

# La normativa turistica in Sicilia

*Vademecum del quadro normativo nel comparto turistico • Raccolta della legislazione nazionale e regionale.*

## 1. Introduzione

## 2. Organizzazione turistica in Italia

- 2.1 - Attività del Governo nel comparto turismo
- 2.2 - Attribuzioni del Ministero delle attività produttive
- 2.3 - Competenze delle regioni nel comparto turistico

## 3. Organizzazione turistica in Sicilia

- 3.1 - Associazioni turistiche pro loco
- 3.2 - Turismo sociale

## 4. Strutture turistico ricettive

- 4.1 - La classifica
- 4.2 - Le tariffe delle strutture ricettive
- 4.3 - La rilevazione delle presenze e i dati statistici
- 4.4 - Le licenze
- 4.5 - Il gestore e la prenotazione delle strutture turistico ricettive
- 4.6 - Le sanzioni amministrative
- 4.7 - Locazione turistica privata

## 5. Ospitalità rurale

- 5.1 - Aziende agrituristiche
- 5.2 - Turismo rurale

## 6. Bed and breakfast

## 7. Pareri igienico sanitari

- 7.1 - Vigilanza igienico sanitaria da parte delle A.A.P.I.T.
- 7.2 - Piscine

## 8. Sicurezza per le strutture turistico ricettive

- 8.1 Norme antincendio
- 8.2 Sicurezza impianti
- 8.3 - Sicurezza sul lavoro

## 9. Agenzie di viaggi e turismo

- 9.1 - Modulistica della Regione siciliana

## 10. Professioni turistiche

## 11. Turismo nautico

- 11.1 - Pescaturismo
- 11.2 - Nautica da diporto

## 12. Finanziamenti

- 12.1 - Finanziamenti della Regione siciliana
- 12.2 - Paese albergo
- 12.3 - Finanziamenti della Provincia di Palermo
- 12.4 - Finanziamenti per l'imprenditoria giovanile e femminile
- 12.5 - Finanziamenti ex legge 488/92

## 13. Marchio di qualità



Provincia  
Regionale di Palermo

I. di Ustica



Azienda autonoma provinciale  
per l'incremento turistico di Palermo



Progetto speciale  
Riqualificazione del sistema turistico provinciale

# La normativa turistica in Sicilia

*Vademecum del quadro normativo nel comparto turistico.*

*Raccolta della legislazione nazionale e regionale.*

**AAPIT PALERMO**

Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico di Palermo

*Presidente* dott. Salvatore Sammartano

*Direttore arch.* Vincenzo Sortino


**PROGETTO SPECIALE**


**Riqualificazione del sistema turistico provinciale.**

*Responsabile del progetto* dott. Saverio Panzica

## 1.0 - Introduzione

239 • Presentazione  
del Presidente della Provincia Regionale di Palermo,  
avv. Francesco Musotto pag. 31 

240 • Presentazione  
del Presidente dell'AAPIT di Palermo,  
dott. Salvatore Sammartano  
e del Direttore dell'AAPIT di Palermo,  
arch. Vincenzo Sortino pag. 32 

119 • Introduzione dell'autore del progetto,  
dott. Saverio Panzica, dirigente del gruppo  
«Riqualificazione del sistema  
turistico provinciale» dell'AAPIT di Palermo da pag. 33 a 34 

238 • Ringraziamenti pag. 35 


246 • Colophon pag. 36 


272 • Avvertenze  
e consigli per la consultazione  
e la stampa dei documenti pag. 37 


## 2.0 - Organizzazione turistica in Italia


203 • Commenti sulla legislazione turistica  
**L'organizzazione turistica in Italia.** da pag. 38 a 39 

197 • Organigramma  
**Schema dell'organizzazione turistica in Italia.** da pag. 40 a 42 

222 • Legge 17 maggio 1983, n. 217  
**Legge quadro per il turismo e interventi per il  
potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica.**  
*Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 28 maggio 1983 da pag. 43 a 47 

135 • Legge 30 maggio 1995, n. 203  
**Conversione in legge, con modificazioni,  
del decreto legge 29 marzo 1995, n. 97, recante riordino  
delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport.**  
*ALLEGATO:*  
Modificazioni apportate in sede di conversione  
al decreto legge 29 marzo 1995, n. 97.  
art. 7 - Adeguamento della legislazione in materia alberghiera.  
*Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 1995,  
serie generale da pag. 48 a 56 

109 • Legge 29 marzo 2001, n. 135  
**Riforma della legislazione nazionale del turismo.**  
*Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 20 aprile 2001,  
serie generale da pag. 57 a 73 

110 • Accordo Stato, regioni e province autonome 14 febbraio 2002  
**Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le  
Province autonome di Trento e Bolzano** (accordo tra lo Stato, le Regioni e  
Province autonome sui principi per l'armonizzazione, e lo sviluppo del  
sistema turistico, ai fini dell'adozione del provvedimento attuativo  
dell'art. 2, comma 4, della legge 29 marzo 2001, n. 135).  
*Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 4 ottobre 2002 da pag. 74 a 76 

207 • Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri  
13 settembre 2002

**Recepimento dell'accordo fra lo Stato,  
le regioni e le province autonome sui principi  
per l'armonizzazione, la valorizzazione  
e lo sviluppo del sistema turistico.**

ALLEGATO: Conferenza Stato-regioni.  
Seduta 14 febbraio 2002

Gazzetta Ufficiale n. 225 del 25 settembre 2002

da pag. 77 a 80 

111 • Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3  
**Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.**

Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001,  
serie generale

da pag. 81 a 84 

235 • Legge 29 dicembre 1993, n. 580  
**Riordino delle Camere di commercio,  
industria, artigianato e agricoltura.**

Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'11 gennaio 1994,  
serie generale

da pag. 85 a 92 

252 • DPR - Decreto Presidente della Repubblica  
7 dicembre 1995, n. 581

**Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993,  
n. 580, in materia di istituzione del Registro delle imprese  
di cui all'art. 2188 del codice civile.**

Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 1996,  
supplemento ordinario

da pag. 93 a 101 

256 • Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114  
**Riforma della disciplina relativa al settore commercio,  
a norma dell'art. 4, comma 4  
della legge 15 marzo 1994, n. 59.**

Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1998,  
supplemento ordinario n. 80

da pag. 102 a 115 

248 • Regione siciliana  
Legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, parte I  
**Riforma della disciplina del commercio.**

ALLEGATO:

Settori merceologici e raggruppamenti  
di prodotti omogenei ai fini dei corsi professionali  
e del rilascio delle autorizzazioni.

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana  
n. 60 del 24 dicembre 1999, parte I

da pag. 116 a 136 

132 • Legge 11 ottobre 1990, n. 292  
**Ordinamento dell'ENIT,  
Ente nazionale italiano per il turismo.**

Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 1990,  
serie generale

da pag. 137 a 143 

266 • Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 39  
**Segnaletica turistica.**

art. 39 - Segnali verticali

Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992,  
supplemento ordinario

pag. 144 

241 • DPR - Decreto Presidente della Repubblica  
16 dicembre 1992, n. 495, artt. 124 e 134  
**Segnali di indicazione.**

art. 124 - Generalità dei segnali di indicazione  
art. 134 - Segnali turistici e di territorio

Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1992,  
supplemento ordinario

da pag. 145 a 146 

291 • Legge 5 dicembre 1985, n. 730  
**Disciplina dell'agriturismo.**

Gazzetta Ufficiale n. 295 del 16 dicembre 1985

da pag. 147 a 149 

308 • Legge 27 luglio 1999, n. 268  
**Disciplina delle strade del vino.**

Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 1999

da pag. 150 a 151 



## 2.1 - Attività del Governo nel comparto turismo

127 • Legge 23 agosto 1988, n. 400

### **Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988, supplemento ordinario n. 86

Entrata in vigore della legge: 27 settembre 1988 [da pag. 152 a 176](#) 

126 • Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

### **Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 30 agosto 1997, serie generale, parte I modificato dal comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri,

*Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 17 settembre 1997, serie generale, parte I [da pag. 177 a 185](#) 

## 2.2 - Attribuzioni del Ministero delle attività produttive

133 • Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, artt. 27 - 29

### **Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.**

Istituzione del Ministero delle attività produttive.

capo VI - Il ministero delle attività produttive

art. 27 - Istituzione del ministero e attribuzioni

art. 28 - Aree funzionali

art. 29 - Ordinamento

*Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 1999,

supplemento ordinario n. 163

[da pag. 186 a 192](#) 

128 • Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303

### **Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 205 dell'1 settembre 1999,

supplemento ordinario n. 167

[da pag. 193 a 198](#) 

130 • DPR - Decreto Presidente della Repubblica

16 marzo 2000, n. 116

### **Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, concernente la riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 2000

[da pag. 199 a 211](#) 

125 • DPR - Decreto Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 276

### **Regolamento recante disposizioni relative alla rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 10 ottobre 2000

[da pag. 212 a 220](#) 

131 • DPR - Decreto Presidente della Repubblica

26 marzo 2001, n. 175, art. 7

### **Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive.**

art. 7 - Direzioni del Dipartimento per le imprese

(Dipartimento delle imprese come Direzione generale per il turismo).

*Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 2001

Ci sono parti mancanti, documento incompleto

[da pag. 221 a 227](#) 

## 2.3 - Competenze delle Regioni nel comparto turistico

124 • DPR - Decreto Presidente della Repubblica  
14 gennaio 1972, n. 6

**Trasferimento alle regioni a statuto ordinario  
delle funzioni amministrative statali in materia di turismo  
ed industria alberghiera e del relativo personale.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 22 gennaio 1972,  
supplemento ordinario

da pag. 228 a 232 

129 • DPR - Decreto Presidente della Repubblica  
24 luglio 1977, n. 616, artt. 56 - 60

**Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge  
22 luglio 1975, n. 382 sul decentramento amministrativo  
ed attribuzione ai Comuni di competenze dello Stato.**

art. 56 - Turismo ed industria alberghiera.  
art. 57 - Ente nazionale italiano per il turismo  
art. 58 - Competenze dello Stato  
art. 59 - Demanio marittimo, lazuale e fluviale  
art. 60 - Attribuzioni ai comuni

*Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 29 agosto 1977

da pag. 233 a 261 

127 • Legge 23 agosto 1988, n. 400

**Disciplina dell'attività di Governo  
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988,  
supplemento ordinario n. 86

da pag. 152 a 176 

101 • Legge 15 marzo 1997, n. 59

**Delega al Governo per il conferimento di funzioni  
e compiti alle regioni ed enti locali,  
per la riforma della pubblica amministrazione  
e per la semplificazione amministrativa.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 1997

da pag. 262 a 284 

134 • Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, artt. 43 - 46

**Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato  
alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I  
della legge 15 marzo 1997, n. 59.**

art. 43 - Definizioni.

art. 44 - Funzioni e compiti conservati allo Stato.

art. 45 - Conferimento di funzioni alle regioni.

art. 46 - Abrogazioni.

*Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1998,

supplemento ordinario n. 77,

rettifica *Gazzetta Ufficiale* n. 116

del 21 maggio 1998

da pag. 285 a 332 

111 • Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

**Modifiche al titolo V della parte II della Costituzione.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 24 ottobre 2001,

serie generale

da pag. 81 a 84 

## 3.0 - Organizzazione turistica in Sicilia

204 • Commento

**L'organizzazione turistica in Sicilia.**

pag. 333 

303 • Decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455

**Approvazione dello Statuto della Regione siciliana.**

*ALLEGATO:*

Statuto della Regione siciliana.

*Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1946

da pag. 334 a 338 

305 • Regione siciliana

Legge regionale 8 agosto 1949, n. 49

**Attribuzioni dell'Assessorato del turismo e dello spettacolo.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana

n. 39 del 27 agosto 1949

pag. 339 

121 • Regione siciliana

Legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, art. 8

**Ordinamento del Governo dell'Amministrazione centrale della Regione siciliana.**

art. 8 - Attribuzioni degli Assessorati regionali

(Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti)

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana

n. 64 del 29 dicembre 1962

da pag. 340 a 346 

223 • Regione siciliana

Legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, art. 11

**Attribuzioni ai Comuni di funzioni amministrative regionali.**

art. 11 - Licenze strutture extralberghiere

competenze licenze ai Comuni.

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana

n. 1 del 6 gennaio 1979

da pag. 347 a 352 

232 • Regione siciliana - Circolare

Presidenza regionale 6 febbraio 1979, n. 0156/S.G.

**Legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1.**

**Attuazione delle attribuzioni ai Comuni di funzioni amministrative regionali.**

da pag. 353 a 354 

225 • Regione siciliana

Legge regionale 6 marzo 1986, n. 9

**Istituzione della Provincia regionale.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana

n. 9 dell'8 marzo 1986, supplemento ordinario

da pag. 355 a 371 

304 • Regione siciliana

Decreto Presidente della Regione 19 settembre 1986

**Trasformazione degli Enti provinciali per il turismo in Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana

n. 51 del 18 ottobre 1986, parte I

da pag. 372 a 374 

221 • Regione siciliana

Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27

**Norme per il turismo.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana

n. 17 dell'11 aprile 1996, parte I

da pag. 375 a 379 

297 • Regione siciliana

Legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, art. 37

**Interventi urgenti per l'economia.**

**Norme in materia di impresa, agricoltura, artigianato, lavoro, turismo e pesca. Disposizioni su altre materie, modifiche ed abrogazioni di norme.**

art. 37 - con note "Disposizioni per le Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico".

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana

n. 26 del 21 maggio 1996

da pag. 380 a 381 

**La normativa turistica in Sicilia.**

© AAPIT Palermo - II edizione, 2003  
www.palermotourism.com

236 • Regione siciliana  
Legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, art. 24  
**Misure di finanza regionale e norme in materia  
di programmazione, contabilità e controllo.  
Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.**  
art. 24 - soppressione, incorporazione e riordino di enti  
e di aziende (incluse le Aziende di cura, soggiorno e turismo  
della Regione siciliana).  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 20 del 30 aprile 1999

pag. 382 

120 • Regione siciliana  
Legge regionale 2 agosto 2002, n. 5  
**Istituzione delle strade e delle rotte del vino.**  
Norme urgenti sull'inventario viticolo della Sicilia.  
Altre disposizioni per il settore agricolo.  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 36 del 9 agosto 2002

da pag. 383 a 392 

230 • Regione siciliana - Decreto Assessore  
per l'agricoltura e le foreste 15 gennaio 2003  
**Disciplinare tipo delle strade e rotte del vino.**  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 3 del 17 febbraio 2003

da pag. 393 a 397 

## 3.1 - Associazioni turistiche pro loco

200 • Commento sulla normativa  
delle Associazioni turistiche territoriali  
**Le Associazioni turistiche pro loco.**

pag. 398 

114 • Regione siciliana  
**Modello di statuto  
delle Associazioni turistiche pro loco.**

da pag. 399 a 402 

198 • Regione siciliana - Decreto dell'Assessore del turismo,  
delle comunicazioni e dei trasporti 21 aprile 1965, n. 573  
**Istituzione dell'albo delle Associazioni turistiche pro loco.**  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 26 del 26 giugno 1965

pag. 403 

199 • Regione siciliana - Decreto Assessore per il turismo,  
le comunicazioni ed i trasporti 16 settembre 1965  
**Istituzione dell'albo delle Associazioni turistiche pro loco.  
Modifica.**

pag. 404 

268 • Codice civile, artt. 36 - 38  
**Norme sulle associazioni turistiche pro loco.**  
art. 36 - Ordinamento e amministrazione delle associazioni  
non riconosciute (associazioni non riconosciute e dei comitati);  
art. 37 - Fondo comune;  
art. 38 - Obbligazioni.

pag. 405 

211 • Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460  
**Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali  
e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1998,  
supplemento ordinario

pag. 406 a 417 

113 • Ministero delle finanze  
Circolare 12 maggio 1998, n. 124/e  
**Modifiche alla disciplina degli enti non commerciali  
in materia di imposte sul reddito  
e di imposta sul valore aggiunto.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 27 maggio 1998,  
supplemento ordinario

da pag. 418 a 421 

## 3.2 - Turismo sociale

117 • Regione siciliana

Legge regionale 28 aprile 1981, n. 78\*

**Provvedimenti per lo sviluppo  
del turismo sociale e giovanile in Sicilia.**

(\* con modifiche alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 27

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana

n. 21 del 2 maggio 1981

da pag. 422 a 424 

## 4.0

### 4.0 - Strutture turistico ricettive

#### 4.1 - La classifica

208 • Commento

**Modalità per l'ottenimento delle licenze delle strutture  
turistico-ricettive nella regione Sicilia.**

pag. 425 

193 • Commento sulle strutture turistico ricettive

**La normativa sulla classificazione.**

da pag. 431 a 434 

286 • DPR - Decreto Presidente della Repubblica

27 agosto 1960, n. 1044

**Riordinamento degli «Enti provinciali del turismo».**

*Gazzetta Ufficiale*

n. 245 del 6 ottobre 1960

da pag. 435 a 436 

255 • Regione siciliana - Legge regionale 13 marzo 1982, n. 14

**Disciplina dei complessi ricettivi all'aria aperta.**

*ALLEGATO:* Modulo di classificazione dei Parchi di campeggio.

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana

n. 12 del 20 marzo 1982, parte I

da pag. 437 a 445 

221 • Regione siciliana - Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27

**Norme per il turismo.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana

n. 17 dell'11 aprile 1996, parte I

da pag. 375 a 379 

136 • Regione siciliana - Decreto Assessore

regionale turismo, comunicazioni, trasporti 11 giugno 2001

**Requisiti per la classifica in stelle delle aziende  
turistico-ricettive, elencate nell'art. 3 della legge regionale  
6 aprile 1996, n. 27, per il quinquennio 2002-2006.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana

n. 35 del 13 luglio 2001, parte I

da pag. 446 a 458 

137 • Regione siciliana - Decreto Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti 6 maggio 2002

**Integrazione del decreto 11 giugno 2001, concernente requisiti per la classifica in stelle delle aziende turistico-ricettive, elencate nell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, per il quinquennio 2002-2006**

(possibilità di classifica nella categoria 4 stelle per alberghi privi di ristoranti).

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 36 del 9 agosto 2002, parte I

pag. 459 

142 • Regione siciliana - Legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, art. 42  
**Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002.**

art. 42 - Imprese turistiche  
(competenze ai Comuni per le licenze alberghiere).

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 14 del 27 marzo 2002, parte I

pag. 460 

144 • Regione siciliana - Decreto Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti 6 giugno 2002  
**Individuazione di tipologie di imprese turistiche ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2**

(competenze ai Comuni per le licenze alberghiere).

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 34 del 26 luglio 2002, parte I

da pag. 461 a 462 

## 4.2 - Le tariffe delle strutture ricettive

112 • Commento sulla normativa per le tariffe.

**Le tariffe delle strutture turistico ricettive.**

pag. 463 

310 • Corte costituzionale

Sentenza 11 - 16 luglio 1991, n. 349

Sentenza 13 - 22 aprile 1992, n. 188

Sentenza 9 - 27 luglio 1992, n. 370

da pag. 464 a 470 

306 • Legge 25 agosto 1991, n. 284

**Liberalizzazione dei prezzi nel settore turistico  
interventi di sostegno alle imprese turistiche.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 2 settembre 1991

da pag. 471 a 472 

273 • DM - Ministero del turismo e dello spettacolo  
Decreto Ministeriale 16 ottobre 1991

**Determinazione delle modalità di trasmissione e  
pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive  
nonché delle attività turistiche  
ad uso pubblico gestite in regime di concessione.**

ALLEGATO:

Schema tipo del modello di comunicazione dei prezzi  
(legge 25 agosto 1991, n. 284).

*Gazzetta Ufficiale* n. 253

del 28 ottobre 1991, serie generale

da pag. 473 a 476 

250 • Commissariato per il turismo

Circolare 25 novembre 1955, n. 08680, capo II

**Istruzioni per l'applicazione delle norme  
sul decentramento amministrativo.**

**Norme per la disciplina dei prezzi degli alberghi.**

capo II - Vigilanza sui prezzi

(definizione del prezzo di camera doppia

su richiesta di camera singola

Regio decreto legge 18 gennaio 1937, n. 244)

pag. 477 



## 4.3 - La rilevazione delle presenze e i dati statistici

260 • Commento sulla normativa turistica

**La rilevazione delle presenze e dei dati statistici.**

pag. 478 

226 • Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322

**Norme sul sistema statistico nazionale  
e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica,  
ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 222

del 22 settembre 1989

da pag. 479 a 486 

227 • ISTAT - Circolare 16 dicembre 1996, n. 45

**Rilevazione del movimento dei clienti nelle strutture ricettive.  
Disposizioni per la nuova organizzazione  
della rilevazione per gli anni 1997  
e successivi.**

da pag. 487 a 490 

228 • DPR - Decreto Presidente della Repubblica 4 dicembre 1996

**Approvazione dell'elenco delle rilevazioni rientranti  
nel programma statistico nazionale 1997-1999,  
per le quali sussiste l'obbligo dei soggetti privati  
di fornire tutti i dati e le notizie che siano loro richiesti.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 1996,

supplemento ordinario, n. 236

da pag. 491 a 495 

135 • Legge 30 maggio 1995, n. 203

**Conversione in legge, con modificazioni,  
del decreto legge 29 marzo 1995, n. 97, recante riordino  
delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport.**

*ALLEGATO:*

Modificazioni apportate in sede di conversione

al decreto legge 29 marzo 1995, n. 97.

art. 7 - Adeguamento della legislazione in materia alberghiera.

*Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 1995,

serie generale

da pag. 48 a 56 

109 • Legge 29 marzo 2001, n. 135, art. 8

**Riforma della legislazione nazionale del turismo.**

art. 8 - Modifiche all'art. 109 del testo unico approvato  
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

*Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 20 aprile 2001,

serie generale

da pag. 57 a 73 

274 • DM - Ministero dell'interno

Decreto ministeriale 5 luglio 1994

**Approvazione del modello cui dovranno essere conformi  
le schede per la comunicazione all'autorità  
di pubblica sicurezza dell'arrivo di soggetti  
alloggiati in strutture ricettive.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 21 luglio 1994

da pag. 496 a 497 

257 • DM - Ministero dell'interno

Decreto ministeriale 11 dicembre 2000

**Disposizioni concernenti la comunicazione  
alle autorità di Pubblica sicurezza dell'arrivo di persone  
alloggiate in strutture ricettive.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 19 dicembre 2000

da pag. 498 a 501 

## 4.4 - Le licenze

208 • Commento

**Modalità per l'ottenimento delle licenze delle strutture turistico-ricettive nella regione Sicilia.**

pag. 425 

141 • Commento

**Le licenze che regolano le attività turistiche in Sicilia.**

da pag. 502 a 503 

254 • DPR - Decreto Presidente della Repubblica  
28 maggio 2001, n. 311, art. 2

**Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza.**

art. 2 - Semplificazioni a carattere generale  
(le licenze sono permanenti e vanno rinnovate solo se la norma lo richiede esplicitamente).

*Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 2 agosto 2001

da pag. 504 a 506 

275 • Legge 25 agosto 1991, n. 287

**Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 3 settembre 1991,  
serie generale

da pag. 426 a 430 

129 • DPR - Decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616  
**Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975,**

**n. 382 sul decentramento amministrativo ed attribuzione ai Comuni di competenze dello Stato.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 29 agosto 1977

da pag. 233 a 261 

223 • Regione siciliana - Legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, art. 11

**Attribuzioni ai Comuni di funzioni amministrative regionali.**

art. 11 - Licenze strutture extralberghiere  
competenze licenze ai Comuni.

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 1 del 6 gennaio 1979

da pag. 347 a 352 

232 • Regione siciliana - Circolare

Presidenza regionale 6 febbraio 1979, n. 0156/S.G.

**Attuazione delle attribuzioni ai Comuni di funzioni amministrative regionali.**

**Legge 2 gennaio 1979, n. 1.**

da pag. 353 a 354 

109 • Legge 29 marzo 2001, n. 135, artt. 7 e 9

**Riforma della legislazione nazionale del turismo.**

art. 7 - Imprese turistiche e attività professionali.

art. 9 - Semplificazioni.

*Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 20 aprile 2001,  
serie generale

da pag. 57 a 73 

142 • Regione siciliana

Legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, art. 42

**Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002.**

art. 42 - Imprese turistiche

(competenze ai Comuni per le licenze alberghiere).

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 14 del 27 marzo 2002, parte I

pag. 460 

144 • Regione siciliana

Decreto Assessorato turismo del 6 giugno 2002

**Competenze ai Comuni per le licenze alberghiere.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 34 del 26 luglio 2002, parte I

da pag. 461 a 462 

235 • Legge 29 dicembre 1993, n. 580

**Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 1994,  
serie generale

da pag. 85 a 92 

252 • DPR - Decreto Presidente della Repubblica  
7 dicembre 1995, n. 581

**Regolamento di attuazione dell'art. 8  
della legge 29 dicembre 1993, n. 580  
in materia di istituzione del registro delle imprese  
di cui all'art. 2188 del codice civile.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 3 febbraio 1996,  
supplemento ordinario

da pag. 93 a 101 

256 • Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114  
**Riforma della disciplina relativa al settore del commercio,  
a norma dell'art. 4, comma 4,  
della legge 15 marzo 1997, n. 59.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 1998,  
supplemento ordinario n. 80

da pag. 102 a 115 

248 • Regione siciliana  
Legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28  
**Riforma della disciplina del commercio.**  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 60 del 24 dicembre 1999

da pag. 116 a 136 

## 4.5 - Il gestore e la prenotazione delle strutture turistico ricettive.

138 • Commenti sull'attività del gestore  
**Il gestore delle strutture turistico ricettive.  
La prenotazione presso  
le strutture turistico ricettive.**

da pag. 507 a 508 

224 • Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111  
**Attuazione della direttiva n. 314/90/CEE concernente  
i viaggi, le vacanze e i circuiti “tutto compreso”.**

*ALLEGATO 1:* Primo commento

al decreto legislativo di attuazione della direttiva 90/314/CEE.

*ALLEGATO 2:* Direttiva 90/314/CEE

Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111

Contratto di vendita di pacchetti turistici.

*Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 14 aprile 1995,  
serie generale

da pag. 509 a 529 

265 • Commento sullo “sportello unico” dei Comuni  
**La normativa di riferimento per la realizzazione  
dello Sportello unico per le attività produttive  
(competenze ai Comuni per il rilascio delle licenze).**

*ALLEGATO 1:* Relazione illustrativa dello schema di regolamento di  
semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione  
di impianti produttivi, per il loro ampliamento, ristrutturazione  
e riconversione, per l'esecuzione di opere interne al produttivi.

*ALLEGATO 2:* Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi  
dello Stato alle regioni ed agli enti locali,

in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1977, n. 59,

capo IV - Conferimenti ai comuni e sportello unico  
per le attività produttive.

da pag. 530 a 534 

## 218 • Codice civile

- art. 230 bis - Impresa familiare.
- art. 927 - Cose ritrovate.
- art. 928 - Pubblicazione del ritrovamento.
- art. 1218 - Responsabilità del debitore.
- art. 1325 - Indicazione dei requisiti del contratto.
- art. 1326 - Conclusione del contratto.
- art. 1385 - Caparra confirmatoria.
- art. 1386 - Caparra penitenziale.
- art. 1387 - Fonti della rappresentanza.
- art. 1388 - Contratto concluso dal rappresentante.
- art. 1768 - Diligenza della custodia.
- art. 1781 - Diritti del depositario.
- art. 1783 - Responsabilità per le cose portate in albergo.
- art. 1785 - Limiti della responsabilità.
- art. 1785 bis - Responsabilità per colpa dell'albergatore.
- art. 1785 ter - Obbligo di denuncia del danno.
- art. 1785 quater - Nullità.
- art. 1785 quinquies - Limiti di applicazione.
- art. 2082 - Imprenditore.
- art. 2083 - Piccoli imprenditori.
- art. 2084 - Condizioni per l'esercizio dell'impresa.
- art. 2135 - Imprenditore agricolo.
- art. 2188 - Registro delle imprese.
- art. 2195 - Imprenditori soggetti a registrazione.
- art. 2251 - Contratto sociale.
- art. 2555 - Nozioni.
- art. 2724 - Eccezioni al divieto della prova testimoniale.
- art. 2725 - Atti per i quali è richiesta la prova per iscritto o la forma scritta.
- art. 2760 - Crediti dell'albergatore.
- art. 2954 - Prescrizione di sei mesi.
- art. 2958 - Corso della prescrizione.
- art. 2959 - Ammissioni di colui che oppone la prescrizione.

da pag. 535 a 538 

## 4.6 - Le sanzioni amministrative.

195 • Legge 24 novembre 1981, n. 689, capo I

### **Modifiche al sistema penale.**

capo I - Le sanzioni amministrative.

*Gazzetta Ufficiale* n. 329 del 30 novembre 1981,  
supplemento ordinario

da pag. 539 a 548 

213 • Regione siciliana

Circolare Assessorato regionale bilancio e finanze 14 ottobre 1997\*

### **Legge Regione siciliana 6 aprile 1996, n. 27, art. 6.**

#### **Versamenti in entrata del bilancio regionale delle somme derivanti da sanzioni amministrative.**

(\*) prot. n. 40687/D6,

Direzione bilancio e tesoro, Gruppo V

pag. 549 

221 • Regione siciliana

Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, art. 6

### **Norme per il turismo.**

art. 6 - Denominazione delle aziende ricettive.

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana

n. 17 dell'11 aprile 1999, parte I

da pag. 375 a 379 

## 4.7 - Locazione turistica privata

288 • Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 1

**Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 1998

pag. 550

289 • Regio decreto legge T.U.L.P.S. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147

**Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 26 giugno 1931,  
supplemento ordinario

da pag. 551 a 552

146 • Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 7

**Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.**

art. 7 - Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro  
(obbligo denuncia ospiti extracomunitari entro 48 ore).

*Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 18 agosto 1998,  
supplemento ordinario n. 139

pag. 553

104 • Decreto legge 21 marzo 1978, n. 59, art. 12

**Norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati, convertito con modificazioni, nella legge 18 maggio 1978, n. 191.**

art. 12 - Comunicazione della presenza di ospiti della  
Comunità europea in alloggi privati, dopo 30 giorni.

*Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 22 marzo 1978

pag. 554

145 • Decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427

**Attuazione della direttiva 94/47/CE concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili. La multiproprietà.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 14 dicembre 1998

da pag. 555 a 559

242 • **Sentenze sulla multiproprietà**

TAR Liguria, sentenza del 21 febbraio 1987, n. 86;  
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza del 22 novembre 1989, n. 824;  
TAR Campania, sezione III,  
sentenza del 6 agosto 1991, n. 247.

pag. 560

## 5.0

### 5.0 - Ospitalità rurale

147 • Commento sulla legislazione turistica rurale

**Il turismo rurale e l'agriturismo.**

da pag. 561 a 562

### 5.1 - Aziende agrituristiche

291 • Legge 5 dicembre 1985, n. 730

**Disciplina dell'agriturismo.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 16 dicembre 1985

da pag. 147 a 149

290 • Regione siciliana

Legge regionale 9 giugno 1994, n. 25\*

**Norme sull'agriturismo.**

(\*) abrogazioni artt. 3, 11, 17 con articolo 87  
legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 30 del 14 giugno 1994, parte I

da pag. 563 a 567

221 • Regione siciliana

Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27

**Norme per il turismo.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 17 dell'11 aprile 1996, parte I

da pag. 375 a 379

285 • Regione siciliana

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste  
Circolare 23 luglio 1997, n. 239


**Norme sull'agriturismo. Legge regionale 9 giugno 1994, n. 25.**


**Abrogazioni artt. 3, 11, 17 con art. 87  
legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.**


*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 49 del 6 settembre 1997, parte I


da pag. 568 a 573





191 • Legge 23 dicembre 2000, n. 32, art. 87  
**Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006  
e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese.**  
art. 87 - Agriturismo, attività turistiche e artigianali in contesto rurale.  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 61 del 23 dicembre 2000, parte I  da pag. 574 a 660


139 • Regione siciliana - Decreto Assessorato per il turismo,  
le comunicazioni ed i trasporti 29 novembre 2001  
**Requisiti per la classifica in stelle delle aziende agrituristiche  
elencate nell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27,  
per il quinquennio 2002-2006.**  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 1 del 4 gennaio 2002, parte I  da pag. 661 a 664

140 • Regione siciliana - Decreto Assessorato per il turismo,  
le comunicazioni ed i trasporti 11 luglio 2002  
**Modifiche ed integrazioni al decreto 29 novembre 2001,  
concernente requisiti per la classifica in stelle delle aziende  
agrituristiche elencate nell'art. 3 della legge regionale  
6 aprile 1996, n. 27, per il quinquennio 2002-2006.**  
Verificare documento con originale poichè incompleto  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 44 del 20 settembre 2002, parte I  da pag. 665 a 666


271 • Relazione organica sull'agriturismo (1996)  
**Indagine sull'agriturismo.  
Profili civilistici, amministrativi e tributari.  
Aspetti operativi.**  da pag. 667 a 703


194 • Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228  
**Orientamento e modernizzazione del settore agricolo,  
a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.**  
*Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 15 giugno 2001  da pag. 704 a 729


249 • Agenzia delle entrate - Circolare 14 maggio 2002, n. 44/e  
**Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.  
Imprenditore agricolo. Nuova formulazione  
dell'articolo 2135 del codice civile. Riflessi sulla  
disciplina dell'Iva e delle imposte dirette.**  da pag. 730 a 732

118 • Regione siciliana  
Legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, art. 56  
**Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003.**  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 17 del 17 aprile 2003, parte I  da pag. 733 a 867  
art. 56 - Imprenditori agricoli

## 5.2 - Turismo rurale

149 • Regione siciliana  
Legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, art. 30  
**Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio  
della Regione per l'anno finanziario 2001.**  
art. 30 - Turismo rurale.  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 59 del 11 dicembre 2001, parte I  pag. 868

150 • Regione siciliana - Decreto dell'Assessore per il turismo,  
le comunicazioni ed i trasporti 6 giugno 2002  
**Requisiti per la classifica e per lo svolgimento  
dell'attività di turismo rurale.**  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 41 del 30 agosto 2002  da pag. 869 a 872

118 • Regione siciliana  
Legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, artt. 56 - 57  
**Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003.**  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 17 del 17 aprile 2003, parte I  da pag. 733 a 867  
art. 56 - Imprenditori agricoli.  
art. 57 - Turismo rurale.



## 6.0 - Bed and breakfast

151 • Commento sulla normativa del “bed and breakfast”  
**Il “bed and breakfast”,  
l'ospitalità nella propria abitazione.**

da pag. 873 a 875 

191 • Regione siciliana  
Legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, art. 88  
**Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006  
e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese.**  
art. 88 - Aiuti al bed and breakfast.  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 61 del 23 dicembre 2000, parte I

da pag. 574 a 660 

152 • Regione siciliana  
Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti  
Decreto 8 febbraio 2001  
**Requisiti per la classifica in stelle dell'attività ricettiva di  
“bed and breakfast”, disciplinata dall'art. 88  
della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.**  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 17 del 13 aprile 2001, parte I

da pag. 876 a 878 

153 • Regione siciliana  
Legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, art. 110  
**Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001.**  
art. 110 - Modifiche ed integrazioni  
alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 21 del 7 maggio 2001, parte I

da pag. 879 a 880 

142 • Regione siciliana  
Legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, art. 41  
**Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002.**  
art. 41 - Bed and breakfast (inserimento del “bed and breakfast”  
tra le tipologie della legge regionale n. 27/1996  
e liberalizzazione delle tariffe).  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 14 del 27 marzo 2002, parte I

pag. 460 

244 • Modello  
**Denuncia inizio attività ricettiva di “bed and breakfast”.**  
Fac-simile del modello denuncia e degli allegati  
da presentare allo Sportello unico  
del Comune di residenza.

da pag. 881 a 883 

105 • Ministero delle finanze  
Risoluzione 14 dicembre 1998, n. 180  
**Quesito dell'Azienda di promozione turistica della  
Provincia di Roma:  
IVA - servizio di alloggio e prima colazione  
disciplinato dall'art. 8 della legge regionale  
del Lazio 29 maggio 1977, n. 18.**

pag. 884 

220 • Ministero delle finanze  
Risoluzione 13 ottobre 2000, n. 155  
**IVA - Trattamento tributario applicabile al servizio  
di alloggio e prima colazione per il bed and breakfast  
reso nella Regione Emilia Romagna, ai sensi della  
legge regionale 26 maggio 1999, n. 170.**

da pag. 885 a 886 

118 • Regione siciliana  
Legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, art. 77 (artt. richiamati 18, 19, 35, 50)  
**Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003.**  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
art. 77 - Bed and breakfast  
art. 18 - Norme per il contenimento del consumo di nuovo territorio.  
art. 19 - Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica.  
art. 35 - Controlli veterinari.  
art. 50 - Disposizioni in materia di motorizzazione civile.

da pag. 733 a 867 

## 7.0 - Pareri igienico sanitari

154 • Legge 30 aprile 1962, n. 283

**Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 4 giugno 1962

da pag. 887 a 890 

155 • DPR - Decreto Presidente della Repubblica  
26 marzo 1980, n. 327

**Regolamento di esecuzione delle norme contenute nella legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 16 luglio 1980

da pag. 891 a 896 

231 • DPR - Decreto Presidente della Repubblica  
30 dicembre 1970, n. 1437

**Modificazioni al regolamento per le migliorie igieniche negli alberghi.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 22 aprile 1971

pag. 897 

293 • DM - Ministero per la sanità - Decreto 5 luglio 1975  
**Modificazioni alle istruzioni ministeriali del 20 giugno 1986 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione.**

*Gazzetta Ufficiale*  
n. 190 del 18 luglio 1975

da pag. 898 a 899 

281 • Legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 16

**Interventi per l'economia.**

art. 16 - Interventi per il settore del commercio e del turismo (cubatura e altezza minima delle stanze negli alberghi).

*Gazzetta Ufficiale*

n. 186 dell'11 agosto 1997, serie generale

da pag. 1430 a 1443 

294 • Regione siciliana

Legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, art. 40

**Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali.**

art. 40 - Funzioni in materia di igiene e sanità pubblica.

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 54 dell'8 novembre 1993

pag. 900 

292 • Regione siciliana - Assessorato alla sanità

Decreto 18 novembre 1994, n. 13306, art. 4

**Disciplina delle competenze e delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di farmacie, ivi comprese quelle già esercitate dai medici provinciali e dagli ufficiali sanitari nonché quelle in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria, ivi comprese quelle già esercitate dai veterinari provinciali e dai veterinari comunali.**

art. 4 - Attribuzioni del sindaco.

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 59 del 26 novembre 1994

pag. 901 

156 • Consiglio delle Comunità europee

Direttiva 14 giugno 1993 n. 93/43/CEE

**Igiene dei prodotti alimentari.**

da pag. 902 a 909 

267 • Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155

**Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 13 giugno 1997,  
supplemento ordinario n. 118

da pag. 910 a 918 

157 • Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156

**Attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari (disposizioni generali alimenti, bevande:**

igiene, vigilanza sanitaria, metodi di analisi).

*Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 13 giugno 1997,  
supplemento ordinario n. 118

da pag. 919 a 920 

247 • Legge 9 gennaio 1988, n. 13


**Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.**


*Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 26 gennaio 1981

da pag. 921 a 923 


**La normativa  
turistica  
in Sicilia.**


© AAPIT Palermo - II edizione, 2003  
www.palermotourism.com


243 • DM - Ministero dei lavori pubblici  
Decreto 14 giugno 1989, n. 236  
**Regolamento di attuazione dell'articolo 1 della legge  
9 gennaio 1989, n. 13. Abbattimento barriere architettoniche.**  
*Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1989,  
supplemento ordinario da pag. 924 a 939 

245 • DPR - Decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503  
**Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere  
architettoniche negli edifici, spazi, servizi pubblici.**  
*Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 27 settembre 1996,  
supplemento ordinario da pag. 940 a 946 

163 • DPR - Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 369  
**Regolamento recante modifica al decreto  
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999,  
n. 162, in materia di collaudo degli ascensori.**  
*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 14 dicembre 2000 pag. 947 


237 • Comune di Palermo - Disposizione di servizio  
Ripartizione edilizia privata 27 aprile 2000, n. 20  
**Opere interne. Interpretazione dell'art. 9 della  
legge regionale 37/85. Direttive.** da pag. 948 a 950 


205 • Regione siciliana - Legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, art. 9  
**Deroghe in favore di insediamenti produttivi turistici  
e fabbricati agricoli.**  
art. 9 - Opere interne.  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 35 del 17 agosto 1985 pag. 951 


206 • Regione siciliana - Legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, art. 36  
**Deroghe in favore di insediamenti produttivi  
turistici e fabbricati agricoli.**  
art. 36 - Possibilità di ampliamento volumetrico del 30%  
alla data del 10 agosto 1985.  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 35 del 17 agosto 1985 pag. 952 


233 • Regione siciliana  
Circolare 21 marzo 2001, n. 1045.  
**Linee guida del Dipartimento di prevenzione.** da pag. 953 a 977 


## 7.1 - Vigilanza igienico sanitaria da parte delle Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico.


311 • Regio decreto 24 maggio 1925, n. 1002, artt. 1, 2, 3  
**Approvazione del regolamento  
per le migliorie igieniche negli alberghi.**  
*Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 9 luglio 1925 da pag. 978 a 981 

287 • DPR - Decreto Presidente della Repubblica  
28 giugno 1955, n. 630, artt. 21, 22, 23  
**Decentramento dei servizi del Commissariato per il turismo.**  
artt. 21, 22, 23 - Vigilanza igienico sanitaria sugli esercizi alberghieri.  
*Gazzetta Ufficiale* n. 181 dell'8 agosto 1955  
*ALLEGATO:* Decreto Commissario turismo 29 ottobre 1955  
*Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 5 novembre 1955  
Direttive di carattere generale per l'attuazione del  
decentramento amministrativo in materia di turismo. pag. 982 

169 • Commissario per il turismo - Decreto 29 ottobre 1955, art. 10  
**Direttive di carattere generale per l'attuazione  
del decentramento amministrativo in materia di turismo.**  
art. 10 - Vigilanza igienico-sanitaria sugli esercizi alberghieri.  
*Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 5 novembre 1955 da pag. 983 a 986 

277 • Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, artt. 231 e 232  
**Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie.**  
Capo V - Degli alberghi. pag. 987 

214 • Commissariato per il turismo  
Circolare 25 novembre 1955, n. 08680  
**Istruzioni impartite dal Commissariato per il turismo  
per l'applicazione delle norme sul decentramento  
amministrativo. Vigilanza igienico-sanitaria  
sugli esercizi alberghieri.** pag. 988 

221 • Regione siciliana - Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, art. 8  
**Norme per il turismo.**  
art. 8 - Vigilanza esercizi ricettivi da parte delle AA.AA.PP.I.T.  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 17 dell'11 aprile 1996, parte I da pag. 375 a 379 

## 7.2 - Piscine

158 • Ministero degli interni

Circolare 15 febbraio 1951, n. 16, artt. 104 - 110

**Norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi e altri locali di spettacolo in genere.**

artt. da 104 a 110 - Piscine.

*ALLEGATO A:* Norme particolari di costruzione e di esercizio degli impianti elettrici nei teatri, cinematografi e locali di spettacoli in genere.

*ALLEGATO B:* Sipario di sicurezza.

da pag. 989 a 1020 

201 • Ministero della sanità

Circolare 16 luglio 1971, n. 128

**Vigilanza igienico-sanitaria sulle piscine.**

da pag. 1021 a 1024 

202 • Ministero della sanità

Circolare 15 giugno 1972, n. 86

**Vigilanza igienico-sanitaria sulle piscine.**

pag. 1025 

## 8.0

### 8.0 - Sicurezza per le strutture turistico ricettive

217 • Commento sulla legislazione che regola la sicurezza

**Nuove norme per il miglioramento della sicurezza**

**e la tutela della salute nei luoghi di lavoro.** da pag. 1026 a 1028 

#### 8.1 - Norme antincendio

261 • DM - Decreto Ministero dell'interno 16 febbraio 1982

**Modificazioni del Decreto ministeriale 27 settembre 1965**

**concernente la determinazione delle attività soggette a visite di prevenzione incendi.**


*Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 9 aprile 1982 da pag. 1029 a 1036 

122 • DPR - Decreto Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577

**Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi.**

*ALLEGATO:* Regolamento concernente

«Norme sui servizi di prevenzione incendi» in esecuzione

all'art. 2 della legge 18 luglio 1980, n. 406. da pag. 1037 a 1042 

160 • Ministero dell'interno - Circolare 11 dicembre 1985, n. 36, punto 10\*

**Prevenzione incendi: chiarimenti interpretativi di vigenti disposizioni e pareri espressi dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi su questioni e problemi di prevenzione incendi.**

(\*) Direzione generale,

Protezione civile e servizi antincendi da pag. 1043 a 1046 

159 • Circolare Ministero dell'interno 17 dicembre 1986, n. 42, punto 10\*

**Chiarimenti interpretativi di questioni e problemi di prevenzione incendi.**

(\*) Direzione generale,

Protezione civile e servizi antincendi da pag. 1047 a 1049 

108 • Circolare Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi 18 giugno 1990, n. 10411

**Uso di fornelli a fiamma libera nei ristoranti annessi ad alberghi.**

pag. 1050 

123 • Ministero dell'interno  
Circolare 13 dicembre 1990, n. 21723 - 4122

**Norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche.**

pag. 1051 

161 • Ministero dell'interno - Decreto 9 aprile 1994  
**Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere.**

*ALLEGATO:*

Regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere.

*Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 26 aprile 1994, serie generale

da pag. 1052 a 1068 

263 • Ministero dell'interno  
Circolare 20 maggio 1994, n. P 1226/4122/1\*  
**Chiarimenti decreto Ministero dell'interno 9 aprile 1994. Regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico alberghiere.**

(\*) Direzione generale, Protezione civile e servizi antincendi - Sez. Tec. Centrale

da pag. 1069 a 1071 

264 • Ministero dell'interno  
Circolare 29 novembre 1995, n. 2215  
**Decreto Ministeriale 9 aprile 1994. Criteri per la concessione delle deroghe in via generale al punto 20.4.2.**

pag. 1072 

262 • DPR - Decreto Presidente della Repubblica  
12 gennaio 1998, n. 37  
**Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.**

da pag. 1073 a 1075 

162 • Legge 31 dicembre 2001, n. 463  
**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 novembre 2001, n. 411, recante proroghe e differimenti di termini del certificato antincendio.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 9 gennaio 2002 da pag. 1076 a 1079 

## 8.2 - Sicurezza impianti

276 • Legge 5 marzo 1990, n. 46

**Norme per la sicurezza degli impianti.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 1990, serie generale

da pag. 1080 a 1083 

253 • DPR - Decreto Presidente della Repubblica  
6 dicembre 1991, n. 447

**Regolamento d'attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 15 febbraio 1992 da pag. 1084 a 1087 

## 8.3 - Sicurezza sul lavoro

295 • Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626

**Attuazione delle direttive**

**89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE**

**riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 26 aprile 1994, parte I

*Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 12 novembre 1994, supplemento ordinario, n. 141

da pag. 1088 a 1119 



## 9.0 - Agenzie di viaggi e turismo

164 • Commento


**La normativa delle Agenzie di viaggio e turismo.**

pag. 1120 

165 • Regio decreto legge 23 novembre 1936, n. 2523  
**Norme per la disciplina delle agenzie di viaggio e turismo.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 30 giugno 1937 da pag. 1121 a 1125 


166 • Legge 4 aprile 1940, n. 860  
**Modificazioni al regio decreto legge 23 novembre 1936, n. 2523 sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 20 luglio 1940 da pag. 1126 a 1127 


167 • Legge 22 gennaio 1942, n. 187  
**Variazioni al regio decreto legge 23 novembre 1936, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2650, concernente la disciplina delle agenzie di viaggi.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 24 marzo 1942 pag. 1128 

168 • DPR - Decreto Presidente della Repubblica  
28 giugno 1955, n. 630, capo I\*  
**Decentramento dei servizi del Commissariato per il turismo.**

(\*) capo I  
artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 - Agenzie di viaggio.  
*Gazzetta Ufficiale* n. 181 dell'8 agosto 1955 da pag. 1129 a 1134 


169 • Decreto Commissario per il turismo 29 ottobre 1955\*  
**Direttive di carattere generale per l'attuazione del decentramento amministrativo in materia di turismo.**

(\*) artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 - Agenzie di viaggio.  
*Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 5 novembre 1955 da pag. 983 a 986 

170 • Commissariato per il turismo  
Circolare 25 novembre 1955, n. 08680, capo I  
**Istruzioni impartite dal Commissario per il turismo per l'applicazione delle norme sul decentramento amministrativo.**  
capo I - Agenzie di viaggio.

da pag. 1135 a 1139 

221 • Regione siciliana  
Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, art. 9  
**Norme per il turismo.**

art. 9 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo.  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 17 dell'11 aprile 1996, parte I da pag. 375 a 379 


224 • Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111  
**Attuazione della direttiva n. 314/90/CEE concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti "tutto compreso".**

*ALLEGATO 1*: Primo commento  
al decreto legislativo di attuazione della direttiva 90/314/CEE.

*ALLEGATO 2*: Direttiva 90/314/CEE  
Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111  
Contratto di vendita di pacchetti turistici.  
*Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 14 aprile 1995, serie generale

da pag. 509 a 529 


259 • DM - Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato  
delegato per il turismo - Decreto 23 luglio 1999, n. 349  
**Regolamento recante norme per la gestione ed il funzionamento del Fondo nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico.**


*Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 1999 in vigore dal 26 ottobre 1999 da pag. 1140 a 1143 


171 • Corte Costituzionale - Sentenza n. 362, anno 1998  
**Disciplina dell'attività e dei servizi concernenti viaggi e soggiorni.**

**Ordinamento amministrativo delle agenzie di viaggio e turismo e delega alle Province.** da pag. 1144 a 1152 




172 • Regione siciliana  
Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti  
Circolare 13 marzo 2000, n. 518  
**Direttive per l'esercizio delle attività  
professionali delle agenzie di viaggi.** da pag. 1153 a 1154 


173 • Regione Siciliana  
Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti  
Circolare 13 marzo 2000, n. 521  
**Direttive in tema di formulazione  
di programmi di viaggio.** pag. 1155 


312 • Regione Siciliana  
Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti  
Decreto 12 luglio 2001  
**Contributi in favore degli operatori turistici  
e delle agenzie di viaggio.**  
*ALLEGATO:*  
Circolare 12 luglio 2001, n. 3/XII. pag. 1156 a 1158 


## 9.1 - Modulistica della Regione siciliana.


174 • Regione siciliana - Modulistica per le agenzie di viaggi  
**Procedure per apertura nuova agenzia  
di viaggi e turismo.** da pag. 1159 a 1161 

175 • Regione siciliana - Modulistica per le agenzie di viaggi  
**Procedure per apertura succursale  
di agenzia di viaggi e turismo.** pag. 1162 

176 • Regione siciliana - Modulistica per le agenzie di viaggi  
**Procedure per avanzamento o declassamento  
di categoria di agenzia di viaggi e turismo.** da pag. 1163 a 1164 

177 • Regione siciliana - Modulistica per le agenzie di viaggi  
**Procedure per trasferimento  
sede di agenzia di viaggi e turismo.** da pag. 1165 a 1166 

178 • Regione siciliana - Modulistica per le agenzie di viaggi  
**Procedure per voltura licenza  
di agenzia di viaggi e turismo.** da pag. 1167 a 1168 

179 • Regione siciliana - Modulistica per le agenzie di viaggi  
**Procedure per abilitazione a direttore tecnico  
di agenzia di viaggi e turismo.** da pag. 1169 a 1170 

180 • Regione siciliana - Modulistica per le agenzie di viaggi  
**Procedure per sostituzione del direttore tecnico  
di agenzia di viaggi e turismo.** da pag. 1171 a 1173 

## 10.0 - Professioni turistiche.

181 • Commento alla disciplina delle professioni turistiche

### **Guide e corrieri turistici.**

*ALLEGATO:*

Associazione nazionale guide turistiche (ANGT)

Appunti di deontologia professionale  
delle guide turistiche.

da pag. 1174 a 1176 

182 • Regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448

### **Norme per la disciplina delle guide, degli interpreti e dei corrieri.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 17 aprile 1937

da pag. 1177 a 1179 

168 • DPR - Decreto Presidente della Repubblica

28 giugno 1955, n. 630, artt. 10 e 11

### **Decentramento dei servizi del Commissariato per il turismo.**

artt. 10, 11 - Guide, interpreti, corrieri

*Gazzetta Ufficiale* n. 181 dell'8 agosto 1955

da pag. 1129 a 1134 

169 • Commissario per il turismo

Decreto 29 ottobre 1955, art. 7 - 8

### **Direttive di carattere generale per l'attuazione del decentramento amministrativo in materia di turismo.**

art. 7, 8 - Guide, interpreti, corrieri.

*Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 5 novembre 1955

da pag. 983 a 986 

183 • Commissariato per il turismo

Circolare 25 novembre 1955, n. 08680

### **Istruzioni impartite dal Commissariato per il turismo per l'applicazione delle norme sul decentramento amministrativo.**

**L'attività delle guide,**

**degli interpreti e dei corrieri.**

pag. 1180 

270 • TULPS, Testo unico leggi di Pubblica Sicurezza

Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, art. 123

### **Guide, interpreti, corrieri.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 26 giugno 1931

pag. 1181 

219 • DPR - Decreto Presidente della Repubblica

13 dicembre 1995

### **Atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 1996,

serie generale

da pag. 1182 a 1183 

134 • Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, artt. 45 - 46

### **Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali,**

**in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59**

art. 45 - Conferimento di funzioni (turismo) alle regioni.

art. 46 - Abrogazioni.

*Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1998,

supplemento ordinario n. 77, rettifica

*Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 1998

da pag. 285 a 332 

184 • Regione siciliana

Legge regionale 6 aprile 1996, n. 28

### **Ordinamento delle professioni di guida alpina e di guida vulcanologica.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana

n. 17 dell'11 aprile 1996

da pag. 1184 a 1187 

196 • Decreto legislativo 2 maggio 1994 n. 319

### **Attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 28 maggio 1994,

supplemento ordinario

da pag. 1188 a 1194 

212 • DPR - Decreto Presidente della Repubblica  
31 agosto 1999, n. 394, artt. 39 e 49

**Regolamento recante norme di attuazione del testo unico  
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  
e norme sulla condizione dello straniero,  
a norma dell'articolo 1, comma 6,  
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.**

art. 39 - Disposizioni relative al lavoro autonomo.

art. 49 - Riconoscimento titoli abilitanti all'esercizio delle professioni.

*Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 3 novembre 1999,

supplemento ordinario n. 190/L

da pag. 1195 a 1198 

251 • Legge 21 dicembre 1999, n. 526, art. 16

**Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti  
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee.  
Legge comunitaria 1999.**

art. 16 - Norme in materia di domicilio professionale.

*Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 18 gennaio 2000

da pag. 1199 a 1226 

309 • Ministero delle attività produttive  
Circolare 21 ottobre 2000

**Modalità di applicazione degli artt. 39 e 49  
del DPR 31 agosto 1999, n. 394, concernenti il  
riconoscimento dei titoli professionali  
di cittadini stranieri non appartenenti  
all'Unione europea.**

da pag. 1227 a 1236 

258 • Decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229  
**Attuazione della direttiva 1999/42/CE che istituisce un  
meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività  
professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione  
e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa  
il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 248

del 22 ottobre 2002

da pag. 1237 a 1244 

## 11.0 - Turismo nautico.

### 11.1 - Pescaturismo.

185 • A.G.C.I. - Commento su pescaturismo e ittiturismo

**Nuove opportunità per le comunità dei pescatori del Compartimento  
marittimo di Palermo in una ottica di diversificazione dello sforzo  
di pesca e di valorizzazione del territorio.**

*ALLEGATO:* Iter burocratico per ottenere l'autorizzazione  
per esercitare "il pescaturismo".

da pag. 1245 a 1247 

234 • Legge 17 febbraio 1982, n. 41, art. 27 bis

**Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima.**

art. 27 bis - Iniziative di pesca-turismo

*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 24 febbraio 1982

da pag. 1248 a 1261 

186 • Legge 21 maggio 1998, n. 164

**Misure in materia di pesca e di acquacoltura.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 1998

da pag. 1262 a 1264 

187 • DM - Decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293

**Regolamento recante norme in materia di disciplina dell'attività  
di pescaturismo, in attuazione dell'art. 27 bis della  
legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 1999

da pag. 1265 a 1269 

209 • Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Circolare 2 agosto 2002

**Pescaturismo per unità da pesca di stazza lorda inferiore  
alle tre tonnellate.**

*ALLEGATO:*

Interrogazione ai Ministri delle infrastrutture  
e dei trasporti e delle politiche agricole e forestali

n. 4/02137 pubblicata sul resoconto sommario n. 169

del 9 maggio 2002.

da pag. 1270 a 1271 

210 • Ministero delle politiche agricole e forestali  
Circolare 26 giugno 2002  
**DM - Decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293.**  
**Attività di pescaturismo.**

pag. 1272 

215 • Ministero delle politiche agricole e forestali  
Circolare 26 luglio 2002, n. 270090  
**Regolamento interministeriale (trasporti - politiche agricole),  
recante norme in materia di disciplina dell'attività di pesca turismo  
(impianto radiotelefonico VHS anche di tipo portatile).**  
*ALLEGATO:* DM - Decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293.  
Regolamento recante norme in materia di disciplina  
dell'attività di pescaturismo.

da pag. 1273 a 1274 

191 • Regione siciliana  
Legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, artt. 152 e 167  
**Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006  
e riordino dei regimi di aiuto alle imprese.**  
art. 152 e nota- Ittiturismo e pescaturismo.  
art. 167 e nota- Riconversione a fini turistici.  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 61 del 23 dicembre 2000, parte I

da pag. 574 a 660 

## 11.2 - Nautica da diporto.

188 • Testo coordinato delle leggi sul diporto nautico  
**La normativa sulla navigazione da diporto.**

da pag. 1275 a 1292 

148 • Decreto Ministeriale 5 ottobre 1999, n. 478  
**Regolamento recante norme di sicurezza  
per la navigazione da diporto.**  
*Gazzetta Ufficiale*  
n. 295 del 17 dicembre 1999, serie generale

da pag. 1293 a 1296 

143 • Regione siciliana - Decreto Assessorato per il turismo,  
le comunicazioni ed i trasporti 16 novembre 2001  
**Approvazione del piano di sviluppo  
della nautica da diporto della Regione siciliana.**  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 1 del 4 gennaio 2002

da pag. 1297 a 1301 

## 12.0 - Finanziamenti.

### 12.1 - Finanziamenti della Regione siciliana.


229 • Commento generale sulla normativa dei finanziamenti  
**I finanziamenti per le strutture turistico ricettive.**

pag. 1302 

206 • Regione siciliana - Legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, art. 36  
**Deroghe in favore di insediamenti produttivi  
turistici e fabbricati agricoli.**  
art. 36 - Possibilità di ampliamento volumetrico del 30%.  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 35 del 17 agosto 1985

pag. 952 

221 • Regione siciliana - Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, art. 16  
**Norme per il turismo.**  
art. 16 - Contributo per l'adeguamento delle strutture  
delle aziende turistico-ricettive.  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 17 dell'11 aprile 1996, parte I

pag. 375 a 379 

103 • Commento alla legge della Regione siciliana  
23 dicembre 2000, n. 32, art. 75, mis. 4.19  
**Riqualificazione dell'offerta turistica.**

da pag. 1303 a 1304 

149 • Regione siciliana  
Legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, artt. 30 e 95  
**Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio  
della Regione per l'anno finanziario 2001.**  
art. 30, comma 7 - Abrogazione secondo comma 2, art. 6 legge regionale 12  
aprile 1967, n. 46 "abrogazione termine decennale sull'obbligo di  
mantenimento della classifica per le strutture finanziate".  
art. 95 - Iniziative turistico-alberghiere.  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 59 del 11 dicembre 2001, parte I

pag. 868 

269 • Normativa europea.

**Definizione di piccole e medie imprese.**

**Aiuti “de minimis”.**

da pag. 1305 a 1309 

191 • Regione siciliana

Legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, artt. 29, 30 e dal 75 al 91

**Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006**

**e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese.**

art. 29 - Imprenditoria giovanile.

art. 30 - Imprenditoria femminile.

art. 75 - Strutture ricettive ed attività di ristorazione.

art. 76 - Contributi sulle operazioni di mutuo.

art. 77 - Contributi in conto capitale.

art. 78 - Contributi in conto interessi.

art. 79 - Presentazione delle domande.

art. 80 - Convenzione.

art. 81 - Vincolo alla destinazione ed all'investimento.

art. 82 - Varianti ai progetti.

art. 83 - Divieto di cumulo.

art. 84 - Sanzioni.

art. 85 - Sostituzione ed abrogazione di norme.

art. 86 - Norma transitoria.

art. 87 - Agriturismo, attività turistiche e artigianali in contesto rurale.

art. 88 - Aiuti al bed and breakfast

art. 89 - Promozione attività agrituristiche,  
turistiche e artigianali in contesto rurale.

art. 90 - Contributi per la promozione  
e commercializzazione dei pacchetti turistici.

art. 91 - Contributi per i sistemi di teleprenotazione.

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana

n. 61 del 23 dicembre 2000, parte I

da pag. 574 a 660 

307 • Commento

**Finanziamenti agriturismo e turismo rurale.**

**POR Sicilia 2000-2006 - Mis. 4.15**

Azione a) Agriturismo

Azione b) Turismo rurale

da pag. 1310 a 1311 

192 • Circolare Agenzia delle entrate 18 aprile 2001, n. 41\*

**Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8. Agevolazione per  
gli investimenti nelle aree svantaggiate (credito d'imposta).**

(\*) Agenzia delle entrate,

Direzione centrale normativa e contenzioso.

da pag. 1312 a 1327 

## 12.2 - Finanziamenti della Provincia regionale di Palermo. Paese albergo.

301 • Provincia regionale di Palermo

Assessorato turismo, sport e spettacolo

Delibera Consiglio provinciale 30 ottobre 1996, n. 261/2/C

**Regolamento “Paese Albergo”**

**Come accedere ai contributi**

**della Provincia regionale di Palermo.**

da pag. 1328 a 1333 

## 12.3 - Finanziamenti della Provincia regionale di Palermo. Stutture turistico ricettive classificate a 1 e 2 stelle.

302 • Provincia Regionale di Palermo

**Regolamento per la concessione di contributi**

**finalizzati alla riqualificazione**

**delle Aziende turistico-ricettive classificate**

**ad 1 e 2 stelle della Provincia di Palermo.**

da pag. 1334 a 1337 



## 12.4 - Finanziamenti per l'imprenditoria giovanile e femminile.

102 • Commento alla legge 19 luglio 1993, n. 236

**Imprenditoria giovanile.**

da pag. 1338 a 1339 

106 • Commento alla legge della Regione siciliana  
23 dicembre 2000, n. 32, artt. 29 e 30, mis. 4.03.b

**Imprenditoria giovanile e femminile.**

da pag. 1340 a 1341 

190 • Commento alla legge 25 febbraio 1992, n. 215

**Imprenditoria femminile: il confronto  
fra il vecchio e il nuovo regolamento.**

da pag. 1342 a 1345 

299 • Regione siciliana

Legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, art. 22

**Finanziamenti in favore  
dell'imprenditoria giovanile in Sicilia.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 42 del 6 settembre 1993

pag. 1346 

191 • Regione siciliana

Legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, artt. 29, 30

**Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006  
e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese.**

art. 29 - Imprenditoria giovanile.

art. 30 - Imprenditoria femminile.

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 61 del 23 dicembre 2000, parte I

da pag. 574 a 660 

278 • Regione siciliana

Decreto Presidente regionale 8 marzo 1995, n. 50

**Regolamento attuativo delle ulteriori disposizioni  
sull'imprenditoria giovanile, di cui all'art. 22  
della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25,  
e successive modifiche ed integrazioni.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 31 del 10 giugno 1995, parte I

da pag. 1347 a 1370 

279 • Regione siciliana

Legge regionale 23 maggio 1994, n. 11

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale  
18 agosto 1978, n. 37 e alla legge regionale n. 25/93  
in materia di imprenditoria giovanile.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 25 del 25 maggio 1994, parte I

da pag. 1371 a 1373 

300 • Legge 28 novembre 1996, n. 608

**Prestito d'onore.**

**Conversione in legge, con modificazioni,  
del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,  
recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili,  
di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale.**

ALLEGATO:

Modificazioni apportate in sede di conversione  
al decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510.

*Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 30 novembre 1996,  
supplemento ordinario, n. 209

da pag. 1374 a 1402 

298 • DM - Decreto Ministeriale 8 novembre 1996, n. 591

**Regolamento recante criteri e modalità di concessione  
delle agevolazioni per la promozione di iniziative di lavoro  
autonomo presentate da soggetto inoccupati e disoccupati  
residenti nei territori di cui all'obiettivo I  
dei programmi comunitari.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 274  
del 22 novembre 1996

da pag. 1403 a 1405 

280 • Decreto legge 20 maggio 1993, n. 148

**Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1993;  
convertito in legge,

con modificazioni, legge 19 luglio 1993, n. 236

*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 1993

da pag. 1406 a 1425 



283 • DM - Ministero del bilancio e della programmazione economica  
Decreto Ministeriale 11 maggio 1995

**Definizione dei criteri e delle modalità  
di concessione delle agevolazioni all'imprenditoria giovanile.**

*ALLEGATO 1:*

Fac-simile di domanda di ammissione alle agevolazioni.

*ALLEGATO 2:* Schema di contratto.

*Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1995 [da pag. 1426 a 1429](#) 

281 • Legge 7 agosto 1997, n. 266

**Interventi urgenti per l'economia.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 186 dell'11 agosto 1997,  
serie generale

[da pag. 1430 a 1443](#) 

296 • Legge 25 febbraio 1992, n. 215

**Azioni positive per l'imprenditoria femminile.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 7 marzo 1992 [da pag. 1444 a 1446](#) 

## 12.5 - Finanziamenti ex legge 488/92.

189 • Commento alla legge 19 dicembre 1992, n. 488

**A agevolazioni per l'imprenditoria turistica.** [da pag. 1447 a 1448](#) 

282 • Legge 19 dicembre 1992, n. 488

**Conversione in legge, con modificazioni,  
del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,  
recante modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64,  
in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel  
Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive.(1)**

*ALLEGATO:*

Modificazioni apportate in sede

di conversione al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415.

*Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 21 dicembre 1992, serie generale

(1) Così rettificato in *Gazzetta Ufficiale*

n. 301 del 23 dicembre 1992 [da pag. 1449 a 1451](#) 


325 • Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 9

**Finanziaria 1998. Disposizioni in favore  
delle imprese del settore turistico alberghiero.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 1997 [pag. 1452](#) 

326 • DM - Decreto Ministero dell'industria,  
del commercio e dell'artigianato 20 luglio 1998

**Estensione delle agevolazioni previste dalle disposizioni  
della legge n. 488/92 del settore turistico alberghiero,  
ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 29 ottobre 1998,  
serie generale [da pag. 1453 a 1455](#) 

281 • Legge 7 agosto 1977, n. 266, artt. 3 e 16

**Interventi urgenti per l'economia.**

art. 3 - Interventi a favore del turismo;

art. 16 - Equiparazione delle imprese turistiche  
a quelle commerciali.

*Gazzetta Ufficiale* n. 186 dell'11 agosto 1997,  
serie generale [da pag. 1430 a 1443](#) 

## 13.0 - Marchio di qualità.

115 • Commento

**Il mondo della certificazione ISO.**

da pag. 1456 a 1459



116 • Commento sul marchio di qualità

**Il progetto qualità e certificazione ISO 9000.**

da pag. 1460 a 1466



107 • Il progetto qualità dell'AAPIT Palermo

**Riqualificazione del sistema turistico  
della provincia di Palermo.**

pag. 1467





## Presentazione del Presidente della Provincia regionale di Palermo.

L'istituzione della Provincia Regionale con la legge regionale 9/86 ha conferito, tra l'altro, all'Ente Provincia il coordinamento delle attività turistiche dell'intera provincia.

Il turismo rappresenta un settore trainante per l'economia della Sicilia, nella quale si intersecano un insieme di bellezze naturali ed un patrimonio storico, artistico e culturale unici al mondo.

L'insieme di questi elementi permette una diversificazione dell'offerta comprendendo le quattro stagioni in siti paesaggistici differenziati. Infatti, se in estate la Sicilia si propone per il suo mare, sia lungo le coste che nelle isole, negli altri periodi il clima mite o lo splendore dei siti artistici ed archeologici permettono la fruizione di un turismo destagionalizzato. Queste peculiarità rappresentano la base sulla quale gli operatori economici possono operare investimenti nel settore turismo, a sostegno dei quali occorre proporre una prassi amministrativa snella e di facile interpretazione. Proprio per queste ragioni l'Azienda Autonoma provinciale per l'Incremento turistico ha ritenuto opportuno realizzare questa pubblicazione con l'allegato cd-r contenenti l'insieme delle norme che regolano il turismo in Sicilia.

L'Azienda intende diffondere questo strumento di lavoro in modo organico e capillare a tutte le pubbliche amministrazioni, a vario titolo coinvolte nell'iter amministrativo necessario per avviare l'attività nel settore turistico:

Questura, A.U.S.L., Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, Comuni, Assessorato al Turismo Regionale, Assessorato al Turismo Provinciale, Assessorato al Turismo Comunale; ai gestori degli esercizi ricettivi affinché possano trovare delle risposte immediate alle problematiche poste dalla normativa di riferimento.

Infine, la pubblicazione rappresenterà una guida per tutti coloro che intendono operare degli investimenti nell'industria turistica.

Il Presidente della Provincia regionale di Palermo  
AVV. FRANCESCO MUSOTTO

## Presentazione dell'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico di Palermo.

La pubblicazione del cd-r sulla normativa concernente la “La Normativa Turistica in Sicilia” rientra nei compiti istituzionali dell’A.A.P.I.T., in quanto solo attraverso la conoscenza della materia può essere fornito un servizio di informazioni e d’assistenza agli operatori del settore ed al pubblico nella prospettiva di raggiungere obiettivi altamente qualificati.

Il progetto è stato finanziato nel programma di attività dell’Azienda per l’anno 2002 rientrando in un più vasto piano di valorizzazione del territorio della provincia di Palermo, in un progetto di qualità integrato. Infatti, offrire dei servizi complementari non può che aiutare l’imprenditore nell’espletamento della propria attività, per adeguarla al mercato turistico.

Questa Amministrazione ha avviato le procedure previste per la certificazione ISO 9000.

L’Azienda Autonoma Provinciale per l’incremento Turistico di Palermo e la Provincia Regionale di Palermo, intendono valorizzare e riqualificare gli esercizi ricettivi, nel territorio di propria competenza, con una serie di iniziative e progetti, tra i quali un regolamento contenente le modalità per l’accesso a finanziamenti, riservati alle strutture ricettive classificate ad una e due stelle nelle tipologie, alberghi, motels, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, alloggi agrituristici, campeggi, case per ferie, ostelli della gioventù e rifugi alpini; una promozione dei predetti esercizi tramite un progetto definito “Palermo e provincia sotto due stelle”.

L’innalzamento degli standard qualitativi per le strutture turistico-ricettive comporta un impegno generale da parte dell’A.A.P.I.T., che in tal senso impegna tutti i settori, dalla propaganda alle manifestazioni al fine di incrementare ed assistere i flussi turistici nella provincia di Palermo.

Il Direttore dell’A.A.P.I.T. Palermo: ARCH. VINCENZO SORTINO

Il Presidente dell’A.A.P.I.T. Palermo: DOTT. SALVATORE SAMMARTANO

**La normativa  
turistica  
in Sicilia.**

© AAPT Palermo - II edizione, 2003  
www.palermotourism.com

## Introduzione del progetto

### Riqualificazione del sistema turistico della Provincia di Palermo.

Questo volume e il relativo cd-r sono stati finanziati e realizzati nell'ambito del progetto dell'Azienda Autonoma Provinciale per l'Incremento Turistico di Palermo "Riqualificazione del sistema turistico provinciale".

Il progetto intende proporre un percorso che aiuti gli operatori del settore turistico al raggiungimento della *customer satisfaction* in quanto la soddisfazione delle aspettative del turista consumatore è l'obiettivo finale al quale gli operatori del settore devono porre la massima attenzione offrendo un sistema integrato di servizi altamente qualificati.

I soggetti che partecipano all'iniziativa, coordinata da questa Azienda, sono:

- Le Associazioni di categoria;
- L'Università di Palermo;
- L'Ente Bilaterale del Turismo siciliano;
- Le Associazioni degli ambientalisti;
- Le Associazioni di consumatori;
- L'Autorità Portuale;
- La Capitaneria di Porto.

Sono stati organizzati i seguenti nove tavoli tematici:

- Strutture alberghiere;
- Agenzie di viaggi e turismo;
- Guide e corrieri turistici;
- Charter nautico;
- Porti turistici;
- Pesca turismo e ittiturismo;
- Strutture noleggio con conducente;
- Ristorazione;
- Agriturismo e turismo rurale;

- Rifugi, ostelli, case per ferie e campeggi;
- Case per vacanze, affittacamere e bed and breakfast.

Si è ritenuto opportuno aprire il progetto alle associazioni ambientaliste, in quanto la sostenibilità è un concetto ormai inderogabile nel comparto turistico. Già nel 1987 il *Rapporto Burtland* definiva sviluppo lo sviluppo sostenibile con le seguenti parole "uno sviluppo che soddisfi i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni".

La conferenza di Rio de Janeiro ha gettato le basi per avviare il risanamento ambientale del pianeta cercando di equilibrarlo con un adeguato sviluppo economico, il quinto principio della dichiarazione si esprime in questi termini "l'eliminazione della povertà costituisce il requisito indispensabile dello sviluppo sostenibile".

Nell'ambito della conferenza è stata redatta «Agenda 21» che rappresenta uno dei principali strumenti per l'implementazione della sostenibilità. «Agenda 21» individua le autorità locali come strumenti attraverso i quali vanno raggiunti gli obiettivi globali della sostenibilità quali:

- Definizioni di politiche economiche internazionali per accelerare l'attuazione di strategie di sviluppo sostenibile nei paesi del sud nel mondo;
- Analisi della relazione tra povertà, modelli di consumo dei paesi industrializzati, esplosione demografica e sviluppo sostenibile;
- Individuazione di misure per limitare l'impatto dell'inquinamento sulla salute della popolazione;
- L'avvio di politiche per ridurre l'inquinamento urbano, soprattutto nei paesi in via di sviluppo;
- L'integrazione delle tematiche ambientali delle politiche economiche e commerciali dei singoli paesi;
- La protezione dell'atmosfera;
- Un approccio integrato all'uso delle risorse naturali che tenga conto non solo degli aspetti economici, ma anche dei fattori ambientali e sociali;
- La conservazione e l'uso sostenibile delle foreste, il che implica l'arresto della desertificazione;
- La protezione degli ecosistemi montani;
- L'incremento dell'agricoltura sostenibile;
- La protezione e la conservazione delle diversità biologiche;
- La gestione e la protezione delle acque potabili;
- L'uso sicuro di sostanze chimiche tossiche;
- La riduzione e il controllo dei rifiuti pericolosi e tossici;
- La salvaguardia delle risorse marine;
- La gestione dei rifiuti solidi e liquami;
- Lo sviluppo di tecnologie compatibili con l'ambiente;
- L'incremento della ricerca scientifica sui temi dello sviluppo sostenibile;



- La promozione e la diffusione dell'informazione sulle tematiche ambientali;
- La ricerca di strumenti finanziari e di risorse economiche per un piano generale di sviluppo sostenibile;
- Il rafforzamento degli organismi e delle istituzioni con competenze ambientali.

Il turismo non è rimasto indifferente alla sostenibilità e così alla “*Conferenza mondiale sul turismo sostenibile*” svolta a Lanzarote nel 1995 è stata stilata la “*Carta per un turismo sostenibile*”. Questo documento si pone come obiettivi: la sostenibilità ecologicamente sostenibile nel lungo periodo; economicamente conveniente; eticamente e socialmente equa nei riguardi della comunità locali; rispetto del fragile equilibrio che caratterizza molte località turistiche, in particolare le aree ambientali e a rischio; solidarietà e rispetto reciproco da parte degli attori coinvolti nel processo; azioni per integrare la pianificazione del turismo con le organizzazioni non governative e con le comunità locali, da parte dei governi, per ottenere uno sviluppo sostenibile; una più equa distribuzione dei benefici e dei danni prodotti dal turismo; creazioni di reti aperte per l'informazione e la ricerca; i trasporti nel turismo dovrebbero ridurre l'uso di energie non rinnovabili.

Gli arrivi internazionali nel 1960 erano circa 100 milioni, 325 del 1980, 564 del 1995 e l'OMT prevede che entro il 2010 gli arrivi internazionali supereranno il miliardo. Si suppone che il turismo diventerà la prima industria del XXI secolo. L'Europa esercita una forte attrattiva per la storia, la natura, la cultura e resterà la principale destinazione in termini globali. L'Italia seguirà questo trend, e arriverà al sesto posto nella graduatoria delle principali destinazioni, dopo Cina, Usa, Francia, Spagna e Hong Kong.

Nel predetto scenario la Sicilia potrà competere solamente se riuscirà a proporre un sistema turistico integrato altamente qualitativo che tenga conto delle principali risorse naturali quali: l'agricoltura, la pesca ed il turismo, che dovranno costituire le basi per una politica di sviluppo economico, equilibrata e rispettosa dell'ambiente.

Il Dirigente del progetto  
“Riqualificazione del sistema turistico provinciale”  
DOTT. SAVERIO PANZICA

## Ringraziamenti.

Questa pubblicazione è stata realizzata dai funzionari del Progetto speciale “Riqualficazione del sistema turistico provinciale” dell’Azienda autonoma provinciale per l’incremento turistico di Palermo, che ringraziano per la preziosa collaborazione alla stesura del testo e per la realizzazione del progetto.

- Provincia regionale di Palermo  
Commissione turismo, consigliere Vincenzo D'Agostino (presidente)  
Assessorato provinciale turismo, dott.ssa Marianna Mirto (direttore)
- Ministero attività produttive, Direzione turismo,  
dott. Antonio Sereno (Ufficio sistema turistico nazionale)
- Università di Palermo, Facoltà di economia, prof. Francesco Andria  
Facoltà di lettere (Cefalù), prof. Girolamo Cusimano
- Questura di Palermo, Divisione III, Polizia amministrativa,  
dott. Gaetano Ciringione, dott.ssa Rosalia La Monica
- ASL, Azienda unità sanitaria locale, Palermo,  
Servizio igiene e sanità pubblica,  
dott. Vito De Blasi, dott.ssa Panvini, dott.ssa Tarantino,  
dott.ssa Coniglio, dott.ssa Polizzi, dott. Salvatore Siciliano.
- dott. Ernesto Bugio
- Regione siciliana  
Assessorato turismo, comunicazioni e trasporti, Gruppo VI  
dott. Agostino Porretto, dott. Aldo Greco, arch. Sergio Dell'Oglio,  
sig.ra Letizia Scibilla, geom. Emanuele Ilardi, signor Sergio Milazzo;  
Assessorato agricoltura e foreste, dott. Stefano Pillitteri  
Assessorato beni culturali e ambientali, dott.ssa Maria Rita Puleo  
Ispettorato provinciale agricoltura di Palermo  
Assessorato alla presidenza, Direzione reg. per i rapporti extraregionali
- A.R.C.I. Donna, Palermo
- CCIAA, Camera di commercio di Palermo  
dott. Giuseppe Federico, dott.ssa Leonarda Adamo

- Associazioni di categoria del settore turistico:  
avv. Giovanni Di Giovanni, dott. Vicio Sole, dott. Daniele Settineri,  
dott.ssa Elisabetta Calandrino, dott. Ettore Pottino, dott. Giuseppe Modica,  
ing. Michele Alberti, arch. Massimo Coraci (Associazione albergatori).
- Aziende autonome provinciali per l’incremento turistico della Sicilia
- Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo, ing. Randazzo
- FIAVET,  
dott. Giuseppe Cassarà, dott. Santo Mogavero, avv. Laura Pierallini
- dott.ssa Laura Lo Mascolo
- Comune di Palermo, Sportello Unico, dott. Marchese
- Consulnet, Milano
- dott. Pasquale Maggiore (M.C.Q. Palermo)
- dott. Piero Calderaio (M.C.G., Palermo)
- dott.ssa Alessandra Criscuoli (Forman, Palermo)
- sig. Francesco Zizzo (A.G.C.I. Pesca)
- sig. Gioacchino Guccione (Marina di Villa Igiea, Palermo)
- avv. Michele Bonanno
- dott.ssa Maria Sabrina Leone
- dott.ssa Rossella Sucato
- Associazioni ambientaliste:  
dott. Giuseppe Messina, dott. Giuseppe Zaso, dott. Mario Aiello
- Associazioni consumatori:  
prof. Calogero Vizzini, dott. Benedetto Romano, sig. Giovanni Giardi
- Per la ristorazione: prof. Giuseppe Anastasio
- Ente Bilaterale regionale per il turismo  
dott. Pietro La Torre (presidente), sig. Salvatore Scalisi (direttore)

# La normativa turistica in Sicilia

*Vademecum del quadro normativo del comparto turistico.  
Raccolta della legislazione nazionale e regionale.*



## AAPIT PALERMO

© Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico di Palermo  
I edizione, giugno 1999 (volume e cd-r)  
II edizione, maggio 2003 (volume e cd-r)

*Presidente:* dott. Salvatore Sammartano  
*Direttore:* arch. Vincenzo Sortino  
90141 Palermo - Piazza Castelnuovo, 34  
Tel. 091.6058111 Fax 091.582788  
E-mail: mail@palermotourism.com  
Web: <http://www.palermotourism.com>



## PROGETTO SPECIALE

### Riqualficazione del sistema turistico provinciale.

*Responsabile del progetto:*  
**dott. Saverio Panzica**

E-mail: [panzica.saveriogianfran1@virgilio.it](mailto:panzica.saveriogianfran1@virgilio.it)

*Gruppo di lavoro:* Saverio Panzica,  
Vittorio Marino, Nadia Pristeri, Rosalia Verdina, Pilar Visconti  
E-mail: [progettoq@palermotourism.com](mailto:progettoq@palermotourism.com)

*Progetto e realizzazione grafica:* **Studio grafico Pietro Lupo**  
90145 Palermo - Via Serradifalco, 14 Tel. 091.6819356 - 347.7793831  
E-mail: [pietro.lupo@poste.it](mailto:pietro.lupo@poste.it) Web: <http://www.quicksicily.it>

*Realizzazione del logo:* **Alias s.r.l.**  
90139 Palermo - Via Salvatore Vigo, 5 Tel. 091.6090867 Fax 091.6090862  
E-mail: [info@aliasadv.com](mailto:info@aliasadv.com) Web: <http://www.aliasadv.com>

*Stampa del volume:* **Nuova Graphicadue s.r.l.**  
90124 Palermo - Via Sidney Sonnino, 8  
Tel. 091.6478029 - 445442 Fax 091.445414


*Riproduzione del cd-r:* **Informatica Commerciale s.p.a.**  
90141 Palermo - Via Emanuele Notarbartolo, 26  
Tel. 091.343646 - 6262134 Fax 091.6251557  
E-mail: [segreter@infsun.infcom.it](mailto:segreter@infsun.infcom.it) Web: <http://www.infcom.it/>

## Avvertenze e consigli utili per la consultazione. Stampa dei documenti.

### AVVERTENZE PER LA CONSULTAZIONE

- «La normativa turistica in Sicilia», II edizione, versione su file .pdf si compone complessivamente di circa n. 1.500 pagine di dimensione A4 disposte orizzontalmente.
- Il testo della *Gazzetta Ufficiale* dello Stato, della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e degli altri documenti, sono riprodotti solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico.
- L'AAPIT Palermo e l'autore non rispondono pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione.
- Si rimanda per ogni ulteriore accertamento, alla consultazione dei testi originali, di cui vengono indicati gli estremi della pubblicazione ufficiale.

### LETTURA DEI DOCUMENTI

- «La normativa turistica in Sicilia», versione su file .pdf, si può leggere e stampare con computer di sistema *Windows* o *OS Macintosh* utilizzando il software “Adobe Reader Acrobat®”.
- L'ultimo aggiornamento è scaricabile gratuitamente dal sito [www.adobe.com](http://www.adobe.com)
- Nel sommario, per ciascun argomento catalogato, oltre all'intervallo di pagine (da pag. .... a .....) di cui si compone il documento, è posta sulla destra un'icona  che vi rimanda all'argomento (*capitolo, articolo, comma, ecc.*) specificatamente trattato.

### STAMPA DEI DOCUMENTI

- Il formato carta è UNI A4, e va stampato impostando “A4 orizzontale”, toni di grigio o a colori.
- Il font base per il testo, è Times corpo 10,5.
- Nel sommario, per ciascun documento numerato e catalogato, è indicato l'intervallo di pagine di cui si compone, per cui digitando gli stessi numeri di pagina (da pag. .... a .....), nella finestra “STAMPA”, otterrete l'intero documento (inclusi gli allegati).

### EXTRA

#### ANNUARI UFFICIALI DELL'OSPITALITÀ

Nel cd-r, sono allegati i seguenti annuari ufficiali degli alberghi, in versione pdf:



- **Annuario Alberghi di Sicilia 2001-2002**  
Parte listino .pdf MB 3,5 - pag. 299  
Addendum (*Musei, Terme, Agriturismo*) .pdf MB 9,6 - pag. 100



- **Annuario Palermo Hotels 2002-2003** .pdf MB 2,0 - pag. 72

Ulteriori edizioni in .pdf, sono scaricabili dai siti:

- [www.palermotourism.com](http://www.palermotourism.com)
- [www.quicksicily.it](http://www.quicksicily.it)

## Commenti sulla legislazione turistica

### L'organizzazione turistica in Italia.

L'organizzazione turistica moderna in Italia può farsi datare dal 1894, anno in cui sorgeva il Touring Club Italiano insieme al Club Alpino Italiano ed alla Lega Navale, tre associazioni private, con personalità giuridica, che hanno sopperito alla carenza organizzativa dei pubblici poteri.

Solo nel 1919 con il R. D. L. 12 ottobre 1919, n. 2099 veniva creato l'«Ente nazionale per le industrie turistiche» (E.N.I.T.), organismo pubblico con fini di studio e di poteri di proposta al governo, riorganizzato con la legge 11 ottobre 1990, n. 292 sotto il controllo del Ministero delle attività produttive, che vigila anche sull'A.C.I. e sul C.A.I.

Con il R. D. L. 23 marzo 1931, n. 371 veniva istituito il «Commissariato per il turismo», organo centrale preposto alla direzione ed al coordinamento delle attività nazionali in campo turistico, che assumeva tutte le competenze già assegnate all'E.N.I.T.

Nel 1934 il «Commissariato per il turismo» veniva assorbito dal «Sottosegretariato (poi Ministero) per la stampa e propaganda», divenendo una direzione generale. Con il R.D. 20 giugno 1935, n. 1425 venivano istituiti gli «Enti provinciali per il turismo», riordinati con D.P. 27 agosto 1960, n. 1044; in seguito la Regione siciliana, con propria legge 6 marzo 1986, n. 9 ed il successivo decreto presidenziale di attuazione 19 settembre 1986 ha trasferito le competenze in materia di turismo degli «Enti provinciali per il turismo» alle Province regionali, fermi restando i poteri di coordinamento e programmazione della regione, le quali si avvalgono delle strutture organizzative dei trasformati EE.PP.T. in Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico.

Le Aziende hanno compiti di vigilanza sulle strutture ricettive pubbliche, secondo quanto disposto dall'art. 8 della legge regionale 27/96, detto controllo ha anche carattere igienico sanitario secondo quanto disposto dall'art. 232 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 ribadito dall'art. 23 del D.P. 28 giugno 1955, n. 630. Tali controlli vengono svolti per garantire i destinatari del servizio.

Nel 1947 con D.C.P.S. 12 settembre 1947, n. 941 venne istituito il «Commissariato per il turismo» alla dipendenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, confluito in seguito nel «Ministero dello sport, del turismo e dello spettacolo» istituito con legge 31 luglio 1959, n. 617, definitivamente soppresso con referendum nazionale nel 1993, le cui competenze sono state trasferite in

parte alle regioni ed in parte al «Dipartimento del turismo», che dipende direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; con il D.L. 2 febbraio 1994, n. 80, con l'art. 1 sono state trasferite funzioni in materia di turismo e spettacolo alle regioni; con l'art.2 sono state determinate le funzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di turismo, spettacolo e sport, l'art. 3 ha dettato disposizioni sull'organizzazione degli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di spettacolo, sport e turismo; con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 1994 è stato istituito il «Dipartimento del turismo» previsto dall'art. 2 del predetto D.L.; con la Legge 30 maggio 1995, n. 203 è stato definito il riordino delle funzioni in materia di turismo, sport e spettacolo.

Le attività turistiche, in seno al Parlamento, vengono esaminate alla Camera dalla «Commissione per le attività produttive» e al Senato dalla «Commissione industria e commercio».

Il Governo opera attraverso la «Conferenza Stato - Regioni» con le seguenti norme:

- Legge 23 agosto 1988, n. 400;
- Decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418;
- Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Ministero dell'industria, commercio e artigianato riordinato con decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300 e 30 luglio 1999, n. 303 aventi per oggetto «determinazione Ministeri» e «ordinamento Presidenza del Consiglio dei Ministri».

Con gli artt. 3 e 7 del D.P.R. 26 marzo 2001, n.175 sono state attribuite alla Direzione generale per il turismo, che dipende dal Ministero delle attività produttive, le competenze del «Dipartimento del turismo».

Altre norme che regolano detto Ministero sono:

- D.P.R. 16 marzo 2000, n.116;
- D.P.R. 28 luglio 2000, n. 276.

Le regioni svolgono le loro funzioni in materia di turismo tramite le seguenti norme:

- D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6;
- D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- Legge 17 maggio 1983, n. 217;
- Legge 23 agosto 1988, n. 400;
- Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, artt. 43, 44, 45 e 46;
- Legge 29 marzo 2001, n. 135;



- Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002;
- Accordo 14 febbraio 2002;
- Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Le competenze legislative regionali in materia di turismo derivano dagli artt. 117 e 118 della Costituzione italiana, modificati con la predetta legge costituzionale 3 - 2001.

Le «Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo» sono state istituite con il D.P. 27 agosto 1960, n. 1042, il cui compito è quello di promuovere ed incentivare i territori di competenza, di rilevarne il movimento statistico comunicandolo alle AA.AA.PP.I.T.

Gli enti pubblici che operano in campo turistico hanno compiti di indirizzo, si preoccupano cioè di adeguare le funzioni esplicate da altri soggetti al raggiungimento di fini turistici. In tal senso l'amministrazione pubblica turistica è un'amministrazione politica, perché la sua azione implica sempre il raggiungimento di un interesse generale comune, di contro all'attività turistica del singolo che è libera.

La nuova legge “quadro” sul turismo, la legge n. 135/2000 propone quattro elementi innovativi: riconosce al turismo un ruolo economico, culturale, sociale e strategico; definisce i compiti da attribuire agli enti locali territoriali nelle regioni a vocazione turistica; terzo elemento, valuta gli standards qualitativi delle imprese turistiche; quarto e non ultimo punto, predispone la “Carte dei diritti e dei doveri del turista”.


Organigramma

Schema dell'organizzazione turistica in Italia.




La normativa  
turistica  
in Sicilia.

© AAPT Palermo - II edizione, 2003  
www.palermotourism.com



## Ministero delle attività produttive dal 2001



\*\* D.L.gs. 30 luglio 1999, n. 300

\* D.L.gs. 30 luglio 1999, n. 303

\* D.P.R. 16 marzo 2000, n. 116

\* D.P.R. 26 marzo 2001, n. 175

\* D.P.R. 28 luglio 2000, n. 276

**Riforma dell'organizzazione del governo ...**

**Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ...**

**Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 1997, n. 220**

**Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, art. 37**

**Regolamento recante disposizioni relative alle dotazioni organiche**

## La normativa turistica in Sicilia.

© AAPT Palermo - II edizione, 2003  
www.palermotourism.com

## REGIONI

D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616

Legge 17 maggio 1983, n. 217

Legge 13 maggio 2001, n. 135

Legge 23 agosto 1988, n. 400

Legge 15 marzo 1997, n. 59

D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, artt. 43, 44, 45 e 46

L.c. 18 ottobre 2001, n. 3

## PROVINCE

## COMUNI

**Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di turismo ...**

**Trasferimento di funzioni dello stato agli enti locali ...**

**Legge quadro per il turismo ...**

**Riforma della legislazione nazionale del turismo**

**Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri**

**Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali ...**

**Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali ...**

**Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione**



**ENIT**

Legge 11 ottobre 1990, n. 292

**Ordinamento dell'Ente Nazionale Italiano per il Turismo**

*Uffici esteri:*

Argentina, Australia, Austria, Belgio, Canada, Cina, Danimarca, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Olanda, Polonia, Russia, Spagna, Svezia, Svizzera, U.S.A.

*Anche le Camere di Commercio italiane all'estero, gli Istituti di Commercio estero, gli Istituti italiani di cultura esercitano attività di promozione operando in 87 paesi del mondo con 274 uffici, compresi quelli dell'ENIT.*

**Legge 17 maggio 1983, n. 217**

**Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 25 maggio 1983

**Titolo I**

**Art. 1**

*Finalità della legge.*

La presente legge, emanata in attuazione dell'art. 117 della Costituzione, definisce i principi fondamentali in materia di turismo ed industria alberghiera, ferme restando le competenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Tali principi devono garantire l'equilibrato sviluppo delle attività turistiche e di quelle connesse, considerata la rilevanza delle stesse sia sotto il profilo sociale che sotto quello economico.

Sono fatte salve le attribuzioni in detta materia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano previste nei rispettivi statuti e norme di attuazione.

Per il raggiungimento degli obiettivi della programmazione economica nazionale e settoriale, il Governo esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento avvalendosi degli organismi di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge.

**Art. 2**

*Comitato di coordinamento per la programmazione turistica.*

Il Comitato di coordinamento per la programmazione turistica, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, è composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro competente da lui delegato che lo presiede, dai presidenti delle giunte regionali e delle giunte provinciali di Trento e Bolzano o dai componenti delle giunte medesime a tal fine delegati.

Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato di coordinamento i Ministri interessati alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Comitato di coordinamento per la programmazione turistica indica le finalità prioritarie in relazione alle quali le regioni stabiliscono criteri e modalità di utilizzo dei finanziamenti di cui all'art. 13 della presente legge.

Il medesimo organismo decide la convocazione della Conferenza nazionale del turismo, di norma a scadenza triennale, per compiere verifiche della situazione e dei problemi del settore e suggerire i provvedimenti relativi.

**Art. 3**

*Comitato consultivo.*

Il Comitato consultivo nazionale, nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, che lo presiede, è composto da 20 rappresentanti designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici e dei sindacati dei lavoratori, dalle organizzazioni cooperative e dalle associazioni del tempo libero, e da 10 esperti scelti fra rappresentanti di enti ed organismi pubblici e privati operanti nel settore del turismo e fra docenti universitari e studiosi delle discipline afferenti il turismo. Tale Comitato esprime pareri e proposte al Comitato di cui all'art. 2 della presente legge.

**Art. 4**

*Organizzazione turistica regionale.*

Per l'espletamento delle attività di promozione e propaganda delle risorse turistiche locali, di informazione e di accoglienza, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla costituzione di "Aziende di promozione turistica" (APT), quali organismi tecnico-operativi e strumentali muniti di autonomia amministrativa e di gestione.

Le leggi regionali individuano gli ambiti territoriali turisticamente rilevanti in cui operano le Aziende, nonché gli strumenti e le modalità attraverso le quali si attua il loro collegamento funzionale con gli enti locali territoriali.

Le leggi regionali disciplinano compiti, funzioni e forme di coordinamento delle attività delle aziende, assicurando la presenza in senso a tali organismi di esperti e di rappresentanti degli enti locali territoriali, di rappresentanti delle associazioni degli operatori turistici e delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni cooperative, delle associazioni del tempo libero, nonché di un rappresentante designato dalle associazioni pro-loco operanti nel territorio.

Le Aziende provvedono, previo nulla-osta della Regione, ad istituire uffici di informazione e di accoglienza turistica denominati I.A.T.

L'uso della stessa denominazione (I.A.T.) può essere consentito anche agli uffici di informazione promossi dalle "pro-loco" sulla base delle disposizioni emanate con legge regionale.

Con lo scioglimento degli Enti provinciali per il turismo e delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo il relativo personale confluisce nel ruolo unico regionale.

Le entrate anche di natura tributaria riconosciute dalla vigente legislazione agli enti disciolti ed il personale da essi proveniente debbono essere destinati con legge regionale agli organismi ai quali sono state attribuite o delegate le relative funzioni.



## Art. 5

### *Imprese turistiche.*

Sono imprese turistiche quelle che svolgono attività di gestione di strutture ricettive ed annessi servizi turistici.

I titolari o gestori di tali imprese sono tenuti ad iscriversi in una sezione speciale del registro istituito ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426.

Per ottenere l'iscrizione nel registro deve essere presentata domanda alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rispettivamente nella provincia ove le imprese hanno sede legale.

Il richiedente deve:

- a) aver raggiunto la maggiore età, ad eccezione del minore emancipato autorizzato a norma di legge all'esercizio di attività commerciale;
- b) essere in possesso della licenza di scuola media inferiore;
- c) non essere nelle condizioni previste dall'art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;
- d) aver superato un esame di idoneità all'esercizio dell'attività di impresa.

I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano le attività di cui al primo comma, hanno diritto ad ottenere l'iscrizione su loro domanda.

## Art. 6

### *Strutture ricettive.*

Sono strutture ricettive gli alberghi, i motels, i villaggi-albergo, le residenze turistico-alberghiere, i campeggi, i villaggi turistici, gli alloggi agro-turistici, gli esercizi di affittacamere, le case e gli appartamenti per vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini.

Gli alberghi sono esercizi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile.

I motels sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture e delle imbarcazioni, che assicurano alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento carburanti.

I villaggi-albergo sono alberghi che, in una unica area, forniscono agli utenti di unità abitative dislocate in più stabili servizi centralizzati.

Le residenze turistico-alberghiere sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina.

I campeggi sono esercizi ricettivi, aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento.

I villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria,

attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.

Sono alloggi agro-turistici i locali, siti in fabbricati rurali, nei quali viene dato alloggio a turisti da imprenditori agricoli.

Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari.

Sono case e appartamenti per vacanze gli immobili arredati gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi.

Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.

Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani.

Sono rifugi alpini i locali idonei ad offrire ospitalità in zone montane di alta quota, fuori dai centri urbani.

In rapporto alle specifiche caratteristiche ed esigenze locali le regioni possono individuare e disciplinare altre strutture destinate alla ricettività turistica.

## Art. 7

### *Classificazione delle strutture ricettive.*

Le leggi regionali dettano criteri per la classificazione delle strutture ricettive tenendo conto delle dimensioni e dei requisiti strutturali dei servizi offerti e della qualificazione degli addetti.

Con riferimento ai dati di cui al comma precedente, le leggi regionali prevedono cinque classi di alberghi contrassegnati, in ordine decrescente, da 5, 4, 3, 2 o 1 stella.

Requisiti minimi degli alberghi ai fini della classificazione sono:

- capacità ricettiva non inferiore a sette stanze;
- almeno un servizio igienico ogni dieci posti letto;
- un lavabo con acqua corrente calda e fredda per ogni camera;
- un locale ad uso comune;
- impianti tecnologici e numero di addetti adeguati e qualificati al funzionamento della struttura.

Secondo i medesimi criteri, le leggi regionali provvedono a classificare le residenze turistico-alberghiere, contrassegnate con 4, 3 e 2 stelle.

Gli alberghi contrassegnati con 5 stelle assumono la denominazione aggiuntiva "lusso" quando siano in possesso degli standards tipici degli esercizi di classe

internazionale.

I campeggi sono contrassegnati dalle leggi regionali con 4, 3, 2 e 1 stella in rapporto al servizio offerto, alla loro ubicazione ed alla presenza di attrezzature ricreative, culturali e sportive.

I villaggi turistici sono contrassegnati con 4, 3 e 2 stelle in rapporto al servizio offerto, alla loro ubicazione ed alla presenza di attrezzature ricreative, culturali e sportive.

Vengono contrassegnate con una stella le mini-aree di sosta che hanno un minimo di dieci ed un massimo di trenta piazzuole e svolgono la propria attività integrata anche con altre attività extra-turistiche, al supporto del turismo campeggistico itinerante, rurale ed escursionistico.

I campeggi e i villaggi turistici assumono la denominazione aggiuntiva «A» (annuale) quando sono aperti per la doppia stagione estivo-invernale o sono autorizzati ad esercitare la propria attività per l'intero arco dell'anno. La chiusura temporanea dei campeggi di cui al presente comma può essere consentita per un periodo di tre mesi all'anno a scelta dell'operatore, e deve essere indicata nelle guide specializzate nonché segnalata nelle insegne del campeggio o del villaggio turistico.

Le Regioni individuano con legge i requisiti minimi necessari all'esercizio dell'attività di affittacamere.

L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione è punita con sanzioni amministrative stabilite dalle leggi regionali da un minimo di lire 500 mila ad un massimo di lire 3 milioni. Il termine per la denuncia di cui all'art. 1, primo comma, del R.D.L. 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito in legge 26 marzo 1936, n. 526, e successive modificazioni, è anticipato al 31 luglio di ciascuno degli anni cui la denuncia medesima si riferisce. Il regime dei prezzi concordati, previsto dalla presente legislazione per gli alberghi, è esteso a tutte le strutture ricettive indicate nell'art. 6, gestite da imprese turistiche.

### **Art. 8**

#### *Vincolo di destinazione.*

Ai fini della conservazione e della tutela del patrimonio ricettivo, in quanto rispondente alle finalità di pubblico interesse e della utilità sociale, le Regioni, con specifiche leggi, sottopongono a vincolo di destinazione le strutture ricettive indicate dall'art. 6, in conformità anche con le indicazioni derivanti dagli atti della programmazione regionale. Sono esclusi dal vincolo gli alloggi rurali, gli alloggi gestiti da affittacamere e le case e gli appartamenti per vacanze.

Nell'ambito delle previsioni dei piani regolatori regionali i Comuni provvedono ad individuare le aree destinate ad attività turistiche e ricettive e a determinare la disciplina di tutela e utilizzazione di tali aree, tenendo conto dei piani di sviluppo predisposti dalle Regioni.

Entro un anno dall'entrata in vigore delle leggi regionali i Comuni provvedono ad adeguare i propri strumenti urbanistici, secondo quanto previsto al primo comma del presente articolo e individuano in essi le aree destinate agli

insediamenti turistici produttivi che a tal fine sono vincolate.

Per rispondere ad esigenze di miglioramento dell'assetto territoriale e di sviluppo del settore turistico, destinazioni diverse da quella originaria di aree e strutture turistiche e ricettive possono essere previste dai piani regolatori generali e loro varianti.

Il vincolo di destinazione può essere rimosso su richiesta del proprietario solo se viene comprovata la non convenienza economica-produttiva della struttura ricettiva e previa restituzione di contributi e agevolazioni pubbliche eventualmente percepiti e opportunamente rivalutati ove lo svincolo avvenga prima della scadenza del finanziamento agevolato.

Le regioni, con proprie leggi, fissano criteri e modalità per la rimozione del vincolo di destinazione, le sanzioni per i casi di inadempienza ed i necessari raccordi con le norme ed i piani urbanistici.

### **Art. 9**

#### *Agenzie di viaggio e turismo.*

Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.) di cui alla L. 27 dicembre 1977, n. 1084. L'esercizio delle attività di cui al comma precedente è soggetto ad autorizzazione regionale, previo accertamento del possesso da parte del richiedente dei seguenti requisiti professionali:

- a) conoscenza dell'amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio;
- b) conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica;
- c) conoscenza di almeno due lingue straniere.

Il rilascio dell'autorizzazione dovrà, in ogni caso, essere subordinato al versamento di un congruo deposito cauzionale.

Qualora la persona fisica titolare dell'autorizzazione non presti con carattere di continuità ed esclusività la propria opera nell'agenzia, i requisiti di cui al comma precedente dovranno essere posseduti dal direttore tecnico.

L'autorizzazione regionale è subordinata al nulla-osta della competente Autorità di pubblica sicurezza, per quanto attiene all'accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 12 del testo unico approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

Lo Stato cura la tenuta e l'aggiornamento di un apposito elenco nazionale delle agenzie di viaggio sulla base delle comunicazioni relative alle autorizzazioni rilasciate dalle Regioni. Tale elenco viene pubblicato annualmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'elenco di cui al precedente comma, unitamente all'elenco degli uffici informazioni di cui all'art. 4, viene raccolto in una apposita pubblicazione dell'E.N.I.T. e diffuso in Italia ed all'estero.

In occasione del rilascio delle autorizzazioni le Regioni accerteranno l'inesistenza di agenzie con denominazione uguale o simile, già operanti sul territorio nazionale.

Non potrà, in ogni caso, essere adottata dalle agenzie la denominazione di comuni o regioni italiane.

Per le persone fisiche o giuridiche straniere l'autorizzazione di cui al secondo comma è subordinata al rilascio dei nulla-osta dello Stato ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

### **Art. 10**

#### *Associazioni senza scopo di lucro.*

Le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, sono autorizzate, esclusivamente per i propri associati, ad esercitare attività turistiche e ricettive.

Le leggi regionali fissano i requisiti minimi omogenei e le modalità di esercizio per il compimento delle attività di cui al comma precedente, assicurando che le attività medesime siano esercitate nei rispettivi ambiti associativi.

### **Art. 11**

#### *Attività professionali.*

Le Regioni accertano i requisiti per l'esercizio delle professioni di guida turistica, interprete turistico, accompagnatore turistico o corriere, organizzatore professionale di congressi, istruttore nautico, maestro di sci, guida alpina, aspirante guida alpina o portatore alpino, guida speleologica, animatore turistico ed ogni altra professione attinente al turismo.

È guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici, illustrando le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali.

È interprete turistico chi, per professione, presta la propria opera di traduzione nell'assistenza a turisti stranieri.

È accompagnatore turistico o corriere chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero; fornisce elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell'ambito di competenza delle guide, quale individuato dal presente articolo.

È organizzatore congressuale chi per professione svolge la propria opera nella organizzazione di iniziative, simposi o manifestazioni congressuali.

È istruttore nautico chi, per professione, insegna a persone singole o gruppi di persone la pratica del nuoto o di attività nautiche.

È maestro di sci chi, per professione, insegna a persone singole o a gruppi di persone la pratica dello sci.

È guida alpina chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di

persone in scalate o gite in alta montagna.

È aspirante guida alpina o portatore alpino chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone in ascensioni di difficoltà non superiore al terzo grado; in ascensioni superiori può fungere da capo cordata solo se assieme a guida alpina.

È guida speleologica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nella esplorazione di grotte e cavità naturali.

È animatore turistico chi, per professione, organizza il tempo libero di gruppi di turisti con attività ricreative, sportive, culturali.

In particolare, le Regioni dovranno accertare per le guide turistiche, oltre all'esatta conoscenza di una o più lingue straniere, una conoscenza approfondita delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali, o comunque delle risorse ambientali della località in cui dovrà essere esercitata la professione; per i corrieri adeguate conoscenze in materia di geografia turistica, nonché dei regolamenti per le comunicazioni ed i trasporti e sull'organizzazione turistica; per i maestri di sci, guide alpine e speleologiche, istruttori di alpinismo e di sci alpino, adeguate capacità professionali in sede tecnico-operativa accertate alla stregua dei criteri didattici elaborati per i vari gradi di professionalità dai competenti enti ed associazioni nazionali; per gli organizzatori congressuali la conoscenza di due lingue straniere ed un comprovato tirocinio nelle attività congressuali a carattere nazionale ed internazionale.

Per l'esercizio delle suddette professioni i cittadini appartenenti ai Paesi membri della C.E.E. sono equiparati a quelli italiani, a condizioni di reciprocità.

Spetta altresì alle leggi regionali di disciplinare l'attività non professionale di coloro che svolgono le attività di cui ai commi precedenti a favore dei soci ed assistiti degli enti ed organismi di carattere associativo di cui all'art. 10 che operano nel settore del turismo e del tempo libero.

### **Art. 12**

#### *Disposizioni transitorie.*

L'assegnazione delle stelle corrispondenti alla nuova classificazione fissata dalla presente legge avviene in via definitiva, entro il 1° gennaio 1985, sulla base dei miglioramenti di strutture e servizi che saranno nel frattempo apportati dalle imprese.

Le leggi regionali stabiliscono le fasi temporali intermedie per l'assegnazione della classificazione a stelle a quelle imprese che ne hanno i requisiti o che avranno provveduto a realizzare, prima della scadenza del termine di cui al primo comma, gli adeguamenti e le opportune trasformazioni qualitative in modo da assicurare un graduale passaggio dalla vecchia alla nuova classificazione.

A decorrere dal 1° gennaio 1985, anche in assenza di legge regionale, le imprese ricettive esistenti saranno individuate con la seguente classifica a stelle:

- alberghi di lusso in possesso di standard di classe internazionale: cinque stelle lusso;
- alberghi di lusso: cinque stelle;

- alberghi di prima categoria: quattro stelle;
- alberghi di seconda categoria e pensioni di prima categoria: tre stelle;
- alberghi di terza categoria e pensioni di seconda categoria: due stelle;
- alberghi di quarta categoria, pensioni di terza categoria e locande: una stella.

Agli effetti della normativa tributaria

- gli alberghi con cinque stelle e cinque stelle lusso sono equiparati agli alberghi di lusso;
- gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere con quattro stelle sono equiparati agli alberghi di prima categoria;
- gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere con tre stelle, i villaggi turistici e campeggi con quattro stelle sono equiparati agli alberghi di seconda categoria;
- gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere con due stelle, i villaggi turistici e campeggi con tre stelle sono equiparati agli alberghi di terza categoria;
- gli alberghi con una stella, i villaggi turistici e campeggi con due stelle sono equiparati agli alberghi di quarta categoria; i campeggi con una stella sono equiparati alle locande.

## **Titolo II**

### **Art. 13**

#### *Intervento finanziario aggiuntivo dello Stato.*

Ai fini dello sviluppo e del riequilibrio territoriale delle attività di interesse turistico, con specifico riferimento alle aree del Mezzogiorno e delle zone interne e montane, nonché per favorire l'ammmodernamento e la riqualificazione delle strutture ricettive esistenti e dei servizi turistici e dei centri di vacanza, ivi compresi quelli del turismo nautico, congressuale e termale, lo Stato conferisce alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano contributi ripartiti secondo le modalità ed i criteri di cui all'art. 14.

Per gli investimenti destinati alla creazione di nuove strutture ricettive e di nuovi servizi le opere devono essere incluse nei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 11 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

I piani regionali di sviluppo dovranno essere opportunamente aggiornati nelle parti relative al turismo, per renderli coerenti con i fini di cui al primo comma del presente articolo.

Per il triennio 1983-85 il conferimento di cui al primo comma è determinato in complessive lire 300 miliardi, di cui lire 50 miliardi per l'anno 1983.

Per gli anni 1984 e 1985 l'importo dei contributi sarà determinato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria.

### **Art. 14**

#### *Ripartizione dei fondi.*

Il 70 per cento delle risorse di cui al precedente art. 13 è ripartito annualmente, sentito il Comitato di coordinamento di cui all'art. 2, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano secondo i seguenti criteri: un terzo in base alla popolazione residente, quale risulta dai dati dell'ultimo censimento; un terzo in base alla superficie del territorio ed un terzo in base agli indici di utilizzazione del patrimonio ricettivo regionale.



Legge 30 maggio 1995, n. 203

Conversione in legge, con modificazioni,  
del decreto legge 29 marzo 1995, n. 97,  
recante riordino delle funzioni in materia di turismo,  
spettacolo e sport.

Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 1995,  
serie generale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1**

1. Il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 agosto 1993, n. 273, 2 ottobre 1993, n. 394, 4 dicembre 1993, n. 495, 2 febbraio 1994, n. 80, 31 marzo 1994, n. 219, 31 maggio 1994, n. 329, 30 luglio 1994, n. 477, 30 settembre 1994, n. 562, 30 novembre 1994, n. 661, e 31 gennaio 1995, n. 29.

**Art. 2**

1. In materia di spettacolo il Governo è delegato a emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a:
  - a) trasferire competenze e funzioni alle regioni, fino all'entrata in vigore delle leggi-quadro riguardanti i singoli settori di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97;
  - b) disciplinare i criteri, gli organi e le procedure per l'esercizio, in concorso con le regioni, delle competenze di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, nonché per l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento;
  - c) trasferire alle regioni, anche con criteri perequativi, le risorse finanziarie nonché il personale connessi alle competenze trasferite.

2. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:
  - a) attribuzione allo Stato delle competenze relative a soggetti, attività, obiettivi e funzioni di prioritario interesse nazionale. A tal fine sono riconosciuti come soggetti di prioritario interesse nazionale gli enti, associazioni o istituzioni pubbliche o private che svolgano attività di rilevanza nazionale per dimensione, anche finanziaria, tradizione e bacino di utenza, nonché quelli che costituiscono anche di fatto il circuito di distribuzione di manifestazioni nazionali e internazionali;
  - b) omogeneità ed organicità delle funzioni trasferite alle regioni;
  - c) ripartizione delle risorse finanziarie fra Stato e regioni nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) e di eventuali fondi aggiuntivi sulla base di una intesa fra il Governo e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e graduale trasferimento, da iniziare entro il 31 dicembre 1996 e da completare entro il 31 dicembre 1997, delle risorse di competenza regionale, alle regioni che abbiano provveduto a regolamentare l'esercizio delle funzioni loro assegnate ed abbiano individuato idonee risorse finanziarie;
  - d) il trasferimento del personale avrà luogo secondo quanto disposto dall'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97;
  - e) previsione di poteri sostitutivi in caso di inerzie delle amministrazioni regionali;
  - f) attribuzione alle province, ai comuni e agli altri enti locali territoriali delle funzioni di carattere esclusivamente locale;
  - g) previsione di una verifica triennale ed eventuale modifica del riconoscimento di cui alla lettera a);
  - h) previsione che, in sede di prima ripartizione dei fondi alle regioni di cui alla lettera c), il trasferimento avverrà tenendo conto dell'attività storicamente svolta.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, sentite le regioni, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, per il parere da parte delle commissioni parlamentari competenti. Le commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione.



## Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto legge 29 marzo 1995, n. 97.

• L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

“Art. 1. (Trasferimento di funzioni in materia di turismo e di spettacolo).

1. Sono trasferite alle regioni a statuto ordinario, di seguito denominate “regioni”, tutte le competenze e funzioni amministrative del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo salvo quelle espressamente attribuite all'amministrazione centrale dal presente decreto e per quanto riguarda la materia dello spettacolo nei limiti, modalità e termini di cui all'articolo 2 della legge di conversione del presente decreto.
2. Al fine della predisposizione del programma promozionale triennale di cui all'articolo 7 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) acquisisce il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restando comunque salve le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono a disciplinare con proprie leggi le materie del presente decreto. Il parere deve essere reso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Le regioni concorrono alla elaborazione e alla attuazione della politica nazionale e comunitaria in materia di spettacolo nonché alla definizione dei criteri per la ripartizione delle risorse.
4. Il personale del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo viene trasferito in relazione alle funzioni trasferite ai sensi del comma 1 con il consenso dei medesimi, e con inquadramento anche in soprannumero, alle regioni o a enti pubblici regionali o a enti territoriali, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico acquisito.
5. Per lo svolgimento delle funzioni trasferite le regioni si avvalgono del personale inquadrato nei propri rispettivi ruoli organici, in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e del personale trasferito ai sensi del comma 4 senza procedere a nuove assunzioni di personale.
6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituisce, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Fondo per la riqualificazione dell'offerta turistica italiana, da iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel quale confluiscono risorse pubbliche versate in apposito capitolo della entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al Fondo stesso. Il Fondo ha una dotazione

iniziale di 39 miliardi per il 1995. Hanno accesso al Fondo con priorità gli interventi finalizzati al miglioramento della qualità del servizio e all'adeguamento delle strutture turistico-ricettive agli adempimenti previsti dalla legislazione nazionale e dalle normative comunitarie. Il Fondo è gestito dalle regioni, anche attraverso apposite convenzioni stipulate con società ed istituti di credito nazionali e regionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, ripartisce annualmente tra le regioni il 70 per cento del Fondo con criteri che dovranno tenere in considerazione il movimento turistico e il patrimonio ricettivo esistente. Il rimanente 30 per cento del Fondo è ripartito, con i medesimi criteri, tra le regioni nel cui territorio ricadono le aree ammissibili agli interventi dei fondi strutturali comunitari, obiettivi 1, 2 e 5-b.

7. All'onere derivante dall'applicazione del comma 6, pari a lire 39 miliardi per il 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, utilizzando parte dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Le disponibilità relative ai finanziamenti di progetti disposti ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, e dell'articolo 12-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, che risultino inutilizzate a seguito di revoca dei finanziamenti disposti, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, al Fondo di cui al comma 6.
9. Sino all'approvazione della legge istitutiva del Ministero delle attività produttive, le funzioni in materia di turismo non attribuite alle regioni sono esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri”.

• L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

“Art. 2. (Funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di turismo, spettacolo e sport).

1. In materia di turismo e spettacolo sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri le seguenti funzioni, esercitate rispettivamente dal Dipartimento del turismo e dal Dipartimento dello spettacolo, istituiti e organizzati ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400:
  - a) definizione, sulla base di una programmazione triennale, delle politiche di settore, al fine di fissare le linee strategiche di indirizzo, nel rispetto delle competenze regionali, anche ai fini della partecipazione dell'Italia alle organizzazioni multilaterali e alla realizzazione degli accordi internazionali, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri in materia di relazioni internazionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

- b) svolgimento delle attività necessarie ad assicurare la partecipazione dell'Italia alla elaborazione delle politiche comunitarie;
  - c) predisposizione di atti e svolgimento di attività generali necessari all'attuazione degli atti adottati dalle istituzioni comunitarie, ivi comprese le sentenze della Corte di giustizia, fatte salve le competenze del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea;
  - d) esercizio delle attività di indirizzo e coordinamento nei confronti delle regioni, anche al fine della promozione unitaria dell'immagine dell'Italia all'estero, dello sviluppo del mercato turistico nazionale e della promozione del turismo sociale nel pieno rispetto delle autonomie regionali;
  - e) esercizio delle attività di indirizzo e coordinamento relative alla disciplina delle imprese turistiche di cui agli articoli 5 e 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni, e alla classificazione delle strutture ricettive di cui agli articoli 6 e 7 della legge medesima;
  - f) raccolta ed elaborazione di dati, anche attraverso sistemi informativi computerizzati avvalendosi, tra l'altro, delle notizie raccolte ed elaborate ai sensi dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
  - g) controllo sugli enti già sottoposti alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo, per i quali la competenza sia rimasta alla Presidenza del Consiglio dei ministri, e in base a quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera b);
  - h) funzioni di indirizzo, coordinamento, sostegno, promozione e vigilanza delle attività di spettacolo, ivi comprese quelle promozionali e di alta formazione artistica e tutte le funzioni in materia di spettacolo riservate allo Stato dai decreti legislativi di cui all'articolo 2 della legge di conversione del presente decreto ivi compresa la gestione del Fondo unico per lo spettacolo per la parte assegnata allo Stato;
  - i) sostegno e promozione del turismo in favore dei soggetti con ridotte capacità motorie e sensoriali.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita altresì le competenze relative agli interventi di cui al decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, agli interventi di competenza statale di cui al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, e al decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, nonché quelle statali già esercitate dal soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo in materia di vigilanza sul CONI.
  3. Nell'osservanza delle rispettive competenze dovrà essere assicurata alle regioni una piena informazione e partecipazione mediante la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in ordine all'adozione e all'attuazione degli atti delle istituzioni della Comunità europea.

4. Nell'ambito dell'intervento ordinario per le aree depresse del territorio nazionale di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, il Dipartimento del turismo esercita altresì le competenze statali nella materia delle agevolazioni alle attività turistico-alberghiere, ferme restando le competenze regionali. Con apposito regolamento governativo, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, verrà data attuazione al presente comma".

• L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

“Art. 3. (Riordino degli organi consultivi e degli enti del settore dello spettacolo e del turismo).

1. In attesa della costituzione di un'autorità di Governo specificamente competente per le attività culturali e dell'entrata in vigore delle leggi-quadro riguardanti il cinema, la musica, la danza, il teatro di prosa e gli spettacoli viaggianti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamenti governativi adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e degli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le competenti Commissioni parlamentari, si procede a:
  - a) riordinare gli organi consultivi istituiti presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo;
  - b) riordinare gli enti operanti nel settore dello spettacolo e del turismo, prima sottoposti alla vigilanza del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo.
2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano ai seguenti criteri e principi:
  - a) le funzioni già proprie delle commissioni e degli organi consultivi esistenti presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo sono attribuite ad almeno cinque comitati (musica, danza, cinema, teatro di prosa, circhi equestri e spettacoli viaggianti) ciascuno composto di non più di nove membri, scelti tra rappresentanti delle associazioni di categoria ed esperti altamente qualificati. I membri dei predetti comitati non possono rimanere in carica più di tre anni e non possono essere nuovamente nominati prima che siano trascorsi tre anni dalla cessazione dell'ultimo incarico. I membri dei comitati che siano rappresentanti di associazioni di categoria non possono partecipare alle riunioni nelle quali sono esaminate le richieste di finanziamento o di contributi avanzate dalla rispettiva categoria;
  - b) il riordino degli enti già vigilati si ispira alle istanze della regionalizzazione e dell'affidamento di specifiche funzioni a società o enti

- anche di natura privata quando ciò sia conforme a criteri di economicità e funzionalità. Alla nomina dei componenti degli organi amministrativi dei suddetti enti si procederà solo dopo il riordino degli enti stessi;
- c) è prevista l'incompatibilità dell'appartenenza ai comitati o agli organi dell'Ente teatrale italiano con l'esercizio di attività professionali obiettivamente tali da pregiudicarne la imparzialità in quanto dirette destinatarie di interventi finanziari pubblici.
3. Le funzioni amministrative in materia di revisione dei film e dei lavori teatrali, già esercitate dal soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, restano attribuite, in attesa della costituzione di un'autorità di Governo specificatamente competente per le attività culturali, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento dello spettacolo, che le esercita sentite le commissioni di primo grado e di appello di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161; la revisione in lingua originale dei film in lingua tedesca e in lingua francese da proiettare, rispettivamente, in provincia di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta è esercitata, su delega del Presidente del Consiglio dei ministri, dal Presidente della Giunta provinciale di Bolzano e dal Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta, sentita una commissione nominata dalla giunta provinciale e dalla giunta regionale. Il parere ed il nulla osta all'edizione italiana, rilasciati ai sensi della citata legge n. 161 del 1962, sono validi anche per le corrispondenti versioni del film in lingua tedesca e in lingua francese.
  4. La trasmissione televisiva di opere a soggetto e film prodotti per la televisione che contengano immagini di sesso o di violenza tali da poter incidere negativamente sulla sensibilità dei minori, è ammessa, salvo restando quanto disposto dall'articolo 15, commi 10, 11 e 12, e dall'articolo 30 della legge 6 agosto 1990, n. 223, solo nella fascia oraria fra le 23 e le 7.
  5. I produttori, i distributori o i concessionari televisivi possono richiedere, ai sensi della legge 21 aprile 1962, n. 161, il nullaosta per la trasmissione televisiva di opere a soggetto e film prodotti per la televisione, fuori della fascia oraria di cui al comma 4. Qualora non si siano avvalsi di tale facoltà, il garante per la radiodiffusione e l'editoria, d'ufficio o su motivata denuncia, su conforme parere delle commissioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 21 aprile 1962, n. 161, se accerta la violazione del divieto di cui al comma 4 applica nei confronti del concessionario, le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni.
  6. Il regolamento di attuazione dei commi 4 e 5 del presente articolo, nonché di adeguamento del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, n. 2029, è emanato entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il garante per la radiodiffusione e l'editoria nonché le competenti Commissioni parlamentari che esprimono il loro parere entro trenta giorni dalla trasmissione dello schema di regolamento.
  7. Ai fini di una maggiore tutela dei minori e delle famiglie, anche in tema di programmazione televisiva, all'articolo 2, secondo comma, della legge 21 aprile 1962, n. 161, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Ciascuna sezione è composta da un docente di diritto in servizio o in quiescenza, che la presiede, da un docente di psicologia dell'età evolutiva in servizio o in quiescenza, da un docente di pedagogia con particolare competenza nei problemi della comunicazione sociale, in servizio o in quiescenza, da due esperti di cultura cinematografica scelti tra critici, studiosi e autori, da quattro rappresentanti dei genitori designati dalle associazioni più rappresentative, nonché da due rappresentanti delle categorie di settore; per ogni membro effettivo è nominato un supplente". Fino all'insediamento delle commissioni di cui alla citata legge n. 161 del 1962, nella nuova composizione restano in carica le commissioni già nominate. Il quarto comma dell'articolo 2 e il secondo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 161 del 1962 sono abrogati. Al secondo comma dell'articolo 4 della citata legge n. 161 del 1962, le parole: "*di voti*" sono sostituite dalle seguenti: "*dei componenti*". A tutela degli animali utilizzati in riprese filmate e in applicazione dell'articolo 727 del codice penale, le commissioni di cui alla citata legge n. 161 del 1962 sono integrate, per il solo esame delle produzioni che utilizzino in qualunque modo gli animali, da un esperto designato dalle associazioni più rappresentative per la protezione degli animali; per ogni membro effettivo è nominato un supplente.
  8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e con l'osservanza degli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, previo parere del Consiglio di Stato, che deve esprimersi entro trenta giorni, e delle competenti Commissioni parlamentari, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede al riordino dell'ENIT, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
    - a) razionalizzazione e definizione dell'organizzazione degli uffici all'estero in relazione ai flussi turistici prevedibili dai vari paesi e secondo criteri di economicità, utilizzando in tali uffici, anche con contratto a tempo determinato, personale con adeguate conoscenze professionali nel settore e idonee conoscenze linguistiche; tali uffici devono operare sulla base di un preventivo di spesa approvato dal consiglio di amministrazione. A tal fine l'ENIT è autorizzato a stipulare apposite convenzioni, secondo criteri di economicità e funzionalità, con l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero o con altri organismi pubblici o privati operanti all'estero, nonché a costituire società, anche con soggetti privati, per la realizzazione di progetti di promozione turistica;
    - b) riorganizzazione dell'assetto organizzativo e del personale con criteri di efficienza e di funzionalità, disponendo il trasferimento del personale in

- esuberano con le modalità previste dall'articolo 5;
- c) attribuzione di funzioni specifiche per lo sviluppo della promozione turistica all'estero come strumento di rappresentazione dell'immagine dell'intero territorio nazionale, nonché per la predisposizione, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di progetti integrati interregionali di promozione turistica;
  - d) previsione della possibilità di costituzione o di partecipazione a società miste per lo svolgimento di specifiche attività promozionali, ovvero per la partecipazione ad accordi di programma anche al fine di predisporre progetti comuni con altre amministrazioni per lo sviluppo dell'immagine dell'Italia all'estero.
9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il consiglio di amministrazione dell'ENIT composto da quattro esperti, di comprovata qualificazione professionale nel settore turistico, designati dal Presidente del Consiglio dei ministri sentite le associazioni di categoria di cui uno con funzioni di presidente, e da tre esperti designati dalle regioni. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e sono rinnovabili per un solo mandato.
  10. Entro il medesimo termine e con le medesime modalità, si provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, composto da un rappresentante del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a dirigente generale, del ruolo della Ragioneria generale dello Stato, con funzioni di presidente; da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento del turismo e da un rappresentante delle regioni; per ogni membro effettivo è previsto un supplente.
  11. I membri effettivi del collegio dei revisori dei conti sono collocati fuori ruolo per la durata del loro mandato.
  12. Gli articoli 9, 12, commi 1 e 2, e 14 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, sono abrogati. Le funzioni già attribuite all'assemblea dell'ENIT, ai sensi dell'articolo 10 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, sono esercitate dal consiglio di amministrazione, fermi restando i controlli ivi previsti. Fino all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione le funzioni degli organi di amministrazione dell'ENIT sono svolte da un commissario straordinario nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri.
  13. Fino alla costituzione del collegio dei revisori di cui al comma 10 resta in carica il collegio dei revisori nominato ai sensi dell'articolo 14 della legge 11 ottobre 1990, n. 292".

• L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

“Art. 4. (Gestione dei finanziamenti erogati dallo Stato).

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, il Fondo istituito dall'articolo 2, comma quarto, della legge 10 maggio 1983, n. 182, ed incrementato ai sensi della legge 13 luglio 1984, n. 311, e dell'articolo 13, comma secondo, lettera d),

della legge 30 aprile 1985, n. 163, è utilizzato per la corresponsione di contributi sugli interessi relativi a finanziamenti concessi dalla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale Spa o da altre banche, enti o società finanziarie legalmente costituite, a favore delle attività musicali e delle attività teatrali di prosa. Per l'affidamento della gestione del Fondo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, ultimo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, introdotto dall'articolo 7 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti la misura dei contributi e le modalità ed i termini per la loro corresponsione”.

• L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

“Art. 5. (Trasferimento di personale e risorse alla Presidenza del Consiglio dei ministri).

1. Il personale dipendente del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, in servizio alla data del 1° luglio 1994 presso i Dipartimenti del turismo e dello spettacolo, istituiti con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 12 marzo 1994 che non sia stato trasferito ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 è trasferito con decorrenza dalla stessa data presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e inquadrato ai sensi del presente decreto in appositi ruoli transitori separati da quelli della Presidenza stessa. Il personale conserva la posizione giuridica e il trattamento economico acquisiti alla data di inquadramento. Le dotazioni organiche definitive dei ruoli di cui al presente comma saranno determinate secondo le procedure prescritte per la Presidenza del Consiglio dei ministri. Al personale trasferito che risultasse eventualmente in esubero si applicano le procedure di mobilità di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da attuarsi verso le altre amministrazioni centrali, come previsto dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202.
2. I dipendenti di amministrazioni diverse, comandati presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, possono chiedere l'inquadramento nei ruoli aggiunti di cui al comma 1, a norma dell'articolo 199 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
3. Il personale del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presta servizio presso altre amministrazioni in posizione di comando può richiedere di essere inquadrato nei ruoli dell'amministrazione ove presta servizio con il consenso di quest'ultima, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 199 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello



Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

4. Con decreto del Ministro del tesoro si provvede alla riutilizzazione del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato, ivi compreso quello con qualifica dirigenziali, in servizio presso la ragioneria centrale del soppresso Ministero alla data del 3 agosto 1993”.

• L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

“Art. 6. (Successione nei rapporti del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo e norma transitoria).

1. Le regioni e la Presidenza del Consiglio dei ministri subentrano nei termini e secondo i settori di competenza, ai sensi del presente decreto, nei diritti, obblighi e rapporti già facenti capo al soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo.
2. Al trasferimento alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, per la parte che non sia già di loro competenza, di funzioni amministrative di promozione, di sostegno e di vigilanza in materia di spettacolo, nonché del personale di cui all'articolo 1, comma 4, si provvede con norme di attuazione ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie.
3. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 della legge di conversione del presente decreto e dei regolamenti di cui all'articolo 3, continuano ad applicarsi le norme organizzative attualmente in vigore.
4. Gli oneri derivanti dal presente decreto restano contenuti nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio di previsione del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo per gli anni 1993 e seguenti”.

• L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

“Art. 7. (Adeguamento della legislazione in materia alberghiera).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni di settore maggiormente rappresentative in campo nazionale, formula, con atto di indirizzo e coordinamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri di adeguamento alle disposizioni vigenti nei paesi che fanno parte dell'Unione europea delle seguenti normative:
  - a) la disciplina recata dall'articolo 4 del regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, e successive modificazioni; nelle more dell'emanazione dell'atto di indirizzo e coordinamento e delle successive norme di attuazione, in deroga alle misure previste dalla normativa vigente, è consentita una riduzione della superficie delle stanze a un letto e delle stanze a due o più letti fino al 25 per cento nelle strutture alberghiere esistenti, classificate a una stella, due stelle o tre stelle, e fino al 20 per cento nelle strutture alberghiere esistenti, classificate a quattro stelle, cinque stelle o cinque

stelle lusso;

- b) la disciplina recata dagli articoli 7 e 12 della legge 17 maggio 1983, n. 217, in materia di classificazione alberghiera;
- c) la disciplina recata dall'articolo 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217, in materia di vincolo di destinazione.

2. Il primo comma dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
 

“I gestori delle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, esclusi i rifugi alpini inclusi in apposito elenco approvato dalla regione o provincia autonoma in cui sono ubicati, non possono dare alloggio a persone non munite della carta di identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti”.
3. Il quarto comma dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
 

“La violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni”.
4. Il terzo comma dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
 

“I soggetti di cui al primo comma, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti che chiedono alloggio una scheda di dichiarazione delle generalità conforme al modello approvato dal Ministro dell'interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione può essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri familiari e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. Le schede di dichiarazione, in serie numerata progressivamente, sono conservate per dodici mesi presso la struttura ricettiva a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza che ne possono chiedere l'esibizione. L'obbligo di conservazione della scheda di cui al presente comma cessa a far data dal 30 giugno 1996. I soggetti di cui al primo comma sono altresì tenuti a comunicare giornalmente all'autorità di pubblica sicurezza l'arrivo delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, ovvero mediante comunicazione, anche con mezzi informatici, effettuata secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno”.

• L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

“Art. 9. (Agevolazioni per le attività di spettacolo).

1. L'agevolazione prevista dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993,

n. 63, si applica ai datori di lavoro dello spettacolo che risultino ancora debitori per contributi o premi omessi o pagati tardivamente relativamente a periodi scaduti alla data del 31 agosto 1994, a condizione che versino i contributi o premi e/o la relativa somma aggiuntiva entro il 31 marzo 1995. La regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in cinque rate bimestrali di uguale importo, di cui la prima entro il 31 marzo 1995, la seconda entro il 31 maggio 1995, la terza entro il 31 luglio 1995, la quarta entro il 30 settembre 1995 e la quinta entro il 30 novembre 1995. Le rate successive alla prima saranno maggiorate degli interessi dell'8 per cento annuo per il periodo di differimento.

2. Il termine del 30 novembre 1993, concernente il pagamento della seconda rata del condono previdenziale di cui al decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, e successive modificazioni, è fissato, per le attività dello spettacolo, al 30 giugno 1995.
3. Ai fini della liquidazione delle sovvenzioni, il pagamento delle prime due rate del condono previdenziale di cui al comma 1 e della prima rata del condono previdenziale di cui al comma 2 è da intendersi sostitutivo della liberatoria da rilasciarsi da parte degli enti previdenziali.
4. Analogamente a quanto previsto dal comma 3, in caso di rateizzazione concordata con gli enti interessati, il pagamento della seconda rata delle somme complessivamente dovute è da intendersi sostitutivo della liberatoria, ai fini della liquidazione delle sovvenzioni”.

• L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

“Art. 10. (Disposizioni particolari).

1. Il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, è sostituito dal seguente:  
“6. I beni risultanti dalla realizzazione dei progetti, fino alla scadenza del finanziamento agevolato di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b), sono sottoposti a vincoli di destinazione e d'uso con l'obbligo, per il concessionario che intenda trasferire o alienare i beni stessi, di preventiva autorizzazione da parte del concedente. Tale autorizzazione non è richiesta per gli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari. Alla data di scadenza del finanziamento il concessionario può estinguere i vincoli versando il corrispettivo predeterminato nell'atto di concessione in misura non inferiore all'ammontare del 10 per cento del contributo pubblico complessivamente goduto”.
2. All'articolo 4 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come sostituito dall'articolo 2 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Per “film lungometraggio di produzione nazionale” si intende il film di durata superiore a 75 minuti postsincronizzato in lingua italiana, realizzato da imprese produttrici nazionali con troupe italiana, che presenti

complessivamente almeno due delle componenti di cui al comma 2, lettere a), b), e c), due delle componenti di cui alle lettere d), e) ed f), tre delle componenti di cui alle lettere g), h), i), l), e m), e due delle componenti di cui alle lettere o), p), e q) del medesimo comma”.

3. Al comma 4 dell'articolo 30 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, le parole: “a decorrere dal 1° febbraio 1995” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1° gennaio 1997”.
4. Le autorizzazioni di cui al comma 3 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, possono essere concesse anche a gruppi di artisti costituiti in associazione per lo svolgimento di una autonoma attività, purchè sulla base di una convenzione approvata dal consiglio di amministrazione dell'ente ed ispirata alle finalità di incentivare la professionalizzazione del rapporto di lavoro delle masse artistiche e sempre che la stessa non comporti nocumento diretto o indiretto per l'ente, costituisca un vantaggio economico per lo stesso in termini di concessione, totale o parziale, dei diritti radiofonici e televisivi, e preveda la eventuale trasformazione programmata del rapporto di lavoro da dipendente ad autonomo.
5. Gli enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, negli anni 1995 e 1996, nei limiti dei contingenti accertati ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1977, n. 426, e successive modificazioni, per documentate imprescindibili esigenze di funzionamento; a tal fine gli enti e le istituzioni devono essere autorizzati dall'Autorità statale competente in materia di spettacolo, previa dimostrazione della copertura in bilancio della relativa spesa, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero del tesoro. Gli enti e le istituzioni, nel rispetto delle procedure di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono stipulare nei limiti delle disponibilità di bilancio e sentito il parere del Ministro del tesoro, contratti aziendali integrativi del contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, a partire da quello che sarà stipulato dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per la realizzazione di manifestazioni musicali e di balletto, gli enti lirici e tutte le istituzioni musicali possono, altresì, nei limiti delle disponibilità di bilancio, stipulare contratti di prestazione professionale sulla base delle modalità stabilite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento dello spettacolo, con cantanti concertisti, direttori di orchestra, registi, scenografi, coreografi, ballerini e solisti; detti contratti possono essere stipulati direttamente con gli artisti ovvero per il tramite di agenti o rappresentanti iscritti in apposito albo da istituirsi, entro il 31 dicembre 1995, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro di grazia e giustizia. Per l'anno 1995 è fatto divieto agli enti lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate di procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, salvo che si tratti di personale artistico e



- tecnico da impiegare per singole opere o spettacoli, nei limiti delle disponibilità di bilancio. Per l'anno 1995 è consentita agli enti pubblici del settore dello spettacolo, nei limiti delle disponibilità di bilancio, l'assunzione di personale a tempo determinato anche con mansioni amministrative esclusivamente per esigenze connesse con la realizzazione di manifestazioni ufficiali nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, previa autorizzazione dell'autorità di Governo competente in materia di spettacolo, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero del tesoro.
6. La Banca nazionale del lavoro è autorizzata a utilizzare il fondo istituito dall'articolo 3 della legge 13 luglio 1984, n. 313, al fine della concessione di contributi in conto interessi a favore delle attività teatrali di prosa, per il calcolo degli interessi passivi del triennio 1991-1993 fino al 50 per cento, secondo quanto previsto dall'articolo 2, quarto comma, della legge 10 maggio 1983, n. 182, come modificato dalla legge 13 luglio 1984, n. 311, per le operazioni comunque intrattenute dalla Banca nazionale del lavoro - Sezione per il credito cinematografico e teatrale Spa.
  7. All'articolo 4 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, dopo il comma 3 è inserito il seguente: “3-bis. In sede di prima applicazione sono ammessi al concorso per il rilascio degli attestati di qualità per l'esercizio 1994 sia i film per i quali è stata già presentata istanza prima della data di entrata in vigore del presente decreto e che a tale data non siano stati proiettati in pubblico, sia i film per i quali la copia campione sia stata presentata alla autorità di Governo competente in materia di spettacolo prima della medesima data. In tale caso il termine per la presentazione delle domande è prorogato al 30 giugno 1994”.
  8. All'articolo 27, comma 4, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, dopo le parole: “una quota di 20 miliardi del suddetto fondo è utilizzata” sono inserite le seguenti: “nell'esercizio finanziario 1995-1996”.
  9. All'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: “La quota dei proventi destinata all'ammortamento del mutuo deve essere imputata in primo luogo a copertura della parte di mutuo non assistita dal fondo di garanzia. L'istituto mutuante resta titolare dei diritti di utilizzazione acquisiti nelle percentuali di assegnazione del mutuo e dei relativi proventi fino a totale rimborso del mutuo”.
  10. Al comma 5 dell'articolo 17 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:
    - a) le parole: “In alternativa al mutuo sul fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, o del fondo di sostegno di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni, può essere concesso, a valere sullo stesso

fondo”, sono sostituite dalle seguenti: “In aggiunta al mutuo sul fondo di intervento di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, o del fondo di sostegno di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni, può essere concesso sul fondo di cui all'articolo 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, relativamente alla produzione e sui richiamati fondi di intervento - con esclusione della quota parte del fondo di cui al secondo comma, numero 2, dell'articolo 2 della citata legge n. 819 del 1971, che resta destinata ad interventi per il consolidamento della produzione e della distribuzione cinematografica nazionale e delle industrie tecniche - e di sostegno, rispettivamente per le industrie tecniche e le sale cinematografiche,”;

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Il tasso di riferimento di cui al presente articolo è pari a quello in vigore alla data di stipula del contratto di mutuo”.

11. Per l'anno 1995 i termini per l'esercizio della facoltà di opzione previsti dal penultimo comma dell'articolo 34 e dal quinto comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono differiti al trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; entro lo stesso termine può essere revocata l'opzione precedentemente esercitata.
12. All'articolo 17 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, dopo il comma 6 è inserito il seguente: “6-bis. La garanzia tipica per le operazioni di credito cinematografico volte a incentivare la produzione nazionale cinematografica, è rappresentata dal film al quale il mutuo si riferisce e si articola nelle modalità di erogazione del medesimo per stati di avanzamento a partire dalla preparazione. Il produttore, che abbia garantito, per la parte non assistita dal fondo di garanzia, il mutuo o i mutui da lui ottenuti, con i soli proventi del film e, successivamente, non abbia, entro il termine di cinque anni, estinto tali mutui, non potrà ottenere ulteriore ammissione al fondo di garanzia per il triennio successivo alla data del mancato pagamento. Analogo impedimento vale per le imprese o società di produzione che annoverino, tra gli amministratori o i soci, amministratori o soci di altra impresa o società di produzione che non abbia ammortizzato integralmente il mutuo”.
13. All'articolo 11, comma nono, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, le parole: “per lo stesso numero di sale” sono sostituite dalle seguenti: “per un periodo di tre anni dalla prima proiezione in pubblico”.
14. Gli interventi di riqualificazione delle strutture ricettive ammessi a contributo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 30 dicembre 1989, n. 424, riguardano anche la realizzazione di nuove strutture che qualifichino l'offerta ricettiva regionale, ove tale inclusione sia prevista nei programmi predisposti dalle regioni interessate ai sensi del comma 8 del citato articolo 1.

15. Per la realizzazione delle iniziative per la celebrazione del centenario della fondazione dell'Ente autonomo della Biennale di Venezia, è concesso, in favore dell'ente stesso, un contributo straordinario di lire 10 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero. Entro il 30 aprile 1996, l'Ente è tenuto a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento dello spettacolo, che la trasmette alle Camere, una relazione che dia conto dettagliatamente dell'utilizzazione del contributo.
16. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”.

• L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

“Art. 11. (Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

1. Al comma 2 dell'articolo 17-ter del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Copia del verbale o del rapporto è consegnata o notificata all'interessato”.
2. Il comma 3 dell'articolo 17-ter del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, è sostituito dal seguente: “3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta in difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non inferiore a 24 ore e non superiore a 3 mesi. L'ordine di sospensione è revocato quando l'interessato dimostra di aver ottemperato alle prescrizioni. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione relativo ad attività ricettive comunque esercitate è disposto trascorsi trenta giorni dalla contestazione della violazione” ”.

• L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

“Art. 12. (Promozione del turismo giovanile).

1. L'Associazione italiana alberghi per la gioventù (AIG), il Centro turistico studentesco e giovanile (CTS) e il Touring club italiano (TCI), per la rilevanza culturale del ruolo di promozione del turismo giovanile da essi perseguito, sono ammessi ai benefici di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390”.

Legge 29 marzo 2001, n. 135

## Riforma della legislazione nazionale del turismo.

Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 2001, serie generale

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
PROMULGA

la seguente legge:

### Capo I

*Principi, competenze, strutture.*

#### Art. 1

*Principi.*

1. La presente legge definisce i principi fondamentali e gli strumenti della politica del turismo in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione ed ai sensi dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. La Repubblica:
  - a) riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico e occupazionale del Paese nel contesto internazionale e dell'Unione europea, per la crescita culturale e sociale della persona e della collettività e per favorire le relazioni tra popoli diversi;
  - b) favorisce la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico nazionale, regionale e locale, anche ai fini dell'attuazione del riequilibrio territoriale delle aree depresse;
  - c) tutela e valorizza le risorse ambientali, i beni culturali e le tradizioni locali anche ai fini di uno sviluppo turistico sostenibile;
  - d) sostiene il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico con particolare riguardo alle piccole e medie imprese e al fine di migliorare la qualità dell'organizzazione, delle strutture e dei servizi;
  - e) promuove azioni per il superamento degli ostacoli che si frappongono alla fruizione dei servizi turistici da parte dei cittadini, con particolare

- riferimento ai giovani, agli anziani percettori di redditi minimi ed ai soggetti con ridotte capacità motorie e sensoriali;
- f) tutela i singoli soggetti che accedono ai servizi turistici anche attraverso l'informazione e la formazione professionale degli addetti;
- g) valorizza il ruolo delle comunità locali, nelle loro diverse ed autonome espressioni culturali ed associative, e delle associazioni pro loco;
- h) sostiene l'uso strategico degli spazi rurali e delle economie marginali e tipiche in chiave turistica nel contesto di uno sviluppo rurale integrato e della vocazione territoriale;
- i) promuove la ricerca, i sistemi informativi, la documentazione e la conoscenza del fenomeno turistico;
- l) promuove l'immagine turistica nazionale sui mercati mondiali, valorizzando le risorse e le caratteristiche dei diversi ambiti territoriali.

3. Sono fatti salvi poteri e prerogative delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di cui alla presente legge nel rispetto degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.

#### AVVERTENZA:

- Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

#### NOTE ALL'ART. 1:

- L'art. 117 della Costituzione stabilisce le materie per le quali la regione può emanare norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, semprechè le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale o con quello di altre regioni. Le leggi della Repubblica possono demandare alla regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.
- L'art. 118 della Costituzione conferisce alle regioni le funzioni amministrative per le materie di cui all'art. 117, salvo quelle di interesse esclusivamente locale. Lo Stato può con legge delegare alla regione l'esercizio di altre funzioni amministrative. La regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle province, ai comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382" è

pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 29 agosto 1977, n. 234.

• Il testo dell'art. 56 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 è il seguente:

“Art. 56 (Turismo e industria alberghiera).

Le funzioni amministrative relative alla materia “turismo e industria alberghiera concernono tutti i servizi, le strutture e le attività pubbliche e private riguardanti l'organizzazione e lo sviluppo del turismo regionale, anche nei connessi aspetti ricreativi, e dell'industria alberghiera, nonchè gli enti e le aziende pubbliche operanti nel settore sul piano locale. Le funzioni predette comprendono tra l'altro:

- a) le opere, gli impianti, i servizi complementari all'attività turistica;
- b) la promozione di attività sportive e ricreative e la realizzazione dei relativi impianti ed attrezzature, di intesa, per le attività e gli impianti di interesse dei giovani in età scolare, con gli organi scolastici. Restano ferme le attribuzioni del CONI per l'organizzazione delle attività agonistiche ad ogni livello e le relative attività promozionali. Per gli impianti e le attrezzature da essa promossi, la regione si avvale della consulenza tecnica del CONI;
- c) la vigilanza sulle attività svolte e sui servizi gestiti nel territorio regionale, per quanto riguarda le attività turistico-ricreative, dagli automobil club provinciali”.

• L'art. 1, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6, è così

modificato: “Fino a quando con legge regionale non sia riordinata l'amministrazione locale del turismo, spettano alle regioni i poteri di nomina dei collegi dei revisori degli enti con finalità turistiche, salva la designazione da parte del Ministro del tesoro di un componente dei collegi stessi in relazione alla permanenza negli enti di interessi finanziari dello Stato”.

• La legge 15 marzo 1997, n. 59. recante: “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa” è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 17 marzo 1997, n. 63.

• Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 21 maggio 1998, n. 116.

## **Art. 2**

### *Competenze.*

1. Lo Stato e le regioni riconoscono, sulla base del principio di sussidiarietà di

cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il ruolo dei comuni e delle province nei corrispondenti ambiti territoriali con particolare riguardo all'attuazione delle politiche intersettoriali ed infrastrutturali necessarie alla qualificazione dell'offerta turistica; riconoscono altresì l'apporto dei soggetti privati per la promozione e lo sviluppo dell'offerta turistica.

2. Le regioni, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, esercitano le funzioni in materia di turismo e di industria alberghiera sulla base dei principi di cui all'articolo 1 della presente legge.
  3. Le funzioni e i compiti conservati allo Stato in materia di turismo, fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono svolti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per i fini di cui al presente comma, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura in particolare il coordinamento intersettoriale degli interventi statali connessi al turismo, nonchè l'indirizzo e il coordinamento delle attività promozionali svolte all'estero, aventi esclusivo rilievo nazionale. Allo stesso Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato spetta la rappresentanza unitaria in sede di Consiglio dell'Unione europea in materia di turismo.
  4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri definisce, ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con proprio decreto, i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico. Il decreto è adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di categoria degli operatori turistici e dei consumatori. Lo schema di decreto è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini della espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti.
- Il decreto, al fine di assicurare l'unitarietà del comparto turistico e la tutela dei consumatori, delle imprese e delle professioni turistiche, stabilisce:
- a) le terminologie omogenee e lo standard minimo dei servizi di informazione e di accoglienza ai turisti;
  - b) l'individuazione delle tipologie di imprese turistiche operanti nel settore e delle attività di accoglienza non convenzionale;
  - c) i criteri e le modalità dell'esercizio su tutto il territorio nazionale delle imprese turistiche per le quali si ravvisa la necessità di standard omogenei ed uniformi;
  - d) gli standard minimi di qualità delle camere di albergo e delle unità abitative delle residenze turistico-alberghiere e delle strutture ricettive in generale;
  - e) gli standard minimi di qualità dei servizi offerti dalle imprese turistiche cui riferire i criteri relativi alla classificazione delle strutture ricettive;

- f) per le agenzie di viaggio, le organizzazioni e le associazioni che svolgono attività similare, il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali cauzioni, anche in relazione ad analoghi standard utilizzati nei Paesi dell'Unione europea;
  - g) i requisiti e le modalità di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche per le quali si ravvisa la necessità di profili omogenei ed uniformi, con particolare riferimento alle nuove professionalità emergenti nel settore;
  - h) i requisiti e gli standard minimi delle attività ricettive gestite senza scopo di lucro;
  - i) i requisiti e gli standard minimi delle attività di accoglienza non convenzionale;
  - l) i criteri direttivi di gestione dei beni demaniali e delle loro pertinenze concessi per attività turistico-ricreative, di determinazione, riscossione e ripartizione dei relativi canoni, nonché di durata delle concessioni, al fine di garantire termini e condizioni idonei per l'esercizio e lo sviluppo delle attività imprenditoriali, assicurando comunque l'invarianza di gettito per lo Stato;
  - m) gli standard minimi di qualità dei servizi forniti dalle imprese che operano nel settore del turismo nautico;
  - n) i criteri uniformi per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche.
5. Il decreto di cui al comma 4 formula altresì principi ed obiettivi relativi:
- a) allo sviluppo dell'attività economica in campo turistico di cui deve tenere conto il Comitato interministeriale per la programmazione economica nello svolgimento dei compiti ad esso assegnati, con particolare riferimento all'utilizzo dei fondi comunitari;
  - b) agli indirizzi generali per la promozione turistica dell'Italia all'estero;
  - c) alle azioni dirette allo sviluppo di sistemi turistici locali, come definiti dall'articolo 5, nonché dei sistemi o reti di servizi, di strutture e infrastrutture integrate, anche di valenza interregionale, ivi compresi piani di localizzazione dei porti turistici e degli approdi turistici di concerto con gli enti locali interessati;
  - d) agli indirizzi e alle azioni diretti allo sviluppo di circuiti qualificati a sostegno dell'attività turistica, quali campi da golf, impianti a fune, sentieristica attrezzata e simili;
  - e) agli indirizzi per la integrazione e l'aggiornamento della Carta dei diritti del turista di cui all'articolo 4;
  - f) alla realizzazione delle infrastrutture turistiche di valenza nazionale e allo sviluppo delle attività economiche, in campo turistico, attraverso l'utilizzo dei fondi nazionali e comunitari.
6. Nel rispetto dei principi di completezza ed integralità delle modalità

attuative, di efficienza, economicità e semplificazione dell'azione amministrativa, di sussidiarietà nei rapporti con le autonomie territoriali e funzionali, ciascuna regione, entro nove mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 4, dà attuazione ai principi e agli obiettivi stabiliti dalla presente legge e contenuti nel decreto di cui al medesimo comma 4.

7. Allo scopo di tutelare e salvaguardare gli interessi unitari non frazionabili, in materia di libertà di impresa e di tutela del consumatore, le disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 4 si applicano, decorsi inutilmente i termini di cui al comma 6, alle regioni a statuto ordinario, fino alla data di entrata in vigore di ciascuna disciplina regionale di attuazione delle linee guida, adottata secondo le modalità di cui al medesimo comma 6.
8. Per le successive modifiche e integrazioni al decreto di cui al comma 4 si applicano le medesime procedure previste dall'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla presente legge. I termini previsti da tali disposizioni sono ridotti alla metà.

#### NOTE ALL'ART. 2:

- Si trascrive il testo dell'art. 4, comma 3, lettera a) della legge 15 marzo 1997 n. 59: “3. I conferimenti di funzioni di cui ai commi 1 e 2, avvengono nell'osservanza dei seguenti principi fondamentali:
  - a) il principio di sussidiarietà, con l'attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai comuni, alle province e alle comunità montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni medesime, attribuendo le responsabilità pubbliche anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità, alla autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati”.
- Per l'art. 117 della Costituzione si veda in nota all'art. 1.
- Per gli estremi della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si veda in nota all'art. 1.
- Si trascrive il testo dell'art. 11, comma 1, lettera a) della citata legge 15 marzo 1997, n. 59:
 

“Art. 11, comma 1, lettera a)

  1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 luglio 1998, uno o più decreti legislativi diretti a:
    - a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo”.



• Il testo dell'art. 44 del già citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è il seguente:

“Art. 44 (Funzioni e compiti conservati allo Stato).

Sono conservati allo Stato:

- a) la definizione, in accordo con le regioni, dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico. Le connesse linee guida sono contenute in un documento approvato, di intesa con la Conferenza Stato-regioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli operatori turistici, dei consumatori e del turismo sociale e le organizzazioni sindacali dei lavoratori del turismo più rappresentative nella categoria. Prima della sua definitiva adozione, il documento è trasmesso alle competenti commissioni parlamentari. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo è approvato il predetto documento contenente le linee guida;
- b) il monitoraggio delle fasi attuative del documento di cui alla lettera a) relativamente agli aspetti statali;
- c) il coordinamento intersettoriale delle attività di competenza dello Stato connesse alla promozione sviluppo e valorizzazione del sistema turistico nazionale;
- d) il cofinanziamento, nell'interesse nazionale, di programmi regionali o interregionali per lo sviluppo del turismo”.

### **Art. 3**

#### *Conferenza nazionale del turismo.*

1. È istituita la Conferenza nazionale del turismo. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice almeno ogni due anni la Conferenza, che è organizzata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sono convocati per la Conferenza: i rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCCEM), del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e delle altre autonomie territoriali e funzionali, i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici, dei consumatori, del turismo sociale, delle associazioni pro loco, delle associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore del turismo, delle associazioni ambientaliste e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori. La Conferenza esprime orientamenti per la definizione e gli aggiornamenti del documento contenente le linee guida. La Conferenza, inoltre, ha lo scopo di verificare l'attuazione delle linee guida, con particolare riferimento alle politiche turistiche e a quelle

intersettoriali riferite al turismo, e di favorire il confronto tra le istituzioni e le rappresentanze del settore. Gli atti conclusivi di ciascuna Conferenza sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti.

2. Agli oneri derivanti dal funzionamento della Conferenza, pari a lire 100 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

### **Art. 4**

#### *Promozione dei diritti del turista.*

1. La Carta dei diritti del turista, redatta dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in almeno quattro lingue, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali del settore turistico, nonché le associazioni nazionali di tutela dei consumatori contiene:
  - a) informazioni sui diritti del turista per quanto riguarda la fruizione di servizi turistico-ricettivi, ivi compresi quelli relativi alla nautica da diporto, comunque effettuata, sulle procedure di ricorso, sulle forme di arbitrato e di conciliazione per i casi di inadempimento contrattuale dei fornitori dell'offerta turistica;
  - b) informazioni sui contratti relativi all'acquisizione di diritti di godimento a tempo parziale dei beni immobili a destinazione turistico-ricettiva, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, recante attuazione della direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994;
  - c) notizie sui sistemi di classificazione esistenti e sulla segnaletica;
  - d) informazioni sui diritti del turista quale utente dei mezzi di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, delle autostrade e dei servizi di trasporto su gomma;
  - e) informazioni sui diritti e sugli obblighi del turista quale utente delle agenzie di viaggio e turismo, dei viaggi organizzati e dei pacchetti turistici;
  - f) informazioni sulle polizze assicurative, sull'assistenza sanitaria, sulle norme valutarie e doganali;
  - g) informazioni sui sistemi di tutela dei diritti e per contattare le relative competenti associazioni;
  - h) informazioni sulle norme vigenti in materia di rispetto e tutela del sistema turistico ed artistico nazionale e dei beni culturali;
  - i) informazioni concernenti gli usi e le consuetudini praticati a livello locale e ogni altra informazione che abbia attinenza con la valorizzazione, la qualificazione e la riconoscibilità del sistema turistico.
2. Ad integrazione di quanto stabilito alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, al decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, di attuazione della direttiva 94/47/CE, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 è sostituita dalla seguente: “d) «bene immobile»: un immobile, anche con destinazione alberghiera, o



parte di esso, per uso abitazione e per uso alberghiero o per uso turistico-ricettivo, su cui verte il diritto oggetto del contratto”;

b) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

“Art. 7. - (Obbligo di fidejussione).

1. Il venditore non avente la forma giuridica di società di capitali ovvero con un capitale sociale versato inferiore a lire 10 miliardi e non avente sede legale e sedi secondarie nel territorio dello Stato è obbligato a prestare fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto.
  2. Il venditore è in ogni caso obbligato a prestare fidejussione bancaria o assicurativa allorché l'immobile oggetto del contratto sia in corso di costruzione, a garanzia dell'ultimazione dei lavori.
  3. Delle fidejussioni deve farsi espressa menzione nel contratto a pena di nullità.
  4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 non possono imporre all'acquirente la preventiva escussione del venditore”.
3. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, singolarmente o in forma associata ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, costituiscono le commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti inerenti la fornitura di servizi turistici. È fatta salva la facoltà degli utenti, in caso di conciliazione per la risoluzione di controversie con le imprese turistiche, di avvalersi delle associazioni dei consumatori.

#### NOTE ALL'ART. 4:

- Il decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, recante “Attuazione della direttiva 94/47/CEE concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili” è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 14 dicembre 1998.
- Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto legislativo n. 427/1998, come modificato dalla presente legge:  
“Art. 1 (Definizioni).  
1. Ai fini del presente decreto si intende per:  
a) «contratto»: uno o più contratti della durata di almeno tre anni con i quali, verso pagamento di un prezzo globale, si costituisce, si trasferisce o si promette di costituire o trasferire, direttamente o indirettamente, un diritto reale ovvero un altro diritto avente ad oggetto il godimento su uno o più beni immobili, per un periodo determinato o determinabile dell'anno non inferiore ad una settimana;  
b) «venditore»: la persona fisica o giuridica che, nell'ambito della sua attività

professionale, costituisce, trasferisce o promette di costituire o di trasferire il diritto oggetto del contratto; al venditore è equiparato ai fini dell'applicazione del presente decreto colui che, a qualsiasi titolo, promuove la costituzione, il trasferimento o la promessa di trasferimento del diritto oggetto del contratto;

- c) «acquirente»: la persona fisica, che non agisce nell'ambito della sua attività professionale, in favore della quale si costituisce, si trasferisce o si promette di costituire o di trasferire il diritto oggetto del contratto;
- d) «bene immobile»: un immobile, anche con destinazione alberghiera, o parte di esso, per uso abitazione e per uso alberghiero o per uso turistico-ricettivo, su cui verte il diritto oggetto del contratto”.

• La legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura” è pubblicata nel supplemento ordinario n. 6 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 1994.

• Il testo dell'art. 2, comma 4, lettera a) della citata legge 29 dicembre 1993, n. 580 è il seguente:

“4. Le camere di commercio singolarmente o in forma associata possono tra l'altro:

- a) promuovere la costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti”.

## Art. 5

### *Sistemi turistici locali.*

1. Si definiscono sistemi turistici locali i contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate.
2. Gli enti locali o soggetti privati, singoli o associati, promuovono i sistemi turistici locali attraverso forme di concertazione con gli enti funzionali, con le associazioni di categoria che concorrono alla formazione dell'offerta turistica, nonché con i soggetti pubblici e privati interessati.
3. Nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione e per favorire l'integrazione tra politiche del turismo e politiche di governo del territorio e di sviluppo economico, le regioni provvedono, ai sensi del capo V del titolo II della parte I del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e del titolo II, capo III, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a riconoscere i sistemi turistici locali di cui al presente articolo.
4. Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, le regioni, nei limiti delle risorse rivenienti dal Fondo di cui all'articolo 6 della presente legge, definiscono le modalità e la misura del

finanziamento dei progetti di sviluppo dei sistemi turistici locali, predisposti da soggetti pubblici o privati, in forma singola o associata, che perseguono, in particolare, le seguenti finalità:

- a) sostenere attività e processi di aggregazione e di integrazione tra le imprese turistiche, anche in forma cooperativa, consortile e di affiliazione;
  - b) attuare interventi intersettoriali ed infrastrutturali necessari alla qualificazione dell'offerta turistica e alla riqualificazione urbana e territoriale delle località ad alta intensità di insediamenti turistico-ricettivi;
  - c) sostenere l'innovazione tecnologica degli uffici di informazione e di accoglienza ai turisti, con particolare riguardo alla promozione degli standard dei servizi al turista, di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a);
  - d) sostenere la riqualificazione delle imprese turistiche, con priorità per gli adeguamenti dovuti a normative di sicurezza, per la classificazione e la standardizzazione dei servizi turistici, con particolare riferimento allo sviluppo di marchi di qualità, di certificazione ecologica e di qualità, e di club di prodotto, nonché alla tutela dell'immagine del prodotto turistico locale;
  - e) promuovere il marketing telematico dei progetti turistici tipici, per l'ottimizzazione della relativa commercializzazione in Italia e all'estero.
5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2001, nell'ambito delle disponibilità assegnate dalla legge finanziaria al Fondo unico per gli incentivi alle imprese, di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, provvede agli interventi di cofinanziamento a favore dei sistemi turistici locali per i progetti di sviluppo che prestino ambiti interregionali o sovraregionali. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per la gestione dell'intervento del Fondo unico per gli incentivi alle imprese.
  6. Possono essere destinate ulteriori provvidenze ed agevolazioni allo sviluppo dei sistemi turistici locali, con particolare riferimento a quelli di cui fanno parte i comuni caratterizzati da un afflusso di turisti tale da alterare, in un periodo dell'anno non inferiore a tre mesi, il parametro dei residenti.

#### NOTE ALL'ART. 5:

- Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” è pubblicato nel supplemento ordinario n. 162/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 28 settembre 2000.
- Il titolo II, capo V del citato decreto legislativo disciplina soggetti e forme associative.
- Il titolo II, capo III del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,

disciplina lo sviluppo economico e le attività produttive relativamente alla materia industria.

- La legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo” è pubblicata nel supplemento ordinario n. 210/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1998. L'art. 52 così recita: “Art. 52 (Fondo unico per gli incentivi alle imprese e disposizioni concernenti le grandi imprese in stato di insolvenza).
  1. Le disposizioni dell'art. 10, comma 2, e dell'art. 7, comma 9, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, si applicano, a decorrere dal 1999, alle autorizzazioni legislative di spesa e dai rifinanziamenti concernenti interventi agevolativi alle imprese gestiti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
  2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, è disposta la ripartizione delle risorse globalmente assegnate tra i vari interventi.
  3. Il decreto legislativo previsto dall'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274, in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, è emanato entro il 30 settembre 1999, sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati nella medesima legge.
  4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al fine di consentire il perseguimento delle finalità di salvaguardia delle attività produttive e dei livelli occupazionali, e tenuto conto dell'interesse dei creditori, può autorizzare la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, per un ulteriore anno, oltre i termini di cui al primo e al secondo comma dell'art. 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni. Detta previsione si applica anche nei confronti delle imprese in amministrazione straordinaria per le quali la scadenza dell'esercizio sia intervenuta nell'anno 1998”.

#### Art. 6

##### *Fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica.*

1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica, è istituito, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un apposito Fondo di cofinanziamento, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita dall'articolo 12 per gli interventi di cui all'articolo 5.
2. Le risorse di cui al comma 1 vengono ripartite per il 70 per cento tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che erogano le somme per gli interventi di cui al medesimo comma. I criteri e le modalità di ripartizione delle disponibilità del Fondo sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il restante 30 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 1, attraverso bandi annuali di concorso predisposti sentita la citata Conferenza unificata. A tale fine le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, sentiti gli enti locali promotori e le associazioni di categoria interessate, piani di interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell'offerta turistica, ivi compresa la promozione e lo sviluppo dei sistemi turistici locali di cui all'articolo 5, con impegni di spesa, coperti con fondi propri, non inferiori al 50 per cento della spesa prevista.
4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro tre mesi dalla pubblicazione del bando, predisporre la graduatoria, ed eroga i contributi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della stessa.

**NOTE ALL'ART. 6:**

• Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante “Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per il rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali” è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1997, n. 202.

• Si riporta il testo dell'art. 8:

“Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata).

1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente delle province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonchè rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI, o dell'UNCEM.
4. La conferenza unificata di cui al comma 1, è convocata dal Presidente del

Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno”.

**Capo II**

*Imprese e professioni turistiche.*

**Art. 7**

*Imprese turistiche e attività professionali.*

1. Sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica.
2. L'individuazione delle tipologie di imprese turistiche di cui al comma 1 è predisposta ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera b).
3. L'iscrizione al registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, da effettuare nei termini e secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, costituisce condizione per l'esercizio dell'attività turistica.
4. Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, alle imprese turistiche sono estesi le agevolazioni, i contributi, le sovvenzioni, gli incentivi e i benefici di qualsiasi genere previsti dalle norme vigenti per l'industria, così come definita dall'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei limiti delle risorse finanziarie a tale fine disponibili ed in conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente.
5. Sono professioni turistiche quelle che organizzano e forniscono servizi di promozione dell'attività turistica, nonchè servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti.
6. Le regioni autorizzano all'esercizio dell'attività di cui al comma 5. L'autorizzazione, fatta eccezione per le guide, ha validità su tutto il territorio nazionale, in conformità ai requisiti e alle modalità previsti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera g).
7. Le imprese turistiche e gli esercenti professioni turistiche non appartenenti ai Paesi membri dell'Unione europea possono essere autorizzati a stabilirsi e ad esercitare le loro attività in Italia, secondo il principio di reciprocità, previa iscrizione delle imprese nel registro di cui al comma 3, a condizione che posseggano i requisiti richiesti, nonchè previo accertamento, per gli esercenti le attività professionali del turismo, dei requisiti richiesti dalle leggi regionali e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
8. Sono fatte salve le abilitazioni già conseguite alla data di entrata in vigore

della presente legge.

9. Le associazioni senza scopo di lucro, che operano per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, sono autorizzate ad esercitare le attività di cui al comma 1 esclusivamente per i propri aderenti ed associati anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi finalità analoghe e legate fra di loro da accordi internazionali di collaborazione. A tal fine le predette associazioni devono uniformarsi a quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, dal decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392, di attuazione della direttiva n. 82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo, e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, di attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso».
10. Le associazioni senza scopo di lucro che operano per la promozione del turismo giovanile, culturale, dei disabili e comunque delle fasce meno abbienti della popolazione, nonchè le associazioni pro loco, sono ammesse, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, ai benefici di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390, e successive modificazioni, relativamente ai propri fini istituzionali.

#### NOTE ALL'ART. 7:

- Per gli estremi della legge 29 dicembre 1993, n. 580, si veda in nota all'art. 4.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 recante “Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile” è pubblicato nel supplemento ordinario n. 17 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 3 febbraio 1996.
- L'art. 17 del già citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 così recita: “Art. 17 (Definizioni).
  1. Le funzioni amministrative relative alla materia "industria comprendono qualsiasi attività imprenditoriale diretta alla lavorazione e alla trasformazione di materie prime, alla produzione e allo scambio di semi lavorati, di merci e di beni anche materiali, con esclusione delle funzioni relative alle attività artigianali ed alle altre attività produttive di spettanza regionale in base all'art. 117, comma primo della Costituzione ed a ogni altra disposizione vigente.
  2. Sono comprese nella materia anche le attività di erogazione e scambio di servizi a sostegno delle attività di cui al comma 1, con esclusione comunque delle attività creditizie, di intermediazione finanziaria, delle attività concernenti le società fiduciarie e di revisione e di quelle di assicurazione”.
- Per l'art. 44 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si veda in nota all'art. 2.

- La legge 27 dicembre 1977, n. 1084, recante “Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970” è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 17 febbraio 1978, n. 48.
- Il decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392, recante “Attuazione della direttiva n. 82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo, a norma dell'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990)” è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 12 dicembre 1991, n. 291.
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 recante “Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti - tutto compreso -” è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 aprile 1995, n. 88.
- La legge 11 luglio 1986, n. 390, recante “Disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle unità sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici” è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 luglio 1986, n. 170.

### Capo III

#### *Semplificazione di norme e fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico.*

#### Art. 8

#### *Modifiche all'articolo 109 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.*

1. L'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
 

“Art. 109.

  1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonchè i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti.
  2. Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purchè munito della fotografia del titolare.



3. I soggetti di cui al comma 1, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti una scheda di dichiarazione delle generalità conforme al modello approvato dal Ministero dell'interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione può essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri familiari, e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo. In alternativa, il gestore può scegliere di effettuare tale comunicazione inviando, entro lo stesso termine, alle questure territorialmente competenti i dati nominativi delle predette schede con mezzi informatici o telematici o mediante fax secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno".

#### NOTA ALL'ART. 8:

• Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 giugno 1931, n. 146.

### Art. 9

#### Semplificazioni

1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi ricettivi sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio. Il rilascio dell'autorizzazione abilita ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La medesima autorizzazione abilita altresì alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata anche ai fini di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Le attività ricettive devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.
3. Nel caso di chiusura dell'esercizio ricettivo per un periodo superiore agli otto giorni, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a darne comunicazione al sindaco.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 è revocata dal sindaco:
  - a) qualora il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata

necessità, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del rilascio della stessa ovvero ne sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;

- b) qualora il titolare dell'autorizzazione non risulti più iscritto nel registro di cui al comma 3 dell'articolo 7;
- c) qualora, accertato il venir meno della rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti per l'esercizio dell'attività dalle regioni o alle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché a quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, il titolare sospeso dall'attività ai sensi dell'articolo 17-ter del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da ultimo modificato dal comma 5 del presente articolo, non abbia provveduto alla regolarizzazione nei tempi stabiliti.

5. Il comma 3 dell'articolo 17-ter del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
 

“3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si dà comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative”.
6. I procedimenti amministrativi per il rilascio di licenze, autorizzazioni e nulla osta riguardanti le attività e le professioni turistiche si conformano ai principi di speditezza, unicità e semplificazione, ivi compresa l'introduzione degli sportelli unici, e si uniformano alle procedure previste in materia di autorizzazione delle altre attività produttive, se più favorevoli. Le regioni provvedono a dare attuazione al presente comma. I comuni esercitano le loro funzioni in materia tenendo conto della necessità di ricondurre ad unità i procedimenti autorizzatori per le attività e professioni turistiche, attribuendo ad un'unica struttura organizzativa la responsabilità del procedimento, fatto salvo quanto previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394. È estesa alle imprese turistiche la disciplina recata dagli articoli 23, 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dal relativo regolamento attuativo.

#### NOTE ALL'ART. 9:

- L'art. 86 del già citato regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 recita: “Art. 86 (art. 84, testo unico 1926).

Non possono esercitarsi, senza licenza del questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche, nè sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture, ovvero locali di stallaggio e simili. La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci”.

• Si trascrive il testo dell'art. 17-ter del già citato regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla presente legge:

“Art. 17-ter.

1. Quando è accertata una violazione prevista dall'art. 17-bis, commi 1 e 2, e dall'art. 221-bis il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando l'obbligo del rapporto previsto dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne riferisce per iscritto, senza ritardo, alla autorità competente al rilascio dell'autorizzazione o, qualora il fatto non concerna attività soggette ad autorizzazione, al questore.
2. Nei casi in cui è avvenuta la contestazione immediata della violazione, è sufficiente, ai fini del comma 1, la trasmissione del relativo verbale. Copia del verbale o del rapporto è consegnata o notificata all'interessato.
3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al comma 1, ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4, e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si dà comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative.
4. Quando ricorrono le circostanze previste dall'art. 100, la cessazione dell'attività non autorizzata è ordinata immediatamente dal questore.
5. Chiunque non osserva i provvedimenti previsti dai commi 3 e 4, legalmente dati dall'autorità, è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale”.

• La legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante “legge quadro sulle aree protette” è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 13 dicembre 1991, n. 292.

• Si riportano i testi degli articoli 23, 24 e 25 del già citato decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112:

“Art. 23 (Conferimento di funzioni ai comuni).

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie.
2. Nell'ambito delle funzioni conferite in materia di industria dall'art. 19, le regioni provvedono, nella propria autonomia organizzativa e finanziaria, anche attraverso le province, al coordinamento e al miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, con particolare riferimento alla localizzazione ed alla autorizzazione degli impianti produttivi e alla creazione di aree industriali. L'assistenza consiste, in particolare, nella raccolta e diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale, con particolare riferimento alle normative applicabili, agli strumenti agevolativi e alla attività delle unità organizzative di cui all'art. 24, nonchè nella raccolta e diffusions delle informazioni concernenti gli strumenti di agevolazione contributiva e fiscale a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo.
3. Le funzioni di assistenza sono esercitate prioritariamente attraverso gli sportelli unici per le attività produttive”.

“Art. 24 (Principi organizzativi per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi).

1. Ogni comune esercita, singolarmente o in forma associata, anche con altri enti locali, le funzioni di cui all'art. 23, assicurando che un'unica struttura sia responsabile dell'intero procedimento.
2. Presso la struttura è istituito uno sportello unico al fine di garantire a tutti gli interessati l'accesso, anche in via telematica, al proprio archivio informatico contenente i dati concernenti le domande di autorizzazione e relativo iter procedurale, gli adempimenti necessari per le procedure all'autorizzatorie, nonchè tutte le informazioni disponibili a livello regionale, ivi comprese quelle concernenti le attività promozionali, che dovranno essere fornite in modo coordinato.
3. I comuni possono stipulare convenzioni con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la realizzazione dello sportello unico.
4. Ai fini di cui al presente articolo, gli enti locali possono avvalersi, nelle forme concordate, di altre amministrazioni ed enti pubblici, cui possono anche essere affidati singoli atti istruttori del procedimento.
5. Laddove siano stipulati patti territoriali o contratti d'area, l'accordo tra gli enti locali coinvolti può prevedere che la gestione dello sportello unico sia attribuita al soggetto pubblico responsabile del patto o del contratto”.

“Art. 25 (Procedimento).

1. Il procedimento amministrativo in materia di autorizzazioni all'insediamento di attività produttive è unico. L'istruttoria ha per oggetto in particolare i



- profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza.
2. Il procedimento, disciplinato con uno o più regolamenti ai sensi dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si ispira ai seguenti principi:
    - a) istituzione di uno sportello unico preso la struttura organizzativa e individuazione del responsabile del procedimento;
    - b) trasparenza delle procedure e apertura del procedimento alle osservazioni dei soggetti portatori di interessi diffusi;
    - c) facoltà per l'interessato di ricorrere alla autocertificazione per l'attestazione, sotto la propria responsabilità, della conformità del progetto alle singole prescrizioni delle norme vigenti;
    - d) facoltà per l'interessato, inutilmente decorsi i termini per il rilascio degli atti di assenso previsti, di realizzare l'impianto in conformità alle autocertificazioni prodotte, previa valutazione favorevole di impatto ambientale, ove prevista dalle norme vigenti e purchè abbia ottenuto la concessione edilizia;
    - e) previsione dell'obbligo della riduzione in pristino nel caso di falsità di alcuna delle autocertificazioni, fatti salvi i casi di errori od omissioni materiali suscettibili di correzioni o integrazioni;
    - f) possibilità del ricorso da parte del comune, nella qualità di amministrazione procedente, ove non sia esercitata la facoltà di cui alla lettera c), alla conferenza dei servizi, le cui determinazioni sostituiscono il provvedimento ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127;
    - g) possibilità del ricorso alla conferenza dei servizi quando il progetto contrasti con le previsioni di uno strumento urbanistico; in tal caso, ove la conferenza dei servizi registri un accordo sulla variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamente il consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni avanzate in conferenza di servizi nonchè delle osservazioni e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150;
    - h) effettuazione del collaudo, da parte di soggetti abilitati non collegati professionalmente nè economicamente in modo diretto o indiretto all'impresa, con la presenza dei tecnici dell'unità organizzativa, entro i termini stabiliti; l'autorizzazione ed il collaudo non esonerano le amministrazioni competenti dalle proprie funzioni di vigilanza e controllo e dalle connesse responsabilità previste dalla legge.
  3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nel presente articolo secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione".

### **Art. 10**

*Fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico.*

1. È istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un Fondo di rotazione per il prestito ed il risparmio turistico, di seguito denominato "Fondo", al quale affluiscono:
  - a) risparmi costituiti da individui, imprese, istituzioni o associazioni private quali circoli aziendali, associazioni non-profit, banche, società finanziarie;
  - b) risorse derivanti da finanziamenti, donazioni e liberalità, erogati da soggetti pubblici o privati.
2. Il Fondo eroga prestiti turistici a tassi agevolati e favorisce il risparmio turistico delle famiglie e dei singoli con reddito al di sotto di un limite fissato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, secondo i criteri di valutazione individuati nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. Le agevolazioni sono prioritariamente finalizzate al sostegno di pacchetti vacanza relativi al territorio nazionale e preferibilmente localizzati in periodi di bassa stagione, in modo da concretizzare strategie per destagionalizzare i flussi turistici. Hanno inoltre priorità nell'assegnazione delle agevolazioni le istanze relative a pacchetti di vacanza localizzati nell'ambito delle aree depresse.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, allo scopo di collegare il Fondo con un sistema di buoni vacanza gestito a livello nazionale dalle associazioni non-profit, dalle associazioni delle imprese turistiche e dalle istituzioni bancarie e finanziarie, previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede con decreto a stabilire:
  - a) i criteri e le modalità di organizzazione e di gestione del Fondo;
  - b) la tipologia delle agevolazioni e dei servizi erogati;
  - c) i soggetti che possono usufruire delle agevolazioni;
  - d) le modalità di utilizzo degli eventuali utili derivanti dalla gestione per interventi di solidarietà a favore dei soggetti più bisognosi.
4. Al fine di consentire l'avvio della gestione del Fondo di cui al comma 1 è autorizzato un conferimento entro il limite di lire 7 miliardi annue nel triennio 2000- 2002.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 7 miliardi annue nel triennio 2000-2002, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

### **NOTA ALL'ART. 10:**

- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, recante "Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono

prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 1998.

## Capo IV

*Abrogazioni,  
disposizioni transitorie e finanziarie.*

### Art. 11

*Abrogazioni e disposizioni transitorie.*

1. È abrogato il regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 1936, n. 526, e successive modificazioni.
2. Alle imprese ricettive non si applica l'articolo 99 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
3. È abrogato l'articolo 266 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Le disposizioni degli articoli 152, 153, 154 e 180 del medesimo regolamento non si applicano alle autorizzazioni di cui all'articolo 9 della presente legge.
4. La sezione speciale del registro degli esercenti il commercio, istituita dall'articolo 5, comma 2, della legge 17 maggio 1983, n. 217, è soppressa.
5. Sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203:
  - a) l'articolo 1, commi 6, 7, 8 e 9;
  - b) l'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), per quanto di competenza del settore del turismo;
  - c) l'articolo 10, comma 14;
  - d) l'articolo 11;
  - e) l'articolo 12.
6. La legge 17 maggio 1983, n. 217, è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 4, della presente legge.
7. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina regionale di adeguamento al documento contenente le linee guida di cui all'articolo 2, comma 4, della presente legge si applica la disciplina riguardante le superfici e i volumi minimi delle camere d'albergo prevista dall'articolo 4 del regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, e successive modificazioni, e dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, come modificata dal comma 7 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266.
8. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 7 cessano di avere applicazione le disposizioni, ad esclusione del comma 2 dell'articolo 01, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre

1993, n. 494, relative a concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, che risultino incompatibili con la nuova disciplina recata dal documento contenente le linee guida di cui all'articolo 2, comma 4, lettera l), della presente legge e con la disciplina regionale di recepimento o di adeguamento alle stesse linee guida.

#### NOTE ALL'ART. 11:

- Il regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, abrogato dalla presente legge, reca “modificazioni alle leggi 16 maggio 1932, n. 557, 22 dicembre 1932, n. 1723, e regio decreto 26 aprile 1932, n. 406, relativi alla pubblicità dei prezzi degli alberghi”.
- Si riporta il testo dell'art. 99 del citato regio decreto 18 giugno 1931, n. 773: “Art. 99 (art. 97, testo unico 1926). Nel caso di chiusura dell'esercizio per un tempo superiore agli otto giorni, senza che sia dato avviso alla autorità locale di pubblica sicurezza, la licenza è revocata. La licenza è, altresì, revocata nel caso in cui sia decorso il termine di chiusura comunicato all'autorità di pubblica sicurezza, senza che l'esercizio sia stato riaperto. Tale termine non può essere superiore a tre mesi, salvo il caso di forza maggiore”.
- Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante “Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza” è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 26 giugno 1940, n. 149.
- Si trascrivono gli articoli 152, 153, 154 e 180 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.  
“Art. 152.  
Fermo il disposto degli articoli 12 e 13 del presente regolamento, la domanda per la licenza di uno degli esercizi indicati all'art. 86 del regio decreto deve contenere le indicazioni relative alla natura e all'ubicazione dell'esercizio e all'insegna. Nei riguardi degli alberghi e delle pensioni, la domanda per ottenere la licenza dell'esercizio deve inoltre essere corredata da apposita documentazione dalla quale risulti che il richiedente ha ottenuto la classifica del locale a termine del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975”.
- “Art. 153.  
La licenza può essere rifiutata o revocata per ragioni di igiene o quando la località o la casa non si prestino ad essere convenientemente sorvegliate”.
- “Art. 154.  
La licenza di cui all'art. 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è estesa sul modello annesso al presente regolamento”.

“Art. 180.

I pubblici esercenti debbono tenere esposte nel locale dell'esercizio in luogo visibile al pubblico la licenza e l'autorizzazione e la tariffa dei prezzi. Hanno pure l'obbligo di tenere in luogo visibile al pubblico l'elenco delle bevande alcoliche indicate nell'art. 89 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che trovansi in vendita nell'esercizio, nonchè la riproduzione a stampa degli articoli 96, 97 e 101 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e 173, 176 a 181 e 186 del presente regolamento”.

- La legge 17 maggio 1983, n. 217, recante “legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica”, abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 2, comma 4, della presente legge, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 25 maggio 1983.

- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, abrogato dalla presente legge:

“2. I titolari o gestori di tali imprese sono tenuti ad iscriversi in una sezione speciale di un registro istituito ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426”.

- Il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, recante “Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport” pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1995 e convertito, con modificazioni dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 1995. Si trascrive il testo degli articoli 1, 3, comma 1, lettere a) e b) e 10 della presente legge:

“Art. 1 (Trasferimento di funzioni in materia di turismo e di spettacolo).

1. Sono trasferite alle regioni a statuto ordinario, di seguito denominate «regioni», tutte le competenze e funzioni amministrative del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo salvo quelle espressamente attribuite all'amministrazione centrale dal presente decreto e per quanto riguarda la materia dello spettacolo nei limiti, modalità e termini di cui all'art. 2 della legge di conversione del presente decreto.
2. Al fine della predisposizione del programma promozionale triennale di cui all'art. 7 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) acquisisce il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restando comunque salve le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono a disciplinare con proprie leggi le materie del presente decreto. Il parere deve essere reso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Le regioni concorrono alla elaborazione e alla attuazione della politica nazionale e comunitaria in materia di spettacolo nonchè alla definizione dei criteri per la ripartizione delle risorse.
4. Il personale del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo viene

trasferito in relazione alle funzioni trasferite ai sensi del comma 1, con il consenso dei medesimi, e con inquadramento anche in soprannumero, alle regioni o a enti pubblici regionali o a enti territoriali, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico acquisito.

5. Per lo svolgimento delle funzioni trasferite le regioni si avvalgono del personale inquadrato nei propri rispettivi ruoli organici, in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e del personale trasferito ai sensi del comma 4, senza procedere a nuove assunzioni di personale.
6. (Abrogato).
7. (Abrogato).
8. (Abrogato).
9. (Abrogato)”.

“Art. 3 (Riordino degli organi consultivi e degli enti del settore dello spettacolo e del turismo).

1. In attesa della costituzione di una autorità di Governo specificamente competente per le attività culturali e dell'entrata in vigore delle leggi quadro riguardanti il cinema, la musica, la danza, il teatro di prosa e gli spettacoli viaggianti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamenti governativi adottati ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e degli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le competenti commissioni parlamentari, si procede a:
  - a) riordinare gli organi consultivi istituiti presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo;
  - b) riordinare gli enti operanti nel settore dello spettacolo e del turismo, prima sottoposti alla vigilanza del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo”.

“Art. 10 (Disposizioni particolari).

1. (Omissis).
2. (Omissis).
3. (Omissis).
4. Le autorizzazioni di cui al comma 3 dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, possono essere concesse anche a gruppi di artisti costituiti in associazione per lo svolgimento di una autonoma attività, purchè sulla base di una convenzione approvata dal consiglio di amministrazione dell'ente ed ispirata alle finalità di incentivare la professionalizzazione del rapporto di lavoro delle masse artistiche e sempre che la stessa non comporti nocumento diretto o indiretto per lente, costituisca un vantaggio economico per lo stesso in termini di concessione, totale o parziale, dei diritti radiofonici e televisivi,

e preveda la eventuale trasformazione programmata del rapporto di lavoro da dipendente ad autonomo.

5. Gli enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, negli anni 1995 e 1996, nei limiti dei contingenti accertati ai sensi dell'art. 3 della legge 22 luglio 1977, n. 426, e successive modificazioni, per documentate imprescindibili esigenze di funzionamento; a tal fine gli enti e le istituzioni devono essere autorizzati dall'Autorità statale competente in materia di spettacolo, previa dimostrazione della copertura in bilancio della relativa spesa, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero del tesoro. (Gli enti e le istituzioni, nel rispetto delle procedure di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono stipulare nei limiti delle disponibilità di bilancio e sentito il parere del Ministro del tesoro, contratti aziendali integrativi del contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, a partire da quello che sarà stipulato dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto). Per la realizzazione di manifestazioni musicali e di balletto, gli enti lirici e tutte le istituzioni musicali possono, altresì, nei limiti delle disponibilità di bilancio, stipulare contratti di prestazione professionale sulla base delle modalità stabilite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, con cantanti concertisti, direttori di orchestra, registi, scenografi, coreografi, ballerini e solisti; detti contratti possono essere stipulati direttamente con gli artisti ovvero per il tramite di agenti o rappresentanti iscritti in apposito albo da istituirsi, entro il 31 dicembre 1995, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro di grazia e giustizia. Per l'anno 1995, è fatto divieto agli enti lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate di procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, salvo che si tratti di personale artistico e tecnico da impiegare per singole opere o spettacoli, nei limiti delle disponibilità di bilancio. Per l'anno 1995, è consentita agli enti pubblici del settore dello spettacolo, nei limiti delle disponibilità di bilancio, l'assunzione di personale a tempo determinato anche con mansioni amministrative esclusivamente per esigenze connesse con la realizzazione di manifestazioni ufficiali nell'ambito delle proprie finalità istituzionali previa autorizzazione dell'autorità di Governo competente in materia di spettacolo, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero del tesoro.

6. La Banca nazionale del lavoro è autorizzata a utilizzare il fondo istituito dall'art. 3 della legge 13 luglio 1984, n. 313, al fine della concessione di contributi in conto interessi a favore delle attività teatrali di prosa, per il calcolo degli interessi passivi del triennio 1991-1993 fino al 50 per cento, secondo quanto previsto dall'art. 2, quarto comma, della legge 10 maggio 1983, n. 182, come modificato dalla legge 13 luglio 1984, n. 311, per le operazioni comunque intrattenute dalla Banca nazionale del lavoro - Sezione per il credito cinematografico e teatrale S.p.a.

7. (Omissis).

8. (Omissis).
9. (Omissis).
10. (Omissis).
11. Per l'anno 1995 i termini per l'esercizio della facoltà di opzione previsti dal penultimo comma dell'art. 34 e dal quinto comma dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono differiti al trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; entro lo stesso termine può essere revocata l'opzione precedentemente esercitata.
12. (Omissis).
13. (Omissis).
14. (Abrogato).
15. Per la realizzazione delle iniziative per la celebrazione del centenario della fondazione dell'Ente autonomo della Biennale di Venezia, è concesso, in favore dell'ente stesso, un contributo straordinario di lire 10 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Entro il 30 aprile 1996, l'Ente è tenuto a presentare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, che la trasmette alle Camere, una relazione che dia conto dettagliatamente dell'utilizzazione del contributo.
16. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”.

• Il regio decreto 24 maggio 1925 n. 1102, recante “Approvazione del regolamento per le migliori igieniche negli alberghi” è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 luglio 1925, n. 157. Si trascrive il testo dell'art. 4:

“Art. 4.  
Negli alberghi e nelle pensioni la cubatura minima delle camere a un letto è fissata in metri cubi 24 e quella delle camere a due letti in metri cubi 42. La superficie minima sarà rispettivamente di metri quadrati 8 e metri quadrati 14. L'altezza utile interna sarà quella stabilita dai regolamenti comunali di igiene. Le suindicate dimensioni vanno calcolate al netto di ogni altro ambiente accessorio. Nelle località di altitudine superiore a metri 700 sul livello del mare, i regolamenti comunali di igiene possono ridurre la cubatura delle camere in relazione a particolari condizioni climatiche, fino al limite minimo di metri cubi 23 e 40, rispettivamente per le camere a un letto e a due letti. Anche in questo caso l'altezza utile interna sarà quella stabilita dai regolamenti comunali di igiene. Per le camere a più di due letti la cubatura e la superficie minima sono quelle risultanti dalle misure stabilite per le camere a due letti aumentate, per ogni letto in più, di un numero rispettivamente di metri cubi o quadrati pari alla differenza di cubatura e superficie tra le camere ad uno e quelle a due letti. La consistenza ricettiva degli alberghi e delle pensioni è indicata nella licenza di



costruzione, nell'autorizzazione all'abitabilità, nel provvedimento di classificazione e nella licenza di esercizio. I pavimenti dovranno essere costruiti con materiale impermeabile; è, tuttavia, consentito l'uso di pavimenti di legno. Per le camere da letto si cercherà di usufruire meglio che sia possibile delle esposizioni più aerate e soleggiate e di disporle in modo che ne resti lontano tutto ciò che possa costituire fonte di insalubrità”.

• Il testo vigente dell'art. 7, comma 1, lettera a) del citato decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, come modificato dal comma 7 dell'art. 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266, recante “Interventi urgenti per l'economia” pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 agosto 1997 n. 186, è il seguente:

“Art. 7 (Adeguamento della legislazione in materia alberghiera).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e sentite le associazioni di settore maggiormente rappresentative in campo nazionale, formula, con atto di indirizzo e coordinamento da adottarsi ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri di adeguamento alle disposizioni vigenti nei paesi che fanno parte dell'Unione europea delle seguenti normative:

a) la disciplina recata dall'art. 4 del regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, e successive modificazioni; nelle more dell'emanazione dell'atto di indirizzo e coordinamento e delle successive norme di attuazione, in deroga alle misure previste dalla normativa vigente, è consentita una riduzione della superficie delle stanze a un letto e delle stanze a due o più letti fino al 25 per cento nelle strutture alberghiere esistenti, classificata a una stella, due stelle o tre stelle, e fino al 20 per cento nelle strutture alberghiere esistenti, classificate a quattro stelle, cinque stelle o cinque stelle lusso. La cubatura minima delle stanze d'albergo è determinata dal prodotto della superficie minima, come definita dalla presente lettera, per l'altezza minima fissata dai regolamenti edilizi o dai regolamenti di igiene comunali. L'altezza minima interna utile delle stanze d'albergo non può essere comunque inferiore ai parametri previsti dall'art. 1 del decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 luglio 1975”.

• Il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 recante “Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime” pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 ottobre 1993, n. 234, è convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 (*Gazzetta Ufficiale* del 4 dicembre 1993, n. 285). Si riportano i testi dei commi 1 e 2 dell'art. 1.

“Art. 1.

1. La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che

per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attività:

- a) gestione di stabilimenti balneari;
- b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
- c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
- d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;
- e) esercizi commerciali;
- f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione.

2. Le concessioni di cui al comma 1, (beni demaniali marittimi) indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, hanno durata di quattro anni; possono comunque avere durata differente su richiesta motivata degli interessati”.

## Art. 12

### *Copertura finanziaria.*

1. Per il finanziamento del Fondo di cui all'articolo 6, è autorizzata la spesa di lire 270 miliardi per l'anno 2000, di lire 80 miliardi per l'anno 2001, di lire 55 miliardi per l'anno 2002 e di lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 2003.
2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede, per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo, e, per il triennio 2001-2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. A decorrere dall'anno 2004 lo stanziamento complessivo del Fondo di cui all'articolo 6 è determinato dalla legge finanziaria con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

### NOTA ALL'ART. 12:

- La legge 5 agosto 1978, n. 468, recante “Riforma di alcune norme di contabilità

generale dello Stato in materia di bilancio” è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 agosto 1978 n. 233, così come sostituito dall'art. 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208. Il testo dell'art. 11, comma 3, lettera f) è il seguente:  
“3. La legge finanziaria non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:

- a)-e) (omissis);  
f) gli stanziamenti di spesa in apposita tabella, per il rifinanziamento per non più di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonchè per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale;”.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 marzo 2001.

**CIAMPI**

AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri

*Visto, il Guardasigilli:* FASSINO



## Lavori preparatori.

### SENATO DELLA REPUBBLICA (ATTO N. 377):

- Presentato dal sen. Pappalardo ed altri il 16 maggio 1996.
- Assegnato alla 10ª commissione (Industria, commercio e turismo), in sede referente, il 17 giugno 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 6ª e parlamentare per le questioni regionali.
- Esaminato dalla 10ª commissione il 20 marzo 1997, 17 aprile 1997, il 16 dicembre 1997, il 14, 21 e 27 gennaio 1998, il 10, 25 e 26 febbraio 1998, il 26 marzo 1998, il 1º, 22, 23 e 28 aprile 1998, il 5 e 6 maggio 1998.
- Relazione scritta annunciata il 26 maggio 1998 (atto n. 377, 391, 435, 1112, 1655, 1882, 1973, 2090, 2143, 2198 e 2932/A relatore sen. Gambini).
- Esaminato in aula il 28 maggio 1998, il 2, 3, 9, 10 e 16 giugno 1998 ed approvato il 17 giugno 1998, in un testo unificato con gli atti n. 391 (Miceli ed altri), 435 (Wilde e Ceccato), 1112 (Costa ed altri), 1655 (Gambini ed altri), 1882 (Polidoro ed altri), 1973 (De Luca Athos), 2090 (Demasi ed altri), 2143 (Lauro ed altri), 2198 (Turini ed altri), 2932 (proposta di legge di iniziativa del consiglio regionale del Veneto).

### CAMERA DEI DEPUTATI (ATTO N. 5003):

- Assegnato alla X commissione (Attività produttive, commercio e turismo), in sede referente, il 23 giugno 1998, con pareri delle commissioni, I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX e XII.
- Esaminato dalla X commissione il 15 luglio 1998, 27 maggio 1999, 1º, 22, 23 e 29 giugno 1999, 1º, 14, 15, 21 e 28 luglio 1999, il 15, 22, 28 e 29 settembre 1999, il 6, 13, 20 e 27 ottobre 1999, il 10 e 16 novembre 1999, il 27 giugno 2000.
- Relazione scritta presentata il 29 giugno 2000 (atto n. 5003, 765, 1082, 1087, 1179, 2001, 2141, 2193, 2276, 3308, 3554, 4318, 4849/A relatore on. Servodio).
- Esaminato in aula il 30 giugno 2000, il 5 e 6 dicembre 2000 e approvato con modificazioni il 20 dicembre 2000.

### SENATO DELLA REPUBBLICA (ATTO N. 377/B):

- Assegnato alla 10ª commissione (Industria, commercio, turismo), in sede deliberante, il 12 gennaio 2001, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 11ª, 12ª, 13ª, Giunta per gli affari delle Comunità europee e Parlamentare per le questioni regionali.
- Esaminato dalla 10ª commissione il 17, 23 e 24 gennaio 2001, 1º, 8 febbraio 2001.
- Nuovamente assegnato alla 10ª commissione, in sede referente 1º febbraio

segue «Allegato» >>>>>



2001.

- Esaminato dalla 10<sup>a</sup> commissione, in sede referente, l'8 febbraio 2001.
- Relazione scritta presentata il 12 febbraio 2001 (atto n. 377, 391, 435, 1112, 1655, 1882, 1973, 2090, 2143, 2198, 2932/C relatore sen. Gambini).
- Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 15 febbraio 2001.

**CAMERA DEI DEPUTATI (ATTO N. 5003/B):**

- Assegnato alla X commissione (Attività produttive, commercio e turismo), in sede referente, il 19 febbraio 2001, con parere delle commissioni, I, II, V, VI, XIV e parlamentare per le questioni regionali.
- Esaminato dalla X commissione il 20 e 21 febbraio 2001.
- Esaminato in aula il 26 febbraio 2001 e approvato il 1° marzo 2001.

Accordo Stato, regioni e province autonome 14 febbraio 2002

## Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Gazzetta Ufficiale n. 233 del 4 ottobre 2002

Accordo tra lo Stato e le regioni e province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico, ai fini dell'adozione del provvedimento attuativo dell'art. 2, comma 4, della legge 29 marzo 2001, n. 135.

- Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante “Riforma della legislazione nazionale del turismo”, che all’art. 2, comma 4, demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di stabilire, con proprio decreto e d’intesa con questa Conferenza, i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico;
- Visto lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, recante “Principi per l’armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico” attuativo del richiamato art. 2, comma 4, della predetta legge 29 marzo 2001, n. 135, nel testo trasmesso dal Ministero delle attività produttive con nota protocollo n. 1.390.068/DG/90/13 dell’8 febbraio 2002;
- Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che all’art. 4, dà facoltà a Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, di concludere accordi in questa Conferenza, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;
- Considerati gli esiti dell’odierna seduta di questa Conferenza nel corso della quale i presidenti delle regioni e delle province autonome, espresso il loro positivo avviso sui principi individuati nello schema posto all’esame, hanno fatto rilevare che il turismo è materia di esclusiva competenza regionale e conseguentemente chiesto di trasporne i contenuti nel presente accordo, demandando ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il suo recepimento tal quale;
- Acquisito l’assenso del Governo;
- Sancisce accordo ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con le modalità di cui al comma 2 dello stesso citato art. 4, nei termini di seguito riportati e con l’impegno del Governo a riceverlo tal

quale con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

### Art. 1

I principi per l’armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico vengono definiti d’intesa fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, al fine di assicurare l’unitarietà del comparto turistico e la tutela dei consumatori, delle imprese e delle professioni turistiche, nonché degli operatori e dei lavoratori del settore.

Gli elementi di cui al comma 4 dell’art. 2 della legge 29 marzo 2001, n. 135, sono definiti secondo le modalità di seguito indicate:

- a) Terminologie omogenee e standard minimo dei servizi di informazione e di accoglienza ai turisti. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente gli standard minimi comuni di attività dei servizi di informazione e accoglienza dei turisti disciplinandone gli strumenti, le strutture e le modalità di collegamento e concorso da parte degli enti territoriali e funzionali. Gli uffici di informazione e di accoglienza turistica hanno denominazione unica di IAT e sono contrassegnati all’esterno da tale marchio, comune su tutto il territorio nazionale.
- b) Individuazione delle tipologie di imprese turistiche operanti nel settore e delle attività di accoglienza non convenzionali. Il carattere turistico viene conferito all’impresa unicamente dalla tipologia di attività svolta. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai fini dell’armonizzazione sull’intero territorio nazionale, individuano le principali tipologie di valenza generale relativamente alle attività turistiche, secondo quanto di seguito indicato:
  - 1) attività ricettive ed attività di gestione di strutture e di complessi con destinazione a vario titolo turistico-ricettiva, con annessi servizi turistici ed attività complementari, fra le quali alberghi e residenze turistico-alberghiere/residences, case ed appartamenti per vacanze, anche quando gestiti sotto la formula della multiproprietà, campeggi e villaggi turistici, altre strutture ricettive definite dalle leggi regionali. In relazione a specifici indirizzi regionali, le citate tipologie possono assumere denominazioni aggiuntive. Fra di esse possono essere individuate anche attività ricettive speciali, finalizzate alla fruizione di segmenti particolari della domanda e/o alla valorizzazione di specifiche caratteristiche o risorse economiche e/o naturali dell’area.
  - 2) attività, indirizzate prevalentemente ai non residenti, finalizzate all’uso del tempo libero, al benessere della persona, all’arricchimento culturale, all’informazione, la promozione e la comunicazione turistica, ove non siano di competenza di altri comparti, fra le quali i parchi a tema e le imprese di gestione di strutture convegnistiche e congressuali, nonché di organizzazione di iniziative e manifestazioni di medesimo oggetto;
  - 3) attività correlate con la balneazione, la fruizione turistica di arenili e di aree demaniali diverse e il turismo nautico quali le imprese di gestione di

stabilimenti balneari, definiti come pubblici esercizi di norma posti su area in concessione demaniale, attrezzati per la balneazione, l'elioterapia e per altre forme di benessere della persona, con attrezzature idonee a svolgere e a qualificare tali attività, le imprese di gestione di strutture per il turismo nautico, attrezzate per l'ormeggio o la sosta delle imbarcazioni da diporto stazionanti per periodi fissi o in transito, e le imprese di cabotaggio turistico e di noleggio nautico;

- 4) attività di tour operator e di agenzia di viaggio e turismo, che esercitano congiuntamente o disgiuntamente attività di produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, siano esse di incoming che di outgoing. Sono altresì imprese turistiche quelle che esercitano attività locali e territoriali di noleggio, di assistenza e di accoglienza ai turisti. Sono escluse le mere attività di distribuzione di titoli di viaggio;
- 5) attività organizzate per la gestione di infrastrutture e di esercizi ed attività operanti, per fini esclusivamente o prevalentemente turistici, nei servizi, nei trasporti e nella mobilità delle persone, nell'applicazione di tecnologie innovative, nonché nella valorizzazione e nella fruizione delle tradizioni locali, delle risorse economiche, di quelle naturali, ivi compreso il termalismo, e delle specialità artistiche ed artigianali del territorio. Fra tali attività sono ricomprese le imprese di trasporto passeggeri con mezzi e/o infrastrutture soprattutto se di tipo dedicato, di noleggio di mezzi atti a permettere la mobilità dei passeggeri, di indirizzo sportivo-ricreativo ad alta valenza turistica, quali ad esempio i campi da golf, e turistico-escursionistico, quali ad esempio aree, sentieri e percorsi naturalistici, nonché gli esercizi di somministrazione di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 facenti parte dei sistemi turistici locali e concorrenti alla formazione dell'offerta turistica, con esclusione comunque delle mense e spacci aziendali. Sono altresì imprese turistiche di montagna anche le attività svolte per l'esercizio di impianti a fune, di innevamento programmato e di gestione delle piste da sci sia per la discesa che per il fondo come strumento a sostegno dell'imprenditorialità turistica della montagna intesa nel suo complesso.
- 6) altre attività individuate autonomamente dalle diverse regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

Oltre a quanto previsto nei sei punti precedenti si definiscono attività turistiche anche quelle svolte non esclusivamente in forma di impresa, consistenti in prestazioni di servizi indirizzati specificamente alla valorizzazione delle tradizioni, delle emergenze culturali e naturalistiche, dei prodotti e delle potenzialità socio-economiche del territorio ed a particolari segmenti di utenza turistica, quali il turismo equestre, la pesca-turismo, l'ittiturismo, il turismo escursionistico, il turismo eno-gastronomico, il diving, il turismo giovanile, il turismo sociale, ecc.

Per quanto riguarda specificatamente le attività di accoglienza non convenzionale e le attività ricettive gestite senza scopo di lucro, esse sono rappresentate dalle attività turistiche come sopra individuate svolte normalmente non in forma di impresa da singoli o da associazioni senza scopo di lucro.

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano le diverse tipologie di attività non convenzionali, ricettive e non ricettive, sulla base delle specificità del proprio territorio. In termini generali e senza esclusione le attività ed i servizi turistici: devono garantire, nel rispetto delle norme vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, la fruizione anche ai turisti con disabilità e/o con limitate capacità motorie; devono rispettare le normative volte alla tutela ed alla sicurezza del cliente, alle garanzie nel rapporto servizio proposto-servizio reso-corrispettivo, alla sostenibilità ambientale; devono garantire l'applicazione delle condizioni normative e salariali stabilite dai contratti collettivi di lavoro.

- c) Criteri e modalità dell'esercizio su tutto il territorio nazionale delle imprese turistiche per le quali si ravvisa la necessità di standard omogenei e uniformi. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente gli standard minimi comuni delle attività di impresa di cui al punto b).
- d) Standard minimi di qualità delle camere d'albergo e delle unità abitative delle residenze turistico-alberghiere e delle strutture ricettive in generale. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente gli standard minimi comuni di qualità delle camere d'albergo e delle unità abitative delle residenze turistico-alberghiere e delle strutture ricettive in generale.
- e) Standard minimi di qualità dei servizi offerti dalle imprese turistiche cui riferire i criteri relativi alla classificazione delle strutture ricettive. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a determinare concordemente e unitariamente gli standard minimi di qualità dei servizi offerti dalle imprese turistiche cui riferire i criteri relativi alla classificazione delle strutture ricettive, nonché individuano un periodo di tempo per consentire l'adeguamento delle strutture esistenti.
- f) Le agenzie di viaggio, le organizzazioni e le associazioni che svolgono attività similare, il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali cauzioni. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente gli standard minimi comuni per l'esercizio delle agenzie di viaggio, delle organizzazioni e delle associazioni che svolgono attività similare, nonché il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali cauzioni. Le agenzie di viaggio svolgono attività di produzione, organizzazione ed intermediazione di viaggi, compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, nonché l'intermediazione del soggiorno all'interno di strutture ricettive, con esclusione della mera locazione immobiliare. Permane l'obbligo per le nuove agenzie di viaggio di non adottare

- denominazioni che possano ingenerare confusione nel consumatore nè nomi coincidenti con la denominazione di comuni o regioni italiane.
- g) Requisiti e modalità di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente, disciplinano ed accertano i requisiti comuni per l'esercizio delle professioni turistiche tradizionali ed emergenti, esercitate in forma autonoma e curano la qualificazione professionale, organizzando corsi di formazione alle professioni turistiche. Particolare attenzione sarà prestata nella formazione sulle tecniche di accoglienza.
- h) Requisiti e standard minimi delle attività ricettive gestite senza scopo di lucro. Sono gli stessi di quelli previsti dalla lettera d) per le strutture ricettive in generale. Nel caso di tipologie di attività turistiche individuate a livello regionale, esse sono disciplinate dalla regione o dalla provincia autonoma nella quale sono situate.
- i) Requisiti e standard minimi delle attività di accoglienza non convenzionale. Come per il punto precedente sono gli stessi di quelli previsti dalla lettera d) per le strutture ricettive in generale. Anche per queste attività nel caso di tipologie di attività turistiche individuate a livello regionale, esse sono disciplinate dalla regione o dalla provincia autonoma nella quale sono situate.
- l) Criteri direttivi di gestione dei beni demaniali e delle loro pertinenze concessi per attività turistico-ricreative. Fermi restando gli elementi da ultimo disciplinati con la legge 16 marzo 2001, n. 88, nel rilascio delle concessioni demaniali per attività turistico-ricreative, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente i criteri direttivi comuni di gestione dei beni demaniali e delle loro pertinenze concessi per attività turistico-ricreative. Criteri, regolamentazioni e garanzie di cui sopra si estendono, ove applicabili, anche alle concessioni demaniali relative ad attività turistico-ricreative che interessano aree diverse dagli arenili.
- m) Standard minimi di qualità dei servizi forniti dalle imprese che operano nel settore del turismo nautico. Gli standard minimi di qualità dei servizi forniti dalle imprese che operano nel settore del turismo nautico, come definite dal decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, quali fondamentalmente i punti d'ormeggio, gli approdi turistici e i porti turistici, sono determinati concordemente dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, sentite le associazioni di categoria.
- n) Criteri uniformi per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente i criteri uniformi per l'abilitazione all'esercizio delle professioni esercitate in forma autonoma, in relazione alla tipologia professionale.

## Art. 2

I principi e gli obiettivi di sviluppo del sistema turistico di cui all'art. 2, comma 5, della legge 29 marzo 2001, n. 135, sono definiti come segue:

- a) il CIPE, in considerazione della rilevanza del turismo quale fattore di sviluppo, ripartisce le risorse finanziarie disponibili per i diversi interventi in favore delle imprese turistiche, ivi comprese le risorse destinate alla programmazione negoziata e quelle provenienti e collegate all'utilizzo dei fondi comunitari, assicurando l'assegnazione alle stesse imprese di quote di risorse almeno pari al peso economico che il comparto turistico riveste. Con particolare riferimento all'utilizzo di fondi comunitari il CIPE valuta l'attivazione di iniziative dirette e specifiche mirate all'adozione di misure e strumenti, di natura anche intersettoriale e/o infrastrutturale, volte a favorire lo sviluppo dell'attività economica in campo turistico ovvero inserite in programmi complessivi di più vasta portata;
- b) la promozione turistica dell'Italia all'estero viene espletata a livello nazionale dall'ENIT, previa intesa con le regioni, attraverso le varie forme di comunicazione mediatica, la partecipazione a manifestazioni internazionali di rilievo, l'informazione turistica diretta o indiretta. L'ENIT coordina le proprie attività di promozione all'estero con le attività svolte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano;
- c) in ogni provvedimento di sostegno o di incentivazione allo sviluppo del comparto turistico, sia di nuova adozione che già in essere, adottato anche mediante l'utilizzo di fondi comunitari, è opportuno che venga favorito, attraverso formule di particolare agevolazione o valutazione, lo sviluppo di aggregazioni, sistemi, reti e altre modalità connettive di attività imprenditoriali anche diverse, collegate territorialmente e/o virtualmente ed operanti nel settore del turismo e nell'indotto, anche di valenza interregionale;
- d) la programmazione della realizzazione di infrastrutture, sia specificatamente turistiche sia utili a migliorare la fruibilità turistica dei territori, tiene conto delle esigenze e delle possibilità di sviluppo turistico dei territori di riferimento;
- e) le diverse amministrazioni centrali, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali, le imprese operanti nel settore e gli enti e le società che gestiscono infrastrutture e servizi partecipano attivamente all'attività di costante aggiornamento ed integrazione della Carta dei diritti del turista, di cui all'art. 4 della legge, anche attraverso l'uso di sistemi informatici. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano collaborano alla redazione e alla diffusione della Carta;
- f) i provvedimenti che prevedono l'impiego di risorse nazionali e comunitarie inseriscono opportuni strumenti mirati alla realizzazione di infrastrutture turistiche di valenza nazionale, anche di natura informatica, ed allo sviluppo diretto o indiretto di attività economiche nel settore del turismo.

Roma, 14 febbraio 2002.

Il presidente: LA LOGGIA - Il segretario: CARPINO

**Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri  
13 settembre 2002**

**Recepimento dell'accordo fra lo Stato,  
le regioni e le province autonome sui principi  
per l'armonizzazione, la valorizzazione  
e lo sviluppo del sistema turistico.**

*Gazzetta Ufficiale n. 225 del 25 settembre 2002*

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

- Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante riforma della legislazione nazionale del turismo ed in particolare l'art. 2, commi 4 e 5;
- Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
- Sentite le associazioni di categoria degli operatori turistici e dei consumatori;
- Visto l'accordo sottoscritto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 14 febbraio 2002, con il quale è stata espressa l'intesa all'adozione del presente decreto;
- Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
- Sulla proposta del Ministro delle attività produttive;

**DECRETA:**

**Art. 1**

1. Sono approvati i principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico definiti dall'allegato accordo che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Le caratteristiche qualitative dell'offerta turistica italiana sono individuate attraverso intese tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le quali definiscono criteri e standard minimi comuni per i differenti prodotti e servizi turistici.

3. Tutti i riferimenti alla legge 17 maggio 1983, n. 217, contenuti in atti normativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ove applicabili, si intendono riferiti al presente decreto ed alle normative regionali di settore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2002.

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri LETTA  
Il Ministro delle attività produttive MARZANO



(art. 1, comma 1)

## Conferenza Stato-regioni.

Seduta del 14 febbraio 2002

Oggetto: Accordo tra lo Stato e le regioni e province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico, ai fini dell'adozione del provvedimento attuativo dell'art. 2, comma 4, della legge 29 marzo 2001, n. 135.

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

- Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante “Riforma della legislazione nazionale del turismo”, che all’art. 2, comma 4, demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di stabilire, con proprio decreto e d’intesa con questa Conferenza, i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico;
- Visto lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, recante “Principi per l’armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico” attuativo del richiamato art. 2, comma 4, della predetta legge 29 marzo 2001, n. 135, nel testo trasmesso dal Ministero delle attività produttive con nota prot. n. 1.390.068/DG/90/13 dell’8 febbraio 2002;
- Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che all’art. 4, dà facoltà a Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, di concludere accordi in questa Conferenza, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune; Considerati gli esiti dell’odierna seduta di questa Conferenza nel corso della quale i presidenti delle regioni e delle province autonome, espresso il loro positivo avviso sui principi individuati nello schema posto all’esame, hanno fatto rilevare che il turismo è materia di esclusiva competenza regionale e conseguentemente chiesto di trasporne i contenuti nel presente accordo, demandando ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il suo recepimento tal quale;
- Acquisito l’assenso del Governo;

### SANCISCE ACCORDO

Ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con le modalità di cui al comma 2 dello stesso citato art. 4, nei termini di seguito

riportati e con l’impegno del Governo a recepirlo tal quale con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:

### Art. 1

I principi per l’armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico vengono definiti d’intesa fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, al fine di assicurare l’unitarietà del comparto turistico e la tutela dei consumatori, delle imprese e delle professioni turistiche, nonché degli operatori e dei lavoratori del settore.

Gli elementi di cui al comma 4 dell’art. 2 della legge 29 marzo 2001, n. 135, sono definiti secondo le modalità di seguito indicate:

- a) terminologie omogenee e standard minimo dei servizi di informazione e di accoglienza ai turisti. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente gli standard minimi comuni di attività dei servizi di informazione e accoglienza dei turisti disciplinandone gli strumenti, le strutture e le modalità di collegamento e concorso da parte degli enti territoriali e funzionali. Gli uffici di informazione e di accoglienza turistica hanno denominazione unica di IAT e sono contrassegnati all’esterno da tale marchio, comune su tutto il territorio nazionale;
- b) individuazione delle tipologie di imprese turistiche operanti nel settore e delle attività di accoglienza non convenzionali. Il carattere turistico viene conferito all’impresa unicamente dalla tipologia di attività svolta. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai fini dell’armonizzazione sull’intero territorio nazionale, individuano le principali tipologie di valenza generale relativamente alle attività turistiche, secondo quanto di seguito indicato:
  - 1) Attività ricettive ed attività di gestione di strutture e di complessi con destinazione a vario titolo turistico-ricettiva, con annessi servizi turistici ed attività complementari, fra le quali alberghi e residenze turistico-alberghiere / residences, case ed appartamenti per vacanze, anche quando gestiti sotto la formula della multiproprietà, campeggi e villaggi turistici, altre strutture ricettive definite dalle leggi regionali. In relazione a specifici indirizzi regionali, le citate tipologie possono assumere denominazioni aggiuntive. Fra di esse possono essere individuate anche attività ricettive speciali, finalizzate alla fruizione di segmenti particolari della domanda e/o alla valorizzazione di specifiche caratteristiche o risorse economiche e/o naturali dell’area.
  - 2) Attività, indirizzate prevalentemente ai non residenti, finalizzate all’uso del tempo libero, al benessere della persona, all’arricchimento culturale, all’informazione, la promozione e la comunicazione turistica, ove non siano di competenza di altri comparti, fra le quali i parchi a tema e le imprese di gestione di strutture convegnistiche e congressuali, nonché di organizzazione di iniziative e manifestazioni di medesimo oggetto.
  - 3) Attività correlate con la balneazione, la fruizione turistica di arenili e di

aree demaniali diverse e il turismo nautico quali le imprese di gestione di stabilimenti balneari, definiti come pubblici esercizi di norma posti su area in concessione demaniale, attrezzati per la balneazione, l'elioterapia e per altre forme di benessere della persona, con attrezzature idonee a svolgere e a qualificare tali attività, le imprese di gestione di strutture per il turismo nautico, attrezzate per l'ormeggio o la sosta delle imbarcazioni da diporto stazionanti per periodi fissi o in transito, e le imprese di cabotaggio turistico e di noleggio nautico.

- 4) Attività di tour operator e di agenzia di viaggio e turismo, che esercitano congiuntamente o disgiuntamente attività di produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, siano esse di incoming che di outgoing. Sono altresì imprese turistiche quelle che esercitano attività locali e territoriali di noleggio, di assistenza e di accoglienza ai turisti. Sono escluse le mere attività di distribuzione di titoli di viaggio.
- 5) Attività organizzate per la gestione di infrastrutture e di esercizi ed attività operanti, per fini esclusivamente o prevalentemente turistici, nei servizi, nei trasporti e nella mobilità delle persone, nell'applicazione di tecnologie innovative, nonché nella valorizzazione e nella fruizione delle tradizioni locali, delle risorse economiche, di quelle naturali, ivi compreso il termalismo, e delle specialità artistiche ed artigianali del territorio. Fra tali attività sono ricomprese le imprese di trasporto passeggeri con mezzi e/o infrastrutture soprattutto se di tipo dedicato, di noleggio di mezzi atti a permettere la mobilità dei passeggeri, di indirizzo sportivo-ricreativo ad alta valenza turistica, quali ad esempio i campi da golf, e turistico-escursionistico, quali ad esempio aree, sentieri e percorsi naturalistici, nonché gli esercizi di somministrazione di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, facenti parte dei sistemi turistici locali e concorrenti alla formazione dell'offerta turistica, con esclusione comunque delle mense e spacci aziendali. Sono altresì imprese turistiche di montagna anche le attività svolte per l'esercizio di impianti a fune, di innevamento programmato e di gestione delle piste da sci sia per la discesa che per il fondo come strumento a sostegno dell'imprenditorialità turistica della montagna intesa nel suo complesso.
- 6) Altre attività individuate autonomamente dalle diverse regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano. Oltre a quanto previsto nei sei punti precedenti si definiscono attività turistiche anche quelle svolte non esclusivamente in forma di impresa, consistenti in prestazioni di servizi indirizzati specificamente alla valorizzazione delle tradizioni, delle emergenze culturali e naturalistiche, dei prodotti e delle potenzialità socio-economiche del territorio ed a particolari segmenti di utenza turistica, quali il turismo equestre, la pesca-turismo, l'ittiturismo, il turismo escursionistico, il turismo eno-gastronomico, il diving, il turismo giovanile, il turismo sociale, ecc.

Per quanto riguarda specificatamente le attività di accoglienza non convenzionale e le attività ricettive gestite senza scopo di lucro, esse sono rappresentate dalle attività turistiche come sopra individuate svolte normalmente non in forma di impresa da singoli o da associazioni senza scopo di lucro. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano le diverse tipologie di attività non convenzionali ricettive e non ricettive, sulla base delle specificità del proprio territorio. In termini generali e senza esclusione le attività ed i servizi turistici: devono garantire, nel rispetto delle norme vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, la fruizione anche ai turisti con disabilità e/o con limitate capacità motorie; devono rispettare le normative volte alla tutela ed alla sicurezza del cliente, alle garanzie nel rapporto servizio proposto-servizio reso-corrispettivo, alla sostenibilità ambientale; devono garantire l'applicazione delle condizioni normative e salariali stabilite dai contratti collettivi di lavoro.

- c) Criteri e modalità dell'esercizio su tutto il territorio nazionale delle imprese turistiche per le quali si ravvisa la necessità di standard omogenei e uniformi. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente gli standard minimi comuni delle attività di impresa di cui al punto b).
- d) Standard minimi di qualità delle camere d'albergo e delle unità abitative delle residenze turistico-alberghiere e delle strutture ricettive in generale. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente gli standard minimi comuni di qualità delle camere d'albergo e delle unità abitative delle residenze turistico-alberghiere e delle strutture ricettive in generale.
- e) Standard minimi di qualità dei servizi offerti dalle imprese turistiche cui riferire i criteri relativi alla classificazione delle strutture ricettive. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a determinare concordemente e unitariamente gli standard minimi di qualità dei servizi offerti dalle imprese turistiche cui riferire i criteri relativi alla classificazione delle strutture ricettive, nonché individuano un periodo di tempo per consentire l'adeguamento delle strutture esistenti.
- f) Le agenzie di viaggio, le organizzazioni e le associazioni che svolgono attività similare, il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali cauzioni. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente gli standard minimi comuni per l'esercizio delle agenzie di viaggio, delle organizzazioni e delle associazioni che svolgono attività similare, nonché il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali cauzioni. Le agenzie di viaggio svolgono attività di produzione, organizzazione ed intermediazione di viaggi, compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, nonché l'intermediazione del soggiorno all'interno di strutture ricettive, con esclusione della mera locazione immobiliare. Permane l'obbligo per le nuove agenzie di viaggio di non adottare

- denominazioni che possano ingenerare confusione nel consumatore nè nomi coincidenti con la denominazione di comuni o regioni italiane.
- g) Requisiti e modalità di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente, disciplinano ed accertano i requisiti comuni per l'esercizio delle professioni turistiche tradizionali ed emergenti, esercitate in forma autonoma e curano la qualificazione professionale, organizzando corsi di formazione alle professioni turistiche. Particolare attenzione sarà prestata nella formazione sulle tecniche di accoglienza.
- h) Requisiti e standard minimi delle attività ricettive gestite senza scopo di lucro. Sono gli stessi di quelli previsti dalla lettera d) per le strutture ricettive in generale. Nel caso di tipologie di attività turistiche individuate a livello regionale, esse sono disciplinate dalla regione o dalla provincia autonoma nella quale sono situate.
- i) Requisiti e standard minimi delle attività di accoglienza non convenzionale. Come per il punto precedente sono gli stessi di quelli previsti dalla lettera d) per le strutture ricettive in generale. Anche per queste attività nel caso di tipologie di attività turistiche individuate a livello regionale, esse sono disciplinate dalla regione o dalla provincia autonoma nella quale sono situate.
- l) Criteri direttivi di gestione dei beni demaniali e delle loro pertinenze concessi per attività turistico-ricreative. Fermi restando gli elementi da ultimo disciplinati con la legge 16 marzo 2001, n. 88, nel rilascio delle concessioni demaniali per attività turistico-ricreative, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente i criteri direttivi comuni di gestione dei beni demaniali e delle loro pertinenze concessi per attività turistico-ricreative. Criteri, regolamentazioni e garanzie di cui sopra si estendono, ove applicabili, anche alle concessioni demaniali relative ad attività turistico-ricreative che interessano aree diverse dagli arenili.
- m) Standard minimi di qualità dei servizi forniti dalle imprese che operano nel settore del turismo nautico. Gli standard minimi di qualità dei servizi forniti dalle imprese che operano nel settore del turismo nautico, come definite dal decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, quali fondamentalmente i punti d'ormeggio, gli approdi turistici e i porti turistici, sono determinati concordemente dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, sentite le associazioni di categoria.
- n) Criteri uniformi per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente i criteri uniformi per l'abilitazione all'esercizio delle professioni esercitate in forma autonoma in relazione alla tipologia professionale.

## **Art. 2**

I principi e gli obiettivi di sviluppo del sistema turistico di cui all'art. 2, comma

5, della legge 29 marzo 2001, n. 135, sono definiti come segue:

- a) il CIPE, in considerazione della rilevanza del turismo quale fattore di sviluppo, ripartisce le risorse finanziarie disponibili per i diversi interventi in favore delle imprese turistiche, ivi comprese le risorse destinate alla programmazione negoziata e quelle provenienti e collegate all'utilizzo dei fondi comunitari, assicurando l'assegnazione alle stesse imprese di quote di risorse almeno pari al peso economico che il comparto turistico riveste. Con particolare riferimento all'utilizzo di fondi comunitari il CIPE valuta l'attivazione di iniziative dirette e specifiche mirate all'adozione di misure e strumenti, di natura anche intersettoriale e/o infrastrutturale, volte a favorire lo sviluppo dell'attività economica in campo turistico ovvero inserite in programmi complessivi di più vasta portata;
- b) la promozione turistica dell'Italia all'estero viene espletata a livello nazionale dall'ENIT, previa intesa con le regioni, attraverso le varie forme di comunicazione mediatica, la partecipazione a manifestazioni internazionali di rilievo, l'informazione turistica diretta o indiretta. L'ENIT coordina le proprie attività di promozione all'estero con le attività svolte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano;
- c) in ogni provvedimento di sostegno o di incentivazione allo sviluppo del comparto turistico, sia di nuova adozione che già in essere, adottato anche mediante l'utilizzo di fondi comunitari, è opportuno che venga favorito, attraverso formule di particolare agevolazione o valutazione, lo sviluppo di aggregazioni, sistemi, reti e altre modalità connettive di attività imprenditoriali anche diverse, collegate territorialmente e/o virtualmente ed operanti nel settore del turismo e nell'indotto, anche di valenza interregionale;
- d) la programmazione della realizzazione di infrastrutture, sia specificamente turistiche sia utili a migliorare la fruibilità turistica dei territori, tiene conto delle esigenze e delle possibilità di sviluppo turistico dei territori di riferimento;
- e) le diverse amministrazioni centrali, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali, le imprese operanti nel settore e gli enti e le società che gestiscono infrastrutture e servizi partecipano attivamente all'attività di costante aggiornamento ed integrazione della Carta dei diritti del turista, di cui all'art. 4 della legge, anche attraverso l'uso di sistemi informatici. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano collaborano alla redazione e alla diffusione della Carta;
- f) i provvedimenti che prevedono l'impiego di risorse nazionali e comunitarie inseriscono opportuni strumenti mirati alla realizzazione di infrastrutture turistiche di valenza nazionale, anche di natura informatica, ed allo sviluppo diretto o indiretto di attività economiche nel settore del turismo.

Il presidente: LA LOGGIA

Il segretario: CARPINO

**Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3**

**Modifiche al titolo V  
della parte seconda della Costituzione.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 24 ottobre 2001, serie generale

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;  
Il referendum indetto in data 3 agosto 2001 ha dato risultato favorevole;

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
PROMULGA**

la seguente legge costituzionale:

**Art. 1**

1. L'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:  
"Art. 114. - La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento".

**Art. 2**

1. L'articolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente:  
"Art. 116. - Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale. La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata".

**Art. 3**

1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 117. - La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
  - a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
  - b) immigrazione;
  - c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
  - d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
  - e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
  - f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
  - g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
  - h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
  - i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
  - l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
  - m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
  - n) norme generali sull'istruzione;
  - o) previdenza sociale;
  - p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
  - q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
  - r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
  - s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,



trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato”.

#### **Art. 4**

1. L'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:  
“Art. 118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di

sussidiarietà”.

#### **Art. 5**

1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente: “Art. 119. - I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti”.

#### **Art. 6**

1. L'articolo 120 della Costituzione è sostituito dal seguente: “Art. 120. - La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, nè adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, nè limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale. Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione”.

#### **Art. 7**

1. All'articolo 123 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: “In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale



organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali”.

### Art. 8

1. L'articolo 127 della Costituzione è sostituito dal seguente:  
“Art. 127. - Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge”.

### Art. 9

1. Al secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione, dopo le parole: “Si può, con” sono inserite le seguenti: “l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante”.
2. L'articolo 115, l'articolo 124, il primo comma dell'articolo 125, l'articolo 128, l'articolo 129 e l'articolo 130 della Costituzione sono abrogati.

### Art. 10

1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

### Art. 11

1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.
2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a

chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 ottobre 2001.

**CIAMPI**

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri  
BOSSI, Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione  
*Visto, il Guardasigilli:* CASTELLI



**AVVERTENZA:**

- Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

**NOTA ALL'ART. 7:**

- Il testo dell'art. 123 della Costituzione, così come modificato dalla presente legge, è il seguente: “Art. 123. - Ciascuna regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione. Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi. In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali”.

**NOTE ALL'ART. 9:**

- Il testo dell'art. 132 della Costituzione, così come modificato dalla presente legge, è il seguente: “Art. 132. Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli

regionali, disporre la fusione di regioni esistenti o la creazione di nuove regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni interessate. Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i consigli regionali, consentire che province e comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una regione e aggregati ad un'altra".

- Il testo dell'art. 125 della Costituzione così come modificato dalla presente legge, è il seguente: "Art. 125. - Nella regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della regione".

#### NOTE ALL'ART. 11:

- Per il testo del terzo comma dell'art. 117 della Costituzione vedasi l'art. 3, comma 1, terzo capoverso, della presente legge.
- Per il testo dell'art. 119 della Costituzione vedasi l'art. 5 della presente legge.



#### ALLEGATO

### Lavori preparatori.

Camera dei deputati (atto n. 4462) - 1ª deliberazione: Presentato dall'on. Poli Bortone Adriana il 20 gennaio 1998.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 16 febbraio 1998, con pareri delle commissioni II, III, V, VI e Parlamento per le questioni regionali.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 14, 20, 21, 27, 28, 29 aprile 1999; il 4, 5, 6, 12, 19, 20, 25, 26 e 27 maggio 1999; il 1° e 2 giugno 1999; il 13, 14, 19, 27, 28 ottobre 1999; il 9, 10, 11 novembre 1999.

Relazione scritta presentata l'11 novembre 1999 (atto numeri 4462, 4995, 5017, 5036, 5181, 5467, 5671, 5695, 5830, 5856, 5874, 5888, 5918, 5919, 5947, 5948, 5949, 6044, 6327, 6376/A) - relatori on. Soda e on. Cerulli Irelli.

Esaminato in aula il 12, 15, 19, 26 novembre 1999; il 19, 20, 21 settembre 2000 ed approvato il 26 settembre 2000 in un testo unificato con atti n. 4995 (on. Migliori); n. 5017 (on. Volontè ed altri); n. 5036 (d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto); n. 5181 (on. Contento ed altri); n. 5467 (on. Soda ed altri); n. 5671 (on. Fontan ed altri); n. 5695 (on. Pepe Mario ed altri); n. 5830

(d'iniziativa del Presidente del Consiglio dei Ministri D'Alema e del Ministro per le riforme istituzionali Amato); n. 5856 (on. Novelli); n. 5874 (on. Paissan ed altri); n. 5888 (on. Crema ed altri); n. 5918 (on. Fini ed altri); n. 5919 (on. Garra ed altri); n. 5947 (d'iniziativa del Consiglio regionale della Toscana); n. 5948 (on. Zeller ed altri); n. 5949 (on. Caveri); n. 6044 (on. Follini ed altri); n. 6327 (Bertinotti ed altri); n. 6376 (on. Bianchi Clerici ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 4809) - 1ª deliberazione:

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 29 settembre 2000, con pareri delle commissioni 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 3, 4, 5, 12, 18, 19, 25 ottobre 2000; il 7, 8, 9 novembre 2000.

Esaminato in aula il 10, 13, 14, 15, 16 novembre 2000 ed approvato il 17 novembre 2000.

Camera dei deputati (atto n. 4462-B) - 2ª deliberazione:

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 27 novembre 2000 con il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali) il 6 febbraio 2001.

Esaminato in aula il 23 febbraio 2001 ed approvato il 28 febbraio 2001.

Senato della Repubblica (atto n. 4809-B) - 2ª deliberazione:

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 1° marzo 2001.

Esaminato dalla I commissione il 6 e 7 marzo 2001.

Esaminato in aula ed approvato l'8 marzo 2001.

**Legge 29 dicembre 1993, n. 580**

## Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

*Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 1994,  
serie generale

- Vai al D.p.r. 7 dicembre 1995, n. 581, recante “Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile”
- Vai al D.P.R. 16 settembre 1996 n. 559, recante “Regolamento recante modificazioni al D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, relativo all'istituzione del Registro delle imprese”

### Capo I

#### *Disposizioni generali.*

#### 1.

##### *Natura e sede.*

1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate «camere di commercio», sono enti autonomi di diritto pubblico che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.
2. Le camere di commercio hanno sede in ogni capoluogo di provincia e la loro circoscrizione territoriale coincide, di regola, con quella della provincia o dell'area metropolitana di cui all'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142..
3. I consigli di due o più camere di commercio possono proporre, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti, l'accorpamento delle rispettive circoscrizioni territoriali. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentiti i presidenti delle giunte regionali interessati, è istituita la camera di commercio derivante dall'accorpamento delle circoscrizioni territoriali. Con lo stesso decreto sono disciplinati le modalità e i criteri per la successione nei rapporti giuridici esistenti.

#### 2.

##### *Attribuzioni.*

1. Le camere di commercio svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese nonché, fatte salve le competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato alle amministrazioni statali e alle regioni, funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese. Le camere di commercio esercitano inoltre le funzioni ad esse delegate dallo Stato e dalle regioni, nonché quelle derivanti da convenzioni internazionali.
2. Per il raggiungimento dei propri scopi le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società. Possono inoltre costituire aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato.
3. Per la realizzazione di interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia le camere di commercio e le loro unioni possono partecipare agli accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
4. Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, possono tra l'altro:
  - a) promuovere la costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti;
  - b) predisporre e promuovere contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;
  - c) promuovere forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti.
5. Le camere di commercio possono costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio. Possono altresì promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 del codice civile.
6. Le camere di commercio possono formulare pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alle regioni e agli enti locali sulle questioni che comunque interessano le imprese della circoscrizione territoriale di competenza.

#### 3.

##### *Potestà statutaria.*

1. In conformità ai principi della presente legge, ad ogni camera di commercio è riconosciuta potestà statutaria. Lo statuto disciplina, con riferimento alle caratteristiche del territorio:

- a) l'ordinamento e l'organizzazione della camera di commercio;
  - b) le competenze e le modalità di funzionamento degli organi;
  - c) la composizione degli organi per le parti non disciplinate dalla presente legge;
  - d) le forme di partecipazione.
2. Gli statuti sono deliberati dai consigli con il voto dei due terzi dei rispettivi componenti e sono approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

#### 4.

##### *Vigilanza.*

1. La vigilanza sull'attività delle camere di commercio e delle loro unioni spetta al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ogni anno presenta al Parlamento una relazione generale sulle attività delle camere di commercio e delle loro unioni, con particolare riferimento agli interventi realizzati e ai programmi attuati.
2. Le delibere di approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, della dotazione complessiva del personale nonché quelle di variazione del bilancio preventivo e di costituzione di aziende speciali sono trasmesse al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministero del tesoro e alla regione competente.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce con proprio decreto le norme che disciplinano la gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio.
4. Le delibere di cui al comma 2 divengono esecutive se, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, ridotto a trenta giorni per le delibere di variazione del bilancio preventivo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato non ne disponga, con provvedimento motivato, anche su richiesta delle regioni competenti, l'annullamento per vizi di legittimità ovvero il rinvio alla camera di commercio per il riesame.
5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può sospendere i termini di cui al comma 4 per una sola volta e per un periodo di pari durata.
6. Le delibere riesaminate dalle camere di commercio sono soggette unicamente al controllo di legittimità, limitatamente alle parti modificate.

#### 5.

##### *Scioglimento dei consigli.*

1. I consigli sono sciolti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
  - a) nel caso di gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico;
  - b) quando non ne possa essere assicurato il normale funzionamento;
  - c) quando non sia approvato nei termini il bilancio preventivo o il conto consuntivo;

- d) nel caso di mancata elezione del presidente di cui all'articolo 16, comma 1.
2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio preventivo o il conto consuntivo devono essere approvati senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo progetto, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nomina un commissario con il compito di predisporre il progetto stesso per sottoporlo al consiglio. In tal caso, e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini il progetto di bilancio preventivo o di conto consuntivo predisposto dalla giunta, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la loro approvazione, decorso il quale dispone lo scioglimento del consiglio.
  3. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.

#### 6.

##### *Unioni regionali.*

1. Le camere di commercio possono associarsi, ai sensi dell'articolo 36 del codice civile, in unioni regionali per lo sviluppo di attività che interessano, nell'ambito della regione, più di una circoscrizione territoriale e per il coordinamento dei rapporti con gli enti regionali territorialmente competenti.
2. L'attività delle unioni regionali delle camere di commercio è disciplinata da uno statuto deliberato, con il voto dei due terzi dei componenti, dall'assemblea dei rappresentanti delle camere di commercio associate, sentito il parere della regione.
3. Il finanziamento ordinario delle unioni regionali delle camere di commercio è assicurato da un'aliquota delle entrate delle camere di commercio associate.

#### 7.

##### *Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.*

1. L'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) cura e rappresenta gli interessi generali delle camere di commercio; promuove, realizza e gestisce, direttamente o per il tramite di proprie aziende speciali, nonché mediante la partecipazione ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società anche a prevalente capitale privato, servizi e attività di interesse delle camere di commercio e delle categorie economiche.
2. Lo statuto dell'Unioncamere è deliberato, con il voto dei due terzi dei componenti, dall'assemblea composta dai rappresentanti di tutte le camere di commercio ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.



3. La dotazione finanziaria dell'Unioncamere è rappresentata da un'aliquota delle entrate delle camere di commercio.
4. Resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 2, per quanto riguarda il personale dell'Unioncamere.

## Capo II

### *Registro delle imprese.*

1. È istituito presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile.
2. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformità agli articoli 2188 e seguenti del codice civile, nonché alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 8 del presente articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia.
3. L'ufficio è retto da un conservatore nominato dalla giunta nella persona del segretario generale ovvero di un dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina del conservatore è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.
4. Sono iscritti in sezioni speciali del registro delle imprese gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del medesimo codice e le società semplici. Le imprese artigiane iscritte agli albi di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono altresì annotate in una sezione speciale del registro delle imprese.
5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali.
6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza e organicità di pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale.
7. Il sistema di pubblicità di cui al presente articolo deve trovare piena attuazione entro il termine massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data le camere di commercio continuano a curare la tenuta del registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni.
8. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo che dovranno prevedere in particolare:
  - a) il coordinamento della pubblicità realizzata attraverso il registro delle imprese con il *Bollettino Ufficiale* delle società per azioni e a responsabilità limitata e con il *Bollettino Ufficiale* delle società

cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256, e successive modificazioni;

- b) il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione nel registro delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o di certificati che attestino la mancanza di iscrizione, nonché di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese, in conformità alle norme vigenti;
  - c) particolari procedure agevolative e semplificative per l'istituzione e la tenuta delle sezioni speciali del registro, evitando duplicazioni di adempimenti ed aggravii di oneri a carico delle imprese;
  - d) l'acquisizione e l'utilizzazione da parte delle camere di commercio di ogni altra notizia di carattere economico, statistico ed amministrativo non prevista ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue sezioni, evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese.
9. Per gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti iscritti nelle sezioni speciali del registro, l'importo del diritto annuale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), è determinato, in sede di prima applicazione della presente legge, nella misura di un terzo dell'importo previsto per le ditte individuali.
  10. È abrogato il secondo comma dell'articolo 47 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni.
  11. Allo scopo di favorire l'istituzione del registro delle imprese, le camere di commercio provvedono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad acquisire alla propria banca dati gli atti comunque soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro delle imprese.
  12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 10 entrano in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8.
  13. Gli uffici giudiziari hanno accesso diretto alla banca dati e all'archivio cartaceo del registro delle imprese e, fino al termine di cui al comma 7, del registro delle ditte e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito, con le modalità disposte dal regolamento di cui al comma 8.

## Capo III

### *Organi.*

#### 9.

### *Organi.*

1. Sono organi delle camere di commercio:
  - a) il consiglio;
  - b) la giunta;
  - c) il presidente;
  - d) il collegio dei revisori dei conti.



## 10.

### *Consiglio.*

1. Il numero dei componenti del consiglio è determinato in base al numero delle imprese iscritte nel registro delle imprese o nel registro delle ditte ovvero annotate nello stesso, nel modo seguente:
  - a) sino a 40.000 imprese: 20 consiglieri;
  - b) da 40.001 a 80.000 imprese: 25 consiglieri;
  - c) oltre 80.000 imprese: 30 consiglieri.
2. Gli statuti definiscono la ripartizione dei consiglieri secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di competenza in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, delle assicurazioni, del commercio, del credito, dell'industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione medesima. Nella composizione del consiglio deve essere assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa.
3. Con regolamento emanato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri generali per la ripartizione di cui al comma 2 del presente articolo tenendo conto del numero delle imprese, dell'indice di occupazione e del valore aggiunto di ogni settore.
4. Il numero dei consiglieri in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio deve essere pari almeno alla metà dei componenti il consiglio assicurando comunque la rappresentanza degli altri settori di cui al comma 2.
5. Nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura deve essere assicurata una rappresentanza autonoma per le piccole imprese.
6. Del consiglio fanno parte due componenti in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.
7. Il consiglio dura in carica cinque anni.

## 11.

### *Funzioni del consiglio.*

1. Il consiglio, nell'ambito delle materie di competenza previste dalla legge e dallo statuto, svolge in particolare le seguenti funzioni:
  - a) predisporre e delibera lo statuto e le relative modifiche;
  - b) elegge tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il presidente e la giunta e nomina i membri del collegio dei revisori dei conti;
  - c) determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale di attività della camera di commercio;
  - d) delibera il bilancio preventivo, le sue variazioni e il conto consuntivo;

- e) delibera gli emolumenti per i componenti degli organi della camera di commercio, in conformità ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del tesoro e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 1° agosto 1988, n. 340.

## 12.

### *Costituzione del consiglio.*

1. I componenti del consiglio sono designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori di cui all'articolo 10, comma 2, nonché dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, ai sensi dell'articolo 10, comma 6.
2. Le designazioni da parte delle organizzazioni di cui al comma 1 del presente articolo, per ciascuno dei settori di cui all'articolo 10, comma 2, avvengono in rapporto proporzionale alla loro rappresentatività in ambito provinciale.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (8/b), norme per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché al comma 1 dell'articolo 14, con particolare riferimento ai tempi, ai criteri e alle modalità relativi alla procedura di designazione dei componenti il consiglio e alle modalità per esperire i ricorsi relativi all'individuazione della rappresentatività delle organizzazioni di cui al comma 1 del presente articolo nonché all'elezione dei membri della giunta.
4. Il consiglio è nominato dal presidente della giunta regionale.
5. I consigli nominati ai sensi del presente articolo possono prevedere nello statuto disposizioni relative al rinnovo dei consigli stessi mediante elezione diretta dei componenti in rappresentanza delle categorie di cui all'articolo 10, comma 2, da parte dei titolari o dei rappresentanti legali delle imprese iscritte nel registro di cui all'articolo 8.
6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce con proprio decreto le modalità per l'elezione di cui al comma 5, prevedendo in particolare:
  - a) l'espressione del voto anche per corrispondenza o attraverso il ricorso a supporti telematici che consentano il rispetto della segretezza del voto medesimo;
  - b) l'attribuzione del voto plurimo in relazione al numero dei dipendenti e all'ammontare del diritto annuale;
  - c) la ripartizione proporzionale per liste e per settori delle rappresentanze provinciali.

### 13.

#### *Requisiti per la nomina e cause ostative.*

1. Possono far parte del consiglio i cittadini italiani che abbiano raggiunto la maggiore età e godano dei diritti civili, che siano titolari di imprese, rappresentanti legali o amministratori unici di società, esercenti arti e professioni o esperti in possesso dei requisiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 12, comma 3, e che esercitino la loro attività nell'ambito della circoscrizione territoriale della camera di commercio. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea in possesso dei suddetti requisiti.
2. Non possono far parte del consiglio:
  - a) i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, il presidente della provincia, i membri della giunta provinciale, i consiglieri provinciali, i sindaci e gli assessori dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;
  - b) gli amministratori non nominati in rappresentanza delle camere di commercio e i dipendenti di enti, istituti, consorzi o aziende dipendenti o soggetti a vigilanza della camera di commercio o che dalla stessa ricevano in via continuativa una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa;
  - c) i dipendenti della camera di commercio;
  - d) coloro che abbiano riportato condanne per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, l'amministrazione pubblica, l'amministrazione della giustizia o la fede pubblica, punibili con pena non inferiore, nel minimo, a un anno e superiore, nel massimo, a cinque anni o che siano soggetti alle misure di prevenzione previste dalla vigente legislazione in materia di lotta alla criminalità organizzata;
  - e) coloro che, per fatti compiuti in qualità di amministratori della camera di commercio, siano stati dichiarati responsabili verso la medesima con sentenza definitiva e non abbiano estinto il debito;
  - f) coloro che siano iscritti ad associazioni operanti in modo occulto o clandestino e per la cui adesione siano richiesti un giuramento o una promessa solenne.
3. La perdita dei requisiti di cui al comma 1 o la sopravvenienza di una delle situazioni di cui al comma 2, lettere d), e) ed f), comportano la decadenza dalla carica di consigliere. Il provvedimento che dichiara la decadenza è adottato dall'autorità competente per la nomina.
4. I membri del consiglio per i quali sopravvenga una delle situazioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), devono optare, entro trenta giorni, per una delle cariche.

### 14.

#### *Giunta.*

1. La giunta è l'organo esecutivo della camera di commercio ed è composta dal

presidente e da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore ad un terzo dei membri del consiglio arrotondato all'unità superiore, secondo quanto previsto dallo statuto. Dei suddetti membri almeno quattro devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura. Nell'elezione dei membri della giunta ciascun consigliere può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei membri della giunta medesima.

2. La giunta dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del consiglio e il mandato dei suoi membri è rinnovabile per due sole volte.
3. La giunta nomina tra i suoi membri il vicepresidente che, in caso di assenza o impedimento del presidente, ne assume temporaneamente le funzioni.
4. La giunta può essere convocata in via straordinaria su richiesta di quattro membri, con indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
5. La giunta, oltre a predisporre per l'approvazione del consiglio il bilancio preventivo, le sue variazioni e il conto consuntivo:
  - a) adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività e per la gestione delle risorse, ivi compresi i provvedimenti riguardanti l'assunzione e la carriera del personale, da disporre su proposta del segretario generale, in base a quanto previsto dalla presente legge e dalle relative norme di attuazione;
  - b) delibera sulla partecipazione della camera di commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gestioni e di aziende speciali;
  - c) delibera l'istituzione di uffici distaccati in altri comuni della circoscrizione territoriale di competenza.
6. La giunta adotta ogni altro atto per l'espletamento delle funzioni e delle attività previste dalla presente legge e dallo statuto che non rientri nelle competenze riservate dalla legge o dallo statuto al consiglio o al presidente.
7. La giunta delibera inoltre in casi di urgenza sulle materie di competenza del consiglio. In tali casi la deliberazione è sottoposta al consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva.

### 15.

#### *Riunioni e deliberazioni.*

1. Il consiglio si riunisce in via ordinaria in due sessioni, entro il mese di aprile per l'approvazione del conto consuntivo ed entro il mese di ottobre per l'approvazione del bilancio preventivo; si riunisce in via straordinaria quando lo richiedano il presidente o la giunta o almeno un quarto dei componenti del consiglio stesso, con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
2. Le riunioni del consiglio e della giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
3. Le deliberazioni del consiglio e della giunta sono assunte a maggioranza dei presenti. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende

respinta.

4. Sono nulle le deliberazioni adottate in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo o su materie estranee alle competenze degli organi deliberanti.

## 16.

### *Presidente.*

1. Il presidente è eletto, entro trenta giorni dalla nomina del consiglio, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri. Qualora non si raggiunga tale maggioranza neanche con un secondo scrutinio, si procede, entro i successivi quindici giorni, ad una terza votazione in cui per l'elezione è richiesta la maggioranza dei componenti del consiglio. Qualora nella terza votazione non sia stata raggiunta la maggioranza necessaria, si procede ad una quarta votazione di ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. Qualora nella votazione di ballottaggio nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta, il consiglio decade. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, provvede alla nomina di un commissario che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso. Entro centottanta giorni dalla data di emanazione del decreto si procede al rinnovo degli organi.
2. Il presidente rappresenta la camera di commercio, convoca e presiede il consiglio e la giunta, ne determina l'ordine del giorno e, in caso di urgenza, provvede agli atti di competenza della giunta non sottoposti al regime della vigilanza di cui all'articolo 4. In tal caso gli atti sono sottoposti alla giunta per la ratifica nella prima riunione successiva.
3. Il presidente dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del consiglio, e può essere rieletto una sola volta.

## 17.

### *Collegio dei revisori dei conti.*

1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dal consiglio ed è composto da tre membri effettivi designati, rispettivamente, dal presidente della giunta regionale, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministro del tesoro, e da due membri supplenti. I membri effettivi e quelli supplenti devono essere iscritti all'albo dei revisori dei conti. Fino alla pubblicazione del registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, i revisori dei conti di cui al presente articolo sono nominati fra coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione nel suddetto registro, dietro presentazione di una dichiarazione documentabile e asseverata da parte di ciascun interessato. Il collegio nomina al proprio interno il presidente. I revisori nominati devono risiedere nella regione ove ha sede la camera di commercio.
2. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni.

3. I revisori dei conti hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti della camera di commercio.
4. Il collegio dei revisori dei conti, in conformità allo statuto, alle disposizioni della presente legge e alle relative norme di attuazione, collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della camera di commercio e attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, redigendo una relazione da allegare al progetto di conto consuntivo predisposto dalla giunta. Il collegio dei revisori dei conti redige altresì una relazione sul bilancio preventivo e sulle relative variazioni.
5. Nelle relazioni di cui al comma 4, il collegio dei revisori dei conti esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
6. I revisori dei conti rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione, ne riferiscono immediatamente al consiglio.
7. Al collegio dei revisori dei conti si applicano le disposizioni del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili.

## Capo IV

### *Disposizioni sul finanziamento e sul personale.*

## 18.

### *Finanziamento delle camere di commercio.*

1. Al finanziamento ordinario delle camere di commercio si provvede mediante:
  - a) i contributi a carico del bilancio dello Stato quale corrispettivo per l'esercizio di funzioni di interesse generale svolte per conto della pubblica amministrazione;
  - b) il diritto annuale come determinato ai sensi dei commi 3, 4 e 5;
  - c) i proventi derivanti dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale;
  - d) le entrate e i contributi derivanti da leggi statali, da leggi regionali, da convenzioni o previsti in relazione alle attribuzioni delle camere di commercio;
  - e) i diritti di segreteria sull'attività certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;
  - f) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni di cittadini o di enti pubblici e privati;
  - g) altre entrate e altri contributi.
2. Le voci e gli importi dei diritti di segreteria di cui alla lettera e) del comma 1 sono modificati e aggiornati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto dei costi medi di gestione e di fornitura dei relativi servizi.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, determina ed aggiorna con proprio decreto da emanare entro il 31 ottobre dell'anno precedente, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all'articolo 8, da applicare secondo le modalità di cui al comma 4, ivi compresi gli importi minimi, che comunque non possono essere inferiori a quelli dovuti in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e quelli massimi, nonché gli importi del diritto dovuti in misura fissa. Con lo stesso decreto sono altresì determinati gli importi del diritto applicabili alle unità locali, nonché le modalità e i termini di liquidazione, accertamento e riscossione. In caso di tardivo o omesso pagamento si applica la sanzione amministrativa dal 10 per cento al 100 per cento dell'ammontare del diritto dovuto, nel rispetto dei principi e del procedimento di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 .
4. Il diritto annuale di cui al comma 3 è determinato in base al seguente metodo:
  - a) individuazione del fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di commercio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all'articolo 2, nonché a quelle attribuite dallo Stato e dalle regioni;
  - b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a) di una quota calcolata in relazione ad un obiettivo annuale di efficienza del sistema delle camere di commercio nell'espletamento delle funzioni amministrative, sentita l'Unioncamere;
  - c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali fissi per le imprese iscritte o annotate nelle sezioni speciali del registro delle imprese, e mediante applicazione di diritti commisurati al fatturato dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti;
  - d) nei primi due anni di applicazione l'importo non potrà comunque essere superiore del 20 per cento rispetto al diritto annuale riscosso in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione
5. Con il decreto di cui al comma 3, si determinano una quota del diritto annuale da riservare ad un fondo di perequazione istituito presso l'Unioncamere, nonché criteri per la ripartizione del fondo stesso tra le camere di commercio, al fine di rendere omogeneo su tutto il territorio nazionale l'espletamento delle funzioni amministrative attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio.
6. Per il cofinanziamento di iniziative aventi per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche della circoscrizione territoriale di competenza, le camere di commercio, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, possono aumentare per gli esercizi di riferimento la misura del diritto annuale fino a un massimo del 20 per cento.

## 19.

### *Personale delle camere di commercio.*

1. Al personale delle camere di commercio si applicano le disposizioni previste dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. Il trattamento previdenziale dei dipendenti delle camere di commercio continua ad essere disciplinato dalle disposizioni vigenti.

## 20.

### *Segretario generale.*

1. Al segretario generale, ferme restando le competenze attribuitegli dalle norme vigenti, competono le funzioni di vertice dell'amministrazione delle camere di commercio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Il segretario generale sovraintende altresì al personale delle camere di commercio.
2. Il segretario generale, su designazione della giunta, è nominato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato tra gli iscritti in un apposito elenco.
3. Nell'elenco di cui al comma 2 possono essere iscritti, a domanda: a) i dirigenti delle camere di commercio, dell'Unioncamere e di altre amministrazioni o enti pubblici che, oltre ad essere in possesso dei requisiti professionali individuati dal decreto di cui al comma 4 del presente articolo, siano iscritti all'albo di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; b) i soggetti in possesso del diploma di laurea in materie giuridico-economiche, dotati della necessaria professionalità e in ogni caso dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 4 del presente articolo, provenienti da imprese pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in qualifiche dirigenziali.
4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità ai principi di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono definiti criteri e modalità per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 2 del presente articolo e per la tenuta dell'elenco medesimo.
5. Ai dirigenti di cui alla lettera a) del comma 3, al momento della cessazione dalla carica di segretario generale, è consentito il rientro nei ruoli dell'amministrazione o degli enti di provenienza, anche in soprannumero. Le amministrazioni o gli enti di provenienza non possono procedere all'ampliamento della pianta organica qualora i dirigenti di cui alla lettera a) del comma 3 vengano nominati segretari generali. Nulla è innovato in ordine alla posizione giuridica e funzionale attribuita ai segretari generali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla legge 25 luglio 1971, n. 557, e successive modificazioni.



## 21.

### *Disposizioni in materia di responsabilità.*

1. Per gli amministratori e per i dipendenti delle camere di commercio e dell'Unioncamere si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
2. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità degli amministratori e dei dipendenti delle camere di commercio e dell'Unioncamere è personale e non si estende agli eredi.

## Capo V

### *Disposizioni finali e transitorie.*

## 22.

### *Uso della denominazione «camera di commercio».*

1. Oltre agli enti disciplinati dalla presente legge, possono assumere nel territorio nazionale la denominazione «camera di commercio» le associazioni cui partecipino enti ed imprese italiani e di altro Stato riconosciuto dallo Stato italiano, i cui amministratori cittadini italiani non abbiano riportato condanne per reati punibili con la reclusione e i cui amministratori cittadini stranieri siano in possesso di benestare della rappresentanza diplomatica dello Stato di appartenenza e abbiano ottenuto il riconoscimento di cui alla legge 1° luglio 1970, n. 518, ovvero siano iscritte in un apposito albo, disciplinato con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro degli affari esteri, tenuto presso la sezione separata di cui all'articolo 1 dello statuto dell'Unioncamere, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1985, n. 947.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli altri organismi che usino la denominazione «camera di commercio» e che non risultino disciplinati dalla presente legge sono tenuti a mutare la propria denominazione. In caso di inosservanza, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire cinque milioni ad un massimo di lire dieci milioni e, previa diffida a provvedere al mutamento di denominazione nei successivi trenta giorni, a tale mutamento si provvede con decreto del presidente del tribunale territorialmente competente, con oneri a carico degli amministratori.

## 23.

### *Riordinamento di uffici.*

1. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite norme per:

- a) determinare, secondo i criteri di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine prevalente della tutela dei consumatori e della fede pubblica, le attribuzioni e le attività degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli uffici metrici provinciali, nell'ambito delle competenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del quale curano, ove richiesta, l'esecuzione di atti e provvedimenti;
- b) prevedere l'applicazione di specifici diritti connessi alla fornitura di servizi a domanda individuale da definire nelle voci e negli importi secondo i criteri e le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 18;
- c) fornire indirizzi per il migliore raccordo delle attività e delle strutture delle stazioni sperimentali per l'industria con le analoghe attività e strutture delle camere di commercio eventualmente esistenti, anche in relazione al sistema nazionale di certificazione.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro del commercio con l'estero, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede a garantire il coordinamento, anche tramite accordi di programma, delle attività di promozione di cui all'articolo 2 della presente legge svolte dal sistema delle camere di commercio e dall'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) di cui alla legge 18 marzo 1989, n. 106, sulla base dei seguenti criteri:
  - a) evitare la compresenza nello stesso territorio di organismi a carattere pubblico che svolgano la medesima funzione, assicurando contestualmente un'adeguata diffusione dell'informazione e dei servizi in materia di promozione delle attività di esportazione;
  - b) coordinare le attività di certificazione di qualità di prodotti agricoli di competenza dell'ICE con il sistema nazionale di certificazione.

## 24.

### *Disposizioni finali e transitorie.*

1. In sede di prima applicazione, le norme statutarie di cui all'articolo 10, comma 2, sono deliberate dalle giunte in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e sono approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. Gli organi delle camere di commercio in carica alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla loro naturale scadenza e comunque fino all'approvazione, ai sensi del comma 1 del presente articolo, delle norme statutarie di cui all'articolo 10, comma 2. 3. In sede di prima applicazione dell'articolo 14, il numero minimo dei componenti della giunta è elevato a sei.



**DPR - Decreto Presidente della Repubblica  
7 dicembre 1995, n. 581**

**Regolamento di attuazione  
dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580,  
in materia di istituzione del registro delle imprese  
di cui all'art. 2188 del codice civile.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 3 febbraio 1996, supplemento ordinario

**Titolo VI**

*Disposizioni transitorie e finali.*

- Vai al D.P.R. 16 settembre 1996 n. 559, recante “Regolamento recante modificazioni al D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, relativo all'istituzione del Registro delle imprese”.

**Titolo I**

*Disposizioni generali.*

**Art. 1**

*Definizioni.*

1. Ai fini del presente regolamento l'espressione:
  - «Ministro» e «Ministero dell'industria» indicano rispettivamente il Ministro ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  - «camera di commercio» indica la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  - «legge n. 580» indica la legge 29 dicembre 1993, n. 580;
  - «ufficio» indica l'ufficio del registro delle imprese;
  - «modello» indica il modello obbligatorio anche informatico;
  - «BUSARL» indica il bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata;
  - «BUSC» indica il bollettino ufficiale delle società cooperative;
  - «REA» indica il repertorio delle notizie economiche e amministrative.

**Art. 2**

*Compiti dell'ufficio.*

1. L'ufficio esercita i compiti ad esso demandati dalla legge ed in particolare:

- provvede, secondo tecniche informatiche nel rispetto delle norme vigenti, alla predisposizione, tenuta, conservazione e gestione del registro delle imprese, nonché alla conservazione ed esibizione dei documenti e atti soggetti a deposito o iscrizione o annotazione nel registro delle imprese;
  - provvede alla ricezione degli atti e delle notizie soggetti a pubblicazione nel BUSARL e alla loro trasmissione, anche per via telematica, all'ufficio del registro delle imprese del capoluogo di regione;
  - provvede alla ricezione degli atti e delle notizie soggetti a pubblicazione nel BUSC e alla loro trasmissione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. L'ufficio avente sede nelle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta e Sicilia trasmette gli atti e le notizie soggette a pubblicazione nel BUSC all'ufficio competente delle regioni medesime. Sono altresì comunicate le avvenute cancellazioni delle società cooperative dal registro delle imprese;
  - provvede al rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione o annotazione nel registro delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o la mancanza di iscrizione; provvede inoltre al rilascio di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale sono previsti il deposito o l'iscrizione nel registro delle imprese, in conformità alle norme vigenti. Il costo delle copie non può eccedere il costo amministrativo;
  - provvede alla bollatura e alla numerazione dei libri e delle scritture contabili a norma degli articoli 2215 e seguenti del codice civile e di altre leggi.
2. L'ufficio provvede, altresì, sotto la vigilanza del Ministero dell'industria, alla tenuta del REA, nonché al rilascio di visure e certificati inerenti alle iscrizioni e alle annotazioni nel registro delle ditte.

**Art. 3**

*Responsabili dei procedimenti.*

1. Il conservatore provvede alla nomina dei responsabili previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

**Art. 4**

*Giudice del registro.*

1. Il provvedimento di nomina del giudice del registro è comunicato tempestivamente al conservatore dell'ufficio.
2. Qualora il capoluogo di provincia non sia sede di tribunale, la vigilanza di cui all'art. 8, comma 2, della legge n. 580 del 1993, è esercitata da un giudice delegato dal presidente del tribunale nel cui circondario si trova il comune nel quale ha sede la camera di commercio.

- In caso di accorpamento delle circoscrizioni territoriali di più camere di commercio, la vigilanza è esercitata dal giudice delegato dal presidente del tribunale nel cui circondario si trova il comune nel quale ha sede la camera di commercio derivante dall'accorpamento.

## **Titolo II**

### *Organizzazione dell'ufficio.*

#### **Art. 5**

##### *Strumenti.*

- L'ufficio tiene:
  - il protocollo;
  - il registro delle imprese;
  - l'archivio degli atti e dei documenti.
- L'ufficio del capoluogo di regione tiene altresì il fascicolo regionale del BUSARL.

#### **Art. 6**

##### *Protocollo.*

- Il protocollo ha una numerazione progressiva secondo l'ordine cronologico di presentazione o di arrivo di ciascuna domanda che deve essere protocollata nello stesso giorno di ricevimento con indicazione della sua data, degli elementi di identificazione dell'imprenditore compreso il codice fiscale, nonché dell'oggetto. Numero progressivo e data di protocollazione devono essere riportati sulla domanda protocollata. La numerazione del protocollo è annuale.

#### **Art. 7**

##### *Registro delle imprese.*

- Il registro delle imprese, tenuto secondo il modello approvato con decreto del Ministero dell'industria, è unico e comprende le sezioni speciali.
- Nel registro delle imprese sono iscritti: i soggetti previsti dalla legge e in particolare:
  - gli imprenditori di cui all'art. 2195 del codice civile;
  - le società di cui all'art. 2200 del codice civile;
  - i consorzi di cui all'art. 2612 del codice civile e le società consortili di cui all'art. 2615-ter del codice civile;
  - i gruppi europei di interesse economico di cui al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;
  - gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale, di cui all'art. 2201 del codice civile;
  - le società che sono soggette alla legge italiana ai sensi dell'art. 25 della

legge 31 maggio 1995, n. 218;

- gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile;
- i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del codice civile;
- le società semplici di cui all'art. 2251 del codice civile;
- gli atti previsti dalla legge.

- I soggetti previsti nei numeri 7), 8) e 9) del comma 2 sono iscritti nelle corrispondenti sezioni speciali del registro delle imprese. I coltivatori diretti sono iscritti nella sezione speciale dei piccoli imprenditori.
- Le persone fisiche, le società e i consorzi iscritti negli albi di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono altresì annotati in apposita sezione speciale per le imprese artigiane.
- La bollatura e la numerazione dei libri e delle scritture contabili obbligatori previsti dall'art. 2214 del codice civile sono memorizzate nel registro delle imprese a fini di mera ricognizione dell'avvenuta formalità. La bollatura e la numerazione eseguite dal notaio sono comunicate all'ufficio entro il mese successivo. La numerazione di ogni libro o scrittura contabile è progressiva per ciascun imprenditore ad eccezione dei libri-giornale sezionali per i quali ogni libro ha numerazione separata e progressiva.
- La numerazione dell'iscrizione degli imprenditori è annuale e progressiva, e comprende anche le sezioni speciali.

#### **Art. 8**

##### *Archivio degli atti e dei documenti.*

- Gli atti e i documenti soggetti a deposito o iscrizione o annotazione nel registro delle imprese sono archiviati secondo tecniche informatiche e possono essere distrutti dopo l'archiviazione dell'immagine, secondo le norme vigenti.
- La conformità all'originale dell'immagine archiviata è attestata dal responsabile del procedimento su ogni immagine del documento archiviato. L'immagine archiviata secondo tecniche informatiche sostituisce a tutti gli effetti di legge il documento archiviato.

#### **Art. 9**

##### *Repertorio delle notizie economiche e amministrative.*

- In attuazione dell'art. 8, comma 8, lettera d), della legge n. 580 del 1993, presso l'ufficio è istituito il repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA).
- Sono obbligati alla denuncia al REA:
  - gli esercenti tutte le attività economiche e professionali la cui denuncia alla camera di commercio sia prevista dalle norme vigenti, purché non obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali;
  - gli imprenditori con sede principale all'estero che aprono nel territorio

nazionale unità locali.

3. Il REA contiene le notizie economiche ed amministrative per le quali è prevista la denuncia alla camera di commercio e la relativa utilizzazione del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, dal regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29, dall'art. 29 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e da altre leggi, con esclusione di quelle già iscritte o annotate nel registro delle imprese e nelle sue sezioni speciali. Con decreto del Ministro, d'intesa con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali per la parte riguardante le imprese agricole, sono indicate le notizie di carattere economico, statistico, amministrativo che l'ufficio può acquisire, invece che dai privati, direttamente dagli archivi di pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi secondo le norme vigenti, nonché dall'archivio statistico delle imprese attive costituito a norma del regolamento CEE n. 2186 del 22 luglio 1993, purché non coperte dal segreto statistico. Con lo stesso decreto sono stabilite modalità semplificate per la denuncia delle notizie di carattere economico ed amministrativo da parte dei soggetti iscritti o annotati nelle sezioni speciali.
4. L'esercente attività agricole deve altresì indicare, qualora non compresi negli archivi di cui al comma 3, i dati culturali, l'estensione e la tipologia dei terreni con i relativi dati catastali, la tipologia degli allevamenti del bestiame, secondo il modello approvato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Il REA è gestito secondo tecniche informatiche nel rispetto delle norme vigenti. L'ufficio provvede all'inserimento nella memoria elettronica del REA dei dati contenuti nella denuncia, redatta secondo il modello approvato dal Ministro.

### **Art. 10**

#### *Procedimento di acquisizione di dati e notizie nel REA.*

1. Il richiedente deve presentare la denuncia con la data e la sottoscrizione e indicare i dati previsti dalla legge nei modelli di cui all'art. 9, commi 4 e 5, del presente regolamento.
2. Le unità locali di cui all'art. 29 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, sono denunciate dall'imprenditore alla camera di commercio nella cui circoscrizione esse operano. L'ufficio deve dare immediata comunicazione della denuncia delle unità locali alla camera di commercio nella cui circoscrizione è la sede principale dell'impresa.
3. L'unità locale operante all'estero deve essere denunciata dall'imprenditore all'ufficio della camera di commercio nella cui circoscrizione è la sede principale dell'impresa.

## **Titolo III**

### *Funzionamento dell'ufficio.*

### **Capo I**

#### *Procedimenti di attuazione della pubblicità nel registro delle imprese.*

### **Art. 11**

#### *Procedimento di iscrizione su domanda.*

1. Per l'attuazione della pubblicità nel registro delle imprese, il richiedente presenta all'ufficio della camera di commercio della provincia, nella quale l'imprenditore ha sede, una domanda recante la data e la sottoscrizione, redatta secondo il modello approvato con decreto del Ministro.
2. La domanda di iscrizione di sede secondaria con rappresentanza stabile e delle relative modifiche è unica ed è rivolta agli uffici previsti dall'art. 2197, commi 1 e 2, del codice civile. Essa può essere presentata all'ufficio del luogo ove è la sede principale dell'impresa o del luogo ove è la sede secondaria dell'impresa; l'ufficio ricevente dà immediata comunicazione della domanda all'altro ufficio.
3. La domanda di iscrizione è accompagnata dagli atti e dai documenti indicati nel modello previsto dal comma 1.
4. L'atto da iscrivere è depositato in originale, con sottoscrizione autenticata, se trattasi di scrittura privata non depositata presso un notaio. Negli altri casi è depositato in copia autentica. L'estratto è depositato in forma autentica ai sensi dell'art. 2718 del codice civile.
5. Il numero di protocollo e i dati previsti dall'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono comunicati, per iscritto, al richiedente al momento della presentazione della domanda.
6. Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio accerta:
  - l'autenticità della sottoscrizione della domanda;
  - la regolarità della compilazione del modello di domanda;
  - la corrispondenza dell'atto o del fatto del quale si chiede l'iscrizione a quello previsto dalla legge;
  - l'allegazione dei documenti dei quali la legge prescrive la presentazione;
  - il concorso delle altre condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione.
7. Per il controllo delle condizioni richieste dalla legge, si applicano le disposizioni dell'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 1990, n. 241.
8. L'iscrizione è eseguita senza indugio e comunque entro il termine di dieci giorni dalla data di protocollazione della domanda. Il termine è ridotto alla metà se la domanda è presentata su supporti informatici. L'iscrizione consiste nell'inserimento nella memoria dell'elaboratore elettronico e nella messa a

disposizione del pubblico sui terminali per la visura diretta del numero dell'iscrizione e dei dati contenuti nel modello di domanda.

9. Le iscrizioni e le annotazioni informatiche nel registro devono altresì indicare il nome del responsabile dell'immissione e l'annotazione del giorno e dell'ora dell'operazione. Vengono comunque richiamati, ove esistenti, il numero e la data di iscrizione nel registro delle società e nel registro delle ditte. Oltre il numero di iscrizione va indicato nel registro delle imprese, agli effetti della legge 17 marzo 1993, n. 63, il codice fiscale di identificazione dell'imprenditore. L'ufficio, al momento della presentazione della domanda di iscrizione, ove riscontri nella domanda la mancanza del numero di codice fiscale previsto a norma dell'art. 6, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, attribuisce il codice fiscale collegandosi, in via telematica, con il Ministero delle finanze che lo genera.
10. In caso di trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda, la relativa domanda di iscrizione è presentata dal notaio al registro delle imprese nel quale è iscritto l'imprenditore alienante o, nel caso in cui solo l'acquirente sia un imprenditore soggetto a registrazione, al registro delle imprese nel quale è iscritto l'imprenditore acquirente. Il richiedente deve indicare nella domanda anche i dati di identificazione dell'altra parte, in modo che quest'ultima, anche se non imprenditore, possa essere individuata attraverso la consultazione del registro.
11. L'ufficio, prima dell'iscrizione, può invitare il richiedente a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione assegnando un congruo termine, trascorso il quale con provvedimento motivato rifiuta l'iscrizione.
12. Il provvedimento di rifiuto dell'iscrizione è comunicato al richiedente entro otto giorni dalla sua adozione, con lettera raccomandata.
13. Il decreto del tribunale che pronuncia sul ricorso o il decreto del giudice del registro non gravato di ricorso nel termine è comunicato all'ufficio dal cancelliere, entro due giorni dal deposito ovvero dalla scadenza del termine per il ricorso ed è iscritto entro due giorni dalla comunicazione.
14. Avvalendosi dell'interconnessione di cui all'art. 24, comma 5, del presente regolamento, l'ufficio, con modalità da stabilire, di concerto tra il Ministero di grazia e giustizia e il Ministero dell'industria, acquisisce dal sistema informativo dell'Amministrazione della giustizia le informazioni sull'esistenza di eventuali impedimenti alle iscrizioni e alle annotazioni nel registro delle imprese.

### **Art. 12**

#### *Procedimento di iscrizione degli enti pubblici.*

1. Per gli enti pubblici la domanda di iscrizione deve essere presentata dal rappresentante legale entro trenta giorni dall'inizio dell'attività di impresa e deve indicare:

- la denominazione dell'ente;
- la sede legale dell'ente;
- la data di costituzione dell'ente e dell'inizio dell'attività di impresa;
- l'oggetto dell'attività commerciale, con la specificazione che l'attività commerciale dell'ente ha natura esclusiva o principale;
- il nome dei soggetti titolari del potere di rappresentanza dell'ente;
- il nome dei componenti degli organi amministrativi deliberanti e di quello di controllo.

2. All'atto della richiesta il rappresentante legale dell'ente e tutti i soggetti titolari del potere di rappresentanza devono depositare la propria firma autografa.
3. Se l'ente pubblico non è costituito con atto avente forza di legge o con altro atto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica della quale la domanda deve indicare serie, numero e data, l'atto da iscrivere è depositato in copia autentica.
4. L'ente pubblico deve richiedere l'iscrizione delle modificazioni relative agli elementi di cui al comma 1 e della cessazione dell'attività d'impresa entro trenta giorni da quello in cui le modificazioni o la cessazione dell'impresa si verificano.
5. Si applicano i commi 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 dell'art. 11 del presente regolamento.
6. L'ente pubblico che assume la forma di società è soggetto alle norme relative all'iscrizione e al deposito presso il registro delle imprese del tipo di società prescelto.

### **Art. 13**

#### *Procedimento di iscrizione degli atti omologati dal tribunale.*

1. La domanda di iscrizione nel registro delle imprese è presentata all'ufficio dopo che è diventato efficace il decreto di omologazione del tribunale competente.
2. L'omologazione è richiesta con ricorso presentato, a norma degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, nel termine previsto dal codice per il deposito dell'atto.
3. La domanda di iscrizione è accompagnata da una copia autentica del decreto con il quale è ordinata l'iscrizione e dagli altri documenti richiesti dalla legge.
4. Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio accerta:
  - l'autenticità della sottoscrizione della domanda;
  - la regolarità della compilazione del modello di domanda;
  - la regolarità formale di tutti i documenti dei quali è prescritta la presentazione.
5. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 8,



9 dell'art. 11 del presente regolamento.

## **Art. 14**

### *Procedimento di deposito.*

1. Per il deposito degli atti presso l'ufficio, il richiedente presenta all'ufficio della camera di commercio della provincia, nella quale l'imprenditore ha sede, una domanda redatta secondo il modello approvato con decreto del Ministro dell'industria, datata e sottoscritta.
2. Il numero e la data del protocollo, nonché i dati previsti dall'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (14), sono comunicati per iscritto al richiedente al momento della presentazione della domanda.
3. Il procedimento di deposito degli atti presso l'ufficio si applica anche quando è prescritto il deposito della firma autografa. In tali casi, il deposito ha ad oggetto il documento che contiene la firma autografa. La autenticità della firma è accertata dall'ufficio, se il documento non contiene l'autentica della firma a norma di legge.
4. L'ufficio non può accettare la domanda di deposito di firma autografa se non è stata presentata la domanda di iscrizione del relativo atto di nomina.
5. Nell'ipotesi di cui all'art. 2436 del codice civile, il richiedente presenta all'ufficio una domanda unica di iscrizione della delibera di modifica dell'atto costitutivo e di deposito del testo dell'atto modificato nella sua redazione aggiornata. L'iscrizione e il deposito sono eseguiti secondo le norme dettate rispettivamente per il procedimento di iscrizione e di deposito.
6. L'ufficio accerta:
  - l'autenticità della sottoscrizione della domanda, se la stessa non è già autenticata nei modi di legge;
  - la regolarità della compilazione del modello di domanda;
  - la corrispondenza dell'atto di cui si chiede il deposito, all'atto per il quale il deposito è prescritto dalla legge;
  - la presentazione degli altri documenti richiesti dalla legge.
7. L'ufficio, verificato l'adempimento delle condizioni di cui al comma 6, accetta l'atto soggetto a deposito e procede secondo tecniche informatiche all'archiviazione dello stesso e di tutti i documenti allegati, nonché alla memorizzazione degli estremi dell'atto nel registro delle imprese, a fini di mera ricognizione dell'avvenuto deposito.
8. Nell'ipotesi di cui all'art. 2435 del codice civile se il bilancio è spedito per posta, l'avviso di ricevimento della raccomandata costituisce prova dell'avvenuta presentazione.
9. Per quanto non previsto si applica l'art. 11, commi 3 e 11, del presente regolamento.
10. In caso di rifiuto del deposito si applicano gli articoli 2189, terzo comma, e 2192 del codice civile.

## **Art. 15**

### *Domanda inoltrata a mezzo posta.*

1. Le domande possono essere inviate a mezzo di plico raccomandato. Entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, l'ufficio comunica all'interessato il numero di protocollo e i dati di cui all'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tale termine è elevato a trenta giorni nel caso di deposito di bilanci di società a norma dell'art. 2435 del codice civile.

## **Art. 16**

### *Procedimento di iscrizione d'ufficio.*

1. Se un'iscrizione obbligatoria non è stata richiesta nei termini di legge, l'ufficio invita, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'imprenditore a richiederla, assegnando allo stesso un congruo termine che decorre dalla data di ricezione.
2. Se l'imprenditore, nel termine indicato, richiede l'iscrizione, questa ha luogo, secondo il procedimento previsto per l'iscrizione a domanda di parte. Altrimenti il giudice del registro, se ricorrono le condizioni di legge, ordina, con decreto motivato, l'iscrizione.
3. Contro il decreto, l'imprenditore può, entro quindici giorni dalla comunicazione effettuata dal cancelliere, proporre ricorso al tribunale del capoluogo della provincia alla quale appartiene l'ufficio, a norma dell'art. 2192 del codice civile.
4. Il decreto del giudice del registro non gravato di ricorso nel termine, è comunicato all'ufficio dal cancelliere, entro due giorni dal deposito, ovvero dalla scadenza del termine per il ricorso, ed è iscritto entro due giorni dalla comunicazione.

## **Art. 17**

### *Procedimento di cancellazione d'ufficio.*

1. Il ricorso avverso il decreto del giudice, emesso ai sensi dell'art. 2191 del codice civile, è proposto, entro quindici giorni dalla comunicazione effettuata dal cancelliere, al tribunale del capoluogo della provincia alla quale appartiene l'ufficio, a norma dell'art. 2192 del codice civile.
2. Il decreto del tribunale che ordina la cancellazione o il decreto del giudice del registro non gravato da ricorso è comunicato, senza indugio, a cura del cancelliere, all'interessato e all'ufficio, ed è iscritto entro due giorni dalla comunicazione.

## **Capo II**

### *Procedimenti di attuazione della pubblicità nelle sezioni speciali del registro delle imprese.*



## Art. 18

### *Procedimento di iscrizione nelle sezioni speciali.*

1. Per la iscrizione nelle sezioni speciali del registro delle imprese, il richiedente deve presentare, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività di impresa o dalla conclusione del contratto sociale, all'ufficio della camera di commercio della provincia nella quale l'imprenditore ha sede, una domanda, recante la data e la sottoscrizione, redatta secondo il modello approvato con decreto del Ministro e accompagnata dai documenti richiesti dallo stesso.
2. La domanda di iscrizione dell'imprenditore individuale deve comprendere le seguenti indicazioni:
  - il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza anagrafica, il codice fiscale e la partita I.V.A. dell'imprenditore;
  - la ditta;
  - l'attività dell'impresa, specificando, se trattasi di impresa commerciale, il capitale investito e il numero dei dipendenti e dei componenti la famiglia e, se trattasi di impresa agricola, i principali allevamenti e coltivazioni;
  - la sede dell'impresa.
3. L'imprenditore individuale deve richiedere l'iscrizione delle modificazioni relative agli elementi sopra indicati e della cessazione dell'attività della impresa entro trenta giorni da quello in cui le modificazioni o la cessazione si verificano.
4. La domanda di iscrizione delle società semplici è presentata dagli amministratori, corredata del contratto sociale, e deve comprendere le seguenti indicazioni:
  - il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza anagrafica e il numero di codice fiscale dei soci;
  - la ragione sociale e il codice fiscale della società;
  - i soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società;
  - la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
  - l'oggetto sociale;
  - i conferimenti di ciascun socio ed il relativo valore;
  - le prestazioni alle quali sono obbligati i soci d'opera;
  - le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite;
  - la durata della società.
5. Gli amministratori della società semplice devono richiedere l'iscrizione delle modificazioni del contratto sociale e dello scioglimento della società con l'indicazione delle generalità degli eventuali liquidatori, entro trenta giorni dalle modificazioni e dallo scioglimento.
6. In caso di contratto verbale, la domanda di iscrizione o di modificazione o di cancellazione della società semplice deve essere sottoscritta da tutti i soci.

7. Si applica l'art. 11 del presente regolamento in quanto non derogato dalle disposizioni precedenti.

## Art. 19

### *Annotazione di impresa artigiana.*

1. La domanda di iscrizione delle imprese artigiane, l'iscrizione, e le successive denunce di modifica e di cessazione nell'albo delle imprese artigiane sono comunicate entro quindici giorni all'ufficio dalla commissione provinciale per l'artigianato. L'ufficio provvede, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge n. 580 del 1993, ad eseguire le relative annotazioni nella sezione speciale del registro.

## Titolo IV

### *Coordinamento del registro delle imprese con il BUSARL, il BUSC e il REA.*

## Art. 20

### *Presentazione delle domande.*

1. La domanda di iscrizione o di deposito nel registro delle imprese e nel REA è unica, secondo i modelli approvati con decreto del Ministro (16/b).
2. Con la stessa domanda può essere richiesta la pubblicazione nel BUSARL o nel BUSC.
3. In caso di rifiuto di pubblicazione nel BUSARL, è applicabile il comma 10 dell'art. 14 del presente regolamento.

## Art. 21

### *Coordinamento del registro delle imprese con il BUSARL.*

1. La predisposizione, la tenuta, la conservazione, la gestione e la pubblicazione del BUSARL avvengono secondo tecniche informatiche in conformità alle norme vigenti. La data di attivazione delle tecniche informatiche per la pubblicazione del BUSARL è comunicata entro il 26 gennaio 1997 con avviso del Ministero dell'industria pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.
2. Il BUSARL si compone dei fascicoli regionali pubblicati a cura dell'ufficio del capoluogo di regione e del bollettino nazionale pubblicato a cura del Ministero dell'industria. Per le province autonome di Trento e di Bolzano si applica l'art. 3, comma 7, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644.
3. La pubblicazione del BUSARL avviene mediante la sua messa a disposizione, su apparecchiature informatiche per la visura diretta, presso il Ministero dell'industria e presso ogni camera di commercio.
4. Agli effetti dell'art. 2457 ter del codice civile la data della pubblicazione nel bollettino nazionale è la data della effettiva messa a disposizione del pubblico

presso il Ministero dell'industria del bollettino stesso su apparecchiature informatiche per la visura diretta. Tale data risulta su ogni atto o avviso pubblicato e in ogni certificazione rilasciata dall'ufficio.

5. La consultazione del BUSARL può essere effettuata anche su terminali remoti degli utenti collegati tramite il sistema informatico delle camere di commercio. Riproduzioni a stampa, o su supporto informatico, del BUSARL o di singoli atti pubblicati sono forniti anche a mezzo posta a chiunque ne faccia richiesta secondo modalità fissate dal Ministro. Il costo di tali copie non può eccedere il costo amministrativo.
6. Nell'ipotesi di cui all'art. 2436 del codice civile l'ufficio trasmette, per via telematica, all'ufficio del capoluogo di regione la deliberazione di modifica dell'atto costitutivo iscritta nel registro ed il testo integrale dell'atto modificato nella sua redazione aggiornata.

### **Art. 22**

#### *Coordinamento del registro delle imprese con il BUSC.*

1. L'ufficio trasmette agli uffici di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), anche per via telematica, gli atti e le notizie delle società cooperative iscritti nel registro delle imprese, soggetti alla pubblicazione nel BUSC di cui all'art. 9 della legge 12 aprile 1973, n. 256. Le modalità della trasmissione sono stabilite con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
2. Il BUSC è messo a disposizione del pubblico presso ogni camera di commercio, su apparecchiature informatiche, per la visura diretta, nonché presso gli uffici di cui all'art. 2, comma 1, lettera c).

### **Titolo V**

#### *Servizi all'utenza.*

### **Art. 23**

#### *Visure del registro, degli atti e dei documenti.*

1. Il protocollo, il registro delle imprese e l'archivio degli atti e dei documenti sono pubblici.
2. La consultazione è effettuata sui terminali degli elaboratori elettronici installati presso l'ufficio oppure su terminali remoti degli utenti collegati tramite il sistema informativo delle camere di commercio, anche mediante la stampa recante la dicitura: "visura senza valore di certificazione".

### **Art. 24**

#### *Certificazioni e copie.*

1. I certificati previsti dall'art. 8, comma 8, lettera b), della legge n. 580 del 1993 sono rilasciati sulla base di modelli approvati con decreto del Ministro.
2. Dall'archivio degli atti e dei documenti sono estratte con modalità

informatiche copie integrali o parziali degli atti. Il costo di tali copie non può eccedere il costo amministrativo.

3. Ciascun ufficio rilascia, anche per corrispondenza o con tecniche telematiche, certificati e copie tratti dai propri archivi informatici. Per garantire la tempestività della trasmissione dei certificati e delle copie su tutto il territorio nazionale, ciascun ufficio può avvalersi del sistema informatico delle camere di commercio, secondo le modalità fissate con decreto del Ministro.
4. L'ufficio, durante il tempo necessario per l'archiviazione dei bilanci depositati, rilascia le copie, a richiesta, mediante tecniche non informatiche.
5. Gli uffici giudiziari hanno accesso diretto e gratuito al registro delle imprese attraverso l'interconnessione telematica attivata tra il sistema informatico delle camere di commercio e il sistema informatico dell'Amministrazione della giustizia.
6. La certificazione anagrafica dell'iscrizione nelle sezioni speciali attesta la denominazione, la ditta, l'oggetto e la sede dell'impresa.

### **Titolo VI**

#### *Disposizioni transitorie e finali.*

### **Art. 25**

#### *Inizio dell'attività dell'ufficio del registro delle imprese.*

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, inizia a funzionare l'ufficio del registro delle imprese e cessano le funzioni della cancelleria del tribunale previste dall'art. 101 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, salvo quanto previsto nell'art. 26 del presente regolamento.
2. Se alla data di entrata in vigore del presente regolamento non è intervenuta la nomina del conservatore, tale funzione è esercitata, sino alla nomina, dal segretario generale della camera di commercio.

### **Art. 26**

#### *Trasmissione di atti e registri.*

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i registri della cancelleria del tribunale e gli atti depositati o iscritti a norma degli articoli 100 e seguenti delle disposizioni per l'attuazione del codice civile sono attribuiti agli uffici del registro delle imprese competenti per territorio.
2. La consegna materiale dei registri e degli atti deve essere completata entro il 26 gennaio 1997 sulla base di direttive emanate dal Ministro, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, che possono prevedere modalità differenziate in relazione a specifiche situazioni locali. In tale periodo il personale del tribunale provvede alla custodia dei registri e degli atti, e collabora con il personale dell'ufficio secondo le predette direttive.
3. Il trasferimento dei fascicoli, accompagnato dal relativo elenco, deve avvenire secondo le modalità indicate dalle direttive di cui al comma 2.

4. L'ufficio procede gradualmente alla eliminazione delle duplicazioni degli atti conservati nei fascicoli del registro delle società e del registro delle ditte.
5. In sede di prima attuazione del registro delle imprese l'ufficio può richiedere, per il completamento dei fascicoli dei soggetti già iscritti nei registri della cancelleria del tribunale, copia degli atti depositati presso i notai ed i pubblici uffici.

### **Art. 27**

#### *Norme transitorie per l'iscrizione delle società dei consorzi e dei gruppi europei di interesse economico.*

1. Tutti i soggetti e i relativi atti già iscritti nel registro delle società, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono iscritti di diritto nel registro delle imprese, conservando il numero di iscrizione del registro delle società, con l'indicazione del relativo tribunale di origine. A tal fine possono essere utilizzati i dati del registro delle ditte, qualora i relativi atti riportino gli estremi dell'iscrizione nel registro delle società.
2. Ai soggetti, iscritti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sia nel registro delle società che nel registro delle ditte, in occasione della presentazione della prima domanda di iscrizione di un atto nel registro delle imprese, l'ufficio rilascia gratuitamente una certificazione contenente i dati memorizzati nel registro delle imprese. Il soggetto che riscontri delle inesattezze deve comunicare entro sessanta giorni i dati aggiornati, allegando fotocopia degli atti relativi.
3. Per le certificazioni inerenti agli atti già depositati o iscritti nel registro delle società, l'ufficio può utilizzare gli atti depositati presso il registro delle ditte che riportino gli estremi del deposito e l'iscrizione nel registro delle società. Ove il soggetto o l'atto non sia iscritto nel registro delle ditte l'ufficio rilascia il certificato nel termine di trenta giorni dalla richiesta.

### **Art. 28**

#### *Norme transitorie per l'iscrizione degli imprenditori individuali e degli enti pubblici.*

1. Gli imprenditori individuali soggetti all'iscrizione nel registro delle imprese ed iscritti nel registro delle ditte secondo le norme vigenti o annotati nello stesso a norma dell'art. 12, comma 14, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, devono richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Per agevolare tale adempimento, la camera di commercio invia loro una certificazione recante i dati risultanti al registro delle ditte, con in calce uno schema di domanda di iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue sezioni speciali ed allegata nota esplicativa. La firma in calce alla domanda di iscrizione deve essere autenticata nei modi di legge. Qualora la certificazione

non sia pervenuta entro centoventi giorni dalla data di cui al comma 1, l'imprenditore è tenuto ad acquisire direttamente la documentazione presso la camera di commercio.

3. L'ufficio provvede alla iscrizione entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della domanda.
4. Qualora entro il termine di cui al comma 1 non sia pervenuta la domanda, l'ufficio provvede all'iscrizione nel registro delle imprese o nelle sue sezioni speciali, applicando le sanzioni previste per la omessa domanda di iscrizione.
5. Fino alla data di iscrizione nel registro delle imprese e nelle sezioni speciali e comunque non oltre il 26 gennaio 1997, permane l'obbligo della denuncia delle variazioni al registro delle ditte.
6. L'ufficio del registro delle imprese provvede all'annotazione d'ufficio, nell'apposita sezione speciale, delle imprese artigiane, ai sensi del comma 4 dell'art. 8 della legge n. 580 del 1993.
7. Agli obblighi previsti dal comma 1, sono tenuti anche gli enti pubblici di cui all'art. 2201 del codice civile.
8. Ai fini dell'art. 2564, comma 2, del codice civile, per gli imprenditori che si iscrivono nel registro delle imprese nel termine previsto dal comma 1, rileva il numero di iscrizione nel registro delle ditte.

### **Art. 29**

#### *Norme transitorie per le società non iscritte nel registro delle società.*

1. Le società costituite con atto registrato, iscritte o annotate nel registro delle ditte e non iscritte nel registro delle società alla data di entrata in vigore del presente regolamento, restano iscritte nel registro delle ditte fino alla loro regolarizzazione e comunque non oltre il 26 gennaio 1997.

### **Art. 30**

#### *Norme transitorie per l'iscrizione delle società semplici.*

1. Le società semplici esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono richiedere l'iscrizione nella sezione speciale entro sessanta giorni dalla stessa data.

### **Art. 31**

#### *Norme transitorie per l'archivio informatico.*

1. Le camere di commercio provvedono, entro il 26 gennaio 1997, all'archiviazione secondo tecniche informatiche degli atti ricevuti dal 26 gennaio 1994 a norma dell'art. 8, comma 11, della legge n. 580 del 1993, in conformità dell'art. 8 del presente regolamento. È facoltà delle camere di commercio provvedere all'archiviazione secondo tecniche informatiche di atti depositati prima di tale data.
2. Fino alla attuazione dell'archivio informatico, funziona l'archivio cartaceo

con la conservazione di tutti i documenti presentati per il deposito o per l'iscrizione o per l'annotazione nel registro delle imprese e non si applicano le norme del presente regolamento relative all'archivio informatico. In tale periodo, chiunque voglia esaminare i fascicoli e i documenti, nonché gli atti inseriti nei fascicoli deve farne richiesta al conservatore del registro delle imprese. La consultazione ha luogo alla presenza del personale addetto al servizio.

3. Fino all'attuazione dell'archivio informatico, l'ufficio estrae dall'archivio cartaceo e rilascia copie integrali o parziali di ogni atto per il quale è prescritta l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese. Il relativo costo non può eccedere il costo amministrativo.

### **Art. 32**

*Interconnessione del sistema informativo dell'ufficio  
con i sistemi informativi  
del Ministero delle finanze, dell'INPS e dell'INAIL.*

1. Al fine di agevolare i rispettivi adempimenti istituzionali, è attivata l'interconnessione telematica tra il sistema informativo dell'ufficio e quelli del Ministero delle finanze, dell'INPS e dell'INAIL.
2. Con apposita convenzione vengono determinati l'oggetto dell'interconnessione, le relative modalità e gli eventuali costi che non devono eccedere quelli diretti.

**Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114**

**Riforma della disciplina relativa al settore  
del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4,  
della legge 15 marzo 1997, n. 59**

Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1998,  
supplemento ordinario n. 80

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

- Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
- Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
- Visto, in particolare, l'articolo 4, comma 4, lettera c), della citata legge n. 59 del 1997, il quale prevede che sia anche riordinata la disciplina delle attività economiche ed industriali, in particolare per quanto riguarda il sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nel comparto agroindustriale e nei servizi alla produzione, al fine di promuovere la competitività delle imprese nel mercato globale e la razionalizzazione della rete commerciale, anche in relazione all'obiettivo del contenimento dei prezzi e dell'efficienza della distribuzione;
- Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1998;
- Visto il parere della Commissione parlamentare istituita ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 59 del 1997;
- Visto il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
- Visto il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- Visto il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 1998;
- Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

**Titolo I**

*Principi generali.*

**Art. 1**

*Oggetto e finalità.*

1. Il presente decreto stabilisce i principi e le norme generali sull'esercizio dell'attività commerciale.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a quanto disposto dal presente decreto secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
3. La disciplina in materia di commercio persegue le seguenti finalità:
  - a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci;
  - b) la tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione, alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti;
  - c) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;
  - d) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
  - e) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, insulari.

**Art. 2**

*Libertà di impresa e libera circolazione delle merci.*

1. L'attività commerciale si fonda sul principio della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione ed è esercitata nel rispetto dei principi contenuti nella legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato.

**Art. 3**

*Obbligo di vendita.*

1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 1336 del codice civile, il titolare dell'attività commerciale al dettaglio procede alla vendita nel rispetto dell'ordine temporale della richiesta.

**Art. 4**

*Definizioni e ambito di applicazione del decreto.*



1. Ai fini del presente decreto si intendono:
  - a) per commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione;
  - b) per commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;
  - c) per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi;
  - d) per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
  - e) per medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
  - f) per grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto e);
  - g) per centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Ai fini del presente decreto per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti;
  - h) per forme speciali di vendita al dettaglio:
    - 1) la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonchè la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;
    - 2) la vendita per mezzo di apparecchi automatici;
    - 3) la vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione;
    - 4) la vendita presso il domicilio dei consumatori.
2. Il presente decreto non si applica:
  - a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, e della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, qualora vendano esclusivamente prodotti

- b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, e al relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni;
- c) alle associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, e successive modificazioni;
- d) ai produttori agricoli, singoli o associati, i quali esercitano attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125, e successive modificazioni, e alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni;
- e) alle vendite di carburanti nonchè degli oli minerali di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, e successive modificazioni. Per vendita di carburanti si intende la vendita dei prodotti per uso di autotrazione, compresi i lubrificanti, effettuata negli impianti di distribuzione automatica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32;
- f) agli artigiani iscritti nell'albo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;
- g) ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonchè ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di eratico, di fungatico e di diritti similari;
- h) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonchè quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;
- i) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'articolo 106 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;
- l) all'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti nei confronti dei visitatori, purchè riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;
- m) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali

partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività.

3. Resta fermo quanto previsto per l'apertura delle sale cinematografiche dalla legge 4 novembre 1965, e successive modificazioni, nonché dal decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3.

## Titolo II

### *Requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale.*

#### Art. 5

##### *Requisiti di accesso all'attività.*

1. Ai sensi del presente decreto l'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici: alimentare e non alimentare.
2. Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:
  - a) coloro che sono stati dichiarati falliti;
  - b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
  - c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
  - d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513 bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
  - e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
3. L'accertamento delle condizioni di cui al comma 2 è effettuato sulla base delle disposizioni previste dall'articolo 688 del codice di procedura penale, dall'articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n.15, dall'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Il divieto di esercizio dell'attività commerciale, ai sensi del comma 2 del presente articolo, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.
5. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
  - a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla regione o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
  - b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS;
  - c) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375.
6. In caso di società il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 5 richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale.
7. Le regioni stabiliscono le modalità di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale di cui al comma 5, lettera a), garantendone l'effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggetti idonei. A tale fine saranno considerate in via prioritaria le camere di commercio, le organizzazioni imprenditoriali del commercio più rappresentative e gli enti da queste costituiti.
8. Il corso professionale ha per oggetto materie idonee a garantire l'apprendimento delle disposizioni relative alla salute, alla sicurezza e all'informazione del consumatore. Prevede altresì materie che hanno riguardo agli aspetti relativi alla conservazione, manipolazione e trasformazione degli alimenti, sia freschi che conservati.
9. Le regioni stabiliscono le modalità di organizzazione, la durata e le materie, con particolare riferimento alle normative relative all'ambiente, alla sicurezza e alla tutela e informazione dei consumatori, oggetto di corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare gli

operatori in attività. Possono altresì prevedere forme di incentivazione per la partecipazione ai corsi dei titolari delle piccole e medie imprese del settore commerciale.

10. Le regioni garantiscono l'inserimento delle azioni formative di cui ai commi 7 e 9 nell'ambito dei propri programmi di formazione professionale.
11. L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti ortofrutticoli, carni ed ittici, è subordinato al possesso dei requisiti del presente articolo. L'albo istituito dall'articolo 3 della legge 25 marzo 1959, n. 125, è soppresso.

### **Titolo III**

#### *Esercizio dell'attività di vendita al dettaglio sulle aree private in sede fissa.*

#### **Art. 6**

##### *Programmazione della rete distributiva.*

1. Le regioni, entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto definiscono gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali, perseguendo i seguenti obiettivi:
  - a) favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore;
  - b) assicurare, nell'indicare gli obiettivi di presenza e di sviluppo delle grandi strutture di vendita, il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive;
  - c) rendere compatibile l'impatto territoriale e ambientale degli insediamenti commerciali con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento e valorizzare la funzione commerciale al fine della riqualificazione del tessuto urbano, in particolare per quanto riguarda i quartieri urbani degradati al fine di ricostituire un ambiente idoneo allo sviluppo del commercio;
  - d) salvaguardare e riqualificare i centri storici anche attraverso il mantenimento delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e il rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale;
  - e) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva nelle zone di montagna, rurali ed insulari anche attraverso la creazione di servizi commerciali polifunzionali e al fine di favorire il mantenimento e la ricostituzione del tessuto commerciale;
  - f) favorire gli insediamenti commerciali destinati al recupero delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali e con facoltà di prevedere a tale fine forme di incentivazione;

g) assicurare, avvalendosi dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva, attraverso la costituzione di appositi osservatori, ai quali partecipano anche i rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti coordinati da un Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Le regioni, entro il termine di cui al comma 1, fissano i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale, affinché gli strumenti urbanistici comunali individuino:
  - a) le aree da destinare agli insediamenti commerciali ed, in particolare, quelle nelle quali consentire gli insediamenti di medie e grandi strutture di vendita al dettaglio;
  - b) i limiti ai quali sono sottoposti gli insediamenti commerciali in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali e ambientali, nonché dell'arredo urbano, ai quali sono sottoposte le imprese commerciali nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale;
  - c) i vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli inerenti la disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse strutture di vendita;
  - d) la correlazione dei procedimenti di rilascio della concessione o autorizzazione edilizia inerenti l'immobile o il complesso di immobili e dell'autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura di vendita, eventualmente prevedendone la contestualità.
3. Le regioni, nel definire gli indirizzi generali di cui al comma 1, tengono conto principalmente delle caratteristiche dei seguenti ambiti territoriali:
  - a) le aree metropolitane omogenee, al fine di pervenire ad una programmazione integrata tra centro e realtà periferiche;
  - b) le aree sovracomunali configurabili come un unico bacino di utenza, per le quali devono essere individuati criteri di sviluppo omogenei;
  - c) i centri storici, al fine di salvaguardare e qualificare la presenza delle attività commerciali e artigianali in grado di svolgere un servizio di vicinato, di tutelare gli esercizi aventi valore storico e artistico ed evitare il processo di espulsione delle attività commerciali e artigianali;
  - d) i centri di minore consistenza demografica al fine di svilupparne il tessuto economico-sociale anche attraverso il miglioramento delle reti infrastrutturali ed in particolare dei collegamenti viari.
4. Per l'emanazione degli indirizzi e dei criteri di cui al presente articolo, le regioni acquisiscono il parere obbligatorio delle rappresentanze degli enti locali e procedono, altresì, alla consultazione delle organizzazioni dei

consumatori e delle imprese del commercio.

5. Le regioni stabiliscono il termine, non superiore a centottanta giorni, entro il quale i comuni sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici generali e attuativi e i regolamenti di polizia locale alle disposizioni di cui al presente articolo.
6. In caso di inerzia da parte del comune, le regioni provvedono in via sostitutiva adottando le norme necessarie, che restano in vigore fino alla emanazione delle norme comunali.

### **Art. 7**

#### *Esercizi di vicinato.*

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), di un esercizio di vicinato sono soggetti a previa comunicazione al comune competente per territorio e possono essere effettuati decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
2. Nella comunicazione di cui al comma 1 il soggetto interessato dichiara:
  - a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;
  - b) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso;
  - c) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;
  - d) l'esito della eventuale valutazione in caso di applicazione della disposizione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c).
3. Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, negli esercizi di vicinato autorizzati alla vendita dei prodotti di cui all'articolo 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77, è consentito il consumo immediato dei medesimi a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzati.

### **Art. 8**

#### *Medie strutture di vendita.*

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio, anche in relazione agli obiettivi di cui all'articolo 6, comma 1.
2. Nella domanda l'interessato dichiara:
  - a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;
  - b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;
  - c) le eventuali comunicazioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del presente

decreto.

3. Il comune, sulla base delle disposizioni regionali e degli obiettivi indicati all'articolo 6, sentite le organizzazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio, adotta i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1.
4. Il comune adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative alle medie strutture di vendita; stabilisce il termine, comunque non superiore ai novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonchè tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche.

### **Art. 9**

#### *Grandi strutture di vendita.*

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio.
2. Nella domanda l'interessato dichiara:
  - a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;
  - b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;
  - c) le eventuali comunicazioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del presente decreto.
3. La domanda di rilascio dell'autorizzazione è esaminata da una conferenza di servizi indetta dal comune, salvo quanto diversamente stabilito nelle disposizioni di cui al comma 5, entro sessanta giorni dal ricevimento, composta da tre membri, rappresentanti rispettivamente la regione, la provincia e il comune medesimo, che decide in base alla conformità dell'insediamento ai criteri di programmazione di cui all'articolo 6. Le deliberazioni della conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti entro novanta giorni dalla convocazione; il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della regione.
4. Alle riunioni della conferenza di servizi, svolte in seduta pubblica, partecipano a titolo consultivo i rappresentanti dei comuni contermini, delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio più rappresentative in relazione al bacino d'utenza dell'insediamento interessato. Ove il bacino d'utenza riguardi anche parte del territorio di altra regione confinante, la conferenza dei servizi ne informa la medesima e ne richiede il parere non vincolante ai fini del rilascio della autorizzazione.
5. La regione adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative alle grandi strutture di vendita; stabilisce il termine comunque non superiore a centoventi giorni dalla data di convocazione della conferenza di servizi di cui



al comma 3 entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonchè tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche.

## **Art. 10**

### *Disposizioni particolari.*

1. La regione prevede disposizioni per favorire lo sviluppo della rete commerciale nelle aree montane, rurali e insulari, per riqualificare la rete distributiva e rivitalizzare il tessuto economico sociale e culturale nei centri storici, nonchè per consentire una equilibrata e graduale evoluzione delle imprese esistenti nelle aree urbane durante la fase di prima applicazione del nuovo regime amministrativo. In particolare, prevede:
  - a) per i comuni, le frazioni e le altre aree con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, nonchè nelle zone montane e insulari, la facoltà di svolgere congiuntamente in un solo esercizio, oltre all'attività commerciale, altri servizi di particolare interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati. Per queste aree le regioni possono prevedere l'esenzione di tali attività da tributi regionali; per tali esercizi gli enti locali possono stabilire particolari agevolazioni, fino alla esenzione, per i tributi di loro competenza;
  - b) per centri storici, aree o edifici aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, l'attribuzione di maggiori poteri ai comuni relativamente alla localizzazione e alla apertura degli esercizi di vendita, in particolare al fine di rendere compatibili i servizi commerciali con le funzioni territoriali in ordine alla viabilità, alla mobilità dei consumatori e all'arredo urbano, utilizzando anche specifiche misure di agevolazione tributaria e di sostegno finanziario;
  - c) per le aree di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 6, comma 3, l'indicazione dei criteri in base ai quali i comuni, per un periodo non superiore a due anni, possono sospendere o inibire gli effetti della comunicazione all'apertura degli esercizi di vicinato sulla base di specifica valutazione circa l'impatto del nuovo esercizio sull'apparato distributivo e sul tessuto urbano ed in relazione a programmi di qualificazione della rete commerciale finalizzati alla realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze dei consumatori.
2. La regione stabilisce criteri e modalità ai fini del riconoscimento della priorità alle domande di rilascio di autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura di vendita che prevedono la concentrazione di preesistenti medie o grandi strutture e l'assunzione dell'impegno di reimpiego del personale dipendente, ovvero, qualora trattasi di esercizi appartenenti al settore non alimentare, alle domande di chi ha frequentato un corso di formazione

professionale per il commercio o risulta in possesso di adeguata qualificazione. Il rilascio della nuova autorizzazione comporta la revoca di quelle relative alle strutture preesistenti, prese in considerazione ai fini della predetta priorità.

3. La regione stabilisce altresì i casi in cui l'autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita e all'ampliamento della superficie di una media o di una grande struttura di vendita è dovuta a seguito di concentrazione o accorpamento di esercizi autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, per la vendita di generi di largo e generale consumo. Il rilascio dell'autorizzazione comporta la revoca dei titoli autorizzatori relativi ai preesistenti esercizi. Nell'applicazione della presente disposizione la regione tiene conto anche della condizione relativa al reimpiego del personale degli esercizi concentrati o accorpati.
4. La regione può individuare le zone del proprio territorio alle quali applicare i limiti massimi di superficie di vendita di cui all'articolo 4, lettere d) ed e), in base alle caratteristiche socioeconomiche, anche in deroga al criterio della consistenza demografica.
5. Ai fini della realizzazione del sistema di monitoraggio previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera g), la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, definisce i contenuti di una modulistica univoca da utilizzare per le comunicazioni e le autorizzazioni di cui al presente decreto. Per lo stesso scopo i dati relativi al settore merceologico e alla superficie e all'ubicazione degli esercizi di vendita sono denunciati all'ufficio del registro delle imprese, che li iscrive nel repertorio delle notizie economiche e amministrative. Tali dati sono messi a disposizione degli osservatori regionali e nazionale di cui al predetto articolo 6.

## **TITOLO IV**

### *Orari di vendita.*

## **Art. 11**

### *Orario di apertura e di chiusura.*

1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e dei criteri emanati dai comuni, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, in esecuzione di quanto disposto dall'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 4, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue. Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio



non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere.

3. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.
4. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva dell'esercizio e, nei casi stabiliti dai comuni, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale.
5. Il comune, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, individua i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva. Detti giorni comprendono comunque quelli del mese di dicembre, nonchè ulteriori otto domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell'anno.

### **Art. 12**

*Comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte.*

1. Nei comuni ad economia prevalentemente turistica, nelle città d'arte o nelle zone del territorio dei medesimi, gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare dall'obbligo di cui all'articolo 11, comma 4.
2. Al fine di assicurare all'utenza, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso turistico, idonei livelli di servizio e di informazione, le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, possono definire accordi da sottoporre al sindaco per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche su proposta dei comuni interessati e sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, le regioni individuano i comuni ad economia prevalentemente turistica, le città d'arte o le zone del territorio dei medesimi e i periodi di maggiore afflusso turistico nei quali gli esercenti possono esercitare la facoltà di cui al comma 1.

### **Art. 13**

*Disposizioni speciali.*

1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle seguenti tipologie di attività: le rivendite di generi di monopolio; gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; alle rivendite di giornali; le gelaterie e gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie; gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti

d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, nonchè le stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva e prevalente, e le sale cinematografiche.

2. Gli esercizi del settore alimentare devono garantire l'apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive. Il sindaco definisce le modalità per adempiere all'obbligo di cui al presente comma.
3. I comuni possono autorizzare, in base alle esigenze dell'utenza e alle peculiari caratteristiche del territorio, l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno esclusivamente per un limitato numero di esercizi di vicinato.

### **Titolo V**

*Offerta di vendita.*

### **Art. 14**

*Pubblicità dei prezzi.*

1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
2. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.
3. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del comma 2.
4. Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.

### **Art. 15**

*Vendite straordinarie.*

1. Per vendite straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti.
2. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di: cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali e possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno, previa comunicazione al comune dei dati e degli elementi comprovanti tali fatti.

3. Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.
4. Le vendite promozionali sono effettuate dall' esercente dettagliante per tutti o una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato.
5. Nelle vendite disciplinate dal presente articolo lo sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto.
6. Le regioni, sentite i rappresentanti degli enti locali, le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, disciplinano le modalità di svolgimento, la pubblicità anche ai fini di una corretta informazione del consumatore, i periodi e la durata delle vendite di liquidazione e delle vendite di fine stagione.
7. Per vendita sottocosto si intende la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purchè documentati.
8. Ai fini della disciplina delle vendite sottocosto il Governo si avvale della facoltà prevista dall'articolo 20, comma 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Per gli aspetti sanzionatori, fermo restando quanto disposto dalla legge 10 ottobre 1990, n.287, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 2 e 3.
9. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato promuove la sottoscrizione di codici di autoregolamentazione delle vendite di cui al comma 7 tra le organizzazioni rappresentative delle imprese produttrici e distributive.

## Titolo VI

### *Forme speciali di vendita al dettaglio.*

#### Art. 16

##### *Spacci interni.*

1. La vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonchè la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi è soggetta ad apposita comunicazione al comune competente per territorio e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via.
2. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 della persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto

delle norme in materia di idoneità dei locali, il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita.

#### Art. 17

##### *Apparecchi automatici.*

1. La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è soggetta ad apposita comunicazione al comune competente per territorio.
2. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, il settore merceologico e l'ubicazione, nonchè, se l'apparecchio automatico viene installato sulle aree pubbliche, l'osservanza delle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
4. La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita.

#### Art. 18

##### *Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione.*

1. La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
2. È vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. È consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore.
3. Nella comunicazione di cui al comma 1 deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e il settore merceologico.
4. Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare dell'attività è in possesso dei requisiti prescritti dal presente decreto per l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA. Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore.
5. Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate.
6. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
7. Alle vendite di cui al presente articolo si applicano altresì le disposizioni di

cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.

### **Art. 19**

#### *Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori.*

1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori, è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale.
2. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 e il settore merceologico.
4. Il soggetto di cui al comma 1, che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2.
5. L'impresa di cui al comma 1 rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare non appena esse perdano i requisiti richiesti dall'articolo 5, comma 2.
6. Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 5 deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa, e la firma di quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita.
7. Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante.
8. Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 5 e 6 è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal presente articolo.
9. Alle vendite di cui al presente articolo si applica altresì la disposizione dell'articolo 18, comma 7.

### **Art. 20**

#### *Propaganda a fini commerciali.*

1. L'esibizione o illustrazione di cataloghi e l'effettuazione di qualsiasi altra forma di propaganda commerciale presso il domicilio del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, studio, cura o svago, sono sottoposte alle disposizioni sugli incaricati e sul tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 19, commi 4, 5, 6 e 8.

### **Art. 21**

#### *Commercio elettronico.*

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato promuove l'introduzione e l'uso del commercio elettronico con azioni volte a:
  - a) sostenere una crescita equilibrata del mercato elettronico;
  - b) tutelare gli interessi dei consumatori;
  - c) promuovere lo sviluppo di campagne di informazione ed apprendimento per operatori del settore ed operatori del servizio;
  - d) predisporre azioni specifiche finalizzate a migliorare la competitività globale delle imprese, con particolare riferimento alle piccole e alle medie, attraverso l'utilizzo del commercio elettronico;
  - e) favorire l'uso di strumenti e tecniche di gestione di qualità volte a garantire l'affidabilità degli operatori e ad accrescere la fiducia del consumatore;
  - f) garantire la partecipazione italiana al processo di cooperazione e negoziazione europea ed internazionale per lo sviluppo del commercio elettronico.
2. Per le azioni di cui al comma 1 il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può stipulare convenzioni e accordi di programma con soggetti pubblici o privati interessati, nonché con associazioni rappresentative delle imprese e dei consumatori.

### **Titolo VII**

#### *Sanzioni.*

### **Art. 22**

#### *Sanzioni e revoca.*

1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18 e 19 del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000.
2. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può inoltre disporre la sospensione della attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, 14, 15 e 26, comma 5, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.
4. L'autorizzazione all'apertura è revocata qualora il titolare:
  - a) non inizia l'attività di una media struttura di vendita entro un anno dalla data del rilascio o entro due anni se trattasi di una grande struttura di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
  - b) sospende l'attività per un periodo superiore ad un anno;

- c) non risulta più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2;
  - d) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi del comma 2.
5. Il sindaco ordina la chiusura di un esercizio di vicinato qualora il titolare:
    - a) sospende l'attività per un periodo superiore ad un anno;
    - b) non risulta più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2;
    - c) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi del comma 2.
  6. In caso di svolgimento abusivo dell'attività il sindaco ordina la chiusura immediata dell'esercizio di vendita.
  7. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

## Titolo VIII

### *Organismi associativi.*

#### Art. 23

##### *Centri di assistenza tecnica.*

1. Al fine di sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva possono essere istituiti centri di assistenza alle imprese costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore a livello provinciale e da altri soggetti interessati. I centri sono autorizzati dalla regione all'esercizio delle attività previste nello statuto con modalità da definirsi con apposito provvedimento e sono finanziabili con il fondo di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266.
2. I centri svolgono, a favore delle imprese, attività di assistenza tecnica e di formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, gestione economica e finanziaria di impresa, accesso ai finanziamenti anche comunitari, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela dell'ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro e altre materie eventualmente previste dallo statuto di cui al comma 1, nonchè attività finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali.
3. Le amministrazioni pubbliche possono avvalersi dei centri medesimi allo scopo di facilitare il rapporto tra amministrazioni pubbliche e imprese utenti.

#### Art. 24

### *Interventi per i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi.*

1. I consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, e successive modifiche, possono costituire società finanziarie aventi per finalità lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi.
2. I requisiti delle società finanziarie, richiesti per l'esercizio delle attività di cui al presente articolo, sono i seguenti:
  - a) siano ispirate ai principi di mutualità, richiamati espressamente e inderogabilmente nei rispettivi statuti;
  - b) siano costituite da almeno 30 consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi di cui al comma 1, distribuiti sull'intero territorio nazionale;
  - c) siano iscritte all'apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in conformità al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
3. Le organizzazioni nazionali di rappresentanza del commercio, del turismo e dei servizi, per le finalità di cui al presente articolo, possono promuovere società finanziarie che abbiano i requisiti nel medesimo previsti.
4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre il finanziamento delle società finanziarie per le attività destinate:
  - a) all'incremento di fondi di garanzia interconsortili gestiti dalle società finanziarie di cui al comma 1 e destinati alla prestazione di controgaranzie a favore dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi partecipanti;
  - b) alla promozione di interventi necessari al miglioramento dell'efficienza ed efficacia operativa dei soggetti costituenti;
  - c) alla promozione di interventi destinati a favorire le fusioni tra consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi.
5. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono fissati i criteri e le modalità per gli interventi di cui al comma 4.
6. Gli interventi previsti dal presente articolo, nel limite di 80 miliardi di lire per l'anno 1998, sono posti a carico delle risorse disponibili, per gli interventi di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, nell'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. A tal fine il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato a trasferire la somma suddetta ad apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.



## Titolo IX

### *Disposizioni transitorie e finali.*

#### Art. 25

##### *Disciplina transitoria.*

1. I soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita dei prodotti appartenenti alle tabelle merceologiche di cui all'allegato 5 al decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, e all'articolo 2 del decreto ministeriale 16 settembre 1996, n. 561, hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico corrispondente, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari, e ad ottenere che l'autorizzazione sia modificata d'ufficio con l'indicazione del settore medesimo a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, ad eccezione dei soggetti in possesso delle tabelle speciali riservate ai titolari di farmacie di cui all'allegato 9 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, nonchè quelle riservate ai soggetti titolari di rivendite di generi di monopolio e di impianti di distribuzione automatica dei carburanti di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 17 settembre 1996, n. 561.
2. A partire dalla data di pubblicazione del presente decreto sono soggette a previa comunicazione al comune competente per territorio il trasferimento della proprietà o della gestione dell'attività, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie degli esercizi di vendita entro i limiti di superficie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d). Resta fermo l'obbligo per il subentrante del possesso dell'iscrizione al registro degli esercenti il commercio secondo quanto previsto dall'articolo 49 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375.
3. Fino al termine di cui all'articolo 26, comma 1, non può essere negata l'autorizzazione all'apertura di un esercizio avente una superficie di vendita non superiore a 1.500 mq in caso di concentrazione di esercizi di vendita di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), operanti nello stesso comune e autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, alla data di pubblicazione del presente decreto, per la vendita di generi di largo e generale consumo. La superficie di vendita del nuovo esercizio deve essere pari alla somma dei limiti massimi indicati alla predetta lettera d), tenuto conto del numero degli esercizi concentrati. Il rilascio dell'autorizzazione comporta la revoca dei titoli autorizzatori preesistenti.
4. Le domande di rilascio dell'autorizzazione all'apertura di un nuovo esercizio prevista dall'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, in corso di istruttoria alla data di pubblicazione del presente decreto, sono esaminate ai sensi della predetta legge n. 426 del 1971 e decise con provvedimento espresso entro e non oltre 90 giorni dalla suddetta data. Dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino al termine del periodo di cui all'articolo 26, comma 1, è sospesa la presentazione delle domande, tranne nel

caso di cui al comma 3.

5. Le domande di rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426, già trasmesse alla giunta regionale per il prescritto nulla osta alla data del 16 gennaio 1998 e corredate a norma secondo attestazione del responsabile del procedimento, sono esaminate e decise con provvedimento espresso entro centottanta giorni dalla suddetta data.
6. Fino alla emanazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, fatto comunque salvo quanto previsto dal successivo articolo 31, alle domande di rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426, non trasmesse alla giunta regionale per il prescritto nulla osta alla data del 16 gennaio 1998, nonchè alle domande per il rilascio delle medesime autorizzazioni presentate successivamente e fino alla data di pubblicazione del presente decreto, non è dato seguito. Dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino all'emanazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 è sospesa la presentazione delle domande.
7. I soggetti titolari di esercizi di vicinato, autorizzati ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, ed iscritti da almeno cinque anni alla gestione pensionistica presso l'INPS, che cessano l'attività e restituiscono il titolo autorizzatorio nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono usufruire di un indennizzo teso a favorire la loro ricollocazione professionale.
8. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio regolamento definisce criteri e modalità per l'erogazione dell'indennizzo di cui al comma 7, l'entità dello stesso e la relativa modulazione tenuto conto dell'anzianità di esercizio dei titolari, della eventuale esclusività dell'attività commerciale esercitata quale fonte di reddito, della situazione patrimoniale e della tipologia dell'attività svolta.
9. La concessione dell'indennizzo di cui al comma 7 è stabilita nel limite di 20 miliardi di lire per l'anno 1998 e di lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a carico delle risorse disponibili, per gli interventi di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, nell'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. A tal fine il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato a trasferire le somme suddette ad apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

#### Art. 26

##### *Disposizioni finali.*

1. Ad eccezione dell'articolo 6, dell'articolo 10, dell'articolo 15, commi 7, 8 e 9, dell'articolo 21, dell'articolo 25, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e del comma 3 del presente articolo, le norme contenute nel presente decreto hanno efficacia a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno dalla sua pubblicazione.



2. È vietato l'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio salvo deroghe stabilite dalle regioni. Resta salvo il diritto acquisito dagli esercenti in attività alla data di cui al comma 1.
3. Ai fini della commercializzazione restano salve le disposizioni concernenti la vendita di determinati prodotti previste da leggi speciali.
4. Fino al termine di cui al comma 1 resta salvo quanto previsto in materia di esercizio dell'attività di vendita di giornali, quotidiani e periodici dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modifiche, e ai soggetti titolari di dette attività non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 1. Decorso tale termine all'attività di vendita di giornali, quotidiani e periodici si applica la disciplina generale prevista dal presente decreto, fatta salva la parità di trattamento nelle condizioni di vendita e di distribuzione delle testate.
5. È soggetto alla sola comunicazione al comune competente per territorio il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, nonché la cessazione dell'attività relativa agli esercizi di cui agli articoli 7, 8 e 9. Nel caso di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7.
6. Sono abrogate:
  - la legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni, ed il decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, a esclusione del comma 9 dell'articolo 56 e dell'allegato 9 e delle disposizioni concernenti il registro esercenti il commercio relativamente alla attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, e alla attività ricettiva di cui alla legge 17 marzo 1983, n. 217;
  - la legge 28 luglio 1971, n. 558;
  - la legge 19 marzo 1980, n. 80, come modificata dalla legge 12 aprile 1991, n. 130;
  - l'articolo 8 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, come riformulato dall'articolo 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1987, n. 121;
  - l'articolo 4 della legge 6 febbraio 1987, n. 15; il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 384;
  - l'articolo 2 del decreto ministeriale 16 settembre 1996, n. 561;
  - l'articolo 2, commi 89 e 90 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché ogni altra norma contraria al presente decreto o con esso incompatibile.
 Sono soppresse le voci numeri 50, 55 e 56 della tabella c) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, come modificata ed integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407.

## Titolo X

### *Commercio al dettaglio su aree pubbliche.*

#### Art. 27

#### *Definizioni.*

1. Ai fini del presente titolo si intendono:
  - a) per commercio sulle aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
  - b) per aree pubbliche, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
  - c) per posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
  - d) per mercato, l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
  - e) per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
  - f) per presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
  - g) per presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera.

#### Art. 28

#### *Esercizio dell'attività.*

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
  - a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
  - b) su qualsiasi area purchè in forma itinerante.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal sindaco del comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.
4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata, in base alla normativa

- emanata dalla regione, dal comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonchè nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
5. Nella domanda l'interessato dichiara:
    - a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;
    - b) il settore o i settori merceologici e, qualora non intenda esercitare in forma itinerante esclusiva, il posteggio del quale chiede la concessione.
  6. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività sulle aree pubbliche abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono sia nell'ambito della regione cui appartiene il comune che l'ha rilasciata, sia nell'ambito delle altre regioni del territorio nazionale.
  7. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.
  8. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico sanitarie. Le modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature sono stabiliti dal Ministero della sanità con apposita ordinanza.
  9. L'esercizio del commercio disciplinato dal presente articolo nelle aree demaniali marittime è soggetto al nulla osta da parte delle competenti autorità marittime che stabiliscono modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette.
  10. Senza permesso del soggetto proprietario o gestore è vietato il commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.
  11. I posteggi, temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione in un mercato, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche, che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi.
  12. Le regioni, entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto, emanano le norme relative alle modalità di esercizio del commercio di cui al presente articolo, i criteri e le procedure per il rilascio, la revoca e la sospensione nei casi di cui all'articolo 29, nonchè la reintestazione dell'autorizzazione in caso di cessione dell'attività per atto tra vivi o in caso di morte e i criteri per l'assegnazione dei posteggi. Le regioni determinano altresì gli indirizzi in materia di orari ferma restando la competenza in capo al sindaco a fissare i medesimi.
  13. Le regioni, al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di

- distribuzione, stabiliscono, altresì, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del presente decreto, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante, i criteri generali ai quali i comuni si devono attenere per la determinazione delle aree e del numero dei posteggi da destinare allo svolgimento dell'attività, per l'istituzione, la soppressione o lo spostamento dei mercati che si svolgono quotidianamente o a cadenza diversa, nonchè per l'istituzione di mercati destinati a merceologie esclusive. Stabiliscono, altresì, le caratteristiche tipologiche delle fiere, nonchè le modalità di partecipazione alle medesime prevedendo in ogni caso il criterio della priorità nell'assegnazione dei posteggi fondato sul più alto numero di presenze effettive.
14. Le regioni, nell'ambito del loro ordinamento, provvedono all'emanazione delle disposizioni previste dal presente articolo acquisendo il parere obbligatorio dei rappresentanti degli enti locali e prevedendo forme di consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio.
  15. Il comune, sulla base delle disposizioni emanate dalla regione stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attività, nonchè le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti. Al fine di garantire il miglior servizio da rendere ai consumatori i comuni possono determinare le tipologie merceologiche dei posteggi nei mercati e nelle fiere.
  16. Nella deliberazione di cui al comma 15 vengono individuate altresì le aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio di cui al presente articolo è vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle aree predette. Possono essere stabiliti divieti e limitazioni all'esercizio anche per motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse. Vengono altresì deliberate le norme procedurali per la presentazione e l'istruttoria delle domande di rilascio, il termine, comunque non superiore a novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonchè tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche.
  17. Al fine di valorizzare e salvaguardare il servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane ed insulari, le regioni e i comuni possono stabilire particolari agevolazioni, fino all'esenzione, per i tributi e le altre entrate di rispettiva competenza per le attività effettuate su posteggi posti in comuni e frazioni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e nelle zone periferiche delle aree metropolitane e degli altri centri di minori dimensioni.
  18. In caso di inerzia da parte del comune, le regioni provvedono in via

sostitutiva, adottando le norme necessarie, che restano in vigore fino all'emanazione delle norme comunali.

### **Art. 29**

#### *Sanzioni.*

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, nonchè senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 28, commi 9 e 10, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce.
2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dalla deliberazione del comune di cui all'articolo 28 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.
3. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
4. L'autorizzazione è revocata:
  - a) nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
  - b) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
  - c) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2.
5. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

### **Art. 30**

#### *Disposizioni transitorie e finali.*

1. I soggetti che esercitano il commercio sulle aree pubbliche sono sottoposti alle medesime disposizioni che riguardano gli altri commercianti al dettaglio di cui al presente decreto purchè esse non contrastino con specifiche disposizioni del presente titolo.
2. Fino all'emanazione delle disposizioni attuative di cui all'articolo 28 continuano ad applicarsi le norme previgenti.

3. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori prima dell'entrata in vigore del presente decreto e delle disposizioni attuative di cui all'articolo 28.
4. La disciplina di cui al presente titolo non si applica ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni i quali esercitano sulle aree pubbliche la vendita dei propri prodotti ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni, salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi e alle soste per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.
5. Resta salvo il divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 176, comma 1, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modifiche, nonchè il divieto di vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi. È abolito ogni precedente divieto di vendita di merci ivi incluso quello della vendita del pane nei mercati scoperti, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienicosanitari.
6. Sono abrogate: la legge 28 marzo 1991, n. 112, come modificata dalla legge 15 novembre 1995, n. 480, e dalla legge 25 marzo 1997, n. 77; l'articolo 3 della legge 5 gennaio 1996, n. 25; il decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248, come modificato dal decreto ministeriale 15 maggio 1996, n. 350. È soppressa la voce n. 62 della tabella c) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, come modificata ed integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407.

### **Titolo XI**

#### *Inadempienza delle regioni.*

### **Art. 31**

#### *Intervento sostitutivo.*

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, qualora le regioni non esercitino le funzioni amministrative ad esse conferite dal presente decreto nei tempi dal medesimo previsti, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato richiede l'adempimento ponendo un termine non inferiore a sessanta giorni. Qualora la regione inadempiente non provveda nel termine assegnato, provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la regione inadempiente previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

**Regione siciliana  
Legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28**

**Riforma della disciplina del commercio.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 60 del 24 dicembre 1999, parte I

Regione siciliana  
L'Assemblea regionale ha approvato

**IL PRESIDENTE REGIONALE  
PROMULGA**

la seguente legge:

**Titolo I**

*Principi generali.*

**Art. 1**

*Oggetto e finalità della legge.*

1. La presente legge stabilisce i principi e le norme che regolano l'esercizio dell'attività commerciale, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 14, lettera d), dello Statuto regionale.
2. La disciplina in materia di commercio persegue le seguenti finalità:
  - a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci;
  - b) la tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione, alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti;
  - c) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;
  - d) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
  - e) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane e delle isole minori.

**Art. 2**

*Definizioni e ambito di applicazione della legge.*

1. Ai fini della presente legge si intendono:
  - a) per "commercio all'ingrosso", l'attività svolta da chi professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione e può essere svolta su aree pubbliche o private;
  - b) per "commercio al dettaglio", l'attività svolta da chi professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;
  - c) per "commercio al dettaglio" su aree pubbliche l'attività di vendita di cui alla legge regionale 1 marzo 1995, n. 18;
  - d) per "superficie di vendita di un esercizio commerciale", l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi;
  - e) per "esercizi di vicinato" i piccoli esercizi aventi superficie di vendita fino a 100 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti; fino a 150 mq. nei comuni con popolazione residente non oltre i 100.000 abitanti; fino a 200 mq. nei comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti;
  - f) per "medie strutture di vendita" gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui alla lettera e) e fino a 600 mq. nei comuni con popolazione residente fino a 10.000 abitanti; fino a 1.000 mq. nei comuni con popolazione residente fino a 100.000 abitanti; fino a 1.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 100.000 abitanti;
  - g) per "grandi strutture di vendita" gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui alla lettera f);
  - h) per "centro commerciale" una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Ai fini della presente legge per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti. Le caratteristiche del centro in relazione al numero minimo degli esercizi commerciali ed al rapporto tra la superficie della grande struttura in esso presente e le piccole e medie imprese sono individuate nel contesto degli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali, definiti ai sensi dell'articolo 5, comma 1. Si intende altresì per centro commerciale, ed è sottoposto alle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge quella composta anche di soli esercizi di vicinato purché non appartengano allo stesso titolare e la somma delle



superfici di vendita di questi esercizi inseriti in un complesso edilizio a destinazione specifica sia almeno pari alla superficie di una media struttura;

- i) per “generi di largo e generale consumo” i prodotti alimentari ed i prodotti non alimentari di cui all'allegato, II raggruppamento;
  - l) per forme speciali di vendita al dettaglio:
    - 1) la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi; nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari;
    - 2) la vendita per mezzo di apparecchi automatici;
    - 3) la vendita per corrispondenza o tramite radio e televisione o altri sistemi di comunicazione anche multimediali;
    - 4) la vendita presso il domicilio dei consumatori o in altre sedi diverse da quelle adibite al commercio.
2. La presente legge non si applica:
- a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni e della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;
  - b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni;
  - c) alle associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, e successive modificazioni;
  - d) ai produttori agricoli, singoli o associati, i quali esercitano attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125, e successive modificazioni, e alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni, a condizione che l'attività di vendita, per il tipo di organizzazione e le modalità di esercizio, sia accessoria e strettamente connessa all'attività agricola;
  - e) alle vendite di carburanti nonché degli oli minerali di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, e successive modificazioni. Per vendita di carburanti si intende la vendita di tali prodotti, compresi i lubrificanti, effettuata negli impianti di distribuzione automatica di cui all'articolo 16 del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 e relative norme di attuazione regionali;
  - f) agli artigiani, singoli o associati, iscritti nell'albo di cui all'articolo 6 della

- legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, e successive modificazioni, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;
- g) ai pescatori ed ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività;
  - h) a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi stessi direttamente e legalmente raccolti nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari;
  - i) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;
  - l) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'articolo 106 delle disposizioni approvate con Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;
  - m) all'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie, delle mostre e delle fiere di prodotti nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non prosegua oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;
  - n) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private cui partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività.

3. Restano salve, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni relative:
- a) agli esercenti l'attività di ottico di cui all'articolo 71 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25; per gli esercizi in attività alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 71 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, non si applicano i limiti al rilascio delle autorizzazioni commerciali previsti dalla predetta legge per il trasferimento della sede all'interno dello stesso comune determinato da fatti non dipendenti dalla volontà dell'esercente;
  - b) alle rivendite di giornali e riviste di cui all'articolo 7 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni e relative norme di attuazione regionali;
  - c) agli apicoltori di cui alla legge regionale 27 settembre 1995, n. 65 e successive modifiche ed integrazioni;
  - d) agli erboristi di cui alla legge regionale 23 maggio 1994, n. 9.
4. Resta fermo quanto previsto per l'apertura delle sale cinematografiche dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213 e successive modificazioni, nonché dal



decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3.

## **Titolo II**

### *Requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale.*

#### **Art. 3**

##### *Requisiti di accesso all'attività.*

1. Ai sensi della presente legge l'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici: alimentare e non alimentare con relativi raggruppamenti di prodotti di cui all'allegato della presente legge. L'individuazione e l'articolazione dei raggruppamenti di prodotti di cui al suddetto allegato hanno carattere sperimentale per la durata di trenta mesi a partire dall'entrata in vigore della presente legge. Sulla base dei risultati della sperimentazione, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, presenta all'Assemblea regionale, apposito disegno di legge per la definitiva disciplina dei settori merceologici. In caso di mancata approvazione di tale disegno di legge nei 180 giorni successivi alla scadenza del suddetto termine di trenta mesi, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
2. Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che si trovano nelle condizioni previste dal titolo II, articolo 5, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
3. L'esercizio, in qualsiasi forma, di una attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi sia in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
  - a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla Regione siciliana, il cui programma è indicato dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca;
  - b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti attività nel settore alimentare in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di collaboratore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS;
  - c) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375.

4. In caso di società il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 3 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente delegata all'attività commerciale.
5. (Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).

#### **Art. 4**

##### *Corsi professionali.*

1. Il corso di cui al comma 3, lettera a), dell'articolo 3 deve avere per oggetto materie idonee a garantire l'apprendimento delle più efficienti tecniche mercantili e gestionali in relazione alle diverse tipologie delle strutture distributive, la conoscenza delle varie formule organizzative della distribuzione, nonché delle normative relative alla salute, alla sicurezza ed all'informazione del consumatore. Deve prevedere altresì materie che hanno riguardo agli aspetti relativi alla conservazione, manipolazione e trasformazione degli alimenti, sia freschi che conservati.
2. I corsi sono effettuati, in base a specifiche convenzioni con l'Assessorato regionale della cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, in via prioritaria, dalle associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale, dagli enti da queste costituiti, dagli enti di formazione professionale di cui alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, nonché dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
3. L'Assessorato regionale della cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, d'intesa con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, provvede ad attivare, tramite specifico rapporto convenzionale con i soggetti di cui al comma 2, un sistema di formazione e aggiornamento diretto ad elevare il livello professionale o a riqualificare gli operatori in attività, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese.
4. L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti ortofrutticoli, carni ed ittici, è subordinato al possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.
5. L'Assessorato regionale della cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca individua, acquisito il parere dell'Osservatorio regionale del commercio, i titoli di studio di scuola professionale, di scuola media di secondo grado ed universitari equiparabili ai corsi professionali di cui alla lettera a), del comma 3 dell'articolo 3.

## **Titolo III**

### *Esercizio dell'attività di vendita al dettaglio.*

#### **Art. 5**

### *Programmazione della rete distributiva.*

1. Ai fini della razionalizzazione della rete commerciale, per assicurare una maggiore efficienza delle diverse tipologie delle strutture di vendita in termini dimensionali, di organizzazione imprenditoriale e di funzionalità del servizio distributivo nel territorio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, emana direttive ed indirizzi di programmazione commerciale che tengano conto dei seguenti criteri ed obiettivi:
  - a) favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità del servizio da rendere al consumatore;
  - b) assicurare, nell'individuare i limiti di presenza delle medie e grandi strutture di vendita, il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive e la pluralità delle insegne, nonché, per il settore dei generi di largo e generale consumo, un rapporto equilibrato tra gli insediamenti commerciali e la capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante;
  - c) rendere compatibile l'impatto degli insediamenti commerciali sul territorio con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento e valorizzare l'attività commerciale al fine della riqualificazione del tessuto urbano, in particolare per quanto riguarda quartieri degradati, in modo da ricostituire un ambiente idoneo allo sviluppo del commercio;
  - d) preservare i centri storici, attraverso il mantenimento delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e il rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale;
  - e) salvaguardare la rete distributiva nei piccoli comuni ubicati in zone di montagna, in zone rurali e nelle isole minori, attraverso la creazione di servizi commerciali polifunzionali;
  - f) favorire gli insediamenti commerciali destinati al recupero delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali, prevedendo eventuali forme di incentivazione;
  - g) stabilire criteri e modalità ai fini del riconoscimento della priorità nelle domande di apertura, di ampliamento e trasferimento di una media o grande struttura di vendita, che prevedano la concentrazione di preesistenti strutture di vendita e l'assunzione dell'impegno di reimpiego del personale dipendente;
  - h) assicurare, avvalendosi dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva, attraverso l'acquisizione del parere dell'Osservatorio regionale per il commercio.
2. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, con le modalità ed entro il termine di cui al comma 1, fissa i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale, affinché gli strumenti urbanistici comunali individuino:
  - a) le aree da destinare agli insediamenti commerciali ed, in particolare, le aree in cui possono essere consentiti gli insediamenti di medie e grandi strutture di vendita al dettaglio;
  - b) le aree da destinare a mercati su aree pubbliche di tipo giornaliero, periodico o fisso;
  - c) i limiti cui sono sottoposti gli insediamenti commerciali in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali, ambientali e dell'arredo urbano, nonché i limiti ai quali sono sottoposte le imprese commerciali nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale;
  - d) i vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli inerenti la disponibilità di spazi pubblici, o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi relativi alle medie e grandi strutture di vendita.
3. Il Presidente della Regione, nel definire le direttive di cui al comma 1, tiene conto delle caratteristiche dei seguenti ambiti territoriali:
  - a) le aree metropolitane omogenee, di cui alla legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, con lo scopo di pervenire ad una programmazione integrata tra centro e realtà periferiche, anche quando esse siano rappresentate da comuni autonomi o da aree intercomunali;
  - b) le aree sovracomunali configurabili come un unico bacino di utenza, in cui devono essere individuati criteri di sviluppo omogenei;
  - c) i centri storici, al fine di salvaguardare e qualificare la presenza delle attività commerciali ed artigianali in grado di svolgere un servizio di vicinato, di tutelare gli esercizi aventi valore storico ed artistico ed evitare il processo di espulsione delle attività commerciali ed artigianali;
  - d) i centri di minore consistenza demografica e socio-economica, al fine di svilupparne il tessuto economico e sociale anche attraverso il miglioramento delle reti infrastrutturali ed in particolare dei collegamenti viari;
  - e) gli insediamenti commerciali ricadenti nelle aree di sviluppo industriale di cui all'articolo 30 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29.
4. Il Presidente della Regione emana le direttive e fissa i criteri di cui ai commi 1 e 2 sentiti i rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni imprenditoriali del commercio, dei lavoratori del settore e delle associazioni dei consumatori più rappresentative a livello regionale.
5. I comuni sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici generali ed attuativi, approvati a mezzo di apposite varianti da adottare e trasmettere entro il termine di 180 giorni dalla pubblicazione delle direttive di cui al comma 1,

all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, il quale decide, anche prescindendo dal parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, nel termine di 45 giorni dalla ricezione degli atti, decorso il quale, in caso di silenzio, le varianti si intendono approvate.

6. In caso di inerzia da parte del comune, l'Assessorato regionale della cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca provvede in via sostitutiva, adottando le norme necessarie, che restano in vigore fino all'emanazione delle norme comunali.
7. Per gli strumenti urbanistici semplicemente adottati, i comuni provvedono all'adeguamento con apposite delibere consiliari di modifica da trasmettere entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione delle direttive di cui al comma 1 all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente il quale decide in sede di approvazione finale degli strumenti urbanistici adottati ed, in assenza delle delibere comunali di modifica, adotta d'ufficio i necessari adeguamenti predisposti di concerto con l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.

### **Art. 6**

#### *Osservatorio regionale per il commercio.*

1. Il comitato di cui all'articolo 22 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, prende il nome di "Osservatorio regionale per il commercio", il quale è nominato, per un triennio, con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ed è composto:
  - a) dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, che lo presiede;
  - b) dal direttore regionale della cooperazione, del commercio e dell'artigianato o da un suo delegato;
  - c) da un dirigente esperto in materia di commercio dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca;
  - d) dal direttore regionale dell'urbanistica o da un suo delegato;
  - e) da un rappresentante dell'ANCI Sicilia;
  - f) da un rappresentante dell'Unione delle province siciliane;
  - g) da quattro rappresentanti delle associazioni di categoria dei commercianti maggiormente rappresentative a livello regionale, designati dalle stesse organizzazioni;
  - h) da un rappresentante delle associazioni dei consumatori;
  - i) dal presidente del Consiglio regionale dei consumatori e degli utenti;
  - l) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale;
  - m) da un rappresentante dell'Associazione regionale dei dirigenti di aziende commerciali;
  - n) da un rappresentante dell'Unioncamere della Sicilia;
  - o) da un rappresentante delle organizzazioni della cooperazione.

2. I componenti di cui alle lettere h), l) ed o) del comma 1 sono scelti tra terne di nominativi proposti dalle organizzazioni interessate.
3. L'Osservatorio regionale per il commercio è convocato dal presidente. In prima convocazione, per la validità delle deliberazioni, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione, l'Osservatorio può deliberare qualunque sia il numero dei componenti intervenuti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
4. L'Osservatorio regionale per il commercio esprime il proprio parere, oltre che nei casi in cui sia richiesto dalla legge, sulle questioni per le quali l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ritenga di interpellarlo.
5. Ai fini del monitoraggio delle attività commerciali, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h), entro trenta giorni dall'avvio dell'attività, i titolari delle attività di vendita al dettaglio o all'ingrosso presentano, a scopo statistico e di conoscenza della gamma merceologica, una comunicazione all'Ufficio del Registro delle imprese della competente Camera di commercio, che la iscrive nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative. Con la comunicazione l'interessato dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.

### **Art. 7**

#### *Esercizi di vicinato.*

1. L'apertura, il trasferimento di sede nelle zone del territorio comunale non sottoposte ai limiti di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), e l'ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), di un esercizio di vicinato di cui al raggruppamento III dell'allegato della presente legge, sono soggetti a comunicazione da presentarsi presso l'ufficio del comune competente per territorio e possono essere effettuati decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
2. Nella comunicazione di cui al comma 1 il soggetto interessato dichiara:
  - a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3;
  - b) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso;
  - c) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.
3. L'apertura di un esercizio di vicinato di cui ai raggruppamenti I e II dell'allegato della presente legge, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio, anche in relazione agli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 1.
4. Il trasferimento di sede nelle zone del territorio comunale non sottoposte ai limiti di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c) e l'ampliamento della superficie

fino ai limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), di un esercizio di vicinato di cui ai raggruppamenti I e II dell'allegato della presente legge, sono soggetti a previa comunicazione con raccomandata postale al comune competente per territorio e possono essere effettuati, decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

5. Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, negli esercizi di vicinato autorizzati alla vendita dei prodotti di cui all'articolo 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77, è consentito il consumo immediato dei medesimi a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzati.
6. Non sono soggetti ad autorizzazione aggiuntiva, ma a semplice comunicazione al comune, gli ampliamenti degli esercizi di vicinato esistenti, per una sola volta, fino ad una percentuale del 20 per cento della superficie già occupata.

### **Art. 8**

#### *Medie strutture di vendita.*

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio, anche in relazione agli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 2, nonché alle priorità di cui al comma 2 dell'articolo 11 ed ai casi di cui al comma 3 dello stesso articolo.
2. Nella domanda l'interessato dichiara:
  - a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3;
  - b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.
3. Il comune, entro 180 giorni dall'emanazione delle disposizioni regionali ed in conformità agli obiettivi indicati all'articolo 5, sentite le organizzazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale, adotta i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1.
4. Il comune adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative alle medie strutture di vendita; stabilisce il termine, comunque non superiore ai 90 giorni dalla data di ricevimento delle stesse, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.
5. In caso di mancato rispetto da parte dei comuni dei termini di cui ai commi precedenti, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, nomina in via sostitutiva, senza previa diffida, un commissario ad acta.

6. Fino all'emanazione del provvedimento di cui al comma 3 dell'articolo 11, non può essere negata, in caso di concentrazione di più esercizi, autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, per la vendita di generi di largo e generale consumo ed operanti nello stesso comune, l'autorizzazione all'apertura o all'ampliamento di un esercizio avente una superficie di vendita non superiore ai limiti massimi previsti per le medie strutture dal comma 1, lettera f), dell'articolo 2. La superficie di vendita del nuovo esercizio o di quello ampliato deve essere pari alla somma dei limiti massimi previsti per gli esercizi di vicinato dal comma 1, lettera e), dell'articolo 2, tenuto conto del numero degli esercizi e dell'effettiva superficie di uno o più di quelli accorpatisi. Il rilascio dell'autorizzazione comporta la revoca dei titoli autorizzatori preesistenti.
7. Non sono soggetti ad autorizzazione aggiuntiva, ma a semplice comunicazione al comune, gli ampliamenti delle medie strutture di vendita esistenti, per una sola volta, fino ad una percentuale del 20 per cento della superficie già occupata.

### **Art. 9**

#### *Grandi strutture di vendita.*

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio nel rispetto della programmazione urbanistico-commerciale di cui all'articolo 5 ed in conformità alle determinazioni adottate dalla conferenza di servizi di cui al comma 3.
2. Nella domanda l'interessato dichiara:
  - a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3;
  - b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.
3. La domanda di rilascio dell'autorizzazione è esaminata da una conferenza di servizi, indetta dal comune competente per territorio, salvo quanto diversamente stabilito nelle disposizioni di cui al comma 5, entro 60 giorni dal ricevimento, composta da quattro membri, rappresentanti rispettivamente l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, la provincia regionale, il comune e la camera di commercio territorialmente competenti, che decide in base alla conformità dell'insediamento ai criteri di programmazione di cui all'articolo 5 e alle priorità di cui al comma 2 dell'articolo 11 ed ai casi di cui al comma 3 dello stesso articolo. Le deliberazioni della conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti entro 90 giorni dalla convocazione; il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione, il cui voto comunque prevale in caso di parità.
4. Alle riunioni della conferenza di servizi partecipano a titolo consultivo i rappresentanti dei comuni contermini, delle organizzazioni dei consumatori,



dei lavoratori del settore e delle imprese del commercio più rappresentative a livello regionale.

5. Il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta di governo, su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca adotta, con proprio decreto, le norme sul procedimento concernente le domande relative alle grandi strutture di vendita; stabilisce il termine, comunque non superiore a 120 giorni dalla data di convocazione della conferenza di servizi di cui al comma 3, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.
6. Non sono soggetti ad autorizzazione aggiuntiva, ma a semplice comunicazione al comune competente per territorio gli ampliamenti delle grandi strutture esistenti, per una sola volta, fino ad una percentuale del 20 per cento della superficie già occupata.

### **Art. 10**

#### *Correlazione e semplificazione dei procedimenti.*

1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, con proprio decreto, impartisce disposizioni ai comuni miranti a rendere contemporanei i procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni commerciali e di quelle edilizie ed a semplificarne l'istruttoria per tutte le strutture di vendita a prescindere dalle loro dimensioni.

### **Art. 11**

#### *Disposizioni particolari.*

1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, acquisito il parere dell'Osservatorio regionale per il commercio, emana, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, direttive per favorire lo sviluppo della rete commerciale nelle aree montane, rurali e delle isole minori, per riqualificare la rete distributiva e rivitalizzare il tessuto economico, sociale e culturale nei centri storici, nonché per consentire una equilibrata e graduale evoluzione delle imprese esistenti nelle aree urbane durante la fase di prima applicazione della nuova disciplina amministrativa. In particolare, prevede:
  - a) per i comuni, le frazioni e le altre aree con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, nonché nelle zone montane e nelle isole minori, la facoltà di svolgere congiuntamente in un solo esercizio, oltre all'attività commerciale, altri servizi di particolare interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati. Per tali esercizi gli enti locali possono stabilire particolari agevolazioni, fino all'esenzione, per i tributi di loro competenza;

- b) per i centri storici, le aree o gli edifici aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, l'attribuzione di maggiori poteri ai comuni, relativamente alla localizzazione e alla apertura degli esercizi di vendita, in particolare al fine di rendere compatibili i servizi commerciali con le funzioni territoriali in ordine alla viabilità, alla mobilità dei consumatori e all'arredo urbano, deliberando anche specifiche misure di agevolazione tributaria e di sostegno finanziario a favore degli operatori commerciali interessati;
- c) per le aree di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 5, comma 3, l'indicazione dei criteri in base ai quali i comuni, per un periodo non superiore a due anni, possono sospendere o inibire gli effetti della comunicazione all'apertura degli esercizi di vicinato, sulla base di specifica valutazione circa l'impatto del nuovo esercizio sull'apparato distributivo e sul tessuto urbano ed in relazione a programmi di qualificazione della rete commerciale finalizzati alla realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze dei consumatori.

2. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere dell'Osservatorio regionale per il commercio, stabilisce direttive ai fini del riconoscimento della priorità alle domande di rilascio di autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura di vendita istituita per effetto della concentrazione di preesistenti medie o grandi strutture, che prevedano l'assunzione dell'impegno di reimpiego del personale dipendente. Il rilascio della nuova autorizzazione comporta la revoca di quelle relative alle strutture preesistenti, prese in considerazione ai fini della predetta priorità.
3. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere dell'Osservatorio regionale per il commercio, stabilisce altresì direttive ai fini del riconoscimento della priorità alle domande di rilascio dell'autorizzazione all'apertura di un esercizio di vendita da parte di richiedenti che abbiano frequentato un corso di formazione professionale per il commercio o risultino in possesso di adeguata qualificazione.
4. Con il provvedimento di cui al comma 2, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, acquisito il parere dell'Osservatorio regionale per il commercio, stabilisce altresì i casi in cui l'autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita e all'ampliamento della superficie di una media o di una grande struttura di vendita è dovuta alla concentrazione o all'accorpamento di esercizi autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426 per la vendita di generi di largo e generale consumo. Il rilascio dell'autorizzazione comporta la revoca dei titoli autorizzatori relativi ai preesistenti esercizi. Nell'applicazione della presente disposizione si tiene conto anche della condizione relativa al reimpiego del personale degli esercizi concentrati o accorpati.



## **Titolo IV**

### *Orari di vendita.*

#### **Art. 12**

##### *Orario di apertura e di chiusura.*

1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e dei criteri emanati dai comuni, sentite le organizzazioni provinciali maggiormente rappresentative dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, in esecuzione dell'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 4, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue o alle ore ventitré nel periodo di vigenza dell'ora legale. Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle dodici ore giornaliere.
3. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.
4. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva dell'esercizio e, nei casi stabiliti dai comuni, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale.
5. Il comune, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, individua i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva. I suddetti giorni comprendono comunque quelli del mese di dicembre, e fino ad un massimo di ulteriori otto domeniche o festività nel corso della restante parte dell'anno. Il comune, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, può altresì determinare eventuali diverse articolazioni della fascia oraria di apertura al pubblico degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, fermo restando il rispetto del limite massimo di apertura di dodici ore giornaliere.
6. Gli orari di apertura e chiusura e dei turni festivi degli impianti stradali di distribuzione di carburanti sono determinati con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentite le organizzazioni di categoria e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
7. Gli orari tengono conto delle esigenze del traffico e del turismo e della necessità di assicurare la continuità e la regolarità del servizio di distribuzione dei carburanti.
8. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 6 valgono le disposizioni impartite con i decreti assessoriali n. 476 dell'8 aprile 1994 e n. 1263 del 16 giugno 1994.

#### **Art. 13**

##### *Comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte.*

1. Nei comuni ad economia prevalentemente turistica, nelle città d'arte o nelle zone del territorio dei medesimi, gli esercenti individuano liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare dall'obbligo di cui all'articolo 12, commi 2, 4 e 5.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la deroga è disposta dal sindaco in conformità ad accordi con le organizzazioni di cui all'articolo 12, comma 1.
3. Possono essere apportate deroghe per le zone commerciali e per le aree ricadenti nelle immediate vicinanze di grandi arterie viarie che, per la loro ubicazione, svolgono un'attività avente refluenze sovracomunali. Sulle relative istanze l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca emette provvedimento espresso, in conformità alle determinazioni assunte dalla conferenza di servizi di cui all'articolo 9, comma 3.
4. Al fine di assicurare all'utenza, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso turistico, idonei livelli di servizio e di informazione, le organizzazioni locali maggiormente rappresentative dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, possono definire accordi da sottoporre al sindaco per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
5. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dei comuni interessati e sentiti l'Osservatorio regionale per il commercio e le province regionali, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca individua, con proprio decreto, i comuni ad economia prevalentemente turistica, le città d'arte o le zone del territorio dei medesimi e i periodi considerati di maggiore afflusso turistico nei quali gli esercenti possono esercitare la facoltà di cui al comma 1.

#### **Art. 14**

##### *Disposizioni speciali.*

1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano: alle rivendite di generi di monopolio; agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; alle rivendite di giornali; alle gelaterie e gastronomie; alle rosticcerie e alle pasticcerie; agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente, e alle sale cinematografiche. Le disposizioni del presente titolo non si applicano altresì

agli esercizi che effettuano esclusivamente vendite attraverso apparecchi automatici in appositi locali a ciò adibiti.

2. Gli esercizi del settore alimentare devono garantire l'apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive. Il sindaco, sentite le organizzazioni di cui all'articolo 12, comma 1, definisce le modalità per adempiere all'obbligo di cui al presente comma.
3. Nel caso in cui il comune preveda la chiusura infrasettimanale per gli esercizi del settore alimentare, lo stesso comune, sentite le organizzazioni di cui all'articolo 12, comma 1, definisce le modalità per assicurare l'apertura di un congruo numero di esercizi necessari a garantire il servizio, a tutela delle esigenze dei consumatori.
4. Il sindaco, sentite le organizzazioni di cui all'articolo 12, comma 1, può autorizzare, in base alle esigenze dell'utenza e alle peculiari caratteristiche del territorio, l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno esclusivamente per un limitato numero di esercizi di vicinato.

### **Titolo V**

#### *Offerta di vendita.*

### **Art. 15**

#### *Pubblicità dei prezzi.*

1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
2. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.
3. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del comma 2.
4. Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.
5. Nella Regione siciliana trovano applicazione le disposizioni statali in materia di vendita sottocosto.

### **Titolo VI**

#### *Forme speciali di vendita al dettaglio.*

### **Art. 16**

### *Vendite straordinarie e di liquidazione.*

1. In materia di vendite straordinarie e di liquidazione continua a trovare applicazione la disciplina di cui alla legge regionale 25 marzo 1996, n. 9, così come modificata dalla legge regionale 6 agosto 1997, n. 28.

### **Art. 17**

#### *Spacci interni.*

1. La vendita di prodotti a favore di dipendenti o soci di enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti ad associazioni private, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi è soggetta ad apposita comunicazione al comune competente per territorio e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via e non abbiano superficie superiore a 100 mq. nelle aziende con un numero di dipendenti non superiore alle 500 unità, o 150 mq. nelle aziende con un numero di dipendenti superiore alle 500 unità, senza l'utilizzo di insegne od altre forme di pubblicità.
2. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3 della persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle norme in materia di idoneità dei locali, il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita.
4. Le cooperative di consumo ed i consorzi da esse costituiti con la comunicazione di cui al comma 1 esibiscono, a richiesta delle autorità di vigilanza, l'elenco dei soci nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
5. La vendita di prodotti a favore di soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 comporta la chiusura dell'esercizio da parte del comune competente per territorio per un periodo non inferiore a sei mesi.
6. Gli spacci non sono tenuti ad osservare le disposizioni in materia di orari di vendita previste per gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio per lo stesso settore merceologico, fatto salvo il limite massimo di dodici ore giornaliere.
7. Per la somministrazione di cibi e bevande nei locali e per i soggetti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni statali in materia.

### **Art. 18**

#### *Apparecchi automatici.*

1. La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è soggetta ad apposita comunicazione al comune competente per territorio.
2. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei

requisiti di cui agli articoli 3 e 4, il settore merceologico ed i prodotti posti in vendita e l'ubicazione, nonché, se l'apparecchio automatico viene installato sulle aree pubbliche, l'avvenuto pagamento della tassa di posteggio di suolo pubblico, di cui alla legge regionale 1 marzo 1995, n. 18, e successive modificazioni.

4. La vendita mediante apparecchi automatici, effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un'esercizio di vendita.
5. L'installazione di apparecchi automatici non necessita di alcuna autorizzazione né comunicazione né si applicano le disposizioni di cui ai commi precedenti, qualora i titolari delle licenze di esercizio dei locali e delle aree in cui sono posti i distributori automatici o i loro noleggiatori siano in possesso delle autorizzazioni previste dalla legge per la vendita dei prodotti appartenenti alla stessa gamma merceologica.

### Art. 19

#### *Vendita per corrispondenza, radio, televisione o altri sistemi di comunicazione.*

1. La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite radio, televisione o altri sistemi di comunicazione, anche in forma multimediale, è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
2. È vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. È consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore.
3. Nella comunicazione di cui al comma 1 deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 e il settore merceologico.
4. Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di mettere in onda il programma, che il titolare dell'attività sia in possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge per l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA. Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore.
5. Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate.
6. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall'articolo 115 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
7. Alle vendite di cui al presente articolo si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.

### Art. 20

#### *Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori.*

1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale.
2. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3, il settore merceologico ed il relativo raggruppamento di prodotti.
4. Il soggetto di cui al comma 1, che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale.
5. L'impresa di cui al comma 1 rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare non appena esse perdono i requisiti richiesti dall'articolo 3, comma 2.
6. Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 5 deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa, e la firma di quest'ultimo e deve essere esposto o esibito in modo ben visibile durante le operazioni di vendita.
7. Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante.
8. Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 5 e 6 è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal presente articolo.
9. Alle vendite di cui al presente articolo si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.
10. Le vendite di cui al presente articolo devono essere coperte da assicurazione per eventuali danni ai consumatori.
11. L'esibizione o illustrazione di cataloghi e l'effettuazione di qualsiasi altra forma di propaganda commerciale presso il domicilio del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, studio, cura o svago, sono sottoposte alle disposizioni sugli incaricati e sul tesserino di riconoscimento di cui al presente articolo.

### Art. 21

#### *Commercio elettronico.*

1. La Regione promuove l'introduzione e l'uso del commercio elettronico, che è da considerare attività commerciale a tutti gli effetti, con azioni volte a:

- a) sostenere una crescita equilibrata del mercato elettronico;
  - b) tutelare gli interessi dei consumatori;
  - c) promuovere lo sviluppo di campagne di informazione ed apprendimento per operatori del settore ed operatori del servizio;
  - d) predisporre azioni specifiche finalizzate a migliorare la competitività globale delle imprese, con particolare riferimento alle piccole e alle medie, attraverso l'utilizzo del commercio elettronico;
  - e) favorire l'uso di strumenti e tecniche di gestione di qualità volte a garantire l'affidabilità degli operatori e ad accrescere la fiducia del consumatore;
  - f) garantire la partecipazione delle imprese siciliane al processo di cooperazione e negoziazione a livello nazionale, europeo ed internazionale per lo sviluppo del commercio elettronico.
2. Per le azioni di cui al comma 1 l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca può stipulare convenzioni e accordi di programma con soggetti pubblici o privati interessati, nonché con associazioni rappresentative delle imprese del commercio e dei consumatori.
  3. Chi intende esercitare il commercio elettronico secondo le disposizioni del presente articolo deve darne preventiva comunicazione al comune territorialmente competente. In detta comunicazione l'interessato, oltre ad indicare gli elementi distintivi dell'impresa e la sede sociale, deve indicare anche i prodotti oggetto della vendita telematica, allegando una dichiarazione autenticata con cui il venditore si impegna ad illustrare al compratore, con dovizia di particolari, le caratteristiche del prodotto, fornendo, qualora richiesto, ogni informazione necessaria sulle modalità di utilizzazione, oltre che soluzioni ad eventuali problemi legati alla messa in funzione del bene venduto.
  4. La comunicazione di cui al comma precedente è trasmessa anche alla camera di commercio territorialmente competente, la quale pubblicherà periodicamente un bollettino contenente l'elenco delle imprese esercenti il commercio elettronico.

## **Titolo VII**

### *Sanzioni.*

#### **Art. 22**

##### *Sanzioni e revoca.*

1. A chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 3, 7, 8, 9, 17, 18, 19 e 20 della presente legge si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 3.000.000 a lire 30.000.000.
2. A chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 15 e 24 della presente legge si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 5.000.000.
3. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco dispone la sospensione

- dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per tre volte, negli ultimi cinque anni, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
4. L'autorizzazione all'apertura già rilasciata decade automaticamente qualora il titolare:
    - a) non inizi l'attività di una media struttura di vendita entro un anno dalla data del rilascio o entro due anni se trattasi di una grande struttura di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessità dipendente da fatti non imputabili all'impresa;
    - b) sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno;
    - c) incorra in uno dei casi di cui all'articolo 3, comma 2;
    - d) commetta un'ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi del comma 3.
  5. Il sindaco ordina la chiusura di un esercizio di vicinato qualora il titolare:
    - a) sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno;
    - b) incorra in uno dei casi di cui all'articolo 3, comma 2;
    - c) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi del comma 3.
  6. In caso di svolgimento abusivo dell'attività il sindaco ordina la chiusura immediata dell'esercizio di vendita.
  7. In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, per le violazioni nelle materie di cui alla presente legge, l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed a cui spetta l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione ovvero del provvedimento di archiviazione di cui al successivo articolo 18 della predetta legge è il sindaco del comune.
  8. Per lo svolgimento dell'attività di cui al comma 7 è attribuita al comune una quota pari al 15 per cento del gettito derivante dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in attuazione del presente articolo, come risultano accertate con il rendiconto generale consuntivo della Regione del secondo esercizio antecedente quello di competenza.

## **Titolo VIII**

### *Disposizioni transitorie e finali.*

#### **Art. 23**

##### *Disciplina transitoria.*

1. I soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita dei



prodotti appartenenti alle tabelle merceologiche di cui all'allegato 5 al decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375 e al decreto assessoriale 3 aprile 1997, hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico corrispondente di cui all'allegato, previa comunicazione al comune e alla camera di commercio, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari, e ad ottenere che l'autorizzazione sia modificata d'ufficio con l'indicazione del settore medesimo a partire dalla data di pubblicazione della presente legge. Tale disposizione non si applica ai soggetti in possesso delle tabelle speciali riservate ai titolari di farmacie di cui all'allegato 9 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, ai soggetti titolari di rivendite di generi di monopolio e di impianti di distribuzione automatica dei carburanti di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 17 settembre 1996, n. 561, agli ottici ed alle rivendite di giornali e riviste.

2. Sulle domande di rilascio di autorizzazione all'apertura, al trasferimento ed all'ampliamento di un esercizio di vendita con superficie inferiore ai limiti previsti dagli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426, come recepita dalla legge regionale 22 luglio 1972, n. 43, in corso di istruttoria alla data di pubblicazione della presente legge è emesso provvedimento espresso sulla base della predetta legge 11 giugno 1971, n. 426, della legge regionale di recepimento e delle relative disposizioni attuative, entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.
3. L'esame delle domande ed il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento di grandi strutture di vendita di cui agli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426, come recepiti dalla legge regionale 22 luglio 1972, n. 43, restano sospesi dalla data di approvazione della presente legge e fino alla emanazione delle disposizioni di cui all'articolo 5.
4. Sulle domande di cui al comma 3 già compiutamente istruite alla data del 30 giugno 1999 ed in attesa di esame da parte della Commissione regionale per il commercio, è emesso provvedimento espresso, sulla base della normativa previgente, entro e non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.
5. Dalla data di pubblicazione della presente legge e fino all'emanazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, è sospesa la presentazione delle domande per il rilascio di nuove autorizzazioni per l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento degli esercizi commerciali di cui agli articoli 8 e 9.
6. Dalla data di pubblicazione della presente legge, e fino all'emanazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, in ogni caso non oltre i 180 giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, è sospesa la presentazione delle domande per l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di esercizi commerciali di cui all'articolo 7, soggetti ad autorizzazione, fatta salva l'osservanza delle disposizioni previste dai vigenti piani comunali, approvati in base alla legge 11 giugno 1971, n. 426, relative alle disponibilità di superficie per il rilascio di autorizzazioni per le strutture di vendita di generi

di largo e generale consumo. Trascorso tale termine l'autorizzazione per l'apertura di esercizi di vicinato, nei casi in cui è prevista dall'articolo 7 della presente legge, è rilasciata dai comuni con provvedimento motivato nel rispetto dei criteri generali ed obiettivi indicati nell'articolo 5, anche in assenza delle direttive di cui al medesimo articolo.

7. Le domande di cui ai commi 3, 5 e 6 devono comunque essere esaminate dal diciottesimo mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, anche in assenza delle disposizioni di cui all'articolo 5.
8. I soggetti che hanno presentato le domande di cui al comma 2 hanno diritto ad ottenere il riesame di tali domande alla luce delle direttive di cui all'articolo 5 mantenendo l'ordine cronologico attuale previa conferma della volontà di avviare l'attività. La manifestazione di volontà deve essere formalizzata entro 60 giorni dalla pubblicazione delle direttive di cui all'articolo 5.

## **Art. 24**

### *Commercio su aree pubbliche.*

1. Alla legge regionale 1 marzo 1995, n. 18, così come modificata dalla legge regionale 8 gennaio 1996, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole "e in caso di recidiva con la sospensione della concessione sino a sei mesi" con le altre "e in caso di recidiva con la sospensione della concessione sino a trenta giorni per i titolari di autorizzazione di tipo a), e fino a trenta giorni, limitatamente al mercato in cui si è verificata l'infrazione, per i titolari di autorizzazione di tipo b)";
  - b) all'articolo 14, comma 3, alla fine sono aggiunte le seguenti parole "limitatamente al mercato in cui si è commessa l'infrazione".
2. Al fine di valorizzare e salvaguardare il servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane e delle isole minori, i comuni, previo parere dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, possono stabilire particolari agevolazioni, fino all'esenzione, per i tributi e le altre entrate di competenza per le attività effettuate su posteggi situati in comuni e frazioni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e nelle zone periferiche delle aree metropolitane e degli altri centri di minori dimensioni.
3. Le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 2, comma 5, della legge regionale 1 marzo 1995, n. 18, sono rilasciate con riferimento alle tabelle merceologiche di cui all'allegato. Le autorizzazioni rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge sono convertite d'ufficio secondo i corrispondenti settori e raggruppamenti merceologici di cui al citato allegato, con le modalità e i limiti di cui all'articolo 23, commi 1 e 2.

## **Art. 25**

### *Punti di vendita per la stampa quotidiana e periodica.*



1. In materia di vendita della stampa quotidiana e periodica si applicano le disposizioni di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modifiche ed integrazioni, ed alla legge 13 aprile 1999, n. 108. I soggetti in possesso di patentino rilasciato ai sensi del decreto assessoriale 5 febbraio 1997 sono ammessi, a richiesta, alla sperimentazione della vendita dei giornali con le stesse modalità previste dall'articolo 1 della predetta legge 13 aprile 1999, n. 108, anche in deroga alle limitazioni previste per i punti vendita.

### **Art. 26**

#### *Centri di assistenza tecnica.*

1. L'autorizzazione all'esercizio delle attività svolte dai centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 è rilasciata dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, previo parere dell'Osservatorio regionale.

### **Art. 27**

#### *Aziende del turismo balneare.*

1. Le aziende operanti nel settore del turismo balneare, avvalendosi delle autorizzazioni amministrative di cui sono già in possesso, possono svolgere anche nei restanti periodi dell'anno le attività connesse alle stesse.

### **Art. 28**

#### *Lotti nelle aree di sviluppo industriale*

1. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29 e così sostituito: "In sede di prima applicazione, gli originari assegnatari o i soggetti che da questi o da loro aventi causa abbiano a qualsiasi titolo la disponibilità, anche parziale, del lotto hanno diritto, su istanza, (inciso omissis) in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana) alla riconferma o al mantenimento dell'assegnazione del lotto, a condizione che alla data del 23 aprile 1995, abbiano svolto già tali attività commerciali, anche ove sia intervenuto provvedimento di revoca".

### **Art. 29**

#### *Disposizioni finali.*

1. È vietato l'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio salvo deroghe che vengono stabilite con successivo provvedimento dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca. Resta salvo il diritto acquisito dagli esercenti in attività alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Ai fini della commercializzazione restano salve le disposizioni concernenti la vendita di determinati prodotti previste da leggi speciali.
3. È soggetto alla sola comunicazione al comune competente per territorio e, nel

caso di grandi strutture di vendita, anche alla Regione, il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, nonché la cessazione dell'attività. Il subentrante, per atto tra vivi o per causa di morte, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, ha comunque la facoltà di continuare, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa dopo avere presentato la comunicazione. In caso di subingresso per causa di morte in un'attività avente per oggetto la vendita di prodotti alimentari, il subentrante, non in possesso dei requisiti professionali, ha facoltà di continuare l'attività del dante causa per non più di sei mesi dalla data di acquisto del titolo, dopo avere effettuato la comunicazione. Qualora non acquisisca la qualificazione professionale entro il termine prescritto decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa. Il termine di sei mesi è prorogato dal sindaco, per non più di ulteriori sei mesi, quando il ritardo per l'acquisizione della qualificazione professionale non risulti imputabile all'interessato.

4. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Sono abrogati: la legge regionale 22 luglio 1972, n. 43, gli articoli 29 e 30 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 23; gli articoli 15, 16 e 22 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 34; la lettera a), comma 4, articolo 1 e l'articolo 2, comma 1, primo periodo della legge regionale 1 marzo 1995, n. 18; il titolo VII, escluso l'articolo 30, della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni; la legge regionale 16 maggio 1972, n. 30; la legge regionale 22 luglio 1972, n. 44; la legge regionale 24 luglio 1978, n. 19; la legge regionale 4 agosto 1978, n. 31 e la legge regionale 21 luglio 1980, n. 70.
6. È abrogata, altresì, ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge o con essa incompatibile.

### **Art. 30**

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 22 dicembre 1999.

**CAPODICASA**

BATTAGLIA, Assessore regionale per la cooperazione,  
il commercio, l'artigianato e la pesca

**Settori merceologici e raggruppamenti  
di prodotti omogenei ai fini dei corsi professionali  
e del rilascio delle autorizzazioni.**

**SETTORE ALIMENTARE**

- I Tutti i prodotti alimentari nonché articoli per la pulizia della persona e della casa ed articoli in carta per la casa.

**SETTORE NON ALIMENTARE**

- II Prodotti dell'abbigliamento (articoli di vestiario confezionati di qualsiasi tipo e pregio con esclusione degli accessori e della biancheria intima), calzature.  
III Prodotti vari (trattasi di una o più categorie merceologiche non comprese nel raggruppamento II).

Visto: CAPODICASA

**AVVERTENZA:**

- Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti.

**NOTA ALL'ART. 2, COMMA 1, LETT. C):**

- La legge regionale 1 marzo 1995, n. 18, reca “Norme riguardanti il commercio su aree pubbliche”.

**NOTA ALL'ART. 2, COMMA 2, LETT. A):**

- La legge 2 aprile 1968, n. 475, reca “Norme riguardanti il servizio farmaceutico”.

- La legge 8 novembre 1991, n. 362, reca “Norme di riordino del settore farmaceutico”.

**NOTA ALL'ART. 2, COMMA 2, LETT. B):**

- La legge 22 dicembre 1957, n. 1293, dispone in materia di “Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio”.

**NOTA ALL'ART. 2, COMMA 2, LETT. C):**

- La legge 27 luglio 1967, n. 622, dispone in materia di “Organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli”.

**NOTA ALL'ART. 2, COMMA 2, LETT. D):**

- La legge 25 marzo 1959, n. 125, reca "Norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici".

- La legge 9 febbraio 1963, n. 59, reca “Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti”.

**NOTA ALL'ART. 2, COMMA 2, LETT. E):**

- L'articolo 1 del Regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, recante “Approvazione del regolamento per l'esecuzione del Regio decreto legge 2 novembre 1933, n. 1741, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e dei loro residui”, è il seguente: «Agli effetti della legge 8 febbraio 1934, n. 367, si considerano oli minerali sia gli oli minerali greggi, sia i residui della loro distillazione, sia tutte le varie specie e qualità di prodotti petroliferi derivati ed in ciclo di lavorazione. La nomenclatura degli oli minerali

è quella stabilita dalla tariffa e dal repertorio doganali.».

- L'articolo 16 del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, recante “Provvedimenti straordinari per la ripresa economica”, contiene disposizioni finalizzate a disciplinare l'attività relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione.

- Il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 dispone in materia di “Razionalizzazione del sistema della distribuzione di carburanti a norma dell'art. 4, comma 4, lett. c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”.

**NOTA ALL'ART. 2, COMMA 2, LETT. F):**

- L'articolo 6 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 e successive modificazioni, recante “Norme per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato siciliano”, è il seguente:  
«Nelle more del riordinamento degli enti locali e della istituzione dei liberi consorzi, presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Regione è istituito l'albo provinciale delle imprese artigiane. Ai fini delle iscrizioni all'albo, nonché delle denunce di modifica o di cessazione delle imprese interessate, si applicano le disposizioni dell'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

L'iscrizione all'albo è condizione per la concessione delle agevolazioni previste dalla legislazione regionale in favore delle imprese artigiane.

Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione nella quale ricorrano riferimenti all'artigianato, se essa non è iscritta all'albo di cui al presente articolo. Lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili tra imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo.

Ai trasgressori della disposizione di cui al comma precedente è inflitta, dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fino a lire 5 milioni, con il rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689».

**NOTA ALL'ART. 2, COMMA 2, LETT. E):**

- L'articolo 106 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni, recante “Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa”, è il seguente:

«Modalità della vendita dei beni mobili. - Per i beni mobili, compresi i frutti naturali degli immobili, il giudice delegato, sentito il curatore e il comitato dei creditori, stabilisce il tempo della vendita, disponendo se questa debba essere fatta ad offerte private o all'incanto, e determinando le modalità relative, sentito

ove occorra uno stimatore.

In caso di necessità o di utilità evidente può autorizzare la vendita in massa delle attività mobiliari, in tutto o in parte prescrivendo speciali misure di pubblicità».

**NOTA ALL'ART. 2, COMMA 3, LETT. A):**

- L'articolo 71 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, recante “interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia”, è il seguente:

- «1. Presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Regione è istituito il Registro speciale degli esercenti l'attività di ottico.
2. Agli effetti del presente articolo esercita l'attività di ottico chiunque svolga attività consistente nell'approntamento e/o commercializzazione dei beni, prodotti e servizi attinenti al settore ottico.
3. Devono essere iscritti nel registro speciale coloro che intendono esercitare, sotto qualsiasi forma, l'attività prevista dal comma 1.
4. Sono iscritti d'ufficio coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano l'attività di ottico in forza della vigente normativa in materia.
5. Le modalità di iscrizione nonché le modalità di svolgimento dell'attività di cui al comma 1 saranno stabilite dal regolamento di esecuzione del presente articolo.
6. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è tenuto ad emanare il regolamento di cui al comma 5, sentite le associazioni di categoria e previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.».

**NOTA ALL'ART. 2, COMMA 3, LETT. B):**

- L'articolo 7 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e successive modificazioni, recante “Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria”, contiene prescrizioni in materia di autorizzazione alla vendita di giornali e riviste.

**NOTA ALL'ART. 2, COMMA 3, LETT. C):**

- La legge regionale 27 settembre 1995, n. 65, reca “Norme per la tutela e l'incentivazione dell'apicoltura e della bachicoltura”.

**NOTA ALL'ART. 2, COMMA 3, LETT. D):**

- La legge regionale 23 maggio 1994, n. 9, reca “Norme per l'esercizio delle attività professionali erboristiche”.

**NOTE ALL'ART. 2, COMMA 4):**

- La legge 4 novembre 1965, n. 1213, prevede “Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia”.

- Il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, dispone il “Riordino degli organi

collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'art. 11, comma 1, lett. a, della legge 15 marzo 1997, n. 59”.

**NOTA ALL'ART. 3, COMMI 1 E 2:**

• L'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”, è il seguente:

«Requisiti di accesso all'attività.

1. Ai sensi del presente decreto l'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici: alimentare e non alimentare.
2. Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:
  - a) coloro che sono stati dichiarati falliti;
  - b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
  - c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
  - d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
  - e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
3. L'accertamento delle condizioni di cui al comma 2 è effettuato sulla base delle disposizioni previste dall'articolo 688 del codice di procedura penale, dall'articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dall'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Il divieto di esercizio dell'attività commerciale, ai sensi del comma 2 del presente articolo, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

5. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
  - a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla Regione o dalle Provincie autonome di Trento e Bolzano;
  - b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS;
  - c) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375.
6. In caso di società il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 5 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale.
7. Le regioni stabiliscono le modalità di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale di cui al comma 5, lettera a), garantendone l'effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggetti idonei. A tal fine saranno considerate in via prioritaria le camere di commercio, le organizzazioni imprenditoriali del commercio più rappresentative e gli enti da queste costituiti.
8. Il corso professionale ha per oggetto materie idonee a garantire l'apprendimento delle disposizioni relative alla salute, alla sicurezza e all'informazione del consumatore. Prevede altresì materie che hanno riguardo agli aspetti relativi alla conservazione, manipolazione e trasformazione degli alimenti, sia freschi che conservati.
9. Le regioni stabiliscono le modalità di organizzazione, la durata e le materie, con particolare riferimento alle normative relative all'ambiente, alla sicurezza e alla tutela e informazione dei consumatori, oggetto di corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in attività. Possono altresì prevedere forme di incentivazione per la partecipazione ai corsi dei titolari delle piccole e medie imprese del settore commerciale.
10. Le regioni garantiscono l'inserimento delle azioni formative di cui ai commi 7 e 9 nell'ambito dei propri programmi di formazione professionale.



11. L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti ortofrutticoli, carni ed ittici, è subordinato al possesso dei requisiti del presente articolo. L'albo istituito dall'articolo 3 della legge 25 marzo 1959, n. 125, è soppresso».

**NOTE ALL'ART. 3, COMMA 3, LETT. C):**

- La legge 11 giugno 1971, n. 426, reca: “Disciplina del commercio”.
- Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375 recante “Norma di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio”, peraltro abrogato dall'art. 26 decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, era il seguente: «Ai fini dell'applicazione della norma di cui al comma 1 del presente articolo e della presentazione della domanda di esame alla camera di commercio, le tabelle merceologiche di cui all'allegato 5 al presente decreto vengono distinte nei seguenti gruppi omogenei:
  - a) tabelle I, VI, VII;
  - b) tabelle II, III, IV, V;
  - c) tabella VIII;
  - d) tabelle IX, X;
  - e) tabella XI;
  - f) tabella XII;
  - g) tabella XIII;
  - h) tabella XIV».

**NOTA ALL'ART. 4, COMMA 2:**

- La legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, disciplina l'“Addestramento professionale dei lavoratori”.

**NOTA ALL'ART. 5, COMMA 3, LETT. A):**

- La legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, reca: «Istituzione della provincia regionale».

**NOTA ALL'ART. 5, COMMA 3, LETT. E):**

- L'articolo 30 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, recante “Norme sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e altre norme sul commercio”, così come risultante per effetto della modifica apportata al comma 4 dell'art. 28 della legge che qui si annota, è il seguente:
  - «1. In previsione della riforma della normativa relativa alle aree di sviluppo industriale, agli effetti della applicazione degli articoli 23 e 24 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, le attività di distribuzione commerciale sono equiparate all'attività di produzione industriale purché gli esercizi commerciali abbiano un fatturato annuo pari almeno a lire 1.000 milioni ed almeno cinque dipendenti.
  2. Per distribuzione commerciale si intende l'acquisto all'in grosso di beni di consumo, anche durevoli, al fine della successiva vendita al dettaglio anche

previa trasformazione o manipolazione dei beni stessi.

3. Le aree destinate alle suddette attività non possono superare il 10 per cento della superficie complessiva di ciascuna area di sviluppo industriale.
4. In sede di prima applicazione, gli originari assegnatari o i soggetti che da questi o da loro aventi causa abbiano a qualsiasi titolo la disponibilità, anche parziale, del lotto hanno diritto, su istanza, anche a prescindere dai requisiti di cui al comma 1, alla riconferma o al mantenimento dell'assegnazione del lotto, a condizione che alla data del 23 aprile 1995, abbiano svolto già tali attività commerciali, anche ove sia intervenuto provvedimento di revoca. Questi saranno tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa in favore del comune ove insiste l'area di sviluppo industriale pari agli oneri di urbanizzazione per insediamenti commerciali applicati nel comune ove insiste l'immobile».

**NOTA ALL'ART. 6, COMMA 1:**

- L'articolo 22 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, recante “Provvedimenti per la razionalizzazione della rete distributiva in Sicilia”, è il seguente: «L'art. 1 della legge regionale 3 giugno 1950, n. 37, è sostituito con il seguente: “È istituito l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, un Comitato consultivo per il commercio”».

**NOTA ALL'ART. 7, COMMA 5:**

- L'articolo 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77, recante “Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio”, è il seguente: «Servizi sostitutivi di mensa. - 1. Per i servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pasto di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 3 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 21 marzo 1994, devono intendersi le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nonché le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuate da mense aziendali, interaziendali, rosticcerie e gastronomie artigianali, pubblici esercizi e dagli esercizi commerciali muniti dell'autorizzazione di cui all'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426 per la vendita dei generi compresi nella tabella I dell'allegato 5 al decreto 4 agosto 1988, n. 375, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nonché dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, per la produzione, preparazione e vendita al pubblico di generi alimentari, anche su area pubblica, e operate dietro commesse di imprese che forniscono servizi sostitutivi di mensa aziendale».

**NOTA ALL'ART. 8, COMMA 4:**

- La legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, reca: “Disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa”.

**NOTA ALL'ART. 8, COMMA 6:**



• L'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, abrogata dall'art. 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, era il seguente:  
«Apertura, trasferimento ed ampliamento degli esercizi di vendita. - L'apertura di esercizi al minuto, il trasferimento in altra zona e l'ampliamento degli esercizi già esistenti mediante l'acquisizione di nuovi locali di vendita, sono soggetti ad autorizzazione amministrativa. L'autorizzazione è rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio ha sede l'esercizio, sentito il parere delle commissioni di cui agli articoli 15 e 16, con l'osservanza dei criteri stabiliti dal piano. È soggetto alla sola comunicazione al sindaco l'ampliamento che non eccede il 20 per cento della superficie di vendita originaria dell'esercizio per una sola volta, applicandosi alle nuove superfici o ai nuovi volumi le contribuzioni o gli oneri previsti dalle leggi vigenti. L'autorizzazione, fermo il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria e delle norme relative alla destinazione ed all'uso dei vari edifici nelle zone urbane, è negata solo quando il nuovo esercizio o l'ampliamento o il trasferimento dell'esercizio esistente risultino in contrasto con le disposizioni del piano e della presente legge».

**NOTA ALL'ART. 11, COMMA 4:**

• Vedi nota all'art. 8, comma 6.

**NOTA ALL'ART. 12, COMMA 1:**

• Il terzo comma dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recante “Ordinamento delle autonomie locali”, è il seguente:  
«Il sindaco è inoltre competente, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti».

**NOTA ALL'ART. 13, COMMA 4:**

• Vedi nota all'art. 12, comma 1.

**NOTA ALL'ART. 16:**

• La legge regionale 25 marzo 1986, n. 9, reca “Norme in materia di vendite straordinarie e di liquidazioni”.

**NOTA ALL'ART. 17, COMMA 4:**

• La legge 31 dicembre 1996, n. 675, reca: “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”.

**NOTA ALL'ART. 18, COMMA 3:**

• La legge regionale 1 marzo 1995, n. 18, reca “Norme riguardanti il commercio su aree pubbliche”.

**NOTA ALL'ART. 19, COMMA 6:**

• L'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante “Approvazione

del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”, è il seguente:

«Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza licenza del Questore. La licenza è necessaria anche per l'esercizio del mestiere di sensale o di intromettitore. Tra le agenzie indicate in questo articolo sono comprese le agenzie per la raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi. La licenza vale esclusivamente pei locali in essa indicati. È ammessa la rappresentanza».

**NOTA ALL'ART. 19, COMMA 7 E ALL'ART. 20, COMMA 9:**

• Il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, reca: “Attenzione della direttiva n. 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali”.

**NOTA ALL'ART. 22, COMMA 7:**

• Gli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “Modifiche al sistema penale”, sono i seguenti:  
«Obbligo del rapporto. - Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto. Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740 e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349 sui servizi di trasporto merci. Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente. Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco. L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione. Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'articolo 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza. Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'articolo 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o

distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente».

«Ordinanza-ingiunzione. - Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca. Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'articolo 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza. Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.».

#### NOTA ALL'ART. 23, COMMI 2 E 3:

• Gli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426, abrogata dall'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, erano i seguenti:

«Nulla osta regionale per esercizi con più di 400 metri quadrati in comuni con meno di 10 mila abitanti. - Nei comuni con popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti l'autorizzazione all'apertura di esercizi di vendita al dettaglio di generi di largo e generale consumo con superficie maggiore di quattrocento metri quadrati è subordinata al nulla osta della Giunta regionale sentito il parere della commissione di cui all'articolo 17».

«Nulla osta regionale per grandi strutture di vendita». - L'Autorizzazione all'apertura di centri commerciali al dettaglio e di punti vendita che per

dimensioni e collocazione geografica sono destinati a servire vaste aree di attrazione eccedenti il territorio comunale, è subordinata al nulla osta della Giunta regionale, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 17, quando la superficie di vendita è superiore ai millecinquecento metri quadrati, esclusi magazzini e depositi.

Il nulla osta della Giunta regionale di cui al precedente ed al presente articolo può essere concesso anche in deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 12».

#### NOTA ALL'ART. 24, COMMA 1, LETT. A) E B):

• L'articolo 14 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 18, così come modificata dalla legge regionale 8 gennaio 1996, n. 2, per effetto delle modifiche apportate dall'articolo che qui si annota, risulta il seguente:

- «1. Costituisce condizione di concessione del posteggio l'assunzione da parte dell'operatore dell'onere di lasciare giornalmente l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da essa i rifiuti prodotti. Chi non rispetti tale obbligo è punito con la sanzione di cui all'articolo 20, comma 2, e in caso di recidiva con la sospensione della concessione sino a trenta giorni per i titolari di autorizzazione di tipo a), e fino a trenta giorni, limitatamente al mercato in cui si è verificata l'infrazione, per i titolari di autorizzazione di tipo b); sono esentati dall'obbligo di rimozione degli ingombri coloro che esercitano la vendita di ghiaccio e di prodotti ittici nei mercati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), tranne che non ostino motivate esigenze di pubblico interesse. In tale ipotesi il comune provvede, sentita la Commissione di mercato, a destinare appositi locali o aree ricadenti nell'ambito del mercato o nelle immediate vicinanze, ove custodire detti ingombri.
2. L'operatore che non utilizzi, senza giustificato motivo, il posteggio per un periodo di tempo superiore a tre mesi per anno solare decade dalla concessione. Qualora il posteggio venga utilizzato per l'esercizio di un'attività stagionale, il periodo oltre il quale si verifica la decadenza dalla concessione è ridotto, secondo il rapporto di un quarto.
3. L'operatore decade dalla concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività limitatamente al mercato in cui si è commessa l'infrazione».

#### NOTA ALL'ART. 24, COMMA 3:

• Il comma 5 dell'articolo 2, della legge regionale 1 marzo 1995, n. 18, è il seguente:

«L'autorizzazione è rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite».

#### NOTE ALL'ART. 25:

• La legge 5 agosto 1981, n. 416, reca: «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'edilizia».

• L'articolo 1 della legge 13 aprile 1999, n. 108, recante: «Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica», prevede la sperimentazione di nuove firme di vendita dei giornali.

**NOTA ALL'ART. 26:**

• L'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114 è il seguente:  
«Centri di assistenza tecnica.

1. Al fine di sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva possono essere istituiti centri di assistenza alle imprese costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore a livello provinciale e da altri soggetti interessati. I centri sono autorizzati dalla regione all'esercizio delle attività previste nello statuto con modalità da definirsi con apposito provvedimento e sono finanziabili con il fondo di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266.
2. I centri svolgono, a favore delle imprese, attività di assistenza tecnica e di formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, gestione economica e finanziaria di impresa, accesso ai finanziamenti anche comunitari, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela dell'ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro e altre materie eventualmente previste dallo statuto di cui al comma 1, nonché attività finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali.
3. Le amministrazioni pubbliche possono avvalersi dei centri medesimi allo scopo di facilitare il rapporto tra amministrazioni pubbliche e imprese utenti».

**NOTA ALL'ART. 29, COMMA 5:**

• Gli articoli 1 e 2 della legge regionale 1 marzo 1995, n.18, per effetto delle abrogazioni apportate dal comma che qui si annota, risultano i seguenti:

**Art. 1**

«1. Per commercio su aree pubbliche si intende la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo, o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte.

2. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:
  - a) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana. Viene definito uso quotidiano per tutta la settimana l'utilizzazione della superficie concessa per almeno cinque giorni la settimana;
  - b) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana indicati dall'interessato;
  - c) su qualsiasi area, purché in forma itinerante.

3. Per mercati rionali si intendono le aree attrezzate destinate all'esercizio

quotidiano del commercio di cui al comma 1.

4. Ai fini della presente legge:

- a) (abrogata).
- b) per “aree pubbliche” si intendono strade, canali, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- c) per “posteggio” si intende la parte di area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione al titolare dell'attività;
- d) per “somministrazione di alimenti e bevande” si intende la vendita di tali prodotti effettuati unitamente alla predisposizione di impianti o attrezzature per consentire agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti acquistati;
- e) per “fiera locale” o “mercato locale” o “fiera” o “mercato” si intende l'afflusso, anche stagionale, nei giorni stabiliti e sulle aree a ciò destinate di operatori autorizzati ad esercitare l'attività;
- f) per “fiere-mercato” o “sagre” si intendono fiere o mercati locali che si svolgono in occasione di festività locali o circostanze analoghe;
- g) per “numero di presenze” in una fiera o mercato o area demaniale marittima si intende il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale fiera o mercato o area, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- h) per “vendita a domicilio” si intende la vendita di prodotti al consumatore effettuata non solo nella sua privata dimora, ma anche nei locali di lavoro o di studio o nei quali si trovi per motivi di cura o di intrattenimento e svago o di consumo di alimenti e bevande;
- i) per “settore merceologico” si intende l'insieme dei prodotti o alimentari (settore alimentare) o non alimentare (settore non alimentare) o degli uni e degli altri (settore misto);
- l) per “specializzazioni merceologiche” si intendono le tabelle merceologiche stabilite ai sensi dell'articolo 37 della legge 11 giugno 1971, n. 426, o categorie di prodotti;
- m) per UPICA si intende l'Ufficio provinciale dell'industria, del commercio, dell'artigianato;
- n) per “camera” si intende la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, competente per territorio».

**Art. 2**

1. (Abrogato). Per coloro che già sono titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante si prescinde dal requisito del titolo di studio.
2. L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) è efficace per il solo territorio del comune nel quale il richiedente intende esercitarla ed è rilasciata dal sindaco, sentita la Commissione di cui all'articolo 7.

3. L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) è rilasciata, sentita la Commissione di cui all'articolo 7, dal sindaco del comune dove il richiedente intende esercitare l'attività.
4. L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), abilita anche alla vendita a domicilio dei consumatori, previa esibizione di apposito tesserino conseguito secondo le modalità previste dall'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426 ed è rilasciata dal sindaco del comune di residenza del richiedente. Per i residenti fuori dalla Sicilia l'autorizzazione è rilasciata dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.
5. L'autorizzazione è rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite.
6. L'autorizzazione rilasciata per il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari abilita alla vendita degli stessi. Se il richiedente è iscritto nel registro per la somministrazione, l'autorizzazione abilita anche all'esercizio di tale attività.
7. Ai mercati o alle fiere locali che si svolgono a cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata possono partecipare i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche provenienti da tutto il territorio nazionale.
8. L'esercizio dell'attività di cui al comma 4, nei comuni diversi da quello di residenza, è subordinato al nulla osta dei comuni medesimi. Il nulla osta può essere negato soltanto per i motivi indicati all'articolo 8, comma 3.
9. I pareri della Commissione comunale previsti dai commi 2, 3 e 4 si intendono favorevolmente resi decorsi 30 giorni dalla data di inserimento delle rispettive istanze all'ordine del giorno della Commissione medesima.



## ALLEGATO

### Lavori preparatori.

D.D.L. n. 909

“Disciplina del commercio”.

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Capodicasa) su proposta dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca il 12 aprile 1999.

D.D.L. n. 920

“Disciplina del commercio”.

Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Beninati il 14 maggio 1999.

D.D.L. n. 830

“Nuova disciplina del commercio in Sicilia”.

Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Fleres l'11 novembre 1998.

D.D.L. n. 706

“Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”.

Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Cipriani il 28 maggio 1998.

Tramessi rispettivamente alla Commissione “Attività produttive” (III) il 23 aprile 1999, il 26 maggio 1999, il 18 aprile 1998 e il 9 giugno 1998.

Abbinati nella seduta n. 137 del 22 giugno 1999 ed esaminati in Commissione nelle sedute nn. 138, 139 e 140 del 20 luglio 1999.

Esitato per l'Aula testo coordinato nella seduta n. 140 del 20 luglio 1999.

Relatore: Fleres

Discusso ed approvato dall'Assemblea nella seduta n. 275 del 23 novembre 1999.



**Legge 11 ottobre 1990, n. 292**



**Ordinamento dell'ENIT,  
Ente nazionale italiano per il turismo.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 19 ottobre 1990, serie generale

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
PROMULGA**

la seguente legge:

**Art. 1**

*Natura dell'Ente.*

1. L'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotato di autonomia statutaria e regolamentare, ha sede in Roma ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo.

**Art. 2**

*Statuto dell'Ente.*

1. L'ENIT è dotato di uno statuto che ne definisce i compiti, i poteri e l'ordinamento, nel rispetto delle disposizioni della presente legge. A tal fine lo statuto prevede che l'Ente, sentito il Ministro del turismo e dello spettacolo, possa promuovere congiuntamente alle regioni o ad altri soggetti, anche di diritto privato, la costituzione di società di promozione turistica all'estero dell'immagine dell'Italia ovvero vi possa partecipare.
2. Lo statuto dell'ENIT è adottato dal consiglio di amministrazione entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è deliberato dall'assemblea entro i successivi novanta giorni ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo e il Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio di Stato.
3. Ove lo statuto non venga adottato e deliberato entro i termini di cui al comma

2, il Ministro del turismo e dello spettacolo, entro i quindici giorni successivi, nomina tre commissari i quali provvedono entro sei mesi.

**Art. 3**

*Funzioni.*

1. L'ENIT provvede alla promozione dell'immagine turistica dell'Italia all'estero e opera anche attraverso l'erogazione di servizi a sostegno delle iniziative di penetrazione commerciale delle imprese turistiche, nel rispetto delle disposizioni della Comunità economica europea nonché degli obiettivi di interesse generale e di politica promozionale all'estero fissati dalle direttive emanate dal Ministro del turismo e dello spettacolo.
2. L'ENIT persegue le finalità di cui al comma 1 nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 4 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e della legge 17 maggio 1983, n. 217. In particolare l'Ente:
  - a) promuove e attua, sulla base di quanto disposto dall'art. 6, il coordinamento delle iniziative di promozione turistica all'estero delle regioni a statuto ordinario e, fatte salve le specifiche competenze e salvo quanto disposto dall'art. 5, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 278, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, e comunque di tutte le eventuali altre iniziative di promozione turistica all'estero da realizzarsi attraverso finanziamenti pubblici;
  - b) sostiene, attraverso i propri uffici e mediante idonee misure di assistenza tecnica, l'attività di imprese e altri organismi, pubblici e privati, interessati alla promozione e alla commercializzazione di prodotti turistici italiani;
  - c) cura e promuove la realizzazione di studi sui mercati turistici internazionali, sul diritto straniero, comunitario e internazionale, concernenti il turismo, comunicandone tempestivamente i risultati al Ministro del turismo e dello spettacolo e redigendo, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), apposito rapporto annuale;
  - d) sostiene attraverso la propria struttura l'attività di enti, imprese e organismi pubblici e privati che svolgono attività di studio e ricerca nell'interesse del turismo italiano;
  - e) realizza all'estero e in Italia, nel rispetto delle direttive del Ministro del turismo e dello spettacolo, iniziative promozionali di particolare rilievo internazionale;
  - f) raccoglie in apposite pubblicazioni e diffonde in Italia e all'estero, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, l'elenco delle agenzie di viaggio pubblicato annualmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, unitamente all'elenco degli uffici di informazione e di accoglienza turistica di cui all'art. 4 della predetta legge;
  - g) cura direttamente la tempestiva pubblicazione dell'annuario degli alberghi



e delle altre strutture turistiche ricettive d'Italia quale strumento della commercializzazione e della promozione, predisponendo anche la raccolta dei dati relativi all'intera offerta turistica italiana per la divulgazione all'estero;

- h) fornisce, anche dietro corrispettivo, pareri, consulenze e servizi promozionali ad amministrazioni dello Stato, regioni, enti, imprese e organismi pubblici e privati.

#### **Art. 4**

##### *Attività.*

1. Nello svolgimento delle funzioni indicate nell'art. 3 l'ENIT:
  - a) realizza singoli progetti o azioni coordinate in settori di politica turistica generale, anche stipulando convenzioni con enti, imprese e altri organismi pubblici e privati italiani e stranieri, nonché con esperti particolarmente qualificati nelle materie di competenza;
  - b) partecipa, sulla base delle direttive del Ministro del turismo e dello spettacolo, allo svolgimento di progetti approvati in sede di programmazione economica nazionale e interregionale nonché allo svolgimento di progetti per conto di enti, imprese e organismi pubblici e privati.

#### **Art. 5**

##### *Uffici all'estero.*

1. Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali all'estero l'Ente opera attraverso propri uffici riferibili ad una o più aree geografiche omogenee, i quali svolgono all'estero le funzioni di cui all'art. 3 e in particolare opera di promozione e commercializzazione del prodotto turistico italiano nonché di assistenza agli operatori italiani, pubblici e privati, all'estero.
2. L'organizzazione degli uffici all'estero è disciplinata dal regolamento dei servizi secondo i criteri che seguono:
  - a) articolazione degli uffici in tre categorie determinate dall'ampiezza e dalla rilevanza turistica dell'area geografica di competenza dell'ufficio nonché dalla produttività dell'ufficio stesso;
  - b) titolarità dell'ufficio affidata ad un dirigente superiore o a un primo dirigente;
  - c) assegnazione all'ufficio di personale di ruolo dell'Ente di qualifica non inferiore alla ottava qualifica funzionale.
3. Il numero dei dipendenti di cittadinanza italiana addetti ad un ufficio all'estero, ivi compreso il titolare dell'ufficio medesimo, non può essere superiore a tre unità.
4. Il titolare dell'ufficio presenta, entro il 31 gennaio di ogni anno, una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati

conseguiti, con particolare riferimento alla produttività dell'ufficio e alla gestione amministrativa ed economica dello stesso, a seguito della quale il medesimo viene confermato nell'incarico con apposita delibera del consiglio di amministrazione, ovvero con medesimo atto destinato ad altro incarico presso la sede dell'Ente.

5. L'assegnazione di personale dirigente all'estero è subordinata alla verifica del possesso dei seguenti requisiti:
  - a) ottima conoscenza della lingua inglese o della lingua del Paese dove ha sede l'ufficio;
  - b) perfetta conoscenza del mercato turistico italiano e dell'area geografica di competenza dell'ufficio, con particolare riferimento ai flussi turistici verso l'Italia, accertata a mezzo di ampia e dettagliata relazione al consiglio di amministrazione, che la valuta ai fini dell'idoneità per l'assegnazione stessa.
6. Nelle assegnazioni di personale dirigente all'estero è considerato titolo preferenziale la conoscenza della lingua del Paese ove ha sede l'ufficio.

#### **Art. 6**

##### *Rapporti con le regioni.*

1. Ai sensi dell'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le regioni si avvalgono delle strutture dell'ENIT per la promozione, nei Paesi non appartenenti alla Comunità economica europea, delle iniziative e attività turistiche proprie nonché per la partecipazione a fiere ed esposizioni internazionali nel settore turistico.
2. Per la promozione turistica nei Paesi della Comunità economica europea le regioni, sulla base degli atti di indirizzo e coordinamento emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, indicano nei programmi le iniziative che intendono realizzare autonomamente o congiuntamente all'ENIT, dandone tempestiva comunicazione all'Ente medesimo che provvede a coordinarle nel programma nazionale triennale e nei programmi esecutivi.
3. Le iniziative autonomamente assunte dalle regioni sono attuate previa intesa con il Ministro del turismo e dello spettacolo.

#### **Art. 7**

##### *Programma promozionale nazionale e programmi esecutivi di attuazione.*

1. L'ENIT elabora, anche sulla base di singoli programmi regionali, il programma promozionale nazionale di durata triennale, contenente le direttive generali, gli obiettivi e gli strumenti di intervento, l'indicazione delle aree geografiche verso le quali deve essere prevalentemente rivolta la propria

- attività e la previsione di massima per gli importi globali di spesa per ciascuna area.
2. Nella predisposizione del programma promozionale triennale una quota dei fondi disponibili, non inferiore al trenta per cento, è riservata al finanziamento, anche parziale, degli interventi che le regioni intendono realizzare congiuntamente all'Ente.
  3. L'Ente provvede alla ripartizione dei fondi di cui al comma 2, in base a criteri predeterminati che tengano conto della coerenza dell'intervento proposto con le direttive generali dettate dal piano e degli effetti che la realizzazione del medesimo potrà avere sugli obiettivi prefissati.
  4. Il programma promozionale triennale è attuato mediante programmi esecutivi annuali, deliberati entro il 31 marzo dell'anno precedente a quello cui si riferiscono, nell'ambito dei quali vengono definite le modalità di attuazione delle singole iniziative.
  5. Il programma promozionale triennale e i programmi esecutivi annuali sono inviati per l'approvazione al Ministro del turismo e dello spettacolo, immediatamente dopo la deliberazione del consiglio di amministrazione. Il Ministro formula eventuali osservazioni entro i trenta giorni successivi alla data di ricevimento; trascorso tale termine senza che siano state formulate osservazioni, il programma si intende approvato.

*Confronta:*

- DL 4 agosto 1993, n. 273, art. 1
- DL 2 ottobre 1993, n. 394, art. 1
- DL 4 dicembre 1993, n. 495, art. 1
- DL 2 febbraio 1994, n. 80, art. 1
- DL 31 marzo 1994, n. 219, art. 1
- DL 31 maggio 1994, n. 329, art. 1
- DL 30 luglio 1994, n. 477, art. 1
- DL 30 settembre 1994, n. 562, art. 1
- DL 30 novembre 1994, n. 661, art. 1
- DL 31 gennaio 1995, n. 29, art. 1
- DL 29 marzo 1995, n. 97, art. 1

**Art. 8**

*Organi.*

1. Sono organi dell'ENIT:
  - a) l'assemblea;
  - b) il presidente;
  - c) il consiglio di amministrazione;
  - d) il collegio dei revisori.

**Art. 9**

*Assemblea.*

1. L'assemblea dell'ENIT è composta:
  - a) dal presidente dell'Ente;
  - b) dal presidente, o dall'assessore al turismo, di ciascuna delle regioni a statuto ordinario o speciale nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano;
  - c) da due rappresentanti del Ministero del turismo e dello spettacolo, nominati dal Ministro del turismo e dello spettacolo;
  - d) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del tesoro, degli affari esteri, dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei beni culturali e ambientali e del commercio con l'estero, designati dai rispettivi Ministri e nominati dal Ministro del turismo e dello spettacolo con proprio decreto;
  - e) da dodici esperti nominati dal Ministro del turismo e dello spettacolo di cui sei designati dalle organizzazioni imprenditoriali del settore turistico, di cui almeno tre in rappresentanza degli albergatori, dei pubblici esercizi e delle agenzie di viaggio, due dalle organizzazioni delle imprese cooperative, tre dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori, uno dalle organizzazioni più rappresentative degli operatori dell'agriturismo;
  - f) da otto rappresentanti designati, rispettivamente, dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dall'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), dall'Alitalia, dall'Automobile club d'Italia (ACI), dalla Compagnia italiana turismo (CIT), dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dall'Unione province d'Italia (UPI) e dall'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCCEM) e nominati dal Ministro del turismo e dello spettacolo;
  - g) da un rappresentante del personale dell'Ente.
2. Qualora la designazione dei componenti di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 1 non intervenga entro trenta giorni dalla data di scadenza del mandato e, in sede di prima attuazione della presente legge, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, l'assemblea si intende validamente costituita con i componenti d'ufficio e quelli già nominati.
3. L'assemblea dura in carica cinque anni dalla data del decreto di nomina del presidente.
4. Le sedute dell'assemblea sono valide, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e, in seconda convocazione, allorchè sia presente almeno un terzo dei componenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti.

- *Mod. Legge 30 maggio 1995, n. 203, allegato unico*

**Art. 10**

*Competenze dell'assemblea.*

1. L'assemblea:
  - a) delibera lo statuto e le direttive generali cui deve ispirarsi l'attività dell'Ente, in particolare per quanto riguarda la programmazione dell'attività e l'organizzazione degli uffici;
  - b) delibera il bilancio preventivo, e le eventuali variazioni, entro il 30 novembre di ogni anno;
  - c) delibera il conto consuntivo, corredato della relazione illustrativa, entro il 30 aprile di ogni anno;
  - d) designa nove componenti del consiglio di amministrazione, di cui tre rappresentanti delle regioni, quattro rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali del settore turistico, di cui almeno due in rappresentanza degli albergatori, dei pubblici esercizi e delle agenzie di viaggio, un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e un rappresentante delle imprese cooperative, nonchè il vicepresidente;
  - e) delibera i programmi promozionali dell'Ente di cui all'art. 7;
  - f) delibera il regolamento dei servizi dell'Ente e il regolamento organico per il personale.
2. Gli atti di cui al comma 1, lettere b) e c), sono trasmessi al Ministero del turismo e dello spettacolo e al Ministero del tesoro e approvati, con proprio decreto, dal Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro. Il regolamento dei servizi di cui al comma 1, lettera f), è trasmesso al Ministro del turismo e dello spettacolo che lo approva, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro. Il regolamento organico per il personale di cui al comma 1, lettera f), è trasmesso al Ministro del turismo e dello spettacolo che lo approva, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica.
3. In caso di mancata deliberazione degli atti di cui alle lettere b), c), e) ed f) del comma 1, in sede di seconda convocazione il Ministro del turismo e dello spettacolo convoca una ulteriore seduta dell'assemblea. Qualora anche in tale seduta l'assemblea non deliberi i predetti atti, il Ministro del turismo e dello spettacolo nomina un commissario ad acta affinché provveda.

- *Mod. Legge 30 maggio 1995, n. 203, allegato unico*

### **Art. 11**

#### *Il presidente.*

1. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo.
2. Il presidente dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta.
3. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ENIT, convoca e presiede

l'assemblea e il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione delle delibere adottate.

4. Nei casi di necessità e urgenza, secondo le modalità disposte dallo statuto, il presidente può adottare i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione previsti dall'art. 12, comma 3, lettere g) ed i). I provvedimenti adottati dal presidente vengono comunque sottoposti alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva.
5. Nel caso di assenza o impedimento del presidente questi è sostituito dal vice presidente.

### **Art. 12**

#### *Composizione e competenze del consiglio di amministrazione.*

1. Il consiglio di amministrazione dell'ENIT è composto dal presidente, dal vicepresidente e da altri dieci componenti, di cui nove designati dall'assemblea e uno in rappresentanza del Ministero del turismo e dello spettacolo.
2. Il vicepresidente, i nove componenti del consiglio di amministrazione designati dall'assemblea ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera d), nonchè il rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo, sono nominati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo.
3. Il consiglio di amministrazione:
  - a) predispose il bilancio preventivo entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
  - b) predispose il conto consuntivo entro il 31 marzo dell'anno successivo;
  - c) predispose la relazione illustrativa di accompagnamento al conto consuntivo, esponendo i risultati conseguiti e lo stato di attuazione dei programmi e dei progetti relativi all'attività promozionale;
  - d) predispose il regolamento dei servizi dell'Ente e il regolamento organico per il personale e delibera il regolamento amministrativo-contabile dell'Ente;
  - e) delibera l'istituzione, il riordinamento e la soppressione degli uffici all'estero e alle frontiere;
  - f) predispose i programmi promozionali di cui all'art. 7 e delibera i programmi esecutivi di cui al medesimo articolo;
  - g) delibera in materia di liti attive e passive nonchè sull'accettazione di lasciti e donazioni;
  - h) nomina il direttore generale;
  - i) adotta tutti i provvedimenti necessari alla realizzazione dei compiti istituzionali e alla esecuzione dei programmi di cui all'art. 7 nonchè quelli necessari per la gestione amministrativa e operativa dell'Ente;
  - l) delibera in ordine ad ogni altra competenza prevista dalla presente legge non specificamente attribuita ad altro organo.
4. Le delibere di cui alla lettera e) del comma 3 sono trasmesse al Ministro del

turismo e dello spettacolo che le approva, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica.

*Confronta:*

- DL 30 novembre 1994, n. 661, Art. 3
- DL 31 gennaio 1995, n. 29, Art. 3
- DL 29 marzo 1995, n. 97, Art. 3
- MOD Legge 30 maggio 1995, n. 203, allegato unico

### **Art. 13**

*Scioglimento del consiglio di amministrazione.*

1. In caso di irregolarità o deficienze tali da compromettere il corretto funzionamento tecnico-amministrativo o l'efficienza economico-finanziaria dell'Ente ovvero per ripetute inosservanze degli indirizzi governativi, il consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo.
2. L'efficienza economico-finanziaria è comunque da ritenere compromessa quando per due anni consecutivi l'Ente denunci a consuntivo un disavanzo.
3. Con il decreto di scioglimento del consiglio di amministrazione si provvede alla nomina di un amministratore straordinario, al quale sono attribuiti i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione. Entro i tre mesi successivi alla nomina l'amministratore straordinario predispone un piano per il riassorbimento del disavanzo e convoca l'assemblea per gli adempimenti di sua competenza.

### **Art. 14**

*Collegio dei revisori dei conti.*

1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, dura in carica cinque anni ed è composto da:
  - a) un rappresentante, con qualifica non inferiore a dirigente generale, del ruolo della Ragioneria generale dello Stato, del Ministero del tesoro, che lo presiede;
  - b) un rappresentante, con qualifica non inferiore a dirigente generale, del Ministero del turismo e dello spettacolo;
  - c) un rappresentante, con qualifica non inferiore a dirigente generale, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica.
2. I componenti effettivi del collegio dei revisori dei conti sono collocati fuori ruolo ai sensi dell'art. 58 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni e

integrazioni. Per ciascuno dei componenti del collegio è nominato un membro supplente.

3. I revisori esercitano il mandato anche individualmente e assistono alle riunioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione.
4. I revisori che, senza giustificato motivo, non assistono alle assemblee o, durante un esercizio finanziario, a due riunioni del consiglio di amministrazione, decadono dall'ufficio.
5. Il collegio dei revisori esercita il riscontro degli atti di gestione e ne riferisce periodicamente al Ministro del turismo e dello spettacolo; accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle disposizioni di legge; esamina il bilancio preventivo, le eventuali variazioni e il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni; effettua verifiche di cassa; può eseguire, riferendone al Ministro del turismo e dello spettacolo, verifiche sull'attuazione di singole iniziative.

- *Mod. Legge 30 maggio 1995, n. 203, allegato unico*

### **Art. 15**

*Emolumenti per i componenti degli organi collegiali.*

1. Al presidente e al vicepresidente del consiglio di amministrazione dell'ENIT spetta una indennità di carica stabilita con le modalità previste dall'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. I compensi degli altri componenti del consiglio di amministrazione, nonché i gettoni di presenza del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori, sono determinati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro.

### **Art. 16**

*Esecutività delle deliberazioni.*

1. Fatto salvo il disposto dell'art. 7, comma 5, gli atti non espressamente soggetti per legge ad approvazione ministeriale sono immediatamente esecutivi.

### **Art. 17**

*Direttore generale.*

1. Il direttore generale è scelto dal consiglio di amministrazione tra persone in possesso di comprovati e adeguati requisiti tecnico-professionali in relazione ai compiti istituzionali dell'ENIT, ed è assunto, con deliberazione del consiglio di amministrazione, con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabile.
2. Il rapporto d'impiego e il trattamento economico del direttore generale sono stabiliti dal consiglio di amministrazione; la relativa delibera è approvata dal Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica.
3. Il direttore generale partecipa alle sedute dell'assemblea e del consiglio di



amministrazione con voto consultivo e funzioni di segretario; cura l'esecuzione delle relative deliberazioni; è responsabile della struttura organizzativa e amministrativa dell'Ente ed assicura l'unità degli indirizzi tecnici, amministrativi e operativi.

4. Qualora il direttore generale provenga dai ruoli dell'Ente, al termine del mandato gli è riconosciuto il reinserimento, anche in soprannumero, nel ruolo di provenienza, con la qualifica corrispondente a quella rivestita al momento della nomina.

### **Art. 18**

#### *Esercizio finanziario e finanziamento dell'ENIT.*

1. L'esercizio finanziario dell'ENIT inizia il 1<sup>o</sup> gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. L'Ente provvede alle spese necessarie per il proprio funzionamento attraverso le seguenti entrate:
  - a) contributi dello Stato;
  - b) contributi di amministrazioni statali, regioni e altri enti pubblici per la gestione di specifiche attività promozionali;
  - c) proventi dalla gestione e dalla vendita di beni e servizi;
  - d) entrate diverse.
3. La misura del contributo statale viene determinata con le modalità previste dall'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

### **Art. 19**

#### *Regolamento amministrativo-contabile e conto consuntivo.*

1. L'ENIT è dotato di autonomia contabile e di gestione. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dal consiglio di amministrazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello al quale si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione sono formulati secondo le norme di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro, è emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento amministrativo-contabile dell'Ente deliberato dal consiglio di amministrazione. Il regolamento tiene conto delle peculiari esigenze dell'Ente, con particolare riferimento ai servizi da svolgersi all'estero, anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.
3. I contratti posti in essere dall'Ente nell'esercizio delle proprie attività istituzionali sono disciplinati in base al diritto privato.

4. Al momento dell'approvazione del conto consuntivo viene predisposta, a cura del consiglio di amministrazione, una relazione in cui sono evidenziati, per singoli progetti, gli interventi attuativi del programma triennale. Il conto consuntivo e la relazione, deliberati dall'assemblea, sono trasmessi al Ministro del turismo e dello spettacolo per l'approvazione e, per conoscenza, al Ministro del tesoro.
5. La Corte dei conti esercita il controllo di legittimità ai sensi dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

### **Art. 20**

#### *Disposizioni riguardanti il personale.*

1. Al personale dell'ENIT si applicano le disposizioni di cui alle leggi 29 marzo 1983, n. 93, e 11 febbraio 1980, n. 26, nonché quelle dei contratti per il comparto del personale degli enti pubblici non economici di cui all'art. 1, punto n. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.
2. Per il funzionamento degli uffici all'estero, ad eccezione di quanto concerne la dirigenza dei medesimi e tenuto conto di quanto disposto all'art. 5, l'Ente provvede mediante assunzione, con contratto di diritto privato, di personale di cittadinanza non italiana oppure di personale di cittadinanza italiana residente all'estero da almeno tre anni, secondo le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione. Il relativo trattamento economico è stabilito sulla base della normativa contrattuale di categoria vigente nel Paese dove il suddetto personale è chiamato a prestare servizio.
3. L'Ente provvede al richiamo in Italia del personale attualmente in servizio all'estero, ivi compreso quello dirigente, pur se titolare di uffici, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle esigenze dei singoli uffici e dell'anzianità di permanenza all'estero dei dipendenti. Alla scadenza del termine di cui al presente comma cessano di aver vigore i provvedimenti di assegnazione all'estero e l'Ente procede alle nuove assegnazioni del personale agli uffici all'estero nel rispetto delle disposizioni della presente legge.
4. Per il personale destinato agli uffici all'estero successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge la misura dell'indennità di servizio viene determinata in sede di contrattazione collettiva in misura non superiore al 75 per cento della indennità di servizio percepita dal personale dipendente dal Ministero degli affari esteri, sulla base della tabella di equiparazione di cui all'allegato 3 al decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509. Il personale già in servizio all'estero alla data di entrata in vigore della presente legge, mantiene fino al suo rientro in Italia il più favorevole trattamento economico di servizio all'estero attualmente percepito, a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri aumenti retributivi.
5. L'assegnazione all'estero del personale dell'Ente, ivi compreso quello dirigente e pur se con funzioni di titolarità dell'ufficio, non può eccedere i cinque anni ed è rinnovabile anno per anno fino ad un massimo di cinque anni



con motivata deliberazione del consiglio di amministrazione. Allo scadere del previsto periodo di permanenza all'estero cessa di aver vigore il provvedimento di assegnazione. Non può comunque essere disposta una nuova assegnazione prima che sia decorso un anno dal rientro in Italia.

6. L'accesso ai ruoli dell'Ente avviene esclusivamente per concorso per titoli ed esami. Il regolamento del personale nel determinare le prove di esame prevede che tra le materie fondamentali oggetto di prova scritta vi siano quelle di lingua inglese, di una seconda lingua, di legislazione turistica, di scienza ed economia del turismo.

### **Art. 21**

#### *Copertura finanziaria.*

1. All'onere derivante dalla presente legge si provvede a carico del capitolo 1563 dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario 1990 (e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi), all'uopo ritenendosi contestualmente abrogata la precedente autorizzazione legislativa di spesa di cui alla legge 14 novembre 1981, n. 648.

### **Art. 22**

#### *Rifinanziamento della legge n. 217 del 1983.*

1. Per le finalità di sviluppo e di riequilibrio territoriale delle attività di interesse turistico, nonché di ammodernamento e di riqualificazione delle strutture ricettive e dei servizi turistici indicate dall'art. 13 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1990, la spesa di lire 120 miliardi da ripartirsi fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo i criteri indicati dall'art. 14 della medesima legge 17 maggio 1983, n. 217.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 120 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Rifinanziamento della legge n. 217 del 1983, recante disciplina quadro del turismo nonché interventi di carattere nazionale ed internazionale».
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

- *Confronta legge 17 maggio 1983, n. 217, art. 13*

### **Art. 23**

#### *Relazione al Parlamento.*

1. Il Ministro del turismo e dello spettacolo trasmette al Parlamento una

relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge.

### **Art. 24**

#### *Disposizione transitoria.*

1. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede alla ricostituzione degli organi dell'ENIT, restando prorogati fino all'insediamento dei nuovi organi i poteri di quelli esistenti.
2. La prima riunione dell'assemblea è convocata dal Ministro del turismo e dello spettacolo ed è presieduta dal medesimo o da un suo rappresentante.

### **Art. 25**

#### *Abrogazione della legge 14 novembre 1981, n. 648.*

1. La legge 14 novembre 1981, n. 648, è abrogata.

Decreto legislativo  
30 aprile 1992, n. 285, art. 39

## Segnaletica turistica.

*Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992,  
supplemento ordinario

### Art. 39

#### *Segnali verticali.*

1. I segnali verticali si dividono nelle seguenti categorie:
  - A. segnali di pericolo: preavvisano l'esistenza dei pericoli ne indicano la natura e impongono ai conducenti di tenere un comportamento prudente;
  - B. segnali di prescrizione: rendono noti obblighi, divieti e limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi; si suddividono in:
    - a) segnali di precedenza;
    - b) segnali di divieto;
    - c) segnali di obbligo;
  - C. segnali di indicazione: hanno la funzione di fornire agli utenti della strada informazioni necessarie o utili per la guida e per la individuazione di località, itinerari, servizi ed impianti; si suddividono in:
    - a) segnali di preavviso;
    - b) segnali di direzione;
    - c) segnali di conferma;
    - d) segnali di identificazione strade;
    - e) segnali di itinerario;
    - f) segnali di località e centro abitato;
    - g) segnali di nome e strada;
    - h) segnali turistici e di territori;
    - i) altri segnali che danno informazioni necessarie per la guida dei veicoli;
    - j) altri segnali che indicano installazioni o servizi.
2. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli dei segnali stradali verticali e le loro modalità di impiego e di apposizione.
3. Ai soggetti diversi dagli enti proprietari delle strade che non rispettano le

disposizioni del presente articolo e del regolamento che si applica il comma 13 dell'articolo 38.

**DPR - Decreto Presidente della Repubblica  
16 dicembre 1992, n. 495, artt. 124 e 134**

**Segnali di indicazione.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1992,  
supplemento ordinario

**Art. 124**

*Generalità dei segnali di indicazione.*

1. Si definiscono “segnali di indicazione” quei segnali che forniscono agli utenti della strada informazioni necessarie per la corretta e sicura circolazione, non che per l’individuazione di itinerari, località, servizi ed impianti stradali.
2. L’insieme dei segnali di indicazione contemplati nel progetto di cui all’articolo 77, comma 2, deve avere i seguenti requisiti:
  - a) congruenza : la qualità e la quantità della segnaletica deve essere adeguata alla situazione stradale in modo da consentirne la corretta percezione;
  - b) coerenza : sul medesimo itinerario, si devono trovare le stesse indicazioni ;
  - c) omogeneità : sul medesimo itinerario, dall’inizio alla fine, la segnaletica di indicazione deve essere realizzata con la stessa grafica, simbologia, colori e distanza di leggibilità.
3. La segnaletica di indicazione, nel rispetto dell’ambiente circostante e nell’armonizzarsi con esso, deve comunque essere realizzata e collocata in modo da essere facilmente avvistabile e riconoscibile.
4. Per la sua rilevanza funzionale, la segnaletica stradale di indicazione deve essere sottoposta a periodiche verifiche di valutazione della rispondenza alle esigenze del traffico e delle necessità degli utenti, nonché alla verifica sullo stato di conservazione. Le verifiche sono compiute dall’ente proprietario della strada o dall’ente concessionario, in accordo con l’ente proprietario.
5. Nella progettazione e nelle verifiche di cui al comma 4, va posta particolare attenzione alla scelta dei messaggi da inserire che devono rispondere al criterio della essenzialità, sempre ai fini della sicurezza e fluidità della circolazione.
6. Nella progettazione, nella verifica e nell’esecuzione della segnaletica di indicazione relativa alle intersezioni stradali, devono essere adottati i seguenti criteri fondamentali di informazione all’utente :
  - a) segnalare prima delle intersezioni la località raggiungibile tramite ciascun

- rame in modo da realizzare un’adeguata preselezione e canalizzazione delle diverse correnti veicolari ;
- b) confermare nelle intersezioni le direzioni da prendere per raggiungere le località indicate dai segnali di cui al precedente punto a);
- c) segnalare le manovre consentite nelle intersezioni;
- d) confermare, dopo l’intersezione, le destinazioni raggiungibili.

7. La segnaletica di indicazione posta sulle autostrade, sulle strade urbane di scorrimento con velocità di esercizio superiore a quella stabilita dall’articolo 142, comma 1, del codice, sugli itinerari di ingresso e di uscita dei centri abitati, ad eccezione delle intersezioni con strade locali e non asfaltate o di scarsa importanza, è obbligatoria e deve essere conforme ai criteri di cui al comma 6.
8. Secondo quanto prescritto nei successivi articoli, in alcuni tipi di segnali di indicazione, si inseriscono, quando occorre, zone o inserti rettangolari, di colori diverso, rappresentativi della natura della destinazione o del tipo di viabilità da percorrere per raggiungerla.
9. Se i segnali contengono una o più indicazioni della stessa natura, il colore di fondo è quello proprio della o delle destinazioni di cui esse indirizzano.

## Art. 134

### *Segnali turistici e di territorio.*

1. Le indicazioni di questa categoria possono essere inserite nei segnali di cui agli articoli 127, 128, 130 e 131 e si suddividono nelle seguenti tipologie espresse in maniera sintetica, rinviando per il dettaglio all'articolo 78, comma 2:
  - a) turistiche;
  - b) industriali;
  - c) alberghiere;
  - d) territoriali;
  - e) di luoghi di pubblico interesse.

I simboli relativi a queste indicazioni sono rappresentati fra quelli di cui alle figure da II.100 a II.231.
2. I segnali con le indicazioni di cui al comma 1 possono essere posti in posizione autonoma e singola, come segnali di direzione isolati, o come segnali di localizzazione, ma in tal caso non possono interferire con l'avvistamento e la visibilità dei segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione di cui al presente regolamento. Se impiegati devono essere installati unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato, e salvo casi di impossibilità, a non oltre 10 km di distanza dal luogo.
3. L'onere per la fornitura, per l'installazione e la manutenzione dei segnali di cui al comma 1 è a carico del soggetto interessato all'installazione; qualora trattasi di soggetto diverso dell'ente proprietario della strada, dovrà essere ottenuta la preventiva autorizzazione di quest'ultimo, che fisserà i criteri tecnici per l'installazione.
4. I segnali di indicazione turistica e territoriale sono a fondo marrone con cornici ed iscrizioni di colore bianco. Simboli, iscrizioni e composizione grafica sono esemplificati dalle figure II.294 e II.295.
5. I segnali con le indicazioni di cui al comma 1 lettera b) possono essere installati, a giudizio dell'ente proprietario della strada, qualora per la configurazione dei luoghi e della rete stradale si reputi utile l'impianto di un sistema segnaletico informativo di avvio all'industria, purchè non compromettano la sicurezza della circolazione e la efficacia della restante segnaletica e siano installati in posizione autonoma.
6. Nessuna indicazione di tipo "industria" può essere inserita sui preavvisi di intersezione, sui segnali di preselezione, sui segnali di direzione, su quelli di conferma. Può essere invece installato nelle intersezioni e combinato, ove necessario col "gruppo segnaletico unitario" ivi esistente, il segnale di direzione con l'indicazione di "zona industriale" (fig. II.296) che, col relativo simbolo, può essere inserito nei preavvisi di intersezione o nei segnali di preselezione.
7. Nei centri abitati, ove la zona o le zone industriali sono ben localizzate, si deve fare uso di segnali indicanti collettivamente la zona industriale; tutte le attività e gli insediamenti particolari saranno indicati successivamente sulle intersezioni locali a valle degli itinerari principali di avvio alla "zona industriale" in genere (fig. II.297).
8. Le parole ed i simboli indicanti il logotipo delle ditte possono essere riprodotti con la grafica propria, al fine di renderne visivamente più agevole la percezione.
9. I segnali di indicazione alberghiera devono far parte di un sistema unitario ed autonomo di segnalamento di indicazione qualora, a giudizio dell'ente proprietario della strada, sia utile segnalare l'avvio di vari alberghi. L'installazione di tale sistema segnaletico è subordinata alla autorizzazione dell'ente proprietario della strada che stabilirà le modalità per la posa in opera.
10. La segnaletica di indicazione alberghiera comprende:
  - a) un segnale con funzione di preavviso di un punto o di un ufficio di informazioni turistico - alberghiere o del segnale di informazione di cui al punto b) seguente (fig. II.298);
  - b) un segnale di informazione generale sul numero, categoria ed eventuale denominazione degli alberghi (fig. II.299);
  - c) una serie di segnali specializzati di preavviso e direzione, posti in sequenza in posizioni autonome e non interferenti con la normale segnaletica di indicazione, per indirizzare l'utente sull'itinerario di destinazione (figura II.300, II.301).
11. I segnali di indicazione alberghiera sono a fondo bianco con cornici, simboli iscrizioni e composizione grafica come esemplificati dalle figure. Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, *Gazzetta Ufficiale* del 18 maggio 1992 n. 114 S.O.

**Legge 5 dicembre 1985, n. 730**

## Disciplina dell'agriturismo.

*Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 16 dicembre 1985

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

la seguente legge:

#### **Art. 1**

##### *Finalità dell'intervento.*

L'agricoltura, in armonia con gli indirizzi di politica agricola della CEE e con il piano agricolo nazionale, con i piani agricoli regionali e con i piani di sviluppo regionali, viene sostenuta anche mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne, volte a favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo, ad agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso l'integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento delle condizioni di vita, a meglio utilizzare il patrimonio rurale naturale ed edilizio, a favorire la conservazione e la tutela dell'ambiente, a valorizzare i prodotti tipici a tutelare e promuovere le tradizioni e le iniziative culturali del mondo rurale, a sviluppare il turismo sociale e giovanile, a favorire i rapporti tra la città e la campagna.

#### **Art. 2**

##### *Definizione di attività agrituristiche.*

Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, singoli od associati, e da loro familiari di cui all'art. 230-bis del codice civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvi-coltura, allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali. Lo svolgimento di attività agrituristiche, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, non costituisce distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati. Rientrano fra tali attività:

- a) dare stagionalmente ospitalità, anche in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
- b) somministrare per la consumazione sul posto pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri, ivi compresi quelli a carattere alcolico e superalcolico;
- c) organizzare attività ricreative o culturali nell'ambito dell'azienda. Sono considerati di propria produzione le bevande e i cibi prodotti e lavorati nell'azienda agricola nonchè quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola anche attraverso lavorazioni esterne.

#### **Art. 3**

##### *Utilizzazione di locali per attività agrituristiche.*

Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo, nonchè gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso.

Le regioni, nell'ambito del programma di cui al successivo art. 10, individuano i comuni nei cui centri abitati possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici destinati a propria abitazione dall'imprenditore agricolo che svolga la propria attività in un fondo privo di fabbricati sito nel medesimo comune o in comune limitrofo.

Le leggi regionali disciplinano gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso dell'imprenditore agricolo ai fini dell'esercizio di attività agrituristiche.

Il restauro deve essere eseguito nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici esistenti e nel rispetto delle caratteristiche ambientali delle zone interessate.

#### **Art. 4**

##### *Determinazione di criteri e limiti dell'attività agrituristiche.*

Le regioni, tenuto conto delle caratteristiche dell'intero territorio regionale o di parti di esso, dettano criteri, limiti ed obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività agrituristiche in funzione dell'azienda e del fondo interessati, nel rispetto di quanto disposto dalla presente legge. Le regioni disciplinano altresì la sospensione e la revoca delle autorizzazioni di cui all'art. 8.

#### **Art. 5**

##### *Norme igienico-sanitarie.*

I requisiti degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per attività agrituristiche sono stabiliti dalle regioni.

La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti, alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modifiche e integrazioni.



## **Art. 6**

### *Elenco regionale.*

Le regioni istituiscono l'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche ai sensi dell'art. 2 della presente legge.

L'iscrizione è condizione necessaria per il rilascio della autorizzazione comunale di cui all'art. 8. L'elenco è tenuto da una commissione nominata con decreto del presidente della giunta regionale.

L'iscrizione nell'elenco è negata, a meno che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro:

- a) che abbiano riportato, nel triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali;
- b) che siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o siano stati dichiarati delinquenti abituali.

Per l'accertamento delle condizioni di cui al comma precedente si applicano l'art. 606 del codice di procedura penale e l'art. 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali che regolino la materia, gli interessati richiedono alla regione un certificato provvisorio di idoneità ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale, fermo restando quanto previsto nel precedente comma.

## **Art. 7**

### *Disciplina amministrativa.*

I soggetti di cui al primo comma dell'art. 2, che intendono svolgere attività agrituristiche, devono presentare al comune, ove ha sede l'immobile, apposita domanda contenente la descrizione dettagliata delle attività proposte, con l'indicazione delle caratteristiche dell'azienda, degli edifici e delle aree da adibire ad uso agrituristiche, della capacità ricettiva, dei periodi di esercizio dell'attività e delle tariffe che intendono praticare nell'anno in corso.

La regione stabilisce i documenti, pareri e autorizzazioni da allegare alla domanda, fra i quali in ogni caso la documentazione dei requisiti di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e all'art. 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59.

Fino a quando la regione non abbia disciplinato la materia, la domanda deve essere corredata, oltretutto dalla documentazione di cui al precedente secondo comma, da:

- a) copia del libretto sanitario rilasciato alla o alle persone che eserciteranno l'attività;
- b) parere favorevole dell'autorità sanitaria competente relativo ai locali da adibire all'attività;

- c) copia della concessione edilizia, ove necessaria, corredata della relativa documentazione;
- d) certificato di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 6.

## **Art. 8**

### *Autorizzazione comunale.*

Il sindaco provvede sulle domande di cui al precedente art. 7 entro novanta giorni dalla loro presentazione.

Trascorso tale termine senza pronuncia, la domanda si intende accolta.

Il sindaco, entro trenta giorni dall'accoglimento della domanda o dalla scadenza senza pronuncia del termine di cui al primo comma, rilascia un'autorizzazione che abilita allo svolgimento delle attività, nel rispetto dei limiti e delle modalità stabilite nell'autorizzazione medesima.

L'autorizzazione è sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo.

Al provvedimento di autorizzazione si applica l'art. 19, commi quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Non si applicano le disposizioni di cui alla legge 16 giugno 1939, n. 1111.

## **Art. 9**

### *Determinazione delle tariffe.*

Entro il 31 luglio di ciascun anno gli interessati devono presentare al comune una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe che si impegnano a praticare per l'anno in corso.

## **Art. 10**

### *Programma regionale agrituristiche e di rivitalizzazione di aree rurali.*

La regione, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale e regionale e con la pianificazione territoriale, redige il programma agrituristiche e di rivitalizzazione di aree rurali.

Il programma stabilisce gli obiettivi di sviluppo dell'agriturismo nel territorio regionale, individua le zone di prevalente interesse agrituristiche e i comuni di cui all'art. 3, secondo comma, coordina le iniziative di cui ai successivi articoli 12, 13, 14 e 15.

Il programma è redatto sulla base delle proposte degli enti locali sentite le autorità di amministrazione e gestione della riserve e dei parchi naturali, e le associazioni e organizzazioni agrituristiche operanti nella regione.

Le proposte devono contenere:

- a) la perimetrazione delle zone;
- b) l'elenco delle iniziative agrituristiche in atto;
- c) la sintetica indicazione del patrimonio di edilizia rurale esistente suscettibile di utilizzazione agrituristiche;
- d) la descrizione delle caratteristiche naturali, ambientali, agricole e culturali

delle zone, con particolare riguardo al patrimonio storico ed artistico;  
e) le previsioni sulle potenzialità agrituristiche, tenuto conto anche delle strutture esistenti per la ricezione e la somministrazione di alimenti e bevande.

Il programma è trasmesso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e al Ministero del turismo e dello spettacolo.

### **Art. 11**

#### *Attività di studio e di ricerca e formazione professionale.*

La regione, anche in collaborazione con le associazioni e le organizzazioni agrituristiche e con gli enti locali, promuove attività di studio e di ricerca sull'agriturismo e cura, mediante opportune iniziative, la formazione professionale.

### **Art. 12**

#### *Promozione dell'offerta agrituristica.*

La regione incentiva e coordina, anche in collaborazione con le associazioni e le organizzazioni agrituristiche e con gli enti locali, attraverso idonee forme di pubblicità e propaganda, la formazione dell'offerta agrituristica regionale e sostiene la realizzazione di progetti-pilota per iniziative aziendali e interaziendali a carattere sperimentale.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, provvede a idonee forme di pubblicità e diffusione delle iniziative regionali.

### **Art. 13**

#### *Interventi degli enti locali e piani integrati di interventi straordinari.*

Le comunità montane, i comprensori e le associazioni di comuni, o, in mancanza di questi, i comuni compresi in ciascuna delle zone di prevalente interesse agrituristico, si associano nelle forme stabilite dalle leggi regionali e statali per redigere un piano integrato di interventi straordinari, ove ritenuto necessario per le caratteristiche delle zone, con l'indicazione dettagliata delle dotazioni civili e sociali occorrenti per la realizzazione dell'attività agrituristica.

Il piano integrato di interventi straordinari è approvato dalla regione che ne determina il relativo finanziamento.

### **Art. 14**

#### *Incentivi agli imprenditori agricoli ed alle iniziative collegate all'agriturismo.*

Nelle zone di prevalente interesse agrituristico, le regioni concedono incentivi agli imprenditori agricoli per attività agrituristiche.

Le regioni possono altresì concedere gli incentivi di cui al presente articolo, sentiti gli enti locali interessati, anche in attesa dell'approvazione del programma agrituristico regionale e dell'individuazione delle zone di prevalente interesse agrituristico, tenuto conto del piano di sviluppo regionale, del programma agricolo regionale e dei piani zionali di sviluppo agricolo, se esistenti. Ogni anno le regioni trasmettono al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e al Ministero del turismo e dello spettacolo una relazione sullo stato di attuazione dei programmi agrituristici regionali e sugli incentivi erogati ai sensi del presente articolo.

### **Art. 15**

#### *Regioni a statuto speciale e province autonome.*

Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la materia oggetto della presente legge ai sensi delle rispettive norme statutarie e delle norme di attuazione.

Legge 27 luglio 1999, n. 268

## Disciplina delle “strade del vino”.

Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 1999

### Art. 1

#### *Principi e obiettivi.*

1. L'obiettivo della presente legge consiste nella valorizzazione dei territori a vocazione vinicola, con particolare riferimento ai luoghi delle produzioni qualitative di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164, e successive modificazioni, anche attraverso la realizzazione delle “strade del vino”.
2. Le “strade del vino” sono percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli, lungo i quali insistono valori naturali, culturali e ambientali, vigneti e cantine di aziende agricole singole o associate aperte al pubblico; esse costituiscono strumento attraverso il quale i territori vinicoli e le relative produzioni possono essere divulgati, commercializzati e fruiti in forma di offerta turistica.
3. Le attività di ricezione e di ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, svolte da aziende agricole nell'ambito delle “strade del vino”, possono essere ricondotte alle attività agrituristiche di cui all'articolo 2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, secondo i principi in essa contenuti e secondo le disposizioni emanate dalle regioni.
4. In deroga alle disposizioni vigenti, le cantine industriali e le enoteche presenti nell'ambito delle “strade del vino” ed aderenti al disciplinare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), possono effettuare la presentazione, la degustazione e la miscita di prodotti vitivinicoli, nel rispetto delle norme previste per le aziende agricole produttrici.

### Art. 2

#### *Strumenti di organizzazione, gestione e fruizione.*

1. Le regioni, nel definire la gestione e la fruizione delle “strade del vino”, possono prevedere i seguenti strumenti:
  - a) il disciplinare della “strada del vino” sottoscritto dai vari soggetti aderenti;
  - b) il comitato promotore;
  - c) il comitato di gestione;
  - d) il sistema della segnaletica;

e) le guide e il materiale illustrativo, divulgativo e promozionale.

2. Le regioni, anche di intesa con gli enti locali interessati, possono definire specifiche strutture e infrastrutture funzionali alla realizzazione delle “strade del vino”.
3. Restano ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

### Art. 3

#### *Requisiti del disciplinare.*

1. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti gli standard minimi di qualità. Le caratteristiche della cartellonistica sono definite, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera C), capoverso h), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche sulla base delle esperienze maturate nell'ambito dell'Unione europea, con decreto del Ministro per le politiche agricole, da adottare di concerto con i Ministri competenti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

### Art. 4

#### *Agevolazioni e contributi finanziari.*

1. All'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge possono concorrere con apposite finalizzazioni finanziamenti locali, regionali, nazionali e comunitari. Lo Stato può cofinanziare, nell'ambito delle disponibilità finanziarie proprie e di interventi comunitari, leggi di spesa regionali per interventi di adeguamento delle aziende e dei punti di accoglienza e di informazione locale agli standard di cui al comma 1 dell'articolo 3, limitatamente agli interventi volti a migliorare le strutture indispensabili alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.
2. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di promozione all'estero, la realizzazione di materiale promozionale, informativo e pubblicitario, anche destinato all'estero, per l'incentivazione della conoscenza delle “strade del vino” può essere altresì finanziata attraverso l'intervento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) e dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE).
3. Allo scopo di sostenere le iniziative collegate alle finalità della presente legge, è autorizzata la spesa annua di lire 3 miliardi a decorrere dal 1999. Il Ministro per le politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

provvede al riparto della suddetta somma.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

### **Art. 5**

#### *Applicazione della legge.*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche per la realizzazione delle "strade" finalizzate alla valorizzazione, anche congiunta, di altre produzioni di qualità, con particolare riguardo all'olio d'oliva ed in genere ai prodotti tipici.

### **Art. 6**

#### *Riconoscimento delle "strade" già istituite.*

1. Le regioni determinano tempi e modalità per l'adeguamento e il riconoscimento, in base alle disposizioni della presente legge, delle "strade del vino" e delle "strade dell'olio" già istituite.

**Legge 23 agosto 1988, n. 400**

## Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

*Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988, supplemento ordinario n. 86  
Entrata in vigore della legge: 27 settembre 1988

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica  
hanno approvato;

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

la seguente legge:

#### **Capo I**

#### *Gli organi del Governo.*

#### **Art. 1**

#### *Gli organi del Governo, Formula di giuramento.*

1. Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
2. Il decreto di nomina del Presidente del Consiglio dei ministri è da lui controfirmato, insieme ai decreti di accettazione delle dimissioni del precedente Governo.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica con la seguente formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione".

#### **Art. 2**

#### *Attribuzioni del Consiglio dei ministri.*

1. Il Consiglio dei ministri determina la politica generale del Governo e, ai fini dell'attuazione di essa, l'indirizzo generale dell'azione amministrativa; delibera altresì su ogni questione relativa all'indirizzo politico fissato dal rapporto fiduciario con le Camere. Dirime i conflitti di attribuzione tra i ministri.
2. Il Consiglio dei ministri esprime l'assenso alla iniziativa del Presidente del

3. Consiglio dei ministri di porre la questione di fiducia dinanzi alle Camere.
3. Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei ministri:
  - a) le dichiarazioni relative all'indirizzo politico, agli impegni programmatici ed alle questioni su cui il Governo chiede la fiducia del Parlamento;
  - b) i disegni di legge e le proposte di ritiro dei disegni di legge già presentati al Parlamento;
  - c) i decreti aventi valore o forma di legge e i regolamenti da emanare con decreto del Presidente della Repubblica;
  - d) gli atti di indirizzo e di coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome di Trento e Bolzano; gli atti di sua competenza previsti dall'articolo 127 della Costituzione e dagli statuti regionali speciali in ordine alle leggi regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, salvo quanto stabilito dagli statuti speciali per la regione siciliana e per la regione Valle d'Aosta;
  - e) le direttive da impartire tramite il commissario del Governo per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni che sono tenute ad osservarle;
  - f) le proposte che il ministro competente formula per disporre il compimento degli atti in sostituzione dell'amministrazione regionale, in caso di persistente inattività degli organi nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora tali attività comportino adempimenti da svolgersi entro i termini perentori previsti della legge o risultanti dalla natura degli interventi;
  - g) le proposte di sollevare conflitti di attribuzione o di resistere nei confronti degli altri poteri dello Stato, delle regioni e delle provincie autonome;
  - h) le linee di indirizzo in tema di politica internazionale e comunitaria e i progetti dei trattati e degli accordi internazionali, comunque denominati, di natura politica o militare;
  - i) gli atti concernenti i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica di cui all'articolo 7 della Costituzione;
  - l) gli atti concernenti i rapporti previsti dall'articolo 8 della Costituzione;
  - m) i provvedimenti da emanare con decreto del Presidente della Repubblica previo parere del Consiglio di Stato, se il ministro competente non intende conformarsi a tale parere;
  - n) la richiesta motivata di registrazione della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 25 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
  - o) le proposte motivate per lo scioglimento dei consigli regionali;
  - p) le determinazioni concernenti l'annullamento straordinario a tutela dell'unità dell'ordinamento, degli atti amministrativi illegittimi, previo parere del Consiglio di Stato e, nei soli casi di annullamento di atti amministrativi delle regioni delle provincie autonome, anche della



- Commissione parlamentare per le questioni regionali;
- q) gli altri provvedimenti per i quali sia prescritta o il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga opportuna la deliberazione consiliare.

### Art. 3

#### *Nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di competenza dell'amministrazione statale.*

1. Le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici creditizi, sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del ministro competente.
2. Resta ferma la vigente disciplina in ordine all'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

### Art. 4

#### *Convocazione, sedute e regolamento interno del Consiglio dei ministri.*

1. Il Consiglio dei ministri è convocato dal Presidente del Consiglio dei ministri, che ne fissa l'ordine del giorno.
2. Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, designato nel decreto di nomina, è il segretario del Consiglio ed esercita le relative funzioni; cura la verbalizzazione e la conservazione del registro delle deliberazioni.
3. Il regolamento interno disciplina gli adempimenti necessari per l'iscrizione delle proposte di iniziativa legislativa e di quelle relative all'attività normativa del Governo all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri; i modi di comunicazione dell'ordine del giorno e della relativa documentazione ai partecipanti alle riunioni del Consiglio dei ministri; i modi di verbalizzazione, conservazione e conoscenza delle deliberazioni adottate; le modalità di informazione sui lavori del Consiglio.
4. Il regolamento interno del Consiglio dei ministri è emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

### Art. 5

#### *Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri.*

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri a nome del Governo:
  - a) comunica alle Camere la composizione del Governo e ogni mutamento in essa intervenuto;
  - b) chiede la fiducia sulle dichiarazioni di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 2 e pone, direttamente o a mezzo di un ministro

espressamente delegato, la questione di fiducia;

- c) sottopone al Presidente della Repubblica le leggi per la promulgazione; in seguito alla deliberazione del Consiglio dei ministri, i disegni di legge per la presentazione alla Camere e, per l'emanazione, i testi dei decreti aventi valore o forza di legge, dei regolamenti governativi e degli altri atti indicati dalle leggi;
  - d) controfirma gli atti di promulgazione delle leggi nonchè ogni atto per il quale è intervenuta deliberazione del Consiglio dei ministri, gli atti che hanno valore o forza di legge e, insieme con il ministro proponente, gli altri atti indicati dalla legge;
  - e) presenta alle Camere i disegni di legge di iniziativa governativa e, anche attraverso il ministro espressamente delegato, esercita le facoltà del Governo di cui all'articolo 72 della Costituzione;
  - f) esercita le attribuzioni di cui alla legge 11 marzo 1953, n. 87, e promuovere gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle decisioni della Corte costituzionale. Riferisce inoltre periodicamente al Consiglio dei ministri, e ne dà comunicazione alle Camere, sullo stato del contenzioso costituzionale, illustrando le linee seguite nelle determinazioni relative agli interventi nei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. Segnala altresì, anche su proposta dei ministri competenti, i settori della legislazione nei quali, in relazione alle questioni di legittimità costituzionale pendenti, sia utile valutare l'opportunità di iniziative legislative del Governo.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 95, primo comma, della Costituzione:
    - a) indirizza ai ministri le direttive politiche ed amministrative in attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei ministri nonchè quelle connesse alla propria responsabilità di direzione della politica generale del Governo;
    - b) coordina e promuove l'attività dei ministri in ordine agli atti che riguardano la politica generale del Governo;
    - c) può sospendere l'adozione di atti da parte dei ministri competenti in ordine a questioni politiche e amministrative, sottoponendoli al Consiglio dei ministri nella riunione immediatamente successiva;
    - d) concorda con i ministri interessati le pubbliche dichiarazioni che essi intendano rendere ogni qualvolta eccedendo la normale responsabilità ministeriale, possano impegnare la politica generale del Governo;
    - e) adotta le direttive per assicurare l'imparzialità, il buon andamento e l'efficienza degli uffici pubblici e promuove le verifiche necessarie; in casi di particolare rilevanza può richiedere al ministro competente relazioni e verifiche amministrative;
    - f) promuove l'azione dei ministri per assicurare che le aziende e gli enti pubblici svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dalle leggi che ne definiscono l'autonomia e in coerenza con i conseguenti indirizzi

- politici e amministrativi del Governo;
- g) esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge in materia di servizi di sicurezza e di segreto di Stato;
- h) può disporre, con proprio decreto, l'istituzione di particolari Comitati di ministri, con il compito di esaminare in via preliminare questioni di comune competenza, di esprimere parere su direttive dell'attività del Governo e su problemi di rilevante importanza da sottoporre al Consiglio dei ministri, eventualmente anche di esperti non appartenenti alla pubblica amministrazione;
- i) può disporre la costituzione di gruppi di studio e di lavoro composti in modo da assicurare la presenza di tutte le competenze dicasteriali interessate ed eventualmente di esperti anche non appartenenti alla pubblica amministrazione.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, direttamente o conferendone delega ad un ministro:
- a) promuove e coordina l'azione del Governo relativa alle politiche comunitarie e assicura la coerenza e la tempestività dell'azione di Governo e della pubblica amministrazione nell'attuazione delle politiche comunitarie, riferendone periodicamente alle Camere; promuovere gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte di giustizia delle Comunità europee; cura la tempestiva comunicazione alle Camere dei procedimenti normativi in corso nelle Comunità europee, informando il Parlamento delle iniziative e posizioni assunte dal Governo nelle specifiche materie;
- b) promuovere e coordina l'azione del Governo per quanto attiene ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sovrintende all'attività dei commissari del Governo.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla legge.

### **Art. 6**

#### *Consiglio di Gabinetto, Comitati di ministri e Comitati interministeriali.*

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, nello svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 95, primo comma, della Costituzione, può essere coadiuvato da un Comitato, che prende nome di Consiglio di Gabinetto, ed è composto dai ministri da lui designati, sentito il Consiglio dei ministri.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri può invitare a singole sedute del Consiglio di Gabinetto altri ministri in ragione della loro competenza.
3. I Comitati di ministri e quelli interministeriali istituiti per legge debbono tempestivamente comunicare al Presidente del Consiglio dei ministri l'ordine del giorno delle riunioni. Il Presidente del Consiglio dei ministri può deferire

singole questioni al Consiglio dei ministri, perchè stabilisca le direttive alle quali i Comitati debbono attenersi, nell'ambito delle norme vigenti.

### **Art. 7**

#### *Delega per il riordinamento dei Comitati di ministri e dei Comitati interministeriali.*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria intese a ridurre e riordinare i Comitati di ministri, compresi quelli non istituiti con legge, ed i Comitati interministeriali previsti dalle leggi vigenti, ad eccezione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, anche in relazione alle norme, agli strumenti ed alle procedure disciplinate nella presente legge, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
  - a) eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni di competenze;
  - b) coordinamento delle attività inerenti a settori omogenei di competenza anche se ripartiti fra più Ministeri.
2. I decreti delegati di cui al comma I sono emanati previo parere delle Commissioni permanenti delle Camere competenti per materia. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti delegati qualora tale parere non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, si provvede ad adottare norme regolamentari volte a garantire procedure uniformi in ordine alla convocazione, alla fissazione dell'ordine del giorno, al numero legale, alle decisioni e alle forme di conoscenza delle attività dei comitati.

### **Art. 8**

#### *Vicepresidenti del Consiglio dei ministri.*

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può proporre al Consiglio dei ministri l'attribuzione ad uno o più ministri delle funzioni di Vicepresidente del Consiglio dei ministri. Ricorrendo questa ipotesi, in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, la supplenza spetta al Vicepresidente o, qualora siano nominati più Vicepresidenti, al Vicepresidente più anziano secondo l'età.
2. Quando non sia stato nominato il Vicepresidente del Consiglio dei ministri, la supplenza di cui al comma 1 spetta, in assenza di diversa disposizione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, al ministro più anziano secondo l'età.

### **Art. 9**

#### *Ministri senza portafoglio, incarichi speciali*

*di Governo, incarichi di reggenza ad interim.*

1. All'atto della costituzione del Governo, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, può nominare, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ministri senza portafoglio, i quali svolgono le funzioni loro delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri sentito il Consiglio dei ministri, con provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.
2. Ogni qualvolta la legge assegni compiti specifici ad un ministro senza portafoglio e questi non venga nominato ai sensi del comma 1, tali compiti si intendono attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri che può delegarli ad altro ministro.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, può conferire ai ministri, con decreto di cui è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale*, incarichi speciali di Governo per un tempo determinato.
4. Il Presidente della Repubblica su proposta del Consiglio dei ministri, può conferire al Presidente del Consiglio stesso o ad un ministro l'incarico di reggere ad interim un Dicastero, con decreto di cui è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale*.

**Art. 10**

*Sottosegretari di Stato.*

1. I Sottosegretari di Stato sono nominati con decreto del presidente della Repubblica, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro che il sottosegretario è chiamato a coadiuvare, sentito il Consiglio dei ministri.
2. Prima di assumere le funzioni i sottosegretari di Stato prestano giuramento nelle mani del Presidente del Consiglio dei ministri con la formula di cui all'articolo 1.
3. I sottosegretari di stato coadiuvano il ministro ed esercitano i compiti ad essi delegati con decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.
4. I sottosegretari di Stato possono intervenire, quali rappresentanti del Governo, alle sedute delle Camere e delle Commissioni parlamentari, sostenere la discussione in conformità alle direttive del ministro e rispondere ad interrogazioni ed interpellanze.
5. Oltre al sottosegretario di Stato nominato segretario del Consiglio dei ministri, possono essere nominati presso la Presidenza del consiglio dei ministri altri sottosegretari per lo svolgimento di determinati compiti e servizi. La legge sull'organizzazione dei Ministeri determina il numero e le attribuzioni dei sottosegretari. Entro tali limiti i sottosegretari sono assegnati alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed ai Ministeri.

**Art. 11**

*Commissari straordinari del Governo.*

1. Al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali, può procedersi alla nomina di commissari straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate per legge.
2. La nomina è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Con il medesimo decreto sono determinati i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di personale. L'incarico è conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Del conferimento dell'incarico è data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella *Gazzetta Ufficiale*.
3. Sull'attività del commissario straordinario riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei ministri o un ministro da lui delegato.

**Capo II**

*Rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.*

**Art. 12**

*Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.*

1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con compiti di informazione, consultazione e raccordo, in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.
2. La Conferenza è convocata dal Presidente del consiglio dei ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei ministri presiede la Conferenza, salvo delega al ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è attribuito, ad altro ministro. La Conferenza è composta dai presidenti delle regioni a statuto speciale e ordinario e dai presidenti delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei ministri invita alle riunioni della Conferenza i ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nonchè rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici.
3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro per gli affari regionali.
4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere l'inclusione nel contingente della segreteria di personale delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento economico resta a carico delle regioni o delle province di

provenienza.

5. La Conferenza viene consultata:
  - a) sulle linee generali dell'attività normativa che interessa direttamente le regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio, salve le ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7 del presente articolo;
  - b) sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali, nonché sugli indirizzi generali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;
  - c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza.
6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o il ministro appositamente delegato, riferisce periodicamente alla Commissione parlamentare per le questioni regionali sulle attività della Conferenza.
7. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali che deve esprimerlo entro sessanta giorni dalla data richiesta, norme aventi valore di legge ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale soppressione degli altri organismi a composizione mista Stato-regioni previsti sia da leggi che da provvedimenti amministrativi in modo da trasferire alla conferenza le attribuzioni delle commissioni, con esclusioni di quelle che operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche, e rivedere la pronuncia di pareri nelle questioni di carattere generale per le quali debbano anche essere sentite tutte le regioni e province autonome, determinando le modalità per l'acquisizione di tali pareri, per la cui formazione possono votare solo i presidenti delle regioni e delle province autonome.

### Art. 13

#### *Commissario del Governo.*

1. Il commissario del Governo, oltre ad esercitare i compiti di cui all'articolo 127 della Costituzione e quelli indicati dalle leggi vigenti, in conformità alle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri adottate sulla base degli indirizzi del Consiglio dei ministri:
  - a) sovrintende, con la collaborazione dei prefetti, alle funzioni esercitate dagli organi amministrativi decentrati dello Stato per assicurare a livello regionale l'unità e l'adeguatezza dell'azione amministrativa, convocando per il loro coordinamento, anche su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri o di singoli ministri, conferenze tra i responsabili degli uffici decentrati delle amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, aventi sede nella regione. È informato, a tal fine, dalle

- b) amministrazioni centrali dello Stato sulle direttive e sulle istruzioni da esse impartite. Nulla è innovato rispetto alle competenze di cui all'articolo 13 della legge 1 aprile 1981, n. 121;
- b) coordina, d'intesa con il presidente della regione, secondo le rispettive competenze, le funzioni amministrative esercitate dallo Stato con quelle esercitate dalla regione, ai fini del buon andamento della pubblica amministrazione e del conseguimento degli obiettivi della programmazione e promuovere tra i rappresentanti regionali e i funzionari delle amministrazioni statali decentrate riunioni periodiche che sono presiedute dal presidente della regione;
- c) cura la raccolta delle notizie utili allo svolgimento delle funzioni degli organi statali e regionali, costituendo il tramite per l'esecuzione dell'obbligo di reciproca informazione nei rapporti con le autorità regionali; fornisce dati ed elementi per la redazione della "Relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione"; agisce d'intesa con l'Istituto centrale di statistica (ISTAT) e avvalendosi dei suoi uffici regionali per la raccolta e lo scambio dei dati di rilevanza statistica;
- d) segnala al Governo la mancata adozione, da parte delle regioni, degli atti delegati per quanto previsto dall'articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e provvede, in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio dei ministri, al compimento dei relativi atti sostitutivi;
- e) propone al presidente del Consiglio dei ministri iniziative in ordine ai rapporti tra Stato e regione, anche per quanto concerne le funzioni statali di indirizzo e coordinamento e l'adozione di direttive per le attività delegate;
- f) riferisce periodicamente al Presidente del "consiglio dei ministri sulla propria attività, con particolare riguardo all'attuazione coordinata dei programmi statali e regionali, anche in funzione delle verifiche periodiche da compiere in seno alla Conferenza.

2. Per le regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e per le province di Trento e Bolzano nonché per la regione Sardegna si applicano le norme del presente articolo salva la diversa disciplina prevista dai rispettivi Statuti e relative norme di attuazione.
3. Per la regione siciliana e per la regione Valle d'Aosta il coordinamento dei programmi degli interventi statali e regionali, nel rispetto di quanto previsto dagli Statuti speciali, viene disciplinato dalle norme di attuazione, che dovranno prevedere apposite forme di intesa. Per la regione autonoma della Valle d'Aosta restano ferme le disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenzionale 7 settembre 1945, n. 545.
4. Il commissario del Governo nella regione è nominato tra i prefetti, i magistrati amministrativi, gli avvocati dello Stato e i funzionari dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale, con decreto del Presidente della



Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro per gli affari regionali, e con il ministro dell'interno previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

5. Il commissario del Governo, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nelle sue funzioni dal funzionario dello Stato designato ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 41, secondo comma, lettera a), della legge 10 febbraio 1953, n. 62.
6. Il commissario del Governo nella regione dipendente funzionalmente dal Presidente del Consiglio dei ministri.
7. La funzione del commissario del Governo, salvo che per i prefetti nelle sedi capoluogo di regione, e fermo restando quanto disposto dal precedente comma 6, è incompatibile con qualsiasi altra attività od incarico a carattere continuativo presso amministrazioni dello Stato od enti pubblici e comporta il collocamento fuori ruolo per la durata dell'incarico.
8. Al commissario del Governo spetta per la durata dell'incarico un trattamento economico non inferiore a quello del dirigente di livello B.

### Capo III

#### *Potestà normativa del Governo.*

### Art. 14

#### *Decreti legislativi.*

1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se alla delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non rite nute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali

modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.

### Art. 15

#### *Decreti-legge.*

1. I provvedimenti provvisori con forza di legge ordinaria adottati ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione sono presentati per l'emanazione al Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto-legge" e con l'indicazione, nel preambolo, delle circostanze straordinarie di necessità e di urgenza che ne giustificano l'adozione, nonchè dell'avvenuta deliberazione del Consiglio dei ministri.
2. Il Governo non può, mediante decreto-legge:
  - a) conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione;
  - b) provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione;
  - c) rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una delle due Camere;
  - d) regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti;
  - e) ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento:
3. I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.
4. Il decreto-legge è pubblicato, senza ulteriori adempimenti, nella *Gazzetta Ufficiale* immediatamente dopo la sua emanazione e deve contenere la clausola di presentazione al Parlamento per la conversione in legge.
5. Le modifiche eventualmente apportate al decreto-legge in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest'ultima non disponga diversamente. Esse sono elencate in allegato alla legge.
6. Il Ministro di grazia e giustizia cura che del rifiuto di conversione o della conversione parziale, purchè definitiva, nonchè della mancata conversione per decorrenza del termine sia data immediata pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

### Art. 16

#### *Atti aventi valore o forza di legge, Valutazione delle conseguenze finanziarie.*

1. Non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti i decreti del Presidente della Repubblica, adottati su deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi degli articoli 76 e 77 della Costituzione.
2. Il Presidente della Corte dei Conti, in quanto ne faccia richiesta, la Presidenza di una delle Camere, anche su iniziativa delle Commissioni parlamentari



competenti, trasmette al Parlamento le valutazioni della Corte in ordine alle conseguenze finanziarie che deriverebbero dalla conversione in legge di un decreto-legge o dalla emanazione di un decreto legislativo adottato dal Governo su delegazione delle Camere.

### **Art. 17**

#### *Regolamenti.*

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
  - a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
  - b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
  - c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
  - d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
  - e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

## **Capo IV**

### *Organizzazione amministrativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri e riordino di talune funzioni.*

### **Art. 18**

#### *Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.*

1. Gli uffici di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei ministri sono organizzati nel Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Fanno comunque parte del Segretariato l'ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo, l'ufficio per il coordinamento amministrativo, nonché gli uffici del consigliere diplomatico, del consigliere militare, del capo dell'ufficio stampa del Presidente del Consiglio dei ministri e del cerimoniale.
2. Al Segretariato è preposto un segretario generale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tra i magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, gli avvocati dello Stato, i dirigenti generali dello Stato ed equiparati, i professori universitari di ruolo ovvero tra estranei alla pubblica amministrazione. Il trattamento economico del segretario generale è fissato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro del tesoro. Il presidente del Consiglio dei ministri può, con proprio decreto, nominare altresì il vicesegretario generale scelto tra le predette categorie. Con la medesima procedura può essere disposta la revoca del decreto di nomina del segretario generale e del vicesegretario generale.
3. I decreti di nomina del segretario generale, del vicesegretario generale, dei capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'articolo 21 cessano di avere efficacia dalla data del giuramento del nuovo Governo. Il segretario generale, il vicesegretario generale ed i capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'articolo 21, ove pubblici dipendenti e non appartenenti al ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono collocati fuori ruolo nelle amministrazioni di provenienza.
4. La funzione di capo dell'ufficio stampa può essere affidata ad un elemento estraneo all'amministrazione, il cui trattamento economico è determinato in conformità a quello dei dirigenti generali dello Stato.
5. Il segretario generale dipende dal Presidente del Consiglio dei ministri e, per quanto di competenza, dal sottosegretario di Stato alla presidenza, segretario del consiglio dei ministri.

### **Art. 19**

#### *Compiti del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.*

1. Il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Presidente del Consiglio dei ministri, curando, qualora non siano state affidate alle responsabilità di un ministro senza portafoglio o delegate al sottosegretario di Stato alla Presidenza del consiglio dei ministri, le seguenti funzioni:
  - a) predisporre la base conoscitiva e progettuale per l'aggiornamento del programma di Governo;
  - b) assicurare il quadro conoscitivo sullo stato di attuazione del programma di Governo, anche mediante il sistema informativo e di documentazione della Presidenza del Consiglio dei ministri in collegamento con i corrispondenti sistemi delle Camere e degli altri organismi pubblici ed avvalendosi dell'attività dell'ISTAT;
  - c) curare gli adempimenti e predisporre gli atti alla formulazione ed al coordinamento delle iniziative legislative, nonchè all'attuazione della politica istituzionale del Governo;
  - d) provvedere alla periodica ricognizione delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore anche al fine del coordinamento delle disposizioni medesime;
  - e) collaborare alle iniziative concernenti i rapporti tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli organi dello Stato nonchè predisporre gli elementi di valutazione delle questioni di rilevanza costituzionale;
  - f) predisporre gli elementi necessari per la risoluzione delle questioni interessanti la competenza di più Ministeri e per assicurare all'azione amministrativa unità di indirizzo;
  - g) curare la raccolta comparativa dei dati sull'andamento della spesa, della finanza pubblica e dell'economia nazionale, ai fini di valutazioni tecniche sulla coerenza economico-finanziaria dell'attività di Governo, avvalendosi dell'ISTAT nonchè dei sistemi informativi e dell'apporto di ricerca delle altre amministrazioni e di organismi pubblici;
  - h) predisporre gli adempimenti per l'intervento del Governo nella programmazione dei lavori parlamentari e per la proposizione nelle sedi competenti delle priorità governative, assicurare una costante e tempestiva informazione sui lavori parlamentari anche al fine di coordinare la presenza dei rappresentanti del Governo; provvedere agli adempimenti necessari per l'assegnazione dei disegni di legge alle due Camere, vigilando affinchè il loro esame si armonizzi con la graduale attuazione del programma governativo; curare gli adempimenti inerenti alla presentazione di emendamenti ai progetti di legge all'esame del Parlamento, nonchè gli adempimenti concernenti gli atti del sindacato ispettivo, istruendo quelli rivolti al Presidente del Consiglio e al Governo;
  - i) assistere, anche attraverso attività di studio e di documentazione, il Presidente del Consiglio dei ministri nella sua attività per le relazioni internazionali che intrattiene e, in generale, negli atti di politica estera;
    - l) assistere il Presidente del Consiglio dei ministri nella sua attività per le relazioni con gli organismi che provvedono alla difesa nazionale;
    - m) curare il cerimoniale della Presidenza del Consiglio dei ministri;
    - n) curare lo studio e l'elaborazione delle modifiche necessarie a conformare la legislazione al fine della uguaglianza tra i sessi ed assistere il Presidente del Consiglio dei ministri in relazione al coordinamento delle amministrazioni competenti nell'attuazione dei progetti nazionali e locali aventi il medesimo fine;
    - o) curare gli adempimenti relativi ai modi e ai tempi di applicazione della normativa comunitaria, nonchè la raccolta di dati e informazioni ed il compimento di analisi sulle implicazioni per l'Italia delle politiche comunitarie;
    - p) curare gli adempimenti relativi ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; all'esame delle leggi regionali ai fini dell'articolo 127 della Costituzione; al coordinamento tra legislazione statale e regionale; all'attività dei commissari del Governo nelle regioni; ai problemi delle minoranze linguistiche e dei territori di confine;
    - q) mantenere i contatti con gli organi di informazione attraverso il capo dell'ufficio stampa del Presidente del Consiglio dei ministri;
    - r) svolgere le attività di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri inerenti alla gestione amministrativa del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti, dell'Avvocatura dello Stato, nonchè degli altri organi ed enti che alla Presidenza del Consiglio dei ministri fanno capo;
    - s) curare le attività preliminari e successive alle deliberazioni del comitato per la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie e di ogni altro organo collegiale operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per disposizione di legge o di regolamento;
    - t) curare gli affari legali e del contenzioso e mantenere i contatti con l'Avvocatura dello Stato;
    - u) curare le questioni concernenti il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonchè il coordinamento dei servizi amministrativi e tecnici;
    - v) fornire l'assistenza tecnica per lo Svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, all'articolo 3 della legge 1 marzo 1986, n. 64, nonchè di quelle attinenti la ricerca scientifica di quelle attribuite ai dipartimenti di cui agli articoli 21 e 26;
    - z) predisporre gli adempimenti e i mezzi necessari a promuovere e raccordare a livello centrale le iniziative e le strutture che concorrono all'attuazione del servizio nazionale della protezione civile fino all'entrata in vigore della legge istitutiva del servizio stesso;
    - aa) curare ogni altro adempimento necessario per l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei ministri senza portafoglio;

- bb) assicurare la gestione amministrativa e la manutenzione degli immobili di pertinenza o comunque in uso per le esigenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, ivi comprese quelle relative ai dipartimenti e agli uffici affidati alla responsabilità dei ministri senza portafoglio e dei sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, avvalendosi anche delle amministrazioni competenti;
- cc) sovrintendere allo svolgimento delle funzioni del dipartimento dell'informazione e dell'editoria, di cui al successivo articolo 26.

### **Art. 20**

#### *Ufficio di segreteria del Consiglio dei ministri.*

1. Sono posti alle dirette dipendenze del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'ufficio di segreteria del Consiglio dei ministri nonché i dipartimenti ed uffici per i quali il sottosegretario abbia ricevuto delega dal Presidente del Consiglio dei ministri.
2. L'ufficio di segreteria del Consiglio dei ministri assicura la documentazione e l'assistenza necessarie per il Presidente ed i ministri in Consiglio; coadiuva il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, curando gli adempimenti preparatori dei lavori del Consiglio, nonché quelli di esecuzione delle deliberazioni del Consiglio stesso.

### **Art. 21**

#### *Uffici e dipartimenti.*

1. Per gli adempimenti di cui alla lettera a) dell'articolo 19, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, istituisce un comitato di esperti, incaricati a norma dell'articolo 22.
2. Per gli adempimenti di cui alla lettera n) dell'articolo 19, è istituita una apposita commissione. La composizione e i compiti di detta commissione sono stabiliti per legge.
3. Per gli altri adempimenti di cui all'articolo 19, il Presidente del Consiglio dei ministri, con propri decreti, istituisce uffici e dipartimenti, comprensivi di una pluralità di uffici cui siano affidate funzioni connesse, determinandone competenze e organizzazione omogenea.
4. Con propri decreti il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il ministro per gli affari regionali e con il ministro dell'interno, provvede altresì a determinare l'organizzazione degli uffici dei commissari del governo nelle regioni.
5. Nei casi di dipartimenti posti alle dipendenze di ministri senza portafoglio, il decreto è emanato dal presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il ministro competente.
6. Nei casi in cui un dipartimento della Presidenza del consiglio dei ministri sia affidato alla responsabilità di un ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento è nominato con decreto del Presidente del consiglio dei ministri,

su proposta del ministro interessato.

7. Qualora un dipartimento non venga affidato ad un ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento dipende dal segretario generale della Presidenza.

### **Art. 22**

#### *Comitato di esperti per il programma di governo.*

1. Il Segretario generale è assistito per lo svolgimento delle sue funzioni dal comitato degli esperti per il programma di Governo, di cui all'articolo 21, comma 1, che dipende direttamente dal presidente del Consiglio dei ministri.

### **Art. 23**

#### *Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo.*

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della preente legge, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, è istituito nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del consiglio dei ministri l'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo. L'Ufficio provvede agli adempimenti di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 19.
2. Per ciascuna legge o atto avente valore di legge e per ciascun regolamento pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* l'Ufficio segnala al Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, le disposizioni abrogate o direttamente modificate per effetto delle nuove disposizioni di legge o di regolamento.
3. L'Ufficio indica in rapporti periodici al Presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri interessati incongruenze e antinomie normative relative ai diversi settori legislativi; segnala la necessità di procedere alla codificazione della disciplina di materie o alla redazione di testi unici. Tali rapporti vengono inviati, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla presidenza della Camera dei deputati e alla Presidenza del Senato della Repubblica.
4. In relazione a testi normativi di particolare rilevanza l'Ufficio provvede a redigere il testo coordinato della legge e del regolamento vigenti.
5. Le indicazioni fornite e i testi redatti dall'Ufficio hanno funzione esclusivamente conoscitiva e non modificano il valore degli atti normativi che ne sono oggetto.
6. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 regola l'organizzazione e l'attività dell'Ufficio prevedendo la possibilità che questo si avvalga di altri organi della pubblica amministrazione e promuova forme di collaborazione con gli uffici delle presidenze delle giunte regionali al fine di armonizzare i testi normativi statali e regionali.
7. All'Ufficio è proposto un magistrato delle giurisdizioni superiori, ordinaria o amministrativa, ovvero un dirigente generale dello Stato o un avvocato dello

Stato o un professore universitario di ruolo di discipline giuridiche.

### **Art. 24**

#### *Delega per la riforma degli enti pubblici di informazione statistica.*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria per la riforma degli enti e degli organismi pubblici di informazione statistica in base ai seguenti principi e criteri direttivi:
  - a) che sia attuato il sistematico collegamento e l'interconnessione di tutte le fonti pubbliche proposte alla raccolta e alla elaborazione dei dati statistici a livello centrale e locale;
  - b) che sia istituito un ufficio di statistica presso ogni amministrazione centrale dello Stato, incluse le aziende autonome, e che gli uffici così istituiti siano posti alle dipendenze funzionali dell'ISTAT;
  - c) che siano attribuiti all'ISTAT i compiti di indirizzo e coordinamento;
  - d) che sia garantito il principio dell'imparzialità e della completezza nella raccolta, nella elaborazione e nella diffusione dei dati;
  - e) che sia garantito l'accesso diretto da parte del Parlamento, delle regioni, di enti pubblici, di organi dello Stato, di persone giuridiche di associazioni e singoli cittadini ai dati elaborati con i limiti espressamente previsti dalla legge e nel rispetto dei diritti fondamentali della persona;
  - f) che sia informato annualmente il Parlamento sull'attività dell'ISTAT, sulla raccolta, trattamento e diffusione dei dati statistici da parte della pubblica amministrazione;
  - g) che sia garantita l'autonomia dell'ISTAT in materia di strutture, di organizzazione e di risorse finanziarie.
  
2. I decreti delegati di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle commissioni permanenti delle Camere competenti per materia. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti delegati qualora tale parere non sia espresso entro sessanta giorni dalla richiesta.

### **Art. 25**

#### *Vigilanza su enti ed istituzioni.*

1. Le funzioni di vigilanza su enti pubblici ed istituzioni le cui funzioni istituzionali non siano considerate coerenti con le competenze proprie della Presidenza del Consiglio dei ministri, e che siano attribuite alla Presidenza del Consiglio medesima da leggi, regolamenti o statuti, sono trasferite ai ministri che saranno individuati, in relazione agli specifici settori di competenza, con decreti del Presidente della Repubblica, adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La funzione di vigilanza sul Consiglio delle ricerche è attribuita al ministro competente a presentare al Parlamento la relazione sullo stato della ricerca scientifica.

### **Art. 26**

#### *Dipartimento per l'informazione e l'editoria.*

1. Nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il dipartimento per l'informazione e l'editoria, che sostituisce la direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica e subentra nell'esercizio delle funzioni a questa spettanti.
2. All'organizzazione del dipartimento si provvede in conformità al comma 3 dell'articolo 21.
3. Il relativo ruolo del personale si aggiunge a quello della Presidenza del Consiglio dei ministri.

### **Art. 27**

#### *Spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri e istituzione di una ragioneria centrale.*

1. Le spese della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli organi dipendenti sono iscritte in apposito stato di previsione del bilancio dello Stato.
2. Il rendiconto della gestione è trasmesso, entro il 31 maggio successivo al termine dell'anno finanziamento, alla Corte dei conti.  
Le spese riservate sono iscritte in apposito capitolo e non sono soggette a rendicontazione.
3. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro.
4. In relazione alla istituzione della ragioneria centrale di cui al comma 3, la dotazione organica dei ruoli centrali del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - viene aumentata di complessive 35 unità, così distribuite:
  - 3 della ex carriera ausiliaria, di cui 2 con qualifica di commesso (secondo livello funzionale) e 1 con qualifica di commesso capo (terzo livello funzionale);
  - 11 della ex carriera esecutiva amministrativa, di cui 10 con qualifica di coadiutore (quarto livello funzionale) e 1 con qualifica di coadiutore superiore (quinto livello funzionale);
  - 3 della ex carriera esecutiva tecnica dei meccanografi con qualifica di operatore tecnico (quarto livello funzionale);
  - 8 della ex carriera di concetto, di cui 7 con qualifica di ragioniere e segretario (sesto livello funzionale) e 1 con qualifica di ragioniere capo e segretario capo (settimo livello funzionale);
  - 10 della ex carriera direttiva, di cui 7 con qualifica di consigliere (settimo



livello funzionale) e 3 con qualifica di direttore aggiunto di divisione (ottavo livello funzionale).

5. Il quadro I della tabella VII dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, modificato da ultimo con legge 7 agosto 1985, n. 427, viene aumentato di tre posti di primo dirigente con funzione di direttore di divisione e di un posto di dirigente superiore con funzione di direttore di ragioneria centrale.

### **Art. 28**

#### *Capi dei dipartimenti e degli uffici.*

1. I capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'articolo 21 nonché dell'ufficio di segreteria del Consiglio dei ministri sono nominati con decreto del presidente del Consiglio dei ministri tra i magistrati delle giurisdizioni superiori amministrative, gli avvocati dello Stato, i dirigenti generali dello Stato ed equiparati, i professori universitari ordinari di ruolo o fuori ruolo in servizio.

### **Art. 29**

#### *Consulenti e comitati di consulenza.*

1. Il Presidente del consiglio dei ministri può avvalersi di consulenti e costituire comitati, di ricerca o di studio su specifiche questioni.
2. Per tali attività si provvede con incarichi a tempo determinato da conferire a magistrati, docenti universitari, avvocati dello Stato, dirigenti e altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici, anche economici, delle aziende a prevalente partecipazione pubblica o anche ad esperti estranei all'amministrazione dello Stato.
3. Gli incarichi sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che ne fissa il compenso di concerto con il ministro del tesoro.

### **Art. 30**

#### *Personale della Presidenza del Consiglio dei ministri.*

1. Per l'espletamento dei suoi compiti, la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale, nei limiti numerici di cui alle tabelle allegate alla presente legge, di personale dei propri ruoli, di personale dello Stato, compreso quello dei due rami del Parlamento, di personale di altre amministrazioni pubbliche e di enti pubblici anche economici, di personale scelto tra persone anche estranee alla pubblica amministrazione.

### **Art. 31**

#### *Consiglieri ed esperti.*

1. Le funzioni di direzione, di collaborazione e di studio presso la presidenza del Consiglio dei ministri sono svolte da consiglieri secondo l'organico di cui alla

allegata tabella A. In tale organico non è compreso il posto di capo ufficio stampa.

2. I dipendenti di amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri chiamati ad esercitare le funzioni predette sono collocati in posizione di comando o fuori ruolo presso la Presidenza salvo che l'incarico sia a tempo parziale e consenta il normale espletamento delle funzioni dell'ufficio di appartenenza.
3. L'assegnazione dei consiglieri e il conferimento degli incarichi agli esperti sono disposti dal Presidente del Consiglio dei ministri o dai ministri senza portafoglio nell'ambito della dotazione di cui alla tabella A e sulla base della ripartizione numerica stabilita, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei ministri.
4. I decreti di conferimento di incarico ad esperti nonché quelli relativi a dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o di enti pubblici, con qualifica dirigenziale equiparata, in posizione di fuori ruolo o di comando, ove non siano confermati entro tre mesi dal giuramento del Governo, cessano di avere effetto.
5. Il conferimento delle qualifiche dirigenziali del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri è effettuato secondo le disposizioni vigenti in materia per le amministrazioni dello Stato.

### **Art. 32**

#### *Trattamento economico del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri.*

1. L'indennità di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1985, n. 455, spetta al personale in ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. I dipendenti da amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed in servizio presso di essa in posizione di comando o fuori ruolo conservano il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza e ad essi viene attribuita una indennità mensile non pensionabile stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il ministro del tesoro ai fini di perequazione del rispettivo trattamento economico complessivo con quello spettante al personale di qualifica pari od equiparata di cui al comma 1. Tale indennità, spettante anche al personale dei Gabinetti e delle segreterie particolari dei ministri senza portafoglio e dei sottosegretari di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri non può comunque superare il limite massimo previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 455, e ad essa si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri determina con proprio decreto, di concerto con il ministro del tesoro, gli uffici ed i dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri cui si applicano i criteri di attribuzione di ore di lavoro straordinario di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734.



4. Il compenso degli esperti, dei consiglieri a tempo parziale e del personale incaricato di cui alle tabelle A e B, allegata alla presente legge, nonché dei componenti del comitato di cui all'articolo 21, comma 1, è determinato con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il ministro del tesoro.

### **Art. 33**

#### *Personale dei corpi di polizia assegnato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato di concerto con i ministri dell'interno e del tesoro, viene fissato il contingente del personale appartenente ai corpi di polizia assegnato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'assolvimento di compiti connessi a quelli d'istituto dei corpi di provenienza.
2. I posti nei rispettivi corpi di appartenenza resisi vacanti a seguito della destinazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri prevista dal comma 1 sono considerati disponibili per nuove nomine.
3. La restituzione del personale di cui al presente articolo al corpo di appartenenza avviene, ove necessario, anche in soprannumero, salvo successivo riassorbimento.

### **Art. 34**

#### *Oneri relativi al personale a disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri ed agli uffici dei commissari del Governo nelle regioni.*

1. Le amministrazioni e gli enti di appartenenza continuano a corrispondere gli emolumenti al proprio personale posto a disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a rimborsare i relativi oneri nei riguardi delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e delle amministrazioni pubbliche non statali e assume a proprio carico le spese relative alla dotazione degli immobili da destinare a sede dei commissari del Governo nelle regioni.

### **Art. 35**

#### *Consiglio di amministrazione.*

1. È costituito un consiglio di amministrazione presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, segretario del Consiglio dei ministri, e composto:
  - a) dal segretario generale, dai capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'articolo 21, anche se dipendenti da un ministro senza portafoglio, nonché dal capo dell'ufficio di segreteria del Consiglio dei ministri;
  - b) dai rappresentanti del personale eletti nel numero e secondo le modalità

vigenti per il personale dello Stato.

2. Al consiglio di amministrazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 146 e 147 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

### **Art. 36**

#### *Stato giuridico del personale amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri.*

1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, al personale amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri si applicano le norme relative ai dipendenti civili dello Stato.
2. Al predetto personale, proveniente da amministrazioni pubbliche non statali e da enti pubblici anche economici, è data facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, delle forme sostitutive o esclusive dell'amministrazione stessa e degli eventuali fondi di previdenza esistenti presso le amministrazioni di provenienza.

### **Art. 37**

#### *Dotazioni organiche.*

1. La dotazione organica delle qualifiche funzionali del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri è determinata secondo quanto previsto dalla tabella B allegata alla presente legge.
2. Oltre al personale appartenente al ruolo organico delle qualifiche funzionali, possono essere chiamati, nei limiti di cui alla predetta tabella B, in posizione di comando o fuori ruolo, dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche e di enti pubblici anche economici. Per particolari esigenze tecniche e con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, possono essere conferiti, nei limiti di cui alla tabella B, incarichi a persone particolarmente esperte anche estranee all'amministrazione pubblica.
3. Le qualifiche funzionali ed i profili professionali del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri sono disciplinati secondo le disposizioni vigenti in materia per le amministrazioni dello Stato.

### **Art. 38**

#### *Norme per la copertura dei posti.*

1. Il personale con qualifica di dirigente generale, livello B e C, ed equiparata, di dirigente superiore e di primo dirigente, in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato a domanda, nei limiti della metà dei posti in ruolo indicati nella

- tabella A, nelle qualifiche corrispondenti del ruolo dei consiglieri della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. In sede di prima applicazione della presente legge, l'accesso alla qualifica di primo dirigente, nel limite del 25 per cento dei posti di cui all'allegata tabella A, avviene mediante il concorso speciale per esami previsto dall'articolo 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301, e secondo le modalità ivi stabilite, al quale sono ammessi, a domanda, gli impiegati in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in possesso di laurea inquadrati nelle qualifiche settima e superiori, nonchè quelli con qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione del ruolo ad esaurimento, purchè alla data di entrata in vigore della presente legge gli aventi titolo a partecipare al concorso abbiano maturato almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera direttiva.
  3. Il personale delle qualifiche funzionali e di quelle ad esaurimento, comunque in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in posizione di comando o fuori ruolo, viene inquadrato a domanda nelle qualifiche corrispondenti del personale in ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri nei limiti dei posti della tabella B disponibili.
  4. Il personale di cui al comma 3 può chiedere di essere inquadrato, anche in soprannumero e previo superamenti di esame-colloquio, nella qualifica funzionale della carriera immediatamente superiore, con il profilo professionale corrispondente alle mansioni superiori lodevolmente esercitate per almeno due anni, purchè in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla nuova qualifica ovvero, ad esclusione della carriera direttiva, di un'anzianità di servizio effettivo non inferiore a dieci anni. Tale beneficio non potrà comunque essere attribuito al personale che, per effetto di norme analoghe, a quella prevista nel presente comma, abbia comunque fruito, anche presso le Amministrazioni di appartenenza, di avanzamenti di carriera o promozioni a qualifiche superiori, disposti a seguito di valutazione delle mansioni svolte.
  5. Le domande di cui ai commi 1, 3 e 4 debbono essere presentati entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  6. Alle operazioni di inquadramento di cui ai commi 1 e 3, che debbono essere ultimate entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede una commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri e presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri o, per sua delega, da un magistrato amministrativo con qualifica di Presidente di Sezione del Consiglio di Stato o equiparata e composta da quattro membri effettivi e quattro supplenti di qualifica non inferiore al personale da inquadrare o docenti universitari di diritto pubblico. Tale commissione individua gli aventi diritto all'inquadramento, in relazione ai posti disponibili, a seguito della valutazione, da effettuarsi in base a criteri oggettivi predeterminati dalla commissione stessa, dei titoli culturali,

- professionali e di merito, con particolare riguardo alla qualità del servizio prestato, alla durata del periodo di effettivo servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nonchè all'anzianità maturata presso le amministrazioni e gli enti di provenienza.
7. Al personale di cui ai commi 3 e 4 si applicano le disposizioni previste nei commi 3 e 4 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 455.
  8. I posti delle qualifiche funzionali rimasti disponibili dopo le operazioni di inquadramento, e quelli che tali si renderanno nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conferiti mediante concorso per titoli ed esame-colloquio riservato al personale comunque in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in possesso dei requisiti di cui all'articolo 14, commi secondo e terzo, della legge 11 luglio 1980, n. 312. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinate, distintamente per le categorie interessate, le materie dell'esame-colloquio e le modalità di partecipazione e di svolgimento del concorso.
  9. Ai fini di quanto previsto dai commi 3, 6 e 8 si considerano indisponibili i i posti da conferire mediante i concorsi di cui all'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 455.
  10. Il personale che abbia presentato domanda di inquadramento ai sensi dei commi 1, 3 e 4 continua a prestare servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri anche nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e la conclusione del procedimento di inquadramento. Nello stesso periodo resta fermo per tale personale quanto previsto dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1985, n. 455.
  11. Nella prima attuazione della presente legge, al fine di far fronte alle vacanze eventualmente esistenti nei posti in ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, potrà essere chiamato personale di altre amministrazioni in posizione di comando o fuori ruolo anche in eccedenza ai limiti relativi a dette posizioni previsti dalle allegare tabelle, nel numero massimo stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il ministro del tesoro.
  12. Per lo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale del personale dirigente e di quello delle qualifiche ad esaurimento e funzionali in servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica, nei limiti dei contingenti numerici di cui ai quadri A, B e C della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1984, n. 536. I contingenti numerici di cui ai quadri B e C della predetta tabella si aggiungono in ragione di due terzi alle posizioni di ruolo organico di cui alle tabelle A e B, allegare alla presente legge, e del restante terzo alle posizioni di comando e di fuori ruolo di cui alle tabelle stesse.
  13. Il personale assunto entro la data del 31 agosto 1987, ai sensi dell'articolo 36 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ed in servizio alla medesima data, è collocato a domanda nelle categorie del personale non di ruolo previste dalla

tabella 1 allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modifiche ed integrazioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro del tesoro, sono emanate disposizioni per l'inquadramento in ruolo del predetto personale.

### Art. 39

#### *Personale amministrativo dei commissariati del Governo nelle regioni.*

1. Il personale amministrativo in servizio presso i commissariati del Governo alla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato, a domanda, nel ruolo di cui all'allegata tabella C secondo i criteri e le modalità previsti dai comuni 1, 3, 6 e 7 dell'articolo 38. Al predetto personale si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi 8, 10 e 11 del medesimo articolo.
2. Con provvedimenti appositi saranno dettate le necessarie disposizioni per il personale in servizio presso i commissariati del Governo nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Restano ferme le disposizioni relative al ruolo speciale ad esaurimento per la regione Friuli-Venezia Giulia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 15 febbraio 1975.

### Capo VI

#### *Norme finali e finanziarie.*

### Art. 40

#### *Norme finali.*

1. Fino a quando non saranno emanati i decreti di cui al comma 5 dell'articolo 21, restano ferme le disposizioni vigenti relative alla organizzazione di uffici cui siano preposti ministri senza portafoglio.
2. Per la segreteria particolare del Presidente del Consiglio dei ministri, per i Gabinetti e le segreterie particolari del Vicepresidente del Consiglio dei ministri e dei ministri senza portafoglio, nonché per la segreteria particolare del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, si applicano le disposizioni vigenti.
3. Sono abrogate le norme contenute nel regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti la costituzione e la disciplina del gabinetto della Presidenza del Consiglio dei ministri.
4. Sono soppressi i profili professionali e la distinzione in ruoli di cui alla tabella allegata alla legge 8 agosto 1985, n. 455.
5. Si considerano indisponibili i posti da conferire mediante i concorsi di cui all'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 455.

### TABELLA

#### *Ruolo del personale direttivo.*

Profilo professionale	Qualifica funzionale e livello retributivo	Posti
Direttore capo aggiunto di segreteria	VIII	18
Direttore di segreteria	VII	32
Vice direttore di segreteria	VII	

#### *Ruolo del personale di concetto.*

Qualifica funzionale	Profilo professionale e livello retributivo	Posti
Segretario capo	VII	55
Segretario principale	VI	95
Segretario	VI	

- Per il testo dell'art. 6 della legge n. 455/1985 si veda nelle note all'art. 38.

### Art. 41

#### *Disposizioni finanziarie.*

1. L'onere derivante dalla attuazione della presente legge, nonché dell'articolo 8 della legge 8 agosto 1985, n. 455, ivi compresa l'applicazione di quest'ultima legge al personale comunque in servizio presso gli uffici dei ministri senza portafoglio, presso il comitato per le pensioni privilegiate ordinarie e presso i commissari del Governo, è valutato in lire 6.000 milioni per l'anno 1988 ed in lire 35.050 milioni per gli anni 1989 e 1990. Alla spesa relativa si provvede, quanto a lire 6.000 milioni per l'anno 1988 ed a lire 34.750 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della presidenza del Consiglio dei ministri", e, quanto a lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento "Riforma del processo amministrativo" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al predetto capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1988.
2. Contestualmente agli inquadramenti del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nel ruolo di cui alle allegated tabelle, il

segue >>>>>

ministro del tesoro è autorizzato a stornare con propri decreti dai competenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni di provenienza ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri gli importi relativi agli stipendi ed altri assegni fissi in godimento di ciascun dipendente interessato dall'inquadramento.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 agosto 1988.

**COSSIGA**

DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri

*Visto, il Guardasigilli:* VASSALLI



### LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 38):

- Presentato all'on. Labriola ed altri il 2 luglio 1987.
- Assegnato alla I commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 10 settembre 1987, con pareri delle commissioni III, V, VII e XI.
- Esaminato dalla I commissione il 16, 23 e 30 settembre 1987.
- Relazione scritta annunciata l'8 ottobre 1987 (atto n. 38/A relatore on. Soddu).
- Esaminato in aula il 13 ottobre 1987 e approvato il 14 ottobre 1987.

Senato della repubblica (atto n. 558):

- Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 4 novembre 1987, con pareri delle commissioni 2a, 3a, 5a e della giunta per gli affari delle Comunità europee.
- Esaminato dalla 1a commissione il 3 e 25 febbraio 1988; il 13, 14, 15 e 19 luglio 1988.
- Esaminato in aula il 20 luglio 1988 e approvato, con modificazioni, il 21 luglio 1988.

Camera dei deputati (atto n. 38/B):

- Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 25 luglio 1988, con pareri delle commissioni III, V e XI.
- Esaminato dalla I commissione il 26 luglio 1988.
- Esaminato in aula e approvato il 28 luglio 1988.

### AVVERTENZA:

- Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi.

### NOTE ALL'ART. 2:

- Il testo dell'art. 127 della Costituzione è il seguente:  
“Art. 127. - Ogni legge approvata dal consiglio regionale è comunicata al commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.  
La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo



consente, la promulgazione e la entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.

Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal consiglio regionale ecceda la competenza della regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre regioni, la rinvia al consiglio regionale nel termine fissato per l'apposizione del visto.

Ove il consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza”.

• Il testo dell'art. 7 della Costituzione è il seguente:

“Art. 7. - Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale”.

• Il testo dell'art. 8 della Costituzione è il seguente:

“Art. 8. - Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze”.

• L'art. 25 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. n. 1214/1934, è cosè formulato:

“Art. 25. - Ove il consigliere delegato o la sezione di controllo abbia ricusato il visto sugli atti o decreti presentati alla Corte, la relativa deliberazione sarà trasmessa al ministro cui spetta, e, quando questi lo ritenga necessario, sarà presa in esame dal Consiglio dei ministri.

Se esso risolve che l'atto o decreto debba aver corso, la Corte è chiamata a deliberare a sezioni riunite, e qualora non riconosca cessata la causa del rifiuto, ne ordina la registrazione e vi appare il visto con riserva.

Il rifiuto di registrazione è assoluto ed annulla il provvedimento quando trattisi:

- a) di impegno od ordine di pagamento riferentesi a spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo del bilancio od, a giudizio della Corte, imputabile ai residui piuttosto che alla competenza e viceversa, ovvero ad un capitolo diverso da quello indicato nell'atto del Ministero che lo ha emesso;
- b) di decreti per nomine e promozioni di personale di qualsiasi ordine e grado, disposte oltre i limiti dei rispettivi organici;

c) di ordini di accreditamento a favore di funzionari delegati al pagamento di spese, emessi per un importo eccedente i limiti stabiliti dalle leggi”.

#### NOTE ALL'ART. 5:

• Il testo dell'art. 72 della Costituzione è il seguente:

“Art. 72. - Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione è poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi”.

• La legge n. 87/1953 reca: “Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale”.

• Il primo comma dell'art. 95 della Costituzione prevede che: “Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri”.

#### NOTA ALL'ART. 6:

• Per il testo del primo comma dell'art. 95 della Costituzione si veda la precedente nota all'art. 5.

#### NOTE ALL'ART. 13:

• Per il testo dell'art. 127 della Costituzione si veda nelle note all'art. 2.

• Il testo dell'art. 13 della legge n. 121/1981 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) è il seguente:

“Art. 13 (Prefetto). - Il prefetto è autorità provinciale di pubblica sicurezza.

Il prefetto ha la responsabilità generale dell'ordine e della sicurezza pubblica nella provincia e sovrintende all'attuazione delle direttive emanate in materia. A tali fini il prefetto deve essere tempestivamente informato dal questore e dai



comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza su quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza pubblica nella provincia.

Il prefetto dispone della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione in base alle leggi vigenti e ne coordina le attività. Il prefetto trasmette al Ministro dell'interno relazioni sull'attività delle forze di polizia in riferimento ai compiti di cui al presente articolo. Il prefetto tiene informato il commissario del Governo nella regione sui provvedimenti che adotta nell'esercizio dei poteri ad esso attribuiti dalla presente legge".

- Il testo dell'art. 2 della legge n. 382/1975 (Norme sull'ordinamento regionale sulla organizzazione della pubblica amministrazione) è il seguente:  
"Art. 2. - In caso di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attività relative alle materie delegate comportino adempimenti da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, dispone il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale".

- Il D.L.L. n. 545/1945 reca: "Ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta".

- L'art. 41, secondo comma, della legge n. 62/1953 (Costituzione e funzionamento degli organi regionali) prevede che la commissione di controllo sull'amministrazione regionale istituita dal primo comma sia nominata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per l'interno, e dura in carica fino alla rinnovazione del consiglio regionale e sia costituita (lettera a) del Commissario del Governo, o di un funzionario dello Stato da lui designato che la presiede, oltre ai componenti di cui alle lettere b), c) e d).

#### NOTA ALL'ART. 14:

Il testo dell'art. 76 della Costituzione è il seguente:

"Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti".

#### NOTE ALL'ART. 15:

- Il testo dell'art. 77 della Costituzione è il seguente:

"Art. 77. - Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti".

- Per il testo dell'art. 76 della Costituzione si veda la precedente nota all'art. 14.

- Per il testo dell'art. 72, quarto comma della Costituzione si veda nelle note all'art. 5.

#### NOTA ALL'ART. 16:

- Per il testo degli articoli 76 e 77 della Costituzione si veda, rispettivamente, le precedenti note all'art. 14 e all'art. 15.

#### NOTE ALL'ART. 19:

- Per il testo dell'art. 127 della Costituzione si veda nelle note all'art. 2.

- Il testo dell'art. 27 della legge n. 93/1983 (legge quadro sul pubblico impiego) è il seguente:

"Art. 27 (Istituzione, attribuzione ed ordinamento del Dipartimento della funzione pubblica). - Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Dipartimento della funzione pubblica, cui competono:

- 1) la tutela dell'albo dei dipendenti civili dello Stato e dei dipendenti italiani operanti presso le organizzazioni internazionali;
- 2) l'attività di indirizzo e di coordinamento generale in materia di pubblico impiego;
- 3) il coordinamento delle iniziative di riordino della pubblica amministrazione e di organizzazione dei relativi servizi, anche per quanto concerne i connessi aspetti informatici;
- 4) il controllo sulla efficienza e la economicità dell'azione amministrativa anche mediante la valutazione della produttività e dei risultati conseguiti;
- 5) le attività istruttorie e preparatorie delle trattative con le organizzazioni sindacali, la stipulazione degli accordi per i vari comparti del pubblico impiego ed il controllo sulla loro attuazione;
- 6) il coordinamento delle iniziative riguardanti la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei pubblici dipendenti e la definizione degli indirizzi e delle direttive per i conseguenti adempimenti amministrativi;
- 7) la individuazione dei fabbisogni di personale e la programmazione del relativo reclutamento;
- 8) gli adempimenti per il concerto dei singoli Ministri in ordine ai disegni di legge ed agli altri provvedimenti concernenti il personale e gli aspetti funzionali ed organizzativi specifici dei singoli Ministeri;
- 9) le attività necessarie per assicurare, sentito il Ministero del tesoro, Provveditorato generale dello Stato, la pianificazione dei mezzi materiali e delle attrezzature occorrenti per il funzionamento degli uffici dello Stato e la

massima utilizzazione ed il coordinamento delle tecnologie e della informatica nella pubblica amministrazione;

- 10) le attività connesse con il funzionamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione;
- 11) la cura, sentito il Ministero degli affari esteri, dei rapporti con l'OCSE, l'UES e gli altri organismi internazionali che svolgono attività nel campo della pubblica amministrazione.

Nelle suddette materie il Dipartimento si avvale dell'apporto del Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

Ai fini della determinazione delle previsioni di spesa e delle impostazioni retributive-funzionali nel quadro degli accordi da definire con le organizzazioni sindacali, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici di cui alla presente legge sono tenuti a fornire, nei tempi prescritti, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica tutti i dati globali e disaggregati riguardanti il personale nonché la relativa distribuzione funzionale e territoriale. Alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica è posto un contingente di cinque ispettori di finanza comandati dalla Ragioneria generale dello Stato e di cinque funzionari particolarmente esperti in materia, comandati dal Ministero dell'interno, i quali avranno il compito di verificare la corretta applicazione degli accordi collettivi stipulati presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, presso le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici di cui alla presente legge. Gli ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena autonomia funzionale ed hanno l'obbligo di denunciare alla procura generale della Corte dei conti le irregolarità riscontrate.

Il Dipartimento della funzione pubblica sarà ordinato in servizi per la gestione amministrativa degli affari di competenza. Le attività di studio, ricerca ed impulso saranno organizzate in funzioni di strutture aperte e flessibili di supporto tecnico per le pubbliche amministrazioni.

Dovrà essere definito il numero dei dipendenti da assegnare al Dipartimento. Il personale dovrà essere distaccato da altre amministrazioni, enti pubblici ed aziende pubbliche tenendo conto di precisi requisiti di professionalità e specializzazione e collocato anche in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Potrà essere utilizzato anche il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97.

All'ordinamento del Dipartimento della funzione pubblica si provvederà, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, a seguito di delibera del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sulla base dei principi stabiliti nei commi precedenti".

La legge n. 97/1979, richiamata nell'articolo soprariportato, reca: "Norme sullo

stato giuridico dei magistrati, e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato".

• Il testo dell'art. 3 della legge n. 64/1986 (Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno) è il seguente:

"Art. 3 (Dipartimento per il Mezzogiorno).

1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Dipartimento per il Mezzogiorno, per l'espletamento di tutte le funzioni previste dalla legislazione vigente, ivi comprese quelle relative alla valutazione economica dei progetti da inserire nei piani annuali di attuazione.
2. All'ordinamento del Dipartimento per il mezzogiorno, da articolarsi in servizi, si provvede entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno.
3. Il personale del Dipartimento, nel numero massimo determinato dal decreto di cui al comma precedente, è composto da dipendenti comandati o collocati fuori ruolo alle amministrazioni statali, da enti pubblici anche economici e dagli organismi dell'intervento straordinario, nonché da esperti, tenendo conto di precisi requisiti di professionalità e specializzazione anche in materia di valutazione economico-finanziaria dei progetti".

**NOTA ALL'ART. 27:**

Il quadro I della tabella VII dell'allegato II al D.P.R. n. 748/1972 (Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo), così come sostituito dall'art. 3 della legge 7 agosto 1975, n. 427, come incrementato dall'art. 9 della legge 3 marzo 1987, n. 59, e come ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

**QUADRO I**
*Dirigenti amministrativi.*

LIVELLO DI FUNZIONE	QUALIFICA	POSTI DI QUALIFICA
• D	Dirigente superiore	104
<b>FUNZIONE</b>		
• Consigliere ministeriale aggiunto, ispettore generale a capo servizio		55
• Direttore di ragioneria centrale		28
• Direttore di ragioneria regionale		20
• Dirigente di segreteria della Ragioneria generale dello Stato		1
<b>FUNZIONE</b>		
• Direttore di divisione presso la Ragioneria Generale dello Stato e le ragionerie centrali e regionali, vice consigliere ministeriale aggiunto presso il consiglio di ragionieri e presso il consiglio dei consulenti economici		238

LIVELLO DI FUNZIONE	QUALIFICA	POSTI DI QUALIFICA
• E	Primo dirigente	238
	342	
<b>FUNZIONE</b>		
• Direttore di divisione presso la Ragioneria Generale dello Stato e le ragionerie centrali e regionali, vice consigliere ministeriale aggiunto presso il consiglio di ragionieri e presso il consiglio dei consulenti economici		238

**NOTE ALL'ART. 32:**

• Il testo dell'art. 8 della legge n. 455/1985 (Disposizioni relative al personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

“Art. 8.

1. Al personale civile e militare comunque in servizio presso la presidenza del Consiglio dei Ministri è attribuita una indennità mensile non pensionabile stabilita per ciascuna qualifica con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro del tesoro. Tale indennità è fissata in una misura non superiore all'importo massimo delle indennità erogate dalle amministrazioni dello Stato al personale dipendente in base alle norme vigenti.
2. L'indennità di cui al precedente comma sostituisce ogni altra indennità o compenso dovuti in relazione all'espletamento delle effettive prestazioni ordinarie di servizio o comunque connessi all'espletamento di compiti di

istituto.

3. È fatta salva la facoltà di opzione per le indennità o compensi spettanti presso l'amministrazione di appartenenza”.

• Il testo dell'art. 19 della legge n. 734/1973 (Concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennità particolari) è il seguente:

Art. 19. - Le autorizzazioni ad effettuare prestazioni straordinarie per il personale indicato nell'art. 22 della legge 28 luglio 1971, n. 585, nell'art. 8, comma terzo, della legge 12 agosto 1962, n. 1289, nell'art. 19, comma quarto della legge 12 agosto 1962, n. 1290, e nell'art. 1 della legge 3 maggio 1971, n. 318, sono limitate ad un massimo individuale complessivo di 70 ore mensili.

Il limite massimo individuale di prestazioni straordinarie che il personale della direzione generale della Cassa depositi e prestiti e quello di cui all'art. 26 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, e successive proroghe, possono essere autorizzati ad effettuare mensilmente è fissato in 80 ore complessive.

Con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con i Ministri per l'organizzazione della pubblica amministrazione e per il tesoro, sentito il Consiglio dei ministri, sono determinati gli uffici aventi funzioni di diretta collaborazione all'opera del ministro e come tali tenuti in via ordinaria e continuativa all'osservanza di un orario di servizio eccedente quello d'obbligo ed esteso anche alle ore pomeridiane, nonchè il contingente del personale dipendente dello Stato ivi applicato con formale provvedimento che, in relazione alle esigenze funzionali degli uffici stessi, è tenuto a tali straordinarie prestazioni di lavoro. Al predetto personale, anche in deroga alle norme vigenti, possono essere attribuiti compensi per lavoro straordinario effettivamente prestato, nella misura di cui al decreto legislativo 27 giugno 1946, numero 19, e successive modificazioni, per un numero mensile individuale di ore non superiore a 80. Per il personale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni, ove ricorrano circostanze di particolare impegno, il numero delle ore di lavoro straordinario può essere maggiorato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione alle effettive prestazioni di servizio.

Per il periodo da 1 gennaio 1973 alla data di entrata in vigore della presente legge i compensi eventualmente corrisposti in eccedenza ai limiti sopraindicati saranno recuperati all'atto della corresponsione dell'assegno perequativo pensionabile dovuto per lo stesso periodo”.

Si trascrive il titolo dei provvedimenti richiamati nell'articolo soprariportato:

- la legge n. 585/1971 reca: “Nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra”.
- la legge n. 1289/1962 reca: “Riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale del tesoro”;
- la legge n. 1290/1962 reca: “Integrazioni e modifiche alle norme sul decentramento dei servizi del Ministero del tesoro e riordinamento delle

- Direzioni provinciali del tesoro”;
- la legge n. 318/1971 reca: “Applicazione di norme delle leggi 12 agosto 1962, n. 1289 e 1290, riguardanti il personale dell’Amministrazione del tesoro, a talune categorie di personale addetto a funzioni di vigilanza e controllo “;
  - la legge n. 87/1958 reca: “Riforma del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro”;
  - il D.L.L. n. 19/1946 reca: “Compensi per il lavoro straordinario e premio di presenza ai dipendenti statali”;
  - il R.D.L. n. 1100/1924, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, reca:”Norme sulla costituzione dei gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato”.

**NOTE ALL’ART. 35:**

- L’art. 146 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3/1957, come modificato dall’art. 7 della legge 18 marzo 1968, n.249, dell’art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e dell’art. 1 della legge 22 gennaio 1982, n. 8, è così formulato: “Art. 146 (Composizione e competenze). - Presso ciascun Ministero, Alto Commissariato od altra amministrazione centrale è costituito un Consiglio di amministrazione, presieduto dal Ministro o da un alto commissario o, per delega, da un sottosegretario di Stato oppure dall’impiegato con qualifica più elevata. Il Consiglio è composto:
  - a) dai direttori generali e dagli impiegati con qualifica superiore, che hanno l’effettiva direzione di un servizio centrale;
  - b) dagli ispettori generali preposti a servizi centrali dell’amministrazione organicamente dipendenti dal Ministro;
  - c) dal presidente del Consiglio superiore eventualmente esistente presso l’amministrazione;
  - d) da rappresentanti del personale in numero pari ad un terzo, e comunque non inferiore a quattro, dei componenti di cui alle lettere a), b) e c), da nominare all’inizio di ogni quadriennio, con decreto del Ministro, sulla base delle elezioni svolte ai sensi del D.P.R. 22 luglio 1977, n. 721.

I rappresentanti predetti sono eletti direttamente da tutto il personale secondo un regolamento che sarà emanato sentite le organizzazioni sindacali di lavoratori. Con la stessa procedura e contestualmente vengono eletti i supplenti. Il supplente sostituisce il rappresentante titolare in caso di assenza o di impedimento di quest’ultimo.

I membri di cui alle lettere a) e b), nei casi di assenza o di legittimo impedimento o di vacanza dei relativi posti, sono sostituiti da coloro che secondo i rispettivi ordinamenti ne fanno le veci. Qualora gli stessi membri siano in numero inferiore ad otto, il consiglio di amministrazione è integrato con gli impiegati delle

carriere direttive di qualifica più elevata aventi maggiore anzianità di qualifica. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato dell’ufficio del personale con qualifica non inferiore a direttore di sezione. Il Consiglio di amministrazione esercita le attribuzioni stabilite dalla legge in materia di personale ed esprime il proprio avviso sul coordinamento dell’attività dei vari uffici, sulle misure idonee ad evitare interferenze o duplicazioni e ad ottenere l’efficacia, la tempestività e la semplificazione dell’azione amministrativa nonché su tutte le altre questioni sulle quali il Ministro ritenga di sentirlo.

Quando il Consiglio si è pronunciato, il suo parere è unito alle proposte dei capi degli uffici negli affari per i quali occorre la decisione del Ministro. Nelle amministrazioni civili il Consiglio viene altresì sentito, con la partecipazione del direttore della ragioneria centrale competente, sulle proposte annuali relative allo stato di previsione della spesa.

Per gli impiegati con qualifica non inferiore a direttore generale le attribuzioni del Consiglio di amministrazione sono esercitate dal Consiglio dei Ministri. Qualora la situazione dei ruoli dei personali dipendenti non consenta la costituzione del consiglio di amministrazione secondo le norme del primo comma, questo è composto dagli otto impiegati delle carriere direttive di qualifica più elevata, comunque in servizio presso l’amministrazione interessata, aventi maggiore anzianità di qualifica e dai rappresentanti del personale di cui alla lettera d) del primo comma.

La composizione dei consigli di amministrazione delle amministrazioni autonome, della Ragioneria generale dello Stato, del Commissariato per il turismo e dei servizi dello spettacolo, delle informazioni e della proprietà intellettuale è regolata dai rispettivi ordinamenti, salvo quanto previsto alla lettera d) del primo comma.

Il Consiglio di amministrazione dell’amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionale è presieduto dal presidente dell’amministrazione medesima ed è costituito con le modalità di cui all’ottavo comma.

Ai consigli di amministrazione previsti nei commi nono e decimo, sono conferite in aggiunta alle attribuzioni stabilite dagli ordinamenti particolari anche quelle di cui ai commi 4 e 6.

In aggiunta ai membri previsti dal primo comma, del Consiglio di amministrazione del Ministero dei lavori pubblici fanno parte i tre presidenti di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici più anziani nella qualifica. Il consiglio di amministrazione esercita le attribuzioni stabilite dalla legge in materia di personale anche per quanto riguarda quello ausiliario e quello operaio”.

Il D.P.R. n. 721/1977, soprarichiamato, reca:”Regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari, ai sensi dell’art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775”.

- L’art. 147 del citato testo unico, approvato con D.P.R. n. 3/1957, come



modificato dall'art. 9 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, è così formulato: "Art. 147 (Adunanze del consiglio di amministrazione). - Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta al mese; almeno ogni trimestre delibera, con provvedimento motivato, sul conferimento in tutto od in parte dei posti disponibili per promozioni e, in caso affermativo, procede agli scrutini. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti e, in ogni caso, di non meno di tre membri.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti: in caso di parità, prevale il voto del presidente".

**NOTE ALL'ART. 38:**

- Il testo dell'art. 2 della legge n. 301/1984 (Norme di accesso alla dirigenza statale) è il seguente: "Art. 2. (Concorso speciale per esami). - Al concorso speciale per esami sono ammessi, a domanda, gli impiegati della carriera direttiva della stessa amministrazione inquadrati nelle qualifiche settima e superiori che al 31 dicembre 1983 abbiano almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera. L'esame del concorso speciale è costituito da due prove scritte e da un colloquio al quale sono ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte. Una di queste, a contenuto teorico-pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionali dell'amministrazione cui appartengono. Il colloquio deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio basati anche sull'esame dello stato matricolare e sul profilo tratto da corsi di formazione e perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella di appartenenza in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori. Il colloquio non si intende superato se la valutazione complessiva è inferiore a otto decimi. La commissione esaminatrice sarà nominata con decreto del Ministro competente e sarà costituita da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, che la presiede, e da due dirigenti con qualifica non inferiore a dirigente superiore, scelti anche tra il personale in quiescenza. Le funzioni di segretario saranno svolte da un impiegato della carriera direttiva appartenente all'ottava qualifica funzionale. I lavori della commissione esaminatrice dovranno concludersi entro quattro mesi dalla data di scadenza del bando di concorso. Si applicano le norme di cui ai commi terzo e sesto dell'art. 167 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3". I commi terzo e sesto dell'art. 167 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3/1957, come

modificato dall'art. 7 della legge 19 ottobre 1959, n. 928, così recitano: "Comma terzo. - Per ciascun candidato che partecipa al concorso speciale il capo del personale deve far pervenire alla commissione giudicatrice i rapporti informativi formulati durante la carriera e lo stato matricolare". "Comma sesto. - Per il concorso speciale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7; le pubblicazioni ivi previste sono fatte soltanto sul Bollettino ufficiale dell'amministrazione".

- Il testo dell'art. 2, commi 3 e 4, della legge n. 455/1985 (Disposizioni relative al personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente: "3. Al personale inquadrato a norma del presente articolo è riconosciuta nella misura del 50 per cento l'anzianità maturata nella carriera di provenienza. 4. La determinazione del trattamento economico spettante al personale predetto è effettuata con i criteri stabiliti dagli articoli 2, 3 e 18 del D.P.R. 9 giugno 1981, n. 310".
- Il testo degli articoli 2, 3 e 18 del D.P.R. n. 310/1981 (Corresponsione di miglioramenti economici al personale statale), soprarichiamati, è il seguente: "Art. 2 (Inquadramento). - L'inquadramento nei livelli stipendiali di cui al precedente articolo è effettuato dal 1 febbraio 1981 sulla base degli anni di effettivo servizio di ruolo e non di ruolo comunque prestato alle dipendenze dello Stato fino al 31 gennaio 1981 e dei benefici indicati al successivo art. 3. Alla determinazione del nuovo stipendio si provvede come segue: a) per il personale che alla data di entrata in vigore dei nuovi stipendi si trovi nel livello retributivo più alto tra quelli relativi all'ex carriera di appartenenza, si determina sul livello inferiore lo stipendio corrispondente al periodo di servizio prestato nella prima o nelle prime due qualifiche per le carriere che erano strutturate, rispettivamente, in due o in tre qualifiche, o prestato in posizione economica corrispondente alle prime due qualifiche delle carriere ordinarie ove trattasi di personale che apparteneva a carriere articolate su una sola qualifica, valutando anche le eventuali frazioni di biennio maturate alla data predetta, escluse le frazioni di mese. Allo stipendio così determinato si aggiunge, ove spettante, l'importo relativo al beneficio di cui al successivo art. 3. Lo stipendio risultante dall'applicazione dei suesposti criteri si riporta nel livello retributivo di inquadramento e qualora l'importo si collochi tra due classi o tra una classe e l'aumento periodico, o tra due aumenti periodici, è attribuita la classe e l'aumento periodico d'importo immediatamente superiore. A detto stipendio si aggiunge la progressione economica relativa al servizio prestato nella qualifica di vertice, o a quello reso da data non anteriore al 13 luglio 1980 dal personale inquadrato nello stesso livello retributivo ai sensi dell'art. 4, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312. L'eventuale frazione di anzianità inferiore al biennio è valutata ai fini del conseguimento della successiva classe o scatto di stipendio;



- b) per il personale che alla data di entrata in vigore dei nuovi stipendi si trovi nel livello retributivo più basso tra quelli relativi all'ex carriera di appartenenza, lo stipendio è determinato sulla base dell'intera anzianità di carriera. A tale anzianità va aggiunta quella derivante alla temporizzazione dell'eventuale beneficio di cui al successivo art. 3. L'eventuale frazione di anzianità inferiore al biennio si valuta ai fini del conseguimento della successiva classe o scatto di stipendio. La temporizzazione del beneficio di cui al successivo art. 3 espressa in mesi è pari a 24 volte il beneficio stesso diviso per l'importo della classe o dello statto in corso di maturazione;
- c) per il personale che abbia prestato servizio di ruolo anche in carriera o categoria diverse da quella di appartenenza, detto servizio è valutato attribuendo un beneficio pari al 2 per cento per ogni anno o frazione superiore a sei mesi, del relativo periodo, fino al decimo anno, e del 3 per cento, per i successivi anni, applicando tali percentuali sullo stipendio iniziale del livello retributivo più basso tra quelli della carriera in cui il servizio è stato prestato. Il relativo importo si aggiunge allo stipendio iniziale del livello retributivo più basso tra quelli della carriera punti a) e b), alla determinazione dello stipendio spettante, provvedendo alla temporizzazione degli eventuali benefici aggiuntivi solo quando questi competano direttamente nel livello di inquadramento;
- d) per il personale che abbia prestato anche servizio non di ruolo, tale servizio è valutato attribuendo un beneficio pari all'1,25 per cento per ogni anno o frazione superiore a sei mesi del relativo periodo, computato allo stipendio iniziale del livello retributivo corrispondente alla categoria non di ruolo interessata, secondo quanto previsti dall'art. 30, terzo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312. Per la determinazione dello stipendio spettante nel livello di inquadramento si osservano i criteri indicati nelle precedenti lettere a), b) e c).

Ai fini di quanto previsto del presente articolo, al personale che abbia conseguito la nomina della carriera superiore, ai sensi degli articoli 16, 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono riconosciuti nel livello retributivo più basso tra quelli relativi alla suddetta carriera:

- a) anni tre di servizio se il passaggio sia avvenuto nella carriera direttiva;
- b) anni cinque se il passaggio sia avvenuto nella carriera di concetto od esecutiva.

Gli anni predetti si detraggono dal periodo di servizio trascorso nella carriera di provenienza”.

“Art. 3 (Benefici convenzionali). - Al personale che, secondo l'ordinamento in vigore anteriormente alla legge 11 luglio 1980, n. 312, sia pervenuto ad una qualifica superiore mediante esame, è riconosciuta una maggiorazione, computata sul valore iniziale del livello relativo alla qualifica conseguita, del 5 per cento se abbia superato il concorso per merito distinto e del 2,50 per cento se

abbia superato l'esame di idoneità o il concorso per esami.

Al personale che nella carriera di appartenenza abbia conseguito una o più promozioni mediante scrutinio per merito comparativo o esame speciale di cui all'articolo 365 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è riconosciuta, per una sola volta, una maggiorazione dell'1,25 per cento computata sul valore iniziale del livello retributivo relativo alla qualifica conseguita.

Qualora siano state conseguite più promozioni, ai fini dell'applicazione del precedente comma, si considera la qualifica più elevata”.

“Art. 18 (Decorrenze dei benefici economici). - L'importo derivante dalla differenza tra lo stipendio dovuto dal 1 febbraio 1981 in applicazione del presente decreto e quello in godimento al 31 gennaio 1981, sarà corrisposto per il 73 per cento a partire dal 1 febbraio 1981 e per l'ulteriore 27 per cento dal 1 febbraio 1982, fatto salvo il beneficio derivante dalla differenza tra lo stipendio iniziale previsto dal precedente art. 1 e quello iniziale fissato dall'art. 24 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

I benefici derivanti dalla progressione economica per classi di stipendio ed aumenti periodici biennali maturati successivamente al 1 febbraio 1981 sono corrisposti per l'intero ammontare anche se, ai sensi del precedente comma, il nuovo stipendio non venga attribuito nella misura intera.

Qualora il trattamento in godimento per stipendio e beneficio di lire 40.000 mensili di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1980, n. 718, risulti superiore allo stipendio derivante dall'applicazione del presente decreto, ferma restando la conservazione ad personam del più elevato trattamento, l'inquadramento nel livello retributivo è effettuato alla classe di stipendio o aumento periodico d'importo immediatamente inferiore al trattamento stesso. la frazione di biennio corrispondente, secondo il criterio di temporizzazione indicato al precedente art. 2, alla differenza fra lo stipendio ad personam e quello della classe o scatto di inquadramento è valutata per l'ulteriore progressione economica”.

- Per il testo dei commi secondo e terzo dell'art. 14 della legge n. 312/1980 si veda alla nota che segue.

- Il testo dell'art. 6 della legge n. 455/1985 è il seguente:

“Art. 6. - In sede di prima attuazione della presente legge, i posti rimasti disponibili nei ruoli dopo le operazioni di inquadramento previste dalla presente legge sono conferiti mediante concorsi riservati, ai quali è ammesso il personale già appartenente al ruolo stesso in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 13 e 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312”.

- Il testo degli articoli 13 e 14 della legge n. 312/1980 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), soprarichiamati, è il

segunte:

“Art. 13 (titoli di studio). - Salvo quanto diversamente disposto dai successivi articoli e quanto previsto dai profili professionali per l’accesso alle varie qualifiche funzionali è prescritto il possesso dei seguenti titoli di studio:

- 1) licenza di scuola elementare ad assolvimento dell’obbligo scolastico per le qualifiche 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup>;
- 2) diploma di istituto di istruzione secondaria di 1 grado per le qualifiche 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup>;
- 3) diploma di istituto di istruzione secondaria di 2 grado per le qualifiche 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup>;
- 4) diploma di laurea per le qualifiche 7<sup>a</sup> e 8<sup>a</sup>.

Art. 14 (Riserva di posti). - Nei concorsi pubblici sono riservate le seguenti aliquote di posti:

- 50 per cento dalla 1<sup>a</sup> alla 2<sup>a</sup> qualifica;
- 40 per cento dalla 2<sup>a</sup> alla 3<sup>a</sup> e dalla 3<sup>a</sup> alla 4<sup>a</sup> qualifica;
- 30 per cento dalla 4<sup>a</sup> alla 5<sup>a</sup> qualifica;
- 30 per cento dalla 5<sup>a</sup> alla 6<sup>a</sup> qualifica;
- 30 per cento dalla 6<sup>a</sup> alla 7<sup>a</sup> qualifica;
- 30 per cento dalla 7<sup>a</sup> alla 8<sup>a</sup> qualifica.

Di tali riserve potranno fruire i candidati interni che abbiano un’anzianità di cinque anni, maturata nella qualifica immediatamente inferiore a quella cui si concorre, ed il titolo di studio richiesto ai candidati esterni per l’accesso a tale qualifica inferiore, salvo altro titolo di studio.

Ai fini suddetti, nel primo quinquennio del nuovo ordinamento, viene considerata equipollente all’anzianità di qualifica quella della carriera di appartenenza che ha dato titolo all’inquadramento nella stessa qualifica. La riserva sarà totale per i profili la cui professionalità di base può essere acquisita soltanto in un profilo appartenente alla qualifica immediatamente inferiore, semprechè ciò risulti espressamente dal profilo professionale della qualifica di accesso”.

- Per il testo dell’art. 8 della legge n. 455/1985 si veda nelle note all’art. 32.
- Per il testo dell’art. 27 della legge n. 93/1983 si veda nelle note all’art. 19.
- I quadri A, B e C dell’allegato al D.P.R. n. 536/1984 (Regolamento concernente il Dipartimento della funzione pubblica sono i seguenti:

## Contingente del personale del Dipartimento.

### QUADRO A

QUALIFICA O FUNZIONE	NUMERO
Magistrati ordinari e amministrativi, professori universitari ordinari	6
Esperti	8
<b>Totale</b>	<b>14</b>

### QUADRO B

QUALIFICA O FUNZIONE	NUMERO
Numero Dirigenti generali	8
Dirigenti superiori, equiparati o equiparabili	13
Primi dirigenti, equiparati o equiparabili	14
Ispettori	10
<b>Totale</b>	<b>45</b>

### QUADRO C

QUALIFICA O FUNZIONE	NUMERO
Numero Ruolo ad esaurimento, VIII e VII qualifica funzionale ed equiparati	62
VI - V - IV qualifica funzionale ed equiparati	104
III - II - I qualifica funzionale ed equiparati	38
<b>Totale</b>	<b>204</b>
 Totale generale	 263

- Il testo dell’art. 36 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) è il seguente: Art. 36.
  1. A decorrere dall’anno 1986, per fare fronte alle esigenze eccezionali ed urgenti connesse all’unitaria attuazione del Regolamento CEE n. 2088/85 del Consiglio del 23 luglio 1985, comprese l’integrazione temporanea di esperti e di personale dell’ufficio competente nonché l’erogazione di contributi ad associazioni o consorzi, approvati o riconosciuti dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o, se nominato, dal Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, è disposto lo stanziamento di lire 2 miliardi nello stato di previsione della Presedenza del Consiglio dei Ministri, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento “Disciplina dell’attività di Governo ed ordinamento della presidenza del Consiglio dei Ministri” iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno finanziario 1986.

2. Il predetto stanziamento affluirà ad apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale, denominato “Conto speciale per i progetti integrati mediterranei” e di esso si potrà avvalere il Presidente del Consiglio dei Ministri o, se nominato, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, nel rispetto della disciplina di cui all’art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041”.

• Il testo dell’art. 9 della legge n. 1041/1971 (Gestioni fuori bilancio nell’ambito delle amministrazioni dello Stato), soprarichiamato, come modificato dall’art. 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468, è il seguente:

“Art. 9. - Tutte le gestioni fuori bilancio comunque denominate ed organizzate, compresi i fondi di rotazione, regolate da leggi speciali sono condotte con le modalità stabilite delle particolari disposizioni che le disciplinano, salvo quanto disposto in materia di controllo e di rendicontazione dai commi successivi. Per le gestioni fuori bilancio di cui al comma precedente il bilancio consuntivo e il rendiconto annuale è soggetto al controllo della competente ragioneria centrale e della Corte dei conti.

Per i comitati, le commissioni e gli altri organi in seno alle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che, in base a particolari disposizioni di legge, gestiscono fondi anche in parte non stanziati nel bilancio dello Stato, il bilancio consuntivo o il rendiconto annuale della gestione è soggetto al controllo di cui al comma precedente.

La ragioneria centrale e la Corte dei conti hanno facoltà di disporre gli accertamenti diretti che riterranno necessari.

Per la gestione delle somme dovute a norma di legge a personale delle amministrazioni statali per attività istituzionali esplicitate per conto e nell’interesse di terzi o di altre amministrazioni anche oltre l’orario normale di ufficio o fuori dei luoghi di ordinario svolgimento del servizio, devono essere presentati rendiconti trimestrali, da assoggettare al controllo di cui al secondo comma.

I rendiconti o i bilanci di cui al presente articolo devono essere resi anche se non previsti dalle leggi speciali.

Il Ministero del tesoro ha facoltà di disporre gli accertamenti che ritenga necessari, anche durante il corso della gestione”.

• La tabella I allegata al D.P.L. n. 1000/1937 convertito dalla legge 7 giugno 1937, n. 1108, classifica il personale civile non di ruolo dipendente dalle amministrazioni statali nelle categorie I, II, III e IV.

In merito alla retribuzione mensile del personale collocato nelle predette categorie è stata, da ultimo, disposta, dal terzo comma dell’art. 30 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), l’attribuzione con decorrenza 1 luglio 1978, dello stipendio iniziale previsto dell’art. 24 della medesima legge, rispettivamente per le qualifiche settima, sesta, quarta e seconda.

**NOTA ALL’ART. 39:**

Il D.P.C.M. 29 dicembre 1974 reca: Determinazione del contingente del personale da utilizzare nell’ufficio del commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia”.

**NOTE ALL’ART. 40:**

• Il R.D.L. n. 1100/1924, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597, reca: “Norme sulla costituzione dei gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato”.

• La tabella allegata alla legge n. 455/1985 è la seguente:

**NOTA ALL’ART. 41:**

• Per il testo dell’art. 8 della legge n. 455/1985 si veda nelle note all’art. 32.

**TABELLA A**

*Organico dei consiglieri della Presidenza del Consiglio dei ministri.*

ESPERTI E COMANDATI	IN RUOLO E FUORI RUOLO	CONSIGL. A TEMPO PARZIALE
Dirigente generale, livello B e C, e qualifiche equiparate	34*	20
Dirigente superiore	55	30 (104)
Primo dirigente	80	45
<b>Totale</b>	<b>169</b>	<b>95</b>

(\*) Di cui 4 riservati al personale dirigente dei Commissari di Governo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

**TABELLA B**

*Organo del personale non dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri.*

COMANDATI	IN RUOLO E FUORI RUOLO	INCARICATI
Qualifiche ad esaurimento	31	15
9 <sup>a</sup> qualifica funzionale	61	31
8 <sup>a</sup> qualifica funzionale	123	62
7 <sup>a</sup> qualifica funzionale	193	96
6 <sup>a</sup> qualifica funzionale	282	145 (30)
5 <sup>a</sup> qualifica funzionale	375	187
4 <sup>a</sup> qualifica funzionale	544	261
3 <sup>a</sup> qualifica funzionale	113	57
2 <sup>a</sup> qualifica funzionale	59	30
<b>Totale</b>	<b>1.781</b>	<b>884</b>

**TABELLA C**

*Organico del personale dei  
Commissariati del governo nelle regioni.*

<b>COMANDATI</b>	<b>IN RUOLO E FUORI RUOLO</b>	<b>INCARICATI</b>
Dirigente superiore	40	8
Primo dirigente	80	60
Qualifiche ad esaurimento	16	4
9 <sup>a</sup> qualifica funzionale	17	4
8 <sup>a</sup> qualifica funzionale	34	6
7 <sup>a</sup> qualifica funzionale	31	6
6 <sup>a</sup> qualifica funzionale	54	10
5 <sup>a</sup> qualifica funzionale	44	10
4 <sup>a</sup> qualifica funzionale	70	10
3 <sup>a</sup> qualifica funzionale	54	10
2 <sup>a</sup> qualifica funzionale	58	10
<b>Totale</b>	<b>498</b>	<b>94</b>

Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

**Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 30 agosto 1997, serie generale, parte I modificato dal comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 17 settembre 1997, serie generale, parte I

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
- Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
- Visto in particolare l'articolo 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che conferisce al Governo la delega ad adottare apposito decreto legislativo per la definizione e l'ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la sua unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali;
- Vista l'intesa intervenuta tra il Ministero degli affari esteri ed i presidenti delle regioni e province autonome il 23 gennaio 1997, circa le modalità del concorso delle regioni in vista della definizione della politica nazionale in sede Unione europea;
- Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- Sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1997;
- Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il

Ministro dell'interno e con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

**Capo I**

*Disposizioni generali.*

**Art. 1**

*Ambito della disciplina.*

1. In attuazione dell'articolo 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e ferme restando le competenze ad essa attribuite, il presente decreto disciplina le attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni", e la sua unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali.
2. Ulteriori compiti e funzioni potranno essere attribuiti contestualmente alla definitiva individuazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, delle procedure e degli strumenti di raccordo fra i livelli di governo.

**Capo II**

*Conferenza Stato - Regioni.*

**Art. 2**

*Compiti.*

1. Al fine di garantire la partecipazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano a tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregionale ed infraregionale, la Conferenza Stato - regioni:
  - a) promuove e sancisce intese, ai sensi dell'articolo 3;
  - b) promuove e sancisce accordi di cui all'articolo 4;
  - c) nel rispetto delle competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica, promuove il coordinamento della programmazione statale e regionale ed il raccordo di quest'ultima con l'attività degli enti o soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse aventi rilevanza nell'ambito territoriale delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
  - d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nei casi previsti dalla legge;
  - e) assicura lo scambio di dati ed informazioni tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo le modalità di cui all'articolo 6;



- f) fermo quanto previsto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, determina, nei casi previsti dalla legge, i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie che la legge assegna alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, anche a fini di perequazione;
  - g) adotta i provvedimenti che sono ad essa attribuiti dalla legge;
  - h) formula inviti e proposte nei confronti di altri organi dello Stato, di enti pubblici o altri soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse;
  - i) nomina, nei casi previsti dalla legge, i responsabili di enti ed organismi che svolgono attività o prestano servizi strumentali all'esercizio di funzioni concorrenti tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;
  - l) approva gli schemi di convenzione tipo per l'utilizzo da parte dello Stato e delle regioni di uffici statali e regionali.
2. Ferma la necessità dell'assenso del Governo, l'assenso delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione degli atti di cui alle lettere f), g) ed i) del comma 1 è espresso, quando non è raggiunta l'unanimità, dalla maggioranza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, componenti la Conferenza Stato - regioni, o da assessori da essi delegati a rappresentarli nella singola seduta.
  3. La Conferenza Stato - regioni è obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie di competenza delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano che si pronunzia entro venti giorni. Resta fermo quanto previsto in ordine alle procedure di approvazione delle norme di attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
  4. La Conferenza è sentita su ogni oggetto di interesse regionale che il Presidente del Consiglio dei Ministri ritiene opportuno sottoporre al suo esame, anche su richiesta della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
  5. Quando il Presidente del Consiglio dei Ministri dichiara che ragioni di urgenza non consentono la consultazione preventiva, la Conferenza Stato - regioni è consultata successivamente ed il Governo tiene conto dei suoi pareri:
    - a) in sede di esame parlamentare dei disegni di legge o delle leggi di conversione dei decreti-legge;
    - b) in sede di esame definitivo degli schemi di decreto legislativo sottoposti al parere delle commissioni parlamentari.
  6. Quando il parere concerne provvedimenti già adottati in via definitiva, la Conferenza Stato - regioni può chiedere che il Governo lo valuti ai fini dell'eventuale revoca o riforma dei provvedimenti stessi.
  7. La Conferenza Stato - regioni valuta gli obiettivi conseguiti ed i risultati

raggiunti, con riferimento agli atti di pianificazione e di programmazione in ordine ai quali si è pronunciata.

8. Con le modalità di cui al comma 2 la Conferenza Stato - regioni delibera, altresì:
  - a) gli indirizzi per l'uniforme applicazione dei percorsi diagnostici e terapeutici in ambito locale e le misure da adottare in caso di mancato rispetto dei protocolli relativi, ivi comprese le sanzioni a carico del sanitario che si discosti dal percorso diagnostico senza giustificato motivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  - b) i protocolli di intesa dei progetti di sperimentazione gestionali individuati, ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;
  - c) gli atti di competenza degli organismi a composizione mista Stato - regioni soppressi ai sensi dell'articolo 7.
9. La Conferenza Stato - regioni esprime intesa sulla proposta, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, del Ministro della sanità di nomina del direttore dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

### **Art. 3**

#### *Intese.*

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza Stato - regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato - regioni in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri può provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri è tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato - regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive.

### **Art. 4**

#### *Accordi tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano*

1. Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare

- l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.
2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

### **Art. 5**

#### *Rapporti tra regioni e Unione europea.*

1. La Conferenza Stato - regioni, anche su richiesta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, si riunisce in apposita sessione almeno due volte all'anno al fine di:
  - a) raccordare le linee della politica nazionale relativa all'elaborazione degli atti comunitari con le esigenze rappresentate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di competenza di queste ultime;
  - b) esprimere parere sullo schema dell'annuale disegno di legge che reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea".
2. La Conferenza Stato - regioni designa i componenti regionali in seno alla rappresentanza permanente italiana presso l'Unione europea. Su richiesta dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e col consenso del Governo, la Conferenza Stato - regioni esprime parere sugli schemi di atti amministrativi dello Stato che, nelle materie di competenza delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, danno attuazione alle direttive comunitarie ed alle sentenze della Corte di giustizia delle comunità europee.
3. La Conferenza Stato - regioni favorisce e promuove la cooperazione tra la Cabina di regia nazionale e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine della piena e tempestiva utilizzazione delle risorse comunitarie destinate all'Italia.

### **Art. 6**

#### *Scambio di dati e informazioni.*

1. La Conferenza Stato - regioni favorisce l'interscambio di dati ed informazioni sull'attività posta in essere dalle amministrazioni centrali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. La Conferenza Stato - regioni approva protocolli di intesa tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, anche ai fini della costituzione di banche dati sulle rispettive attività, accessibili sia dallo Stato che dalle regioni e dalle province autonome. Le norme tecniche ed i criteri di sicurezza per l'accesso ai dati ed alle informazioni sono stabiliti di intesa con l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.
3. I protocolli di intesa di cui al comma 2 prevedono, altresì, le modalità con le quali le regioni e le province autonome si avvalgono della rete unitaria delle

pubbliche amministrazioni e dei servizi di trasporto e di interoperabilità messi a disposizione dai gestori, alle condizioni contrattuali previste ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

### **Art. 7**

#### *Organismi a composizione mista.*

1. Ferma restando ogni altra competenza dell'amministrazione centrale dello Stato, gli organismi a composizione mista Stato - regioni di cui all'allegato A sono soppressi e le relative funzioni sono esercitate dalla Conferenza Stato - regioni.
2. La Conferenza Stato - regioni può istituire gruppi di lavoro o comitati, con la partecipazione di rappresentanti delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle amministrazioni interessate, con funzioni istruttorie, di raccordo, collaborazione o concorso alla attività della Conferenza stessa.

### **Capo III**

#### *Conferenza unificata.*

### **Art. 8**

#### *Conferenza Stato - città ed autonomie locali e Conferenza unificata.*

1. La Conferenza Stato - città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato - regioni.
2. La Conferenza Stato - città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato - città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio

dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.

## **Art. 9**

### *Funzioni.*

1. La Conferenza unificata assume deliberazioni, promuove e sancisce intese ed accordi, esprime pareri, designa rappresentanti in relazione alle materie ed ai compiti di interesse comune alle regioni, alle province, ai comuni e alle comunità montane.
2. La Conferenza unificata è comunque competente in tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunità montane ovvero la Conferenza Stato - regioni e la Conferenza Stato - città ed autonomie locali debbano esprimersi su un medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata:
  - a) esprime parere:
    - 1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni di legge collegati;
    - 2) sul documento di programmazione economica e finanziaria;
    - 3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in base all'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  - b) promuove e sancisce intese tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane. Nel caso di mancata intesa o di urgenza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4;
  - c) promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;
  - d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle autonomie locali indicati, rispettivamente, dai presidenti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCCEM nei casi previsti dalla legge;
  - e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane nei casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione di protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali e locali secondo le modalità di cui all'articolo 6;
  - f) è consultata sulle linee generali delle politiche del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e mobilità del personale connessi al conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali;
  - g) esprime gli indirizzi per l'attività dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane.
4. Ferma restando la necessità dell'assenso del Governo per l'adozione delle deliberazioni di competenza della Conferenza unificata, l'assenso delle

regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane è assunto con il consenso distinto dei membri dei due gruppi delle autonomie che compongono, rispettivamente, la Conferenza Stato - regioni e la Conferenza Stato - città ed autonomie locali. L'assenso è espresso di regola all'unanimità dei membri dei due predetti gruppi. Ove questa non sia raggiunta l'assenso è espresso dalla maggioranza dei rappresentanti di ciascuno dei due gruppi.

5. La Conferenza Stato - città ed autonomie locali ha compiti di:
  - a) coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali;
  - b) studio, informazione e confronto nelle problematiche connesse agli indirizzi di politica generale che possono incidere sulle funzioni proprie o delegate di province e comuni e comunità montane.
6. La Conferenza Stato - città ed autonomie locali, in particolare, è sede di discussione ed esame:
  - a) dei problemi relativi all'ordinamento ed al funzionamento degli enti locali, compresi gli aspetti relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle risorse umane e strumentali, nonché delle iniziative legislative e degli atti generali di governo a ciò attinenti;
  - b) dei problemi relativi alle attività di gestione ed erogazione dei servizi pubblici;
  - c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di cui al presente comma che venga sottoposto, anche su richiesta del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCCEM, al parere della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Presidente delegato.
7. La Conferenza Stato - città ed autonomie locali ha inoltre il compito di favorire:
  - a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
  - b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
  - c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni o province da celebrare in ambito nazionale.

## **Art. 10**

### *Segreteria.*

1. L'attività istruttoria e di supporto al funzionamento della Conferenza unificata sono svolte congiuntamente dalla segreteria della Conferenza Stato - regioni e dalla segreteria della Conferenza Stato - città ed autonomie locali.
2. La segreteria della Conferenza Stato - regioni opera alle dirette dipendenze e secondo gli indirizzi del presidente della Conferenza stessa. Ad essa è assegnato personale dello Stato e, fino alla metà dei posti in organico, da personale delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il cui trattamento economico rimane a carico delle amministrazioni di

appartenenza.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, sono disciplinati l'organizzazione ed il funzionamento della segreteria della Conferenza Stato - regioni ed individuati gli uffici di livello dirigenziale.
4. Per lo svolgimento dei propri compiti, la Conferenza Stato - città ed autonomie locali si avvale di una segreteria collocata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5. La composizione della segreteria della Conferenza Stato - città ed autonomie locali è stabilita con successivo provvedimento di organizzazione. Con il medesimo provvedimento potrà essere previsto che fino alla metà dei posti in organico possa essere coperto da personale delle province, dei comuni e delle comunità montane, il cui trattamento economico rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza. I restanti posti in organico sono coperti con personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Può essere altresì assegnato alla segreteria anche personale del Ministero dell'interno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 agosto 1997.

**SCALFARO**

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri  
NAPOLITANO, Ministro dell'interno  
BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali  
*Visto, il Guardasigilli:* FLICK



## ALLEGATO A

(previsto dall'articolo 7, comma 1)

- Comitato per le aree naturali protette e Gruppo di lavoro per la carta della natura: articolo 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
- Comitato nazionale difesa del suolo: articolo 6 della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- Commissione permanente interministeriale per il conto nazionale dei trasporti: decreto del Ministro dei trasporti n. 70 T in data 15 maggio 1991.



### AVVERTENZA:

• Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

### NOTE ALLE PREMESSE:

• L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

• L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

• Il testo dell'art. 9 della legge n. 59 / 1997 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) è il seguente: "Art. 9.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a definire ed ampliare le attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano unificandola, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Statocittà e autonomie locali. Nell'emanazione del decreto legislativo il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:
  - a) potenziamento dei poteri e delle funzioni della Conferenza prevedendo la partecipazione della medesima a tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregionale ed infraregionale almeno a livello di attività consultiva obbligatoria;
  - b) semplificazione delle procedure di raccordo tra Stato e regioni attraverso la concentrazione in capo alla Conferenza di tutte le attribuzioni relative ai rapporti tra Stato e regioni anche attraverso la soppressione di comitati, commissioni e organi omologhi all'interno delle amministrazioni pubbliche;
  - c) specificazione delle materie per le quali è obbligatoria l'intesa e della



disciplina per i casi di dissenso;  
d) definizione delle forme e modalità della partecipazione dei rappresentanti dei comuni, delle province e delle comunità montane.

2. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, i pareri richiesti dalla presente legge alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza Statocittà e autonomie locali sono espressi dalla Conferenza unificata”.

#### NOTE ALL'ART. 1:

- Per il testo dell'art. 9 della legge n. 59 / 1997 si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 3, comma 1, lettera c), della citata legge n. 59 / 1997 è il seguente:  
“1. Con i decreti legislativi cui all'art. 1 sono:  
a)-b) (omissis); c) individuati le procedure e gli strumenti di raccordo, anche permanente, con eventuale modificazione o nuova costituzione di forme di cooperazione strutturali e funzionali, che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra enti locali, tra regioni e tra i diversi livelli di governo e di amministrazione anche con eventuali interventi sostitutivi nel caso di inadempienza delle regioni e degli enti locali nell'esercizio delle funzioni amministrative ad essi conferite, nonché la presenza e l'intervento, anche unitario, di rappresentanti statali, regionali e locali nelle diverse strutture, necessarie per l'esercizio delle funzioni di raccordo, indirizzo, coordinamento e controllo”.

#### NOTE ALL'ART. 2:

- Il testo dell'art. 1, comma 28, della legge n. 662/1996 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) è il seguente: “28. Allo scopo di assicurare l'uso appropriato delle risorse sanitarie e garantire l'equilibrio delle gestioni, i medici abilitati alle funzioni prescrittive conformano le proprie autonome decisioni tecniche a percorsi diagnostici e terapeutici, cooperando in tal modo al rispetto degli obiettivi di spesa. I percorsi diagnostici e terapeutici sono individuati ed adeguati sistematicamente dal Ministro della sanità, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità sentite la Federazione nazionale dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri e le società scientifiche interessate, acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità. Il Ministro della sanità stabilisce, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli indirizzi per l'uniforme applicazione dei percorsi stessi in ambito locale e le misure da adottare in caso di mancato rispetto dei protocolli medesimi, ivi comprese le sanzioni a carico del sanitario che si discosti dal percorso diagnostico senza giustificati motivi”.

• (Omissis) - Il testo dell'art. 9-bis del D.Lgs. n. 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) è il seguente:

“Art. 9-bis (Sperimentazioni gestionali). - 1. Le sperimentazioni gestionali previste dall'art. 4, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono attuate attraverso convenzioni con organismi pubblici e privati per lo svolgimento in forma integrata sia di opere che di servizi, motivando le ragioni di convenienza, di miglioramento della qualità dell'assistenza e gli elementi di garanzia che supportano le convenzioni medesime. A tal fine la regione può dare vita a società miste a capitale pubblico e privato.

In sede di prima attuazione, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome individua nove aziende unità sanitarie locali e/o ospedaliere, equamente ripartite nelle circoscrizioni territoriali del Nord, Centro e Sud Italia, in cui effettuare le predette sperimentazioni.

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome verifica annualmente i risultati conseguiti sia sul piano economico che su quello della qualità dei servizi. Al termine del primo triennio di sperimentazione, sulla base dei risultati conseguiti, il Governo e le regioni adottano i provvedimenti conseguenti”.

• Il testo dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 266/1993 (Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge n. 421/1992) è il seguente: “3. Il direttore dell'agenzia è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione e programmazione dei servizi sanitari, anche estranei all'amministrazione. Il direttore è assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale non rinnovabile”.

#### NOTA ALL'ART. 6:

• Il testo dell'art. 15, comma 1, della legge n. 59/1997 è il seguente: “1. Al fine della realizzazione della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione è incaricata, per soddisfare esigenze di coordinamento, qualificata competenza e indipendenza di giudizio, di stipulare, nel rispetto delle vigenti norme in materia di scelta del contraente, uno o più contrattiquadro con cui i prestatori dei servizi e delle forniture relative al trasporto dei dati e all'interoperabilità si impegnano a contrarre con le singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite.

• Le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in relazione alle proprie esigenze, sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei predetti contrattiquadro. Gli atti esecutivi non sono soggetti al parere dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e, ove previsto, del Consiglio di Stato. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di



cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, hanno facoltà di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente comma”.

**NOTA ALL'ART. 8:**

• Il testo dell'art. 17 della legge n. 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali) è il seguente:

“Art. 17 (Aree metropolitane).

1. Sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali.
2. La regione può procedere alla delimitazione territoriale di ciascuna area metropolitana, sentiti i comuni e le province interessate, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Quando l'area metropolitana non coincide con il territorio di una provincia si procede alla nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali o all'istituzione di nuove province ai sensi dell'art. 16 considerando l'area metropolitana come territorio di una nuova provincia.
4. Nell'area metropolitana la provincia si configura come autorità metropolitana con specifica potestà statutaria ed assume la denominazione di “città metropolitana”.
5. In attuazione dell'art. 43 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (statuto speciale per la Sardegna), la regione Sardegna può con legge dare attuazione a quanto previsto nel presente articolo delimitando l'area metropolitana di Cagliari”.

**NOTE ALL'ART. 9:**

• Il testo dell'art. 1 della legge n. 59/1997 è il seguente:

“Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 marzo 1998, uno o più decreti legislativi volti a conferire alle regioni e agli enti locali, ai sensi degli articoli 5, 118 e 128 della Costituzione, funzioni e compiti amministrativi nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella presente legge. Ai fini della presente legge, per ‘conferimento’ si intende trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e compiti e per ‘enti locali’ si intendono le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti locali.
2. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, nell'osservanza del principio di sussidiarietà di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), della presente legge, anche ai sensi dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero

tramite enti o altri soggetti pubblici.

3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie:
  - a) affari esteri e commercio estero, nonché cooperazione internazionale e attività promozionale all'estero di rilievo nazionale;
  - b) difesa, forze armate, armi e munizioni, esplosivi e materiale strategico;
  - c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose;
  - d) tutela dei beni culturali e del patrimonio storico artistico;
  - e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe;
  - f) cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo politico, estradizione;
  - g) consultazioni elettorali, elettorato attivo e passivo, propaganda elettorale, consultazioni referendarie escluse quelle regionali;
  - h) moneta, sistema valutario e perequazione delle risorse finanziarie;
  - i) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
  - l) ordine pubblico e sicurezza pubblica;
  - m) amministrazione della giustizia;
  - n) poste e telecomunicazioni;
  - o) previdenza sociale, eccedenze di personale temporanee e strutturali;
  - p) ricerca scientifica;
  - q) istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale;
  - r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione.
4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2:
  - a) i compiti di regolazione e controllo già attribuiti con legge statale ad apposite autorità indipendenti;
  - b) i compiti strettamente preordinati alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale;
  - c) i compiti di rilievo nazionale del sistema di protezione civile, per la difesa del suolo, per la tutela dell'ambiente e della salute, per gli indirizzi, le funzioni e i programmi nel settore dello spettacolo, per la ricerca, la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia; gli schemi di decreti legislativi, ai fini della individuazione dei compiti di rilievo nazionale, sono predisposti previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei Ministri delibera motivatamente in via definitiva su proposta del Consiglio dei Ministri;
  - d) i compiti esercitati localmente in regime di autonomia funzionale dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dalle università degli studi;
  - e) il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea e i compiti

preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.

5. Resta ferma la disciplina concernente il sistema statistico nazionale, anche ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.
6. La promozione dello sviluppo economico, la valorizzazione dei sistemi produttivi e la promozione della ricerca applicata sono interessi pubblici primari che lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali assicurano nell'ambito delle rispettive competenze, nel rispetto delle esigenze della salute, della sicurezza pubblica o della tutela dell'ambiente".

• Il testo dell'art. 12 della legge n. 498/1992 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica) è il seguente:

“Art. 12.

1. Le province e i comuni possono, per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite società per azioni, anche mediante gli accordi di programma di cui al comma 9, senza il vincolo della proprietà maggioritaria di cui al comma 3, lettera a), dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e anche in deroga a quanto previsto dall'art. 9, primo comma, lettera d), della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituita dall'art. 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Gli enti interessati provvedono alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica. L'atto costitutivo delle società deve prevedere l'obbligo dell'ente pubblico di nominare uno o più amministratori e sindaci. Nel caso di servizi pubblici locali una quota delle azioni può essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque sul mercato.
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
  - a) disciplinare l'entità del capitale sociale delle costituende società per azioni e la misura minima della partecipazione dell'ente locale al capitale sociale, anche per assicurare il diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea;
  - b) disciplinare i criteri di scelta dei possibili soci mediante procedimento di confronto concorrenziale, che tenga conto dei principi della normativa comunitaria con particolare riguardo alle capacità tecniche e finanziarie dei soggetti stessi;
  - c) disciplinare la natura del rapporto intercorrente tra l'ente locale e il privato;

d) disciplinare forme adeguate di controllo dell'efficienza e dell'economicità dei servizi.

3. Per la realizzazione delle opere di qualunque importo di cui al comma 1 si applicano le norme del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e della direttiva 90/531/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990, e successive norme di recepimento.
4. Per gli interventi di cui al presente articolo gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio economicofinanziario dell'investimento e della connessa gestione. I criteri per il calcolo della tariffa relativa ai servizi stessi sono i seguenti:
  - a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnicofinanziario;
  - b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;
  - c) l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio;
  - d) l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.
5. La tariffa costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici; essa è determinata e adeguata ogni anno dai soggetti proprietari, attraverso contratti di programma di durata poliennale, nel rispetto del disciplinare e dello statuto conseguenti ai modelli organizzativi prescelti. Qualora i servizi siano gestiti da soggetti diversi dall'ente pubblico per effetto di particolari convenzioni e concessioni dell'ente o per effetto del modello organizzativo di società mista di cui al comma 1, la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce i servizi pubblici.
6. Ove gli introiti siano connessi a tariffe o prezzi amministrati, il Comitato interministeriale prezzi o il comitato provinciale prezzi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione del piano finanziario dell'investimento, verifica l'eventuale presenza di fattori inflattivi che contrastino con gli indirizzi di politica economica generale. Eventuali successivi aumenti tariffari vengono determinati ai sensi del comma 4; il Comitato interministeriale prezzi o il comitato provinciale prezzi verifica tuttavia, entro lo stesso termine perentorio decorrente dalla comunicazione della delibera di approvazione della tariffa o del prezzo, la sussistenza delle condizioni di cui ai commi 4 e 5, alle quali l'aumento deliberato resta subordinato.
- 6-bis. Per la realizzazione di opere immediatamente cantierabili nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, che risultino già aggiudicate ad imprese o consorzi di imprese a seguito di regolari gare di appalto e non attuate per carenza di stanziamenti pubblici, gli enti locali interessati possono disporre l'avvio dei lavori previa conclusione di un contratto di programma con

organismi finanziari e/o bancari che si impegnino ad anticipare le somme occorrenti. Al rimborso delle anticipazioni si provvede attraverso i proventi della gestione sulla base di tariffe da stabilire in conformità ai criteri di cui al presente articolo. Il comitato di cui al comma 9 predispone per lo scopo uno schema di contratto tipo.

7. Fino al secondo esercizio successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera, l'ente locale partecipante potrà rilasciare garanzia fidejussoria agli istituti mutuanti in misura non superiore alla propria quota di partecipazione alla società di cui al comma 1.
8. Per i conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi e di ogni altro bene effettuati dai soggetti di cui al comma 1, anche per la costituzione con atto unilaterale delle società di cui al medesimo comma, si applicano le disposizioni dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni. L'importo massimo delle imposte di registro, ipotecarie e catastali di cui al comma 1 dell'art. 7 della citata legge n. 218 del 1990 è fissato in lire 10 milioni, se l'operazione viene perfezionata entro il 31 dicembre 1994.
9. Per le finalità di cui al presente articolo il Ministro per i problemi delle aree urbane, d'intesa con i Ministri competenti per settore, può promuovere gli opportuni accordi od intese con le amministrazioni regionali e locali interessate. Gli accordi e le intese dovranno essere corredati, tra l'altro, dalla progettazione di massima, dallo studio di impatto ambientale ove previsto dal D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377, da un progetto economicofinanziario con l'indicazione degli investimenti privati e degli eventuali finanziamenti pubblici derivanti da leggi statali, regionali e da impegni di bilancio comunale, nonchè dalla specificazione delle misure organizzative di coordinamento e di intesa tra i soggetti interessati ai fini della tempestiva attuazione degli interventi nei tempi previsti e della loro gestione. A tali fini, il Ministro per i problemi delle aree urbane nomina un comitato nazionale cui devono essere sottoposti i progetti economicofinanziari, presieduto dallo stesso Ministro e composto da dieci membri, di cui quattro nominati in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del tesoro, del Ministero dei lavori pubblici, del Ministro per i problemi delle aree urbane, della Cassa depositi e prestiti e sei in rappresentanza degli istituti di credito a diffusa presenza nazionale”.

Decreto legislativo  
30 luglio 1999, n. 300, artt. 27, 28 e 29

Riforma dell'organizzazione del Governo,  
a norma dell'articolo 11  
della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999,  
supplemento ordinario, n. 163

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
- Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare l'articolo 11, comma 1, come modificato dall'articolo 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, dall'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191, e dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1999, n. 50;
- Visti l'articolo 11, comma 1, lettera a), e l'articolo 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 1999;
- Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- Acquisito il parere della Commissione parlamentare bicamerale di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1999;
- Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

**Art. 1**

*Oggetto.*

1. Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega disposta con l'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, modificato dall'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dall'articolo 9 della legge 8 marzo

1999, n.50, detta norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione di ministeri, l'istituzione di agenzie, il riordino dell'amministrazione periferica dello Stato.

2. In nessun caso le norme del presente decreto legislativo possono essere interpretate nel senso della attribuzione allo Stato, alle sue amministrazioni o ad enti pubblici nazionali, di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque attribuiti alle regioni, agli enti locali e alle autonomie funzionali dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ovvero da conferire ai sensi dei decreti legislativi emanati in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59.

**Art. 2**

*Ministeri.*

1. A decorrere dalla prossima legislatura, i ministeri sono i seguenti:
  1. Ministero degli affari esteri
  2. Ministero dell'interno
  3. Ministero della giustizia
  4. Ministero della difesa
  5. Ministero dell'economia e delle finanze
  6. Ministero delle attività produttive
  7. Ministero delle politiche agricole e forestali
  8. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
  9. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
  10. Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
  11. Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
  12. Ministero per i beni e le attività culturali
2. I ministeri svolgono, per mezzo della propria organizzazione, nonchè per mezzo delle agenzie disciplinate dal presente decreto legislativo, le funzioni di spettanza statale nelle materie e secondo le aree funzionali indicate per ciascuna amministrazione dal presente decreto, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
3. Sono in ogni caso attribuiti ai ministri, anche con riferimento alle agenzie dotate di personalità giuridica, la titolarità dei poteri di indirizzo politico di cui agli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e la relativa responsabilità.
4. I ministeri intrattengono, nelle materie di rispettiva competenza, i rapporti con l'Unione europea e con le organizzazioni e le agenzie internazionali di settore fatte salve le competenze del ministero degli affari esteri.

**Titolo I**

*L'organizzazione dei ministeri.*

### **Art. 3**

#### *Disposizioni generali.*

1. I dipartimenti costituiscono le strutture di primo livello nei seguenti ministeri:
  1. Ministero dell'interno
  2. Ministero della giustizia
  3. Ministero dell'economia e delle finanze
  4. Ministero delle attività produttive
  5. Ministero delle politiche agricole e forestali
  6. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
  7. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
  8. Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
  9. Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
  
2. Le direzioni generali costituiscono le strutture di primo livello nei seguenti ministeri:
  1. Ministero degli affari esteri
  2. Ministero della difesa
  3. Ministero per i beni e le attività culturali

### **Art. 4**

#### *Disposizioni sull'organizzazione.*

1. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del ministro emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti e restituzione di un ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, articolato in aree dipartimentali e per direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilità tra i diversi dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti di professionalità richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica del personale non devono comunque comportare incrementi di spesa.
2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati delle altre amministrazioni centrali e locali per il tramite della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.
3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'articolo 2 del decreto

legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.

4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare.
5. Con le medesime modalità di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale.
6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.

### **Art. 5**

#### *I dipartimenti.*

1. I dipartimenti sono costituiti per assicurare l'esercizio organico ed integrato delle funzioni del ministero. Ai dipartimenti sono attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di materie omogenee e i relativi compiti strumentali, ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unità di gestione in cui si articolano i dipartimenti stessi, quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite.
2. L'incarico di capo del dipartimento viene conferito in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il capo del dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'amministrazione ed è responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del ministro.
4. Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso.
5. Nell'esercizio, dei poteri di cui ai precedenti commi 3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento:
  - a) determina i programmi per dare attuazione agli indirizzi del ministro;
  - b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi di economicità, efficacia ed efficienza, nonchè di rispondenza del servizio al pubblico interesse;
  - c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamento di controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici del dipartimento;
  - d) promuove e mantiene relazioni con gli organi competenti dell'Unione europea per la trattazione di questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento;
  - e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all'interno del dipartimento;



- f) è sentito dal ministro ai fini dell'esercizio del potere di proposta per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
- g) può proporre al ministro l'adozione dei provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento;
- h) è sentito dal ministro per l'esercizio delle attribuzioni a questi conferite dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

6. Con le modalità di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono essere definiti ulteriori compiti del capo del dipartimento.

### **Art. 6**

#### *Il segretario generale.*

1. Nei ministeri di cui al precedente articolo 3, comma 1, ove previsto da precedenti disposizioni di legge o regolamentari, l'ufficio del segretario generale è soppresso. I compiti attribuiti a tale ufficio sono distribuiti tra i capi dei dipartimenti con il regolamento di cui al precedente articolo 4.
2. Nei ministeri di cui al precedente articolo 3, comma 2, è istituito l'ufficio del segretario generale. Il segretario generale opera alle dirette dipendenze del ministro. Assicura il coordinamento dell'azione amministrativa; provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del ministro; coordina gli uffici e le attività del ministero; vigila sulla loro efficienza e rendimento e ne riferisce periodicamente al ministro.

### **Art. 7**

#### *Uffici di diretta collaborazione con il ministro.*

1. La costituzione e la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del ministro, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo trattamento economico, il riordino delle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato, sono regolati dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. I regolamenti di cui al suddetto articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si attengono, tra l'altro, ai seguenti principi e criteri direttivi:
  - a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione

della relativa attuazione e delle connesse attività di comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;

- b) assolvimento dei compiti di supporto per l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in funzione della verifica della gestione effettuata dagli appositi uffici, nonchè del compito di promozione e sviluppo dei sistemi informativi;
- c) organizzazione degli uffici preposti al controllo interno di diretta collaborazione con il ministro, secondo le disposizioni del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, in modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e personali;
- d) organizzazione del settore giuridico-legislativo in modo da assicurare: il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, l'elaborazione di testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione della normativa, la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato;
- e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di cui al comma 1 ad esperti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità.

## **Titolo II**

### *Le agenzie.*

### **Art. 8**

#### *L'ordinamento.*

1. Le agenzie sono strutture che, secondo le previsioni del presente decreto legislativo, svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali.
2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai poteri di indirizzo e di vigilanza di un ministro secondo le disposizioni del successivo comma 4, e secondo le disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni.
3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene conferito in conformità alle

disposizioni dettate dal precedente articolo 5 del presente decreto per il conferimento dell'incarico di capo del dipartimento.

4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del presidente del consiglio dei ministri e dei ministri competenti, di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli statuti delle agenzie istituite dal presente decreto legislativo, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:
- a) definizione delle attribuzioni del direttore generale dell'agenzia anche sulla base delle previsioni contenute nel precedente articolo 5 del presente decreto con riferimento al capo del dipartimento;
  - b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti dell'agenzia dei poteri e della responsabilità della gestione, nonché della responsabilità per il conseguimento dei risultati fissati dal ministro competente nelle forme previste dal presente decreto, nell'ambito, ove possibile, di massimali di spesa predeterminati dal bilancio o, nell'ambito di questo, dal ministro stesso;
  - c) previsione di un comitato direttivo, composto da dirigenti dei principali settori di attività dell'agenzia, in numero non superiore a quattro, con il compito di coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite;
  - d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza, che devono comprendere, comunque, oltre a quelli espressamente menzionati nel precedente comma 2:
    - d1) l'approvazione dei programmi di attività dell'agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti, secondo modalità idonee a garantire l'autonomia dell'agenzia;
    - d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere;
    - d3) l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni impartite;
    - d4) l'indicazione di eventuali specifiche attività da intraprendere;
  - e) definizione, tramite una apposita convenzione da stipularsi tra il ministro competente e il direttore generale dell'agenzia, degli obiettivi specificamente attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco temporale determinato; dell'entità e delle modalità dei finanziamenti da accordare all'agenzia stessa; delle strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalità di verifica dei risultati di gestione; delle modalità necessarie ad assicurare al ministero competente la conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;
  - f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del ministero competente; attribuzione altresì all'agenzia di

autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera l);

- g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione tra l'agenzia ed altre pubbliche amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da deliberarsi da parte del ministro competente;
- h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del ministro competente, composto di tre membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica professionalità; previsione di un membro supplente; attribuzione dei relativi compensi, da determinare con decreto del ministro competente di concerto con quello del tesoro;
- i) istituzione di un apposito organismo preposto al controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;
- l) determinazione di una organizzazione dell'agenzia rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa; attribuzione a regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal direttore generale dell'agenzia e approvati dal ministro competente, della possibilità di adeguare l'organizzazione stessa, nei limiti delle disponibilità finanziarie, alle esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di organizzazione; applicazione dei criteri di mobilità professionale e territoriale previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni;
- m) facoltà del direttore generale dell'agenzia di deliberare e proporre all'approvazione del ministro competente, di concerto con quello del tesoro, regolamenti interni di contabilità ispirati, ove richiesto dall'attività dell'agenzia, a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica.

## Art. 9

### *Il personale e la dotazione finanziaria.*

1. Alla copertura dell'organico delle agenzie, nei limiti determinati per ciascuna di esse dai successivi articoli, si provvede, nell'ordine:
  - a) mediante l'inquadramento del personale trasferito dai ministeri e dagli enti pubblici, di cui al precedente articolo 8, comma 1;
  - b) mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - c) a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento.

2. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al precedente comma 1, sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate.
3. Al personale inquadrato nell'organico dell'agenzia, ai sensi del precedente comma 1, è mantenuto il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al momento dell'inquadramento, fino alla stipulazione del primo contratto integrativo collettivo di ciascuna agenzia.
4. Gli oneri di funzionamento dell'agenzia sono coperti:
  - a) mediante le risorse finanziarie trasferite da amministrazioni secondo quanto disposto dal precedente comma 2;
  - b) mediante gli introiti derivanti dai contratti stipulati con le amministrazioni per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione;
  - c) mediante un finanziamento annuale, nei limiti del fondo a tale scopo stanziato in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del ministero competente e suddiviso in tre capitoli, distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di investimento, alla quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi gestionali.

### **Art. 10**

#### *Agenzie fiscali e di protezione civile.*

1. Le agenzie fiscali e quella di protezione civile sono disciplinate, anche in deroga agli articoli 8 e 9, dalle disposizioni del Capo II e del Capo IV del Titolo V del presente decreto legislativo ed alla loro istituzione si provvede secondo le modalità e nei termini ivi previsti.

### **Titolo III**

#### *L'amministrazione periferica.*

### **Art. 11**

#### *L'ufficio territoriale del governo.*

1. Le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del governo.
2. Gli uffici territoriali del governo mantengono tutte le funzioni di competenza delle prefetture, assumono quelle ad essi assegnate dal presente decreto e, in generale, sono titolari di tutte le attribuzioni dell'amministrazione periferica dello Stato non espressamente conferite ad altri uffici. Sono in ogni caso fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome.
3. Il prefetto preposto all'ufficio territoriale del governo nel capoluogo della

regione assume anche le funzioni di commissario del governo.

4. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità dell'ufficio territoriale del governo, al riordino, nell'ambito dell'ufficio territoriale del governo, dei compiti degli uffici periferici delle amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 5 e all'accorpamento, nell'ambito dell'ufficio territoriale del governo, delle relative strutture, garantendo la concentrazione dei servizi comuni e delle funzioni strumentali da esercitarsi unitariamente, assicurando un'articolazione organizzativa e funzionale atta a valorizzare le specificità professionali, con particolare riguardo alle competenze di tipo tecnico. Il regolamento disciplina inoltre le modalità di svolgimento in sede periferica da parte degli uffici territoriali del governo di funzioni e compiti di amministrazione periferica la cui competenza ecceda l'ambito provinciale. Il regolamento prevede altresì il mantenimento dei ruoli di provenienza per il personale delle strutture periferiche trasferite all'ufficio territoriale del governo e della disciplina vigente per il reclutamento e l'accesso ai suddetti ruoli, nonché la dipendenza funzionale dell'ufficio territoriale del governo o di sua articolazione dai ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza.
5. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle amministrazioni periferiche degli affari esteri, della giustizia, della difesa, del tesoro, delle finanze, della pubblica istruzione, dei beni e delle attività culturali; non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti dal presente decreto legislativo ad agenzie. Il titolare dell'ufficio territoriale del governo è coadiuvato da una conferenza permanente, da lui presieduta e composta dai responsabili delle strutture periferiche dello Stato. Il titolare dell'ufficio territoriale di governo nel capoluogo della regione è coadiuvato da una conferenza permanente composta dai rappresentanti delle strutture periferiche regionali dello Stato.

### **Capo VI**

#### *Il ministero delle attività produttive.*

### **Art. 27**

#### *Istituzione del ministero e attribuzioni.*

1. È istituito il ministero delle attività produttive.
2. Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di industria, artigianato, energia, commercio, fiere e mercati, trasformazione e conseguente commercializzazione dei prodotti agricoli, turismo e industria alberghiera, miniere, cave e torbiere, acque minerali e termali, politiche per i consumatori, commercio con l'estero e internazionalizzazione del sistema produttivo, poste, telecomunicazioni, editoria, produzioni multimediali, informatica, telematica, radiodiffusione

- sonora e televisiva, tecnologie innovative applicate al settore delle comunicazioni, con particolare riguardo per il commercio elettronico.
3. Al ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni del ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, del ministero del commercio con l'estero, del ministero delle comunicazioni, del dipartimento del turismo istituito presso la presidenza del consiglio dei ministri, fatte salve le risorse e il personale che siano attribuiti con il presente decreto legislativo ad altri ministeri, agenzie o autorità perchè concernenti funzioni specificamente assegnate ad essi, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.
  4. Spettano inoltre al ministero delle attività produttive le risorse e il personale del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del ministero della sanità, del ministero del lavoro e della previdenza sociale, concernenti le funzioni assegnate al ministero delle attività produttive dal presente decreto legislativo.
  5. Restano ferme le competenze spettanti al ministero della difesa.

## Art. 28

### *Aree funzionali.*

1. Il ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
  - a) sviluppo del sistema produttivo: indirizzi di politica industriale, agroindustriale, del commercio e dei servizi; definizione di un sistema coordinato di monitoraggio della legislazione commerciale e dell'entità e dell'efficienza della rete distributiva, agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici alle attività produttive che abbiano come diretto destinatario le imprese, ivi compresi quelli per la ricerca applicata; sviluppo e vigilanza della cooperazione; rilascio delle autorizzazioni prescritte; definizione degli obiettivi e delle linee della politica energetica e mineraria nazionale e provvedimenti ad essa inerenti; tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agroindustriali e loro valorizzazione economica; definizione, in accordo con le regioni, dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico; coordinamento delle attività statali connesse alla promozione, sviluppo e valorizzazione del sistema turistico nazionale; agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici alle attività produttive diretti ad attuare politiche di coesione, ivi comprese le funzioni concernenti agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici per le attività produttive e per le rispettive infrastrutture nel mezzogiorno e nelle aree depresse; brevetti, modelli e marchi; politiche per i consumatori; determinazione di caratteristiche di macchine, impianti e prodotti industriali, esclusi i profili di sicurezza nell'impiego sul lavoro, con esclusione dei mezzi destinati alla circolazione stradale, delle

- macchine, impianti e prodotti destinati specificamente ad attività sanitarie o ospedaliere, nonché dei prodotti alimentari; autorizzazioni, certificazioni, omologazioni e immatricolazioni per le macchine, impianti, prodotti e servizi di competenza; vigilanza sugli enti di normazione tecnica e di accreditamento degli organismi di certificazione di qualità e dei laboratori di prova; promozione e diffusione dei sistemi di qualità aziendale e dei prodotti;
- b) commercio estero e internazionalizzazione del sistema economico: indirizzi di politica commerciale verso l'estero, disciplina degli scambi con i paesi terzi, elaborazioni, negoziazione e gestione degli accordi bilaterali e multilaterali; rapporti con gli organismi economici e finanziari internazionali e con le istituzioni multilaterali limitatamente ai settori di competenza; collaborazione all'attività di cooperazione internazionale e di aiuto allo sviluppo svolta dal ministero degli affari esteri; coordinamento delle attività della commissione CIPE per la politica commerciale con l'estero; rapporti con i soggetti pubblici e privati che svolgono attività di promozione degli scambi con l'estero; incentivazioni e sostegno delle iniziative di internazionalizzazioni delle imprese e delle attività produttive e promozione degli investimenti esteri in Italia, fatte salve le funzioni concernenti specificamente la disciplina valutaria assegnata alla competenza del ministero dell'economia e delle finanze; vigilanza sull'Istituto per il commercio con l'estero, credito all'esportazione, assicurazione del credito all'esportazione e agli investimenti esteri in Italia; esercizio dei diritti di azionista nelle società a partecipazione pubblica aventi ad oggetto l'internazionalizzazione del sistema produttivo; rilascio delle autorizzazioni prescritte per l'esportazione e l'importazione ferme le disposizioni vigenti sull'esportazione e l'importazione dei materiali per la difesa e dei materiali con duplice uso; tutela della produzione italiana all'estero; promozione della formazione professionale dei soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese;
- c) comunicazioni e tecnologie dell'informazione: politiche nel settore delle comunicazioni, adeguamento periodico del servizio universale delle telecomunicazioni, piano nazionale di ripartizione delle frequenze e relativo coordinamento internazionale, sviluppo della società dell'informazione; radiodiffusione sonora e televisiva e telecomunicazioni, con particolare riguardo alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo ed ai rapporti con il concessionario; alla disciplina del settore delle telecomunicazioni, al rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni e delle licenze ad uso privato, alla verifica degli obblighi di servizio universale nel settore delle telecomunicazioni, alla vigilanza sulla osservanza delle normative di settore e sulle emissioni radioelettriche ed alla emanazione delle norme di impiego dei relativi apparati; alla sorveglianza sul mercato; servizi postali e bancoposta, con particolare riferimento alla regolamentazione del settore, ai contratti di programma e



di servizio con le poste italiane, alle concessioni ed autorizzazioni nel settore dei servizi postali, alla emissione delle carte valori, alla vigilanza sul settore e sul rispetto degli obblighi di servizio universale; stampa, editoria e produzioni multimediali, con particolare riferimento alle iniziative volte alla trasformazione su supporti innovativi e con tecniche interattive delle produzioni tradizionali; tecnologie dell'informazione, con particolare riferimento alle funzioni di normazione tecnica, standardizzazione, accreditamento, certificazione ed omologazione nel settore; coordinamento della ricerca applicata per le tecnologie innovative e nel settore delle telecomunicazioni e per l'adozione e l'implementazione dei nuovi standard.

### **Art. 29**

#### *Ordinamento.*

1. Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a quattro, in riferimento alle aree funzionali definite nel precedente articolo.
2. Il ministero delle attività produttive si avvale degli uffici territoriali del governo, nonchè, sulla base di apposita convenzione, degli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle regioni e degli enti locali.

### **Art. 30**

#### *Attribuzioni di funzioni ad altri ministeri.*

1. Le funzioni inerenti ai rapporti con l'istituto per la vigilanza delle assicurazioni private e di interesse pubblico, attualmente esercitate dal ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono trasferite al ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il relativo personale e le risorse relative sono assegnati al ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

### **Art. 31**

#### *Agenzia per le normative ed i controlli tecnici.*

1. È istituita l'agenzia per le normative ed i controlli tecnici nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.
2. Spettano all'agenzia le competenze inerenti ai controlli di conformità delle macchine, degli impianti e dei prodotti nelle materie di spettanza del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli enti pubblici da esso vigilati. Spetta, inoltre, all'agenzia la vigilanza sugli enti di normazione tecnica e sugli organismi di accreditamento dei sistemi di qualità aziendale e dei prodotti.
3. Spetta inoltre all'agenzia la predisposizione delle normative tecniche e degli standard per la certificazione dei prodotti nelle materie indicate al comma 2,

ai fini della loro approvazione ministeriale.

4. In materia di comunicazioni spetta all'agenzia:
  - a) rilasciare i titoli di abilitazione all'esercizio dei servizi radioelettrici;
  - b) determinare requisiti tecnici di apparecchiature e procedure di omologazione; accreditare i laboratori di prova e rilasciare le autorizzazioni ad effettuare collaudi, installazioni, allacciamenti e manutenzioni.
5. Nell'esercizio delle funzioni a livello periferico, l'agenzia può stipulare convenzioni con le regioni ed avvalersi, oltre che degli uffici territoriali di governo di cui all'articolo 11, degli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base di apposita convenzione.
6. Sono soppresse le strutture del ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato e del ministero delle comunicazioni che svolgono le attività demandate all'agenzia. Il relativo personale e le relative risorse sono assegnati all'agenzia.

### **Art. 32**

#### *Agenzia per la proprietà industriale.*

1. È istituita l'agenzia per la proprietà industriale, nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.
2. L'agenzia svolge i compiti e le funzioni dell'ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale.
3. Rimangono ferme le competenze assegnate dalle norme vigenti alla commissione ricorsi prevista dall'articolo 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni.
4. Nell'esercizio delle funzioni a livello periferico, l'agenzia può stipulare convenzioni con le regioni ed avvalersi, oltre che degli uffici territoriali di governo di cui all'articolo 11, degli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base di apposita convenzione.
5. Sono soppresse le strutture del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che svolgono le attività demandate all'agenzia; il relativo personale e le relative risorse sono assegnate all'agenzia.

*(omissis)*



Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303

Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri,  
a norma dell'articolo 11  
della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Gazzetta Ufficiale n. 205 del 1 settembre 1999,  
supplemento ordinario, n. 167

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
- Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare l'articolo 11, comma 1, come modificato dall'articolo 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, dall'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191, e dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1999, n. 50;
- Visti l'articolo 11, comma 1, lettera a), e l'articolo 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 1999;
- Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- Acquisito il parere della Commissione parlamentare bicamerale di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1999;
- Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

**Capo I**

*Ordinamento della Presidenza.*

**Art. 1**

*Denominazioni.*

1. Nel presente decreto legislativo sono denominati:

- a) "Presidente" il Presidente del Consiglio dei Ministri e "Presidenza" la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- b) "Segretariato generale", "Segretario generale" e "Vicesegretario generale": rispettivamente, il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Vicesegretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- c) "Dipartimenti": le strutture di livello dirigenziale generale in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, comprensive di una pluralità di uffici accomunati da omogeneità funzionale;
- d) "uffici": strutture di livello dirigenziale generale collocate all'interno di strutture dipartimentali ovvero in posizione di autonomia funzionale, equiparabile a quella dei Dipartimenti;
- e) "servizi": unità operative di base di livello dirigenziale.

**Art. 2**

*Finalità e funzioni.*

1. Il presente decreto legislativo disciplina l'ordinamento, l'organizzazione e le funzioni della Presidenza, della cui attività il Presidente si avvale per l'esercizio delle autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento attribuitegli dalla Costituzione e dalle leggi della Repubblica.  
L'organizzazione della Presidenza tiene conto, in particolare, della esigenza di assicurare, anche attraverso il collegamento funzionale con le altre amministrazioni interessate, l'unità di indirizzo politico ed amministrativo del Governo, ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione.
2. Il Presidente si avvale della Presidenza, in particolare, per l'esercizio, in forma organica e integrata, delle seguenti funzioni:
  - a) la direzione ed i rapporti con l'organo collegiale di governo;
  - b) i rapporti del Governo con il Parlamento e con altri organi costituzionali;
  - c) i rapporti del Governo con le istituzioni europee;
  - d) i rapporti del Governo con il sistema delle autonomie;
  - e) i rapporti del Governo con le confessioni religiose, ai sensi degli articoli 7 e 8, ultimo comma, della Costituzione;
  - f) la progettazione delle politiche generali e le decisioni di indirizzo politico generale;
  - g) il coordinamento dell'attività normativa del Governo;
  - h) il coordinamento dell'attività amministrativa del Governo e della funzionalità dei sistemi di controllo interno;
  - i) la promozione e il coordinamento delle politiche di pari opportunità e delle azioni di Governo volte a prevenire e rimuovere le discriminazioni;
  - l) il coordinamento delle attività di comunicazione istituzionale;
  - m) la promozione e verifica dell'innovazione nel settore pubblico ed il coordinamento in materia di lavoro pubblico;
  - n) il coordinamento di particolari politiche di settore considerate strategiche

- dal programma di Governo;
- o) il monitoraggio dello stato di attuazione del programma di Governo e delle politiche settoriali.

### **Art. 3**

#### *Partecipazione all'Unione europea.*

1. Il Presidente promuove e coordina l'azione del Governo diretta ad assicurare la piena partecipazione dell'Italia all'Unione europea e lo sviluppo del processo di integrazione europea.
2. Compete al Presidente del Consiglio la responsabilità per l'attuazione degli impegni assunti nell'ambito dell'Unione europea. A tal fine, il Presidente si avvale di un apposito Dipartimento della Presidenza del Consiglio. Di tale struttura si avvale, altresì, per il coordinamento, nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, delle amministrazioni dello Stato competenti per settore, delle regioni, degli operatori privati e delle parti sociali interessate, ai fini della definizione della posizione italiana da sostenere, di intesa con il Ministero degli affari esteri, in sede di Unione europea.
3. Restano ferme le attribuzioni regionali in materia di attuazione delle norme comunitarie e in materia di relazioni con le istituzioni comunitarie.

### **Art. 4**

#### *Rapporti con il sistema delle autonomie.*

1. Il Presidente coordina l'azione del Governo in materia di rapporti con il sistema delle autonomie e promuove lo sviluppo della collaborazione tra Stato, regioni e autonomie locali.
2. Il Presidente, anche in esito alle deliberazioni degli appositi organi a composizione mista, promuove le iniziative necessarie per l'ordinato svolgimento dei rapporti tra Stato, regioni e autonomie locali ed assicura l'esercizio coerente e coordinato dei poteri e dei rimedi previsti per i casi di inerzia e di inadempienza.
3. Per l'esercizio dei compiti di cui al presente articolo, il Presidente si avvale di un apposito Dipartimento per gli affari regionali, e, ferma restandone l'attuale posizione funzionale e strutturale, delle segreterie della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali. Si avvale altresì, sul territorio, dei Commissari di Governo nelle regioni di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri. A tal fine, i Commissari stessi dipendono funzionalmente dal Presidente del Consiglio.

### **Art. 5**

#### *Politiche di pari opportunità.*

1. Il Presidente promuove e coordina le azioni di Governo volte ad assicurare

pari opportunità, a prevenire e rimuovere le discriminazioni, nonchè a consentire l'indirizzo, coordinamento e monitoraggio della utilizzazione dei relativi fondi europei.

### **Art. 6**

#### *Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi.*

1. Le funzioni relative al coordinamento dell'attività normativa del Governo sono organizzate in un apposito Dipartimento, in modo da garantire, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 19, comma 1, lettere c) e d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, la valutazione d'impatto della regolazione, la semplificazione dei procedimenti, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità dell'innovazione normativa, la adempita valutazione degli effetti finanziari. Il Dipartimento, in collaborazione con il Dipartimento di cui all'articolo 3, comma 2, assicura, quanto al processo di formazione ed attuazione in sede nazionale della normativa comunitaria, l'esame preliminare della situazione normativa ed economica interna e la valutazione delle conseguenze dell'introduzione di norme comunitarie sull'assetto interno. Del Dipartimento fanno parte i settori legislativi operanti nell'ambito della Presidenza, nonchè la segreteria del Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure di cui all'articolo 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50. Al Dipartimento possono essere assegnati in posizione di fuori ruolo, in aggiunta al Capo ed al Vice Capo del Dipartimento stesso, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ovvero avvocati dello Stato, in numero non superiore a sette. A tale personale si applica quanto disposto dall'articolo 12, comma 9.

### **Art. 7**

#### *Autonomia organizzativa.*

1. Per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di cui all'articolo 2, e per i compiti di organizzazione e gestione delle occorrenti risorse umane e strumentali, il Presidente individua con propri decreti le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale.
2. Con propri decreti, il Presidente determina le strutture della cui attività si avvalgono i Ministri o Sottosegretari da lui delegati.
3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 indicano il numero massimo degli uffici in cui si articola ogni Dipartimento e dei servizi in cui si articola ciascun ufficio. Alla organizzazione interna delle strutture medesime provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, il Segretario generale ovvero il Ministro o Sottosegretario delegato.
4. Per lo svolgimento di particolari compiti, per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi, il Presidente istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione, la cui durata temporanea è specificata dall'atto istitutivo. Sentiti il Comitato nazionale per

la bioetica e gli altri organi collegiali che operano presso la Presidenza, il Presidente, con propri decreti, ne disciplina le strutture di supporto.

5. Il Segretario generale è responsabile del funzionamento del Segretariato generale e della gestione delle risorse umane e strumentali della Presidenza. Il Segretario generale può essere coadiuvato da uno o più Vicesegretari generali. Per le strutture affidate a Ministri o Sottosegretari, le responsabilità di gestione competono ai funzionari preposti alle strutture medesime, ovvero, nelle more della preposizione, a dirigenti temporaneamente delegati dal Segretario generale, su indicazione del Ministro o Sottosegretario competente.
6. Le disposizioni che disciplinano i poteri e le responsabilità dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento alla valutazione dei risultati, si applicano alla Presidenza nei limiti e con le modalità da definirsi con decreto del Presidente, sentite le organizzazioni sindacali, tenuto conto della peculiarità dei compiti della Presidenza. Il Segretario generale e, per le strutture ad essi affidate, i Ministri o Sottosegretari delegati, indicano i parametri organizzativi e funzionali, nonché gli obiettivi di gestione e di risultato cui sono tenuti i dirigenti generali preposti alle strutture individuate dal Presidente.
7. Il Presidente, con propri decreti, individua gli uffici di diretta collaborazione propri e, sulla base delle relative proposte, quelli dei Ministri senza portafoglio o sottosegretari della Presidenza, e ne determina la composizione.
8. La razionalità dell'ordinamento e dell'organizzazione della Presidenza è sottoposta a periodica verifica triennale, anche mediante ricorso a strutture specializzate pubbliche o private. Il Presidente informa le Camere dei risultati della verifica. In sede di prima applicazione del presente decreto, la verifica è effettuata dopo due anni.

### **Art. 8**

#### *Autonomia contabile e di bilancio.*

1. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, la Presidenza provvede all'autonoma gestione delle spese nei limiti delle disponibilità iscritte in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con propri decreti il Presidente stabilisce, in coerenza con i criteri di classificazione della spesa del bilancio statale, la struttura dei bilanci e la disciplina della gestione delle spese. I decreti, nell'ambito dei principi generali della contabilità pubblica, tengono conto delle peculiari esigenze di funzionalità della Presidenza.
2. Gravano su un apposito fondo del bilancio della Presidenza, alimentato anche mediante storno di apposite disponibilità dagli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati, le spese relative a gestioni affidate a Commissari straordinari di Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ovvero per il funzionamento di organi collegiali costituiti presso la Presidenza per disposizione di legge o con decreto emanato previa

deliberazione del Consiglio dei Ministri.

3. I decreti di cui al comma 1 sono comunicati ai Presidenti delle Camere, ai quali sono altresì trasmessi i bilanci preventivi, annuale e pluriennale, e il rendiconto della gestione finanziaria della Presidenza.

### **Art. 9**

#### *Personale della Presidenza.*

1. Gli incarichi dirigenziali presso la Presidenza sono conferiti secondo le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 2, e 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, relativi, rispettivamente, alle strutture individuate come di diretta collaborazione ed alle altre strutture, ferma restando l'applicabilità, per gli incarichi di direzione di dipartimento, dell'articolo 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato dal presente decreto, e ferma altresì restando l'applicabilità degli articoli 18, comma 3, e 31, comma 4, della legge stessa.
2. La Presidenza si avvale per le prestazioni di lavoro di livello non dirigenziale: di personale di ruolo, entro i limiti di cui all'articolo 11, comma 4; di personale di prestito, proveniente da altre amministrazioni pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, in posizione di comando, fuori ruolo, o altre corrispondenti posizioni disciplinate dai rispettivi ordinamenti; di personale proveniente dal settore privato, utilizzabile con contratti a tempo determinato per le esigenze delle strutture e delle funzioni individuate come di diretta collaborazione; di consulenti o esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, nominati per speciali esigenze secondo criteri e limiti fissati dal Presidente.
3. In materia di reclutamento del personale di ruolo, il Presidente, con proprio decreto, può istituire, in misura non superiore al 20 per cento dei posti disponibili, una riserva di posti per l'inquadramento selettivo, a parità di qualifica, del personale di altre amministrazioni in servizio presso la Presidenza ed in possesso di requisiti professionali adeguati e comprovati nel tempo.
4. Il rapporto di lavoro del personale di ruolo della Presidenza è disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privato, in conformità delle norme del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, anche per quanto attiene alla definizione del comparto di contrattazione per la Presidenza. Tale regime si applica, relativamente al trattamento economico accessorio e fatta eccezione per gli estranei e per gli appartenenti a categorie sottratte alla contrattazione collettiva, al personale che presso la Presidenza ricopre incarichi dirigenziali ed al personale di prestito in servizio presso la Presidenza stessa.
5. Il Presidente, con proprio decreto, stabilisce il contingente del personale di prestito, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, il contingente dei consulenti ed esperti, e le corrispondenti risorse finanziarie da stanziare in bilancio. Appositi contingenti sono previsti per il personale delle forze di polizia, per le esigenze

temporanee di cui all'articolo 39, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché per il personale di prestito utilizzabile nelle strutture di diretta collaborazione. Il Presidente può ripartire per aree funzionali, in relazione alle esigenze ed alle disponibilità finanziarie, i contingenti del personale di prestito, dei consulenti ed esperti. Al giuramento di un nuovo Governo, cessano di avere effetto i decreti di utilizzazione del personale estraneo e del personale di prestito addetto ai gabinetti e segreterie delle autorità politiche. Il restante personale di prestito è restituito entro sei mesi alle amministrazioni di appartenenza, salva proroga del comando o conferma del fuori ruolo disposte sulla base di specifica e motivata richiesta dei dirigenti preposti alle strutture della Presidenza.

6. Il Presidente, con proprio decreto, stabilisce il trattamento economico del Segretario generale e dei vicesegretari generali, nonché i compensi da corrispondere ai consulenti, agli esperti, al personale estraneo alla pubblica amministrazione.
7. Ai decreti di cui al presente articolo ed a quelli di cui agli articoli 7 e 8 non sono applicabili la disciplina di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e quella di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Il Presidente può richiedere il parere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti sui decreti di cui all'articolo 8.

## Capo II

*Norme di prima applicazione, transitorie e finali.*

### Art. 10

*Riordino dei compiti operativi e gestionali.*

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono trasferiti ai Ministeri di seguito individuati i compiti relativi alle seguenti aree funzionali, in quanto non riconducibili alle autonome funzioni di impulso indirizzo e coordinamento del Presidente. Ai Ministeri interessati sono contestualmente trasferite le corrispondenti strutture e le relative risorse finanziarie, materiali ed umane:
  - a) turismo al Ministero dell'industria, commercio e artigianato;
  - b) italiani nel mondo al Ministero per gli affari esteri;
  - c) segreteria del comitato per la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie, di cui all'articolo 19, comma 1, lettera s), della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica;
  - d) aree urbane, fatto salvo quanto previsto al comma 5, nonché Commissione Reggio Calabria, di cui all'articolo 7 della legge 5 luglio 1989, n. 246, e Commissione per il risanamento della Torre di Pisa, al Ministero dei lavori pubblici;
  - e) diritto d'autore e disciplina della proprietà letteraria, nonché promozione

delle attività culturali, nell'ambito dell'attività del Dipartimento per l'informazione ed editoria, al Ministero per i beni e le attività culturali, come previsto dall'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri.

2. Fatte salve le successive modifiche ordinamentali di cui agli articoli 12, lettere f) e seguenti, e 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le amministrazioni destinatarie dei compiti e delle strutture trasferite ai sensi del comma 1 ne assumono la responsabilità a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto quando si tratti di strutture in atto affidate a Ministri con portafoglio mediante delega del Presidente del Consiglio. In caso diverso, l'assunzione di responsabilità decorre dalla individuazione, mediante apposito decreto del Presidente del Consiglio, delle risorse da trasferire.
3. A decorrere dalla data di inizio della legislatura successiva a quella in cui il presente decreto entra in vigore, sono trasferiti al Ministero dell'interno, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti svolti dagli uffici dei commissari di Governo nelle regioni.
4. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono trasferiti al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, secondo le disposizioni di cui all'articolo 45 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, i compiti esercitati dal Dipartimento degli affari sociali della Presidenza. Al Ministero stesso sono contestualmente trasferite le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane.
5. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 41 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, con le inerenti risorse finanziarie, materiali e umane, i compiti esercitati, nell'ambito del Dipartimento delle aree urbane della Presidenza, dall'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi.
6. A decorrere dalla data di cui al comma 3, o dalla diversa data indicata in sede di riordino dei Ministeri, sono rispettivamente trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane: all'Agenzia per la protezione civile, di cui agli articoli 79 e seguenti del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, le funzioni e i compiti attribuite al Dipartimento della protezione civile della Presidenza, nonché, nell'ambito del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, al Servizio sismico nazionale; all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui all'articolo 38 del predetto decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, le funzioni residue attribuite al Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
7. È istituita, nelle forme di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri, l'Agenzia per il servizio civile, alla quale sono trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti



attribuiti all'Ufficio nazionale del servizio civile dalla legge 8 luglio 1998, n. 230. L'Agenzia svolge altresì i compiti relativi al servizio sostitutivo di quello di leva previsti dall'articolo 46 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'Agenzia è soggetta alla vigilanza della struttura centrale che esercita attribuzioni nell'area funzionale dei diritti sociali.

8. L'Agenzia, in particolare, organizza, gestisce e verifica la chiamata e l'impiego degli obiettori di coscienza, promuovendone e curandone la formazione e l'addestramento, anche in vista della pianificazione degli eventuali richiami in caso di pubbliche calamità.
9. Lo statuto dell'Agenzia di cui al comma 7 è adottato con regolamento da emanarsi entro sessanta giorni, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Gli organi dell'Ufficio nazionale per il servizio civile operano sino alla data di nomina degli organi previsti dallo statuto dell'Agenzia.
10. La collocazione e l'organizzazione dell'Ufficio di supporto alla Cancelleria dell'Ordine al merito della Repubblica e dell'Ufficio di segreteria del Consiglio supremo della difesa sono stabilite da appositi protocolli d'intesa tra Segretariato generale della Presidenza della Repubblica e Segretariato generale della Presidenza.
11. Gli organi collegiali le cui strutture di supporto sono dal presente decreto trasferite ad altre amministrazioni, operano presso le amministrazioni medesime.

### **Art. 11**

#### *Ordinamento transitorio.*

1. In fase di prima applicazione del presente decreto, e sino alla adozione dei decreti di cui all'articolo 7, resta ferma l'attuale organizzazione della Presidenza, relativamente ai compiti non trasferiti ai sensi dell'articolo 10 e fatti salvi gli effetti dei decreti legislativi da adottarsi ai sensi degli articoli 11 e seguenti della legge 15 marzo 1997, n. 59. In particolare, fino alla emanazione dei decreti di cui all'articolo 7, comma 2, i Ministri delegati continuano ad avvalersi delle strutture ad essi affidate.
2. Sino alla stipulazione dei nuovi contratti collettivi, resta applicabile al personale in servizio presso la Presidenza il regime contrattuale del comparto di appartenenza. Sino a diversa previsione contrattuale, le relazioni sindacali sono regolate, nell'ambito della Presidenza, dal contratto collettivo per il comparto del personale statale.
3. Con effetto dalla entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 7, da adottarsi, in prima applicazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abrogate le norme di legge, di regolamento ovvero di organizzazione, emanate ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400, relative alla organizzazione dei corrispondenti uffici e

dipartimenti della Presidenza.

4. In sede di prima applicazione del presente decreto, il rapporto tra consistenza del personale di ruolo della Presidenza e contingente del personale di prestito è determinato sulla base del personale che alla data del 1 giugno 1999 risulta assegnato alle strutture della Presidenza non immediatamente trasferite ai sensi dell'articolo 10. A successive determinazioni delle due grandezze, modificative delle tabelle allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400, si perviene con decreto del Presidente, sentite le organizzazioni sindacali, tenendo conto degli ulteriori trasferimenti di funzioni e strutture, dei risultati delle operazioni di cui al comma 5, delle determinazioni assunte dal Presidente ai sensi dell'articolo 7, comma 6, dell'obiettivo di una graduale riduzione, nelle strutture non di diretta collaborazione, del rapporto tra personale di prestito e personale di ruolo, sino a raggiungere, entro tre anni, una percentuale non superiore al 20 per cento per le strutture medesime. Resta salva l'esigenza di garantire il ricorso aggiuntivo a personale di prestito per la rapida copertura di fabbisogni aggiuntivi e temporanei, in relazione a quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, del presente decreto, e dall'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
5. Il diritto di opzione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, è assicurato ai dipendenti ivi contemplati, anche se in servizio presso strutture il cui trasferimento ad altre amministrazioni è differito nel tempo, mediante la predisposizione di apposita procedura da concludersi entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Una volta esercitata, l'opzione non è più revocabile. Il personale che ha esercitato l'opzione per la permanenza nei ruoli della Presidenza non può essere inviato in comando o fuori ruolo presso altre amministrazioni per il periodo di due anni e, se è già in tale posizione, ne cessa automaticamente dopo un anno dall'esercizio dell'opzione, salva scadenza anteriore.
6. Al personale non dirigenziale di ruolo della Presidenza che alla data del 1 giugno 1999 risulta assegnato a strutture della Presidenza immediatamente trasferite ad altre amministrazioni ai sensi dell'articolo 10, comma 1, ed al personale non dirigenziale che alla data predetta presta servizio nelle strutture stesse in posizione di fuori ruolo, comando o distacco, è conservato ad personam, se più favorevole, il trattamento economico di carattere fisso e continuativo fruito presso la Presidenza. Al personale non dirigenziale della Presidenza o di altre amministrazioni che alla data del 1 giugno 1999 risulti in servizio presso strutture trasferite con decorrenza non immediata, ai sensi dei commi 3 e seguenti dell'articolo 10, è, all'atto del trasferimento riconosciuto un trattamento economico di carattere fisso e continuativo complessivamente non inferiore a quello in godimento alla decorrenza del trasferimento.
7. Ove, in sede di prima applicazione del presente decreto, a seguito anche delle opzioni di cui al comma 5, i limiti del contingente del personale di ruolo risultassero superati, il Presidente determina i profili professionali per i quali ulteriori assunzioni restano compatibili con l'obiettivo di graduale



riadeguamento numerico del personale.

8. Il decreto di cui all'articolo 8 stabilisce la data dalla quale un ufficio interno di ragioneria della Presidenza sostituisce l'Ufficio centrale di bilancio del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica presso la Presidenza stessa.
9. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, la Presidenza provvede a riordinare in un testo unico le disposizioni di legge relative al proprio ordinamento. Il testo unico è aggiornato al termine dei processi di trasferimento delle funzioni della Presidenza ad amministrazioni ministeriali.

### **Art. 12**

#### *Abrogazione di norme e modifiche alla legge 23 agosto 1988, n. 400.*

1. Restano ferme, se non modificate o abrogate dal presente decreto, le disposizioni della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché quelle di cui all'articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 639, anche per ciò che attiene alle competenze in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali. Resta altresì fermo, anche dopo l'entrata in vigore del presente decreto, quanto previsto dall'articolo 45, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
2. All'articolo 5, secondo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è aggiunta, dopo la lettera c), la seguente lettera: "c-bis) può deferire al Consiglio dei Ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla definizione di atti e provvedimenti.".
3. Le norme che attribuiscono funzioni o compiti a Ministri senza portafoglio ovvero a specifici uffici o dipartimenti della Presidenza si intendono modificate nel senso che le relative funzioni e compiti, salvo che per le strutture interessate ai trasferimenti di cui all'articolo 10, sono attribuite al Presidente e, rispettivamente, alla Presidenza. In sede di prima applicazione del presente decreto legislativo, le funzioni e i compiti si intendono delegate al corrispondente Ministro senza portafoglio, se nominato, ovvero si intendono attribuite all'ufficio interessato sino a diversa determinazione organizzativa del Presidente.
4. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle del presente decreto e, in particolare, le seguenti disposizioni della legge 23 agosto 1988, n. 400:
  - a) articolo 18, comma 1, comma 2, secondo periodo, e comma 5;
  - b) articolo 19, comma 1, lettere s), per quanto riguarda il riferimento al comitato per la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie, v), z), cc);
  - c) articolo 21, commi 1, 3, 4, e 5;
  - d) articolo 22;

- e) articolo 23, comma 1;
- f) articolo 27;
- g) articolo 29, comma 3;
- h) articolo 30;
- i) articolo 31, commi 1, 2, 3, e 5;
- l) articolo 35;
- m) articolo 37;
- n) articolo 39.

5. L'abrogazione degli articoli 29, comma 3, 31, commi 1, 2, 3 e 5 e 37, comma 2, ha effetto dalla data di emanazione degli atti del Presidente che fissano i criteri e limiti di cui all'articolo 9, comma 2, ed il contingente di cui al comma 5 del medesimo articolo 9.
6. È fatto salvo, relativamente agli articoli 20, 23, e 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, quanto previsto all'articolo 11, comma 3.
7. All'articolo 28, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le parole "tra i magistrati" sino al termine del comma sono sostituite dalle seguenti: "tra le categorie di personale di cui all'articolo 18 comma 2".
8. All'articolo 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è aggiunto il seguente comma: "4. L'individuazione degli atti da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei Ministri è tassativa, anche agli effetti dell'articolo 3, comma 1, della legge 15 gennaio 1994, n. 20.".
9. All'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "Sono del pari collocati obbligatoriamente fuori ruolo nelle amministrazioni di appartenenza, oltre agli esperti di cui all'articolo 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50, i vice capi delle strutture che operano nelle aree funzionali relative al coordinamento dell'attività normativa ed amministrativa del Governo, al coordinamento degli affari economici, alla promozione dell'innovazione nel settore pubblico e coordinamento del lavoro pubblico, nonché il dirigente generale della polizia di Stato preposto all'Ispettorato generale che è adibito alla sicurezza del Presidente e delle sedi del Governo e che, per quanto attiene al suo speciale impiego, dipende funzionalmente dal Segretario generale".
10. All'articolo 19, primo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è aggiunta, dopo la lettera i), la seguente lettera: "i-bis) assistere il Presidente del Consiglio dei Ministri nell'esercizio delle sue attribuzioni istituzionali in materia di rapporti con le Confessioni religiose, ferme restando le attribuzioni del Ministero dell'interno di cui all'articolo 14, comma 2, lettera d), del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri.".

### **Art. 13**

#### *Disposizioni finali.*

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare al bilancio dello Stato le variazioni conseguenziali all'applicazione del presente decreto legislativo.

**DPR - Decreto Presidente della Repubblica  
16 marzo 2000, n. 116**

**Regolamento recante modificazioni al decreto  
del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220,  
concernente la riorganizzazione degli uffici  
di livello dirigenziale generale del  
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 2000

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

- Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
- Visti il decreto luogotenenziale 23 febbraio 1946, n. 223, la legge 7 giugno 1951, n. 434, la legge 15 dicembre 1960, n. 1483, e successive modificazioni, concernenti l'ordinamento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- Visto il decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, concernente la soppressione del Ministero delle partecipazioni statali;
- Visto il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1994, recante istituzione del Dipartimento del turismo;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, regolamento recante norme sulla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, recante razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 9, concernente "riordino di strutture";
- Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa ai settori del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4,

della legge 15 marzo 1997, n. 59;

- Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, a norma degli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- Visti i decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300, e 30 luglio 1999, n. 303, recanti rispettivamente riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, così come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
- Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come modificato dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 1999;
- Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza dell'8 novembre 1999;
- Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;
- Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente regolamento:

**Art. 1**

*Ambito della disciplina.*

1. In attesa dell'attuazione dell'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di seguito denominato Ministero, è ordinato secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, come modificato dal presente regolamento.

**Art. 2**

*Modifiche all'articolazione  
degli uffici di livello dirigenziale generale.*

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 1997, dopo le parole: "fatte salve le attribuzioni e le relative competenze"

sono inserite le seguenti: “della Presidenza del Consiglio dei Ministri,” e dopo la lettera f) è aggiunta, in fine, la seguente: “f-bis) Direzione generale per il turismo”.

### **Art. 3**

#### *Modifiche alle attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale.*

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 1997, la lettera c) è sostituita dalle seguenti:  
“c) coordinamento funzionale e supporto nell'attività di valutazione dei fabbisogni di personale, di organizzazione degli uffici e di semplificazione delle procedure;  
c-bis) attività di formazione del personale del Ministero;  
c-ter) gestione unificata di spese a carattere strumentale, comuni a più centri di responsabilità amministrativa nell'ambito del Ministero, nei casi in cui, per evitare duplicazioni di strutture e al fine del contenimento dei costi, sia stata individuata tale opportunità;”.
2. All'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 1997, la lettera a) è sostituita dalla seguente:  
“a) elaborazione delle linee di politica energetica e mineraria di rilievo nazionale e attività connesse agli interventi di programmazione nazionale e regionale nei settori energetico e minerario, ivi compresi quelli in materia di fonti rinnovabili e risparmio energetico e quelli di metanizzazione del Mezzogiorno;”.
3. All'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 1997, le lettere c), d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:  
“c) applicazione ed attuazione per la parte di competenza statale delle leggi afferenti il settore del petrolio, del metano, del carbone, del nucleare, dell'energia elettrica, del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili;  
c-bis) elaborazione ed attuazione delle norme di recepimento della disciplina europea in materia energetica e mineraria e, in particolare, delle direttive relative al mercato interno dell'energia e alla sua liberalizzazione;  
c-ter) determinazioni in materia di importazione, esportazione e stoccaggio di energia;  
c-quater) determinazione delle caratteristiche tecniche e merceologiche dell'energia prodotta, distribuita e consumata;  
c-quinquies) adempimenti in materia di scorte energetiche obbligatorie; gestione e coordinamento delle iniziative nei casi di emergenza energetica;  
d) applicazione ed attuazione per la parte di competenza statale delle leggi afferenti il settore minerario e rapporti con le regioni per il settore delle cave e torbiere e delle sorgenti e captazioni di acque minerali e termali;

- e) attività connesse alla sicurezza degli impianti energetici e minerari ad elevato rischio ambientale ed elaborazione di normative tecniche connesse ad attività energetiche e minerarie, in collegamento con la Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività;
  - e-bis) sviluppo e promozione di tecnologie e processi produttivi ambientalmente compatibili nel settore energetico e minerario ed elaborazione delle relative norme tecniche, anche mediante accordi di programma con altre amministrazioni, con l'ENEA ed altri enti di ricerca, in collegamento con la Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività;
  - e-ter) attuazione, monitoraggio e coordinamento del processo di razionalizzazione e liberalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti; sorveglianza e controllo in materia di logistica del trasporto e dello stoccaggio dei prodotti energetici, con conseguente segnalazione di eventuali distorsioni all'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato;”.
4. All'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 1997, le lettere i), l) ed m) sono sostituite dalle seguenti:  
“i) indirizzo, coordinamento e supporto agli enti territoriali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di energia e risorse minerarie ad essi attribuite, nonchè per l'attuazione di programmi locali su tematiche energetiche;  
i-bis) rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in materia energetica e mineraria finalizzati alla programmazione energetica e mineraria e al coordinamento con le regioni e gli enti locali;  
l) attuazione per la parte di competenza statale delle norme di polizia delle miniere e delle cave anche ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;  
l-bis) adempimenti in materia di ricerca mineraria di base; inventano delle risorse geotermiche; dichiarazione, sentite le regioni interessate, delle aree indiziate di minerale; promozione della ricerca mineraria all'estero;  
m) sperimentazioni e controlli su minerali energetici ed in genere in materia mineraria e petrografica; riconoscimento dell'idoneità di prodotti esplosivi per uso estrattivo;”.
  5. All'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 1997, le lettere da b) ad f) sono sostituite dalle seguenti:  
“b) studi economici e monitoraggio sul settore commerciale e disciplina del commercio interno, ivi comprese le attività ausiliarie del commercio e le istituzioni per il deposito di merci;  
b-bis) attività di monitoraggio e di sviluppo delle nuove forme di commercializzazione;

- c) attività fieristiche, inclusi il riconoscimento delle manifestazioni fieristiche internazionali, la formazione del calendario ufficiale fieristico ed i rapporti con le regioni;
- d) definizione delle iniziative normative di incentivazione nel settore del commercio, in collegamento con la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese;
- e) attuazione della normativa in materia di registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e di altri registri, elenchi, ed albi tenuti dalle camere di commercio; attività di indirizzo e coordinamento delle funzioni e dei compiti conferiti alle camere di commercio a seguito della soppressione degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- e-bis) contenzioso ed attività di coordinamento e supporto agli albi e ruoli degli ausiliari del commercio tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- f) vigilanza sull'Unione italiana delle camere di commercio; esercizio delle funzioni previste dalla legge relative alle camere di commercio, alle loro unioni, centri esteri ed aziende speciali; monitoraggio della gestione delle risorse degli stessi; cura dei rapporti con i predetti enti ed organismi e con le regioni ai fini della stesura della relazione al Parlamento;”.
6. All'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 1997, lettere h), i) ed l) sono sostituite dalle seguenti:  
“h) studi sull'attività assicurativa e vigilanza sulla Consap S.p.a. (Concessionaria servizi assicurativi pubblici);  
i) adempimenti nei confronti delle società di assicurazione ai sensi del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373;  
l) adempimenti sanzionatori in materia assicurativa;  
l-bis) attività in materia di servizi, studi sulla materia stessa, definizione di iniziative normative anche di incentivazione, in collegamento con la direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese;”.
7. All'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 1997, la lettera a) è sostituita dalle seguenti:  
“a) studi, ricerche e rilevazioni economiche riguardanti il settore industriale, nonché i settori dell'artigianato e della cooperazione, ed elaborazione di iniziative finalizzate ad incrementare la competitività del sistema produttivo;  
a-bis) coordinamento della politica industriale, con specifico riferimento alle politiche riguardanti le piccole e medie industrie e l'artigianato, in particolare per gli aspetti riguardanti i rapporti con le altre amministrazioni, con le regioni, con l'Unione europea e con gli altri organismi internazionali;”.
8. All'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 1997, la lettera f) è sostituita dalla seguente:  
“f) attività connesse alla sicurezza di impianti industriali anche a rischio ambientale, alle normative di sicurezza dei prodotti industriali ed al controllo di conformità dei beni strumentali alle direttive comunitarie settoriali nonché alle connesse certificazioni;”.
9. All'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 1997, le lettere i), l) ed m) sono sostituite dalle seguenti:  
“i) applicazione delle leggi afferenti le competenze statali nel settore industriale e dell'artigianato;  
i-bis) attività connesse alla promozione ed allo sviluppo di tecnologie e processi produttivi di minor impatto ambientale, al sistema di certificazione ambientale ed ai rapporti con l'organismo nazionale competente in materia di ecolabel ed ecoaudit;  
l) vigilanza sulle stazioni sperimentali per l'industria, sull'Istituto nazionale per le conserve alimentari, sul Banco nazionale di prova delle armi da fuoco portatili;  
m) rapporti con le società e gli istituti operanti in materia di promozione industriale;”.
10. All'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 1997, la lettera o) è sostituita dalle seguenti:  
“o) problemi industriali connessi al programma di riordino delle partecipazioni statali di cui al decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, esercizio delle competenze in materia di centri per lo sviluppo dell'imprenditorialità, d'intesa con la direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese per i centri collocati nelle aree di crisi siderurgica; tutte le altre competenze non diversamente attribuite rinvenienti al Ministero dalla soppressione del Ministero delle partecipazioni statali, ivi compresa la cura degli eventuali rapporti progressi;  
o-bis) dal 1o gennaio 2000, funzioni relative al settore agroindustriale di cui all'articolo 55, comma 8, del decreto legislativo n. 300 del 1999;”.
11. All'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 1997, le lettere da c) a g) sono sostituite dalle seguenti:  
“c) esercizio delle competenze statali in materia di incentivi al sistema industriale e per l'innovazione tecnologica;  
d) esercizio delle competenze statali in materia di incentivi per lo sviluppo delle aree depresse e per le zone colpite dagli eventi sismici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1993, n. 96;  
e) esercizio delle competenze statali in materia di incentivi all'uso razionale dell'energia, al risparmio energetico ed all'uso delle fonti rinnovabili ed assimilate e rapporti con le regioni per gli aspetti ad esse delegati o



- trasferiti nella medesima materia;
- f) esercizio delle competenze statali in materia di incentivi per lo sviluppo dell'esplorazione mineraria del territorio nazionale e per lo sviluppo degli investimenti minerari in Italia e all'estero; interventi per le attività sostitutive nelle aree di crisi mineraria ed interventi per i risanamenti ambientali delle aree minerarie;
- g) esercizio delle competenze statali in materia di agevolazioni finanziarie per gli interventi nel settore distributivo, per l'innovazione dello stesso e per i mercati agroalimentari;
- g-bis) interventi finalizzati al risanamento del settore siderurgico e alla reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica, ivi compresi quelli rinvenienti alla competenza del Ministero a seguito della soppressione del Ministero delle partecipazioni statali;”.
12. All'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 1997, le lettere da a) ad f) sono sostituite dalle seguenti:
- “a) rapporti con l'Unione europea ed altri organismi internazionali, con particolare riferimento alla tutela dei consumatori e degli utenti, nonché alla metrologia legale;
- b) rapporti con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con particolare riferimento a quelli in materia di tutela dell'informazione del consumatore con riguardo ai messaggi pubblicitari, nonché rapporti con altre autorità indipendenti, per i profili concernenti la tutela dei consumatori e degli utenti;
- c) definizione delle iniziative normative, nonché studi e ricerche, relative alla tutela dei consumatori e degli utenti;
- d) tutela degli interessi economici dei consumatori e degli utenti e connessi rapporti con le regioni, con gli enti locali e le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
- e) attività di supporto e segreteria tecnico-organizzativa del Consiglio nazionale dei consumatori ed utenti, nonché tenuta dell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281;
- f) attività amministrativa di controllo e vigilanza, relativamente alle manifestazioni a premio di cui all'articolo 19, comma 4, lettera c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- f-bis) monitoraggio dei prezzi liberi e controllati nelle varie fasi di scambio ed indagini sulle normative, sui processi di formazione dei prezzi e delle condizioni di offerta di beni e servizi, anche ai fini di osservazione circa l'andamento delle dinamiche inflattive, con conseguenti segnalazioni delle anomalie e distorsioni alle Autorità con poteri di intervento sul mercato;
- f-ter) attività di omologazione degli strumenti di misura, nonché di indirizzo e coordinamento dei servizi metrici e del saggio dei metalli preziosi e

relativi rapporti con le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e con ogni altro organismo operante nella materia; f-quater) attività di controllo di sicurezza e di conformità dei prodotti destinati al consumatore alle direttive comunitarie e alle connesse certificazioni, nonché rapporti con i soggetti competenti per i controlli in sede locale, in collegamento con la direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività;”.

#### **Art. 4**

##### *Direzione generale per il turismo.*

1. Dopo l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 1997 è inserito il seguente:
- “Art. 8-bis (Direzione generale per il turismo).
1. La Direzione generale per il turismo cura lo svolgimento delle funzioni di competenza del Ministero nelle seguenti materie:
- a) elaborazione e definizione, in accordo con le regioni, degli indirizzi generali delle politiche turistiche e dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico nazionale, nonché attività finalizzate alla predisposizione delle connesse linee guida;
- b) monitoraggio, attuazione e coordinamento delle fasi attuative del documento di linee guida di cui alla lettera a) relativamente agli aspetti statali;
- c) coordinamento intersettoriale delle attività statali connesse alla promozione, sviluppo e valorizzazione del sistema turistico nazionale;
- d) partecipazione alle attività delle organizzazioni internazionali multilaterali in materia turistica e attività finalizzate alla realizzazione degli accordi internazionali nella medesima materia;
- e) rapporti con l'Unione europea in materia di turismo, con particolare riferimento alla partecipazione dell'Italia all'elaborazione delle politiche turistiche comunitarie ed all'attuazione degli atti adottati dalle istituzioni comunitarie;
- f) attività finalizzate alla promozione unitaria dell'immagine dell'Italia all'estero, dello sviluppo del mercato turistico nazionale e della promozione del turismo sociale;
- g) studi, ricerche, raccolta ed elaborazione di dati e rilevazioni economiche riguardanti il sistema turistico, nonché elaborazione di iniziative finalizzate ad incrementare la competitività del sistema stesso;
- h) definizione delle iniziative normative di incentivazione nel settore turistico, in collegamento con la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese;
- i) vigilanza sull'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT), il Club alpino italiano (CAI), l'Automobile club d'Italia (ACI) e gli Automobile club provinciali e locali (AA.CC.PP.LL.);
- l) sostegno e promozione del turismo delle persone con particolari esigenze



- connesse a disabilità, stato di salute, età avanzata;
- m) gestione del fondo di garanzia per il consumatore di pacchetti turistici;
  - n) applicazione delle leggi afferenti le competenze statali nel settore turistico, anche con riferimento alla promozione dello sviluppo turistico delle aree depresse;
  - o) sviluppo delle nuove tecnologie nel settore turistico, promozione e sostegno dei nuovi prodotti turistici, anche nel quadro dello sviluppo della società dell'informazione;
  - p) altre materie connesse o complementari a quelle di cui al presente comma e con prevalenza di aspetti inerenti il turismo”.

### Art. 5

#### *Articolazione delle unità dirigenziali non generali e disposizioni transitorie.*

1. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 1997 è sostituito dal seguente:  
“Art. 9 (Articolazione delle unità dirigenziali non generali e disposizioni transitorie). - 1. Con successivi decreti ministeriali di natura non regolamentare si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis), lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale ed alla definizione dei relativi compiti.
2. Fino all'adozione dei decreti ministeriali di cui al comma 1, ciascun ufficio dirigenziale generale opererà avvalendosi degli esistenti uffici dirigenziali con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione. In particolare la direzione generale del turismo si avvarrà degli uffici dirigenziali già appartenenti al Dipartimento del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri”.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 2000.

#### CIAMPI

D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri  
LETTA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato  
BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica  
AMATO, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica  
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2000 Atti di Governo, registro n. 120, foglio n. 18



#### AVVERTENZA:

- Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

#### NOTA AL TITOLO:

- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, concernente: “Regolamento recante norme sulla riorganizzazione generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato”, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 luglio 1997.

#### NOTE ALLE PREMESSE:

- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione della Repubblica italiana conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il decreto luogotenenziale n. 223/1946, recante: “Riordinamento dei servizi del Ministero dell'industria e del commercio”, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 3 maggio 1946.
- La legge n. 434/1951, recante: “Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867, concernente revisione del ruolo organico dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio”, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 26 giugno 1951.
- La legge n. 1483/1960 recante: “Istituzione di una nuova direzione generale e riordinamento dei ruoli organici dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio”, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 307 del 16 dicembre 1960.
- Il decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, recante: “Disposizioni urgenti per la soppressione del Ministero delle partecipazioni statali e per il riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL e INA” è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* legge 23 giugno 1993, n. 202, di conversione, con modificazioni, del predetto decreto-legge, ed il relativo testo coordinato sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1993.

- Il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, recante “Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport”, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 10 aprile 1995. La legge 30 maggio 1995, n. 203, con cui il predetto decreto-legge è stato convertito in legge con modificazioni, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 1995.

- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri “Istituzione del Dipartimento del turismo”, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 1994.

- Per il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, si veda nella nota al titolo.

- Il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, recante “Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell’art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 1998.

- La legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa è stata pubblicata nel supplemento ordinario n. 56/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 1997.

- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, è stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 77/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1998.

- L’art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è il seguente: “Art. 9 (Riordino di strutture).

1. Al riordino degli uffici e delle strutture centrali e periferiche, nonché degli organi collegiali che svolgono le funzioni e i compiti oggetto del presente decreto legislativo ed eventualmente alla loro soppressione o al loro accorpamento si provvede con i decreti previsti dagli articoli 7, 10 e 11 della legge 15 marzo 1997, n. 159.
2. Le disposizioni di cui all’art. 7, comma 4, del presente decreto legislativo si applicano anche al personale delle strutture soppresse o riordinate in caso di trasferimento ad altra amministrazione”.

- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”, è stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 80/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 1998.

- Il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante “Razionalizzazione delle norme concernenti l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, a norma degli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 29 ottobre 1998.

- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, è stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 163/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 1999.

- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, è stato pubblicato supplemento ordinario n. 167/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 10 settembre 1999.

- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante “Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, è stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 30 alla *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 1993.

- Il comma 2 dell’art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall’art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell’art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 dell’8 aprile 1998, è il seguente: “2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si applica l’art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La distribuzione del personale dei diversi livelli o qualifiche previsti dalla dotazione organica può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ove comporti riduzioni di spesa o comunque non incrementi la spesa complessiva riferita al personale effettivamente in servizio al 31 dicembre dell’anno precedente”.

- L’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), così come modificato dall’art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è il seguente: “Art. 17 (Regolamenti).

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato che deve pronunciarsi

entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

- a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
- b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
- c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
- d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.

I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di regolamento, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e l'osservanza dei criteri che seguono:

- a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri e i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
- b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e

periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

- c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
- d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
- e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali".

#### NOTE ALL'ART. 1:

• Il comma 1 dell'art. 55 del decreto legislativo n. 300 del 1999 è il seguente: "1. A decorrere dalla data del decreto di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del presente decreto legislativo e salvo che non sia diversamente disposto dalle norme del presente decreto:

- a) sono istituiti:
  - il Ministero dell'economia e delle finanze;
  - il Ministero delle attività produttive;
  - il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
  - il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
  - il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
  - il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- b) sono soppressi:
  - il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
  - il Ministero delle finanze;
  - il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  - il Ministero del commercio con l'estero;
  - il Ministero delle comunicazioni;
  - il dipartimento del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  - il Ministero dell'ambiente;
  - il Ministero dei lavori pubblici;
  - il Ministero dei trasporti e della navigazione;
  - il Dipartimento per le aree urbane della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  - il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
  - il Ministero della sanità;
  - il Dipartimento per le politiche sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  - il Ministero della pubblica istruzione;
  - il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica".

• Per il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, si veda nella nota al titolo.

**NOTA ALL'ART. 2:**

• Il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 1997, come risultante a seguito delle modifiche introdotte con il presente regolamento, è il seguente:

“Art. 2 (Articolazione degli uffici di livello dirigenziale generale). - 1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di seguito denominato Ministero, per l'espletamento delle funzioni ad esso demandate, fatte salve le attribuzioni e le relative competenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), degli altri dicasteri ed amministrazioni pubbliche nonché le funzioni delle regioni e delle province autonome, è articolato nelle seguenti partizioni primarie, cui sono preposti dirigenti generali:

- a) direzione generale degli affari generali;
- b) direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie;
- c) direzione generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi;
- d) direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività;
- e) direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese;
- f) direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato;
- f-bis) direzione generale per il turismo”.

**NOTE ALL'ART. 3:**

• Il testo degli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 1997, come risultante a seguito delle modifiche introdotte con il presente regolamento, è il seguente:

“Art. 3 (Direzione generale degli affari generali). - 1. La direzione generale degli affari generali cura lo svolgimento delle funzioni di competenza del Ministero nelle seguenti materie:

- a) assunzioni, carriera e posizioni di stato del personale del Ministero;
- b) trattamento economico del personale in servizio ed in quiescenza;
- c) coordinamento funzionale e supporto nell'attività di valutazione dei fabbisogni di personale, di organizzazione degli uffici e di semplificazione delle procedure;
- c-bis) attività di formazione del personale del Ministero;
- c-ter) gestione unificata di spese a carattere strumentale, comuni a più centri di responsabilità amministrativa nell'ambito del Ministero, nei casi in cui, per evitare duplicazioni di strutture e al fine del contenimento dei costi, sia stata individuata tale opportunità;
- d) supporto tecnico-organizzativo all'attività di contrattazione sindacale decentrata, nonché all'attività del responsabile dei sistemi informativi automatizzati, del responsabile dei servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro, nonché all'attività di relazioni con il pubblico;
- e) gestione dei beni e predisposizione degli atti concernenti lo stato di previsione della spesa del Ministero;

f) altre materie connesse o complementari a quelle di cui al presente comma e materie residue di carattere generale relative all'organizzazione ed al funzionamento delle strutture del Ministero”.

“Art. 4 (Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie). - 1. La direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie cura lo svolgimento delle funzioni di competenza del Ministero nelle seguenti materie:

- a) elaborazione delle linee di politica energetica e mineraria di rilievo nazionale e attività connesse agli interventi di programmazione nazionale e regionale nei settori energetico e minerario, ivi compresi quelli in materia di fonti rinnovabili e risparmio energetico e quelli di metanizzazione del Mezzogiorno;
- b) rapporti con l'Unione europea, con le organizzazioni internazionali e con le regioni nei settori energetico e minerario;
- c) applicazione ed attuazione per la parte di competenza statale delle leggi afferenti il settore del petrolio, del metano, del carbone, del nucleare, dell'energia elettrica, del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili;
- c-bis) elaborazione ed attuazione delle norme di recepimento della disciplina europea in materia energetica e mineraria e, in particolare, delle direttive relative al mercato interno dell'energia e alla sua liberalizzazione;
- c-ter) determinazioni in materia di importazione, esportazione e stoccaggio di energia;
- c-quater) determinazione delle caratteristiche tecniche e merceologiche dell'energia prodotta, distribuita e consumata;
- c-quinques) adempimenti in materia di scorte energetiche obbligatorie; gestione e coordinamento delle iniziative nei casi di emergenza energetica;
- d) applicazione ed attuazione per la parte di competenza statale delle leggi afferenti il settore minerario e rapporti con le regioni per il settore delle cave e torbiere e delle sorgenti e captazioni di acque minerali e termali;
- e) attività connesse alla sicurezza degli impianti energetici e minerari ad elevato rischio ambientale ed elaborazione di normative tecniche connesse ad attività energetiche e minerarie, in collegamento con la direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività;
- e-bis) sviluppo e promozione di tecnologie e processi produttivi ambientalmente compatibili nel settore energetico e minerario ed elaborazione delle relative norme tecniche, anche mediante accordi di programma con altre amministrazioni, con l'ENEA ed altri enti di ricerca, in collegamento con la direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività;
- e-ter) attuazione, monitoraggio e coordinamento del processo di razionalizzazione e liberalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti; sorveglianza e controllo in materia di logistica del trasporto e dello stoccaggio dei prodotti energetici, con conseguente segnalazione di eventuali distorsioni al Ministro ai fini dell'inoltro delle segnalazioni stesse all'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato”;



- f) definizione delle iniziative normative di incentivazione nel settore dell'uso razionale di energia e minerario, in collegamento con la direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese;
- g) vigilanza sull'attività dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e, per quanto di competenza, sull'attività dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, nonché rapporti con le imprese concessionarie di servizi pubblici nei settori dell'energia elettrica e del gas;
- h) coordinamento della politica energetica, in particolare per gli aspetti di collaborazione con le altre amministrazioni e con l'Autorità di regolazione per l'energia elettrica ed il gas;
- i) indirizzo, coordinamento e supporto agli enti territoriali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di energia e risorse minerarie ad essi attribuite, nonché per l'attuazione di programmi locali su tematiche energetiche;
- i-bis) rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in materia energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e mineraria e al coordinamento con le regioni e gli enti locali;
- l) attuazione per la parte di competenza statale delle norme di polizia delle miniere e delle cave anche ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- l-bis) adempimenti in materia di ricerca mineraria di base; inventario delle risorse geotermiche; dichiarazione, sentite le regioni interessate, delle aree indiziate di minerale; promozione della ricerca mineraria all'estero;
- m) sperimentazioni e controlli su minerali energetici ed in genere in materia mineraria e petrografica; riconoscimento dell'idoneità di prodotti esplosivi per uso estrattivo;
- n) altre materie connesse o complementari a quelle di cui al presente comma e con prevalenza di aspetti inerenti le risorse energetiche o minerarie".

“Art. 5 (Direzione generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi). - 1.

La direzione generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi cura lo svolgimento delle funzioni di competenza del Ministero nelle seguenti materie:

- a) rapporti con l'Unione europea nel settore del commercio, delle assicurazioni e dei servizi, nonché rapporti con le regioni per le materie di competenza delle stesse nel settore terziario;
- b) studi economici e monitoraggio sul settore commerciale e disciplina del commercio interno, ivi comprese le attività ausiliarie del commercio e le istituzioni per il deposito di merci;
- b-bis) attività di monitoraggio e di sviluppo delle nuove forme di commercializzazione;
- c) attività fieristiche, inclusi il riconoscimento delle manifestazioni fieristiche internazionali, la formazione del calendario ufficiale fieristico ed i rapporti con le regioni;
- d) definizione delle iniziative normative di incentivazione nel settore del

commercio, in collegamento con la direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese;

- e) attuazione della normativa in materia di registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e di altri registri, elenchi, ed albi tenuti dalle camere di commercio; attività di indirizzo e coordinamento delle funzioni e dei compiti conferiti alle camere di commercio a seguito della soppressione degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- e-bis) contenzioso ed attività di coordinamento e supporto agli albi e ruoli degli ausiliari del commercio tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- f) vigilanza sull'Unione italiana delle camere di commercio; esercizio delle funzioni previste dalla legge relative alle camere di commercio, alle loro unioni, centri esteri ed aziende speciali; monitoraggio della gestione delle risorse degli stessi; cura dei rapporti con i predetti enti ed organismi e con le regioni ai fini della stesura della relazione al Parlamento;
- g) attività fiduciarie e di revisione;
- h) studi sull'attività assicurativa e vigilanza sulla Consap S.p.a. (Concessionaria servizi assicurativi pubblici);
- i) adempimenti nei confronti delle società di assicurazione ai sensi del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373;
- l) adempimenti sanzionatori in materia assicurativa;
- l-bis) attività in materia di servizi, studi sulla materia stessa, definizione di iniziative normative anche di incentivazione, in collegamento con la direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese;
- m) altre materie connesse o complementari a quelle di cui al presente comma e con prevalenza di aspetti inerenti il settore del commercio, delle assicurazioni e dei servizi".

“Art. 6 (Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività). - 1. La

direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività cura lo svolgimento delle funzioni di competenza del Ministero nelle seguenti materie:

- a) studi, ricerche e rilevazioni economiche riguardanti il settore industriale, nonché i settori dell'artigianato e della cooperazione, ed elaborazione di iniziative finalizzate ad incrementare la competitività del sistema produttivo;
- a-bis) coordinamento della politica industriale, con specifico riferimento alle politiche riguardanti le piccole e medie industrie e l'artigianato, in particolare per gli aspetti riguardanti i rapporti con le altre amministrazioni, con le regioni, con l'Unione europea e con gli altri organismi internazionali";
- b) definizione delle iniziative normative di incentivazione nel settore industriale, in collegamento con la direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese;
- c) sviluppo delle nuove tecnologie, dei nuovi prodotti e dei nuovi settori industriali, anche nel quadro dello sviluppo della società dell'informazione;



- d) cooperazione a livello internazionale per lo sviluppo di tecnologie avanzate ed iniziative per il trasferimento delle tecnologie innovative alle imprese minori;
- e) disciplina della proprietà industriale e attività connesse alla concessione di brevetti per invenzioni, per modelli industriali e per marchi di impresa;
- f) attività connesse alla sicurezza di impianti industriali anche a rischio ambientale, alle normative di sicurezza dei prodotti industriali ed al controllo di conformità dei beni strumentali alle direttive comunitarie settoriali nonchè alle connesse certificazioni;
- g) vigilanza sugli enti di normazione nazionali, emanazione di normative tecniche, fissazione di standard per la certificazione di prodotti, impianti e sistemi di qualità e valutazione dei loro effetti sull'apparato produttivo, in collegamento con la direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato;
- h) notifiche all'Unione europea delle normative tecniche nazionali;
- i) applicazione delle leggi afferenti le competenze statali nel settore industriale e dell'artigianato;
- i-bis) attività connesse alla promozione ed allo sviluppo di tecnologie e processi produttivi di minor impatto ambientale, al sistema di certificazione ambientale ed ai rapporti con l'organismo nazionale competente in materia di ecolabel ed ecoaudit;
- l) vigilanza sulle stazioni sperimentali per l'industria, sull'Istituto nazionale per le conserve alimentari, sul Banco nazionale di prova delle armi da fuoco portatili;
- m) rapporti con le società e gli istituti operanti in materia di promozione industriale";
- n) vigilanza sulle imprese in amministrazione straordinaria;
- o) problemi industriali connessi al programma di riordino delle partecipazioni statali di cui al decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, esercizio delle competenze in materia di centri per lo sviluppo dell'imprenditorialità d'intesa con la direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese per i centri collocati nelle aree di crisi siderurgica; tutte le altre competenze non diversamente attribuite rinvenienti al Ministero dalla soppressione del Ministero delle partecipazioni statali, ivi compresa la cura degli eventuali rapporti pregressi;
- o-bis) dal 1o gennaio 2000, funzioni relative al settore agroindustriale di cui all'art. 55, comma 8, del decreto legislativo n. 300 del 1999;
- p) analisi dello stato dei settori merceologici ed elaborazione di linee di indirizzo per lo sviluppo degli stessi;
- q) promozione dello sviluppo industriale nelle aree depresse;
- r) altre materie connesse o complementari a quelle di cui al presente comma e con prevalenza di aspetti inerenti lo sviluppo e la competitività delle imprese del settore industriale e dell'artigianato".

- “Art. 7 (Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese). -
1. La direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese cura lo svolgimento delle funzioni di competenza del Ministero nelle seguenti materie:
- a) valutazione degli effetti sull'apparato produttivo e distributivo degli interventi di agevolazione alle imprese assunti in sede di Unione europea, nazionale e regionale, relativi interventi di coordinamento e di applicazione e proposte di eventuali correttivi, in rapporto con le direzioni generali di settore;
  - b) iniziative per la promozione, il coordinamento e l'accelerazione degli interventi di agevolazione alle imprese oggetto di finanziamento o cofinanziamento da parte dell'Unione europea;
  - c) esercizio delle competenze statali in materia di incentivi al sistema industriale e per l'innovazione tecnologica;
  - d) esercizio delle competenze statali in materia di incentivi per lo sviluppo delle aree depresse e per le zone colpite dagli eventi sismici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1993, n. 96;
  - e) esercizio delle competenze statali in materia di incentivi all'uso razionale dell'energia, al risparmio energetico ed all'uso delle fonti rinnovabili ed assimilate e rapporti con le regioni per gli aspetti ad esse delegati o trasferiti nella medesima materia;
  - f) esercizio delle competenze statali in materia di incentivi per lo sviluppo dell'esplorazione mineraria del territorio nazionale e per lo sviluppo degli investimenti minerari in Italia e all'estero; interventi per le attività sostitutive nelle aree di crisi mineraria ed interventi per i risanamenti ambientali delle aree minerarie;
  - g) esercizio delle competenze statali in materia di agevolazioni finanziarie per gli interventi nel settore distributivo, per l'innovazione dello stesso e per i mercati agroalimentari;
  - g-bis) interventi finalizzati al risanamento del settore siderurgico e alla reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica, ivi compresi quelli rinvenienti alla competenza del Ministero a seguito della soppressione del Ministero delle partecipazioni statali;
  - h) altre materie connesse o complementari a quelle di cui al presente comma e con prevalenza di aspetti inerenti gli interventi di agevolazione finanziaria alle imprese”.

- “Art. 8 (Direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato). - 1. La direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato cura lo svolgimento delle funzioni di competenza del Ministero nelle seguenti materie:
- a) rapporti con l'Unione europea ed altri organismi internazionali, con particolare riferimento alla tutela dei consumatori e degli utenti, nonchè alla metrologia legale;
  - b) segnalazioni e proposte al Ministro ai fini dei rapporti con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con particolare riferimento a quelli in

- materia di tutela dell'informazione del consumatore con riguardo ai messaggi pubblicitari, nonchè rapporti con altre autorità indipendenti, per i profili concernenti la tutela dei consumatori e degli utenti;
- c) definizione delle iniziative normative, nonchè studi e ricerche, relative alla tutela dei consumatori e degli utenti;
  - d) tutela degli interessi economici dei consumatori e degli utenti e connessi rapporti con le regioni, con gli enti locali e le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
  - e) attività di supporto e segreteria tecnico organizzativa del Consiglio nazionale dei consumatori ed utenti, nonchè tenuta dell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281;
  - f) attività amministrativa di controllo e vigilanza, relativamente alle manifestazioni a premio di cui all'art. 19, comma 4, lettera c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- f-bis) monitoraggio dei prezzi liberi e controllati nelle varie fasi di scambio ed indagini sulle normative, sui processi di formazione dei prezzi e delle condizioni di offerta di beni e servizi, anche ai fini di osservazione circa l'andamento delle dinamiche inflattive, con conseguenti segnalazioni delle anomalie e distorsioni al Ministro ai fini dell'inoltro delle segnalazioni stesse alle autorità con poteri di intervento sul mercato;
- f-ter) attività di omologazione degli strumenti di misura, nonchè di indirizzo e coordinamento dei servizi metrici e del saggio dei metalli preziosi e relativi rapporti con le camere di commercio industria artigianato ed agricoltura e con ogni altro organismo operante nella materia;
- f-quater) attività di controllo di sicurezza e di conformità dei prodotti destinati al consumatore alle direttive comunitarie e alle connesse certificazioni, nonchè rapporti con i soggetti competenti per i controlli in sede locale, in collegamento con la direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività;
- g) altre materie connesse o complementari a quelle di cui al presente comma e con prevalenza di aspetti inerenti la tutela dei consumatori e del mercato”.

• La legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”, è stata pubblicata nel supplemento ordinario n. 6 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 1994. Il testo dell'art. 8 è il seguente:

“Art. 8 (Registro delle imprese).

1. È istituito presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile.
2. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformità agli articoli 2188 e seguenti del codice civile, nonchè alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 8 del presente articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia.

3. L'ufficio è retto da un conservatore nominato dalla giunta nella persona del segretario generale ovvero di un dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina del conservatore è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.
4. Sono iscritti in sezioni speciali del registro delle imprese gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del medesimo codice e le società semplici. Le imprese artigiane iscritte agli albi di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono altresì annotate in una sezione speciale del registro delle imprese.
5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali.
6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza e organicità di pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale.
7. Il sistema di pubblicità di cui al presente articolo deve trovare piena attuazione entro il termine massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data le camere di commercio continuano a curare la tenuta del registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni.
8. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della giustizia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo che dovranno prevedere in particolare:
  - a) il coordinamento della pubblicità realizzata attraverso il registro delle imprese con il *Bollettino ufficiale* delle società per azioni e a responsabilità limitata e con il *Bollettino ufficiale* delle società cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256, e successive modificazioni;
  - b) il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione nel registro delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o di certificati che attestino la mancanza di iscrizione, nonchè di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese, in conformità alle norme vigenti;
  - c) particolari procedure agevolative e semplificative per l'istituzione e la tenuta delle sezioni speciali del registro, evitando duplicazioni di adempimenti ed aggravii di oneri a carico delle imprese;
  - d) l'acquisizione e l'utilizzazione da parte delle camere di commercio di ogni altra notizia di carattere economico, statistico ed amministrativo non prevista ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue sezioni, evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti a carico delle

imprese.

9. Per gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti iscritti nelle sezioni speciali del registro, l'importo del diritto annuale di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), è determinato, in sede di prima applicazione della presente legge, nella misura di un terzo dell'importo previsto per le ditte individuali.
10. È abrogato il secondo comma dell'art. 47 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni.
11. Allo scopo di favorire l'istituzione del registro delle imprese, le camere di commercio provvedono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad acquisire alla propria banca dati gli atti comunque soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro delle imprese.
12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 10 entrano in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8.
13. Gli uffici giudiziari hanno accesso diretto alla banca dati e all'archivio cartaceo del registro delle imprese e, fino al termine di cui al comma 7, del registro delle ditte e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito, con le modalità disposte dal regolamento di cui al comma 8".

- Per il titolo decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, si veda nelle note alle premesse.

- Per il titolo del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, si veda nelle note alle premesse.

- Il testo del comma 8 dell'art. 55 del decreto legislativo n. 300/1999 è il seguente:  
"8. A far data dal 1o gennaio 2000, le finzioni relative al settore agroindustriale esercitate dal Ministero per le politiche agricole sono trasferite, con le inerenti risorse, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del presente decreto legislativo il Ministero dell'ambiente si avvale del Corpo forestale dello Stato. Il trasferimento del Corpo forestale dello Stato al Ministero dell'ambiente è disposto ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, contestualmente alla emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 143 del 1997".

- Il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante "Trasferimento delle competenze dei soppressi dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488", è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 5 aprile 1993.

- La legge 30 luglio 1998, n. 281, recante "Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti", è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 14 agosto 1998.

- La legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 1997. Il testo del comma 4 dell'art. 19 è il seguente:

"4. Con regolamento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'interno, si procede alla revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio nonchè delle manifestazioni di sorte locali di cui agli articoli da 39 a 62 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, con contestuale abrogazione delle citate norme e di ogni altra che risulti in contrasto con la nuova disciplina, secondo i seguenti principi:

- a) revisione dei requisiti, delle condizioni e delle modalità per lo svolgimento dei concorsi, delle operazioni a premio, nonchè delle manifestazioni di sorte locali, con particolare riguardo all'individuazione dei soggetti promotori, alla durata delle sole operazioni a premio, alla natura dei premi, ai meccanismi e alle modalità di effettuazione, alle forme di controllo delle singole iniziative;
- b) previsione della possibilità di effettuare le operazioni di cui all'art. 44, secondo comma, lettera a), del citato regio decreto-legge n. 1933 del 1938, anche da più ditte in associazione tra loro; abolizione dell'autorizzazione allo svolgimento dei concorsi, delle operazioni a premio e delle manifestazioni di sorte locali e definizione di eventuali modalità di comunicazione preventiva dei concorsi e delle operazioni a premio e delle manifestazioni di sorte locali, da parte dei promotori; previsione, per i concorsi a premio, della devoluzione alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale dei premi non assegnati e non richiesti;
- c) attribuzione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dei poteri di controllo sui concorsi e sulle operazioni a premio e di divieto dello svolgimento dei medesimi, nei casi di fondato pericolo di lesione della pubblica fede e della parità di trattamento e di opportunità per tutti i partecipanti, di turbamento della concorrenza e del mercato, di elusione del monopolio statale dei giochi e delle scommesse per la mancanza di reali scopi promozionali, con contestuale adeguamento delle relative strutture amministrative e dotazioni organiche anche a valere sul personale già assegnato temporaneamente al Ministero senza ulteriori gravami per i soggetti promotori;
- d) attribuzione ai comuni del potere di vigilanza sullo svolgimento delle

## La normativa turistica in Sicilia.

© AAPT Palermo - II edizione, 2003  
www.palermotourism.com

manifestazioni di sorte locali e alle prefetture del potere di vietarne lo svolgimento nei casi di mancanza dei requisiti e delle condizioni di cui alla lettera a)”.  
\_\_\_\_\_

### NOTA ALL'ART. 5:

- Per il testo dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note alle premesse.

**DPR - Decreto Presidente della Repubblica  
28 luglio 2000, n. 276**

**Regolamento recante disposizioni relative  
alla rideterminazione delle dotazioni organiche del  
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 10 ottobre 2000

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

- Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
- Visti il decreto luogotenenziale 23 febbraio 1946, n. 223, la legge 7 giugno 1951, n. 434, la legge 15 dicembre 1960, n. 1483, e successive modificazioni, concernenti l'ordinamento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- Visto l'articolo 3 del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, concernente tra l'altro il trasferimento, al compimento del riordino delle partecipazioni statali, del personale inquadrato nel ruolo aggiunto ivi istituito;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, recante il regolamento sulla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 2000, n. 116, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, concernente la riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 6, così come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
- Visti i decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300, e 30 luglio 1999, n. 303, recanti, rispettivamente, riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come modificato dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

- Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2000;
- Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 4 maggio 2000;
- Ritenuta l'opportunità, in accoglimento delle osservazioni formulate con il predetto parere, di rinviare ad un separato apposito regolamento le disposizioni in materia di uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
- Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2000;
- Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente regolamento:

**Art. 1**

*Dotazioni organiche.*

1. In attesa dell'attuazione dell'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le dotazioni organiche del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono rideterminate in conformità dell'allegata tabella A, nel rispetto del criterio di assicurare l'invarianza della spesa di personale. Le dotazioni organiche determinate dal presente regolamento sostituiscono integralmente quelle definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 dicembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 20 maggio 1997. La distribuzione del personale dei diversi livelli e qualifiche previsti dalla predetta dotazione organica può essere modificata con le modalità di cui all'articolo 6, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Con le medesime modalità è determinata o modificata la ripartizione del personale nei diversi profili professionali. La dotazione organica del personale dirigenziale indicata nella tabella A costituisce, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, limite agli incarichi dirigenziali conferibili presso il medesimo Ministero.
2. Le dotazioni organiche degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, degli uffici provinciali metrici e dei distretti minerari, nonché i posti d'organico del personale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in corso di trasferimento alle regioni ed agli enti locali e funzionali, non sono inclusi nelle dotazioni di cui al comma 1 e sono definitivamente soppresi a decorrere dalle date di entrata



in vigore dei relativi provvedimenti di trasferimento adottati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Fino a tali date è fatto salvo il transitorio inquadramento di tale personale nei ruoli dell'amministrazione statale nei limiti del contingente indicato nell'allegata tabella B.

3. È soppresso il ruolo aggiunto di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202. Fermo restando per il personale delle qualifiche dirigenziali l'inquadramento nel ruolo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, il personale delle qualifiche funzionali inquadrato in tale ruolo aggiunto è definitivamente inquadrato, con salvaguardia dell'anzianità acquisita, negli organici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, come rideterminati ai sensi del comma 1. Per il predetto personale che all'atto della data di entrata in vigore del presente regolamento si trova in posizione di comando o di fuori ruolo presso amministrazioni centrali ed organismi dello Stato anche ad ordinamento autonomo, aventi attribuzioni nel settore dell'economia, è fatta salva per il periodo di un anno la possibilità del trasferimento presso gli stessi, con conseguenti rideterminazioni delle dotazioni organiche. Il trasferimento è disposto con le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
4. È soppresso il ruolo transitorio del personale del Dipartimento del turismo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203. Fermo restando per il personale delle qualifiche dirigenziali l'inquadramento nel ruolo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, il personale delle qualifiche funzionali inquadrato in tale ruolo aggiunto è definitivamente inquadrato, con salvaguardia dell'anzianità acquisita, nonchè dell'applicazione dell'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo n. 303 del 1999, negli organici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, come rideterminati ai sensi del comma 1. Eventuali ulteriori trasferimenti di personale sono disposti con le procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia.
5. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni ancora in vigore dell'articolo 3, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202.

## **Art. 2**

### *Disposizioni finali.*

1. L'attuazione del presente regolamento non comporta in ogni caso nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 2000.

**CIAMPI**

AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri

LETTA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero

BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica

VISCO, Ministro del tesoro, del bilancio, e della programmazione economica

*Visto, il Guardasigilli:* FASSINO

Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2000

Atti di Governo, registro n. 122, foglio n. 2

### AVVERTENZA:

• Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

### NOTE ALLE PREMESSE:

• L'art. 87, quinto comma, della Costituzione della Repubblica italiana conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

• Il decreto luogotenenziale n. 223/1946, recante: "Riordinamento dei servizi del Ministero dell'industria e del commercio", è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 3 maggio 1946.

• La legge n. 434/1951 recante: "Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867, concernente revisione del ruolo organico dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio", è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 26 giugno 1951.

• La legge n. 1483/1960 recante: "Istituzione di una nuova Direzione generale e riordinamento dei ruoli organici dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio", è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 307 del 16 dicembre 1960.

• Il decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, recante: "Disposizioni urgenti per la soppressione del Ministero delle partecipazioni statali e per il riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL e INA" è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 1993. La legge 23 giugno 1993, n. 202, di conversione con modificazioni del predetto decreto-legge, ed il relativo testo coordinato sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1993.

• Il testo dell'art. 3 del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito con legge 23 giugno 1993, n. 202, è il seguente:  
"Art. 3 (Disposizioni sul personale del soppresso Ministero delle partecipazioni statali).

1. Il personale dipendente del soppresso Ministero delle partecipazioni statali è trasferito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e collocato, ivi compreso il personale in posizione di soprannumero, in un ruolo aggiunto istituito con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica. Tale ruolo è determinato in conformità alla tabella allegata al presente decreto e corrisponde alle dotazioni organiche dei posti di funzione dirigenziale e delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del soppresso Ministero delle partecipazioni statali, quali risultano rispettivamente dalla tabella XVIII di cui all'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 22 gennaio 1991, nonché dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 aprile 1992. Detto personale potrà essere utilizzato, con gli effetti del comando, in posizione corrispondente per sopperire ad esigenze di funzionamento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. Il personale delle qualifiche dirigenziali del ruolo aggiunto di cui al comma 1 esercita le funzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, ad esso attribuite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con particolare riferimento ai compiti previsti dall'art. 1 del presente decreto, e può essere altresì utilizzato per la realizzazione delle intese di cui all'art. 15, comma 3, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle relative al riordino delle partecipazioni statali.
- 2-bis. Al compimento del riordino delle partecipazioni statali, il personale del ruolo aggiunto di cui ai commi 1 e 2 potrà essere trasferito, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica e con le altre amministrazioni interessate, presso amministrazioni centrali od organismi dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, aventi attribuzioni nel settore dell'economia, con conseguenti variazioni dei rispettivi ruoli.
3. Con le modalità previste dalle specifiche disposizioni vigenti, il Ministero del tesoro provvede alla riutilizzazione del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, in servizio alla data di cui al comma 1 dell'art. 1 presso la Ragioneria centrale del soppresso Ministro delle partecipazioni statali".

• Il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, concernente: "Regolamento recante norme sulla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato", è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 luglio 1997.

• Il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 2000, n. 116, concernente: “Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220 concernente la riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato”, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell’11 maggio 2000.

• Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante “Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, è stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 30 alla *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 1993.

• Il testo vigente dell’art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, modificato dall’art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante “Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell’art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”, come riportato nel testo aggiornato pubblicato sul supplemento ordinario n. 98/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 25 maggio 1998, è il seguente:

“Art. 6 (Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche).

1. Nelle amministrazioni pubbliche l’organizzazione e la disciplina degli uffici, nonchè la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all’art. 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell’art. 10. Le amministrazioni pubbliche curano l’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si applica l’art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La distribuzione del personale dei diversi livelli o qualifiche previsti dalla dotazione organica può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ove comporti riduzioni di spesa o comunque non incrementi la spesa complessiva riferita al personale effettivamente in servizio al 31 dicembre dell’anno precedente.
3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonchè ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.
4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate

dall’organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. Per le amministrazioni dello Stato la programmazione triennale del fabbisogno e l’approvazione delle variazioni delle dotazioni organiche avviene ad opera del Consiglio dei Ministri, secondo le modalità di cui al comma 4-bis dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

5. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonchè per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore. L’art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto personale non si applica l’art. 16 dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle piante organiche del personale degli istituti di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, compresi i dirigenti, sono devolute all’università di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.
6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo e a quelli previsti dall’art. 31 non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette”.

• Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, è stato pubblicato nel Supplemento ordinario n. 163/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 1999.

• Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, è stato pubblicato supplemento ordinario n. 167/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 1° settembre 1999.

• La legge 15 marzo 1997, n. 59, recante “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”, è stata pubblicata nel supplemento ordinario n. 56/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 1997.

• Il testo vigente dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, così come

modificato dall'art. 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, pubblicata sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 17 maggio 1993, n. 113 e dall'art. 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191, pubblicata sul supplemento ordinario n. 110/L alla *Gazzetta Ufficiale* del 20 giugno 1998, è il seguente: "Art. 11.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o più decreti legislativi diretti a:
  - a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;
  - b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;
  - c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta delle amministrazioni pubbliche;
  - d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso.
2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione di cui all'art. 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.
4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti principi e criteri direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre 1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica e compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni, nonché, ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:
  - a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro

anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

- b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica;
- c) semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui è conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
- d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca;
- e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore;
- f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che può richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concetto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di



- sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
- g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorchè concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso;
- procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato;
- infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti;
- h) prevedere procedure facoltative di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro;
- i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonchè l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalità di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica.

- 4.-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è riaperto fino al 31 luglio 1997.
6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421:
- alla lettera e) le parole: “ai dirigenti generali ed equiparati sono soppresse;
  - alla lettera i) le parole: “prevedere che nei limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia nazionale e decentrata sono sostituite dalle seguenti: “prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato;

- la lettera q) è abrogata;
- alla lettera t) dopo le parole: “concorsi unici per profilo professionale sono inserite le seguenti: “, da espletarsi a livello regionale.

7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato già pubblicato il bando di concorso”.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1998.
  - L'art. 17 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, così come modificato dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, prevede: “Art. 17 (Regolamenti).  
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
    - a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
    - b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
    - c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
    - d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.
  - 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
  - 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.



4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di “regolamento, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.
- 4-bis. L’organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d’intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e l’osservanza dei criteri che seguono:
- riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri e i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto all’organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l’amministrazione;
  - individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
  - previsione di strumenti di verifica periodica dell’organizzazione e dei risultati;
  - indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
  - previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell’ambito degli uffici dirigenziali generali”.

**NOTE ALL’ART. 1, COMMA 1:**

- L’art. 55, comma 1, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999 è il seguente: “Art. 55 (Procedura di attuazione ed entrata in vigore).

- A decorrere dalla data del decreto di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all’entrata in vigore del presente decreto legislativo e salvo che non sia diversamente disposto dalle norme del presente decreto:
  - sono istituiti: il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero delle attività produttive, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
  - sono soppressi: il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministero delle finanze, il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, il Ministero del commercio con l’estero, il Ministero delle comunicazioni, il Dipartimento del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri il Ministero dell’ambiente, il Ministero dei lavori pubblici, il Ministero dei trasporti e della navigazione, il Dipartimento per le aree urbane della Presidenza del

Consiglio dei ministri il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero della sanità, il Dipartimento per le politiche sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica”.

- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 1996, recante “Rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato”, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 20 maggio 1997.
- Per l’art. 6, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall’art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, si veda nelle note alle premesse.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, concernente “Regolamento recante disciplina delle modalità di costituzione e tenuta del ruolo della dirigenza delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e della banca dati informatica della dirigenza, nonché delle modalità di elezione del componente del comitato dei garanti”, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 26 maggio 1999.
- Il testo dell’art. 5, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, è il seguente: “Art. 5 (Inserimento nel ruolo unico). - 6. Ogni amministrazione conferisce gli incarichi ai dirigenti inseriti nel ruolo unico nel limite delle dotazioni organiche dei due livelli dirigenziali definite alla data di entrata in vigore del presente regolamento incrementate da un numero di unità corrispondente agli altri incarichi specifici di livello dirigenziale previsti dall’ordinamento”.

**NOTA ALL’ART. 1, COMMA 2:**

- L’art. 7 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59, è il seguente: “Art. 7.
  - Ai fini della attuazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze temporali e modalità dagli stessi previste, alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire, alla loro ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la parallela soppressione o il ridimensionamento dell’amministrazione statale periferica, in rapporto ad eventuali compiti residui.
  - Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 è acquisito il parere della

Commissione di cui all'art. 5, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e della Conferenza Stato-città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane.

Sugli schemi, inoltre, sono sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali funzionali ed è assicurata la consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. I pareri devono essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine i decreti possono comunque essere emanati.

3. Al riordino delle strutture di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), si provvede, con le modalità e i criteri di cui al comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'art. 13, comma 1, della presente legge, entro novanta giorni dalla adozione di ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1 del presente articolo. Per i regolamenti di riordino, il parere del Consiglio di Stato è richiesto entro cinquantacinque giorni ed è reso entro trenta giorni dalla richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente il termine di novanta giorni, il regolamento è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. In sede di prima emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso il parere della Commissione di cui all'art. 5, entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti possono essere comunque emanati.
- 3-bis. (Omissis)".

**NOTE ALL'ART. 1, COMMA 3:**

- Per il testo dell'art. 3 del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, si veda nelle note alle premesse.
- Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, si veda in note all'art. 1, comma 1.
- Il testo dell'art. 33 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante "Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59", come riportato nel testo aggiornato pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 25 maggio 1998, è il seguente:  
"Art. 33 (Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse).  
1. Nell'ambito del medesimo comparto le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che

facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza.

2. Il trasferimento di personale fra comparti diversi avviene a seguito di apposito accordo stipulato fra le amministrazioni con il quale sono indicate le modalità ed i criteri per il trasferimento dei lavoratori in possesso di specifiche professionalità, tenuto conto di quanto stabilito ai sensi del comma 3.
3. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2".

**NOTE ALL'ART. 1, COMMA 4:**

- Il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, recante "Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport", è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 10 aprile 1995. La legge 30 maggio 1995, n. 203, con cui il predetto decreto-legge è stato convertito in legge con modificazioni, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 1995.
- Il testo dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, è il seguente:  
"Art. 5 (Trasferimento di personale e risorse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri). - 1. Il personale dipendente del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, in servizio alla data del 1° luglio 1994 presso i Dipartimenti del turismo e dello spettacolo, istituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1994 che non sia stato trasferito ai sensi del comma 4 dell'art. 1 è trasferito con decorrenza dalla stessa data presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e inquadrato ai sensi del presente decreto in appositi ruoli transitori separati da quelli della Presidenza stessa. Il personale conserva la posizione giuridica e il trattamento economico acquisiti alla data di inquadramento. Le dotazioni organiche definitive dei ruoli di cui al presente comma saranno determinate secondo le procedure prescritte per la Presidenza del Consiglio dei Ministri.  
Al personale trasferito che risultasse eventualmente in esubero si applicano le procedure di mobilità di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da attuarsi verso altre amministrazioni centrali come previsto dall'art. 3, comma 2-bis, del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 188, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202".
- Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, si veda in note all'art. 1, comma 1.
- L'art. 11, comma 6, del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è il seguente:  
"Art. 11 (Ordinamento transitorio). - 6. Al personale non dirigenziale di ruolo della Presidenza che alla data del 1a giugno 1999 risulta assegnato a strutture della Presidenza immediatamente da trasferire ad altre amministrazioni ai sensi

## La normativa turistica in Sicilia.

© AAPT Palermo - II edizione, 2003  
www.palermotourism.com

dell'art. 10, comma 1, ed al personale non dirigenziale che alla data predetta presta servizio nelle strutture stesse in posizione di fuori ruolo, comando o distacco, è conservato ad personam, se più favorevole, il trattamento economico di carattere fisso e continuativo fruito presso la Presidenza. Al personale non dirigenziale della Presidenza o di altre amministrazioni che alla data del 1o giugno 1999 risulti in servizio presso strutture trasferite con decorrenza non immediata, ai sensi dei commi 3 e seguenti dell'art. 10, è, all'atto del trasferimento riconosciuto un trattamento economico di carattere fisso e continuativo complessivamente non inferiore a quello in godimento alla decorrenza del trasferimento”.

### NOTA ALL'ART. 1, COMMA 5:

- Per il testo dell'art. 3, commi 2 e 2-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, si veda nelle note alle premesse.

DPR - Decreto Presidente della Repubblica  
26 marzo 2001, n. 175, art. 7

## Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive.

Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2001

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
- Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni;
- Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare, gli articoli da 27 a 32 e l'articolo 55;
- Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle sedute del 2 e del 16 febbraio 2001;
- Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, secondo quanto emerso dal resoconto della seduta del 9 febbraio 2001;
- Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 febbraio 2001;
- Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, espresso in data 7 marzo 2001;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 2001;
- Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente regolamento:

### Capo I

*Attribuzioni dei Dipartimenti  
e di altri organismi del Ministero.*

### Art. 1

*Dipartimenti del Ministero.*

1. Il Ministero delle attività produttive, di seguito denominato "Ministero", esercita le funzioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato nei seguenti Dipartimenti:
  - a) Dipartimento per le imprese;
  - b) Dipartimento per l'internazionalizzazione;
  - c) Dipartimento per le reti;
  - d) Dipartimento per il mercato.

#### AVVERTENZA:

- I presenti regolamenti sono pubblicati, per motivi di massima urgenza, senza note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. In supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 5 giugno 2001 si procederà alla ripubblicazione del testo dei presenti regolamenti corredati delle relative note, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092.

### Art. 2

*Conferenza permanente dei capi dei Dipartimenti.*

1. È istituita la conferenza permanente dei capi dei Dipartimenti del Ministero, di seguito denominata "Conferenza". La Conferenza svolge funzioni di coordinamento generale sulle questioni interdipartimentali o comuni all'attività dei Dipartimenti del Ministero e può formulare al Ministro delle attività produttive, di seguito denominato "Ministro", proposte per l'emanazione di indirizzi e di direttive per assicurare il raccordo operativo fra i Dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni.
2. Apposite riunioni della Conferenza, cui possono essere chiamati a partecipare i dirigenti di prima fascia ed i dirigenti di seconda fascia ai quali sono affidate responsabilità nei settori interessati, sono dedicate a singole questioni ed in particolare all'elaborazione delle linee e delle strategie generali in materia di gestione delle risorse umane ed al coordinamento delle attività informatiche.

### Art. 3

*Dipartimento per le imprese.*

1. Il Dipartimento per le imprese ha competenza in materia di competitività e sviluppo dei settori produttivi e dell'impresa anche con riferimento al riequilibrio territoriale del sistema produttivo ed alla coesione economica, sulla base della programmazione degli indirizzi fissata dal CIPE, ferme le

competenze del Ministero dell'economia e delle finanze. Svolge, in particolare, le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

- a) indirizzi di politica industriale, agroindustriale, del commercio e dei servizi;
  - b) definizione di un sistema coordinato di monitoraggio della legislazione commerciale, dell'entità e dell'efficienza della rete distributiva;
  - c) sviluppo e vigilanza della cooperazione;
  - d) tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agroindustriali, sostegno alla commercializzazione dei prodotti agroindustriali e loro valorizzazione economica;
  - e) definizione, in accordo con le regioni, dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del settore turistico; coordinamento delle attività statali connesse alla promozione, sviluppo e valorizzazione del sistema turistico nazionale;
  - f) agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici alle attività produttive che abbiano come diretto destinatario le imprese, ivi compresi quelli per la ricerca applicata e per la cantieristica navale e l'autotrasporto;
  - g) gestione delle misure di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in attuazione delle politiche di coesione, ivi comprese quelle relative ai contratti di programma, ai contratti d'area e agli strumenti della programmazione negoziata, per le parti inerenti agli interventi a favore delle attività produttive e per lo sviluppo delle rispettive infrastrutture nel mezzogiorno e nelle aree depresse;
  - h) definizione delle iniziative normative e rapporti con le autorità nazionali, internazionali e sovranazionali in materia di brevetti, modelli industriali e marchi d'impresa;
  - i) determinazione di caratteristiche di macchine, impianti e prodotti industriali, esclusi i profili di sicurezza nell'impiego sul lavoro, con esclusione dei mezzi destinati alla circolazione stradale, delle macchine, impianti e prodotti destinati specificamente ad attività sanitarie o ospedaliere, nonché dei prodotti alimentari;
  - j) promozione e diffusione dei sistemi di qualità aziendale e dei prodotti;
  - k) rapporti con soggetti pubblici e privati che svolgono attività attinenti alla competitività del sistema imprenditoriale ed allo sviluppo produttivo.
2. Il Dipartimento esercita inoltre i compiti di vigilanza sull'Agenzia per la proprietà industriale.

#### **Art. 4**

##### *Dipartimento per l'internazionalizzazione.*

1. Il Dipartimento per l'internazionalizzazione ha competenza nel settore del

commercio estero e dell'internazionalizzazione del sistema economico italiano, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri. Svolge, in particolare, le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

- a) indirizzi di politica commerciale verso l'estero; disciplina degli scambi con i Paesi terzi; elaborazione, negoziazione e gestione degli accordi bilaterali e multilaterali nei settori di competenza;
- b) rapporti con gli organismi economici e finanziari internazionali e con le istituzioni multilaterali limitatamente ai settori di competenza;
- c) collaborazione all'attività di cooperazione internazionale e di aiuto allo sviluppo svolta dal Ministero degli affari esteri;
- d) coordinamento delle attività per la politica commerciale con l'estero previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143;
- e) rapporti con i soggetti pubblici e privati che svolgono attività di promozione degli scambi con l'estero;
- f) incentivazione e sostegno delle iniziative di internazionalizzazione delle imprese e delle attività produttive e promozione degli investimenti esteri in Italia;
- g) vigilanza sull'Istituto per il commercio con l'estero;
- h) vigilanza del credito all'esportazione e sull'assicurazione al credito all'esportazione, curando a tal fine i necessari rapporti in sede nazionale ed internazionale;
- i) investimenti esteri in Italia;
- j) esercizio dei diritti di azionista nelle società a partecipazione pubblica aventi ad oggetto l'internazionalizzazione del sistema produttivo;
- k) rilascio delle autorizzazioni prescritte per l'esportazione e l'importazione;
- l) tutela della produzione italiana all'estero;
- m) promozione della formazione professionale dei soggetti operanti nell'ambito dell'internazionalizzazione delle imprese.

#### **Art. 5**

##### *Dipartimento per le reti.*

1. Il Dipartimento per le reti ha competenza in materia di promozione, competitività, sviluppo e miglioramento qualitativo delle reti dell'energia, delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione. Svolge, in particolare, le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
  - a) supporto alla definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica e mineraria;
  - b) disciplina dei settori della produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica e di gas naturale;
  - c) definizione di politiche e misure nei settori della produzione, raffinazione, stoccaggio, trasporto e distribuzione di petrolio e prodotti petroliferi;



- d) elaborazione di politiche ed azioni nel campo delle energie rinnovabili e del risparmio energetico;
- e) politiche nel settore delle comunicazioni, piano nazionale di ripartizione delle frequenze e relativo coordinamento internazionale;
- f) radiodiffusione sonora e televisiva pubblica e privata e telecomunicazioni;
- g) rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni e delle licenze, verifica degli obblighi di servizio universale nel settore delle telecomunicazioni;
- h) coordinamento della ricerca applicata per le tecnologie innovative nel settore delle telecomunicazioni e per l'adozione e l'implementazione dei nuovi standard;
- i) stampa, editoria e produzioni multimediali, con particolare riferimento alle iniziative volte alla trasformazione su supporti innovativi e con tecniche interattive delle produzioni tradizionali;
- l) rilascio delle concessioni ed autorizzazioni nel settore dei servizi postali.

### Art. 6

#### *Dipartimento per il mercato.*

1. Il Dipartimento per il mercato ha competenza nel settore delle politiche per il funzionamento e la trasparenza del mercato. Svolge, in particolare, le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
  - a) politiche per i consumatori, con eccezione dei prodotti agricoli e agroalimentari;
  - b) armonizzazione del mercato e monitoraggio dei prezzi;
  - c) metrologia legale;
  - d) sicurezza dei prodotti;
  - e) vigilanza sulla osservanza delle normative nel settore postale e delle telecomunicazioni;
  - f) regolamentazione dei settori postali, delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, salve le competenze attribuite all'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni, convenzioni, contratti di programma di servizio di settore, emissione delle carte valori;
  - g) vigilanza sul rispetto degli obblighi di servizio universale del settore postale;
  - h) vigilanza sull'Istituto posteografonici;
  - i) adeguamento periodico del servizio universale per i settori postali e delle telecomunicazioni.
  
2. Il Dipartimento esercita i compiti di vigilanza sull'Agenzia per la normativa e i controlli tecnici. Inoltre il Dipartimento svolge le funzioni relative alla organizzazione e gestione dei servizi comuni o interdipartimentali del Ministero.

## Capo II

### *Articolazione dei Dipartimenti.*

### Art. 7

#### *Direzioni del Dipartimento per le imprese.*

1. Il Dipartimento per le imprese è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
  - a) Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività;
  - b) Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese;
  - c) Direzione generale per il turismo;
  - d) Direzione generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi;
  - e) Direzione generale per gli enti cooperativi.
  
2. La Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
  - a) studi, ricerche e rilevazioni economiche riguardanti il settore industriale, e dell'artigianato, ed elaborazione di iniziative finalizzate ad incrementare la competitività del sistema produttivo;
  - b) coordinamento della politica industriale, con specifico riferimento alle politiche riguardanti le piccole e medie industrie e l'artigianato, in particolare per gli aspetti riguardanti i rapporti con le altre amministrazioni, con le regioni, con l'Unione europea e con gli altri organismi internazionali;
  - c) definizione delle iniziative normative di incentivazione nel settore industriale, in collegamento con la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese;
  - d) vigilanza sulle Stazioni sperimentali per l'industria, sull'Istituto nazionale per le conserve alimentari, sul Banco nazionale di prova delle armi da fuoco portatili;
  - e) rapporti con le società e gli istituti operanti in materia di promozione industriale, vigilanza sull'Istituto per la promozione industriale;
  - f) aspetti industriali relativi alla partecipazione italiana al Patto atlantico ed all'UEO; collaborazione industriale internazionale nei settori aerospaziali e della Difesa; rapporti con le altre amministrazioni e gli organismi internazionali per la ricerca, lo sviluppo e la produzione di materiale e prodotti di impiego militare e duale;
  - g) definizione ed attuazione di iniziative per la regolazione delle crisi aziendali e delle procedure conservative delle imprese; esercizio delle funzioni di gestione amministrativa e di vigilanza sulle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza;
  - h) problemi industriali connessi al programma di riordino delle partecipazioni statali; esercizio delle competenze in materia di centri per lo sviluppo dell'imprenditorialità, d'intesa con la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese, per i centri collocati nelle aree di crisi siderurgica;
  - i) funzioni relative al settore agroindustriale di cui all'articolo 55, comma

- 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- j) analisi dello stato dei settori merceologici ed elaborazione di linee di indirizzo per lo sviluppo degli stessi;
  - k) definizione delle iniziative normative e rapporti con le autorità internazionali e sovranazionali in materia di brevetti, modelli industriali e per marchi di impresa;
  - l) attività di supporto e di segreteria della Commissione centrale dei ricorsi prevista dall'articolo 71 del regio-decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni;
  - m) vigilanza sull'Agenzia per la proprietà industriale;
  - n) approvazione delle normative tecniche e degli standard per la certificazione dei prodotti industriali; elaborazione di indirizzi all'Agenzia per le normative e i controlli tecnici in materia di determinazione di caratteristiche di macchine, impianti e prodotti industriali e di promozione e diffusione dei sistemi di qualità aziendale e dei prodotti per i profili di competenza;
  - o) attività connesse alla promozione ed allo sviluppo di tecnologie e processi produttivi di minor impatto ambientale, al sistema di certificazione ambientale ed ai rapporti con l'organismo nazionale competente in materia di ecolabel ed ecoaudit;
  - p) politiche di sviluppo dell'innovazione tecnologica e dell'alta tecnologia nei settori produttivi con particolare riferimento alle azioni di sostegno in favore delle industrie operanti nei settori dell'aerospazio, della Difesa ed in quelle tecnologicamente avanzate ed ad alto valore strategico.
3. Presso la Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività opera il nucleo degli esperti di politica industriale di cui all'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140.
  4. La Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
    - a) valutazione degli effetti sul sistema delle imprese degli interventi di agevolazione assunti in sede di Unione europea, nazionale e regionale; relativi interventi di coordinamento e di applicazione e proposte di eventuali correttivi, in rapporto con le Direzioni generali di settore;
    - b) elaborazione dei dati e delle informazioni relativi alle funzioni di incentivazioni alle imprese conferite alle regioni e relativo monitoraggio;
    - c) esercizio delle competenze statali in materia di incentivi al sistema industriale ivi inclusi quelli per l'innovazione tecnologica e lo sviluppo precompetitivo;
    - d) esercizio delle competenze statali in materia di incentivi nel settore energetico ed in quello minerario ivi inclusi quelli riferiti alla ricerca ed agli investimenti minerari in Italia ed all'estero;
    - e) esercizio delle competenze statali in materia di agevolazioni finanziarie

- per gli interventi nel settore distributivo, per l'innovazione dello stesso e per i mercati agro-alimentari;
- f) interventi finalizzati alla razionalizzazione ed all'ammodernamento di comparti produttivi;
  - g) interventi volti allo sviluppo economico di aree colpite dalla crisi di particolari settori industriali;
  - h) agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici per le attività produttive e per le rispettive infrastrutture ai fini dello sviluppo del Mezzogiorno e delle aree depresse e dell'attuazione di politiche di coesione, ivi compresi gli interventi relativi ai contratti di programma, ai contratti d'area e agli strumenti della programmazione negoziata;
  - i) esercizio delle competenze statali in materia di incentivi per le zone colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;
  - j) iniziative per la promozione, il coordinamento e l'accelerazione degli interventi di agevolazione alle imprese oggetto di finanziamento o cofinanziamento da parte dell'Unione europea.
  - k) direttive, vigilanza e controllo sulle attività di gestione di interventi agevolativi e di sostegno alle imprese, rientranti nelle competenze della Direzione generale, affidati a Sviluppo Italia e ad altri soggetti pubblici e privati sulla base di norme o di convenzioni, ferme le competenze degli altri ministeri nei rispettivi ambiti.
5. La Direzione generale per il turismo svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
    - a) elaborazione e definizione, in accordo con le regioni, degli indirizzi generali delle politiche turistiche e dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico nazionale, nonché attività finalizzate alla predisposizione ed al monitoraggio delle connesse linee guida;
    - b) coordinamento intersettoriale delle attività statali connesse alla promozione, sviluppo e valorizzazione del sistema turistico nazionale;
    - c) partecipazione alle attività delle organizzazioni internazionali multilaterali in materia turistica e attività finalizzate alla realizzazione degli accordi internazionali nella medesima materia;
    - d) rapporti con l'Unione europea in materia di turismo, con particolare riferimento alla partecipazione dell'Italia all'elaborazione delle politiche turistiche comunitarie ed all'attuazione degli atti adottati dalle istituzioni comunitarie;
    - e) attività finalizzate alla promozione unitaria dell'immagine dell'Italia all'estero, dello sviluppo del mercato turistico nazionale e della promozione del turismo sociale;
    - f) studi, ricerche, raccolta ed elaborazione di dati e rilevazioni economiche riguardanti il sistema turistico, nonché elaborazione di iniziative

- finalizzate ad incrementare la competitività del sistema stesso;
- g) definizione delle iniziative normative di incentivazione nel settore turistico, in collegamento con la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese;
  - h) vigilanza sull'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT), sul Club alpino italiano (CAI), sull'Automobile club d'Italia (ACI) e sugli Automobile club provinciali e locali (AA.CC.PP.LL.);
  - i) sostegno e promozione del turismo delle persone con particolari esigenze connesse a disabilità, stato di salute, età avanzata;
  - l) gestione del fondo di garanzia per il consumatore di pacchetti turistici;
  - m) applicazione delle leggi afferenti le competenze statali nel settore turistico, anche con riferimento alla promozione dello sviluppo turistico delle aree depresse;
  - n) sviluppo delle nuove tecnologie nel settore turistico, promozione e sostegno dei nuovi prodotti turistici.
6. La Direzione generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
- a) rapporti con l'Unione europea nel settore del commercio, delle assicurazioni e dei servizi, nonché rapporti con le regioni per le materie di competenza delle stesse nel settore terziario;
  - b) studi economici e monitoraggio sul settore commerciale e disciplina del commercio, ivi comprese la vendita di prodotti editoriali, le attività ausiliarie del commercio e le istituzioni per il deposito di merci;
  - c) attività di monitoraggio e di sviluppo delle nuove forme di commercializzazione;
  - d) attività fieristiche, inclusi il riconoscimento delle manifestazioni fieristiche internazionali, la formazione del calendario ufficiale fieristico ed i rapporti con le regioni;
  - e) definizione delle iniziative normative di incentivazione nel settore del commercio, in collegamento con la Direzione generale coordinamento incentivi alle imprese;
  - f) attuazione della normativa in materia di registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e di altri registri, elenchi, ed albi tenuti dalle camere di commercio; attività di indirizzo e coordinamento delle funzioni e dei compiti conferiti alle camere di commercio a seguito della soppressione degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  - g) contenzioso ed attività di coordinamento e supporto agli albi e ruoli degli ausiliari del commercio tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  - h) vigilanza sull'Unione italiana delle camere di commercio; esercizio delle funzioni previste dalla legge relative alle camere di commercio, alle loro unioni, centri esteri ed aziende speciali; monitoraggio della gestione delle

- risorse degli stessi; cura dei rapporti con i predetti enti ed organismi e con le regioni ai fini della stesura della relazione al Parlamento;
- i) attività delle società fiduciarie e di revisione;
  - j) studi sull'attività assicurativa e vigilanza sulla CONSAP S.p.a. (Concessionaria servizi assicurativi pubblici);
  - k) provvedimenti di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e di liquidazione coatta amministrativa, nonché provvedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative in materia assicurativa, ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373;

7. La direzione generale per gli enti cooperativi svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
- a) legislazione e studio sulla cooperazione e sulla mutualità e conseguenti rapporti con gli organismi europei ed internazionali;
  - b) promozione e sviluppo della cooperazione e riscossione dei relativi contributi;
  - c) vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative e riscossione dei contributi per le ispezioni;
  - d) vigilanza sulle procedure derivanti dai provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti delle società cooperative;
  - e) rilevazione degli aspetti socioeconomici della cooperazione e rapporti con l'Istat;
  - f) tenuta dello schedario generale della cooperazione;
  - g) supporto e segreteria tecnico-operativa alla Commissione centrale per le cooperative;
  - h) tenuta dell'albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi;
  - i) rapporti con gli uffici territoriali del Governo in relazione all'attività di vigilanza ed al registro prefettizio delle cooperative.

## Art. 8

### *Direzioni del Dipartimento per l'internazionalizzazione.*

1. Il Dipartimento per l'internazionalizzazione è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
  - a) Direzione generale per la politica commerciale;
  - b) Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione;
  - c) Direzione generale per la promozione degli scambi.
2. La Direzione generale per la politica commerciale cura lo svolgimento delle funzioni di competenza del Ministero nelle seguenti materie:
  - a) analisi e studio di problemi concernenti gli scambi di beni e servizi e delle connesse esigenze di politica commerciale;

- b) elaborazione e negoziazione degli accordi multilaterali in materia commerciale con particolare riferimento all'OMC e all'OCSE e all'UNCTAD;
  - c) elaborazione di indirizzi e proposte di politica commerciale nell'ambito dell'Unione europea;
  - d) partecipazione, nell'ambito dell'Unione europea, alla elaborazione e negoziazione degli accordi economico-commerciali con i Paesi terzi;
  - e) elaborazione e negoziazione degli accordi bilaterali in materia di collaborazione economica nonché gestione dei relativi organismi di consultazione bilaterale, in raccordo con la Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e con la Direzione generale per la promozione per le materie di rispettiva competenza;
  - f) istruzione e cura nelle competenti sedi comunitarie di iniziative di tutela della produzione italiana all'estero e salvaguardia commerciale;
  - g) gestione degli scambi e rilascio delle conseguenti autorizzazioni, certificati e titoli di importazione e di esportazione, nonché applicazione delle sanzioni amministrative.
3. La direzione generale per le politiche di internazionalizzazione cura lo svolgimento delle funzioni di competenza del Ministero nelle seguenti materie:
- a) attività di sostegno alla definizione dell'indirizzo strategico delle politiche di internazionalizzazione;
  - b) attività di segreteria generale e di supporto tecnico-istruttorio nelle materie di competenza della V Commissione CIPE per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero;
  - c) attività di segreteria generale e di supporto tecnico-istruttorio della Commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero, istituita con decreto del Ministro del commercio estero del 29 febbraio 2000, n. 137;
  - d) preparazione delle riunioni di coordinamento, presiedute dal Ministro, fra rappresentanti dei Ministeri interessati, presidenti e direttori generali dell'ICE, della SIMEST S.p.a., della FINEST S.p.a., di INFORMEST, del soggetto gestore del fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, e della SACE;
  - e) collaborazione con il Ministero degli affari esteri, in particolare modo in materia di cooperazione internazionale e di aiuto allo sviluppo, in raccordo con la direzione generale per la promozione e con la direzione generale per la politica commerciale;
  - f) elaborazione di indirizzi strategici circa l'utilizzo dei fondi strutturali per l'internazionalizzazione delle imprese, in raccordo con la direzione generale per la promozione degli scambi;
  - g) partecipazione al Punto nazionale di contatto previsto dalle linee guida OCSE per le imprese multinazionali;
- h) attività di indirizzo per la promozione e la diffusione territoriale degli sportelli unici per le imprese e gli operatori del settore ai fini della fruizione dei servizi e delle agevolazioni previste in materia di internazionalizzazione;
  - i) elaborazione di indirizzi e proposte e conseguente partecipazione nelle sedi internazionali competenti in materia di credito all'esportazione e sull'assicurazione del credito all'esportazione, assicurando l'adeguato raccordo con la direzione generale per la politica commerciale;
  - j) esercizio delle funzioni di indirizzo e vigilanza nelle materie del credito all'esportazione e dell'assicurazione del credito all'esportazione, curando a tal fine i necessari rapporti con l'Istituto per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE);
  - k) esercizio dei diritti di azionista nelle società a partecipazione pubblica aventi ad oggetto l'internazionalizzazione del sistema produttivo;
  - l) elaborazione degli indirizzi strategici finalizzati alla promozione degli investimenti esteri in Italia e partecipazione nelle sedi comunitarie e multilaterali alla definizione degli accordi in materia di investimenti diretti esteri;
  - m) studi, ricerche e raccolta di documentazione statistica per la definizione delle politiche di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano;
  - n) attività di indirizzo strategico e segreteria tecnica dell'Osservatorio economico previsto dall'articolo 6 della legge 20 ottobre 1990, n. 304.
  - o) predisposizione, in raccordo con la direzione generale per la promozione degli scambi, della relazione annuale al Parlamento sull'attività svolta dalla SIMEST.
4. La Direzione generale per la promozione degli scambi cura lo svolgimento delle funzioni di competenza del Ministero nelle seguenti materie:
- a) gestione degli incentivi, ivi compresi quelli comunitari, a sostegno dell'internazionalizzazione ed elaborazione della relativa disciplina, in raccordo con i soggetti pubblici e privati che svolgono attività di promozione degli scambi e di supporto all'internazionalizzazione;
  - b) sviluppo e coordinamento delle attività promozionali e di internazionalizzazione del sistema economico nazionale, assicurando la necessaria sinergia con le iniziative promozionali della direzione generale per il turismo, delle regioni, delle associazioni di categoria, delle camere di commercio e del sistema fieristico, anche sulla base di specifici accordi ed intese;
  - c) elaborazione delle linee direttrici dell'attività dell'ICE in collaborazione con la direzione generale per le politiche di internazionalizzazione;
  - d) approvazione del piano di attività dell'ICE, autorizzazione dei programmi, delle iniziative promozionali previste e delle relative variazioni, esercizio delle funzioni di vigilanza e delle verifiche previste dalla legge n. 68/1997, sull'attività dell'ICE e relazione al Parlamento

- sui risultati conseguiti dall'ICE;
- e) coordinamento delle azioni promozionali relative alla formazione professionale dei soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione;
  - f) rapporti con le istituzioni economiche e finanziarie internazionali nelle materie di competenza della Direzione;
  - g) negoziazione degli accordi relativi alla costituzione degli sportelli unici per le imprese e gli operatori di cui all'articolo 24, comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e svolgimento delle attività gestionali di competenza del Ministero;
  - h) rapporti con l'Unione delle camere di commercio per il coordinamento delle attività relative al commercio estero;
  - i) esercizio dei compiti previsti dalla legislazione vigente in materia di regolamentazione delle camere di commercio italiane all'estero e concessione in loro favore di contributi, ai sensi della legge 1o luglio 1970, n. 518, e relative norme applicative;
  - j) esercizio dei compiti previsti dalla legislazione vigente in materia di disciplina delle camere di commercio italo-straniere di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580;
  - k) coordinamento delle missioni economico-commerciali del Ministero;
  - l) partecipazione alla definizione degli accordi per la promozione degli investimenti italiani all'estero e per l'attrazione degli investimenti esteri in Italia e loro gestione;
  - m) partecipazione nelle sedi internazionali per la definizione delle politiche di promozione, ivi comprese le esposizioni universali.
5. Restano comunque salve le competenze del Ministero degli affari esteri.

### **Art. 9**

#### *Direzioni del Dipartimento per le reti.*

1. Il Dipartimento per le reti è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
  - a) Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie;
  - b) Direzione generale per le comunicazioni elettroniche e la gestione delle frequenze;
  - c) Direzione generale per i servizi di comunicazione;
  - d) Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e dell'informazione.
2. La Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
  - a) elaborazione delle linee di politica energetica e mineraria di rilievo nazionale e attività connesse agli interventi di programmazione nazionale e regionale nei settori energetico e minerario, ivi compresi quelli in

materia di fonti rinnovabili e risparmio energetico e quelli di metanizzazione del Mezzogiorno;

(Omissis)



DPR - Decreto Presidente della Repubblica  
14 gennaio 1972, n. 6

Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario  
delle funzioni amministrative statali in materia di turismo  
ed industria alberghiera e del relativo personale.

Gazzetta Ufficiale n. 19 del 22 gennaio 1972,  
supplemento ordinario

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA:

- Visti gli articoli 87, comma quinto, 117, 118 e la disposizione VIII transitoria della Costituzione;
- Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per le Regioni a statuto ordinario, che all'art. 17 conferisce delega al Governo per il passaggio delle funzioni e del personale statali alle regioni;
- Sentite le Regioni a statuto ordinario;
- Udito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62;
- Sentito il Consiglio dei Ministri;
- Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per il turismo e lo spettacolo, per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per il bilancio e la programmazione economica;

DECRETA:

**Art. 1**

*Regioni, turismo, alberghi, pensioni, locande, ecc.*

Le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di turismo ed industria alberghiera sono trasferite per il rispettivo territorio, alle Regioni a statuto ordinario.

Il trasferimento predetto riguarda tutte le funzioni amministrative fra le quali sono comprese quelle concernenti:

- a) la programmazione, lo sviluppo e l'incentivazione del turismo regionale;
- b) l'organizzazione di manifestazioni turistiche;
- c) gli enti provinciali del turismo e le aziende autonome di cura, soggiorno o turismo, ivi compresi i controlli su tali enti, la nomina e la revoca degli amministratori;

- d) gli altri enti, istituzioni ed organizzazioni locali operanti nella materia del turismo;
- e) il riconoscimento e la revoca delle stazioni di cura, soggiorno o turismo, la delimitazione dei rispettivi territori, la classificazione delle stazioni stesse, nonché la determinazione delle località di interesse turistico. Rimane fermo il parere del Ministro delle finanze fino a quando la materia tributaria attinente ai provvedimenti stessi non sarà diversamente disciplinata;
- f) le agenzie di viaggio. Resta riservato allo Stato il nulla osta al rilascio delle licenze a persone fisiche o giuridiche straniere;
- g) la classificazione e la locazione di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione, locanda; i complessi ricettivi extra alberghieri (campeggi, villaggi turistici, ostelli);
- h) il vincolo alberghiero;
- i) le guide, comprese quelle alpine, i corrieri e gli interpreti;
- l) ogni altra funzione amministrativa esercitata dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di turismo ed industria alberghiera, fermo restando quanto disposto dai successivi articoli.

Spettano alle regioni i poteri di nomina dei collegi dei revisori degli enti di cui alle lettere c) e d) del presente articolo, salva la designazione da parte del Ministro per il tesoro di un componente dei collegi stessi in relazione alla permanenza negli enti di interessi finanziari dello Stato.

- *Mod. DPR 24 luglio 1977, n. 616, art. 56*

**Art. 2**

*Enti locali, turismo, alberghi, pensioni, locande, ecc.*

Fino a quando con legge dello Stato non sia provveduto al riordinamento ed alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali sono conservate alle provincie, ai comuni ed agli altri enti locali le funzioni amministrative d'interesse esclusivamente locale, relative alla materia del turismo e dell'industria alberghiera, loro decentrate dalle norme vigenti.

S'intendono sostituiti gli organi centrali e periferici dello Stato con gli organi della regione in tutti i casi in cui le disposizioni vigenti nella materia di cui al precedente comma facciano riferimento, per quanto riguarda le funzioni decentrate agli enti locali, a funzioni amministrative degli organi o degli uffici centrali o periferici dello Stato.

**Art. 3**

*Turismo, alberghi, pensioni, locande, ecc.*

I rapporti internazionali nella materia di cui al precedente art. 1 sono di competenza degli organi statali.

È riservata allo Stato la istituzione e gestione di uffici di rappresentanza, di

informazioni e di promozione all'estero, nonchè degli uffici turistici di frontiera. La promozione all'estero a favore del turismo nazionale spetta allo Stato, che l'esercita per mezzo dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT). L'attività promozionale turistica all'estero spetta, per le iniziative realizzate nel proprio territorio, alle regioni, le quali utilizzano normalmente, a tale scopo, le strutture dell'Ente nazionale italiano per il turismo. Con legge della Repubblica si provvederà al riordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo per assicurare la rappresentanza delle regioni negli organi amministrativi dell'ente.

#### **Art. 4**

##### *Turismo.*

Fino a quando non sarà provveduto al loro riordinamento, con legge dello Stato, restano ferme le attribuzioni degli organi dello Stato in ordine:

- all'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT);
- all'Automobile club d'Italia (ACI);
- al Club alpino italiano (CAI);
- agli altri enti, istituzioni ed organismi pubblici a carattere nazionale o pluriregionale operanti nel settore del turismo.

#### **Art. 5**

##### *Turismo, alberghi, pensioni, locande, ecc.*

Restano ferme le attribuzioni degli organi statali in materia di difesa nazionale, di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e di sicurezza degli impianti, nonchè quelle altre che, pur essendo esercitate in relazione alle attività turistiche ed alberghiere, riguardano materie non comprese nell'art. 117 della Costituzione.

#### **Art. 6**

##### *Regioni.*

La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle regioni a statuto ordinario che attengono ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali, spetta allo Stato e viene esercitata, fuori dei casi in cui si provvede con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro o con i Ministri competenti.

L'esercizio della funzione di cui al precedente comma può essere delegato di volta in volta dal Consiglio dei Ministri al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per la determinazione dei criteri operativi nelle materie di sua competenza oppure al Presidente del Consiglio dei Ministri con il Ministro competente quando si tratti di affari particolari.

I programmi di massima delle manifestazioni turistiche di iniziativa regionale, nonchè le successive modificazioni ed integrazioni dei programmi stessi, saranno periodicamente comunicati al Ministro per il turismo e lo spettacolo ai fini della formulazione di proposte per il coordinamento delle attività fra le regioni e di quelle delle regioni con quelle di competenza dello Stato, in relazione anche alla predisposizione dei programmi economici nazionali.

Gli organi statali e le amministrazioni regionali sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta, per il tramite del commissario del Governo nella Regione, informazioni, dati statistici ed ogni elemento utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia di cui al presente decreto.

#### **Art. 7**

##### *Regioni.*

Le regioni, in relazione alle esigenze derivanti dall'esercizio delle attribuzioni ad esse trasferite con il presente decreto, possono avvalersi dei servizi tecnici dello Stato operanti per funzioni non trasferite alle regioni.

Lo Stato sarà rimborsato delle spese sostenute per le regioni.

La misura e le modalità dei rimborsi saranno determinate con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro competente, previa intesa con l'amministrazione regionale interessata.

#### **Art. 8**

##### *Regioni.*

Sotto la data in cui si effettua il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative di cui al presente decreto, e comunque entro il termine di trenta giorni dalla data stessa, le amministrazioni dello Stato provvederanno a consegnare, con elenchi descrittivi, a ciascuna regione interessata, gli atti, sia degli uffici centrali che degli uffici periferici, concernenti le funzioni amministrative trasferite alle regioni con il presente decreto e relativi ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione di quelli disciplinati dal successivo art. 9, ovvero relativi a questioni o disposizioni di massima, inerenti alle dette funzioni.

#### **Art. 9**

##### *Turismo, alberghi, pensioni, locande, ecc.*

La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilità di Stato, prima della data del trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative oggetto del presente decreto, rimane di competenza degli organi statali. Rimane, parimenti, di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di trasferimento delle funzioni alle regioni, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori al detto trasferimento.

Resta altresì, fino alla data del 31 dicembre 1972, di competenza degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovino il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai termini del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, o di altre disposizioni che ad esso facciano riferimento, ovvero in forza di particolari norme. Le somme che, alla data predetta, non risultino ancora impegnate, saranno portate in aumento del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Il Ministro per il tesoro provvederà, con propri decreti, alle conseguenti variazioni compensative nel conto dei residui delle amministrazioni interessate. Le somme trasferite al fondo saranno assegnate, entro un biennio, alle amministrazioni regionali sulla base dei criteri che il Comitato interministeriale per la programmazione economica determinerà, in relazione a quanto previsto nel secondo comma del predetto art. 9 della legge n. 281 e tenuto anche conto dell'originaria destinazione delle somme medesime.

### **Art. 10**

#### *Impiego pubblico.*

Il contingente del personale statale di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, da trasferire alle Regioni a statuto ordinario con effetto dalla data d'inizio dell'esercizio delle funzioni amministrative statali ad esse trasferite con il presente decreto, è indicato nella tabella allegata.

Il contingente di cui al precedente comma sarà ripartito per qualifica e per regione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro per il tesoro, da emanare entro tre mesi dalla data indicata nel primo comma.

In corrispondenza al contingente di personale di ruolo e non di ruolo determinato ai sensi dei precedenti comma vengono ridotti, con decorrenza dalla data indicata nel primo comma, i relativi ruoli organici o gli eventuali contingenti non di ruolo cui il personale appartiene.

Ferma restando la decorrenza dalla data indicata nel primo comma del trasferimento alle regioni, l'immissione nei ruoli e contingenti regionali del personale di cui al primo comma sarà effettuata con la prima legge regionale di istituzione di ruoli regionali.

Sino alla data di inquadramento nei ruoli regionali, e comunque non oltre il 31 dicembre 1972, all'amministrazione del personale da trasferire continuerà a provvedere, salvo quanto previsto nei successivi articoli, la amministrazione di provenienza.

Al predetto personale continuano ad applicarsi, fino al suo inquadramento nei ruoli o contingenti regionali, le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico di attività, previdenza, assistenza e quiescenza dei dipendenti dello Stato.

Nell'ambito della regione i trasferimenti di sede del personale statale di cui al presente articolo sono disposti, osservate le norme dell'art. 32 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con

provvedimento dell'amministrazione regionale, che fino alla data indicata nel precedente quinto comma ne dà notizia alla amministrazione statale di provenienza del dipendente.

Le spese per gli stipendi e tutte le altre competenze spettanti al personale di cui al presente articolo sono a carico delle regioni che provvederanno altresì a versare all'amministrazione statale di provenienza l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge.

Fino a quando non si potrà provvedere diversamente il pagamento delle competenze di attività di servizio e della pensione spettanti all'impiegato od operaio messo a disposizione o trasferito verrà effettuato dall'amministrazione di provenienza salvo il successivo rimborso.

### **Art. 11**

#### *Impiego pubblico.*

Entro due mesi dalla data d'inizio dell'esercizio da parte delle regioni delle funzioni amministrative statali trasferite, il personale civile di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, indicato nella tabella allegata al presente decreto, che il giorno anteriore alla data predetta risulti assegnato ad uffici periferici non trasferiti alle regioni o a servizi centrali che svolgono funzioni amministrative trasferite alle regioni, è messo dall'amministrazione di provenienza, previo assenso degli impiegati ed operai, a disposizione delle singole regioni e, se presta servizio presso ufficio periferico, della regione nel cui territorio tale ufficio si trova.

Ove gli assensi fossero inferiori alle unità da trasferire, l'amministrazione provvederà, entro tre mesi dalla data indicata nel primo comma, a mettere a disposizione delle singole regioni gli impiegati ed operai che ne abbiano fatto domanda, dando la precedenza a coloro che svolgevano le stesse funzioni o funzioni connesse con quelle trasferite alle regioni e tenendo conto dei titoli di cui all'art. 32, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nel caso di inesistenza o insufficienza di domande, l'amministrazione provvede d'ufficio, sentito il consiglio di amministrazione, a mettere a disposizione delle singole regioni gli impiegati od operai che risultino in possesso dei minori titoli indicati dall'art. 32, terzo comma, del testo unico n. 3 suindicato.

Al personale contemplato nel presente articolo che viene trasferito a sede diversa da quella dell'ufficio statale di provenienza anche a domanda, compete il trattamento economico di missione e di trasferimento, compresa l'indennità di prima sistemazione, stabilito per i dipendenti dello Stato dalle vigenti disposizioni di legge.

Al personale messo a disposizione in base al presente articolo si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 10.

### **Art. 12**

#### *Impiego pubblico.*

La legge della regione concernente l'inquadramento nei ruoli regionali del personale delle amministrazioni dello Stato assicurerà al personale di cui ai precedenti articoli il passaggio nei ruoli stessi, salvaguardando, nello stesso tempo, le posizioni di carriera ed economiche già acquisite al momento del passaggio stesso, nel ruolo statale di provenienza, anche per effetto delle agevolazioni previste dall'art. 16, comma terzo, della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta sostituito con l'art. 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775. Ai fini del conseguimento delle agevolazioni indicate nel comma precedente il personale di cui al precedente art. 11, si considera di diritto trasferito a domanda. Sino ad un anno dalla entrata in vigore delle singole leggi regionali istitutive dei ruoli regionali, la metà dei posti comunque disponibili, dopo effettuato l'inquadramento previsto nel primo comma, nelle singole qualifiche di tali ruoli sarà conferita mediante concorsi di trasferimento riservati al personale di pari qualifica e di ruoli corrispondenti già trasferito ad altra regione ai sensi del presente decreto. I posti eventualmente non coperti saranno conferiti con le normali procedure.

Nella prima applicazione del presente decreto, i dipendenti dello Stato trasferiti alla regione presso cui ricoprono la carica di consigliere regionale, ove non richiedano entro dieci giorni dalla messa a disposizione, il collocamento in aspettativa senza assegni, sino alla scadenza dell'attuale mandato, sono dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 18, comma primo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

### Art. 13

#### *Amministrazione del patrimonio e contabilità dello Stato.*

Le soppressioni e le riduzioni da apportare, ai sensi dell'art. 18 della legge 16 maggio 1970, n. 281, agli stati di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo e del Ministero del tesoro in conseguenza del trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative di cui al presente decreto, nonchè del personale statale, nei contingenti indicati sulla tabella allegata e delle connesse spese di funzionamento, restano determinate come segue:

#### X TAB

Ammontare dello stanziamento da sopprimere (milioni di lire)

#### 1) Capitoli da sopprimere:

##### *a) Spese di natura operativa correnti:*

Stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo	
1166	Fondo commisurato allo 0,50 per cento dell'introito lordo degli spettacoli cinematografici per la concessione di contributi a favore delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo (art. 45, ultimo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213) (Spese obbligatorie)
	850.-

Stato di previsione del Ministero del tesoro	
3041	Contributo all'Ente per la valorizzazione dell'Isola d'Elba (legge 5 maggio 1961, n. 442)
	50.-

##### *b) Spese di natura operativa in conto capitale:*

Stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo	
5059	Contributi in conto capitale per opere concernenti attrezzature ricettive (art. 20, n. 3, della legge 12 marzo 1968, n. 326) (ultima delle 5 quote)
	1.200.-

Ammontare delle riduzioni (in milioni di lire)

#### 2) Capitoli da ridurre:

##### *a) Spese di natura operativa correnti:*

Stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo	
1143	Spese per il funzionamento e lo svolgimento delle attività concernenti il turismo
	60.-
1144	Spese per la propaganda turistica
	100.-
1161	Contributi a favore di enti pubblici o di diritto pubblico per iniziative e manifestazioni che interessino il movimento turistico (legge 4 marzo 1964, n. 114)
	1.000.-
1162	Contributi a favore degli enti provinciali per il turismo (legge 4 marzo 1964, n. 114)
	4.848.-
1163	Contributi una tantum a favore di enti che svolgano attività per incrementare il movimento turistico sociale o giovanile (legge 4 marzo 1964, n. 114)
	150.-

##### *b) Spese di natura operativa in conto capitale:*

Stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo	
5057	Contributi nel pagamento dell'importo dei mutui venticinquennali contratti per l'attuazione di iniziative di interesse alberghiero e turistico (art. 20, n. 1, della legge 12 marzo 1968, n. 326)
	350.-
5058	Contributi nel pagamento dell'importo dei mutui decennali contratti per l'attuazione di iniziative di interesse alberghiero e turistico (art. 20, n. 2, della legge 12 marzo 1968, n. 326)
	415.-

##### *c) Spese di personale ed accessorie:*

Stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo	
1051	Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo (Spese fisse ed obbligatorie)
	134.9-
1055	Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo
	9.1-
1057	Compensi speciali di cui all'art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19
	4.6-

1058	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale	1.6-
1102	Spese per l'attuazione di corsi di preparazione, formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale. - Partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie	0.2-
1121	Interventi assistenziali a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie	1.4-

*d) Spese di funzionamento:*

Stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo		
1091	Compensi per speciali incarichi (art. 380 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3)	1.-
1092	Spese per il funzionamento – compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei al Ministero del turismo e dello spettacolo – di consigli, comitati e commissioni	12.-
1097	Spese postali e telegrafiche	5.6-
1100	Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	3.-

Per l'anno 1972, in relazione al disposto del decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1121, che fissa al 1° aprile 1972 la data di inizio dell'esercizio, da parte delle Regioni a statuto ordinario, delle funzioni loro trasferite e quella di iscrizione nel bilancio dello Stato del fondo comune indicato nell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, gli stanziamenti relativi a capitoli da sopprimere ai sensi del precedente comma rimarranno iscritti nel bilancio dello Stato per una somma corrispondente ai tre dodicesimi del loro importo e le riduzioni di stanziamenti indicate nel medesimo primo comma saranno effettuate nella misura dei nove dodicesimi dell'ammontare delle riduzioni stesse.

- *Mod. legge 29 novembre 1980, n. 816, art. 2*

**Art. 14**

*Regioni.*

Le spese aggiuntive connesse al trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali di cui al presente decreto sono determinate, ai sensi dell'art. 18 della legge 16 maggio 1970, n. 281, applicando agli ammontari delle soppressioni e riduzioni di stanziamento risultanti nel primo comma del precedente articolo le seguenti percentuali:

- spese di natura operativa correnti: venti per cento;
- spese di natura operativa in conto capitale: dieci per cento;
- spese di personale ed accessorie: sedici virgola cinque per cento;
- spese di funzionamento: venti per cento.

Per l'anno 1972, l'ammontare delle spese aggiuntive, quale risulta applicando le sopra indicate misure percentuali agli importi delle soppressioni e riduzioni di stanziamento, resta determinato in milioni 1.228,1, in relazione a quanto disposto del decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1121. All'onere relativo si provvede, per l'anno medesimo, con una corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1972.

**Art. 15**

*Regioni, turismo, alberghi, pensioni, locande, ecc., impiego pubblico.*

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto, per quanto riguarda il trasferimento delle funzioni amministrative, dalla data fissata nel decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1121.

**IMPIEGO PUBBLICO**

Tabella

Contingente del personale statale di ruolo e non di ruolo da trasferire alle Regioni in relazione al passaggio alle Regioni stesse delle funzioni amministrative statali, disposto con il presente decreto.

**X TAB**

Ruoli organici del personale del Ministero del turismo e dello spettacolo	Numero unità
Ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva	14
Ruolo del personale di segreteria della carriera di concetto	10
Ruolo del personale d'ordine della carriera esecutiva	20
Ruolo del personale addetto agli uffici della carriera ausiliaria	11
<b>Totale generale unità</b>	<b>55</b>



DPR - Decreto Presidente della Repubblica  
24 luglio 1977, n. 616, artt. 56 - 60

Attuazione della delega  
di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382  
sul decentramento amministrativo ed attribuzione  
ai Comuni di competenze dello Stato.

Gazzetta Ufficiale n. 234 del 29 agosto 1977

**Preambolo**

(Omissis)

**Art. 1**

*Trasferimento e deleghe  
delle funzioni amministrative dello Stato.*

Il trasferimento delle funzioni amministrative nelle materie indicate dall'art. 117 della Costituzione ancora esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato e da enti pubblici nazionali ed interregionali successivamente all'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, 15 gennaio 1972, n. 7, n. 8, n. 9, n. 10, n. 11 e 5 giugno 1972, n. 315 e la delega alle stesse regioni dell'esercizio di altre funzioni amministrative, a norma dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione, sono attuati secondo le disposizioni del presente decreto per i fini di cui alla legge 22 luglio 1975, n. 382, ed alla legge 27 novembre 1976, n. 894.

**Art. 2**

*Attribuzione a province, comuni e comunità montane.*

Ai comuni, alle province, alle comunità montane sono attribuite le funzioni amministrative indicate nel presente decreto, ferme restando quelle già loro spettanti secondo le vigenti disposizioni di legge.

**Art. 3**

*Settori del trasferimento e delle deleghe.*

I trasferimenti e le deleghe, di cui agli articoli precedenti, sono ripartiti secondo i seguenti settori organici: ordinamento e organizzazione amministrativa; servizi sociali; sviluppo economico; assetto ed utilizzazione del territorio. Negli articoli

seguenti è usata, per indicare le regioni a statuto ordinario, la sola parola «regione».

**Art. 4**

*Competenze dello Stato.*

Lo Stato, nelle materie definite dal presente decreto, esercita soltanto le funzioni amministrative indicate negli articoli seguenti e le funzioni, anche nelle materie trasferite o delegate, attinenti ai rapporti internazionali, alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza (1). (Omissis) (2). Il Governo della Repubblica, tramite il commissario del Governo, esercita il potere di sostituzione previsto dall'art. 2 della legge n. 382 del 22 luglio 1975 (1).

(1) *Comma così modificato dall'art. 8, l. 15 marzo 1997, n. 59.*

(2) *Comma abrogato dall'art. 8 l. 15 marzo 1997, n. 59.*

**Art. 5**

*Atti delegati e sub-delegati - Comunicazioni.*

Gli atti emanati nell'esercizio delegato e sub-delegato di funzioni amministrative sono definitivi. Il governo stabilisce le categorie di atti di cui la regione deve dare comunicazione al commissario del Governo.

**Art. 6**

*Regolamenti e direttive della Comunità economica europea.*

Sono trasferite alle regioni in ciascuna delle materie definite dal presente decreto anche le funzioni amministrative relative all'applicazione dei regolamenti della Comunità economica europea nonché all'attuazione delle sue direttive fatte proprie dallo Stato con legge che indica espressamente le norme di principio. In mancanza della legge regionale, sarà osservata quella dello Stato in tutte le sue disposizioni. Il Governo della Repubblica, in caso di accertata inattività degli organi regionali che comporti inadempimenti agli obblighi comunitari, può prescrivere con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali e sentita la regione interessata, un congruo termine per provvedere. Qualora la inattività degli organi regionali perduri dopo la scadenza di tale termine, il Consiglio dei Ministri può adottare i provvedimenti necessari in sostituzione dell'amministrazione regionale.

**Art. 7**

*Norme regionali di attuazione.*

Le regioni in tutte le materie delegate dallo Stato possono emanare norme legislative di organizzazione o di spesa, nonché norme di attuazione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 117 della Costituzione. Le regioni possono altresì emanare norme di legge con le quali è subdelegato alle province, ai comuni ed

altri enti locali l'esercizio delegato di funzioni amministrative dello Stato, disciplinando i poteri di indirizzo ed i rapporti finanziari relativi.

### **Art. 8**

#### *Gestioni comuni fra regioni.*

Le regioni per le attività ed i servizi, che interessano i territori finitimi, possono addivenire ad intese e costituire uffici o gestioni comuni, anche in forma consortile. Le attività ed i servizi predetti devono formare oggetto di specifiche intese e non possono dare luogo alla costituzione di consorzi generali fra regioni.

### **Art. 9**

#### *Polizia amministrativa.*

I comuni, le province, le comunità montane e le regioni sono titolari delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente attribuite o trasferite. Sono delegate alle regioni le funzioni di polizia amministrativa esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie nelle quali è delegato alle regioni l'esercizio di funzioni amministrative dello Stato e degli enti pubblici.

### **Art. 10**

#### *Classificazione di beni o di opere.*

Salvo diversa specifica disciplina per ogni provvedimento amministrativo di classificazione di beni o di opere riservato allo Stato da cui possa conseguire uno spostamento di competenze tra Stato e regioni si procede d'intesa con le regioni interessate.

### **Art. 11**

#### *Programmazione nazionale e regionale.*

Lo Stato determina gli obiettivi della programmazione economica nazionale con il concorso delle regioni. Le regioni determinano i programmi regionali di sviluppo, in armonia con gli obiettivi della programmazione economica nazionale e con il concorso degli enti locali territoriali secondo le modalità previste dagli statuti regionali. Nei programmi regionali di sviluppo gli interventi di competenza regionale sono coordinati con quello dello Stato e con quelli di competenza degli enti locali territoriali. La programmazione costituisce riferimento per il coordinamento della finanza pubblica.

### **Art. 12**

#### *Materie del trasferimento.*

Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato nelle materie «ordinamento di enti amministrativi dipendenti dalla regione» e «circostrizione comunali».

### **Art. 13**

#### *Ordinamento degli enti amministrativi dipendenti dalla regione ed enti locali non territoriali.*

Le funzioni amministrative relative alla materia «ordinamento degli enti amministrativi dipendenti dalla regione» concernono l'istituzione, i controlli, la fusione, la soppressione e l'estinzione di enti pubblici locali operanti nelle materie di cui al presente decreto. Le funzioni amministrative esercitate da organi centrali e periferici dello Stato nei confronti degli enti di cui al comma precedente sono trasferite alle regioni.

### **Art. 14**

#### *Persone giuridiche private.*

È delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative di organi centrali e periferici dello Stato concernenti le persone giuridiche di cui all'art. 12 del codice civile che operano esclusivamente nelle materie di cui al presente decreto e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola regione.

### **Art. 15**

#### *Acquisto di immobili ed accettazione di donazioni, eredità e legati.*

È trasferito alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti l'acquisto di immobili e l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte degli enti e delle persone giuridiche di cui all'art. 13 del presente decreto. È delegato l'esercizio delle funzioni amministrative relative agli enti di cui all'art. 14.

### **Art. 16**

#### *Circoscrizioni comunali.*

Le funzioni amministrative relative alla materia «circostrizioni comunali» concernono: la determinazione dell'ambito territoriale dei comuni e delle relative denominazioni e sedi; la definizione dei rapporti fra comuni conseguenti a variazioni territoriali; il regolamento del regime di separazione dei rapporti patrimoniali e contabili fra comuni e loro frazioni. La denominazione delle borgate e frazioni è attribuita ai comuni ai sensi dell'art. 118 della Costituzione. Fino all'entrata in vigore della legge sulle autonomie locali non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

### **Art. 17**

#### *Materie del trasferimento.*

Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato e degli enti di cui all'art. 1 nelle materie «polizia locale urbana e rurale», «beneficenza pubblica», «assistenza sanitaria ed ospedaliera», «istruzione artigiana e

professionale», «assistenza scolastica», «musei e biblioteche di enti locali», come attinenti ai servizi sociali della popolazione di ciascuna regione.

### **Art. 18**

#### *Polizia locale urbana e rurale.*

Le funzioni amministrative relative alla materia «polizia locale urbana e rurale» concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale e che non siano proprie delle competenti autorità statali.

### **Art. 19**

#### *Polizia amministrativa.*

Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni:

- 1) il rilascio della licenza prevista dall'art. 60 e dalle altre disposizioni speciali vigenti in materia di impianto ed esercizio di ascensori per il trasporto di persone o di materiali;
- 2) il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere o portatore alpino e per l'insegnamento dello sci, di cui all'art. 123;
- 3) (Omissis) (1);
- 4) il rilascio della licenza temporanea di esercizi pubblici in occasione di fiere, mercati o altre riunioni straordinarie previsti dall'art. 103, primo e secondo comma;
- 5) la concessione della licenza per rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, altri simili spettacoli o trattenimenti, per aperture di esercizio di circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione, di cui all'art. 68;
- 6) la licenza per pubblici trattenimenti, esposizioni di rarità, persone, animali, gabinetti ottici ed altri oggetti di curiosità o per dare audizioni all'aperto di cui all'art. 69;
- 7) i poteri in ordine alla licenza per vendita di alcoolici e autorizzazione per superalcoolici di cui agli articoli 3 e 5 della legge 14 ottobre 1974, n. 524;
- 8) la licenza per alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono o consumano bevande non alcoliche, sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti, stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture e simili, di cui all'art. 86;
- 9) la licenza di agibilità per teatri o luoghi di pubblico spettacolo, di cui all'art. 80;
- 10) i regolamenti del prefetto per la sicurezza nei locali di pubblico spettacolo, di cui all'articolo 84;
- 11) le licenze di esercizio di arte tipografica, litografica e qualunque arte di

stampa o di produzione meccanica o chimica in molteplici esemplari, di cui all'art. 111;

- 12) i provvedimenti del prefetto ai sensi dell'art. 64, terzo comma, relativi alle manifatture, fabbriche e depositi di materie insalubri o pericolose;
- 13) la licenza temporanea agli stranieri per mestieri ambulanti di cui all'art. 124;
- 14) la registrazione per mestieri ambulanti (venditori di merci, di generi alimentari e bevande, di scritti e disegni, merciaio, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di veicoli di piazza, barcaiolo, lustrascarpe e mestieri analoghi) di cui all'art. 121;
- 15) la licenza per raccolta di fondi od oggetti, collette o questue di cui all'art. 156;
- 16) i provvedimenti per assistenza ad inabili senza mezzi di sussistenza di cui agli articoli 154 e 155;
- 17) la licenza di iscrizione per portieri e custodi di cui all'art. 62;
- 18) la dichiarazione di commercio di cose antiche od usate di cui all'art. 126.

Fino all'entrata in vigore della legge di riforma degli enti locali territoriali, i consigli comunali determinano procedure e competenze dei propri organi in relazione all'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente. In relazione alle funzioni attribuite ai comuni il Ministero dell'interno, per esigenze di pubblica sicurezza, può impartire, per il tramite del commissario del Governo, direttive ai sindaci che sono tenuti ad osservarle. [I provvedimenti di cui ai numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17) sono adottati previa comunicazione al prefetto e devono essere sospesi, annullati o revocati per motivata richiesta dello stesso] (2) (3). [Il diniego dei provvedimenti previsti dal primo comma, numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17), è efficace solo se il prefetto esprime parere conforme] (4) (5). (1) Numero abrogato dall'art. 164, d.lg. 31 marzo 1998, n. 112. (2) Comma abrogato dall'art. 164, d.lg. 31 marzo 1998, n. 112, nella parte in cui prevede la comunicazione al prefetto e i poteri di sospensione, revoca e annullamento in capo a quest'ultimo in ordine ai numeri 13), 14) e 17) del comma 1. (3) La Corte costituzionale, con sentenza 24 marzo 1987, n. 77, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non limita i poteri del prefetto, ivi previsti, esclusivamente alle esigenze di pubblica sicurezza. (4) La Corte costituzionale, con sentenza 24 marzo 1987, n. 77, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma. (5) Comma abrogato dall'art. 164, d.lg. 31 marzo 1998, n. 112, nella parte in cui si riferisce ai numeri 13), 14) e 17) del comma 1.

### **Art. 20**

#### *Controlli di pubblica sicurezza.*

Resta ferma la facoltà degli ufficiali ed agenti di polizia di pubblica sicurezza di accedere in qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di attività soggette ad

autorizzazione di polizia a norma dell'articolo precedente, al fine di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni imposte da leggi o regolamenti dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

### **Art. 21**

#### *Regolamenti comunali.*

Il presidente della giunta regionale trasmette al commissario del Governo copia dei regolamenti comunali in materia di polizia urbana e rurale e degli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che essi siano divenuti esecutivi.

### **Art. 22**

#### *Beneficenza pubblica.*

Le funzioni amministrative relative alla materia «beneficenza pubblica» concernono tutte le attività che attengono, nel quadro della sicurezza sociale, alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti o a pagamento, o di prestazioni economiche, sia in denaro che in natura, a favore dei singoli, o di gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari, anche quando si tratti di forme di assistenza, a categorie determinate, escluse soltanto le funzioni relative alle prestazioni economiche di natura previdenziale.

### **Art. 23**

#### *Specificazione.*

Sono comprese nelle funzioni amministrative di cui all'articolo precedente le attività relative: a) all'assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei defunti e delle vittime del delitto; b) all'assistenza post-penitenziaria; c) agli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile; d) agli interventi di protezione speciale di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 20 febbraio 1958, n. 75.

### **Art. 24**

#### *Competenze dello Stato.*

Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

- 1) gli interventi di primo soccorso in caso di catastrofe o calamità naturale di particolare gravità o estensione;
- 2) gli interventi di prima assistenza in favore di profughi e di rimpatriati in conseguenza di eventi straordinari ed eccezionali e, per i profughi stranieri, limitatamente al periodo di tempo strettamente necessario alle operazioni di identificazione e di riconoscimento della qualifica di rifugiato, ai sensi della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con la legge 24 luglio 1954, n. 722, e per il tempo di attesa per il trasferimento in altri paesi;
- 3) gli interventi di protezione sociale prestati ad appartenenti alle Forze armate dello Stato, all'Arma dei carabinieri, agli altri Corpi di polizia ed al Corpo

nazionale dei vigili del fuoco e ai loro familiari, da enti ed organismi appositamente istituiti;

- 4) i rapporti in materia di assistenza con organismi assistenziali stranieri ed internazionali, nonché la distribuzione tra le regioni di prodotti destinati a finalità assistenziali in attuazione di regolamenti della Comunità economica europea;
- 5) le pensioni e gli assegni di carattere continuativo disposti dalla legge in attuazione dell'art. 38 della Costituzione, ivi compresi le indennità di disoccupazione e gli assegni a carico della Cassa integrazione stipendi e salari;
- 6) l'attività dei CPABP strettamente limitata all'esercizio delle funzioni di cui al precedente punto 5) fino al riordinamento dell'assistenza pubblica.

### **Art. 25**

#### *Attribuzioni ai comuni.*

Tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed alla erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza, di cui ai precedenti articoli 22 e 23, sono attribuite ai comuni ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione. La regione determina con legge, sentiti i comuni interessati, gli ambiti territoriali adeguati alla gestione dei servizi sociali e sanitari, promuovendo forme di cooperazione fra gli enti locali territoriali, e, se necessario, promuovendo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 117 della Costituzione forme anche obbligatorie di associazione fra gli stessi. Gli ambiti territoriali di cui sopra devono concernere contestualmente la gestione dei servizi sociali e sanitari. Allorché gli ambiti territoriali coincidono con quelli delle comunità montane le funzioni di cui al presente articolo sono assunte dalle comunità montane stesse. Le funzioni, il personale ed i beni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti nell'ambito regionale sono trasferite ai comuni singoli o associati, sulla base e con le modalità delle disposizioni contenute nella legge sulla riforma dell'assistenza pubblica e, comunque, a far tempo dal 1° gennaio 1979 (1). Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina una commissione composta da quattro rappresentanti delle regioni, quattro dell'ANCI - Associazione nazionale dei comuni d'Italia, tre dell'ANEA - Associazione nazionale fra gli enti comunali di assistenza ed un rappresentante dell'UNEBA - Unione nazionale enti di beneficenza ed assistenza, avente il compito di determinare, entro un anno dalla nomina, l'elenco delle I.P.A.B. Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che sono da escludere dal trasferimento ai comuni in quanto svolgono in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo-religiosa (2). L'elenco di cui al comma precedente è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Ove, entro il 1° gennaio 1979, non sia approvata la legge di riforma di cui al precedente quinto comma, la legge regionale disciplina i modi e le forme di attribuzione in proprietà o in uso ai comuni singoli o associati od a comunità montane dei beni trasferiti alle regioni a norma dei successivi artt. 113 e 115,



nonché il trasferimento dei beni della I.P.A.B. di cui ai commi precedenti, e disciplina l'utilizzo dei beni e del personale da parte degli enti gestori, in relazione alla riorganizzazione ed alla programmazione dei servizi disposte in attuazione del presente articolo (1). Le attribuzioni degli enti comunali di assistenza, nonché i rapporti patrimoniali ed il personale, sono trasferiti ai rispettivi comuni entro e non oltre il 30 giugno 1978. Le regioni con proprie leggi determinano le norme sul passaggio del personale, dei beni e delle funzioni dei disciolti enti comunali di assistenza ai comuni, nel rispetto dei diritti acquisiti dal personale dipendente. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma della finanza locale, la gestione finanziaria delle attività di assistenza attribuite ai comuni viene contabilizzata separatamente e i beni degli ECA - Enti comunali di assistenza e delle I.P.A.B. di cui al presente articolo conservano la destinazione di servizi di assistenza sociale anche nel caso di loro trasformazione patrimoniale (3). (1) La Corte costituzionale, con sentenza 30 luglio 1981, n. 173, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma. (2) La Corte costituzionale, con sentenza 30 luglio 1981, n. 173, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente alle parole: «L'elenco di cui al comma precedente è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Ove, entro il 1 gennaio 1979, non sia approvata la legge di riforma di cui al precedente quinto comma» e alle parole «nonché il trasferimento dei beni delle I.P.A.B. di cui ai commi precedenti». (3) La Corte costituzionale, con sentenza 30 luglio 1981, n. 173, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente alle parole: «e delle I.P.A.B. di cui al presente articolo».

### **Art. 26**

#### *Attribuzioni alla provincia.*

La provincia nell'ambito dei piani regionali approva il programma di localizzazione dei presidi assistenziali ed esprime il parere sulle delimitazioni territoriali di cui al precedente articolo.

### **Art. 27**

#### *Assistenza sanitaria ed ospedaliera.*

Le funzioni amministrative relative alla materia «assistenza sanitaria ed ospedaliera» concernono la promozione, il mantenimento ed il recupero dello stato di benessere fisico e psichico della popolazione e comprendono, in particolare, tutte quelle che tendono:

- a) alla prevenzione ed alla cura delle malattie, qualunque ne sia il tipo e la durata;
- b) alla riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità fisica, psichica e sensoriale, ivi compresa l'assistenza sanitaria e protesica agli invalidi civili, ai sordomuti ed ai ciechi civili;
- c) alla prevenzione delle malattie professionali ed alla salvaguardia della

- d) salubrità, dell'igiene e della sicurezza in ambienti di vita e di lavoro;
- d) all'igiene degli insediamenti urbani e delle collettività;
- e) alla tutela igienico-sanitaria della produzione, commercio e lavorazione delle sostanze alimentari e bevande e dei relativi additivi, coloranti, surrogati e succedanei, sulla base degli standard di cui al successivo art. 30 lettera g);
- f) alle autorizzazioni ed ai controlli igienico-sanitari sulle acque minerali e termali nonché sugli stabilimenti termali, ivi comprese le attribuzioni relative al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di stabilimenti di produzione e vendita di acque minerali naturali o artificiali, nonché alla autorizzazione alla vendita;
- g) all'igiene e alla tutela sanitaria delle attività sportive;
- h) alla promozione dell'educazione sanitaria ed all'attuazione di un sistema informativo sanitario, secondo le disposizioni della legge di istituzione del servizio sanitario nazionale;
- i) all'igiene e assistenza veterinaria, ivi esclusa la formazione universitaria e post-universitaria;
- l) all'igiene e assistenza veterinaria ivi compresa la profilassi, l'ispezione, la polizia e la vigilanza sugli animali e sulla loro alimentazione, nonché sugli alimenti di origine animale.

Sono inoltre compresi nelle materie suddette:

- a) i compiti attualmente svolti dalle sezioni mediche e chimiche e dei servizi di protezione antinfortunistica degli ispettorati provinciali e regionali del lavoro nelle materie di cui al presente decreto, ad eccezione di quelli relativi a funzioni riservate allo Stato;
- b) le funzioni relative alla tutela sanitaria delle attività sportive svolte dalla federazione medico-sportiva italiana; i centri di medicina sportiva del CONI;
- c) nel quadro della ristrutturazione dell'associazione italiana della Croce rossa da attuarsi in base alla legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 1979, saranno trasferite alle regioni le attività sanitarie ed assistenziali svolte dall'ente nei settori di competenza delle regioni con esclusione in ogni caso di quelle attuate in adempimento di convenzioni internazionali o di risoluzioni degli organi della Croce rossa internazionale;
- d) tutte le funzioni in materia di assistenza sanitaria comunque svolte da uffici dell'amministrazione dello Stato, con la sola eccezione dei servizi sanitari istituiti per le Forze armate ed i Corpi di polizia per il Corpo degli agenti di custodia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché dei servizi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato relativi all'accertamento tecnico sanitario delle condizioni del personale dipendente.

Sono altresì comprese tra le funzioni amministrative trasferite alle regioni quelle esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli enti, consorzi, istituti ed amministrazioni locali operanti nella materia definita dal



precedente primo comma, ivi comprese quelle di vigilanza e tutela, nonché le attribuzioni in ordine alla nomina dei collegi dei revisori, salva la designazione da parte del Ministero del tesoro di un componente del collegio dei revisori degli enti ospedalieri, in relazione alla permanenza negli enti stessi di interessi finanziari dello Stato. Fermo restando l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 da parte dell'ispettorato del lavoro spetta al prefetto stabilire, su proposta del presidente della regione, quali addetti ai servizi regionali e degli enti locali, che operino in materia infortunistica e di igiene del lavoro, assumano, ai sensi delle leggi vigenti, in relazione alle funzioni esercitate, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

### **Art. 28**

#### *Istituti a carattere scientifico.*

Il riconoscimento del carattere scientifico di istituti di ricovero e cura è effettuato dallo Stato sentite le regioni interessate. Spettano alle regioni, nei confronti degli istituti riconosciuti a carattere scientifico, che svolgono attività di ricovero e cura degli infermi, le stesse funzioni che esse esercitano per la parte assistenziale nei confronti degli enti ospedalieri se si tratta di istituti aventi personalità giuridica di diritto pubblico, o nei confronti delle case di cura private se si tratta di istituti aventi personalità giuridica di diritto privato. Continuano invece ad essere esercitate dai competenti organi dello Stato le funzioni attinenti al regime giuridico-amministrativo di detti istituti ed eventualmente alla nomina dei componenti i relativi organi di amministrazione. Il controllo sulle deliberazioni degli istituti aventi personalità giuridica di diritto pubblico è esercitato dalla regione nel cui territorio l'istituto ha la sua sede; l'annullamento delle deliberazioni adottate in deroga alle disposizioni regionali non è consentito ove la deroga sia stata autorizzata, con specifico riguardo alle finalità scientifiche dell'istituto, mediante decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione.

### **Art. 29**

#### *Vigilanza e tutela degli enti ospedalieri.*

Le regioni disciplinano con legge i criteri e le modalità dei controlli sugli enti ospedalieri che operano nel territorio della regione. Fino a quando la legge regionale non abbia provveduto, la vigilanza e la tutela su tali enti ed istituzioni sono esercitate nei modi previsti rispettivamente dall'art. 16 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e dell'art. 1, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9. Nulla è innovato alla vigente disciplina dell'ospedale Galliera di Genova e dell'Ordine mauriziano.

### **Art. 30**

#### *Competenze dello Stato.*

Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

- a) la profilassi internazionale: marittima, aerea e di frontiera; l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero e l'assistenza in Italia agli stranieri e agli apolidi, secondo i principi della legge di riforma sanitaria, avvalendosi dei presidi sanitari esistenti;
- b) la profilassi delle malattie infettive e diffuse, per le quali siano imposte la vaccinazione obbligatoria o misure quarantenarie;
- c) la produzione, con le connesse attività di ricerca e di sperimentazione, la registrazione, la pubblicità e il commercio di prodotti chimici usati in medicina, di preparati farmaceutici, di preparati galenici, di specialità medicinali, di vaccini, di virus, di sieri, di tossine e prodotti assimilati, di emoderivati, di presidi medico-chirurgici e di prodotti assimilati;
- d) la coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l'impiego, il commercio all'ingrosso, l'esportazione, l'importazione, il transito, l'acquisto, la vendita e la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, salvo che per le attribuzioni già conferite alle regioni dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685;
- e) la produzione, la registrazione e il commercio dei prodotti dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e la cosmesi;
- f) l'elencazione e la determinazione delle modalità di impiego degli additivi e dei coloranti permessi nella lavorazione degli alimenti e delle bevande e nella produzione degli oggetti d'uso personale e domestico; la determinazione delle caratteristiche igienico-sanitarie dei materiali e recipienti destinati a involgere e conservare sostanze alimentari e bevande, nonché degli oggetti destinati comunque a venire a contatto con sostanze alimentari;
- g) la determinazione di standard di qualità e di salubrità degli alimenti e delle bevande alimentari;
- h) la produzione, la registrazione, il commercio e l'impiego dei gas tossici o delle altre sostanze pericolose;
- i) i controlli sanitari sulla produzione dell'energia nucleare e sulla produzione, il commercio e l'impiego delle sostanze radioattive;
- l) il prelievo di parti di cadavere e il trapianto di organi limitatamente alle funzioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644; m) la disciplina dell'organizzazione del lavoro ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
- n) l'omologazione di macchine, impianti e mezzi personali di protezione; o) l'Istituto superiore di sanità, secondo le norme di cui alla legge 7 agosto 1973, n. 519;
- p) la ricerca e la sperimentazione clinica, la produzione, la registrazione, la pubblicità dei prodotti clinici;
- q) la ricerca e la sperimentazione chimica, la produzione, la registrazione, la pubblicità di prodotti chimici;
- r) la fissazione dei requisiti minimi per la determinazione dei profili professionali degli operatori sanitari;

- s) la determinazione dei livelli minimi di scolarità necessari per l'ammissione alle scuole per operatori sanitari, nonché dei requisiti minimi per l'esercizio delle professioni mediche, sanitarie ed ausiliarie; le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e di cura sulla base delle vigenti leggi;
- t) gli ordini e i collegi professionali;
- u) il riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque minerali e termali e della pubblicità relativa alla loro utilizzazione a scopo sanitario.

### **Art. 31**

#### *Funzioni delegate.*

È delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti:

- a) la profilassi delle malattie infettive e diffuse, di cui al precedente art. 30, lettera b), ivi comprese le vaccinazioni obbligatorie e le altre misure profilattiche già di competenza degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, previste dalla legge 27 aprile 1974, n. 174, e successive modificazioni, nonché le funzioni spettanti ai veterinari di confine, di porto e di aeroporto, previste dall'art. 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e dall'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320. Nel determinare i criteri ed indirizzi per l'esercizio della delega il Governo potrà prescrivere particolari cautele e condizioni minime di strutture di uffici per il disimpegno di servizi particolarmente gravosi in porti ed aeroporti e posti di confine;
- b) i controlli sulla produzione, detenzione, commercio e impiego dei gas tossici e delle altre sostanze pericolose;
- c) il controllo dell'idoneità dei locali ed attrezzature per il commercio e il deposito delle sostanze radioattive naturali ed artificiali e di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti; il controllo sulla radioattività ambientale;
- d) i controlli sulla produzione e sul commercio dei prodotti dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e la cosmesi. Il Ministero della sanità può provvedere alla costituzione e alla conservazione di scorte di vaccino e di medicinali di uso non ricorrente, da destinare alle regioni per esigenze eccezionali di profilassi e cura delle malattie infettive e diffuse per le quali siano imposte la vaccinazione obbligatoria o misure quarantenarie.

### **Art. 32**

#### *Attribuzioni dei comuni.*

Sono attribuite ai comuni, singoli ed associati, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione, tutte le funzioni amministrative relative alla materia di cui al precedente art. 27 che non siano espressamente riservate allo Stato, alle regioni e alle province. Spetta alla regione stabilire i criteri di programmazione e di organizzazione dei servizi degli enti locali territoriali, i tipi e le modalità delle prestazioni. Le leggi regionali disciplinano altresì l'attribuzione in proprietà o in uso agli enti locali dei beni attribuiti alle regioni per lo svolgimento delle

funzioni di cui al presente articolo, nonché l'utilizzo del personale da parte degli enti gestori, in relazione alla riorganizzazione dei servizi disposta in attuazione del presente articolo. Si applica il disposto dell'art. 26 relativo alla determinazione degli ambiti territoriali.

### **Art. 33**

#### *Attribuzioni della provincia.*

La provincia nell'ambito dei piani regionali approva il programma di localizzazione dei presidi sanitari ed esprime il parere sulle delimitazioni territoriali di cui al quarto comma del precedente articolo.

### **Art. 34**

#### *Attribuzioni aggiuntive.*

Le funzioni amministrative che siano aggiuntive rispetto a quelle già esercitate dalle regioni, dalle province e dai comuni sono disciplinate nella legge di istituzione del servizio sanitario nazionale e, in mancanza sono attribuite rispettivamente alle regioni, alle province ed ai comuni a decorrere dal 1° gennaio 1979.

### **Art. 35**

#### *Istruzione artigiana e professionale.*

(Omissis) (1)

(1) *Articolo abrogato dall'art. 147, d.lg. 31 marzo 1998, n. 112.*

### **Art. 36**

#### *Specificazione.*

Sono in particolare comprese fra le funzioni amministrative di cui al precedente articolo le attività relative all'organizzazione dei corsi degli informatori socio-economici, previsti dalla legge 9 maggio 1975, n. 153; alla formazione degli operatori del commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426; alla formazione e all'aggiornamento del personale impiegato nell'attività di formazione professionale di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10; alla formazione professionale degli apprendisti in tutti gli aspetti disciplinati dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma restando la competenza dello Stato in ordine alla disciplina legislativa del rapporto di lavoro degli apprendisti; ai cantieri di lavoro ed ai cantieri scuola di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni; all'orientamento professionale svolto dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni di cui alla legge 19 dicembre 1952, n. 2390, e successive modificazioni, eccettuate le funzioni svolte dal centro ricerche di Monteporzio Catone. Resta ferma la competenza dell'amministrazione centrale relativa all'assistenza tecnica ed al finanziamento dei progetti speciali da

eeguirsi da parte delle regioni per ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro.

### **Art. 37**

#### *Istituti di istruzione professionale.*

Le istituzioni di istruzione artigiana o professionale, non abilitate al rilascio dei titoli di studio di cui al precedente art. 35 ed aventi personalità giuridica di diritto pubblico, ad eccezione degli istituti professionali e degli istituti d'arte statali, sono trasferite alle regioni ed assumono la qualifica di regionali.

### **Art. 38**

#### *Collaborazione tra regione, enti locali e Stato.*

Per lo svolgimento delle attività rientranti nelle loro attribuzioni, è consentito alle regioni ed agli enti locali territoriali l'uso dei locali e delle attrezzature delle scuole e degli istituti scolastici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, secondo i criteri generali deliberati dai consigli scolastici provinciali ai sensi della lettera f) dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416. A tal fine verranno stipulate apposite convenzioni tra le regioni e gli enti locali territoriali con i competenti organi dello Stato. In esse verranno stabilite le procedure per l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature, i soggetti responsabili e le spese a carico della regione per il personale, le pulizie, il consumo del materiale e l'impiego dei servizi strumentali.

### **Art. 39**

#### *Consorzi per l'istruzione tecnica.*

I consorzi per l'istruzione tecnica sono soppressi. Le relative funzioni, i beni del personale sono trasferiti alle regioni, ad eccezione delle funzioni di orientamento scolastico che sono attribuite ai distretti scolastici.

### **Art. 40**

#### *Competenze dello Stato.*

(Omissis) (1)

(1) *Articolo abrogato dall'art. 147, d.lg. 31 marzo 1998, n. 112.*

### **Art. 41**

#### *Formazione professionale.*

Sono abrogate le lettere d) ed e) dell'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478. Non possono essere stanziare somme a favore di soggetti pubblici e privati per finalità inerenti all'attività di istruzione professionale da parte dello Stato, salvo che per attività di studio, ricerca e sperimentazione. Gli enti pubblici, per svolgere attività volontaria inerente all'istruzione professionale devono ottenere l'assenso della

regione competente, salvo che si tratti di attività di perfezionamento del proprio personale.

### **Art. 42**

#### *Assistenza scolastica.*

Le funzioni amministrative relative alla materia «assistenza scolastica» concernono tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, l'assolvimento dell'obbligo scolastico nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi. Le funzioni suddette concernono fra l'altro: gli interventi di assistenza medico-psichica; l'assistenza ai minorati psico-fisici; l'erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari.

### **Art. 43**

#### *Competenze dello Stato.*

Restano ferme le competenze degli organi scolastici in merito alla scelta dei libri di testo e le competenze degli organi statali concernenti le caratteristiche tecniche e pedagogiche dei medesimi.

### **Art. 44**

#### *Opere universitarie.*

Sono trasferite alle regioni, per il rispettivo territorio, le funzioni amministrative esercitate dallo Stato in materia di assistenza scolastica a favore degli studenti universitari. Sono trasferiti alle regioni a statuto ordinario le funzioni, i beni ed il personale delle opere universitarie di cui all'art. 189 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni. Il trasferimento è disciplinato dalla legge di riforma dell'ordinamento universitario e, in mancanza, decorre dal 1° novembre 1979. In tale ipotesi al trasferimento dei beni e del personale delle opere universitarie provvede con decreto il Ministro per la pubblica istruzione, sentite le regioni interessate.

### **Art. 45**

#### *Attribuzioni ai comuni.*

Le funzioni amministrative indicate nell'art. 42 sono attribuite ai comuni che le svolgono secondo le modalità previste dalla legge regionale. I patronati scolastici sono soppressi e le funzioni di assistenza scolastica, i servizi ed i beni sono attribuiti ai comuni. Entro il 30 giugno 1978 le regioni con proprie leggi stabiliscono le modalità e i criteri per il passaggio dei beni e del personale. I consorzi di patronati scolastici sono soppressi e le funzioni di assistenza scolastica i servizi ed i beni sono attribuiti ai comuni. Nel termine di cui al comma precedente, la legge regionale provvede alla liquidazione dei relativi beni

ed al trasferimento del personale ripartendolo tra i comuni interessati. La regione promuove le opportune forme di collaborazione tra i comuni interessati.

### **Art. 46**

#### *Istituzione delle scuole statali.*

L'istituzione delle scuole statali materne, elementari e secondarie viene effettuata dagli organi statali competenti secondo le norme vigenti, sentite le regioni interessate sull'ordine di priorità ai fini della loro attività di programmazione regionale. Restano ferme le competenze dei consigli scolastici provinciali.

### **Art. 47**

#### *Musei e biblioteche di enti locali.*

Le funzioni amministrative relative alla materia «musei e biblioteche di enti locali» concernono tutti i servizi e le attività riguardanti l'esistenza, la conservazione, il funzionamento, il pubblico godimento e lo sviluppo dei musei, delle raccolte di interesse artistico, storico e bibliografico, delle biblioteche anche popolari dei centri di lettura appartenenti alla regione o ad altri enti anche non territoriali sottoposti alla sua vigilanza, o comunque di interesse locale, nonché il loro coordinamento reciproco con le altre istituzioni culturali operanti nella regione ed ogni manifestazione culturale e divulgativa organizzata nel loro ambito. Sono comprese tra le funzioni trasferite alle regioni le funzioni esercitate da organi centrali e periferici dello Stato in ordine alle biblioteche popolari, alle biblioteche del contadino nelle zone di riforma, ai centri bibliotecari di educazione permanente nonché i compiti esercitati dal servizio nazionale di lettura. Il personale ed i beni in dotazione di tali servizi ed uffici sono trasferiti ai comuni secondo le modalità previste dalla legge regionale.

### **Art. 48**

#### *Beni culturali.*

Le funzioni amministrative delle regioni e degli enti locali in ordine alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, librario, artistico, archeologico, monumentale, paleo-etnologico ed etno-antropologico saranno stabilite con la legge sulla tutela dei beni culturali da emanare entro il 31 dicembre 1979.

### **Art. 49**

#### *Attività di promozione educativa e culturale.*

Le regioni, con riferimento ai propri statuti ed alle proprie attribuzioni, svolgono attività di promozione educativa e culturale attinenti precipuamente alla comunità regionale, o direttamente o contribuendo al sostegno di enti, istituzioni, fondazioni, società regionali o a prevalente partecipazione di enti locali e di associazioni a larga base rappresentativa, nonché contribuendo ad iniziative di enti locali o di consorzi di enti locali. Le funzioni delle regioni e degli enti locali in ordine alle attività di prosa, musicali e cinematografiche, saranno riordinate

con la legge di riforma dei rispettivi settori, da emanarsi entro il 31 dicembre 1979. Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative concernenti le istituzioni culturali di interesse locale operanti nel territorio regionale e attinenti precipuamente alla comunità regionale. L'individuazione specifica di tali istituzioni è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri competenti, previa intesa con le regioni interessate.

### **Art. 50**

#### *Materie di trasferimento.*

Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato e degli enti di cui all'art. 1 nelle materie «ferie e mercati», «turismo ed industria alberghiera», «acque minerali e termali», «cave e torbiere», «artigianato», «agricoltura e foreste», come attinenti allo sviluppo economico delle rispettive popolazioni.

### **Art. 51**

#### *Fiere e mercati.*

Le funzioni amministrative relative alla materia «fiera e mercati» concernono tutte le strutture, i servizi e le attività riguardanti l'istituzione, l'ordinamento e lo svolgimento di fiere di qualsiasi genere, di esposizioni e mostre agricole, industriali e commerciali anche di oggetti d'arte, di mercati all'ingrosso e alla produzione di prodotti ortofrutticoli, carne e prodotti ittici.

### **Art. 52**

#### *Attività commerciali.*

Ferme restando le funzioni già di competenza delle regioni e dei comuni, e nel quadro degli indirizzi determinati dal Governo, è delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative relative:

- a) ai distributori di carburante, alle rivendite di giornali e di riviste, ai pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande;
- b) alla vigilanza sull'applicazione dei regolamenti comunitari in materia di classificazione, calibratura, tolleranza, imballaggio e presentazione dei prodotti commercializzati;
- c) all'attività dei comitati provinciali per i prezzi sulla base delle norme di riforma del sistema dei prezzi controllati e comunque dal 1° gennaio 1979.

Le regioni possono altresì svolgere in sede locale attività integrativa in tema di promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio nonché assistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre del settore del commercio.

### **Art. 53**

#### *Competenze dello Stato.*



Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti: 1) gli enti fiera internazionali di Milano, di Bari e di Verona; ferme le qualificazioni già riconosciute alla data di entrata in vigore del presente decreto, la natura internazionale di altre fiere è dichiarata con provvedimento dello Stato; 2) le esposizioni universali; 3) la formazione e la tenuta del calendario delle fiere, sentite le regioni.

### **Art. 54**

#### *Attribuzioni ai comuni.*

Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative relative:

- a) alla vigilanza sull'applicazione dei provvedimenti in materia di regolamentazione dei prezzi al consumo;
- b) alla istituzione e regolamentazione dei mercati per il commercio al minuto;
- c) all'impianto ed alla gestione dei mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, del bestiame, delle carni e dei prodotti ittici, ad eccezione dei mercati alla produzione;
- d) alla fissazione, sulla base dei criteri stabiliti dalla regione, degli orari di apertura e chiusura dei negozi, dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande, nonché degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti, esclusi gli impianti autostradali, ed alle relative sanzioni amministrative;
- e) all'applicazione delle sanzioni da comminare agli operatori che svolgano attività all'ingrosso fuori dei mercati;
- f) all'autorizzazione, sulla base delle prescrizioni del C.I.P.E. e nell'ambito di criteri generali determinati dalla regione, alla installazione di distributori di carburanti nel territorio comunale, ad eccezione di quelli installati sulle autostrade;
- g) all'autorizzazione alla rivendita di giornali e riviste.

### **Art. 55**

#### *Disposizioni in materia di mercati.*

Sono soppressi i pareri delle camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato sulle proposte di comuni in merito:

- a) alla chiusura settimanale obbligatoria dei pubblici esercizi ed alla variazione e deroga della medesima;
- b) all'applicazione della disciplina degli orari dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio;
- c) all'applicazione dell'orario degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti.

### **Art. 56**

#### *Turismo ed industria alberghiera.*

Le funzioni amministrative relative alla materia «turismo ed industria

alberghiera» concernono tutti i servizi, le strutture e le attività pubbliche e private riguardanti l'organizzazione e lo sviluppo del turismo regionale, anche nei connessi aspetti ricreativi, e dell'industria alberghiera, nonché gli enti e le aziende pubbliche operanti nel settore sul piano locale. Le funzioni predette comprendono fra l'altro:

- a) le opere, gli impianti, i servizi complementari all'attività turistica;
- b) la promozione di attività sportive e ricreative e la realizzazione dei relativi impianti ed attrezzature, di intesa, per le attività e gli impianti di interesse dei giovani in età scolare, con gli organi scolastici. Restano ferme le attribuzioni del CONI per l'organizzazione delle attività agonistiche ad ogni livello e le relative attività promozionali. Per gli impianti e le attrezzature da essa promossi, la regione si avvale della consulenza tecnica del CONI;
- c) la vigilanza sulle attività svolte e sui servizi gestiti, nel territorio regionale, per quanto riguarda le attività turistico-ricreative, dagli automobil club provinciali. (Omissis) (1).

(1) *Sostituisce l'art. 1, ultimo comma, d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 6.*

### **Art. 57**

#### *Ente nazionale italiano per il turismo.*

Ferma restando la competenza regionale, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6 e nei limiti fissati da quanto previsto dall'art. 4 del presente decreto, per la propaganda all'estero delle iniziative ed attività turistico-alberghiere proprie di ciascuna regione, le regioni si avvalgono dell'Ente nazionale italiano per il turismo per l'istituzione e gestione di uffici di rappresentanza, di informazione e di promozione turistica all'estero. (Omissis) (1).

(1) *Comma abrogato dall'art. 46, d.lg. 31 marzo 1998, n. 112.*

### **Art. 58**

#### *Competenze dello Stato.*

Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

- 1) il parere del Ministero delle finanze ai fini del riconoscimento, della revoca, della determinazione del territorio relativo, della classificazione delle stazioni di cura, soggiorno e turismo, nonché della determinazione delle località di interesse turistico;
- 2) il nulla osta al rilascio della licenza per agenzia di viaggio a persone fisiche o giuridiche straniere, sentite le regioni;
- 3) la istituzione e gestione di uffici di rappresentanza, di informazione e di promozione all'estero, nonché gli uffici turistici stranieri e di frontiera;
- 4) la vigilanza sull'organo centrale del Club alpino italiano e dell'Automobil club d'Italia e sull'Ente nazionale italiano per il turismo (1).



(1) *Vedi, ora, d.l. 29 marzo 1995, n. 97, convertito in legge 30 maggio 1995, n. 203.*

### **Art. 59**

#### *Demanio marittimo, lacuale e fluviale.*

Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, sulle aree del demanio lacuale e fluviale, quando la utilizzazione prevista abbia finalità turistiche e ricreative. Sono escluse dalla delega le funzioni esercitate dagli organi dello Stato in materia di navigazione marittima, di sicurezza nazionale e di polizia doganale. La delega di cui al comma precedente non si applica ai porti e alle aree di preminente interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato e alle esigenze della navigazione marittima. L'identificazione delle aree predette è effettuata, entro il 31 dicembre 1978, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la difesa, dei trasporti e della navigazione e per le finanze sentite le regioni interessate. Col medesimo procedimento l'elenco delle aree predette può essere modificato.

### **Art. 60**

#### *Attribuzioni ai comuni.*

Sono attribuite ai comuni, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione, le funzioni amministrative in materia di: a) promozione di attività ricreative e sportive; b) gestione di impianti e servizi complementari alle attività turistiche; c) rifugi alpini, campeggi e altri esercizi ricettivi extra-alberghieri.

### **Art. 61**

#### *Acque minerali e termali.*

Le funzioni amministrative relative alla materia «acque minerali e termali» concernono la ricerca e l'utilizzazione delle acque minerali e termali e la vigilanza sulle attività relative, ivi comprese la pronuncia di decadenza del concessionario, fermo restando quanto previsto dal precedente art. 30, lettera u), per il riconoscimento delle acque (1).

(1) *Vedi, ora, art. 22, l. 15 marzo 1997, n. 59.*

### **Art. 62**

#### *Cave e torbiere.*

Le funzioni amministrative relative alla materia «cave e torbiere» concernono tutte le attività attinenti alle cave, di cui all'art. 2, terzo comma, ed al titolo terzo del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443. Le suddette funzioni amministrative, oltre a quelle di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2, comprendono:

a) l'autorizzazione all'escavazione di sabbie e ghiaie nell'alveo dei corsi d'acqua

e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale propria o delegata e la vigilanza sulle attività di escavazione;

- b) l'autorizzazione all'apertura e alla coltivazione e cave e torbiere in zone sottoposte a vincolo alberghiero o forestale;
- c) l'approvazione dei regolamenti per la disciplina delle concessioni degli agri marmiferi di cui all'art. 64, ultimo capoverso, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443;
- d) la dichiarazione di appartenenza alla categoria delle cave della coltivazione di sostanze non contemplate dall'art. 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni, né dai decreti emanati ai sensi dell'art. 3 del regio decreto predetto. Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative statali in materia di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia delle cave e torbiere di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive modificazioni, nonché le funzioni di igiene e sicurezza del lavoro in materia di cave di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e quelle già devolute al Corpo delle miniere in materia di cave ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 e 19 marzo 1956, n. 302. Le regioni, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, possono avvalersi del Corpo nazionale delle miniere.

### **Art. 63**

#### *Artigianato.*

Le funzioni amministrative relative alla materia «artigianato» concernono le attività attinenti alla produzione di beni e servizi in forma artigianale, secondo la disciplina prevista dalle leggi vigenti, nonché le imprese artigiane individuali ed in forma associata, la tutela, lo sviluppo e l'incremento delle stesse, l'organizzazione amministrativa concernente l'artigianato. Le funzioni suddette comprendono anche le funzioni esercitate dalle camere di commercio in materia di artigianato, le funzioni di promozione della cooperazione tra imprese artigiane, nonché:

- a) le funzioni esercitate dall'ENAPI per gli aspetti concernenti l'artigianato;
- b) l'approvazione e la revisione degli elenchi dei mestieri artistici, tradizionali e dell'abbigliamento, ai sensi dell'art. 5 della legge 25 luglio 1956, n. 860, e secondo le norme della C.E.E.;
- c) le funzioni relative alla tenuta, attraverso le commissioni provinciale e regionale, dell'albo delle imprese artigiane, comprese quelle di iscrizione, revisione e cancellazione, da operarsi finché le leggi regionali non diano diversa disciplina alla materia.

Sono inoltre delegate le funzioni della sezione autonoma commerciale dell'ENAPI per i prodotti dell'artigianato. Sono attribuite ai comuni, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione:

- a) gli atti di istruzione e certificazione ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane;

b) l'apprestamento e la gestione di aree attrezzate per l'insediamento di imprese artigiane nel rispetto della pianificazione territoriale regionale.

Il consiglio generale e il consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane sono integrati rispettivamente da tre e due membri in rappresentanza delle regioni, nominati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su designazione della commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

### **Art. 64**

#### *Camere di commercio.*

Sono di competenza delle regioni le funzioni amministrative attualmente esercitate dalle camere di commercio nelle materie trasferite o delegate dal presente decreto. Le funzioni istituzionali e le restanti funzioni amministrative saranno esercitate dalle camere di commercio sulla base della legge di riforma dell'ordinamento camerale e del relativo finanziamento. Le funzioni di cui al primo comma continuano ad essere esercitate dalle camere di commercio fino al 31 dicembre 1978 e successivamente finché le leggi regionali non disciplineranno la materia. La legge di riforma dell'ordinamento degli enti locali territoriali individuerà quali funzioni trasferite o delegate alle regioni devono essere attribuite agli enti locali territoriali. I presidenti delle camere di commercio scadono dal loro ufficio il 31 dicembre 1977. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui al precedente secondo comma, il presidente della camera di commercio è nominato dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste (1), di intesa con il presidente della giunta regionale (2).

(1) *Ora Ministro per le politiche agricole.*

(2) *Vedi, ora, l. 29 dicembre 1993, n. 580.*

### **Art. 65**

#### *Consorzi industriali.*

Ferme restando le funzioni amministrative trasferite alle regioni relativamente ai piani regolatori, spettano alle regioni le funzioni amministrative in ordine all'assetto di consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale e tutte le funzioni esercitate dallo Stato o da altri enti pubblici, esclusi i comuni e le province, in materia di assetto, sistemazione e gestione di zone industriali e aree industriali attrezzate, e di realizzazione di infrastrutture per nuovi insediamenti industriali fatte salve le competenze dello Stato ai sensi della legge 2 maggio 1976, n. 183.

### **Art. 66**

#### *Agricoltura e foreste.*

Le funzioni amministrative nella materia «agricoltura e foreste» concernono: le coltivazioni della terra e le attività zootecniche e l'allevamento di qualsiasi specie con le relative produzioni, i soggetti singoli o associati che vi operano, i mezzi e gli strumenti che vi sono destinati; la difesa e la lotta fitosanitaria; i boschi, le foreste e le attività di produzione forestale e di utilizzazione dei patrimoni silvo-pastorali; la raccolta, conservazione, trasformazione ed il commercio dei prodotti agricoli, silvo-pastorali e zootecnici da parte di imprenditori agricoli singoli o associati; gli interventi a favore dell'impresa e della proprietà agraria singola e associata; le attività di divulgazione tecnica e di preparazione professionale degli operatori agricoli e forestali; le attività di ricerca e sperimentazione di interesse regionale; le destinazioni agrarie delle terre di uso civico oltre le altre funzioni già trasferite e riguardanti gli usi civici; il demanio armentizio; la bonifica integrale e montana; gli interventi di protezione della natura comprese l'istituzione di parchi e riserve naturali e la tutela delle zone umide. Le funzioni predette comprendono anche:

- a) la propaganda per la cooperazione agricola, la propaganda, la divulgazione tecnica e l'informazione socio-economica in agricoltura, la formazione e qualificazione professionale degli operatori agricoli, l'assistenza aziendale ed interaziendale nel settore agricolo e forestale;
- b) il miglioramento fondiario e l'ammodernamento delle strutture fondiarie;
- c) gli interventi di incentivazione, e sostegno della cooperazione e delle strutture associative per la coltivazione, la lavorazione ed il commercio dei prodotti agricoli;
- d) il miglioramento e incremento zootecnico, il servizio diagnostico delle malattie trasmissibili degli animali e delle zoonosi, la gestione dei centri di fecondazione artificiale;
- e) ogni altro intervento sulle strutture agricole anche in attuazione di direttive e regolamenti comunitari, ivi compresa l'erogazione di incentivi e contributi. Le regioni provvedono, sulla base di criteri stabiliti da leggi dello Stato, alla ricomposizione, al riordinamento fondiario, all'assegnazione e alla coltivazione di terre incolte abbandonate o insufficientemente coltivate.

Sono delegate alle regioni le funzioni delle commissioni tecniche provinciali di cui all'art. 2 della legge 12 giugno 1962, n. 567. Sono trasferite alle regioni tutte le funzioni amministrative relative alla liquidazione degli usi civici, allo scioglimento delle promiscuità, alla verifica delle occupazioni e alla destinazione delle terre di uso civico e delle terre provenienti da affrancazioni, ivi comprese le nomine di periti ed istruttori per il compimento delle operazioni relative e la determinazione delle loro competenze. Sono altresì trasferite le competenze attribuite al Ministero, ad altri organi periferici diversi dallo Stato, e al commissario per la liquidazione degli usi civici dalla legge 16 giugno 1972, n. 1766, dal regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, dalla legge 10 giugno 1930, n. 1078, dal regolamento approvato con regio decreto 15 novembre 1925, n. 2180, dalla legge 16 marzo 1931, n. 377.

L'approvazione della legittimazione di cui all'art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica d'intesa con la regione interessata. Sono trasferite alle regioni le funzioni attualmente di competenza degli organi dello Stato, nonché le funzioni amministrative attribuite, concernenti il demanio armentizio. I provvedimenti che attengono al territorio di più regioni, sono adottati, previa intesa tra loro, dalle regioni interessate (1).

(1) *Vedi, anche, d.lg. 4 giugno 1997, n. 143.*

### **Art. 67**

#### *Conservazione e trasformazione di prodotti agricoli.*

Sono altresì trasferite alle regioni le funzioni svolte dallo Stato o da altri enti pubblici concernenti la costruzione e la gestione di impianti per la raccolta, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la vendita di prodotti agricoli e zootecnici, nonché per l'allevamento del bestiame, esclusi quelli di interesse nazionale di cui al successivo terzo comma. Per la gestione in comune, ai sensi dell'art. 8 del presente decreto, le regioni provvedono nell'ambito delle indicazioni contenute negli atti statali di indirizzo o coordinamento. Gli interventi statali relativi agli impianti di interesse nazionale avvengono nel rispetto della lettera m) dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 11 del 1972 e in attuazione degli indirizzi fissati in sede di programmazione nazionale, sentita la commissione interregionale, di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Le regioni sono sentite sulle relazioni programmatiche che gli enti a partecipazione statale sono tenuti a presentare al Parlamento nonché sui pareri e le direttive del CIPE a tali enti (1).

(1) *Vedi, anche, d.lg. 4 giugno 1997, n. 143.*

### **Art. 68**

#### *Aziende di Stato per le foreste demaniali.*

L'Azienda di Stato per le foreste demaniali è soppressa. Le funzioni e i beni dell'Azienda sono trasferiti alle regioni in ragione della loro ubicazione. Dal trasferimento sono esclusi: i terreni dati in concessione al Ministero della difesa e sui quali sono stati realizzati impianti militari; le caserme del Corpo forestale dello Stato; i terreni e le aree boschive, in misura non superiore all'1 per cento della superficie complessiva delle aree costituenti il patrimonio immobiliare dell'Azienda, da destinare a scopi scientifici, sperimentali e didattici di interesse nazionale. Tali aree sono identificate entro il 31 dicembre 1978 con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per le politiche agricole e per la difesa. Dal trasferimento possono essere altresì esclusi, ove non destinabili ad attività di

competenza regionale, alberghi, edifici di abbazie o di conventi ed altri fabbricati, previa identificazione da effettuare entro il 31 dicembre 1978, da parte della commissione di cui all'art. 113. Sono parimenti trasferiti alle regioni i rapporti giuridici relativi a beni in corso di acquisizione da parte dell'Azienda al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. I crediti e i debiti sono ripartiti fra le regioni in proporzione alla superficie dei beni patrimoniali attribuiti a ciascuna di esse. L'amministrazione statale, ai fini di cui al primo comma, punto c), dell'art. 71, può avvalersi delle eventuali aziende forestali regionali e delle strutture regionali e locali di gestione dei patrimoni boschivi. I rapporti reciproci sono regolati da apposite convenzioni (1).

(1) *Vedi, anche, d.lg. 4 giugno 1997, n. 143.*

### **Art. 69**

#### *Territori montani, foreste, conservazione del suolo.*

Sono delegate alle regioni le funzioni di cui alla legge 22 maggio 1973, n. 269, concernente la disciplina della produzione e del commercio di sementi e di piante di rimboschimento. Le regioni sono tenute ad istituire il libro dei boschi da seme di cui all'art. 14 della predetta legge secondo le modalità che saranno stabilite dal Consiglio dei Ministri, sentita la commissione di cui all'art. 16. Restano ferme le disposizioni di cui al capo V e agli articoli 27 e 28 della legge anzidetta. Sono trasferite alle regioni tutte le funzioni esercitate dallo Stato o da altri enti pubblici, comprese le camere di commercio, ed esclusi i comuni e le comunità montane, concernenti i territori montani, le foreste, la proprietà forestale privata, i rimboschimenti e le proprietà silvo-pastorali degli enti locali, compresi i poteri di determinazione di vincoli e gli interventi sui terreni sottoposti a vincoli. Lo Stato con legge può individuare patrimoni boschivi ai quali si applichino comunque i vincoli previsti dalla legislazione sulle foreste. La gestione dei beni forestali può essere affidata dalle regioni ad aziende interregionali costituite a norma delle disposizioni di cui all'art. 8 del presente decreto. Le regioni formano programmi per la gestione del patrimonio silvo-pastorale dei comuni ed altri enti. Tali programmi dovranno essere coordinati con gli interventi previsti dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e delle relative leggi regionali di attuazione. Sono altresì trasferite alle regioni le funzioni di cui alla legge 1° marzo 1975, n. 47, contenente norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi. I piani di cui all'art. 1 della legge predetta vengono predisposti dalle regioni anche sulla base di intese interregionali. Le regioni provvedono altresì a costituire servizi antincendi boschivi. Resta ferma la competenza dello Stato in ordine all'organizzazione e gestione, d'intesa con le regioni, del servizio aereo di spegnimento degli incendi e dell'impiego del Corpo dei vigili del fuoco. Sono inoltre trasferite alle regioni le funzioni concernenti la sistemazione idrogeologica e la conservazione del suolo, le opere di manutenzione forestale per la difesa delle coste nonché le funzioni relative alla determinazione del vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, ivi

comprese quelle esercitate attualmente dalle camere di commercio. Per la realizzazione di opere di sistemazione idrogeologica e di difesa del suolo che interessino il territorio di due o più regioni, queste provvedono mediante intesa tra loro. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 13 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, restano fermi i vincoli idrogeologici attualmente vigenti fino a quando non sarà stabilita una nuova disciplina statale di principio. Le regioni possono altresì provvedere alle opere destinate alla difesa delle coste interessanti il rispettivo territorio previa autorizzazione dello Stato (1).

(1) *Vedi, anche, d.lg. 4 giugno 1997, n. 143.*

### **Art. 70**

#### *Calamità naturali.*

Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative esercitate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste (1) in materia di interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale, di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364. Compete altresì, alle regioni, ai fini degli interventi di cui al presente comma, la delimitazione del territorio danneggiato e la specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi, anche al di fuori di quelle previste dalla predetta legge n. 364 del 1970, e successive modificazioni ed integrazioni. Sono altresì trasferite le funzioni concernenti gli organismi di difesa attiva e passiva delle produzioni intensive, dalle avversità atmosferiche e dalle calamità naturali, fatta eccezione per le competenze dello Stato concernenti l'ordinamento cooperativo. Le tariffe dei prezzi a carico degli organismi associativi di cui all'art. 21, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, sono approvate dallo Stato sentite le regioni per quanto attiene al tipo di coltura ed alla zona agraria. Restano ferme le competenze dello Stato relative: a) alla dichiarazione dell'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica; b) alla determinazione della spesa da prelevare dal fondo di solidarietà nazionale e da assegnare alle regioni, su proposta della regione interessata e d'intesa con la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (2).

(1) *Rinominato prima Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, poi Ministero per le politiche agricole ex d.lg. 4 giugno 1997, n. 143.*

(2) *Vedi l. 24 febbraio 1992, n. 225 e d.lg. 4 giugno 1997, n. 143.*

### **Art. 71**

#### *Competenze dello Stato.*

[Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

- a) le attività di ricerca e di informazione connesse alla programmazione nazionale della produzione agricola e forestale;
- b) gli interventi di interesse nazionale per la regolazione del mercato agricolo; la

garanzia della sicurezza degli approvvigionamenti, l'organizzazione del commercio con l'estero; la ricerca e informazione di mercato a livello nazionale e internazionale;

- c) la ricerca e la sperimentazione scientifica di interesse nazionale in materia di produzione agricola e forestale e di valorizzazione dell'ambiente naturale; la determinazione degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria e zooprofilattica. Le regioni possono avvalersi delle strutture statali preposte alla sperimentazione agraria. I rapporti reciproci sono regolati mediante apposite convenzioni;
- d) l'ordinamento e la tenuta di registri di varietà e di libri genealogici, dei relativi controlli funzionali, quando è richiesta la unicità per tutto il territorio nazionale, la disciplina e il controllo di qualità nonché la certificazione varietale dei prodotti agricoli e forestali e delle sostanze di uso agrario e forestale ivi compresa la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti e delle sostanze anzidette; la omologazione e certificazione dei prototipi delle macchine agricole;
- e) il fondo di solidarietà nazionale per le calamità e le avversità atmosferiche relativamente alla dichiarazione del carattere eccezionale dell'evento e la ripartizione dei finanziamenti fra le regioni interessate;
- f) la formazione della carta della montagna, la determinazione delle opere e dei mezzi di protezione delle foreste dagli incendi e i servizi antincendi;
- g) il reclutamento, l'addestramento e l'inquadramento del Corpo forestale dello Stato, il quale è impiegato anche dalle regioni secondo il disposto dell'art. 11, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11;
- h) le associazioni e le unioni nazionali dei produttori in materia di agricoltura e foreste;
- i) l'approvazione delle legittimazioni sugli usi civici, di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766. In sede di programmazione nazionale per la realizzazione della politica delle produzioni e di mercato dei prodotti agricoli e della politica dell'alimentazione, sono determinati gli indirizzi produttivi e gli obiettivi, anche quantitativi, le aree da favorire, i livelli massimi di incentivazione, gli strumenti per la gestione della politica di mercato, gli indirizzi generali per l'attuazione dei regolamenti e direttive comunitarie, nonché il coordinamento finanziario degli interventi regionali con quelli nazionali attinenti ai mercati. Il comitato di amministrazione della Cassa per la formazione della proprietà contadina, quale risulta dal decreto ministeriale 9 settembre 1965, è integrato da due rappresentanti delle regioni, nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste (1), su designazione della commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281] (2).

(1) *Rinominato prima Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, poi Ministro per le politiche agricole ex d.lg. 4 giugno 1997, n. 143.*

(2) *Vedi, ora, d.lg. 4 giugno 1997, n. 143.*



## **Art. 72**

### *Promozione e agevolazione di produzioni agricole.*

Sono altresì trasferite le funzioni di promozione della bachicoltura, di tutela igienico-sanitaria della produzione serica, di controllo amministrativo sull'allevamento dei bachi da seta, di miglioramento della produzione sericola, le funzioni di promozione per il miglioramento della produzione del riso e della canapa. Sono trasferite alle regioni le funzioni di promozione e di agevolazione delle produzioni agricole per la cellulosa; restano ferme le competenze dell'Ente cellulosa e carta per interventi sul mercato della carta e per il relativo approvvigionamento anche all'estero nonché per l'attività necessaria di ricerca e sperimentazione (1).

(1) *Vedi, anche, d.lg. 4 giugno 1997, n. 143.*

## **Art. 73**

### *ConSORZI di bonifica.*

Fermi restando i poteri regionali di istituzione, fusione e soppressione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947, sono trasferite alle regioni le funzioni esercitate dallo Stato concernenti i consorzi di bonifica e di bonifica montana, anche interregionali. Quando si tratta di consorzi che operino in più regioni, si provvederà in base ad intese tra le regioni interessate, a norma dell'art. 8 del presente decreto. La classificazione, declassificazione e ripartizione di territori in consorzi di bonifica o di bonifica montana e la determinazione di bacini montani che ricadono nel territorio di due o più regioni e l'approvazione dei piani generali di bonifica e di programmi di sistemazione dei bacini montani che ricadono nel territorio di due o più regioni, spettano alle regioni interessate, che vi provvedono sulla base di intesa tra di loro. Le regioni possono costituire un ufficio comune. A tal fine, ciascuna regione determina, conformemente alle intese intervenute e a norma del proprio statuto, le funzioni, l'organizzazione, le norme di funzionamento dell'ufficio, nonché le modalità del concorso della regione nel finanziamento dell'ufficio e nell'attribuzione al medesimo del personale necessario. Il trasferimento di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, comprende anche le funzioni svolte da organi collegiali centrali dello Stato (1).

(1) *Vedi, anche, d.lg. 4 giugno 1997, n. 143.*

## **Art. 74**

### *Difesa contro le malattie delle piante coltivate.*

Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative relative ai consorzi per la difesa contro le malattie ed i parassiti delle piante coltivate, costituiti ai sensi degli articoli 11, 15, 16 e 17 della legge 18 giugno 1931, n. 987, nonché le funzioni e gli uffici degli osservatori per le malattie delle piante. Le regioni

esercitano tali funzioni nel rispetto degli standard tecnici definiti dallo Stato. Sono inoltre trasferite alle regioni le funzioni di controllo delle produzioni di sementi allo scopo di garantire gli agricoltori sulla purezza della razza, germinabilità, energia germinativa, provenienza, stato fitosanitario, e le funzioni di promozione per la creazione di nuove varietà di sementi elette (1).

(1) *Vedi, anche, d.lg. 4 giugno 1997, n. 143.*

## **Art. 75**

### *Incremento ippico.*

Sono comprese tra le funzioni amministrative trasferite alle regioni quelle concernenti l'ippicoltura per il mantenimento degli stalloni di pregio, per l'ordinamento del servizio di monta e per la gestione dei depositi di cavalli stalloni, nonché gli interventi tecnici per il miglioramento delle produzioni equine (1).

(1) *Vedi, anche, d.lg. 4 giugno 1997, n. 143.*

## **Art. 76**

### *Assistenza agli utenti di motori agricoli.*

Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative di assistenza agli utenti di motori agricoli, di formazione e di insegnamento tecnico-pratico per gli agricoltori per l'incremento e la diffusione della meccanizzazione agricola, nonché i servizi ed i controlli che non siano di competenza del Ministero delle finanze riguardanti il prelevamento e l'uso dei carburanti a prezzi agevolati per l'agricoltura. Le regioni conferiscono la qualifica di utente di motore agricolo e provvedono alla disciplina amministrativa del settore. Ferme restando le competenze degli UTIF, sono delegate alle regioni le funzioni dei comitati di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni (1).

(1) *Vedi, anche, d.lg. 4 giugno 1997, n. 143.*

## **Art. 77**

### *Funzioni delegate.*

È delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti:

- a) la promozione e l'orientamento dei consumi alimentari, la rilevazione e il controllo dei dati sul fabbisogno alimentare;
- b) l'attuazione degli interventi per la regolazione dei mercati che non siano riservati all'AIMA;
- c) la vigilanza sulla tenuta dei registri e dei libri genealogici e sull'attuazione dei relativi controlli funzionali;
- d) il controllo di qualità dei prodotti agricoli e forestali e delle sostanze ad uso agrario e forestale, ferma la competenza statale ad adottare i provvedimenti di



riconoscimento dei marchi di qualità e delle denominazioni di origine e tipiche e di delimitazione delle relative zone di produzione. Lo Stato si avvale anche della collaborazione delle regioni per la repressione delle frodi nella lavorazione e nel commercio dei prodotti agricoli (1).

(1) *Vedi, anche, d.lg. 4 giugno 1997, n. 143.*

### **Art. 78**

#### *Attribuzioni dei comuni.*

Sono attribuite ai comuni, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione le funzioni amministrative in materia di:

- a) interventi per la protezione della natura, con la collaborazione della regione;
- b) vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico e di demanio armentizio (1).

(1) *Vedi, anche, d.lg. 4 giugno 1997, n. 143.*

### **Art. 79**

#### *Materia del trasferimento.*

Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato e degli enti pubblici di cui all'art. 1 nelle materie «urbanistica, tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale», «viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale», «navigazione e porti lacuali», «caccia», «pesca nelle acque interne», come attinenti all'assetto ed utilizzazione del rispettivo territorio.

### **Art. 80**

#### *Urbanistica.*

Le funzioni amministrative relative alla materia «urbanistica» concernono la disciplina dell'uso del territorio comprensiva di tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali riguardanti le operazioni di salvaguardia e di trasformazione del suolo nonché la protezione dell'ambiente.

### **Art. 81**

#### *Competenze dello Stato.*

Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

- a) (Omissis) (1);
- b) la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle zone dichiarate sismiche e l'emanazione delle relative norme tecniche per le costruzioni nelle stesse. (Omissis) (2). (Omissis) (2).

Se l'intesa non si realizza entro novanta giorni dalla data di ricevimento da parte delle regioni del programma di intervento, e il Consiglio dei Ministri ritiene che si debba procedere in difformità dalla previsione degli strumenti urbanistici, si

provvede sentita la commissione interparlamentare per le questioni regionali con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro o dei Ministri competenti per materia. I progetti di investimento di cui all'art. 14 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, sono comunicati alla regione nel cui territorio essi devono essere realizzati. Le regioni hanno la facoltà di promuovere la deliberazione del CIPE di cui al quarto comma dello stesso articolo. Resta fermo quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 880, concernente la localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica e dalla legge 2 agosto 1975, n. 393, relativa a norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica e dalla legge 24 dicembre 1976, n. 898, per le servitù militari.

(1) *Lettera abrogata dall'art. 52, d.lg. 31 marzo 1998, n. 112.*

(2) *Comma abrogato dall'art. 4, d.p.r. 18 aprile 1994, n. 383.*

### **Art. 82**

#### *Beni ambientali.*

Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali per quanto attiene alla loro individuazione, alla loro tutela e alle relative sanzioni. La delega riguarda tra l'altro le funzioni amministrative concernenti:

- a) l'individuazione delle bellezze naturali, salvo il potere del Ministro per i beni culturali e ambientali (1), sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali (2), di integrare gli elenchi delle bellezze naturali approvate dalle regioni;
- b) la concessione delle autorizzazioni o nulla osta per le loro modificazioni;
- c) l'apertura di strade e cave;
- d) la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità;
- e) la adozione di provvedimenti cautelari anche indipendentemente dalla inclusione dei beni nei relativi elenchi;
- f) l'adozione dei provvedimenti di demolizione e la irrogazione delle sanzioni amministrative;
- g) le attribuzioni degli organi statali centrali e periferici inerenti alle commissioni provinciali previste dall'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;
- h) l'autorizzazione prevista dalla legge 29 novembre 1971, n. 1097, per la tutela dei Colli Euganei.

Le notifiche di notevole interesse pubblico delle bellezze naturali e panoramiche eseguite in base alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, non possono essere revocate o modificate se non previo parere del Consiglio nazionale per i beni culturali (2). Il Ministro per i beni culturali e ambientali (1) può inibire lavori o disporre la sospensione, quando essi rechino pregiudizio a beni qualificabili come bellezze

- naturali anche indipendentemente dalla loro inclusione negli elenchi. Sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497:
- a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
  - b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
  - c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
  - d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
  - e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
  - f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
  - g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
  - h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
  - i) le zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
  - l) i vulcani;
  - m) le zone di interesse archeologico (3).

Il vincolo di cui al precedente comma non si applica alle zone A, B e - limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione - alle altre zone, come delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (3). Sono peraltro sottoposti a vincolo paesaggistico, anche nelle zone di cui al comma precedente, i beni di cui al numero 2) dell'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (3). Nei boschi e nelle foreste di cui alla lettera g) del quinto comma del presente articolo sono consentiti il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia (3). L'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, deve essere rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni. Le regioni danno immediata comunicazione al Ministro per i beni culturali e ambientali (1) delle autorizzazioni rilasciate e trasmettono contestualmente la relativa documentazione. Decorso inutilmente il predetto termine, gli interessati, entro trenta giorni, possono richiedere l'autorizzazione al Ministro per i beni culturali e ambientali (1), che si pronuncia entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Il Ministro per i beni culturali e ambientali (1) può in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione regionale entro i

sessanta giorni successivi alla relativa comunicazione (3). Qualora la richiesta di autorizzazione riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, il Ministro per i beni culturali e ambientali (1) può in ogni caso rilasciare o negare entro sessanta giorni l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, anche in difformità dalla decisione regionale (3). Per le attività di ricerca ed estrazione di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, l'autorizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali (1), prevista dal precedente nono comma, è rilasciata sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (3). Non è richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, nonché per l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi per costruzioni edilizie od altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio (3). Le funzioni di vigilanza sull'osservanza del vincolo di cui al quinto comma del presente articolo sono esercitate anche dagli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali (3) (4).

(1) *Ora per i beni e le attività culturali.*

(2) *Leggasi Consiglio per i beni culturali e ambientali.*

(3) *Comma aggiunto dall'art. 1, d.l. 27 giugno 1985, n. 312, conv. in legge 8 agosto 1985, n. 431.*

(4) *Vedi, ora, l'art. 2, l. 8 luglio 1986, n. 349.*

### **Art. 83**

#### *Interventi per la protezione della natura.*

Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative concernenti gli interventi per la protezione della natura, le riserve ed i parchi naturali. Per quanto riguarda i parchi nazionali e le riserve naturali dello Stato esistenti, la disciplina generale relativa e la ripartizione dei compiti fra Stato, regioni e comunità montane, ferma restando l'unitarietà dei parchi e riserve, saranno definite con legge della Repubblica entro il 31 dicembre 1979. Sino all'entrata in vigore della legge di cui al comma precedente, gli organi di amministrazione dei parchi nazionali esistenti sono integrati da tre esperti per ciascuna regione territorialmente interessata, assicurando la rappresentanza della minoranza. Resta ferma, nell'ambito delle funzioni di indirizzo e di coordinamento, la potestà per il Governo di individuare i nuovi territori nei quali istituire riserve naturali e parchi di carattere interregionale. È fatto salvo quanto stabilito dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, relativamente al Parco nazionale dello Stelvio.

### **Art. 84**

#### *Tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale.*

Le funzioni amministrative relative alle materie tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale concernono i servizi pubblici di trasporto di persone e merci (esclusi gli effetti postali) esercitati con linee tranviarie, metropolitane, filoviarie, funicolari e funiviari di ogni tipo, automobilistiche (anche sostitutive di linee tranviarie e ferroviarie in concessione e di linee delle ferrovie dello Stato definitivamente soppresse a norma del regio decreto 21 dicembre 1931, n. 1575), anche se la parte non prevalente del percorso si svolge nel territorio di un'altra regione. Le modalità di svolgimento dei servizi pubblici di trasporto di cui al primo comma che si svolgono parzialmente in altre regioni finitime, sono stabilite d'intesa con le regioni nel cui territorio si svolge la parte minore del percorso dei servizi pubblici di trasporto. Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative relative al personale dipendente da imprese concessionarie di autolinee.

### **Art. 85**

#### *Trasferimento alle regioni.*

Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative concernenti l'approvazione dei regolamenti comunali relativi ai noleggi ed ai servizi da piazza. Restano di competenza dello Stato le linee automobilistiche a carattere internazionale nonché le linee interregionali che non rientrino nelle competenze regionali ai sensi dell'articolo precedente e le linee di gran turismo di carattere interregionale.

### **Art. 86**

#### *Funzioni delegate.*

È delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di linee ferroviarie in concessione, anche in gestione commissariale governativa, da effettuarsi con l'assegno delle regioni interessate previo il risanamento tecnico ed economico a cura dello Stato. È delegato alle regioni, con l'assegno delle regioni interessate, l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di linee ferroviarie secondarie gestite dall'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dichiarate non più utili all'integrazione della rete primaria nazionale dal Ministro per i trasporti (1). (Omissis) (2). È delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni relative alla sicurezza dei natanti addetti alle linee di navigazione interna.

(1) *Ora Ministro dei trasporti e della navigazione.*

(2) *Comma abrogato dall'art. 104, d.p.r. 11 luglio 1980, n. 753.*

### **Art. 87**

#### *Viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale.*

Le funzioni amministrative relative alla materia «viabilità acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale» concernono: le strade e la loro classificazione, escluse le strade statali e le autostrade; gli acquedotti di interesse regionale; le

opere pubbliche di qualsiasi natura, anche di edilizia residenziale pubblica, che si eseguono nel territorio di una regione. D'intesa tra Stato e regioni le strade statali possono essere classificate come regionali e viceversa.

### **Art. 88**

#### *Competenze dello Stato.*

Sono di competenza statale le funzioni amministrative concernenti:

- 1) le opere marittime relative ai porti di cui alla I e alla categoria II, classe I, e le opere di preminente interesse nazionale per la sicurezza dello Stato e della navigazione, nonché per la difesa delle coste (1);
- 2) le opere idrauliche di prima categoria nonché, fino all'esperimento delle procedure di cui al successivo art. 89, quelle di seconda categoria;
- 3) le opere per le vie navigabili di prima classe;
- 4) le opere concernenti le linee elettriche relative agli impianti elettrici superiori a 150 mila volts; le opere relative alla ricerca, coltivazione, deposito, ritrattamento e trasporto, anche a mezzo di condotta, di risorse energetiche, ferma restando la procedura di cui al precedente art. 81, secondo comma e seguenti;
- 5) le opere aeroportuali che non riguardano aerodromi esclusivamente turistici;
- 6) le costruzioni ferroviarie non metropolitane;
- 7) l'esecuzione di opere concernenti i servizi, il demanio ed il patrimonio dello Stato, l'edilizia universitaria nonché la costruzione di alloggi da destinare a dipendenti civili e militari dello Stato per esigenze di servizio;
- 8) l'edilizia di culto;
- 9) gli interventi straordinari nelle opere di soccorso relativo a calamità di estensione e di entità particolarmente gravi, nei casi in cui si operi in regime commissariale ai sensi della legge sulla protezione civile;
- 10) le opere di ripartizione di danni bellici;
- 11) la determinazione di criteri generali tecnico-costruttivi e le norme tecniche essenziali per la salvaguardia della incolumità pubblica e per la realizzazione di esigenze unitarie di ordine tecnologico e produttivo;
- 12) le acque pubbliche nei limiti di cui al successivo art. 90;
- 13) la programmazione nazionale e la ripartizione sulla base fra le regioni del fondo nazionale per gli interventi di edilizia residenziale pubblica, la previsione di programmi congiunturali di emergenza, nonché la determinazione dei criteri per le assegnazioni di alloggi e per la fissazione dei canoni.

(1) *Numero così sostituito dall'art. 5, legge 28 gennaio 1994, n. 84.*

### **Art. 89**

#### *Opere idrauliche.*

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, il Governo, sentite le

regioni, delimita i bacini idrografici a carattere interregionale. Tale delimitazione può essere modificata con lo stesso procedimento. Tutte le opere idrauliche relative ai bacini idrografici non interregionali sono trasferite alle regioni. Per le opere idrauliche relative ai bacini idrografici interregionali si provvederà in sede di legge di riforma dell'amministrazione dei lavori pubblici. In mancanza di tale legge le funzioni sono delegate, a far data dal 1° gennaio 1980, alle regioni interessate che le esercitano sulla base di programmi fissati e coordinati dai competenti organi statali. Fino alla data predetta i programmi di intervento vengono predisposti dal Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste (1) e d'intesa con le regioni interessate. Restano ferme le competenze relative ai bacini interregionali trasferite alle regioni con D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8. Con decorrenza del 1° gennaio 1978 le opere idrauliche di terza categoria sono attribuite alle regioni.

(1) *Ora Ministero per le politiche agricole ex d.lg. 4 giugno 1997, n. 143.*

### **Art. 90**

#### *Acque.*

Tutte le funzioni relative alla tutela, disciplina e utilizzazione delle risorse idriche, con esclusione delle funzioni riservate allo Stato dal successivo articolo, sono delegate alle regioni che le eserciteranno nell'ambito della programmazione nazionale della destinazione delle risorse idriche e in conformità delle direttive statali sia generali sia di settore per la disciplina dell'economia idrica. In particolare sono delegate le funzioni concernenti:

- a) gli aggiornamenti e le modifiche del piano regolatore generale degli acquedotti concernenti le risorse idriche destinate dal piano a soddisfare esigenze e bisogni dei rispettivi territori regionali, nonché l'utilizzazione delle risorse stesse;
- b) gli interventi per la costruzione e la gestione degli impianti e dei servizi di acquedotto non compresi tra quelli trasferiti ai sensi dell'art. 2, lett. b), D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8;
- c) l'imposizione e la determinazione delle tariffe di vendita delle acque derivate o estratte, nell'ambito delle direttive statali sulla determinazione dei prezzi alla produzione o al consumo;
- d) la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee, ivi comprese le funzioni concernenti la tutela del sistema idrico del sottosuolo;
- e) la polizia delle acque. Nelle materie precedenti le regioni possono emanare, a far tempo dal 1° gennaio 1979, ai sensi dell'art. 117, ultimo comma, della Costituzione, norme per stabilire particolari condizioni e modifiche nell'esercizio delle concessioni di derivazioni di acque pubbliche, che consentano la realizzazione di usi multipli delle acque per l'attuazione dei programmi o per il raggiungimento di speciali obiettivi fissati nell'esercizio di funzioni trasferite o delegate, che siano compatibili con la destinazione della concessione della produzione di energia elettrica.

### **Art. 91**

#### *Competenze dello Stato.*

Sono riservate allo Stato, oltre alle funzioni concernenti la programmazione nazionale generale o di settore della destinazione delle risorse idriche, le funzioni concernenti:

- 1) la dichiarazione di pubblicità delle acque, la formazione e la conservazione degli elenchi o catasti di acque pubbliche, la formazione e la conservazione degli elenchi o catasti di utenze di acque pubbliche; nel procedimento istruttorio relativo alla dichiarazione di pubblicità delle acque, sono sentite le regioni interessate;
- 2) la determinazione e la disciplina degli usi delle acque pubbliche anche sotterranee ivi comprese le funzioni relative all'istruttoria e al rilascio delle concessioni di grandi derivazioni: le dighe di ritenuta per le quali si provvederà in sede di riforma della disciplina delle acque;
- 3) il censimento nazionale dei corpi idrici;
- 4) l'imposizione dei vincoli, gli aggiornamenti e le modifiche del piano generale degli acquedotti, che comportino una diversa distribuzione delle riserve idriche tra le regioni. Nell'esercizio di tali funzioni lo Stato dovrà sentire le regioni interessate a tener conto delle esigenze da queste espresse per l'attuazione di programmi o per il raggiungimento di speciali obiettivi stabiliti nell'esercizio di funzioni trasferite o delegate; dovrà comunque pronunciarsi sulle proposte avanzate da una o più regioni ed indicare in qual modo dovranno realizzarsi le esigenze prospettate;
- 5) la individuazione di bacini idrografici a carattere interregionale, sentite le regioni interessate;
- 6) l'utilizzazione di risorse idriche per la produzione di energia elettrica (1).

(1) *La Corte costituzionale, con sentenza 12 giugno 1991, n. 260, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente numero, nella parte in cui non esclude dalla riserva allo stato le funzioni amministrative concernenti le «piccole derivazioni di acque pubbliche».*

### **Art. 92**

#### *Funzioni delegate.*

È delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative esercitate da organi centrali e periferici dello Stato in materia di:

- a) ricostruzione dei beni distrutti da eventi bellici, esclusi quelli di proprietà dello Stato;
- b) attuazione dei piani di ricostruzione.

### **Art. 93**

#### *Edilizia residenziale pubblica.*

Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative statali concernenti la



programmazione regionale, la localizzazione, le attività di costruzione e la gestione di interventi di edilizia residenziale e abitativa pubblica, di edilizia convenzionata, di edilizia agevolata, di edilizia sociale nonché le funzioni connesse alle relative procedure di finanziamento. Sono altresì trasferite le funzioni statali relative agli I.A.C.P. fermo restando il potere alle regioni di cui all'art. 13 di stabilire soluzioni organizzative diverse da esercitarsi in conformità ai principi stabiliti dalla legge di riforma delle autonomie locali; in mancanza di questa legge le regioni potranno esercitare i suddetti poteri dal 1° gennaio 1979. Sono inoltre trasferite tutte le funzioni esercitate da amministrazioni, aziende o enti pubblici statali relativi alla realizzazione di alloggi, salvo che si tratti di alloggi da destinare a dipendenti civili o militari dello Stato per esigenze di servizio, nonché le funzioni degli organi centrali e periferici previste dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 e dalla legge 27 maggio 1975, n. 166, eccettuate quelle relative alla programmazione nazionale. Lo Stato attua la programmazione nazionale nel settore dell'edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 11, primo comma, del presente decreto (1).

(1) Vedi legge 17 febbraio 1992, n. 179.

### **Art. 94**

#### *Ulteriori trasferimenti in materia di edilizia pubblica.*

Sono inoltre trasferite alle regioni le funzioni amministrative esercitate dall'amministrazione centrale e periferica dei lavori pubblici, in base al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni. È trasferita la funzione relativa alla determinazione dei requisiti e dei prezzi massimi delle abitazioni, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni. Sono altresì trasferite le funzioni amministrative svolte dalle commissioni di vigilanza per l'edilizia economica e popolare previste dell'art. 129 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e dagli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655. Le commissioni continuano a svolgere tali funzioni nell'attuale composizione, fino a diversa disciplina della materia nell'ambito di apposita normativa statale di principio. Sono infine trasferite ai sensi dell'art. 109 del presente decreto le funzioni dirette ad agevolare l'accesso al credito nella materia di cui ai precedenti articoli, ivi comprese quelle concernenti la erogazione di contributi in conto capitale o nel pagamento degli interessi, la prestazione delle garanzie ed i rapporti con gli istituti di credito.

### **Art. 95**

#### *Attribuzioni ai comuni.*

Le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sono attribuite ai comuni, salva la competenza dello Stato

per l'assegnazione di alloggi da destinare a dipendenti civili e militari dello Stato per esigenze di servizio.

### **Art. 96**

#### *Attribuzioni delle province.*

Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti la sospensione temporanea della circolazione sulle strade per motivi di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, fermi restando i poteri del prefetto previsti dallo stesso articolo per motivi di pubblica sicurezza e di esigenze militari; la disciplina del transito periodico di armenti e greggi ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica; la vigilanza e l'autorizzazione delle scuole per conducenti di veicoli a motore, ai sensi dell'art. 84 D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (1). Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative concernenti:

- a) il coordinamento mediante conferenze tra gli enti interessati dell'esercizio delle funzioni disciplinate dagli artt. 3 e 4, D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (1);
- b) le attività istruttorie relative alla tenuta dell'albo provinciale degli autotrasportatori di merci, con facoltà di subdelegare le stesse alle province. Le funzioni di cui al primo comma saranno esercitate dalla provincia sulla base delle disposizioni contenute nella legge di riforma degli enti locali territoriali e, in mancanza, dal 1° gennaio 1980.

(1) Vedi, ora, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.

### **Art. 97**

#### *Navigazione e porti lacuali.*

Le funzioni amministrative relative alla materia «navigazione e porti lacuali» concernono la navigazione lacuale, fluviale, lagunare sui canali navigabili ed idrovie; i porti lacuali e di navigazione interna e ogni altra attività riferibile alla navigazione ed ai porti lacuali ed interni. Le predette funzioni comprendono tra l'altro l'autorizzazione al pilotaggio, il demanio dei porti predetti e la potestà di rilasciare concessioni per l'occupazione e l'uso di aree ed altri beni nelle zorie portuali, la rimozione di materiali sommersi ed il rilascio del certificato di navigabilità, nonché enti, istituti ed organismi operanti nel settore. Sono altresì comprese le funzioni amministrative relative al personale dipendente da imprese concessionarie operanti in questa materia.

### **Art. 98**

#### *Gestioni comuni.*

Le funzioni amministrative di cui al precedente articolo quando sono interessati i servizi in territori finitimi di più regioni, sono esercitate mediante intesa tra le regioni interessate ovvero mediante gestioni comuni anche in forma consortile.



La gestione governativa per la navigazione dei laghi Maggiore, di Como e di Garda viene trasferita alle regioni territorialmente competenti previo risanamento tecnico ed economico a cura dello Stato. Resta salva la competenza dello Stato in relazione ai rapporti internazionali riguardanti la navigazione sul lago Maggiore.

### **Art. 99**

#### *Caccia.*

Le funzioni amministrative relative alla materia «caccia» concernono: l'esercizio della caccia, la protezione faunistica, ivi compresa la disciplina delle aziende di produzione; le bandite, le riserve di caccia e di ripopolamento; il rilascio della licenza di caccia, ferma restando la competenza degli organi statali per il rilascio della licenza di porto d'armi; la polizia venatoria e di difesa del patrimonio zootecnico. Sono trasferite alle regioni le funzioni di disciplina dell'attività e dell'organizzazione dei cacciatori, la tenuta dei registri dei titolari della licenza di caccia, la loro educazione e preparazione tecnica, l'organizzazione di gare, mostre, esposizioni, concorsi ed altre manifestazioni pubbliche. Sono trasferite inoltre le funzioni che riguardano gli uccellatori ed i concessionari di bandite e riserve di caccia. Alle regioni spetta di promuovere il potenziamento della produzione di selvaggina, la ricerca e la sperimentazione in materia di caccia, l'incremento del patrimonio faunistico e la repressione della caccia di frodo.

### **Art. 100**

#### *Pesca nelle acque interne.*

Le funzioni amministrative relative alla materia «pesca nelle acque interne» concernono la tutela e la conservazione del patrimonio ittico, gli usi civici, l'esercizio della pesca, il rilascio della licenza, la piscicoltura e il ripopolamento, lo studio e la propaganda, i consorzi per la tutela e l'incremento della pesca. Le regioni promuovono la ricerca e la sperimentazione nel settore. Le concessioni a scopo di piscicoltura nelle acque interne, ove riguardino acque del demanio dello Stato, sono rilasciate dalle regioni previo parere del competente organo statale. Sono altresì trasferite le funzioni relative alla pesca nelle acque del demanio marittimo interno, così come delimitato dall'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639. I diritti esclusivi di pesca del demanio statale sono trasferiti al demanio dell'amministrazione provinciale.

### **Art. 101**

#### *Funzioni amministrative trasferite.*

Sono trasferite alle regioni salvo quanto disposto successivamente, le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine all'igiene del suolo e dell'inquinamento atmosferico, idrico, termico ed acustico, compresi gli aspetti igienico sanitari delle industrie insalubri. Il trasferimento riguarda in particolare le funzioni concernenti:

- a) la disciplina degli scarichi e la programmazione degli interventi di conservazione e depurazione delle acque e di smaltimento dei rifiuti liquidi e idrosolubili;
- b) la programmazione di interventi per la prevenzione ed il controllo dell'igiene del suolo e la disciplina della raccolta, trasformazione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani industriali;
- c) la tutela dell'inquinamento atmosferico ed idrico di impianti termici ed industriali e da qualunque altra fonte, con esclusione di quello prodotto da scarichi veicolari;
- d) il controllo e la prevenzione dell'inquinamento acustico prodotto da sorgenti fisse, nonché quello prodotto da sorgenti mobili se correlate a servizi, opere ed attività trasferite alle regioni;
- e) la formazione professionale degli addetti alla gestione degli impianti termici.

Sono inoltre trasferite alle regioni le funzioni statali relative ai comitati regionali per l'inquinamento atmosferico, che potranno essere integrati nella loro composizione e nelle loro funzioni anche con riferimento alle funzioni regionali in materia di igiene acustica, idrica del suolo; nonché la commissione provinciale per la protezione sanitaria della popolazione dai rischi delle radiazioni, di cui all'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

### **Art. 102**

#### *Competenze dello Stato.*

Ferme restando le competenze attribuite allo Stato dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

- 1) la fissazione dei limiti minimi inderogabili d'accettabilità delle emissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore;
- 2) il coordinamento dell'attività di ricerca e sperimentazione tecnica scientifica;
- 3) la rilevazione nazionale dei fenomeni di inquinamento e la determinazione delle tecniche di rilevamento e dei metodi di analisi degli inquinamenti;
- 4) la determinazione, d'intesa con le regioni interessate, di zone di controllo dell'inquinamento atmosferico a carattere interregionale ed il coordinamento delle attività delle regioni;
- 5) i programmi di disinquinamento fuori dai casi previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, da adottare d'intesa con le regioni interessate;
- 6) i provvedimenti straordinari a tutela dell'incolumità pubblica;
- 7) l'inquinamento atmosferico ed acustico da fonti veicolari, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 104, primo comma;
- 8) l'inquinamento acustico da sorgenti mobili connesse ad attività, opere o servizi statali;
- 9) il rilascio e la revoca del patentino di cui all'articolo 16 della legge 13 luglio 1966, n. 615;
- 10) la protezione dall'inquinamento radioattivo derivante dall'impiego di sostanze radioattive, nonché dalla produzione e dall'impiego dell'energia

nucleare (1).

(1) Vedi, ora, l'art. 2, legge 8 luglio 1986, n. 349.

### **Art. 103**

#### *Funzioni delegate.*

È delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative esercitate da organi centrali dello Stato concernenti la disciplina nell'ambito delle direttive statali, degli scarichi effettuati in mare, comunque provenienti dal territorio costiero, con esclusione delle funzioni strettamente connesse alla disciplina della navigazione.

### **Art. 104**

#### *Attribuzione agli enti locali.*

Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti: il controllo dell'inquinamento atmosferico proveniente da impianti termici; il controllo, in sede di circolazione, dell'inquinamento atmosferico od acustico prodotto da auto e motoveicoli; la rilevazione, il controllo, la disciplina integrativa e la prevenzione delle emissioni sonore. Sono attribuite alla provincia le funzioni amministrative concernenti: il controllo sulle discariche e sugli impianti di trasformazione e smaltimento dei rifiuti; la prevenzione dell'inquinamento atmosferico e la gestione dei servizi di rilevazione delle emissioni e di controllo degli impianti industriali. Le funzioni attribuite ai comuni ed alle province dai commi precedenti saranno esercitate sulla base delle disposizioni contenute nella legge di riforma degli enti locali territoriali e, comunque, dal 1° gennaio 1980. Restano ferme sino a quella data le competenze oggi spettanti ai comuni ed alle province.

### **Art. 105**

#### *Utilizzazione di uffici ed organi tecnici.*

Finché le regioni e gli enti locali non abbiano istituito propri organi od uffici tecnici specificamente competenti, si avvalgono degli organi ed uffici tecnici statali centrali e periferici per l'esercizio delle funzioni trasferite in materia di tutela dagli inquinamenti. Per l'esercizio delle funzioni delegate nella suddetta materia, le regioni e gli enti locali devono avvalersi degli organi ed uffici tecnici statali.

### **Art. 106**

#### *Espropriazione per la pubblica utilità.*

Sono comprese le funzioni amministrative trasferite o delegate alle regioni nelle materie indicate nel presente decreto anche quelle concernenti i procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, le dichiarazioni di indifferibilità ed urgenza dei lavori e le occupazioni temporanee e d'urgenza. Restano di competenza dello

Stato le funzioni amministrative, di cui al comma precedente, per le opere pubbliche la cui esecuzione è di sua spettanza. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti le occupazioni temporanee e d'urgenza ed i relativi atti preparatori attinenti ad opere pubbliche o di pubblica utilità la cui esecuzione è di loro spettanza.

### **Art. 107**

#### *Organi tecnici dello Stato.*

Le regioni possono avvalersi, nell'esercizio delle funzioni amministrative proprie o delegate, degli uffici o organi tecnici anche consultivi dello Stato. Possono essere chiamati a far parte degli organi consultivi delle regioni, secondo le norme regionali che ne disciplinano la composizione, funzionari designati dagli uffici o organi, di cui al comma precedente, ad essi appartenenti. Le regioni possono avvalersi del patrocinio legale e della consulenza dell'Avvocatura dello Stato. Tale disposizione non si applica nei giudizi in cui sono parti l'amministrazione dello Stato e le regioni, eccettuato il caso di litisconsorzio attivo. Nel caso di litisconsorzio passivo, qualora non vi sia conflitto d'interessi tra Stato e regione, quest'ultima può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

### **Art. 108**

#### *Consiglio superiore dei lavori pubblici.*

Le regioni possono avvalersi, a norma del primo comma dell'articolo precedente, del Consiglio superiore dei lavori pubblici per tutte le funzioni attribuite allo stesso dalle leggi dello Stato e delle regioni.

### **Art. 109**

#### *Agevolazioni di credito.*

Sono comprese fra le funzioni amministrative trasferite alle regioni nelle materie di cui al presente decreto, anche quelle concernenti ogni tipo di intervento per agevolare l'accesso al credito nei limiti massimi stabiliti in base a legge dello Stato, nonché la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, la determinazione dei criteri dell'ammissibilità al credito agevolato ed i controlli sulla sua effettiva destinazione. Resta ferma la competenza degli organi statali relativa all'ordinamento creditizio, agli istituti che esercitano il credito, alla determinazione dei tassi massimi praticabili dagli istituti. La determinazione dei tassi minimi di interesse agevolati a carico dei beneficiari è operata ai sensi dell'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382. Il trasferimento di funzioni di cui al primo comma comprende le funzioni di determinazione dei criteri applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione creditizia, di prestazione di garanzie e di assegnazione di fondi, anticipazioni e quote di concorso, destinati alla agevolazione dell'accesso al credito sulle materie di competenza regionale, anche se relativi a provvedimenti di incentivazione definiti in sede statale o comunitaria.

### **Art. 110**

#### *Fondi nazionali di rotazione.*

I fondi nazionali di rotazione di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1208, alla legge 26 maggio 1965, n. 590, alla legge 14 agosto 1971, n. 817 e agli articoli 13 e 32 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono soppressi. Le disponibilità finanziarie sui fondi, di cui al comma precedente, sono versate man mano che si formano nel fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e sono ripartite tra le regioni in conformità delle disposizioni del secondo comma dello stesso articolo.

### **Art. 111**

#### *Trasferimento di uffici dello Stato.*

Sono trasferiti alle regioni, nel cui territorio sono stabiliti, gli uffici dello Stato indicati nella tabella A allegata al presente decreto. L'esercizio delle funzioni amministrative che continuano ad essere attribuite dalle leggi e dai regolamenti vigenti agli uffici di cui al comma precedente, quali organi dello Stato, in materia diverse da quelle contemplate nel presente decreto, è delegato alle regioni, se non diversamente disposto dal presente decreto.

### **Art. 112**

#### *Personale statale assegnato alle regioni.*

Il personale statale di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, in servizio non temporaneo alla data del 24 febbraio 1977 presso gli uffici periferici trasferiti alle regioni a norma del presente decreto è messo a disposizione delle regioni stesse rispettivamente competenti per territorio. Gli ulteriori contingenti di personale appartenenti alle singole amministrazioni statali in servizio presso gli uffici centrali e periferici dei Ministeri diversi da quelli di cui al primo comma, da mettere a disposizione delle regioni in relazione alle funzioni trasferite o delegate dal presente decreto, sono determinati, entro il 31 dicembre 1977, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri competenti e con il Ministro per il tesoro, sentite le regioni e sulla base di criteri determinati di intesa con la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Col medesimo decreto detto personale è ripartito tra le regioni, tenendo conto delle richieste formulate da ciascuna di esse. Il personale appartenente ad uffici non trasferiti alle regioni ma che svolge funzioni amministrative trasferite, nel termine indicato nel comma precedente, è messo a disposizione di ciascuna regione previo assenso degli interessati.

L'amministrazione di provenienza, in caso di insufficienza del numero dei dipendenti consenzienti, entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui al secondo comma mette a disposizione di ciascuna regione i dipendenti che hanno fatto domanda con precedenza a coloro che svolgevano le stesse funzioni connesse con quelle trasferite, tenendo conto dei titoli di cui all'art. 32, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10

gennaio 1957, n. 3. In mancanza o nell'insufficienza di domande le amministrazioni provvedono d'ufficio, sentito il consiglio di amministrazione, a mettere a disposizione di ciascuna regione i dipendenti che risultano in possesso di minori titoli fra quelli indicati nell'art. 32, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Al personale contemplato dal presente articolo che viene destinato ad ufficio in sede diversa da quella dell'ufficio statale di provenienza, anche a domanda, competono le indennità e i rimborsi connessi al trasferimento in base alla normativa vigente per i dipendenti statali.

### **Art. 113**

#### *Enti nazionali ed interregionali.*

Gli enti nazionali ed interregionali, che operano in tutto o in parte nelle materie contemplate dal presente decreto e per le quali le funzioni amministrative sono trasferite o delegate alle regioni o attribuite agli enti locali ai sensi degli articoli precedenti indicati nella tabella B, compresa l'annotazione finale, allegata al presente decreto, sono sottoposti alla seguente procedura, rivolta preliminarmente anche ad accertare se siano pubblici o privati. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il legale rappresentante di ciascun ente comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla presidenza della Commissione parlamentare per le questioni regionali ed alla presidenza di ciascuna regione, tutti gli elementi utili alla individuazione delle funzioni esercitate, con specifico riferimento a quelle svolte nel territorio di ciascuna regione, nonché dei beni e del personale, distinti per qualifica e per funzioni, e delle entrate con specifica indicazione della loro natura. Entro i successivi 30 giorni le regioni, anche in assenza della comunicazione di cui al precedente comma, fanno pervenire le proprie osservazioni alla Commissione parlamentare per le questioni regionali ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri indicando espressamente gli enti che, a loro giudizio, svolgono funzioni integralmente comprese in quelle che il presente decreto trasferisce o delega alle regioni o attribuisce agli enti locali nonché le funzioni svolte in materia di competenza regionale o locale dagli enti che siano titolari anche di funzioni statali residue. Entro i successivi 45 giorni il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della commissione tecnica di cui al terzultimo comma, sottopone alla Commissione parlamentare per le questioni regionali schemi di decreto relativi sia agli enti che svolgono funzioni integralmente trasferite, delegate o attribuite alle regioni o agli enti locali e sia agli enti che svolgono anche funzioni residue, indicando specificatamente, per queste ultime, la parte di beni, di mezzi finanziari e di personale di cui non si propone il trasferimento alle regioni o agli enti locali. Entro i successivi quarantacinque giorni la Commissione parlamentare per le questioni regionali esprime le proprie osservazioni in relazione a ciascuno degli enti. Acquisite le osservazioni della Commissione parlamentare il Governo adotta, su conforme parere della commissione di cui al terz'ultimo comma, distinti decreti per ciascun ente. Il

decreto contiene l'elenco delle funzioni residue non rientranti nelle materie di cui al presente decreto, l'individuazione dei beni e del personale indispensabili all'espletamento delle funzioni residue dell'ente, l'indicazione dell'ammontare complessivo delle spese sostenute dall'ente per l'assolvimento delle funzioni trasferite o delegate, ivi comprese le spese generali di amministrazione, o una quota di esse nel caso all'ente residuino altre funzioni. Il decreto attribuisce altresì alle regioni i beni e il personale ad esse spettanti. Nel caso di enti pubblici per i quali sia stata accertata l'insussistenza di funzioni residue il decreto ne dichiara l'estinzione. Il decreto dichiara altresì l'estinzione degli enti, trasferendone le funzioni residue all'amministrazione diretta dello Stato o ad enti similari, allorché la commissione tecnica di cui al presente articolo e la commissione parlamentare per le questioni regionali, abbiano accertato: 1) la non economicità dei singoli enti nell'attuazione dei loro compiti residui in relazione anche alle esigenze di riqualificazione e selezione della spesa pubblica; 2) la non convenienza che i singoli enti, per la funzione istituzionale perseguita, continuino a rimanere distinti dall'amministrazione diretta dello Stato o da altri enti similari (1). Il trasferimento delle funzioni degli enti di cui al presente articolo decorre dal 1° aprile 1978. In ogni caso qualora al 31 marzo 1979 non sia stato emanato il decreto di cui ai precedenti commi, né abbiano provveduto in materia le leggi statali di cui agli articoli 25 e 34, cessa ogni contribuzione finanziamento o sovvenzione a carico dello Stato o di altri enti pubblici, a qualsiasi titolo erogati, a favore degli enti di cui alla tabella B (2). Le somme di cui al comma precedente, nonché quelle derivanti da contributi versati agli enti di cui al comma precedente da soggetti obbligati o derivanti da trattenute su salari o stipendi, retribuzioni, compensi, pensioni od assegni continuativi, sono versati in apposito conto corrente infruttifero presso la tesoreria centrale dello Stato; fanno eccezione per gli enti di cui al primo comma dell'art. 116 le ritenute destinate dalla legge al perseguimento dei fini associativi. Dalla data predetta le regioni assicurano la continuità delle prestazioni previste a carico degli enti per i quali non sia stato ancora emanato il decreto di cui ai precedenti commi. A tale scopo le regioni potranno avvalersi delle strutture e dei servizi degli enti stessi; per il finanziamento degli oneri derivanti dall'erogazione delle prestazioni anzidette le somme iscritte nel conto corrente infruttifero di cui al comma precedente sono ripartite tra le regioni, dedotta la quota spettante alle regioni a statuto speciale, secondo i criteri stabiliti dall'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281. La commissione tecnica di cui al presente articolo nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è composta da 20 membri dei quali 10 designati dal Consiglio dei Ministri, 6 designati dalle regioni, 3 dall'ANCI, 1 dall'UPI. I rappresentanti regionali vengono scelti dal Presidente del Consiglio in una rosa composta da 21 designati da ciascuna regione a statuto ordinario, dalle regioni a statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia) e dalle province di Trento e Bolzano. La commissione ha sede presso la Presidenza del Consiglio e si avvale dei servizi e dell'organizzazione della pubblica amministrazione.

- (1) *Comma aggiunto dall'art. 1-quater, d.l. 18 agosto 1978, n. 481, conv. in legge 21 ottobre 1978, n. 641.*  
 (2) *Comma così sostituito dall'art. 1, d.l. 18 agosto 1978, n. 481, conv. in legge 21 ottobre 1978, n. 641.*

## **Art. 114**

### *Enti di assistenza a categorie.*

La commissione di cui al terzultimo comma del precedente art. 113, trascorso, il termine di cui al secondo comma del medesimo articolo, individua preliminarmente quali enti preposti ad erogare prestazioni assistenziali, fra quelli inclusi nell'allegata tabella B, compresa l'annotazione finale, derivano la parte prevalente delle proprie entrate da contributi, che in forza di legge, sono a carico di persone fisiche o di persone giuridiche diverse dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali territoriali. Effettuata la individuazione, la commissione ne dà comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Presidenza della Commissione parlamentare per le questioni regionali ed i singoli enti interessati. La commissione, ottemperato a quanto disposto dal comma precedente, promuove per tali enti la procedura prevista dal terzo e quarto comma dell'art. 113 e sospende, sino alla scadenza di dodici mesi dalla data della comunicazione fatta ai singoli enti, l'adempimento previsto dal quarto comma del citato articolo. Qualora nei dodici mesi successivi alla comunicazione di cui al precedente comma gli interessati alla contribuzione obbligatoria promuovano associazioni nazionali volontarie di assistenza al fine di garantirsi la continuità delle prestazioni assistenziali, tali associazioni possono ottenere, nei modi e alle condizioni previsti dai successivi commi, la concessione in uso di parte o di tutti i beni degli enti di cui al primo comma. Le associazioni di cui al comma precedente, qualora comprendano almeno il trenta per cento dei soggetti tenuti alla contribuzione obbligatoria e dispongano di entrate derivanti da contributi volontari tali da consentire l'adempimento dei fini associativi, possono rivolgere domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la concessione dei beni dell'ente al quale sono destinati i contributi obbligatori degli aderenti all'associazione. La presidenza del Consiglio dei Ministri, entro trenta giorni dal ricevimento, trasmette la domanda alla commissione di cui al primo comma, la quale, previo accertamento dell'esistenza dei presupposti per la concessione, formula entro sessanta giorni la sua proposta in ordine ai beni da dare in concessione. Con riferimento alla proposta di concedere in uso tutti o parte dei beni dell'ente, la commissione provvede altresì, contestualmente, all'adempimento, previsto dal quarto comma dell'art. 113 per l'emanazione del decreto secondo il disposto del sesto comma del citato articolo. I beni oggetto della concessione vengono preliminarmente trasferiti al patrimonio dello Stato. La concessione dei beni ad ogni singola associazione è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è regolata da apposita convenzione. La convenzione deve prevedere, tra l'altro, le procedure e le modalità, per la revoca senza indennizzo della concessione stessa, qualora l'associazione volontaria non



adempia i compiti per i quali ha ottenuto l'uso dei beni. In tal caso i beni mobili ed immobili, oggetto della revoca, vengono destinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri alla regione competente per territorio. Al di fuori dei casi previsti nei commi precedenti, le associazioni costituite secondo le norme del presente articolo non potranno fruire, a qualsiasi titolo, di contributi a carico dello Stato e di altri enti pubblici. La commissione di cui al terzultimo comma dell'art. 133, qualora entro il termine di dodici mesi, previsto dal secondo comma, non le sia pervenuta alcuna domanda, provvede, per i singoli enti, agli adempimenti sospesi ed esprime il previsto parere ai fini dell'emanazione del relativo decreto. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto la legge della Repubblica provvede a disciplinare la materia dei contributi obbligatori destinati agli enti di cui al presente articolo. Trascorso l'anno senza che sia stata emanata la legge di cui al comma precedente, nel caso si sia verificata l'ipotesi contenuta nei commi 3, 4, 5 e 6, i contributi obbligatori cessano nei confronti di coloro che si siano associati agli enti di cui al presente articolo.

### **Art. 115**

#### *Enti a struttura associativa.*

Gli enti di cui all'allegata tabella B, compresa l'annotazione finale, che abbiano una struttura associativa, continuano a sussistere come enti morali assumendo la personalità giuridica di diritto privato con il decreto del presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo precedente e ad essi individualmente relativo. Essi conservano la titolarità dei beni necessari allo svolgimento delle attività associative, nonché di quelle derivanti da atti di liberalità o contributi degli associati. Alla individuazione dei beni di cui sopra si provvede con il decreto di cui al precedente art. 113. Il decreto di cui al presente articolo dispone l'erogazione sino al 31 dicembre 1979 di un contributo per il sostegno dell'attività associativa delle persone giuridiche private costituite ai sensi del presente articolo; tale contributo, per l'anno 1979, non potrà comunque superare il 50 per cento di quello erogato dallo Stato nell'esercizio finanziario 1977 salvo quanto disposto per l'ANMIL nell'articolo 1-decies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, come modificato dalla legge di conversione (1). In ogni caso a fare tempo dal 31 dicembre 1979 sono abrogate le disposizioni di legge che prevedono ritenute su salari, stipendi, retribuzioni, pensioni, rendite, prestazioni previdenziali in genere, compensi od assegni continuativi, ovvero contributi obbligatori a favore degli enti di cui al primo comma (1). A partire dal 1° gennaio 1980 gli enti di cui al primo e all'ultimo comma hanno diritto di percepire mediante ritenuta sulle pensioni assegni e rendite erogati dallo Stato o da enti pubblici previdenziali, i contributi associativi che i titolari delle suddette prestazioni intendono loro versare mediante delega in forma libera. Entro il 30 giugno 1979 i Ministeri competenti e gli enti pubblici interessati stabiliscono mediante apposite convenzioni, da stipularsi con gli enti associativi di cui al primo e ultimo comma, le modalità della riscossione delle ritenute di cui al

presente comma (1). Dal 1° gennaio 1980 lo Stato, per sostenere l'attività di promozione sociale e di tutela degli associati, con apposite leggi potrà assegnare contributi alle associazioni nazionali che statutariamente e concretamente dimostreranno di perseguire fini socialmente e moralmente rilevanti (1).

(1) *Gli attuali commi terzo, quarto, quinto e sesto così sostituiscono l'originario comma terzo per effetto dell'art. 1-undecies, d.l. 18 agosto 1978, n. 481, conv. in l. 21 ottobre 1978, n. 641.*

### **Art. 116**

#### *Enti privati.*

Al 31 dicembre 1977 cessano ogni forma di finanziamento e di contributo statale a favore degli enti, associazioni, fondazioni e istituzioni private di qualsiasi natura, che operino, in base al proprio ordinamento, esclusivamente nelle materie di cui al presente decreto, nonché ogni forma di finanziamento o di contributo; dello Stato ad altri enti, associazioni, fondazioni od istituzioni private, erogata in riferimento alle funzioni trasferite o delegate alle regioni. Le somme relative ai finanziamenti e ai contributi che vengono a cessare ai sensi del presente articolo sono portate in aumento del fondo comune tra le regioni di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

### **Art. 117**

#### *Patrimonio degli enti.*

I patrimoni mobiliari e immobiliari degli enti di cui all'allegata tabella B compresa l'annotazione finale, i quali siano utilizzati per l'erogazione dei servizi o per lo svolgimento delle attività trasferite o delegate, ovvero attribuite agli enti locali, sono trasferiti alle regioni nel cui territorio sono situati, con il decreto di cui al precedente art. 113. Si applica il settimo comma dell'art. 25, con riferimento alle funzioni attribuite ai comuni, province e comunità montane. I beni patrimoniali costituenti le sedi centrali degli enti di cui al precedente comma, salvo restando quando disposto dagli articoli 114 e 115, sono amministrati, con facoltà di alienarli, dall'ufficio del Ministero del tesoro di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404. I proventi netti derivanti dall'amministrazione e dall'eventuale alienazione dei beni predetti sono portati annualmente ad incremento del fondo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Il Ministro per il tesoro riferisce annualmente alla Commissione parlamentare per le questioni regionali sullo stato della liquidazione. Tutti gli altri beni immobiliari degli enti predetti, salvo restando quanto disposto dagli articoli 114 e 115, sono trasferiti alle regioni e sono amministrati dalla regione nel cui territorio sono situati. I proventi netti di cui al precedente comma, derivanti dall'amministrazione di detti patrimoni, sono trimestralmente versati al fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281. I residui beni mobiliari compresi il numerario ed i titoli di credito sono attribuiti all'ufficio di



liquidazione di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il quale provvede altresì ad assumere le eventuali passività. Per la copertura delle passività, il Ministero del tesoro, ove necessario, può destinare, in tutto o in parte, i proventi di cui al terzo comma (1). Nel caso di enti le cui funzioni siano solo parzialmente trasferite o delegate alle regioni ovvero attribuite agli enti locali, il decreto di cui all'art. 113, fermo restando quanto disposto dagli articoli 114 e 115, e dal primo comma del presente articolo, ripartisce i beni patrimoniali non utilizzati direttamente per l'erogazione di servizi o per le attività svolte dall'ente in misura proporzionale alle spese erogate, nel biennio precedente, per le funzioni trasferite o delegate, o, rispettivamente, residuanti in capo all'ente. La presente disposizione non si applica agli enti che svolgono in misura prevalente attività previdenziale. Le disposizioni di cui ai precedenti commi e le disposizioni degli articoli 113, 114 e 115 si applicano anche alle funzioni ed ai patrimoni degli enti soppressi, ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, con provvedimento adottato successivamente al 25 luglio 1977 (2).

(1) *Comma così sostituito dall'art. 1-novies d.l. 18 agosto 1978, n. 481, conv. in legge 21 ottobre 1978, n. 641.*

(2) *Vedi, anche, l'art. 1-sexies d.l. 18 agosto 1978, n. 481, conv. in legge 21 ottobre 1978, n. 641.*

### **Art. 118**

#### *Continuità delle prestazioni.*

Le regioni assicurano, anche con atti amministrativi, la continuità delle prestazioni agli assistiti fino all'approvazione delle leggi regionali di riordino delle funzioni trasferite. Allo stesso fine possono stipulare apposite convenzioni con altre regioni o con enti pubblici o privati.

### **Art. 119**

#### *Attività residue degli enti pubblici estinti.*

Le funzioni amministrative degli enti pubblici, di cui all'art. 113, continuano ad essere esercitate, nelle regioni a statuto speciale mediante ufficio stralcio, fino a quando non sarà diversamente disposto con le norme di attuazione degli statuti speciali o di altre leggi dello Stato (1).

(1) *Vedi, anche, l'art. 1-sexies d.l. 18 agosto 1978, n. 481, convertito in legge 21 ottobre 1978, n. 641.*

### **Art. 120**

#### *Entrate degli enti pubblici.*

Le entrate degli enti pubblici nazionali e locali, comprese quelle di carattere tributario, previste da disposizioni di legge vigenti, sono interamente attribuite alle regioni, se alle stesse sono state trasferite le funzioni amministrative da essi

esercitate o, limitatamente alla parte pertinente alle funzioni amministrative trasferite, se essi esercitano funzioni amministrative anche in materia diverse da quelle contemplate nel presente decreto. Analogamente si procede, intendendosi sostituiti comuni, provincie o comunità montane alle regioni, quando le relative funzioni siano attribuite a comuni, provincie o comunità montane. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle entrate degli enti di cui all'art. 114, preposti all'erogazione di prestazioni assistenziali, quando tali entrate derivano da contributi posti a carico, in forza di legge, di categorie di lavoratori dipendenti e autonomi, di datori di lavoro, degli stessi beneficiari dell'assistenza o di gestioni previdenziali. Tali entrate affluiscono al bilancio dello Stato. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano ai contributi di persone fisiche e giuridiche private nell'ipotesi di cui all'art. 115 nonché alle entrate destinate all'esercizio delle funzioni amministrative non trasferite nelle regioni e a statuto speciale (1).

(1) *Vedi, anche, l'art. 1-sexies d.l. 18 agosto 1978, n. 481, convertito in legge 21 ottobre 1978, n. 641.*

### **Art. 121**

#### *Percezione e ripartizione delle entrate già spettanti agli enti pubblici.*

Le entrate di cui al primo comma dell'articolo precedente, derivanti da contributi o imposizioni a carico di persone fisiche o giuridiche o comunque a queste riferibili o pertinenti a beni mobili o immobili, sono percepite direttamente dalla regione nella quale si trova il rispettivo domicilio fiscale o sono situati i beni, con l'osservanza dell'art. 14 della legge 16 maggio 1970, n. 281, in quanto applicabile. Le entrate di cui sopra saranno direttamente percepite dai comuni, provincie o comunità montane nel caso in cui siano relative a funzioni trasferite a questi enti.

### **Art. 122**

#### *Personale degli enti pubblici.*

Il personale in servizio in base ad atti adottati entro la data del 24 febbraio 1977 presso le strutture operative periferiche degli enti pubblici nazionali e interregionali le cui funzioni siano trasferite o delegate alle regioni a norma del presente decreto e che sia strettamente indispensabile all'esercizio delle funzioni medesime, è posto a disposizione delle regioni stesse contestualmente al trasferimento dei beni e delle funzioni (1). I contingenti del personale da mettere a disposizione delle regioni ai sensi del precedente comma saranno determinati con il medesimo procedimento di cui all'articolo 112, secondo comma, entro sessanta giorni dalla emanazione dei provvedimenti con i quali saranno individuate per ciascun ente le funzioni trasferite o delegate alle regioni. Con il medesimo provvedimento detto personale sarà ripartito tra le regioni, tenendo

conto delle richieste formulate da ciascuna di queste (1). Il personale degli enti pubblici non compreso tra quello trasferito alle regioni ai sensi dei commi precedenti è assegnato, secondo contingenti numerici distinti per enti e per carriere stabiliti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base di apposite graduatorie, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, con effetto dalla data di trasferimento delle funzioni amministrative, nell'ordine:

- a) ad altro ente pubblico di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive integrazioni, con la osservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 2 e nell'ultimo comma dell'articolo 7 di detta legge; a tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri stabilirà, nei limiti dei posti in organico riservati secondo l'articolo 43 della legge 20 marzo 1975, n. 70, i contingenti numerici dei posti da coprire nelle strutture degli enti esistenti nel territorio nazionale così come risultano dai provvedimenti attuativi dell'articolo 25 della legge stessa;
- b) ai ruoli unici di cui all'articolo 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382 (1). I dipendenti degli enti di cui al primo comma dell'art. 15 trasferiti allo Stato ai sensi del presente decreto, che si dichiarino disponibili, sono comandati a prestare servizio presso gli enti di provenienza, che ne fanno richiesta e ne assumono ogni onere.

(1) *Gli attuali commi primo, secondo e terzo così sostituiscono gli originari commi dal primo al quarto per effetto dell'art. 1-terdecies d.l. 18 agosto 1978, n. 481, convertito in legge 21 ottobre 1978, n. 641.*

### **Art. 123**

#### *Sistemazione definitiva del personale.*

Entro un anno dall'entrata in vigore dei provvedimenti di cui agli articoli 112 e 122, le regioni provvedono con proprie leggi a determinare la definitiva destinazione del personale posto a loro disposizione, prevedendone l'assegnazione ai propri uffici o agli enti locali, in relazione alla distribuzione delle funzioni trasferite o delegate alle regioni o attribuite agli enti locali ai sensi del presente decreto. Le regioni determinano, altresì, d'intesa con gli enti locali interessati, la ripartizione tra gli stessi del personale ad essi assegnato assicurando in ogni caso agli enti medesimi la provvista dei mezzi finanziari per far fronte ai corrispondenti oneri. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore delle leggi regionali di cui al primo comma, le regioni e gli enti locali provvedono ad inquadrare nei propri ruoli il personale di ruolo e a definire la posizione del personale non di ruolo, assegnato ai propri uffici. Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti di cui al precedente comma, il personale posto a disposizioni della regione è utilizzato in via provvisoria secondo le determinazioni di questa, presso gli uffici regionali o quelli degli enti locali, d'intesa con questi. Fino alla stessa data, detto personale è amministrato dell'amministrazione di provenienza e ad esso continuano ad applicarsi le norme in vigore alla data del 24 febbraio 1977

relative allo stato giuridico ed al trattamento economico di attività, previdenza, quiescenza e assistenza. Nel caso in cui l'ente venga soppresso, col provvedimento di soppressione saranno stabilite altresì le norme per l'amministrazione provvisoria del personale posto a disposizione delle regioni. Le regioni rimborsano allo Stato o all'ente pubblico di provenienza le spese sostenute dalla data dell'effettiva messa a disposizione del personale medesimo alla data dell'inquadramento o comunque della definitiva assegnazione agli uffici regionali o agli enti locali. Con effetto dalla data di inquadramento di cui al precedente comma vengono ridotti in misura corrispondente i ruoli organici e gli eventuali contingenti di personale non di ruolo dell'amministrazione dello Stato cui appartiene il personale trasferito.

### **Art. 124**

#### *Posizione economica del personale trasferito.*

Al personale trasferito alle regioni, a norma degli articoli 112 e 122 del presente decreto, sono fatte salve le posizioni economiche rispettivamente già acquisite nel ruolo di provenienza. La metà dei posti comunque disponibili nei ruoli organici del personale di ciascuna regione entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, dopo che sia stato effettuato l'inquadramento di cui agli articoli precedenti, è riservata al personale di pari qualifica già destinato ad altra regione che faccia domanda di esservi trasferito.

### **Art. 125**

#### *Affari pendenti.*

Le amministrazioni dello Stato, di cui sono trasferite le funzioni amministrative, provvedono a consegnare entro il 31 gennaio 1978 a ciascuna regione interessata con elenchi nominativi gli atti degli uffici non trasferiti concernenti le suddette funzioni e relativi ad affari non ancora esauriti ovvero a questioni o disposizioni di massima. Resta di competenza degli organi dello Stato o degli enti pubblici interessati la definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni di spesa anche nel conto dei residui anteriormente alla data del 1° gennaio 1978. Rimane, parimenti, di competenza degli organi dello Stato con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di trasferimento delle funzioni alla regione, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori al detto trasferimento.

### **Art. 126**

#### *Soppressione e riduzione di capitoli del bilancio dello Stato.*

I capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio dello Stato relativi, in tutto o in parte, alle funzioni trasferite alle regioni o attribuite agli enti locali sono

soppressi ai sensi e per gli anni indicati dal presente decreto. Nel caso in cui i capitoli iscritti in bilancio siano relativi a spese concernenti solo in parte le funzioni trasferite, le somme corrispondenti alle funzioni che residuano alla competenza statale sono iscritte con decreto del Ministro per il tesoro in capitoli nuovi, la cui denominazione deve corrispondere alle funzioni medesime. È vietato conservare o istituire nel bilancio dello Stato capitoli con le stesse denominazioni e finalità di quelli soppressi, e comunque relativi a spese concernenti le funzioni trasferite. Le disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono estese anche ai capitoli di spesa relativi in tutto o in parte alle funzioni trasferite con decreti legislativi di attuazione dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Tra i capitoli soppressi ai sensi del precedente primo comma sono compresi quelli relativi a fondi destinati ad essere ripartiti fra le regioni per le finalità previste dalle leggi che li hanno istituiti, con esclusione delle quote di tali fondi da attribuire alle regioni a statuto speciale.

### **Art. 127**

#### *Determinazione delle spese aggiuntive.*

Le spese aggiuntive connesse al trasferimento delle funzioni amministrative di cui al presente decreto sono determinate, ai sensi dell'articolo 18 della legge 16 maggio 1970, n. 281, applicando all'ammontare delle soppressioni e riduzioni di stanziamenti, determinate ai sensi del precedente art. 126, le seguenti percentuali:

- a) spese di natura operativa corrente, 28 per cento;
- b) spese di natura operativa in conto capitale, 18 per cento;
- c) spese di personale ed accessori, 20 per cento;
- d) spese di funzionamento, 25 per cento.

### **Art. 128**

#### *Determinazione del fondo di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.*

In attuazione di quanto disposto alla lettera f) del primo comma dell'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, ed in applicazione dell'art. 19 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e con la procedura ivi prevista, le quote dei tributi erariali, di cui all'art. 8 della citata legge n. 281 del 1970, verranno determinate in modo da assicurare un incremento del fondo comune pari all'ammontare complessivo delle spese eliminate dal bilancio dello Stato in relazione alle funzioni trasferite alle regioni con il presente decreto e delle relative spese aggiuntive risultanti dall'applicazione del precedente art. 127. Per l'anno 1978 la consistenza del fondo comune determinata ai sensi del terzo comma dell'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356, è incrementata di un importo pari all'ammontare complessivo delle spese eliminate dal bilancio dello Stato in relazione alle funzioni trasferite alle regioni con il presente decreto e delle relative spese aggiuntive risultanti dall'applicazione del precedente art. 127. A partire dallo stesso anno 1978 il fondo comune è altresì integrato di un importo pari agli

stanziamenti per le spese correnti soppressi dal bilancio dello Stato ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo 126, che verranno assegnati alle regioni con i criteri e per la durata previsti dalle leggi che li hanno autorizzati. Per gli anni dal 1979 al 1981 la consistenza del fondo comune, determinata ai sensi del terzo comma dell'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356, è incrementata in ciascun anno di un importo pari all'ammontare complessivo delle spese eliminate dal bilancio dello Stato in relazione alle funzioni trasferite alle regioni con il presente decreto e delle relative spese aggiuntive, aumentato della quota risultante dall'applicazione, all'anzidetto importo, della percentuale di incremento del gettito complessivo delle entrate - indicate al primo comma dell'art. 1 della citata legge n. 356 del 1976 - risultante dalle previsioni di entrata del bilancio dello Stato di ogni anno finanziario rispetto a quelle dell'anno finanziario 1978, sulla base dei progetti di bilancio presentati al Parlamento. È fatta salva la garanzia di cui al quarto comma dell'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356. La ripartizione del fondo comune, determinato ai sensi dei precedenti commi, viene effettuata con i criteri di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della citata legge n. 356 del 1976.

### **Art. 129**

#### *Determinazione del fondo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.*

I capitoli relativi a spese di investimento, soppressi o ridotti ai sensi del precedente art. 126, esclusi quelli di cui all'ultimo comma dello stesso articolo, e le relative spese aggiuntive vanno ad incrementare l'ammontare del fondo istituito dall'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ad integrazione della quota prevista dalla lettera a) dell'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356. Le somme così trasferite vengono computate ai fini dell'applicazione della lettera b) del citato articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, a far tempo dal 1979. I capitoli relativi a spese di investimento, soppressi o ridotti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 126 citato, vanno ad incrementare l'ammontare del fondo istituito dall'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ad integrazione della quota prevista dalla lettera c) dell'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, e verranno assegnati alle regioni con i criteri e per la durata previsti dalle leggi che li hanno autorizzati.

### **Art. 130**

#### *Assegnazione dei fondi ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281.*

Gli stanziamenti dei capitoli soppressi o ridotti in relazione alle funzioni trasferite, aventi ad oggetto attività che riguardino specificatamente una determinata regione, vengono assegnati alla regione stessa, in aumento alla quota ad essa spettante del fondo di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

### **Art. 131**

### *Determinazione delle spese per le funzioni delegate.*

Gli stanziamenti di spesa relativi a funzioni delegate alle regioni verranno determinati annualmente in sede di formazione del bilancio dello Stato, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e verranno ripartiti tra le regioni con deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri nel cui ambito di competenza ricadano le funzioni delegate[, di concerto con il Ministro per le regioni] (1). Per lo svolgimento da parte delle regioni delle funzioni amministrative loro delegate in base al presente decreto sarà attribuita alle medesime, per le spese di funzionamento, una somma pari al 10 per cento dell'ammontare delle spese operative connesse all'esercizio della delega stessa.

(1) *Le parole in parentesi devono intendersi superate.*

### **Art. 132**

Assegnazione di fondi alle province ed ai comuni per l'esercizio delle funzioni di interesse locale. Per l'assegnazione alle province ed ai comuni delle somme necessarie allo svolgimento delle funzioni amministrative loro attribuite in base al presente decreto, è istituito un apposito fondo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il fondo di cui al precedente comma, per l'anno 1978 è stabilito in una somma corrispondente alle soppressioni e riduzioni operate nel bilancio dello Stato, aumentata delle spese aggiuntive calcolate ai sensi del precedente articolo 127. Il Ministro per il tesoro ripartirà con proprio decreto il fondo anzidetto fra province e comuni avendo anche riguardo alle rispettive popolazioni, con riferimento ai dati ufficiali ISTAT del penultimo anno precedente a quello della ripartizione, nonché alle rispettive superfici, sentite le rappresentanze dell'UPI e dell'ANCI.

### **Art. 133**

#### *Assegnazione di quote aggiuntive.*

Le regioni con proprie leggi provvedono a determinare la quota delle entrate aggiuntive loro spettanti da assegnare agli enti locali, in relazione alle funzioni ad essi attribuite dalle regioni, assicurando agli enti medesimi l'integrale copertura di nuovi oneri che graveranno su di essi. Fino a quando le leggi regionali non avranno provveduto ai sensi del comma precedente, le regioni attribuiranno agli enti locali una percentuale - determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentita la commissione interregionale - della quota aggiuntiva del fondo di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ad esse spettante ai sensi del presente decreto. Salvo quanto disposto dal precedente art. 123, alle esigenze di personale, derivanti dalle attribuzioni agli enti locali territoriali di cui al presente decreto, si fa fronte mediante ricorso a personale incluso nel ruolo unico di cui all'art. 6, lettera b), della legge 22 luglio 1975, n. 382. Gli oneri relativi restano a carico dell'ente locale che ne usufruisce.

### **Art. 134**

#### *Modalità della soppressione e riduzione di capitoli di bilancio.*

Le soppressioni e le riduzioni da apportare, in relazione alle funzioni amministrative trasferite, agli stati di previsione della spesa del bilancio dello Stato saranno determinate per ciascun Ministero, entro il 31 ottobre 1977, con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri interessati, sentita la Commissione interparlamentare per le questioni regionali.

### **Art. 135**

#### *Copertura finanziaria.*

All'onere derivante dal presente decreto per l'anno 1978, valutato in lire 15.000 milioni, si provvede con la dotazione del cap. 5926 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

### **Art. 136**

#### *Funzioni già trasferite alle regioni.*

Restano ferme tutte le funzioni amministrative già trasferite alle regioni con legge o atti aventi forza di legge anteriori al presente decreto.

### **Art. 137**

#### *Efficacia delle norme.*

Salvo espressa disposizione in contrario le norme del presente decreto avranno effetto dal 1° gennaio 1978.



## **ALLEGATO 1**

### **Tablelle.**

(Omissis)



**Legge 15 marzo 1997, n. 59**

**Delega al Governo per il conferimento di funzioni  
e compiti alle regioni ed enti locali,  
per la riforma della pubblica amministrazione  
e per la semplificazione amministrativa.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 1997

**Capo I**

**Art. 1**

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a conferire alle Regioni e agli enti locali, ai sensi degli articoli 5, 118 e 128 della Costituzione, funzioni e compiti amministrativi nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella presente legge. Ai fini della presente legge, per “conferimento” si intende trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e compiti e per “enti locali” si intendono le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti locali.
2. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, nell’osservanza del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a), della presente legge, anche ai sensi dell’articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici.
3. Sono esclusi dall’applicazione dei commi 1 e 2 le funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie:
  - a) affari esteri e commercio estero, nonché cooperazione internazionale e attività promozionale all’estero di rilievo nazionale;
  - b) difesa, forze armate, armi e munizioni, esplosivi e materiale strategico;
  - c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose;
  - d) tutela dei beni culturali e del patrimonio storico artistico;
  - e) vigilanza sullo stato civile e sull’anagrafe;

- f) cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo politico, estradizione;
- g) consultazioni elettorali, elettorato attivo e passivo, propaganda elettorale, consultazioni referendarie escluse quelle regionali;
- h) moneta, sistema valutario e perequazione delle risorse finanziarie;
- i) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- l) ordine pubblico e sicurezza pubblica;
- m) amministrazione della giustizia;
- n) poste e telecomunicazioni;
- o) previdenza sociale, eccedenze di personale temporanee e strutturali;
- p) ricerca scientifica;
- q) istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale dell’istruzione scolastica e stato giuridico del personale.
- r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione.

4. Sono inoltre esclusi dall’applicazione dei commi 1 e 2:
  - a) i compiti di regolazione e controllo già attribuiti con legge statale ad apposite autorità indipendenti;
  - b) i compiti strettamente preordinati alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale;
  - c) i compiti di rilievo nazionale del sistema di protezione civile, per la difesa del suolo, per la tutela dell’ambiente e della salute, per gli indirizzi, le funzioni e i programmi nel settore dello spettacolo, per la ricerca, la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia; gli schemi di decreti legislativi, ai fini della individuazione dei compiti di rilievo nazionale, sono predisposti previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; in mancanza dell’intesa, il Consiglio dei ministri delibera motivatamente in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;
  - d) i compiti esercitati localmente in regime di autonomia funzionale dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dalle università degli studi;
  - e) il coordinamento dei rapporti con l’Unione europea e i compiti preordinati ad assicurare l’esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sull’Unione europea e dagli accordi internazionali.
5. Resta ferma la disciplina concernente il sistema statistico nazionale, anche ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dal Trattato sull’Unione europea e dagli accordi internazionali.
6. La promozione dello sviluppo economico, la valorizzazione dei sistemi produttivi e la promozione della ricerca applicata sono interessi pubblici primari che lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali

assicurano nell'ambito delle rispettive competenze, nel rispetto delle esigenze della salute, della sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente.

### **Art. 2**

1. La disciplina legislativa delle funzioni e dei compiti conferiti alle regioni ai sensi della presente legge spetta alle regioni quando è riconducibile alle materie di cui all'articolo 117, primo comma, della Costituzione. Nelle restanti materie spetta alle regioni il potere di emanare norme attuative ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.
2. In ogni caso, la disciplina della organizzazione e dello svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti ai sensi dell'articolo 1 è disposta, secondo le rispettive competenze e nell'ambito della rispettiva potestà normativa, dalle regioni e dagli enti locali.

### **Art. 3**

1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono:
  - a) individuati tassativamente le funzioni e i compiti da mantenere in capo alle amministrazioni statali, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 1;
  - b) indicati, nell'ambito di ciascuna materia, le funzioni e i compiti da conferire alle regioni anche ai fini di cui all'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e osservando il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della presente legge, o da conferire agli enti locali territoriali o funzionali ai sensi degli articoli 128 e 118, primo comma, della Costituzione, nonché i criteri di conseguente e contestuale attribuzione e ripartizione tra le regioni, e tra queste e gli enti locali, dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative; il conferimento avviene gradualmente ed entro il periodo massimo di tre anni, assicurando l'effettivo esercizio delle funzioni conferite;
  - c) individuati le procedure e gli strumenti di raccordo, anche permanente, con eventuale modificazione o nuova costituzione di forme di cooperazione strutturali e funzionali, che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra enti locali, tra regioni e tra i diversi livelli di governo e di amministrazione anche con eventuali interventi sostitutivi nel caso di inadempienza delle regioni e degli enti locali nell'esercizio delle funzioni amministrative ad essi conferite, nonché la presenza e l'intervento, anche unitario, di rappresentanti statali, regionali e locali nelle diverse strutture, necessarie per l'esercizio delle funzioni di raccordo, indirizzo, coordinamento e controllo;
  - d) soppresse, trasformate o accorpate le strutture centrali e periferiche interessate dal conferimento di funzioni e compiti con le modalità e nei termini di cui all'articolo 7, comma 3, salvaguardando l'integrità di ciascuna regione e l'accesso delle comunità locali alle strutture sovregionali;
  - e) individuate le modalità e le procedure per il trasferimento del personale

statale senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

- f) previste le modalità e le condizioni con le quali l'amministrazione dello Stato può avvalersi, per la cura di interessi nazionali, di uffici regionali e locali, d'intesa con gli enti interessati o con gli organismi rappresentativi degli stessi;
  - g) individuate le modalità e le condizioni per il conferimento a idonee strutture organizzative di funzioni e compiti che non richiedano, per la loro natura, l'esercizio esclusivo da parte delle regioni e degli enti locali;
  - h) previste le modalità e le condizioni per l'accessibilità da parte del singolo cittadino temporaneamente dimorante al di fuori della propria residenza ai servizi di cui voglia o debba usufruire.
2. Speciale normativa è emanata con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 per il comune di Campione d'Italia, in considerazione della sua collocazione territoriale separata e della conseguente peculiare realtà istituzionale, socio-economica, valutaria, doganale, fiscale e finanziaria.

### **Art. 4**

1. Nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, le regioni, in conformità ai singoli ordinamenti regionali, conferiscono alle province, ai comuni e agli altri enti locali tutte le funzioni che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale. Al conferimento delle funzioni le regioni provvedono sentite le rappresentanze degli enti locali. Possono altresì essere ascoltati anche gli organi rappresentativi delle autonomie locali ove costituiti dalle leggi regionali.
2. Gli altri compiti e funzioni di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, vengono conferiti a regioni, province, comuni ed altri enti locali con i decreti legislativi di cui all'articolo 1.
3. I conferimenti di funzioni di cui ai commi 1 e 2 avvengono nell'osservanza dei seguenti principi fondamentali:
  - a) il principio di sussidiarietà, con l'attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai comuni, alle province e alle comunità montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni medesime, attribuendo le responsabilità pubbliche anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità, alla autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati;
  - b) il principio di completezza, con la attribuzione alla regione dei compiti e delle funzioni amministrative non assegnati ai sensi della lettera a), e delle funzioni di programmazione;
  - c) il principio di efficienza e di economicità, anche con la soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui;
  - d) il principio di cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali anche al fine di

- garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative adottate nell'ambito dell'Unione europea;
- e) i principi di responsabilità ed unicità dell'amministrazione, con la conseguente attribuzione ad un unico soggetto delle funzioni e dei compiti connessi, strumentali e complementari, e quello di identificabilità in capo ad un unico soggetto anche associativo della responsabilità di ciascun servizio o attività amministrativa;
  - f) il principio di omogeneità, tenendo conto in particolare delle funzioni già esercitate con l'attribuzione di funzioni e compiti omogenei allo stesso livello di governo;
  - g) il principio di adeguatezza, in relazione all'idoneità organizzativa dell'amministrazione ricevente a garantire, anche in forma associata con altri enti, l'esercizio delle funzioni;
  - h) il principio di differenziazione nell'allocazione delle funzioni in considerazione delle diverse caratteristiche, anche associative, demografiche, territoriali e strutturali degli enti riceventi;
  - i) il principio della copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite;
  - l) il principio di autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti.
4. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 il Governo provvede anche a:
- a) delegare alle regioni i compiti di programmazione e amministrazione in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale; attribuire alle regioni il compito di definire, d'intesa con gli enti locali, il livello dei servizi minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini, servizi i cui costi sono a carico dei bilanci regionali, prevedendo che i costi dei servizi ulteriori rispetto a quelli minimi siano a carico degli enti locali che ne programmino l'esercizio; prevedere che l'attuazione delle deleghe e l'attribuzione delle relative risorse alle regioni siano precedute da appositi accordi di programma tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le regioni medesime, sempreché gli stessi accordi siano perfezionati entro il 30 giugno 1999;
  - b) prevedere che le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolino l'esercizio dei servizi con qualsiasi modalità effettuati e in qualsiasi forma affidati, sia in concessione che nei modi di cui agli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, mediante contratti di servizio pubblico, che rispettino gli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1191/69 ed il regolamento (CEE) n. 1893/91, che abbiano caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di bilancio e che garantiscano entro il 1° gennaio 2000 il conseguimento di un rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di

- infrastruttura previa applicazione della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991 ai trasporti ferroviari di interesse regionale e locale; definire le modalità per incentivare il superamento degli assetti monopolistici nella gestione dei servizi di trasporto urbano e extraurbano e per introdurre regole di concorrenzialità nel periodico affidamento dei servizi; definire le modalità di subentro delle regioni entro il 1° gennaio 2000 con propri autonomi contratti di servizio regionale al contratto di servizio pubblico tra Stato e Ferrovie dello Stato Spa per servizi di interesse locale e regionale;
- c) ridefinire, riordinare e razionalizzare, sulla base dei principi e criteri di cui al comma 3 del presente articolo, al comma 1 dell'articolo 12 e agli articoli 14, 17 e 20, comma 5, per quanto possibile individuando momenti decisionali unitari, la disciplina relativa alle attività economiche ed industriali, in particolare per quanto riguarda il sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nel comparto agroindustriale e nei servizi alla produzione; per quanto riguarda le politiche regionali, strutturali e di coesione della Unione europea, ivi compresi gli interventi nelle aree depresse del territorio nazionale, la ricerca applicata, l'innovazione tecnologica, la promozione della internazionalizzazione e della competitività delle imprese nel mercato globale e la promozione della razionalizzazione della rete commerciale anche in relazione all'obiettivo del contenimento dei prezzi e dell'efficienza della distribuzione; per quanto riguarda la cooperazione nei settori produttivi e il sostegno dell'occupazione; per quanto riguarda le attività relative alla realizzazione, all'ampliamento, alla ristrutturazione e riconversione degli impianti industriali, all'avvio degli impianti medesimi e alla creazione, ristrutturazione e valorizzazione di aree industriali ecologicamente attrezzate, con particolare riguardo alle dotazioni ed impianti di tutela dell'ambiente, della sicurezza e della salute pubblica.

5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e del principio di sussidiarietà di cui al comma 3, lettera a), del presente articolo, ciascuna regione adotta, entro sei mesi dall'emanazione di ciascun decreto legislativo, la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla regione stessa. Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo è delegato ad emanare, entro i successivi novanta giorni, sentite le regioni inadempienti, uno o più decreti legislativi di ripartizione di funzioni tra regione ed enti locali le cui disposizioni si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge regionale.

### **Art. 5**

1. È istituita una Commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica

- e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari.
2. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della Commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle competenti Commissioni parlamentari.
  3. La Commissione ha sede presso la Camera dei deputati. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
  4. La Commissione: a) esprime i pareri previsti dalla presente legge; b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere.

### **Art. 6**

1. Sugli schemi di decreto legislativo di cui all'articolo 1 il Governo acquisisce il parere della Commissione di cui all'articolo 5 e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, che devono essere espressi entro quaranta giorni dalla ricezione degli schemi stessi. Il Governo acquisisce altresì i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane; tali pareri devono essere espressi entro venti giorni dalla ricezione degli schemi stessi. I pareri delle Conferenze sono immediatamente comunicati alle Commissioni parlamentari predette. Decorsi inutilmente i termini previsti dal presente articolo, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

### **Art. 7**

1. Ai fini della attuazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze temporali e modalità dagli stessi previste, alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire, alla loro ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la parallela soppressione o il ridimensionamento dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad eventuali compiti residui.
2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 è acquisito il parere della Commissione di cui all'articolo 5, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane. Sugli schemi, inoltre, sono sentiti gli organismi

rappresentativi degli enti locali funzionali ed è assicurata la consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. I pareri devono essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine i decreti possono comunque essere emanati.

3. Al riordino delle strutture di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), si provvede, con le modalità e i criteri di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 13, comma 1, della presente legge, entro novanta giorni dalla adozione di ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1 del presente articolo. Per i regolamenti di riordino, il parere del Consiglio di Stato è richiesto entro cinquantacinque giorni ed è reso entro trenta giorni dalla richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente il termine di novanta giorni, il regolamento è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. In sede di prima emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere della Commissione di cui all'articolo 5, entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti possono essere comunque emanati

### **Art. 8**

1. Gli atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative regionali, gli atti di coordinamento tecnico, nonché le direttive relative all'esercizio delle funzioni delegate, sono adottati previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, o con la singola regione interessata.
2. Qualora nel termine di quarantacinque giorni dalla prima consultazione l'intesa non sia stata raggiunta, gli atti di cui al comma 1 sono adottati con deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta.
3. In caso di urgenza il Consiglio dei ministri può provvedere senza l'osservanza delle procedure di cui ai commi 1 e 2. I provvedimenti in tal modo adottati sono sottoposti all'esame degli organi di cui ai commi 1 e 2 entro i successivi quindici giorni. Il consiglio dei ministri è tenuto a riesaminare i provvedimenti in ordine ai quali siano stati espressi pareri negativi.
4. Gli atti di indirizzo e coordinamento, gli atti di coordinamento tecnico, nonché le direttive adottate con deliberazione del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari.
5. Sono abrogate le seguenti disposizioni concernenti funzioni di indirizzo e coordinamento dello Stato:
  - a) l'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
  - b) l'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il primo comma del medesimo articolo limitatamente alle parole da: "nonché la funzione di indirizzo" fino a: "n. 382" e alle parole "e con la Comunità economica europea", nonché il terzo



comma del medesimo articolo, limitatamente alle parole: “impartisce direttive per l’esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono tenute ad osservarle, ed”;

- c) l’articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, limitatamente alle parole: “gli atti di indirizzo e coordinamento dell’attività amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano”;
- d) l’articolo 13, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, limitatamente alle parole: “anche per quanto concerne le funzioni statali di indirizzo e coordinamento”;
- e) l’articolo 1, comma 1, lettera hh), della legge 12 gennaio 1991, n. 13.

6. È soppresso l’ultimo periodo della lettera a) del primo comma dell’articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

### **Art. 9**

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a definire ed ampliare le attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, unificandola, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali. Nell’emanazione del decreto legislativo il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) potenziamento dei poteri e delle funzioni della Conferenza prevedendo la partecipazione della medesima a tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregionale ed infraregionale almeno a livello di attività consultiva obbligatoria;
  - b) semplificazione delle procedure di raccordo tra Stato e regioni attraverso la concentrazione in capo alla Conferenza di tutte le attribuzioni relative ai rapporti tra Stato e regioni anche attraverso la soppressione di comitati, commissioni e organi omologhi all’interno delle amministrazioni pubbliche;
  - c) specificazione delle materie per le quali è obbligatoria l’intesa e della disciplina per i casi di dissenso; d) definizione delle forme e modalità della partecipazione dei rappresentanti dei comuni, delle province e delle comunità montane.
2. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, i pareri richiesti dalla presente legge alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali sono espressi dalla Conferenza unificata.

### **Art. 10**

1. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui all’articolo 1 possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.

## **Capo II**

### **Art. 11**

- 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a:
  - a) razionalizzare l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;
  - b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, nonché gli enti privati, controllati direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all’estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;
  - c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;
  - d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso.
- 2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione di cui all’articolo 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
- 3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.
- 4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge e di coordinarle con i decreti legislativi emanati ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 dicembre 1997. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica e compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni, nonché, ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:
  - a) completare l’integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella

- del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
- b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica;
  - c) semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui è conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
  - d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca;
  - e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore;
  - f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che può richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di

sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;

- g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorché concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti;
  - h) prevedere procedure di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro.
  - i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonché l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalità di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica.
5. Il termine di cui all'articolo 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è riaperto fino al 31 luglio 1997.
  6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e) le parole: "ai dirigenti generali ed equiparati" sono soppresse; alla lettera i) le parole: "prevedere che nei limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia nazionale e decentrata" sono sostituite dalle seguenti: "prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato"; la lettera q) è abrogata; alla lettera t) dopo le parole: "concorsi unici per profilo professionale" sono inserite le seguenti: "; da espletarsi a livello regionale,".
  7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,

n. 29.

## Art. 12

1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 il Governo si atterrà, oltretutto ai principi generali desumibili dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) assicurare il collegamento funzionale e operativo della Presidenza del Consiglio dei ministri con le amministrazioni interessate e potenziare, ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione, le autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri, con eliminazione, riallocazione e trasferimento delle funzioni e delle risorse concernenti compiti operativi o gestionali in determinati settori, anche in relazione al conferimento di funzioni di cui agli articoli 3 e seguenti;
- b) trasferire a Ministeri o ad enti ed organismi autonomi i compiti non direttamente riconducibili alle predette funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri secondo criteri di omogeneità e di efficienza gestionale, ed anche ai fini della riduzione dei costi amministrativi;
- c) garantire al personale inquadrato ai sensi dell'articolo 38 della legge 23 agosto '88, numero 400, il diritto di opzione tra il permanere dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e il transitare dei ruoli dell'amministrazione cui saranno trasferiti le competenze;
- d) trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'eventuale affidamento alla responsabilità dei Ministri senza portafoglio, anche funzioni attribuite a questi ultimi direttamente dalla legge;
- e) garantire alla Presidenza del Consiglio dei ministri autonomia organizzativa, regolamentare e finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto ed approvato con le leggi finanziaria e di bilancio dell'anno in corso;
- f) procedere alla razionalizzazione e redistribuzione delle competenze tra i Ministeri, tenuto conto delle esigenze derivanti dall'appartenza dello Stato all'Unione europea, dei conferimenti di cui agli articoli 3 e seguenti e dei principi e dei criteri direttivi indicati dall'articolo 4 e dal presente articolo, in ogni caso riducendone il numero, anche con decorrenza differita all'inizio della nuova legislatura;
- g) eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra di esse, sia tra organi amministrativi e organi tecnici, con eventuale trasferimento, riallocazione o unificazione delle funzioni e degli uffici esistenti, e ridisegnare le strutture di primo livello, anche mediante istituzione di dipartimenti o di amministrazioni ad ordinamento autonomo risultanti dalla aggregazione di uffici di diverse amministrazioni, sulla base di criteri di omogeneità, di complementarità e

di organicità;

- h) riorganizzare e razionalizzare, sulla base dei medesimi criteri e in coerenza con quanto previsto dal capo 1 della presente legge, gli organi di rappresentanza periferica dello Stato con funzioni di raccordo, supporto e collaborazione con le regioni e con gli enti locali;
- i) procedere, d'intesa con le regioni interessate, all'articolazione delle attività decentrate e dei servizi pubblici, in qualunque forma essi siano gestiti o sottoposti al controllo dell'amministrazione centrale dello Stato, in modo che, se organizzati a livello sovregionale, ne sia assicurata la fruibilità alle comunità, considerate unitariamente dal punto di vista regionale. Qualora esigenze organizzative o il rispetto di standard dimensionali impongano l'accorpamento di funzioni amministrative statali con riferimento a dimensioni sovregionali, deve essere comunque fatta salva l'unità di ciascuna regione;
- l) riordinare le residue strutture periferiche dei Ministeri, dislocate presso ciascuna provincia, in modo da realizzare l'accorpamento e la concentrazione, sotto il profilo funzionale, organizzativo e logistico, di tutte quelle presso le quali i cittadini effettuano operazioni o pratiche di versamento di debiti o di riscossione di crediti a favore o a carico dell'Erario dello Stato;
- m) istituire, anche in parallelo all'evolversi della struttura del bilancio dello Stato ed alla attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, un più razionale collegamento tra gestione finanziaria ed azione amministrativa, organizzando le strutture per funzioni omogenee e per centri di imputazione delle responsabilità;
- n) rivedere, senza aggravii di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio degli addetti ad uffici di diretta collaborazione dei Ministri, prevedendo, a fronte delle responsabilità e degli obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagiati, un unico emolumento, sostitutivo delle ore di lavoro straordinario autorizzabili in via aggiuntiva e dei compensi di incentivazione o similari;
- o) diversificare le funzioni di staff e di linea, e fornire criteri generali e principi uniformi per la disciplina degli uffici posti alle dirette dipendenze del Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo di direzione politica e amministrazione e della necessità di impedire, agli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, lo svolgimento di attività amministrative rientranti nelle competenze dei dirigenti ministeriali;
- p) garantire la speditezza dell'azione amministrativa e il superamento della frammentazione delle procedure, anche attraverso opportune modalità e idonei strumenti di coordinamento tra uffici, anche istituendo i centri interservizi, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra le diverse amministrazioni; razionalizzare gli organi collegiali esistenti anche

mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero dei componenti;

q) istituire servizi centrali per la cura delle funzioni di controllo interno, che dispongano di adeguati servizi di supporto ed operino in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, prevedendo interventi sostitutivi nei confronti delle singole amministrazioni che non provvedano alla istituzione dei servizi di controllo interno entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;

r) organizzare le strutture secondo criteri di flessibilità, per consentire sia lo svolgimento dei compiti permanenti, sia il perseguimento di specifici obiettivi e missioni;

s) realizzare gli eventuali processi di mobilità ricorrendo, in via prioritaria, ad accordi di mobilità su base territoriale, ai sensi dell'articolo 35, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, prevedendo anche per tutte le amministrazioni centrali interessate dai processi di trasferimento di cui all'articolo 1 della presente legge, nonché di razionalizzazione, riordino e fusione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), procedure finalizzate alla riqualificazione professionale per il personale di tutte le qualifiche e i livelli per la copertura dei posti disponibili a seguito della definizione delle piante organiche e con le modalità previste dall'articolo 3, commi 205 e 206, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, fermo restando che le singole amministrazioni provvedono alla copertura degli oneri finanziari attraverso i risparmi di gestione sui propri capitoli di bilancio;

t) prevedere che i processi di riordinamento e razionalizzazione sopra indicati siano accompagnati da adeguati processi formativi che ne agevolino l'attuazione, all'uopo conferendo apposite attribuzioni alla Scuola superiore della pubblica amministrazione; prevedere che, a tal fine, il contingente di personale indicato nel regolamento recante disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento della Scuola superiore sia considerato aggiuntivo rispetto ai contingenti di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400; prevedere che il 50 per cento del contingente medesimo sia riservato al personale in posizione di comando e di fuori ruolo; prevedere che le amministrazioni, se la richiesta di comando è motivata da attività svolte dalla Scuola superiore nel loro interesse, debbano dar corso alla richiesta.

2. I decreti di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono soggetti a controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti. Il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri sovrintende alla organizzazione e alla gestione amministrativa del Segretariato generale ed è responsabile, di fronte al Presidente del Consiglio dei ministri, dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 19 della legge 23 agosto 1988, n. 400, non

attribuite ad un Ministro senza portafoglio o delegate al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, adottando, anche mediante delega dei relativi poteri ai capi dei dipartimenti e degli uffici, tutti i provvedimenti occorrenti, ivi compresi quelli di assegnazione e conferimento di incarichi e funzioni a personale diverso da quello di cui all'articolo 18 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Nell'ambito dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, relativamente alle rubriche non affidate alla responsabilità di Ministri, il Presidente del Consiglio dei ministri può disporre variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, da adottare con decreto del Ministro del tesoro.
4. Il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, comunque in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge presso altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici non economici ed autorità indipendenti, è, a domanda, inquadrato nei ruoli delle amministrazioni, autorità ed enti pubblici presso i quali presta servizio, ove occorra in soprannumero; le dotazioni organiche di cui alle tabelle A, B e C allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400, sono corrispondentemente ridotte.

### **Art. 13**

1. All'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma: 4 -bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
  - a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
  - b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
  - c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
  - d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
  - e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali".
2. Gli schemi di regolamento di cui al comma 4- bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono



trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il Governo adotta comunque i regolamenti.

3. I regolamenti di cui al comma 4- bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sostituiscono, per i soli Ministeri, i decreti di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, fermo restando il comma 4 del predetto articolo 6. I regolamenti già emanati o adottati restano in vigore fino alla emanazione dei regolamenti di cui al citato articolo 17, comma 4- bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

#### **Art. 14**

1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 11, il Governo perseguirà l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi amministrativi e si atterrà, oltreché ai principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dall'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti principi e criteri direttivi:
  - a) fusione o soppressione di enti con finalità omologhe o complementari, trasformazione di enti per i quali l'autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile in ufficio dello Stato o di altra amministrazione pubblica, ovvero in struttura di università, con il consenso della medesima, ovvero liquidazione degli enti inutili; per i casi di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti;
  - b) trasformazione in associazioni o in persone giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonché di altri enti per il cui funzionamento non è necessaria la personalità di diritto pubblico; trasformazione in ente pubblico economico o in società di diritto privato di enti ad alto indice di autonomia finanziaria; per i casi di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti;
  - c) omogeneità di organizzazione per enti omologhi di comparabile rilevanza, anche sotto il profilo delle procedure di nomina degli organi statutari, e riduzione funzionale del numero di componenti degli organi collegiali;
  - d) razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di vigilanza ministeriale, con esclusione, di norma, di rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione, e nuova disciplina del commissariamento degli enti;
  - e) contenimento delle spese di funzionamento, anche attraverso ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo di contraenti ovvero di organi, in

analogia a quanto previsto dall'articolo 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

- f) programmazione atta a favorire la mobilità e l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche.

#### **Art. 15**

1. Al fine della realizzazione della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione è incaricata, per soddisfare esigenze di coordinamento, qualificata competenza e indipendenza di giudizio, di stipulare, nel rispetto delle vigenti norme in materia di scelta del contraente, uno o più contratti-quadro con cui i prestatori dei servizi e delle forniture relativi al trasporto dei dati e all'interoperabilità si impegnano a contrarre con le singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in relazione alle proprie esigenze, sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei predetti contratti-quadro. Gli atti esecutivi non sono soggetti al parere dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e, ove previsto, del Consiglio di Stato. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, hanno facoltà di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente comma.
2. Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni.

#### **Art. 16**

1. Il Comitato scientifico di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, individua, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, previa ricognizione delle attività già espletate ivi comprese quelle relative a progetti in corso, i progetti più strettamente finalizzati alla modernizzazione delle pubbliche amministrazioni, all'efficacia e all'efficienza dei servizi pubblici nel quadro di una ottimizzazione e razionalizzazione dell'utilizzazione delle risorse finanziarie. Il Comitato procede altresì alla verifica di congruità dei costi di attuazione dei progetti selezionati ed alla eventuale riduzione della spesa autorizzata.
2. Ai progetti selezionati e verificati ai sensi del comma 1 si applicano le

procedure di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 3 e 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 303. I progetti non selezionati o per i quali non sia stata accettata la rideterminazione dei costi non possono avere ulteriore esecuzione. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica è dichiarata la revoca dell'approvazione dei predetti progetti ed è determinato il rimborso delle spese per le attività già svolte e per i costi sostenuti relativamente ad essi.

3. Le somme recuperate ai sensi del presente articolo affluiscono allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ai capitoli 2557, 2560 e 2543 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per la realizzazione di nuovi progetti per l'attuazione dei processi di riforma della pubblica amministrazione previsti dalla presente legge, secondo le procedure di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 3 e 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 303, nonché per attività di studio e ricerca per l'elaborazione di schemi normativi necessari per la predisposizione dei provvedimenti attuativi di cui alla presente legge, svolta anche in forma collegiale.

### **Art. 17**

1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 il Governo si atterrà, oltretutto ai principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dall'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti principi e criteri direttivi:
  - a) prevedere che ciascuna amministrazione organizzi un sistema informativo-statistico di supporto al controllo interno di gestione, alimentato da rilevazioni periodiche, al massimo annuali, dei costi, delle attività e dei prodotti;
  - b) prevedere e istituire sistemi per la valutazione, sulla base di parametri oggettivi, dei risultati dell'attività amministrativa e dei servizi pubblici favorendo ulteriormente l'adozione di carte dei servizi e assicurando in ogni caso sanzioni per la loro violazione, e di altri strumenti per la tutela dei diritti dell'utente e per la sua partecipazione, anche in forme associate, alla definizione delle carte dei servizi ed alla valutazione dei risultati;
  - c) prevedere che ciascuna amministrazione provveda periodicamente e comunque annualmente alla elaborazione di specifici indicatori di efficacia, efficienza ed economicità ed alla valutazione comparativa dei costi, rendimenti e risultati;
  - d) collegare l'esito dell'attività di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati alla allocazione annuale delle risorse;
  - e) costituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una banca dati sull'attività di valutazione, collegata con tutte le amministrazioni attraverso i sistemi di cui alla lettera a) ed il sistema informatico del Ministero del

tesoro - Ragioneria generale dello Stato e accessibile al pubblico, con modalità da definire con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta annualmente una relazione al Parlamento circa gli esiti delle attività di cui al comma 1.

### **Art. 18**

1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d), il Governo, oltre a quanto previsto dall'articolo 14 della presente legge, si attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:
  - a) individuazione di una sede di indirizzo strategico e di coordinamento della politica nazionale della ricerca, anche con riferimento alla dimensione europea e internazionale della ricerca;
  - b) riordino, secondo criteri di programmazione, degli enti operanti nel settore, della loro struttura, del loro funzionamento e delle procedure di assunzione del personale, nell'intento di evitare duplicazioni per i medesimi obiettivi, di promuovere e di collegare realtà operative di eccellenza, di assicurare il massimo livello di flessibilità, di autonomia e di efficienza, nonché una più agevole stipula di intese, accordi di programma e consorzi;
  - c) ridefinire la disciplina e lo snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica, tecnologica e spaziale e per la promozione del trasferimento e della diffusione della tecnologia nell'industria, in particolare piccola e media, individuando un momento decisionale unitario al fine di evitare, anche con il riordino degli organi consultivi esistenti, sovrapposizioni di interventi da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riordinando gli enti operanti nel settore secondo criteri di programmazione e di valutazione, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 14 della presente legge, favorendo inoltre la mobilità del personale e prevedendo anche forme di partecipazione dello Stato ad organismi costituiti dalle organizzazioni imprenditoriali e dagli enti di settore o di convenzionamento con essi;
  - d) previsione di organismi, strumenti e procedure per la valutazione dei risultati dell'attività di ricerca e dell'impatto dell'innovazione tecnologica sulla vita economica e sociale;
  - e) riordino degli organi consultivi, assicurando una rappresentanza, oltre che alle componenti universitarie e degli enti di ricerca, anche al mondo della produzione e dei servizi;
  - f) programmazione e coordinamento dei flussi finanziari in ordine agli obiettivi generali della politica di ricerca;
  - g) adozione di misure che valorizzino la professionalità e l'autonomia dei ricercatori e ne favoriscano la mobilità interna ed esterna tra enti di ricerca, università, scuola e imprese.

2. In sede di prima attuazione e ai fini dell'adeguamento alla vigente normativa comunitaria in materia, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato ad aggiornare, con propri decreti, i limiti, le forme e le modalità di intervento e di finanziamento previsti dalle disposizioni di cui al n. 41 dell'allegato 1, previsto dall'articolo 20, comma 8, della presente legge, ferma restando l'applicazione dell'articolo 11, secondo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, ai programmi di ricerca finanziati a totale carico dello Stato.
3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette alle Camere una relazione sulle linee di riordino del sistema della ricerca, nella quale:
  - a) siano censiti e individuati i soggetti già operanti nel settore o da istituire, articolati per tipologie e funzioni;
  - b) sia indicata la natura della loro autonomia e dei rispettivi meccanismi di governo e di funzionamento;
  - c) sia delineata la tipologia degli interventi per la programmazione e la valutazione, nonché di quelli riguardanti la professionalità e la mobilità dei ricercatori.

### Art. 19

1. Sui provvedimenti di attuazione delle norme previste dal presente capo aventi riflessi sull'organizzazione del lavoro o sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

## Capo III

### Art. 20

1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare nonché i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.
2. Con lo stesso disegno di legge di cui al comma 1, il Governo individua i procedimenti relativi a funzioni e servizi che, per le loro caratteristiche e per la loro pertinenza alle comunità territoriali, sono attribuiti alla potestà normativa delle regioni e degli enti locali, e indica i principi che restano regolati con legge della Repubblica ai sensi degli articoli 117, primo e secondo comma, e 128 della Costituzione.
3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica,

- previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorso trenta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.
4. I regolamenti entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.
  5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:
    - a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedurali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;
    - b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;
    - c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;
    - d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;
    - e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
    - f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
    - g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;
    - h) previsione, per i casi di mancato rispetto del termine del procedimento, di

mancata o ritardata adozione del provvedimento, di ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte della pubblica amministrazione, di forme di indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti richiedenti il provvedimento; contestuale individuazione delle modalità di pagamento e degli uffici che assolvono all'obbligo di corrispondere l'indennizzo, assicurando la massima pubblicità e conoscenza da parte del pubblico delle misure adottate e la massima celerità nella corresponsione dell'indennizzo stesso.

6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.
7. In sede di prima applicazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalità di cui al presente articolo, sono dettate ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme sui procedimenti di cui all'allegato 1 della presente legge nonché per riordinare e razionalizzare:
8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:
  - a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;
  - b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;
  - c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti Commissioni parlamentari;
  - d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui

all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'articolo 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; e) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia.

9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e c), sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dall'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'articolo 6 della medesima legge.
11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva assoluta di legge, nonché testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo articolo 4, comma 4, lettera c), anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo.

## Capo IV

### Art. 21

1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalità giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato. Le disposizioni del presente



- articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificità ordinamentali.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri generali e principi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo. Sugli schemi di regolamento è acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate disposizioni per armonizzare le norme di cui all'articolo 355 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con quelle della presente legge.
  3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli utenti una più agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a particolari situazioni territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze e alla varietà delle situazioni locali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell'istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali saranno automaticamente concesse nelle province il cui territorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagiati e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi.
  4. La personalità giuridica e l'autonomia sono attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 contestualmente alla gestione di tutte le funzioni amministrative che per loro natura possono essere esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il passaggio al nuovo regime di autonomia sarà accompagnato da apposite iniziative di formazione del personale, da una analisi delle realtà territoriali, sociali ed economiche delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei conseguenti interventi perequativi e sarà realizzato secondo criteri di gradualità che valorizzino le capacità di iniziativa delle istituzioni stesse.
  5. La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche già in possesso di personalità giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4 è costituita dall'assegnazione dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale dotazione finanziaria è attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola.

6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono autorizzazioni preventive per l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di istituzioni scolastiche, ivi compresi gli istituti superiori di istruzione artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi finalità di educazione o di assistenza scolastica. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di regolamento in materia di avviso ai successibili. Sui cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non sono dovute le imposte in vigore per le successioni o le donazioni.
7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalità giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e le istituzioni scolastiche già dotate di personalità e autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4, hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli standard di livello nazionale.
8. L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione, dell'unitarietà del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale.
9. L'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, compresa l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal fine, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri per la determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi restando il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun curriculum e quello previsto per ciascuna delle discipline ed attività indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi.
10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni

scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome.

11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono altresì attribuite la personalità giuridica e l'autonomia alle Accademie di belle arti, agli Istituti superiori per le industrie artistiche, ai Conservatori di musica, alle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo i principi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli adattamenti resi necessari dalle specificità proprie di tali istituzioni.
12. Le università e le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni allo scopo di favorire attività di aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico e universitario.
13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui ricognizione è affidata ai regolamenti stessi. Il Governo è delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle predette disposizioni regolamentari, le norme del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le conseguenti e necessarie modifiche.
14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa, nonché per le modalità del riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei regolamenti di cui al comma 2. È abrogato il comma 9 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
15. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo di riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico che tenga conto della specificità del settore scolastico, valorizzando l'autonomo

apporto delle diverse componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute, nonché delle specifiche professionalità e competenze, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) armonizzazione della composizione, dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi con le competenze dell'amministrazione centrale e periferica come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonché con quelle delle istituzioni scolastiche autonome;
- b) razionalizzazione degli organi a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera p);
- c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera g);
- d) valorizzazione del collegamento con le comunità locali a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera i);
- e) attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nella salvaguardia del principio della libertà di insegnamento.

16. Nel rispetto del principio della libertà di insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove figure professionali del personale docente, ferma restando l'unicità della funzione, ai capi d'istituto è conferita la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto della personalità giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le specificità della qualifica dirigenziale sono individuati con decreto legislativo integrativo delle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti criteri:
  - a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in ordine ai risultati;
  - b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera a) e l'organizzazione e le attribuzioni dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite ai sensi dell'articolo 13, comma 1;
  - c) la revisione del sistema di reclutamento, riservato al personale docente con adeguata anzianità di servizio, in armonia con le modalità previste dall'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  - d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di formazione.
17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sarà disciplinato in sede di contrattazione collettiva del comparto scuola, articolato in autonome aree.
18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 13 la riforma degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione è realizzata armonizzando e

coordinando i compiti e le funzioni amministrative attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in materia di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica.

19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni quattro anni al Parlamento, a decorrere dall'inizio dell'attuazione dell'autonomia prevista nel presente articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche al fine di apportare eventuali modifiche normative che si rendano necessarie.
20. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione.

### Art. 22

1. Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato in materia di ricerca e utilizzazione delle acque minerali e termali e la vigilanza sulle attività relative. Di conseguenza le partecipazioni azionarie o le attività, i beni, il personale, i patrimoni, i marchi e le pertinenze delle aziende termali, già inquadrate nel soppresso Ente autonomo gestione aziende termali (EAGAT) e del Centro ittico tarantino-campano spa sono trasferiti a titolo gratuito alle regioni e alle province autonome nel cui territorio sono ubicati gli stabilimenti termali in base ai piani di rilancio di cui al comma 2.
2. Ai fini del trasferimento di cui al comma 1 la regione o la provincia autonoma, entro novanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Ministro del tesoro un piano di rilancio delle terme, nel quale sono indicati gli interventi, le risorse ed i tempi di realizzazione con impegno dell'ente interessato al risanamento delle passività dei bilanci delle società termali, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Il trasferimento di cui al comma 1 avrà luogo entro sessanta giorni dalla presentazione del piano.
3. Le regioni e le province autonome possono cedere, in tutto o in parte, le partecipazioni nonché le attività, i beni e i patrimoni trasferiti ad uno o più comuni. Possono altresì prevedere forme di gestione attraverso società a capitale misto pubblico-privato o attraverso affidamento a privati.
4. Nel caso in cui le regioni o le province autonome territorialmente interessate non presentino alcun progetto entro il termine indicato al comma 2, il Ministro del tesoro, anche in deroga alle vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilità dello Stato, determina i criteri per le cessioni, volti a favorire la valorizzazione delle finalità istituzionali, terapeutiche e curative delle aziende interessate, tenuto conto dell'importanza delle stesse per l'economia generale, nonché per gli interessi turistici.



## ALLEGATO

*(previsto dall'articolo 20, comma 8)*

1. Procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione ai capitoli di spesa del bilancio dello Stato (con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea):
  - regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articolo 55, e successive modificazioni;
  - legge 5 agosto 1978, n. 468, articolo 17;
  - legge 16 aprile 1987, n. 183, articolo 6;
  - regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, articoli 7 e 10;
  - legge 19 febbraio 1992, n. 142, articolo 74;
  - decreto del Ministro del tesoro del 15 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 27 ottobre 1992;
  - legge 23 dicembre 1993, n. 559, articolo 25, sostitutivo dell'articolo 5 della citata legge n. 468 del 1978;
  - legge 28 dicembre 1995, n. 551, articolo 24, comma 19.
2. Procedimento di concessione ai comuni di un contributo per le spese di gestione degli uffici giudiziari: legge 24 aprile 1941, n. 392, e successive modificazioni;
  - legge 25 giugno 1956, n. 702;
  - legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive modificazioni.
3. Procedimento in materia di collaborazioni culturali:
  - decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, articolo 7, comma 6, e successive modificazioni;
  - legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 3, comma 27.
4. Procedimenti per l'erogazione delle spese per missioni e lavoro straordinario del personale dello Stato:
  - decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 860, e successive modificazioni;
  - legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni;
  - decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422;
  - decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513;
  - legge 26 luglio 1978, n. 417, e successive modificazioni.
5. Procedimento per la fornitura di apparecchi di protesi e di presidi agli invalidi del lavoro:
  - testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 178.

6. Presa in consegna di immobili e compiti di sorveglianza sugli immobili demaniali: regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni;
  - regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  - legge 29 ottobre 1991, n. 358, e successive modificazioni;
  - decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;
  - legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni.
7. Procedimento per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio:
  - legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e successive modificazioni;
  - regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767;
  - regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497;
  - decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, articolo 19.
8. Procedimento di autorizzazione alle imprese per autoproduzione:
  - legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni.
9. Procedimento di concessione per l'approvvigionamento di acqua pubblica da corpo idrico superficiale naturale o artificiale, o da acque sotterranee riconosciute pubbliche:
  - regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285, e successive modificazioni;
  - testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni;
  - legge 24 gennaio 1977, n. 7;
  - decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni;
  - decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;
  - decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, e successive modificazioni.
10. Procedimento di concessione per la distribuzione automatica di carburante:
  - decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034;
  - decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, e successive modificazioni;
  - decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni;
  - decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 18 settembre 1989;
  - decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162.
11. Procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici, di impianti elettrici pericolosi:
  - decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, articoli 38, 39, 40, 336 e 338;
  - regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e successive modificazioni;
  - legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni;
  - decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, e successive modificazioni.
12. Procedura per le acquisizioni di beni e servizi di informatica:
  - decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358;
  - decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573;
  - legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 6, modificato dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, articolo 44;
  - decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.
13. Procedimento di sgombero d'ufficio di occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo:
  - articoli 54 e 55 del codice della navigazione.
14. Procedimento di prevenzione degli incendi:
  - legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni;
  - regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e successive modificazioni.
  - legge 7 dicembre 1984, n. 818, e successive modificazioni.
15. Procedimento in materia di collaudi degli impianti da parte dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL):
  - regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e successive modificazioni;
  - decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, articoli 25 e 131;
  - regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497.
16. Procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica:
  - legge 30 dicembre 1991, n. 412.



17. Procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private, di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, di autorizzazione all'acquisto di beni immobili, all'accettazione di atti di liberalità da parte di associazioni o fondazioni, nonché di donazioni o lasciti in favore di enti:
  - codice civile, articoli 12, 16 e 17; disposizioni attuative del codice civile, articoli 5 e 7; legge 5 giugno 1850, n. 1037, e successive modificazioni;
  - regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;
  - legge 21 giugno 1896, n. 218, e successive modificazioni;
  - regio decreto 26 luglio 1896, n. 361, e successive modificazioni;
  - legge 30 aprile 1969, n. 153, articolo 65, e successive modificazioni.
18. Procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilità:
  - legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni;
  - legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.
19. Procedimento per l'erogazione e per la rendicontazione della spesa da parte dei funzionari delegati operanti presso le rappresentanze all'estero:
  - regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni;
  - regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; legge 6 febbraio 1985, n. 15, e successive modificazioni; legge 22 dicembre 1990, n. 401; decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
20. Procedimento di autorizzazione al lavoro per i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea:
  - legge 30 dicembre 1986, n. 943, e successive modificazioni; decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni.
21. Procedimento di concessione di beni demaniali marittimi nel caso di più domande di concessione:
  - articolo 37 del codice della navigazione.
22. Procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento di danno erariale:
  - norme approvate con regio decreto 5 settembre 1909, n. 776; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; regolamento approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038; testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni.
23. Procedimento di riconoscimento di infermità, concessione di equo indennizzo, pensione privilegiata ordinaria (modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349):
  - testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni; decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni; testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni; decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e successive modificazioni; legge 8 agosto 1991, n. 274; decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349.
24. Procedimenti di approvazione e rilascio pareri da parte dei Ministeri vigilanti delle delibere assunte dagli organi collegiali degli enti pubblici non economici in materia di approvazione dei bilanci, di programmazione dell'impiego dei fondi disponibili, di modifica dei regolamenti di erogazione delle prestazioni istituzionali, di modifica della struttura amministrativa e della dotazione di personale:
  - testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni; legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni; legge 20 marzo 1975, n. 70, articolo 29; legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni; legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni; legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni; decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1990, n. 43, articolo 14, comma 14, e successive modificazioni; decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 3, e successive modificazioni.
25. Procedimento di unificazione dei termini per i contributi previdenziali:
  - legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni; decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni.
26. Procedimento di autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti produttivi:
  - legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni; decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e successive modificazioni; legge 5 novembre 1971, n. 1086, e successive modificazioni; legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni.
27. Procedimento per la nomina e decadenza dei capi dei dipartimenti e degli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché dei consiglieri ed esperti e per il conferimento di incarichi di consulenza:
  - legge 23 agosto 1988, n. 400, articoli 18, 21, 28, 29 e 31; decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 1994, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 65 della *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 26 aprile

1994, recante riorganizzazione nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri dei dipartimenti e degli uffici del segretariato generale; regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, e successive modificazioni; decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106.

28. Procedimento per la liquidazione dei supplementi di pensione e per la ricostruzione delle pensioni di competenza dell'assicurazione generale obbligatoria:
  - decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, articolo 22; decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, articolo 19, sostitutivo dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338; legge 23 aprile 1981, n. 155, articolo 7.
29. Procedimento di accertamento di infrazione alle norme sull'esercizio del commercio su aree pubbliche da parte di cittadini extracomunitari:
  - legge 24 novembre 1981, n. 689, articolo 27.
30. Procedimento di liquidazione di pensioni, assegni e indennità di guerra:
  - legge 28 luglio 1971, n. 585, e successive modificazioni; testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
31. Procedimento per la ricongiunzione dei periodi assicurativi:
  - legge 7 febbraio 1979, n. 29, articolo 2.
32. Procedimenti per la stipula di contratti di collaborazione per attività didattiche:
  - legge 11 luglio 1980, n. 312, articolo 69, e successive modificazioni; testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articolo 273.
33. Procedimenti per la gestione dell'itinerario scolastico degli alunni e per lo svolgimento degli esami di idoneità con esclusione degli esami di maturità e di diploma finale: testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, dall'articolo 143 all'articolo 150; dall'articolo 176 all'articolo 187; dall'articolo 192 all'articolo 199.
34. Procedimenti per lo svolgimento degli esami di ammissione, revisione, promozione, idoneità, compimento e diploma nelle accademie e nei conservatori con esclusione degli esami di maturità e di diploma finale: testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articoli 250 e 252.
35. Procedimenti in materia di cessazione dal servizio e trattamento di
  - quiescenza del personale della scuola: legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni; testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articoli 510 e 580.
36. Procedimenti in materia di ordinamento dello stato civile: regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, e successive modificazioni.
37. Istruttoria per la valutazione di incidenti rilevanti connessi a determinate attività industriali: decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni.
38. Procedimento per il finanziamento della ricerca corrente e finalizzata svolta dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico e privato:
  - decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, articolo 12, comma 2, lettera a), n. 3); decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, articolo 6, commi 3, 4 e 5.
39. Procedimento per il finanziamento annuo della Croce rossa italiana:
  - decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490, articolo 7.
40. Procedimento per l'assegnazione del contributo alla Lega italiana contro i tumori e al Centro internazionale di ricerche per il cancro a Lione:
  - legge 18 marzo 1982, n. 88 e legge 21 aprile 1977, n. 164; legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 1, comma 40 (Tab. A - Amministrazione 17 - Ministero della sanità).
41. Procedimenti per l'ammissione alle agevolazioni e agli aiuti concessi alle imprese per le spese di ricerca e le innovazioni tecnologiche, per l'erogazione dei relativi finanziamenti, con determinazione di forme, modalità e limiti dei medesimi finanziamenti e della proprietà dei risultati, nonché per incentivare la ricerca, l'innovazione e la relativa formazione nelle diverse aree del Paese:
  - legge 12 agosto 1977, n. 675;
  - legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni;
  - legge 1° marzo 1986, n. 64;
  - legge 5 agosto 1988, n. 346;
  - legge 5 ottobre 1991, n. 317;
  - decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;
  - decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644;
  - decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni,

- dalla legge 29 marzo 1995, n. 95;
- decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104;
  - decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;
  - decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;
  - decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421;
  - decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641.
42. Procedure relative all'incentivazione, all'ampliamento, alla ristrutturazione e riconversione degli impianti industriali:
- legge 12 agosto 1977, n. 675; decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237; decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489; decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481.
43. Procedure per la localizzazione degli impianti industriali e per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi:
- legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni; legge 5 novembre 1971, n. 1086, e successive modificazioni; legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431; legge 8 luglio 1986, n. 349; legge 9 gennaio 1991, n. 10; legge 26 ottobre 1995, n. 447.
44. Procedure per la produzione e commercializzazione di additivi alimentari e per la conservazione delle sostanze alimentari: legge 30 aprile 1962, n. 283; decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107.
45. Procedimento per il trattamento delle acque reflue: legge 5 gennaio 1994, n. 36.
46. Procedimenti relativi alla produzione e commercializzazione dei presidi sanitari: legge 30 aprile 1962, n. 283; decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
47. Procedure attinenti le specialità medicinali di automedicazione: decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178; decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541.
48. Procedure di autorizzazione e commercializzazione di presidi medico-chirurgici: regio-decreto 27 luglio 1934, n. 1265 recante testo unico delle leggi sanitarie (articolo 189); decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 128.
49. Procedimento per la richiesta di escavazione di pozzi e per la concessione di utilizzo d'acqua per uso industriale: regio-decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni.
50. Procedimento per l'esecuzione di opere interne nei fabbricati ad uso impresa: legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 26; decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.
51. Procedimento relativo alla organizzazione territoriale del servizio idrico integrato: legge 16 aprile 1987, n. 183; decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236; legge 18 maggio 1989, n. 183; legge 5 gennaio 1994, n. 36.
52. Procedimenti relativi per la realizzazione di nuovi interventi nelle aree depresse: decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.
53. Procedimenti relativi agli interventi straordinari nel Mezzogiorno: legge 1° marzo 1986, n. 64; decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.
54. Procedimenti relativi ad interventi a favore dell'imprenditoria femminile: legge 25 febbraio 1992, n. 215.
55. Procedimenti per il credito alla cooperazione e la salvaguardia dei livelli occupazionali: legge 27 febbraio 1985, n. 49.
56. Procedimenti per l'assicurazione ed il finanziamento del credito all'esportazione: legge 24 maggio 1977, n. 227.
57. Procedimenti per il risanamento dell'industria siderurgica: legge 31 maggio 1984, n. 193.
58. Procedimenti a favore dell'industria bellica: legge 24 dicembre 1985, n. 808; decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, articolo 6.
59. Procedimenti per la concessione di finanziamenti a favore del commercio:

- legge 10 ottobre 1975, n. 517.
60. Procedimenti relativi agli interventi a favore dei centri commerciali all'ingrosso e dei mercati agro-alimentari: legge 28 febbraio 1986, n. 41.
  61. Procedimenti relativi agli interventi a favore dell'imprenditoria giovanile: decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95.
  62. Procedimenti per la concessione di contributi per la promozione degli investimenti esteri in Italia: decreto-legge 25 marzo 1993, n. 78, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 156.
  63. Procedimenti per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti-pilota nel settore agro-alimentare in Paesi non appartenenti all'Unione europea: legge 20 ottobre 1990, n. 304, articolo 2.
  64. Procedimenti per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato per la partecipazione a gare internazionali in Paesi non appartenenti all'Unione europea: legge 20 ottobre 1990, n. 304, articolo 3.
  65. Procedimenti per la concessione di finanziamenti alle imprese italiane esportatrici: decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.
  66. Procedimenti di concessione di contributi ad istituti, enti ed associazioni per iniziative volte a promuovere le esportazioni: legge 29 ottobre 1954, n. 1083.
  67. Procedimenti sull'assicurazione e il finanziamento dei crediti inerenti all'esportazione di merci e servizi nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale: legge 24 maggio 1977, n. 227.
  68. Procedimenti di finanziamento e di concessione di contributi per la cooperazione nei Paesi in via di sviluppo: legge 26 febbraio 1987, n. 49.
  69. Procedimenti di concessione di contributi a consorzi per il commercio estero: legge 21 febbraio 1989, n. 83.
  70. Procedimenti di concessione di contributi a consorzi agroalimentari e turistico-alberghieri: decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.
  71. Procedimenti di concessione di contributi alle camere di commercio italiane all'estero: legge 1° luglio 1970, n. 518, e successive modificazioni.
  72. Procedimenti di concessione di contributi per l'incremento della collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale: legge 26 febbraio 1992, n. 212.
  73. Procedimenti sulla promozione alla partecipazione a società ed imprese miste all'estero: legge 24 aprile 1990, n. 100; legge 9 gennaio 1991, n. 19, articolo 2.
  74. Procedimenti per l'iscrizione all'albo nazionale degli autotrasportatori e per l'applicazione delle tariffe sull'autotrasporto delle merci:
    - legge 6 giugno 1974, n. 298; decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32; decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 56.
  75. Procedimento in materia di strumenti per pesare:
    - legge 10 ottobre 1975, n. 517; decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121.
  76. Procedimenti di concessione di beni del demanio marittimo utilizzati per finalità turistiche, ricreative e per la realizzazione e la gestione di attività commerciali, ricreative, sportive, turistiche e per quelle relative ai porti:
    - articoli 33-37 del codice della navigazione; articoli 5-21 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494; legge 28 gennaio 1994, n. 84; decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647.
  77. Procedimenti per il rilascio di autorizzazioni di pubblica sicurezza per lo svolgimento di industrie, mestieri, esercizi ed attività imprenditoriali e tenuta di registri in materia di attività commerciali:
    - testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; legge 1° marzo 1975, n. 44; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; legge 17 maggio 1983, n. 217.
  78. Procedimento di dichiarazione di agibilità da parte della Commissione provinciale di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo e trattenimento:
    - testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.



79. Procedimenti di vigilanza e controllo su bevande e acque minerali: legge 2 maggio 1976, n. 160.
80. Procedimenti di controllo su grassi idrogenati e margarina: legge 23 dicembre 1956, n. 1526; legge 16 giugno 1960, n. 623.
81. Procedimento di controllo su importazione, produzione e detenzione latte in polvere e burro:
  - legge 11 aprile 1974, n. 138.
82. Procedimenti relativi alla detenzione e alla commercializzazione di sostanze zuccherine e miele:
  - decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162; legge 12 ottobre 1982, n. 753.
83. Procedimenti relativi alla vendita e al confezionamento di mosti, vini e aceto: decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930; decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162; legge 2 maggio 1976, n. 160.
84. Procedimento di controllo su tappi di chiusura e contenitori: decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
85. Procedimenti relativi al controllo e alla commercializzazione e al deposito degli alcoli: regio decreto 25 novembre 1909, n. 762; regio decreto 6 novembre 1930, n. 1643; regio decreto 27 novembre 1933, n. 1604; decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito dalla legge 16 giugno 1950, n. 331; legge 28 marzo 1968, n. 415; decreto legislativo 27 novembre 1992, n. 464.
86. Procedimento per la certificazione antimafia: legge 31 maggio 1965, n. 575; legge 19 marzo 1990, n. 55.
87. Procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali (gruppi elettrogeni): legge 9 gennaio 1991, n. 9.
88. Procedimento per il versamento dei contributi assistenziali:
  - decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
89. Procedimento per l'iscrizione unica ai fini previdenziali ed assistenziali (sportelli polifunzionali):
  - legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni.
90. Procedimento per la concessione del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria:
  - decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; legge 23 luglio 1991, n. 223; decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.
91. Procedimento per la concessione del trattamento di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà:
  - decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
92. Procedimento per la presentazione di ricorsi avverso l'applicazione delle tariffe dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali:
  - testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
93. Procedimento per l'applicazione di sanzioni nei confronti delle aziende che occupano lavoratori pensionati, per mancata osservanza del divieto di cumulo fra pensione ed attività lavorativa subordinata:
  - decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488; legge 24 novembre 1981, n. 689; decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48; decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
94. Procedimento per l'iscrizione, variazione e cancellazione delle imprese e delle società commerciali:
  - legge 11 giugno 1971, n. 426; decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63; legge 12 agosto 1993, n. 310.
95. Procedimento per la tenuta e conservazione di documenti di lavoro e dei libri aziendali obbligatori:
  - legge 10 gennaio 1935, n. 112; decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547; decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; legge 30 aprile 1969, n. 153; decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605; legge 11 gennaio 1979, n. 12; decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626; decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
96. Procedure relative alla composizione e al funzionamento delle commissioni provinciali per l'artigianato e all'iscrizione, modificazione e cancellazione all'Albo delle imprese artigiane:
  - decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; legge 8

- agosto 1985, n. 443; decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63.
97. Procedimento per la denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane od al Registro delle imprese per le attività di installazione, di ampliamento e di trasformazione degli impianti; legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni; decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392.
98. Procedimenti per la denuncia di inizio di attività ai fini dell'iscrizione nel Registro delle imprese di quelle esercenti attività di autoriparazione e per la domanda di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane od al Registro delle imprese; legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni; decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 387.
99. Procedimenti per il rilascio di autorizzazioni, licenze, nulla osta, permessi comunali per attivare esercizi industriali o artigiani, fabbriche, magazzini, officine, laboratori destinati alla produzione ed alla vendita di prodotti e merci od all'esercizio di qualsiasi commercio, arte, industria o mestiere:
- regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297; regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148; regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni; legge 5 novembre 1971, n. 1086; legge 28 febbraio 1985, n. 47.
100. Procedimenti di denuncia nominativa all'INAIL degli assicurati:
- decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389; decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63.
101. Procedimenti di riconoscimento dell'invalidità civile:
- legge 15 ottobre 1990, n. 295.
102. Procedimenti per l'aggiudicazione di appalti pubblici di servizi:
- decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.
103. Procedimenti per l'affidamento di appalti pubblici di forniture:
- decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696; decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358.
104. Procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni per lo scarico idrico al suolo:
- legge 10 maggio 1976, n. 319.
105. Procedimenti per il rilascio delle concessioni edilizie:
- legge 17 agosto 1942, n. 1150 (articolo 31) e successive modificazioni; legge 28 gennaio 1977, n. 10 (articolo 4); decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94; decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 (articolo 4) e successive modificazioni.
106. Procedimenti per l'aggiudicazione di appalti di lavori pubblici:
- regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, e successive modificazioni; decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55; decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406; legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni; decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216.
107. Procedimenti per l'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori:
- legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni; legge 8 agosto 1977, n. 584, e successive modificazioni; legge 19 marzo 1990, n. 55; decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55.
108. Procedimento per il rilascio di autorizzazioni di pubblica sicurezza per lo svolgimento di industrie, mestieri, esercizi ed attività imprenditoriali:
- testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con successive modificazioni.
109. Procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni per le emissioni in atmosfera:
- decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203; decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 27 luglio 1991.
110. Procedimenti per l'autorizzazione all'immissione di nuove sostanze farmaceutiche e specialità medicinali già in uso all'estero e per l'inclusione nel prontuario farmaceutico nazionale:
- decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni.
111. Procedure per la verifica e il controllo di nuovi sistemi e protocolli terapeutici sperimentali:
- legge 7 agosto 1973, n. 519, e successive modificazioni; decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267; decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754.
112. Procedimenti riguardanti l'erogazione dei fondi destinati alla formazione

## La normativa turistica in Sicilia.

© AAPT Palermo - II edizione, 2003  
www.palermotourism.com

professionale e allo sviluppo:

- legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni; legge 14 febbraio 1987, n. 40, e successive modificazioni; legge 16 aprile 1987, n. 183, e successive modificazioni; decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito dalla legge 12 novembre 1988, n. 492; decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni; legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 1.

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, artt. 43 - 46

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi  
dello Stato alle regioni ed agli enti locali,  
in attuazione del capo I  
della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998, supplemento ordinario n. 77;  
rettifica Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 1998

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- Visti gli articoli 5, 76, 87, 117, 118 e 128 della Costituzione;
- Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
- Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;
- Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 1998;
- Acquisita, in relazione all'individuazione dei compiti di rilievo nazionale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- Acquisito il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa, ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- Acquisito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 1998;
- Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

**Titolo I**

*Disposizioni generali.*

**Capo I**

*Disposizioni generali.*

**Art. 1**

*Oggetto.*

1. Il presente decreto legislativo disciplina, ai sensi del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni, alle province, ai comuni, alle comunità montane o ad altri enti locali e, nei casi espressamente previsti, alle autonomie funzionali, nelle materie non disciplinate dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, dal decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, dal decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, dal decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, nonché dal decreto legislativo recante riforma della disciplina in materia di commercio, dal decreto legislativo recante interventi per la razionalizzazione del sostegno pubblico alle imprese e dal decreto legislativo recante disposizioni in materia di commercio con l'estero.
2. Salvo diversa espressa disposizione del presente decreto legislativo, il conferimento comprende anche le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, quali fra gli altri, quelli di programmazione, di vigilanza, di accesso al credito, di polizia amministrativa, nonché l'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti previsti dalla legge.
3. Nelle materie oggetto del conferimento, le regioni e gli enti locali esercitano funzioni legislative o normative ai sensi e nei limiti stabiliti dall'articolo 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. In nessun caso le norme del presente decreto legislativo possono essere interpretate nel senso della attribuzione allo Stato, alle sue amministrazioni o ad enti pubblici nazionali, di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque attribuiti alle regioni, agli enti locali e alle autonomie funzionali dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

**Art. 2**

*Rapporti internazionali e con l'Unione europea.*

1. Lo Stato assicura la rappresentanza unitaria nelle sedi internazionali e il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea. Spettano allo Stato i compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali. Ogni altra attività di esecuzione è esercitata dallo Stato ovvero



dalle regioni e dagli enti locali secondo la ripartizione delle attribuzioni risultante dalle norme vigenti e dalle disposizioni del presente decreto legislativo.

### **Art. 3**

#### *Conferimenti alle regioni e agli enti locali e strumenti di raccordo.*

1. Ciascuna regione, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro sei mesi dall'emanazione del presente decreto legislativo, determina, in conformità al proprio ordinamento, le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, provvedendo contestualmente a conferire tutte le altre agli enti locali, in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 4, comma 3, della stessa legge n. 59 del 1997, nonché a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. La generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai comuni, alle province e alle comunità montane, in base ai principi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, secondo le loro dimensioni territoriali, associative ed organizzative, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale. Le regioni, nell'emanazione della legge di cui al comma 1 del presente articolo, attuano il trasferimento delle funzioni nei confronti della generalità dei comuni. Al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica, le regioni individuano livelli ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli nelle sedi concertative di cui al comma 5 del presente articolo. Nell'ambito della previsione regionale, i comuni esercitano le funzioni in forma associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie, entro il termine temporale indicato dalla legislazione regionale. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, la regione esercita il potere sostitutivo nelle forme stabilite dalla legge stessa. La legge regionale prevede altresì appositi strumenti di incentivazione per favorire l'esercizio associato delle funzioni.
3. La legge regionale di cui al comma 1 attribuisce agli enti locali le risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali in misura tale da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti, nel rispetto dell'autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.
4. Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo adotta con apposito decreto legislativo le misure di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
5. Le regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa, prevedono strumenti e procedure di raccordo e concertazione, anche permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l'azione coordinata fra regioni ed enti locali nell'ambito delle rispettive competenze.

6. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono comunque emanati entro il 31 dicembre 1999.
7. Ai fini dell'applicazione del presente decreto legislativo e ai sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 3 della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni e i compiti non espressamente conservati allo Stato con le disposizioni del presente decreto legislativo sono conferiti alle regioni e agli enti locali.

### **Art. 4**

#### *Indirizzo e coordinamento*

1. Relativamente alle funzioni e ai compiti conferiti alle regioni e agli enti locali con il presente decreto legislativo, è conservato allo Stato il potere di indirizzo e coordinamento da esercitarsi ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

### **Art. 5**

#### *Poteri sostitutivi*

1. Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e agli enti locali, in caso di accertata inattività che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Unione europea o pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia, assegna all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere.
2. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, sentito il soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.
3. In casi di assoluta urgenza, non si applica la procedura di cui al comma 1 e il Consiglio dei Ministri può adottare il provvedimento di cui al comma 2, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro competente. Il provvedimento in tal modo adottato ha immediata esecuzione ed è immediatamente comunicato rispettivamente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni" e alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane, che ne possono chiedere il riesame, nei termini e con gli effetti previsti dall'articolo 8, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri sostitutivi previste dalla legislazione vigente.

### **Art. 6**

#### *Coordinamento delle informazioni.*

1. I compiti conoscitivi e informativi concernenti le funzioni conferite dal presente decreto legislativo a regioni ed enti locali o ad organismi misti sono

esercitati in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativo-statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale.

2. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e le autonomie funzionali, nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza e nella conseguente verifica dei risultati, utilizzano sistemi informativo-statistici che operano in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. È in ogni caso assicurata l'integrazione dei sistemi informativo-statistici settoriali con il Sistema statistico nazionale (SISTAN).
3. Le misure necessarie sono adottate con le procedure e gli strumenti di cui agli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

### Art. 7

#### *Attribuzione delle risorse.*

1. I provvedimenti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, determinano la decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni e degli enti locali delle funzioni conferite ai sensi del presente decreto legislativo, contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative. Con la medesima decorrenza ha altresì efficacia l'abrogazione delle corrispondenti norme previste dal presente decreto legislativo.
2. Per garantire l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, i provvedimenti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che individuano i beni e le risorse da ripartire tra le regioni e tra le regioni e gli enti locali, osservano i seguenti criteri:
  - a) la decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali, può essere graduata, secondo date certe, in modo da completare il trasferimento entro il 31 dicembre 2000;
  - b) la devoluzione alle regioni e agli enti locali di una quota delle risorse erariali deve garantire la congrua copertura, ai sensi e nei termini di cui al comma 3 del presente articolo, degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti nel rispetto dell'autonomia politica e di programmazione degli enti; in caso di delega regionale agli enti locali, la legge regionale attribuisce ai medesimi risorse finanziarie tali da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni delegate, nell'ambito delle risorse a tale scopo effettivamente trasferite dallo Stato alle regioni;
  - c) ai fini della determinazione delle risorse da trasferire, si effettua la compensazione con la diminuzione di entrate erariali derivanti dal conferimento delle medesime entrate alle regioni ed agli enti locali ai sensi del presente decreto legislativo.
3. Con i provvedimenti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, alle regioni e agli enti locali destinatari delle funzioni e dei compiti conferiti sono attribuiti beni e risorse corrispondenti per ammontare a quelli utilizzati dallo Stato per l'esercizio delle medesime funzioni e compiti prima del conferimento. Ai fini della quantificazione, si tiene conto:
  - a) dei beni e delle risorse utilizzati dallo Stato in un arco temporale pluriennale, da un minimo di tre ad un massimo di cinque anni;
  - b) dell'andamento complessivo delle spese finali iscritte nel bilancio statale nel medesimo periodo di riferimento;
  - c) dei vincoli, degli obiettivi e delle regole di variazione delle entrate e delle spese pubbliche stabiliti nei documenti di programmazione economico-finanziaria, approvati dalle Camere, con riferimento sia agli anni che precedono la data del conferimento, sia agli esercizi considerati nel bilancio pluriennale in vigore alla data del conferimento medesimo.
4. Con i provvedimenti, di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede alla individuazione delle modalità e delle procedure di trasferimento, nonché dei criteri di ripartizione del personale. Ferma restando l'autonomia normativa e organizzativa degli enti territoriali riceventi, al personale trasferito è comunque garantito il mantenimento della posizione retributiva già maturata. Il personale medesimo può optare per il mantenimento del trattamento previdenziale previgente.
5. Al personale inquadrato nei ruoli delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, si applica la disciplina sul trattamento economico e stipendiale e sul salario accessorio prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto regioni-autonomie locali.
6. Gli oneri relativi al personale necessario per le funzioni conferite incrementano in pari misura il tetto di spesa di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
7. Nelle materie oggetto di conferimento di funzioni e di compiti ai sensi del presente decreto legislativo, lo Stato provvede al finanziamento dei fondi previsti in leggi pluriennali di spesa mantenendo gli stanziamenti già previsti dalle leggi stesse o dalla programmazione finanziaria triennale. Sono finanziati altresì, nella misura prevista dalla legge istitutiva, i fondi gestiti mediante convenzione, sino alla scadenza delle convenzioni stesse.
8. Al fine della elaborazione degli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Conferenza unificata Stato, regioni, città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata", promuove accordi tra Governo, regioni ed enti locali, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del medesimo decreto legislativo. Gli schemi dei singoli decreti debbono contenere:
  - a) l'individuazione del termine, eventualmente differenziato, da cui decorre l'esercizio delle funzioni conferite e la contestuale individuazione delle

- quote di tributi e risorse erariali da devolvere agli enti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- b) l'individuazione dei beni e delle strutture da trasferire, in relazione alla ripartizione delle funzioni, alle regioni e agli enti locali;
  - c) la definizione dei contingenti complessivi, per qualifica e profilo professionale, del personale necessario per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite e del personale da trasferire;
  - d) la congrua quantificazione dei fabbisogni finanziari in relazione alla concreta ripartizione di funzioni e agli oneri connessi al personale, con decorrenza dalla data di effettivo esercizio delle funzioni medesime, secondo i criteri stabiliti al comma 2 del presente articolo.

9. In caso di mancato accordo, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
10. Nei casi in cui lo Stato non provveda ad adottare gli atti e i provvedimenti di attuazione entro le scadenze previste dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 e dal presente decreto legislativo, la Conferenza unificata può predisporre lo schema dell'atto o del provvedimento e inviarlo al Presidente del Consiglio dei Ministri, per le iniziative di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Si applica a tal fine la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
11. Ove non si provveda al trasferimento delle risorse disposte ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei termini previsti, la regione e gli enti locali interessati chiedono alla Conferenza unificata di segnalare il ritardo o l'inerzia al Presidente del Consiglio dei Ministri, che indica il termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina un commissario ad acta.

### **Art. 8**

#### *Regime fiscale del trasferimento dei beni.*

1. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che trasferiscono a regioni ed enti locali i beni in relazione alle funzioni conferite, costituiscono titolo per l'apposita trascrizione dei beni immobili che dovrà avvenire con esenzione per gli enti interessati di ogni onere relativo ad imposte e tasse.

### **Art. 9**

#### *Riordino di strutture.*

1. Al riordino degli uffici e delle strutture centrali e periferiche, nonché degli organi collegiali che svolgono le funzioni e i compiti oggetto del presente decreto legislativo ed eventualmente alla loro soppressione o al loro accorpamento con altri uffici o con organismi tecnici nazionali, si provvede

- con i decreti previsti dagli articoli 7, 10 e 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 4, del presente decreto legislativo si applicano anche al personale delle strutture soppresse o riordinate in caso di trasferimento ad altra amministrazione.

### **Art. 10**

#### *Regioni a statuto speciale.*

1. Con le modalità previste dai rispettivi statuti si provvede a trasferire alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in quanto non siano già attribuite, le funzioni e i compiti conferiti dal presente decreto legislativo alle regioni a statuto ordinario.

### **Titolo II**

#### *Sviluppo economico e attività produttive.*

### **Capo I**

#### *Ambito di applicazione.*

### **Art. 11**

#### *Ambito di applicazione.*

1. In attuazione della delega conferita dall'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, il presente titolo disciplina il conferimento alle regioni ed agli enti locali, nonché, nei casi espressamente previsti, alle autonomie funzionali, delle funzioni e compiti esercitati, nel settore dello sviluppo economico, da qualunque organo o amministrazione dello Stato o da enti pubblici da questo dipendenti.
2. Il settore sviluppo economico attiene, in particolare, oltre alla materia "agricoltura e foreste", che resta disciplinata dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, alle materie "artigianato", "industria", "energia", "miniere e risorse geotermiche", "ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", "fiere e mercati e commercio", "turismo ed industria alberghiera".
3. Il conferimento comprende anche gli atti di organizzazione e ogni altro atto strumentale in rapporto di stretta connessione all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti.

### **Capo II**

#### *Artigianato.*

### **Art. 12**

#### *Definizioni.*

1. Le funzioni amministrative relative alla materia "artigianato", così come definita dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio

1977, n. 616, comprendono anche tutte le funzioni amministrative relative alla erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere, comunque denominati, alle imprese artigiane, con particolare riguardo alle imprese artistiche.

### **Art. 13**

#### *Funzioni e compiti conservati allo Stato.*

1. In materia di artigianato sono conservate all'amministrazione statale le funzioni attualmente previste concernenti:
  - a) la tutela delle produzioni ceramiche, in particolare di quella artistica e di qualità, di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 188;
  - b) eventuali cofinanziamenti, nell'interesse nazionale, di programmi regionali di sviluppo e sostegno dell'artigianato, secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza unificata. In tali casi lo Stato, d'intesa con la regione interessata, può avvalersi dei comitati tecnici regionali di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949. La composizione dei comitati tecnici regionali può essere modificata dalla Conferenza unificata. In tali casi lo Stato, d'intesa con la regione interessata, può avvalersi dei comitati tecnici regionali di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949. La composizione dei comitati tecnici regionali può essere modificata dalla Conferenza unificata.

### **Art. 14**

#### *Conferimento di funzioni alle regioni.*

1. Sono conferite alle regioni tutte le funzioni amministrative statali concernenti la materia dell'artigianato, come definita nell'articolo 12, non riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 13.

### **Art. 15**

#### *A agevolazioni alle imprese artigiane.*

1. Le regioni provvedono all'incentivazione delle imprese artigiane, secondo quanto previsto con legge regionale. Esse subentrano alle amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle stesse stipulate in forza di leggi ed in vigore alla data di emanazione del presente decreto legislativo e stipulando, ove occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti.
2. Resta ferma, ove prevista, l'estensione alle imprese artigiane di agevolazioni, sovvenzioni, contributi o incentivi comunque denominati.

### **Art. 16**

#### *Abrogazioni.*

1. All'articolo 127, comma primo, del testo unico delle leggi di pubblica

sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni, sono soppresse le parole: "i cesellatori, gli orafi, gli incastratori di pietre preziose e gli esercenti industrie o arti affini".

2. È abrogato l'articolo 111 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Sono abrogati gli articoli 197, 198 e 199 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Nell'articolo 243, comma primo, del medesimo regolamento approvato con regio decreto n. 635 del 1940 sono soppresse le parole: "ai cesellatori, agli orafi, agli incastratori di pietre preziose ed agli esercenti industrie od arti affini".
3. È abrogato l'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399. Sono, inoltre, abrogati i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 novembre 1989, n. 453, e 2 febbraio 1994, n. 285.
4. È abrogato l'articolo 12 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

### **Capo III**

#### *Industria.*

### **Art. 17**

#### *Definizioni.*

1. Le funzioni amministrative relative alla materia "industria" comprendono qualsiasi attività imprenditoriale diretta alla lavorazione e alla trasformazione di materie prime, alla produzione e allo scambio di semilavorati, di merci e di beni anche immateriali, con esclusione delle funzioni relative alle attività artigianali ed alle altre attività produttive di spettanza regionale in base all'articolo 117, comma primo, della Costituzione e ad ogni altra disposizione vigente.
2. Sono comprese nella materia anche le attività di erogazione e scambio di servizi a sostegno delle attività di cui al comma 1, con esclusione comunque delle attività creditizie, di intermediazione finanziaria, delle attività concernenti le società fiduciarie e di revisione e di quelle di assicurazione.

### **Art. 18**

#### *Funzioni e compiti conservati allo Stato.*

1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti:
  - a) i brevetti e la proprietà industriale, salvo quanto previsto all'articolo 20 del presente decreto legislativo;
  - b) la classificazione delle tipologie di attività industriali ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675;
  - c) la determinazione dei campioni nazionali di unità di misura; la conservazione dei prototipi nazionali del chilogrammo e del metro;
  - d) la definizione dei criteri generali per la tutela dei consumatori e degli



- utenti;
- e) le manifestazioni a premio di rilevanza nazionale;
  - f) la classificazione delle sostanze che presentano pericolo di scoppio o di incendio e la determinazione delle norme da osservarsi per l'impianto e l'esercizio dei relativi opifici, stabilimenti o depositi e per il trasporto di tali sostanze, compresi gli oli minerali, loro derivati e residui, ai sensi dell'articolo 63 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
  - g) le industrie operanti nel settore della difesa militare, ivi comprese le funzioni concernenti l'autorizzazione alla fabbricazione, all'importazione e all'esportazione di armi da guerra;
  - h) la fabbricazione, l'importazione, il deposito, la vendita e il trasporto di armi non da guerra e di materiali esplodenti, ivi compresi i fuochi artificiali; la vigilanza sul Banco nazionale di prova delle armi portatili e delle munizioni commerciali;
  - i) la classificazione dei gas tossici e l'autorizzazione per il relativo impiego;
  - l) le prescrizioni, il ritiro temporaneo dal mercato e il divieto di utilizzazione in materia di macchine, prodotti e dispositivi pericolosi, nonché le direttive e le competenze in materia di certificazione, nei limiti previsti dalla normativa comunitaria;
  - m) l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi, ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche;
  - n) la determinazione dei criteri generali per la concessione, per il controllo e per la revoca di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi, benefici di qualsiasi genere all'industria, per la raccolta di dati e di informazioni relative alle operazioni stesse, anche ai fini di monitoraggio e valutazione degli interventi, la fissazione dei limiti massimi per l'accesso al credito agevolato alle imprese industriali, la determinazione dei tassi minimi di interesse a carico dei beneficiari di credito agevolato;
  - o) la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi, benefici di qualsiasi genere all'industria, nei casi di cui alle lettere seguenti, ovvero in caso di attività o interventi di rilevanza economica strategica o di attività valutabili solo su scala nazionale per i caratteri specifici del settore o per l'esigenza di assicurare un'adeguata concorrenzialità fra gli operatori; tali attività sono identificate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Statoregioni;
  - p) la concessione di agevolazioni, anche fiscali, di contributi, incentivi, benefici per attività di ricerca, sulle risorse allo scopo disponibili per le aree depresse;
  - q) la gestione del fondo speciale per la ricerca applicata e del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
  - r) la gestione del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con delibera della Conferenza unificata sono individuate, tenuto conto dell'esistenza di fondi regionali di

- s) le prestazioni, i servizi, le agevolazioni e la gestione dei fondi destinati alle agevolazioni di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, nonché la determinazione delle tipologie e caratteristiche delle operazioni ammissibili al contributo e delle condizioni, modalità e tempi della loro concessione;
- t) la determinazione delle caratteristiche delle macchine utensili, del prezzo di vendita, delle modalità per l'applicazione e il distacco del contrassegno, dei modelli del certificato di origine e dei registri speciali, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 novembre 1965, n. 1329;
- u) l'individuazione, sentita la Conferenza unificata, delle aree economicamente depresse del territorio nazionale, il coordinamento, la programmazione e la vigilanza sul complesso dell'azione di intervento pubblico nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, la programmazione e il coordinamento delle grandi infrastrutture a carattere interregionale o di interesse nazionale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;
- v) il coordinamento delle intese istituzionali di programma, definite dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dei connessi strumenti di programmazione negoziata;
- z) l'attuazione delle misure di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, per l'imprenditoria femminile e al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, per l'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno;
- aa) l'attuazione delle misure di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per la disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno e agevolazioni alle attività produttive. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le direttive per la concessione delle agevolazioni di cui al predetto decreto-legge n. 415, sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza Statoregioni, ad eccezione di quelle per le agevolazioni previste dalla lettera p) del presente comma;
- bb) la concessione di sovvenzioni e ausili finanziari ai soggetti operanti nel settore della cinematografia, di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Senza pregiudizio delle attività concorrenti che possono svolgere le regioni e gli enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59, lo Stato continua a svolgere funzioni e compiti concernenti:

- a) l'assicurazione, la riassicurazione ed il finanziamento dei crediti all'esportazione;
- b) la partecipazione ad imprese e società miste, promosse o partecipate da imprese italiane; la promozione ed il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di iniziative di penetrazione commerciale, di investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese italiane;
- c) il sostegno alla partecipazione di imprese e società italiane a gare internazionali;
- d) l'attività promozionale di rilievo nazionale, attualmente disciplinata dalla legge 25 marzo 1997, n. 68.

3. Restano fermi le funzioni e i compiti assegnati alla cabina di regia nazionale dalla legislazione vigente.

### **Art. 19**

#### *Conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.*

1. Sono delegate alle regioni tutte le funzioni amministrative statali concernenti la materia dell'industria, come definita nell'articolo 17, non riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 18 e non attribuite alle province e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del presente articolo e dell'articolo 20. Tra le funzioni delegate sono comprese anche le funzioni amministrative concernenti l'attuazione di interventi dell'Unione europea salvo quanto disposto dall'articolo 18.
2. Salvo quanto previsto nell'articolo 18, comma 1, lettere n), o), p), q), r), s), z), aa) e bb), sono incluse fra le funzioni delegate alle regioni quelle inerenti alla concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria, ivi compresi quelli per le piccole e medie imprese, per le aree ricomprese in programmi comunitari, per programmi di innovazione e trasferimento tecnologico, nonchè quelli per singoli settori industriali, per l'incentivazione, per la cooperazione nel settore industriale, per il sostegno agli investimenti per impianti ed acquisto di macchine, per il sostegno allo sviluppo della commercializzazione e dell'internazionalizzazione delle imprese, per lo sviluppo dell'occupazione e dei servizi reali alle industrie. Alle funzioni delegate ineriscono anche l'accertamento di speciali qualità delle imprese, che siano richieste specificamente dalla legge ai fini della concessione di tali agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici. Alle funzioni delegate ineriscono, inoltre, gli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree individuate dallo Stato come economicamente depresse. Alle funzioni delegate ineriscono, infine, le determinazioni delle modalità di attuazione degli strumenti della programmazione negoziata, per quanto attiene alle relazioni tra regioni ed enti locali anche in ordine alle competenze che

verranno affidate ai soggetti responsabili.

3. Per la definizione dei provvedimenti attuativi delle funzioni amministrative delegate e programmatiche, le regioni attivano forme di cooperazione funzionali con gli enti locali secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 1, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ciascuna regione può proporre l'adozione di criteri differenziati per l'attuazione nel proprio ambito territoriale delle misure di cui alla lettera aa) del comma 1 dell'articolo 18.
5. Salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettere n), o), p), q), r), s), z), aa) e bb), i fondi che le leggi dello Stato destineranno alla concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria saranno erogati dalle regioni.
6. I fondi relativi alle materie delegate alle regioni sono ripartiti tra le medesime e confluiscono in un unico fondo regionale amministrato secondo norme stabilite da ciascuna regione.
7. Sono soppresse le forme di concertazione o le intese col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato previste in relazione a funzioni conferite alle regioni.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Conferenza Stato regioni, sono definiti i criteri di riparto, recanti anche eventuali quote minime relative alle diverse finalità di rilievo nazionale previste, nonchè quelle relative alle diverse tipologie di concessione disposte dal presente decreto legislativo.
9. Sono conferite alle province le funzioni amministrative relative alla produzione di mangimi semplici, composti, completi o complementari, di cui agli articoli 4 e 5 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, ed al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152. Lo svolgimento di dette attività si intende autorizzato, conformemente alla disciplina prevista dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di novanta giorni, che può essere ridotto con regolamento da emanare ai sensi dello stesso articolo 20 della legge n. 241 del 1990.
10. Resta di competenza degli organi e delle amministrazioni statali e centrali la gestione dei procedimenti amministrativi fino a compimento dei conseguenti atti di liquidazione ed erogazione delle agevolazioni, per i quali alla data di effettivo trasferimento e delega delle funzioni risulta già avviato il relativo procedimento amministrativo.
11. Con i decreti legislativi, emanati ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono individuate le attività di collaudo, autorizzazione o omologazione comunque denominate, relative a macchine, prodotti e dispositivi, ivi inclusi quelli sottoposti a marcatura CE, da conservare allo Stato, da attribuire agli enti locali o che possono essere svolte anche da

soggetti privati abilitati.

12. Le regioni provvedono alle incentivazioni ad esse conferite ai sensi del presente articolo, con legge regionale. Esse subentrano alle amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle stesse stipulate in forza di leggi ed in vigore alla data di emanazione del presente decreto legislativo e stipulando, ove occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti.

### **Art. 20**

#### *Funzioni delle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura.*

1. Sono attribuite alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e dagli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato, ivi comprese quelle relative ai brevetti e alla tutela della proprietà industriale.
2. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è individuato un responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti in materia di controllo di conformità dei prodotti e strumenti di misura già svolti dagli uffici di cui al comma 1.

### **Art. 21**

#### *Semplificazioni e liberalizzazioni.*

1. Sono soppresse le seguenti funzioni:
  - a) autorizzazione agli investimenti per l'apertura e l'ampliamento di nuovi impianti industriali, prevista dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito con modificazioni dalla legge 24 maggio 1976, n. 350, come modificati dalla legge 1 marzo 1986, n. 64;
  - b) autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti di macinazione, ampliamento, riattivazione e trasformazione degli impianti di macinazione e operazioni di trasferimento o concentrazione degli stessi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 386.
2. Il riconoscimento come impresa produttrice di amido, fecole e derivati, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1989, si intende concesso ove nel termine di sessanta giorni dalla richiesta non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego, ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

### **Art. 22**

#### *Liberalizzazioni e semplificazioni concernenti le funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.*

1. È soppresso il visto annuale della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura alle licenze di panificazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 31 luglio 1956, n. 1002.
2. Lo svolgimento delle seguenti attività si intende assentito, conformemente alla disciplina prevista dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine pure di seguito indicato:
  - a) l'esercizio dei mulini per la macinazione dei cereali, nonché il loro trasferimento, trasformazione, ampliamento o riattivazione di cui alla legge 7 novembre 1949, n. 857; l'eventuale provvedimento di diniego deve essere comunicato nel termine di sessanta giorni, termine che può essere ridotto con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  - b) l'esercizio dei nuovi panifici, i trasferimenti e le trasformazioni dei panifici esistenti, di cui all'articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002; l'eventuale provvedimento di diniego deve essere comunicato nel termine di sessanta giorni, termine che può essere ridotto con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  - c) la produzione a scopo di vendita e la vendita del materiale forestale di propagazione da destinarsi al rimboschimento, di cui all'articolo 2 della legge 22 maggio 1973, n. 269; l'eventuale provvedimento di diniego deve essere comunicato nel termine di sessanta giorni, termine che può essere ridotto con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. È subordinato ad una denuncia di inizio attività l'esercizio delle seguenti attività, precedentemente assoggettate ad iscrizione nei registri camerali:
  - a) attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti di cui all'articolo 2 della legge 5 marzo 1990, n. 46, e al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392;
  - b) attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione di cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 82;
  - c) attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122.
4. È subordinato ad una denuncia di inizio attività l'esercizio dell'attività relativa alla fabbricazione e alla gestione di depositi all'ingrosso di margarina e di grassi alimentari idrogenati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1997, n. 519, precedentemente assoggettato a licenza camerale.

### **Capo IV**

#### *Conferimenti ai comuni e sportello unico per le attività produttive.*

### **Art. 23**

#### *Conferimento di funzioni ai comuni.*

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie.
2. Nell'ambito delle funzioni conferite in materia di industria dall'articolo 19, le regioni provvedono, nella propria autonomia organizzativa e finanziaria, anche attraverso le province, al coordinamento e al miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, con particolare riferimento alla localizzazione ed alla autorizzazione degli impianti produttivi e alla creazione di aree industriali. L'assistenza consiste, in particolare, nella raccolta e diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale, con particolare riferimento alle normative applicabili, agli strumenti agevolativi e all'attività delle unità organizzative di cui all'articolo 24, nonchè nella raccolta e diffusione delle informazioni concernenti gli strumenti di agevolazione contributiva e fiscale a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo.
3. Le funzioni di assistenza sono esercitate prioritariamente attraverso gli sportelli unici per le attività produttive.

### **Art. 24**

#### *Principi organizzativi per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi.*

1. Ogni comune esercita, singolarmente o in forma associata, anche con altri enti locali, le funzioni di cui all'articolo 23, assicurando che un'unica struttura sia responsabile dell'intero procedimento.
2. Presso la struttura è istituito uno sportello unico al fine di garantire a tutti gli interessati l'accesso, anche in via telematica, al proprio archivio informatico contenente i dati concernenti le domande di autorizzazione e il relativo iter procedurale, gli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonchè tutte le informazioni disponibili a livello regionale, ivi comprese quelle concernenti le attività promozionali, che dovranno essere fornite in modo coordinato.
3. I comuni possono stipulare convenzioni con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la realizzazione dello sportello unico.
4. Ai fini di cui al presente articolo, gli enti locali possono avvalersi, nelle forme concordate, di altre amministrazioni ed enti pubblici, cui possono anche essere affidati singoli atti istruttori del procedimento.
5. Laddove siano stipulati patti territoriali o contratti d'area, l'accordo tra gli enti locali coinvolti può prevedere che la gestione dello sportello unico sia attribuita al soggetto pubblico responsabile del patto o del contratto.

### **Art. 25**

#### *Procedimento.*

1. Il procedimento amministrativo in materia di autorizzazione all'insediamento di attività produttive è unico. L'istruttoria ha per oggetto in particolare i profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza.
2. Il procedimento, disciplinato con uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si ispira ai seguenti principi:
  - a) istituzione di uno sportello unico presso la struttura organizzativa e individuazione del responsabile del procedimento;
  - b) trasparenza delle procedure e apertura del procedimento alle osservazioni dei soggetti portatori di interessi diffusi;
  - c) facoltà per l'interessato di ricorrere all'autocertificazione per l'attestazione, sotto la propria responsabilità, della conformità del progetto alle singole prescrizioni delle norme vigenti;
  - d) facoltà per l'interessato, inutilmente decorsi i termini per il rilascio degli atti di assenso previsti, di realizzare l'impianto in conformità alle autocertificazioni prodotte, previa valutazione favorevole di impatto ambientale, ove prevista dalle norme vigenti e purchè abbia ottenuto la concessione edilizia;
  - e) previsione dell'obbligo della riduzione in pristino nel caso di falsità di alcuna delle autocertificazioni, fatti salvi i casi di errori od omissioni materiali suscettibili di correzioni o integrazioni;
  - f) possibilità del ricorso da parte del comune, nella qualità di amministrazione procedente, ove non sia esercitata la facoltà di cui alla lettera c), alla conferenza di servizi, le cui determinazioni sostituiscono il provvedimento ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127;
  - g) possibilità del ricorso alla conferenza di servizi quando il progetto contrasti con le previsioni di uno strumento urbanistico; in tal caso, ove la conferenza di servizi registri un accordo sulla variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamente il consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni avanzate in conferenza di servizi nonchè delle osservazioni e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150.
  - h) effettuazione del collaudo, da parte di soggetti abilitati non collegati professionalmente nè economicamente in modo diretto o indiretto all'impresa, con la presenza dei tecnici dell'unità organizzativa, entro i termini stabiliti; l'autorizzazione e il collaudo non esonerano le amministrazioni competenti dalle proprie funzioni di vigilanza e controllo e dalle connesse responsabilità previste dalla legge.
3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nel presente articolo secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.



## Art. 26

### *Aree industriali e aree ecologicamente attrezzate.*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano, con proprie leggi, le aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate, dotate delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Le medesime leggi disciplinano altresì le forme di gestione unitaria delle infrastrutture e dei servizi delle aree ecologicamente attrezzate da parte di soggetti pubblici o privati, anche costituiti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e dall'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonchè le modalità di acquisizione dei terreni compresi nelle aree industriali, ove necessario anche mediante espropriazione. Gli impianti produttivi localizzati nelle aree ecologicamente attrezzate sono esonerati dall'acquisizione delle autorizzazioni concernenti la utilizzazione dei servizi ivi presenti.
2. Le regioni e le province autonome individuano le aree di cui al comma 1 scegliendole prioritariamente tra le aree, zone o nuclei già esistenti, anche se totalmente o parzialmente dismessi. Al procedimento di individuazione partecipano gli enti locali interessati.

## Art. 27

### *Esclusioni.*

1. Sono fatte salve le vigenti norme in materia di valutazione di compatibilità e di impatto ambientale. Per gli impianti nei quali siano utilizzati materiali nucleari, per gli impianti di produzione di materiale d'armamento, per i depositi costieri, per gli impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di oli minerali e deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti non si applicano i principi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 25.

## Capo V

### *Ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di energia.*

## Art. 28

### *Definizioni.*

1. Le funzioni amministrative relative alla materia "energia" concernono le attività di ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di qualunque forma di energia.

## Art. 29

### *Funzioni e compiti conservati allo Stato.*

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono conservate allo Stato le funzioni e i compiti concernenti l'elaborazione e la

definizione degli obiettivi e delle linee della politica energetica nazionale, nonchè l'adozione degli atti di indirizzo e coordinamento per una articolata programmazione energetica a livello regionale.

2. Sono conservate, inoltre, allo Stato le funzioni amministrative concernenti:
  - a) la ricerca scientifica in campo energetico;
  - b) le determinazioni inerenti l'importazione, l'esportazione e lo stoccaggio di energia;
  - c) la determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi e le norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, conservazione e distribuzione dell'energia;
  - d) la determinazione delle caratteristiche tecniche e merceologiche dell'energia prodotta, distribuita e consumata;
  - e) la vigilanza sull'Ente nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);
  - f) l'impiego di materiali radioattivi o macchine radiogene;
  - g) la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, salvo quelli che producono energia da fonti rinnovabili di energia e da rifiuti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonchè le reti per il trasporto con tensione superiore a 150 KV, l'emanazione di norme tecniche relative alla realizzazione di elettrodotti, il rilascio delle concessioni per l'esercizio delle attività elettriche, di competenza statale, le altre reti di interesse nazionale di oleodotti e gasdotti;
  - h) la fissazione degli obiettivi e dei programmi nazionali di cui al comma 1 del presente articolo in materia di fonti rinnovabili e di risparmio energetico, nonchè le competenze di cui all'articolo 18, comma 1, lettere n) e o), in caso di agevolazioni per le medesime finalità;
  - i) salvo quanto previsto nel capo IV del presente titolo, gli impianti nucleari, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, i rifiuti radioattivi, le materie fissili o radioattive, compreso il relativo trasporto, nonchè gli adempimenti di protezione in materia, ai sensi della normativa vigente;
  - l) la prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi in mare, nonchè la prospezione e ricerca di idrocarburi in terraferma, ivi comprese le funzioni di polizia mineraria ai sensi delle norme vigenti;
  - m) l'imposizione delle scorte petrolifere obbligatorie ai sensi delle norme vigenti;
  - n) l'attuazione sino al suo esaurimento, del programma di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modifiche ed integrazioni;
  - o) la determinazione delle tariffe da corrispondersi da parte dei richiedenti per autorizzazioni, verifiche, collaudi;
  - p) la rilevazione, l'elaborazione, l'analisi e la diffusione dei dati statistici, anche ai fini del rispetto degli obblighi comunitari, finalizzati alle funzioni

inerenti la programmazione energetica e al coordinamento con le regioni e gli enti locali.

3. In sede di recepimento della direttiva 96/1992/CE, lo Stato definisce obiettivi generali e vincoli specifici per la pianificazione regionale e di bacino idrografico in materia di utilizzazione delle risorse idriche ai fini energetici, disciplinando altresì le concessioni di grandi derivazioni di acqua pubblica per uso idroelettrico. Fino all'entrata in vigore delle norme di recepimento della direttiva 96/1992/CE le concessioni di grandi derivazioni per uso idroelettrico sono rilasciate dallo Stato d'intesa con la regione interessata. In mancanza dell'intesa, entro sessanta giorni dalla proposta, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato decide, in via definitiva, motivatamente.
4. Le determinazioni di cui alla lettera h) del comma 2, l'articolazione territoriale dei programmi di ricerca, le procedure per il coordinamento finanziario degli interventi regionali, nazionali e dell'Unione europea sono adottati sentita la Conferenza unificata.

### **Art. 30**

#### *Conferimento di funzioni alle regioni.*

1. Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative in tema di energia, ivi comprese quelle relative alle fonti rinnovabili, all'elettricità, all'energia nucleare, al petrolio ed al gas, che non siano riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 29 o che non siano attribuite agli enti locali ai sensi dell'articolo 31.
2. Sono attribuiti alle regioni i compiti previsti dagli articoli 12, 14 e 30 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ad esclusione di quelli concernenti iniziative per le quali risultino già formalmente impegnati i fondi. Per quanto attiene alle funzioni di cui al medesimo articolo 30 della legge n. 10 del 1991 trasferite alle regioni, resta ferma la funzione d'indirizzo ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
3. Il coordinamento e la verifica in ambito nazionale delle iniziative relative ai progetti dimostrativi di cui all'articolo 12 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è affidato alla Conferenza unificata. Le decisioni assunte in tale sede sono vincolanti ai fini dell'ammissibilità delle iniziative al finanziamento da parte delle singole regioni. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano il conferimento delle funzioni e dei compiti, nonché dei connessi beni e risorse, avviene nel rispetto degli statuti e attraverso apposite norme di attuazione.
4. Per fare fronte alle esigenze di spesa relative alle attività di cui al comma 1 del presente articolo e per le finalità della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le regioni a statuto ordinario destinano, con le loro leggi di bilancio, almeno la quota dell'1 per cento delle disponibilità conseguite annualmente ai sensi dell'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995 n. 549.
5. Le regioni svolgono funzioni di coordinamento dei compiti attribuiti agli enti

locali per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412, nonché compiti di assistenza agli stessi per le attività di informazione al pubblico e di formazione degli operatori pubblici e privati nel campo della progettazione, installazione, esercizio e controllo degli impianti termici. Le regioni riferiscono annualmente alla Conferenza unificata sullo stato di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nei rispettivi territori.

### **Art. 31**

#### *Conferimento di funzioni agli enti locali.*

1. Sono attribuite agli enti locali, in conformità a quanto disposto dalle norme sul principio di adeguatezza, le funzioni amministrative in materia di controllo sul risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia e le altre funzioni che siano previste dalla legislazione regionale.
2. Sono attribuite in particolare alle province, nell'ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dai piani energetici regionali, le seguenti funzioni:
  - a) la redazione e l'adozione dei programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico;
  - b) l'autorizzazione alla installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia;
  - c) il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici.

### **Capo VI**

#### *Miniere e risorse geotermiche.*

### **Art. 32**

#### *Definizioni.*

1. Le funzioni amministrative relative alla materia "miniere e risorse geotermiche" concernono le attività di ricerca e di coltivazione dei minerali solidi e delle risorse geotermiche ed includono tutte le funzioni connesse con lo svolgimento di tali attività.

### **Art. 33**

#### *Funzioni e compiti riservati allo Stato.*

1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti:
  - a) la polizia mineraria per le risorse collocate in mare;
  - b) l'approvazione di disciplinari-tipo per gli aspetti di interesse statale;
  - c) la determinazione dei limiti massimi dei diritti, canoni e contributi dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni, ove non siano stabiliti con legge;
  - d) la ricerca mineraria, la promozione della ricerca mineraria all'estero, la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi all'industria mineraria;

- e) la determinazione degli indirizzi della politica mineraria nazionale ed i relativi programmi;
- f) la dichiarazione di aree indiziate di minerale, sentite le regioni interessate;
- g) l'inventario delle risorse geotermiche;
- h) la definizione dei contenuti e della durata dei corsi per il diploma di cui all'articolo 27, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, come sostituito dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;
- i) la determinazione dei limiti massimi delle tariffe da corrispondersi da parte dei richiedenti autorizzazioni, verifiche, collaudi, ove non siano stabiliti con legge;
- l) la determinazione dei requisiti generali dei progetti di riassetto ambientale che le regioni devono tenere presenti nei procedimenti per la concessione degli speciali contributi previsti dalla legislazione statale;
- m) la determinazione degli indirizzi per la raccolta dei dati in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nel settore minerario;
- n) il riconoscimento dell'idoneità dei prodotti esplosivi e la tenuta del relativo elenco.

### **Art. 34**

#### *Conferimento di funzioni alle regioni.*

1. Le funzioni degli uffici centrali e periferici dello Stato relative ai permessi di ricerca ed alle concessioni di coltivazione di minerali solidi e delle risorse geotermiche sulla terraferma sono delegate alle regioni, che le esercitano nell'osservanza degli indirizzi della politica nazionale nel settore minerario e dei programmi nazionali di ricerca.
2. Sono altresì delegate alle regioni le funzioni di polizia mineraria su terraferma che le leggi vigenti attribuiscono agli ingegneri capo dei distretti minerari ed ai prefetti, nonché le funzioni di polizia mineraria relative alle risorse geotermiche su terraferma.
3. Sono delegate alle regioni la concessione e l'erogazione degli ausili finanziari che le leggi dello Stato prevedono a favore dei titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione di sostanze minerali e di risorse geotermiche, nonché degli ausili disposti dai programmi previsti dalle leggi dello Stato per aree interessate a processi di riconversione delle attività minerarie.
4. È altresì delegata alle regioni la determinazione delle tariffe entro i limiti massimi fissati ai sensi dell'articolo 33, lettera i).
5. I canoni dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni sono devoluti alle regioni territorialmente interessate, le quali provvedono altresì alla loro determinazione entro i limiti fissati ai sensi dell'articolo 33, lettera c).
6. Gli obblighi di informazione previsti a carico dei titolari di permessi e di concessioni sono assolti mediante comunicazione all'autorità regionale competente, la quale provvede alla trasmissione dei dati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per i compiti di spettanza di

questo.

7. Nulla è innovato quanto agli obblighi di informazione delle imprese nei confronti dei comuni, i quali trasmettono all'autorità regionale le relazioni previste dalla legislazione vigente.
8. Sono soppressi i pareri di organi consultivi centrali previsti dalla disciplina dei procedimenti relativi a competenze delegate alle regioni ai sensi del presente articolo.

### **Art. 35**

#### *Valutazione di impatto ambientale.*

1. Agli adempimenti relativi alla valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti di ricerca e di coltivazione di cui all'articolo 34 provvedono le regioni, sentiti i comuni interessati, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti, a decorrere dall'entrata in vigore delle leggi regionali in materia.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai progetti di ricerca e di coltivazione di idrocarburi in mare.

### **Art. 36**

#### *Abrogazioni.*

1. Dalla data dell'attuazione delle deleghe previste all'articolo 34 del presente decreto legislativo sono abrogati gli articoli 44 e 53 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1991, n. 395.

### **Capo VII**

#### *Ordinamento delle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura.*

### **Art. 37**

#### *Vigilanza sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.*

1. Sono aboliti gli atti di controllo sugli statuti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sui bilanci e sulla determinazione delle piante organiche delle stesse, sulla costituzione di aziende speciali, nonché gli atti di controllo sulle unioni regionali, i centri estero e le unioni interregionali delle camere stesse.
2. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza Stato-regioni, presenta ogni anno al Parlamento una relazione generale sulle attività delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle loro unioni regionali, che riguardi in particolare i programmi attuati e gli interventi realizzati. La relazione è redatta sulla base delle relazioni trasmesse dalle regioni sentite le unioni regionali delle

- predette camere.
3. Le regioni esercitano il controllo sugli organi camerali, in particolare per i casi di mancato funzionamento o costituzione, ivi compreso lo scioglimento dei consigli camerali nei casi previsti dall'articolo 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, salvo quanto previsto all'articolo 38, comma 1, lettera e), del presente decreto legislativo. Nel collegio dei revisori delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è garantita la presenza di rappresentanti della regione, del Ministero del tesoro e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

### **Art. 38**

#### *Funzioni e compiti conservati allo Stato.*

1. Sono conservate allo Stato, in tema di ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le funzioni amministrative concernenti:
  - a) l'approvazione dello statuto, e relative modifiche, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  - b) la vigilanza sull'attività dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  - c) l'emanazione, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle norme di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativo alla disciplina del registro delle imprese istituito presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  - d) la determinazione delle voci e degli importi massimi dei diritti di segreteria sull'attività certificatoria svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri ed albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;
  - e) lo scioglimento degli organi camerali per gravi motivi di ordine pubblico.
  - f) la tenuta dell'elenco dei segretari generali, l'iscrizione allo stesso e la nomina dei segretari generali ai sensi dell'articolo 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
  
2. Sono conservate allo Stato, che le esercita previa intesa con la Conferenza Statoregioni, le funzioni concernenti:
  - a) l'istituzione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura derivanti dall'accorpamento delle circoscrizioni territoriali di due o più camere;
  - b) la fissazione dei criteri per la determinazione, da parte del consiglio camerale, degli emolumenti da corrispondere ai componenti degli organi camerali;
  - c) l'emanazione delle norme di attuazione dell'articolo 12, commi 1 e 2, e dell'articolo 14, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativi alla costituzione del consiglio camerale e, rispettivamente, della giunta camerale;

3. Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la Conferenza unificata delibera sulle seguenti materie:
  - a) la determinazione dei diritti annuali e della quota destinata al fondo perequativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  - b) la definizione dei criteri generali per la ripartizione dei componenti i consigli camerali;
  - c) la determinazione delle modalità per l'elezione diretta dei consigli camerali, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

### **Capo VIII**

#### *Fiere e mercati, e disposizioni in materia di commercio.*

### **Art. 39**

#### *Definizioni.*

1. Le funzioni amministrative relative materia "fiere e mercati" ricomprendono le attività non permanenti, volte a promuovere il commercio, la cultura, l'arte e la tecnica attraverso la presentazione da parte di una pluralità di espositori di beni o di servizi nel contesto di un evento rappresentativo dei settori produttivi interessati. Quelle relative alla materia "commercio" ricomprendono l'attività di commercio all'ingrosso, commercio al minuto, l'attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, l'attività di commercio su aree pubbliche, l'attività di commercio dei pubblici esercizi e le forme speciali di vendita. Si intendono altresì ricomprese le attività concernenti la promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio e l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre nel settore del commercio.

### **Art. 40**

#### *Funzioni e compiti conservati allo Stato.*

1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti:
  - a) le competenze attribuite allo Stato dal decreto legislativo recante riforma della disciplina in materia di commercio;
  - b) le esposizioni universali;
  - c) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale;
  - d) la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale;
  - e) il coordinamento, sentite le regioni interessate, dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilievo internazionale.
2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 19, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

### **Art. 41**



### *Conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.*

1. Sono trasferite alle regioni e ai comuni tutte le funzioni in materia di fiere e mercati, salvo quelle espressamente conservate allo Stato dall'articolo 40.
2. Sono trasferite in particolare alle regioni le funzioni amministrative concernenti:
  - a) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e regionale nonché il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento, sentito il comune interessato;
  - b) gli enti fieristici di Milano, Verona e Bari, d'intesa con i comuni interessati;
  - c) la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche;
  - d) le competenze già delegate ai sensi dell'articolo 52, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  - e) la promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio, nonché l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre nel settore del commercio;
  - f) la concessione e l'erogazione di ogni tipo di ausilio finanziario;
  - g) l'organizzazione, anche avvalendosi dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), di corsi di formazione professionale, tecnica e manageriale per gli operatori commerciali con l'estero, di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
3. Sono trasferite ai comuni, anche in forma associata e nelle zone montane anche attraverso le comunità montane, le funzioni amministrative concernenti il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale e le relative autorizzazioni allo svolgimento.
4. Le regioni assicurano, mediante intese tra loro, sentiti i comuni interessati, il coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, comma 1, lettera e).
5. Fino alla data di effettivo conferimento delle funzioni di cui al presente capo restano in carica gli attuali titolari degli organi degli enti di cui al comma 2, lettera b).

### **Art. 42**

#### *Abrogazioni.*

1. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 60, comma 10, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, dell'articolo 23, comma 6, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 giugno 1993, n. 248, dell'articolo 10, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287, nella parte in cui individuano l'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato come organo competente per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie, nonché tutte le disposizioni incompatibili con la normativa vigente per effetto

dell'abrogazione delle menzionate disposizioni.

2. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334.

### **Capo IX**

#### *Turismo.*

### **Art. 43**

#### *Definizioni.*

1. Le funzioni amministrative relative alla materia "turismo ed industria alberghiera", così come definita dall'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernono ogni attività pubblica o privata attinente al turismo, ivi incluse le agevolazioni, le sovvenzioni, i contributi, gli incentivi, comunque denominati, anche se per specifiche finalità, a favore delle imprese turistiche.

### **Art. 44**

#### *Funzioni e compiti conservati allo Stato.*

Sono conservate allo Stato:

- a) la definizione, in accordo con le regioni, dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico. Le connesse linee guida sono contenute in un documento approvato, d'intesa con la Conferenza Statoregioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli operatori turistici, dei consumatori e del turismo sociale e le organizzazioni sindacali dei lavoratori del turismo più rappresentative nella categoria. Prima della sua definitiva adozione, il documento è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo è approvato il predetto documento contenente le linee guida;
- b) il monitoraggio delle fasi attuative del documento di cui alla lettera a) relativamente agli aspetti statali;
- c) il coordinamento intersettoriale delle attività di competenza dello Stato connesse alla promozione, sviluppo e valorizzazione del sistema turistico nazionale;
- d) il cofinanziamento, nell'interesse nazionale, di programmi regionali o interregionali per lo sviluppo del turismo.

### **Art. 45**

#### *Conferimento di funzioni alle regioni.*

1. Sono conferite alle regioni tutte le funzioni amministrative statali concernenti la materia del turismo, come definita nell'articolo 43, non riservate allo Stato

ai sensi dell'articolo 44.

## **Art. 46**

### *Abrogazioni.*

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, è abrogato il comma 5 dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217.
2. Nel comma 6 dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è soppresso il secondo periodo.
3. Nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:
  - a) al comma 1 dell'articolo 17-bis, aggiunto dall'articolo 3 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, sono soppressi il numero 123 e la virgola successiva;
  - b) è abrogato l'articolo 123.
4. Sono abrogati gli articoli da 234 a 241 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
5. Nella tabella C, costituente l'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407, è soppresso il n. 65.
6. Sono o restano abrogate le seguenti leggi o disposizioni:
  - a) legge 15 maggio 1986, n. 192;
  - b) articolo 12 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 237;
  - c) articolo 57, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  - d) articoli 13, 14 e 15 delle leggi 17 maggio 1983, n. 217.
7. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394, è abrogato. Resta fermo quanto previsto relativamente agli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene per i circhi equestri e le attività di spettacolo viaggiante.

## **Capo X**

### *Disposizioni comuni.*

## **Art. 47**

### *Funzioni e compiti conservati allo Stato.*

1. Nelle materie oggetto di trasferimento di funzioni ai sensi del presente titolo, è conservata allo Stato la definizione degli indirizzi generali delle politiche economiche e delle politiche di settore.
2. Sono conservate, altresì, allo Stato le funzioni amministrative concernenti la definizione, nei limiti della normativa comunitaria, di norme tecniche

uniformi e standard di qualità per prodotti e servizi, di caratteristiche merceologiche dei prodotti, ivi compresi quelli alimentari e dei servizi, nonché le condizioni generali di sicurezza negli impianti e nelle produzioni, ivi comprese le strutture ricettive.

## **Art. 48**

### *Conferimento di funzioni alle regioni.*

1. I trasferimenti e le deleghe di funzioni alle regioni, disposti nelle materie di cui al presente titolo, comprendono, tra l'altro, le funzioni relative:
  - a) all'organizzazione ed alla partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni organizzate al di fuori dei confini nazionali per favorire l'incremento delle esportazioni dei prodotti locali, anche con la stampa e la distribuzione di pubblicazioni per la relativa propaganda;
  - b) alla promozione e al sostegno alla costituzione di consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, come individuati dagli articoli 1 e 2 della legge 21 febbraio 1989, n. 83;
  - c) alla promozione ed al sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di iniziative di investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese italiane;
  - d) allo sviluppo della commercializzazione nei mercati di altri Paesi dei prodotti agroalimentari locali;
  - e) alla promozione ed al sostegno della costituzione di consorzi agroalimentari, come individuati dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1981, n. 394;
  - f) alla promozione ed al sostegno della costituzione di consorzi turistico-alberghieri, come individuati dall'articolo 10, comma 2, del citato decreto-legge n. 251 del 1981;
  - g) alla predisposizione ed all'attuazione di ogni altra iniziativa idonea a favorire i predetti obiettivi.
2. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1, le regioni possono avvalersi anche dell'ICE e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

## **Art. 49**

### *Agevolazioni di credito.*

1. Sono comprese tra le funzioni amministrative trasferite o delegate alle regioni nelle materie di cui al presente titolo, anche quelle concernenti ogni tipo di intervento per agevolare l'accesso al credito nei limiti massimi stabiliti in base a legge dello Stato, nonché la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, la determinazione dei criteri dell'ammissibilità al credito agevolato ed i controlli sulla sua effettiva destinazione.

2. Rimangono assegnate allo Stato ed ai competenti organismi indipendenti le funzioni in materia di ordinamento creditizio, di banche e intermediari finanziari, di mercati finanziari e di vigilanza sul sistema creditizio e finanziario.
3. La determinazione dei tassi minimi d'interesse agevolati a carico dei beneficiari è operata ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. Il trasferimento di funzioni di cui al comma 1 del presente articolo comprende le funzioni di determinazione dei criteri applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione creditizia, di prestazione di garanzie e di assegnazione di fondi, anticipazioni e quote di concorso, destinati all'agevolazione dell'accesso al credito sulle materie di competenza regionale, anche se relativi a provvedimenti di incentivazione definiti in sede statale o comunitaria.

### **Capo XI**

#### *Disposizioni transitorie e finali.*

#### **Art. 50**

##### *Accorpamenti e soppressioni di strutture amministrative e statali e attribuzione di beni e risorse.*

1. Sono soppressi gli uffici metrici provinciali e gli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato. Sono, inoltre, soppressi gli uffici periferici già appartenenti all'Agenzia per la promozione dello sviluppo per il Mezzogiorno (Agensud), a decorrere dalla conclusione delle operazioni previste per la gestione stralcio.
2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro il 30 novembre 1998, si provvede alla individuazione in via generale dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire.
3. La data dei trasferimenti di cui al comma 2 del presente articolo viene stabilita in modo da assicurare che l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti nel presente titolo decorra dal 1° gennaio 1999, salvo esplicita diversa previsione nel presente titolo.
4. Il personale e le dotazioni tecniche degli uffici metrici provinciali e degli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato sono trasferiti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

### **Titolo III**

#### *Territorio ambiente e infrastrutture.*

#### **Capo I**

##### *Disposizioni generali in materia di territorio ambiente e infrastrutture.*

### **Art. 51**

#### *Oggetto.*

1. Il presente titolo disciplina il conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi in tema di "territorio e urbanistica", "protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti", "risorse idriche e difesa del suolo", "opere pubbliche", "viabilità", "trasporti" e "protezione civile".

### **Capo II**

#### *Territorio e urbanistica.*

##### SEZIONE I - LINEE FONDAMENTALI DELL'ASSETTO DEL TERRITORIO NAZIONALE

### **Art. 52**

#### *Compiti di rilievo nazionale.*

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi alla identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali, alla difesa del suolo e alla articolazione territoriale delle reti infrastrutturali e delle opere di competenza statale, nonché al sistema delle città e delle aree metropolitane, anche ai fini dello sviluppo del Mezzogiorno e delle aree depresse del paese.
2. Spettano allo Stato i rapporti con gli organismi internazionali e il coordinamento con l'Unione europea di cui all'articolo 1, comma 4, lettera e), della legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di politiche urbane e di assetto territoriale.
3. I compiti di cui al comma 1 del presente articolo sono esercitati attraverso intese nella Conferenza unificata.
4. All'articolo 81, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la lettera a) è abrogata.

##### SEZIONE II - URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E BELLEZZE NATURALI

### **Art. 53**

#### *Funzioni sopresse.*

Sono o restano sopresse:

- a) le funzioni consultive, spettanti al Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 2 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sui progetti e le questioni di interesse urbanistico;
- b) le attribuzioni spettanti al Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 5

della legge 17 agosto 1942, n. 1150, in materia di piani territoriali di coordinamento;

- c) le funzioni relative alla tenuta dell'albo degli esperti di pianificazione;
- d) le residue funzioni statali in materia di piani di ricostruzione;
- e) le funzioni giurisdizionali delle commissioni centrale e regionali di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica.

### **Art. 54**

#### *Funzioni mantenute allo Stato.*

1. Sono mantenute allo Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni relative:
  - a) all'osservatorio e monitoraggio delle trasformazioni territoriali, con particolare riferimento ai compiti di cui all'articolo 52, all'abusivismo edilizio ed al recupero, anche sulla base dei dati forniti dai comuni;
  - b) all'indicazione dei criteri per la raccolta e l'informatizzazione di tutto il materiale cartografico ufficiale esistente, e per quello in corso di elaborazione, al fine di unificare i diversi sistemi per una più agevole lettura dei dati;
  - c) alla predisposizione della normativa tecnica nazionale per le opere in cemento armato e in acciaio e le costruzioni in zone sismiche;
  - d) alla salvaguardia di Venezia, della zona lagunare e al mantenimento del regime idraulico lagunare, nei limiti e con le modalità di cui alle leggi speciali vigenti nonchè alla legge 5 marzo 1963, n. 366;
  - e) alla promozione di programmi innovativi in ambito urbano che implicino un intervento coordinato da parte di diverse amministrazioni dello Stato.
2. Le funzioni di cui alle lettere a), b), c) ed e) del comma 1 sono esercitate di intesa con la Conferenza unificata.

### **Art. 55**

#### *Localizzazione di opere di interesse statale.*

1. Le procedure di localizzazione delle opere pubbliche di interesse di amministrazioni diverse dalle regioni e dagli enti locali sono attivate previa presentazione alla regione, ogni anno, da parte dell'amministrazione interessata, di un quadro complessivo delle opere e degli interventi compresi nella propria programmazione triennale, da realizzarsi nel territorio regionale.
2. Nei casi di variazione degli strumenti urbanistici vigenti conseguente all'approvazione di progetti di opere e interventi pubblici, l'amministrazione procedente è tenuta a predisporre, insieme al progetto, uno specifico studio sugli effetti urbanistico-territoriali e ambientali dell'opera o dell'intervento e sulle misure necessarie per il suo inserimento nel territorio comunale.

### **Art. 56**

#### *Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.*

1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni amministrative non espressamente mantenute allo Stato dalle disposizioni della presente sezione.

### **Art. 57**

#### *Pianificazione territoriale di coordinamento e pianificazioni di settore.*

1. La regione, con legge regionale, prevede che il piano territoriale di coordinamento provinciale di cui all'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, assuma il valore e gli effetti dei piani di tutela nei settori della protezione della natura, della tutela dell'ambiente, delle acque e della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali, semprechè la definizione delle relative disposizioni avvenga nella forma di intese fra la provincia e le amministrazioni, anche statali, competenti.
2. In mancanza dell'intesa di cui al comma 1, i piani di tutela di settore conservano il valore e gli effetti ad essi assegnati dalla rispettiva normativa nazionale e regionale.
3. Resta comunque fermo quanto disposto dall'articolo 149, comma 6, del presente decreto legislativo.

### **Art. 58**

#### *Riordino e soppressione di strutture.*

1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, è ricompresa, in particolare, la direzione generale del coordinamento territoriale presso il Ministero dei lavori pubblici.

## SEZIONE III

### EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

### **Art. 59**

#### *Funzioni mantenute allo Stato.*

1. Sono mantenute allo Stato le funzioni e i compiti relativi:
  - a) alla determinazione dei principi e delle finalità di carattere generale e unitario in materia di edilizia residenziale pubblica, anche nel quadro degli obiettivi generali delle politiche sociali;
  - b) alla definizione dei livelli minimi del servizio abitativo, nonchè degli standard di qualità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
  - c) al concorso, unitamente alle regioni ed agli altri enti locali interessati, all'elaborazione di programmi di edilizia residenziale pubblica aventi interesse a livello nazionale;
  - d) alla acquisizione, raccolta, elaborazione, diffusione e valutazione dei dati sulla condizione abitativa; a tali fini è istituito l'Osservatorio della



- condizione abitativa;
- e) alla definizione dei criteri per favorire l'accesso al mercato delle locazioni dei nuclei familiari meno abbienti e agli interventi concernenti il sostegno finanziario al reddito.

### **Art. 60**

#### *Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.*

1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate tra quelle mantenute allo Stato ai sensi dell'articolo 59 e, in particolare, quelle relative:
  - a) alla determinazione delle linee d'intervento e degli obiettivi nel settore;
  - b) alla programmazione delle risorse finanziarie destinate al settore;
  - c) alla gestione e all'attuazione degli interventi, nonché alla definizione delle modalità di incentivazione;
  - d) alla determinazione delle tipologie di intervento anche attraverso programmi integrati, di recupero urbano e di riqualificazione urbana;
  - e) alla fissazione dei criteri per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale destinati all'assistenza abitativa, nonché alla determinazione dei relativi canoni.

### **Art. 61**

#### *Disposizioni finanziarie.*

1. Dal 1° gennaio 1999 sono accreditate alle singole regioni le disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sulle annualità corrisposte dallo Stato alla sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e prestiti, relativamente ai limiti di impegno autorizzati:
  - a) dagli articoli 36, 37 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
  - b) dall'articolo 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25;
  - c) dai commi quarto ed undicesimo dell'articolo 1, dai commi undicesimo e dodicesimo dell'articolo 2 e dall'articolo 21 quinquies del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;
  - d) dal comma settimo dell'articolo 3 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 1985, n. 118;
  - e) dal comma 3 dell'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67;
  - f) dal comma 1 dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.
2. A decorrere dal 1° gennaio 1998, sono versate alle regioni secondo la ripartizione effettuata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), le annualità relative ai limiti di impegno autorizzati:
  - a) dagli articoli 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

- b) dall'articolo 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25;
- c) dai commi quarto e undicesimo dell'articolo 1 e dal comma 12 dell'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;
- d) dall'articolo 3, comma settimo, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118;
- e) dal comma 3 dell'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

3. L'erogazione dei fondi di cui all'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, attribuiti a ciascuna regione, il cui versamento è stato prorogato dall'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e dall'articolo 3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 355, è effettuato dalla Cassa depositi e prestiti su richiesta delle regioni, nei limiti delle disponibilità a ciascuna regione attribuite.
4. Le regioni possono utilizzare le eventuali economie sulle annualità di cui al comma 2 e, per esigenze di cassa, effettuare anticipazioni sul fondo di cui al comma 3, per far fronte agli oneri derivanti da quanto previsto dalle seguenti disposizioni:
  - a) articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
  - b) articolo 13, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
  - c) articolo 38 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
  - d) articolo 1, comma 60, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, e 3 del presente articolo si applicano ai rientri di cui alle lettere e) ed f) dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché a quelli dell'articolo 18 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.
6. Le risorse finanziarie relative alle funzioni conferite con il presente decreto legislativo sono devolute alle regioni contestualmente alla data del trasferimento, con corrispondente soppressione o riduzione dei capitoli di bilancio dello Stato interessati.
7. Le risorse statali destinate alle finalità di cui all'articolo 59 vengono determinate annualmente nella legge finanziaria, sentita la Conferenza unificata.

### **Art. 62**

#### *Riordino e soppressione di strutture.*

1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, è ricompresa, in particolare, la sezione autonoma per l'edilizia residenziale pubblica della Cassa depositi e prestiti.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono soppressi, contestualmente all'avvenuto trasferimento delle competenze, secondo le modalità di cui all'articolo 63 del presente decreto legislativo:

- a) il Comitato per l'edilizia residenziale pubblica (CER) presso il Ministero dei lavori pubblici e il relativo comitato esecutivo;
- b) il Segretariato generale del CER e il centro permanente di documentazione.

### **Art. 63**

#### *Criteria e modalità per il trasferimento alle regioni.*

1. La competente amministrazione dello Stato propone alla Conferenza Statoregioni, di cui all'articolo 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59, i criteri, le modalità ed i tempi per il trasferimento delle competenze alle regioni. Raggiunta l'intesa, sono attivati accordi di programma tra la competente amministrazione dello Stato e ciascuna regione per rendere operativo il trasferimento stesso, tenendo conto della necessità di garantire l'efficacia delle procedure in essere.
2. In ogni caso l'intero processo di trasferimento deve completarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo

### **Art. 64**

#### *Patrimonio edilizio.*

1. Con successivo provvedimento legislativo verrà definito l'assetto del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, fatto salvo quello di proprietà degli enti locali.

#### SEZIONE IV - CATASTO, SERVIZI GEOTOPOGRAFICI E CONSERVAZIONE DEI REGISTRI IMMOBILIARI

### **Art. 65**

#### *Funzioni mantenute allo Stato.*

1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:
  - a) allo studio e allo sviluppo di metodologie inerenti alla classificazione censuaria dei terreni e delle unità immobiliari urbane;
  - b) alla predisposizione di procedure innovative per la determinazione dei redditi dei terreni e degli immobili urbani ai fini delle revisioni generali degli estimi e del classamento;
  - c) alla disciplina dei libri fondiari;
  - d) alla tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione delle formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione di visure ipotecarie;
  - e) alla disciplina delle imposte ipotecarie, catastali, delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali, ivi compresa la regolamentazione di eventuali privilegi, di sgravi e rimborsi, nonchè dell'annullamento dei carichi connessi a tali imposte;
  - f) all'individuazione di metodologie per l'esecuzione di rilievi e aggiornamenti topografici e la formazione di mappe e cartografie catastali;
  - g) al controllo di qualità delle informazioni, e al monitoraggio dei relativi

processi di aggiornamento;

- h) alla gestione unitaria e certificata dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera g), assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione attraverso la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni e consentendo l'accesso ai dati ai soggetti interessati;

### **Art. 66**

#### *Funzioni conferite agli enti locali.*

1. Sono attribuite, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ai comuni le funzioni relative:
  - a) alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonchè alla revisione degli estimi e del classamento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 65, lettera h);
  - b) alla delimitazione di zone agrarie interessate ad eventi calamitosi;
  - c) alla rilevazione dei consorzi di bonifica e degli oneri consortili gravanti sugli immobili.
2. Nelle zone montane le funzioni di cui al comma 1 possono essere esercitate dalle comunità montane d'intesa con i comuni componenti.

### **Art. 67**

#### *Organismo tecnico.*

1. Allo svolgimento dei compiti di cui alle lettere d), g) e h) del comma 1 dell'articolo 65, e al coordinamento delle funzioni mantenute allo Stato e di quelle attribuite ai comuni, si provvede attraverso l'istituzione, con i decreti legislativi di cui all'articolo 9 del presente decreto legislativo, di un apposito organismo tecnico, assicurando la partecipazione delle amministrazioni statali e dei comuni.
2. Alla formazione di mappe e di cartografia catastale e speciale, al rilevamento e aggiornamento topografico, all'elaborazione di osservazioni geodetiche e all'esecuzione delle compensazioni di reti trigonometriche e di livellazione, provvedono, per quanto di rispettivo interesse, lo Stato, le regioni, le province e i comuni, anche attraverso alle comunità montane, avvalendosi di norma dell'organismo tecnico di cui al comma 1.
3. Allo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 i comuni possono, al fine di contenere le spese, provvedere anche mediante convenzioni con l'organismo tecnico di cui allo stesso comma 1 e le amministrazioni che svolgono corrispondenti funzioni a livello centrale.

### **Capo III**

#### *Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti.*

SEZIONE I - FUNZIONI DI CARATTERE GENERALE  
E DI PROTEZIONE DELLA FAUNA E DELLA FLORA

**Art. 68**

*Funzioni.*

1. È soppresso il programma triennale per la tutela dell'ambiente.

**Art. 69**

*Compiti di rilievo nazionale.*

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono compiti di rilievo nazionale per la tutela dell'ambiente quelli relativi:
  - a) al recepimento delle convenzioni internazionali e delle direttive comunitarie relative alla tutela dell'ambiente e alla conseguente definizione di obiettivi e delle iniziative necessarie per la loro attuazione nell'ordinamento nazionale;
  - b) alla conservazione e alla valorizzazione delle aree naturali protette, terrestri e marine ivi comprese le zone umide, riconosciute di importanza internazionale o nazionale, nonché alla tutela della biodiversità, della fauna e della flora specificamente protette da accordi e convenzioni e dalla normativa comunitaria;
  - c) alla relazione generale sullo stato dell'ambiente;
  - d) alla protezione, alla sicurezza e all'osservazione della qualità dell'ambiente marino;
  - e) alla determinazione di valori limite, standard, obiettivi di qualità e sicurezza e norme tecniche necessari al raggiungimento di un livello adeguato di tutela dell'ambiente sul territorio nazionale;
  - f) alla prestazione di supporto tecnico alla progettazione in campo ambientale, nelle materie di competenza statale;
  - g) all'esercizio dei poteri statali di cui all'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
  - h) all'acquisto, al noleggio e all'utilizzazione di navi e aerei speciali per interventi di tutela dell'ambiente di rilievo nazionale;
  - i) alle variazioni dell'elenco delle specie cacciabili, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
  - l) all'indicazione delle specie della fauna e della flora terrestre e marine minacciate di estinzione;
  - m) all'autorizzazione in ordine all'importazione e all'esportazione di fauna selvatica viva appartenente alle specie autoctone;
  - n) all'elencazione dei mammiferi e rettili pericolosi;
  - o) all'adozione della carta della natura;
  - p) alle funzioni di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come risultano modificate dall'articolo 1, comma 8, della legge 19 maggio 1997, n. 137,

nonchè quelle attualmente esercitate dallo Stato fino all'attuazione degli accordi di programma di cui all'articolo 72.

2. Lo Stato continua a svolgere, in via concorrente con le regioni, le funzioni relative:
  - a) alla informazione ed educazione ambientale;
  - b) alla promozione di tecnologie pulite e di politiche di sviluppo sostenibile;
  - c) alle decisioni di urgenza a fini di prevenzione del danno ambientale;
  - d) alla protezione dell'ambiente costiero.
3. Sono altresì mantenute allo Stato le attività di vigilanza, sorveglianza monitoraggio e controllo finalizzate all'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al comma 1, ivi comprese le attività di vigilanza sull'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) e sull'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM).
4. I compiti di cui al comma 1, lettere b) e p), sono esercitati, sentita la Conferenza unificata e i compiti di cui al comma 1, lettera o) sono esercitati previa intesa con la Conferenza Stato-regioni.

**Art. 70**

*Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.*

1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni degli articoli 68 e 69 sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare:
  - a) i compiti di protezione ed osservazione delle zone costiere;
  - b) il controllo in ordine alla commercializzazione e detenzione degli animali selvatici, il ricevimento di denunce, i visti su certificati di importazione, il ritiro dei permessi errati o falsificati, l'autorizzazione alla detenzione temporanea, ad eccezione della normativa di cui alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES), resa esecutiva dalla legge 19 dicembre 1975, n. 874;
  - c) le competenze attualmente esercitate dal Corpo forestale dello Stato, salvo quelle necessarie all'esercizio delle funzioni di competenza statale.

**Art. 71**

*Valutazione di impatto ambientale.*

1. In materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) sono di competenza dello Stato:
  - a) le opere ed impianti il cui impatto ambientale investe più regioni;
  - b) le opere e infrastrutture di rilievo internazionale e nazionale;
  - c) gli impianti industriali di particolare e rilevante impatto;
  - d) le opere la cui autorizzazione è di competenza dello Stato.

2. Con atto di indirizzo e coordinamento da adottare entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono individuate le specifiche categorie di opere, interventi e attività attualmente sottoposti a valutazione statale di impatto ambientale da trasferire alla competenza delle regioni.
3. Il trasferimento delle competenze attualmente in capo allo Stato è subordinato, per ciascuna regione, alla vigenza della legge regionale della VIA, che provvede alla individuazione dell'autorità competente nell'ambito del sistema delle regioni e delle autonomie locali, ferma restando la distinzione tra autorità competente e soggetto proponente.

### **Art. 72**

#### *Attività a rischio di incidente rilevante.*

1. Sono conferite alle regioni le competenze amministrative relative alle industrie soggette agli obblighi di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, l'adozione di provvedimenti discendenti dall'istruttoria tecnica, nonché quelle che per elevata concentrazione di attività industriali a rischio di incidente rilevante comportano l'esigenza di interventi di salvaguardia dell'ambiente e della popolazione e di risanamento ambientale subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3 del presente articolo.
2. Le regioni provvedono a disciplinare la materia con specifiche normative ai fini del raccordo tra i soggetti incaricati dell'istruttoria e di garantire la sicurezza del territorio e della popolazione.
3. Il trasferimento di cui al comma 1 avviene subordinatamente all'adozione della normativa di cui al comma 2, previa attivazione dell'Agenzia regionale protezione ambiente di cui all'articolo 3 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, e a seguito di accordo di programma tra Stato e regione per la verifica dei presupposti per lo svolgimento delle funzioni, nonché per le procedure di dichiarazione.

### **Art. 73**

#### *Ulteriori conferimenti alle regioni in conseguenza di soppressione di funzioni statali.*

1. Sono altresì conferite alle regioni, in conseguenza della soppressione del programma triennale di difesa dell'ambiente ai sensi dell'articolo 68 le seguenti funzioni:
  - a) la determinazione delle priorità dell'azione ambientale;
  - b) il coordinamento degli interventi ambientali;
  - c) la ripartizione delle risorse finanziarie assegnate tra i vari interventi.
2. Qualora l'attuazione dei programmi regionali di tutela ambientale richieda

- l'iniziativa integrata e coordinata con l'amministrazione dello Stato o con altri soggetti pubblici o privati, si procede con intesa, accordo di programma o convenzione.
3. È conferita, previa intesa, alla regione Sardegna l'attuazione di tutti gli interventi necessari per la realizzazione del programma di salvaguardia del litorale e delle zone umide nell'area metropolitana di Cagliari di cui all'articolo 17, comma 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67. La regione Sardegna succede allo Stato nei rapporti concessori e convenzionali in atto e dispone delle relative risorse finanziarie.

### **Art. 74**

#### *Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale.*

1. L'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è abrogato.
2. Le regioni, sentiti gli enti locali, nei rispettivi territori, individuano le aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo che comportano rischio per l'ambiente e la popolazione.
3. Sulla base dell'individuazione di cui al comma 2, le regioni dichiarano tali aree di elevato rischio di crisi ambientale. La dichiarazione ha validità per un periodo di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta.
4. Le regioni definiscono, per le aree di cui al comma 2, un piano di risanamento teso ad individuare in via prioritaria le misure urgenti atte a rimuovere le situazioni di rischio e al ripristino ambientale.
5. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 4 si applicano anche alle aree dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale al momento dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo.
6. Resta salva l'efficacia dei provvedimenti adottati in base all'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, fino all'emanazione della disciplina regionale e all'adozione dei relativi strumenti di pianificazione.

### **Art. 75**

#### *Riordino di strutture.*

1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9 del presente decreto legislativo sono ricompresi in particolare:
  - a) il Consiglio nazionale per l'ambiente;
  - b) la Consulta per la difesa del mare;
  - c) la Commissione scientifica sul commercio internazionale di specie selvatiche di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150;
  - d) la Consulta tecnica per le aree naturali protette di cui all'articolo 3, commi 7 e 8, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.



## **Art. 76**

### *Funzioni soppresse.*

1. È soppresso il programma triennale per le aree naturali protette.

## **Art. 77**

### *Compiti di rilievo nazionale.*

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti e le funzioni in materia di parchi naturali e riserve statali, marine e terrestri, attribuiti allo Stato dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.
2. L'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e l'adozione delle relative misure di salvaguardia sulla base delle linee fondamentali della Carta della natura, sono operati, sentita la Conferenza unificata.

## **Art. 78**

### *Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.*

1. Tutte le funzioni amministrative in materia di aree naturali protette non indicate all'articolo 77 sono conferite alle regioni e agli enti locali.
2. Con atto di indirizzo e coordinamento sono individuate, sulla base di criteri stabiliti d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, le riserve statali, non collocate nei parchi nazionali, la cui gestione viene affidata a regioni o enti locali.

## SEZIONE III - INQUINAMENTO DELLE ACQUE

## **Art. 79**

### *Funzioni soppresse.*

1. Sono soppressi i seguenti piani:
  - a) il piano di risanamento del mare Adriatico;
  - b) il piano degli interventi della tutela della balneazione;
  - c) il piano generale di risanamento delle acque;
  - d) il piano generale di risanamento delle acque dolci superficiali destinate alla potabilizzazione.

## **Art. 80**

### *Compiti di rilievo nazionale.*

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i seguenti compiti:
  - a) la definizione del piano generale di difesa del mare e della costa marina dall'inquinamento;
  - b) l'aggiornamento dell'elenco delle sostanze nocive che non si possono

versare in mare;

- c) la fissazione dei valori limite di emissione delle sostanze e agenti inquinanti e degli obiettivi minimi di qualità dei corpi idrici;
  - d) la determinazione dei criteri metodologici generali per la formazione e l'aggiornamento dei catasti degli scarichi e degli elenchi delle acque e delle sostanze pericolose;
  - e) la determinazione delle modalità tecniche generali, delle condizioni e dei limiti di utilizzo di prodotti, sostanze e materiali pericolosi;
  - f) l'emanazione di norme tecniche generali per la regolamentazione delle attività di smaltimento dei liquami e dei fanghi;
  - g) la definizione dei criteri generali e delle metodologie concernenti le attività di rilevamento delle caratteristiche, di campionamento, di misurazione, di analisi e di controllo qualitativo delle acque, ovvero degli scarichi inquinanti nelle medesime;
  - h) la determinazione dei criteri metodologici per l'acquisizione e la elaborazione di dati conoscitivi e per la predisposizione e l'attuazione dei piani di risanamento delle acque da parte delle regioni;
  - i) l'elaborazione delle informazioni sulla qualità delle acque destinate al consumo umano;
  - l) l'organizzazione dei dati conoscitivi relativi allo scarico delle sostanze pericolose;
  - m) l'elaborazione dei dati informativi sugli scarichi industriali di sostanze pericolose;
  - n) la definizione dei criteri generali per l'elaborazione dei piani regionali di risanamento delle acque;
  - o) la individuazione in via generale dei casi in cui si renda necessaria l'installazione di strumenti di controllo in automatico degli scarichi industriali contenenti sostanze pericolose;
  - p) la prevenzione e la sorveglianza nonché gli interventi operativi per azioni di inquinamento marino;
  - q) la determinazione dei criteri generali per il monitoraggio e il controllo della fascia costiera finalizzati in particolare a definire la qualità delle acque costiere, l'idoneità alla balneazione nonché l'idoneità alla molluschicoltura e sfruttamento dei banchi naturali di bivalvi;
  - r) la definizione di criteri e norme tecniche per la disciplina degli scarichi nelle acque del mare;
  - s) l'autorizzazione agli scarichi nelle acque del mare da parte di navi e aeromobili.
2. Restano altresì ferme le attribuzioni relative all'attuazione e alla verifica del piano straordinario di completamento dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue di cui all'articolo 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successivamente modificato dall'articolo 8 della legge 8 ottobre 1997,

n. 344, fermo restando che per la programmazione degli ulteriori finanziamenti lo stesso dovrà essere verificato d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, per le finalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

3. I programmi specifici di intervento per evitare o eliminare inquinamenti derivanti da fonti significative di sostanze pericolose diverse dalle fonti soggette a regime di valore limite di emissione comunitarie e nazionali sono adottati sulla base di criteri generali stabiliti attraverso intese nella Conferenza unificata.

### **Art. 81**

#### *Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.*

1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate negli articoli della presente sezione e tra queste, in particolare:
  - a) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle acque dolci superficiali;
  - b) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle acque destinate alla molluschicoltura;
  - c) il monitoraggio sulla produzione, sull'impiego, sulla diffusione, sulla persistenza nell'ambiente e sull'effetto sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per lavare;
  - d) il monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne e costiere.
2. Sono altresì conferite alle regioni interessate in conseguenza della soppressione del piano di risanamento del mare Adriatico di cui all'articolo 79, comma 1, lettera a), le funzioni di coordinamento, a detti fini, dei piani regionali di risanamento delle acque.

#### SEZIONE IV - INQUINAMENTO ACUSTICO, ATMOSFERICO ED ELETTROMAGNETICO

### **Art. 82**

#### *Funzioni soppresse.*

1. È soppresso il piano nazionale di tutela della qualità dell'aria.

### **Art. 83**

#### *Compiti di rilievo nazionale*

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 hanno rilievo nazionale i compiti relativi:
  - a) alla disciplina del monitoraggio della qualità dell'aria: metodi di analisi, criteri di installazione e funzionamento delle stazioni di rilevamento;
  - b) alla fissazione di valori limite e guida della qualità dell'aria;

- c) alla fissazione delle soglie di attenzione e di allarme;
- d) alla relazione annuale sullo stato di qualità dell'aria;
- e) alla fissazione e aggiornamento delle linee guida per il contenimento delle emissioni, dei valori minimi e massimi di emissione, metodi di campionamento, criteri per l'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili e criteri di adeguamento degli impianti esistenti;
- f) alla individuazione di aree interregionali nelle quali le emissioni nell'atmosfera o la qualità dell'aria sono soggette a limiti o valori più restrittivi, fatto salvo quanto disposto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 84;
- g) alla determinazione delle caratteristiche merceologiche, aventi rilievo ai fini dell'inquinamento atmosferico, dei combustibili e dei carburanti nonché alla fissazione dei limiti del tenore di sostanze inquinanti in essi presenti;
- h) alla determinazione dei criteri per l'elaborazione dei piani regionali di risanamento e tutela della qualità dell'aria;
- i) alla definizione di criteri generali per la redazione degli inventari delle fonti di emissione;
- l) alla fissazione delle prescrizioni tecniche in ordine alle emissioni inquinanti dei veicoli a motore;
- m) all'accertamento delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e alla disciplina delle revisioni dei veicoli stessi, con riguardo alle emissioni inquinanti;
- n) alla determinazione dei valori limite e di qualità dei criteri di misurazione, dei requisiti acustici, dei criteri di progettazione diretti alla tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico;
- o) al parere dei Ministri dell'ambiente e della sanità, di intesa con la regione interessata, previsto dall'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, limitatamente agli impianti di produzione di energia riservati alla competenza dello Stato, ai sensi dell'articolo 29 del presente decreto legislativo.

2. Le funzioni di cui alle lettere a), b), e), f), h), i) e l) del comma 1 sono esercitate sentita la Conferenza unificata.

### **Art. 84**

#### *Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.*

1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni degli articoli 82 e 83 e tra queste, in particolare, le funzioni relative:
  - a) all'individuazione di aree regionali o, di intesa tra le regioni interessate, interregionali nelle quali le emissioni o la qualità dell'aria sono soggette a limiti o valori più restrittivi in relazione all'attuazione di piani regionali di

risanamento;

- b) al rilascio dell'abilitazione alla conduzione di impianti termici compresa l'istituzione dei relativi corsi di formazione;
- c) alla tenuta e all'aggiornamento degli inventari delle fonti di emissione.

## SEZIONE V - GESTIONE DEI RIFIUTI

### Art. 85

#### *Funzioni e compiti mantenuti allo Stato.*

1. Restano attribuiti allo Stato, in materia di rifiuti, esclusivamente le funzioni e i compiti indicati dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, nonchè quelli già attribuiti allo Stato da specifiche norme di legge relative a rifiuti radioattivi, rifiuti contenenti amianto, materiali esplosivi in disuso, olii usati, pile e accumulatori esausti. Restano ferme le competenze dello Stato previste dagli articoli 22, comma 11, 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, anche per quanto concerne gli impianti di produzione di energia elettrica di cui all'articolo 29 del presente decreto legislativo.

### Capo IV

#### *Risorse idriche e difesa del suolo.*

### Art. 86

#### *Gestione del demanio idrico.*

1. Alla gestione dei beni del demanio idrico provvedono le regioni e gli enti locali competenti per territorio.
2. I proventi ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico sono introitati dalla regione e destinati, sentiti gli enti locali interessati, al finanziamento degli interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico sulla base delle linee programmatiche di bacino.
3. Nella programmazione dei finanziamenti dello Stato in materia di difesa del suolo, da definirsi di intesa con la Conferenza Stato-regioni, si terrà conto, ai fini della perequazione tra le diverse regioni, degli introiti di cui al comma 2, nonchè del gettito finanziario collegato alla riscossione diretta degli stessi da parte delle regioni attraverso la possibilità di accensioni di mutui.

### Art. 87

#### *Approvazione dei piani di bacino.*

1. Ai fini dell'approvazione dei piani di bacino sono soppressi i pareri attribuiti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, al Consiglio superiore dei lavori pubblici e alla Conferenza Stato-regioni.

### Art. 88

#### *Compiti di rilievo nazionale.*

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi:
  - a) al censimento nazionale dei corpi idrici;
  - b) alla programmazione ed al finanziamento degli interventi di difesa del suolo;
  - c) alla determinazione di criteri, metodi e standard di raccolta elaborazione e consultazione dei dati, alla definizione di modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici operanti nel settore, nonchè indirizzi volti all'accertamento, ricerca e studio degli elementi dell'ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio; alla valutazione degli effetti conseguenti alla esecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti su scala nazionale di opere nel settore della difesa del suolo;
  - d) alle direttive generali e di settore per il censimento ed il monitoraggio delle risorse idriche, per la disciplina dell'economia idrica e per la protezione delle acque dall'inquinamento;
  - e) alla formazione del bilancio idrico nazionale sulla scorta di quelli di bacino;
  - f) alle metodologie generali per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche e alle linee di programmazione degli usi plurimi delle risorse idriche;
  - g) alle direttive e ai parametri tecnici per la individuazione delle aree a rischio di crisi idrica con finalità di prevenzione delle emergenze idriche;
  - h) ai criteri per la gestione del servizio idrico integrato come definito dall'articolo 4 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
  - i) alla definizione dei livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti in ciascun ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonchè ai criteri ed agli indirizzi per la gestione dei servizi di approvvigionamento, di captazione e di accumulo per usi diversi da quello potabile;
  - l) alla definizione di meccanismi ed istituti di conguaglio a livello di bacino ai fini del riequilibrio tariffario;
  - m) ai criteri e agli indirizzi per la programmazione dei trasferimenti di acqua per il consumo umano laddove il fabbisogno comporti o possa comportare il trasferimento di acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici;
  - n) ai compiti fissati dall'articolo 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in particolare alla adozione delle iniziative per la realizzazione delle opere e degli interventi di trasferimento di acqua;
  - o) ai criteri ed indirizzi per la disciplina generale dell'utilizzazione delle acque destinate a scopi idroelettrici ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 30 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, fermo restando quanto disposto dall'articolo 29, comma 3;

- p) alle direttive sulla gestione del demanio idrico anche volte a garantire omogeneità, a parità di condizioni, nel rilascio delle concessioni di derivazione di acqua, secondo i principi stabiliti dall'articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
- q) alla definizione ed all'aggiornamento dei criteri e metodi per il conseguimento del risparmio idrico previsto dall'articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
- r) alla definizione del metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento del servizio idrico;
- s) alle attività di vigilanza e controllo indicate dagli articoli 21 e 22 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
- t) all'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici nazionali e interregionali;
- u) all'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di mancata istituzione da parte delle regioni delle autorità di bacino di rilievo interregionale di cui all'articolo 15, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 18, comma 2, 19, comma 3, e 20, comma 4 della stessa legge;
- v) all'emanazione della normativa tecnica relativa alla progettazione e costruzione delle dighe di sbarramento e di opere di carattere assimilabile di qualsiasi altezza e capacità di invaso;
- z) alla determinazione di criteri, metodi e standard volti a garantire omogeneità delle condizioni di salvaguardia della vita umana, del territorio e dei beni;
- aa) agli indirizzi generali ed ai criteri per la difesa delle coste;
- bb) alla vigilanza sull'Ente autonomo acquedotto pugliese.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate sentita la Conferenza unificata, fatta eccezione per le funzioni di cui alle lettere t), u) e v), che sono esercitate sentita la Conferenza Stato-regioni.

### **Art. 89**

#### *Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.*

1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni non espressamente indicate nell'articolo 88 e tra queste in particolare, sono trasferite le funzioni relative:
- a) alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura;
- b) alle dighe non comprese tra quelle indicate all'articolo 91, comma 1;
- c) ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e al regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi

- d'acqua;
- d) alle concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua;
- e) alle concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi;
- f) alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali anche ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 37;
- g) alla polizia delle acque, anche con riguardo alla applicazione del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
- h) alla programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri;
- i) alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo nonché alla determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 29, comma 3, del presente decreto legislativo;
- l) alla nomina di regolatori per il riparto delle disponibilità idriche qualora tra più utenti debba farsi luogo delle disponibilità idriche di un corso d'acqua sulla base dei singoli diritti e concessioni ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Qualora il corso d'acqua riguardi il territorio di più regioni la nomina dovrà avvenire di intesa tra queste ultime;

2. Sino all'approvazione del bilancio idrico su scala di bacino, previsto dall'articolo 3 della legge 5 gennaio 1994 n. 36, le concessioni di cui al comma 1, lettera i), del presente articolo che interessino più regioni sono rilasciate d'intesa tra le regioni interessate. In caso di mancata intesa nel termine di sei mesi dall'istanza, ovvero di altro termine stabilito ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 241 del 1990, il provvedimento è rimesso allo Stato.
3. Fino alla adozione di apposito accordo di programma per la definizione del bilancio idrico, le funzioni di cui al comma 1, lettera i), del presente articolo sono esercitate dallo Stato, d'intesa con le regioni interessate, nei casi in cui il fabbisogno comporti il trasferimento di acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici.
4. Le funzioni conferite con il presente articolo sono esercitate in modo da garantire l'unitaria considerazione delle questioni afferenti ciascun bacino idrografico.
5. Per le opere di rilevante importanza e suscettibili di interessare il territorio di più regioni, lo Stato e le regioni interessate stipulano accordi di programma con i quali sono definite le appropriate modalità, anche organizzative, di gestione.

### **Art. 90**

#### *Attività private sostitutive di funzioni amministrative.*



1. Con decreto del Presidente della Repubblica, si stabilisce la classificazione delle opere di sbarramento, delle dighe di ritenuta e delle traverse, individuando quelle per le quali l'approvazione tecnica può essere sostituita da una dichiarazione del progettista che asseveri la rispondenza alla normativa tecnica della progettazione e della costruzione.

### **Art. 91**

#### *Registro italiano dighe - RID.*

1. Ai sensi dell'articolo 3, lettera d) della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Servizio nazionale dighe è soppresso quale Servizio tecnico nazionale e trasformato in Registro italiano dighe - RID, che provvede, ai fini della tutela della pubblica incolumità, all'approvazione tecnica dei progetti ed alla vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo spettanti ai concessionari sulle dighe di ritenuta aventi le caratteristiche indicate all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.
2. Le regioni e le province autonome possono delegare al RID l'approvazione tecnica dei progetti delle dighe di loro competenza e richiedere altresì consulenza ed assistenza anche relativamente ad altre opere tecnicamente assimilabili alle dighe, per lo svolgimento dei compiti ad esse assegnati.
3. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, con specifico provvedimento da adottarsi su proposta del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con la Conferenza Statoregioni, sono definiti l'organizzazione, anche territoriale, del RID, i suoi compiti e la composizione dei suoi organi, all'interno dei quali dovrà prevedersi adeguata rappresentanza regionale.

### **Art. 92**

#### *Riordino di strutture.*

1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, sono ricompresi in particolare:
  - a) gli uffici del Ministero dei lavori pubblici competenti in materie di acque e difesa del suolo;
  - b) il Magistrato per il Po e l'ufficio del genio civile per il Po di Parma;
  - c) l'ufficio per il Tevere e l'Agro romano;
  - d) il Magistrato alle acque di Venezia, definendone le funzioni in materia di salvaguardia di Venezia e della sua laguna.
2. Con decreti da emanarsi ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto legislativo, si provvede, previa intesa con la Conferenza unificata, al riordino degli organismi e delle strutture operanti nel settore della difesa del suolo nonchè all'adeguamento delle procedure di intesa e leale cooperazione tra lo Stato e le regioni previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, in conformità ai principi e agli obiettivi nella stessa stabiliti.
3. Con uno o più decreti da emanarsi ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 15

marzo 1997, n. 59, si provvede al riordino del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. Gli uffici periferici del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali sono trasferiti alle regioni ed incorporati nelle strutture operative regionali competenti in materia.

### **Capo V**

#### *Opere pubbliche.*

### **Art. 93**

#### *Funzioni mantenute allo Stato.*

1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:
  - a) alla responsabilità dell'attuazione dei programmi operativi multiregionali dei quadri comunitari di sostegno con cofinanziamento dell'Unione europea e dello Stato membro, escluse la realizzazione e la gestione degli interventi;
  - b) alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di opere pubbliche relative a organi costituzionali o di rilievo costituzionale o internazionale;
  - c) alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale;
  - d) alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di opere in materia di difesa, dogane, ordine e sicurezza pubblica ed edilizia penitenziaria;
  - e) alla programmazione, alla localizzazione e al finanziamento della realizzazione e della manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili destinati a ospitare uffici dell'amministrazione dello Stato, nel rispetto delle competenze conferite alle regioni e agli enti locali e fatte salve le procedure di localizzazione e quanto previsto dall'articolo 55;
  - f) alla regolamentazione e alla vigilanza relativamente al sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici;
  - g) ai criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e alle norme tecniche per le costruzioni nelle medesime zone;
  - h) alla valutazione tecnico-amministrativa dei progetti delle opere di competenza statale ai sensi del presente articolo.
2. Resta ferma la ripartizione di competenze prevista dalle vigenti leggi relativamente agli interventi per il Giubileo del 2000 e per Roma capitale.
3. Sono, altresì, mantenute allo Stato le funzioni attualmente attribuite all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e all'Osservatorio dei lavori pubblici.
4. Le funzioni di cui alle lettere e), g) e h) del comma 1 sono esercitate sentita la Conferenza unificata.

## Art. 94

### *Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.*

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono delegate alle regioni le funzioni relative alla progettazione, esecuzione e manutenzione straordinaria di tutte le opere relative alle materie di cui all'articolo 1, comma 3, della medesima legge n. 59, non espressamente mantenute allo Stato ai sensi delle lettere c), d), e) e f) dell'articolo 93 del presente decreto legislativo. Tali opere comprendono gli interventi di ripristino in seguito ad eventi bellici o a calamità naturali.
2. Tutte le altre funzioni in materia di opere pubbliche non espressamente indicate nelle disposizioni dell'articolo 93 e del comma 1 del presente articolo sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare:
  - a) l'individuazione delle zone sismiche, la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone;
  - b) l'autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 kV;
  - c) la valutazione tecnico-amministrativa e l'attività consultiva sui progetti di opere pubbliche di rispettiva competenza;
  - d) l'edilizia di culto;
  - e) il ripristino di edifici privati danneggiati da eventi bellici;
  - f) le funzioni collegate alla cessazione del soppresso intervento nel Mezzogiorno, con le modalità previste dall'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

## Art. 95

### *Interventi di interesse nazionale in aree urbane e metropolitane.*

1. Fatto salvo quanto disposto dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 54 e dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 93, la realizzazione delle opere di cui al comma 1 dell'articolo 94 dichiarate di interesse nazionale e finanziate con leggi speciali relative a singole aree urbane o metropolitane è delegata alle città metropolitane ovvero, in mancanza, al comune capoluogo per le opere da realizzarsi nel territorio comunale e alla provincia per le opere da realizzarsi nel restante territorio dell'area urbana o metropolitana interessata.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 spetta, per i territori di rispettiva competenza, il coordinamento generale degli interventi relativi ad opere di competenza dello Stato, della regione e degli enti locali.
3. La programmazione generale degli interventi di cui al comma 1 è definita in sede di commissioni presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e composte da un pari numero di rappresentanti dello Stato e di rappresentanti della regione e della città metropolitana o, in assenza, del comune capoluogo e della provincia. La composizione e i compiti di tali commissioni sono definiti con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

## Art. 96

### *Riordino di strutture.*

1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, sono ricompresi gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dello Stato competenti in materia di opere pubbliche e, in particolare:
  - a) il Dipartimento per le aree urbane presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  - b) il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
  - c) la direzione generale delle opere marittime del Ministero dei lavori pubblici;
  - d) gli uffici del genio civile per le opere marittime;
  - e) la direzione generale dell'edilizia statale e dei servizi speciali;
  - f) i provveditorati regionali alle opere pubbliche.
2. Sono soppresse le sezioni autonome del genio civile per le zone terremotate di Palermo, Trapani e Agrigento istituite con la legge 5 febbraio 1970, n. 21.

## Capo VI

### *Viabilità.*

## Art. 97

### *Funzioni soppresse.*

1. Sono soppresse le funzioni amministrative relative:
  - a) alla classificazione delle infrastrutture viarie di grande comunicazione di cui all'articolo 1 della legge 12 agosto 1982, n. 531;
  - b) all'elaborazione del piano decennale di grande comunicazione di cui all'articolo 2 della legge n. 531 del 1982;
  - c) alla definizione dei piani di priorità di intervento nell'ambito del piano decennale prevista dall'articolo 4 della legge n. 531 del 1982;
  - d) agli interventi per il Frejus, concernenti i lavori, l'assunzione di partecipazioni, e l'erogazione di contributi, previsti dall'articolo 6 della legge n. 531 del 1982;
  - e) all'unificazione dei sistemi di esazione dei pedaggi autostradali, di cui all'articolo 14 della legge n. 531 del 1982;
  - f) alla contribuzione al fabbisogno del Fondo centrale di garanzia di cui all'articolo 15, comma primo, della legge n. 531 del 1982;
  - g) al riordino del sistema delle tariffe di pedaggio in concomitanza con la predisposizione del piano decennale, di cui all'articolo 15, comma settimo, della legge n. 531 del 1982;
  - h) alla relazione al Parlamento di cui all'articolo 15, comma ottavo, della legge n. 531 del 1982;
  - i) alla definizione del programma triennale di interventi nell'ambito del piano decennale di cui all'articolo 6 della legge 3 ottobre 1985, n. 526;

- l) alla partecipazione in società per azioni con sede in Italia aventi per fine lo studio, la progettazione, la costruzione e la temporanea gestione di autostrade in territorio estero, nel limite del 10 per cento del capitale, di cui all'articolo 4 della legge 28 dicembre 1982, n. 966;
- m) al versamento dei contributi trentennali a carico dello Stato non ancora versati alle concessionarie, di cui all'articolo 8, comma primo, della legge 28 marzo 1968, n. 385;
- n) all'affidamento a trattativa privata a professionisti del compito di redigere progetti per un periodo di 3 anni di cui all'articolo 9 della legge n. 526 del 1985;
- o) alla predisposizione di un elenco delle strade statali e delle autostrade di cui all'articolo 2, lettera f), della legge 7 febbraio 1961, n. 59;
- p) alla predisposizione di una relazione di carattere tecnico-economico sull'attività svolta nell'esercizio precedente e sui rilevamenti statistici di cui all'articolo 2, lettera h), della legge n. 59 del 1961;
- q) alla costituzione di speciali uffici periferici di vigilanza sulla costruzione di autostrade o sull'esecuzione di lavori eccezionali di cui all'articolo 24, comma secondo, della legge n. 59 del 1961;
- r) alla concessione della garanzia per mutui e obbligazioni contratti da società concessionarie di cui all'articolo 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, e all'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 382.

### **Art. 98**

#### *Funzioni mantenute allo Stato.*

1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:
  - a) alla pianificazione pluriennale della viabilità e alla programmazione, progettazione, realizzazione e gestione della rete autostradale e stradale nazionale, costituita dalle grandi direttrici del traffico nazionale e da quelle che congiungono la rete viabile principale dello Stato con quella degli Stati limitrofi;
  - b) alla tenuta dell'archivio nazionale delle strade;
  - c) alla regolamentazione della circolazione, anche ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai fini della salvaguardia della sicurezza nazionale.
  - d) alla determinazione dei criteri relativi alla fissazione dei canoni per le licenze e le concessioni, nonché per l'esposizione di pubblicità lungo o in vista delle strade statali costituenti la rete nazionale;
  - e) alla relazione annuale al Parlamento sull'esito delle indagini periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici della circolazione stradale ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 285 del 1992;
  - f) alla informazione dell'opinione pubblica con finalità prevenzionali ed educative ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 285 del 1992;
  - g) alla definizione di standard e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza stradale e norme tecniche relative alle strade e loro pertinenze ed alla

- segnaletica stradale, ai sensi del decreto legislativo n. 285 del 1992;
    - h) alle funzioni di indirizzo in materia di prevenzione degli incidenti, di sicurezza ed informazione stradale e di telematica applicata ai trasporti, anche mediante iniziative su scala nazionale;
    - i) alla funzione di regolamentazione della circolazione veicolare, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 285 del 1992, per motivi di sicurezza pubblica, di sicurezza della circolazione, di tutela della salute e per esigenze di carattere militare.
2. All'individuazione della rete autostradale e stradale nazionale si provvede, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, attraverso intese nella Conferenza unificata. In caso di mancato raggiungimento delle intese nel termine suddetto, si provvede nei successivi sessanta giorni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio dei Ministri.
3. Sono, in particolare, mantenute allo Stato, in materia di strade e autostrade costituenti la rete nazionale, le funzioni relative:
  - a) alla determinazione delle tariffe autostradali e ai criteri di determinazione dei piani finanziari delle società concessionarie;
  - b) all'adeguamento delle tariffe di pedaggio autostradale;
  - c) all'approvazione delle concessioni di costruzione ed esercizio di autostrade;
  - d) alla progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade e delle autostrade, sia direttamente sia in concessione;
  - e) al controllo delle concessionarie autostradali, relativamente all'esecuzione dei lavori di costruzione, al rispetto dei piani finanziari e dell'applicazione delle tariffe, e alla stipula delle relative convenzioni;
  - f) alla determinazione annuale delle tariffe relative alle licenze e concessioni ed alla esposizione della pubblicità.

4. La Conferenza unificata esprime parere in materia di pianificazione pluriennale della viabilità e di programmazione per la gestione e il miglioramento della rete autostradale e stradale d'interesse nazionale. La programmazione delle reti stradali interregionali avviene tramite accordi tra le regioni interessate, sulla base degli indirizzi generali stabiliti dalla Conferenza unificata.

### **Art. 99**

#### *Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.*

1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate negli articoli del presente capo e tra queste, in particolare, le funzioni di programmazione, progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade non rientranti nella rete autostradale e

stradale nazionale, compresa la nuova costruzione o il miglioramento di quelle esistenti, nonché la vigilanza sulle strade conferite.

2. La progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade di cui al comma 1 può essere affidata temporaneamente, dagli enti territoriali cui la funzione viene conferita, all'Ente nazionale per le strade (ANAS), sulla base di specifici accordi.
3. Sono, in particolare, trasferite alle regioni le funzioni di programmazione e coordinamento della rete viaria. Sono attribuite alle province le funzioni di progettazione, costruzione e manutenzione della rete stradale, secondo le modalità e i criteri fissati dalle leggi regionali.
4. Alle funzioni di progettazione, costruzione, manutenzione di rilevanti opere di interesse interregionale si provvede mediante accordi di programma tra le regioni interessate.

### **Art. 100**

#### *Riordino di strutture.*

1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9 del presente decreto legislativo è ricompreso, in particolare, l'ANAS.

### **Art. 101**

#### *Trasferimento delle strade non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale.*

1. Le strade e autostrade, già appartenenti al demanio statale ai sensi dell'articolo 822 del codice civile e non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale, sono trasferite, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 98, comma 2, del presente decreto legislativo, al demanio delle regioni, ovvero, con le leggi regionali di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, al demanio degli enti locali. Tali leggi attribuiscono agli enti titolari anche il compito della gestione delle strade medesime.
2. In seguito al trasferimento di cui al comma 1 spetta alle regioni o agli enti locali titolari delle strade la determinazione dei criteri e la fissazione e la riscossione, come entrate proprie, delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni e alla esposizione della pubblicità lungo o in vista delle strade trasferite, secondo i principi definiti con atto di indirizzo e di coordinamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

## **Capo VII**

### *Trasporti.*

### **Art. 102**

#### *Funzioni soppresse.*

1. Sono soppresse le funzioni amministrative relative:

- a) all'approvazione degli organici delle ferrovie in concessione;
- b) all'approvazione degli organici delle gestioni governative e dei bilanci delle stesse, all'approvazione dei modelli di contratti, alla nomina dei consigli di disciplina;
- c) all'autorizzazione alla fabbricazione dei segnali stradali;
- d) al rilascio delle concessioni alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni;
- e) al rilascio di nulla osta alla nomina del direttore di esercizio di metropolitane e tramvie;
- f) al rilascio di nulla osta per uniformi e segni distintivi;
- g) al piano poliennale di escavazione dei porti di cui all'articolo 26 della legge 28 gennaio 1994, n. 84;
- h) al rilascio delle autorizzazioni agli autotrasportatori di merci per conto terzi, a far data dal 1° gennaio 2001.

### **Art. 103**

#### *Funzioni affidate a soggetti privati.*

1. Sono svolte da soggetti privati le attività relative:
  - a) all'accertamento medico della idoneità alla guida degli autoveicoli, da parte di medici abilitati a seguito di esame per titoli professionali e iscritti in apposito albo tenuto a livello provinciale; la certificazione della conferma di validità viene effettuata con le modalità di cui all'articolo 126, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
  - b) alla riscossione delle entrate per prestazioni rese da soggetti pubblici nel settore dei trasporti, da parte delle Poste italiane s.p.a., delle banche e dei concessionari della riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

### **Art. 104**

#### *Funzioni mantenute allo Stato.*

1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:
  - a) alla predisposizione del piano generale dei trasporti;
  - b) a tutte le funzioni inerenti ai servizi di trasporto pubblico di interesse nazionale, come individuati dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
  - c) alle competenze di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
  - d) alla definizione di standard e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza dei trasporti aerei, marittimi, di cabotaggio, automobilistici, ferroviari, e dei trasporti ad impianti fissi, del trasporto di merci pericolose, nocive e inquinanti;
  - e) alla vigilanza ai fini della sicurezza dei trasporti ad impianto fisso, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 4 comma 1, lettera b), del decreto



- legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
- f) alla vigilanza sulle imprese di trasporto pubblico di interesse nazionale e sulla sicurezza e regolarità di esercizio della rete ferroviaria di interesse nazionale;
  - g) al rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse nazionale;
  - h) alle funzioni attinenti alla programmazione realizzata previa intesa con le regioni degli interporti e delle intermodalità di rilievo nazionale e internazionale;
  - i) agli interventi statali a favore delle imprese di autotrasporto di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 454;
  - l) al rilascio di autorizzazioni agli autotrasportatori di merci per conto terzi sino alla data del 1 gennaio 2001;
  - m) all'albo nazionale degli autotrasportatori con funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza di cui all'articolo 1, comma 4, e articolo 7, comma 7 della legge 23 dicembre 1997, n. 454;
  - n) alla concessione di autolinee ordinarie e di gran turismo non comprese fra quelle previste dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
  - o) alla omologazione e approvazione dei veicoli a motore e loro rimorchi, loro componenti e unità tecniche indipendenti;
  - p) al riconoscimento delle omologazioni del Registro italiano navale (RINA) e alla vigilanza sul RINA, l'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) e la Lega navale italiana;
  - q) ai compiti di polizia stradale di cui agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
  - r) ai rapporti internazionali riguardanti la navigazione sui laghi Maggiore e Lugano;
  - s) alla classificazione dei porti; alla pianificazione, programmazione e progettazione degli interventi aventi ad oggetto la costruzione, la gestione, la bonifica e la manutenzione dei porti e delle vie di navigazione, delle opere edilizie a servizio dell'attività portuale, dei bacini di carenaggio, di fari e fanali, nei porti di rilievo nazionale e internazionale;
  - t) alla disciplina e alla sicurezza della navigazione da diporto; alla sicurezza della navigazione interna;
  - u) alle caratteristiche tecniche e al regime giuridico delle navi e delle unità da diporto;
  - v) alla disciplina e alla sicurezza della navigazione marittima;
  - z) alla bonifica delle vie di navigazione;
  - aa) alla costituzione e gestione del sistema del traffico marittimo denominato VTS;
  - bb) alla programmazione, costruzione, ampliamento e gestione degli aeroporti di interesse nazionale;
  - cc) alla disciplina delle scuole di volo e del rilascio dei titoli aeronautici (brevetti e abilitazioni), nonché alla disciplina delle scuole di formazione

- marittima e del rilascio dei titoli professionali marittimi; alla individuazione dei requisiti psicofisici della gente di mare;
- dd) alla disciplina della sicurezza del volo;
- ee) alle funzioni dell'Ente nazionale per l'aviazione civile e del dipartimento dell'aviazione civile previste dall'articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250;
- ff) alla programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto;
- gg) alla pianificazione degli interventi per sostenere la trasformazione delle compagnie portuali, anche in relazione agli organici e all'assegnazione della cassa integrazione guadagni;
- hh) alla tenuta dell'archivio nazionale dei veicoli e dei veicoli d'epoca e dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida;
- ii) agli esami per conducenti di veicoli a motore e loro rimorchi;
- ll) al rilascio di patenti e di certificati di abilitazione professionale e di loro duplicati e aggiornamenti;
- mm) alla immatricolazione e registrazione della proprietà dei veicoli e delle successive variazioni nell'archivio nazionale dei veicoli;
- nn) alle revisioni generali e parziali sui veicoli a motore e i loro rimorchi, anche tramite officine autorizzate ai sensi della lettera d) del comma 3 dell'articolo 105, del presente decreto legislativo, nonché alle visite e prove di veicoli in circolazione per trasporti nazionali e internazionali, anche con riferimento ai veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose e deperibili; al controllo tecnico sulle imprese autorizzate;
- oo) al rilascio di certificati e contrassegni di circolazione per ciclomotori;
- pp) all'utilizzazione del pubblico demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di approvvigionamento di fonti di energia.

### **Art. 105**

#### *Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.*

1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni non espressamente indicate negli articoli del presente capo e non attribuite alle autorità portuali dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Tra le funzioni di cui al comma 1 sono, in particolare, conferite alle regioni le funzioni relative:
  - a) al rilascio dell'autorizzazione all'uso in servizio di linea degli autobus destinati al servizio di noleggio con conducente, relativamente alle autolinee di propria competenza;
  - b) al rifornimento idrico delle isole;
  - c) all'estimo navale;
  - d) alla disciplina della navigazione interna;
  - e) alla programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione degli

- interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale e interregionale delle opere edilizie a servizio dell'attività portuale;
- f) al conferimento di concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali;
  - g) alla gestione del sistema idroviario padano-veneto;
  - h) al rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale;
  - i) alla programmazione degli interporti e delle intermodalità con esclusione di quelli indicati alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 104 del presente decreto legislativo;
  - l) al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia; tale conferimento non opera nei porti e nelle aree di interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1995.
3. Sono attribuite alle province, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni relative:
    - a) alla autorizzazione e vigilanza tecnica sull'attività svolta dalle autoscuole e dalle scuole nautiche;
    - b) al riconoscimento dei consorzi di scuole per conducenti di veicoli a motore;
    - c) agli esami per il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti e istruttori di autoscuola;
    - d) al rilascio di autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni e al controllo amministrativo sulle imprese autorizzate;
    - e) al controllo sull'osservanza delle tariffe obbligatorie a forcella nel settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi;
    - f) al rilascio di licenze per l'autotrasporto di merci per conto proprio;
    - g) agli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada e dell'idoneità ad attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada;
    - h) alla tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni dell'albo nazionale degli autotrasportatori.
  4. Sono, inoltre, delegate alle regioni ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni relative alle deroghe alle distanze legali per costruire manufatti entro la fascia di rispetto delle linee e infrastrutture di trasporto, escluse le strade e le autostrade.
  5. In materia di trasporto pubblico locale, le regioni e gli enti locali conservano le funzioni ad essi conferite o delegate dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto

legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

6. Per lo svolgimento di compiti conferiti in materia di diporto nautico e pesca marittima le regioni e gli enti locali si avvalgono degli uffici delle capitanerie di porto.
7. L'attività di escavazione dei fondali dei porti è svolta dalle autorità portuali o, in mancanza, è conferita alle regioni. Alla predetta attività si provvede mediante affidamento a soggetti privati scelti attraverso procedura di gara pubblica.

### **Art. 106**

#### *Riordino e soppressione di strutture.*

1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, sono ricompresi gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dello Stato competenti in materia di trasporti e demanio marittimo e, in particolare:
  - a) il comitato centrale e i comitati provinciali per l'albo degli autotrasportatori;
  - b) gli uffici della Motorizzazione civile e i centri prova autoveicoli;
  - c) la Direzione generale del lavoro marittimo e portuale;
  - d) la Direzione generale del demanio marittimo.
2. È soppresso il Servizio escavazione porti. Il relativo personale, è trasferito ai sensi del comma 2 dell'articolo 9, per essere impiegato nelle mansioni relative alle funzioni di cui alla lettera z) del comma 1 dell'articolo 104 e alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 105.

### **Capo VIII**

#### *Protezione civile.*

### **Art. 107**

#### *Funzioni mantenute allo Stato.*

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi:
  - a) all'indirizzo, promozione e coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, delle comunità montane, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale in materia di protezione civile;
  - b) alla deliberazione e alla revoca, d'intesa con le regioni interessate, dello stato di emergenza al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  - c) alla emanazione, d'intesa con le regioni interessate, di ordinanze per l'attuazione di interventi di emergenza, per evitare situazioni di pericolo, o maggiori danni a persone o a cose, per favorire il ritorno alle normali

- condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi e nelle quali è intervenuta la dichiarazione di stato di emergenza di cui alla lettera b);
- d) alla determinazione dei criteri di massima di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  - e) alla fissazione di norme generali di sicurezza per le attività industriali, civili e commerciali;
  - f) alle funzione operative riguardanti: 1) gli indirizzi per la predisposizione e l'attuazione dei programmi di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio; 2) la predisposizione, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, dei piani di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e la loro attuazione; 3) il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e lo spegnimento degli incendi e lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi; 4) lo svolgimento di periodiche esercitazioni relative ai piani nazionali di emergenza;
  - g) la promozione di studi sulla previsione e la prevenzione dei rischi naturali ed antropici.

2. Le funzioni di cui alle lettere a), d), e), e al numero 1) della lettera f) del comma 1, sono esercitate attraverso intese nella Conferenza unificata.

### **Art. 108**

#### *Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.*

1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni dell'articolo 107 sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare:
  - a) sono attribuite alle regioni le funzioni relative:
    - 1) alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali;
    - 2) all'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, avvalendosi anche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
    - 3) agli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225 del 1992;
    - 4) all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;
    - 5) allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito al punto 3) della lettera f) del comma 1 dell'articolo 107;
    - 6) alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185;

- 7) agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato.

- b) sono attribuite alle province le funzioni relative:
  - 1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
  - 2) alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali;
  - 3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- c) sono attribuite ai comuni le funzioni relative:
  - 1) all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;
  - 2) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
  - 3) alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e, in ambito montano, tramite le comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;
  - 4) all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
  - 5) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
  - 6) all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

### **Art. 109**

#### *Riordino di strutture e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.*

1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, sono ricompresi, in particolare:
  - a) il Consiglio nazionale per la protezione civile;
  - b) il Comitato operativo della protezione civile.
2. Con uno o più decreti da emanarsi ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al riordino delle seguenti strutture:
  - a) Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi presso il Ministero dell'interno;
  - b) Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  - c) Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei

Ministri.

## Capo IX

### Disposizioni finali.

#### Art. 110

##### Riordino dell'ANPA.

1. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono ridefiniti gli organi dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) prevedendo il coinvolgimento delle regioni, ai fini di garantire il sistema nazionale dei controlli in materia ambientale.

#### Art. 111

##### Servizio meteorologico nazionale distribuito.

1. Per lo svolgimento di compiti conoscitivi tecnico-scientifici ed operativi nel campo della meteorologia, è istituito, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Servizio meteorologico nazionale distribuito, cui è riconosciuta autonomia scientifica, tecnica ed amministrativa, costituito dagli organi statali competenti in materia e dalle regioni ovvero da organismi regionali da esse designati.
2. Con i decreti legislativi da emanarsi ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono definiti la composizione ed i compiti del consiglio direttivo del Servizio meteorologico nazionale distribuito con la presenza paritetica di rappresentanti degli organismi statali competenti e delle regioni ovvero degli organismi regionali, nonché del comitato scientifico costituito da esperti nella materia designati dalla Conferenza unificata su proposta del consiglio direttivo. Con i medesimi decreti è disciplinata l'organizzazione del servizio che sarà comunque articolato per ogni regione da un servizio meteorologico operativo coadiuvato da un ente tecnico centrale.

## TITOLO IV

### Servizi alla persona e alla comunità.

#### Capo I

##### Tutela della salute.

#### Art. 112

##### Oggetto.

1. Il presente capo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi in tema di "salute umana" e di "sanità veterinaria".
2. Restano esclusi dalla disciplina del presente capo le funzioni e i compiti amministrativi concernenti le competenze sanitarie e medico-legali delle forze armate, dei corpi di polizia, del Corpo dei vigili del fuoco, delle Ferrovie dello

Stato.

3. Resta invariato il riparto di competenze tra Stato e regioni stabilito dalla vigente normativa in materia sanitaria per le funzioni concernenti:
  - a) le sostanze stupefacenti e psicotrope e la tossicodipendenza;
  - b) la procreazione umana naturale ed assistita;
  - c) i rifiuti speciali derivanti da attività sanitarie, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
  - d) la tutela sanitaria rispetto alle radiazioni ionizzanti, di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
  - e) la dismissione dell'amianto, di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257;
  - f) il sangue umano e i suoi componenti, la produzione di plasmaderivati ed i trapianti;
  - g) la sorveglianza ed il controllo di epidemie ed epizozie di dimensioni nazionali o internazionali;
  - h) la farmacovigilanza e farmacoepidemiologia nonché la rapida allerta sui prodotti irregolari;
  - i) l'impiego confinato e la emissione deliberata nell'ambiente di microrganismi geneticamente modificati.

#### Art. 113

##### Definizioni.

1. Ai sensi del presente decreto legislativo attengono alla tutela della salute umana le funzioni e i compiti rivolti alla promozione, alla prevenzione, al mantenimento e al recupero della salute fisica e psichica della popolazione, nonché al perseguimento degli obiettivi del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
2. Attengono alla sanità veterinaria, ai sensi del presente decreto legislativo, le funzioni e i compiti relativi agli interventi profilattici e terapeutici riguardanti la salute animale, nonché la salubrità dei prodotti di origine animale.
3. In particolare, attengono alle funzioni e ai compiti di cui ai commi 1 e 2:
  - a) la profilassi e la cura relative alle malattie umane e animali, ivi comprese le misure riguardanti gli scambi intracomunitari, fermo restando il disposto dell'articolo 1, comma 3, lettera i), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  - b) le funzioni di igiene pubblica;
  - c) l'igiene e il controllo dei prodotti alimentari, ivi compresi i prodotti dietetici e i prodotti destinati a una alimentazione particolare, nonché gli alimenti di origine animale e i loro sottoprodotti;
  - d) la disciplina delle professioni sanitarie;
  - e) la disciplina di medicinali, farmaci, gas medicinali, presidi medico-chirurgici e dispositivi medici, anche ad uso veterinario;
  - f) la tutela sanitaria della riproduzione animale;
  - g) la disciplina dei prodotti cosmetici.

#### Art. 114



### *Conferimenti alle regioni.*

1. Sono conferiti alle regioni, secondo le modalità e le regole fissate dagli articoli del presente capo, tutte le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato.
2. I conferimenti di cui al presente capo si intendono effettuati come trasferimenti, con la sola esclusione delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti i prodotti cosmetici, effettuati a titolo di delega.

### **Art. 115**

#### *Ripartizione delle competenze.*

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59 sono conservati allo Stato i seguenti compiti e funzioni amministrative:
  - a) l'adozione, d'intesa con la Conferenza unificata, del piano sanitario nazionale, l'adozione dei piani di settore aventi rilievo ed applicazione nazionali, nonchè il riparto delle relative risorse alle regioni, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni;
  - b) l'adozione di norme, linee-guida e prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria relative ad attività, strutture, impianti, laboratori, officine di produzione, apparecchi, modalità di lavorazione, sostanze e prodotti, ivi compresi gli alimenti;
  - c) la formazione, l'aggiornamento, le integrazioni e le modifiche delle tabelle e degli elenchi relativi a sostanze o prodotti la cui produzione, importazione, cessione, commercializzazione o impiego sia sottoposta ad autorizzazioni, nulla osta, assenti comunque denominati, obblighi di notificazione, restrizioni o divieti;
  - d) l'approvazione di manuali e istruzioni tecniche su tematiche di interesse nazionale;
  - e) lo svolgimento di ispezioni, anche mediante l'accesso agli uffici e alla documentazione, nei confronti degli organismi che esercitano le funzioni e i compiti amministrativi conferiti;
  - f) la definizione dei criteri per l'esercizio delle attività sanitarie ed i relativi controlli ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 42 della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 febbraio 1997, recante l'approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;
  - g) la definizione di un modello di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private.

2. Nelle materie di cui all'articolo 112 sono conferiti tutte le funzioni e i compiti amministrativi non compresi nel comma 1 del presente articolo nè disciplinati dagli articoli seguenti del presente capo, ed in particolare quelli concernenti:
  - a) l'approvazione dei piani e dei programmi di settore non aventi rilievo e applicazione nazionale;
  - b) l'adozione dei provvedimenti puntuali e l'erogazione delle prestazioni;
  - c) la verifica della conformità rispetto alla normativa nazionale e comunitaria di attività, strutture, impianti, laboratori, officine di produzione, apparecchi, modalità di lavorazione, sostanze e prodotti, ai fini del controllo preventivo, salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, nonchè la vigilanza successiva, ivi compresa la verifica dell'applicazione della buona pratica di laboratorio;
  - d) le verifiche di conformità sull'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 119, comma 1, lettera d).
3. Il conferimento delle funzioni di verifica delle conformità di cui al comma 2 ha effetto dopo un anno dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro tale termine, con decreto legislativo da emanarsi ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono individuati gli adempimenti affidabili ad idonei organismi privati, abilitati dall'autorità competente, nonchè quelli che, per caratteristiche tecniche e finalità, devono restare di competenza degli organi centrali.
4. La costituzione di scorte di medicinali di uso non ricorrente, sieri, vaccini e presidi profilattici può essere effettuata dall'autorità statale o da quella regionale. Lo Stato assicura il coordinamento delle diverse iniziative, anche attraverso gli strumenti informativi di cui all'articolo 118, ai fini della economicità nella costituzione delle scorte e, di conseguenza, del loro utilizzo in comune.
5. Restano riservate allo Stato le competenze di cui agli articoli 10, commi 2, 3 e 4, e 14, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 502, e successive modifiche e integrazioni, le attribuzioni del livello centrale in tema di sperimentazioni gestionali di cui all'articolo 9-bis dello stesso decreto, nonchè quelle di cui all'articolo 32 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

### **Art. 116**

#### *Pianificazione.*

1. L'individuazione degli obiettivi essenziali e dei criteri comuni di azione amministrativa relativi ai piani e programmi di settore adottati dalle regioni è operata con atti di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nel rispetto dei piani e programmi di cui all'articolo 115, comma 1, lettera a) del presente decreto legislativo.
2. Le funzioni già esercitate da commissioni e organismi ministeriali, anche a composizione mista o paritetica con altre amministrazioni, in relazione ai piani e programmi di settore conferiti alle regioni, sono soppresse. Con

regolamento emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, è operato il riordino delle medesime commissioni e organismi, provvedendo alla relativa soppressione nei casi in cui non permangano funzioni residue.

### **Art. 117**

#### *Interventi d'urgenza.*

1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.
2. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del comma 1.

### **Art. 118**

#### *Attività di informazione.*

1. In relazione alle funzioni conferite ai sensi del presente capo restano allo Stato le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:
  - a) la raccolta e lo scambio di informazioni ai fini del collegamento con l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), le altre organizzazioni internazionali e gli organismi comunitari;
  - b) la gestione del Sistema informativo sanitario (SIS) per quanto concerne le competenze statali, nonché il coordinamento dei Sistemi informativi regionali, in connessione con gli osservatori regionali, con altri organismi pubblici e privati; in particolare, rimangono salve le competenze dell'Osservatorio centrale degli acquisti e dei prezzi, di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  - c) l'analisi statistica e la diffusione dei dati ISTAT - SIS - SISTAN, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  - d) la redazione delle relazioni da presentarsi al Parlamento e le altre relazioni o rapporti di carattere nazionale;
  - e) il coordinamento informativo e statistico relativo alle funzioni e ai compiti conferiti; a tal fine i soggetti destinatari del conferimento sono tenuti a comunicare alla competente autorità statale, con aggiornamento periodico o comunque a richiesta, le principali informazioni concernenti l'attività svolta, con particolare riferimento alle prestazioni erogate, nonché all'insorgenza e alla diffusione di malattie umane o animali;
  - f) la predisposizione dello schema di decreto di cui al comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche

e integrazioni.

2. Sono conferite alle regioni tutte le funzioni amministrative concernenti la pubblicità sanitaria, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 175, ad esclusione delle funzioni di cui agli articoli 7 e 9 della stessa legge, conservate allo Stato.

### **Art. 119**

#### *Autorizzazioni.*

1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti:
  - a) l'autorizzazione alla produzione, importazione e immissione in commercio di medicinali, gas medicinali, presidi medico-chirurgici, prodotti alimentari destinati ad alimentazioni particolari e dispositivi medici, anche ad uso veterinario, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46;
  - b) l'autorizzazione alla produzione, importazione e immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e dei relativi presidi sanitari;
  - c) l'autorizzazione alla importazione o esportazione di sostanze o preparati chimici vietati o sottoposti a restrizioni;
  - d) l'autorizzazione alla pubblicità ed informazione scientifica di medicinali e presidi medico-chirurgici, dei dispositivi medici in commercio e delle caratteristiche terapeutiche delle acque minerali.
2. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative relative alle attività sottoelencate. Lo svolgimento di dette attività si intende autorizzato, conformemente alla disciplina prevista dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine pure di seguito indicato:
  - a) produzione a scopo di vendita o preparazione per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo di mangimi contenenti integratori o integratori medicati, di cui all'articolo 6 della legge 15 febbraio 1963, n. 281. Ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la domanda di autorizzazione si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di novanta giorni, salva la fissazione di un termine minore con regolamento da emanarsi ai sensi del citato articolo 20;
  - b) produzione a scopo di vendita o preparazione per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, di integratori o integratori medicati per mangimi, di cui all'articolo 7 della legge 15 febbraio 1963, n. 281. Ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la domanda di autorizzazione si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di novanta giorni, salva la fissazione di un termine minore con regolamento da emanarsi ai sensi del citato articolo 20;
  - c) vendita di ogni singolo integratore e integratore medicato per mangimi, sia

di fabbricazione nazionale che di importazione di cui all'articolo 8 della legge 15 febbraio 1963, n. 281. Ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la domanda di autorizzazione si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di sessanta giorni, salva la fissazione di un termine minore con regolamento da emanarsi ai sensi del citato articolo 20.

### **Art. 120**

#### *Prestazioni e tariffe.*

1. Rimangono ferme le attuali competenze dello Stato concernenti:
  - a) la classificazione dei medicinali ai fini della loro erogazione da parte del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, e all'articolo 1, comma 42, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  - b) la contrattazione, di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dei prezzi dei medicinali sottoposti alla procedura di autorizzazione prevista dal regolamento 93/2309/CEE;
  - c) il regime di rimborsabilità dei medicinali autorizzati con procedura centralizzata, di cui alla direttiva 65/65/CEE;
  - d) la predisposizione e l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali innovativi da porre a carico del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648;
  - e) la determinazione delle ipotesi e delle modalità per l'erogazione di prodotti dietetici a carico del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 1982, n. 98;
  - f) l'approvazione del nomenclatore tariffario protesi, sentita la Conferenza Stato-regioni;
  - g) la definizione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni, di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; la definizione dei massimi tariffari, di cui all'articolo 2, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; l'individuazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, di cui al medesimo articolo 2, comma 9;
  - h) l'assistenza penitenziaria; l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, all'articolo 2, ultimo comma, del decreto-legge 8 maggio 1981, n. 208, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 1981, n. 344, e all'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; l'assistenza al personale navigante marittimo e della aviazione civile, nonché le forme convenzionali di assistenza sanitaria all'estero per il

personale delle pubbliche amministrazioni;

- i) la determinazione dei criteri di fruizione di prestazioni ad altissima specializzazione all'estero, di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 23 ottobre 1985, n. 595;
- l) le autorizzazioni e i rimborsi relativi al trasferimento per cura in Italia di cittadini stranieri residenti all'estero, di cui all'articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
- m) le tariffe relative alle prestazioni sanitarie a favore degli stranieri, nonché la loro iscrizione volontaria od obbligatoria al Servizio sanitario nazionale.

### **Art. 121**

#### *Vigilanza su enti.*

1. Sono conservate allo Stato le funzioni di vigilanza e controllo sugli enti pubblici e privati che operano su scala nazionale o ultraregionale, ivi compresi gli ordini e collegi professionali. In particolare, spettano allo Stato le funzioni di approvazione degli statuti e di autorizzazione a modifiche statutarie nei confronti degli enti summenzionati.
2. Ferme restando le competenze regionali aventi ad oggetto l'attività assistenziale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le attività degli istituti zooprofilattici sperimentali, sono conservati allo Stato il riconoscimento, il finanziamento, la vigilanza ed il controllo, in particolare sull'attività di ricerca corrente e finalizzata, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati e degli istituti zooprofilattici sperimentali.
3. La definizione, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, delle attività di alta specialità e dei requisiti necessari per l'esercizio delle stesse, nonché il riconoscimento degli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione e la relativa vigilanza sono di competenza dello Stato. Restano ferme le competenze relative all'approvazione dei regolamenti degli enti di assistenza ospedaliera a norma dell'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle previste dallo stesso articolo 4, comma 13.
4. Spettano alle regioni le funzioni di vigilanza e controllo sugli enti pubblici e privati che operano a livello infraregionale, nonché quelle già di competenza delle regioni sulle attività di servizio rese dalle articolazioni periferiche degli enti nazionali.

### **Art. 122**

#### *Vigilanza sui fondi integrativi.*

1. Spetta allo Stato la vigilanza sui fondi integrativi sanitari, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, istituiti e gestiti a livello ultraregionale.
2. È conferita alle regioni la vigilanza sui medesimi fondi istituiti e gestiti a

livello regionale o infraregionale.

### **Art. 123**

#### *Contenzioso.*

1. Sono conservate allo Stato le funzioni in materia di ricorsi per la corresponsione degli indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.
2. Restano altresì salve le funzioni della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, nonchè le funzioni contenziose della Commissione medica d'appello avverso i giudizi di inidoneità permanente al volo, di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566.
3. Sono inoltre conservate le funzioni consultive esercitate dall'ufficio medico legale del Ministero della sanità nei ricorsi amministrativi o giurisdizionali in materia di pensioni di guerra e di servizio e nelle procedure di riconoscimento di infermità da causa di servizio.

### **Art. 124**

#### *Professioni sanitarie.*

1. Sono conservate allo Stato le seguenti funzioni amministrative:
  - a) la disciplina delle attività libero-professionali e delle relative incompatibilità, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e dell'articolo 1, comma 14, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  - b) la determinazione delle figure professionali e dei relativi profili delle professioni sanitarie, sanitarie ausiliarie e delle arti sanitarie, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
  - c) gli adempimenti in materia di riconoscimento dei diplomi ed esercizio delle professioni sanitarie, sanitarie ausiliarie ed arti sanitarie da parte di cittadini degli Stati membri dell'Unione europea;
  - d) il riconoscimento dei diplomi per l'esercizio delle professioni suddette, conseguiti da cittadini italiani in paesi extracomunitari, ai sensi della legge 8 novembre 1984, n. 752;
  - e) la programmazione del fabbisogno per le specializzazioni mediche e la relativa formazione, di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, e al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, ivi compresa l'erogazione delle borse di studio e la determinazione dei requisiti di idoneità delle strutture ove viene svolta la formazione specialistica, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni;
  - f) la determinazione dei requisiti minimi e dei criteri generali relativi all'ammissione all'impiego del personale delle aziende USL e ospedaliere,

nonchè al conferimento degli incarichi dirigenziali d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

2. È trasferito alle regioni il riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero ai fini della partecipazione ai concorsi indetti a livello regionale ed infraregionale, ed ai fini dell'accesso alle convenzioni con le USL per l'assistenza generica e specialistica, di cui alla legge 10 luglio 1960, n. 735, e all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

### **Art. 125**

#### *Ricerca scientifica.*

1. Sono mantenute allo Stato le funzioni amministrative in materia di ricerca scientifica, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera p), della legge 15 marzo 1997, n. 59, tra cui quelle concernenti:
  - a) la sperimentazione clinica di medicinali, presidi medico-chirurgici, dispositivi medici, nonchè la protezione e tutela degli animali impiegati a fini scientifici e sperimentali;
  - b) la cooperazione scientifica internazionale.

### **Art. 126**

#### *Profilassi internazionale.*

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera i), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono mantenute allo Stato, anche avvalendosi delle aziende USL sulla base di apposito accordo definito in sede di Conferenza unificata, le funzioni amministrative in materia di profilassi internazionale, con particolare riferimento ai controlli igienico-sanitari alle frontiere, ai controlli sanitari delle popolazioni migranti, nonchè ai controlli veterinari infracomunitari e di frontiera.

### **Art. 127**

#### *Riordino di strutture.*

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al riordino dell'Istituto superiore di sanità, del Consiglio superiore di sanità, dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro.

## **Capo II**

### *Servizi sociali.*

### **Art. 128**

#### *Oggetto e definizioni.*

1. Il presente capo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia dei "servizi sociali".



2. Ai sensi del presente decreto legislativo, per “servizi sociali” si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.

### **Art. 129**

#### *Competenze dello Stato.*

1. Ai sensi dell’articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono conservate allo Stato le seguenti funzioni:
- la determinazione dei principi e degli obiettivi della politica sociale;
  - la determinazione dei criteri generali per la programmazione della rete degli interventi di integrazione sociale da attuare a livello locale;
  - la determinazione degli standard dei servizi sociali da ritenersi essenziali in funzione di adeguati livelli delle condizioni di vita;
  - compiti di assistenza tecnica, su richiesta dagli enti locali e territoriali, nonché compiti di raccordo in materia di informazione e circolazione dei dati concernenti le politiche sociali, ai fini della valutazione e monitoraggio dell’efficacia della spesa per le politiche sociali;
  - la determinazione dei criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali secondo le modalità di cui all’articolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’articolo 133, comma 4, del presente decreto legislativo;
  - i rapporti con gli organismi internazionali e il coordinamento dei rapporti con gli organismi dell’Unione europea operanti nei settori delle politiche sociali e gli adempimenti previsti dagli accordi internazionali e dalla normativa dell’Unione europea;
  - la fissazione dei requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sociali nonché le disposizioni generali concernenti i requisiti per l’accesso e la durata dei corsi di formazione professionale;
  - gli interventi di prima assistenza in favore dei profughi, limitatamente al periodo necessario alle operazioni di identificazione ed eventualmente fino alla concessione del permesso di soggiorno, nonché di ricetto ed assistenza temporanea degli stranieri da respingere o da espellere;
  - la determinazione degli standard organizzativi dei soggetti pubblici e privati e degli altri organismi che operano nell’ambito delle attività sociali e che concorrono alla realizzazione della rete dei servizi sociali;
  - le attribuzioni in materia di riconoscimento dello status di rifugiato ed il coordinamento degli interventi in favore degli stranieri richiedenti asilo e dei rifugiati, nonché di quelli di protezione umanitaria per gli stranieri accolti in base alle disposizioni vigenti;
  - gli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità

- organizzata; le misure di protezione degli appartenenti alle Forze armate e di polizia o a Corpi militarmente organizzati e loro familiari;
- n) la revisione delle pensioni, assegni e indennità spettanti agli invalidi civili e la verifica dei requisiti sanitari che hanno dato luogo a benefici economici di invalidità civile.

2. Le competenze previste dal comma 1, lettere d) e g) del presente articolo sono esercitate sulla base di criteri e parametri individuati dalla Conferenza unificata. Le competenze previste dalle lettere b), c) ed i) del medesimo comma 1 sono esercitate sentita la Conferenza unificata.

### **Art. 130**

#### *Trasferimenti di competenze relative agli invalidi civili.*

- A decorrere dal centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, la funzione di erogazione di pensioni, assegni e indennità spettanti, ai sensi della vigente disciplina, agli invalidi civili è trasferita ad un apposito fondo di gestione istituito presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
- Le funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili sono trasferite alle regioni, che, secondo il criterio di integrale copertura, provvedono con risorse proprie alla eventuale concessione di benefici aggiuntivi rispetto a quelli determinati con legge dello Stato, per tutto il territorio nazionale.
- Fermo restando il principio della separazione tra la fase dell’accertamento sanitario e quella della concessione dei benefici economici, di cui all’articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi, relativi alla concessione delle prestazioni e dei servizi, attivati a decorrere dal termine di cui al comma 1 del presente articolo, la legittimazione passiva spetta alle regioni ove il procedimento abbia ad oggetto le provvidenze concesse dalle regioni stesse ed all’INPS negli altri casi, anche relativamente a provvedimenti concessori antecedenti al termine di cui al medesimo comma 1.
- Avverso i provvedimenti di concessione o diniego è ammesso ricorso amministrativo, secondo la normativa vigente in materia di pensione sociale, ferma restando la tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario.

### **Art. 131**

#### *Conferimenti alle regioni e agli enti locali.*

- Sono conferiti alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni e i compiti amministrativi nella materia dei “servizi sociali”, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato dall’articolo 129 e quelli trasferiti all’INPS ai sensi dell’articolo 130.
- Nell’ambito delle funzioni conferite sono attribuiti ai comuni, che le

esercitano anche attraverso le comunità montane, i compiti di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché i compiti di progettazione e di realizzazione della rete dei servizi sociali, anche con il concorso delle province.

### **Art. 132**

#### *Trasferimento alle regioni.*

1. Le regioni adottano, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro sei mesi dall'emanazione del presente decreto legislativo, la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate ai comuni ed agli enti locali e di quelle mantenute in capo alle regioni stesse. In particolare la legge regionale conferisce ai comuni ed agli altri enti locali le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti i servizi sociali relativi a:
  - a) i minori, inclusi i minori a rischio di attività criminose;
  - b) i giovani;
  - c) gli anziani;
  - d) la famiglia;
  - e) i portatori di handicap, i non vedenti e gli audiolesi;
  - f) i tossicodipendenti e alcooldipendenti;
  - g) gli invalidi civili, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 130 del presente decreto legislativo.
2. Sono trasferiti alle regioni, che provvederanno al successivo conferimento alle province, ai comuni ed agli altri enti locali nell'ambito delle rispettive competenze, le funzioni e i compiti relativi alla promozione ed al coordinamento operativo dei soggetti e delle strutture che agiscono nell'ambito dei "servizi sociali", con particolare riguardo a:
  - a) la cooperazione sociale;
  - b) le istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza (IPAB);
  - c) il volontariato.

### **Art. 133**

#### *Fondo nazionale per le politiche sociali.*

1. Il Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dall'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è denominato "Fondo nazionale per le politiche sociali".
2. Confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche sociali le risorse statali destinate ad interventi in materia di "servizi sociali", secondo la definizione di cui all'articolo 128 del presente decreto legislativo.
3. In particolare, ad integrazione di quanto già previsto dall'articolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono destinati al Fondo nazionale per le politiche sociali gli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalla legge 23 dicembre 1997, n. 451 e quelli del Fondo nazionale per le

politiche migratorie di cui all'articolo 43 della legge 6 marzo 1998, n. 40.

4. All'articolo 59, comma 46, penultima proposizione, della predetta legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole "sentiti i Ministri interessati" sono inserite le parole "e la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".

### **Art. 134**

#### *Soppressione delle strutture ministeriali.*

1. Presso la direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno è soppresso il servizio assistenza economica alle categorie protette e sono riordinati, con le modalità di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, i servizi interventi di assistenza sociale, affari assistenziali speciali, gestioni contabili.

### **Capo III**

#### *Istruzione scolastica.*

### **Art. 135**

#### *Oggetto.*

1. Il presente capo ha come oggetto la programmazione e la gestione amministrativa del servizio scolastico, fatto salvo il trasferimento di compiti alle istituzioni scolastiche previsto dall'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

### **Art. 136**

#### *Definizioni.*

1. Agli effetti del presente decreto legislativo, per programmazione e gestione amministrativa del servizio scolastico si intende l'insieme delle funzioni e dei compiti volti a consentire la concreta e continua erogazione del servizio di istruzione.
2. Tra le funzioni e i compiti di cui al comma 1 sono compresi, tra l'altro:
  - a) la programmazione della rete scolastica;
  - b) l'attività di provvista delle risorse finanziarie e di personale;
  - c) l'autorizzazione, il controllo e la vigilanza relativi ai vari soggetti ed organismi, pubblici e privati, operanti nel settore;
  - d) la rilevazione delle disfunzioni e dei bisogni, strumentali e finali, sulla base dell'esperienza quotidiana del concreto funzionamento del servizio, le correlate iniziative di segnalazione e di proposta;
  - e) l'adozione, nel quadro dell'organizzazione generale ed in attuazione degli obiettivi determinati dalle autorità preposte al governo del servizio, di tutte le misure di organizzazione amministrativa necessarie per il suo migliore andamento.

### **Art. 137**

#### *Competenze dello Stato.*

1. Restano allo Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, i compiti e le funzioni concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione della rete scolastica, previo parere della Conferenza unificata, le funzioni di valutazione del sistema scolastico, le funzioni relative alla determinazione e all'assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del personale alle istituzioni scolastiche, le funzioni di cui all'articolo 138, comma 3, del presente decreto legislativo.
2. Restano altresì allo Stato i compiti e le funzioni amministrative relativi alle scuole militari ed ai corsi scolastici organizzati, con il patrocinio dello Stato, nell'ambito delle attività attinenti alla difesa e alla sicurezza pubblica, nonché i provvedimenti relativi agli organismi scolastici istituiti da soggetti extracomunitari, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389.

### **Art. 138**

#### *Deleghe alle regioni.*

1. Ai sensi dell'articolo 118, comma secondo, della Costituzione, sono delegate alle regioni le seguenti funzioni amministrative:
  - a) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;
  - b) la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a);
  - c) la suddivisione, sulla base anche delle proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa;
  - d) la determinazione del calendario scolastico;
  - e) i contributi alle scuole non statali;
  - f) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite.
2. La delega delle funzioni di cui al comma 1 opera dal secondo anno scolastico immediatamente successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di riordino delle strutture dell'amministrazione centrale e periferica, di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
3. Le deleghe di cui al presente articolo non riguardano le funzioni relative ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti, agli istituti superiori per le industrie artistiche, all'accademia nazionale d'arte drammatica, all'accademia nazionale di danza, nonché alle scuole ed alle istituzioni culturali straniere in Italia.

### **Art. 139**

#### *Trasferimenti alle province ed ai comuni.*

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 137 del presente decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione sono attribuiti alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti:
  - a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;
  - b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;
  - c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;
  - d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;
  - e) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;
  - f) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite;
  - g) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale.
2. I comuni, anche in collaborazione con le comunità montane e le province, ciascuno in relazione ai gradi di istruzione di propria competenza, esercitano, anche d'intesa con le istituzioni scolastiche, iniziative relative a:
  - a) educazione degli adulti;
  - b) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;
  - c) azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione;
  - d) azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola;
  - e) interventi perequativi;
  - f) interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute.
3. La risoluzione dei conflitti di competenze è conferita alle province, ad eccezione dei conflitti tra istituzioni della scuola materna e primaria, la cui risoluzione è conferita ai comuni.

### **Capo IV**

#### *Formazione professionale.*

### **Art. 140**

#### *Oggetto.*

1. Il presente capo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi in materia di "formazione professionale", ad esclusione di quelli concernenti la

formazione professionale di carattere settoriale oggetto di apposita regolamentazione in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettere s) e t), della legge 15 marzo 1997, n. 59, anche in raccordo con quanto previsto dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, e dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

### **Art. 141**

#### *Definizioni.*

1. Agli effetti del presente decreto legislativo, per "formazione professionale" si intende il complesso degli interventi volti al primo inserimento, compresa la formazione tecnico professionale superiore, al perfezionamento, alla riqualificazione e all'orientamento professionali, ossia con una valenza prevalentemente operativa, per qualsiasi attività di lavoro e per qualsiasi finalità, compresa la formazione impartita dagli istituti professionali, nel cui ambito non funzionano corsi di studio di durata quinquennale per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore, la formazione continua, permanente e ricorrente e quella conseguente a riconversione di attività produttive. Detti interventi riguardano tutte le attività formative volte al conseguimento di una qualifica, di un diploma di qualifica superiore o di un credito formativo, anche in situazioni di alternanza formazione-lavoro. Tali interventi non consentono il conseguimento di un titolo di studio o di diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria o postuniversitaria se non nei casi e con i presupposti previsti dalla legislazione dello Stato o comunitaria, ma sono comunque certificabili ai fini del conseguimento di tali titoli.
2. Agli stessi effetti rientra, fra le funzioni inerenti la materia, la vigilanza sull'attività privata di formazione professionale.
3. Sempre ai medesimi effetti la "istruzione artigiana e professionale" si identifica con la "formazione professionale".
4. Gli istituti professionali che devono essere trasferiti alle regioni sulla base di quanto previsto al comma 1 del presente articolo ed a norma dell'articolo 144, sono individuati con le procedura di cui al medesimo articolo 144, comma 2.

### **Art. 142**

#### *Competenze dello Stato.*

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono conservati allo Stato le funzioni e i compiti amministrativi inerenti a:
  - a) i rapporti internazionali e il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea in materia di formazione professionale, nonchè gli interventi preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi contratti nella stessa materia a livello internazionale o delle Comunità;
  - b) l'indirizzo e il coordinamento e le connesse attività strumentali di acquisizione ed elaborazione di dati e informazioni, utilizzando a tal fine anche il Sistema informativo lavoro previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

- c) l'individuazione degli standard delle qualifiche professionali, ivi compresa la formazione tecnica superiore e dei crediti formativi e delle loro modalità di certificazione, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
- d) la definizione dei requisiti minimi per l'accreditamento delle strutture che gestiscono la formazione professionale;
- e) le funzioni statali previste dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia di apprendistato, tirocini, formazione continua, contratti di formazione-lavoro;
- f) le funzioni statali previste dal decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare per quanto concerne la formazione continua, l'analisi dei fabbisogni formativi e tutto quanto connesso alla ripartizione e gestione del Fondo per l'occupazione;
- g) il finanziamento delle attività formative del personale da utilizzare in programmi nazionali d'assistenza tecnica e cooperativa con i paesi in via di sviluppo;
- h) l'istituzione e il finanziamento delle iniziative di formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero;
- i) l'istituzione e l'autorizzazione di attività formative idonee per il conseguimento di un titolo di studio o diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria o postuniversitaria, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e in particolare dei corsi integrativi di cui all'articolo 191, comma 6, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
- l) la formazione professionale svolta dalle Forze armate e dai Corpi dello Stato militarmente organizzati e, in genere, dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, a favore dei propri dipendenti.

2. In ordine alle competenze mantenute in capo allo Stato dal comma 1 del presente articolo, ad esclusione della lettera l), la Conferenza Stato-regioni esercita funzioni di parere obbligatorio e di proposta. Sono svolti altresì dallo Stato, d'intesa con la Conferenza stessa, i seguenti compiti e funzioni:
  - a) la definizione degli obiettivi generali del sistema complessivo della formazione professionale, in accordo con le politiche comunitarie;
  - b) la definizione dei criteri e parametri per la valutazione quantificativa dello stesso sistema e della sua coerenza rispetto agli obiettivi di cui alla lettera a);
  - c) l'approvazione e presentazione al Parlamento di una relazione annuale sullo stato e sulle prospettive dell'attività di formazione professionale, sulla base di quelle formulate dalle regioni con il supporto dell'ISFOL;
  - d) la definizione, in sede di Conferenza unificata, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dei programmi operativi multiregionali di formazione professionale di rilevanza strategica per lo sviluppo del



paese.

3. Permangono immutati i compiti e le funzioni esercitati dallo Stato in ordine agli istituti professionali di cui al regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449, e di cui agli articoli da 64 a 66 e da 68 a 71 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

### **Art. 143**

#### *Conferimenti alle regioni.*

1. Sono conferiti alle regioni, secondo le modalità e le regole fissate dall'articolo 145 tutte le funzioni e i compiti amministrativi nella materia "formazione professionale", salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato dall'articolo 142. Spetta alla Conferenza Statoregioni la definizione degli interventi di armonizzazione tra obiettivi nazionali e regionali del sistema.
2. Al fine di assicurare l'integrazione tra politiche formative e politiche del lavoro la regione attribuisce, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142, di norma alle province le funzioni ad essa trasferite in materia di formazione professionale.

### **Art. 144**

#### *Trasferimenti alle regioni.*

1. Sono trasferiti, in particolare, alle regioni, ai sensi dell'articolo 118, comma primo, della Costituzione:
  - a) la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato nelle iniziative di formazione professionale;
  - b) le funzioni e i compiti attualmente svolti dagli organi centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione nei confronti degli istituti professionali, trasferiti ai sensi del comma 2 del presente articolo, ivi compresi quelli concernenti l'istituzione, la vigilanza, l'indirizzo e il finanziamento, limitatamente alle iniziative finalizzate al rilascio di qualifica professionale e non al conseguimento del diploma.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, d'intesa con la Conferenza Statoregioni, da emanare entro sei mesi dall'approvazione del presente decreto legislativo, sono individuati e trasferiti alle regioni gli istituti professionali di cui all'articolo 141.
3. I trasferimenti hanno effetto dal secondo anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con la salvaguardia della prosecuzione negli studi degli alunni già iscritti nell'anno precedente.
4. Per effetto dei trasferimenti di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, gli istituti professionali assumono la qualifica di enti regionali. Ad essi si estende il regime di autonomia funzionale spettante alle istituzioni

scolastiche statali, anche ai sensi degli articoli 21 e seguenti della legge 15 marzo 1997, n. 59.

### **Art. 145**

#### *Modalità per il trasferimento di beni, risorse e personale.*

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere b) ed e), e dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, rispettivamente, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministro della pubblica istruzione, provvede con propri decreti a trasferire dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a seguito dell'attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e dal Ministero della pubblica istruzione alle regioni beni, risorse finanziarie, strumentali e organizzative, e personale nel rispetto dei seguenti criteri:
  - a) i beni e le risorse da trasferire sono individuati in rapporto alle funzioni e ai compiti in precedenza svolti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dal Ministero della pubblica istruzione, e trasferiti dal presente decreto legislativo;
  - b) il personale dirigenziale, docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario degli istituti professionali di cui all'articolo 144 è trasferito alle regioni.
2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo ed ha effetto con l'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 146.

### **Art. 146**

#### *Riordino di strutture.*

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), e dell'articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro novanta giorni dalla adozione del decreto di cui all'articolo 145 del presente decreto legislativo, si provvede con regolamento, da emanarsi in base all'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, al riordino delle strutture ministeriali interessate dai conferimenti disposti dal presente capo.

### **Art. 147**

#### *Abrogazione di disposizioni.*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
  - a) l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;
  - b) gli articoli 35 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  - c) l'articolo 2, comma 1, e l'articolo 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

## **Capo V**

## *Beni e attività culturali.*

### **Art. 148**

#### *Definizioni.*

1. Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per:
  - a) “beni culturali”, quelli che compongono il patrimonio storico, artistico, monumentale, demoetnoantropologico, archeologico, archivistico e librario e gli altri che costituiscono testimonianza avente valore di civiltà così individuati in base alla legge;
  - b) “beni ambientali”, quelli individuati in base alla legge quale testimonianza significativa dell’ambiente nei suoi valori naturali o culturali;
  - c) “tutela”, ogni attività diretta a riconoscere, conservare e proteggere i beni culturali e ambientali;
  - d) “gestione”, ogni attività diretta, mediante l’organizzazione di risorse umane e materiali, ad assicurare la fruizione dei beni culturali e ambientali, concorrendo al perseguimento delle finalità di tutela e di valorizzazione;
  - e) “valorizzazione”, ogni attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e conservazione dei beni culturali e ambientali e ad incrementarne la fruizione;
  - f) “attività culturali”, quelle rivolte a formare e diffondere espressioni della cultura e dell’arte;
  - g) “promozione”, ogni attività diretta a suscitare e a sostenere le attività culturali.

### **Art. 149**

#### *Funzioni riservate allo Stato.*

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono riservate allo Stato le funzioni e i compiti di tutela dei beni culturali la cui disciplina generale è contenuta nella legge 1 giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e loro successive modifiche e integrazioni.
2. Lo Stato, le regioni e gli enti locali concorrono all’attività di conservazione dei beni culturali.
3. Sono riservate allo Stato, in particolare, le seguenti funzioni e compiti:
  - a) apposizione di vincolo, diretto e indiretto, di interesse storico o artistico e vigilanza sui beni vincolati;
  - b) autorizzazioni, prescrizioni, divieti, approvazioni e altri provvedimenti, anche di natura interinale, diretti a garantire la conservazione, l’integrità e la sicurezza dei beni di interesse storico o artistico;
  - c) controllo sulla circolazione e sull’esportazione dei beni di interesse storico o artistico ed esercizio del diritto di prelazione;
  - d) occupazione d’urgenza, concessioni e autorizzazioni per ricerche

archeologiche;

- e) espropriazione di beni mobili e immobili di interesse storico o artistico;
  - f) conservazione degli archivi degli Stati italiani preunitari, dei documenti degli organi giudiziari e amministrativi dello Stato non più occorrenti alle necessità ordinarie di servizio, di tutti gli altri archivi o documenti di cui lo Stato abbia la disponibilità in forza di legge o di altro titolo;
  - g) vigilanza sugli archivi degli enti pubblici e sugli archivi privati di notevole interesse storico, nonchè le competenze in materia di consultabilità dei documenti archivistici;
  - h) le ulteriori competenze previste dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e da altre leggi riconducibili al concetto di tutela di cui all’articolo 148 del presente decreto legislativo.
4. Spettano altresì allo Stato, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le seguenti funzioni e compiti:
    - a) il controllo sulle esportazioni, ai sensi del regolamento CEE n. 3911/1992 del Consiglio del 9 dicembre 1992 e successive modificazioni;
    - b) le attività dirette al recupero dei beni culturali usciti illegittimamente dal territorio nazionale, in attuazione della direttiva 93/7/CEE del Consiglio del 15 marzo 1993;
    - c) la prevenzione e repressione di reati contro il patrimonio culturale e la raccolta e coordinamento delle informazioni relative;
    - d) le funzioni relative a scuole e istituti nazionali di preparazione professionale operanti nel settore dei beni culturali nonchè la determinazione dei criteri generali sulla formazione professionale e l’aggiornamento del personale tecnico-scientifico, ferma restando l’autonomia delle università;
    - e) la definizione, anche con la cooperazione delle regioni, delle metodologie comuni da seguire nelle attività di catalogazione, anche al fine di garantire l’integrazione in rete delle banche dati regionali e la raccolta ed elaborazione dei dati a livello nazionale;
    - f) la definizione, anche con la cooperazione delle regioni, delle metodologie comuni da seguire nell’attività tecnico-scientifica di restauro.
  5. Le regioni, le province e i comuni possono formulare proposte ai fini dell’esercizio delle funzioni di cui al comma 3, lettere a) ed e), del presente articolo, nonchè ai fini dell’esercizio del diritto di prelazione. Lo Stato può rinunciare all’acquisto ai sensi dell’articolo 31 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, trasferendo alla regione, provincia o comune interessati la relativa facoltà.
  6. Restano riservate allo Stato le funzioni e i compiti statali in materia di beni ambientali di cui all’articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, di

conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312.

### **Art. 150**

#### *La gestione.*

1. Una commissione paritetica, composta da cinque rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali e da cinque rappresentanti degli enti territoriali designati dalla Conferenza unificata, individua, ai sensi dell'articolo 17, comma 131, della legge 15 maggio 1997, n. 127, i musei o altri beni culturali statali la cui gestione rimane allo Stato e quelli per i quali essa è trasferita, secondo il principio di sussidiarietà, alle regioni, alle province o ai comuni.
2. La commissione è presieduta dal Ministro per i beni culturali e ambientali o da un Sottosegretario da lui delegato e conclude i lavori entro due anni con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'elenco dei musei o altri beni culturali di cui al comma 1.
3. La Commissione entro un anno dal suo insediamento formula una proposta di elenco sulla quale le commissioni di cui all'articolo 154 esprimono parere.
4. Il trasferimento della gestione ai sensi del comma 1, salve le funzioni e i compiti di tutela riservati allo Stato, riguarda, in particolare, l'autonomo esercizio delle attività concernenti:
  - a) l'organizzazione, il funzionamento, la disciplina del personale, i servizi aggiuntivi, le riproduzioni e le concessioni d'uso dei beni;
  - b) la manutenzione, la sicurezza, l'integrità dei beni, lo sviluppo delle raccolte museali;
  - c) la fruizione pubblica dei beni, concorrendo al perseguimento delle finalità di valorizzazione di cui all'articolo 152, comma 3.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al trasferimento alle regioni, alle province o ai comuni della gestione dei musei o altri beni culturali indicati nell'elenco di cui al comma 2 del presente articolo, nonché all'individuazione dei beni, delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire e loro ripartizione tra le regioni e tra regioni, province e comuni.
6. Con proprio decreto il Ministro per i beni culturali e ambientali definisce i criteri tecnico-scientifici e gli standard minimi da osservare nell'esercizio delle attività trasferite, in modo da garantire un adeguato livello di fruizione collettiva dei beni, la loro sicurezza e la prevenzione dei rischi. Con apposito protocollo tra il Ministro per i beni culturali e ambientali e l'ente locale cui è trasferita la gestione possono essere individuate ulteriori attività da trasferire.
7. Le regioni provvedono, con proprie norme, alla organizzazione, al funzionamento ed al sostegno dei musei o degli altri beni culturali la cui gestione è stata trasferita ai sensi del presente decreto legislativo.
8. Ai fini dell'individuazione di eventuali modifiche dell'elenco di cui al comma

2, la commissione paritetica può essere ricostituita, su iniziativa del Ministro per i beni culturali e ambientali o della Conferenza unificata, entro due anni dalla pubblicazione dell'elenco medesimo. La commissione svolge i propri lavori con le procedure di cui al presente articolo e le conclude entro un anno dalla ricostituzione.

### **Art. 151**

#### *Biblioteche pubbliche statali universitarie.*

1. Le università possono richiedere il trasferimento delle biblioteche pubbliche statali ad esse collegate. Ai fini del trasferimento, il Ministro per i beni culturali e ambientali stipula con le università apposita convenzione, sentito il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Nell'ambito della convenzione sono anche individuati i beni del patrimonio bibliografico da riservare al demanio dello Stato.

### **Art. 152**

#### *La valorizzazione.*

1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali curano, ciascuno nel proprio ambito, la valorizzazione dei beni culturali. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, la valorizzazione viene di norma attuata mediante forme di cooperazione strutturali e funzionali tra Stato, regioni ed enti locali, secondo quanto previsto dagli articoli 154 e 155 del presente decreto legislativo.
2. Per le regioni a statuto speciale le norme di attuazione possono prevedere forme di cooperazione anche mediante l'istituzione di organismi analoghi a quello di cui al predetto articolo 154.
3. Le funzioni e i compiti di valorizzazione comprendono in particolare le attività concernenti:
  - a) il miglioramento della conservazione fisica dei beni e della loro sicurezza, integrità e valore;
  - b) il miglioramento dell'accesso ai beni e la diffusione della loro conoscenza anche mediante riproduzioni, pubblicazioni ed ogni altro mezzo di comunicazione;
  - c) la fruizione agevolata dei beni da parte delle categorie meno favorite;
  - d) l'organizzazione di studi, ricerche ed iniziative scientifiche anche in collaborazione con università ed istituzioni culturali e di ricerca;
  - e) l'organizzazione di attività didattiche e divulgative anche in collaborazione con istituti di istruzione;
  - f) l'organizzazione di mostre anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;
  - g) l'organizzazione di eventi culturali connessi a particolari aspetti dei beni o ad operazioni di recupero, restauro o ad acquisizione;

- h) l'organizzazione di itinerari culturali, individuati mediante la connessione fra beni culturali e ambientali diversi, anche in collaborazione con gli enti e organi competenti per il turismo.

### **Art. 153**

#### *La promozione.*

1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali provvedono, ciascuno nel proprio ambito, alla promozione delle attività culturali. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1977, n. 59, la promozione viene di norma attuata mediante forme di cooperazione strutturali e funzionali tra Stato, regioni ed enti locali, secondo quanto previsto dagli articoli 154 e 155 del presente decreto legislativo.
2. Per le regioni a statuto speciale le norme di attuazione possono prevedere forme di cooperazione anche mediante l'istituzione di organismi analoghi a quello di cui all'articolo 154.
3. Le funzioni e i compiti di promozione comprendono in particolare le attività concernenti:
  - a) gli interventi di sostegno alle attività culturali mediante ausili finanziari, la predisposizione di strutture o la loro gestione;
  - b) l'organizzazione di iniziative dirette ad accrescere la conoscenza delle attività culturali ed a favorirne la migliore diffusione;
  - c) l'equilibrato sviluppo delle attività culturali tra le diverse aree territoriali;
  - d) l'organizzazione di iniziative dirette a favorire l'integrazione delle attività culturali con quelle relative alla istruzione scolastica e alla formazione professionale;
  - e) lo sviluppo delle nuove espressioni culturali ed artistiche e di quelle meno note, anche in relazione all'impiego di tecnologie in evoluzione.

### **Art. 154**

#### *Commissione per i beni e le attività culturali.*

1. È istituita in ogni regione a statuto ordinario la commissione per i beni e le attività culturali, composta da tredici membri designati:
  - a) tre dal Ministro per i beni culturali e ambientali;
  - b) due dal Ministro per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica;
  - c) due dalla regione; due dall'associazione regionale dei comuni; uno dall'associazione regionale delle province;
  - d) uno dalla Conferenza episcopale regionale;
  - e) due dal CNEL tra le forze imprenditoriali locali.
2. I componenti di cui al comma 1, lettere a) e c) sono individuati tra i dirigenti delle rispettive amministrazioni o anche tra esperti esterni.

3. Il presidente della commissione è scelto tra i suoi componenti dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Ministro per i beni culturali e ambientali. I componenti della commissione restano in carica tre anni e possono essere confermati.

### **Art. 155**

#### *Funzioni della commissione.*

1. Ciascuna commissione, ai fini della definizione del programma nazionale e di quello regionale, istruisce e formula una proposta di piano pluriennale e annuale di valorizzazione dei beni culturali e di promozione delle relative attività, perseguendo lo scopo di armonizzazione e coordinamento, nel territorio regionale, delle iniziative dello Stato, della regione, degli enti locali e di altri possibili soggetti pubblici e privati.
2. La commissione svolge inoltre i seguenti compiti:
  - a) monitoraggio sull'attuazione dei piani di cui al comma 1;
  - b) esprime, su iniziativa delle amministrazioni statali e regionali, pareri in ordine a interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

### **Capo VI**

#### *Spettacolo.*

### **Art. 156**

#### *Compiti di rilievo nazionale in materia di spettacolo.*

1. Lo Stato svolge i seguenti compiti:
  - a) definisce gli indirizzi generali per il sostegno delle attività teatrali, musicali e di danza, secondo principi idonei a valorizzare la qualità e la progettualità e in un'ottica di riequilibrio delle presenze e dei soggetti e delle attività teatrali sul territorio;
  - b) promuove la presenza della produzione nazionale di teatro, di musica e di danza all'estero, anche mediante iniziative di scambi e di ospitalità reciproche con altre nazioni;
  - c) definisce, previa intesa con la Conferenza unificata, i requisiti della formazione del personale artistico e tecnico dei teatri;
  - d) promuove la formazione di una videoteca, al fine di conservare la memoria visiva delle attività teatrali, musicali e di danza;
  - e) garantisce il ruolo delle compagnie teatrali e di danza e delle istituzioni concertistico-orchestranti, favorendone, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali, la promozione e la circolazione sul territorio;
  - f) definisce e sostiene il ruolo delle istituzioni teatrali nazionali;
  - g) definisce gli indirizzi per la presenza del teatro, della musica, della danza e del cinema nelle scuole e nelle università;
  - h) concede sovvenzioni e ausili finanziari ai soggetti operanti nel settore



della cinematografia, di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni ed integrazioni;

- i) provvede alla revisione delle opere cinematografiche, di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161;
- l) autorizza l'apertura delle sale cinematografiche, nei limiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;
- m) contribuisce al sostegno delle attività della Scuola nazionale di cinema, fermo quanto previsto dal decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426;
- n) programma e promuove, unitamente alle regioni e agli enti locali, la presenza delle attività teatrali, musicali e di danza sul territorio, perseguendo obiettivi di equilibrio e omogeneità della diffusione della fruizione teatrale, musicale e di danza, favorendone l'insediamento in località che ne sono sprovviste e favorendo la equilibrata circolazione delle rappresentazioni sul territorio nazionale, a questo fine e per gli altri fini di cui al presente articolo utilizzando gli ausili finanziari di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni;
- o) contribuisce ad incentivare la produzione teatrale, musicale e di danza nazionale, con particolare riferimento alla produzione contemporanea;
- p) preserva ed incentiva la rappresentazione del repertorio classico del teatro greco-romano in coordinamento con la fondazione "Istituto nazionale per il dramma antico";
- q) promuove le forme di ricerca e sperimentazione teatrale, musicale e di danza e di rinnovo dei linguaggi;
- r) contribuisce al sostegno degli enti lirici ed assimilati di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.

## **Capo VII** *Sport.*

### **Art. 157**

#### *Competenze in materia di sport.*

1. L'elaborazione dei programmi, riservata alla commissione tecnica di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, e successive modificazioni, è trasferita alle regioni. I relativi criteri e parametri sono definiti dall'autorità di governo competente, acquisito il parere del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della Conferenza unificata.
2. Il riparto dei fondi è effettuato dall'autorità di governo competente con le modalità di cui al comma 1. È soppressa la commissione tecnica di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, del citato decreto-legge n. 2 del 1987.
3. Resta riservata allo Stato la vigilanza sul CONI di cui alla legge 16 febbraio 1942, n. 426, e successive modificazioni e sull'Istituto per il credito sportivo di cui alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295.

4. Con regolamento di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al riordino dell'Istituto per il credito sportivo, anche garantendo una adeguata presenza nell'organo di amministrazione di rappresentanti delle regioni e delle autonomie locali.

## **Titolo V**

### *Polizia amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio.*

## **Capo I**

### *Disposizioni in materia di polizia amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio.*

### **Art. 158**

#### *Oggetto.*

1. Il presente titolo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia "polizia amministrativa regionale e locale".
2. Le regioni e gli enti locali sono titolari delle funzioni e dei compiti di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente trasferite o attribuite. La delega di funzioni amministrative dallo Stato alle regioni e da queste ultime agli enti locali, anche per quanto attiene alla subdelega, ricomprende anche l'esercizio delle connesse funzioni e compiti di polizia amministrativa.

### **Art. 159**

#### *Definizioni.*

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla polizia amministrativa regionale e locale concernono le misure dirette ad evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose nello svolgimento di attività relative alle materie nelle quali vengono esercitate le competenze, anche delegate, delle regioni e degli enti locali, senza che ne risultino lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.
2. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi all'ordine pubblico e sicurezza pubblica di cui all'articolo 1, comma 3, lettera l), della legge 15 marzo 1997, n. 59, concernono le misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell'ordine pubblico, inteso come il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale, nonché alla sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni.

### **Art. 160**

#### *Competenze dello Stato.*

1. Ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, e dell'articolo 3, comma 1, lettera a),

della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono conservati allo Stato le funzioni e i compiti di polizia amministrativa nelle materie elencate nel predetto comma 3 dell'articolo 1 e quelli relativi ai compiti di rilievo nazionale di cui al predetto comma 4 del medesimo articolo 1.

2. L'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza resta disciplinato dalla legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modifiche ed integrazioni, che individua, ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, le forze di polizia.

### **Art. 161**

#### *Conferimenti alle regioni e agli enti locali.*

1. Sono conferiti alle regioni e agli enti locali, secondo le modalità e le regole fissate dal presente titolo, tutte le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente trasferite o attribuite, salvo le riserve allo Stato di cui all'articolo 160.

### **Art. 162**

#### *Trasferimenti alle regioni.*

1. È trasferito alle regioni, in particolare, il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori su strade ordinarie di interesse di più province, nell'ambito della medesima circoscrizione regionale, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Del provvedimento è tempestivamente informata l'autorità di pubblica sicurezza.
2. Il servizio di polizia regionale e locale è disciplinato dalle leggi regionali e dai regolamenti degli enti locali, nel rispetto dei principi di cui al titolo V della parte II della Costituzione e della legislazione statale nelle materie alla stessa riservate.

### **Art. 163**

#### *Trasferimenti agli enti locali.*

1. Le funzioni e i compiti di polizia amministrativa spettanti agli enti locali sono indicati nell'articolo 161 del presente decreto legislativo.
2. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, sono trasferiti ai comuni le seguenti funzioni e compiti amministrativi:
  - a) il rilascio della licenza di vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio, di cui all'articolo 37 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e all'articolo 56 del regolamento di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
  - b) il rilascio delle licenze concernenti le agenzie d'affari nel settore delle esposizioni, mostre e fiere campionarie, di cui all'articolo 115 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

- c) il ricevimento della dichiarazione relativa all'esercizio dell'industria di affittacamere o appartamenti mobiliati o comunque relativa all'attività di dare alloggio per mercede, di cui all'articolo 108 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
- d) il rilascio delle licenze concernenti le agenzie di affari, di cui all'articolo 115 del richiamato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ad esclusione di quelle relative all'attività di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni;
- e) il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di fochino, previo accertamento della capacità tecnica dell'interessato da parte della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302;
- f) il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli o ciclomotori su strade ordinarie di interesse esclusivamente comunale, di cui all'articolo 68 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- g) il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di direttore o istruttore di tiro, di cui all'articolo 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110;
- h) le autorizzazioni agli stranieri per l'esercizio dei mestieri girovaghi, di cui all'articolo 124 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

3. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, sono trasferite alle province le seguenti funzioni e compiti amministrativi:
  - a) il riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati dalle regioni e delle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, di cui all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
  - b) il riconoscimento della nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e marittime, di cui all'articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e all'articolo 22 della legge 14 luglio 1965, n. 963;
  - c) il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie di interesse sovracomunale ed esclusivamente provinciale, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Dei provvedimenti di cui al comma 2, lettere a), e), f) e g), e di cui al comma 3 è data tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza.

### **Art. 164**

#### *Abrogazione di norme.*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
  - a) la legge 13 dicembre 1928, n. 3086, nonchè il riferimento alla legge

- medesima contenuto nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300;
- b) l'articolo 76 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, fermo restando l'obbligo di informazione preventiva all'autorità di pubblica sicurezza;
  - c) l'articolo 19, comma 1, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  - d) l'articolo 19, comma 4, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nella parte in cui prevede la comunicazione al prefetto e i poteri di sospensione, revoca e annullamento in capo a quest'ultimo in ordine: all'articolo 19, comma 1, numero 13), in materia di licenza agli stranieri per mestieri ambulanti; all'articolo 19, comma 1, numero 14), in materia di registrazione per mestieri ambulanti; all'articolo 19, comma 1, numero 17), in materia di licenza di iscrizione per portieri e custodi, fermo restando il dovere di tempestiva comunicazione al prefetto dei provvedimenti adottati.
  - e) gli articoli 72, 74, 75, 81 e 83 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di attestazione dell'attività di fabbricazione e commercio di pellicole cinematografiche;
  - f) l'articolo 111 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di rilascio delle licenze per l'esercizio dell'arte fotografica, fermo restando l'obbligo di informazione tempestiva all'autorità di pubblica sicurezza.
2. È altresì abrogato il comma 5 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 24 luglio 1977, n. 616, nella parte in cui si riferisce ai numeri 13), 14) e 17) del comma 1 dello stesso articolo 19.
  3. Nell'articolo 68, primo comma, del più volte richiamato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, le parole "rappresentazioni cinematografiche e teatrali" sono abrogate.

## L'organizzazione turistica in Sicilia.

La Regione siciliana, essendo una regione a Statuto speciale, in alcune materie ha potestà legislativa esclusiva, infatti l'art. 14 del predetto statuto, approvato con R. D.L.vo 15 maggio 1946, n. 455 convertito in legge costituzionale n. 2 del 26 febbraio 1948, definisce tali materie, tra queste il comma "n" include: il "turismo, la vigilanza alberghiera e la tutela del paesaggio; la conservazione delle antichità e delle opere artistiche".

Con la legge regionale 8 agosto 1949, n. 49 "Attribuzione dell'Assessorato del turismo e dello spettacolo" e con l'art. 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 "Ordinamento del governo e dell'amministrazione centrale della Regione siciliana", sono state definite le attribuzioni e le competenze del predetto assessorato.

Con la legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, in particolare con l'art. 11, sono state recepite le disposizioni di cui al D.P.R. n. 616/1977, relativamente alle competenze ai Comuni per la costruzione e gestione (licenze) di strutture ricettive extra-alberghiere.

La legge regionale 13 marzo 1982, n. 14 ha disciplinato i complessi ricettivi all'aria aperta (campeggi).

Con la legge regionale del 6 marzo 1986, n. 9 "Istituzione della Provincia regionale" e con Decreto del Presidente della Regione siciliana del 19 settembre 1986 "trasformazione degli «Enti provinciali per il turismo» in Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico" sono state definite, tra l'altro, le competenze del comparto turistico provinciale.

L'agriturismo è stato regolato con la legge regionale 9 giugno 1994, n. 95, dall'art. 87 della legge regionale n. 32/2000 e dalla circolare dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste n. 239 del 23 luglio 1994.

La legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 "norme per il turismo":

- con l'art. 2 sono state dettate le disposizioni relative ai componenti del consiglio di amministrazione delle «Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico»;
- con gli artt. 3, 4, 5, 6 e 8 vengono regolamentate le strutture turistico ricettive;

- con l'art. 9 l'autorizzazione all'esercizio di agenzia di viaggi e turismo viene subordinata alla licenza regionale;
- con l'art. 10 vengono definite le modalità relative alla composizione dei consigli di amministrazione delle «Aziende di soggiorno e turismo»;
- l'articolo 16 regola le richieste di contributo per l'adeguamento delle strutture turistiche ricettive.

Le disposizioni di cui alla legge regionale 27/96, relative alle strutture turistico ricettive vengono regolamentate con i seguenti decreti dell'Assessorato regionale turismo comunicazione e trasporti:

- Decreto 11 giugno 2001 "classifica delle strutture turistico ricettive";
- Decreto 29 novembre 2001 e decreto 11 luglio 2002 "classifica delle strutture agrituristiche";
- Decreto 6 giugno 2002 "classifica per il turismo rurale";
- Decreto 6 maggio 2002 "autorizzazione al servizio di ristorazione per gli esercizi turistico ricettivi a 4 e 5 stelle";
- Decreto 8 febbraio 2000 "classifica bed and breakfast";
- Decreto 6 giugno 2002 "individuazione di tipologie di imprese turistiche e concessione licenze alle strutture turistico ricettive da parte dei Comuni" (previste dall'art. 42 della legge regionale 2/2002 in ottemperanza alle disposizioni degli artt. 7 e 9 della legge 135/2001).

L'art. 37, della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33 detta disposizioni per le «Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico».

Il *bed and breakfast* è regolamentato dall'art. 87 della legge regionale 32/2000, dall'art. 110 della legge regionale n. 6/2001 e dall'art. 42 della legge regionale n. 2/2002 e dall'art. 77 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4; il turismo rurale dall'art. 30 della legge regionale n. 21/2001; le pro loco dal Decreto dell'Assessorato regionale al turismo n. 573/65; il turismo sociale dalla legge regionale n. 78/81 con modifiche dell'art. 7 della legge regionale n. 27/1996.



Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455  
convertito in legge costituzionale 26 giugno 1948, n. 2

## Approvazione dello Statuto della Regione siciliana.

### **Art. unico**

È approvato nel testo allegato, firmato, d'ordine Nostro, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, lo Statuto della Regione siciliana.

Lo Statuto predetto sarà sottoposto all'Assemblea Costituente, per essere coordinato con la nuova Costituzione dello Stato.

*Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1946



ALLEGATO

## **Statuto della Regione siciliana.**

### **Art. 1**

La Sicilia, con le isole Eolie, Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria, è costituita in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità politica dello Stato italiano, sulla base dei principi democratici che ispirano la vita della Nazione.

La città di Palermo è il capoluogo della Regione.

### **Titolo I**

#### *Organi della Regione.*

### **Art. 2**

Organi della Regione sono: l'Assemblea, la Giunta e il Presidente regionali. Il Presidente regionale e la Giunta costituiscono il Governo della Regione.  
Sezione I.: Assemblea regionale.

### **Art. 3**

L'Assemblea regionale è costituita di novanta Deputati eletti nella Regione a suffragio universale diretto e segreto, secondo la legge emanata dall'Assemblea regionale in base ai principi fissati dalla Costituente in materia di elezioni politiche.

L'Assemblea regionale è eletta per cinque anni.

Le elezioni della nuova Assemblea regionale sono indette dal presidente della Regione, non meno di trenta e non più di quarantacinque giorni prima della scadenza del quinquennio e per un giorno anteriore al sessantesimo giorno successivo alla scadenza del quinquennio stesso.

La nuova Assemblea si riunisce entro i venti giorni della proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della Regione in carica.

I deputati regionali rappresentano l'intera Regione.

### **Art. 4**

L'Assemblea regionale elegge nel suo seno il Presidente, due Vice Presidenti, i Segretari dell'Assemblea e le Commissioni permanenti, secondo le norme del suo regolamento interno, che contiene altresì le disposizioni circa l'esercizio delle funzioni spettanti all'Assemblea regionale.

### **Art. 5**

I deputati, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano

nell'Assemblea il giuramento di esercitarle col solo scopo del bene inseparabile dell'Italia e della Regione.

### **Art. 6**

I deputati non sono sindacabili per i voti dati nell'Assemblea regionale e per le opinioni espresse nell'esercizio della loro funzione.

### **Art. 7**

I deputati hanno il diritto di interpellanza, di interrogazione e di mozione in seno all'Assemblea.

### **Art. 8**

Il Commissario dello Stato di cui all'art. 27 può proporre al Governo dello Stato lo scioglimento della Assemblea regionale per persistente violazione del presente Statuto.

Il decreto di scioglimento deve essere preceduto dalla deliberazione delle Assemblee legislative dello Stato.

L'ordinaria amministrazione della Regione è allora affidata ad una Commissione straordinaria di tre membri, nominata dal Governo nazionale su designazione delle stesse Assemblee legislative.

Tale commissione indice le nuove elezioni per l'Assemblea regionale nel termine di tre mesi.

## **Sezione II**

### *Presidente regionale e Giunta regionale.*

### **Art. 9**

Il Presidente regionale e gli Assessori sono eletti dalla Assemblea regionale nella sua prima seduta e nel suo seno a maggioranza assoluta di voti segreti dei Deputati.

La Giunta regionale è composta dal Presidente regionale e dagli Assessori. Questi sono preposti dal Presidente regionale a singoli rami dell'Amministrazione.

### **Art. 10**

Il Presidente regionale in caso di sua assenza od impedimento è sostituito dall'assessore da lui designato.

Nel caso di dimissioni, incapacità, o morte del Presidente regionale, il Presidente dell'Assemblea convocherà entro quindici giorni l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente regionale.

## **TITOLO II**

### *Funzioni degli organi regionali.*

## **Sezione I**

### *Funzione dell'Assemblea regionale.*

### **Art. 11**

L'Assemblea regionale è convocata dal suo presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di ogni bimestre e, straordinariamente a richiesta del Governo regionale, o di almeno venti deputati.

### **Art. 12**

L'iniziativa delle leggi regionali spetta al Governo ed ai deputati regionali.

I progetti di legge sono elaborati dalle commissioni dell'Assemblea regionale con la partecipazione della rappresentanza degli interessi professionali e degli organi tecnici regionali.

I regolamenti per l'esecuzione delle leggi formate dall'Assemblea regionale sono emanati dal Governo regionale.

### **Art. 13**

Le leggi approvate dall'Assemblea regionale ed i regolamenti emanati dal Governo regionale non sono perfetti, se mancanti della firma del Presidente regionale e degli Assessori competenti per materia.

Sono promulgati dal Presidente regionale decorsi i termini di cui all'art. 29, comma secondo, e pubblicati nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione.

Entrano in vigore nella Regione quindici giorni dopo la pubblicazione, salvo diversa disposizione, compresa nella singola legge o nel singolo regolamento.

### **Art. 14**

L'Assemblea, nell'ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha la legislazione esclusiva sulle seguenti materie:

- a) agricoltura e foreste;
- b) bonifica;
- c) usi civici;
- d) industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti privati;
- e) incremento della produzione agricola ed industriale: valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali;
- f) urbanistica;
- g) lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale;
- h) miniere, caso, torbiere, saline;
- i) acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche d'interesse nazionale;
- l) pesca e caccia;

- m) pubblica beneficenza ed opere pie;
- n) turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio; conservazione delle antichità e delle opere artistiche;
- o) regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative;
- p) ordinamento degli uffici e degli enti regionali;
- q) stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato;
- r) istruzione elementare, musei, biblioteche, accademie;
- s) espropriazione per pubblica utilità.

### **Art. 15**

Le circoscrizioni provinciali e gli organi ed enti pubblici che ne derivano sono soppressi nell'ambito della Regione siciliana.

L'ordinamento degli enti locali si basa nella Regione stessa sui comuni e sui liberi consorzi comunali, dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria.

Nel quadro di tali principi generali spetta alla Regione la legislazione esclusiva e l'esecuzione diretta in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali.

### **Art. 16**

L'ordinamento amministrativo di cui all'articolo precedente sarà regolato, sulla base dei principi stabiliti dal presente Statuto, dalla prima Assemblea regionale.

### **Art. 17**

Entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, l'Assemblea regionale può, al fine di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della Regione, emanare leggi, anche relative all'organizzazione dei servizi, sopra le seguenti materie concernenti la Regione:

- a) comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi genere;
- b) igiene e sanità pubblica;
- c) assistenza sanitaria;
- d) istruzione media e universitaria;
- e) disciplina del credito, delle assicurazioni e del risparmio;
- f) legislazione sociale: rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato;
- g) annona;
- h) assunzione di pubblici servizi;
- i) tutte le altre materie che implicano servizi di prevalente interesse regionale.

### **Art. 18**

L'Assemblea regionale può emettere voti, formulare progetti sulle materie di competenza degli organi dello Stato che possano interessare la Regione, e presentarli alle Assemblee legislative dello Stato.

### **Art. 19**

L'Assemblea regionale, non più tardi del mese di gennaio, approva il bilancio della Regione per il prossimo nuovo esercizio, predisposto dalla Giunta regionale. L'esercizio finanziario ha la stessa decorrenza di quello dello Stato. All'approvazione della stessa Assemblea è pure sottoposto il rendiconto generale della Regione.

## **Sezione II**

### *Funzioni del Presidente e della Giunta regionale.*

### **Art. 20**

Il Presidente e gli Assessori regionali, oltre alle funzioni esercitate in base agli articoli 12, 13 comma primo e secondo; 19 comma primo, svolgono nella Regione le funzioni esecutive ed amministrative concernenti le materie di cui agli articoli 14, 15 e 17. Sulle altre non comprese negli articoli 14, 15 e 17 svolgono un'attività amministrativa secondo le direttive del Governo dello Stato. Essi sono responsabili di tutte le loro funzioni, rispettivamente, di fronte all'Assemblea regionale ed al Governo dello Stato.

### **Art. 21**

Il Presidente è Capo del Governo regionale e rappresenta la Regione. Egli rappresenta altresì nella Regione il Governo dello Stato, che può tuttavia inviare temporaneamente propri commissari per la esplicazione di singole funzioni statali.

Col rango di Ministro partecipa al Consiglio dei Ministri con voto deliberativo nelle materie che interessano la Regione.

### **Art. 22**

La Regione ha diritto di partecipare con un suo rappresentante, nominato dal Governo regionale, alla formazione delle tariffe ferroviarie dello Stato ed alla istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti, terrestri, marittimi ed aerei, che possano comunque interessare la Regione.

## **Titolo III**

### *Organi giurisdizionali.*

### **Art. 23**

Gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la Regione.

Le sezioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti svolgeranno altresì le funzioni, rispettivamente, consultive e di controllo amministrativo e contabile. I magistrati della Corte dei conti sono nominati, di accordo, dai Governi dello Stato e della Regione.

I ricorsi amministrativi, avanzati in linea straordinaria contro atti amministrativi

regionali, saranno decisi dal Presidente regionale, sentite le sezioni regionali del Consiglio di Stato.

### **Art. 24**

È istituita in Roma un'Alta Corte con sei membri e due supplenti, oltre il presidente ed il procuratore generale, nominato in pari numero dalle Assemblee legislative dello Stato e della Regione, e scelti fra persone di speciale competenza in materia giuridica.

Il presidente ed il procuratore generale sono nominati dalla stessa Alta Corte. L'onere finanziario riguardante l'Alta Corte è ripartito egualmente fra lo Stato e la Regione.

### **Art. 25**

L'Alta Corte giudica sulla costituzionalità:

- a) delle leggi emanate dall'Assemblea regionale;
- b) delle leggi e dei regolamenti emanati dallo Stato, rispetto al presente statuto ed ai fini della efficacia dei medesimi entro la Regione.

### **Art. 26**

L'Alta Corte giudica pure dei reati compiuti dal Presidente e dagli assessori regionali nell'esercizio delle funzioni di cui al presente Statuto, ed accusati dall'Assemblea regionale.

### **Art. 27**

Un Commissario, nominato dal Governo dello Stato promuove presso l'Alta Corte i giudizi di cui agli articoli 25 e 26 e, in quest'ultimo caso, anche in mancanza di accuse da parte della Assemblea regionale.

### **Art. 28**

Le leggi dell'Assemblea regionale sono inviate entro tre giorni dall'approvazione al Commissario dello Stato, che entro i successivi cinque giorni può impugnarle davanti l'Alta Corte.

### **Art. 29**

L'Alta Corte decide sulle impugnazioni entro venti giorni dalla ricevuta delle medesime.

Decorsi otto giorni, senza che al Presidente regionale sia pervenuta copia dell'impugnazione, ovvero scorsi trenta giorni dalla impugnazione, senza che al Presidente regionale sia pervenuta da parte dell'Alta Corte sentenza di annullamento, le leggi sono promulgate ed immediatamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione.

### **Art. 30**

Il Presidente regionale, anche su voto dell'Assemblea regionale, ed il Commissario di cui all'art. 27, possono impugnare per incostituzionalità davanti

l'Alta Corte le leggi ed i regolamenti dello Stato, entro trenta giorni dalla pubblicazione.

## **Titolo IV**

### *Polizia.*

### **Art. 31**

Al mantenimento dell'ordine pubblico provvede il Presidente regionale a mezzo della polizia dello Stato, la quale nella Regione dipende disciplinarmente, per l'impiego e l'utilizzazione, dal Governo regionale. Il Presidente della Regione può chiedere l'impiego delle forze armate dello Stato.

Tuttavia il Governo dello Stato potrà assumere la direzione dei servizi di pubblica sicurezza, a richiesta del Governo regionale, congiuntamente al presidente dell'Assemblea e, in casi eccezionali, di propria iniziativa, quando siano compromessi l'interesse generale dello Stato e la sua sicurezza.

Il Presidente ha anche il diritto di proporre, con richiesta motivata al Governo centrale, la rimozione o il trasferimento fuori dell'Isola, dei funzionari di polizia. Il Governo regionale può organizzare corpi speciali di polizia amministrativa per la tutela di particolari servizi ed interessi.

## **Titolo V**

### *Patrimonio e finanze.*

### **Art. 32**

I beni di demanio dello Stato, comprese le acque pubbliche esistenti nella Regione, sono assegnati alla Regione, eccetto quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale.

### **Art. 33**

Sono altresì assegnati alla Regione e costituiscono il suo patrimonio, i beni dello Stato oggi esistenti nel territorio della Regione e che non sono della specie di quelli indicati nell'articolo precedente.

Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione: le foreste, che a norma delle leggi in materia costituiscono oggi il demanio forestale dello Stato nella Regione: le miniere, le case e torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo; le cose d'interesse storico, archeologico, paleontologico, paleontologico ed artistico, da chiunque ed in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo regionale; gli edifici destinati a sede di uffici pubblici della Regione coi loro arredi e gli altri beni destinati a un pubblico servizio della Regione.

### **Art. 34**

I beni immobili che si trovano nella Regione e che non sono in proprietà di alcuno, spettano al patrimonio della Regione.



### **Art. 35**

Gli impegni già assunti dallo Stato verso gli enti regionali sono mantenuti con adeguamento al valore della moneta all'epoca del pagamento.

### **Art. 36**

Al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con i redditi patrimoniali della Regione a mezzo di tributi, deliberati dalla medesima.  
Sono però riservate allo Stato le imposte di produzione e le entrate dei monopoli dei tabacchi e del lotto.

### **Art. 37**

Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi.  
L'imposta relativa a detta quota compete alla Regione ed è riscossa dagli organi di riscossione della medesima.

### **Art. 38**

Lo Stato verserà annualmente alla Regione, a titolo di solidarietà nazionale, una somma da impiegarsi, in base ad un piano economico, nell'esecuzione di lavori pubblici.  
Questa somma tenderà a bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella Regione in confronto della media nazionale.  
Si procederà ad una revisione quinquennale della detta assegnazione con riferimento alle variazioni dei dati assunti per il precedente computo.

### **Art. 39**

Il regime doganale della Regione è di esclusiva competenza dello Stato.  
Le tariffe doganali, per quanto interessa la Regione e relativamente ai limiti massimi, saranno stabilite previa consultazione del Governo regionale.  
Sono esenti da ogni dazio doganale le macchine e gli arnesi di lavoro agricolo, nonché il macchinario attinente alla trasformazione industriale dei prodotti agricoli della Regione.

### **Art. 40**

Le disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore anche nella Regione.  
È però istituita presso il Banco di Sicilia, finché permene il regime vincolistico sulle valute una Camera di compensazione allo scopo di destinare ai bisogni della Regione le valute estere provenienti dalle esportazioni siciliane, dalle rimesse degli emigranti, dal turismo e dal ricavo dei noli di navi iscritte nei compartimenti siciliani.

### **Art. 41**

Il Governo della Regione ha facoltà di emettere prestiti interni.  
Disposizioni transitorie.

### **Art. 42**

L'Alto Commissario e la Consulta regionale della Sicilia, compresi i tecnici, restano in carica con le attuali funzioni fino alla prima elezione dell'Assemblea regionale, che avrà luogo, a cura del Governo dello Stato, entro tre mesi dall'approvazione del presente Statuto, in base alla emananda legge elettorale politica dello Stato.  
Le circoscrizioni dei collegi elettorali sono, però, determinate in numero di nove, in corrispondenza alle attuali circoscrizioni provinciali, e ripartendo il numero dei deputati in base alla popolazione di ogni circoscrizione.

### **Art. 43**

Una Commissione paritetica di quattro membri nominati dall'Alto Commissario della Sicilia e dal Governo dello Stato, determinerà le norme transitorie relative al passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla Regione, nonché le norme per l'attuazione del presente Statuto.

**Regione siciliana  
Legge regionale 8 agosto 1949, n. 49**

**Attribuzioni  
dell'Assessorato del turismo e dello spettacolo.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 39 del 27 agosto 1949

Regione siciliana  
L'Assemblea Regionale ha approvato

**IL PRESIDENTE REGIONALE  
PROMULGA**

**Art. 1**

L'Assessorato del turismo e dello spettacolo, fino a quando non saranno emanati i singoli provvedimenti legislativi con i relativi finanziamenti, è autorizzato, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio, a concedere contributi o sovvenzioni diretti a:

- 1) favorire l'incremento ed il miglioramento della attrezzatura turistica in genere;
- 2) diffondere e perfezionare la cultura tecnica inerente alle attività turistiche;
- 3) favorire la propaganda culturale e pubblicitaria diretta ad agevolare i movimenti del forestiero;
- 4) potenziare l'attività degli Enti, Istituzioni ed organizzazioni regionali e locali del turismo;
- 5) promuovere, incoraggiare e sviluppare le attività inerenti allo spettacolo, le quali abbiano caratteristiche di particolare importanza e contribuiscano all'incremento turistico della Regione e che vengano svolte secondo programmi precedentemente concordati con l'Assessorato;
- 6) incoraggiare e sostenere manifestazioni ed iniziative che si propongano la divulgazione e la valorizzazione delle arti liriche e drammatiche e delle attività cinematografiche;
- 7) incrementare e potenziare le iniziative e le attività sportive della Regione, con particolare riguardo per quelle che possono costituire anche elemento di richiamo turistico;
- 8) incoraggiare le iniziative intese a migliorare le attrezzature e gli impianti

sportivi nella Regione.

**Art. 2**

L'Assessore per il Turismo e lo Spettacolo è autorizzato a prendere iniziative relativamente alle materie di cui all'art. 1 che abbiano interesse regionale ed a sostenerne la spesa direttamente o tramite enti appositamente delegati.

**Art. 3**

La concessione di contributi o sovvenzioni di cui al precedente art. 1 verrà disposta udito il parere degli organi locali o provinciali competenti.

**Art. 4**

Nella determinazione della misura della sovvenzione o del contributo a carico della Regione, l'Assessorato non dovrà superare il 50% della spesa complessiva effettivamente sostenuta o preventivamente dimostrata.  
È però, in facoltà dell'Assessorato, una volta che sia stata deliberata l'ammissione alla sovvenzione o al contributo, di corrispondere, prima che vengano accertate le spese effettivamente sostenute, acconti che complessivamente non superino il 40% del contributo determinato in via presuntiva.

**Art. 5**

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.  
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 8 agosto 1949

**RESTIVO**

DRAGO – LA LOGGIA

**Regione siciliana**  
**Legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, art. 8**

**Ordinamento del Governo e  
dell'Amministrazione centrale della Regione siciliana.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 64 del 29 dicembre 1962

L'Assemblea regionale ha approvato

**IL PRESIDENTE REGIONALE  
PROMULGA**

la seguente legge:

**Titolo I**

*Composizione ed attribuzioni  
degli organi del Governo regionale.*

**Art. 1**

*Composizione del Governo.*

Il Governo della Regione è costituito dal Presidente e dalla Giunta regionale.  
La Giunta regionale è composta del Presidente regionale e di dodici Assessori.

**Art. 2**

*Attribuzioni del Presidente.*

Il Presidente rappresenta la Regione. Egli è responsabile di fronte all'Assemblea della tutela dello Statuto, delle attribuzioni della Regione, delle prerogative del Governo regionale e dell'esercizio di tutte le funzioni a lui demandate dallo Statuto e dalle leggi.

Quale capo del Governo ne dirige la politica generale e ne è responsabile; mantiene l'unità di indirizzo politico e amministrativo promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori e vigilando sull'attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale. A tal fine gli atti ed i provvedimenti che possono impegnare l'indirizzo generale del Governo, in corso di elaborazione presso i singoli Assessorati, sono sottoposti, prima della loro definizione, a richiesta dell'Assessore o del Presidente, all'esame della Giunta regionale nella

prima seduta successiva.

Il Presidente della Regione:

- a) cura i rapporti della Regione con la Presidenza della Repubblica, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con gli organi collegiali a carattere costituzionale dello Stato e con le altre Regioni.
- b) cura i rapporti finanziari della Regione, le impostazioni programmatiche e le questioni attinenti alla competenza di più Assessorati con i ministeri e gli Enti a carattere nazionale;
- c) cura i rapporti fra il Governo regionale e l'Assemblea;
- d) promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali;
- e) prepone gli Assessori ai singoli Assessorati indicati nel successivo articolo 6, destina gli altri due Assessori alla Presidenza della Regione e designa l'Assessore che lo sostituisce in caso di sua assenza od impedimento. Qualora un Assessore sia assente o impedito il Presidente ne assume o ne affida ad altro Assessore, in via provvisoria, le funzioni. Nel caso che l'Assessore cessi, per qualsiasi motivo, dalla carica, ne assume o ne affida ad altro Assessore le funzioni, in via provvisoria, fino a quando l'Assemblea non avrà provveduto alla elezione del nuovo Assessore. Di tali provvedimenti e delle eventuali modifiche dà comunicazione all'Assemblea;
- f) convoca e presiede la Giunta regionale;
- g) propone alla Giunta regionale i disegni di legge relativi alle materie di sua competenza ed a quelle che non appartengano alla competenza degli Assessori;
- h) presenta all'Assemblea il disegno di legge sullo stato di previsione dell'entrata e della spesa della Regione;
- i) provvede in ordine alla presentazione alla Assemblea regionale dei disegni di legge approvati dalla Giunta regionale;
- l) indice le elezioni per l'Assemblea regionale ed esercita le attribuzioni e i poteri a lui demandati dalle leggi che disciplinano l'ordinamento degli Enti locali nella Regione siciliana;
- m) decide i ricorsi straordinari a norma dell'ultimo comma dell'art. 23 dello Statuto della Regione;
- n) impugna i provvedimenti normativi dello Stato per lesione della competenza regionale o, comunque, per contrasto con lo Statuto; propone alla Giunta regionale i ricorsi per regolamento di competenza ai sensi dell'art. 134 della Costituzione;
- o) scioglie, quando non sia diversamente disposto dalla legge, nei casi e con le modalità previste dalle norme vigenti, i Consigli comunali, quelli delle Province regionali e gli organi di amministrazione di enti, istituti, aziende e fondi regionali o comunque sottoposti al controllo della Regione;
- p) può disporre, ove motivi di eccezionale gravità lo rendano necessario, ispezioni straordinarie in aggiunta ai normali controlli demandati agli Assessori sull'attività e sul funzionamento degli organi previsti dalla precedente lettera;

- q) provvede al mantenimento dell'ordine pubblico nel territorio della Regione a norma dell'articolo 31 dello Statuto e svolge ogni altra attribuzione conferitagli dallo Statuto e da disposizioni legislative e regolamentari.

### **Art. 3**

#### *Attribuzioni degli Assessori.*

Gli Assessori rappresentano gli Assessorati ai quali sono preposti.

Essi sono responsabili collegialmente degli atti del Governo regionale ed individualmente degli atti dei loro Assessorati.

Gli Assessori:

- a) curano i rapporti con i Ministri e con gli organi ed enti da essi dipendenti o vigilati per gli affari di competenza degli Assessorati cui sono preposti, salvo quanto previsto nella lettera b) dell'art. 2;
- b) assumono ogni iniziativa diretta ad attuare, nel settore di loro competenza, l'indirizzo politico ed amministrativo determinato dal Governo regionale. Sono a tal fine tenuti ad informare il Presidente della Regione delle questioni che comportano la emanazione di provvedimenti i quali impegnino l'indirizzo generale del Governo. Nel caso in cui, a norma del secondo comma dell'articolo precedente, tali provvedimenti debbano essere sottoposti alla Giunta regionale, l'Assessore o il Presidente ne sospendono il corso;
- c) propongono alla Giunta regionale, per i fini di cui alla lettera precedente, schemi legislativi e controfirmano i disegni di legge approvati su loro iniziativa o con il loro concerto;
- d) propongono alla Giunta regionale i regolamenti per la esecuzione delle leggi riguardanti materie di loro competenza;
- e) firmano le leggi approvate dall'Assemblea regionale e i regolamenti approvati dalla Giunta regionale, riguardanti materia di loro competenza;
- f) formulano, per le rubriche di loro competenza, le proposte per la compilazione dello schema di bilancio della Regione e delle relative variazioni;
- g) approvano i contratti; impegnano le somme stanziare ed ordinano i pagamenti di loro competenza, salva la facoltà di delega ai funzionari direttivi nei limiti delle disposizioni vigenti;
- h) adottano nei riguardi del personale i provvedimenti di loro competenza;
- i) esercitano ogni altra attribuzione prevista da disposizioni legislative e regolamentari.

Gli Assessori destinati alla Presidenza coadiuvano il Presidente della Regione nelle sue funzioni ed esercitano le attribuzioni dallo stesso delegate.

### **Art. 4**

#### *Attribuzioni della Giunta regionale.*

La Giunta regionale delibera:

- 1) sull'indirizzo politico, amministrativo, economico e sociale del Governo;
- 2) sull'indirizzo generale in ordine all'attività degli enti, istituti ed aziende regionali;
- 3) sulle direttive per la predisposizione del bilancio della Regione;
- 4) sulle direttive di massima da osservare in ordine alla ripartizione territoriale dei fondi stanziati nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, del bilancio del Fondo di solidarietà nazionale e dei bilanci delle Aziende autonome, formulando i criteri di priorità degli interventi nelle singole opere o categorie di opere nell'ambito del medesimo capitolo di spesa, al fine di ottenere un organico coordinamento anche con i piani di competenza di altre Amministrazioni;
- 5) sui disegni di legge e sulle proposte di ritiro di quelli già presentati all'Assemblea regionale;
- 6) sui pareri che, in ordine alle proposte di legge di iniziativa parlamentare, gli Assessori sono chiamati ad esprimere in Assemblea;
- 7) sui regolamenti per l'esecuzione delle leggi;
- 8) sui conflitti di competenza fra gli Assessorati;
- 9) sulle richieste motivate di registrazione con riserva alla Corte dei conti;
- 10) sulla proposizione di ricorsi per l'impugnativa di leggi di altre Regioni o per la risoluzione di conflitti di attribuzioni tra la Regione e lo Stato o altre Regioni;
- 11) su ogni altro provvedimento o affare per il quale la deliberazione della Giunta sia prescritta da norme legislative o regolamentari.

È in facoltà del Presidente, anche su iniziativa di un Assessore, di sottoporre alla Giunta regionale ogni altro affare.

### **Art. 5**

#### *Funzionamento della Giunta regionale.*

Le riunioni della Giunta regionale hanno luogo secondo un ordine del giorno predisposto dal Presidente della Regione che viene comunicato agli Assessori almeno tre giorni prima della riunione.

In caso di urgenza la comunicazione dell'ordine del giorno può farsi senza il rispetto di tale termine sempre che non si tratti di disegni di legge o di affari che comportino impegni di bilancio.

Gli schemi dei provvedimenti legislativi debbono pervenire agli Assessori almeno cinque giorni prima della seduta in cui saranno esaminati.

Nei limiti dell'ordine del giorno ciascun Assessore riferisce e formula le proposte relative alla materia di propria competenza.

Le deliberazioni non sono valide se alla seduta della Giunta regionale non partecipano almeno sette dei suoi componenti, compreso il Presidente.

I verbali delle sedute della Giunta regionale sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della Giunta stessa.

Le funzioni di segretario della Giunta regionale sono affidate dal Presidente ad



uno degli Assessori destinati alla Presidenza.

Le copie delle deliberazioni, firmate dal Segretario della Giunta regionale, sono trasmesse agli Assessori secondo la rispettiva competenza, nonché alla Segreteria generale della Presidenza. All'Ufficio legislativo e legale ed alla Ragioneria generale della Regione sono trasmesse le copie delle deliberazioni riguardanti le materie di rispettiva competenza.

La Giunta regionale approva il proprio regolamento interno.

## **Titolo II**

### *Ordinamento dell'Amministrazione centrale della Regione siciliana.*

#### **Art. 6**

##### *Amministrazione centrale.*

L'Amministrazione centrale della Regione è ordinata nella Presidenza della Regione e nei seguenti Assessorati regionali:

- Assessorato regionale dell'Agricoltura e delle foreste;
- Assessorato regionale degli Enti locali;
- Assessorato regionale delle Finanze;
- Assessorato regionale dell'Industria e del commercio;
- Assessorato regionale dei Lavori pubblici;
- Assessorato regionale del Lavoro e della cooperazione;
- Assessorato regionale della Pubblica istruzione;
- Assessorato regionale della Sanità;
- Assessorato regionale dello Sviluppo economico;
- Assessorato regionale del Turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

#### **Art. 7**

##### *Ordinamento della Presidenza.*

Il Presidente della Regione esplica le attribuzioni di propria competenza mediante i seguenti Uffici nei quali è ordinata la Presidenza della Regione:

##### **UFFICIO DI GABINETTO**

Collaborazione alla attività politica del Presidente, anche per quanto concerne i collegamenti con gli Organi dello Stato e con qualsiasi altra Autorità.

Interrogazioni, interpellanze, mozioni.

Affari di carattere riservato.

Rappresentanza. Cerimoniale.

##### **SEGRETARIA DELLA GIUNTA REGIONALE**

Riscontro della compiutezza dell'istruttoria, svolta dai competenti Uffici, sugli affari da sottoporre alla Giunta regionale.

Tenuta del registro dei verbali delle sedute della Giunta regionale e comunicazione degli atti.

##### **SEGRETARIA GENERALE**

Rapporti con gli organi amministrativi dello Stato e con gli Enti pubblici nazionali e regionali con riferimento alle attribuzioni di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 2.

Direttive generali per lo svolgimento dell'azione amministrativa regionale e relativo coordinamento.

Vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale e degli ordini del giorno approvati dall'Assemblea regionale, concernenti la attività amministrativa.

Attività inerente all'esercizio dei poteri previsti dalle lettere o) e p) del precedente art. 2.

Studi, statistica, informazioni e documentazioni, convegni, pubblicazioni concernenti l'autonomia.

Organizzazione amministrativa generale.

Stato giuridico ed economico del personale regionale.

Qualificazione professionale del personale amministrativo.

Attività inerenti alle funzioni del Consiglio di amministrazione, della Commissione di disciplina, del Comitato per le pensioni privilegiate e del Fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza.

##### **UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE**

Revisione tecnica, coordinamento formale ed eventuale redazione di schemi legislativi e regolamentari.

Relazione sulle proposte di legge di iniziativa parlamentare. Esame degli schemi di regolamento da sottoporre al Consiglio di Giustizia Amministrativa.

Adempimenti connessi con l'attività legislativa e regolamentare. Studi legislativi. Pareri sull'interpretazione dello Statuto e di norme legislative e regolamentari.

Tutela legale dei diritti e degli interessi della Regione: assistenza e patrocinio della stessa nei casi in cui la Regione non può avvalersi ai sensi del decreto legislativo del Presidente della Repubblica 2 marzo 1948, n. 142, del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Consulenza legale. Ricorsi straordinari. Affari contenziosi.

Persone giuridiche e relativi statuti.

Consulenza tecnica per tutte le questioni inerenti alla convocazione dei comizi elettorali ed operazioni conseguenti.

Direzione della Gazzetta Ufficiale. Collezioni legislative e giurisprudenziali.

Raccolta delle leggi, dei regolamenti e dei decreti presidenziali relativi ad atti di Governo. Biblioteca giuridica. Schedario legislativo, di dottrina e di giurisprudenza.

L'Ufficio svolge le predette attribuzioni per tutta l'Amministrazione regionale.

##### **RAGIONERIA GENERALE**

Preparazione del bilancio di previsione, delle relative variazioni e del rendiconto generale della Regione.

Esame dei bilanci e dei rendiconti degli Enti e delle Aziende autonome regionali.  
Verifica della conformità delle spese alle leggi ed alle norme di esecuzione, della regolarità delle gestioni dei consegnatari di fondi e di beni della Regione.  
Verifica delle scritture contabili.

Ispezioni amministrative e contabili.

Amministrazione del bilancio e servizi del Tesoro.

Disciplina del credito e del risparmio.

Mutui edilizi al personale regionale.

Il riscontro degli atti di ciascun Assessorato che comportino impegni di spesa è effettuato da una Ragioneria centrale, che ha sede presso l'Assessorato medesimo, diretta da un funzionario di ruolo della Ragioneria generale, di qualifica non inferiore a Capo divisione, destinatovi con decreto del Presidente della Regione su proposta del Ragioniere generale.

#### ISPETTORATO REGIONALE DI POLIZIA

Collaborazione all'attività del Presidente per quanto concerne l'esercizio delle funzioni indicate nella lettera q) dell'art. 2.

Polizia amministrativa.

#### UFFICIO DELLA REGIONE SICILIANA IN ROMA

Servizio di documentazione legislativa.

Collegamenti degli Organi ed Enti regionali con gli Organi centrali dello Stato e di altri Enti pubblici.

Assistenza amministrativa ed altri compiti previsti dalla legge 30 novembre 1953, n. 59

### Art. 8

#### *Attribuzioni degli Assessorati regionali.*

Agli Assessorati regionali sono attribuite le materie per ciascuno appresso indicate:

#### ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Produzione agricola, zootecnia, sperimentazione agraria, fitopatologia. Interventi per l'efficienza produttiva delle aziende agricole e zootecniche.

Bonifica. Consorzi ed altri enti di bonifica. Esercizio delle attribuzioni, a norma delle vigenti leggi, in materia di opere di bonifica. Propaganda. Caccia.

Pesca nelle acque interne.

Riforma agraria. Trasformazione agraria e fondiaria.

ERAS. Miglioramento fondiario e relativi consorzi. Credito agrario. Piccola proprietà contadina.

Demanio armentizio. Usi civici. Contratti agrari. Vigilanza sui consorzi agrari e sugli altri enti ed istituzioni di carattere economico, tecnico e scientifico operanti nel settore.

Valorizzazione, tutela e distribuzione dei prodotti agricoli. Ammassi.

Conservazioni, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli effettuate da produttori agricoli singoli o associati.

Foreste, rimboschimenti e demanio forestale.

Azienda delle foreste demaniali. Bonifica montana.

Sistemazione idraulico - forestale, vincolo forestale.

Tutela del patrimonio silvo - pastorale e disciplina dei pascoli. Programmazione e disposizione della spesa per le altre opere di propria competenza.

#### ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

Enti locali, Consorzi: ordinamento, circoscrizioni, controllo. Commissioni provinciali di controllo.

Finanza locale, salve le attribuzioni dell'Assessorato delle Finanze.

Operazioni elettorali.

Vigilanza sugli Enti di assistenza e beneficenza.

Assistenza ad enti pubblici, ad enti morali ed a privati; ricoveri. Assegno mensile ai vecchi lavoratori.

#### ASSESSORATO DELLE FINANZE

Redditi patrimoniali. Imposte dirette. Tasse e imposte indirette sugli affari.

Dogane. Tributi, entrate in genere e catasto. Proventi, concorsi, contributi e rimborsi. Finanza locale: attività tributaria degli enti locali, assegnazione di quote di tributi, rimborso di oneri per servizi regionali e statali.

Contenzioso.

Demanio. Immobili di proprietà regionale. Programmazione e disposizione della spesa per le opere di edilizia demaniale.

Provveditorato della Regione. Autoparco.

#### ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Industria. Attività armatoriali. Miniere. Ricerche minerarie e regime dell'attività estrattiva. Polizia mineraria. Cave. Torbiere. Saline. Enti ed aziende regionali a carattere industriale. Centri di sperimentazione industriale.

Commercio. Mostre, fiere, mercati, propaganda.

Camere di commercio, industria ed agricoltura.

Trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Artigianato.

Pesca.

#### ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Lavori pubblici di interesse regionale.

Esecuzione e manutenzione, a mezzo degli Uffici tecnici dello Stato, della Regione, degli Enti locali e di altri Enti pubblici dei lavori pubblici di propria competenza e delle opere pubbliche per le quali la competenza a disporre è attribuita ad altri Assessorati.

Alta vigilanza sulla esecuzione delle opere pubbliche di interesse degli Enti locali dai medesimi programmate ed eseguite con fondi del bilancio regionale.

Tutela tecnica dei piani urbanistici.  
Edilizia popolare e sovvenzionata.  
Regime delle acque e degli impianti elettrici.  
Espropriazione per pubblica utilità.

L'Assessorato dei lavori pubblici provvede a tutti gli adempimenti tecnici ed ai connessi controlli, anche in corso di esecuzione dei lavori, a mezzo di un Ispettorato regionale tecnico, il quale ha presso ciascun Assessorato competente a disporre opere pubbliche, un Ispettorato centrale.

Ad ogni Ispettorato centrale tecnico è preposto un Ispettore centrale, o, in difetto, un Ispettore superiore dei ruoli tecnici della carriera direttiva, che esercita le sue attribuzioni sotto la vigilanza dell'Ispettore tecnico regionale, nei confronti del quale è responsabile del retto esercizio delle proprie attribuzioni.

#### ASSESSORATO DEL LAVORO E DELLA COOPERAZIONE

Massima occupazione; collocamento. Rapporti di lavoro.  
Cooperazione. Addestramento, qualificazione e specializzazione della mano d'opera. Apprendistato.  
Previdenza sociale e assistenza ai lavoratori: rapporti con gli Enti pubblici relativi.  
Programmazione ed assegnazione dei cantieri di lavoro.  
Attività inerente alla emigrazione. Contributi unificati e relativo contenzioso.

#### ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Istruzione primaria e professionale. Scuole popolari e materne. Scuole sussidiarie.  
Affari concernenti l'istruzione media ed universitaria.  
Scuole di perfezionamento.  
Educazione fisica e sportiva della gioventù scolastica.  
Assistenza scolastica.  
Perfezionamento ed aggiornamento professionale del personale delle scuole primarie e professionali.  
Accademie ed Enti culturali e scientifici.  
Scuole non governative.  
Tutela del paesaggio. Antichità ed opere artistiche.  
Musei e biblioteche.  
Programmazione e disposizione della spesa per le opere di propria competenza.

#### ASSESSORATO DELLA SANITÀ

Igiene e profilassi. Sanità pubblica. Assistenza sanitaria ed ospedaliera. Centri ospedalieri. Interventi antianofelici. Vigilanza sanitaria e ospedaliera.  
Vigilanza igienica sulla preparazione e sul commercio dei prodotti alimentari.  
Igiene dell'alimentazione.  
Profilassi ed assistenza veterinaria; vigilanza sugli Enti ed Istituti relativi.  
Programmazione e disposizione della spesa per le opere di propria competenza.  
Controllo e vigilanza sulle opere sanitarie ed igieniche di competenza regionale o

realizzate con il contributo della Regione.  
Servizio medico fiscale nei confronti del personale della Regione.

#### ASSESSORATO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Programmazione economica e coordinamento della spesa; piano regionale di sviluppo economico e sociale; coordinamento dei piani settoriali; rapporti relativi con gli Organi ed Enti dello Stato e della Regione.  
Programma di utilizzazione del Fondo di solidarietà nazionale.  
Società a partecipazione regionale.  
Commissione regionale urbanistica. Piano regionale urbanistico. Piani territoriali di coordinamento.  
Piani regolatori comunali generali e particolareggiati.  
Piani regolatori delle aree di sviluppo industriale. Regolamentazione urbanistica ed edilizia.  
Zone industriali e relative aziende.

#### ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

Turismo. Vigilanza alberghiera sugli impianti ricettivi in genere, sulle agenzie di viaggio e sulle attrezzature aventi diretta attinenza col movimento turistico.  
Manifestazioni turistiche e propaganda in Italia e all'Estero. Valorizzazione ed amministrazione del patrimonio turistico - alberghiero regionale e delle Aziende e gestioni alberghiere, turistiche, idrotermominerali. Aree e zone di sviluppo turistico. Valorizzazione turistica del patrimonio archeologico ed artistico.  
Turismo sociale, giovanile e scolastico.  
Coordinamento e disciplina delle attività e manifestazioni liriche, drammatiche, concertistiche e cinematografiche. Disciplina dei locali di pubblico spettacolo.  
Impianti, attrezzature, attività e manifestazioni sportive.  
Comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi genere, o di prevalente interesse regionale.  
Coordinamento, vigilanza e tutela sugli Enti, anche consorziali, e sugli Istituti, Associazioni ed  
Istituzioni, che svolgono nel territorio della Regione attività nel campo del turismo, dello spettacolo, dello sport, dei trasporti e delle comunicazioni, o attività culturali od artistiche connesse al turismo.  
Programmazione e disposizione della spesa per le opere di propria competenza.

### Titolo III

#### Disposizioni finali e transitorie.

#### Art. 9

Gli Assessorati ai quali è attribuita la competenza a disporre opere pubbliche provvedono agli atti amministrativi occorrenti per la programmazione, la progettazione, l'impegno ed il pagamento della relativa spesa.

Per il pagamento dei lavori si provvede con apertura di credito a favore dei funzionari dirigenti gli Ispettorati centrali tecnici, salva la facoltà di cui all'art. 17 della legge 2 agosto 1954, n. 32 e successive modificazioni, relativamente ai lavori eseguiti a mezzo di uffici non regionali.

### **Art. 10**

Gli organi tecnici competenti ad esprimere pareri per le opere pubbliche di interesse regionale anche se di competenza degli Enti locali, nei casi previsti dalle vigenti leggi, sono i seguenti:

- a) gli Ispettori centrali o superiori, dirigenti gli Ispettorati centrali tecnici, per le opere di importo fino a L. 100 milioni;
- b) il Comitato tecnico amministrativo di cui all'articolo seguente per le opere di importo superiore a L. 100 milioni.

### **Art. 11**

È istituito presso l'Assessorato dei Lavori pubblici il Comitato tecnico amministrativo regionale, composto:

- a) di un Magistrato di carriera del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana che lo presiede;
- b) dell'Ispettore regionale tecnico dei Lavori pubblici con funzione di Vice presidente;
- c) dei dirigenti gli Ispettorati centrali tecnici;
- d) di un Ispettore centrale del ruolo amministrativo dell'Assessorato dei Lavori pubblici;
- e) del Ragioniere centrale presso l'Assessorato dei Lavori pubblici;
- f) di tre ingegneri capi degli Uffici tecnici delle provincie regionali, designati dall'Assessore regionale per i Lavori pubblici;
- g) di un funzionario del ruolo tecnico dell'Ufficio legislativo e legale, con qualifica non inferiore a Vice direttore, nominato dal Presidente della Regione;
- h) di cinque funzionari con qualifica non inferiore ad Ispettore superiore appartenenti rispettivamente agli Assessorati della Agricoltura e delle Foreste, delle Finanze, della Pubblica istruzione, della Sanità e del Turismo, delle Comunicazioni e dei Trasporti. I funzionari sono designati dagli Assessori competenti; quelli in rappresentanza degli Assessorati dell'Agricoltura e delle foreste e della Sanità sono scelti dai rispettivi ruoli tecnici. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione e dura in carica due anni.

### **Art. 12**

Le attività amministrative demandate al Presidente della Regione ed agli Assessori regionali dalla presente legge sono esercitate nell'ambito delle attribuzioni previste dallo Statuto della Regione ed in relazione all'art. 43 dello stesso.

### **Art. 13**

Fino a quando non verrà provveduto al loro riordinamento interno, gli Assessorati continuano ad essere ordinati in Direzioni regionali e nei dipendenti Servizi ed Uffici. Le competenze, le attribuzioni e le responsabilità dei funzionari dell'Amministrazione centrale della Regione rimangono disciplinate dalle norme vigenti, in quanto compatibili con la presente legge.

### **Art. 14**

Fino al riordinamento dei ruoli organici, il Presidente della Regione è autorizzato, per esigenze dell'Amministrazione, a disporre, previa deliberazione della Giunta regionale, sentiti il Consiglio di amministrazione e gli interessati, il comando di personale da un Assessorato all'altro.

### **Art. 15**

Tutti i provvedimenti dell'amministrazione centrale della Regione che comportino impegni di spesa, qualora non ne sia già prevista la pubblicazione in organi ufficiali, sono pubblicati per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione mediante supplementi quindicinali.

### **Art. 16**

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i diritti, le facoltà e gli obblighi attribuiti da disposizioni legislative e regolamentari all'Amministrazione regionale in genere, o a singoli rami della stessa, si intendono riferiti alla Presidenza od all'Assessorato nella cui competenza la materia, oggetto della norma, ricade in virtù del presente ordinamento. Le norme previste dall'art. 8 che importano spostamento di competenza nell'esecuzione di opere pubbliche non si applicano alle opere per le quali è stato assunto e perfezionato l'impegno della relativa spesa alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione, gli spostamenti di rubriche, le modificazioni di denominazioni e le altre variazioni di bilancio conseguenti all'attuazione della presente legge, per quanto concerne le somme disponibili sia in conto competenza che in conto residui.

Le norme relative alla composizione della Giunta regionale ed alla destinazione di due Assessori alla Presidenza della Regione, contenute rispettivamente negli articoli 1, 2° comma e 2 lettera e), avranno effetto con la elezione del Presidente e degli Assessori regionali successiva all'insediamento dell'Assemblea regionale della Va legislatura. Fino a quando dette norme non entreranno in vigore, il Presidente della Regione può avocare alla Presidenza la trattazione delle materie relative a non oltre due degli Assessorati previsti dall'art. 8 alle quali può proporre Assessori supplenti; egli può altresì destinare a singoli Assessorati gli Assessori supplenti, i quali esercitano in tal caso le attribuzioni ad essi delegate dagli Assessori.



### **Art. 17**

Restano attribuite all'Assessore per le Finanze, sino all'entrata in vigore dell'art. 1, le materie relative alle Aziende demaniali idrotermominerali ed alle aziende speciali per le zone industriali. Fino allo stesso termine si applicano agli Assessori supplenti le disposizioni degli articoli da nove a tredici della legge 28 agosto 1949, n. 53 con le modifiche di cui all'art. 12 della legge 13 aprile 1959, n. 15.

### **Art. 18**

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 29 dicembre 1962.

Regione siciliana  
Legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, art. 11

Attribuzione ai Comuni  
di funzioni amministrative regionali.

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana  
n. 1 del 6 gennaio 1979

**Art. 1**

In previsione della riforma della organizzazione amministrativa regionale e del riordinamento degli enti locali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono trasferite ai comuni, che sono tenuti ad adempierle, le funzioni amministrative di interesse locale di competenza regionale nelle materie di cui ai seguenti articoli.

**Art. 2**

Sono trasferite ai Comuni le competenze in materia di denominazione di borgate e frazioni.

**Art. 3**

In materia di assistenza e beneficenza pubblica sono trasferite ai Comuni le competenze relative a:

- a) ricovero dei minori, degli anziani indigenti e degli inabili al lavoro presso istituti di assistenza, di beneficenza e di istruzione;
- b) assistenza in natura, da effettuare anche con distribuzione di materiale vario agli assistiti bisognosi dell'assistenza farmaceutica e sanitaria di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 agosto 1975, n. 636;
- c) interventi per i profughi italiani e per i rimpatriati successivamente alla prima assistenza di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744, e successive modificazioni;
- d) assistenza estiva e invernale dei minori;
- e) assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei detenuti e delle vittime del delitto;
- f) assistenza post-penitenziaria;
- g) interventi in favore dei minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile;
- h) interventi assistenziali in favore dei non vedenti.

**Art. 4**

Gli enti comunali di assistenza sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite ai comuni, che subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo agli enti soppressi.

Il personale di ruolo presso i predetti enti alla data di entrata in vigore della presente legge ed il patrimonio degli enti medesimi sono trasferiti ai comuni per essere destinati prevalentemente ai servizi socio-assistenziali.

L'inquadramento del personale nei ruoli comunali, anche in soprannumero, avviene con la salvaguardia dei diritti acquisiti ed il rispetto della normativa vigente per i dipendenti comunali.

L'Assessore regionale per gli enti locali vigila sul compimento di tutte le operazioni rese necessarie dalla soppressione degli enti di cui al primo comma.

**Art. 5**

Nel rispetto delle previsioni finanziarie ed entro il limite mensile di un decimo dei relativi stanziamenti, i sindaci provvedono, con propri atti, agli interventi assistenziali urgenti o di emergenza previsti dalle vigenti disposizioni di legge e già di competenza dei soppressi enti comunali di assistenza.

**Art. 6**

In materia di assistenza scolastica sono trasferite ai Comuni le competenze relative all'organizzazione ed al funzionamento di colonie climatiche, alle refezioni scolastiche ed al trasporto gratuito degli alunni delle scuole materne, della scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori, nonché le competenze relative alla manutenzione e alla riparazione di aule scolastiche, di servizi igienici, sanitari e di materiale di arredamento scolastico degli edifici della scuola dell'obbligo.

Sono altresì attribuite ai comuni le competenze di cui alla legge regionale 7 maggio 1976, n. 68, e successive modificazioni.

Per l'esercizio delle funzioni di assistenza scolastica di cui al presente articolo ed al successivo art. 7 i comuni potranno avvalersi degli organi regionali operanti nel settore della scuola previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

**Art. 7**

Alla data di entrata in vigore della presente legge i patronati scolastici ed i loro consorzi sono soppressi; le funzioni di assistenza scolastica ed i servizi già svolti da tali enti sono attribuiti ai rispettivi comuni, che subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo agli enti soppressi, con esclusione delle istituzioni socio-scolastiche permanenti istituite e finanziate dalla Regione siciliana, che continuano ad essere gestite ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 20 settembre 1957, n. 54.

Il personale in servizio stabile e a tempo indeterminato presso gli uffici dei patronati scolastici alla data del 1° gennaio 1978 e tuttavia in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge ed il patrimonio degli stessi patronati sono

trasferiti ai comuni in cui hanno sede, per essere destinati ai servizi di assistenza scolastica.

L'inquadramento del personale di cui al precedente comma nei ruoli comunali, anche in soprannumero, ha luogo nei livelli corrispondenti alle mansioni esercitate alla data di entrata in vigore della presente legge, con la salvaguardia delle posizioni economiche possedute e nel rispetto della normativa vigente per i dipendenti comunali.

Il personale comunque in servizio nell'anno scolastico in corso in base ad altro rapporto di lavoro a tempo determinato o precario, con preferenza per il personale già in servizio nell'anno scolastico 1976-1977 può continuare ad essere utilizzato nella medesima posizione ai fini della continuità dei servizi.

Il personale in posizione di comando presso i patronati ed i loro consorzi può continuare ad essere utilizzato dai comuni, nella medesima posizione e per funzioni analoghe a quelle esercitate presso i patronati o i consorzi. Il comando è richiesto direttamente dai Comuni o dall'Amministrazione regionale.

Il personale incaricato presso le scuole materne gestite dai patronati scolastici, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge continuativamente dall'inizio dell'anno scolastico 1976-1977, è collocato nel ruolo di cui all'art. 10 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67 e successive modificazioni con le modalità fissate nella stessa legge.

I Comuni potranno avvalersi di personale di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 38, con richiesta motivata da inoltrarsi all'Assessorato regionale dei beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione, fermo restando il relativo onere a carico dell'Amministrazione regionale.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti trovano applicazione nei confronti dei consorzi, attribuendosi il relativo patrimonio e personale al Comune in cui hanno sede.

Per particolari esigenze di sperimentazione e di qualificazione didattico-pedagogica, il personale comunale di scuole materne che eserciti funzioni direttive può essere comandato presso altro comune che ne faccia richiesta, previo nulla-osta dell'amministrazione di appartenenza ed assenso dell'interessato.

L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione vigila sul compimento di tutte le operazioni rese necessarie dalla soppressione degli enti di cui al presente articolo.

### **Art. 8**

I segretari dei Comuni procedono alla rilevazione della consistenza patrimoniale degli enti soppressi ai sensi dei precedenti artt. 4 e 7, alla elencazione e descrizione dei rispettivi beni ed alla ricognizione dei servizi prestati, accertando i mezzi con i quali si è provveduto al finanziamento degli stessi nell'esercizio finanziario in corso.

Dell'avvenuto completamento delle operazioni di trasferimento nonché dell'avvenuto rilevamento dei dati di cui al primo comma dà atto, per ogni

Comune, il Sindaco sentito il Consiglio comunale, con provvedimento da emettersi entro un anno dalla soppressione e da trasmettere all'Assessorato regionale competente.

### **Art. 9**

In materia di assistenza igienico-sanitaria sono attribuite ai comuni le competenze relative al ricovero presso preventori di bambini predisposti alla tubercolosi.

Sono, altresì, attribuite ai comuni le competenze regionali in materia di controllo sull'inquinamento atmosferico, di cui agli artt. 8, ultimo comma – per la parte di interesse comunale – e 10 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, nell'ambito dei piani e dei programmi regionali per il settore, nonché quelle in materia di interventi di emergenza in caso di inquinamento di acqua potabile, di epidemie, di epidemie e di altri interventi igienico-sanitari per le pubbliche calamità, nonché per interventi urgenti per pulizie, disinfezioni e disinfestazioni straordinarie, compresi i lavori per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi.

### **Art. 10**

In materia di beni culturali è attribuita ai comuni la competenza a formulare proposte per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, a promuovere iniziative per valorizzare, individuare ed acquistare i beni medesimi, anche ai fini di cui all'art. 21 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 80. Sono, altresì, attribuite ai Comuni le competenze in materia di interventi per la promozione culturale e l'educazione permanente concernenti:

- a) l'ampliamento, il completamento, il riattamento, le attrezzature di locali adibiti o da adibirsi a biblioteche, musei, gallerie di arte e centri di servizio culturale di proprietà dei comuni, nonché per l'acquisto di attrezzature;
- b) l'organizzazione e la gestione di parchi gioco Robinson;
- c) le attività educative e ricreative per il tempo libero giovanile;
- d) il servizio nazionale di lettura.

### **Art. 11**

In materia di turismo, industria alberghiera, spettacolo e sport sono attribuite ai Comuni le competenze relative a:

- costruzione e gestione di impianti e servizi complementari alle attività turistiche;
- rifugi montani, campeggi ed altri servizi ricettivi extra-alberghieri;
- promozione di attività sportive e ricreative;
- costruzione e gestione di impianti sportivi e di impianti e servizi complementari alle attività sportive;
- nulla osta in materia di esercizio di sale cinematografiche e per l'esercizio degli spettacoli cinematografici di cui agli artt. 21, 22 e 24 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, quali risultano modificati dal D.L.vo P. Reg. 26 giugno 1950, n. 35 e successive modifiche, sentito il parere della

Commissione consultiva di cui all'art. 25 della legge medesima. Restano ferme le competenze dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti previste dall'art. 23 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, quale risulta modificato dal D.L.vo P. Reg. 26 giugno 1950, n. 35, e successive modifiche.

### **Art. 12**

In materia di attività industriali, commerciali ed artigianali sono attribuite ai Comuni le competenze relative a:

- regolamentazione degli orari di apertura e di chiusura dei negozi e degli altri esercizi per la vendita al dettaglio ed il consumo di alimenti e bevande, nonché degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti - esclusi quelli autostradali - sulla base dei criteri fissati con legge regionale e l'applicazione delle relative sanzioni amministrative;
- istituzione e regolamentazione dei mercati per il commercio al minuto;
- impianto e gestione dei mercati all'ingrosso dei prodotti ortoflorofrutticoli, del bestiame, delle carni e dei prodotti ittici;
- autorizzazione, sulla base delle prescrizioni del CIPE e sulla base dei criteri fissati con legge regionale, alla installazione di distributori di carburante nel territorio comunale, ad eccezione delle sedi autostradali;
- autorizzazione alla rivendita di giornali e riviste;
- atti di istruzione e certificazione ai fini della iscrizione all'albo delle imprese artigiane;
- apprestamento e gestione di aree attrezzate per l'insediamento di imprese artigiane nel rispetto della pianificazione territoriale;
- organizzazione di fiere, mostre e mercati a carattere artigiano di interesse locale con sede nel Comune;
- assegnazione di borse di studio per corsi speciali e di perfezionamento nell'attività artigiana presso scuole e istituti particolarmente attrezzati a tale scopo.

### **Art. 13**

In materia di agricoltura e foreste sono attribuite ai Comuni le competenze relative a:

- vigilanza sull'amministrazione dei beni d'uso civico e di demanio armentizio;
- accertamento dei requisiti di agricoltore a titolo principale ai sensi dell'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e dell'art. 9 della legge 10 maggio 1976, n. 352;
- indennità compensative annue di cui agli artt. 5 e 6 della legge 10 maggio 1976, n. 352;
- istruzione ed erogazione dei contributi per la tenuta della contabilità aziendale;
- premi diretti in favore del patrimonio animale nel settore zootecnico;

- piani e progetti silvo-pastorali riguardanti il patrimonio comunale e relativa attuazione ivi comprese le competenze attribuite dal R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modifiche, alle camere di commercio;
- vigilanza, in concorso con gli altri enti e organismi competenti, sui terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici;
- proposte per la formazione dei programmi alle sezioni operative dell'assistenza tecnica e attività promozionali in agricoltura previste dalla legge regionale 1 agosto 1977, n. 73.

L'erogazione degli aiuti previsti in attuazione di disposizioni comunitarie e rientranti nelle funzioni di cui al presente articolo è delegata ai Comuni.

Il Governo regionale in sede di prima attuazione determina, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, i criteri e gli indirizzi per l'esercizio delle attività delegate.

La Regione provvederà a determinare con apposite leggi, secondo i livelli di interessi, le competenze regionali e degli enti locali in ordine ad altri interventi nel settore e in ordine alla generalità delle funzioni amministrative riguardanti gli aiuti comunitari all'agricoltura.

Con apposite disposizioni, da emanarsi entro il 30 giugno 1979, saranno determinate le attribuzioni dei comuni in materia di concessione di terre incolte o mal coltivate nel quadro della nuova disciplina regionale della materia.

### **Art. 14**

Prima di procedere all'istruttoria delle richieste per la concessione di aiuti, contributi ed altre agevolazioni finanziarie e dopo la concessione di aiuti, contributi e altre agevolazioni finanziarie in materia di agricoltura e foreste, gli enti competenti sono tenuti a trasmettere ai sindaci apposite comunicazioni perchè ne diano notizia mediante pubblicazione all'albo pretorio.

### **Art. 15**

In materia di assistenza ai lavoratori disoccupati sono attribuite ai comuni le competenze relative all'approvazione ed esecuzione dei cantieri di lavoro per opere di interesse comunale di cui alla legge regionale 18 marzo 1959, n. 7, e successive modificazioni.

### **Art. 16**

In materia di lavori pubblici sono attribuite ai comuni le competenze di finanziamento relative a:

- riparazione di alloggi popolari costruiti dai comuni con il contributo della Regione;
- costruzione, completamento, miglioramento, riparazione, sistemazione e manutenzione di case comunali;
- costruzione, completamento, miglioramento, riparazione e manutenzione di strade esterne di competenza comunale;



- costruzione, ampliamento, completamento, ristrutturazione e manutenzione dei cimiteri, ivi comprese le sistemazioni interne anche viarie;
- costruzione, completamento, miglioramento, riparazione, sistemazione e manutenzione di vie urbane, aree pubbliche destinate a verde, servizi del sottosuolo, compresi quelli igienici, ed impianti di illuminazione di interesse comunale;
- rinnovo e miglioramento delle attrezzature dei mattatoi comunali, nonché ampliamento, restauro e rinnovo dei locali adibiti a mattatoi comunali;
- costruzione, trasformazione e manutenzione di vie rurali di interesse comunale, con esclusione di quelle appartenenti al demanio regionale;
- costruzione, completamento e riattivazione di abbeveratoi pubblici e di acquedotti rurali di interesse comunale.

### **Art. 17**

Le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sono attribuite ai Comuni, salva la competenza dello Stato per l'assegnazione di alloggi da destinare ai dipendenti civili e militari dello Stato per esigenze di servizio.

### **Art. 18**

A decorrere dall'esercizio finanziario 1979 gli stanziamenti dei capitoli di spesa del bilancio della Regione elencati nella tabella A annessa alla presente legge sono soppressi.

Gli stanziamenti dei capitoli di spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1979, elencati nella tabella B annessa alla presente legge, sono fissati negli importi a fianco di ciascuno indicati.

Per gli anni finanziari successivi al 1979 gli stanziamenti dei capitoli di spesa di cui al precedente comma saranno determinati in relazione alle residue funzioni di competenza della Regione.

### **Art. 19**

Per l'assegnazione ai Comuni delle somme necessarie allo svolgimento delle funzioni amministrative loro attribuite in base alla presente legge sono istituiti due appositi fondi - uno per servizi, l'altro per investimenti - da iscriversi, per un ammontare di lire 60 mila milioni ciascuno, nello stato di previsione della spesa della Presidenza della Regione.

Il Presidente della Regione, sentiti il Comitato regionale per la programmazione e la Commissione legislativa "Finanza, bilancio e programmazione" dell'Assemblea regionale, su delibera della Giunta, ripartisce annualmente con proprio decreto i fondi anzidetti tra i Comuni, avendo anche riguardo alle condizioni socio-economiche di ciascun Comune, alle rispettive popolazioni, quali risultano dai dati ufficiali ISTAT del penultimo anno precedente a quello della ripartizione, nonché alle rispettive superfici dei Comuni.

In sede di assegnazione delle somme con il predetto provvedimento possono

essere posti - con riferimento al limite massimo del 30 per cento delle somme di ciascun fondo assegnate al singolo Comune - direttive e vincoli di destinazione in relazione alle scelte di programmazione regionale e alla esigenza di garantire un adeguato svolgimento delle funzioni.

Al fine di programmare l'esercizio delle funzioni attribuite con la presente legge il consiglio comunale approva un programma di utilizzo delle somme assegnate ai sensi del presente articolo che deve essere comunicato alla Presidenza della Regione.

I Comuni possono utilizzare le somme assegnate sui fondi previsti dal presente articolo esclusivamente per le finalità della presente legge. Il Presidente della Regione determina con proprio decreto l'attribuzione al fondo per servizi o a quello per investimenti delle categorie di interventi ad essi attribuiti con la presente legge.

### **Art. 20**

Al fondo per investimenti è aggiunto uno stanziamento per un programma annuale di interventi straordinari in materia di fognature, acquedotti e opere viarie di rilevanza sovracomunale.

Lo stanziamento annuale di cui al comma precedente è destinato altresì alla realizzazione di impianti di produzione, trasformazione e distribuzione di energia elettrica nei Comuni e nelle frazioni che ne siano carenti. Alla progettazione ed esecuzione degli impianti i Comuni interessati provvedono mediante affidamento all'ENEL, il quale può eseguire i lavori anche in economia.

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale, ripartisce detto stanziamento a favore dei comuni che hanno particolari carenze nelle materie di cui al comma precedente.

All'assegnazione delle somme ai Comuni interessati provvede il Presidente della Regione con proprio provvedimento.

Per l'esercizio finanziario 1979 è autorizzata la spesa di lire 20 mila milioni a carico del fondo di solidarietà nazionale.

### **Art. 21**

Per l'esercizio delle funzioni trasferite o attribuite dalla presente legge i Comuni si avvalgono di uffici e di strutture tecniche regionali competenti per territorio, che sono tenuti a provvedere.

### **Art. 22**

Ai Comuni sono attribuite le funzioni di polizia amministrativa di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche.

L'esercizio delle stesse funzioni sarà determinato sulla base delle relative norme di attuazione dello Statuto.

### **Art. 23**

Fino all'entrata in vigore della legge regionale di riforma dell'assistenza e beneficenza pubblica è fatto divieto alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza soggette alla vigilanza della Regione:

- a) di istituire nuovi posti in organico e di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nonché di procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato che comportino un aumento complessivo del numero dei dipendenti comunque in servizio alla data del 1° luglio 1978. I provvedimenti di inquadramento o promozione a qualifiche superiori adottati dopo il 31 luglio 1978 non hanno effetto qualora non siano previsti da norme regolamentari o comportino valutazioni a carattere discrezionale;
- b) di procedere ad alienazione o trasformazione di beni immobili o di titoli, alla costituzione di diritti reali sugli stessi, alla stipulazione di contratti di affitto di durata superiore a tre anni.

Con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, possono essere autorizzate determinate istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a compiere specifici atti, tra quelli sopra elencati sotto la lettera b), indispensabili per la realizzazione di programmi di pubblico interesse sui quali si siano favorevolmente pronunciati i consigli comunali interessati.

### **Art. 24**

Al fine di accertare l'entità e le caratteristiche dei beni amministrati e dei servizi erogati dalle istituzioni di assistenza e beneficenza pubblica operanti in Sicilia è istituita una commissione composta da:

- quattro esperti scelti dall'Assessore regionale per gli enti locali, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale;
- tre rappresentanti delle associazioni dei Comuni operanti in Sicilia;
- due rappresentanti dell'Unione nazionale enti beneficenza ed assistenza (UNEBA).

La commissione è nominata dall'Assessore regionale per gli enti locali con proprio decreto. Con lo stesso decreto verrà nominato il presidente della commissione scelto tra i quattro esperti e verranno determinati i compensi per i componenti della commissione.

Entro il 30 ottobre 1979 la commissione riferisce al Governo della Regione sui dati raccolti.

Entro i trenta giorni successivi il Governo della Regione riferisce alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

### **Art. 25**

Al riordino della materia dell'assistenza e beneficenza pubblica si provvederà con apposita legge organica da approvarsi entro il 30 giugno 1979.

### **Art. 26**

In previsione e nelle more della riforma dell'organizzazione amministrativa regionale e del riordinamento degli enti locali, anche al fine di far fronte alle esigenze derivanti dalle funzioni trasferite ai Comuni a norma della presente legge, è consentito il comando di personale dell'Amministrazione regionale presso i Comuni, previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza e assenso del personale interessato, fermo restando il relativo onere a carico dell'Amministrazione regionale.

### **Art. 27**

Le somme che lo Stato assegnerà alla Regione siciliana in relazione a funzioni da attribuire agli enti locali, trasferite ai Comuni con la presente legge, verranno iscritte nei fondi di cui al precedente art. 19 secondo la rispettiva destinazione a spese per servizi e spese per investimenti.

### **Art. 28**

*(Omissis)*

### **Art. 29**

Nel rispetto delle esigenze di riforma dell'Amministrazione regionale e di riordinamento degli enti locali saranno emanate apposite disposizioni per provvedere organicamente alla più idonea individuazione dei livelli di governo competenti nel settore delle attività produttive.

## NORME FINALI E TRANSITORIE

### **Art. 30**

Al fine di provvedere ad interventi straordinari in materia di pubblica beneficenza ed assistenza, l'Assessore regionale per gli enti locali è autorizzato ad erogare una somma complessiva annua non superiore a lire 1.000 milioni. Al fine di provvedere ad interventi straordinari di emergenza nel settore igienico-sanitario, l'Assessore regionale per la sanità è autorizzato ad erogare una somma complessiva annua non superiore a lire 300 milioni.

### **Art. 31**

I fondi già versati sulle contabilità speciali delle prefetture, relativi al cap. 19010 dell'anno finanziario 1978, saranno utilizzati ad esaurimento e comunque entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge mediante ordinativi intestati direttamente ai beneficiari dai prefetti d'intesa con l'Assessore per gli enti locali.

### **Art. 32**

Nella prima applicazione della presente legge i provvedimenti di ricovero di minori già adottati dall'Assessore regionale per gli enti locali in applicazione delle LL.r. 27 dicembre 1958, n. 28, e 8 gennaio 1960, n. 2, e dell'art. 154 del T.U. 18 giugno 1931, n. 773, possono essere prorogati fino al limite previsto dal

regolamento regionale 6 maggio 1953, n. 3, e successive modifiche. Possono essere altresì prorogati i provvedimenti di ricovero di adulti inabili e anziani già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli oneri relativi saranno iscritti in apposito capitolo di bilancio della Regione, rubrica solidarietà sociale dell'Assessorato degli enti locali. Al fondo per i servizi di cui all'art. 19 della presente legge affluiranno annualmente le somme derivanti dai decrementi che conseguiranno alla progressiva cessazione degli impegni di cui al presente articolo. L'Assessore per gli enti locali comunica alle amministrazioni comunali competenti nominativamente le proroghe previste dal presente articolo. Fino all'emanazione della legge sull'assistenza prevista dal precedente art. 25 è fatto divieto di assumere nuovi ricoveri ordinari ad eccezione di quelli previsti dall'art. 154 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza.

### **Art. 33**

I concorsi pubblici e quelli interni già banditi dagli enti comunali di assistenza alla data del 10 dicembre 1978 per la copertura di posti di ruolo, dovranno essere conclusi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I vincitori sono trasferiti ai Comuni con la salvaguardia dei diritti acquisiti e nel rispetto della normativa vigente per i dipendenti comunali, e destinati prevalentemente ai servizi socio-assistenziali.

### **Art. 34**

Il personale avventizio in servizio presso gli enti comunali di assistenza alla data del 30 giugno 1978 continua ad essere utilizzato dai comuni nella medesima posizione e con la salvaguardia del relativo trattamento economico.

### **Art. 35**

I fondi di cui agli artt. 19 e 20 della presente legge, esclusi quelli destinati ai servizi, sono trasferiti in appositi conti correnti presso gli sportelli degli istituti di credito che gestiscono i servizi di cassa dell'Amministrazione regionale o presso gli stabilimenti dei medesimi siti nei capoluoghi di provincia. Ai fondi predetti si applicano le disposizioni dell'art. 2, n. 1, della legge regionale 6 maggio 1976, n. 45 e successive modifiche. Le operazioni di trasferimento dei fondi dal bilancio della Regione ai conti correnti dei Comuni non sono computate nel movimento generale di cassa della Regione e sono effettuate senza perdita di valuta per la Regione stessa. Gli istituti di credito sono tenuti a versare direttamente, alla fine di ciascun esercizio finanziario, gli interessi maturati sui conti correnti dei Comuni in entrata al bilancio della Regione e sono tenuti altresì ad inviare, a richiesta e comunque semestralmente, la situazione dei sopraindicati conti correnti alla Presidenza della Regione ed all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze. I fondi destinati ai servizi di cui al precedente art. 19 sono versati ai comuni con

somministrazioni trimestrali anticipate. I comuni sono tenuti ad aprire presso i rispettivi tesorieri apposito conto sul quale saranno versati i predetti fondi.

### **Art. 36**

Le somme assegnate ai Comuni per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali trasferite con la presente legge sono iscritte nei bilanci comunali in appositi capitoli di entrata e di spesa distinti da quelli relativi all'esercizio delle funzioni proprie. Non possono essere comunque incluse nello stesso capitolo le spese relative al finanziamento dei servizi e quelle per il finanziamento degli investimenti, nonché quelle per gli interventi straordinari di cui all'art. 20 della presente legge.

### **Art. 37**

Per le finalità della presente legge è autorizzata, a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1979, la spesa complessiva di lire 151.750 milioni di cui:

- lire 200 milioni per le finalità dell'art. 7, comma sesto;
- lire 120.000 milioni per le finalità dell'art. 19;
- lire 20.000 milioni per le finalità dell'art. 20;
- lire 1.300 milioni per le finalità dell'art. 30;
- lire 10.250 milioni per le finalità dell'art. 32;

cui si provvede con parte delle assegnazioni dello Stato di cui alla legge 27 aprile 1978, n. 182, limitatamente alle finalità di cui all'art. 20 e, per i rimanenti oneri, con le minori spese relative ai aoiiosieeercati nelle tabelle A e B allegate alla presente legge e, per la differenza, con parte dell'incremento del gettito delle entrate tributarie della Regione.

### **Art. 38**

L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni al bilancio della Regione occorrenti per l'attuazione della presente legge.

### **Art. 39**

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il quarantaseiesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Regione siciliana - Circolare Presidenza regionale  
6 febbraio 1979, n. 0156/S.G.

## Legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1. Attuazione delle attribuzioni ai Comuni di funzioni amministrative regionali.

Il 21 febbraio prossimo entrerà in vigore la legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1 (2), concernente "Attribuzione ai Comuni di funzioni amministrative regionali". La citata legge, com'è noto, è scaturita dall'adozione, da parte del legislatore regionale, dei più moderni criteri in tema d'organizzazione amministrativa e di decentramento, in sintonia con quanto si è andato realizzando anche in campo nazionale a seguito dell'emanazione del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Nelle more dell'entrata in vigore della legge in parola si ritiene opportuno invitare codeste Amministrazioni comunali a adottare quegli adempimenti di propria competenza e quegli accorgimenti, soprattutto sul piano organizzativo, che siano reputati idonei a consentire la tempestiva, puntuale e completa attuazione delle disposizioni recate dalla citata legge, soprattutto allo scopo di evitare una qualsiasi soluzione di continuità nell'azione amministrativa rivolta alla realizzazione, in favore dei vari settori economici e delle categorie sociali interessate, di quegli interventi che sono divenuti di competenza comunale. A tal fine è particolarmente necessario che i Comuni, con apposita delibera consiliare da adottare con la massima urgenza e in ogni modo prima dell'entrata in vigore della legge provvedano:

- a) a adottare un'organica distribuzione delle nuove funzioni fra i vari rami dell'amministrazione comunale, individuando i titolari di ciascuna delle competenze relative alla trattazione delle funzioni e delle materie trasferite;
- b) a fissare norme regolamentari d'economato che consentano all'entità operativa che siano soppresse con gli artt. 4 e 7 della legge n. 1 (E.C.A. e Patronati), un minimo d'autonomia funzionale fino al loro inglobamento nell'organizzazione amministrativa comunale.

Per quanto concerne, poi, la concreta applicazione delle singole disposizioni della legge in oggetto, si forniscono qui di seguito le indicazioni di massima con l'avvertenza che eventuali ulteriori chiarimenti o specifiche indicazioni potranno essere richieste direttamente agli Assessorati competenti nelle rispettive materie. In via generale si precisa che per quanto attiene alle singole funzioni trasferite rimangono ferme, perché compatibili, le norme sostanziali e procedurali previste dalle vigenti leggi regionali.

Qui di seguito, pertanto, nel richiamare le singole materie trasferite dalla legge in oggetto, si fa espresso richiamo alle principali disposizioni di legge nelle quali esse trovano la propria disciplina.

Turismo, industria alberghiera, spettacolo e sport.

Le competenze attribuite ai Comuni in materia di turismo, industria alberghiera e sport sono previste dall'art. 11 della legge e riguardano:

### 1.

#### *Costituzione e gestione d'impianti e servizi complementari delle attività turistiche.*

a) Al riguardo si fa presente che la legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 modificata con la legge regionale 7 maggio 1976, n. 32, prevede l'esecuzione d'opere urgenti di valorizzazione turistica del territorio, indicando specifiche procedure per la realizzazione dei relativi interventi. Conseguentemente si ritiene opportuno che codeste Amministrazioni nell'esercizio delle attribuzioni di cui sopra adottino le procedure indicate dalla citata legge n. 78, per la parte contabile, e tengano inoltre conto degli interventi programmati o già finanziati con la legge medesima.

### 2.

#### *Rifugi montani, campeggi ed altri servizi ricettivi extraalberghieri.*

Nella materia i Comuni eserciteranno le funzioni amministrative già di competenza statale trasferite all'Amministrazione centrale della Regione in virtù del D.P.R. 9 aprile 1956, n. 5510, modificato ed integrato con il D. P. R. 30 agosto 1975, n. 640 (norme d'attuazione dello statuto per la Regione siciliana in materia di turismo).

La disciplina della materia è contenuta nella legge 21 marzo 1958, n. 326 e nel D.P.R. 20 giugno 1961, n. 869, leggi che per la parte applicabile saranno osservate nell'esercizio delle predette funzioni da parte di codesti Comuni.

### 3.

#### *Promozione d'attività sportive e ricreative.*

I Comuni attueranno la promozione d'iniziative e d'attività per la diffusione dello sport nell'ambito del territorio di propria competenza, promovendo anche attività di natura ricreativa.

Per quanto riguarda in particolare lo sport, si rivela che la legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 reca provvedimenti per favorire la pratica delle attività sportive ed il potenziamento dei relativi impianti.

L'art. 11 della stessa legge, inoltre, prevede l'istituzione da parte dei Comuni di una "Consulta dello sport" cui è, tra l'altro, affidata la competenza a fornire pareri in ordine alla promozione d'iniziative e d'attività per la diffusione dello sport.

Nella stessa legge, inoltre, sono contenute norme particolari di procedure per

**La normativa  
turistica  
in Sicilia.**

© AAPT Palermo - II edizione, 2003  
www.palermotourism.com



l'esecuzione degli interventi, norme che per la parte contabile codesti Comuni osserveranno anche per l'esercizio delle funzioni attribuite, nella materia, dalla legge in oggetto.

Nell'esercizio degli interventi per la sviluppo attività sportive, inoltre, codesti Comuni terranno conto degli interventi programmati in esecuzione della citata legge, al fine di un opportuno coordinamento.

#### 4.

##### *Costruzione e gestione d'impianti sportivi e d'impianti e servizi complementari alle attività sportive.*

Anche per la costruzione d'impianti sportivi e d'impianti complementari alle relative attività codeste Amministrazioni comunali terranno conto delle disposizioni contenute nella predetta legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, osservando quelle procedure che sono compatibili con la nuova realtà legislativa recata dalla legge in oggetto e coordinando, inoltre gli interventi che s'intendono realizzare con quelli già programmati con gli stanziamenti della legge n. 8.

Ai fini della gestione degli impianti sportivi realizzati codesti Comuni applicheranno le disposizioni di cui all'art. 7 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8.

Codeste Amministrazioni comunali, inoltre, avranno cura di assicurare che gli impianti sportivi realizzati restino vincolati alla loro specifica destinazione e che ne sia disciplinato l'uso in maniera da garantire l'utilizzazione pubblica e la gestione degli impianti stessi.

#### 5.

##### *Nulla osta in materia d'esercizio di sale cinematografiche e per l'esercizio degli spettacoli cinematografici.*

È trasferita ai Comuni – sentito il parere della Commissione regionale consultiva costituita ai sensi dell'art. 25 della legge n. 958 del 29 dicembre 1949 qual è modificato dal D.L. vo P.Reg. n. 35 del 26 giugno 1950 e successive modifiche – la competenza nei provvedimenti di concessione dei nulla osta previsti dagli artt. 21, 22 e 24 della citata legge n. 958 / 1949 e successive modifiche.

In particolare, spetta al Comune rilasciare i seguenti nulla osta per:

- a) autorizzazione per la costruzione, la trasformazione e l'adattamento d'immobili da destinare a sale cinematografiche;
- b) concessione di nuove licenze d'esercizio per gli spettacoli cinematografici;
- c) autorizzazione ad adibire un teatro a sala per proiezione cinematografiche;
- d) inizio dei lavori relativi alla costruzione, trasformazione o adattamenti di locali da destinare a sede per proiezioni cinematografiche già in attività;
- e) autorizzazione ad adibire a spettacoli misti i locali di pubblico spettacolo;
- f) autorizzazione all'esercizio commerciale di cinema ambulanti per le località sprovviste di sale cinematografiche.

**Regione siciliana  
Legge regionale 6 marzo 1986, n. 9**

**Istituzione della Provincia regionale.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 9 dell'8 marzo 1986, supplemento ordinario

Regione siciliana  
L'Assemblea regionale ha approvato

**IL PRESIDENTE REGIONALE  
PROMULGA**

la seguente legge:

**Titolo I**

*Caratteri dell'amministrazione.*

**Art. 1**

*Principi generali.*

L'attività della Regione, degli enti locali territoriali e degli enti da essi dipendenti è ispirata ai principi di autonomia, di decentramento, di partecipazione ed al metodo della programmazione. Gli enti locali partecipano alla formulazione della programmazione economica e sociale regionale e ne attuano gli obiettivi.

**Art. 2**

*Criteri dell'azione amministrativa.*

*(abrogato dall'art. 36 della legge regionale n. 10/91)*

**Titolo II**

*Organizzazione locale territoriale nella Regione siciliana.*

**Art. 3**

*Ordinamento degli enti locali territoriali.*

L'amministrazione locale territoriale nella Regione siciliana è articolata, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto regionale, in comuni ed in liberi consorzi di comuni denominati "province regionali".

**Art. 4**

*Natura e compiti delle province regionali.*

Le province regionali, costituite dalla aggregazione dei comuni siciliani in liberi consorzi, sono dotate della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria. Esse sono espressioni delle comunità operanti in territori di dimensioni sovracomunali, storicamente integrate o suscettibili di integrazioni intorno ad un unico polo di direzione, che consentano l'organizzazione delle strutture e dei servizi connessi allo sviluppo delle relative aree, nonché l'elaborazione e l'attuazione di una comune programmazione economica e sociale. La provincia regionale, ente pubblico territoriale, realizza l'autogoverno della comunità consortile e sovrintende, nel quadro della programmazione regionale, all'ordinato sviluppo economico e sociale della comunità medesima. Essa è titolare di funzioni proprie ed esercita le funzioni delegate dallo Stato o dalla Regione.

Per le funzioni statali o regionali ad essa non delegate, la provincia regionale svolge compiti di proposta. Il territorio della provincia regionale può costituire circoscrizione di decentramento statale.

**Art. 5**

*Costituzione delle province regionali.*

La costituzione di ciascuna provincia regionale è promossa da uno o più comuni ricompresi in una medesima area contraddistinta dalle caratteristiche di cui all'art. 4, mediante delibere dei rispettivi consigli su una specifica, identica, motivata proposta, da adottarsi, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. Le delibere di cui al comma precedente debbono essere adottate nel corso del primo semestre del 1987. (1)

Le delibere devono contenere l'indicazione dell'ambito territoriale dell'istituenda provincia regionale, avente caratteristiche di continuità territoriale ed una popolazione residente di almeno 230 mila abitanti riducibile a non meno di 180 mila allorché ricorrano particolari ragioni storiche, sociali ed economiche, nonché la designazione del capoluogo.

La popolazione residente nei comuni è quella risultante dai registri di popolazione.

La mancata adozione delle delibere entro il termine di cui al secondo comma equivale alla proposta di costituirsi in libero consorzio con i comuni ricadenti entro l'ambito territoriale della disciolta provincia e con il medesimo capoluogo, sempreché sussistano i requisiti di cui all'art. 4 ed al terzo comma del presente articolo.

È fatta salva la facoltà dei singoli comuni di richiedere, entro gli stessi termini e nel rispetto delle medesime modalità procedurali, l'aggregazione ad altra istituenda provincia, sempreché sussistano i requisiti di cui all'art. 4 ed al terzo comma del presente articolo.

Le delibere, munite del riscontro tutorio, sono trasmesse all'Assessorato

regionale degli enti locali.

Il riscontro tutorio sulle suddette delibere è esclusivamente di legittimità sulla regolarità delle adunanze e delle votazioni dei consigli comunali.

### **Art. 6**

#### *Adempimenti della Giunta regionale.*

Entro il secondo semestre dell'anno 1987 (1), preso atto delle deliberazioni previste dall'art. 5, nonché delle eventuali mancate adozioni di cui al quinto comma del medesimo articolo, la Giunta regionale, ricorrendone i presupposti – e subordinatamente alla presenza nelle aree provinciali residue dei caratteri di cui all'art. 4 ed al terzo comma dell'art. 5 - delibera la presentazione all'Assemblea regionale del disegno di legge per la costituzione delle province regionali con le indicazioni conseguenti a riguardo delle circoscrizioni territoriali e della istituzione dei relativi capoluoghi.

### **Art. 7**

#### *Modifiche agli ambiti territoriali delle province regionali.*

Alle modifiche degli ambiti territoriali delle province regionali, si provvede con legge regionale, ad iniziativa del Governo regionale, nel rispetto dei criteri indicati negli articoli precedenti, su richiesta di una o più province, ovvero di uno o più comuni, oppure in base a richiesta popolare avanzata: da almeno il 50 per cento degli elettori del comune di cui viene chiesto il trasferimento ad altra provincia, per i comuni sino a 50.000 abitanti; da almeno il 30 per cento, per i comuni fino a 100.000 abitanti; da almeno il 20 per cento, per i comuni oltre i 100.000 abitanti.

Delle richieste di cui al comma precedente è data notizia mediante avviso pubblicato, a cura dell'Assessorato regionale degli enti locali, nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione.

Entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione le province regionali ed i comuni interessati possono presentare osservazioni. (2)

La Giunta regionale delibera, quindi, la presentazione all'Assemblea regionale del disegno di legge concernente le modifiche degli ambiti territoriali provinciali. Esse hanno effetto dalla data di scadenza dei relativi consigli provinciali.

## **TITOLO III**

### *Funzioni della provincia regionale.*

### **Art. 8**

#### *Caratteristiche dell'attività della provincia regionale.*

Le province regionali operano, di norma, sulla base di programmi, mediante i quali sono individuati gli obiettivi, i tempi e le modalità dei propri interventi. Le province regionali concorrono, altresì, nei modi stabiliti dalla legge, alla determinazione degli obiettivi e delle scelte dei piani e dei programmi socio-

economici generali e settoriali della Regione ed alla formazione del piano urbanistico regionale, coordinando, a tal fine, le esigenze e le proposte dei comuni.

### **Art. 9**

#### *Programmazione economico-sociale.*

In conformità agli indirizzi ed agli atti della programmazione regionale di sviluppo economico-sociale ed in armonia con i relativi obiettivi e priorità, la provincia regionale, in relazione alle complessive esigenze di sviluppo della comunità provinciale, adotta un proprio programma poliennale articolato in piani o progetti settoriali e territoriali, contenente gli obiettivi da perseguire, le priorità da osservare, gli interventi e le opere da realizzare, in rapporto alle risorse finanziarie comunque disponibili.

Il piano provinciale di sviluppo economico-sociale tiene conto delle risultanze dell'assemblea generale dei sindaci dei comuni della provincia regionale, da tenersi annualmente su convocazione del presidente della provincia.

Nella stessa sede il presidente della provincia regionale riferisce sullo stato di attuazione della programmazione provinciale.

### **Art. 10**

#### *Procedure della programmazione.*

Il progetto del programma di sviluppo economico sociale è predisposto dalla giunta, contestualmente alla presentazione del bilancio di previsione, tenendo conto delle proposte avanzate dai comuni, dalle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, dalle formazioni sociali e dagli altri soggetti pubblici o privati operanti nel territorio della provincia regionale, ed è inviato ai comuni della provincia i quali, entro 30 giorni dalla ricezione, possono formulare, con delibera consiliare, osservazioni e proposte.

Decorsi i termini di cui al comma precedente, il presidente della provincia regionale trasmette il progetto di programma, corredato delle proposte ed osservazioni dei comuni e delle eventuali conseguenti determinazioni della giunta, alla Presidenza della Regione per l'esame da parte degli organi preposti alla programmazione regionale, nel corso del quale sono sentiti i rappresentanti della provincia regionale.

La Presidenza della Regione formula, entro 60 giorni dalla ricezione del progetto di programma, le proprie osservazioni e le eventuali proposte di modifica, necessarie al fine di rendere compatibili i progetti stessi con le scelte della programmazione regionale.

Il programma provinciale di sviluppo economico-sociale è approvato con delibera consiliare, a maggioranza assoluta, tenendo conto delle osservazioni e delle proposte formulate dalla Presidenza della Regione ed è aggiornato ogni anno con prospettiva poliennale anche con riferimento alla verifica di cui all'art. 11, con gli adeguamenti e le specificazioni necessarie alla formulazione del

bilancio dell'esercizio successivo.

In ogni caso la provincia è tenuta ad uniformarsi alle proposte della Presidenza della Regione relative alla compatibilità con le scelte della programmazione regionale.

### **Art. 11**

#### *Verifica sull'attuazione del programma economico-sociale.*

La giunta presenta annualmente al consiglio, in allegato al bilancio di previsione, una relazione sullo stato di attuazione del programma provinciale di sviluppo economico-sociale e dei progetti in cui esso si articola. Copia della relazione è trasmessa ai comuni che possono presentare proprie osservazioni e proposte.

### **Art. 12**

#### *Pianificazione territoriale.*

La provincia regionale, ferme restando le competenze dei comuni, adotta un piano relativo: (3)

- 1) alla rete delle principali vie di comunicazione stradali e ferroviarie;
- 2) alla localizzazione delle opere ed impianti di interesse sovracomunale.

Qualora i comuni interessati non provvedano ad adeguare i loro strumenti urbanistici alle previsioni di detto piano, le deliberazioni delle province regionali relativamente alle suddette materie costituiscono varianti rispetto agli strumenti urbanistici comunali.

Ai fini della formulazione del piano territoriale regionale, la provincia formula proposte relative alle vocazioni prevalenti del suo territorio, specie per quanto riguarda lo sviluppo delle attività produttive.

In relazione al perseguimento delle proprie finalità ed attribuzioni la provincia regionale presenta osservazioni agli strumenti urbanistici generali adottati dai comuni ed in corso di approvazione.

### **Art. 13**

#### *Funzioni amministrative.*

Nell'ambito delle funzioni di programmazione, di indirizzo e di coordinamento spettanti alla Regione, la provincia regionale provvede sulle seguenti materie:

- 1) servizi sociali e culturali:
  - a) realizzazione di strutture e servizi assistenziali di interesse sovracomunale, anche mediante la riutilizzazione delle istituzioni socio-scolastiche permanenti, in atto gestite ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 93; restano ferme le competenze comunali in materia;
  - b) distribuzione territoriale, costruzione, manutenzione, arredamento, dotazione di attrezzature, funzionamento e provvista del personale degli istituti di istruzione media di secondo grado; promozione, negli ambiti di competenza, del diritto allo studio. Le suddette funzioni sono esercitate in

collaborazione con gli organi collegiali della scuola; (4)

- c) promozione ed attuazione, nell'ambito provinciale, di iniziative ed attività di formazione professionale, in conformità della legislazione regionale vigente in materia, nonché realizzazione di infrastrutture per la formazione professionale;
  - d) iniziative e proposte agli organi competenti in ordine all'individuazione ed al censimento dei beni culturali ed ambientali ricadenti nel territorio provinciale, nonché alla tutela, valorizzazione e fruizione sociale degli stessi beni, anche con la collaborazione degli enti e delle istituzioni scolastiche e culturali. Acquisto di edifici o di beni culturali, con le modalità di cui all'art. 21, secondo e terzo comma, della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80. Per l'esercizio delle funzioni suddette, la provincia si avvale degli organi periferici dell'Amministrazione regionale dei beni culturali ed ambientali;
  - e) promozione e sostegno di manifestazioni e di iniziative artistiche, culturali, sportive e di spettacolo, di interesse sovracomunale;
- 2) sviluppo economico:
- a) promozione dello sviluppo turistico e delle strutture ricettive, ivi compresa la concessione di incentivi e contributi; realizzazione di opere, impianti e servizi complementari alle attività turistiche, di interesse sovracomunale;
  - b) interventi di promozione e di sostegno delle attività artigiane, ivi compresa la concessione di incentivi e contributi, salve le competenze dei comuni; (5)
  - c) vigilanza sulla caccia e la pesca nelle acque interne;
  - d) autorizzazione all'apertura degli esercizi di vendita al dettaglio di cui all'art. 9 della legge regionale 22 luglio 1972, n. 43;
- 3) organizzazione del territorio e tutela dell'ambiente:
- a) costruzione e manutenzione della rete stradale regionale, infraregionale, provinciale, intercomunale, rurale e di bonifica e delle ex trazzere, rimanendo assorbita ogni competenza di altri enti sulle suindicate opere, fatto salvo quanto previsto al penultimo alinea dell'art. 16 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1;
  - b) costruzione di infrastrutture di interesse sovracomunale e provinciale;
  - c) organizzazione dei servizi di trasporto locale interurbano;
  - d) protezione del patrimonio naturale, gestione di riserve naturali, anche mediante intese e consorzi con i comuni interessati;
  - e) tutela dell'ambiente ed attività di prevenzione e di controllo dell'inquinamento, anche mediante vigilanza sulle attività industriali;
  - f) organizzazione e gestione dei servizi, nonché localizzazione e realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti e di depurazione delle acque, quando i comuni singoli o associati non possono provvedervi. (6)



La provincia regionale svolge, altresì, le attribuzioni delle sopresse amministrazioni provinciali, esplica ogni altra attività di interesse provinciale, in conformità delle disposizioni di legge, può essere organo di decentramento regionale e realizzare interventi per la difesa del suolo e per la tutela idrogeologica.

### **Art. 14**

#### *Delega di funzioni amministrative.*

La provincia regionale può provvedere alla gestione degli interventi e dei servizi di competenza dei comuni compresi nel suo territorio, d'intesa con gli organi comunali.

Salve le competenze attribuite con la presente legge e quelle eventualmente trasferite con leggi regionali, la provincia può delegare ai comuni compresi nel proprio territorio o a consorzi intercomunali l'esercizio di funzioni amministrative ritenute di interesse locale.

I relativi rapporti finanziari sono disciplinati sulla base di intese fra la provincia regionale e i comuni interessati o i consorzi intercomunali.

### **Art. 15**

#### *Gestione comuni.*

I comuni appartenenti ad una medesima provincia regionale possono – ove per le relative materie non si provveda già a termini dell'art. 13 – stabilire fra loro, anche con l'intervento della provincia regionale, gestioni comuni al fine di: (7)

- a) predisporre ed adottare unitariamente i piani territoriali di rispettiva competenza;
- b) realizzare l'esercizio congiunto di servizi, anche attraverso la costituzione di specifiche unità di gestione;
- c) utilizzare congiuntamente beni e servizi;
- d) far fronte in modo coordinato ad esigenze tecniche particolari, quali l'informazione automatizzata, l'addestramento del relativo personale ed ogni altra esigenza per la quale non sia necessario costituire strutture associate specifiche.

Le gestioni comuni sono deliberate dai consigli comunali e provinciali interessati, unitamente al relativo regolamento, a maggioranza assoluta dei loro componenti.

Il regolamento della gestione comune deve prevedere:

- 1) la sede, le attività ed i servizi da gestire congiuntamente;
- 2) l'istituzione, la composizione e le competenze dell'organo comune deliberante;
- 3) l'organo monocratico responsabile della gestione;
- 4) la disciplina dei rapporti finanziari e patrimoniali; le norme per il recesso di un comune o per l'adesione di altri; i modi e le forme di organizzazione ed

- utilizzazione del personale dipendente degli enti interessati;
- 5) i poteri di iniziative e di proposte degli enti associati, il diritto di informazione e le modalità di accesso agli atti della gestione comune da parte degli enti stessi e dei rispettivi consiglieri, nei limiti stabiliti dalla legge.

Almeno una volta l'anno è indetta una conferenza dei consigli dei comuni interessati, in seduta pubblica, per discutere sull'attività e sui programmi della gestione comune.

### **Art. 16**

#### *Gestione comuni obbligatorie.*

Per la realizzazione di particolari obiettivi della programmazione provinciale, il Presidente della Regione, ove non vi provvedano i comuni interessati, anche su proposta dei consigli delle province regionali, dispone con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta regionale, la costituzione obbligatoria di gestioni comuni per l'esercizio delle funzioni relative al perseguimento dei predetti obiettivi. (7)

Col decreto di cui al comma precedente sono fissate le norme di organizzazione e le modalità di esercizio della gestione comune, in conformità delle disposizioni dell'art. 15.

### **Art. 17**

#### *Convenzioni.*

I comuni possono avvalersi, mediante convenzione, su richiesta dei relativi consigli, degli uffici tecnici della provincia regionale cui appartengono per le proprie attività istituzionali, concordando con la giunta provinciale i tempi, le condizioni, le modalità di utilizzazione ed il relativo apporto finanziario. (8)

I comuni, mediante apposita convenzione, possono utilizzare servizi gestiti da altri comuni o da loro aziende. La convenzione stabilisce i rapporti economici, le forme e le condizioni di gestione, nonché i modi di consultazione periodica degli enti contraenti.

Le province hanno facoltà di promuovere e stipulare le convenzioni di cui ai commi precedenti.

### **Art. 18**

#### *Società per azioni.*

I comuni e le province hanno facoltà di promuovere, per la gestione di servizi pubblici, la costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati. (9)

## **Titolo IV**

### *Aree metropolitane.*

## **Art. 19**

### *Caratteri delle aree metropolitane.*

Possono essere dichiarate aree metropolitane le zone del territorio regionale che presentino le seguenti caratteristiche:

- a) siano ricomprese nell'ambito dello stesso territorio provinciale;
- b) abbiano, in base ai dati ISTAT relativi al 31 dicembre dell'anno precedente la dichiarazione, una popolazione residente non inferiore a 250 mila abitanti;
- c) siano caratterizzate dall'aggregazione, intorno ad un comune di almeno 200 mila abitanti, di più centri urbani aventi fra loro una sostanziale continuità di insediamenti;
- d) presentino un elevato grado di integrazione in ordine ai servizi essenziali, al sistema dei trasporti e allo sviluppo economico e sociale.

## **Art. 20**

### *Individuazione e delimitazione dell'area metropolitana.*

L'individuazione dell'area metropolitana e la relativa delimitazione è effettuata, anche su richiesta degli enti locali interessati, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali. (31)

A tal fine la relativa iniziativa è preventivamente sottoposta – a cura dell'Assessore regionale per gli enti locali – all'esame degli enti locali interessati che non abbiano promosso la richiesta di cui al comma precedente, i quali possono esprimere il proprio parere entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento. Decorso infruttuosamente tale termine, si prescinde dal parere.

## **Art. 21**

### *Funzioni dell'area metropolitana.*

Le province regionali comprendenti aree metropolitane, oltre alle funzioni indicate negli articoli precedenti, svolgono, nell'ambito delle predette aree, le funzioni spettanti ai comuni in materia di: (32)

- 1) disciplina del territorio, mediante la formazione di un piano intercomunale, relativo:
  - alla rete delle principali vie di comunicazione stradali e ferroviarie e dei relativi impianti;
  - alle aree da destinare ad edilizia pubblica residenziale, convenzionata ed agevolata;
  - alla localizzazione delle opere ed impianti di interesse sovracomunale.
 Le previsioni del suddetto piano intercomunale costituiscono variante agli strumenti urbanistici comunali;

- 2) formazione del piano intercomunale della rete commerciale;
- 3) distribuzione dell'acqua potabile e del gas;

- 4) trasporti pubblici;
- 5) raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.

Per l'esercizio delle funzioni di cui ai punti 3, 4 e 5 la provincia regionale può avvalersi delle aziende municipalizzate esistenti, ovvero promuovere la costituzione di gestioni comuni ai sensi dell'art. 15 o la stipula di convenzioni ai sensi dell'art. 17, secondo comma. (10)

## **Titolo V**

### *Organizzazione della provincia regionale.*

## **Capo I**

### *Potestà statutaria e regolamentare.*

## **Art. 22**

### *Statuto della provincia regionale.*

La provincia regionale, in relazione alle proprie esigenze e specificità, adotta lo statuto. (11)

Lo statuto fissa, in armonia con le disposizioni della presente legge, le norme fondamentali relative all'organizzazione della provincia regionale ed al suo funzionamento, nonché:

- i modi e le forme del controllo e della partecipazione popolare alla vita della provincia regionale mediante: referendum, iniziativa popolare ed altri strumenti di consultazione e di democrazia diretta;
- i modi e le forme in cui i comuni, singoli o associati, partecipano all'esercizio delle funzioni spettanti alla provincia regionale.

## **Art. 23**

### *Procedimento di formazione dello statuto.*

Lo statuto della provincia regionale è adottato dal consiglio, entro un anno dal suo insediamento, su proposta della giunta che, a tal fine, ne redige il progetto e lo sottopone ai comuni dell'area provinciale, i quali, entro 30 giorni dalla ricezione, possono formulare, mediante delibere consiliari, osservazioni e proposte di modifica. (12)

Sul progetto e sulle proposte di cui al comma precedente, il consiglio delibera a maggioranza di due terzi dei componenti. Dopo il secondo scrutinio, da effettuarsi non prima di 8 giorni ed entro i successivi 15 giorni, è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti.

Dopo l'espletamento del controllo da parte dell'organo competente, lo statuto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione ed affisso all'albo dell'ente per 30 giorni consecutivi.

Le modifiche allo statuto sono adottate con la procedura di cui ai commi precedenti.

## **Art. 24**

### *Potestà regolamentare.*

La provincia regionale adotta, in armonia con le disposizioni di legge e del proprio statuto, regolamenti per la disciplina delle proprie funzioni e delle relative modalità di esplicazione. (13)

In particolare i regolamenti concernono:

- l'organizzazione ed il funzionamento del consiglio provinciale con particolare riferimento alle attribuzioni della conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, alla suddivisione in gruppi dei componenti il consiglio, alla istituzione di commissioni permanenti, all'esame delle proposte di deliberazione, mozioni, interpellanze e interrogazioni;
- l'organizzazione ed il funzionamento della giunta;
- l'organizzazione degli uffici e la pianta organica del personale;
- le modalità di gestione dei servizi;
- le aziende provinciali;
- i contenuti e le forme dei provvedimenti per i fini di cui all'art. 2.

## **Capo II**

### *Organizzazione della provincia regionale.*

## **Art. 25**

### *Organi della provincia regionale.*

*(integrato dall'art. 15 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26)*

Sono organi della provincia regionale il consiglio, la giunta, il presidente della provincia regionale.

Il consiglio provinciale elegge nel suo seno con votazioni separate il presidente ed il vice presidente. Nella prima votazione per la elezione del presidente necessita il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. In successiva votazione è eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.

In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal consigliere presente più anziano per numero di preferenze individuali.

## **Art. 26**

### *Composizione del consiglio.*

*(sostituito dall'art. 16 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26)*

Il consiglio della provincia regionale è composto: (14)

- a) di quarantacinque consiglieri nelle province regionali con popolazione superiore a 600 mila abitanti;
- b) di trentacinque consiglieri nelle province regionali con popolazione da 400.000 abitanti sino a 600.000 abitanti;
- c) di venticinque consiglieri nelle altre province regionali.

## **Art. 26 bis**

### *Riunioni del consiglio.*

*(aggiunto dall'art. 17 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26)*

Il consiglio si riunisce secondo le modalità dello statuto e viene presieduto e convocato dal presidente dell'organo medesimo.

La convocazione del consiglio è disposta anche per domanda motivata di un quinto dei consiglieri in carica o su richiesta del presidente della provincia regionale. In tali casi la riunione del consiglio deve avere luogo entro venti giorni dalla richiesta.

La diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio nonché l'attivazione delle commissioni consiliari costituite spetta al presidente di tale collegio. Nell'ordine del giorno sono iscritte con precedenza le proposte del presidente della provincia, quindi le proposte delle commissioni consiliari e dopo le proposte dei singoli consiglieri. Le proposte non esitate nel corso di una seduta sono iscritte in testa all'ordine del giorno della seduta successiva.

Il presidente ed i componenti della giunta della provincia regionale possono intervenire senza diritto di voto alle sedute del consiglio.

Il presidente della provincia regionale è tenuto a rispondere agli atti ispettivi dei componenti il consiglio entro trenta giorni dalla presentazione dei medesimi presso la segreteria dell'ente.

Le ripetute e persistenti violazioni degli obblighi di cui al precedente comma, del comma 9 dell'articolo 32 e del comma 2 dell'articolo 34 della presente legge, sono rilevanti per l'applicazione delle misure dell'articolo 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto con l'articolo 1 lettera g della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48.

## **Art. 27**

### *Prima adunanza.*

*(sostituito dall'art. 18 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26)*

Entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti il consiglio della provincia regionale tiene la sua prima adunanza.

La convocazione è disposta dal presidente del consiglio uscente con invito da notificarsi almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

Qualora il presidente del consiglio non provveda, la convocazione è disposta dal vice presidente uscente e, in difetto, dal consigliere nuovo eletto anziano per numero di preferenze individuali, il quale assume la presidenza provvisoria dell'adunanza sino all'elezione del nuovo presidente.

## **Art. 28**

### *Giuramento dei consiglieri ed adempimenti di prima adunanza.*

*(sostituito dall'art. 19 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26)*

Il consigliere anziano per numero di preferenze individuali, appena assunta la presidenza provvisoria, presta giuramento con la seguente formula:

“Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell’interesse della provincia regionale in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione”. Quindi invita gli altri consiglieri a prestare giuramento con la stessa formula. I consiglieri non presenti alla prima adunanza prestano giuramento nella seduta successiva prima di essere immessi nell’esercizio delle loro funzioni. Del giuramento si redige processo verbale.

I consiglieri che rifiutano di prestare giuramento decadono dalla carica. La decadenza è dichiarata dal consiglio.

Nella prima adunanza e, ove occorra, in quella immediatamente successiva, il consiglio procede, dopo le operazioni del giuramento, alla convalida ed alla eventuale surrogazione degli eletti, all’esame di eventuali situazioni di incompatibilità ed alla elezione del presidente e del vicepresidente del medesimo collegio.

### **Art. 29**

#### *Attribuzioni del consiglio.*

*(sostituito dall’art. 20 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26)*

Il consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. (15)

Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a) gli statuti dell’ente e delle aziende speciali, regolamenti, l’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali, le relative variazioni, gli storni tra capitoli appartenenti a rubriche diverse del bilancio, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle suddette materie; (16)
- c) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; le piante organiche e le relative variazioni;
- d) le convenzioni con i comuni, la costituzione e la modificazione di forme associative;
- e) proposte e pareri riguardanti modifiche territoriali nell’ambito della provincia;
- f) l’affidamento di attività e servizi mediante convenzione, l’assunzione diretta dei pubblici servizi la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi e la partecipazione dell’ente a società di capitali;
- g) l’istituzione e l’ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- i) la contrazione dei mutui e l’emissione dei prestiti obbligazionari;
- l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili ed alla somministrazione e fornitura al

- comune o alla provincia di beni e servizi a carattere continuativo;
- m) l’autorizzazione ad avvalersi di modalità di gara diverse dai pubblici incanti, in materia di lavori pubblici o di pubbliche forniture.

### **Art. 30**

#### *Numero legale.*

*(sostituito dall’art. 21 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26)*

Il consiglio delibera con l’intervento della maggioranza dei consiglieri in carica. La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un’ora della seduta in corso.

Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo con medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.

Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni l’intervento dei due quinti dei consiglieri in carica. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei due quinti, si computano per unità.

Nella seduta di cui al comma 4 non possono essere aggiunti argomenti a quelli già iscritti all’ordine del giorno.

### **Art. 31**

#### *Composizione della giunta.*

*(articolo superato) (17)*

### **Art. 32**

#### *Giunta della provincia regionale.*

*(sostituito dall’art. 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26 e integrato dall’art. 3 della legge regionale n. 32/94)*

Il presidente eletto al primo turno entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina la giunta confermando i soggetti proposti all’atto di presentazione della candidatura e nell’ipotesi in cui non siano stati individuati, scegliendone i componenti tra soggetti in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al consiglio provinciale e alla carica di presidente della provincia, nel rispetto dei criteri indicati nel documento programmatico. La composizione della giunta viene comunicata, entro quindici giorni dalla nomina, al consiglio provinciale che può esprimere proprie valutazioni. Il presidente eletto al secondo turno, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina la giunta confermando i soggetti proposti al secondo turno, in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al consiglio provinciale e alla carica di presidente della provincia, nel rispetto dei criteri indicati nel documento programmatico. La composizione della giunta viene comunicata, entro quindici giorni dalla nomina, al consiglio provinciale che può esprimere proprie valutazioni. Sono estese ai componenti della giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere di provincia regionale e di presidente che devono essere



rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore, entro dieci giorni dalla nomina.

La carica di componente della giunta è incompatibile con quella di consigliere provinciale. Il consigliere provinciale che sia stato nominato assessore ha facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dalla nomina, per quale ufficio intende optare; se non rilascia tale dichiarazione, decade dalla carica di assessore. La dichiarazione di opzione formalizzata comporta l'immediata cessazione dalla carica non prescelta.

Gli assessori e i consiglieri provinciali non possono essere nominati dal presidente della provincia o eletti dal consiglio provinciale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza della provincia, né essere nominati od eletti come componenti di organi consultivi della provincia.

Non possono far parte della giunta persone che siano coniugi, parenti ed affini fino al quarto grado del presidente o di altro componente della stessa giunta. Prima di essere immessi nelle funzioni il presidente ed i componenti della giunta attestano dinanzi al segretario dell'ente, che ne redige apposito verbale, la non sussistenza dei casi previsti nel comma precedente. (18)

In presenza del segretario generale che redige il processo verbale, gli assessori, prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri della provincia regionale.

Gli assessori che rifiutino di prestare il giuramento decadono dalla carica.

La loro decadenza è dichiarata dal presidente della provincia.

Il presidente nomina, tra gli assessori, il vice presidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata secondo l'articolo 15 comma 4 bis della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche. Qualora si assenti o sia impedito anche il vice presidente, fa le veci del presidente il componente della giunta più anziano di età. Nella prima riunione di giunta il presidente ripartisce agli assessori gli incarichi relativi alle competenze dei singoli rami dell'amministrazione.

Il presidente può delegare a singoli assessori, con appositi provvedimenti, determinate sue attribuzioni.

Il presidente può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della giunta. In tal caso, egli deve, entro sette giorni, fornire al consiglio provinciale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento sulla quale il consiglio può esprimere valutazioni rilevanti ai fini della consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del presidente. Contemporaneamente alla revoca, il presidente provvede alla nomina dei nuovi assessori. Ad analoga nomina il presidente provvede nelle altre ipotesi di cessazione dalla carica degli assessori.

Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con provvedimenti del presidente, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio provinciale, alla sezione provinciale del comitato regionale di controllo ed all'Assessorato regionale per gli enti locali.

La cessazione dalla carica del presidente, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta.

Sino all'insediamento del commissario straordinario, il vice presidente e la giunta assicurano l'esercizio delle funzioni degli organi di cui al comma 11.

### **Art. 33**

#### *Attribuzioni della giunta.*

*(sostituito dall'art. 23 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26)*

La giunta collabora con il presidente della provincia nell'amministrazione dell'ente ed opera con deliberazione collegiale.

La giunta delibera sulle materie ad essa demandate dalla legge o dallo statuto. Delibera, altresì, sulle materie indicate nell'articolo 15 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, che non siano di competenza del consiglio.

### **Art. 34**

#### *Attribuzioni del presidente.*

*(sostituito dall'art. 24 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26)*

Il presidente rappresenta la provincia regionale; convoca e presiede la giunta; sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti; presiede l'assemblea dei sindaci dei comuni della provincia ed esercita ogni altra attribuzione che la legge o lo statuto non riservano alla competenza di altri organi della provincia, del segretario e dei dirigenti. Nomina il responsabile degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche, come recepito dall'articolo 1, comma 1, lettera h della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48. (19)

Ogni sei mesi il presidente presenta una relazione scritta al consiglio provinciale sullo stato di attuazione degli atti programmatici e sull'attività svolta.

Il consiglio provinciale, entro dieci giorni dalla presentazione della relazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.

Si applicano al presidente della provincia le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 26 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.

### **Art. 35**

#### *Incarichi ad esperti.*

*(sostituito dall'art. 25 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26)*

Il presidente, per l'espletamento di attività connesse con le materie di competenza della provincia, può conferire incarichi a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione.

Il numero degli incarichi di cui al comma 1 non può essere superiore a:

- cinque nelle province con popolazione superiore a 600.000 abitanti;
- tre nelle province con popolazione da 400.000 a 600.000 abitanti;
- due nelle altre province.

Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati di documentata professionalità. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento deve essere ampiamente motivato.

Gli atti di nomina sono comunicati al consiglio della provincia, alla sezione provinciale del comitato regionale di controllo ed all'Assessorato regionale degli enti locali.

Il presidente annualmente trasmette al consiglio provinciale una dettagliata relazione sull'attività svolta dagli esperti nominati.

Gli esperti possono essere revocati dal presidente prima del termine fissato dall'incarico con provvedimento motivato da inviare entro dieci giorni al consiglio.

Agli esperti è corrisposto un compenso pari a quello globale, esclusa l'indennità di funzione, previsto per i dipendenti in possesso della seconda qualifica dirigenziale. (20)

### **Capo III**

#### *Uffici e finanze.*

#### **Art. 36**

##### *Uffici.*

Ogni provincia regionale ha un segretario ed un ufficio provinciale, che ha sede nel capoluogo.

#### **Art. 37**

##### *Finanze.*

Alle province regionali continuano ad applicarsi le norme sulla finanza locale relative alle amministrazioni straordinarie delle province.

### **Titolo VI**

#### *Disposizioni transitorie.*

#### **Art. 38**

##### *Passaggio dalle amministrazioni straordinarie provinciali alle province regionali.*

Le province regionali, costituite a norma dell'art. 6, subentrano alle amministrazioni straordinarie delle province alla data dell'elezione dei rispettivi consigli.

Le nuove competenze previste dalla presente legge per le province regionali sono attribuite alle attuali amministrazioni straordinarie provinciali a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### **Art. 39**

##### *Delegati regionali.*

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di costituzione delle province regionali, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per gli enti locali, nomina un delegato regionale, scelto tra i dirigenti in servizio dell'Amministrazione regionale o funzionari in servizio presso altre pubbliche amministrazioni, perché provveda a tutti gli adempimenti necessari all'ordinata successione dell'amministrazione delle province regionali alle amministrazioni straordinarie delle province, compresa la prima convocazione del consiglio provinciale.

#### **Art. 40**

##### *Ripartizione del personale, dei mezzi finanziari e delle attrezzature delle amministrazioni straordinarie provinciali.*

Il Presidente della Regione, sentito l'Assessore regionale per gli enti locali, su proposta dei delegati regionali, ripartisce il personale, i mezzi finanziari previsti nei relativi bilanci, i beni e le attrezzature delle sopresse amministrazioni straordinarie provinciali tra le province regionali che vi succedono e provvede alla liquidazione dei rapporti pregressi.

I residui passivi sui bilanci pregressi sono iscritti nel bilancio provvisorio della provincia regionale che comprende il capoluogo della soppressa provincia.

#### **Art. 41**

##### *Personale in posizione di comando.*

*(integrato dall'art. 1 della legge regionale n. 16/87)*

Ai dipendenti di enti trasferiti alla provincia regionale che, per effetto della presente legge, vengono a trovarsi in situazioni di incompatibilità è data facoltà, per la durata del mandato elettivo in corso, di essere collocati in posizione di comando presso gli uffici della Regione. (29)

I dipendenti che all'atto dell'approvazione della presente legge si trovino in posizione di comando presso gli stessi enti vengono inquadrati negli organici della provincia regionale salva la facoltà di optare, entro il 30 giugno 1987, per il rientro nell'ente di provenienza.

#### **Art. 42**

##### *Norme elettorali.*

Fino a quando le province regionali non subentrino alle amministrazioni straordinarie delle province, per l'elezione dei consigli e per i casi di ineleggibilità e di incompatibilità si applica la legge regionale 9 maggio 1969, n. 14 e successive aggiunte e modifiche.

#### **Art. 43**

##### *Esercizio del controllo in via transitoria.*

Fino all'istituzione delle relative (commissioni provinciali di controllo) (21), il

controllo sugli atti delle province regionali di nuova costituzione e dei comuni compresi nelle relative circoscrizioni è esercitato, per gli atti delle province regionali, dalla (commissione provinciale di controllo) cui appartiene il capoluogo della nuova provincia regionale e, per gli atti dei comuni, dalla (commissione provinciale di controllo) (21) già competente all'atto dell'istituzione del nuovo libero consorzio. (22)

### **Art. 44**

#### *Istituzioni socio-scolastiche permanenti.*

Per l'esercizio delle funzioni di cui al n. 1, lett. a, dell'art. 13, i beni delle istituzioni socio-scolastiche permanenti, di cui al primo comma dell'art. 7 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, sono trasferiti alle province nel cui territorio ricadono.

## **Titolo VII**

### *Rapporti tra provincia ed enti pubblici operanti in ambito provinciale.*

### **Art. 45**

#### *Comunità montane.*

*(modificato dall'art. 18 della legge regionale n. 31/86)*

Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le comunità montane della Sicilia sono soppresse e le relative funzioni nonché il personale, i beni ed ogni altro mezzo finanziario sono assegnati alle province regionali nei cui territori ricadono le relative aree. (29)

La funzione di valorizzazione delle zone montane, secondo le finalità di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e successive modifiche, è esercitata dalla provincia regionale previo parere dell'assemblea consultiva dei comuni montani, avente sede presso ciascuna provincia ed eletta dai consigli dei comuni interessati con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 della legge regionale 30 novembre 1974, si applica, in quanto compatibile, l'art. 10 della legge regionale 30 novembre 1974, n. 38, deve rendere il parere di cui al precedente comma entro 30 giorni dalla richiesta da parte delle province regionali. Decorso infruttuosamente detto termine si prescinde dal parere.

Le risultanze della programmazione provinciale sono comunicate annualmente, per le relative valutazioni, all'assemblea consultiva dei comuni montani che, a tal fine, deve essere convocata dal presidente della provincia.

I fondi assegnati alle comunità montane affluiscono nei bilanci delle province regionali nei cui territori sono comprese le relative aree, rimanendo vincolati alla promozione dello sviluppo delle popolazioni residenti nei comuni montani, secondo le finalità di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 ed all'art. 2 della legge regionale 30 novembre 1974, n. 38 e successive modifiche.

### **Art. 46**

#### *Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato.*

Le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato della Regione coordinano, per i fini di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, la propria attività con gli interventi delle province regionali.

I settori economici rappresentati nella giunta camerale sono determinati con decreto del Presidente della Regione, sentita la Commissione legislativa permanente "Questioni istituzionali, organizzazione amministrativa, enti locali territoriali ed istituzionali" dell'Assemblea regionale siciliana. (23)

La giunta camerale è integrata, ai fini del coordinamento di cui al primo comma, da due rappresentanti della provincia eletti dal consiglio, con voto limitato.

### **Art. 47**

#### *Attività promozionali in materia turistica.*

Nelle more del riordino del settore le province regionali, fermi restando i poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento regionali delle attività in materia turistica, esercitano le funzioni attualmente attribuite agli enti provinciali per il turismo e coordinano l'attività degli enti, istituzioni ed organizzazioni operanti nel settore a livello sub-regionale.

A tal fine, le province si avvalgono delle strutture organizzative e delle relative procedure amministrative degli enti provinciali per il turismo, che vengono trasformati in aziende autonome provinciali, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. (24)

Alle stesse aziende affluiscono le entrate già di competenza dei trasformati enti provinciali per il turismo.

Ferma restando la composizione dei relativi organi amministrativi a termini della normativa relativa ai trasformati enti provinciali per il turismo, la cui nomina è effettuata dal consiglio provinciale, le funzioni di presidente di ciascuna azienda autonoma per l'incremento turistico sono svolte dal presidente della relativa provincia regionale o dall'assessore da questi delegato.

Al personale trasferito, che conserva la posizione giuridica ed economica conseguita all'atto del trasferimento, si applica la normativa relativa ai dipendenti dell'amministrazione regionale.

### **Art. 48**

#### *Trasferimento alle province regionali di immobili di interesse turistico.*

Gli immobili ed i complessi turistico-alberghieri previsti dall'art. 7 della legge regionale 20 marzo 1972, n. 11, che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, non siano stati alienati, sono trasferiti alle province regionali nel cui

ambito territoriale si trovano.

La Presidenza della Regione, d'intesa con l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, provvederà alla consegna dei predetti beni alle province regionali non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Restano salvi gli effetti degli atti di gestione compiuti sino alla data di consegna.

I beni di cui al presente articolo saranno gestiti dalle aziende autonome di cui all'articolo precedente.

### **Art. 49**

#### *Consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione.*

Il secondo comma dell'art. 9 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, è sostituito dal seguente:

“Uno dei rappresentanti della Regione siciliana ed uno della provincia designati a far parte del consiglio generale sono membri di diritto del comitato direttivo”.

Dopo l'ultimo comma dell'art. 18 della medesima legge, è aggiunto il seguente: “I piani e le eventuali proposte di variante sono sottoposti al parere del consiglio della provincia regionale competente per territorio”.

### **Art. 50**

#### *Consorzi di bonifica.*

In attesa di una generale riforma della materia, i consorzi di bonifica nel cui comprensorio non esistano opere o impianti irrigui dagli stessi gestiti, realizzati, in corso di realizzazione o inclusi in programmi di finanziamento alla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppressi.

Il patrimonio, gli uffici ed i mezzi dei consorzi soppressi sono devoluti alle amministrazioni provinciali nei cui territori sono compresi, all'Amministrazione regionale o all'Ente di sviluppo agricolo, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'Amministrazione regionale assume tutti i diritti e gli obblighi dei consorzi estinti.

Il personale, dipendente dai soppressi consorzi alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato in apposito ruolo ad esaurimento dell'Amministrazione regionale, strutturato in qualifiche e posizioni economiche corrispondenti a quello possedute dal personale, ed è destinato a prestare servizio presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste o presso enti sottoposti al controllo o alla vigilanza dello stesso Assessorato.

## **Titolo VIII**

### *Norme finanziarie.*

### **Art. 51**

#### *Risorse finanziarie.*

*(modificato dall'art. 4 della legge regionale n. 2/92)*

Per l'assegnazione alle province delle somme necessarie allo svolgimento delle funzioni amministrative loro attribuite in base alla presente legge, sono istituiti, per l'esercizio finanziario 1986, due appositi fondi, uno per spese correnti, l'altro per spese in conto capitale, da iscriversi, per un ammontare, rispettivamente, di lire 80.000 milioni e 200.000 milioni, nello stato di previsione della spesa della Presidenza della Regione.

Il Presidente della Regione, su delibera della Giunta, ripartisce annualmente con propri decreti i fondi anzidetti, per il 50 per cento in base alla popolazione, quale risulta dai dati ufficiali ISTAT del penultimo anno precedente a quello della ripartizione, e per il 50 per cento in base alla superficie territoriale.

In vista della presentazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987, il Governo della Regione predispone per l'esame della Commissione legislativa permanente “Finanza, bilancio e programmazione” dell'Assemblea regionale siciliana, l'elenco dei capitoli di spesa da sopprimere perché corrispondenti a funzioni trasferite alla provincia.

Lo schema di bilancio terrà conto delle eventuali osservazioni della Commissione.

Le somme attribuite in conto capitale possono essere delegate a garanzia di mutui contratti per investimenti.

Il consiglio provinciale approva un programma di utilizzo delle somme assegnate ai sensi del presente articolo, che deve essere comunicato alla Presidenza della Regione. (25)

Le province devono trasmettere alla Presidenza della Regione, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di assegnazione o, comunque, entro il 30 aprile successivo all'anno di utilizzazione, una relazione sull'impiego delle somme in conto capitale attribuite ai sensi del presente articolo, sottoscritta dal Presidente e dal segretario, da cui risulti l'utilizzazione delle somme assegnate in relazione alle finalità previste dalla presente legge ed in conformità del programma di cui al precedente comma.

A decorrere dal 1° gennaio 1987 la Regione non potrà esercitare le funzioni amministrative riguardanti le materie trasferite in attuazione della presente legge. (30)

### **Art. 52**

#### *Spese di primo impianto.*

Per le spese di primo impianto delle nuove province regionali il cui capoluogo non coincida con quello di una soppressa provincia è stanziata per l'anno finanziario 1986 la complessiva somma di lire 1.000 milioni da assegnare, mediante accreditamento, dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze ai delegati regionali in base alle previsioni da essi formulate.



Le somme non utilizzate in ciascun esercizio possono essere iscritte nel bilancio dell'esercizio successivo.

### **Art. 53**

All'onere di lire 281.000 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si fa fronte, quanto a lire 81.000 milioni, con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo e, quanto a lire 200.000 milioni, con parte delle disponibilità del capitolo 60756 - Fondo di solidarietà nazionale da impiegarsi per le finalità dell'art. 38 dello Statuto della Regione siciliana. La predetta spesa trova altresì riscontro nel bilancio pluriennale, della Regione, quanto a lire 200.000 milioni, nel progetto 01.02 "Riforma amministrativa della Regione" e, quanto a lire 81.000 milioni, nel progetto 07.09 "Attività ed interventi vari conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza".

## **Titolo IX**

### *Modifiche relative a comuni e province.*

### **Art. 54**

#### *Mancata approvazione del bilancio.*

Dopo l'art. 109 dell'Ordinamento regionale degli enti locali è inserito il seguente art. 109 bis:

"Controllo sostitutivo per l'approvazione del bilancio. In caso di mancata approvazione del bilancio nei termini di legge, l'Assessore regionale per gli enti locali nomina, anche senza previa diffida, un commissario per la predisposizione d'ufficio dello schema di bilancio e la convocazione del consiglio per la necessaria approvazione che deve avvenire entro il termine massimo di 30 giorni dalla convocazione stessa.

Il commissario provvede, altresì, all'approvazione del bilancio in sostituzione del consiglio qualora questo non vi abbia provveduto entro il termine di cui al precedente comma.

Il consiglio inadempiente viene sciolto, senza contestazione di addebiti, secondo le procedure previste dall'art. 54 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali e rimane sospeso nelle more della definizione della procedura di applicazione della sanzione dello scioglimento.

La sospensione del consiglio di cui al precedente comma è decretata dall'Assessore regionale per gli enti locali, il quale, con lo stesso decreto, nomina un commissario per la provvisoria gestione del comune".

### **Art. 55**

#### *Attribuzioni del consiglio comunale.*

*(articolo superato)* (26)

### **Art. 56**

#### *Diritto di accesso.*

Dopo l'art. 198 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali è aggiunto l'articolo 198 bis: (27)

"Diritti di visione degli atti e di informazione. I cittadini hanno diritto di prendere visione di tutti i provvedimenti adottati dai comuni, dalle province, dai consigli di quartiere, dalle aziende speciali di enti territoriali. Le amministrazioni disciplinano con propri regolamenti l'esercizio di tale diritto".

I comuni sono tenuti ad adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, appositi regolamenti che disciplinano i modi e le forme del controllo e della partecipazione popolare all'attività comunale di cui all'art. 22 della presente legge.

Il secondo comma dell'art. 199 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali è sostituito dai seguenti:

"I consiglieri comunali e provinciali, per l'effettivo esercizio della loro funzione, hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'ente e degli atti preparatori in essi richiamati nonché di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato e di ottenere, senza spesa, copia degli atti deliberativi. Copia dell'elenco delle delibere adottate dalla giunta è trasmessa al domicilio dei consiglieri e depositata presso la segreteria a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

Nei comuni capoluogo o con popolazione superiore a 30.000 abitanti e nelle province, per l'esercizio delle funzioni, sono assicurate idonee strutture fornite ai gruppi consiliari costituiti a norma di regolamento".

### **Art. 57**

#### *Deliberazioni di urgenza.*

*(articolo superato)* (28)

### **Art. 58**

#### *Estensione di norme.*

Le norme di cui agli articoli 28 e 30 si applicano anche ai comuni.

Le norme di cui agli articoli 33 e 34 si applicano anche ai comuni per i quali vige il sistema proporzionale di elezione, sostituendo alla parola "presidente" la parola "sindaco", ed alle parole "assessori provinciali" le parole "assessori comunali".

Le disposizioni di cui al penultimo comma dello art. 51 sono estese, per quanto riguarda l'impiego delle somme in conto capitale attribuite ai sensi della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, ai comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti.

### **Art. 59**

#### *Conferenza delle autonomie locali.*

È istituita la Conferenza regionale delle autonomie locali con sede presso l'Assemblea regionale siciliana.

Essa è costituita dai sindaci e dai vice-sindaci, dai presidenti dei gruppi consiliari dei comuni, dai presidenti, vicepresidenti e capigruppo consiliari delle province regionali.

La Conferenza si riunisce ordinariamente ogni due anni ed in linea straordinaria per motivi urgenti e di particolare importanza generale.

La seduta ordinaria si tiene il 15 maggio di ogni biennio.

La Conferenza è convocata dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, che la presiede.

La Conferenza nella sua seduta biennale ordinaria discute sulla relazione presentata dal Presidente della Regione sullo stato della Regione e sulle linee di programmazione della spesa.

A conclusione è approvata una risoluzione di intenti e di proposte.

Alla Conferenza partecipano anche i rappresentanti delle associazioni di enti e amministratori locali.

### **Art. 60**

#### *Organi dell'Amministrazione statale.*

Nell'ambito delle province regionali restano salve le attribuzioni degli organi dell'Amministrazione dello Stato.

### **Titolo X**

#### *Disposizioni finali.*

### **Art. 61**

#### *Modifiche ed abrogazioni di norme.*

Sono abrogati gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 49, 130, 131, 132, 133, 139, 141, 141 bis, 143 primo comma, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 155, 157, 158, 181, 266, 268, dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

All'art. 95, ultimo comma, del predetto Ordinamento amministrativo degli enti locali è soppressa l'espressione "col voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica".

### **Art. 62**

#### *Revisione della normativa concernente le funzioni attribuite alle province regionali.*

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è istituita, con decreto del Presidente della Regione, una commissione di studio composta di funzionari delle amministrazioni regionali e provinciali, di docenti universitari in materie giuridico-amministrative e di esperti, per la revisione della legislazione vigente

nelle materie attribuite alla competenza delle province regionali ai sensi della presente legge.

### **Art. 63**

#### *Commissione di studi per la revisione della legislazione elettorale e dell'ordinamento degli enti locali.*

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge è istituita con decreto del Presidente della Regione, una Commissione di studio, composta di quindici membri scelti tra docenti universitari ed esperti, con il compito di elaborare un documento di proposta riguardante:

- 1) la revisione della legislazione elettorale e l'individuazione, sotto il profilo della stabilità e dell'efficienza; di forme diverse e dirette di elezione di organi istituzionali;
- 2) le modifiche all'ordinamento degli enti locali anche con riguardo ad una diversa articolazione delle competenze degli organi;
- 3) il riordino dei sistemi di rappresentanza degli interessi delle categorie produttive e professionali e loro rapporto con la programmazione provinciale;
- 4) la previsione di nuove forme di partecipazione della società civile alla vita delle istituzioni attraverso la ricerca di meccanismi che assicurino il concorso e la valorizzazione delle forze culturali, professionali, produttive e sociali.

La Commissione presenterà gli elaborati entro sei mesi dall'insediamento. Il Presidente della Regione provvederà con proprio decreto a determinare i compensi spettanti ai componenti la Commissione.

### **Art. 64**

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 6 marzo 1986.

**NICOLOSI**

### NOTA 1

• Si riporta il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 48/91:  
"art. 4 - A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i termini per la costituzione delle province regionali di cui alla legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, sono riaperti per due anni."

Il termine per la costituzione delle province regionali è stato prorogato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1995 (art. 4 della legge regionale n. 4/94).

### NOTA 2

• L'art. 55 della legge regionale n. 26/93 ha fissato in trenta giorni il termine per emettere i pareri ai quali le "osservazioni" possono ricondursi.

### NOTA 3

• Si riporta il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 48/91:  
"art. 5 - Il piano di cui all'articolo 12, comma 1, della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, è adottato dalla provincia regionale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.  
Al piano è allegato un programma pluriennale di attuazione, nel quale è indicato l'ordine di priorità delle opere da realizzare. Tale ordine è vincolante anche ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21.  
Durante la formazione del piano devono essere sentiti gli enti locali e le amministrazioni pubbliche interessati.  
Il piano è approvato dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentito il Consiglio regionale dell'urbanistica.  
Il piano è sottoposto a revisione dopo cinque anni.  
Varianti al piano sono ammesse con lo stesso procedimento di cui ai commi precedenti.  
Decorso il termine di cui al comma 1, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71."

### NOTA 4

• Si riporta il testo dell'art. 7 legge regionale n. 15/88: "art. 7 - Disciplina dei rapporti tra province e comuni.  
Per effetto dell'articolo 13, comma primo, lettera b, della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, si devono intendere caducati nella Regione siciliana tutti gli atti che avevano posto a carico dei comuni oneri rientranti nella previsione della disposizione citata.  
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le province regionali disciplineranno i loro rapporti in ordine all'uso e al trasferimento degli edifici di

proprietà comunale adibiti a sede di istituto di istruzione media di secondo grado, nonché delle attrezzature ed arredi."

### NOTA 5

• Si riporta il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 27/94:  
"art. 5 - L'articolo 13, primo comma, numero 2), lettera b), della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, non si applica agli interventi previsti dai titoli VII e VIII della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, rispettivamente in materia di contributi in favore dei consorzi costituiti fra imprese artigiane e fra queste e piccole imprese industriali ed in materia di mostre e fiere."

### NOTA 6

• Vedi l'art. 160 della legge regionale n. 25/93 che ha reso obbligatoria per le province la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali. Si riporta l'art. 160 della sopra citato:  
"art. 160 - Attività delle province regionali in materia di smaltimento dei rifiuti solidi

1. Le province regionali svolgono obbligatoriamente l'attività di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani e di rifiuti speciali, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera f, della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, nelle parti di territorio esterno ai perimetri dei centri abitati.
2. Nello svolgimento dell'attività di cui al comma 1 è data priorità alla raccolta dei rifiuti abbandonati lungo i litorali marini e nelle aree naturali protette.
3. L'attività di cui al comma 1 può essere estesa anche ad interventi di risanamento ambientale di parti del territorio danneggiato dalla presenza di discariche abusive, fatto salvo il diritto al risarcimento nei confronti dei responsabili del danno ambientale.
4. Con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentite le province regionali, sono individuate le discariche che ciascuna provincia può utilizzare per lo svolgimento dell'attività di cui al comma 1.
5. Le somme destinate allo svolgimento delle attività di cui al presente articolo sono ripartite fra le province regionali con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.
6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per gli anni 1993, 1994 e 1995 rispettivamente la spesa di lire 10.000 milioni, 20.000 milioni e 20.000 milioni."

### NOTA 7

• Vedasi l'art. 25 legge n. 142/90 come recepito dalla legge regionale n. 48/91, il quale prevede anche la costituzione dei consorzi per la gestione dei servizi comuni.

### NOTA 8

• In materia di convenzione vedasi anche l'art. 24 della legge n. 142/90 come recepito dalla legge regionale n. 48/91.

### NOTA 9

• L'art. 22 della legge n. 142/90 come recepito dalla legge regionale n. 48/91 stabilisce che le società per azioni debbano essere a prevalente capitale pubblico "locale".

Al riguardo si riporta anche il testo dell'art. 12 comma 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 498:

"Le province e i comuni possono, per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, delle competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite società per azioni, anche mediante gli accordi di programma di cui al comma 9, senza il vincolo della proprietà maggioritaria di cui al comma 3, lettera e), dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, primo comma, lettera d), della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituita dall'articolo 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Gli enti interessati provvedono alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica. L'atto costitutivo delle società deve prevedere l'obbligo dell'ente pubblico di nominare uno o più amministratori e sindaci. Nel caso di servizi pubblici locali una quota delle azioni può essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque sul mercato."

### NOTA 10

• Per le entrate relative ai predetti servizi si riporta il testo dell'art. 19 legge n. 142/90 come recepito dalla legge regionale n. 48/91:

"art. 19 - Funzioni della città metropolitana e dei comuni Alle province regionali, per i servizi individuati nell'art. 21 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, competono le tasse, le tariffe e i contributi sui servizi ad esse attribuiti."

### NOTA 11

• In materia di adozione di statuto della provincia vedasi art. 4 legge 142/90 come recepito dalla legge regionale n. 48/91: Statuti comunali e provinciali. Inoltre vedansi gli artt. 56 ("pari opportunità") e 57 ("adeguamento degli statuti") della legge regionale n. 26/93.

### NOTA 12

• Sul procedimento per la formazione dello statuto della provincia vedasi art. 4 della legge 142/90 come recepito dalla legge regionale n. 48/91: Statuti comunali e provinciali.

Il termine per l'approvazione dello statuto era stato modificato con l'art. 59 della legge 142/90 come recepito dalla legge regionale n. 48/91. L'adeguamento dello statuto provinciale, in seguito all'entrata in vigore della legge regionale n. 26/93, che introduce l'elezione diretta del presidente della provincia regionale, deve avvenire ai sensi dell'art. 57 della predetta legge regionale n. 26/93, entro sei

mesi dalla sua entrata in vigore.

### NOTA 13

• Per quanto riguarda la potestà regolamentare si riporta il testo dell'art. 5 della legge n. 142/90 come recepito dalla legge regionale n. 48/91: Regolamenti - Nel rispetto della legge e dello statuto il comune e la provincia adottano regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

### NOTA 14

• Per l'elezione dei consigli delle province regionali si rimanda alla legge regionale 9 maggio 1969, n. 14, come modificata dalla legge regionale n. 26/93 ed introdotta dall'art. 10 della stessa legge regionale n. 26/93.

### NOTA 15

• Si riporta il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 32/94:

"art. 4 - Tutte le nomine, le designazioni e le revoche attribuite dalla vigente legislazione nazionale o regionale ai comuni o alle province sono di competenza, rispettivamente, del sindaco o del presidente della provincia.

Fermo restando quanto disposto dal comma 1, le competenze dei consigli comunali e provinciali sono esclusivamente quelle elencate nell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito con l'articolo 1, comma 1, lettera e) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive integrazioni e modifiche.

3. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente norma."

È chiaro che l'art. 4 della legge regionale n. 32/94 deve essere riferito anche all'articolo che si annota.

### NOTA 16

• L'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 4/94 che si riporta aveva stabilito:

"art. 2 - 1. L'articolo 32, comma 2, lettera b), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come recepito dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nonché l'articolo 29, comma 1, lettera b), della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, come sostituito dall'articolo 20 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, è così interpretato:

"Le competenze dei consigli comunali e provinciali in materia di piani territoriali ed urbanistici sono limitate all'adozione dei piani, generali ed attuativi, e delle relative varianti, nonché alla approvazione delle direttive generali e degli schemi di massima di cui all'articolo 3, comma 7, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15"."

• La successiva legge regionale n. 17/94 all'art. 12 che si riporta, ha dato la definitiva interpretazione della lett. b) dell'articolo che si annota:

"art. 12 - Interpretazione art. 1, comma 1, lett. e), legge regionale 48/91 - 1. L'articolo 32, comma 2, lettera b) della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come



recepito dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, è così interpretato: "Le competenze dei consigli comunali e provinciali, in materia di piani territoriali ed urbanistici, sono limitate alla adozione dei piani e delle relative varianti, nonché all'approvazione delle direttive generali e degli schemi di massima, di cui all'articolo 3, comma 7, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15".

#### NOTA 17

- Articolo superato dal comma 2 dell'art. 33 della legge n. 142/90 recepito dalla legge regionale n. 48/91.

Per le province regionali che hanno proceduto all'elezione diretta del presidente si rinvia al successivo art. 32 della presente legge, nel testo sostituito dall'art. 22 della legge regionale n. 26/93 e integrato dall'art. 3 della legge regionale n. 32/94.

#### NOTA 18

- Gli assessori che non presentano le dichiarazioni sulla loro situazione patrimoniale prevista dalla legge regionale 128/82 decadono dalla carica (art. 54 della legge regionale n. 26/93).

#### NOTA 19

- Tra le attribuzioni del presidente della provincia particolare importanza rivestono:
  - a) la redazione o l'aggiornamento dell'inventario dei beni patrimoniali della provincia. Al riguardo vedi art. 59 della legge regionale n. 26/93 che, tra l'altro, fissa un caso di decadenza del presidente per mancata redazione o aggiornamento dell'inventario.
  - b) Per quanto concerne la pubblicità delle spese della propaganda elettorale si rinvia alla nota dell'art. 31 della legge regionale n. 48/91, che richiama l'art. 53 della legge regionale n. 26/93.
  - c) In materia di ordinanze contingibili ed urgenti, sono state trasferite ai presidenti delle province regionali le nuove competenze previste dall'art. 5 della legge regionale n. 40/95, il cui testo di seguito si riporta:

"art. 5 - Modifica competenze

1. Le competenze del Presidente della Regione, previste dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono trasferite ai Presidenti delle province regionali nei cui territori sono ubicate le discariche.
2. Qualora gli interventi riguardino comuni appartenenti a province diverse, le competenze di cui al comma 1 sono esercitate dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.
3. L'articolo 3 della legge regionale 15 marzo 1994, n. 5, è abrogato."

#### NOTA 20

- L'art. 4 della legge regionale n. 38/94 ha sostituito il comma 5 dell'art. 14 della legge regionale n. 7/92, come introdotto dall'art. 41 della legge regionale n. 26/93, nel seguente testo: "Agli esperti è corrisposto un compenso pari a quello globale previsto per i dipendenti in possesso della seconda qualifica dirigenziale."

#### NOTA 21

- Legge regionale n. 44/91: Istituzione del Comitato Regionale di Controllo e delle relative sezioni provinciali del Comitato Regionale di Controllo, che sostituiscono, rispettivamente la Commissione Regionale di Controllo e le Commissioni Provinciali di Controllo.

#### NOTA 22

- Deve intendersi competente la sezione centrale del CO.RE.CO. per gli atti di cui all'art. 17 della legge regionale n. 44/91.

#### NOTA 23

- Vedasi, ora, la legge 29 dicembre 1993, n. 580 relativa al riordino delle camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, e la legge regionale n. 29/95, art. 10, comma 8.

#### NOTA 24

- Con Decr. Presidente della Regione siciliana 19 settembre 1986 gli enti provinciali per il turismo sono stati trasformati in aziende autonome provinciali per l'incremento turistico ed istituite in ciascuna provincia della Regione siciliana.

#### NOTA 25

- L'art. 4 della legge regionale n. 15/93 ha disposto che le somme non utilizzate entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello delle assegnazioni saranno restituite nei capitoli di entrata del bilancio regionale e riassegnate agli originari capitoli di spesa. Con l'art. 164 della legge regionale n. 25/93 è stato disposto che il citato articolo 4 troverà applicazione dal 1° luglio 1994. La disposizione dell'approvazione del programma di utilizzo delle somme assegnate è stata estesa anche ai comuni per effetto dell'art. 58 della citata legge regionale n. 15/93.

L'art. 3 della legge regionale n. 10/94 ha stabilito che le disposizioni di cui all'art. 4 della legge regionale n. 15/93, relative alla mancata utilizzazione delle somme non utilizzate, troveranno applicazione a decorrere dal 1° luglio 1995. Per conseguenza è stato abrogato l'art. 164 della legge regionale n. 25/93.

#### NOTA 26

- Le attribuzioni del consiglio comunale sono ora disciplinate dall'art. 32 della legge n. 142/90 così come recepito dalla legge regionale n. 48/91.

#### NOTA 27

- Vedasi la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 “Disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività amministrativa”.

#### NOTA 28

- In ordine alle competenze dei consigli comunali e provinciali previste dall’art. 32, della legge n. 142/90 come recepito dalla legge regionale n. 48/91, il comma 3 dello stesso art. 32 dispone che non possono essere adottate in via d’urgenza deliberazioni da altri organi del comune o della provincia.

#### NOTA 29

- Vedi Decr. Pres. 19 settembre 1986: “Suppressione delle comunità montane della Sicilia ed assegnazione delle funzioni, del personale, dei beni e di ogni altro mezzo finanziario alle amministrazioni provinciali.”

#### NOTA 30

- Vedi Decr. Pres. 14/06/95: “Assegnazione di somme sul fondo per spese correnti e in conto capitale, di cui all’art. 51 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, alle province regionali.”

#### NOTA 31

- Vedi Decr. Pres. 10 agosto 1995: “Individuazione dell’area metropolitana di Catania.”; vedi Decr. Pres. 10 agosto 1995: “Individuazione dell’area metropolitana di Messina.”; vedi Decr. Pres. 10 agosto 1995: “Individuazione dell’area metropolitana di Palermo.”.

#### NOTA 32

- Si riporta il testo dell’art. 2, commi 1, 2, 3 e 4, della legge regionale n. 29/96: “art. 2 - Esercizio delle funzioni amministrative attuative.
  1. L’esercizio delle funzioni amministrative attuative, in materia di autoservizi pubblici non di linea in servizio di piazza, è delegato agli enti di amministrazione delle aree metropolitane, ove costituite ai sensi della legge 6 marzo 1986, n. 9.
  2. Ove tali autorità non siano costituite o per i comuni che non facciano parte di aree metropolitane, l’esercizio delle funzioni amministrative attuative è delegato ai singoli comuni interessati.
  3. Gli enti di cui al comma 1 adottano regolamenti sull’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea in servizio di piazza al fine di garantire che il servizio pubblico di autotrasporto non di linea possa realizzare il pieno soddisfacimento del fabbisogno dell’utenza, secondo criteri di continuità, economicità e sicurezza.
  4. Al fine di incrementare l’uso dell’autotrasporto pubblico non di linea in servizio di piazza e di favorirne l’accesso a categorie sociali disagiate, gli enti di cui al comma 1 possono prevedere tariffe sociali o altre agevolazioni

garantendo al contempo, mediante apposite misure compensative, la remuneratività della gestione dei servizi da parte degli operatori del settore, singoli od organizzati in cooperative di lavoro.”

Regione siciliana  
Decreto Presidente della Regione 19 settembre 1986

Trasformazione degli Enti provinciali per il turismo  
in Aziende autonome provinciali  
per l'incremento turistico.

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana  
n. 51 del 18 ottobre 1986, parte I

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

- Visto lo Statuto della Regione;
- Vista la legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, recante istituzione della provincia regionale;
- Considerato che, ai sensi dell'art. 47 della citata legge regionale n. 9 del 1986, occorre determinare le modalità per la trasformazione degli enti provinciali per il turismo in aziende autonome provinciali per l'incremento turistico;
- Ritenuta l'opportunità, al fine di assicurare il graduale e più ordinato trapasso dall'attuale organizzazione fondata sugli enti provinciali per il turismo alla nuova organizzazione provinciale in materia turistica, di sciogliere i consigli di amministrazione in carica degli enti provinciali per il turismo e comunque di affidare, anche per le ipotesi di gestione straordinaria degli stessi enti, ai presidenti delle attuali amministrazioni straordinarie provinciali le funzioni di commissario degli enti provinciali per il turismo, dalla data di notifica del presente decreto e fino al 31 dicembre 1986;
- Ritenuta, altresì, l'esigenza di affidare, con effetto dalla data del 1° gennaio 1987 e fino alla costituzione degli ordinari organi di amministrazione delle aziende autonome provinciali per l'incremento turistico, l'amministrazione delle stesse ai presidenti delle amministrazioni straordinarie provinciali, che assumeranno la funzione di commissario;
- Su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti;

DECRETA:

**Art. 1**

Gli enti provinciali per il turismo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1044 e successive modifiche, sono trasformati in

aziende autonome provinciali per l'incremento turistico, istituite in ciascuna provincia della Regione siciliana. Esse sono dotate di autonomia amministrativa ed hanno sede in ciascun capoluogo di provincia.

**Art. 2**

Nell'ambito dei poteri di programmazione, di indirizzo e di coordinamento della attività in materia turistica proprie dell'Amministrazione regionale, le province, per lo svolgimento delle proprie funzioni in materia di attività turistiche nonché per il coordinamento dell'attività degli enti, istituzioni ed organizzazioni competenti in materia di turismo operanti nell'ambito della provincia, si avvalgono delle aziende autonome provinciali per l'incremento turistico, che svolgono i seguenti compiti:

- a) esprimono motivato parere sui programmi annuali di attività delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo;
- b) esercitano attività di promozione ed organizzano manifestazioni finalizzate alla valorizzazione ed alla propaganda delle risorse turistiche per l'incremento del movimento turistico;
- c) promuovono e/o assumono iniziative per il potenziamento dello sviluppo turistico;
- d) raccolgono ed elaborano i dati statistici concernenti il turismo;
- e) propongono l'iscrizione delle associazioni turistiche pro-loco nell'albo regionale delle stesse associazioni;
- f) esercitano ogni altra attività demandata dalle norme vigenti ad esse o agli enti provinciali per il turismo, salvi restando i poteri dell'Amministrazione regionale indicati all'art. 16 del presente decreto.

**Art. 3**

Gli organi delle aziende autonome provinciali per l'incremento turistico sono i seguenti:

1. presidente;
2. consiglio di amministrazione;
3. comitato esecutivo;
4. collegio dei revisori.

**Art. 4**

Le funzioni di presidente dell'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico sono svolte dal presidente della provincia o dall'assessore da questi delegato.

**Art. 5**

Il consiglio di amministrazione, oltre che dal presidente di cui all'art. 4, è così composto:

- a) dai presidenti delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, comprese

- nel territorio della provincia;
- b) da un rappresentante della prefettura designato dal Prefetto;
  - c) da un rappresentante della soprintendenza ai beni culturali ed ambientali competente per territorio, designato dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione;
  - d) da tre consiglieri provinciali, di cui uno appartenente alla minoranza;
  - e) dal sindaco del capoluogo della provincia o da un assessore dallo stesso designato;
  - f) dal sindaco di un comune della provincia, non sede di azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo, e dal sindaco di un comune montano nelle province nelle quali almeno un terzo dei comuni sono riconosciuti montani secondo le norme vigenti;
  - g) da un presidente di associazione pro-loco iscritta nell'albo regionale delle stesse associazioni;
  - h) dal presidente della camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato e dal presidente della commissione provinciale per l'artigianato;
  - i) dal presidente dell'Automobile Club provinciale;
  - l) da tre datori di lavoro e da tre lavoratori appartenenti ai settori più interessati al movimento turistico scelti dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, d'intesa con l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la emigrazione e la formazione professionale, su terne indicate dalle organizzazioni sindacali di categoria;
  - m) da un rappresentante di enti che, senza scopo di lucro, svolgono attività dirette ad incrementare il turismo sociale e giovanile;
  - n) da tre esperti scelti tra persone non comprese nelle categorie di cui alle lettere l ed m, e che per le attività esercitate diano affidamento di capacità e competenze tecniche;
  - o) da un rappresentante del Touring Club Italiano.

Il direttore dell'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico svolge le funzioni di segretario.

Il consiglio di amministrazione è nominato dal consiglio provinciale. I membri che non fanno parte del consiglio di amministrazione per la funzione ricoperta durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

### **Art. 6**

Il comitato esecutivo è costituito dal presidente della provincia o dall'assessore da questi delegato a presiedere il consiglio di amministrazione dell'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico e da sei consiglieri designati dallo stesso consiglio di amministrazione.

Il direttore dell'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico svolge le funzioni di segretario.

Il comitato esecutivo è nominato dal consiglio provinciale.

### **Art. 7**

Il collegio dei revisori è costituito da tre componenti, di cui due designati rispettivamente dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti e dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze tra i funzionari dei relativi Assessorati ed uno scelto dal consiglio provinciale tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Il collegio dei revisori è nominato dal consiglio provinciale. I revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

### **Art. 8**

Per il funzionamento dell'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti per gli enti provinciali per il turismo.

L'esercizio finanziario delle aziende autonome provinciali per l'incremento turistico ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 agosto di ciascun esercizio l'azienda sottopone al controllo il bilancio preventivo per l'esercizio seguente, corredato del programma dell'attività da svolgersi durante l'esercizio stesso.

Il programma di attività è trasmesso all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti entro dieci giorni dalla data in cui il bilancio è divenuto esecutivo.

Entro il 30 aprile di ciascun anno, l'azienda sottopone a controllo il conto consuntivo dell'esercizio precedente, corredato delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori.

### **Art. 9**

Per il controllo sugli atti degli organi dell'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico, da esercitarsi dalle competenti commissioni provinciali di controllo, si applicano le disposizioni vigenti per il controllo sugli atti delle aziende autonome delle province.

### **Art. 10**

Le entrate delle aziende autonome provinciali per l'incremento turistico sono costituite dalle entrate previste per gli enti provinciali del turismo.

### **Art. 11**

L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, sentito il consiglio provinciale, può procedere allo scioglimento del consiglio di amministrazione dell'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico ed alla nomina di un commissario per accertate gravi deficienze amministrative o per altre irregolarità tali da compromettere il normale funzionamento dell'azienda.

La ricostituzione del consiglio di amministrazione deve essere effettuata entro il termine di sei mesi, prorogabili, per una sola volta, per non più di tre mesi.



### **Art. 12**

Gli organi di amministrazione ordinaria o straordinaria degli enti provinciali per il turismo in carica cessano dalle funzioni con effetto dal giorno successivo alla notifica del presente decreto a ciascun ente.

Dalla stessa data l'amministrazione dell'ente è curata dal presidente della provincia in cui l'ente ha sede, il quale assume le funzioni di commissario dell'ente.

Con effetto dal 1° gennaio 1987 il presidente della provincia esercita le funzioni di commissario straordinario dell'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico fino all'insediamento degli ordinari organi di amministrazione dell'azienda.

### **Art. 13**

Il collegio dei revisori dei conti di ciascuna azienda provinciale per l'incremento turistico sarà nominato entro il 31 dicembre 1986.

### **Art. 14**

Le deliberazioni degli enti provinciali del turismo non divenute comunque esecutive alla data del 1° gennaio 1987 sono soggette ai controlli previsti per gli atti delle aziende autonome provinciali per l'incremento turistico.

### **Art. 15**

I beni, le attività ed il personale degli enti provinciali del turismo, ivi compreso il personale comandato presso gli stessi enti e di cui all'art. 41, secondo comma, della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, sono trasferiti alla provincia per le finalità proprie delle aziende autonome provinciali per l'incremento turistico, salvo quanto previsto dall'art. 47, ultimo comma, della citata legge regionale n. 9 del 1986.

### **Art. 16**

Ai sensi degli articoli 3 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 510 e successive modifiche, restano ferme le attribuzioni dell'Amministrazione regionale in materia di:

- a) adozione ed attuazione dei programmi di massima per la propaganda e le manifestazioni turistiche, da comunicare periodicamente al Ministero del turismo e dello spettacolo ai fini del coordinamento dell'attività regionale con quella nazionale.

La Regione svolge la propria attività promozionale turistica all'estero, utilizzando normalmente le strutture dell'Ente nazionale italiano per il turismo;

- b) agenzie di viaggio, guide, corrieri ed interpreti.

### **Art. 17**

Il presente decreto, della cui esecuzione è incaricato l'Assessorato regionale del

turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore con effetto dal 1° gennaio 1987, salve le diverse decorrenze previste agli articoli 12 e 13.

Palermo, 19 settembre 1986

**NICOLOSI - PETRALIA**

**Regione siciliana  
Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27**

**Norme per il turismo.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 17 dell'11 aprile 1996, parte I

Regione siciliana  
L'Assemblea regionale ha approvato

**IL PRESIDENTE REGIONALE  
PROMULGA**

la seguente legge:

**Art. 1**

*Consiglio regionale per il turismo, lo spettacolo e lo sport.*

1. Il Consiglio regionale per il turismo di cui alla legge regionale 23 aprile 1956, n. 30, delibera validamente con la presenza di metà più uno dei suoi componenti.

**Art. 2**

*Consiglio di amministrazione  
delle Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico.*

1. Il Consiglio di amministrazione delle aziende autonome provinciali per l'incremento turistico, di seguito denominate AAPIT, è nominato dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti ed è composto oltre che dal Presidente:
  - a) dai presidenti delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo comprese nel territorio della provincia regionale;
  - b) dal sindaco del capoluogo della provincia regionale o da un'assessore da lui designato;
  - c) dal sindaco di un comune della provincia regionale non sede di azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo, e dal sindaco di un comune montano nelle province nelle quali almeno un terzo dei comuni sono riconosciuti montani secondo le norme vigenti;
  - d) dal presidente della camera di commercio, industria ed artigianato e dal presidente della commissione provinciale per l'artigianato;

e) da tre esperti che per attività esercitata diano affidamento di capacità e competenza specifiche.

2. Il direttore svolge le funzioni di segretario.
3. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati.
4. Gli attuali consigli di amministrazione mantengono la loro composizione fino alla loro scadenza. I componenti che vengono meno non possono essere sostituiti se appartenenti a categorie diverse da quelle di cui al comma 1.
5. La lettera d) dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 19 settembre 1986 deve intendersi abrogata a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 32 comma 4, della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 come modificato dall'articolo 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26.

**Art. 3**

*Definizione di aziende ricettivo-alberghiere.*

Attività ricettiva.

1. L'attività ricettiva è diretta alla produzione di servizi per l'ospitalità.
2. Sono strutture ricettive gli alberghi, i motels, i villaggi-albergo, le residenze turistico-alberghiere, i campeggi, i villaggi turistici, gli alloggi agrituristici, gli esercizi di affittacamere, le case e gli appartamenti per le vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini.
3. Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile.
4. I motels sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, che assicurano alle stesse servizi di riparazione e rifornimento carburante.
5. I villaggi-albergo sono alberghi che, in un'unica area, forniscono agli utenti di unità abitative dislocate in più stabili, servizi centralizzati.
6. Le residenze turistico-alberghiere sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina.
7. I campeggi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico come previsto dalla legge regionale 13 marzo 1982, n. 14.
8. I villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno, in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti di norma di mezzi autonomi di pernottamento.
9. Sono alloggi agrituristici i locali siti in fabbricati rurali, nei quali viene dato alloggio a turisti da imprenditori agricoli.
10. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei

quali sono forniti alloggio ed, eventualmente, servizi complementari.

11. Sono case ed appartamenti per le vacanze gli immobili arredati gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi.
12. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi gestite, al di fuori dai normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti, senza fine di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.
13. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani.
14. Sono rifugi alpini i locali idonei ad offrire ospitalità in zone montane di alta quota, fuori dai centri urbani.

#### Art. 4

##### *Classificazione delle aziende ricettive.*

Revisione di classifica.

1. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, sentito il Comitato tecnico di cui all'articolo 8 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, e successive modifiche ed integrazioni, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati i requisiti per la classificazione in stelle delle aziende ricettive di cui alla presente legge.
2. Le aziende ricettive sono classificate con delibera del consiglio di amministrazione dell'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico competente per territorio, in base ai requisiti posseduti.
3. La classificazione ha validità per un quinquennio a partire dal primo gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge. Gli adempimenti relativi devono essere espletati nel semestre precedente.
4. I titolari della licenza d'esercizio per le attività ricettive di cui all'articolo 3, o i loro rappresentanti, devono, entro il mese di giugno dell'anno in cui scade il quinquennio di classificazione, inoltrare all'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico competente per territorio una denuncia contenente tutti gli elementi necessari per procedere alla classificazione ai sensi della presente legge.
5. Entro il 31 ottobre dell'anno precedente il quinquennio di classificazione, ovvero entro un mese dalla data di adozione del provvedimento di classifica, l'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico trasmette all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, l'elenco delle aziende ricettive operanti nel territorio di pertinenza.
6. Qualora durante il quinquennio, a seguito di denuncia o attività ispettiva,

vengano accertati mutamenti nelle condizioni che hanno dato luogo alla classificazione dell'azienda ricettiva, il consiglio di amministrazione dell'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico adotta i necessari provvedimenti per la revisione della classifica.

7. Per le nuove aziende ricettive, attivate e classificate durante il quinquennio, la classificazione ha validità per la frazione residua del quinquennio in corso e, comunque, per almeno un triennio.

#### Art. 5

##### *Denuncia dei requisiti.*

Assegnazione della classifica.

1. Coloro che intendano richiedere l'apertura di nuove aziende ricettive e chiederne la classificazione sono tenuti alla presentazione di una documentata denuncia dei requisiti dell'azienda.
2. Per le aziende ricettive in attività, la classifica viene assegnata sulla base dello stato di fatto dell'immobile e degli elementi denunciati.
3. Ogni provvedimento di classificazione di aziende ricettive viene adottato dal consiglio di amministrazione dell'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico competente per territorio, entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della denuncia dei requisiti all'azienda stessa. Scaduto il termine predetto, provvede, su richiesta dell'interessato, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti.
4. I provvedimenti adottati dall'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico per gli alberghi e per gli alberghi residenziali, sia per la classificazione quinquennale che per la revisione di classifica o per la classificazione di nuove aziende, devono essere affissi, entro cinque giorni dalla data di adozione, all'albo della provincia competente per il periodo di quindici giorni e devono essere, altresì, notificati agli interessati.
5. La classificazione è obbligatoria ed è condizione per il rilascio della licenza.
6. La licenza d'esercizio deve contenere le indicazioni relative alla tipologia, alla denominazione, alla classificazione, al numero delle camere e dei posti letto ed all'ubicazione.
7. Il titolare della licenza, qualora opti per un'apertura stagionale, comunica all'AAPIT, almeno tre mesi prima, la data di apertura e quella di chiusura.
8. Entro il primo marzo di ogni anno, il titolare della licenza di esercizio ricettivo comunica all'AAPIT le tariffe e l'apertura annuale o stagionale.
9. L'apertura delle attività stagionali è consentita dal 21 marzo al 30 ottobre.
10. È fatto obbligo di esporre in modo ben visibile, all'esterno ed all'interno di ciascuna azienda, il segno distintivo corrispondente al livello di classifica assegnato.

#### Art. 6

##### *Denominazione delle aziende ricettive.*

Informazioni descrittive - sanzioni amministrative.

1. La denominazione delle aziende ricettive e le sue variazioni sono approvate dall'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico su proposta del titolare.
2. Fermo restando quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di pubblicità dei prezzi, negli alberghi e negli alberghi residenziali deve essere esposto, in maniera ben visibile:
  - a) all'esterno:
    - il segno distintivo con indicazioni della tipologia, della classificazione (espressa graficamente) e della denominazione;
  - b) all'interno, nella zona di ricevimento degli ospiti:
    - la licenza d'esercizio;
    - l'estratto della denuncia dei requisiti, vistato dall'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico competente;
    - il prospetto della capacità ricettiva dell'esercizio, vistato dall'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico competente per territorio, completato di planimetria in caso di villaggi-albergo, con specificazione della numerazione e della capacità ricettiva dei singoli locali adibiti ad alloggio dei clienti;
    - la cartina geografica della zona, il recapito di un medico, di una farmacia, dell'ufficio postale ed altre eventuali indicazioni di servizi ottenibili nella zona, limitatamente ad esercizi ubicati in frazioni o in località isolate.
3. L'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico, competente territorialmente, punisce con la sanzione amministrativa di una somma da lire 500 mila a lire 3 milioni il titolare dell'azienda ricettiva che:
  - attribuisce al proprio esercizio con scritti stampati, ovvero pubblicamente con qualsiasi altro mezzo, un'attrezzatura non conforme a quella esistente, una classifica o una denominazione diversa da quella approvata;
  - omette di inoltrare denuncia ai sensi dell'articolo 5, ovvero denunci elementi non veritieri o incompleti;
  - si rifiuta di fornire all'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico le informazioni richiestegli ai fini della classificazione o di consentire gli accertamenti disposti dalla stessa azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico al medesimo fine;
  - utilizza i locali destinati ad alloggio clienti con numero di posti-letto superiore a quello autorizzato.
4. In tutti i casi di recidiva nella inosservanza del presente articolo l'AAPIT competente territorialmente può disporre, oltre alla sanzione amministrativa, anche la diffida ad adempiere ovvero in alternativa il provvedimento di chiusura.
5. Il titolare della licenza di esercizio, entro trenta giorni dalla data di comunicazione delle sanzioni e dei provvedimenti amministrativi emessi dalla

azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico competente per territorio, può presentare ricorso in unica istanza all'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, il quale decide sentito il parere del Consiglio regionale per il turismo.

6. Gli effetti dei provvedimenti sanzionatori sono sospesi fino all'esito del ricorso di cui al comma 5.
7. I proventi delle sanzioni previste dal presente articolo sono devoluti alla Regione siciliana per attività promozionali.

### Art. 7

#### *Suppressione del comitato regionale per il turismo sociale.*

1. All'articolo 3 della legge regionale 28 aprile 1981, 78 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al secondo comma dopo la parola: "trasporti" sono soppresse le parole: "sentito il parere del comitato regionale per il turismo sociale di cui al successivo articolo 4."
  - b) al quinto comma dopo la parola: "trasporti" sono soppresse le parole: "sentito il comitato per il turismo sociale.";
2. L'articolo 4 della legge regionale 28 aprile 1981, n. 78 è soppresso.
3. All'articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1981, n. 78 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al primo comma, dopo le parole: "iscritti all'albo regionale" sono soppresse le seguenti: "del comitato regionale per il turismo sociale e";
  - b) al quarto comma dopo le parole: "e i trasporti", sono soppresse le seguenti: "previo parere del comitato regionale per il turismo sociale".

### Art. 8

#### *Vigilanza.*

Disposizioni transitorie.

1. L'accertamento delle violazioni agli obblighi stabiliti dalla presente legge compete alle aziende autonome provinciali per l'incremento turistico.
2. Le aziende ricettive in attività, che non siano dotate di tutti i requisiti obbligatori per la classificazione richiesta, possono regolarizzare la loro posizione entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

### Art. 9

#### *Autorizzazione all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo.*

1. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio è subordinato all'autorizzazione regionale che è concessa sulla scorta della sussistenza dei requisiti professionali e strutturali.



2. Le autorizzazioni all'esercizio delle attività di cui al comma 1 sono soggette al pagamento delle tasse sulle concessioni regionali nei modi, misura e termini previsti dalla normativa vigente.
3. Per l'esercizio di agenzie di viaggio e turismo da parte di persone fisiche o giuridiche straniere si applica il disposto di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 640.
4. Per quanto non previsto e non incompatibile con il presente articolo, si applicano le norme di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217 e successive modifiche e integrazioni.

### **Art. 10**

#### *Consigli di Amministrazione delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.*

1. Il consiglio di amministrazione delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, è composto da:
  - a) il presidente;
  - b) un rappresentante designato dal sindaco del comune ove ha sede l'Azienda di soggiorno;
  - c) un rappresentante dell'AAPIT della provincia ove ha sede la stazione di soggiorno designato dal presidente;
  - d) un esperto in marketing designato dalla Camera di commercio, industria e artigianato;
  - f) un esperto in materia turistica designato dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti.
2. Il direttore dell'Azienda svolge le funzioni di segretario.

### **Art. 11**

#### *Nomina del presidente - requisiti - disposizioni transitorie.*

1. Il Presidente dell'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo, è nominato con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti e dura in carica quattro anni.
2. Ai fini della nomina è istituito, con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale, un apposito albo regionale, al quale possono accedere soggetti che abbiano ricoperto, per almeno un biennio, un incarico dirigenziale in enti o imprese pubbliche o private operanti in ambito turistico o che siano stati amministratori di enti pubblici o soggetti iscritti all'ordine dei giornalisti o docenti universitari di materie economiche o turistiche.
3. I requisiti per l'accesso all'albo sono accertati da un'apposita commissione nominata dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,

costituita da tre dirigenti dell'Amministrazione regionale di cui uno con funzioni di coordinatore.

4. In sede di prima applicazione le nomine di cui ai comma 1 sono effettuate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

### **Art. 12**

#### *Modifica della composizione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle terme di Sciacca e dell'Azienda autonoma delle terme di Acireale.*

1. L'articolo 5 del decreto legislativo del Presidente della Regione del 20 dicembre 1954, n. 12 è così modificato:  
Il consiglio di amministrazione è composto:
  - a) da un membro designato dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti;
  - b) da un medico particolarmente competente in idrotermoterapia o materia affine, designato dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti;
  - c) da un tecnico esperto in materia mineraria, geologica o idrotermale;
  - d) da un esperto in economia aziendale o in marketing.

### **Art. 13**

#### *Albo per la nomina dei presidenti dell'Azienda autonoma delle terme di Sciacca e dell'Azienda autonoma delle terme di Acireale.*

1. Ai fini della nomina dei presidenti delle Aziende autonome delle terme di Sciacca e delle terme di Acireale si ricorre all'albo di cui all'articolo 11, con le stesse procedure.

### **Art. 14**

#### *Nomina del Presidente e dei componenti.*

1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 6 del decreto legislativo del Presidente della Regione del 20 dicembre 1954, n. 12 sono così sostituiti:  
"Il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti e durano in carica quattro anni. I componenti sono scelti su terne di nomi fornite dagli ordini professionali".

### **Art. 15**

#### *Norma transitoria.*

1. Nelle more delle nomine di cui alla presente legge, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, è autorizzato a nominare i Commissari straordinari per le aziende autonome di cura soggiorno e turismo e per le Aziende autonome delle terme di Sciacca e di Acireale.

## Art. 16

### *Contributo per l'adeguamento delle strutture delle Aziende turistico-ricettive.*

1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a concedere alle aziende turistico-ricettive di cui all'articolo 3, operanti nel territorio regionale, un contributo in conto capitale del 35 per cento della spesa relativa alla ristrutturazione e all'adeguamento delle loro strutture al fine di garantirne la sicurezza degli impianti e le condizioni igienico-sanitarie ai sensi della normativa vigente nonché per la costruzione di nuove strutture ricettive.
2. Il contributo di cui al comma 1 è calcolato con riferimento alla spesa massima ammissibile di lire 20 milioni per camera o equivalente.
3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto delle seguenti priorità:
  - a) ristrutturazione e adeguamento;
  - b) nuove costruzioni.
4. L'articolo 7 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29, è abrogato.
5. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 55 mila milioni per il 1996 e a lire 15 mila milioni per il 1997 si provvede con le disponibilità di cui al capitolo 87521 del bilancio di previsione della Regione siciliana per gli esercizi finanziari suddetti.

## Art. 17

### *Interventi in favore delle aziende ricettive turistiche.*

1. Al fine di agevolare le aziende ricettive turistiche, colpite dalla crisi del settore, che abbiano contratto mutui alberghieri ai sensi delle leggi regionali e nazionali vigenti, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a corrispondere direttamente agli istituti di credito mutuanti, in unica soluzione, l'importo degli interessi dovuto dalle aziende per la rateizzazione del residuo ammortamento delle rate di mutuo relative agli anni 1994 e 1995.
2. All'onere di lire 2.000 milioni di cui al comma 1 si provvede, per l'esercizio finanziario 1996, con la disponibilità del capitolo 21257 del bilancio di previsione della Regione.

## Art. 18

### *Modifica alla composizione del comitato organizzatore delle Universiadi 1997.*

1. All'articolo 3 comma 1, della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29, come

integrato dall'articolo 2 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 16 sono aggiunte le seguenti lettere:

“r) i delegati provinciali del CONI delle città di Palermo, Catania e Messina;  
s) l'Avvocato distrettuale dello Stato di Palermo o suo delegato”.

## Art. 19

### *Spese di ospitalità per i componenti della FISU.*

1. Alle spese di ospitalità per i componenti della Federazione internazionale sports universitari (FISU) si fa fronte con lo stanziamento autorizzato dall'articolo 3 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni ed imputato al capitolo 48254 del corrente bilancio.
2. La denominazione del capitolo predetto viene integrata con il seguente inciso: “e per l'ospitalità ai componenti delle delegazioni FISU”.

## Art. 20

### *Abrogazione di norme.*

1. Sono soppressi gli articoli 11, 12 e 13 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, gli articoli 22 e 23 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46 e l'articolo 80, comma 1, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15.

## Art. 21

### *Entrata in vigore.*

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 6 aprile 1996.

GRAZIANO

Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti: BASILE

**Regione siciliana**  
**Legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, art. 37**

**Interventi urgenti per l'economia.**  
**Norme in materia di impresa, agricoltura, artigianato,**  
**lavoro, turismo e pesca. Disposizioni su altre materie,**  
**modifiche ed abrogazioni di norme.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 26 del 21 maggio 1996

**Titolo V**  
*Turismo.*

**Art. 37**

*Disposizioni per le aziende autonome provinciali  
di incremento turistico.*

Gli enti provinciali per il turismo, trasformati ai sensi dell'art.47 della legge regionale 6 marzo 1986, n.9, in aziende autonome provinciali per l'incremento turistico hanno personalità giuridica di diritto pubblico.

Ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 27 agosto 1960, n. 1044, il controllo sugli atti fondamentali posti in essere dagli organi delle aziende di cui al comma 1 viene esercitato dal consiglio provinciale che vi provvede, a pena di decadenza, entro il termine fissato dall'articolo 6, secondo comma, del D.P.R. n. 1044/60. Fino al riordino del settore turistico le previsioni di cui all'articolo 47, ultimo comma, della legge regionale 6 marzo 1986, n.9 continuano ad applicarsi a tutto il personale delle aziende autonome provinciali per l'incremento turistico.

**NOTA ALL'ARTICOLO 37, COMMI 1 E 3:**

L'articolo 47 della legge regionale 6 marzo 1986, n.9, recante: "Istituzione della provincia regionale" così dispone:

"Attività promozionali in materia turistica - Nelle more del riordino del settore le provincie regionali, fermi restano i poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento regionali delle attività in materia turistica, esercitano le funzioni attualmente attribuite agli enti provinciali per il turismo e coordinano l'attività degli enti, istituzioni ed organizzazioni operanti nel settore a livello sub-regionale.

A tal fine, le province si avvalgono delle strutture organizzative e delle relative procedure amministrative degli enti provinciali per il turismo, che vengono trasformati in aziende autonome provinciali, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (15).

Alle stesse aziende affluiscono le entrate già di competenza dei trasformati enti provinciali per il turismo.

Ferma restando la composizione dei relativi organi amministrativi a termini della normativa relativa ai trasformati enti provinciali per il turismo, la cui nomina è effettuata dal consiglio provinciale, le funzioni di presidente di ciascuna azienda autonoma per l'incremento turistico sono svolte dal presidente della relativa provincia regionale o dall'assessore da questi delegato.

Al personale trasferito, che conserva la posizione giuridica ed economica conseguita all'atto del trasferimento, si applica la normativa relativa ai dipendenti dell'amministrazione regionale".

**NOTA ALL'ARTICOLO 37, COMMA 2:**

Gli articoli 6 e 7 del D.P.R. 27 agosto 1960, n.1044, recante: "Riordinamento degli enti provinciali del turismo", così dispongono:

"6. Il consiglio, per conseguire le finalità dell'ente, in particolare delibera:

- le direttive generali ed i programmi di attività;
- i bilanci preventivi, le relative variazioni ed i conti consuntivi;
- il regolamento del personale sotto l'aspetto giuridico ed economico;
- i regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi dell'ente;
- gli acquisti, le alienazioni e le locazioni di beni immobili;
- sulle materie attribuite alla sua competenza dalle norme vigenti.

Le deliberazioni del consiglio sulle materie di cui alla lettera a), se riguardano direttive e programmi valevoli per un intero esercizio finanziario, ed alle lettere b) ed e) diventano esecutive dopo l'approvazione del Ministero per il turismo e lo spettacolo, con provvedimento da adottarsi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento degli atti.

Il regolamento per il personale di cui alla lettera c) del primo comma è approvato con decreto del Ministero per il turismo e lo spettacolo di concerto con il Ministro per il tesoro.

Le riunioni del consiglio sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei componenti ed in seconda convocazione con almeno un terzo di essi".

"7. Il comitato esecutivo è costituito dal presidente dell'ente e dai sei consiglieri nominati dal consiglio stesso.

Il comitato emana i provvedimenti necessari per l'attuazione del programma e delle direttive stabilite dal consiglio; delibera sulle liti attive e passive e su

quanto altro ad esso è demandato dal consiglio. Le deliberazioni relative alle liti attive e passive diventano esecutive dopo l'approvazione del Ministro per il turismo e lo spettacolo.

Il direttore dell'ente disimpegna le funzioni di segretario”.

### **Art. 40**

#### *Agevolazioni per iniziative turistico-alberghiere.*

1. Ferme restando le disposizioni previste dalla legge regionale 1 luglio 1972, n.32 e successive modifiche e integrazioni, il tasso di interesse per le operazioni di mutuo a carico dei mutuatari, a decorrere dall'esercizio finanziario in corso è ridotto dal 5 al 4 per cento.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si fa fronte con il limite ventennale d'impegno autorizzato con l'articolo 1 della legge regionale 23 maggio 1994, n.16 per l'esercizio finanziario 1996.



**Regione siciliana**  
**Legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, art. 24**

**Misure di finanza regionale e norme in materia  
di programmazione, contabilità e controllo.**  
**Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 20 del 30 aprile 1999

Regione Siciliana  
L'Assemblea regionale ha approvato

**IL PRESIDENTE REGIONALE**  
**PROMULGA**

la seguente legge:

**Art. 24**

*Soppressione,  
incorporazione e riordino di enti ed aziende.*

1. Nel quadro del generale riordino del settore turistico, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti attiva, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le procedure necessarie per la soppressione delle Aziende autonome di soggiorno e turismo dell'Isola.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli Assessori competenti attivano le procedure necessarie per il riordino, anche mediante soppressione e/o fusione, dei seguenti enti ed istituti:
  - a) Istituto siciliano dei mutilati ed invalidi di guerra (ISMIG);
  - b) Istituto incremento ippico di Catania;
  - c) Istituto zootecnico di Palermo;
  - d) Stazione sperimentale consorziale di granicoltura per la Sicilia;
  - e) Consorzio obbligatorio tra i produttori di manna.
3. La Scuola magistrale ortofrenica regionale (S.M.O.R.), istituita con la legge regionale 4 aprile 1955, n. 33, è soppressa con effetto dal 1° gennaio 2000. Con la medesima decorrenza, il personale in servizio è inquadrato nel ruolo del personale non insegnante di cui all'articolo 7 della legge regionale 5

settembre 1990, n. 34, e successive modifiche ed integrazioni. Il maturato economico acquisito è mantenuto ad personam ed è riassorbito con i futuri miglioramenti retributivi. I beni di proprietà della Scuola sono acquisiti al patrimonio regionale e la Regione succede alla totalità dei rapporti giuridici dell'ente soppresso.

4. È soppressa l'opera universitaria dell'Istituto superiore per l'educazione fisica (I.S.E.F.) di Palermo le cui funzioni, diritti ed obbligazioni sono attribuiti alle Opere universitarie delle Università degli Studi di Palermo e Catania secondo l'ubicazione degli istituti ricompresi nei relativi ambiti territoriali.
5. Le Cantine sperimentali di Noto e Milazzo sono incorporate dall'Istituto regionale della vite e del vino (I.R.V.V.) garantendo l'espletamento, da parte dell'istituto incorporante, delle specifiche funzioni già esercitate dalle incorporate cantine sperimentali.
6. Con decreti del Presidente della Regione, su proposta degli Assessori competenti entro il 31 luglio 1999 sono emanate le disposizioni attuative dei commi 3, 4 e 5.

Regione siciliana  
Legge regionale 2 agosto 2002, n. 5

**Istituzione delle strade e delle rotte del vino.  
Norme urgenti sull'inventario viticolo della Sicilia.  
Altre disposizioni per il settore agricolo.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 36 del 9 agosto 2002, parte I

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
PROMULGA

la seguente legge:

**Titolo I**

*Strade e rotte del vino.*

**Art. 1**

*Finalità.*

1. Con la presente legge la Regione siciliana, in armonia con gli obiettivi delle politiche di sviluppo rurale e allo scopo di valorizzare ed incentivare i territori ad alta vocazione vitivinicola di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164, nonché le attività e le produzioni ivi esistenti attraverso la qualificazione e l'incremento dell'offerta turistica integrata, promuove e disciplina la realizzazione delle strade e delle rotte del vino, in prosieguo denominate "Strade".
2. Le Strade sono itinerari turistici lungo i quali insistono vigneti, cantine di aziende agricole, enoteche, musei della vite e del vino, centri di informazione e accoglienza, aziende specializzate in produzioni tipiche e di qualità, strutture turistico ricettive, valori naturali, culturali e ambientali. Nell'ambito delle strade e delle rotte del vino la continuità territoriale fra tratti della fascia costiera e fra la costa e le isole minori è assicurata anche mediante l'apposizione del simbolo identificativo della Strada e l'istituzione di centri di informazione e di accoglienza sui mezzi di trasporto marittimi pubblici e privati e nei porti.
3. Le Strade possono comprendere i territori relativi a più di un vino a denominazione di origine controllata e a indicazione geografica tipica.

**Art. 2**

*Costituzione e riconoscimento delle Strade del vino.*

1. La costituzione delle Strade avviene su iniziativa di un apposito comitato promotore di cui fanno parte le aziende vitivinicole, gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati. In ogni caso devono fare parte del comitato almeno un terzo delle aziende vitivinicole che producono i vini di qualità cui fa riferimento la Strada. Il presidente del comitato è scelto tra i rappresentanti delle aziende vitivinicole.
2. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, emana il disciplinare tipo delle Strade sulla base dello schema predisposto dall'Istituto regionale della vite e del vino. Il disciplinare tipo contiene i requisiti di qualità di cui all'articolo 8.
3. Il comitato promotore presenta all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste istanza di riconoscimento della Strada, corredata da un disciplinare redatto sulla base del disciplinare tipo. Al disciplinare sono annesse le sottoscrizioni di impegno alla realizzazione del progetto della Strada da parte dei legali rappresentanti dei soggetti aderenti al comitato promotore.
4. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, entro centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza, provvede all'approvazione del disciplinare e al riconoscimento della Strada. Il termine può essere interrotto una sola volta per richiesta di chiarimenti. Decorso tale termine il riconoscimento si intende concesso.
5. In presenza di più comitati per il riconoscimento della stessa Strada si dà priorità a quello cui aderiscono le aziende vitivinicole con la maggiore produzione vinicola di qualità cui fa riferimento la Strada.
6. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste riconosce per ogni Strada uno specifico simbolo identificativo, sulla base dei criteri stabiliti nel disciplinare tipo.
7. L'Istituto regionale della vite e del vino provvede alla predisposizione del simbolo identificativo regionale che è approvato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

**Art. 3**

*Comitati di gestione.*

1. Entro 90 giorni dal riconoscimento della Strada i comitati promotori si trasformano, a pena di decadenza dal riconoscimento, in comitati di gestione aperti anche a soggetti non facenti parte del comitato promotore, ferme restando le condizioni previste per i comitati promotori all'articolo 2, comma 1.
2. I comitati di gestione svolgono i seguenti compiti:
  - a) realizzano e gestiscono la Strada nel rispetto del disciplinare approvato;
  - b) provvedono alla diffusione della conoscenza della Strada in collaborazione

- con le organizzazioni vitivinicole locali e con gli altri soggetti interessati;
- c) collaborano con la Regione e con gli enti locali interessati per l'inserimento della Strada nei diversi strumenti di promozione turistica;
- d) vigilano sulla corretta attuazione delle iniziative da parte dei soggetti interessati e sul rispetto dei requisiti di qualità previsti all'articolo 8.

3. Nell'ambito delle Strade operano guide enoturistiche in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica e che abbiano frequentato appositi corsi di formazione che rispettino requisiti minimi di durata e professionalità stabiliti con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste. È istituito un apposito registro professionale delle guide enoturistiche della Regione siciliana presso le camere di commercio.

#### **Art. 4**

##### *Equiparazione alle attività agrituristiche.*

1. Le attività di ricezione e di ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, svolte da aziende agricole nell'ambito delle Strade possono essere ricondotte alle attività agrituristiche, come disciplinate dalla vigente legislazione regionale in materia.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 27 luglio 1999, n. 268, le cantine ed enoteche presenti nell'ambito delle Strade, aderenti al relativo disciplinare, possono effettuare la presentazione, degustazione e la miscita dei prodotti vitivinicoli nel rispetto delle norme previste per le aziende agricole produttrici.

#### **Art. 5**

##### *Enoteca regionale della Sicilia.*

1. È istituita l'Enoteca regionale della Sicilia alla cui realizzazione si provvede con i fondi e le modalità previste dalla corrispondente misura del POR Sicilia 2000-2006. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ne promuove la costituzione cui si provvede con atto pubblico.
2. L'attività dell'Enoteca regionale è disciplinata dallo statuto, secondo le disposizioni del codice civile. All'Enoteca regionale possono aderire associazioni di produttori vitivinicoli riconosciute, enti pubblici e privati che operano nel settore vitivinicolo.
3. Gli oneri connessi alla costituzione e gestione dell'Enoteca regionale sono a carico degli enti pubblici e privati che ne fanno parte, senza alcun onere a carico del bilancio regionale.
4. L'Enoteca regionale ha due sedi, una nella Sicilia occidentale e l'altra nella Sicilia orientale, e ha compiti di:
  - a) presentare una selezione dei vini regionali, in sede idonea e ampia che possieda adeguati requisiti storici e architettonici;

- b) svolgere un'azione tendente a valorizzare i vini siciliani e a promuoverne la conoscenza e il consumo, anche mediante attività di degustazione e di vendita;
- c) organizzare corsi e stage formativi;
- d) promuovere la cultura vitivinicola anche mediante la produzione e la divulgazione di materiale informativo ed editoriale.

5. Ai fini della realizzazione dell'Enoteca regionale, possono essere utilizzati immobili facenti parte del patrimonio della Regione o messi a disposizione gratuitamente dagli enti locali.
6. L'Enoteca regionale per il perseguimento delle proprie finalità può aderire ad Enotecche nazionali.
7. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste emana direttive volte a coordinare l'attività dell'Enoteca regionale con quella dell'Istituto regionale della vite e del vino.

#### **Art. 6**

##### *Musei della vite e del vino.*

1. Nell'ambito di ciascuna Strada può essere istituito un museo della vite e del vino da parte del comitato di gestione della Strada, degli enti locali o di altri soggetti pubblici e privati. In ogni caso il responsabile scientifico del museo fa parte del comitato di gestione della Strada.
2. La collezione degli oggetti e del materiale documentario presente nel museo deve avere carattere di unicità nell'ambito della Strada e di originalità a livello regionale. Il museo ha anche compiti di realizzazione di iniziative didattiche ed educative finalizzate alla conoscenza dei diversi aspetti culturali della produzione vitivinicola della Strada. Può inoltre costituire in un'apposita sezione un'enoteca dell'area vitivinicola interessata, presentando una selezione dei vini della Strada e svolgendo attività di degustazione e di vendita dei vini e dei prodotti tipici della Strada.
3. Ai fini della realizzazione del museo la Regione e gli enti locali possono concedere ai comitati di gestione gratuitamente immobili facenti parte del proprio patrimonio, anche appositamente ristrutturati. Il museo può essere sede di uno dei centri di informazione e accoglienza della Strada.
4. La gestione del museo è finanziata coi proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività espositiva e delle altre attività e servizi ad essa connesse, nonché con le donazioni e i finanziamenti a scopo pubblicitario e promozionale di soggetti privati.

#### **Art. 7**

##### *Centri di informazione e di accoglienza.*

1. I comitati di gestione istituiscono centri di informazione e di accoglienza della Strada, anche avvalendosi degli organismi locali che svolgono attività di

promozione turistica e culturale.

2. I centri forniscono informazioni specifiche sull'area vitivinicola e sulle caratteristiche della Strada, sui servizi offerti dalle aziende e dagli altri soggetti che fanno parte della Strada stessa. Possono porre in vendita prodotti editoriali e altro materiale turistico in base alla vigente normativa regionale sul commercio; possono altresì fornire pacchetti turistici di breve durata a carattere locale per conto delle strutture private e pubbliche previi accordi e convenzioni con le medesime.
3. L'attività dei centri di informazione e di accoglienza è finanziata anche attraverso il corrispettivo dei servizi resi ai soggetti aderenti alla Strada.

### **Art. 8**

#### *Requisiti di qualità.*

1. Ai fini della presente legge si applicano i requisiti minimi di qualità determinati dal Ministero delle politiche agricole ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 luglio 1999, n. 268.
2. Requisiti aggiuntivi possono essere stabiliti con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

### **Art. 9**

#### *Segnaletica delle strade.*

1. I comitati di gestione provvedono alla realizzazione della segnaletica specifica della Strada sulla base della segnaletica tipo predisposta dall'Istituto regionale della vite e del vino e approvata dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.
2. I comuni e le province provvedono alla localizzazione e posa in opera della segnaletica informativa lungo le strade di rispettiva competenza sentiti i comitati di gestione.

### **Art. 10**

#### *Finanziamento degli interventi.*

1. Per la realizzazione delle finalità della presente legge l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere contributi nei limiti delle disponibilità del bilancio per i seguenti interventi:
  - a) creazione del simbolo identificativo della Strada e della specifica segnaletica riferita alla strada del vino;
  - b) creazione o adeguamento dei centri di informazione e di accoglienza delle strade del vino riconosciute;
  - c) creazione di musei della vite e del vino mediante istituzione di nuovi musei o ampliamento e allestimento di musei già esistenti. Non potrà essere finanziato più di un museo per ogni strada del vino;
  - d) adeguamento ai requisiti di qualità previsti all'articolo 8;
  - e) creazione del simbolo identificativo regionale, di materiale divulgativo e

informativo riguardante la generalità delle Strade, compresa la realizzazione di materiale multimediale.

2. I contributi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), possono essere concessi a favore dei comitati di gestione, degli enti locali e di altri soggetti pubblici e privati. I contributi possono essere concessi fino al 50 per cento dell'investimento e in ogni caso non possono superare l'importo di 25.000 euro per gli interventi di cui alle lettere a) e b) e di 55.000 euro per gli interventi di cui alla lettera c). I beneficiari degli interventi di cui alla lettera c) sono selezionati secondo il seguente ordine di priorità:
  - a) comitati di gestione;
  - b) enti locali;
  - c) altri soggetti pubblici e privati.
3. I contributi di cui al comma 1, lettera d), possono essere concessi a favore di aziende vitivinicole che intendano aderire a una strada del vino, fino al 50 per cento dell'investimento e in ogni caso per un importo non superiore a 25.000 euro.
4. I contributi di cui al comma 1, lettera e), sono concessi all'Istituto regionale della vite e del vino nella misura del 50 per cento della spesa e fino a un massimo di 30.000 euro.

### **Art. 11**

#### *Disposizioni finanziarie.*

1. Le assegnazioni disposte annualmente, ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 luglio 1999, n. 268, sono iscritte nel bilancio della Regione e sono destinate alle finalità di cui all'articolo 10.
2. Ad integrazione delle assegnazioni di cui al comma 1, per le finalità dell'articolo 10, per l'esercizio finanziario 2002, è autorizzata la spesa di 250 migliaia di euro, sia in termini di competenza che di cassa, cui si provvede mediante riduzione della spesa autorizzata dall'articolo 130 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, tabella 'H', UPB 2.3.1.3.1., capitolo 147303.

### **Art. 12**

#### *Disposizione transitoria.*

1. I soggetti promotori di strade del vino, comunque denominati, già costituiti con atto pubblico alla data del 31 dicembre 2001, possono presentare istanza di riconoscimento entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge. Il riconoscimento è concesso a condizione che i predetti soggetti si adeguino ai requisiti e alle condizioni previsti dalla presente legge.

### **Art. 13**

#### *Norma di salvaguardia comunitaria.*



1. I contributi di cui all'articolo 10, rientranti nel punto 4.3 degli Orientamenti comunitari degli aiuti di Stato nel settore agricolo, sono concessi nei limiti della regola *de minimis*.
2. Ogni altro aiuto previsto dall'articolo 10 riguardante iniziative promozionali è concesso fino ad un massimo di 100.000 euro per un periodo di tre anni e nel rispetto delle condizioni poste dal punto 14 dei predetti Orientamenti per il settore agricolo, dagli Orientamenti comunitari degli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti e dall'articolo 28 del Trattato istitutivo della Comunità europea. L'attuazione di tali interventi è subordinata alla definizione delle procedure di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

### **Art. 14**

#### *Contributi "de minimis" alle unioni di ristoratori e alle associazioni.*

1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere contributi nei limiti della regola *de minimis* alle unioni di ristoratori e alle associazioni che promuovano presso gli esercizi aderenti il consumo dei vini di qualità cui fanno riferimento le Strade.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'esercizio finanziario 2002, cui si provvede con parte delle disponibilità di cui all'U.P.B. 2.2.2.6.1 - codice 542804 per il medesimo esercizio.

### **Titolo II**

#### *Norme urgenti sull'inventario viticolo della Sicilia.*

### **Art. 15**

#### *Modifiche alla legge regionale 9 maggio 1984, n. 26.*

1. Gli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, sono abrogati.
2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 è sostituita dalla seguente: "c) cura la raccolta, l'elaborazione e il controllo dei dati trasmessi dai servizi comunali riguardanti l'anagrafe vitivinicola, il consumo dello zucchero a livello comunale, nonché la documentazione e le notizie di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'articolo 11".
3. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 è aggiunta la seguente lettera: "l) cura la raccolta e l'elaborazione dei dati inerenti l'inventario viticolo della Sicilia trasmessi dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio per mezzo di apposite attrezzature informatiche".
4. Le lettere a) e g) dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26

sono così sostituite: "a) la tenuta dell'anagrafe vitivinicola di cui all'articolo 14; g) il rilascio di certificazioni attestanti l'iscrizione all'anagrafe vitivinicola".

5. L'articolo 12 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni, è così sostituito: "I dati inseriti nell'albo comunale dei vigneti ed i dati relativi alle sezioni a) e b) dell'anagrafe vitivinicola di cui all'articolo 14 sono sostituiti dai dati indicati nelle dichiarazioni delle superfici vitate come da modello B1 fornito dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), in applicazione dell'articolo 16 del Regolamento CE n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, e delle relative modalità di applicazione di cui all'articolo 19 del Regolamento CE n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000".
6. L'articolo 13 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 è così sostituito: "L'Albo regionale dei vigneti è sostituito dalle risultanze della banca dati regionale fornita dall'AGEA, per la costituzione dell'inventario produttivo viticolo di cui all'articolo 16 del Regolamento CE n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, e alle relative modalità di applicazione previste dall'articolo 19 del Regolamento CE n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000".
7. Le lettere a) e b) del quarto comma dell'articolo 14 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, sono abrogate.
8. Il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato.
9. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, è abrogata.
10. Dopo l'articolo 16 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26, è aggiunto il seguente: "Art. 16 bis - 1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, con successivi provvedimenti, individua le nuove competenze da attribuire ai comuni e assume le necessarie iniziative inerenti la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario del potenziale viticolo in Sicilia, di cui ai Regolamenti CE n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, e n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000, e successive modificazioni".

### **Art. 16**

#### *Deroga all'articolo 10 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198.*

1. In deroga al disposto di cui al comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 51, esclusivamente per la vendemmia 2002, il catastino soci delle cooperative cantine sociali, redatto secondo i modelli B e C, allegati al decreto del dirigente generale n. 616 del 5 luglio 2002, con l'indicazione delle quantità e dei tipi di uva ricevuti in conferimento, è inviato al Servizio V Produzione vegetale - Impianti agro-industriali - Unità operativa n. 29 - Repressione frodi vinicole, entro i sessanta giorni successivi alla chiusura

delle operazioni di conferimento delle uve e, comunque, non oltre la data prevista per la presentazione della dichiarazione di produzione vitivinicola.

### **Art. 17**

#### *Modifica all'articolo 4 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198.*

1. A modifica di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198, a decorrere dalla vendemmia 2002, presso gli organismi cooperativi potrà essere conferita l'uva proveniente da ciascuna unità vitata dichiarata ai fini della predisposizione dell'inventario del potenziale viticolo di cui all'articolo 16 del Regolamento CE n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, e successive modificazioni e disposizioni applicative.

### **TITOLO III**

#### *Altre disposizioni per il settore agricolo.*

### **Art. 18**

#### *Indennità compensativa ed agricoltura biologica.*

1. All'articolo 57, lettera c), della legge regionale 25 marzo 2002, n. 2, le parole "delle indennità compensative di cui all'articolo 14 del Regolamento CE n. 1257/99" sono sostituite dalle parole "della indennità compensativa pregressa di cui all'articolo 123 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32".
2. Gli stanziamenti di cui all'articolo 57, lettere a) e b), della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, sono destinati alla copertura della prima annualità degli interventi di cui alla misura F1B del Piano di sviluppo rurale attuativo del Regolamento CE n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999. Per gli esercizi successivi la quantificazione degli oneri è determinata annualmente con legge finanziaria.

### **Art. 19**

#### *Disposizioni per il bilancio dell'ESA.*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, si applicano al bilancio di previsione dell'ESA per l'esercizio finanziario 2002.

### **Art. 20**

#### *Attività Istituto della vite e del vino.*

1. L'Istituto regionale della vite e del vino svolge le attività promozionali di propria competenza nel rispetto dei limiti e alle condizioni stabiliti dall'articolo 126 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, e dalla relativa autorizzazione comunitaria.
2. È autorizzata l'erogazione all'Istituto regionale della vite e del vino dell'intero stanziamento dei capitoli 147302 e 147306 del bilancio della Regione per

l'esercizio finanziario 2002, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, come modificato dall'articolo 20 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.

### **Art. 21**

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 2 agosto 2002.

**CUFFARO**

Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste: CASTIGLIONE

#### NOTA ALL'ART. 1, COMMA 1:

- La legge 10 febbraio 1992, n. 164, reca: “Nuova disciplina delle denominazioni d'origine”.

#### NOTA ALL'ART. 4, COMMA 2:

- Il comma 4 dell'art. 1 della legge 27 luglio 1999, n. 268 “Disciplina delle strade del vino” così dispone:  
“In deroga alle disposizioni vigenti, le cantine industriali e le enoteche presenti nell'ambito delle “*strade del vino*” ed aderenti al disciplinare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), possono effettuare la presentazione, la degustazione e la mescita di prodotti vitivinicoli, nel rispetto delle norme previste per le aziende agricole produttrici”.

#### NOTA ALL'ART. 8, COMMA 1:

- L'art. 3 della legge 27 luglio 1999, n. 268, così dispone:  
“Requisiti del disciplinare. 1. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti gli standard minimi di qualità. Le caratteristiche della cartellonistica sono definite, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera c), capoverso h), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche sulla base delle esperienze maturate nell'ambito dell'Unione europea, con decreto del Ministro per le politiche agricole, da adottare di concerto con i Ministri competenti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.

In attuazione di quanto disposto dal riportato articolo, è stato emanato il D.M. 12 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 28 luglio 2000, n. 175, recante: “Fissazione degli standard minimi di qualità per i percorsi individuati ai sensi della legge 27 luglio 1999, n. 268, recante “Disciplina delle strade del vino”.”.

#### NOTA ALL'ART. 11, COMMA 1:

- L'art. 4 della legge 27 luglio 1999, n. 268, così dispone:  
“Agevolazioni e contributi finanziari.  
1. All'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge possono concorrere con apposite finalizzazioni finanziamenti locali, regionali, nazionali e comunitari. Lo Stato può cofinanziare, nell'ambito delle disponibilità finanziarie proprie e di interventi comunitari, leggi di spesa regionali per interventi di adeguamento delle aziende e dei punti di accoglienza e di

informazione locale agli standard di cui al comma 1 dell'articolo 3 limitatamente agli interventi volti a migliorare le strutture indispensabili alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.

2. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di promozione all'estero, la realizzazione di materiale promozionale, informativo e pubblicitario anche destinato all'estero, per l'incentivazione della conoscenza delle “*strade del vino*” può essere altresì finanziata attraverso l'intervento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) e dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE).
3. Allo scopo di sostenere le iniziative collegate alle finalità della presente legge, è autorizzata la spesa annua di lire 3 miliardi a decorrere dal 1999. Il Ministro per le politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede al riparto della suddetta somma.
4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”

#### NOTA ALL'ART. 15, COMMI 2 E 3:

- L'art. 5 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 “Nuove norme per la lotta contro la sofisticazione dei vini e per il potenziamento del servizio regionale per la repressione delle frodi vinicole”, per effetto delle modifiche apportate dalle disposizioni che qui si annotano, è il seguente:

“Il servizio regionale per la repressione delle frodi vinicole, ufficio della direzione interventi strutturali dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, svolge i seguenti compiti:

- a) collabora con gli organismi di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, operanti sia in campo nazionale che in Sicilia; nonché con il Nucleo antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri e con gli analoghi organi della Guardia di finanza, per il reciproco scambio di notizie, elementi e dati afferenti alla materia delle sofisticazioni vitivinicole e all'applicazione delle norme e delle disposizioni vigenti in materia di vitivinicoltura;
- b) coordina le attività dei servizi comunali di controllo per la vitivinicoltura e delle amministrazioni provinciali nell'ambito delle finalità di cui agli articoli 8 e 11;
- c) cura la raccolta, l'elaborazione e il controllo dei dati trasmessi dai servizi comunali riguardanti l'anagrafe vitivinicola, il consumo dello zucchero a

- livello comunale, nonché la documentazione e le notizie di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'articolo 11;
- d) cura la raccolta ed elaborazione dei dati riguardanti le attività rientranti nelle attribuzioni dell'Istituto regionale della vite e del vino di cui all'art. 18 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 87, e successive aggiunte e modificazioni;
  - e) attiva e aggiorna l'elenco del personale delle amministrazioni comunali e provinciali di cui agli articoli 8 e 10;
  - f) istituisce e aggiorna l'elenco dei soggetti condannati con sentenza passata in giudicato per violazione degli articoli 76, 80, secondo comma ed 82, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162;
  - g) svolge le azioni e i compiti di controllo attribuiti all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste dall'art. 3, ultimo comma, della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198 e successive aggiunte e modificazioni;
  - h) esegue i controlli e le verifiche riguardanti il catastico viticolo delle cooperative cantine sociali di cui all'art. 10 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198 e successive aggiunte e modificazioni e ne confronta le risultanze con l'anagrafe vitivinicola e l'albo dei vigneti;
  - i) attua ogni altra iniziativa o compito attribuiti allo stesso dalla presente legge;
  - l) cura la raccolta e l'elaborazione dei dati inerenti l'inventario viticolo della Sicilia trasmessi dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio per mezzo di apposite attrezzature informatiche. Ferme restando le specifiche competenze dello Stato in materia, le funzioni di vigilanza e controllo di cui al secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 2 marzo 1981, n. 16, sono specificatamente attribuite, nell'ambito della Regione siciliana, agli ispettori provinciali dell'agricoltura. Le predette funzioni sono esercitate d'intesa ed in collaborazione con gli uffici periferici dello Stato e con gli organi di polizia preposti alla repressione delle frodi. Sono abrogati il terzo, quarto e quinto comma, dell'art. 4 della legge regionale 2 marzo 1981, n. 16".

**NOTA ALL'ART. 15, COMMA 4:**

- L'art. 11 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26, per effetto delle modifiche operate dalla disposizione che qui si annota, è il seguente:  
"Il servizio comunale di controllo per la vitivinicoltura cura
  - a) la tenuta dell'anagrafe vitivinicola di cui all'articolo 14;
  - b) l'espletamento degli adempimenti a carico dei comuni previsti dalla vigente normativa comunitaria; nazionale e regionale in materia di:
    - 1) denunce annuali di produzione e di giacenza dei prodotti vinicoli;
    - 2) documenti di accompagnamento e registri di carico e scarico dei prodotti vitivinicoli;
  - c) l'esame delle denunce di produzione previste dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 e successive aggiunte e modificazioni con le allegate copie, redatte dalla distilleria, della bolletta di

- consegna dei sottoprodotti della distillazione confrontandone le indicazioni con quelle riguardanti rispettivamente l'anagrafe vitivinicola e l'albo comunale dei vigneti;
- d) la rilevazione dei dati concernenti il consumo dello zucchero nell'ambito comunale, mediante l'esame della documentazione prevista dall'art 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 e successive aggiunte e modificazioni;
- e) la comunicazione tempestiva agli organismi di vigilanza dello Stato, al servizio regionale per la repressione delle frodi vinicole, e, ove ne ricorrano gli estremi alla competente autorità giudiziaria, delle inadempienze, irregolarità e trasgressioni riscontrate;
- f) l'acquisizione diretta di tutti i dati e gli elementi non denunciati totalmente o parzialmente;
- g) il rilascio di certificazioni attestanti l'iscrizione all'anagrafe vitivinicola".

**NOTA ALL'ART. 15, COMMA 7:**

- L'art. 14 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26, per effetto dell'abrogazione operata dalla disposizione che qui si annota, è il seguente:  
"Presso ogni comune della Regione è istituita l'anagrafe vitivinicola delle imprese agricole, industriali e commerciali che producono, detengono, commerciano e trasportano uve, mosti, vino, aceti e relativi sottoprodotti. Il servizio comunale di controllo per la vitivinicoltura provvede alla tenuta ed all'aggiornamento della anagrafe vitivinicola.  
I comuni che non sono tenuti, ai sensi dell'articolo 10, ad istituire il servizio comunale di controllo per la vitivinicoltura, provvedono alla tenuta ed all'aggiornamento dell'anagrafe vitivinicola mediante i propri uffici.  
L'anagrafe vitivinicola è distinta in sezioni, rispettivamente per:
  - a) (...);
  - b) (...);
  - c) imprese agricole vinicole singole, associate o cooperativistiche;
  - d) imprese commerciali ed industriali;
  - e) imprese per la produzione di vini all'ingrosso, nonché per la distillazione di vini o loro sottoprodotti;
  - f) imprese di trasporto d'uva, mosti, vini, aceti e relativi sottoprodotti.

Ogni impresa può essere iscritta in una o più sezioni dell'anagrafe vitivinicola. In ciascuna sezione dovranno annotarsi le altre sezioni dell'anagrafe vitivinicola in cui l'impresa stessa risulta iscritta.  
L'anagrafe vitivinicola deve essere istituita entro l'1 aprile 1985. I comuni devono dare pubblico avviso dell'istituzione dell'anagrafe vitivinicola, oltre che mediante affissione della delibera all'albo comunale, con manifesti murali ed ogni altra opportuna forma di pubblicità, dandone altresì comunicazione al servizio regionale per la repressione delle frodi vinicole dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, agli ispettorati provinciali



dell'agricoltura ed agli organismi di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste operanti in Sicilia, competenti per territorio”.

**NOTA ALL'ART. 15, COMMA 8:**

• L'art. 15 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26, per effetto dell'abrogazione operata dalla disposizione che qui si annota, è il seguente:  
“ ...

Le imprese rientranti nelle categorie previste dalle lettere c) d) e) ed f) dell'articolo precedente devono chiedere al comune in cui esercitano la propria attività l'iscrizione all'anagrafe vitivinicola.

Le imprese individuate dalla presente legge devono chiedere l'iscrizione all'anagrafe vitivinicola entro 90 giorni dall'istituzione presso ogni comune, ai sensi dell'art. 14 dell'anagrafe stessa o comunque dalla relativa costituzione se successiva a tale data. Le imprese devono altresì comunicare all'anagrafe vitivinicola qualsiasi variazione degli elementi oggetto dell'anagrafe rispetto alla prima iscrizione.

Le stesse devono comunicare all'anagrafe vitivinicola qualsiasi variazione degli elementi oggetto dell'anagrafe stessa rispetto alla prima iscrizione.

Il sindaco, dopo avere accertato la completezza dei dati forniti, in rapporto all'apposita modulistica regionale, differenziata secondo il tipo di impresa, rilascerà agli interessati attestati di avvenuta iscrizione all'anagrafe vitivinicola e provvederà a trasmettere copia dell'iscrizione al servizio regionale di cui all'art. 5. L'anagrafe vitivinicola e l'albo comunale dei vigneti sono pubblici. Chiunque ne sia interessato può prenderne gratuitamente visione”.

**NOTA ALL'ART. 15, COMMA 9:**

• L'art. 16 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26, per effetto dell'abrogazione operata dalla disposizione che qui si annota, è il seguente:  
“I soggetti tenuti alla denuncia prevista dall'art 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 e successive aggiunte e modificazioni, devono integrare la denuncia medesima con la documentazione di provenienza delle uve.

Tale documentazione sarà costituita:

- a) (...)
- b) per i vinificatori non produttori di uva, singoli o associati, da copia delle fatture di acquisto dell'uva e delle relative bolle di accompagnamento.

Le denunce di cui al primo comma dovranno altresì essere corredate della copia della bolletta di consegna delle vinacce rilasciata dalla distilleria.

I comuni non possono procedere alla vidimazione e/o timbratura delle denunce di produzione, di quelle di giacenza, nonché dei documenti di accompagnamento nei confronti di quelle imprese che non risultano iscritte all'anagrafe vitivinicola di cui alla presente legge.

I documenti di accompagnamento relativi alle uve da tavola destinate alla

vinificazione, ai mosti di uva da tavola ed ai succhi di uva concentrati provenienti da uva da tavola, devono contenere la dizione: “Uva destinata alla produzione di vino per distilleria”, ovvero: “Destinazione per produzione di succhi di uva” o le diverse specifiche dizioni riguardanti le altre destinazioni consentite dai regolamenti comunitari e dalle leggi nazionali”.

**NOTA ALL'ART. 16, COMMA 1:**

• Il comma 3 dell'art. 10 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198, come sostituito dall'art. 5, comma 1, della legge regionale 21 agosto 1984, n. 51, così dispone:

“Il catastrino è elaborato e sottoscritto da un tecnico agricolo munito di laurea in scienze agrarie o di diploma in materie agrarie iscritto al rispettivo albo o collegio professionale, ed è trasmesso entro il 31 luglio di ogni anno direttamente all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca ed all'IRCAC”.

**NOTE ALL'ART. 17, COMMA 1:**

• L'art. 4 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198 “Disciplina degli interventi e delle agevolazioni riguardanti le attività e le iniziative delle cantine sociali e loro consorzi” definisce le cooperative cantine sociali e le relative caratteristiche.

• L'art. 16 del Regolamento CE n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, così dispone:

- “1. L'inventario del potenziale produttivo contiene i dati seguenti:
- a) le superfici vitate impiantate con varietà classificate per la produzione di vino ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, nel territorio dello Stato membro in oggetto;
  - b) le varietà interessate;
  - c) il totale dei diritti d'impianto esistenti;
  - d) le disposizioni nazionali o regionali emanate in applicazione delle disposizioni del presente titolo.
2. Uno Stato membro può prevedere che l'inventario sia compilato su base regionale. Tuttavia, in questo caso, tutti gli inventari regionali devono essere compilati entro il 31 dicembre 2001. Ai sensi delle disposizioni del presente regolamento, il ritardo nella compilazione dell'inventario da parte di una regione non osta all'applicazione del presente titolo in altre regioni dello Stato membro in questione”.

**• NOTA ALL'ART. 18, COMMA 1:**

• L'art. 57 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 2 “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002”, per effetto della modifica operata dalla disposizione che qui si annota, è il seguente: “Agricoltura biologica ed indennità compensative.

1. Ai sensi dell'articolo 45, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le somme relative alle assegnazioni sotto elencate inerenti a leggi statali di settore, non impegnate alla data del 31 dicembre 2001, sono destinate, nell'esercizio 2002:
  - a) quanto a 5.165 migliaia di euro per le finalità previste dalla Misura F1b del Reg. CEE n. 1257/99, mediante l'utilizzo di parte delle economie realizzate sulle assegnazioni statali di cui alla legge 23 aprile 1975, n. 125;
  - b) quanto a 15.494 migliaia di euro per le finalità previste dalla Misura F1b del Reg. CEE n. 1257/99, mediante l'utilizzo di parte delle economie realizzate sulle assegnazioni statali di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590;
  - c) quanto a 30.987 migliaia di euro per la corresponsione della indennità compensativa pregressa di cui all'articolo 123 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32".

**NOTE ALL'ART. 18, COMMA 2:**

- Per l'art. 57 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 2 vedi nota all'art. 18, comma 1.
- Il Regolamento CE n. 1257/99 del Consiglio reca disposizioni in materia di sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e modifica ed abroga taluni regolamenti.

**NOTA ALL'ART. 19:**

- L'art. 18 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 "Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio per l'anno finanziario 2001" così dispone: "Disposizioni sul bilancio dell'ESA. 1. In deroga alle vigenti disposizioni, l'Ente di sviluppo agricolo è autorizzato ad utilizzare le somme provenienti dall'avanzo di amministrazione iscritte al capitolo di spesa 412 - "Fondo accantonamento avanzo di amministrazione, comma 5, articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6" del bilancio di previsione dell'ESA per l'esercizio finanziario 2001 per i seguenti fini istituzionali:
  - "Ricostruzioni ripristini e trasformazione di immobili e relativi impianti" (capitolo 252);
  - "Spese per la realizzazione di progetti finalizzati allo sviluppo dell'agricoltura di specifici ambiti territoriali" (capitolo 260);
  - "Spese per la realizzazione di programmi di lavoro di cui all'articolo 9 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 73 delle sezioni operative di assistenza tecnica" (capitolo 261);
  - Spese per la realizzazione di programmi di interventi ed opere pubbliche di

interesse agricolo" (capitolo 257);

- "Spese per la manutenzione straordinaria di strade" (capitolo 267);
- "Spese per il completamento di opere viarie di cui all'articolo 3 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 84 (capitolo 268);
- "Spese per il ripristino e la manutenzione straordinaria di dighe ed impianti idrici anche in concessione ad enti, consorzi, cooperative, etc." (capitolo 507)"".

**NOTA ALL'ART. 20, COMMA 1:**

- L'art. 126 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 "Disposizioni per l'attuazione del P.O.R. 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese" così dispone: "Promozione prodotti agroalimentari.
  1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste svolge attività promozionali per i prodotti agroalimentari in ambito regionale nazionale ed internazionale, al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia agricola favorendo lo sbocco delle produzioni regionali sui mercati. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste svolge altresì indagini quantitative e qualitative di mercato e di marketing sui mercati nazionali ed esteri.
  2. L'attività promozionale è attuata attraverso un programma che prevede:
    - a) la partecipazione a rassegne fieristiche nazionali ed estere;
    - b) iniziative nei diversi circuiti distributivi;
    - c) attività di comunicazione relativamente ai prodotti di qualità;
    - d) missioni commerciali in Sicilia di operatori italiani ed esteri.
  3. L'attività promozionale di cui al comma 2, lettere a) e d), è a totale carico dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ed è realizzata direttamente dallo stesso. L'attività promozionale di cui al comma 2, lettere b) e c), è realizzata dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste in compartecipazione con i soggetti beneficiari fino a un massimo del 50 per cento delle spese ritenute ammissibili al finanziamento.
  4. Soggetti beneficiari delle attività previste al comma 2 sono le imprese agroalimentari, singole e associate, di produzione, trasformazione e commercializzazione, che operano nel territorio regionale.
  5. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dai precedenti commi, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 56 miliardi.
  6. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste promuove altresì iniziative volte alla valorizzazione dei prodotti agricoli del territorio mediante un contributo per la realizzazione di manifestazioni promozionali che si inquadrino in un ambito di politica di sviluppo rurale finalizzata a rafforzare la competitività delle aree rurali e allo sviluppo dell'economia locale. Le manifestazioni sono classificate secondo la loro rilevanza internazionale,

nazionale e locale in tre fasce in relazione alle quali viene commisurato il seguente contributo, da erogare agli enti locali o a soggetti incaricati della realizzazione delle manifestazioni:

- a) prima fascia; fino a un massimo di lire 100 milioni;
- b) seconda fascia fino a un massimo di lire 50 milioni;
- c) terza fascia; fino a un massimo di lire 20 milioni.

7. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal comma 6, per il periodo 2000-2006, le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 10 miliardi".

**NOTA ALL'ART. 20, COMMA 2:**

• L'art. 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 "Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione" dispone in materia di approvazione di bilanci di previsione, variazioni di bilancio, bilanci consuntivi e regolamenti di enti, aziende ed istituti regionali.



**Lavori preparatori.**

- D.D.L. n. 9  
Norme per la realizzazione e la gestione delle strade del vino.  
Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Fleres il 26 luglio 2001.  
Trasmesso alla Commissione Attività produttive (III) il 10 settembre 2001.
- D.D.L. n. 253  
Disciplina delle strade del vino in Sicilia.  
Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Oddo l'11 ottobre 2001.  
Trasmesso alla Commissione Attività produttive (III) il 17 ottobre 2001.
- D.D.L. n. 281  
Istituzione delle strade del vino, dell'olio e dei prodotti tipici agro-alimentari.  
Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Borzacchelli il 3 dicembre 2001.  
Trasmesso alla Commissione Attività produttive (III) l'11 dicembre 2001.  
Esaminati in Commissione ed istituita Sottocommissione per l'esame congiunto nella seduta n. 10 del 6 novembre 2001.  
Esaminato testo elaborato dalla Sottocommissione e deliberato l'invio in Commissione Bilancio (II) nella seduta n. 31 del 28 maggio 2002.  
Riesaminato e rinviato in Commissione Bilancio (II) nella seduta n. 31 dell'11 giugno 2002.  
Parere reso dalla Commissione Bilancio (II) nella seduta n. 59 del 12 giugno 2002.
- Esitato per l'Aula nella seduta n. 35 del 19 giugno 2002.  
Relatore: Tricoli.
- Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 71 del 17 luglio 2002, n. 73 del 23 luglio 2002 e n. 75 del 24 luglio 2002.
- Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 75 del 24 luglio 2002.

**Regione siciliana - Decreto dell'Assessore  
per l'agricoltura e le foreste 15 gennaio 2003**

**Disciplinare tipo delle strade e rotte del vino.**

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana  
n. 3 del 17 febbraio 2003

**L'ASSESSORE  
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE**

- Visto lo Statuto della Regione;
- Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789, modificato con D.P.R. 24 marzo 1981, n. 218: Esercizio nella Regione siciliana delle attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
- Vista la legge 27 luglio 1999, n. 268, relativa alla disciplina delle Strade del vino;
- Visto il D.M. 12 luglio 2000, che fissa gli standard minimi di qualità per i percorsi individuati ai sensi della legge 27 luglio 1999, n. 268;
- Vista la legge regionale 2 agosto 2002, n. 5, di istituzione delle Strade e delle rotte del vino ed in particolare l'art. 2 che al comma 2 prevede l'emanazione del disciplinare tipo delle strade entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della legge;

**DECRETA**

**Art. 1**

È approvato, in applicazione dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 2 agosto 2002, n. 5, il disciplinare tipo delle Strade e rotte del vino che stabilisce gli standard minimi di qualità che devono possedere i soggetti aderenti, le disposizioni relative ai compiti affidati ai comitati promotori e di gestione, nonché le disposizioni relative alla segnaletica delle Strade al fine di renderla omogenea su tutto il territorio regionale.

**Art. 2**

Le Strade e le rotte del vino, da ora in poi denominate Strade, sono itinerari turistici entro territori ad alta vocazione vitivinicola, caratterizzati, oltre che da vigneti e cantine di aziende agricole, da aziende specializzate in produzioni tipiche e di qualità, da attrattive naturalistiche, culturali e storiche particolarmente significative ai fini di un'offerta turistica integrata.

Le Strade sono caratterizzate dalla presenza organica di soggetti che con la loro attività contribuiscono a costituire una offerta turistica integrata allo scopo di promuovere lo sviluppo rurale e l'enoturismo, nell'ambito di un contesto culturale, ambientale, storico e sociale.

I soggetti aderenti sono tenuti al rispetto degli impegni che essi assumono all'atto della sottoscrizione del disciplinare della Strada predisposto sulla base dei criteri stabiliti dal presente decreto da parte del comitato promotore.

**Art. 3**

*Standard minimi delle Strade.*

Ai fini della costituzione e riconoscimento ogni Strada deve prevedere:

- a) il logo identificativo unico;
- b) un soggetto responsabile identificato nel comitato di gestione di cui all'art. 3 della legge n. 5/2002;
- c) un disciplinare della Strada sottoscritto dai vari soggetti aderenti e redatto secondo il presente disciplinare tipo, che stabilisce tra l'altro la tipologia dei soggetti, i requisiti di accesso, le norme di autocontrollo;
- d) la presenza di un centro di informazione e di accoglienza che disponga di materiale informativo sui soggetti aderenti e sulle iniziative e le opportunità poste in essere all'interno della singola Strada;
- e) la segnaletica informativa ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera c), capoverso h), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, posta sia lungo il percorso, sia in prossimità del soggetto aderente alle Strade e consistente dello specifico logo identificativo;
- f) l'esposizione, presso ciascun soggetto aderente, della mappa dettagliata del territorio vitivinicolo incluso nella Strada contenente almeno il percorso stradale e la localizzazione dell'offerta enoturistica complessiva, tramite apposita simbologia.

**Art. 4**

*Soggetto responsabile.*

Il soggetto responsabile è individuato nel legale rappresentante del comitato promotore che entro i 90 giorni successivi al riconoscimento della Strada si trasforma in comitato di gestione.

Per comitato di gestione delle Strade del vino, successivamente denominato comitato, si intende un organismo di carattere associativo senza scopo di lucro, finalizzato allo svolgimento dei compiti indicati dalla legge regionale n. 5/2002 e dal presente disciplinare.

Il comitato è costituito con atto pubblico in forma di associazione e retto da uno statuto che garantisca l'accesso a tutti i soggetti di cui all'art. 2 della legge regionale n. 5/2002, nonché a quelli previsti all'art. 3 previa comunicazione all'Assessore per l'agricoltura e le foreste.

Il comitato, in conformità alla legge regionale n. 5/2002 ed attraverso un proprio



disciplinare, redatto sulla base del presente disciplinare tipo e sottoscritto dai vari soggetti aderenti, coordina le attività ed iniziative messe in atto dal Museo della vite e del vino e dai singoli soggetti, con particolare attenzione per gli orari di apertura al pubblico, il materiale illustrativo e divulgativo offerto,

l'organizzazione di visite guidate a cura di personale qualificato a conoscenza di almeno un'altra lingua comunitaria, la promozione della Strada, la verifica del mantenimento e del rispetto dei requisiti previsti per i soggetti aderenti.

Lo statuto del comitato deve contenere almeno i seguenti elementi:

- a) il nome della Strada che il comitato intende tutelare e valorizzare e la sede in cui svolge la sua attività;
- b) le modalità di ammissione al comitato garantendo espressamente l'accesso a tutti i soggetti in possesso dei requisiti della legge regionale n. 5/2002;
- c) gli obblighi per gli associati e le modalità per la loro esclusione, le eventuali incompatibilità e/o inammissibilità, nonché le sanzioni per le eventuali inadempienze;
- d) l'impegno a mantenere i partecipanti previsti dall'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 5/2002 nel quorum previsto dal medesimo;
- e) gli organi associativi (assemblea, consiglio, presidente), le loro funzioni e le norme riguardanti la nomina ed il funzionamento degli stessi organi;
- f) le modalità di voto in assemblea;
- g) le norme per la nomina del collegio sindacale ed i relativi compiti;
- h) le norme per l'eventuale scioglimento anticipato del comitato;
- i) l'obbligo di contribuzione a carico di ciascun associato, prevedendo:
  - una quota fissa di partecipazione al comitato diversificata per categoria di appartenenza;
  - una quota annuale proporzionale ai servizi che i soggetti privati e/o pubblici ricevono dal comitato;
- l) le norme per il componimento amichevole, nelle forme di arbitrato rituale, delle eventuali controversie tra comitato ed associato, oppure la costituzione di un collegio dei probiviri per la composizione di eventuali controversie tra comitato ed associato;
- m) le norme che, qualora la Strada insista su un territorio con più denominazioni di origine, assicurino in seno al Consiglio la rappresentatività delle varie categorie degli associati, fermo restando il rispetto della proporzione minima indicata dall'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 5/2002;

Oltre a quanto già indicato il comitato è obbligato a:

- a) comunicare all'Assessorato dell'agricoltura ogni variazione in merito allo statuto ed alla composizione degli organi del comitato;
- b) collaborare con gli altri comitati responsabili delle Strade e con gli enti pubblici, per il perseguimento delle finalità previste dalla legge regionale n. 5/2002;
- c) riservare l'utilizzo del nome della Strada e del logo specifico esclusivamente

in favore degli associati;

- d) collaborare con comuni e province interessati relativamente alla localizzazione e successiva posa in opera lungo la Strada della cartellonistica;

Il comitato è competente a:

- a) rappresentare la Strada in ogni sede;
- b) provvedere alla stesura del disciplinare della Strada;
- c) ferme restando le competenze della Regione siciliana in materia di promozione all'estero, gestire campagne d'informazione e di promozione, per una migliore valorizzazione della Strada in ambito nazionale ed internazionale;
- d) gestire il centro di informazione e di accoglienza della Strada;
- e) tutelare gli interessi e l'immagine della Strada, intervenendo ove necessario con segnalazioni su eventuali disfunzioni in merito alla fornitura di energia elettrica o di acqua ed in generale presso gli enti gestori pubblici e/o privati competenti in materia di urbanistica, viabilità, tutela del territorio, del paesaggio e dei beni culturali;
- f) gestire ogni altra iniziativa di carattere economico relativa alle finalità proprie della Strada;
- g) il comitato svolge tra le altre attività quella formativa diretta alla valorizzazione della professionalità degli operatori all'interno delle singole Strade, contribuendo così ad una qualificazione dei servizi resi ed alla promozione delle peculiarità enologiche, storiche ed ambientali presenti;
- h) il comitato rappresenta in giudizio gli interessi degli associati alla Strada tutelandone in ogni sede il nome ed il logo prescelto.

## Art. 5

### *Tipologia dei soggetti aderenti alle Strade.*

Ad ogni Strada devono aderire almeno i seguenti soggetti, aventi le caratteristiche specificate nei successivi articoli:

- a) due o più aziende vitivinicole;
- b) una o più cantine;
- c) una o più strutture tra: enoteche; aziende agrituristiche; esercizi autorizzati alla somministrazione dei pasti, alimenti e bevande della Strada; imprese turistico ricettive; musei della vite e del vino.

## Art. 6

### *Standard di qualità delle aziende vitivinicole e delle cantine delle Strade.*

Al fine dell'inserimento in una Strada le aziende vitivinicole e le cantine devono offrire almeno i seguenti requisiti e servizi:

- a) ubicazione all'interno della zona di produzione di cui alla legge n. 164/92 oppure ubicazione anche fuori della zona di produzione nei casi di aziende

associate di vinificazione o vinificazione ed imbottigliamento purché nel rispetto della normativa dei relativi disciplinari di produzione dei vini emanati ai sensi della legge n. 164/92;

- b) presenza di aree di sosta temporanea per i visitatori in spazi aperti;
- c) segnaletica di ingresso riportante il nome dell'azienda, il numero di telefono, gli orari ed i giorni di apertura al pubblico;
- d) presenza all'interno della cantina di un punto di accoglienza, destinato all'attesa per la visita;
- e) presenza di uno spazio riservato alla degustazione;
- f) esposizione ben visibile nel locale degustazione, dei prezzi dei prodotti in vendita ed eventualmente anche degli assaggi;
- g) orario di apertura al pubblico corrispondente a quello concordato, entro il 1° gennaio di ogni anno, con il comitato di gestione.

Oltre ai suddetti requisiti, i soggetti di cui sopra possono offrire ulteriori servizi non obbligatori che costituiscono titolo di merito, quali:

- h) presenza di personale addetto all'accoglienza degli ospiti ed all'organizzazione di visite guidate, competente sugli aspetti viticoli ed enologici legati alle produzioni aziendali;
- i) disponibilità di materiale illustrativo nel locale di accoglienza da concordare con il comitato, relativo alla singola azienda, alle caratteristiche del territorio e dei vini prodotti all'interno della Strada;
- j) utilizzo di bicchieri in vetro idonei per le degustazioni; presenza di schede tecniche con informazioni sul vigneto e sulla vinificazione dei vini offerti in degustazione;
- k) la degustazione può comprendere oltre al vino, altri prodotti tipici della zona.

### **Art. 7**

#### *Standard di qualità delle aziende agrituristiche delle Strade.*

Ai fini dell'inserimento in una Strada le aziende agrituristiche autorizzate all'esercizio della attività ai sensi della legge regionale n. 25 del 9 giugno 1994, devono possedere almeno i seguenti requisiti ed attenersi alle seguenti regole:

- a) ubicazione all'interno della zona di produzione di cui alla legge n. 164/92, oppure di zone su cui insistono produzioni riconosciute ai sensi del Regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio;
- b) segnaletica d'ingresso all'azienda, contenente il nome dell'azienda, il numero di telefono, gli orari ed i giorni di apertura;
- c) qualora l'azienda svolga attività di ristorazione deve avere la carta dei vini ed almeno un menù degustazione;
- d) offerta di materiale informativo sulla Strada approvato dal comitato.

Oltre ai suddetti requisiti, i soggetti di cui sopra possono offrire ulteriori servizi non obbligatori che costituiscono titolo di merito, quali:

- esposizione di un congruo numero di vini relativi alla strada del vino di

appartenenza, anche se l'azienda non è vitivinicola;

- disporre di personale qualificato sia per l'accoglienza che per il servizio ai tavoli, in grado di fornire informazioni sui vini prodotti nella Strada, o comunque impegnarsi a farlo partecipare ai corsi allo scopo organizzati.

### **Art. 8**

#### *Standard di qualità degli esercizi autorizzati alla somministrazione di pasti, alimenti e bevande delle Strade.*

Al fine dell'inserimento in una Strada, gli esercizi autorizzati alla somministrazione di pasti, alimenti e bevande devono possedere almeno i seguenti requisiti e fornire i seguenti servizi:

- a) ubicazione all'interno della zona di produzione di cui alla legge n. 164/92, oppure di zone su cui insistono produzioni riconosciute ai sensi del Regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio;
- b) carta dei vini adeguata ed aggiornata, comprensiva di una significativa rappresentanza di vini provenienti dalle aziende vitivinicole facenti parte della Strada;
- c) menù degustazione comprensivi di piatti tipici del territorio interessato alla Strada;
- d) offerta di materiale informativo sulla Strada approvato dal comitato.

Oltre ai suddetti requisiti i soggetti di cui sopra possono offrire ulteriori servizi non obbligatori che costituiscono titolo di merito quali:

- uso obbligatorio di bicchieri di forma adatta ai vini da servire e personale di servizio adeguatamente preparato alla degustazione dei vini;
- esposizione di un congruo numero di vini della Strada proposti nella carta dei vini.

### **Art. 9**

#### *Enoteca regionale.*

L'uso del termine Enoteca regionale e le sue funzioni sono riservate alle due sedi previste all'art. 5 della legge regionale n. 5/2002.

### **Art. 10**

#### *Standard di qualità delle enoteche delle Strade.*

Le enoteche diverse da quelle di cui all'art. 5 della legge regionale n. 5/2002, ai fini dell'inserimento in una Strada devono possedere almeno i seguenti requisiti:

- a) ubicazione all'interno della zona di produzione di cui alla legge n. 164/92 a cui la Strada si riferisce;
- b) esposizione con particolare cura ed in luogo adeguato di vini prodotti dalle aziende facenti parte della Strada;
- c) esposizione in modo ben visibile dei prezzi di vendita dei vini della Strada;
- d) presenza di materiale informativo sulla Strada approvato dal comitato;

e) allestimento di uno spazio per la degustazione.

### **Art. 11**

#### *Standard di qualità delle imprese turistico-ricettive delle Strade.*

Al fine dell'inserimento in una Strada le imprese turistico ricettive devono offrire almeno i seguenti requisiti e/o servizi:

- a) ubicazione all'interno della zona di produzione di cui alla legge n. 164/92, oppure di zone su cui insistono produzioni riconosciute ai sensi del Regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio;
- b) presenza di materiale informativo sulla Strada approvato dal comitato.

Oltre ai suddetti requisiti, i soggetti di cui sopra possono offrire ulteriori servizi non obbligatori che costituiscono titolo di merito, quali:

- organizzazione di iniziative volte alla visita di aziende vitivinicole, cantine ed ogni altra struttura o esercizio facente parte della strada del vino;
- presenza di personale alla reception adeguatamente competente a dare informazioni sulla Strada e che abbia conoscenza di lingue straniere.

### **Art. 12**

#### *Standard dei Musei della vite e del vino aderenti alle Strade.*

Al fine dell'adesione ad una Strada un museo della vite e del vino deve possedere almeno i seguenti requisiti:

- a) ubicazione all'interno della zona di produzione di cui alla legge n. 164/92;
- b) prevedere l'apertura al pubblico negli orari preventivamente concordati con il comitato;
- c) l'eventuale sezione dedicata alla enoteca del l'area vitivinicola interessata dovrà essere gestita da personale adeguatamente formato circa i vini ed i prodotti tipici della Strada.

Oltre ai suddetti requisiti, i Musei della vite e del vino possono offrire ulteriori servizi non obbligatori che costituiscono titolo di merito, quali:

- promuovere iniziative didattiche ed educative finalizzate alla conoscenza dei vari aspetti culturali della produzione vitivinicola propria della Strada;
- promuovere rapporti di collaborazione con analoghi musei e istituzioni specializzate a livello nazionale ed internazionale;
- presenza di materiale informativo sulla Strada approvato dal comitato.

### **Art. 13**

#### *Standard di qualità delle aziende specializzate in produzioni tipiche e di qualità aderenti alle Strade.*

Al fine dell'adesione ad una Strada le aziende specializzate in produzioni tipiche e di qualità devono possedere almeno i seguenti requisiti:

- a) ubicazione all'interno della zona di produzione di cui alla legge n. 164/92, oppure di zone su cui insistono produzioni riconosciute ai sensi del Regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio;
- b) segnaletica d'ingresso all'azienda, contenente il nome dell'azienda, il numero di telefono, gli orari ed i giorni di apertura;
- c) presenza di materiale informativo approvato dal comitato, relativo sia alle produzioni tipiche coltivate e/o trasformate in azienda, che alla Strada;
- d) orari e giorni nei quali sia possibile effettuare visite guidate finalizzate alla conoscenza dei vari processi di lavorazione concordati con il comitato.

### **Art. 14**

#### *Standard di qualità per le imprese artigiane aderenti alle Strade.*

Al fine dell'adesione ad una Strada le imprese artigiane devono possedere almeno i seguenti requisiti:

- a) ubicazione all'interno della zona di produzione di cui alla legge n. 164/92;
- b) svolgere attività tradizionalmente connessa al territorio;
- c) orari e giorni nei quali sia possibile effettuare visite guidate finalizzate alla conoscenza dei vari processi di lavorazione concordati con il comitato;
- d) presenza di materiale informativo della Strada approvato dal comitato.

### **Art. 15**

#### *Standard di qualità delle istituzioni e delle associazioni culturali aderenti alle Strade.*

Al fine dell'adesione ad una Strada le istituzioni e le associazioni culturali devono possedere almeno i seguenti requisiti:

- a) possedere finalità statutarie e conoscenze mirate alla valorizzazione della cultura vitivinicola e/o di aspetti naturalistici, storici, culturali ed ambientali della Strada;
- b) offrire riferimenti informativi sulla Strada mediante personale di adeguata formazione e competenze.

Le istituzioni ed associazioni culturali potranno inoltre organizzare e svolgere attività finalizzate a promuovere la conoscenza e l'animazione della strada del vino.

### **Art. 16**

#### *Criteri per la definizione dell'immagine delle Strade.*

Il nome ed il logo della singola Strada non devono ingenerare confusione rispetto ad altri nomi o loghi già riconosciuti. Nella cartellonistica sia tabellare che direzionale dei singoli percorsi dovrà essere riportato il logo regionale che verrà predisposto dall'Istituto regionale della vite e del vino ed approvato con successivo decreto assessoriale.

Il simbolo regionale deve essere aggiunto anche alla cartellonistica relativa a

Strade già riconosciute antecedentemente alla realizzazione del simbolo identificativo regionale.

Il materiale di nuova produzione per ciò che riguarda depliant, pieghevoli, brochure, internet etc. dovrà obbligatoriamente riportare il simbolo identificativo regionale.

### **Art. 17**

#### *Procedure per il riconoscimento della Strada.*

Ai fini del riconoscimento della Strada il comitato promotore propone istanza all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste contenente:

- domanda in carta semplice sottoscritta dal legale rappresentante il comitato promotore;
- atto costitutivo e statuto del comitato promotore;
- copia delle delibere degli enti pubblici che aderiscono al comitato promotore;
- disciplinare della Strada sottoscritto dai soggetti aderenti;
- il nome della Strada e i vini di qualità di cui alla legge n. 164/92 cui fa riferimento;
- bozza del logo identificativo della Strada;
- il territorio su cui insiste la Strada su cartografia in scala 1:100.000;
- dichiarazioni rese dai rappresentanti legali delle aziende vitivinicole aderenti circa le quantità di vini di qualità prodotte cui fa riferimento la Strada;
- dichiarazione resa dal legale rappresentante anche in nome e per conto degli altri aderenti, relativamente a:
- il possesso per ciascun aderente degli standard di qualità previsti dalla legge regionale n. 5/2002 e dal presente disciplinare, oppure l'impegno a che i soggetti aderenti si adeguino entro 240 giorni dalla data del riconoscimento. Nel caso in cui per l'adeguamento agli standard di qualità sia stato concesso un finanziamento ai sensi della legge regionale n. 5/2002, il termine per il raggiungimento dei requisiti è di 120 giorni dal decreto di concessione. Il mancato rispetto dei suddetti termini comporta la revoca del riconoscimento;
- l'intento di procedere alla trasformazione in comitato di gestione così come previsto dall'art. 3 della legge regionale n. 5/2002.

Per i soggetti promotori di Strade di cui all'art. 12 della legge regionale n. 5/2002, il riconoscimento è subordinato all'adeguamento degli stessi ai requisiti previsti dal presente disciplinare, nonché alla trasmissione o integrazione della documentazione sopra indicata.

Palermo, 15 gennaio 2003.



Commento sulla normativa  
delle Associazioni turistiche territoriali

Le Associazioni turistiche pro loco.

Le Associazioni turistiche «pro loco» sono associazioni territoriali di volontariato, di interesse pubblico, volte alla promozione ed alla tutela della località su cui insistono, Comune o frazione, sia per conservare e valorizzarne le risorse ambientali e culturali, sia per migliorarne le caratteristiche e le condizioni per lo sviluppo turistico e sociale.  
La loro costituzione può avvenire con atto pubblico notarile o con atto registrato presso l'Ufficio di registro competente.

Le finalità fondamentali delle «pro loco» devono riguardare:

- a) la tutela e la promozione del territorio e delle sue risorse turistico - culturali;
- b) promozione e assunzione di iniziative e manifestazioni volte alla conoscenza e valorizzazione paesaggistica, urbanistica e ambientale della località;
- c) servizi di accoglienza, tutela, assistenza o informazione turistica;
- d) attività di formazione e di sensibilizzazione per lo sviluppo del fenomeno economico - turistico;
- e) attività volte agli scambi culturali e sociali.

I caratteri peculiari delle «pro loco» devono essere:

- 1) attività volontaristica;
- 2) partecipazione popolare;
- 3) democraticità della vita associativa.

La vita delle Associazioni «pro loco» deve rappresentare un forte momento di sollecitazione, proposizione e coagulo, di tutte le risorse umane esistenti nella località.

In tal senso le Associazioni pro loco devono:

- a) collaborare con le altre associazioni presenti sul territorio e interessate alla sua promozione e salvaguardia;
- b) collaborare con gli Enti locali onde rendere più vivibile e appetibile il proprio paese;
- c) inserirsi nella programmazione regionale e provinciale relativa alla valorizzazione del territorio ed alla sua promozione turistico-culturale.

Lo statuto tipo deve contenere i seguenti elementi costitutivi:

- 1) carattere volontario e di utilità sociale senza scopo di lucro;

- 2) adesione aperta a tutti i cittadini italiani e comunitari;
- 3) utilizzazione dei fondi solo ed esclusivamente per le finalità istituzionali;
- 4) elezione assembleare del Presidente, del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei revisori e dei probiviri;
- 5) obbligo della approvazione assembleare del bilancio di previsione entro il 30 giugno, e di quello consuntivo entro il 31 gennaio (termini temporali per la Regione siciliana);
- 6) obbligo della verbalizzazione delle sedute di Assemblea, di Consiglio, e del Collegio dei revisori e sottoposizione all'AAPIT competente.

Lo statuto deve prevedere le norme principali per un buon funzionamento degli organi sociali e garantire i diritti della vita associativa. Secondo quanto disposto dal D.A. 21 aprile 1965 e dal successivo D.A. 16 settembre 1965.

Lo statuto delle stesse è soggetto alla vigilanza dell'A.A.P.I.T. che propone, inoltre, l'iscrizione nell'apposito albo dell'Assessorato regionale al turismo, comunicazioni e trasporto

Le associazioni pro loco rientrano tra gli "Enti di tipo associativo" previsti dall'art. 111 del T.U.I.R. così come modificato dall'art. 5 del Decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460, e così come esplicitato nella circolare 12 maggio 1998, n. 124/e.

In Sicilia le Associazioni «pro loco» sono regolate, come appresso specificato:

- D.A. Assessorato regionale turismo 21 aprile 1965, n. 573;
- Codice civile, artt. 36, 37, 38.

Modello di statuto  
per le Associazioni turistiche pro loco.

Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico  
Statuto dell'Associazione turistica «Pro ..... »

**Art. 1**

È costituita nel Comune di .....  
una Associazione denominata «Pro ..... »  
con sede in .....  
L'Associazione è retta dalle norme degli articoli 36, 37 e 38 del codice civile e da  
quelle del presente Statuto ed è soggetta alla vigilanza dell'Azienda autonoma  
provinciale per l'incremento turistico che ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 27 agosto  
1960, n. 1044 ne propone l'iscrizione nell'apposito Albo dell'Assessorato  
regionale al turismo, comunicazioni e trasporti.  
Scopi: .....

**Art. 2**

Gli scopi principali che l'Associazione Pro .....  
si propone sono:  
a) riunire tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo turistico  
di .....  
b) contribuire ad organizzare turisticamente la località, studiando il  
miglioramento edilizio e stradale delle zone suscettibili di essere visitate e  
frequentate da turisti promuovendo l'abbellimento di piazze, giardini, etc.  
c) tutelare e porre in valore con assidua propaganda le bellezze naturali,  
artistiche e monumentali del luogo;  
d) promuovere il miglioramento e lo sviluppo della attrezzatura ricettiva e dei  
centri di ritrovo per gli ospiti;  
e) incoraggiare, promuovere e sostenere il miglioramento dei pubblici servizi  
(servizi automobilistici, servizi postali, servizi spazzatura, innaffiamento  
strade, etc.) al fine di facilitare il movimento turistico e rendere il soggiorno  
quanto più piacevole ai forestieri;  
f) vigilare sullo svolgimento dei servizi locali interessanti il turismo e  
sull'applicazione delle relative tariffe proponendo le opportune modifiche alle  
competenti autorità o direttamente alle ditte esercenti i servizi medesimi;  
g) promuovere festeggiamenti, gare, fiere, convegni, spettacoli pubblici, gite,

- escursioni etc., per attirare turisti nella località e dare svago e diletto a quanti  
vi soggiornano;  
h) coadiuvare l'A.A.P.I.T. nella propaganda intesa a diffondere la conoscenza  
di .....  
e a favorire il concorso dei forestieri;  
i) istituire l'Ufficio informazioni turistiche;  
l) adempiere le funzioni demandate dall'Assessorato regionale turismo,  
comunicazioni e trasporti o dall'Azienda autonoma provinciale per  
l'incremento turistico.

**Art. 3**

*Finanziamento.*

I proventi con i quali l'Associazione Pro .....  
provvede alla propria attività sono:  
a) le quote sociali;  
b) gli eventuali redditi patrimoniali propri;  
c) la quota del provento dell'imposta di soggiorno devoluta annualmente  
dall'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 2 della legge 4 marzo 1958,  
n. 174;  
d) gli utili di gestione o di attività permanenti o occasionali;  
e) le eventuali donazioni;  
f) i contributi eventuali di enti pubblici e privati interessati al movimento  
turistico.

**Art. 4**

*I Soci.*

Chiunque, a domanda con presentazione di almeno due soci, può chiedere di fare  
parte dell'Associazione «Pro loco». L'ammissione dei nuovi soci viene deliberata  
dall'Assemblea nelle sedute ordinarie di cui al successivo art. 8 e la qualità di  
socio si acquista dopo la delibera da parte dell'Assemblea.  
I soci si distinguono in benemeriti e ordinari.  
Sono dichiarati dall'Assemblea dei Soci dell'Associazione, su proposta del  
Consiglio di Amministrazione, Soci benemeriti quelle persone o enti che  
arrecano particolari benefici morali e materiali dell'Associazione e che versano  
almeno una quota annua non inferiore ad Euro .....  
Sono Soci ordinari coloro che versano annualmente la quota sociale determinata  
dall'Assemblea generale dei Soci dell'Associazione. I Soci che non rassegnano  
le dimissioni per iscritto entro il 15 dicembre, sono tenuti a corrispondere la  
quota sociale anche per l'anno successivo.

I Soci hanno diritto:

- 1) alle pubblicazioni dell'Associazione;
- 2) a frequentare i locali dell'Associazione;

3) ad eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse ed organizzate dalla «Pro loco».

### **Art. 5**

I Soci benemeriti e ordinari:

- a) partecipano alle Assemblee generali della «Pro loco» con diritto di discussione e voto;
- b) eleggono i membri del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione e sono eleggibili alle cariche sociali.

### **Art. 6**

La qualità di socio si perde per dimissioni oppure per esclusioni a causa di accertata morosità o di indegnità, conseguente a condanna penale che comporti l'interdizione dai pubblici uffici. Il Consiglio dichiara escluso per morosità, se il Socio stesso non ha provveduto al pagamento della quota sociale per l'anno in corso entro il 30 giugno dell'anno medesimo.

Sulla esclusione per indegnità decide l'Assemblea dei soci, con deliberazione motivata.

### **Art. 7**

#### *Organi dell'Associazione e loro funzioni.*

Organi della «Pro loco» sono:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio;
- c) Il Presidente.

### **Art. 8**

#### *L'Assemblea dei soci.*

I Soci benemeriti ed ordinari sono convocati due volte all'anno in Assemblea Generale ordinaria e, tutte le volte che occorra, in Assemblea Straordinaria. L'Assemblea può essere convocata anche nel caso che almeno un terzo dei Soci ne faccia domanda scritta.

La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Presidente mediante avviso, inviato a domicilio, ai Soci e ai Revisori dei Conti e con manifesto affisso nella sede dell'Associazione o all'Albo Pretorio del Comune, almeno 10 gironi prima della riunione. Gli avvisi e il manifesto devono contenere l'indicazione degli argomenti da trattarsi e l'ordine dei lavori.

L'avviso dovrà essere inviato almeno 10 giorni prima della riunione anche all'A.A.P.I.T. che potrà inviare un proprio rappresentante. Per potere partecipare alle riunioni dell'Assemblea, il socio dovrà essere in regola con le quote sociali o aver versato la quota sociale per l'anno in corso almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea stessa.

Perché l'Assemblea sia valida, in prima convocazione, occorre che sia presente almeno la metà dei Soci. In seconda convocazione almeno un'ora dopo,

l'Assemblea delibera validamente qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

### **Art. 9**

L'Assemblea elegge i membri del Consiglio di Amministrazione scegliendoli tra i Soci benemeriti e ordinari, ed i Revisori dei conti, delibera sul conto consuntivo, sul bilancio preventivo e relative modifiche, sulla relazione morale e finanziaria, sulla misura delle quote sociali, sulle modifiche da apportare allo Statuto della «Pro loco», sulla ammissione e sulla esclusione per indegnità dei soci e su ogni altra proposta del Consiglio.

Ciascun Socio ha diritto nell'Assemblea ad un voto. Nelle votazioni palesi dell'Assemblea dei Soci, in caso di parità dei voti, è decisivo quello del Presidente.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea dei soci, anche quelle relative all'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei Revisori dei Conti, devono essere inviate, entro otto giorni all'A.A.P.I.T., la quale dovrà, se nel caso, annullare entro i successivi 15 giorni.

Qualora l'A.A.P.I.T. nel termine suddetto, richieda notizie documenti e chiarimenti, il termine rimane interrotto e comincerà a decorrere un nuovo termine dall'invio delle controdeduzioni o dei documenti richiesti.

### **Art. 10**

#### *Consigli di Amministrazione.*

L'Associazione «Pro loco» è amministrata da un Consiglio composto da sei membri, oltre al Sindaco del Comune, che fa parte del Consiglio medesimo come membro di diritto e che può farsi rappresentare anche in via permanente, da uno degli Assessori comunali.

I membri del Consiglio vengono eletti dall'Assemblea Generale con votazione segreta, durano in carica due anni e possono essere rieletti. In caso di vacanza per dimissioni, decadenza e decesso i membri del Consiglio, si provvede alla loro sostituzione nella prima riunione dell'Assemblea dei Soci.

Tutte le funzioni dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite.

### **Art. 11**

Il Consiglio è organo deliberativo e ad esso è demandato di provvedere alla formazione del bilancio di previsione e del relativo programma di azione, alla stesura dei conti consuntivi e delle relazioni sull'attività svolta.

In oltre il Consiglio studia i problemi locali, esamina e delibera sulle proposte formulate per la soluzione dei problemi medesimi, assume gli eventuali impiegati dell'Associazione, determinandone le attribuzioni e gli assegni, delibera sulle liti attive e passive, nonché su tutti gli altri argomenti, esclusi quelli riservati all'Assemblea dei Soci.

In caso di assoluta necessità ed urgenza il Consiglio può deliberare anche su argomenti riservati all'Assemblea, salvo a sottoporre per la ratifica le relative deliberazioni alla prossima riunione dell'Assemblea stessa.

### **Art. 12**

Sono soggette alla approvazione dell' A.A.P.I.T. tutte le deliberazioni e gli atti del Consiglio della «Pro loco» che, durante l'esercizio, modifichino il bilancio o, comunque, provvedano a nuovi o maggiori oneri o spese, oppure impegnino od eroghino spese non specificatamente indicate in sede di bilancio, od aventi carattere turistico.

Sono altresì soggette all'approvazione dell' A.A.P.I.T. le deliberazioni relative alla nomina del Presidente e del Vice Presidente, e quelle riguardanti il personale necessario per il funzionamento degli Uffici dell' Associazione.

Le deliberazioni soggette all'approvazione, dovranno essere inviate all' Azienda Autonoma Provinciale per l' Incremento Turistico entro otto giorni dalla loro adozione. All' A.A.P.I.T. vanno, inoltre trasmessi, entro il mese di giugno il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed entro il mese di gennaio il conto consuntivo dell'esercizio precedente, con le relative relazioni.

### **Art. 13**

Il Consiglio dovrà tempestivamente inviare all' A.A.P.I.T. i programmi delle manifestazioni (festeggiamenti, spettacoli, gare sportive, convegni culturali e folkloristici, etc.), promossi dall' Associazione con la dimostrazione dei mezzi di finanziamento, per l'esame e per gli opportuni coordinamenti.

### **Art. 14**

Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte all'anno e ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno.

Il Consiglio può essere convocato anche su domanda firmata da almeno un terzo dei suoi membri per specificati motivi.

Gli avvisi di convocazione sono inviati a domicilio dei Consiglieri e dei Revisori dei Conti almeno cinque giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, almeno 48 ore prima, e devono contenere l'indicazione degli oggetti da trattarsi e l'ordine dei lavori. Di ogni convocazione del Consiglio deve essere data notizia all' A.A.P.I.T. unitamente all'ordine dei lavori stabilito, almeno cinque giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, almeno 48 ore prima. L' A.A.P.I.T. ha la facoltà di inviare un proprio rappresentante alla riunione del Consiglio.

Copia dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione deve essere inviata all' A.A.P.I.T. entro dieci giorni dalla data delle riunioni stesse.

### **Art. 15**

Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre intervenga almeno la metà dei suoi membri.

L'assenza ingiustificata di un Consigliere per due sedute consecutive, ne comporta la decadenza di diritto. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza di voti dei consiglieri presenti.

Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, è decisivo quello del Presidente.

### **Art. 16**

#### *Presidente e Vice Presidente.*

Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio nel suo seno. Il Presidente esegue le deliberazioni del Consiglio e dell' Assemblea e rappresenta l' Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Convoca e presiede il Consiglio, presiede l' Assemblea Generale dei Soci ed è assistito da un Segretario le cui funzioni sono esercitate normalmente dal Consigliere più giovane e nel caso in cui il bilancio dell' Associazione lo consenta un Segretario appositamente nominato dal Consiglio tra le persone estranee al Consiglio stesso.

In caso di assenza o di legittimo impedimento del Presidente, il Vice Presidente sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni.

### **Art. 17**

#### *Il Segretario.*

Il Segretario assiste il Consiglio e l' Assemblea, redige i verbali delle riunioni, assiste il Presidente nella esecuzioni delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.

### **Art. 18**

#### *Libri e registri.*

L' Associazione «Pro loco» deve istituire e tenere aggiornati i seguenti libri e registri:

- a) il libro dei Soci;
- b) il registro delle deliberazioni dell' Assemblea dei Soci;
- c) il registro delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- d) il registro cronologico per il protocollo della corrispondenza in arrivo e in partenza;
- e) il libro inventario del patrimonio;
- f) il giornale di cassa;
- g) i libri mastri delle entrate e delle uscite.

I verbali delle riunioni dell' Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione devono essere raccolti in un registro a pagine precedentemente numerate e firmate dal Presidente e dal Segretario.

Il Presidente ed il Segretario sono responsabili della tenuta dei registri, degli atti contabili e dei verbali di cui al presente articolo.

### **Art. 19**

Per controllare la regola tenuta della contabilità sociale e vigilare sull'osservanza dello Statuto, l' Assemblea dei Soci elegge tre Revisori dei Conti, per il periodo di un triennio, scegliendoli tra i non Soci.

Essi possono, in qualsiasi momento, procedere anche individualmente, ad atti di



ispezione e di controllo, riferendo collegialmente al Consiglio circa i rilievi del caso.

I Revisori devono partecipare alle riunioni dell'Assemblea. Essi dovranno inoltre essere invitati alle riunioni del Consiglio alle quali potranno partecipare senza diritto di voto, neppure consultivo.

### **Art. 20**

*Varie.*

Il Consiglio può essere sciolto per irregolarità persistenti nella Amministrazione dell'Associazione o per il caso di manifesta impossibilità di funzionare, con provvedimento motivato da parte dell'A.A.P.I.T.

In caso di scioglimento l'A.A.P.I.T. provvederà alla nomina di un Commissario Straordinario, a cui saranno attribuiti i poteri spettanti a norma di Statuto al Presidente e al Consiglio di Amministrazione.

Alla nuova formazione del Consiglio dovrà procedersi entro il termine di mesi tre, prorogabile, per giustificati motivi, fino a mesi sei.

### **Art. 21**

Sia nelle riunioni dell'Assemblea dei Soci che in quelle del Consiglio, non potranno essere discusse proposte non iscritte all'ordine del giorno, a meno che la maggioranza non ne dichiari l'urgenza chiedendone la immediata trattazione. I Soci e i Consiglieri che desiderano sottoporre rispettivamente all'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione determinati argomenti, debbono darne avviso al Presidente in tempo utile per l'inserzione nell'ordine del giorno.

### **Art. 22**

Qualsiasi modificazione allo Statuto dovrà essere deliberata dall'Assemblea Generale con il voto di almeno due terzi dei Soci presenti.

### **Art. 23**

Lo scioglimento dell'Associazione turistica «Pro loco» dovrà essere deliberato dall'Assemblea Generale con il voto di almeno tre quarti dei Soci. In tal caso, l'eventuale residuo attivo e i beni mobili ed immobili inventariati saranno destinati ad una istituzione turistica locale o al Comune, secondo il voto dell'Assemblea e previa approvazione della delibera da parte dell'A.A.P.I.T.

### **Art. 24**

Il presente Statuto dell'Associazione turistica «Pro loco» di .....  
e le sue eventuali modifiche saranno sottoposti alla approvazione dell'Azienda provinciale per il turismo di .....  
a norma dell'art. 2, comma 3 del D.A. n. 573 del 21 aprile 1965.

## NORME TRANSITORIE

- 1) Per la prima votazione delle cariche sociali, hanno titolo di elettore coloro che sono stati riconosciuti come Soci dell'Assemblea in cui è stato approvato il presente Statuto.
- 2) Per la prima indicazione della quota che darà la qualifica di Socio e del termine per il versamento, è delegato il nuovo Consiglio che sarà eletto a termini del presente Statuto e che dovrà provvedervi nella sua prima seduta.

**Regione siciliana - Decreto dell'Assessore del turismo,  
delle comunicazioni e dei trasporti 21 aprile 1965, n. 573**

**Istituzione dell'albo delle Associazioni pro loco.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 26 del 26 giugno 1965

(*Omissis*)

**Art. 1**

È istituito presso l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti l'albo delle Associazioni pro loco.

**Art. 2**

Per l'iscrizione all'albo delle Associazioni pro loco devono concorrere le seguenti condizioni:

- 1) che l'Associazione pro loco sia stata istituita in località non riconosciuta stazione di cura, soggiorno o turismo, e dove l'Ente provinciale per il turismo non abbia già riconosciuto altra Associazione pro loco;
- 2) che la località, nella quale è stata istituita l'Associazione pro loco, possieda attrattive turistiche o disponga di un minimo di attrezzatura ricettiva con particolare riguardo agli esercizi pubblici;
- 3) che lo statuto dell'Associazione sia stato approvato dall'Ente provinciale per il turismo (modificato con Decreto dell'assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, 16 settembre 1965);
- 4) che le norme statutarie prevedano idonee iniziative per la valorizzazione turistica della località interessata;
- 5) che la previsione di bilancio per quote associative, entrate locali e contributi vari, sia stata ritenuta adeguata dall'Ente provinciale per il turismo al proseguimento degli scopi statutari dell'Associazione.

**Art. 3**

Ai fini dell'iscrizione all'albo, l'Associazione pro loco interessata presenterà domanda corredata di copia dell'atto costitutivo e dello statuto all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, per il tramite dell'Ente provinciale per il turismo.

L'Ente provinciale per il turismo, nel trasmettere all'Assessorato la domanda stessa, curerà rendere noto il motivato avviso espresso al riguardo dal proprio Consiglio di amministrazione.

**Art. 4**

Gli Enti provinciali per il turismo verificheranno annualmente, con atto del Comitato esecutivo, la persistenza delle condizioni in cui all'art. 2, dandone comunicazione all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti entro il 30 novembre.

**Art. 5**

L'albo è pubblicato all'inizio di ciascun anno nel *Bollettino Ufficiale* dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

**Art. 6**

*Disposizioni transitorie.*

Per le Associazioni pro loco già costituite, ai fini della iscrizione definitiva delle medesime all'albo, gli Enti provinciali per il turismo con atto motivato del Comitato esecutivo, provvederanno ad accertare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, la esistenza delle condizioni stabilite all'art. 2, dandone comunicazione a questo Assessorato.

Regione siciliana - Decreto dell'Assessore per il turismo,  
le comunicazioni ed i trasporti 16 settembre 1965.

Istituzione dell'albo  
delle Associazioni turistiche pro loco.  
Modifica.

- Visto il proprio decreto n. 573 del 21 aprile 1965 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 26 del 26 giugno 1965, con il quale è stato istituito presso l'Assessorato regionale del turismo delle comunicazioni e dei trasporti l'albo delle Associazioni turistiche pro loco;
- Ritenuta la necessita che la costituzione delle pro-loco, ai fini della iscrizione all'albo, sia perfezionata con atto notarile;

DECRETA

**Art. unico**

Il punto 3) dell'art. 2 del D.A. n. 573, del 21 aprile 1965 è modificato come segue:

“3) che la costituzione delle associazioni abbia avuto luogo con atto notarile e lo statuto sia stato approvato dall'Ente provinciale per il turismo”.

**Codice civile, artt. 36, 37 e 38**

**Norme sulle associazioni turistiche pro loco.**

- art. 36 Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute (associazioni non riconosciute e dei comitati);
- art. 37 Fondo comune;
- art. 38 Obbligazioni.

**Capo III**

*Delle associazioni non riconosciute e dei comitati.*

**Art. 36**

*Ordinamento e amministrazione  
delle associazioni non riconosciute.*

L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati.

Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione.

**Art. 37**

*Fondo comune.*

I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione. Finchè questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso.

**Art. 38**

*Obbligazioni.*

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.



Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460

## Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1998, supplemento ordinario

- Nota bene: *Si consiglia la lettura della circolare del Ministero delle finanze 26 giugno 1998, n. 168/e*

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
- Visto l'articolo 3, commi 186, 187, 188, 189 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per la disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
- Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 luglio 1997;
- Visto l'articolo 3, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 259, che ha fissato alla data del 30 novembre 1997 il termine per l'esercizio delle deleghe legislative recate dal citato articolo della legge n. 662 del 1996;
- Vista la deliberazione del Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa col Presidente della Camera dei deputati, adottata ai sensi dell'articolo 3, comma 15, della citata legge n. 662 del 1996, recante proroga di venti giorni del termine per l'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3, comma 13, della medesima legge n. 662 del 1996;
- Acquisito il parere della summenzionata Commissione parlamentare;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 novembre 1997;
- Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

### Sezione I

*Modifiche alla disciplina degli enti non commerciali*

*in materia di imposte sul reddito e di imposta sul valore aggiunto.*

### Art. 1

*Qualificazione degli enti e determinazione dei criteri per individuarne l'oggetto esclusivo o principale di attività.*

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 87, il comma 4 è sostituito dai seguenti:
 

«4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

4-bis. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti.»

### Art. 2

*Occasionali raccolte pubbliche di fondi e contributi per lo svolgimento convenzionato di attività.*

1. Nell'articolo 108, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente il reddito complessivo degli enti non commerciali, dopo il comma 2, è aggiuntivo, in fine, il seguente:
 

«2-bis. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87:

  - a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
  - b) i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi.»
2. Le attività indicate nell'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1, fermo restando il regime di esclusione dall'imposta sul valore aggiunto, sono esenti da ogni altro tributo.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere stabiliti condizioni e limiti affinché l'esercizio delle attività di cui all'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possa considerarsi occasionale.

### **Art. 3**

#### *Determinazione dei redditi e contabilità separata.*

1. All'articolo 109 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la determinazione dei redditi degli enti non commerciali, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Per l'attività commerciale esercitata gli enti non commerciali hanno l'obbligo di tenere la contabilità separata.

3. Per l'individuazione dei beni relativi all'impresa si applicano le disposizioni di cui all'articolo 77, commi 1 e 3-bis.

3-bis. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività, sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi; per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile la rendita catastale o il canone di locazione anche finanziaria per la parte del loro ammontare che corrisponde al predetto rapporto.»

b) il comma 4 bis è sostituito dal seguente «4-bis. Gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica sono esonerati dall'obbligo di tenere la contabilità separata qualora siano osservate le modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria tenuta a norma di legge dagli stessi enti.»

### **Art. 4**

#### *Regime forfetario di determinazione del reddito.*

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 109 è inserito il seguente:

«Articolo 109-bis (Regime forfetario degli enti non commerciali).

1. Fatto salvo quanto previsto, per le associazioni sportive dilettantistiche, dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e, per le associazioni senza scopo di lucro e per le pro-loco, dall'articolo 9-bis del decreto- legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1962, n. 66, gli enti non commerciali ammessi alla contabilità semplificata ai sensi dell'articolo 18

del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono optare per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa, applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività corrispondente alla classe di appartenenza secondo la tabella seguente ed aggiungendo l'ammontare dei componenti positivi del reddito di cui agli articoli 54, 55, 56 e 57:

a) attività di prestazioni di servizi:

1) fino a lire 30.000.000, coefficiente 15 per cento;

2) da lire 30.000.001 a lire 360.000.000, coefficiente 25 per cento;

b) altre attività:

1) fino a lire 50.000.000, coefficiente 10 per cento;

2) da lire 50.000.001 a lire 1.000.000.000, coefficiente 15 per cento.

2. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività il coefficiente si determina con riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività di prestazioni di servizi.
3. Il regime forfetario previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora i limiti indicati al comma 1 non vengano superati.
4. L'opzione è esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e comunque per un triennio. La revoca dell'opzione è effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa è presentata.
5. Gli enti che intraprendono l'esercizio d'impresa commerciale esercitano l'opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

### **Art. 5**

#### *Enti di tipo associativo.*

1. All'articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente l'attività svolta dagli enti di tipo associativo, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e

dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.»

b) dopo il comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«4-bis. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreché le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.

4-ter. L'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma 4-bis non è considerata commerciale anche se effettuata da associazioni politiche, sindacali e di categoria, nonché da associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, sempreché sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.

4-quater. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano effettuate nell'esercizio di attività commerciali le cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonché l'assistenza prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti in materia di applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta imputazione.

4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:

- a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

- d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
- f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa. 4-sexies. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma 4-quinquies non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.»

2. Nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'esercizio di imprese ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel quarto comma, secondo periodo, relativo al trattamento di talune cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuati da enti di tipo associativo, le parole «e sportive» sono sostituite dalle seguenti: «sportive, dilettantistiche, di promozione sociale e dei formazione extra-scolastica della persona»; nello stesso comma l'ultimo periodo è soppresso;
- b) nel quinto comma, lettera a), relativo al trattamento delle pubblicazioni curate da enti di tipo associativo, le parole «e sportive» sono sostituite dalle seguenti: «sportive, dilettantistiche, di promozione sociale e dei formazione extra-scolastica della persona»;
- c) dopo il quinto comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti: «Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreché tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma. Le disposizioni di cui ai commi quarto, secondo periodo, e sesto si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:
- a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

- b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
- f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del settimo comma non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.»
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le associazioni costituite prima della predetta data predispongono o adeguano il proprio statuto, ai sensi dell'articolo 111, comma 4- quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1, lettera b), ed ai sensi dell'articolo 4, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal comma 2, lettera b).
4. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, il termine di cui al comma 3 è di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

### **Art. 6**

#### *Perdita della qualifica di ente non commerciale.*

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 111, è inserito il seguente: «Articolo 111-bis (Perdita della qualifica di ente non commerciale).  
1. Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività

commerciale per un intero periodo d'imposta.

2. Ai fini della qualificazione commerciale dell'ente si tiene conto anche dei seguenti parametri:
- prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività;
  - prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali;
  - prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative;
  - prevalenza delle componenti negative inerenti all'attività commerciale rispetto alle restanti spese.
3. Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d'imposta in cui vengono meno le condizioni che legittimano le agevolazioni e comporta l'obbligo di comprendere tutti i beni facenti parte del patrimonio dell'ente nell'inventario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L'iscrizione nell'inventario deve essere effettuata entro sessanta giorni dall'inizio del periodo di imposta in cui ha effetto il mutamento di qualifica secondo i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili.»
2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, all'articolo 4, dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente: «Le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale di cui all'articolo 111-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.»

### **Art. 7**

#### *Enti non commerciali non residenti.*

1. All'articolo 114 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguardante gli enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato, al comma 2, le parole «senza tenerne contabilità separata si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 109» sono sostituite dalle seguenti «si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 3 bis dell'articolo 109.»

### **Art. 8**

#### *Scritture contabili degli enti non commerciali.*

1. Nell'articolo 20 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.



600, riguardante le scritture contabili degli enti non commerciali, dopo il primo comma, sono aggiunti, alla fine, i seguenti:

«Indipendentemente alla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate nell'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Gli enti soggetti alla determinazione forfettaria del reddito ai sensi del comma 1 dell'articolo 109-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che abbiano conseguito nell'anno solare precedente ricavi non superiori a lire 30 milioni, relativamente alle attività di prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri casi, assolvono gli obblighi contabili di cui all'articolo 18, secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.»

### **Art. 9**

#### *Agevolazioni temporanee per il trasferimento di beni patrimoniali.*

1. Il trasferimento a titolo gratuito di aziende o beni a favore di enti non commerciali, con atto sottoposto a registrazione entro il 30 settembre 1998, è esente dalle imposte sulle successioni e donazioni, ipotecaria e catastale, sull'incremento di valore degli immobili e relativa imposta sostitutiva, non dà luogo, ai fini delle imposte sui redditi, a realizzo o a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze, comprese quelle relative alle rimanenze e compreso il valore di avviamento, né costituisce presupposto per la tassazione di sopravvenienze attive nei confronti dell'ente cessionario, a condizione che l'ente dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività. Qualora il trasferimento abbia a oggetto l'unica azienda dell'imprenditore cedente, questi ha l'obbligo di affrancare le riserve o fondi in sospensione d'imposta eventualmente costituiti in precedenza previo pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto pari al 25 per cento, secondo le modalità determinate con decreto del Ministro delle finanze. Per i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e della legge 30 dicembre 1991, n. 413, recanti disposizioni tributarie per la rivalutazione dei beni, lo smobilizzo di riserve e di fondi e per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, l'imposta sostitutiva è stabilita con l'aliquota del 10 per cento e non spetta il

credito d'imposta previsto dall'articolo 4, comma 5, della predetta legge n. 408 del 1990 e dall'articolo 26, comma 5, della predetta legge n. 413 del 1991; le riserve e i fondi indicati nelle lettere b) e c) del comma 7 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono assoggettati ad imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio con l'aliquota, rispettivamente, del 5 per cento e del 10 per cento.

2. L'ente non commerciale che alla data di entrata in vigore del presente decreto utilizzi beni immobili strumentali di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 40 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 30 settembre 1998, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, mediante il pagamento di una somma a titolo di imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 5 per cento del valore dell'immobile medesimo, determinato con i criteri di cui all'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel caso in cui gli stessi provengano dal patrimonio personale, e del 10 per cento nel caso di acquisto in regime di impresa. Per bene proveniente dal patrimonio si intende il bene di proprietà dell'ente stesso non acquistato nell'esercizio di impresa indipendentemente dall'anno di acquisizione e dal periodo di tempo intercorso tra l'acquisto e l'utilizzazione nell'impresa.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di presentazione della dichiarazione di opzione e di versamento delle imposte sostitutive previste ai commi 1 e 2.

### **Sezione II**

#### *Disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.*

### **Art. 10**

#### *Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.*

1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente:
  - a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:
    - 1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
    - 2) assistenza sanitaria;



- 3) beneficenza;
  - 4) istruzione;
  - 5) formazione;
  - 6) sport dilettantistico;
  - 7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
  - 8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
  - 9) promozione della cultura e dell'arte;
  - 10) tutela dei diritti civili;
  - 11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
  - c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
  - d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
  - e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
  - f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
  - g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
  - h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
  - i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell'acronimo «ONLUS».

2. Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché degli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad arrecare benefici a:
  - a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
  - b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.
3. Le finalità di solidarietà sociale s'intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma 2.
4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza sociale e sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché le attività di promozione della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato.
5. Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma 1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3, nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse. L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione.
6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:

- a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico;
  - b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
  - c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;
  - d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
  - e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.
7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1 non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
  8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.
  9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal

Ministero dell'interno, sono considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle attività elencate alla lettera a) del comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative del presente decreto, a condizione che per tali attività siano tenute separatamente le scritture contabili previste all'articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 25, comma 1.

10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria.

### **Art. 11**

#### *Anagrafe delle ONLUS e decadenza dalle agevolazioni.*

1. È istituita presso il Ministero delle finanze l'anagrafe unica delle ONLUS. Fatte salve le disposizioni contemplate nel regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese, approvato con il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, i soggetti che intraprendono l'esercizio delle attività previste all'articolo 10, ne danno comunicazione entro trenta giorni alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale, in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. La predetta comunicazione è effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto da parte dei soggetti che, alla predetta data, già svolgono le attività previste all'articolo 10. Alla medesima direzione deve essere altresì comunicata ogni successiva modifica che comporti la perdita della qualifica di ONLUS (35/a).
2. L'effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1 è condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto.
3. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze da emanarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione di ONLUS, nonché i casi di decadenza totale o parziale dalle agevolazioni previste dal presente decreto e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione dello stesso.

### **Art. 12**

#### *Agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi.*

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 111-bis, introdotto dall'articolo 6, comma 1, del presente decreto, è inserito il seguente «Articolo 111-ter (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale).

1. Per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ad eccezione delle società cooperative, non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale.
2. I proventi derivanti dall'esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile.»

### **Art. 13**

#### *Erogazioni liberali.*

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 1, relativo alle detrazioni dell'imposta per oneri sostenuti, dopo la lettera i), è aggiunta, in fine, la seguente: «i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), nonché i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.»

2) nel comma 3, relativo alla detrazione proporzionale, in campo ai singoli soci di società semplice, afferente gli oneri sostenuti dalla società medesima, le parole: «Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h) e i)» sono sostituite con le seguenti: «Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), i) ed i-bis)»;

b) nell'articolo 65, comma 2, relativo agli oneri di utilità sociale deducibili ai fini della determinazione del reddito d'impresa, dopo la lettera c-quinquies), sono aggiunte, in fine, le seguenti:

«c-sexies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle ONLUS;

c-septies) le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS, nel limite del cinque per mille dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla

dichiarazione dei redditi.»;

- c) nell'articolo 110-bis, comma 1, relativo alle detrazioni d'imposta per oneri sostenuti da enti non commerciali, le parole: «oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 dell'articolo 13- bis» sono sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle lettere a), g), h), i) ed i-bis) del comma 1 dell'articolo 13- bis»;
- d) nell'articolo 113, comma 2-bis, relativo alle detrazioni d'imposta per oneri sostenuti da società ed enti commerciali non residenti, le parole: «oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 dell'articolo 13- bis» sono sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle lettere a), g), h), i) ed i-bis del comma 1 dell'articolo 13- bis»;
- e) nell'articolo 114, comma 1-bis, relativo alle detrazioni d'imposta per oneri sostenuti dagli enti non commerciali non residenti, le parole: «oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 dell'articolo 13- bis» sono sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle lettere a), g), h), i) ed i-bis del comma 1 dell'articolo 13- bis».

2. Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. I beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa diversi da quelli di cui al comma 2, qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La cessione gratuita di tali beni, per importo corrispondente al costo specifico complessivamente non superiore a 2 milioni di lire, sostenuto per la produzione o l'acquisto, si considera erogazione liberale ai fini del limite di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c-sexies), del predetto testo unico.
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano a condizione che delle singole cessioni sia data preventiva comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al competente ufficio delle entrate e che la ONLUS beneficiaria, in apposita dichiarazione da conservare agli atti dell'impresa cedente, attesti il proprio impegno ad utilizzare direttamente i beni in conformità alle finalità istituzionali e, a pena di decadenza dei benefici fiscali previsti dal presente decreto, realizzi l'effettivo utilizzo diretto; entro il quindicesimo giorno del mese successivo, il cedente deve annotare nei registri previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero in apposito prospetto, che tiene luogo degli stessi, la qualità e la quantità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese. Per le cessioni di beni facilmente deperibili e

di modico valore si è esonerati dall'obbligo della comunicazione preventiva. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere stabilite ulteriori condizioni cui subordinare l'applicazione delle richiamate disposizioni.

5. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali a favore di organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è consentita a condizione che per le medesime erogazioni il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d'imposta di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), del medesimo testo unico.
6. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste all'articolo 65, comma 2, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca delle deduzioni previste dalla lettera c-sexies) del medesimo articolo 65, comma 2.
7. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste all'articolo 114, comma 2-bis, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d'imposta previste dal comma 1-bis, del medesimo articolo 114.

#### Art. 14

##### *Disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto.*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo, relativo alla individuazione dei soggetti beneficiari di operazioni di divulgazione pubblicitaria che non sono considerate prestazione di servizi, dopo le parole: «solidarietà sociale,» sono inserite le seguenti: «nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS),»;
  - b) all'articolo 10, primo comma, relativo alle operazioni esenti dall'imposta, sono apportate le seguenti modificazioni:
    - 1) nel numero 12), dopo le parole «studio o ricerca scientifica» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e alle ONLUS»;
    - 2) nel numero 15), dopo le parole: «effettuate da imprese autorizzate» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e da ONLUS»;
    - 3) nel numero 19), dopo le parole: «società di mutuo soccorso con personalità giuridica» sono inserite le seguenti: «e da ONLUS»;
    - 4) nel numero 20), dopo le parole: «rese da istituti o scuole riconosciute da pubbliche amministrazioni» sono inserite le seguenti: «e da ONLUS»;

5) nel numero 27-ter), dopo le parole: «o da enti aventi finalità di assistenza sociale» sono inserite le seguenti: «e da ONLUS»;

- c) nell'articolo 19-ter, relativo alla detrazione per gli enti non commerciali, nel secondo comma, le parole: «di cui all'articolo 20» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 20 e 20-bis».

#### Art. 15

##### *Certificazione dei corrispettivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.*

1. Fermi restando gli obblighi previsti dal titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le ONLUS, limitatamente alle operazioni riconducibili alle attività istituzionali, non sono soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale.

#### Art. 16

##### *Disposizioni in materia di ritenute alla fonte.*

1. Sui contributi corrisposti alle ONLUS dagli enti pubblici non si applica la ritenuta di cui all'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
2. Sui redditi di capitale di cui all'articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti alle ONLUS, le ritenute alla fonte sono effettuate a titolo di imposta e non si applica l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati.

#### Art. 17

##### *Esenzioni dall'imposta di bollo.*

1. Nella Tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, relativa agli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo l'articolo 27, è aggiunto, in fine, il seguente: «Art. 27-bis - 1. Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).».

#### Art. 18

##### *Esenzioni dalle tasse sulle concessioni governative.*

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, recante disciplina delle tasse sulle concessioni governative, dopo l'articolo 13, è inserito il seguente:



«Art. 13-bis (Esenzioni). - 1. Gli atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative.».

### **Art. 19**

#### *Esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni.*

1. Nell'articolo 3, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, relativo ai trasferimenti non soggetti all'imposta, dopo le parole: «altre finalità di pubblica utilità» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonché quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)».

### **Art. 20**

#### *Esenzioni dall'imposta sull'incremento di valore degli immobili e dalla relativa imposta sostitutiva.*

1. Nell'articolo 25, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, recante disciplina dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, relativo all'esenzione dall'imposta degli incrementi di valore di immobili acquistati a titolo gratuito, dopo le parole: «pubblica utilità», sono inserite le seguenti: «, nonché da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)».
2. L'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

### **Art. 21**

#### *Esenzioni in materia di tributi locali.*

1. I comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.

### **Art. 22**

#### *Agevolazioni in materia di imposta di registro.*

1. Alla tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) nell'articolo 1, concernente il trattamento degli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e degli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, dopo il settimo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Se il trasferimento avviene a favore di organizzazione non

lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-quater): lire 250.000.»; nel medesimo articolo, dopo la nota II-ter), è aggiunta, in fine, la seguente: «II-quater). A condizione che la ONLUS dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzi l'effettivo utilizzo diretto entro 2 anni dall'acquisto. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della propria attività è dovuta l'imposta nella misura ordinaria nonché una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della stessa imposta.»;

- b) dopo l'articolo 11 è aggiunto, in fine, il seguente: «Art. 11-bis - 1. Atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale: lire 250.000.».

### **Art. 23**

#### *Esenzioni dall'imposta sugli spettacoli.*

1. L'imposta sugli spettacoli non è dovuta per le attività spettacolistiche indicate nella tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, svolte occasionalmente dalle ONLUS nonché dagli enti associativi di cui all'articolo 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera a), in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
2. L'esenzione spetta a condizione che dell'attività richiamata al comma 1 sia data comunicazione, prima dell'inizio di ciascuna manifestazione, all'ufficio accertatore territorialmente competente. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, potranno essere stabiliti condizioni e limiti affinché l'esercizio delle attività di cui al comma 1 possa considerarsi occasionale.

### **Art. 24**

#### *Agevolazioni per le lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza.*

1. Nell'articolo 40, primo comma del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, recante riforma delle leggi sul lotto pubblico, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al numero 1), relativo alla autorizzazione a promuovere lotterie, dopo le parole: «enti morali,» sono inserite le seguenti: «organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS),»;
  - b) al numero 2), relativo alla autorizzazione a promuovere tombole, dopo le parole: «enti morali,» è inserita la seguente: «ONLUS,»;
  - c) al numero 3), relativo alla autorizzazione a promuovere pesche o banchi di beneficenza, dopo le parole: «enti morali,» è inserita la seguente: «ONLUS,».

### **Art. 25**

*Disposizioni in materia di scritture contabili e obblighi formali delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.*

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo l'articolo 20, è inserito il seguente:

«Art. 20-bis (Scritture contabili delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale).

1. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) diverse dalle società cooperative, a pena di decadenza di benefici fiscali per esse previsti, devono:
  - a) in relazione all'attività complessivamente svolta, redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della organizzazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore a quello indicato dall'articolo 22;
  - b) in relazione alle attività direttamente connesse tenere le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16 e 18; nell'ipotesi di cui all'ammontare annuale dei ricavi non sia superiore a lire 30 milioni, relativamente alle attività di prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri casi, gli adempimenti contabili possono essere assolti secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si considerano assolti qualora la contabilità consti del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile.
3. I soggetti richiamati al comma 1 che nell'esercizio delle attività istituzionali e connesse non abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare superiore a lire 100 milioni, modificato annualmente secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, possono tenere per l'anno successivo, in luogo delle scritture contabili previste al primo comma, lettera a), il rendiconto delle entrate e delle spese complessive, nei termini e nei modi di cui all'articolo 20.
4. In luogo delle scritture contabili previste al comma 1, lettera a), le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono tenere il rendiconto nei termini e nei modi di cui all'articolo 20.
5. Qualora i proventi superino per due anni consecutivi l'ammontare di due miliardi di lire, modificato annualmente secondo le modalità previste

dall'articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, il bilancio deve recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori iscritti nel registro dei revisori contabili.».

2. Ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 9, le disposizioni del comma 1 si applicano limitatamente alle attività richiamate allo stesso articolo 10, comma 1, lettera a).

**Art. 26**

*Norma di rinvio.*

1. Alle ONLUS si applicano, ove compatibili, le disposizioni relative agli enti non commerciali e, in particolare, le norme di cui agli articoli 2 e 9 del presente decreto.

**Art. 27**

*Abuso della denominazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale.*

1. L'uso nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle parole «organizzazione non lucrativa di utilità sociale», ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno è vietato a soggetti diversi dalle ONLUS.

**Art. 28**

*Sanzioni e responsabilità dei rappresentanti legali e degli amministratori.*

1. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle leggi tributarie:
  - a) i rappresentanti legali e i membri degli organi amministrativi delle ONLUS, che si avvalgono dei benefici di cui al presente decreto in assenza dei requisiti di cui all'articolo 10, ovvero violano le disposizioni statutarie di cui alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 12 milioni;
  - b) i soggetti di cui alla lettera a) sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 2 milioni qualora omettono di inviare le comunicazioni previste all'articolo 11, comma 1;
  - c) chiunque contravviene al disposto dell'articolo 27, è punito con la sanzione amministrativa da lire 600 mila a lire 6 milioni.
2. Le sanzioni previste dal comma 1 sono irrogate, ai sensi dell'articolo 54, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dall'ufficio delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale della ONLUS.
3. I rappresentanti legali ed i membri degli organi amministrativi delle organizzazioni che hanno indebitamente fruito dei benefici previsti dal

presente decreto legislativo, conseguendo o consentendo a terzi indebiti risparmi d'imposta, sono obbligati in solido con il soggetto passivo o con il soggetto inadempiente delle imposte dovute, delle relative sanzioni e degli interessi maturati.

### **Art. 29**

#### *Titoli di solidarietà.*

1. Per l'emissione di titoli da denominarsi «di solidarietà» è riconosciuta come costo fiscalmente deducibile dal reddito d'impresa la differenza tra il tasso effettivamente praticato ed il tasso di riferimento determinato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, purché i fondi raccolti, oggetto di gestione separata, siano destinati a finanziamento delle ONLUS.
2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i soggetti abilitati all'emissione dei predetti titoli, le condizioni, i limiti, compresi quelli massimi relativi ai tassi effettivamente praticati e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione del presente articolo.

### **Art. 30**

#### *Entrata in vigore.*

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1° gennaio 1998 e, relativamente alle imposte sui redditi, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1997.

Ministero delle finanze  
Circolare 12 maggio 1998, n. 124/e

## Modifiche alla disciplina degli enti non commerciali in materia di imposte sul reddito e di imposta sul valore aggiunto.

*Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 27 maggio 1998,  
supplemento ordinario

Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sezione I

### PREMESSA

Il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 1/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1998) ha dato attuazione alle deleghe recate nei commi 186- 187 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, relativi al riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali, e nei commi 188-189 del medesimo articolo 3, concernenti la disciplina delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). Il menzionato decreto legislativo è strutturato in due sezioni, la prima riservata al riordino delle norme tributarie relative agli enti non commerciali, la seconda alla definizione e regolamentazione delle ONLUS.

Sul piano sistematico il decreto legislativo in argomento non costituisce una legge speciale in materia di enti non commerciali e organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Il riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali è operato prevalentemente attraverso modifiche ed integrazioni del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, istitutivo dell'imposta del valore aggiunto. Per le ONLUS il regime agevolativo discende in gran parte da interventi su singole leggi di imposta.

Le disposizioni recate dal decreto legislativo n. 460 del 1997 sono entrate in vigore il 1° gennaio 1998e, relativamente alle imposte sui redditi, trovano applicazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1997.

Con la presente circolare si forniscono i chiarimenti necessari al fine di assicurare uniformità di interpretazione da parte degli uffici interessati

relativamente alle norme concernenti il riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali, contenute nella Sezione I (artt. 1 - 9) del decreto legislativo in oggetto.

Con successiva circolare verranno fornite istruzioni per l'applicazione delle disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, contenute nella Sezione II del medesimo decreto legislativo n. 460 del 1997.

### 1.

#### *Qualificazione degli enti non commerciali.*

#### 1.1

##### *Nozione di ente non commerciale.*

Il decreto legislativo n. 460 del 1997, nel riordinare la disciplina degli enti non commerciali, non ha apportato modifiche alla disposizione recata dall'art. 87, comma 1, lettera c), del T.U.I.R. che fornisce la nozione generale di "ente non commerciale", individuando tale tipologia soggettiva negli enti pubblici e privati diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

L'elemento distintivo degli enti non commerciali, anche a seguito del citato decreto legislativo n. 460 del 1997, è costituito, quindi, dal fatto di non avere tali enti quale oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di una attività di natura commerciale, intendendosi per tale l'attività che determina reddito d'impresa ai sensi dell'art. 51 del T.U.I.R.

Nessun rilievo assume, invece, ai fini della qualificazione dell'ente non commerciale la natura (pubblica o privata) del soggetto, la rilevanza sociale delle finalità perseguite, l'assenza del fine di lucro o la destinazione dei risultati.

#### 1.2

##### *Individuazione dell'oggetto esclusivo o principale dell'attività.*

L'art. 87, comma 4, del T.U.I.R. stabilisce i criteri per l'individuazione dell'oggetto esclusivo o principale dell'ente.

Tale disposizione è stata modificata dall'art. 1 del decreto legislativo n. 460 del 1997 che ha, altresì, aggiunto allo stesso art. 87 un ulteriore comma 4-bis. Nella previgente formulazione l'anzidetto comma 4 dell'art. 87 disponeva che "l'oggetto esclusivo o principale dell'ente è determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata e, in mancanza, in base all'attività effettivamente esercitata".

La disposizione recata dal nuovo testo del comma 4 dell'art. 87 stabilisce che: "4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende



l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto".

Il successivo comma 4-bis prevede che:

"4-bis. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti".

Le novità introdotte dal nuovo testo del comma 4 dell'art. 87 nonché dal successivo comma 4-bis sono le seguenti.

- 1) Il nuovo testo del comma 4 dell'art. 87, oltre che operare un esplicito riferimento alla "legge" e allo "statuto" – modifiche queste di natura meramente formale – contiene il riferimento, assente nella previgente disposizione, alla "scrittura privata registrata". È sufficiente, cioè, per l'individuazione dell'oggetto esclusivo o principale dell'attività dell'ente non commerciale, l'esistenza dell'atto costitutivo o dello statuto nella forma della scrittura privata registrata, in alternativa all'atto pubblico o alla scrittura privata autenticata.
- 2) Vengono, inoltre, differenziati i criteri per l'individuazione dell'oggetto esclusivo o principale dell'attività, a seconda che l'ente sia o meno residente nel territorio dello Stato.
  - a) enti residenti  
Per gli enti residenti l'oggetto esclusivo o principale dell'attività è determinato in base alla legge (di regola per gli enti pubblici), all'atto costitutivo o allo statuto, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. In mancanza degli anzidetti atti o delle predette forme (atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata) l'oggetto principale dell'ente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata.
  - b) enti non residenti  
Per gli enti non residenti il comma 4-bis dell'art. 87 prevede che l'esame dell'oggetto principale dell'attività deve essere, in ogni caso, svolto sulla base dell'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato.
- 3) La previsione più innovativa e di maggior rilievo rispetto alla previgente disciplina è costituita dalla definizione dell'oggetto principale dell'attività, recata dal novellato comma 4 dell'art. 87. Secondo tale disposizione, per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari dell'ente indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Pertanto, ai fini della qualificazione dell'ente come commerciale o non commerciale, occorre anzitutto avere riguardo alle previsioni contenute nello statuto, nell'atto costitutivo o nella legge.

Nell'ipotesi in cui i menzionati atti prevedano lo svolgimento di più attività, di cui alcune di natura commerciale ed altre di natura non commerciale, per la qualificazione dell'ente occorre fare riferimento all'attività che per lo stesso risulta essere essenziale, vale a dire quella che gli consente il raggiungimento degli scopi primari e che tipicizza l'ente medesimo.

Se l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari è non commerciale, l'ente deve annoverarsi fra quelli non commerciali, sia ai fini delle imposte sui redditi che dell'imposta sul valore aggiunto e, conseguentemente, deve essere rispettivamente assoggettato alla disciplina recata dal Titolo II, Capo III, del T.U.I.R. e dall'art. 4 del D.P.R. n. 633 del 1972 nonché alla disciplina contabile prevista per tale categoria di enti.

Diversamente, l'ente, ancorché dichiarato finalità non lucrative, è considerato ente commerciale quando l'attività essenziale per la realizzazione degli scopi tipici è di natura commerciale.

La definizione di ente non commerciale risultante dal riformulato comma 4 dell'art. 87 del T.U.I.R. deve, tuttavia, essere confrontata con la previsione dell'art. 6 del decreto legislativo n. 460 del 1997 concernente "la perdita della qualifica di ente non commerciale".

### 1.3

#### *Perdita della qualifica di ente non commerciale.*

L'art. 6 del decreto legislativo n. 460 del 1997 ha introdotto nel T.U.I.R. l'art. 111-bis, che, ai commi 1 e 2, dispone:

"1. Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d'imposta.

2. Ai fini della qualificazione commerciale dell'ente si tiene conto anche dei seguenti parametri:

- a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività. Il raffronto va effettuato tra le immobilizzazioni relative all'attività commerciale - tra le quali devono comprendersi tutte le tipologie indicate nell'articolo 2424 del codice civile e cioè le immobilizzazioni materiali quali fabbricati, impianti, macchinari, automezzi, mobili, ecc., le immobilizzazioni immateriali quali brevetti, diritti d'autore, avviamento, spese di impianto e così via e le immobilizzazioni finanziarie - e gli investimenti relativi alle attività istituzionali ivi compresi gli investimenti relativi alle attività decommercializzate.
- b) prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali.
- c) prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative. Il raffronto va effettuato fra i componenti positivi del reddito d'impresa e le entrate derivanti dall'attività istituzionale. Al riguardo si precisa che, per ragioni di ordine logico e sistematico, in

coerenza con quanto stabilito nella successiva lettera d), la locuzione “redditi derivanti da attività commerciali”, contenuta nella disposizione in esame, deve essere correttamente intesa come riferita ai componenti positivi del reddito d’impresa. Si precisa, inoltre, che da entrambi i termini del raffronto vanno esclusi i contributi percepiti per lo svolgimento di attività aventi finalità sociale in regime di convenzione o accreditamento; detti contributi, infatti, non concorrono alla formazione del reddito degli enti non commerciali ai sensi dell’art. 108, comma 2-bis, del T.U.I.R.).

d) prevalenza delle componenti negative inerenti all’attività commerciale rispetto alle restanti spese”.

L’art. 6 in esame ha dato attuazione al criterio dettato dall’art. 3, comma 187, lett. a), della legge delega n. 662 del 1996, secondo cui il legislatore avrebbe dovuto procedere alla “definizione della nozione di ente non commerciale, conferendo rilevanza ad elementi di natura obiettiva connessi all’attività effettivamente esercitata”, provvedendo ad individuare elementi di carattere oggettivo, la cui presenza consente di verificare in termini di effettività l’attività prevalente.

La norma fondamentale, per verificare in termini di effettività la natura dell’ente dichiarata nell’atto costitutivo o nello statuto, è quella recata dal primo comma dell’art. 111-bis del T.U.I.R. che contiene una presunzione legale di perdita della qualifica di ente non commerciale, qualora, indipendentemente dalle previsioni statutarie, l’ente eserciti quale attività principale un’attività commerciale (in base all’art. 51 del T.U.I.R.).

La qualifica di ente non commerciale, impressa dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto, che consente all’ente di fruire della disciplina degli enti non commerciali su base dichiarativa, va verificata, pertanto, prendendo in esame l’attività effettivamente svolta.

Il secondo comma dell’art. 111-bis indica, inoltre, alcuni parametri che costituiscono “fatti indice di commercialità”, i quali non comportano automaticamente la perdita di qualifica di ente non commerciale, ma solo particolarmente significativi e inducono ad un giudizio complessivo sull’attività effettivamente esercitata. Questa norma, in sostanza, non contiene presunzioni assolute di commercialità, ma traccia un percorso logico, anche se non vincolante quanto alle conclusioni, per la qualificazione dell’ente non commerciale, individuando parametri dei quali deve tenersi anche conto (e non solo quindi) unitamente ad altri elementi di giudizio.

Non è, pertanto, sufficiente il verificarsi di una o più delle condizioni stabilite dal secondo comma dell’art. 111-bis per poter ritenere avvenuto il mutamento di qualifica, ma sarà necessario, in ogni caso, un giudizio complesso, che tenga conto anche di ulteriori elementi, finalizzato a verificare che l’ente abbia effettivamente svolto per l’intero periodo d’imposta prevalentemente attività commerciale.

Come risulta espressamente dalla relazione illustrativa del decreto legislativo in

esame, i parametri indicati nel comma 2 dell’art. 111-bis del T.U.I.R. costituiscono indizi valutabili in concorso con altri elementi significativi, ivi comprese le caratteristiche complessive dell’ente. Il verificarsi di una o più delle circostanze indicate nel citato comma 2 dell’art. 111-bis in capo ad enti la cui attività essenziale sia di natura obiettivamente non commerciale (es., partiti politici, associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel CNEL) non può di per sé far venir meno la qualifica non commerciale dell’ente, risultante dall’atto costitutivo o dallo statuto, purché l’attività effettivamente esercitata corrisponda in modo obiettivo a quella espressamente indicata nelle previsioni statutarie. Resta fermo che per l’attività commerciale svolta dai predetti enti si applicano le disposizioni in materia di reddito di impresa. Per quanto riguarda il significato dell’espressione “intero periodo d’imposta”, contenuta nel comma 1 dell’art. 111-bis, occorre chiarire che tale lasso di tempo costituisce soltanto una proiezione temporale di osservazione dell’attività dell’ente, essendo poi sufficiente, per valutare la prevalenza dell’attività commerciale, che tale prevalenza sussista per la maggior parte del periodo d’imposta.

Quindi, in presenza di attività commerciale prevalente per la maggior parte del periodo d’imposta l’ente perde la qualifica di ente non commerciale a decorrere dall’inizio del medesimo periodo.

Si precisa, inoltre, che le attività “decommercializzate” di cui agli artt. 108 e 111 del T.U.I.R. non devono essere computate ai fini dell’applicazione dei parametri di cui al comma 2 citato, in quanto, per espressa previsione normativa, non danno luogo a reddito d’impresa.

Si evidenzia, inoltre, che il comma 2 dell’art. 6 del decreto legislativo n. 460 del 1997 stabilisce espressamente che la perdita della qualifica di ente non commerciale ai fini delle imposte sui redditi vale anche ai fini dell’I.V.A.

Le norme sulla perdita della qualifica di ente non commerciale, per esplicita previsione contenuta nel comma 4 dell’art. 111-bis del T.U.I.R., non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili. Per gli anzidetti enti valgono, comunque, i criteri dettati dall’art. 87 del T.U.I.R.. In ogni caso, per l’attività commerciale eventualmente svolta da tali enti si applicano le disposizioni in materia di reddito di impresa.

## 1.4

### *Decorrenza della perdita della qualifica di ente non commerciale.*

Il comma 3 dell’art. 111-bis prevede che:

“3. Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d’imposta in cui vengono meno le condizioni che legittimano le agevolazioni e comporta l’obbligo di comprendere tutti i beni facenti parte del patrimonio dell’ente nell’inventario di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L’iscrizione nell’inventario deve essere effettuata entro sessanta giorni dall’inizio del periodo di imposta in cui ha effetto il

mutamento di qualifica secondo i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689”.

Il tenore letterale della norma comporta che, a differenza di quanto previsto da altre disposizioni tributarie, il mutamento di qualifica spiega effetti fin dall’inizio del periodo di imposta in cui lo stesso si verifica. In tal modo viene assicurata una perfetta corrispondenza tra le modalità di tassazione e l’effettiva attività svolta dall’ente nel periodo di imposta stesso, evitando nel contempo possibili manovre elusive.

Si rende, pertanto, necessario, per l’ente interessato, operare fin dall’inizio del periodo di imposta una valutazione prospettica della propria attività ai fini della corretta qualificazione tributaria.

Da quanto sopra discende per l’ente l’opportunità di porre in essere gli adempimenti contabili previsti dalla normativa vigente per gli enti commerciali fin dall’inizio del periodo di imposta nel quale l’ente stesso ritenga di assumere la qualifica di ente commerciale, onde evitare la ricostruzione del reddito sulla base di elementi presuntivi nonché l’applicazione delle sanzioni per la violazione delle norme relative alla tenuta della contabilità.

È appena il caso di precisare che, ai fini dell’istituzione della predetta contabilità, occorre attivare un prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al D.P.R. n. 689 del 1974 nonché le scritture contabili di cui agli artt. 14 e seguenti del D.P.R. n. 600 del 1973.

Regione siciliana  
Legge regionale 28 aprile 1981, n. 78

Provvedimenti per lo sviluppo  
del turismo sociale e giovanile in Sicilia.

Regione siciliana - Legge regionale 28 aprile 1981, n. 78  
con modifiche alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 27,  
articoli della legge: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 21 del 2 maggio 1981

Regione siciliana  
L'Assemblea regionale ha approvato

IL PRESIDENTE REGIONALE  
PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1**

La Regione siciliana favorisce lo sviluppo delle attività di turismo sociale e giovanile quale momento di promozione per l'elevazione sociale e culturale dei cittadini e delle loro famiglie.

La Regione, nel rispetto delle pluralità degli indirizzi culturali ed in coerenza con i principi democratici, promuove le condizioni atte a favorire la pratica delle attività ricreative e di impiego del tempo libero.

**Art. 2**

Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente art. 1 sono riconosciuti organismi di turismo sociale e giovanile gli enti senza finalità di lucro di emanazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, gli enti turistici delle organizzazioni cooperativistiche o le cooperative con finalità specifiche che non perseguano lucro, nonché le associazioni che, in conseguenza dei fini statutari, sono iscritte all'albo regionale di cui al successivo art. 3.

Gli enti e le associazioni di cui al precedente comma svolgono la loro attività sociale principalmente:

- a) organizzando viaggi e soggiorni, individuali e collettivi, e gite a scopo ricreativo e culturale per i lavoratori, gli anziani, i giovani e le loro famiglie;

- b) costruendo o gestendo complessi ed impianti ricettivi e turistici a carattere sociale, particolarmente adatti a fornire ai lavoratori, agli anziani ed ai giovani prestazioni confortevoli ed a prezzi accessibili;
- c) esercendo attività comunque connesse con l'utilizzazione del tempo libero, anche complementari alle attività turistiche.  
(Comma omissso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).

**Art. 3**

*Riferimenti normativi passivi.*

- (Testo modificato da:  
*Legge regionale Sicilia n. 27 del 1996, art. 7)*

Per lo svolgimento della loro attività e per l'ottenimento delle provvidenze previste dalla presente legge gli organismi di turismo sociale devono conseguire l'iscrizione in apposito albo regionale che sarà istituito, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presso l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti. L'iscrizione all'albo è disposta, su domanda degli organismi interessati, con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sentito il parere del comitato regionale per il turismo sociale di cui al successivo art. 4. Nella prima applicazione della presente legge l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato ad iscrivere all'albo regionale, prescindendo dal parere previsto dal precedente comma, gli enti e le organizzazioni che, nell'anno 1980, hanno beneficiato delle provvidenze previste dagli articoli 13 e/o 14 della legge regionale 1 luglio 1972, n. 32. La cancellazione dall'albo è disposta, con il medesimo procedimento di cui al secondo comma del presente articolo, quando vengano meno i requisiti richiesti. Tali requisiti saranno determinati con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sentito il comitato regionale per il turismo sociale.

**Art. 4**

*Riferimenti normativi passivi.*

- (Riferimento AB:  
*Legge regionale Sicilia n. 27 del 1996, art. 7)*

È istituito presso l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti il comitato regionale per il turismo sociale. Il comitato è presieduto dall'Assessore o dal direttore regionale del turismo, comunicazioni e trasporti ed è composto:

- a) da tre rappresentanti designati dagli enti di turismo sociale delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;
- b) da tre rappresentanti delle organizzazioni cooperativistiche;



- c) da quattro rappresentanti degli istituti di patronato ed assistenza sociale, giuridicamente riconosciuti, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, designati dall'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale;
- d) da due rappresentanti degli organismi studenteschi, designati dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti;
- e) da cinque esperti designati dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sentita la Giunta regionale;
- f) da un rappresentante dell'Unione siciliana degli enti provinciali per il turismo;
- g) da un rappresentante dell'Unione siciliana degli albergatori;
- h) da un rappresentante delle aziende autonome di cura e soggiorno;
- i) da un rappresentante delle agenzie di viaggio della Sicilia. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario del settore competente dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti. Il comitato è costituito con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, resta in carica quattro anni ed il suo parere deve essere espresso per tutte le questioni attinenti la materia.

### **Art. 5**

Agli organismi di turismo sociale e giovanile, iscritti all'albo regionale di cui al precedente art. 3, possono essere concessi sussidi straordinari per spese generali, di organizzazione e di funzionamento, in base ai loro programmi annuali. Tali programmi devono riguardare, oltre all'attività operativa che ogni ente intende svolgere, anche la promozione di flussi di lavoratori, anziani e giovani, italiani o stranieri, verso la Regione.

I sussidi di cui al precedente comma sono concessi con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sentito il comitato regionale per il turismo sociale, e sono erogati quanto al 50 per cento contemporaneamente al provvedimento di impegno della spesa e per il restante 50 per cento a chiusura d'anno, su presentazione di dettagliata relazione sull'attività svolta e del rendiconto delle spese sostenute.

Gli organismi ammessi ai benefici della presente legge, in quanto enti di promozione senza finalità di lucro, possono delegare a strutture specifiche l'organizzazione tecnico - commerciale relativa all'attività promossa, vincolandone la politica dei prezzi.

L'art. 14 della legge regionale 1 luglio 1972, n. 32, è soppresso e gli stanziamenti relativi sono trasferiti alla competenza del presente articolo.

### **Art. 6**

#### *Riferimenti normativi passivi.*

- (Riferimento interpretativo da:  
Legge regionale Sicilia n. 23 del 1986, art. 38)

Al fine di agevolare i lavoratori siciliani nella fruizione delle vacanze, è istituito

presso l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti un fondo per la concessione di crediti turistici senza interesse.

Tale fondo è ripartito fra gli organismi di turismo sociale, iscritti all'albo regionale di cui al precedente art. 3, che ne faranno richiesta, in proporzione all'attività dagli stessi preventivata ed è dai medesimi gestito con l'obbligo del rendiconto annuale dei crediti concessi.

In base ai rendiconti di cui al precedente comma le somme assegnate possono essere diminuite o aumentate in ragione dell'effettivo movimento dei crediti concessi.

In ogni caso le somme assegnate non possono essere diversamente destinate, a pena di immediata restituzione all'Amministrazione regionale. L'eventuale contenzioso, esigibile o meno, deve parimenti essere rendicontato e giustificato. Per le finalità di cui al presente articolo l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato ad assegnare le somme e ad approvare i rendiconti, con proprio decreto, sentito il comitato regionale per il turismo sociale.

L'art. 42 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, e l'art. 13 della legge regionale 1 luglio 1972, n. 32, sono soppressi ed i relativi stanziamenti sono trasferiti alla competenza del presente articolo.

I criteri di utilizzazione del fondo di cui al presente articolo saranno determinati con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, previa comunicazione alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale e sentito il parere del comitato regionale per il turismo sociale.

### **Art. 7**

#### *Riferimenti normativi passivi.*

- (Testo modificato da:  
Legge regionale Sicilia n. 27 del 1996, art. 7)

Le provvidenze previste dall'art. 10 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 37, sono estese agli organismi di turismo sociale, iscritti all'albo regionale, previo parere del comitato regionale per il turismo sociale e del comitato tecnico di cui all'art. 8 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78.

I contributi previsti dal quarto comma dell'art. 10 della succitata legge n. 37 sono da considerarsi per la realizzazione delle opere murarie ed impianti fissi, compresa la spesa per l'acquisizione delle aree, ad eccezione dell'arredamento. Nella realizzazione di opere, impianti ed attrezzature turistiche, assunte dagli organismi di turismo sociale, possono essere compresi complessi ricettivi extralberghieri turistico - sociali costituiti da cellule abitative autosufficienti dotati di servizi igienici e cucina.

Le tariffe relative a tali complessi sono approvate annualmente con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, previo parere del comitato regionale per il turismo sociale.

## **Art. 7**

### *Soppressione del comitato regionale per il turismo sociale.*

- *(Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27)*
1. All'articolo 3 della legge regionale 28 aprile 1981, n. 78 sono apportate le seguenti modifiche:
    - a) al secondo comma dopo la parola: «trasporti» sono soppresse le parole: «sentito il parere del comitato regionale per il turismo sociale di cui al successivo articolo 4»;
    - b) al quinto comma dopo la parola: «trasporti» sono soppresse le parole: «sentito il comitato per il turismo sociale»;
  2. L'articolo 4 della legge regionale 28 aprile 1981, n. 78 è soppresso.
  3. All'art. 7 della legge regionale 28 aprile 1981, n. 78 sono apportate le seguenti modifiche:
    - a) al primo comma, dopo le parole: «iscritti all'albo regionale» sono soppresse le seguenti: «del comitato regionale per il turismo sociale e»;
    - b) al quarto comma dopo le parole: «e i trasporti», sono soppresse le seguenti: «previo parere del comitato regionale per il turismo sociale».

**Commento**

**Modalità per l'ottenimento delle licenze  
delle strutture turistico-ricettive  
nella regione Sicilia.**

**Alloggi agrituristici**

- Solo il nulla osta I.P.A. (Ispettorato provinciale agricoltura) della Regione siciliana.

**Classifica:  
istanza all'Azienda autonoma provinciale  
per l'incremento turistico**

**DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE**

- Copia autorizzazioni tecnico-edilizie;
- Copia certificato di abitabilità o di agibilità;
- Copia adeguamento decreto Ministero dei lavori pubblici 236/89 (eliminazione barriere architettoniche);
- Copia certificazione attestante l'adeguamento alla legge 46/90 "norme per la sicurezza degli impianti";
- Copia certificazione attestante l'adeguamento al decreto legislativo 626/94 (sicurezza dei lavoratori) per le strutture con meno di dieci addetti, vanno presentate le autocertificazioni;
- Copia attestazione adeguamento alla normativa antincendio prevista dal decreto del Ministero degli interni del 9 aprile 1994;
- Documentazione attestante la disponibilità dei locali;
- Planimetria dei locali con la numerazione specifica delle unità ricettive;
- Per le società: le istanze vanno presentate dal rappresentante legale, corredate dall'atto costitutivo e dallo statuto.

**DOCUMENTAZIONE PER IL PARERE IGIENICO SANITARIO**

- Copia adeguamento decreto Ministero dei lavori pubblici n. 236/89 (eliminazione barriere architettoniche);
- Copia certificazione attestante l'adeguamento alla legge n. 46/90 "norme per la sicurezza degli impianti";
- Copia certificazione attestante l'adeguamento al decreto legislativo n. 626/94 (sicurezza dei lavoratori) per le strutture con meno di dieci addetti,

- vanno presentate le autocertificazioni;
- Copia attestazione adeguamento alla normativa antincendio prevista dal decreto del Ministero degli interni del 9 aprile 1994;
- Documentazione attestante la disponibilità dei locali;
- Planimetria dei locali con la numerazione specifica delle unità ricettive;
- Copia certificato di abitabilità o di agibilità;
- Relazione e tecnica attestante le modalità di approvvigionamento idrico e scarico fognario.

**Licenza:  
istanza al sindaco**

(Legge Regione siciliana 26 marzo 2002, n. 2, art. 42, e decreto Assessorato turismo, comunicazioni e trasporti 6 giugno 2002)

- Istanza alla quale va allegata copia con forme all'originale della delibera di classifica rilasciata dall'«Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico» ai sensi dell'art 5 della legge Regione siciliana n. 27 del 6 aprile 1996 (in genere la copia della delibera di classifica viene inviata dalla A.A.P.I.T.).
- Per le società: le istanze vanno presentate dal rappresentante legale, corredate dall'atto costitutivo e dallo statuto.

**Bed and breakfast:  
dichiarazione di inizio attività**

(Legge Regione siciliana 23 dicembre, n. 32, art. 88)

- La dichiarazione di inizio attività va presentata al sindaco, previa acquisizione della delibera di classifica, rilasciata dall'«Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico» ai sensi dell'art. 88 della legge Regione siciliana del 6 aprile 1996, n. 32 (in genere la copia della delibera di classifica viene inviata dalla A.A.P.I.T.) allegando:
  1. relazione tecnica, a firma di un tecnico abilitato, descrittiva dell'immobile che attesti che il medesimo possiede i requisiti igienico-sanitari previsti per l'uso abitativo dalle leggi e dai regolamenti, nonché la conformità dello stesso a quanto previsto dalla normativa vigente per quanto attiene alle dimensioni delle camere e l'adeguamento degli impianti alle norme di sicurezza di cui alla legge n. 46/90;
  2. planimetria dell'unità abitativa, a firma di un tecnico abilitato.

**Legge 25 agosto 1991, n. 287**

**Aggiornamento della normativa sull'insediamento  
e sull'attività dei pubblici esercizi.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 3 settembre 1991, serie generale

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica  
hanno approvato;

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
PROMULGA**

la seguente legge:

**Art. 1**

*Ambito di applicazione della legge e abrogazioni espresse.*

1. La presente legge si applica alle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande. Per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati.
2. La presente legge si applica altresì alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata con distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a tale attività.
3. Sono abrogati la legge 14 ottobre 1974, n. 524, e l'articolo 6 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Restano abrogati gli articoli 89, 90, 91, 95, 96, 97, 98 e 103, terzo e quarto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonchè le disposizioni contenute nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 28 giugno 1946, n. 78, e 10 luglio 1947, n. 705, ratificati con legge 22 aprile 1953, n. 342, e le disposizioni di cui alla legge 8 luglio 1949, n. 478.
4. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale in quanto compatibili con le norme dei rispettivi statuti.
5. Restano ferme le disposizioni della legge 5 dicembre 1985, n. 730, nonchè l'articolo 5, sesto comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443.

**Art. 2**

*Iscrizione nel registro degli esercenti il commercio.*

1. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, è subordinato alla

iscrizione del titolare dell'impresa individuale o del legale rappresentante della società, ovvero di un suo delegato, nel registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426 e successive modificazioni e integrazioni, e al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge.

2. L'iscrizione nel registro di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
  - a) maggiore età, ad eccezione del minore emancipato autorizzato a norma di legge all'esercizio di attività commerciale;
  - b) aver assolto agli obblighi scolastici riferiti al periodo di frequenza del richiedente;
  - c) aver frequentato con esito positivo corsi professionali istituiti o riconosciuti dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, aventi a oggetto l'attività di somministrazione di alimenti e di bevande, o corsi di una scuola alberghiera o di altra scuola a specifico indirizzo professionale, ovvero aver superato, dinanzi a una apposita commissione costituita presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un esame di idoneità all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e di bevande.
3. Sono ammessi all'esame previsto al comma 2, lettera c), coloro che sono in possesso di titolo di studio universitario o di istruzione secondaria superiore nonchè coloro che hanno prestato servizio, per almeno due anni negli ultimi cinque anni, presso imprese esercenti attività di somministrazione di alimenti e di bevande, in qualità di dipendenti qualificati addetti alla somministrazione, alla produzione o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore.
4. Salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, e fermo quanto disposto dal comma 5, non possono essere iscritti nel registro di cui al comma 1 e, se iscritti, debbono essere cancellati coloro:
  - a) che sono stati dichiarati falliti;
  - b) che hanno riportato una condanna per delitto non colposo a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni;
  - c) che hanno riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume o contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro secondo, titolo VI, capo II, del codice penale; per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine e la turbativa di competizioni sportive; per infrazioni alle norme sul gioco del lotto;
  - d) che hanno riportato due o più condanne nel quinquennio precedente per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, compresi i delitti di cui al libro secondo, titolo VIII, capo II, del codice penale;



- e) che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni, o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza o sono dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
- f) che hanno riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.
5. Nelle ipotesi di cui al comma 4, lettere b), c), d) ed f), il divieto di iscrizione nel registro di cui al comma 1 ha la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in qualsiasi altro modo estinta ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

### Art. 3

#### *Rilascio delle autorizzazioni.*

1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio, sentito il parere della commissione competente ai sensi dell'articolo 6, con l'osservanza dei criteri e parametri di cui al comma 4 del presente articolo e a condizione che il richiedente sia iscritto nel registro di cui all'articolo 2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il sindaco accerta la conformità del locale ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, ovvero si riserva di verificarne la sussistenza quando ciò non sia possibile in via preventiva. Il sindaco, inoltre, accerta l'adeguata sorvegliabilità dei locali oggetto di concessione edilizia per ampliamento.
2. L'autorizzazione ha validità fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del rilascio, è automaticamente rinnovata se non vi sono motivi ostativi e si riferisce esclusivamente ai locali in essa indicati.
3. Ai fini dell'osservanza del disposto di cui all'articolo 4 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15, i comuni possono assoggettare a vidimazione annuale le autorizzazioni relative agli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ubicati in aree a particolare interesse storico e artistico.
4. Sulla base delle direttive proposte dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato – dopo aver sentito le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative – e deliberate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, le regioni – sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, a livello regionale – fissano periodicamente criteri e parametri atti a determinare il numero delle

autorizzazioni rilasciabili nelle aree interessate. I criteri e i parametri sono fissati in relazione alla tipologia degli esercizi tenuto conto anche del reddito della popolazione residente e di quella fluttuante, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extradomestico.

5. Il comune, in conformità ai criteri e ai parametri di cui al comma 4, sentita la commissione competente ai sensi dell'articolo 6, stabilisce, eventualmente anche per singole zone del territorio comunale, le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni.
6. I limiti numerici determinati ai sensi del comma 4 non si applicano per il rilascio delle autorizzazioni concernenti la somministrazione di alimenti e di bevande:
  - a) al domicilio del consumatore;
  - b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;
  - c) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
  - d) negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), nei quali sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago;
  - e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;
  - f) esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
  - g) in scuole; in ospedali; in comunità religiose; in stabilimenti militari, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  - h) nei mezzi di trasporto pubblico.
7. Le attività di somministrazione di alimenti e di bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate.

### Art. 4

#### *Revoca dell'autorizzazione.*

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 3 è revocata:
  - a) qualora il titolare dell'autorizzazione medesima, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del rilascio ovvero ne sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
  - b) qualora il titolare dell'autorizzazione non sia più iscritto nel registro di cui all'articolo 2;
  - c) qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 3, comma 1.

2. Alle autorizzazioni di cui all'articolo 3 non si applica l'articolo 99 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

### **Art. 5**

#### *Tipologia degli esercizi.*

1. Anche ai fini della determinazione del numero delle autorizzazioni rilasciabili in ciascun comune e zona, i pubblici esercizi di cui alla presente legge sono distinti in:
  - a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
  - b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
  - c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
  - d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
2. La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto. Il sindaco, con propria ordinanza, sentita la commissione competente ai sensi dell'articolo 6, può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno, con proprio decreto, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni nazionali di categoria nonché le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, può modificare le tipologie degli esercizi di cui al comma 1, in relazione alla funzionalità e produttività del servizio da rendere ai consumatori.
4. Gli esercizi di cui al presente articolo hanno facoltà di vendere per asporto le bevande nonché, per quanto riguarda gli esercizi di cui al comma 1, lettera a), i pasti che somministrano e, per quanto riguarda gli esercizi di cui al medesimo comma 1, lettera b), i prodotti di gastronomia e i dolci,

compresi i generi di gelateria e di pasticceria. In ogni caso l'attività di vendita è sottoposta alle stesse norme osservate negli esercizi di vendita al minuto.

5. Negli esercizi di cui al presente articolo il latte può essere venduto per asporto a condizione che il titolare sia munito dell'autorizzazione alla vendita prescritta dalla legge 3 maggio 1989, n. 169, e vengano osservate le norme della medesima.
6. È consentito il rilascio, per un medesimo locale, di più autorizzazioni corrispondenti ai tipi di esercizio di cui al comma 1, fatti salvi i divieti di legge. Gli esercizi possono essere trasferiti da tale locale ad altra sede anche separatamente, previa la specifica autorizzazione di cui all'articolo 3.

### **Art. 6**

#### *Commissioni.*

1. Nei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti è istituita una commissione composta:
  - a) dal sindaco, o da un suo delegato, che la presiede;
  - b) da un funzionario delegato dal questore;
  - c) dal direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un funzionario dallo stesso delegato;
  - d) da due rappresentanti designati dalle organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello provinciale;
  - e) da un rappresentante designato dall'azienda di promozione turistica, ove esista;
  - f) da tre esperti nel settore della somministrazione di alimenti e di bevande, designati dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative;
  - g) da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello provinciale;
  - h) da un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale.
2. La commissione di cui al comma 1 è nominata dal consiglio comunale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per i comuni con popolazione non superiore a diecimila abitanti è istituita un'unica commissione per ciascuna provincia, composta:
  - a) dal presidente della giunta provinciale o da un suo delegato ovvero, per la regione Valle d'Aosta, dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato, che la presiede;
  - b) dal sindaco del comune di volta in volta interessato o da un suo delegato;
  - c) da un funzionario delegato dal prefetto;
  - d) da un funzionario delegato dal questore;
  - e) dal direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o da un funzionario dallo stesso delegato;
  - f) da due rappresentanti designati dalle organizzazioni del commercio, del

- turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello provinciale;
- g) da tre esperti nel settore della somministrazione di alimenti e di bevande designati dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative;
  - h) da un rappresentante designato dalle aziende di promozione turistica della provincia;
  - i) da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello provinciale;
  - l) da un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale.

4. La commissione di cui al comma 3 è nominata dal presidente della giunta provinciale ovvero, per la Regione Valle d'Aosta, dal presidente della giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Le commissioni di cui ai commi 1 e 3 durano in carica quattro anni. Nei sei mesi antecedenti la scadenza, il sindaco per la commissione di cui al comma 1 e il presidente della giunta provinciale ovvero, per la Regione Valle d'Aosta, il presidente della giunta regionale, per la commissione di cui al comma 3, richiedono le prescritte designazioni; qualora queste non siano pervenute alla data di scadenza, il sindaco e il presidente della giunta provinciale ovvero, per la Regione Valle d'Aosta, il presidente della giunta regionale, procedono comunque alla nomina delle commissioni.
6. Il parere della commissione di cui al comma 3 del presente articolo, previsto dall'articolo 3, comma 1, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, si intende favorevole qualora siano trascorsi quarantacinque giorni dalla richiesta di parere da parte del sindaco, senza che la commissione medesima si sia espressa in merito.

### **Art. 7**

#### *Subingresso.*

1. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande per atto tra vivi o a causa di morte comporta la cessione all'avente causa dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e il subentrante sia regolarmente iscritto nel registro di cui all'articolo 2.

### **Art. 8**

#### *Orario di attività.*

1. Il sindaco, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e l'azienda di promozione turistica nonché le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, determina l'orario minimo e massimo di attività, che può essere differenziato nell'ambito

dello stesso comune in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone considerate.

2. È consentito all'esercente di posticipare l'apertura e anticipare la chiusura dell'esercizio fino a un massimo di un'ora rispetto all'orario minimo stabilito e di effettuare una chiusura intermedia dell'esercizio fino al limite massimo di due ore consecutive.
3. Gli esercenti hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al comune l'orario adottato e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di apposito cartello, ben visibile.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano agli esercizi di cui all'articolo 3, comma 6.
5. Il sindaco, al fine di assicurare all'utenza, specie nei mesi estivi, idonei livelli di servizio, predispone, sentite le organizzazioni di categoria interessate nonché le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, programmi di apertura per turno degli esercizi di cui alla presente legge. Gli esercenti devono rendere noti i turni al pubblico mediante l'esposizione, con anticipo di almeno venti giorni, di un apposito cartello ben visibile.

### **Art. 9**

#### *Tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.*

1. Per i fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il sindaco comunica al prefetto, entro dieci giorni dal rilascio, gli estremi delle autorizzazioni di cui all'articolo 3.
2. Ai medesimi fini di cui al comma 1, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza effettuano i controlli e le autorità di pubblica sicurezza adottano i provvedimenti previsti dalle leggi vigenti.
3. La sospensione del titolo autorizzatorio prevista dall'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non può avere durata superiore a quindici giorni; è fatta salva la facoltà di disporre la sospensione per una durata maggiore, quando sia necessario per particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica specificamente motivate.

### **Art. 10**

#### *Sanzioni.*

1. A chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande senza l'autorizzazione di cui all'articolo 3, oppure quando questa sia stata revocata o sospesa, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire venti milioni nonché la chiusura dell'esercizio, disposta dal sindaco.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, a chiunque violi le altre disposizioni della presente legge si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da lire

duecentomila a lire dieci milioni.

3. Per i casi di particolare gravità delle infrazioni di cui ai commi 1 e 2 nonché alla seconda e alle successive applicazioni delle relative sanzioni, l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione di cui all'articolo 3 ne dispone la sospensione per un periodo non superiore a trenta giorni.
4. All'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato riceve il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e applica le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo; inoltre trasmette alle autorità competenti le informazioni necessarie per l'applicazione della sanzione di cui al comma 3.
5. Per il mancato rispetto dei turni stabiliti ai sensi dell'articolo 8, comma 5, il sindaco dispone la sospensione dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a venti giorni, che ha inizio dal termine del turno non osservato.

### **Art. 11**

#### *Disposizioni transitorie.*

1. A coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso delle autorizzazioni previste dalla legge 14 ottobre 1974, n. 524 e successive modificazioni, e dall'articolo 32 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, ovvero di altro titolo per l'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge, sono rilasciate d'ufficio le corrispondenti autorizzazioni previste dalla medesima.
2. Sono fatti salvi i diritti acquisiti da coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano regolarmente iscritti al registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

### **Art. 12**

#### *Regolamento di esecuzione.*

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato il relativo regolamento di esecuzione da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità, sentite le organizzazioni nazionali del commercio, del turismo e dei servizi.
2. Il regolamento può prevedere, per le infrazioni alle norme in esso contenute, sanzioni amministrative pecuniarie da lire duecentomila a lire otto milioni applicate dall'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, nei casi più gravi, la sospensione dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 della presente legge, disposta dal sindaco per una durata non superiore a quindici giorni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Roma, 25 agosto 1991

**COSSIGA**

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

SCOTTI, Ministro dell'interno

BODRATO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Visto, *il Guardasigilli*, MARTELLI

## Commento sulle strutture turistico ricettive

### La normativa sulla classificazione.

Per classifica si intende l'attribuzione di una tipologia alle strutture ricettive aperte al pubblico e, dove previsto, la relativa categoria secondo quanto disposto dalle vigenti.

Per le strutture ricettive:

- Regione siciliana - Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27;
- Regione siciliana - Decreto Assessore regionale turismo, comunicazioni, trasporti 11 giugno 2001;
- Regione siciliana - Decreto Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti 6 maggio 2002.

Per l'agriturismo:

- Regione siciliana - Legge regionale 9 giugno 1994, n. 25;
- Regione siciliana - Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27;
- Regione siciliana - Decreto Assessorato per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti 29 novembre 2001;
- Regione siciliana - Decreto Assessorato per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti 11 luglio 2002;
- Circolare 239 / 97.

Per il bed and breakfast:

- Regione siciliana - Legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, art. 88;
- Regione siciliana - Legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, art. 110;
- Regione siciliana - Legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, art. 41;
- Regione siciliana - Decreto Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti 8 febbraio 2001;
- Regione siciliana - Legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, art. 77.

Per il turismo rurale:

- Regione siciliana - Legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, art. 30;
- Regione siciliana - Decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti 6 giugno 2002.

L'ente pubblico, preposto all'attribuzione della classifica nella Regione Sicilia, è l'«Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico» della zona di competenza, nella quale si trova l'esercizio ricettivo. L'elemento innovativo

determinato dalla legge regionale n. 27/96 consiste nel cambiamento del periodo di validità della classifica, che ha una durata di cinque anni, che coincide con la periodicità già prevista dalla legge regionale n. 14/82, relativa alle strutture ricettive all'aria aperta. Il primo quinquennio decorre dall'1 gennaio 1997 al 31 dicembre 2001. Precedentemente il R.D. L. 975/37 disponeva che la classifica avesse una durata di due anni. I titolari di licenza, entro il mese di giugno dell'anno in cui scade il quinquennio, dovranno presentare la richiesta di classifica all'A.A.P.I.T. che, entro novanta giorni, dovrà adottare, il provvedimento di classificazione, il quale, entro cinque giorni dalla data di adozione, dovrà essere esposto all'Albo provinciale per quindici giorni, contestualmente dovrà essere notificato agli interessati. La classificazione è obbligatoria ed è condizione essenziale sia per il rilascio della licenza che per il rinnovo della stessa.

### Strutture alberghiere

*Alberghi, Motels, Villaggi-albergo,  
Residenze turistico-alberghiere.*

#### Alberghi

- Regione siciliana - Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, art. 3, comma 3;
- Regione siciliana - Decreto Assessore regionale turismo, comunicazioni, trasporti 11 giugno 2001.

La legge regionale 27/96 ha recepito, relativamente alle strutture ricettive, la legge 217/83, sino alla data di entrata in vigore della predetta Legge regionale, vivevano in Sicilia le norme previste dal R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 975 convertito in legge 30 dicembre 1937, n. 2651 e successivo decreto 5 settembre 1938, n. 1729.

“Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parse di stabile”.

Gli alberghi a 4 stelle privi di ristorante possono richiedere la classifica in questa categoria, come disposto dal D.A. 6 maggio 2002.

Gli alberghi annessi ad impianti termali, oltre ai requisiti minimi ed a quant'altro richiesto per gli alberghi di categoria 3 stelle o superiore, devono disporre di:

- a) gabinetti di accertamenti clinici, piscine termali interne e/o esterne;
- b) locali per varie terapie con relativi servizi ed impianti;
- c) idonea sistemazione a verde con panchine, viali, illuminazione, parcheggi.

#### Motels

- Regione siciliana - Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, art. 3, comma 4;
- Regione siciliana - Decreto Assessore regionale turismo, comunicazioni, trasporti 11 giugno 2001.

Sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza dei motoveicoli o delle imbarcazioni e che assicurano alle stesse servizi di



riparazione e di rifornimento. I motels, oltre alle dotazioni e ai requisiti della classifica di appartenenza, devono essere in possesso di:

- a) autorimessa attrezzata con box o posti macchina o parcheggio custodito oppure idoneo alloggiamento per le imbarcazioni in numero pari a quello delle camere maggiorato del 10%;
- b) attrezzatura di assistenza meccanica;
- c) rifornimento carburante.

### Villaggi-albergo

- Regione siciliana - Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, art. 3, comma 5;
- Regione siciliana - Decreto Assessore regionale turismo, comunicazioni, trasporti 11 giugno 2001.

Sono alberghi che, in un'unica area, forniscono servizi centralizzati agli utenti di unità abitative dislocate in più stabili. I villaggi-albergo oltre ad un centro di vita principale per la prestazione di servizi centralizzati ed ai requisiti più avanti elencati, devono, a seconda della classifica attribuita, essere in possesso di:

- a) un centro di vita sportiva e ricreativa con spazi esterni adeguatamente attrezzati per l'attività di animazione;
- b) viabilità e spazi esterni attrezzati, parcheggi situati in zone che non turbino la tranquillità delle unità abitative.

Se il villaggio-albergo è ubicato in prossimità del mare, vicino alla zone balneare, dovranno, inoltre, prevedersi:

- a) servizi igienici;
- b) bar;
- c) spogliatoi (facoltativi);
- d) magazzino per il deposito delle attrezzature.

### Residenze turistico-alberghiere

- Regione siciliana - Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, art. 3, comma 6;
- Regione siciliana - Decreto Assessore regionale turismo, comunicazioni, trasporti 11 giugno 2001.

Le residenze turistico-alberghiere sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina.

### Campeggi

- Regione siciliana - Legge regionale 13 marzo 1982, n. 14;
- Regione siciliana - Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, art. 3, comma 7.

I campeggi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico. I parametri di classifica sono determinati dalla legge regionale 13 marzo 1982, n. 14.

### Villaggi turistici

- Regione siciliana - Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, art. 3, comma 8;

- Regione siciliana - Decreto Assessore regionale turismo, comunicazioni, trasporti 11 giugno 2001.

La prima norma di riferimento su tale strutture è la legge 21 marzo 1958, n. 326 "Disciplina dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale". La Regione Sicilia con la legge regionale n. 27/96 ha disciplinato l'attività dei villaggi turistici secondo le disposizioni della legge n. 217/83. I parametri di classifica sono determinati dalla legge regionale 13 marzo 1982, n. 14.

### Agriturismo

- Regione siciliana - Legge regionale 9 giugno 1994, n. 25, art. 3, comma 9;
- Regione siciliana - Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27;
- Regione siciliana - Legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, art. 87;
- Regione siciliana - Decreto Assessore regionale turismo, comunicazioni, trasporti 11 giugno 2001;
- Regione siciliana - Decreto Assessore regionale turismo, comunicazioni, trasporti 29 novembre 2001;
- Regione siciliana - Decreto assessorato regionale al turismo 11 luglio 2001;
- Circolare 23 luglio 1997, n. 239.

L'agriturismo è regolato in Italia dalla legge 5 dicembre 1985, n. 730 che ne definisce le finalità, in accordo con gli indirizzi della politica agricola della C.E.E., con il piano agricolo nazionale, con i piani agricoli e di sviluppo delle regioni; tende ad agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali permettendo loro l'integrazione del reddito tramite la ricettività turistica. Le attività agrituristiche possono essere svolte esclusivamente dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile.

Le attività previste per l'agriturismo sono:

- a) dare stagionalmente ospitalità, anche in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
- b) somministrare per la consumazione sul posto pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri, ivi compresi quelli a carattere alcolico e superalcolico;
- c) ricettività e somministrazioni;
- d) organizzare attività ricreative o culturale nell'ambito dell'azienda.

Sono considerati di propria produzione le bevande e i cibi prodotti e lavorati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola anche attraverso lavorazioni esterne.

Per l'attività agrituristiche gli imprenditori agricoli possono utilizzare i locali che si trovano nella propria abitazione o edifici esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso. Eventuali restauri di edifici che si trovano nei territori rurali devono essere operati nel rispetto delle tipologie architettoniche e dell'ambiente nel quale si trovano, al proposito bisogna rilevare che non sono soggetti, a quanto previsto dal decreto gli immobili siti in territorio

urbano costruiti anteriormente al 1934 (anno in cui venne istituito il catasto nazionale) e le strutture site in località extra-urbane realizzate antecedentemente al 1966 (anno in cui diviene obbligatoria la concessione edilizia legge regionale 47/85 e 37/85), ciò in analogia a quanto previsto per il medico igienista per le pratiche poste in sanatoria edilizia. I soggetti interessati potranno presentare alle amministrazioni comunali competenti al rilascio dell'autorizzazione apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con allegata una perizia giurata attestante l'epoca di costruzione dell'immobile, il rispetto delle norme in materia di sicurezza degli impianti, l'adeguamento dell'impianto elettrico l'abbattimento delle barriere architettoniche (parere prot. n. 923/SAN del 18 aprile 1998 rilasciato dal capo settore della A.S.L. n. 6, settore Igiene, sanità pubblica, assistenza sanitaria, ambienti, vita e lavoro).

La legge 730/85 è stata recepita dalla Regione siciliana con la legge regionale 9 giugno 1994, n. 25 "Norme sull'agriturismo", in particolare è da rilevare, oltre a quanto è stato già detto, che coloro che intendono esercitare le attività agrituristiche devono avviare la pratica all'«Ispettorato provinciale agrario» (I.P.A.), il quale sulla base di accertamenti verifica la presenza dei requisiti prescritti. Successivamente l'«Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico», previa presentazione di apposita istanza, rilascia la classificazione prevista dalla legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 valutando i requisiti previsti dal decreto dell'«Assessorato regionale turismo, comunicazioni e trasporti» 30 novembre 2001.

Il sindaco rilascia l'autorizzazione comunale per lo svolgimento dell'attività agrituristiche. Con l'art. 87 della legge regionale 32/2000 sono stati abrogati gli artt. 3, 11, 17 della legge regionale 25/94, pertanto, l'abrogazione dell'art. 3 permette all'imprenditore agricolo di svolgere l'attività agrituristiche sotto ogni forma giuridica, l'abrogazione dell'art. 11 ha eliminato i limiti relativi al numero delle camere e dei posti letto, infine l'abrogazione dell'art. 17 riguarda i finanziamenti per le attività agrituristiche.

### **Turismo rurale**

- Regione siciliana - Legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, art. 30;
- Regione siciliana - Decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti 6 giugno 2002.

La differenza tra turismo rurale ed agriturismo consiste nel fatto che l'agriturismo rappresenta una forma di turismo extraurbano riservato esclusivamente agli imprenditori agricoli.

Il turismo rurale va inteso come un particolare settore del movimento turistico o della politica di sviluppo turistico identificato attraverso il luogo prevalente di destinazione, o la ragione principale di chi lo pratica, secondo quanto disposto dall'«Unione europea» che intende porre particolare attenzione alla salvaguardia ed alla valorizzazione delle risorse turistiche peculiari dello spazio rurale: agricoltura eno-gastronomia tipica, ambiente naturale, paesaggio agrario e piccoli centri storici, artigianato tradizionale, cultura e folclore. In Sicilia il

turismo rurale è normato dall'art. 30 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 e dal D.A. 6 giugno 2002.

### **Affittacamere**

- Legge 16 giugno 1939, n. 1111 modificata con D.P.R. 28 giugno 1955, n. 630 "Disciplina degli affittacamere";
- Regione siciliana - Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, art. 3, comma 10;
- Regione siciliana - Decreto Assessore regionale turismo, comunicazioni, trasporti 11 giugno 2001.

Non è prevista la rappresentanza, pertanto ogni struttura dovrà essere gestita dal titolare di licenza. Il D.A. 11 settembre 1997 ha stabilito che le camere possono essere affittate anche giornalmente, modificando le disposizioni di cui all'art. 2 della legge n. 1111/39 che imponeva un periodo non inferiore a sette giorni. Le licenze per gli esercizi di affittacamere sono rilasciate dal sindaco.

### **Case ed appartamenti per le vacanze**

- Regione siciliana - Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, art. 3, comma 11;
- Regione siciliana - Decreto Assessore regionale turismo, comunicazioni, trasporti 11 giugno 2001.

Sono case ed appartamenti per le vacanze gli immobili arredati gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi.

La ricettività va distinta tra pubblica e privata. Quella privata è regolamentata dalla legge n. 431/98. La ricettività pubblica in Sicilia è disciplinata, dalla legge regionale n. 27/96. Le case e gli appartamenti per le vacanze di cui al comma 11 dell'art. 3 della legge regionale n. 27/96 rientrano nelle tipologie ricettive pubbliche. È da sottolineare l'importanza della presenza di questa nuova tipologia in quanto possono essere gestite più case o appartamenti per vacanze da un solo titolare di licenza, senza che lo stesso venga rappresentato da altra persona.

### **Case per ferie**

- Regione siciliana - Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, art. 3, comma 12;
- Legge 21 marzo 1958, n. 326;
- Regione siciliana - Decreto Assessore regionale turismo, comunicazioni, trasporti 11 giugno 2001;
- Legge 21 marzo 1958, n. 326.

Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi gestite, al di fuori dai normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti, senza fine di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.

## **Pensionati universitari e studenteschi**

- *Legge 21 marzo 1958, n. 326 “Discipline complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale”;*
- *Regolamento attuazione legge n. 326;*
- *Legge 21 marzo 1958, n. 326.*

I pensionati universitari e studenteschi, riservati ai giovani che frequentano scuole di ogni ordine e grado, organizzati e condotti direttamente dal Ministero della pubblica istruzione, non sono soggetti ad autorizzazione comunale.

## **Ostelli per la gioventù**

- *Legge 21 marzo 1958, n. 326;*
- *Regione siciliana - Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, art. 3, comma 13;*
- *Regione siciliana - Decreto Assessore regionale turismo, comunicazioni, trasporti 11 giugno 2001.*

Gli ostelli per la gioventù sono le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani, il titolare può nominare un proprio rappresentante, previa autorizzazione del sindaco, da concedersi su conforme parere del Consiglio di amministrazione dell'«Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico». La licenza viene rilasciata dal sindaco del comune in cui si trova la struttura.

## **Rifugi alpini o montani**

Sono rifugi alpini i locali idonei ad offrire ospitalità in zone montane di alta quota, fuori dai centri urbani.

- *Regione siciliana - Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, art. 3, comma 14;*
- *D.P.R. 4 agosto 1958, n. 918;*
- *Circolare 25 novembre 1955, n. 08680;*
- *Regione siciliana - Decreto Assessorato regionale turismo, comunicazioni, trasporti 11 giugno 2001.*

## **Bed and breakfast**

Ricettività nella propria abitazione con un massimo di tre camere con non più di quattro posti letto per camera.

- *Regione siciliana - Legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, art. 88;*
- *Regione siciliana - Legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, art. 110;*
- *Regione siciliana - Legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, art. 41;*
- *Regione siciliana - Decreto Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti 8 febbraio 2001.*

DPR - Decreto Presidente della Repubblica  
27 agosto 1960, n. 1044

Riordinamento degli «Enti provinciali per il turismo».

Gazzetta Ufficiale n. 245 del 6 ottobre 1960

**Art. 1**

Gli Enti provinciali per il turismo, istituiti con il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1425, convertito nella legge 3 febbraio 1936, n. 413, sono dotati di autonomia amministrativa ed hanno personalità giuridica di diritto pubblico. Essi hanno sede in ciascun capoluogo di Provincia e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo.

**Art. 2**

Gli Enti provinciali per il turismo sovrintendono nell'ambito delle rispettive Province a tutte le attività turistiche.

In particolare hanno il compito di:

- a) svolgere le attività necessarie per promuovere ed incrementare il movimento dei forestieri e per realizzare iniziative e manifestazioni intese alla valorizzazione ed alla propaganda delle risorse turistiche;
- b) coordinare nell'ambito della Provincia la propaganda e le manifestazioni di interesse turistico, nonché le attività delle aziende autonome di cura, soggiorno o turismo, degli enti e delle organizzazioni che perseguono finalità turistiche;
- c) studiare i problemi turistici, prospettando i provvedimenti intesi a favorire lo sviluppo dell'economia turistica provinciale;
- d) mantenere i rapporti con la Provincia, i Comuni, la Camera di commercio, industria ed agricoltura ed altri enti, associazioni ed organizzazioni comunque interessati al turismo, allo scopo di armonizzare le iniziative, le esigenze e le proposte per lo sviluppo turistico della Provincia;
- e) raccogliere ed elaborare, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, i dati statistici interessanti il turismo, con la collaborazione, ove occorra, delle Province, dei Comuni, delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, delle aziende autonome di cura, soggiorno o turismo e di ogni altro ente operante nella Provincia;
- f) proporre l'iscrizione delle Associazioni pro-loco nell'albo previsto dalla lettera b) dell'art. 2 della legge 4 marzo 1958, n. 174, secondo la disciplina e le modalità stabilite con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo;

- g) adempiere alle attribuzioni ad essi demandate dalle norme vigenti, nonché esercitare le funzioni ad essi delegate dal Ministro per il turismo e lo spettacolo.

**Art. 3**

Sono organi degli Enti provinciali per il turismo:

- 1) il Presidente;
- 2) il Consiglio di amministrazione;
- 3) il Comitato esecutivo;
- 4) il Collegio dei revisori.

**Art. 4**

Il Presidente dell'Ente provinciale per il turismo è nominato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo e dura in carica quattro anni. Egli ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo, emana gli atti occorrenti al regolare funzionamento dell'Ente, vigila sulla esatta e tempestiva esecuzione dei provvedimenti deliberati dagli organi collegiali. Adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti relativi alle liti attive e passive e quelli di competenza del Comitato esecutivo, da sottoporre alla ratifica del Comitato stesso, nonché quelli non espressamente attribuiti alla competenza del Consiglio e del Comitato esecutivo.

Il Presidente delega un consigliere che, in caso di assenza o di impedimento, lo sostituisce in tutte le attribuzioni.

**Art. 5**

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo ed è composto, oltre che dal Presidente:

- a) dai Presidenti delle aziende autonome di cura, soggiorno o turismo comprese nel territorio della Provincia;
- b) da un rappresentante della Prefettura, designato dal prefetto;
- c) da un rappresentante della Soprintendenza competente per territorio, residente nella Provincia, designato dal Ministro per la pubblica istruzione;
- d) dal Presidente dell'Amministrazione provinciale o da un assessore da lui designato e da due consiglieri provinciali, di cui uno appartenente alla minoranza, designati dal Consiglio;
- e) dal Sindaco del capoluogo della Provincia o da un assessore da lui designato;
- f) dal Sindaco di un Comune della Provincia non sede di azienda autonoma di cura, soggiorno o turismo, e dal Sindaco di un comune montano nelle Province nelle quali almeno un terzo dei comuni sono riconosciuti montani secondo le norme vigenti;
- g) da un Presidente di Associazione pro-loco iscritta all'albo di cui alla lettera b) dell'art. 2 della legge 4 marzo 1958, n. 174;
- h) dal Presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura e dal



- Presidente della Commissione provinciale per l'artigianato;
- i) dal Presidente dell'Automobile club provinciale;
  - l) da tre datori di lavoro e da tre lavoratori appartenenti ai settori più interessati al movimento turistico e scelti di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su terne indicate dalle organizzazioni sindacali di categoria;
  - m) da un rappresentante di enti che senza scopo di lucro svolgano attività dirette ad incrementare il turismo sociale e giovanile;
  - n) da tre esperti scelti tra persone non comprese nelle categorie di cui alle lettere l) ed m), e che per attività esercitata diano affidamento di capacità e competenza specifiche.

Il Direttore dell'Ente provinciale per il turismo disimpegna le funzioni di segretario.

Il Presidente ed i membri del Consiglio di amministrazione di cui alle lettere b), c), f), g), l), m) e n) durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

### **Art. 6**

Il Consiglio, per conseguire le finalità dell'Ente, in particolare delibera:

- a) le direttive generali ed i programmi di attività;
- b) i bilanci preventivi, le relative variazioni ed i conti consuntivi;
- c) il regolamento del personale sotto l'aspetto giuridico ed economico;
- d) i regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi dell'Ente;
- e) gli acquisti, le alienazioni e le locazioni di beni immobili;
- f) sulle materie attribuite alla sua competenza dalle norme vigenti.

Le deliberazioni del Consiglio sulle materie di cui alla lettera a), se riguardano direttive e programmi valevoli per un intero esercizio finanziario, ed alle lettere b) ed e) diventano esecutive dopo l'approvazione del Ministro per il turismo e lo spettacolo, con provvedimento da adottarsi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento degli atti.

Il regolamento per il personale di cui alla lettera c) del primo comma è approvato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con il Ministro per il tesoro. Le riunioni del Consiglio sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei componenti ed in seconda convocazione con almeno un terzo di essi.

### **Art. 7**

Il Comitato esecutivo è costituito dal presidente dell'Ente e da sei consiglieri nominati dal Consiglio stesso.

Il Comitato emana i provvedimenti necessari per l'attuazione del programma e delle direttive stabilite dal Consiglio; delibera sulle liti attive e passive e su quanto altro ad esso è demandato dal Consiglio. Le deliberazioni relative alle liti

attive e passive diventano esecutive dopo l'approvazione del Ministro per il turismo e lo spettacolo. Il direttore dell'Ente disimpegna le funzioni di segretario.

### **Art. 8**

Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo ed è costituito da tre componenti designati rispettivamente dai Ministri per il turismo e lo spettacolo e per il tesoro fra funzionari delle stesse Amministrazioni e dal Consiglio dell'Ente provinciale per il turismo tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

I revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

### **Art. 9**

Le entrate degli Enti provinciali per il turismo sono costituite:

- a) dai contributi e proventi previsti dalle norme vigenti;
- b) da redditi e proventi di gestione;
- c) da contributi di enti, associazione e privati.

### **Art. 10**

L'esercizio finanziario degli Enti provinciali per il turismo ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 novembre di ciascun esercizio l'Ente sottopone all'approvazione del Ministro per il turismo e lo spettacolo il bilancio preventivo per l'esercizio seguente, corredato del programma dell'attività da svolgersi durante l'esercizio stesso. Entro il 30 aprile di ogni anno, l'Ente sottopone all'approvazione del Ministro per il turismo e lo spettacolo il conto consuntivo dell'esercizio precedente, corredato delle relazioni del Consiglio e del collegio dei revisori.

### **Art. 11**

Previa autorizzazione del Ministro per il turismo e lo spettacolo, gli Enti provinciali per il turismo possono istituire, nel corso dell'esercizio finanziario, dopo l'approvazione del bilancio, nuovi capitoli per lo svolgimento, anche temporaneo, di nuove attività e per il funzionamento di nuovi organismi e servizi, anche non permanenti.

### **Art. 12**

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo può procedere, sentito il Prefetto, allo scioglimento del Consiglio dell'Ente ed alla nomina di un Commissario per accertate gravi deficienze amministrative o per altre irregolarità tali da compromettere il normale funzionamento dell'Ente.

La ricostituzione del Consiglio dell'Ente è effettuata entro il termine di sei mesi, prorogabile, per una volta sola, di tre mesi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



**Regione siciliana  
Legge regionale 13 marzo 1982, n. 14**

**Disciplina dei complessi ricettivi all'aria aperta.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 12 del 20 marzo 1982, parte I

Regione siciliana  
L'Assemblea regionale ha approvato

**IL PRESIDENTE REGIONALE  
PROMULGA**

la seguente legge:

**Art. 1**

*Definizione.*

Le aziende ricettive all'aria aperta sono i parchi di campeggio, esercizi pubblici a gestione unitaria che in aree recintate ed attrezzature forniscono alloggio ai turisti sprovvisti di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento, purchè trasportabili dal turista per via ordinaria e senza ricorrere a trasporto eccezionale, nonchè ai relativi mezzi di trasporto.

I parchi di campeggio possono disporre di ristorante, bar, spaccio alimentare e generi vari, tabacchi e altri servizi accessori.

Nei campeggi è consentita la presenza di tende o roulotte installate a cura della gestione, nonchè di manufatti allestiti per il pernottamento, purchè non occupino una superficie complessiva superiore al 20 per cento di quella totale delle piazzole.

I manufatti non potranno avere superficie coperta superiore a mq 7 per persona.

I parchi di campeggio devono possedere i requisiti indicati nelle allegate tabelle.

Non è consentita la promiscuità degli esercizi di cui alla presente legge con esercizi alberghieri o stabilimenti balneari.

**Art. 2**

*Norme urbanistiche.*

I campeggi devono essere realizzati nel rispetto delle indicazioni contenute nelle tabelle costituenti gli allegati A, B, C e D della presente legge e nelle aree appositamente indicate negli strumenti urbanistici generali comunali.

Qualora lo strumento urbanistico generale non preveda aree destinate a campeggi, il comune provvede, nei modi e forme di legge, a mezzo di variante,

senza la preventiva autorizzazione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

I campeggi di cui al precedente articolo costituiscono lottizzazioni per complessi insediativi chiusi ad uso collettivo ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.

L'approvazione dei suddetti piani di lottizzazione è regolata dall'art. 14 della sopra richiamata legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.

È vietata l'esecuzione di campeggi nelle fasce di rispetto indicate nell'art. 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78.

Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonchè i servizi e gli impianti necessari all'insediamento sono a totale carico del lottizzante non sussistendo l'obbligo della cessione degli stessi al comune ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.

Il lottizzante è tenuto a corrispondere al comune il contributo sul costo di costruzione determinato dal decreto assessoriale n. 67 del 10 marzo 1980.

**Art. 3**

*Nulla - osta per la costruzione.*

Le domande intese ad ottenere il nulla osta per la costruzione e per l'esercizio dei complessi di cui all'art. 1 devono essere redatte in carta legale e presentate al comune.

Le domande per il nulla - osta di costruzione devono essere corredate da:

- a) una relazione illustrativa con indicati:
  - 1) le complete generalità del proprietario;
  - 2) la massima capacità ricettiva prevista per lo impianto; ogni e qualsiasi altra notizia utile ad illustrare le caratteristiche del complesso;
- b) la prova della libera disponibilità del suolo interessato all'allestimento;
- c) la seguente documentazione tecnica:
  - 1) fotocopia dello stralcio dello strumento urbanistico vigente, con indicazione delle particelle fondiari interessate;
  - 2) planimetria generale in scala sufficiente ad individuare chiaramente la localizzazione di tutti i servizi ed allestimenti di varia natura, ivi comprese le piazzole con la relativa numerazione;
  - 3) elaborati esecutivi degli impianti fissi;
  - 4) concessione edilizia ed eventuale nulla osta agli effetti paesaggistici.

I documenti di cui ai numeri 2 e 3 della lett. c devono riportare l'attestazione comunale di conformità agli elaborati utilizzati per il rilascio della concessione edilizia e, per il parere favorevole ai fini igienico - sanitari, devono essere vistati dalla competente autorità sanitaria locale.

Sulle domande per l'allestimento di nuovi complessi deve essere sentito il parere del consiglio dell'Ente provinciale per il turismo competente per territorio.

Il parere dell'Ente provinciale per il turismo deve essere espresso entro 30 giorni

dal ricevimento della richiesta comunale.

Il provvedimento del comune deve essere adottato entro e non oltre gli ulteriori 60 giorni.

#### **Art. 4**

##### *Autorizzazione all' esercizio.*

L'entrata in esercizio e la relativa gestione dei complessi indicati nel precedente art. 1 è subordinata, ai sensi dell' art. 11 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, alla preventiva autorizzazione del sindaco del comune interessato.

La suddetta autorizzazione è riferita anche ad ogni attività di vendita, eventualmente da esercitare a favore esclusivo degli ospiti, ai sensi dell' art. 30 del regolamento di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio, approvato con decreto ministeriale 14 gennaio 1972. L' autorizzazione all' apertura dei campeggi di cui al precedente comma deve indicare il numero massimo di persone ospitabili nell' esercizio.

L'autorizzazione all' esercizio è concessa ai titolari che hanno la disponibilità del complesso.

Nei parchi di campeggio l'occupazione delle piazzole e gli allestimenti nel periodo di apertura al pubblico sono subordinate alla effettiva presenza degli ospiti.

Può derogarsi da quanto stabilito nel precedente comma per periodi limitati e comunque non coincidenti con quelli di alta stagione estiva, espressamente indicati nell'autorizzazione del comune.

L'autorizzazione di cui ai commi precedenti deve essere debitamente esposta al pubblico.

#### **Art. 5**

##### *Procedura.*

Le domande intese ad ottenere le autorizzazioni all'esercizio dei complessi di cui all'art. 1, devono essere redatte in carta legale e presentate al comune.

Le domande per l' esercizio dei complessi, a firma dei richiedenti, devono essere corredate da:

- a) una relazione illustrativa con indicati:
  - 1) le complete generalità del gestore;
  - 2) la categoria di classificazione richiesta per lo esercizio;
  - 3) i periodi di apertura dell' impianto;
- b) certificato relativo alla classificazione attribuita dall'Ente provinciale per il turismo ai sensi del successivo art. 9;
- c) la ricevuta del versamento, a norma della vigente legislazione, delle singole tasse sulle concessioni;
- d) certificato di abitabilità e agibilità del complesso;
- e) copia del regolamento con il quale viene organizzata la vita interna del

complesso;

f) copia conforme della polizza di assicurazione di cui all'art. 6.

Avverso il diniego all'apertura e all' esercizio dei complessi è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica comunale all' interessato, all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, il quale decide in via definitiva entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.

Dei provvedimenti di cui al precedente articolo il comune dà immediata comunicazione alla Regione, all'Ente provinciale per il turismo e alle autorità di pubblica sicurezza.

L'autorizzazione all'esercizio viene rinnovata annualmente, mediante pagamento delle tasse di concessione dovute a qualsiasi titolo.

#### **Art. 6**

##### *Assicurazione.*

I titolari dei parchi di campeggio devono essere assicurati per i rischi da responsabilità civile nei confronti dei clienti.

#### **Art. 7**

##### *Gestore e rappresentante.*

Gli enti, le organizzazioni e i privati che aspirino ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio di cui al precedente art. 4, devono designare un gestore dell'esercizio, che deve essere indicato nell'autorizzazione stessa.

Il titolare o il gestore dell' esercizio possono designare un rappresentante che assuma i loro stessi obblighi e deve essere indicato nell'autorizzazione.

Titolare e gestore dell' esercizio e il loro rappresentante devono possedere i requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del testo unico leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e sono responsabili dell'osservanza delle disposizioni previste dalla presente legge, nell'ambito del complesso autorizzato, di quelle del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e del relativo regolamento, di ogni altra norma comunque prescritta dalla legislazione vigente, nonchè dal regolamento interno del campeggio approvato contestualmente all'autorizzazione comunale.

Essi, in ogni caso, devono attenersi alle disposizioni di cui all'art. 109 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

#### **Art. 8**

##### *Cessazione temporanea o definitiva.*

Dalla cessazione temporanea o definitiva dell'attività dei parchi di campeggio dev'essere dato preventivo o, qualora ciò non fosse possibile, contemporaneo avviso al comune con la designazione, nel caso di cambio di gestione, di altro gestore responsabile; la mancata designazione nei termini suddetti comporta la revoca dell'autorizzazione.

Qualora si tratti di complessi ad attività non stagionale, il titolare che intende procedere alla chiusura temporanea del complesso stesso deve indicarne la durata, che non può essere superiore a sei mesi, eventualmente prorogabile ad un anno per fondate e documentate ragioni.

### **Art. 9**

#### *Classificazioni.*

Tutti i parchi di campeggio in esercizio nella Regione sono classificati in base ai requisiti posseduti e vengono contrassegnati con quattro stelle, tre stelle, due stelle, una stella.

L'attribuzione della classifica ha luogo sulla base dei requisiti indicati nelle tabelle allegate alla presente legge e dev'essere indicata nell'autorizzazione comunale per l'esercizio del complesso.

La classificazione ha validità per un quinquennio a partire dal 1° gennaio. Le operazioni relative devono essere espletate nel semestre precedente. Non si procede a revisione di classifica nell'ultimo anno del quinquennio.

La nuova classificazione è operante dal 1° gennaio 1982.

È fatto obbligo di esporre in modo ben visibile allo esterno e all'interno di ciascun complesso il segno distintivo corrispondente al numero delle stelle assegnate.

All'assegnazione della categoria provvede l'Ente provinciale per il turismo competente per territorio con provvedimento del consiglio di amministrazione adottato entro il 31 ottobre dell'anno precedente il quinquennio di validità della classificazione stessa.

Entro il precedente 31 agosto i titolari o i gestori dei complessi dovranno far pervenire all'Ente provinciale per il turismo, debitamente compilati in ogni loro parte, i moduli per la classifica che riceveranno in tempo utile dai predetti enti provinciali per il turismo.

Per i nuovi complessi aperti durante il quinquennio la classifica ha valore per il quinquennio in corso. Sulla domanda di classificazione l'Ente provinciale per il turismo deve provvedere entro trenta giorni.

Qualora vengano eseguiti lavori di trasformazione o ammodernamento degli impianti e dei servizi esistenti, può essere chiesta in ogni tempo l'assegnazione del complesso ad una diversa categoria.

Qualora, peraltro, durante il quinquennio si verificano cambiamenti nelle condizioni che hanno dato luogo alla classifica, può, d'ufficio, provvedersi all'assegnazione del complesso alla categoria corrispondente alle mutate condizioni.

Avverso tali provvedimenti è ammesso ricorso ai sensi del successivo articolo.

### **Art. 10**

#### *Notificazioni della classifica e ricorsi.*

Il provvedimento di classifica di cui al precedente articolo è comunicato al

titolare e al gestore mediante lettera raccomandata con avviso di ricezione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso allo Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione. Possono ricorrere tanto i proprietari che i gestori dei complessi e il ricorso è esperibile sia avverso il provvedimento concernente il proprio complesso, sia avverso quello relativo ad altri complessi della medesima provincia.

L'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti decide in via definitiva; la decisione è comunicata all'interessato e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

La classifica definitiva viene dagli enti provinciali per il turismo comunicata ai comuni competenti per territorio nonchè alla Regione quando non sia stato presentato ricorso.

### **Art. 11**

#### *Tariffe.*

I gestori dei campeggi sono obbligati a denunciare agli enti provinciali per il turismo, entro il 15 novembre di ogni anno, le tariffe dei vari servizi, comprensive di IVA, che intendono applicare nell'anno successivo.

Le tariffe sono approvate dall'Ente provinciale per il turismo competente, sentite le associazioni di categoria dei gestori e degli utenti.

I titolari dei complessi di nuova apertura devono presentare tempestivamente la denuncia di cui al primo comma per le tariffe da applicare fin dall'inizio dell'attività del complesso stesso.

È fatto obbligo di tenere esposto all'ingresso del complesso e nell'ufficio di ricevimento la tabella delle tariffe approvate dall'Ente provinciale per il turismo. Entro il mese di febbraio di ogni anno gli enti provinciali per il turismo pubblicheranno, dandone ampia diffusione, l'elenco dei campeggi autorizzati nelle rispettive province, con l'indicazione della classifica attribuita nonchè delle tariffe approvate per ciascun complesso ai sensi del primo comma.

### **Art. 12**

#### *Notifica delle persone alloggiate.*

Per la notifica delle persone alloggiate, i titolari o i gestori dei complessi autorizzati devono compilare per ogni singolo ospite i modelli prescritti in tre copie, due delle quali da recapitare giornalmente all'autorità di pubblica sicurezza, sia all'arrivo che alla partenza dello ospite, salvo i casi di complessi situati in località isolate per i quali il recapito deve essere effettuato nel più breve tempo possibile. Sui modelli, oltre che le complete generalità, nazionalità ed il luogo di residenza degli ospiti, devono essere annotati le date di arrivo e di partenza, il numero di targa e la nazionalità degli automezzi introdotti nei complessi.

Le terze copie dei modelli sostituiscono il registro previsto dall'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e devono essere numerate progressivamente e conservate presso l'esercizio per un triennio. È fatto obbligo di compilare tempestivamente gli appositi modelli ISTAT da trasmettere all'Ente provinciale per il turismo competente, direttamente o tramite le aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.

### **Art. 13**

#### *Vigilanza.*

La vigilanza sull'osservanza delle norme della presente legge è esercitata dai comuni, dalle autorità di pubblica sicurezza, dalle autorità sanitarie e dagli enti provinciali per il turismo per quanto di rispettiva competenza.

### **Art. 14**

#### *Sanzioni.*

Le autorizzazioni di cui all'art. 4 della presente legge possono essere revocate in ogni tempo venendo meno alcuni dei requisiti previsti per la concessione. Nel caso di carenza di alcuni dei requisiti oggettivi previsti per la concessione e quando l'attività del complesso abbia dato luogo ad irregolarità tecnico - amministrative, può procedersi alla sospensione temporanea della autorizzazione qualora, a seguito di diffida, non venga ottemperato, entro il termine assegnato, alle prescrizioni delle autorità concedenti; nei casi di carenze più gravi e nella ipotesi prevista dall'art. 100, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, può procedersi alla revoca delle autorizzazioni.

In caso di persistente inadempienza dell'osservanza degli obblighi previsti dalla presente legge o di grave violazione dei medesimi, il comune può disporre la sospensione delle autorizzazioni sino a quando il titolare o il gestore non abbiano provveduto a quanto richiesto.

Per l'adozione dei provvedimenti di sospensione o revoca delle autorizzazioni è amesso ricorso allo Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti entro 30 giorni dalla notifica agli interessati.

Il titolare o il gestore che attribuisca al proprio complesso con scritti, stampati ovvero pubblicamente con qualsiasi altro mezzo un'attrezzatura non conforme a quella esistente, una classifica o una denominazione diversa da quella approvata è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di lire 500.000.

Chiunque allestisca od eserciti uno dei complessi indicati dalla presente legge sprovvisto della relativa autorizzazione è soggetto, oltre all'immediata chiusura, alla sanzione amministrativa di lire 2.000.000.

Nei complessi indicati dalla presente legge l'applicazione di tariffe superiori a quelle approvate comporta la sanzione amministrativa di lire 1.000.000, oltre alla denuncia alla competente autorità giudiziaria.

Nell'ipotesi di superamento della prevista capacità ricettiva degli impianti, si

applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 100.000 a lire 1.000.000.

Nei casi di recidiva di cui ai commi precedenti può procedersi alla revoca delle relative autorizzazioni.

La mancata esposizione al pubblico delle autorizzazioni di cui all'art. 4 o delle tariffe denunciate comporta la sanzione amministrativa di lire 500.000.

Sono in ogni caso fatte salve le sanzioni amministrative e penali discendenti dalla legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, relativamente agli insediamenti abusivi o non rispondenti alla concessione.

### **Art. 15**

#### *Campeggi mobili occasionali.*

Le disposizioni della presente legge non trovano applicazione per i campeggi mobili occasionalmente organizzati per brevi periodi da associazioni che abbiano per fine istituzionale anche la pratica dello sport e del turismo in caso di manifestazioni eccezionali.

Sarà in ogni caso necessario chiedere l'autorizzazione al comune interessato, fatte salve le norme riguardanti la pubblica sicurezza e i requisiti igienico - sanitari essenziali.

### **Art. 16**

#### *Norme relative ai complessi esistenti.*

Nella prima applicazione della presente legge i titolari di campeggi già autorizzati ai sensi della precedente legislazione per l'anno in corso conservano tale titolo per lo stesso anno e conseguono di diritto, per gli anni successivi, le autorizzazioni di cui al precedente art. 4, assumendo in ogni caso l'unica denominazione di «parchi di campeggio», purchè siano in possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge e ne facciano espressa richiesta al competente comune entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge.

Nel caso in cui i complessi indicati al primo comma non posseggano i requisiti minimi indispensabili per la classificazione a norma della presente legge, il mantenimento delle autorizzazioni è subordinato all'esecuzione degli interventi necessari ad ottenere l'adeguamento dei complessi alle norme suddette, fatta eccezione delle superfici minime previste al punto primo dell'allegato A.

Detto adeguamento dovrà avvenire entro il termine massimo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

I parchi di campeggio esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e regolarmente autorizzati ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 326, possono mantenere gli allestimenti fissi ricettivi esistenti anche se in misura superiore al 20 per cento della superficie totale della piazzole, salva la rispondenza allo strumento urbanistico, sia per la destinazione d'uso e parametri relativi, sia sotto il profilo della regolarità.

Le disposizioni di cui alle leggi regionali 29 febbraio 1980, n. 7 e 18 aprile 1981,



n. 70, si applicano anche ai parchi di campeggio semprechè i proprietari abbiano presentato, nei termini di cui alle leggi sopra indicate, istanza per il rilascio delle concessioni in sanatoria.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nei casi di campeggi che abbiano ottenuto o abbiano richiesto la concessione in sanatoria ai sensi del comma precedente.

### **Art. 17**

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 13 marzo 1982.



## **ALLEGATO 1 / ALLEGATO A**

### **Requisiti generali dei campeggi.**

#### **1) TERRENO**

Il suolo deve essere sistemato e regolarizzato in modo da favorire lo smaltimento delle acque meteoriche e in modo da consentire una agevole percorribilità ai veicoli anche con traino.

La superficie minima non può essere inferiore a 10.000 mq.

#### **2) RECINZIONE**

Dato che gli accessi al terreno devono essere controllabili, si rende necessaria una cinzione lungo il perimetro.

Questa recinzione sarà costruita artificialmente con cancellate o reti metalliche in corrispondenza degli spazi aperti al pubblico (strade, piazze ecc.); per evitare la visuale verso l' impianto si dovrà completare la recinzione con siepi od altro. È vietata l'installazione di impianti di campeggio sulla riva del mare, sulle sponde dei laghi e dei fiumi, ecc. ai sensi dell' art. 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78.

#### **3) ACCESSI**

Il terreno deve essere facilmente accessibile da tutti i veicoli trainanti i mezzi propri di pernottamento e soggiorno.

#### **4) INSTALLAZIONI SANITARIE**

Le installazioni sanitarie, comprendenti i vari apparecchi sanitari prescritti per ogni categoria di campeggio, ai fini della classifica, devono essere costituiti da edifici in muratura o altro materiale comunque idoneo a garantirne la durabilità

nel tempo e la facilità della pulizia.

I pavimenti e i rivestimenti devono essere in materiale non assorbente o poroso (cioè gres, porcellana ecc.).

Appositi chiusini a pavimento consentiranno il deflusso delle acque di lavaggio. Gli apparecchi sanitari saranno in porcellana, oppure in fireclay oppure in acciaio inox; comunque in materiale non assorbente e di facile pratica pulizia.

I gruppi di servizio sanitari saranno il più possibile distribuiti sul terreno onde evitare che l' equipaggio più distante debba superare una distanza superiore ai 100 metri per raggiungerli.

Nel caso di campeggi invernali situati oltre gli 800 metri sul livello del mare tutti i locali debbono essere muniti di impianto di riscaldamento e nei lavabi e nelle docce è necessaria l'erogazione anche di acqua calda.

Nel caso di impianti che svolgono l'attività anche invernale, nelle docce è necessaria l'erogazione anche di acqua calda.

#### **5) APPROVVIGIONAMENTO IDRICO**

La dotazione minima di acqua potabile è fissata in 50 litri per persona e per giorno. Il rimanente fabbisogno di acqua, anche non potabile, per i servizi di pulizia ed altro, è fissato in altri 60 litri per persona e per giorno. Possibilmente l'acqua deve provenire da acquedotti comunali, ma può anche essere prelevata da pozzi o sorgenti private.

In questo caso è necessario sottoporre tali acque ai periodici controlli previsti dalle competenti autorità sanitarie.

#### **6) ACQUE REFLUE DI SCARICO**

I campeggi devono essere dotati di impianti di depurazione delle acque reflue, ai sensi della legislazione regionale e nazionale in vigore qualora non sia possibile allacciarsi alle fognature.

La fascia di rispetto attorno agli impianti suddetti non può essere inferiore a metri 25.

#### **7) ALLONTANAMENTO RIFIUTI SOLIDI**

I rifiuti solidi verranno raccolti su tutta l'estensione del terreno mediante pattumiere in materiale facilmente lavabile o in sacchetti di plastica a perdere sostenuti da appositi apparecchi.

Il numero delle pattumiere deve essere calcolato in base al numero degli ospiti autorizzati, tenendo conto di un volume di 4 dm per ospite al giorno.

Giornalmente i rifiuti solidi devono essere allontanati dal campeggio a cura dei servizi pubblici. In caso di emergenza il gestore provvederà all' allontanamento dei rifiuti solidi.

#### **8) MEZZI ANTICENDIO**

Gli estintori a polvere e gli idranti devono essere installati in luoghi ben visibili e di facile accesso a chiunque, secondo le disposizioni emanate dai locali Vigili del fuoco.



## 9) ILLUMINAZIONE

L'illuminazione notturna è prescritta nelle strade di viabilità interna principale e per i servizi igienici. Comunque tutti gli impianti devono rispettare le norme ENPI - CEI.

## 10) TELEFONO

Tutti gli impianti dovranno essere muniti di telefono anche se non a disposizione degli ospiti, tranne in casi di impossibilità oggettiva di installazione.

## 11) PRONTO SOCCORSO

Anche gli impianti dove non sia obbligatorio il locale di visita medica dovranno essere muniti di cassetta di pronto soccorso con i medicinali e materiali che indicherà l'autorità sanitaria locale.

## 12)

Gli impianti di distribuzione di elettricità alle piazzole dovranno essere costruiti secondo le normative ENPI - CEI onde garantire l'incolumità nel servizio.



## ALLEGATO 2 / ALLEGATO B

### Criteria di classificazione dei campeggi.

- 1) I parchi di campeggio vengono suddivisi in 4 categorie denominate: una stella, due stelle, tre stelle, quattro stelle. Il campeggio «una stella» sarà il più semplice, quello «quattro stelle» sarà il più completo e confortevole.
- 2) I fattori oggettivi che caratterizzano l'attribuzione della categoria ad un parco di campeggio sono:
  - a) la superficie lorda della piazzola e posto equipaggio tipo;
  - b) la dotazione di servizi igienico - sanitari;
  - c) la dotazione di servizi vari;
  - d) la dotazione di attrezzature complementari;
  - e) la dotazione di attrezzature sportive e ricreative.

Quanto sopra ovviamente presuppone che esistano tutte le caratteristiche tecniche comuni a tutti i parchi già descritti nell'allegato A.
- 3) Intendesi per posto - equipaggio o piazzola la superficie a disposizione di ciascun equipaggio per la sua sosta.
- 4) Intendesi per equipaggio tipo, valutato, per convenzione, di 3 persone, l'insieme omogeneo di persone che pernottano al campeggio usufruendo di un unico posto per equipaggio.
- 5) Intendesi per superficie totale di un parco di campeggio la reale superficie recintata di tutto il complesso indipendentemente dall'uso a cui essa è destinata.

- 6) Intendesi per superficie totale destinata per campeggiare e cioè destinata alle piazzole, quella teorica ottenuta scorrendo dalla superficie totale:
  - a) le aree dei parcheggi esterni;
  - b) le aree occupate dai fabbricati dei centri commerciali, degli uffici direzionali e quelle per la ricezione e dell'alloggio del personale e relative aree di pertinenza;
  - c) le aree degli impianti sportivi e ricreativi e dei parchi giochi per bambini;
  - d) le aree destinate ad eventuali bungalow.

Le aree per parcheggi della singola piazza, ovvero dell'area destinata ad ospitare un equipaggio sia esso in caravan o in tenda, si ottiene dividendo la superficie totale destinata alle piazzole, calcolata come al comma precedente, per il numero previsto delle piazzole.
- 8) Tutte le prescrizioni indicate sulla tabella allegata vanno intese come minimi necessari per l'attribuzione a ogni singola categoria.
- 9) Qualora gli apprestamenti destinati agli ospiti sprovvisti di propria attrezzatura per il soggiorno e il pernottamento (bungalows ecc.) siano dotati di servizi igienici propri, potrà essere ridotto il numero di apparecchi sanitari previsti per ogni categoria di parco. Tale riduzione sarà calcolata diminuendo il numero totale di ospiti previsti in licenza del numero dei posti letto, determinando così il numero di ospiti rispetto al quale va calcolato il numero di apparecchi sanitari comuni a tutti gli ospiti.



## ALLEGATO 3 / ALLEGATO C

*(Tabella ristrutturata)*

### Tabella di classificazione dei parchi di campeggio

- Categoria 1 stella; superficie piazzola lorda mq 50;
- Servizi igienico - sanitari (numero massimo di persone per apparecchio): gabinetto 12 ospiti, doccia 40 ospiti, lavabo 20 ospiti, orinatoio 80 ospiti, lavapiedi 70 ospiti, lavello per stoviglie 40 ospiti, lavello per biancheria 60 ospiti, presa di corrente servizi igienici 60 ospiti, specchio 20 ospiti.
  - Servizi vari: ombra naturale ed artificiale almeno il 20% della superficie totale; numero massimo di piazzole servite da una presa di acqua potabile 60; percentuale minima di piazzole servite da prese corrente 20%; presenza di apposite prese per parcheggio auto.
- Categoria 2 stelle; superficie piazzola lorda mq 70;
- Servizi igienico - sanitari (numero massimo di persone per apparecchio): gabinetto 12 ospiti, doccia 30 ospiti, lavabo 16 ospiti, orinatoio 80 ospiti, lavapiedi 60 ospiti, lavello per stoviglie 30 ospiti, lavello per biancheria 50 ospiti, presa di corrente servizi igienici 36 ospiti, specchio 16 ospiti.

- Servizi vari: ombra naturale ed artificiale almeno il 40% della superficie totale, numero massimo di piazzole servite da una presa di acqua potabile 40, percentuale minima di piazzole servite da prese corrente 50%, percentuale minima di docce con acqua calda 20%, presenza di apposite prese per parcheggio auto.

Categoria 3 stelle; superficie piazzola lorda mq 80;

- Servizi igienico - sanitari (numero massimo di persone per apparecchio): gabinetto 12 ospiti, doccia 25 ospiti, lavabo 14 ospiti, orinatoio 60 ospiti, lavapiedi 50 ospiti, lavello per stoviglie 25 ospiti, lavello per biancheria 40 ospiti, presa corrente servizi igienici 28 ospiti, specchio 14 ospiti.
- Servizi vari: ombra naturale ed artificiale almeno il 60% della superficie totale, numero massimo di piazzole servite da una presa di acqua potabile 20, presenza di strade interne di grande viabilità asfaltate, percentuale minima di piazzole servite da prese di corrente 80, percentuale minima di docce con acqua calda 440%, percentuale minima di lavabi con acqua calda 20%, percentuale minima di lavelli per stoviglie con acqua calda 10%, presenza di apposite prese per parcheggio auto.

Categoria 4 stelle; superficie piazzola lorda mq 100;

- Servizi igienico - sanitari (numero massimo di persone per apparecchio): gabinetto 12 ospiti, doccia 20 ospiti, lavabo 12 ospiti, orinatoio 60 ospiti, lavapiedi 40 ospiti, lavello per stoviglie 20 ospiti, lavello per biancheria 30 ospiti, presa corrente servizi igienici 12 ospiti, specchio 12 ospiti.
- Servizi vari: ombra naturale ed artificiale almeno l'80% della superficie totale, numero massimo di piazzole servite da una presa di acqua potabile 20, presenza di strade interne di grande viabilità asfaltate, percentuale minima di piazzole servite da prese corrente 100%, percentuale minima di docce con acqua calda 60%, percentuale minima di lavabi con acqua calda 50%, percentuale minima di lavelli per stoviglie 30%, presenza di apposite prese per parcheggio auto.



## ALLEGATO 4 / ALLEGATO D

(Tabella ristrutturata)

### **Requisiti dei manufatti allestiti per il pernottamento nei parchi di campeggio.**

- Per la categoria 1 stella (rudimentale) non sono previsti servizi igienico - sanitari e di conforto all'interno del bungalow ma unicamente servizi igienico - sanitari comuni per i quali si fa riferimento a quanto detto nell' allegato C;

- categoria 2 stelle (sufficiente) sono previsti i seguenti servizi igienico - sanitari e di conforto all' interno del bungalow: lavabo, gabinetto, lavello e fornello;
- categoria 3 stelle (buono) sono previsti i seguenti servizi igienico - sanitari e di conforto all'interno del bungalow: lavabo, gabinetto, bidet, doccia o vasca, lavello, fornello, doccia o vasca con acqua calda;
- categoria 4 stelle (ottimo) sono previsti i seguenti servizi igienico - sanitari e di conforto all'interno del bungalow: lavabo, gabinetto, bidet, doccia o vasca, lavello, fornello, frigorifero, lavabo con acqua calda, bidet con acqua calda, doccia o vasca con acqua calda, lavello con acqua calda.

### **Attrezzature complementari**

- Market generi alimentari e bazaar (da includere obbligatoriamente nei campeggi con 2, 3 e 4 stelle):  
1 stella: nessuna;  
2 stelle: almeno tre;  
3 stelle: almeno sei;  
4 stelle: almeno otto;
- Cabina telefonica (da includere obbligatoriamente nei campeggi con 3 e 4 stelle).
- Attrezzature sportive e ricreative (le attrezzature possono essere interne ed esclusive del campeggio od esterne, ma convenzionate al medesimo, in quest'ultimo caso non devono distare più di metri 250 dall'ingresso in tutte le località ad eccezione di quella sopra gli 800 metri sul livello del mare dove la predetta distanza è elevata a 4 Km);
- Piscine:  
1 stella: nessuna;  
2 stelle: almeno due;  
3 stelle: almeno quattro;  
4 stelle: almeno sei.



Allegato D

REQUISITI DEI MANUFATTI ALLESTITI PER IL PERNOTTAMENTO NEI PARCHI DI CAMPEGGIO

	Servizi igienico-sanitari e di conforto all'interno del bungalow							Acqua calda				servizi igienico-sanitari comuni x
	lavabo	spogliatoio	biacet	doccia o vase	lavatoio	torrelio	pioggierino	lavabo	aiut	doccia o vasca	lavetto	
* rudimentale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	si
** sufficiente	si	si	—	—	si	si	—	—	—	—	—	—
*** buono	si	si	si	si	si	si	—	—	si	—	—	—
**** ottimo	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	—

x Per i servizi si fa riferimento a quanto detto nell'allegato C.

Caratteristiche dei manufatti esistenti nel parco di campeggio (da compilare il richiedente, riempire la casella con «SI» o «—»)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VERIFICA DATI SECONDO LA CLASSIFICA RICHIESTA: (Il funzionario deve controllare se sufficienti)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTE

Riservato all'Azienda (ex E.P.T.):

Classifica valida per il quinquennio in corso (il primo quinquennio va dall'1-1-92 a: 31-12-96). (Secondo quinquennio dall'1-1-97 al 31-12-91). (Terzo quinquennio dall'1-1-92 al 31-12-96)

Visti i dati del presente modulo e dopo aver proceduto a verifica e constatata la veridicità delle dichiarazioni si assegna la categoria a stella/e, per il quinquennio

FIRMA E TIMBRO

Data


RICORSI AI SENSI DELL'ART. 10 L. R. 14/82

CLASSIFICAZIONE DEFINITIVA (4° comma art. 10, L. R. 14/82)

Spedisce:

Parco di Campeggio

.....  
.....



All'Azienda Autonoma Provinciale

per l'Incremento Turistico

di .....

Via .....

Città .....

Spedisce:

Azienda Autonoma Provinciale

per l'Incremento Turistico

di .....



Alla Direzione del Parco di Campeggio

.....

Via .....

Città .....

**Regione siciliana  
Decreto Assessorato per il turismo 11 giugno 2001**

**Requisiti per la classifica in stelle  
delle aziende turistico-ricettive,  
elencate nell'art. 3 della legge regionale  
6 aprile 1996, per il quinquennio 2002-2006.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 35 del 13 luglio 2001, parte I

Regione siciliana  
Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

**L' ASSESSORE PER IL TURISMO,  
LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI**

- Visto lo Statuto della Regione;
- Vista la legge regionale 13 marzo 1982, n. 14, concernente la disciplina dei complessi ricettivi all'aria aperta;
- Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, artt. 2 e 3;
- Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
- Visto lo schema contenente l'aggiornamento dei parametri per la classifica in stelle delle aziende turistico-ricettive per il quinquennio 2002-2006, formulato nel corso della conferenza dei servizi convocata il 24 ottobre 2000 e tenutasi nei giorni 6 dicembre 2000, 10, 30 gennaio, 2 febbraio e 7 marzo 2001, con i funzionari delle Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico e sentiti i rappresentanti delle associazioni di categoria interessate nella riunione del 3 maggio 2001;
- Considerato che, in virtù del combinato disposto dell'art. 14 dello Statuto della Regione siciliana, della legge regionale n. 9/86 e della legge regionale n. 27/96, occorre effettuare una costante attività di vigilanza sulle strutture ricettive, atteso che dal mantenimento degli standards delle strutture ricettive, nella prospettiva anche del loro miglioramento, dipende in gran parte l'affermazione di un turismo di qualità che la Sicilia è in grado di offrire nel contesto di una concorrenza sempre più sofisticata a livello comunitario e internazionale;
- Ritenuto, pertanto, di dovere procedere all'individuazione dei requisiti minimi per la classifica in stelle delle aziende turistico-ricettive per il quinquennio 2002-2006;

DECRETA:

**Art. 1**

Per i motivi di cui alla premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti, sono approvati, nel testo che si allega e che costituisce parte integrante del presente decreto, i requisiti determinati per l'attribuzione della classifica in stelle alle aziende turistico-ricettive, elencate all'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, integrata dall'art. 11 della legge regionale 20 agosto 1996, n. 38.

**Art. 2**

Con successivo provvedimento saranno determinati i parametri per la classificazione delle aziende agrituristiche.

**Art. 3**

Il consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico competente per territorio deve adottare il provvedimento di classificazione di aziende ricettive entro il termine previsto all'art. 3 della legge regionale n. 27/96.

Decorso infruttuosamente il termine de quo, vi provvederà, su richiesta dell'interessato, l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

Ogni provvedimento di classifica va notificato al soggetto richiedente, al comune e all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

**Art. 4**

Le Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico, entro il 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno, devono inviare all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, il piano delle ispezioni da effettuare nel trimestre successivo presso le strutture ricettive del territorio di competenza.

L'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti potrà disporre che un proprio funzionario partecipi alle operazioni di vigilanza.

Decorsi, infruttuosamente, i termini suddetti, provvede in via sostitutiva l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

**Art. 5**

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana in forma integrale comprensiva dell'allegato.

Palermo, 11 giugno 2001.

**ROTELLA**

segue "Allegato" >>>>>



Oltre ai requisiti di seguito elencati per l'attribuzione della classifica, le aziende turistico-ricettive devono disporre di:

- almeno un servizio igienico completo di lavabo, doccia o vasca, bidet, wc (ogni 4 posti letto sprovvisti di bagno privato) conformemente a quanto disposto dalle vigenti disposizioni normative in materia;
- ogni camera sarà fornita di lavabo con acqua corrente calda e fredda se sprovvista di bagno privato (e potrà contenere un massimo di 4 posti letto non sovrapponibili);
- organizzazione dei servizi con addetti adeguati e qualificati al funzionamento della struttura.

Devono, inoltre, essere in possesso di tutti i requisiti tecnico-edilizi, igienico-sanitari, di sicurezza ed antinfortuni acquisiti nei tempi e con le modalità previsti dalla normativa vigente in materia, nonché adeguati a quanto disposto dal D.M. 14 giugno 1989, n. 236 e successive modifiche e al decreto legislativo n. 626/94. Per dipendenza alberghiera si intende una struttura costituita dal complesso dei locali facenti parte di un'azienda alberghiera nei quali sono alloggiati i clienti che devono avvalersi dei servizi generali di altra struttura della stessa azienda, detta "casa madre" o "casa principale", collocata in diverso fabbricato od anche nello stesso ma con diverso ingresso.

Le dipendenze devono essere ubicate nelle immediate vicinanze della casa madre, dotate di collegamenti e servizi idonei ed, inoltre, devono essere assicurati una gestione unitaria e la sorveglianza dei locali.

Le dipendenze alberghiere sono classificate, di regola, nella categoria inferiore a quella attribuita alla casa madre, ed in questo caso non si terrà conto del numero delle camere della dipendenza ai fini dell'individuazione delle dimensioni dei locali comuni della casa madre.

Qualora la dipendenza per l'attrezzatura, l'ubicazione e l'arredamento offra alla clientela il medesimo trattamento della casa madre, può essere attribuita la stessa categoria della casa principale. In questo caso il numero delle camere della dipendenza concorrerà a determinare le dimensioni dei locali comuni della casa madre.

I servizi offerti da tutti gli esercizi ricettivi sono inclusi nel prezzo della camera, ad esclusione di quelli a fianco ai quali sia diversamente specificato.

La consumazione della prima colazione, quando non è inclusa nel prezzo della camera, è facoltativa.

Accesso di animali.

L'accesso di animali al seguito della clientela può essere consentito a condizione che siano rispettate le prescrizioni contenute nei regolamenti comunali.

Gli animali devono in ogni caso essere custoditi dai proprietari in modo da non

arrecare molestie o danni alle persone e alle cose.

Denominazione.

La denominazione di ciascuna struttura ricettiva disciplinata dal presente decreto non può essere uguale a quella di altre strutture ricettive presenti nell'ambito territoriale dello stesso comune, ovvero nel territorio di comuni confinanti qualora si tratti di due aziende le cui aree di pertinenza risultino contigue; non è inoltre consentito di assumere la denominazione di un'azienda cessata senza formale autorizzazione del titolare della stessa, fatta salva l'applicazione delle norme del codice civile vigenti in materia, tranne che siano trascorsi almeno sette anni dall'effettiva cessazione dell'azienda.

Le Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico, competenti per territorio, verificano il rispetto di quanto disposto al comma 1, in sede di rilascio della classifica, nonché nei casi di mutamento della denominazione.

Per le strutture extralberghiere, realizzate antecedentemente al R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934 (T.U.LL.SS), non è richiesto il certificato di abitabilità.

In questo caso, dovrà essere prodotta l'attestazione del certificato di collaudo statico dell'immobile.

Per le aziende ricettive esistenti alla data di pubblicazione del presente decreto, nell'ipotesi che oggettive impossibilità tecniche derivanti da vincoli di natura urbanistica, ambientale, monumentale, etc., impedissero il possesso di una parte dei requisiti minimi richiesti per la corrispondente classificazione in stelle, previsti dal presente decreto, le Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico, competenti per territorio, possono, su richiesta di parte e previa autorizzazione dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni ed i trasporti - finalizzata all'adozione di una metodologia comune da applicare nell'ambito del territorio regionale - valutata la documentazione comprovante l'oggettiva impossibilità tecnica, entro i termini stabiliti all'art. 5, comma 3, della legge regionale n. 27/96, mantenere la classificazione precedentemente assegnata alla struttura ricettiva, motivando l'eventuale diniego.

Trascorso infruttuosamente il predetto termine, vi provvederà, su richiesta dell'interessato, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti.

I requisiti di cui al presente provvedimento potranno essere oggetto di successiva modifica alla luce di nuovi orientamenti che si determineranno in sede comunitaria, nazionale o regionale.

## Strutture alberghiere

### 1.

#### *Alberghi, motel, villaggi-albergo.*

Sono esercizi ricettivi aperti al pubblico che forniscono alloggio, eventualmente vitto, ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile. Le dimensioni delle camere e/o unità abitative sono quelle previste dalla

normativa vigente.

Con riferimento alla superficie, la stessa non potrà essere inferiore a mq 8 se ad un posto letto; mq 14 se a due posti letto; mq 20 se a tre posti letto; mq 26 se a quattro posti letto.

Le dimensioni per quanto attiene l'altezza fanno riferimento alla vigente normativa.

Ogni camera potrà contenere un massimo di quattro posti letto, non sovrapponibili; le dimensioni di cui sopra potranno essere eventualmente ridotte, per gli esercizi già esistenti, secondo quanto disposto dalla legge n. 203 del 30 maggio 1995.

Tali esercizi devono disporre di almeno 7 camere o unità abitative nella casa madre.

Per le dimore soggette a vincolo della Soprintendenza, si prescinde dalla limitazione del numero delle camere.

Le unità abitative sono costituite da uno o più locali sprovvisti di cucina, contrassegnati dalla stessa numerazione.

Per suite si intendono le unità ricettive costituite da un vano soggiorno all'interno della camera stessa o in locale annesso; nel locale annesso è possibile pernottare in divano o poltrona letto, secondo i predetti parametri dimensionali.

Gli alberghi, i motel e i villaggi-albergo sono classificati in cinque classi, contrassegnati in ordine decrescente da cinque ad una stella.

Gli alberghi contrassegnati a 5 stelle assumono la denominazione aggiuntiva "lusso" quando siano in possesso dei requisiti tipici degli esercizi di classe internazionale.

### ALBERGHI

Sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile.

Gli alberghi, annessi ad impianti termali, oltre ai requisiti minimi ed a quant'altro richiesto per gli alberghi di categoria tre stelle o superiore, devono disporre di:

- gabinetti di accertamenti clinici, piscine termali interne e/o esterne;
- locali per varie terapie con relativi servizi ed impianti;
- idonea sistemazione a verde con panchine, viali, illuminazione, parcheggi.

### MOTEL

Sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, che assicurano alle stesse servizi di riparazione e rifornimento carburante.

I motel, oltre alle dotazioni ed ai requisiti della classifica di appartenenza, devono essere in possesso di:

- autorimessa attrezzata con box o posti macchina o parcheggio custodito oppure idoneo alloggiamento per le imbarcazioni in numero pari a quello delle camere;

- attrezzature di assistenza meccanica;
- rifornimento carburante.

### VILLAGGI-ALBERGO

Sono alberghi che, in un'unica area, forniscono agli utenti di unità abitative dislocate in più stabili, servizi centralizzati.

I villaggi-albergo, oltre ad un centro di vita principale per la prestazione di servizi centralizzati ed ai requisiti più avanti elencati, a seconda della classifica attribuita devono essere in possesso di:

- un centro di vita sportiva e ricreativa con spazi esterni adeguatamente attrezzati per l'attività di animazione;
- viabilità e spazi esterni attrezzati, parcheggi situati in zone che non turbino la tranquillità delle unità abitative.

Se il villaggio-albergo è ubicato in prossimità del mare, vicino alla zona balneare, dovranno, inoltre, prevedersi:

- servizi igienici;
- bar;
- spogliatoi (facoltativi);
- magazzino per il deposito delle attrezzature.

## Classifica

### 1.

*Alberghi, motel, villaggi-albergo.*

### 5 STELLE (\*\*\*\*\*) - REQUISITI MINIMI

Eccellente funzionalità di tutti gli impianti e continuo controllo di manutenzione dello stabile, degli impianti, dotazioni ed arredi;

Sale a disposizione degli ospiti per incontri, riunioni, etc.

Organizzazione gestionale e direttiva particolarmente qualificata e ottima conoscenza di almeno due lingue straniere tra quelle maggiormente diffuse. Sale di ritrovo, di soggiorno e svago, di lettura, scrittura, tv, bar, ristorante in locali appositamente attrezzati, servizi di ricevimento, accoglienza e informazioni.

I predetti ambienti dovranno essere arredati secondo standard di qualità.

I locali comuni dovranno essere dotati di un adeguato numero di impianti igienico-sanitari separati per uomini e donne preceduti da salette ed arredati in armonia con i locali comuni.

Le sale devono avere superficie complessiva non inferiore a mq. 6 per ognuna delle prime 10 camere più mq 1,5 per ognuna delle ulteriori camere fino alla ventesima più mq 0,75 per ogni camera oltre la ventesima (escludendo dal computo eventuale la sala ristorante e il bar se utilizzati dalla clientela di

passaggio).

Biancheria, stoviglie e argenteria di primissima qualità ed adeguate agli ambienti.

Bagni privati e completi (vasca o doccia, lavabo, wc e bidet) in tutte le camere.

Scale e corridoi spaziosi.

Impianto telefonico abilitato alle chiamate interne ed esterne in ogni camera e nei bagni, almeno nelle nuove costruzioni.

Locali di servizio ai piani.

Ascensori, montacarichi e montavivande adeguati alla struttura ed alla capacità recettiva.

Televisione con antenna satellitare in tutte le camere.

Radio con regolazione autonoma in tutte le camere.

Telefax, fotocopiatrice e struttura telematica con collegamento Internet, a pagamento.

Pannellatura e/o efficace materiale fono assorbente in tutte le camere.

Impianto di climatizzazione nelle camere, regolabile dal cliente, e nei locali comuni.

Adeguati impianti di ristorazione.

Parcheggio capace di alloggiare le vetture degli ospiti e/o apposita convenzione con garage o parcheggio autorizzato. Se custodito, sarà a pagamento. Si può prescindere da questo requisito se l'impossibilità oggettiva di realizzazione viene adeguatamente documentata.

Ingresso protetto da portico o pensilina.

Ingresso separato per i bagagli.

Disponibilità di alcune suite.

Divise per il personale e targhe d'identificazione.

Chiamata d'emergenza in tutti i servizi igienici privati e comuni.

#### PRESTAZIONE DI SERVIZI

Servizio di primo intervento in autorimessa all'interno della struttura o in officina autorizzata convenzionata.

Servizi accessori (boutique, fitness, parrucchiere per uomo e donna, etc., dei quali almeno uno obbligatorio), a pagamento.

Servizio di lavanderia e stireria: biancheria resa entro le 12 ore se consegnata prima delle ore 9.00 a pagamento.

Servizio trasporto clienti (vettura o minibus) e bagagli.

Trasporto interno bagagli assicurato 24/24 ore.

Servizio parcheggio auto custodito, assicurato 24/24 ore.

Servizio di prima colazione, pranzo e cena, in sale appositamente attrezzate o in camera su richiesta del cliente.

Servizio di bar e di ristorazione assicurato con personale addetto in via esclusiva.

Servizio di bar nei locali comuni assicurato 16/24 ore.

Servizio di bar nelle camere assicurato 24/24 ore.

Servizio di ricezione, portineria-informazioni assicurato 24/24 ore da personale addetto in via esclusiva in grado di parlare correntemente almeno due lingue

straniere.

Servizio di fotocopiatrice, fax e telematico con collegamento Internet, a pagamento.

Cambio biancheria: lenzuola, federe e asciugamani tutti i giorni.

Pulizia delle camere ogni giorno con riassetto pomeridiano.

Servizio di cortesia per la pulizia delle scarpe in tutte le camere.

#### DOTAZIONI

Bagni completi in ogni camera:

- accessori: saponetta, bagnoschiuma, sali da bagno, spazzolino, dentifricio, cuffia, telo da bagno, un asciugamano e una salvietta per persona, riserva di carte igienica, sacchetti igienici, cestino rifiuti, asciugacapelli, tappetino da bagno.

Sistemazione camere:

- letto, scrivania o ripiano, armadio con grucce, comodino e/o ripiani e specchio;
- lampade o appliques da comodino;
- punto illuminazione per leggere e scrivere;
- secondo comodino (per le camere doppie) o ripiano;
- cestino rifiuti;
- sgabello o ripiano apposito per bagagli;
- angolo soggiorno arredato nelle suite;
- una poltroncina per letto;
- accessori: documentazione sull'albergo, kit per scrivere e per cucire.

Servizio custodia valori: cassette di sicurezza in tutte le camere.

Frigo bar in tutte le camere.

#### 5 STELLE LUSO (\*\*\*) L

Le aziende ricettive alberghiere classificate a 5 stelle assumono la denominazione aggiuntiva "Lusso" quando, oltre a possedere i requisiti obbligatori per la classificazione a 5 stelle prima descritti, abbiano anche i seguenti requisiti.

Eccezionali elementi qualitativi dell'immobile derivanti da:

- particolare favorevole rapporto, sia in termini di superficie che di numero, tra spazi e locali di uso comune e camere;
- ampiezza e numero degli ascensori che non determinino attese;
- eccellente funzionalità di tutti gli impianti e continuo controllo di manutenzione dello stabile, degli impianti, dotazioni ed arredi;
- per zona di vacanze: impianti ed attrezzature sportive, parco, piscina o spiaggia privata;
- terrazze e solarium.

Eccezionale qualità e numero di dotazioni, mobili ed arredi, quali:

- tappeti e/o pavimentazioni pregiati in tutti gli ambienti;
- quadri e/o sculture di autore negli ambienti comuni;
- mobili di pregio o antichi;
- arredi e tendaggi di particolare tono;
- lampadari artistici;
- attrezzature, argenterie, stoviglie.

#### Qualità del servizio:

- servizio di portineria e servizio di ricevimento particolarmente curati da personale qualificato e numericamente sufficiente ad assicurare un servizio personalizzato ad ogni cliente;
- qualificazione professionale degli addetti ai vari servizi, con particolare riguardo alla conoscenza di lingue estere;
- dotazione di uniformi che identifichino gli addetti ai vari servizi;
- servizio di ristorante con ampia scelta, di specialità internazionali nelle ordinazioni alla carta;
- servizio di bar, assicurato in più locali.

#### Inserimento ambientale dell'albergo:

- viene considerato requisito particolarmente importante l'inserimento dell'albergo in un contesto ambientale di particolare pregio per la contiguità con aree verdi, giardini, parchi e per l'ubicazione in zone di notevole interesse architettonico e urbanistico.

#### 4 STELLE (\*\*\*\*) - REQUISITI MINIMI

Organizzazione gestionale e direttiva particolarmente qualificata e ottima conoscenza di almeno due lingue straniere tra quelle maggiormente diffuse. Sale di ritrovo, soggiorno e svago, lettura, scrittura, tv, servizi di bar e ristorazione in locali appositamente attrezzati; ricevimento ed accoglienza-informazioni.

I predetti ambienti dovranno essere arredati secondo standard di qualità.

I locali comuni dovranno essere dotati di un adeguato numero di impianti igienico-sanitari separati per uomini e donne e preceduti da salette.

Le sale dovranno avere una superficie complessiva non inferiore a mq 5,2 per ognuna delle prime dieci camere, più mq 1,3 per ognuna delle ulteriori camere fino alla ventesima, più mq 0,65 per ogni camera oltre la ventesima, (escludendo dal computo eventuale la sala ristorante e il bar se utilizzate dalla clientela di passaggio).

Biancheria, stoviglie e posateria di prima qualità e adeguate al tipo di arredamento degli ambienti.

Bagni privati e completi (vasca o doccia, lavabo, wc e bidet) in tutte le camere. Impianto telefonico, abilitato alla chiamata interna ed esterna diretta, in ogni stanza.

Ascensori, montacarichi e montavivande adeguati alla struttura ed alla capacità

ricettiva.

Televisione in tutte le camere.

Radio con regolazione autonoma in tutte le camere.

Telefax, fotocopiatrice e angolo telematico con collegamento Internet, a pagamento.

Impianto di climatizzazione nelle camere, regolabile dal cliente, e nei locali comuni.

Impianti di cucina.

Parcheggio capace di ospitare le vetture degli ospiti, se custodito a pagamento, e/o apposita convenzione con garage e/o parcheggio autorizzato. Si può prescindere da questo requisito se l'impossibilità oggettiva di realizzazione viene adeguatamente documentata.

Divise per il personale e targhe d'identificazione.

Chiamata d'emergenza in tutti i servizi privati e comuni.

#### PRESTAZIONI DI SERVIZI

Servizio di primo intervento in autorimessa all'interno della struttura o in officina autorizzata convenzionata.

Servizio di lavanderia e stireria a pagamento.

Servizio trasporto clienti (vettura o minibus) e bagagli.

Trasporto interno bagagli assicurato 16/24 ore.

Servizio di ricevimento, accoglienza ed informazioni assicurato 24/24 ore con personale addetto che parla correntemente due lingue estere.

Servizio di prima colazione, eventualmente reso nelle camere su richiesta del cliente.

Servizio di bar nel locale dove è ubicato l'impianto, assicurato 14/24 ore con personale addetto.

Servizio di bar nei locali comuni assicurato 14/24 ore.

Servizio di bar nelle camere assicurato 14/24 ore.

Servizio fotocopiatrice, fax e telematico con collegamento Internet, a pagamento.

Cambio biancheria: lenzuola, federe ed asciugamani tutti i giorni.

Pulizia nelle camere ogni giorno.

Servizio di cortesia per pulizia delle scarpe in tutte le camere.

#### DOTAZIONI

Servizio custodia valori: cassette di sicurezza in tutte le camere.

Frigo bar in tutte le camere.

Bagni completi in ogni camera:

- accessori: saponetta, bagnoschiuma, cuffia, telo da bagno, asciugamano e salvietta per persona, riserva di carte igienica, sacchetti igienici, cestino rifiuti, asciugacapelli.

Sistemazione delle camere:

- letto, scrivania o ripiano, armadio con grucce,, comodino e/o ripiano per



- letto, specchio, illuminazione centralizzata;
- lampade o appliques da comodino;
  - punto illuminazione per leggere e scrivere;
  - secondo comodino o ripiano nelle camere doppie;
  - cestini rifiuti;
  - sgabello o ripiano apposito per bagagli;
  - una poltroncina per letto;
  - accessori: documentazione sull'albergo, kit per scrivere e per cucire.

### 3 STELLE (\*\*\*) - REQUISITI MINIMI

Funzionalità e manutenzione dello stabile, degli impianti, delle attrezzature, dotazioni, arredi e corredi.

Sale comuni di soggiorno e lettura, tv, zone bar, sale colazione e/o sala-pranzo, ove sia prevista la ristorazione, ricevimento e accoglienza-informazioni, decorosamente arredate, con un adeguato numero di impianti igienico-sanitari. Sale di superficie complessiva non inferiore a mq 4,8 per ognuna delle prime dieci camere più mq 1,2 per ognuna delle camere fino alla ventesima, più mq 0,6 per ogni camera oltre la ventesima, (escludendo dal computo eventuale la sala ristorante e il bar se utilizzate dalla clientela di passaggio).

Servizi di biancheria, porcellana e posateria adeguate al tipo di arredamento degli ambienti.

Bagni privati e completi (vasca o doccia, lavabo, wc e bidet) in tutte le camere.

Impianto telefonico abilitato alle chiamate interne ed esterne, in tutte le camere.

Spazio riservato per le telefonate dei clienti.

Ascensore/i secondo la vigente normativa.

Televisione in tutte le camere.

Telefax e fotocopiatrice, a pagamento.

Impianto di climatizzazione in tutte le camere, regolabile dal cliente, e nei locali comuni. Si consentono, altresì, soluzioni alternative nei casi di impossibilità oggettiva di collocazione adeguatamente documentati.

Cucina (per gli esercizi che prevedono il servizio di ristorante).

Parcheggio interno e/o esterno, se custodito a pagamento, e/o apposita convenzione con garage o parcheggio autorizzato.

### PRESTAZIONE E SERVIZI

Servizio trasporto interno bagagli a richiesta.

Servizio di ricezione e di portineria-informazioni assicurati 24/24 ore con un addetto che parla correntemente almeno due lingue estere.

Servizio di prima colazione anche in sale destinata ad altri usi, ma con tavoli separati.

Servizio di bar nel locale dove è ubicato l'impianto assicurato 12/24 ore con un addetto.

Servizio bar nei locali comuni assicurato 14/24 ore.

Servizio bar nelle camere assicurato 12/24 ore.

Cambio biancheria: lenzuola e federe a giorni alterni e in ogni caso ad ogni cambio di cliente; asciugamani tutti i giorni.

Pulizia nelle camere ogni giorno.

### DOTAZIONI

Servizio custodia valori: cassaforte in ogni camera.

Bagni completi in ogni camera:

- accessori: saponetta, bagnoschiuma, cuffia, un telo da bagno, un asciugamano e una salvietta per persona, riserva di carte igienica, sacchetti igienici, cestino rifiuti.

Sistemazione camere:

- letto, tavolino o ripiano, armadio, comodino o ripiano e specchio;
- lampade o appliques da comodino;
- punto illuminazione per leggere e scrivere;
- secondo comodino o ripiano nelle camere doppie;
- sgabello o ripiano apposito per bagagli;
- cestino rifiuti;
- una sedia per letto;
- accessori: documentazione sull'albergo, kit per scrivere e cucire.

Servizio fax e fotocopiatrice a pagamento.

### 2 STELLE (\*\*) - REQUISITI MINIMI

Manutenzione dello stabile, degli impianti e delle attrezzature.

Sala soggiorno, ricezione, tv, bar con impianto posto in locale comune, sale pranzo (se previsto tale servizio), portineria-informazioni. Sale di superficie complessiva non inferiore a mq. quattro per ognuna delle prime dieci camere più mq uno per ogni camera fino la ventesima più mq 0,5 per ogni camera oltre la ventesima, (con esclusione dell'eventuale sala ristorante o il bar se utilizzate anche da clienti di passaggio).

I servizi di biancheria, porcellana e posateria devono essere adeguati al tipo dell'arredamento.

Bagni completi (lavabo, bidet, wc, doccia) in tutte le camere.

Telefono in tutte le camere anche se non abilitato alla chiamata esterna diretta.

Uno spazio telefonico per uso comune.

Impianto di chiamata di emergenza in tutti i servizi igienici, privati e comuni.

Televisione ad uso comune (obbligatoria solo per gli esercizi che non hanno tutte le camere dotate di televisione).

Impianto di climatizzazione in tutte le camere e nei locali comuni (si prescinde da tale requisito per gli impianti situati in località montane che siano dotati di impianto di riscaldamento).

Nelle camere sono consentite, altresì, soluzioni alternative nei casi adeguatamente documentati di impossibilità tecnica oggettiva di collocazione; per quanto riguarda i locali comuni sono consentiti sistemi alternativi di



ventilazione indipendentemente dalle difficoltà nella collocazione.

### PRESTAZIONE DI SERVIZI

Servizio di ricevimento, portineria-informazioni, assicurato 14/24 ore con addetto disponibile a chiamata.

Servizio di notte con addetto disponibile a chiamata.

Servizio di prima colazione in sale comuni destinate anche ad altri usi ma con tavoli separati.

Cambio biancheria: lenzuola e federe due volte la settimana, asciugamani a giorni alterni.

Pulizia nelle camere 1 volta al giorno.

### DOTAZIONI

Servizi igienico-sanitari:

- accessori: saponetta, un telo da bagno, un asciugamano, una salvietta per persona, riserva carte igienica, sacchetti igienici, cestino rifiuti.

Sistemazione camere:

- letto, tavolino, armadio con grucce, comodino e/o ripiano per letto, specchio, illuminazione centralizzata;
- lampade o appliques da comodino;
- punto illuminazione per leggere o scrivere;
- secondo comodino o ripiano nelle doppie;
- cestino rifiuti;
- sgabello o ripiano per bagagli;
- una sedia per letto.

### 1 STELLA (\*) - REQUISITI MINIMI

Sala con tv, che può coincidere con la sala ristorante o il bar (se previsti tali servizi), ricezione, portineria-informazioni.

Servizi igienico-sanitari (lavabo, bidet, wc, doccia) ogni sei posti letto con il minimo di uno per piano oltre quello previsto dal D.M. n. 236/89.

Chiamata per il personale con campanello in ogni camera.

Telefono per uso comune.

Televisione ad uso comune (obbligatoria solo per gli esercizi che non hanno tutte le camere dotate di televisione).

Riscaldamento e ventilatori nel periodo estivo.

### PRESTAZIONE DI SERVIZI

Servizio di ricevimento, portineria-informazione assicurato 14/24 ore con addetto disponibile a chiamata.

Servizio di notte con addetto disponibile a chiamata.

Cambio di biancheria: lenzuola e federe ad ogni cambio di cliente e una volta la settimana, asciugamani ad ogni cambio di cliente e due volte la settimana.

Pulizia nelle camere una volta al giorno.

### DOTAZIONI

Servizi igienico-sanitari:

- accessori: saponetta, un telo da bagno, un asciugamano, una salvietta per persona, riserva carta igienica, sacchetti igienici, cestino rifiuti.

Sistemazione camere:

- letto, tavolino o ripiano, armadi, comodino e/ o ripiano per letto, specchio illuminazione centralizzata;
- lampade o appliques da comodino;
- cestino rifiuti;
- una sedia per letto.

Se prive di servizi igienico-sanitario: uno specchio con presa di corrente, un telo da bagno e un asciugamano per persona, lavabo con acqua corrente calda e fredda.

### 2.

#### *Aziende turistiche residenziali e residenze turistico-alberghiere.*

Le aziende turistiche residenziali sono aziende con attività ricettiva aperta al pubblico anche con permanenza a rotazione, a gestione unitaria (art. 11, legge regionale 20 agosto 1996, n. 38).

Le residenze turistico-alberghiere, di seguito abbreviate in R.T.A., sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina.

Le Aziende turistiche residenziali e le residenze turistico-alberghiere sono classificate in tre classi, contrassegnate in ordine decrescente da quattro a due stelle.

Le unità abitative, composte da un solo monolocale attrezzato per le funzioni di soggiorno- pernottamento e pranzo-cucina, non possono avere superficie inferiore, al netto del servizio igienico, a mq 12 se ad un posto letto; per ogni posto letto in più la superficie dovrà essere aumentata di mq. 6 e non potrà comunque superare i 4 posti letto base.

Le unite abitative composte da locale soggiorno-pranzo-cucina e da una o più camere da letto, non possono avere superfici inferiori alle seguenti al netto del servizio igienico:

- a) locale soggiorno-pranzo-cucina senza posti letto: mq. 8 cui dovrà aggiungersi mq. 1 per ogni letto, oltre i primi due, collocato nella camera da letto;
- b) locale soggiorno-pranzo-cucina con posti letto: mq 12 ad un posto letto; mq 19 a due posti letto; mq 26 a tre posti letto; mq 33 se a quattro posti letto più mq. 1 per ogni letto collocato nella camera da letto;
- c) camere da letto: mq 8 se ad un posto letto; mq 14 se a due posti letto più mq 4 per ogni ulteriore posto letto.

Ogni camera non potrà comunque avere ricettività superiore a 4 posti letto, non sovrapponibili.

La superficie minima della zona cottura non potrà essere inferiore a mq 1 per posto letto (e dovrà essere aumentata di mq 0,5 per ogni posto letto effettivo).

Le dimensioni sono quelle previste dalla normativa vigente.

### REQUISITI GENERALI

Arredamento, biancheria, stoviglie, posateria di qualità.

Impianto di riscaldamento nelle unità abitative e nelle parti comuni se è prevista l'apertura durante i mesi invernali.

Apparecchio telefonico comune a disposizione dei clienti.

Cucina o angolo cottura dotati di stoviglie e tovagliato adeguati al numero dei posti letto.

Bagni privati e completi in tutte le unità abitative.

L'arredamento dovrà essere confortevole e decoroso.

Biancheria da letto, bagno e cucina.

Assistenza di manutenzione delle unità abitative e di riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni.

Ascensore secondo la normativa vigente.

Impianto telefonico e citofonico di chiamata per il personale in tutti gli alloggi.

Ricezione e/o portineria-informazioni.

Centralino.

Sala comune.

Spaccio per la vendita di alimentari ai clienti alloggiati negli impianti situati al di fuori dei centri abitati.

### 4 STELLE (\*\*\*\*) - REQUISITI MINIMI

Impianto di climatizzazione, nelle unità abitative e nelle parti comuni, regolabile dal cliente. Si consentono, altresì, soluzioni alternative nei casi, adeguatamente documentati, di impossibilità oggettiva di collocazione.

Ascensore secondo la normativa vigente.

Posto auto assicurato per ogni unità abitativa, se custodito a pagamento e/o convenzione con garage o con parcheggio autorizzato.

Posto telefonico per i clienti.

Locale di ricevimento.

Locale di soggiorno.

Sale di uso comune: la superficie complessiva degli spazi comuni non potrà essere inferiore a mq 4,4 per ognuna delle prime dieci unità abitative, più mq uno, per ognuna delle ulteriori unità fino alla ventesima e più mq 0,55 per ognuna delle unità oltre la ventesima e comunque adeguata alla ricettività complessiva.

### PRESTAZIONE DI SERVIZI

Servizio custodia valori: cassette di sicurezza nelle unità abitative o cassaforte per tutte le unità.

Trasporto interno dei bagagli assicurato 14/24 ore.

Cambio biancheria (letto, bagno, cucina) tutti i giorni.

Servizio di lavanderia e stireria a pagamento.

Pulizia e riassetto unità abitative ogni giorno.

Servizio di ricevimento e/o portineria-informazioni assicurati 14/24 ore da personale addetto in grado di parlare correntemente almeno due lingue straniere.

Servizio di notte assicurato con addetto a disposizione.

Servizio di bar in locale comune o nelle unità abitative assicurato 14/24 ore.

### DOTAZIONI UNITÀ ABITATIVE

Letti, cuscini e coperte in numero pari al numero delle persone ospitabili.

Armadio con grucce, cassetti, comodini o ripiani, illuminazione centrale, lampade o appliques da comodino.

Tavolo per la consumazione dei pasti con sedie in numero pari al numero dei posti letto.

Poltrone o divani nel soggiorno con posti pari al numero delle persone ospitabili.

Telefono abilitato alle chiamate interne ed esterne dirette.

Televisore a colori.

Kit per scrivere e cucire.

Scopa, paletta, secchio, straccio per pavimenti.

Asse e ferro da stiro.

### CUCINA

Cucina con forno, anche a microonde, e relativa alimentazione.

Frigorifero.

Lavello con scolapiatti.

Una batteria da cucina, due coltelli da cucina, una zuccheriera, una caffetteria, uno scolapasta, un mestolo, una insalatiera, una grattugia, uno spremiagrumi, un apribottiglie/cavatappi, un apriscatole, un bricco per il latte, una pattumiera con sacchetti di plastica, una tovaglia, tovaglioli e canovacci da cucina.

Per ogni persona ospitabile: due coltelli, due forchette, due cucchiari, due cucchiaini, due piatti piani, un piatto fondo, due bicchieri, una tazza, una tazzina.

### BAGNO

Saponette, bagnoschiuma.

Un telo da bagno, un asciugamano, una salvietta per persona.

Riserva carte igienica.

Sacchetti igienici.

Cestino rifiuti.

Specchio e contigua presa per energia elettrica.

Mensola.

Scopettino.

Asciugacapelli.

Tappetino da bagno.

### 3 STELLE (\*\*\*) - REQUISITI MINIMI

Locale di ricevimento-soggiorno, una sale di uso comune Gli spazi di uso comune non possono avere superficie complessiva inferiore a mq 4 per ognuna delle prime 10 unità abitative, più mq 1 per ognuna delle ulteriori unità fino alla ventesima e più mq 0,5 per ogni unità oltre la ventesima e comunque adeguata alla ricettività complessiva.

Ascensore secondo la normativa vigente.

Centralino telefonico per clienti.

Posto auto assicurato per ogni unità abitativa, se custodito a pagamento, o apposita convenzione con garage o con parcheggio autorizzato.

#### PRESTAZIONI DI SERVIZI

Servizio di ricevimento e portineria-informazioni assicurato 14/24 ore da personale addetto che parla correntemente 2 lingue straniere.

Servizio di notte: con addetto disponibile a chiamata.

Servizio custodia valori.

Trasporto interno bagagli assicurato 8/24 ore.

Servizio di bar in locale comune o nelle unite abitative assicurato 12/24 ore.

Cambio di biancheria (letto, bagno, cucina) ad ogni cambio di cliente e a giorni alterni.

Pulizia ad ogni cambio di cliente e a giorni alterni.

#### DOTAZIONI UNITÀ ABITATIVE

Letti, cuscini e coperte pari al numero di persone ospitabili.

Armadio con grucce, cassetti, comodini o ripiani, illuminazione centrale lampade o appliques da comodino.

Tavolo per la consumazione dei pasti con sedie in numero pari al numero dei posti letto.

Poltrone o divano nel soggiorno con posti pari al numero delle persone ospitabili.

Televisore a colori.

Scopa, palette, secchio, straccio per pavimenti

Asse e ferro da stiro.

#### CUCINA

Cucina con relativa alimentazione.

Frigorifero.

Lavello con scolapiatti.

Una batteria da cucina, due coltelli da cucina, una zuccheriera, una caffettiera, uno scolapasta, un mestolo, una insalatiera, una grattugia, uno spremiagrumi, un apribottiglie/cavatappi, un apriscatole, un bricco per latte, una pattumiera con sacchetti plastica, una tovaglia con tovaglioli, canovacci da cucina.

Per ogni persona ospitabile: due coltelli, due forchette, due cucchiari, due cucchiaini, due piatti piani, un piatto fondo, due bicchieri, una tazza, una tazzina.

#### BAGNO

Saponette, bagnoschiuma.

Un telo da bagno per persona, un asciugamano e una salvietta per persona.

Riserva carte igienica.

Sacchetti igienici.

Cestino rifiuti.

Specchio e contigua presa per energia elettrica.

Mensola.

Scopettino.

Tappetino da bagno.

### 2 STELLE (\*\*\*) - REQUISITI MINIMI

Una sala per uso comune (che può coincidere con la sala ristorante o il bar).

Ascensore secondo la normativa vigente.

Posto telefonico per i clienti.

#### PRESTAZIONI DI SERVIZI

Servizio di ricezione e di portineria-informazioni assicurato 12/24 ore.

Servizio di notte assicurato con addetto disponibile a chiamata.

Cambio di biancheria da letto e da bagno ad ogni cambio di cliente e due volte la settimana.

Pulizia a ogni cambio di cliente e due volte la settimana.

#### DOTAZIONE UNITÀ ABITATIVE

Letti, cuscini e coperte pari al numero delle persone ospitabili.

Armadio con grucce, cassetti, comodini o ripiani, illuminazione centrale, lampade o appliques da comodino.

Tavolo per i pasti con un numero di sedie pari al numero di persone ospitabili.

#### CUCINA

Cucina con relativa alimentazione.

Frigorifero.

Lavello con scolapiatti.

Una batteria da cucina, due coltelli da cucina, una zuccheriera, una caffettiera, uno scolapasta, un mestolo, una insalatiera, una grattugia, uno spremiagrumi, un apribottiglie/cavatappi, un apriscatole, un bricco per latte, una pattumiera con sacchetti di plastica, tovaglia con tovaglioli, canovacci da cucina.

Per ogni persona ospitabile: due coltelli, due forchette, due cucchiari, due cucchiaini, due piatti piani, un piatto fondo, due bicchieri, una tazza, una tazzina.

#### BAGNO

Saponette.

Un telo da bagno, un asciugamano e una salvietta per persona.

Riserva carte igienica.

Sacchetti igienici.

Cestino rifiuti.

Specchio e contigua presa per energia elettrica.  
Mensola.  
Scopettino.  
Tappetino da bagno.

## Strutture extralberghiere

### 3.

#### *Campeggi.*

I campeggi sono esercizi ricettivi all'aria aperta, a gestione unitaria che in aree recintate ed attrezzate forniscono alloggio ed eventuali servizi complementari ai turisti provvisti di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento. Per la classifica in stelle di queste aziende si applica quanto disposto dalla legge regionale 13 marzo 1982, n. 14. Tale normativa si applica anche agli agrocampeggi previsti dalla legge regionale n. 25/94, art.2, comma 2°, lett. b). I campeggi in aziende agrituristiche dovranno avere le stesse stelle delle aziende nelle quali si trovano; i campeggi che si trovano nelle aziende a cinque stelle dovranno possedere quattro stelle.

### 4.

#### *Villaggi turistici.*

Sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno, in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti di norma di mezzi autonomi di pernottamento. Per allestimenti minimi si intendono tende, roulottes, prefabbricati, unità abitative fisse e similari. Sono classificati in tre categorie contrassegnate con quattro, tre e due stelle. Per l'attribuzione delle stelle si farà riferimento agli allegati di seguito citati, riportando le quattro stelle alle tre, le tre stelle alle due, le due stelle ad una:

- a) ai requisiti di cui alla tabella D allegata alla legge regionale 13 marzo 1982, n. 14 nel caso in cui gli allestimenti minimi consistono solo in manufatti. Le dimensioni dei manufatti sono quelle previste dalla legge regionale n. 14/82, con non più di quattro posti letto non sovrapponibili;
- b) ai requisiti di cui alle tabelle C e E (per quest'ultima limitatamente alle "Attrezzature complementari" ed alle "Attrezzature sportive e ricreative") della legge regionale 14 marzo 1982, n. 14, nel caso in cui gli allestimenti minimi consistano solo in tende, roulottes o similari;
- c) ai requisiti di cui alle tabelle C, D ed E della legge regionale 14 marzo 1982, n. 14 per le tipologie miste.

### 5.

#### *Affittacamere.*

Gli esercizi di affittacamere sono strutture composte da non più di sei camere

ubicata in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggi ed eventualmente servizi complementari, anche giornalmente ed in forma imprenditoriale, senza l'obbligo della dimora del titolare. Sono classificati in tre classi, contrassegnate in ordine decrescente da tre a una stella.

Gli esercizi di affittacamere devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico - sanitarie previste dalla vigente normativa regionale per i locali di civile abitazione.

Le camere non possono ospitare più di quattro posti letto non sovrapponibili per camera.

Le misure delle camere sono le seguenti: mq 8 se ad un posto letto; mq 12 se a due posti letto; mq 16 se a tre posti letto; mq 20 se a quattro posti letto.

L'altezza delle unità abitative sarà quella prevista dal D.M. 5 luglio 1975.

Il titolare di licenza di affittacamere potrà gestire più aziende appartenenti a questa tipologia.

### 3 STELLE (\*\*\*) - REQUISITI MINIMI

Sale soggiorno (di superficie non inferiore a mq 4 per ogni camera).

Bagni privati e completi in tutte le camere (wc, bidet, lavabo, vasca o doccia).

Telefono in tutte le camere abilitato per le chiamate esterne e per il personale.

Televisore in tutte le camere.

Frigo-bar in tutte le camere.

Riscaldamento (obbligatorio per gli esercizi ad apertura invernale).

Impianto di climatizzazione in tutte le camere e nei locali comuni.

Accesso alle camere da letto destinate agli ospiti senza attraversare locali o servizi destinati al titolare o ad altro ospite.

Cucina a disposizione degli ospiti.

### PRESTAZIONI SERVIZI

Servizio di colazione in tavoli separati.

Cambio biancheria tutti i giorni.

Pulizia delle camere ogni giorno.

Arredamento completo, di buona qualità e uniforme in tutte le camere.

Fornitura di energia elettrica, inclusa nella tariffa.

Fornitura di acqua corrente calda e fredda, inclusa nella tariffa.

Eventuale somministrazione di alimenti solo per le persone alloggiate.

### DOTAZIONI

Servizi igienico-sanitari:

- accessori: saponetta, shampoo, telo da bagno, asciugamano e salvietta per persona, riserva di carta igienica, sacchetti igienici, cestino rifiuti.

Sistemazione camere:

- letto, tavolino o ripiano, armadio, comodino e specchio;
- lampada o appliques da comodino;

- secondo comodino o ripiano nelle camere doppie;
- ripiano per bagagli;
- una sedia per letto.

### 2 STELLE (\*\*) - REQUISITI MINIMI

Sale soggiorno (di superficie non inferiore a mq 4 per ogni camera).

Bagno completo ad uso di ogni camera (wc, bidet, lavabo, vasca o doccia) anche esterno.

Uno spazio telefonico ad uso comune.

Televisore ad uso comune (obbligatorio nel caso in cui non fosse in dotazione in tutte le camere).

Riscaldamento (obbligatorio per gli esercizi ad apertura invernale).

Impianto di climatizzazione in tutte le camere e nei locali comuni o sistemi alternativi di ventilazione.

Accesso alle camere da letto destinate agli ospiti senza attraversare locali o servizi destinati al titolare o ad altro ospite.

### PRESTAZIONE SERVIZI

Servizio di prima colazione in sale comuni destinate ad altri usi ma in tavoli separati.

Cambio biancheria, lenzuola e federe a giorni alterni.

Pulizia delle camere ogni giorno.

Fornitura di energia elettrica, inclusa nella tariffa.

Fornitura di acqua corrente calda e fredda, inclusa nella tariffa.

Eventuale somministrazione di alimenti solo per le persone alloggiate.

### DOTAZIONI

Servizi igienico-sanitari:

- accessori: saponetta, telo da bagno, asciugamano e salvietta per persona, riserva di carta igienica, sacchetti igienici, cestino rifiuti.

Sistemazione camere:

- letto, tavolino o ripiano, armadio, comodino e specchio;
- lampada o appliques da comodino;
- secondo comodino o ripiano nelle camere doppie;
- ripiano per bagagli;
- una sedia per letto.

### 1 STELLA (\*) - REQUISITI MINIMI

Riscaldamento (obbligatorio per gli esercizi ad apertura invernale) e ventilatori nel periodo estivo.

Accesso alle camere da letto destinate agli ospiti senza attraversare locali o servizi destinati al titolare o ad altro ospite.

Bagno completo ad uso comune ogni 4 posti letto privi di bagno.

Apparecchio telefonico ad uso comune.

Cambio biancheria ad ogni cambio cliente ed almeno due volte la settimana.  
Pulizia delle camere ad ogni cambio cliente ed almeno due volte la settimana.  
Fornitura di energia elettrica, inclusa nella tariffa.  
Fornitura di acqua corrente calda e fredda, inclusa nella tariffa.  
Eventuale somministrazione di alimenti solo per le persone alloggiate.

### DOTAZIONI

Arredamento: letto, armadio con grucce, comodino o ripiano, illuminazione centrale, lampade o appliques da comodino.

### 6.

#### *Rifugi alpini o montani.*

I rifugi alpini sono locali idonei ad offrire ospitalità in zone montane al di sopra dei m 600 s.l.m. fuori dai centri urbani.

Sono classificati in un'unica classe contrassegnata con una stella.

In relazione all'ubicazione ed alla dimensione dell'impianto l'unità sanitaria competente potrà richiedere che gli stessi siano dotati di locale infermeria con servizio igienico annesso.

### REQUISITI MINIMI

Spazio coperto o che offra riparo o protezione, accessibile dall'esterno ed utilizzabile anche durante i periodi di chiusura del rifugio.

Servizio cucina o attrezzatura cucina comune.

Spazio attrezzato per il consumo degli alimenti.

Alloggiamento riservato per il gestore qualora si tratti di rifugio custodito.

Telefono o, nel caso di impossibilità di allaccio telefonico, solo per i rifugi custoditi, apparecchiatura di radiotelefono o similare.

Adeguati impianti igienico-sanitari ad uso dei locali comuni.

Un wc, un lavabo e una doccia ogni 6 posti letto privi di bagno.

Superficie minima delle camere mq. 8 se ad un posto letto e mq 12 per le camere a due letti con un aumento di 4 mq. per ogni posto letto in più con un massimo di 4 posti letto base per ogni camera e di 10 posti letto base per camerata.

A ciascun letto potrà essere sovrapposto un altro letto oltre i limiti sopra previsti ove la cubatura della camera lo consenta.

Locale utensili ed attrezzi.

Riscaldamento.

### PRESTAZIONE SERVIZI

Cambio biancheria (letto e bagno) ad ogni cambio di cliente e almeno due volte la settimana.

Pulizia nelle camere e/o camerate ad ogni cambio di cliente ed almeno due volte la settimana.

### DOTAZIONI

Cassetta di pronto soccorso.



Camere e/o camerate: letto, sedia o sgabello, scomparto per persona, armadio, cestino rifiuti.

## 7.

### *Ostelli della gioventù e case per ferie.*

Ostelli della gioventù: sono le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani.

Case per ferie: sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi gestite, al di fuori dei canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti, senza fini di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.

Sono classificati in un'unica classe contrassegnata con una stella.

Possono essere dotati di servizi di ristorazione quali bar, ristorante, servizio di tavola calda e self-service in appositi locali dimensionati al numero delle persone.

### REQUISITI MINIMI GENERALI

Ricezione e/o portineria.

Impianto di riscaldamento (esclusi gli esercizi che prevedono la sola apertura estiva).

Impianto citofonico o telefonico in ogni piano.

Impianto di chiamata personale in tutte le camere.

Adeguati impianti igienico sanitari ad uso dei locali comuni.

Un apparecchio telefonico per uso comune.

Area autonoma di cottura a disposizione degli ospiti (solo per gli ostelli) fornita di batteria di cucina e stoviglie.

Un wc, un lavabo ed una doccia ogni 6 posti letto privi di bagno privato.

Superficie minima delle camere mq 8 se ad un posto letto e mq 12 per le camere a due letti con un aumento di 4 mq per ogni posto letto in più con un massimo di 4 posti letto base per camera e di 10 posti letto base per camerata, ai quali potrà essere sovrapposto un altro letto senza dover incrementare la superficie, purché la cubatura minima tenga conto dell'altezza di cui all'articolo 1 del D.M. 5 luglio 1975.

Locali comuni di soggiorno dotati di tv, distinti dalla sala da pranzo, di superficie non inferiore a mq 50 per i primi 30 p.l. e mq 1 per ogni posto letto in più. La superficie della cucina non potrà essere inferiore a mq 0,5 per posto letto.

Lavanderia a disposizione degli ospiti, possibilmente in comunicazione con l'impianto dei bagni e docce, dotata di lavatrici.

Locale utensili ed attrezzi.

### PRESTAZIONE DI SERVIZI

Servizio di ricezione e/o portineria-informazioni assicurato 12/24 ore con addetto disponibile a chiamata.

Servizio di notte con addetto disponibile a chiamata.

Cambio biancheria (letto, bagno) 2 volte la settimana e comunque ad ogni cambio di cliente.

Pulizia delle camere e/o camerate, ad ogni cambio di cliente e ogni giorno.

### DOTAZIONI

Cassetta di pronto soccorso.

Camere e/o camerate: letto, sedia o sgabello, scomparto per persona, armadio, cestino rifiuti. In relazione all'ubicazione, alla dimensione ed all'utenza degli esercizi, l'autorità sanitaria competente potrà richiedere che gli stessi siano dotati di locale infermeria con servizio igienico annesso.

## 8.

### *Case ed appartamenti per vacanza.*

Sono immobili arredati e gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi.

Sono classificate in un'unica classe contrassegnata da una stella.

Le case ed appartamenti per vacanze devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie previste dalla normativa nazionale e regionale per i locali di civile abitazione.

Il titolare di licenza di case o appartamenti per vacanze potrà gestire più aziende appartenenti a questa tipologia.

Ogni casa o appartamento per vacanza rappresenta un'unica unità abitativa. Nel caso in cui la stessa si sviluppi su più elevazioni, con accesso, servizi e cucina autonomi per ogni piano, potrà essere classificata con tante unità abitative quanti sono i piani.

Le unità abitative, composte da un solo monolocale attrezzato per le funzioni di soggiorno-pernottamento e pranzo-cucina non possono avere superficie inferiore, al netto del servizio igienico, a mq 12 se ad un posto letto; per ogni posto letto in più la superficie dovrà essere aumentata di mq 6 e non potrà comunque superare i 4 posti letto non sovrapponibili.

Le unità abitative composte da locale soggiorno-pranzo-cucina e da una o più camere da letto non possono avere superfici inferiori alle seguenti al netto del servizio igienico:

- a) locale soggiorno-pranzo-cucina senza posti letto: mq 8 cui dovrà aggiungersi mq 1 per ogni letto, oltre i primi due, collocato nella camera da letto;
- b) locale soggiorno-pranzo-cucina con posti letto: mq 12 ad un posto letto; mq 19 a due posti letto; mq 26 a tre posti letto; mq 33 se a quattro posti letto;
- c) camere da letto: mq. 8 se ad un posto letto; mq. 14 se a due posti letto più mq 4 per ogni ulteriore posto letto.

Ogni camera non potrà comunque avere ricettività superiore a 4 posti letto, non sovrapponibili.

La superficie minima della zona cottura non potrà essere inferiore a mq 1 per posto letto, (e dovrà essere aumentata di mq 0,5 per ogni posto letto effettivo).

Le dimensioni sono quelle previste dalla normativa vigente.

#### REQUISITI GENERALI

- Impianto di riscaldamento nelle unità abitative se è prevista l'apertura durante i mesi invernali.
- Cucina o angolo cottura.
- Bagni privati e completi.
- L'arredamento dovrà essere confortevole e decoroso.
- Biancheria da letto, bagno e cucina.
- Assistenza di manutenzione delle unità abitative e di riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni.
- Ascensore se le unità abitative sono dislocate in locali oltre i primi due piani (escluso il piano terra).
- Servizio di recapito e ricevimento degli ospiti.
- Cambio biancheria (letto, bagno, cucina) 1 volta la settimana e ogni cambio di cliente.

#### DOTAZIONI UNITÀ ABITATIVE

- Letti, cuscini e coperte in numero pari al numero delle persone ospitabili.
- Armadio, grucce, cassetti, comodini o ripiani, illuminazione centrale, lampade o appliques da comodino.
- Tavolo per la consumazione dei pasti con sedie in numero pari al numero dei posti letto.
- Poltrone o divani nel soggiorno con posti pari al numero delle persone ospitabili.
- Scopa, paletta, secchio, straccio per pavimenti.

#### CUCINA

- Cucina con forno, anche a microonde, e relativa alimentazione.
- Frigorifero.
- Lavello con scolapiatti.
- Una batteria da cucina, due coltelli da cucina, 1 zuccheriera, una caffettiera, uno scolapasta, una insalatiera, una grattugia, uno spremiagrumi, un apribottiglia/cavatappi, un apriscatole, un bricco per il latte, una pattumiera con sacchetti di plastica, una tovaglia, tovaglioli e canovacci da cucina.
- Per ogni persona ospitabile: due coltelli, due forchette, due cucchiari, due cucchiaini, due piatti piani, un piatto fondo, due bicchieri, una tazza, una tazzina.

#### BAGNO

- Telo da bagno per persona.

- Asciugamano per persona.
- Salvietta per persona.
- Cestino rifiuti.
- Specchio e contigua presa per energia elettrica.
- Mensola.
- Scopettino.
- Tappetino da bagno.

Regione siciliana  
Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti  
Decreto 6 maggio 2002

Integrazione del decreto 11 giugno 2001,  
concernente requisiti per la classifica in stelle delle  
aziende turistico-ricettive,  
elencate nell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996,  
per il quinquennio 2002-2006.

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana  
n. 36 del 9 agosto 2002, parte I

Regione siciliana  
Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

L' ASSESSORE PER IL TURISMO,  
LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

- Visto lo Statuto della Regione;
- Visto il decreto n. 908/VI/TUR dell' 11 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 35 del 13 luglio 2001;
- Considerato che il suddetto decreto prevede espressamente ai fini della classifica degli alberghi a 5 e a 4 stelle l'esistenza di appositi locali attrezzati per la ristorazione;
- Considerato che il possesso di tali requisiti può costituire una penalizzazione per le strutture ricettive che si trovano nell'ambito dei centri urbani residenziali e nei centri storici dei comuni dell'isola che non possono realizzare locali per la ristorazione adeguati alla consistenza ricettiva della struttura, sia per vincoli urbanistici, monumentali, ecc., e sia per necessità imposte da scelte imprenditoriali, che ovviamente devono tener conto anche di valutazioni connesse al rapporto tra costi e benefici, nonché alla necessità di assicurare competitività al prodotto turistico sui mercati nazionali ed internazionali;
- Ritenuta l'opportunità di tener conto anche di tali circostanze in sede di attribuzione della classifica;
- Sentite le organizzazioni di categoria nella riunione del 18 aprile 2002;

DECRETA:

**Art. 1**

Ad integrazione del decreto n. 908/VI/TUR dell' 11 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 35 del 13 luglio 2001, le strutture ricettive che sono realizzate nell'ambito dei centri urbani residenziali e dei centri storici dei comuni dell'isola, che non possono realizzare locali per la ristorazione adeguati alla consistenza ricettiva della struttura, sia per vincoli urbanistici, monumentali, ecc., e sia per necessità imposte da scelte imprenditoriali, che ovviamente devono tener conto anche di valutazioni connesse al rapporto tra costi e benefici, nonché alla necessità di assicurare competitività al prodotto turistico sui mercati nazionali ed internazionali, possono conseguire la classifica di albergo a 4 stelle, anche se le stesse non dispongono di appositi locali per la ristorazione.

**Art. 2**

La classifica è effettuata dall'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico competente per territorio su richiesta del gestore della struttura e previo apposito nulla osta del dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

**Art. 3**

Tale nulla osta verrà rilasciato sulla base di una perizia tecnica e/o di una relazione con allegato un business-plan sulle valutazioni di tipo imprenditoriale, dalle quali risulti l'impossibilità oggettiva a realizzare il locale attrezzato per i servizi di ristorazione adeguato in rapporto alla ricettività della struttura ovvero l'assoluta non convenienza imprenditoriale alla realizzazione di locali attrezzati per la ristorazione che comportano una diminuzione sensibile della consistenza ricettiva. Il nulla osta verrà rilasciato anche sulla base dei seguenti presupposti:

- a) esistenza nell'immediato interland dell'albergo di un numero di esercizi di ristorazione adeguati alla qualità della struttura stessa;
- b) esistenza comunque di uno snack-bar in grado di assicurare un servizio di ristorazione di base nella struttura ricettiva.

**Art. 4**

Rimangono ferme tutte le altre statuizioni di cui al decreto n. 908/VI/TUR dell' 11 giugno 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 6 maggio 2002.

CASCIO

Regione siciliana  
Legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, artt. 41 e 42

Disposizioni  
programmatiche finanziarie per l'anno 2002.

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 14 del 27 marzo 2002, parte I

Regione siciliana  
L'Assemblea regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
PROMULGA

la seguente legge:

**Titolo I**

*Disposizioni di carattere finanziario ed in materia di entrate.*

**Art. 41**

*Bed and breakfast.*

1. Il bed and breakfast è inserito tra le attività di cui all'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27.
2. Al comma 7 dell'articolo 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 vengono soppresse le parole "stabilendo, altresì, le tariffe minime e massime applicabili all'esercizio di alloggio e prima colazione, distinte per categoria".

**Art. 42**

*Imprese turistiche.*

1. Sono recepite le disposizioni contenute nell'articolo 7, comma 4, e nell'articolo 9 della legge 29 marzo 2001, n. 135 in materia di turismo.
2. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, entro sessanta giorni, sono individuate le tipologie di imprese turistiche per cui si applica tale normativa.

Regione siciliana  
Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti  
Decreto 6 giugno 2002

Individuazione di tipologie di imprese turistiche  
ai sensi e per gli effetti dell'art. 42  
della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana  
n. 34 del 26 luglio 2002, parte I

Regione siciliana  
Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

L'ASSESSORE PER IL TURISMO,  
LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

- Visto lo Statuto della Regione;
- Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 27;
- Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135;
- Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n. 2;
- Considerato che il IV comma dell'art. 7 della legge n. 135/2001 prevede espressamente, che, fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, alle imprese turistiche sono estese le agevolazioni di qualsiasi genere previste dalle norme vigenti per il settore industriale;
- Considerato che l'art. 9 della stessa legge n. 135/2001 ha previsto che l'apertura ed il trasferimento di sede degli esercizi ricettivi sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio e che il rilascio dell'autorizzazione abilita ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni autorizzati, nonché all'esercizio delle altre attività indicate nella stessa normativa;
- Considerato che, con l'art. 42 della legge regionale n. 2 del 26 marzo 2002, sono state recepite le disposizioni contenute nell'art. 7, comma IV, e nell'art. 9 della legge 29 marzo 2001, n. 135 in materia di turismo;
- Considerato, altresì, che la predetta normativa ha previsto l'individuazione delle tipologie di imprese turistiche per le quali si applicano le disposizioni

recepte;

- Ritenuto di individuare le tipologie di imprese turistiche con riferimento alla molteplicità dei segmenti di cui si compone l'offerta turistica siciliana;

DECRETA:

**Art. 1**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, sono individuate le seguenti tipologie di imprese turistiche con riferimento alle attività svolte:

- a) attività di gestione di strutture e di complessi con destinazione a vario titolo turistico-ricettiva, con annessi i servizi turistici ed attività complementari (alberghi, motels, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, aziende turistico-residenziali, campeggi, villaggi turistici, alloggi agrituristici, esercizi di affittacamere, case ed appartamenti per le vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, alloggi di turismo rurale);
- c) attività finalizzate all'uso del tempo libero, al benessere della persona, all'arricchimento culturale, all'informazione, alla promozione ed alla comunicazione turistica tra le quali anche quelle che gestiscono parchi a tema e le imprese di gestione di strutture convegnistiche e congressuali nonché di organizzazione di iniziative e manifestazioni turistiche;
- c) attività correlate con la balneazione, la fruizione turistica di arenili e di aree demaniali diverse e con il turismo nautico, quali le imprese di gestione di stabilimenti balneari, attrezzati per la balneazione, l'elioterapia ed altre forme di benessere della persona nonché le attività di gestione di strutture per la nautica da diporto e di noleggio e locazione di unità da diporto (charter nautico);
- d) attività di tour operator e di agenzie di viaggio e turismo, che esercitano congiuntamente o disgiuntamente attività di produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, siano esse di incoming che di outgoing;
- e) attività organizzate per la gestione di infrastrutture e di esercizi operanti, per fini esclusivamente o prevalentemente turistici, nei servizi, nei trasporti e nella mobilità delle persone, nella valorizzazione e nella fruizione delle tradizioni locali, delle risorse economiche, di quelle naturali ivi compreso il termalismo e le specialità artistiche ed artigianali del territorio. Fra tali attività sono comprese quelle di indirizzo sportivo ricreativo ad alta valenza turistica quali ad esempio campi da golf e turistico escursionistico quali ad esempio aree, sentieri e percorsi naturalistici;
- f) attività di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande con particolare riferimento alla eno-gastronomia tipica siciliana;
- g) attività consistenti in prestazioni di servizi indirizzati specificatamente alla valorizzazione delle tradizioni, delle emergenze culturali e naturalistiche dei prodotti e delle potenzialità socio-economiche del territorio ed a particolari



segmenti di utenza turistica, quali il turismo equestre, la pesca-turismo, l'ittiturismo, il turismo escursionistico, il turismo eno-gastronomico, il diving, il turismo giovanile, il turismo sociale.

### **Art. 2**

Alle imprese turistiche rientranti nelle tipologie di cui all'art. 1 del presente decreto sono estese le agevolazioni di cui al IV comma dell'art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, recepito con l'art. 42 della legge regionale n. 2/2002.

### **Art. 3**

In virtù del recepimento di cui al cennato art. 42 della legge regionale n. 2/2002, l'apertura ed il trasferimento di sede degli esercizi ricettivi di cui all'art. 3 della legge regionale n. 27/96, dell'art. 11 della legge regionale n. 38/96, dell'art. 88 della legge regionale n. 32/2000, nonché dell'art. 30 della legge regionale n. 21 del 10 dicembre 2001, sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio. Ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 27/96, il provvedimento di classificazione da parte dell'A.A.P.I.T. competente per territorio è condizione per il rilascio della licenza d'esercizio da parte del sindaco nel cui territorio è ubicato l'esercizio.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 6 giugno 2002.

**CASCIO**

## Commento sulla normativa per le tariffe.

### Le tariffe delle strutture turistico ricettive.

Il R.D.L. 24 ottobre 1935, n. 2049 “Modificazioni alle leggi 16 maggio 1932, n. 557, 22 dicembre 1932, n. 1732, e R.D. 26 aprile 1932, n. 406, relativi alla pubblicità dei prezzi degli alberghi, è stato richiamato dalla legge 25 agosto 1991, n. 284 “Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi a sostegno delle imprese turistiche”.

Infatti il decreto del «Ministero del turismo e dello spettacolo» 16 ottobre 1991 “Determinazione delle modalità di pubblicazione dei prezzi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione”, riporta alcuni principi fondamentali del R.D.L. 2049/35 relativamente alla comunicazione ed alla formulazione delle tariffe che devono essere vidimate dalle «Aziende autonome provinciali per l’incremento turistico» della regione Sicilia, le quali, hanno l’obbligo di provvedere alla pubblicazione di un bollettino contenente i prezzi e le attrezzature delle strutture ricettive della provincia di competenza, dandone, inoltre, comunicazione all’E.N.I.T. per la realizzazione dell’annuario nazionale. I conduttori di esercizi ricettivi hanno l’obbligo di dichiarare alle AA.AA.PP.I.T., entro trenta giorni, dalla data di rilascio della licenza, i prezzi che intendono praticare. La pubblicazione di opuscoli riguardanti le strutture ricettive pubbliche necessita di autorizzazione da parte delle AA.AA.PP.I.T., che verificano la veridicità delle notizie riportate. I periodi di bassa e alta stagione vengono liberamente determinati dai singoli operatori secondo le disposizioni dell’art.1 della legge 25 agosto 1991, n. 284, previa intesa con le AA.AA.PP.I.T., ai sensi della circolare del «Commissariato del turismo» 25 novembre 1955, n. 08680.

Le dichiarazioni contenenti i prezzi devono essere inoltrate presso le AA.AA.PP.I.T. entro l’1 marzo di ogni anno ai sensi dell’art. della legge regionale 27/96. A tal proposito è da rilevare un’incongruenza creatasi con la legge regionale 25/94 “Norme sull’agriturismo”, che, per gli esercizi agrituristici, dispone come termine ultimo per la presentazione delle tariffe il 30 novembre dell’anno precedente a quello in cui le stesse andranno in vigore, di fatto la data da prendere in considerazione è quella prevista dalla legge regionale 27/96 trattandosi di norma successiva.

Le licenze sono annuali ma, a richiesta degli interessati, possono essere stagionali, infatti l’art. 5 della legge regionale 27/96 dispone che la stagionalità è possibile dal 21 marzo al 30 ottobre, previa comunicazione all’A.A.P.I.T.,

inoltrata almeno tre mesi prima, indicando le date di apertura e chiusura. Nel caso in cui un cliente dovesse richiedere una camera singola, ove l’albergatore non ne avesse la disponibilità, il richiedente dovrà fruire della tariffa della camera singola anche se gli verrà assegnata una camera doppia (art. 7, R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 44 e circolare del «Commissariato del turismo» 25 novembre 1955, n. 08680).

Il concetto innovativo che caratterizza la legge 284/91 è senz’altro la liberalizzazione dei prezzi, che vengono così determinati dai gestori, senza alcuna imposizione esterna da parte di enti pubblici, il cui compito è quello, come già detto, di vigilare sulla corretta applicazione di quanto comunicato.

La Corte Costituzionale, con le sentenze n. 349 dell’11 - 16 luglio 1991, n. 188 del 13 - 22 aprile 1992, n. 370 del 9 - 27 luglio 1992, si è espressa, sulle richieste formulate da province autonome e regioni, relativamente alla potestà legislativa in materia turistica, affermando che, sebbene i soggetti ricorrenti abbiano potestà legislativa in materia turistica, non si può prescindere dalle linee guida dettate dalle norme nazionali. Nonostante siano stati impugnati degli articoli della legge 284/91 ed alcuni di essi siano stati ritenuti illegittimi, in quanto i ricorrenti avevano già legiferato in materia, di fatto ciò non è avvenuto nella regione Sicilia che, sull’argomento, a quelle date, non aveva mai legiferato. In sostanza si deve affermare che, secondo quanto disposto dall’art. 8 del decreto 16 ottobre 1991, emanato in attuazione della legge 284/91, vige il R.d.l. 24 ottobre 1935, n. 2049 e successive modifiche, come del resto ribadito dalla Regione siciliana con circolare dell’«Assessorato turismo, comunicazioni e trasporti» del 24 aprile 1992, prot. n. 9513.

**Corte costituzionale**

**Sentenza 11-16 luglio 1991, n. 349**  
**Sentenza 13-22 aprile 1992, n. 188**  
**Sentenza 9-27 luglio 1992, n. 370**

**Sentenza  
11-16 luglio 1991, n. 349**

Pres. Corasaniti, Red. Cheli - Provincia di Trento ed altro (avv. Panunzio) e  
Presidente Consiglio dei ministri (avv. St. Favara).

Agricoltura e foreste - Zootecnia - Riproduzione animali - legge n. 30 del 1991 -  
Attuazione normativa comunitaria - Art. 1 secondo comma - Definizione di  
norma fondamentale di riforma economico sociale - Incostituzionalità in parte  
qua.

Agricoltura e foreste - Zootecnia - Riproduzione animali - L. n. 30 del 1991 -  
Attuazione normativa comunitaria - Art. 5 primo comma - Iscrizione soggetti  
maschi di riproduzione in libri o registri anagrafici - Obbligo di iscrizione -  
Estensione a Provincie autonome Trento e Bolzano - Contrasto con DPR n. 670  
del 1972 - Non sussiste.

Agricoltura e foreste - Zootecnia - Riproduzione animali - legge n. 30 del 1991 -  
Attuazione normativa comunitaria - Effetti - Artt. 5 quinto e settimo comma, 7  
terzo comma, 9 e 10 - Applicabilità nella Provincia di Bolzano - In difetto di  
specifica normativa provinciale - Contrasto con artt. 8 n. 21, 9 n. 10 e 16 DPR n.  
670 del 1972 - Non sussiste.

Agricoltura e foreste - Zootecnia - Riproduzione animali - legge n. 30 del 1991 -  
Art. 8 primo comma lett. a), b) e c) - Conferimento poteri regolamentari  
governativi - Contrasto con artt. 8 n. 21, 9 n. 10 e 16 DPR n. 670 del 1972.  
Inammissibilità della questione.

Le leggi statali di attuazione della normativa comunitaria non possono essere  
definite come leggi di attuazione di riforme economico-sociali; pertanto, l'art. 1  
secondo comma legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante la disciplina della  
riproduzione animale, il quale dispone che le norme contenute nella legge stessa,  
nei limiti in cui attuino la normativa comunitaria, costituiscono norme  
fondamentali di riforma economico-sociale, è costituzionalmente illegittimo, per  
violazione dello Statuto speciale Trentino Alto Adige di cui al DPR 31 agosto  
1972, n. 670, in quanto impone, nei confronti della sfera di competenze regionali

e provinciali, un vincolo aggiuntivo rispetto a quelli connessi all'oggetto della  
riproduzione del bestiame.

La legge 15 gennaio 1991, n. 30 nella parte in cui detta disposizioni di attuazione  
delle direttive comunitarie in materia di riproduzione del bestiame,  
legittimamente pone limiti alle competenze regionali e provinciali di natura  
esclusiva, al fine del rispetto di obblighi di carattere internazionale, derivanti dal  
trattato istitutivo della Comunità economica europea, ai sensi degli artt. 7 DPR  
19 novembre 1987 n. 526, 13 legge 16 aprile 1987, n. 183 e 9 primo e terzo  
comma legge 9 marzo 1989 n. 86; pertanto, l'art.5 primo comma legge 15  
gennaio 1991 n. 30, non è in contrasto con lo Statuto del Trentino Alto Adige  
(DPR 31 agosto 1972, n. 670) nella parte in cui, in attuazione di direttive  
comunitarie, prevede l'obbligo, anche nei confronti delle Regioni e Provincie  
autonome, di iscrizione nei libri genealogici o nei registri anagrafici dei soggetti  
maschi delle diverse specie di bestiame, impiegati nella riproduzione.

Le Provincie autonome hanno il potere di dare attuazione immediata alle norme  
comunitarie, con il rispetto delle leggi statali di attuazione delle norme stesse, ma  
ove il legislatore provinciale non provveda, la legge statale è applicabile in via  
suppletiva anche se superiori i limiti posti dallo Statuto per la legislazione esclusiva;  
pertanto, gli artt. 5 quinto e settimo comma, 7 terzo comma, 9 e 10 legge 15  
gennaio 1991, n. 30, i cui contenuti non si presentano di carattere generale né  
attuativi di specifici obblighi assunti in sede comunitaria, pur non essendo  
suscettibili di determinare, con riferimento ai limiti previsti nello Statuto speciale  
del Trentino Alto Adige, un obbligo di adeguamento a carico delle Provincie  
autonome in relazione all'esercizio della competenza esclusiva in materia di  
patrimonio zootecnico, sono applicabili nella Provincia di Bolzano, non avendo  
questa adottato una propria legislazione in tema di riproduzione animale, senza  
perciò porsi in contrasto con gli artt. 8 n. 21, 9 n. 10 e 16 DPR 31 agosto 1972, n.  
670.

L'art. 8 primo comma lett. a), b) e c) legge 15 gennaio 1991, n. 30, nella parte in  
cui prevede un potere regolamentare del Ministro dell'agricoltura e delle foreste,  
da esercitare di concerto con quello della sanità, in tema di istituzione ed  
esercizio di stazioni da monta naturale e degli impianti per l'inseminazione  
artificiale, dei requisiti sanitari per il prelievo e l'impiego del materiale di  
riproduzione, nonché per la certificazione degli interventi fecondativi, non  
produce effetti lesivi delle competenze delle Provincie autonome che,  
nell'esercizio della loro competenza in materia di patrimonio zootecnico,  
possono emanare norme primarie destinate a prevalere sulle norme regolamentari  
suddette; pertanto, è inammissibile la questione di legittimità costituzionale delle  
menzionate norme, sollevata in base al presupposto della lesione di competenze  
delle Provincie autonome, costituzionalmente tutelate (artt. 8 n. 21, 9 n.10 e 16  
DPR 31 agosto 1972, n. 670).

Pres. Corasaniti, Red. Baldassarre - Regione Umbria (avv. Gobbi), Regione Friuli-Venezia Giulia (avv. Pacia) Provincia di Bolzano (avv. Riz e Panunzio), Regione Toscana (avv. Predieri), Regione Lombardia (avv. Steccanella), Provincia di Trento (avv. Onida) e Presidente Consiglio dei ministri (avv. St. Bafile).

Albergo - Tariffe dei servizi - Competenza regionale o Province autonome - Inconfigurabilità - Art. 1 primo comma legge n. 284 del 1991 - Contrasto con artt. 117 e 118 Cost. e Statuti regionali - Non sussiste.

Albergo - Tariffe dei servizi - Liberalizzazione - Art. 1 primo comma legge n. 284 del 1991 - Contrasto con gli artt. 117 e 118 Cost. - In relazione all'art. 52 primo comma lett. c) D.P.R. n. 616 del 1977 - Non sussiste.

Albergo - Tariffe dei servizi - Liberalizzazione - Art. 1 primo comma legge n. 284 del 1991 - Contrasto con artt. 4 n. 10 Statuto Friuli Venezia Giulia e 8 n. 20, 9 n. 7 e 16 Statuto Trentino Alto Adige e rispettive norme di attuazione - Non sussiste.

Albergo - Tariffe dei servizi - Liberalizzazione - Limiti - Obbligo di comunicazione dei prezzi di pernottamento alle Regioni e Province autonome - Art. 1 secondo, terzo e quarto comma legge n. 284 del 1991 - Contrasto con artt. 117 e 118 Cost., 4 n. 10 Statuto Friuli Venezia Giulia, 8 n. 20, 9 n. 7 e 16 Statuto Trentino Alto Adige - Non sussiste.

Albergo - Tariffe dei servizi - Prezzi amministrati - Art. 1 quinto comma legge n. 284 del 1991 - Abrogazione regime prezzi amministrati - Contrasto con artt. 117 e 118 Cost. e 4 n. 10 Statuto Friuli Venezia Giulia - Non sussiste.

Albergo - Tariffe dei servizi - Liberalizzazione - Limiti - Attività turistiche in regime di concessione - Estraneità - Art. 1 sesto comma legge n. 284 del 1991 - Contrasto con artt. 117 e 118 Cost., 4 n. 10 Statuto Friuli Venezia Giulia, 8 n. 20, 9 n. 7 e 16 Statuto Trentino Alto Adige - Non sussiste.

Sport e turismo - Iniziative turistiche - Finanziamenti - Riserva del 50% in favore delle iniziative meridionali - Art. 2 quinto e sesto comma legge n. 284 del 1991 - Contrasto con artt. 117 Cost., 8 n. 20, 9 n. 7 e 16 e Titolo V Statuto Trentino Alto Adige - Non sussiste. -

La determinazione delle tariffe dei servizi, erogati dagli alberghi e dalle altre strutture turistiche ricettive, non rientra nella materia del turismo e dell'industria alberghiera, deferita alla competenza delle Regioni, bensì rientra nella più generale competenza, attinente al complesso dei rapporti commerciali, conferita al Comitato interministeriale ed ai Comitati provinciali dei prezzi; pertanto, l'art. 1 primo comma legge 25 agosto 1991, n. 284, che ha liberalizzato i prezzi del settore turistico, non è in contrasto con gli artt. 117 e 118 Cost. e gli Statuti regionali e relative norme di attuazione non sussistendo alcuna violazione di competenze regionali costituzionalmente garantite.

Il legislatore statale, che abbia delegato alle Regioni alcune funzioni statali, per l'esercizio organico delle loro attribuzioni, può, in base a sua discrezionale valutazione, restringere la consistenza ed il numero delle funzioni delegate, senza incidere sulle competenze delle Regioni; pertanto, l'art. 1 primo comma legge 25 agosto 1991 n. 284 non è in contrasto con gli artt. 117 e 118 Cost. per aver liberalizzato la materia dalle tariffe del settore turistico, sottraendo alle Regioni a statuto ordinario il potere delegato di determinazione dei prezzi dei servizi alberghieri, ai sensi dell'art. 52 primo comma lett. c) D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

La circostanza che la Regione Friuli Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano abbiano competenza esclusiva in materia di determinazione dei prezzi dei servizi alberghieri non esclude il potere del Legislatore di stabilire norme fondamentali di riforma economica sociale, vincolanti anche per le Regioni e Province autonome, che stabiliscano la liberalizzazione dei prezzi dei servizi alberghieri e delle strutture turistiche ricettive al fine della formazione di prezzi al libero mercato in tutto il territorio nazionale; pertanto, l'art. 1 secondo comma legge 25 agosto 1991, n. 284 non è in contrasto con gli artt. 4 e n. 10 Statuto speciale del Friuli Venezia Giulia e relative norme di attuazione, 8 n. 20, 9 n. 7 e 16 dello Statuto speciale del Trentino Alto Adige e relative norme di attuazione per la considerazione che, nel liberalizzare i prezzi delle prestazioni alberghiere e delle strutture ricettive turistiche abbia violato le norme degli statuti regionali e delle relative norme di attuazione concernenti competenze provinciali e regionali in materie di tariffe alberghiere.

L'art. 1 secondo-quarto comma legge 25 agosto 1991, n. 284 nella parte in cui fa obbligo agli operatori turistici di comunicare alle Regioni e Province autonome i prezzi di pernottamento, ai soli fini di pubblicità, non incide sulle competenze regionali e provinciali trattandosi di denuncia preordinata a pubblicazioni aventi scopo di commercializzazione e promozione dell'offerta turistica italiana, ora deferita all'Ente nazionale italiano per il turismo dall'art. 3 secondo comma lett. g) legge 11 ottobre 1990, n. 292, cui le Regioni devono fornire i necessari dati, in base al principio di cooperazione che informa i rapporti fra Stato e Regioni; pertanto non sussiste la lamentata violazione degli artt. 117 e 118 Cost. in relazione all'art. 56 DPR 24 luglio 1977, n. 616, 4 n. 10 Statuto Friuli Venezia Giulia, 8 n. 20, 9 n. 7 e 16 Statuto Trentino Alto Adige.

L'art. 1 quinto comma legge 25 agosto 1991, n. 284, il quale abroga il regime dei "prezzi concordati" (rectius amministrati) disposto dall'art. 7 legge 17 maggio 1983, n. 217 non è in contrasto con gli artt. 117 e 118 Cost. e 4 n. 10 Statuto Friuli Venezia Giulia.

Il principio della liberalizzazione dei prezzi delle attività turistiche non incide sul regime di formazione delle tariffe, stabilito nei disciplinari per lo svolgimento di attività turistiche di uso pubblico in regime di concessione; pertanto, l'art. 1 sesto comma della legge 25 agosto 1991, n. 284 non è in contrasto con gli artt. 117 e 118 Cost. come attuati dall'art. 56 DPR 24 luglio 1977, n. 616, 4 n. 10 Statuto Friuli Venezia Giulia, 8 n. 20, 9 n. 7 e 16 Statuto Trentino Alto Adige, in quanto la

liberalizzazione delle tariffe degli alberghi e delle strutture turistiche non incide sulle competenze regionali e provinciali in materia di patrimonio indisponibile e di concessioni.

L'art. 2 quinto e sesto comma legge 25 agosto 1991, n. 284, il quale prevede finanziamenti per il sostegno dell'immagine del turismo italiano con riserva del 50% dei finanziamenti a favore dei territori meridionali, non interferisce sulle competenze delle Regioni e sulla loro autonomia finanziaria, poiché gli interventi per i quali sono utilizzati i fondi sono finalizzati ad un'azione straordinaria di promozione e di sostegno sui mercati esteri dell'immagine turistica italiana, come paese unitariamente considerato, mentre la riserva del 50% a favore delle industrie turistiche meridionali trova giustificazione nella particolare esigenza di promozione turistica all'estero di aree locali più bisognose; pertanto, non sussiste la lamentata violazione degli artt. 117 Cost., 8 n. 20, 9 n. 7 e 16 e dell'intero titolo V dello Statuto del Trentino Alto Adige come attuato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386.

## Sentenza 9-27 luglio 1992, n. 370

Pres. Corasaniti, Red. Baldassarre - Provincia autonoma di Bolzano (avv.ti Riz e Panunzio) e Regione Toscana ed altro (avv. Onida) c. Presidente Consiglio dei Ministri (avv. St. Laporta) - (Conflitto di attribuzione).

Albergo - Prezzi - Liberalizzazione - Conflitto di attribuzione - In relazione alla legge n. 284 del 1991 - Inammissibilità.

Albergo - Prezzi - Trasmissione e pubblicazione prezzi - Regolamentazione ministeriale - Ammissibilità - Fattispecie.

Albergo - Prezzi - Obbligo di comunicazione - Soggetti obbligati Art. 2 primo comma D.M. 16 ottobre 1991 - Legittimità.

Albergo - Prezzi - Obbligo di comunicazione Art. 3 primo comma D.M. 16 ottobre 1991 - Incidenza sulla determinazione dei prezzi - Legittimità.

Albergo - Prezzi - Obbligo di comunicazione - Art. 3 terzo comma D.M. 16 ottobre 1991 - Prescrizione di vincolatività limiti minimi e massimi comunicati - Illegittimità.

Albergo - Prezzi - Obbligo di comunicazione - Art. 3 terzo comma D.M. 16 ottobre 1991 - Comunicazione di prezzo unico - Vincolatività della somma prezzi unitari - Illegittimità.

Albergo - Prezzi - Obbligo di comunicazione - Modalità - Art. 4 terzo e quarto comma D.M. 16 ottobre 1991 - Legittimità.

Albergo Prezzi - Obbligo di comunicazione - Termine - Art. 4 terzo e quarto comma D.M. 16 ottobre 1991 - Illegittimità.

Albergo - Prezzi. Tabelle e cartellini - Disciplina ex artt. 5 terzo comma e 6 D.M. 16 ottobre 1991. Conferimento di poteri alle Provincie autonome - Illegittimità - Ragioni.

Albergo - Prezzi - Liberalizzazione - Art. 8 D.M. 16 ottobre 1991 - Regolamentazione - Rinvio al R.D. L. n. 2049 del 1935 - Legittimità.

È inammissibile la censura di illegittimità del decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 16 ottobre 1991, relativo alle modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi alberghieri, che tenda ad invalidare la legge 25 agosto 1991, n.284 sulla liberalizzazione dei prezzi alberghieri, trattandosi di censura di illegittimità che, riferendosi ad una legge, non può essere dedotta in sede di conflitto di attribuzioni (1).

Il D.M. 16 ottobre 1991 che determina le modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive nonché delle attività turistiche ad uso pubblico, non lede la competenza esclusiva delle Provincie autonome, in materia di turismo, riconosciuta alle Provincie autonome dall'art. 8 n. 20 dello Statuto Trentino Alto Adige, trattandosi di un adempimento di comunicazione preordinato a soli fini di pubblicità e ai fini della pubblicazione da parte dell'ENIT nell'annuario ufficiale degli alberghi (2).



L'art. 2 primo comma D.M. 16 ottobre 1991 il quale, nello specificare le strutture alberghiere sulle quali grava l'onere della comunicazione dei prezzi, precisa che tale comunicazione debba essere fatta con l'osservanza delle norme nazionali e regionali, va interpretato nel senso che siano da osservare anche le norme delle Province autonome, dovendo ritenersi comprese nella generale menzione della normativa regionale anche quella delle Province autonome.

L'art. 3 primo comma D.M. 16 ottobre 1991, il quale dispone che gli alberghi e le strutture turistiche debbano comunicare, per la pubblicazione, i prezzi minimi e massimi dei servizi, da essi resi, non incide sulle competenze regionali in materia di determinazione di prezzi minimi e massimi.

L'art. 3 terzo comma D.M. 16 ottobre 1991 il quale nello stabilire che i gestori di alberghi e di strutture turistiche hanno l'obbligo di comunicare i prezzi minimi e massimi dei prezzi per i servizi resi, dispone che essi non possono praticare prezzi superiori a quelli massimi ed inferiori a quelli minimi, già comunicati, è illegittimo in quanto si pone al di fuori dei limiti di competenza assegnati al Ministro del turismo e dello spettacolo dall'art. 1 quarto comma legge 25 agosto 1991 n. 284, là dove impone agli operatori del settore un divieto. in materia riservata alla competenza delle Regioni e Province autonome.

L'art. 3 terzo comma D.M. 16 ottobre 1991 il quale dispone che, ove gli operatori alberghieri o di strutture turistiche praticano un prezzo unico dei servizi resi, questo non potrà essere superiore alla somma dei prezzi comunicati per i singoli servizi offerti, è illegittimo, stabilendo un divieto afferente a materia di competenza delle Regioni e Province autonome.

È legittimo l'art. 4 terzo comma D.M. 16 ottobre 1991, che stabilisce alcune modalità di comunicazione e trasmissione dei prezzi dei servizi delle strutture alberghiere e turistiche, trattandosi di adempimento preordinato alla pubblicità, rientrante nel potere di regolamentazione del Ministro del turismo e dello spettacolo.

L'art. 4 terzo e quarto comma D.M. 16 ottobre 1991 il quale prevede che gli operatori alberghieri e turistici, entro 30 giorni dall'apertura di un nuovo esercizio, debbano farne comunicazione di cui una copia vidimata resti ai competenti uffici e altra copia sia restituita agli interessati, è illegittimo, trattandosi di obblighi, non finalizzati alla pubblicazione dei prezzi nell'annuario curato dell'E.N.I.T., e che interferiscono con la disciplina delle denunce dei nuovi esercizi, di spettanza delle Regioni e Province autonome.

Gli artt. 5 terzo comma e 6 D.M. 16 ottobre 1991 i quali dettano norme sulle tabelle e cartellini dei prezzi negli alberghi e nelle strutture turistiche, e conferisce alle Province autonome poteri di vigilanza in materia, sono illegittimi in quanto operano un conferimento di poteri, che già spettano alle Province.

L'art. 8 D.M. 16 ottobre 1991 il quale fa rinvio, per quanto non previsto dalla legge 25 agosto 1991, nn. 284 sulla liberalizzazione dei prezzi alberghieri, al R.D.L. 24 ottobre 1935, n. 2049 è legittimo, dovendo ritenersi che tale rinvio vada riferito alle competenze rimaste allo Stato, con esclusione quindi dei profili

connessi alla disciplina dei prezzi e delle denunce relative, di competenza delle Regioni e delle Province autonome.

## *Diritto.*

### **1.**

Le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione Toscana hanno proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione al decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo del 16 ottobre 1991 (Determinazione delle modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione).

Le province ritengono che il predetto decreto, in toto e in numerose sue disposizioni, sia lesivo della competenza di tipo esclusivo ad esse garantite dall'art. 8 n. 20, dello Statuto speciale (DPR 31 agosto 1972, n. 670) in materia di turismo e industria alberghiera, della competenza di tipo concorrente ad esse riconosciuta dall'art. 9, n. 7, dello stesso Statuto in materia di esercizi pubblici, nonché delle corrispondenti funzioni amministrative ad esse spettanti in base all'art. 16 del medesimo Statuto. La Provincia autonoma di Bolzano deduce, inoltre, con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 5, terzo comma, la violazione delle disposizioni contenute negli artt. 99, 100 e 101 dello Statuto, concernenti l'uso della lingua. La Regione Toscana, invece, sospetta che il decreto impugnato, in toto e in numerose sue disposizioni, leda le competenze in materia di turismo e industria alberghiera attribuite alle regioni a statuto ordinario dagli artt. 117 e 118 della Costituzione e sia, inoltre, contrario agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Poiché i conflitti di attribuzione sollevati hanno ad oggetto il medesimo decreto ministeriale e si riferiscono a disposizioni identiche o fra loro connesse, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.

### **2.**

Vanno, innanzitutto, dichiarate inammissibili ovvero vanno respinte le censure che tutte le ricorrenti hanno proposto nei confronti del decreto ministeriale in quanto tale.

Inammissibile è il profilo di pretesa lesività delle proprie competenze in materia di turismo e di industria alberghiera sollevato dalla Regione Toscana in relazione all'intero decreto in ragione della complessiva strumentalità del decreto stesso al fine, ritenuto incostituzionale, concernente l'istituzione di un regime di liberalizzazione dei prezzi alberghieri. Con la predetta censura, infatti, la Regione ricorrente fa valere, non già una pretesa illegittimità del decreto impugnato, ma l'asserita lesività delle proprie competenze conseguente alla norma legislativa che ha introdotto il regime di liberalizzazione delle tariffe alberghiere, lesività sulla cui infondatezza, peraltro, questa Corte si è già pronunciata con la sentenza n. 188 del 1992.

Infondate sono, invece, le censure che le Province autonome hanno rivolto all'intero decreto ministeriale sul presupposto che quest'ultimo sia espressione di un potere statale esercitato in materia di competenza esclusiva delle ricorrenti stesse.

Come afferma l'art. 1 del decreto impugnato, quest'ultimo costituisce la diretta attuazione della disposizione contenuta nell'art. 1, quarto comma della legge 25 agosto 1991, n. 284 (Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche). Tale disposizione prevede che "il Ministro del turismo e dello spettacolo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con proprio decreto, le modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi di cui al secondo comma" vale a dire relative ai prezzi di pernottamento nelle strutture alberghiere e ai prezzi dei servizi turistici delle altre strutture ricettive comunicati dagli operatori del settore alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano "ai soli fini della pubblicità di cui al R.D.L. 24 ottobre 1935, n. 2049 convertito con modificazioni, dalla legge 26 marzo 1936, n. 526. e successive modificazioni".

Con la già ricordata sent. n. 188 del 1992 con la quale è stata dichiarata la "non fondatezza nei sensi di cui in motivazione" delle censure sollevate nei confronti dell'art. 1 quarto comma, della legge n. 284 del 1991, questa Corte ha affermato che tale disposizione legislativa non è lesiva delle competenze regionali o provinciali in materia di turismo e di industria alberghiera soltanto nei limiti in cui i "fini della pubblicità» ivi menzionati siano interpretati come riferenti alle finalità di pubblicazione delle tariffe nell'annuario ufficiale degli alberghi, pubblicazione la cui disciplina e la cui cura sono rimaste nell'ambito delle competenze riservate allo Stato anche dopo l'adozione dell'art. 56 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Pertanto, come ha precisato la stessa sentenza, in base al ricordato 1, quarto comma, della legge n. 284 del 1991, "il Ministro del turismo e dello spettacolo è chiamato a stabilire, con un proprio decreto, le modalità con le quali i dati relativi ai prezzi degli alberghi e delle altre strutture turistiche ricettive dovranno essere trasmessi all'ENIT, per essere pubblicati, a cura di questo ente, nell'annuario ufficiale degli alberghi, ai fini della commercializzazione e della promozione di cui all'art. 3, secondo comma. lett. g). della legge n. 292 del 1990".

In quanto tale, l'adozione del decreto impugnato non può considerarsi lesiva delle competenze assicurate alle ricorrenti in materia di turismo e di industria alberghiera, salvo a verificare la compatibilità con i parametri costituzionali invocati di singole disposizioni contenute nel decreto stesso.

### 3.

Palesamente non lesiva delle competenze assicurate dallo Statuto speciale alla Provincia autonoma di Bolzano è la disposizione contenuta nella parte finale dell'art. 2, primo comma, laddove, nello specificare le strutture alberghiere sulle quali grava l'obbligo di comunicazione dei prezzi, è precisato che quest'ultima deve avvenire «nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente che

disciplina l'attività». L'omissione dell'esplicito riferimento alla normativa provinciale non significa, infatti, come vorrebbe la ricorrente, che la disposizione impugnata intenda esentare dal rispetto delle norme sulla comunicazione dei prezzi stabilite dalla Provincia autonoma di Bolzano, per il fatto che, ove manchino esplicite o inequivoche affermazioni di esclusione del riferimento alla disciplina provinciale, quest'ultima, come nel caso in questione, deve ritenersi ricompresa nella generale menzione della «normativa regionale» contenuta nella disposizione impugnata.

### 4.

Vanno altresì rigettate le censure che la Provincia autonoma di Trento e la Regione Toscana hanno sollevato nei confronti dell'art. 3, primo comma, il quale dispone che gli alberghi e le strutture turistiche ricettive, specificati nell'articolo precedente, devono comunicare, secondo le modalità stabilite nel successivo art. 4, i prezzi minimi e massimi dei servizi da essi prestati, sulla base di uno schema allegato allo stesso decreto.

Premesso che tale disposizione, come si è già precisato, concerne soltanto la pubblicazione dei dati sopra indicati nell'annuario ufficiale degli alberghi, la richiesta di comunicare i prezzi minimi e massimi non può avere influenza sul distinto obbligo di praticare prezzi minimi e massimi, obbligo la cui imposizione e il cui contenuto è oggetto delle competenze regionali o provinciali. Come si desume anche dal comma successivo dello stesso articolo il quale dispone che "nel caso in cui venissero comunicati solo prezzi minimi o prezzi massimi, quelli comunicati saranno considerati come prezzi unici", la disposizione impugnata letta congiuntamente con quella successiva, intende affermare che alla comunicazione dei prezzi minimi e massimi gli operatori saranno tenuti soltanto se avranno deciso, nel rispetto delle discipline regionali o provinciali, di praticare prezzi differenziati in relazione alle stagioni dell'anno o ad altri elementi significativi.

### 5.

Vanno, invece, accolte le censure che la Provincia autonoma di Trento e la Regione Toscana hanno proposto nei confronti dell'art. 3, terzo comma, il quale dispone che "i soggetti cui è fatto obbligo della comunicazione non possono praticare prezzi superiori ai massimi (...), né inferiori ai minimi", salvo le eccezioni espressamente previste dalla stessa disposizione per i gruppi organizzati composti da almeno dieci persone. gli ospiti per periodi di soggiorno continuativo pari o superiore a quindici giorni, i bambini al di sotto di sei anni, le guide, gli accompagnatori e gli interpreti al seguito dei gruppi organizzati precedentemente definiti.

La disposizione impugnata, la quale riproduce parte dell'art. 9 del R.D.L. 24 ottobre 1935, n. 2049, si colloca al di fuori dei limiti di competenza che l'art. 1, quarto comma. della legge n. 284 del 1991 determina in relazione al potere ministeriale di regolamentazione delle modalità di trasmissione e di

pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture alberghiere. Essa, infatti, impone un divieto agli operatori del settore che, contenuto originariamente nel ricordato art. 9 del R.D.L. n. 2049 del 1935, è attualmente inerente a una materia che, come questa Corte ha precisato nella sent. n. 188 del 1992, è stata demandata alle regioni e alle province autonome. Con le competenze costituzionalmente spettanti a queste ultime la disposizione impugnata interferisce illegittimamente, sicché, in relazione ad essa, deve dichiararsi la non spettanza allo Stato della competenza a stabilire, con decreto ministeriale, il predetto divieto.

## 6.

Analogamente lesivo delle competenze costituzionalmente affidate alla Provincia autonoma di Trento e alla Regione Toscana è l'art. 3 terzo comma il quale dispone che "qualora venga praticato un prezzo complessivo, questo non potrà essere superiore alla somma dei prezzi comunicati per i singoli servizi offerti". Similmente a quanto affermato nel punto precedente della motivazione si deve riconoscere che la disposizione impugnata prevede un obbligo per gli operatori del settore che non rientra nelle materie riservate allo Stato e, più precisamente, negli oggetti assegnati al potere di regolamentazione del Ministro del turismo e dello spettacolo, dal momento che, come è stato precisato nella sent. n. 188 del 1992, inerisce a materie affidate alle regioni e alle province autonome.

## 7.

Vanno, invece, rigettate le censure che tutte le ricorrenti hanno sollevato nei confronti dei primi due commi dell' art. 4 e quelle che la Provincia autonoma di Trento e la Regione Toscana hanno proposto anche nei confronti del quinto comma dello stesso art. 4.

Le disposizioni appena indicate concernono alcune modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi, che, collegandosi a una disposizione di legge relativa alla comunicazione dei prezzi medesimi ai fini della loro pubblicazione nell'annuario ufficiale degli alberghi, attengono a una materia riservata allo Stato e, in particolare, al potere di regolamentazione del Ministro del turismo e dello spettacolo (v. sent. n. 188 del 1992). È sotto questa luce che deve intendersi, pertanto, la fissazione dei termini ivi indicati o la predeterminazione delle modalità di comunicazione, le quali non sono dirette a interferire con le distinte "denunce" che gli operatori del settore sono tenuti a fare alle regioni e alle province autonome in riferimento alla disciplina dei prezzi da queste ultime predisposto. Ed anche la comunicazione dei prezzi per il tramite delle regioni o delle province autonome - o per il tramite degli enti dalle stesse delegati, sempre che questa ultime abbiano deciso, nella loro autonomia, di effettuare tale delega - va considerata come una forma di cooperazione, pienamente rientrante nei limiti costituzionalmente prefissati in relazione ad essa (v. sent. n. 188 del 1992).

## 8.

Meritano, invece, l'accoglimento le censure che tutte le ricorrenti hanno proposto nei confronti dell'art. 4, quarto comma, e nei confronti del terzo comma dello stesso articolo, nella parte in cui prevede che una copia vidimata della comunicazione rimane ai competenti uffici pubblici (regionali o provinciali) e una viene restituita al soggetto interessato.

La prima delle disposizioni riferite contiene, infatti un obbligo di comunicazione dei prezzi a carico degli operatori del settore che non può essere finalizzato alla pubblicazione dei prezzi nell'annuario ufficiale degli alberghi curata dall'ENIT, poiché, mentre la trasmissione dei dati ai fini di tale pubblicazione deve avvenire, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge n. 284 del 1991, entro il 1 marzo e il 1 ottobre di ogni anno, quella prevista dalla disposizione impugnata è invece fissata a trenta giorni dall'apertura del nuovo esercizio o dalla cessione o dalla cessazione dell'attività. È, dunque, evidente che la disposizione esaminata interferisce illegittimamente con la disciplina delle «denunce», di spettanza regionale o provinciale (v. sent. n. 188 del 1992).

Per questo stesso motivo deve essere considerata eccedente dai limiti di competenza prefissati dall'art. 1, quarto comma, della legge n. 284 del 1991, in relazione al potere di regolamentazione del Ministro del turismo e dello spettacolo esercitato con il decreto impugnato, anche la previsione contenuta nell'art. 4, terzo comma, per la quale una copia vidimata della comunicazione rimane agli uffici regionali o provinciali competenti e un'altra viene restituita all'interessato.

Ancora per le medesime ragioni ora espresse vanno accolte le censure che le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione Toscana hanno sollevato nei confronti dell'art. 5 primo e secondo comma, che impongono agli operatori del settore di esporre la tabella dei prezzi nell'ufficio di ricevimento degli ospiti e il cartellino dei prezzi nel luogo di prestazione dei servizi. Anche in tal caso, infatti, le previsioni considerate eccedono palesemente dalla finalità della pubblicazione nell'annuario ufficiale degli alberghi.

## 9.

Lesive delle competenze assicurate dallo Statuto speciale alla Provincia autonoma di Bolzano sono anche la disposizione contenuta nell'art. 5, terzo comma, e quelle contenute nell'art. 6. La prima stabilisce che "la tabella ed il cartellino dei prezzi recanti le indicazioni relative in italiano, inglese, francese e tedesco sono predisposti secondo le indicazioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o degli enti delegati". Le altre, invece, conferiscono alle province autonome la vigilanza sull'osservanza dei prezzi e il relativo regime sanzionatorio. In ambedue i casi, infatti, si opera un conferimento di competenze o, comunque, una disciplina delle stesse - peraltro già spettanti alle regioni e alle province autonome in base alla legge - attraverso un atto, il decreto ministeriale, affatto inidoneo allo scopo (v. sentt. nn. 349 e 465 del 1991).

## 10.

Vanno, infine, respinte le censure mosse dalla Provincia autonoma di Trento all'art. 8, il quale dispone che "per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto e in quanto compatibile con la normativa ai cui alla legge 25 agosto 1991, n. 284 si rinvia al R.D.L. 24 ottobre 1935, n. 2049, e successive modificazioni, ed alla legislazione regionale di riferimento". Non si può dubitare, infatti che il richiamo alle disposizioni contenute nel R.D.L. n. 2049 del 1935 deve essere inteso come riferentesi soltanto alle disposizioni regolanti gli oggetti conservati alla competenza dello Stato, con esclusione, pertanto, dei profili connessi alla disciplina dei prezzi e delle "denunce" di competenza delle regioni e dalle province autonome.

Per questi motivi

### LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

- dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione posto dalla Regione Toscana, con il ricorso di cui in epigrafe, nei confronti del decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 16 ottobre 1991 (Determinazione delle modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione), nel suo complesso;
- dichiara che spetta allo Stato stabilire, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, le modalità di cui agli artt 2, primo comma, 3, primo comma, 4 primo, secondo e terzo comma, limitatamente agli adempimenti ivi previsti e finalizzati all'inoltro all'ENIT della documentazione necessaria per la pubblicazione dell'annuario, e 8 del decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 16 ottobre 1991 e, conseguentemente, rigetta i ricorsi per conflitto di attribuzione di cui in epigrafe;
- dichiara che non spetta allo Stato, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, stabilire le modalità di cui agli artt. 3, terzo e quarto comma, 4, terzo comma, limitatamente alle copie vidimate destinate all'ENIT, e quarto comma, e 5, del decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 16 ottobre 1991 e conseguentemente annulla in parte qua il suddetto decreto.



Legge 25 agosto 1991, n. 284

## Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche.

Gazzetta Ufficiale n. 205 del 2 settembre 1991

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1

##### *Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico.*

1. Dalla data in entrata in vigore della presente legge, i prezzi dei servizi alberghieri e delle altre strutture ricettive, di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217 e successive modificazioni, sono liberamente determinati dai singoli operatori.
2. Gli operatori comunicano i prezzi di pernottamento nelle strutture alberghiere ed i prezzi dei servizi turistici delle altre strutture ricettive alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano ai soli fini della pubblicità di cui al regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 1936, n. 526 e successive modificazioni.
3. Ciascun operatore comunica entro il 1° marzo ed entro il 1° ottobre di ogni anno, i prezzi di cui al comma 2 che intende applicare, rispettivamente dal 1° giugno e dal 1° gennaio dell'anno successivo.
4. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con proprio decreto, le modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi di cui al comma 2.
5. L'ultimo periodo dell'undicesimo comma dell'art. 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è abrogato.
6. Sono altresì liberamente ed annualmente determinati e comunicati alle regioni ed alle capitanerie di porto competenti per territorio, con le modalità stabilite nel decreto di cui al comma 4, entro il 1° ottobre di ogni anno con validità dal 1° gennaio dell'anno successivo, i prezzi delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione.

#### Art. 2

##### *Interventi di sostegno alle imprese turistiche.*

1. Al fine di sostenere la ripresa delle attività del settore turistico nei comuni costieri delle regioni Liguria e Toscana è autorizzata per il 1991 la spesa di lire 22 miliardi per la concessione di contributi in conto interessi in forma attualizzata al primo anno di erogazione del finanziamento, per mutui di durata decennale per la ristrutturazione e la riqualificazione delle strutture ricettive di cui all'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e per la realizzazione o la ristrutturazione di strutture turistiche, ricreative e sportive comunque di supporto all'offerta turistica che vengano completate entro il termine stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per la concessione dei contributi di cui al presente comma si applicano i commi 2, 4, 5, 6, 8, 10 e 11 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 1989, n. 424.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le regioni interessate e le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale del settore turistico, sono individuati, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni di cui al comma 1, le priorità, i parametri, le modalità, le procedure e i termini per la concessione dei benefici previsti, nonché l'ammontare della quota posta a disposizione di ciascuna regione.
3. Per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, della legge 30 dicembre 1989, n. 424, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1991.
4. Ulteriori proroghe del termine di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 1989, n. 424, da ultimo prorogato dall'art. 15, comma 1, della legge 20 maggio 1991, n. 158, sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo.
5. Per la realizzazione di interventi urgenti per il sostegno dell'immagine del turismo italiano sui mercati dei paesi generatori della domanda turistica, è autorizzata per il 1991 la spesa di lire 8 miliardi, di cui il 50 per cento riservato ad interventi per il sostegno dell'immagine del turismo dei territori di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
6. Gli interventi di cui al comma 5 sono effettuati dal Ministero del turismo e dello spettacolo, anche per il tramite dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT), in attuazione del programma all'uopo predisposto dal Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli impegni sullo stanziamento di lire 8 miliardi previsto dal comma 5, eventualmente non assunti entro il 31 dicembre 1991, possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'esercizio successivo.



## La normativa turistica in Sicilia.

© AAPT Palermo - II edizione, 2003  
www.palermotourism.com

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Rifinanziamento della legge n. 217 del 1983, recante disciplina quadro del turismo nonché interventi di carattere nazionale ed internazionale».

DM - Ministero del turismo e dello spettacolo  
Decreto Ministeriale 16 ottobre 1991

Determinazione delle modalità di trasmissione  
e di pubblicazione dei prezzi dei servizi  
delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche  
ad uso pubblico gestite in regime di concessione.

Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 1991, serie generale

IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

- Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617;
- Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217 e successive modificazioni;
- Visto il regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 1936, n. 526 e successive modificazioni;
- Vista la legge 25 agosto 1991, n. 284, recante: «Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico ed interventi di sostegno alle imprese turistiche»;
- Visto l'art. 1 della predetta legge 25 agosto 1991, n. 284, recante: «Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico», che, al comma 4, prevede l'individuazione con decreto ministeriale delle modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi;
- Ritenuta la necessità di individuare le predette modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi del settore turistico;

DECRETA

**Art. 1**

*Finalità.*

Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 284, le modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione.

**Art. 2**

*Soggetti.*

È fatto obbligo della comunicazione dei prezzi, secondo le modalità di cui ai successivi articoli, agli operatori delle strutture ricettive di cui all'art. 6 della

legge 17 maggio 1983, n. 217 e cioè:

- gli alberghi;
- i motels;
- i villaggi-albergo;
- le residenze turistico-alberghiere;
- i campeggi;
- i villaggi turistici;
- gli alloggi agro-turistici;
- gli esercizi di affittacamere;
- le case e gli appartamenti per vacanze;
- le case per ferie;
- gli ostelli per la gioventù;
- i rifugi alpini,

nonché agli operatori di altre strutture destinate alla ricettività turistica, individuate e disciplinate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 6, ultimo comma della richiamata legge n. 217/1983 e nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente che disciplina l'attività. È fatto obbligo della comunicazione dei prezzi, secondo le modalità di cui ai successivi articoli, agli esercenti delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e cioè: gli stabilimenti balneari.

**Art. 3**

*Comunicazione.*

Ai soggetti di cui all'art. 2, è fatto obbligo di comunicare secondo le procedure indicate dal successivo art. 4, i prezzi minimi e massimi dei servizi sulla base dello schema tipo di cui all'allegato A, facente parte integrante del presente decreto.

Nel caso in cui venissero comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi, quelli comunicati saranno considerati come prezzi unici.

I soggetti cui è fatto obbligo della comunicazione non possono praticare prezzi superiori ai massimi, regolarmente comunicati ai sensi del presente decreto, né inferiori ai minimi, ad eccezione dei seguenti casi:

- 1) gruppi organizzati composti di almeno dieci persone;
- 2) ospiti per periodi di soggiorno continuativo pari o superiore a quindici giorni;
- 3) bambini al di sotto di sei anni;
- 4) guide, accompagnatori e interpreti al seguito dei gruppi organizzati di cui al punto 1).

Qualora venga praticato un prezzo complessivo, questo non potrà essere superiore alla somma dei prezzi comunicati per i singoli servizi offerti.

**Art. 4**

*Procedure.*

Entro il 1° marzo ed entro il 1° ottobre di ogni anno (entro il 1° ottobre per gli stabilimenti balneari), ai soggetti di cui all'art. 2 è fatto obbligo di comunicare i prezzi che intendono praticare, rispettivamente, dal 1° giugno dello stesso anno e dal 1° gennaio dell'anno successivo (dal 1° gennaio per gli stabilimenti balneari). La comunicazione dei prezzi dovrà pervenire nei suddetti termini, mediante apposito modello predisposto secondo lo schema tipo allegato A al presente decreto, anche per il tramite delle associazioni di categoria previa espressa delega da parte dei singoli soggetti interessati, alle regioni competenti ed alle province autonome di Trento e di Bolzano o agli enti dalle stesse delegati (nonchè alle capitanerie di porto competenti per territorio, per gli stabilimenti balneari).

Una copia vidimata della comunicazione rimane ai competenti uffici pubblici, una copia vidimata viene restituita al soggetto interessato, una copia vidimata viene inoltrata, entro trenta giorni dalla data di cui al primo comma all'Enit per il tramite delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o degli enti dalle stesse delegati, anche su supporto magnetico, ai fini del corretto e tempestivo espletamento degli adempimenti di cui all'art. 3, punto g), della legge 11 ottobre 1990, n. 292.

Per gli esercizi di nuova apertura la comunicazione deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di apertura. Nel medesimo termine sarà comunicata l'eventuale cessione dell'esercizio o la cessazione dell'attività.

La mancata o incompleta comunicazione entro i termini previsti comporta l'implicita conferma della validità della precedente comunicazione, salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui al regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049 e successive modificazioni ed integrazioni, o della legislazione regionale di riferimento.

### **Art. 5**

#### *Pubblicità dei prezzi.*

È fatto obbligo di tenere esposta, in modo ben visibile al pubblico, nell'ufficio di ricevimento degli ospiti, una tabella sulla quale siano indicati i prezzi conformemente all'ultima comunicazione vidimata di cui al precedente art. 4.

È fatto altresì obbligo di tenere esposto in modo ben visibile al pubblico, nel luogo di prestazione dei servizi, un cartellino contenente il prezzo dei servizi medesimi, conformemente ai contenuti della sopraccitata tabella.

La tabella ed il cartellino dei prezzi recanti le indicazioni relative in italiano, inglese, francese e tedesco sono predisposti secondo le indicazioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o degli enti delegati.

### **Art. 6**

#### *Vigilanza.*

La vigilanza sull'osservanza dei prezzi comunicati con le modalità di cui al presente decreto compete alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano o agli enti dalle stesse delegati, nonchè, per gli stabilimenti balneari, alle

capitanerie di porto.

Il relativo regime sanzionatorio è di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi della normativa vigente.

### **Art. 7**

#### *Disposizioni transitorie.*

In sede di prima applicazione del presente decreto e per il solo termine del 1° ottobre 1991, le denunce già presentate dai soggetti interessati ai sensi del precedente regime di prezzi assolvono l'obbligo di comunicazione.

Per quanto concerne specificamente le comunicazioni dei prezzi dei servizi degli stabilimenti balneari il predetto termine è prorogato al 1° marzo 1992.

### **Art. 8**

#### *Norma finale.*

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto e in quanto compatibile con la normativa di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 284, si rinvia al regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049 e successive modificazioni, ed alla legislazione regionale di riferimento.



**La normativa  
turistica  
in Sicilia.**

© AAPT Palermo - II edizione, 2003  
www.palermotourism.com

**B**      **ARIA APERTA**

<b>B1 ATTREZZATURE</b>			
<b>UNITA' ABITATIVA (*)</b>	Caravan N°..... Bungalow N°..... Tende N°.....	.....	
	Totale Unità Abitative N°.....		Totale Posti Letto N°.....
<b>POSTI EQUIPAGGIO (*)</b>	Piazzole Tenda N°..... Piazzola Camper N°..... Piazzola Caravan N°.....	.....	
	Totale Piazzole N°.....		Totale Posti Letto N°.....
<b>SERVIZI DELLA UNITA' ABITAT. (*)</b>	Riscaldamento <input type="checkbox"/> Telefono <input type="checkbox"/>	.....	
<b>SERVIZI NEL POSTO EQUIPAG. (*)</b>	Elettricità <input type="checkbox"/> Scarichi igienici <input type="checkbox"/>	.....	
<b>IMPIANTI E SERVIZI COMUNI (*)</b>	Fabbricati gruppi servizi igienici N°..... Docce Chiuse N°..... Docce Aperte N°..... Lavabi N°..... Lavatoi N°.....	.....	
<b>ALTRI IMPIANTI E SERVIZI (propri della struttura) (*)</b>	Accessib. Handicappati <input type="checkbox"/> Garage <input type="checkbox"/> Parcheggio custodito <input type="checkbox"/> Bar <input type="checkbox"/> Ristorante <input type="checkbox"/> Negozi <input type="checkbox"/> Servizio congressi <input type="checkbox"/> Piscina <input type="checkbox"/>	.....	

(\*) Le prime indicazioni del campo sono a titolo esplicativi

<b>B 2 PREZZI</b>										
<b>PREZZI UNITA' ABITATIVA</b>										
Prezzo Persona €..... (Bassa Stagione) / €..... (Alta o Unica)										
Caravans    Bungalows    Tende										
Min    Max    Min    Max    Min    Max    Min    Max    Min    Max										
STAGIONE    Bassa..... €    .....										
Alta o Unica... €    .....										
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI										
..... €    .....										
..... €    .....										
..... €    .....										

**C**      **STABILIMENTI BALNEARI**

<b>C1 ATTREZZATURE</b>			
<b>IMPIANTI E SERVIZI</b>	Spogliatoi N°..... Cabine N°..... Docce N°.....	.....	
	Ombrelloni N°..... Sedie a sdraio N°..... Lettini N°.....	.....	
	Servizi Igienici N°.....	.....	
	Attrezzature sportive Ed ulteriori servizi N°.....	Attrezzature balneari Ed ulteriori servizi N°.....	
	(specificare)..... N°.....	..... N°.....	
<b>ALTRI IMPIANTI (*) E SERVIZI (propri della struttura)</b>	Accessib. Handicappati <input type="checkbox"/> Negozi <input type="checkbox"/> Parcheggio Custodito <input type="checkbox"/> Parcheggio non custodito <input type="checkbox"/> Ristorante <input type="checkbox"/> Bar <input type="checkbox"/> Tavola Calda <input type="checkbox"/> Parco giardino proprio <input type="checkbox"/>	.....	

(\*) Le prime indicazioni del campo sono a titolo esplicativo

<b>C2 PREZZI</b>													
<b>PREZZI IMPIANTI E SERVIZI</b>													
	Ingresso	Cabina		Doccia		Ombrellone		Sedia a sdraio		Lettino		Servizi igienici	
	Spogliatoio	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
	Attrezzature sportive ed ulteriori servizi	Attrezzature balneari ed ulteriori servizi											
	(specificare)..... €.....	..... €.....											
	..... €.....	..... €.....											
	..... €.....	..... €.....											

**ESTREMI DELLA LICENZA (o Autorizzazione o Presa d' Atto)**

**FIRMA DEL RESPONSABILE**



Commissariato per il turismo  
Circolare 25 novembre 1955, n. 08680, capo II

Istruzioni per l'applicazione delle norme  
sul decentramento amministrativo.  
Norme per la disciplina dei prezzi degli alberghi.

**II**

*Vigilanza sui prezzi.*

Per la vigilanza sui prezzi degli alberghi, delle pensioni e delle locande, gli Enti si atterranno a quanto prescrive l'art.9 del decreto del Commissario per il turismo 29 ottobre 1955 e cureranno altresì di stabilire opportune intese con l'Autorità di P.S., cui la legge affida lo stesso compito.

Si richiama l'attenzione degli Enti sull'art.7 del R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 244, il quale dispone che, qualora una camera a due letti venga assegnata ad una sola persona, il prezzo non potrà superare quello massimo denunziato per le camere ad un letto.

Alla funzione di vigilanza gli Enti provvederanno con personale specificamente preparato e investito dell'incarico con atto formale, come previsto dall'art.19 del succitato decreto.

Il Commissariato si riserva, ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 630, ispezioni e controlli atti ad accertare l'osservanza, in ogni provincia, delle norme che regolano la materia.

## Commento sulla normativa turistica

### La rilevazione delle presenze e dei dati statistici.

La rilevazione dei dati statistici ha un'importanza fondamentale nella determinazione dei programmi turistici predisposti sia dagli enti pubblici sia dai privati che operano nel settore. Infatti, le riflessioni che scaturiscono dai dati statistici dovrebbero influenzare le strategie e gli obiettivi.

La normativa di riferimento è fissata dall'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dal successivo decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

Nella regione Sicilia i dati statistici vengono raccolti, coordinati ed elaborati da: Aziende autonome di turismo, Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico, Assessorato regionale al turismo, ognuno per le proprie competenze territoriali.

La normativa che disciplina la rilevazione delle presenze, da parte dei gestori delle strutture ricettive, è costituita dal 3° comma dell'art. 109 del T.U.L.P.S. approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, modificato dall'art. 7 della legge 30 maggio 1995, n. 203 e dal decreto 5 luglio 1994 del Ministero dell'interno "Approvazione del modello cui dovranno essere conformi le schede per la comunicazione all'autorità di Pubblica sicurezza dell'arrivo dei soggetti alloggiati in strutture ricettive".

**Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322**

**Norme sul sistema statistico nazionale e sulla  
riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica,  
ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 22 settembre 1989

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

- Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
- Visto l'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante delega al Governo per l'emanazione di norme di riforma degli enti e degli organismi pubblici di informazione statistica;
- Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari previsto dal citato art. 24;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 1989;
- Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'agricoltura e delle foreste, della sanità, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

**EMANA**

il seguente decreto legislativo:

**Capo I**

*Sistema statistico nazionale.*

**Art. 1**

*Oggetto della disciplina.*

1. Il presente decreto disciplina, in base ai principi ed ai criteri direttivi di cui all'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400, le attività di rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione e archiviazione dei dati statistici svolte dagli enti ed organismi pubblici di informazione statistica, al fine di realizzare l'unità di indirizzo, l'omogeneità organizzativa e la razionalizzazione dei flussi informativi a livello centrale e locale, nonché l'organizzazione e il funzionamento dell'Istituto nazionale di statistica.
2. L'informazione statistica ufficiale è fornita al Paese e agli organismi

internazionali attraverso il Sistema statistico nazionale.

**Art. 2**

*Ordinamento del Sistema statistico nazionale.*

1. Fanno parte del Sistema statistico nazionale:
  - a) l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
  - b) gli uffici di statistica centrali e periferici delle amministrazioni dello Stato e delle amministrazioni ed aziende autonome, istituiti ai sensi dell'art. 3;
  - c) gli uffici di statistica delle regioni e delle province autonome;
  - d) gli uffici di statistica delle province;
  - e) gli uffici di statistica dei comuni singoli o associati e delle unità sanitarie locali;
  - f) gli uffici di statistica delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  - g) gli uffici di statistica, comunque denominati, di amministrazioni ed enti pubblici individuati ai sensi dell'art. 4;
  - h) gli altri enti ed organismi pubblici di informazione statistica individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

**Art. 3**

*Uffici di statistica.*

1. Presso le amministrazioni centrali dello Stato e presso le aziende autonome sono istituiti uffici di statistica, posti alle dipendenze funzionali dell'ISTAT.
2. Gli uffici di statistica sono ordinati anche secondo le esigenze di carattere tecnico indicate dall'ISTAT. Ad ogni ufficio è preposto un dirigente o funzionario designato dal Ministro competente, sentito il presidente dell'ISTAT.
3. Le attività e le funzioni degli uffici statistici delle province, dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono regolate dalla legge 16 novembre 1939, n. 1823, e dalle relative norme di attuazione, nonché dal presente decreto nella parte applicabile. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti locali, ivi comprese le unità sanitarie locali che non vi abbiano ancora provveduto, istituiscono l'ufficio di statistica anche in forma associata o consortile. I comuni con più di 100.000 abitanti istituiscono con effetto immediato un ufficio di statistica che fa parte del Sistema statistico nazionale.
4. Gli uffici di statistica costituiti presso le prefetture assicurano, fatte salve le competenze a livello regionale del commissario del Governo previste dall'art. 13, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione a livello provinciale di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici, come individuate dall'ISTAT.
5. Gli uffici di statistica di cui ai commi 2, 3 e 4 esercitano le proprie attività

secondo le direttive e gli atti di indirizzo emanati dal comitato di cui all'art. 17.

#### **Art. 4**

##### *Uffici di statistica di enti e di amministrazioni pubbliche.*

1. Presso enti ed organismi pubblici può essere costituito, sulla base di direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro vigilante ed il presidente dell'ISTAT, un ufficio di statistica, cui attribuire i compiti di cui all'art. 6.
2. Gli uffici di statistica di cui al comma 1 sono costituiti tenendo conto dell'importanza delle attività svolte dall'ente o dall'amministrazione ai fini dell'informazione statistica nazionale e delle esigenze di completamento del sistema informativo nazionale. Nell'individuazione degli uffici, si terrà conto del grado di specializzazione e della capacità di elaborazione del sistema informativo degli enti e degli organismi medesimi.
3. Gli uffici costituiti ai sensi del comma 1 sono inseriti nell'ambito del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2 e sono sottoposti alla disciplina del presente decreto, in quanto applicabile.
4. Gli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate nell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ancorchè non rientranti nel Sistema statistico nazionale, forniranno allo stesso i dati aggregati elaborati nell'ambito delle rilevazioni statistiche di competenza. Essi uniformano la propria attività statistica ai principi del presente decreto ed a quelli definiti in sede comunitaria per l'armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia di prevenzione e repressione dell'utilizzo dei proventi derivanti da attività illegali.
5. Le sanzioni di cui all'art. 11 si applicano anche alle violazioni delle disposizioni statistiche emanate in materia valutaria, fermo restando il procedimento sanzionatorio disciplinato dal testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.

#### **Art. 5**

##### *Uffici di statistica delle regioni e delle province autonome.*

1. Spetta a ciascuna regione ed alle province autonome di Trento e Bolzano istituire con propria legge uffici di statistica.
2. Il Consiglio dei Ministri adotta atti di indirizzo e di coordinamento ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, per assicurare unicità di indirizzo dell'attività statistica di competenza delle regioni e delle province autonome.
3. L'ISTAT esercita nei confronti degli uffici di cui al comma 1 poteri di indirizzo e coordinamento tecnici, allo scopo di renderne omogenee le

metodologie.

#### **Art. 6**

##### *Compiti degli uffici di statistica.*

1. Gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, oltre agli altri compiti attribuiti dalla normativa che li riguarda:
  - a) promuovono e realizzano la rilevazione, l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati statistici che interessano l'amministrazione di appartenenza, nell'ambito del programma statistico nazionale;
  - b) forniscono al Sistema statistico nazionale i dati informativi previsti dal programma statistico nazionale relativi all'amministrazione di appartenenza, anche in forma individuale ma non nominativa ai fini della successiva elaborazione statistica;
  - c) collaborano con le altre amministrazioni per l'esecuzione delle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale;
  - d) contribuiscono alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi.
2. Gli uffici attuano l'interconnessione ed il collegamento dei sistemi informativi dell'amministrazione di appartenenza con il sistema statistico nazionale. Per attuare il collegamento tra il sistema informativo dell'anagrafe tributaria ed il Sistema statistico nazionale, la presidenza del Consiglio dei Ministri promuove, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, specifiche intese tra il Ministero delle finanze e l'Istituto nazionale di statistica anche al fine di assicurare il pieno rispetto dell'anonimato dei singoli contribuenti e del segreto fiscale.
3. Per i compiti di cui al comma 1, gli uffici di statistica hanno accesso a tutti i dati statistici in possesso dell'amministrazione di appartenenza, salvo eccezioni relative a categorie di dati di particolare riservatezza espressamente previste dalla legge. Essi possono richiedere all'amministrazione di appartenenza elaborazioni di dati necessarie alle esigenze statistiche previste dal programma statistico nazionale.
4. Per esigenze particolari, connesse a determinate rilevazioni statistiche previste dal programma statistico nazionale, il presidente dell'ISTAT, sentito il comitato di cui all'art. 17, può richiedere la comunicazione al Sistema, da parte degli uffici, di categorie di dati in forma nominativa. Sono fatte salve le riserve previste dalla legge.
5. In casi particolari, l'amministrazione o gli enti di appartenenza possono individuare ulteriori categorie di dati assoggettabili anche per tempi determinati a vincolo di riservatezza, dandone comunicazione al comitato di cui all'art. 17.
6. Gli uffici di statistica inoltrano entro il 31 marzo di ciascun anno al presidente dell'ISTAT e all'amministrazione di appartenenza un rapporto annuale sull'attività svolta.

## **Art. 7**

### *Obbligo di fornire dati statistici.*

1. Salvo diversa indicazione del comitato di cui all'art. 17, è fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti ed organismi pubblici di fornire tutti i dati e le notizie che vengono loro richiesti per rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i soggetti privati per le rilevazioni statistiche, rientranti nel programma stesso, espressamente indicate con delibera del Consiglio dei Ministri.
2. Non rientrano nell'obbligo di cui al comma 1, salvo l'osservanza del comma 2 dell'art. 9, i dati di carattere personale relativi all'origine razziale, alle opinioni politiche e ideologiche, alle convinzioni religiose, nonché i dati relativi allo stato di salute, alla vita sessuale, alle condanne penali di ciascun cittadino e ad ogni altra ipotesi prevista da leggi nazionali o accordi internazionali ratificati dall'Italia.
3. Coloro che, richiesti di dati e notizie ai sensi del comma 1, non li forniscano, ovvero li forniscono scientemente errati o incompleti, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura di cui all'art. 11, che è applicata secondo il procedimento ivi previsto.

## **Art. 8**

### *Segreto di ufficio degli addetti agli uffici di statistica.*

1. Le norme in materia di segreto d'ufficio previste dal vigente ordinamento dell'impiego civile dello Stato si applicano a tutti gli addetti agli uffici di statistica previsti dagli articoli 3, 4 e 5.
2. Resta fermo il disposto dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784.

## **Art. 9**

### *Disposizioni per la tutela del segreto statistico.*

1. I dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale da parte degli uffici di statistica non possono essere esternati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento individuale, e possono essere utilizzati solo per scopi statistici.
2. I dati di cui al comma 1 non possono essere comunicati, se non in forma aggregata sulla base di dati individuali non nominativi, ad alcun soggetto esterno, pubblico o privato, nè ad alcun ufficio della pubblica amministrazione.
3. In casi eccezionali, l'organo responsabile dell'amministrazione nella quale è inserito l'ufficio di statistica può, sentito il comitato di cui all'art. 17, chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri l'autorizzazione ad estendere il segreto statistico anche a dati aggregati.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, non rientrano tra i dati tutelati dal segreto statistico gli estremi identificativi di persone o di beni, o gli atti

certificativi di rapporti, presenti nei pubblici registri.

## **Art. 10**

### *Accesso ai dati statistici.*

1. I dati elaborati nell'ambito delle rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale sono patrimonio Della collettività e vengono distribuiti per fini di studio e di ricerca a coloro che li richiedono secondo la disciplina del presente decreto, fermi restando i divieti di cui all'art. 9.
2. Sono distribuite altresì, ove disponibili, su richiesta motivata e previa autorizzazione del Presidente dell'ISTAT, collezioni campionarie di dati elementari, resi anonimi e privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con singole persone fisiche e giuridiche.
3. Presso la sede centrale dell'ISTAT in Roma, presso le sedi regionali dell'ISTAT, nonché presso gli uffici di statistica delle prefetture, sono costituiti uffici di collegamento del Sistema statistico nazionale con il pubblico. Gli altri uffici di statistica di cui all'art. 2 possono costituire uffici di collegamento del Sistema statistico nazionale col pubblico, dandone comunicazione all'ISTAT.
4. Enti od organismi pubblici, persone giuridiche, società, associazioni e singoli cittadini hanno il diritto di accedere ai dati di cui al comma 1 facendone richiesta agli uffici di cui al comma 3. I dati, se non immediatamente disponibili, vengono consegnati ai richiedenti nel tempo strettamente necessario per la riproduzione, con rimborso delle spese, il cui importo è stabilito dall'ISTAT.
5. Il comitato di cui all'art. 17 stabilisce le modalità di funzionamento degli uffici costituiti ai sensi del comma 3.
6. Alle amministrazioni e agli enti pubblici che fanno parte del Sistema statistico nazionale vengono periodicamente trasmessi, a cura dell'ISTAT, i dati elaborati dal Sistema statistico nazionale.
7. Le procedure per l'accesso, da parte della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e dei loro organi, nonché dei singoli loro componenti, ai dati elaborati dal Sistema statistico nazionale, sono disciplinate dai regolamenti parlamentari.

## **Art. 11**

### *Sanzioni amministrative.*

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'art. 7, sono stabilite:
  - a) nella misura minima di lire quattrocentomila e massima di lire quattromilioni per le violazioni da parte di persone fisiche;
  - b) nella misura minima di lire un milione e massima di lire diecimilioni per le violazioni da parte di enti e società.
2. L'accertamento delle violazioni, ai fini dell'applicazione delle sanzioni



amministrative pecuniarie, è effettuato dagli uffici di statistica, facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2, che siano venuti a conoscenza Della violazione.

3. Il competente ufficio di statistica redige motivato rapporto in ordine alla violazione e, previa contestazione degli addebiti agli interessati secondo il procedimento di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, lo trasmette al prefetto della provincia, il quale procede ai sensi dell'art. 18 e seguenti della medesima legge. Dell'apertura del procedimento è data comunicazione all'ISTAT.

### **Art. 12**

#### *Commissione per la garanzia dell'informazione statistica.*

1. Al fine di garantire il principio della imparzialità e della completezza dell'informazione statistica è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la commissione per la garanzia dell'informazione statistica. In particolare, la commissione vigila:
  - a) sulla imparzialità e completezza dell'informazione statistica e sull'osservanza delle norme che disciplinano la tutela Della riservatezza delle informazioni fornite all'ISTAT e ad altri enti del Sistema statistico nazionale;
  - b) sulla qualità delle metodologie statistiche e delle tecniche informatiche impiegate nella raccolta, nella conservazione e nella diffusione dei dati;
  - c) sulla conformità delle rilevazioni alle direttive degli organismi internazionali e comunitari.
2. La commissione, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, può formulare osservazioni e rilievi al presidente dell'ISTAT, il quale provvede a fornire i necessari chiarimenti entro trenta giorni dalla comunicazione, sentito il comitato di cui all'art. 17; qualora i chiarimenti non siano ritenuti esaustivi, la commissione ne riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri. Esprime inoltre parere sul programma statistico nazionale ai sensi dell'art. 13.
3. La commissione è composta di nove membri, nominati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei quali sei scelti tra professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini o direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica non facenti parte del Sistema statistico nazionale, e tre tra alti dirigenti di enti e amministrazioni pubbliche, che godano di grande prestigio e competenza nelle discipline e nei campi collegati alla produzione, diffusione e analisi delle informazioni statistiche e che non siano preposti ad uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale. Possono essere nominati anche cittadini di Paesi comunitari che abbiano i medesimi requisiti.
4. Il presidente della commissione è eletto dagli stessi membri.

5. I membri della commissione restano in carica sei anni e non possono essere confermati.
6. La commissione si riunisce almeno due volte all'anno e redige un rapporto annuale, che si allega alla relazione al Parlamento sull'attività dell'ISTAT.
7. Partecipa alle riunioni il presidente dell'ISTAT.
8. Alle funzioni di segreteria della commissione provvede il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri che istituisce, a questo fine, un apposito ufficio, che può avvalersi anche di esperti esterni ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400.
9. I compensi di cui all'art. 20 per i membri della commissione sono posti a carico del bilancio dell'ISTAT.

### **Art. 13**

#### *Programma statistico nazionale.*

1. Le rilevazioni statistiche di interesse pubblico affidate al Sistema statistico nazionale ed i relativi obiettivi sono stabiliti nel programma statistico nazionale.
2. Il programma statistico nazionale ha durata triennale e viene tenuto aggiornato.
3. Il programma statistico nazionale è predisposto dall'ISTAT, sottoposto al parere della commissione per la garanzia dell'informazione statistica di cui all'art. 12 ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del CIPE.
4. Gli aggiornamenti del programma statistico nazionale sono predisposti e approvati con la stessa procedura di cui al comma 3.

## **Capo II**

### *Organizzazione e funzioni dell'ISTAT.*

### **Art. 14**

#### *Istituto nazionale di statistica.*

1. L'Istituto centrale di statistica, istituito con legge 9 luglio 1926, n. 1162, assume la denominazione di Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
2. L'Istituto nazionale di statistica è persona giuridica di diritto pubblico ed ha ordinamento autonomo secondo le disposizioni del presente decreto.
3. Sono organi dell'Istituto:
  - a) il presidente;
  - b) il comitato per l'indirizzo e il coordinamento dell'informazione statistica;
  - c) il consiglio;
  - d) il collegio dei revisori dei conti.
4. L'ISTAT è sottoposto alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri.

## Art. 15

### Compiti dell'ISTAT.

1. L'ISTAT provvede:
  - a) alla predisposizione del programma statistico nazionale;
  - b) alla esecuzione dei censimenti e delle altre rilevazioni statistiche previste dal programma statistico nazionale ed affidate alla esecuzione dell'Istituto;
  - c) all'indirizzo e al coordinamento delle attività statistiche degli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2;
  - d) all'assistenza tecnica agli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2, nonché alla valutazione, sulla base dei criteri stabiliti dal comitato di cui all'art. 17, dell'adeguatezza dell'attività di detti enti agli obiettivi del programma statistico nazionale;
  - e) alla predisposizione delle nomenclature e metodologie di base per la classificazione e la rilevazione dei fenomeni di carattere demografico, economico e sociale. Le nomenclature e le metodologie sono vincolanti per gli enti ed organismi facenti parte del Sistema statistico nazionale;
  - f) alla ricerca e allo studio sui risultati dei censimenti e delle rilevazioni effettuate, nonché sulle statistiche riguardanti fenomeni d'interesse nazionale e inserite nel programma triennale;
  - g) alla pubblicazione e diffusione dei dati, delle analisi e degli studi effettuati dall'Istituto ovvero da altri uffici del Sistema statistico nazionale che non possano provvedervi direttamente; in particolare alla pubblicazione dell'Annuario statistico italiano e del Bollettino mensile di statistica;
  - h) alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi;
  - i) allo svolgimento di attività di formazione e di qualificazione professionale per gli addetti al Sistema statistico nazionale;
  - l) ai rapporti con enti ed uffici internazionali operanti nel settore dell'informazione statistica;
  - m) alla promozione di studi e ricerche in materia statistica;
  - n) alla esecuzione di particolari elaborazioni statistiche per conto di enti e privati, remunerate a condizioni di mercato.
2. Per lo svolgimento dei propri compiti l'ISTAT si può avvalere di enti pubblici e privati e di società mediante rapporti contrattuali e convenzionali, nonché mediante partecipazione al capitale degli enti e società stessi.
3. L'ISTAT, nell'attuazione del programma statistico nazionale, si avvale degli uffici di statistica di cui all'art. 2, come precisato dagli articoli 3 e 4.
4. L'ISTAT, per l'esercizio delle sue funzioni, procede con periodicità, almeno biennale, alla convocazione di una Conferenza nazionale di statistica.
5. L'ISTAT si avvale del patrocinio e della consulenza dell'Avvocatura dello Stato.

## Art. 16

### Presidente.

1. Il presidente dell'Istituto nazionale di statistica, scelto tra i professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini, è nominato, ai sensi dell'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Egli ha la legale rappresentanza e provvede all'amministrazione dell'Istituto, assicurandone il funzionamento.
2. Il presidente può adottare provvedimenti di competenza del comitato di cui all'art. 17 nei casi di urgente necessità, salvo ratifica dello stesso organo, da convocare immediatamente e comunque entro trenta giorni dalla data del provvedimento.
3. Il presidente, in caso di assenza o di impedimento, può delegare la legale rappresentanza e le altre funzioni inerenti al suo ufficio ad un membro del consiglio.
4. Il presidente può delegare, per l'esercizio di particolari attribuzioni, la legale rappresentanza dell'Istituto al direttore generale, ai direttori centrali, nonché ai dirigenti dei servizi ed uffici dell'Istituto stesso, nei limiti e con le modalità che saranno previsti nel regolamento di organizzazione di cui all'art. 22.
5. Il presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. Ad esso spetta una indennità di carica da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

## Art. 17

### Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica.

1. È costituito il comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica per l'esercizio delle funzioni direttive dell'ISTAT nei confronti degli uffici di informazione statistica costituiti ai sensi dell'art. 3.
2. Il comitato è composto:
  - a) dal presidente dell'Istituto che lo presiede;
  - b) da dieci membri in rappresentanza delle amministrazioni statali, di cui tre delle amministrazioni finanziarie, dotate dei più complessi sistemi di informazione statistica, indicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il presidente dell'ISTAT;
  - c) da un rappresentante delle regioni designato tra i propri membri dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  - d) da un rappresentante dell'UPI;
  - e) da un rappresentante dell'Union-camere;
  - f) da tre rappresentanti dell'ANCI;
  - g) da due rappresentanti di enti pubblici tra quelli dotati dei più complessi sistemi d'informazione;

- h) dal direttore generale dell'ISTAT;  
i) da due esperti scelti tra i professori ordinari di ruolo di prima fascia in materie statistiche, economiche ed affini.

3. Il comitato può essere integrato, su proposta del presidente, da rappresentanti di altre amministrazioni statali competenti per specifici oggetti di deliberazione.
4. I membri di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro o del rappresentante degli organismi interessati; i membri di cui alla lettera i) sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
5. Il comitato dura in carica quattro anni. I suoi membri possono essere confermati per non più di due volte.
6. Il comitato emana direttive vincolanti nei confronti degli uffici di statistica costituiti ai sensi dell'art. 3, nonché atti di indirizzo nei confronti degli altri uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2. Le direttive sono sottoposte all'assenso dell'amministrazione vigilante, che si intende comunque dato qualora, entro trenta giorni dalla comunicazione, la stessa non formuli rilievi. Delibera, su proposta del presidente, il programma statistico nazionale.
7. Il comitato si riunisce su convocazione del presidente ogni volta che questi o le amministrazioni e gli enti rappresentati ne ravvisino la necessità.
8. Il comitato è costituito con la nomina della maggioranza assoluta dei propri membri.

### **Art. 18**

#### *Consiglio dell'ISTAT.*

1. Il consiglio dell'ISTAT programma, indirizza e controlla l'attività dell'Istituto.
2. Il consiglio è composto:
  - a) dal presidente dell'Istituto, che lo presiede;
  - b) da tre membri designati, tra i propri componenti, dal comitato di cui all'art. 17;
  - c) da cinque membri nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dei quali due professori ordinari oppure direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica;
  - d) dal presidente della commissione per la garanzia dell'informazione statistica di cui all'art. 12.
3. Il direttore generale dell'Istituto partecipa alle riunioni del consiglio e ne è il segretario.
4. I membri del consiglio sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. I membri di cui alle lettere b) e c) del comma 2 durano in carica quattro anni; allo scadere del termine i singoli membri cessano dalle funzioni

anche se siano stati nominati nel corso del quadriennio.

5. Il consiglio è costituito con la nomina della maggioranza assoluta dei propri membri.

### **Art. 19**

#### *Collegio dei revisori dei conti.*

1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato, per la durata di tre anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composto da:
  - a) un magistrato del Consiglio di Stato, con funzioni di presidente;
  - b) un dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  - c) un dirigente del Ministero del tesoro.
2. Con il medesimo decreto sono nominati due membri supplenti.
3. Il collegio dei revisori dei conti accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; verifica i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi; esamina le giustificazioni fornite dall'Istituto in merito ad eventuali scostamenti. I componenti del collegio sono invitati alle sedute del consiglio.
4. Ai fini della relazione annuale al Parlamento sulla gestione finanziaria, l'ISTAT trasmette alla Corte dei conti il conto consuntivo e gli allegati, nel termine di cui all'art. 24, comma 3.

### **Art. 20**

#### *Compensi ai componenti degli organi collegiali dell'ISTAT.*

1. I compensi per i componenti degli organi collegiali di cui agli articoli 12, 17, 18 e 19 sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

### **Art. 21**

#### *Direttive e atti di indirizzo.*

1. Le direttive e gli atti di indirizzo del comitato previsti dal comma 6 dell'art. 17 hanno ad oggetto:
  - a) gli atti di esecuzione del programma statistico nazionale;
  - b) le iniziative per l'attuazione del predetto programma;
  - c) i criteri organizzativi e la funzionalità degli uffici di statistica delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché degli enti e degli uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale;
  - d) i criteri e le modalità per l'interscambio dei dati indicati dall'art. 6 fra gli uffici di statistica delle amministrazioni e degli enti facenti parte del Sistema statistico nazionale, assicurando, in ogni caso, il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 8.

## Art. 22

### *Compiti del consiglio.*

1. Il presidente convoca il consiglio e fissa le materie da portare alla sua discussione.
2. Spetta al consiglio:
  - a) di deliberare, entro il 30 aprile di ciascun anno, un piano annuale che evidenzi gli obiettivi, le spese previste per il successivo triennio e le previsioni annuali di entrata, con indicazioni separate di quelle proprie e di quelle a carico del bilancio statale, seguendone periodicamente lo stato di attuazione. In tale documento è altresì inserito, con atto separato, il piano annuale di attuazione del programma statistico nazionale di cui all'art. 13;
  - b) di deliberare il bilancio preventivo, le relative variazioni e il conto consuntivo;
  - c) di deliberare il disegno organizzativo dell'Istituto, determinando gli uffici centrali e periferici e la loro organizzazione, fissandone i compiti e la dotazione di personale e di mezzi, nonché il regolamento organico e la pianta organica del personale;
  - d) di deliberare i regolamenti sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale, tenendo conto della natura specifica e dell'autonomia dell'ISTAT;
  - e) di deliberare la partecipazione dell'ISTAT al capitale di enti e società, ai sensi dell'art. 15, comma 2;
  - f) di nominare su proposta del presidente il direttore generale e i direttori centrali dell'Istituto.
3. Per la validità delle sedute del consiglio occorre la presenza di almeno sei componenti. Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.
4. Le deliberazioni sugli oggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 2 sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto, quanto alla lettera c), con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica e, quanto alle lettere d) ed e), con il Ministro del tesoro.

## Art. 23

### *Gestione finanziaria.*

1. La gestione finanziaria dell'ISTAT si svolge sulla base di un bilancio pluriennale, redatto in relazione ai piani di attività e alle previsioni pluriennali di spesa di cui all'art. 22, comma 2, lettera a).
2. Per ciascun esercizio la gestione finanziaria si svolge in base ad un bilancio preventivo annuale, coincidente con l'anno solare, deliberato dal Consiglio entro il 31 ottobre dell'anno precedente e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro quindici giorni dalla deliberazione.

3. Entro il mese di aprile il consiglio delibera il conto consuntivo dell'esercizio precedente, che viene trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro quindici giorni dalla deliberazione. Oltre alle relazioni del presidente e del collegio dei revisori dei conti, ad esso è allegato un documento sulla situazione patrimoniale, sulla dimostrazione dei risultati economici conseguiti e sulla situazione amministrativa.
4. Il sistema di classificazione, gli schemi del bilancio e dei conti e i documenti consuntivi saranno disciplinati dai regolamenti di cui all'art. 22, comma 2, lettera d).
5. La relazione al bilancio deve illustrare anche gli aspetti economici della gestione, ponendo in evidenza lo stato di attuazione della programmazione, i costi ed i risultati conseguiti, nonché gli eventuali scostamenti.

## Art. 24

### *Relazione al Parlamento.*

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette al Parlamento, entro il 31 maggio di ciascun anno, una relazione sull'attività dell'ISTAT, sulla raccolta, trattamento e diffusione dei dati statistici della pubblica amministrazione, nonché sullo stato di attuazione del programma statistico nazionale in vigore.
2. Alla relazione è allegato il rapporto annuale di cui al comma 6 dell'art. 12.

## Art. 25

### *Abrogazioni di precedenti norme.*

1. Sono abrogati nella parte incompatibile il regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito dalla legge 21 dicembre 1929, n. 2238, la legge 16 novembre 1939, n. 1823, la legge 6 agosto 1966, n. 628, la legge 19 dicembre 1969, n. 1025, e tutte le altre norme incompatibili con il presente decreto.

## Art. 26

### *Norme transitorie.*

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni e gli enti di cui agli articoli 3 e 4 inviano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sulla situazione degli uffici di statistica esistenti e sui provvedimenti necessari per il loro adeguamento alle norme del presente decreto. Entro i successivi tre mesi, le amministrazioni e gli enti provvedono, anche sulla base delle eventuali direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla riorganizzazione o istituzione degli uffici di statistica, secondo le norme del presente decreto.
2. L'ordinamento previsto dal presente decreto acquista efficacia sei mesi dopo la sua entrata in vigore.
3. Le disposizioni recate dal presente decreto non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1989.

**COSSIGA**

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

MACCANICO, Ministro per gli affari regionali e i problemi istituzionali

GAVA, Ministro dell'interno

MANNINO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste

DE LORENZO, Ministro della sanità

CIRINO POMICINO, Ministro del bilancio e della programmazione economica

CARLI, Ministro del tesoro

*Visto, il Guardasigilli:* VASSALLI





ISTAT  
Circolare 16 dicembre 1996, n. 45

## Rilevazione del movimento dei clienti nelle strutture ricettive. Disposizioni per la nuova organizzazione della rilevazione per gli anni 1997 e successivi.

Nel corso del 1995 il quadro generale entro il quale la rilevazione del movimento dei clienti nelle strutture ricettive è stata finora condotta si è modificato, rendendo necessario rivedere alcuni meccanismi anche di tipo organizzativo. Gli elementi determinanti sono stati:

- la legge di riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport (30 maggio 1995, n. 203) che ha modificato la norme di pubblica sicurezza per gli esercizi alberghieri e che ha nella sostanza abolito il registro di P.S., atto amministrativo su cui si basava la rilevazione negli esercizi alberghieri;
- la direttiva comunitaria 95/97 del 23 novembre 1995 che obbliga i Paesi a fornire informazioni statistiche in materia di turismo, definendo tempi e tipologie dei dati.

Le modalità e i contenuti della rilevazione che saranno ora illustrati, sono il risultato di una approfondita e comune riflessione fra l'ISTAT, il Dipartimento per il Turismo, l'ENIT, il CISIS (Centro Interregionale per il Sistema Informativo e per il Sistema Statistico) nonché la Segreteria Generale del Sistan. La nuova organizzazione della rilevazione tiene conto:

- della soppressione del Registro di Pubblica Sicurezza provvedimento che ha determinato il cambiamento nel sistema di raccolta delle informazioni sul movimento della clientela principalmente negli alberghi. La rilevazione, per la quale è stata costruita una nuova modulistica, non più legata al Registro degli arrivi e delle partenze, rimane a tutti gli effetti una rilevazione dell'ISTAT alla stessa stregua delle altre rilevazioni o indagini statistiche. In quanto tale essa è regolamentata dalla vigente normativa sull'obbligo di fornire i dati (pena le sanzioni previste) e sul segreto statistico;
- della necessità di ampliare il sistema informativo sul turismo in considerazione della domanda espressa dal Paese (ad esempio, l'analisi

della clientela italiana secondo la regione di residenza) e delle esigenze delineate dalla direttiva comunitaria;

- dell'obiettivo di lasciare invariata l'organizzazione per ciò che riguarda le relazioni tra gli organismi competenti e le modalità di esecuzione dell'indagine;
- del nuovo assetto degli enti periferici del turismo (legge-quadro sul turismo, maggio 1983 n. 217) che vede attribuire le funzioni in materia di statistiche sul turismo ad enti diversi nelle varie regioni. Queste ultime, in alcuni casi, con l'istituzione di strutture per la realizzazione di sistemi informativi regionali, hanno assunto un nuovo ruolo che prevede compiti di indirizzo e di coordinamento;
- della diffusione di strumenti e procedure informatizzate che assumono un ruolo decisivo nella reimpostazione della rilevazione ai fini di un ammodernamento del processo di elaborazione: sono rigidi infatti i termini imposti dalla direttiva comunitaria per la trasmissione e diffusione dei dati (tre mesi per i dati provvisori e sei per quelli definitivi). Sotto questo profilo la situazione nel Paese è variegata: alcuni enti, infatti trasmettono i dati dei Mod. CTT/I per via informatica, altri inviano tabulati corrispondenti al MOD. ISTAT CTT/1 (frutto evidente dell'uso di mezzi informatici) e altri continuano ad elaborarli manualmente. Appare evidente la necessità di standardizzare i formati di trasmissione privilegiando gli strumenti informatici ed in tal senso utilizzando caratteri leggibili da qualsiasi piattaforma (formato ASCII) ~f e definendo regole di struttura dei record da trasmettere. L'ISTAT è a disposizione per fornire gli elementi utili per la realizzazione del progetto;
- dell'obiettivo di riduzione degli oneri connessi alla trasmissione delle informazioni da parte degli enti periferici: infatti con le nuove disposizioni i modelli o i supporti informatici saranno trasmessi solo all'ISTAT, (non più all'ENIT e al Dipartimento per il Turismo). Sarà poi compito dell'ISTAT provvedere a fornire a tali organismi copia elettronica delle informazioni ricevute.

Di seguito sono illustrate le modalità di attuazione della nuova rilevazione con riferimento ai:

- modelli di rilevazione;
- compiti degli esercizi ricettivi;
- compiti degli enti periferici del turismo.

### MODELLI DI RILEVAZIONE

Per la rilevazione del movimento dei clienti negli esercizi ricettivi occorre compilare i seguenti modelli: Modello ISTAT C/59 a cura degli esercenti: è il modello di base con cui sono rilevate giornalmente le informazioni sugli arrivi e le partenze di tutti gli esercizi ricettivi sia alberghieri sia complementari.

Rispetto alla precedente versione è stata soppressa la colonna sul “numero di registro di P.S.”. Per agevolare gli esercenti, il modello può essere compilato in tre modi:

- a) raggruppando gli arrivi e le partenze della clientela secondo ciascuna nazionalità di residenza o secondo la provincia di residenza dei clienti italiani;
- b) indicando l’arrivo e la partenza di ciascun cliente;
- c) in forma mista, secondo le esigenze operative dell’esercente.

Il modello C/59 è predisposto in doppia copia, una da inviare all’organo del turismo competente, l’altra da trattenere presso l’esercizio ricettivo per due anni. Tavole di spoglio A1 e A2 a cura degli organi periferici del turismo o degli esercenti: la precedente Tavola di spoglio A è stata suddivisa in due parti, ciascuna riferita alla prima e alla seconda quindicina del mese. Le nuove tavole sono più complesse rispetto alla precedente come conseguenza dell’inserimento di nuove nazionalità dei clienti stranieri e delle regioni di residenza per i clienti italiani.

Come negli anni precedenti tali tavole rappresentano uno strumento che consente il riepilogo dei dati di ogni esercizio per gli enti territoriali competenti, indispensabile nel caso di elaborazione manuale. Nel caso in cui l’elaborazione dei Modd. C/59 sia svolta con procedure informatiche la compilazione delle Tavole di spoglio appare superflua, e quindi non obbligatoria.

Già nel passato in alcuni casi la Tavola di spoglio A è stata fatta compilare direttamente dagli esercizi ricettivi; anche per il futuro è data facoltà agli enti periferici di far adottare tali Tavole come modello di base alternativo al Mod. ISTAT C/59.

In considerazione della forte variabilità di scelte organizzative all’interno degli Enti del turismo, si ritiene opportuno che la scelta del tipo di modello da far compilare agli esercizi spetti agli organi periferici. Quindi saranno le stesse regioni a concordare e ad organizzare con gli organi locali il proprio sistema informativo sul turismo, in considerazione delle strutture già esistenti. Con l’occasione possono essere anche adottate modelli con analisi più dettagliate o organizzati in forma diversa da quelli predisposti dall’ISTAT. In questo caso occorre tuttavia una approvazione preventiva da parte dell’ISTAT, al fine di garantire la perfetta omogeneità delle informazioni a livello nazionale.

Modello ISTAT CTT/I a cura degli organi periferici del turismo: come per il passato, il modello riepiloga le informazioni a livello di ciascuna competenza territoriale.

Le modifiche sostanziali riguardano:

- l’inserimento di nuove nazionalità per i clienti stranieri (la maggior parte delle quali espressamente richieste dalla Direttiva comunitaria);
- l’inserimento delle regioni di residenza per i clienti italiani (è forte la domanda di informazioni per misurare la mobilità turistica interna, per la programmazione regionale, per gli operatori del settore e per la costruzione

della bilancia turistica interregionale);

- l’adozione di una nuova codifica dei Paesi esteri e la codifica delle regioni italiane: per i Paesi esteri è stata utilizzata la codifica delle statistiche del Commercio con l’estero, in conformità a quanto auspicato dalla Comunità, salvo alcuni necessari aggiustamenti, mentre le regioni italiane sono state codificate in modo da soddisfare le esigenze informatiche;
- l’aggiunta di una colonna informativa sugli alloggi agro-turistici (col. 23) in considerazione del crescente sviluppo di tale forma di ricettività. Con l’occasione si raccomanda una particolare attenzione da parte degli organi competenti, per utilizzare tutti i mezzi che consentano un accertamento della reale consistenza di tali tipi di alloggio e del relativo movimento;
- lo spostamento della colonna degli “Alloggi dati in affitto per vacanza da privati o imprese non iscritti al REC” (ex colonna 31) al di fuori dello spazio destinato al “Totale degli esercizi complementari” ed al “Totale generale”. Tale scelta deriva dalla constatazione della frammentarietà e della scarsa attendibilità delle informazioni attualmente rilevate. Di concerto tra l’ISTAT e le regioni sono comunque allo studio iniziative atte a definire criteri e metodologie la raccolta di informazioni su tale forma di alloggio che rappresenta una quota rilevante del movimento dei clienti.

Modello ISTAT CTT/3 a cura degli enti periferici del turismo:

rimane invariato sia nella formulazione che nelle modalità di trasmissione. Si prevede tuttavia, in un prossimo futuro di sopprimere il modello, l’ISTAT ne darà apposita comunicazione, quando le modalità e i tempi di trasmissione del Modello CTT/I consentiranno l’elaborazione dei dati provvisori entro i termini previsti dalla Direttiva.

Compiti degli esercizi ricettivi

Tutti gli esercizi ricettivi devono compilare giornalmente il modello di rilevazione di base indicato dal competente organo del turismo (Modello C/59 o Tavole di spoglio A1 e A2); il modello debitamente compilato in ogni sua parte sarà trasmesso al competente organo del turismo:

- giornalmente nel caso del Modello C/59
- alla fine di ogni quindicina del mese se l’esercizio deve compilare la Tavola di spoglio A 1 e A2.

Ove esista la possibilità, le informazioni sul movimento dei clienti possono essere trasmesse anche per via informatica all’organo del turismo competente, previa verifica della compatibilità dei sistemi e delle procedure.

Copia del modello ISTAT C/59 o delle Tavole di spoglio o del corrispondente supporto informatico, inviata al competente organo del turismo, deve essere trattenuta e conservata dall’esercizio per un periodo di 2 (due) anni.

Le modalità di compilazione del modello-base rimangono invariate. Si fa presente che nel caso di clienti arrivati e partiti nella medesima giornata, senza quindi pernottamento, le presenze debbono essere pari al numero degli arrivi.

Con l'occasione è opportuno ricordare che i dati raccolti nell'ambito della presente indagine, compresa nel programma statistico nazionale approvato con il D.P.C.M 11 dicembre 1995 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 19 marzo 1996), sono tutelati dal segreto statistico Essi possono essere esternati o comunicati soltanto in forma aggregata, in modo tale che non se ne possa fare alcun riferimento individuale; possono essere utilizzati solo per scopi statistici (art. 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322). È fatto obbligo alle amministrazioni, enti ed organismi pubblici, nonché ai soggetti privati, per le rilevazioni indicate nel D.P.R 22 gennaio 1996 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 51 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 19 marzo 1996) di fornire tutti i dati e le notizie richieste nel modello di rilevazione. Coloro che non forniscano i dati, o li forniscano scientemente errati od incompleti, sono soggetti alle previste sanzioni amministrative (artt. 7 e 11 del citato d. lgs. n. 322/1989).

### COMPITI DEGLI ORGANI PERIFERICI DEL TURISMO

Per effetto delle diversità esistenti nelle varie regioni in merito agli organi competenti in materia di statistica del turismo, si farà riferimento ai seguenti raggruppamenti:

- organi regionali - Dipartimenti statistici, Assessorati al Turismo, ecc.;
- organi provinciali - Ente Provinciale per il Turismo, Ufficio di Statistica presso la Provincia, Azienda di Promozione Turistica;
- organi sub-provinciali - Azienda Autonoma di Soggiorno, Cura e Turismo, Azienda di Promozione turistica, comuni, altri uffici periferici.

I compiti dei vari organi periferici del turismo rimangono pressoché invariati rispetto al passato, salvo i necessari adeguamenti alle nuove disposizioni.

In particolare:

- a) Compiti degli organi regionali: alcune esperienze, quali il gruppo di lavoro turismo ISTAT- CISIS e i rapporti con alcuni organismi regionali hanno evidenziato il ruolo fondamentale che le regioni possono assumere nella promozione, nel coordinamento e nell'indirizzo della produzione della informazione statistica nel settore. È quindi auspicabile che nel futuro tutti gli organi regionali assumano tale ruolo e diventino dunque gli interlocutori principali per l'ISTAT. Pertanto in relazione alla rilevazione in oggetto essi, ove possibile:
- definiscono il tipo di modello - base da far compilare agli esercizi ricettivi (Modello ISTAT C/59 o Tavole di spoglio A);
  - definiscono e coordinano le modalità di raccolta ed elaborazione delle informazioni e i compiti degli altri enti territoriali di competenza;
  - promuovono l'adozione di procedure informatizzate, compatibilmente con le proprie risorse, definendo criteri di omogeneità e compatibilità, verificando la possibilità di razionalizzare le eventuali risorse esistenti presso i vari organi territoriali; attivano inoltre i necessari contatti con

l'ISTAT per la trasmissione dei Modd. ISTAT CTT/1 per via informatica;

- inviano i modelli ISTAT CTT/1 e ISTAT CTT/3 entro il 30 del mese successivo a quello di riferimento ciò è valido solo per le regioni che provvederanno a trasmettere all'ISTAT le informazioni relative a tutto il territorio di competenza.

- b) Compiti degli organi provinciali: tali organi, in accordo con le eventuali disposizioni regionali, continuano a svolgere i compiti di coordinamento e controllo svolti nel territorio di competenza. In particolare:
- raccolgono ed elaborano le informazioni per i comuni che non sono di competenza di eventuali organi sub-provinciali (Modd. ISTAT C/59, Tavola di spoglio A, Mod. ISTAT CTT/1 e Mod. ISTAT CTT/3);
  - effettuano controlli qualitativi sulle informazioni trasmesse dagli organi sub-provinciali (Modd. ISTAT CTT/1); a tale proposito, si raccomanda la massima attenzione sul controllo delle giornate-letto disponibili e le congruenze con le presenze dichiarate dagli esercizi;
  - raccolgono ed elaborano le informazioni di competenza di organi sub-provinciali inadempienti (Modd. ISTAT C/59, Tavola di spoglio A1 e A2, Modd. ISTAT CTT/1 e Modd. ISTAT CTT/3);
  - trasmettono all'ISTAT le elaborazioni dei singoli organi sub-provinciali e quelle effettuate direttamente entro il 30 del mese successivo a quello di riferimento (Modd. ISTAT CTT/1). È abolita la trasmissione all'ISTAT del riepilogo provinciale dei MOD. ISTAT CTT/1e del MOD ISTAT CTT/3;
  - promuovono il processo di informatizzazione compatibilmente con le proprie risorse e in accordo con eventuali disposizioni degli organi regionali. Al fine di organizzare la trasmissione dei Modd. CTT/1 all'ISTAT per via informatica, attivano i necessari contatti con detto Istituto e con gli organi regionali.
- c) Compiti degli organi sub-provinciali: come nel passato essi:
- raccolgono ed elaborano i modelli di base degli esercizi del territorio di propria competenza (ISTAT C/59 e Tavole di spoglio);
  - approntano i Modd. ISTAT CTT/1 e ISTAT CTT/3 e ad inviano all'organo provinciale competente entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento copia del Mod ISTAT CT/3 all'ISTAT, preferibilmente via fax;
  - inviano entro il giorno 30 del mese successivo a quello di riferimento copia del Mod. ISTAT CT/3 all'ISTAT, preferibilmente via fax;
  - comunicano agli organi provinciali, regionali e all'ISTAT l'eventuale adozione di procedure informatizzate, per verificarne le necessarie compatibilità e organizzare la trasmissione delle elaborazioni per via informatica.

Data di decorrenza della rilevazione

La rilevazione così modificata decorrerà dal mese di gennaio 1997. Pertanto a

partire dal 1° gennaio 1997 dovranno essere utilizzati i nuovi modelli di base, in particolare se trattasi della Tavole di spoglio A 1 e A2. È fondamentale la massima osservanza della data sopra indicate; quindi gli enti periferici del turismo sono invitati a informare tutti gli esercizi ricettivi di propria competenza delle modifiche e ad impartire le relative istruzioni. Sono inoltre pregati di utilizzare dal gennaio 1997 esclusivamente i nuovi Modd. ISTAT CTT/1 o gli elaborati informatici perfettamente corrispondenti, al fine di evitare il rischio di una impossibilità di elaborazione dei dati e il conseguente ritardo delle relative pubblicazioni e nelle trasmissioni delle informazioni alla Comunità Europea nei termini previsti dalla direttiva.

Si rammenta che l'ENIT, come per il passato, ha provveduto alla stampa di tutti i modelli necessari per la rilevazione e ne sta organizzando la distribuzione sul territorio. Nel caso di esaurimento delle scorte della modulistica, la stessa deve essere richiesta all'ENIT - Via Marghera, 2 - 00185 Roma.

Si allegano alla presente circolare i nuovi modelli C/59, Tavole di spoglio A1 e A2 e MOD. ISTAT CTT/1. Gli enti direttamente coinvolti nella raccolta ed elaborazione dei dati troveranno allegato anche il tracciato record predisposto dall'ISTAT per la trasmissione per via informatica del MOD. ISTAT CTT/ 1. Tale formato di trasmissione, in caratteri ASCII, deve essere utilizzato sia dagli enti che già nel passato hanno adottato tale forma di trasmissione, sia da quelli che intendano farlo nel futuro.

Per qualsiasi chiarimento o ulteriore informazione l'ISTAT rimane a disposizione:

Servizio SER/A - Via Cesare Balbo, 16 - 00100 Roma  
Tel. 06.852271 int. 7275 - 7276 - 7270 - 7271 Fax 06.8415152

Da quanto illustrato è evidente il notevole impegno richiesto a tutti gli esercizi ricettivi e agli organi periferici: l'intento è quello di realizzare un sistema informativo di ampia portata ed utilizzazione, tempestivo e adeguato alle necessità di un Paese nel quale il settore turismo costituisce una quota rilevante dell'economia. Le informazioni fornite dalla rilevazione in oggetto, più che nel passato, forniranno un contributo fondamentale alla realizzazione della base informativa sul turismo italiano.

**DPR - Decreto del Presidente della Repubblica  
4 dicembre 1996**

**Approvazione dell'elenco delle rilevazioni  
rientranti nel programma statistico nazionale  
1997-1999, per le quali sussiste  
l'obbligo dei soggetti privati di fornire tutti i dati  
e le notizie che siano loro richiesti.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 1996,  
supplemento ordinario, n. 236

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

- Visti gli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante: «Norme sul sistema statistico nazionale e sulla organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica», ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 novembre 1996, con il quale è stato approvato il Programma statistico nazionale per il triennio 1997-1999, predisposto dall'Istituto nazionale di statistica;
- Preso atto che il Programma statistico nazionale, per il triennio 1997-1999, comprende le rilevazioni statistiche ritenute essenziali per il sistema informativo nazionale;
- Ritenuto necessario, ai fini del buon esito delle rilevazioni anzidette, sottoporre i soggetti privati, destinatari di tali rilevazioni, all'obbligo di fornire i dati e le notizie loro richieste;
- Visto l'art. 1, comma 1, lettera ii), della legge 12 gennaio 1991, n. 13;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 novembre 1996;
- Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

**DECRETA**

È approvato l'allegato elenco delle rilevazioni statistiche, rientranti nel Programma statistico nazionale per il triennio 1997-1999, per le quali sussiste l'obbligo dei soggetti privati di fornire tutti i dati e le notizie che siano loro richieste.

**ELENCO DELLE RILEVAZIONI STATISTICHE,**

rientranti nel programma statistico nazionale per il triennio 1997-99, che comportano l'obbligo di risposta ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 332/1989.

**ISTAT - ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA**

	Area: Censimenti. Settore: Censimenti.
CEA-983	Censimento intermedio dell'industria e dei servizi Area: Sociale. Settore: Sanità.
SNT-387	Ammissioni nei servizi psichiatrici degli Ospedali generali.
SNT-388	Dimesse dagli istituti di cura per aborto spontaneo.
SNT-389	Interruzioni volontarie della gravidanza
SNT-607	Rilevazione dei decessi per Aids (Mod. D/4-AIDS) Area: Sociale. Settore: Assistenza e previdenza.
AMP-368%	Assistenza sociale erogata dalle Amministrazioni provinciali.
AMP-370%	Presidi residenziali socio-assistenziali.
AMP-371%	Colonie e campeggi estivi per minori.
AMP-372%	Asili nido Area: Sociale. Settore: Istruzione.
IST-310%	Scuole secondarie superiori.
IST-311%	Scuole di istruzione artistica e musicale.
IST-313%	Università ed istituti superiori.
IST-314%	Corsi di diploma universitario.
IST-315%	Corsi di formazione professionale
IST-333%	Indagine pilota sull'alfabetizzazione funzionale degli adulti (IALS).
IST-592%	Indagine campionaria sugli utilizzatori del sistema scolastico (pilota)
IST-593%	Percorsi formativi e professionali dei maturi Area: Sociale. Settore: Cultura.
IST-316%	Statistica della stampa periodica
IST-317%	Statistica della produzione libraria Area: Sociale. Settore: Lavoro.
FAM-211%	Forze di lavoro
IST-327%	Sbocchi professionali dei laureati
OCC-265%	Rilevazione mensile sull'occupazione, gli orari di lavoro, le retribuzioni lorde e i redditi da lavoro nelle imprese dell'industria e dei servizi, con 500 addetti ed oltre
OCC-268%	Rilevazione mensile dei conflitti di lavoro e dei conflitti non originati da vertenze di lavoro
OCC-894%	Occupazione, orari di lavoro, retribuzioni lorde e redditi da lavoro nelle imprese dell'industria e dei servizi con meno di 500 addetti
OCC-896%	Rilevazione sulla flessibilità nel mercato del lavoro e sulla flessibilità retributiva Area Sociale. Settore: Famiglie e aspetti



	sociali vari.		
AMP-799%	Organizzazioni di volontariato	AGR-077%	Prodotti della pesca marittima in acque al di fuori del Mediterraneo
FAM-210%	Consumi delle famiglie	AGR-079%	Acquacoltura
FAM-580%	Multiscopo sulle famiglie - Indagine generale: aspetti della vita quotidiana (a)	AGR-897%	Indagine sulla struttura e sulle produzioni delle aziende agricole 1997
FAM-714%	Multiscopo sulle famiglie - Tempo libero e cultura, vacanze, sport, lettura e altri aspetti del tempo libero	AGR-898%	Indagine sui bilanci aziendali Area: Economica. Settore: Industria.
FAM-716%	Multiscopo sulle famiglie - famiglie e soggetti sociali vari	CEA-100%	Rilevazione totale sull'occupazione nelle imprese con 50 addetti ed oltre per l'aggiornamento dell'archivio dell'industria e dei servizi (SIRIO- NAI)
FAM-717%	Multiscopo sulle famiglie: famiglie e vittimizzazione	CEA-101%	Rilevazione campionaria sull'occupazione nelle imprese fino a 49 addetti per l'aggiornamento dell'archivio dell'industria e dei servizi (SIRIO- NAI)
FAM-718%	Multiscopo sulle famiglie - Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari (a)	CEA-104%	Rilevazione delle nuove imprese iscritte negli archivi amministrativi
FAM-719%	Uso del tempo (indagine pilota)	IND-121%	Stima provvisoria del prodotto lordo delle imprese industriali, del commercio, trasporti e comunicazioni e dei servizi prestati alle imprese e degli investimenti delle imprese pubbliche
FAM-720%	Nuova indagine sperimentale sui consumi delle famiglie	IND-260%	Produzione industriale e calcolo indici a base 1990
FAM-721%	Uso del tempo Area: Economica. Settore: Agricoltura, foreste e pesca.	IND-261%	Fatturato, ordinativi e consistenza degli ordinativi e calcolo indici a base 1990
AGR-008%	Agroindustria alimentare - annuale su carne, pesce, frutta, ortaggi, legumi, oli, grassi animali e vegetali, granaglie e prod. amidacei, prod. per aliment.ne animale, altri prod. alim., bevande, tabacchi	IND-264%	Siderurgia
AGR-028%	Riproduzione bovina e bufalina	IND-624%	Sistema dei conti delle imprese
AGR-029%	Agroindustria alimentare - mensile sul bestiame macellato	IND-755%	Indagine sulla produzione e sui consumi intermedi dell'industria
AGR-030%	Agroindustria alimentare - mensile sul latte e prodotti lattiero-caseari	IND-762%	Indagine trimestrale sulla produzione industriale del settore tessile e abbigliamento
AGR-032%	Attività degli impianti di incubazione artificiale delle uova	SER-122%	Campionaria sulle piccole e medie imprese con addetti da 1 a 19 Area: Economica. Settore: Costruzioni e opere pubbliche.
AGR-033%	Distribuzione per uso agricolo di concimi minerali ed organo-minerali di produzione nazionale e di importazione	IND-262%	Opere pubbliche e di pubblica utilità
AGR-034%	Distribuzione per uso agricolo di prodotti fitoiatrici	IND-263%	Attività edilizia Area: Economica. Settore: Commercio interno.
AGR-035%	Distribuzione delle sementi certificate	SER-429%	Consistenza e struttura dei mercati all'ingrosso
AGR-036%	Distribuzione dei mangimi completi e complementari	SER-430%	Movimento e giacenze merci nei magazzini generali
AGR-041%	Indagine sulla struttura delle aziende frutticole ed agrumicole 1997	SER-432%	Vendite della media e grande distribuzione commerciale per la costruzione dei numeri indici mensili
AGR-042%	Indagine sulla consistenza degli allevamenti bovini al 1° giugno	SER-433%	Vendite nei «cash and carry»
AGR-044%	Indagine sulla consistenza degli allevamenti suini al 1° aprile ed al 1° agosto	SER-758%	Vendite della piccola distribuzione commerciale per la costruzione di numeri indici mensili Area: Economica. Settore: Turismo.
AGR-047%	Agroindustria alimentare - annuale sul latte e sui prodotti lattiero-caseari	SER-434%	Consistenza degli esercizi ricettivi per comune
AGR-075%	Prodotti della pesca marittima e lagunare {aa}	SER-435%	Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi
	(a) Per quanto riguarda le notizie concernenti lo stato di salute, i soggetti interpellati possono avvalersi della facoltà di non rispondere ai sensi di quanto disposto dall'art.7, comma 2, del decreto legislativo n. 322/1989. segue Area: Economica; Settore: Agricoltura, foreste e pesca.	SER-436%	Movimento viaggiatori transitati alla frontiera
AGR-076%	Prodotti della pesca nelle tonnare e tonnarelle	SER-437%	Attività alberghiera nei mesi di aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre
		SER-446%	Esercizi ricettivi e agenzie di viaggi (Horeca e Adv)

SER-451%	Indagine sull'attività turistica mensile degli esercizi alberghieri e delle agenzie di viaggi (Horeca-Adv)	OCC-285%	Rilevazione delle retribuzioni lorde contrattuali degli operai agricoli a tempo indeterminato segue Area: Economica; Settore: Retribuzioni.
SER-796%	Indagine congiunturale su alberghi e ristoranti Area: Economica. Settore: Trasporti e comunicazioni.	OCC-897%	Indagine comunitaria sui costi diretti ed indiretti dell'occupazione
SER-439%	Rapporto statistico di incidente stradale	OCC-907%	Rilevazione delle retribuzioni lorde contrattuali degli operai agricoli a tempo determinato Area: Ambientale. Settore: Ambientale.
SER-440%	Navigazione marittima per operazioni di commercio	AGR-082%	Rilevazione della caccia. Ministero dell'ambiente. Area: Ambientale. Settore: Ambientale.
SER-441%	Provviste di bordo imbarcate	AMB-001%	Rilevazione sull'attività estrattiva di cava
SER-456%	Trasporto merci su strada	AMB-002%	Rilevazione sugli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani
SER-756%	Telecomunicazioni	AMB-003%	Gestione delle aree protette
SER-761%	Indagine sull'offerta di trasporto per i passeggeri	AMB-004%	Rilevazione sui fanghi di depurazione utilizzati in agricoltura
SER-791%	Indagine congiunturale sulle imprese di trasporto Area: Economica. Settore: Credito e assicurazioni.	AMB-005%	Rilevazione sulle fognature
SER-706%	Bilanci delle imprese finanziarie Area: Economica. Settore: Servizi a imprese e a famiglie.	AMB-006%	Rilevazione sugli acquedotti. Ministero per i beni culturali e ambientali. Area: Sociale. Settore: Cultura.
SER-755%	Servizi informatici	BCA-003%	Censimento dei siti archeologici visibili
SER-775%	Servizi professionali d'impresa: collaudi e analisi tecniche	BCA-007%	Indagine sugli istituti culturali ammessi al contributo dello Stato. Ministero dell'industria, commercio e artigianato. Area: Economica. Settore: Industria.
SER-779%	Servizi professionali d'impresa: pubblicità	MIC-001%	Statistiche delle industrie estrattive in Italia
SER-780%	Servizi professionali d'impresa: studi di mercato e sondaggi d'opinione	MIC-003%	Produzioni nazionali minerarie e metallurgiche da minerali di prima categoria, dati di occupazione del personale.
SER-781%	Indagine pilota sulle imprese per la pulizia industriale	MIC-007%	Consumi di prodotti energetici delle industrie.
SER-787%	Indagini congiunturale sui servizi ricreativi	MIC-008%	Importazione-espportazione, consumi di prodotti carboniferi.
SER-788%	Indagine congiunturali sui servizi d'impresa per l'igiene della persona	MIC-016%	Importazione-espportazione, consumi di prodotti petroliferi Area: Economica. Settore: Commercio interno.
SER-789%	Indagine pilota sul settore audiovisivo	MIC-009%	Manifestazioni fieristiche internazionali.
SER-802%	Indagine congiunturale su attività professionali ed imprenditoriali Area: Economica. Settore: Ricerca e sviluppo.	MIC-011%	Rilevazione sui centri commerciali all'ingrosso e al dettaglio.
IND-287%	Ricerca scientifica effettuata in Italia	MIC-012%	Rilevazione forme associative del commercio: unioni volontarie e gruppi di acquisto.
IND-563%	Innovazione tecnologica Area: Economica. Settore: Prezzi.	MIC-014%	Grande distribuzione: grandi magazzini, supermercati, ipermercati, cash and carry Area: Economica. Settore: Prezzi.
PRE-338%	Rilevazione dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali	MIC-028%	Rilevazione dei prezzi settimanali di alcuni prodotti petroliferi (benzina super, benzina senza piombo, gasolio per auto, gasolio da riscaldamento, olii combustibili). Ministero dell'interno. Area: Sociale. Settore: Assistenza e previdenza.
PRE-339%	Rilevazione dei prezzi dei beni acquistati dagli agricoltori	INT-008%	Tossicodipendenti in trattamento presso i servizi sanitari pubblici e le strutture socio-riabilitative
PRE-340%	Rilevazione dei prezzi e dei costi di costruzione di un fabbricato residenziale, di un capannone industriale e di un tronco stradale	INT-009%	Censimento servizi sanitari pubblici e strutture socio-riabilitative Area: Sociale. Settore: Famiglie e aspetti sociali vari.
PRE-341%	Rilevazione dei prezzi al consumo	INT-043%	Strutture di accoglienza per extracomunitari.
PRE-347%	Rilevazione dei prezzi dei prodotti venduti dagli agricoltori		
PRE-349%	Rilevazione dei prezzi al consumo per le parità del potere d'acquisto (PPA) nell'U.E. (indagine comunitaria)		
PRE-350%	Rilevazione dei prezzi dei principali beni e servizi acquistati dalle Amministrazioni pubbliche		
PRE-672%	Rilevazione dei prezzi praticati dai grossisti Area: Economica. Settore: Retribuzioni.		
AGR-267%	Retribuzioni dei lavoratori dipendenti in agricoltura		
OCC-266%	Retribuzioni lorde contrattuali e durata contrattuale del lavoro		
OCC-269%	Rilevazione delle retribuzioni contrattuali e costo del lavoro degli operai dell'edilizia		

INT-044%	Rilevazione sulla condizione sociale della popolazione anziana in Italia. Ministero dei lavori pubblici. Area: Economica. Settore: Costruzioni e opere pubbliche.	TRN-001%	Area: Economica. Settore: Trasporti e comunicazioni. Spese correnti e in conto capitale per la gestione degli aeroporti civili
MLP-010%	Stato di attuazione delle opere pubbliche di edilizia demaniale e delle opere idrauliche di difesa del suolo di competenza statale. Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Area: Sociale. Settore: Lavoro.	TRN-003%	Trasporto pubblico di persone e merci per ferrovie in concessione ed in gestione governativa
LPS-013%	Archivio dati società cooperative.	TRN-005%	Trasporto pubblico locale
LPS-016%	Statistiche della cooperazione.	TRN-006%	Indagine sulle autolinee di competenza statale (interregionali, gran turismo e internazionale) e noleggio autobus
LPS-019%	Cooperative sociali RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO Area: Economica. Settore: Credito e assicurazioni.	TRN-007%	Servizi di trasporto impianti a fune (monofuni, bifuni, sciovie) e funicolari
RGS-001%	Indagine sui mutui contratti dagli Enti locali per finalità d'investimento. Ministero della sanità Area: Sociale. Settore: Sanità.	TRN-008%	Trasporti per condotta
SAN-004%	Attività gestionale ed economica delle U.S.L. – Presidi sanitari.	TRN-009%	Trasporti di vie d'acqua interna
SAN-006%	Attività gestionale ed economica delle U.S.L. – Rilevazione degli Istituti di cura (personale dipendente).	TRN-021%	Movimenti traffico aeroportuale attività commerciale (linea charter e voli taxi taxi-aereo)
SAN-007%	Attività gestionale ed economica delle U.S.L. – Rilevazione degli Istituti di cura (attività degli Istituti).	TRN-022%	Traffico aeroportuale: origine e destinazione passeggeri merci e posta PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Area: Economica. Settore: Turismo.
SAN-008%	Attività gestionale ed economica delle U.S.L. – Rilevazione degli Istituti di cura (caratteristiche strutturali).	PCM-006%	Turismo in Italia
SAN-010%	Attività gestionale ed economica delle U.S.L. – Grandi apparecchiature.	PCM-010%	Indagine campionaria sul movimento turistico nelle località marine
SAN-018%	Dimessi dagli Istituti di ricovero pubblici e privati Area: Ambientale. Settore: Ambientale.	PCM-011%	Indagine campionaria sul movimento turistico nelle località di lago
SAN-019%	Rilevazione sulla rete acquedottistica. Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Area: Sociale. Settore: Istruzione.	PCM-012%	Indagine campionaria sul movimento turistico nelle località montane
URS-001%	Istruzione universitaria - dati provvisori.	PCM-013%	Movimento turistico nelle città d'arte
URS-002%	Studenti universitari MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Area: Economica. Settore: Agricoltura, foreste e pesca.	PCM-014%	Consistenza degli esercizi ricettivi per provincia. Regione Liguria. Area: Sociale. Settore: Istruzione.
RAF-001%	Prezzi di mercato di acciughe, sardine e sogliole	LIG-001%	Esiti occupazionali dei corsi di formazione professionale CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LUCCA {C} Area: Economica. Settore: Industria.
RAF-005%	Stima delle superfici e previsione delle produzioni delle coltivazioni con la tecnica del telerilevamento	CCL-001%	Nuove imprese manifatturiere e di servizi alle imprese della Provincia di Lucca COMUNE DI FIRENZE Area: Sociale. Settore: Lavoro.
RAF-006%	Produzione, movimento e importazione di concimi minerali e organo- minerali	FIR-001%	Indagine sui comportamenti dei cittadini nel mercato del lavoro nel Comune di Firenze ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' Area: Sociale. Settore: Sanità.
RAF-007%	Meccanizzazione agricola in Italia	ISS-009%	Indagine sulla distribuzione dei campi elettromagnetici prodotti dalle emittenti radiotelevisive sul territorio nazionale, in rapporto a possibili effetti sulla salute umana ENEL S.p.A. Area: Economica. Settore: Industria.
RAF-008%	Dichiarazioni viti-vinicole: giacenze presso i produttori e i commercianti	ENE-001%	Statistica annuale della produzione e del consumo di energia elettrica dell'intero settore elettrico nazionale: (ENEL, Autoproduttori, Aziende Municipalizzate ed altre imprese)
RAF-009%	Dichiarazioni viti-vinicole: superfici e produzione		
RAF-010%	Attività di prevenzione e repressione delle frodi agro-alimentari		
RAF-016%	Valore di mercato di orate, polpi, seppie e calamari congelati. MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		

ENE-002%	Statistiche mensili Serie grande produzione (S.G.P.)
ENE-003%	Statistiche mensili della richiesta elettrica dell'ENEL e dei terzi produttori nazionali UNIONE DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE - UNIONCAMERE Area: Economica. Settore: Amministrazione pubblica.
UCC-002%	Costi e livelli di soddisfazione delle imprese per i servizi della Pubblica Amministrazione ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO DELLA CONGIUNTURA – ISCO Area: Sociale. Settore: Famiglie e aspetti sociali vari.
ISC-004%	Inchiesta congiunturale ISCO-U.E. presso le famiglie Area: Economica. Settore: Industria.
ISC-001%	Inchiesta congiunturale ISCO-U.E. presso le imprese manifatturiere ed estrattive
ISC-002%	Inchiesta ISCO-U.E. sugli investimenti delle imprese manifatturiere ed estrattive Area: Economica. Settore: Costruzioni e opere pubbliche.
ISC-005%	Inchiesta congiuntura ISCO-U.E. sulle costruzioni Area: Economica. Settore: Commercio interno.
ISC-003%	Inchieste ISCO-U.E. sul commercio al minuto Area: Economica. Settore: Servizi a imprese e a famiglie.
ISC-006%	Inchiesta congiunturale ISCO-U.E. sul terziario avanzato ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA – INEA Area: Economica. Settore: Agricoltura, foreste e pesca.
INE-001%	Rete d'informazione contabile agricola CEE (RICA)

**Ministero dell'interno  
Decreto ministeriale 5 luglio 1994**

**Approvazione del modello  
cui dovranno essere conformi le schede per la  
comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza  
dell'arrivo dei soggetti alloggiati in strutture ricettive.**

Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 1994

**IL MINISTERO DELL'INTERNO**

- Visto l'art.109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773;
- Visto l'art.16 della legge 30 settembre 1993, n.388, di ratifica degli accordi di Schengen;
- Visto l'art.17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n.400, contenente la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Effettuata in data 21 giugno 1994 la comunicazione prevista dall'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

**EMANA**

il seguente decreto:

È approvato l'unito modello cui dovranno conformarsi le schede per la comunicazione dell'arrivo dei soggetti alloggiati in strutture ricettive.

Roma, 5 luglio 1994.

Il Ministro: MARONI



ALLEGATO

Timbro della struttura ricettiva

Data di arrivo .....

*Da compilare da parte della persona ospitata (1):*

*To be completed by the guest*

*La section ci-dessous doit etre remplie par l'hotel*

*Parte que tiene ser rellenada por los huespedes*

*Vom gast auszufuellen*

Cognome e nome .....

Surname and name

Nom et prenom

Apellidos y hombre

Vorname und name

Nato a (città, provincia o Stato) ..... il .....

Place (city/town, State) and date of birth

Lieu (ville, Etat) et date de naissance

Lugar (ciudad, Estado) y fecha de nacimiento

Geburtstatum und ort (stadt, Staat)

Cittadinanza .....

Nationality

Nationalité

Nacionalidad

Staatsangehorigkeit

Residente in (via, città, provincia o Stato) .....

Adress (street, city, State)

Lieu de residence (adresse, ville, Etat)

Lugar de residencia (calle, ciudad, Estados)

Wohnsitz (strasse, Stadt, Staat).

Firma del dichiarante .....

Signature of person making declaration

Signature de l'interesse

Firma del declarante

Unterschrift des crklacrers



Documento tipo ..... n. ....  
Rilasciato il .....  
da .....  
Firma del gestore (2) .....

Atri componenti del nucleo familiare (cognome, nome, luogo e data di nascita)

Other family-members (family name, first name, place and date of birth)

Autres membres de la famille (nom, prénom, lieu et date de naissance)

Otros componentes de la familia (apellidos, nombre, lugar y fecha de nacimiento)

Andere familien mit glieder (vorname, name, geburtsdatum und ort)

Giorno della consegna all'ufficio di P.S. ....

Bollo ufficio P.S.

Firma del funzionario .....



- (1) Per i nuclei familiari è sufficiente la compilazione da parte di uno dei coniugi, che indicherà l'altro coniuge ed i figli minorenni alla voce "Altri componenti del nucleo familiare".  
Per i gruppi guidati è sufficiente la compilazione da parte del capogruppo; gli altri componenti del gruppo verranno indicati in un elenco allegato sottoscritto dal dichiarante.
- (1) For families it is enough to have the form completed by one of the spouses, who shall mention the name of the other spouse and their under age children under the item "Other family members".  
For guided groups it is enough to have the form completed by the group leader. All the other members or the group shall be mentioned in an annexed list, which is to be signed by the person making declaration.
- (1) Families: le formulaire doit être rempli par l'un des conjoins qui indiquera sous le point "Autre membres de la famille" les coordonnées de l'autre conjoint et des enfants mineurs.  
Groupes guidés: le formulaire doit être rempli par le chef du groupe: Une liste complète des membres du groupe, signée par ce dernier, devra figurer en annexe.
- (1) Por lo que concierne las familias, también uno solo de los conyuges puede rellenar el formulario pero, en este caso, tendrá que escribir los datos del conyuge y de los hijos menores bajo la voz "Otros componentes de la familia".  
Por lo que concierne los turistas que viajan en grupo, es suficiente que el formulario sea rellenado por el responsable del grupo. Los demás componentes del grupo figurarán en una lista anexada, firmada por el declarante.
- (1) Fuer die Familien kann nur einer der Ehegatten das Formular ausfüllen und die Daten des Ehepartners sowie der minderjährigen Kinder unter dem Punkt "Andere Familienmitglieder" angeben.  
Was Touristengruppen betrifft, genuegt es, wenn der Fuehrer das Formular ausfüllt und die anderen Mitglieder in einer beigefuegten vom Erklaerer unterschriebenen - Liste angibt.

A convalida dell'esibizione del documento.

**DM - Ministero dell'interno  
Decreto ministeriale 11 dicembre 2000**

**Disposizioni concernenti la comunicazione  
alle autorità di Pubblica sicurezza  
dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive.**

Ministero dell'interno, Dipartimento della P.S.

*Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 19 dicembre 2000

**IL MINISTRO DELL'INTERNO**

- Visto l'art. 7 del decreto - legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, contenente modificazioni all'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicuezza;
- Visti il predetto testo unico, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
- Vista la legge-quadro per il turismo 17 maggio 1983, n. 217;
- Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121;
- Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
- Visto il proprio decreto 5 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 21 luglio 1994, di approvazione del modello delle schede per la comunicazione dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive;
- Visto il proprio decreto in data 12 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana - serie generale - n. 203 del 30 agosto 1996, con il quale in attuazione del terzo comma del predetto art. 109, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono state individuate le modalità di comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza, anche con mezzi informatici, dell'arrivo delle persone alloggiate;
- Ritenuta la necessità di dover aggiornate le caratteristiche tecniche delle modalità di comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza, con mezzi informatici, dell'arrivo delle persone alloggiate nelle strutture ricettive, nonché le modalità di comunicazione mediante consegna delle schede di dichiarazione conformi al modello approvato con il prprio decreto ministeriale 5 luglio 1994;
- Uditi i rappresentanti delle associazioni di categoria più rappresentative che ne hanno fatto richiesta;

EMANA

il seguente decreto:

**Art. 1**

*Comunicazione giornaliera.*

La Comunicazione giornaliera prevista dall'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'art. 7 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, è effettuata dai gestori delle strutture ricettive di cui al primo comma dello stesso art. 109, anche per il tramite di loro incaricati, entro 24 ore dall'arrivo delle persone alloggiate, all'autorità provinciale di pubblica sicurezza.

**Art. 2**

*Comunicazione mediante consegna di un elenco.*

1. La comunicazione è effettuate mediante consegna agli uffici di cui ai successivi commi di un elenco delle schede, anche elaborato per mezzi di sistemi automatici (tabulato), contenente cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza (città o Stato estero), delle persone alloggiate, nonché denominazione e sede della struttura ricettiva e data de giorno cui la comunicazione si riferisce.
2. La comunicazione giornaliera è effettuata al questore della provincia anche per il tramite del commissariato di pubblica sicurezza territorialmente competente.
3. Nel caso di struttura ricettiva ubicata in un comune che non sia sede né di questura né di commissariato di pubblica sicurezza è in facoltà dei gestori di effettuare la comunicazione giornaliera di cui al precedente comma presso i reparti minori dell'Arma dei carabinieri, che provvederanno a trasmettere gli atti acquisiti, nel può breve tempo possibile, alla questura territorialmente competente. Per le strutture ricettive ubicate in località che non siano sede né di questura, né di commissariato di pubblica sicurezza, né di reparti minori dell'Arma dei carabinieri, la comunicazione giornaliera può essere effettuata presso il comune.
4. Il dipendente addetto all'ufficio ricevente vista l'elenco o il tabulato ed appone sullo stesso il timbro dell'ufficio e la data, a riscontro dell'eventuale comunicazione.
5. La questura territorialmente competente curerà il ritiro della documentazione acquisita dai comuni, anche mediante gli uffici di polizia o le stazioni dell'Arma dei carabinieri.

**Art. 3**

*Comunicazione con mezzi informatici.*

1. I gestori delle strutture ricettive che intendono avvalersi della modalità di

comunicazione mediante trasmissione dei dati con mezzi informatici devono chiedere il collegamento con la questura della provincia in cui hanno sede le predette strutture.

Nella domanda dovranno essere indicati gli estremi della licenza di esercizio in corso di validità. All'atto della presentazione della domanda dovranno essere richieste alla questura le caratteristiche tecniche del protocollo di comunicazione da impiegare. Ciascuna struttura ricettiva, sulla base delle caratteristiche tecniche del protocollo di comunicazione da impiegare, predisporrà, a proprie spese, i programmi applicativi che dovranno essere compatibili con le specifiche tecniche allegate al presente decreto.

2. Il questore della provincia, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda può, con provvedimento motivato, differire la data di attivazione del collegamento richiesto.
3. I dati da trasmettere in via informatica sono quelli indicati al comma 1 del precedente art. 2. Per il riscontro delle comunicazioni effettuate con le modalità di cui al presente articolo, la questura fornisce automaticamente il segnale di avvenuta ricezione.
4. Qualsiasi impedimento, anche solo di natura tecnica, che non consenta la trasmissione dei dati in via informatica deve essere con ogni mezzo tempestivamente comunicato alla questura territorialmente competente. In tale ipotesi il gestore dovrà provvedere ad effettuare la comunicazione giornaliera secondo le modalità individuate, al precedente art. 2, ovvero mediante consegna di copia delle schede.

#### **Art. 4**

##### *Disposizioni finali.*

1. Il decreto ministeriale 12 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana - serie generale - n. 203 del 30 agosto 1996, è abrogato.
2. Le disposizioni previste dal presente decreto entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 11 dicembre 2000.

Il Ministro: BIANCO

Norme tecniche: requisiti minimi

Hardware: Personal computer, qualsiasi tipo purché supporti modem di cui sotto

Modem: velocità minima 2400 bps - correzione d'errori sì

Software: Sw di comunicazione: realizzato in proprio o da terze parti

- Allegato A: tracciato record dati (ASCII standard, no lettere accentate) protocollo (8 bit di dati, 1 bit di stop, no parità)
- Allegato B: diagramma di flusso algoritmo di comunicazione

## ALLEGATO A

### Record di identificazione struttura ricettiva

Tipo record	Lunghezza	Obbligat./ facoltativo	Descrizione
Numerico	4	O	Numero di schede da trasmettere
Alfanumerico	50	O	Denominazione Esercizio
Alfanumerico	60	O	Indirizzo e numero civico
Alfabetico	38	O	Luogo di dislocazione esercizio
Numerico	6	O	Codice Comune ( <i>vedi nota 1</i> )
Numerico	15	F	Numero telefono
Numerico	15	F	Numero fax
Alfanumerico	40	F	Indirizzo e_mail
Alfanumerico	10	O	Password di accesso

## Record di identificazione dell'ospite

(se codificato come 16/17/18 nel campo TIPO ALLOGGIATO)

Tipo record	Lunghezza	Obbligat./ facoltativo	Descrizione
Numerico	9	O	Numero progressivo schede alloggiati
Numerico	3	O	Sub-Progressivo: Fisso = 001
Numerico	2	O	Tipo di alloggiato (vedi nota 2)
Alfanumerico	10	O	Data di arrivo dell'ospite (GG/mm/AAAA)
Alfabetico	50	O	Cognome
Alfabetico	30	O	Nome
Numerico	1	F	Sesso (vedi nota 3)
Alfanumerico	10	O	Data di nascita (vedi nota 4)
Alfabetico	38	O	Luogo di nascita
Numerico	2	O	Provincia di nascita se in Italia (vedi nota 5)
Numerico	3	O	Codifica Stato di nascita (vedi nota 6)
Numerico	3	O	Codifica cittadinanza (vedi nota 6)
Alfabetico	38	F	Località di residenza se in Italia
Numerico	2	O	Provincia di residenza se in Italia (vedi nota 5)
Numerico	3	O	Codifica stato di residenza (vedi nota 6)
Numerico	5	O	Tipo di documento di identità (vedi nota 7)
Alfanumerico	20	O	Numero documento
Alfabetico	38	O	Luogo di rilascio del documento (per cittadini italiani) (vedi nota 1)
Alfanumerico	3	O	Stato di rilascio del documento (per cittadini stranieri) (vedi nota 6)

## Record di identificazione dell'ospite

(se codificato come 19/20 nel campo TIPO ALLOGGIATO)

Tipo record	Lunghezza	Obbligat./ facoltativo	Descrizione
Numerico	9	O	Numero progressivo schede alloggiati
Numerico	3	O	Sub-Progressivo di gruppo familiare da 002 a 999
Numerico	2	O	Tipo di alloggiato (vedi nota 2)
Alfanumerico	10	O	Data di arrivo dell'ospite (GG/mm/AAAA)
Alfabetico	50	O	Cognome
Alfabetico	30	O	Nome
Numerico	1	F	Sesso (vedi nota 3)
Alfanumerico	10	O	Data di nascita (vedi nota 4)
Alfabetico	38	O	Luogo di nascita
Numerico	2	O	Provincia di nascita se in Italia (vedi nota 5)
Numerico	3	O	Codifica Stato di nascita (vedi nota 6)
Numerico	3	O	Codifica cittadinanza (vedi nota 6)

*Nota 1* Codifica ufficiale dei comuni italiani per uso anagrafico,  
pubblicata su internet [www.poliziadistato.it](http://www.poliziadistato.it)

*Nota 2*

Ospite singolo	cod. 16
Capo famiglia	cod. 17
Capo gruppo	cod. 18
Familiare	cod. 19
Membro gruppo	cod. 20

*Nota 3*

Sesso maschile	cod. 1
Sesso femminile	cod. 2


*Nota 4* Deve consentire eventuale sub-campo vuoto per giorno e mese

*Nota 5* Codifica uniformata alle targhe automobilistiche eccetto ROMA=RM

*Nota 6* Codifica ufficiale dei paesi per uso anagrafico (uniformato tabella  
ISTAT) - 3 caratteri numerici da 001 a 899 (777 = Nazioni non  
codificate), pubblicata su sito Internet [www.poliziadistato.it](http://www.poliziadistato.it)

*Nota 7* Tabella ASCII dei documenti di identità ammessi,  
pubblicata su sito internet [www.poliziadistato.it](http://www.poliziadistato.it)

**Norme tecniche: diagramma di flusso**



- I gestori delle strutture ricettive che intendono avvalersi delle modalità di comunicazione mediante trasmissione dei dati con mezzi informatici o telematici possono chiedere il collegamento con la questura della provincia in cui hanno sede le predette strutture.
- Nella domanda, inviata alla questura di competenza territoriale, dovranno essere indicati gli estremi della licenza di esercizio in corso di validità.
- La trasmissione delle schede degli ospiti arrivati dovrà essere effettuata utilizzando una linea telefonica commutata con un modem standard seriale RS232 avente velocità minima di 2400 bps con correzione di errore.
- Il formato dei dati da trasmettere è ASCII standard.
- Per ogni trasmissione dovranno essere inviati i dati nel seguente ordine:  
1 record di identificazione struttura ricettiva  
seguito da  
N record di identificazione ospite (un record per ogni soggetto)  
secondo i tracciati specificati.
- Per ogni record ricevuto relativo all'ospite, verrà trasmesso un carattere di controllo uguale a:  
I = se il soggetto è stato inserito nell'archivio della questura;  
U = se il soggetto nella data di arrivo era già presente in archivio ed è stato aggiornato;  
N = se il record non è valido.
- Viene considerato non valido un record nel quale non compaiano le informazioni obbligatorie (vedi tracciato record) o che contenga caratteri non consentiti.
- A ricezione avvenuta e completata, prima della disconnessione, il software di ricezione invierà automaticamente all'esercizio ricettivo una comunicazione elettronica, in formato testo, quale conferma dell'avvenuta acquisizione dei dati inviati.
- Tale ricevuta certificherà l'avvenuta operazione e pertanto dovrà essere conservata dall'esercizio ricettivo.



## Le licenze che regolano le attività turistiche in Sicilia.

L'intendimento di questa raccolta è quello di mettere insieme le norme che regolano l'attività delle attività turistiche in Sicilia, essa è rivolta a tutti coloro che operano nel settore, sia come privati che come funzionari di enti pubblici.

La Regione siciliana, godendo di autonomia normativa in materia di turismo, secondo quanto disposto dall'art. 14 comma n) dello statuto approvato con R.D.L.vo 15 maggio 1946, n. 455, ha recepito, parzialmente, la legge "Quadro" sul turismo 17 maggio 1983, n. 217 e, nello specifico, la parte riguardante l'ordinamento delle strutture ricettive, con la legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 artt. 3, 4, 5, 6 e 8.

Precedentemente alla legge "Quadro" nazionale sul turismo, con la legge regionale 13 marzo 1982, n. 14, la Regione siciliana ha regolamentato i "complessi ricettivi all'aria aperta". In data 9 giugno 1994 con la legge n. 25 la Regione siciliana ha recepito le norme sull'agriturismo di cui alla legge "quadro" del settore 5 dicembre 1985, n. 730. Per quanto riguarda il rilascio della licenza per l'attività ricettiva pubblica, va evidenziato che in tutte le regioni italiane a statuto ordinario, l'autorità competente è il sindaco secondo quanto disposto dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 "Attribuzioni ai comuni di funzioni amministrative".

In Sicilia il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 è stato recepito con la legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, che con l'art. 11 attribuisce le predette competenze ai sindaci, esclusivamente per le strutture extra-alberghiere, mentre, con l'art. 22, pur attribuendo ai comuni le funzioni di polizia amministrativa di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 733, per l'esercizio di dette funzioni rimanda a quanto disposto dalle norme di attuazione dello Statuto comportando quindi la necessità di una specifica norma regionale che assegni ai sindaci l'autorità per il rilascio delle licenze, anche, per le strutture ricettive alberghiere. Infatti con l'art. 42 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e il successivo decreto di attuazione del 6 giugno 2002 sono state recepite le disposizioni contenute nell'art. 7, comma IV, e nell'art. 9 della legge 29 marzo 2001, n. 135 in materia di turismo.

Pertanto anche per le strutture alberghiere l'autorità preposta al rilascio della licenza, nella regione Sicilia, è il Sindaco.

### STRUTTURE ALBERGHIERE

Per strutture alberghiere si intendono, secondo la normativa vigente:

- gli alberghi,
- i motels,
- i villaggi-albergo,
- le residenze turistico-alberghiere.

### STRUTTURE EXTRA-ALBERGHIERE

Gli esercizi extra-alberghieri sono:

- i campeggi,
- i villaggi turistici,
- gli alloggi agrituristici,
- gli affittacamere,
- le case e gli appartamenti per vacanze,
- le case per ferie,
- gli ostelli per la gioventù,
- i rifugi alpini.

Tra le strutture extra-alberghiere va inserito anche

- il bed and breakfast,

normato in Sicilia dall'art. 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, dal decreto di attuazione della stessa dell'8 febbraio 2001 emanato dall'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, e successivamente dall'art. 110 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e dall'art. 41 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2. Va, inoltre, inserito tra le strutture extra-alberghiere

- il turismo rurale,

regolato dall'art. 30 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 e dal successivo decreto di attuazione del 6 giugno 2002 emanato dall'Assessorato turismo, comunicazioni e trasporti.

Il comma 3 dell'art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135 dispone che l'iscrizione al registro delle imprese, costituisce condizione per l'esercizio delle attività turistiche.

Le norme che regolano la predetta iscrizione sono: la legge 29 dicembre 1993 n. 580 e il decreto del Presidente della Repubblica del 7 dicembre 1995, n. 581, pertanto, sia le ditte individuali che le società, entro 30 giorni, dalla data di ottenimento della licenza rilasciata dal Sindaco, hanno l'obbligo dell'iscrizione al "registro delle imprese".

L'iscrizione alla sezione speciale del REC prevista dall'art.5 della legge 217/83, è stata abrogata con l'art. 11 comma 4 della legge 29 marzo 2001, n. 135.

L'autorizzazione per la ristorazione, riservata esclusivamente agli alloggiati, presso le strutture turistico ricettive, è la stessa prevista per l'avviamento dell'attività ricettiva. Pertanto non viene richiesta l'iscrizione al REC di cui alla legge 287/91.

Questa iscrizione è necessaria per la somministrazione di alimenti e bevande, estesa anche ai non alloggiati. Inoltre per l'iscrizione al REC necessitano i seguenti requisiti: soggettivi (maggiore età e obbligo scolastico); morali previsti dall'art. 2 comma 4 della legge 287/91; professionali di cui all'art. 2 comma 2 lettera c della legge 287/91 (esami presso la Camera di Commercio, riservati ai possessori di scuola secondaria o che negli ultimi 5 anni abbiano lavorato, almeno 2 anni nel settore; corsi professionali, organizzati dalle associazioni di categorie e autorizzati dalla Regione siciliana; i diplomi e le lauree del comparto turistico alberghiero danno diritto all'iscrizione al REC).

Il REC per le attività di commercio, istituito con la legge 426/71, è stato abrogato con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recepito in Sicilia dalla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28.

Quindi l'obbligo dell'iscrizione al REC resta esclusivamente per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, prevista dalla legge 287/91.

L'art. 9 comma 3 della legge 135/2001 dispone che in caso di chiusura dell'esercizio per un periodo di tempo superiore a otto giorni, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a darne comunicazione al Sindaco (art. 9 legge 135/2001) o nel caso in cui sia decorso il termine di chiusura comunicato alla predetta autorità, senza che l'esercizio sia stato riaperto, la licenza è revocata, in ogni caso i periodi di chiusura non possono superare i tre mesi, salve cause di forza maggiore. La licenza può essere, altresì, sospesa o revocata in qualsiasi momento per motivi di ordine pubblico (art. 100 T.U.L.P.S.).

Le licenze dei ristoranti sono disciplinate dalla legge 25 agosto 1991, n. 287 "Aggiornamento della normative sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi", che attribuisce al sindaco la competenza per il rilascio della relative autorizzazione. Se il servizio di ristorazione, all'interno di una struttura ricettiva, è rivolto anche ai non alloggiati, il titolare della licenza dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dal REC di cui all'art. 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426 e successive modifiche ed integrazioni, e dall'art. 3 della legge 287/91. I parametri ed i limiti numerici, atti a determinare il numero delle autorizzazioni rilasciabili nelle aree interessate, non si applicano per il rilascio delle autorizzazioni concernenti la somministrazione alimentare, tra gli altri, negli esercizi annessi ad alberghi, o ad altri esercizi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati.

Le licenze di cui sopra devono essere precedute da una serie di atti amministrativi: le autorizzazioni edilizie, la certificazione relative alla sicurezza, i pareri igienico-sanitari, la classificazione, innovazione nel campo delle licenze è costituita dalla istituzione dello "sportello unico" legge 59/97, D.P.R. 440/2000.

#### AGENZIE DI VIAGGI

Per quanto riguarda le Agenzie di viaggi va ricordato che con l'art. 9 della legge regionale 6 aprile 1996 n. 27, l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio è subordinato all'autorizzazione regionale.

#### SALE CONGRESSI

Le sale congressi, che si trovano all'interno di strutture ricettive devono essere provviste di autorizzazione di P.S., previa verifica da parte della Prefettura che si avvale di una propria commissione tecnica, ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S. (nelle regioni a statuto ordinario la predetta verifica è stata attribuita ai comuni ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616).

#### PISCINE

Le piscine ad uso esclusivo degli alloggiati, per le quali non può essere chiesto alcun supplemento sui prezzi comunicati all'A.A.P.I.T., non necessitano di autorizzazioni di P.S. separate, ferme restando le prescrizioni in materia igienico-sanitaria. Se tali impianti sono aperti al pubblico esterno, e per l'accesso ad essi viene richiesto il pagamento di un biglietto, necessita l'autorizzazione di P.S. ai sensi degli artt. 68 e 80 del T.U.L.P.S.

DPR - Decreto Presidente della Repubblica  
28 maggio 2001, n. 311, art. 2

Regolamento per la semplificazione dei procedimenti  
relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento  
di attività disciplinate dal testo unico delle leggi  
di pubblica sicurezza nonchè al riconoscimento  
della qualifica di agente di pubblica sicurezza.\*

Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2001

(\*) numeri 77, 78 e 108, allegato 1 della legge n. 59/1997 e  
numeri 18, 19, 20 e 35, allegato 1 della legge n. 50/1999.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
- Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, numeri 77, 78 e 108, e successive modificazioni;
- Visto l'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50, allegato 1, numeri 18, 19, 20 e 35;
- Visti il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
- Visti il testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, ed il relativo regolamento speciale per gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666;
- Vista la legge 18 marzo 1968, n. 337;
- Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- Vista la legge 6 ottobre 1995, n. 425;
- Visto il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;
- Visto l'articolo 231 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51;
- Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 7 luglio 2000;
- Sentita la Conferenza unificata;
- Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli

atti normativi nell'adunanza del 9 ottobre 2000;

- Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 gennaio 2001;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 2001, concernente il "regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonchè al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza";
- Visto il rilievo n. 73 dell'Ufficio di controllo di legittimità su atti dei Ministeri istituzionali della Corte dei conti, in data 5 aprile 2001;
- Considerata l'opportunità di accogliere il suddetto rilievo;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2001;
- Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, della sanità, delle finanze, per i beni e le attività culturali e per gli affari regionali;

EMANA

il seguente regolamento:

**Art. 1**

*Campo di applicazione.*

1. Il presente regolamento concerne la semplificazione dei seguenti procedimenti disciplinati dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635:
  - a) procedimenti per il rilascio e rinnovo delle autorizzazioni di pubblica sicurezza per lo svolgimento di industrie, mestieri, esercizi ed attività imprenditoriali di cui al titolo III del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e la tenuta dei relativi registri;
  - b) procedimenti per il rilascio della licenza di porto d'armi comuni da sparo, di cui all'articolo 42 del predetto testo unico;
  - c) procedimento per il rilascio della licenza di collezione delle armi comuni da sparo di cui all'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110;
  - d) procedimenti per la concessione dell'agibilità dei locali di pubblico spettacolo di cui all'articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
  - e) procedimenti e obblighi previsti dagli articoli 126 e 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

2. Il presente regolamento concerne anche la semplificazione del procedimento per l'attribuzione della qualità di agente di pubblica sicurezza agli agenti di custodia e guardie notturne dipendenti da amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 43 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, e dell'articolo 81 del relativo regolamento speciale per gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666.

## Art. 2

### *Semplificazioni a carattere generale.*

1. Al regolamento di esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 11 sono aggiunti i seguenti commi:  
 “In deroga a quanto previsto dall'articolo 13 della legge, le autorizzazioni di cui al titolo III della stessa legge, la cui durata non sia già stabilita da altre leggi statali o regionali, hanno carattere permanente, salvo che si riferiscano ad attività da svolgersi per un tempo determinato.  
 Nel caso di trasferimento di taluna delle attività di cui al titolo III della legge in locali diversi da quelli per i quali l'autorizzazione è stata rilasciata, o di sostanziali modificazioni degli stessi, restano in vigore le disposizioni di legge o di regolamento che subordinano l'esercizio dell'attività alla verifica di idoneità, comunque definita, dei locali medesimi.”;
- b) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:  
 “Art. 12. - Per la documentazione necessaria a comprovare il possesso nel richiedente dei requisiti personali e l'adempimento delle altre condizioni prescritte si osservano le disposizioni in vigore in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative.  
 È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti e di disporre, se ne ricorrono i presupposti, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti.  
 Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di un'attività autorizzata, la domanda dell'interessato deve contenere il consenso scritto dell'eventuale rappresentante. Gli atti di consenso possono essere assunti davanti al dipendente competente a ricevere la documentazione.”;
- c) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:  
 “Art. 12-bis. - Nel caso di morte del titolare, l'erede, ovvero, se si tratta del titolare di un'impresa esercitata in forma societaria, colui che vi subentra, può richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione, continuando l'attività nei tre mesi successivi alla data della morte. L'autorità di pubblica

sicurezza può ordinare la cessazione immediata dell'attività se l'interessato o il rappresentante esercente è privo dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 11 della legge, fatto salvo il maggior termine previsto, per le attività ricettive, dall'articolo 17-ter della legge.”;

- d) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:  
 “Art. 14. - La prestazione di cauzione, quando richiesta dalla legge o disposta dall'autorità nei casi previsti dalla legge, può essere effettuata mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni regolarmente autorizzata all'esercizio di tale attività e con ogni altra modalità prevista dalle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.”;
- e) all'art. 15, primo comma, le parole “conforme alla legge sul bollo”, sono sostituite dalle seguenti: “conforme alla legge sul bollo, se prescritto”;
- f) all'articolo 16 è aggiunto infine il seguente comma: “I registri di cui al primo comma possono essere tenuti con modalità informatiche. A tal fine con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità tecniche di tenuta, vidimazione, assolvimento dell'obbligo di bollo ed esibizione dei registri di cui al primo comma, predisposti con mezzi informatici, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di formazione, archiviazione e trasmissione di documenti con strumenti informatici o telematici. Con lo stesso decreto può prevedersi che idonei supporti informatici, con specifici programmi, siano resi disponibili, anche presso rivendite autorizzate, mediante specifiche convenzioni.”;
- g) all'articolo 152, il secondo comma è sostituito dal seguente:  
 “Per le attività ricomprese fra quelle indicate dall'articolo 86 della legge o dall'articolo 158 del presente regolamento, disciplinate da altre disposizioni di legge statale o regionale, la licenza e ogni altro titolo autorizzatorio, comunque denominato, previsti da queste ultime disposizioni, svolge anche, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge, la funzione di autorizzazione ai fini del predetto articolo 86, con l'osservanza delle disposizioni del titolo I, capi III e IV, e degli articoli 100, 101, 108, terzo comma, 109 e 110 della legge, nonché di quelle del presente regolamento non incompatibili con altre disposizioni che disciplinano specificamente la materia.”;
- h) il secondo comma dell'articolo 195 è sostituito dal seguente:  
 “In deroga a quanto previsto dall'articolo 110, primo comma, della legge, la vidimazione è effettuata dal sindaco o suo delegato, in ottemperanza agli

elenchi dei giochi vietati, oltre a quelli d'azzardo, stabiliti dal questore o, se si tratta di giochi in uso in tutto lo Stato, dal Ministero dell'interno.”;

- i) all'articolo 247 è aggiunto il seguente comma:  
“Fatte salve le disposizioni di legge in materia di prevenzione del riciclaggio, le disposizioni degli articoli 126 e 128 della legge si applicano al commercio di cose usate quali gli oggetti d'arte e le cose antiche, di pregio o preziose, nonché al commercio ed alla detenzione da parte delle imprese del settore, comprese quelle artigiane, di oggetti preziosi o in metalli preziosi o recanti pietre preziose, anche usati. Esse non si applicano per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo.”.



Commento sull'attività del gestore

Il gestore delle strutture turistico ricettive.  
La prenotazione presso le strutture ricettive.

Si definisce “albergatore” il titolare di struttura ricettiva che, contro corrispettivo, si obbliga a fornire al Cliente, o albergante, l'alloggio ed eventualmente il vitto ed a prestare quei servizi che rendono confortevole un soggiorno in locali organizzati per l'ospitalità retribuita.

L'attività di gestore delle strutture ricettive extra-alberghiere presenta analoga natura in quanto richiede non solo la cessione di locali provvisti delle necessarie somministrazioni (acqua-luce, etc) ma anche la prestazione di servizi personali quale il riassetto dei locali stessi e la fornitura della biancheria da letto e da bagno.

L'esercizio della attività alberghiera o di pensione, locanda etc. è regolata dal T.U. di P.S. e dalle norme in materia del codice civile.

L'Autorità di P.S. può rifiutare di rilasciare la licenza amministrativa.

A) Per motivi inerenti alla persona del richiedente (soggettivi).

B) Per ragioni inerenti ai mezzi di cui il richiedente intende disporre (oggettivi).

La licenza ha carattere personale e pertanto non può essere ceduta però il titolare può nominare ai sensi dell'art. 93 del T.U. di P.S. un suo preposto che lo rappresenti.

Il gestore, oltre, alla prestazione del servizio ricettivo-alberghiero, può somministrare, alle persone ospitate, cibi e bevande, fornire giornali, riviste, pellicole cinematografiche, cartoline e francobolli, nonché installare per uso esclusivo delle persone alloggiate, servizi e strutture a carattere ricreativo.

L'esercizio di tali servizi è comunque subordinato al rilascio delle specifiche autorizzazioni amministrative.

L'albergatore è un imprenditore in quanto espleta un'attività economica organizzata e finalizzata alla produzione di servizi. Poiché tale attività è aperta al pubblico, e soggetta a disciplina amministrativa, l'albergatore in virtù del combinato disposto degli art. 187 e 174 lett. E del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 che approva il regolamento alla legge di P.S. non può rifiutare, senza legittimo motivo, le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo. Il rapporto negoziale che si viene creare tra l'albergatore ed il Cliente è un contratto innominato unitario, nonostante la pluralità della prestazioni fornite dall'albergatore - uso dei locali arredati, somministrazioni varie (acqua, luce, vitto, condizionamento) sicurezza delle cose depositate -

utilizzo della organizzazione alberghiera, a fronte delle quali prestazioni sta l'obbligo del pagamento di un corrispettivo.

L'Albergatore, ai sensi dell'art. 1783 codice civile, è responsabile, come depositario, per il deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo, con i limiti di modalità e di valore (non oltre 100 volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata) specificati nella norma.

È pure responsabile (art. 1784 Codice civile) per le cose consegnate in custodia all'albergatore o da lui rifiutate avendo l'obbligo di accettarle.

L'art. 1785 Codice civile disciplina i casi di esonero di responsabilità dell'albergatore per le cose portate in albergo o non consegnate.

Il Cliente ha l'obbligo di denunciare il danno all'albergatore senza ritardo sotto pena della perdita del diritto al risarcimento.

In ogni caso è bene che la consegna di beni, danaro, preziosi, dati in custodia all'albergatore sia consacrata in apposita ricevuta.

Il risarcimento del danno subito dall'ospite dell'albergo, ove dovuto, è disciplinato dalle vigenti norme (artt.1223 fino al 1229 Codice civile) salvi i limiti di responsabilità previsti dall'art. 1785 Codice civile avanti indicato. Il risarcimento non si estende al danno subito dalle persone che si accompagnano al cliente o che gli rendano visita.

Per le cose dimenticate in albergo dai clienti valgono le regole generali sulle cose ritrovate (art. 927 e 928 Codice civile) con consegna di esse al Sindaco e pubblicazione del ritrovamento.

L'art. 2760 Codice civile riconosce all'albergatore il privilegio sulle cose che il Cliente ha portato in albergo e ciò a fronte dei suoi crediti anche per le somministrazioni fornite alla persona ospitata.

Il diritto degli albergatori a richiedere i corrispettivi per il vitto e l'alloggio somministrati al Cliente si prescrive in 6 mesi dal compimento della prestazione, anche se vi è stata continuazione (art. 2954 e 2958 Codice civile). Tale prescrizione ha carattere presuntivo e può essere superata o dalla confessione del debitore di non avere estinto il suo debito o dal deferimento del giuramento al debitore, al coniuge, agli eredi, al rappresentante legale, sull'effettiva estinzione (art. 2960 Codice civile). Albergatore è un imprenditore in quanto il suo è un lavoro di organizzazione economica secondo quanto disposto dall'2082 del Codice civile, detta attività deve avere carattere patrimoniale. Due sono, pertanto, i requisiti fondamentali previsti dall'art. 2082 Codice civile affinché si abbia un imprenditore in senso giuridico e correlativamente un'impresa:

- a) la professionalità dell'esercizio;
- b) un'attività economica produttiva o di scambio organizzata.

L'esercizio dell'impresa deve, al fine di assumere carattere professionale, risolversi in una attività sistematica, stabile e continuativa tale da imprimere in colui che la esercita quella qualificazione sociale nella quale, appunto, la professione consiste.

I conducenti di attività occasionali o transeunti, che compiono speculazioni

isolate, non esercitano un'impresa, in senso giuridico, non assumono la conseguente figura di imprenditore, perché non sussiste, in questa ipotesi, il necessario requisito della professionalità.

Non è necessario che l'attività svolta, affinché sia definita professionale, sia la sola o la principale che il soggetto esercita, perché si può attendere, simultaneamente, a più e diverse professioni ne è necessario che l'attività sia ininterrotta. Non perde, infatti, la sua peculiarità, un'attività professionale definita stagionale, la cui stagionalità non alteri la continuità sostanziale. Non è necessario che il titolare dell'impresa eserciti personalmente l'attività imprenditrice, purché colui che lo rappresenta sia munito dei necessari poteri giuridici, a tal proposito ogni norma di riferimento alla gestione di strutture ricettive prevede o meno la rappresentanza del titolare (art. 2203 Codice civile). È bene definire i concetti di impresa, imprenditore ed azienda che giacciono su tre piani diversi:

1. L'imprenditore è un soggetto (art. 2082 Codice civile);
2. L'impresa è un'attività da lui o per lui organizzata e svolta;
3. L'azienda è un oggetto, lo strumento del quale l'imprenditore si serve per esercitare l'impresa (art. 2555 Codice civile).

Ma non solo non coincidono le nozioni di impresa e di azienda, anche la titolarità dell'azienda non sempre coincide con quella dell'impresa. L'imprenditore, ossia il titolare dell'impresa, può essere una persona diversa dal proprietario dell'azienda. Così è titolare dell'impresa, non titolare dell'azienda, il mero possessore, l'usufruttuario l'affittuario dell'azienda, nel caso specifico delle strutture ricettive pubbliche, titolare dell'impresa è il soggetto al quale è intestata la licenza per lo svolgimento dell'attività.

Il contratto di albergo si può anche concludere nel modo dei contratti tra persone lontane mediante la cosiddetta prenotazione. Questa ricollegandosi ad una proposta dell'albergatore; e contenendo la precisazione della data in cui il prenotante intende fruire dei servizi dell'albergo costituisce accettazione di quella proposta.

Invero l'albergatore che ha accettato la prenotazione si obbliga, nell'intervallo di tempo che intercorre fra la prenotazione ed il giorno indicato per l'arrivo, di regolare rapporti con suoi clienti in modo che venga tutelata e non subisca pregiudizio la prenotazione effettuata.

La prenotazione alberghiera si distingue in due forme a secondo che:

- 1) Rientri in una offerta definita pacchetto, caratterizzata dalla presenza di due elementi fra i seguenti:
  - a) trasporto;
  - b) alloggio;
  - c) altri servizi turistici non accessori al trasporto ed all'alloggio che costituiscano una parte significativa del "tutto compreso". In tale caso va

applicato quanto disposto dal D. Leg. 17 marzo 1995, n. 111 di attuazione della Direttiva 314/90 CEE.

- 2) La prenotazione riguarda esclusivamente i servizi offerti all'interno della struttura ricettiva ed allora si applicano le norme del Codice civile previste per i contratti.

La prenotazione può avvenire con acconto che dovrà essere fatturato e conteggiato in ogni caso (art. 6 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) o tramite caparra cofirmataria (art. 1385 Codice civile) non soggetta ad acconto secondo quanto disposto dall'indicato D.P.R. ma conteggiata in caso di attuazione del contratto. Se il cliente che ha dato la caparra è inadempiente al contratto e la caparra è definita confirmatoria l'albergatore ha diritto a ritenere la caparra e ad ottenere il maggiore risarcimento del danno. Se invece inadempiente al contratto è l'albergatore questi deve restituire il doppio della caparra, salvo sempre il maggior danno.

Se la caparra è definita "penitenziale" chi l'ha versata, nel caso che non ottemperi al contratto, la perde, mentre se inadempiente è chi l'ha ricevuta, deve restituirla in misura doppia (art. 1386) avendo la caparra funzione di corrispettivo del recesso.

In tema di prenotazione è bene ricordare che se un cliente chiede una camera singola e l'albergatore non ne ha la disponibilità, il richiedente dovrà fruire della tariffa della camera singola anche se gli verrà assegnata una camera doppia (art. 7 R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 244 e Circolare Commissariato turismo 25 novembre 1955, n. 08680).

**Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111**

**Attuazione della direttiva n. 314/90/CEE concernente  
i viaggi, le vacanze e i circuiti "tutto compreso".**

Approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 16 marzo 1995.

*Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 14 aprile 1995, serie generale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
- Visto l'art. 24 della legge 22 febbraio 1994, n.146, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 90/314/CEE del Consiglio del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti "tutto compreso";
- Considerata la necessità di provvedere all'attuazione della direttiva predetta essendo scaduto il relativo termine;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 1995. Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, degli affari esteri e di grazia e giustizia (1);

EMANA

il seguente decreto legislativo:

**Art. 1**

*Ambito di applicazione.*

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai pacchetti turistici definiti all'art.2, venduti od offerti in vendita nel territorio nazionale dall'organizzatore o dal venditore, di cui agli articoli 3 e 4, in possesso di regolare autorizzazione.
2. Il presente decreto si applica altresì ai pacchetti turistici negoziati al di fuori dei locali commerciali, ferme restando le disposizioni del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. SO (2).

**Art. 2**

*Pacchetti turistici.*

1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle ventiquattro ore ovvero estendentesi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:
  - a) trasporto;
  - b) alloggio;
  - c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di cui all'art. 7, lettere i) e m), che costituiscano parte significativa del "pacchetto turistico".
2. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso "pacchetto turistico" non sottrae l'organizzatore o il venditore agli obblighi del presente decreto.

**Art. 3**

*Organizzatore di viaggio.*

1. Ai fini del presente decreto l'organizzatore di viaggio è:
  - a) colui che, in possesso dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, realizza la combinazione degli elementi di cui all'art. 2 e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfettario a procurare a terzi pacchetti turistici;
  - b) l'associazione senza scopo di lucro di cui all'art. 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, nei limiti ivi stabiliti.
2. L'organizzatore può vendere pacchetti turistici direttamente o tramite un venditore (3).

**Art. 4**

*Venditore.*

1. Ai fini del presente decreto il venditore è:
  - a) colui che, in possesso dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, vende, o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi dell'art. 2 verso un corrispettivo forfettario;
  - b) l'associazione senza scopo di lucro di cui all'art. 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, nei limiti ivi stabiliti (4).

**Art. 5**

*Consumatore.*

1. Ai fini del presente decreto, consumatore è l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purchè soddisfi a tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.

## Art. 6

### *Forma del contratto di vendita di pacchetti turistici.*

1. Il contratto di vendita di pacchetti turistici è redatto in forma scritta in termini chiari e precisi.
2. Al consumatore deve essere rilasciata una copia del contratto stipulato, sottoscritto o timbrato dall'organizzatore o venditore.

## Art. 7

### *Elementi del contratto di vendita di pacchetti turistici.*

1. Il contratto contiene i seguenti elementi:
  - a) destinazione, durata, data d'inizio e conclusione, qualora sia previsto un soggiorno frazionato, durata del medesimo con relative date di inizio e fine;
  - b) nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'organizzatore o venditore che sottoscrive il contratto;
  - c) prezzo del pacchetto turistico, modalità della sua revisione, diritti e tasse sui servizi di atterraggio, sbarco ed imbarco nei porti ed aeroporti e gli altri oneri posti a carico del viaggiatore;
  - d) importo, comunque non superiore al venticinque per cento del prezzo, da versarsi all'atto della prenotazione, nonché il termine per il pagamento del saldo; il suddetto importo è versato a titolo di caparra ma gli effetti di cui all'art. 1385 del codice-civile non si producono allorché il recesso dipenda da fatto sopravvenuto non imputabile, ovvero sia giustificato dal grave inadempimento della controparte;
  - e) estremi della copertura assicurativa e delle ulteriori polizze convenute con il viaggiatore;
  - f) presupposti e modalità di intervento del fondo di garanzia di cui all'art. 21;
  - g) mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto, data, ora, luogo della partenza e del ritorno, tipo di posto assegnato;
  - h) ove il pacchetto turistico includa la sistemazione in albergo, l'ubicazione, la categoria turistica, il livello, l'eventuale idoneità all'accoglienza di persone disabili, nonché le principali caratteristiche, la conformità alla regolamentazione dello Stato membro ospitante, i pasti forniti;
  - i) itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche;
  - 1) termine entro cui il consumatore deve essere informato dell'annullamento del viaggio per la mancata adesione del numero minimo dei partecipanti previsto;
  - m) accordi specifici sulle modalità del viaggio espressamente convenuti tra l'organizzatore o il venditore e il consumatore al momento della prenotazione;
  - n) eventuali spese poste a carico del consumatore per la cessione del

contratto ad un terzo;

- o) termine entro il quale il consumatore deve presentare reclamo per l'inadempimento o l'inesatta esecuzione del contratto;
- p) termine entro il quale il consumatore deve comunicare la propria scelta in relazione alle modifiche delle condizioni contrattuali di cui all'art. 12.

## Art. 8

### *Informazione del consumatore.*

1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, il venditore o l'organizzatore forniscono per iscritto informazioni di carattere generale concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro dell'Unione europea in materia di passaporto e visto con l'indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità per l'effettuazione del viaggio e del soggiorno.
2. Prima dell'inizio del viaggio l'organizzatore ed il venditore comunicano al consumatore per iscritto le seguenti informazioni:
  - a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze;
  - b) generalità e recapito telefonico di eventuali rappresentanti locali dell'organizzatore o venditore ovvero di uffici locali contattabili dal viaggiatore in caso di difficoltà;
  - c) recapito telefonico dell'organizzatore o venditore utilizzabile in caso di difficoltà in assenza di rappresentanti locali;
  - d) per i viaggi ed i soggiorni di minorenni all'estero, recapiti telefonici per stabilire un contatto diretto con costui o con il responsabile locale del suo soggiorno;
  - e) circa la sottoscrizione facoltativa di un contratto di assicurazione a copertura delle spese sostenute dal consumatore per l'annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia.
3. Quando il contratto è stipulato nell'imminenza della partenza, le indicazioni contenute nel comma 1 devono essere fornite contestualmente alla stipula del contratto.
4. È fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalità del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al consumatore.

## Art. 9

### *Opuscolo informativo.*

1. L'opuscolo, ove posto a disposizione del consumatore, indica in modo chiaro e preciso:
  - a) la destinazione, il mezzo, il tipo, la categoria di trasporto utilizzato;
  - b) la sistemazione in albergo o altro tipo di alloggio, l'ubicazione, la categoria



- o il livello e le caratteristiche principali, la sua approvazione e classificazione dello Stato ospitante;
- c) i pasti forniti;
  - d) l'itinerario;
  - e) le informazioni di carattere generale applicabili al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea in materia di passaporto e visto con indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità da assolvere per l'effettuazione del viaggio e del soggiorno;
  - f) l'importo o la percentuale di prezzo da versare come acconto e le scadenze per il versamento del saldo;
  - g) l'indicazione del numero minimo di partecipanti eventualmente necessario per l'effettuazione del viaggio tutto compreso e del termine entro il quale il consumatore deve essere informato dell'annullamento del pacchetto turistico;
  - h) i termini, le modalità, il soggetto nei cui riguardi si esercita il diritto di recesso ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del 15 gennaio 1992, n. 50, nel caso di contratto negoziato fuori dei locali commerciali. (6)
2. Le informazioni contenute nell'opuscolo vincolano l'organizzatore e il venditore in relazione alle rispettive responsabilità, a meno che le modifiche delle condizioni ivi indicate non siano comunicate per iscritto al consumatore prima della stipulazione del contratto o vengano concordate dai contraenti, mediante uno specifico accordo scritto, successivamente alla stipulazione.

### **Art. 10**

#### *Cessione del contratto.*

1. Il consumatore può sostituire a se un terzo che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio, nei rapporti derivanti dal contratto, ove comunichi per iscritto all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza, di trovarsi nell'impossibilità di usufruire del pacchetto turistico e le generalità del cessionario.
2. Il cedente ed il cessionario sono solidamente obbligati nei confronti dell'organizzatore o del venditore al pagamento del prezzo e delle spese ulteriori eventualmente derivanti dalla cessione.

### **Art. 11**

#### *Revisione del prezzo.*

1. La revisione del prezzo forfettario di vendita di pacchetto turistico convenuto dalle parti è ammessa solo quando sia stata espressamente prevista nel contratto, anche con la definizione delle modalità di calcolo, in conseguenza della variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti, del

tasso di cambio applicato.

2. La revisione al rialzo non può in ogni caso essere superiore al 100/0 del prezzo nel suo originario ammontare.
3. Quando l'aumento del prezzo supera la percentuale di cui al comma 2, l'acquirente può recedere dal contratto, previo rimborso delle somme già versate alla controparte.
4. Il prezzo non può in ogni caso essere aumentato nei venti giorni che precedono la partenza.

### **Art. 12**

#### *Modifiche delle condizioni contrattuali.*

1. Prima della partenza l'organizzatore o il venditore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.
2. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore può recedere, senza pagamento di penale, ed ha diritto a quanto previsto nell'art. 13.
3. Il consumatore comunica la propria scelta all'organizzatore o al venditore entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso indicato al comma 2.
4. Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non può essere effettuata, l'organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del consumatore, oppure rimborsa quest'ultimo nei limiti della differenza le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno.
5. Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il consumatore non l'accetta per un giustificato motivo, l'organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto, e gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

### **Art. 13**

#### *Diritti del consumatore in caso di recesso o annullamento del servizio.*

1. Quando il consumatore recede dal contratto nei casi previsti dagli articoli 11 e 12, o il pacchetto turistico viene cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del consumatore, questi ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza del prezzo, oppure gli è rimborsata, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, la



somma di danaro già corrisposta.

2. Nei casi previsti dal comma 1 il consumatore ha diritto ad essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto.
3. Il comma 2 non si applica quando la cancellazione del pacchetto turistico dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti richiesto ed il consumatore sia stato informato in forma scritta almeno venti giorni prima della data prevista per la partenza, oppure da causa di forza maggiore, escluso in ogni caso l'eccesso di prenotazioni.

### **Art. 14**

#### *Mancato o inesatto adempimento.*

1. In caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico l'organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile.
2. L'organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti.

### **Art. 15**

#### *Responsabilità per danni alla persona.*

1. Il danno derivante alla persona dall'inadempimento o dalla inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico è risarcibile nei limiti delle convenzioni internazionali che disciplinano la materia, di cui sono parte l'Italia o l'Unione europea, ed, in particolare, nei limiti previsti dalla convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con legge 19 maggio 1932, n. 841, dalla convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario, resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n. 806, e dalla convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 (C.C.V.), resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, per ogni altra ipotesi di responsabilità dell'organizzatore e del venditore, così come recepite nell'ordinamento.
2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene all'inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico per le quali si applica l'art. 2951 del codice civile. (8)
3. È nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento inferiori a quelli di cui al comma 1.

### **Art. 16**

#### *Responsabilità per danni diversi da quelli alla persona.*

1. Le parti contraenti possono convenire in forma scritta, fatta salva in ogni caso

l'applicazione dell'art. 1341, secondo comma, del codice civile (9), limitazioni al risarcimento del danno, diverso dal danno alla persona, derivante dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico.

2. La limitazione di cui al comma 1 non può essere, a pena di nullità, comunque inferiore a quanto previsto dall'art. 13 della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V) firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva con legge 29 dicembre 1977, n. 1084. (10)
3. In assenza di specifica pattuizione, il risarcimento del danno è ammesso nei limiti previsti dall'art.13 della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 3 aprile 1970, resa esecutiva con legge 29 dicembre 1977, n. 1084 e dall'art.1783 e seguenti del codice civile. (11)
4. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno dal rientro del viaggiatore nel luogo della partenza.

### **Art. 17**

#### *Esonero di responsabilità.*

1. L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalla responsabilità di cui agli articoli 15 e 16, quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
2. L'organizzatore o il venditore apprestano con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del consumatore al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l'inesatto adempimento del contratto sia a questo ultimo imputabile.

### **Art. 18**

#### *Diritto di surrogazione.*

1. L'organizzatore o il venditore, che hanno risarcito il consumatore, sono surrogati in tutti i diritti e azioni di quest'ultimo verso i terzi responsabili.
2. Il consumatore fornisce all'organizzatore o al venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga.

### **Art. 19**

#### *Reclamo.*

1. Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.
2. Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località

di partenza.

## Art. 20

### Assicurazione.

1. L'organizzatore e il venditore devono essere coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso il consumatore per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 15 e 16.2. È fatta salva la facoltà di stipulare polizze assicurative di assistenza al turista.

## Art. 21

### Fondo di garanzia.

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – rubrica 43 relativa alle spese per il turismo e lo spettacolo – un fondo nazionale di garanzia, per consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all'estero, nonché per fornire una immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore.
2. Il fondo è alimentato annualmente da una quota pari allo 0,5070 dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria di cui all'art. 20 che è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, al fondo di cui al comma 1.
3. Il fondo interviene, per le finalità di cui al comma 1, nei limiti dell'importo corrispondente alla quota così come determinata ai sensi del comma 2.
4. Il fondo potrà avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente.
5. Entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto verranno determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro le modalità di gestione e di funzionamento del fondo.

## Art. 22

### Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore sei mesi dopo la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1995.

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro  
MASERA, Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea  
CLÒ, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato  
AGNELLI, Ministro degli affari esteri  
MANCUSO, Ministro di grazia e giustizia  
*Visto, il Guardasigilli:* MANCUSO



### NOTA 1

- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993. L'art. 24 così recita:  
"Art. 24 (Viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso: criteri di delega). - 1.  
L'attuazione della direttiva del Consiglio 90/314/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:  
a) l'offerta del servizio "tutto compreso" ed il relativo contratto sono disciplinati tenendo conto delle disposizioni più favorevoli dettate in tema di contratto di organizzazione di viaggio dalla legge 27 dicembre 1977, n.1084;  
b) il risarcimento dei danni diversi dal danno alla persona, derivanti da inadempimento o cattiva esecuzione delle prestazioni, sarà ammesso nei limiti stabiliti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 1084;  
c) l'organizzatore ed il venditore, in relazione alle rispettive responsabilità, sono tenuti a stipulare un contratto di assicurazione per il risarcimento dei danni derivanti da inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, per il rimborso dei fondi depositati ed il rimpatrio".
- La direttiva 90/314/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 158 del 23 giugno 1990.

### NOTA 2

Il D.Lgs, 15 gennaio 1992, n. 50, reca attuazione della direttiva 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.

### NOTA 3

• La legge 17 maggio 1983, n. 217, reca la legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica. L'art. 9 così recita:

“Art. 9 (Agenzie di viaggio e turismo). - Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084.

L'esercizio delle attività di cui al comma precedente è soggetto ad autorizzazione regionale, previo accertamento del possesso da parte del richiedente dei seguenti requisiti professionali:

- a) conoscenza dell'amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio;
- b) conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica;
- c) conoscenza di almeno due lingue straniere.

Il rilascio dell'autorizzazione dovrà, in ogni caso, essere subordinato al versamento di un congruo deposito cauzionale.

Qualora la persona fisica titolare dell'autorizzazione non presti con carattere di continuità ed esclusività la propria opera nella agenzia, i requisiti di cui al comma precedente dovranno essere posseduti dal direttore tecnico.

L'autorizzazione regionale è subordinata al nulla-osta della competente autorità di pubblica sicurezza, per quanto attiene all'accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 12 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

Lo Stato cura la tenuta e l'aggiornamento di un apposito elenco nazionale delle agenzie di viaggio sulla base delle comunicazioni relative alle autorizzazioni rilasciate dalle regioni. Tale elenco viene pubblicato annualmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'elenco di cui al precedente comma, unitamente all'elenco degli uffici informazioni di cui all'art. 4, viene raccolto in una apposita pubblicazione dell'Enit e diffuso in Italia ed all'estero.

In occasione del rilascio delle autorizzazioni le regioni accerteranno l'inesistenza di agenzie con denominazione uguale o simile, già operanti sul territorio nazionale.

Non potrà, in ogni caso, essere adottata dalle agenzie la denominazione di comuni o regioni italiane.

Per le persone fisiche o giuridiche straniere non appartenenti a Stati membri delle Comunità europee l'autorizzazione di cui al secondo comma è subordinata al rilascio del nulla-osta dello Stato ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616”.

• L'art. 10 della medesima legge così recita:  
“Art. 10 (Associazioni senza scopo di lucro). - Le associazioni senza scopo di

lucro che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, sono autorizzate, esclusivamente per i propri associati, ad esercitare attività turistiche e ricettive.

Le leggi regionali fissano i requisiti minimi omogenei e le modalità di esercizio per il compimento delle attività di cui al comma precedente, assicurando che le attività medesime siano esercitate nei rispettivi ambiti associativi”.

### NOTA 4

• Per gli articoli 9 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, vedi in nota all'art. 3.

### NOTA 5

• L'art. 1385 del codice civile così recita:

“Art. 1385 (Caparra confirmatoria). - Se al momento della conclusione del contratto una parte dà all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta.

Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.

Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali”.

### NOTA 6

• Per il titolo del D.Lgs 15 gennaio 1992, n. 50, vedi nota all'art. 1. L'art. 5 di detto decreto così recita:

“Art. 5 (Informazione sul diritto di recesso).

1. Per i contratti e per le proposte contrattuali soggetti alle disposizioni del presente decreto l'operatore commerciale deve informare il consumatore del diritto di cui all'art. 4. L'informazione deve essere fornita per iscritto e deve contenere:

- a) l'indicazione dei termini, delle modalità e delle eventuali condizioni per l'esercizio del diritto di recesso;
- b) l'indicazione del soggetto nei cui riguardi va esercitato il diritto di recesso ed il suo indirizzo o, se si, tratti di società o altra persona giuridica, la denominazione e la sede della stessa, nonché l'indicazione del soggetto al quale deve essere restituito il prodotto eventualmente già consegnato, se diverso.

Qualora il contratto preveda che l'esercizio del diritto di recesso non sia soggetto ad alcun termine o modalità, l'informazione deve comunque contenere gli elementi indicati nella lettera b).

2. Per i contratti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 1, qualora sia sottoposta al consumatore, per la sottoscrizione, una nota d'ordine, comunque denominata, l'informazione di cui al comma 1 deve essere riportata nella suddetta nota d'ordine, separatamente dalle altre clausole contrattuali e con caratteri

tipografici uguali o superiori a quelli degli altri elementi indicati nel documento. Una copia della nota d'ordine, recante l'indicazione del luogo e della data di sottoscrizione, deve essere consegnata al consumatore.

3. Qualora non venga predisposta una nota d'ordine, l'informazione deve essere comunque fornita al momento della stipulazione del contratto ovvero all'atto della formulazione della proposta, nell'ipotesi prevista dal comma dell'art. 1, ed il relativo documento deve contenere, in caratteri chiaramente leggibili, oltre agli elementi di cui al comma 1, l'indicazione del luogo e della data in cui viene consegnato al consumatore, nonché gli elementi necessari per identificare il contratto. Di tale documento l'operatore commerciale può richiederne una copia sottoscritta dal consumatore.
4. Per i contratti di cui all'art. 1, lettera d), l'informazione sul diritto di recesso deve essere riportata nel catalogo o altro documento illustrativo della merce o del servizio oggetto del contratto, o nella relativa nota d'ordine, con caratteri tipografici uguali o superiori a quelli delle altre informazioni concernenti la stipulazione del contratto, contenute nel documento. Nella nota d'ordine, comunque, in luogo della indicazione completa degli elementi di cui al comma 1, può essere riportato il solo riferimento al diritto di esercitare il recesso, con la specificazione del relativo termine e con rinvio alle indicazioni contenute nel catalogo o altro documento illustrativo della merce o del servizio per gli ulteriori elementi previsti nell'informazione.
5. L'operatore commerciale non potrà accettare a titolo di corrispettivo effetti cambiari che abbiano una scadenza inferiore a quindici giorni dalla stipulazione del contratto e non potrà presentarli allo sconto prima di tale termine".

#### NOTA 7

- La legge 12 maggio 1932, n. 841, ha reso esecutiva la convenzione di Varsavia sul trasporto aereo internazionale del 12 ottobre 1929.
- La legge 2 marzo 1963, n. 806, reca ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi internazionali firmati a Berna il 5 febbraio 1961: Convenzione internazionale concernente il trasporto di viaggiatori e di bagagli per ferrovia (C.I.V) con relativi annessi; Convenzione internazionale concernente il trasporto di merci per ferrovia (C.I.M.) con relativi annessi; protocollo addizionale alle convenzioni internazionali concernenti il trasporto per ferrovia di viaggiatori e di bagagli (C.I.V) e di merci (C.I.M.).
- La legge 27 dicembre 1977, n. 1084, reca ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V) firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970.

#### NOTA 8

- L'art. 2951 del codice civile così recita:

“Art. 2951 (Prescrizione in materia di spedizione e di trasporto). - Si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto.

La prescrizione si compie con il decorso di diciotto mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori d'Europa

Il termine decorre dall'arrivo a destinazione della persona o, in caso di sinistro, dal giorno di questo, ovvero dal giorno in cui è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa al luogo di destinazione.

Si prescrivono parimenti in un anno dalla richiesta del trasporto i diritti verso gli esercenti pubblici servizi di linea indicati dall'art. 1679”.

#### NOTA 9

- L'art. 1341 del codice civile così recita:

“Art. 1341 (Condizioni generali di contratto). - Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti Sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto se non sono specificatamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria”.

#### NOTA 10

- Il testo dell'art. 13 della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), resa esecutiva con legge 29 dicembre 1977, n. 1084, è il seguente:

“Art. 13. - 1. L'organizzatore di viaggi risponde di qualunque pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale dei suoi obblighi di organizzazione quali risultano dal contratto o dalla presente Convenzione, salvo che egli non provi di essersi comportato da organizzatore di viaggi diligente.

2. Senza pregiudizio della determinazione di quali persone abbiano diritto di agire e di quali siano i rispettivi diritti, l'indennità dovuta in applicazione del paragrafo 1 è limitata per ciascun viaggiatore a:

50.000 franchi per danno alle persone;

2.000 franchi per danno alle cose;

5.000 franchi per qualsiasi altro danno.

Ciascuno Stato contraente può comunque fissare un limite superiore relativamente ai contratti stipulati per il tramite di un'agenzia che si trovi nel suo territorio.

#### NOTA 11

- L'art. 1783 del codice civile così recita: “Art. 1783 (Responsabilità per le cose



portate in albergo). - Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo.

Sono considerate cose portate in albergo:

- 1) le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio;
- 2) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio;
- 3) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio.

La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata”.



## ALLEGATO 1

### Primo commento al decreto legislativo di attuazione della direttiva 90/314/CEE.

Due soli giorni prima della scadenza del termine di un anno dalla pubblicazione della relativa legge comunitaria (legge 22 febbraio 1994 n. 146) è stato emanato il Decreto legislativo di attuazione della Direttiva 90/314/CEE. L'avvenuto recepimento della citata Direttiva rappresenta, già di per sé e prima di addentrarci nell'esame delle singole disposizioni, un fatto positivo. Ciò, per due ordini di considerazioni.

Anzitutto, perchè essendo ormai abbondantemente decorso il termine fissato dalla Direttiva stessa per l'attuazione da parte degli Stati membri, tutte le previsioni immediatamente precettive (quelle previsioni cioè il cui contenuto, di per sé esplicativo, non abbisognava di adattamenti o integrazioni in sede di recepimento) erano divenute direttamente applicabili da parte dei giudici italiani. Pertanto, in difetto di espressa attuazione, si sarebbe venuta a creare una grave incertezza interpretativa, anzitutto, circa le previsioni da considerarsi self-executing ed inoltre, a causa del mancato adattamento delle singole previsioni alla realtà operativa italiana, negli spazi lasciati aperti dalla Direttiva.

L'attuazione del Decreto deve essere plaudita anche sotto un secondo profilo. Ed infatti, contrariamente ad una abitudine invalsa sino a qualche tempo indietro, il legislatore italiano non si è limitato a trasferire pedissequamente il testo della Direttiva nel testo del decreto di attuazione. Al contrario, in sede di recepimento è stato compiuto uno sforzo di comprensione della realtà operativa italiana, al fine di inserire le previsioni della Direttiva nel nostro ordinamento con i necessari adattamenti. Tra l'altro, come vedremo in sede di commento ai singoli articoli, il testo di decreto che poi è stato emanato ha rappresentato un significativo progresso, nell'avvicinamento alla realtà operativa, rispetto alle bozze predisposte in precedenza. Pertanto, i commenti sugli articoli, che mettono in evidenza alcune antinomie e le previsioni su cui dovrà particolarmente appuntarsi l'attenzione dell'interprete, sia esso operatore, che giudice, non inficiano il giudizio globale, nel complesso positivo.

Premesse queste brevi notazioni, passiamo all'esame delle singole previsioni del Decreto.

#### **Art. 1**

##### *Ambito di applicazione.*

Il primo comma di tale articolo definisce l'ambito di applicazione del Decreto,



mediante un rinvio ai successivi articoli. Dallo stesso si ricavano alcuni elementi importanti. Anzitutto, l'applicazione della legge è limitata ai "pacchetti turistici", così come definiti all'art. 2, venduti od offerti in vendita nel territorio nazionale. Quanto ai soggetti che vendono od offrono in vendita tali pacchetti, l'art. 1 fa riferimento all'organizzatore o venditore, così come definiti ai successivi art. 3 e 4, che siano in possesso di regolare autorizzazione.

Quest'ultima precisazione merita un breve approfondimento. Infatti, il legislatore italiano ha espressamente escluso dall'ambito di applicazione del Decreto gli operatori "abusivi". Pertanto, ai pacchetti turistici posti od offerti in vendita da un operatore "abusivo" non si applicheranno le previsioni del decreto ed il viaggiatore resterà sfornito della tutela dalle stesse approntata.

Ciò consentirà di differenziare immediatamente il prodotto offerto da chi opera nel possesso di regolare licenza, e quindi nell'ambito della legalità, da quello offerto da chi opera al di fuori delle regole. Sarà necessaria, a tal fine, un'opera di informazione, il cui risultato non potrà che essere (come già avvenuto in altri settori, prima "selvaggi" e poi normativamente disciplinati) la riduzione del fenomeno dell'abusivismo, quale effetto naturale della diversa garanzia offerta alla clientela.

Il secondo comma dell'art. 1 prevede che l'applicazione del Decreto si estende anche ai pacchetti turistici negoziati al di fuori dei locali commerciali. In tale ipotesi restano ferme comunque le disposizioni del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, e cioè del decreto che ha dato attuazione alla Direttiva CEE n. 357/85, introducendo nel nostro ordinamento norme a tutela del consumatore per l'ipotesi di acquisto di beni o servizi al di fuori dei locali commerciali (più precisamente, il decreto si applica alle vendite a domicilio, nel luogo di lavoro, o di studio, o di cura; alle vendite effettuate durante escursioni organizzate dal venditore stesso; alle vendite effettuate in area pubblica od aperta al pubblico ed alle vendite per corrispondenza). La previsione saliente del decreto legislativo n. 50/92 è il diritto di recesso del consumatore, entro sette giorni dalla data di sottoscrizione dell'ordine, per la prestazione di servizi, e dalla data di ricevimento della merce, per la fornitura di beni.

## **Art. 2**

### *Pacchetti turistici.*

Ai sensi dell'art. 2 del Decreto la definizione di pacchetti "turistici" poggia sui seguenti elementi:

- prefissata combinazione di almeno due dei seguenti servizi: a) trasporto, b) alloggio, c) servizi turistici non accessori al trasporto od all'alloggio (per la cui definizione l'art. 2 rinvia all'art. 7 del medesimo decreto, lettere i) ed m) - vedi infra), che costituiscono parte "significativa" del pacchetto turistico;
- vendita od offerta in vendita dei medesimi servizi ad un prezzo forfettario;
- durata del viaggio, che deve essere superiore alle 24 ore ovvero si deve estendere per un periodo di tempo comprendente almeno una notte.

Il secondo comma del medesimo art. 2 precisa poi che l'eventuale fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto turistico non sottrae l'organizzatore od il venditore agli obblighi nascenti dal Decreto. In sostanza, se il viaggiatore acquista un "pacchetto" che comprende, ad esempio, il passaggio aereo ed il soggiorno in albergo in una data località turistica, non varrebbe ad evitare l'applicazione del decreto in oggetto la fatturazione dei due servizi (trasporto e sistemazione alberghiera) in maniera autonoma e separata. Nel complesso la definizione di cui all'art. 2 rispecchia abbastanza fedelmente la previsione dell'art. 2 n. 1 della Direttiva.

È opportuno soffermarsi brevemente sul concetto di "prefissata combinazione". Sembra possa senz'altro affermarsi che l'intenzione del legislatore (italiano ed europeo) sia quella di ricomprendere nella definizione solo i pacchetti pre-organizzati dal Tour operator. Appaiono invece escluse le ipotesi in cui il viaggiatore si rivolga all'agente di viaggi per richiedere la prenotazione di un determinato volo, di un determinato albergo e, ad esempio, di un autista o guida sul posto. In tal caso, infatti, anche ove il prezzo del soggiorno venga poi presentato in modo "forfettario", difetta comunque l'elemento della "prefissata combinazione" da parte del Tour Operator, atteso che, al contrario, è il viaggiatore a scegliere i singoli elementi del viaggio. Ciò che renderebbe incongrua l'applicazione delle previsioni della Direttiva/Decreto (basti pensare a quelle relative all'opuscolo-catalogo, agli elementi da indicare nel contratto e così via).

Quanto agli elementi che compongono il viaggio, va rilevato che il richiamo all'art. 7, lettere i) e m), del Decreto, per l'individuazione dei servizi turistici non accessori, è atto ad ingenerare confusione. Infatti, mentre il punto i) dell'art. 7 fa riferimento ad "itinerari, visite, escursioni od altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche", la lettera m), invece, richiama "accordi specifici sulle modalità del viaggio espressamente convenuti tra l'organizzatore o il venditore e il consumatore al momento della prenotazione". È evidente come nell'ipotesi richiamata dalla lettera m) non possa propriamente parlarsi di "servizi", atteso che gli accordi sulle modalità del viaggio possono semplicemente attenere, ad esempio, ad un determinato menu ovvero ad una determinata posizione della camera in albergo! È comunque chiaro il concetto espresso dall'art. 2, a prescindere dal richiamo sopra messo in evidenza: deve trattarsi di un servizio che non sia accessorio ai primi due (trasporto ed alloggio) e che assuma un ruolo significativo nell'economia del viaggio. Incertezze interpretative potranno sorgere sulla qualificazione di un servizio quale parte significativa o meno del pacchetto, che lascia spazio a valutazioni soggettive. Ad esempio, può ritenersi significativo il servizio di parcheggio in aeroporto che viene talvolta offerto dai Tour Operator ai propri clienti? Ovvero, può ritenersi significativo il trasporto in pulmino dall'aeroporto all'hotel (ed è comunque tale servizio un qualcosa di diverso dal "trasporto")? La risposta più logica a tali quesiti è senz'altro in senso negativo, ma occorrerà attendere la interpretazione degli operatori e, soprattutto della

giurisprudenza, per sgombrare il terreno da ogni possibilità di equivoco.

### **Art. 3**

#### *Organizzatore di viaggio.*

Tale articolo definisce l'organizzatore di viaggio, distinguendo due ipotesi (lettere a) e b). Anzitutto è organizzatore di viaggio chi, in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 9 1. 217/1983 "realizza la combinazione degli elementi" che costituiscono il pacchetto turistico ai sensi dell'art. 2 e "si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfettario a procurare a terzi pacchetti turistici". Inoltre, è organizzatore "l'associazione senza scopo di lucro di cui all'art. 10 L. 217 n. 1983 nei limiti ivi stabiliti".

Come si vede, anche l'art. 3 richiama chiaramente l'autorizzazione, escludendo dalla definizione di organizzatore gli "abusivi". Ugualmente viene richiamato il concetto di "prezzo forfettario". Inoltre, è importante notare come venga fatto riferimento all'assunzione dell'obbligo di procurare il pacchetto turistico in nome proprio.

La lettera b), poi, nel ricomprendere nella definizione anche le associazioni senza scopo di lucro, richiama espressamente i limiti alle stesse imposte dalla legge quadro.

Il secondo comma dell'art. 3, in conformità a quanto previsto dalla Direttiva, prevede per l'organizzatore la possibilità di vendere i pacchetti turistici direttamente – ed in tal caso si ha quindi la figura dell'organizzatore/venditore – ovvero tramite un venditore. Tale previsione, che ripete testualmente quanto stabilito dalla Direttiva, deve essere integrata con le norme amministrative in materia. Pertanto, la possibilità per l'organizzatore di vendere "direttamente" è subordinata al possesso della relativa licenza, nel rispetto delle norme già in vigore.

Rispetto alla definizione della Direttiva, quella accolta nel decreto di recepimento non richiama il concetto di non occasionalità, ritenuto evidentemente superfluo, atteso il richiamo all'autorizzazione di cui all'art. 9 della legge n. 217/1983, ed inserisce invece nella nozione le associazioni senza scopo di lucro, sia pure nei limiti sopra citati.

### **Art. 4**

#### *Venditore.*

La definizione di venditore è costruita allo stesso modo di quella, appena esaminata, di organizzatore. Infatti, anche qui troviamo il richiamo all'autorizzazione di cui all'art. 9 della legge n. 217/1983 ed anche qui troviamo il richiamo alle associazioni senza scopo di lucro di cui all'art. 10 della legge n. 217/1983, nei limiti ivi stabiliti.

Naturalmente, differisce l'oggetto dell'attività del venditore essendo tale chi "vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi dell'art. 2 verso un corrispettivo forfettario".

Quindi, l'elemento che differenzia l'organizzatore dal venditore sta nella realizzazione del pacchetto e nell'obbligo di procurarlo in nome proprio, che sono assunti dal primo, mentre il secondo si limita a vendere o procurare ciò che è realizzato dall'organizzatore. Proprio per tale motivo, appare improprio e fonte di equivoci il richiamo, anche in questa sede, della associazione senza scopo di lucro, atteso che, ai sensi della legge quadro sul turismo, alle associazioni senza scopo di lucro non è comunque consentita la vendita al pubblico. Il rinvio espresso ai limiti stabiliti dalla legge quadro, dovrebbe, comunque, sgombrare il terreno dall'equivoco.

### **Art. 5**

#### *Consumatore.*

L'ultima definizione è quella di consumatore. In tale definizione è ricompreso non soltanto chi acquista in nome proprio, ma anche il cessionario, ovvero chi beneficia dell'acquisto, eseguito per suo conto dal contraente principale, senza remunerazione. È questo un concetto importante, in quanto esclude quelle ipotesi in cui si interponga, nel rapporto tra organizzatore e venditore, da un lato, e viaggiatore, dall'altro, un altro soggetto che effettui l'acquisto in nome del viaggiatore a fini di lucro.

### **Art. 6**

#### *Forma del contratto di vendita di pacchetti turistici.*

È questa una norma particolarmente significativa, in quanto stabilisce la forma del contratto di vendita di pacchetti turistici. Per comprendere appieno la portata di tale norma occorre rifarsi a quanto previsto nella Direttiva ed al palese scopo della stessa.

Ed infatti, la Direttiva, all'art. 4.2, prevede che le clausole contrattuali debbano essere "enunciate per iscritto od in ogni altra forma comprensibile ed accessibile per il consumatore", stabilendo altresì che il consumatore deve ricevere "copia" del contratto. Ora, è evidente dal dettato dell'art. 4.2 della Direttiva lo scopo della stessa, reso palese anche da tutte le altre disposizioni in materia di informazione al consumatore. Ed infatti, inserendo tali previsioni, il legislatore comunitario si poneva l'obiettivo di una chiara ed esaustiva informazione al consumatore che, prima della conclusione del contratto, deve ricevere notizia, in forma scritta od in altra forma comprensibile ed accessibile, degli elementi essenziali del contratto di viaggio.

A fronte di un obiettivo preciso, che trova altresì una chiara enunciazione nel testo della Direttiva, si era paventata la introduzione, nel nostro ordinamento, di un formalismo in materia, non richiesto certamente dalla Direttiva, e comunque neppure rispondente al principio di libertà della forma di cui è permeato il nostro sistema giuridico. Ed infatti, nel nostro ordinamento la forma scritta è richiesta a pena di nullità, ai sensi dell'art. 1350 c.c., soltanto per gli atti che hanno ad oggetto beni immobili ed i diritti agli stessi relativi ivi espressamente indicati.

La formulazione poi accolta in sede di approvazione del decreto di attuazione appare senz'altro più rispondente al dettato della Direttiva. Ed infatti, al primo comma dell'art. 6 troviamo enunciato che "il contratto di vendita di pacchetti turistici è redatto in forma scritta in termini chiari e precisi". Il secondo comma prevede poi che "al consumatore deve essere rilasciata una copia del contratto stipulato, sottoscritto o timbrato dall'organizzatore o venditore".

Vi sono ben due termini utilizzati dal legislatore italiano all'art. 6 ("redatto" e "timbrato") che autorizzano a ritenere non solo senz'altro non prevista la forma scritta a pena di nullità, ma addirittura, in sintonia con la Direttiva, esclusivamente prevista la redazione per iscritto del contratto, indipendentemente dalla circostanza che lo stesso venga poi effettivamente sottoscritto dall'organizzatore o venditore, da un lato, e dal viaggiatore, dall'altro. Se tale interpretazione verrà seguita in sede di applicazione della legge, si avrà quindi un pieno ossequio allo scopo del legislatore comunitario, che non era certo quello di imporre la forma scritta per la conclusione del contratto, ma bensì la redazione del contratto stesso per iscritto od in altra forma comprensibile ed accessibile. Tale interpretazione appare senz'altro confermata dalla previsione del secondo comma dell'art. 6, ove è previsto che il contratto debba essere "sottoscritto o timbrato" dall'organizzatore. L'alternativa tra la sottoscrizione od il timbro rende manifesto come il contratto, pur redatto per iscritto, possa poi non essere concluso in tale forma.

Tuttavia, l'interpretazione sopra avanzata necessita un esame approfondito e scevro da preconcetti della norma e della sua genesi, che ci auguriamo venga portato avanti in sede di applicazione della stessa, senza che l'interprete sia fuorviato dalla tentazione di introdurre un formalismo che evidentemente non è stato fatto proprio dal legislatore. E, si noti, non sempre il formalismo può rivelarsi fonte di protezione per il consumatore, atteso che l'eventuale mancato rispetto delle forme può essere fatto valere sia dall'una che dall'altra delle parti del contratto, a seconda di chi in quel momento abbia interesse ad invocarlo (ad esempio, il difetto della forma ad substantiam o ad probationem potrebbe essere fatto valere dall'organizzatore, in caso di annullamento del viaggio, o in caso di inadempienza, per negare o contrastare il diritto al risarcimento in capo al consumatore).

Inoltre, la snellezza della forma meglio risponde alla concreta realtà operativa del settore, ove molto spesso è assai difficile, se non impossibile, ottenere la sottoscrizione da parte del viaggiatore (basti pensare alle ipotesi di viaggi c.d. incentive, ovvero ai gruppi c.d. non organizzati, famiglie, amici e così via). Peraltro, occorre notare che, anche se in sede di applicazione trovasse pieno accoglimento l'interpretazione sopra divisata, per l'operatore la sottoscrizione del viaggiatore assumerebbe ugualmente importanza determinante, ai fini della espressa accettazione per iscritto delle eventuali clausole che possano definirsi "vessatorie" ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, c.c. (limitazioni alla responsabilità, alla facoltà di recedere, foro esclusivamente competente, e simili). Pertanto, allorché l'organizzatore ed il venditore intendano, nei limiti consentiti

dalla Direttiva, inserire alcune previsioni nei propri modelli di contratto che possano rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 1341 c.c., la sottoscrizione, anzi la doppia sottoscrizione, del viaggiatore sarà comunque necessaria, a pena di nullità delle clausole suddette.

## **Art. 7**

### *Elementi del contratto di vendita di pacchetti turistici.*

Tale articolo contiene l'elencazione degli elementi che devono essere indicati nel contratto di vendita di pacchetti turistici. Nel complesso sono state recepite abbastanza fedelmente le previsioni di cui all'allegato alla Direttiva, con qualche integrazione, quale, ad esempio, il numero di telefono dell'organizzatore o venditore, che sembra forse un po' eccessiva, specie se si considera che si era paventato di prescrivere l'indicazione di tali elementi a pena di nullità! Anche tale previsione è scomparsa nella formulazione del testo di decreto approvato nel Consiglio dei Ministri. Quindi, la mancata indicazione di uno degli elementi di cui all'art.7 non dovrebbe comportare senz'altro la nullità del contratto.

Occorrerà, comunque, anche in questo caso, attendere l'interpretazione del Decreto, in sede di applicazione, per poter stabilire con certezza le conseguenze che verranno fatte discendere dall'eventuale mancanza di uno degli elementi.

Quanto ai singoli elementi, occorre sottolineare la definizione adottata al punto d) in relazione alle somme da versarsi all'atto della prenotazione, che vengono qualificate "caparra", con espresso richiamo all'art. 1385 c.c.. Tale definizione è in contrasto con quella adottata in altri articoli del Decreto, ove si parla di acconto (art- 9), o somma di danaro (art. 13). Tra l'altro, le conseguenze della definizione di cui al punto d) sono di non poco momento, atteso il contenuto dell'art. 1385 c.c., che prevede la perdita della caparra confirmatoria, nell'ipotesi di recesso di chi l'ha versata, ovvero la restituzione del doppio della caparra confirmatoria, nell'ipotesi di recesso da parte di colui che l'ha ricevuta.

Ora, tale regime è in aperto contrasto sia con quanto previsto agli artt. 11 e 12 per il recesso del viaggiatore, che con quanto previsto all'art. 13 che, in ipotesi di annullamento del viaggio da parte dell'organizzatore, prevede la restituzione della sola "somma di danaro già corrisposta". È evidente che le specifiche previsioni del decreto dovrebbero senz'altro prevalere, in quanto norme speciali, rispetto alla previsione generale di cui all'art. 1385 c.c. Va poi ulteriormente rilevato come le penali solitamente previste nella prassi per il recesso del viaggiatore, al di fuori delle ipotesi di cui agli artt. 11 e 12, possano essere inferiori alle somme già versate dal viaggiatore stesso. Quid iuris in tali ipotesi? Prevale la previsione pattizia o il disposto dell'art. 1385 c.c., con conseguente diritto dell'organizzatore/venditore a trattenere tutte le somme ricevute? È indubbio, pertanto, che la formulazione accolta al punto d) dell'art. 7 darà luogo a numerose controversie interpretative, che si sarebbero potute evitare con una più chiara definizione.

Quanto alle altre indicazioni, alcune possono senz'altro essere inserite in un modello standard di contratto (ad esempio: termine per il reclamo, termine per

l'annullamento in caso di previsione di un numero minimo dei partecipanti., e simili). Altre, troverebbero la loro naturale collocazione nel catalogo e non nel modello di contratto (e segnatamente le descrizioni relative al viaggio: sistemazione in albergo, mezzo di trasporto e simili). Altre infine dovrebbero essere inserite di volta in volta al momento della conclusione del contratto (ad esempio accordi specifici sulle modalità di viaggio espressamente convenute). Occorre, quindi, approntare un idoneo modello di contratto che, nel rispetto della normativa, sappia tener conto delle esigenze della categoria, che rendono estremamente difficile, se non impossibile, la elaborazione del testo del contratto all'ultimo momento da parte dell'agente.

### **Art. 8**

#### *Informazione del consumatore.*

In tale articolo vengono indicati gli elementi che devono essere forniti prima della conclusione del contratto (comma primo), ovvero prima dell'inizio del viaggio (comma secondo). Prima della conclusione del contratto il venditore o l'organizzatore devono informare per iscritto il viaggiatore circa le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro dell'Unione europea in materia di passaporto, visto ed obblighi sanitari. Il secondo comma poi indica specificamente le informazioni da fornirsi prima dell'inizio del viaggio, sempre per iscritto, con il c.d. foglio notizie. Viene precisato, al terzo comma, che allorché il contratto sia stipulato nell'imminenza della partenza, le indicazioni circa visti, passaporti ed obblighi sanitari vengono fornite contestualmente alla stipulazione. Occorrerà, quindi, porre particolare attenzione nel fornire le indicazioni prescritte in modo chiaro e preciso. Va rilevato che la nostra giurisprudenza aveva già comunque individuato una precisa responsabilità del venditore, per errori od omissioni in merito, ancor prima dell'emanazione della Direttiva.

L'ultimo comma dell'articolo in esame contiene il divieto di fornire comunque informazioni ingannevoli, qualunque sia il mezzo con il quale vengano fornite, in conformità a quanto previsto dalla Direttiva.

### **Art. 9**

#### *Opuscolo informativo.*

L'articolo in esame si occupa del c.d. opuscolo informativo e cioè, per usare la terminologia corrente nella prassi, del catalogo o depliant. Occorre qui sottolineare come, nonostante l'opposta e chiara formulazione della Direttiva, il nostro legislatore abbia voluto invertire i momenti informativi che precedono ed accompagnano la conclusione del contratto. Come si diceva la Direttiva individua correttamente detti momenti informativi. Anzitutto, la diffusione del catalogo (facoltativa) che, allorché diffuso, deve contenere determinati elementi e che comunque vincola l'organizzatore ed il venditore (in relazione alle rispettive responsabilità, come chiarito al comma secondo

dell'articolo 9). In secondo luogo, la conclusione del contratto, preceduta, o, in casi di urgenza, accompagnata, dalle informazioni in materia di visti, passaporti ed obblighi sanitari. Infine, le informazioni che vengono fornite nell'imminenza della partenza, indicate all'articolo 8 del decreto, divulgate, nella prassi, attraverso il c.d. foglio notizie.

Il nostro legislatore ha invece completamente sovvertito l'ordine "naturale", disciplinando per prime, all'art. 7, le indicazioni che devono essere contenute nel contratto, quindi le informazioni da fornirsi prima della stipula e prima della partenza, ed infine il contenuto del catalogo, che invece è il momento iniziale del processo informativo. Poco male!

L'interprete farà un po' più fatica ad orientarsi ed avrà forse la sensazione di inutili duplicazioni ma, infine, con l'aiuto della prassi, dovrebbe identificare il corretto processo informativo.

Tornando all'articolo in esame, Io stesso, come si diceva, indica gli elementi che il catalogo, ove pubblicato, deve contenere. Tra gli stessi si segnala, in quanto ulteriore rispetto alla previsione della Direttiva. quanto previsto al punto h) circa i termini e le modalità per l'esercizio del diritto di recesso del consumatore, allorché la vendita avvenga fuori dai locali commerciali (d. lgt. 52/90)

### **Art. 10**

#### *Cessione del contratto.*

L'art. 10 del Decreto di attuazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 4.3 della Direttiva, prevede la possibilità, per il consumatore che si trovi nell'impossibilità di usufruire del pacchetto turistico, di cedere il contratto a terzi. Nel recepire la direttiva il legislatore italiano ha inserito una precisazione, e cioè che il terzo cui venga ceduto il contratto deve soddisfare "tutte le condizioni per la fruizione del servizio". Tale precisazione assume notevole importanza, atteso che vi sono nella prassi caratteristiche ben precise che devono essere soddisfatte, ad esempio, per fruire di determinati servizi, ovvero di particolari tariffe, destinate a determinate fasce di età o riservate a soggetti che rivestano specifiche qualifiche (ad esempio, studenti). inoltre, all'art. 10, primo comma, troviamo altresì specificato che nel comunicare - entro e non oltre 4 giorni lavorativi prima della partenza - la propria intenzione di cedere il contratto, il viaggiatore deve indicare le "generalità del cessionario". Pertanto, non sarà sufficiente l'indicazione del nome, ma occorrerà specificare anche tutti gli altri dati che consentono, appunto, la verifica della sussistenza in capo al cessionario dei requisiti per la fruizione del servizio.

Conformemente a quanto già previsto dalla Direttiva, il secondo comma dell'art. 10 stabilisce la obbligazione solidale del cedente e del cessionario nei confronti dell'organizzatore e del venditore per il pagamento del prezzo e delle spese ulteriori eventualmente nascenti dalla cessione.

### **Art. 11**

#### *Revisione del prezzo.*



Tale norma detta i limiti e le condizioni per la revisione del prezzo del pacchetto turistico indicato in contratto.

Vediamo anzitutto i limiti. Un primo di limite è di ordine temporale, essendo stabilito, al comma quarto dell' art. 11 , che il prezzo non può in nessun caso essere aumentato “nei venti giorni che precedono la partenza”. Il secondo limite attiene alla misura della variazione, stabilendo (secondo comma) che la variazione al rialzo non può eccedere il 10% del prezzo inizialmente convenuto (quindi, anche ove la revisione venga operata in fasi successive, la sua misura, nel complesso, non potrà eccedere il citato limite del 10%). Mentre, tuttavia, il limite temporale appare inderogabile, con la conseguenza che ogni eventuale variazione nei venti giorni che precedono la partenza dovrebbe essere considerata priva di effetti, l'eventuale superamento del limite del 10% ha quale conseguenza la facoltà per l'acquirente di recedere dal contratto, con l'obbligo per l'organizzatore o il venditore, che abbiano ricevuto il pagamento parziale e totale del prezzo, di restituire le somme ricevute e con le conseguenze di cui all'art. 13.

Oltre ai limiti sopra indicati, vi sono altresì precise condizioni che devono essere osservate affinché la revisione possa aver luogo. Più in dettaglio.

- la revisione del prezzo è ammessa solo “quando sia stata espressamente prevista nel contratto”.
- il contratto deve altresì prevedere le precise modalità di calcolo per la revisione stessa;
- comunque la revisione è ammessa soltanto in conseguenza della variazione del costo di trasporto e/o carburante, dei diritti e delle tasse (quali tasse di atterraggio, di imbarco e sbarco nei porti o negli aeroporti) o del tasso di cambio applicato.

Pertanto, stante la formulazione dell'art. 11 , gli operatori dovranno predisporre un testo contrattuale che preveda espressamente la facoltà di variare il prezzo, sia pure nei limiti di tempo e di misura previsti dall'art. 11. Più difficile appare la esatta definizione delle modalità di calcolo delle variazioni sin dal momento della stipulazione del contratto. A tale indicazione si potrà cercare di supplire anche ex post, ricostruendo esattamente tali modalità di calcolo in concomitanza con la revisione e mostrando in tal modo la corrispondenza e proporzionalità della revisione stessa alla variazione intervenuta.

### **Art. 12**

#### *Modifiche delle condizioni contrattuali.*

La norma in esame si occupa delle modifiche che possono intervenire in due fasi temporali ben distinte, e cioè prima della partenza, ovvero dopo la partenza. Quanto alle modifiche delle condizioni contrattuali prima della partenza, il comma primo dell'articolo in esame prevede che l'organizzatore o il venditore “che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto” ne dia immediato avviso in forma scritta al consumatore. Nella

comunicazione devono essere indicati sia la modifica che l'eventuale variazione del prezzo che ne consegue.

Già nel primo comma dell'art. 12 troviamo il riferimento a due concetti, e precisamente quello della modifica “significativa” e quello della “immediatezza” della comunicazione, che lasciano spazio a diverse interpretazioni. In particolare, circa la significatività della modifica, potrebbero darsi contrasti tra la percezione del viaggiatore, che può considerare significativi anche elementi che rivestano viceversa un'importanza meramente soggettiva, e l'interpretazione dell'organizzatore. Ad esempio, se prima della partenza l'organizzatore è costretto a modificare il tipo di sistemazione alberghiera, offrendo una sistemazione in albergo di pari classificazione e con analoga ubicazione (fronte mare, fronte lago o simili), potrà il viaggiatore ritenere tale modifica significativa allorché il nuovo hotel proposto non sia dotato di un servizio accessorio, quale la piscina, o la sauna, o il centro massaggi, asserendo che uno dei motivi per i quali si era risolto al viaggio consisteva proprio nella possibilità di usufruire quotidianamente e liberamente di tale servizio?

Una volta che il viaggiatore abbia avuto notizia della modifica “significativa” di uno o più elementi del contratto, lo stesso, entro due giorni lavorativi, dovrà comunicare all'organizzatore o al venditore se accetta la proposta di modifica ovvero se intende recedere dal contratto, con le conseguenze che vengono indicate al successivo art. 13 (sulle quali ci soffermeremo infra). A tale proposito si sottolinea l'importanza, atteso che il legislatore ha molto spesso lasciato indeterminato (tra organizzatore e venditore) il soggetto attivo o passivo delle comunicazioni previste nelle varie norme del decreto, di specificare chiaramente in contratto chi sia legittimato ad effettuare e/o a ricevere le specifiche comunicazioni. Ciò al fine di evitare ritardi, confusione o, addirittura, decadenza dai termini.

Come si accennava, la seconda parte della norma in esame (commi 4 e 5) disciplina l'ipotesi di modifiche successive alla partenza. In particolare allorché, dopo l'inizio del viaggio, una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non possa essere effettuata, l'organizzatore è tenuto a predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio stesso. Tali soluzioni alternative non devono comportare oneri “di qualsiasi tipo” a carico del viaggiatore. Il quarto comma dell'art. 12 prevede che, in alternativa, l'organizzatore deve rimborsare al viaggiatore la differenza tra le prestazioni previste e quelle effettivamente fornite (salvo il risarcimento del danno). Il quinto comma prevede che ove non sia possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero il consumatore non accetti detta soluzione per un giustificato motivo, l'organizzatore è tenuto a fornire un mezzo di trasporto “equivalente” per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto. Inoltre, l'organizzatore è tenuto a restituire la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quelle effettuate in concreto sino al momento del rientro.

Come si vede dalla sintesi delle previsioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 12, le stesse lasciano aperti numerosi problemi interpretativi. Anzitutto, come già visto



per le modifiche anteriori alla partenza, vi è il problema della qualificazione come “essenziale” della parte di servizi non fornita, atteso che anche in questo caso possono essere prospettate valutazioni di tipo meramente soggettivo. Soltanto la applicazione nella prassi, nonché l’interpretazione della giurisprudenza, potranno - ci auguriamo - meglio chiarire il concetto di “modifica essenziale”.

Altro concetto che si presta a valutazioni di tipo soggettivo è quello della “adeguatezza” delle soluzioni alternative, considerato, tra l’altro, che molto spesso, a viaggio iniziato, è estremamente difficile poter organizzare localmente soluzioni diverse rispetto a quelle originariamente programmate.

Di difficile interpretazione appare il combinato disposto del quarto comma - ultima parte - e del quinto comma dell’articolo in esame. Infatti, limitando la lettura al citato quarto comma, si rileva che nello stesso è previsto, in via disgiuntiva (“oppure”) rispetto alla predisposizione di soluzioni alternative, il rimborso della differenza tra il valore delle prestazioni originariamente previste rispetto a quello delle prestazioni effettivamente fornite.

Ora, il quinto comma prevede invece che, nell’impossibilità di approntare una soluzione alternativa, o in caso di motivato rifiuto della stessa, al viaggiatore sia messo a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza (o altro luogo convenuto). È evidente, quindi, la difficoltà di collegamento tra tali disposizioni.

Va comunque segnalato che il legislatore italiano ha introdotto, per il rientro del viaggiatore, il concetto di “mezzo di trasporto equivalente”. Tale locuzione dovrà essere interpretata da operatori e giudici tenendo presente la concreta realtà operativa. Ed infatti, l’“equivalenza” del mezzo dovrà essere valutata, avendo riguardo al tipo ed alle caratteristiche del mezzo stesso.

Ad esempio, nel caso di trasporto aereo, dovrà aversi riguardo al tipo di volo e al tipo di aeromobile, di talché il viaggiatore che abbia acquistato un pacchetto comprendente un volo charter, non potrà pretendere per il rientro un volo di linea.

Ancora, il viaggiatore che si sia recato su un’isoletta collegata alla terra ferma soltanto ogni due giorni, dovrà attendere il mezzo di trasporto “equivalente” e non potrà, ad esempio, pretendere per il rientro immediato un “executive”.

Interpretare diversamente la norma potrebbe portare a conseguenze aberranti per gli operatori, che si potrebbero vedere costretti a sostenere costi insormontabili per l’immediato rientro, eccedenti qualsivoglia indennizzo cui potrebbero essere condannati il caso di inadempimento.

### **Art. 13**

#### *Diritti del consumatore*

#### *in caso di recesso o annullamento del servizio.*

La norma in commento stabilisce i diritti del viaggiatore nelle ipotesi in cui il viaggio sia annullato dall’organizzatore prima della partenza, ovvero il viaggiatore si avvalga delle facoltà di recesso di cui agli artt. 11 (terzo comma) e

12 (secondo comma).

La formulazione dell’articolo 13 appare senz’altro infelice, atteso che individua ipotesi anomale di “recesso” del viaggiatore, causate dal fatto dell’organizzatore, che abbia modificato il prezzo oltre la misura consentita, ovvero abbia introdotto altra modifica “essenziale”. Non solo, ma al “recesso” del viaggiatore viene fatto conseguire il diritto del medesimo di “usufruire” di altro servizio, per determinare le condizioni del quale si fa riferimento al viaggio originariamente prenotato, in relazione al quale il viaggiatore abbia operato il proprio recesso. Stante anche il richiamo, al comma terzo, del risarcimento del danno, si sarebbero più propriamente dovute inquadrare le ipotesi in esame nella fattispecie della risoluzione di diritto del contratto, per inadempimento dell’organizzatore ai patti originariamente assunti.

Inoltre, anche qui si deve rilevare un’antinomia rispetto ad una precedente disposizione del medesimo decreto. Ed infatti, l’art. 11, terzo comma, sembrerebbe limitare il diritto del viaggiatore, per l’ipotesi di recesso in caso di variazione del prezzo eccedente il 10%, al solo rimborso di quanto già versato. Difetta inoltre qualsivoglia richiamo all’art. 13. Tale ultima norma, invece, richiama espressamente l’ipotesi di recesso di cui all’art. 11, estendendo anche alla stessa gli ulteriori diritti del viaggiatore individuati dalla norma in commento.

E veniamo, infine, a riepilogare in dettaglio tali diritti:

- 1) anzitutto, il viaggiatore ha il diritto di usufruire di un viaggio di qualità equivalente o “superiore senza supplemento di prezzo”, ovvero, “inferiore, previa restituzione della differenza di prezzo”.
- 2) In alternativa, al viaggiatore deve essere rimborsata, entro 7 giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, la somma di denaro già corrisposta.
- 3) Inoltre, il viaggiatore ha diritto ad essere risarcito di ogni ulteriore danno subito a causa della mancata esecuzione del contratto.

Il risarcimento del danno è, tuttavia, escluso allorché la mancata effettuazione del viaggio sia dipesa da: a) mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto in contratto (purché il viaggiatore ne sia stato informato in forma scritta almeno 20 giorni prima della data fissata per la partenza); cause di forza maggiore, escluso l’eccesso di prenotazioni (c.d. overbooking).

In relazione alle previsioni appena illustrate occorre fare una importante notazione. Vengono stabiliti dal legislatore una serie di termini, generalmente a favore del viaggiatore. Soltanto per la comunicazione del mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti è stabilita una particolare forma, la forma scritta. Pertanto, occorrerà porre particolare attenzione, nella formulazione del testo contrattuale, alla indicazione della forma che dovranno rivestire le varie comunicazioni del viaggiatore. Ciò, la fine di evitare incertezze circa la decorrenza dei termini previsti (ad esempio, 7 giorni per il rimborso, e così via).

## Art. 14

### *Mancato o inesatto adempimento.*

È questa la prima di sei norme (art. 4, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18 e art. 19) che disciplinano la responsabilità dell'organizzatore e del venditore.

Il primo comma dell'articolo in esame sancisce che l'organizzatore ed il venditore sono tenuti a risarcire, secondo le rispettive responsabilità, il danno causato dal mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico. La responsabilità è esclusa ove l'organizzatore e il venditore provino che il mancato o inesatto adempimento è dipeso da impossibilità della prestazione derivante "da causa a loro non imputabile".

Nella norma in esame è stato introdotto l'inciso "secondo le rispettive responsabilità", in conformità a quanto già previsto dalla legge comunitaria, che, nel delegare al governo l'emanazione del decreto, faceva riferimento a tale concetto con riferimento all'obbligo di contrarre idonea copertura assicurativa. Occorre peraltro rilevare che la norma in commento si limita a porre in evidenza la possibile differenziazione di "rispettive responsabilità", senza tuttavia fornire alcune criterio per l'esatta individuazione della responsabilità dell'organizzatore e di quella del venditore. Soccorre a tale proposito tutta la elaborazione giurisprudenziale in materia. Infatti, la giurisprudenza è venuta negli anni a ricondurre la responsabilità dell'organizzatore nell'ambito di responsabilità dell'appaltatore e quella del venditore nell'ambito della responsabilità del mandatario, individuando altresì gli specifici obblighi che competono alle due figure (tra le altre, v. Cass. 28 maggio 1977, 2202; Cass. 6 gennaio 1982 n. 7. Trib. Taranto 30 marzo 1988; Pret. Roma 13 marzo 1973).

Inoltre, gli operatori dovranno attentamente individuare in contratto il soggetto responsabile delle varie prestazioni ed obbligazioni, eliminando l'incertezza lasciata dal decreto sul punto, laddove, in relazione a determinate previsioni, viene fatto riferimento ad "organizzatore e venditore" ovvero ad "organizzatore o venditore". Il secondo comma dell'articolo in esame sancisce la responsabilità dell'organizzatore o del venditore per i danni provocati da prestatori di servizi dei quali si sia avvalso, fermo restando il diritto di rivalersi nei confronti degli stessi. Si tratta di un principio già riconosciuto, però il diritto di rivalersi nei confronti degli stessi. Si tratta di un principio già riconosciuto, peraltro, in numerose pronunce giurisprudenziali che, con il richiamo alla fattispecie dell'appalto di servizi, appunto, sancivano la responsabilità dell'appaltatore anche per gli eventuali inadempimenti dei fornitori di singoli servizi. Anche la CCV, inoltre, aveva accolto tale principio all'art.15, laddove sanciva la responsabilità dell'organizzatore per l'inadempimento dei fornitori dallo stesso prescelti.

## Art. 15

### *Responsabilità per danni alla persona*

Il legislatore si è avvalso con tale norma della facoltà, prevista dall'art.5.2, terzo

comma, della Direttiva, di limitare la responsabilità per inadempimento o cattiva esecuzione delle prestazioni che formano l'oggetto del servizio tutto compreso in conformità alle Convenzioni internazionali che disciplinano le dette prestazioni. Pertanto, la responsabilità per danni alla persona è risarcibile nei limiti delle Convenzioni internazionali che disciplinano la materia, di cui sono parte l'Italia o la Unione europea.

L'articolo in commento richiama espressamente le più importanti di tali convenzioni, e precisamente: la Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale (resa esecutiva in Italia con legge 19 maggio 1932 n. 841); la Convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario (resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n. 806); la Convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 (C.C.V. resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084), in relazione ad ogni altra ipotesi di responsabilità dell'organizzatore e del venditore (1).

(1) I limiti attualmente previsti da tali Convenzioni sono:

- Convenzione di Varsavia - trasporto di persone: 8300 diritti speciali di prelievo; trasporto di bagagli: 17 diritti speciali di prelievo per chilo, fatta salva la eventuale dichiarazione al momento della consegna del bagaglio al vettore, accompagnata dal pagamento di una eventuale tassa supplementare, ipotesi in cui il vettore sarà tenuto a pagare sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che non provi che la stessa è superiore al valore reale: oggetti personali e bagaglio a mano: 332 diritti speciali di prelievo.

- Convenzione di Berna - risarcimento per l'ipotesi di morte del viaggiatore: a) spese necessarie conseguenti al decesso, in particolare per il trasporto della salma, per inumazione e per la cremazione; indennizzo in favore di coloro verso i quali sussisteva un'obbligazione alimentare, nell'ammontare massimo di 200.000 franchi in capitale od in rendita annuale corrispondente a tale capitale; b) inoltre, qualora la morte non sopraggiunga immediatamente, le spese necessarie, in particolare quelle di cura e di trasporto: la riparazione del danno causato sia per l'incapacità lavorativa totale o parziale sia per l'accrescimento dei bisogni, nei limiti di 200.000 franchi in capitale o in rendita annuale corrispondente a tale capitale: ferimento del viaggiatore: stessi indennizzi previsti per l'ipotesi di morte sub punto b): risarcimento danni in caso di avaria o perdita di oggetti: risarcimento fino a concorrenza di 2.000 franchi per viaggiatore.

Va qui rilevato come sia la Convenzione di Varsavia che quella di Berna escludano la possibilità di limitare il risarcimento dei danni nell'ipotesi di dolo e, nel caso della Convenzione di Berna, anche di colpa grave.

- Convenzione di Bruxelles -

responsabilità dell'organizzatore per l'inadempimento alle proprie obbligazioni: 50.000 franchi per danno alle persone; 2.000 franchi per danno alle cose; 5.000 franchi per qualsiasi altro danno; responsabilità dell'organizzatore per danni relativi ai servizi di trasporto, di alloggio o di qualsiasi altro tipo nell'esecuzione del viaggio o del soggiorno (siano essi eseguiti dall'organizzatore o da terzo fornito, ore): la responsabilità è disciplinata conformemente alle disposizioni che regolano i singoli servizi; responsabilità del venditore: in ogni caso limitata all'ammontare massimo di 10.000 franchi per viaggiatore.

Si precisa che il cambio corrente dei diritti speciali di prelievo è pari a circa lire 2.570 mentre quello del franco oro è pari a circa lire 5.000.

Il richiamo contenuto all'art. 15 non si estende espressamente alle modificazioni intervenute nelle citate convenzioni. Si potrebbe pertanto sostenere che i limiti siano quelli originariamente indicati, senza tener conto delle successive revisioni e rivalutazioni.

Poiché il legislatore ha seguito il criterio di richiamare esclusivamente le convenzioni di cui siano parte l'Italia o la UE, non è espressamente richiamata la Convenzione di Atene sul trasporto marittimo, che non è mai stata recepita in Italia. Quanto alla Convenzione di Parigi sulla responsabilità dell'albergatore, il mancato richiamo si spiega alla luce della circostanza che tale Convenzione ha trovato recepimento negli articoli 1783 e seguenti del codice civile, tra l'altro espressamente richiamati dal successivo articolo 16 del Decreto in materia di responsabilità per danni diversi da quelli alla persona.

Il secondo comma dell'articolo in esame introduce il termine di prescrizione di 3 anni per il diritto al risarcimento del danno. La data di decorrenza di tale termine solleva qualche perplessità atteso che si fa riferimento al "rientro del viaggiatore nel luogo di partenza", con conseguente incertezza interpretativa per le ipotesi in cui tale rientro non abbia luogo. Una eccezione al termine prescrizione è prevista per l'inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico, con riferimento alle quali viene richiamato il disposto dell'art. 2951 c.c. (omettendosi, peraltro, il richiamo alle disposizioni del codice della navigazione e delle Convenzioni Internazionali che ulteriormente disciplinano la prescrizione in materia di trasporto).

L'ultimo comma sancisce la nullità di qualsivoglia accordo tra le parti che stabilisca limiti di risarcimento inferiori a quelli previsti dal primo comma del medesimo articolo.

### **Art. 16**

#### *Responsabilità per danni diversi da quelli alla persona.*

L'articolo in esame presenta una palese antinomia nelle disposizioni di cui ai primi tre commi. Ed infatti, il primo comma, in conformità a quanto consentito dall'art. 5.2 quarto comma della Direttiva, prevede che le parti contraenti possano convenire limitazioni al risarcimento del danno, diverso dal danno alla

persona, derivante dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico. Occorre sottolineare che per tali limitazioni il citato primo comma prevede la forma scritta ed il rispetto delle previsioni dell'art. 1341, secondo comma, c.c., e cioè la specifica approvazione per iscritto delle clausole che possano definirsi vessatorie.

Il secondo comma prevede che la limitazione convenzionale al risarcimento del danno non possa comunque essere inferiore a quanto previsto all'art. 13 della CCV. Il legislatore italiano, quindi, non richiama, come invece in tema di responsabilità per danni alla persona, le Convenzioni che regolano le varie ipotesi di responsabilità, a seconda del servizio cui l'inadempimento si riferisce (trasporto aereo, ferroviario e così via). Non solo, ma anche il richiamo alla CCV non è riferito alla totalità delle previsioni, ma limitato al solo art. 13 che prevede un limite al risarcimento del danno alle cose e di qualsiasi altro danno diverso dal danno alla persona assai elevato (rispettivamente 2000 franchi oro e 5000 franchi oro). Tali limiti sono senz'altro più elevati di quelli previsti per le specifiche ipotesi di responsabilità di vettore o albergatore dalle Convenzioni che le regolano, con la conseguenza che l'organizzatore o il venditore si potrebbero vedere costretti a risarcire un danno causato dall'inadempimento, ad esempio, dell'albergatore in misura più elevata, rispetto alla responsabilità dell'albergatore stesso, il quale potrebbe opporre i propri limiti in sede di azione di rivalsa, lasciando l'onere della differenza interamente a carico dell'organizzatore (o venditore). Sarebbe bastato non limitare il richiamo all'art. 13 della CCV, ma estenderlo a tutte le previsioni della medesima, per evitare una tale conseguenza, atteso che l'art. 15 della CCV prevede espressamente che la responsabilità dell'organizzatore di viaggi per l'inadempimento dei fornitori è disciplinata "conformemente alle disposizioni" che regolano i servizi resi dai fornitori medesimi.

Ma la antinomia messa in evidenza all'inizio del commento dell'art. 16 risalta appieno ove si prosegua nell'esame della norma, analizzando il comma terzo. Ed infatti, tale comma prevede che in assenza di specifica pattuizione al risarcimento del danno si applicano comunque i limiti previsti dall'art. 13 della CCV!

In sostanza, dal combinato disposto dai commi secondo e terzo emerge che, sia che l'organizzatore si affanni ad introdurre nel contratto limiti convenzionali al risarcimento del danno, richiedendone la specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c., sia che ometta qualsiasi indicazione contrattuale in tal senso, il limite al risarcimento del danno è sempre il medesimo, e cioè 2000 franchi oro per il danno alle cose e 5000 franchi oro per qualsiasi altro danno (diverso da quello alla persona)! Anzi, sembra addirittura più favorevole il regime del terzo comma, che richiama gli artt. 1783 e ss. del codice civile, in tema di responsabilità dell'albergatore, richiamo che invece difetta al secondo comma.

È evidente, pertanto, come il legislatore sia incorso in una svista nella formulazione delle previsioni in esame, atteso che il risultato del combinato disposto dei commi secondo e terzo dell'art. 16, appena messo in evidenza,

appare del tutto illogico.

Il quarto comma dell'articolo in esame individua in un anno il termine di prescrizione per l'azione risarcitoria nelle ipotesi di danni diversi da quelli corporali.

### **Art. 17**

#### *Esonero di responsabilità.*

La norma in commento introduce, conformemente a quanto previsto dalla Direttiva, ulteriori ipotesi di esonero di responsabilità, oltre alla impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile all'organizzatore o venditore già indicata all'art. 14. Le ipotesi di esonero si verificano allorché la mancata o inesatta esecuzione del contratto.

- è imputabile al viaggiatore;
- è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile;
- è dipesa da caso fortuito, ovvero - da forza maggiore.

In tali ipotesi, il secondo comma prevede che l'organizzatore o il venditore, pur esonerati da responsabilità, siano tenuti ad apprestare, con sollecitudine, ogni rimedio utile al soccorso del viaggiatore per la prosecuzione, fermo restando il diritto ad essere risarciti per i danni subiti allorché l'inadempimento sia dipeso da fatto del viaggiatore medesimo.

### **Art. 18**

#### *Diritto di surrogazione.*

La norma in commento sancisce un'ipotesi di surrogazione legale dell'organizzatore o del venditore, che abbiano risarcito il viaggiatore, "in tutti i diritti e le azioni di quest'ultimo" nei confronti dei "terzi responsabili". I terzi responsabili vanno individuati essenzialmente nei fornitori dei servizi, per l'inadempimento dei quali l'organizzatore o il venditore "secondo le rispettive responsabilità" sono chiamati a rispondere ai sensi dell'art. 14, secondo comma. L'ipotesi di surrogazione prevista dall'articolo in esame appare un effetto naturale dell'avvenuto risarcimento.

Il secondo comma impone al viaggiatore risarcito di "fornire tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso, utili per l'esercizio del diritto di surroga". Come si è visto, tuttavia, a causa dei diversi limiti di responsabilità applicabili, a norma dell'art. 16, in tema di risarcimento di danni diversi da quelli corporali, il diritto del viaggiatore nei confronti del prestatore del servizio potrebbe non coincidere, perché quantificabile in misura inferiore, con quello vantato nei confronti dell'organizzatore che ha risarcito il danno", con la conseguenza che quest'ultimo può trovarsi esposto ad un risarcimento per il quale non vanterà che un diritto di rivalsa parziale nei confronti del fornitore. Ciò che impone, comunque, alla categoria una rinegoziazione dei termini contrattuali.

### **Art. 19**

#### *Reclamo.*

La norma in esame disciplina i reclami del viaggiatore distinguendo due ipotesi, e precisamente:

- 1) la contestazione che il viaggiatore deve effettuare "senza ritardo", durante il viaggio, "affinché l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore" pongano tempestivo rimedio alla "mancanza" contestata;
- 2) il reclamo vero e proprio che può esser presentato dal viaggiatore, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviare all'organizzatore o al venditore entro e non oltre 10 giorni dal rientro.

La diversa formulazione dei due commi sembra suggerire l'individuazione di un preciso.

onere in capo al viaggiatore di denunciare senza ritardo qualsivoglia "mancanza" riscontrata nell'esecuzione del viaggio. Ciò al fine di consentire all'organizzatore di porvi rimedio, minimizzando l'eventuale danno. Tale previsione appare conforme al generale obbligo del danneggiato di cooperare con il danneggiante per minimizzare il danno (art. 1227 c.c.). Pertanto, l'eventuale mancata tempestiva contestazione nel corso del viaggio ben potrà essere opposta dall'organizzatore al viaggiatore al fine, da un lato, di evitare tardive strumentalizzazioni, dall'altro, ove ne ricorrano i presupposti, di eccepire che le conseguenze dannose si sarebbero potute evitare, o quantomeno minimizzare, con un intervento nel corso del viaggio.

Al contrario, la previsione del secondo comma sembra configurare una mera facoltà del viaggiatore ("può") sia pure da esercitarsi in termini perentori. stante la formulazione del secondo comma dell'art. 19, appare dubbio che nel reclamo possa configurarsi una condizione per l'esercizio dell'azione risarcitoria, da realizzarsi entro un termine (10 giorni) previsto a pena di decadenza, così come avviene ad esempio per la denuncia dei vizi nel contratto di compravendita. D'altro canto appare comunque singolare la previsione di una facoltà da esercitarsi in un termine perentorio, senza che al mancato esercizio della stessa si riconnetta alcuna conseguenza giuridica. Anche qui l'operatore dovrà, pertanto, attendere l'elaborazione della giurisprudenza, cui la questione non mancherà di essere sottoposta dalle parti delle controversie che la formulazione, non sempre puntuale, del Decreto non tarderà a far insorgere nella applicazione dello stesso. È opportuna, in ogni caso, una chiara formulazione del testo contrattuale sul punto, atteso tra l'altro che la legge italiana consente comunque la previsione di ipotesi negoziali di decadenza (che devono essere approvate ex art. 1341, secondo comma, c.c.).

### **Art. 20**

#### *Assicurazione.*

I due commi della norma in esame prevedono: primo comma, la assicurazione



obbligatoria dell'organizzatore e venditore a copertura delle ipotesi di responsabilità di cui agli artt. 15 e 16 (danni alla persona e danni diversi); secondo comma, la facoltà di stipulare polizze "assicurative di assistenza al turista".

L'articolo in esame non necessita particolari commenti, ma una "raccomandazione" alla categoria. La formulazione dell'art. 14 del Decreto e le pronunce della giurisprudenza in materia consentono una distinzione delle responsabilità di organizzatore e venditore. Tale distinzione può essere rimarcata da un chiaro testo contrattuale. Pertanto, fermo restando, ovviamente, il pieno rispetto dell'obbligo assicurativo previsto in capo all'organizzatore ed al venditore, le polizze dovranno essere stipulate in modo da consentire la copertura di ogni ipotesi di responsabilità, senza tuttavia duplicazioni, e cioè evitando di assicurare, quale organizzatore e venditore, un rischio che compete, invece, soltanto e chiaramente ad uno dei due soggetti. Ciò, tra l'altro, comporterebbe un inutile aggravio di costi che non potrebbe non riflettersi sul costo finale del pacchetto turistico, con pregiudizio, in un'ultima analisi, proprio del viaggiatore. È auspicabile, pertanto, che sia nell'applicazione pratica (anche attraverso l'adozione di idonei modelli contrattuali), che nella interpretazione da parte dei giudici, delle norme in tema di responsabilità si continuino a seguire, come consentito ed anzi imposto dal dettato dell'art. 14, i principi giurisprudenziali ormai consolidati che chiaramente hanno distinto ruoli e responsabilità di organizzatore e venditore.

### **Art. 21**

#### *Fondo di garanzia.*

L'articolo in commento prevede la istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un fondo nazionale di garanzia. Scopo del fondo è consentire, "in caso di insolvenza o fallimento del venditore o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato o il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all'estero", nonché "fornire un'immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore". Quanto alle modalità per la costituzione delle disponibilità finanziarie del fondo, il secondo comma prevede che allo stesso sia destinata "annualmente" una quota "pari allo 0,5070 dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria", previste all'art. 20 del Decreto.

Le previsioni dell'art. 21 sono già state oggetto di critica da parte degli operatori, che esprimono perplessità circa la limitatezza degli scopi del fondo e, soprattutto, circa la idoneità dei mezzi finanziari, così come ipotizzati dal legislatore, a far fronte alle effettive esigenze che potranno presentarsi. Altro problema lasciato aperto dalla formulazione adottata dal legislatore è quello dei collegamenti del fondo nazionale con le cauzioni versate alle Regioni dagli operatori.

L'ultimo comma dell'articolo in esame demanda ad un decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del Tesoro, le modalità di gestione e funzionamento del Fondo. Il decreto dovrà essere emanato entro tre mesi dalla pubblicazione del Decreto legislativo in esame, e cioè entro il 14 luglio '95.

La valutazione finale circa le possibilità di funzionamento del Fondo deve essere, quindi, rimandata per consentire l'esame delle norme che stabiliranno in concreto le relative modalità di gestione, con l'auspicio che l'emanando decreto intervenga nei tempi previsti, pena, altrimenti, l'inoperatività di un istituto importante, sia per i viaggiatori, che per gli operatori e che avvicinerrebbe l'Italia ai sistemi più evoluti in materia, dove il Fondo già esiste ed opera da molto tempo.

### **Art. 22**

#### *Entrata in vigore.*

L'articolo in commento, tenendo conto delle esigenze connesse al rispetto della nuova normativa (ad esempio, stampa dei cataloghi e dei modelli di contratto che contengono le indicazioni prescritte) ha previsto una *vacatio legis* di sei mesi. Pertanto, poiché il Decreto è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 14 aprile 1995, lo stesso entrerà in vigore il 14 ottobre 1995.

### CONTRATTO TIPO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

Come messo in evidenza in sede di commento al decreto legislativo n. 111 del 17 marzo 1995, le previsioni dello stesso possono e devono essere meglio chiarite ed integrate attraverso una attenta formulazione del testo contrattuale. Ciò al fine di eliminare le fisiologiche incertezze e lacune di un testo legislativo, che difficilmente riesce a colmare la casistica che si viene a creare nella prassi. Pertanto, la FIAVET si è proposta di offrire, già all'indomani della emanazione del Decreto, una bozza di contratto-tipo che, con le opportune precisazioni di carattere economico, potrà essere adottato ad integrazione e precisazione della nuova normativa. Il contratto proposto è, per espressa intenzione, strettamente aderente al testo di legge, fatte salve ovviamente le necessarie integrazioni. Naturalmente, essendo stato predisposto immediatamente dopo l'emanazione del Decreto, il testo contrattuale non ha potuto tener conto di alcuna, seppur minima, esperienza applicativa.

Pertanto, il testo non vuole rappresentare una proposta immodificabile, ma un contributo immediato che potrà e dovrà tenere conto di eventuali successive indicazioni che dovessero derivare da operatori e giurisprudenza. Inoltre, occorrerà anche avere riguardo alla imminente introduzione nel nostro ordinamento delle norme di attuazione della Direttiva UE in materia di clausole abusive, che potrà determinare la necessità di rivedere tutte le modulistiche contrattuali in vigore.

segue «Allegato 2» >>>>>



 **ALLEGATO 2**

**Direttiva 90/314/CEE  
Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111**

## Contratto di vendita di pacchetti turistici.

### CONDIZIONI SPECIALI

Dati identificativi del/i Viaggiatore/i,  
Nome e cognome - Indirizzo

Descrizione del viaggio e prezzo

.....  
come da Catalogo (specificare di quale catalogo trattasi), ovvero da programma a stampa allegato che il Viaggiatore dichiara di aver ricevuto, esaminato e di accettare

Polizze facoltative sottoscritte dal Viaggiatore

Eventuali accordi specifici

Indicazione dell'eventuale numero minimo di partecipanti

....., lì .....

L'Organizzatore .....

Il Viaggiatore .....

Il Viaggiatore dichiara di aver preso visione del presente contratto, composto dalle Condizioni Speciali, dalle Condizioni Generali e dal Catalogo (o programma a stampa) sopra indicato, e di accettarlo ed approvarlo. Specificamente il Viaggiatore dichiara di approvare le seguenti Condizioni Generali: art. 7 (Recesso - annullamento), art. 9 (Responsabilità dell'Organizzatore), art. 10 (Reclamo) ed art. 11 (Foro competente).

Il Viaggiatore .....

### CONDIZIONI GENERALI

#### **Art. 1**

##### *Organizzatore - norme applicabili.*

Il pacchetto turistico oggetto del contratto è organizzato da .....  
(indicare nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi dell'autorizzazione del tour operator) .....  
(l'Organizzatore).

Il contratto è regolato dalle previsioni che seguono e dal Decreto legislativo n. 111 del 17 marzo 1995, dalla Direttiva 90/314/CEE, dalle convenzioni internazionali in materia, ed in particolare dalla Convenzione di Bruxelles del 20 aprile 1970, resa esecutiva con legge 29 dicembre 1977, n. 1084, dalla Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con legge 19 maggio 1932, n. 41, dalla Convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario, resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n. 806, in quanto applicabili ai servizi oggetto del pacchetto turistico, nonché dalle previsioni in materia del codice civile e delle altre norme di diritto interno, in quanto non derogate dalle previsioni del presente contratto.

#### **Art. 2**

##### *Contenuto del contratto descrizione del pacchetto turistico.*

Il presente contratto è composto dalle Condizioni Generali qui riportate, dalle Condizioni Speciali, sopra riportate, nonché dal Catalogo o dal programma a stampa espressamente indicato nelle Condizioni Speciali. La descrizione del pacchetto turistico oggetto del contratto è contenuta nelle Condizioni Speciali, integrate dalle descrizioni contenute nel Catalogo o, nel programma a stampa ivi richiamato.

#### **Art. 3**

##### *Prezzo - revisione - acconti.*

Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nelle Condizioni Speciali del presente contratto. Tale prezzo potrà essere modificato soltanto in dipendenza di variazioni del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse, quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo) le tasse di imbarco o sbarco nei porti e negli aeroporti, e del tasso di cambio applicato (quale indicato nelle Condizioni Speciali). La revisione del prezzo sarà determinata in proporzione alla variazioni dei citati elementi ed al Viaggiatore verrà fornita l'esatta indicazione della variazione dell'elemento di prezzo che ha determinato la revisione stessa. Al momento della prenotazione il Viaggiatore dovrà corrispondere un acconto pari al 25% del prezzo. Il saldo del prezzo dovrà essere corrisposto .....  
giorni prima dell'inizio del viaggio.

Qualora la prenotazione avvenga in una data successiva a quella, come sopra determinata, prevista per il saldo del prezzo, il Viaggiatore farà luogo al

pagamento integrale contestualmente alla prenotazione.

**Art. 4**

*Assicurazioni - Fondo di garanzia.*

L'Organizzatore ha stipulato, ai sensi dell'art. 20 d. lgt. n. 111 del 17 marzo 1995, le seguenti polizze assicurative

.....  
Inoltre, il Viaggiatore può stipulare le seguenti ulteriori polizze facoltative

.....  
Ai sensi dell'art. 21 d. lgt. 111 del 17 marzo 1995 è stato istituito un Fondo di Garanzia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui possono usufruire tutti i viaggiatori, in caso di insolvenza o di fallimento del Venditore o dell'Organizzatore, per il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio in caso di viaggio all'estero. Le modalità di funzionamento di tale Fondo di Garanzia sono state stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro n. .... del .....

**Art. 5**

*Accordi specifici.*

Il Viaggiatore può far presenti, all'atto della prenotazione, particolari richieste od esigenze che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, qualora ciò sia tecnicamente possibile. In tal caso gli accordi specifici verranno inseriti nell'ambito delle Condizioni Speciali. Allo stesso modo verranno inserite nelle Condizioni Speciali eventuali modifiche al pacchetto turistico, così come descritto nel Catalogo di riferimento, che dovessero essere concordate tra le parti al momento della prenotazione.

Dopo la conclusione del contratto, eventuali modifiche, siano esse richieste dal Viaggiatore, ovvero dall'Organizzatore, dovranno formare oggetto di specifico accordo, da redigersi per iscritto.

**Art. 6**

*Cessione del Contratto.*

Il Viaggiatore, qualora si trovi nell'impossibilità di usufruire del pacchetto turistico, può cedere il contratto ad un terzo, a condizione che questi soddisfi tutte le condizioni ed i requisiti per la fruizione dei servizi oggetto del pacchetto turistico.

In tal caso il Viaggiatore deve dare comunicazione della propria intenzione di cedere il contratto all'Organizzatore a mezzo raccomandata A.R. o, in casi di urgenza, telegramma o telex, che dovrà pervenire entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza, indicando le generalità del cessionario (nome, cognome, sesso, data di nascita, cittadinanza .....). Per la cessione verranno addebitate le seguenti spese .....  
A seguito della cessione il cedente ed il cessionario sono solidalmente obbligati

per il pagamento del prezzo del pacchetto turistico e delle spese derivanti dalla cessione.

**Art. 7**

*Recesso - annullamento.*

7.1 Il Viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, senza corrispondere alcuna penalità, nelle seguenti ipotesi:

- aumenti del prezzo del pacchetto indicato nelle Condizioni Speciali, in misura eccedente il 10%;
- modifiche essenziali del contratto richieste dopo la conclusione del contratto dall'Organizzatore e non accettate dal Viaggiatore. A tal fine si precisa che il Viaggiatore deve comunicare per iscritto all'Organizzatore la propria scelta di accettare o di recedere entro due giorni lavorativi dalla ricezione della proposta di modifica. Nelle ipotesi indicate, ovvero allorchè l'Organizzatore annulli il pacchetto turistico prima della partenza, per qualsiasi motivo tranne che per colpa del Viaggiatore stesso, quest'ultimo ha i seguenti, alternativi, diritti:
- usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente, o, se non disponibile, superiore senza supplemento di prezzo, ovvero di un pacchetto turistico di qualità inferiore, con restituzione della differenza di prezzo;
- ricevere la parte di prezzo già corrisposta, entro sette giorni lavorativi dal momento della comunicazione dell'intenzione di recedere o di accettare la proposta alternativa, ai sensi del comma successivo, ovvero dell'annullamento.

Il Viaggiatore deve comunicare per iscritto all'Organizzatore la propria scelta di recedere ovvero di fruire di pacchetto turistico alternativo entro e non oltre due giorni dalla ricezione della proposta alternativa. Inoltre, ove ne fornisca specifica prova, il Viaggiatore ha altresì diritto al risarcimento degli eventuali danni ulteriori che avesse subito in dipendenza della mancata esecuzione del contratto.

Il Viaggiatore non ha comunque diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, allorchè l'annullamento del viaggio dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, eventualmente indicato nelle Condizioni Speciali, ed il Viaggiatore abbia ricevuto comunicazione del mancato raggiungimento almeno 20 giorni prima della data fissata per la partenza, ovvero allorchè l'annullamento dipenda da cause di forza maggiore.

7.2 Qualora il Viaggiatore intenda recedere dal contratto al di fuori delle ipotesi elencate al precedente punto 7.1 si applicheranno le seguenti condizioni: ..... (indicare l'ammontare delle penali a seconda del momento in cui perviene la notizia del recesso).

## **Art. 8**

### *Modifiche dopo la partenza.*

Dopo la partenza, allorchè una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non possa essere effettuata, l'Organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del Viaggiatore, oppure rimborsa quest'ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, che sia provato dal Viaggiatore.

Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il Viaggiatore non l'accetta per un giustificato motivo, l'Organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad un altro luogo convenuto, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti, e gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

## **Art. 9**

### *Responsabilità dell'Organizzatore.*

La responsabilità dell'Organizzatore nei confronti del Viaggiatore per eventuali danni subiti a causa del mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni previste dal presente contratto è regolata dalle leggi e dalle convenzioni internazionali richiamate al precedente art. 1.

Pertanto, in nessun caso la responsabilità dell'Organizzatore, a qualunque titolo insorgente, nei confronti del Viaggiatore potrà eccedere i limiti previsti dalle leggi e convenzioni sopra richiamate, in relazione al danno lamentato.

L'agente di viaggio (Venditore) presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico, non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dalla organizzazione del viaggio, ma risponde esclusivamente delle obbligazioni nascenti nella sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi e convenzioni sopra citate.

È esclusa in ogni caso la responsabilità dell'Organizzatore e del Venditore qualora l'inadempimento lamentato dal Viaggiatore dipenda da cause imputabili al Viaggiatore stesso, ovvero imputabili ad un terzo estraneo alla fornitura delle prestazioni previste dal contratto, ovvero sia dovuto a caso fortuito od a forza maggiore.

L'Organizzatore, inoltre, non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni che derivino da prestazioni di servizi fornite da terzi estranei e non facenti parte del pacchetto turistico, ovvero che derivino da iniziative autonome assunte dal Viaggiatore nel corso dell'esecuzione del viaggio.

## **Art. 10**

### *Reclamo.*

Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal

Viaggiatore senza ritardo affinché l'Organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.

Il Viaggiatore deve altresì, a pena di decadenza, sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'Organizzatore ed al Venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.

## **Art. 11**

### *Foro Competente.*

Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di .....

Commento sullo "sportello unico" dei Comuni

La normativa di riferimento per la realizzazione dello Sportello unico per le attività produttive (competenze ai Comuni per il rilascio delle licenze).

Il d.lgs. 112/98 conferisce ai Comuni le funzioni amministrative relative alla localizzazione, realizzazione ed ampliamento di impianti produttivi, prevedendo che tali competenze siano svolte da ogni Comune, anche in forma associata con altri Comuni ed Enti Locali, mediante un'unica struttura amministrativa responsabile dell'intero procedimento amministrativo, e che presso ogni struttura sia istituito uno Sportello Unico in grado di garantire l'accesso degli interessati a tutte le informazioni concernenti, da un lato, le procedure autorizzatorie e, dall'altro, le attività di servizio ed assistenza alle imprese.

Lo Sportello Unico deve garantire pertanto una serie di servizi mirati a:

- semplificare ed accelerare le procedure amministrative;
- rendere trasparente l'azione amministrativa e la sua apertura alla partecipazione dei cittadini;
- promuovere lo sviluppo economico locale anche mediante la diffusione delle informazioni concernenti le attività promozionali e di assistenza tecnica di interesse delle imprese.

La normativa

- Dlgs. 112/98;
- DPR 447/98 (versioni aggiornate);
- Circolare interpretativa 8 luglio 1999.

Per informazioni: sportellounico@ancitel.it

Queste pagine contengono la normativa di riferimento per la realizzazione dello Sportello Unico per le Attività Produttive.

Essa è suddivisa in tre sezioni:

1. Relazione illustrativa delle modifiche apportate al D.P.R. n. 447/98, versione coordinata e note;
2. Regolamento dello Sportello Unico (versione aggiornata con le modifiche introdotte dal D.P.R. 440/2000);
3. Relazione illustrativa dello schema di regolamento;
4. Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - Conferimento di funzioni e

compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 - capo IV: Conferimenti ai Comuni e Sportello Unico per le attività produttive (versione aggiornata con le modifiche introdotte dalla legge 340/2000)

5. Circolare 8 luglio 1999, n. DAGL 1.3.1/43647
6. Legge 24 novembre 2000, n. 340 - "Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999"



ALLEGATO 1

Relazione illustrativa dello schema di regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione di impianti produttivi, per il loro ampliamento, ristrutturazione e riconversione, per l'esecuzione di opere interne al produttivi.

(nn. 26, 42, 43 e 50 di cui all'allegato alla legge 15 marzo 1997, n. 59)

Il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione connessi alla realizzazione degli impianti produttivi che era già stato inviato alle Commissioni parlamentari per il prescritto parere, ha subito un ritardo, determinato dalla necessità di adeguarne il contenuto alle modifiche introdotte nel D.Lgs. n. 112, con particolare riguardo alle previsioni in materia urbanistica. Occorre, peraltro, precisare che l'indicazione della legge di delega all'allegato 1, nn. 26, 42, 43 e 50, non si riferisce ad un preciso procedimento amministrativo, ma individua, invece, determinate attività (realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e riconversione di impianti produttivi, localizzazione di impianti industriali, determinazione di aree destinate agli insediamenti produttivi, esecuzione di opere interne ai fabbricati ad uso di impresa) oggetto di regolazione in sedi normative di portata generale, quella urbanistica in special modo, ma anche quella paesaggistico-ambientale (menzionata particolarmente ente ai nn. 43 e 50 dell'allegato) o di tutela delle zone di particolare interesse ambientale o del patrimonio storico ed artistico.

Sicché, nella presente proposta di regolamento, si è trattato di "isolare" tali attività rispetto al contesto generale attraverso la configurazione di una disciplina procedimentale ad hoc, semplificata rispetto a quella ordinaria, prevista, ad esempio, per la localizzazione di un edificio destinato alla residenza. Questo spiega, tra l'altro, perché nello schema di regolamento non vi siano abrogazioni.

Nel merito, occorre inoltre rilevare che le indicazioni legislative contenute nei numeri 26, 42, 43 e 50 dell'allegato presentano, qualche imprecisione. Ci si riferisce, in particolare, alla menzione, al n. 26, del D.P.R. n. 303/1956 (in materia di igiene dei luoghi di lavoro) che è normativa esclusivamente di carattere precettistico, prevedendo obblighi in capo ai datori di lavoro ma non procedimenti amministrativi.

Per quanto riguarda - con riferimento questa volta sia al n. 26 che al n. 43 l'indicazione relativa alla legge n. 1086/71, in materia di opere in conglomerato cementizio, occorre osservare che del collaudo, ivi previsto, si è già occupato il D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, "regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione all'abitabilità, di collaudo statico e di iscrizione al catasto" e, pertanto, non si è ritenuto di dover tornare diffusamente sul punto con specifico riguardo agli impianti produttivi.

Non sembra, peraltro, che quanto ora rilevato possa incidere in qualche modo sull'esercizio del potere regolamentare, una volta preso atto della non pertinenza della specifica indicazione normativa, che va semplicemente considerata inutiliter data.

La scelta quindi operata per un'incisiva azione di miglioramento ed accelerazione delle procedure di autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti produttivi, per l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di quelli già esistenti ed, infine, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso di impresa è stata, innanzitutto, quella di demandare la disciplina dei principi di diritto sostanziale a norme di rango primario lasciando, invece, al regolamento l'intera disciplina procedimentale.

Sono stati pertanto disciplinati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che prevede conferimenti ai comuni e alle regioni di funzioni amministrative concernenti, fra l'altro, la localizzazione e realizzazione di impianti produttivi principi organizzativi relativi alle funzioni conferite ai comuni, che possono essere da questi esercitate in forma singola o associata, quali in particolare:

- la costituzione di un'unica struttura e di un unico responsabile per il procedimento;
- la costituzione di uno sportello unico, dotato di archivio informatico a cui accedono, anche in via telematica, gli interessati per la procedura autorizzatoria.

Per quanto concerne le competenze regionali, che in materia di industria sono disciplinate dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 112/98, esse sono riconducibili oltre che alla determinazione delle tipologie generali e dei criteri per la individuazione delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, alle attività di coordinamento, miglioramento dei servizi e di assistenza alle imprese, nonché, alla disciplina delle aree industriali e delle aree ecologicamente attrezzate.

Mentre per quanto riguarda il procedimento, il decreto legislativo n. 112/98 ha fissato i seguenti principi:

- la facoltà di ricorso all'autocertificazione;
- il silenzio-assenso nel caso di inutile decorso dei termini per il rilascio degli atti di assenso;
- il ricorso alla Conferenza di servizi ove non venga attivata la procedura di autocertificazione e qualora il progetto contrasti con le previsioni di uno strumento urbanistico. In tal caso l'accordo raggiunto in sede di Conferenza sulla variazione dello strumento urbanistico costituisce proposta di variante.
- la necessità della preventiva acquisizione della valutazione favorevole di impatto ambientale ed il preventivo rilascio, da parte concessione edilizia, ove previste dalle norme vigenti.

A tali principi si è pertanto uniformato il regolamento di semplificazione dei procedimenti nn.26, 42, 43 e 50, nel quale si sono unificate le quattro distinte fattispecie, in linea con l'obiettivo della semplificazione posto dal Legislatore (cfr.articolo 20, comma 4, lettera d) trattandosi di procedimenti che presentano evidenti connessioni e che, pertanto, non avrebbe avuto senso disciplinare separatamente.

Quanto ai procedimenti è prevista la facoltà di ricorrere a due diversi modelli: il procedimento semplificato mediante conferenza di servizi e il procedimento mediante autocertificazione. Il primo modello prevede termini certi per la sua conclusione (otto mesi) e la possibilità di deliberare una proposta di variante quando il progetto richieda la variazione dello strumento urbanistico.

Per quanto concerne il secondo modello l'impresa presenta un'unica domanda, contenente, ove necessaria, anche la richiesta della concessione edilizia.

Anche in questo caso è previsto un termine per la conclusione del procedimento (novanta giorni) nonché l'istituto del silenzio-assenso e la riduzione in pristino nel caso di falsità delle autocertificazioni prodotte.

Quanto infine alle esclusioni esse hanno riguardo alla impossibilità di ricorrere ad autocertificazioni e al silenzio-assenso in particolari casi quali quelli relativi agli impianti che utilizzano materiali nucleari, di produzione di materiali di armamento, di produzione, raffinazione e stoccaggio di oli minerali, nonché di deposito temporaneo di smaltimento, riciclaggio e recupero dei rifiuti, oltre che per la concessione edilizia, per la valutazione di impatto ambientale e per le procedure relative al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento, nonché per tutte quelle ipotesi per le quali la normativa comunitaria prevede la necessità di una apposita autorizzazione.

Riguardo allo schema di regolamento, esso si compone di 11 articoli.

- L'articolo 1 provvede a precisare l'oggetto del regolamento, in quanto esiste una certa disomogeneità definitoria, parlandosi, da un lato, di impianti produttivi, dall'altro di localizzazione di impianti industriali e di determinazione delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, sicché la disposizione in questione



tende anche a conferire omogeneità all'oggetto dei procedimenti. Al comma 2, si prevede che le regioni, cui è demandata, dallo stesso decreto legislativo 112/98, l'attività di coordinamento, provvedano a stabilirne le forme di attuazione.

- All'articolo 2 si disciplina la determinazione delle aree da destinare ad insediamenti produttivi da parte del comune, in conformità alle tipologie generali e ai criteri determinati dalle regioni. Qualora, peraltro, vi sia difformità delle aree individuate rispetto agli strumenti urbanistici comunali, le regioni possono stabilire procedure semplificate di approvazione delle varianti stesse, ai sensi della norma di semplificazione di tale procedura introdotta dall'articolo 25 della legge n. 47/1985. Per quanto riguarda gli strumenti attuativi, trattandosi di criteri e tipologie prestabilite dalle regioni stesse con la partecipazione dei comuni, l'approvazione della eventuale variante, contestuale all'approvazione dello strumento attuativo, è di competenza esclusivamente comunale. In carenza di tale normativa - comunque emanabile da parte delle regioni anche attualmente per la fattispecie trattata - si deve utilizzare la procedura ordinaria prevista ai sensi della legge n.1150/42 e delle relative norme regionali vigenti. Tale determinazione va inviata alla Regione ed alla Provincia ai fini della adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza. L'efficacia del provvedimento è peraltro subordinata alla preventiva intesa, assunta in sede di conferenza di servizi, con le amministrazioni che curano interessi incidenti sugli usi del territorio e concorrenti con quello urbanistico comunale.

- All'articolo 3 si fissano i principi organizzativi per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di localizzazione di impianti produttivi, definendo le competenze della struttura istituita ai sensi dell'articolo 24, del decreto legislativo n. 112/98, prevedendo altresì la possibilità che l'imprenditore ottenga una preventiva pronuncia, seppure non impegnativa, sulla conformità dei progetti presentati con la vigente normativa urbanistica.

- L'articolo 4 disciplina il procedimento alternativo a quello basato sulle autocertificazioni, nel quale l'impresa interessata demanda alla struttura l'onere e la responsabilità dell'ottenimento delle autorizzazioni, concessioni licenze e pareri necessari a corredo della domanda. In tal caso è prevista la convocazione da parte del Sindaco di un'apposita conferenza di servizi che sostituisce tutti gli atti necessari e nel contempo, provvede ad adottare le iniziative per l'acquisizione delle autorizzazioni, nulla osta e pareri tecnici previsti dalle norme vigenti e ritenuti necessari.

- L'articolo 5 disciplina la procedura per l'eventuale autorizzazione di progetti comportanti la variazione degli strumenti urbanistici.

All'articolo 6 si introduce la disciplina del procedimento semplificato basato sulle autocertificazioni nel quale si dà ampio spazio agli strumenti introdotti dalla legge 241/90: accordo a seguito di audizione, silenzio assenso, conferenza di

servizi.

- L'articolo 7 disciplina la procedura per l'accertamento della regolarità delle autocertificazioni prodotte dall'impresa, nonché la successiva verifica e controllo relativi alla conformità urbanistica, alla sicurezza degli impianti, alla tutela sanitaria e a quella ambientale curati dalla struttura comunale e dagli altri enti interessati.

- L'articolo 8 prevede l'affidamento degli atti istruttori a strutture pubbliche qualificate.

- L'articolo 9 disciplina la procedura per l'eventuale collaudo degli impianti demandandolo a professionisti abilitati che ne attestino la conformità al progetto approvato, l'agibilità e l'immediata operatività. È, comunque, prevista, la presenza dei tecnici della struttura alla data fissata per il collaudo.

- L'articolo 10, reca, infine, la salvaguardia delle norme vigenti relative a spese e diritti in relazione ai procedimenti previsti dal regolamento.

- L'articolo 11 fissa i termini di entrata in vigore.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

*Visto:* Si trasmetta al Consiglio di Stato  
per il prescritto parere: IL MINISTRO

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

## Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1977, n. 59, capo IV.

### Capo IV

*Conferimenti ai comuni e sportello unico per le attività produttive.*

#### Art. 23

*Conferimento di funzioni ai comuni.*

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie.
2. Nell'ambito delle funzioni conferite in materia di industria dall'articolo 19, le regioni provvedono, nella propria autonomia organizzativa e finanziaria, anche attraverso le province, al coordinamento e al miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, con particolare riferimento alla localizzazione ed alla autorizzazione degli impianti produttivi e alla creazione di aree industriali. L'assistenza consiste, in particolare, nella raccolta e diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale, con particolare riferimento alle normative applicabili, agli strumenti agevolativi e all'attività delle unità organizzative di cui all'articolo 24, nonché nella raccolta e diffusione delle informazioni concernenti gli strumenti di agevolazione contributiva e fiscale a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo.
3. Le funzioni di assistenza sono esercitate prioritariamente attraverso gli sportelli unici per le attività produttive.

#### Art. 24

*Principi organizzativi per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi.*

1. Ogni comune esercita, singolarmente o in forma associata, anche con altri enti

locali, le funzioni di cui all'articolo 23, assicurando che un'unica struttura sia responsabile dell'intero procedimento.

2. Presso la struttura è istituito uno sportello unico al fine di garantire a tutti gli interessati l'accesso, anche in via telematica, al proprio archivio informatico contenente i dati concernenti le domande di autorizzazione e il relativo iter procedurale, gli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonché tutte le informazioni disponibili a livello regionale, ivi comprese quelle concernenti le attività promozionali, che dovranno essere fornite in modo coordinato.
3. I comuni possono stipulare convenzioni con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la realizzazione dello sportello unico.
4. Ai fini di cui al presente articolo, gli enti locali possono avvalersi, nelle forme concordate, di altre amministrazioni ed enti pubblici, cui possono anche essere affidati singoli atti istruttori del procedimento.
5. Laddove siano stipulati patti territoriali o contratti d'area, l'accordo tra gli enti locali coinvolti può prevedere che la gestione dello sportello unico sia attribuita al soggetto pubblico responsabile del patto o del contratto.

#### Art. 25

*Procedimento.*

1. Il procedimento amministrativo in materia di autorizzazione all'insediamento di attività produttive è unico. L'istruttoria ha per oggetto in particolare i profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza.
2. Il procedimento, disciplinato con uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 5 marzo 1997, n. 59, si ispira ai seguenti principi:
  - a) istituzione di uno sportello unico presso la struttura organizzativa e individuazione del responsabile del procedimento;
  - b) trasparenza delle procedure e apertura del procedimento alle osservazioni dei soggetti portatori di interessi diffusi;
  - c) facoltà per l'interessato di ricorrere all'autocertificazione per l'attestazione, sotto la propria responsabilità, della conformità del progetto alle singole prescrizioni delle norme vigenti;
  - d) facoltà per l'interessato, inutilmente decorsi i termini per il rilascio degli atti di assenso previsti, di utilizzare l'impianto in conformità alle autocertificazioni prodotte, previa valutazione favorevole di patto ambientale, ove prevista dalle norme vigenti e che abbia ottenuto la concessione edilizia;
  - e) previsione dell'obbligo della riduzione in pristino nel caso di falsità di alcuna delle autocertificazioni, fatti salvi i casi di errori od omissioni materiali suscettibili di correzioni o integrazioni;
  - f) possibilità del ricorso da parte del comune, nella qualità di amministrazione procedente, ove non sia esercitata la facoltà di cui alla lettera c), alla conferenza di servizi, le cui determinazioni sostituiscono il provvedimento ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241,

- come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127;
- g) possibilità del ricorso alla conferenza di servizi quando il progetto contrasti con le previsioni di uno strumento urbanistico; in tal caso, ove la conferenza di servizi registri un accordo sulla variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamente il consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni avanzate in conferenza di servizi nonché delle osservazioni e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150.
- h) effettuazione del collaudo, da parte di soggetti abilitati non collegati professionalmente né economicamente in modo diretto o indiretto all'impresa, con la presenza dei tecnici dell'unità organizzativa, entro i termini stabiliti; l'autorizzazione e il collaudo non esonerano le amministrazioni competenti dalle proprie funzioni di vigilanza e controllo e dalle connesse responsabilità previste dalla legge.

3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nel presente articolo secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

### **Art. 26**

#### *Aree industriali e aree ecologicamente attrezzate.*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano, con proprie leggi, le aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate, dotate delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Le medesime leggi disciplinano altresì le forme di gestione unitaria delle infrastrutture e dei servizi delle aree ecologicamente attrezzate da parte di soggetti pubblici o privati, anche costituiti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e dall'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché le modalità di acquisizione dei terreni compresi nelle aree industriali, ove necessario anche mediante espropriazione. Gli impianti produttivi localizzati nelle aree ecologicamente attrezzate sono esonerati dall'acquisizione delle autorizzazioni concernenti la utilizzazione dei servizi ivi presenti.
2. Le regioni e le province autonome individuano le tra le aree, zone o nuclei già esistenti, anche se totalmente o parzialmente dismessi. Al procedimento di individuazione partecipano gli enti locali interessati.

### **Art. 27**

#### *Esclusioni.*

1. Sono fatte salve le vigenti norme in materia di valutazione di compatibilità e di impatto ambientale.

Per gli impianti nei quali siano utilizzati materiali nucleari, per gli impianti di produzione di materiale d'armamento, per i depositi costieri, per gli impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di oli minerali e deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti non si applicano i principi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 25.

### **Art. 27 bis**

#### *Misure organizzative per lo sportello unico delle imprese.*

1. Le amministrazioni, gli enti e le autorità competenti a svolgere, ai sensi degli articoli da 23 a 27, attività istruttorie nell'ambito del procedimento di cui al regolamento previsto dall'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la riconversione di impianti produttivi e per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli investimenti produttivi, provvedono all'adozione delle misure organizzative necessarie allo snellimento delle predette attività istruttorie, al fine di assicurare il coordinamento dei termini di queste con i termini di cui al citato regolamento.

## Codice civile.

### Art. 230 bis

#### *Impresa familiare.*

Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquisiti con essi, nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi.

Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo.

Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.

Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in casi di alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice.

In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile la disposizione dell'art. 732.

Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme.

### Art. 927

#### *Cose ritrovate.*

Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.

### Art. 928

#### *Pubblicazione del ritrovamento.*

Il sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.

### Art. 1218

#### *Responsabilità del debitore.*

Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

### Art. 1325

#### *Indicazione dei requisiti (del contratto).*

I requisiti del contratto sono:

- 1) l'accordo delle parti;
- 2) la causa;
- 3) l'oggetto;
- 4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità.

### Art. 1326

#### *Conclusioni del contratto.*

Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.

L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi.

Il proponente può ritenere efficace l'accettazione tardiva, purchè ne dia immediatamente avviso all'altra parte.

Qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata, l'accettazione non ha effetto se è data in forma diversa.

Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.

### Art. 1385

#### *Caparra confirmatoria.*

Se al momento della conclusione del contratto, una parte dà all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta.

Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.

Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la

risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali.

### **Art. 1386**

#### *Caparra penitenziale.*

Se nel contratto è stipulato il diritto di recesso per una o per entrambe le parti, la caparra ha la sola funzione di corrispettivo del recesso.

In questo caso, il recedente perde la caparra data o deve restituire il doppio di quella che ha ricevuta.

### **Art. 1387**

#### *Fonti della rappresentanza.*

Il potere di rappresentanza è conferito dalla legge ovvero dall'interessato.

### **Art. 1388**

#### *Contratto concluso dal rappresentante.*

Il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato.

### **Art. 1768**

#### *Diligenza della custodia.*

Il depositario deve usare nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia. Se il deposito è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore.

### **Art. 1781**

#### *Diritti del depositario.*

Il depositante è obbligato a rimborsare il depositario delle spese fatte per conservare la cosa, a tenerlo indenne delle perdite cagionate dal deposito e a pagargli il compenso pattuito.

### **Art. 1783**

#### *Responsabilità per le cose portate in albergo.*

Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo.

Sono considerate cose portate in albergo:

- le cose che vi si provano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio;
- le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio;

- le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio.

La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata.

### **Art. 1785**

#### *Limiti della responsabilità.*

L'albergatore non è responsabile quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione siano dovuti:

- al cliente, alle persone che l'accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita;
- a forza maggiore;
- alla natura della cosa.

### **Art. 1785 bis**

#### *Responsabilità per colpa dell'albergatore.*

L'albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.

### **Art. 1785 ter**

#### *Obbligo di denuncia del danno.*

Fuori del caso previsto dall'articolo 1785 bis, il cliente non potrà valersi delle precedenti disposizioni se, dopo aver constatato il deterioramento, la distruzione o la sottrazione, denunci il fatto all'albergatore con ritardo ingiustificato.

### **Art. 1785 quater**

#### *Nullità.*

Sono nulli i patti o le dichiarazioni tendenti ad escludere o a limitare preventivamente la responsabilità dell'albergatore.

### **Art. 1785 quinquies**

#### *Limiti di applicazione.*

Le disposizioni della presente sezione non si applicano ai veicoli, alle cose lasciate negli stessi, né agli animali vivi.

### **Art. 2082**

#### *Imprenditore.*



È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

### **Art. 2083**

#### *Piccoli imprenditori.*

Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

### **Art. 2084**

#### *Condizioni per l'esercizio dell'impresa.*

La legge determina le categorie d'impresa il cui esercizio è subordinato a concessione o autorizzazione amministrativa.

Le altre condizioni per l'esercizio delle diverse categorie di imprese sono stabilite dalla legge [e dalle norme corporative].

### **Art. 2135**

#### *Imprenditore agricolo.*

È imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse.

Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.

### **Art. 2188**

#### *Registro delle imprese.*

È istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge.

Il registro è tenuto dall'ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale.

Il registro è pubblico.

### **Art. 2195**

#### *Imprenditori soggetti a registrazione.*

Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

- 1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi;
- 2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
- 3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
- 4) un'attività bancaria o assicurativa;
- 5) altre attività ausiliarie delle precedenti.

Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.

### **Art. 2200**

#### *Società.*

Sono soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese le società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V e le società cooperative, anche se non esercitano un'attività commerciale.

L'iscrizione delle società nel registro delle imprese è regolata dalle disposizioni dei titoli V e VI.

### **Art. 2251**

#### *Contratto sociale.*

Nella società semplice il contratto non è soggetto a forme speciali, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti.

### **Art. 2555**

#### *Nozione.*

L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.

### **Art. 2724**

#### *Eccezioni al divieto della prova testimoniale.*

La prova testimoniale è ammessa in ogni caso:

- quando vi è un principio di prova per iscritto: questo è costituito da qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato;
- quando il contraente è stato nell'impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta;
- quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova.

### **Art. 2725**

#### *Atti per i quali è richiesta*

#### *la prova per iscritto o la forma scritta.*

Quando, secondo la legge o la volontà delle parti, un contratto deve essere provato per iscritto, la prova per testimoni è ammessa soltanto nel caso indicato dal n. 3 dell'articolo precedente.

La stessa regola si applica nei casi in cui la forma scritta è richiesta sotto pena di nullità.

### **Art. 2760**

#### *Crediti dell'albergatore.*

I crediti dell'albergatore sono mercedi e somministrazioni verso le persone

albergo hanno privilegio sulle cose da queste portate nell'albergo e nelle dipendenze e che continuano a trovarvisi.

Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulle cose stesse, a meno che l'albergatore fosse a conoscenza di tali diritti al tempo in cui le cose sono state portate nell'albergo.

### **Art. 2954**

#### *Prescrizione di sei mesi.*

Si prescrive in sei mesi il diritto degli albergatori e degli osti per l'alloggio e il vitto che somministrano, e si prescrive nello stesso termine il diritto di tutti coloro che danno alloggio con o senza pensione.

### **Art. 2958**

#### *Corso della prescrizione.*

La prescrizione decorre anche se vi è stata continuazione di somministrazioni o di prestazioni.

### **Art. 2959**

#### *Ammissioni di colui che oppone la prescrizione.*

L'eccezione è rigettata, se chi oppone la prescrizione nei casi indicati dagli articoli 2954, 2955 e 2956 ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta.

**Legge 24 novembre 1981, n. 689, capo I**

**Modifiche al sistema penale.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 329 del 30 novembre 1981, supplemento ordinario

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
PROMULGA

la seguente legge:

**Capo I**

*Le sanzioni amministrative.*

**Sezione I**

*Principi generali.*

**Art. 1**

*Principio di legalità.*

Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione.  
Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati.

**Art. 2**

*Capacità di intendere e di volere.*

Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa, chi al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.  
Fuori dei casi previsti dall'ultima parte del precedente comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

**Art. 3**

*Elemento soggettivo.*

Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa

dolosa o colposa.

Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa.

**Art. 4**

*Cause di esclusione della responsabilità.*

Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.  
Se la violazione è commessa per ordine dell'autorità, della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

**Art. 5**

*Concorso di persone.*

Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.

**Art. 6**

*Solidarietà.*

Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

**Art. 7**

*Non trasmissibilità dell'obbligazione.*

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi.

## **Art. 8**

### *Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative.*

Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.

Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie (1).

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato (1).

(1) Comma aggiunto dall'art. 1-sexies, D.L. 2 dicembre 1985, n. 688.

## **Art. 9**

### *Principio di specialità.*

Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.

Tuttavia quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest'ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali.

Ai fatti puniti dagli artt. 5, 6, 9 e 13 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica degli alimenti, si applicano in ogni caso le disposizioni penali in tali articoli previste, anche quando i fatti stessi sono puniti da disposizioni amministrative che hanno sostituito disposizioni penali speciali.

## **Art. 10**

### *Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo e limite massimo.*

La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma non inferiore a lire quattromila e non superiore a lire venti milioni. Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo.

Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della

sanzione amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione superare il decuplo del minimo.

## **Art. 11**

### *Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.*

Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonchè alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

## **Art. 12**

### *Ambito di applicazione.*

Le disposizioni di questo Capo si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, anche quando questa sanzione non è prevista in sostituzione di una sanzione penale. Non si applicano alle violazioni disciplinari.

## **Sezione II**

### *Applicazione.*

## **Art. 13**

### *Atti di accertamento.*

Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

È sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.

All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del Pretore del luogo ove le perquisizioni

stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del codice di procedura penale.

È fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

### **Art. 14**

#### *Contestazione e notificazione.*

La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.

Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.

Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

### **Art. 15**

#### *Accertamenti mediante analisi di campioni.*

Se per l'accertamento della violazione sono compiute analisi di campioni, il dirigente del laboratorio deve comunicare all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'analisi.

L'interessato può chiedere la revisione dell'analisi con la partecipazione di un proprio consulente tecnico. La richiesta è presentata con istanza scritta all'organo che ha prelevato i campioni da analizzare, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'esito della prima analisi, che deve essere allegato all'istanza medesima.

Delle operazioni di revisione dell'analisi è data comunicazione all'interessato almeno dieci giorni prima del loro inizio.

I risultati della revisione dell'analisi sono comunicati all'interessato a mezzo di

lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a cura del dirigente del laboratorio che ha eseguito la revisione dell'analisi.

Le comunicazioni di cui al primo e al quarto comma equivalgono alla contestazione di cui al primo comma dell'art. 14 ed il termine per il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 decorre dalla comunicazione dell'esito della prima analisi o, quando è stata chiesta la revisione dell'analisi, dalla comunicazione dell'esito della stessa.

Ove non sia possibile effettuare la comunicazione all'interessato nelle forme di cui al primo e al quarto comma, si applicano le disposizioni dell'art. 14.

Con il decreto o con la legge regionale indicati nell'ultimo comma dell'art. 17 sarà altresì fissata la somma di denaro che il richiedente la revisione dell'analisi è tenuto a versare e potranno essere indicati, anche a modifica delle vigenti disposizioni di legge, gli istituti incaricati della stessa analisi.

### **Art. 16**

#### *Pagamento in misura ridotta.*

È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Nei casi di violazione del testo unico delle norme sulla circolazione stradale e dei regolamenti comunali e provinciali continuano ad applicarsi, rispettivamente l'art. 138 del testo unico approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, con le modifiche apportate dall'art. 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e l'art. 107 del testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383 (1).

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'obblazione.

- (1) L'art. 231 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ha abrogato il presente comma per la parte relativa al testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

### **Art. 17**

#### *Obbligo del rapporto.*

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la



violazione o, in mancanza, al prefetto.

Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.

Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.

Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.

L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza. Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative all'esecuzione del sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distribuzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.

### **Art. 18**

#### *Ordinanza-ingiunzione.*

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è

altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'art. 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero. L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.

### **Art. 19**

#### *Sequestro.*

Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione all'autorità indicata nel primo comma dell'art. 18, con atto esente da bollo. Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta.

Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, l'autorità competente può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.

Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.

### **Art. 20**

#### *Sanzioni amministrative accessorie.*

L'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice penale con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'art. 24, può applicare, come sanzioni amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti, per le singole violazioni, come sanzioni penali accessorie, quando esse consistono nella privazione o sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione. Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di connessione di cui all'art. 24, fino a che il provvedimento stesso non sia divenuto

esecutivo.

Le autorità stesse possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento.

È sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento.

La disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.

### **Art. 21**

#### *Casi speciali di sanzioni amministrative accessorie.*

Quando è accertata la violazione del primo comma dell'art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è sempre disposta la confisca del veicolo a motore o del natante che appartiene alla persona a cui è ingiunto il pagamento, se entro il termine fissato con l'ordinanza-ingiunzione non viene pagato, oltre alla sanzione pecuniaria applicata, anche il premio di assicurazione per almeno sei mesi.

Nel caso in cui sia proposta opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione, il termine di cui al primo comma decorre dal passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione ovvero dal momento in cui diventa inoppugnabile l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto ovvero viene dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.

Quando è accertata la violazione dell'ottavo comma dell'art. 58 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, è sempre disposta la confisca del veicolo (1).

Quando è accertata la violazione del secondo comma dell'art. 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sempre disposta la sospensione della licenza per un periodo non superiore a dieci giorni.

- (1) La Corte costituzionale, con sentenza 27 ottobre 1994, n. 371, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prevede la confisca del veicolo privo della carta di circolazione, anche se già immatricolato.

### **Art. 22**

#### *Opposizione all'ordinanza-ingiunzione.*

Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al Pretore del

luogo in cui è stata commessa la violazione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.

Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata.

Il ricorso deve contenere altresì, quando l'opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune dove ha sede il Pretore adito.

Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria.

Quando è stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalità stabilite dal codice di procedura civile.

L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Pretore, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

N.B.: Con sentenza n. 62 del 24 febbraio 1992, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, in combinato disposto con l'art. 122 c.p.c., nella parte in cui non consente ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena nel processo di opposizione ad ordinanze-ingiunzioni applicative di sanzioni amministrative davanti al Pretore avente competenza su un territorio dove sia insediata la predetta minoranza, di usare, su loro richiesta, la lingua materna nei propri atti, usufruendo per questi della traduzione nella lingua italiana, nonchè di ricevere tradotti nella propria lingua gli atti dell'autorità giudiziaria e le risposte della controparte.

### **Art. 23**

#### *Giudizio di opposizione.*

Il Pretore, se il ricorso è proposto oltre il termine previsto dal primo comma dell'art. 22, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza ricorribile per cassazione. Se il ricorso è tempestivamente proposto, il Pretore fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonchè alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere i termini di cui al secondo e terzo comma dell'art. 313 del codice di procedura civile.

L'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente; l'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di

funzionari appositamente delegati.

Se alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il Pretore, con ordinanza ricorribile per cassazione, convalida il provvedimento opposto, ponendo a carico dell'opponente anche le spese successive all'opposizione (1).

Nel corso del giudizio il Pretore dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli.

Appena terminata l'istruttoria il Pretore invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere nella stessa udienza alla discussione della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Tuttavia, dopo la precisazione delle conclusioni, il Pretore, se necessario, concede alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinvia la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza.

Il Pretore può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria.

A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti si provvede d'ufficio.

Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

Con la sentenza il Pretore può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte l'ordinanza o modificandola anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta.

Il Pretore accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.

La sentenza è inappellabile ma è ricorribile per cassazione.

N.B.: Con sentenza n. 62 del 24 febbraio 1992, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, in combinato disposto con l'art. 122 c.p.c., nella parte in cui non consente ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena nel processo di opposizione ad ordinanze-ingiunzioni applicative di sanzioni amministrative davanti al Pretore avente competenza su un territorio dove sia insediata la predetta minoranza, di usare, su loro richiesta, la lingua materna nei propri atti, usufruendo per questi della traduzione nella lingua italiana, nonchè di ricevere tradotti nella propria lingua gli atti dell'autorità giudiziaria e le risposte della controparte.

- (1) Con sentenza 5 dicembre 1990, n. 534 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma nella parte in cui prevede che il Pretore convalidi il provvedimento opposto in caso di mancata presentazione dell'opponente o del suo procuratore alla prima udienza senza addurre alcun legittimo impedimento, anche quando l'illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata

dall'opponente. Successivamente la stessa Corte, con sentenza 18 dicembre 1995, n. 507, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prevede che il pretore convalidi il provvedimento opposto in caso di mancata presentazione dell'opponente o del suo procuratore alla prima udienza senza addurre alcun legittimo impedimento, anche quando l'amministrazione irrogante abbia omissso il deposito dei documenti di cui al secondo comma del presente articolo.

## **Art. 24**

### *Connessione obiettiva con un reato.*

Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.

Se ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma, il rapporto di cui all'art. 17 è trasmesso, anche senza che si sia proceduto alla notificazione prevista dal secondo comma dell'art. 14, all'autorità giudiziaria competente per il reato, la quale, quando invia la comunicazione giudiziaria, dispone la notifica degli estremi della violazione amministrativa agli obbligati per i quali essa non è avvenuta. Dalla notifica decorre il termine per il pagamento in misura ridotta. Se l'autorità giudiziaria non procede ad istruzione, il pagamento in misura ridotta può essere effettuato prima dell'apertura del dibattimento.

La persona obbligata in solido con l'autore della violazione deve essere citata nell'istruzione o nel giudizio penale su richiesta del pubblico ministero. Il Pretore ne dispone di ufficio la citazione. Alla predetta persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la nomina del difensore d'ufficio.

Il Pretore, quando provvede con decreto penale, con lo stesso decreto applica, nei confronti dei responsabili, la sanzione stabilita dalla legge per la violazione.

La competenza del giudice penale in ordine alla violazione non costituente reato cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità.

## **Art. 25**

### *Impugnabilità del provvedimento del giudice penale.*

La sentenza del giudice penale, relativamente al capo che, ai sensi dell'articolo precedente, decide sulla violazione non costituente reato, è impugnabile, oltre che dall'imputato e dal pubblico ministero, anche dalla persona che sia stata solidalmente condannata al pagamento della somma dovuta per la violazione. Avverso il decreto penale, relativamente al capo che dichiara la responsabilità per la predetta violazione, può proporre opposizione anche la persona indicata nel comma precedente.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale concernenti l'impugnazione per i soli interessi civili.

### **Art. 26**

#### *Pagamento rateale della sanzione pecuniaria.*

L'autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a lire trentamila. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.

Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità giudiziaria o amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

### **Art. 27**

#### *Esecuzione forzata.*

Salvo quanto disposto nell'ultimo comma dell'art. 22, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza che lo dà in carico all'esattore per la riscossione in unica soluzione, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso.

È competente l'intendenza di finanza del luogo ove ha sede l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.

Gli esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella misura ridotta del 50 per cento rispetto a quella ordinaria e comunque non superiore al 2 per cento delle somme riscosse, effettuano il versamento delle somme medesime ai destinatari dei proventi.

Le regioni possono avvalersi anche delle procedure previste per la riscossione delle proprie entrate.

Se la somma è dovuta in virtù di una sentenza o di un decreto penale di condanna ai sensi dell'art. 24, si procede alla riscossione con l'osservanza delle norme sul recupero delle spese processuali.

Salvo quanto previsto nell'art. 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.

Le disposizioni relative alla competenza dell'esattore si applicano fino alla riforma del sistema di riscossione delle imposte dirette.

### **Art. 28**

#### *Prescrizione.*

Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.

### **Art. 29**

#### *Devoluzione dei proventi.*

I proventi delle sanzioni sono devoluti agli enti a cui era attribuito, secondo le leggi anteriori, l'ammontare della multa o dell'ammenda.

Il provento delle sanzioni per le violazioni previste dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci, è devoluto allo Stato.

Nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 17 i proventi spettano alle regioni. Continuano ad applicarsi, se previsti, i criteri di ripartizione attualmente vigenti. Sono tuttavia escluse dalla ripartizione le autorità competenti ad emanare l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e la quota loro spettante è ripartita tra gli altri aventi diritto, nella proporzione attribuita a ciascuno di essi.

### **Art. 30**

#### *Valutazione delle violazioni in materia di circolazione stradale.*

Agli effetti della sospensione e della revoca della patente di guida e del documento di circolazione, si tiene conto anche delle violazioni non costituenti reato previste, rispettivamente, dalle norme del testo unico sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, e dalle norme della legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.

Per le stesse violazioni, il prefetto dispone la sospensione della patente di guida o del documento di circolazione, quando ne ricorrono le condizioni, anche se è avvenuto il pagamento in misura ridotta. Il provvedimento di sospensione è revocato, qualora l'autorità giudiziaria, pronunciando ai sensi degli artt. 23, 24 e 25, abbia escluso la responsabilità per la violazione.

Nei casi sopra previsti e in ogni altro caso di revoca o sospensione del documento di circolazione da parte del prefetto o di altra autorità, il provvedimento è immediatamente comunicato al competente ufficio provinciale della motorizzazione civile.

### **Art. 31**

#### *Provvedimenti dell'autorità regionale.*

I provvedimenti emessi dall'autorità regionale per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro non sono soggetti al controllo della Commissione prevista dall'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

L'opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione è regolata dagli artt. 22 e 23.



### Sezione III

#### *Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni.*

#### **Art. 32**

##### *Sostituzione della sanzione amministrativa pecuniaria alla multa o alla ammenda.*

Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, salvo quanto disposto, per le violazioni finanziarie, dall'art. 39.

La disposizione del precedente comma non si applica ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, siano punibili con pena detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria. La disposizione del primo comma non si applica, infine, ai delitti in esso previsti che siano punibili a querela.

#### **Art. 33**

##### *Altri casi di depenalizzazione.*

Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro le contravvenzioni previste:

- a) dagli artt. 669, 672, 687, 693 e 694 del codice penale;
- b) dagli artt. 121 e 124 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte non abrogata dall'art. 14 della legge 19 maggio 1976, n. 398;
- c) dagli artt. 121, 180, 181 e 186 del regolamento di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- d) dagli artt. 8, 58, comma ottavo, 72, 83, comma sesto, 88, comma sesto, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come modificati dalle leggi 14 febbraio 1974, n. 62, e 14 agosto 1974, n. 394, nonché dal D.L. 11 agosto 1975, n. 367, convertito, con modificazioni, nella legge 10 ottobre 1975, n. 486;
- e) dal primo comma dell'art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

#### **Art. 34**

##### *Esclusione della depenalizzazione.*

La disposizione del primo comma dell'art. 32 non si applica ai reati previsti:

- a) dal codice penale, salvo quanto disposto dall'art. 33, lett. a);
- b) dall'art. 19, secondo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, sulla interruzione volontaria della gravidanza;
- c) da disposizioni di legge concernenti le armi, le munizioni e gli esplosivi;
- d) dall'art. 221 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio

1934, n. 1265;

- e) dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica degli alimenti, salvo che per le contravvenzioni previste dagli artt. 8 e 14 della stessa legge 30 aprile 1962, n. 283;
- f) dalla legge 29 marzo 1951, n. 327, sulla disciplina degli alimenti per la prima infanzia e dei prodotti dietetici;
- g) dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, sulla tutela delle acque dall'inquinamento;
- h) dalla legge 13 luglio 1966, n. 615, concernente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;
- i) dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e dal D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare;
- l) dalle leggi in materia urbanistica ed edilizia;
- m) dalle leggi relative ai rapporti di lavoro, anche per quanto riguarda l'assunzione dei lavoratori e le assicurazioni sociali, salvo quanto previsto dal successivo art. 35;
- n) dalle leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed all'igiene del lavoro;
- o) dall'art. 108 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e dall'art. 89 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, in materia elettorale.

#### **Art. 35**

##### *Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.*

Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni previste dalle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, punite con la sola ammenda. Per le violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi, l'ordinanza-ingiunzione è emessa, ai sensi dell'art. 18, dagli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, che con lo stesso provvedimento ingiungono ai debitori anche il pagamento dei contributi e dei premi non versati e delle somme aggiuntive previste dalle leggi vigenti a titolo di sanzione civile.

Per le altre violazioni, quando viene accertato che da esse deriva l'omesso o parziale versamento di contributi e premi, la relativa sanzione amministrativa è applicata con la medesima ordinanza e dagli stessi enti ed istituti di cui al comma precedente.

Avverso l'ordinanza-ingiunzione può essere proposta, nel termine previsto dall'art. 22, opposizione davanti al Pretore in funzione di giudice del lavoro. Si applicano i commi terzo e settimo dell'art. 22 e il quarto comma dell'art. 23 ed il giudizio di opposizione è regolato ai sensi degli artt. 442 e seguenti del codice di procedura civile.

Si osservano, in ogni caso, gli artt. 13, 14, 20, 24, 25, 26, 28, 29 e 38 in quanto applicabili. L'esecuzione forzata, quando non è diversamente stabilito, è regolata



dalle disposizioni del codice di procedura civile.

L'ordinanza-ingiunzione emanata ai sensi del secondo comma costituisce titolo per iscrivere ipoteca legale sui beni del debitore, nei casi in cui essa è consentita, quando l'opposizione non è stata proposta ovvero è stata dichiarata inammissibile o rigettata. In pendenza del giudizio di opposizione l'iscrizione dell'ipoteca è autorizzata dal Pretore se vi è pericolo nel ritardo.

Per le violazioni previste dal primo comma che non consistono nell'omesso o parziale versamento di contributi e premi e che non sono allo stesso connesse a norma del terzo comma si osservano le disposizioni delle sezioni I e II di questo Capo, in quanto applicabili.

La disposizione del primo comma non si applica alle violazioni previste dagli artt. 53, 54, 139, 157, 175 e 246 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

Per la riscossione delle somme dovute ai sensi del presente articolo, nonché per la riscossione dei contributi e dei premi non versati e delle relative somme aggiuntive di cui alle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, gli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, osservate in ogni caso le forme previste dal primo comma dell'art. 18, possono avvalersi, ove opportuno, del procedimento ingiuntivo di cui agli artt. 633 e seguenti del codice di procedura civile.

### Art. 36

#### *Omissione o ritardo nel versamento di contributi e premi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.*

La sanzione amministrativa per l'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi in materia assistenziale e previdenziale non si applica se il pagamento delle somme dovute avviene entro trenta giorni dalla scadenza ovvero se, entro lo stesso termine, il datore di lavoro presenta domanda di dilazione all'ente o istituto di cui al secondo comma dell'articolo precedente. Tuttavia, quando è stata presentata domanda di dilazione, la sanzione amministrativa si applica se il datore di lavoro:

- omette anche un solo versamento alla scadenza fissata dall'ente o istituto;
- non provvede al pagamento delle somme dovute entro venti giorni dalla comunicazione del rigetto della domanda di dilazione.

Per gli effetti previsti dalla lett. b) del precedente comma la mancata comunicazione dell'accoglimento della domanda di dilazione entro novanta giorni dalla sua presentazione equivale a rigetto della medesima.

### Art. 37

#### *Omissione o falsità in registrazione o denuncia obbligatorie.*

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il datore di lavoro che, al fine di

non versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, omette una o più registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero esegue una o più denunce obbligatorie in tutto o in parte non conformi al vero, è punito con la reclusione fino a due anni quando dal fatto deriva l'omesso versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie per un importo mensile non inferiore a cinque milioni.

La condanna importa le pene accessorie dell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Esse conseguono alla condanna anche nel caso in cui la disposizione del precedente comma non si applichi perchè il fatto costituisce un più grave reato.

Si applicano in ogni caso anche le sanzioni amministrative previste nell'art. 35.

### Art. 38

#### *Entità della somma dovuta.*

La somma dovuta ai sensi del primo comma dell'art. 32 è pari all'ammontare della multa o dell'ammenda stabilita dalle disposizioni che prevedono le singole violazioni.

La somma dovuta come sanzione amministrativa è da lire ventimila a lire cinquecentomila per la violazione dell'art. 669 del codice penale e da lire cinquantamila a lire cinquecentomila per la violazione dell'art. 672 del codice penale.

La somma dovuta è da lire duecentomila a lire due milioni per la violazione degli artt. 121 e 124 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, da lire centomila a lire un milione per la violazione degli artt. 121, 180, 181 e 186 del regolamento di pubblica sicurezza (1).

La somma dovuta è da lire duecentomila a lire due milioni per la violazione degli artt. 8, 58, comma ottavo, 72 e 83, comma sesto, da lire centomila a lire cinquecentomila per la violazione dell'art. 88, comma sesto, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale.

La somma dovuta è da lire centomila a lire un milione per la violazione dell'art. 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e da lire cinquantamila a lire duecentomila per la violazione dell'ultimo comma dell'art. 14 della stessa legge.

La somma dovuta è da lire cinquecentomila a lire tre milioni per la violazione del primo comma dell'art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990.

(1) Comma abrogato dall'art. 13, D.Lgs. 11 luglio 1994, n. 480.

### Art. 39

#### *Violazioni finanziarie.*

Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le violazioni previste da leggi in materia

finanziaria punite solo con la multa o con l'ammenda (1).

Se le leggi in materia finanziaria prevedono, oltre all'ammenda o alla multa, una pena pecuniaria, l'ammontare di quest'ultima si aggiunge alla somma prevista nel comma precedente e la sanzione viene unificata a tutti gli effetti (1).

Alle violazioni previste nel primo comma si applicano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e successive modificazioni, salvo che sia diversamente disposto da leggi speciali.

In deroga a quanto previsto dall'art. 15 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, per le violazioni alle leggi in materia di dogane e di imposte di fabbricazione è consentito al trasgressore di estinguere l'obbligazione mediante il pagamento, entro trenta giorni dalla contestazione, presso l'ufficio incaricato della contabilità relativa alla violazione, dell'ammontare del tributo e di una somma pari ad un sesto del massimo della sanzione pecuniaria, o, se più favorevole, al limite minimo della sanzione medesima.

In caso di mancato pagamento della sanzione pecuniaria nel termine prescritto, l'ufficio finanziario incaricato della contabilità relativa alla violazione procede alla riscossione della somma dovuta mediante esecuzione forzata, con l'osservanza delle norme del testo unico sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

Alle violazioni finanziarie, comprese quelle originariamente punite con la pena pecuniaria, si applicano, altresì, gli artt. 27, penultimo comma, 29 e 38, primo comma.

(1) Comma così modificato dall'art. 2, legge 28 dicembre 1993, n. 562.

Regione siciliana  
Circolare Assessorato bilancio e finanze 14 ottobre 1997

Legge Regione siciliana 6 aprile 1996, n. 27, art. 6.  
Versamenti in entrata del bilancio regionale  
delle somme derivanti da sanzioni amministrative.

Lettera circolare

Assessorato regionale bilancio e finanze 14 ottobre 1997

Direzione bilancio e tesoro, Gruppo V

Prot. n. 40687/D6

Alla Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico  
di Palermo

e p.c. alla Ragioneria Centrale  
Bilancio e finanze

al Gruppo 9° - Bilancio  
Loro sedi

Oggetto: Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, art. 6 - Versamenti in entrata del  
bilancio regionale delle somme derivanti da sanzioni amministrative.

In riscontro alla nota n. 3373 dell'8 luglio 1997 si comunica che le somme  
derivanti dalle sanzioni amministrative previste dalla normativa in oggetto,  
devono essere acquisite in entrata dal bilancio della Regione siciliana con  
imputazione al capitolo 2301 "Mulle, ammende, sanzioni amministrative inflitte  
dalle autorità giudiziarie ed amministrative con esclusione di quelle aventi natura  
tributaria" - capo 08 - Tasse.

L'Assessore: MARZIO TRICOLI

Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 1

## Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti a uso abitativo.

*Gazzetta Ufficiale*  
n. 292 del 15 dicembre 1998

### **Art. 1**

#### *Ambito di applicazione.*

1. I contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, di seguito denominati “contratti di locazione”, sono stipulati o rinnovati, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dei commi 1 e 3 dell’articolo 2.  
Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 7, 8 e 13 della presente legge non si applicano:
  - a. ai contratti di locazione relativi agli immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n.1089 [C163-913, - C185-339], o inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che sono sottoposti esclusivamente alla disciplina di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile qualora non siano stipulati secondo le modalità di cui al comma 3 dell’articolo 2 della presente legge;
  - b. agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai quali si applica la relativa normativa vigente, statale e regionale;
  - c. agli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche;

Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 7 e 13 della presente legge non si applicano ai contratti di locazione stipulati dagli enti locali in qualità di conduttori per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio, ai quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile. A tali contratti non si applica l’articolo 56 della legge 27 luglio 1978, n. 392 [CI90-1226, - AI98-45].

Regio decreto legge T.U.L.P.S.  
18 giugno 1931, n. 773, art. 147

## Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro.

Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 1931,  
supplemento ordinario

### Art. 8

#### *Titolarità della licenza.*

Le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente previsti dalla legge.

Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di una autorizzazione di polizia, il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e ottenere l'approvazione dell'autorità di pubblica sicurezza che ha concesso l'autorizzazione.

### Art. 9

Oltre le condizioni stabilite dalla legge chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse.

### Art. 68

Senza licenza del questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizioni. Per le gare di velocità di autoveicoli o per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali.

### Art. 80

L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.

Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di domanda la licenza.

### Art. 86

#### *Obbligo per le strutture alberghiere della licenza di P.S.*

Non possono esercitarsi, senza licenza del questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture, ovvero locali di stallaggio e simili.

La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci.

### Art. 93

#### *Rappresentante di licenza.*

La licenza e l'autorizzazione durano fino al 31 dicembre di ogni anno e valgono esclusivamente per i locali in esse indicati.

Si può condurre l'esercizio per mezzo di rappresentante.

### Art. 99

#### *Periodo di chiusura oltre gli 8 giorni e non superiore ai 3 mesi.*

Nel caso di chiusura dell'esercizio per un tempo superiore agli otto giorni, senza che sia dato avviso

all'autorità locale di pubblica sicurezza, la licenza è revocata.

La licenza è, altresì, revocata nel caso in cui sia decorso il termine di chiusura comunicato all'autorità di pubblica sicurezza, senza che l'esercizio sia stato riaperto.

Tale termine non può essere superiore a tre mesi, salvo il caso di forza maggiore.

### Art. 100

Potestà del questore di sospensione o revoca di qualsiasi tipo di licenza, anche amministrativa.

Oltre i casi indicati dalla legge, il questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.

Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata.

### Art. 108

#### *Autorità di P.S. locale.*



Non si può esercitare l'industria di affittare camere o appartamenti mobiliati, o altrimenti dare alloggio per mercede, anche temporaneamente o a periodi ricorrenti, senza preventiva dichiarazione all'autorità locale di pubblica sicurezza.

La dichiarazione è valida esclusivamente per i locali in essa indicati.

Il Questore, di sua iniziativa o su proposta dell'autorità locale, può vietare, in qualsiasi tempo, l'esercizio delle attività indicate in questo articolo se il dichiarante sia nel novero delle persone di cui all'art. 92 o se abbia ragione di ritenere che nel locale si eserciti o si intenda esercitare la prostituzione clandestina o il giuoco d'azzardo, o si faccia uso di sostanze stupefacenti.

### **Art. 109**

#### *Obbligo di documento di riconoscimento e schede di notifica autorità P.S.*

Gli albergatori, i locandieri, coloro che gestiscono pensioni o case di salute o altrimenti danno alloggio per mercede non possono dare alloggio a persone non munite della carta di identità o di altro documento idoneo ad attestarne la identità e proveniente dalla amministrazione dello Stato.

Per gli stranieri è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare.

Gli albergatori e gli altri esercenti predetti devono tenere un registro, nel quale sono indicati le generalità e il luogo di provenienza delle persone alloggiate, e devono comunicare giornalmente all'autorità locale di pubblica sicurezza l'arrivo, la partenza e il luogo di destinazione di tali persone.

Nel caso di trasgressione può essere revocata la licenza, salve le pene stabilite dal codice penale.

### **Art. 147**

#### *Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro.*

1. Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.
2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.

**Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 7**

**Testo unico delle disposizioni  
concernenti la disciplina dell'immigrazione  
e norme sulla condizione dello straniero.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 18 agosto 1998,  
supplemento ordinario n. 139

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

- Visto l'articolo 87 della Costituzione;
- Visto l'articolo 47, comma 1, della legge 6 marzo 1998, n. 40, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni concernenti gli stranieri, nel quale devono essere riunite e coordinate tra loro e con le norme della citata legge 6 marzo 1998, n. 40, con le modifiche a tal fine necessarie, le disposizioni vigenti in materia di stranieri contenute nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non compatibili con le disposizioni della predetta legge n. 40 del 1998, le disposizioni della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e quelle dell'articolo 3, comma 13, della legge 8 agosto 1995 n. 335, compatibili con le disposizioni della medesima legge n. 40;
- Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
- Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 1998;
- Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 giugno 1998;
- Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
- Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 22 luglio 1998 e del 24 luglio 1998;
- Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la solidarietà sociale, del Ministro degli affari esteri, del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro della sanità, con il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

**Titolo I**

*Principi generali*

**Art. 1**

*Ambito di applicazione.*

- (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 1)
- 1. Il presente testo unico, in attuazione dell'articolo 10, secondo comma, della Costituzione, si applica, salvo che sia diversamente disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, di seguito indicati come stranieri.
- 2. Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli, e salvo il disposto dell'articolo 45 della legge 6 marzo 1998, n. 40.
- 3. Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti concernenti persone di cittadinanza diversa da quella italiana ovvero ad apolidi, il riferimento deve intendersi agli istituti previsti dal presente testo unico. Sono fatte salve le disposizioni interne, comunitarie e internazionali più favorevoli comunque vigenti nel territorio dello Stato.
- 4. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le disposizioni del presente testo unico costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Per le materie di competenza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, esse hanno il valore di norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

**Art. 7**

*Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro.*

- (R.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147)
- 1. Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.
- 2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.

**Decreto legge 21 marzo 1978, n. 59, art. 12**

**Norme penali e processuali  
per la prevenzione e la repressione  
di gravi reati, convertito con modificazioni,  
nella legge 18 maggio 1978, n. 191.**

art. 12 - Comunicazione della presenza di ospiti della Comunità europea in alloggi privati, dopo 30 giorni.

*Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 22 marzo 1978

Decreto legge 21 marzo 1978, n. 59, art. 12  
convertito in legge 18 maggio 1978, n. 191

**Art. 12**

Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto i soggetti di cui al primo comma hanno l'obbligo di provvedere alla comunicazione, all'autorità di pubblica sicurezza, di tutti i contratti, anche verbali, stipulati successivamente alla data del 30 giugno 1977 e in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

La comunicazione di cui ai precedenti commi può essere effettuata anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini dell'osservanza dei termini vale la data della ricevuta postale.

Nel caso di violazioni delle disposizioni indicate nei commi precedenti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila a lire tre milioni.

La violazione è accertata dagli organi di polizia giudiziaria, nonché dai vigili urbani del comune ove si trova l'immobile.

La sanzione è applicata dal sindaco ed i proventi sono devoluti al comune.

Si applicano, per quanto non previsto, le disposizioni della legge 24 dicembre

1975, n. 706 (\*).

(\* ) *Articolo così sostituito dalla legge di conversione 18 maggio 1978, n. 191.*

“È obbligatorio consegnare la comunicazione “antiterrorismo” nei seguenti casi:

- Consegna o messa a disposizione di un appartamento o altro locale a qualsiasi titolo: entro 48 ore dalla consegna delle chiavi;
- Ospitalità di conoscente e/o familiare per più di 30 giorni (senza richiesta di residenza): entro 48 ore;
- Persone non legate da vincoli affettivi o familiari (richiesta di residenza come nucleo familiare a se stante): entro 48 ore”.

**Decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427**

**Attuazione della direttiva 94/47/CE concernente  
la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti  
relativi all'acquisizione di un diritto  
di godimento a tempo parziale di beni immobili.  
La multiproprietà.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 14 dicembre 1998

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

- Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
- Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo 41;
- Vista la direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 1994, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili;
- Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 22 maggio 1998;
- Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 1998;
- Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie, di grazia e giustizia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

**Art. 1**

*Definizioni.*

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
  - a) "contratto": uno o più contratti della durata di almeno tre anni con i quali, verso pagamento di un prezzo globale, si costituisce, si trasferisce o si

promette di costituire o trasferire, direttamente o indirettamente, un diritto reale ovvero un altro diritto avente ad oggetto il godimento su uno o più beni immobili, per un periodo determinato o determinabile dell'anno non inferiore ad una settimana;

- b) "venditore": la persona fisica o giuridica che, nell'ambito della sua attività professionale, costituisce, trasferisce o promette di costituire o di trasferire il diritto oggetto del contratto; al venditore è equiparato ai fini dell'applicazione del presente decreto colui che, a qualsiasi titolo, promuove la costituzione, il trasferimento o la promessa di trasferimento del diritto oggetto del contratto;
- c) "acquirente": la persona fisica, che non agisce nell'ambito della sua attività professionale, in favore della quale si costituisce, si trasferisce o si promette di costituire o di trasferire il diritto oggetto del contratto;
- d) "bene immobile": un immobile, o parte di esso, per uso di abitazione anche turistico-ricettivo, su cui verte il diritto oggetto del contratto.

**Art. 2**

*Documento informativo.*

1. Il venditore è tenuto a consegnare ad ogni persona che richiede informazioni sul bene immobile un documento informativo in cui sono indicati con precisione i seguenti elementi:
  - a) il diritto oggetto del contratto, con specificazione della natura e delle condizioni di esercizio di tale diritto nello Stato in cui è situato l'immobile; se tali ultime condizioni sono soddisfatte o, in caso contrario, quali occorre soddisfare;
  - b) l'identità ed il domicilio del venditore, con specificazione della sua qualità giuridica, l'identità ed il domicilio del proprietario;
  - c) se l'immobile è determinato:
    - 1) la descrizione dell'immobile e la sua ubicazione;
    - 2) gli estremi della concessione edilizia e delle leggi regionali che regolano l'uso dell'immobile con destinazione turistico-ricettiva e, per gli immobili situati all'estero, gli estremi degli atti che garantiscano la loro conformità alle prescrizioni vigenti in materia;
  - d) se l'immobile è in costruzione:
    - 1) gli estremi della concessione edilizia e delle leggi regionali che regolano l'uso dell'immobile con destinazione turistico-ricettiva e, per gli immobili situati all'estero, gli estremi degli atti che garantiscano la loro conformità alle prescrizioni vigenti in materia nonché lo stato di avanzamento dei lavori di costruzione dell'immobile e la data entro la quale è prevedibile il completamento degli stessi;
    - 2) lo stato di avanzamento dei lavori relativi ai servizi, quali il collegamento alla rete di distribuzione di gas, elettricità, acqua e telefono;
    - 3) in caso di mancato completamento dell'immobile, le garanzie relative al rimborso dei pagamenti già effettuati e le modalità di applicazione di

- queste garanzie;
- e) i servizi comuni ai quali l'acquirente ha o avrà accesso, quali luce, acqua, manutenzione, raccolta di rifiuti, e le relative condizioni di utilizzazione;
  - f) le strutture comuni alle quali l'acquirente ha o avrà accesso, quali piscina, sauna, ed altre, e le relative condizioni di utilizzazione;
  - g) le norme applicabili in materia di manutenzione e riparazione dell'immobile, nonché in materia di amministrazione e gestione dello stesso;
  - h) il prezzo che l'acquirente dovrà versare per l'esercizio del diritto oggetto del contratto; la stima dell'importo delle spese, a carico dell'acquirente, per l'utilizzazione dei servizi e delle strutture comuni e la base di calcolo dell'importo degli oneri connessi all'occupazione dell'immobile da parte dell'acquirente, delle tasse e imposte, delle spese amministrative accessorie per la gestione, la manutenzione e la riparazione, nonché le eventuali spese di trascrizione del contratto;
  - i) informazioni circa il diritto di recesso dal contratto con l'indicazione degli elementi identificativi della persona alla quale deve essere comunicato il recesso stesso, precisando le modalità della comunicazione e l'importo delle spese che l'acquirente in caso di recesso è tenuto a rimborsare; informazioni circa le modalità per risolvere il contratto di concessione di credito connesso al contratto, in caso di recesso;
  - l) le modalità per ottenere ulteriori informazioni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando il venditore offre al pubblico un diritto che attribuisce il godimento su uno o più beni immobili sulla base di liste, elenchi, cataloghi o altre forme di comunicazione. In questo caso il documento informativo deve essere consegnato per ciascuno dei beni immobili oggetto dell'offerta.
3. Il venditore non può apportare modifiche agli elementi del documento di cui al comma 1, a meno che le stesse non siano dovute a circostanze indipendenti dalla sua volontà; in tal caso le modifiche devono essere comunicate alla parte interessata prima della conclusione del contratto ed inserite nello stesso. Tuttavia, dopo la consegna del documento informativo, le parti possono accordarsi per modificare il documento stesso.
4. Il documento di cui al comma 1 deve essere redatto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui risiede la persona interessata oppure, a scelta di quest'ultima, nella lingua o in una delle lingue dello Stato di cui la persona stessa è cittadina, purchè si tratti di lingue ufficiali dell'Unione europea.

### Art. 3

#### *Requisiti del contratto.*

1. Il contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità; esso è redatto nella lingua italiana e tradotto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui risiede l'acquirente oppure, a scelta di quest'ultimo, nella

lingua o in una delle lingue dello Stato di cui egli è cittadino, purchè si tratti di lingue ufficiali dell'Unione europea.

2. Il contratto contiene, oltre a tutti gli elementi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a i), i seguenti ulteriori elementi:
  - a) l'identità ed il domicilio dell'acquirente;
  - b) il periodo di tempo durante il quale può essere esercitato il diritto oggetto del contratto e la data a partire dalla quale l'acquirente può esercitare tale diritto;
  - c) la previsione di una clausola in cui si afferma che l'acquisto non comporta per l'acquirente altri oneri, obblighi o spese diversi da quelli stabiliti nel contratto;
  - d) la possibilità o meno di partecipare ad un sistema di scambio ovvero di vendita del diritto oggetto del contratto, nonché i costi eventuali qualora il sistema di scambio ovvero di vendita sia organizzato dal venditore o da un terzo da questi designato nel contratto;
  - e) la data ed il luogo in cui il contratto è firmato da ciascuna delle parti.
3. Il venditore deve fornire all'acquirente la traduzione del contratto nella lingua dello Stato membro in cui è situato il bene immobile, purchè si tratti di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea.

### Art. 4

#### *Obblighi specifici del venditore.*

1. Il venditore utilizza il termine "multiproprietà" nel documento informativo, nel contratto e nella pubblicità commerciale relativa al bene immobile soltanto quando il diritto oggetto del contratto è un diritto reale.
2. La pubblicità commerciale relativa al bene immobile deve fare riferimento alla possibilità di ottenere il documento informativo, indicando il luogo in cui lo stesso viene consegnato.

### Art. 5

#### *Diritto di recesso.*

1. Entro dieci giorni dalla conclusione del contratto l'acquirente può recedere dallo stesso senza indicare le ragioni del recesso. In tale caso l'acquirente non è tenuto a pagare alcuna penalità e deve rimborsare al venditore solo le spese sostenute e documentate per la conclusione del contratto e di cui è fatta menzione nello stesso, purchè si tratti di spese relative ad atti da espletare tassativamente prima dello scadere del periodo di recesso.
2. Se il contratto non contiene uno degli elementi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), n. 1), h), i), ed all'articolo 3, comma 2, lettere b) e d), e non contiene la data di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e), l'acquirente può recedere dallo stesso entro tre mesi dalla conclusione. In tale caso l'acquirente non è tenuto ad alcuna penalità nè ad alcun rimborso.



3. Se entro tre mesi dalla conclusione del contratto sono comunicati gli elementi di cui al comma 2, l'acquirente può esercitare il diritto di recesso alle condizioni di cui al comma 1, ed il termine di dieci giorni decorre dalla data di ricezione della comunicazione degli elementi stessi.
4. Se l'acquirente non esercita il diritto di recesso di cui al comma 2 ed il venditore non effettua la comunicazione di cui al comma 3, l'acquirente può esercitare il diritto di recesso alle condizioni di cui al comma 1, ed il termine di dieci giorni decorre dal giorno successivo alla scadenza dei tre mesi dalla conclusione del contratto.
5. Il diritto di recesso si esercita dandone comunicazione alla persona indicata nel contratto e, in mancanza, al venditore. La comunicazione deve essere sottoscritta dall'acquirente e deve essere inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine previsto. Essà può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex e facsimile, a condizione che sia confermata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive.

### **Art. 6**

#### *Divieto di acconti.*

1. È fatto divieto al venditore di esigere o ricevere dall'acquirente il versamento di somme di danaro a titolo di anticipo, di acconto o di caparra, fino alla scadenza dei termini concessi per l'esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 5.

### **Art. 7**

#### *Obbligo della fidejussione.*

1. Il venditore è obbligato a prestare fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'ultimazione dei lavori di costruzione del bene immobile. Della fidejussione deve farsi menzione nel contratto, a pena di nullità.
2. La garanzia di cui al comma 1 non può imporre all'acquirente la preventiva escussione del venditore.

### **Art. 8**

#### *Risoluzione*

#### *del contratto di concessione di credito.*

1. Il contratto di concessione di credito erogato dal venditore o da un terzo in base ad un accordo tra questi ed il venditore, sottoscritto dall'acquirente per il pagamento del prezzo o di una parte di esso, si risolve di diritto, senza il pagamento di alcuna penale, qualora l'acquirente abbia esercitato il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 5.

### **Art. 9**

#### *Nullità di clausole contrattuali o patti aggiunti.*

1. Sono nulli le clausole contrattuali o i patti aggiunti di rinuncia dell'acquirente ai diritti previsti dal presente decreto legislativo o di limitazione delle responsabilità previste a carico del venditore.

### **Art. 10**

#### *Competenza territoriale inderogabile.*

1. Per le controversie derivanti dall'applicazione del presente decreto legislativo la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio dell'acquirente, se ubicati nel territorio dello Stato.

### **Art. 11**

#### *Diritti dell'acquirente*

#### *nel caso di applicazione di legge straniera.*

1. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, all'acquirente devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dal presente decreto legislativo allorquando l'immobile oggetto del contratto sia situato nel territorio dello Stato.

### **Art. 12**

#### *Sanzioni.*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il venditore che contravviene alle norme di cui agli articoli 2, comma 1, lettere d), n. 2) e n. 3, e), f), g), 3, comma 3, 4 e 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.
2. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dall'esercizio dell'attività da quindici giorni a tre mesi al venditore che abbia commesso una ripetuta violazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3. Ai fini dell'accertamento dell'infrazione e dell'applicazione della sanzione si applica l'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50.

### **Art. 13**

#### *Entrata in vigore.*

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1998.

**SCALFARO**

D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri

LETTA, Ministro per le politiche comunitarie  
DILIBERTO, Ministro di grazia e giustizia  
BERSANI, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato  
DINI, Ministro degli affari esteri  
CIAMPI, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica  
*Visto, il Guardasigilli:* DILIBERTO



### AVVERTENZA:

• Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, de testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

### NOTE ALLE PREMESSE:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica, il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee” (legge comunitaria 1995-1997). L'art. 41 così recita:  
“Art. 41 (Tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti di godimento a tempo parziale dei beni immobili: criteri di delega).  
1. L'attuazione della direttiva 94/47/CE del Consiglio si informa ai seguenti principi e criteri direttivi:  
a) prevedere che il venditore sia tenuto a consegnare ad ogni soggetto interessato un documento, con le caratteristiche di cui all'art. 3 della direttiva, redatto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro di residenza dell'acquirente, ovvero, a scelta di quest'ultimo, nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro di cui lo stesso è cittadino, purchè si tratti di una lingua ufficiale dell'Unione europea, nonché una traduzione conforme del contratto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui è situato il bene immobile, purchè si tratti di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea;  
b) prevedere che il contratto di acquisto del diritto di godimento sul bene immobile sia redatto per iscritto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui risiede l'acquirente, oppure, a scelta di quest'ultimo, nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro di cui lo stesso è cittadino, purchè si tratti di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea, e

- che debba contenere gli elementi di cui all'allegato della direttiva;
- c) prevedere che l'acquirente eserciti il diritto di recesso, alle condizioni e nei casi stabiliti dall'art. 5 della direttiva, senza sottoposizione ad alcuna penalità;
  - d) prevedere la risoluzione di diritto dell'eventuale contratto di concessione di credito, erogato dal venditore, o dal terzo in base ad un accordo tra questi ed il venditore, qualora sia esercitato il diritto di recesso di cui alla lettera c);
  - e) prevedere l'inefficacia di ogni clausola contrattuale o patto aggiunto di rinuncia dell'acquirente ai diritti previsti dal decreto legislativo o di esonero del venditore dalle responsabilità nello stesso previste;
  - f) prevedere, salvo quanto stabilito dalla lettera e), i casi di nullità dei contratti stipulati in violazione delle norme del decreto legislativo ed un corrispondente sistema sanzionatorio per l'operatore commerciale;
  - g) prevedere l'obbligatorietà per il venditore di fornire garanzie fidejussorie, bancarie o assicurative, a favore degli acquirenti.

2. Il legislatore delegato dovrà prevedere, per tutte le controversie derivanti dall'applicazione delle norme dettate dal decreto legislativo, la competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo di residenza o di domicilio dell'acquirente, se ubicati nel territorio dello Stato”.

• La direttiva 94/47/CE è pubblicata in GUCE n. L 280/83 del 29 ottobre 1994.

• La legge del 23 agosto 1988, n. 400, disciplina l'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'art. 14 così recita: "Art. 14 (Decreti legislativi).

1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di “decreto legislativo” e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle commissioni permanenti delle

due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni”.

**NOTA ALL'ART. 12:**

- Il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, reca: “Attuazione della direttiva n. 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali”.
- L'art. 11, comma 3, così recita: “3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dell'art. 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689, all'accertamento delle violazioni provvedono, di ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato della provincia in cui vi è la residenza o la sede legale dell'operatore commerciale”.

TAR della Liguria - Sentenza 21 febbraio 1987, n. 86  
Consiglio di Stato - Sentenza 22 novembre 1989, n. 824  
TAR della Campania - Sentenza 6 agosto 1991, n. 247

## Sentenze sulla multiproprietà.

### TAR della Liguria

Il TAR Liguria, con sentenza n. 86 del 21 febbraio 1987, ha ritenuto legittima la decadenza dal beneficio finanziario concesso sotto specifica condizione che l'immobile rimanga vincolato nella sua specifica destinazione alberghiera per la durata di quindici anni, pronunciata per aver il proprietario frazionato l'immobile in quote comportanti l'acquisto del mero diritto ad usufruire delle unità abitative per determinati periodi dell'anno, venendo l'immobile a perdere le caratteristiche proprie di apertura al pubblico tipiche della destinazione alberghiera.

### Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato, sezione IV, con sentenza del 22 novembre 1989, n. 824, ha ritenuto che l'attività alberghiera abbia fra i propri caratteri il fatto che si esprime attraverso atti di offerta al pubblico dei servizi ad essa inerenti, per cui viene meno la destinazione alberghiera qualora il godimento degli alloggi e dei servizi connessi provenga esclusivamente dalla titolarità delle quote nelle quali il proprietario ha frazionato l'immobile.

### TAR della Campania

A fronte di siffatto orientamento, il TAR Campania, Napoli, sez. 3, con sentenza n. 247 del 6 agosto 1991 resa in controversia relativa allo svolgimento di attività edilizia, ha ritenuto non illegittima - sotto il dedotto profilo dell'applicazione della normativa inerente all'edilizia alberghiera, meno restrittiva di quella riguardante l'edilizia residenziale e privata - la concessione edilizia per la ristrutturazione, sopraelevazione ed ampliamento di immobili adibiti ad alberghi, ancorchè ne sia previsto il frazionamento in "multiproprietà", peraltro con modalità inerenti alla gestione ed ai servizi, tali da rendere operante l'equiparazione delle "residenze turistico-alberghiere" agli alberghi.

Il collegio ritiene di dover aderire all'orientamento fatto proprio dal Consiglio di Stato in quanto ritenuto maggiormente idoneo a garantire il perseguimento degli scopi tipici sottesi all'imposizione del vincolo alberghiero, anche in considerazione della disciplina regionale (art. 4, legge regionale n. 78/1976) che

prevede il vincolo delle opere realizzate con finanziamenti pubblici "alla loro specifica destinazione", come individuata tra le tipologie di cui al precedente articolo 3.

## Commento sulla legislazione turistica rurale

### Il turismo rurale e l'agriturismo.

Per turismo rurale s'intende l'identificazione di un particolare settore turistico o di una politica di sviluppo turistico, identificabile attraverso il luogo di destinazione, oppure la motivazione di chi lo pratica. Pertanto per turismo rurale non può essere identificata una struttura ricettiva o uno specifico regime d'autorizzazione.

Secondo l'Unione europea per turismo rurale s'intende esclusivamente una politica di sviluppo turistico, demandando agli stati membri, la legislazione su tale materia. L'Unione europea con la politica di turismo rurale intende porre particolare attenzione alla salvaguardia e alla valorizzazione delle risorse turistiche specifiche dell'agricoltura, dell'eno-gastronomia tipica, dell'ambiente naturale, del paesaggio agrario e dei piccoli centri storici, dell'artigianato tradizionale, della cultura e del folclore.

Per l'Unione europea lo sviluppo turistico rurale oltre a creare attività turistico-ricettive in territori agricoli deve selezionare e orientare le stesse nel senso della salvaguardia e della valorizzazione delle predette risorse. Per queste motivazioni gran parte delle tipologie ricettive previste dalla legge quadro sul turismo, la 217/83, possono rientrare nella politica dello sviluppo turistico-rurale, purché dimostrino di possedere le caratteristiche relative alla salvaguardia e alla valorizzazione delle specifiche risorse rurali, in particolare quelle agricole. La regione Emilia Romagna con legge regionale n. 26 del 28 giugno 1994 ha legiferato le norme per l'esercizio rurale. Con la predetta norma questa regione ha definito turismo rurale l'articolazione dell'offerta turistica composta da un complesso di attività: ospitalità, ristorazione, attività sportive del tempo libero e di servizio finalizzate alla fruizione dei beni naturalisti, ambientali e culturali del territorio rurale.

La ricettività e la ristorazione possono essere esercitate in immobili già esistenti, nel rispetto dei piani regolatori vigenti.

La ristrutturazione degli immobili, da adibire al turismo rurale, deve avvenire nel rispetto delle caratteristiche peculiari ed originali degli stessi, conservandone l'aspetto complessivo e i singoli elementi architettonici, il restauro ed il risanamento degli edifici rurali è consentito anche in deroga ai limiti di altezza e ai rapporti di illuminazione e d'areazione previsti dalle normative vigenti.

La ristorazione deve essere basata su un offerta gastronomica tipica della zona in cui si trova l'edificio e preparata con l'utilizzazione di materie prime prodotte, in prevalenza dalle aziende agricole locali. Gli arredi e i servizi devono essere

consoni alle tradizioni locali rurali della zona.

La Regione Sicilia ha legiferato in merito al turismo rurale con l'art. 30 della legge regionale 10 dicembre 2001 n. 21 e con successivo decreto di attuazione emanato dall'Assessorato turismo, comunicazione e trasporti del 6 giugno 2001. L'agriturismo è stato oggetto della legge della Regione siciliana 25/94, che ha recepito la legge 730/95 legge quadro (Disciplina dell'agriturismo) e con successivi decreti di attuazione emanati dall'Assessorato turismo comunicazione e trasporti: dell'11 giugno 2001, del 29 novembre 2001 e del 11 luglio 2002, con i quali sono stati fissati i parametri per la classifica previsti dalla legge regionale 27/96. L'agriturismo è una forma di turismo svolta ad integrazione del reddito dell'imprenditore agricolo, al fine di agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali, a favorire la formazione e conservazione dell'ambiente, a valorizzare i prodotti tipici, a tutelare e promuovere le tradizioni e le iniziative culturali del mondo rurale, a sviluppare il turismo sociale e giovanile, a favorire i rapporti tra la città e la campagna.

I soggetti che possono svolgere l'attività agrituristica sono gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile (sostituito con l'art. 1 del D.L. n. 228 del 2001 pubblicato sul supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 15 giugno 2001, ed entrato in vigore il 30 giugno 2001). La Regione siciliana con l'art. 87 della legge regionale 32/2000 ha abrogato, tra l'altro, l'articolo 3 della legge regionale 25/94 e pertanto, l'imprenditore agricolo può svolgere attività agrituristica sotto qualunque forma giuridica.

Le attività agrituristiche sono:

- l'agricampeggio;
- la somministrazione alimentare con prodotti prevalentemente locali;
- ricettività in alloggi del fondo agricolo;
- l'organizzazione di attività ricreative o culturali nell'ambito dell'azienda;
- la vendita diretta di prodotti agricoli e artigianali provenienti dall'azienda o anche al di fuori della stessa, purché tipici della zona in cui si svolge l'attività agrituristica.

Possono essere utilizzati per l'attività turistico-ricettiva gli edifici destinati all'abitazione dell'imprenditore agricolo, nonché gli edifici o parte di esse esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso.

L'autorità preposta al rilascio della licenza d'esercizio è il Comune in cui si trova l'azienda agrituristica ai sensi del D.P.R. 616/77, recepito dalla Regione Sicilia con legge regionale 1/79, in particolare l'art. 11.

La documentazione preliminare all'autorizzazione comunale prevede:

- il nulla osta dell'Ispettorato Provinciale Agrario (IPA);
- il parere igienico-sanitario;
- la delibera di classifica da parte dell'AAPIT, prevista dalla legge regionale 27/96.



## La normativa turistica in Sicilia.

© AAPIT Palermo - II edizione, 2003  
www.palermotourism.com

Le aziende agrituristiche comunicano all'AAPIT le tariffe da applicare, ai sensi della legge 284/91 “Liberalizzazione dei prezzi nel settore turistico ...”.

Gli operatori agrituristiche, sono stati equiparati, dalla legge regionale 27/96 ai gestori delle strutture turistico-ricettive, pertanto sono soggetti a:

- esposizione della licenza comunale;
- esposizione delle tabelle e dei cartellini-prezzo;
- tenuta delle schede di notifica per comunicare, entro 24 ore, alle autorità di P.S. i nomi degli ospiti alloggiati, ai sensi dell’art. 7 della l. 203/95.

La vigilanza sulle strutture agrituristiche viene svolta dalle autorità di P.S. da quelle sanitarie, dal Sindaco, dalle AA.AA.PP.I.T. e dalla Regione siciliana.

Il turismo rurale in Sicilia è regolamentato dall’art. 30 della legge regionale 10 dicembre 2001 n. 21 e dal successivo decreto di attuazione del 6 giugno 2002 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 41 del 30 agosto 2002.

**Regione siciliana**  
**Legge regionale 9 giugno 1994, n. 25**

**Norme sull'agriturismo.**

Regione siciliana - Legge regionale 9 giugno 1994, n. 25\*  
(\* ) abrogazioni artt. 3, 11, 17 con art. 87  
legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 30 del 14 giugno 1994, parte I

Regione siciliana  
L'Assemblea Regionale  
ha approvato

**IL PRESIDENTE REGIONALE**  
**PROMULGA**

la presente legge:

**Art. 1**

*Finalità.*

1. La Regione, in armonia con le disposizioni del regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, e della legge 5 dicembre 1985, n. 730, promuove, sostiene e disciplina le attività agrituristiche allo scopo di:
  - a) favorire lo sviluppo agricolo e forestale e il riequilibrio del territorio;
  - b) agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle aree rurali con particolare riferimento alle zone montane e particolarmente svantaggiate attraverso l'integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento della qualità della vita;
  - c) valorizzare e recuperare il patrimonio rurale naturale ed edilizio;
  - d) concorrere alla tutela e alla conservazione dell'ambiente e del paesaggio;
  - e) promuovere la conoscenza e l'offerta dei prodotti tipici, anche al fine di favorire la diversificazione dei flussi turistici;
  - f) recuperare le tradizioni culturali del mondo rurale;
  - g) favorire il rapporto tra città e campagna.

**Art. 2**

*Attività agrituristiche.*

1. Per attività agrituristiche si intendono quelle esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 3 attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarità con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di allevamento, che rimangono principali.
2. Sono attività agrituristiche:
  - a) l'offerta di ospitalità per soggiorni in appositi locali aziendali;
  - b) l'offerta di ospitalità in appositi spazi aperti, nell'ambito dell'azienda, a campeggiatori;
  - c) la somministrazione per la consumazione sul posto e/o la vendita di pasti costituiti da cibi e bevande, comprese quelle alcoliche e superalcoliche, provenienti in prevalenza dall'utilizzazione dei prodotti aziendali e/o tipici della zona. Sono considerati di produzione aziendale anche le bevande e i cibi ricavati da materie prime dell'azienda e sottoposti a prima lavorazione all'esterno;
  - d) la somministrazione di pasti sul posto esercitata congiuntamente all'offerta di ospitalità di cui alle lettere a) e b);
  - e) la vendita diretta di prodotti agricoli ed artigianali provenienti dall'azienda, anche lavorati al di fuori della stessa;
  - f) l'organizzazione di attività ricreative, culturali, divulgative e sportive, ivi comprese mostre permanenti di civiltà contadina, mediante utilizzazione delle strutture aziendali ed in collegamento con l'attività produttiva svolta.
3. Le attività previste alle lettere e) ed f) del comma 2 devono essere esercitate congiuntamente ad una delle attività di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 2.
4. Lo svolgimento delle attività agrituristiche non costituisce, ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.

**Art. 3**

*Operatori agrituristiche.*

1. L'esercizio delle attività agrituristiche è riservato:
  - a) agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, singoli o riuniti in associazioni costituite nelle forme di cui all'articolo 2, primo comma, numero 2), della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, nonché in presenza di impresa familiare, ai familiari dell'imprenditore agricolo di cui all'articolo 230bis del codice civile;
  - b) alle cooperative agricole di conduzione;
  - c) alle cooperative costituite esclusivamente da imprenditori agricoli di cui alla lettera a) per l'esercizio di attività di cui all'articolo 2, in rapporto di complementarità con l'attività agricola svolta dai soci e mediante utilizzazione delle aziende agricole dei medesimi.

**Art. 4**

### *Nulla osta dell'Ispettorato provinciale agrario.*

1. Chi intende esercitare attività agrituristiche presenta richiesta di nulla osta all'Ispettorato provinciale agrario (I.P.A.) competente per territorio, corredata da una relazione contenente:
  - a) la descrizione dell'azienda, delle sue caratteristiche, dei fabbricati e dell'attività di produzione agricola ivi esercitata;
  - b) una descrizione dettagliata delle attività agrituristiche che si intendono esercitare e delle loro modalità di esercizio;
  - c) una relazione descrittiva degli eventuali interventi edilizi;
  - d) le planimetrie dei locali da adibire all'attività con l'ubicazione dei vani destinati all'attività stessa e con i dati relativi al numero delle camere e dei posti letto.
2. L'I.P.A., sulla base di accertamenti eseguiti direttamente, verifica la presenza dei requisiti prescritti e rilascia il nulla osta entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Decorso inutilmente il termine di novanta giorni, la richiesta si intende accolta. In tale evenienza l'IPA, entro i successivi trenta giorni, rilascia il nulla osta per decorrenza di termini.
3. In caso di diniego è ammesso ricorso entro i successivi trenta giorni all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, che decide nei successivi novanta giorni.
4. Gli IPA tengono un elenco pubblico degli operatori agrituristiche autorizzati ai sensi dell'articolo 5 ed esercitano controlli sul mantenimento dei requisiti. I requisiti sono comunque soggetti a verifica triennale.

### **Art. 5**

#### *Autorizzazione comunale.*

1. I soggetti di cui all'articolo 3, ricevuto il nulla osta, presentano al comune in cui ricade l'immobile aziendale destinato alle attività, richiesta di autorizzazione accompagnata da:
  - a) documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 92 del Testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e all'articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59;
  - b) documentazione di data non anteriore a tre mesi ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 6, terzo comma, della legge 5 dicembre 1985, n. 730;
  - c) copia del libretto sanitario di chi eserciterà l'attività;
  - d) copia degli atti necessari per eventuali interventi edilizi;
  - e) nulla osta dell'IPA;
  - f) parere favorevole dell'autorità sanitaria competente relativo ai locali da adibire all'attività.
2. I requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, nel caso delle cooperative,

vanno riferiti sia al legale rappresentante sia alla persona preposta all'esercizio dell'attività agrituristiche; nel caso di familiari dell'imprenditore, di cui all'articolo 230 bis del codice civile, i requisiti vanno riferiti sia al familiare che chiede l'autorizzazione sia al titolare dell'azienda.

### **Art. 6**

#### *Provvedimento per il rilascio dell'autorizzazione.*

1. Sulle richieste di autorizzazione, il sindaco decide entro novanta giorni dalla presentazione; trascorso tale termine senza pronuncia, la richiesta si intende accolta. In tale evenienza, entro i successivi trenta giorni, il sindaco rilascia comunque l'autorizzazione per decorrenza di termini.
2. In caso di accoglimento della richiesta il sindaco rilascia un'autorizzazione che abilita, in sostituzione di ogni altro provvedimento amministrativo, allo svolgimento dell'agriturismo con riferimento alle attività ivi indicate. L'autorizzazione dura nove anni.
3. Il comune comunica all'IPA, alla Commissione regionale per l'agriturismo, all'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico, all'autorità di pubblica sicurezza ed al Prefetto le autorizzazioni rilasciate.

### **Art. 7**

#### *Tariffe.*

1. Agli operatori agrituristiche è fatto obbligo di presentare al comune entro il 30 novembre di ogni anno una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe che si impegnano a praticare per l'anno seguente.
2. Il comune trasmette le dichiarazioni di cui al comma 1 alla Commissione regionale per l'agriturismo e all'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico.

### **Art. 8**

#### *Definizione delle tariffe.*

1. I criteri e le modalità per la definizione delle tariffe praticate presso le aziende agrituristiche, in quanto compatibili, sono gli stessi utilizzati per le altre strutture ricettive.

### **Art. 9**

#### *Obblighi degli operatori agrituristiche.*

1. Gli operatori agrituristiche hanno obbligo di:
  - a) esporre al pubblico l'autorizzazione di cui all'articolo 5 e la lista dei prodotti e dei servizi con i relativi prezzi;
  - b) rispettare i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione e le tariffe;
  - c) tenere il registro delle presenze;
  - d) comunicare al sindaco, entro dieci giorni, la cessazione o sospensione dell'attività;

e) praticare l'offerta agrituristica per almeno novanta giorni all'anno.

### **Art. 10**

#### *Sospensione e revoca.*

1. In caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 9, accertata dal comune, l'autorizzazione è sospesa dal sindaco, per un periodo compreso tra i quindici e i sessanta giorni.
2. L'autorizzazione è revocata dal sindaco quando si accerti che l'operatore agrituristico:
  - a) non abbia intrapreso l'attività entro due anni dalla data fissata nell'autorizzazione o la abbia sospesa da almeno un anno;
  - b) abbia subito in un biennio sospensioni per violazione degli obblighi per un totale di oltre centoventi giorni;
  - c) abbia subito la revoca del nulla osta.
3. Il sindaco comunica il provvedimento di revoca alla Commissione regionale per l'agriturismo, all'IPA, all'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico e all'autorità di pubblica sicurezza.
4. Qualora l'IPA accerti la perdita dei requisiti prescritti revoca il nulla osta, dandone comunicazione al sindaco, alla Commissione regionale per l'agriturismo e all'Azienda provinciale per l'incremento turistico.
5. La revoca del nulla osta o dell'autorizzazione comporta la revoca delle provvidenze regionali concesse, con obbligo di recupero nei confronti dei beneficiari delle somme erogate, rapportate al periodo della violazione, maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente al momento della revoca e con decorrenza dalla data del provvedimento di concessione.

### **Art. 11**

#### *Modalità e limiti nell'esercizio delle attività agrituristiche.*

1. Le attività di cui all'articolo 2 sono svolte in locali ubicati all'interno dell'azienda dell'imprenditore o, nel caso di cooperative, dell'azienda o delle aziende dei soci.
2. L'ospitalità può essere fornita in un massimo di dieci camere per una capacità ricettiva di non più di trenta posti letto.
3. Spazi aperti da destinare a campeggi possono essere previsti in aziende di superficie complessiva non inferiore a due ettari e per un massimo di cinque equipaggi e venti persone.
4. Nel caso di esercizio in forma associata ovvero di cooperative, i limiti di cui ai commi 2 e 3 sono elevati proporzionalmente al numero delle aziende associate, fino ad un massimo di trenta camere e di settanta posti letto ovvero di venti equipaggi e cinquanta persone, salvi i limiti previsti per ciascuna

azienda.

5. All'esercizio delle attività sono addette prevalentemente persone operanti nell'ambito dell'azienda. Tra le qualifiche degli operai agricoli è aggiunta quella di collaboratore agrituristico.

### **Art. 12**

#### *Formazione professionale.*

1. Alla formazione professionale degli imprenditori agrituristici e dei loro collaboratori si provvede secondo le vigenti disposizioni di legge prescindendo dal requisito dell'età e dal titolo di studio.

### **Art. 13**

#### *Promozione dell'offerta agrituristica.*

1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, d'intesa con l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentita la Commissione regionale per l'agriturismo, coordina ed incentiva progetti di promozione dell'offerta agrituristica presentati dalle province regionali, dagli enti parco e dalle associazioni ed organizzazioni agrituristiche, nell'ambito e con le modalità di cui agli articoli 34 e 35 della legge 12 aprile 1967, n. 46.
2. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, ai sensi del comma 1, sentita la Commissione regionale per l'agriturismo, provvede alla promozione direttamente in ambito ultraregionale e in ambito regionale anche tramite le province regionali e gli altri soggetti di cui al comma 1.

### **Art. 14**

#### *Sanzioni amministrative.*

1. Solo l'imprenditore autorizzato può utilizzare terminologia che richiami in qualsiasi modo l'agriturismo per indicare la propria attività. I contravventori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 10.000.000, che è raddoppiata in caso di recidiva, da versare all'erario comunale.
2. L'operatore agrituristico che violi gli obblighi previsti dalla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.500.000 a lire 3.000.000, che è raddoppiata in caso di recidiva, da versare all'erario comunale.
3. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le disposizioni previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modifiche ed integrazioni.
4. L'emissione della ordinanza-ingiunzione e della ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della predetta legge n. 689 del 1981 spetta al sindaco del comune nel cui territorio ricade l'esercizio dell'attività, che provvede anche su segnalazione dell'IPA.

### **Art. 15**

*Requisiti degli interventi  
sulle aree e sul patrimonio edilizio.*

1. Gli edifici e le aree attrezzate destinati a usi agrituristici devono essere sprovvisti di barriere architettoniche a norma del decreto legge 30 gennaio 1971, n. 5, convertito dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, in modo da rendere fruibile ai cittadini non deambulanti almeno il piano terra.
2. Gli interventi per il recupero edilizio ai fini dell'esercizio delle attività agrituristiche sono definiti dall'articolo 20, lettere a), b) e c) della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.
3. Le opere di restauro e sistemazione del patrimonio edilizio sono realizzate nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche originarie anche mediante l'utilizzo dei materiali di costruzione tradizionali della zona.
4. All'accertamento del rispetto delle disposizioni di cui al comma 3 provvede il sindaco in sede di autorizzazione, fatte salve eventuali ulteriori diverse competenze.

**Art. 16**

*Commissione regionale per l'agriturismo.*

1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, la Commissione regionale per l'agriturismo, formata:
  - a) dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste o da un dirigente superiore da lui delegato, con funzioni di presidente;
  - b) da un dirigente superiore designato dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti;
  - c) da un dirigente superiore designato dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente;
  - d) da un docente esperto in materie agrituristiche e da un docente esperto in materie agrarie nominati all'interno di una rosa di docenti proposta dalle Università di Catania, Palermo e Messina;
  - e) da un rappresentante delle organizzazioni agrituristiche su terne proposte dalle stesse;
  - f) da un sindaco designato dall'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.).
2. La Commissione è assistita da un'apposita segreteria, istituita dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste presso il settore competente.
3. La Commissione dura in carica tre anni.
4. La Commissione ha compiti di proposta e coordinamento. Essa:
  - a) predispose lo schema del programma regionale agriturstico e dei relativi piani annuali, ed esprime parere sulle proposte avanzate dai soggetti di cui all'articolo 13, comma 1;

- b) tiene l'elenco degli operatori agriturstici e degli aiuti da ciascuno ricevuti;
- c) svolge ogni altra funzione demandata dalla presente legge o affidata dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.
6. Ai componenti esterni all'Amministrazione spettano il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di missione prevista per i dirigenti superiori regionali.
7. La Commissione è nominata ed insediata anche in caso di mancata effettuazione delle designazioni nel termine di sessanta giorni dalla richiesta delle medesime.

**Art. 17**

*Aiuti all'esercizio dell'attività agriturstica.*

1. A coloro che esercitano attività agriturstica possono essere concessi contributi per:
  - a) il recupero di strutture insediative destinate all'esercizio delle attività, ivi compresi l'installazione e il ripristino di impianti termici e telefonici;
  - b) l'adattamento di spazi aperti da destinare alle attività agriturstiche;
  - c) l'installazione nei fabbricati aziendali di strutture per la conservazione dei prodotti agricoli destinati alla somministrazione o alla vendita ai sensi dell'articolo 2;
  - d) la realizzazione e la sistemazione di strutture sportive e ricreative connesse e dimensionate all'esercizio di una delle attività.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, è concesso un aiuto regionale equivalente ad un contributo in conto capitale non superiore al quaranta per cento della spesa ammessa, elevabile al cinquanta per cento nelle zone svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975.
3. L'aiuto regionale è concesso sotto forma di concorso negli interessi e di abbuono di quota parte del capitale mutuato per mutui di durata non superiore a quindici anni e commisurati all'intera spesa ritenuta ammissibile fino ad un massimo di lire 300 milioni per azienda e a un massimo di lire 600 milioni per imprenditore; in alternativa e per iniziative di importo complessivo non superiore a 100.000 ECU, elevato del 50 per cento nel caso di operatori agriturstici associati o riuniti in cooperative, possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura corrispondente alle aliquote di cui al comma 2.
4. Per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei benefici di cui ai commi 2 e 3 si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 4, comma terzo, all'articolo 5, commi primo, secondo, quarto e quinto, all'articolo 6, all'articolo 26, escluso il comma primo, e all'articolo 27, commi quarto e quinto, della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, e



successive modifiche e integrazioni.

5. L'ammissione ai benefici è subordinata alla presentazione della documentazione che sarà prescritta con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.
6. Gli interventi finanziari di cui alla presente legge non sono cumulabili con analoghi aiuti pubblici per le medesime finalità se non espressamente consentiti.

### **Art. 18**

#### *Vincoli di destinazione, decadenze e revoca dei benefici.*

1. I locali, gli impianti e gli interventi per la cui realizzazione sono stati concessi aiuti non possono essere distolti dalla loro destinazione per la durata dei mutui o per dieci anni dalla data del collaudo.
2. Il vincolo è indicato nel provvedimento di concessione e trascritto presso l'ufficio dei registri immobiliari a spese dei beneficiari ed ha effetto per i successori a qualunque titolo nella disponibilità degli immobili.
3. La violazione degli obblighi previsti dalla legge e dei vincoli, modalità e termini fissati nel provvedimento di concessione comporta gli effetti di cui all'articolo 10, comma 5.

### **Art. 19**

#### *Programma regionale agriturismo.*

1. Su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, la Giunta regionale approva o aggiorna entro il 31 ottobre di ogni anno il programma regionale agriturismo.
2. Il programma definisce, con proiezione triennale, gli obiettivi da raggiungere nella predisposizione ed attuazione degli interventi e le priorità. Il programma si articola in piani annuali.
3. Il programma contiene la formulazione di interventi organici rivolti a beneficio delle singole zone di interesse agriturismo.
4. Il programma contiene i criteri di priorità delle iniziative private da ammettere all'aiuto pubblico con riguardo alle tipologie di attività agriturismo e alle loro caratteristiche.

### **Art. 20**

#### *Norme transitorie.*

1. In sede di prima applicazione, sono ammessi con priorità ai benefici, sino alla concorrenza del cinquanta per cento degli stanziamenti previsti in bilancio per il triennio, gli imprenditori agricoli autorizzati che dimostrino di avere esercitato le attività di cui all'articolo 2 da almeno un biennio alla data di entrata in vigore della presente legge a norma dell'articolo 6 della legge 5 dicembre 1985, n. 730.

2. La normativa di cui all'articolo 14 si applica con decorrenza 1 gennaio 1995.

### **Art. 21**

#### *Norma finanziaria.*

1. Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate per il triennio 1994-96 le seguenti spese (esprese in milioni di lire):

	1994	1995	1996
• articolo 17 contributo in conto capitale	800	12.000	15.000
• articolo 17 contributo in conto interessi	200	3.000	5.000

2. Per gli anni successivi la spesa sarà determinata a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

### **Art. 22**

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 9 giugno 1994.

Regione siciliana  
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste  
Circolare 23 luglio 1997, n. 239

Norme sull'agriturismo.  
Legge regionale 9 giugno 1994, n. 25.  
Abrogazioni artt. 3, 11, 17 con art. 87  
legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 49 del 6 settembre 1997, parte I

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste.

La presente circolare sostituisce le precedenti disposizioni emanate in applicazione della normativa in oggetto, recate dalla circolare n. 167 del 22 settembre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 52 del 22 ottobre 1994 dall'assessoriale prot. n. 1555 del 21 marzo 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 23 dell'11 maggio 1996 e dall'assessoriale prot. 1465 del 16 marzo 1996.

**1.**

*Attività agrituristiche e modalità di esercizio.*

Con la legge 9 giugno 1994 n. 25 la Regione ha disciplinato un settore produttivo che ha assunto una importanza e diffusione sempre maggiore.

La legge definisce l'agriturismo una attività agricola che non deve costituire distrazione dei fondi e degli edifici interessati, da svolgere nelle strutture esistenti nell'azienda agricola, in rapporto di connessione e complementarietà con l'attività agricola esercitata, che deve comunque restare principale.

La legge definisce le attività agrituristiche e ne individua alcune, le prime tre elencate all'art. 2, comma 2, quali forme più propriamente agrituristiche cui possono collegarsi le altre attività recettive, di vendita e ricreative e sportive da esercitarsi in forma congiunta con le prime.

La legislazione regionale, in conformità ai principi dettati dalla legge nazionale n. 730/85, nel disciplinare l'agriturismo ha fissato una netta demarcazione tra attività turistica ed agrituristiche, vincolando quest'ultima all'interno dell'azienda agricola.

• **Offerta di ospitalità per soggiorni in appositi locali aziendali**

(art. 2, comma 2, lett. a).

Questa attività è quella che può richiamare maggiormente l'attenzione degli operatori e dalla quale deriva la possibilità di valorizzare i fabbricati aziendali non necessari all'attività agricola.

I locali ove offrire ospitalità devono ricadere all'interno dell'azienda dell'imprenditore, o nel caso di operatori in forma associata, all'interno dell'azienda o delle aziende dei soci.

Non possono essere destinate all'attività agrituristica più di dieci camere con una recettività massima di trenta posti letto per l'azienda.

Nel caso di esercizio da parte di imprenditori agricoli riuniti, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 25/94, fermo restando il limite fissato per singola azienda, la capacità recettiva è elevata proporzionalmente al numero delle aziende associate, fino al tetto massimo di 30 camere e di 70 posti letto complessivi.

• **Offerta di ospitalità in appositi spazi aperti, nell'ambito dell'azienda a campeggiatori**

(art. 2, comma 2, lett. b).

Per questa forma di attività ricettiva, la legge regionale prevede il requisito della superficie minima aziendale fissata in misura non inferiore ai due ettari.

Le aziende possono organizzare una o più aree per consentire la sosta di massimo cinque equipaggi (tende, roulttes, campers) e con una capacità ricettiva massima di venti persone.

Per l'esercizio in forma associata la capacità ricettiva, è proporzionale al numero delle aziende associate con il tetto massimo complessivo di venti equipaggi e cinquanta: persone, fermo restando il limite fissato per singola azienda.

Somministrazione per la consumazione sul posto e/o la vendita di pasti costituiti da cibi e bevande, comprese, quelle alcoliche e superalcoliche, provenienti in prevalenza dall'utilizzazione dei prodotti aziendali e/o tipici della zona (art. 2, comma 2, lett. c).

La ristorazione agrituristica è l'altra forma dei servizi di ospitalità che è possibile organizzare nell'azienda agricola, sia come offerta di degustazione e/o vendita di prodotti aziendali tipici, quanto come consumazione offerta unitamente al soggiorno; ciò in collegamento con gli ordinamenti produttivi aziendali e/o della zona. Si raccomanda l'utilizzo di prodotti tipici regionali per i prodotti non reperibili in azienda.

La legge specifica che, anche i prodotti semilavorati al di fuori dell'azienda e derivanti da produzione aziendale, sono compresi nella somministrazione dei pasti.

Non sono stati posti limiti alla ricettività, stando il carattere di complementarità all'attività agricola principale.

• **Somministrazione di pasti sul posto**

(art. 2, comma 2, lett. d).

Questa attività deve essere esercitata congiuntamente all'offerta di ospitalità di cui alle lettere a) e b), comma 2, art. 2; per cui può essere offerta solo in presenza di una o anche di entrambe le modalità di soggiorno con pernottamento

- **Vendita diretta di prodotti agricoli ed artigianali provenienti dall'azienda anche lavorati al di fuori della stessa**

(art. 2, comma 2, lett. e).

La vendita diretta è prevista quale attività congiunta riguarda ad una delle attività agrituristiche principali, vi è compresa la produzione dei prodotti artigianali tipici locali.

- **Organizzazione di attività ricreative, culturali, divulgative e sportive, ivi comprese mostre permanenti di civiltà contadina**

(art. 2, comma 2, lett. f).

Anche questa attività di intrattenimento, svolta a supporto dell'ospitalità offerta, deve essere esercitata congiuntamente ad una delle attività agrituristiche principali e deve essere svolta attraverso l'utilizzo delle strutture aziendali.

## 2.

### *Requisiti per l'attività agrituristica.*

La legge regionale non prevede esclusioni di territorio per lo svolgimento dell'agriturismo, per cui in presenza dei requisiti necessari è possibile svolgere questa attività in tutto il territorio regionale.

All'esercizio dell'attività agrituristica possono essere autorizzati (art. 3):

- 1) gli imprenditori agricoli individuati ai sensi dell'art. 2135 del codice civile che di seguito si trascrive: "È imprenditore agricolo chi esercita una attività diretta alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse.  
Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura", singoli o riuniti in forma associata costituita con atto pubblico registrato presso la cancelleria del tribunale competente per territorio (comma 1°, lett a);
- 2) in presenza di impresa familiare, i familiari dell'imprenditore agricolo come indicati dall'art. 230 bis del codice civile, partecipi dell'impresa agricola (comma 1, lett. a);
- 3) le cooperative agricole di conduzione, regolarmente iscritte nel registro prefettizio (comma 1, lett. b);
- 4) cooperative agricole regolarmente iscritte nel registro prefettizio di cui siano soci esclusivamente imprenditori agricoli di cui al precedente punto 1 e/o familiari di cui al precedente punto 2, costituite anche allo scopo di svolgere attività agrituristica attraverso l'utilizzazione delle aziende agricole dei soci ed a condizione che l'esercizio dell'attività agrituristica rimanga in rapporto

completarietà con l'attività agricola dei soci (comma 1, lett. c).

Si precisa inoltre che, come specificato nella circolare n. 10 del 27 giugno 1986 del Ministero dell'agricoltura e foreste, "... lo svolgimento di attività agrituristica è consentito a chiunque eserciti una impresa agricola, a qualunque titolo (proprietà, affitto od altro) ed in qualunque forma (singola, associata, cooperativa).

Anche le cooperative agricole, regolarmente iscritte come tali nel registro prefettizio, potranno (quale esempio di imprenditoria associata) esercitare attività agrituristiche in connessione con l'attività agricola principale.

Sembra chiaro che, nel caso dei familiari ai sensi dell'art. 230 bis del codice civile, una attività agrituristica di cui è titolare uno o più di detti familiari non può configurarsi come impresa economica autonoma da quella aziendale in quanto, nel caso di impresa familiare ai sensi dell'art. 230 bis del codice civile, l'impresa è unica e gli utili sono collettivi.

Deriva che all'interno dell'impresa familiare la specializzazione agrituristica può essere anche attività a tempo pieno di uno solo dei membri mentre per quanto riguarda il principio che l'attività agricola tradizionale deve rimanere principale, questa va commisurata come attività espressa dall'intero nucleo familiare e non solo dal familiare interessato".

## 3.

### *Nulla osta dell'ispettorato provinciale agricoltura competente per territorio.*

Il nulla osta dell'I.P.A. (art. 4) è necessario ai fini della successiva richiesta per il rilascio dell'autorizzazione comunale che abilita all'esercizio dell'attività agrituristica (art. 5).

Compito dell'I.P.A. è quello di accertare che l'attività agricola esercitata sia principale rispetto a quella agrituristica che si intende intraprendere.

Per l'accertamento del predetto requisito deve essere prioritariamente adottato il criterio del rapporto tempo-lavoro assorbito dall'attività agricola e dall'attività agrituristica da svolgere nel periodo considerato, secondo le previsioni del richiedente.

Per particolari realtà aziendali che dovranno essere evidenziate dal richiedente ed accertate dall'I.P.A., potrà ricorrersi alla determinazione della prevalenza in termini di reddito qualora non dovesse essere ritenuto idoneo l'accertamento tempo-lavoro di cui sopra.

Per la determinazione del requisito in termini di tempo-lavoro impiegato in agricoltura si farà riferimento alle disposizioni assessoriali vigenti, mentre per i tempi impiegati nell'attività agrituristica si farà riferimento ai seguenti valori:

- attività di cui alla lettera a), art.2, comma 2, legge regionale n. 25/94; per ogni posto letto n. 1 giornata lavorativa per 90 giorni di offerta di ospitalità;
- attività di cui alla lettera b), art.2, comma 2, legge regionale n. 25/94; per ogni piazzuola n. 0,3 giornata lavorativa per 90 giorni di offerta di

ospitalità;

- attività di cui alla lettera c) art. 2, comma 2, legge regionale n.25/94; per ogni posto (2 coperti) n. 3 giornate lavorative per 90 giorni di offerta.

Per intraprendere l'attività agrituristica occorre quindi che esista un'azienda agricola in esercizio, indipendentemente dalle caratteristiche produttive o dimensionali purché l'attività agricola rientri in quelle previste dall'art. 2135 del C.C. e permanga sempre principale.

I locali da destinare ad attività agrituristica sono quelli già esistenti nell'azienda agricola – fruibili anche a seguito di successivi interventi edilizi di cui all'art. 20, lett. a), b) e c) della legge regionale n. 71/78 – eccedenti l'ordinario fabbisogno aziendale o non più necessari, in relazione all'attuale ordinamento produttivo. Risulta perciò opportuno che il richiedente comprovi la disponibilità degli immobili facenti parte dell'azienda agricola documentandola ai sensi del D.P.R. n. 130/1994; fermo restando che la documentazione definitiva dovrà essere prodotta prima dell'emissione del nulla osta.

Nel caso di conduttore a titolo diverso dal proprietario occorre produrre esplicita autorizzazione di quest'ultimo allo svolgimento dell'attività agrituristica.

Se l'istanza è presentata da un organismo associativo è necessario acquisire l'atto costitutivo e lo statuto, l'estratto notarile del libro soci, verbale notarile della delibera dei soci o del consiglio di amministrazione che autorizza l'attività agrituristica ed individua la persona preposta all'esercizio dell'attività.

Dovrà essere accertato altresì che il richiedente rientri fra i soggetti individuati dall'art. 3 della legge in oggetto e che, ai sensi della normativa vigente, risulti iscritto al registro delle imprese agricole tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente.

Coloro che sono esenti dall'obbligo della predetta iscrizione presenteranno dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'esecuzione.

Ciascun Ispettorato dovrà esperire in loco, direttamente, ogni accertamento finalizzato alla verifica dei requisiti prescritti; a tal fine chi intende esercitare attività agrituristica dovrà presentare all'I.P.A. competente (ove ricade la maggiore superficie aziendale) istanza in bollo, con firma autenticata (ai sensi della legge n. 15/68), corredata dalla seguente documentazione:

- titolo di godimento legale degli immobili costituenti l'azienda agricola;
- corografia in scala 1:25.000 con ubicazione dell'azienda;
- estratti dei fogli di mappa dove risultano evidenziate, con colorazioni diverse, le superfici con le colture praticate;

Relazione contenente:

- descrizione dell'azienda, delle sue caratteristiche, dei fabbricati e dell'attività di produzione agricola ivi esercitata;
- descrizione dettagliata delle attività agrituristiche, previste dall'art.2 della legge n. 25/94, che si intendono esercitare e delle modalità di esercizio;

Descrizione degli eventuali interventi edilizi;

- planimetrie dei locali aziendali da adibire all'attività con l'ubicazione dei vani destinati all'attività stessa e con i dati relativi al numero delle camere e dei posti letto.

Il nulla osta ispettoriale deve indicare le attività agrituristiche per le quali viene rilasciato, così come previsto dall'art. 2, della legge in oggetto; non dovrà invece essere indicata alcuna limitazione in termini di tariffe poiché la legge impone agli operatori di comunicare ogni anno le tariffe che gli stessi si impegnano a praticare per l'anno seguente, mentre dovrà essere indicato il periodo dell'anno in cui si praticherà l'offerta agrituristica – ovviamente nel rispetto del limite minimo di 90 giorni indicato dalla legge regionale n. 25/94 – anche nel caso di offerta praticata per periodi non continuativi.

L'art. 4 prescrive che il nulla osta verrà rilasciato – ove ne ricorrano i presupposti – entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

La legge prevede altresì che la richiesta deve intendersi accolta, decorso inutilmente il termine su indicato e che, in tale ipotesi, l'I.P.A. è tenuto a rilasciare il nulla osta per decorrenza dei termini entro i successivi 30 giorni. Ne deriva che domande prive della documentazione di base sopra specificata non potranno essere accolte, dovendosi desumere dalla norma in parola che ogni chiarimento e deduzione da richiedere agli interessati non interrompe i termini dovendosi il provvedimento concludere entro i 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Avverso il provvedimento di diniego del nulla osta è ammesso il ricorso, entro i successivi 30 giorni dalla notifica dello stesso all'interessato, a questo Assessorato che dovrà decidere nei successivi 90 giorni.

Di tale ricorso dovrà essere data comunicazione all'I.P.A. interessato che è tenuto a relazionare in merito.

Compete inoltre all'I.P.A. la verifica in qualunque momento, e comunque ogni 3 anni, del mantenimento dei requisiti di cui al nulla osta.

Il venir meno, per qualsiasi causa, dei requisiti prescritti, dovrà essere tempestivamente comunicato dal titolare del N.O. all'I.P.A. che procederà alla revoca del nulla osta stesso.

I N.O. emessi anteriormente all'emanazione della presente circolare dovranno essere adeguati alle nuove direttive in sede di 1a verifica dei requisiti.

Ove nel triennio dalla data del rilascio del nulla osta non sia stata presentata richiesta di autorizzazione al comune, il predetto nulla osta diviene carente di efficacia.

#### AUTORIZZAZIONE COMUNALE

L'esercizio dell'agriturismo è subordinato all'autorizzazione rilasciata dal sindaco del comune in cui ricadono gli immobili aziendali destinati all'attività agrituristica.

L'autorizzazione comunale ha una durata di 9 anni dalla data del rilascio e può

essere rilasciata agli imprenditori agricoli in possesso del nulla osta ispettoriale e nei limiti dello stesso.

L'eventuale revoca del nulla osta da parte dell'Ispettorato, della quale deve essere data comunicazione al sindaco, alla Commissione regionale per l'agriturismo, all'Azienda provinciale per l'incremento turistico, comporta l'immediata decadenza dell'autorizzazione comunale.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il richiedente dovrà presentare apposita istanza corredata da:

documentazione occorrente affinché d'ufficio il comune accerti che il richiedente:

- non ha riportato condanne a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo o, in caso contrario, ha ottenuto la riabilitazione; non è sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale e non è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- non ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico ovvero per delitti contro persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina, o di estorsione o per violenza o residenza all'autorità e deve provare la sua buona condotta;
- non ha riportato condanne per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, contro la sanità pubblica o per giochi di azzardo, o delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo, o per infrazione alle legge sul lotto o per abuso di sostanze stupefacenti;
- non ha riportato condanne negli ultimi 5 anni per delitti, previsti anche da leggi speciali, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio e la salute pubblica;
- documentazione al fine di accertare che il richiedente:
- non abbia riportato, nel triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli artt. 442, 444, 513, 515, 517 del Codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali;
- non sia sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o sia stato dichiarato delinquente abituale;
- copia del libretto sanitario di chi eserciterà l'attività;
- copia degli atti necessari per eventuali interventi edilizi;
- nulla osta dell'I.P.A.;
- parere favorevole dell'autorità sanitaria competente, relativo ai locali esistenti da adibire all'attività agrituristica. Eventuali successivi interventi edilizi dovranno essere soggetti a nuovi accertamenti sanitari;
- provvedimento di classificazione di cui all'art.5 della legge regionale n. 27/96.

I requisiti di cui alle lettere a) e b) vanno riferiti nel caso di organismi associativi sia al legale rappresentante sia alla persona preposta all'esercizio dell'attività agrituristica; nel caso di familiari dell'imprenditore, di cui all'art. 230/bis del codice civile, i requisiti vanno riferiti sia al familiare che richiede l'autorizzazione sia al titolare dell'azienda.

L'autorizzazione comunale deve inequivocabilmente indicare le attività per le quali viene rilasciata e, pertanto, nella formulazione del provvedimento, le attività agrituristiche dovranno essere descritte così come riportate letteralmente nell'art. 2 della legge regionale n. 25/94 e/o indicate con le relative lettere alfabetiche di cui allo stesso articolo 2 e nei limiti di cui al nulla osta rilasciato dall'I.P.A.;

- in caso di attività di cui alla lettera a) deve essere indicato il numero di stanze ed il numero di posti letto;
- per l'attività di cui alla lettera b) deve essere indicato il numero di equipaggi ed il numero di ospiti;
- per l'attività di somministrazione per la consumazione sul posto di pasti di cui alla lettera c) dovrà essere indicata la recettività massima espressa con il numero di posti disponibili.

Si precisa che l'offerta di ospitalità di cui alle lettere a) e/o b) non include la somministrazione di pasti di cui alla lettera d), pertanto, qualora vi siano le condizioni, questa ultima dovrà essere indicata regolarmente.

La legge prescrive che l'autorizzazione sia rilasciata entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Prescrive che la richiesta è da intendersi accolta decorso inutilmente tale termine e che, in tale ipotesi, il comune è tenuto a rilasciare l'autorizzazione per decorrenza dei termini entro i successivi 30 giorni.

Si evidenzia che la legge regionale n. 25/94 fissa dei termini entro cui il procedimento deve essere concluso; pertanto, in deroga alle disposizioni dettate dalla legge regionale n. 10/91, una eventuale richiesta di documenti o loro integrazione, non interrompe i termini prescritti dalla legge regionale n. 25/94. L'autorizzazione comunale faculta solamente l'imprenditore autorizzato ad utilizzare terminologie che richiamino in qualsiasi modo l'agriturismo per indicare la propria attività.

Chi contravviene a tale disposizione è soggetto alla sanzione amministrativa, che sarà applicata dal sindaco, prevista dall'art. 14, comma I, della legge regionale n. 25/94 (pagamento di una somma di lire 5.000.000 a lire 10.000.000, raddoppiata in caso di recidiva).

Gli I.P.A. devono tenere l'elenco pubblico dei soggetti autorizzati nell'ambito della provincia di competenza.

Il comma 3 dell'art.6 della legge regionale n.25/94 fa obbligo al comune di comunicare le autorizzazioni rilasciate all'I.P.A., alla Commissione regionale per l'agriturismo, all'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico, al



prefetto il quale può con provvedimento motivato richiederne la sospensione, la revoca o l'annullamento per esigenze di pubblica sicurezza.

### OBBLIGHI DEGLI OPERATORI AGRITURISTICI SOSPENSIONE E REVOCA

L'art. 9 della legge regionale n. 25/94 impone puntuali obblighi agli operatori agrituristici che di seguito si trascrivono:

- obbligo di esporre al pubblico l'autorizzazione e la lista dei prodotti e dei servizi offerti con i relativi prezzi;
- obbligo di rispettare i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione e le tariffe;
- obbligo di tenere il registro delle presenze (oggi sostituito dalle schede di notifica);
- obbligo di comunicare al sindaco, entro dieci giorni, la sospensione o la cessazione dell'attività;
- obbligo di praticare l'offerta agrituristica per almeno 90 giorni all'anno.

La verifica del puntuale rispetto di tali obblighi è demandata la comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

Infatti, in caso di violazione degli obblighi di cui all'art. 9, l'autorizzazione è sospesa dal sindaco per un periodo compreso tra 15 ed i 60 giorni, mentre l'autorizzazione è revocata dal sindaco allorquando sia accertato che:

- non sia stata intrapresa l'attività entro due anni dalla data fissata nell'autorizzazione o sia stata sospesa da almeno un anno;
- siano intervenute nel biennio sospensioni per obblighi per un totale di 120 giorni;
- sia stato revocato il nulla-osta dell'I.P.A. a seguito della verifica del mantenimento dei requisiti necessari.

Il provvedimento di revoca viene comunicato dal comune alla commissione regionale per l'agriturismo, all'I.P.A., all'Azienda autonoma per l'incremento turistico ed all'autorità di pubblica sicurezza.

La revoca del nulla osta o dell'autorizzazione comunale comporta i provvedimenti previsti dal 5° comma dell'art. 10, nonché le sanzioni che saranno applicate dal sindaco, previste dal comma 2° dell'art. 14, da versarsi all'erario comunale.

Ai sensi del comma 2° dell'art. 20 della legge in parola, tutta la normativa di cui all'art. 14 concernente sanzioni amministrative ha trovato applicazione con decorrenza 1 gennaio 1995.

### TARIFFE

Fra gli obblighi che la legge impone agli operatori agrituristici vi è quello di presentare al comune competente entro il 30 novembre di ciascun anno una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe che si impegnano a praticare

per l'anno successivo.

La dichiarazione è trasmessa a cura del comune alla commissione regionale per l'agriturismo ed all'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico. Ai sensi dell'art. 8 i criteri e le modalità per la definizione delle tariffe praticate presso le aziende agrituristiche, in quanto compatibili, sono quelle previste per le altre strutture ricettive.

### NORME IGIENICO-SANITARIE

Gli alloggi destinati alle attività agrituristiche devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie previste dal regolamento igienico edilizio comunale per i locali di abitazione secondo la normativa vigente.

I requisiti igienico-sanitari degli immobili da destinare all'attività agrituristica sono verificati dal competente servizio delle Aziende unità sanitarie locali con particolare riguardo alla normativa vigente in materia di tutela del suolo e delle acque dall'inquinamento.

Per i campeggiatori che utilizzano gli spazi aperti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi, i servizi igienico-sanitari e le forniture di acqua e di energia elettrica devono essere congruamente garantiti dai servizi esistenti ed ottenibili all'interno dell'azienda agricola.

Ove non è possibile usufruire dei servizi esistenti è ammesso installare idonei manufatti prefabbricati.

In particolare deve essere garantito:

- l'impianto di prevenzione incendi da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti;
- l'illuminazione, da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I. con punti luce atti a consentire la fruizione delle viabilità;
- raccolta di rifiuti solidi da realizzarsi con l'installazione di uno o più recipienti lavabili muniti di coperchio a tenuta con capacità non inferiore a 100 litri.

La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modifiche ed integrazioni.

Allorquando le attività agrituristiche ricomprendono la somministrazione di pasti e bevande dovrà essere accertata l'idoneità sanitaria del personale da impiegare nelle attività stesse.

### REQUISITI DEGLI INTERVENTI SULLE AREE

Le strutture agrituristiche, edifici ed aree, devono essere fruibili a cittadini non deambulanti almeno per il piano terra.

Gli eventuali interventi di recupero devono rispettare i limiti posti dall'art. 20 lett. a), b) e c) della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e gli interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo devono essere realizzati nel rispetto delle

caratteristiche tipologiche ed architettoniche proprie della zona anche attraverso l'uso di materiale locale.

Si fa presente che rimane vigente per gli imprenditori a titolo principale che esercitano l'attività agrituristica la facoltà di cui all'art. 23 della legge regionale n. 71/78.

#### AIUTI CONTRIBUTIVI.

Per quanto attiene la documentazione da presentare per l'ammissione ai benefici previsti dall'art. 17 della legge regionale n. 25/94, nonché i criteri e le modalità di concessione degli aiuti contributivi, si rimanda all'apposito decreto assessoriale.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

L'Assessore: CUFFARO

**Regione siciliana**  
**Legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32**

**Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006  
e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 61 del 23 dicembre 2000, parte I

Regione siciliana  
L'Assemblea regionale ha approvato

**IL PRESIDENTE REGIONALE**  
**PROMULGA**

la seguente legge:

**Titolo I**

*Norme di attuazione del POR Sicilia 2000-2006.*

**Art. 1**

*Intesa istituzionale di programma  
e accordi di programma quadro.*

1. L'intesa istituzionale di programma sottoscritta tra il Governo nazionale e la Giunta regionale costituisce il quadro di riferimento della programmazione regionale per il periodo 2000-2006, in sostituzione dello strumento previsto dall'articolo 2 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 6, del quale tiene luogo ad ogni effetto.
2. Il Programma operativo regionale per l'utilizzo dei fondi strutturali comunitari di cui al Regolamento CE n. 1260 del 1999, gli accordi di programma quadro previsti dall'intesa istituzionale di programma e la programmazione settoriale prevista da particolari norme statali e regionali costituiscono articolazioni operative dell'intesa medesima.
3. Gli accordi di programma quadro sono approvati dalla Giunta regionale, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendersi entro quindici giorni dalla ricezione da parte dell'Assemblea regionale siciliana. Le competenti commissioni parlamentari dell'Assemblea regionale siciliana sono tenute costantemente informate delle fasi e dei contenuti delle negoziazioni, in modo tale da garantire l'esercizio delle attività di indirizzo e controllo politico sull'attività del Governo regionale.

**Art. 2**

*Complemento di programmazione.*

1. La Regione, in adempimento degli obblighi comunitari discendenti dall'articolo 9, lettera m), dall'articolo 15, paragrafo 6 e dall'articolo 18, paragrafo 3, del Regolamento CE n. 1260 del 1999, adotta il Complemento di programmazione.
2. Il Complemento di programmazione costituisce il documento unitario di carattere particolare per l'attuazione del Programma operativo regionale per la Sicilia per il periodo 2000-2006, di seguito denominato POR 2000-2006.
3. Il Complemento di programmazione è comunicato all'Assemblea regionale siciliana entro quindici giorni dalla sua approvazione.

**Art. 3**

*Autorità di gestione e Comitato regionale di concertazione.*

1. L'Autorità di gestione di cui al paragrafo 6.1.1 del POR 2000-2006, al fine di assicurare un efficiente, efficace e completo utilizzo dei Fondi strutturali e la regolarità delle relative operazioni finanziarie provvede a:
  - a) indicare, sentiti gli uffici regionali capofila per Fondo, le metodologie comuni di attuazione ed identificare le soluzioni idonee a risolvere gli eventuali problemi di integrazione operativa;
  - b) fissare i termini entro i quali i soggetti attuatori devono completare gli adempimenti di propria competenza;
  - c) esercitare poteri sostitutivi nei confronti dei soggetti attuatori inadempienti sulla base di modalità stabilite dalla Giunta regionale.
2. L'Autorità di gestione indirizza, coordina e supervisiona le attività connesse alla fase di programmazione, attuazione, monitoraggio e controllo ed elabora il Complemento di programmazione e le proposte di adeguamento del POR 2000-2006 e dello stesso Complemento di programmazione secondo quanto stabilito dal paragrafo 6.1.3 del POR medesimo sulla base delle direttive impartite dal Presidente della Regione ovvero dall'Assessore alla presidenza da lui delegato.
3. In attuazione dell'articolo 8, comma 1 del Regolamento CE n. 1260 del 1999 il Comitato regionale di cui al decreto assessoriale 29 gennaio 1999, n. 6 e successive integrazioni costituisce il Comitato regionale di concertazione denominato "Forum della concertazione".
4. Al Comitato spetta il compito di:
  - a) esprimersi sul Complemento di programmazione e sulle eventuali proposte di adeguamento;
  - b) formulare proposte per la regolare e corretta attuazione del POR;
  - c) proporre eventuali modificazioni al Complemento di programmazione;
  - d) indicare le rappresentanze sociali ed economiche in seno al Comitato di sorveglianza del POR 2000-2006.

5. Il Comitato è presieduto dal Presidente della Regione o suo delegato e si riunisce con cadenza almeno semestrale.

#### **Art. 4**

##### *Monitoraggio.*

1. Per tutti i programmi di propria competenza la Regione svolge una specifica attività di monitoraggio dell'attuazione consistente nella raccolta sistematica, con cadenza regolare, e nell'analisi dei dati relativi all'avanzamento finanziario, fisico e procedurale degli interventi finanziati.
2. Il monitoraggio è finalizzato:
  - a) a garantire una efficace ed efficiente azione di coordinamento, sorveglianza e di valutazione dei programmi;
  - b) ad assicurare una mirata e completa informazione sull'avanzamento dei programmi;
  - c) nell'ambito degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali comunitari, sia a fornire al Comitato di sorveglianza le informazioni utili per individuare le azioni correttive necessarie a raggiungere gli obiettivi stabiliti, sia a rendere efficace ed efficiente il sistema dei controlli ex articolo 38 del Regolamento CE n. 1260 del 1999 e la gestione finanziaria.
3. Per lo svolgimento dei compiti dell'Autorità di gestione e delle funzioni della programmazione regionale è istituito presso il Dipartimento regionale della Programmazione il Sistema informativo per il monitoraggio e la valutazione dei programmi regionali.
4. All'attività del Sistema informativo di cui al comma 3 partecipano, per le materie di competenza, gli assessorati regionali che provvedono, nel rispetto delle direttive e delle modalità stabilite dal Dipartimento regionale della programmazione, all'inserimento, aggiornamento e verifica dei dati.
5. I dirigenti regionali responsabili dell'attuazione delle misure dei programmi operativi comunitari, dei programmi di iniziativa comunitaria e degli altri programmi d'intervento della Regione sono tenuti a raccogliere i dati e le informazioni necessari per il monitoraggio dai soggetti responsabili dell'attuazione delle azioni finanziate.
6. Gli enti ed i soggetti responsabili di azioni inserite dalla Regione, a qualsiasi titolo, nel Programma operativo plurifondo e nel Programma operativo regionale debbono designare un responsabile del monitoraggio e hanno l'obbligo di trasmettere, con le modalità e le scadenze stabilite dal Dipartimento regionale della Programmazione, le informazioni e i dati richiesti dal Sistema informativo di cui al comma 3.
7. Le inadempienze sul monitoraggio comportano una valutazione negativa sull'affidabilità dell'ente, della quale si tiene conto, con le modalità stabilite nel Complemento di programmazione, nell'applicazione dei criteri di selezione e premialità degli interventi.

#### **Art. 5**

##### *Priorità operative.*

1. Gli atti finalizzati agli adempimenti relativi all'attuazione del POR 2000-2006 costituiscono priorità operative.
2. Le unità operative istituite ai sensi del comma 8 dell'articolo 49 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, a modifica di quanto nello stesso comma previsto, svolgono attività di monitoraggio e sorveglianza delle opere finanziate dal Programma operativo plurifondo 1994-1999 a supporto dei responsabili di misura, sulla base delle indicazioni di questi ultimi e delle direttive del Presidente della Regione.
3. Le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 49 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, si applicano anche alle azioni finanziate dal POR 2000-2006.

#### **Art. 6**

##### *Progetti integrati regionali.*

1. I Progetti integrati regionali, di seguito denominati PIR, costituiscono di norma lo strumento per il perseguimento di obiettivi intersettoriali del POR 2000-2006 che vedono coinvolte le competenze di più rami dell'Amministrazione regionale, da utilizzarsi prevalentemente per la realizzazione di grandi infrastrutture materiali ed immateriali, di interventi integrati e plurisettoriali e/o di progetti innovativi di formazione e ricerca di valenza regionale. I PIR individuano, in relazione ai risultati da raggiungere, i costi, i tempi di realizzazione, nonché, per ciascuna misura, le quote di risorse da dedicare al progetto. Il complesso delle risorse riferito ai PIR deve rispettare l'articolazione finanziaria e temporale di ciascun asse di intervento.
2. I PIR sono predisposti, su direttiva del Presidente della Regione e/o degli Assessori regionali competenti, dalle amministrazioni regionali interessate e sono approvati dalla Giunta regionale.
3. La Giunta regionale, altresì, su proposta del Presidente della Regione, costituisce per i Progetti integrati regionali un'apposita autorità di coordinamento, composta dai direttori regionali competenti e presieduta dal direttore regionale del ramo del con competenza prevalente nella realizzazione del progetto.

#### **Art. 7**

##### *Progetti integrati territoriali.*

1. La Regione, allo scopo di collegare le politiche settoriali alle specificità dei sistemi locali, d'intesa col partenariato sociale ed istituzionale, favorisce quali strumenti di attuazione del POR 2000-2006 la realizzazione dei Progetti integrati territoriali, di seguito denominati PIT, strumento di sviluppo autopropulsivo fondato su un forte radicamento territoriale e sulla valorizzazione delle identità storico-culturali.

2. Sono elementi costitutivi del PIT:
  - a) l'individuazione puntuale del risultato finale, dei benefici attesi dalla realizzazione del progetto, analizzati nelle loro caratteristiche qualitative e quantitative nonché nel loro rapporto con gli obiettivi generali del POR 2000-2006;
  - b) l'individuazione dei soggetti responsabili per la realizzazione del progetto, nelle sue diverse articolazioni, con specifici riferimenti agli organi delle amministrazioni locali competenti e ai rappresentanti dei privati con riguardo a ciascuna fase di attuazione e per ciascuno degli interventi previsti;
  - c) l'analisi dei costi prevista per l'attuazione del Progetto e l'individuazione delle corrispondenti fonti di finanziamento e cofinanziamento, ivi comprese le fonti private;
  - d) gli eventuali elaborati tecnici per la definizione dell'attuazione del Progetto.
3. Le modalità ed i criteri di selezione dei PIT sono disciplinate dal Complemento di programmazione.
4. I PIT si attuano mediante accordi di programma, stipulati ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, i cui contenuti sono disciplinati dal Complemento di programmazione.

### Art. 8

#### *Fonti energetiche rinnovabili.*

1. Sono considerate fonti rinnovabili di energia o assimilate: il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali. Sono considerate altresì fonti di energia assimilate alle fonti rinnovabili di energia: la cogenerazione, intesa come produzione combinata di energia elettrica o meccanica e di calore, il calore recuperabile nei fumi di scarico e da impianti termici, da impianti elettrici e da processi industriali, nonché le altre forme di energia recuperabile in processi, in impianti e in prodotti ivi compresi i risparmi di energia conseguibili nella climatizzazione e nell'illuminazione degli edifici con interventi sull'involucro edilizio e sugli impianti.

### Art. 9

#### *Finanza di progetto.*

1. Per l'attuazione della finanza di progetto si applicano gli articoli 37bis, 37ter, 37quater, 37quinqies, 37sexies, 37septies, 37octies, 37nonies della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, nonché gli articoli 84, 85, 86, 87, 98 e 99 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

2. In ordine alle iniziative finanziate dagli accordi di programma quadro, dal POR e dagli altri strumenti di programmazione negoziata per le quali si ricorra allo strumento della finanza di progetto non si applicano i termini di cui al comma 1 dell'articolo 37 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono agli adempimenti di cui all'articolo 37ter della legge 11 febbraio 1994, n. 109, entro sessanta giorni dalla presentazione della proposta di cui all'articolo 37bis della medesima legge.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono agli adempimenti di cui all'articolo 37quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3.
5. È abrogato l'articolo 42ter della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni.

### Art. 10

#### *Gestione dei porti.*

1. Nelle more dell'approvazione di una legge organica sui porti in Sicilia e al fine di consentire l'utilizzazione dei fondi comunitari per il periodo 2000-2006, il Presidente della Regione, su delibera di Giunta, nomina per i porti di preminente interesse regionale un'autorità di gestione portuale con le attribuzioni previste dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84. Per i porti d'importanza minore il Presidente della Regione attribuisce le funzioni amministrative ad organi decentrati della Regione o dello Stato ovvero affida in concessione la realizzazione e/o la gestione delle opere e/o dei porti a privati o a società miste.

### Titolo II

#### *Disposizioni generali sui regimi di aiuto alle imprese.*

### Art. 11

#### *Ambito di applicazione.*

1. In attuazione dei regolamenti comunitari sulla programmazione dei fondi strutturali e sullo sviluppo rurale e nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato si applicano le disposizioni della presente legge agli aiuti concessi alle imprese operanti in Sicilia, sia su fondi propri del bilancio della Regione, sia in regime di cofinanziamento, con particolare riguardo agli aiuti alle imprese previsti nel POR 2000-2006.
2. I soggetti beneficiari dei regimi di aiuto previsti dalla presente legge che hanno presentato istanza di finanziamento e a favore dei quali è stata applicata la regola del "de minimis" ai sensi dell'articolo 52 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 4, possono ottenere l'integrazione delle agevolazioni nel caso in cui le tipologie e le modalità di intervento corrispondano a quelle previste dai regimi di aiuto contenuti nella presente legge purché autorizzati



dalla Unione europea, previa semplice istanza rivolta all'assessorato competente, accompagnata da autocertificazione interamente sostitutiva della documentazione normalmente richiesta per il tipo di finanziamento oggetto dell'istanza.

### **Art. 12**

#### *Modalità alternative di erogazione degli aiuti.*

1. Le imprese beneficiarie degli aiuti previsti dalla presente legge possono ottenere gli aiuti sotto forma di sgravi fiscali e/o riduzione delle aliquote fiscali delle imposte, anche erariali, dirette e indirette, secondo modalità da determinare ai sensi dell'articolo 36 dello Statuto siciliano e nell'ambito delle tipologie di tributi e di esenzioni fiscali stabilite a livello nazionale e comunque nel rispetto degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato e in particolare quelli relativi alle misure di tassazione diretta alle imprese.

### **Art. 13**

#### *Oggetto e intensità degli aiuti a finalità regionale.*

1. Salvo quanto stabilito nei singoli regimi di aiuto, ad ogni misura di aiuto a finalità regionale concernente l'investimento iniziale prevista, richiamata, modificata o integrata dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo.
2. Per investimento iniziale si intende un investimento in capitale fisso relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento di uno stabilimento esistente o all'avviamento di un'attività che comporti un cambiamento fondamentale del prodotto o nel processo di produzione di uno stabilimento esistente, tramite razionalizzazione, diversificazione o ammodernamento. L'investimento iniziale può altresì comprendere la rilevazione di uno stabilimento esistente che ha chiuso o che avrebbe chiuso salvo che lo stabilimento appartenga a un'impresa in difficoltà e l'acquisizione comporti un vantaggio per quest'ultima. Parte delle spese ammissibili, non superiore al 25 per cento, può riguardare investimenti immateriali e spese per studi e consulenze. Gli investimenti di sostituzione sono esclusi dai regimi di aiuto a finalità regionale.
3. Gli aiuti sono subordinati all'impegno da parte del beneficiario del mantenimento dell'investimento per un periodo minimo di cinque anni. Gli aiuti agli investimenti immateriali sono concessi a condizione che il beneficiario si impegni a sfruttarli esclusivamente nel proprio stabilimento per un periodo di almeno cinque anni.
4. L'intensità degli aiuti non può superare il 35 per cento in equivalente sovvenzione netta, di seguito indicata ESN, per gli interventi a favore delle grandi imprese, cui è aggiunto il 15 per cento in equivalente sovvenzione lorda, di seguito indicata ESL, per gli aiuti a favore delle piccole e medie imprese. Tale percentuale è valutata in relazione al valore dell'investimento

iniziale sulla base di un insieme di spese uniforme, a seconda della tipologia di investimento. In ogni caso l'apporto del beneficiario all'investimento non può essere inferiore al 25 per cento.

5. Le domande di aiuto sono presentate alle amministrazioni regionali o ai soggetti incaricati dell'erogazione degli aiuti prima dell'inizio dell'esecuzione dei progetti.
6. Nel caso in cui la Comunità europea provveda alla modifica dei massimali comunitari, per la tipologia di regimi di aiuto previsti dalla presente legge, le variazioni conseguenti all'intensità degli aiuti possono essere adottate con delibera della Giunta regionale su proposta degli assessori competenti per materia.
7. Per le operazioni di credito a tasso agevolato o assistite da contributi in conto interessi il periodo di preammortamento non può superare i due anni.

### **Art. 14**

#### *Coordinamento ed attuazione degli interventi.*

1. Le disposizioni della presente legge che costituiscono base giuridica per l'attuazione del POR 2000-2006 sono rese esecutive, ai sensi dell'articolo 18, punto 2, lettera d), del Regolamento CE n. 1260 del 1999, con il Complemento di programmazione, approvato dalla Giunta regionale previo accordo con il Comitato di sorveglianza. Ogni altro intervento è reso esecutivo mediante gli atti ordinari previsti dall'ordinamento regionale e dalla presente legge.
2. I regimi di aiuto previsti dalla presente legge sono erogati per il tramite di bandi a cadenza periodica o avvisi pubblici indicanti il termine iniziale e finale per la presentazione delle istanze ovvero attraverso strumenti di programmazione negoziata.
3. Le amministrazioni regionali competenti possono affidare l'istruttoria e la valutazione dei singoli interventi, nel rispetto della normativa comunitaria, ai soggetti individuati a livello statale per l'istruttoria delle istanze di finanziamento della legge 19 dicembre 1992, n. 488.
4. Gli oneri derivanti dall'affidamento dell'istruttoria a società od enti esterni all'Amministrazione e dalle relative ispezioni e controlli sono posti a carico degli stanziamenti relativi ai singoli regimi di aiuto.
5. Nel rispetto delle finalità delle misure di aiuto di cui alla presente legge, le amministrazioni competenti definiscono nelle schede tecniche di accompagnamento al testo e nelle fasi successive del procedimento di controllo comunitario gli elementi necessari richiesti dalla Commissione europea ai fini dell'ottenimento della dichiarazione di compatibilità comunitaria, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE e delle relative raccomandazioni e disposizioni comunitarie attuative in materia di notifica e di aiuti di Stato.
6. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle istanze di finanziamento già presentate purché i progetti non abbiano avuto inizio di

esecuzione prima che sia intervenuta l'autorizzazione comunitaria sui relativi regimi di aiuto.

### **Art. 15**

#### *Cumulo di aiuti e controlli.*

1. Per un medesimo investimento iniziale uno stesso beneficiario non può ottenere aiuti a finalità regionale che, cumulati tra loro, superino i massimali previsti dalle disposizioni comunitarie per le imprese operanti nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato CE, pari al 35 per cento in ESN, maggiorato del 15 per cento in ESL per le piccole e medie imprese.
2. Una stessa impresa può beneficiare di più aiuti "de minimis" purché la somma degli aiuti non superi il limite stabilito dalla normativa comunitaria vigente.
3. Il Presidente della Regione istituisce, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, una banca dati nella quale memorizzare gli aiuti a finalità regionale e "de minimis" erogati dalla Regione. A tal fine i soggetti richiedenti devono attestare tutti gli aiuti percepiti a titolo de minimis a decorrere dall'1 gennaio 2000.
4. Al fine di ottenere un qualsiasi aiuto a finalità regionale o rientrante nell'ambito del "de minimis" il richiedente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, il rispetto delle norme sul cumulo di cui ai commi 1 e 2.
5. Le disposizioni di aiuto contenute nella presente legge possono essere applicate anche ai settori dei trasporti, siderurgia, costruzioni navali, fibre sintetiche e industria automobilistica a condizione che siano rispettate anche le regole comunitarie specifiche che disciplinano tali settori.
6. Le Amministrazioni competenti provvedono a notificare alla Commissione europea tutti i progetti di investimento in attività fisse destinati alla creazione di nuovi stabilimenti, all'estensione di stabilimenti esistenti o all'avvio di un'attività che comporta una trasformazione fondamentale del prodotto o del processo di produzione di uno stabilimento esistente che rientrino nell'ambito di applicazione della "Disciplina multisetoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento" 98/C 107/05.
7. Ogni contratto relativo ad un aiuto concluso con il beneficiario in relazione a progetti sovvenzionati, rientranti nell'ambito di applicazione della 'Disciplina' di cui al comma 6, deve contenere una clausola di restituzione nell'ipotesi di inadempimento del medesimo.
8. Gli aiuti "de minimis" previsti dalla presente legge non si applicano ai settori disciplinati dal Trattato CECA, alla costruzione navale, al settore dei trasporti e agli aiuti concessi per spese relative ad attività dell'agricoltura e della pesca.

### **Art. 16**

#### *Contributi in conto interesse ed operazioni di credito a tasso agevolato.*

1. Per le operazioni di credito a tasso agevolato e per i contributi in conto interesse relativi ai regimi di aiuto disciplinati dalla presente legge, i tassi d'interesse sono uniformati ai criteri seguenti:
  - a) il tasso di interesse applicabile alle operazioni di credito assistite dal contributo a carico di fondi della Regione è liberamente determinato tra la banca ed il soggetto beneficiario e può essere fisso o variabile per la durata del finanziamento. In ogni caso il tasso, comprensivo di ogni onere accessorio, non può superare quello di riferimento determinato per il settore interessato sulla base dei criteri fissati dalla Commissione europea, maggiorato di due punti;
  - b) le operazioni di cui alla lettera a) fruiscono di un contributo in conto interessi o, per le operazioni di leasing, in conto canone, nella misura del 60 per cento del tasso applicato alle operazioni di credito, comunque non superiore al limite massimo stabilito alla lettera a). La misura del contributo è aumentata al 70 per cento nel caso in cui i richiedenti siano società cooperative oppure giovani imprenditori;
  - c) per le operazioni di credito poste in essere da enti pubblici o istituti bancari a carico di fondi costituiti con risorse regionali, il tasso di interesse da porre a carico dei beneficiari, comprensivo di ogni onere accessorio, è pari al 40 per cento del tasso applicato alle operazioni di credito, comunque non superiore al limite massimo stabilito alla lettera a). Tale tasso è ridotto al 30 per cento di quello di riferimento se i richiedenti siano società cooperative, associazioni di produttori ovvero giovani imprenditori.
2. Il riferimento ai tassi di interesse fissati dal Ministero del tesoro contenuto all'articolo 32 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è sostituito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge medesima, con il tasso utilizzato dalla Commissione europea per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti a finalità regionale.

### **Art. 17**

#### *Trasferimento alla Regione della gestione di interventi statali in materia di incentivi alle imprese.*

1. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1949, n. 1182, recante norme di attuazione dello Statuto siciliano per il trasferimento alla Regione delle funzioni amministrative in materia di industria e commercio, le risorse finanziarie trasferite dallo Stato in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, confluiscono in un fondo unico presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze. Con decreto del Presidente della Regione, su delibera di Giunta e previo parere delle competenti commissioni parlamentari, le predette risorse sono destinate alle misure di agevolazione ai settori produttivi e possono essere utilizzate sia per le finalità dei regimi di aiuto previsti dalla presente legge sia per le finalità previste dalle leggi statali cui si riferiscono le risorse finanziarie medesime

trasferite. A quest'ultimo fine si applicano le leggi statali e le relative disposizioni di esecuzione, con i necessari adeguamenti all'organizzazione amministrativa regionale stabiliti con decreto del Presidente della Regione.

### **Titolo III**

*Aiuti alle imprese per la generalità dei comparti produttivi.*

#### **Capo I**

*Aiuti all'occupazione e alla formazione.*

#### **Art. 18**

*Aiuti all'occupazione.*

1. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dagli articoli da 1 a 18 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, per il periodo 2001-2006 le risorse finanziarie complessivamente non possono superare l'importo di lire 1.000 miliardi.
2. Il regime di aiuto previsto dall'articolo 19 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni è prorogato al 31 dicembre 2006. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie complessivamente non possono superare l'importo di lire 600 miliardi.
3. Una stessa impresa può essere destinataria, relativamente ad un medesimo soggetto, dei benefici previsti dai commi 1 e 2, nonché di quelli previsti e finanziati con fondi statali purché in successione temporale.
4. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi sia per il primo impiego che per il reimpiego successivo al licenziamento in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
5. Nelle schede di notifica riguardanti i regimi di aiuto di cui al presente articolo viene precisato che essi costituiscono integrazione rispetto alle notifiche sugli stessi regimi di aiuto oggetto di valutazione in corso da parte degli uffici della Commissione europea.

#### **Art. 19**

*Aiuti alla formazione.*

1. Alle imprese operanti in Sicilia, con priorità alle piccole e medie imprese come definite dalla normativa comunitaria, al fine di incoraggiare l'inserimento delle aziende e dei lavoratori nel mercato e sostenerne la capacità competitiva, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad erogare contributi alle imprese per la formazione, riqualificazione, riconversione, formazione per neoassunti, formazione continua, formazione nei contratti a causa mista, nel quadro degli obiettivi stabiliti nelle misure del POR 2000-2006.

2. L'intensità degli aiuti non può superare i massimali previsti dalla Commissione europea per gli aiuti alla formazione.
3. È a carico dell'impresa beneficiaria almeno il 30 per cento del costo complessivo dell'intervento formativo.
4. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 250 miliardi.
5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono cumulabili con quelle previste per gli aiuti all'occupazione dall'articolo 18, comma 1, e possono coprire i costi dei corsi di formazione funzionali alle misure statali previste dal comma 3 dell'articolo 18.

#### **Capo II**

*Aiuti per la garanzia di eguali condizioni di concorrenza.*

#### **Art. 20**

*Sgravi fiscali.*

1. Nell'esercizio della competenza prevista dall'articolo 36 dello Statuto siciliano e dalle relative norme di attuazione possono essere stabilite, con modalità da determinare con specifiche disposizioni legislative, a favore delle imprese operanti nella Regione siciliana misure di aiuto consistenti in sgravi fiscali e riduzioni delle imposte e tasse anche erariali, nell'ambito della tipologia di sgravi e di tributi istituiti dalla legislazione statale, comunque non al di sotto della media comunitaria e in linea con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato e in particolare quelli relativi alle misure di tassazione diretta alle imprese.
2. Possono altresì essere concessi, con le modalità indicate al comma 1, aiuti nell'ambito dei massimali previsti dalla regola "de minimis" a favore delle imprese ammesse a questa tipologia di aiuti dalla normativa comunitaria.

#### **Art. 21**

*Aiuti per aumento della competitività  
del sistema di trasporto combinato.*

1. Al fine di aumentare la competitività del sistema di trasporto intermodale delle merci e di migliorare le relative infrastrutture, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere ai vettori contributi finalizzati alla realizzazione di investimenti riguardanti il trasporto combinato, secondo la definizione contenuta nella Direttiva CE n. 92/106, delle materie prime, semilavorate, impianti e tecnologie destinati ai processi di lavorazione, aventi ad oggetto l'adeguamento delle strutture e/o dei mezzi di trasporto.
2. Il contributo è concesso per il periodo 2001-2006 fino all'importo massimo autorizzato dalla Commissione europea per le Regioni di cui all'articolo 87,

paragrafo 3, lettera a), del Trattato CE dell'investimento realizzato per ciascun esercizio finanziario, a condizione che nello stesso arco temporale siano applicate condizioni tariffarie agevolate per il traffico merci da e per la Sicilia ed entro le frontiere nazionali, da definire secondo le procedure di cui al comma 4.

3. L'erogazione del contributo è condizionata alla presentazione della documentazione da parte dei vettori attestante l'effettivo abbattimento tariffario e i giustificativi di spesa relativi alla realizzazione dell'investimento effettuato per il miglioramento delle strutture di trasporto intermodale e/o per l'adeguamento dei mezzi di trasporto. Nel caso di adeguamento dei mezzi di trasporto i vettori si impegnano a destinare gli stessi mezzi al traffico merci da e per la Sicilia per un periodo di almeno 5 anni.
4. Le modalità, l'ammontare, le condizioni e le procedure per l'applicazione delle agevolazioni tariffarie previste dal presente articolo sono determinate con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti sulla base di atti di programmazione concertati con i vettori e le organizzazioni imprenditoriali interessati.
5. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere alle imprese di autotrasporto, costituite in consorzi, con sede in Sicilia, contributi, fino all'importo massimo autorizzato dalla Commissione europea, sulle spese di investimento sulla base di un programma di interventi da realizzare nel triennio 2001-2003, finalizzati a:
  - a) realizzazione di impianti di logistica integrati quali aree attrezzate ed immobili per l'interscambio e lo stoccaggio delle merci, parcheggi veicolari, così come individuati dall'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 23 dicembre 1997, n. 454;
  - b) riconversione ed ammodernamento del parco circolante mediante l'acquisizione di nuovi autoveicoli per conseguire condizioni di migliore sicurezza stradale e riduzione dell'inquinamento ambientale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1997, n. 454.
6. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse pubbliche, anche di provenienza non regionale, non possono superare complessivamente l'importo di lire 600 miliardi.
7. Il Governo regionale è autorizzato a definire con la Commissione europea le modalità ed i limiti degli interventi di cui al presente ed al successivo articolo.

### **Art. 22**

#### *Misure di accompagnamento per l'autotrasporto.*

1. Nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 158 del Trattato CE e della "Dichiarazione sulle regioni insulari" contenuta nell'atto finale dello stesso Trattato ed in linea con gli orientamenti espressi dal Parlamento europeo sulla tutela delle regioni insulari nell'Unione europea, al fine di favorire la

ristrutturazione del sistema dell'autotrasporto siciliano attraverso un complesso di interventi volti a far evolvere il comparto verso forme e modalità di servizio più moderne, incentivando anche le aggregazioni tra imprese, e volte ad incrementare il trasporto combinato per il conseguimento di maggiori e più adeguati livelli di sicurezza stradale e di protezione dell'ambiente dalle emissioni inquinanti originate dal trasporto stradale di beni, l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni ed dei trasporti è autorizzato a concedere contributi in favore delle imprese di trasporto con sede in Sicilia iscritte all'albo degli autotrasportatori finalizzati:

- a) all'abbattimento del 10 per cento delle tariffe applicate dalle società di navigazione che espletano servizi di traghettamento nello stretto di Messina. Il contributo, al fine di incentivare l'aggregazione fra le imprese, è aumentato del 5 per cento per le imprese costituite in consorzio;
- b) all'abbattimento del 10 per cento delle tariffe di pedaggio nelle autostrade siciliane pagate dalle imprese di trasporto di beni per conto terzi con sede in Sicilia. Il contributo, al fine di incentivare l'aggregazione fra le imprese, è aumentato del 5 per cento per le imprese costituite in consorzio;
- c) alla riduzione delle tariffe dovute dalle imprese di autotrasporto di beni per conto terzi con sede in Sicilia iscritte all'albo degli autotrasportatori che utilizzano il trasporto combinato per ferrovia o per mare. Tali riduzioni nella misura del 10 per cento delle tariffe di trasporto sono concesse per tratte ferroviarie e sulle tratte marittime che collegano la Sicilia con il centro ed il nord Italia nonché per tratte ferroviarie per i percorsi regionali, limitatamente ai viaggi che riducono dell'80 per cento l'utilizzo dell'infrastruttura autostradale per l'intero percorso. Il contributo, al fine di incentivare l'aggregazione fra le aziende, è aumentato del 5 per cento per le aziende costituite in consorzio.

2. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse pubbliche, anche di provenienza non regionale, non possono superare complessivamente l'importo di lire 600 miliardi.

### **Art. 23**

#### *Zone di impresa.*

1. Con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, sono individuate e delimitate zone di impresa in aree caratterizzate da un tasso di disoccupazione superiore alla media regionale o che siano adiacenti, in prossimità o comunque direttamente collegate a porti ed aeroporti di rilevante importanza per il traffico delle merci nonché in aree servite da rete autostradale o da nodi interporto.
2. Nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 158 del Trattato CE e della "Dichiarazione sulle regioni insulari" contenuta nell'atto finale dello stesso Trattato ed in linea con gli orientamenti espressi dal Parlamento europeo sulla



tutela delle regioni insulari nell'Unione europea, la Giunta regionale può stabilire che le imprese insediate nelle predette zone d'impresa beneficino delle seguenti agevolazioni aggiuntive:

- a) nell'ambito dei regimi di aiuto a finalità regionale sono ammesse a finanziamento spese per la formazione delle scorte fino al 30 per cento del costo dell'investimento iniziale produttivo, nel rispetto del massimale del 35 per cento in ESN più il 15 per cento in ESL per piccole e medie imprese;
  - b) aumenti fino a 20 punti percentuali dei regimi di aiuto all'occupazione ed alla formazione previsti dalla presente legge.
3. Fermo restando quanto stabilito dalla legge 15 marzo 1951, n. 191, riguardante l'istituzione di un punto franco nel porto di Messina, il Presidente della Regione, previa delibera di Giunta, è autorizzato a proporre ai competenti organi statali e comunitari l'istituzione, anche nell'ambito delle zone d'impresa, di punti franchi o zone franche doganali ai sensi degli articoli 166 e seguenti del Regolamento CE n. 2913 del 12 ottobre 1992 e successive modifiche e integrazioni.

### **Art. 24**

#### *Misure fiscali a carattere generale.*

1. Nell'esercizio delle competenze regionali possono essere stabiliti sgravi fiscali e riduzioni delle imposte e tasse regionali con modalità da determinare con specifiche disposizioni legislative. Possono essere altresì disposti con successivi provvedimenti legislativi sgravi fiscali e riduzioni delle imposte e tasse erariali di competenza della Regione ai sensi dell'articolo 36 dello Statuto e delle relative norme di attuazione.
2. Gli interventi di cui al comma 1 costituiscono misure a carattere generale.

### **Art. 25**

#### *Riserve di commesse.*

1. Le riserve di appalti pubblici a favore delle imprese ubicate nel territorio della Regione contenute nella legislazione regionale si applicano fino al 31 dicembre 2006 e vengono estese alle imprese ubicate nel territorio delle regioni economicamente svantaggiate individuate dalla normativa comunitaria.

## **TITOLO IV**

### *Aiuti alle imprese, escluse quelle operanti nei settori di cui all'allegato I del Trattato CE.*

### **Capo I**

#### *Aiuti a finalità regionale.*

### **Art. 26**

#### *Aiuti a finalità regionale per la internazionalizzazione delle imprese.*

1. Al fine di incentivare il processo di internazionalizzazione dell'economia isolana, alle piccole e medie imprese, singole o associate, operanti nel territorio regionale, sono accordati dall'Assessorato regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca contributi volti ad un investimento iniziale per la realizzazione di progetti legati a una delle fasi del processo produttivo in un paese estero.
2. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo e dall'articolo 36, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 120 miliardi.

### **Art. 27**

#### *Aiuti agli investimenti.*

1. L'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a concedere, attraverso appositi bandi, un regime di aiuti all'investimento iniziale, conforme agli orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea 98/C74/06 del 10 marzo 1998, consistente nell'erogazione di contributi in conto capitale di intensità non superiore ai massimali previsti a livello comunitario per le imprese operanti nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3 lettera a) del Trattato CE, pari al 35 per cento in ESN più 15 per cento in ESL per le piccole e medie imprese.
2. I benefici di cui al comma 1 sono erogati secondo le seguenti modalità:
  - a) contributi in favore delle piccole e medie imprese che realizzino investimenti produttivi nel territorio della Regione di importo inferiore alla soglia eventualmente stabilita, a livello nazionale, per gli interventi della legge 19 dicembre 1992, n. 488;
  - b) contributi in favore di iniziative rientranti nei PIT.
3. La ripartizione delle risorse disponibili tra le due modalità d'intervento è effettuata nel Complemento di programmazione 2000-2006, il quale stabilisce, altresì, la ripartizione territoriale, su base provinciale, delle risorse destinate al finanziamento dei PIT.
4. La quota di risorse eventualmente non utilizzata per il finanziamento dei predetti PIT concorre a finanziare, ferma la riserva al territorio provinciale di originaria assegnazione, i successivi bandi regionali.
5. Sono ammesse a finanziamento le imprese operanti nei settori: estrattivo e manifatturiero, della produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e di acqua calda, delle costruzioni; le imprese fornitrici di servizi reali, in particolare servizi di informatica e connessi servizi di formazione professionale, servizi di trasferimento tecnologico e di intermediazione dell'informazione, servizi di consulenza tecnico-economica.



6. Le domande di contributo devono essere corredate da un business-plan che dimostri la validità del progetto imprenditoriale proposto.
7. La graduatoria dei progetti di ciascun bando viene stilata attribuendo a ciascun progetto un punteggio correlato ai seguenti parametri:
  - a) rapporto tra numero nuovi occupati ed importo investimento complessivo;
  - b) rapporto tra agevolazione massima richiedibile e agevolazione richiesta;
  - c) rapporto tra risorse proprie investite o da investire e contributo complessivo;
  - d) parametri collegati al settore di attività, alla tipologia d'investimento ed alla sua localizzazione.
8. Gli aiuti concessi ai sensi del presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni derivanti da normativa regionale, nazionale e/o comunitaria relative alle stesse opere.
9. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 1.000 miliardi.
10. Per l'attuazione delle agevolazioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le procedure amministrative adottate per la legge 19 dicembre 1992, n. 488.

### Art. 28

*Scorrimento graduatorie della legge 19 dicembre 1992, n. 488.*

1. Gli assessori regionali competenti per materia, in relazione a particolari esigenze connesse all'attuazione del POR 2000-2006 e nel limite del 35 per cento delle disponibilità economiche delle relative misure, sono autorizzati previa intesa con il Ministero competente, ad integrare le risorse finanziarie destinate alla Regione siciliana nell'ambito delle graduatorie nazionali in attuazione della legge 19 dicembre 1992, n. 488 relativamente ai settori industriale, turistico e commerciale e nel rispetto dei limiti di spesa autorizzati dalla Commissione europea per tale regime di aiuto.

### Art. 29

*Imprenditoria giovanile.*

1. Al fine di favorire la creazione di nuova imprenditoria giovanile l'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a concedere aiuti ai soggetti di seguito indicati, che rientrino nei limiti dimensionali delle piccole e medie imprese come definite a livello comunitario:
  - a) società cooperative o piccole cooperative costituite, in misura non inferiore al 60 per cento, da giovani di età compresa tra i 18 ed i 40 anni non compiuti;
  - b) società di capitali le cui quote di partecipazione o di azioni siano possedute per almeno il 60 per cento da giovani di età compresa tra i 18 ed i 40 anni

- non compiuti;
- c) società di persone costituite per almeno il 60 per cento da giovani di età compresa tra i 18 ed i 40 anni non compiuti;
- d) imprese individuali il cui titolare abbia una età compresa tra i 18 ed i 40 anni non compiuti.

2. I settori produttivi ammessi alle agevolazioni sono quelli previsti dalla scheda tecnica della misura 4.1.3.b del POR 2000-2006 e riguardano l'investimento iniziale produttivo con intensità massima dell'aiuto del 35 per cento in ESN più 15 per cento in ESL.
3. Possono accedere ai benefici previsti dal presente regime d'aiuto le imprese aventi le caratteristiche individuate al comma 1 di nuova costituzione o che si siano costituite da non più di un anno dalla data di presentazione della domanda e che non abbiano già iniziato l'attività produttiva. Devono, altresì, avere la sede legale ed operativa nel territorio della Regione e mantenerla, a pena di decadenza, per almeno cinque anni dalla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni.
4. Alle imprese beneficiarie ammesse alle agevolazioni può essere concesso un contributo aggiuntivo, nell'ambito del "de minimis", a copertura totale delle spese per servizi di tutoraggio.
5. I benefici di cui al presente articolo non possono superare per ciascun progetto di investimento lire 2,5 miliardi.
6. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo e dall'articolo 30 riguardante l'imprenditoria femminile, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 300 miliardi.

### Art. 30

*Imprenditoria femminile.*

1. Al fine di favorire la creazione di nuova imprenditoria femminile l'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a concedere il regime di aiuto di cui all'articolo 29 ai soggetti di seguito indicati, che rientrino nei limiti dimensionali delle piccole e medie imprese come definite a livello comunitario:
  - a) società cooperative o piccole cooperative costituite, in misura non inferiore al 60 per cento, da donne;
  - b) società di capitali le cui quote di partecipazione o di azioni siano possedute per almeno il 60 per cento da donne;
  - c) società di persone costituite per almeno il 60 per cento da donne;
  - d) imprese individuali il cui titolare sia una donna.
2. I settori produttivi ammessi alle agevolazioni sono quelli previsti dalla scheda tecnica della misura 4.1.3.b del POR 2000-2006 e riguardano l'investimento iniziale produttivo con intensità massima dell'aiuto pari al 35 per cento in

ESN, più 15 per cento in ESL.

3. Possono accedere ai benefici previsti dal presente regime d'aiuto le imprese aventi le caratteristiche individuate al comma 1 di nuova costituzione o che si siano costituite da non più di un anno dalla data di presentazione della domanda e che non abbiano già iniziato l'attività produttiva. Devono, altresì, avere la sede legale ed operativa nel territorio della Regione e mantenerla, a pena di decadenza, per almeno cinque anni dalla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni.
4. Alle imprese beneficiarie ammesse alle agevolazioni può essere concesso un contributo aggiuntivo, nell'ambito del "de minimis", a copertura totale delle spese per servizi di tutoraggio.
5. I benefici di cui al presente articolo non possono superare per ciascun progetto di investimento lire 2,5 miliardi.

### **Art. 31**

#### *Aiuti alle imprese editoriali.*

1. La Regione, in armonia con quanto stabilito nell'articolo 1 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, promuove e sostiene l'attività dell'editoria siciliana.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a concedere alle piccole e medie imprese rientranti nei limiti dimensionali definiti a livello comunitario che svolgano attività editoriali e che operino in Sicilia da non meno di un quinquennio dall'entrata in vigore della presente legge, contributi per investimenti non superiori a lire 5 miliardi, finalizzati alla realizzazione, ammodernamento e ampliamento di impianti ed alla acquisizione dei beni strumentali, necessari alla distribuzione dei prodotti cartacei, nonché di editoria elettronica e informatica libraria e musicale, con esclusione dei film. Parte della spesa ammissibile a finanziamento non superiore al 25 per cento può riguardare investimenti immateriali e spese per studi e consulenze.
3. L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale fino a un massimo del 25 per cento della spesa ammessa a finanziamento e per la restante parte fino all'80 per cento dell'investimento sotto forma di contributi in conto interessi su prestiti di durata massima decennale, ovvero in conto canoni nei casi in cui si faccia ricorso alla locazione finanziaria, a condizione che l'intensità dell'aiuto complessivamente non superi l'importo del 35 per cento in ESN, cui è aggiunto il 15 per cento in ESL dei costi da sostenere.
4. Ai prestiti di cui al comma 3 si applicano le seguenti condizioni:
  - a) il tasso di interesse applicabile alle operazioni di credito è liberamente determinato tra la banca e il soggetto beneficiario e può essere fisso o variabile per la durata del finanziamento. In ogni caso il tasso, comprensivo di ogni onere accessorio, non può superare quello di riferimento determinato per il settore dell'industria dalla Commissione Europea maggiorato di due punti;

b) le operazioni di cui alla lettera a) fruiscono di un contributo in conto interessi o, per le operazioni di leasing, in conto canone, nella misura del 60 per cento del tasso di riferimento determinato con le modalità stabilite dalla disposizione di cui alla stessa lettera a). La misura del contributo è aumentata al 70 per cento nel caso in cui l'impresa richiedente sia costituita in forma di cooperativa.

5. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dai commi 3 e 4, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 100 miliardi.

### **Art. 32**

#### *Talassoterapia ed altri interventi in settori connessi.*

1. L'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato ad erogare aiuti alle imprese, singole od associate, per investimenti iniziali produttivi volti alla realizzazione di impianti e all'acquisto di attrezzature, ivi compresi i locali e le aree di pertinenza, destinati all'attività di talassoterapia.
2. L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale nella misura del 35 per cento in ESN dell'investimento. Il livello di aiuto è incrementato di un ulteriore 15 per cento in ESL nel caso in cui il soggetto beneficiario sia una piccola o media impresa rientrante nei limiti dimensionali stabiliti dalla Comunità europea. Il contributo non può essere superiore a lire 10 miliardi per singolo progetto di investimento.
3. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 60 miliardi.
4. Al fine di favorire gli investimenti nel settore socio-sanitario l'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a concedere aiuti alle piccole e medie imprese, come definite a livello comunitario, per interventi volti alla realizzazione di impianti e all'acquisto di attrezzature, ivi compresi i locali e le aree di pertinenza.
5. L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale nella misura del 35 per cento in ESN dell'investimento al quale si aggiunge un ulteriore 15 per cento in ESL. Il contributo non può essere superiore a lire 10 miliardi per singolo progetto di investimento.
6. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dai commi 4 e 5 del presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 120 miliardi.

### **Art. 33**

#### *Aiuti a finalità regionale per la gestione innovativa e la fruizione dei beni culturali.*

1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta integrata tra la valorizzazione dei

beni culturali e le dinamiche del turismo, l'Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato ad erogare contributi per la realizzazione di investimenti iniziali produttivi legati al recupero di immobili e beni monumentali vincolati ovvero di alto valore storico-artistico, di proprietà pubblica dati in concessione o gestione a privati o di proprietà privata, da destinare ad attività di servizi e di produzione culturale ed artistica compatibili con la tipologia del bene. I contributi possono essere altresì concessi per lo svolgimento di attività di servizi culturali e di produzione artistica e culturale a prescindere dagli interventi di recupero, a condizione che l'attività sia svolta in immobili di pregio storico-artistico ovvero sia collegata alla fruizione dei beni culturali.

2. I soggetti beneficiari sono: imprese singole o associate, enti senza scopo di lucro, società miste, imprenditori concessionari o gestori di immobili di proprietà pubblica a condizione che non vi sia stato apporto finanziario pubblico in sede di concessione.
3. Sono ammesse a contributo le spese per i lavori di recupero e restauro dell'immobile o di parti di esso e per l'acquisto delle attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività d'impresa, per un ammontare complessivo non superiore al 35 per cento in ESN dell'investimento, cui è aggiunto il 15 per cento in ESL per le piccole e medie imprese. Parte delle spese ammissibili, in misura non superiore al 25 per cento, può riguardare investimenti immateriali e spese per studi, consulenze e altri servizi reali.
4. Per la concessione del contributo di cui al presente articolo l'Assessorato regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con istituti di credito per la valutazione economico-finanziaria dei progetti e delle istanze di finanziamento. Le spese ammissibili e ogni altra modalità attuativa sono determinate nel Complemento di programmazione.
5. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo e dall'articolo 34, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 450 miliardi.

### **Art. 34**

#### *Finanza di progetto e recupero beni di interesse storico-artistico.*

1. Al fine di valorizzare o di recuperare o di gestire i beni pubblici di interesse artistico, architettonico, librario ed archeologico, con particolare riferimento a quelli che si trovano in stato di degrado o abbandono, le amministrazioni pubbliche titolari dei beni stessi possono affidarli in concessione a soggetti privati, anche su loro iniziativa, per l'esercizio di attività di impresa, in forma singola od associata.
2. I soggetti aggiudicatari possono beneficiare degli aiuti di Stato previsti dall'articolo 33 a condizione che non vi sia stato apporto finanziario pubblico in sede di concessione.
3. Le amministrazioni titolari di beni di cui al presente articolo possono dare in

concessione di recupero e gestione i beni a condizione che il soggetto concessionario sia scelto mediante procedura di evidenza pubblica.

### **Capo II**

#### *Aiuti non a finalità regionale.*

### **Art. 35**

#### *Associazionismo di impresa.*

1. Allo scopo di favorire la costituzione di forme associative tra imprese artigiane, commerciali, industriali e di servizi, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere i contributi di cui ai successivi commi.
2. I contributi sono concessi:
  - a) a consorzi di società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti tra imprese artigiane, commerciali, industriali e di servizi;
  - b) a consorzi e società consortili cui partecipino contestualmente, oltre che imprese artigiane, imprese industriali, commerciali e di servizi;
  - c) a consorzi di secondo grado costituiti tra consorzi di cui alle precedenti lettere a) e b).
3. I contributi sono concessi ai soggetti di cui al comma 2 che si propongono di svolgere una o più delle seguenti attività:
  - a) effettuare la distribuzione, la commercializzazione e la vendita dei prodotti e/o dei servizi delle imprese consorziate o associate e curare la contrattazione e l'acquisizione di commesse, anche di servizi, da ripartire tra le medesime imprese;
  - b) trattare l'acquisto di servizi di materie prime e semilavorate utili ai cicli di lavorazione;
  - c) promuovere l'addestramento, la formazione e la specializzazione della manodopera e del personale occorrente alle imprese consorziate o associate;
  - d) organizzare la raccolta di notizie sulle opportunità di mercato e lo scambio di notizie a carattere generale tra le imprese consorziate o associate e dare ad esse l'idonea assistenza per le rispettive gestioni;
  - e) realizzare gestioni comuni delle attività delle imprese consorziate o associate;
  - f) effettuare il trasporto delle merci dei consorziati;
  - g) effettuare la promozione e la pubblicizzazione dei prodotti dei servizi e dell'attività dei consorziati;
  - h) provvedere alla gestione interinale del personale dipendente delle imprese consorziate.
4. I contributi concernono:

- a) le spese relative alla costituzione delle forme associative previste al comma 1;
  - b) le spese relative alla gestione dei servizi comuni delle imprese consorziate o associate;
  - c) le spese relative alla costituzione di strutture permanenti di uso comune delle imprese consorziate o associate.
5. I contributi di cui alla lettera a) del comma 4 sono concessi nella misura dell'80 per cento della spesa documentata.
  6. I contributi di cui alla lettera b) del comma 4 sono concessi per tre anni, in misura decrescente, e non possono superare, rispettivamente il 90 per cento, il 70 per cento ed il 50 per cento delle spese di gestione effettuate nel triennio.
  7. I contributi di cui alla lettera c) del comma 4 sono concessi nella misura del 50 per cento della spesa documentata su un importo massimo di lire 1,5 miliardi, elevato a lire 2 miliardi per le strutture destinate a consorzi di secondo grado.
  8. Le opere di cui alla lettera c) del comma 4 sono soggette al vincolo della destinazione alle finalità consortili per almeno 10 anni a decorrere dalla data di concessione del contributo. L'inosservanza di tale obbligo comporta la revoca del contributo concesso e il recupero delle somme liquidate.
  9. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri interventi sia statali che regionali.
  10. Nel caso in cui i beni acquistati dal consorzio siano considerati ad alto contenuto tecnologico il loro ammortamento può avvenire in forma accelerata in un periodo non inferiore a 2 anni.
  11. I contributi di cui alla lettera b) del comma 4 sono concessi sulla base di programmi di attività corredati di preventivo di spesa triennale e di piano finanziario.
  12. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca sono determinati criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni previste nel presente articolo, privilegiando le forme associative volte alla costituzione di filiere produttive o che operino nell'ambito di distretti produttivi.
  13. L'erogazione è effettuata, mediante anticipazioni trimestrali, per l'80 per cento della corrispondente quota di contributo concesso e, per il restante 20 per cento, dietro presentazione di consuntivi semestrali di spesa.
  14. Gli statuti degli enti di cui al comma 2 devono essere approvati con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca e devono espressamente prevedere:
    - a) la partecipazione in seno agli organi di controllo di un rappresentante dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca;

- b) l'approvazione da parte dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca di eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- c) la trasmissione all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, entro il mese di febbraio di ciascun anno, di una relazione sull'andamento della gestione riferita all'esercizio precedente, se non si tratta di nuovo consorzio.

15. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 35 miliardi.

### **Art. 36**

#### *Aiuti all'associazionismo per l'internazionalizzazione delle imprese.*

1. Per le medesime finalità di cui all'articolo 26 sull'internazionalizzazione dell'economia isolana, alle piccole e medie imprese, singole o associate, operanti in Sicilia, sono accordate dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, della della pesca contributi per la costituzione e l'avviamento di consorzi o associazioni tra piccole e medie imprese istituiti per l'attuazione di progetti di cooperazione nell'ambito di attività promozionali e/o di rilievo internazionale nonché di programmi di iniziativa comunitaria, e di altre iniziative comunitarie alle quali partecipino la Regione o altre istituzioni locali.
2. I contributi sono erogati a totale copertura delle spese di costituzione e per le spese di avviamento in maniera decrescente per un periodo di cinque anni nella misura del 70 per cento per il primo anno e del 60 per cento, 50 per cento, 40 per cento e 30 per cento rispettivamente per ciascuno degli anni successivi.

### **Art. 37**

#### *Ripianamento esposizioni debitorie imprese editoriali librerie.*

1. Alle imprese editoriali librerie comunque costituite, aventi sede e operanti in Sicilia e rientranti nella definizione comunitaria di piccole e medie imprese, che, avendo idonee prospettive di riequilibrio finanziario, intendano procedere al ripianamento delle proprie esposizioni bancarie, finanziarie ed erariali in essere alla data del 31 dicembre 1999, l'Assessorato regionale per l'industria è autorizzato a corrispondere un contributo una tantum, per le finalità sociali e culturali da esse svolte, riferito alla media annua dei titoli pubblicati nel periodo 1994-1999, con esclusione delle ristampe.
2. Il contributo non può superare l'importo di lire 25 milioni per titolo. Tale importo, che per i libri d'arte illustrati è raddoppiato, non può comunque



superare complessivamente lire 1,5 miliardi. Alle istruttorie ed accertamenti relativi provvede l'Assessorato regionale dell'industria.

3. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 40 miliardi.

### **Art. 38**

#### *Aiuti ricerca e sviluppo alle piccole e medie imprese.*

1. L'Assessorato regionale per l'industria è autorizzato a concedere aiuti alle piccole e medie imprese, singole o associate, per la realizzazione di progetti di ricerca industriale nei settori previsti dal POR 2000-2006 e dal Complemento di programmazione. L'intensità degli aiuti non può superare il 65 per cento dei costi ammissibili. Tale massimale può essere aumentato fino al 75 per cento qualora ricorrano le condizioni per la maggiorazione dell'intensità degli aiuti previste nella "Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo" contenuta nella Comunicazione 96/C 45/06 e successive modifiche e integrazioni.
2. All'attuazione del presente regime provvede un comitato nominato dall'Assessore regionale per l'industria istituito presso il medesimo Assessorato, presieduto dal direttore regionale per l'industria e composto: da un dirigente in servizio presso lo stesso Assessorato, da un dirigente in servizio presso ciascuno degli Assessorati regionali della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca e del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, designati dai rispettivi assessori.
3. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 200 miliardi.

### **Capo III**

#### *Aiuti "de minimis".*

### **Art. 39**

#### *Aiuti "de minimis"*

#### *per l'internazionalizzazione delle imprese.*

1. Per le medesime finalità di cui all'articolo 26 concernente l'internazionalizzazione dell'economia isolana, alle piccole e medie imprese, singole o associate, operanti in Sicilia sono accordate dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca le seguenti agevolazioni nell'ambito del "de minimis":
  - a) contributi pari all'80 per cento per la partecipazione a manifestazioni promozionali che risultino qualificate a livello nazionale o internazionale;
  - b) contributi pari all'80 per cento per l'esecuzione di studi e per consulenze necessarie all'introduzione di un nuovo prodotto o di un prodotto esistente

su un nuovo mercato.

### **Art. 40**

#### *Enti di valutazione e certificazione dei sistemi di qualità.*

1. L'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a concedere contributi, nell'ambito del "de minimis", per la costituzione ed avviamento di enti di valutazione e certificazione dei sistemi di qualità e di organismi di attestazione della qualificazione delle imprese che partecipano ad appalti pubblici accreditati in conformità alla disciplina comunitaria e statale in materia. I contributi sono concessi a condizione che detti enti e organismi abbiano sede legale ed operativa in Sicilia. I contributi sono concessi fino a totale copertura delle spese di costituzione e nella misura dell'80 per cento delle spese di avviamento per i primi tre anni. Possono essere altresì concessi contributi nell'ambito del "de minimis" e fino all'80 per cento della spesa per la realizzazione e utilizzazione di laboratori di prova idonei alla certificazione.

### **Art. 41**

#### *Servizi innovativi e qualità.*

1. L'Assessorato regionale dell'industria, attraverso convenzioni con strutture esterne per l'istruttoria e la valutazione è autorizzato a concedere alle piccole e medie imprese un contributo in conto capitale per l'adozione di sistemi di qualità, di sistemi obbligatori di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e qualità dei processi e dei prodotti e di sistemi di audit aziendale e ambientale, ivi comprese le spese per la formazione del personale, per l'utilizzazione e trasferimento di nuove tecnologie, per l'uso di sistemi avanzati di comunicazione e di commercializzazione, per l'informatizzazione dei processi produttivi, l'introduzione di tecnologie pulite e per ogni altro investimento utile alla sicurezza e qualità dei processi produttivi e dei prodotti nonché per aumentare la compatibilità ambientale. Il contributo è erogato fino al 75 per cento delle spese ammissibili a finanziamento e per un importo non superiore ai limiti della regola "de minimis". Nel caso in cui le norme sui controlli di qualità siano obbligatorie il contributo è concesso a totale copertura della spesa. Le spese ammissibili e ogni altra disposizione attuativa sono definite nel Complemento di programmazione del POR 2000-2006. La disciplina contenuta nello stesso Complemento di programmazione si applica anche agli interventi previsti dal presente articolo finanziati con fondi regionali.
2. All'attuazione del presente regime provvede un comitato nominato dall'Assessore regionale per l'industria istituito presso il medesimo Assessorato, presieduto dal direttore regionale per l'industria e composto: da un dirigente in servizio presso lo stesso assessorato, da un dirigente in servizio presso ciascuno degli Assessorati regionali della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti e della Presidenza, designati dai rispettivi assessori.



## Art. 42

### *Aiuti per la valorizzazione della rete ecologica.*

1. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente è autorizzato a concedere aiuti alle piccole e medie imprese, alle imprese sociali, alle cooperative ed alle associazioni operanti nell'ambito della rete ecologica regionale.
2. Le agevolazioni consistono nella erogazione di contributi a fondo perduto nella misura massima del 75 per cento delle spese ammissibili e nel rispetto dei massimali previsti per gli aiuti "de minimis".
3. I contributi vengono erogati sulla base di progetti finalizzati a promuovere l'imprenditoria al fine:
  - a) dell'organizzazione della promozione e fruizione delle aree, anche attraverso la realizzazione di reti di offerta, la organizzazione di percorsi turistici e conoscitivi e di pacchetti integrati per la fruizione e la valorizzazione dell'immagine dei luoghi;
  - b) della valorizzazione e promozione delle produzioni tipiche locali artigianali e di trasformazione.
4. All'attuazione degli interventi di cui al presente articolo provvede un comitato nominato dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente istituito presso il medesimo Assessorato, presieduto dal direttore regionale competente e composto: da un dirigente in servizio presso lo stesso Assessorato, da un dirigente in servizio presso ciascuno degli Assessorati regionali della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti e della Presidenza, designati dai rispettivi assessori.

## Art. 43

### *Interventi previsti dalla legge regionale 28 agosto 1997, n. 31.*

1. Gli interventi previsti dalla legge regionale 28 agosto 1997, n. 31 sono prorogati, nell'ambito del "de minimis", al 31 dicembre 2006.
2. A decorrere dall'1 gennaio 2001 l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, con apposita circolare determina, nel l'ambito dei servizi, i settori di intervento e, in presenza di risorse finanziarie, il termine entro il quale i soggetti interessati sono tenuti a presentare le istanze di ammissione ai contributi a pena di decadenza.
3. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca determina annualmente, con proprio decreto, le quote dei fondi di rotazione istituiti presso la CRIAS e presso l'IRFIS S.p.A. da destinare al finanziamento degli interventi recati dalla legge regionale 28 agosto 1997, n. 31.
4. All'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge regionale 28 agosto 1997, n. 31, dopo le parole "realizzazione di" aggiungere la parola "locali".

5. All'articolo 2, comma 4, della legge regionale n. 31 del 1997 sono soppresse le parole "relative all'acquisto di immobili da destinare a sede dell'attività d'impresa e quelle".

## Art. 44

### *Attività promozionali imprese editoriali.*

1. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca nell'ambito dei programmi promozionali di cui agli articoli 12 e seguenti della legge regionale 28 giugno 1966, n. 14, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato a prevedere la partecipazione delle piccole e medie imprese, come definite dalla normativa comunitaria, ad iniziative, mostre e fiere librerie ed editoriali.
2. L'aiuto di cui ciascuna impresa editoriale beneficia in applicazione della disposizione contenuta al comma 1 non deve comunque superare la misura fissata dalla Commissione Europea per gli aiuti "de minimis".

## Art. 45

### *Laboratori e informatizzazione per attività didattiche.*

1. Al fine di favorire l'imprenditorialità nel settore delle attività didattiche, formative, scolastiche ed accademiche, l'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a concedere, nell'ambito del "de minimis", alle piccole e medie imprese come definite a livello comunitario contributi per la realizzazione o l'ammodernamento di laboratori didattici e l'acquisto di attrezzature informatiche e telematiche. L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale e non può superare il 50 per cento della spesa ammissibile.

## Art. 46

### *Imprese operanti nel terzo settore.*

1. Al fine di favorire la creazione di nuova imprenditoria nel terzo settore l'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a concedere aiuti, nell'ambito del "de minimis", alle piccole imprese, come definite a livello comunitario, con particolare riferimento alle cooperative sociali, che operano nei settori previsti dalla scheda tecnica della misura 4.1.3.a del POR 2000-2006, per l'investimento iniziale produttivo con intensità massima dell'aiuto del 35 per cento in ESN, al quale è aggiunto il 15 per cento in ESL.
2. Possono accedere ai benefici previsti dal presente regime d'aiuto le imprese di nuova costituzione o che si siano costituite da non più di un anno dalla data di presentazione della domanda e che non abbiano già iniziato l'attività produttiva. Devono, altresì, avere la sede legale ed operativa nel territorio della Regione e mantenerla, a condizione di decadenza, per almeno cinque anni dalla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni.
3. Alle imprese beneficiarie ammesse alle agevolazioni può essere concesso un contributo aggiuntivo, nell'ambito del "de minimis", a copertura totale delle

spese per servizi di tutoraggio.

### **Art. 47**

#### *Progetti editoriali per la valorizzazione del patrimonio culturale isolano.*

1. La Regione promuove progetti editoriali organici volti alla valorizzazione scientifica del patrimonio dei beni archeologici, monumentali e culturali della Sicilia. L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato a concedere a ciascuna delle case editrici, aventi sede in Sicilia ed ivi operanti da almeno un quinquennio alla data di entrata in vigore della presente legge, un contributo a fondo perduto pari al 35 per cento delle spese sostenute per la produzione, distribuzione e commercializzazione delle opere.
2. L'aiuto di cui ciascuna impresa editoriale beneficia in applicazione del comma 1 non deve superare comunque il limite stabilito dalla Commissione europea per gli aiuti "de minimis".
3. Le agevolazioni previste dal comma 1 sono concesse dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione previo parere di apposita Commissione presieduta dal dirigente coordinatore del gruppo per la promozione culturale e l'educazione permanente dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione composta dai sovrintendenti ai beni librari, dal direttore della Biblioteca centrale per la Regione siciliana di Palermo e dai direttori delle Biblioteche di Catania e Messina. La Commissione è nominata con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.
4. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 66, è soppresso.

### **Titolo V**

#### *Artigianato.*

### **Capo I**

#### *Aiuti a finalità regionale.*

### **Art. 48.**

#### *Aiuti all'investimento.*

1. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere alle imprese artigiane, singole o associate, anche se di nuova costituzione, che rientrino nei limiti dimensionali di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modifiche e integrazioni:
  - a) contributi a fondo perduto in misura non superiore ai massimali stabiliti per le regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato CE

pari al 35 per cento in ESN, cui è aggiunto il 15 per cento in ESL per la piccola e media impresa per la realizzazione di un nuovo laboratorio, la ristrutturazione o l'ampliamento di un laboratorio esistente, comprensivo dell'area e dei locali occorrenti, per l'acquisto delle macchine ed attrezzature necessarie all'attività d'impresa nonché per far fronte agli oneri riguardanti gli allacciamenti alle reti di distribuzione energetica, su una spesa per investimento non inferiore a lire 30 milioni e non superiore a lire 1 miliardo. Parte della spesa ammessa al finanziamento, per un importo non superiore al 25 per cento, può riguardare costi per investimenti immateriali ed in particolare per la certificazione di qualità, per la tutela ambientale, per l'innovazione tecnologica e per l'acquisto di programmi gestionali per l'informatizzazione. I contributi sono erogati per il tramite della CRIAS;

- b) in alternativa, il contributo può essere concesso sotto forma di prestito a tasso agevolato, nel rispetto dei massimali stabiliti nella lettera a). Il contributo in conto interessi è erogato dalla CRIAS sulle operazioni di credito liberamente perfezionate dalle imprese artigiane con gli istituti di credito ed è corrisposto nella misura stabilita dalla presente legge per le operazioni di credito agevolato. Le operazioni di credito sono assistite da idonea garanzia regionale;
- c) in alternativa il contributo può anche essere concesso in forma mista in parte a fondo perduto e per la restante parte come prestito a tasso agevolato secondo le percentuali che saranno stabilite con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.

2. È data priorità agli investimenti che prevedono nuova occupazione, innovazione di processo e di prodotto, risparmio e diversificazione energetica, tutela dell'ambiente, valorizzazione di prodotti tipici dell'artigianato.
3. Le aree, le opere, i macchinari e le attrezzature sono soggetti al vincolo quinquennale della destinazione produttiva in funzione della quale il contributo è stato concesso. Tale vincolo quinquennale decorre, per ciò che riguarda l'esecuzione di opere e l'acquisto delle relative aree, dalla data della certificazione di fine lavori e, negli altri casi, dalla data di acquisto.
4. L'inosservanza dell'obbligo suddetto determina la revoca del contributo ed il recupero delle somme erogate maggiorate dagli interessi legali.
5. L'erogazione del beneficio è subordinata alla costituzione di garanzie che consistono esclusivamente in garanzie reali sui terreni o sulle infrastrutture fisse o durature da acquistare o da realizzare ovvero in fidejussioni assicurative.
6. I beni oggetto del contributo, soggetti al rischio di furto o incendio, devono essere assistiti, per tutta la durata del vincolo di destinazione, da congrua polizza assicurativa a favore dell'ente erogatore a copertura dei predetti rischi.
7. Cessano di avere effetto i regimi di aiuto per la realizzazione di laboratori artigiani previsti dagli articoli 42, 43 e 47 della legge regionale 18 febbraio

1986, n. 3 e dagli articoli 37 e 38 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, fermo restando che le disposizioni esecutive concernenti i predetti articoli 43 e 47 restano in vigore, in quanto compatibili, per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo.

8. I contributi in conto capitale previsti dal presente articolo continuano ad essere erogati dalle province regionali fino a quando non saranno adottate le disposizioni esecutive per il trasferimento delle competenze alla CRIAS.
9. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 600 miliardi.

### **Art. 49**

#### *Artigianato di servizi.*

1. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere alle imprese artigiane operanti nel settore dei servizi, a loro consorzi e cooperative, contributi in conto capitale per investimenti in capitale fisso rientranti nella definizione comunitaria di "investimento iniziale".
2. I contributi in conto capitale per gli interventi di cui al comma 1 sono concessi nella misura del 35 per cento della spesa ammissibile per un importo non superiore a lire 200 milioni elevabile di lire 8 milioni per ogni nuova assunzione effettuata con decorrenza 1 gennaio 2001 e comunque fino all'importo massimo di lire 240 milioni.
3. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 50 miliardi.

### **Capo II**

#### *Aiuti non a finalità regionale.*

### **Art. 50**

#### *Aiuti per l'apprendistato.*

1. Gli aiuti previsti dagli articoli 27 e 28 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, sono concessi dall'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.
2. Gli interventi previsti dagli articoli 27 e 28 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 per favorire la formazione professionale e l'occupazione nelle imprese artigiane possono essere concessi fino al 31 dicembre 2006, con le modifiche di cui al presente articolo.
3. Il comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 9 giugno 1994, n. 27, è sostituito dal seguente: "1. Per agevolare la formazione professionale e l'occupazione giovanile nelle professioni artigiane, l'Assessorato regionale

del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione eroga contributi a titolo di concorso sugli oneri contrattuali previsti dai contratti collettivi di lavoro applicati e sostenuti dalle imprese artigiane, singole o associate, per l'assunzione di lavoratori apprendisti di età compresa tra i sedici ed i trentadue anni e, comunque, entro i limiti di età stabiliti nel contratto collettivo applicato".

4. Al comma 2, dell'articolo 27 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 9 giugno 1994, n. 27, le parole: "in età compresa tra quella dell'adempimento dell'obbligo scolastico ed i venti anni, fatta salva la possibilità di elevazione del limite di età, ove ciò sia previsto da leggi speciali o dai contratti nazionali del lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "tra i sedici ed i trentadue anni e comunque entro i limiti di età previsti dai contratti collettivi di lavoro applicati".
5. Il comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, è sostituito dal seguente:  
"3. Il contributo relativo a ciascun apprendista è erogato per un numero massimo di ore non superiore all'orario di lavoro previsto dai contratti collettivi di lavoro applicati e per un periodo non inferiore a sei mesi".
6. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 27 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, sono soppressi.
7. I commi 2 e 3 dell'articolo 28 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 sono sostituiti dai seguenti: "Detti contributi sono determinati nella misura del 60 per cento degli oneri di cui al comma precedente per il triennio immediatamente successivo alla conclusione del periodo di apprendistato. La misura dell'aiuto è elevata all'80 per cento nel caso in cui l'assunzione riguardi soggetti disabili, lavoratrici madri, detenuti od ex detenuti, ovvero si tratti di lavoro a domicilio, ivi compreso il telelavoro".
8. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 400 miliardi.

### **Art. 51**

#### *Aiuti per la costituzione di forme associative.*

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 53 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 sono sostituiti dai seguenti:  
"3. L'intensità degli aiuti di cui alla lettera b) è pari al 70 per cento, al 60 per cento e al 50 per cento delle spese di gestione rispettivamente sostenute nel primo, nel secondo e nel terzo anno di attività.  
4. I contributi di cui alla lettera c) sono concessi nella misura del 50 per cento della spesa documentata su un importo massimo di lire 1.000 milioni elevato a lire 1.200 milioni per le strutture destinate a consorzi di secondo grado".
2. All'articolo 53 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 è aggiunto il seguente comma:  
"Sono ammessi a finanziamento i progetti che prevedono spese ammissibili

non inferiori a lire 50 milioni”.

3. L'ultimo comma dell'articolo 54 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 è sostituito dai seguenti:

“Nel caso in cui i consorzi e le società consortili beneficiari dell'aiuto dovessero cessare l'attività per qualsiasi motivo nel primo esercizio sociale successivo a quelli per i quali il contributo è stato concesso, i soci devono rimborsare, pro quota, tutti i contributi riscossi. Tale rimborso viene abbattuto del 15 per cento, del 30 per cento, del 45 per cento, se la chiusura dell'attività dovesse avvenire rispettivamente al secondo, al terzo, al quarto, esercizio sociale successivo a quelli per i quali il contributo è stato concesso. Ai fini della concessione dei benefici previsti gli statuti devono essere approvati con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca e devono espressamente prevedere:

- a) la partecipazione in seno agli organi di controllo di un rappresentante, anche esterno all'Amministrazione regionale, designato dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca;
- b) l'approvazione da parte dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca di eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- c) la trasmissione all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca entro il mese successivo a quello in cui è avvenuta la denuncia dei redditi di ciascun anno di una relazione sull'andamento della gestione riferita all'esercizio precedente”.

4. Le disposizioni procedurali di cui al presente articolo si applicano alle istanze presentate dopo la data di pubblicazione della presente legge.
5. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 40 miliardi.

### Capo III

#### Aiuti “de minimis”.

#### Art. 52

##### Crediti di gestione.

1. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere le seguenti agevolazioni a favore delle imprese artigiane:
  - a) finanziamento per la formazione di scorte di materie prime e/o prodotti finiti pari al 25 per cento del volume degli affari, da un minimo di 10 milioni di lire fino ad un massimo di 200 milioni di lire, e con durata di 36 mesi;

- b) finanziamenti del credito di esercizio per una durata massima di 36 mesi e per un importo minimo di lire 10 milioni e massimo di lire 100 milioni;
- c) contributi in conto interessi per il ripianamento delle esposizioni debitorie per un importo minimo di lire 20 milioni, maturate alla data del 31 dicembre 1999, tramite piani di risanamento concordati con istituti di credito di importo non superiore a lire 300 milioni.

2. I tassi di interesse riguardanti i finanziamenti agevolati ed i prestiti di cui al comma 1 sono applicati nella misura stabilita dalla presente legge per le operazioni di credito agevolato ovvero assistite dal concorso degli interessi.
3. Gli aiuti previsti dal presente articolo sono concessi nel rispetto della regola “de minimis” stabilita dalla Commissione europea.

#### Art. 53

##### Contributi per la partecipazione a mostre e fiere.

1. I contributi previsti agli articoli 57 e seguenti della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 sono erogati nella misura stabilita dalla Commissione europea per gli aiuti “de minimis”.
2. Al comma 1 dell'articolo 58 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) le parole “devono pervenire” sono sostituite dalle altre “devono essere trasmesse a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o direttamente consegnate”;
  - b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “nel caso di trasmissione a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del suddetto termine, fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante”.
3. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 58 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 sono sostituiti dai seguenti:
 

“2. Annualmente, sulla base delle istanze pervenute nel corso dell'esercizio precedente e nei limiti delle disponibilità di bilancio, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca sentito il parere della Commissione regionale per l'artigianato, approva il programma di spesa per ciascuno degli interventi previsti dal precedente articolo e stabilisce per ciascuna iniziativa inclusa nel programma la percentuale provvisoria di contributo concedibile. Nel programma non possono essere inclusi più di tre interventi proposti dallo stesso soggetto. In deroga alle vigenti disposizioni in materia di contabilità regionale con lo stesso provvedimento viene assunto l'impegno a copertura dell'intera spesa prevista nel programma.

3. Previa presentazione della documentazione giustificativa della spesa sostenuta da produrre, a pena di decadenza dal beneficio, entro 60 giorni dalla chiusura della manifestazione cui si riferisce, e verificata la pertinenza e l'ammissibilità della stessa, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca provvede alla liquidazione e al



pagamento del contributo dovuto sulla base della percentuale provvisoria stabilita nel programma di spesa di cui al comma precedente.

4. Ricevuta la documentazione relativa a tutte le iniziative realizzate e ammesse al pagamento del contributo provvisorio, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca determina la percentuale del contributo definitiva concedibile".

4. Ai fini dell'attuazione del programma riguardante la propaganda dei prodotti siciliani di cui all'articolo 12 della legge regionale 28 giugno 1966, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, l'aiuto alle singole imprese può essere concesso nell'ambito del "de minimis".

### **Art. 54**

#### *Modalità di erogazione dei contributi per la partecipazione a mostre e fiere.*

1. L'articolo 59 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, come modificato dall'articolo 32 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 35, è sostituito dal seguente:  
"I contributi di cui al punto 1 del primo comma dell'articolo 57 erogati agli enti pubblici, alle associazioni di imprese artigiane maggiormente rappresentative firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro ed ai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 51, sono concessi, sino alla misura massima del 90 per cento delle spese preventivate e documentate e comunque per un importo massimo di lire 150 milioni, sulla base dei seguenti parametri:  
a) numero di aziende partecipanti;  
b) livello della manifestazione, sovracomunale, provinciale, regionale, e iscrizione della stessa nel calendario regionale.

I contributi di cui al punto 2 dell'articolo 57 sono concessi sino alla misura massima dell'80 per cento della spesa per l'acquisizione dell'area espositiva, compreso l'allestimento standard offerto dallo stesso soggetto organizzatore, per l'eventuale premio assicurativo dello stand, per gli allacciamenti idrici ed elettrici, esclusi i consumi, per l'iscrizione pubblicitaria".

### **Art. 55**

#### *Finanziamenti concessi dall'Artigiancassa.*

1. I benefici previsti dall'articolo 40, primo e secondo comma, della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 sono concessi nell'ambito della regola "de minimis".
2. Il fondo istituito presso l'Artigiancassa S.p.A. con l'articolo 41 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, è utilizzato esclusivamente per:  
a) la riduzione dei tassi di interesse sulla parte di finanziamento eccedente

quello agevolabile con i contributi statali, e per un importo comunque non superiore al 50 per cento di questo, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modifiche ed integrazioni, concesso per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento dei laboratori, l'acquisto di macchine ed attrezzature nonché per la formazione di scorte;

- b) la riduzione dei canoni di locazione finanziaria previsti dalla legge 21 maggio 1981, n. 240, per l'acquisizione di immobili da destinare a laboratori, macchinari, attrezzature ed automezzi adibiti al trasporto di merci, sulla parte di finanziamento eccedente quello agevolabile con i contributi statali e per un importo comunque non superiore al 50 per cento di questo;
- c) la riduzione dei tassi di interesse, nella misura del 50 per cento del tasso agevolato ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, sui finanziamenti diretti o indiretti concessi in favore delle imprese artigiane per un importo comunque non superiore a lire 500 milioni.

3. Nella convenzione da stipulare per le finalità del comma 2 viene determinato, ove richiesto e per un importo comunque non superiore a quello stabilito a livello nazionale, un compenso da attribuire all'Artigiancassa S.p.A. per la gestione del fondo di cui al comma 2, da porre a carico del fondo stesso.

### **Capo IV**

#### *Disposizioni varie.*

### **Art. 56**

#### *Infrastrutture produttive.*

1. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere finanziamenti senza onere di restituzione fino al 100 per cento della spesa occorrente per la creazione, il potenziamento, la qualificazione e la riorganizzazione funzionale e gestionale di infrastrutture pubbliche strategiche e di supporto al sistema produttivo.

### **Art. 57**

#### *Contributi aree attrezzate.*

1. Ai consorzi di imprese che hanno ottenuto l'approvazione di piani attuativi di lottizzazione per la realizzazione di aree attrezzate l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca può concedere contributi in conto capitale nella misura del 60 per cento della spesa delle opere per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e dei relativi allacciamenti alle reti esistenti da cedere ai comuni. Il contributo può essere concesso in conto interessi per l'abbattimento del tasso all'1 per cento per l'intera somma necessaria alla realizzazione delle suddette opere.



2. Qualora i consorzi di imprese intervengano per il recupero, riuso, riqualificazione e/o completamento di aree attrezzate, il contributo di cui al comma 1 è erogato in conto interessi per il totale abbattimento del tasso di interesse.
3. I lotti edificati all'interno dei piani di insediamento produttivo comunali possono essere assegnati in proprietà alle imprese beneficiarie, fermi restando l'immodificabilità della destinazione d'uso produttiva e il diritto di prelazione da parte del comune nei trasferimenti successivi all'assegnazione.

### **Art. 58**

#### *Limiti dimensionali dell'impresa artigiana.*

1. Ai fini dei requisiti richiesti per la identificazione dell'imprenditore artigiano, nonché per la definizione della impresa artigiana e per la individuazione dei limiti dimensionali della stessa, si applicano le disposizioni della legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Art. 59**

#### *Modifiche alla legge regionale 19 agosto 1999, n. 16.*

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 16, dopo le parole "autorità carceraria" sono aggiunte le parole: "o, in caso di pena scontata in forma alternativa, dell'autorità comunque competente alla sorveglianza".
2. Per la concessione delle agevolazioni finanziarie di cui alla legge regionale 19 agosto 1999, n. 16 si procede secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze, fino a esaurimento dello stanziamento disponibile.
3. Non sono tenuti al rimborso delle agevolazioni concesse i detenuti che scontino la pena in forma alternativa al carcere e che, successivamente all'erogazione dei contributi o all'acquisto delle attrezzature in attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 19 agosto 1999, n. 16, essendo costretti a rientrare nella struttura carceraria per fatti sopravvenuti non siano autorizzati dall'autorità carceraria alla prosecuzione dell'attività.

## **Titolo VI**

### *Commercio.*

### **Capo I**

#### *Aiuti a finalità regionale.*

### **Art. 60**

#### *Aiuti all'investimento.*

1. Al fine di agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese commerciali è istituito, previa stipula di apposita convenzione, presso una società o ente in possesso dei necessari requisiti tecnici ed organizzativi un

fondo a gestione separata per la concessione delle seguenti agevolazioni, a condizione che complessivamente l'importo dell'aiuto non superi i massimali stabiliti per le regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato CE, pari al 35 per cento in ESN cui è aggiunto un 15 per cento in ESL per le piccole e medie imprese:

- 1) finanziamenti fino al 75 per cento della spesa realizzata e per un importo comunque non superiore a lire 500 milioni, della durata massima di dodici anni, di cui due di preammortamento, a fronte di programmi di investimento che abbiano per oggetto, congiuntamente o alternativamente:
    - a) l'acquisto, la costruzione, ivi compresa l'acquisizione della relativa area, il rinnovo, la trasformazione, l'adattamento e l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività commerciale;
    - b) l'acquisto delle attrezzature e il rinnovo degli arredi necessari per l'esercizio dell'attività commerciale;
    - c) per un importo non superiore al 25 per cento dell'investimento ammissibile, costi immateriali relativi alla certificazione di qualità, alla tutela ambientale all'innovazione tecnologica, all'acquisto di programmi gestionali per l'informatizzazione e agli oneri derivanti dai contratti di franchising;
  - 2) contributi in conto interessi sui mutui contratti con gli istituti di credito, per un importo superiore a lire 500 milioni e fino a lire 1.000 milioni e comunque entro il limite del 75 per cento dell'investimento, diretti al finanziamento di spese di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1);
  - 3) contributi in conto capitale pari al 30 per cento degli investimenti di cui al punto 1) agli esercizi di vicinato e alle piccole e medie imprese commerciali operanti nelle aree rurali e nelle zone urbane degradate;
  - 4) in alternativa ai finanziamenti per gli investimenti di cui alle lettere a) e b) del punto 1), contributi in conto canoni sulle operazioni di locazione finanziaria, di durata massima di otto anni, per i beni immobili, e di cinque anni per quelli mobili, di importo massimo non superiore a lire 500 milioni e non inferiore a lire 30 milioni.
2. Nel caso in cui gli investimenti da realizzare attengano soltanto alle spese indicate alle lettere b) e c) del comma 1, i limiti massimi dei finanziamenti, ammissibili ai benefici nello stesso comma previsti sono ridotti del 40 per cento.
  3. Per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazione rientranti nei programmi di investimento di cui al comma 1, di beni mobili ed immobili acquistati nuovi di fabbrica o fatti costruire dal locatore, su scelta ed indicazione del conduttore, con facoltà per quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito.
  4. Alle operazioni creditizie di cui al presente articolo si applicano le disposizioni generali previste dall'articolo 16.

5. Alla gestione del fondo istituito dal presente articolo sovrintende un comitato amministrativo, nominato con decreto del Presidente della Regione, presieduto dal direttore generale dell'ente o della società di gestione o, in caso di assenza o impedimento di questi, da chi ne fa le veci, ed è composto:
  - a) da cinque componenti designati dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, scelti su terne proposte dalle associazioni regionali dei commercianti maggiormente rappresentative;
  - b) da due funzionari con qualifica non inferiore a dirigente, rispettivamente in servizio presso l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca e presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, designati dai rispettivi assessori;
  - c) da un componente designato dall'associazione bancaria italiana;
  - d) da due esperti in materia creditizia designati dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.
6. Svolge le funzioni di segretario un dipendente dell'ente gestore nominato dal suo presidente.
7. I componenti ed il segretario durano in carica quattro anni.
8. Ai fini della determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti ed al segretario del Comitato il cui onere è a carico del fondo, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 11 maggio 1993, n. 15.
9. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 35 miliardi.

## Capo II

### *Aiuti non a finalità regionale.*

#### Art. 61

##### *Aiuti per l'apprendistato.*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 50 riguardanti l'apprendistato e l'assunzione degli ex apprendisti per le imprese artigiane si applicano alle imprese esercenti il commercio.
2. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 100 miliardi.

## Capo III

### *Aiuti "de minimis".*

#### Art. 62

##### *Aiuti per servizi alle attività commerciali.*

1. Nel quadro di interventi volti alla riqualificazione urbana e al miglioramento della qualità della vita e dell'ambiente nelle aree urbane l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere contributi alle piccole e medie imprese commerciali ed artigiane nella misura del 50 per cento della spesa sostenuta per la realizzazione di servizi comuni e per la riqualificazione della struttura produttiva o distributiva. Gli interventi sono finanziati sulla base della presentazione di un progetto comune alle imprese interessate ed entro i limiti previsti per gli aiuti "de minimis" per ciascuna impresa.

#### Art. 63

##### *Crediti a breve termine.*

1. Nel rispetto dei massimali fissati dalla Commissione europea per gli aiuti "de minimis" a carico del fondo a gestione separata di cui all'articolo 60 sono concesse alle piccole e medie imprese commerciali le seguenti forme di sostegno finanziario:
  - a) credito di avviamento, sotto forma di apertura di credito concesso dalle banche operanti in Sicilia a favore dei soggetti che intraprendano una nuova attività. L'apertura di credito deve avere un importo minimo di lire 10 milioni e non può superare l'importo di lire 200 milioni e può essere utilizzata per tutti gli acquisti necessari per la formazione di scorte preordinate all'avviamento dell'attività di impresa, nonché per i pagamenti di emolumenti e compensi a terzi per servizi resi all'impresa stessa;
  - b) credito di esercizio, sotto forma di apertura di credito concesso dalle banche operanti in Sicilia a fronte delle esigenze della gestione aziendale. L'ammontare dell'apertura di credito non può superare il 60 per cento dei costi sostenuti e documentati dall'impresa nel corso dell'esercizio precedente, per acquisti di beni non duraturi e necessari all'esercizio dell'attività, nonché per emolumenti e compensi a terzi per servizi acquisiti. L'apertura di credito deve avere un importo minimo di lire 10 milioni e non può comunque superare l'importo di lire 200 milioni;
  - c) operazioni di anticipazione effettuate da banche o società finanziarie a partecipazione bancaria operanti in Sicilia, a fronte della cessione di crediti commerciali, per un importo minimo di lire 10 milioni e non superiore a lire 200 milioni;
  - d) contributi in conto interessi per il ripianamento delle esposizioni debitorie per un minimo di lire 30 milioni e un massimo di lire 500 milioni, maturate alla data del 31 dicembre 1999, tramite piani di risanamento concordati con istituti di credito.
2. Il perfezionamento delle aperture di credito, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, ha luogo previa verifica da parte delle banche che le somme rese disponibili siano destinate esclusivamente al pagamento dei beni e servizi indicati nelle stesse lettere.

3. Alle operazioni creditizie di cui al presente articolo si applica la misura dei tassi di interesse stabilita dall'articolo 16.
4. Alle operazioni di credito di avviamento e di credito di esercizio si applicano le seguenti modalità:
  - a) l'utilizzazione delle aperture di credito deve avvenire esclusivamente mediante disposizione di pagamento dell'impresa nei confronti della banca, la quale provvede, verificato che il credito afferisce ad una delle causali previste dal presente articolo, al pagamento dei creditori;
  - b) allo scadere dei sei mesi, decorrenti dalla data dell'apertura di credito, le somme effettivamente prelevate dovranno essere rimborsate entro il periodo massimo di 48 mesi con rate mensili o trimestrali posticipate. Gli operatori beneficiano di sei mesi di preammortamento.

### **Art. 64**

#### *Indennizzo commercio su aree pubbliche.*

1. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere, nell'ambito del "de minimis", un contributo straordinario a titolo di indennizzo ai commercianti su aree pubbliche, all'ingrosso o al dettaglio, operanti in Sicilia che abbiano subito danni alle merci o alle attrezzature o un calo di vendite provocati da eventi atmosferici che si protraggano per periodi superiori a sette giorni consecutivi.
2. L'indennizzo è erogato per il tramite delle Camere di commercio competenti per territorio sulla base della certificazione dell'evento dannoso rilasciata dal comune e attestante che il richiedente ha ivi esercitato la propria attività nelle giornate in cui si è verificato l'evento medesimo. La misura dell'indennizzo è determinata forfettariamente dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca in ragione delle disponibilità di bilancio, è commisurata al fatturato annuo e non può comunque superare l'importo massimo di lire 3 milioni l'anno. Il contributo è concesso sulla base di apposita istanza presentata presso l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca entro trenta giorni dall'evento dannoso.

### **Art. 65**

#### *Finanziamento imprese commerciali per investimenti ai sensi delle leggi 10 ottobre 1975, n. 517 e 11 marzo 1988, n. 67.*

1. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere un contributo una tantum alle imprese commerciali che, a fronte di investimenti realizzati in Sicilia, hanno perfezionato con le banche abilitate operazioni di finanziamento ai sensi della legge 10 ottobre 1975, n. 517, o ai sensi dell'articolo 15, comma 40, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e che non hanno beneficiato del contributo in conto interessi previsto dalle leggi medesime.

2. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, con proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, determina le caratteristiche dell'intervento e fissa i criteri, le condizioni, le modalità e le procedure per la concessione del contributo, che non potrà superare il 50 per cento del contributo in conto interessi previsto sulla base delle disposizioni normative di cui al comma 1 e in ogni caso nel rispetto della regola "de minimis" determinata dalla Commissione europea.

### **Capo IV**

#### *Disposizioni varie.*

### **Art. 66**

#### *Fondo IRFIS per il commercio.*

1. Il fondo di rotazione di cui all'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, prosegue la sua attività operativa sino alla data di perfezionamento della convenzione con il nuovo ente gestore e comunque fino alla data, comunicata dallo stesso ente, in cui il nuovo fondo sarà operativo.
2. Le somme destinate alle finalità di cui all'articolo 43 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, e all'articolo 3 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 68, rimangono nella disponibilità dell'IRFIS - Mediocredito della Sicilia S.p.A ed affluiscono in un apposito fondo a gestione separata, alla cui gestione provvede direttamente l'Istituto fino al completo esaurimento delle disponibilità.
3. L'IRFIS è tenuto a trasmettere, semestralmente, all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca una dettagliata relazione sullo stato di utilizzazione delle risorse, accompagnata dall'elenco delle imprese che nel corso del semestre hanno ottenuto la concessione dei benefici e da quello delle imprese nei confronti delle quali è stato altresì disposto il pagamento del relativo contributo sugli interessi.
4. Per la gestione del fondo di cui al comma 2 e per quella dei finanziamenti in essere alla data della piena operatività del fondo di cui all'articolo 60 per l'accesso al credito delle piccole e medie imprese commerciali è riconosciuto un compenso, da porre a carico delle disponibilità del fondo stesso e di quelle conseguite con i rientri finanziari in essere, analogo a quello previsto per la gestione del fondo di cui all'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26.
5. Le disponibilità residue del fondo di cui all'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, per le quali alla data di pubblicazione della presente legge l'apposito Comitato di gestione non ha deliberato la destinazione, nonché i successivi rientri per le operazioni di finanziamento in essere, confluiranno al fondo a gestione separata istituito con l'articolo 60.
6. Per la gestione del fondo all'ente è riconosciuto un compenso analogo a

quello previsto dall'articolo 27 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, da porre a carico dello stesso fondo.

## **Titolo VII**

### *Industria.*

#### **Capo I**

#### *Aiuti a finalità regionale.*

#### **Art. 67**

#### *Aiuti all'investimento.*

1. Le disposizioni contenute all'articolo 14, commi 2, 3, 4, 5 e 6, relative all'oggetto e all'intensità degli aiuti a finalità regionale, si applicano agli aiuti disposti dall'articolo 32 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni. All'articolo 32 della legge regionale n. 15 del 1993 sono aggiunti i seguenti commi:  
 "7. L'aiuto previsto dai commi precedenti viene concesso, sulla base di apposito bando o avviso, esclusivamente a favore delle piccole e medie imprese come definite a livello comunitario.  
 8. Per le attività riguardanti i prodotti di cui all'Allegato I del Trattato CE si applicano le limitazioni imposte per questa tipologia di interventi dall'autorizzazione comunitaria per la legge 19 dicembre 1992, n. 488.  
 9. L'aiuto, che non può complessivamente superare i massimali stabiliti per le regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3 lettera a) del Trattato CE, pari al 35 per cento in ESN cui è aggiunto il 15 per cento in ESL, può in alternativa consistere in:
  - a) contributi in conto canoni nel caso in cui i soggetti beneficiari facciano ricorso ad operazioni di locazione finanziaria;
  - b) contributi in conto capitale;
  - c) contributi in forma mista in parte in conto capitale e per la restante parte in conto interessi o in conto canoni, secondo le percentuali massime che saranno stabilite con decreto dell'Assessore regionale per l'industria".
2. Al comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, sono abrogate le parole da "il contributo" fino a "enti creditizi".
3. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 500 miliardi.

#### **Art. 68**

#### *Prestiti partecipativi.*

1. L'aiuto riguardante i prestiti partecipativi di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 66 è prorogato al 31 dicembre 2006 ed è

concesso esclusivamente alle piccole e medie imprese, come definite a livello comunitario, nel rispetto del massimale del 35 per cento in ESN al quale è aggiunto il 15 per cento in ESL per le piccole e medie imprese.

2. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 200 miliardi.

#### **Art. 69**

#### *Energia da fonti rinnovabili.*

1. Al fine di incrementare la produzione di risorse energetiche rinnovabili l'Assessore regionale per l'industria concede aiuti sotto forma di contributi a fondo perduto nel rispetto dei massimali stabiliti per le regioni di cui all'articolo 87, lettera a), paragrafo 3, del Trattato CE, pari al 35 per cento in ESN cui è aggiunto il 15 per cento in ESL per le piccole e medie imprese, alle imprese che realizzano impianti per la produzione di energia alternativa per le spese di investimento fino a 100 miliardi di lire per iniziativa, secondo le modalità stabilite nel complemento di programmazione.
2. Per investimenti superiori alla soglia dei 100 miliardi di lire si provvede con gli strumenti della programmazione negoziata.
3. L'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato altresì a concedere alle imprese contributi a fondo perduto non superiori a lire 5 miliardi, nel rispetto dei massimali stabiliti per le regioni di cui all'articolo 87, lettera a), paragrafo 3, del Trattato CE, pari al 35 per cento in ESN cui è aggiunto il 15 per cento in ESL per le piccole e medie imprese, per investimenti connessi al miglioramento dell'efficienza energetica, della protezione dall'inquinamento e della difesa del suolo.
4. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 400 miliardi.
5. I progetti di investimento di cui al presente articolo sono singolarmente notificati alla Commissione europea nel caso in cui rientrino nell'ambito di applicazione della "Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento" 98/C 107/05.
6. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 e successive modifiche ed integrazioni, la produzione di energia da fonti rinnovabili è considerata di interesse pubblico e di pubblica utilità, anche se non eseguita dai soggetti istituzionalmente competenti.

#### **Art. 70**

#### *Aiuti per il riuso e riciclo dei rifiuti.*

1. L'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato ad erogare alle piccole e medie imprese contributi, non superiori a lire 12 miliardi, finalizzati alla realizzazione di impianti per il riuso e il riciclo di rifiuti e scarti di produzione



ovvero per l'utilizzazione delle materie prime seconde provenienti dagli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, rifiuti assimilati ed assimilabili fondati su tecnologie che salvaguardino l'ambiente. Sono ammesse a contributo anche le spese per l'acquisto di terreni nelle aree occorrenti allo svolgimento delle attività. L'intensità dell'aiuto è pari ai massimali previsti per le regioni di cui all'articolo 87, lettera a), paragrafo 3, del Trattato CE, pari al 35 per cento in ESN cui è aggiunto il 15 per cento in ESL per le piccole e medie imprese, per gli aiuti a finalità regionale.

2. L'aiuto è concesso altresì per le stesse finalità di cui al comma 1 e per le finalità di cui all'articolo 69 a condizione che venga presentato un progetto integrato per investimenti che siano finalizzati sia al riuso e/o riciclo di rifiuti e scarti di produzione sia alla produzione di energia. Il contributo complessivamente non può superare i massimali previsti per le regioni di cui all'articolo 87, lettera a), paragrafo 3, del Trattato CE, pari al 35 per cento in ESN più 15 per cento in ESL per le piccole e medie imprese.
3. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 100 miliardi.

## Capo II

*Aiuti non a finalità regionale.*

### Art. 71

*Aiuti per l'apprendistato.*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 50 riguardanti l'apprendistato e l'assunzione degli ex apprendisti per le imprese artigiane si applicano alle imprese esercenti attività industriali.
2. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 350 miliardi.

## Capo III

*Aiuti "de minimis".*

### Art. 72

*Finanziamento commesse e contributi in conto interessi.*

1. In favore delle piccole e medie imprese, come definite dalla normativa comunitaria, si applicano sino al 31 dicembre 2006 i seguenti interventi agevolativi nel rispetto dei massimali fissati dalla Commissione europea nell'ambito del "de minimis":
  - a) contributo in conto interessi previsto dall'articolo 31 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34;
  - b) finanziamento alle commesse di cui al Fondo di rotazione previsto

dall'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, come disciplinato dalla legge regionale 18 agosto 1978, n. 38 e successive modifiche e integrazioni;

- c) contributo in conto interessi corrisposto per il tramite dei consorzi fidi alle imprese associate, previsto dall'articolo 27 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34 e successive modifiche e integrazioni. Per i crediti a breve termine la misura del contributo è pari al 60 per cento del tasso applicato alle operazioni di credito liberamente determinato tra consorzi fidi e banche. Lo stesso tasso non può superare in ogni caso quello di riferimento determinato per il settore dalla Commissione europea maggiorato di tre punti. Le stesse disposizioni si applicano ai crediti a breve termine per i consorzi fidi delle imprese artigiane e commerciali.

## Titolo VIII

*Cooperative sociali.*

### Capo I

*Aiuti non a finalità regionale.*

#### Art. 73

*Aiuti all'occupazione e alla formazione.*

1. Alle cooperative sociali si applicano le disposizioni riguardanti gli aiuti all'occupazione e alla formazione previsti dalla presente legge.

### Capo II

*Disposizioni generali.*

#### Art. 74

*Cooperative sociali.*

1. Nella Regione siciliana si applicano le disposizioni della legge 8 novembre 1991, n. 381, recante disciplina delle cooperative sociali. Le competenze della Regione sono esercitate dall'Assessore per gli enti locali.

## Titolo IX

*Turismo.*

### Capo I

*Aiuti a finalità regionale.*

#### Art. 75

*Strutture ricettive ed attività di ristorazione.*

1. L'Assessorato regionale del turismo, le comunicazioni ed i trasporti è



- autorizzato ad attivare attraverso appositi bandi, un regime di aiuti all'investimento iniziale, conforme agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea 98/C 74/06 del 10 marzo 1998, consistente nella erogazione di contributi in conto capitale di intensità non superiore ai massimali previsti a livello comunitario per le imprese operanti nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del Trattato CE, pari al 35 per cento in ESN più 15 per cento in ESL per le piccole e medie imprese.
2. Qualora il regime di aiuto riguardi un grande progetto, così come definito ai sensi della normativa e degli orientamenti comunitari, l'Assessorato regionale del turismo, le comunicazioni ed i trasporti provvede a notificare alla Commissione europea il progetto di investimento ai sensi della "Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea 98/C 107/05.
  3. I beneficiari dei contributi di cui al comma 1 sono le piccole e medie imprese, così come definite dalla disciplina comunitaria, con sede operativa, legale e amministrativa ricadente all'interno del territorio della Regione, che gestiscono o intendono intraprendere la gestione delle attività ricettive di cui all'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, delle attività definite dall'articolo 9 della legge n. 217 del 1983, delle attività di ristorazione o di altre attività di completamento dell'offerta turistica da individuarsi con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.
  4. Le domande di contributo devono essere corredate da un business-plan che dimostri la validità del progetto imprenditoriale proposto.
  5. La graduatoria dei progetti di ciascun bando viene stilata attribuendo a ciascun progetto un punteggio correlato ai seguenti parametri:
    - a) rapporto tra il numero dei nuovi occupati e l'importo complessivo dell'investimento;
    - b) rapporto tra l'agevolazione massima richiedibile e l'agevolazione richiesta;
    - c) rapporto tra le risorse proprie investite o da investire ed il contributo complessivo;
    - d) parametri collegati alla tipologia di attività e alla tipologia di investimento, con riguardo alla sua localizzazione.
  6. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti sono definite le modalità di presentazione delle domande di contributo e di redazione della graduatoria di ammissione.
  7. Gli aiuti concessi ai sensi del presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni derivanti da normativa regionale, nazionale e comunitaria relative alle stesse opere.
  8. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo

per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 1.000 miliardi.

### **Art. 76**

#### *Contributi sulle operazioni di mutuo.*

1. L'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti è autorizzato a concedere contributi in conto capitale e/o in conto interessi su operazioni di mutuo, effettuate da istituti di credito operanti in Sicilia alle imprese del settore turistico che intendano realizzare iniziative di costruzione, trasformazione, ampliamento ed ammodernamento di:
  - a) alberghi, motel, villaggi-alberghi, residenze turistico-alberghiere, aziende turistico-residenziali, campeggi, villaggi turistici, alloggi agrituristici e di turismo rurale, esercizi di affittacamere, case ed appartamenti per le vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, posti di ristoro, impianti e stabilimenti idrotermominerali;
  - b) opere ed impianti costituenti coefficiente per l'incremento del turismo e per la valorizzazione delle caratteristiche climatiche, paesistiche, quali funivie, stabilimenti balneari, marittimi, lacuali e fluviali, nonché opere a carattere sportivo e ricreativo aventi o meno carattere di complementarità rispetto a quelli considerati alla lettera a).
2. Possono essere oggetto delle agevolazioni:
  - a) attrezzature, impianti ed arredamenti necessari per le iniziative di cui alle lettere a) e b) del comma 1;
  - b) l'acquisto del terreno occorrente per la realizzazione delle opere previste alle lettere a) e b) del comma 1, purché la relativa spesa, comprovata da atto di compravendita, non superi il 10 per cento del costo delle opere murarie e degli impianti fissi. Tale percentuale è elevabile fino al 40 per cento per gli impianti ricreativi, sportivi e per i campeggi;
  - c) il costo reale dell'immobile da trasformare in attività turistico-alberghiera e da ristrutturare, comprovato da atto di compravendita e nota di trascrizione, solo se trattasi di immobile che non abbia già destinazione alberghiera o che, comunque, non abbia usufruito di altre agevolazioni regionali, nazionali o comunitarie.
3. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sull'aiuto previsto dal presente articolo per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 500 miliardi.

### **Art. 77**

#### *Contributi in conto capitale.*

1. Il contributo in conto capitale di cui all'articolo 76 è determinato nella misura del 35 per cento del costo ammissibile dell'investimento.

2. Il contributo in conto capitale può essere erogato in un'unica soluzione al termine dei lavori ed al collaudo delle opere o con erogazioni graduali in relazione agli stati di avanzamento dei lavori.
3. Su richiesta dell'impresa turistica e dietro presentazione di apposita fidejussione può essere concessa una anticipazione pari al 50 per cento del contributo in conto capitale.
4. L'anticipazione è erogata dopo che l'impresa turistica ha realizzato la quota di investimento a proprio carico, pari alla differenza tra la spesa riconosciuta ammissibile e quella oggetto del contributo in conto capitale e di quello in conto interessi. L'anticipazione è proporzionalmente recuperata con gli stati di avanzamento.

### **Art. 78**

#### *Contributi in conto interessi.*

1. L'importo dei mutui assistiti dal contributo in conto interessi è determinato nella misura massima del 40 per cento del costo ammissibile dell'investimento.
2. Il contributo in conto interessi di cui all'articolo 76 è concesso per mutui di durata non superiore a 20 anni per le opere murarie ed impianti fissi ed a 10 anni per le attrezzature e per l'arredamento, ed è determinato nella misura del 4 per cento annuale dell'ammontare complessivo dei predetti mutui.
3. Il contributo in conto interessi viene erogato direttamente all'istituto di credito in rate semestrali posticipate e costanti e non può comunque essere superiore all'ammontare dell'importo complessivo degli interessi a carico del mutuatario.

### **Art. 79**

#### *Presentazione delle domande.*

1. Le domande per l'ottenimento delle agevolazioni di cui all'articolo 76 devono essere presentate prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti al fine di classificare l'azienda in base ai requisiti posseduti, nonché esprimere il proprio parere sull'opportunità dell'iniziativa in rapporto all'ubicazione ed alla tipologia dell'impianto entro il termine perentorio di sessanta giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine il parere si intende espresso favorevolmente.
2. Possono usufruire dei contributi, oltre ai proprietari dell'impianto, anche le imprese che l'hanno in gestione o in affitto e dimostrino di avere la disponibilità del bene oggetto dell'investimento per tutta la durata del finanziamento richiesto.

### **Art. 80**

#### *Convenzione.*

1. I rapporti tra l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti ed il beneficiario delle agevolazioni di cui all'articolo 76 sono regolati da apposita convenzione che deve indicare:
  - a) l'iniziativa da realizzare ed il costo complessivo dell'investimento ammesso, con esclusione dei costi relativi all'IVA, comprensivi di competenze tecniche e di eventuali oneri di concessione ed urbanizzazione;
  - b) i termini di inizio dei lavori, che non devono essere precedenti alla presentazione dell'istanza e di attuazione degli stessi;
  - c) l'ammontare e le modalità di erogazione del contributo in conto capitale;
  - d) l'ammontare e le modalità di erogazione del contributo in conto interessi da corrispondere direttamente in rate semestrali all'istituto mutuante;
  - e) le modalità di controllo e le garanzie da prestarsi a cura del beneficiario.

### **Art. 81**

#### *Vincolo alla destinazione ed all'investimento.*

1. Gli impianti e le opere finanziati ai sensi dell'articolo 76 sono vincolati alla destinazione ad uso alberghiero per tutta la durata del mutuo. Tale vincolo deve essere registrato presso la conservatoria dei registri immobiliari competente e trasmessa all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti prima dell'erogazione del contributo regionale. Il vincolo di destinazione sull'impianto perdura anche in caso di estinzione anticipata, fino all'ipotetica durata del mutuo.
2. Nel caso di mutamento di destinazione o di chiusura al pubblico dell'attività, l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti procede alla revoca del contributo ed al recupero delle somme erogate opportunamente rivalutate.
3. In caso di fallimento l'istituto di credito deve dare tempestiva comunicazione all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti che sospende immediatamente l'erogazione del contributo con l'adozione di un provvedimento di revoca. In caso di ritardato pagamento l'istituto di credito deve dare immediata comunicazione all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, che provvede a sospendere l'erogazione sino a quando lo stesso istituto non comunichi la regolarizzazione della rata di mutuo da parte dell'impresa interessata.
4. Per gli impianti e le opere finanziati ai sensi dell'articolo 76, l'investimento dell'impresa beneficiaria deve essere mantenuto per un periodo minimo di cinque anni.

### **Art. 82**

#### *Varianti ai progetti.*

1. Ogni variante di carattere sostanziale che le imprese turistiche intendano apportare ai progetti deve essere sottoposta preventivamente all'esame

- dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.
- Quando le varianti comportano una spesa inferiore o pari a quella ammessa ai benefici di cui all'articolo 76, sempreché dette varianti siano riconosciute necessarie dagli organi competenti e determinino menomazione dei requisiti tecnici essenziali del progetto che hanno comportato l'inclusione nella graduatoria ed il relativo punteggio, le agevolazioni stesse vengono, a seconda dei casi, ridotte o confermate in relazione alla spesa relativa alle opere che si intendono effettivamente eseguire.
  - L'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti ha facoltà di eseguire accertamenti in ordine ai progetti presentati, nonché al mantenimento della destinazione totale o parziale dell'impianto finanziato ad attività ricettiva.

### **Art. 83**

#### *Divieto di cumulo.*

- Gli interventi di cui all'articolo 75 non sono cumulabili con quelli previsti dall'articolo 76.
- In ordine al medesimo investimento i beneficiari non possono cumulare le agevolazioni previste dal presente Titolo con altre agevolazioni previste da normative regionali, statali o comunitarie.

### **Art. 84**

#### *Sanzioni.*

- La violazione dei contratti di lavoro e/o delle norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni, sancita in sede giudiziaria, dà luogo alla risoluzione del rapporto negoziale ed al recupero dei contributi erogati secondo le modalità previste dall'articolo 81, comma 2.

### **Art. 85**

#### *Sostituzione ed abrogazione di norme.*

- La normativa di cui al presente titolo sostituisce, per quanto attiene il settore ricettivo, le disposizioni della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, della legge regionale 1 luglio 1972, n. 32 e della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 che rimangono in vigore solo per quanto è con essa compatibile e per gli interventi già ammessi a finanziamento.
- L'articolo 16 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 ha applicazione esclusivamente con riferimento agli stanziamenti già autorizzati sul capitolo 87523 per gli esercizi finanziari 1998-2000 e per quelli disposti in attuazione della delibera CIPE 5 agosto 1998.

### **Art. 86**

#### *Norma transitoria.*

- Le aziende che hanno presentato istanza per la realizzazione di opere ai sensi delle leggi regionali 1 luglio 1972, n. 32 e 12 giugno 1976, n. 78 che sono state ammesse a finanziamento agevolato con le modalità in esse previste e che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano ancora perfezionato l'atto definitivo di mutuo, possono beneficiare del contributo in conto interessi previsto dal comma 2, dell'articolo 78 e determinato nella misura del 4 per cento annuale del 40 per cento dell'ammontare dell'investimento ammesso al finanziamento.

### **Art. 87**

#### *Agriturismo, attività turistiche e artigianali in contesto rurale.*

- L'Assessorato regionale dell'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere alle imprese agricole, singole e associate, sotto qualsiasi forma giuridica, contributi per investimenti di carattere strutturale, ivi compresa la dotazione di attrezzature e di servizi necessari per l'esercizio dell'agriturismo al fine di sviluppare le attività complementari e/o alternative all'attività agricola.
- Sono ammessi a finanziamento gli interventi riguardanti:
  - la ristrutturazione e l'adeguamento dei fabbricati per attività agrituristiche, compresa l'installazione e il ripristino di impianti termici e telefonici;
  - l'adattamento di spazi aperti nell'ambito aziendale per le attività agrituristiche;
  - la realizzazione nelle aziende di strutture per la conservazione di prodotti agricoli locali, solo se connessi all'attività agrituristica;
  - la realizzazione di strutture sportive e ricreative per il tempo libero;
  - l'acquisto di macchinari, attrezzature, arredi e nuovi corredi necessari per l'esercizio delle attività;
  - l'acquisto di apparecchiature informatiche e dei relativi programmi.
- Al fine di sviluppare le attività complementari e/o alternative all'attività agricola, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere alle imprese, singole o associate, contributi per investimenti strutturali riguardanti l'avvio di attività turistiche e artigianali. Sono ammissibili a finanziamento gli investimenti per:
  - la ristrutturazione e l'adeguamento dei fabbricati per attività artigianali e di turismo rurale, compresa l'installazione e il ripristino di impianti termici e telefonici;
  - l'adattamento di spazi aperti nell'ambito aziendale per le attività di turismo rurale;
  - la realizzazione di strutture per la conservazione di prodotti agricoli destinati all'attività di ristorazione;
  - la realizzazione di strutture sportive e ricreative per il tempo libero;
  - l'acquisto di macchinari, attrezzature, arredi e nuovi corredi necessari per l'esercizio delle attività;
  - l'acquisto di apparecchiature informatiche e dei relativi programmi.

4. I contributi erogati ai sensi del presente articolo non possono superare il 35 per cento in ESN più 15 per cento in ESL della spesa ammessa a finanziamento.
5. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 200 miliardi.
6. L'aiuto previsto al presente articolo può essere erogato nell'ambito del "de minimis". In tale ipotesi il contributo non può superare il 60 per cento della spesa ammissibile.
7. Sono abrogati gli articoli 3, 11 e 17 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 25 e successive modifiche e integrazioni.

## Capo II

### *Aiuti "de minimis".*

#### Art. 88

##### *Aiuti al bed and breakfast.*

1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti eroga contributi nell'ambito del massimale previsto per gli aiuti "de minimis" ai soggetti che, avvalendosi della propria organizzazione familiare, utilizzano parte della loro abitazione, fino ad un massimo di tre camere, fornendo alloggio e prima colazione.
2. L'attività ricettiva di cui al comma 1, in qualsiasi forma giuridica esercitata, deve assicurare i servizi minimi stabiliti dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.
3. I locali delle unità di cui al comma 1 devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti per l'uso abitativo dalle leggi e regolamenti.
4. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile e comporta per i proprietari delle unità abitative l'obbligo di adibire ad abitazione personale l'immobile medesimo.
5. Il servizio di cui al comma 1 viene classificato ad una stella, se esiste nell'unità abitativa una sola stanza per gli ospiti ed il bagno in comune con i proprietari; a due stelle, se le camere per gli ospiti sono due o tre e dispongono di un bagno comune riservato agli ospiti; a tre stelle se ogni camera per ospiti ha il proprio bagno privato.
6. L'esercizio di attività di alloggio e prima colazione non necessita di iscrizione al registro esercenti il commercio ma di comunicazione di inizio attività al comune e alla provincia competenti, nonché di comunicazione alla provincia, nei termini usuali, di tutte le informazioni necessarie ai fini delle rilevazioni statistiche ed ai fini dell'inserimento dell'esercizio negli elenchi che questa annualmente pubblica in merito alle disponibilità di alloggi turistici.
7. La provincia provvede ad effettuare apposito sopralluogo al fine della

conferma della idoneità all'esercizio dell'attività ed alla classificazione della stessa nel numero di stelle confacente, stabilendo altresì le tariffe minime e massime applicabili all'esercizio di attività di alloggio e prima colazione, distinte per categorie.

8. Alle attività di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di pubblica sicurezza previste per le locazioni immobiliari anche temporanee.
9. Alle attività di cui al presente articolo si applica il regime fiscale previsto per le attività saltuarie previa iscrizione all'ufficio IVA.
10. Il contributo di cui al comma 1 è concesso una tantum e a fondo perduto per l'esercizio di attività di alloggio e prima colazione nelle seguenti misure:
  - a) esercizio ad una stella: fino ad un massimo di lire 4.000.000 a posto letto;
  - b) esercizio a due stelle: fino ad un massimo di lire 5.000.000 a posto letto;
  - c) esercizio a tre stelle: fino ad un massimo di lire 6.000.000 a posto letto.
11. I requisiti per l'attribuzione della classifica in riferimento alle dimensioni delle camere sono quelli fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1437.
12. Le dotazioni minimali delle camere e dei bagni sono fissate con decreto assessoriale in riferimento agli esercizi alberghieri rispettivamente a tre, due ed una stella.
13. Per usufruire dei benefici di cui al presente articolo i destinatari degli interventi devono impegnarsi a svolgere l'attività per almeno un quinquennio dalla data di erogazione, a documentare almeno 50 presenze annue e a sottoscrivere apposita fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'effettivo esercizio.

#### Art. 89

##### *Promozione attività agrituristiche, turistiche e artigianali in contesto rurale.*

1. Al fine di promuovere le attività agrituristiche, turistiche e artigianali in contesto rurale l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere agli operatori del settore un contributo pari al 50 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di azioni di promozione delle predette attività. Sono ammesse a finanziamento le spese relative alla realizzazione di materiale divulgativo e promozionale, ivi incluse le spese di consulenza, da diffondere anche su reti telematiche e mezzi di comunicazione di massa.
2. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 15 miliardi.
3. Il contributo è concesso nell'ambito del "de minimis". Nel rispetto di tale massimale possono essere ammesse a finanziamento anche le spese per la partecipazione a rassegne fieristiche nazionali ed estere.



## **Art. 90**

### *Contributi per la promozione e commercializzazione dei pacchetti turistici.*

1. L'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti è autorizzato a concedere, nell'ambito del limite fissato dalla Commissione Europea per gli aiuti "de minimis", contributi nella misura del 35 per cento del programma di investimento alle agenzie di viaggio di cui all'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, per le attività di promozione e commercializzazione dei pacchetti turistici.
2. Le spese ammissibili a contributo sono quelle sostenute per:
  - a) produzione e diffusione di materiale audiovisivo concernente l'offerta di pacchetti turistici;
  - b) produzione, stampa e distribuzione di materiale promopubblicitario (brochures, depliant, pieghevoli);
  - c) acquisto spazi pubblicitari su giornali e riviste specializzate;
  - d) educational tours di operatori turistici;
  - e) partecipazioni a borse e fiere e workshop che si svolgono in Italia ed all'estero.

## **Art. 91**

### *Contributi per i sistemi di teleprenotazione.*

1. Al fine di sostenere gli operatori turistici che intendono intraprendere azioni di promozione e gestione della commercializzazione dell'offerta turistica, attraverso l'attivazione di sistemi di teleprenotazione centralizzata dell'offerta ricettiva e per la nautica da diporto, l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti è autorizzato a concedere contributi pari al 50 per cento della spesa ammissibile, sino al massimo di 100 mila euro a consorzi anche temporanei costituiti:
  - a) tra gestori di strutture ricettive;
  - b) tra gestori di porti turistici o approdi turistici.
2. Le spese ammissibili sono quelle relative a hardware, software e consulenze informatiche per la realizzazione di pagine web.

## **Titolo X**

### *Consorzi fidi.*

## **Art. 92**

### *Fondo di garanzia.*

1. Presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze è istituito un fondo regionale per la concessione di controgaranzie ai consorzi di garanzia collettiva fidi istituiti ai sensi delle leggi regionali 18 luglio 1974, n. 22, e

successive modifiche e integrazioni, 6 maggio 1981, n. 96, 23 maggio 1991, n. 34, 28 marzo 1995, n. 23 e successive modifiche e integrazioni e dall'articolo 3 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, a condizione che siano associati in consorzi di secondo grado disciplinati dalle disposizioni del presente Titolo. Le competenze per i consorzi costituiti ai sensi del predetto articolo 3 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, sono esercitate dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.

2. La controgaranzia del fondo regionale è concessa ai consorzi fidi di primo e secondo grado a fronte di garanzie dirette prestate per tutte le operazioni finanziarie poste in essere dal sistema creditizio a breve, medio e lungo termine, prestiti partecipativi o acquisizioni di partecipazioni a sostegno delle attività delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali, commerciali e di servizi, costituite in forma singola o associata.
3. La gestione del fondo è affidata, nel rispetto della normativa comunitaria, a società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici e organizzativi e fa capo a un comitato di gestione nominato dal Presidente della Regione, su designazione degli Assessori competenti per materia, e composto rispettivamente da due dirigenti dell'Assessorato regionale dell'industria, da due dirigenti dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, da due dirigenti dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, da un dirigente dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e da tre rappresentanti dei consorzi fidi scelti su terne indicate rispettivamente dai consorzi fidi industriali, commerciali e artigianali.
4. La controgaranzia è concessa in misura non superiore al 90 per cento dell'importo garantito dai consorzi fidi.
5. La controgaranzia è concessa a condizione che i tassi di interesse applicati alle imprese per le operazioni di finanziamento siano quelli previsti dall'articolo 16.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai consorzi fidi di imprese operanti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura.
7. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 100 miliardi.

## **Art. 93**

### *Agevolazioni su operazioni creditizie.*

1. L'Amministrazione regionale può affidare in regime di convenzione la gestione delle agevolazioni su operazioni creditizie nell'ambito dei regimi di aiuto previsti dalla presente legge ai consorzi fidi di primo grado aderenti a consorzi di secondo grado. Nella convenzione vengono disciplinati i compiti dei consorzi, le modalità di gestione e le obbligazioni dagli stessi assunte nei confronti dell'Amministrazione regionale e le obbligazioni pecuniarie assunte



dalla Regione per i servizi resi dai consorzi fidi per conto della Regione stessa. Ai fini di cui al presente comma viene adottata una convenzione tipo dal Presidente della Regione su proposta congiunta degli Assessorati regionali dell'industria e della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.

2. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca e l'Assessorato regionale dell'industria procedono annualmente all'erogazione delle somme, anche mediante anticipazioni, sulla base delle dotazioni stanziare per tali finalità nel bilancio della Regione in favore dei legali rappresentanti dei consorzi di garanzia fidi di rispettiva competenza.
3. Gli oneri di convenzione di cui al comma 1 sono posti a carico degli stanziamenti di bilancio per i singoli regimi di aiuto.
4. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo e comunque non oltre il 30 giugno 2002 l'Amministrazione regionale può affidare i compiti ivi previsti anche a consorzi fidi che non aderiscano a consorzi di secondo grado.

### **Art. 94**

#### *Consorzi fidi di primo e di secondo grado.*

1. Le disposizioni contenute nelle leggi regionali 18 luglio 1974, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, 6 maggio 1981, n. 96, 23 maggio 1991, n. 34, 28 marzo 1995, n. 23 e successive modifiche e integrazioni e all'articolo 3 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, relative all'integrazione dei fondi rischi e monti fideiussioni costituiti dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi, si applicano a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge con le modifiche stabilite al presente articolo.
2. Le garanzie sono prestate dai consorzi fidi industriali di primo grado su operazioni a breve, medio e lungo termine, fino all'importo massimo determinato dai singoli statuti e comunque non superiore a lire 1.000 milioni e dai consorzi fidi di primo grado aderenti ai consorzi di secondo grado su operazioni a medio e lungo termine d'importo fino a un massimo di lire 3 miliardi. In quest'ultimo caso la garanzia è prestata fino all'importo massimo di lire 1 miliardo dal consorzio di primo grado e, per la parte eccedente, dal consorzio di secondo grado. Per i consorzi fidi operanti nel settore artigianale, commerciale e in altri settori, con esclusione di quelli di cui all'allegato I del Trattato CE gli importi di cui al presente comma sono ridotti rispettivamente a lire 500 milioni, di cui lire 200 milioni per il credito di esercizio o forme ad esso assimilabili, e a lire 1 miliardo.
3. La misura della garanzia prestata dai consorzi fidi non può superare l'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione creditizia.
4. L'integrazione regionale dei fondi rischi dei consorzi di primo grado non può comunque eccedere l'importo di lire 6.000 milioni per ogni consorzio industriale con più di 30 aziende associate e l'importo di lire 300 milioni per ogni impresa o soggetto aderente ai consorzi fidi industriali di primo e

secondo grado. Per i settori del commercio e dell'artigianato l'integrazione regionale dei fondi rischi dei consorzi e delle cooperative di garanzia di primo grado è pari all'ammontare del fondo rischi e monte fideiussioni costituito dai soci e non può comunque eccedere l'importo di lire 2.000 milioni; tale integrazione è concessa ai consorzi o società cooperative costituite da almeno duecento soci.

5. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo e dall'articolo 95, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 200 miliardi.

### **Art. 95**

#### *Integrazione fondo rischi consorzi di secondo grado.*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a versare in favore dei consorzi di secondo grado, per la costituzione dei fondi rischi, un'integrazione dei fondi rischi stessi, di ammontare pari all'importo versato dai soggetti privati soci dei consorzi o delle cooperative di primo grado, dagli enti sostenitori di cui al successivo comma 4 che intervengono per le finalità del fondo e dai consorzi o dalle cooperative di primo grado. In ogni caso l'integrazione regionale non può concernere somme già oggetto di integrazioni presso i consorzi fidi di primo grado.
2. L'intervento della Regione comunque non può eccedere l'importo di lire 4 miliardi per i consorzi ai quali aderiscono almeno quattro società consortili o cooperative di garanzia collettiva fidi e di lire 10 miliardi per i consorzi cui aderiscono almeno sette consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi.
3. L'integrazione regionale al fondo rischi avviene mediante contributi di importo pari ai fondi rischi e monti fideiussioni effettivamente versati al consorzio di secondo grado dai soggetti di cui al comma 1.
4. Ai fondi rischi dei consorzi possono affluire anche contributi provenienti da enti locali, istituti di credito, camere di commercio, fondazioni o altri soggetti pubblici o privati.

### **Art. 96**

#### *Contributo spese costituzione e gestione consorzi fidi.*

1. Per favorire la costituzione dei consorzi di secondo grado di cui agli articoli precedenti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai consorzi di nuova costituzione contributi sulle spese di costituzione e su quelle di gestione relative ai primi tre esercizi sociali, in misura decrescente pari rispettivamente al 70 per cento, al 60 per cento e al 50 per cento delle spese sostenute.
2. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 10.000 milioni.

## Art. 97

### *Statuti consorzi fidi.*

1. Gli statuti dei consorzi di primo e secondo grado che usufruiscono dei benefici di cui al presente Titolo sono approvati con decreto dell'Assessore regionale competente per materia e devono espressamente prevedere:
  - a) l'importo minimo del concorso al fondo rischi e delle fideiussioni rilasciate dalle singole imprese consorziate, relativamente ai consorzi di primo grado;
  - b) l'importo minimo del concorso al fondo rischi e delle fideiussioni rilasciate dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 95, relativamente ai consorzi di secondo grado;
  - c) l'importo unitario dei finanziamenti garantibili dai consorzi. Il limite massimo per le garanzie prestate dai consorzi fidi industriali è di lire 1.000 milioni per i consorzi di primo grado e, per la parte eccedente, fino all'importo massimo di lire 3.000 milioni mediante garanzia prestata dai consorzi di secondo grado. Per i consorzi artigiani e commerciali il limite rispettivamente è fissato in lire 500 milioni, di cui lire 200 milioni per credito di esercizio o forme ad esso assimilabili, e in lire 1.000 milioni;
  - d) il rapporto tra il totale del fondo rischi e delle fideiussioni in essere e il totale dei finanziamenti garantibili;
  - e) la quota a carico dell'impresa, pari al 50 per cento dell'importo unitario del monte di garanzia, fermo restando che i versamenti effettuati dall'impresa rispetto all'importo della fideiussione non possono essere inferiori al 30 per cento della quota complessivamente a carico dell'impresa;
  - f) la percentuale di ripartizione massima del rischio tra il consorzio di primo grado, il consorzio di secondo grado e l'istituto di credito finanziatore;
  - g) le modalità e le condizioni per la concessione della garanzia.
2. Gli statuti dei consorzi fidi devono altresì prevedere:
  - a) la partecipazione in seno agli organi di controllo di un rappresentante dell'Assessorato regionale competente;
  - b) l'approvazione da parte dell'Assessorato regionale competente di eventuali modifiche dello statuto del consorzio;
  - c) la trasmissione all'Amministrazione regionale di copia del bilancio dell'esercizio precedente completo delle relazioni e attestazioni di legge entro trenta giorni dall'approvazione dello stesso;
  - d) la devoluzione, in caso di scioglimento o di cessazione del consorzio, di quanto residuo dalla liquidazione del fondo rischi, al fondo di garanzia regionale.
3. All'articolo 25, comma 3, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 le parole "dell'articolo 33" sono da intendersi "dell'articolo 31".
4. Le disposizioni in favore delle cooperative e consorzi di garanzia per i settori

dell'industria, dell'artigianato e del commercio possono altresì estendersi a consorzi e cooperative costituite in forma mista purché prevedano la costituzione di fondi rischi separati. Gli statuti dei consorzi sono approvati con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, se il numero delle imprese socie prevalente è quello dei settori dell'artigianato e del commercio; sono approvati con decreto dell'Assessore regionale per l'industria se è prevalente il numero delle imprese socie operanti nel settore industriale.

## Art. 98

### *Disposizioni esecutive.*

1. Le disposizioni esecutive concernenti i consorzi fidi continuano ad applicarsi con le modifiche previste dal presente Titolo. I necessari adeguamenti ai vigenti atti normativi esecutivi sono adottati dalle stesse autorità e con le medesime procedure.

## Art. 99

### *Consorzi fidi per l'agricoltura e la pesca.*

1. La Regione promuove lo sviluppo di consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado, anche costituiti sotto forma di società cooperativa o consortile, al fine di agevolare l'accesso al credito da parte delle imprese agricole singole o associate.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste può concedere ai consorzi fidi le seguenti agevolazioni:
  - a) contributi per costituire o integrare i fondi rischi destinati all'attività di prestazione di garanzie per favorire la concessione di finanziamenti da parte di aziende e istituti di credito, di società di locazione finanziaria, di società di cessione di crediti di imprese e di enti parabancari, alle imprese associate;
  - b) contributi per l'attività d'informazione, consulenza, assistenza alle imprese consorziate per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, nonché per la prestazione di servizi volti al miglioramento della gestione finanziaria delle stesse imprese.
3. I contributi di cui al comma 2, lettera a), sono concessi ai consorzi fidi che ne facciano richiesta e non possono essere di importo superiore all'ammontare complessivamente sottoscritto dai soci e da enti sostenitori dei consorzi medesimi.
4. I contributi di cui al comma 2, lettera b), sono concessi ai consorzi fidi che ne facciano richiesta per un importo non superiore a 100.000 euro per beneficiario per un periodo di tre anni e per una misura massima del 90 per cento delle spese ammissibili. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto si considera beneficiario la persona che fruisce dei servizi.

5. Nel rispetto delle finalità delle misure di aiuto di cui al presente articolo, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste definisce nelle schede tecniche di accompagnamento al testo e nelle fasi successive del procedimento di controllo comunitario gli elementi integrativi necessari richiesti dalla Commissione europea ai fini dell'ottenimento della dichiarazione di compatibilità comunitaria, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE e delle relative raccomandazioni e disposizioni comunitarie attuative in materia di notifica.

## **Titolo XI** *Agricoltura.*

### **Capo I**

#### *Aiuti alle imprese di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.*

#### **Art. 100**

##### *Investimenti nelle aziende agricole.*

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad applicare, in regime di cofinanziamento, le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del Regolamento CE n. 1257/1999, in conformità alle corrispondenti misure del POR 2000-2006.
2. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a destinare dotazioni aggiuntive alle risorse previste nel POR 2000-2006, entro l'importo massimo previsto dal POR, riguardanti gli interventi per investimenti aziendali. Con le stesse dotazioni possono essere concessi aiuti addizionali per gli investimenti aziendali previsti nel POR riguardanti la tutela e il miglioramento dell'ambiente, il miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali, nonché la conservazione dei paesaggi tradizionali.
3. Le risorse di cui al comma 2 possono essere utilizzate come anticipazione sulle quote di cofinanziamento comunitario, statale e regionale per le analoghe azioni previste nel POR 2000-2006.

#### **Art. 101**

##### *Investimenti nelle aziende agricole: interventi complementari.*

1. Con le dotazioni aggiuntive di cui all'articolo 100 possono essere finanziati progetti riguardanti settori non contemplati nell'ambito del POR 2000-2006 a condizione che, nel caso in cui comportino un aumento di produzione a livello regionale, esistano sufficienti garanzie di sbocchi normali di mercato. La scelta dei settori è effettuata con provvedimento dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, fermo restando che i relativi aiuti possono essere concessi con lo stesso limite all'importo degli investimenti e all'intensità

dell'aiuto stabilito all'articolo 100.

2. I singoli interventi di cui al presente articolo non possono essere posti in esecuzione se non sono stati previamente notificati ai sensi e per gli effetti degli articoli 87 e 88 del Trattato CE e autorizzati dalla Commissione europea.

#### **Art. 102**

##### *Insediamiento dei giovani agricoltori.*

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad attuare gli interventi volti all'insediamento dei giovani agricoltori previsti all'articolo 8 del Regolamento CE n. 1257/1999 in conformità alla corrispondente misura del POR 2000-2006.

#### **Art. 103**

##### *Misure di sviluppo rurale.*

1. Il piano di sviluppo rurale previsto dalle disposizioni del Capo II, Titolo III, del Regolamento CE n. 1257/1999 è adottato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste. All'attuazione degli interventi previsti dal piano di sviluppo rurale approvato dalla Commissione europea provvede l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.
2. Ad integrazione delle risorse disponibili nell'ambito del piano di sviluppo rurale, ai sensi dell'articolo 52 del Regolamento CE n. 1257/1999, sono destinate dotazioni finanziarie regionali per la concessione di finanziamenti supplementari, nel periodo 2000-2006, volti alla realizzazione delle azioni previste ed entro i limiti degli importi autorizzati nel medesimo piano.
3. Per l'erogazione degli aiuti alle imprese beneficiarie l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad adottare i provvedimenti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria relativi all'individuazione e alle funzioni dell'ente pagatore.
4. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere, nell'ambito del Piano di sviluppo rurale, gli aiuti di cui al Capo IV del Regolamento CE n. 1257/1999, anche in misura inferiore ai massimali fissati all'articolo 12 del predetto Regolamento.

#### **Art. 104**

##### *Aiuti per la ricostituzione e il mantenimento del paesaggio agrario tradizionale.*

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere per il periodo 2000-2006 agli agricoltori, nelle zone sottoposte a vincolo ambientale, aiuti volti a compensare i costi e le perdite di reddito derivanti dalle limitazioni degli usi agricoli, dalla ricostituzione e dal mantenimento del paesaggio agrario tradizionale o comunque derivanti dall'imposizione del vincolo.

2. Gli aiuti sono parametrati alle effettive perdite di reddito e ai costi aggiuntivi sostenuti e comunque non possono superare i 600 euro all'anno per ettaro per il mantenimento di colture perenni terrazzate, e i 400 euro all'anno per ettaro per il mantenimento di colture perenni non terrazzate, subordinatamente all'assunzione dell'impegno da parte del beneficiario a porre in essere la presente misura agroambientale per un periodo minimo di sei anni.
3. Nel rispetto delle finalità di cui al presente articolo e ai fini della valutazione di compatibilità comunitaria del relativo regime di aiuto, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a definire gli elementi necessari richiesti dalla Commissione europea per la predetta valutazione.
4. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 70 miliardi.

### **Art. 105**

#### *Interventi per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.*

1. In attuazione del Capo VII, Titolo II, del Regolamento CE n. 1257/1999, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad accordare sostegno finanziario agli investimenti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE, esclusi i prodotti della pesca, in conformità alle corrispondenti misure del POR 2000-2006.
2. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a destinare dotazioni aggiuntive alle risorse previste nel POR 2000-2006, entro l'importo massimo e alle stesse condizioni previste dal POR, riguardanti gli interventi per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Le predette dotazioni possono essere utilizzate come anticipazione sulle quote di cofinanziamento comunitario, statale e regionale per le analoghe azioni previste nel POR 2000-2006.

### **Art. 106**

#### *Interventi complementari per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.*

1. Con le dotazioni aggiuntive di cui all'articolo 105 possono essere finanziati progetti riguardanti settori non contemplati nell'ambito del POR 2000-2006 a condizione che, nel caso in cui comportino un aumento di produzione a livello regionale, esistano sufficienti garanzie che tale produzione trovi sbocchi normali di mercato. La scelta dei settori è effettuata con provvedimento dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, fermo restando che i relativi aiuti possono essere concessi con lo stesso limite all'importo degli investimenti e all'intensità dell'aiuto stabilito all'articolo 105.
2. I singoli interventi di cui al presente articolo non possono essere posti in

esecuzione se non sono stati previamente notificati ai sensi e per gli effetti degli articoli 87 e 88 del trattato CE e autorizzati dalla Commissione europea.

### **Art. 107**

#### *Servizi innovativi e qualità.*

1. Alle imprese di produzione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste può concedere un contributo per spese riguardanti:
  - a) l'acquisizione di certificazione di sistemi di qualità e di gestione ambientale, compresi i sistemi obbligatori di igiene e sicurezza dei processi e dei prodotti, incluse le spese per la formazione e riqualificazione del personale e per gli studi preliminari, la consulenza e l'assistenza tecnica, per la certificazione sanitaria e di qualità dei prodotti a tutela dei consumatori;
  - b) l'utilizzazione di software, servizi e consulenze, legati ai processi di informatizzazione dell'azienda e all'uso di sistemi avanzati di comunicazione anche per la vendita dei prodotti, all'introduzione di tecnologie pulite;
  - c) l'utilizzazione di ausiliari biologici e relativi servizi di assistenza per migliorare le caratteristiche igienico-sanitarie dei prodotti agroalimentari.
2. Il contributo è erogato fino al 75 per cento delle spese ammissibili a finanziamento e per un importo non superiore a 200 milioni. Nel caso in cui le norme sui controlli di qualità siano obbligatorie il contributo è concesso a totale copertura della spesa. Sono escluse le spese per impianti ed attrezzature.
3. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste può concedere contributi per la costituzione e l'avviamento in Sicilia di organismi terzi di controllo delle denominazioni di origine protette dei prodotti agricoli ed alimentari, accreditati in conformità alla vigente disciplina in materia. Il contributo è concesso a totale copertura delle spese sostenute per la costituzione del consorzio ed in misura decrescente per le spese di avviamento e gestione pari al 100 per cento per il primo anno e in misura decrescente del 20 per cento per gli anni successivi fino a un massimo di cinque anni.
4. Ai fini della procedura di registrazione comunitaria l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste istruisce le richieste per sottoporle direttamente alla Commissione europea per il rilascio dell'autorizzazione riguardante le indicazioni geografiche, le denominazioni di origine e le attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari ai sensi dei Regolamenti CE n. 2081/92 e n. 2082/92 e della normativa comunitaria di settore per i prodotti non disciplinati dai predetti Regolamenti.
5. Per assicurare il controllo sulle autorizzazioni rilasciate dalla Commissione europea, presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è istituito un albo degli organismi di controllo delle indicazioni geografiche,



denominazioni di origine e attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari. L'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste può affidare l'attività di controllo ad autorità pubbliche ovvero ad organismi privati. L'affidamento ad organismi privati avviene sulla base dei requisiti stabiliti con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, previa delibera della Giunta regionale.

6. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 70 miliardi.

### **Art. 108**

#### *Apicoltura e bachicoltura.*

1. Si continuano ad applicare, fino al 31 dicembre 2006, i regimi di aiuto previsti dalle leggi regionali 27 settembre 1995, n. 65 e successive modifiche e integrazioni, per l'apicoltura e la bachicoltura.
2. I regimi di aiuto previsti dal presente articolo sono comunicati alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento CE n. 26 del 4 aprile 1962.

### **Art. 109**

#### *Allevamenti di struzzi.*

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere agli imprenditori agricoli, singoli e associati, anche all'interno di un'azione di riconversione degli allevamenti avicoli, aiuti agli investimenti per l'impianto, l'ampliamento, il miglioramento qualitativo degli allevamenti di struzzi, nonché per la realizzazione o l'adeguamento di strutture per la macellazione e la lavorazione dei relativi prodotti.
2. Gli aiuti sono concessi a condizione che siano rispettati, conformemente a quanto stabilito per gli analoghi interventi del POR, i seguenti requisiti:
  - a) possesso da parte dell'imprenditore agricolo di adeguate conoscenze e competenze professionali;
  - b) dimostrazione della redditività dell'azienda oggetto dell'intervento;
  - c) rispetto dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali.
3. L'aiuto è concesso nella misura del 40 per cento delle spese ammissibili a finanziamento, elevabile al 50 per cento nelle zone svantaggiate, e del 45 per cento per i giovani, elevabile al 55 per cento nelle zone svantaggiate, per investimenti fino a 500.000 euro per azienda singola e a 1.500.000 euro per azienda associata. Tali limiti possono essere aumentati rispettivamente a 1.000.000 di euro per azienda singola e 2.500.000 di euro per azienda associata nel caso di investimenti per la macellazione e lavorazione dei relativi prodotti.

4. Sono ammessi a finanziamento, nell'ambito degli investimenti aziendali:
  - a) l'acquisto, la costruzione o ristrutturazione di locali, compresa la costruzione di tettoie e recinzioni, adibiti all'allevamento di struzzi, alla macellazione delle carni e alla lavorazione dei relativi prodotti;
  - b) la realizzazione degli impianti, macchinari ed attrezzature mobili;
  - c) il primo acquisto dei capi di allevamento per l'avvio dell'attività;
  - d) l'acquisto di attrezzature e la realizzazione di impianti per l'utilizzazione idrica.
5. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere contributi per la realizzazione o l'adeguamento, anche attraverso la realizzazione di apposite linee di macellazione, dei macelli gestiti da enti e soggetti pubblici, per la macellazione delle carni degli struzzi fino al 50 per cento della spesa. La rimanente parte è a carico degli enti locali e altri soggetti pubblici.
6. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 18 miliardi.

### **Art. 110**

#### *Elicicoltura.*

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere aiuti agli investimenti per l'impianto e l'ampliamento degli allevamenti di chiocciole nonché per la loro trasformazione e commercializzazione. L'aiuto è concesso alle piccole e medie imprese, costituite in forma singola o associata, nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili a finanziamento e per investimenti fino a 500.000 di euro per azienda singola e a 1.500.000 di euro per azienda associata.
2. Sono ammessi a finanziamento:
  - a) l'acquisto, la costruzione o ristrutturazione di locali, compresa la costruzione di recinzioni, adibiti all'allevamento delle chiocciole nonché alla loro trasformazione e commercializzazione;
  - b) la ricerca idrica e la realizzazione di impianti di irrigazione.
3. I regimi di aiuto previsti dal presente articolo sono comunicati alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento CE n. 26 del 4 aprile 1962.

### **Art. 111**

#### *Crediti a breve termine.*

1. Per fare fronte alle difficoltà di accesso al credito, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere prestiti agevolati a breve termine aventi durata annuale per le spese di conduzione e gestione



- aziendale alle imprese di produzione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, di cui all'allegato I del Trattato CE.
2. Il prestito di cui al comma 1 è rinnovabile di anno in anno alle stesse condizioni.
  3. L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto interesse nella misura definita dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste e autorizzata dalla Commissione europea.
  4. Nel rispetto delle finalità delle misure di aiuto di cui al presente articolo, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste definisce nelle schede tecniche di accompagnamento al testo e nelle fasi successive del procedimento di controllo comunitario gli elementi necessari richiesti dalla Commissione europea ai fini dell'ottenimento della dichiarazione di compatibilità comunitaria, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE e delle relative raccomandazioni e disposizioni comunitarie attuative in materia di notifica.
  5. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 100 miliardi.

### **Art. 112**

#### *Organizzazioni dei produttori.*

1. Alle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa comunitaria che non abbiano beneficiato di analoghi finanziamenti nell'ambito di specifiche organizzazioni comuni di mercato, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste può concedere contributi per la costituzione e il funzionamento amministrativo per un periodo massimo di cinque anni. Possono beneficiare dei contributi anche le organizzazioni dei produttori che realizzino un ampliamento significativo delle attività dell'organizzazione, in particolare l'estensione a nuovi prodotti o a nuovi settori di intervento. In quest'ultimo caso sono ammissibili ai contributi unicamente le spese di funzionamento amministrativo derivanti dai compiti aggiuntivi.
2. L'importo dei contributi può raggiungere la misura massima del 100 per cento dei costi sostenuti nel primo anno ed è ridotto del 20 per cento per ciascun anno di esercizio, in modo che al quinto anno sia limitato al 20 per cento dei costi effettivi dell'anno stesso. I contributi sono concessi in relazione alle spese sostenute entro il quinto anno di esercizio successivo alla data di costituzione o di ampliamento dell'attività. Sono ammissibili ai contributi le spese riguardanti:
  - a) i costi per ottenere la disponibilità della sede dell'organizzazione;
  - b) l'acquisto di attrezzature di ufficio, compresi materiali e le attrezzature informatiche;
  - c) i costi del personale;
  - d) le spese necessarie per il funzionamento ordinario;

- e) l'assistenza tecnica ed economica;
- f) l'assistenza giuridica e commerciale.

3. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 30 miliardi.

### **Art. 113**

#### *Massimali degli aiuti per prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo.*

1. Gli aiuti rientranti nella disciplina della sezione 14 degli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo" 2000/C 28/02, previsti dalla presente legge, in particolare quelli concernenti l'assistenza tecnica ed economica, giuridica e commerciale fornita alle organizzazioni dei produttori, la formazione professionale, la contabilità aziendale, la partecipazione a fiere, possono essere concessi fino a totale copertura della spesa entro l'importo globale massimo di 100.000 euro per beneficiario finale per un periodo massimo di tre anni oppure, nel caso di aiuti erogati ad imprese che rientrano nella definizione comunitaria di piccole e medie imprese, entro il 50 per cento dei costi ammissibili. Viene concesso tra le due possibilità l'aiuto di entità superiore. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto si considera beneficiaria la persona che fruisce dei servizi.

### **Art. 114**

#### *Organizzazioni interprofessionali.*

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste può concedere contributi alle organizzazioni interprofessionali con sede operativa in Sicilia per la realizzazione di programmi nell'ambito della filiera agroalimentare i cui effetti avvantaggino tutti i settori della filiera medesima. In particolare i programmi possono riguardare le seguenti azioni:
  - a) ricerche e osservatori di mercato;
  - b) attività di ricerca per lo sviluppo del prodotto e la definizione delle regole di produzione;
  - c) valorizzazione delle produzioni delle singole filiere, in particolare tipiche e di qualità. Le azioni finanziate sono quelle previste dall'articolo 126, comma 2, lettere b) e c) per gli interventi sulla promozione.
2. Il contributo può essere concesso nella misura massima del 70 per cento della spesa ammissibile, per le azioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, e del 50 per cento per l'azione di cui alla lettera c) del comma 1.
3. Per organizzazioni interprofessionali, per singolo prodotto o categoria di prodotti, si intendono quegli organismi che raggruppano rappresentanti delle attività economiche connesse con la produzione, la trasformazione e la

- commercializzazione dei prodotti agroalimentari.
4. Le organizzazioni interprofessionali nello svolgimento della loro azione tengono conto degli interessi dei consumatori e perseguono, in particolare, le seguenti finalità:
    - a) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato;
    - b) contribuire a un migliore coordinamento dell'immissione sul mercato dei prodotti, anche attraverso ricerche o studi di mercato;
    - c) accrescere la valorizzazione dei prodotti.
  5. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 70 miliardi.

### **Art. 115**

#### *Avviamento di servizi, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole.*

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere alle imprese e società di servizi, aventi come scopo esclusivo la fornitura di servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione per il settore agricolo e agroalimentare, un aiuto finalizzato all'avvio dell'attività in conformità alle corrispondenti misure del POR 2000-2006.

### **Art. 116**

#### *Aiuti per l'apprendistato.*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 50 riguardanti l'apprendistato e l'assunzione degli ex apprendisti per le imprese artigiane si applicano alle imprese di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
2. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 100 miliardi.

### **Art. 117**

#### *Formazione professionale in agricoltura.*

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a promuovere azioni per la formazione di imprenditori agricoli o forestali al fine dell'acquisizione delle competenze e conoscenze professionali adeguate allo sviluppo agricolo, forestale e rurale, nonché di quelle connesse all'attuazione delle misure agroambientali degli strumenti di programmazione comunitaria in conformità alle corrispondenti misure del POR 2000-2006.

### **Art. 118**

#### *Sostegno all'attività forestale.*

1. Al fine di sostenere lo sviluppo dei territori rurali e valorizzare le risorse

ambientali e forestali, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere aiuti ai soggetti in possesso di superfici non agricole o di terreni agricoli con evidenti e perduranti condizioni di abbandono per investimenti volti all'incremento del patrimonio boschivo e/o alla realizzazione del manto vegetale, in conformità alle corrispondenti misure del POR 2000-2006.

2. L'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere contributi per la realizzazione di investimenti per il mantenimento e miglioramento dei soprassuoli forestali al fine di conservare e potenziare il grado di naturalità e di biodiversità ambientale di aree di particolare interesse e l'ottenimento di un corretto assetto ecomorfologico del territorio, nonché a promuovere la funzione economica, ecologica e sociale del bosco attraverso la realizzazione e/o il recupero di infrastrutture al servizio della fruizione pubblica e ricreativa in conformità alle corrispondenti misure del POR 2000-2006.
3. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere aiuti per investimenti finalizzati all'utilizzazione boschiva, alla prima trasformazione e commercializzazione delle produzioni silvane in conformità alle corrispondenti misure del POR 2000-2006.

### **Art. 119**

#### *Opere di miglioramento fondiario.*

1. Al fine del miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita degli imprenditori agricoli, del mantenimento di un tessuto sociale vitale nelle aree rurali e della conservazione dei paesaggi tradizionali, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere contributi agli imprenditori agricoli, in forma individuale od associata, per interventi volti alla conservazione di elementi del patrimonio rurale facenti parte dei fattori produttivi. L'aiuto è concesso, a condizione che l'investimento non comporti un aumento della produttività, nella misura del 60 per cento delle spese ammissibili, elevabile al 75 per cento nelle zone svantaggiate, per investimenti di importo massimo di lire 1.000 milioni per aziende singole e di lire 2.000 milioni per aziende associate.
2. Nel caso in cui l'investimento comporti un aumento della capacità produttiva, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste può concedere un aiuto supplementare unicamente a copertura dei costi aggiuntivi derivanti dall'uso di materiali tradizionali necessari per la conservazione del patrimonio architettonico rurale. In quest'ultimo caso l'aiuto è concesso fino al 75 per cento dei costi aggiuntivi sostenuti, fino a un importo massimo di lire 200 milioni per azienda singola e 500 milioni per azienda associata.
3. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 70 miliardi.

### **Art. 120**

#### *Contabilità aziendale.*

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere agli imprenditori agricoli che si impegnano a tenere la contabilità aziendale agraria per almeno un quinquennio, un aiuto per un importo complessivo pari a lire 5.000.000 per azienda, che è erogato nell'anno successivo a quello della chiusura di ciascun esercizio contabile, ripartito in cinque quote annuali di lire 1.000.000.
2. Con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste sono stabiliti condizioni, criteri e modalità di accesso e di erogazione dell'aiuto.
3. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 14 miliardi.

### **Art. 121**

#### *Ricomposizione fondiaria.*

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste si avvale dell'organismo fondiario nazionale, attraverso apposita convenzione valida per il periodo 2000-2006, per l'attività di riordino fondiario. A tal fine l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a finanziare interventi di ricomposizione fondiaria in conformità alle corrispondenti misure del POR 2000-2006.

### **Art. 122**

#### *Ricomposizione fondiaria: interventi aggiuntivi.*

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste si avvale dell'organismo fondiario nazionale, attraverso apposite convenzioni da stipulare per il periodo 2000-2006, per l'attività di riordino fondiario e per iniziative volte a incrementare la trasparenza e la mobilità del mercato fondiario e a favorire l'accesso, in particolare dei giovani agricoltori, al fattore produttivo fondiario, ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.
2. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 30 miliardi.

### **Art. 123**

#### *Indennità compensativa pregressa.*

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere aiuti al reddito relativi all'indennità compensativa annua agli imprenditori agricoli che operano nelle zone svantaggiate delimitate ai sensi delle direttive comunitarie in materia, al fine di completare l'erogazione dell'aiuto relativo alle richieste presentate fino al 31 dicembre 1999

nell'ambito del POP Sicilia 1994-1999.

2. L'esame delle predette richieste avviene nel rispetto dei criteri, delle procedure, delle modalità e dei livelli di aiuto stabiliti in attuazione del medesimo programma operativo plurifondo.
3. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 120 miliardi.

### **Art. 124**

#### *Contributi in favore delle associazioni di produttori riconosciute e dei gruppi di produttori agrumicoli e ortofrutticoli in prericonoscimento.*

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere contributi di avviamento in favore delle associazioni di produttori riconosciute ai sensi del Regolamento CE n. 1035/72, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento CE n. 2200/96.
2. L'aiuto è concesso a totale copertura delle spese sostenute per l'avviamento in misura decrescente, pari al 100 per cento, all'80 per cento, al 60 per cento, al 40 per cento e al 20 per cento dei costi sostenuti dall'associazione per la gestione, rispettivamente per il primo, secondo, terzo, quarto e quinto anno. Non possono essere concessi aiuti in relazione a spese sostenute dopo il quinto anno, nè dopo sette anni dal riconoscimento.
3. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere ai gruppi di produttori che hanno presentato un piano di riconoscimento ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento CE n. 2200/96 aiuti per la costituzione e l'avviamento da erogarsi nei cinque anni successivi alla data di prericonoscimento e comunque non oltre il settimo anno. L'aiuto è concesso a copertura delle spese di costituzione e avviamento in conformità a quanto previsto dall'articolo 2 del Regolamento CE 20/98 e comunque entro i seguenti massimali:
  - a) fino a 100.000 euro per anno, per il primo e secondo anno;
  - b) fino a 80.000 euro, per il terzo anno;
  - c) fino a 60.000 euro, per il quarto anno;
  - d) fino a 50.000 euro, per il quinto anno.
4. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 7 miliardi.

### **Art. 125**

#### *Commercializzazione prodotti agroalimentari.*

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a finanziare azioni al fine di promuovere la ricerca di sbocchi di mercato e

valorizzare le produzioni tipiche e/o di qualità in conformità alle corrispondenti misure del POR 2000-2006.

### **Art. 126**

#### *Promozione prodotti agroalimentari.*

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste svolge attività promozionali per i prodotti agroalimentari in ambito regionale, nazionale ed internazionale, al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia agricola favorendo lo sbocco delle produzioni regionali sui mercati. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste svolge altresì indagini quantitative e qualitative di mercato e di marketing sui mercati nazionali ed esteri.
2. L'attività promozionale è attuata attraverso un programma che prevede:
  - a) la partecipazione a rassegne fieristiche nazionali ed estere;
  - b) iniziative nei diversi circuiti distributivi;
  - c) attività di comunicazione relativamente ai prodotti di qualità;
  - d) missioni commerciali in Sicilia di operatori italiani ed esteri.
3. L'attività promozionale di cui al comma 2, lettere a) e d), è a totale carico dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ed è realizzata direttamente dallo stesso. L'attività promozionale di cui al comma 2, lettere b) e c) è realizzata dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste in compartecipazione con i soggetti beneficiari fino a un massimo del 50 per cento delle spese ritenute ammissibili al finanziamento.
4. Soggetti beneficiari delle attività previste al comma 2 sono le imprese agroalimentari, singole e associate, di produzione, trasformazione e commercializzazione, che operano nel territorio regionale.
5. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dai precedenti commi, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 56 miliardi.
6. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste promuove altresì iniziative volte alla valorizzazione dei prodotti agricoli del territorio mediante un contributo per la realizzazione di manifestazioni promozionali che si inquadrino in un ambito di politica di sviluppo rurale finalizzata a rafforzare la competitività delle aree rurali e allo sviluppo dell'economia locale. Le manifestazioni sono classificate secondo la loro rilevanza internazionale, nazionale e locale in tre fasce in relazione alle quali viene commisurato il seguente contributo, da erogare agli enti locali o a soggetti incaricati della realizzazione delle manifestazioni:
  - a) prima fascia, fino a un massimo di lire 100 milioni;
  - b) seconda fascia, fino a un massimo di lire 50 milioni;
  - c) terza fascia, fino a un massimo di lire 20 milioni.

7. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal comma 6, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di

lire 10 miliardi.

### **Art. 127**

#### *Modifica all'articolo 10 l.r. n. 24/87.*

L'articolo 10, comma 5, della legge regionale 27 maggio 1987, n. 24, è sostituito dal seguente:

“5. I contributi liquidati a consuntivo sulla base delle spese sostenute sono concessi nella misura prevista dagli “Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo” 2000/C 28/2 e nella Comunicazione della Commissione europea 87/C 302/6 recante regolamentazione degli aiuti nazionali a favore della pubblicità dei prodotti agricoli”.

### **Art. 128**

#### *Consorzi di tutela e di commercializzazione di prodotti agricoli di qualità.*

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere contributi per le spese di costituzione e avviamento di consorzi di tutela e/o di commercializzazione di prodotti agricoli di qualità e per ogni altra spesa stabilita nelle corrispondenti misure del POR 2000-2006 ed in conformità alle stesse.

### **Art. 129**

#### *Sviluppo e miglioramento infrastrutture rurali.*

1. Al fine di sostenere lo sviluppo dei territori rurali e valorizzare le risorse agricole l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere aiuti per gli investimenti per opere infrastrutturali in conformità alle corrispondenti misure del POR 2000- 2006.

### **Art. 130**

#### *Interventi per la ricostituzione del patrimonio agricolo danneggiato e difesa dalle calamità naturali.*

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere agli imprenditori agricoli, singoli o associati, aiuti per l'introduzione di sistemi di prevenzione attraverso la realizzazione di infrastrutture a carattere interaziendale e per la ricostituzione del patrimonio agricolo danneggiato purché tali interventi assicurino il mantenimento della produzione aziendale ai livelli presenti prima del verificarsi dell'evento calamitoso in conformità alle corrispondenti misure del POR 2000-2006.

### **Art. 131**

#### *Interventi per la difesa dalle calamità naturali: premi assicurativi.*



1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste concede agli imprenditori agricoli e forestali singoli o associati, un aiuto pari all'80 per cento del premio assicurativo inerente la copertura delle perdite dovute a calamità naturali, ad eventi eccezionali e ad avverse condizioni atmosferiche assimilabili alle calamità naturali conformemente a quanto stabilito negli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo" 2000/C 28/02. L'aiuto è concesso altresì nella misura del 50 per cento del premio assicurativo per la copertura delle perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche, ad epizootie e a fitopatie.
2. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 35 miliardi.

### **Art. 132**

#### *Danni causati da avverse condizioni atmosferiche.*

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere agli imprenditori agricoli, singoli o associati, aiuti a titolo di indennizzo per i danni alle produzioni ed ai mezzi di produzione causati da gelo, grandine, ghiaccio, pioggia, siccità e venti sciroccali. Il riconoscimento dell'indennizzo è legato alla verifica del danno.
2. Nel caso di danni alle produzioni, le relative perdite devono raggiungere la soglia minima del 20 per cento nelle zone svantaggiate e del 30 per cento nelle altre zone, in conformità a quanto previsto negli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo" 2000/C 28/02.
3. Nel caso di danni ai mezzi di produzione poliennali, le relative perdite devono raggiungere la soglia minima del 10 per cento della produzione per il raccolto successivo a quello dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso. La perdita reale complessiva relativa agli anni in cui la produzione è compromessa deve essere superiore ai livelli di soglia indicati al comma 2.
4. Nel caso di danni arrecati alle strutture ed alle attrezzature l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste riconosce un indennizzo pari al 100 per cento dei costi effettivi per il ristoro dei danni stessi, a prescindere dal livello della soglia minima.
5. Il valore dell'aiuto pagabile a titolo di indennizzo per le fattispecie di cui ai commi 2 e 3 deve tenere conto dell'effettiva perdita del valore economico della produzione, rapportato al valore della produzione media per il prezzo medio, riferiti entrambi al periodo esaminato per la determinazione delle soglie di cui ai commi precedenti. Nel calcolo dell'aiuto devono essere considerate le eventuali somme percepite a titolo di premi assicurativi, le spese non sostenute e quelle aggiuntive conseguenziali alle avverse condizioni atmosferiche registratesi.
6. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo e dall'articolo 133 per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 400 miliardi.

### **Art. 133**

#### *Danni causati da eventi eccezionali.*

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad erogare a favore dei soggetti di cui all'articolo 132 aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali in conformità agli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo" 2000/C 28/02.
2. L'erogazione degli aiuti di cui al comma 1 è condizionata all'autorizzazione comunitaria del provvedimento di intervento che deve essere specificatamente notificato alla Commissione europea. Il provvedimento è trasmesso alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana contestualmente alla sua notifica alla Comunità europea.

### **Art. 134**

#### *Aiuti agli allevatori.*

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere agli allevatori, singoli o associati, che aderiscono a piani di risanamento sanitario predisposti dalle autorità veterinarie o che per disposizioni di queste ultime hanno dovuto abbattere capi di loro proprietà affetti da brucellosi, leucosi e altre malattie infettive e diffusive e che comunque si impegnino ad aderire a idonee misure di prevenzione, un aiuto, sotto forma di indennizzo, a finalità combinata ai sensi del punto 11.4.3 degli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo" 2000/C 28/02.
2. L'indennizzo concesso è volto a compensare il valore del capo infetto abbattuto e le conseguenziali perdite di reddito, calcolati in rapporto alla media del reddito proveniente dall'allevamento riferito agli ultimi tre anni.
3. Al fine di evitare la sovracompensazione delle perdite subite, dall'importo dell'indennizzo sono decurtati eventuali altri benefici percepiti in attuazione di interventi pubblici per le stesse finalità.
4. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 70 miliardi.

### **Art. 135**

#### *Ricerca nel settore agricolo.*

1. Al fine di assicurare lo sviluppo delle conoscenze nel settore primario, il trasferimento delle innovazioni, l'introduzione di nuove tecnologie nei prodotti o nei processi produttivi, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, è approvato il piano regionale triennale della ricerca applicata e sperimentazione nel settore agricolo, agroalimentare e forestale entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge. Il piano triennale prevede anche linee di ricerca applicative



riguardanti i metodi di produzione a basso impatto ambientale in analogia con quanto previsto dal comma 2, lettera a), dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

2. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, in applicazione del piano triennale, è autorizzato a stipulare, a seguito di selezione attraverso bandi pubblici, convenzioni con enti pubblici di ricerca e sperimentazione e con i soggetti di cui all'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 88. A questi ultimi sono destinate il 50 per cento delle risorse finanziarie previste dal presente articolo. Sono ammessi a finanziamento per l'importo complessivo i costi connessi all'esecuzione delle attività previste nei progetti di ricerca e ritenuti ammissibili in conformità a quanto disposto nell'allegato II della "Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo" 96/C 45/06. I progetti di ricerca devono prevedere un diretto coinvolgimento dei Servizi allo sviluppo regionali facenti capo all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste e, nel rispetto delle linee individuate nel piano triennale, specifiche attività in risposta alle esigenze degli operatori del settore agricolo, agroalimentare e forestale. Devono inoltre prevedere la realizzazione di specifiche attività di trasferimento dei risultati a favore degli operatori regionali, nazionali, comunitari interessati ai risultati della ricerca.
3. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere alle imprese che presentano progetti di ricerca volti alla messa a punto di nuovi prodotti, di nuovi processi produttivi, di nuovi servizi o che comportino il miglioramento di quelli già esistenti, un contributo pari al 50 per cento dei costi connessi all'esecuzione delle attività previste nei progetti di ricerca e ritenuti ammissibili in conformità a quanto disposto nell'allegato II della "Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo" 96/C 45/06. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad elevare il livello di aiuto, fino a un massimo del 75 per cento lordo, qualora ricorrano le seguenti condizioni:
  - a) maggiorazione del 10 per cento per progetti di ricerca presentati da piccole e medie imprese;
  - b) maggiorazione del 15 per cento per progetti di ricerca i cui obiettivi rientrino all'interno di progetti o programmi specifici realizzati nell'ambito del programma quadro comunitario di ricerca e sviluppo. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a riconoscere ulteriori maggiorazioni, nel rispetto del limite massimo indicato, nei casi previsti dalla "Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo" 96/C 45/06.
4. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere alle imprese che presentano progetti di ricerca precompetitiva volti alla concretizzazione dei risultati della ricerca di cui al comma 3 o di altri progetti di ricerca applicata già realizzati, da destinare ad un'immediata utilizzazione o immissione sul mercato, nella misura pari al 25 per cento dei

costi connessi all'esecuzione delle attività previste nei progetti di ricerca e ritenuti ammissibili in conformità a quanto disposto nell'allegato II della "Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo 96/C 45/06". L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad elevare il livello di aiuto, fino a un massimo del 50 per cento lordo qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- a) maggiorazione del 10 per cento per progetti di ricerca presentati da piccole e medie imprese;
  - b) maggiorazione del 15 per cento per progetti di ricerca i cui obiettivi rientrano all'interno di progetti o programmi specifici realizzati nell'ambito del programma quadro comunitario di ricerca e sviluppo. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a riconoscere ulteriori maggiorazioni, nel rispetto del limite massimo indicato, nei casi previsti dalla Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo 96/C 45/06.
5. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste destina il 70 per cento delle risorse finanziarie ai progetti di ricerca fondamentale previsti al comma 2, il 20 per cento ai progetti di ricerca industriale previsti al comma 3 ed il restante 10 per cento ai progetti per l'attività di sviluppo precompetitiva prevista dal comma 4.
  6. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 80 miliardi.

## Capo II

### *Disposizioni varie.*

#### **Art. 136**

##### *Zone svantaggiate.*

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a proporre la ridefinizione delle zone svantaggiate del territorio isolano, nel rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento CE n. 1257/1999.

#### **Art. 137**

##### *Giusto indennizzo.*

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a procedere all'esproprio o all'occupazione temporanea dei terreni necessari al fine di consentire la realizzazione degli interventi previsti dalla misura 1.2.3 del POR 2000-2006 e al pagamento delle relative indennità calcolate ai sensi della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16.
2. Per le finalità di cui al comma 1 non trovano applicazione i criteri di priorità stabiliti dall'articolo 31 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16.

3. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, è così modificata:

“c) le nuove opere di rimboschimento e costituzione di fasce boschive con particolare riguardo a quelle necessarie per il consolidamento di terreni gravati da dissesto, con gli interventi idraulici connessi”.

### **Art. 138**

#### *Osservatori regionali per le malattie delle piante.*

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad erogare agli osservatori regionali per le malattie delle piante le somme necessarie per l'effettuazione dei controlli relativi alla determinazione dei residui di fitofarmaci sulle colture delle aziende beneficiarie degli aiuti previsti dalle misure del piano di sviluppo rurale adottato in attuazione del Regolamento CE 1257/99. I controlli possono essere effettuati anche attraverso convenzioni con soggetti pubblici o privati abilitati nell'ambito della rete di controllo del Ministero per le politiche agricole e forestali per il territorio regionale.

### **Art. 139**

#### *Modifica all'articolo 55 l.r. n. 97/1981.*

1. L'importo di spesa previsto dall'articolo 55 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 97 è elevato a lire 500 milioni.

### **Art. 140**

#### *Istruttoria ed erogazione degli aiuti.*

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste può affidare l'istruttoria e la valutazione dei singoli interventi e/o l'erogazione dei relativi stanziamenti dei regimi di aiuto per il settore agricolo all'IRCAC ovvero, nel rispetto della normativa comunitaria, a società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici e organizzativi.

2. Gli oneri derivanti dall'affidamento dell'istruttoria a società od enti esterni all'Amministrazione e dalle relative ispezioni e controlli sono posti a carico degli stanziamenti relativi ai singoli regimi di aiuto.

### **Art. 141**

#### *Norme di procedura.*

1. Nel rispetto delle disposizioni previste nel presente Titolo l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad adottare i provvedimenti necessari per l'attuazione delle misure, delle azioni e degli interventi contenuti nel POR 2000-2006.

2. Le disposizioni del presente Titolo che contengono regimi di aiuto cofinanziati con il POR 2000-2006 sono comunicate alla Commissione europea e possono essere poste in esecuzione dalla data di entrata in vigore

della presente legge. La stessa disciplina si applica alle disposizioni recanti dotazioni aggiuntive rispetto ai regimi di aiuto ammessi a cofinanziamento secondo quanto stabilito dallo stesso POR 2000-2006.

3. Le disposizioni del presente Titolo che contengono regimi di aiuto cofinanziati con il Piano di sviluppo rurale sono comunicate alla Commissione europea e possono essere poste in esecuzione dalla data di entrata in vigore della presente legge, se intervenuta la decisione comunitaria di approvazione dello stesso Piano. La stessa disciplina si applica alle disposizioni recanti dotazioni aggiuntive rispetto ai regimi di aiuto ammessi a cofinanziamento secondo quanto stabilito dallo stesso Piano di sviluppo rurale.

4. Le disposizioni della presente legge contenenti regimi di aiuto nel settore agricolo, con esclusione di quelle di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, non possono essere poste in esecuzione se non sono state previamente notificate ai sensi e per gli effetti degli articoli 87 e 88 del Trattato CE e autorizzate dalla Commissione europea o comunicate ai sensi del Regolamento CEE n. 26/1962.

5. Per la valutazione delle proposte e per l'approvazione dei progetti relativi alle misure del POR 2000-2006 afferenti al FEOGA l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a provvedere con proprio decreto alla costituzione, laddove necessario, di appositi comitati per la valutazione e la selezione dei progetti secondo le indicazioni contenute nelle singole schede di misura nell'ambito del complemento di programmazione. Relativamente ai compensi spettanti ai componenti dei predetti comitati si applica quanto disposto dall'articolo 1 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15.

## **Titolo XII**

### *Pesca.*

## **Capo I**

### *Disposizioni generali.*

### **Art. 142**

#### *Principi generali e finalità.*

1. Gli interventi previsti dal presente titolo sono finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- conservazione e gestione razionale delle risorse biologiche del mare, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia ambientale, anche attraverso lo studio ed il controllo delle interrelazioni tra l'ambiente marino, la pesca e l'acquacoltura;
- introduzione di strumenti gestionali innovativi applicativi del principio di sussidiarietà al fine di snellire le procedure e coinvolgere direttamente i produttori e le associazioni di categoria;

- c) introduzione del principio della gestione integrata della fascia costiera marina come strumento sistematico della gestione delle risorse marine;
- d) incremento delle produzioni e valorizzazione delle produzioni della pesca marittima siciliana, dell'acquacoltura, esercitata in acque marine, dolci e salmastre, e della maricoltura;
- e) diversificazione della domanda, ampliamento e razionalizzazione del mercato, aumento del consumo dei prodotti ittici;
- f) aumento del valore aggiunto dei prodotti ittici;
- g) miglioramento delle condizioni di vita e di sicurezza a bordo;
- h) miglioramento della qualità dei prodotti della pesca siciliana lungo la filiera ittica fino al consumatore;
- i) incremento delle potenzialità produttive della pesca costiera siciliana;
- l) sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, alla maricoltura ed all'acquacoltura;
- m) regolazione dello sforzo di pesca in funzione delle reali capacità produttive del mare, anche mediante l'adozione di piani specializzati di settore;
- n) incentivazione della cooperazione, dei consorzi di impresa e delle associazioni dei produttori;
- o) incentivi alla riconversione delle imbarcazioni da pesca;
- p) sviluppo e potenziamento dell'acquacoltura nelle acque marine, salmastre ed interne;
- q) istituzione di zone di riposo biologico e di ripopolamento attivo;
- r) miglioramento e potenziamento delle strutture e delle infrastrutture al servizio della pesca, ammodernamento, incremento e razionalizzazione delle strutture a terra, ivi comprese le infrastrutture portuali connesse all'attività di pesca e le ex saline;
- s) riorganizzazione e sviluppo della rete di lavorazione, distribuzione e conservazione dei prodotti del mare;
- t) potenziamento delle strutture centrali e periferiche necessarie per la gestione amministrativa, la regolamentazione dello sforzo di pesca e per la programmazione;
- u) disciplina della pesca sportiva in acque marine e interne;
- v) tutela dei consumatori, miglioramento dell'immagine del prodotto siciliano e sua salvaguardia;
- z) recupero e utilizzo delle risorse sottoutilizzate e/o scartate;
- aa) istituzione di un sistema di aggiornamento destinato a migliorare la professionalità dei pescatori rispetto al rapporto risorse-mercati;
- bb) intensificazione e sviluppo dei rapporti in materia di pesca tra la Sicilia e i paesi del Mediterraneo;
- cc) salvaguardia dei sistemi di pesca aventi rilevanza storico-culturale.

### **Art. 143**

#### *Intesa istituzionale Stato-Regione.*

1. L'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a definire un'intesa istituzionale in materia di gestione della flotta e di licenze di pesca con il Ministero per le politiche agricole e forestali in cui prevedere che:
  - a) siano condivisi gli obiettivi da perseguire per singola misura flotta, per segmento di pesca ed in funzione degli squilibri regionali rispetto al Programma di orientamento pluriennale (POP);
  - b) la Regione individui le modalità attraverso le quali le misure saranno attuate;
  - c) l'istruttoria e l'intero iter procedurale venga svolto dalla Regione;
  - d) la Regione trasmetta i risultati per il coordinamento e l'attuazione allo Stato.

### **Art. 144**

#### *Programma regionale della pesca.*

1. Ai fini dello sviluppo dell'economia ittica e della tutela delle risorse biologiche è adottato un programma regionale della pesca di durata triennale che tenga conto delle diverse realtà marittime regionali.
2. Il programma è adottato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore, previo parere della Commissione legislativa competente, nel rispetto di quanto stabilito nel programma pluriennale di orientamento per le flotte da pesca approvato dalla Commissione europea ai sensi del regolamento CE n. 2792/99. Sulla proposta di programma è sentito il Consiglio regionale per la pesca.
3. È facoltà dell'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca adottare programmi d'uso delle aree marine ai fini della diversificazione della pesca per tipologie e settori territoriali.
4. Per la redazione del programma di cui al comma 1 e di quelli di cui al comma 3 l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato ad avvalersi, previa apposita convenzione, di soggetti pubblici e privati esperti in materia, nonché ad utilizzare i risultati delle indagini scientifiche ed economiche realizzate nell'ambito del programma di ricerche di cui all'articolo 176 concernente le attività di ricerca.
5. Il Programma regionale persegue gli obiettivi e disciplina gli aspetti di seguito indicati:
  - a) analisi del settore dell'economia ittica e dello stato dell'ambiente;
  - b) individuazione degli obiettivi di sviluppo nell'ambito delle politiche comunitarie nazionali e dei relativi programmi di finanziamento;
  - c) attività in mare della pesca marittima e sviluppo dell'acquacoltura anche nelle acque interne e della maricoltura;
  - d) strutture a terra collegate all'esercizio della pesca marittima e misure promozionali di incentivazione dei servizi e della qualità dei prodotti ittici, anche a tutela dei consumatori;

- e) ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, acquacoltura e maricoltura;
- f) elaborazione di programmi d'uso delle aree marine.

### **Art. 145**

#### *Programma d'uso delle aree marine.*

1. Il programma d'uso delle aree marine è predisposto entro 180 giorni dalla approvazione della presente legge ed identifica:
  - a) le aree marine da destinare alla maricoltura e gli spazi terrestri necessari allo svolgimento di tale attività;
  - b) le aree della fascia costiera terrestre da destinare alle infrastrutture necessarie alla sicurezza della navigazione;
  - c) le aree marine da destinare al riposo biologico e al ripopolamento.

### **Art. 146**

#### *Tutela e valorizzazione delle risorse marine.*

1. Ai fini della tutela, accrescimento e valorizzazione delle risorse biologiche marine, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, in attuazione dei programmi d'uso delle aree marine determina con proprio decreto:
  - a) aree di riposo biologico;
  - b) aree di ripopolamento.
2. Il decreto di cui al comma 1 prescrive le modalità di attuazione ed individua i criteri di gestione delle aree di tutela biologica, compresi i divieti temporanei o permanenti delle attività di pesca e/o turistico-sportive.

### **Art. 147**

#### *Consiglio regionale della pesca.*

1. È istituito il Consiglio regionale della pesca, di seguito denominato Consiglio, presieduto dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca composto da:
  - a) il dirigente generale preposto al Dipartimento regionale della pesca che lo presiede in assenza dell'Assessore o, in caso di assenza del dirigente generale, un dirigente in servizio presso lo stesso Dipartimento e delegato dall'Assessore;
  - b) un dirigente tecnico dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, designato dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente;
  - c) i comandanti delle direzioni marittime o loro delegati;
  - d) un rappresentante del registro navale italiano;
  - e) un rappresentante dell'Unione delle Camere di commercio della Sicilia;
  - f) il direttore dell'Istituto della tecnologia della pesca e del pescato del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) operanti in Sicilia o un suo

- delegato;
  - g) il direttore dell'Istituto talassografico (CNR) operante in Sicilia o un suo delegato;
  - h) il responsabile della struttura siciliana dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima (ICRAM) o un suo delegato;
  - i) tre docenti delle facoltà di scienze naturali delle Università siciliane designati dai rettori delle stesse;
  - l) quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali, designati dagli organismi regionali maggiormente rappresentativi;
  - m) quattro rappresentanti delle associazioni delle cooperative, designati dagli organismi regionali maggiormente rappresentativi;
  - n) un rappresentante del settore della trasformazione e conservazione o della commercializzazione del pescato, designato dagli organismi maggiormente rappresentativi di categoria;
  - o) un rappresentante della Federazione nazionale della pesca;
  - p) un rappresentante della pesca artigianale;
  - q) il presidente del consiglio regionale dei consumatori ed utenti o suo delegato;
  - r) sette componenti di cui uno docente presso una delle università siciliane esperto in materie giuridiche e di legislazione della pesca ed uno esperto in materia di riserve marine indicato dall'Assessore al territorio e ambiente, e gli altri scelti dall'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca con documentata esperienza in materia di pesca e piscicoltura e/o di economia peschereccia;
  - s) un rappresentante della Federazione della pesca sportiva;
  - t) il presidente del CEOM S.C.p.A. o un suo delegato;
  - u) un rappresentante dell'Associazione italiana di piscicoltura;
  - v) un rappresentante dell'Associazione motoristi;
  - z) tre componenti di cui uno docente presso una delle facoltà di giurisprudenza siciliane, uno docente presso una delle facoltà di Agraria siciliane, uno docente presso una delle facoltà di Economia siciliane.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente, avente qualifica non inferiore a quella di assistente dell'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, designato dal direttore regionale della pesca.
  3. Il Consiglio è costituito con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e, in sede di ricostituzione, almeno trenta giorni prima della scadenza.
  4. Il Consiglio resta in carica tre anni.
  5. In caso di ritardo delle designazioni, il Consiglio è ugualmente insediato purché sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.



6. Per la validità delle sedute è richiesta la partecipazione di almeno la metà in prima convocazione e di un terzo dei componenti assegnati al Consiglio in seconda convocazione.
7. I componenti, ad eccezione dei membri di cui alle lettere a), b), e), f) e g) comma 1, che senza giustificato motivo non intervengano ai lavori per almeno due sedute consecutive sono dichiarati decaduti con decreto dell'Assessore. I soggetti nominati in sostituzione restano in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.
8. Il Consiglio può invitare a partecipare su specifici argomenti all'ordine del giorno esperti di settore e rappresentanti delle categorie interessate, nonché rappresentanti dell'Amministrazione dello Stato e/o della Comunità europea.
9. Ove il Consiglio o l'Assessore per il territorio e l'ambiente non dovessero rendere i prescritti pareri entro la seduta successiva a quella in cui gli argomenti sono stati posti all'ordine del giorno, gli stessi si intendono favorevolmente resi.
10. Il Consiglio in carica alla data in vigore della presente legge continua a svolgere le proprie funzioni sino alla scadenza del mandato ed è integrato dalle nuove figure previste del presente articolo.

### **Art. 148**

#### *Competenze del Consiglio.*

1. Il Consiglio, oltre ad essere sentito sulla proposta di programma regionale, esprime parere sugli atti normativi che disciplinano la pesca nelle acque compartimentali della Regione e su quelli di ordine generale previsti dalla legislazione vigente.
2. L'Assessore può chiedere il parere del Consiglio:
  - a) su progetti di legge e di regolamento;
  - b) sulle iniziative rivolte alla protezione delle risorse biologiche e alle ricerche nel campo dell'acquacoltura e maricoltura;
  - c) sui problemi di ordine generale relativi al settore della pesca.

### **Art. 149**

#### *Tipologie di pesca.*

1. Alla pesca professionale, alla pesca artigianale e alla pesca scientifica si applica la normativa statale vigente in materia.

### **Art. 150**

#### *Pesca speciale.*

1. Per attività di pesca speciale si intende quella relativa alla pesca dei ricci di mare, del novellame, delle spugne e delle altre specie individuate con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca. Tale attività è disciplinata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la

pesca, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere del Consiglio.

### **Art. 151**

#### *Pesca sportiva e occasionale.*

1. L'attività sportiva della pesca marittima è disciplinata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, previo parere del Consiglio, che preveda l'istituzione di una autorizzazione regionale per lo svolgimento delle relative attività.
2. La pesca occasionale è libera, fatte salve le limitazioni degli attrezzi previste per la pesca sportiva ed i divieti e le limitazioni localmente imposti.
3. Nelle more dell'emanazione del decreto, l'autorizzazione alla pesca sportiva è rilasciata dall'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca sulla base della normativa statale.

### **Art. 152**

#### *Ittiturismo e pescaturismo.*

1. I pescatori professionisti, singoli o associati, i caratisti e proprietari armatori imbarcati su navi da pesca possono svolgere attività di ittiturismo. Per ittiturismo si intende l'attività di ricezione ed ospitalità esercitata attraverso l'utilizzo della propria abitazione, o di una struttura appositamente acquisita da destinare e vincolare esclusivamente a questa attività, e l'offerta di servizi collegati. L'ittiturismo può essere svolto in diretto rapporto con l'attività di pescaturismo ed in rapporto di complementarietà rispetto alle attività prevalenti di pesca.
2. Alle attività di pescaturismo si applica la normativa prevista dall'articolo 27 bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche e integrazioni, e dai relativi regolamenti di attuazione.

### **Art. 153**

#### *Programmazione negoziata.*

1. Al fine di incentivare il conseguimento degli obiettivi del presente Titolo, l'Amministrazione regionale promuove le iniziative da attuarsi mediante gli strumenti di programmazione negoziata.

### **Art. 154**

#### *Conferenza regionale della pesca.*

1. L'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato ad indire annualmente una conferenza regionale della pesca che coinvolga anche i Paesi comunitari facenti parte della Conferenza delle regioni periferiche marittime per le problematiche della pesca nel Mediterraneo.



### **Art. 155**

#### *Sostituzione componenti equipaggi.*

1. I titolari delle diverse imprese di pesca che, per motivi di forza maggiore, sono costretti a modificare la composizione degli equipaggi, devono provvedere alla comunicazione delle modifiche prima che l'imbarcazione interessata prenda il mare, attraverso apposita nota consegnata alle autorità marittime competenti.
2. Nel caso in cui la sostituzione di uno o più membri dell'equipaggio avvenga con personale diverso da quello già avviato al lavoro le imprese provvedono a regolarne la posizione lavorativa entro i cinque giorni successivi al primo imbarco.
3. Presso le Capitanerie di porto della Sicilia è istituito l'elenco della gente di mare reperibile per la sostituzione di componenti di equipaggi assenti per cause di forza maggiore. A tali elenchi attingono le imprese di pesca obbligate al completamento dell'equipaggio momentaneamente incompleto.

### **Art. 156**

#### *Uffici periferici della pesca.*

1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, istituisce con decreto presso le Capitanerie di porto della Sicilia uffici decentrati della Direzione pesca e ne determina con il predetto decreto i compiti e le rispettive dotazioni organiche.
2. Al funzionamento dei predetti Uffici si provvede mediante l'utilizzazione di personale già in servizio presso l'Amministrazione regionale. È altresì consentito utilizzare i soggetti impegnati nei lavori socialmente utili o di pubblica utilità nonché i dipendenti ex RESAIS.

### **Capo II**

#### *Aiuti per la produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici.*

### **Art. 157**

#### *Dotazioni aggiuntive per aiuti volti al rinnovo delle flotte e ammodernamento delle imbarcazioni da pesca.*

1. Con dotazioni aggiuntive rispetto alle risorse finanziarie statali l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca concede aiuti alle imprese di pesca iscritte nei compartimenti marittimi della Regione da almeno un anno alla data di richiesta del premio ed ivi esercitanti prevalentemente l'attività di pesca, per l'arresto definitivo delle attività di pesca delle imbarcazioni applicando le condizioni ed i massimali previsti dall'articolo 7 del Regolamento CE n. 2792/99.

2. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca concede altresì aiuti ai pescatori e agli armatori, singoli ed associati, che risiedono nel territorio della Regione da almeno un anno e che esercitano attività di pesca da almeno un anno alla data di presentazione dell'istanza per le agevolazioni, per il rinnovo della flotta e l'ammodernamento e/o adeguamento delle navi nel rispetto di quanto stabilito nel programma pluriennale di orientamento.
3. L'aiuto di cui al comma 1 e l'aiuto di cui al comma 2 sono alternativi tra loro.
4. In caso di fusione di unità adibite allo strascico con conseguente passaggio dalla pesca costiera locale alla pesca costiera ravvicinata, l'adeguamento per la nuova unità è consentito fino al 100 per cento della somma delle caratteristiche tecniche delle unità ritirate.
5. In caso di fusione di unità adibite allo strascico esercenti la pesca costiera ravvicinata o la pesca mediterranea l'adeguamento è consentito nella misura del 100 per cento dell'unità maggiormente dimensionata, incrementata del 50 per cento di ciascuna delle altre unità.
6. In via sperimentale e limitatamente alla durata del primo Programma regionale per la pesca, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca autorizza la concessione degli aiuti di cui al presente articolo, anche nel caso di nuove costruzioni di natanti di proprietà di imprese di pesca singole o associate munite di licenza multipla, secondo quanto determinato in sede comunitaria e nazionale.
7. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie complessivamente non possono superare l'importo di lire 15 miliardi.

### **Art. 158**

#### *Trasformazione e commercializzazione di prodotti ittici.*

1. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere contributi per interventi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici riguardanti l'intera serie di operazioni di manutenzione, trattamento, produzione e distribuzione effettuate tra il momento dello sbarco o della pesca e la fase del prodotto finale. Sono ammessi a finanziamento i progetti per la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti ed attrezzature, compresi gli strumenti informatici e telematici, anche ai fini dell'innovazione di prodotto e di processo. Possono accedere ai contributi gli operatori del settore, singoli o associati, ivi compresi i consorzi formati da produttori, armatori, trasformatori e commercianti all'ingrosso, nonché le aziende ittico-conserviere. Non sono ammissibili a finanziamento gli investimenti di cui alla lettera b) del punto 2.4 dell'allegato III del Regolamento CE n. 2792/99.
2. Il contributo di cui al comma 1 è pari al 60 per cento delle spese ammissibili. Il contributo può essere elevato d'importo, per forme di finanziamento diverse dagli aiuti diretti, purché tale aumento non superi il 10 per cento del costo

totale ammissibile, qualora gli investimenti riguardino impianti collettivi o tecniche che riducano in modo sostanziale gli effetti sull'ambiente. In quest'ultimo caso i progetti sono corredati da idoneo studio di impatto ambientale atto a comprovare la predetta riduzione di effetti sull'ambiente.

3. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie complessivamente non possono superare l'importo di lire 80 miliardi.

### **Art. 159**

#### *Contributi per il potenziamento attrezzature porti di pesca.*

1. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere contributi per dotare i porti di pesca di impianti ed attrezzature destinati a:
  - a) migliorare le condizioni di sbarco, di trattamento ed immagazzinaggio dei prodotti della pesca nei porti;
  - b) coadiuvare le attività delle navi da pesca, in particolare attraverso il potenziamento delle strutture di rifornimento di carburante e di ghiaccio, l'approvvigionamento idrico e la manutenzione e riparazione delle navi da pesca attraverso la realizzazione, il potenziamento e l'adeguamento dei cantieri navali e scali di alaggio;
  - c) sistemare le banchine allo scopo di migliorare le condizioni di sicurezza al momento dell'imbarco o dello sbarco dei prodotti.
2. Il contributo di cui al comma 1, nel caso di progetti realizzati da soggetti privati non può superare il 60 per cento della spesa ammissibile; nel caso di progetti realizzati da organismi pubblici il predetto contributo può finanziare fino alla totalità della spesa.

### **Art. 160**

#### *Acquacoltura e maricoltura.*

1. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere contributi per l'attuazione di progetti aventi ad oggetto l'acquacoltura e la maricoltura e per lavori di sistemazione o miglioramento di circuiti idraulici all'interno delle imprese acquicole e sulle imbarcazioni di servizio secondo la definizione comunitaria di cui all'articolo 13 del Regolamento CE n. 2792/99.
2. Il contributo di cui al comma 1 è pari al 60 per cento delle spese ammissibili. Il contributo può essere elevato d'importo, per forme di finanziamento diverse dagli aiuti diretti, purché tale aumento non superi il 10 per cento del costo totale ammissibile, qualora gli investimenti riguardino l'utilizzo di tecniche che riducono in modo sostanziale gli effetti sull'ambiente. In quest'ultimo caso i progetti sono corredati di idoneo studio di impatto ambientale atto a comprovare la predetta riduzione di effetti sull'ambiente.

3. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie complessivamente non possono superare l'importo di lire 80 miliardi.

### **Art. 161**

#### *Contributi per l'acquisto di navi d'occasione.*

1. Nel rispetto del tonnellaggio complessivo della flotta, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere ai pescatori, armatori e/o cooperative di imprese di pesca, singole e associate, operanti nei compartimenti marittimi della Sicilia, aiuti per l'acquisto di navi d'occasione sotto forma di contributi in conto capitale in misura non superiore alla metà dell'importo del premio per l'acquisto di nuove unità. Nel rispetto dell'importo massimo previsto, l'Assessorato può stabilire che l'aiuto sia concesso con intensità decrescente in rapporto alla vetustà dell'imbarcazione.
2. Gli aiuti di cui al comma 1 possono essere concessi purché coesistano le seguenti condizioni:
  - a) che il natante all'atto dell'acquisto non superi l'età di dieci anni;
  - b) sia dimostrato che le condizioni di funzionamento garantiscono l'attività di pesca per almeno dieci anni ancora;
  - c) che il natante sia munito di licenza di pesca.
3. L'aiuto di cui al presente articolo può essere concesso una sola volta per la stessa imbarcazione.
4. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 7 miliardi.

### **Art. 162**

#### *Accesso al credito d'esercizio.*

1. Al fine di superare le difficili condizioni d'accesso al credito, alle imprese che esercitano attività di pesca con natanti iscritti nei compartimenti marittimi della Sicilia possono essere concessi aiuti d'importo non superiore ai premi assicurativi corrisposti dalle stesse imprese a fronte di garanzie per prestiti contratti con istituti di credito di durata non superiore a 12 mesi, rinnovabili di anno in anno, per fare fronte al fabbisogno di liquidità derivante dal fatto che i costi di produzione sono sostenuti prima di riscuotere il ricavato della vendita del pescato. L'aiuto è concesso per premi assicurativi d'importo complessivo fino a un massimo del 2 per cento del valore della garanzia.
2. L'aiuto di cui al comma 1 si applica altresì ai prestiti di conduzione e gestione di durata annuale contratti da imprese di acquacoltura e maricoltura e da imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti ittici, singoli o associati, ivi compresi i consorzi di filiera formati da produttori e/o armatori

e/o trasformatori e/o trasportatori e commercianti all'ingrosso.

3. Per le finalità di cui al comma 2 l'aiuto è concesso, nella stessa misura, sui prestiti di durata non superiore a 12 mesi, di cui 2 di preammortamento, e per un importo non superiore all'80 per cento dell'ammontare degli acquisti effettuati negli ultimi 3 anni per le spese di gestione.
4. L'aiuto è concesso a condizione che gli istituti di credito applichino alle operazioni di credito tassi di interesse non superiori di 2 punti percentuali ai tassi di riferimento stabiliti per il settore della pesca dalla Commissione europea.
5. L'aiuto è accordato a fronte di prestiti di durata non superiore a 12 mesi, di cui 3 di preammortamento, e per un importo massimo commisurato alla stazza lorda del natante secondo la seguente tabella:
  - a) natanti con stazza lorda fino a 10 TSL.: lire 15 milioni;
  - b) natanti con stazza lorda da 10 a 50 TSL.: lire 30 milioni;
  - c) natanti con stazza lorda da 50 a 100 TSL.: lire 60 milioni;
  - d) natanti con stazza lorda superiore a 100 T.: lire 120 milioni;
6. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 2 miliardi.

### **Art. 163**

#### *Misure specifiche per il miglioramento della qualità dei prodotti ittici.*

1. Nel rispetto delle norme di cui all'art. 15, comma 2 e 3, lettera i), del Regolamento CE n. 2792/99, l'Assessorato è autorizzato a concedere aiuti per progetti in materia di definizione e applicazione di sistemi di miglioramento e di controllo della qualità, della rintracciabilità, delle condizioni sanitarie, degli strumenti statistici, e dell'impatto ambientale. Gli aiuti possono essere concessi fino a totale copertura delle spese purché i progetti abbiano durata limitata e risultino di interesse collettivo.

### **Art. 164**

#### *Interventi per la promozione dei prodotti.*

1. Ai fini della promozione della ricerca di nuovi sbocchi di mercato per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura l'Assessorato regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere contributi in favore delle iniziative collettive di cui alle misure ed alle condizioni indicate dall'articolo 14 del Regolamento CE n. 2792/99. Il contributo è concesso nella misura del 100 per cento nei casi di iniziative realizzate da soggetti pubblici e del 60 per cento nel caso in cui è prevista la partecipazione di beneficiari privati.
2. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente

articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie complessivamente non possono superare l'importo di lire. 3 miliardi.

### **Art. 165**

#### *Servizi innovativi e qualità.*

1. Alle imprese addette alle attività di pesca, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici l'Assessorato per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca può concedere un contributo per spese riguardanti:
  - a) l'adozione di sistemi di qualità, di sistemi obbligatori di igiene, sicurezza e qualità dei prodotti, di sistemi di audit ambientale e ogni altro investimento immateriale utile alla sicurezza e qualità dei processi produttivi e dei prodotti, nonché per le spese inerenti l'ottenimento di marchi di qualità e il rispetto dei relativi disciplinari, ivi comprese le spese per la formazione e riqualificazione del personale e per gli studi preliminari, la consulenza e l'assistenza tecnica;
  - b) l'utilizzazione di nuove tecnologie, l'uso di sistemi avanzati di comunicazione anche per la vendita dei prodotti, l'informatizzazione dei processi produttivi, l'introduzione di tecnologie pulite.
2. Il contributo è erogato fino al 75 per cento delle spese ammissibili a finanziamento e per un importo non superiore a lire 200 milioni. Nel caso in cui le norme sui controlli di qualità siano obbligatorie il contributo è concesso a totale copertura della spesa. Le spese ammissibili e ogni altra disposizione attuativa sono definite nel complemento di programmazione del POR 2000-2006. La disciplina contenuta nel complemento di programmazione si applica anche agli interventi previsti dal presente articolo finanziati con fondi regionali.
3. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca può altresì concedere contributi, sino all'importo di lire 500 milioni e al 70 per cento della spesa, per la costituzione e l'avviamento in Sicilia di organismi terzi di controllo delle denominazioni di origine protette dei prodotti ittici accreditati in conformità alla vigente disciplina in materia e per la realizzazione dei laboratori di prova idonei alla certificazione.
4. Ai fini della procedura di registrazione comunitaria l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca istruisce le richieste da sottoporre alla Commissione europea per il rilascio dell'autorizzazione riguardante le indicazioni geografiche, le denominazioni di origine e le attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari ai sensi dei Regolamenti CE n. 2081/92 e n. 2082/92 e della normativa comunitaria di settore per i prodotti non disciplinati dai predetti Regolamenti.
5. Per assicurare il controllo sulle autorizzazioni rilasciate dalla Commissione europea, presso l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è istituito un albo degli organismi di controllo

delle indicazioni geografiche, denominazioni di origine e attestazioni di specificità dei prodotti ittici. L'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca può affidare l'attività di controllo ad autorità pubbliche ovvero ad organismi privati. L'affidamento ad organismi privati avviene sulla base dei requisiti stabiliti con decreto del Presidente della Regione, su proposta del l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, previa delibera della Giunta regionale.

6. Per la costituzione e l'avviamento di consorzi di tutela dei marchi di qualità dei prodotti l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato ad erogare contributi fino a totale copertura della spesa e per un importo comunque non superiore a lire 300 milioni. Le spese di avviamento sono ammesse a finanziamento per i primi cinque anni dalla costituzione e sono comprensive delle spese per il personale, per gli studi preliminari, la consulenza e l'assistenza tecnica per l'ottenimento dei marchi, la promozione e la pubblicità a tutela del prodotto e la stesura dei disciplinari di produzione.
7. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie complessivamente non possono superare l'importo di lire 15 miliardi.

### **Art. 166**

#### *Piccola pesca costiera.*

1. Per piccola pesca costiera si intende la pesca praticata da natanti di lunghezza fuori tutto inferiori a 12 metri.
2. La capacità complessiva della flotta siciliana di piccola pesca costiera, ad esclusione di pescherecci a strascico, può essere sostituita e può essere beneficiaria di aiuti pubblici per il ritiro e per il rinnovo, a condizione che l'aiuto complessivo non superi l'importo del costo d'acquisto della nuova imbarcazione.
3. I proprietari di navi e/o i nuclei familiari di pescatori attivi nel settore della piccola pesca costiera costituiti in forma associata possono presentare progetti collettivi in forma integrata riguardanti lo sviluppo o l'am modernamento dell'attività di pesca. Tali progetti possono in particolare concernere le iniziative di cui al punto 4, dell'articolo 11 del Regolamento CE n. 2792/99.
4. I progetti di cui ai commi precedenti ricevono un contributo forfettario fino al 100 per cento della spesa ammissibile entro un ammontare massimo di 150.000 euro per progetto.
5. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie complessivamente non possono superare l'importo di lire. 21 miliardi.

### **Art. 167**

#### *Riconversione a fini turistici.*

1. I benefici di cui all'articolo 12, comma 3, lettera c) del Regolamento CE n. 2792/99 si applicano anche alle imbarcazioni definitivamente trasformate per la loro destinazione a fini turistici previa rinuncia alla licenza di pesca.
2. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie complessivamente non possono superare l'importo di lire 10 miliardi.

### **Art. 168**

#### *Incentivi per la prima occupazione.*

1. Agli operatori della pesca e dell'acquacoltura, singoli o associati, ivi compresi i consorzi di filiera formati da produttori e/o armatori e/o trasformatori e/o trasportatori e commercianti all'ingrosso si applicano le disposizioni previste a favore delle imprese artigiane per l'avvio all'occupazione attraverso la stipula di contratti di apprendistato.
2. Per agevolare la formazione professionale e l'occupazione giovanile nelle professioni marinare e nell'indotto a terra, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca eroga contributi a titolo di concorso sugli oneri contrattuali sostenuti dalle imprese ittiche per l'assunzione di mozzi, giovanotti di macchina e apprendisti.
3. I contributi possono essere concessi per un quadriennio e sono commisurati ad un importo pari al 70 per cento degli oneri contrattuali previsti per ogni giornata di lavoro effettivamente prestata da ciascun lavoratore di cui al comma 2 che abbia adempiuto l'obbligo scolastico e comunque fino al compimento del ventesimo anno di età.
4. Il contributo relativo a ciascun lavoratore di cui al comma 2 è erogato per non più di venticinque giornate lavorative su base mensile, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a quello previsto per il contratto collettivo di lavoro per il personale imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima.
5. Per i mozzi arruolati con retribuzione alla parte, ai sensi dell'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro, la prima erogazione dei contributi è effettuata dopo otto mesi dall'assunzione, mentre le successive erogazioni dei contributi sono effettuate per quadrimestri posticipati in misura pari all'80 per cento delle percentuali di cui al comma 3 della spesa documentata dalle imprese ittiche. L'erogazione del contributo a saldo è effettuata entro il primo semestre.
6. L'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è altresì autorizzato a concedere alle imprese ittiche di cui al comma 2, che abbiano assunto, in qualità di lavoratori dipendenti, uno o più soggetti che hanno compiuto presso le stesse il periodo d'apprendistato, contributi a titolo di concorso sugli oneri contrattuali, previdenziali ed assicurativi.
7. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 70 miliardi.



### **Art. 169**

#### *Contributi per la formazione tecnica ed economica degli addetti alla pesca.*

1. Al fine di promuovere la formazione tecnica ed economica degli addetti alla pesca e alle attività di trasformazione e/o commercializzazione ed in applicazione del l'articolo 15, punti 2 e 3, del Regolamento CE n. 2792/99, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere contributi in conto capitale fino a totale copertura della spesa sostenuta.
2. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie complessivamente non possono superare l'importo di lire 20 miliardi.

### **Art. 170**

#### *Misure di carattere socio-economico.*

1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere contributi per le misure di carattere socio-economico indicate dal Regolamento CE n. 2792/99, articolo 12, comma 3, lettera a), relativa al prepensionamento; lettera b) per pagamenti compensativi individuali per pescatori imbarcati su navi da pesca oggetto di una misura di arresto definitivo; lettera c) per pagamenti compensativi individuali per la riconversione o diversificazione dell'attività professionale di pesca; lettera d) per premi individuali ai giovani pescatori di età inferiore ai 35 anni. La misura dei premi individuali di cui alle lettere c) e d) è stabilita dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca nel rispetto del massimale previsto dall'articolo 12 del predetto regolamento.
2. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è altresì autorizzato a concedere contributi per misure di accompagnamento a carattere sociale per i pescatori, finanziate con bilancio regionale, per promuovere l'interruzione temporanea dell'attività di pesca nel quadro dei piani di protezione delle risorse acquatiche, ai sensi del Regolamento CE n. 2792/99, articolo 12, comma 6.

### **Art. 171**

#### *Azioni realizzate dagli operatori del settore.*

1. Ai componenti degli equipaggi delle imbarcazioni da pesca interessate a limitazioni dello sforzo di pesca che rientrano in progetti di interesse collettivo e di durata limitata di cui agli obiettivi previsti dall'articolo 15, commi 2 e 3, lettere b) e d) del Regolamento CE n. 2792/99 è corrisposto un compenso nella misura massima forfettaria di lire 4.800.000.

### **Art. 172**

#### *Iniziative per lo sviluppo e il riequilibrio del patrimonio ittico.*

1. Al fine di non disperdere il patrimonio produttivo e allo scopo di tutelare e valorizzare le risorse marine, l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, nel rispetto delle finalità del Programma regionale per la pesca, promuove la costituzione dei consorzi previsti dalla legge regionale 1 agosto 1974, n. 31. Dei consorzi possono fare parte i pescatori e/o armatori e/o cooperative, le associazioni di produttori e gli enti pubblici.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, con proprio decreto, adotta lo statuto al quale devono uniformarsi gli istituendi consorzi. I consorzi già costituiti ai sensi della legge regionale 1 agosto 1974, n. 31, entro sei mesi dall'emanazione del decreto di adozione dello statuto tipo, devono procedere al l'adeguamento dei propri statuti al fine di renderli conformi al predetto statuto tipo.
3. I consorzi possono presentare programmi di attività sulla base delle norme di cui all'articolo 15, commi 2 e 3 del Regolamento CE n. 2792/99.
4. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 10 miliardi.
5. L'Assessorato è autorizzato altresì a finanziare, in favore dei consorzi di cui al presente articolo, le iniziative di cui ai punti 1), 2) e 3) dell'articolo 1 della legge regionale 1 agosto 1974, n. 31, con le modalità di cui agli articoli 3, 4 e 6 della stessa legge.
6. Le disponibilità destinate agli interventi di cui al presente articolo per ciascun esercizio finanziario sono ripartite a favore dei consorzi operanti nella Regione con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.
7. Per le finalità di cui all'articolo 9 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25, il golfo di Catania ricomprende altresì i territori dei comuni di Calatabiano e Siracusa.

### **Art. 173**

#### *Interventi a favore delle imbarcazioni destinate alla pesca tradizionale del pescespada.*

1. Al fine di permettere il mantenimento dei sistemi tradizionali di pesca del pescespada a mezzo d'imbarcazioni dette 'feluchè, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, è autorizzato a concedere ai titolari delle predette imbarcazioni da pesca aiuti sotto forma di contributi in conto capitale fino alla concorrenza del 30 per cento delle spese ammissibili, per l'acquisto di nuove imbarcazioni previa demolizione di quelle dismesse o per l'ammodernamento di quelle esistenti, da adibire esclusivamente alla pesca del pescespada.
2. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare



l'importo di lire 1 miliardo.

### **Art. 174**

#### *Organizzazioni dei produttori.*

1. Allo scopo di incentivare la costituzione e agevolare il funzionamento delle organizzazioni dei produttori riconosciute, l'Assessorato regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere le seguenti forme di sostegno finanziario:
  - a) aiuti alle organizzazioni di produttori nei tre anni successivi alla data di riconoscimento, d'importo non superiore per il primo, secondo e terzo anno rispettivamente pari al 3, al 2 e all'1 per cento del valore della produzione commercializzata dalle suddette organizzazioni e al 60, 40 e 20 per cento delle spese di gestione delle organizzazioni;
  - b) aiuti alle organizzazioni di produttori che abbiano ottenuto il riconoscimento specifico di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 1, del Regolamento CE n. 3759/92 nei tre anni successivi alla data del riconoscimento, per agevolare l'attuazione del loro piano di miglioramento della qualità della produzione. L'importo dell'aiuto non può superare per il primo, secondo e terzo anno, rispettivamente il 60, il 50 e il 40 per cento delle spese destinate dall'organizzazione all'attuazione del piano.
2. Le organizzazioni di produttori riconosciute dalla Regione siciliana e che contribuiscono al perseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca, hanno titolo a presentare progetti a valere sulle iniziative di cui all'articolo 15, comma 3 del Regolamento CE n. 2792/99.
3. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie complessivamente non possono superare l'importo di lire 2,5 miliardi.

### **Art. 175**

#### *Arresto temporaneo delle attività di pesca.*

1. L'Assessorato regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca previa comunicazione alla Commissione europea delle motivazioni scientifiche, può concedere a pescatori e proprietari di navi indennità per l'arresto temporaneo delle attività nel caso di evento non prevedibile dovuto, in particolare, a cause biologiche. L'indennità è concessa per un massimo di due mesi all'anno per il periodo 2000-2006 nella misura stabilita con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca tenuto conto del danno realmente subito dai soggetti beneficiari.
2. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, possono essere approvati piani per il recupero di risorse che rischiano di esaurirsi. Per l'attuazione dei

piani è concessa, per un massimo di due anni, con possibilità di proroga per un altro anno, per il periodo 2000-2006, indennità ai pescatori e proprietari di navi nella misura stabilita nello stesso decreto, tenuto conto in particolare del danno subito per l'arresto dell'attività di pesca. Per la stessa durata può essere concessa un'indennità alle industrie di trasformazione il cui approvvigionamento dipenda dalla risorsa oggetto dei piani di recupero, allorché le importazioni non siano in grado di compensare le riduzioni di approvvigionamento.

3. Con la procedura di cui al comma 2 possono essere concesse, per un periodo di sei mesi, compensazioni finanziarie destinate a consentire l'adeguamento tecnico ai pescatori e proprietari di navi in caso di restrizioni tecniche imposte ad alcuni attrezzi o metodi di pesca a seguito di una decisione del Consiglio della Comunità europea.
4. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie complessivamente non possono superare l'importo di lire 300 miliardi.
5. I criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi sull'arresto temporaneo delle attività di pesca nonché l'ammontare delle indennità sono stabiliti per il periodo 2000-2006 con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca. Per tali finalità sono utilizzate le disponibilità esistenti in bilancio per l'esercizio finanziario 2000. L'arresto temporaneo delle attività di pesca può riguardare periodi continuativi di 45 giorni anche intercorrenti tra due annualità successive.

### **Art. 176**

#### *Attività di ricerca.*

1. Le attività di ricerca scientifica e tecnologica in materia di pesca, acquacoltura e maricoltura sono promosse dall'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca in relazione alle esigenze del comparto.
2. Le linee di ricerca devono essere dettagliate e rivolte al superamento dei limiti di sviluppo del settore o all'acquisizione di informazioni necessarie all'Amministrazione.
3. In sede di prima applicazione, sono ammessi a finanziamento i programmi di ricerca presentati da ICRAM, CNR, università, consorzi di ripopolamento ittico e altri enti pubblici di ricerca e società ad essi collegate. Per i programmi successivi si provvede con apposito decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.

### **Art. 177**

#### *Contributi per la gestione della fascia costiera.*

1. Al fine di realizzare il ripopolamento e il riequilibrio ecologico dei mari siciliani l'Assessorato regionale per la cooperazione, il commercio,

l'artigianato e la pesca può concedere un contributo in conto capitale per le spese inerenti a progetti di ricerca industriale finalizzati alla conoscenza delle risorse ittiche, ricerche bio-economiche e monitoraggio delle acque appositamente autorizzate.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 il contributo è concesso nella misura del 75 per cento della spesa ammissibile in favore di consorzi costituiti tra pescatori e/o armatori e/o cooperative, di associazioni di produttori, di enti pubblici e privati.
3. I contributi di cui al presente articolo vengono erogati dall'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca in via anticipata per il 40 per cento, previa presentazione di fidejussioni bancarie o assicurative o dei consorzi di garanzia collettiva fidi disciplinati dalla normativa nazionale e regionale.
4. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie complessivamente non possono superare l'importo di lire 3 miliardi.

### **Art. 178**

#### *Calamità naturali ed eventi eccezionali.*

1. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al l'articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33, riguardanti la disciplina delle calamità naturali e degli eventi eccezionali.
2. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie complessivamente non possono superare l'importo di lire 40 miliardi.

### **Art. 179**

#### *Vigilanza, controllo e sorveglianza sulle attività di pesca.*

1. Per lo svolgimento dei poteri di vigilanza, controllo e sorveglianza sulla pesca esercitati dall'Amministrazione regionale per il tramite delle Capitanerie di porto, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato ad acquistare imbarcazioni appositamente attrezzate, anche al fine della salvaguardia della vita umana a mare, nonché per interventi di pronto soccorso medico con personale sanitario a bordo, da assegnare alle Capitanerie di porto ed uffici dipendenti competenti per territorio nell'ambito della Regione siciliana.
2. Al fine di dotare le imbarcazioni di cui al comma 1 del personale sanitario necessario, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a stipulare, anche per il tramite delle Capitanerie, apposite convenzioni con le aziende sanitarie locali territorialmente competenti.
3. Per gli stessi scopi istituzionali di cui al comma 1, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato ad

acquistare, prevedendone la relativa manutenzione, beni strumentali, ivi comprese attrezzature informatiche per il trattamento e la gestione dei dati del settore e a contribuire, in misura non superiore al 30 per cento, alle spese di gestione della componente aereo ed elicotteristica in dotazione al Corpo delle Capitanerie di porto e della Guardia costiera della Sicilia per l'espletamento degli specifici servizi di istituto.

4. L'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato, d'intesa con il Comando generale delle Capitanerie di porto, a provvedere alla realizzazione, potenziamento e ristrutturazione di opere infrastrutturali strettamente connesse all'esercizio della vigilanza sull'attività di pesca e della salvaguardia della vita umana a mare.
5. Ai fini del potenziamento e completamento di un sistema di ascolto radio di tutti gli uffici marittimi della Sicilia, allo scopo di perseguire la sicurezza e la salvaguardia della vita umana in mare, l'Assessorato, d'intesa con il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, è autorizzato a realizzare una rete radio automatizzata da collegare con la centrale operativa del suddetto comando e con le stazioni di secondo livello, che saranno ubicate presso le direzioni marittime di Catania e Palermo.
6. In relazione a quanto previsto dal comma 5 e allo scopo preciso di assicurare la più immediata ed economica assistenza, facilitando le operazioni di ricerca e soccorso alle imbarcazioni da pesca che si trovino in situazioni di emergenza, nonché il controllo sul regolare svolgimento delle attività di pesca è fatto obbligo ai proprietari di natanti da pesca di stazza superiore a 10 TSL e iscritti nei compartimenti marittimi della Sicilia, di dotarsi di un sistema di radiolocalizzazioni delle navi da pesca da collegare con la centrale operativa di cui al comma 5. Per l'acquisto della suddetta attrezzatura, l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere contributi in conto capitale fino a un massimo dell'80 per cento della spesa necessaria.
7. L'impianto di cui al comma 6 deve essere mantenuto in continuo e regolare esercizio e deve essere assicurata l'acquisizione da parte della centrale operativa di cui al comma 5, dei dati di cui all'articolo 3, comma 1, del Regolamento CE n. 1489/97 del 29 luglio 1997, con la frequenza di cui al successivo comma 3 dello stesso articolo, e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del predetto Regolamento CE n. 1489/97, dettate per il caso di guasto tecnico o di mancato funzionamento dell'impianto di localizzazione installato a bordo dei natanti.
8. Al fine di assicurare un più immediato ed efficace coordinamento delle attività di pianificazione, vigilanza e controllo che, nell'ambito delle rispettive competenze, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca e il Corpo delle Capitanerie di porto sono chiamati a svolgere nel settore della pesca e delle attività marinare, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concordare con il comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto le

modalità per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo, ivi compresa la costituzione, presso l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca di un ufficio di coordinamento, con personale del Corpo delle Capitanerie di porto e della Guardia costiera della Sicilia, i cui oneri di funzionamento per quanto attiene ai locali, alle attrezzature e ai beni strumentali necessari, sono a carico del l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.

9. Restano altresì a carico dell'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca gli oneri derivanti dalla utilizzazione del personale di cui al comma 8 per missioni anche all'estero che possono essere autorizzate dall'Assessore, salve le prescrizioni regolamentari del Corpo delle Capitanerie di porto, per lo svolgimento di compiti attinenti alle funzioni istituzionali del medesimo Assessorato.
10. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 20 miliardi.

### **Art. 180**

#### *Modalità alternative di pagamento degli aiuti.*

1. Per il pagamento delle somme a qualsiasi titolo erogate in favore delle imprese di pesca e dei marittimi, l'Amministrazione regionale può avvalersi, alle stesse condizioni in atto praticate per le camere di commercio, delle Capitanerie di porto.

### **Capo III**

#### *Disciplina delle acque interne.*

### **Art. 181**

#### *Tutela e incremento della fauna ittica delle acque interne.*

1. L'Assessore regionale al territorio, al fine della tutela, dell'incremento e della valorizzazione delle risorse biologiche delle acque interne individua i seguenti obiettivi:
  - a) salvaguardia e incremento della fauna delle acque interne;
  - b) sistemazione di bacini idrografici ai fini di una migliore protezione e sviluppo degli ecosistemi esistenti;
  - c) orientamento delle specie biologiche più rispondenti alle iniziative di carattere socio-economico per la crescita delle comunità interne;
  - d) regolamentazione dell'attività di prelievo e pesca in relazione alle potenzialità biologiche di ciascun bacino;
  - e) regolamentazione dell'attività di pesca sportiva;
  - f) azioni di controllo igienico-sanitario;
  - g) azioni in favore della ricerca scientifica per la migliore conoscenza delle acque interne e per lo sviluppo dei fattori collaterali produttivi;

- h) sviluppo e coordinamento dei rapporti con enti e organizzazioni pubbliche e private coinvolte nella gestione del settore;
- i) incentivazione della pesca nelle acque interne.

### **Art. 182**

#### *Specie oggetto di tutela e salvaguardia e definizione di acque interne.*

1. Ai fini del presente Titolo sono considerati oggetto di tutela e salvaguardia la fauna ittica, la flora e tutte le risorse biologiche presenti nelle acque interne.
2. Agli effetti del presente Titolo vengono considerate acque interne tutte le risorse idriche regionali di superficie.
3. I corpi idrici di acque dolci o salmastre, naturali o artificiali, che sfociano a mare, fino alla congiungente i punti più foranei degli sbocchi stessi, sono anch'essi classificati come acque interne.

### **Art. 183**

#### *Classificazione delle acque interne ai fini della pesca.*

1. Ai fini della pesca, le acque interne del territorio regionale vengono classificate in acque principali e acque secondarie.
2. Vengono considerate acque principali quelle che consentono, per portata, vastità delle stesse e condizioni fisico-biologiche, l'uso di reti e attrezzi idonei alla grande cattura.
3. Sono considerate acque secondarie quelle destinate esclusivamente alla pesca di tipo dilettantistico, nelle quali è vietata la pesca con attrezzi per la grande cattura.

### **Art. 184**

#### *Disposizioni attuative della pesca nelle acque interne.*

1. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto detta la disciplina dell'attività di pesca e per la tutela della fauna e della flora ittica nelle acque interne.
2. Al rilascio delle licenze di pesca nelle acque interne provvede la provincia regionale competente per territorio.

### **Titolo XIII**

#### *Disposizioni procedurali per l'erogazione degli aiuti.*

### **Art. 185**

#### *Oggetto procedimenti e moduli organizzativi.*

1. In linea con quanto stabilito dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, il presente Titolo individua i principi che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività

produttive, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni ed i benefici di qualsiasi genere concessi da amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi.

2. Il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia, individua con proprio decreto i criteri generali per la gestione ed il coordinamento di tutti gli aiuti di Stato.
3. I soggetti interessati hanno diritto agli aiuti di Stato esclusivamente nei limiti delle disponibilità di bilancio. Il soggetto competente comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e restituisce agli istanti, le cui richieste non siano state soddisfatte, la documentazione da loro inviata. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il soggetto competente comunica la data dalla quale è possibile presentare le relative domande, con avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana almeno sessanta giorni prima del termine iniziale.
4. Gli aiuti di Stato sono erogati con procedimento automatico, valutativo o negoziale.
5. Ferma restando la concessione da parte del soggetto competente, per lo svolgimento dell'attività istruttoria o erogazione, tenuto conto della complessità degli adempimenti di natura tecnica o gestionale, possono essere stipulate convenzioni, le cui obbligazioni sono di natura privatistica, con società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà in relazione allo svolgimento delle predette attività, selezionate tramite le procedure di gara previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Gli oneri derivanti dalla convenzione sono sottoposti a carico degli stanziamenti cui le convenzioni si riferiscono.
6. Per la valutazione degli aspetti specialistici e dei risultati attesi dagli interventi, il soggetto competente per la concessione può avvalersi di esperti prescelti a rotazione da appositi elenchi, aperti a tutti gli interessati, previa verifica della insussistenza di cause di incompatibilità e del possesso dei necessari requisiti di professionalità, competenza ed imparzialità. Con decreto del l'Assessore competente per materia sono fissati i criteri per l'inclusione e la permanenza degli esperti negli elenchi e per la tenuta dei medesimi.

### **Art. 186**

#### *Procedura automatica.*

1. La procedura automatica si applica qualora non risulti necessaria per l'attuazione degli interventi una attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario del programma di spesa. L'intervento è concesso in misura percentuale ovvero in misura fissa d'ammontare predeterminato, sulle spese ammissibili.
2. L'Assessore competente per materia determina previamente, sulla base delle

risorse finanziarie disponibili, l'ammontare massimo dell'intervento concedibile e degli investimenti ammissibili nonché le modalità di erogazione.

3. Per l'accesso agli interventi, l'interessato presenta una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e dal presidente del collegio sindacale o, in assenza di quest'ultimo, da un revisore dei conti iscritto al relativo registro, attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni. L'interessato presenta altresì la documentazione e le informazioni necessarie per l'avvio dei procedimenti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.
4. Il soggetto competente accerta, secondo l'ordine cronologico di presentazione, esclusivamente la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e di quant'altro previsto dal comma 3.
5. Entro 30 giorni, l'intervento è concesso nei limiti delle risorse disponibili.
6. Qualora la dichiarazione sia viziata o incompleta, entro il medesimo termine di cui al comma 5, è comunicata all'impresa la richiesta di integrazione della documentazione ovvero il diniego all'intervento in caso di vizi insanabili.
7. L'impresa beneficiaria, entro sessanta giorni dalla realizzazione dell'iniziativa, con le medesime forme e modalità di cui al comma 3, fornisce i documenti giustificativi delle spese sostenute, ivi compresi gli estremi identificativi degli eventuali impianti, macchinari o attrezzature acquistati, nonché una perizia giurata da un professionista competente nella materia, iscritto al relativo albo professionale, attestante l'inerenza dei costi sostenuti alle tipologie ammissibili e la loro congruità. Tale perizia giurata non è obbligatoria nel caso di interventi di sostegno dell'occupazione e nel caso di aiuti concessi nell'ambito del "de minimis".
8. Il soggetto competente accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta entro il termine previsto dalle norme specifiche e comunque non oltre sessanta giorni dalla presentazione della documentazione stessa, fatti salvi i maggiori termini eventualmente previsti dalla normativa antimafia, provvede al l'erogazione dell'intervento mediante unica somministrazione.

### **Art. 187**

#### *Procedura valutativa.*

1. La procedura valutativa si applica ai progetti o ai programmi organici e complessi. Il soggetto competente comunica i requisiti, le modalità e le condizioni concernenti i procedimenti, a "graduatoria" o a "sportello", con avviso da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana almeno novanta giorni prima del termine previsto per l'invio delle domande.
2. Nel procedimento a "graduatoria" sono regolati partitamente nel bando di gara i contenuti, le risorse disponibili, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande. La selezione delle iniziative ammissibili è effettuata mediante valutazione comparata, nel l'am bito di specifiche



- graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati.
3. Nel procedimento a “sportello” è prevista l’istruttoria delle agevolazioni secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande nonché la definizione di soglie e condizioni minime, anche di natura quantitativa, connesse alle finalità dell’intervento ed alle tipologie delle iniziative per l’ammissibilità alla attività istruttoria. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell’intervento è disposta secondo il predetto ordine cronologico.
  4. La domanda di accesso agli interventi è presentata con una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa e dal presidente del collegio sindacale o, in assenza di quest’ultimo, da un revisore dei conti iscritto al relativo registro, attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l’accesso alle agevolazioni e contenente tutti gli elementi necessari per effettuare la valutazione sia del proponente che della iniziativa per la quale è richiesto l’intervento. L’interessato presenta altresì la documentazione e le informazioni necessarie per l’avvio dei procedimenti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.
  5. L’attività istruttoria è diretta a verificare il perseguimento degli obiettivi previsti dalle singole normative, la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia del programma e il fine perseguito, la congruità delle spese. Qualora l’attività istruttoria presupponga anche la validità tecnica, economica e finanziaria della iniziativa, la stessa è svolta con particolare riferimento alla redditività, alle prospettive di mercato e al piano finanziario per la copertura del fabbisogno finanziario derivante dalla gestione nonché la sua coerenza con gli obiettivi di sviluppo aziendale. Le attività istruttorie e le relative decisioni sono definite entro e non oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda.

### **Art. 188**

#### *Procedura negoziale.*

1. La procedura negoziale si applica agli interventi di sviluppo territoriale o settoriale, anche se realizzati da una sola impresa o da un gruppo di imprese nell’ambito di forme della programmazione concertata. Nel caso in cui l’intervento sia rivolto a programmi territoriali comunque interessanti direttamente o indirettamente enti locali, devono essere definiti gli impegni di tali enti, in ordine alle infrastrutture di supporto e alle eventuali semplificazioni procedurali, volti a favorire la localizzazione degli interventi. Una quota degli oneri derivanti dai predetti impegni può essere messa a carico del procedimento.
2. La definizione delle modalità di erogazione è rimessa all’apprezzamento del soggetto competente, che, a tal fine, tiene conto dei principi e delle regole fissati per la procedura valutativa e degli obiettivi specifici di ciascun intervento.

### **Art. 189**

#### *Procedura d’erogazione.*

1. I benefici determinati dagli interventi sono attribuiti in una delle seguenti forme: concessione di garanzia, contributi in conto capitale, contributi in conto interessi, finanziamento agevolato, sgravi fiscali e contributivi.
2. Nel caso di erogazione del beneficio sotto forma di contributo in conto capitale, salvo che l’erogazione del l’intervento non avvenga con le modalità stabilite per la procedura automatica, esso è erogato a favore dell’impresa beneficiaria dal soggetto responsabile per un importo pari allo stato d’avanzamento contabile dell’iniziativa. Le agevolazioni possono essere erogate anche a titolo d’anticipazione, previa presentazione d’apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo pari almeno alla somma da erogare. Dall’ultima quota viene trattenuto un importo non inferiore al 10 per cento delle agevolazioni concesse, che è erogato successivamente alla presentazione della documentazione finale di spesa da parte del l’impresa beneficiaria e alla effettuazione dei controlli previsti dalle disposizioni del presente Titolo.
3. L’erogazione del finanziamento agevolato segue le modalità, in quanto compatibili, previste dal comma 2 per il contributo in conto capitale. L’agevolazione derivante da un finanziamento agevolato è stabilita nelle disposizioni generali previste all’articolo 16 riguardanti le operazioni di credito agevolato. Ciascun soggetto competente determina le modalità di rimborso del finanziamento che in ogni caso non possono prevedere una durata superiore a 15 anni, ivi compreso l’eventuale utilizzo del periodo di preammortamento di durata pari a quella di realizzazione del programma.
4. Il contributo in conto interessi è concesso in relazione ad un finanziamento accordato da soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria. Esso è determinato in conformità alle disposizioni generali previste all’articolo 16 per il concorso regionale nei tassi di interesse. L’erogazione del contributo avviene in più quote, sulla fase delle rate d’ammortamento pagate dall’impresa beneficiaria, esclusivamente all’istituto bancario, a meno che la legge consenta, per le modalità di funzionamento del meccanismo finanziario, la possibilità di un’erogazione diretta all’impresa. Ciascun soggetto competente può, tenuto conto della tipologia dell’intervento e della classificazione dello stanziamento di bilancio, prevedere la conversione del contributo in conto interessi in contributo in conto capitale, scontando al valore attuale, al momento dell’erogazione, il beneficio derivante dalla quota d’interessi.
5. L’intervento relativo alle garanzie sui prestiti è concesso, secondo i criteri e le modalità che disciplinano tale forma di intervento, tramite i fondi rischi e monte fideiussioni costituiti presso i consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi.



## **Art. 190**

### *Ispezioni e controlli.*

1. Il soggetto competente, ove non abbia previamente stabilito i termini e le modalità dei controlli di propria competenza, può disporre in qualsiasi momento ispezioni, anche a campione, sui programmi e le spese oggetto di intervento allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità di quest'ultimo.
2. I controlli di cui al comma 1 sono eseguiti direttamente tramite i dipendenti, aventi qualifica o profilo professionale adeguato, in servizio presso l'amministrazione competente ovvero stipulando convenzioni con soggetti esterni in possesso dei necessari requisiti tecnico-organizzativi.
3. Nel caso in cui le verifiche vengano condotte tramite dipendenti dell'amministrazione competente trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 6, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15.
4. I criteri e le modalità per l'effettuazione dei controlli previsti dal presente articolo sono determinati con decreto dell'Assessore regionale competente, da emanarsi entro tre mesi dalla data d'entrata in vigore della presente legge.

## **Art. 191**

### *Revoca dei benefici e sanzioni.*

1. In caso d'assenza di uno o più requisiti per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, il soggetto competente provvede alla revoca degli interventi.
2. In caso di revoca degli interventi, disposta ai sensi del comma 1, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma fino a un massimo del 50 per cento dell'importo dell'intervento indebitamente fruito.
3. Qualora i beni acquistati con l'intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto nel progetto ammesso all'intervento, è disposta la revoca dello stesso, il cui importo è restituito con le modalità di cui al comma 4.
4. Nei casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca, disposta anche in misura parziale purché proporzionale all'inadempimento riscontrato, l'impresa stessa versa il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento.
5. Per le restituzioni di cui al comma 4 trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
6. Le somme restituite ai sensi dei commi 3 e 4 sono versate in entrata nel bilancio della Regione.

## **Art. 192**

### *Programmazione degli interventi.*

1. Il Presidente della Regione, di intesa con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, con l'Assessore regionale per l'industria, con l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, con l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, e, per quanto concerne gli interventi in materia di occupazione, con l'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sulla base dei documenti di cui all'articolo 193, predispone annualmente una relazione, da allegare al documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, nella quale sono indicati:
  - a) il quadro programmatico dell'intervento pubblico regionale in favore delle imprese per il triennio successivo, avuto riguardo allo sviluppo tendenziale del rapporto produttivo e del sistema tecnologico nonché alle esigenze di riequilibrio territoriale;
  - b) lo stato di attuazione delle singole normative;
  - c) l'efficacia degli interventi rispetto agli obiettivi perseguiti;
  - d) il fabbisogno finanziario per il finanziamento degli interventi.

## **Art. 193**

### *Monitoraggio.*

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 192, ciascun soggetto competente provvede al monitoraggio degli interventi al fine di verificare lo stato di attuazione anche finanziario di ciascun regime e la capacità di perseguire i relativi obiettivi.
2. La valutazione dell'efficacia degli interventi è effettuata da ciascun soggetto competente mediante indicatori predeterminati sulla base degli obiettivi e delle modalità dell'intervento.
3. Ciascun soggetto competente predispone annualmente una dettagliata relazione nella quale, per ogni tipologia di intervento sono in particolare indicati:
  - a) lo stato di attuazione finanziaria con riferimento ai movimenti intervenuti sugli stanziamenti;
  - b) l'efficacia, in termini quantitativi, degli interventi rispetto agli obiettivi perseguiti;
  - c) l'eventuale fabbisogno finanziario per gli interventi in vigore;
  - d) l'eventuale esigenza di nuovi interventi con il relativo fabbisogno finanziario, tenuto conto degli obiettivi da perseguire ed i possibili risultati conseguibili.

## **Art. 194**

### *Norme transitorie.*

1. Fino a quando non saranno rese esecutive le disposizioni del presente Titolo, per la concessione ed erogazione degli aiuti di Stato continuano ad applicarsi le norme procedurali vigenti e le specifiche disposizioni previste dalla presente legge.
2. Le disposizioni del presente Titolo in ogni caso possono essere applicate agli interventi del POR Sicilia 2000-2006 in quanto compatibili e non contrastanti con la disciplina attuativa del POR stesso contenuta nel Complemento di programmazione.

## **Titolo XIV**

### *Cooperazione internazionale e partenariato euromediterraneo.*

## **Art. 195**

### *Organismi di cooperazione internazionale.*

1. La Regione siciliana promuove e sostiene gli organismi di cooperazione internazionale tesi a favorire lo sviluppo del partenariato euro-mediterraneo e, in particolare, considera strumento decisivo dello sviluppo dei rapporti politici, istituzionali, economici e culturali, il Comitato permanente dei rappresentanti degli enti locali dell'area euro-mediterranea.
2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione accoglie positivamente la decisione dei rappresentanti delle autonomie locali dei ventisette Paesi dell'area euro-mediterranea partecipanti alla riunione di Barcellona del 27-28 novembre 1995, di fissare a Palermo la sede del Comitato permanente.
3. Al fine di dare impulso ed assicurare il coordinamento delle attività del Comitato permanente di cui al comma 1 e di fornire le funzioni di supporto al medesimo, la Regione si avvale della Federazione regionale siciliana dell'Associazione italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCIRE) che istituisce appositamente una struttura amministrativa ed una tecnico-scientifica.
4. Per l'adesione della Regione alla Federazione regionale siciliana dell'AICCIRE è autorizzata l'erogazione della quota associativa annuale.
5. Per lo svolgimento delle funzioni assegnate ai sensi del comma 3 la Presidenza della Regione trasferisce annualmente alla Federazione regionale siciliana del l'AICCIRE una somma di lire 300 milioni.
6. La Presidenza della Regione dispone il distacco di tre dipendenti, di cui almeno uno con qualifica dirigenziale, presso la Federazione medesima.
7. Per la posizione giuridica ed economica del personale distaccato si applicano le disposizioni contenute nel comma 2 dell'articolo 35bis del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con la legge 26 aprile 1983, n. 131, e successive modifiche ed integrazioni.

8. All'onere derivante dal comma 5 del presente articolo si provvede, per l'anno in corso, con parte delle disponibilità del capitolo 21257 – accantonamento 1018 – del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000, e per quanto riguarda il comma 4 del presente articolo con parte delle disponibilità di cui al capitolo 10616 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000.
9. Per gli anni successivi si provvederà ai sensi del l'articolo 4, comma 2, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

## **Art. 196**

### *Interventi di solidarietà internazionale.*

1. La Regione siciliana partecipa alle attività di cooperazione, allo sviluppo e ad interventi di solidarietà internazionale, in conformità agli indirizzi, ai criteri ed ai vincoli stabiliti dalla normativa statale e tenendo conto degli orientamenti e degli atti comunitari in materia.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Presidente della Regione è autorizzato a promuovere e a finanziare iniziative sul territorio regionale nonché, nel rispetto dei limiti posti dalle leggi dello Stato ed in particolare dalla normativa in materia di cooperazione allo sviluppo, a sostenere, promuovere e realizzare interventi di aiuto nei Paesi non facenti parte dell'Unione europea, anche in relazione ad eventi eccezionali causati da conflitti armati o calamità naturali. Tali iniziative ed interventi possono essere concepiti e programmati con la collaborazione degli enti locali della Regione, con le associazioni del volontariato e con altri soggetti pubblici e privati che perseguono finalità di promozione allo sviluppo dei paesi extraeuropei.
3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno finanziario 2000. All'onere relativo si fa fronte con le disponibilità del capitolo 21257, codice 1001.

## **Titolo XV**

### *Disposizioni finali e transitorie riguardanti i regimi di aiuto.*

## **Art. 197**

### *Abrogazioni e norme transitorie.*

1. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge recanti misure di aiuto a finalità regionale, secondo la definizione contenuta negli orientamenti della Commissione europea 98/C 74/06, non richiamate, integrate o modificate dalla presente legge. Continuano a trovare applicazione le misure di aiuto all'occupazione e ogni altra tipologia di aiuto non rientranti negli aiuti a finalità regionale che non siano richiamate, integrate o modificate dalla presente legge.
2. Fino a quando non sia stata ottenuta l'autorizzazione comunitaria per i relativi regimi di aiuto, le disposizioni di legge recanti misure di aiuto a finalità

regionale, secondo la definizione contenuta negli orientamenti della Commissione europea 98/C 74/06, richiamate, integrate o modificate dalla presente legge continuano ad essere applicate nei limiti stabiliti per gli aiuti “*de minimis*”.

3. Continuano a trovare applicazione le misure di aiuto all’occupazione e ogni altra tipologia di aiuto non rientranti negli aiuti a finalità regionale che siano richiamate, integrate o modificate dalla presente legge fino a quando non è definita positivamente la procedura di controllo comunitario sui regimi di aiuto modificati.

### **Art. 198**

#### *Norme di salvaguardia comunitaria.*

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato nonché alla definizione delle procedure di cui all’articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
2. I singoli regimi di aiuto di cui alla presente legge possono essere notificati separatamente alla Commissione europea.

### **Art. 199**

#### *Massimali d’intervento.*

1. L’intensità degli aiuti previsti dalla presente legge va intesa come limite massimo dell’aiuto che può essere concesso ai soggetti beneficiari. In relazione alle disponibilità di bilancio l’Assessore regionale competente può stabilire riduzioni al predetto limite previo parere della competente Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana.

### **Art. 200**

#### *Disposizioni finali.*

1. Ai sensi degli artt. 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea e del Regolamento CE n. 659/99 del Consiglio del 22 marzo 1999, secondo cui non può essere data esecuzione agli aiuti di Stato prima della relativa autorizzazione comunitaria, le spese relative agli interventi della presente legge, non ricadenti nel regime di cofinanziamento del POR Sicilia 2000-2006, sono autorizzate con successivi specifici provvedimenti legislativi da emanarsi contestualmente alla definizione positiva del procedimento di controllo comunitario sui singoli regimi di aiuto.
2. Con l’entrata in vigore della presente legge l’Amministrazione regionale dà corso alle procedure e agli adempimenti previsti dai singoli interventi con esclusione degli atti dai quali comunque sorga l’obbligo dell’Amministrazione di assumere impegni di spesa.
3. Le disposizioni esecutive relative a regimi di aiuto previgenti modificati dalla presente legge continuano a trovare applicazione. I necessari adeguamenti

conseguenti alle modifiche introdotte dalla presente legge sono adottati dalle stesse autorità regionali che hanno emanato le predette disposizioni esecutive con le medesime procedure.

### **Art. 201**

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 23 dicembre 2000.

#### **LEANZA**

Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste: CUFFARO

Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali

e per la pubblica istruzione: GRANATA

Assessore regionale per il bilancio e le finanze: NICOLOSI

Assessore regionale per la cooperazione,

il commercio, l’artigianato e la pesca: SPERANZA

Assessore regionale per l’industria: RICEVUTO

Assessore regionale per i lavori pubblici: LOGIUDICE

Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale,

la formazione professionale e l’emigrazione: ADRAGNA

Assessore regionale per la sanità: PROVENZANO

Assessore regionale per il territorio e l’ambiente: LO MONTE

Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti: ROTELLA

**AVVERTENZA:**

• Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

**NOTA ALL'ART. 1, COMMA 1:**

• Lo strumento previsto dall'articolo 2 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 6, è costituito dal piano regionale di sviluppo economico sociale.

**NOTA ALL'ART. 1, COMMA 2:**

• I fondi strutturali comunitari di cui al regolamento CE n. 1260/1999 del 21 giugno 1999 sono costituiti dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal Fondo sociale europeo (FES), dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione orientamento, e dallo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP).

**NOTE ALL'ART. 2, COMMA 1:**

• L'articolo 9, lettera m) del Regolamento CE n. 1260 del 1999 così dispone: "m) complemento di programmazione: il documento di attuazione della strategia e degli assi prioritari dell'intervento, contenente gli elementi dettagliati a livello di misure, come indicato nell'articolo 18, paragrafo 3, elaborato dallo Stato membro o dall'autorità di gestione e, se del caso, adattato conformemente all'articolo 34, paragrafo 3, viene trasmesso alla Commissione a titolo informativo".

• L'articolo 15, paragrafo 6 del Regolamento CE n. 1260 del 1999 così dispone: "6. Lo Stato membro o l'autorità di gestione adottano il complemento di programmazione definito all'articolo 9, lettera m), previo accordo del comitato di sorveglianza se il complemento di programmazione è elaborato dopo la decisione di partecipazione dei Fondi della Commissione, o previa consultazione delle parti interessate se è elaborato prima della decisione di partecipazione dei Fondi. In quest'ultimo caso il comitato di sorveglianza conferma il complemento di programmazione o chiede un adeguamento in conformità dell'articolo 34, paragrafo 3.

Lo Stato membro lo trasmette alla Commissione in un solo documento, a titolo informativo, al più tardi entro tre mesi dalla decisione della Commissione recante approvazione di un programma operativo o di un documento unico di

programmazione".

- L'articolo 18, paragrafo 3 del Regolamento CE n. 1260 del 1999 così dispone: "3. Il complemento di programmazione comprende quanto segue:
  - a) le misure di attuazione dei corrispondenti assi prioritari del programma operativo; la valutazione ex ante, conformemente all'articolo 41, paragrafo 3, delle misure quantificate se la loro natura lo consente; i corrispondenti indicatori di sorveglianza di cui all'articolo 36;
  - b) la definizione delle categorie di beneficiari finali delle misure;
  - c) il piano finanziario che precisa per ciascuna misura, conformemente agli articoli 28 e 29, l'importo della dotazione finanziaria prevista per la partecipazione del Fondo in questione, e se del caso della BEI, e degli altri strumenti finanziari, nonché l'importo dei finanziamenti ammissibili pubblici o assimilabili, e la stima di quelli privati, corrispondenti alla partecipazione dei Fondi; il tasso di partecipazione di un Fondo a una misura è fissato conformemente all'articolo 29 e tenuto conto del totale degli stanziamenti comunitari assegnati all'asse prioritario in questione. Il piano finanziario indica separatamente gli stanziamenti previsti per le regioni che beneficiano del sostegno transitorio. Il piano finanziario contiene una descrizione delle disposizioni adottate ai fini del cofinanziamento delle misure, tenuto conto dei sistemi istituzionali, giuridici e finanziari dello Stato membro interessato;
  - d) le misure che devono assicurare la pubblicità del programma operativo conformemente all'articolo 46;
  - e) la descrizione delle modalità convenute fra la Commissione e lo Stato membro interessato ai fini dello scambio informatizzato, ove possibile, dei dati necessari a soddisfare le esigenze di gestione, sorveglianza e valutazione previste dal presente regolamento".

**NOTA ALL'ART. 3, COMMA 3:**

• L'articolo 8, comma 1, del Regolamento CE n. 1260 del 1999 così dispone: "Art. 8

Complementarità e partenariato

1. Le azioni comunitarie sono concepite come complementari alle corrispondenti azioni nazionali o come contributi alle stesse. Esse si fondano su una stretta concertazione (in prosieguo: "partenariato"), tra la Commissione e lo Stato membro, nonché le autorità e organismi designati dallo Stato membro nel quadro delle proprie normative nazionali e delle prassi correnti, segnatamente:
  - le autorità regionali e locali e le altre autorità pubbliche competenti;
  - le parti economiche e sociali;
  - gli altri organismi competenti in tale ambito.

Il partenariato si svolge nel pieno rispetto delle rispettive competenze istituzionali giuridiche e finanziarie di ciascuna delle parti, quali sopra definite.



Nell'individuare le parti più rappresentative a livello nazionale, regionale, locale o altro, lo Stato membro crea un'ampia ed efficace associazione di tutti gli organismi pertinenti conformemente alle normative nazionali e alla prassi tenendo conto dell'esigenza di promuovere le pari opportunità tra uomini e donne e lo sviluppo sostenibile attraverso l'integrazione dei requisiti in materia di protezione e di miglioramento dell'ambiente.

Tutte le parti indicate (in prosieguo: "le parti") sono parti che perseguono una finalità comune".

**NOTA ALL'ART. 4, COMMA 2, LETT. C):**

• L'articolo 38 del Regolamento CE n. 1260 del 1999 così dispone:

"Art. 38

Disposizioni generali

1. Fatta salva la responsabilità della Commissione per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee, gli Stati membri assumono la responsabilità primaria del controllo finanziario degli interventi. A tal fine, essi adottano, in particolare, le misure seguenti:
  - a) verificano che sistemi di gestione e di controllo siano stati predisposti e siano applicati in modo da assicurare un impiego efficiente e regolare dei fondi comunitari;
  - b) comunicano alla Commissione la descrizione di tali sistemi;
  - c) si accertano che gli interventi siano gestiti conformemente alla normativa comunitaria pertinente e che i fondi messi a loro disposizione siano utilizzati conformemente a principi di sana gestione finanziaria;
  - d) attestano che le dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione sono esatte e assicurano che provengono da sistemi di contabilità fondati su documenti giustificativi verificabili;
  - e) prevencono, individuano e correggono le irregolarità, ne danno comunicazione alla Commissione conformemente alla normativa vigente e la informano sull'andamento delle procedure amministrative e giudiziarie;
  - f) presentano alla Commissione, alla conclusione di ciascun intervento, una dichiarazione predisposta da una persona o da un servizio funzionalmente autonomo rispetto all'autorità di gestione designata; la dichiarazione sintetizza le conclusioni dei controlli effettuati negli anni precedenti ed esprime un giudizio sulla fondatezza della domanda di pagamento del saldo, nonché sulla legalità e la regolarità delle operazioni cui si riferisce la certificazione finale delle spese; se lo stimano necessario, gli Stati membri accludono il loro parere alla dichiarazione;
  - g) collaborano con la Commissione per assicurare che i fondi comunitari siano utilizzati conformemente a principi di sana gestione finanziaria;
  - h) recuperano i fondi perduti in seguito a irregolarità accertate, applicando se del caso interessi di mora.

2. La Commissione, in quanto responsabile dell'esecuzione del bilancio generale

delle Comunità europee, accerta che negli Stati membri esistano e funzionino regolarmente sistemi di gestione e di controllo che consentano l'impiego efficace e corretto dei fondi comunitari.

A tal fine, fatti salvi i controlli effettuati dagli Stati membri secondo le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, funzionari o agenti della Commissione possono procedere, conformemente alle modalità concordate con lo Stato membro nel quadro della cooperazione prevista nel paragrafo 3, a controlli in loco, in particolare mediante sondaggio, sulle operazioni finanziate dai Fondi e sui sistemi di gestione e di controllo, con un preavviso minimo di un giorno lavorativo. La Commissione ne informa lo Stato membro interessato per ottenerne tutto l'aiuto necessario. Funzionari o agenti di detto Stato membro possono partecipare a tali controlli.

La Commissione può chiedere allo Stato membro interessato di effettuare un controllo in loco per verificare la regolarità di una o più operazioni.

Funzionari o agenti della Commissione possono partecipare a tali controlli.

3. La Commissione e gli Stati membri, in base ad intese amministrative bilaterali, collaborano per coordinare i programmi, la metodologia e l'esecuzione dei controlli, in modo da massimizzare l'utilità dei controlli effettuati. Essi si comunicano senza indugio i risultati dei controlli effettuati. Almeno annualmente, e in ogni caso prima dell'esame annuale di cui all'articolo 34, paragrafo 2, viene esaminato e valutato quanto segue:
  - a) i risultati dei controlli effettuati dallo Stato membro e dalla Commissione;
  - b) le eventuali osservazioni degli altri organi o istituzioni di controllo nazionali o comunitari;
  - c) l'incidenza finanziaria delle irregolarità accertate, le misure già adottate o ancora necessarie per correggerle e, se del caso, le modifiche apportate ai sistemi di gestione e di controllo.
4. In seguito a tale esame e valutazione e fatte salve le misure che lo Stato membro deve prendere senza indugio, a norma del presente articolo e dell'articolo 39, la Commissione può formulare osservazioni, in particolare sull'incidenza finanziaria delle irregolarità eventualmente accettate. Dette osservazioni sono trasmesse allo Stato membro e alle autorità di gestione dell'intervento di cui trattasi. Se del caso, sono accompagnate da richieste di misure correttive intese a porre rimedio alle insufficienze di gestione riscontrate e a rettificare le irregolarità individuate e non ancora rettificate. Lo Stato membro ha la possibilità di commentare tali osservazioni. Se, in seguito ai commenti dello Stato membro o in mancanza di tali commenti, la Commissione adotta delle conclusioni, lo Stato membro prende, entro il termine impartito, le iniziative necessarie per dare seguito alle richieste della Commissione e la informa delle azioni intraprese.
5. Senza pregiudizio del presente articolo, la Commissione può, previa verifica in buona e debita forma, sospendere del tutto o in parte un pagamento intermedio se constata nelle spese una grave irregolarità che non è stata



ancora rettificata e ritiene indispensabile intervenire immediatamente. Essa informa lo Stato membro interessato delle azioni intraprese e della relativa motivazione. Se, trascorsi cinque mesi, i motivi che hanno giustificato la sospensione permangono o se lo Stato membro interessato non ha preso le misure per rettificare la grave irregolarità, si applica l'articolo 39.

6. Per un periodo di tre anni, salvo decisione contraria nelle intese amministrative bilaterali, successivamente al pagamento da parte della Commissione del saldo relativo ad un intervento, le autorità responsabili tengono a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi (o gli originali o copie certificate conformi degli originali su supporti di dati comunemente accettati) concernenti le spese e i controlli relativi all'intervento in questione. Il termine è sospeso in caso di procedimento giudiziario o su domanda motivata della Commissione”.

**NOTA ALL'ART. 5, COMMA 2:**

- L'articolo 49, comma 8, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, così dispone:  
“Gli uffici periferici di ciascun ramo dell'Amministrazione regionale sono tenuti a costituire, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, unità operative per la vigilanza, il controllo ed il monitoraggio delle opere finanziate dal programma operativo plurifondo della Sicilia 1994-1999. Gli Assessorati sprovvisti di uffici periferici a valenza tecnica sono tenuti ad avvalersi delle sezioni costituite presso gli uffici del Genio civile”.

**NOTA ALL'ART. 7, COMMA 4:**

- Gli accordi di programma, cui ha riguardo il comma che qui si annota, sono disciplinati dall'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito con modificazioni dall'articolo 1, lett. e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48.

**NOTE ALL'ART. 9, COMMA 1:**

- Gli articoli 37 bis, 37 ter, 37 quater, 37 quinquies, 37 sexies, 37 septies, 37 octies, 37 nonies, della legge 11 febbraio 1994, n. 105 e successive modifiche ed integrazioni così rispettivamente dispongono:

“Art. 37 bis

Promotore

1. Entro il 30 giugno di ogni anno i soggetti di cui al comma 2, di seguito denominati “promotori”, possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, inseriti nella programmazione triennale di cui all'articolo 14, comma 2, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, tramite contratti di concessione, di cui all'articolo 19, comma 2, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori stessi. Le proposte devono contenere uno studio di inquadramento territoriale e ambientale, uno

studio di fattibilità, un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito, una specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione nonché l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b), e delle garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice. Le proposte devono inoltre indicare l'importo delle spese sostenute per la loro predisposizione comprensivo anche dei diritti sulle opere d'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo, soggetto all'accettazione da parte della amministrazione aggiudicatrice, non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal piano economico finanziario.

2. Possono presentare le proposte di cui al comma 1 soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonché i soggetti di cui agli articoli 10 e 17, comma 1, lettera f), eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi”.

“Art. 37 ter

Valutazione della proposta

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici valutano la fattibilità delle proposte presentate sotto il profilo costruttivo, urbanistico ed ambientale, nonché della qualità progettuale, della funzionalità, della fluidità dell'opera, dell'accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, dei tempi di ultimazione dei lavori della concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore economico e finanziario del piano e del contenuto della bozza di convenzione, verificano l'assenza di elementi ostativi alla loro realizzazione e, esaminate le proposte stesse anche comparativamente, sentiti i promotori che ne facciano richiesta, provvedono ad individuare quelle che ritengono di pubblico interesse”.

“Art. 37 quater

Indizione della gara

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici, qualora fra le proposte presentate ne abbiano individuate alcune di pubblico interesse, applicano, ove necessario, le disposizioni dell'articolo 14, comma 8, ultimo periodo e, al fine di aggiudicare mediante procedura negoziata la relativa concessione di cui all'articolo 19, comma 2, procedono, per ogni proposta individuata:
  - a) ad indire una gara da svolgere con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b), ponendo a base di gara il progetto preliminare presentato dal promotore, eventualmente modificato sulla base delle determinazioni delle amministrazioni stesse, nonché i valori degli elementi necessari per la determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nelle misure previste dal piano economico-finanziario presentato dal promotore;

b) ad aggiudicare la concessione mediante una procedura negoziata da svolgere fra il promotore ed i soggetti presentatori delle due migliori offerte nella gara di cui alla lettera a); nel caso in cui alla gara abbia partecipato un unico soggetto la procedura negoziata si svolge fra promotore e questo unico soggetto.

2. La proposta del promotore posta a base di gara è vincolante per lo stesso qualora non vi siano altre offerte nella gara ed è garantita dalla cauzione di cui all'articolo 30, comma 1, e da una ulteriore cauzione pari all'importo di cui all'articolo 37-bis, comma 1, ultimo periodo, da versare, su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, prima dell'indizione del bando di gara.
3. I partecipanti alla gara, oltre alla cauzione di cui all'articolo 30, comma 1, versano, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, un'ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari all'importo di cui all'articolo 37-bis, comma 1, ultimo periodo.
4. Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il promotore non risulti aggiudicatario entro un congruo termine fissato dall'amministrazione nel bando di gara, il soggetto promotore della proposta ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo di cui all'articolo 37-bis, comma 1, ultimo periodo. Il pagamento è effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione versata dal soggetto aggiudicatario ai sensi del comma 3.
5. Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il promotore risulti aggiudicatario, lo stesso è tenuto a versare all'altro soggetto, ovvero agli altri due soggetti che abbiano partecipato alla procedura, una somma pari all'importo di cui all'articolo 37-bis, comma 1, ultimo periodo. Qualora alla procedura negoziata abbiano partecipato due soggetti, oltre al promotore, la somma va ripartita nella misura del 60 per cento al migliore offerente nella gara e del 40 per cento al secondo offerente. Il pagamento è effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione versata dall'aggiudicatario ai sensi del comma 3.
6. I soggetti aggiudicatari della concessione di cui al presente articolo sono obbligati, in deroga alla disposizione dell'articolo 2, comma 4, terzultimo periodo, ad appaltare a terzi una percentuale minima del 30 per cento dei lavori oggetto della concessione. Restano ferme le ulteriori disposizioni del predetto comma 4 dell'articolo 2".

“Art. 37 quinquies

Società di progetto

1. Il bando di gara per l'affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità deve prevedere che l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. Il bando di gara indica l'ammontare minimo del capitale sociale della società. In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale

sociale di ciascun soggetto. Le predette disposizioni si applicano anche alla gara di cui all'articolo 37-quater. La società così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto. Il bando di gara può, altresì, prevedere che la costituzione della società sia un obbligo dell'aggiudicatario.

1-bis. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle società disciplinate dal comma 1 si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalle suddette società ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari. Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali che prevedano obblighi di affidamento dei lavori o dei servizi a soggetti terzi”.

“Art. 37sexies

Società di progetto: emissione di obbligazioni

1. Le società costituite al fine di realizzare e gestire una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità possono emettere, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, obbligazioni, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 2410 del codice civile, purché garantite pro-quota mediante ipoteca; dette obbligazioni sono nominative o al portatore.
2. I titoli e la relativa documentazione di offerta devono riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento dell'elevato grado di rischio del debito, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici”.

“Art. 37 septies

Risoluzione

1. Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del soggetto concedente ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al concessionario:
  - a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;
  - b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
  - c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano economico finanziario.
2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento di detti crediti.
3. L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del concedente di tutte le somme previste dai commi

precedenti”.

“Art. 37 octies

Subentro

1. In tutti i casi di risoluzione di un rapporto concessorio per motivi attribuibili al soggetto concessionario, gli enti finanziatori del progetto potranno impedire la risoluzione designando, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte del concedente dell'intenzione di risolvere il rapporto, una società che subentri nella concessione al posto del concessionario e che verrà accettata dal concedente a condizione che:
  - a) la società designata dai finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal concessionario all'epoca dell'affidamento della concessione;
  - b) l'inadempimento del concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'alinea del presente comma ovvero in un termine più ampio che potrà essere eventualmente concordato tra il concedente e i finanziatori.
2. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sono fissati i criteri e le modalità di attuazione delle previsioni di cui al comma 1”.

“Art. 37 novies

Privilegio sui crediti

1. I crediti dei soggetti che finanziano la realizzazione di lavori pubblici, di opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio generale sui beni mobili del concessionario ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice civile.
2. Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti i finanziatori originari dei crediti, il debitore, l'ammontare in linea capitale del finanziamento o della linea di credito, nonché gli elementi che costituiscono il finanziamento.
3. L'opponibilità ai terzi del privilegio sui beni è subordinata alla trascrizione, nel registro indicato dall'articolo 1524, secondo comma, del codice civile, dell'atto dal quale il privilegio risulta. Della costituzione del privilegio è dato avviso mediante pubblicazione nel foglio annunci legali; dall'avviso devono risultare gli estremi della avvenuta trascrizione. La trascrizione e la pubblicazione devono essere effettuate presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1153 del codice civile, il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Nellin cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo”.

• Gli articoli 84, 85, 86, 87, 98 e 99 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, così rispettivamente dispongono:

“Art. 84

Procedura di scelta del concessionario di lavori pubblici

1. L'affidamento della concessione di lavori pubblici avviene mediante licitazione privata. Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, disciplinato dall'articolo 91.
2. Si applicano i termini previsti ai commi 1 e 5 dell'articolo 79, maggiorati di quindici giorni e le forme di pubblicità di cui all'articolo 80”.

“Art. 85

Bando di gara

1. Il bando di gara per l'affidamento della concessione specifica le modalità con le quali i partecipanti alla gara dimostrano la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie a coprire il costo dell'investimento. Il bando di gara, sulla base dei dati del piano economico-finanziario compreso nel progetto preliminare, indica:
  - a) l'eventuale prezzo massimo che l'amministrazione aggiudicatrice intende corrispondere;
  - b) l'eventuale prezzo minimo che il concessionario è tenuto a corrispondere per la costituzione o il trasferimento di diritti;
  - c) l'eventuale canone da corrispondere all'amministrazione aggiudicatrice;
  - d) la percentuale, pari o superiore al quaranta per cento dei lavori da appaltare obbligatoriamente a terzi secondo le modalità e le condizioni fissate dall'articolo 2, comma 4, della legge;
  - e) il tempo massimo previsto per l'esecuzione dei lavori e per l'avvio della gestione;
  - f) la durata massima della concessione;
  - g) il livello minimo della qualità di gestione del servizio, nonché delle relative modalità;
  - h) il livello iniziale massimo e la struttura delle tariffe da praticare all'utenza e la metodologia del loro adeguamento nel tempo;
  - i) eventuali ulteriori elementi specifici che saranno inseriti nel contratto;
  - l) la facoltà o l'obbligo per il concessionario di costituire la società di progetto prevista dall'articolo 37 quinquies della legge.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere la facoltà per i concorrenti di inserire nell'offerta la proposta di eventuali varianti al progetto posto a base di gara, indicando quali parti dell'opera o del lavoro è possibile variare e a quali condizioni”.

“Art. 86

Schema di contratto

1. Lo schema di contratto di concessione indica:
  - a) le condizioni relative all'elaborazione da parte del concessionario del progetto dei lavori da realizzare e le modalità di approvazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice;
  - b) l'indicazione delle caratteristiche funzionali, impiantistiche, tecniche e

- architettoniche dell'opera e lo standard dei servizi richiesto;
- c) i poteri riservati all'amministrazione aggiudicatrice, ivi compresi i criteri per la vigilanza sui lavori da parte del responsabile del procedimento;
  - d) la specificazione della quota annuale di ammortamento degli investimenti;
  - e) il limite minimo dei lavori da appaltare obbligatoriamente a terzi secondo le modalità e le condizioni fissate dall'articolo 2, comma 4, della legge;
  - f) le procedure di collaudo;
  - g) le modalità ed i termini per la manutenzione e per la gestione dell'opera realizzata, nonché i poteri di controllo del concedente sulla gestione stessa;
  - h) le penali per le inadempienze del concessionario, nonché le ipotesi di decadenza della concessione e la procedura della relativa dichiarazione;
  - i) le modalità di corresponsione dell'eventuale prezzo;
  - l) i criteri per la determinazione e l'adeguamento della tariffa che il concessionario potrà riscuotere dall'utenza per i servizi prestati;
  - m) l'obbligo per il concessionario di acquisire tutte le approvazioni necessarie oltre quelle già ottenute in sede di approvazione del progetto;
  - n) le modalità ed i termini di adempimento da parte del concessionario degli eventuali oneri di concessione, comprendenti la corresponsione di canoni o prestazioni di natura diversa;
  - o) le garanzie assicurative richieste per le attività di progettazione, costruzione e gestione;
  - p) le modalità, i termini e gli eventuali oneri relativi alla consegna del lavoro all'amministrazione aggiudicatrice al termine della concessione".

“Art. 87

Contenuti dell'offerta

1. In relazione a quanto previsto nel bando l'offerta contiene:
  - a) il prezzo richiesto dal concorrente;
  - b) il prezzo che eventualmente il concorrente è disposto a corrispondere all'amministrazione aggiudicatrice;
  - c) il canone da corrispondere all'amministrazione aggiudicatrice;
  - d) il tempo di esecuzione dei lavori;
  - e) la durata della concessione;
  - f) il livello iniziale della tariffa da praticare all'utenza ed il livello delle qualità di gestione del servizio e delle relative modalità;
  - g) le eventuali varianti al progetto posto a base di gara.
2. All'offerta è inoltre allegato un dettagliato piano economico finanziario dell'investimento e della connessa gestione per tutto l'arco temporale prescelto".

“Art. 98

Requisiti del concessionario

1. I soggetti che intendono partecipare alle gare per l'affidamento di concessione di lavori pubblici, se eseguono lavori con la propria organizzazione di impresa, devono essere qualificati secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 9

della legge con riferimento ai lavori direttamente eseguiti, ed essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi:

- a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per l'intervento;
- b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento;
- c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento;
- d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell'investimento previsto dall'intervento.

2. In alternativa ai requisiti previsti dalle lettere e) e d) del comma 1 il concessionario può incrementare i requisiti previsti dalle lettere a) e b) nella misura fissata dal bando di gara, comunque compresa fra il doppio e il triplo.
3. Se il concessionario non esegue direttamente i lavori oggetto della concessione, deve essere in possesso esclusivamente dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c), e d).
4. Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti previsti al comma 1, lettere a) e b), devono essere posseduti dalla capogruppo, dalle mandanti o dalle consorziate nella misura prevista dall'articolo 95".

“Art. 99

Requisiti del promotore

1. Possono presentare le proposte di cui all'articolo 37-bis della legge, oltre ai soggetti elencati negli articoli 10 e 17, comma 1, lettera f), della legge, soggetti che svolgono in via professionale attività finanziaria, assicurativa, tecnico operativa, di consulenza e di gestione nel campo dei lavori pubblici o di pubblica utilità e dei servizi alla collettività, che negli ultimi tre anni hanno partecipato in modo significativo alla realizzazione di interventi di natura ed importo almeno pari a quello oggetto della proposta.
2. Possono presentare proposta anche soggetti appositamente costituiti, nei quali comunque devono essere presenti in misura maggioritaria soci aventi i requisiti di esperienza e professionalità stabiliti nel comma 1.
3. Al fine di ottenere l'affidamento della concessione, il promotore deve comunque possedere, anche associando o consorziando altri soggetti, i requisiti previsti dall'articolo 98".

**NOTA ALL'ART. 10, COMMA 1:**

- La legge 28 gennaio 1994, n. 84 reca “Riordino della legislazione in materia portuale”.



**NOTA ALL'ART. 11, COMMA 2:**

- L'articolo 52 della l.r. 4 gennaio 2000, n. 4, così dispone:  
"Art. 52

**Regimi di aiuto a finalità regionale**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, i regimi di aiuto a finalità regionale, già autorizzati dalla Commissione europea, sono uniformati ai criteri ed ai parametri fissati dalla stessa Commissione negli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale" pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea n. C 74 del 10 marzo 1998 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Gli aiuti di cui al comma 1 ed i settori interessati sono quelli definiti nel suindicato atto comunitario.
3. Fino all'approvazione, da parte della Commissione europea, della carta degli aiuti a finalità regionale, prevista al punto 5 dei suddetti Orientamenti, gli aiuti di cui al comma 1 vengono applicati nell'ambito della regola *de minimis*".

**NOTA ALL'ART. 12, COMMA 1:**

- L'articolo 36 dello Statuto siciliano così dispone:  
"Al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con i redditi patrimoniali della Regione e a mezzo di tributi, deliberati dalla medesima.  
Sono però riservate allo Stato le imposte di produzione e le entrate dei monopoli, dei tabacchi e del lotto".

**NOTA ALL'ART. 14, COMMA 1:**

- L'articolo 18, punto 2, lettera d) del Regolamento CE n. 1260 del 1999, così dispone:  
"Ogni programma operativo comprende quanto segue:  
Omissis  
d) le disposizioni di attuazione del programma operativo riguardanti quanto segue:  
I) la designazione da parte dello Stato membro di un'autorità di gestione ai sensi dell'articolo 9, lettera n), responsabile della gestione del programma operativo, conformemente all'articolo 34;  
II) la descrizione delle modalità di gestione del programma operativo;  
III) la descrizione dei sistemi di sorveglianza e di valutazione, compreso il ruolo del comitato di sorveglianza;  
IV) la definizione delle procedure concernenti la mobilitazione e la circolazione delle risorse finanziarie per assicurarne la trasparenza dei flussi;  
V) la descrizione delle modalità e procedure specifiche di controllo del programma operativo".

**NOTA ALL'ART. 14, COMMA 3:**

- La legge 19 dicembre 1992, n. 488, reca "Modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel

Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive".

**NOTA ALL'ART. 14, COMMA 5:**

- Gli articoli 87 e 88 del Trattato CEE, così, rispettivamente, dispongono:  
"Articolo 87 (ex articolo 92)  
1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.  
2. Sono compatibili con il mercato comune:  
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;  
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;  
c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.  
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:  
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione;  
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;  
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;  
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune;  
e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione".  
"Articolo 88 (ex articolo 93)  
1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.  
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo



87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227. A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 87 o ai regolamenti di cui all'articolo 89, quando circostanze eccezionali giustificano tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale”.

**NOTA ALL'ART. 16, COMMA 2:**

- L'articolo 32 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, così dispone:  
“Art. 32

Razionalizzazione e armonizzazione tassi di interesse

1. I tassi di interesse fissati dalle leggi regionali in materia di incentivazione alle imprese sono uniformati ai criteri seguenti:

- a) il tasso di interesse applicabile alle operazioni di credito assistite dal contributo a carico di fondi della Regione è liberamente determinato tra la banca ed il soggetto beneficiario e può essere fisso o variabile per la durata del finanziamento. In ogni caso il tasso, comprensivo di ogni onere accessorio, non può superare quello di riferimento determinato per il settore interessato sulla base dei criteri fissati dal Ministero del tesoro, maggiorato di due punti;
- b) le operazioni di cui alla lettera a) fruiscono di un contributo in conto interessi o, per le operazioni di leasing, in conto canone, nella misura del 60 per cento del tasso di riferimento determinato con le modalità stabilite dalla lettera a). La misura del contributo è aumentata al 70 per cento nel caso in cui l'impresa richiedente sia costituita in forma di cooperativa;
- c) per le operazioni di credito poste in essere da enti pubblici o istituti bancari a carico di fondi costituiti con risorse regionali, il tasso di interesse da porre a carico dei beneficiari, comprensivo di ogni onere accessorio, è pari al 40 per

cento del tasso di riferimento determinato con le modalità di cui alla lettera a) del presente comma. Tale tasso è ulteriormente ridotto al 30 per cento di quello di riferimento se l'impresa richiedente è costituita in forma di cooperativa;

- d) il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze, con proprio decreto può procedere alle modifiche delle misure percentuali indicate alle precedenti lettere b) e c);
- Omissis”.

**NOTA ALL'ART. 17, COMMA 1:**

- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”.

**NOTA ALL'ART. 18, COMMA 1:**

- Gli aiuti previsti dagli articoli da 1 a 18 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, e successive modifiche e integrazioni, sono costituiti da:
  - contributi per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato (art. 2);
  - autorizzazione agli sgravi contributivi (art. 5);
  - incentivi per l'assunzione di apprendisti (art. 6);
  - incentivi per l'assunzione di soggetti disoccupati da qualificare (art. 7);
  - incentivi per le assunzioni con contratto di formazione e lavoro (art. 8);
  - incentivi per l'assunzione di soggetti disoccupati da almeno 24 mesi (art. 9);
  - incentivi per l'assunzione di soggetti in CIGS da almeno 24 mesi (art. 10);
  - incentivi per l'assunzione di soggetti iscritti nelle liste di mobilità (art. 11);
  - incentivi per la regolarizzazione ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 novembre 1996, n. 608 (art. 12).

**NOTA ALL'ART. 18, COMMA 2:**

- L'articolo 19 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, e successive modifiche e integrazioni, concerne i Piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione.

**NOTA ALL'ART. 18, COMMA 4:**

- Il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 reca “Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59”.

**NOTA ALL'ART. 21, COMMA 2:**

- L'articolo 87 del Trattato CEE è riportato nella nota all'articolo 14, comma 5, della presente legge.

**NOTA ALL'ART. 21, COMMA 5, LETT. A):**

- L'articolo 2, comma 1, lettera b, della legge 23 dicembre 1997, n. 454 concerne la realizzazione di terminali per trasporti stradali.

**NOTA ALL'ART. 21, COMMA 5, LETT. B):**

• L'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1997, n. 454 concerne la riconversione e modifica del parco veicolare circolante, mediante l'acquisizione di nuovi veicoli, per conseguire un miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale e per consentire una riduzione nonché il miglioramento dell'impatto ambientale.

**NOTA ALL'ART. 22, COMMA 1:**

• L'articolo 158 del Trattato CEE così dispone:  
"Art. 158 (ex articolo 130 A)

Per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme della Comunità, questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica e sociale.

In particolare la Comunità mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, comprese le zone rurali".

**NOTA ALL'ART. 23, COMMA 2:**

• Il testo dell'articolo 158 del Trattato CEE è riportato nella nota all'articolo 22, primo comma, della presente legge.

**NOTA ALL'ART. 23, COMMA 3:**

• Le zone franche e i depositi franchi sono disciplinati, con disposizioni generali, dagli articoli 166, 167 e 168 del Regolamento CE n. 2913 del 12 ottobre 1992 e successive modifiche e integrazioni, che così rispettivamente dispongono:  
"Art. 166

Le zone franche o i depositi franchi sono parti del territorio doganale della Comunità o aree situate in tale territorio, separate dal resto di esso, in cui:

- le merci non comunitarie sono considerate, per l'applicazione dei dazi all'importazione e delle misure di politica commerciale all'importazione, come merci non situate nel territorio doganale della Comunità, purché non siano immesse in libera pratica o assoggettate ad un altro regime doganale, né utilizzate o consumate in condizioni diverse da quelle previste dalla regolamentazione doganale;
- le merci comunitarie, per le quali una normativa comunitaria specifica lo preveda, beneficiano, a motivo del franco, di misure connesse, in linea di massima, all'esportazione".

"Art. 167

- Gli Stati membri possono destinare talune parti del territorio doganale della Comunità a zona franca o autorizzare la creazione di depositi franchi.
- Gli Stati membri stabiliscono il limite geografico di ciascuna zona. I locali destinati a costituire un deposito franco devono essere approvati dagli Stati membri.
- Le zone franche sono ben delimitate. Gli Stati membri stabiliscono punti di

entrata e di uscita di ciascuna zona franca o deposito franco.

- La costruzione, in una zona franca, di qualsiasi immobile è subordinata a un'autorizzazione preventiva dell'autorità doganale".

"Art. 168

- I limiti delle zone franche e dei depositi franchi e i relativi punti di entrata e di uscita sono sottoposti alla sorveglianza delle autorità doganali.
- Le persone nonché i mezzi di trasporto che entrano in una zona franca o in un deposito franco, o ne escono, possono essere sottoposti a controllo doganale.
- L'accesso ad una zona franca o a un deposito franco può essere vietato alle persone che non offrono tutte le garanzie necessarie per l'osservanza delle disposizioni previste dal presente codice.
- L'autorità doganale può controllare le merci che entrano in una zona franca o in un deposito franco o che vi vengono depositate o ne escono. Per consentire tale controllo, una copia del documento di trasporto, che deve accompagnare le merci all'entrata e all'uscita, deve essere consegnata all'autorità doganale o tenuta a sua disposizione presso qualsiasi persona all'uopo designata dalla predetta autorità. Quando tale controllo sia richiesto, le merci devono essere messe a disposizione dell'autorità doganale".

**NOTA ALL'ART. 24, COMMA 1:**

• L'articolo 36 dello Statuto siciliano è riportato nella nota all'articolo 12, primo comma, della presente legge.

**NOTA ALL'ART. 27, COMMA 1:**

• L'articolo 87 del Trattato CEE è riportato nella nota all'articolo 14, comma 5, della presente legge.

**NOTA ALL'ART. 27, COMMA 2, LETT. A):**

• La legge 19 dicembre 1992, n. 488 è riportata nella nota all'art. 14, comma 3, della presente legge.

**NOTA ALL'ART. 28, COMMA 1:**

• La legge 19 dicembre 1992, n. 488, è riportata nella nota all'art. 14, comma 3, della presente legge.

**NOTA ALL'ART. 31, COMMA 1:**

• La legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, recante "Norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana", all'art. 1 così dispone:  
"La Regione siciliana, al fine di valorizzare il patrimonio storico-culturale dell'Isola e di sviluppare la più ampia fruizione dei beni culturali e ambientali e di ogni altro bene che possa costituire testimonianza di civiltà, provvede alla loro tutela e promuove le più idonee attività sociali e culturali.  
Nel rispetto del principio del pluralismo culturale ed assicurando la coincidenza dell'uso dei beni con la loro fruizione, la Regione siciliana promuove altresì lo

sviluppo ed il coordinamento delle attività e delle strutture culturali degli enti locali o di interesse locale”.

**NOTA ALL'ART. 43:**

- La legge regionale 28 agosto 1977, n. 31, reca “Interventi a sostegno delle iniziative di lavoro autonomo e della piccola impresa”.

**NOTA ALL'ART. 43, COMMA 4:**

- La legge regionale 28 agosto 1977, n. 31, all'art. 2, rubricato “Benefici”, così dispone:

- “1. A favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), che intendono iniziare o sviluppare un'attività nei settori indicati all'articolo 1, può essere concesso un finanziamento non superiore a lire 500 milioni della durata massima di 10 anni, ivi incluso un periodo di utilizzo e preammortamento non superiore a 2 anni, con l'applicazione di un tasso di interesse a carico dei beneficiari pari al 40 per cento delle prime rate determinato periodicamente dall'ABI, che si riduce al 20 per cento nel caso di cooperative, comprensivo di ogni onere accessorio.
2. Qualora i promotori dell'iniziativa siano i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), l'ammontare del finanziamento di cui al comma precedente è elevabile a lire 600 milioni ed il tasso di interesse comprensivo di ogni onere accessorio a carico dei beneficiari è pari al 30 per cento delle prime rate.
3. Il prestito di cui al presente articolo, che può coprire fino al 100 per cento dell'investimento, è concesso dall'IRFIS o dalla CRIAS, secondo le rispettive competenze, e potrà essere utilizzato per programmi da realizzare che abbiano per oggetto:
  - a) l'acquisto la realizzazione di impianti, locali ed attrezzature ed altri beni materiali ed immateriali, inclusi il costo franchising utilità pluriennale, brevetti ed opere d'ingegno, nonché opere murarie per l'adattamento dei locali destinati all'attività aziendale;
  - b) l'acquisto di scorte tecniche e di magazzino in misura adeguata all'attività dell'impresa;
  - c) l'acquisto di servizi reali di cui all'allegato 5 del D.M. 5 dicembre 1996, n. 706, recante il regolamento attuativo della legge 25 febbraio 1992, n. 215 forniti da società, enti, organismi di servizi specializzati e di servizi di e per la certificazione dei sistemi di qualità del processo e del prodotto;
  - d) l'acquisto del terreno occorrente per la realizzazione delle opere.

4. Non sono ammissibili le spese per stipendi e salari.
5. Le spese ammissibili a finanziamento relative alle lettere b) e c) del comma 3 non possono in ogni caso superare complessivamente il 20 per cento degli investimenti di cui alla lettera a).
6. Ai soggetti di cui all'articolo 1, che intendono iniziare un'attività di impresa

e che hanno ottenuto il beneficio di cui ai commi 1 e 2, possono essere concessi altresì contributi in conto capitale per il primo triennio di attività, sulle spese di costituzione e su quelle di gestione in misura non superiore al 60 per cento per il primo anno, al 55 per cento per il secondo anno e al 50 per cento per il terzo anno e per un importo annuo, comunque, non eccedente lire 60 milioni.

7. Ai soggetti di cui all'articolo 1 che intendono ampliare e/o ammodernare la loro attività e che hanno ottenuto il beneficio di cui ai commi 1 e 2, possono essere altresì concessi sulle spese di gestione contributi in conto capitale per un triennio in misura non superiore al 40 per cento per il primo anno, al 30 per cento per il secondo anno e al 20% per il terzo anno e per un importo annuo, comunque non eccedente lire 60 milioni.
8. Non potranno in ogni caso accedere al contributo in conto capitale per il primo triennio di cui ai commi 6 e 7 le imprese che abbiano operato licenziamenti per riduzione di personale nei tre mesi precedenti alla richiesta di ammissione al beneficio”.

**NOTA ALL'ART. 44, COMMA 1:**

- Gli articoli 12 e seguenti della legge regionale 28 giugno 1966, n. 14 contengono disposizioni sulla propaganda dei prodotti siciliani.

**NOTA ALL'ART. 47, COMMA 4:**

- L'art. 3 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 66, recante “Provvedimenti per la promozione culturale e l'educazione permanente” a seguito dell'abrogazione apportata con la disposizione annotata ha il seguente testo:

“La commissione è nominata con decreto dell'Assessore regionale per la pubblica istruzione.

Le disposizioni previste dal n. 4 dell'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, non si applicano alle spese di cui alla lett. a del precedente art. 1”.

**NOTA ALL'ART. 48, COMMA 1:**

- La legge 8 agosto 1985, n. 443 è intitolata “Legge quadro per l'artigianato”.

**NOTE ALL'ART. 48, COMMA 7:**

- Gli artt. 42, 43, 47 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, recante “Norme per la tutela la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato siciliano” prevedono l'erogazione di contributi in conto capitale in diverse misure alle imprese artigiane che potenzino la loro attività.

- L'art. 37 della legge regionale 7 settembre 1993, n. 25 recante “Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia” prevede benefici in favore delle imprese artigiane per interventi diretti alla realizzazione di nuove strutture artigianali, alla ristrutturazione di quelli preesistenti, al loro adeguamento alla vigente normativa di salvaguardia.

• L'art. 38 prevede le varie forme di concessioni dei suddetti benefici (contributi in conto capitale o in conto interessi mutuo agevolato, prestito d'esercizio di avviamento, finanziamenti per formazioni di scorte...).

**NOTE ALL'ART. 50:**

• L'art. 27 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 e successive modifiche nel testo attuale così dispone:

- “1. Per agevolare la formazione professionale e l'occupazione giovanile nelle professioni artigiane, l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione eroga contributi a titolo di concorso sugli oneri contrattuali previsti dai contratti collettivi di lavoro applicati e sostenuti dalle imprese artigiane, singole o associate, per l'assunzione di lavoratori apprendisti di età compresa tra i sedici ed i trentadue anni e, comunque, entro i limiti di età stabiliti nel contratto collettivo applicato.
2. Detti contributi possono essere concessi per un quadriennio e sono commisurati ad un importo pari al 70 per cento degli oneri contrattuali previsti per ogni giornata di lavoro effettivamente prestata da ciascun lavoratore apprendista assunto tra i sedici ed i trentadue anni e comunque entro i limiti di età previsti dai contratti collettivi di lavoro applicati. Ove i contratti collettivi di settore prevedano un rapporto di apprendistato di durata quinquennale, il contributo da corrispondersi per il quinto anno è pari al 30 per cento degli oneri contrattuali previsti per ogni giornata di lavoro effettivamente prestata.
3. Il contributo relativo a ciascun apprendista è abrogato per un numero massimo di ore non superiore all'orario di lavoro previsto dai contratti collettivi di lavoro applicati e per un periodo non inferiore a sei mesi”.

• L'art. 28 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 così dispone:

- “1. I presidenti delle camere di commercio sono autorizzati a concedere alle imprese di cui al primo comma dell'articolo precedente che abbiano assunto, in qualità di lavoratori dipendenti, uno o più soggetti che hanno compiuto presso le stesse il periodo di apprendistato, contributi a titolo di concorso sugli oneri contrattuali, previdenziali ed assicurativi.
2. Detti contributi sono determinati nella misura del 60 per cento degli oneri di cui al comma precedente per il triennio immediatamente successivo alla conclusione del periodo di apprendistato.
3. La misura dell'aiuto è elevata all'80 per cento nel caso in cui la assunzione riguardi soggetti disabili, lavoratrici madri, detenuti od ex detenuti, ovvero si tratti di lavoro a domicilio, ivi compreso il telelavoro.
4. Per le finalità del presente articolo, è autorizzata, per il triennio 1986-1988, la complessiva spesa di lire 15.000 milioni, da ripartirsi in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1986, 1987 e 1988.
5. Per gli esercizi successivi, la spesa sarà determinata a norma dell'art. 4,

secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47”.

**NOTE ALL'ART. 51:**

• L'art. 53 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, nel testo attuale così dispone:

“I contributi da concedersi per le finalità di cui al primo comma dell'art. 51 concernono:

- a) le spese relative alla costituzione delle forme associative previste al predetto art. 51;
- b) le spese relative alla gestione dei servizi comuni delle imprese consorziate o associate;
- c) le spese relative alla costituzione di strutture permanenti di uso comune delle imprese consorziate o associate.

I contributi di cui alla lett. a) sono concessi nella misura dell'80 per cento della spesa documentata.

3. L'intensità degli aiuti di cui alla lettera b) è pari al 70 per cento, al 60 per cento e al 50 per cento delle spese di gestione rispettivamente sostenute nel primo, nel secondo e nel terzo anno di attività.

4. I contributi di cui alla lettera c) sono concessi nella misura del 50 per cento della spesa documentata su un importo massimo di lire 1.000 milioni elevato a lire 1.200 milioni per le strutture destinate a consorzi di secondo grado.

Le opere di cui alla lett. c) sono soggette al vincolo della destinazione alle finalità consortili per almeno dieci anni a decorrere dalla data di concessione del contributo.

L'inosservanza di tale obbligo comporta la revoca del contributo concesso e il recupero delle somme liquidate.

Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri interventi sia statali che regionali.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per il triennio 1986-88: per quanto riguarda le lettere a) e b), la complessiva spesa di lire 1.500 milioni, da ripartirsi in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1986, 1987 e 1988; per quanto riguarda la lett. c), la complessiva spesa di lire 10.500 milioni, da ripartirsi in ragione di lire 3.500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1986, 1987 e 1988.

Per gli esercizi successivi, la spesa sarà determinata a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Sono ammessi a finanziamento i progetti che prevedono spese ammissibili non inferiori a lire 50 milioni”.

• L'art. 54 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 nel testo attuale, così dispone:

“I contributi di cui all'articolo precedente sono concessi dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio l'artigianato e la pesca, previo parere della



Commissione regionale per l'artigianato.

Il parere della Commissione verte:

- a) sulla rispondenza della costituzione e delle attività delle forme associative alle indicazioni ed agli obiettivi del programma di settore di cui al titolo I della presente legge;
- b) sulla validità economica delle attività programmate e sulla idoneità tecnica e professionale dell'organizzazione.

I contributi di cui alla lett. b dell'articolo precedente sono concessi sulla base di programmi di attività corredati di preventivo di spesa triennale e del piano finanziario.

Il parere di cui al precedente primo comma deve essere reso dalla Commissione entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso tale termine l'Assessore provvede sulla base delle proposte dell'ufficio.

Entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca determina, con proprio decreto, le norme di attuazione delle provvidenze previste dall'art. 53.

Nel caso in cui i consorzi e le società consortili beneficiari dell'aiuto dovessero cessare l'attività per qualsiasi motivo nel primo esercizio sociale successivo a quelli per i quali il contributo è stato concesso, i soci devono rimborsare, pro quota, tutti i contributi riscossi. Tale rimborso viene abbattuto del 15 per cento, del 30 per cento, del 45 per cento, se la chiusura dell'attività dovesse avvenire rispettivamente al secondo, al terzo, al quarto, esercizio sociale successivo a quelli per i quali il contributo è stato concesso. Ai fini della concessione dei benefici previsti gli statuti devono essere approvati con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca e devono espressamente prevedere:

- a) la partecipazione in seno agli organi di controllo di un rappresentante, anche esterno all'Amministrazione regionale, designato dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca;
- b) l'approvazione da parte dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca di eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- c) la trasmissione all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca entro il mese successivo a quello in cui è avvenuta la denuncia dei redditi di ciascun anno di una relazione sull'andamento della gestione riferita all'esercizio precedente".

**NOTA ALL'ART. 53, COMMA 1:**

• Gli articoli 57 e seguenti della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, disciplinano la concessione di contributi da parte dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca per quanto riguarda le manifestazioni sovracomunali, allo scopo di propagandare e favorire una

maggior diffusione e collocazione commerciale dei prodotti dell'artigianato siciliano.

**NOTA ALL'ART. 53, COMMI 2 E 3:**

• L'articolo 58 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, già modificato dall'articolo 1 della legge regionale n. 27/94, per effetto delle modifiche e delle sostituzioni apportate dai commi che qui si annotano, risulta il seguente:

- “1. Le domande per la concessione dei contributi di cui all'articolo 57, comma primo, numero 2), devono essere trasmesse a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o direttamente consegnate, a pena di inammissibilità, all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca entro il mese di settembre dell'anno precedente a quello di svolgimento delle manifestazioni che si intendono organizzare o cui si intenda partecipare. Nel caso di trasmissione a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del suddetto termine, fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante. Tali domande sono corredate da una analitica previsione di spesa per ogni iniziativa da realizzarsi. Entro i dieci giorni successivi alla ricezione delle istanze, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca provvede alla loro trasmissione alle competenti commissioni per l'artigianato, le quali rendono parere sulle istanze entro i trenta giorni successivi a quello di ricevimento della documentazione. Tale parere, da motivarsi espressamente ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, si intenderà favorevolmente reso ove non intervenga entro il termine perentorio prescritto e non pervenga, nei cinque giorni successivi a quello della sua adozione, presso l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato della pesca.
2. Annualmente, sulla base delle istanze pervenute nel corso dell'esercizio precedente e nei limiti delle disponibilità di bilancio, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca sentito il parere della Commissione regionale per l'artigianato, approva il programma di spesa per ciascuno degli interventi previsti dal precedente articolo e stabilisce per ciascuna iniziativa inclusa nel programma la percentuale provvisoria di contributo cedibile. Nel programma non possono essere inclusi più di tre interventi proposti dallo stesso soggetto. In deroga alle vigenti disposizioni in materia di contabilità regionale con lo stesso provvedimento viene assunto l'impegno a copertura dell'intera spesa prevista nel programma.
3. Previa presentazione della documentazione giustificativa della spesa sostenuta da produrre, a pena di decadenza dal beneficio, entro 60 giorni dalla chiusura della manifestazione cui si riferisce, e verificata la pertinenza e l'ammissibilità della stessa, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca provvede alla liquidazione e al pagamento del contributo dovuto sulla base della percentuale provvisoria



stabilita nel programma di spesa di cui al comma precedente.

4. Ricevuta la documentazione relativa a tutte le iniziative realizzate e ammesse al pagamento del contributo provvisorio, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca determina la percentuale del contributo definitiva concedibile”.

**NOTA ALL'ART. 54, COMMA 4:**

- L'articolo 12 della legge regionale 28 giugno 1966, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, così dispone:

“La spesa annua autorizzata dalla legge 7 ottobre 1950, n. 75, ed il successivo decreto legislativo presidenziale 31 ottobre 1952, n. 25, convertiti nella legge 14 marzo 1953, n. 17, per la propaganda in favore dei prodotti siciliani é aumentata da lire 100 milioni a lire 200 milioni, a partire dall'esercizio finanziario 1966”.

**NOTA ALL'ART. 55, COMMA 1:**

- I commi 1 e 2 dell'articolo 40 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni, così dispongono:

“A favore degli artigiani che richiedono per i finanziamenti a medio termine e per le operazioni di leasing i contributi in conto interesse concessi dall'Artigiancassa, é accordato un ulteriore contributo in conto interessi, in modo da abbassare di un punto percentuale il tasso posto a loro carico dalle vigenti disposizioni statali in materia.

Analoga agevolazione, determinata in modo da abbassare di due punti percentuali il tasso di interesse a carico dell'artigianato, è concessa per le operazioni di credito alle scorte ammesse al contributo in conto interessi dell'Artigiancassa”.

**NOTA ALL'ART. 55, COMMA 2:**

- L'articolo 41 della legge regionale 18 febbraio 1986, n.3, e successive modifiche ed integrazioni, così dispone:

“L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato, previa stipula di apposita convenzione, a costituire presso l'Artigiancassa un fondo per la concessione delle agevolazioni aggiuntive di cui all'articolo precedente.

Nella convenzione da stipularsi ai sensi del comma precedente viene determinato, ove richiesto e per un importo non eccedente a quello stabilito a livello nazionale, un compenso da attribuire all'Artigiancassa per la gestione del fondo di cui al comma precedente, da porre a carico del fondo stesso.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per il triennio 1986-1988, la complessiva spesa di lire 7.500 milioni, da ripartirsi in ragione di lire 2.500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1986, 1987 e 1988.

Per gli esercizi successivi, la spesa sarà determinata a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47”.

**NOTA ALL'ART. 55, COMMA 2, LETT. A) E C):**

- L'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante “Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione”, e successive modifiche ed integrazioni, così dispone:  
“è istituito presso la Cassa un fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, effettuate dagli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 35.

Le dotazioni finanziarie del fondo sono costituite:

- a) dai conferimenti dello Stato;
- b) dai conferimenti delle Regioni da destinarsi secondo quanto disposto dalle relative leggi regionali e da utilizzarsi nell'ambito territoriale delle singole Regioni conferenti;
- c) abrogato;
- d) dall'ottanta per cento dei fondi di riserva della Cassa esistenti alla chiusura dell'esercizio 1957.

I limiti e le modalità per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Le concessioni del contributo, nel limite dei plafonds stabiliti ai sensi del successivo articolo 44, lettera i), sono deliberate da appositi comitati tecnici regionali costituiti presso gli uffici della Cassa in ogni capoluogo di Regione e composti:

- da un rappresentante della Regione, il quale assume le funzioni di presidente;
- da due rappresentanti delle commissioni regionali dell'artigianato di cui al capo III della legge 25 luglio 1956, n. 860;
- da un rappresentante della Cassa per il credito alle imprese artigiane;
- da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato.

Alle riunioni dei comitati tecnici regionali assiste un rappresentante della Corte dei conti.

Le spese per il funzionamento dei comitati tecnici regionali sono a carico delle Regioni”.

**NOTA ALL'ART. 55, COMMA 2, LETT. B)**

- La legge 21 maggio 1981, n. 240, reca: “Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste”.

**NOTA ALL'ART. 58:**

- La legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modifiche ed integrazioni reca: “Legge quadro per l'artigianato”.

**NOTA ALL'ART. 59, COMMI 1, 2 E 3:**

- L'articolo 5 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 16, recante “Interventi a

favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena”, per effetto dell’aggiunta apportata dal comma 1 dell’articolo che qui si annota, risulta il seguente:

- “1. I detenuti interessati ad usufruire delle agevolazioni previste dalla presente legge inoltrano istanza all’Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca corredata del nulla osta dell’autorità carceraria o in caso di pena scontata in forma alternativa, dell’autorità comunque competente alla sorveglianza, indicando le generalità del richiedente, il tipo di attività che si intende svolgere e l’importo presunto delle attrezzature e dei materiali per cui si chiede il beneficio.
2. L’Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca provvede agli adempimenti amministrativi connessi all’avvio delle attività, ivi compresi il rilascio di nulla osta e di autorizzazioni da parte di altri enti pubblici e, a richiesta dell’interessato, alla predisposizione del progetto esecutivo conseguente all’istanza di finanziamento”.

**NOTA ALL’ART. 60, COMMA 8:**

- La legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, reca “Interventi nei comparti produttivi, altre disposizioni di carattere finanziario e norme per il contenimento, la razionalizzazione e l’acceleramento della spesa”.

**NOTE ALL’ART. 65, COMMA 1:**

- La legge 10 ottobre 1975, n. 517, reca “Credito agevolato al commercio”.
- Il comma 40 della legge 11 marzo 1988, n. 67, così dispone: “Per gli anni 1988, 1989 e 1990, a valere sulle disponibilità del fondo di cui all’articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni, alle imprese commerciali, indipendentemente dalle loro dimensioni, alle imprese previste dalla legge 17 maggio 1983, n. 217, ed alle imprese esercenti attività di servizi, compresi quelli relativi all’informatica e alla telematica, ubicate nei territori di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per le spese sostenute, nei limiti massimi di lire 6 miliardi per le società, cooperative, loro consorzi, gruppi di acquisto, centri operativi aderenti ad unioni volontarie ed altre forme di commercio associato, e di lire 3 miliardi per le rimanenti imprese, sono concessi, per l’ammodernamento, la ristrutturazione, l’ampliamento, la razionalizzazione e l’informatizzazione delle stesse:
  - a) contributi in conto capitale nella misura del 10 per cento delle spese effettivamente sostenute, al netto dell’IVA;
  - b) contributi in conto interessi con tasso a carico degli operatori pari al 40 per cento del tasso di riferimento, per finanziamenti agevolati, fino al 60 per cento delle spese effettivamente sostenute, al netto dell’IVA”.

**NOTA ALL’ART. 66, COMMI 1, 4 E 5:**

- L’articolo 9 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, e successive modifiche

ed integrazioni, così dispone:

“Presso l’Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS) è istituito un fondo di rotazione a gestione separata di lire 40.000 milioni per la concessione di credito agevolato a medio termine in favore dei soggetti di cui all’art. 8.

Resta salva l’applicazione delle norme di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041.

L’IRFIS è tenuto ad avvalersi, per la raccolta e la istruttoria delle pratiche, di tutti gli istituti ed aziende di credito operanti in Sicilia, comprese le casse rurali e artigiane.

I finanziamenti di cui al primo comma sono concessi in favore dei soggetti di cui all’art. 8 sotto forma di mutuo della durata massima di dodici anni, compresi due di preammortamento, e per programmi di investimento che abbiano per oggetto congiuntamente o alternativamente:

- 1) l’acquisto, la costruzione, ivi compresa l’acquisizione dell’area, il rinnovo, la trasformazione, l’adattamento e l’ampliamento dei locali adibiti o da adibire all’esercizio dell’attività commerciale;
- 2) l’acquisto, l’apprestamento, il rinnovo e l’ampliamento delle attrezzature necessarie per l’esercizio della attività commerciale.
- 3) l’acquisto di attrezzature e programmi gestionali per l’informatizzazione dell’azienda.

Qualora il programma riguardi il solo acquisto dell’immobile aziendale, il finanziamento potrà essere ugualmente concesso a condizione che le opere di adattamento, le rifiniture, gli impianti e le attrezzature di vendita costituenti l’esercizio commerciale già posseggano un adeguato grado di moderna razionalità ed efficienza anche in relazione alle caratteristiche medie del settore merceologico di appartenenza.

I finanziamenti di cui al primo comma sono concessi per un importo non superiore al 80 per cento della spesa documentata, con il limite complessivo di lire 500 milioni.

Il suddetto limite è elevato a lire 325 milioni per i programmi di cui ai precedenti commi realizzati dai soggetti di cui alla lett. a dell’art. 8.

Entro i predetti limiti di intervento i finanziamenti sono estesi alle formazioni di scorte in una percentuale massima:

- a) del 30 per cento degli investimenti fissi per le imprese che abbiano svolto nel territorio della Regione siciliana attività continuativa da almeno tre anni;
- b) del 30 per cento delle spese ammesse per la realizzazione degli investimenti fissi per le imprese di nuova costituzione e per quelle che abbiano svolto nel territorio della regione attività continuativa da meno di tre anni.

In ogni caso la quota del finanziamento riferito alle scorte non può superare quella destinata agli investimenti fissi.

Al fondo di rotazione di cui al primo comma va addebitato l’intero ammontare

delle eventuali perdite subite nei finanziamenti suddetti”.

**NOTE ALL'ART. 66, COMMA 2:**

• L'articolo 43 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, così dispone:

- “1. Al fine di consentire il ripianamento delle situazioni debitorie delle imprese commerciali di cui al comma 3 alla data del 30 giugno 1993, sono concessi contributi sugli interessi dovuti agli istituti di credito operanti nel territorio della Regione siciliana che concordino con le imprese stesse piani di ripianamento delle scoperture di conto corrente delle quali sia stato richiesto il rientro, e di importo non superiore a 500 milioni.
2. Nel caso di più richieste di ripianamento presentate alla stessa azienda da diversi istituti di credito l'importo complessivo ripianabile ammesso al contributo non potrà superare i 700 milioni di lire.
3. Sono ammessi ai benefici previsti dal presente articolo le imprese commerciali di cui all'articolo 1 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 34.
4. Alla concessione dei contributi in conto interesse in misura non superiore a 7 punti percentuali, si provvede tramite il fondo a gestione separata istituito presso l'Irfis Medio Credito della Sicilia S.p.A. di cui all'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, fino alla concorrenza del 30 per cento del suo ammontare. Sulle domande per i contributi in conto interesse di cui alla presente legge il Comitato amministrativo di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, delibera entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda stessa.
5. Il ripianamento dei debiti di cui al presente articolo e per i quali viene concesso il contributo in conto interesse agli istituti di credito dovrà avvenire in un periodo massimo di cinque anni mediante il pagamento di rate mensili o trimestrali.
6. Il fondo previsto dall'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, è incrementato di lire 15.000 milioni”.

• L'articolo 3 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 68, così dispone:

- “1. Le misure agevolative di cui all'articolo 43 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, sono estese al ripianamento delle situazioni debitorie delle imprese commerciali alla data del 31 dicembre 1994. Sono escluse da tale estensione le imprese che abbiano già goduto dei benefici previsti dal medesimo articolo 43.
2. Per le finalità di cui al presente articolo e all'articolo 43 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, il fondo previsto dall'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26 è incrementato nel biennio 1995-1996 di lire 20.000 milioni, di cui lire 5.000 milioni per l'esercizio finanziario in corso ad incremento del capitolo 75451 del bilancio della Regione.
3. All'onere di lire 5.000 milioni ricadente nell'esercizio finanziario in corso si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. L'onere di lire 15.000 milioni

ricadente nell'esercizio finanziario 1996 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 2001.

4. Gli aiuti alle imprese di cui al presente articolo sono concessi entro i limiti previsti dai regolamenti dell'Unione europea per gli aiuti de minimis”.

**NOTA ALL'ART. 66, COMMA 6:**

• L'articolo 27 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, così dispone:

- “1. All'articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, così come modificato ed integrato dall'articolo 55, comma 4, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, sono aggiunti i seguenti commi:
- “3. Per l'attività di gestione ed il recupero dei crediti è riconosciuta alla Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane siciliane (CRIAS) una commissione pari all'1,50 per cento rapportata al valore nominale degli stessi, ancorché svalutati per avvalersi delle previsioni normative di cui all'articolo 66 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Al predetto Istituto è riconosciuto altresì un compenso pari al 40 per cento rapportato all'ammontare dei crediti in sofferenza effettivamente recuperati nel corso dell'esercizio.
5. La CRIAS è autorizzata a far gravare le eventuali perdite conseguenti ai finanziamenti accordati sul fondo stesso”.

**NOTA ALL'ART. 67, COMMI 1 E 2:**

• L'articolo 32 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, per effetto delle aggiunte ed abrogazioni disposte dai commi che qui si annotano, risulta il seguente:

- “1. Allo scopo di favorire i processi di sviluppo del settore produttivo e dei servizi in Sicilia, l'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a concedere contributi in conto interessi in favore delle piccole e medie imprese che realizzano nel territorio della Regione siciliana i programmi di investimento indicati dalle delibere CIPI del 16 luglio 1986 e 15 marzo 1990 e dall'art. 12, comma 1, della legge 1 marzo 1986, n. 64. I contributi in conto interessi di cui al presente comma sono concessi a fronte delle operazioni di finanziamento effettuate da enti creditizi operanti in Sicilia, con i quali l'Assessore regionale per l'industria, d'intesa con l'Assessore per il bilancio e le finanze, stipulerà apposita convenzione.
2. Il comitato regionale per il credito ed il risparmio su proposta dell'Assessore regionale per l'industria fissa, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, le modalità e le procedure per la concessione del contributo di cui al precedente comma, nonché i criteri da seguire nella scelta dei soggetti beneficiari e dei settori specifici da ammettere alle agevolazioni, la percentuale di intervento, la misura massima del finanziamento concedibile, quant'altro necessiti regolare in ordine all'attivazione del sistema di intervento di cui ai precedenti commi.

3. Del regime agevolato di cui al presente articolo possono beneficiare anche quelle imprese che abbiano in precedenza presentato domanda di finanziamento a valere sulla legge 1 marzo 1986, n. 64 e per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stata perfezionata contrattualmente l'operazione. Se l'impresa non rinuncia alle agevolazioni nazionali, l'intervento contributivo in conto interessi avrà carattere anticipatorio e, pertanto, quando le singole operazioni saranno ammesse alle agevolazioni di cui alla richiamata legge n. 64 del 1986 e saranno erogati i relativi contributi, cesseranno gli effetti del presente intervento e gli istituti di credito dovranno rimborsare all'Amministrazione regionale l'ammontare degli interessi che saranno liquidati ai sensi della stessa legge n. 64 del 1986.
4. Alle operazioni previste dai commi precedenti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 43 e seguenti della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni. Al fine della cumulabilità delle agevolazioni di cui al presente articolo con altre provvidenze previste da leggi comunitarie, nazionali o regionali si applicano i limiti previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria.
5. Per le finalità di cui ai precedenti commi sono autorizzati, per gli anni finanziari 1993 e 1994, limiti decennali d'impegno a rate variabili decrescenti rispettivamente di lire 9.500 milioni e di lire 25.500 milioni semestrali.
6. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono valutati in lire 9.500 milioni per l'anno 1993, in lire 44.500 milioni per l'anno 1994 e in lire 70.000 milioni per gli anni successivi.
7. L'aiuto previsto dai commi precedenti viene concesso, sulla base di apposito bando o avviso, esclusivamente a favore delle piccole e medie imprese come definite a livello comunitario.
8. Per le attività riguardanti i prodotti di cui all'Allegato I del Trattato CE si applicano le limitazioni imposte per questa tipologia di interventi dall'autorizzazione comunitaria per la legge 19 dicembre 1992, n. 488.
9. L'aiuto, che non può complessivamente superare i massimali stabiliti per le regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3 lettera a) del Trattato CE, pari al 35 per cento in ESN cui è aggiunto il 15 per cento in ESL, può in alternativa consistere in:
  - a) contributi in conto canoni nel caso in cui i soggetti beneficiari facciano ricorso ad operazioni di locazione finanziaria;
  - b) contributi in conto capitale;
  - c) contributi in forma mista in parte in conto capitale e per la restante parte in conto interessi o in conto canoni, secondo le percentuali massime che saranno stabilite con decreto dell'Assessore regionale per l'industria".

**NOTA ALL'ART. 68, COMMA 1:**

- L'articolo 2 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 66, prevede la concessione di contributi in conto interessi in favore delle piccole e medie

imprese industriali e di servizi operanti in Sicilia, nonché di quelle imprese che commercializzano i prodotti industriali siciliani, che perfezionino prestiti partecipativi con gli enti creditizi operanti in Sicilia disciplinando la natura dei citati crediti e l'accesso agli stessi.

**NOTA ALL'ART. 69, COMMA 6:**

- L'articolo 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 e successive modifiche ed integrazioni, così dispone:  
 "Qualora per rilevante interesse pubblico sia necessario eseguire opere di interesse statale o regionale da parte degli enti istituzionalmente competenti in difformità dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici, i progetti di massima o esecutivi, ove compatibili con l'assetto territoriale, possono essere autorizzati dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentiti i comuni interessati. Nel caso di avviso contrario da parte di uno o più comuni interessati, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta le proprie determinazioni sentito il Consiglio regionale dell'urbanistica.  
 I comuni sono obbligati ad esprimere il loro parere su richiesta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente entro quarantacinque giorni dalla presentazione del progetto. Trascorso infruttuosamente detto termine, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente nomina, senza diffida, un commissario ad acta per la convocazione del consiglio o dei consigli comunali.  
 In caso di mancato pronunziamento del consiglio o dei consigli nel termine di trenta giorni dalla data per la convocazione, si prescinde dal parere. Nelle more dell'adozione dei piani territoriali provinciali di cui all'articolo 12 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 ed all'articolo 5 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, le disposizioni contenute nei precedenti commi si applicano anche per le opere indicate al primo comma del predetto articolo 12. Le autorizzazioni assessoriali costituiscono a tutti gli effetti varianti agli strumenti urbanistici comunali, ai piani comprensoriali, ai piani settoriali e ai piani territoriali di coordinamento.  
 Dette autorizzazioni vengono notificate ai comuni interessati e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana".

**NOTA ALL'ART. 72, COMMA 1, LETT. A) E C):**

- Gli articoli 27 e 31 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Interventi per lo sviluppo industriale", così dispongono:  
 "Art. 27  
 1. In favore dei consorzi di garanzia fidi, costituiti ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, l'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a concedere, con effetto dal 1° gennaio 1988, contributi trimestrali commisurati al quaranta per cento dell'ammontare degli interessi corrisposti sulle operazioni finanziarie poste in essere dalle imprese associate.  
 2. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata, per l'anno 1988, la



spesa di lire 2.500 milioni.

3. Per gli esercizi successivi la spesa sarà determinata ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47".

“Art. 31

1. Allo scopo di ridurre l'onere delle prestazioni derivanti da cessione di crediti commerciali, l'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a concedere contributi in misura pari al trenta per cento dell'ammontare degli interessi sulle anticipazioni relative alle suddette operazioni.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi sulle operazioni effettuate dalle piccole e medie imprese industriali operanti e con sede legale in Sicilia, comprese quelle definite dall'articolo 37 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 22, con aziende ed istituti di credito o con società finanziarie aventi sportello in Sicilia, autorizzate, a norma della legislazione vigente, ad effettuare le operazioni di cui al comma 1.
3. Per le finalità del presente articolo l'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a stipulare apposita convenzione con le aziende e istituti di credito nonché con le società finanziarie.
4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1988.
5. Per gli esercizi successivi, la spesa sarà determinata ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47".

**NOTE ALL'ART. 72, COMMA 1, LETT. B):**

• L'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni, così dispone:

“Presso l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia - IRFIS - è costituito, a norma dell'art. 7 del relativo statuto, un fondo, a gestione separata, per la garanzia e le operazioni previste ai successivi articoli 6 e 7 a favore delle imprese industriali che svolgono la loro attività nel territorio della Regione ed abbiano per oggetto la valorizzazione delle risorse economiche e delle possibilità di lavoro della Sicilia.

La concessione dei benefici di cui al primo comma, per le imprese che svolgono la loro attività anche fuori dal territorio della Regione, è limitata alle operazioni relative alla formazione di scorte presso stabilimenti localizzati in Sicilia.

L'ammontare del fondo è fissato in lire 15 miliardi, che saranno versati in ragione di lire 2 miliardi 400 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1957-58 al 1961-62 e di lire 3 miliardi per l'esercizio 1962-63.

Il fondo è formato ai sensi del decreto legislativo del Presidente della Regione 9 maggio 1950, n. 17, convertito nella legge regionale 14 dicembre 1950, n. 96”.

• La legge regionale 18 agosto 1978, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, dispone la “Attuazione delle provvidenze disposte dal decreto-legge 26 maggio 1978, n. 225, convertito con modifiche, nella legge 27 luglio 1978, n. 394, a favore della popolazione della provincia di Messina colpita dal terremoto

dell'aprile 1978”.

**NOTE ALL'ART. 75, COMMA 3:**

• L'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, recante “Norme per il turismo”, così dispone:

- “1. L'attività ricettiva è diretta alla produzione di servizi per l'ospitalità.
2. Sono strutture ricettive gli alberghi, i motels, i villaggi-albergo, le residenze turistico-alberghiere, i campeggi, i villaggi turistici, gli alloggi agrituristici, gli esercizi di affittacamere, le case e gli appartamenti per le vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini.
3. Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile.
4. I motels sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, che assicurano alle stesse servizi di riparazione e rifornimento carburante.
5. I villaggi-albergo sono alberghi che, in un'unica area, forniscono agli utenti di unità abitative dislocate in più stabili, servizi centralizzati.
6. Le residenze turistico-alberghiere sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina.
7. I campeggi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico come previsto dalla legge regionale 13 marzo 1982, n. 14.
8. I villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno, in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti di norma di mezzi autonomi di pernottamento.
9. Sono alloggi agrituristici i locali siti in fabbricati rurali, nei quali viene dato alloggio a turisti da imprenditori agricoli.
10. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio ed, eventualmente, servizi complementari.
11. Sono case ed appartamenti per le vacanze gli immobili arredati gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi.
12. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi gestite, al di fuori dai normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti, senza fine di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.
13. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed



il pernottamento dei giovani.

14. Sono rifugi alpini i locali idonei ad offrire ospitalità in zone montane di alta quota, fuori dai centri urbani”.

• L'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta turistica”, così dispone: “Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084.

L'esercizio delle attività di cui al comma precedente è soggetto ad autorizzazione regionale, previo accertamento del possesso da parte del richiedente dei seguenti i requisiti professionali:

- a) conoscenza dell’amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio;
- b) conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica;
- c) conoscenza di almeno due lingue straniere.

Il rilascio dell’autorizzazione dovrà, in ogni caso, essere subordinato al versamento di un congruo deposito cauzionale.

Qualora la persona fisica titolare dell’autorizzazione non presti con carattere di continuità ed esclusività la propria opera nell’agenzia, i requisiti di cui al comma precedente dovranno essere posseduti dal direttore tecnico.

Lo Stato cura la tenuta e l’aggiornamento di un apposito elenco nazionale delle agenzie di viaggio sulla base delle comunicazioni relative alle autorizzazioni rilasciate dalle regioni.

L’elenco di cui al precedente comma, unitamente all’elenco degli uffici informazioni di cui all’articolo 4, viene raccolto in una apposita pubblicazione dell’ENIT e diffuso in Italia ed all’estero.

In occasione del rilascio delle autorizzazioni le regioni accerteranno l’inesistenza di agenzie con denominazione uguale o simile, già operanti sul territorio nazionale. Non potrà, in ogni caso, essere adottata dalle agenzie la denominazione di comuni o regioni italiane.

Per le persone fisiche o giuridiche straniere non appartenenti a Stati membri delle Comunità europee l’autorizzazione di cui al secondo comma è subordinata al rilascio del nulla-osta dello Stato ai sensi dell’articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616”.

**NOTA ALL’ART. 84:**

• Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, reca: “Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il

lavoro”.

**NOTE ALL’ART. 85, COMMA 1:**

- La legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, reca: “Provvedimenti per lo sviluppo dell’economia turistica nella Regione siciliana”.
- La legge regionale 1 luglio 1972, n. 32, reca integrazioni e modifiche alla legge regionale precedenti.
- La legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, reca: “Provvedimenti per lo sviluppo del turismo in Sicilia”.

**NOTA ALL’ART. 85, COMMA 2:**

- L’articolo 16 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 (“Norme per il turismo”) e successive integrazioni e modifiche, così dispone: “Contributo per l’adeguamento delle strutture delle Aziende turistico-ricettive
  1. L’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a concedere alle aziende turistico-ricettive di cui all’articolo 3, operanti nel territorio regionale, un contributo in conto capitale del 35 per cento della spesa relativa alla ristrutturazione e all’adeguamento delle loro strutture al fine di garantirne la sicurezza degli impianti e le condizioni igienico-sanitarie ai sensi della normativa vigente nonché per la costruzione di nuove strutture ricettive.
  2. Il contributo di cui al comma 1 è calcolato con riferimento alla spesa massima ammissibile di lire 20 milioni per camera o equivalente.
  3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto delle seguenti priorità:
    - a) ristrutturazione e adeguamento;
    - b) nuove costruzioni.
  4. L’articolo 7 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29, è abrogato.
  5. All’onere derivante dall’applicazione del presente articolo, pari a lire 55 mila milioni per il 1996 e a lire 15 mila milioni per il 1997 si provvede con le disponibilità di cui al capitolo 87521 del bilancio di previsione della Regione siciliana per gli esercizi finanziari suddetti”.

**NOTA ALL’ART. 86:**

- Per i titoli delle leggi regionali qui richiamate si vedano le note all’art. 85, comma 1.

**NOTA ALL’ART. 87, COMMA 7:**

- La legge regionale 9 giugno 1994, n. 25, reca: “Norme sull’agriturismo”.

**NOTA ALL’ART. 90, COMMA 1:**

- L’articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217 (“Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta turistica”) e successive integrazioni e modifiche, così dispone:

## “Agenzie di viaggio e turismo

Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084.

L'esercizio delle attività di cui al comma precedente è soggetto ad autorizzazione regionale, previo accertamento del possesso da parte del richiedente dei seguenti requisiti professionali:

- a) conoscenza dell'amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio;
- b) conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica;
- c) conoscenza di almeno due lingue straniere.

Il rilascio dell'autorizzazione dovrà, in ogni caso, essere subordinato al versamento di un congruo deposito cauzionale.

Qualora la persona fisica titolare dell'autorizzazione non presti con carattere di continuità ed esclusività la propria opera nella agenzia, i requisiti di cui al comma precedente dovranno essere posseduti dal direttore tecnico.

Lo Stato cura la tenuta e l'aggiornamento di un apposito elenco nazionale delle agenzie di viaggio sulla base delle comunicazioni relative alle autorizzazioni rilasciate dalle regioni.

L'elenco di cui al precedente comma, unitamente all'elenco degli uffici informazioni di cui all'articolo 4, viene raccolto in una apposita pubblicazione dell'ENIT e diffuso in Italia ed all'estero.

In occasione del rilascio delle autorizzazioni le regioni accerteranno l'inesistenza di agenzie con denominazione uguale o simile, già operanti sul territorio nazionale.

Non potrà, in ogni caso, essere adottata dalle agenzie la denominazione di comuni o regioni italiane.

Per le persone fisiche o giuridiche straniere non appartenenti a Stati membri delle Comunità europee l'autorizzazione di cui al secondo comma è subordinata al rilascio del nulla osta dello Stato ai sensi dell'articolo 58, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616”.

### NOTE ALL'ART. 92, COMMA 1:

- La legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, reca: “Provvidenze straordinarie per l'economia siciliana”.
- La legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, reca: “Interventi per le piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, nonché per la cooperazione e la pesca”.
- La legge regionale 23 maggio 1991, n. 34, reca: “Integrazioni e modifiche alla legislazione regionale in materia di commercio e propaganda dei prodotti siciliani”.

- La legge regionale 28 marzo 1995, n. 23, reca: “Norme per i consorzi fidi di garanzia collettiva tra piccole e medie imprese. Norme interpretative e di modifica delle leggi regionali n. 36/1991, n. 15/1993 e n. 25/1993”.
- L'articolo 3 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33 (“Interventi urgenti per l'economia. Norme in materia di impresa, agricoltura, artigianato, lavoro, turismo e pesca. Disposizioni su altre materie, modifiche ed abrogazioni di norme”) e successive integrazioni e modifiche, così dispone:

“Estensione agevolazioni consorzi fidi

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 5, 7, 8 e 9 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 23, nonché la disposizione di cui all'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1995, n. 41, sono estese ai consorzi costituiti da liberi professionisti, ivi compresi i soggetti che svolgono attività di analisi biodiagnostica, radiologica e di fisiokinesiterapia.
2. Ai fini dell'esecuzione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano in quanto compatibili i regolamenti concernenti i consorzi fidi costituiti da imprese”.

### NOTA ALL'ART. 94, COMMA 1:

- Per le norme qui richiamate si vedano le note all'art. 92, comma 1.

### NOTA ALL'ART. 97, COMMA 3:

- Il comma 3 dell'art. 25 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 (“Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia”) e successive integrazioni e modifiche, a seguito della disposta modifica, così dispone: “3. L'importo massimo delle operazioni agevolabili ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni è elevato a lire 1.000 milioni”.

### NOTA ALL'ART. 100, COMMA 1:

- Gli articoli 4 e 5 del Regolamento C.E. 17 maggio 1999, n. 1257 (“Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia [FEAOG] e modificazione ed abrogazione di taluni regolamenti”), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità 26 giugno 1999, n. L 160, così dispongono: “Art. 4

Il sostegno agli investimenti nelle aziende agricole contribuisce al miglioramento dei redditi agricoli, nonché delle condizioni di vita, di lavoro e di produzione. Tali investimenti sono finalizzati ad uno o più dei seguenti obiettivi:

- ridurre i costi di produzione;
- migliorare e riconvertire la produzione;
- migliorare la qualità;
- tutelare e migliorare l'ambiente naturale, le condizioni di igiene e il benessere degli animali;
- promuovere la diversificazione delle attività nell'azienda.

Art. 5

Il sostegno agli investimenti viene concesso ad aziende agricole:

- che dimostrino redditività;
- che rispettino requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, e il cui imprenditore possieda conoscenze e competenze professionali adeguate”.

**NOTA ALL'ART. 102:**

• L'articolo 8 del Regolamento C.E. 17 maggio 1999, n. 1257, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità 26 giugno 1999, n. L 160, così dispone:  
“Art. 8

1. Gli aiuti per facilitare il primo insediamento dei giovani agricoltori sono concessi alle seguenti condizioni:

- l'agricoltore non ha ancora compiuto 40 anni,
- l'agricoltore possiede conoscenze e competenze professionali adeguate;
- l'agricoltore si insedia in un'azienda agricola per la prima volta;
- per quanto riguarda l'azienda:
  - i) dimostra redditività e
  - ii) rispetta requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali,

e

- l'agricoltore si insedia in qualità di capo dell'azienda.

Possono essere applicate condizioni specifiche nel caso in cui il giovane agricoltore non si insedi nell'azienda come unico capo di essa. Tali condizioni devono essere equivalenti a quelle richieste per l'insediamento del suddetto giovane agricoltore come unico capo dell'azienda.

2. Gli aiuti all'insediamento possono consistere in:

- un premio unico il cui importo massimo ammissibile figura nell'allegato;
- un abbuono d'interessi per i prestiti contratti a copertura delle spese derivanti dall'insediamento; l'importo equivalente al valore capitalizzato di tale abbuono non può essere superiore al valore del premio unico”.

**NOTA ALL'ART. 103, COMMA 2:**

• L'articolo 52 del Regolamento C.E. 17 maggio 1999, n. 1257, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità 26 giugno 1999, n. L 160, così dispone:  
“Art. 52

A norma dell'articolo 36 del Trattato, gli aiuti di Stato destinati a fornire finanziamenti supplementari a favore di misure di sviluppo rurale che beneficino del sostegno comunitario sono notificati dagli Stati membri e approvati dalla Commissione secondo le disposizioni previste dal presente regolamento, nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 40. Agli aiuti così notificati non si applica la prima frase dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato”.

**NOTA ALL'ART. 103, COMMA 4:**

L'articolo 12 del Regolamento C.E. 17 maggio 1999, n. 1257, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità 26 giugno 1999, n. L 160, così dispone:

“Art. 12

1. I massimali presi in considerazione per gli aiuti comunitari sono fissati nell'allegato.
2. La durata dell'aiuto al prepensionamento non dev'essere superiore ad un massimo di 15 anni per il cedente e di 10 anni per il salariato agricolo. Essa non deve oltrepassare il settantacinquesimo compleanno del cedente e non deve eccedere la normale età di pensionamento del lavoratore.

Qualora, nel caso di un cedente, lo Stato membro corrisponda una normale pensione, l'aiuto al prepensionamento è versato in via complementare, tenuto conto dell'importo della pensione nazionale”.

**NOTE ALL'ART. 107, COMMA 4:**

- Il Regolamento C.E. 14 luglio 1992, n. 2081, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità 24 luglio 1992, n. L 208, concerne la: “Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari”.
- Il Regolamento C.E. 14 luglio 1992, n. 2082, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità 24 luglio 1992, n. L 208, concerne le: “Attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari”.

**NOTA ALL'ART. 108, COMMA 1:**

- La legge regionale 27 settembre 1995, n. 65 e successive integrazioni e modifiche, reca: “Norme per la tutela e l'incentivazione dell'apicoltura e della bachicoltura”.

**NOTA ALL'ART. 108, COMMA 2:**

- L'articolo 4 del Regolamento C.E. 4 aprile 1962, n. 26 (relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità 20 aprile 1962, n. 30, così dispone:  
“Le disposizioni del paragrafo 1 e del primo periodo del paragrafo 3 dell'articolo 93 del Trattato si applicano agli aiuti concessi alla produzione o al commercio dei prodotti elencati nell'allegato II del Trattato”.

**NOTA ALL'ART. 110:**

- Il Regolamento CE n. 26 del 4 aprile 1962 relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli, all'articolo 4, così dispone:  
“Le disposizioni del paragrafo 1 e del primo periodo del paragrafo 3 dell'articolo 93 del Trattato si applicano agli aiuti concessi alla produzione o al commercio dei prodotti elencati nell'allegato II del Trattato”.

**NOTA ALL'ART. 122:**

• La legge 15 dicembre 1998, n. 441, recante “Norme per la diffusione e la valorizzazione dell’imprenditoria giovanile in agricoltura”, all’articolo 4 rubricato “Ristrutturazione fondiaria” al comma 4 prevede che le regioni e le province autonome possono stipulare convenzioni con la Cassa per la formazione della proprietà contadina, allo scopo di cofinanziare progetti per l’insediamento di imprese condotte da giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto e che la Cassa delibera, di intesa con le regioni e le province autonome, i criteri e le modalità per lo svolgimento di attività di tutoraggio e per la prestazione di fidejussioni a favore degli assegnatari.

**NOTA ALL'ART. 124:**

- Il Regolamento CE n. 1035/72 del 18 maggio 1972 è relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli. Il Regolamento CE n. 2200/96 del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, all’articolo 14 così dispone:
  - “1. I gruppi di produttori nuovi, o non riconosciuti a norma del Regolamento n. 1035/72, prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento, possono avvalersi di un periodo transitorio della durata massima di cinque anni per conformarsi alle condizioni di cui all’articolo 11. A tal fine, essi presentano allo Stato membro un piano di riconoscimento scaglionato nel tempo, la cui accettazione fa decorrere il termine di cinque anni di cui al primo comma ed equivale ad un prericonoscimento.
  2. Nei cinque anni successivi alla data del prericonoscimento, gli Stati membri possono accordare ai gruppi di produttori di cui al paragrafo 1:
    - a) aiuti intesi ad incentivarne la costituzione e ad agevolarne il funzionamento amministrativo;
    - b) aiuti, erogati direttamente o tramite enti creditizi, sotto forma di mutui agevolati destinati a finanziare una parte degli investimenti necessari per ottenere il riconoscimento e in quanto tali indicati nel piano di riconoscimento di cui al paragrafo 1, secondo comma.
  3. Gli aiuti di cui al paragrafo 2 sono rimborsati dalla Comunità a norma dell’articolo 52, paragrafi 2 e 3.
  4. Prima di concedere il prericonoscimento, lo Stato membro comunica alla Commissione le proprie intenzioni e le relative conseguenze finanziarie.
  5. Con la presentazione allo Stato membro di un piano di riconoscimento, il gruppo di produttori si assoggetta ai controlli nazionali e ai controlli comunitari eseguiti a norma del titolo VI, con particolare riguardo alla corretta gestione dei fondi pubblici.
  6. Gli Stati membri comminano le sanzioni da applicare ai gruppi di produttori che non adempiono ai propri obblighi.
  7. Le modalità di applicazione definite a norma dell’articolo 48 per l’attuazione

del presente articolo includeranno disposizioni che assicurino che l’aiuto pagato alle organizzazioni di produttori portoghesi non sia inferiore, espresso in percentuale sul valore della produzione commercializzata dell’organizzazione di produttori, a quella che risulta dal Regolamento n. 746/93”.

Il Regolamento CE n. 20/98 che fissa le modalità di applicazione del rRegolamento CE n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti ai gruppi di produttori prericonosciuti, all’articolo 2 così dispone:

- “1. L’aiuto di cui all’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento CE n. 2200/96 è concesso, sotto forma di aiuto forfettario, per le spese di costituzione e di funzionamento amministrativo del gruppo di produttori.
2. L’importo dell’aiuto di cui al paragrafo 1 è determinato per ciascun gruppo di produttori in base alla rispettiva produzione annua commercializzata e
  - a) per il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto anno, è pari, rispettivamente, al 5%, 5%, 4%, 3% e 2% del valore della produzione commercializzata, entro i limiti di 1.000.000 di ECU di tale produzione, e
  - b) per il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto anno, è pari, rispettivamente, al 2,5%, 2,5%, 2,0%, 1,5% e 1,5% di qualsiasi valore che superi 1.000.000 di ECU di produzione commercializzata;
  - c) è soggetto ad un massimale, per gruppo di produttori, pari a
    - a) 100.000 ECU il primo anno,
    - b) 100.000 ECU il secondo anno,
    - c) 80.000 ECU il terzo anno,
    - d) 60.000 ECU il quarto anno,
    - e) 50.000 ECU il quinto anno;
  - d) è versato in rate annue al termine di ciascuno dei periodi annuali di esecuzione del piano di riconoscimento. Per calcolare l’importo della rata annua gli Stati membri possono considerare come produzione annuale commercializzata quella relativa ad un periodo annuale diverso da quello per il quale la rata annua è versata, qualora ciò sia giustificato da motivi di controllo. Tale periodo annuale diverso deve essere sfasato di almeno dodici mesi”.

**NOTA ALL'ART. 127:**

- L’articolo 10 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 24, reca: “Interventi per l’agrumicoltura e per i danni alle aziende agricole causati dalle avversità atmosferiche verificatesi dal dicembre 1986 al marzo 1987”, a seguito della disposta modifica, è il seguente:
  - “1. Per favorire la penetrazione nei mercati di consumo delle produzioni agrumicole siciliane fresche e/o trasformate, l’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere contributi a favore delle associazioni di produttori e loro unioni, riconosciute ai sensi della legislazione nazionale e regionale, nonché di consorzi legalmente costituiti ai fini della tutela e della valorizzazione dei prodotti agrumicoli freschi e/o



trasformati per l'attuazione di specifici programmi finalizzati alla propaganda delle produzioni tipiche siciliane su beni definiti mercati di consumo.

2. Tali consorzi, ai fini della concessione dei contributi di cui al comma precedente, devono essere costituiti con la partecipazione, per almeno il 51 per cento, da associazioni di produttori o loro unioni, regolarmente riconosciute ai sensi della legislazione nazionale e regionale, le quali devono impegnarsi all'approntamento del prodotto avente i requisiti qualitativi e merceologici previsti nel programma di cui al comma precedente.
3. Possono partecipare alla costituzione dei consorzi associazioni di produttori e/o loro unioni la cui base territoriale, risultante dai rispettivi catastini, non sia inferiore rispettivamente a 2.000 e 15.000 ettari.
4. I programmi di cui al primo comma sono valutati e coordinati dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentita la Commissione legislativa competente.
5. I contributi liquidati a consuntivo sulla base delle spese sostenute sono concessi nella misura prevista dagli "Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo" 2000/C 28/2 e nella Comunicazione della Commissione europea n. 87/C 302/6 recante regolamentazione degli aiuti nazionali a favore della pubblicità dei prodotti agricoli".

#### NOTE ALL'ART. 135:

- L'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, al comma 2, lett. a) prevede il potenziamento delle attività di ricerca e sperimentazione dell'agricoltura a basso impatto ambientale e della produzione di alimenti con funzione di prevenzione delle malattie più diffuse.

- L'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 88, così dispone: "Il Presidente della Regione è autorizzato a partecipare o a farsi promotore della costituzione di consorzi finalizzati all'espletamento di attività ricerca applicata e di divulgazione dei risultati.

Possono partecipare a tali consorzi, oltre alla Regione o agli enti locali, le Università, la Cassa per il Mezzogiorno, gli enti nazionali e regionali di ricerca nel settore dell'agricoltura, gli enti economici regionali, le camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, organismi professionali, associazioni di produttori, organizzazioni cooperative ed enti privati interessati alla ricerca in agricoltura.

Con decreto del Presidente della Regione è approvato lo statuto dei singoli consorzi ai quali è conferita personalità di diritto pubblico.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per il periodo 1982-1983, la spesa di lire 800 milioni, di cui lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1982". Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 novembre 1995, n. 81, a decorrere dall'anno finanziario 1995 le competenze per le finalità di cui all'articolo 5 sopra riportato sono attribuite all'Assessore regionale per

l'agricoltura e le foreste.

#### NOTA ALL'ART. 137:

- L'articolo 29 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, recante "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione", ai sensi della sostituzione operata risulta il seguente:

"Art. 29

Specificazione degli interventi

1. Gli interventi di cui all'articolo 28 consistono in particolare in:
  - a) opere di difesa e conservazione del suolo a presidio degli invasi già realizzati o in corso di realizzazione;
  - b) opere di sistemazione dei bacini, di regolazione dei corsi d'acqua, di rinaturazione e di difesa del suolo nei bacini imbriferi montani particolarmente degradati;
  - c) le nuove opere di rimboschimento e costituzione di fasce boschive con particolare riguardo a quelle necessarie per il consolidamento di terreni gravati da dissesto, con gli interventi idraulici connessi;
  - d) interventi di tipo conservativo del patrimonio boschivo e di difesa dei boschi dagli incendi;
  - e) interventi di tipo conservativo e di miglioramento da attuare nelle aree protette".

#### NOTA ALL'ART. 141:

- La legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, recante "Interventi nei comparti produttivi; altre disposizioni di carattere finanziario e norme per il contenimento, la razionalizzazione e l'acceleramento della spesa", all'articolo 1 così dispone:

"Art. 21

Commissioni, comitati, consigli, collegi

1. I compensi lordi da corrispondere al presidente ed ai componenti di organi collegiali costituiti in forza di leggi regionali che operano a livello locale non possono superare il 75 per cento dei compensi corrisposti per le attività istituzionali, rispettivamente al Presidente della Provincia ed ai membri della Giunta e del Consiglio della Provincia in cui ha sede l'organo operante a dimensione provinciale, ed al sindaco ed ai membri della Giunta e del Consiglio del comune per l'organo competente a dimensione comunale o inter-comunale. Restano ferme le misure dei compensi in atto stabilite al di sotto del predetto limite del 75 per cento.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai componenti dei comitati regionali di controllo, nonché ai componenti dei collegi dei revisori degli enti ed aziende regionali e delle unità sanitarie locali, i cui compensi saranno determinati con decreti del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale.
3. I compensi da corrispondere al Presidente ed ai componenti di organi collegiali di gestione, direzione e consulenza costituiti in forza di leggi



saranno rideterminati con decreti del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale.

4. Nessun compenso spetta ai dipendenti dell'Amministrazione regionale e di altri enti pubblici della Regione per la partecipazione ad organismi collegiali i cui compiti rientrano nell'attività ordinaria ed istituzionale.
5. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale, saranno disciplinate, secondo razionali criteri di competenza e professionalità, le partecipazioni di dipendenti dell'Amministrazione regionale e di altri enti pubblici della Regione a commissioni, comitati, consigli e collegi e saranno individuate le fattispecie in cui può essere corrisposto un compenso in aggiunta al normale trattamento economico.
6. Nessun compenso può comunque essere corrisposto a titolo di trattamento economico periodico non collegato alle effettive riunioni di ciascun organismo collegiale. Le norme che prevedono la corresponsione di trattamenti economici collegati al trattamento economico fondamentale del direttore regionale o di altra qualifica sono abrogate. Restano valide le norme sancite con l'art. 6 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.
7. Con le modalità e i termini di cui al comma 5 saranno disciplinati i criteri per la partecipazione dei dipendenti regionali a commissioni di aggiudicazione, collaudi e forniture.
8. Entro il 31 gennaio le amministrazioni regionali e gli enti del settore pubblico regionale sono tenuti a comunicare alla Presidenza della Regione gli incarichi attribuiti ed i compensi corrisposti nell'anno precedente a ciascun componente privato o pubblico di commissioni, comitati, consigli e collegi comunque denominati. La Presidenza della Regione provvede entro il mese di febbraio alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana dei dati acquisiti.
9. All'art. 5 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 20, sono aggiunte le seguenti parole "ridotti del 50 per cento".

**NOTA ALL'ART. 152, COMMA 2:**

• L'art. 27 bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41 e successive modifiche così dispone:

"1. Sulle navi da pesca può essere autorizzato a scopo turistico-ricreativo l'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio, secondo le modalità fissate con decreto del Ministro delle politiche agricole di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400".

**NOTA ALL'ART. 157, COMMA 1:**

• L'art. 7 del Regolamento CE n. 2792/99 così dispone:

"Adeguamento dello sforzo di pesca

1. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per adeguare lo sforzo di

pesca in modo che siano conseguiti gli obiettivi dei programmi pluriennali di orientamento di cui all'articolo 4.

Ove necessario, ciò è perseguito mediante l'arresto definitivo o la limitazione delle attività di pesca delle navi, ovvero una combinazione delle due misure, ai sensi delle disposizioni dell'allegato III.

2. Le misure di arresto definitivo delle attività di pesca delle navi possono essere applicate soltanto a navi di età pari o superiore ai 10 anni.
3. L'arresto definitivo delle attività di pesca delle navi può essere perseguito attraverso:
  - a) la demolizione della nave;
  - b) il trasferimento definitivo della nave verso un paese terzo, anche nel quadro di una società mista ai sensi dell'articolo 8, previo accordo delle autorità competenti dello stesso, purché siano soddisfatti i seguenti criteri:
    - i) sussistono garanzie sufficienti che non si contravviene al diritto internazionale, in particolare per quanto riguarda la conservazione e la gestione delle risorse marine o altri obiettivi della politica comune della pesca, nonché le condizioni di lavoro dei pescatori;
    - ii) il paese terzo verso il quale sarà trasferita la nave non è uno dei paesi candidati all'adesione;
    - iii) il trasferimento comporta una riduzione dello sforzo di pesca che interessa le risorse precedentemente sfruttate dalla nave trasferita; questo criterio non si applica tuttavia allorché la nave trasferita ha perso possibilità di pesca nell'ambito di un accordo di pesca con la Comunità o di un altro accordo;
  - c) la destinazione definitiva della nave a fini diversi dalla pesca.
4. La capacità delle navi che formano oggetto di una misura di arresto definitivo dell'attività di pesca ai sensi dei paragrafi 2 e 3 non può essere in alcun caso sostituita, ad eccezione delle navi da pesca di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, diverse dai pescherecci da traino, che possono essere sostituite senza aiuti pubblici.
 

Gli Stati membri provvedono affinché le licenze di pesca delle navi ritirate siano annullate ed i ritiri delle navi siano comunicati al registro delle navi da pesca della Comunità. Essi provvedono inoltre affinché le navi trasferite verso paesi terzi e dichiarate radiate dal registro siano definitivamente escluse dall'esercizio della pesca nelle acque comunitarie.
5. Gli aiuti pubblici all'arresto definitivo versati ai beneficiari non possono oltrepassare gli importi seguenti:
  - a) premi per la demolizione:
    - i) navi di 10 o 15 anni: i massimali che figurano nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato IV;
    - ii) navi di età compresa tra 16 e 29 anni: i massimali che figurano nelle tabelle 1 e 2, diminuiti dell'1,5% per ogni anno in più rispetto ai 15 anni;
    - iii) navi di 30 anni e più: i massimali che figurano nelle tabelle 1 e 2, diminuiti

- del 22,5%;
- b) premi per il trasferimento definitivo nell'ambito di una società mista: gli importi di cui all'articolo 8, paragrafo 3; nessun aiuto pubblico può essere tuttavia concesso a questo titolo per navi di stazza inferiore a 20 tsl o 22 SL, oppure di età pari o superiore a 30 anni;
- c) premi per altri trasferimenti definitivi verso un paese terzo: importi massimi dei premi per la demolizione di cui alla lettera a), diminuiti del 50%; nessun aiuto pubblico può essere tuttavia concesso a questo titolo per navi di stazza inferiore a 20 tsl o 22 SL, oppure di età pari o superiore a 30 anni, salvo ove ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 6;
- d) premi per altri casi di arresto definitivo dell'attività di pesca: importi massimi dei premi per la demolizione di cui alla lettera a), diminuiti del 50%; nessun aiuto pubblico può essere tuttavia concesso a questo titolo per navi di stazza inferiore a 20 tsl o 22 SL, salvo ove ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 6.

6. In deroga al paragrafo 5, lettere c) e d), qualora la nave venga definitivamente destinata alla conservazione del patrimonio storico nel territorio di uno Stato membro, ad attività di ricerca o formazione nel settore alieutico svolte da organismi pubblici o parapubblici di uno Stato membro, oppure al controllo delle attività di pesca, in particolare da parte di un paese terzo, l'aiuto pubblico, è concesso conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 5, lettera a).
7. Fermo restando l'articolo 16, le misure di limitazione delle attività di pesca possono consistere anche nel limitare i giorni di pesca o i giorni in mare autorizzati per un determinato periodo. Queste misure non possono essere connesse ad aiuti pubblici”.

**NOTA ALL'ART. 158, COMMA 1:**

- La lettera b) del punto 2.4 dell'allegato III del Regolamento CE n. 2792/99 così dispone:  
“b) Non sono ammissibili gli investimenti riguardanti:
  - i) i prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati ad essere utilizzati e trasformati per fini diversi dal consumo umano, salvo qualora si tratti d'investimenti concernenti esclusivamente il trattamento, la trasformazione e la commercializzazione degli scarti dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
  - ii) il commercio al dettaglio.”.

**NOTA ALL'ART. 160:**

- L'art. 13 del Regolamento CE n. 2792/99 così dispone:  
“Settori interessati
  1. Gli Stati membri possono adottare, secondo le condizioni stabilite all'allegato III, misure volte ad incentivare gli investimenti di capitale nei seguenti settori:
    - a) attrezzature fisse o mobili intese alla protezione e allo sviluppo delle

- risorse acquatiche, ad eccezione del ripopolamento;
  - b) acquacoltura;
  - c) attrezzatura dei porti di pesca;
  - d) trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
  - e) pesca nelle acque interne.
2. Il contributo dello SFOP può essere concesso soltanto ai progetti che:
- a) contribuiscono a rendere duraturo l'effetto economico del previsto miglioramento strutturale;
  - b) offrono garanzie sufficienti circa la loro validità tecnica ed economica;
  - c) scongiurano effetti negativi, in particolare il rischio di creazione di capacità di produzione eccedentarie”.

**NOTA ALL'ART. 163:**

- L'art. 15 del Regolamento CE n. 2792/99 così dispone:  
“Azioni realizzate dagli operatori del settore
  1. Gli Stati membri possono incentivare la costituzione ed agevolare il funzionamento delle organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (CEE) n. 3759/92.
    - a) Un aiuto può essere concesso, nei tre anni successivi alla data di riconoscimento, alle organizzazioni di produttori costituite dopo il 1° gennaio 2000. L'importo di tale aiuto non può eccedere, nel primo, nel secondo e nel terzo anno rispettivamente, i seguenti limiti:
      - i) il 3%, il 2% e l'1% del valore della produzione commercializzata dall'organizzazione di produttori;
      - ii) il 60%, il 40% e il 20% delle spese di gestione dell'organizzazione di produttori.
    - b) Fermi restando gli aiuti di cui alla lettera a), un aiuto può essere concesso alle organizzazioni di produttori che abbiano ottenuto il riconoscimento specifico di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3759/92 nei tre anni successivi alla data di tale riconoscimento specifico, per agevolare l'attuazione del loro piano di miglioramento della qualità della produzione. L'importo di tale aiuto non può eccedere, nel primo, nel secondo e nel terzo anno rispettivamente il 60%, il 50% e il 40% delle spese destinate dall'organizzazione all'attuazione del piano;
    - c) gli aiuti di cui alle lettere a) e b) sono versati ai beneficiari finali nell'anno che segue quello per il quale l'aiuto è stato concesso e al più tardi il 31 dicembre 2008.
  2. Gli Stati membri possono incentivare azioni di interesse collettivo di durata limitata, che esulino dalle normali iniziative delle imprese private, realizzate con la fattiva partecipazione di addetti del settore ovvero da organizzazioni che operino per conto dei produttori o da altre organizzazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento dell'autorità di gestione, e tali da contribuire al

conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca.

3. Le azioni ammissibili riguardano in particolare gli aspetti seguenti:
- gestione e controllo delle condizioni di accesso a talune zone di pesca e gestione dei contingenti;
  - gestione dello sforzo di pesca;
  - promozione dell'uso di attrezzi o metodi che l'autorità di gestione riconosce come più selettivi;
  - promozione di misure tecniche di conservazione delle risorse;
  - promozione di misure volte al miglioramento delle condizioni di lavoro e delle condizioni sanitarie dei prodotti, a bordo e a terra;
  - attrezzature collettive per l'acquacoltura, ristrutturazione o sistemazione di impianti di acquacoltura, trattamento collettivo degli effluenti dell'allevamento acquicolo;
  - eliminazione dei rischi patologici connessi alle attività di allevamento o dei parassiti presenti in bacini idrografici o ecosistemi litoranei;
  - raccolta di dati di base o elaborazione di modelli di gestione ambientale riguardanti il settore della pesca e dell'acquacoltura, ai fini dell'approntamento di piani di gestione integrata delle zone costiere;
  - organizzazione del commercio elettronico e del ricorso ad altre tecnologie dell'informazione, ai fini della diffusione di informazioni di carattere tecnico e commerciale;
  - costituzione di vivai di imprese del settore e/o poli di centralizzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
  - accesso alla formazione, in particolare a quella riguardante la qualità, e diffusione delle conoscenze a bordo delle navi e a terra;
  - definizione e applicazione di sistemi per il miglioramento e il controllo della qualità, della rintracciabilità, delle condizioni sanitarie, degli strumenti statistici e dell'impatto ambientale;
  - creazione di valore aggiunto nei prodotti (tra l'altro attraverso sperimentazione, innovazione, valore aggiunto ai sottoprodotti e ai prodotti accessori);
  - miglioramento della conoscenza e della trasparenza della produzione e del mercato.
- Le spese riconducibili al normale svolgimento del processo produttivo nelle aziende non sono ammissibili ai fini del presente paragrafo.
4. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2".

**NOTA ALL'ART. 164:**

- L'art. 14 del Regolamento CE n. 2792/99 così dispone:  
"Promozione e ricerca di nuovi sbocchi
- Gli Stati membri possono adottare, alle condizioni di cui all'allegato III, misure a favore di iniziative collettive di promozione e di ricerca di nuovi sbocchi per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura ed in particolare di:

- operazioni di certificazione della qualità, di etichettatura, di razionalizzazione delle denominazioni e di normalizzazione dei prodotti;
- campagne di promozione, comprese quelle destinate a valorizzare la qualità;
- indagini ed iniziative di tipo sperimentale in materia di consumo e mercati;
- organizzazione e partecipazione a fiere, saloni ed esposizioni;
- organizzazione di missioni di studio o commerciali;
- studi di mercato e sondaggi, compresi quelli aventi per oggetto le prospettive di commercializzazione di prodotti comunitari in paesi terzi;
- campagne di miglioramento delle condizioni di commercializzazione;
- consulenze e assistenza in materia di vendita, nonché servizi a favore di grossisti, dettaglianti e organizzazioni di produttori.

2. Sono privilegiate le azioni:

- volte a garantire lo smaltimento di specie eccedentarie o insufficientemente sfruttate;
- realizzate da organizzazioni che hanno beneficiato di un riconoscimento ufficiale ai sensi del regolamento (CEE) n. 3759/92;
- realizzate congiuntamente da varie organizzazioni di produttori o da altre organizzazioni del settore riconosciute dalle autorità nazionali;
- volte a promuovere una politica di qualità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- volte a promuovere i prodotti ottenuti secondo metodi rispettosi dell'ambiente.

3. Le misure non possono essere orientate in funzione di determinate marche commerciali e non possono riferirsi ad alcun paese o zona geografica particolare, salvo nel caso specifico in cui il riconoscimento ufficiale dell'origine geografica di un prodotto o di un processo di produzione sia concesso a norma del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari. Il riferimento è ammesso unicamente a decorrere dalla data in cui la denominazione è iscritta nel registro previsto all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92".

**NOTA ALL'ART. 165, COMMA 4:**

I Regolamenti CE nn. 2081/92 e 2082/92 recano rispettivamente:

- Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari.
- Regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari.

**NOTA ALL'ART. 166, COMMA 3:**

• L'art. 11 del Regolamento CE n. 2792/99 così dispone:

“Piccola pesca costiera

1. Ai fini del presente articolo, per piccola pesca costiera s'intende la pesca praticata da navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri.
2. Gli Stati membri possono adottare, a norma del presente articolo, altri provvedimenti previsti dal presente regolamento, complementari alle misure volte a migliorare le condizioni di esercizio della piccola pesca costiera.
3. Qualora un gruppo composto da proprietari di navi o da nuclei familiari di pescatori attivi nel settore della piccola pesca costiera realizzi, in un ambito consorziale, un progetto collettivo integrato riguardante lo sviluppo o l'ammodernamento di questa attività di pesca, ai partecipanti può essere concesso un premio forfettario globale, cofinanziato dallo SFOP.
4. Ai fini del presente paragrafo, possono essere considerati, tra l'altro, progetti collettivi integrati i seguenti progetti:
  - attrezzature di sicurezza a bordo e miglioramento delle condizioni sanitarie e lavorative;
  - innovazioni tecnologiche (tecniche di pesca più selettive);
  - organizzazione della catena di produzione, trasformazione e commercializzazione (promozione e valore aggiunto dei prodotti);
  - formazione o riqualificazione professionale.
5. L'ammontare massimo del premio forfettario globale è limitato a 150.000 EUR per progetto collettivo integrato. L'autorità di gestione stabilisce l'ammontare del premio effettivamente versato e la ripartizione tra i beneficiari in funzione della portata del progetto e dell'impegno finanziario assunto da ciascun partecipante”.

**NOTA ALL'ART. 167, COMMA 1:**

• L'art. 12 del Regolamento CE n. 2792/99 così dispone:

“Misure di carattere socioeconomico

1. Ai fini del presente articolo, per “pescatore” s'intende qualsiasi persona che eserciti la propria attività professionale principale a bordo di una nave da pesca marittima in attività.
2. Gli Stati membri possono adottare, a favore dei pescatori, misure di carattere socioeconomico connesse alle misure di ristrutturazione del settore comunitario della pesca ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento (CEE) n. 3760/92.
3. Il contributo finanziario dello SFOP può intervenire soltanto con riguardo alle misure seguenti:
  - a) cofinanziamento di regimi nazionali di aiuto al prepensionamento dei pescatori, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
    - i) al momento del prepensionamento, l'età dei beneficiari della misura non deve essere inferiore di oltre dieci anni all'età pensionabile a norma della legislazione vigente nello Stato membro oppure i beneficiari devono avere almeno 55 anni di età;

ii) i beneficiari possono dimostrare di esercitare da almeno 10 anni la professione di pescatore.

I contributi al regime normale di pensionamento dei pescatori durante il periodo di prepensionamento non sono tuttavia ammissibili alla partecipazione finanziaria dello SFOP.

In ciascuno Stato membro e per tutto il periodo di programmazione, il numero dei beneficiari non può essere superiore al numero dei posti di lavoro soppressi a bordo di navi da pesca a motivo dell'arresto definitivo delle attività di pesca a norma dell'articolo 7;

- b) concessione di pagamenti compensativi individuali ai pescatori che dimostrano di esercitare da almeno dodici mesi la professione di pescatore, sulla base di un costo ammissibile limitato a 10.000 EUR per singolo beneficiario e a condizione che la nave da pesca sulla quale erano imbarcati i beneficiari sia oggetto di una misura di arresto definitivo delle attività di pesca a norma dell'articolo 7;
- c) concessione di pagamenti compensativi individuali non rinnovabili ai pescatori che dimostrano di esercitare da almeno cinque anni la professione di pescatore, in previsione della loro riconversione o della diversificazione delle loro attività fuori dal settore della pesca marittima, nel quadro di un piano sociale individuale o collettivo, sulla base di un costo ammissibile limitato a 50.000 EUR per singolo beneficiario; l'autorità di gestione stabilisce l'ammontare individuale in funzione della portata del progetto di riconversione e di diversificazione e dell'impegno finanziario assunto dal beneficiario;
- d) concessione di premi individuali ai pescatori di età inferiore ai 35 anni che dimostrano di esercitare da almeno cinque anni la professione di pescatore o possono dimostrare una formazione professionale equivalente e che acquisiscono per la prima volta la proprietà e parte della proprietà di una nave da pesca, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
  - i) la nave da pesca deve avere una lunghezza fuori tutto compresa tra 7 m e 24 m; al momento dell'acquisizione della proprietà essa deve avere un'età compresa tra 10 e 20 anni, essere operativa ed essere iscritta nello schedario comunitario delle navi da pesca;
  - ii) il trasferimento della proprietà non deve aver luogo nell'ambito dello stesso nucleo familiare fino al secondo grado di parentela.

L'autorità di gestione determina l'importo di ciascun premio individuale, in particolare sulla base delle dimensioni e dell'età della nave e delle condizioni finanziarie dell'acquisto (costo dell'acquisizione della proprietà, livello e condizioni del prestito bancario, garanzia di terzi, se del caso, e/o altre agevolazioni di ingegneria finanziaria).

L'autorità di gestione stabilisce inoltre le altre condizioni e criteri secondo cui ha luogo l'acquisto.

L'importo del premio non può comunque superare il 10% del costo dell'acquisizione della proprietà, né la somma di 50.000 EUR.



4. L'autorità di gestione adotta, in particolare mediante appropriati meccanismi di controllo, le disposizioni necessarie:
- affinché i beneficiari della misura di cui al paragrafo 3, lettera a), abbandonino definitivamente la professione di pescatore;
  - affinché uno stesso pescatore non possa beneficiare di più di una delle misure di cui al paragrafo 3;
  - affinché la compensazione di cui al paragrafo 3, lettera b), sia rimborsata pro rata temporis nel caso in cui il beneficiario riprenda la professione di pescatore prima che sia trascorso un anno dal versamento della compensazione a suo favore;
  - affinché la compensazione di cui al paragrafo 3, lettera c), sia rimborsata pro rata temporis nel caso in cui il beneficiario riprenda la professione di pescatore prima che siano trascorsi cinque anni dal versamento della compensazione a suo favore;
  - per accertare che i beneficiari della misura di cui al paragrafo 3, lettera c), esercitino effettivamente una nuova attività;
  - affinché il premio di cui al paragrafo 3, lettera d), sia rimborsato pro rata temporis in caso di trasferimento della proprietà acquisita dal beneficiario o qualora la nave sia soggetta ad arresto definitivo a norma dell'articolo 7, entro un periodo inferiore a cinque anni a partire dal versamento del premio.
5. Tutte le disposizioni, i metodi di calcolo, i criteri e le altre norme stabilite dall'autorità di gestione ai fini dell'attuazione del presente articolo sono indicati nei complementi di programmazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3 del Regolamento (CE) n. 1260/1999.
6. Gli Stati membri possono varare misure di accompagnamento a carattere sociale per i pescatori, finanziate a livello nazionale, per promuovere l'interruzione temporanea delle attività di pesca nel quadro dei piani di protezione delle risorse acquatiche".

**NOTA ALL'ART. 169, COMMA 1:**

- Per il testo dell'art. 15 del Regolamento CE n. 2792/99 vedi la nota all'art. 163.

**NOTA ALL'ART. 170:**

- Per il testo dell'art. 12 del Regolamento CE n. 2792/99 vedi la nota all'art. 167.

**NOTA ALL'ART. 171:**

- Per il testo dell'art. 15 del Regolamento CE n. 2792/99 vedi la nota all'art. 163.

**NOTA ALL'ART. 172, COMMI 1 E 2:**

- La legge regionale 1 agosto 1974, n. 31, reca "Iniziativa per il riequilibrio del patrimonio ittico mediante opere di ripopolamento".

**NOTA ALL'ART. 172, COMMA 3:**

- Per il testo dell'art. 15 del Regolamento CE n. 2792/99 vedi la nota all'art. 163.

**NOTA ALL'ART. 172, COMMA 5:**

- I punti 1), 2) e 3) dell'art. 1 della legge regionale 1 agosto 1974, n. 31, così dispongono:
  - per l'istituzione ed il mantenimento in efficienza nelle acque costiere dell'Isola precluse alla pesca a strascico, di zone di ripopolamento attivo mediante la realizzazione sul fondo di idonee strutture che provochino una modificazione dell'ambiente naturale in modo da aumentare i livelli quantitativi e qualitativi della produzione ittica e da impedire nel contempo la pesca con attrezzature radenti;
  - per l'attività di vigilanza nelle zone di ripopolamento di cui al punto precedente;
  - per il controllo sull'andamento e lo sviluppo della produzione nelle zone di ripopolamento in rapporto alle zone viciniori, da affidarsi ad istituti scientifici specializzati".

**NOTA ALL'ART. 174, COMMA 1, LETT. B):**

- L'art. 7 bis, paragrafo 1, del Regolamento CEE n. 3759/92 del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura - abrogato dall'art. 24 del Regolamento CE n. 2792/1999, ma che continua tuttavia ad applicarsi agli aiuti alle azioni e ai progetti approvati fino al 31 dicembre 1999, così dispone:
 

"Articolo 7 bis

  - Gli Stati membri possono concedere un riconoscimento specifico alle organizzazioni di produttori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, che commercializzano i prodotti per i quali le norme comuni di commercializzazione sono stabilite nei regolamenti (CEE) n. 103/76 e (CEE) n. 104/76 e che hanno presentato un piano di miglioramento della qualità e della commercializzazione per detti prodotti approvato dalle autorità nazionali competenti".

**NOTA ALL'ART. 174, COMMA 2:**

- L'art. 15, comma 3, del Regolamento CE n. 2792/99 del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca, così dispone:
 

"Articolo 15

Azioni realizzate dagli operatori del settore

  - Le azioni ammissibili riguardano in particolare gli aspetti seguenti:
    - gestione e controllo delle condizioni di accesso a talune zone di pesca e gestione dei contingenti;
    - gestione dello sforzo di pesca;
    - promozione dell'uso di attrezzi o metodi che l'autorità di gestione riconosce come più selettivi;
    - promozione di misure tecniche di conservazione delle risorse;
    - promozione di misure volte al miglioramento delle condizioni di lavoro e delle condizioni sanitarie dei prodotti, a bordo e a terra;



- f) attrezzature collettive per l'acquacoltura, ristrutturazione o sistemazione di impianti di acquacoltura, trattamento collettivo degli effluenti dell'allevamento acquicolo;
- g) eliminazione dei rischi patologici connessi alle attività di allevamento o dei parassiti presenti in bacini idrografici o ecosistemi litoranei;
- h) raccolta di dati di base o elaborazione di modelli di gestione ambientale riguardanti il settore della pesca e dell'acquacoltura, ai fini dell'approntamento di piani di gestione integrata delle zone costiere;
- i) organizzazione del commercio elettronico e del ricorso ad altre tecnologie dell'informazione, ai fini della diffusione di informazioni di carattere tecnico e commerciale;
- j) costituzione di vivai di imprese del settore e/o poli di centralizzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- k) accesso alla formazione, in particolare a quella riguardante la qualità, e diffusione delle conoscenze a bordo delle navi e a terra;
- l) definizione e applicazione di sistemi per il miglioramento e il controllo della qualità, della rintracciabilità, delle condizioni sanitarie, degli strumenti statistici e dell'impatto ambientale;
- m) creazione di valore aggiunto nei prodotti (tra l'altro attraverso sperimentazione, innovazione, valore aggiunto ai sottoprodotti e ai prodotti accessori);
- n) miglioramento della conoscenza e della trasparenza della produzione e del mercato.

Le spese riconducibili al normale svolgimento del processo produttivo nelle aziende non sono ammissibili ai fini del presente paragrafo”.

**NOTA ALL'ART. 178, COMMA 1:**

- L'art. 1 della legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33, recante “Interventi urgenti per il settore della pesca”, così dispone:

“Art. 1

Interventi in dipendenza di calamità

1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, in caso di comprovate emergenze derivanti da calamità naturali o collegate ad altre cause che abbiano determinato una riduzione, anche temporanea, dell'attività di pesca, è autorizzato ad erogare alle imprese di pesca indennità commisurate ai periodi per i quali risulta accertata tale riduzione e determinate secondo i parametri di cui alla tabella 2 dell'allegato IV al Regolamento CE n. 3699/93.
2. Per i predetti eventi, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato ad erogare, ai componenti gli equipaggi dei natanti interessati alla riduzione dell'attività di pesca, un'indennità giornaliera rivalutabile, pari a lire sessantamila.
3. I giorni nei quali, a causa dei predetti eventi eccezionali, l'attività di pesca abbia subito la riduzione prevista dal comma 2, sono comunque computati ai

fini del raggiungimento del minimo di attività richiesto dal successivo comma 1 dell'articolo 2.

4. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentiti i prefetti o le autorità marittime delle province interessate, ovvero a seguito di segnalazione degli stessi e previo parere reso dal consiglio regionale della pesca, sulla base di apposita delibera della Giunta regionale, individua con proprio decreto le fattispecie concrete di volta in volta rilevanti ai fini della concessione delle provvidenze di cui al presente articolo.
5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1999 e 2000”.

**NOTA ALL'ART. 179, COMMA 7:**

- L'art. 3, comma 1 e l'art. 6, commi 1 e 2, del Regolamento CE n. 1489/97 del 29 luglio 1997, recante modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite, rispettivamente così dispongono:

“Art. 3

1. Gli impianti di localizzazione via satellite installati a bordo dei pescherecci assicurano in qualsiasi momento la trasmissione automatica al centro di controllo della pesca (in prosieguo “CCP”) dello Stato membro di bandiera, dei dati relativi a quanto segue:

- identificazione del peschereccio,
- ultima posizione geografica del peschereccio, con un margine di errore inferiore ai 500 metri ed un margine di affidabilità del 99%, e
- data ed ora in cui è stata rilevata la suddetta posizione del peschereccio.”.

“Art. 6

1. In caso di guasto tecnico o di mancato funzionamento dell'impianto di localizzazione via satellite installato a bordo di un peschereccio, il comandante di quest'ultimo o l'armatore o il loro rappresentante comunica al CCP dello Stato membro di bandiera e al CCP dello Stato membro costiero almeno una volta ogni ventiquattro ore, dal momento in cui il fatto è stato riscontrato, i dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento, mediante telecopiatrice, telefono o radio, tramite una stazione radio autorizzata in forza della normativa comunitaria per il ricevimento di tali informazioni. Si applica la stessa disposizione in caso di guasto tecnico o di mancato funzionamento dell'SCP dello Stato membro di bandiera. Tale comunicazione non costituisce trasmissione del rapporto di cui agli articoli 19-ter e 19-quater del regolamento (CEE) n. 2847/93.
2. In caso di guasto tecnico o di mancato funzionamento dell'impianto di localizzazione via satellite installato a bordo di un peschereccio, l'armatore o il suo rappresentante hanno l'obbligo di far riparare detto impianto o di sostituirlo entro un mese. Decorso tale termine, il comandante del peschereccio non è autorizzato a intraprendere una bordata con un impianto di localizzazione via satellite difettoso. Se un impianto cessa tuttavia di

funzionare, o diventa difettoso nel corso di una bordata che dura oltre un mese, deve essere riparato o sostituito appena il peschereccio entra in porto e il comandante del peschereccio non è autorizzato a intraprendere una nuova bordata prima che detto impianto sia stato riparato o sostituito”.

**NOTA ALL'ART. 185, COMMA 1:**

- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, reca “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lett. c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”.

**NOTA ALL'ART. 185, COMMA 5:**

- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, reca “Attuazione della direttiva n. 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi”.

**NOTA ALL'ART. 186, COMMA 3:**

- Il decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, reca “Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia”.

**NOTA ALL'ART. 187, COMMA 4:**

- Vedi nota all’art. 186, comma 3.

**NOTA ALL'ART. 190, COMMA 3:**

- L’art. 51, comma 6, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, recante “Interventi nei comparti produttivi, altre disposizioni di carattere finanziario e norme per il contenimento, la razionalizzazione e l’acceleramento della spesa”, così dispone:  
“6. Le spese necessarie per la effettuazione di ispezioni, verifiche ed accertamenti precedenti o successivi all’erogazione di agevolazioni da parte dell’Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca sono a carico dei beneficiari, i quali sono tenuti ad effettuarne il versamento in apposito capitolo dell’entrata del bilancio della Regione secondo le modalità che saranno determinate dall’Amministrazione concedente.”.

**NOTA ALL'ART. 191, COMMA 5:**

- L’art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’art. 4, comma 4, lett. c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”, così dispone:  
“5. Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall’articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l’iscrizione al ruolo, ai sensi dell’articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della

Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni.”.

**NOTA ALL'ART. 192:**

- Il documento di programmazione economico-finanziaria, disciplinato dall’art. 2 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modificazioni, recante “Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria”, definisce la manovra di finanza pubblica per il periodo compreso nel bilancio pluriennale.

**NOTA ALL'ART. 195, COMMA 7:**

- L’art. 35 bis del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con la legge 26 aprile 1983, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l’anno 1983”, e successive modifiche ed integrazioni, al secondo comma, così dispone:  
“2. Gli enti locali, le loro aziende e associazioni dei comuni possono disporre il distacco temporaneo, a tempo pieno o parziale, di propri dipendenti presso gli organismi nazionali e regionali dell’ANCI, dell’UPI, dell’AICCE, dell’UNCCEM, della CISPEL e sue federazioni, ed autorizzarli a prestare la loro collaborazione in favore di tali associazioni. I dipendenti distaccati mantengono la posizione giuridica ed il corrispondente trattamento economico, a cui provvede l’ente di appartenenza. Gli enti di cui sopra possono inoltre autorizzare, a proprie spese, la partecipazione di propri dipendenti a riunioni delle associazioni sopra accennate.”.

**NOTA ALL'ART. 195, COMMA 9:**

- Il comma 2 dell’art. 4 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana”, così dispone:  
“Gli stanziamenti di spesa sono iscritti in bilancio nella misura indispensabile per lo svolgimento di attività o interventi che, sulla base della legislazione vigente ed in conformità ai programmi della Regione, daranno luogo ad impegni di spesa nell’esercizio cui il bilancio si riferisce.”.

**NOTA ALL'ART. 198, COMMA 1:**

- Vedi nota all’art. 14, comma 5.

**NOTA ALL'ART. 200, COMMA 1:**

- Per gli artt. 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea, vedi nota all’art. 14, comma 5.  
Il Regolamento CE n. 659/99 del 22 marzo 1999 reca modalità di applicazione dell’art. 93 del Trattato CE (ora art. 88).

segue allegato “Lavori preparatori” >>>>>

## Lavori preparatori

- D.D.L. n. 22  
 “Interventi a sostegno delle attività produttive e per lo sviluppo dell’occupazione in Sicilia”.  
 Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Fleres, Alfano, Basile Filadelfio, Beninati, Bufardecì, Catania, Cimino, Croce, D’Aquino, Grimaldi, Leontini, Misuraca, Pagano, Scammacca Della Bruca, Scoma, Vicari il 17 luglio 1996.
- D.D.L. n. 33  
 “Nuove norme per la tutela e la valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli ed alimentari siciliani e dei prodotti dell’artigianato tipico della Sicilia. Modifiche della legge regionale 28 giugno 1966, n. 14”.  
 Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Fleres, Alfano, Basile Filadelfio, Beninati, Bufardecì, Catania, Cimino, Croce, D’Aquino, Grimaldi, Leontini, Misuraca, Pagano, Scammacca Della Bruca, Scoma, Vicari il 17 luglio 1996.
- D.D.L. n. 79  
 “Interventi a sostegno delle attività produttive in tema di locazione finanziaria per investimenti ed innovazione tecnologica”.  
 Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Fleres, Alfano, Basile Filadelfio, Beninati, Bufardecì, Catania, Cimino, Croce, D’Aquino, Grimaldi, Leontini, Misuraca, Pagano, Scammacca Della Bruca, Scoma, Vicari il 17 luglio 1996.
- D.D.L. n. 104  
 “Interventi a sostegno delle imprese siciliane”.  
 Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Fleres, Alfano, Basile Filadelfio, Beninati, Bufardecì, Catania, Cimino, Croce, D’Aquino, Grimaldi, Leontini, Misuraca, Pagano, Scammacca Della Bruca, Scoma, Vicari il 17 luglio 1996.
- D.D.L. n. 105  
 “Interventi a favore del credito alle imprese artigiane e modifiche della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 6 e 6 giugno 1975, n. 41”.  
 Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Fleres, Alfano, Basile Filadelfio, Beninati, Bufardecì, Catania, Cimino, Croce, D’Aquino, Grimaldi, Leontini, Misuraca, Pagano, Scammacca Della Bruca, Scoma, Vicari il 17 luglio 1996.
- D.D.L. n. 116  
 “Modifiche ed integrazioni della legge regionale 18 febbraio 1996, n. 3 in materia di artigianato”.

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Fleres, Alfano, Basile Filadelfio, Beninati, Bufardecì, Catania, Cimino, Croce, D’Aquino, Grimaldi, Leontini, Misuraca, Pagano, Scammacca Della Bruca, Scoma, Vicari il 17 luglio 1996.

- D.D.L. n. 180  
 “Provvedimenti a favore del comparto agricolo”.  
 Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Basile Giuseppe, Drago, Barbagallo Salvino il 4 ottobre 1996.
- D.D.L. n. 293  
 “Incentivazione per la certificazione dei sistemi di qualità”.  
 Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Drago, Costa, Basile Giuseppe, Barone il 22 gennaio 1997.
- D.D.L. n. 389  
 “Interventi a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e dei servizi a titolo di anticipazione delle provvidenze di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517 ed alla legge 11 marzo 1988, n. 67”.  
 Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Catania ed altri il 16 aprile 1997.
- D.D.L. n. 399  
 “Interventi regionali per l’incentivazione allo sviluppo dei sistemi di qualità, l’agevolazione dell’accesso ai servizi di qualificazione e di certificazione a favore delle piccole e medie imprese e delle aziende artigiane”.  
 Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Catania, Leontini, D’Aquino Croce, Beninati, Scammacca Della Bruca, Vicari, Cimino il 2 maggio 1997.
- D.D.L. n. 409  
 “Sostegno ed attività produttive interne di locazione finanziaria per investimenti ed innovazioni tecnologiche”.  
 Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Provenzano), su proposta dell’Assessore per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca (Fleres) il 6 maggio 1997.
- D.D.L. n. 415  
 “Interventi regionali a favore delle piccole e medie imprese e delle aziende artigiane per lo sviluppo dei sistemi di qualità, per l’agevolazione all’accesso dei servizi di qualificazione e certificazione dei prodotti e per interventi di riorganizzazione”.  
 Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Battaglia, Villari, Capodicasa, Cipriani, Crisafulli, Giannopolo, Monaco, Navarra, Pignataro, Silvestro, Speciale, Zago, Zanna il 7 maggio 1997.
- D.D.L. n. 436  
 “Interventi a favore delle piccole e medie imprese in materia di qualità”.  
 Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Provenzano), su proposta dell’Assessore per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca (Fleres) il 12 maggio 1997.
- D.D.L. n. 437

“Norme in materia di credito alle imprese commerciali e di servizi”.  
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Provenzano) su proposta dell’Assessore per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca (Fleres) il 12 maggio 1997.

- D.D.L. n. 439  
“Nuove norme in materia di artigianato”.  
Modifiche alle leggi regionali 1 settembre 1993, n. 25, e 18 febbraio 1986, n. 3.  
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Provenzano) su proposta dell’Assessore per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca (Fleres) il 12 maggio 1997.
- D.D.L. n. 493  
“Interventi per lo sviluppo dei sistemi di qualità a favore delle piccole e medie imprese e delle aziende artigiane”.  
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Turano, Leanza, Aulicino, Canino e Sudano il 20 giugno 1997.
- D.D.L. n. 677  
“Interventi a favore dell’associazionismo di impresa”.  
Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Fleres il 3 aprile 1998.
- D.D.L. n. 693  
“Norme in materia di aiuti ai commercianti su aree pubbliche”.  
Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Fleres il 6 maggio 1998.
- D.D.L. n. 714  
“Interventi a favore delle imprese operanti in Sicilia”.  
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Drago), su proposta dell’Assessore per il bilancio e le finanze (Tricoli) il 5 giugno 1998.
- D.D.L. n. 773  
“Incentivazione per la certificazione dei sistemi di qualità e la redazione del piano di sicurezza dei lavoratori nelle aziende”.  
Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Cimino il 17 settembre 1998.
- D.D.L. n. 779  
“Nuove norme in materia di credito alle imprese commerciali e di servizi”.  
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Fleres e Croce il 24 settembre 1998.
- D.D.L. n. 864  
“Istituzione di riserve di commesse in favore di imprese operanti in Regioni economicamente svantaggiate individuate ai sensi della normativa comunitaria”.  
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Capodicasa) il 21 gennaio 1999.
- D.D.L. n. 922  
“Interventi a sostegno delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese”.  
Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Caputo il 25 maggio 1999.

- D.D.L. n. 973  
“Interventi per l’imprenditoria femminile”.  
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Capodicasa), su proposta dell’Assessore per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca (Battaglia) il 17 settembre 1999.
- D.D.L. n. 977  
“Modifica ed integrazione del comma 4 dell’art. 30 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, relativo all’assegnazione di lotti nelle aree di sviluppo industriale”.  
Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Croce il 29 settembre 1999.
- D.D.L. n. 1031  
“Interventi in favore dei commercianti su aree pubbliche che hanno subito danni alle loro attività a causa di eventi atmosferici”.  
Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Fleres il 21 gennaio 2000.
- D.D.L. n. 1068  
“Norme per favorire e sviluppare l’imprenditoria femminile nella Regione”.  
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Giannopolo, Speziale, Oddo il 6 aprile 2000.
- D.D.L. n. 1121  
“Interventi in favore della ristrutturazione finanziaria delle imprese agricole”.  
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati La Grua, Stancanelli, Briguglio, Seminara, Catanoso, Granata, Ricotta, Scalia, Sottosanti, Strano, Tricoli Virzì il 27 luglio 2000.
- D.D.L. n. 1125  
“Norme per lo sviluppo dell’economia ittica e tutela e valorizzazione delle risorse marine e della fascia costiera”.  
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Capodicasa), su proposta dell’Assessore per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca (Battaglia) il 4 agosto 2000.

Trasmessi rispettivamente alla Commissione “Attività produttive” (III) il 13 settembre 1996, 16 settembre 1996, 22 ottobre 1996, 13 novembre 1996, 3 febbraio 1997, 8 maggio 1997, 14 maggio 1997, 26 maggio 1997, 2 luglio 1997, 10 aprile 1998, 13 maggio 1998, 9 giugno 1998, 24 settembre 1998, 30 settembre 1998, 28 gennaio 1999, 16 giugno 1999, 22 settembre 1999, 6 ottobre 1999, 9 febbraio 2000, 20 aprile 2000 e 25 settembre 2000.

Abbinati nella seduta n. 166 del 3 ottobre 2000.  
Esaminati in Commissione ed esitati nella seduta n. 168 del 4 ottobre 2000.  
Relatore: Fleres Salvatore.  
Discusso nelle sedute nn. 337 del 29-30 novembre 2000; 340 e 341 del 5 dicembre 2000; 343 del 6-7 dicembre 2000.  
Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 343 del 6-7 dicembre 2000.



**Regione siciliana - Decreto Assessorato per il turismo,  
le comunicazioni ed i trasporti 29 novembre 2001**

**Requisiti per la classifica in stelle  
delle aziende agrituristiche elencate nell'art. 3  
della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27,  
per il quinquennio 2002-2006.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 1 del 4 gennaio 2002, parte I

**L'ASSESSORE PER IL TURISMO,  
LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI**

- Visto lo Statuto della Regione;
- Vista la legge regionale 9 giugno 1994, n. 25: "Norme sull'agriturismo";
- Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, artt. 2 e 3;
- Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
- Visto lo schema contenente l'abolizione dei punteggi e l'introduzione di parametri sulla base dei quali attribuire la corrispondente classifica in stelle delle aziende agrituristiche per il quinquennio 2002-2006, formulato nel corso della conferenza dei servizi convocata il 24 ottobre 2000 e tenutasi nei giorni 7 marzo 2001 e 29 maggio 2001, con i funzionari delle Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico e sentiti i rappresentanti delle associazioni di categoria interessate nella riunione del 31 luglio 2001;
- Considerato che, in virtù del combinato disposto dell'art. 14 dello Statuto della Regione siciliana, della legge regionale n. 9/86 e della legge regionale n. 27/96, occorre effettuare una costante attività di vigilanza sulle strutture ricettive, atteso che dal mantenimento degli standards delle strutture agrituristiche, nella prospettiva anche del loro miglioramento, dipende in gran parte l'affermazione di un turismo di qualità che la Sicilia è in grado di offrire nel contesto di una concorrenza sempre più sofisticata a livello comunitario e internazionale;
- Ritenuto, pertanto, di dovere procedere all'individuazione dei requisiti minimi per la classifica in stelle delle aziende agrituristiche per il quinquennio 2002-2006;

DECRETA:

**Art. 1**

Per i motivi di cui alla premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti, sono approvati, nel testo che si allega e che costituisce parte integrante del presente decreto, i requisiti determinati per l'attribuzione della classifica in stelle alle aziende agrituristiche, elencate all'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, integrata dall'art. 11 della legge regionale 20 agosto 1996, n. 38.

**Art. 2**

Il consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico competente per territorio deve adottare il provvedimento di classificazione delle aziende agrituristiche entro il termine previsto all'art. 3 della legge regionale n. 27/96, utilizzando lo schema per la verifica dei requisiti - allegato B). Decorso infruttuosamente il termine de quo, vi provvederà, su richiesta dell'interessato, l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

Ogni provvedimento di classifica va notificato al soggetto richiedente, al comune e all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

**Art. 3**

Le Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico, entro il 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno devono inviare all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti il piano delle ispezioni da effettuare nel trimestre successivo presso le strutture ricettive del territorio di competenza.

L'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti potrà disporre che un proprio funzionario partecipi alle operazioni di vigilanza. Decorsi infruttuosamente i termini suddetti provvede in via sostitutiva l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

**Art. 4**

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana in forma integrale, comprensiva degli allegati A) requisiti per la classifica in stelle delle aziende agrituristiche, elencate nell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, per il quinquennio 2002-2006 e B) scheda per la verifica dei requisiti.

Palermo, 29 novembre 2001.

CASCIO

segue "Allegato A" >>>>>





## Alloggi agrituristici.

**Requisiti per la classifica in stelle delle aziende agrituristiche elencate nell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, per il quinquennio 2002-2006.**

Sono alloggi agrituristici i locali siti in fabbricati rurali nei quali viene dato alloggio a turisti da imprenditori agricoli.

La classifica di tali alloggi da parte delle competenti Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico sarà deliberata previa acquisizione del nulla osta rilasciato dall'Ispettorato provinciale per l'agricoltura.

Gli alloggi destinati alle attività agrituristiche devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie previste dalla normativa nazionale o regionale vigente in materia per i locali di civile abitazione; le misure per i posti letto nelle camere saranno le seguenti: mq 8 se ad un posto letto, mq 12 se a due posti letto, mq 16 se a tre posti letto, mq 20 se a quattro posti letto, per non più di 4 posti letto a camera non sovrapponibili.

Nel caso di appartamenti, le dimensioni dovranno essere quelle richieste per le case ed appartamenti per vacanze.

Fermo restando tutto quanto disposto in materia dalla legge regionale n. 25/94 e dalla legge regionale n. 32/2000, art. 87, gli alloggi agrituristiche devono essere in possesso dei sottoelencati requisiti minimi:

- acqua corrente calda e fredda;
- riscaldamento e condizionamento e/o sistemi alternativi di ventilazione nei locali comuni ed in tutte le camere;
- impianti idroelettrici conformi alle norme di sicurezza (impianto dell'acqua, di illuminazione e di prese elettriche delle diverse apparecchiature elettrodomestiche, dei fornelli per cucina, dell'erogazione idrica);
- bagni comuni completi (lavabo, vasca da bagno o doccia, bidet, wc con cacciata di acqua) almeno 1 ogni 6 persone o frazione, ivi comprese le persone appartenenti al nucleo familiare o conviventi;
- apparecchio telefonico comune o similari a disposizione dei clienti;
- sala comune che può coincidere con la sala di somministrazione di alimenti, se previsto il servizio;
- deposito e/o magazzino;
- pulizia degli alloggi ogni giorno;
- cambio biancheria; lenzuola e federe a giorni alterni e in ogni caso ad ogni cambio di cliente; asciugamani tutti i giorni;
- arredamento confortevole e adeguato alla categoria;
- interno ed esterno degli edifici in buono stato di manutenzione.

Le aziende agrituristiche sono classificate in stelle sulla base dei parametri posseduti e sono divise in cinque classi, contrassegnate in ordine decrescente da cinque a una stella.

I parametri sulla base dei quali viene attribuita la classifica sono indicati nelle tabelle che seguono:

- A Requisiti e servizi;
- B Contesto e attività caratteristiche;
- C Attrezzature sportive e ricreative, quindi rapportati alle stelle da assegnare e successivamente illustrati e sintetizzati.

### TABELLA A REQUISITI E SERVIZI.

1. Edifici di pregio
2. Arredi di pregio
3. Biancheria di pregio
4. Ampi spazi interni
5. Riscaldamento e condizionamento nei locali comuni ed in tutte le camere
- 5.1 Sistemi alternativi di ventilazione nei locali comuni ed in tutte le camere
6. Cucina
7. Bagni completi in tutte le camere (nei casi in cui l'alloggio sia offerto in camere; sono quindi escluse le camere degli appartamenti)
- 7.1 Bagni completi per tutte le camere
- 7.2 Bagni completi per il 50% delle camere
8. Telefono nell'alloggio
9. Cambio biancheria ogni giorno
- 9.1 Cambio biancheria a giorni alterni
- 9.2 Cambio biancheria due volte la settimana
10. Prima colazione
11. Ristorazione

### TABELLA B CONTESTO E ATTIVITÀ CARATTERISTICHE.

1. Significativo contesto paesaggistico e naturalistico
2. Coltivazioni
3. Allevamento
4. Agricoltura ecocompatibile
5. Trasformazione prodotti
6. Vendita diretta
7. Assistenza agli ospiti
8. Sala incontro
9. Attività artigianali e culturali
10. Spazio espositivo di prodotti tipici della zona

**TABELLA C**  
**ATTREZZATURE SPORTIVE E RICREATIVE.**

1. Piscina
2. Tennis
3. Bocce
4. Campo da gioco
5. Parco bambini
6. Ping pong
7. Agricampeggio
8. Equitazione
9. Attività faunistico-venatoria
10. Pesca
11. Biciclette
12. Spazi attrezzati
13. Altro

**Parametri richiesti  
per l'assegnazione delle stelle.**

Parametri richiesti per l'assegnazione delle stelle, tenendo conto che le voci A.5.1; A.7.1 e A.7.2; A.9.1 e A.9.2 sono da considerarsi rispettivamente facenti parte dei parametri A.5, A.7 e A.9:

**ESERCIZI A 5 STELLE**

Requisiti minimi ed inoltre:

- tabella A - almeno nove parametri, tra cui obbligatoria l'esistenza delle voci A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8 e A.9 (otto voci);
- tabella B - Almeno otto parametri, tra cui obbligatoria l'esistenza delle voci B.1, B.2, B.5, B.6, B.7, B.8 e B.9 (sette voci);
- tabella C - almeno nove parametri.

**ESERCIZI A 4 STELLE**

Requisiti minimi ed inoltre:

- tabella A - almeno otto parametri, tra cui obbligatoria l'esistenza delle voci A.4, A.5, A.6, A.7.1, A.8 e A.9 (sei voci);
- tabella B - sette parametri, tra cui obbligatoria l'esistenza delle voci B.1, B.2, B.6, B.7, B.8 e B.9 (sei voci);
- tabella C - almeno sette parametri.

**ESERCIZI A 3 STELLE**

Requisiti minimi ed inoltre:

- tabella A - almeno sette parametri, tra cui obbligatoria l'esistenza delle voci

A.5.1, A.6, A.7.2, A.8 e A.9.1 (cinque voci);

- tabella B - almeno cinque parametri, tra cui obbligatoria l'esistenza delle voci B.2, B.6, B.7 e B.8 (quattro voci);
- tabella C - almeno sei parametri;

**ESERCIZI A 2 STELLE**

Requisiti minimi ed inoltre:

- tabella A - almeno quattro parametri, tra cui obbligatoria l'esistenza delle voci A.5.1, A.6 e A.9.2 (tre voci);
- tabella B - almeno quattro parametri, tra cui obbligatoria l'esistenza delle voci B.2, B.6 (due voci);
- tabella C - almeno quattro parametri;

**ESERCIZI AD 1 STELLA**

Soli requisiti minimi.

**Altri riferimenti di valutazione.**

Riferimenti per la valutazione dell'esistenza dei parametri più complessi:

- A.1 - Edifici di pregio: la tipologia architettonica deve essere significativa, con particolare cura nelle caratteristiche costruttive e decorative, in ottimo stato di manutenzione;
- A.2 - Arredi di pregio: gli arredi devono essere di tipologia ricercata per stile, epoca, materiali, rifiniture, decorazioni e armonia reciproca, nonché in discreta quantità in rapporto alle esigenze dell'accoglienza e in buono stato di funzionalità e di manutenzione;
- A.3 - Biancheria di pregio: la biancheria deve essere di prima qualità, accuratamente rifinita ed adeguata agli ambienti;
- A.4 - Ampi spazi interni: gli spazi coperti (privati ed anche comuni) a disposizione di ciascun ospite si devono presentare notevolmente superiori ai limiti minimi di legge, determinandosi comunque una significativa comodità di movimento nelle camere da letto, nei servizi igienici, nelle cucine, nei locali di soggiorno e negli ambienti comuni;
- A.6 - Cucina: la cucina, comunque a disposizione degli ospiti, può essere all'interno degli appartamenti o della struttura. Deve essere dotata di fornelli, frigorifero, vasellame, stoviglie ed altri utensili, attrezzature ed accessori per la preparazione e la somministrazione dei pasti, nonché completa di arredi per la loro consumazione. Le dotazioni dovranno avere buona estetica, funzionalità e manutenzione ed essere quantitativamente sufficienti per tutti gli ospiti;
- B.1 - Significativo contesto naturalistico e paesaggistico: per l'esistenza del parametro sono rilevanti la prossimità di strade di grande

comunicazione, altre strade, sentieri, la presenza di vegetazione agricola e naturale, fiumi, laghi, mare, montagne, boschi, lo stato del suolo (percorribilità con le auto e a piedi, inerbimento e taglio della vegetazione alta, possibilità di sdraiarsi, prevenzione della polverosità, assenza di sassi, buche, materiali abbandonati, ecc.), la presenza di zone d'ombra nei punti di sosta e di riposo, la presenza di alberi, siepi, fioriere, vegetazione decorativa, staccionate, ecc.;

- B.2 - **Coltivazioni:** si ritiene esistente il parametro quando vi siano almeno due tipi di coltivazioni (che vanno indicate dal richiedente) di discreta qualità e rilevanza;
- B.3 - **Allevamenti:** si ritiene esistente il parametro quando siano allevati almeno due tipi di animali (che vanno indicati dal richiedente) di discreta rilevanza alimentare, suscettibili cioè di trasformazione ed impiego nella ristorazione locale;
- B.4 - **Agricoltura ecocompatibile:** deve esistere una certificazione e la comprovata adesione ad organismi di controllo;
- B.5 - **Trasformazione dei prodotti:** ci si riferisce alla produzione in azienda di specialità alimentari derivanti dalla trasformazione dei prodotti agrozootecnici aziendali (vino, olio, formaggi, salumi, miele, conserve di ortaggi e frutta, marmellate, ecc.); gli uni e gli altri devono essere indicati dal richiedente;
- B.6 - **Vendita diretta:** si deve trattare della vendita di almeno due prodotti tipici della zona, i quali subiscono una specifica lavorazione, presentati in confezioni caratteristiche, con denominazioni originali e possibilmente marchi di origine e tipicità;
- B.7 - **Assistenza agli ospiti:** sussiste quando vi sia la residenza dell'operatore in azienda o quando sussista la conduzione familiare, che coinvolga a pieno tempo nell'attività agricola e agrituristica almeno due membri della famiglia, oppure la conduzione associata (cooperativa o simile) con partecipazione diretta di almeno due soci all'attività agricola e agrituristica;
- B.8 - **Sala di incontro:** si intende un gradevole locale dove gli ospiti possono ritrovarsi per chiacchierare, ascoltare musica, leggere, fare giochi di società;
- B.9 - **Attività artigianali/culturali:** si tratta dell'organizzazione di varie attività artigianali e/o culturali e delle occasioni di coinvolgimento dell'ospite nelle attività caratteristiche della struttura come vendemmia, raccolta delle olive, visita alla stalla, disponendo di allestimenti strutturali ed accessori.

Riferimenti per la valutazione dei parametri: C.1: Piscina; C.2: Tennis; C.3: Bocce e C.6: Ping Pong: il parametro si attribuisce come da tabella quando le attività dichiarate esistono e sono in buono stato di funzionalità e praticabilità;

C.4 - **Campo da gioco:** si intende un'area in erba, o terra battuta,

- sufficientemente pianeggiante e livellata, attrezzata con porte da calcetto, rete da pallavolo, canestri da basket, o altro allestimento per il gioco all'aperto, comunque in buono stato di funzionalità e praticabilità;
- C.5 - **Parco per bambini:** si intende un'area come sopra, attrezzata con scivolo, altalena, piccole giostre o altri allestimenti per il gioco dei più piccoli, comunque in buono stato di funzionalità e praticabilità;
- C.7 - **Agricampeggio:** agli agricampeggi si applica la normativa prevista dalla legge regionale n. 14/82. I campeggi in aziende agrituristiche dovranno avere le stesse stelle delle aziende nelle quali si trovano; i campeggi che si trovano nelle aziende a cinque stelle dovranno possedere i requisiti richiesti per ottenere quattro stelle;
- C.8 - **Equitazione:** si ritiene esistente il parametro quando siano disponibili cavalli in numero pari al 30% delle persone ospitabili, vi sia la presenza di un maneggio per principianti, assistiti da istruttore, vi sia la qualifica ufficiale del personale istruttore e guida, vi siano attrezzature di servizio (ricevimento, stalle, recinti, accessori), vengano organizzate passeggiate con l'indicazione della meta e della durata e con contenuti culturali ed enogastronomici;
- C.9 - **Attività faunistico-venatoria:** si ritiene esistente il parametro quando esiste nell'azienda la possibilità di praticare le suddette attività, purché con buona accessibilità;
- C.10 - **Pesca:** si tratta dell'opportunità di pescare in acque aziendali, quindi di un'attività non soggetta a licenza pubblica;
- C.11 - **Biciclette:** deve esservi la disponibilità di biciclette in buono stato di funzionalità e praticabilità, in quantità pari al 50% delle persone ospitabili;
- C.12 - **Spazi attrezzati:** si tratta degli spazi di transito o di sosta per gli ospiti: strade di accesso, area antistante il centro aziendale e il punto di ricezione/direzione, area circostante gli edifici di ricezione; area per picnic, gioco, riposo, parcheggio auto, ecc. all'interno dell'azienda; presenza di arredi (tavoli, panche, sdraio...) e di segnaletica per il riconoscimento dei siti e il conseguente orientamento.

Regione siciliana - Decreto Assessorato del turismo,  
delle comunicazioni e dei trasporti 11 luglio 2002

Modifiche ed integrazioni al decreto 29 novembre 2001,  
concernente requisiti per la classifica in stelle  
delle aziende agrituristiche elencate nell'art. 3  
della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27,  
per il quinquennio 2002-2006.

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 44 del 20 settembre 2002, parte I

Regione siciliana  
Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

L'ASSESSORE PER IL TURISMO,  
LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

- Visto lo Statuto della Regione;
- Vista la legge regionale 9 giugno 1994, n. 25;
- Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 27;
- Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, art. 87;
- Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 art. 23;
- Visto il decreto n. 49/Gab del 29 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 1 del 4 gennaio 2002, con il quale sono stati determinati per il quinquennio 2002-2006 i requisiti per la classificazione delle aziende agrituristiche di cui all'art. 3, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27;
- Vista la nota n. 240 del 24 gennaio 2002, con la quale le associazioni di categoria hanno formulato alcune osservazioni riguardo ad alcuni dei requisiti contenuti nel suddetto decreto;
- Sentite le organizzazioni di categoria nella riunione del 18 aprile 2002;
- Ritenuto di modificare parzialmente il decreto n. 49/GAB del 29 novembre 2001;

DECRETA:

**Art. 1**

Per le motivazioni di cui alle premesse, all'allegato "A" del decreto n. 49/GAB

del 29 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 1 del 4 gennaio 2002, contenente i requisiti per la classificazione in stelle delle aziende agrituristiche, sono apportate le seguenti modifiche e/o integrazioni.

**REQUISITI MINIMI:**

Si prescinde dal riscaldamento nei casi in cui l'attività della struttura ricettiva è limitata alla stagione estiva;  
Si prescinde dal condizionamento e/o sistemi di ventilazione nei locali comuni e nelle camere nei casi in cui la struttura è ubicata in località montane;

**TABELLA A:**

- 5) riscaldamento nei locali comuni ed in tutte le camere (si prescinde da tale requisito nei casi in cui l'attività della struttura ricettiva è limitata alla stagione estiva);
- 5.1) condizionamento e/o sistemi alternativi di ventilazione nei locali comuni ed in tutte le camere (si prescinde da tale requisito nei casi in cui la struttura è ubicata in località montane);
- 7.1) bagni completi per il 50% delle camere;
- 8) telefono nell'alloggio, sostituito con telefono disponibile nella struttura ricettiva;
- 11) ristorazione con prodotti prevalentemente aziendali;
- 12) pulizia giornaliera degli alloggi;
- 12.1) pulizia a giorni alterni degli alloggi;
- 12.2) pulizia due volte la settimana degli alloggi;

**TABELLA B:**

- B.1) significativo contesto naturalistico e paesaggistico: per l'esistenza del parametro sono rilevanti la vicinanza di parchi regionali, oasi naturalistiche o di particolare interesse, strade, sentieri, la presenza di vegetazione agricola e naturale, fiumi, laghi, mare, montagne, boschi, lo stato del suolo (percorribilità con le auto e a piedi, l'inerbimento ed il taglio della vegetazione alta, la possibilità di sdraiarsi, la prevenzione della polverosità, l'assenza di sassi, di buche, di materiali abbandonati, ecc.), la presenza di alberi, siepi, fioriere, vegetazione decorativa, staccionate, ecc.;
- B.2) coltivazioni: si ritiene esistente il parametro quando vi siano almeno due tipi di coltivazione (che vanno indicate dal richiedente) di agricoltura biologica;

**TABELLA C:**

- C.8) equitazione: si ritiene esistente il parametro quando vi siano disponibili cavalli in numero pari al 30% delle persone ospitabili (fino a 15 ospiti) e di almeno 4 cavalli + 1 per l'istruttore (oltre le 15 persone alloggiabili), vi sia la presenza di un maneggio per principianti con l'assistenza di

istruttori e di guide in possesso della qualifica ufficiale, vi siano attrezzature di servizio (ricevimento, stalle, recinti e locali accessori), vengano organizzate passeggiate con l'indicazione della meta e della durata e con contenuti culturali ed enogastronomici;

## PARAMETRI RICHIESTI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE STELLE.

### Art. 2

#### 5 STELLE

Requisiti minimi:

- tabella A, almeno 9 parametri, tra cui obbligatorie le voci A1 - A2 - A3 - A4 - A6 (o A11) - A7 - A9 - A12;
- tabella B, 8 parametri, obbligatorie le voci B1 - B2 - B3 - B5 - B6 - B7 - B8;
- tabella C, 9 parametri, obbligatorie le voci C2 o C4;

#### 4 STELLE

Requisiti minimi:

- tabella A, almeno 8 parametri, tra cui obbligatorie le voci A1 - A2 - A4 - A6 o A11, solo se lontane dal centro abitato, A7 - A9.1 - A12.1;
- tabella B, 7 parametri, obbligatorie le voci B2 o B3 - B6 - B7 - B8;
- tabella C, 7 parametri;
- 3 stelle: requisiti minimi:
- tabella A, 6 parametri, obbligatorie le voci A6 o A11, solo se lontane dal centro abitato, A7.1;
- tabella B, 5 parametri, obbligatorie le voci B2 o B3 - B7 - B8;
- tabella C, 3 parametri;

#### 2 STELLE

Requisiti minimi:

- tabella A, 4 parametri;
- tabella B, 4 parametri, obbligatorie le voci B2 o B3;
- tabella C, 2 parametri.

### Art. 3

Rimangono ferme tutte le altre statuizioni di cui al decreto n. 49/GAB del 29

novembre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 11 luglio 2002.

CASCIO



## Relazione organica sull'agriturismo (1996)

### Indagine sull'agriturismo. Profili civilistici, amministrativi e tributari. Aspetti operativi.

#### Sommario

Introduzione.

#### PARTE PRIMA.

1. Cenni sull'impresa agricola
  - 1.1 La norma base definitrice dell'impresa agricola e la legge 5 dicembre 1985, n. 430
  - 1.2 Attività immediatamente qualificatrici dell'impresa agricola e attività connesse.  
Proporzione, accessorietà e prevalenza
2. L'agriturismo nella legislazione che precede la legge n. 730 del 5 dicembre 1985.  
Giurisprudenza relativa al settore antecedente la legge-quadro.
  - 2.1 Art. 2135 codice civile.  
Concezione elastica dell'impresa agricola e suoi riflessi sul fenomeno dell'«agriturismo».
  - 2.2 Legislazione statale e regionale fino agli anni '70.
  - 2.3 La legislazione statale negli anni '80.
  - 2.4 Sentenze che affrontano incidentalmente il tema dell'agriturismo.
  - 2.5 Sentenze che si basano su fonti extra-normative.
  - 2.6 La prima sentenza della Cassazione in cui è usato il termine «agriturismo».  
Altre decisioni di giudici amministrativi.
  - 2.7 Sentenze che interpretano restrittivamente il criterio della connessione.
3. La legge n. 730 del 5 dicembre 1985.  
La legislazione regionale.  
Giurisprudenza successiva all'entrata in vigore della legge-quadro 17.
  - 3.1 La legge n. 730/1985.

Scopo della normativa.

Aspetto innovativo.

- 3.2 L'indicazione di parametri di conformità all'interesse agricolo.
- 3.3 Considerazioni circa il contenuto e gli effetti della legge-quadro.  
La principalità.
- 3.4 Legislazione regionale.  
Qualificazione dell'attività agrituristica.
- 3.5 Tipi di attività che i legislatori regionali fanno rientrare nel fenomeno.
- 3.6 Limiti all'esercizio delle attività agrituristiche rinvenibili nella legislazione regionale.
- 3.7 Mancata ricezione da parte della giurisprudenza di un modello omogeneo di agriturismo.
- 3.8 Casistica giurisprudenziale e incertezze interpretative.

#### PARTE SECONDA

4. Regime tributario dell'agriturismo.
  - 4.1 Il trattamento fiscale dei redditi provenienti dall'attività agrituristica e il legislatore del 1985.
  - 4.2 Problemi che rimanevano insoluti in assenza di specifiche norme tributarie.  
Orientamenti ministeriali.
  - 4.3 L'orientamento ministeriale e le sentenze n. 11716 del 1986 e n. 15168 del 1989 della III Sezione penale della Suprema Corte.
  - 4.4 Anni 1986-1991.  
I tentativi di varare un'apposita regolamentazione tributaria della materia.
  - 4.5 Il regime tributario di tipo forfettario introdotto dall'art. 5 della legge 413 del 1991.
  - 4.6 Considerazioni e precisazioni circa la normativa fiscale di cui all'art. 5 della legge n. 413/91.
  - 4.7 La ricezione nell'ambito della normativa fiscale dei «punti di individuazione» contenuti nella normativa nazionale e nelle normative locali sull'agriturismo.  
Effetti di tale ricezione sull'applicabilità del regime tributario speciale.
  - 4.8 Ampiezza del fenomeno.  
Effetti di un piano di controlli fiscali accurato e capillare.
  - 4.9 Contributi regionali di cui all'art. 14 della legge-quadro e contributi comunitari (Reg. CEE n. 2328/91).  
Disciplina tributaria.
  - 4.10 Riconoscimento della ruralità degli immobili destinati all'esercizio dell'attività agrituristica.

#### PARTE TERZA

5. Processi verbali di constatazione della guardia di finanza nei confronti di

aziende agrituristiche nel periodo gennaio 1994 - giugno 1996.

- 5.1 L'acquisizione di copia dei processi verbali.
- 5.2 Verbali che hanno per oggetto: il controllo sull'applicazione della disciplina sulle ricevute e gli scontrini fiscali; rilievi di natura formale; inosservanza di limiti o prescrizioni contenuti nella normativa regionale.
- 5.3 Osservazioni critiche sui verbali concernenti violazioni di norme tributarie di natura formale e di norme regionali sui limiti dell'attività e gli obblighi ad essa inerenti.
- 5.4 Analisi critica di due verbali che si concludono con la contestazione dell'esercizio di un'attività di pubblico esercizio senza la prescritta autorizzazione.
- 5.5 Verbali di constatazione che presentano aspetti di più rilevante interesse.

Conclusioni.

Bibliografia.

Note.

## INTRODUZIONE

La presente relazione (di inusuale ampiezza ma, si confida, di agevole lettura) si propone di approfondire i profili civilistici, amministrativi e tributari riguardanti un fenomeno nuovo, particolare e di grande rilevanza economico - fiscale: l'agriturismo nelle sue molteplici manifestazioni.

È parso necessario, allo scopo di fornire una conoscenza non meramente descrittiva di tale fenomeno, dedicare la prima parte dello scritto ad un esame accurato della normativa (civilistica e amministrativa) che lo riguarda, la cui approfondita conoscenza è presupposto indispensabile per la comprensione del regime tributario applicabile e per il corretto inquadramento, nell'ambito di tale regime, delle varie fattispecie rilevabili in sede operativa.

A questo fine, dopo una indispensabile disamina della norma-base definitrice dell'impresa agricola (art. 2135 codice civile) e delle implicazioni derivanti dalla distinzione - dalla norma stessa dettata - tra attività immediatamente qualificatrici dell'impresa agricola e attività ad essa connesse, ci si è soffermati sulla disciplina dell'agriturismo (nazionale e regionale) che precede la legge n. 730 del 5 dicembre 1985 e sulla giurisprudenza antecedente a tale data.

Sono stati, poi, esaminate le profonde innovazioni introdotte dalla leggequadro sopra citata che, per prima, ha disciplinato in modo organico l'attività agrituristica e, sulla base dei criteri dalla stessa legge enunciati, dalle varie leggi regionali, emanate successivamente al 1985, per meglio definire l'attività di cui trattasi, i "tipi" in cui essa può esplicarsi e i limiti imposti al suo esercizio.

Tale trattazione è stata pur essa integrata con un richiamo critico alla giurisprudenza successiva all'entrata in vigore della legge 730/85, che presenta spunti interessanti anche per il versante tributario.

La seconda partedella relazione contiene, anzitutto, un excursus completo concernente il regime tributario dell'agriturismo (comprensivo della menzione delle posizioni assunte dal Ministero attraverso numerose risoluzioni e dallo stesso Ministro delle finanze in risposta a interrogazioni parlamentari) nel periodo che precede l'entrata in vigore della disciplina di tipo forfettario introdotta dall'art. 5 della legge n. 413 del 1991.

Questa disciplina è stata successivamente esaminata, sia nel suo contenuto specificamente tributario sia per quel che riguarda il rinvio ai "punti di individuazione" dell'attività agrituristica di cui alla normativa nazionale ed alle leggi regionali. In tale sede sono state, altresì, evidenziate le conseguenze che potrebbero derivare, ai fini di una corretta applicazione del regime tributario speciale di cui all'art. 5 della legge 413/91, da una puntuale ricognizione della riscontrabilità, caso per caso, dei suddetti "punti di individuazione".

La parte tributaria si conclude con la trattazione della problematica inerente alla tassazione dei contributi regionali (di cui all'art. 14 della legge quadro) e comunitari (di cui al Reg. CEE n. 2328/91) ed alla riconoscibilità o meno - sempre ai fini fiscali - della "ruralità" degli immobili destinati all'attività agrituristica.

La terza parte concerne aspetti più propriamente operativi, emersi partendo da una revisione critica dei rilievi, di diversa tipologia, rinvenibili nei processi verbali di constatazione redatti dalla Guardia di Finanza nei confronti di aziende agrituristiche nel periodo gennaio 1994 - giugno 1996.

Nella parte conclusiva del lavoro, coerentemente al carattere teorico-pratico dell'indagine, ci si sofferma su aspetti generalissimi del fenomeno e su aspetti operativi desunti dalla disamina della normativa civilistica, amministrativa e tributaria vigente e dalla valutazione del contenuto dei verbali della Guardia di Finanza.

Si spera che l'indagine svolta (le cui considerazioni finali hanno come naturali destinatari il Comando generale della Guardia di Finanza, il Segretario generale del «Ministero delle finanze» e il «Dipartimento delle entrate», anche per l'opportuna diffusione presso le «Direzioni regionali delle entrate») possa fornire un utile contributo per una più puntuale ed efficace lotta all'evasione fiscale in un "comparto" di notevole rilievo che è stato finora oggetto di controlli, per lo più, non esaurienti e, in ogni caso, inadeguati, prevalentemente a causa della mancanza di una sufficiente conoscenza del fenomeno e delle implicazioni ad esso connesse.

Naturalmente non si ritiene di aver esaurito il compito indicato nella direttiva sottoscritta dall'onorevole Ministro (il quale, ovviamente, è il primo destinatario del presente scritto) la quale correttamente puntualizza che ogni attività di studio "dovrà, in tutti i casi possibili, tradursi in una successiva attività di indagine presso gli Uffici e i reparti della Guardia di Finanza e/o di verifica presso i contribuenti".

Occorre, pertanto, una ulteriore attività, prevalentemente operativa, che affronti in concreto le problematiche sollevate al fine di trovare conferma alle conclusioni cui si è pervenuti e giungere, eventualmente, all'acquisizione di nuove linee di condotta inerenti ad aspetti che non fossero stati ancora esplorati.

## PARTE PRIMA

### 1.

#### *Cenni sull'impresa agricola.*

#### 1.1

##### *La norma base definitrice dell'impresa agricola e la legge 5 dicembre 1985 n. 730.*

La legge 5 dicembre 1985 n. 730, art. 2, 1° comma, nel disciplinare, per la prima volta, in modo organico le attività agrituristiche, non solo non ha apportato modifiche alla previgente disciplina civilistica, ma ha posto come norma base del fenomeno preso in considerazione l'art. 2135 del codice civile, richiamando espressamente tale norma ed il criterio di "connessione" delle dette attività

rispetto a quelle di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame che "devono comunque rimanere principali".

Tale espresso richiamo, confermativo dei principi e criteri distintivi, già contenuti, esplicitamente o per implicito, nell'art. 2135 codice civile (connessione – complementarietà – normalità), che, a ben vedere, essendo espressione di una medesima esigenza logico-giuridica, non sono facilmente distinguibili fra loro (1), rende necessario, prima di affrontare ex professo una qualunque analisi dell'"agriturismo" e delle problematiche civilistiche, amministrative e fiscali ad esso inerenti, analizzare brevemente il contenuto della norma base definitrice dell'impresa agricola.

Per ben comprendere la novità introdotta dal nuovo codice civile nell'ambito dell'attività agricola, occorre rammentare che nel codice civile del 1865 "l'esercizio dell'agricoltura tendeva a confondersi con l'esercizio dei diritti di godimento" (2).

In altri termini, l'agricoltura in quanto tale veniva ad essere considerata come una realtà economica di carattere statico, tutta ricompresa all'interno della categoria della proprietà e dei contratti di diritto comune con i quali si disciplinava il godimento del fondo.

La nascita del codice di commercio del 1882 confermò tale impostazione che concepiva, peraltro, come dinamica, in quanto scissa da un criterio di mero godimento dei beni, la sola attività commerciale di carattere speculativo, con la conseguenza che venne istituzionalizzato il principio in base al quale l'agricoltore, quando compri derrate o mezzi per uso o consumo suo o della sua famiglia o le rivenda, ovvero venda prodotti del fondo suo o da lui coltivato, non pone in essere un atto di commercio (3).

L'attività agraria si presentava, dunque, quale attività di coltivazione del fondo intesa in senso ampio, ricomprensiva anche dell'attività di allevamento svolgentesi sul medesimo. A tale attività economica veniva riconosciuta da quasi tutta la dottrina una sorta di "extraterritorialità" rispetto agli atti di commercio che si estendeva anche alle attività di trasformazione e di vendita qualora queste conservassero il carattere di accessorietà rispetto all'attività agraria.

Il codice civile del 1942, superando una barriera che non trovava le motivazioni dell'esonero dall'applicazione della legge commerciale agli agricoltori in ragioni giuridiche, ma solo in stratificate argomentazioni storiche e sociali, portò a compimento il c.d. "processo di commercializzazione del diritto dei contratti e delle obbligazioni", già iniziato con il codice del commercio del 1882, cosicché i principi, posti a tutela del creditore, della buona fede, dell'affidamento, etc., divennero principi civilistici di diritto comune (4).

La conseguenza della fine della netta e ormai antistorica distinzione tra atti civili e atti di commercio fece sì che, sul piano della contrattazione di mercato, non residuassero differenze tra l'azione economica di un operatore commerciale e quella di un imprenditore agricolo essendo maturata nel tempo l'idea per la quale l'iniziativa economica privata, in qualunque settore applicata, compresa l'agricoltura, finisce per comportare un'attività di impresa (5).

Rimasero, tuttavia, differenze di disciplina relevantissime sul piano della legislazione speciale (in materia fallimentare, creditizia, tributaria e previdenziale) che imposero al legislatore del 1942 di dettare criteri discretivi tra l'impresa commerciale e quella agricola che non consentono di identificare l'impresa agricola come una moderna impresa produttrice (di beni e/o servizi) a diretto contatto con il mercato, autorizzando, così, alcune interpretazioni che individuano nell'art. 2135 codice civile un'anomalia rispetto alla più generale formulazione propria dell'art. 2082 codice civile (6).

## 1.2

### *Attività immediatamente qualificatrici dell'impresa agricola e attività connesse. Proporzione, accessorietà e prevalenza.*

La perdurante esigenza di differenziare l'impresa agricola rispetto a quella commerciale costituisce la ratio della individuazione di un criterio distintivo che permettesse di restituire certezza alla valutazione delle singole fattispecie e di consentire di definire i limiti entro i quali l'agricoltore può espandere la propria attività, senza, perciò, divenire soggetto anche allo statuto dell'imprenditore commerciale (7).

L'art. 2135 riconosce in modo espresso la qualifica di imprenditore agricolo a chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame.

Oltre a queste attività, il cui esercizio qualifica in modo diretto il soggetto come imprenditore agricolo, la norma comprende nella stessa nozione e disciplina le "attività connesse" prevedendo, in relazione a queste, due categorie:

- la prima, di carattere generico, comprende le attività che non rientrano tra quelle immediatamente qualificatrici dell'impresa agricola, ma che sono considerate agricole se esercitate in connessione con una delle attività fondamentali dell'impresa agricola;
- la seconda, prevista in modo specifico dal secondo comma dell'art. 2135, comprende le attività dirette alla trasformazione e alienazione dei prodotti che il codice considera agricole ex lege, con il solo limite che tali attività debbono rientrare nell'esercizio "normale" dell'agricoltura.

Ai fini dell'economia del presente lavoro non appare utile soffermarsi sull'esame delle attività che qualificano l'impresa agricola in modo diretto ed inequivocabile ("coltivazione del fondo", "silvicoltura", "allevamento del bestiame"). Appare, invece, indispensabile (in base ai motivi esposti nel precedente paragrafo), soffermarsi ulteriormente sulle "attività connesse".

Tali sono, in base al principio "accessorium sequitur principale" (che sostanzialmente ha lo stesso contenuto del criterio di connessione essendosi questo storicamente sostituito a quello di accessorietà nello svolgimento della funzione di definizione in negativo dell'area di pertinenza dell'imprenditore

agricolo, sia perché è più propriamente riferibile alle attività anziché agli atti, sia in ragione del diverso impianto sistematico del nuovo codice, sia, soprattutto, in ragione del fatto che l'avvenuta commercializzazione del diritto dei contratti rendeva superflua una delimitazione orientata sul terreno negoziale) (8), quelle attività che non hanno un contenuto propriamente agricolo, e quindi, per se stesse, potrebbero anche essere considerate attività commerciali, ma acquistano, in virtù di disposizione legislativa, carattere agricolo a tutti gli effetti quando siano esercitate in connessione con una delle attività agricole fondamentali previste dall'art. 2135.

Il codice prevede, (come si è accennato) due ipotesi di connessione:

- la prima comprende le attività che non rientrano tra quelle qualificatrici, ma sono ad esse connesse (così ad es. le opere di bonifica, l'apicoltura, la monta taurina, la pollicoltura, l'estrazione della resina etc.);
- la seconda, di carattere specifico, comprende le attività dirette alla trasformazione e alienazione dei prodotti.

Caratteristica comune di tali attività è che il loro esercizio isolato (a differenza di quanto avviene per l'esercizio delle attività qualificatrici dell'impresa agricola) non è sufficiente a fare assumere la qualità di imprenditore agricolo.

Differenza essenziale tra tali attività è, tuttavia, il fatto che, mentre quando il codice parla genericamente di attività connesse è necessario, di volta in volta, che sia dimostrata la loro connessione con una delle attività fondamentali dell'impresa agricola; quando, invece, il codice fa riferimento, nel secondo comma dell'art. 2135, alla trasformazione e alienazione dei prodotti si è in presenza di attività connesse ex lege, a prescindere dalla dimostrazione dell'esistenza in concreto di un rapporto di connessione con una delle attività qualificatrici dell'impresa, alla condizione, però, che l'esercizio di tali attività rientri nell'esercizio "normale" dell'agricoltura.

Occorre a questo punto evidenziare, in quanto troveremo i riflessi di tale puntualizzazione nella disciplina specifica dell'agriturismo, che i criteri cui dottrina e giurisprudenza hanno fatto ricorso per adattare alla concreta vita agricola il principio della connessione, unitariamente inteso, sono: quello della proporzione tra attività connesse e attività principali, insita nell'idea stessa di connessione; quello dell'accessorietà, mutuato dalle precedenti concezioni cui si è fatto cenno, come contrapposto al criterio di principalità o autonomia; quello della prevalenza dell'attività agricola fondamentale, che è logicamente correlato al comportamento "normale" dell'agricoltore (criterio di normalità) cui fa riferimento il secondo comma dell'art. 2135, ossia di conformità alla pratica del mondo agricolo (9).

## 2.

### *L'agriturismo nella legislazione che precede la legge n. 730 del 5 dicembre 1985.*

*Giurisprudenza relativa al settore antecedente la legge-quadro.*



## 2.1

### *Art. 2135 codice civile.*

#### *Concezione elastica dell'impresa agricola e suoi riflessi sul fenomeno dell'«agriturismo».*

Il legislatore del 1942, con l'adozione nell'art. 2135 di una concezione, per così dire, elastica dell'impresa agricola – in correlazione alle dimensioni, al luogo e ai mezzi di cui si avvale e al tempo in cui viene esercitata – ha posto – senza forse avere esatta coscienza della potenzialità espansiva dei criteri enunciati – le basi per un sempre maggiore ampliamento dell'ambito delle attività in concreto riconducibili all'attività dell'imprenditore agricolo.

Come sottolinea E. Romagnoli (10): “La formula dell'art. 2135 non fornisce all'interprete una nozione “immobile” dell'oggetto dell'impresa agricola, bensì una nozione aperta alle trasformazioni dell'agricoltura sotto gli aspetti tecnico, economico e sociale”. Tali considerazioni appaiono di particolare rilievo e si pongono in singolare sintonia con il “fenomeno” di cui si tratta in questa sede in relazione al quale, proprio in ragione della sua concretezza e spontaneità, il diritto viene a rappresentare una sorta di sovrastruttura, sia pure necessaria e ineliminabile, che non crea il fenomeno, ma lo presuppone come già sorto e in sviluppo per rispondere a peculiari esigenze del tempo in cui viviamo (11). Da questa genetica tendenza dei principi dettati dall'art. 2135 codice civile (connessione - normalità) ad operare su un piano mobile continuamente adeguabile alla mutevole realtà della pratica agraria e dell'organizzazione aziendale agricola (12), al fine di un altrettanto mutevole spostamento (in senso espansivo ma anche restrittivo) dei limiti entro i quali l'attività svolta dall'imprenditore agricolo conserva il suo carattere di agrarietà, discende che il fenomeno dell'agriturismo, già prima della legge-quadro n. 730/85, ha trovato accoglienza in svariate vicende normative che costituiscono, in un certo qual modo, l'antefatto precettivo della sopravvenuta disciplina organica. In tal senso (13) sono stati richiamati ripetutamente i concetti, propri del Common Law, di law in action e di work in progress (14) che, a ben riflettere, nel caso in esame non riguardano soltanto la giurisprudenza come fattore evolutivo, per così dire, naturale del diritto, ma investono la stessa norma la quale, anche a prescindere dall'intervento dell'interprete, possiede, di per sé, come si è detto, capacità di “azione” e di “avanzamento”.

Ciò è tanto vero che alcuni autori (15) hanno evidenziato come il problema giuridico fondamentale dell'agriturismo (“costituito dalla sua qualificazione e dall'accertamento se ed entro quali limiti, essendo invece l'impresa turistica “commerciale” per definizione, un'attività turistica possa partecipare del carattere dell'agrarietà, passando dalla disciplina commerciale a quella agricola”) non richiedesse per la sua soluzione nuove leggi, essendo questa già contenuta nell'art. 2135 codice civile in base al quale può essere agraria per connessione qualunque attività (oltre alla vendita e alla trasformazione di prodotti espressamente menzionate) che presenti il requisito dello stretto collegamento

con quella agraria e rientri “nell'esercizio normale dell'agricoltura”.

Pertanto, già alla stregua della norma base del codice civile, ben poteva, ancor prima dell'entrata in vigore della disciplina specifica di cui alla legge 730/85, essere fatta rientrare nel normale esercizio dell'agricoltura una particolare forma di turismo comunemente denominata “agriturismo”. Tale ricomprensione appariva ancor più praticabile poiché, secondo quanto ritenuto dalla dottrina già in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge 730/85 (16), l'“esercizio normale dell'agricoltura” non solo – come già cennato – è un concetto variabile sotto il profilo storico, ma è anche un concetto relativo sotto il profilo geografico, in quanto non occorre che una determinata pratica sia seguita nell'intero territorio nazionale, essendo sufficiente, invece, che quella attività rientri nel normale esercizio dell'agricoltura anche di una ristretta zona.

Una volta riscontrati gli ambiti in cui l'agricoltura sia “normalmente” esercitata in un certo territorio, tale accertamento varrebbe, sempre secondo la richiamata dottrina, per l'intero territorio nazionale (17).

## 2.2

### *Legislazione statale e regionale sino agli anni '70.*

La vicenda normativa dell'agriturismo nel periodo che precede la più volte citata legge trova, quindi, il suo momento essenziale in quanto previsto dall'art. 2135 del codice civile. Ma essa, sulla spinta della tradizione, risalente ad epoca remota, di accoglienza e ospitalità del mondo agricolo, è stata oggetto di ulteriori ed espliciti precetti che, sia a livello regionale, che a livello nazionale, hanno, in un certo qual modo, dato visibilità e sostanza alle tendenze e indicazioni dalle quali la normativa organica di cui alla legge 730/85 ha tratto spunto, giustificazione e contenuto. Al riguardo occorre, tuttavia, porre in risalto che tale erratica disciplina, a differenza di quanto avveniva nei medesimi anni in ambito dottrinale (18), era ispirata piuttosto alla finalità di incentivare alcune attività ritenute meritevoli di particolare favore, che all'intento di qualificare e disciplinare, sulla base di canoni giuridici consapevolmente adottati, una specifica attività.

In proposito appare sufficiente rammentare a livello nazionale sino agli anni '70 i seguenti provvedimenti legislativi:

1) la legge n. 991 del 25 luglio 1952 (provvedimenti in favore dei territori montani) che all'art. 2 prevede che gli istituti esercenti il credito agrario possono concedere a “coltivatori diretti, nonché a piccoli e medi proprietari, a piccoli e medi allevatori, ad artigiani singoli o associati, operanti nei territori montani” mutui – oltre che per l'impianto e lo sviluppo di aziende agricole – anche per “migliorie di carattere igienico delle abitazioni private, ai fini dello sviluppo del turismo, esclusi gli alberghi”.

Si venivano così a collocare in ambito agricolo alcune iniziative di ospitalità genericamente indicate, pur senza precisare il collegamento tra tali iniziative e l'attività agricola;

2) la legge n. 1102 del 3 dicembre 1971 “Nuove norme per lo sviluppo della



montagna” e, in modo più esplicito, la legge 10 maggio 1976 n. 352 (“Attuazione della direttiva comunitaria sull’agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate”) che, all’art. 10, prevede che i piani di sviluppo aziendale e le relative “provvidenze possono riguardare investimenti anche di carattere turistico o artigianale realizzati nell’ambito dell’azienda agricola”.

Quest’ultima disposizione appare di particolare interesse, in quanto essa contiene, in luogo del generico riferimento alle “abitazioni private” contenuto nella legge del 1952, sulla scorta delle indicazioni della Comunità europea, un preciso rinvio all’azienda in relazione alla quale le iniziative turistiche vengono ad essere uno strumento per la migliore utilizzazione delle risorse disponibili. Curiosamente, ma non sorprendentemente ove si consideri la naturale vicinanza degli Enti territoriali minori alle realtà economiche e sociali dei rispettivi territori, il termine “agriturismo” viene ad essere utilizzato, per la prima volta, nel mondo del diritto da leggi regionali (19).

E le regioni non si limitano a regolamentare settori già organicamente disciplinati dalla legge statale (come ad es. il commercio, il turismo, l’artigianato), ma si spingono fino a disciplinare un fenomeno ancora non emerso in modo chiaro nella legislazione statale (pur essendo, come si è detto, contenuto in nuce nell’art. 2135 codice civile) giungendo fino a prevederne tipizzazioni e modalità. Non è un caso che in tale attività normativa si distinguano le regioni a statuto speciale e le province autonome, particolarmente attente all’esigenza di valorizzare al massimo le risorse dei propri territori.

Si muovono per prime le province di Trento e Bolzano e la regione Valle d’Aosta, spinte da una rilevante domanda turistica, sulla linea da tempo tracciata dall’Austria e dalla Francia, nazioni geograficamente contigue (20).

Seguono numerose iniziative legislative di altre regioni (21) che, pur operando confusione, sulla falsariga della contemporanea legislazione statale, tra incentivazione e disciplina del fenomeno, costituiscono un significativo, anche se talvolta illegittimo sotto il profilo costituzionale, esercizio da parte di enti locali di funzioni suppletive dell’attività legislativa primaria in certi settori carente o del tutto assente (22).

### 2.3

#### *La legislazione statale negli anni ’80.*

Solo negli anni 80 la legislazione statale si occupa ex professo dell’agriturismo. Così la legge-quadro del turismo n. 217 del 17 maggio 1983 che, all’art. 6, menziona gli “alloggi agro-turistici” che definisce come “locali siti in fabbricati rurali nei quali viene dato alloggio a turisti da imprenditori agricoli”, non precisando, peraltro, quale sia il regime dell’attività ricettiva e facendo sorgere il dubbio che gli imprenditori agricoli che offrono alloggio debbano iscriversi nel registro degli imprenditori turistici previsto dall’art. 5 della stessa legge, con correlativa qualificazione delle loro imprese come turistiche e assunzione della qualifica di imprenditore commerciale (23). Al riguardo è opportuno rammentare

che tali dubbi sono stati fugati dal Ministero dell’industria, commercio e artigianato che, con la circolare n. 3019 dell’11 aprile 1984, ha escluso l’obbligo di iscrizione nel registro degli imprenditori turistici per soggetti diversi dagli imprenditori commerciali, cioè sia per gli imprenditori agricoli sia per gli enti o associazioni senza scopo di lucro.

Così la legge 28 febbraio 1985, n. 47 (c.d. condono edilizio) che, all’art. 34 lett. d), menziona le “opere destinate ad attività agrituristica” distinguendole, ai fini della misura dell’oblazione (così come per le opere destinate ad “attività turistico-ricettiva”) dalle “costruzioni destinate ad attività di commercio” e dalle opere “realizzate nelle zone agricole in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze produttive”.

L’incertezza e nebulosità normativa è ancora rilevante al punto che si fa riferimento in quest’ultima legge ad un’“attività agrituristica” e alle opere ad essa finalizzate senza che il fenomeno dell’agriturismo sia identificato in alcun modo. Ma già da tale pur confuso quadro normativo (nazionale e regionale) emerge chiaramente la percezione dell’importanza di un fenomeno del quale occorreva tener conto ogni qualvolta si ponesse mano, anche per incidens, ad una disciplina del settore agricolo ed emerge, altresì, in modo ormai non eludibile, l’esigenza che attività in sempre più tumultuosa espansione trovino nella legislazione nazionale, finalmente, la loro definizione e disciplina al fine di evitare ulteriori incertezze, sovrapposizioni o casi di suppletiva del legislatore regionale rispetto a compiti propri di quello nazionale.

### 2.4

#### *Sentenze che affrontano incidentalmente il tema dell’agriturismo.*

Poco numerose, ma certamente interessanti per il loro contenuto, sono le sentenze che nel periodo precedente alla legge 730/85 si occupano del fenomeno dell’agriturismo. In esse non è, tuttavia, rinvenibile una definizione giuridica del fenomeno.

Si tratta, invero, di decisioni che, lungi dall’affrontare la problematica attraverso lo strumento di un denominatore comune idoneo a fornire una ricostruzione unitaria dell’agriturismo, si limitano, di volta in volta, quasi occasionalmente, ad enunciare nozioni metagiuridiche al riguardo, in correlazione agli specifici profili applicativi presi in considerazione.

Nell’ambito di tale giurisprudenza (peraltro, come premesso, di assai limitata ampiezza: sono appena sei le sentenze in cui è usato il termine agriturismo, in altre si parla più genericamente di problemi inerenti a iniziative turistiche che si svolgono in ambienti agricoli) è sufficiente richiamare alcune decisioni che assumono un particolare rilievo, partendo da alcune (tre) nelle quali il tema è affrontato incidentalmente.

Il Pretore di Monte Sant’Angelo, con sentenza risalente all’ormai remoto 1978 (24), affronta il caso di un imprenditore che conduce in affitto stagionale estivo un terreno e vi organizza un campeggio assumendo alcuni braccianti iscritti negli

elenchi anagrafici per il settore agricolo, destinandoli a prestare la loro opera nell'attività del campeggio. Tale soggetto non è un imprenditore agricolo in quanto l'impresa è esercitata sullo stesso terreno dal proprietario. L'Ispettorato del Lavoro ravvisa, pertanto, nel comportamento del gestore del campeggio la violazione delle norme in tema di collocamento, avendo il gestore stesso effettuato la richiesta di lavoratori iscritti nelle liste dei lavoratori agricoli e non nelle liste normali di collocamento.

Il Pretore ritiene sussistente il reato contestato sulla base di una duplice motivazione: l'attività svolta dai lavoratori non è interna ad una impresa agricola posto che il datore di lavoro non è un imprenditore agricolo; in ogni caso le mansioni svolte dai lavoratori assunti (pulizia del campeggio, riempimento delle buche, ecc.) non possono essere ricomprese tra le attività agricole. Al fine del decidere sarebbe stata necessaria e sufficiente la prima considerazione posto che, in base alla consolidata giurisprudenza (25), "l'appartenenza del lavoratore ad una piuttosto che ad altra categoria ai fini previdenziali va accertata con precipuo riguardo alla natura dell'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore e non già solo facendo riferimento alle mansioni del prestatore d'opera". Infatti, correttamente, la decisione pretorile fu confermata dalla Cassazione (26) sulla base del principio che l'imputato "titolare e gestore di un campeggio non poteva, per l'attività svolta, essere considerato imprenditore agricolo e non avrebbe dovuto quindi assumere lavoratori iscritti agli elenchi anagrafici per il settore agricolo, né versare i contributi agricoli unificati".

In altra decisione la Cassazione (27) affronta il problema della realizzazione di un campeggio in zona agricola non a ciò destinata e stabilisce, al riguardo, che tale realizzazione in tanto configura la fattispecie di lottizzazione abusiva, in quanto si tratti in concreto di "insediamento turistico di consistenti dimensioni per il numero delle persone e per la realizzazione delle infrastrutture".

Tale principio (già presente nella legislazione regionale sull'edilizia dell'epoca e nella giurisprudenza amministrativa) è di particolare rilevanza in quanto la Corte, anticipando una disposizione che è rinvenibile nella successiva legge-quadro del 1985, adotta, per prima, quasi con carattere "normativo", secondo lo schema del *Common Law*, un criterio di "compatibilità" tra realizzazione turistica e destinazione agricola di una certa zona che appare non solo di estremo interesse in quanto rimette all'apprezzamento del giudice e dell'amministrazione competente la valutazione di congruità, ma si ispira ad una corretta considerazione della possibilità di coesistenza della iniziativa turistica con l'equilibrio naturale dell'ambiente.

## 2.5

### *Sentenze che si basano su fonti extra - normative.*

Tre delle sei sentenze del periodo che precede la legge quadro che si occupano *expressis verbis* di agriturismo si basano non sulle norme vigenti ma su fonti extra-normative.

Così una decisione del Pretore di Gubbio (28) che, omettendo qualsiasi

riferimento ai pochi dati normativi dell'epoca (quelli regionali che erano di segno del tutto opposto), afferma singolarmente (facendo di certo riferimento a un costume assai diffuso a livello europeo negli anni '70 e '80) che l'agriturismo consiste nella c.d. vacanza-lavoro, ossia nell'attività posta in essere dal coltivatore per integrare il reddito agricolo mediante locazione temporanea della casa colonica, con la contestuale prestazione da parte degli agrituristi della propria opera per le faccende del fondo rustico.

Così due decisioni di segno opposto del TAR Piemonte (4 maggio 1982 n. 289; in TAR 1982, I, 1921) e del Consiglio di Stato (sez. IV, 25 febbraio 1983 n. 843; in Cons. di Stato 1983, I, 1575) la prima delle quali ritiene legittima la licenza edilizia che prevedeva la costruzione di nuovi edifici "a scopo agrituristico", la seconda delle quali (che annulla la decisione del TAR) afferma, invece, che, pur potendo condividersi un concetto di agriturismo che comprenda non solo la riutilizzazione dei fabbricati esistenti (così come previsto dalla legge della regione Piemonte all'epoca vigente, n. 50/1980) ma anche la costruzione di nuovi edifici, ciò non possa consentire "la realizzazione di un villaggio turistico, composto da villette monofamiliari del tutto estranee a finalità agricole".

## 2.6

### *La prima sentenza della cassazione in cui è usato il termine «agriturismo».*

#### *Altre decisioni di giudici amministrativi.*

La prima sentenza della Suprema Corte in cui è usato il termine "agriturismo" risale al 1982 (Cass. sez. II civ, 15 novembre 1982 n. 6105 in Foro It. 1983, I, 666).

La Corte, occupandosi di un caso di prelazione agraria osserva, sempre per incidens, che nelle zone individuate come agricole dagli strumenti urbanistici è consentita l'edificazione in ragione della cubatura di 0,003 metri cubi per metro quadrato e limitatamente alle esigenze dell'agricoltura "salve le disposizioni speciali in materia di agriturismo e impianti sportivi".

È da sottolineare la seguente particolarità: questa sentenza fa riferimento a leggi speciali in un periodo in cui, da un lato, non era intervenuta la prima legge dello Stato sulla materia (n. 217 del 17 maggio 1983 che menziona gli "alloggi agroturistici") dall'altro, la legislazione era più contraria che favorevole a costruzioni a fini di turismo in zone agricole.

Debbono essere citate, inoltre, due decisioni dei giudici amministrativi: una del Consiglio di Stato (sez. IV, 6 dicembre 1982 n. 645 in Cons. Stato 1982, I, 1575) che considera i redditi da agriturismo tra quelli propri dell'azienda agricola al fine di valutare, ai sensi dell'art. 33 D.P.G.P. Bolzano 28 dicembre 1978 n. 32, l'esistenza dei presupposti della qualifica di "Maso chiuso" (ed, in particolare, l'idoneità al mantenimento di cinque persone); l'altra del TAR del Lazio, sez. di Latina (5 dicembre 1983 n. 423, inedita) che, in una ipotesi di ordinanza di sospensione da parte del sindaco dell'attività ricettiva svolta dal ricorrente su di

un fondo agricolo, rigetta il ricorso proposto assumendo che il c.d. agriturismo (in assenza di specifiche norme di legge) non rientra nell'esercizio normale dell'agricoltura ai sensi dell'art. 2135 c.c. e non può, pertanto, essere considerato come un'attività esplicabile da parte dell'imprenditore agricolo liberamente, cioè senza l'assoggettamento agli adempimenti e alle autorizzazioni previsti dalla legislazione per finalità di pubblica sicurezza, sanitarie e turistiche.

## 2.7

### *Sentenze che interpretano restrittivamente il criterio della connessione.*

Non sembra un fuor d'opera, a conclusione del presente capitolo, la citazione di alcune sentenze, sempre risalenti al periodo antecedente al 1985, nelle quali viene costantemente interpretato in senso restrittivo il criterio della connessione di cui all'art. 2135 c.c. Tener presente tali decisioni, infatti, è utile al fine di avere un quadro più completo della situazione esistente al momento in cui fu varata la legge sull'agriturismo che trova le proprie radici e giustificazioni anche nella situazione di estrema incertezza, che caratterizzava all'epoca la giurisprudenza in tema di capacità espansiva della normativa civilistica in materia. Nell'immediato dopoguerra (Cass. sez. I civ. 28 giugno 1949, n. 1616 in Giur. It. 1950, I, 1, 525) la Suprema Corte esclude che la trasformazione del latte in gorgonzola rientrasse nel normale ciclo produttivo agricolo.

Nel 1965 la Cassazione (sez. I, civ. 15 luglio 1965 n. 1540 in Giur. It. 1966 I, 1, 34) per escludere che la "monta taurina" costituisse attività connessa, affermò che occorre verificare la strumentalità dell'attività rispetto a quella agricola e doveva trattarsi di una "non autonoma organizzazione aziendale".

La Cassazione nel 1969 (sez. I, civ. 24 marzo 1969 n. 946 in Foro it. 1969, I, 1102) affermò nuovamente che per aversi attività connesse deve essere assente un'autonoma organizzazione. Sempre la Cassazione, infine, (sez. I civ. 20 maggio 1969 n. 1755, in Foro it. 1969, I, 2551) giunse ad affermare che l'allevamento di cavalli richiede conoscenze tecniche del tutto diverse da quelle propriamente agricole, sicché l'accessorietà non basta a soddisfare i requisiti della connessione. È vero che a fronte di tali pronunce sono rinvenibili altre di segno opposto (Vedi ad es: Cass. sez. II civ. 26 ottobre 1972 n. 3283 in Foro it. 1973, I, 1162 in tema di latteria sociale; Cass. sez. I civ. 19 dicembre 1977 n. 5531 in Comm. Trib. Centr. 1977, II, 627 in tema di stagionatura del burro; Cass. sez. I, civ. 21 maggio 1979 n. 2903 in Foro it. 1979, I, 2904 in tema di utilizzazione di un autonomo capitale).

Ma ciò conferma solo la situazione di estrema opinabilità (e i conseguenti rischi) nella quale si sarebbero venuti a trovare gli operatori agrituristici nel caso in cui non fosse stato posto in essere un intervento chiarificatore da parte del legislatore.

## 3.

### *Legge n. 730 del 5 dicembre 1985.*

### *La legislazione regionale. Giurisprudenza successiva all'entrata in vigore della legge quadro.*

## 3.1

### *La legge n. 730/1985.*

#### *Scopo della normativa. Aspetto innovativo.*

L'esigenza di assicurare certezza a coloro che svolgevano attività agrituristiche (espressamente enunciata nella relazione che accompagna il disegno di legge presentato dal Ministero dell'agricoltura - Atto 910 del Senato) appare, a prima vista, essere la ragione fondamentale della introduzione di una disciplina sistematica del fenomeno. A tal fine il legislatore ritenne che il modo migliore per definire l'attività agrituristica come rientrante nell'ambito dell'attività agricola fosse quello di far partire la nuova disciplina dallo schema dell'art. 2135 e, in particolare, dal principio di connessione, enunciato sotto un aspetto generico dal primo comma di tale norma, e dal criterio di "presunzione ex lege" di un rapporto di connessione ("Si reputano connesse") fatto proprio dal secondo comma della medesima norma per le "attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura". Operata tale scelta, il legislatore, con le norme dettate nella legge in esame, rende, peraltro, immediatamente palese che se l'esigenza normativa essenziale era rinvenibile nella richiamata funzione chiarificatrice, scopo ulteriore ma non secondario della legge era quello di irreggimentare entro limiti rigorosi attività che, per loro natura, tendevano nella realtà concreta a configurarsi nelle forme più svariate, spesso distanti e incompatibili con l'attività agricola tradizionale.

Ed è questo, a ben vedere, l'aspetto innovativo più rilevante della disciplina (29).

## 3.2

#### *L'indicazione di parametri di conformità all'interesse agricolo.*

Tale carattere innovativo, risolvendosi nella indicazione di precisi parametri di conformità all'interesse agricolo, risulta in modo palese fin da una prima lettura dei punti salienti del breve dettato normativo.

Nell'art. 1 della legge (ritenuto da alcuni norma programmatica, o manifesto, da altri, più correttamente (30), norma immediatamente precettiva) si dispone che "l'agricoltura ... viene sostenuta anche mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne".

Lo stesso art. 1 parla espressamente non di integrazione di redditi agricoli, ma di integrazione di redditi aziendali con riferimento all'azienda agricola unitariamente intesa (31).

L'art. 2, accanto al requisito della connessione che sarebbe stato di per sé sufficiente, cita il rapporto di complementarità rispetto alle attività agricole (che di molto non si discosta dal concetto di connessione) e quello di prevalenza o principalità delle attività agricole che si pone quasi come un baluardo estremo

della ruralità.

Sempre l'art. 2 al secondo comma (dopo aver ribadito, con formula che suona non tanto ridondante quanto ammonitrice, che “lo svolgimento di attività agrituristica, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, non costituisce distrazione dalla destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati”) prevede che:

- a) l'ospitalità può essere solo stagionale;
- b) la somministrazione di pasti e bevande deve essere effettuata con prodotti prevalentemente propri, ivi compresi quelli a carattere alcolico e superalcolico;
- c) l'organizzazione delle attività ricreative o culturali deve avvenire nell'ambito dell'azienda.

L'art. 3 prevede che possono essere utilizzati per attività agrituristiche solo i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo, nonché gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso.

Lo stesso art. 3 impone che gli interventi sui fabbricati siano eseguiti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, architettoniche e ambientali.

L'art. 4 prevede che le regioni, tenuto conto delle caratteristiche dell'intero territorio regionale o di parti di esso, dettino criteri, limiti e obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività agrituristica in funzione dell'azienda e del fondo interessati e nel rispetto di quanto disposto dalla leggequadro.

L'art. 6 contempla l'obbligo per l'imprenditore agricolo di iscriversi in un apposito elenco regionale.

L'art. 9, infine, impone a chi svolge attività agrituristiche di rispettare i prezzi comunicati al Comune anno per anno.

### 3.3

#### *Considerazioni circa il contenuto e gli effetti della legge-quadro. La principalità.*

Nel formulare brevi considerazioni conclusive circa il contenuto e gli effetti della legge-quadro sull'agriturismo, occorre rilevare, in primo luogo, che tale legge è maturata in una situazione storica (che perdura tuttora) in cui, da un lato, massima era la preoccupazione della associazione dei commercianti e dei pubblici esercenti (32) per l'inarrestabile espandersi del fenomeno di un'attività turistica praticata da imprese agricole nelle forme più svariate, dall'altro (come sopra cennato), era ritenuto ormai non dilazionabile il varo di una normativa che, facendo chiarezza sui limiti del fenomeno, lo preservasse da costruzioni dottrinarie di diverso segno e da altrettanto ondivaghe “incursioni” giurisprudenziali. Il legislatore ritenne di soddisfare tale duplice esigenza, in base a quanto sopra già esposto, ricorrendo in modo rigoroso al criterio di connessione (33) e adottando poi “un approccio fortemente caratterizzato nel senso,

innovativo, della conformazione” (34).

Ciò significa, in primo luogo, che in base alla legge-quadro l'attività agrituristica si presenta come tale solo se svolta nell'ambito dell'impresa agricola (e ciò la distingue dal mero turismo e dal c.d. turismo rurale, in senso stretto, quale fenomeno non praticato da imprese agricole); in secondo luogo, che la medesima attività (come si è sopra specificato) non si risolve in un mero esonero da regimi ordinari, ma deve necessariamente avere determinate caratteristiche che sole ne consentono l'inserimento nell'ambito dell'agriturismo.

Il legislatore, in tale guisa, non riconosce tanto l'esistenza di un fenomeno che già aveva assunto le forme e i caratteri più svariati, quanto piuttosto costituisce un modello tipico di attività collocabile nell'area dell'agricoltura e da ricomprendere non nell'ambito di un settore di libera iniziativa economica dei privati, ma nell'area dell'intervento pubblico, ogni qualvolta sussista una relazione rigidamente disciplinata dal legislatore fra le attività agrituristiche e quelle agricole (35). Occorre chiedersi se i risultati che il legislatore si prefiggeva siano stati raggiunti.

In proposito, già da un primo approccio e in base a quanto finora osservato sul contenuto della normativa, sembra risultare chiaro che la stessa, attraverso l'esperato richiamo al criterio della connessione e attraverso la imposizione di rigorosi limiti all'attività dei privati, abbia tentato di inquadrare in modo rigido, con dubbia opportunità e incerto esito, attività le più disparate che, inevitabilmente, possono sfuggire attraverso le maglie normative in forza della loro naturale potenzialità espansiva.

Per altro verso, appare, a prima vista, altrettanto opinabile che la legge abbia finalmente costituito un modello di attività chiaramente individuabile e indiscutibile sotto il profilo dottrinario e giurisprudenziale. La “conformazione” dell'attività agrituristica, quale emerge dal dettato normativo, invero, se sembra costituire per gli operatori agrituristici una sorta di *camicia di Nesso* – che li costringe a muoversi tenendo conto di oneri precisi, formalità, autorizzazioni e controlli, senza ricevere vantaggi nemmeno sotto il profilo fiscale – non pare nemmeno avere un carattere di certezza e incontrovertibilità tale da evitare per il futuro perplessità e contraddizioni tra gli studiosi e i giudici che dovessero affrontare gli aspetti essenziali del fenomeno.

Valga, per tutti, un esempio.

Come si è detto, l'art. 2, primo comma, accanto al criterio della connessione e complementarità rispetto alle attività agricole, prevede che tali attività debbano “comunque rimanere principali” rispetto all'agriturismo. Orbene in cosa consiste tale “principalità”? Tra i vari criteri possibili il Ministero dell'agricoltura e foreste, con la Circolare n. 10 del 27 giugno 1986, indica quello forse di più difficile identificazione concreta, ossia “il rapporto tempo-lavoro dedicato dall'imprenditore e dalla sua famiglia” alle varie attività aziendali, “in base al quale i tempi di lavoro assorbiti dall'attività agricola tradizionale devono essere superiori a quelli richiesti dall'attività agrituristica”.

Subito dopo, nella stessa circolare, si sottolinea che la legge-quadro, in sostanza,



con l'art. 4 individua "quale criterio utile per definire i limiti per lo svolgimento dell'attività agrituristica il riferimento alle caratteristiche fondiari e territoriali", rimettendo alle regioni la definizione dei parametri per la determinazione dei limiti dell'attività in questione tenendo conto, non solo delle sopra dette caratteristiche con riferimento all'azienda e al fondo interessati, ma anche delle peculiarità dell'"intero territorio regionale o di parte di esso".

Appare chiaro che, giustapponendo il criterio tempo-lavoro, individuato dalla circolare, a quello della correlazione, caso per caso, dell'attività agrituristica con le caratteristiche dell'azienda e del fondo interessato, nonché del territorio regionale o di parti di esso, si aggiunge confusione a confusione, senza consentire di pervenire alla definizione di un oggettivo discrimine tra accessorio e principale.

Ciò, del resto, risulta chiaramente da una pur sommaria disamina delle leggi regionali sul punto. La maggior parte di esse, infatti, si limita a richiamare pedissequamente i principi di connessione, complementarietà e principalità di cui alla legge 730/85, senza nulla aggiungere al fine di fornire concreti elementi per sostanziare tali astratti criteri.

Talune soltanto (36) conferiscono ad organi regionali la determinazione annuale dei criteri e limiti di svolgimento delle attività agrituristiche sul territorio regionale in funzione delle tipologie aziendali, delle caratteristiche dei fondi e della natura delle aree interessate.

Altre, infine, andando oltre quanto previsto dalla circolare n. 10 del 27 giugno 1986 del Ministero dell'agricoltura (37), basano il giudizio di prevalenza non solo sul parametro tempo - lavoro, ma anche su quello del reddito prevedendo, altresì, che di tali fattori dovrà tener conto il piano agricolo aziendale necessario per ottenere l'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività, ferma restando una possibilità di controllo che, quanto al reddito, avverrà mediante la trasmissione obbligatoria al comune da parte delle imprese del prezzario praticato e della comunicazione sulle presenze degli utenti ai sensi della legislazione vigente (38).

Di fronte alla giustapposizione del parametro del reddito a quello del tempolavoro l'operatore agrituristico, salvo che dissimulare gli elementi alla base di tali parametri, non sembra avere via di uscita per poter esercitare legittimamente l'attività agrituristica.

Queste modulazioni rigoristiche delle leggi regionali costituiscono, in realtà, un aspetto speculare della "falsa coscienza" espressa dalla legge-quadro la quale, per un verso, ha legittimato l'esercizio dell'agriturismo, per altro verso ha pretermesso ogni considerazione (in sostanza delegittimandolo) circa il profitto derivante da tale attività come se fosse "una cosa peccaminosa" (39).

### 3.4

#### *Legislazione regionale.*

#### *Qualificazione dell'attività agrituristica.*

È opportuno formulare brevi considerazioni comparative sulla legislazione

regionale emanata nel periodo successivo all'entrata in vigore della legge quadro 730/1985, soffermando l'attenzione sulla normativa di più diretto interesse sotto il profilo civilistico e cioè su quella afferente alla qualificazione dell'attività agrituristica, ai tipi di attività che i legislatori regionali fanno rientrare nel fenomeno agrituristico e alle limitazioni all'esercizio di tale attività.

Per quel che concerne il primo aspetto, le leggi regionali, come già accennato nel precedente paragrafo, sono modellate sul dettato dell'art. 2 della legge-quadro, e quasi sempre, ne riproducono il testo (è interessante notare, incidentalmente, che tali leggi come per mitigare l'impatto negativo che il loro rigore avrebbe potuto produrre sui destinatari, nel titolo - con la sola eccezione delle leggi della Toscana, della Provincia di Trento e della Regione Veneto - indicano quale oggetto e finalità della normativa non la "disciplina" del fenomeno ma, di volta in volta, "lo sviluppo", "il favore", "l'incentivazione" dell'agriturismo).

Un esempio di tale casistica è la legge della Regione Calabria del 7 settembre 1988 n. 22 (intitolata "Promozione e sviluppo dell'agriturismo in Calabria") che, come unico elemento innovativo rispetto alla norma statale, introduce la possibilità (già ricompresa, del resto, nella lett. b) dell'art. 2 della legge-quadro) per l'imprenditore agrituristico di somministrare ai suoi ospiti, oltre ai propri prodotti, anche quelli "tipici della zona in cui l'azienda ricade".

Altri legislatori regionali, come già accennato nel precedente paragrafo, hanno ritenuto, invece, di dover andare oltre il semplice accoglimento, più o meno alla lettera, della qualificazione definitoria di cui all'art. 2 della legge 730/85 e si sono avventurate oltre nel tentativo, quanto mai rischioso, di dare contenuto alla c.d. principalità dell'attività agricola e al concetto - base della connessione fra questa e l'attività agrituristica.

Ricordiamo in proposito la legge della regione Trentino - Alto Adige - provincia autonoma di Trento (legge provinciale 10 marzo 1986 n. 9) e la legge della regione Toscana (legge regionale 3 giugno 1987 n. 36). La prima giustappone alla nozione di connessione e complementarietà un criterio di "idoneità strutturale" (secondo l'art. 2, quarto comma, della legge provinciale di Trento n. 9/1986, infatti, sussiste connessione "allorchè l'azienda agricola, in relazione alla sua estensione, alle sue dotazioni strutturali, alla natura e alla varietà delle coltivazioni e degli allevamenti praticati, agli spazi disponibili negli edifici in essa ricompresi ed al loro arredamento, al numero degli addetti e al grado del loro impegno agricolo, sia idonea allo svolgimento, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, anche dell'agriturismo").

La legge toscana (che rappresenta sotto tale aspetto un unicum nell'ambito delle altre discipline regionali sulla materia) fonda i requisiti qualificanti dell'attività agrituristica (connessione - complementarietà e principalità), come già richiamato per la singolarità della disciplina nel precedente paragrafo, sul duplice criterio dell'ammontare delle entrate dell'attività agrituristica, che deve essere "inferiore a quello della produzione lorda vendibile agricola" e del tempolavoro impiegato nell'attività agricola, che deve restare "superiore a quello impiegato nell'attività agrituristica" (art. 4, comma 1 legge Regione Toscana n.



36/1987) (40).

La legge toscana aggiunge una serie di regole tecniche che dovrebbero rendere in concreto possibile l'accertamento della principalità delle attività agricole nell'ambito di un'impresa agrituristica: la presentazione di un piano agricolo aziendale di durata triennale o di una relazione contenente il programma delle attività agrituristiche per il triennio successivo (art. 4, comma 2) dai quali si possano individuare il tipo di ordinamento colturale e gli indirizzi produttivi praticati nel precedente triennio e anche quelli previsti, nonché il tipo e la consistenza delle strutture edilizie presenti nell'azienda; la previsione dei redditi ottenibili con particolare riferimento alle attività agrituristiche; il numero delle unità lavorative e delle giornate - lavoro utilizzabili per l'attività agricola e per quella agrituristica nell'arco dell'anno.

Il quinto comma dell'art. 4 della legge toscana prevede, infine, un principio, anch'esso non rinvenibile nelle altre leggi regionali che, pur risolvendosi in un corollario dei principi enunciati nel primo comma della stessa norma, colpisce l'interprete sia per il suo evidente rigore sia per la sua ardua verificabilità in concreto: l'esercizio dell'attività agrituristica non deve determinare la diminuzione del reddito scaturente dall'attività agricola e del numero complessivo delle giornate - lavoro impiegate.

La regione Toscana delega, poi, all'ente locale l'accertamento della "realizzazione della principalità" (41), da effettuare sulla base delle attività previste dal piano e dalla relazione, precisando che "l'accertamento del reddito derivante dall'attività agrituristica avviene mediante la trasmissione obbligatoria al comune da parte delle imprese del prezzario praticato e la comunicazione sulle presenze degli utenti ai sensi della legislazione vigente".

Le disposizioni richiamate della provincia di Trento e della regione Toscana non riescono, con ogni evidenza, nonostante il lodevole sforzo del legislatore (in particolar modo di quello toscano), nell'intento di fornire una linea direttiva idonea a consentire una soddisfacente e non equivoca analisi dei fenomeni concreti. La complementarietà, la connessione e la principalità, pur ancorati ai fattori "reddito" e "tempo-lavoro", restano concetti astratti, difficilmente riscontrabili nella realtà operativa del settore e, comunque, appaiono, per la loro irriducibile vaghezza, insufficienti a divenire la chiave di volta per giustificare giuridicamente la convivenza di attività caratterizzate da aspetti spesso assai distanti e non compatibili tra loro. Infine, occorre rilevare che entrambe le leggi in esame - provincia di Trento e regione Toscana - non affrontano il problema della sussistenza o meno della connessione e della complementarietà delle attività agrituristiche rispetto all'attività agricola principale nel caso in cui quest'ultima sia stata iniziata in un periodo di tempo successivo al momento in cui si è dato corso all'esercizio dell'agriturismo.

In proposito l'interpretazione letterale dell'art. 2 della legge 730/85 indurrebbe a far ritenere (usando tale norma l'espressione secondo la quale le attività agricole "devono comunque rimanere principali") che l'attività agricola debba esistere prima del momento in cui viene iniziato l'esercizio dell'agriturismo. Alcuni

autori (42), peraltro, evidenziano l'esigenza di rettificare la corrente interpretazione della norma, opinabile sia sotto il profilo formale che sostanziale, ravvisando nell'espressione "devono comunque rimanere principali" il riferimento ad "un tempo logico e non necessariamente ad un tempo storico". Come già cennato, le altre regioni non si soffermano sulle complesse problematiche relative alla connessione, alla complementarietà ed alla principalità. Così, ad esempio, la regione Umbria che, nella legge regionale 6 agosto 1987, n. 38 (art. 2, primo comma), così recita: "Le attività agrituristiche di cui all'art. 2 della legge regionale 5 dicembre 1985, n. 30 ricomprendono altresì l'allevamento di cavalli finalizzato all'agriturismo equestre, nonché la vendita diretta al pubblico di prodotti alimentari e artigianali tipici di produzione propria"; la regione Sardegna, che, nell'art. 3, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1986, n. 32, dispone che "sono considerate agrituristiche, ai fini della presente legge, le attività di ricezione e ospitalità svolte dall'imprenditore agricolo, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto all'attività agricola; la regione Veneto, che, nell'art. 2 della legge regionale 5 luglio 1986, n. 31, prevede che "per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, e dai loro familiari" di cui agli artt. 2135 e 230/bis del codice civile ... Le attività di cui ai commi precedenti devono svolgersi in rapporto di "connessione e complementarietà rispetto alle normali attività di conduzione del fondo"; la regione Emilia Romagna, che, nella legge regionale 11 marzo 1987 n. 8, non solo non fornisce la definizione delle attività agrituristiche, ma nemmeno le elenca, limitandosi, all'art. 11, a delineare una tipologia delle "strutture ricettive agrituristiche"; la regione Calabria, che, come già detto, con scarso spirito di inventiva, all'art. 2, primo comma, della legge regionale 7 settembre 1988 n. 22, riproduce, quasi alla lettera, il testo dell'art. 2, primo comma, della legge-quadro. Così, buon'ultima, la regione Piemonte che, pur avendo emanato la propria legge regionale dopo quasi quattro anni dall'entrata in vigore della legge-quadro, si è anch'essa limitata a riprodurre (v. art. 2, primo comma, legge regionale 17 agosto 1989 n. 50) la definizione in tale legge contenuta.

### 3.5

#### *Tipi di attività che i legislatori regionali fanno rientrare nel fenomeno.*

Passiamo, ora, ad una sintetica individuazione dei tipi di attività che i legislatori regionali hanno ritenuto di poter far rientrare ex professo nell'attività agrituristica.

Tutte le regioni, in modo espresso o implicito, partono dalla ripartizione delle attività agrituristiche contenute nel comma terzo dell'art. 2 della legge quadro (ospitalità stagionale, anche in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori; somministrazione per la consumazione sul luogo di pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri, ivi compresi quelli a carattere alcolico e

superalcolico; organizzazione di attività ricreative o culturali nell'ambito dell'azienda).

Alcune regioni però (Marche, Sardegna, Veneto e Provincia di Trento) non fanno alcun riferimento alla stagionalità come criterio limitativo dell'ospitalità, facendo trasparire la volontà di consentire la dazione degli alloggi in qualsiasi periodo dell'anno. Soltanto l'Emilia Romagna indica in modo esplicito il tempo in cui può essere concessa ospitalità (art. 11, comma 3, legge regionale citata): un periodo massimo di sei mesi che deve essere suddiviso in più periodi durante l'anno solare e la cui suddivisione può essere indicata nella domanda d'iscrizione all'elenco regionale e nella richiesta al Sindaco di autorizzazione allo svolgimento delle attività (43).

Per quel che riguarda il luogo in cui ospitare gli utenti dell'attività agrituristica, occorre rammentare che l'art. 3 della legge 730/85 individua tre diverse possibilità per l'imprenditore agricolo: utilizzazione per attività agrituristiche di locali siti nell'abitazione dell'imprenditore ubicata nel fondo; uso di edifici esistenti sul fondo e non più necessari per la conduzione dello stesso; utilizzazione per attività agrituristiche degli edifici destinati a propria abitazione dall'imprenditore agricolo e posti nei centri abitati dei comuni individuati dal programma agrituristico regionale come particolarmente idonei allo svolgimento di dette attività. Condizione necessaria per la realizzazione di questa ultima opportunità è la mancanza nel fondo agricolo, sito nello stesso comune o in un comune limitrofo, di adeguate strutture da destinare all'ospitalità turistica.

In proposito si rileva che le regioni Basilicata e Veneto fanno riferimento sia agli alloggi localizzati nell'azienda agricola che a quelli siti in altre strutture edilizie di proprietà dell'imprenditore agrituristico esistenti (per la Basilicata) in "borghi rurali" o (per il Veneto) "nel centro abitato dello stesso comune o di un comune limitrofo". Dello stesso tenore sono sul punto le leggi regionali della Sardegna e del Lazio, mentre la legge abruzzese (legge regionale 31 maggio 1994, n. 32) è l'unica che prevede espressamente l'utilizzazione (oltre che degli edifici o parti di essi esistenti sul fondo) di "locali o edifici rurali siti in aggregati urbani e utilizzati direttamente dall'imprenditore agricolo "in rapporto di connessione con l'attività agricola". Riguardo ad alcune fra tali norme è sorta discussione sulla conformità o meno alla legge quadro. Secondo alcuni autori (44), le disposizioni regionali dovranno sempre essere interpretate in relazione al "luogo" in senso restrittivo, altrimenti le stesse dovranno essere considerate non conformi al disposto della legge-quadro che, come si è detto, facoltizza le regioni ad autorizzare l'ospitalità agrituristica fuori del fondo solo in edifici destinati ad abitazione dell'imprenditore agricolo e non in edifici esistenti in borghi rurali di cui l'imprenditore abbia la disponibilità, essendo ben possibile che si abbia la disponibilità di un edificio nel quale non si abita. Secondo altri autori (45), le leggi regionali menzionate "pur discostandosi sotto il profilo letterale e formale dallo schema proposto dal legislatore nazionale, possono trovare una logica ragione di esistere nell'ambito dell'impresa agrituristica vista nella globalità e multiformità delle sue attività giuridiche". Pertanto, la legittimità dell'esercizio

dell'ospitalità a fini agrituristiche e non commerciali nei luoghi sopra indicati deriverebbe "dalla natura giuridica dei molteplici elementi che connotano l'impresa agrituristica nei suoi profili strutturali e funzionali che, in ogni caso, non debbono far venire meno la principalità dell'attività agricola praticata dall'imprenditore".

Appare evidente lo sforzo ermeneutico (intrinsecamente contraddittorio e, quindi, agevolmente confutabile) degli autori da ultimo citati che si inquadra nella continua dialettica che è sottesa alla disciplina sulla materia: da un lato, l'esigenza di agevolare il più possibile l'esercizio dell'agriturismo, dall'altro, il timore che, discostandosi dai principi fissati dalla legge-quadro, si venga sostanzialmente a consentire sotto "mentite spoglie" l'esercizio di una vera e propria attività turistica con i conseguenti problemi derivanti dalla diversa disciplina. Molto diversificata è la normativa regionale circa la somministrazione di pasti e bevande. La legge-quadro, come sopra rammentato, prescrive che i prodotti da fornire agli ospiti siano quelli di prevalente produzione propria. Alcune regioni invece (Lazio, Toscana e Marche) prevedono la possibilità di somministrare agli ospiti anche prodotti tipici della zona. In sintesi la legislazione regionale sul punto mostra (anche qui non si comprende con quanta compatibilità con la legge quadro e con evidenti scopi estensivi connessi alle contrastanti esigenze che ispirano la normativa in materia) la tendenza a privilegiare sempre più il criterio della prevalenza di cibi e bevande di produzione aziendale rispetto a quello, che dovrebbe essere tendenziale, della esclusività, forzando il dettato dell'art. 2, lett. b), della legge 730/85, all'evidente fine di consentire all'operatore agrituristico di presentarsi sul mercato con una maggiore varietà di beni da offrire e di divenire, quindi, più appetibile e concorrenziale (più nei confronti degli operatori alberghieri o dei comuni ristoratori che nei confronti degli altri operatori agrituristiche) per la clientela. Riguardo alle attività ricreative e culturali di cui alla lett. c) dell'art. 2 della legge 730/85, occorre premettere che proprio in relazione ad esse (come era prevedibile, dato che l'essenza della realtà fattuale non è alterabile oltre certi limiti) è sorta una delle più rilevanti diatribe in materia di agriturismo. Alcuni studiosi (46), infatti, hanno ritenuto di dover contestare vigorosamente e in via di principio l'attribuzione ad esse della qualifica di "connesse". Sostengono in proposito gli Autori che: il collegamento funzionale in cui abbiamo detto consistere l'essenza della connessione è del tutto assente; non si vede in alcun modo come possa ipotizzarsi una qualsiasi interferenza tra processo tecnico-economico in cui si sostanziano le attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento del bestiame, da una parte, e le attività di ospitalità stagionale e organizzazione di iniziative ricreative e culturali, dall'altra. Altri autori (47), pur concordando sul fatto che le attività di cui alla lett. c) dell'art. 2 si differenziano da quelle previste nelle lettere precedenti "per la genericità della definizione che consente di ricomprendervi manifestazioni molto diverse – dalle gite a cavallo alle partite a tennis, dai giochi di società a piccoli concerti di musica o a proiezioni di pellicole cinematografiche" – sottolineano

che il legislatore ha posto un limite alla potenzialità espansiva della definizione di “attività ricreative e culturali”, attraverso la precisazione che le stesse devono essere svolte “nell’ambito dell’azienda”.

Tale relazione con l’attività principale è definita dall’Agnoli come ipotesi di “connessione di secondo grado” in quanto, non essendo impegnati direttamente i prodotti agricoli dell’azienda, la connessione sarà ricavabile dal fatto che si tratti di attività che, da un lato, conservino un carattere secondario (anche come esigenze di tempo e di impegno lavorativo) rispetto a quelle propriamente agricole, dall’altro, siano, almeno in linea di massima, riservate agli ospiti (che soggiornino e consumino pasti) dell’azienda e si presentino così come integrative delle altre attività agrituristiche di cui alle lett. a) e b) dell’art. 2.

Lo stesso Autore, peraltro, avverte la difficoltà di far rientrare le “attività ricreative o culturali” nell’ambito delle finalità proprie dell’agriturismo, come indicate nell’articolo 1 della legge-quadro, in alcuni casi palesemente estranei all’utilizzo delle strutture dell’azienda, come, ad esempio, concerti di musica che non avessero il carattere di intrattenimento per gli ospiti già presenti nell’azienda medesima.

La dottrina è tuttavia concorde (48) nell’annoverare tra le attività suscettibili di una valutazione positiva ai fini agrituristici, pur se aperte a chi si reca in azienda solo per praticarle, le attività equestri, purchè siano praticate nell’ambito aziendale e con utilizzo di animali e materiali dell’azienda. Il problema dimensionale che le attività equestri pongono è stato risolto attraverso la possibilità offerta agli operatori di associarsi per disporre di maggiori spazi utilizzando in tal modo i c.d. itinerari agrituristicamente integrati.

Passando dopo questa necessaria digressione di carattere generale ad una sommaria analisi degli aspetti emergenti dalla legislazione regionale, può asserirsi che questa si è in genere adeguata allo schema della legge-quadro apportando quelle variazioni che apparivano più idonee a soddisfare le diverse esigenze locali.

Così la legge toscana (art. 2, comma 2, lett. c), legge n. 36/1987) precisa che le attività in questione debbono essere “tipiche dell’azienda e dell’ambiente rurale e in connessione con le attività agricole aziendali”. L’Umbria e la Toscana stessa mostrano particolare interesse all’allevamento dei cavalli (che debbono, ovviamente, far parte del patrimonio dell’azienda) avente lo scopo di consentire l’esercizio del turismo equestre.

Anche la Sardegna cita il turismo equestre accanto alla pesca sportiva e prevede, altresì, che l’imprenditore agricolo possa organizzare “vacanze - lavoro per il tirocinio di addetti ad attività agrituristiche e turistico sportive” (49).

La previsione di un’attività di formazione professionale degli operatori agrituristicamente (50) è contemplata espressamente dalla legge veneta (legge regionale n. 31/1986 art. 14) la quale suggerisce, altresì, che la programmazione e la realizzazione delle attività culturali, divulgative e ludiche possano essere attuate sia dal singolo imprenditore che da una pluralità di aziende nonchè da cooperative all’uopo costituite.

Occorre rilevare che molte leggi regionali, discostandosi dalla legge-quadro, inseriscono tra le attività agrituristiche anche la vendita dei prodotti alimentari e artigianali dell’azienda, lavorati in proprio o ottenuti mediante lavorazioni esterne, ma sempre utilizzando le risorse aziendali. In tal senso le leggi regionali del Veneto, della Sardegna e del Friuli Venezia Giulia.

La Basilicata e l’Umbria consentono la vendita dei prodotti tipici aziendali (per la Basilicata anche quelli di produzione locale e regionale) oltre che agli ospiti, anche ai clienti occasionali, a differenza della provincia di Trento e del Friuli che consentono la vendita purchè sia effettuata congiuntamente alle attività di ospitalità e di ristoro perchè, altrimenti (51), l’attività di vendita manterrebbe i connotati di attività consentita all’operatore agrituristico in forza delle regole generali di cui alla legge 59/63. Tali attività di vendita, secondo le leggi regionali qualificate come agrituristiche, vengono svolte dagli operatori senza bisogno di licenza alcuna e con la sola autorizzazione comunale (provinciale per Trento) in base a quanto previsto dalla legge statale.

Molti autori hanno affrontato il problema della ricomprensibilità di alcune forme di vendita diretta al minuto fra le attività agrituristiche nonostante (come sopra cennato) che il legislatore nazionale abbia escluso dall’ambito agrituristico (ma non da quello agrario, perchè, anzi, la ragione dell’esclusione sta proprio nella pacificamente acquisita agrarietà, oltre che nell’esistenza di una disciplina specifica) la vendita diretta dei prodotti del fondo (52). In proposito è stato correttamente rilevato (53) che la disciplina contenuta nelle varie leggi regionali nel caso in cui concerna i prodotti del fondo o è sostanzialmente inutile (54), in quanto non si intende a quale scopo tali leggi abbiano previsto per i medesimi prodotti due distinti tipi di vendita uno agrituristico e uno agricolo, o è addirittura deviante come nel caso della regione Veneto che, all’art. 2, comma 2, n. 5 della legge regionale n. 31/86, prevede la vendita dei prodotti del fondo “agli ospiti che usufruiscono dell’attività agrituristica”, dimenticando che le leggi nazionali (55) consentono comunque la vendita diretta dei prodotti del fondo a tutti, cioè anche a coloro che non praticano attività agrituristica e quindi, nei casi in questione, anche a soggetti diversi dagli “ospiti che usufruiscono dell’attività agrituristica”.

Conserva, invece, una sua specifica funzione la disciplina delle leggi regionali che includono tra le attività agrituristiche la vendita non già dei prodotti del fondo ma di “prodotti tipici e artigianali di produzione locale e regionale” (56). Si tratta in tali ipotesi, infatti, non di regolamentazione di un fenomeno (vendita di prodotti del fondo) estraneo in ogni caso alla normativa agrituristica, ma della espressa previsione, nello spirito della norma di cui all’art. 2, terzo comma, lett. c) della legge 730/85, che ha carattere esemplificativo e non tassativo, di specifiche attività agrituristiche (vendita ad esempio di ceramiche, statuette, coperte, tappeti, lavori in vimini alla produzione dei quali gli abitanti della campagna si dedicano nelle stagioni morte) che non solo possiedono i requisiti fondamentali della connessione e dell’accessorietà, “ma realizzano pienamente le finalità tipiche dell’agriturismo tanto sotto il profilo culturale, quanto sotto

quello, per così dire, introduttivo e propedeutico, di una presa di contatto con il mondo agricolo e le sue espressioni” (57).

### 3.6

#### *Limiti all'esercizio delle attività agrituristiche rinvenibili nella legislazione regionale.*

Nella legislazione regionale riguardante i limiti all'esercizio delle attività agrituristiche sono rinvenibili norme spesso diversissime fra loro per contenuto e rigore.

Ciò deriva principalmente dall'elasticità dei criteri indicati nella legge quadro (58) che consentono sostanzialmente alle regioni, nell'ambito dell'autonomia legislativa loro riconosciuta dalla Costituzione, di modulare le limitazioni all'esercizio dell'agriturismo con estrema libertà tenendo conto, di volta in volta, di obiettivi che riguardino il particolare (*l'azienda e il fondo interessato*) ovvero aspetti generali (*l'intero territorio regionale o parti di esso*), con il solo obbligo di rispettare i principi generali dettati dalla legge nazionale.

Il carattere variegato della normativa regionale in materia risulta evidente da una pur sommaria analisi del suo contenuto.

Per quel che riguarda il numero di camere utilizzabili per ogni azienda e il numero massimo delle persone ospitabili, ad esempio, la Sardegna e le Marche consentono di mettere a disposizione sei stanze, prevedendone l'idoneità a contenere dai dieci (Sardegna) ai diciotto (Marche) postiletto (59).

L'Umbria prevede che la capacità ricettiva non può superare i quindici posti letto per ogni edificio e, complessivamente, i trenta posti letto per ogni azienda (60).

Il Lazio prevede l'utilizzo massimo di dieci camere con una ricettività fino a venticinque persone.

Tali parametri vengono di solito ampliati qualora l'attività agrituristica sia svolta da imprenditori associati o da cooperative agricole e forestali e sempre che le strutture ricettive appartengano all'organismo associativo.

Per tali ipotesi la regione Marche (61) contempla addirittura la possibilità di offrire ospitalità a quaranta persone senza specificazione del numero delle stanze. Analogamente, per quel che riguarda l'ospitalità all'aperto, si va dalle tre piazzole (tende o caravans) per un massimo di dodici persone nel Veneto, alle sei piazzole per un massimo di venti persone nel Lazio, con il limite in questo caso dell'esistenza di una superficie di due ettari, se si tratta di zone montane e svantaggiate, ovvero di cinque ettari per le altre zone.

Il Friuli dispone che la sosta di tende, roulotte o caravans può essere consentita per un massimo di venti persone, quando l'azienda presenti una dimensione di venti ettari e per un massimo di quaranta, qualora l'azienda sia di estensione superiore. L'Umbria fissa in quattro posti-roulotte o postitenda lo spazio aperto destinato alla sosta dei campeggiatori (62); consente, altresì, di attrezzare sei piazzole di campeggio, qualora nell'ambito dell'azienda non esistano fabbricati utilizzabili per alloggi agrituristiche, e permette il posizionamento di un'area a tre piazzole nel caso in cui il recupero dei fabbricati rurali non consenta di

raggiungere i quindici posti letto (63).

L'Emilia Romagna prevede il numero di cinque piazzole senza indicare i posti roulotte e i posti tenda e il numero delle persone ospitabili all'aperto. Sembra sufficiente questa circoscritta disamina di prescrizioni dettate da alcune leggi regionali per evidenziare che (in virtù dell'usuale atteggiamento di compromesso tra esigenze di tutela delle attività agricole in senso stretto e tendenze a favorire al massimo gli operatori agrituristiche per consentire loro di rimpinguare guadagni, ritenuti aprioristicamente assai magri) l'autonomia normativa nello specifico settore – a parte ogni più che ragionevole dubbio circa l'esistenza di un controllo non meramente documentale sull'effettiva ricettività delle aziende – è stata spesso utilizzata dalle regioni andando presumibilmente oltre i criteri di connessione, complementarità e principalità solennemente sanciti dall'art. 2, primo comma, della legge quadro, con altrettanto presumibile “distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati” (64).

Tale incoerente affollarsi di disposizioni sembra trovare il suo culmine nella legislazione della Toscana in materia. Tale Regione, infatti, mentre all'art. 4, primo comma, della legge 3 giugno 1987 n. 36, come sopra evidenziato, mostra di essere più rigorosa dello stesso Ministero dell'agricoltura e delle foreste (indicando, per individuare il rispetto della principalità, il criterio del valore delle entrate realizzate attraverso l'esercizio delle attività agrituristiche, accanto a quello del tempo-lavoro impiegato nell'attività agricola), contraddittoriamente, all'art. 5 della medesima legge, prevede che nelle “aree a prevalente interesse agrituristico” (aree montane ed economicamente svantaggiate riconosciute ai sensi della Direttiva CEE 28 aprile 1975 n. 268 e zone, specie collinari, per le quali è stato richiesto il riconoscimento da parte delle amministrazioni provinciali stante “i loro specifici valori storico-ambientali, le particolari condizioni di disagio economico-sociale e/o di degrado degli immobili rurali, unitamente a specifiche caratteristiche idonee all'esercizio dell'agriturismo”) possa non tenersi conto dei parametri del reddito ricavabile dalla produzione lorda vendibile e del tempo-lavoro, ampliando la ricettività anche al fine del recupero del patrimonio edilizio rurale di particolare valore culturale e ambientale (65).

In tal guisa, pur con finalità in astratto condivisibili, viene palesemente ribaltato il criterio base della principalità al punto da far ritenere che nelle dette aree a prevalente interesse agrituristico l'attività agricola possa, in realtà, esser divenuta il mero supporto scenografico di una fiorente attività turistica tout-court.

### 3.7

#### *Mancata ricezione da parte della giurisprudenza di un modello omogeneo di agriturismo.*

Dopo più di un decennio dalla entrata in vigore della legge quadro (e dopo più di venticinque anni dalla emanazione delle prime leggi regionali) si può affermare che le pronunce intervenute in materia di agriturismo sono tuttora assai scarse (anche per quel che concerne la casistica affrontata) e difforni quanto agli



orientamenti.

Tali decisioni risultano essere palesemente il frutto del permanere tra gli organi giudicanti di un concetto di agricoltura “basato su suggestioni tradizionali, culturali e letterarie più che su una effettiva conoscenza delle attuali realtà aziendali, fortemente diversificate fra il piano, la collina e la montagna, fra piccole aziende familiari e imprese di maggiori dimensioni indirizzate alla monocoltura” (66). In altre parole, può senz’altro affermarsi che nell’ambito della giurisprudenza (67) non è stato ancora recepito un modello omogeneo dell’agriturismo conforme a quello che il legislatore ha inteso configurare attraverso l’introduzione del nuovo regime di cui alla legge 730/85.

Può, quindi, asserirsi anticipatamente che, anche dopo l’entrata in vigore della normativa che ricomprende in modo inequivoco l’agriturismo tra le attività connesse, continua ad esser ravvisabile a livello giurisprudenziale quell’incertezza definitoria che prima del 1985 (giustificatamente, data l’assenza di una disciplina positiva ed univoca) aveva indotto i giudici, talvolta, ad affermare la natura agricola, almeno in via tendenziale, dell’attività turistica svolta dall’imprenditore agricolo, in altri casi, ad escludere, in via di principio, che tale attività potesse essere svolta dall’imprenditore agricolo.

### 3.8

#### *Casistica giurisprudenziale e incertezze interpretative.*

Vengono in considerazione, anzitutto, alcune decisioni della Suprema Corte in materia penale, citate in tutti i repertori di giurisprudenza (68), con le quali si ritengono responsabili di violazioni di norme tributarie imprenditori agricoli che avevano avviato attività agrituristiche omettendo la tenuta di qualunque contabilità e senza denunciare i relativi redditi, respingendo la pretesa degli imprenditori medesimi di far rientrare i redditi percepiti tra quelli agrari. È interessante notare al riguardo che la Corte non ritiene sufficiente motivare l’esistenza dell’illecito sulla base del diffusamente condiviso principio della specialità delle norme tributarie rispetto alle categorie civilistiche (69), ma giunge ad asserire come principio generale che, qualora l’imprenditore agricolo eserciti attività agrituristiche, questo comporta l’esistenza di due diverse imprese facenti capo allo stesso imprenditore: quella agricola e quella commerciale di ospitalità e di somministrazione di alimenti in cambio di retribuzione. È il caso di notare che l’enunciazione di tale principio, pur costituendo un evidente *obiter dictum* sotto il profilo tributario, è assurda ad affermazione di massima essendo acriticamente riportata dai repertori giurisprudenziali senza la precisazione della sua valenza ai soli fini fiscali.

Appare, a prima vista, recepire il dettato della legge 730/85 un’altra sentenza della Cassazione del 1989 (70) che ritiene insussistente il reato di cui all’art. 665 codice penale (71) nel caso di un agricoltore che aveva avviato un’attività agriturbistica senza l’autorizzazione comunale di cui all’art. 8 della legge 730/85. La Corte ritiene che tale autorizzazione abbia natura solo dichiarativa e non costitutiva e sia finalizzata solo al conseguimento degli incentivi previsti dalla

legge-quadro.

Fin qui quanto asserito dalla motivazione della decisione sembra indiscutibile. Ma la Corte aggiunge che, ai sensi dell’art. 2 della legge 730/85, costituisce attività agriturbistica la “locazione da parte dell’imprenditore agricolo – per periodi settimanali – di piccoli appartamenti ammobiliati, ricavati negli immobili rurali e ritiene che, in mancanza della “prestazione accessoria ma qualificante e imprescindibile della fornitura di servizi personali (pulizia, servizio in camera, fornitura di biancheria etc.)”, questa attività costituisca semplice locazione e non “attività imprenditoriale sottoposta alla necessaria preventiva licenza dell’autorità amministrativa”.

Questa aggiunta, peraltro non indispensabile ai fini del decidere, rivela le incertezze con le quali, anche in questo caso, la Suprema Corte ha recepito il disegno normativo (di certo non circoscrivibile agli aspetti inerenti agli incentivi finanziari) di ricomprensione dell’attività agriturbistica tra quelle proprie dell’impresa agricola. Ancora maggiori perplessità solleva una più recente sentenza del 1992 (72) con la quale la Cassazione ha ritenuto che, pur a prescindere dalla trasformazione dei beni locati, “violi il dovere di lealtà nell’esecuzione del contratto l’affittuario che omette di comunicare al concedente la destinazione della casa colonica ad attività agriturbistica ... essendo essa del tutto diversa da quella che è la normale attività di coltivazione che è lo scopo del contratto di affitto di fondi rustici”.

I principi recepiti in tale decisione sono stati confermati, ancor più recentemente, dalla medesima Suprema Corte con sentenza sez. III n. 3975 del 27 aprile 1994 (73) con la quale è stato considerato grave inadempimento agli obblighi contrattuali nei confronti del concedente l’aver l’affittuario di fondo rustico, sia pure al fine di svolgere attività agriturbistica secondo le norme di legge e le autorizzazioni amministrative, eliminato l’allevamento bovino e trasformato radicalmente il locale stalla, senza il consenso del proprietario e senza provocare la speciale procedura di cui all’art. 16 della legge 3 maggio 1982 n. 203. Anche in tale ipotesi la Cassazione ha argomentato nel senso che l’attività agriturbistica è del tutto diversa dalla normale attività di coltivazione del fondo, che è lo scopo del contratto di affitto del fondo rustico, ed ha singolarmente rinvenuto una conferma di tale diversità nel fatto che l’attività agriturbistica comporta “l’accesso indiscriminato nel fondo e nella casa colonica di un numero rilevante di persone”.

Le argomentazioni svolte nelle sentenze da ultimo citate ripropongono una immagine della Cassazione fossilizzata nella difesa ad oltranza di una nozione ormai superata del contratto di affitto di fondo rustico come contratto funzionale all’esercizio della sola attività di coltivazione del fondo (74).

Al riguardo non si può non rilevare che le sentenze della Suprema Corte di cui si parla (8385/92 e 3975/94), del tutto dimentiche dei principi di integrazione totale dell’attività agriturbistica dettati dalla legge 730/85, confermano, al massimo livello, quanto già anticipato nel precedente paragrafo, ossia la carenza di linearità e uniformità con cui i giudici affrontano i problemi interpretativi in



materia, creando per gli studiosi, ove ve ne fosse bisogno, gravi difficoltà di ordine sistematico e per gli operatori e amministratori locali altrettanto rilevanti incertezze applicative.

Tale mancanza di linearità e uniformità risulta evidente ove si consideri che i principi statuiti nelle sentenze della Cassazione del '92 e del '94 sono inconciliabili con quelli enunciati dalla stessa III sez. della Cassazione civile (75) la quale ha correttamente ritenuto che la destinazione agrituristica del fondo non priva l'affittuariocoltivatore diretto del diritto di prelazione e riscatto che a lui compete ai sensi dell'art. 8, legge 26 maggio 1965, n. 590, perchè non ne muta la destinazione agricola, trattandosi di una forma di turismo delle campagne volta a favorire lo sviluppo e il riequilibrio del territorio agricolo nelle zone rurali attraverso l'integrazione dei redditi aziendali e il miglioramento delle condizioni di vita, secondo le indicazioni dell'art. 1 legge 5 dicembre 1985 n. 730.

È possibile in tal caso constatare, ancora una volta, che il fenomeno dell'agriturismo riceve maggiore attenzione in una sentenza in cui viene preso in considerazione del tutto incidentalmente.

Sotto tale aspetto occorre, da ultimo, ricordare la sentenza del Pretore di Vicenza (76) che esclude la necessità di munirsi di autorizzazioni ulteriori per il confezionamento e la fabbricazione di pane da vendere ai propri ospiti, laddove già si disponga di autorizzazione agrituristica, rientrando questa tra le attività integrative e aziendali svolte all'interno dell'azienda.

Ciò alla stregua di un'interpretazione dell'art. 8 della legge 730/85 (in base al quale l'autorizzazione è sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo) alla luce non dei soli aspetti inerenti alla incentivazione, ma delle finalità enunciate dall'art. 1 della medesima legge, evidentemente interpretata come norma contenente criteri guida di carattere generale e non come semplice norma-manifesto.

## PARTE SECONDA

### 4.

#### *Regime tributario dell'agriturismo.*

### 4.1

#### *Il trattamento fiscale dei redditi provenienti dall'attività agrituristica e il legislatore del 1985.*

La legge 730/85 non contiene alcuna norma che riguardi il regime fiscale dell'attività agrituristica.

Il problema relativo alla opportunità di emanare norme che disciplinassero in modo differenziato sotto il profilo tributario tale attività, in considerazione delle sue riconosciute peculiarità, era, peraltro, ben presente al legislatore del 1985. Infatti, il disegno di legge presentato al Senato conteneva, negli artt. 11 e 12,

norme del seguente tenore:

“art. 11 (Disciplina tributaria per l'utilizzazione dei locali). Al D.P.R. 20 settembre 1973 n. 597, concernente l'istituzione e disciplina delle imposte sul reddito delle persone fisiche, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti integrazioni”: dopo l'art. 72/ter è aggiunto il seguente art.: “Per le imprese agricole che utilizzano locali per ospitalità agrituristica, il relativo reddito si determina attribuendo a ciascun vano utilizzato una tariffa di estimo agricolo relativo a ciascun periodo d'imposta annuale base 1937/1939 - nelle misure di seguito indicate:

- Lire 100 di reddito agrario per vano utile vuoto;
- Lire 200 di reddito agrario per vano utile ammobiliato;
- Lire 300 di reddito agrario per vano utile con prestazioni accessorie”.

Il numero dei vani utilizzati nello svolgimento delle attività agrituristiche è determinato secondo quanto risulta dalla autorizzazione di cui all'art. 7 della presente legge.

“Tali redditi saranno rivalutati secondo i coefficienti moltiplicatori stabiliti dal Ministero delle finanze”.

“Art.12 (Disciplina tributaria per la somministrazione di alimenti e bevande, per attività ricreative aziendali, per ospitalità in spazi aperti)”.

“Per le imprese agricole autorizzate ai sensi della presente legge a somministrare alimenti e bevande, ad organizzare attività ricreative aziendali, ad offrire ospitalità in spazi aperti alla sosta dei campeggiatori, il relativo reddito è determinato applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti da tale attività e che risulta dal registro IVA il coefficiente di redditività del 10%”.

“Il contribuente che non intenda avvalersi delle disposizioni del presente articolo deve darne comunicazione all'ufficio nella dichiarazione annuale dei redditi”.

Tali norme dettavano, in buona sostanza, una disciplina tributaria specifica del fenomeno estremamente favorevole agli operatori, sulla falsariga di quella prevista per l'attività agricola in senso stretto.

La relazione al disegno di legge conteneva, infatti, le seguenti significative esplicazioni:

“Gli artt. 12 e 13 (divenuti poi 11 e 12 nella successiva stesura del disegno di legge) fissano la disciplina tributaria dell'attività agrituristica. Nella formulazione di tali articoli si è partiti dalla considerazione che l'agriturismo, quale momento di utilizzazione dell'azienda agricola, pone in essere attività obiettivamente agricole, ed è, pertanto, indispensabile prevedere, ai fini della tassazione del reddito, criteri di determinazione come quelli che la legislazione in atto prevede per l'agricoltura”.

“È noto che in agricoltura i redditi vengono determinati sulla base di un criterio automatico, e cioè con l'applicazione di un coefficiente, fissato per ogni biennio dall'Amministrazione finanziaria, alla tariffa di estimo catastale 1937-1939”.

“Tale criterio di determinazione è stato esteso dal D.P.R. 132/1978 agli allevatori con terra insufficiente, perchè il legislatore ha ritenuto indispensabile introdurre

una semplificazione nella tassazione di una categoria che, ancorata appunto ad un sistema tabellare, è stata sempre a digiuno di registri, di adempimenti contabili e, peggio ancora, di nozioni circa la depurazione di spese e passività. Si è ritenuto, quindi, che anche per le attività agrituristiche la determinazione del reddito possa avvenire su base catastale, predeterminando una tariffa d'estimo riferita ad ogni vano utile utilizzato dall'azienda per l'alloggio di agrituristi, e, prevedendo, secondo l'utilizzazione, una diversa tariffa".

"In considerazione del fatto che i fabbricati rurali possano essere locati vuoti, ammobiliati, e/o con prestazioni accessorie come la pulizia, il riassetto degli ambienti, il cambio della biancheria, etc., la tariffa di estimo agricolo (stabilita ogni due anni con decreto del Ministero delle finanze di concerto con il Ministero dell'agricoltura e foreste), da attribuire a ciascun vano utile è stata così determinata:

- Lire 100 di reddito agricolo per vano utile dato in locazione vuoto;
- Lire 200 di reddito agricolo per vano ammobiliato;
- Lire 300 di reddito agricolo per vano con prestazioni accessorie.

"Si tenga presente che il reddito agricolo medio censito per ettaro è di lire 92.26; i parametri suggeriti, che partono appunto da lire 100, equiparano di fatto il reddito del vano utile alla tariffa di estimo agrario di 1 ha, il che dovrebbe largamente soddisfare anche le esigenze di cassa dell'erario".

"Per quanto concerne la dazione dei pasti, stanti le obiettive difficoltà che si incontrano nel determinare sia il parametro sia il numero dei pasti che mediamente possono essere somministrati, si è ritenuto di stabilire un criterio forfettario, applicando un'aliquota del 10% ai corrispettivi incassi per tali prestazioni, che risultano dal registro IVA".

"L'aliquota del 10% risulta più contenuta di quella prevista per le imprese artigiane che somministrano alimenti e bevande, in considerazione del fatto che l'operatore agrituristico cede normalmente prodotti agricoli già sottoposti a tassazione in quanto il loro reddito è considerato nella tariffa di estimo catastale". Le disposizioni fiscali sono state stralciate dal testo della legge-quadro sia per evitare ulteriori ritardi dell'iter parlamentare sia per le resistenze degli operatori turistici giustamente allarmati dalla previsione di un trattamento fiscale in concreto estremamente vantaggioso per soggetti che offrono sostanzialmente medesimi servizi.

Tuttavia, il Parlamento, nell'approvare la legge nazionale sull'agriturismo, ebbe a ribadire l'esigenza di una normazione fiscale che tenesse conto della specificità della fattispecie con un ordine del giorno della Commissione del Senato nel quale si legge: "Rilevato che il disegno di legge n. 3017 non affronta l'aspetto della definizione degli obblighi fiscali degli operatori agrituristici, (il riferimento è al disegno di legge nel testo definitivo, poi approvato, dopo l'accantonamento delle norme tributarie di cui agli artt. 11 e 12) impegna il Governo a predisporre uno specifico trattamento fiscale assimilando i redditi provenienti dall'attività agrituristiche a quelli derivanti dall'attività agricola, in modo da mantenere la

natura agricola della stessa attività e da contribuire alla permanenza e alla produttività delle imprese agricole nelle zone rurali, favorendo, altresì, l'occupazione giovanile nel settore primario".

## 4.2

### *Problemi che rimanevano insoluti in assenza di specifiche norme tributarie. Orientamenti ministeriali*

In tale situazione, in assenza di specifiche norme tributarie riguardanti il settore agrituristiche, rimanevano insoluti i seguenti problemi:

- a) qualificazione dei redditi derivanti dall'attività agrituristiche;
- b) possibilità o meno di ricomprendere l'attività in questione nell'ambito del regime speciale agricolo ai fini dell'IVA

In materia il Ministero delle finanze si era più volte pronunciato, già prima della emanazione della legge quadro (77), nel senso che, per le attività agrituristiche, gli imprenditori agricoli sono assoggettati alle disposizioni tributarie di carattere generale (78) e pertanto:

- 1) non possono avvalersi dello speciale regime IVA, previsto per l'agricoltura, di cui all'art. 34 del D.P.R. 633/72;
- 2) sono obbligati a tenere tutti i registri obbligatori previsti dal D.P.R. n. 600 del 1973 (registri degli acquisti; registro delle vendite; registro dei corrispettivi);
- 3) sono obbligati ad emettere, a seconda delle prestazioni effettuate, scontrino fiscale o ricevuta fiscale;
- 4) per quel che riguarda le imposte dirette, i proventi da agriturismo hanno natura commerciale e debbono essere dichiarati annualmente sulla base di una contabilità distinta.

Tali indirizzi, successivamente all'emanazione della legge quadro e in attesa dell'avvento dell'auspicata legislazione fiscale di carattere specifico (79), non potevano che rimanere fermi, nonostante le doglianze delle associazioni di categoria e le critiche di parte e della dottrina (80).

## 4.3

### *L'orientamento ministeriale e le sentenze n. 11716 del 1986 e n. 15168 del 1989 della III Sezione Penale della Suprema Corte.*

L'orientamento ministeriale ha trovato autorevole conferma in due sentenze della Suprema Corte (81).

Nel 1986 la Suprema Corte ha rigettato il ricorso di un imprenditore turistico il quale, dietro parere dell'Associazione di categoria, aveva eluso l'obbligo di contabilità separata di cui all'art. 36 del D.P.R. n. 633/72. La Corte, nel motivare la propria decisione, ha in particolare affermato che l'agriturismo, ai fini dell'IVA, "non può essere ricompreso nell'ambito del regime speciale agricolo

attraverso l'ipotesi dell'impresa mista", per cui va assoggettato all'imposta separatamente (rispetto all'attività agricola) con "obbligo di tenuta distinta dei registri di cui agli artt. 23, 24 e 25 del D.P.R. n. 633/72".

Nel caso di specie la Corte era chiamata a decidere circa l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto in ordine alla somministrazione di pasti e bevande da parte delle imprese agrituristiche. In proposito ha specificamente ritenuto che una tale attività costituisce "oggetto di un'autonoma e specifica organizzazione, fornita di apposita attrezzatura analoga a quella richiesta per le esigenze della ristorazione (tavoli, sedie, suppellettili etc.)".

Statuendo sulla questione nel senso, come si è detto, della sussistenza dell'obbligo di tenere due distinte serie di registri IVA, la Corte è andata addirittura oltre quanto ritenuto all'epoca dall'Amministrazione finanziaria la quale, con la citata Risoluzione n. 7/4420 del 7 luglio 1982, aveva inquadrato l'attività agriturbistica tra quelle "occasionalì" di cui all'art. 77 dell'allora vigente D.P.R. 597/1973, con conseguente non necessità di distinta contabilità (82).

Deve essere, infine, evidenziato, anche per i negativi effetti sotto il profilo pratico ricadenti in capo ai soggetti esercenti attività agriturbistica, che dalla pronuncia del 1986 della Suprema Corte derivava la sussistenza di ulteriori incombenti, anche contabili, riguardo ai passaggi interni dei prodotti aziendali, in forza del richiamo che il comma 5 dell'art. 36 del D.P.R. 633/72 fa alle disposizioni dei precedenti artt. 21 e seguenti, con riferimento al valore normale dei prodotti stessi.

Ancor più rilevanti appaiono i principi contenuti nella sentenza della Cassazione penale n. 15168 del 6 novembre 1989.

Con tale decisione la Corte, portando il suo esame su tutte le attività agrituristiche (e non sulla sola somministrazione di pasti e bevande, sulla quale si era soffermata la sentenza del 1986), sempre con particolare riguardo agli obblighi contabili, ha, in via preliminare, ribadito che trattasi di attività stabile di natura commerciale che si esplica mediante esercizio di carattere stagionale contraddicendo, così, ancora una volta e in modo esplicito, l'assunto ministeriale che, in specie agli effetti dell'imposizione diretta, configurava l'attività medesima come occasionale (83).

L'affermazione sul punto ha chiuso definitivamente il varco ad ogni margine di facoltatività che invece l'indirizzo ministeriale faceva trasparire in ordine agli obblighi gestionali e alle scritture contabili da attivarsi da parte degli operatori agriturbistici (84).

Non meno importante è il criterio di individuazione disegnato dalla pronuncia della Suprema Corte del 1989 riguardo alla determinazione dell'autonomia dell'attività di agriturismo rispetto a quella propriamente agricola cui essa resta complementare.

È da notare che tale criterio è rilevante non solo per l'attività agriturbistica, nelle varie forme che essa può assumere, ma anche per tutte le altre attività abitualmente praticate in connessione con quella agricola che non siano espressamente regolamentate (85) nel senso di ricomprendere il relativo reddito

fra quelli di natura agraria.

Il valore generale del criterio dell'autonomia sotto il profilo fiscale delle attività connesse risulta in modo inequivoco da quanto statuito dalla Suprema Corte nella parte finale della motivazione della sentenza n. 15168/89: "La componente commerciale dell'attività di agriturismo ha una sua autonoma definizione fiscale ai fini IRPEF ed IVA non confondibile né assorbibile e neppure assimilabile al reddito agrario perché la normativa, di cui all'art. 28 del D.P.R. 597/1973 sull'IRPEF e agli artt. 1-34 del D.P.R. n. 633 - 1972 sull'IVA, circoscrive tale reddito alle attività strettamente consistenti nella produzione o vendita, anche previa manipolazione fuori del fondo, dei prodotti agricoli e zootecnici nell'esercizio "normale" dell'agricoltura" (86).

#### 4.4

##### *Anni 1986-1991. I tentativi di varare un'apposita regolamentazione tributaria della materia.*

L'impegno assunto dal Governo di varare una legislazione fiscale specifica dell'attività agriturbistica, in forza del richiamato ordine del giorno approvato dal Parlamento, ha costituito lo stimolo negli anni dal 1986 al 1991, per svariati tentativi di delineare un'apposita regolamentazione tributaria della materia. Abbandonato, in quanto evidentemente impraticabile nonostante il comprensibile gradimento delle aziende agrituristiche, l'intento di approvare una disciplina che configurasse i proventi conseguiti nell'esercizio dell'agriturismo quali redditi determinabili alla stregua di un criterio automatico catastale, con estensione al settore agriturbistico del trattamento tributario particolarmente favorevole riservato all'esercizio dell'agricoltura (87), gli sforzi degli Organi legislativi si concentrarono sulla previsione di una normativa fortemente agevolativa, ma pur sempre differenziata rispetto a quella prevista per la tassazione dei proventi dell'agricoltura in senso stretto.

Tale era quella contenuta nella proposta di legge n. 2465 – cui si è fatto cenno in precedenza – presentata alla Camera dei Deputati il 10 marzo 1988 e nel disegno di legge n. 970 (pur già richiamato) presentato al Senato il 7 aprile dello stesso anno.

In particolare, il disegno di legge n. 970 era così strutturato:

- 1) I soggetti che esercitano attività di agriturismo di cui alla legge 5 dicembre 1985 n. 730 determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25%.
- 2) I soggetti di cui al comma 1 determinano l'imposta sul valore aggiunto riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari ai due terzi del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente gli acquisti e le importazioni. Gli stessi soggetti possono adempiere gli obblighi di rilascio della ricevuta fiscale, nonché quelli di fatturazione e registrazione di cui agli artt. 21, 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, mediante la tenuta di bollettario a madre

e figlia, fermo restando l'obbligo di numerazione progressiva e conservazione delle fatture e delle bollette doganali ricevute.

- 3) Il Ministero delle finanze, con proprio decreto, determina le caratteristiche del bollettario, tenuto conto della disciplina stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, contenente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
- 4) Il contribuente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni del presente articolo, esercitando l'opzione nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno precedente; l'opzione ha effetto anche per la determinazione del reddito e deve essere comunicata all'ufficio delle Imposte Dirette nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito per l'anno precedente. Le opzioni sono vincolanti per un triennio.

Nella relazione che accompagnava il disegno di legge, tra l'altro, erano contenute le seguenti interessanti puntualizzazioni:

- nel contesto particolare e specifico dell'agriturismo la vigente disciplina fiscale relativa alle ordinarie attività d'impresa non può trovare applicazione nè d'altra parte risulta agevole ricondurre l'agriturismo al regime fiscale speciale riservato all'agricoltura;
- il disegno di legge intende estendere alle attività agrituristiche i criteri per la determinazione del reddito previsti dalla "Visentini-ter" che ha previsto per le imprese minori la possibilità di determinare il reddito applicando dei coefficienti forfettari di deducibilità ai ricavi, consentendo poi ulteriori detrazioni su base effettiva riguardanti gli oneri relativi al costo del personale, alle quote di ammortamento, alle locazioni, etc.;
- occorre prevedere una disciplina di determinazione forfettaria del reddito derivante dall'attività agriturbistica poichè, in un contesto di organizzazione aziendale unitaria, risulterebbe oltremodo difficile, per non dire impossibile, l'imputazione all'attività agriturbistica dei costi relativi a mezzi, strutture e personale utilizzati promiscuamente per agricoltura e agriturismo, nè, d'altra parte, è ipotizzabile una imputazione proquota di tali costi, essendo il reddito agricolo determinato su base catastale e non per scritture contabili;
- vanno evitate le duplicazioni di imposte che si verificherebbero, per esempio, per il reddito dei fabbricati rurali eventualmente utilizzati anche per l'attività agriturbistica e per i prodotti agricoli utilizzati nella ristorazione agriturbistica che verrebbero ad essere soggetti ad imposizione fiscale nell'ambito del ciclo agrario e nuovamente tassati nel quadro dell'attività agriturbistica;
- importante è la semplificazione delle procedure introdotte dal provvedimento sia attraverso il calcolo dell'imponibile, sia attraverso la riduzione delle scritture contabili, limitate alla sola tenuta del bollettario delle ricevute fiscali;
- tale semplificazione dovrebbe costituire un incentivo per l'avvio di nuove

iniziative agrituristiche da parte di agricoltori che temano il rischio di sanzioni di natura fiscale o comunque non intendano sottostare a una disciplina fiscale particolarmente onerosa e complessa;

- rimane comunque fermo che il campo di applicazione della nuova disciplina fiscale è rigorosamente limitato alle attività agrituristiche, così come autorizzate ai sensi della legge n. 730/85 e delle disposizioni regionali di recepimento della legge nazionale;
- ogni altra forma di ricezione turistica rurale, anche svolta da imprenditori agricoli, che non sia stata esplicitamente autorizzata in quanto priva dei requisiti propri dell'attività agriturbistica, è attratta dal regime fiscale proprio delle imprese turistiche;
- è nella facoltà degli imprenditori agricoli, che svolgono attività agriturbistica, di determinare il reddito imponibile nei modi ordinari.

#### 4.5

##### *Il regime tributario di tipo forfettario introdotto dall'art. 5 della legge n. 413 del 1991.*

Il legislatore del '91 abbandonava definitivamente la possibilità di ricomprendere l'attività agriturbistica nell'ambito del regime speciale agricolo, secondo un orientamento tenacemente sostenuto dalle associazioni di categoria in base al quale, in particolare, l'art. 34 del D.P.R. 633/72, richiamando genericamente l'art. 2135 codice civile, avrebbe consentito l'applicazione a tutta l'attività agricola e ricettiva connessa del più favorevole regime agricolo dato che la legge 730/85 aveva inserito l'agriturismo tra le attività connesse, in tal modo profilandosi la sussistenza di un'impresa mista.

Decisiva per l'opzione effettuata dal legislatore del '91 (88) è stata la netta presa di posizione della giurisprudenza della Suprema Corte, in precedenza analizzata, alla stregua della quale deve ritenersi del tutto insufficiente il richiamo dell'art. 34 del D.P.R. 633/72 all'art. 2135 codice civile al fine di ritenere la sussistenza di una ipotesi di impresa mista nel caso di esercizio di attività agriturbistica. Ciò in quanto si avrebbe impresa mista solo nel caso in cui si fosse in presenza di un rapporto di mera accessorietà alla produzione agricola normale, con un vincolo di vera e propria subordinazione, caso non ricorrente qualora si eserciti attività agriturbistica, essendo questa assoggettata a distinta disciplina e a controlli specifici (ad es. sanitari) e, quindi, per ciò stesso idonei a configurare un'impresa autonoma di natura commerciale distinta, seppur coesistente per il periodo della "stagione turistica", rispetto all'impresa agricola (89).

Sulla base di tali presupposti e sulla falsariga del disegno di legge n. 970 sopra richiamato, la legge n. 413 del 1991, all'art. 5, ha introdotto un regime tributario peculiare sull'agriturismo di tipo forfettario che così è normativamente definito:

- 1) "I soggetti, diversi da quelli indicati alle lettere a)-b) del comma 1 dell'art. 87 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che esercitano attività di agriturismo di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, determinano il reddito imponibile



applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25%.

- 2) I soggetti che esercitano attività di agriturismo di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, determinano l'imposta sul valore aggiunto riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50% del suo ammontare, a titolo di detrazione forfetaria dell'imposta afferente agli acquisti e alle importazioni.
- 3) Il contribuente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni del presente articolo, esercitando l'opzione nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno precedente; l'opzione ha effetto anche per la determinazione del reddito e deve essere comunicata all'ufficio delle Imposte Dirette nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito per l'anno precedente. Le opzioni sono vincolanti per un triennio".

#### 4.6

#### *Considerazioni e precisazioni circa la normativa fiscale di cui all'art. 5 della legge n. 413/91.*

In relazione alla normativa fiscale introdotta dall'art. 5 della legge n. 413/91 occorre svolgere una serie di considerazioni e precisazioni. Il regime configurato dall'art. 5 della legge 413/91 è quello normale e per non avvalersene il contribuente deve esercitare l'opzione di cui al terzo comma del medesimo articolo con valenza triennale.

Tale regime, per quel che concerne le imposte sul reddito, non si applica nei confronti dei soggetti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87 del D.P.R. 917/86, cioè nei confronti delle società per azioni e in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative, delle società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato, nonché degli enti pubblici e privati, diversi dalle società, sempre residenti nel territorio dello stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale. Ai fini IVA, invece, il comma 2 dell'art. 5 non prevede alcuna limitazione soggettiva in conformità alla normativa generale in base alla quale l'impresa agricola è soggetta a un regime IVA non dipendente dalla forma giuridica sotto cui viene ad essere esercitata.

In altre parole, il legislatore ha evidentemente ritenuto che, così come ad una società di capitali è applicabile il regime speciale di cui all'art. 34 del D.P.R. 633/72 per l'attività agricola, non potevano esserci preclusioni nei confronti delle medesime società per l'applicazione del regime speciale per l'agriturismo (90). La discriminazione ai fini dell'imposizione diretta nei confronti delle società di capitali trova, d'altro canto, giustificazione nell'opportunità di prevedere, per tale versante, un trattamento tributario omogeneo, sulla falsariga di quello previsto per determinati soggetti operanti nell'area agricola (91) e specificamente, per le società di capitali e per gli enti pubblici e privati soggetti all'IRPEG in relazione ai quali la normativa fiscale esclude che il reddito derivante da alcune coltivazioni, normalmente considerato come agrario, possa essere determinato

secondo le regole catastali, limitando, pertanto, l'applicazione di queste a favore degli imprenditori agricoli individuali, delle imprese familiari, delle società di persone e degli enti non commerciali (92). L'esclusione dal regime forfettario dei soggetti in questione trova, inoltre, un preciso punto di riferimento nella stessa configurazione dell'impresa agrituristica desumibile dalla legge-quadro nella quale il riferimento di cui all'art. 2 agli "imprenditori agricoli ... singoli o associati e ... loro familiari" consente di percepire con immediatezza l'intento del legislatore nazionale di riferirsi, sotto il profilo soggettivo, ad una imprenditorialità, per così dire, minima, esplicitandosi nella gestione e nella organizzazione di strutture e mezzi produttivi naturalmente contenuti. Altro aspetto rilevante della normativa fiscale in esame è il fatto che essa non collega il regime forfettario previsto a un limite dei ricavi.

Quale che sia l'ammontare di questi il contribuente non sarà soggetto automaticamente al passaggio al regime ordinario.

È interessante notare, inoltre, che (come già sopra più volte osservato con riferimento anche al consolidato indirizzo giurisprudenziale in materia) la normativa in esame prescinde sotto il profilo fiscale da un'esplicita classificazione dell'attività agrituristica ed, anzi, non richiamando in alcun modo l'art. 34 del D.P.R. 633/1972 e non apportando modifica alcuna all'art. 29 del Tuir, ribadisce l'orientamento alla stregua del quale l'agriturismo, sotto il profilo tributario, è attività commerciale separata da quella agricola, anche se ad essa connessa (la connessione appare qui più accidentale che funzionale), i cui redditi non possono in alcun modo essere fatti rientrare tra quelli agrari. Occorre, infine, notare che la normativa di cui trattasi non prevede semplificazioni contabili né per quel che concerne gli adempimenti connessi alla determinazione del reddito, né per quelli connessi alle modalità di determinazione dell'IVA.

L'imprenditore, pertanto, dovrà tenere (a prescindere dall'esercizio o meno della facoltà di opzione per il regime ordinario di cui al terzo comma dell'art. 5, legge 413/91) le scritture contabili previste per la determinazione del reddito d'impresa (sono ipoteticamente adottabili sia il regime contabile semplificato sia quello ordinario, anche se il limite dei 360 milioni previsto per le attività di prestazione dei servizi – vedi art. 4 legge 413/91 – dovrebbe rendere irrealistica per le attività agrituristiche la necessità di adottare i più complessi adempimenti della contabilità ordinaria).

Per quel che riguarda l'IVA, permane l'obbligo di separazione delle attività ai sensi dell'art. 36 comma 4 del D.P.R. 633/72, come confermato dalla circolare ministeriale n. 7/440063 del 10 febbraio 1992 della Direzione Generale delle Tasse (93).

Sempre ai fini dell'IVA, infine, l'Amministrazione delle finanze ha previsto che il soggetto che intende svolgere l'attività agrituristica, una volta ottenuta l'autorizzazione comunale, deve comunicare all'Ufficio IVA di appartenenza che alla propria partita IVA corrisponde, oltre alle attività già dichiarate (agricola, professionale o altre) anche l'attività di agriturismo e nella dichiarazione dovrà essere specificato:



- a) il volume di affari che si presume di realizzare annualmente;
- b) il codice o i codici di attività corrispondenti al tipo di attività agrituristica che si intende svolgere;
- c) il luogo o i luoghi dove si svolge l'attività agrituristica.

Gli imprenditori che operano nell'agriturismo dovranno tenere i libri obbligatori previsti dal D.P.R. n. 600 del 1973.

È necessario, inoltre, tenere il registro di carico e scarico delle ricevute fiscali per l'annotazione dei prescritti blocchetti numerati di ricevute fiscali da acquistare presso i rivenditori autorizzati.

Quando sono effettuate prestazioni di servizio "tipo bar" occorre munirsi di registratore di cassa omologato per poter emettere lo scontrino fiscale. Per le prestazioni diverse da quelle "tipo bar", ai sensi dell'art. 12 della legge 413/91, a decorrere dell'1 gennaio 1993 le aziende agrituristiche hanno l'obbligo di emettere la ricevuta fiscale. In conclusione, si può osservare che la normativa fiscale introdotta, dopo lunga gestazione, attraverso l'art. 5 della legge 413/91 si risolve in un mero abbattimento forfettario delle imposte ordinarie dovute da un'impresa la cui natura commerciale viene ad essere ribadita.

Il legislatore tributario recepisce integralmente dalla normativa civilistica la connessione tra l'attività agrituristica e quella agricola, ma da essa non si traggono conseguenze alcune al fine di prevedere un trattamento fiscale dell'attività agrituristica assimilabile a quello proprio dell'attività agricola, come sembrerebbe in astratto postulare la posizione famulativa solennemente enunciata dalla legge 730/85.

La connessione, avulsa dagli schemi dell'art. 2135 codice civile, viene a costituire solo uno schermo per giustificare uno sconto fiscale rispetto al regime ordinario dell'impresa commerciale, schermo fragile e agevolmente incrinabile, come risulterà da quanto si esporrà nel seguente paragrafo.

#### 4.7

##### *La ricezione nell'ambito della normativa fiscale dei «punti di individuazione» contenuti nella normativa nazionale e nelle normative locali sull'agriturismo. Effetti di tale ricezione sull'applicabilità del regime tributario speciale.*

Si è detto che lo schema normativo adottato dal legislatore con l'art. 5 della legge n. 413/91 ha come suo punto di riferimento il riconoscimento della applicabilità di un regime tributario particolarmente vantaggioso, salvo l'esercizio dell'opzione per il regime normale da parte del contribuente, ai "soggetti che esercitano attività di agriturismo di cui alla legge 5 dicembre 1985 n. 730".

Il rinvio operato dalla norma fiscale alla disciplina nazionale (e, conseguentemente, a quelle regionali che hanno dato pratica attuazione alla legge 730/85 determinando, in particolare, ai sensi dell'art. 4 della legge-quadro, "criteri, limiti e obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività

agrituristica in funzione dell'azienda e del fondo interessati" nel rispetto di quanto disposto dalla stessa legge, nonchè (art. 15 legge 730/85) di quanto dettato con specifiche leggi dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi delle rispettive norme statutarie) se dal punto di vista tributario non ha comportato, come si è visto, la ricomprensione dei redditi derivanti dall'esercizio dell'attività agrituristica tra quelli che costituiscono il frutto delle attività tipicamente agricole, dal punto di vista della definizione in astratto e del riconoscimento in concreto dei soggetti ai quali, salva l'opzione, si applica il regime di favore, ha comportato una totale e rigida ricezione nell'ambito della normativa fiscale dei "punti di individuazione" contenuti nella normativa nazionale e nelle normative locali sull'agriturismo. Ciò significa, in concreto, che, qualora gli organi accertatori dell'Amministrazione delle finanze rilevano, in sede di verifica, il mancato rispetto da parte dell'imprenditore agricolo che esercita attività agrituristiche di uno (o più di uno) dei "punti di individuazione" di cui sopra, a tale imprenditore non potrà essere negata per l'intero reddito imponibile rientrante tra i ricavi agrituristiche l'applicabilità del regime forfettario di cui al primo comma dell'art. 5 legge 413/1991, così come l'IVA dovuta dovrà essere determinata nei modi ordinari alla stregua delle risultanze delle scritture contabili.

Verrà, pertanto, meno, in ipotesi, l'applicabilità del regime fiscale speciale (passando dai principi generali contenuti nelle norme sull'agriturismo a quelli più specifici e meramente attuativi ai quali fa riferimento l'art. 4 della legge 730/85):

- 1) nel caso in cui si riscontri la mancanza di un rapporto di connessione e complementarietà tra le attività agrituristiche e quelle di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame "che devono comunque rimanere principali", ciò sia alla stregua del rapporto tempo-lavoro dedicato dall'imprenditore e dalla sua famiglia a ciascuna di dette attività, sia – in specie qualora la legislazione regionale lo preveda espressamente (94) – tenendo conto dell'ammontare delle entrate realizzate attraverso l'esercizio dell'agriturismo che deve essere inferiore a quello derivante dalla produzione agricola vendibile;
- 2) nel caso in cui risulti che l'ospitalità data non sia "stagionale" ma si protragga per tutto l'anno, salvo brevi periodi di interruzione (art. 2, terzo comma, lett. a) legge 730/85);
- 3) nel caso in cui i pasti e le bevande somministrati non siano "costituiti prevalentemente da prodotti propri" (art. 2, terzo comma, lett. b), legge 730/85) intendendosi per tali quelli "prodotti e lavorati nell'azienda agricola nonchè quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola anche attraverso lavorazioni esterne" (art. 2, III comma, lett. c), legge 730/85);
- 4) nel caso in cui risulti che una qualsiasi delle attività ricreative e culturali non si svolge "nell'ambito dell'azienda" (art. 2, terzo comma, lett. c), legge 730/85);
- 5) nel caso in cui siano utilizzati per attività agrituristiche locali diversi da quelli

specificati nell'art. 3, primo comma, della legge 730/85 ("locali siti nella abitazione dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso");

- 6) nel caso in cui risulti che l'imprenditore non è iscritto nell'elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche, ovvero, risulti che lo stesso, pur essendo iscritto in tale elenco, non ha conseguito l'autorizzazione comunale "che abilita allo svolgimento delle attività, nel rispetto dei limiti e delle modalità stabilite nell'autorizzazione medesima" ed è "sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo";
- 7) nel caso in cui risulti che siano stati violati, nel periodo preso in considerazione, i criteri e limiti stabiliti in modo specifico da alcune leggi regionali che non si sono limitate a riportare il dettato della legge-quadro; così, ad es., se sia stato superato in modo rilevante il numero dei posti-letto o dei campeggiatori o delle piazzole di sosta destinate ai medesimi; se sia stato superato il periodo considerato dalla legge regionale conforme al criterio di "stagionalità"; se siano state sistematicamente organizzate attività ricreative e culturali nell'ambito dell'azienda non tipiche dell'azienda medesima e dell'ambiente rurale e non in connessione con le attività agricole aziendali (art. 2, secondo comma lett. c), legge regionale Toscana n. 36/87); se siano state organizzate attività ricreative e culturali nell'ambito dell'azienda ovvero siano stati somministrati alimenti e bevande a favore di soggetti diversi dagli ospiti alloggiati, salvo che nelle zone a prevalente interesse agriturstico (art. 5, secondo comma, lett. c) e d), legge regionale Toscana, n. 36/1987);
- 8) sia stata disposta la cancellazione dall'elenco regionale o la revoca dell'autorizzazione comunale per il venir meno dei requisiti richiesti.

#### 4.8

##### *Ampiezza del fenomeno. Effetti di un piano di controlli fiscali accurato e capillare.*

Ben si comprende, in base a quanto sopra osservato, come la situazione degli operatori agriturstici che si avvalgono del favorevole regime fiscale di cui all'art. 5 legge 413/91 sia "a rischio". Sarebbe, invero, sufficiente che l'Amministrazione desse corso a un piano di controlli accurato e capillare per recuperare a tassazione ingentissime somme percepite da soggetti che, sotto un qualsiasi profilo, non rientrino nei criteri generali o particolari, ovvero nei limiti dettati dalla legislazione nazionale e regionale in materia.

Ciò è tanto più verosimile ove si consideri che in Italia, in base a dati aggiornati, sono attualmente 7.000 le aziende agrituristiche, con circa 100.000 posti-letto che offrono spesso la possibilità di utilizzare campi da tennis, piscine, campi da golf, bungalow nei boschi ecc. con tariffe fino a circa lire 200.000 al giorno a persona per il solo pernottamento e il "breakfast all'inglese" (95).

È da sottolineare, inoltre, che, secondo i dati forniti da «Terranostra», circa mille aziende agrituristiche (sempre su un totale di 7.000) offrono il cavallo come elemento di svago con possibili ricavi, solo attraverso il maneggio (lezioni,

trekking, passeggiate, affitto box a lire 700.000 mensili ecc.), di centinaia di milioni, a fronte di investimenti assai ridotti (30-40 milioni l'anno per una proprietà di medie dimensioni).

Si comprende, altresì, come a difesa di un tale agriturismo, non di rado miliardario (e probabilmente a scapito del vero agriturismo esercitato da piccole aziende specie se situate in località montane con servizi semplici ed essenziali), siano sorte ben tre Associazioni nazionali, notoriamente prospere e battagliere, tutte con sede in Roma: l'«Agriturst», associazione nazionale agriturismo della Confagricoltura; «Terranostra», associazione agriturismo e ambiente della Coldiretti; «Turismo Verde», associazione per lo studio e la programmazione delle vacanze agrituristiche, promossa dalla «Cia».

Occorre, inoltre, considerare che (punto sul quale ci si soffermerà espressamente nella parte conclusiva del presente scritto) l'Amministrazione delle finanze, nell'effettuare controlli dovrebbe tener conto del fatto che gli atti amministrativi delle autorità locali in materia di agriturismo ben possono essere tenuti in non cale dall'Amministrazione stessa in quanto (come la quasi totalità degli atti amministrativi, con la sola eccezione di quelli facenti fede fino a querela di falso, denominati dalla dottrina "certazioni" o "attestazioni autoritative") efficaci a certi fini e non a certi altri, di fronte a certe autorità e non ad altre e, quindi, non vincolanti e preclusivi nei confronti degli organi verificatori.

#### 4.9

##### *Contributi regionali di cui all'art. 14 della legge-quadro e contributi comunitari (Reg. CEE n. 2328/91). Disciplina tributaria.*

La legge-quadro attribuisce all'agriturismo funzioni latamente definibili di "interesse pubblico" o, comunque, di rilievo sociale, tali essendo lo sviluppo e il riequilibrio del territorio agricolo, la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali, la conservazione e la tutela dell'ambiente, lo sviluppo del turismo sociale e giovanile etc.

È quindi logico che la legge-quadro conferisca alle regioni e agli altri enti locali il compito di agevolare, specie nelle aree più idonee, lo sviluppo agriturstico attraverso la redazione di programmi agriturstici regionali (art. 10) e di piani integrati straordinari di sviluppo a cura delle comunità montane, dei comprensori e delle associazioni di comuni (art. 13); la promozione di attività di studio e ricerca sull'agriturismo e di formazione professionale degli operatori (art. 11); lo sviluppo e la propaganda dell'offerta agriturstica (art. 12); la concessione di "incentivi agli imprenditori agricoli per attività agrituristiche" (art. 14 comma primo).

Le regioni, per quel che riguarda gli incentivi di cui all'art. 14 della legge quadro, hanno legiferato non in modo uniforme prevedendo, peraltro in via di massima, che la concessione di contributi (indicati in percentuali diverse delle spese ammissibili nelle varie leggi regionali) "in conto capitale" possa essere

disposta per la ristrutturazione di locali da destinare all'attività agrituristica siti in fabbricati accatastati come rurali, per l'adattamento di spazi aperti da destinarsi alla sosta dei campeggiatori senza mutamento della destinazione agricola dei terreni, per l'installazione nei fabbricati di impianti igienicosanitari, idrici, termici od elettrici, per l'organizzazione delle attività ricreative. Alcune regioni (96) prevedono che, in alternativa al contributo in conto capitale e per la realizzazione delle medesime opere, possano essere concessi contributi in conto interessi finalizzati a concorrere al pagamento degli interessi sui mutui.

I detti contributi (in conto capitale o in conto interessi) non sono, di solito, in base a quanto previsto dalle leggi regionali, cumulabili per le stesse opere con analoghi contributi previsti da altre leggi regionali o statali. Tutte le regioni dispongono che le opere e gli allestimenti finanziati siano vincolati alla loro specifica destinazione per un periodo adeguato (in genere 10 anni dalla data di concessione del contributo) al raggiungimento delle finalità pubbliche. In caso di mutamento della destinazione dell'immobile interessato prima della scadenza del vincolo (come nei casi di perdita dei requisiti richiesti per l'esercizio delle attività agrituristiche, di mancata realizzazione delle iniziative finanziate e di irregolarità anche fiscali nella documentazione giustificativa di spesa) è prevista la decadenza dai benefici, con conseguente revoca dei contributi concessi e recupero delle somme erogate con aggravio di spesa ed interessi. Occorre, inoltre, rammentare che gli operatori agrituristici possono percepire non solo i contributi regionali di cui all'art. 14 della legge-quadro, ma anche contributi comunitari (97).

Tali incentivi sono concessi dalla Comunità europea anche all'imprenditore agrituristico che non esercita l'agricoltura a titolo principale a patto che (Reg. CEE n. 2328/91) il reddito proveniente dall'attività agricola non sia inferiore al 25% del reddito totale. È necessario, per di più, che l'imprenditore dedichi all'agriturismo non più della metà del suo tempo (98).

Dal punto di vista della disciplina tributaria i contributi in conto capitale in questione (sia quelli previsti dalla legislazione nazionale e regionale (99), sia quelli di cui alla normativa comunitaria) sono disciplinati dall'art. 55 del Tuir (e, in particolare, dal comma terzo, lettera b), di tale disposizione) che li considera come sopravvenienze attive (c.d. sopravvenienze assimilate o improprie) e contempla la loro sospensione dalla tassazione se vengono accantonati in un apposito fondo del passivo. In proposito il terzo comma, lettera b), dell'art. 55 del Tuir prevede che, tuttavia, l'ammontare di tali proventi, nel limite del 50%, se accantonati in apposita riserva, concorre a formare il reddito "nell'esercizio e nella misura in cui la riserva sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite dell'esercizio o i beni ricevuti siano destinati all'uso personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa" (100).

Va da sé che la tassazione dei contributi in conto capitale è prevista solo nell'ipotesi in cui l'operatore agrituristico abbia optato per il regime ordinario posto che, ai fini della determinazione forfettaria del reddito previsto dall'art. 5

della legge n. 413/91, si dovrà fare riferimento esclusivamente ai ricavi e non anche alle sopravvenienze attive cui i contributi in esame sono assimilati. È necessario, infine, richiamare, per quanto possa occorrere, il disposto di cui all'art. 28, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 in forza del quale "Le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici devono operare una ritenuta del 4% a titolo di acconto delle imposte indicate nel comma precedente (Irpef o Irpeg dovute dal percipiente) e con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti alle imprese esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali" (101).

#### 4.10

##### *Riconoscimento della ruralità degli immobili destinati all'esercizio dell'attività agrituristica.*

Da ultimo, è necessario evidenziare che, ai fini dell'applicabilità dell'art. 39 del Tuir (102), cioè al fine del riconoscimento della ruralità degli immobili destinati all'esercizio dell'attività agrituristica, i fabbricati utilizzati sono e restano rurali a condizione che sussistano tutti i requisiti di carattere generale previsti dall'art. 9, comma 3, del D. legge 557/93, convertito dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133, in vigore dal 30 dicembre 1993.

Tra tali requisiti sembrano assumere particolare rilievo, al fine del trattamento tributario delle costruzioni utilizzabili per l'esercizio dell'agriturismo, quelli di cui alle lettere c) e d) del comma 3 del citato art. 9 secondo il disposto delle quali:

- a) il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario;
- b) il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo.

Tali requisiti specifici nel caso di agriturismo debbono, ovviamente, essere considerati aggiuntivi (sempre ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali) rispetto a quelli che contraddistinguono in generale le attività agrituristiche in base all'art. 2 della legge 730/85 (rapporto di connessione e complementarietà dell'attività agrituristica; principalità delle attività agricole in senso stretto; tipologia delle attività rientranti tra quelle agrituristiche: ospitalità – somministrazione di pasti e bevande – organizzazione di attività ricreative e culturali nell'ambito dell'azienda) ed alla stregua delle normative regionali specifiche.

Deve ritenersi, quindi, che i fabbricati utilizzati a scopo agrituristico debbono essere considerati urbani qualora, pur essendo soddisfatte le condizioni di cui all'art. 9 del decreto legge 557/93 citato, sia rilevabile, in concreto, la non ricomprensibilità dell'attività svolta tra quelle definibili come agrituristiche ai sensi della richiamata normativa generale e delle leggi regionali specifiche. Alla luce di tali considerazioni potrebbe assumersi che l'art. 17, comma 3, della

legge 31 gennaio 1994, n. 97 (103) possa essere coordinato con la disciplina prevista dall'art. 9 del decreto legge n. 557/93 cit. ritenendo che il legislatore, per favorire l'attività agrituristica svolta in territori montani, abbia voluto prevedere che solo in tali ipotesi non si debba tener conto, al fine della riconoscibilità della ruralità degli immobili, dei limiti correlati alla superficie minima del fondo ed al maggior ammontare del volume di affari derivante da attività agricole di cui alle lettere c) e d) del comma 3 del medesimo art. 9.

## PARTE TERZA

### 5.

#### *Processi verbali di constatazione della Guardia di Finanza nei confronti di aziende agrituristiche nel periodo gennaio 1994 - giugno 1996.*

#### 5.1

##### *L'acquisizione di copia dei processi verbali.*

Nel corso del 1996 sono stati richiesti alla Guardia di Finanza, per il tramite del Comando Generale, i processi verbali di constatazione nei confronti di aziende agrituristiche compilati negli ultimi anni.

Il Comando Generale, con l'abituale cortesia e disponibilità, ha provveduto a raccogliere i detti processi verbali e li ha inviati al Servizio, evidentemente a causa di obiettive difficoltà di reperimento, dopo alcuni mesi dalla data in cui la richiesta era stata avanzata.

I p.v. inviati (complessivamente 33) riguardano tutta l'attività di verifica svolta nel comparto dalla Guardia di Finanza negli anni 1994 - 1995 e nella prima metà dell'anno 1996.

L'analisi di tali atti di constatazione presenta particolare interesse in quanto consente di effettuare un riscontro ed una delibazione (pur sempre sommari, in considerazione della limitatezza degli aspetti affrontati dai verbalizzanti) dell'attività operativa posta in essere dal Corpo in un settore economico che presenta aspetti di assoluta novità, attraverso l'approccio concreto alle diverse situazioni aziendali, di volta in volta, prese in considerazione.

#### 5.2

##### *Verbali che hanno per oggetto: il controllo sull'applicazione della disciplina sulle ricevute e gli scontrini fiscali; rilievi di natura formale; inosservanza di limiti o prescrizioni contenuti nella normativa generale.*

Gran parte degli atti di constatazione della Guardia di Finanza esaminati hanno per oggetto il controllo sull'applicazione della disciplina concernente le ricevute e gli scontrini fiscali. Altri contengono rilievi di natura formale (ad es. mancata

esibizione dell'attestazione di tenuta contabilità presso terzi ex art. 52 - 10° comma D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 - presentazione di dichiarazione IVA con dati inesatti - art. 35, comma 2, n. 4, D.P.R. 633/72) ovvero contestano l'inosservanza dei limiti o delle prescrizioni contenuti nella normativa regionale per quel che riguarda: la ricettività massima quanto ai posti per la ristorazione o ai posti letto; il rapporto percentuale tra la merce per la somministrazione di pasti e bevande proveniente dall'azienda e quella non proveniente dalla stessa, nè da produttori agricoli o associati a cooperative agricole di trasformazione e vendita; la mancata osservanza dell'obbligo per l'esercente di esporre al pubblico l'autorizzazione, nonchè il marchio agrituristico in base a quanto previsto dalle leggi regionali.

I verbalizzanti, per le infrazioni fiscali di carattere formale, hanno fatto riferimento, sotto il profilo sanzionatorio, a quanto previsto dalla normativa tributaria specifica.

Per i casi di inosservanza dei limiti e prescrizioni contenuti nella normativa regionale, hanno ritenuto applicabile, a seconda della gravità delle violazioni riscontrate, il 1° comma dell'art. 10 della legge 25 agosto 1991 n. 287 (aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi), che prevede l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire venti milioni (nonchè la chiusura dell'esercizio disposta dal sindaco) a chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza l'autorizzazione del sindaco di cui all'art. 3 della stessa legge; ovvero il 2° comma del medesimo art. 10 che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire dieci milioni a chiunque violi le disposizioni sull'insediamento e l'attività dei pubblici esercizi. In tutti i casi di violazione di prescrizioni di natura amministrativa i verbalizzanti hanno provveduto ad inviare copia del verbale all'Ufficio del Registro competente per la riscossione delle sanzioni, oltre che al sindaco che avrebbe dovuto irrogare le sanzioni accessorie (chiusura o sospensione dell'esercizio) (104).

#### 5.3

##### *Osservazioni critiche sui verbali concernenti violazioni di norme tributarie di natura formale e di norme regionali sui limiti dell'attività e gli obblighi ad essa inerenti.*

I processi verbali di cui al precedente paragrafo, pur dimostrando talvolta un notevole sforzo della Guardia di Finanza per porre in essere sul territorio di competenza un adeguato numero di controlli, si presentano, dal punto di vista del contenuto, del tutto riduttivi e inadeguati rispetto all'importanza economico - fiscale del fenomeno. Infatti, le rilevate violazioni di norme tributarie di carattere formale e di norme regionali dettanti i limiti dell'attività e gli obblighi ad essa inerenti, non hanno mai costituito l'occasione per effettuare (se necessario



attraverso ulteriori accessi) un'analisi approfondita della realtà aziendale, idonea a produrre risultati apprezzabili sotto il profilo della lotta all'evasione fiscale. È agevole rilevare in proposito che i verbalizzanti, in genere, non hanno mai ritenuto di poter estendere la loro indagine al fine di acclarare la sussistenza effettiva dei presupposti per l'attribuzione della qualifica di "agrituristica" all'attività aziendale (ai sensi dell'art. 2 legge 730/1985 e della normativa regionale specifica) presa in considerazione, facendo discendere da tale disamina le conseguenze normativamente disciplinate sotto l'aspetto del trattamento tributario ai fini delle II.DD. e dell'IVA.

Più in particolare:

- non hanno verificato la sussistenza in concreto dei requisiti previsti dall'art. 9, comma 3, della legge 133/1994 per la ruralità dei fabbricati;
- non hanno esaminato alcun profilo inerente al trattamento fiscale dei contributi od incentivi regionali (o comunitari) eventualmente concessi agli imprenditori agricoli per attività agrituristiche;
- nei casi in cui hanno rilevato una violazione sintomatica dei limiti od obblighi imposti, non hanno ampliato (secondo un criterio di evidente opportunità) l'attività di controllo al fine di accertare se tale violazione (es. numero di posti-letto o dei posti per la ristorazione maggiore di quanto previsto dalla disciplina regionale; mancato rispetto delle percentuali di merce – di produzione dell'azienda o acquistata sul mercato esterno – utilizzata per la somministrazione di pasti o bevande) si accompagnasse o meno ad altre (ad es. mancato rispetto della stagionalità secondo i criteri dettati dalla normativa regionale specifica; rapporto tra il tempolavoro dedicato all'attività agrituristica e quello dedicato all'attività agricola sperequato a favore del primo).

Ciò al fine di poter contestare, sulla base di una cognizione non parcellizzata della situazione aziendale, la non applicabilità del regime tributario speciale previsto per l'agriturismo.

#### 5.4

##### *Analisi critica di due verbali che si concludono con la contestazione dell'esercizio senza la prescritta autorizzazione.*

Ancor più carente appare l'attività svolta dai verbalizzanti – che tendono solitamente – come risulta da quanto sopra osservato – ad affrontare il fenomeno più con l'ottica, forzatamente circoscritta, di un corpo di polizia amministrativa, che con il rigore e l'analisi critica del verificatore fiscale - in due tra i verbali che, come alcuni fra quelli di cui si è fatto cenno nel precedente paragrafo, si concludono con la contestazione dell'esercizio di un'attività di pubblico esercizio senza la prescritta autorizzazione (art. 3 legge 287/91) (105), con conseguente applicabilità della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 10, primo

comma, della legge 287/1991. Il primo di tali verbali (Verbale A) rileva i seguenti dati di fatto:

- 1) l'attività agrituristica, per quel che riguarda la ristorazione, viene esercitata in un fabbricato di recente ristrutturazione con una sala di circa 300 mq. adibita a ristorante con annesso bar;
- 2) l'azienda aveva optato per l'applicazione in modo normale dell'IVA e delle imposte sui redditi;
- 3) dal registro degli acquisti e relative fatture risultava che l'impresa aveva effettuato, nel corso del '93, acquisti di materie prime necessarie per la confezione dei pasti (in specie pesce e carne) pari a un imponibile di lire 84.685.000, escluse le bevande, ivi comprese anche quelle alcoliche e superalcoliche;
- 4) l'impresa, sempre nell'anno preso in considerazione, aveva conseguito ricavi, per la sola somministrazione di pasti e bevande, per un imponibile di lire 256.783.027, con IVA relativa di lire 23.110.472;
- 5) l'impresa esercitava l'attività non stagionalmente ma per l'intero anno;
- 6) nell'ambito dell'azienda non venivano allevati animali di sorta, nemmeno di piccole dimensioni.

Tale messe di dati, più che sufficiente a far ritenere che nel caso di specie ci si trovasse di fronte non ad una impresa rientrante tra quelle di cui alla legge 730/85, ma ad una impresa commerciale tout-court, non ha indotto i verbalizzanti ad alcuna ulteriore indagine inerente all'ammontare effettivo dei ricavi, al trattamento fiscale degli stessi, all'erogazione di contributi o incentivi regionali o comunitari e alla loro tassazione, agli aspetti impositivi riguardanti i redditi relativi al fabbricato, di notevoli dimensioni, adibito alla ristorazione.

I verbalizzanti, come si è detto, si sono limitati a contestare l'esercizio dell'attività di pubblico esercizio senza autorizzazione, e non hanno nemmeno inviato copia del processo verbale alla Regione per la cancellazione dall'elenco regionale degli operatori agrituristici da parte della competente commissione, per l'eventuale revoca dei contributi erogati e per il recupero delle somme eventualmente già corrisposte a tale titolo. Per il secondo verbale (Verbale B) sembra che si debbano formulare osservazioni analoghe (tenuto, peraltro, conto del fatto che, nel caso di specie, l'azienda verificata godeva del regime agevolato), posto che la Guardia di Finanza aveva rilevato che, nell'anno 1993, l'azienda aveva effettuato acquisti di materie necessarie per la confezione di pasti e la somministrazione di bevande per un ammontare superiore a sessanta milioni, conseguendo notevoli ricavi.

Altro elemento sintomatico nella fattispecie per contestare la natura agrituristica dell'attività svolta, con tutte le relative conseguenze sotto il profilo fiscale e amministrativo, era il fatto che non risultava che l'azienda nel corso dell'anno 1995 avesse ceduto prodotti agricoli.

#### 5.5

*Verbali di constatazione che presentano  
gli aspetti di più rilevante interesse.*

Presentano indubbiamente aspetti di più rilevante interesse, per la loro maggiore completezza, i verbali di constatazione, redatti da vari Comandi della Guardia di Finanza, indicati in prosieguo con le lettere C) - D) - E) - F) - G) e H). Sul contenuto di tali verbali ci soffermeremo, nel presente paragrafo, in modo più approfondito ed analitico.

**A)**

Il p.v. indicato con la lettera C) è relativo ad un controllo in materia di ricevute fiscali, che ha consentito ai verbalizzanti di evidenziare (con riferimento a somme di modesto ammontare) ricavi non registrati e/o non dichiarati e violazioni di natura sostanziale e formale inerenti all’IVA. Nell’anno 1995 (27 giugno) i verbalizzanti hanno posto in essere una verifica generale nei confronti della stessa azienda (Verbale D) prendendo in esame il periodo dal 1° gennaio 1993 al 27 maggio 1995, ai fini sia delle II.DD. che dell’IVA, e rilevando, in particolare, che la ditta aveva ommesso di presentare la dichiarazione dei redditi per l’anno 1993 e la dichiarazione IVA per l’anno 1994. In tale verbale non è specificato quale fosse il regime tributario applicabile all’azienda (forfettario o normale). Nell’allegato n. 2 al medesimo verbale la Guardia di Finanza ha, inoltre, rilevato che la ditta non produceva almeno il 50% del prodotto offerto, aveva un numero di posti-letto e di coperti di molto superiore a quello consentito, era dotata di piscina, ed era attiva per tutto l’arco dell’anno.

I verbalizzanti, sulla base di tali gravi anomalie riscontrate, concludevano nel senso che “tutto ciò fa perdere all’azienda verificata i requisiti richiesti per esercitare l’agriturismo”.

Il *modus procedendi* dei verificatori nel caso *de quo* sembra corretto anche se, per maggiore completezza, avrebbe dovuto essere esaminato anche il profilo attinente alla tassazione degli incentivi (peraltro, indebitamente percepiti) e dei redditi dei fabbricati destinati all’attività.

Inoltre i verbalizzanti, come sopra rilevato per verbali di contenuto più limitato, avrebbero dovuto, in base ad un normale principio di collaborazione tra pubbliche Amministrazioni, inviare uno stralcio del p.v. alla Regione e al Comune in cui l’azienda era ubicata al fine dell’assunzione dei provvedimenti di rispettiva competenza (revoca dell’autorizzazione – cancellazione dall’elenco regionale – recupero degli incentivi erogati). In data 30 aprile 1996 la Guardia di Finanza ha compilato un ultimo p.v. nei confronti dell’azienda agrituristica de qua – Verbale E) – rilevando, questa volta espressamente, che il soggetto verificato godeva del regime agevolato per la determinazione del reddito, ma non esercitava “attività diretta alla coltivazione del terreno nè all’allevamento di animali”, acquistava i prodotti alimentari “presso ingrossi”, effettuava il servizio di lavanderia all’interno dell’azienda ed aveva una struttura ricettiva, dal punto di vista dell’alloggio e della ristorazione, di gran lunga superiore a quella consentita

dalle norme regionali in materia. Vi è da aggiungere che, come risultava dal precedente verbale redatto nell’anno ’95 (Verbale D) - l’attività dell’azienda si svolgeva per tutto il corso dell’anno. Anche in questo caso i verbalizzanti non hanno provveduto ad inviare stralcio del verbale alla Regione e al Comune competente. In conclusione, per quel che concerne l’azienda di cui ai verbali C), D) ed E), per ben tre volte visitata dai verbalizzanti, può asserirsi che la stessa esercitava e, con ogni probabilità, continua ad esercitare, (giovandosi di contributi indebitamente percepiti e utilizzando fabbricati, considerati, dal punto di vista fiscale, come destinati ad attività agricola), commettendo infrazioni formali e sostanziali di notevole gravità, una normale attività alberghiera, usufruendo di un regime fiscale agevolato e degli incentivi regionali e comunitari previsti.

L’immediato raccordo tra verificatori ed Enti locali avrebbe consentito di far venir meno immediatamente tale situazione gravemente lesiva degli interessi dell’Erario e, ancor più, di quelli, di carattere generalissimo, che la legge 730/85 mirava a tutelare.

**B)**

L’azienda agrituristica di cui al Verbale F) è stata sottoposta ad un’accurata verifica generale relativa agli anni 1993 e 1994.

I verbalizzanti, nel corso dei riscontri effettuati, premesso che l’azienda, per l’anno 1993, non aveva posto in essere alcun registro previsto dalla normativa fiscale e che la stessa dal 1° gennaio 1994 aveva optato per la contabilità ordinaria, hanno potuto rilevare che:

- 1) per il 1993 i ricavi non annotati e dichiarati “da pensioni cavalli da terzi più ricavi da nolo propri cavalli per equitazione” ammontavano a lire 177.660.000; mentre non erano stati fatturati e dichiarati costi pari a lire 56.900.000;
- 2) per il 1994 (attraverso la gestione anche di locali adibiti a bar ristorante ed albergo) l’azienda aveva riscosso con la sola ristorazione (ivi compresi matrimoni per 500 persone e frequenti pranzi per centinaia di persone) lire 85.580.500, mentre aveva riscosso per il nolo e la pensione per cavalli lire 261.000.000, con una differenza tra ricavi annotati e constatati di ben lire 336.740.000.

Dagli allegati al p.v. risulta che l’azienda, che si avvaleva di beni strumentali per la ristorazione di notevole valore, per quel che concerne la mano d’opera utilizzava “personale occasionale”; aveva giacenze per cibi e bevande delle più svariate marche, acquistati nel normale mercato; disponeva di numerosi cavalli per riproduzione, maneggio etc. per un valore di decine di milioni.

Anche in relazione alla verifica de qua occorre osservare che i verbalizzanti non si sono soffermati sulla considerazione che, si può dire a prima vista, l’azienda verificata non possedeva in alcun modo i requisiti per l’esercizio

dell'agriturismo, facendo derivare da tale considerazione ogni conseguenza sotto l'aspetto della tassazione degli incentivi (di certo indebitamente percepiti) e dei redditi dei fabbricati (si suppone di dimensioni notevolissime data la molteplicità e vastità dei servizi resi) destinati all'attività.

L'evidenziazione di tali aspetti, oltre che sotto il profilo fiscale, avrebbe potuto essere utile, ove segnalata, all'A. G. (alla quale il p.v. è stato trasmesso per gli aspetti fiscali) per l'eventuale contestazione del reato di truffa ai danni degli enti locali e della stessa CEE e, di certo (nel caso in cui il p.v. fosse stato inviato in stralcio anche alla regione e al comune), avrebbe consentito a tali Enti di assumere i provvedimenti di competenza (revoca dell'autorizzazione – cancellazione dall'elenco regionale – recupero degli incentivi erogati).

Quasi certamente l'azienda in questione, nonostante il rilevante recupero fiscale, così come centinaia e centinaia di altre sul territorio nazionale, continua ad esercitare "a tempo pieno", ossia non stagionalmente, la sua attività che nulla ha di agrituristico nei contenuti e nei fini ed è, anzi, in palese e completo contrasto con le norme che disciplinano il settore.

**C)**

Del pari accurata appare la verifica generale conclusa con p.v. indicato con la lettera G) nei confronti di una ditta "esercitante le attività di allevamento di pesci in acque dolci, pesca sportiva, bar caffè fino al 4 dicembre 1993 e, da tale data, agriturismo".

Il p.v. in questo caso inizia con una puntuale elencazione delle disposizioni che disciplinano l'attività agrituristica e con la constatazione che:

- 1) "i prodotti utilizzati per la somministrazione di pasti e bevande, nell'esercizio dell'attività di agriturismo, sono stati acquistati interamente presso vari fornitori che esercitano attività commerciali", come è confermato dal fatto che la ditta, nell'esercizio dell'attività agricola, alleva esclusivamente pesci in quantità minime e non produce assolutamente altri prodotti agricoli;
- 2) i posti a sedere per la ristorazione sono in numero maggiore rispetto a quelli consentiti dalla legge regionale.

Dalla constatazione dell'evidente in ottemperanza a quanto disposto dalle norme nazionali e regionali che disciplinano l'attività di agriturismo i verbalizzanti fanno discendere la conseguenza incontestabile della ricomprensione dell'attività svolta nell'ambito di "quella commerciale di somministrazione di alimenti e bevande in locali aperti al pubblico, quindi soggetta alle norme fiscali generali".

Il p.v. in esame che ha consentito, come quello di cui sopra – lettera B) –, recuperi fiscali per centinaia di milioni per II.DD. e IVA, si segnala, sotto il profilo metodologico, rispetto agli altri per un corretto e indispensabile approccio preliminare alla realtà economica sottoposta ad analisi sotto l'aspetto tributario. Appare, infatti, necessario in ogni caso che, in sede di verifica, i verbalizzanti si soffermino, anzitutto, a valutare la ricomprensibilità o meno del soggetto nell'ambito della speciale categoria delle aziende agrituristiche, così come

minuziosamente delineata dalla normativa in materia, al fine di determinare, sulla base degli esiti di tale analisi, quali debbano essere i parametri da porre "pregiudizialmente" a fondamento dell'attività di verifica.

Anche in relazione al p.v. di cui trattasi possono essere formulate le osservazioni svolte per altri p.v. circa la mancata rilevazione del trattamento fiscale degli incentivi e dei redditi derivanti dagli immobili destinati all'attività e circa il mancato raccordo con gli enti locali per consentire l'adozione di provvedimenti necessari per far venir meno situazioni di vero e proprio "abusivismo", oltre che il recupero degli incentivi erogati.

**D)**

Presenta interessanti profili, infine, il p.v. di constatazione redatto nei confronti di una impresa agrituristica con sede nella regione Toscana (Verbale H).

In questo caso i verbalizzanti, facendo un raffronto tra i dati risultanti dal registro delle persone alloggiate, quanto al periodo di soggiorno, e quelli risultanti dall'esame della documentazione bancaria (movimentazioni effettuate su conti correnti accesi presso la Deutsche Bank e presso il Monte dei Paschi di Siena) pervenivano alla conclusione che "nel registro delle persone alloggiate, i soggiorni dei vari clienti erano stati riportati per tempi di gran lunga inferiori a quelli effettivi e che le ricevute ... erano state emesse tutte con corrispettivo inferiore al reale".

Da tale riscontro i verbalizzanti traevano conferma della circostanza che il soggetto in verifica, le cui scritture contabili erano del tutto inattendibili, "aveva di fatto praticato una vera e propria attività alberghiera e che l'opzione per l'agriturismo poteva essere definita di "comodo", nel senso che era stata praticata soltanto per beneficiare del particolare regime fiscale riservato a questo tipo di attività ricettiva, che dovrebbe essere in rapporto di connessione e complementarietà con l'azienda agricola, ma non lo era stato nel caso di specie". Riguardo all'attività di verifica in questione, che pure ha portato a notevoli risultati sia sotto il profilo della rilevazione dell'effettivo volume di affari sia sotto il profilo dell'IVA, si può osservare quanto segue.

I verbalizzanti avrebbero dovuto motivare più compiutamente la non ricomprensibilità del soggetto nell'ambito della categoria delle aziende agrituristiche facendo riferimento (così come è stato in precedenza rilevato) non solo alle discrepanze tra i periodi di soggiorno effettivi e quelli risultanti dalle ricevute emesse, ma al rispetto o meno di parametri qualificanti la specifica attività sulla base della normativa in materia.

In altri termini, per rendere assolutamente non contestabili le conclusioni cui erano pervenuti, i verbalizzanti avrebbero dovuto soffermarsi ad analizzare l'attività svolta dal contribuente per rilevare la corrispondenza o meno della stessa a quanto normativamente previsto sotto l'aspetto della provenienza dei prodotti utilizzati per la somministrazione dei pasti e delle bevande, del numero dei posti a sedere per la ristorazione, del numero dei posti – letto, della natura aziendale dei locali utilizzati per la ristorazione e il soggiorno, del rapporto tra il

tempo – lavoro dedicato all’agricoltura e quello dedicato all’esercizio dell’agriturismo, del carattere stagionale dell’ospitalità, delle caratteristiche delle attività ricreative e culturali organizzate dall’imprenditore e del loro essere “tipiche dell’azienda e dell’ambiente rurale e in connessione con le attività agricole aziendali” (106).

Ma vi è di più. Trattandosi di azienda ubicata nella regione Toscana, sarebbe stato doveroso un riferimento, sempre al fine di meglio motivare l’inesistenza di un rapporto di complementarietà e connessione tra attività agricola e attività agrituristica, non solo al rapporto proporzionale tra il tempo-lavoro dedicato all’agricoltura e quello impiegato per l’agriturismo, ma anche alla relazione quantitativa tra l’ammontare delle entrate realizzate attraverso l’esercizio delle due attività (107).

La mancanza di un puntuale riscontro della situazione aziendale sotto i sopra segnalati aspetti potrebbe rendere fragile in sede contenziosa la conclusione cui i verbalizzanti sono pervenuti (sulla base dei soli riscontri bancari) circa la natura alberghiera e non agrituristica dell’azienda e circa la conseguente non applicabilità del regime fiscale riservato all’attività ricettiva “in rapporto di connessione e complementarietà con l’azienda agricola”.

Per quest’ultimo verbale, infine, valgono le considerazioni ripetutamente sopra formulate circa l’assenza di analisi relative al trattamento fiscale degli incentivi e dei redditi derivanti dai fabbricati destinati all’attività e circa il mancato inoltro di notizie relative alla verifica agli enti locali per le iniziative di loro competenza.

## CONCLUSIONI

In una relazione, svolta nel 1988 (108), G. B. Ferri formulava, tra l’altro, le seguenti notazioni: “Può apparire un paradosso, proprio nello stesso codice civile in cui il proprietario (almeno quello di beni produttivi rilevanti per l’economia nazionale) sempre più finisce per assomigliare a un imprenditore, l’imprenditore agricolo (titolare di un’attività che si fonda sull’utilizzazione di un bene produttivo per eccellenza) finisce per assomigliare a un gentiluomo di campagna, che si limita a coltivare il proprio fondo e ad allevare il proprio bestiame e che vende (quando e se vende) o dona agli amici l’eventuale sovrappiù che egli stesso non riesce ad utilizzare in proprio”.

Tale paradosso (109), rapportato ad uno spettro più ampio di attività, è alla base dell’equivocità e del compromesso che informa, in via generale, la disciplina sull’agriturismo.

Il legislatore, infatti, pur conscio dell’enorme potenzialità insita nello sviluppo del turismo affiancato all’azienda agricola, tenta, in ogni modo, attraverso il ricorso ai criteri della complementarietà e della principalità di circoscrivere il fenomeno riconducendolo il più possibile alla situazione irrealistica e, per così dire, mitica del “gentiluomo di campagna” che, continuando a dedicare la maggior parte dei suoi sforzi alla coltivazione e all’allevamento di animali, ospita occasionalmente il viandante nella sua casa, nutrendolo con prodotti genuini e

ricreandolo di sera e di giorno con giochi e salutari escursioni.

In tal modo, coerentemente con l’ipocrisia bucolica che ispira la legge 730/85, per un verso, si raggiunge lo scopo di legittimare l’esercizio dell’attività agrituristica come attività agricola, per altro verso, si pone su un piano del tutto secondario, e quasi peccaminoso, il profitto che è, e non può che essere, il solo fattore che induce il “coltivatore ed allevatore” a comportamenti così generosi. Viene così a crearsi nella configurazione normativa una costruzione ibrida e astratta che, al fine di distinguere l’agriturismo dal turismo rurale, dal turismo delle campagne o dal turismo tout-court, ricorre a inadeguati e scoperti artifici del tutto fuori dalla logica comune, oltre che dalla logica giuridica, quali il ritenere complementare un’attività che spesso tale non è e il ricorrere a parametri quali il tempo – lavoro o la comparazione tra i redditi conseguiti per determinare la preminenza dell’attività agricola in senso stretto rispetto a quella agrituristica. Vero è che, nonostante gli sforzi del legislatore e, si spera, la buona fede e l’impegno delle regioni e dei comuni nello svolgere il loro ruolo di stimolo e di controllo, lo schema di attività delineato dalla legge 730/85 va ben oltre, si potrebbe dire, per naturale forza espansiva, quello dell’imprenditore agricolo e, rompendo agevolmente gli argini posti dall’art. 2135 c.c., utilizzato per sorreggere fenomeni che la sua struttura più che cinquantennale non era certo destinata a sopportare, si colloca, di fatto, prepotentemente, sul piano dell’esercizio di un’impresa commerciale in senso stretto. E, per di più, sul piano dell’esercizio di un’impresa commerciale alla quale, come contrappeso della concessione di contributi, si impedisce, in astratto, ogni sviluppo definendone in modo meticoloso limiti, finalità, mortificando così il principio di libera iniziativa economica in possibile violazione dell’art. 41 della Costituzione. Che tale sia l’effettiva situazione è dimostrato dal fatto che la maggior parte delle aziende agrituristiche hanno, nel corso degli ultimi anni, rinunciato al regime fiscale di favore adottato dal legislatore con l’art. 5 della legge 413/91, optando per il regime normale, rendendo evidente con ciò di preferire all’area di una elusione consacrata ex lege e faticosamente perseguita dalle associazioni di categoria, quella, ancor più comoda della evasione e, nel contempo, di sostenere certamente costi (per acquisto di prodotti e attrezzature estranee all’attività agricola) la cui emersione è apparsa contabilmente più vantaggiosa sotto il profilo fiscale. Ciò conferma che siamo di fronte, nella stragrande maggioranza dei casi, a vere e proprie imprese commerciali nei confronti delle quali appare assolutamente ingiustificabile il perpetuarsi di una politica di favore tributario e previdenziale (che, tra l’altro, esse stesse in prevalenza rifiutano).

Le vicende dell’agriturismo, conclusivamente, costituiscono un significativo punto di crisi di una normativa superata e insufficiente, il caso paradigmatico della impossibilità di sostenere ulteriormente anche a livello di disciplina civilistica, sulla base di criteri ormai datati e di riserve mentali ottocentesche, la distinzione tra impresa agricola e impresa commerciale. Occorre quindi nel settore de quo (ma anche in senso più generale, posto che l’impresa agricola è collocata, nell’ambito del codice civile, in una posizione del tutto non confacente



rispetto alle sue potenzialità creative di valore aggiunto alla produzione agricola) uno sforzo del legislatore chiaro ed inequivoco che consenta (auspicabilmente con il consenso degli operatori interessati) agli imprenditori del settore di dare libero sfogo ad una iniziativa economica che è certamente di primario interesse per il Paese e che, ormai, deve essere inserita in una dimensione europea. Le considerazioni sopra svolte hanno carattere generalissimo e sono intese ad evidenziare, in via sintetica, l'inadeguatezza, rispetto all'importanza socio-economica del fenomeno dell'agriturismo, della vigente normativa nazionale e regionale e della stessa normativa tributaria che, come si è detto, pur non recependo le istanze di categoria circa la configurazione dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'agriturismo quali redditi determinabili alla stregua di un criterio automatico catastale, ha tuttavia, introdotto una disciplina ingiustificatamente agevolativa rispetto alle effettive dimensioni ed ai contenuti delle realtà aziendali e generatrice di una macroscopica elusione fiscale, che altera la situazione concorrenziale tra soggetti fornitori di identici servizi di ristorazione e alberghieri.

## Bibliografia

(in ordine di citazione)

- F. M. AGNOLI, "Agriturismo - Problemi giuridici e legislazione" - Ed. Agricole 1991;
- N. IRTI, "Appunti per una classificazione dei contratti agrari" in Riv. Dir. Agr. 1961;
- VIVANTE, "Trattato di diritto commerciale", terza ed., Milano, 1906;
- T. ASCARELLI, "Sviluppo storico del diritto commerciale e significato dell'unificazione" in Riv. It. sc. giur. 1952 - 53, pag. 36 ss.;
- A. ASQUINI, voce Codice di Commercio in Enc. Dir. VII Milano, 1960, pag. 255 ss.;
- T. ASCARELLI, "Corso di diritto commerciale", 1962;
- PUTZOLU, "L'impresa agraria";
- L. FRANCARIO, "L'impresa agricola di servizi", Jovene, 1988;
- G. GIUFFRIDA, voce "Imprenditore agricolo" in Enc. Dir. Milano, 1970, pag. 550;
- E. ROMAGNOLI, "L'impresa agricola", nel Trattato di diritto privato diretto da P. RESCIGNO, Utet, 1986;
- M. BIONE, "L'imprenditore agricolo";
- Relazione al re al Libro del lavoro n. 863;
- F. M. AGNOLI, "Agriturismo, problemi giuridici e limiti operativi", ed. Edagricole, Bologna, 1977;
- F. ALBISINNI, "Giudici e agriturismo - Casi e materiali per un repertorio", Jovene, 1933;
- G. GORLA, "Giurisprudenza" in Enc. Dir. Giuffrè XIX;
- F. ALBISINNI, "Basi normative dell'agriturismo - indicazioni statali e regionali" in TAR - 1982, pag. 255 ss.;
- A. MARCELLI, "La prima normativa sull'agriturismo" in Nuovo Dir. Agr., 1977, pag. 299 ss.;
- C. LAZZARA, "Impresa Agricola" in Commentario al codice civile a cura di Scialoja e Branca, Zanichelli Foro It., 1980, pag. 81;
- F. BASSANINI, "Le regioni fra Stato e comunità locali", «Il Mulino», 1976;
- G. ALPA, "Commento agli artt. 5-8 della legge 17 maggio 1983 n. 217" in Nuove leggi civ. comm. 1984;
- L. FRANCARIO - L. PAOLONI, "L'impresa agrituristica" Jovene, 1989;
- "Una legge assurda concimerà l'agriturismo" in F.I.P.E., - Notizie, febbraio 1985; "Legge Agriturismo - Primo sì del Senato, con la nuova normativa

- frenati i favoritismi” in «Commercio e turismo», luglio 1985;
- M. CHITI, “Problemi giuridici dell’agriturismo: la dimensione comunitaria e nazionale” - Relazione al Convegno sull’agriturismo e turismo rurale oggi - Fiesole 15-17 aprile 1989;
  - L. FRANCARIO, Intervento al Seminario su “Legge sull’agriturismo - Come attuarla - Come gestirla” promosso dalla Provincia di Firenze, 1986, n. 100;
  - D. CASTELLUCCI “Sulla circolare n. 10/86 del Ministero dell’agricoltura e foreste” in «Terranostra» agosto - ottobre 1986;
  - L. FRANCARIO, “L’agriturismo quale attività agricola di servizio” in Atti del primo Convegno nazionale di studi su agriturismo e turismo rurale oggi, Fiesole 15-17 aprile 1988;
  - L. FRANCARIO, “L’impresa agrituristica” - Jovene, 1989;
  - L. JANNUCCI, «Agriturismo e attività “connesse” all’agricoltura» in Riv. Dir. Civ. 1987, II, pag. 199 ss.;
  - A. JANNARELLI, “Part-time agricolo - Origini, sviluppo, riflessi sociali e giuridici del fenomeno” - in Riv. Dir. Agr. 1988, I, pag. 87;
  - N. FERRUCCI, “Agriturismo” in Digesto delle discipline privatistiche, I Sez. Civ., Torino, 1987;
  - A. CARROZZA, “Agriturismo” in Dizionari del diritto privato a cura di Irti, Diritto agrario, Milano, 1983, pag. 68;
  - G. P. CIGARINI, “Vendita diretta dei prodotti agricoli” in Dizionario di diritto privato a cura di Irti, pag. 899;
  - A. GENOVESE, “La nozione giuridica dell’imprenditore agricolo” in Riv. Dir. Agr. 1991, 227, pag. 269;
  - P. MASI, “Impresa agricola e legislazione fiscale” in Dizionario di diritto agrario, a cura di A. Carozza, Giuffrè, 1983, pag. 439 ss.;
  - F. ALBISINNI, «Agriturismo come attività agricola “non normale” e causa di risoluzione del contratto di affitto agrario» in Riv. Dir. Agr. 1994, pag. 140;
  - A. JANNARELLI, “Affitto di fondo rustico e allevamento di cavalli da corsa”, in Foro It. 1994 con nota di segnalazione di D. Bellantuono;
  - F. ALBISINNI, “L’agricoltore, il maneggio e il purosangue” in Giur. Agr. e dell’Ambiente, 1995;
  - C. FUSAI, “L’inquadramento e gli adempimenti fiscali dell’impresa agrituristica” in «Terra e vita», giugno 1988;
  - C. CECCHI, Intervento al convegno su «Agriturismo e turismo rurale oggi» - Firenze 15-17 aprile 1988;
  - F. DAJALA VALVA, “Problemi fiscali del settore” in «Turismo verde» 1986, n. 8/9, pag. 8 ss.;
  - G. MASI, “Agriturismo trattamento tributario”, in «Il Fisco», 1987, n. 38, pag. 5919 ss.;
  - G. PASSAMONTI, “Redditi agrari e d’impresa nelle aziende agricole” IPSOA, 1985, pagg. 235 ss.;

- GIOVAN BATTISTA D’AGOSTINO, “Coesistenza di due imprese in capo a uno stesso imprenditore: impresa agraria e commerciale”, in «Il Fisco» n. 41/1990, pag. 6546;
- G. PASSAMONTI, “Tempi duri per l’agriturismo” in Comm. Trib. n. 1/1990, pag. 10;
- V. VANELLI, “La nuova disciplina fiscale dell’agriturismo” in «Il Fisco» 28/1992, pag. 6922;
- Supplemento economico del «Il Corriere della Sera» del 10 Settembre 1996;
- Supplemento economico del «Il Corriere della Sera» del 22 ottobre 1996: intervista a Raimondo Ferro (Segretario Lombardia «Terranostra»);
- Supplemento AFFARI E FINANZA de La Repubblica del 30 gennaio 1995: articoli “Affari al galoppo - Maneggi e Agriturismo - Costi e Ricavi”; “Agriturismo un buon retiro con profitto”;
- «Il Messaggero» del 22 marzo 1996, pag. 35 (cronaca di Frosinone);
- «Il Corriere della Sera» del 9 marzo 1997, pag. 25;
- G. B. FERRI, “Fondo e azienda nell’impresa agricola”, Relazione svolta nelle seconde giornate camerti di Diritto Agrario Comunitario, Ancona 12-14 maggio 1988;
- G. FERRI, “L’impresa agricola é un’impresa in senso tecnico?” in Atti del terzo Congresso Nazionale di Diritto Agrario, Milano, 1954, Pag. 397 ss.;
- E. D’URSO - F. VIGORITA, relazione al Comitato di Coordinamento del Se.C.I.T. in data 26 luglio 1993, concernente l’“IVA - Aliquota agevolata nel settore edilizio - Talune problematiche fiscali e giuridiche” (delibera n. 100/93 del Comitato di Coordinamento).

1. Vedi in tal senso F. M. Agnoli «Agriturismo - Problemi giuridici e legislazione» - Ed. Agricole 1991, pag.16 e pag. 42 nota 1.
2. N. Irti, «Appunti per una classificazione dei contratti agrari» in Riv. dir. Agr. 1961, pag. 672.
3. Vedi Vivante, «Trattato di diritto commerciale I», terza ed. Milano 1906, pag. 16 e pag. 158.
4. Vedi T. Ascarelli: «Sviluppo storico del diritto commerciale e significato dell'unificazione» in Riv. It. sc. giur. 1952-53, pag. 36 ss.; A. Asquini, voce Codice di Commercio in Enc. dir. VII Milano 1960 pag. 255 ss..
5. Vedi T. Ascarelli: «Corso di diritto commerciale» 1962 pag. 130; Putzolu: «L'impresa agraria», pag. 201.
6. Vedi in tal senso L. Francario: «L'impresa agricola di servizi»; Jovene, 1988 pag. 219 - nel senso invece che l'art. 2135 codice civile rappresenta una specificazione dell'art. 2082 cod. civ., vedi G. Giuffrida: voce «Imprenditore agricolo» in Enc. dir. XX Milano, 1970, pag. 550; E. Romagnoli: «L'impresa agricola» nel trattato di diritto privato diretto da P. Rescigno, Utet, 1986, pag. 1126.
7. Vedi M.Bione: «L'imprenditore agricolo», pag. 474.
8. Vedi in tal senso Francario op. cit. pag. 231.
9. In proposito la relazione al Re al libro del lavoro n. 863 così significativamente si esprime: «la normativa va naturalmente determinata in relazione alle dimensioni dell'impresa, alla località in cui l'impresa opera, ai mezzi di cui si avvale, al tempo in cui viene esercitata; è pertanto un concetto che si adegua ottimamente alle mutevoli condizioni di luogo e di tempo e che consente una interpretazione evolutiva della norma in relazione all'evolversi della tecnica agricola».
10. «L'impresa agricola», nel Trattato di diritto privato diretto da P. Rescigno UTET cit. pag. 1120.
11. In tal senso vedi F. M. Agnoli «Agriturismo, problemi giuridici e limiti operativi» - ed. Edagricole, Bologna 1977.
12. Vedi in tal senso F. M. Agnoli - «Agriturismo - Problemi giuridici e legislazione» cit. pag. 9.
13. Vedi F. Albisinni in «Giudici e Agriturismo - Casi e materiali per un repertorio» Jovene, 1993 pag. XI.
14. Vedi in proposito G. Gorla «Giurisprudenza» in Enc. Dir. Giuffrè XIX, pag. 490.
15. Vedi ad es. F. M. Agnoli, ultima opera citata pag. 9 e ss.
16. Vedi F. M. Agnoli «Agriturismo, problemi giuridici possibilità e limiti operativi», cit..
17. Mentre su tale ultima osservazione si può concordare con l'Autore citato
18. Vedi ad es. Albisinni «Basi normative dell'agriturismo - indicazioni statali e regionali», in TAR 1982, 255 ss.; A. Marcelli «La prima normativa sull'agriturismo» in Nuovo Dir. Agr. 1977, pag. 299 ss.; F. M. Agnoli, «Agriturismo» cit.; C. Lazzara «Impresa agricola» in Commentario al codice civile a cura di Scialoja e Branca, Zanichelli Foro It. 1980 pag. 81.
19. In proposito V. Lazzara opera citata pag. 8 che parla di «una vera e propria tipizzazione legale di talune attività, fra cui l'agriturismo». Quanto al ruolo anticipatore in diversi settori della legislazione regionale negli anni '70, V. F. Bassanini «Le regioni fra Stato e comunità locali», «Il Mulino», 1976 pagg. 87-88, il quale sottolinea «la singolare inversione di tempi e, in parte, anche di ruoli rispetto al tradizionale modo di intendere il rapporto fra leggi statali di cornice e legislazione regionale».
20. Legge provinciale Trento, 20 marzo 1973, n. 11; Legge provinciale Bolzano, 1° settembre 1973, n. 42; legge regionale Valle d'Aosta, 8 ottobre 1973, n. 37.
21. Per una raccolta della legislazione regionale in materia Vedi: «Notiziario Agrituristico - Terranostra», Roma, 1984 n. 6/8.
22. Vedi in proposito Corte Costituzionale 16 febbraio 1982, n. 41 in Foro It. 612 e in Nuovo Dir. Agr., 1982, 557.
23. Vedi sul punto G. Alpa: «Commento agli artt. 5-8 della legge 17 maggio 1983 n. 217», in Nuove leggi civ. comm. 1984, 1180 e, più in generale, circa gli ipotetici ostacoli frapposti da tale normativa L. Francario in L. Francario - L. Paoloni, «Impresa agrituristica» Jovene 1989, pagg. 6-10
24. Pret. Monte Sant' Angelo, luglio 1978 in «Giudici e agriturismo» a cura di F. Albisinni, pagg. 163-165.
25. Vedi Cass. sez. Lav. 6 giugno 1969 n. 1467 in Riv. It. Prev. Soc. 1962, n. 69; Cons. di Stato. Sez. II, 26 agosto 1954, parere n. 687 in Prev. Soc. Agricola, 1955, n. 50.
26. Sez. III penale 26 ottobre 1979 n. 8884, in Riv. Dir. Agr., 1979 II, 34.
27. Sez. III penale 29.4.1983. Ric. Angiulli e altri in Giust. Pen. 1984, II, 147.
28. 1° ottobre 1982 - Imp. Ajò in Riv. Giur. Edil. 1983, I, 712.
29. In proposito acutamente osserva F. Albisinni nel cit. «Giudici e

Agriturismo casi e materiali per un repertorio» pagg. 22 e 55, che la legge quadro sull'agriturismo non occorre se si fosse restati nella logica tradizionale dell'esone che caratterizza lo statuto dell'imprenditore agricolo, visto tradizionalmente dagli studiosi di diritto commerciale, come negazione, non essere, «sottrazione» alle norme che regolano l'impresa commerciale. Infatti, accertato che, in base alla vigente legge sul turismo, l'attività agrituristica rientrava nel modello del «privilegio», cioè dall'esclusione dallo statuto dell'imprenditore turistico, null'altro sarebbe stato necessario.

30. Vedi F. Albisinni op. cit. pag. 27.
31. Vedi in proposito L. Francario op. cit. p.167 e segg.
32. Vedi l'articolo «Una legge assurda concimerà l'agriturismo» in «F.I.P.E. - Notizie», febbraio 1985 nel quale è espresso un giudizio fortemente negativo circa le iniziative legislative in corso, giudizio poi attenuato ma non capovolto in seguito ad alcune modifiche apportate dal Senato: V. «Legge agriturismo - Primo "si" del Senato, con la nuova normativa frenati i favoritismi» in «Commercio e turismo», luglio 1985.
33. Tale criterio secondo il Francario, op. cit. pag. 135 e segg., con la legge-quadro sull'agriturismo «conosce la sua apoteosi ma anche l'inizio di una caduta verticale che si dimostrerà sempre più rovinosa nei prossimi anni, man mano che il legislatore provvederà a tipizzare le sempre più nuove forme di esercizio dell'agricoltura».
34. Vedi in tal senso F. Albisinni op. cit. pag. 24.
35. L'Albisinni osserva acutamente al riguardo - v. op. cit. pag. 28 che «la legge n. 730 non è, in senso proprio, una legge sull'agriturismo, bensì una legge sulle attività agricole».
36. Vedi ad es. art. 4 legge regione Basilicata 7 agosto 1986, n. 14.
37. Vedi art. 4 legge regionale della Regione Toscana 3 giugno 1987, n. 36.
38. Art. 4 cit. settimo comma.
39. In tal senso vedi. M. Chiti «Problemi giuridici dell'agriturismo» - «Le dimensioni comunitarie e nazionali» Relazione al convegno sull'agriturismo e turismo rurale oggi - Fiesole 15-17 aprile 1989 - Vedi anche L. Francario, intervento al Seminario su «Legge sull'agriturismo - Come attuarla - Come gestirla» promosso dalla Provincia di Firenze, 1986 n. 100.
40. Un'acuta, quanto agevole, critica ai due criteri è rinvenibile in F. M. Agnoli, op. cit. pag. 11, che, a sua volta, fa rinvio a quanto asserito da D. Castellucci in «Sulla circolare n. 10/86 del Ministero dell'agricoltura e foreste» in «Terranostra» agosto-ottobre 1986. L'autore rileva che il criterio del reddito se può riuscire utile, nella sua rozza semplicità, agli uffici burocratici, ha l'effetto abnorme di precludere, specie nelle zone meno dotate dal punto di vista agrario e montane, dove più modesto è il reddito derivante da una pure intensa (come impegno di tempo e di lavoro) attività di coltivazione o di allevamento, lo svolgimento di qualsiasi

attività agrituristica, rendendo così più sfavorevole la posizione delle aziende più bisognose di integrazione di reddito. Per quel che riguarda il rapporto tempo-lavoro l'autore fa presente che tale criterio è «pericoloso ed erroneo», specie se gli si attribuisce valore assoluto, non potendosi escludere che l'attività per sua natura agricola conservi carattere di principalità pur se il tempo lavorativo dedicatole sia minore di quello richiesto dall'impegno turistico, almeno nel periodo dell'anno nel quale questo deve assumere la massima espansione per quel che riguarda la sua forma più caratteristica dell'ospitalità.

41. Art. 4, settimo comma, Legge regionale toscana.
42. Vedi L. Francario - «L'agriturismo quale attività agricola di servizio» in Atti del 1° Convegno nazionale di studi su «Agriturismo e turismo rurale oggi» (Fiesole 15-17 aprile 1988) Firenze, 1988, n. 20 e dello stesso autore «L'impresa agrituristica» - Jovene, 1989 pag. 38.
43. In proposito l'Agnoli op. cit. pag. 44 ss. rileva che, pur non dovendo essere interpretata rigorosamente l'espressione «stagionale», altrimenti l'attività agrituristica dovrebbe coincidere con una o più - non con tutte - le stagioni dell'anno, nei casi in cui le leggi regionali non contengono riferimento alcuno alla stagionalità dell'alloggio, per salvare la conformità di tali leggi ai principi della legge-quadro, e quindi la loro legittimità sotto il profilo costituzionale, si deve presumere che i limiti debbano essere fissati in via amministrativa dall'assessore regionale all'agricoltura ovvero dal Comune competente al momento del rilascio dell'autorizzazione.
44. Vedi Agnoli op. cit. pag. 45 nota 4.
45. Vedi ad es. L. Francario - L. Paoloni «L'impresa agrituristica» cit. pag. 65 nota 8.
46. Vedi ad es. L. Jannucci: «Agriturismo e attività "connesse" all'agricoltura» in Riv. Dir. Civ., 1987, II, pag. 199 ss.
47. Vedi F. M. Agnoli op. cit. pag. 50 ss.
48. Vedi autori da ultimo citati op. cit. nonché A. Jannarelli, «Part-time agricolo - Origini, sviluppo, riflessi sociali e giuridici del fenomeno» in Riv. dir. agr. 1988, I, pag. 87 il quale fa riferimento al riguardo alla figura dell'imprenditore agricolo «pluriattivo», figura caratterizzante il sistema economico post-industriale, il quale destina parte del suo lavoro alla produzione di servizi che «trovano nella struttura agricola un punto di riferimento e di supporto». Su tale tema del part-time in agricoltura v. anche N. Ferrucci, «Agriturismo», in Digesto delle discipline privatistiche, I sez. civ., Torino, 1987.
49. Sul punto dell'allevamento finalizzato al turismo equestre e sull'allevamento del pesce a fini di pesca sportiva interessante è la posizione del Francario, «L'impresa agrituristica» cit. pag. 45 e pagg. 68-69, il quale asserisce che, mentre l'allevamento avente lo scopo di produrre un servizio di natura agrituristica è compatibile con la logica originaria all'art. 2135 codice civile - ricavata attraverso una lettura



- moderna della norma base che tenga conto dell'evoluzione normativa che ha legittimato «la produzione di servizi di natura non ausiliaria, direttamente rivolti al mercato dei consumatori» – l'allevamento del pesce per fini di pesca sportiva, pur richiamato dalla legislazione regionale tra le attività agrituristiche, sarebbe riconducibile all'agricoltura non già in forza dell'assimilazione all'attività principale di allevamento del bestiame, bensì «in forza della sua assimilabilità ad una attività agricola di servizi, quale quella agrituristica consistente nell'attività ricreativa».
50. In relazione a tale attività didattica il Francario, ultima op. cit. pagg. 45-46, solleva perplessità circa la sua riferibilità all'art.2, ultimo comma, lett. c), della legge 730/85, pur interpretato estensivamente, e prospetta al riguardo un rinvio al criterio di connessione inteso in senso sempre più evolutivo.
  51. Questa è l'interpretazione del Francario, op. ult. cit. pag.72.
  52. Vedi Francario op. cit. pag. 41; G. P. Cigarini, «Vendita diretta dei prodotti agricoli» in Dizionari del diritto privato, pag. 899; Agnoli op. cit. pag. 52; A. Carrozza, «Agriturismo» in Dizionari del diritto privato a cura di Irti, Diritto Agrario, Milano 1983, p. 68.
  53. Vedi Agnoli op. ult. cit. pagg. 54-56.
  54. Vedi legge Provincia di Trento art. 2.
  55. Art. 9 comma 2 della cit. legge n. 59/1963.
  56. Vedi in tal senso legge Regione Basilicata 7 agosto 1986, n. 14 - Vedi anche legge Regione Piemonte 17 agosto 1989, n. 50.
  57. Vedi F. M. Agnoli op. cit. pag. 54.
  58. Art. 4, primo comma legge 730/85: «Le regioni, tenuto conto delle caratteristiche dell'intero territorio regionale o di parti di esso, dettano criteri, limiti e obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività agrituristica in funzione dell'azienda e del fondo interessati, nel rispetto di quanto disposto dalla presente legge».
  59. In proposito Francario op. ult. cit. pag. 74 osserva che la determinazione del numero di sei stanze recepita da alcune regioni deriva probabilmente dalla nozione di affittacamere contenuta nella legge 17 maggio 1983 n. 217 – «legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica» – in cui viene sancito, all'art. 6, che «sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari».
  60. Legge regionale 6 agosto 1987, n. 38 art. 6, comma secondo, lett. b), n. 3.
  61. Legge regionale 6 giugno 1987 n. 25, art. 20, primo comma.
  62. Legge regionale cit., art. 6, comma secondo, lett. b), n. 3.
  63. Art. 4 legge regionale cit.
  64. Art. 2, secondo comma, legge 730/85.
  65. Vedi art. 6 legge regionale Toscana, in ispecie lett. e).
  66. Così F. Albisinni «Giudici e agriturismo» cit. XII - Appare significativo rammentare in proposito che, con riferimento alle ancora indeterminate posizioni di parte degli interpreti e di gran parte dei giudici, R. Costi, in «Forme Societarie e attività agricola», in Atti dei Georgofili - Firenze 28 gennaio 1993, 39 p. 46, sottolinea che l'immagine tuttora dominante è quella di un'agricoltura bucolica, indifferente alle esigenze organizzative.
  67. Anche in conseguenza di posizioni dottrinarie estremamente critiche. Vedi ad es. A. Genovese «La nozione giuridica dell'imprenditore agricolo», in Riv. Dir. Agr. 1991, 227, pag. 269, il quale afferma che l'agriturismo è un'attività «collaterale ed estranea all'attività agraria in senso proprio» che permette all'imprenditore agricolo «di aggiungere alla qualità propria anche quella di imprenditore commerciale».
  68. Cass. Sez. III penale, 23 ottobre 1986 n. 11716; Sez. penale, 8 maggio 1987 n. 5617; Sez. III penale, 6 novembre 1989 n. 15168.
  69. Vedi ad es. P. Masi «Impresa agricola e legislazione fiscale», in Dizionario di Diritto Agrario, a cura di A. Carrozza, Giuffrè, 1983, pagg. 439 ss..
  70. Cass. Sez. III penale, 9 novembre 1989 - pubblicata con la motivazione in «Giudici e agriturismo» cit. pag. 135.
  71. Art. 665 codice penale «Agenzie di affari ed esercizi pubblici non autorizzati o vietati: chiunque, senza la licenza dell'autorità, o senza la preventiva dichiarazione alla medesima, quando siano richieste, apre o conduce agenzie di affari o esercizi pubblici, ovvero per mercede alloggia persone, o le riceve in convitto o cura, è punito ...».
  72. Cass. Sez. III civile 9 luglio 1992, n. 8385 in Dir. e Giur. Agr. 1993. Tale sentenza è stata ampiamente commentata da F. Albisinni, «Agriturismo come attività agricola "non normale" e causa di risoluzione del contratto di affitto agrario» in Dir. Giur. Agr. 1993.
  73. Pubblicata con nota di Nicolette Ferrucci in Riv. Dir. Agr. 1994, pag. 140.
  74. Concezione quest'ultima che, del resto, traspare in modo abbastanza evidente da altri precedenti della stessa Corte relativi a controversie attinenti al contratto di affitto di fondo rustico in rapporto con attività diverse da quelle di coltivazione. Vedi, fra le più recenti, la emblematica sentenza delle Sezioni Unite in materia di affitto di fondo rustico ed esercizio dell'attività di allevamento di cavalli da corsa: Cass. sez. Un. 25 novembre 1993 n. 11648 in Giur. Agr. e dell'Ambiente 1994, pag. 344 con nota di A. Jannarelli: «Affitto di fondo rustico e allevamento di cavalli da corsa»; in Foro it. 1994, I c. 742, con nota di segnalazione di D. Bellantuono - Per un ulteriore commento dottrinale alla sentenza delle Sezioni Unite, Vedi F. Albisinni, «L'agricoltore, il maneggio e il purosangue» in Giur. Agr. e dell'Ambiente 1995, I.
  75. Cass. Sez. III civ. 27 novembre 1991 n. 12684, in Riv. Dir. Agr. 1994, pag. 140.
  76. Pretura di Vicenza, 16 gennaio 1991, Sottoriva I da contro U.P.I.C.A. edita per la prima volta in «Giudici e Agriturismo» cit. pag. 144.

77. Risoluzione ministeriale n. 360945 del 13 aprile 1977; Risoluzione ministeriale n. 7/4420 del 7 luglio 1982», in «Il Fisco» n. 29/1982 pag. 3517; Risoluzione ministeriale n. 395711 del 28 maggio 1984, in «Il Fisco» n. 29/1984, pag. 3919.
78. D.P.R. 22 ottobre 1972 n. 633; D.P.R. n. 598, 599, 600 e 602 del 1973; Art. 28 del D.P.R. 597/1973, ora articolo 29 del Testo Unico Imposte Dirette.
79. In proposito si rammenta che, in relazione all'impegno assunto dal Governo in forza dell'ordine del giorno approvato dal Parlamento al momento di licenziare la legge 730/85, furono presentate due proposte di legge: quella n. 2465 presentata alla Camera dei Deputati il 10 marzo 1988 e il disegno di legge n. 970 presentato al Senato il 7 aprile dello stesso anno.
80. Così ad es. C. Fusai, «L'inquadramento e gli adempimenti fiscali dell'impresa agrituristica», in «Terra e Vita», giugno 1988, il quale afferma che «l'assenza di una disciplina fiscale specifica per l'agriturismo costituisce una grave carenza e un evidente controsenso»; C. Cecchi in un intervento al convegno su «Agriturismo e turismo rurale oggi» - Firenze 15-17 aprile 1988 (in contrasto con tutta la dottrina in materia dell'epoca: v. ad es. F. Dajala Valva, «Problemi fiscali del settore», in «Turismo verde», 1986 nn. 8/9, pag. 8 ss.; G. Masi, «Agriturismo trattamento tributario» in «Il Fisco», 1987 n. 38 pagg. 5919 ss.; G. Passamonti «Redditi agrari e d'impresa nelle aziende agricole», IPSOA, 1985, pagg. 235 ss. è giunto ad affermare che i redditi agrituristici rientrano fra i redditi fondiari di cui all'art. 22 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, non applicandosi al caso di specie l'art. 81 del medesimo D.P.R. n. 917, in quanto i redditi de quibus non deriverebbero da terreni o fabbricati distratti dalle attività agricole in forza dell'art. 2, II comma della legge 730/85 secondo cui «lo svolgimento di attività agrituristiche... non costituisce distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati». Lo stesso Cecchi nel medesimo intervento ha sostenuto l'integrale applicabilità ai fini IVA del regime speciale di cui all'art. 34 del D.P.R. 633/72, senza che occorra, dunque, una denuncia di inizio di nuova attività ovvero la tenuta di una contabilità separata.
81. Cass. III Pen. 23 ottobre 1986 n. 11716 in Corriere Tributario, 1986, n. 46, pag. 3193 e Cass. III Pen. 6 novembre 1989 n. 15168, già in precedenza citate in quanto contenenti principi di valenza anche civilistica.
82. È da rilevare che il superamento dell'indirizzo dell'Amministrazione sul punto da parte della Corte con la sentenza de qua appariva perfettamente coerente con il dettato della legge-quadro, successiva alla risoluzione Ministeriale del 7 luglio 1982, che conferiva, in modo inequivoco, all'attività agrituristica la caratteristica della «professionalità», con la conseguenza della valutazione del relativo reddito, in base all'art. 51 del vigente D.P.R. 597/1973, come reddito d'impresa.
83. Concezione autorevolmente avallata ancora alla fine del 1987, nonostante la configurazione dell'attività agrituristica delineata nella legge 730/85, dal Ministro delle finanze il quale, nel rispondere ad una interrogazione presentata dal deputato Giovanna Tealdi, dichiarava che «le norme della legge 730/85 danno solo una definizione delle attività agrituristiche ... senza, peraltro, recare alcuna disposizione innovativa di carattere fiscale», per la qualcosa una tale attività «deve continuare ad essere inquadrata, sotto il profilo tributario, tra le tipologie reddituali riguardanti le attività occasionali».
84. È noto che, se non c'è esercizio professionale di una attività, non può parlarsi, né ai fini IVA, né ai fini IRPEF, di esercizio di impresa il quale soltanto fa sorgere l'obbligo di tenuta delle scritture contabili, con tutte le conseguenze di portata penalistica che ne possono derivare, in caso di omissione, ai sensi della legge n. 516 del 7 agosto 1982.
85. Come è avvenuto, ad esempio, per la funghicoltura - Vedi legge 5 aprile 1985 n. 126. Per il periodo successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996, l'art. 3, comma 4, lett. a), n. 1 del collegato alla legge finanziaria per il 1997 ha eliminato dalle attività considerate agricole quella relativa alla funghicoltura. Per tale attività varranno, pertanto, i limiti previsti dall'art. 29, comma 2, lettere b) e c) del D.P.R. n. 917/1986 non essendo più la stessa configurabile per presunzione, a decorrere dalla suddetta data, come attività produttiva di reddito agrario.
86. In senso favorevole ai principi in materia tributaria dettati nella sentenza n. 15168/89 v. Giovan Battista D'Agostino, «Coesistenza di due imprese in capo a uno stesso imprenditore: impresa agraria e commerciale», in «Il Fisco» n. 41/1990, pag. 6546. Per un allarmato commento v. Gianni Passamonti, «Tempi duri per l'agriturismo», in Comm. Trib. n. 1/1990, pag. 10; per una critica che appare esatta sotto l'aspetto del carattere non convincente di alcuni argomenti contenuti nella motivazione (e, in particolare, di quello secondo il quale la natura commerciale dell'attività agrituristica deriverebbe non da una indifferenza della normativa fiscale rispetto a quella civilistica-principio che sarebbe stato di per sé sufficiente a sorreggere la decisione della Suprema Corte - ma dall'esistenza di una espressa regolamentazione statale (legge-quadro) e regionale, per quel che concerne l'autorizzazione comunale previa iscrizione nel registro regionale, la disciplina degli esercizi pubblici per la salubrità degli ambienti ricettivi e per la somministrazione degli alimenti, la legittimazione degli esercenti che debbono essere in possesso di libretto sanitario e immuni da condanna per reati contro l'industria e commercio) v. V. Vanelli, «La nuova disciplina fiscale dell'agriturismo», in «Il Fisco» 28/1992, pag. 6922, nota 4, che, in proposito, osserva «pare che la Cassazione abbia alquanto travisato la natura del fenomeno, motivando la sentenza in modo contraddittorio: in realtà l'agriturismo è per definizione attività subordinata a quella agricola, tant'è che non costituisce nemmeno distrazione degli immobili dall'uso agricolo, mentre l'applicazione della

disciplina degli esercizi pubblici appare ispirata soprattutto da un'esigenza di tutela dell'interesse collettivo all'igiene e salubrità degli alimenti e dei locali adibiti alla ricezione".

87. L'ultimo esempio di tale approccio al problema è costituito dalla proposta n. 1534 presentata alla Camera il 23 settembre 1987.
88. Già contenuta in modo esplicito nella proposta di legge, presentata alla Camera dei Deputati il 10 marzo 1988 e nel disegno di legge n. 970, presentato al Senato il 7 aprile 1988 sui contenuti del quale ultimo ci si è soffermati nel precedente paragrafo.
89. Vedi in tal senso la già citata sentenza della Cassazione n. 15168/1989.
90. L'art.3, comma 4, lett. b) legge n. 662/96 ha escluso dalla determinazione forfettaria su base catastale del reddito agrario anche le società in nome collettivo e in accomandita semplice, conseguentemente, sembra porsi un'esigenza di raccordo fra quest'ultima norma e l'art. 5 legge n. 413/91 nel senso di escludere dalla determinazione forfettaria delle Imposte Dirette prevista per le aziende agrituristiche anche dette società di persone.
91. Decreto legge 28 dicembre 1989, n. 414 e decreto legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 26 giugno 1990, n. 165.
92. Art. 51, comma 2, lett. c), riferito all'art. 29, comma 2, del D.P.R. 917/1986. Occorre rilevare che, come fatto presente nella precedente nota 90, l'art. 3, comma 4, del collegato alla legge finanziaria 1997, ha ulteriormente ristretto l'ambito dei soggetti per i quali il reddito derivante da alcune coltivazioni può essere determinato secondo le regole catastali. In tale norma, infatti, con una modifica all'art. 51, comma 2, lett. c), del D.P.R. 917/1986, viene previsto che i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attività elencate nell'art. 29, anche nei limiti previsti dalla stessa norma, sono considerati comunque redditi di impresa anche se prodotti dalle società in nome collettivo o in accomandita semplice. Tale disposizione, analoga a quella già prevista per le società di capitali e per gli enti di cui all'art. 87 del D.P.R. n. 917/1976, è in vigore a decorrere dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996. Il regime fiscale dell'agriturismo, in attesa dell'attuazione del necessario raccordo tra la nuova normativa di cui all'art. 3, comma 4, lett. b), legge n. 662/96 e l'art. 5 legge 413/91 (vedi nota 90), è quello sintetizzato nel sottostante prospetto:

*Il regime fiscale dell'agriturismo.*

	<b>Reddito</b>	<b>I.V.A.</b>
Persone fisiche, società semplici, enti non commerciali	25% dei ricavi	50% dell'imposta sulle operazioni imponibili
Snc e Sas	25% dei ricavi	50% dell'imposta sulle operazioni imponibili
Società di capitali (soggetti assimilati)	Differenza ricavi/costi	50% dell'imposta sulle operazioni imponibili

(fonte: *Il Sole* - 24 ore - 24 febbraio 1997)

93. In «Il Fisco» n. 8/1992, pag. 1896. Per quel che concerne i meccanismi che vengono ad attivarsi nell'applicazione dell'IVA, con speciale riferimento alla necessità o meno, di volta in volta, di fatturare ed annotare i passaggi di beni o servizi dell'attività agricola a quella agriturbistica, vedi Valerio Vannelli «La nuova disciplina fiscale dell'agriturismo» cit., il quale esamina analiticamente le varie ipotesi configurabili ed i relativi adempimenti IVA da adottare così identificandole:
  - 1) attività agricola svolta in regime normale per opzione, attività agriturbistica in regime naturale forfettario;
  - 2) attività agricola ed attività agriturbistica entrambe in regime normale per opzione;
  - 3) attività agricola in regime speciale, attività agriturbistica in regime normale per opzione;
  - 4) attività agricola e agriturbistica entrambe in regime speciale per mancato esercizio di opzioni.
94. Vedi art. 4, I comma, legge Regione Toscana 3 giugno 1987, n. 36.
95. Vedi supplemento economico del «Corriere della Sera» del 10 settembre 1996. Vedi intervista a Raimondo Ferro (Segretario Lombardia «Terranostra»); in supplemento al «Corriere della Sera» del 22 ottobre 1996; articolo: «Affari al galoppo - Maneggi e Agriturismo - Costi e Ricavi». Vedi anche «Agriturismo un buon ritiro con profitto» in Affari e Finanza supplemento de «La Repubblica» del 30 gennaio 1995. Nel «Messaggero» del 22 marzo 1996, pag. 35 (cronaca di Frosinone) si parla significativamente di una «crociata contro le aziende agrituristiche avviata dall'Unione Commercianti» per far cessare «la concorrenza sleale che dilaga». Nel «Corriere della Sera» del 9 marzo 1997, pag. 25, viene precisato, con riferimento al 31 dicembre 1996, che «oggi in Italia si contano 8.500 aziende agrituristiche (133.000 posti-letto ...) con un incremento di 1.500 unità nell'ultimo anno». Secondo la stessa fonte, il fatturato complessivo del turismo verde raggiunge attualmente i 1.100 miliardi con una domanda che coinvolge il 12% degli italiani.

96. Vedi art. 14, primo comma, legge regione Emilia Romagna 11 marzo 1987 n. 8; art. 4, terzo comma, legge regione Lazio 18 aprile 1988 n. 21; art. 11, quarto comma, legge regione Umbria 6 agosto 1987 n. 38; art. 8, lett. a), legge regione Val d'Aosta 24 gennaio 1983 n. 1; art. 13, quinto comma, legge regione Veneto 15 luglio 1986 n. 31.
97. Alcune regioni (ad es. regione Marche) dispongono esplicitamente che anche tali contributi non sono cumulabili con quelli concessi, allo stesso titolo, dalle regioni stesse.
98. Il Reg. CEE n. 2328/91 ha disciplinato in modo più specifico e rigoroso la concessione di contributi comunitari, già prevista in modo generico (in quanto non connessa allo svolgimento di attività agrituristiche, ma ad attività «di carattere turistico e artigianale da effettuare nell'azienda agricola») dall'art. 16 del Reg. CEE n. 797/85 del 12 marzo 1985.
99. Sotto l'aspetto fiscale sembra indifferente l'essere avvenuta la concessione dei contributi in conto capitale o in conto interessi posto che, in entrambi i casi, gli incentivi sono corrisposti per la realizzazione delle medesime opere e la loro erogazione è subordinata a precisi vincoli di destinazione - correlati all'utilizzazione delle opere stesse, per un periodo minimo prefissato, per il potenziamento o la ristrutturazione degli immobili, impianti o attrezzature dell'impresa beneficiaria.
100. Si riporta per maggior completezza il testo del terzo comma, lett. b), dell'art. 55 del Tuir: 3. Sono inoltre considerati sopravvenienze attive: a) ...; b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere e) e f) del comma 1 dell'articolo 53. Tale proventi concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto (la parola «quarto» è stata così sostituita alla parola «nono» dall'art. 9, comma primo, decreto legge 20 giugno 1996 n. 323, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, con riferimento ai proventi incassati a decorrere dal periodo di imposta in corso al 20 giugno 1996); tuttavia il loro ammontare, nel limite del 50 per cento e se accantonato in apposita riserva, concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui la riserva sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o i beni ricevuti siano destinati all'uso personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.
101. In proposito si ricorda che recentemente la Commissione Centrale sez. 13, 17.11.1993, n. 3173 ha confermato l'applicabilità della ritenuta su contributi pubblici alle imprese agricole anche se cooperative a r.l.
102. Art. 39 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917: «Non si considerano produttive di reddito di fabbricati le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali e relative pertinenze, appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono e destinate: a) all'abitazione delle persone addette alla coltivazione della terra, alla

custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali e alla vigilanza dei lavoratori agricoli, nonché dei familiari conviventi a loro carico, sempre che le caratteristiche dell'immobile siano rispondenti alle esigenze delle attività;

b) al ricovero degli animali di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 29 e di quelli occorrenti per la coltivazione;

c) alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;

d) alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli e alle attività di manipolazione e trasformazione di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 29».

Si rileva, inoltre, che da ultimo la legge 23 dicembre 1996 n. 662 all'art. 3, comma 156, ha disposto la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali previsti dall'art. 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 «tenendo conto del fatto che la normativa deve essere applicata soltanto all'edilizia rurale abitativa con particolare riguardo ai fabbricati siti in zone montane e che si deve provvedere all'istituzione di una categoria di immobili a destinazione speciale per il classamento dei fabbricati strumentali, ivi compresi quelli destinati all'attività agrituristica ...».

103. Art. 17, comma 3, della legge 31 gennaio 1994 n. 97: «Incentivi alle pluriattività: le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali e relative pertinenze destinate all'esercizio dell'attività agrituristica di cui alla legge 5 dicembre 1985 n. 730, svolta in territori montani, sono assimilate alle costruzioni rurali di cui all'art. 39 del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 17 e successive modificazioni».
104. È necessario evidenziare che i verbali che richiamano le disposizioni di cui alla legge 287/91 sono quelli - che costituiscono il maggior numero - redatti da Comandi operanti nella Regione Abruzzo la quale, nella recente legge regionale 31 maggio 1994, n. 31, all'art. 14, per quel che riguarda le sanzioni amministrative a carico di chi eserciti abusivamente attività agrituristiche o comunque violi gli obblighi previsti dalla legge regionale abruzzese, ha espressamente disposto che il trasgressore è soggetto alle sanzioni amministrative di cui alla legge 287/91. In altri verbali, riscontrate sempre violazioni di norme regionali sui limiti dell'attività, sono state ritenute applicabili soltanto specifiche norme regionali sanzionatorie e si è provveduto ad inviare l'atto, oltre che all'Ufficio del Registro, all'Ispettorato regionale per l'agriturismo.
105. Rilievo, peraltro, discutibile posto che, come evidenziato in precedenza, l'autorizzazione comunale che abilita allo svolgimento dell'attività agrituristica ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 730/85 «è sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo». Sembra, inoltre opportuno rammentare che, successivamente alla data di compilazione dei verbali di



## La normativa turistica in Sicilia.

© AAPT Palermo - II edizione, 2003  
www.palermotourism.com

cui al presente paragrafo, con D.P.R. 9 maggio 1994, n. 411, è stato approvato il regolamento che concerne l'attuazione dell'art. 2, decimo e undicesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, riguardante la «semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi» attraverso un sistema di silenzio-assenso che permette agli imprenditori di dare immediatamente inizio alla propria attività con una semplice «denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato alla Pubblica amministrazione». Tale procedimento semplificativo e acceleratorio, dato il suo carattere generale, sembra applicabile sia alla domanda di iscrizione negli elenchi dei soggetti idonei all'esercizio dell'agriturismo, sia al rilascio dell'autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attività agrituristica.

106. Vedi art. 2 legge regionale Toscana 3 giugno 1987, n. 36.
107. Vedi art. 4.1 legge regionale Toscana 3 giugno 1987, n. 35 già più volte sopra segnalato: «Il carattere di principalità delle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento del bestiame e il rapporto di complementarietà e connessione dell'attività agrituristica si intendono realizzati quando il valore di quest'ultima è inferiore a quello della produzione lorda vendibile agricola e il tempo-lavoro impiegato nell'attività agricola resta superiore a quello impiegato nell'attività agrituristica».
108. G. B. Ferri: «Fondo e azienda nell'impresa agricola», Relazione svolta nelle seconde giornate camerti di Diritto Agrario Comunitario, Ancona 12-14 maggio 1988.
109. Già percepito da G. Ferri, il quale, nel 1954, si era posto il noto interrogativo: «L'impresa agricola è un'impresa in senso tecnico?» in atti del terzo Congresso nazionale di Diritto agrario - Milano, 1954, pag. 397 ss.

Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228

Orientamento e modernizzazione  
del settore agricolo, a norma dell'art. 7  
della legge 5 marzo 2001, n. 57.

Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2001

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
- Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
- Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2001;
- Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso il 24 aprile 2001;
- Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001;
- Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, della sanità, dell'ambiente, per la funzione pubblica, per gli affari regionali e per le politiche comunitarie;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

**Capo I**

*Soggetti e attività.*

**Art. 1**

*Imprenditore agricolo.*

1. L'articolo 2135 del codice civile è sostituito dal seguente: "È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di

una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonchè le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge".

2. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

**AVVERTENZA:**

- Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

**NOTA AL TITOLO:**

- La legge 5 maggio 2001, n. 57, reca: "Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati". Il testo dell'art. 7 è riportato in note alle premesse.

**NOTE ALLE PREMESSE:**

- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo degli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57, riportata in titolo:  
"Art. 7 (Delega per la modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle foreste,

della pesca e dell'acquacoltura).

1. Il Governo è delegato a emanare, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della legge 13 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi contenenti norme per l'orientamento e la modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca, dell'acquacoltura e della lavorazione del pescato, anche in funzione della razionalizzazione degli interventi pubblici.
2. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri e dopo avere acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica affinché sia espresso, entro quaranta giorni, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente ad esso, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono diretti, in coerenza con la politica agricola dell'Unione europea, a creare le condizioni per:
  - a) promuovere, anche attraverso il metodo della concertazione, il sostegno e lo sviluppo economico e sociale dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e dei sistemi agroalimentari secondo le vocazioni produttive del territorio, individuando i presupposti per l'istituzione di distretti agroalimentari, rurali ed ittici di qualità ed assicurando la tutela delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale;
  - b) favorire lo sviluppo dell'ambiente rurale e delle risorse marine, privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, anche con il sostegno della multifunzionalità dall'azienda agricola, di acquacoltura e di pesca, comprese quelle relative alla gestione ed alla tutela ambientale e paesaggistica, anche allo scopo di creare fonti alternative di reddito;
  - c) ammodernare le strutture produttive agricole, della pesca e dell'acquacoltura, forestali, di servizio e di fornitura di mezzi tecnici a minor impatto ambientale; di trasformazione e commercializzazione dei prodotti nonchè le infrastrutture per l'irrigazione al fine di sviluppare la competitività delle imprese agricole ed agroalimentari, soddisfacendo la domanda dei mercati ed assicurando la qualità dei prodotti, la tutela dei consumatori e dell'ambiente;
  - d) garantire la tutela della salute dei consumatori nel rispetto del principio di precauzione, promuovendo la riconversione della produzione intensiva

zootecnica in produzione estensiva biologica e di qualità, favorire il miglioramento e la tutela dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene e di benessere degli animali negli allevamenti, nonchè della qualità dei prodotti per uso umano e dei mangimi per gli animali, in particolare sviluppando e regolamentando sistemi di controllo e di tracciabilità delle filiere agroalimentari;

- e) garantire un costante miglioramento della qualità, valorizzare le peculiarità dei prodotti e il rapporto fra prodotti e territorio, assicurare una adeguata informazione al consumatore e tutelare le tradizioni alimentari e la presenza nei mercati internazionali, con particolare riferimento alle produzioni tipiche, biologiche e di qualità;
- f) favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani e la concentrazione dell'offerta in armonia con le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza;
- g) assicurare, in coerenza con le politiche generali del lavoro, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura e forestale, per favorire l'emersione dell'economia irregolare e sommersa;
- h) favorire la cura e la manutenzione dell'ambiente rurale, anche attraverso la valorizzazione della piccola agricoltura per autoconsumo o per attività di agriturismo e di turismo rurale;
- i) favorire lo sviluppo sostenibile del sistema forestale, in aderenza ai criteri e principi individuati dalle Conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa."

“Art. 8 (Principi e criteri direttivi).

1. Nell'attuazione della delega di cui all'art. 7, il Governo si atterrà ai principi e criteri contenuti nel capo I e nell'art. 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonchè ai seguenti principi e criteri direttivi:
  - a) definizione dei soggetti imprenditori agricoli, della pesca e forestali e riordino delle qualifiche soggettive;
  - b) definizione delle attività di coltivazione, di allevamento, di acquacoltura, di silvicoltura e di pesca che utilizzano, o possono utilizzare, le risorse fondiarie, gli ecosistemi fluviali, lacustri, salmastri o marini con equiparazione degli imprenditori della silvicoltura, dell'acquacoltura e della pesca a quelli agricoli;
  - c) definizione delle attività connesse, ancorchè non svolte nell'azienda, anche in forma associata o cooperativa, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli, agroalimentari ed agroindustriali nonchè alla fornitura di beni e servizi;
  - d) previsione del registro delle imprese di cui agli articoli da 2188 a 2202 del codice civile, quale strumento di pubblicità legale dei soggetti e delle

- attività di cui alle lettere a), b), c), l) e u), nonché degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici esercenti attività agricola iscritti nelle sezioni speciali del registro medesimo;
- e) promozione e mantenimento di strutture produttive efficienti, favorendo la conservazione dell'unità aziendale e della destinazione agricola dei terreni e l'accorpamento dei terreni agricoli, creando le condizioni per l'ammmodernamento strutturale dell'impresa e l'ottimizzazione del suo dimensionamento, agevolando la ricomposizione fondiaria, attenuando i vincoli della normativa sulla formazione della proprietà coltivatrice;
  - f) promozione della gestione sostenibile del patrimonio forestale per favorire lo sviluppo di nuove opportunità imprenditoriali e occupazionali, anche in forma associata o cooperativa, la certificazione delle attività e la difesa dagli incendi boschivi;
  - g) promozione, sviluppo e ammodernamento delle filiere agroalimentari gestite direttamente dai produttori agricoli per la valorizzazione sul mercato dei loro prodotti;
  - h) fissazione dei criteri per il soddisfacimento del principio comunitario previsto dal regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli nella concessione degli aiuti da parte dell'Unione europea e dello Stato membro;
  - i) riduzione degli obblighi e semplificazione dei procedimenti amministrativi relativi ai rapporti tra aziende agricole, singole o associate, e pubblica amministrazione;
  - l) previsione dell'integrazione delle attività agricole con altre extragricole svolte in seno all'azienda ovvero in luogo diverso dalla stessa, anche in forma associata o cooperativa, al fine di favorire la pluriattività dell'impresa agricola anche attraverso la previsione di apposite convenzioni con la pubblica amministrazione;
  - m) razionalizzazione e revisione della normativa in materia di ricerca, formazione e divulgazione in agricoltura, acquacoltura e pesca privilegiando modelli di sviluppo sostenibile e di tutela della biodiversità, per favorire la diffusione delle innovazioni e il trasferimento dei risultati della ricerca alle imprese;
  - n) garanzia della tutela della salute, del benessere degli animali, del processo di riconversione delle produzioni agroalimentari verso una crescente ecocompatibilità, regolamentazione e promozione di sistemi produttivi integrati che garantiscano la tracciabilità della materia prima agricola di base, razionalizzazione e rafforzamento del sistema di controllo dei prodotti agricoli, della pesca e alimentari a tutela della qualità dei prodotti con particolare riferimento agli organismi geneticamente modificati e loro derivati;
  - o) sviluppo delle potenzialità produttive attraverso la valorizzazione delle peculiarità dei prodotti tipici, anche con il sostegno dei distretti

- agroalimentari, dei distretti rurali ed ittici;
- p) promozione dell'etichettatura dei prodotti alimentari destinati come tali al consumatore, con particolare riferimento a quelli di origine animale, al fine di garantire la sicurezza e la qualità e di consentire la conoscenza della provenienza della materia prima;
  - q) revisione della legge 16 marzo 1988, n. 88, relativa agli accordi interprofessionali e dell'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, relativo agli organismi interprofessionali per assicurare il migliore funzionamento e la trasparenza del mercato;
  - r) revisione della legge 20 marzo 1913, n. 272, e successive modificazioni, al fine di adeguare le borse merci alle mutate condizioni di mercato, alle nuove tecnologie informatiche e telematiche, a tutti gli interventi finanziari previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, nonché per garantire la trasparenza del mercato e la tutela dei consumatori;
  - s) revisione della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni, sulla vendita al pubblico dei prodotti agricoli, al fine di semplificare le procedure e di favorire il rapporto con i consumatori, anche abolendo l'autorizzazione ivi prevista;
  - t) definizione di strumenti finanziari innovativi, di servizi assicurativi e di garanzia al credito al fine di sostenere la competitività e favorire la riduzione di rischi di mercato;
  - u) attribuzione di caratteri imprenditoriali a tutte le forme di concentrazione dell'offerta nel rispetto del controllo democratico da parte dei soci e nel divieto di abuso di potere nella gestione da parte dei medesimi;
  - v) favorire l'internazionalizzazione delle imprese agricole ed agroalimentari e delle loro strategie commerciali con particolare riferimento alle produzioni tipiche e di qualità e biologiche;
  - z) assicurare, in coerenza con le politiche generali, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e forestale, per favorire l'emersione dell'economia irregolare e sommersa nonché la valorizzazione della qualità dei prodotti alimentari;
  - aa) introduzione di regole per l'apprendistato ed il lavoro atipico e per quello occasionale, flessibile e stagionale con riferimento ad oggettive e specifiche esigenze nei settori oggetto della delega di cui all'art. 7 ed emersione dell'economia irregolare e sommersa;
  - bb) creare le condizioni atte a favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani nei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e forestale;
  - cc) coordinamento dei mezzi finanziari disponibili per la promozione di agricoltura, acquacoltura, pesca e sviluppo rurale, nonché per la promozione dei prodotti italiani di qualità nel mercato internazionale;
  - dd) semplificazione delle norme e delle procedure dell'attività amministrativa in agricoltura;



- ee) previsione di apposite convenzioni con la pubblica amministrazione quale strumento per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo e all'art. 7;
- ff) definizione di un nuovo assetto normativo che, nel rispetto delle regole comunitarie e dell'esigenza di rafforzare la politica della concorrenza, consenta per i prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) e indicazione geografica protetta (IGP) forme di programmazione produttiva in grado di accompagnare l'evoluzione della domanda ed accrescere la competitività di tali produzioni;
- gg) quantificazione degli oneri derivanti da ciascuna azione avviata in attuazione della delega di cui all'art. 7 ed indicazione della relativa copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio dello Stato, evitando che nuovi o maggiori oneri ricadano comunque sui bilanci delle regioni e degli enti locali.
2. I termini per l'emanazione dei testi unici in materia di agricoltura e di pesca e acquacoltura di cui all'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono prorogati fino a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I testi unici di cui al presente comma entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.”.

## Art. 2

### *Iscrizione al registro delle imprese.*

1. L'iscrizione degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici esercenti attività agricola nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile, oltre alle funzioni di certificazione anagrafica ed a quelle previste dalle leggi speciali, ha l'efficacia di cui all'articolo 2193 del codice civile.

### NOTA ALL'ART. 2:

- Si trascrive il testo degli articoli 2188 e 2193 del codice civile:  
“Art. 2188 (Registro delle imprese). - È istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge.  
Il registro è tenuto dall'ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale. Il registro è pubblico.”.
- “Art. 2193 (Efficacia dell'iscrizione). - I fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l'iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza.  
L'ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l'iscrizione è avvenuta.  
Sono salve le disposizioni particolari della legge.”.

## Art. 3

### *Attività agrituristiche.*

1. Rientrano fra le attività agrituristiche di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, ancorchè svolte all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza del territorio, nonchè la degustazione dei prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita del vino, ai sensi della legge 27 luglio 1999, n. 268. La stagionalità dell'ospitalità agrituristica si intende riferita alla durata del soggiorno dei singoli ospiti.
2. Possono essere addetti ad attività agrituristiche, e sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale, i familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, determinato e parziale.
3. Alle opere ed ai fabbricati destinati ad attività agrituristiche si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, lettera a) ed all'articolo 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nonchè di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all'utilizzo di opere provvisorie per l'accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche.

### NOTE ALL'ART. 3:

- La legge 5 dicembre 1985, n. 730, reca: "Disciplina dell'agriturismo".
- La legge 27 luglio 1999, n. 268, reca: "Disciplina delle strade del vino".
- Il testo dell'art. 230-bis del codice civile è il seguente:  
"Art. 230-bis (Impresa familiare). - Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonchè agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato.  
Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonchè quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi. Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo.  
Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.  
Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col

consenso di tutti i partecipi.

Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice.

In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell'art. 732.

Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme.”.

• Si trascrive il testo dell'art. 9, lettera a) e dell'art. 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli):

“Art. 9 (Cessione gratuita). - Il contributo di cui al precedente art. 3 non è dovuto: a) per le opere da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'art. 12, legge 9 maggio 1975, n. 153”.

“Art. 10 (Concessione relativa ad opere o impianti non destinati alla residenza). - La concessione relativa a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla presentazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. La incidenza di tali opere è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base a parametri che la regione definisce con i criteri di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 5, nonchè in relazione ai tipi di attività produttiva.

La concessione relativa a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, determinata ai sensi del precedente art. 5, nonchè una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del consiglio comunale.

Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei commi precedenti, nonchè di quelle nelle zone agricole previste dal precedente art. 9, venga comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo per la concessione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento della intervenuta variazione.”.

• Si riporta di seguito il testo del comma 2 dell'art. 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate):

“2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui alle leggi 10 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, nonchè ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità, qualora le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge n. 13 del 1989, non possano venire concesse, per il mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata con opere provvisorie, come definite dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, nei limiti della compatibilità suggerita dai vincoli stessi.”.

## **Art. 4**

### *Esercizio dell'attività di vendita.*

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a previa comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.
4. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
5. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.
6. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

7. Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto legislativo continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998.
8. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a lire 80 milioni per gli imprenditori individuali ovvero a lire 2 miliardi per le società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998.

#### NOTE ALL'ART. 4:

- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura): "Art. 8 (Registro delle imprese).

1. È istituito presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile.
2. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformità agli articoli 2188 e seguenti del codice civile, nonché alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 8 del presente articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia.
3. L'ufficio è retto da un conservatore nominato dalla giunta nella persona del segretario generale ovvero di un dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina del conservatore è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.
4. Sono iscritti in sezioni speciali del registro delle imprese gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui dall'art. 2083 del medesimo codice e le società semplici. Le imprese artigiane iscritte agli albi di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono altresì annotate in una sezione speciale del registro delle imprese.
5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali.
6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza e organicità di pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale.
7. Il sistema di pubblicità di cui al presente articolo deve trovare piena attuazione entro il termine massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data le camere di commercio continuano a curare la tenuta del registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni.
8. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro centottanta giorni dalla

data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo che dovranno prevedere in particolare:

- a) il coordinamento della pubblicità realizzata attraverso il registro delle imprese con il bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata e con il bollettino ufficiale delle società cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256, e successive modificazioni;
  - b) il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione nel registro delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o di certificati che attestino la mancanza di iscrizione, nonché di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese, in conformità alle norme vigenti;
  - c) particolari procedure agevolative e semplificative per l'istituzione e la tenuta delle sezioni speciali del registro, evitando duplicazioni di adempimenti ed aggravii di oneri a carico delle imprese;
  - d) l'acquisizione e l'utilizzazione da parte delle camere di commercio di ogni altra notizia di carattere economico, statistico ed amministrativo non prevista al fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue sezioni, evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese.
9. Per gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti iscritti nelle sezioni speciali del registro, l'importo del diritto annuale di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), è determinato, in sede di prima applicazione della presente legge, nella misura di un terzo dell'importo previsto per le ditte individuali.
  10. È abrogato il secondo comma dell'art. 47 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni.
  11. Allo scopo di favorire l'istituzione del registro delle imprese, le camere di commercio provvedono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad acquisire alla propria banca dati gli atti comunque soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro delle imprese.
  12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 10 entrano in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8.
  13. Gli uffici giudiziari hanno accesso diretto alla banca dati e all'archivio cartaceo del registro delle imprese e, fino al termine di cui al comma 7, del registro delle ditte e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito, con le modalità disposte dal regolamento di cui al comma 8."

- Si trascrive il testo dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59): "Art. 28.

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
  - a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
  - b) su qualsiasi area purchè in forma itinerante.

2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal sindaco del comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.
4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale.  
L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonchè nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
5. Nella domanda l'interessato dichiara:
  - a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5;
  - b) il settore o i settori merceologici e, qualora non intenda esercitare in forma itinerante esclusiva, il posteggio del quale chiede la concessione.
6. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività sulle aree pubbliche abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono sia nell'ambito della regione cui appartiene il comune che l'ha rilasciata, sia nell'ambito delle altre regioni del territorio nazionale.
7. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività.  
L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.
8. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico sanitarie. Le modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature sono stabiliti dal Ministero della sanità con apposita ordinanza.
9. L'esercizio del commercio disciplinato dal presente articolo nelle aree demaniali marittime è soggetto al nulla osta da parte delle competenti autorità marittime che stabiliscono modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette.
10. Senza permesso del soggetto proprietario o gestore è vietato il commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.
11. I posteggi, temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione in un mercato, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche, che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi.
12. Le regioni, entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto, emanano le norme relative alle modalità di esercizio del commercio di cui al

presente articolo, i criteri e le procedure per il rilascio, la revoca e la sospensione nei casi di cui all'art. 29, nonchè la reintestazione dell'autorizzazione in caso di cessione dell'attività per atto tra vivi o in caso di morte e i criteri per l'assegnazione dei posteggi. Le regioni determinano altresì gli indirizzi in materia di orari ferma restando la competenza in capo al sindaco a fissare i medesimi.

13. Le regioni, al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, stabiliscono, altresì, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 3, del presente decreto, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante, i criteri generali ai quali i comuni si devono attenere per la determinazione delle aree e del numero dei posteggi da destinare allo svolgimento dell'attività, per l'istituzione, la soppressione o lo spostamento dei mercati che si svolgono quotidianamente o a cadenza diversa, nonchè per l'istituzione di mercati destinati a merceologie esclusive. Stabiliscono, altresì, le caratteristiche tipologiche delle fiere, nonchè le modalità di partecipazione alle medesime prevedendo in ogni caso il criterio della priorità nell'assegnazione dei posteggi fondato sul più alto numero di presenze effettive.
14. Le regioni, nell'ambito del loro ordinamento, provvedono all'emanazione delle disposizioni previste dal presente articolo acquisendo il parere obbligatorio dei rappresentanti degli enti locali e prevedendo forme di consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio.
15. Il comune, sulla base delle disposizioni emanate dalla regione stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attività, nonchè le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti. Al fine di garantire il miglior servizio da rendere ai consumatori i comuni possono determinare le tipologie merceologiche dei posteggi nei mercati e nelle fiere.
16. Nella deliberazione di cui al comma 15 vengono individuate altresì le aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio di cui al presente articolo è vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle aree predette. Possono essere stabiliti divieti e limitazioni all'esercizio anche per motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse. Vengono altresì deliberate le norme procedurali per la presentazione e l'istruttoria delle domande di rilascio, il termine, comunque non superiore a novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonchè tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento, ai sensi della



legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche.

17. Al fine di valorizzare e salvaguardare il servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane ed insulari, le regioni e i comuni possono stabilire particolari agevolazioni, fino all'esenzione, per i tributi e le altre entrate di rispettiva competenza per le attività effettuate su posteggi posti in comuni e frazioni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e nelle zone periferiche delle aree metropolitane e degli altri centri di minori dimensioni.
18. In caso di inerzia da parte del comune, le regioni provvedono in via sostitutiva, adottando le norme necessarie, che restano in vigore fino all'emanazione delle norme comunali.”.

- Si trascrive il testo del comma 2, lettera d), dell'art. 4 del suriportato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114:  
“2. Il presente decreto non si applica:  
a) - b) - c) (Omissis);  
d) ai produttori agricoli, singoli o associati, i quali esercitino attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'art. 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125, e successive modificazioni, e alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni;”.

## Capo II

### *Contratti agrari, integrità aziendale e distretti.*

#### Art. 5

##### *Modifiche alla legge 3 maggio 1982, n. 203.*

1. Dopo l'articolo 4 della legge 3 maggio 1982, n. 203, è inserito il seguente:  
“Art. 4-bis (Diritto di prelazione in caso di nuovo affitto).
1. Il locatore che, alla scadenza prevista dall'articolo 1, ovvero a quella prevista dal primo comma dell'articolo 22 o alla diversa scadenza pattuita tra le parti, intende concedere in affitto il fondo a terzi, deve comunicare al conduttore le offerte ricevute, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno novanta giorni prima della scadenza. Le offerte possono avere ad oggetto anche proposte di affitto definite dal locatore e dai terzi ai sensi del terzo comma dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come sostituito dal primo comma dell'articolo 45 della presente legge.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non ricorre quando il conduttore abbia comunicato che non intende rinnovare l'affitto e nei casi di cessazione del rapporto di affitto per grave inadempienza o recesso del conduttore ai sensi dell'articolo 5.
3. Il conduttore ha diritto di prelazione se, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 e nelle forme ivi previste, offre condizioni uguali a quelle comunicategli dal locatore.
4. Nel caso in cui il locatore entro i sei mesi successivi alla scadenza del

contratto abbia concesso il fondo in affitto a terzi senza preventivamente comunicare le offerte ricevute secondo le modalità e i termini di cui al comma 1 ovvero a condizioni più favorevoli di quelle comunicate al conduttore, quest'ultimo conserva il diritto di prelazione da esercitare nelle forme di cui al comma 3 entro il termine di un anno dalla scadenza del contratto non rinnovato. Per effetto dell'esercizio del diritto di prelazione si instaura un nuovo rapporto di affitto alle medesime condizioni del contratto concluso dal locatore con il terzo.”.

#### NOTE ALL'ART. 5:

- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari): "Art. 4 (Rinnovazione tacita). - In mancanza di disdetta di una delle parti, il contratto di affitto si intende tacitamente rinnovato per il periodo minimo, rispettivamente, di quindici anni per l'affitto ordinario e di sei anni per l'affitto particellare, e così di seguito. La disdetta deve essere comunicata almeno un anno prima della scadenza del contratto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.”.

- Si riporta di seguito, il testo del comma terzo dell'art. 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 (Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici): "Sono validi tra le parti, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, gli accordi, anche non aventi natura transattiva, stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali, e le transazioni stipulate davanti al giudice competente. Nelle province di Trento e di Bolzano l'assistenza può essere prestata anche dalle organizzazioni professionali agricole provinciali.”.

#### Art. 6

##### *Utilizzazione agricola dei terreni demaniali e patrimoniali indisponibili.*

1. Le disposizioni recate dalla legge 12 giugno 1962, n. 567, e successive modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11, e successive modificazioni, si applicano anche ai terreni demaniali o soggetti al regime dei beni demaniali di qualsiasi natura o del patrimonio indisponibile appartenenti ad enti pubblici, territoriali o non territoriali, ivi compresi i terreni golenali, che siano oggetto di affitto o di concessione amministrativa.
2. L'ente proprietario può recedere in tutto o in parte dalla concessione o dal contratto di affitto mediante preavviso non inferiore a sei mesi e pagamento di una indennità per le coltivazioni in corso che vadano perdute nell'ipotesi che il terreno demaniale o equiparato o facente parte del patrimonio indisponibile debba essere improcrastinabilmente destinato al fine per il quale la demanialità o l'indisponibilità è posta.

3. Sui terreni di cui al comma 1 del presente articolo sono ammessi soltanto i miglioramenti, le addizioni e le trasformazioni concordati tra le parti o quelli eseguiti a seguito del procedimento di cui all'articolo 16 della legge 3 maggio 1982, n. 203. In quest'ultimo caso l'autorità competente non può emettere parere favorevole se i miglioramenti, le addizioni e le trasformazioni mantengono la loro utilità anche dopo la restituzione del terreno alla sua destinazione istituzionale.
4. Gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, alla scadenza della concessione amministrativa o del contratto di affitto, per la concessione e la locazione dei terreni di loro proprietà devono adottare procedure di licitazione privata o trattativa privata. A tal fine possono avvalersi della disposizione di cui all'articolo 23, terzo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come sostituito dal primo comma dell'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203.

**NOTE ALL'ART. 6:**

- La legge 12 giugno 1962, n. 567, reca: "Norme in materia di affitto di fondi rustici".
- Il titolo della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è riportato in nota all'art. 5.
- Il titolo della legge 3 maggio 1982, n. 203, è riportato in nota all'art. 5.
- Si riporta di seguito il testo dell'art. 16 della legge 3 maggio 1982, n. 203, il cui titolo è riportato in nota all'art. 5: "Art. 16 (Miglioramenti, addizioni e trasformazioni). - Ciascuna delle parti può eseguire opere di miglioramento fondiario, addizioni e trasformazioni degli ordinamenti produttivi e dei fabbricati rurali, purchè le medesime non modifichino la destinazione agricola del fondo e siano eseguite nel rispetto dei programmi regionali di sviluppo oppure, ove tali programmi non esistano, delle vocazioni colturali delle zone in cui è ubicato il fondo.

La parte che intende proporre la esecuzione delle opere di cui al primo comma, in mancanza di un preventivo accordo, deve comunicare all'altra parte e all'ispettorato provinciale dell'agricoltura mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, corredata di progetto di massima, la natura, le caratteristiche e le finalità delle opere di cui si chiede l'esecuzione all'altra parte. L'ispettorato provinciale dell'agricoltura, non appena ricevuta la comunicazione di cui al comma precedente, convoca le parti, che possono farsi assistere dalle rispettive organizzazioni professionali, ai fini di tentare un accordo in ordine alla proposta e ai connessi regolamenti di rapporti tra le parti. Nel caso in cui non si raggiunga tale accordo, l'ispettorato, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, si pronuncia, motivando in senso favorevole o contrario in ordine alle opere richieste di cui al primo comma, riscontrata anche la congruità delle medesime; indica altresì eventuali modificazioni tecniche al progetto presentato ed assegna, in caso di giudizio favorevole, un termine per l'inizio e la

ultimazione delle opere.

La decisione deve essere comunicata, a cura dell'ispettorato, ad entrambe le parti. Qualora venga adottata una decisione favorevole, il proprietario del fondo deve fare conoscere, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, se egli stesso intenda eseguire le opere.

In caso di dichiarazione negativa o di silenzio, l'affittuario può procedere senz'altro anche se la proposta delle opere di cui al primo comma è stata fatta dal locatore, alla esecuzione delle medesime. Qualora il proprietario comunichi di voler eseguire direttamente le opere di cui al primo comma con le eventuali modifiche stabilite dall'ispettorato, deve iniziare ed ultimare le relative opere entro termini assegnati dall'ispettorato stesso.

Se il proprietario non dà inizio alle opere di cui al primo comma o non le ultimare entro i termini di cui al comma precedente, l'affittuario può eseguirle a sue spese. L'affittuario è tenuto a comunicare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario e all'ispettorato la sua decisione di surrogarsi al locatore nella esecuzione o nel completamento delle opere."

**Art. 7**

*Prelazione di più confinanti.*

1. Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui rispettivamente all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, ed all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, nel caso di più soggetti confinanti, si intendono, quali criteri preferenziali, nell'ordine, la presenza come partecipi nelle rispettive imprese di coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale di età compresa tra i 18 e i 40 anni o in cooperative di conduzione associata dei terreni, il numero di essi nonchè il possesso da parte degli stessi di conoscenze e competenze adeguate ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999.

**NOTE ALL'ART. 7:**

- Il testo dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 (Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice) è il seguente: "Art. 8. - In caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella stagionale, l'affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante, a parità di condizioni, ha diritto di prelazione purchè coltivi il fondo stesso da almeno quattro anni, non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia.

La prelazione non è consentita nei casi di permuta, vendita forzata, liquidazione coatta, fallimento, espropriazione per pubblica utilità e quando i terreni in base a piani regolatori, anche se non ancora approvati, siano destinati ad utilizzazione edilizia, industriale o turistica.

Qualora il trasferimento a titolo oneroso sia proposto, per quota di fondo, da un componente la famiglia coltivatrice, sia in costanza di comunione ereditaria che in ogni altro caso di comunione familiare, gli altri componenti hanno diritto alla prelazione semprechè siano coltivatori manuali o continuino l'esercizio dell'impresa familiare in comune.

Il proprietario deve notificare con lettera raccomandata al coltivatore la proposta di alienazione trasmettendo il preliminare di compravendita in cui devono essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di vendita e le altre norme pattuite compresa la clausola per l'eventualità della prelazione. Il coltivatore deve esercitare il suo diritto entro il termine di trenta giorni.

Qualora il proprietario non provveda a tale notificazione o il prezzo indicato sia superiore a quello risultante dal contratto di compravendita, l'avente titolo al diritto di prelazione può, entro un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita, riscattare il fondo dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa.

Ove il diritto di prelazione sia stato esercitato, il versamento del prezzo di acquisto deve essere effettuato entro il termine di tre mesi, decorrenti dal trentesimo giorno dall'avvenuta notifica da parte del proprietario, salvo che non sia diversamente pattuito tra le parti.

Se il coltivatore che esercita il diritto di prelazione dimostra, con certificato dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente, di aver presentato domanda ammessa all'istruttoria per la concessione del mutuo ai sensi dell'art. 1, il termine di cui al precedente comma è sospeso fino a che non sia stata disposta la concessione del mutuo ovvero fino a che l'Ispettorato non abbia espresso diniego a conclusione della istruttoria compiuta e, comunque, per non più di un anno. In tal caso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura deve provvedere entro quattro mesi dalla domanda agli adempimenti di cui all'art. 3, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento di esecuzione della presente legge.

In tutti i casi nei quali il pagamento del prezzo è differito il trasferimento della proprietà è sottoposto alla condizione sospensiva del pagamento stesso entro il termine stabilito.

Nel caso di vendita di un fondo coltivato da una pluralità di affittuari, mezzadri o coloni, la prelazione non può essere esercitata che da tutti congiuntamente.

Qualora alcuno abbia rinunciato, la prelazione può essere esercitata congiuntamente dagli altri affittuari, mezzadri o coloni purchè la superficie del fondo non ecceda il triplo della complessiva capacità lavorativa delle loro famiglie. Si considera rinunciatario l'avente titolo che entro quindici giorni dalla notificazione di cui al quarto comma non abbia comunicato agli altri aventi diritto la sua intenzione di avvalersi della prelazione.

Se il componente di famiglia coltivatrice, il quale abbia cessato di far parte della

conduzione colonica in comune, non vende la quota del fondo di sua spettanza entro cinque anni dal giorno in cui ha lasciato l'azienda, gli altri componenti hanno diritto a riscattare la predetta quota al prezzo ritenuto congruo dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, con le agevolazioni previste dalla presente legge, semprechè l'acquisto sia fatto allo scopo di assicurare il consolidamento di impresa coltivatrice familiare di dimensioni economicamente efficienti. Il diritto di riscatto viene esercitato, se il proprietario della quota non consente alla vendita, mediante la procedura giudiziaria prevista dalle vigenti leggi per l'affrancazione dei canoni enfiteutici.

L'accertamento delle condizioni o requisiti indicati dal precedente comma è demandato all'Ispettorato agrario provinciale competente per territorio.

Ai soggetti di cui al primo comma sono preferiti, se coltivatori diretti, i coeredi del venditore."

• Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817 (Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice): "Art. 7. - Il termine di quattro anni previsto dal primo comma dell'art. 8 della legge 26 marzo 1965, n. 590, per l'esercizio del diritto di prelazione è ridotto a due anni.

Detto diritto di prelazione, con le modifiche previste nella presente legge, spetta anche:

- 1) al mezzadro o al colono il cui contratto sia stato stipulato dopo l'entrata in vigore della legge 15 settembre 1964, n. 756;
- 2) al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purchè sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti.

Nel caso di vendita di più fondi ogni affittuario, mezzadro o colono può esercitare singolarmente o congiuntamente il diritto di prelazione rispettivamente del fondo coltivato o dell'intero complesso di fondi."

• Il testo dell'art. 8 del regolamento (CE) n. 1257/99, del Consiglio, del 17 maggio 1999 recante: "sostegno allo sviluppo rurale dal parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti", è il seguente: "Art. 8.

1. Gli aiuti per facilitare il primo insediamento dei giovani agricoltori sono concessi alle seguenti condizioni: l'agricoltore non ha ancora compiuto 40 anni; l'agricoltore possiede conoscenze e competenze professionali adeguate; l'agricoltore si insedia in un'azienda agricola per la prima volta; per quanto riguarda l'azienda: i) dimostra redditività e ii) rispetta requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, e l'agricoltore si insedia in qualità di capo dell'azienda.

Possono essere applicate condizioni specifiche nel caso in cui il giovane agricoltore non si insedi nell'azienda come unico capo di essa. Tali condizioni

devono essere equivalenti a quelle richieste per l'insediamento del suddetto giovane agricoltore come unico capo dell'azienda.

2. Gli aiuti all'insediamento possono consistere in: un premio unico il cui importo massimo ammissibile figura nell'allegato; un abbuono d'interessi per i prestiti contratti a copertura delle spese derivanti dall'insediamento; l'importo equivalente al valore capitalizzato di tale abbuono non può essere superiore al valore del premio unico."

### **Art. 8**

#### *Conservazione dell'integrità dell'azienda agricola.*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, si applicano, a decorrere dal 1o gennaio 2002, anche alle aziende agricole ubicate in comuni non montani.

#### **NOTA ALL'ART. 8:**

- Si riporta di seguito il testo degli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane):

"Art. 4 (Conservazione dell'integrità dell'azienda agricola).

1. Nei comuni montani, gli eredi considerati affittuari ai sensi dell'art. 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203, delle porzioni di fondi rustici ricomprese nelle quote degli altri coeredi hanno diritto, alla scadenza del rapporto di affitto instauratosi per legge, all'acquisto della proprietà delle porzioni medesime, unitamente alle scorte, alle pertinenze ed agli annessi rustici.
2. Il diritto di cui al comma 1 è acquisito a condizione che i predetti soggetti dimostrino:
  - a) di non aver alienato, nel triennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire 500.000, salvo il caso di permuta o cessione a fini di ricomposizione fondiaria;
  - b) che il fondo per il quale intendono esercitare il diritto, in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà o enfiteusi, non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa loro o della loro famiglia;
  - c) di essersi obbligati, con la dichiarazione di cui all'art. 5, comma 1, a condurre o coltivare direttamente il fondo per almeno sei anni;
  - d) di essere iscritti al Servizio contributi agricoli unificati (SCAU) ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233, in qualità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale.
3. La disciplina prevista dal presente articolo non si applica nella provincia autonoma di Bolzano".

"Art. 5 (Procedura per l'acquisto della proprietà).

1. Gli eredi che intendono esercitare il diritto di cui all'art. 4 devono, entro sei mesi dalla scadenza del rapporto di affitto, notificare ai coeredi, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la dichiarazione di acquisto e versare il prezzo entro il termine di tre mesi dall'avvenuta notificazione della

dichiarazione.

2. Il prezzo di acquisto è costituito, al momento dell'esercizio del diritto, dal valore agricolo medio determinato ai sensi dell'art. 4 della legge 26 maggio 1965, n. 590.
3. Qualora i terreni oggetto dell'acquisto siano utilizzati, prima della scadenza del periodo di cui all'art. 4, comma 2, lettera c), a scopi diversi da quelli agricoli, in conformità agli strumenti urbanistici vigenti, gli altri coeredi hanno diritto alla rivalutazione del prezzo, in misura pari alla differenza tra il corrispettivo già percepito, adeguato secondo l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ed il valore di mercato conseguente alla modificazione della destinazione dell'area.
4. Il prezzo di acquisto delle scorte, delle pertinenze e degli annessi rustici è determinato, al momento dell'esercizio del diritto, dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura o dall'organo regionale corrispondente.
5. In caso di rifiuto a ricevere il pagamento del prezzo da parte del proprietario, gli eredi devono depositare la somma presso un istituto di credito nella provincia dove è ubicato il fondo, dando comunicazione al proprietario medesimo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell'avvenuto deposito. Dalla data della notificazione si acquisisce la proprietà.
6. Agli atti di acquisto effettuati ai sensi della presente legge da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, si applicano le agevolazioni fiscali e creditizie previste per la formazione e della proprietà coltivatrice."

### **Art. 9**

#### *Soci di società di persone.*

1. Ai soci delle società di persone esercenti attività agricole, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, continuano ad essere riconosciuti e si applicano i diritti e le agevolazioni tributarie e creditizie stabiliti dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso delle predette qualifiche. I predetti soggetti mantengono la qualifica previdenziale e, ai fini del raggiungimento, da parte del socio, del fabbisogno lavorativo prescritto, si computa anche l'apporto delle unità attive iscritte nel rispettivo nucleo familiare.

### **Art. 10**

#### *Attribuzione della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale.*

1. All'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le società sono considerate imprenditori agricoli a titolo principale qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo dell'attività agricola, ed inoltre:



- a) nel caso di società di persone qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale. Per le società in accomandita la percentuale si riferisce ai soci accomandatari;
  - b) nel caso di società cooperative qualora utilizzino prevalentemente prodotti conferiti dai soci ed almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale;
  - c) nel caso di società di capitali qualora oltre il 50 per cento del capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli a titolo principale. Tale condizione deve permanere e comunque essere assicurata anche in caso di circolazione delle quote o azioni. A tal fine lo statuto può prevedere un diritto di prelazione a favore dei soci che abbiano la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, nel caso in cui altro socio avente la stessa qualifica intenda trasferire a terzi a titolo oneroso, in tutto o in parte, le proprie azioni o la propria quota, determinando le modalità e i tempi di esercizio di tale diritto. Il socio che perde la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale è tenuto a darne comunicazione all'organo di amministrazione della società entro quindici giorni.".
2. Restano ferme le disposizioni di cui al testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

#### NOTE ALL'ART. 10:

- Il testo dell'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153 (Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura), come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:

"Art. 12. - Si considera a titolo principale l'imprenditore che dedichi all'attività agricola almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dall'attività medesima almeno due terzi del proprio reddito globale da lavoro risultante dalla propria posizione fiscale.

Il requisito del reddito e quello inerente al tempo dedicato all'attività agricola è accertato dalle regioni.

Il requisito della capacità professionale si considera presunto quando l'imprenditore che abbia svolto attività agricola sia in possesso di un titolo di studio di livello universitario nel settore agrario, veterinario, delle scienze naturali, di un diploma di scuola media superiore di carattere agrario, ovvero di istituto professionale agrario o di altra scuola ad indirizzo agrario equivalente. Il detto requisito si presume, altresì, quando l'imprenditore abbia esercitato per un triennio anteriore alla data di presentazione della domanda l'attività agricola come capo di azienda, ovvero come coadiuvante familiare o come lavoratore agricolo: tali condizioni possono essere provate anche mediante atto di notorietà. Negli altri casi il requisito della capacità professionale è accertato da una commissione provinciale nominata dal presidente della giunta regionale e composta dai rappresentanti delle organizzazioni nazionali professionali degli imprenditori agricoli più rappresentative e da un funzionario della regione che la

presiede.

Le società sono considerate imprenditori agricoli a titolo principale qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo dell'attività agricola, ed inoltre:

- a) nel caso di società di persone qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale. Per le società in accomandita la percentuale si riferisce ai soci accomandatari;
- b) nel caso di società cooperative qualora utilizzino prevalentemente prodotti conferiti dai soci ed almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale;
- c) nel caso di società di capitali qualora oltre il 50 per cento del capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli a titolo principale. Tale condizione deve permanere e comunque essere assicurata anche in caso di circolazione delle quote o azioni. A tal fine lo statuto può prevedere un diritto di prelazione a favore dei soci che abbiano la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, nel caso in cui altro socio avente la stessa qualifica intenda trasferire a terzi a titolo oneroso, in tutto o in parte, le proprie azioni o la propria quota, determinando le modalità e i tempi di esercizio di tale diritto. Il socio che perde la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale è tenuto a darne comunicazione all'organo di amministrazione della società entro quindici giorni.".

- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, reca: "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi".

#### Art. 11

##### *Attenuazione dei vincoli in materia di proprietà coltivatrice.*

1. Il periodo di decadenza dai benefici previsti dalla vigente legislazione in materia di formazione e di arrotondamento di proprietà coltivatrice è ridotto da dieci a cinque anni.
2. La estinzione anticipata del mutuo o la vendita del fondo acquistato con i suddetti benefici non possono aver luogo prima che siano decorsi cinque anni dall'acquisto.
3. Non incorre nella decadenza dei benefici l'acquirente che, durante il periodo vincolativo di cui ai commi 1 e 2, ferma restando la destinazione agricola, alieni il fondo o conceda il godimento dello stesso a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado, che esercitano l'attività di imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 del presente decreto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche in tutti i casi di alienazione conseguente all'attuazione di politiche comunitarie, nazionali e regionali volte a favorire l'insediamento di giovani in agricoltura o tendenti a promuovere il prepensionamento nel settore.
4. All'articolo 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817, sono apportate le seguenti

modificazioni:

- a) al primo comma, le parole: "trenta anni" sono sostituite dalle seguenti: "quindici anni";
- b) dopo il terzo comma è inserito il seguente: "Il suddetto vincolo può essere, altresì, revocato, secondo le modalità di cui al precedente comma, nel caso in cui sia mutata la destinazione agricola del fondo per effetto degli strumenti urbanistici vigenti."

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli atti di acquisto posti in essere in data antecedente di almeno cinque anni la data di entrata in vigore del presente decreto.

#### NOTA ALL'ART. 11:

• Si riporta di seguito il testo dell'art. 11 della surriportata legge 14 agosto 1971, n. 817, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:  
"Art. 11. - I fondi acquistati con le agevolazioni creditizie concesse dallo Stato per la formazione o l'ampliamento della proprietà coltivatrice dopo l'entrata in vigore della presente legge sono soggetti per quindici anni a vincolo di indivisibilità.

Il suddetto vincolo deve essere espressamente menzionato nei nulla osta ispettoriali, nonchè, a cura dei notai roganti, negli atti di acquisto e di mutuo, e trascritto nei pubblici registri immobiliari dai conservatori dei registri stessi. Il vincolo di cui ai precedenti commi può essere peraltro revocato, a domanda degli interessati, con provvedimento dell'ispettorato dell'agricoltura competente per territorio, e successivamente al 30 giugno 1972 dagli organi competenti delle regioni, qualora, in caso di successione ereditaria, i fondi medesimi siano divisibili fra gli eredi, in quanto aventi caratteristiche o suscettività per realizzare imprese familiari efficienti sotto il profilo tecnico ed economico. Nella ipotesi contraria, si applicano le disposizioni dell'art. 720 del codice civile.

Il suddetto vincolo può essere, altresì, revocato, secondo le modalità di cui al precedente comma, nel caso in cui sia mutata la destinazione agricola del fondo per effetto degli strumenti urbanistici vigenti.

Contro il provvedimento dell'ispettorato che respinge la domanda dell'interessato, fino al trasferimento delle competenze alle regioni, è ammesso ricorso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

È nullo qualsiasi atto compiuto in violazione del vincolo di indivisibilità."

#### Art. 12

##### *Operazioni fondiari dell'ISMEA.*

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le risorse finanziarie derivanti dalla gestione finanziaria di cui al titolo II della legge 26 maggio 1965, n. 590, recante interventi degli enti di sviluppo nella

formazione della proprietà coltivatrice, sono trasferiti all'ISMEA e destinati alle operazioni fondiari previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 15 dicembre 1998, n. 441. All'ISMEA non si applicano le disposizioni della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni e integrazioni.

#### NOTE ALL'ART. 12:

• Il testo dell'art. 4, comma 1, della legge 15 dicembre 1998, n. 441 (Norme per la diffusione e valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura) è il seguente:

"1. La Cassa per la formazione della proprietà contadina, di cui all'art. 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e successive modificazioni, di seguito denominata "Cassa", destina, in ciascun esercizio finanziario, fino al 60 per cento delle proprie disponibilità con priorità al finanziamento delle operazioni di acquisto o ampliamento di aziende da parte di:

- a) giovani agricoltori, che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto iscritti nelle relative gestioni previdenziali;
- b) giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni che intendono esercitare attività agricola a titolo principale a condizione che acquisiscano entro ventiquattro mesi dall'operazione di acquisto e ampliamento la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto e la iscrizione nelle relative gestioni previdenziali entro i successivi dodici mesi;
- c) giovani agricoltori, che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, che siano subentrati per successione nella titolarità di aziende a seguito della liquidazione agli altri aventi diritto delle relative quote, ai sensi dell'art. 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203."

• La legge 29 ottobre 1984, n. 720, reca: "Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici".

#### NOTA ALL'ART. 13:

• Il testo dell'art. 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Disposizioni per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese), è il seguente:

"1. Si definiscono sistemi produttivi locali i contesti produttivi omogenei, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni, e da una peculiare organizzazione interna."

#### Art. 13

##### *Distretti rurali e agroalimentari di qualità.*

1. Si definiscono distretti rurali i sistemi produttivi locali di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, caratterizzati da un'identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonchè dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le

tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali.

2. Si definiscono distretti agroalimentari di qualità i sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonchè da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche.
3. Le regioni provvedono all'individuazione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari.

### Capo III

#### *Rapporti con le pubbliche amministrazioni.*

#### Art. 14

##### *Contratti di collaborazione con le pubbliche amministrazioni.*

1. Le pubbliche amministrazioni possono concludere contratti di collaborazione, anche ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con gli imprenditori agricoli anche su richiesta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, per la promozione delle vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali.
2. I contratti di collaborazione sono destinati ad assicurare il sostegno e lo sviluppo dell'imprenditoria agricola locale, anche attraverso la valorizzazione delle peculiarità dei prodotti tipici, biologici e di qualità, anche tenendo conto dei distretti agroalimentari, rurali e ittici.
3. Al fine di assicurare un'adeguata informazione ai consumatori e di consentire la conoscenza della provenienza della materia prima e della peculiarità delle produzioni di cui al commi 1 e 2, le pubbliche amministrazioni, nel rispetto degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all'agricoltura, possono concludere contratti di promozione con gli imprenditori agricoli che si impegnino nell'esercizio dell'attività di impresa ad assicurare la tutela delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale.

#### NOTA ALL'ART. 14:

- Si riporta il testo dell'art. 119 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):  
"Art. 119. - 1. In applicazione dell'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonchè convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi."

#### Art. 15

#### *Convenzioni con le pubbliche amministrazioni.*

1. Al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio, le pubbliche amministrazioni possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 definiscono le prestazioni delle pubbliche amministrazioni che possono consistere, nel rispetto degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all'agricoltura anche in finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie o realizzazione di opere pubbliche. Per le predette finalità le pubbliche amministrazioni, in deroga alle norme vigenti, possono stipulare contratti d'appalto con gli imprenditori agricoli di importo annuale non superiore a 50 milioni di lire nel caso di imprenditori singoli, e 300 milioni di lire nel caso di imprenditori in forma associata.

### Capo IV

#### *Rafforzamento della filiera agroalimentare.*

#### Art. 16

##### *Interventi per il rafforzamento e lo sviluppo delle imprese gestite direttamente dai produttori agricoli.*

1. Il regime di aiuti istituito dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, è finalizzato anche a favorire il riorientamento delle filiere produttive nell'ottica della sicurezza alimentare e della tracciabilità degli alimenti e si applica prioritariamente a favore delle imprese gestite direttamente dai produttori agricoli, ivi comprese:
  - a) le società cooperative agricole e loro consorzi che utilizzano prevalentemente prodotti conferiti dai soci;
  - b) le organizzazioni di produttori e loro forme associate riconosciute ai sensi dell'articolo 26 del presente decreto;
  - c) le società di capitali in cui oltre il 50 per cento del capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o dalle società di cui alle lettere a) e b).

#### NOTA ALL'ART. 16:

- Il testo dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449) è il seguente:  
"1. Nel rispetto della decisione 94/173 CE, è istituito un regime di aiuti a favore delle imprese che operano nel settore agroalimentare, comprese le cooperative, le forme associative di giovani agricoltori, le organizzazioni dei produttori e le

industrie di trasformazione agroalimentare. Tale regime è definito, ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e fermo restando quanto stabilito dall'art. 48 dello stesso decreto, nei limiti delle autorizzazioni di spesa all'uopo recate da appositi provvedimenti legislativi, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, attraverso un programma dal Ministro per le politiche agricole, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Tale programma è diretto a favorire i settori prioritari e ad assicurare partecipazione adeguata e durata dei produttori agricoli ai vantaggi economici dell'iniziativa, così come previsto dall'art. 12, comma 1, del regolamento (CE) n. 951/97, anche attraverso contratti di filiera e accordi interprofessionali, dando priorità agli investimenti richiesti da soggetti che hanno avviato iniziative di ristrutturazione societaria, organizzativa e logistica anche tramite processi di dismissioni, concentrazioni e fusioni di imprese o rami di azienda.

Tale programma è finalizzato:

- a) all'innovazione tecnologica, al potenziamento strutturale e al miglioramento delle attività di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli, anche attraverso l'acquisizione di impianti, di know how, di brevetti, imprese e reti commerciali;
- b) all'adeguamento degli impianti alle normative sanitarie comunitarie e di protezione dell'ambiente;
- c) alla valorizzazione delle produzioni agroalimentari, in particolare tipiche e di qualità, soprattutto per lo sviluppo di iniziative in zone ad insufficiente valorizzazione economica dei produttori, favorendo il credito all'esportazione di intesa con il Ministero per il commercio estero;
- d) al rafforzamento strutturale delle imprese cooperative attraverso investimenti in conto capitale;
- e) alla realizzazione, da parte di cooperative, di soggetti consortili e associativi, di progetti specifici che prevedano l'avviamento o l'estensione dell'attività di assistenza tecnico-economica, giuridica e commerciale anche in vista dell'adozione di marchi, nel rispetto dell'art. 30 del Trattato, e di processi di certificazione della qualità. Per tale finalità gli aiuti potranno essere concessi relativamente alle spese di costituzione e funzionamento amministrativo, comprese le spese per il personale assunto, nella misura del 50 per cento, limitatamente al periodo di avvio non superiore, comunque ai 5 anni;
- f) alla realizzazione di attività di ricerca e sviluppo, relativa ai prodotti di cui all'allegato II del trattato, per il miglioramento qualitativo delle produzioni nazionali, svolta da imprese agroalimentari. L'intensità dell'aiuto potrà essere fino al 100 per cento lordo, conformemente a quanto previsto dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo;
- g) all'introduzione della contabilità aziendale e all'avviamento dei servizi di sostituzione.".

## Art. 17

### *Trasferimento di adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli.*

1. Il rispetto del criterio fissato dall'articolo 26, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativamente alla garanzia del trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli nella concessione degli aiuti da parte dell'Unione europea e dello Stato membro, ove non diversamente stabilito dai piani di sviluppo rurale di cui al regolamento (CE) n. 1257/99 e dai programmi operativi regionali di cui al regolamento (CE) n. 1260/99, è assicurato con la dimostrazione, da parte delle imprese agroalimentari, dell'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti stipulati, anche nel rispetto di accordi interprofessionali, con i produttori interessati alla produzione oggetto degli investimenti beneficiari del sostegno pubblico. Nel caso di imprese cooperative e loro consorzi il rispetto del suddetto criterio è assicurato almeno mediante l'utilizzazione prevalente, nelle attività di trasformazione e di commercializzazione, dei prodotti conferiti da parte dei produttori associati.
2. Le amministrazioni competenti in relazione all'attuazione dell'intervento individuano i termini e le modalità che consentono di soddisfare il criterio di cui al comma 1. Il rispetto di tale criterio costituisce vincolo per la erogazione del sostegno agli investimenti, anche in relazione alla restituzione del contributo erogato.
3. Al fine di consentire l'effettivo trasferimento del vantaggio economico ai produttori da parte delle imprese beneficiarie delle provvidenze di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 252, anche ai soggetti che subiscono gli effetti negativi derivanti dall'epidemia di encefalopatia spongiforme bovina, l'impegno a non cedere o alienare assunto relativamente agli investimenti di cui alla lettera c) dell'allegato C alla circolare del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 10 ottobre 1991, n. 265, si intende a tutti gli effetti assolto purché esso sia stato rispettato per almeno un terzo del periodo inizialmente previsto.

#### NOTE ALL'ART. 17:

- Il testo dell'art. 26, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, il cui titolo è riportato in nota all'art. 8, è il seguente:  
"2. Gli investimenti devono concorrere al miglioramento della situazione dei settori di produzione agricola di base interessati. Essi devono garantire una partecipazione adeguata dei produttori di tali prodotti di base ai vantaggi economici che da essi derivano."
- Il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 reca:  
"Disposizioni generali sui fondi strutturali".



• La legge 8 agosto 1991, n. 252, reca: "Modifiche alla legge 9 aprile 1990, n. 87, concernente interventi urgenti per la zootecnia".

• Si riporta il testo della lettera c) dell'allegato C della circolare del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 1o ottobre 1991, n. 265 (legge 8 agosto 1991, n. 252, di modifica della legge 8 aprile 1990, n. 87, concernente in intervento straordinario nel settore della zootecnia):

"c) viene assunto l'impegno a non distogliere dal previsto impiego nè a cedere o alienare, per un periodo di almeno dieci anni dalla data di liquidazione finale, le opere edili ed affini, e di almeno cinque anni i macchinari e le attrezzature;"

### **Art. 18**

#### *Promozione dei processi di tracciabilità.*

1. Con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definite le modalità per la promozione, in tutte le fasi della produzione e della distribuzione, di un sistema volontario di tracciabilità degli alimenti, dei mangimi e degli animali destinati alla produzione alimentare e delle sostanze destinate o atte a far parte di un alimento o di un mangime in base ai seguenti criteri:
  - a) favorire la massima adesione al sistema volontario di tracciabilità anche attraverso accordi di filiera;
  - b) definire un sistema di certificazione atto a garantire la tracciabilità, promuovendone la diffusione;
  - c) definire un piano di controllo allo scopo di assicurare il corretto funzionamento del sistema di tracciabilità.
2. Le amministrazioni competenti, al fini dell'accesso degli esercenti attività agricola, alimentare o mangimistica ai contributi previsti dall'ordinamento nazionale, assicurano priorità alle imprese che assicurano la tracciabilità, certificata ai sensi dell'atto di indirizzo e coordinamento.

### **Art. 19**

#### *Commissione interministeriale per la sicurezza alimentare.*

1. È istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, la Commissione interministeriale per la sicurezza alimentare. La Commissione attua il coordinamento delle attività delle amministrazioni competenti in materia di sicurezza alimentare, ferme restando le competenze delle amministrazioni medesime, e studia i problemi connessi all'istituzione dell'Autorità europea per gli alimenti ed

all'individuazione del punto di contatto nazionale con detta Autorità.

2. La Commissione di cui al comma 1 è composta di otto membri, designati, uno ciascuno, dai Ministri delegati per la funzione pubblica e per le politiche comunitarie e, due per ciascuno, dai Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle politiche agricole e forestali.
3. A conclusione dei propri lavori la Commissione di cui al comma 1 redige una relazione, anche con riguardo ad eventuali proposte operative in materia di coordinamento delle competenze in materia di sicurezza alimentare e di individuazione del punto di contatto nazionale dell'Autorità europea per gli alimenti.

### **Art. 20**

#### *Istituti della concertazione.*

1. Nella definizione delle politiche agroalimentari il Governo si avvale del Tavolo agroalimentare istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che è convocato con cadenza almeno trimestrale. Al Tavolo agroalimentare partecipa una delegazione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, composta di tre rappresentanti designati dal Consiglio medesimo.
2. Le modalità delle ulteriori attività di concertazione presso il Ministero delle politiche agricole e forestali sono definite con decreto del Ministro.

#### **NOTA ALL'ART. 20:**

- Il testo dell'art. 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281 (Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti) è il seguente:  
"Art. 4 (Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti).  
1. È istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato "Consiglio".  
2. Il Consiglio, che si avvale, per le proprie iniziative, della struttura e del personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è composto dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'art. 5 e da un rappresentante delle regioni e delle province autonome designato dalla conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, ed è presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un suo delegato. Il Consiglio è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e dura in carica tre anni.  
3. Il Consiglio invita alle proprie riunioni rappresentanti delle associazioni di tutela ambientale riconosciute e delle associazioni nazionali delle cooperative dei consumatori. Possono altresì essere invitati i rappresentanti di enti ed organismi che svolgono funzioni di regolamentazione o di normazione del mercato, delle categorie economiche e sociali interessate, delle pubbliche amministrazioni competenti, nonché esperti delle materie trattate.

4. È compito del Consiglio:
- a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di disegni di legge del Governo, nonché sui disegni di legge di iniziativa parlamentare e sugli schemi di regolamenti che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti;
  - b) formulare proposte in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, anche in riferimento ai programmi e alle politiche comunitarie;
  - c) promuovere studi, ricerche e conferenze sui problemi del consumo e sui diritti dei consumatori e degli utenti, ed il controllo della qualità e della sicurezza dei prodotti e dei servizi;
  - d) elaborare programmi per la diffusione delle informazioni presso i consumatori e gli utenti;
  - e) favorire iniziative volte a promuovere il potenziamento dell'accesso dei consumatori e degli utenti ai mezzi di giustizia previsti per la soluzione delle controversie;
  - f) favorire ogni forma di raccordo e coordinamento tra le politiche nazionali e regionali in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, assumendo anche iniziative dirette a promuovere la più ampia rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli utenti nell'ambito delle autonomie locali. A tal fine il presidente convoca una volta all'anno una sessione a carattere programmatico cui partecipano di diritto i presidenti degli organismi rappresentativi dei consumatori e degli utenti previsti dagli ordinamenti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
  - g) stabilire rapporti con analoghi organismi pubblici o privati di altri Paesi e dell'Unione europea;
  - g-bis) segnalare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, eventuali difficoltà, impedimenti od ostacoli, relativi all'attuazione delle disposizioni in materia di semplificazione procedimentale e documentale nelle pubbliche amministrazioni. Le segnalazioni sono verificate dal predetto Dipartimento anche mediante l'Ispettorato della funzione pubblica."

### **Art. 21**

#### *Norme per la tutela dei territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità.*

1. Fermo quanto stabilito dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei rispettivi bilanci, lo Stato, le regioni e gli enti locali tutelano, nell'ambito delle rispettive competenze:
  - a) la tipicità, la qualità, le caratteristiche alimentari e nutrizionali, nonché le tradizioni rurali di elaborazione dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine controllata (DOC), a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP) e a indicazione geografica

tutelata (IGT);

- b) le aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991;
- c) le zone aventi specifico interesse agrituristico.

2. La tutela di cui al comma 1 è realizzata, in particolare, con:

- a) la definizione dei criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, di cui all'articolo 22, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, e l'adozione di tutte le misure utili per perseguire gli obiettivi di cui al comma 2 dell'articolo 2 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 1997;
- b) l'adozione dei piani territoriali di coordinamento di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e l'individuazione delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera e), del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 389 del 1997.

#### **NOTE ALL'ART. 21:**

- Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, reca: "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio."
- Il decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, reca: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di rifiuti, di rifiuti pericolosi, di imballaggi e di rifiuti di imballaggio."
- Il regolamento (CEE) n. 2092/1991 del Consiglio, del 24 giugno 1991, è relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari."
- Il testo della lettera e) del comma 3 dell'art. 22 del surriportato decreto legislativo 22 del 5 febbraio 1997, come modificato dall'art. 3 del surriportato decreto legislativo n. 389 dell'8 novembre 1997, è il seguente: "3. Il piano regionale di gestione dei rifiuti prevede inoltre: a) - d) (omissis); e) i criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento e recupero dei rifiuti."
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 22 del suddetto decreto legislativo n.

22/1997: "2. I piani regionali di gestione dei rifiuti promuovono la riduzione delle quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti."

- La legge 8 giugno 1990, n. 142, abrogata dall'art. 274 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recava: "Ordinamento delle autonomie locali".

### **Art. 22**

#### *Sorveglianza rinforzata.*

1. I vegetali, le sementi, i prodotti antiparassitari di uso agricolo e i prodotti assimilati, i fertilizzanti, i composti e i materiali di sostegno, che sono composti in tutto o in parte di organismi geneticamente modificati, sono soggetti ad uno specifico monitoraggio territoriale.
2. I Servizi fitosanitari regionali, nell'ambito delle attività ispettive previste dalle vigenti normative fitosanitarie sui vegetali e prodotti vegetali, collaborano con le strutture incaricate dell'effettuazione dei controlli sugli organismi geneticamente modificati.
3. Le modalità per l'espletamento del monitoraggio, anche al fine di assicurare omogeneità di interventi e raccordo operativo con il Servizio fitosanitario centrale del Ministero delle politiche agricole e forestali, sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri della sanità e dell'ambiente e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, senza oneri aggiuntivi a carico dei bilanci dello Stato, delle regioni e delle province.

### **Art. 23**

#### *Prodotti di montagna.*

1. Le denominazioni "montagna", "prodotto di montagna" e simili possono essere utilizzati per i prodotti agricoli e alimentari, soltanto ove questi siano prodotti ed elaborati nelle aree di montagna come definite dalla normativa comunitaria in applicazione dell'articolo 3 della direttiva n. 75/268 del Consiglio del 28 aprile 1975 e dai programmi di cui al regolamento CE n. 1257/99.

#### **NOTE ALL'ART. 23:**

- Il testo dell'art. 3 della direttiva n. 75/268 (CEE) del Consiglio, del 28 aprile 1975 (Sull'agricoltura di montagna e di alcune zone svantaggiate), è il seguente: "Art. 3.

1. Le zone agricole svantaggiate comprendono zone di montagna nelle quali l'attività agricola è necessaria per assicurare la conservazione dell'ambiente naturale, soprattutto per proteggere dall'erosione o per rispondere ad esigenze turistiche, ed altre zone in cui non sono assicurati il mantenimento di un livello minimo di popolazione o la conservazione dell'ambiente naturale.
2. Tali zone devono essere dotate di infrastrutture sufficienti, in particolare per quanto concerne le vie di accesso alle aziende, l'elettricità e l'acqua potabile e,

per le zone a vocazione turistica, la depurazione delle acque. In mancanza di tali infrastrutture, occorre prevederne la realizzazione a breve scadenza nei relativi programmi pubblici.

3. Le zone di montagna sono composte di comuni o parti di comuni che devono essere caratterizzati da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione delle terre e un notevole aumento dei costi dei lavori: a causa dell'esistenza di condizioni climatiche molto difficili, dovute all'altitudine, che si traducono in un periodo vegetativo nettamente abbreviato; ovvero, ad un'altitudine inferiore, a causa dell'esistenza, nella maggior parte del territorio, di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso; ovvero, quando lo svantaggio derivante da ciascuno di questi fattori presi separatamente è meno accentuato, a causa della combinazione dei due fattori, purchè la loro combinazione comporti uno svantaggio equivalente a quello che deriva dalle situazioni considerate nei primi due trattini.
4. Le zone svantaggiate minacciate di spopolamento e nelle quali è necessario conservare l'ambiente naturale, sono composte di territori-agricoli omogenei sotto il profilo delle condizioni naturali di produzione, che devono rispondere simultaneamente alle seguenti caratteristiche:
  - a) esistenza di terre poco produttive, poco idonee alla coltura e all'intensificazione, le cui scarse potenzialità non possono essere migliorate senza costi eccessivi e che si prestano soprattutto all'allevamento estensivo;
  - b) a causa della scarsa produttività dell'ambiente naturale, ottenimento di risultati notevolmente inferiori alla media quanto ai principali indici che caratterizzano la situazione economica dell'agricoltura;
  - c) scarsa densità, o tendenza alla regressione demografica, di una popolazione dipendente in modo preponderante dall'attività agricola e la cui contrazione accelerata comprometterebbe la vitalità e il popolamento della zona medesima.
5. Possono essere assimilate alle zone svantaggiate ai sensi del presente articolo, limitate zone nelle quali ricorrono svantaggi specifici e nelle quali il mantenimento dell'attività agricola è necessario per assicurare la conservazione dell'ambiente naturale e la vocazione turistica o per motivi di protezione costiera. La superficie complessiva di tali zone non può superare, in uno Stato membro, il 2,5% della superficie di tale Stato."

- Il titolo del regolamento (CE) n. 1257/99 è riportato in nota all'art. 17.

### **Art. 24**

#### *Indicatori di tempo e temperatura.*

1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali e della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni, sono definiti, entro

centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i criteri per promuovere l'indicazione in etichetta delle modalità di conservazione dei prodotti agroalimentari in relazione al tempo ed alla temperatura da riportare all'interno ed all'esterno degli imballaggi preconfezionati di prodotti agroalimentari freschi, refrigerati e surgelati di breve durabilità.

### Art. 25

#### *Organizzazioni interprofessionali.*

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 1, all'alinea, le parole: "qualsiasi organismo che" sono sostituite dalle seguenti: "un'associazione costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile e riconosciuta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361";
  - b) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) raggruppamenti organizzazioni nazionali di rappresentanza delle attività economiche connesse con la produzione, il commercio e la trasformazione dei prodotti agricoli";
  - c) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
 

"2. Le organizzazioni possono costituire fondi per il conseguimento dei fini istituzionali, imporre contributi e regole obbligatorie per tutte le imprese aderenti, in base alla normativa comunitaria ed alle disposizioni previste dal decreto di cui al comma 2-quater. Al fine dell'imposizione dei contributi e delle regole predette le delibere devono essere adottate con il voto favorevole di almeno l'85% degli associati interessati al prodotto.
- 2-bis. Il riconoscimento può essere concesso ad una sola organizzazione interprofessionale per prodotto, che può articolarsi in sezioni regionali o interregionali.
- 2-ter. Gli accordi conclusi in seno ad una organizzazione interprofessionale non possono comportare restrizioni della concorrenza ad eccezione di quelli che risultino da una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o da un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta. Gli accordi sono in tali casi adottati all'unanimità degli associati interessati al prodotto.
- 2-quater. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per:
  - a) l'individuazione delle organizzazioni nazionali di cui alla lettera b) del comma 1;
  - b) il riconoscimento ed i controlli delle organizzazioni interprofessionali;
  - c) la nomina degli amministratori;
  - d) la definizione delle condizioni per estendere anche alle imprese non

aderenti le regole approvate ai sensi del comma 2, semprechè l'organizzazione interprofessionale dimostri di controllare almeno il 75 per cento della produzione o della commercializzazione sul territorio nazionale.".

#### NOTE ALL'ART. 25:

- Il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, il cui titolo è riportato in nota all'art. 16, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente: "Art. 12 (Organizzazioni interprofessionali). - 1. Ai fini dell'integrazione economica di filiera, si intende per "Organizzazione interprofessionale" un'associazione costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile e riconosciuta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, che:
    - a) raggruppamenti organizzazioni nazionali di rappresentanza delle attività economiche connesse con la produzione, il commercio e la trasformazione dei prodotti agricoli;
    - b) sia costituito per iniziativa di tutte o di una parte delle organizzazioni o associazioni che la compongono;
    - c) svolga alcune delle attività seguenti, tenendo conto degli interessi dei consumatori:
      - 1) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato;
      - 2) contribuire ad un migliore coordinamento dell'immissione sul mercato;
      - 3) elaborare contratti tipo compatibili con la normativa comunitaria;
      - 4) accrescere la valorizzazione dei prodotti;
      - 5) ricercare metodi atti a limitare l'impiego di prodotti fitosanitari e di altri fattori di produzione e a garantire la qualità dei prodotti nonchè la salvaguardia dei suoli e delle acque;
      - 6) mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti;
      - 7) valorizzare e tutelare l'agricoltura biologica e le denominazioni d'origine, i marchi di qualità e le indicazioni geografiche;
      - 8) promuovere la produzione integrata o altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;
      - 9) definire, per quanto riguarda le normative tecniche relative alla produzione e alla commercializzazione, regole più restrittive di quelle previste dalle normative comunitaria e nazionale per i prodotti agricoli e trasformati.
2. Le organizzazioni possono costituire fondi per il conseguimento dei fini istituzionali, imporre contributi e regole obbligatorie per tutte le imprese aderenti, in base alla normativa comunitaria ed alle disposizioni previste dal decreto di cui al comma 2-quater. Al fine dell'imposizione dei contributi e delle regole predette le delibere devono essere adottate con il voto favorevole di almeno l'85% degli associati interessati al prodotto.
  - 2-bis. Il riconoscimento può essere concesso ad una sola organizzazione interprofessionale per prodotto, che può articolarsi in sezioni regionali o



interregionali.

2-ter. Gli accordi conclusi in seno ad una organizzazione interprofessionale non possono comportare restrizioni della concorrenza ad eccezione di quelli che risultino da una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o da un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta. Gli accordi sono in tali casi adottati all'unanimità degli associati interessati al prodotto.

2-quater. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per:

- a) l'individuazione delle organizzazioni nazionali di cui alla lettera b) del comma 1;
- b) il riconoscimento ed i controlli delle organizzazioni interprofessionali;
- c) la nomina degli amministratori;
- d) la definizione delle condizioni per estendere anche alle imprese non aderenti le regole approvate ai sensi del comma 2, semprechè l'organizzazione interprofessionale dimostri di controllare almeno il 75 per cento della produzione o della commercializzazione sul territorio nazionale.”.

• Si trascrive il testo dell'art. 14 del codice civile: “Art. 14 (Applicazione delle leggi penali ed eccezionali). - Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati.”.

• Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, è il seguente: “Regolamento recante norme per la semplificazione dei provvedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto”.

## Art. 26

### *Organizzazioni di produttori.*

1. Le organizzazioni di produttori e le loro forme associate hanno lo scopo di:
  - a) assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;
  - b) concentrare l'offerta e commercializzare la produzione degli associati;
  - c) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione;
  - d) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e del benessere degli animali, allo scopo di migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli alimenti, di tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire la biodiversità.
2. Ai fini del riconoscimento, le organizzazioni di produttori e le loro forme

associate devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie:

- a) società di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole e loro consorzi;
  - b) società cooperative agricole e loro consorzi;
  - c) consorzi con attività esterne di cui all'articolo 2612 e seguenti del codice civile o società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, costituiti da imprenditori agricoli o loro forme societarie.
3. Le regioni riconoscono, ai fini del presente decreto, le organizzazioni di produttori che ne facciano richiesta a condizione che gli statuti:
- a) prevedano l'obbligo per i soci almeno di:
    - 1) applicare in materia di produzione, commercializzazione, tutela ambientale le regole dettate dall'organizzazione;
    - 2) aderire, per quanto riguarda la produzione oggetto dell'attività delle organizzazioni, ad una sola di esse;
    - 3) far vendere almeno il 75% della propria produzione direttamente dall'organizzazione;
    - 4) versare contributi finanziari per la realizzazione delle finalità istituzionali;
    - 5) mantenere il vincolo associativo per almeno un triennio e, ai fini del recesso, osservare il preavviso di almeno dodici mesi;
  - b) contengano disposizioni concernenti:
    - 1) regole atte a garantire ai soci il controllo democratico dell'organizzazione e l'assunzione autonoma delle decisioni da essa adottate;
    - 2) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari e, in particolare, di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dalle organizzazioni;
    - 3) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione.
  - 4) Le organizzazioni di produttori e le loro forme associate devono, altresì, rispondere ai criteri previsti dal presente decreto legislativo ed a tal fine comprovare di rappresentare un numero minimo di produttori ed un volume minimo di produzione commercializzabile per il settore o il prodotto per il quale si chiede il riconoscimento, come determinati dall'articolo 27. Esse inoltre devono dimostrare di mettere effettivamente a disposizione dei soci i mezzi tecnici necessari per lo stoccaggio, il confezionamento, la preparazione, la commercializzazione del prodotto e garantire altresì una gestione commerciale, contabile e di bilancio adeguata alle finalità istituzionali.
  - 5) Le regioni determinano, con propri provvedimenti, senza oneri aggiuntivi, le modalità per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni di produttori al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento e per la revoca del relativo provvedimento.
  - 6) Spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali i compiti di riconoscimento, controllo, vigilanza e sostegno delle unioni e delle

associazioni nazionali dei produttori agricoli, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del decreto 30 luglio 1999, n. 300.

- 7) Entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo le associazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674, adottano delibere di trasformazione in una delle forme giuridiche previste dal presente articolo. Gli aiuti di avviamento previsti dalla legislazione vigente sono concessi in proporzione alle spese reali di costituzione e di funzionamento aggiuntive. Nel caso le associazioni non adottino le predette delibere le regioni dispongono la revoca del riconoscimento. Gli atti e le formalità posti in essere ai fini della trasformazione sono assoggettati, in luogo dei relativi tributi, all'imposta sostitutiva determinata nella misura di lire un milione.

#### NOTE ALL'ART. 26:

- Si trascrive il testo degli articoli 2612 e 2615 del codice civile:  
“Art. 2612 (Iscrizione nel registro delle imprese). - Se il contratto prevede l'istituzione di un ufficio destinato a svolgere un'attività con i terzi, un estratto del contratto deve, a cura degli amministratori, entro trenta giorni dalla stipulazione, essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo dove l'ufficio ha sede. L'estratto deve indicare:
  - 1) la denominazione e l'oggetto del consorzio e la sede dell'ufficio;
  - 2) il cognome e il nome dei consorziati;
  - 3) la durata del consorzio;
  - 4) le persone a cui vengono attribuite la presidenza, la direzione e la rappresentanza del consorzio ed i rispettivi poteri;
  - 5) il modo di formazione del fondo consortile e le norme relative alla liquidazione. Del pari devono essere iscritte nel registro delle imprese le modificazioni del contratto concernenti gli elementi sopra indicati.”

“Art. 2615 (Responsabilità verso i terzi). - Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio che hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.

Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile. In caso d'insolvenza, nei rapporti tra i consorziati il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote.”

- Si riporta il testo dell'art. 33, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59): “Art. 33 (Atribuzioni).

1. Il Ministro per le politiche agricole e il Ministero per le politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione di Ministro delle politiche agricole e forestali e Ministero delle politiche agricole e forestali.
2. Sono attribuiti al Ministero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in

materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 25 e 26 del presente decreto legislativo.

3. Il Ministero svolge in particolare, nei limiti stabiliti dal predetto art. 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, le funzioni e i compiti nelle seguenti aree funzionali:
  - a) agricoltura e pesca: elaborazione e coordinamento, di intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, delle linee di politica-agricola e forestale, in coerenza con quella comunitaria; trattazione, cura e rappresentanza degli interessi della pesca e acquacultura nell'ambito della politica di mercato in sede comunitaria ed internazionale; disciplina generale e coordinamento delle politiche relative all'attività di pesca e acquacoltura, in materia di gestione delle risorse ittiche marine di interesse nazionale, di importazione e di esportazione dei prodotti ittici, nell'applicazione della regolamentazione comunitaria e di quella derivante dagli accordi internazionali e l'esecuzione degli obblighi comunitari ed internazionali riferibili a livello statale; adempimenti relativi al Fondo europeo di orientamento e garanzia in agricoltura (FEOGA), sezioni garanzia e orientamento, a livello nazionale e comunitario, compresa la verifica, della regolarità delle operazioni relative al FEOGA, sezione garanzia; riconoscimento e vigilanza sugli organismi pagatori statali di cui al regolamento n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995;
  - b) qualità dei prodotti agricoli e dei servizi: riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione per la qualità; tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e ittici; agricoltura biologica; promozione e tutela della produzione ecocompatibile e delle attività agricole nelle aree protette; certificazione delle attività agricole e forestali ecocompatibili; elaborazione del *codex alimentarius*; valorizzazione economica dei prodotti agricoli, e ittici; riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli; accordi interprofessionali di dimensione nazionale; prevenzione e repressione – attraverso l'ispettorato centrale repressione frodi di cui all'art. 10 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462 – nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e ad uso agrario; controllo sulla qualità delle merci di importazione, nonché lotta alla concorrenza sleale.”

- La legge 20 ottobre 1978, n. 674, reca: “Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli”.

#### Art. 27

##### *Requisiti delle organizzazioni di produttori.*

1. Le organizzazioni di produttori devono, ai fini del riconoscimento, rappresentare un numero minimo di produttori aderenti come determinati in

relazione aciascun settore produttivo nell'allegato 1 ed un volume minimo di produzione commercializzabile determinato nel 5 per cento del volume di produzione della regione di riferimento. Il numero minimo di produttori aderenti ed il volume, espresso, per ciascun settore o prodotto, in quantità o in valore, sono aggiornati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni possono ridurre nella misura massima del 50 per cento detta percentuale, nei seguenti casi:

- a) qualora le regioni precedenti al riconoscimento siano individuate nell'obiettivo 1 ai sensi della normativa comunitaria;
- b) qualora l'organizzazione di produttori richiedente il riconoscimento abbia almeno il 50 per cento dei soci ubicati in zone definite svantaggiate ai sensi della normativa comunitaria;
- c) qualora la quota prevalente della produzione commercializzata dalla organizzazione di produttori sia certificata biologica ai sensi della vigente normativa.

2. Le regioni possono, inoltre, derogare al numero minimo di produttori indicato nell'allegato 1 se l'organizzazione di produttori commercializza almeno il 50 per cento del volume di produzione della regione di riferimento. Nel caso in cui l'organizzazione di produttori chieda il riconoscimento per i vini di qualità prodotti in regioni determinate, si considera, quale soglia minima, il 30 per cento del totale del volume di produzione ed il 30 per cento dei produttori della zona classificata V.Q.P.R.D.
3. Le regioni possono stabilire limiti superiori a quelli di cui al comma 1.
4. Qualora una organizzazione di produttori sia costituita da soci le cui aziende sono ubicate in più regioni, è competente al riconoscimento la regione nel cui territorio è stato realizzato il maggior valore della produzione commercializzata. I relativi accertamenti sono effettuati dalle regioni interessate su richiesta della regione competente al riconoscimento.

### **Art. 28**

#### *Programmi di attività delle organizzazioni di produttori e delle loro forme associate.*

1. Le organizzazioni di produttori e le loro forme associate costituiscono un fondo di esercizio alimentato dai contributi dei soci e da finanziamenti pubblici per la realizzazione di programmi di attività che debbono prevedere:
  - a) azioni rivolte al miglioramento qualitativo dei prodotti, allo sviluppo della loro valorizzazione commerciale, anche attraverso la promozione di accordi interprofessionali, alla loro promozione presso i consumatori, alla promozione della diffusione di sistemi di certificazione della qualità e di tracciabilità dei singoli prodotti, alla creazione di linee di prodotti biologici, alla promozione della produzione ottenuta mediante metodi di

- lotta integrata o di altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;
- b) misure destinate a promuovere l'utilizzo, da parte dei produttori, di tecniche rispettose dell'ambiente, nonchè le risorse umane e tecniche necessarie per l'accertamento dell'osservanza della normativa fitosanitaria vigente;
- c) azioni rivolte alla realizzazione e sviluppo di accordi di filiera, o qualsivoglia ulteriore azione volta al perseguimento delle proprie finalità.

### **Art. 29**

#### *Aiuti alle organizzazioni di produttori ed alle loro forme associate.*

1. Le regioni ed il Ministero delle politiche agricole e forestali possono concedere, rispettivamente, alle organizzazioni di produttori ed alle loro forme associate aiuti di avviamento o di ampliamento delle attività, conformemente agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato nel settore agricolo.

### **Art. 30**

#### *Adeguamento delle borse merci.*

1. Le contrattazioni delle merci e delle derrate di cui alla legge 20 marzo 1913, n. 272, e successive modificazioni, sono svolte anche attraverso strumenti informatici o per via telematica.
2. Al fine di rendere uniformi le modalità di gestione, di vigilanza e di accesso alle negoziazioni telematiche, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura adottano, durante un periodo sperimentale di dodici mesi, apposite norme tecniche, in conformità a quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 dicembre 2000, idonee a consentire l'accesso alle contrattazioni, anche da postazioni remote, ad una unica piattaforma telematica.
3. Entro il termine del periodo sperimentale di cui al comma 2, il Ministro delle attività produttive emana un regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse merci italiane.
4. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, i risultati in termini di prezzi di riferimento e di quantità delle merci e delle derrate negoziate in via telematica sono oggetto di comunicazione, da parte delle società di gestione, alle Deputazioni delle Borse merci, nonchè di pubblicazione nel bollettino ufficiale dei prezzi, edito dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
5. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3 le norme della legge 20 marzo 1913, n. 272, cessano di avere applicazione nei confronti delle contrattazioni dei prodotti fungibili agricoli, agroindustriali, ittici e tipici.

**NOTA ALL'ART. 30:**

• Il titolo della legge 20 marzo 1913, n. 272, è il seguente: “Approvazione dell'ordinamento delle Borse di commercio, dell'esercizio della mediazione e delle tasse sui contratti di Borsa.”.

### **Art. 31**

#### *Programmazione negoziata.*

1. Nel documento di programmazione agroalimentare e forestale e nel documento di programmazione economica e finanziaria sono definiti, per il periodo di riferimento, gli obiettivi strategici da conseguire attraverso gli strumenti della programmazione negoziata in agricoltura.
2. Nell'ambito dei fondi stanziati annualmente dalla legge finanziaria ai sensi della legge 30 giugno 1998, n. 208, e successive modificazioni, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) provvede ad individuare una quota da destinare agli obiettivi di cui al comma 1.

### **Capo V**

#### *Disposizioni diverse.*

### **Art. 32**

#### *Procedure di finanziamento della ricerca.*

1. Per gli enti del settore di ricerca in agricoltura di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, nell'attesa dell'adozione del relativo decreto ed allo scopo di assicurare l'ordinaria prosecuzione dell'attività, il Ministero delle politiche agricole e forestali è autorizzato ad erogare acconti sulla base delle previsioni contenute nel decreto di riparto, nonchè dei contributi assegnati come competenza nel precedente anno.

#### **NOTA ALL'ART. 32:**

• Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, reca: “Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”.

### **Art. 33**

#### *Disposizioni per gli organismi pagatori.*

1. I procedimenti per erogazioni da parte degli Organismi pagatori riconosciuti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, sono sospesi riguardo ai beneficiari nei cui confronti siano pervenute da parte di organismi di accertamento e di controllo, notizie circostanziate di indebite percezioni di erogazioni a carico del bilancio comunitario o nazionale, finchè i fatti non siano definitivamente accertati.
2. I procedimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono riavviati a seguito di presentazione di idonea garanzia da parte dei beneficiari.

3. Il Comitato preposto all'esercizio delle funzioni di organismo pagatore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), di cui al comma 4 dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 165 del 1999, come sostituito dall'articolo 9, comma 2, del citato decreto legislativo n. 188 del 2000, è l'organo di gestione per l'esercizio delle funzioni medesime ed opera in regime di autonomia gestionale, negoziale, amministrativa e contabile e con proprie dotazioni finanziarie e di personale, sulla base di direttive del Ministro delle politiche agricole e forestali. Le determinazioni del Comitato aventi rilevanza esterna sono attuate dal presidente dell'AGEA.
4. Il consiglio di amministrazione dell'AGEA, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Comitato di cui al comma 3, sottopone ai Ministri competenti le modifiche alle disposizioni dello statuto, del regolamento di amministrazione e contabilità e del regolamento del personale che si rendono necessarie per l'attuazione del citato comma 3, prevedendo in particolare le idonee forme di rappresentanza del Comitato per lo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite.
5. La dotazione finanziaria dell'organismo pagatore dell'AGEA è determinata annualmente in sede di approvazione del bilancio preventivo sulla base di direttive del Ministro delle politiche agricole e forestali.

#### **NOTE ALL'ART. 33:**

- Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 15 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), come sostituito dall'art. 3 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, recante disposizioni correttive e integrative al suddetto decreto legislativo n. 165/1999, è il seguente: “Art. 3.
  1. L'Agenzia è l'organismo di coordinamento di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera b), regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, come modificato dall'art. 1 regolamento (CEE) n. 1287/95 del Consiglio, del 22 marzo 1995, ed agisce come un rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al FEOGA, ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995. L'Agenzia è responsabile nei confronti dell'Unione europea degli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, nonchè degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo, finanziate dal FEOGA.
  2. Il Ministro per le politiche agricole, con proprio decreto, sentita la Commissione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina il limite al numero degli organismi pagatori e stabilisce le modalità e le procedure per il relativo riconoscimento.
  3. Le regioni istituiscono appositi servizi ed organismi per le funzioni di organismo pagatore, che devono essere riconosciuti, sentita l'Agenzia, previa



verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, sulla base del decreto di cui al comma 2. Tali organismi possono essere istituiti anche sotto forma di consorzio o di società a capitale misto pubblico-privato.

4. Fino all'istituzione ed al riconoscimento degli appositi organismi di cui al comma 3, l'Agenzia è organismo pagatore dello Stato italiano per l'erogazione di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione europea e finanziati dal FEOGA, non attribuita ad altri organismi pagatori nazionali.
5. I suddetti organismi pagatori devono fornire all'Agenzia tutte le informazioni occorrenti per le comunicazioni alla Commissione europea previste dai regolamenti (CEE) n. 729/70 e (CE) n. 1663/95 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Fino alla istituzione ed al riconoscimento degli organismi di cui al comma 3, l'Ente nazionale risi continua a svolgere sul territorio nazionale le funzioni di organismo pagatore nel settore risicolo.”.

• Si trascrive il testo del comma 4 dell'art. 10 del surriportato decreto legislativo n. 165/1999, come sostituito dall'art. 9, comma 2, del citato decreto legislativo n. 188/2000: “4. La struttura dell'Agenzia e la modalità della gestione sono adeguate alle esigenze derivanti dalla qualifica di organismo di coordinamento nonchè, fermo restando quanto previsto all'art. 3, comma 4, da quella di organismo pagatore, ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 729/70 del Consiglio del 21 aprile 1970, (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995, (CE) n. 896/97 della Commissione del 20 maggio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni. La struttura medesima si articola in aree funzionali omogenee e centri di imputazione di responsabilità. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e l'Agenzia definiscono d'intesa tra loro i compiti e i rapporti tra le strutture rispettivamente deputate alla funzione di organismo di coordinamento. È istituito, nell'ambito dell'Agenzia, un apposito comitato, composto di tre membri, nominati dal Ministro delle politiche agricole e forestali, preposto all'esercizio delle funzioni di organismo pagatore. Lo statuto dell'Agenzia prevede gli ulteriori strumenti per assicurare che le funzioni di organismo di coordinamento e quelle di organismo pagatore sono ricondotte a gestioni distinte e a contabilità separate.”.

### **Art. 34**

#### *Garanzie.*

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 8 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248, l'ambito di applicazione della garanzia diretta e della cogaranzia di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 4 del medesimo decreto, è esteso ai settori agricolo, agroalimentare e della pesca. La garanzia diretta e la cogaranzia sono concesse nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato sotto forma di garanzia di cui alla comunicazione della Commissione

CE 2000/C 71/07.

### **NOTE ALL'ART. 34:**

- Il testo dell'art. 8 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 maggio 1999, n. 248 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo per le piccole e medie imprese) è il seguente:  
"Art. 8. - 1. La controgaranzia di cui all'art. 3 è estesa ai confidi operanti nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca costituiti in forma di società cooperativa o consortile, il cui capitale sociale o fondo consortile sia sottoscritto, per almeno il 50 per cento, da imprenditori operanti nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca, ed è concessa nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di credito agevolato a breve (credito di gestione) anche su finanziamenti a breve termine.
- La comunicazione della Commissione 2000/C71/07 riguarda l'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti concessi sotto forma di garanzia (in GUCE C71 dell'11 marzo 2000).

### **Art. 35**

#### *Ambito di applicazione.*

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.

### **Art. 36**

#### *Disposizioni finanziarie.*

1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, quantificati complessivamente in lire 83,895 miliardi per l'anno 2001 e in lire 95,895 miliardi a decorrere dal 2002, di cui lire 68,963 miliardi per l'articolo 1, comma 2, lire 7,052 miliardi per l'articolo 3, lire 12 miliardi a decorrere dal 2002 per l'articolo 8, lire 56 milioni per l'articolo 9, lire 7,824 miliardi per l'articolo 10, si provvede:
  - a) per gli anni 2001 e 2002 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 25 della legge 17 maggio 1999, n. 144, come rifinanziata dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  - b) per l'anno 2003 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata – ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 – dalla tabella C della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque

spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 2001.

### CIAMPI

AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri  
PECORARO SCANIO, Ministro delle politiche agricole e forestali  
VISCO, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica  
DEL TURCO, Ministro delle finanze  
SALVI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale  
LETTA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero  
VERONESI, Ministro della sanità  
BORDON, Ministro dell'ambiente  
BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica  
LOIERO, Ministro per gli affari regionali  
MATTIOLI, Ministro per le politiche comunitarie  
*Visto, il Guardasigilli:* FASSINO

### NOTE ALL'ART. 36:

- Si riporta di seguito il testo dell'art. 25 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonchè disposizioni per il riordino degli enti previdenziali): “Art. 25.
1. Al fine di promuovere il rafforzamento del sistema agricolo e agro-alimentare, attraverso l'ammodernamento delle strutture, il rinnovo del capitale agrario, la ricomposizione fondiaria, il sostegno e la promozione di settori innovativi quali l'agricoltura biologica, il riequilibrio territoriale, lo sviluppo delle zone montane e la crescita dell'occupazione, nonchè la qualificazione delle produzioni, le risorse finanziarie destinate al finanziamento dei regimi di aiuto previsti dagli articoli 1, commi 3 e 4, 2, 6, 10, comma 4, e 13, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, affluiscono ad un apposito Fondo per lo sviluppo in agricoltura, istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero per le politiche agricole.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito tra i regimi indicati nel medesimo comma con decreto del Ministro per le politiche agricole, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  3. Allo scopo di favorire, semplificare ed accelerare il procedimento amministrativo per il riordino fondiario, alle norme approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 22, terzo comma, le parole: “non superare il 10 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “non superare il 30 per cento”;

4. Tutti i piani di riordino fondiario, di cui al capo IV del titolo II delle norme approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, adottati entro il 31 dicembre del quinto anno precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, già attuati dagli enti concessionari con l'immissione nel possesso dei soggetti interessati, si intendono approvati a tutti gli effetti, ove la regione competente non provveda entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trova applicazione anche in tale ipotesi la norma di cui alla lettera b), del comma 3 del presente articolo.
5. Restano ferme le disposizioni relative agli adempimenti successivi all'approvazione dei piani di cui al comma 4 a carico delle regioni e degli enti concessionari. I conguagli, di cui agli articoli 26 e 32 delle citate norme approvate con regio decreto n. 215 del 1933, vengono riscossi mediante l'emissione di ruoli esattoriali.”.

- La legge 23 dicembre 2000, n. 388, reca: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”.

- Si trascrive il testo dell'art. 7 del decreto legislativo n. 165/1999, riportato in nota all'art. 33: “Art. 7.

1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite:
  - a) dalle assegnazioni a carico dello Stato, finalizzate anche alla gestione delle attività istituzionali dell'Agenzia, determinate con la legge finanziaria;
  - b) dalle somme di provenienza dell'Unione europea per il finanziamento o il cofinanziamento del funzionamento dell'Agenzia e dei rimborsi forfettari da parte del FEOGA;
  - c) dai proventi realizzati nell'espletamento delle gestioni di intervento.
2. Non costituiscono entrate, ai sensi delle lettere a), b), e c) del comma 1, le assegnazioni a carico del bilancio dello Stato o dell'Unione europea destinate ad essere erogate a terzi a titolo di aiuti o per spese connesse alla gestione degli ammassi pubblici. Le somme destinate agli ammassi e agli aiuti comunitari, anche cofinanziati, sono gestite su un conto infruttifero intestato all'Agenzia con la dizione “Aiuti e ammassi comunitari” da tenersi presso la Tesoreria centrale dello Stato. Tali somme, così identificate, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'Agenzia.
3. Con apposito decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, sono determinate le modalità per l'accreditamento delle somme destinate agli aiuti comunitari sui sottoconti infruttiferi intestati agli organismi pagatori regionali.”.

- Si riporta il testo della tabella C della legge 23 dicembre 2000, n. 388:

segue “Tabella C” >>>>>

Oggetto del provvedimento	<i>(milioni di lire)</i>		
	2001	2002	2003
Legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza:			
Art. 19: Fondo nazionale per il servizio civile (16.1.2.1 - Obiezione di coscienza capp. 5717, 5718)	235.000	240.000	250.000
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:			
Art. 51: Contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) (3.2.1.51 - SVIMEZ - cap. 7900)	3.700	3.700	3.700
Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.11 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - cap. 1940/p)	360.000	360.000	360.000

(art. 27, comma 1)

	Settore (°)	Numero di produttori
A	Apistico	50
B	Avicunicolo	50
C	Cerealicolo-oleaginoso	100
D	Florovivaistico	50
E	Olivicolo	50
F	Pataticolo	100
G	Sementiero	100
H	Sughericolo	200
I	Tabacchicolo	100
J	Vitivinicolo	100
K	Zootecnico	100
L	L1 - Produzioni bovine	100
	L2 - Produzioni ovicaprine	100
	L3 - Produzioni suine	100
	L4 - Produzioni lattiero-casearie	100
M	Altri settori	50

**Agenzia delle entrate**  
**Circolare 14 maggio 2002, n. 44/e**

**Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.**  
**Imprenditore agricolo.**  
**Nuova formulazione dell'articolo 2135 del codice civile.**  
**Riflessi sulla disciplina dell'Iva e delle imposte dirette.**

Agenzia delle entrate  
Direzione centrale, Normativa e contenzioso

**SINTESI:**

La circolare fornisce chiarimenti in merito al corretto trattamento tributario, ai fini IVA e dell'imposizione diretta, applicabile al settore agricolo, alla luce delle recenti modifiche normative introdotte dal decreto legislativo n. 228 del 2001, che ha ridefinito, tra l'altro, la nozione di imprenditore agricolo, di cui all'articolo 2135 del codice civile.

**INDICE**

- 1 Premessa.
- 2 Riformulazione dell'articolo 2135 del codice civile.
- 3 Riflessi sull'applicazione del regime speciale Iva in agricoltura.
  - 3.1 Considerazioni generali.
  - 3.2 Ulteriori precisazioni riguardo le attività connesse.
  - 3.3 Il concetto di "prevalenza" nell'articolo 2135 c.c.
  - 3.4 Regime Iva applicabile alle cessioni effettuate dalle società cooperative e loro consorzi.
  - 3.5 Rettifica della detrazione a seguito del mutamento del regime.
- 4 Riflessi in materia di imposizione diretta.

**1.**

*Premessa.*

Allo scopo di favorire il sostegno e lo sviluppo economico e sociale dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, in attuazione della delega conferita al Governo con gli articoli 7 ed 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57, sono stati emanati i decreti legislativi 18 maggio 2001, nn. 226, 227 e 228, pubblicati sul Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 15 giugno 2001, ed entrati in vigore il 30 giugno 2001.

In particolare, il decreto legislativo n. 228 del 2001 ha stabilito nuove disposizioni nel settore agricolo, ridefinendo, tra l'altro, la nozione di imprenditore agricolo, di cui all'articolo 2135 del codice civile. Con la presente circolare si analizzano i riflessi che tale recente modifica normativa ha comportato sull'applicazione delle disposizioni tributarie, dando risposta, in tal modo, alle numerose richieste di chiarimenti pervenute alla scrivente.

**2.**

*Riformulazione dell'articolo 2135 del codice civile.*

L'articolo 1 del decreto legislativo n. 228 del 2001 ha provveduto a sostituire integralmente l'articolo 2135 del codice civile ridefinendo la figura dell'imprenditore agricolo così come segue:

“È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonchè le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.”

Con la nuova definizione di imprenditore agricolo il Legislatore ha inteso ricomprendere nell'area dell'impresa agricola per “natura” ogni attività basata sullo svolgimento di un intero ciclo biologico ovvero di una fase essenziale del ciclo stesso.

Ciò ha portato ad un'esplicita estensione della disciplina dell'impresa agricola a quelle particolari attività, come l'apicoltura o l'allevamento di maiali per l'ingrasso e non per la riproduzione, le quali, in passato, erano state ricondotte alla fattispecie dell'impresa agricola in via interpretativa.

Il terzo comma del nuovo testo dell'articolo 2135, inoltre, con riguardo alle attività agricole connesse, dispone che le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli sono da considerarsi attività connesse quando sono presenti i seguenti requisiti:

- requisito soggettivo: l'imprenditore che svolge tali attività deve essere lo stesso soggetto imprenditore agricolo che esercita la coltivazione del fondo



- o del bosco ovvero l'allevamento di animali;
- requisito oggettivo: i prodotti oggetto di tali attività devono provenire "prevalentemente" dall'attività di coltivazione del fondo, del bosco o di allevamento esercitata dall'imprenditore agricolo di cui sopra.

La nuova formulazione della norma non richiede più, quindi, che le attività connesse siano esercitate "nell'esercizio normale dell'agricoltura" così come previsto dalla disposizione abrogata. Tale requisito comportava, in origine, che la connessione con l'attività agricola principale andasse verificata caso per caso, in relazione alla dimensione e nelle modalità di svolgimento dell'attività; notevoli conseguenze ne derivavano per quelle particolari attività di trasformazione e valorizzazione dei prodotti che, non essendo esercitate "normalmente" dagli agricoltori, erano da considerarsi attività commerciali, con possibilità tuttavia di riqualficarsi, in seguito, come attività connesse e quindi agricole allorquando, a seguito dell'evoluzione dell'economia agraria, tali attività di trasformazione venivano normalmente praticate dagli agricoltori.

I più recenti orientamenti della giurisprudenza e della dottrina hanno ricompreso nell'ambito dell'esercizio normale dell'agricoltura ogni attività frutto dell'evoluzione delle tecniche agrarie, fatto salvo il collegamento tra il prodotto agricolo ottenuto ed il terreno da cui deriva.

Con la nuova disciplina, quindi, avuto riguardo alla suddetta evoluzione dei concetti, il richiamo all'"esercizio normale dell'agricoltura" è stato sostituito con il criterio della "prevalenza", nell'esercizio dell'attività connessa, dei prodotti ottenuti dal proprio fondo, bosco o allevamento rispetto a quelli acquisiti dai terzi.

Analogo criterio è stabilito per la qualificazione come attività connesse delle attività di fornitura a terzi di beni o servizi, le quali, oltre a soddisfare il requisito soggettivo stabilito per le imprese di trasformazione, devono utilizzare "prevalentemente" attrezzature o risorse dell'azienda "normalmente" impiegate nell'attività agricola principale.

Al riguardo, è da considerarsi "normale" l'impiego in via continuativa e sistematica di tali attrezzature nell'attività agricola principale; al contrario, non sarà qualificato come "normale" l'utilizzo occasionale e sporadico nell'attività agricola principale di attrezzature che, invece, sono impiegate con cadenza di continuità e sistematicità al di fuori dell'attività di coltivazione del fondo, del bosco o di allevamento.

Pertanto, per poter rientrare fra le attività connesse, l'attività di fornitura di beni o servizi da parte dell'imprenditore agricolo non deve aver assunto per dimensione, organizzazione di capitali e risorse umane, la connotazione di attività principale; in tal senso le attrezzature agricole non devono essere impiegate nell'attività connessa in misura prevalente rispetto all'utilizzo operato nell'attività agricola di coltivazione del fondo, del bosco o di allevamento.

Infine, l'ultima parte della norma in questione ricomprende nell'area delle attività connesse le attività di valorizzazione e manutenzione del territorio, nonché le

attività di agriturismo esercitate dall'imprenditore agricolo.

Resta da precisare che l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 228 del 2001, fa rientrare nella disciplina dell'imprenditore agricolo le società cooperative ed i relativi consorzi, costituite fra imprenditori agricoli, quando svolgano attività agricole di cui all'articolo 2135 c.c. e a condizione che utilizzino "prevalentemente" prodotti dei soci, ovvero forniscano beni e servizi "prevalentemente" ai soci.

### 3.

#### *Riflessi sull'applicazione del regime speciale Iva in agricoltura.*

##### **3.1. Considerazioni generali.**

L'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prevede un regime speciale per le cessioni di prodotti effettuate dai produttori agricoli, consistente nella detrazione forfettizzata dell'Iva assolta sugli acquisti, determinata applicando le percentuali di compensazione stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole. Il regime speciale recato dal citato art. 34 si applica se ricorrono i seguenti presupposti:

- oggettivo: i prodotti agricoli ceduti devono essere compresi fra quelli elencati nella Tabella A, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
- soggettivo: le cessioni di tali prodotti devono essere effettuate da "produttori agricoli", individuati al comma 2 del citato articolo 34 così come segue:
  - soggetti che esercitano, individualmente od in forma associata, le attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile, nonché le attività di pesca in acque dolci e di acquacoltura, con un volume di affari non superiori ad euro 20.658,28 (limite che entrerà in vigore il 1 gennaio 2003);
  - organismi agricoli di intervento, o altri soggetti per loro conto, che effettuano cessioni di prodotto in applicazione di regolamenti dell'Unione europea;
  - cooperative e loro consorzi, associazioni e loro unioni che effettuano cessioni di prodotti, allo stato originario o previa manipolazione o trasformazione, "per conto" dei soci o associati o partecipanti, in capo ai quali sussistano i requisiti per rientrare fra i soggetti di cui alla lettera a).

Il richiamo all'articolo 2135 del codice civile, contenuto nella lettera a) dell'articolo 34, comma 2 citato, e relativo alla figura dell'imprenditore agricolo, pone all'interprete nuove problematiche a seguito delle innovazioni recate dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 228 del 2001.

In linea generale rientrano nel regime speciale per l'agricoltura le cessioni dei prodotti di cui alla *Tabella A*, parte I, effettuate dagli imprenditori agricoli, qualificati come tali in base alla nuova formulazione dell'articolo 2135 citato. Per quanto riguarda le attività connesse, occorre considerare che, secondo la

## La normativa turistica in Sicilia.

© AAPT Palermo - II edizione, 2003  
www.palermotourism.com

nuova definizione di imprenditore agricolo, le stesse sono da qualificarsi come attività agricole a condizione che abbiano per oggetto “prevalentemente” prodotti ottenuti dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento di animali. La nuova formulazione della norma permette, pertanto, all'imprenditore agricolo di svolgere la sua attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione o valorizzazione utilizzando anche prodotti acquisiti da terzi, purchè non in misura superiore a quelli provenienti dal proprio fondo, bosco o allevamento. Soddisfatto il requisito della prevalenza dei beni di produzione propria rispetto a quelli acquisiti da terzi, e ricondotta in tal modo, per connessione, l'intera attività all'area dell'impresa agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile, si ritiene che il regime speciale Iva per l'agricoltura trovi applicazione sul complesso delle cessioni effettuate nell'ambito di tale attività. Per queste fattispecie non trova, quindi, applicazione il comma 5 dell'articolo 34 in materia di impresa mista e le istruzioni impartite con la circolare n. 328/e del 24 dicembre 1997, paragrafo 6.4, sono da considerarsi superate. Naturalmente la disciplina della cosiddetta “impresa mista” continuerà a trovare applicazione in ogni altro caso in cui l'impresa effettua anche operazioni imponibili diverse dalle cessioni di prodotti di cui alla *Tabella A*, parte I. È il caso, fra l'altro, delle imprese che effettuano, parallelamente all'attività agricola principale, prestazioni di servizi a terzi utilizzando prevalentemente attrezzature normalmente impiegate nell'attività di coltivazione del fondo, del bosco o di allevamento. È da ritenersi che, laddove ci siano i presupposti per inquadrare tale attività nell'ambito dell'impresa agricola ai sensi del nuovo articolo 2135 (vedasi al riguardo quanto detto al paragrafo 2), sulle prestazioni.

**Regione siciliana**  
**Legge regionale 16 aprile 2003, n. 4**

**Disposizioni programmatiche e finanziarie  
per l'anno 2003.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 17 del 17 aprile 2003, parte I

Regione siciliana  
L'Assemblea regionale  
ha approvato

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
PROMULGA**

la seguente legge:

**Titolo I**

*Disposizioni di carattere finanziario ed in materia di entrate.*

**Art. 1**

*Risultati differenziali.*

1. Ai sensi del comma 2, lettera b), dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, e considerati gli effetti della presente legge, il livello massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 2003 resta determinato in termini di competenza in 144.108 migliaia di euro e tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno medesimo resta fissato, in termini di competenza, in 413.166 migliaia di euro.
2. Tenuto conto degli effetti della presente legge sul bilancio pluriennale a legislazione vigente, per l'anno 2004 è determinato un saldo netto da impiegare pari a 44.758 migliaia di euro, mentre per l'anno 2005 è determinato un saldo netto da impiegare pari a 384.327 migliaia di euro; il livello massimo del ricorso al mercato è fissato per l'anno 2004 in 258.229 migliaia di euro.
3. Ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad effettuare le operazioni finanziarie di cui al comma 1 nei limiti massimi ivi stabiliti. Sono applicabili, in quanto compatibili, le

disposizioni della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 6.

**Art. 2**

*Attualizzazione delle entrate derivanti dalla definizione del contenzioso finanziario con lo Stato e dalla piena attuazione degli articoli 37 e 38 dello Statuto.*

1. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato alla contrazione di mutui ed all'effettuazione di altre operazioni finanziarie per l'attualizzazione delle entrate derivanti dalla definizione del contenzioso finanziario con lo Stato e dalla piena attuazione degli articoli 37 e 38 dello Statuto.
2. Ferme restando le autorizzazioni di cui al comma 1, le quote annuali riconosciute dallo Stato per la definizione del contenzioso finanziario sono utilizzate dalla Regione per far fronte a spese di investimento.

**Art. 3**

*Contenzioso finanziario.*

1. In relazione all'accertamento delle entrate connesse all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il quale viene disposto lo specifico accantonamento negativo previsto dalla tabella A allegata alla presente legge, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad iscrivere con proprio provvedimento le relative somme ai pertinenti capitoli del corrispondente accantonamento positivo.
2. In relazione al verificarsi delle entrate connesse alle diverse modalità di condono disciplinato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, di cui allo specifico accantonamento negativo previsto dalla tabella A allegata alla presente legge, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad iscrivere con proprio provvedimento le relative somme ai pertinenti capitoli in relazione alle finalità previste dal corrispondente accantonamento positivo.

**Art. 4**

*Norme relative alle tasse sulle concessioni governative regionali.*

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 24 sono aggiunte le seguenti parole "con esclusione, a decorrere dall'1 gennaio 2003, delle voci della tariffa nn. 27, 42, 43 e 44".
2. All'articolo 6 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 24 dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:
  - "4. Le tasse sulle concessioni regionali sono dovute anche nel caso in cui l'autorizzazione, licenza, abilitazione o altro atto di consenso per le attività comprese nella tabella di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono sostituite dalla denuncia di

inizio attività.

5. Gli uffici amministrativi che rinnovano gli atti devono verificare l'avvenuto versamento delle tasse annuali, laddove previste, a decorrere dalla data di emanazione dell'atto o dell'ultimo rinnovo.
  6. Le tasse sulle concessioni regionali e le sanzioni si corrispondono con versamento sugli appositi conti correnti postali intestati alla tesoreria della Regione.
  7. Gli enti cui compete, ai sensi della normativa vigente, il rilascio di autorizzazioni o concessioni o altri provvedimenti amministrativi elencati nella tabella di cui al comma 2, soggetti a tassa sulle concessioni regionali, sono altresì tenuti a trasmettere, entro il 28 febbraio di ogni anno, all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, dipartimento finanze e credito, gli elenchi completi dei contribuenti comunque assoggettati alle tasse sulle concessioni regionali distinti per oggetto dell'autorizzazione ed identificabili a mezzo del codice fiscale o partita I.V.A.”.
3. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5 è abrogato.
  4. A decorrere dall'1 gennaio 2003 e fino al 31 dicembre 2006 l'importo dei canoni relativi alle concessioni del demanio marittimo è ridotto ad un decimo a favore delle imprese operanti nel settore dei cantieri navali.

### **Art. 5**

#### *Disposizioni per la determinazione degli indennizzi per l'occupazione di beni del demanio marittimo.*

1. Il comma 1 dell'articolo 75 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è sostituito dal seguente:  
“Le somme da corrispondere a titolo di indennizzo per l'occupazione senza titolo di beni del demanio marittimo, di zone di mare territoriale, delle pertinenze del demanio marittimo, ovvero per le utilizzazioni difformi dal titolo concessorio sono determinate secondo le modalità previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 26 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 49 del 1994 e dall'articolo 8 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, in misura pari a quella che sarebbe dovuta, maggiorata rispettivamente del 200 per cento e del 100 per cento. In ogni caso l'ammontare di dette somme non può essere superiore, rispettivamente, a quaranta volte e a venti volte il canone.”.
2. Il comma 2 dell'articolo 75 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è sostituito dal seguente:  
“Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 del D.P.R. 1 luglio 1997, n. 684, l'ammontare degli indennizzi viene determinato dai compartimenti marittimi e successivamente comunicato agli uffici finanziari competenti, i quali curano l'adozione dei relativi atti di recupero del credito.”.

3. Al comma 3 dell'articolo 75 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 dopo le parole “uffici del Genio civile competenti per territorio” aggiungere “ovvero delle Agenzie del demanio”.
4. Per il contenzioso pendente alla data di entrata in vigore della presente legge per quello che può insorgere per gli atti notificati entro la medesima data, le posizioni irregolari possono essere definite nel modo seguente:
  - a) le maggiorazioni previste dal comma 1 dell'articolo 75 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 come modificato dalla presente legge, non si applicano nei confronti dei soggetti già titolari di concessione o di rapporti contrattuali con l'amministrazione, che non hanno rinnovato gli stessi, o che abbiano proseguito il rapporto con il bene già regolato dalla concessione, purché non abbiano apportato innovazioni sostanziali alle opere autorizzate, né modifiche alla destinazione d'uso del bene e presentino istanza di regolarizzazione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione;
  - b) nei confronti dei soggetti che occupano senza titolo beni demaniali marittimi si applica, maggiorato del 30 per cento, il solo canone concessorio nella misura dovuta ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 26 luglio 1994, dalla data di inizio dell'occupazione fino al 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda, attualizzato alla data di pagamento. La domanda di regolarizzazione dell'occupazione deve essere presentata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il rilascio della concessione demaniale è subordinato al pagamento della somma come sopra determinata.

5. Nel caso di rigetto della domanda non si applicano le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 4.
6. Ove per effetto dell'applicazione delle disposizioni che precedono la somma complessiva dovuta risulti superiore ad euro 15.000, la parte eccedente può essere corrisposta in dodici rate bimestrali maggiorate degli interessi legali.
7. Eventuali eccedenze di somme corrisposte dal concessionario rispetto a quelle dovute per effetto dei precedenti commi sono oggetto di compensazione con il canone successivo.

### **Art. 6**

#### *Beni sdemanializzati.*

1. Gli impianti, i manufatti e le opere fisse regolarmente realizzate sul demanio marittimo, a qualsiasi uso destinate, o che costituiscono pertinenza di immobili parimenti regolari, che abbiano definitivamente perduto la propria vocazione demaniale marittima e non siano più utilizzabili per la diretta fruizione del mare o per usi istituzionali o per altra finalità di interesse pubblico possono, a discrezione dell'Amministrazione, per iniziativa propria o su documentata richiesta di eventuali concessionari in regola con i



pagamenti, essere esclusi dal demanio marittimo, con le modalità previste dall'articolo 35 del Codice della navigazione, unitamente all'area di sedime, previa verifica di compatibilità con gli interessi marittimi.

2. I beni sdemanializzati vengono a far parte del patrimonio immobiliare disponibile della Regione siciliana.
3. Ai fini del procedimento i pareri richiesti dall'Amministrazione regionale agli uffici competenti ed all'Amministrazione finanziaria si intendono favorevolmente resi decorsi novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Il provvedimento di sdemanializzazione è adottato dall'Amministrazione regionale entro i successivi centottanta giorni. I predetti termini possono essere interrotti una sola volta, ripetendosi, per l'acquisizione di supplementi istruttori o di integrazioni supplementari.
4. I beni sdemanializzati acquisiti al patrimonio immobiliare disponibile della Regione siciliana possono essere alienati a favore del concessionario richiedente valutatane anche la convenienza economica. Il prezzo di vendita è determinato dai competenti uffici finanziari ed è pari al valore di mercato del bene.

### **Art. 7**

#### *Semplificazione procedure per il rilascio di concessioni marittime demaniali.*

1. La Regione esercita le funzioni relative al rilascio di concessioni demaniali marittime nel mare territoriale per tutte le finalità, ad eccezione di quelle relative all'approvvigionamento di fonti di energia.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento delle istanze di concessione, le capitanerie di porto competenti per territorio avviano l'iter istruttorio richiedendo agli enti i prescritti pareri, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, ovvero ne propongono il rigetto.
3. I pareri di cui al comma 2, non resi entro i successivi sessanta giorni, si intendono acquisiti con esito favorevole, anche con riferimento al disposto dell'articolo 542 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione. Il predetto termine può essere interrotto una sola volta, per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di integrazioni e/o chiarimenti.
4. Entro il ventunesimo giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma 2, la capitaneria di porto provvede all'inoltro della documentazione tecnico-amministrativa, in uno con le proprie valutazioni, all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, al fine di acquisire l'autorizzazione al rilascio del titolo concessorio.
5. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, con riferimento al disposto dei commi 1 e 3, nei sessanta giorni successivi al ricevimento della suddetta documentazione, fatta salva la possibilità di chiedere integrazioni e/o chiarimenti alle capitanerie di porto, interrompendo il suddetto termine per un periodo non superiore a trenta giorni, autorizza le stesse all'adozione dei

provvedimenti finali.

6. Entro i successivi trenta giorni le capitanerie di porto provvedono all'emanazione delle concessioni.
7. Al fine di favorire la libera concorrenza, tutte le concessioni da rilasciare per fini commerciali, nonché quelle rivolte ad associazioni, cooperative, circoli od altro, anche se senza fini di lucro, ad eccezione degli enti morali riconosciuti con decreto del Presidente della Repubblica, sono obbligatoriamente precedute da idonee forme di pubblicità individuate con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione del l'Assemblea regionale siciliana. A seguito dell'acquisizione di più domande al rilascio della concessione, si procede con le modalità stabilite dall'articolo 37 del Codice della navigazione.

### **Art. 8**

#### *Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.*

1. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 è così sostituito:  
"5. Entro i termini previsti per il versamento relativo all'ultimo trimestre dell'anno i soggetti passivi del tributo sono tenuti a presentare o spedire singolarmente a mezzo raccomandata, all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e alla provincia regionale nel cui territorio è ubicata la discarica, la dichiarazione di cui al comma 30 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, su stampati conformi al modello approvato con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze di concerto con l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.".
2. Il comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 è abrogato.
3. A decorrere dall'1 gennaio 2004, la misura del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui all'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, convertito in euro con decreto dirigenziale n. 506 del 20 dicembre 2001 è così determinata:

TIPOLOGIA	TARIFFA
1) Rifiuti dei settori edilizia, mineraria, estrattiva lapideo	€ 0,001236/kg
2) Altri rifiuti speciali	€ 0,00624 /kg
3) Restanti tipi di rifiuti	€ 0,01236 /kg
4) Scarti e sovralli corrispondente	20% tariffa
5) Fanghi anche palabili corrispondente	20% tariffa
6) Incenerimento senza recupero di energia corrispondente	20% tariffa

### **Art. 9**

#### *Vigilanza sulle attività di riscossione.*

1. La Regione nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza e di controllo sulla attività del concessionario della riscossione dei tributi, si avvale, per il tramite del dipartimento regionale finanze e credito nel cui ambito è istituito il servizio regionale di riscossione, degli uffici dell'Agenzia delle entrate, per esercitare controlli sulla procedura esecutiva relativa a singole partite iscritte a ruolo.
2. Per intensificare la vigilanza e al fine di favorire l'incremento dell'azione di recupero dei carichi iscritti a ruolo, gli uffici, di cui la Regione si avvale, provvedono ad eseguire accessi mirati ad accertare lo stato delle procedure esecutive relative a partite iscritte a ruolo, aventi importo non inferiore a 5.000 euro, individuati anche a campione sulla base di criteri oggettivi.
3. Gli uffici che a seguito degli accessi operano la verifica devono far pervenire al dipartimento regionale finanze e credito il relativo verbale contenente i risultati del controllo, l'accertamento di eventuali irregolarità connesse, le indicazioni per l'irrogazione delle relative sanzioni. Il verbale di verifica contiene, altresì, un quadro statistico sui singoli aspetti rilevati.

### **Art. 10**

#### *Spese di istruttoria delle procedure di valutazione di impatto ambientale.*

1. Ai fini dell'istruttoria per il rilascio dei pareri di cui all'articolo 91 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, il committente privato versa in entrata al bilancio regionale una somma pari allo 0,1 per cento dell'importo del progetto di massima presentato.
2. Le somme versate sono finalizzate al miglioramento delle strutture necessarie per il rilascio dei giudizi richiesti e dei servizi forniti.

### **Art. 11**

#### *Recupero risorse.*

1. Le disponibilità non utilizzate nel fondo di rotazione unificato istituito presso l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), con l'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, sono riversate, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e senza oneri di commissione, in entrata del bilancio regionale nel limite di 20.000 migliaia di euro.
2. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione versa in entrata del bilancio della Regione 20.000 migliaia di euro con prelevamento dalle disponibilità della gestione del Fondo siciliano lavoratori disoccupati, previa specifica previsione di spesa nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 del Fondo medesimo.

### **Art. 12**

#### *Disposizioni in materia di terre di uso civico.*

1. I soggetti occupatori di terre di uso civico, proprietari in forza di atto pubblico di provenienza regolarmente trascritto o titolari di provvedimento di assegnazione da parte del comune che abbiano presentato, o presentino entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istanza di legittimazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, come modificato dall'articolo 5, commi 1 e 2, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 28 per edificazioni in regola alla data del 31 dicembre 1997 con le norme degli strumenti urbanistici, conseguono tacitamente la legittimazione e la conseguente affrancazione. La legittimazione e l'affrancazione sono subordinate al versamento, da effettuarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge a favore del comune interessato, del prezzo di affrancazione determinato, per ogni metro quadrato dell'area di sedime dell'edificazione e delle pertinenze, nella misura dell'80 per cento del valore agricolo medio della coltura più redditizia della corrispondente regione agraria, determinato per l'anno precedente, ai sensi dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni con obbligo entro i successivi tre mesi di integrare l'istanza con l'attestazione di avvenuto pagamento ed, in caso di assegnatari, con l'attestazione di avvenuta trascrizione del provvedimento comunale di assegnazione. Il prezzo di affrancazione, nella ipotesi di edificazioni su più elevazioni, grava nella sua interezza su ciascuna elevazione. In caso di più occupatori della stessa elevazione esso è rapportato alla superficie occupata oggetto di legittimazione; per le terre e per le pertinenze degli edificati, il prezzo di affrancazione è ridotto ad un terzo. Il prezzo di affrancazione delle edificazioni, come precedentemente calcolato, viene ridotto alla metà, ove alla data del 31 dicembre 1997 l'edificazione sia l'unica del richiedente e venga utilizzata come abitazione propria dallo stesso, o dal coniuge legalmente separato o divorziato, ovvero da un suo discendente in linea retta; è ridotto ad un terzo ove si tratti anche di abitazione avente i requisiti dell'edilizia economica e popolare utilizzata, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, direttamente dall'occupatore, o dal coniuge legalmente separato o divorziato, ovvero da un suo discendente in linea retta.
2. Fermo restando la conformità con le norme degli strumenti urbanistici, i soggetti proprietari in virtù di atto pubblico di provenienza regolarmente trascritto, ovvero in possesso di edificazione in virtù di provvedimento, da parte del comune, di assegnazione del terreno su cui insiste, conseguono tacitamente la legittimazione e la conseguente affrancazione presentando istanza ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 come modificato dall'articolo 5, commi 1 e 2, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 28, integrata dalla attestazione di avvenuto pagamento a favore del comune interessato del prezzo di affrancazione determinato secondo le modalità previste dal comma 1, nonché dell'avvenuta trascrizione del provvedimento comunale di assegnazione in caso di assegnatari, entro i sei mesi successivi alla notifica, a cura del comune

- interessato, di essere occupatore di terre di uso civico a seguito di definitivo accertamento e/o ricognizione delle terre di uso civico.
3. Resta salva la possibilità del commissario per la liquidazione degli usi civici della Regione di procedere, entro il termine di sei mesi dall'avvenuta consegna delle attestazioni, alla verifica della sussistenza delle condizioni da parte dei soggetti che abbiano tacitamente conseguito la legittimazione. In assenza delle prescritte condizioni il commissario revoca la legittimazione conseguita ai sensi dei commi 1 e 2.
  4. A tutti i soggetti esclusi dalle fattispecie di cui ai commi 1, 2 e 3, individuati, a cura del comune interessato, quali occupanti abusivi di terre di uso civico, fino al conseguimento della eventuale legittimazione, ovvero fino all'esecuzione della reintegra al demanio civico o alla acquisizione al patrimonio comunale ai sensi del comma 7 dell'articolo 26 della legge regionale 29 aprile 1999, n. 10, ed in caso di bonario rilascio, fino al verbale di avvenuta consegna, si applica, dalla data di entrata in vigore della presente legge, una indennità di occupazione determinata per anno o frazione di anno calcolata in caso di edificazione su una o più elevazioni nella misura di euro 5,00 per metro quadrato edificato per ciascuna elevazione, ed in caso di pertinenze e terreni nella misura di euro 1,00 per metro quadrato di terreno occupato, a favore del comune interessato.
  5. I comuni, con formale provvedimento di concessione, che in ogni caso non può superare la durata di anni 15, possono concedere, anche prima della assegnazione alle categorie di cui all'articolo 11 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, le terre di uso civico in loro possesso, ivi incluse le terre già oggetto di quotizzazione ed abbandonate, per finalità agricole, di ripristino ambientale, di fruizione naturalistica, ricreativa, sportiva, produttiva e turistica e, in questi ultimi tre casi ove l'utilizzo rappresenti un reale beneficio per la generalità della popolazione e risulti in conformità con i vigenti strumenti urbanistici, deve intendersi inefficace il vincolo di inedificabilità di cui all'articolo 2 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, fermo restando l'obbligo dell'eventuale ripristino dello stato dei luoghi a cura del concessionario alla scadenza della concessione medesima.
  6. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 28 è così sostituito:  
"4. Gli articoli 5, 6 e 7 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, non trovano applicazione nella Regione siciliana. Il compenso per la liquidazione degli usi civici su terre private, in caso di diritti della seconda classe, è determinato in un compenso unitario a favore del comune interessato commisurato:
    - a) al valore di cinque volte il canone di legittimazione calcolato ai sensi del comma 6, lettere a) e b), dell'articolo 26 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, per i fabbricati e per i terreni ricadenti in zone urbanizzate;
    - b) al valore di cinque volte il canone di legittimazione calcolato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della presente legge, per le terre. Per i diritti della prima classe il compenso unitario è ridotto della metà."

7. Dopo il comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 28, è aggiunto il seguente comma:  
"5 bis. Per le legittimazioni riferite a terreni che ricadono in territori di comuni totalmente montani come definiti dalle leggi 25 luglio 1952, n. 991 e 30 luglio 1957, n. 657 il valore dei capitali su cui determinare il canone di natura enfiteutica, come previsto dal comma 5 del presente articolo, è ridotto del 50 per cento."

### **Art. 13**

#### *Alienazione degli antichi suoli armentizi e delle sedi viarie disponibili.*

1. L'articolo 25 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è così sostituito:  
"1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a procedere alla legittimazione dei suoli armentizi che non risultano indicati in catasto come sede viaria. È altresì autorizzato a procedere alla vendita delle porzioni di sedi viarie che non siano necessarie al transito e non risultano destinati negli strumenti urbanistici in vigore a riconosciute esigenze di uso pubblico.
2. La legittimazione e la vendita possono avvenire su istanza del richiedente a favore dei soggetti sottoelencati in ordine di precedenza:
  - a) titolari di provvedimenti di concessione in essere da almeno cinque anni o associazioni sportive, culturali, ricreative formate almeno da cento soci e che si assumano l'onere della conservazione paesaggistica dei luoghi;
  - b) possessori che risultino proprietari o comproprietari del bene alla stregua dei pubblici registri;
  - c) proprietari frontisti;
  - d) occupatori da oltre un ventennio.
3. La legittimazione e la vendita sono altresì subordinate al pagamento da parte dell'istante del prezzo di cessione del terreno richiesto determinato al netto del soprasuolo ed in relazione ai valori agricoli medi definiti ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, riferiti alla regione agraria di appartenenza nei seguenti modi:
  - a) per i suoli non edificabili o destinati a verde agricolo con densità fondiaria fino a 0,03 mc/mq: il valore agricolo medio della coltura esistente o di quella adiacente;
  - b) per l'area di sedime dei fabbricati e relativa corte insistente: il valore agricolo medio della coltura più redditizia, con esclusione della coltura in serra e del vivaio. Qualora si tratti di fabbricato unico del richiedente, utilizzato come abitazione dello stesso o dal coniuge legalmente separato o divorziato ovvero da un suo discendente in linea retta, il valore agricolo medio della coltura più redditizia, con esclusione della coltura in serra e del vivaio riferito alla relativa area di sedime viene ridotto alla metà. La riduzione è pari ad un terzo qualora si tratti di edificio avente i requisiti dell'edilizia economica e popolare. Il prezzo di concessione dell'area di

- sedime del fabbricato non può essere comunque inferiore al valore agricolo medio del terreno circostante;
- c) per i suoli ricadenti nelle zone territoriali omogenee A, B, C, D ed F definite dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 edificati o edificabili con densità fondiaria da più di 0,03 fino a 1 mc/mq: il valore agricolo medio della coltura più redditizia, aumentato di un quarto, con esclusione della coltura in serra e del vivaio;
  - d) per i suoli edificabili con densità fondiaria maggiore di 1 mc/mq: il valore è determinato moltiplicando il valore agricolo medio della coltura più redditizia, con esclusione della coltura in serra e del vivaio, per l'indice di cubatura che risulta nello strumento urbanistico in vigore;
  - e) su istanza del richiedente in base al valore venale del suolo;
  - f) per i suoli trazzerali occupati prima della formazione delle mappe catastali, e pertanto catastati a privati sin dall'impianto del Catasto, il valore determinato è abbattuto del 20 per cento.
4. L'istanza per l'avvio delle procedure di cui ai commi precedenti può essere presentata dopo l'entrata in vigore della presente legge entro il 30 giugno 2003 o entro 60 giorni dalla notifica dell'avvio del procedimento di accertamento dell'occupazione, al Servizio demanio trazzerale e usi civici che redige il verbale di liquidazione ed il decreto di sdemanializzazione.
  5. Nel caso in cui l'area alla quale si riferisce l'istanza di legittimazione sia cointestata nei pubblici registri immobiliari ad una pluralità di soggetti, il decreto di legittimazione ha effetto in favore di tutti i cointestatari anche se l'istanza è presentata da uno solo di essi. In ogni caso deve essere versata l'intera somma determinata con le modalità di cui al comma 3. Nelle more del provvedimento di legittimazione, la concessione delle zone demaniali è subordinata al pagamento del canone annuo pari ad un ventesimo del valore dell'area determinato con le modalità di cui al comma 3, con un minimo di euro 25,82. Il provvedimento di legittimazione comporta per le aree illegittimamente occupate un risarcimento danni pari ad un ventesimo del valore determinato secondo quanto previsto dal predetto comma 3 relativamente all'ultimo quinquennio di occupazione pregressa.
  6. Con l'istanza di cui al comma 2 è sospesa l'adozione dei provvedimenti sanzionatori da parte dell'Amministrazione regionale relativamente ai suoli trazzerali, non catastati come sedi viarie, abusivamente occupati. L'adozione dei provvedimenti predetti resta altresì sospesa fino alla definizione delle procedure iniziate a seguito della presentazione delle istanze limitatamente ai beni per i quali viene richiesta la cessione. Le eventuali sanzioni amministrative precedentemente irrogate relative alle indennità pregresse oltre il quinquennio sono abbattute del 75 per cento in favore di coloro che a seguito di istanza ottengono la cessione dei beni di cui alla presente legge. Nelle more della definizione dei singoli procedimenti, la riscossione delle sanzioni già irrogate resta sospesa. Fino al trentesimo giorno successivo alla

- data di notifica dell'avviso con cui si dà avvio alla procedura di reintegro, può essere presentata istanza di legittimazione tardiva. In tal caso il prezzo stabilito dal comma 3 è aumentato del 30 per cento.
7. Tutte le zone demaniali trazzerali che risultino di fatto occupate da corpi stradali, e già erroneamente assunti in consistenza da enti pubblici, sono da intendersi trasferite dall'Amministrazione regionale ai detti enti che ne cureranno la manutenzione.
  8. Sono trasferite al demanio comunale le sedi viarie pubbliche rappresentate nei fogli di mappa catastali, sin dall'impianto, come regie, che non risultino ancora dichiarate demaniali con apposito decreto nonché i suoli oggetto di provvedimento di esproprio per finalità di ricostruzione conseguente al terremoto del Belice del 1968.
  9. Ai fini della determinazione dei canoni per la concessione di suoli trazzerali ricadenti in verde agricolo ed utilizzati a scopo agricolo, resta ferma l'applicabilità delle norme sull'affitto dei fondi rustici con un minimo di canone annuo di cinquanta euro.”.

#### **Art. 14**

##### *Sanzioni amministrative - Addizionale regionale.*

1. La sanzione amministrativa comminata ai sensi dell'articolo 219 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775 è integrata da una addizionale regionale di euro 2.000.

#### **Art. 15**

##### *Canone per le utenze di acque pubbliche ad uso irriguo ed igienico.*

1. All'articolo 8 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 sono aggiunti i seguenti commi:
  - “2. Il comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente:
    - a) a decorrere dal 1° gennaio 2003, il canone riguardante le concessioni di acque pubbliche per uso irriguo, di cui all'articolo 35 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche, è stabilito in relazione alla quantità di acqua assegnata, regolata mediante apparecchi di misura o all'estensione dei terreni da irrigare a bocca libera come appresso indicato:
 

1) da l/s. 0,01 a l/s. 1,00 o da Ha 0,01 a Ha 2,00.00	€ 10,00
2) da l/s. 1,01 a l/s. 2,00 o da Ha 2,01 a Ha 4,00.00	€ 20,00
3) da l/s. 2,01 a l/s. 3,00 o da Ha 4,01 a Ha 6,00.00	€ 30,00
4) da l/s. 3,01 a l/s. 4,00 o da Ha 6,01 a Ha 8,00.00	€ 40,00
5) da l/s. 4,01 a l/s. 5,00 o da Ha 8,01 a Ha 10,00.00	€ 50,00

 sull'eccedenza da l/s. 5,01, per ogni l/s. o frazione in più ovvero sull'eccedenza da Ha 10,01, per due Ha o frazione in più

€ 20,00”.



3. Il comma 1, lettera g), dell'articolo 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente:  
“g) a decorrere dal 1° gennaio 2003 il canone per il consumo di acqua ad uso igienico ed assimilati, concernenti l'utilizzo per servizi igienici e servizi antincendio, ivi compreso quello relativo ad impianti sportivi, industrie e strutture varie qualora la richiesta di concessione riguardi solo tale utilizzo, per impianti di autolavaggio e lavaggio strade e comunque per tutti gli usi non previsti dalle precedenti lettere è stabilito come appresso indicato:  
1) fino a 2/10 di modulo per ogni 1/10 di modulo euro 100;  
2) sull'eccedenza per ogni 1/10 di modulo euro 150”.

### **Art. 16**

#### *Licenze di attingimento. Modifica dell'articolo 70 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.*

1. L'art. 70 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 è sostituito dal seguente:  
“Art. 70 - 1. Nelle more dell'adozione organica della disciplina in materia di acque pubbliche di cui all'articolo 69, le licenze di attingimento si intendono annualmente rinnovate su richiesta dell'interessato e previo versamento del canone relativo dal genio civile competente e salvo diverso avviso di quest'ultimo da esprimere entro trenta giorni.”.

### **Art. 17**

#### *Recupero risorse derivanti dalla definizione delle pratiche di sanatoria edilizia.*

1. Per le istanze di concessione in sanatoria e di autorizzazione edilizia in sanatoria presentate entro i termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, come recepita dalla legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 nonché dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dalle leggi regionali 29 febbraio 1980, n. 7 e 18 aprile 1981, n. 70, che alla data di entrata in vigore della presente legge non sono state ancora definite con l'emissione del relativo provvedimento, il richiedente la concessione o autorizzazione in sanatoria può presentare apposita perizia giurata a firma di un tecnico abilitato all'esercizio della professione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. La perizia giurata deve asseverare l'esistenza di tutte le condizioni di legge necessarie per l'ottenimento della sanatoria, ivi compreso l'avvenuto pagamento del conguaglio dell'oblazione dovuta o l'avvenuta prescrizione del diritto al conguaglio a debito o al rimborso dell'oblazione stessa nei termini di cui all'articolo 35, comma 12, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come integrato dall'articolo 4, comma 6, del decreto legge 12 gennaio 1988, n. 2 convertito in legge con la legge 13 marzo 1988, n. 68 nonché la presentazione del certificato generale del casellario giudiziale previsto dall'articolo 39, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'articolo 2, comma 37, lettera b), della legge 23 dicembre

1996, n. 662. La perizia giurata deve altresì contenere gli estremi dell'avvenuta richiesta di parere inoltrata agli enti di tutela qualora non possa asseverarsi l'avvenuto rilascio del parere degli stessi enti, al fine di poter computare l'eventuale avvenuta decorrenza del termine perentorio previsto dal comma 6 e del termine perentorio previsto per il tacito accoglimento delle istanze di sanatoria dal presente comma. Decorso il termine perentorio di novanta giorni dalla ricezione di detta perizia giurata da parte del comune, qualora non venga comunicato all'interessato alcun provvedimento motivato di diniego, la concessione o autorizzazione edilizia in sanatoria si intende accolta, sempre che si sia provveduto o si provveda entro i successivi trenta giorni al versamento a favore del comune degli oneri concessori dovuti in base a quanto calcolato in via provvisoria dalla perizia giurata e salvo conguaglio sulla base delle determinazioni degli uffici comunali da adottarsi entro il termine perentorio di cui al comma 3; nell'ipotesi di rateizzazione si provvede con le modalità di cui al comma 5.

3. Gli uffici comunali devono effettuare l'esame delle perizie giurate anche successivamente all'avvenuto tacito accoglimento delle istanze di sanatoria e comunque entro il termine perentorio di duecentosettanta giorni dalla presentazione delle istanze medesime. Qualora gli uffici comunali rilevino dalla perizia giurata l'incompletezza della stessa o la mancanza dei requisiti di legge necessari per l'ottenimento della concessione o autorizzazione in sanatoria, il responsabile del procedimento amministrativo sospende il procedimento e sospende la concessione o autorizzazione in sanatoria eventualmente già assentita tacitamente, dandone comunicazione al richiedente la sanatoria ed al redattore della perizia giurata che possono presentare una perizia suppletiva tendente a superare i motivi della sospensione, entro quindici giorni dalla notifica della stessa; entro il successivo termine perentorio di quarantacinque giorni, il responsabile del procedimento può denegare la sanatoria richiesta e può annullare la concessione o autorizzazione edilizia già tacitamente assentita. Il responsabile del procedimento notifica agli interessati l'annullamento della concessione o autorizzazione tacitamente assentite. Il professionista redattore della perizia giurata assume per tale atto la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale.
4. Per le istanze di sanatoria per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge è stata già richiesta o deve ancora essere richiesta dal comune l'integrazione documentale di cui al comma 1 è consentito effettuare l'integrazione in alternativa alla presentazione della perizia giurata. La perizia giurata sostituisce a tutti gli effetti di legge la concessione o autorizzazione edilizia in sanatoria, qualora munita di certificazione comunale di ricevimento da rilasciarsi all'atto della presentazione e di dichiarazione da effettuarsi da parte del richiedente la sanatoria, che comprovi l'avvenuto pagamento degli oneri concessori e l'avvenuta

- decorrenza del termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione della perizia in assenza di determinazione comunale.
5. Decorso il termine di trenta giorni dalla espressa richiesta notificata dal comune, il ritardato pagamento degli oneri concessori dovuti per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 50, lettere b) e c) della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71; il mancato pagamento, decorso il termine di cui alla citata lettera c), comporta altresì la riscossione coattiva e l'immediata iscrizione a ruolo delle somme maggiorate con dette sanzioni. All'iscrizione a ruolo di dette somme, oltreché delle eventuali spese di istruttoria e segreteria, consegue il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, da effettuarsi anche a mezzo di recapito al domicilio dell'istante. Gli oneri concessori dovuti, aventi importi superiori a 2.500 euro, riguardanti gli oneri relativi al costo di costruzione e agli oneri di urbanizzazione, ivi compreso quelli di urbanizzazione pro-quota di cui al comma 6, possono essere corrisposti fino ad un massimo di 6 rate semestrali di pari importo; in tal caso, gli interessati fanno pervenire al comune, entro trenta giorni dalla data di notifica dell'obbligo di pagamento, il prospetto delle rate in scadenza, comprensive degli interessi legali calcolati dalla data di pagamento della prima rata, allegando l'attestazione del pagamento della prima rata medesima.
  6. Gli enti di tutela di cui ai commi 8 e 10 dell'articolo 23 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 devono rilasciare il proprio parere entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data di ricezione della richiesta ed entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per le richieste già presentate agli enti prima di tale data; decorsi tali termini il parere deve intendersi favorevolmente reso. Il decorso di detti termini può essere sospeso una sola volta dal responsabile del procedimento per richiedere chiarimenti e integrazioni esclusivamente agli interessati che hanno richiesto il parere; la sospensione non può in nessun caso superare i trenta giorni, trascorsi i quali il termine riprende a decorrere.
  7. Al fine di accelerare le procedure relative all'emissione dei pareri di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 sugli abusi edilizi, su richiesta delle competenti sovrintendenze ai beni culturali ed ambientali, possono essere assegnate, previo assenso dei lavoratori, presso le suddette strutture, senza ulteriori oneri, unità di personale in possesso di adeguato titolo di studio provenienti dal bacino dei lavoratori socialmente utili in atto utilizzate dagli enti locali, dalla Regione e dagli enti sottoposti a controllo e vigilanza della medesima.
  8. Gli oneri di urbanizzazione ed il contributo sul costo di costruzione relativo alle opere per le quali è stata presentata istanza di condono edilizio ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modifiche ed integrazioni sono quelli vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge; per la detrazione delle somme già versate, queste ultime vanno rese

attuali. Per le istanze di sanatoria presentate per le opere di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il mancato pagamento, in tutto o in parte, degli oneri di concessione comporta l'applicazione degli interessi legali sulle somme dovute.

9. In sostituzione della convenzione di cui all'articolo 35, comma 9, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come sostituito dall'articolo 26 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, gli oneri di urbanizzazione pro-quota sono determinati nella misura del centocinquanta per cento degli oneri di urbanizzazione dovuti per l'ottenimento della sanatoria edilizia.
10. Il personale in servizio presso i comuni assunto per le finalità di cui all'articolo 14 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26 e successive modificazioni deve completare l'esame delle pratiche di sanatoria edilizia e determinarsi sulle stesse entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
11. Il primo e il secondo capoverso del comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17 sono così sostituiti:
  - “1. Il parere dell'autorità preposta alla gestione del vincolo è richiesto, ai fini della concessione o autorizzazione edilizia in sanatoria, solo nel caso in cui il vincolo sia stato posto antecedentemente alla realizzazione del l'opera abusiva.
  2. L'autorità competente, nel rilasciare parere, può dettare prescrizioni che comportino l'adeguamento del progetto alle esigenze di tutela che hanno determinato l'apposizione del vincolo.”.
12. L'articolo 24 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25 è così sostituito:
  - “1. L'adeguamento degli oneri di urbanizzazione di cui all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e del costo di costruzione di cui all'articolo 6 della medesima legge sostituito dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è determinato dai comuni entro il 30 ottobre di ogni anno.
  2. I comuni sono tenuti ad applicare gli oneri di concessione aggiornati dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nelle more della determinazione dell'adeguamento degli oneri di cui al presente articolo, le concessioni edilizie sono rilasciate con salvezza del conguaglio degli oneri stessi.”.

## **Art. 18**

### *Norme per il contenimento del consumo di nuovo territorio.*

1. La Regione promuove il recupero ai fini abitativi dei sottotetti, delle pertinenze, dei locali accessori e dei seminterrati degli edifici esistenti e regolarmente realizzati alla data di approvazione della presente legge, con l'obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e di favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici.
2. Negli edifici destinati in tutto o in parte a residenza è consentito il recupero volumetrico a solo scopo residenziale dei sottotetti, delle pertinenze, dei locali accessori e dei seminterrati esistenti fatta eccezione delle pertinenze

- relative ai parcheggi di cui all'articolo 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, come integrato e modificato dall'articolo 31 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21. Il recupero volumetrico è consentito anche con la realizzazione di nuovi solai o la sostituzione dei solai esistenti.
3. Si definiscono come sottotetti i volumi sovrastanti l'ultimo piano degli edifici ed i volumi compresi tra il tetto esistente ed il soffitto dell'ultimo piano dei medesimi edifici. Si definiscono pertinenze, locali accessori e seminterrati, i volumi realizzati al servizio degli edifici, anche se non computabili nella volumetria assentita degli stessi.
  4. Il recupero abitativo dei sottotetti, delle pertinenze dei locali accessori e dei seminterrati è consentito, previa concessione edilizia anche tacitamente assentita o denuncia di inizio attività, attraverso interventi edilizi, purché siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di abitabilità previste dai regolamenti vigenti, salvo quanto disposto dal comma 7.
  5. Il recupero abitativo dei sottotetti è consentito purché sia assicurata per ogni singola unità immobiliare l'altezza media ponderale di metri 2, calcolata dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi metri 1,50 per la superficie relativa.
  6. Il recupero abitativo delle pertinenze, dei locali accessori e dei seminterrati è consentito in deroga alle norme vigenti e comunque per una altezza minima non inferiore a m. 2,40.
  7. Gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti, delle pertinenze e dei locali accessori devono avvenire senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde. Tale recupero può avvenire anche mediante la previsione di apertura di finestre, lucernari e terrazzi esclusivamente per assicurare l'osservanza dei requisiti di aeroilluminazione. Per gli interventi da effettuare nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, i comuni possono adottare apposita regolamentazione in variante al vigente regolamento edilizio comunale entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per l'adozione di detta variante è obbligatorio acquisire il parere della competente Sovrintendenza a prescindere dal fatto che il centro storico interessato risulti o meno sottoposto a vincolo paesistico; il parere richiesto deve essere reso entro il termine perentorio di centoventi giorni, decorso il quale se ne prescinde ove non reso. È fatto salvo l'obbligo delle autorizzazioni previste dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
  8. Il progetto di recupero ai fini abitativi deve essere conforme alle prescrizioni tecniche in materia contenute nei regolamenti vigenti, nonché alle norme nazionali e regionali in materia di impianti tecnologici e di contenimento dei consumi energetici.
  9. Le opere assentite ai sensi del presente articolo comportano la corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonché

- del contributo commisurato al costo di costruzione, ai sensi dell'articolo 16 del testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, calcolati secondo le tariffe approvate e vigenti in ciascun comune per le opere di nuova costruzione. La realizzazione delle opere è altresì subordinata al versamento alla Regione di una somma pari al 20 per cento del valore dei locali oggetto di recupero desumibile dal conseguente incremento della relativa rendita catastale che deve risultare dalla perizia giurata allegata alla denuncia di attività o presentata ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17, o deve essere presentata dal richiedente all'atto del rilascio della concessione edilizia da parte del responsabile del procedimento dell'ufficio tecnico comunale.
10. Il recupero abitativo di cui al presente articolo è consentito solo ove risultino completati anche i prospetti dell'intero edificio e delle relative pertinenze.

### **Art. 19**

#### *Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica.*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 marzo 1963, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di favorire il rapido trasferimento degli alloggi, gli enti gestori, previa richiesta motivata e specifica, sono autorizzati dalla Presidenza della Regione alla esecuzione dei frazionamenti ed agli accatastamenti degli immobili anche tramite tecnici liberi professionisti appositamente incaricati previ accordi con i rispettivi ordini professionali. Detti interventi sono consentiti solo ove gli immobili risultino completati anche nei prospetti.
2. Le spese per i frazionamenti sono poste a carico dei cessionari in sede di stipula degli atti di cessione degli immobili.
3. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 11, è sostituito dal seguente:  
"1. Gli alloggi popolari di proprietà o facenti parte del patrimonio della Regione o gestiti dalla stessa o costruiti con il concorso o con il contributo della Regione sono ceduti agli assegnatari, ovvero agli aventi diritto o ai soggetti che hanno presentato o presentano regolare domanda di riscatto. La determinazione del prezzo di cessione degli immobili di cui al presente articolo è fatta con riferimento al valore venale posseduto dagli alloggi al momento dell'atto di assegnazione agli aventi diritto."
4. È abrogato il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 11, nonché l'articolo 23, commi 1 e 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.
5. Al fine di favorire la riqualificazione urbana attraverso l'insediamento di attività commerciali o artigianali, nei fabbricati realizzati con programmi di edilizia sovvenzionata ovvero convenzionata-agevolata è consentito il cambio di destinazione d'uso delle pertinenze degli alloggi realizzate alla data del 30 giugno 2002, fatta eccezione delle pertinenze assoggettate a vincolo permanente ai sensi dell'articolo 18 della legge 6 agosto 1967,

- n. 765.
6. Il termine previsto dall'articolo 5 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni è prorogato fino al 31 dicembre 2003.
  7. È consentito il riscatto degli alloggi popolari da parte degli inquilini che abbiano maturato dieci anni di locazione, a prescindere dai piani di vendita, dietro presentazione di domanda, sempreché gli stessi abbiano corrisposto i canoni e gli oneri accessori.
  8. Il disposto di cui all'articolo 16 della legge regionale 19 giugno 1982, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni si applica agli alloggi acquistati in attuazione della legge 24 dicembre 1993, n. 560, recepita, modificata ed integrata dalla legge regionale 3 novembre 1994, n. 43 e dalla legge regionale 21 aprile 1995, n. 37.
  9. Gli alloggi acquistati ai sensi della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni possono essere alienati trascorso il periodo di cinque anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto, purché sia stato interamente pagato il prezzo di riscatto.
  10. Al secondo comma dell'articolo 9 della legge regionale 22 marzo 1963, n. 26, come modificato ed integrato dall'articolo 16 della legge regionale 19 giugno 1982, n. 55, la parola "venti" è sostituita dalla parola "dieci".

### **Art. 20**

#### *Opere interne.*

1. In deroga ad ogni altra disposizione di legge, non sono soggette a concessioni e/o autorizzazioni né sono considerate aumento di superficie utile o di volume né modifica della sagoma della costruzione la chiusura di terrazze di collegamento e/o la copertura di spazi interni con strutture precarie, ferma restando l'acquisizione preventiva del nulla osta da parte della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali nel caso di immobili soggetti a vincolo.
2. Nei casi di cui al comma 1, contestualmente all'inizio dei lavori il proprietario dell'unità immobiliare deve presentare al sindaco del comune nel quale ricade l'immobile una relazione a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi ed il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme urbanistiche, nonché di quelle igienico-sanitarie vigenti, unitamente al versamento a favore del comune dell'importo di cinquanta euro per ogni metro quadro di superficie sottoposta a chiusura con struttura precaria.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alla chiusura di verande o balconi con strutture precarie come previsto dall'articolo 9 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37; per tali casi è dovuto l'importo di venticinque euro per ogni metro quadro di superficie chiusa.
4. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, 2 e 3 sono da considerare strutture precarie tutte quelle realizzate in modo tale da essere suscettibili di facile rimozione. Si definiscono verande tutte le chiusure o strutture precarie come

sopra realizzate, relative a qualunque superficie esistente su balconi, terrazze e anche tra fabbricati. Sono assimilate alle verande le altre strutture, aperte almeno da un lato, quali tettoie, pensiline, gazebo ed altre ancora, comunque denominate, la cui chiusura sia realizzata con strutture precarie, sempreché ricadenti su aree private.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, altresì, per la regolarizzazione delle opere della stessa tipologia già realizzate.
6. Il proprietario o il concessionario di immobili e/o parti di essi oggetto dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 non può vantare diritti nei confronti di terzi in dipendenza della situazione sopravvenuta, né può in alcun modo essere variata la destinazione d'uso originaria delle superfici modificate.
7. I proprietari di edifici regolarmente realizzati adibiti esclusivamente ad attività commerciali o produttive possono regolarizzare, previa richiesta di autorizzazione, le opere eseguite per l'adeguamento degli stessi edifici a sopravvenute norme di sicurezza e/o igienico-sanitarie con il limite del 10 per cento della superficie utile inizialmente assentita e per un massimo di sessanta metri quadri.
8. Rimane soggetto ad autorizzazione edilizia il recupero abitativo realizzato mediante frazionamento di unità immobiliari non sottoposte a vincoli previsti dalla normativa vigente in un maggior numero di unità immobiliari. Tale frazionamento è consentito a condizione che siano rispettate le prescrizioni urbanistiche nonché quelle igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di abitabilità previste dai regolamenti vigenti e siano rispettati i limiti di volume previsti dall'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 e che le superfici delle unità immobiliari ricavate non risultino inferiori ai limiti stabiliti dall'articolo 48 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, modificato dall'articolo 5 della legge 2 luglio 1949, n. 8. Tale recupero abitativo può essere realizzato a condizione che non comporti la modifica del prospetto dell'edificio e non pregiudichi la statica dell'immobile.

### **Art. 21**

#### *Risparmi di energia.*

1. I dipartimenti regionali e gli uffici di cui all'articolo 4, commi 6 e 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, gli enti locali e gli enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale sono tenuti, in linea con gli impegni assunti dallo Stato nell'articolo 3 del protocollo di Kyoto, a realizzare diminuzioni di consumi di energia che comportino, oltre al contenimento dei costi, la riduzione dell'impatto ambientale sulla base di apposita programmazione energetica per il triennio 2003-2005, fatto comunque salvo quanto previsto dal comma 16 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.
2. L'Assessore regionale alla Presidenza propone iniziative per la promozione della programmazione e della riduzione dei consumi e vigila sui livelli di



realizzazione del risparmio energetico.

### **Art. 22**

#### *Valorizzazione beni immobili demaniali e patrimoniali.*

1. Ai fini della valorizzazione dei beni immobili del demanio e del patrimonio della Regione, si applicano la disciplina e le procedure di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390 ed al decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n. 41.
2. Per la realizzazione degli interventi di valorizzazione possono essere applicate le procedure previste dall'articolo 3, comma 112, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché le disposizioni di cui al terzo periodo dello stesso articolo 3, comma 99.
3. Con decreto del Presidente della Regione sono indicati i criteri per la determinazione del canone, le modalità di pagamento e la durata della concessione o locazione che può essere superiore a quella indicata dagli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n. 41.
4. Ove, ai fini del presente articolo, si rendesse necessaria la variazione della destinazione d'uso degli immobili oggetto di valorizzazione, al rilascio della relativa autorizzazione provvede il sindaco previa indizione da parte della Presidenza della Regione di apposita Conferenza dei servizi.

### **Art. 23**

#### *Manutenzione del patrimonio regionale.*

1. All'articolo 3 del decreto legislativo presidenziale 14 marzo 1950, n. 8, così come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 1950, n. 88, sono aggiunti i seguenti commi:
  - “Su segnalazione delle amministrazioni competenti, l'Azienda regionale delle foreste demaniali, attraverso i propri uffici provinciali, assicura la manutenzione dei giardini annessi a palazzi o ville di proprietà della Regione o comunque utilizzati per uffici o servizi dell'Amministrazione regionale. Gli eventuali contratti in corso che prevedono oneri a carico della Regione restano in vita fino alla scadenza.
  - I lavori di cui al comma precedente sono effettuati in economia ai sensi dell'articolo 64 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, utilizzando il personale iscritto nei contingenti di cui agli articoli 47 e seguenti della stessa legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, nell'ambito dei lavori annualmente programmati, senza nuovi oneri per la Regione.”

## **Titolo II**

### *Disposizioni per la razionalizzazione e la riduzione della spesa.*

### **Art. 24**

#### *Patto di stabilità regionale.*

1. Gli enti locali, gli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione, comprese le Aziende sanitarie ed ospedaliere e i consorzi di bonifica, partecipano al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica regionale (Patto di stabilità regionale).
2. A tal fine il Presidente della Regione, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sentito l'Assessore competente per materia, sentita la Conferenza Regione-autonomie locali, annualmente, con proprio decreto, individua le modalità per il rispetto dei parametri finanziari coerenti con le disposizioni vigenti per ciascuna categoria di enti.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, agli enti locali della Regione siciliana si applicano le disposizioni dell'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Le comunicazioni previste dai commi 13 e 17 dell'articolo 29 della citata legge n. 289 del 2002 sono trasmesse anche all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, dipartimento bilancio e tesoro.
4. Il comma 3 dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è abrogato.

### **Art. 25**

#### *Tetti di spesa.*

1. Al fine di perseguire gli obiettivi di finanza pubblica relativi al patto di stabilità regionale, la spesa sanitaria per il triennio 2003-2005 non può superare i valori complessivi indicati nel corrispondente D.P.E.F. e per singolo aggregato economico.
2. Fermo restando il limite previsto per ciascun aggregato economico, eccezionali motivati scostamenti possono realizzarsi nel rispetto dei valori complessivi di cui al comma 1.
3. L'Assessorato regionale della sanità, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, definisce, per singolo aggregato economico, il tetto di spesa per provincia, applicando il sistema degli abbattimenti tariffari.
4. I direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali, nei successivi trenta giorni, negoziano con ogni singola struttura l'ammontare delle prestazioni erogabili ai sensi dell'articolo 28, comma 6, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.

### **Art. 26**

#### *Enti vigilati.*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi:
  - “2 bis. La relazione previsionale e programmatica individua altresì per un arco temporale compreso fra tre e cinque anni l'evoluzione prevista per le principali grandezze economiche e finanziarie dei bilanci dell'ente,

insieme alle azioni che l'ente intraprende per il miglioramento dei livelli di autosufficienza economica e finanziaria, con l'esplicitazione in termini quantitativi degli effetti di tali azioni sulle variabili economiche e finanziarie.

- 2 ter. Contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, l'organo regionale di vigilanza fissa, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, per gli enti, aziende ed istituti vigilati, specifici obiettivi di gestione con valenza finanziaria, indicando la cadenza delle verifiche periodiche.
  - 2 quater. Entro dieci giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, gli obiettivi gestionali assegnati ai dirigenti generali o figure apicali vengono modificati o integrati sulla scorta della relazione programmatica e degli obiettivi assegnati ai sensi del comma 2 ter, al fine dell'effettiva realizzazione dei risultati ivi indicati come conseguibili.
  - 2 quinquies. Accertato il mancato raggiungimento degli obiettivi da parte dell'ente, l'Assessore competente, previa delibera di Giunta, procede allo scioglimento o alla rimozione degli organi di amministrazione responsabili dell'inadempiamento.
  - 2 sexies. Gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere disattesi soltanto in presenza di eventi straordinari, la cui valenza viene attestata dal collegio sindacale.”.
2. Fermi restando la riduzione di spese e l'incremento di entrate previsti per l'esercizio finanziario 2002 rispettivamente dai commi 3 e 4 dell'articolo 17 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, aggiunti con il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, nonché le riduzioni dei contributi regionali derivanti dalla mancata ottemperanza a dette disposizioni, gli enti, le aziende e gli istituti sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale ai quali la Regione eroga contributi o trasferimenti per la copertura delle spese di funzionamento o per il pareggio del bilancio adeguano le spese e le entrate secondo le disposizioni dei commi seguenti.
  3. Per gli esercizi finanziari 2003, 2004 e 2005 il livello massimo di spese per acquisto di beni e servizi non può superare l'ammontare delle medesime spese sostenute nell'esercizio finanziario 2001, come risultante dal conto consuntivo, ridotto rispettivamente del 5 per cento, del 10 per cento e del 15 per cento. Per gli enti che non realizzino detta riduzione di spese, nell'esercizio successivo i trasferimenti regionali senza vincolo di specifica destinazione sono ridotti di una percentuale pari a quella della mancata riduzione fino al massimo rispettivamente del 5 per cento, del 10 per cento e del 15 per cento, a meno che una delibera di Giunta non attesti la presenza di esigenze straordinarie. Le somme non erogate costituiscono economie per il bilancio regionale.

4. Per gli esercizi finanziari 2003, 2004 e 2005 il livello minimo delle entrate autonome è determinato aumentando le medesime entrate accertate nell'esercizio 2001, secondo le risultanze del conto consuntivo, rispettivamente del 5 per cento, del 10 per cento e del 15 per cento. Per gli enti che non realizzino detto incremento di entrate, nell'esercizio successivo i trasferimenti regionali senza vincolo di specifica destinazione sono ridotti di una percentuale pari a quella del mancato incremento fino al massimo rispettivamente del 5 per cento, del 10 per cento e del 15 per cento, a meno che una delibera di Giunta non attesti la presenza di esigenze straordinarie. Le somme non erogate costituiscono economie per il bilancio regionale.
5. Al comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni le parole “di cui ai commi 2 e 3” sono sostituite con le parole “di cui al comma 2”.
6. Il comma 6 dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, è così sostituito:
 

“6. I contributi per le spese di funzionamento di enti, aziende ed istituti regionali sono erogati in due semestralità anticipate. L'erogazione della seconda semestralità è condizionata alla presentazione del conto consuntivo dell'anno precedente e deve essere effettuata al netto dell'avanzo di amministrazione utilizzabile determinato con il predetto conto; l'avanzo di amministrazione utilizzabile non viene portato in diminuzione del contributo regionale da erogare fino alla concorrenza del 5 per cento della spesa corrente complessivamente prevista risultante dal conto consuntivo e con il limite massimo di 150 mila euro. Qualora l'importo da portare in diminuzione risulti maggiore della seconda semestralità, la parte eccedente viene conguagliata con le semestralità successive. Le somme non utilizzate per effetto del presente comma costituiscono economie di spesa per il bilancio regionale.”.
7. In deroga agli articoli 2 e 3 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, e recepito, con modifiche ed integrazioni, dalla legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, fermo restando il limite massimo di durata in carica dei consigli di amministrazione degli Istituti autonomi case popolari, fissato in cinque anni dal sesto comma dell'articolo 6 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nel caso di cessazione del mandato degli organi istituzionali preposti per legge alla designazione dei presidenti, dei vicepresidenti e degli altri componenti dei consigli di amministrazione degli Istituti autonomi case popolari, questi ultimi restano prorogati sino alla nuova nomina da parte degli organi istituzionali predetti e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. La presente disposizione trova applicazione anche nei confronti dei comitati direttivi dei consorzi delle aree di sviluppo industriale.
8. La disposizione di cui all'articolo 18 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, deve intendersi nel senso che le norme ivi richiamate sono estese ai presidenti degli enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione

anche se già insediati alla data di entrata in vigore della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8.

9. Nell'ambito delle proprie attribuzioni concernenti il livello di realizzazione dell'incremento delle entrate della Regione, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze riferisce semestralmente alla Giunta regionale in ordine alla situazione finanziaria della liquidazione degli enti di cui alla legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, acquisendo, dal commissario liquidatore, stati di avanzamento trimestrali delle liquidazioni.
10. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a stipulare convenzioni con le articolazioni regionali delle associazioni nazionali del movimento cooperativo riconosciute ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 per lo svolgimento della revisione ordinaria alle società cooperative non aderenti alle Associazioni stesse. Le convenzioni devono basarsi sugli stessi criteri in atto vigenti e definiti dalla legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni.
11. In ragione dell'autonomia finanziaria delle camere di commercio stabilita dalla legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, articolo 18, è recepito il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 363.

### **Art. 27**

#### *Monitoraggio spesa sanitaria.*

1. Al fine di assicurare il costante monitoraggio della spesa sanitaria, i direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere, delle Aziende universitarie Policlinico, del Centro di formazione permanente e l'aggiornamento del servizio sanitario (CEFPAS), dell'Istituto zooprofilattico sperimentale con sede in Sicilia inviano trimestralmente all'Assessorato regionale della sanità, all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze ed alla Commissione legislativa Servizi sociali e sanitari dell'Assemblea regionale siciliana i dati sullo stato di attuazione della spesa in relazione a quanto riportato nel bilancio di previsione secondo un modello di rilevazione concertato tra le predette Amministrazioni regionali.
2. I dati di cui al comma 1 devono essere certificati dai collegi dei sindaci e devono essere monitorati dagli Assessorati regionali vigilanti che, ove rilevassero uno scostamento sensibile tra lo stato di attuazione della spesa e le previsioni di bilancio, lo contestano al direttore generale, affinché assuma le conseguenziali iniziative di contenimento della spesa.
3. Il mancato invio dei dati di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla fine del trimestre, costituisce elemento di valutazione negativa ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502.
4. In coerenza con il patto di stabilità regionale e secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347 convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modifiche e

integrazioni, per l'anno 2003 le Aziende unità sanitarie locali sono tenute a garantire l'equilibrio economico di bilancio e le Aziende ospedaliere a conseguire un utile di almeno l'uno per cento dei ricavi di competenza dell'esercizio. Gli obiettivi possono essere disattesi soltanto in presenza di eventi straordinari la cui valenza è certificata dal collegio sindacale e verificata congiuntamente dall'Assessorato regionale della sanità e dall'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.

5. Le Aziende sanitarie che nell'esercizio 2002 hanno riportato un risultato economico negativo o inferiore alle misure previste dall'articolo 28, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, sono tenute a redigere un piano di copertura delle perdite, di durata non superiore a tre anni, contestualmente all'adozione del bilancio di previsione per l'anno 2003.
6. Il direttore generale che non consegue gli obiettivi di cui ai commi 4 e 5, anche con riferimento al mancato rispetto degli obiettivi annuali previsti nel piano di copertura delle perdite di cui al comma 5, viene dichiarato decaduto dalla Regione con la procedura di cui all'articolo 3 bis, commi 6 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Il costo relativo al personale di cui all'articolo 33 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non concorre alla determinazione del risultato economico ai fini della applicazione della sanzione.
7. I direttori generali delle Aziende sanitarie in applicazione dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono conferire incarichi esclusivamente nei limiti previsti dall'articolo 51 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 con la corresponsione di un compenso non superiore al 50 per cento di quello stabilito per i consulenti del Presidente della Regione e degli Assessori regionali.
8. Gli incarichi già stipulati cessano alla loro scadenza e sono rinnovabili nei limiti delle disposizioni di cui al comma 7.

### **Art. 28**

#### *Ripiano disavanzi Aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere.*

1. I commi da 2 a 6 dell'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 10 sono abrogati.
2. Al ripiano definitivo dei disavanzi delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere relativi all'anno 2001, ammontanti complessivamente a 434.250 migliaia di euro, al netto della quota di 73.750 migliaia di euro cui si è provveduto mediante la spesa autorizzata per l'esercizio finanziario 2002 dall'articolo 3, comma 5, della legge regionale 9 agosto 2002, n. 10, che viene pertanto destinata alle finalità del presente articolo, si fa fronte mediante il maggiore avanzo finanziario presunto relativo all'esercizio finanziario 2002, di cui 48.250 migliaia di euro derivante dall'abrogazione di cui al comma 1.

## **Art. 29**

### *Sperimentazioni gestionali.*

1. Le sperimentazioni gestionali di cui all'articolo 9 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 così come modificato da ultimo dall'articolo 10 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e successive modifiche ed integrazioni costituiscono obiettivo della programmazione sanitaria ed ospedaliera della Regione. È fatto divieto alla Regione di intervenire a copertura dei disavanzi della gestione finanziaria dei soggetti che sostengono la sperimentazione.

## **Art. 30**

### *Contenimento oneri per ritardati pagamenti.*

1. All'articolo 4 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 10 le parole "15 per cento" sono sostituite con le parole "20 per cento".
2. All'articolo 4 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 10 sono aggiunti i seguenti commi:
  - "2. Le Aziende sanitarie ed ospedaliere possono effettuare operazioni finanziarie a breve termine previa autorizzazione dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, purché i relativi oneri per il rimborso delle quote di capitale e la corresponsione degli interessi cumulati con quelli di cui al comma 1, non superino il limite di cui al comma 1.
3. Gli esiti delle suddette operazioni finanziarie affluiscono direttamente alle casse delle Aziende e sono da queste distribuite alle varie categorie di creditori in funzione dell'anzianità del credito e proporzionalmente all'ammontare dello stesso. Nella erogazione di dette somme deve anche tenersi conto della qualità del credito, allo scopo di non arrecare pregiudizio alle strutture che erogano prestazioni sanitarie in genere e quelle salvavita in particolare."

## **Art. 31**

### *Dismissione degli immobili delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere.*

1. I direttori generali delle Aziende sanitarie, titolari di patrimoni immobiliari non destinati ad uso assistenziale, verificano entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge la congruità dei loro proventi ai valori di mercato.
2. Qualora i proventi determinati dalla gestione immobiliare di cui al comma 1 risultino inferiori ai corrispondenti valori di mercato, i direttori generali devono procedere all'immediato adeguamento della rendita o alla dismissione del relativo patrimonio immobiliare.
3. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente legge, i direttori generali redigono l'elenco degli immobili e definiscono gli esiti delle

verifiche di cui al comma 1, dandone comunicazione all'Assessorato regionale della sanità e all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze per gli aspetti finanziari.

4. Contestualmente i direttori generali pongono in essere tutti gli adempimenti finalizzati all'ottimale gestione del patrimonio immobiliare di cui al presente articolo, procedendo alla vendita dei beni immobili non proficuamente utilizzati mediante aste pubbliche per lotti costituiti da singoli immobili o porzioni immobiliari, dandone comunicazione secondo i criteri di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Gli acquirenti dei beni dismessi presentano allo sportello unico di cui all'articolo 36 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, un'unica domanda finalizzata al rilascio di ogni autorizzazione, nulla osta ed atto di assenso comunque denominato necessari allo svolgimento nell'immobile dell'attività produttiva prescelta. Il relativo procedimento deve concludersi nel termine di novanta giorni.
6. Qualora la richiesta di cui al comma 4 comporti il coinvolgimento di altre pubbliche amministrazioni, il responsabile del procedimento convoca una conferenza di servizi che, per quanto non previsto nel presente articolo, si svolge con le modalità di cui all'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni. Se una o più delle amministrazioni convocate richiedano, alla prima seduta, chiarimenti o integrazioni gli stessi vanno forniti nel termine di quindici giorni e comunque entro la data della seconda seduta, nella quale la conferenza deve concludere i propri lavori. L'assenza o il silenzio di una delle amministrazioni convocate in entrambe le sedute equivale ad assenso e comporta per il responsabile del procedimento l'onere di acquisire dichiarazione espressa del legale rappresentante dell'impresa circa la conformità alla normativa dell'attività che si va a realizzare.
7. I ricavi derivanti dalla cessione degli immobili devono essere destinati prioritariamente alla copertura delle perdite degli esercizi precedenti e l'eventuale parte eccedente deve essere accantonata in un apposito fondo di riserva patrimoniale per almeno un biennio.
8. Le medesime procedure trovano applicazione per gli immobili non più destinabili ad uso assistenziale a seguito della ristrutturazione della rete ospedaliera regionale previa delibera della Giunta regionale.

## **Art. 32**

### *Conferimento sedi farmaceutiche.*

1. In deroga a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, il 10 per cento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione è conferito dall'Assessore regionale per la sanità, sulla base di una graduatoria regionale per soli titoli di esercizio professionale riservata ai titolari di farmacia rurale sussidiata delle isole minori con almeno 10 anni di anzianità di servizio.



2. Un'apposita commissione, da nominarsi con decreto dell'Assessore regionale per la sanità, valuta i titoli presentati secondo quanto previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298 e definisce la graduatoria di cui al comma 1 che rimane in vigore fino ad un massimo di tre anni. A parità di punteggio costituisce titolo di preferenza la minore età anagrafica.
3. Il nuovo conferimento può avvenire solo dopo la rinuncia dei beneficiari alla sede farmaceutica sussidiata.

### **Art. 33**

#### *Presidi farmaceutici di emergenza.*

1. Nelle località disagiate prive di assistenza farmaceutica, a seguito della chiusura dei dispensari farmaceutici disposta dall'Assessorato regionale della sanità in quanto non conformi alla vigente normativa introdotta dall'articolo 6 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono istituiti presidi farmaceutici di emergenza (P.F.E.) destinati alla distribuzione di farmaci di uso comune e di pronto soccorso aperti e funzionanti tutto l'anno, da affidare, previo concorso per titoli, ad un titolare di farmacia del comune di cui fa parte la località suddetta.

### **Art. 34**

#### *Interventi in favore dei pazienti colpiti dalla malattia di Alzheimer.*

1. Nell'ambito degli obiettivi del vigente Piano sanitario regionale ogni Azienda unità sanitaria locale della Regione attiva i seguenti servizi per i pazienti colpiti dalla malattia di Alzheimer:
  - a) un servizio di assistenza domiciliare integrata, in tutti i distretti sanitari, per i pazienti residenti nel territorio di competenza;
  - b) almeno un centro diurno integrato da attivarsi anche mediante protocolli di intesa con i comuni;
  - c) una residenza sanitaria assistenziale e/o un nucleo specifico all'interno delle R.S.A. già operanti.
2. Con decreto dell'Assessore regionale per la sanità sono definite le modalità operative per l'attivazione dei servizi di cui al comma 1.

### **Art. 35**

#### *Controlli veterinari.*

1. I controlli veterinari effettuati a destinazione sugli allevamenti transumanti o che si spostano per urgenti motivi di alimentazione in base a quanto previsto dall'articolo 14 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, devono essere oggetto di compensazione economica da parte dell'Azienda unità sanitaria locale di partenza, presso la quale tali allevamenti sono censiti, a favore del settore di

sanità pubblica veterinaria, competente sui territori di destinazione, che ha effettuato gli accertamenti sanitari.

### **Art. 36**

#### *Forniture beni e servizi.*

1. Alle forniture di beni e servizi per le Aziende unità sanitarie locali e ospedaliere, effettuate ai sensi del comma 1 ter dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come aggiunto dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, si applicano rispettivamente i limiti di importo previsti dal comma 3 dell'articolo 31 e dal comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7.
2. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20, sono premesse le seguenti parole "Per l'appalto di forniture di beni e servizi superiori a 100.000 euro".
3. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20, è così sostituito:  
"2. Nessuna fornitura di beni o servizi può essere frazionata allo scopo di sottrarla all'applicazione del presente articolo."

### **Art. 37**

#### *Rinegoziazione mutui.*

1. Al fine di realizzare con modalità omogenee la rinegoziazione dei mutui per i quali è stato concesso il contributo regionale sugli interessi, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a stipulare, con gli istituti di credito mutuanti, apposite convenzioni, distinte per settore di intervento, tendenti ad individuare tassi di interesse alla cui stregua i singoli contratti di mutuo si intendono modificati e le più idonee modalità di applicazione in relazione alle diverse forme tecniche.
2. I tassi determinati nelle predette convenzioni non possono essere superiori a quelli che saranno fissati in campo nazionale per la rinegoziazione dei mutui agevolati ai sensi di leggi statali, ed avranno decorrenza dall'1 gennaio 2003 con effetti su tutti i ratei di interessi maturati successivamente a tale data. I predetti tassi devono comunque tener conto della differente decorrenza prevista dalla vigente normativa statale regionale.
3. Le convenzioni sono applicate su tutti i contratti di mutuo già stipulati che alla data del 1° gennaio 2003 risultino regolati ad un tasso di interesse superiore ai tassi individuati per la tipologia corrispondente o analoga nelle convenzioni medesime. Dalla rideterminazione delle rate e dei piani di ammortamento non possono derivare maggiori oneri né a carico dei mutuatari né a carico della Regione.
4. La riduzione del tasso derivante dalla rinegoziazione convenuta opera a favore della Regione siciliana e dei mutuatari in proporzione al rapporto sussistente tra interesse a carico della Regione ed a carico del mutuatario, con

le modalità che saranno individuate nelle convenzioni di cui al comma 1 in relazione alle diverse forme tecniche di agevolazione. Il tasso a carico del mutuatario non può comunque essere inferiore all'1,50 per cento, fermo restando il mantenimento in suo favore di eventuali condizioni più favorevoli esistenti alla data di rinegoziazione.

5. A decorrere dalla data di stipula delle convenzioni di cui al presente articolo, non trovano più applicazione, in ordine ai singoli contratti i cui tassi di interesse vengono in tal modo ridotti, le altre modalità di rinegoziazione già previste dall'ordinamento regionale.
6. Per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 le minori spese, rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente, non possono essere destinate a nuove o maggiori spese, fatti salvi gli eventuali oneri discendenti da rapporti finanziari pregressi tra gli istituti di credito e la Regione siciliana. Dette somme vanno iscritte, con decreto del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro, in un apposito fondo dello stato di previsione della rubrica bilancio.

### **Art. 38**

#### *Interventi decreto Presidente Consiglio dei Ministri 12 settembre 2000 - Convenzioni ex Agensud.*

1. Per la prosecuzione degli interventi individuati dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2000 - Convenzioni ex Agensud, i dipartimenti regionali competenti per materia trasferiscono le competenze e le relative risorse finanziarie previste per ciascun progetto direttamente agli enti attuatori, che provvedono a tutti gli adempimenti necessari per la definizione degli interventi medesimi.
2. Il dipartimento regionale bilancio e tesoro provvede all'iscrizione nelle pertinenti rubriche del bilancio regionale delle somme necessarie all'attuazione del comma 1 su richiesta del dipartimento regionale della programmazione.

### **Art. 39**

#### *Sicurezza nei luoghi di lavoro.*

1. Fatti salvi fino alla naturale scadenza i contratti in corso, ai fini del contenimento della spesa, nell'Amministrazione regionale, negli enti locali, negli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione i datori di lavoro ricorrono, per l'espletamento dei compiti di sorveglianza sanitaria, alle Aziende sanitarie locali competenti per territorio.

### **Art. 40**

#### *Soppressione ISMIG.*

1. L'Istituto siciliano mutilati ed invalidi di guerra (ISMIG) è soppresso.
2. Il personale dipendente dell'Istituto che presta servizio nelle sedi di Palermo,

Catania e Messina è trasferito rispettivamente all'Ente ospedaliero Villa Sofia di Palermo, all'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania e all'Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina. Il relativo trattamento economico, se più favorevole, è quello in godimento al momento della soppressione, con riassorbimento della parte eccedente nel caso di futuri miglioramenti.

3. Il dirigente incaricato di ciascuna delle Aziende provvede all'equiparazione giuridica delle posizioni contrattuali del personale nel rispetto delle qualifiche e delle posizioni funzionali previste dai vigenti contratti collettivi nazionali per il personale del comparto sanità.
4. I finanziamenti già previsti per l'ente soppresso, pari a 7.747 migliaia di euro, dall'articolo 71 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, di cui alla delibera della Giunta regionale del 15 novembre 2002, vengono trasferiti dal l'Azienda unità sanitaria locale n. 6 all'Azienda ospedaliera Villa Sofia CTO di Palermo. Il patrimonio dell'Istituto soppresso è trasferito all'Ente ospedaliero Villa Sofia, che subentra all'ISMIG in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.

### **Art. 41**

#### *Consorzio obbligatorio tra i produttori di manna.*

1. In applicazione dell'articolo 24 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 il consorzio obbligatorio tra i produttori di manna è incorporato dall'Ente di sviluppo agricolo, che subentra nei rapporti attivi e passivi e nel patrimonio dell'incorporato consorzio, nonché nelle specifiche funzioni già esercitate dal consorzio stesso.
2. Il personale del consorzio, in servizio al momento dell'entrata in vigore della presente legge, è inquadrato in un apposito ruolo ad esaurimento, mantenendo il profilo, l'anzianità e la qualifica posseduti al momento del passaggio.

### **Art. 42**

#### *Associazioni, fondazioni e centri studi impegnati nella lotta alla mafia.*

1. L'articolo 16 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, è abrogato.
2. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere ai soggetti beneficiari previsti dalla legge regionale 16 novembre 1984, n. 91, dall'articolo 10 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 21, dall'articolo 15 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 19 e dall'articolo 11 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 19, i contributi nella misura e con le modalità ivi previsti.
3. Ferme restando le finalità di cui alle leggi regionali citate, gli enti e le associazioni beneficiarie dei contributi sono autorizzati ad utilizzare e rendicontare le somme accreditate a titolo di contributo per gli anni di attività a decorrere dal 2001 entro un anno dalla data di accreditamento degli stessi.

### **Art. 43**

### *Norme in favore delle IPAB.*

1. L'esenzione di cui al comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, si applica anche alle IPAB operanti in Sicilia.

#### **Art. 44**

##### *Atti di programmazione economico-finanziaria.*

1. Il Governo regionale provvede, per quanto di competenza regionale, alla definizione dei contenuti del POR Sicilia, del Complemento di programmazione e degli Accordi di programma quadro, (inciso omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) previa espressione da parte dell'Assemblea regionale siciliana degli atti di indirizzo. (Inciso omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
2. Gli atti di indirizzo (inciso omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) costituiscono atti di programmazione economico-finanziaria.
3. (Inciso omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) Le proposte di modifica (inciso omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) finanziarie sono presentate dal Governo all'Assemblea regionale siciliana. (Inciso omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
4. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
5. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
6. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

#### **Art. 45**

##### *Diritto di accesso.*

1. Dopo l'articolo 28 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, è aggiunto il seguente articolo 28 bis:
  - “1. I deputati dell'Assemblea regionale siciliana, per l'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le disposizioni di cui agli articoli precedenti.
  2. Le esigenze conoscitive connesse con la funzione di deputato regionale, di cui all'articolo 7 dello Statuto della Regione siciliana, devono essere considerate motivazioni sufficienti per l'esercizio del diritto di accesso di cui al presente articolo.
  3. I deputati regionali sono esentati dal pagamento dei costi di riproduzione

nonché da qualsiasi altro diritto.”.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, sono aggiunti i seguenti commi:
  - “3 bis. Le commissioni dell'Assemblea regionale siciliana, per l'adempimento dei compiti loro assegnati, hanno diritto, previa richiesta scritta, di ottenere dagli uffici della Regione, dagli enti e dalle aziende da essa dipendenti e/o controllati, informazioni, notizie e documenti. Hanno inoltre il diritto di chiamare nel loro seno i dirigenti generali dei predetti organi, per avere chiarimenti sugli affari di loro competenza. Hanno altresì diritto di ottenere dagli stessi dirigenti generali, anche per iscritto, delucidazioni in merito all'esecuzione di leggi e all'adozione di atti e provvedimenti amministrativi.
  - 3 ter. Nei casi previsti dal comma 3 bis, il Presidente della Regione, su proposta motivata del dirigente generale, può opporre il segreto di ufficio a tutela dell'amministrazione interessata o delle persone, secondo le vigenti disposizioni legislative in materia. Ove la commissione ritenga fondata l'opposizione del segreto di ufficio, può deliberare, dandone tempestiva comunicazione al Presidente dell'Assemblea, di riunirsi in seduta segreta informandone, altresì, il Presidente della Regione o l'Assessore da questi delegato.
  - 3 quater. Per le esigenze conoscitive di cui al presente articolo, ai deputati regionali, oltre agli atti e alle delibere, devono essere forniti su richiesta i relativi documenti preparatori.”.

#### **Art. 46**

##### *Istituzione del registro dei pareri.*

1. Al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, pubblicità, nonché per assicurare omogeneità nell'attività degli uffici degli Assessorati regionali e dell'Ufficio legislativo e legale in ordine ai pareri resi e richiesti dagli enti sottoposti a vigilanza e controllo della Regione siciliana, sono istituiti, presso gli stessi il “registro dei pareri resi” ed il “registro dei pareri richiesti”.
2. Nel “registro dei pareri resi” e nel “registro dei pareri richiesti” sono specificati i dati identificativi dell'ente richiedente e/o emittente, la data e l'oggetto della richiesta di parere, nonché la data del rilascio dello stesso da parte degli uffici di cui al comma 1.
3. I pareri indicati nei registri di cui al comma 2, sono raccolti per esteso in un apposito “bollettino dei pareri” curato dalla Presidenza della Regione siciliana.

#### **Art. 47**

##### *Immobili da destinare a sedi istituzionali.*

1. Nell'ambito delle dotazioni di bilancio destinate al pagamento di fitti per gli immobili ad uso dell'Amministrazione regionale, per l'acquisto o la realizzazione di immobili da destinare a sedi istituzionali dell'Amministrazione regionale, la Regione è autorizzata a contrarre con gli istituti di credito mutui di durata massima ventennale.
2. Per l'attuazione del comma 1 si applicano le disposizioni del comma 6 dell'articolo 11 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Su disposizione del Presidente della Regione gli immobili ubicati nella città di Catania o negli altri capoluoghi di provincia che sono o saranno nella disponibilità dell'Amministrazione regionale, possono essere adibiti a sede di strutture operative e di rappresentanza della Presidenza della Regione e degli Assessorati regionali o ad uffici dell'Assemblea regionale siciliana e di organi ed organismi di rilievo istituzionale.

### **Art. 48**

#### *Attivazione spesa misure P.O.R.*

1. Al fine di velocizzare la spesa relativa alle misure del P.O.R. Sicilia 2000-2006 e conseguire gli obiettivi di spesa dell'anno 2003, le maggiori somme risultanti dalle rimodulazioni finanziarie delle misure vengono utilizzate per intero attraverso lo scorrimento delle graduatorie relative alle circolari e ai bandi regionali già approvati al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

### **Art. 49**

#### *Ufficio idrografico regionale.*

1. All'articolo 3 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) ai commi 1, 2, 3 e 4 le parole "Servizio" e "Servizio Tecnico" sono sostituite dalla parola "Ufficio";
  - b) al comma 2 le parole "sino alla riforma dell'Amministrazione regionale" sono sostituite dalle parole "nelle more dell'attuazione della legge sul decentramento di funzioni agli enti locali";
  - c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
 

"3 bis. Lo svolgimento organico e l'indirizzo delle attività tecnico-scientifiche-conoscitive, di previsione e prevenzione di cui all'articolo 2 della legge 18 maggio 1989, n. 183 ed all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, relativamente al ciclo integrato del l'acqua, avviene ad opera del predetto ufficio che, a tal fine, provvede per la realizzazione, l'organizzazione e la gestione delle reti di rilevamento e sorveglianza e del relativo sistema informativo pluviometeoidrologico polifunzionale promuovendo, anche, l'innovazione tecnologica di interesse. A tal fine l'Ufficio utilizza stabilmente il personale tecnico di cui

- all'articolo 2, comma 2, ultimo periodo, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito nella legge 3 agosto 1998, n. 267.";
- d) alla fine del comma 4 è aggiunto il seguente periodo:
 

"L'Ufficio, per le prerogative di autonomia di cui al comma 2, adotta le necessarie articolazioni organizzative e funzionali, previa deliberazione della Giunta regionale. Si applicano le norme e la disciplina discendenti dalla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.";
- e) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
 

"5. Per il potenziamento dell'Ufficio e l'avviamento del centro funzionale di previsione e prevenzione del rischio idrogeologico di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 3 agosto 1998, n. 267 sono trasferite le somme di cui al comma 2 dello stesso articolo, assegnate alla Regione siciliana e non impegnate, alla data del 28 febbraio 2003".

### **Art. 50**

#### *Disposizioni in materia di motorizzazione civile.*

1. Una quota delle entrate previste nel bilancio della Regione e derivanti dall'attuazione del decreto legislativo 11 settembre 2000, n. 296, nonché di quelle previste dall'articolo 19, comma sesto, della legge 1 dicembre 1986, n. 870, è destinata al funzionamento ed al potenziamento dei servizi delle motorizzazioni civili della Sicilia. Al fine di dare attuazione al disposto dell'articolo 135 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nell'ambito delle risorse regionali destinate a tali finalità, il dipartimento regionale trasporti e comunicazioni è autorizzato a stipulare, per la certificazione e la rendicontazione della spesa oggetto della norma suddetta, apposita convenzione con società specializzata.
2. Ferma restando la titolarità dei relativi adempimenti per l'espletamento delle attività di revisione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli uffici della motorizzazione civile possono utilizzare, tramite convenzione, le stazioni realizzate da privati.

### **Titolo III**

#### *Interventi per lo sviluppo.*

### **Art. 51**

#### *Divulgazione agricola.*

1. Al fine del potenziamento e della più capillare diffusione sul territorio della Regione delle attività di divulgazione agricola, a valere delle disponibilità dell'U.P.B. 2.2.1.3.1 del bilancio della Regione, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a stipulare apposite convenzioni, di importo inferiore alla soglia di applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modifiche ed integrazioni, con le organizzazioni professionali di categoria e della cooperazione agricola che



hanno realizzato progetti-programma nei settori dell'assistenza tecnica, della divulgazione e della contabilità aziendale.

2. L'articolo 14 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 73 e l'articolo 18 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14 sono abrogati.

### **Art. 52**

#### *Indennità compensativa pregressa.*

1. Ai sensi del comma 14 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la somma di 7.500 migliaia di euro, relativa alle assegnazioni di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modifiche ed integrazioni, è destinata nell'esercizio 2003 alla corresponsione della indennità compensativa pregressa di cui all'articolo 123 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.

### **Art. 53**

#### *Attività di ricerca delle facoltà di agraria.*

1. Le università degli studi di Palermo e Catania utilizzano i fondi già attribuiti ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, dell'articolo 55 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36, dell'articolo 9 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 86 e degli articoli 10 e 11 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 50 per il potenziamento delle attività di ricerca delle rispettive facoltà di agraria.

### **Art. 54**

#### *Disposizioni sull'ESA.*

1. L'Ente di sviluppo agricolo è autorizzato ad utilizzare, entro il corrente esercizio finanziario, l'avanzo di amministrazione utilizzabile, come determinato dal conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2002, approvato secondo le vigenti disposizioni, per i seguenti fini istituzionali:
  - a) ricostruzione, ripristino e trasformazione di immobili e relativi impianti (capitolo 252);
  - b) spese per la realizzazione di progetti finalizzati allo sviluppo dell'agricoltura di specifici ambiti territoriali (capitolo 260);
  - c) spese per la realizzazione di programmi di lavoro di cui all'articolo 9 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 73 delle sezioni operative di assistenza tecnica (capitolo 261);
  - d) spese per la manutenzione di programmi di interventi ed opere pubbliche di interesse agricolo (capitolo 257);
  - e) spese per la manutenzione straordinaria di strade (capitolo 267);
  - f) spese per il ripristino e la manutenzione straordinaria di dighe ed impianti idrici anche in concessione ad enti, consorzi, cooperative, etc. (capitolo 507).

2. Ai fini del comma 1 per gli esercizi finanziari dal 2000 al 2002 non si applicano all'Ente di sviluppo agricolo le disposizioni dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.
3. A modifica dell'ultimo comma dell'articolo 28 della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21, l'incarico di direttore generale, equiparato a dirigente generale della Regione siciliana, viene conferito secondo la procedura prevista all'articolo 9, comma 4, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e la disciplina di cui al decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2001, n. 10, a dirigenti di prima fascia dell'Amministrazione regionale. Il relativo contratto di lavoro sarà stipulato dal presidente dell'ente.

### **Art. 55**

#### *Disposizioni per il settore agricolo.*

1. In relazione all'assegnazione a favore della Regione, disposta in attuazione del comma 4 octies, dell'articolo 13 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito nella legge 8 agosto 2002, n. 178 e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato, per l'anno 2003, ad effettuare operazioni finanziarie per l'attualizzazione del relativo credito. L'entrata derivante dalle operazioni finanziarie di cui al presente comma è vincolata al finanziamento degli interventi previsti dai commi 4 bis e 4 ter del medesimo articolo 13, nonché dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185.
2. Al cofinanziamento regionale degli interventi di cui al comma 1 si provvede con le modalità stabilite dal comma 2 dell'articolo 88 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Al comma 3 dell'articolo 58 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 le parole "prorogano al 30 giugno 2003" sono sostituite dalle parole "possono prorogare, con durata concordata tra le parti".
4. Gli istituti e gli enti anche regionali esercenti l'attività creditizia prorogano, con durata massima al 30 giugno 2004, le scadenze delle operazioni di credito agrario di esercizio e miglioramento scadute a partire dal 31 dicembre 2002 o che andranno a scadere entro il 31 dicembre 2003, purché contratte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, che non beneficiano delle provvidenze di cui all'articolo 13, commi 4 bis e 4 ter del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge dall'articolo 1 della legge 8 agosto 2002, n. 178 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Art. 56**

#### *Imprenditori agricoli.*

1. Nell'applicazione della legislazione regionale sono considerati imprenditori agricoli a titolo principale anche le società di persone e di capitali, aventi sede sociale nel territorio della Sicilia, a condizione che:
  - a) l'oggetto sociale preveda la conduzione di azienda agricola o di

- allevamento del bestiame, agriturismo e/o turismo rurale;
- b) il reddito derivante dall'attività agricola sia superiore al 50 per cento del reddito totale rilevabile dai bilanci societari;
- c) la persona delegata per statuto alla conduzione dell'azienda sia in possesso dei requisiti di capacità professionale di cui all'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

### **Art. 57**

#### *Turismo rurale.*

1. Per l'esercizio delle attività di turismo rurale, agrituristiche ed agricole, nei territori dei parchi naturali della Regione siciliana, è consentita, previo nulla osta dell'ente parco, la fornitura di energia elettrica ed il collegamento alla rete telefonica, anche per via aerea con palificazione.

### **Art. 58**

#### *Mutamento destinazione opere per l'agricoltura.*

1. Gli immobili e le opere che hanno beneficiato di aiuti regionali per l'agricoltura non possono essere distolti dalla destinazione per la quale è stato concesso l'aiuto per almeno dieci anni dalla data di fine lavori.

### **Art. 59**

#### *Risarcimento imprese agricole.*

1. Ai sensi dell'articolo 45, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la somma di 3.000 migliaia di euro, relativa alle assegnazioni di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modifiche e integrazioni è destinata nell'esercizio finanziario 2003 alla corresponsione di risarcimenti alle imprese agricole e serricole danneggiate da calamità naturali nell'anno 2003 nella provincia di Ragusa.

### **Art. 60**

#### *Istituzione del fondo regionale per l'impiantistica sportiva.*

1. È istituito, presso l'Istituto per il credito sportivo, il Fondo regionale per l'incremento, potenziamento e miglioramento degli impianti e delle attrezzature sportive di seguito denominato "Fondo", attraverso cui la Regione sostiene le iniziative che rispondono ai requisiti per l'accesso ai finanziamenti dello stesso Istituto per il credito sportivo. Con decreto del Presidente della Regione, previa delibera di Giunta, su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, è disciplinato il funzionamento del Fondo.
2. Il Fondo viene alimentato dai finanziamenti della Regione siciliana e dagli interessi maturati sugli stanziamenti non utilizzati.
3. Al Fondo possono confluire anche le disponibilità finanziarie assegnate alla Regione ai sensi di leggi statali e di regolamenti comunitari, per l'attuazione

di programmi di intervento rivolti allo sport. Al Fondo possono confluire altresì contribuzioni da altri soggetti pubblici e privati, erogate per il medesimo scopo.

4. Il Fondo, per le finalità indicate al comma 1, assolve alle concessioni di contributi per interessi in relazione a mutui concessi dall'Istituto per il credito sportivo.
5. La dotazione iniziale del Fondo, fissata in 1.500 migliaia di euro, è garantita con parte delle disponibilità del Fondo speciale destinato al potenziamento delle attività sportive isolate.
6. Per gli anni successivi, gli ulteriori conferimenti sono determinati ai sensi dell'articolo 3, lettera g) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.
7. I contributi di cui al comma 4 possono essere concessi a soggetti pubblici o privati in possesso dei requisiti per l'accesso ai finanziamenti dell'Istituto per il credito sportivo.
8. Le risorse del Fondo costituiscono patrimonio della Regione e, nel caso di soppressione del Fondo, le somme residue comprensive degli eventuali crediti gestionali e dedotto unicamente quanto forma oggetto di impegni già formalmente assunti e perfezionati, sono versate in entrata nel bilancio della Regione.
9. Gli impianti realizzati con i contributi di cui al presente articolo sono posti a disposizione delle pubbliche istituzioni o comunque sono destinati a finalità sociali in misura proporzionale all'entità dell'intervento finanziario regionale concesso.

### **Art. 61**

#### *Certificazione antisismica per strutture sanitarie.*

1. Per le case di cura esistenti e le strutture sanitarie di cui ai punti 2.1 e 2.2 del decreto assessoriale 17 giugno 2002, n. 890 che erogano prestazioni sanitarie in ambito extraospedaliero ed attualmente ubicate in edifici la cui costruzione sia antecedente al decreto ministeriale 3 giugno 1981, la produzione di certificazione antisismica è sostituita da certificazione di rispetto delle normative vigenti all'epoca della costruzione in materia di agibilità e di successive verifiche di conformità e di staticità comprovanti che sono state prese tutte le precauzioni possibili in relazione alla tipologia del fabbricato.

### **Art. 62**

#### *Contributi a favore dello sport sociale, giovanile e scolastico.*

1. Il secondo comma dell'articolo 14 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, è sostituito dal seguente:  
"Nel piano per la concessione di contributi a favore delle iniziative dello sport sociale, giovanile e scolastico, sono riservati i seguenti finanziamenti nella misura massima del:

- a) 15 per cento a sostegno delle attività degli enti di promozione sportiva e del tempo libero;
- b) 20 per cento a sostegno delle spese di funzionamento dei centri di preparazione, di avviamento o di addestramento ad iniziativa degli enti locali, delle organizzazioni sportive e promozionali;
- c) 7,5 per cento a sostegno dell'attività scolastica ad iniziativa degli organi di autogoverno della scuola;
- d) 7,5 per cento a sostegno dell'organizzazione di manifestazioni sportive.

### Art. 63

#### *Concessione benefici legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.*

1. Gli aiuti ed i benefici previsti dagli articoli 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 59 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e dall'articolo 1 della legge regionale 30 ottobre 2002, n. 16, per progetti e programmi di investimento di importo non superiore a 200 migliaia di euro, sono concessi secondo le disposizioni sulla procedura automatica stabilite dall'articolo 186 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32. Per progetti e programmi di investimento di importo superiore si applicano le disposizioni dell'articolo 187 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 sulla procedura valutativa.

### Art. 64

#### *Assegnazioni agli enti locali.*

1. Per il triennio 2003-2005 le assegnazioni annuali a favore dei comuni, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla vigente legislazione e a titolo di sostegno allo sviluppo, sono determinate in 745.000 migliaia di euro e sono destinate, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ad esclusione dei comuni delle isole minori, per una quota pari almeno al 5 per cento con l'obbligo di incremento annuale della stessa di almeno lo 0,50 per cento o nella maggior misura che sarà deliberata dalla conferenza Regione-autonomie locali, a spese di investimento.
2. Per l'esercizio 2003 l'assegnazione a favore delle province, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla vigente legislazione e a titolo di sostegno allo sviluppo, è determinata in 144.634 migliaia di euro, al netto del gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore alle stesse attribuito ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, stimato definitivamente in 60.000 migliaia di euro, ed è destinata, per una quota pari almeno al 5 per cento, con l'obbligo di incremento annuale della stessa di almeno lo 0,50 per cento o nella maggior misura che sarà deliberata dalla conferenza Regione-autonomie locali, a spese di investimento.
3. Le quote dei trasferimenti di cui ai commi 1 e 2 da assegnare in conto

- capitale possono essere destinate al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui assunti dagli enti per il finanziamento di spese di investimento.
4. Per l'esercizio 2004 l'assegnazione annuale alle province è ridotta in base ad una stima, pari a 60.000 migliaia di euro, del gettito dell'anno 2003. Sulla base dei dati finali dell'anno 2003, comunicati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è determinata la riduzione definitiva della medesima assegnazione. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze provvede alle conseguenti variazioni di bilancio.
5. A decorrere dall'esercizio 2005 le assegnazioni annuali a favore delle province per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla vigente legislazione e a titolo di sostegno allo sviluppo, sono determinate detrando allo stanziamento previsto nel bilancio regionale per l'anno 2001 un importo corrispondente alle somme complessivamente introitate dalle stesse province nell'anno 2003 per effetto delle disposizioni dell'articolo 10 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.
6. Al comma 1 dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 è aggiunto il seguente comma:  
"1 bis. Nell'ambito delle assegnazioni agli enti locali la somma di 3.000 migliaia di euro viene destinata quale contributo ai comuni delle Isole minori, per il finanziamento del servizio di trasporto rifiuti via mare."
7. Al comma 4 dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, dopo la parola "promozione" sono aggiunte le parole "e/o gestione" e dopo le parole "Un'ulteriore somma pari a 15.494 migliaia di euro" sono aggiunte le parole "da iscrivere in un apposito capitolo di spesa".
8. Al comma 5 dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, dopo le parole "da emanarsi" sono aggiunte le parole "previo parere della Commissione legislativa permanente".
9. Per il triennio 2003-2005 continua ad applicarsi la disposizione di cui al comma 15 dell'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.
10. La conferenza Regione-autonomie locali determina la percentuale a valere sui fondi di cui al comma 1, da destinare da parte dei comuni alla partecipazione finanziaria per l'attuazione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari connesse all'attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328.
11. All'articolo 2, comma 4, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 le parole "pari all'1 per cento" sono sostituite dalle parole "pari al 3 per cento".
12. I residui attivi relativi ai trasferimenti regionali sono esclusi, analogamente ai residui derivanti dai trasferimenti erariali, dal computo della somma totale dei residui attivi di fine esercizio che concorrono all'accertamento della condizione di ente locale strutturalmente deficitario ai sensi delle vigenti disposizioni statali.
13. All'applicazione per l'anno 2002 delle disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, come previsto

dall'articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14, si provvede in sede di riparto del fondo per le autonomie per l'esercizio 2003 con riferimento alla spesa sostenuta nell'anno scolastico 2001-2002.

14. Agli eventuali maggiori oneri a carico dei bilanci dei comuni derivanti dallo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, si provvede con le entrate derivanti dall'articolo 17 della presente legge.
15. Nell'ambito delle assegnazioni alle province di cui al comma 1, la somma di 7.747 migliaia di euro è destinata all'erogazione, in favore degli enti gestori di licei linguistici e musicali, delle somme previste dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, relative all'anno 1997.
16. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

### **Art. 65**

*Programma triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche.  
Proroga termine.*

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come sostituito dall'articolo 8 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 per l'anno 2003 il programma triennale e l'elenco annuale delle opere pubbliche sono adottati, anche separatamente dall'approvazione del bilancio di previsione, entro il 30 giugno 2003.

### **Art. 66**

*Autorizzazione utilizzo risorse trasferite.*

1. Le risorse finanziarie trasferite agli enti locali per le finalità di cui all'articolo 4 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, relative agli esercizi finanziari 2000 e 2001, possono essere utilizzate negli anni 2003 e 2004.

### **Art. 67**

*Acquisizione di beni immobili in favore dell'IRCAC.*

1. Al fine di sostenere iniziative di sviluppo socio-economico, l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) è autorizzato a chiedere ai sensi dell'articolo 505 del codice di procedura civile l'assegnazione di beni immobili appartenenti a società cooperative a responsabilità limitata, gravati da ipoteche in favore dello stesso, e sottoposte a procedure esecutive o in liquidazione, a condizione che dalle assegnazioni non discendano per l'IRCAC obblighi di pagamenti nei confronti di altri creditori.
2. Gli immobili assegnati entrano a far parte del patrimonio dell'istituto e devono essere trasferiti in proprietà ai comuni nel cui territorio ricadono gli immobili stessi e ad imprese che realizzano investimenti nel territorio della Regione nei settori agricoli, industriali, commerciali, artigianali o in altri settori produttivi.

3. Il prezzo di vendita è determinato dall'ispettorato regionale tecnico.
4. Il ricavato implementa il fondo unico costituito ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modificazioni.

### **Art. 68**

*Istituzione di centri di assistenza alle cooperative.*

1. A valere sulle disponibilità dell'U.P.B. 8.2.1.3.1, al fine di promuovere ed incentivare le opportunità della formula cooperativa, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato ad istituire centri di assistenza alle imprese cooperative promossi, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore riconosciute ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.
2. I centri svolgono a favore delle imprese cooperative siciliane attività di assistenza tecnica, formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, gestione economica e finanziaria di impresa, accesso ai finanziamenti anche comunitari, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela dell'ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro e altre materie connesse al miglioramento delle attività aziendali, nonché le attività finalizzate alla certificazione di qualità e al controllo di gestione delle cooperative. I centri possono inoltre, nell'ambito dei finanziamenti di cui al comma 1, effettuare attività di scambio di buone prassi cooperative, promuovere iniziative di promozione e formazione cooperativa in collaborazione con scuole ed università e dotarsi di sistemi tecnologicamente avanzati finalizzati all'assistenza in rete delle cooperative siciliane.
3. Le amministrazioni pubbliche possono avvalersi dei centri medesimi allo scopo di facilitare il rapporto tra amministrazioni pubbliche e imprese cooperative utenti.

### **Art. 69**

*Sostegno piccole e medie imprese.*

1. L'IRFIS è autorizzato ad erogare alle piccole e medie imprese, rientranti nei limiti dimensionali stabiliti dalla disciplina comunitaria, che operano nei settori dell'industria vetraria, tessile, cartaria e delle materie plastiche, prestiti a tasso agevolato per far fronte alle spese di avvio dell'attività e di gestione, compresa la formazione di scorte. L'agevolazione è concessa alle imprese che hanno realizzato nuovi insediamenti produttivi avvalendosi dei finanziamenti della legge 9 dicembre 1992, n. 488, secondo l'ordine cronologico di approvazione delle relative graduatorie o altre fonti di finanziamento pubblico.
2. Nei limiti fissati dal Regolamento CE n. 69/01 della commissione 12 gennaio 2001, relativo agli aiuti de minimis, il prestito è erogato al tasso dell'1 per cento per un importo non superiore al predetto contributo pubblico ottenuto ai



- sensi della legge n. 488 del 1992 o altre fonti di finanziamento pubblico. Il prestito ha una durata di trentasei mesi e può essere rinnovato per lo stesso periodo sussistendo le condizioni economiche e finanziarie dell'impresa.
3. L'agevolazione di cui ai commi 1 e 2 fermo restando l'importo massimo può essere concessa, su richiesta dell'impresa, in forma mista in parte come prestito a tasso agevolato e per la restante parte come contributo a fondo perduto.
  4. Per le finalità del presente articolo l'IRFIS è autorizzato ad utilizzare 2.000 migliaia di euro a valere sulla disponibilità del fondo di rotazione di cui all'articolo 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51.
  5. Le residue disponibilità nonché i successivi rientri in conto capitale degli stanziamenti di cui alla lettera b) dell'articolo 7 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, all'articolo 3 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119, all'articolo 50 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34, all'articolo 4 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, all'articolo 44 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 sono trasferite al fondo di rotazione di cui all'articolo 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51.
  6. Le disponibilità del fondo di rotazione di cui all'articolo 23 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 sono trasferite al fondo di rotazione di cui all'articolo 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e destinate quanto a 10.000 migliaia di euro alle originarie finalità del fondo e quanto a 24.000 migliaia di euro alle finalità di cui all'articolo 26 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni.
  7. Alla lettera b) dell'articolo 7 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, dopo le parole "integrata la polizza fidejussoria rilasciata da primarie compagnie di assicurazioni" sono aggiunte le parole "o da società finanziarie iscritte nell'elenco di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in misura non inferiore al 30 per cento del credito nascente dal finanziamento concesso, ovvero da garanzia rilasciata da consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi aventi i requisiti di cui all'articolo 97 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, in misura non inferiore al 60 per cento del credito nascente dal finanziamento concesso".
  8. I benefici di cui all'articolo 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, sono applicati ai settori agevolabili ai sensi del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente le agevolazioni all'industria, individuati con la circolare n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, oggi Ministero delle attività produttive.

### **Art. 70**

#### *Rimborso anticipazioni consorzi ASI.*

1. Al fine di consentire la risoluzione dei contenziosi, sulla base di lodi arbitrali e/o decisioni giurisdizionali anche di primo grado, relativi all'acquisizione di aree mediante espropriazione o derivanti dalla realizzazione, anche in

- concessione, di infrastrutture, indipendentemente dall'ente finanziatore, l'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a prorogare i termini di restituzione delle anticipazioni concesse ai consorzi per le aree di sviluppo industriale ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, anche se non ancora utilizzate. La proroga dei termini per la restituzione delle anticipazioni non può superare cinque anni.
2. I consorzi per le aree di sviluppo industriale devono predisporre un piano di rientro delle anticipazioni a partire dal terzo anno. Alla scadenza della proroga l'Assessorato regionale dell'industria provvede al recupero delle somme anticipate e non ancora rimborsate mediante compensazione con i contributi a qualsiasi titolo concessi ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1.
  3. A decorrere dall'anno 2003 al capitolo di spesa 642402 del bilancio della Regione non si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 102 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.

### **Art. 71**

#### *Piani regolatori consorzi ASI.*

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 19 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, nel testo modificato dall'articolo 33 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, continuano ad applicarsi ai piani regolatori dei consorzi ASI che conservano efficacia fino all'introduzione della nuova specifica disciplina prevista nella legge di riforma di detti enti.

### **Art. 72**

#### *e siti produttivi ASI.*

1. Le aree ed i siti produttivi allocati nelle zone ASI e nelle aree dei comuni destinate a Piani insediamenti produttivi conservano l'originaria destinazione d'uso ed urbanistica anche a seguito della dismissione della corrispondente attività produttiva.

### **Art. 73**

#### *Ricerca e coltivazione delle sostanze minerali.*

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 56 della legge regionale 1 ottobre 1956, n. 54, è aggiunto il seguente comma:  
"Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali, il soggetto titolare che abbia ceduto il permesso o la concessione a terzi, senza la preventiva autorizzazione di cui al comma 1, può presentare istanza di autorizzazione in sanatoria alla suddetta cessione nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, purché il soggetto cessionario sia in possesso dei necessari requisiti di legge. Il soggetto cessionario è tenuto al pagamento dei relativi oneri concessori anche riferiti ad anni progressi."

### **Art. 74**

### *Interporti.*

1. Ferme restando le disposizioni di cui alla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, per la realizzazione di interporti nella Regione siciliana con le risorse di cui all'articolo 52, comma 34, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il dipartimento regionale trasporti è autorizzato ad avvalersi anche di società a prevalente capitale pubblico e partecipando anche al capitale di società operanti nel settore.

### **Art. 75**

#### *Nautica da diporto.*

1. Nelle more della approvazione di una organica disciplina per la gestione del demanio marittimo regionale, nel territorio della Regione siciliana il procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto è disciplinato dagli articoli da uno a dieci del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1997, n. 509, con le modifiche ed integrazioni di cui al presente articolo e dai decreti attuativi emessi in attuazione dell'articolo 10, commi 4, 5 e 6 del medesimo regolamento.
2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 le parole "dal dirigente generale preposto alla direzione generale del demanio marittimo dei porti del Ministero dei trasporti e della navigazione" sono sostituite dalle seguenti "dal dirigente generale del dipartimento territorio ed ambiente dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente".
3. Al comma 2 dell'articolo 3 e al comma 1 dell'articolo 6 le parole da "redatto ai sensi" sino a "della legge 11 febbraio 1994, n. 109" sono sostituite dalle seguenti "redatto ai sensi dell'articolo 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come recepito dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7".
4. Al comma 1 dell'articolo 4 le parole "ne ordina la pubblicazione mediante affissione nell'albo del comune ove è situato il bene richiesto e la inserzione per estratto nel foglio degli annunci legali della provincia" sono sostituite dalle seguenti "ne dà pubblicità mediante affissione nell'albo del comune ove è situato il bene richiesto e pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea. La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana è gratuita".
5. Al comma 2 dell'articolo 5 le parole da "g) altre amministrazioni" sino a "tutela di specifici interessi pubblici" sono sostituite dalle seguenti:
  - "g) il dipartimento turismo, sport e spettacolo dell'Amministrazione regionale per esprimersi in ordine alla valenza turistica dell'intervento, ed alla sua idoneità al perseguimento delle finalità di sviluppo turistico;
  - h) la capitaneria di porto competente per territorio per gli aspetti connessi alla sicurezza della navigazione;
  - i) il comando dei vigili del fuoco territorialmente competente, per tutti gli aspetti di propria competenza;

- l) il comando marittimo autonomo della Sicilia;
- m) il comando zona fari;
- n) il compartimento Ferrovie dello Stato;
- o) l'Ufficio del Genio civile opere marittime ove il progetto comporti varianti a strumenti urbanistici comunali;
- p) altre amministrazioni che, in forza di leggi, regolamenti o appositi provvedimenti amministrativi risultino preposte alla tutela di specifici interessi pubblici.".

6. Al comma 9 dell'articolo 5 le parole "Ministero dei beni culturali e ambientali" sono sostituite dalle seguenti "Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione".
7. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 6 dopo le parole "strumenti di pianificazione ed urbanistici" sono aggiunte le parole "o in mancanza degli stessi".
8. Dopo il comma 5 dell'articolo 6 è inserito il seguente comma: "6. L'approvazione del progetto definitivo equivale alla approvazione del piano regolatore portuale ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, sia che la richiesta di concessione pervenga da un soggetto privato, sia che venga avanzata dal comune territorialmente competente.".
9. Dopo il comma 6 dell'articolo 10 è aggiunto il seguente comma: "7. Con successivo decreto emesso dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti può essere modificato il contenuto dei decreti emessi in applicazione del comma 4 del presente articolo, al fine di adattare le modalità di espletamento della pubblica gara e fissare gli elementi di cui agli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 alle esigenze di sviluppo turistico della Regione.".
10. La definizione delle strutture dedicate alla nautica da diporto, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, si applica anche ai casi diversi da quelli relativi al rilascio della concessione demaniale marittima di cui all'articolo 1 del medesimo regolamento.
11. Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, coordinato con le modifiche di cui alla presente legge è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana contestualmente alla presente legge.

### **Art. 76**

#### *Uffici dei Project managers.*

1. È istituito nel bilancio della Regione siciliana, rubrica sanità, Fondo sanitario regionale, per l'anno 2003 un Fondo con la dotazione finanziaria di 1.500 migliaia di euro.
2. Il Fondo è destinato alle spese per l'anno 2003 relative all'avvio ed al funzionamento degli Uffici dei Project managers finalizzati all'istituzione

delle Fondazioni e definizione dei Progetti gestionali dei Centri di Eccellenza di Catania, Messina e Palermo, nonché alla copertura degli oneri relativi ai contratti con i soggetti incaricati. Relativamente al rapporto contrattuale si fa riferimento alla tipologia contrattuale prevista per i direttori generali di Aziende sanitarie con quantificazione del compenso parametrato a quello previsto per i direttori di Aziende sanitarie di fascia B.

3. Il rapporto di lavoro del Project manager è regolato da contratto di diritto privato, stipulato dall'Assessore regionale per la sanità e disciplinato ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni. Il Project Manager per le finalità di cui al presente comma si avvale della collaborazione di consulenti esterni, nonché di personale e di mezzi messi a disposizione dai membri pubblici o privati della Fondazione.
4. L'Azienda ospedaliera ARNAS Civico di Palermo, l'Azienda ospedaliera Vittorio Emanuele di Catania, l'Azienda ospedaliera Papardo di Messina, incaricate di realizzare le strutture dei Centri di Eccellenza, mettono a disposizione dell'ufficio dei Project managers idonei locali, mezzi tecnologici, personale qualificato e quanto altro necessario per il suo funzionamento.
5. All'onere di cui al presente articolo si provvede con parte delle disponibilità del Fondo sanitario regionale.
6. Per gli anni successivi, gli oneri relativi gravano sul bilancio delle Fondazioni.

### **Art. 77**

#### *Bed and breakfast.*

1. Al comma 1 dell'articolo 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, le parole "di tre camere" sono sostituite con le parole "di cinque camere ed un massimo di venti posti letto".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è aggiunto il seguente comma:  
"1 bis. L'attività di bed and breakfast può essere esercitata anche in locali non di proprietà. Circa le modalità valgono le norme previste ai commi successivi. L'esercizio di attività in locali in affitto non prevede l'erogazione dei contributi di cui al comma 10 da parte dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti e/o da parte di enti all'uopo delegati."
3. All'articolo 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è aggiunto il seguente comma:  
"14. All'attività di bed and breakfast si applicano, in quanto compatibili, i benefici previsti dagli articoli 18, 19, 35 e 50 della presente legge."

### **Art. 78**

#### *Centro di informazione comunitaria "Carrefour Sicilia".*

1. Al fine di promuovere e sostenere le attività informative sui programmi per la cooperazione, lo sviluppo rurale e le risorse umane, la Regione eroga

contributi attraverso il centro di informazione comunitaria "Carrefour Sicilia" per iniziative volte a favorire la diffusione delle conoscenze relative alla partecipazione di enti territoriali regionali, associazioni, scuole, singoli cittadini, ai programmi comunitari banditi nell'ambito dell'Unione, al fine di individuare nuove forme di attività che favoriscano lo sviluppo socio-economico regionale.

### **Art. 79**

#### *Formazione e aggiornamento autista-soccorritore.*

1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione finanzia, con le risorse destinate a tali finalità dal P.O.R. Sicilia 2000-2006 e dal relativo complemento di programmazione, le attività di prima formazione e di aggiornamento per la qualifica di operatore esperto nelle situazioni di emergenza-urgenza (autista-soccorritore) programmate ed avviate dal Centro interaziendale per l'addestramento professionale integrato di Palermo.

### **Art. 80**

#### *Aeroporto intercontinentale del Mediterraneo.*

1. Il Presidente della Regione è autorizzato ad attivare tutte le procedure per l'affidamento dell'incarico dello studio di fattibilità e del progetto di massima, finalizzato alla realizzazione dell'aeroporto intercontinentale del Mediterraneo, da allocare nell'area centro orientale della Sicilia.

### **Art. 81**

#### *Fondo di rotazione per programmi di realizzazione o recupero di aree attrezzate per attività produttive.*

1. È istituito un fondo di rotazione, denominato "Fondo di rotazione per programmi di realizzazione o recupero di aree attrezzate per attività produttive", al fine:
  - a) di favorire nuovi insediamenti produttivi e/o ampliamenti di quelli esistenti;
  - b) dello svolgimento di operazioni relative all'acquisizione di aree destinate o impegnate ad attività produttiva, loro infrastrutturazione per il recupero di beni dismessi ivi presenti.
2. Al fondo di rotazione possono partecipare consorzi per le aree di sviluppo industriale, soggetti di gestione dei contratti d'area, dei patti territoriali ed altri soggetti di gestione, pubblici o assimilati.
3. Il fondo è costituito con le risorse che annualmente sono individuate dall'Assessore regionale per l'industria, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, nell'ambito di quelle di cui alla legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1 e con le altre che perverranno allo stesso dalle misure

nazionali o comunitarie o assegnate o di appartenenza agli enti di cui al comma 2 che vogliono concordare il modo di utilizzo di tali risorse e delle altre acquisite o di cui è prevista l'acquisizione da parte del fondo.

4. Con decreto dell'Assessore regionale per l'industria sono stabilite le modalità di utilizzo del fondo, che comunque devono attenersi ai seguenti criteri:
  - a) validità quinquennale del programma di utilizzazione delle risorse del fondo con riferimento ai programmi di spesa di ogni singolo ente o soggetto;
  - b) ripartizione del fondo per ogni ente o soggetto in misura minima proporzionale all'estensione territoriale di competenza o oggetto del programma di utilizzazione;
  - c) tempi di reintroito non superiori a cinque anni dalla erogazione;
  - d) garanzie di reintroito.
5. I Consorzi per le aree di sviluppo industriale possono svolgere le attività di cui al presente articolo anche in deroga alle prescrizioni di cui alla legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, in materia di acquisizione aree e/o interventi infrastrutturali di cui agli articoli 26 e 27 della citata legge regionale e nelle more dell'approvazione della legge di riordino delle aree di sviluppo industriale.

### **Art. 82**

*Interventi in favore delle imprese operanti nel settore turistico.*

1. Per le finalità di cui agli articoli 76 e 78 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sono autorizzati, per l'esercizio finanziario 2003, un limite di impegno ventennale di 3.000 migliaia di euro per le opere murarie e gli impianti fissi e un limite di impegno decennale di 500 migliaia di euro per le attrezzature e per l'arredamento.

### **Art. 83**

*Indennità integrativa attività socialmente utili.*

1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad erogare l'indennità integrativa di cui al decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 ai lavoratori utilizzati in attività socialmente utili presso la Regione siciliana.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2003, la spesa di 10.000 migliaia di euro, cui si fa fronte con le disponibilità finanziarie del fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati.

### **Art. 84**

*Ricostruzioni immobili ed infrastrutture  
Eruzione e sisma del 27 ottobre 2002.*

1. Il ripristino e la ricostruzione degli immobili e delle infrastrutture di Piano Provenzana e limitrofi, ricadenti nel comune di Linguaglossa, danneggiati o distrutti dall'eruzione e dal sisma del 27 ottobre 2002 possono avvenire nel rispetto della cubatura preesistente, ivi compresi i cantinati, anche in deroga alla vigente normativa di salvaguardia del parco dell'Etna, ai sensi del quarto comma dell'articolo 30 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98.
2. Ove ricorrano motivi di ordine geologico connessi alla sismicità della zona, la ricostruzione medesima può avvenire, con il parere favorevole dell'ufficio del genio civile e dell'autorità preposta alla tutela del Parco, con diversa localizzazione rispetto al sito originario. In tale ipotesi gli interventi di ricostruzione possono essere effettuati prescindendo dalla esecutività del Piano territoriale di coordinamento del Parco dell'Etna, così come previsto all'allegato A, parte terza, paragrafo 4.1.1. del decreto presidenziale 17 marzo 1987 di istituzione del Parco dell'Etna e con procedura d'urgenza, prevedendo la conferenza dei servizi da parte di tutti gli organi che devono rilasciare parere. Il comune di Linguaglossa può presentare agli organi competenti del Parco il piano particolareggiato per l'intera area, nel rispetto delle indicazioni contenute nell'articolo 8, punto 3, della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Art. 85**

*Esecuzione opere.*

1. L'Assessorato regionale dei lavori pubblici è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2003, ad impegnare sugli stanziamenti di competenza dei capitoli 672003, 672004, 672005 e 672006 le somme relative all'esecuzione delle opere ricomprese nel programma annuale di spesa dell'esercizio finanziario 2001, per le quali è stato adottato dall'organo competente il provvedimento di aggiudicazione a seguito delle procedure di gara esplesate entro il 31 dicembre 2002.
2. Per le finalità di cui al comma 1 gli enti interessati presentano istanza entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

### **Art. 86**

*Concessioni gas naturale.*

1. La data di scadenza di cui al comma 5 dell'articolo 67 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, laddove non esplicitamente fissata nell'atto di concessione o di affidamento, ma determinabile con riferimento al periodo transitorio di cui al comma 7 dell'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si intende fissata al 31 dicembre 2015.

### **Art. 87**

*Insedimenti produttivi in verde agricolo.*

1. Gli insediamenti produttivi, realizzati in verde agricolo in deroga agli



strumenti urbanistici vigenti, mantengono la destinazione urbanistica di opificio industriale, anche qualora il programma di investimento che ne ha dato titolo non sia più ricompreso in patti territoriali, in contratti d'area e nelle previsioni della legge 19 dicembre 1992, n. 488, a condizione che i relativi immobili, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano ultimati o in corso di ultimazione, secondo quanto indicato dall'articolo 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

### Art. 88

#### *Tariffe fornitura acqua dissalata.*

1. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 3 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 134 sono così sostituiti:
- "3. A decorrere dalla data di attivazione della gestione dei sistemi acquedottistici sovrambito, la tariffa relativa alla fornitura dell'acqua dissalata per le utenze civili non può essere superiore a quella applicata dal soggetto gestore dello stesso sistema per la fornitura idropotabile all'ingrosso agli ambiti territoriali ottimali di pertinenza, di cui alla legge 5 gennaio 1984, n. 36. Le utenze civili costituite dai comuni, anche attraverso le società di gestione del servizio idrico integrato di pertinenza, e dalle società di gestione dei sistemi acquedottistici sovrambito sono tenute a versare al gestore dell'impianto di dissalazione la tariffa per la fornitura dell'acqua nella misura stabilita al presente comma. L'eventuale differenza tra il costo di produzione dell'acqua dissalata e la tariffa come sopra determinata è a carico della Regione che può erogare tale differenza anche attraverso società pubblica da costituire, finalizzata alla perequazione delle risorse e delle tariffe idriche tra i vari ambiti territoriali ottimali".
2. Il comma 4 dell'articolo 37 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 è abrogato.

### TITOLO IV

#### *Disposizioni in materia di bilancio e contabilità.*

### Art. 89

#### *Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.*

1. All'articolo 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 11 le parole "alla lettera b)" sono sostituite con le parole "alla lettera a)";
  - b) il comma 14, punto 3) è così sostituito:
    - 3) l'elenco delle entrate a destinazione vincolata e delle correlative spese distinte in relazione alla provenienza delle risorse di seguito riepilogate:
      - a) Programma operativo regionale;
      - b) altri interventi comunitari;

- c) Fondo sanitario regionale;
- d) finanziamenti dello Stato ed altri enti;
- e) interventi finanziari con risorse proprie della Regione.

2. All'articolo 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi:
 

"23. L'Amministrazione regionale adotta, in via sperimentale per il dipartimento bilancio e tesoro a decorrere dall'1 gennaio 2003, e per gli altri dipartimenti individuati con provvedimento del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro a decorrere dal 2004, la contabilità economico-patrimoniale in aggiunta alla contabilità finanziaria.

24. La contabilità di cui al comma 23 è introdotta definitivamente in tutti i dipartimenti regionali, strutture equiparate ed altri uffici a decorrere dall'1 gennaio 2005, mantenendo in parallelo l'attuale contabilità finanziaria."

### Art. 90

#### *Disposizioni in materia di residui attivi.*

1. Le entrate accertate contabilmente fino all'esercizio 2001 a fronte delle quali, alla chiusura dell'esercizio 2002, non corrispondono crediti da riscuotere nei confronti di debitori certi sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.
2. Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro, su indicazione delle competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2002.
3. Qualora a fronte delle somme eliminate a norma del presente articolo sussistano eventuali crediti, si provvede al loro accertamento all'atto della riscossione con imputazione al conto della competenza dei pertinenti capitoli di entrata.

### Art. 91

#### *Disposizioni in materia di residui passivi e di residui perenti.*

1. Le somme perente agli effetti amministrativi relative ad impegni assunti fino all'esercizio finanziario 1992, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio 2002, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.
2. Con decreti del dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1. Copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2002.
3. Gli impegni di parte corrente assunti a carico del bilancio della Regione fino

all'esercizio 2001 e quelli di conto capitale assunti fino all'esercizio 2000 o, qualora trattasi di spese per investimenti fissi lordi ed acquisti di terreni, fino all'esercizio 1997, cui alla chiusura dell'esercizio 2002 non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono eliminati dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano alle spese per esecuzione di opere qualora il progetto dell'opera finanziata sia esecutivo, così come definito dall'articolo 5 bis, comma 3, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come introdotto dall'articolo 20 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 e gli enti appaltanti abbiano già adottato le deliberazioni che indicano la gara, stabilendo le modalità di appalto.
5. Con decreti del dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro, su indicazione delle competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 3. Copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2002.
6. Qualora, a fronte delle somme eliminate ai sensi dei precedenti commi sussista l'obbligo della Regione e nel caso di eliminazione di somme perente da eliminare ai sensi del comma 1 sia documentata l'interruzione dei termini di prescrizione, si provvede al relativo pagamento con le disponibilità dei capitoli aventi finalità analoghe a quelli su cui gravavano originariamente le spese o, in mancanza di disponibilità, mediante iscrizione in bilancio delle relative somme da effettuarsi con decreti del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana.

## Art. 92

### *Controlli atti di liquidazione delle spese.*

1. Le ragionerie centrali in deroga alle disposizioni dell'articolo 62 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, esercitano i propri controlli sugli atti di liquidazione delle spese per indennità di missione e di quelle ad esse correlate sulla scorta della nota di liquidazione. Il dirigente responsabile della spesa predispone e sottoscrive la nota di liquidazione nella quale dichiara altresì che tutta la necessaria documentazione giustificativa è stata prodotta, è regolare ed è in suo possesso.
2. Lo schema tipo della nota di liquidazione è approvato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Le Ragionerie centrali, almeno due volte l'anno, esercitano controlli a campione presso i dirigenti responsabili per verificare l'ammissibilità di ciascun documento giustificativo e la sua rispondenza con le voci riepilogate

nella relativa nota di liquidazione.

## Art. 93

### *Disposizioni in materia di tesoreria unica regionale.*

1. All'articolo 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, sono aggiunti i seguenti commi:
  - “1 bis. Le amministrazioni regionali non possono emettere titoli di spesa di parte corrente in favore degli enti di cui al comma 1 sottoposti al regime di tesoreria unica regionale fin quando le disponibilità dei sottoconti di tesoreria unica regionale istituiti per finalità analoghe in favore dei predetti enti non risultino diminuite del 70 per cento rispetto al saldo risultante al 1° gennaio di ogni anno. Il dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro su richiesta delle amministrazioni regionali interessate all'emissione di specifici titoli di spesa può autorizzare, in casi motivati ed eccezionali, deroghe al rispetto del predetto limite.
  - 1 ter. Le somme relative a trasferimenti di parte corrente ed in conto capitale accreditate in favore degli enti di cui al comma 1 negli appositi sottoconti di tesoreria unica regionale, non utilizzate da almeno tre anni dalla data dell'ultimo prelevamento, sono eliminate dai pertinenti sottoconti ed i relativi finanziamenti regionali si intendono revocati. Le predette somme sono versate in appositi capitoli di entrata del bilancio della Regione. Con decreto del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro, si provvede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del presente comma. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale del consuntivo della Regione. Dell'eliminazione delle somme di cui al presente comma è data comunicazione agli enti interessati.
  - 1 quater. Le disponibilità di cui al comma 1 ter sono destinate in parte ad incremento di un apposito Fondo da utilizzare per far fronte ad eventuali obbligazioni giuridicamente perfezionate prima dell'emissione del decreto di eliminazione di cui al comma 1 ter.
  - 1 quinquies. All'eventuale pagamento delle spese relative alle somme eliminate ai sensi del comma 1 ter si provvede, nel caso in cui sussista il relativo obbligo, previa istanza documentata da presentarsi non oltre i 12 mesi successivi alla notifica del decreto di cui al comma 1 ter alle amministrazioni regionali che hanno dato luogo agli originari trasferimenti, con le disponibilità dei capitoli di spesa aventi finalità analoghe a quelle su cui gravavano originariamente le spese, successivamente o, in mancanza di disponibilità, preventivamente incrementate dalle somme occorrenti, mediante iscrizione in bilancio delle relative somme da effettuarsi con decreto del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro, mediante prelevamento dall'apposito Fondo.
  - 1 sexties. Trascorso il termine sopra indicato nessuna somma può essere più richiesta all'Amministrazione regionale.”.

2. Il comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 è sostituito dai seguenti:
- “3. I soggetti cui si applicano le disposizioni del presente articolo sono individuati con decreto del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.
- 3 bis. Con decreto del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, si provvede alle modifiche ed integrazioni dell'elenco di enti ed aziende assoggettate alle norme sulla tesoreria unica regionale, la cui efficacia decorre dalla data di pubblicazione del decreto dirigenziale”.

## Titolo V

### *Disposizioni varie e norme finali.*

## Art. 94

### *Disposizioni per l'ARPA.*

1. All'articolo 90 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) alla fine del comma 2 è aggiunto il seguente comma:  
“2 bis. Per la definizione dell'assetto organizzativo dell'ARPA Sicilia trovano applicazione il comma 2 dell'articolo 5, il comma 2 dell'articolo 7 e gli articoli 11 e 53 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 e gli articoli 15 e seguenti del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, salvo i necessari adeguamenti disposti con apposito regolamento. Al personale dell'Agenzia, ivi comprese le figure dirigenziali, si applica il Contratto collettivo nazionale del servizio sanitario.”;
- b) al comma 4 le parole “laboratori provinciali” sono sostituite con le parole “laboratori chimici”;
- c) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi:  
“4 bis. Il servizio sanitario nazionale, per lo svolgimento delle competenze sanitarie dei dipartimenti di prevenzione, si avvale dei reparti medici dei laboratori di igiene e profilassi, che pertanto restano alle dipendenze delle A.U.S.L. di appartenenza con il relativo personale in servizio e le relative attrezzature.  
4 ter. Fermo restando le competenze attribuite all'ARPA Sicilia con il comma 4 della presente legge e le competenze già attribuite ai dipartimenti di prevenzione ed ai laboratori di igiene e profilassi medici con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, con il regolamento di cui al successivo comma 8 sono definite le modalità di espletamento delle attività delle Aziende unità sanitarie locali e dell'Agenzia che, per loro natura, necessitano di coordinamento ed integrazione.  
4 quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge il personale del ruolo sanitario in servizio presso i laboratori di igiene e profilassi medici può optare per il passaggio all'Agenzia nella misura massima del 10 per cento del personale in servizio alla data del 31 dicembre 2001.

4 quinquies. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per la sanità e del legale rappresentante dell'ARPA Sicilia, provvede alla definizione del piano di assegnazione dei beni immobiliari tra le Aziende unità sanitarie locali e l'Agenzia.”;

- d) alla lettera a) del comma 6 le parole “non immediatamente” sono soppresse;
- e) alla lettera a) del comma 6 è aggiunto il seguente periodo: “Lo stesso nomina un direttore tecnico e un direttore amministrativo in possesso del diploma di laurea ai quali si applica l'articolo 3 bis, commi 8, 10 e 11, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229. Il trattamento delle tre figure apicali è equiparato a quello delle Aziende sanitarie locali di massima dimensione”;
- f) alla lettera b) del comma 6 le parole da “un gettone” sino ad “analoghi enti” sono sostituite con le parole “una indennità annua lorda il cui ammontare è determinato nella misura stabilita dal disposto del comma 13 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, aumentato al 20 per cento in funzione della complessità dell'articolazione territoriale ed organizzativa dell'Agenzia”;
- g) il comma 7 è così sostituito:  
“7. Nella prima applicazione le funzioni di direttore dei dipartimenti periferici sono svolte dagli attuali direttori dei laboratori chimici di igiene e profilassi. Gli attuali direttori dei laboratori di igiene e profilassi medici continuano a svolgere le funzioni in atto ricoperte.”;
- h) il comma 10 è così sostituito:  
“10. Salvo quanto previsto dal successivo comma 11, al fine di far fronte agli oneri derivanti dal passaggio del personale dei laboratori di igiene e profilassi e agli oneri inerenti le spese di funzionamento e di manutenzione dei beni in uso all'Agenzia, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la sanità, sentito l'Assessore per il territorio e l'ambiente, vengono stabiliti i parametri per la definizione della quota di fondo sanitario regionale da destinare all'ARPA Sicilia.”.
2. A decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge il personale dei laboratori chimici di igiene e profilassi, ancorché temporaneamente amministrato dalla Azienda unità sanitaria locale di appartenenza e nelle more del definitivo inquadramento, ha comunque un rapporto di dipendenza funzionale esclusivo con l'ARPA.

## Art. 95

*Fondo nazionale politiche migratorie.*

1. All'articolo 40 della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 23, dopo le parole "capitolo 313301" sono aggiunte le seguenti: "nonché ad attivare le stesse risorse del Fondo nazionale per le politiche migratorie ripartite annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla Regione siciliana in forza dell'articolo 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286."

**Art. 96**

*Personale enti parco.*

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, come sostituito dall'articolo 8 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 7, le parole "dipendente dall'Amministrazione regionale o da enti pubblici" sono sostituite dalla parola "comandato".
2. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, come sostituito dall'articolo 8 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 7, le parole "31 marzo 1995" sono sostituite dalle parole "28 febbraio 2003" e le parole da "o che" a "ininterrotto" sono soppresse.

**Art. 97**

*Cessione gratuita di computer e di attrezzature non più in uso presso l'Amministrazione regionale.*

1. Per contribuire allo sviluppo della conoscenza informatica dei giovani, la Regione siciliana, su richiesta delle scuole e dei centri sociali, cede gratuitamente alle stesse le relative attrezzature non più utilizzate presso i propri uffici, né richieste dagli enti sottoposti a vigilanza e/o tutela della Regione. Il passaggio di proprietà avviene mediante firma di apposito contratto di cessione a titolo gratuito.
2. Il Presidente della Regione, con apposito decreto, fornisce l'elenco delle attrezzature che si possono cedere gratuitamente.
3. Entro trenta giorni gli enti e le onlus che ne hanno diritto formulano l'apposita richiesta.

**Art. 98**

*Vivaio di viti americane.*

1. Per l'esercizio finanziario 2003 il vivaio governativo di viti americane è autorizzato ad utilizzare le somme stanziare nell'esercizio finanziario 2002 per le finalità dell'articolo 12 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14 per far fronte ad oneri pregressi.

**Art. 99**

*Interpretazione autentica dell'articolo 60 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.*

1. Alle agevolazioni di cui all'articolo 60 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 deve riconoscersi la natura di misura fiscale di carattere generale rivolta a chiunque ponga in essere, nel termine previsto, gli atti indicati nello stesso articolo.

**Art. 100**

*Interpretazione autentica dell'articolo 30 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36.*

1. L'articolo 30, comma 3, della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 va interpretato nel senso che nei comuni di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legge 5 marzo 1991, n. 65, il pagamento delle rate di mutuo dovute dalle cooperative edilizie i cui stabili, costruiti con i contributi erogati dalla Regione, con propri fondi e/o con fondi statali acquisiti ed iscritti nel bilancio della Regione stessa, siano stati colpiti da ordinanze di sgombero perché inagibili, con inagibilità anche parziale, per effetto degli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990, è sospeso sino al totale riattamento e alla ricostruzione degli immobili cui si riferiscono.

**Art. 101**

*Interpretazione autentica della legge regionale 1 agosto 1990, n. 16.*

1. Per "ciascuno dei nuclei familiari" di cui alla legge regionale 1 agosto 1990, n. 16 deve intendersi "moglie e figli, anche non conviventi" dei marittimi deceduti o dispersi nei naufragi previsti dallo stesso articolo 1.
2. Il contributo straordinario di lire 50 milioni a favore dei "nuclei familiari", come definiti al comma 1, deve intendersi per ogni vittima appartenente allo stesso nucleo familiare.
3. Ai fini della corresponsione dei benefici di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 16 per "familiari delle vittime e dei dispersi del naufragio della nave-traghetto Espresso Trapani-Livorno, avvenuto al largo del porto di Trapani il 29 aprile 1990", devono intendersi "moglie e figli, anche non conviventi" delle vittime e dei dispersi del naufragio stesso.

**Art. 102**

*Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.*

1. L'articolo 2, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 è da interpretarsi nel senso che non è obbligatoria la contestuale adozione del Piano regolatore generale e delle relative prescrizioni esecutive.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le prescrizioni esecutive possono essere adottate anche dopo l'approvazione del Piano regolatore generale e comunque entro il termine di centottanta giorni dalla data di



pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del decreto di approvazione dello strumento urbanistico generale.

### **Art. 103**

#### *Interpretazione autentica dell'articolo 114 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.*

1. La disposizione contenuta nell'articolo 114 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 "almeno centottantuno giorni di navigazione" deve intendersi nel senso della detrazione dai giorni di navigazione effettiva dei periodi di fermo di cui agli articoli 170, comma 2, e 171 e 175 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.

### **Art. 104**

- \* *(Articolo omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

### **Art. 105**

#### *Estensione benefici ex articolo 13 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 4.*

1. I benefici disposti dall'articolo 13 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 4 sono estesi ai creditori ex soci del consorzio Casa Nostra a fronte dei versamenti effettuati in conto costruzione del complesso edilizio Ritiro Tremonti del comune di Messina colpiti da ordinanza di sgombero.
2. La spesa autorizzata per le finalità dell'articolo 13 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 4 è destinata, nel limite di 250 migliaia di euro alle finalità del comma 1.

### **Art. 106**

#### *Consorzi di bonifica.*

1. Nelle more del riordino complessivo dei consorzi di bonifica, finalizzato ad assicurare efficienza ed economicità di gestione, da attuarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contratti di cui all'articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, sono prorogati fino al 31 dicembre 2005, con l'applicazione del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.
2. Per il triennio 2003-2005 sono assicurate agli operai, ai braccianti agricoli ed altri soggetti che nel triennio 2000-2002 abbiano prestato la loro opera alle dipendenze dei consorzi di bonifica, a qualunque titolo salvo che in applicazione dell'articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, le seguenti garanzie occupazionali:
  - a) 51 giornate ai soggetti che nel triennio predetto abbiano comunque effettuato prestazioni lavorative non rientranti nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c);

- b) 101 giornate ai soggetti che abbiano effettuato, almeno in un anno, una prestazione non inferiore a 101 giornate ai fini previdenziali;
- c) 151 giornate ai soggetti che abbiano effettuato, almeno in un anno, una prestazione non inferiore a 151 giornate ai fini previdenziali.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata l'ulteriore spesa di 3.000 migliaia di euro per l'esercizio 2003 (U.P.B. 2.3.1.3.1).
4. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata l'ulteriore spesa di 2.500 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2003 (U.P.B. 2.3.1.3.1).
5. Per gli esercizi finanziari successivi, gli oneri di cui ai commi 3 e 4 sono quantificati ai sensi della lettera g) dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.
6. Alle spese di vigilanza e custodia delle dighe e delle opere di ritenuta soggette al decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1363, si provvede con le disponibilità dell'U.P.B. 2.3.1.3.1, capitolo 146514.
7. All'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, come recepita dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, dopo il comma 6 bis è aggiunto il seguente:  
"6 ter. Per i lavori di manutenzione ordinari e straordinari delle opere pubbliche e degli impianti di bonifica e di irrigazione da eseguirsi in economia, in amministrazione diretta, si prescinde dal limite di importo previsto dal comma 3 dell'articolo 143 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, come recepito dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7".
8. Al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, dopo le parole "in servizio" sono aggiunte le parole "o in quiescenza".
9. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16, trovano applicazione nel biennio 2003-2004 e la relativa copertura di spesa deve essere assicurata entro l'esercizio finanziario 2004.

### **Art. 107**

#### *Provvedimenti in favore familiari vittime del dovere.*

1. I benefici di cui agli articoli 2, 3, 4 e 9 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni sono estesi in favore del coniuge superstite o dei genitori o degli orfani o del convivente more uxorio dei dipendenti in servizio presso l'Amministrazione regionale, gli enti locali, le Aziende unità sanitarie locali e gli enti o gli istituti dagli stessi vigilati vittime di azioni criminose nell'adempimento del proprio dovere.
2. Ai fini del riconoscimento dei benefici di cui al comma 1, il servizio competente del dipartimento regionale enti locali acquisisce dal Prefetto della provincia dove è stato commesso il delitto un dettagliato rapporto redatto secondo quanto stabilito all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510 sulle circostanze che hanno dato luogo all'evento mortale, corredato di perizie, di eventuali testimonianze e di ogni

altro elemento conoscitivo acquisito e lo trasmette al Presidente della Regione che dispone il riconoscimento della condizione di “vittima del dovere” con apposito decreto. All’emanazione dei provvedimenti concessivi dei suddetti benefici provvede il competente servizio del dipartimento regionale enti locali.

### **Art. 108**

#### *Provvedimenti in favore dei figli delle vittime del disastro aereo di Ustica.*

1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, si applicano anche ai figli delle vittime del disastro aereo di Ustica del 27 giugno 1980, nati o residenti in Sicilia, a condizione che non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età o che non siano dipendenti di enti pubblici.

### **Art. 109**

#### *Proroga termine per la gestione del sistema di emergenza.*

1. Il termine di cui al comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 36, è prorogato al 31 dicembre 2004.

### **Art. 110**

#### *Pareri di idoneità statica e sismica.*

1. Per tutti gli interventi edilizi sanabili ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, come recepito dall’articolo 1 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, ai fini dell’idoneità statica e sismica di cui all’articolo 4 delle legge 5 novembre 1971, n. 1086, e degli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, si applicano le procedure di cui alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 26 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e all’articolo 7 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26.
2. I competenti uffici di zona del Genio civile provvedono a disporre verifiche a campione dei progetti assoggettati alla procedura di cui al presente articolo.

### **Art. 111**

#### *Autorizzazioni per le opere in zone soggette a vincolo paesistico.*

1. Le autorizzazioni ad eseguire opere in zone soggette a vincolo paesistico o su immobili di interesse storico-artistico sono rilasciate o negate, ove non regolamentate da norme specifiche, dalle competenti Soprintendenze entro il termine perentorio di novanta giorni.
2. Decorso il termine previsto dal comma 1, nei successivi trenta giorni, è data facoltà agli interessati di richiedere l’autorizzazione all’Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, che si pronunzia

attraverso un commissario ad acta. Trascorso il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta il parere si intende reso in senso favorevole.

### **Art. 112**

#### *Scuole di restauro lapideo.*

1. L’Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione può autorizzare gli enti locali ad istituire scuole di restauro lapideo in città facenti parte del patrimonio dell’Unesco per l’arte barocca.

### **Art. 113**

#### *Smaltimento dei reflui.*

1. Nei comuni privi di fognature, in deroga alle disposizioni generali e fino alla realizzazione delle stesse, è possibile utilizzare una tipologia alternativa di scarichi prevista dalla delibera del comitato interministeriale per la tutela delle acque dall’inquinamento (CITAI) del 4 febbraio 1977, con il supporto di una relazione idrogeologico-ambientale che accerti le condizioni di compatibilità dello smaltimento dei reflui secondo le prescrizioni dell’allegato 5 della citata delibera.

### **Art. 114**

#### *Consiglio di amministrazione CIAPI.*

1. Per i centri interaziendali di addestramento professionale integrato della Sicilia, enti rientranti tra quelli ai quali si applica il dettato dell’articolo 83 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, la stessa norma trova applicazione anche per i componenti del consiglio di amministrazione.
2. L’onere conseguente all’applicazione del comma 1 grava sui bilanci degli enti di pertinenza.

### **Art. 115**

#### *Assegnazioni legge 31 dicembre 1991, n. 433.*

1. Le assegnazioni di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 433 sono utilizzate anche per le finalità previste dal comma 1 dell’articolo 20 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

### **Art. 116**

#### *Diritto allo studio in favore di detenuti in espiazione di pena.*

1. Al fine di estendere il diritto allo studio anche ai detenuti in espiazione di pena è stanziata la somma di euro 200 mila da assegnare agli Atenei. Detta somma è così ripartita:
  - a) 100 mila euro per le tasse e quote di iscrizione e per l’acquisto dei testi e dei materiali didattici;

- b) 100 mila euro per l'attrezzatura e la predisposizione delle aule multimediali per lo svolgimento delle lezioni e per gli esami.

### **Art. 117**

#### *Assicurazione infortuni alunni scuole materne.*

1. Dopo il comma 2bis dell'articolo 17 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6 come modificato dall'articolo 29 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, è aggiunto il seguente:  
"2ter. Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione per il capitolo 372524 "Spese per l'assicurazione contro gli infortuni dei bambini delle scuole materne regionali" confluisce nel fondo previsto, dal comma 1, terzo capoverso, è ripartito con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione e posto a disposizione delle singole istituzioni scolastiche mediante mandato diretto."

### **Art. 118**

#### *Norme in materia di autoservizi pubblici.*

1. Dopo l'articolo 3quinquies della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, modificato dall'articolo 4 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 13, è aggiunto il seguente articolo 3 sexies:  
"Art. 3 sexies. Fermo restando il regime autorizzativo di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 ed alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, le imprese di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, possono gestire anche i servizi di noleggio autovettura con conducente, essendo sufficiente il possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 22 dicembre 2002, n. 395."
2. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 13 è così sostituito:  
"1. Le licenze sono concesse con bando di concorso esclusivamente a persona fisica. In capo al medesimo soggetto non è ammesso il cumulo di licenze, anche se rilasciate da comuni diversi. Le autorizzazioni per il noleggio con conducente di autovetture sono concesse con bando di concorso a persone fisiche o giuridiche ed è ammesso il cumulo."

### **Art. 119**

#### *Gestione del personale RESAIS.*

1. Il comma 6 dell'articolo 7 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, è così sostituito:  
"6. La gestione del personale a carico del fondo di cui all'articolo 13, lettera a), della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni è affidata alla Resais, specificata al primo comma dell'articolo 2 della presente legge, cui compete l'obbligo della rendicontazione annuale."

2. La Resais subentra all'Assessorato regionale dell'industria ed agli enti economici in liquidazione di cui all'articolo 1 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, nel contenzioso relativo al personale di cui al comma 6 dell'articolo 7 della medesima legge.
3. Ogni semestre la Resais presenta all'Assessorato regionale dell'industria una relazione sull'andamento del contenzioso e sulle transazioni intervenute.

### **Art. 120**

#### *Edifici di culto.*

1. Nelle more di una generale razionalizzazione della gestione del patrimonio regionale, finalizzata al contenimento dei costi di mantenimento, gli edifici di culto e le loro pertinenze di proprietà della Regione, affidati a qualunque titolo ad enti ecclesiastici da almeno 40 anni, sono ceduti in proprietà a titolo gratuito in favore degli stessi. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano per gli immobili che fanno parte del demanio artistico, storico o archeologico costituenti abbazie, certose e monasteri.

### **Art. 121**

#### *Gestione di riserve.*

1. Le province regionali nel rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 3 dell'articolo 39 bis della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, possono avvalersi, mediante la stipula di specifica convenzione, di società per azioni di cui all'articolo 18 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 le cui finalità statutarie prevedono espressamente lo svolgimento di servizi afferenti la salvaguardia e la valorizzazione ambientale.

### **Art. 122**

#### *Composizione Consiglio regionale delle miniere.*

1. Il Consiglio regionale delle miniere è integrato da un geologo, membro di diritto, nominato dall'Assessore regionale per l'industria e scelto su una terna proposta dall'ordine regionale dei geologi.

### **Art. 123**

#### *Eliminazione barriere architettoniche.*

1. Al fine di assicurare il rimborso dei costi sostenuti per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche degli edifici privati, l'Assessore regionale per gli enti locali è autorizzato ad erogare i relativi fondi in favore dei comuni per consentire la liquidazione delle istanze presentate dai soggetti portatori di handicap riconosciuti invalidi secondo l'ordine di inserimento nella graduatoria regionale formata ai sensi della legge 9 gennaio 1989, n. 13.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2003, la spesa di 500 migliaia di euro.

### **Art. 124**

#### *Contributi a favore dell'Azienda delle foreste demaniali.*

1. L'articolo 14 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88, è sostituito dal seguente:  
"Articolo 14 - La Regione trasferisce annualmente all'Azienda delle foreste demaniali due contributi finalizzati rispettivamente al finanziamento integrale delle spese in conto capitale ed al pareggio del bilancio di parte corrente.
2. Alle erogazioni di cui al comma 1 provvede il dipartimento regionale bilancio e tesoro."

### **Art. 125**

#### *Licei socio-psico-pedagogici.*

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2003, lo stanziamento di cui all'U.P.B. 9.2.1.3.1, capitolo 373710, è destinato agli istituti licei socio-psico-pedagogici sperimentali paritari legalmente riconosciuti (ex istituti magistrali).

### **Art. 126**

#### *Contingente dei Carabinieri.*

1. Le somme stanziare, nell'esercizio finanziario 2003, per le finalità dell'articolo 18 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni possono essere utilizzate anche per far fronte agli oneri afferenti gli anni precedenti.

### **Art. 127**

#### *Benefici in favore soci cooperative agricole.*

1. I benefici di cui all'articolo 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37 in favore dei soci delle cooperative agricole sono estesi anche ai soggetti che hanno concesso garanzie in favore di consorzi di cooperative agricole, alle condizioni di cui al medesimo articolo.
2. Per godere dei benefici di cui al comma 1, i soggetti garanti debbono avere già presentato domanda ed essere compresi nell'elenco delle cooperative escluse, approvato con decreto dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca del 28 aprile 2000, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 30 del 23 giugno 2000.

### **Art. 128**

#### *Aggiornamento e revisione del piano regolatore generale degli acquedotti.*

1. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996, con riferimento all'aggiornamento e revisione del piano regolatore generale degli acquedotti di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 129, è

autorizzata la spesa di 500 migliaia di euro nell'ambito delle disponibilità della U.P.B. 6.2.2.6.4.

### **Art. 129**

#### *Comuni con aree boschive superiori al 30 per cento dell'intero territorio.*

1. Nei comuni le cui aree boschive superano il 30 per cento dell'intero territorio, la densità edilizia territoriale di cui al comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni è aumentata a 0,20 mc/mq.

### **Art. 130**

#### *Collegamenti marittimi isole minori.*

1. Alla legge regionale 9 agosto 2002, n. 12, dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente articolo:  
"Articolo 5 bis - Norma transitoria -  
1. Al fine di assicurare la continuità dei collegamenti marittimi con le isole minori della Sicilia, a partire dall'1 gennaio 2003 e fino all'affidamento dei servizi, secondo le procedure previste dal comma 2 dell'articolo 1 della presente legge, trova applicazione il Capo II della legge regionale 13 maggio 1987, n. 18.  
2. Per le finalità di cui al comma 1 è prorogato il piano di riparto dei servizi di collegamento di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 40 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, fino all'affidamento, tramite procedura concorsuale, della rete dei servizi individuati ai sensi dell'articolo 1 della presente legge."

### **Art. 131**

#### *Piani regolatori generali.*

1. Nella redazione dei piani regolatori generali dei comuni con più di sessantamila abitanti caratterizzati dalla maggioranza della popolazione residente al di fuori del nucleo urbano centrale, in aggregazioni costituite da contrade e frazioni diffuse sul territorio e caratterizzati altresì dall'utilizzazione agricola del territorio stesso su proprietà fondiaria che presentano forti frazionamenti nelle zone agricole individuate nel piano regolatore stesso ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, può essere consentito un indice edilizio fondiario massimo di 0,10 mc/mq. Tale indice non è computato ai fini del dimensionamento complessivo del piano regolatore generale.

### **Art. 132**

#### *Fondo di garanzia personale formazione professionale.*

1. È costituito un fondo di garanzia del personale dipendente del settore della



formazione professionale iscritto all'albo previsto dall'articolo 14 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, già posto in mobilità e quello risultante in esubero rispetto alla programmazione del piano regionale dell'offerta formativa finalizzato ad una politica di sostegno al reddito.

2. La dotazione finanziaria del fondo di garanzia, per l'anno 2003, è di 500 migliaia di euro, cui si fa fronte con parte delle disponibilità del fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati. Per gli anni successivi la spesa è quantificata ai sensi dell'articolo 3, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10. Il fondo è, altresì, alimentato dalle risorse assegnate dallo Stato ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
3. I benefici non possono superare la durata di 60 mesi. Durante tale periodo l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è autorizzato a prevedere nel piano dell'offerta formativa appositi interventi di aggiornamento, di qualificazione, di riqualificazione e/o di riconversione dei soggetti medesimi, nonché l'inserimento negli sportelli multifunzionali ove necessario.

### **Art. 133**

#### *Banca del sangue cordonale.*

1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2003, l'ulteriore spesa di 300 migliaia di euro. Le spese occorrenti sono poste a carico del fondo sanitario regionale di parte corrente.

### **Art. 134**

#### *Concessioni immobili in uso gratuito.*

1. Gli immobili di proprietà dell'Amministrazione regionale già in uso alle compagnie portuali della Sicilia che hanno mantenuto invariata l'utilizzazione e la destinazione, possono essere concessi in uso gratuito alle società sorte dalla trasformazione delle compagnie portuali a norma dell'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 fino a quando mantengono tale utilizzazione e, comunque, per un periodo non superiore ad anni trenta a condizione che il concessionario provveda a proprio carico a tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.

### **Art. 135**

#### *Opere funzionali rete ferroviaria.*

1. Nella fascia di 150 metri a partire dalla battigia sono consentite tutte le opere di manutenzione ordinaria, straordinaria, di ammodernamento e di potenziamento, strettamente funzionali alla rete ferroviaria, munite di tutte le autorizzazioni rilasciate dagli enti preposti, prescindendo dalle deliberazioni del consiglio comunale di cui all'articolo 16 della legge regionale 12 giugno

1976, n. 78.

### **Art. 136**

#### *Orchestra Teatro Vittorio Emanuele di Messina.*

1. Una quota del 15 per cento del contributo in favore dell'Ente autonomo regionale "Teatro di Messina" è destinata, a decorrere dall'esercizio finanziario 2003, all'Orchestra del Teatro Vittorio Emanuele di Messina per il perseguimento della propria attività istituzionale.

### **Art. 137**

#### *Opera nazionale mutilati ed invalidi civili.*

1. A decorrere dall'anno 2003 una somma pari al 30 per cento del contributo di cui al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 26, è concessa all'Opera nazionale mutilati ed invalidi civili (ONMIC).

### **Art. 138**

#### *Corsa dell'Etna.*

1. È consentito lo svolgimento della Corsa dell'Etna nella strada provinciale 92 della provincia di Catania dal chilometro 0,0 al chilometro 11,0, limitatamente al periodo dell'anno compreso tra il 15 marzo e il 15 settembre.

### **Art. 139**

#### *Abrogazione e modifiche di norme.*

1. Il comma 20 dell'articolo 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni è abrogato.
2. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, dopo le parole "delle banche dati" sono aggiunte le parole "Al fine di consentire ai comuni di migliorare l'accertamento dei propri tributi, il protocollo può stabilire le tecniche di utilizzo della banca dati dell'Amministrazione finanziaria dello Stato per la visualizzazione dei redditi analiticamente dichiarati dai contribuenti".
3. All'articolo 19 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente comma: "2 bis. Con gli stessi fini e modalità dei commi 1 e 2 è concesso, con decorrenza dall'esercizio finanziario 2003, un contributo annuo all'Unione nazionale mutilati ed invalidi per servizio, all'Unione nazionale invalidi civili e all'Opera nazionale mutilati ed invalidi civili".
4. Alla fine del primo comma dell'articolo 59 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, sono aggiunti i seguenti punti: "10) da un dottore agronomo forestale libero professionista, iscritto al relativo albo professionale su terna proposta dalla Federazione regionale degli ordini professionali; 11) dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile competente per

- territorio.”.
5. Nelle more della nomina del dottore agronomo forestale di cui al comma 4 restano valide le sedute del consiglio nella composizione attuale.
  6. All’articolo 81 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, le parole “tre quote quadrimestrali anticipate, di cui la prima” sono sostituite con le parole “due quote semestrali anticipate, rispettivamente” e dopo le parole “del bilancio stesso” sono aggiunte le parole “ed entro il quindici luglio dell’anno di riferimento”.
  7. Al comma 2 dell’articolo 90 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, le parole “maggio 2003” sono sostituite con le parole “dicembre 2004”.
  8. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, dopo le parole “soggetto beneficiario” sono aggiunte le parole “compresi i consorzi di garanzia fidi”; al secondo periodo dopo le parole “in ogni caso il tasso” sopprimere le parole “comprensivo di ogni onere accessorio”.
  9. Al punto 2) del comma 1 dell’articolo 60 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, le parole da “contributi in conto interessi” a “lire 1.000 milioni” sono sostituite con le parole “contributi in conto interessi sui mutui contratti con gli istituti di credito, per un importo superiore a 100.000 euro e fino a 516.458,90 euro”.
  10. Al comma 1 dell’articolo 172 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, le parole da “dei consorzi possono fare parte” a “enti pubblici” sono sostituite con le parole “dei consorzi possono fare parte enti pubblici ed enti locali”.
  11. Al comma 4 dell’articolo 94 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, dopo le parole “duecento soci” sono aggiunte le parole “a prescindere dal numero di soci che ha fruito delle garanzie o che intenda fruire”.
  12. Al comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 30 ottobre 2002, n. 16, le parole “anche in deroga al numero minimo di associati previsti dalla relativa normativa di settore” sono soppresse.
  13. Al comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25, dopo le parole “e/o con sistemi allo stesso assimilabili” sono aggiunte le parole “che sono individuati con decreto dell’Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca”.
  14. Al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 10, come modificato dall’articolo 2, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 4, alla fine del primo periodo sono aggiunte le parole “unitamente agli emendamenti approvati in sede di adozione ed alle osservazioni ed opposizioni accolte dal consiglio comunale, anche come prescrizioni esecutive del Piano regolatore generale”.
  15. Il comma 2 dell’articolo 36 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, è abrogato.
  16. Al comma 4 dell’articolo 29 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come sostituito dall’articolo 23 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, dopo le

- parole “dei principali quotidiani” è aggiunta la parola “regionali”.
17. Al comma 5 dell’articolo 127 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è soppressa la parola “non”.
  18. All’articolo 64 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:
    - a) la rubrica è così sostituita: “Valorizzazione beni culturali e riserve naturali”;
    - b) è aggiunto il seguente comma:
 

“5. L’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente applica, in quanto compatibili e nel rispetto delle specifiche finalità istitutive di ciascuna area naturale protetta, le disposizioni del presente articolo con riferimento alle riserve naturali, sentito l’ente gestore e con priorità del medesimo a parità di servizi offerti e di oneri finanziari.”.
  19. Alla legge regionale 25 novembre 2002, n. 20, sono apportate le seguenti modifiche:
    - a) all’articolo 2 è aggiunto il seguente comma:
 

“4. Gli interventi sono rivolti anche agli studenti iscritti alle università non statali legalmente riconosciute che rilasciano titoli di studio. Detti soggetti accedono agli interventi di cui all’articolo 3 solo ove ricorrano le condizioni di merito e di reddito previste per i rimanenti destinatari.”;
    - b) dopo la lettera f) del comma 1 dell’articolo 10 è aggiunta la seguente lettera:
 

“g) un rappresentante degli studenti che frequentano i consorzi universitari istituiti nelle province sulle quali gli E.R.S.U. esercitano la propria competenza territoriale.”.
  20. Al comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, la parola “appositamente” è soppressa.
  21. Al comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, la parola “appositamente” è soppressa.
  22. Al comma 4 dell’articolo 79 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, le parole “ai commi 1 e 2” sono sostituite con le parole “ai commi 1 e 3”.
  23. Al comma 2 dell’articolo 88 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, le parole “su richiesta del Presidente della Regione” sono soppresse.
  24. Al comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 23, dopo le parole “a tal fine” aggiungere la parola “anche” e al comma 5 dopo le parole “Per la progettazione” aggiungere le parole “, la conduzione, lo sviluppo”.
  25. All’articolo 42 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, sostituire le parole “nei confronti della Sicilcassa S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa” con le parole “e dell’Istituto autonomo delle case popolari di Palermo nei confronti degli istituti di credito” e sostituire le parole “del suddetto istituto di credito” con le parole “di ciascuno dei suddetti enti”.

26. All'articolo 9 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, è aggiunto il seguente comma:  
"5. Le disposizioni di cui al comma 1 in conformità a quanto previsto per i rappresentanti di autorità ministeriali, dal comma 1, lettera h), dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 non si applicano ai rappresentanti dell'Amministrazione regionale individuati fra i dipendenti in servizio, con profilo professionale non inferiore a funzionario, che abbiano svolto mansioni inerenti il controllo dei conti pubblici".
27. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 1993, n. 15, le parole "in possesso dei requisiti di cui al comma 1" sono soppresse.
28. Per le finalità assistenziali e amministrativo-gestionali delle strutture dei presidi del Servizio sanitario regionale, le parole "enti ospedalieri" di cui alle leggi vigenti, sono sostituite dalle parole "Aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere".
29. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, dopo le parole "dipendenti regionali genitori" sono aggiunte le parole "o coniugi non legalmente od effettivamente separati".
30. Al comma 2 dell'articolo 16 bis della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26, sono soppresse le parole "soli" e "all'1 novembre 2002".
31. Alla fine dell'articolo 36 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, è aggiunto il seguente inciso:  
"nonché per le spese di funzionamento della commissione giudicatrice di cui al bando di gara previsto dal decreto del Presidente della Regione 2 aprile 2002".
32. Al comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 7 maggio 2001, n. 6, dopo la parola "2003" aggiungere le parole "2004 e 2005".
33. All'ufficio speciale per i controlli di secondo livello sulla gestione dei fondi strutturali in Sicilia si applicano, con decreto dell'Assessore regionale alla Presidenza, su proposta del direttore dell'ufficio speciale medesimo, le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.
34. A decorrere dall'anno 2003 al capitolo di spesa 550801 del bilancio della Regione non si applica il disposto dei commi 2 e 3 dell'articolo 102 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.
35. (Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
36. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 52 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sono apportate le seguenti modifiche:  
a) le parole "alla data del 31 dicembre 1999" sono sostituite con le parole "alla data del 31 dicembre 2002";  
b) alla fine della lettera è aggiunto il seguente periodo "Il contributo in conto interesse è concesso per una sola volta alle imprese che non abbiano già usufruito del medesimo beneficio."
37. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 63 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sono apportate le seguenti modifiche:  
a) le parole "alla data del 31 dicembre 1999" sono sostituite con le parole "alla data del 31 dicembre 2002";  
b) alla fine della lettera è aggiunto il seguente periodo "Il contributo in conto interesse è concesso per una sola volta alle imprese che non abbiano già usufruito del medesimo beneficio."
38. L'articolo 13 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, è così sostituito:  
"Articolo 13. - Il rinnovo delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui all'articolo 10 deve avvenire entro i sessanta giorni antecedenti la scadenza della commissione in carica."
39. Al comma 2 dell'articolo 94 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, come modificato dal comma 15 dell'articolo 110 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, le parole "e a lire 1.000 milioni" sono sostituite con le parole "e fino al massimo di euro 1.549.370,70 per operazioni a medio e lungo termine".
40. All'ultimo periodo della lettera c) del comma 1 dell'articolo 97 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, come modificata dal comma 17 dell'articolo 110 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, le parole "e a lire 1.000 milioni" sono sostituite con le parole "e fino al massimo di euro 1.549.370,70 per operazioni a medio e lungo termine".
41. I commi 2 e 3 dell'articolo 6 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 39, sono abrogati.
42. Al comma 1 dell'articolo 65 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, dopo la parola "2003" aggiungere le parole "2004 e 2005".
43. All'articolo 120 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, sono apportate le seguenti modifiche:  
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:  
"2. Con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono determinati i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma 1.";  
b) è aggiunto il seguente comma:  
"3. Le disposizioni assessoriali di cui al comma 2 si applicano anche alle istanze eventualmente già presentate riferite ad eventi dannosi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge."
44. La lettera b) del comma 5 dell'articolo 19 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è così sostituita:  
"b) per la concessione di acque termali il canone risulta determinato applicando l'aliquota del 5 per cento sul fatturato annuo delle aziende termali; entro il 31 gennaio di ogni anno le aziende termali devono

- corrispondere il saldo dell'anno precedente e un acconto per l'anno in corso pari al 50 per cento di quanto versato complessivamente nell'anno precedente.”.
45. Il Titolo I della legge regionale 28 giugno 1966, n. 14, è abrogato.
  46. Il comma 2 dell'articolo 107 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è così sostituito:  
“2. L'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere, a decorrere dall'esercizio finanziario 2003, un contributo annuo di 138 migliaia di euro allo studio teologico San Tommaso con sede in Messina.”.
  47. Il comma 4 dell'articolo 25 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, è sostituito dal seguente comma:  
“4. I proventi di cui al comma 3 dell'articolo 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono destinati al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili previsto dall'articolo 21 della presente legge.”.
  48. Al comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, le parole “l'immediata” sono soppresse.
  49. Al comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 28 gennaio 1998, n. 3, introdotto dall'articolo 43 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, le parole “5.000 migliaia di euro” sono sostituite con le parole “7.500 migliaia di euro”.
  50. Al comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, dopo le parole “di cui al comma 1” sono inserite le parole “nonché il contributo regionale per la costituzione e l'avvio della società di gestione del risparmio”.
  51. L'articolo 8 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è abrogato.
  52. All'articolo 36 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 20, le parole “della stessa legge” sono sostituite con le parole “della legge 10 marzo 2000, n. 62”.
  53. Al comma 3 dell'articolo 108 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, dopo le parole “e fruizione” sono aggiunte le parole “anche multimediale”.
  54. All'articolo 13 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, è aggiunto il seguente comma:  
“7. Le concessioni rilasciate o da rilasciare e i contratti di vendita stipulati o da stipulare relativi al materiale legnoso destinato come biomassa alla produzione di energia non possono avere durata inferiore a nove anni.”.
  55. L'articolo 5 bis del decreto legge 6 maggio 2002, n. 83 convertito dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, si applica in Sicilia per i conducenti di veicoli in uso a personalità istituzionali.
  56. Al comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9, dopo le parole “di cui al comma 1” sono aggiunte le parole “per la quale è prevista la figura del vicepresidente”.
  57. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 2001, n. 4, è soppresso.

58. Il comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9, è così sostituito:  
“2. La lettera c) dell'articolo 4 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, è abrogata.”.
59. La lettera l) dell'articolo 4 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, è così sostituita:  
“l) dai presidenti dei consigli di circoscrizione di Ragusa Ibla e di Ragusa centro”.
60. Il primo capoverso del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 24, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14, è sostituito dal seguente:  
“1. La Regione siciliana garantisce attraverso i comuni il trasporto gratuito agli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori residenti nel comune, o frazione diversa dello stesso comune che si recano presso altro comune, o frazione diversa dello stesso comune, per frequentare scuole pubbliche statali o paritarie, qualora non esista nel comune di residenza, frazione dello stesso, la corrispondente scuola pubblica. Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono assimilati alle frazioni le borgate e gli agglomerati urbani e rurali.”.
61. Il quarto capoverso del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 24, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14, è abrogato.
62. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
63. Al comma 1 dell'articolo 122 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, le parole “previsti dai Progetti integrati territoriali del P.O.R. 2000-2006” sono soppresse.
64. Al comma 4 dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, dopo la parola “promozione” sono aggiunte le parole “e/o gestione”.
65. Al comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche: nella lettera b) le parole “a venti metri” sono sostituite dalle parole “a dieci metri”; nella lettera d) le parole “ad un quinto” sono sostituite dalle parole “ad un decimo”; dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera “f) distanza dagli insediamenti abitativi ed opere pubbliche previsti dagli strumenti urbanistici non inferiore a metri duecento, ad esclusione di quanto previsto dalla lettera c)”.
66. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente lettera: “g) da un rappresentante designato dall'assoenologi”.
67. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, dopo le parole “coniuge superstite,” sono aggiunte le parole “la vittima sopravvissuta,” e dopo le parole “criminalità organizzata” sono aggiunte le parole “o della vittima sopravvissuta che abbia riportato un'invalidità



- permanente non inferiore al 50 per cento”.
68. Al punto f) dell’articolo 4 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, dopo le parole “dei lavoratori” aggiungere la parola “regionali” e sostituire la parola “confederazioni” con la parola “organizzazioni”.
  69. Il comma 1 dell’articolo 27 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23 è sostituito dal seguente:  
“1. Qualsiasi disposizione o atto amministrativo assessoriale o dirigenziale che possa comportare oneri diretti o indiretti a carico del bilancio della Regione non coperti dallo stanziamento di bilancio o comunque oltre i limiti previsti da eventuali provvedimenti legislativi di supporto, deve essere portato preventivamente a conoscenza della Giunta regionale a cura dell’Assessore competente, la quale, previa acquisizione di relazione finanziaria dal dipartimento bilancio e tesoro ne autorizza l’adozione, della quale l’amministrazione è obbligata a dare conoscenza alla competente ragioneria centrale.”.
  70. Ai commi 4 e 5 dell’articolo 27 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, le parole “l’Assessore per il bilancio e le finanze” sono sostituite dalle parole “il Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore per il bilancio e le finanze”.
  71. Alla fine del comma 11 bis dell’articolo 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 sono aggiunte le parole “e secondo le priorità indicate nel comma 5 dell’articolo 32 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, fatta salva la valutazione di celerità e snellimento dell’azione amministrativa”.
  72. Il comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato.
  73. All’articolo 46 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, dopo la parola “marinocoltura” sono aggiunte le parole “nonché per le spese relative alla perdita del pescato ed ai danneggiamenti delle attrezzature subiti per calamità dai soggetti in possesso di autorizzazione alla mattanza rilasciata dalle competenti autorità”.
  74. All’articolo 195 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sostituire le parole “Federazione regionale siciliana dell’Associazione italiana del Consiglio dei comuni e delle regioni d’Europa (AICCRE)” con le parole “Comitato permanente di partenariato dei poteri locali e regionali (COPPEM)”.
  75. Al comma 1 dell’articolo 68 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, dopo le parole “primaria e secondaria” sono aggiunte le parole “di riqualificazione, arredo e decoro urbano”.

### **Art. 140**

#### *Fondi globali e tabelle.*

1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all’articolo 10 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezionino dopo

l’approvazione del bilancio, restano determinati per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 nelle misure indicate nelle tabelle A e B, allegata alla presente legge, rispettivamente per il fondo globale destinato alle spese correnti e per il fondo globale destinato alle spese in conto capitale.

2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, così come sostituito dall’articolo 52, comma 14, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, le dotazioni da iscrivere in bilancio per il rifinanziamento di leggi di spesa sono stabilite negli importi indicati, per l’anno 2003, nella tabella C allegata alla presente legge.
3. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera d) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella tabella D allegata alla presente legge sono ridotte degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, nella tabella medesima.
4. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera e) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, così come modificato dall’articolo 56, comma 1, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi a carattere pluriennale indicate nella tabella E allegata alla presente legge sono rimodulate degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni finanziari 2003, 2004 e 2005, nella tabella medesima.
5. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera f) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le leggi di spesa indicate nella tabella F allegata alla presente legge sono abrogate.
6. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera g) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria sono determinati nella tabella G allegata alla presente legge.
7. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera h) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, i contributi e gli altri trasferimenti in favore di associazioni, fondazioni, centri studio ed altri organismi comunque denominati, nonché delle altre spese continuative annue sono determinate nella tabella H allegata alla presente legge.
8. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera i) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le spese autorizzate relative agli interventi di cui all’articolo 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sono indicate nella tabella I allegata alla presente legge.

### **Art. 141**

#### *Effetti della manovra e copertura finanziaria.*

1. Gli effetti della manovra finanziaria e la relativa copertura derivanti dalla presente legge sono indicati nell’allegato prospetto.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dall’1 gennaio 2003.

## Art. 142

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 16 aprile 2003.

**CUFFARO**

Assessore regionale per il bilancio e le finanze: PAGANO



### AVVERTENZA:

- Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

### NOTA ALL'ART. 1, COMMA 1:

- La lettera b) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria." dispone che la legge finanziaria provvede, tra l'altro, alla determinazione del limite massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, conformemente a quanto previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria.

### NOTE ALL'ART. 1, COMMA 3:

- L'art. 18 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana." detta disposizioni in materia di "Mutui, prestiti e anticipazioni."
- La legge regionale 15 febbraio 1999, n. 6, reca norme in materia di "Ricorso al mercato finanziario per l'anno 1998."

### NOTA ALL'ART. 3:

- La legge 27 dicembre 2002, n. 289, reca "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)." e, all'art. 3, comma 1, lettera b), prevede l'istituzione di una Alta Commissione di studio, con il compito di proporre, in particolare, ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 37 dello Statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, le modalità mediante le quali, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, che esercitano imprese industriali e commerciali con sede legale fuori dal territorio della Regione siciliana, ma che in essa dispongono di stabilimenti o impianti, assolvono la relativa obbligazione tributaria nei confronti della Regione stessa.

### NOTA ALL'ART. 4, COMMI 1 E 2:

L'art. 6 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 24, recante “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 settembre 1990, n. 35, e alla legge regionale 15 maggio 1991, n. 20, in materia di riscossione dei tributi e di altre entrate e norme relative alle tasse sulle concessioni governative regionali.”, a seguito delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:

“1. Nelle more della disciplina organica della materia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli atti ed i provvedimenti di competenza della Regione elencati nella tariffa annessa al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, sono soggetti alle tasse sulle concessioni governative regionali nella misura prevista dalla tariffa allegata al predetto decreto legislativo e successive modificazioni con esclusione, a decorrere dall'1 gennaio 2003, delle voci della tariffa n. 27, 42, 43 e 44.

2. Continuano ad applicarsi le tasse sulle concessioni governative agli atti ed ai provvedimenti di competenza della Regione inclusi nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e non elencati nella tariffa annessa al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, nella misura prevista dalla tabella annessa al predetto decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

3. Alle tasse sulle concessioni governative regionali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

4. Le tasse sulle concessioni regionali sono dovute anche nel caso in cui l'autorizzazione, licenza, abilitazione o altro atto di consenso per le attività comprese nella tabella di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono sostituite dalla denuncia di inizio attività.

5. Gli uffici amministrativi che rinnovano gli atti devono verificare l'avvenuto versamento delle tasse annuali, laddove previste, a decorrere dalla data di emanazione dell'atto o dell'ultimo rinnovo.

6. Le tasse sulle concessioni regionali e le sanzioni si corrispondono con versamento sugli appositi conti correnti postali intestati alla tesoreria della Regione.

7. Gli enti cui compete, ai sensi della normativa vigente, il rilascio di autorizzazioni o concessioni o altri provvedimenti amministrativi elencati nella tabella di cui al comma 2, soggetti a tassa sulle concessioni regionali, sono altresì tenuti a trasmettere, entro il 28 febbraio di ogni anno, all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, dipartimento finanze e credito, gli elenchi completi dei contribuenti comunque assoggettati alle tasse sulle concessioni regionali distinti per oggetto dell'autorizzazione ed identificabili a mezzo del codice fiscale o partita I.V.A.”.

#### NOTA ALL'ART. 4, COMMA 3:

• L'art. 7 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, recante “Disposizioni per il riequilibrio della finanza regionale. Norme in favore dell'IRCAC e dell'Artigiancassa. Agevolazioni sulle tratte aeree delle isole minori. Riduzione

del fondo di rotazione dell'ESA ed anticipazioni in favore delle aziende unità sanitarie locali.”, rubricato “Anticipazione somme rimosse dai concessionari”, a seguito della abrogazione disposta dal comma che si annota, risulta il seguente: “1. Per gli anni decorrenti dal 1998 i concessionari della riscossione sono tenuti, in favore della Regione siciliana, all'anticipazione prevista dall'art. 9, comma 1, del decreto legge n. 79 del 28 marzo 1997, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140 e successive modifiche ed integrazioni.

1bis. Con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze sono stabilite in via generale le modalità di versamento e di compensazione delle somme versate a titolo di acconto, nonché ogni altra disposizione attuativa.

1ter. Con decreto del medesimo Assessore viene annualmente determinata la somma dovuta dal concessionario per i rispettivi ambiti ed individuato il capitolo dello stato di previsione della entrata del bilancio della Regione siciliana al quale devono essere versate le somme relative.

1quater. In caso di mancato versamento nel termine previsto dall'art. 9, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140 e successive modifiche ed integrazioni, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 56 a 60, relativi all'espropriazione della cauzione, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, richiamati dall'art. 1 della legge regionale 8 settembre 1990, n. 35.

2. ...

3. Per i compensi ai concessionari si applicano le disposizioni di cui all'art. 61, comma 3, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni, richiamate dall'art. 23, comma 3, della legge regionale 5 settembre 1990, n. 35.”.

#### NOTA ALL'ART. 5, COMMI 1, 2 E 3:

• L'art. 75 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, recante “Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione”, rubricato “Norme relative al demanio marittimo”, a seguito delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:

“1. Le somme da corrispondere a titolo di indennizzo per l'occupazione senza titolo di beni del demanio marittimo, di zone di mare territoriale, delle pertinenze del demanio marittimo, ovvero per le utilizzazioni difformi dal titolo concessorio sono determinate secondo le modalità previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 26 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 49 del 1994 e dall'art. 8 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, in misura pari a quella che sarebbe dovuta, maggiorata, rispettivamente del 200 per cento e del 100 per cento. In ogni caso l'ammontare di dette somme non può essere superiore, rispettivamente a quaranta volte e a venti volte il canone.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.P.R. 1 luglio 1997, n. 684,

l'ammontare degli indennizzi viene determinato dai compartimenti marittimi e successivamente comunicato agli uffici finanziari competenti, i quali curano l'adozione dei relativi atti di recupero del credito.

3. Per il conseguimento dei predetti fini gli uffici marittimi si avvalgono, ove necessario, della consulenza tecnica degli uffici del Genio civile competenti per territorio ovvero delle Agenzie del Demanio.
4. Per l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti norme è costituito all'interno dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente un apposito ufficio dotato di adeguato personale provvisto del titolo di laurea in giurisprudenza o titolo equipollente.”.

**NOTE ALL'ART. 5, COMMA 4:**

- Per l'art. 75 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, nel testo modificato dalla legge che si annota, si veda nota sub art. 5, commi 1, 2 e 3.

- L'art. 1 del decreto del Presidente della Regione 26 luglio 1994, recante “Determinazione dei canoni concessori dei beni del demanio marittimo” così dispone:  
“Per la determinazione dei canoni annui relativi alle concessioni di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei, aventi decorrenza dall'anno 1989, si applicano le disposizioni attuative del decreto legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, nella legge 5 maggio 1989, n. 160, recepite con decreto interassessoriale n. 357 del 15 ottobre 1990, emanato dall'Assessore per il territorio e l'ambiente, di concerto con l'Assessore per il bilancio e le finanze.”.

**NOTA ALL'ART. 6, COMMA 1:**

- L'art. 35 del Codice della navigazione, rubricato “Esclusione di zone dal demanio marittimo”, così dispone:  
“Le zone demaniali che dal capo del compartimento non siano ritenute utilizzabili per pubblici usi del mare sono escluse dal demanio marittimo con decreto del ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze.”.

**NOTA ALL'ART. 7, COMMA 2:**

- Gli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento per la navigazione marittima così dispongono:  
“Art. 12. - Parere del Genio civile. - Il capo del compartimento richiede sulla domanda di concessione il parere del competente ufficio del Genio civile che indica le condizioni tecniche alle quali ritiene necessario sia sottoposta la concessione, e pone il suo visto alla relazione tecnica, ai piani e agli altri disegni dopo averne accertata l'esattezza.  
Per le concessioni con licenza il predetto parere deve essere richiesto soltanto quando per l'attuazione degli impianti previsti si debbano apportare modificazioni di qualunque entità ad opere marittime.  
In ogni caso, l'esecuzione delle opere è soggetta alla vigilanza dell'ufficio del

Genio civile alle cui prescrizioni il concessionario deve attenersi. Quando occorra, in relazione all'entità e allo scopo della concessione, l'ufficio del Genio civile procede alle stime, ai computi e ai collaudi necessari.

L'ufficio del Genio civile assiste inoltre il capo del compartimento nelle operazioni di consegna e di riconsegna, quando sia necessario.”.

“Art. 13. - Parere dell'intendenza di finanza. - Il capo del compartimento richiede sulle domande relative a concessioni superiori al biennio o che importino impianti di difficile rimozione il parere della competente intendenza di finanza per quanto ha riguardo alla proprietà demaniale e alla misura del canone. Per le concessioni con licenza il parere è richiesto sulla misura del canone, se questa non sia già stata fissata a norma del penultimo comma dell'art. 16.”.

“Art. 14. - Parere dell'autorità doganale. - Il capo del compartimento promuove sulla domanda di concessione il parere dell'autorità doganale competente.”.

**NOTE ALL'ART. 7, COMMA 3:**

- L'art. 542 del Regolamento per la navigazione marittima, rubricato “Pareri di enti estranei all'Amministrazione”, così dispone:  
“Qualora per l'emanazione di un provvedimento dell'autorità amministrativa sia richiesto il parere di organi o enti estranei all'amministrazione, si può emanare il provvedimento senza attendere il parere medesimo se gli organi competenti non l'abbiano fatto pervenire nel termine prescritto o, in mancanza, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.”.

- L'art. 37 del Codice della navigazione, rubricato “Concorso di più domande di concessione”, così dispone:  
“Nel caso di più domande di concessione, è preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell'amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico.  
Al fine della tutela dell'ambiente costiero, per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative è data preferenza alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili. È altresì data preferenza alle precedenti concessioni, già rilasciate, in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze.  
Qualora non ricorrano le ragioni di preferenza di cui ai precedenti commi, si procede a licitazione privata.”

**NOTA ALL'ART. 8:**

- L'art. 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, recante “Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione.”, rubricato “Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi”, a seguito delle modifiche apportate dall'articolo che si annota, risulta il seguente:  
“1. Il gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi,



- istituito a decorrere dal 1° gennaio 1996 dall'art. 3, commi da 24 a 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è valutato per l'anno 1997 in lire 42.527 milioni.
2. Una quota pari al 10 per cento del gettito spetta alle Province regionali e una quota pari al 20 per cento del medesimo gettito, al netto della quota spettante alle Province regionali, affluisce su un apposito fondo del bilancio della Regione così come previsto dall'art. 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
3. Per le discariche ubicate nel territorio della Regione siciliana i soggetti passivi del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito con i commi da 24 a 41 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, devono provvedere, entro il termine stabilito dal primo periodo del comma 30 dello stesso articolo, al versamento al relativo capitolo dell'entrata del bilancio della Regione siciliana.
4. I versamenti di cui al comma 3 potranno essere effettuati presso gli uffici provinciali della Cassa regionale ovvero mediante conto corrente postale intestato alla stessa Cassa regionale.
5. Entro i termini previsti per il versamento relativo all'ultimo trimestre dell'anno i soggetti passivi del tributo sono tenuti a presentare o spedire singolarmente a mezzo raccomandata, all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e alla provincia regionale nel cui territorio è ubicata la discarica, la dichiarazione di cui al comma 30 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, su stampati conformi al modello approvato con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e per le finanze di concerto con l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.
6. ...
7. Le violazioni di cui ai commi da 24 a 41 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono constatate secondo le modalità indicate al comma 33 del medesimo articolo con processo verbale dai funzionari delle Province regionali competenti per territorio addetti ai controlli ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 6 maggio 1986, n. 9 e dell'art. 20 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni.
8. ...
9. La Provincia regionale controlla le dichiarazioni presentate ai sensi dei commi 5 e 6, verifica i versamenti eseguiti e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili da esse, provvede anche a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l'imposta dovuta, disponendo d'ufficio l'effettuazione dei rimborsi eventualmente spettanti nell'ambito degli accreditamenti emessi ai sensi del comma 18.
10. La Provincia regionale emette avviso di liquidazione, con l'indicazione dei criteri adottati, dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle sanzioni ed interessi dovuti; l'avviso deve essere notificato con le modalità indicate nel successivo comma 11 al soggetto passivo del tributo entro il termine di decadenza del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
11. La Provincia regionale provvede alla rettifica delle dichiarazioni nel caso di

infedeltà od inesattezza ovvero provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione. A tal fine emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi; l'avviso deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al soggetto passivo, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nel caso di omessa presentazione, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

- 11bis. Gli avvisi di liquidazione e di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
12. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento la Provincia regionale può invitare i soggetti passivi del tributo, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, può inviare loro questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati, può richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei loro confronti agli uffici pubblici competenti.
13. Con delibera della Giunta provinciale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.
14. ...
15. Il soggetto passivo può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
16. L'istanza di rimborso deve essere presentata, o spedita a mezzo plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, alla Provincia regionale competente per territorio, la quale, al termine dell'istruttoria, ove ne accerti la legittimità e fondatezza, adotta il provvedimento formale di rimborso.
17. Sulle somme dovute al soggetto passivo spettano gli interessi nella misura indicata nel comma 19.
18. Per i rimborsi di cui al comma 9 e per quelli di cui ai commi 15, 16 e 17 l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvede all'emanazione di appositi ordini di accreditamento nei confronti dei funzionari provinciali competenti, di cui al comma 13.
19. Sulle somme dovute si applica la misura del saggio degli interessi fissata dalla legislazione vigente.
20. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo e la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie, interessi

od altri accessori non dovuti, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

21. Entro il 31 marzo di ogni anno le Province regionali sono tenute a produrre all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente ed all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze apposita relazione sull'applicazione nell'anno precedente del tributo che contenga fra l'altro:

- a) i dati relativi agli accertamenti compiuti;
- b) i dati relativi alle riscossioni effettuate nell'anno precedente;
- c) i dati relativi alle discariche e agli impianti di incenerimento senza recupero di energia operanti nel territorio provinciale;
- d) i dati relativi al contenzioso, con l'indicazione delle somme recuperate.

22. Il riparto della quota del gettito derivante dall'applicazione del tributo riservata alle Province regionali è disposta annualmente in proporzione al gettito conseguito in ciascuna Provincia regionale.

23. Per l'anno 1997 nella Regione siciliana la misura del tributo è quella minima stabilita dal comma 29 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

24. Le somme liquidate dalla Provincia regionale per tributi, sanzioni ed interessi sono versate, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4, entro il termine di 90 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione o dell'avviso di accertamento. Decorso tale termine senza che si sia provveduto al pagamento e salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, tali somme sono riscosse coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni. Il ruolo è formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di accertamento sono stati notificati al soggetto passivo, ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.”

#### NOTA ALL'ART. 10, COMMA 1:

• L'art. 91 della legge regionale 3 maggio 1991, n. 6, recante “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001”, rubricato “Norme sulla valutazione di impatto ambientale”, così dispone:

- “1. Nell'ambito della Regione siciliana la valutazione di impatto ambientale viene svolta nel rispetto dei principi e delle disposizioni stabilite dal D.P.R. 12 aprile 1996, atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e dal D.P.C.M. del 3 settembre 1999, nonché dalle disposizioni contenute nel presente articolo.
2. L'autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale è l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
3. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, ai fini della formulazione del giudizio di compatibilità ambientale, si avvale di apposito

ufficio ivi istituito, ove sono altresì depositati permanentemente i documenti e tutti gli atti inerenti i procedimenti conclusi ai fini della consultazione del pubblico.

4. Le procedure di verifica previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 si applicano alle proposte di modifica o ampliamento di progetti già autorizzati, o realizzati o in fase di realizzazione, che rientrano nell'elenco delle tipologie progettuali di cui agli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 e successive modifiche.
5. Il committente o l'autorità proponente, così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, provvede a proprio carico alle misure di pubblicità stabilite dall'art. 8, comma 2, lett. a) e b), del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996.
6. Il giudizio di compatibilità ambientale è sostitutivo di ogni ulteriore parere, nulla osta o autorizzazione di natura ambientale di competenza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente in forza di leggi o regolamenti regionali.
7. Le opere soggette al giudizio di compatibilità ambientale di competenza statale non necessitano del rilascio del nulla osta ex art. 5 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181.
8. Con regolamento, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tipologie progettuali per le quali i giudizi di compatibilità ambientali sono delegate alle Province regionali.
9. Con decreto l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente definisce per le tipologie progettuali e/o aree predeterminate, sulla base degli elementi indicati nell'allegato D del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, l'incremento o il decremento delle soglie di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 nella misura massima del 30 per cento.
10. Dalla data di entrata in vigore della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, il parere favorevole del Comitato tecnico amministrativo regionale sui progetti relativi alle tipologie d'interventi di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 deve intendersi quale pronuncia comprensiva delle procedure di verifica previste dal comma 6 dell'art. 1 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.”

#### NOTA ALL'ART. 11, COMMA 1:

- L'art. 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, recante “Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione”, rubricato “Trasformazione dei fondi a gestione separata istituiti presso l'IRCAC”, così dispone:
  - “1. I fondi a gestione separata, istituiti presso l'IRCAC per la concessione di garanzie con l'art. 1 della legge regionale 26 aprile 1972, n. 28, con l'art. 3

della legge regionale 30 luglio 1973, n. 28, con l'art. 19 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24 e con l'art. 93 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 (Cooperfidi), sono soppressi e le disponibilità sono versate in un unico fondo a gestione separata da destinare agli interventi previsti dalla vigente normativa sul credito agevolato a favore delle cooperative.

2. Nel fondo costituito in virtù delle disposizioni di cui al comma 1 confluiscono altresì i fondi di cui all'art. 3 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, con le correlative attività, ad eccezione del fondo di dotazione.
3. Nel fondo costituito in virtù delle disposizioni di cui al comma 1 confluiscono, con le correlative attività, altresì i fondi di cui all'art. 3 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, all'art. 1 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, e all. 1 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 29, ad eccezione del fondo di dotazione e delle riserve ricostituite integralmente con il bilancio 1997. Le ulteriori riserve ricostituite con il bilancio 1998 sono riversate al fondo unificato con il bilancio 1999. Le disponibilità rivenienti sul fondo così unificato possono essere destinate a qualsiasi forma di intervento previsto dalla normativa vigente.”.

#### NOTE ALL'ART. 12, COMMI 1, 2, 4 E 5:

• L'art. 26 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante “Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria”, rubricato “Nuove norme in tema di legittimazioni di terre comunali di uso civico”, così dispone:

- “1. Nel territorio della Regione siciliana le legittimazioni delle occupazioni di terre di uso civico di cui all'art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, possono effettuarsi con le procedure previste dalla predetta legge e dal regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, e successive modifiche ed integrazioni, anche qualora esse ricadano in zone che alla data del 31 dicembre 1997 abbiano perduto, per effetto degli strumenti urbanistici o di edificazioni, la destinazione di terreni agrari, boschivi ovvero pascolativi. In questi casi si prescinde dai requisiti di cui alle lett. a) e c) dell'art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.
2. La già avvenuta edificazione, purché in regola con le norme degli strumenti urbanistici, non preclude la legittimazione che può avvenire su istanza del richiedente a favore dei sottoelencati soggetti nel seguente ordine di precedenza:
  - a) occupatore che risulti proprietario in virtù di atto pubblico di provenienza;
  - b) occupatori che risultino in possesso dell'immobile a seguito di provvedimento di assegnazione da parte del comune o occupatori che dimostrino il possesso ultra decennale, proprio o dei dante causa, in base ad altro idoneo titolo.
3. Analogamente a quanto disposto al comma 2, si procede nei casi di edificazione di cui al comma 1 dell'art. 23 della legge regionale 10 agosto

1985, n. 37, qualora siano stati curati tutti gli adempimenti di legge per il rilascio della concessione in sanatoria.

4. L'avvenuta legittimazione tiene luogo della manifestazione di disponibilità di cui al comma 2 dell'art. 23 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37.
5. Il diniego di concessione in sanatoria comporta la revoca della legittimazione.
6. Nel concedere la legittimazione delle terre di cui ai commi precedenti, il commissario impone sul bene occupato a favore del comune a carico del richiedente un canone di natura enfiteutica il cui capitale è così determinato:
  - a) per le costruzioni, dal valore agricolo medio della coltura più redditizia della corrispondente regione agraria determinato per l'anno precedente ai sensi dell'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni, aumentato di una somma pari agli interessi di dieci annualità, calcolato in ragione dell'area di sedime delle edificazioni e che nella ipotesi di edificazioni su più elevazioni grava nella sua interezza su ciascuna elevazione. In caso di più occupatori della stessa elevazione il canone è rapportato alla superficie occupata oggetto di legittimazione;
  - b) per le terre e per le pertinenze degli edificati, dal valore agricolo medio ridotto ad un terzo della coltura più redditizia della corrispondente regione agraria determinato per l'anno precedente ai sensi dell'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni, aumentato degli interessi di dieci annualità.
7. Per i casi di cui alla lett. a) del comma 6 il capitale viene ridotto alla metà ove alla data del 31 dicembre 1997 l'edificazione sia l'unica del richiedente e venga utilizzata come abitazione propria dallo stesso, o dal coniuge legalmente separato o divorziato, ovvero da un suo discendente in linea retta; è ridotto ad un terzo e non viene aumentato degli interessi ove si tratti di abitazione avente i requisiti dell'edilizia economica e popolare utilizzata al momento dell'entrata in vigore della presente legge direttamente dall'occupatore, o dal coniuge legalmente separato o divorziato, ovvero da un suo discendente in linea retta.
8. Per le edificazioni per le quali non sia stata richiesta la legittimazione o la stessa non sia stata concessa, il commissario per la liquidazione degli usi civici emette provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale ai sensi dell'art. 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come recepita dalla Regione siciliana.
9. L'art. 19 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 17, è così modificato:
 

“1. I rimborsi delle spese e le competenze dei delegati tecnici, degli istruttori e dei periti demaniali per le operazioni disposte ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766, determinati in misura pari ai compensi di cui alla legge 8 luglio 1980, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni, liquidate dal commissario per la liquidazione degli usi civici, nonché le somme dovute

ai sensi dell'art. 80 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, sono dovute direttamente dal comune interessato. Tutte le spese giudiziarie di cui all'art. 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, vengono poste, a titolo di anticipo, a carico del comune interessato”.

• L'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, recante “Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata.” così dispone:

“Con provvedimento della regione è istituita, in ogni provincia, una commissione composta dal presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato, che la presiede, dall'ingegnere capo del genio civile o da un suo delegato, dal presidente dell'autonomo delle case popolari della provincia o da un suo delegato, nonché da due esperti nominati dalla regione in materia urbanistica ed edilizia e da tre esperti in materia di agricoltura e di foreste scelti dalla regione stessa su terne proposte dalle associazioni sindacali agricole maggiormente rappresentative.

La regione, ove particolari esigenze lo richiedano, può disporre la formazione di sottocommissioni, le quali opereranno nella medesima composizione della commissione di cui al primo comma. A tal fine la regione nomina gli ulteriori componenti.

La commissione di cui al primo comma ha sede presso l'ufficio tecnico erariale. L'intendente di finanza provvede alla costituzione della segreteria della commissione ed all'assegnazione ad essa del personale necessario.

La commissione determina ogni anno, entro il 31 gennaio, nell'ambito delle singole regioni agrarie delimitate secondo l'ultima pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, il valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni, considerati liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati.

L'indennità di espropriazione, per le aree esterne ai centri edificati di cui all'art. 18, è commisurata al valore agricolo medio di cui al comma precedente corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare.

Nelle aree comprese nei centri edificati l'indennità è commisurata al valore agricolo medio della coltura più redditizia tra quelle che, nella regione agraria in cui ricade l'area da espropriare, coprono una superficie superiore al 5 per cento di quella coltivata della regione agraria stessa.

Tale valore è moltiplicato per un coefficiente:

- da 2 a 5 se l'area ricade nel territorio di comuni fino a 100 mila abitanti;
- da 4 a 10 se l'area ricade nel territorio di comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti.

Per la determinazione dell'indennità relativa alle aree comprese nei centri edificati, la commissione di cui al primo comma è integrata dal sindaco o da un

suo delegato.

Per l'espropriazione delle aree che risultino edificate o urbanizzate ai sensi dell'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, l'indennità è determinata in base alla somma del valore dell'area, definito a norma dei precedenti commi e del valore delle opere di urbanizzazione e delle costruzioni, tenendo conto del loro stato di conservazione. Se la costruzione è stata eseguita senza licenza o in contrasto con esse o in base ad una licenza annullata e non è stata ancora applicata la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 41, secondo comma della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, ne deve essere disposta ed eseguita la demolizione ai sensi dell'art. 26 della stessa legge e l'indennità è determinata in base al valore della sola area.

Nella determinazione dell'indennità non deve tenersi alcun conto dell'utilizzabilità dell'area ai fini dell'edificazione nonché dell'incremento del valore derivante dall'esistenza nella stessa zona di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di qualunque altra opera o impianto pubblico.

L'indennità determinata a norma dei precedenti commi è aumentata della somma eventualmente corrisposta dai soggetti espropriati, fino alla data dell'espropriazione, a titolo di imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili ai sensi della legge 5 marzo 1963, n. 246, nonché delle somme pagate dagli stessi per qualsiasi imposta relativa all'ultimo trasferimento dell'immobile precedente l'espropriazione.”.

• L'art. 16 sopra riportato è stato abrogato, in uno all'intero titolo II in cui lo stesso articolo era compreso, dall'art. 58 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325, con la decorrenza indicata nell'art. 59 dello stesso decreto.

#### NOTA ALL'ART. 12, COMMA 6:

• L'art. 5 della legge regionale 23 dicembre 2000 n. 28, recante “Proroga delle cambiali agrarie ed altre norme in materia di agricoltura. Norme in materia di usi civici”, rubricato “Modifica di norme e nuove norme in materia di usi civici”, a seguito delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:

“1. All'art. 26, comma 1, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è aggiunto il seguente periodo:

“In questi casi si prescinde dai requisiti di cui alle lett. a) e c) dell'art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766”.

2. Il comma 2 dell'art. 26 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 è sostituito dal seguente:

“2. La già avvenuta edificazione, purché in regola con le norme degli strumenti urbanistici, non preclude la legittimazione che può avvenire su istanza del richiedente a favore dei sottoelencati soggetti nel seguente ordine di precedenza:

- a) occupatore che risulti proprietario in virtù di atto pubblico di provenienza;
- b) occupatori che risultino in possesso dell'immobile a seguito di



provvedimento di assegnazione da parte del comune o occupatori che dimostrino il possesso ultra decennale, proprio o dei dante causa, in base ad altro idoneo titolo”.

3. Nel caso in cui per effetto degli strumenti urbanistici le terre di demanio civico abbiano acquisito, alla data del 31 dicembre 1997, destinazione di aree artigianali o industriali, non possono essere oggetto di legittimazione e vengono acquisite al patrimonio disponibile comunale anche se sono state oggetto di utilizzazione da parte dei privati a seguito di atti di disponibilità.
4. Gli artt. 5, 6 e 7 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, non trovano applicazione nella Regione siciliana. Il compenso per la liquidazione degli usi civici su terre private, in caso di diritti della seconda classe, è determinato in un compenso unitario a favore del comune interessato commisurato:
  - a) al valore di cinque volte il canone di legittimazione calcolato ai sensi del comma 6, lett. a) e b) dell’art. 26 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, per i fabbricati e per i terreni ricadenti in zone urbanizzate;
  - b) al valore di cinque volte il canone di legittimazione calcolato ai sensi dell’art. 5, comma 5, della presente legge, per le terre. Per i diritti della prima classe il compenso unitario è ridotto della metà.
5. Per le terre di demanio civico, ivi incluse quelle quotizzate, che presentano permanenti migliorie di natura agricola, la legittimazione di cui all’art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, può essere effettuata nei confronti dei soggetti di cui al comma 2, lettera a), o in subordine a soggetti che dimostrino l’occupazione ultra decennale alla data del 31 dicembre 1997. Il capitale su cui determinare il canone di natura enfiteutica, previsto dall’art. 10 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, è costituito dal valore agricolo medio della coltura a seminativo della corrispondente regione agraria per l’anno precedente, ai sensi dell’art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni.
- 5 bis. Per le legittimazioni riferite a terreni che ricadono in territori di comuni totalmente montani come definiti dalle leggi 25 luglio 1952, n. 991 e 30 luglio 1957, n. 657 il valore dei capitali su cui determinare il canone di natura enfiteutica, come previsto dal comma 5 del presente articolo, è ridotto del 50 per cento.
6. I comuni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedono a ricalcolare i canoni derivanti da legittimazioni adottate ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, ivi inclusi quelli non ancora pagati equiparandoli a quelli previsti dal comma 5.”.

**NOTA ALL’ART. 14:**

- L’art. 219 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, recante “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”, così dispone: “Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge, ove non sia altrimenti

disposto, sono punite con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 1.000.000.

La stessa pena è comminata per la violazione delle norme del regolamento per l’esecuzione di questa legge.”.

**NOTA ALL’ART. 15:**

- L’art. 8 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, recante “Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione”, rubricato “Adeguamento canoni relativi alla derivazione ed utilizzazione di acque pubbliche e pertinenze idrauliche”, a seguito delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:

- “1. A decorrere dal 1° gennaio 1997 i canoni relativi alla derivazione ed utilizzazione di acque pubbliche e pertinenze idrauliche di cui al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 sono adeguati agli importi vigenti nel resto del territorio nazionale in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il comma 1, lettere a) e b), dell’art. 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente:
  - a) a decorrere dal 1° gennaio 2003, il canone riguardante le concessioni di acque pubbliche per uso irriguo, di cui all’art. 35 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche, è stabilito in relazione alla quantità di acqua assegnata, regolata mediante apparecchi di misura o all’estensione dei terreni da irrigare a bocca libera come appresso indicato:

1) da l/s. 0,01 a l/s. 1,00 o da Ha 0,01 a Ha 2.00.00	€ 10,00
2) da l/s. 1,01 a l/s. 2,00 o da Ha 2.01 a Ha 4.00.00	€ 20,00
3) da l/s. 2,01 a l/s. 3,00 o da Ha 4.01 a Ha 6.00.00	€ 30,00
4) da l/s. 3,01 a l/s. 4,00 o da Ha 6.01 a Ha 8.00.00	€ 40,00
5) da l/s. 4,01 a l/s. 5,00 o da Ha 8.01 a Ha 10.00.00	€ 50,00
sull’eccedenza da l/s. 5,01, per ogni l/s.	
o frazione in più ovvero sull’eccedenza da Ha 10.01,	
per due Ha o frazione in più	€ 20,00

3. Il comma 1, lett. g), dell’art. 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente:
  - g) a decorrere dal 1° gennaio 2003 il canone per il consumo di acqua ad uso igienico ed assimilati, concernenti l’utilizzo per servizi igienici e servizi antincendio, ivi compreso quello relativo ad impianti sportivi, industrie e strutture varie qualora la richiesta di concessione riguardi solo tale utilizzo, per impianti di autolavaggio e lavaggio strade e comunque per tutti gli usi non previsti dalle precedenti lettere è stabilito come appresso indicato:
    - 1) fino a 2/10 di modulo per ogni 1/10 di modulo euro 100
    - 2) sull’eccedenza per ogni 1/10 di modulo euro 150”.

**NOTE ALL'ART. 17, COMMA 1:**

- La legge 28 febbraio 1985, n. 47, reca “Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive”.
- La legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, reca “Nuove norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive”.
- La legge 23 dicembre 1994, n. 724, reca “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”.
- La legge regionale 29 febbraio 1980, n. 7, recante “Norme sul riordino urbanistico edilizio”, è stata abrogata dall’art. 39, comma 1, della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37.
- La legge regionale 18 aprile 1981, n. 70, reca “Integrazioni e modifiche alla legge regionale 29 febbraio 1980, n. 7, recante norme sul riordino urbanistico edilizio.”

**NOTE ALL'ART. 17, COMMA 2:**

- L’art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante “Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie”, rubricato “Procedimento per la sanatoria.”, al comma 12, così dispone:  
“Fermo il disposto del primo comma dell’art. 40 e con l’esclusione dei casi di cui all’art. 33, decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda, quest’ultima si intende accolta ove l’interessato provveda al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio ed alla presentazione all’ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all’accatamento. Trascorsi trentasei mesi si prescrive l’eventuale diritto al conguaglio o al rimborso spettanti.”.
- L’art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, rubricato “Definizione agevolata delle violazioni edilizie”, al comma 1, così dispone:  
“Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993, e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria ovvero, indipendentemente dalla volumetria iniziale o assentita, un ampliamento superiore a 750 metri cubi. Le suddette disposizioni trovano altresì applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni

non superiori ai 750 metri cubi per singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria. I termini contenuti nelle disposizioni richiamate al presente comma e decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47, o delle leggi di successiva modificazione o integrazione, sono da intendersi come riferiti alla data di entrata in vigore del presente articolo. I predetti limiti di cubatura non trovano applicazione nel caso di annullamento della concessione edilizia. Il procedimento di sanatoria degli abusi edilizi posti in essere dalla persona imputata di uno dei delitti di cui agli artt. 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale, o da terzi per suo conto, è sospeso fino alla sentenza definitiva di non luogo a procedere o di proscioglimento o di assoluzione. Non può essere conseguita la concessione in sanatoria degli abusi edilizi se interviene sentenza definitiva di condanna per i delitti sopra indicati. Fatti salvi gli accertamenti di ufficio in ordine alle condanne riportate nel certificato generale del casellario giudiziale ad opera del comune, il richiedente deve attestare, con dichiarazione sottoscritta nelle forme di cui all’art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli artt. 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale.”.

**NOTA ALL'ART. 17, COMMA 5:**

- L’art. 50 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, recante “Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della Regione siciliana in materia urbanistica”, rubricato “Sanzioni amministrative per mancato o ritardato pagamento del contributo per la concessione”, così dispone:  
“Il mancato o ritardato versamento del contributo per la concessione comporta:  
a) la corresponsione degli interessi legali di mora se il versamento avviene nei successivi trenta giorni;  
b) la corresponsione di una penale pari al doppio degli interessi legali qualora il versamento avvenga negli ulteriori trenta giorni;  
c) l’aumento di un terzo del contributo dovuto, quando il ritardo si protragga oltre il termine di cui alla precedente lettera b).”.

**NOTA ALL'ART. 17, COMMA 6:**

- L’art. 23 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, recante “Nuove norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive”, rubricato “Condizioni di applicabilità della sanatoria”, ai commi 8 e 10 così dispone:  
“8. Possono conseguire la concessione o l’autorizzazione in sanatoria le costruzioni ricadenti nelle fasce di rispetto stradali definite dal decreto ministeriale 1 aprile 1968 sempreché a giudizio degli enti preposti alla tutela della viabilità le costruzioni stesse non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico.  
10. Il giudizio e le determinazioni di cui ai precedenti due commi, non sono richiesti nel caso di lavori in edifici esistenti non abusivamente costruiti, limitati a ristrutturazione, modifiche ed ampliamenti di volume non superiore al 10 per

cento di quello preesistente.”.

**NOTA ALL'ART. 17, COMMA 7:**

- Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, reca il “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352.”

**NOTE ALL'ART. 17, COMMA 8:**

- L’art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, rubricato “Definizione agevolata delle violazioni edilizie”, così dispone:

“1. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993, e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria ovvero, indipendentemente dalla volumetria iniziale o assentita, un ampliamento superiore a 750 metri cubi. Le suddette disposizioni trovano altresì applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni non superiori ai 750 metri cubi per singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria. I termini contenuti nelle disposizioni richiamate al presente comma e decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47, o delle leggi di successiva modificazione o integrazione, sono da intendersi come riferiti alla data di entrata in vigore del presente articolo. I predetti limiti di cubatura non trovano applicazione nel caso di annullamento della concessione edilizia. Il procedimento di sanatoria degli abusi edilizi posti in essere dalla persona imputata di uno dei delitti di cui agli artt. 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale, o da terzi per suo conto, è sospeso fino alla sentenza definitiva di non luogo a procedere o di proscioglimento o di assoluzione. Non può essere conseguita la concessione in sanatoria degli abusi edilizi se interviene sentenza definitiva di condanna per i delitti sopra indicati. Fatti salvi gli accertamenti di ufficio in ordine alle condanne riportate nel certificato generale del casellario giudiziale ad opera del comune, il richiedente deve attestare, con dichiarazione sottoscritta nelle forme di cui all’art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli artt. 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale.

1-bis. Qualora l’amministratore di beni immobili oggetto di sequestro o di confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, sia autorizzato dal giudice competente ad alienare taluno di detti beni, il medesimo giudice, sentito il pubblico ministero, può altresì autorizzarlo a riattivare il procedimento di sanatoria sospeso ai sensi del quinto periodo del comma 1. In tal caso non opera nei confronti dell’amministratore o del terzo acquirente il divieto di concessione in sanatoria di cui al sesto periodo del medesimo

comma.

2. Il rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria non comporta limitazione ai diritti dei terzi.
3. Per gli abusi edilizi commessi fino al 15 marzo 1985 e dal 16 marzo 1985 al 31 dicembre 1993, la misura dell’oblazione, prevista nella tabella allegata alla legge di cui al comma 1, in relazione al periodo dal 30 gennaio 1977 al 1 ottobre 1983, è moltiplicata rispettivamente per 2 e per 3. La misura dell’oblazione, come determinata ai sensi del presente comma, è elevata di un importo pari alla metà, nei comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti.
4. La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, con la prova del pagamento dell’oblazione, deve essere presentata al comune competente, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 1995. La documentazione di cui all’art. 35, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituita da apposita dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell’art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Resta fermo l’obbligo di allegazione della documentazione fotografica e, ove prescritto, quello di presentazione della perizia giurata, della certificazione di cui alla lettera b) del predetto terzo comma, nonché del progetto di adeguamento statico di cui al quinto comma dello stesso art. 35. Il pagamento dell’oblazione dovuta ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell’eventuale integrazione di cui al comma 6, degli oneri di concessione di cui al comma 9, nonché la documentazione di cui al presente comma e la denuncia in catasto nel termine di cui all’art. 52, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come da ultimo prorogato dall’art. 9, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed il decorso del termine di un anno e di due anni per i comuni con più di 500.000 abitanti dalla data di entrata in vigore della presente legge senza l’adozione di un provvedimento negativo del comune, equivale a concessione o ad autorizzazione edilizia in sanatoria salvo il disposto del periodo successivo; ai fini del rispetto del suddetto termine la ricevuta attestante il pagamento degli oneri concessori e la documentazione di denuncia al catasto può essere depositata entro la data di compimento dell’anno. Se nei termini previsti l’oblazione dovuta non è stata interamente corrisposta o è stata determinata in modo non veritiero e palesemente doloso, le costruzioni realizzate senza licenza o concessione edilizia sono assoggettate alle sanzioni richiamate agli artt. 40 e 45 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le citate sanzioni non si applicano nel caso in cui il versamento sia stato effettuato nei termini per errore ad ufficio incompetente alla riscossione dello stesso. La mancata presentazione dei documenti previsti per legge entro il termine di tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal comune comporta l’improcedibilità della domanda e il conseguente diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria per carenza di documentazione. Si fanno salvi i provvedimenti emanati per la determinazione delle modalità di versamento, riscossione e

- rimborso dell'oblazione.
5. L'oblazione prevista dal presente articolo deve essere corrisposta a mezzo di versamento, entro il 31 marzo 1995, dell'importo fisso indicato nella tabella B allegata alla presente legge e della restante parte in quattro rate di pari importo da effettuarsi rispettivamente il 15 aprile 1995, il 15 luglio 1995, il 15 settembre 1995 ed il 15 dicembre 1995. E' consentito il versamento della restante parte dell'oblazione, in una unica soluzione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro il termine di scadenza di una delle suindicate rate. Ove l'intera oblazione da corrispondere sia di importo minore o pari rispetto a quello indicato nella tabella di cui sopra ovvero l'oblazione stessa, pari a lire 2.000.000, sia riferita alle opere di cui al numero 7 della tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, il versamento dell'intera somma, dovuta a titolo di oblazione per ciascuna unità immobiliare, deve essere effettuato in unica soluzione, entro il 15 dicembre 1995, purché la domanda sia stata presentata nei termini. Per le opere di cui ai numeri 4, 5 e 6 della tabella allegata alla stessa legge, l'oblazione, pari a lire 5.000.000, deve essere pagata con la medesima modalità di cui sopra. Le somme già versate, in adempimento di norme contenute nei decreti-legge 26 luglio 1994, n. 468, 27 settembre 1994, n. 551, e 25 novembre 1994, n. 649, che siano di importo superiore a quello indicato nel presente comma sono portate in riduzione dell'importo complessivo della oblazione da versare entro il 15 dicembre 1995.
  6. I soggetti che hanno presentato domanda di concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, o i loro aventi causa, se non è stata interamente corrisposta l'oblazione dovuta ai sensi della stessa legge devono, a pena di improcedibilità della domanda, versare, in luogo della somma residua, il triplo della differenza tra la somma dovuta e quella versata, in unica soluzione entro il 31 marzo 1996. La disposizione di cui sopra non trova applicazione nel caso in cui a seguito dell'intero pagamento dell'oblazione sia dovuto unicamente il conguaglio purché sia stato richiesto nei termini di cui all'art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
  7. ...
  8. Nel caso di interventi edilizi nelle zone e fabbricati sottoposti a vincolo ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto legislativo 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il rilascio della concessione edilizia o della autorizzazione in sanatoria, subordinato al conseguimento delle autorizzazioni delle Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, estingue il reato per la violazione del vincolo stesso.
  9. Alle domande di concessione in sanatoria deve essere altresì allegata una ricevuta comprovante il pagamento al comune, nel cui territorio è ubicata la costruzione, di una somma a titolo di anticipazione degli oneri concessori, se dovuti, calcolata nella misura indicata nella tabella C allegata alla presente

legge, rispettivamente per le nuove costruzioni e gli ampliamenti e per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31, primo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché per le modifiche di destinazione d'uso, ove soggette a sanatoria. Per il pagamento dell'anticipo degli oneri concessori si applica la stessa rateizzazione prevista per l'oblazione. Coloro che in proprio o in forme consortili abbiano eseguito o intendano eseguire parte delle opere di urbanizzazione primaria, secondo le disposizioni tecniche dettate dagli uffici comunali, possono invocare lo scorporo delle aliquote, da loro sostenute, che riguardino le parti di interesse pubblico. Le modalità di pagamento del conguaglio sono definite entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal comune in cui l'abuso è stato realizzato. Qualora l'importo finale degli oneri concessori applicati nel comune di ubicazione dell'immobile risulti inferiore alla somma indicata nella predetta tabella C, la somma da versare, in unica soluzione, deve essere pari a detto minore importo.

10. Le domande di concessione in sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987 e non definite per il mancato pagamento dell'oblazione, secondo quanto previsto dall'art. 40, primo comma, ultimo periodo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, devono essere integrate dalla presentazione di una ricevuta attestante il pagamento al comune, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di una quota pari al 70 per cento delle somme di cui al comma 9, se dovute. Qualora gli oneri concessori siano stati determinati ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, dalla legislazione regionale e dai conseguenti provvedimenti attuativi di questa, gli importi dovuti devono essere pari, in deroga a quanto previsto dal presente comma, all'intera somma calcolata, in applicazione dei parametri in vigore alla data del 30 giugno 1989. Il mancato pagamento degli oneri concessori, di cui al comma 9 ed al presente comma, entro il termine di cui al primo periodo del presente comma comporta l'applicazione del 10 per cento annuo sulle somme dovute.
- 10-bis. Per le domande di concessione o autorizzazione in sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987 sulle quali il sindaco abbia espresso provvedimento di diniego successivamente al 31 marzo 1995, sanabili a norma del presente articolo, gli interessati possono chiederne la rideterminazione sulla base delle disposizioni della presente legge.
11. I soggetti che hanno presentato entro il 31 dicembre 1993 istanza di concessione ai sensi dell'art. 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, possono chiedere, nel rispetto dei termini e degli obblighi previsti dal presente articolo, che l'istanza sia considerata domanda di concessione in sanatoria. Entro il 30 giugno 1998 i comuni determinano in via definitiva i contributi di concessione e l'importo, da richiedere a titolo di conguaglio dei versamenti di cui ai commi 9 e 10. L'interessato provvede agli adempimenti conseguenti entro 60 giorni dalla notifica della richiesta. Per il pagamento degli oneri dovuti, il proprietario può accedere al credito fondiario, compresa



l'anticipazione bancaria, o ad altre forme di finanziamento offrendo in garanzia gli immobili oggetto della domanda di sanatoria.

12. Per le opere oggetto degli abusi edilizi posti in essere dai soggetti di cui al comma 1, ultimo periodo, la sentenza del giudice penale che irroga le sanzioni di cui all'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dispone la confisca. Per effetto di tale confisca, le opere sono acquisite di diritto e gratuitamente al patrimonio indisponibile del comune sul cui territorio insistono. La sentenza di cui al presente comma è titolo per l'immediata trascrizione nei registri immobiliari.
13. Per le opere realizzate al fine di ovviare a situazioni di estremo disagio abitativo, la misura dell'oblazione è ridotta percentualmente in relazione ai limiti, alla tipologia del reddito ed all'ubicazione delle stesse opere secondo quanto previsto dalla tabella D allegata alla presente legge. Per il pagamento dell'oblazione si applicano le modalità di cui al comma 5 del presente articolo. Le regioni possono modificare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, le norme di attuazione degli artt. 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. La misura del contributo di concessione, in relazione alla tipologia delle costruzioni, alla loro destinazione d'uso ed alla loro localizzazione in riferimento all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni nonché alle loro caratteristiche geografiche, non può risultare inferiore al 70 per cento di quello determinato secondo le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il potere di legiferare in tal senso è esercitabile entro novanta giorni dalla predetta data; decorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni vigenti alla medesima data.
14. Per l'applicazione della riduzione dell'oblazione è in ogni caso richiesto che l'opera abusiva risulti adibita ad abitazione principale, ovvero destinata ad abitazione principale del proprietario residente all'estero del possessore dell'immobile o di altro componente del nucleo familiare in relazione di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado, e che vi sia convivenza da almeno due anni; è necessario inoltre che le opere abusive risultino di consistenza non superiore a quella indicata al comma 1 del presente articolo. La riduzione dell'oblazione si applica anche nei casi di ampliamento dell'abitazione e di effettuazione degli interventi di cui alle lettere c) e d) dell'art. 31, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457. La riduzione dell'oblazione non si applica nel caso di presentazione di più di una richiesta di sanatoria da parte dello stesso soggetto.
15. Il reddito di riferimento di cui al comma 13 è quello dichiarato ai fini IRPEF per l'anno 1993 dal nucleo familiare del possessore ovvero, nel caso di più aventi titolo, è quello derivante dalla somma della quota proporzionale dei redditi dichiarati per l'anno precedente dai nuclei familiari dei possessori dell'immobile. A tali fini si considera la natura del reddito prevalente qualora ricorrano diversi tipi di reddito. Ove l'immobile sanato, ai sensi del comma 14, venga trasferito, con atto inter vivos a titolo oneroso a terzi, entro dieci

anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dovuta la differenza tra l'oblazione corrisposta in misura ridotta e l'oblazione come determinata ai sensi del comma 3, maggiorata degli interessi nella misura legale. La ricevuta del versamento della somma eccedente deve essere allegata a pena di nullità all'atto di trasferimento dell'immobile.

16. All'oblazione calcolata ai sensi del presente articolo continuano ad applicarsi le riduzioni di cui all'art. 34, terzo, quarto e settimo comma della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ovvero, anche in deroga ai limiti di cubatura di cui al comma 1 del presente articolo, le riduzioni di cui al settimo comma dello stesso art. 34. Ai fini dell'applicazione del presente comma la domanda di cui al comma 4 è integrata dal certificato di cui all'art. 35, terzo comma, lettera d), della suddetta legge, in quanto richiesto. La riduzione di un terzo dell'oblazione di cui alla lett. c) del settimo comma dell'art. 34 della predetta legge n. 47 del 1985 è aumentata al 50 per cento. Se l'opera è da completare, il certificato di cui all'art. 35, terzo comma, lett. d), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, può essere sostituito da dichiarazione del richiedente resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
17. Ai fini della determinazione delle norme tecniche per l'adeguamento antisismico dei fabbricati oggetto di sanatoria edilizia si applicano le norme di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, dei successivi decreti di attuazione, delle ordinanze, nonché dei decreti del Ministro dei lavori pubblici. In deroga ad ogni altra disposizione il progetto di adeguamento per le costruzioni nelle zone sottoposte a vincolo sismico di cui all'ottavo comma dell'art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, può essere predisposto secondo le prescrizioni relative al miglioramento ed adeguamento degli edifici esistenti di cui al punto C.9 delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, allegate al decreto del Ministro dei lavori pubblici 24 gennaio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 12 maggio 1986. A tal fine la certificazione di cui alla lett. b) del terzo comma dell'art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, deve essere integrata da idonei accertamenti e verifiche.
18. Il presente articolo sostituisce le norme in materia incompatibili, salvo le disposizioni riferite ai termini di versamento dell'oblazione, degli oneri di concessione e di presentazione delle domande, che si intendono come modificative di quelle sopra indicate.
19. Per le opere abusive divenute sanabili in forza della presente legge, il proprietario che ha adempiuto agli oneri previsti per la sanatoria ha il diritto di ottenere l'annullamento delle acquisizioni al patrimonio comunale dell'area di sedime e delle opere sopra questa realizzate disposte in attuazione dell'art. 7, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e la cancellazione delle relative trascrizioni nel pubblico registro immobiliare dietro esibizione di certificazione comunale attestante l'avvenuta presentazione della domanda di sanatoria. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti dei terzi e del comune nel caso in cui le opere stesse siano state destinate ad attività di pubblica utilità entro la data del 1° dicembre 1994.

20. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, i vincoli di inedificabilità richiamati dall'art. 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, non comprendono il divieto transitorio di edificare previsto dall'art. 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, fermo restando il rispetto dell'art. 12 del decreto legislativo 12 gennaio 1988, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1988, n. 68.

21. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti delle stesse e dalle relative norme di attuazione ad esclusione di quelle relative alla misura dell'oblazione ed ai termini per il versamento di questa.”.

• L'art. 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante “Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie”, rubricato “Sanatoria delle opere abusive”, al comma 1 così dispone:

“Possono, su loro richiesta, conseguire la concessione o la autorizzazione in sanatoria i proprietari di costruzioni e di altre opere che risultino essere state ultimate entro la data del 1 ottobre 1983 ed eseguite:

- a) senza licenza o concessione edilizia o autorizzazione a costruire prescritte da norme di legge o di regolamento, ovvero in difformità dalle stesse;
- b) in base a licenza o concessione edilizia o autorizzazione annullata, decaduta o comunque divenuta inefficace, ovvero nei cui confronti sia in corso procedimento di annullamento o di declaratoria di decadenza in sede giudiziaria o amministrativa.”.

**NOTA ALL'ART. 17, COMMA 9:**

• L'art. 35 della legge 28 febbraio, n. 47, così come sostituito dall'art. 26 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, al comma 9 così dispone:

“Per le costruzioni ed altre opere di cui al primo e terzo comma dell'art. 31, realizzate in comprensori la cui lottizzazione sarebbe dovuta avvenire a norma dell'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, il versamento dovuto per l'oblazione di cui all'art. 34 non costituisce titolo per ottenere il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, che resta subordinata anche allo impegno di partecipare pro-quota agli oneri di urbanizzazione dell'intero comprensorio in sede di stipula della convenzione.”.

**NOTA ALL'ART. 17, COMMA 10:**

• L'art. 14 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26, recante “Norme integrative della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37”, relativa a “Nuove norme in materia di controllo della attività urbanistico-edilizia e sanatoria delle opere abusive”, sostituendo l'art. 30 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, rubricato “Istruttoria delle domande di autorizzazione o concessione in

sanatoria”, così dispone:

“Per l'esame istruttorio delle domande di autorizzazione o concessione in sanatoria, nonché per ogni altro adempimento previsto dalla presente legge, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente autorizza i comuni ad assumere personale tecnico mediante contratto a termine di durata non superiore ad un biennio non rinnovabile in rapporto al numero delle domande di autorizzazione o concessione in sanatoria presentate.

Al personale di cui al precedente comma, che è tenuto ad osservare gli obblighi di servizio del personale di ruolo, è attribuito il trattamento economico pari a quello iniziale della corrispondente qualifica funzionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347.

Le spese derivanti dai contratti previsti dal presente articolo sono a carico dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, che provvede con i fondi del cap. 45007 del bilancio della Regione per l'esercizio 1986.”.

**NOTA ALL'ART. 17, COMMA 11:**

• L'art. 5 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17, recante “Provvedimenti per la prevenzione dell'abusivismo edilizio e per la destinazione delle costruzioni abusive esistenti”, rubricato “Limiti per opere abusive costruite su aree sottoposte a vincolo”, a seguito delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:

- “1. Le disposizioni di cui all'art. 4 non si applicano se l'opera abusiva è stata costruita in zona sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta o comunque a divieto assoluto di costruzione ad immobili ad uso residenziale in base a leggi statali o regionali.
2. Qualora l'opera abusiva sia stata costruita in zona soggetta a vincoli speciali a tutela del territorio o di beni culturali e ambientali, i provvedimenti di cui all'art. 4 sono soggetti a nulla-osta dell'autorità preposta alla gestione del vincolo rilasciato nei limiti e con le procedure previste per la realizzazione di nuove edificazioni.
3. L'art. 23, comma 10, della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, è così interpretato:
  - “1. Il parere dell'autorità preposta alla gestione del vincolo è richiesto, ai fini della concessione o autorizzazione edilizia in sanatoria, solo nel caso in cui il vincolo sia stato posto precedentemente alla realizzazione dell'opera abusiva.
  2. L'autorità competente, nel rilasciare parere, può dettare prescrizioni che comportino l'adeguamento del progetto alle esigenze di tutela che hanno determinato l'apposizione del vincolo.””.

**NOTA ALL'ART. 18, COMMA 2:**

• L'art. 31 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21, recante “Integrazioni e modifiche della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19 e nuove norme per la semplificazione delle procedure amministrative e l'acceleramento della spesa”

sostituendo l'art. 40 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, così dispone:  
“L'obbligo di dotare gli edifici accessibili dalle vie carrabili di parcheggi, ai sensi dell'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, è stabilito all'atto del rilascio della licenza di costruzione con una dichiarazione di vincolo permanente delle aree o locali destinati allo scopo.

Nei casi di demolizione e ricostruzione di edifici ricadenti nelle zone A e B la superficie da destinare a parcheggi può essere ridotta a metà rispetto a quella prescritta dal sopracitato art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765”.

**NOTE ALL'ART. 18, COMMA 7:**

• L'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, recante “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765”, rubricato “Zone territoriali omogenee”, qualifica zone “A” “le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi”.

• Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, reca “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352”.

**NOTE ALL'ART. 18, COMMA 9:**

• L'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, rubricato “Contributo per il rilascio del permesso di costruire”, così dispone:

- “1. Salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 3, il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel presente articolo.
2. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell'interessato, può essere rateizzata. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune.
3. La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio, è corrisposta in corso d'opera, con le modalità e le garanzie

stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione.

4. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la Regione definisce per classi di comuni in relazione:
  - a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni;
  - b) alle caratteristiche geografiche dei comuni;
  - c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti;
  - d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione dall'art. 41 quinquies, penultimo e ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle leggi regionali.
5. Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della Regione e fino alla definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale.
6. Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale.
7. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato.
- 7 bis. Tra gli interventi di urbanizzazione primaria di cui al comma 7 rientrano i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, salvo nelle aree individuate dai comuni sulla base dei criteri definiti dalle regioni (3/a).
8. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti interventi: asili nido e scuole materne, scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.
9. Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lett. g) del primo comma dell'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Con lo stesso provvedimento le regioni identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di

costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il contributo afferente al permesso di costruire comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione.

10. Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli interventi stessi, così come individuati dal comune in base ai progetti presentati per ottenere il permesso di costruire. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), i comuni hanno comunque la facoltà di deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi non superino i valori determinati per le nuove costruzioni ai sensi del comma 6.”.

- L'art. 2 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17, recante “Provvedimenti per la prevenzione dell'abusivismo edilizio e per la destinazione delle costruzioni edilizie abusive esistenti”, rubricato “Procedure per il rilascio delle concessioni edilizie”, al comma 7, così dispone:  
“Per quanto previsto al comma 5, prima dell'inizio dei lavori il progettista deve inoltrare al sindaco una perizia giurata che asseveri la conformità degli interventi da realizzare alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie nonché il rispetto delle norme di sicurezza e sanitarie e l'ammontare del contributo concessorio dovuto in base alla normativa vigente.”.

**NOTA ALL'ART. 19, COMMA 1:**

- L'art. 1 della legge regionale 26 marzo 1963, n. 26, recante “Norme concernenti la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico”, così dispone:  
“Gli alloggi costruiti o da costruire ai sensi delle disposizioni applicabili alla data di entrata in vigore della presente legge con il concorso o con il contributo della Regione, dalle province, dai comuni, dagli istituti autonomi per le case popolari, dall'ESCAL, dagli enti di assistenza giuridicamente riconosciuti e dalle cooperative previsti dall'art. 3 della legge regionale 10 luglio 1953, n. 38, nonché da altri enti aventi sede nella Regione, autorizzati alla costruzione di alloggi a norma delle leggi sull'edilizia popolare e sovvenzionata, vengono ceduti in proprietà ai titolari del contratto di locazione.”.

**NOTE ALL'ART. 19, COMMII 3 E 4:**

- L'art. 8 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 11, recante “Provvedimenti urgenti nel settore dell'edilizia. Interventi per gli immobili di Siracusa-Ortigia. Provvedimenti per l'approvvigionamento idrico”, rubricato “Cessione degli alloggi”, a seguito delle modifiche apportate dalle disposizioni che si annotano, è

il seguente:

“1. Gli alloggi popolari di proprietà o facenti parte del patrimonio della Regione o gestiti dalla stessa o costruiti con il concorso o con il contributo della Regione sono ceduti agli assegnatari, ovvero agli aventi diritto o ai soggetti che hanno presentato o presentano regolare domanda di riscatto. La determinazione del prezzo di cessione degli immobili di cui al presente articolo è fatta con riferimento al valore venale posseduto dagli alloggi al momento dell'atto di assegnazione agli aventi diritto.

2. ...”.

- L'art. 23 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002, rubricato “Nuove disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica”, a seguito delle modifiche apportate dai commi che si annotano, è il seguente:

“1. ...

2. ...

3. ...

4. Il coniuge, i discendenti entro il terzo grado e gli ascendenti conviventi con l'aspirante successivamente deceduto succedono nella facoltà di acquistare l'alloggio di cui abbiano acquisito il diritto alla locazione.

5. Il termine previsto dall'art. 5 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni è prorogato fino al 31 dicembre 2002.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a coloro che occupavano l'alloggio alla data del 31 dicembre 1994 ed il cui legittimo diritto all'occupazione o all'assegnazione sia stato riconosciuto con sentenza passata in giudicato anche successivamente alla data del 31 dicembre 1994.

7. ...

8. Il quarto comma dell'art. 1 della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12, come introdotto dall'art. 24 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86, è così sostituito:

“L'assegnazione di tali alloggi avviene sulla base di graduatorie permanenti che privilegiano gli abitanti di alloggi le cui strutture presentano segni di crollo imminente, gli abitanti di alloggi impropri, i pensionati, le famiglie numerose. Dette graduatorie vengono redatte da un funzionario nominato dal sindaco, scelto fra i dipendenti del comune, ed approvate dai consigli comunali. Le commissioni assegnazione alloggi che hanno in corso di esecuzione graduatorie restano comunque in carica per il completamento delle stesse.”.

9. All'art. 2 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43, è aggiunto il seguente comma:

“5. Hanno titolo all'acquisto degli alloggi di cui all'art. 1, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, gli assegnatari o i loro familiari conviventi i quali conducono un alloggio a titolo di locazione da oltre due anni.”.

Nota all'art. 19, comma 5:

L'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, recante “Modifiche ed integrazioni



alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150”, aggiungendo l’art. 41-sexies alla legge, 17 agosto 1942, n. 1150, così dispone:

“Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione.”.

**NOTA ALL’ART. 19, COMMA 6:**

L’art. 5 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43, recante “Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per il riequilibrio finanziario degli Istituti autonomi per le case popolari (I.A.C.P.)”, rubricato “Riduzione del prezzo d’acquisto”, così dispone:

“La riduzione percentuale prevista dall’art. 1, comma 12, lett. a), della legge 24 dicembre 1993, n. 560, è elevata al 25 per cento per gli acquirenti assegnatari che pervengono alla stipula del contratto d’acquisto mediante pagamento in unica soluzione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge”. L’indicato termine è stato successivamente più volte prorogato, ed in ultimo “fino al 31 dicembre 2002” dall’art. 23, comma 5, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.

**NOTE ALL’ART. 19, COMMII 8 E 9:**

- L’art. 16 della legge regionale 19 giugno 1982, n. 55, recante “Ulteriori interventi finanziari in favore delle cooperative edilizie ed integrazione della legge regionale 22 marzo 1963, n. 26, concernente la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo economico e popolare”, aggiunge, dopo il secondo comma dell’art. 9 della legge regionale 22 marzo 1963, n. 26, le seguenti parole: “I vincoli di cui sopra non si applicano nel caso in cui siano trascorsi almeno venti anni dalla data di assegnazione dell’alloggio”.
- La legge 24 dicembre 1993, n. 560, reca “Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”.
- La legge regionale 3 novembre 1994, n. 43, reca “Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per il riequilibrio finanziario degli Istituti autonomi per le case popolari (I.A.C.P.)”.
- La legge regionale 21 aprile 1995, n. 37, reca “Rifinanziamento dell’art. 14 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, e successive modifiche, sui mutui per edilizia abitativa contratti dai lavoratori emigrati. Disposizioni varie in materia di edilizia residenziale pubblica. Proroga del termine per accedere ai benefici di cui alla legge regionale 29 settembre 1994, n. 34. Delega ai comuni terremotati della Valle del Belice delle funzioni amministrative in materia di contributi a privati.

**NOTA ALL’ART. 19, COMMA 10:**

- L’art. 9 della legge regionale 22 marzo 1963, n. 26, recante “Norme concernenti la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed

economico”, a seguito delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Coloro i quali pagano il prezzo in unica soluzione non possono, per dieci anni dalla data di acquisto della proprietà, alienare a qualsiasi titolo, anche parzialmente, l’alloggio acquistato.

Il divieto stabilito dal comma precedente non si applica nel caso di pagamento rateale che abbia una durata uguale o superiore ai 15 anni. I vincoli di cui sopra non si applicano nel caso in cui siano trascorsi almeno dieci anni dalla data di assegnazione dell’alloggio.

Gli acquirenti hanno la facoltà di affittare l’alloggio in caso di collocamento a riposo, di trasferimento di residenza di ufficio, di accrescimento del nucleo familiare o per altri motivi, previo consenso dell’Assessore regionale per i lavori pubblici il quale può delegare tale facoltà agli enti gestori. Per gli alloggi già appartenenti al patrimonio del soppresso ESCAL il consenso viene dato dall’Assessorato regionale delle finanze.

Il consenso si intende tacitamente accordato nel caso che entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda non sia stata comunicata la risposta.

Nel caso di trasferimento volontario dell’interessato si perde il diritto all’acquisto dell’alloggio. In tal caso si applica l’ultimo comma dell’art. 5.”.

**NOTA ALL’ART. 20, COMMA 3:**

L’art. 9 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, recante “Nuove norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive”, rubricato “Opere interne” nel sostituire l’art. 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, così dispone:

“Non sono soggette a concessioni né ad autorizzazioni le opere interne alle costruzioni che non comportino modifiche della sagoma della costruzione, dei fronti prospicienti pubbliche strade o piazze, né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modificchino la destinazione d’uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell’immobile e, per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone indicate alla lett. a) dell’art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 97 del 16 aprile 1968, rispettino le ordinarie caratteristiche costruttive. Ai fini dell’applicazione del presente articolo non è considerato aumento delle superfici utili l’eliminazione o lo spostamento di pareti interne o di parte di esse. Non è altresì considerato aumento di superficie utile o di volume né modificazione della sagoma della costruzione la chiusura di verande o balconi con strutture precarie.

Nei casi di cui al comma precedente, contestualmente all’inizio dei lavori, il proprietario dell’unità immobiliare deve presentare al sindaco una relazione a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi e il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie vigenti.

Le sanzioni di cui all’art. 10, ridotte di un terzo, si applicano anche nel caso di

mancata presentazione della relazione di cui al precedente comma.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di immobili vincolati ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli spazi di cui all'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, così come integrato e modificato con l'art. 13 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21, costituiscono pertinenze delle costruzioni, ai sensi e per gli effetti degli artt. 817, 818 e 819 del codice civile”.

**NOTE ALL'ART. 20, COMMA 8:**

• L'art. 7 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, recante “Nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive”, rubricato “Opere eseguite in parziale difformità dalla concessione”, aggiunge i seguenti commi all'art. 12 della legge 28 febbraio 1985, n. 47:

“Sono da considerare opere eseguite in parziale difformità dalla concessione quelle le cui variazioni siano al di sotto dei limiti fissati alle lettere b), c) e d) dell'art. 4 della presente legge.

Non sono da considerare difformità parziali le variazioni ai parametri edilizi che non superino, per ciascuno di essi, la tolleranza di cantiere del 3 per cento”.

• L'art. 48 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica”, così dispone: “Sono considerate case popolari, agli effetti del presente testo unico quelle costruite dagli enti e dalle società di cui all'art. 16.

Ogni alloggio deve:

- 1) avere non meno di due e non più di cinque vani abitabili - oltre i locali accessori costituiti da cucina, bagno, latrina, ripostiglio e ingresso;
- 2) avere il proprio accesso diretto dal ripiano della scala;
- 3) essere fornito di latrina propria;
- 4) essere provvisto di presa d'acqua nel suo interno, se esiste nel centro urbano l'impianto di distribuzione di acqua potabile;
- 5) soddisfare alle altre condizioni di salubrità richieste dai regolamenti di igiene e di edilizia.

La superficie utile non può essere superiore:

- a mq. 65 per gli alloggi di due vani ed accessori;
- a mq. 80 per gli alloggi di tre vani ed accessori;
- a mq. 95 per gli alloggi di quattro vani ed accessori;
- a mq. 110 per gli alloggi di cinque vani ed accessori.

Devono essere escluse tutte le opere e le forniture che, per la loro natura, non abbiano carattere di utilità e di normale necessità. Possono quindi essere previsti impianti di riscaldamento adeguati alle condizioni del clima locale, ed impianti

di ascensore per gli stabili che hanno più di quattro piani. Sono altresì consentiti gli allacciamenti agli impianti di distribuzione del gas e dell'energia elettrica. Per le famiglie composte da più di sette membri può essere consentito l'aumento di 16 metri quadrati di superficie per ogni persona in più delle sette. A comporre il numero dei membri, oltre al capofamiglia e al coniuge, concorrono solamente i figli che non siano sposati o che non abbiano un altro appartamento in proprietà o in affitto.

Le case popolari costruite da industriali, da proprietari o conduttori di terre per i propri dipendenti, impiegati, operai, coltivatori, oltre che date in affitto, possono essere ai medesimi vendute in ammortamento semplice o assicurativo, in quanto ogni alloggio abbia la composizione di cui al n. 1) del presente articolo”.

**NOTE ALL'ART. 21, COMMA 1:**

• L'art. 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento”, rubricato “Tipologia delle strutture operative”, ai commi 6 e 7, così dispone:

“6. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e per la collaborazione all'attività politica, il Presidente della Regione e gli Assessori si avvalgono di uffici posti alle proprie esclusive dipendenze, coordinati da un dirigente di livello non inferiore alla seconda fascia, con competenze di supporto e raccordo con l'Amministrazione in conformità alle disposizioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80; lo stesso svolge altresì i poteri di spesa rientranti nella competenza del proprio ufficio.

7. La Giunta regionale può deliberare l'istituzione di uffici speciali temporanei per il soddisfacimento di esigenze particolari, per la realizzazione di specifici programmi e progetti di rilevante entità e complessità per lo svolgimento di particolari studi o elaborazioni. Gli uffici speciali possono operare tramite l'impiego coordinato di più strutture organizzative, anche appartenenti a diversi assessorati. La dotazione di personale e quella strumentale dell'ufficio è determinata, unitamente agli obiettivi ed alla loro durata, con l'atto istitutivo. Agli stessi sono preposti dirigenti di prima, seconda o terza fascia.”.

• L'art. 3 del protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle nazioni unite sui cambiamenti climatici, così dispone:

“1. Le parti incluse nell'allegato I assicureranno, individualmente o congiuntamente, che le loro emissioni antropiche aggregate, espresse in equivalente biossido di carbonio, dei gas ad effetto serra indicati nell'allegato A, non superino le quantità che sono loro attribuite, calcolate in funzione degli impegni assunti sulle limitazioni quantificate e riduzioni specificate nell'allegato B e in conformità alle disposizioni del presente articolo, al fine di ridurre il totale delle emissioni di tali gas almeno del 5% rispetto ai livelli

- del 1990, nel periodo di adempimento 2008-2012.
2. Ogni parte inclusa nell'allegato I dovrà aver ottenuto nel 2005, nell'adempimento degli impegni assunti a titolo del presente protocollo, concreti progressi.
  3. Le variazioni nette di gas ad effetto serra, relative ad emissioni da fonti e da pozzi di assorbimento risultanti da attività umane direttamente legate alla variazione nella destinazione d'uso dei terreni e dei boschi, limitatamente all'imboschimento, al rimboschimento e al disboscamento dopo il 1990, calcolate come variazioni verificabili delle quantità di carbonio nel corso di ogni periodo di adempimento, saranno utilizzate dalle parti incluse nell'allegato I per adempiere agli impegni assunti ai sensi del presente articolo. Le emissioni di gas ad effetto serra, dalle fonti e l'assorbimento dai pozzi associati a dette attività, saranno notificati in modo trasparente e verificabile ed esaminati a norma degli artt. 7 e 8.
  4. Precedentemente alla prima sessione della conferenza delle parti agente come riunione delle parti del presente protocollo ogni parte inclusa nell'allegato I fornirà all'organo sussidiario del consiglio scientifico e tecnologico, per il loro esame, dati che permettano di determinare il livello di quantità di carbonio nel 1990 e di procedere ad una stima delle variazioni di dette quantità di carbonio nel corso degli anni successivi. Nella sua prima sessione, o quanto prima possibile, la conferenza delle parti agente come riunione delle parti del presente protocollo, determinerà le modalità, le norme e le linee guida da seguire per stabilire quali attività antropiche supplementari, legate alle variazioni delle emissioni dalle fonti e dai pozzi di assorbimento dei gas ad effetto serra nelle categorie dei terreni agricoli, nonché nelle categorie della variazione della destinazione d'uso dei terreni e dei boschi, dovranno essere aggiunte o sottratte alle quantità attribuite alle parti incluse nell'allegato I, tenendo conto delle incertezze, della necessità di comunicare risultati trasparenti e verificabili, del lavoro metodologico del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico, delle raccomandazioni dell'organo sussidiario del consiglio scientifico e tecnologico, conformemente all'art. 5, e delle decisioni della conferenza delle parti. Tale decisione si applicherà nel secondo e nei successivi periodi di adempimento. Una parte può applicarla alle sue attività antropiche supplementari nel primo periodo di adempimento a condizione che dette attività abbiano avuto luogo dopo il 1990.
  5. Le parti incluse nell'allegato I in transizione verso una economia di mercato ed il cui anno o periodo di riferimento è stato stabilito in conformità alla decisione 9/CP.2, adottata dalla conferenza delle parti nella sua seconda sessione, utilizzeranno tale anno o periodo di riferimento per l'attuazione degli impegni assunti a norma del presente articolo. Ogni altra parte inclusa nell'allegato I in transizione verso una economia di mercato e che non abbia ancora presentato la sua prima comunicazione nazionale, in conformità dell'art. 12 della convenzione, potrà ugualmente notificare alla conferenza

- delle parti agente come riunione delle parti del presente protocollo la sua intenzione di considerare un anno o un periodo storico di riferimento diverso dal 1990 per adempiere agli impegni assunti a norma del presente articolo. La conferenza delle parti, agente come riunione delle parti del presente protocollo si pronuncerà sulla accettazione di tale notifica.
6. Tenendo conto dell'art. 4, paragrafo 6, della convenzione, la conferenza delle parti agente come riunione delle parti del presente protocollo concederà alle parti incluse nell'allegato I in transizione verso una economia di mercato un certo grado di flessibilità nell'adempimento degli impegni assunti diversi da quelli previsti nel presente articolo.
  7. Nel corso del primo periodo di adempimento degli impegni per la riduzione e la limitazione quantificata delle emissioni, dal 2008 al 2012, la quantità attribuita a ciascuna parte inclusa nell'allegato I sarà uguale alla percentuale ad essa assegnata, indicata nell'allegato B, delle emissioni antropiche aggregate, espresse in equivalente-biossido di carbonio, dei gas ad effetto serra indicate all'allegato A e relative al 1990, o nel corso dell'anno o del periodo di riferimento, ai sensi del paragrafo 5, moltiplicate per cinque. Le parti incluse nell'allegato I, per le quali la variazione nella destinazione d'uso dei terreni e dei boschi costituivano nel 1990 una fonte netta di emissione di gas ad effetto serra, includeranno nelle emissioni relative al 1990, o ad altro periodo di riferimento, le emissioni antropiche aggregate, espresse in equivalente biossido di carbonio, meno le quantità assorbite dai pozzi di assorbimento all'anno 1990, derivanti dalla variazione nella destinazione d'uso dei terreni.
  8. Tutte le parti incluse nell'allegato I potranno utilizzare il 1995 come anno di riferimento per gli idrofluorocarburi, i perfluorocarburi e l'esafuoro di zolfo, ai fini delle operazioni di calcolo di cui al paragrafo 7.
  9. Per le parti incluse nell'allegato I, gli impegni assunti per i successivi periodi di adempimento saranno determinati come emendamenti all'allegato I del presente protocollo e saranno adottati conformemente alle disposizioni di cui all'art. 21, paragrafo 7. La conferenza delle parti agente come riunione delle parti del presente protocollo inizierà la valutazione di tali impegni almeno sette anni prima della fine del primo periodo di adempimento, di cui al paragrafo 1.
  10. Tutte le unità di riduzione delle emissioni, o tutte le frazioni di una quantità assegnata, che una parte acquista da un'altra parte, conformemente alle disposizioni di cui agli artt. 6 o 17, sarà sommata alla quantità assegnata alla parte che l'acquista.
  11. Tutte le unità di riduzione delle emissioni, o tutte le frazioni di una quantità assegnata, che una parte trasferisce ad un'altra parte, conformemente alle disposizioni di cui agli artt. 6 o 17, sarà sottratta alla quantità assegnata alla parte che la trasferisce.
  12. Tutte le riduzioni accertate delle emissioni che una parte acquista da un'altra parte, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 12, sarà sommata alla

quantità assegnata alla parte che l'acquista.

13. Se le emissioni di una parte inclusa nell'allegato I, nel corso di un periodo di adempimento, sono inferiori alla quantità che le è stata assegnata in virtù del presente articolo, tale differenza sarà sommata, su richiesta di detta parte, alla quantità che le è stata assegnata per i successivi periodi di adempimento.
14. Ogni parte inclusa nell'allegato I si impegnerà ad adempiere agli impegni indicati nel paragrafo 1, al fine di ridurre al minimo gli effetti sociali, ambientali ed economici contrari sui paesi in via di sviluppo parti, in particolare quelli indicati all'art. 4, paragrafi 8 e 9, della convenzione. In linea con le decisioni della conferenza delle parti, per l'attuazione di tali paragrafi, la conferenza delle parti agente come riunione delle parti del presente protocollo, esaminerà, nella sua prima sessione, le misure necessarie per ridurre al minimo gli effetti dei cambiamenti climatici e/o l'impatto delle misure di risposta delle parti menzionate in detto paragrafo. Tra le questioni da prendere in considerazione vi saranno il finanziamento, l'assicurazione ed il trasferimento di tecnologie.”.

- L'art. 5 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, “Regolamento, recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10”, rubricato “Requisiti e dimensionamento degli impianti termici”, al comma 16, così dispone: “Ai fini di cui al comma 15 il limite di convenienza economica, per gli impianti di produzione di energia di nuova installazione o da ristrutturare, che determina l'obbligo del ricorso alle fonti rinnovabili di energia o assimilate è determinato dal recupero entro un periodo di otto anni degli extracosti dell'impianto che utilizza le fonti rinnovabili o assimilate rispetto ad un impianto convenzionale; il recupero, calcolato come tempo di ritorno semplice, è determinato dalle minori spese per l'acquisto del combustibile, o di altri vettori energetici, valutate ai costi di fornitura all'atto della compilazione del progetto, e dagli eventuali introiti determinati dalla vendita della sovrapproduzione di energia elettrica o termica a terzi. Il tempo di ritorno semplice è elevato da otto a dieci anni per edifici siti nei centri urbani dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, al fine di tener conto della maggior importanza dell'impatto ambientale.”.

#### NOTE ALL'ART. 22, COMMA 1:

- La legge 11 luglio 1986, n. 390, reca “Disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle unità sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici”.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n. 41, reca “Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alle concessioni e locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato a favore di enti o

istituti culturali, enti pubblici territoriali, aziende sanitarie locali, ordini religiosi ed enti ecclesiastici (n. 1, allegato 1, della legge n. 50/1999)”.

#### NOTA ALL'ART. 22, COMMA 2:

- L'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, al comma 99, ed al comma 112, lett. a) così rispettivamente dispone:  
“99. I beni immobili e i diritti immobiliari appartenenti al patrimonio dello Stato non conferiti nei fondi di cui al comma 86, individuati dal Ministro delle finanze, possono essere alienati secondo programmi, modalità e tempi definiti, di concerto con il Ministro delle finanze, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che ne cura l'attuazione, fatto comunque salvo il diritto di prelazione attribuito, relativamente ai beni immobili non destinati ad uso abitativo, in favore dei concessionari e dei conduttori, nonché in favore di tutti i soggetti che, già concessionari, siano comunque ancora nel godimento dell'immobile oggetto di alienazione e che abbiano soddisfatto tutti i crediti richiesti dall'amministrazione competente, limitatamente alle nuove iniziative di vendita avviate a decorrere dal 1° gennaio 2001 che prevederanno la vendita frazionata. In detti programmi vengono altresì stabiliti le modalità di esercizio del diritto di prelazione previsto dal comma 113, i diritti attribuiti ai conduttori e gli obblighi a carico degli stessi secondo i medesimi criteri previsti dal secondo periodo della lett. d) del comma 1 dell'art. 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale a tal fine di uno o più consulenti immobiliari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere. I consulenti eventualmente incaricati non possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto. I beni e i diritti immobiliari dello Stato, anche non compresi nei programmi, sono alienati in deroga alle norme di contabilità di Stato. Lo Stato venditore è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene nonché alla regolarità urbanistica e a quella fiscale producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto e di regolarità urbanistica e fiscale. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. I beni e i diritti immobiliari compresi nei programmi possono essere alienati a uno o più intermediari scelti con procedure competitive e secondo i termini che seguono. Gli intermediari acquirenti corrispondono al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l'importo pattuito e si impegnano a rivendere gli immobili entro il termine concordato, corrispondendo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la differenza tra il prezzo di rivendita e il prezzo di acquisto, al netto di una commissione percentuale progressiva calcolata su tale differenza. Nel caso in cui l'intermediario non proceda alla rivendita degli immobili nel termine concordato, lo stesso



corrisponde al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la differenza tra il valore di mercato degli immobili, indicato dal consulente di cui al comma 86, e il prezzo di acquisto, al netto della commissione percentuale di cui al periodo precedente calcolata su tale differenza. Tale previsione si applica solo nel caso in cui l'intermediario abbia esperito inutilmente tutte le procedure finalizzate alla rivendita, ivi inclusa anche un'asta pubblica. In caso contrario la differenza dovuta dall'intermediario è calcolata includendo la commissione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può essere previsto che l'alienazione degli immobili ad intermediari avvenga senza obbligo di rivendita successiva. All'alienazione singola dei beni e diritti immobiliari, anche non compresi nei programmi, a soggetti diversi dagli intermediari, provvede il Ministero delle finanze.”.

“112. ...

a) le alienazioni, permuta, valorizzazioni e gestioni dei beni potranno essere effettuate, anche in deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, ed al regolamento emanato con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonché alle norme sulla contabilità generale dello Stato, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico contabile, mediante conferimento di apposito incarico a società a prevalente capitale pubblico, avente particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare.”.

#### NOTA ALL'ART. 22, COMMA 3:

• Gli artt. 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n. 41, recante “Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alle concessioni e locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato a favore di enti o istituti culturali, enti pubblici territoriali, aziende sanitarie locali, ordini religiosi ed enti ecclesiastici (n. 1, allegato 1, della legge n. 50/99)”, così dispongono:

“Art. 7. - Requisiti della concessione. -

1. La durata della concessione, di norma, non è superiore a sei anni. Qualora l'amministrazione ne ravvisi, con determinazione motivata, l'opportunità, in considerazione di particolari finalità perseguite dal richiedente, la concessione può avere una durata superiore ai sei anni, comunque non eccedente i diciannove anni. Può essere stabilito un termine superiore a sei anni anche nell'ipotesi in cui si imponga al concessionario l'obbligo di eseguire opere di ripristino, restauro o ristrutturazione particolarmente onerose, con contestuale indicazione del termine entro il quale tali opere devono essere ultimate.
2. Il canone annuo è stabilito in misura non superiore al 10 per cento del valore determinato dall'ufficio del territorio competente sulla base dei valori locativi in comune commercio. Per gli anni successivi al primo l'ammontare del canone è adeguato in proporzione diretta alla variazione accertata dall'ISTAT dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati

verificatasi nell'anno precedente.

3. Nel provvedimento di concessione sono indicate le misure per la tutela dei beni prescritte dal Soprintendente regionale per i beni e le attività culturali ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283.
4. La sub-concessione totale o parziale del bene oggetto della concessione comporta la decadenza della concessione stessa.
5. L'amministrazione può procedere, con il rispetto del termine di preavviso pari a sei mesi, alla revoca della concessione in caso di sopravvenienza di esigenze di carattere governativo, salvo rimborso per le eventuali migliorie previamente concordate ed apportate.
6. Allo scadere della concessione le addizioni e le migliorie apportate all'immobile sono di diritto acquisite gratuitamente alla proprietà dello Stato.
7. A garanzia degli obblighi assunti dal concessionario, è previsto il versamento di cauzione il cui importo non può comunque essere inferiore a due annualità di canone.
8. Con decreto ministeriale, da emanarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono indicate le modalità di pagamento ed approvati schemi di accordi relativi al rapporto di concessione differenziati per categorie o tipologie di immobili.
9. La violazione degli obblighi del rapporto di concessione comporta la revoca della concessione stessa.”.

“Art. 8. - Locazione di beni patrimoniali. -

1. Il contratto di locazione di beni patrimoniali deve essere redatto in conformità alle seguenti prescrizioni:
  - a) la durata del contratto non deve eccedere il termine di diciannove anni, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 7, comma 1;
  - b) il canone è stabilito in misura non superiore al 10 per cento del valore locativo indicato dall'osservatorio del mercato immobiliare;
  - c) previsione del divieto di sub-locare l'immobile;
  - d) previsione dell'acquisizione a titolo gratuito delle addizioni e delle migliorie apportate all'immobile alla proprietà dello Stato, allo scadere della locazione;
  - e) riserva per l'amministrazione del diritto di recesso in caso di sopravvenienze di carattere governativo, da comunicarsi al conduttore con un preavviso non inferiore a sei mesi;
  - f) versamento di una cauzione pari ad una annualità di canone per i contratti ultranovennali.
2. Ai contratti di cui al presente art. si applicano, per quanto non diversamente disposto dal presente regolamento e nelle misure in cui siano compatibili con la disciplina speciale regolatrice della materia, le vigenti norme di diritto comune.”.

**NOTA ALL'ART. 23:**

- L'art. 3 del decreto legislativo presidenziale 14 marzo 1950, n. 8, recante "Organico provvisorio della Azienda foreste demaniali della Regione siciliana", ratificato con legge regionale 14 dicembre 1950, n. 88, a seguito delle modifiche arretrate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:  
"I posti di cui all'annessa tabella organica saranno ricoperti:
  - a) con il personale di ruolo del Corpo forestale dello Stato di gruppo A, dislocato in Sicilia, nei limiti previsti dalla annessa tabella per il gruppo A;
  - b) con il personale di ruolo o a contratto tipo dello Stato;
  - c) con il personale non di ruolo, già in servizio alla data del 28 novembre 1949 presso l'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana;
  - d) per i rimanenti posti disponibili mediante concorso.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale di ruolo dell'Amministrazione statale e a contratto tipo dell'Amministrazione dell'Africa italiana continuano ad essere regolati dalle norme in vigore.

Su segnalazione delle amministrazioni competenti, l'Azienda regionale delle foreste demaniali, attraverso i propri uffici provinciali, assicura la manutenzione dei giardini annessi ai palazzi o ville di proprietà della Regione o comunque utilizzati, per uffici o servizi dell'Amministrazione regionale. Gli eventuali contratti in corso che prevedono oneri a carico della Regione restano in vita fino alla scadenza.

I lavori di cui al comma precedente sono effettuati in economia ai sensi dell'art. 64 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, utilizzando il personale iscritto nei contingenti di cui agli artt. 47 e seguenti della stessa legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, nell'ambito dei lavori annualmente programmati, senza nuovi oneri per la Regione."

**NOTA ALL'ART. 24, COMMA 3:**

L'art. 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)", rubricato "Patto di stabilità interno per gli enti territoriali", così dispone:

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, ciascuna Regione a statuto ordinario, ciascuna provincia e ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2003-2005 adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita, nonché alla condivisione delle relative responsabilità, con il rispetto delle disposizioni di cui ai seguenti commi, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli artt. 117 e 119, secondo comma, della Costituzione.
2. Per le regioni a statuto ordinario sono confermate le disposizioni sul patto di stabilità interno di cui all'art. 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405. Per l'2005 si applica un incremento pari al tasso

d'inflazione programmato indicato nel documento di programmazione economico-finanziaria.

3. Le regioni a statuto ordinario possono estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei propri enti strumentali.
4. Per gli stessi fini di cui al comma 1, per l'anno 2003, il disavanzo finanziario di ciascuna provincia, computato ai sensi del comma 5, deve essere almeno pari a quello dell'anno 2001 migliorato del 7 per cento.
5. Il disavanzo finanziario di cui al comma 4 è calcolato, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese correnti. Nel disavanzo finanziario non sono considerati:
  - a) i trasferimenti, sia di parte corrente sia in conto capitale, dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno;
  - b) le entrate derivanti dalla compartecipazione all'IRPEF;
  - c) le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e finanziari e dalla riscossione dei crediti;
  - d) le spese per interessi passivi, quelle sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dall'Unione europea e quelle eccezionali derivanti esclusivamente da calamità naturali, nonché quelle sostenute per lo svolgimento delle elezioni amministrative;
  - e) le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali.
6. Per gli stessi fini di cui al comma 1, per l'anno 2003, il disavanzo finanziario di ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, computato ai sensi del comma 7, non può essere superiore a quello dell'anno 2001.
7. Il disavanzo finanziario di cui al comma 6 è calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese correnti. Nel disavanzo finanziario non sono considerati:
  - a) i trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale, dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno;
  - b) le entrate derivanti dalla compartecipazione all'IRPEF;
  - c) le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e finanziari e dalla riscossione dei crediti;
  - d) le spese per interessi passivi, quelle sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dall'Unione europea e quelle eccezionali derivanti esclusivamente da calamità naturali, nonché quelle sostenute per lo svolgimento delle elezioni amministrative.
8. Il secondo periodo del comma 4-bis dell'art. 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, introdotto dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, è soppresso.

9. Il comma 5 dell'art. 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è abrogato. Al comma 9 dello stesso art. 24 della citata legge n. 448 del 2001, le parole da: "Per l'anno 2002, qualora l'ente" fino alla fine del comma sono soppresse.
10. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, per l'anno 2004, il disavanzo finanziario di ciascuna provincia e di ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti non può essere superiore a quello dell'anno 2003, determinato secondo quanto previsto nei precedenti commi, incrementato del tasso d'inflazione programmato indicato nel documento di programmazione economico-finanziaria.
11. A decorrere dall'anno 2005, per ciascuna provincia e per ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, il disavanzo finanziario utile ai fini del rispetto delle regole del patto di stabilità interno è calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese finali. Nel disavanzo finanziario non sono considerati:
  - a) i trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale, provenienti dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno;
  - b) i trasferimenti statali attribuiti sotto forma di compartecipazione ai tributi erariali;
  - c) le entrate derivanti dai proventi della dismissione di attività finanziarie e dalla riscossione dei crediti;
  - d) le spese derivanti dall'acquisizione di partecipazioni azionarie e di altre attività finanziarie, dai conferimenti di capitale e dalle concessioni di crediti.
12. Il disavanzo finanziario, come definito dal comma 11, di ciascuna provincia e di ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, non può essere superiore a quello risultante dall'applicazione, al corrispondente disavanzo finanziario del penultimo anno precedente, di una percentuale di variazione definita, per ciascuno degli anni considerati, dalla legge finanziaria. In sede di prima applicazione, per l'anno 2005, la percentuale è fissata nel 7,8 per cento rispetto al 2003.
13. Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno anche secondo i criteri adottati in contabilità nazionale, le regioni a statuto ordinario, le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero di concerto con il Ministero dell'interno, sentiti la conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l'Istituto nazionale di statistica. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo, gli stessi enti possono costituire società consortili con le locali

- strutture specialistiche universitarie, di ricerca e di alta formazione europea per l'attuazione dei necessari controlli.
14. Per le regioni a statuto ordinario che non conseguono gli obiettivi di cui al comma 2 si applicano le disposizioni, recate dall'art. 4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.
  15. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 4 e 6 da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, risultante dalla verifica di cui al comma 16, i predetti enti non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e non possono avvalersi di eventuali deroghe in proposito disposte per il periodo di riferimento e, inoltre, non possono ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. Gli enti sono, altresì, tenuti a ridurre almeno del 10 per cento, rispetto all'anno 2001, le spese per l'acquisto di beni e servizi. Tali misure operano per ciascun anno successivo a quello per il quale è stato accertato il mancato conseguimento degli obiettivi.
  16. Per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, il collegio dei revisori dei conti verifica, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, il rispetto degli obiettivi di cui ai commi 4, 6, 10 e 11. Qualora l'obiettivo non sia stato rispettato, il collegio ne dà comunicazione al Ministero dell'interno. Della mancata comunicazione rispondono personalmente i componenti del collegio inadempiente.
  17. Le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti a predisporre entro il mese di febbraio una previsione cumulativa articolata per trimestri in termini di cassa del disavanzo finanziario, coerente con l'obiettivo annuale, che comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze. Il collegio dei revisori dei conti è tenuto a verificare, entro e non oltre il mese successivo al trimestre di riferimento, il rispetto dell'obiettivo trimestrale e la sua coerenza con l'obiettivo annuale e, in caso di inadempienza, ne dà comunicazione, oltre che all'ente, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. A seguito dell'accertamento del mancato rispetto dell'obiettivo, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti, nel periodo successivo e fino a quando non risulti riassorbito lo scostamento registrato, a limitare i pagamenti correnti entro l'ammontare dei pagamenti effettuati alla stessa data e allo stesso titolo nell'anno 2001. Per il mancato rispetto dell'obiettivo annuale si applicano le disposizioni del comma 15. Attraverso le loro associazioni, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono al monitoraggio sull'andamento delle spese, delle entrate e dei saldi dei rispettivi bilanci. Pertanto le comunicazioni previste dal presente comma e dai commi 13 e 16 sono trasmesse anche all'ANCI, all'UNCCEM e all'UPI.
  18. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero

dell'economia e delle finanze, per gli esercizi 2003, 2004 e 2005, il livello delle spese correnti e dei relativi pagamenti. Fino a quando non sia raggiunto l'accordo, i flussi di cassa verso gli enti sono determinati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2003-2005. Alle finalità di cui al presente articolo provvedono, per gli enti locali dei rispettivi territori, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni di cui al presente articolo.

**NOTA ALL'ART. 24, COMMA 4:**

- L'art. 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002", rubricato "Assegnazioni agli enti locali", a seguito delle modifiche arrecate dal comma che si annota risulta il seguente:
  1. L'Assessore regionale per gli enti locali, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sentita la Conferenza Regione-autonomie locali, determina i criteri ed i parametri per la ripartizione delle risorse attribuite agli enti locali ai sensi del comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni salvaguardando la funzionalità dei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.
  2. L'Assessore regionale per gli enti locali, sentita la Conferenza Regione-autonomie locali, con proprio provvedimento antecedente alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1, da emanarsi di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, determina una variazione percentuale, in aumento o in diminuzione, delle assegnazioni medesime, in relazione ad indicatori che fanno riferimento ed incentivano lo sforzo tariffario e fiscale, la capacità di riscossione e la propensione agli investimenti dimostrati dagli stessi enti locali nell'anno precedente, tenuto conto del rapporto tra il numero dei dipendenti degli enti locali stessi e l'ammontare delle spese correnti.
  3. ....
  4. Una quota pari al 5 per cento delle risorse di cui al comma 1 riservate ai comuni rimane nella disponibilità dell'Assessore regionale per gli enti locali per essere attribuita, sotto forma di contributi straordinari finalizzati, in aggiunta ai benefici concessi dallo Stato, alla promozione ed alla realizzazione di forme associative e di cooperazione tra enti locali nonché per concedere contributi straordinari ai comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti colpiti da eventi calamitosi per i quali sono state emanate ordinanze previste dall'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni ovvero a favore di comuni che versano in particolari condizioni di disagio sulla base di appositi progetti di risanamento o di sviluppo economico e sociale.

Un'ulteriore somma pari a 15.494 migliaia di euro resta nella disponibilità dell'Assessore regionale per gli enti locali e viene dallo stesso gestita, quanto al 50 per cento per i rapporti, anche in convenzione, con le comunità alloggio per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile nell'ambito della competenza civile ed amministrativa, e quanto al restante 50 per cento per i rapporti anche in convenzione per i ricoveri nelle comunità alloggio e case famiglia dei pazienti dimessi dagli ex ospedali psichiatrici, con esclusione dei soggetti ricoverati presso i CTA, in quanto convenzionati con il servizio sanitario.

5. Con apposito decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali da emanarsi entro quaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite la misura, la durata e le modalità di erogazione dei contributi previsti al comma 4, tenendo conto del numero degli enti locali associati, dei servizi gestiti in comune e della durata dell'organismo costituito, in modo tale da erogare il massimo dei contributi nelle ipotesi di massima integrazione.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2002 le attribuzioni relative all'assegnazione dei fondi di cui all'art. 45, comma 5, della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 sono trasferite all'Assessorato regionale degli enti locali.
7. Ai contratti stipulati dagli enti locali in attuazione di programmi di fuoriuscita predisposti ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, finanziati con i fondi regionali di cui al presente articolo, non si applicano i limiti relativi alle spese correnti previsti dall'art. 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
8. Sono abrogati i commi 2, 3, 4, 6 e 8 dell'art. 13, e l'art. 15 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8.
9. Il fondo per il miglioramento dei servizi di polizia municipale, istituito con il comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 1° agosto 1990, n. 17, è finanziato nell'ambito delle somme attribuite al fondo unico per le autonomie locali.
10. A tal fine l'Assessore regionale per gli enti locali, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sentita la Conferenza Regione-autonomie locali, riserva una quota da assegnare nel rispetto delle prescrizioni contenute nei commi 2 e 3 dell'art. 13 della legge regionale 1° agosto 1990, n. 17.
11. Restano in vigore le disposizioni contenute nell'art. 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 21, come sostituito dall'art. 16 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41 e modificato dall'art. 57, comma 10, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, relative all'istituzione ed al finanziamento del fondo efficienza servizi per il personale degli enti locali, in quanto compatibili con le vigenti disposizioni contrattuali."

**NOTA ALL'ART. 25, COMMA 4:**

- L'art. 28 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002", rubricato "Equilibrio economico aziende sanitarie", al comma 6, così dispone:
  6. I direttori generali delle aziende sanitarie locali negoziano preventivamente



con le strutture pubbliche e private, ivi comprese le aziende universitarie policlinico, l'ammontare delle prestazioni erogabili per conto del servizio sanitario regionale nei limiti dei budget predeterminati dalla Regione, tenendo conto della qualità delle prestazioni erogate, della programmazione regionale, del fabbisogno di assistenza individuato dalla Regione, e dei propri vincoli di bilancio.”.

**NOTA ALL'ART. 26, COMMA 1:**

- L'art. 17 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, recante “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2000”, rubricato “Contributi e trasferimenti a carico del bilancio della Regione”, a seguito delle modifiche arrecate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:  
“1. I contributi e i trasferimenti a carico del bilancio della Regione, previsti dalla vigente legislazione in favore degli enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale, vengono erogati sulla base di criteri che tengano conto dei risultati conseguiti dagli stessi enti nel perseguimento delle finalità proprie, della riduzione dei costi di gestione e della capacità di autofinanziamento.  
2. Gli enti di cui al comma 1 allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica relativa all'esercizio finanziario che illustri le caratteristiche dell'ente, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi resi dall'ente, e che precisi risorse umane e strumenti. La relazione comprende, per la parte entrate, una valutazione generale sui mezzi finanziari, che individui le fonti di finanziamento e che evidenzi l'andamento storico degli stessi. Per la parte spesa, la relazione individua l'entità e l'incidenza percentuale della previsione con riferimento alla spesa corrente consolidata, a quella di sviluppo e per investimenti. La relazione indica altresì i risultati conseguibili nel perseguimento dei fini istituzionali con le risorse disponibili. Al conto consuntivo deve essere allegata una relazione illustrativa che spieghi in quale misura siano state raggiunte le finalità indicate nella relazione previsionale e programmatica e i motivi degli eventuali scostamenti.  
2 bis. La relazione revisionale e programmatica individua altresì per un arco temporale compreso fra tre e cinque anni l'evoluzione prevista per le principali grandezze economiche e finanziarie dei bilanci dell'ente, insieme alle azioni che l'ente intraprende per il miglioramento dei livelli di autosufficienza economica e finanziaria, con l'esplicitazione in termini quantitativi degli effetti di tali azioni sulle variabili economiche e finanziarie.  
2 ter. Contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, l'organo regionale di vigilanza fissa, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, per gli enti, aziende ed istituti vigilati, specifici obiettivi di gestione con valenza finanziaria, indicando la cadenza delle verifiche periodiche.  
2 quater. Entro dieci giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, gli

obiettivi gestionali assegnati ai dirigenti generali o figure apicali vengono modificati o integrati sulla scorta della relazione programmatica e degli obiettivi assegnati ai sensi del comma 2 ter, al fine dell'effettiva realizzazione dei risultati ivi indicati come conseguibili.

- 2 quinquies. Accertato il mancato raggiungimento degli obiettivi da parte dell'ente, l'Assessore competente, previa delibera di Giunta, procede allo scioglimento o alla rimozione degli organi di amministrazione responsabili dell'inadempimento.
- 2 sexies. Gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere disattesi soltanto in presenza di eventi straordinari, la cui valenza viene attestata dal collegio sindacale.
- 3. Per il biennio 2002-2003 gli enti di cui al comma 1 riducono le spese per acquisto di beni e servizi in misura, per ciascun esercizio, non inferiore al 3 per cento delle medesime spese sostenute nell'esercizio 2000, come accertate dal relativo conto consuntivo. Per gli enti che non realizzano il contenimento dei costi nella misura indicata, i contributi regionali per le spese di funzionamento assegnati per l'esercizio successivo sono ridotti in misura percentuale pari alla mancata riduzione.
- 4. Per il biennio 2002-2003 gli enti di cui al comma 1 incrementano le entrate autonome in misura, per ciascun esercizio, non inferiore al 5 per cento delle medesime entrate accertate per l'esercizio 2000 con il relativo conto consuntivo. Il mancato incremento delle entrate autonome nella misura indicata determina la riduzione dei contributi e dei trasferimenti di parte corrente senza vincolo di specifica destinazione, a carico del bilancio della Regione, nella misura percentuale pari al mancato incremento.
- 5. Gli enti di cui al comma 1 incrementano le entrate autonome ricorrendo anche a contributi di soggetti privati per specifiche iniziative; ad accordi di collaborazioni e sponsorizzazioni di soggetti pubblici e privati, secondo le norme di cui all'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché all'applicazione della normativa vigente sulla copertura dei costi per la prestazione di servizi a domanda individuale.
- 6. All'avanzo di amministrazione utilizzabile non si applicano le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 fino alla concorrenza della somma delle riduzioni di spesa di cui al comma 3 e degli incrementi di entrata di cui al comma 4.”.

**NOTA ALL'ART. 26, COMMA 2:**

- Per l'art. 17, commi 3 e 4, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, si veda nota sub art. 26, comma 1.

**NOTA ALL'ART. 26, COMMI 5 E 6:**

- L'art. 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, recante “Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione”, a seguito

delle modifiche arrecate dalle disposizioni che si annotano, risulta il seguente:

- “1. I bilanci di previsione, le variazioni di bilancio, i bilanci consuntivi e i regolamenti di enti, aziende e istituti regionali, devono essere trasmessi dagli organi di tutela e vigilanza, prima dell’approvazione, all’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze per l’acquisizione del parere che deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di ricevimento. Trascorso tale termine il parere si intende reso favorevolmente. Resta fermo l’obbligo per l’Assessorato di concludere l’iter istruttorio del parere. In caso di osservazioni, richieste di chiarimenti o nuovi elementi di giudizio, integrazioni di documentazione acquisibili anche attraverso visite ispettive, che possono essere effettuate una sola volta, il termine è ridotto a dieci giorni che decorrono dalla data di ricevimento della risposta da parte degli enti, delle aziende e degli istituti regionali.
2. Il parere dell’Assessorato del bilancio e delle finanze, preventivo e obbligatorio, accerta la conformità degli atti alle norme di contabilità e valuta il contenuto delle relazioni di cui al comma 2 dell’art. 17 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 introdotti con l’art. 21 della presente legge.
3. Le variazioni di bilancio effettuate da enti, aziende e istituti regionali discendenti da utilizzazioni del fondo di riserva o da storni sono immediatamente esecutive e devono essere trasmesse per conoscenza all’amministrazione vigilante unitamente al parere del collegio dei revisori.
4. L’istituto della perenzione amministrativa di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 12 della legge regionale 4 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni non si applica agli enti di cui al comma 1.
5. Gli enti, istituti ed aziende regionali per le richieste di pareri si avvalgono, per il tramite delle amministrazioni di tutela e vigilanza, degli uffici regionali.
6. I contributi per le spese di funzionamento di enti, aziende ed istituti regionali sono erogati in due semestralità anticipate. L’erogazione della seconda semestralità è condizionata alla presentazione del conto consuntivo dell’anno precedente e deve essere effettuata al netto dell’avanzo di amministrazione utilizzabile determinato con il predetto conto; l’avanzo di amministrazione utilizzabile non viene portato in diminuzione del contributo regionale da erogare fino alla concorrenza del 5 per cento della spesa corrente complessivamente prevista risultante dal conto consuntivo e con il limite massimo di 150 mila euro. Qualora l’importo da portare in diminuzione risulti maggiore della seconda semestralità, la parte eccedente viene conguagliata con le semestralità successive. Le somme non utilizzate per effetto del presente comma costituiscono economie di spesa per il bilancio regionale.
7. I trasferimenti a carico del bilancio della Regione a favore degli enti di cui al comma 1 sono erogati con mandati diretti, fatte salve diverse modalità previste da specifiche disposizioni legislative.
8. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 si applicano anche alle Aziende unità

sanitarie locali, alle Aziende ospedaliere, alle Aziende policlinico, all’Istituto zooprofilattico sperimentale per la Sicilia e al Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario (CEFPAS), con sede in Sicilia.”

**NOTE ALL’ART. 26, COMMA 7:**

- Il decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, recante “Disciplina della proroga degli organi amministrativi.”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 1994, n. 444, agli artt. 2 e 3 così rispettivamente dispone:  
“Art. 2. - Scadenza e ricostituzione degli organi. - 1. Gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti.  
Art. 3. - Proroga degli organi - Regime degli atti. -  
1. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all’art. 2 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo.  
2. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.  
3. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 2, adottati nel periodo di proroga, sono nulli.”
- La legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, reca “Norme sulla proroga degli organi amministrativi e sulle procedure per le nomine di competenza regionale”.

**NOTA ALL’ART. 26, COMMA 8:**

- L’art. 18 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, recante “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2000”, ed entrata in vigore, in conformità a quanto sancito dall’art. 42 della medesima legge, il giorno stesso della sua pubblicazione, e cioè il 20 marzo 2000, rubricato “Collocamenti in aspettativa, indennità di carica e permessi per i presidenti di enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione”, così dispone:  
“1. Le disposizioni di cui agli artt. 2, 3 e 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, così come applicate per i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, si applicano, a decorrere dal loro insediamento e nella misura economica deliberata dalla Giunta regionale, ai presidenti degli enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione sono a carico del bilancio di ogni rispettivo ente, azienda o istituto.”

**NOTA ALL’ART. 26, COMMA 9:**

- La legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, reca “Soppressione e liquidazione degli enti economici regionali AZASI, EMS, ESPI”.

**NOTE ALL'ART. 26, COMMA 10:**

• Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, reca “Provvedimenti per la cooperazione”.

• La legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, reca “Modifiche ed integrazioni all’attuale legislazione regionale in materia di cooperazione”.

**NOTE ALL'ART. 26, COMMA 11:**

• L’art. 18 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, recante “Norme sulle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e altre norme sul commercio”, rubricato “Finanziamento delle camere”, così dispone:

- “1. Al finanziamento delle camere si provvede mediante:
- a) il diritto annuale come determinato ai sensi dell’art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
  - b) i contributi a carico del bilancio dello Stato quale corrispettivo per l’esercizio di funzioni di interesse generale svolte per conto della pubblica amministrazione;
  - c) i proventi derivanti dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale;
  - d) le entrate e i contributi derivanti da disposizioni di legge, da regolamenti dell’Unione europea e da convenzioni o previsti in relazione alle attribuzioni delle camere;
  - e) i diritti di segreteria sull’attività certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;
  - f) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni di cittadini o di enti pubblici e privati;
  - g) un contributo a titolo di concorso sulle spese connesse con l’espletamento dei compiti svolti per conto della Regione pari al due per cento delle somme trasferite.

2. Le camere sono tenute a fornire all’Amministrazione regionale, senza alcun onere per quest’ultima, i dati anagrafici e ogni altra informazione relativa agli iscritti negli albi e nei registri camerati.”

• Il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 363, reca “Regolamento di semplificazione del procedimento per la determinazione dei compensi ai presidenti e ai componenti degli organi delle Camere di commercio.”

**NOTA ALL'ART. 27, COMMA 3:**

• L’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, recante “Regolamento, recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere”, rubricato “Contratto del direttore generale” così

dispone:

“1. La Regione ed il direttore generale dell’Unità sanitaria locale o dell’Azienda ospedaliera, nominato ai sensi degli artt. 3 e 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, entro quindici giorni dall’atto di nomina sottoscrivono il contratto di lavoro predisposto dalla Regione in conformità ai contenuti di cui al presente articolo.

2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile.

3. Il direttore generale è tenuto ad esercitare le funzioni stabilite dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché ogni altra funzione connessa all’attività di gestione disciplinata da norme di legge e di regolamento e da leggi e atti di programmazione regionale.

4. Con la sottoscrizione del contratto di lavoro il direttore generale si impegna a prestare la propria attività a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell’ente cui è stato preposto.

5. Al direttore generale è attribuito il trattamento economico omnicomprensivo individuato dalla Regione in relazione ai seguenti parametri:

- a) volume delle entrate di parte corrente della Unità sanitaria locale o dell’Azienda ospedaliera;
- b) numero di assistiti e di posti letto;
- c) numero di dipendenti.

Il trattamento annuo, determinato sulla base delle lettere a), b) e c), non può essere superiore a lire trecentomilioni. Il trattamento economico può essere integrato di una ulteriore quota, fino al 20 per cento dello stesso, previa valutazione, sulla base dei criteri determinati ai sensi del comma 5 dell’art. 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, assegnati al direttore generale annualmente dalla Regione. Il trattamento economico è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni. Al direttore generale, per lo svolgimento delle attività inerenti le sue funzioni, spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti generali dello Stato di livello C.

5-bis. La Regione può disporre che il trattamento economico del direttore generale sia integrato fino ad un importo massimo di 10 milioni, in relazione a corsi di formazione manageriale e ad iniziative di studio ed aggiornamento, promosse dalla Regione ed alle quali il direttore generale debba partecipare per esigenze connesse al proprio ufficio.

6. Nulla è dovuto, a titolo di indennità di recesso, al direttore generale nei casi di cessazione dell’incarico per decadenza, mancata conferma, revoca o risoluzione del contratto nonché per dimissioni.

7. Per quanto non previsto dagli artt. 3 e 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e dal presente decreto si applicano le norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile.”.

**NOTA ALL'ART. 27, COMMA 4:**

• L'art. 3 del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, recante “Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria”, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 16 novembre 2001, n. 405, rubricato “Disposizioni in materia di equilibrio dei presidi ospedalieri e di sperimentazioni gestionali”, così dispone: “1. Dopo il comma 2 dell'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

“2-bis. Non costituiscono principi fondamentali, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, le materie di cui agli artt. 4, comma 1-bis, e 9-bis.”.

2. Le regioni adottano le disposizioni necessarie:

- a) per stabilire l'obbligo delle aziende sanitarie ed ospedaliere, nonché delle aziende ospedaliere autonome, di garantire l'equilibrio economico;
- b) per individuare le tipologie degli eventuali provvedimenti di riequilibrio;
- c) per determinare le misure a carico dei direttori generali nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico.

3. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali o dei provvedimenti adottati in applicazione dei commi 1 e 2, continuano ad applicarsi tutte le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, come modificate dal presente articolo.

4. Nell'ambito della ristrutturazione della rete ospedaliera prevista dall'art. 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, le regioni adottano lo standard di dotazione media di 5 posti letto per mille abitanti di cui l'1 per mille riservato alla riabilitazione ed alla lungodegenza post-acuzie. Gli esuberanti di personale risultanti dalla ristrutturazione sono prioritariamente riassorbiti nell'ambito delle strutture realizzate in sede di riconversione di quelle dismesse, per assicurare la sostituzione del personale cessato dal servizio nell'ambito della stessa azienda e per realizzare servizi medici ed infermieristici domiciliari per malati cronici e terminali. Per le ulteriori eccedenze di personale si applicano le disposizioni di cui agli artt. 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5. ...

6. All'art. 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 le parole: “La conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, autorizza” sono sostituite dalle seguenti: “Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano autorizzano”;
- b) al comma 2 le parole: “è proposto dalla Regione interessata” sono sostituite dalle seguenti: “è adottato dalla Regione o dalla provincia autonoma interessata”.

7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono ai

Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento per gli affari regionali, copia dei programmi di sperimentazione aventi ad oggetto i nuovi modelli gestionali adottati sulla base dell'art. 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ovvero sulla base della normativa regionale o provinciale disciplinante la materia. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono annualmente ai predetti Ministeri, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, una relazione sui risultati conseguiti con la sperimentazione, sia sul piano economico sia su quello della qualità dei servizi.”.

**NOTA ALL'ART. 27, COMMA 5:**

• L'art. 28 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002”, rubricato “Equilibrio economico aziende sanitarie”, al comma 1, così dispone:

“1. Per l'anno 2002 le aziende sanitarie sono tenute a garantire l'equilibrio economico di bilancio e le aziende ospedaliere a conseguire un utile pari ad almeno l'1 per cento dei ricavi di competenza dell'esercizio o all'ammontare che viene negoziato con l'Assessorato regionale della sanità. L'utile di esercizio delle aziende ospedaliere è destinato con le modalità di cui all'art. 29 della presente legge.”.

**NOTA ALL'ART. 27, COMMA 6:**

• L'art. 3 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, rubricato “Direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario”, ai commi 6 e 7 così dispone:

“6. Trascorsi diciotto mesi dalla nomina di ciascun direttore generale, la Regione verifica i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 5 e, sentito il parere del sindaco o della conferenza dei sindaci di cui all'art. 3, comma 14, ovvero, per le aziende ospedaliere, della conferenza di cui all'art. 2, comma 2-bis, procede o meno alla conferma entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine. La disposizione si applica in ogni altro procedimento di valutazione dell'operato del direttore generale, salvo quanto disposto dal comma 7.

7. Quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità della amministrazione, la Regione risolve il contratto dichiarando la decadenza del direttore generale e provvede alla sua sostituzione; in tali casi la Regione provvede previo parere della conferenza di cui all'art. 2, comma 2-bis, che si esprime nel termine di dieci giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali la risoluzione del contratto può avere comunque corso. Si prescinde dal parere nei casi di particolare gravità e urgenza. Il sindaco o la conferenza dei sindaci di cui all'art. 3, comma 14, ovvero, per le aziende ospedaliere, la



conferenza di cui all'art. 2, comma 2-bis, nel caso di manifesta inattuazione nella realizzazione del piano attuativo locale, possono chiedere alla Regione di revocare il direttore generale, o di non disporre la conferma, ove il contratto sia già scaduto. Quando i procedimenti di valutazione e di revoca di cui al comma 6 e al presente comma riguardano i direttori generali delle aziende ospedaliere, la conferenza di cui all'art. 2, comma 2-bis è integrata con il sindaco del comune capoluogo della provincia in cui è situata l'azienda.”.

**NOTE ALL'ART. 27, COMMA 7:**

• L'art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, rubricato “Gestione delle risorse umane”, al comma 6 così dispone:  
“6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.”.

• L'art. 51 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, recante “Nuove norme per il personale dell'Amministrazione regionale”, rubricato “Consulenti del Presidente della Regione e degli Assessori”, così dispone:  
“Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali sono autorizzati ad avvalersi per periodi determinati, in relazione a comprovate esigenze della amministrazione, di un numero di consulenti non superiore a tre, esperti in materie giuridiche, economiche, sociali od attinenti all'attività dei singoli rami di amministrazione.

Ai consulenti sono corrisposti, in aggiunta al trattamento di missione, ove spettante, i compensi fondamentali lordi stabiliti con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, la cui misura non può comunque superare il trattamento economico tabellare previsto, rispettivamente, per il segretario generale della Presidenza della Regione e per il direttore regionale con venti anni d'anzianità.”.

**NOTA ALL'ART. 28, COMMA 1:**

• L'art. 3 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 10, recante “Variazioni al bilancio della Regione e al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002. Assestamento.”, rubricato “Cartolarizzazioni e interventi urgenti per la sanità”, a seguito delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:  
“1. L'autorizzazione di spesa relativa ai limiti di impegno di cui al comma 6 dell'art. 30 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, introdotte dal comma 2 dell'art. 33 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 e dal l'art. 75 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, limitatamente all'esercizio finanziario 2002, è ridotta di 25.822 migliaia di euro (U.P.B. 10.2.1.3.1 Fondo sanitario regionale - capitolo 413323).

2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...”.

**NOTA ALL'ART. 28, COMMA 2:**

• L'art. 3 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 10, al comma 5, abrogato dal comma 1 dell'art. che si annota, autorizzava, per l'esercizio finanziario 2002, un limite di impegno decennale di 73.750 migliaia di euro.

**NOTA ALL'ART. 29:**

• L'art. 9 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, rubricato “Sperimentazioni gestionali” così dispone:

- “1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, autorizzano programmi di sperimentazione aventi a oggetto nuovi modelli gestionali che prevedano forme di collaborazione tra strutture del Servizio sanitario nazionale e soggetti privati, anche attraverso la costituzione di società miste a capitale pubblico e privato.
2. Il programma di sperimentazione è adottato dalla Regione o dalla provincia autonoma interessata, motivando le ragioni di convenienza economica del progetto gestionale, di miglioramento della qualità dell'assistenza e di coerenza con le previsioni del Piano sanitario regionale ed evidenziando altresì gli elementi di garanzia, con particolare riguardo ai seguenti criteri:
  - a) privilegiare nell'area del settore privato il coinvolgimento delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale individuate dall'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
  - b) fissare limiti percentuali alla partecipazione di organismi privati in misura non superiore al quarantanove per cento;
  - c) prevedere forme idonee di limitazione alla facoltà di cessione della propria quota sociale nei confronti dei soggetti privati che partecipano alle sperimentazioni;
  - d) disciplinare le forme di risoluzione del rapporto contrattuale con privati che partecipano alla sperimentazione in caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali o di accertate esposizioni debitorie nei confronti di terzi;
  - e) definire partitamente i compiti, le funzioni e i rispettivi obblighi di tutti i soggetti pubblici e privati che partecipano alla sperimentazione gestionale, avendo cura di escludere in particolare il ricorso a forme contrattuali, di appalto o subappalto, nei confronti di terzi estranei alla convenzione di sperimentazione, per la fornitura di opere e servizi direttamente connessi all'assistenza alla persona;
  - f) individuare forme e modalità di pronta attuazione per la risoluzione della

convenzione di sperimentazione e scioglimento degli organi societari in caso di mancato raggiungimento del risultato della avviata sperimentazione.

3. La conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, verifica annualmente i risultati conseguiti sia sul piano economico sia su quello della qualità dei servizi, ivi comprese le forme di collaborazione in atto con soggetti privati per la gestione di compiti diretti di tutela della salute. Al termine del primo triennio di sperimentazione, sulla base dei risultati conseguiti, il Governo e le regioni adottano i provvedimenti conseguenti.
4. Al di fuori dei programmi di sperimentazione di cui al presente articolo, è fatto divieto alle aziende del Servizio sanitario nazionale di costituire società di capitali aventi per oggetto sociale lo svolgimento di compiti diretti di tutela della salute.”.

**NOTA ALL'ART. 30:**

- L'art. 4 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 10, recante “Variazioni al bilancio della Regione e al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002. Assestamento”, rubricato “Operazioni finanziarie aziende sanitarie ed ospedaliere”, a seguito delle modifiche arretrate dalle disposizioni che si annotano, risulta il seguente:
  - “1. Le aziende sanitarie ed ospedaliere possono effettuare operazioni finanziarie a medio e lungo termine, previa autorizzazione dell'Assessorato regionale bilancio e finanze, qualora i relativi oneri per il rimborso delle quote di capitale e la corresponsione degli interessi trovino copertura in specifiche risorse aggiuntive rispetto alle assegnazioni destinate al finanziamento delle spese correnti per il servizio sanitario, oppure i predetti oneri non risultino superiori al 20 per cento delle entrate proprie correnti delle aziende.
  2. Le aziende sanitarie ed ospedaliere possono effettuare operazioni finanziarie a breve termine previa autorizzazione dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, purché i relativi oneri per il rimborso delle quote di capitale e la corresponsione degli interessi cumulati con quelli di cui al comma 1, non superino il limite di cui al comma 1.
  3. Gli esiti delle suddette operazioni finanziarie affluiscono direttamente alle casse delle aziende e sono da queste distribuite alle varie categorie di creditori in funzione dell'anzianità del credito e proporzionalmente all'ammontare dello stesso. Nella erogazione di dette somme deve anche tenersi conto della qualità del credito, allo scopo di non arrecare pregiudizio alle strutture che erogano prestazioni sanitarie in genere e quelle salvavita in particolare.”.

**NOTA ALL'ART. 31, COMMA 4:**

- Il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, reca il “Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE”.

**NOTA ALL'ART. 31, COMMA 5:**

- L'art. 36 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento.”, rubricato “Sportello unico”, così dispone:
  - “1. I comuni esercitano le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi di beni e servizi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie.
  2. Ogni comune esercita, singolarmente o in forma associata, le funzioni di cui al comma 1 assicurando che un'unica struttura sia responsabile dell'intero procedimento. Presso la struttura è istituito uno sportello unico al fine di garantire agli interessati l'accesso, anche in via telematica, al proprio archivio informatico contenente i dati concernenti le domande di autorizzazione e il relativo iter procedurale, gli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonché tutte le informazioni disponibili a livello regionale, ivi comprese quelle concernenti le attività promozionali che devono essere fornite in modo coordinato.
  3. I comuni per la realizzazione dello sportello unico o per lo svolgimento di atti istruttori del procedimento possono stipulare convenzioni con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con i consorzi per le aree di sviluppo industriale o con altre amministrazioni pubbliche. Ove siano stipulati patti territoriali o contratti d'area, l'accordo tra gli enti locali coinvolti deve prevedere che la gestione dello sportello unico sia attribuita al soggetto pubblico responsabile del patto o del contratto.
  4. Per quanto non disposto dalla presente legge, si applica in quanto compatibile la disciplina di cui al capo IV del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.”.

**NOTA ALL'ART. 31, COMMA 6:**

- Gli articoli della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, concernenti la conferenza di servizi, sono i seguenti:
 

“Art. 14. -

  1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.
  2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione

precedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro quindici giorni dall'inizio del procedimento, avendoli formalmente richiesti.

3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. Per i lavori pubblici si continua ad applicare l'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).

Art. 14-bis. -

1. La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare complessità, su motivata e documentata richiesta dell'interessato, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente.
2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso.
3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni

dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza, l'autorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorità esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.
5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

Art. 14-ter. -

1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti.
2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno dieci giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.
3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai sensi dell'art. 14-bis, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 2 e seguenti dell'art. 14-quater.
4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo

- aver acquisito la valutazione medesima. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori.
5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 14-quater, nonché quelle di cui agli artt. 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute pubblica.
  6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.
  7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata e non abbia notificato all'amministrazione procedente, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della determinazione di conclusione del procedimento, il proprio motivato dissenso, ovvero nello stesso termine non abbia impugnato la determinazione conclusiva della conferenza di servizi.
  8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento.
  9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla predetta conferenza.
  10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, nella *Gazzetta Ufficiale* o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.

Art. 14-quater. -

1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve, recare le specifiche indicazioni delle modifiche

progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

2. Se una o più amministrazioni hanno espresso nell'ambito della conferenza il proprio dissenso sulla proposta dell'amministrazione procedente, quest'ultima, entro i termini perentori indicati dall'art. 14-ter, comma 3, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi. La determinazione è immediatamente esecutiva.
3. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, la decisione è rimessa al Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione dissenziente o quella procedente sia un'amministrazione statale, ovvero ai competenti organi collegiali esecutivi degli enti territoriali, nelle altre ipotesi. Il Consiglio dei ministri o gli organi collegiali esecutivi degli enti territoriali deliberano entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri o il presidente della giunta regionale o il presidente della provincia o il sindaco, valutata la complessità dell'istruttoria, decidano di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.
4. Quando il dissenso è espresso da una Regione, le determinazioni di competenza del Consiglio dei Ministri previste al comma 3 sono adottate con l'intervento del presidente della giunta regionale interessata, al quale è inviata a tal fine la comunicazione di invito a partecipare alla riunione, per essere ascoltato, senza diritto di voto.
5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'art. 5, comma 2, lett. c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.”.

**NOTA ALL'ART. 32, COMMA 2:**

L'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298, recante “Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362, concernente norme di riordino del settore farmaceutico.”, rubricato “Valutazione dei titoli.”, così dispone:

- “1. Per la valutazione dei titoli ogni commissario dispone:
- a) fino a un massimo di 3 punti per titoli di studio e di carriera;
  - b) fino a un massimo di 7 punti per titoli relativi all'esercizio professionale.
2. Non sono valutabili i periodi di esercizio professionale superiori ai venti anni ed inferiori ad un anno.
  3. Ai fini della valutazione dell'esercizio professionale, sono assegnati i seguenti punteggi:
    - a) per l'attività di titolare e direttore di farmacia aperta al pubblico: punti 0,5 per anno per i primi dieci anni; 0,2 per anno per i secondi dieci anni;
    - b) per l'attività di collaboratore di farmacia aperta al pubblico: punti 0,45 per



- anno per i primi dieci anni; 0,18 per anno per i secondi dieci anni;
- c) per l'attività di professore ordinario di ruolo della facoltà di farmacia, per l'attività di farmacista dirigente dei ruoli delle unità sanitarie locali, per l'attività di direttore di farmacia ospedaliera o di farmacia militare, per l'attività di direttore tecnico di stabilimento farmaceutico: punti 0,40 per anno per i primi dieci anni; 0,15 per anno per i secondi dieci anni;
- d) per l'attività di direttore di aziende farmaceutiche municipalizzate, di informatore scientifico o di collaboratore ad altro titolo di industria farmaceutica, di coadiutore o collaboratore dei ruoli delle unità sanitarie locali, di farmacista militare, di direttore di deposito o magazzino all'ingrosso di medicinali, di direttore tecnico di officine di produzione di cosmetici, di professore universitario associato della facoltà di farmacia, di farmacista dipendente del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità, delle regioni e delle province autonome: punti 0,35 per anno per i primi dieci anni; 0,10 per i secondi dieci anni.

4. La mancata iscrizione all'albo professionale non preclude la valutazione del titolo, quando l'iscrizione stessa non sia obbligatoria per l'esercizio dell'attività espletata.
5. L'attività professionale dei candidati appartenenti alla Comunità economica europea è valutata come appresso:
- a) l'attività di titolare o di direttore di farmacia aperta al pubblico svolta in un Paese della Comunità economica europea è equiparata a quella del titolare o del direttore di farmacia italiana;
- b) l'attività di ogni altro farmacista che lavori a tempo pieno in farmacia aperta al pubblico di Paese comunitario, è equiparata all'attività di collaboratore di farmacia italiano;
- c) l'attività di direttore di farmacia ospedaliera di un Paese comunitario è equiparata all'attività di direttore di farmacia ospedaliera italiana;
- d) l'attività espletata in farmacia ospedaliera a diverso titolo di un Paese comunitario è equiparata all'attività di farmacista coadiutore o collaboratore delle unità sanitarie locali.”.

**NOTA ALL'ART. 33:**

• L'art. 6 della legge 8 novembre 1991, n. 362, recante “Norme di riordino del settore farmaceutico”, rubricato “Dispensari farmaceutici”, così dispone: “1. I commi 3, 4 e 5 dell'art. 1, legge 8 marzo 1968, n. 221, sono così sostituiti: “Nei comuni, frazioni, o centri abitati di cui alla lett. b) del primo comma, ove non sia aperta la farmacia privata o pubblica prevista nella pianta organica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono dispensari farmaceutici.

La gestione dei dispensari, disciplinata mediante provvedimento delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, è affidata alla responsabilità del titolare di una farmacia privata o pubblica della zona con preferenza per il

titolare della farmacia più vicina. Nel caso di rinuncia il dispensario è gestito dal comune. I dispensari farmaceutici sono dotati di medicinali di uso comune e di pronto soccorso, già confezionati.

Nelle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, nonché nelle altre località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, di cui all'art. 1 del R.D.L. 24 novembre 1938, n. 1926, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, con popolazione non superiore a 12.500 abitanti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti ai sensi dell'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, l'apertura stagionale di dispensari farmaceutici, tenuto conto della media giornaliera delle presenze annuali rilevate dalle aziende di promozione turistica di cui all'art. 4 della legge 17 maggio 1938, n. 217”.

1 bis. Nelle frazioni o centri abitati dei comuni interessati dalla crisi sismica in cui, per gravi danni, sono intervenuti sensibili mutamenti della distribuzione della popolazione, le regioni Marche e Umbria possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti, ai sensi dell'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, l'apertura di dispensari farmaceutici per il tempo necessario alla verifica delle mutate dislocazioni della popolazione nel comune e comunque fino all'avvenuta ricostruzione.”.

**NOTA ALL'ART. 35:**

L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, recante “Regolamento di polizia veterinaria”, così dispone:

“A scopo di macellazione o per urgenti esigenze di alimentazione o di lavori agricoli, il prefetto può consentire - salvo per i casi di peste bovina e di pleuro-polmonite essudativa contagiosa dei bovini - lo spostamento degli animali fuori delle zone infette e di quelle di protezione, purché si compia con tutte le precauzioni da prescriversi di volta in volta dal veterinario provinciale.

I proprietari o i detentori degli animali stessi devono fare regolare domanda al prefetto, il quale autorizza lo spostamento degli animali quando, in seguito agli accertamenti del veterinario provinciale, risulta che il provvedimento è assolutamente indispensabile.

Di regola l'autorizzazione (all. mod. n. 2) non è concessa per gli animali ammalati o sospetti, a meno che non sussistano insormontabili difficoltà di alimentazione o non sia dimostrata l'impossibilità della macellazione sul posto, salvo le eccezioni previste per determinate malattie nel titolo II del presente regolamento.

Lo spostamento può essere consentito anche in altre province previo nulla osta dei prefetti competenti. In caso di necessità il prefetto, nell'autorizzazione di spostamento, può disporre che gli animali vengano scortati da agenti durante il viaggio.

Nei casi di malattie per le quali non è stata emanata l'ordinanza di zona infetta il permesso di spostamento degli animali è accordato dal sindaco.”.

**NOTE ALL'ART. 36, COMMA 1:**

• L'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", rubricato "Organizzazione delle unità sanitarie locali", al comma 1 ter così dispone:

"Le aziende di cui ai commi 1 e 1-bis informano la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e sono tenute al rispetto del vincolo di bilancio, attraverso l'equilibrio di costi e ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie. Agiscono mediante atti di diritto privato. I contratti di fornitura di beni e servizi, il cui valore sia inferiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria in materia, sono appaltati o contrattati direttamente secondo le norme di diritto privato indicate nell'atto aziendale di cui al comma 1-bis."

• L'art. 31 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, recante "Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi", rubricato "Contratti di fornitura di beni", al comma 3 così dispone:

"3. È consentito l'affidamento a trattativa privata mediante gara informale disciplinata dai regolamenti di cui al comma 2 di forniture di beni di importo fino a 100.000 euro."

• L'art. 32 della sopra citata legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, rubricato "Appalti di servizi", al comma 2 così dispone:

"2. Gli appalti di servizi di importo inferiore alla soglia di applicazione della normativa di cui al comma 1 sono disciplinati dai regolamenti degli enti di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 2, con l'osservanza dei principi che discendono dalla medesima disciplina e possono essere affidati a trattativa privata mediante gara informale nel rispetto delle condizioni stabilite dai regolamenti medesimi, con esclusione dei servizi di cui alle categorie 11 e 12 dell'allegato 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modifiche ed integrazioni."

#### NOTA ALL'ART. 36, COMMI 2 E 3:

• L'art. 8 della legge regionale 10 dicembre 2001 n. 20, recante "Disposizioni sull'ordinamento dell'Amministrazione regionale", rubricato "Adesione al circuito nazionale acquisti", a seguito delle modifiche arrecate dalle disposizioni che si annotano, risulta il seguente:

- "1. Per l'appalto di forniture di beni e servizi superiori a 100.000 euro le amministrazioni centrali e periferiche della Regione e le restanti pubbliche amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Nessuna fornitura di beni o servizi può essere frazionata allo scopo di sottrarla all'applicazione del presente articolo.
3. Alle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere le disposizioni del presente

articolo si applicano in conformità a quanto stabilito dall'art. 2 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 convertito con modificazioni nella legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modifiche ed integrazioni."

#### NOTA ALL'ART. 41, COMMA 1:

• L'art. 24 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.", rubricato "Suppressione, incorporazione e riordino di enti ed aziende", così dispone:

- "1. Nel quadro del generale riordino del settore turistico, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti attiva, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le procedure necessarie per la soppressione delle Aziende autonome di soggiorno e turismo dell'Isola.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli Assessori competenti attivano le procedure necessarie per il riordino, anche mediante soppressione e/o fusione, dei seguenti enti ed istituti:
  - a) Istituto siciliano dei mutilati ed invalidi di guerra (ISMIG);
  - b) Istituto incremento ippico di Catania;
  - c) Istituto zootecnico di Palermo;
  - d) Stazione sperimentale consorziale di granicoltura per la Sicilia;
  - e) Consorzio obbligatorio tra i produttori di manna.
3. La Scuola magistrale ortofrenica regionale (S.M.O.R.), istituita con la legge regionale 4 aprile 1955, n. 33, è soppressa con effetto dal 1° gennaio 2000. Con la medesima decorrenza, il personale in servizio è inquadrato nel ruolo del personale non insegnante di cui all'art. 7 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 34, e successive modifiche ed integrazioni. Il maturato economico acquisito è mantenuto ad personam ed è riassorbito con i futuri miglioramenti retributivi. I beni di proprietà della scuola sono acquisiti al patrimonio regionale e la Regione succede alla totalità dei rapporti giuridici dell'ente soppresso.
4. È soppressa l'opera universitaria dell'Istituto superiore per l'educazione fisica (I.S.E.F.) di Palermo le cui funzioni, diritti ed obbligazioni sono attribuiti alle Opere universitarie delle Università degli Studi di Palermo e Catania secondo l'ubicazione degli istituti ricompresi nei relativi ambiti territoriali.
5. Le cantine sperimentali di Noto e Milazzo sono incorporate dall'Istituto regionale della vite e del vino (I.R.V.V.) garantendo l'espletamento, da parte dell'istituto incorporante, delle specifiche funzioni già esercitate dalle incorporate cantine sperimentali.
6. Con decreti del Presidente della Regione, su proposta degli Assessori competenti, entro il 31 luglio 1999, sono emanate le disposizioni attuative dei commi 3, 4 e 5."

#### NOTA ALL'ART. 42, COMMA 2:

La legge regionale 16 novembre 1984, n. 91, l'art. 10 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 21, l'art. 15 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 19 e l'art. 11 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 19, sono stati abrogati dall'art. 16 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20.

**NOTA ALL'ART. 43:**

L'art. 7 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002", rubricato "IRAP", al comma 5 così dispone:

"5. Le organizzazioni non lucrative di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 sono esenti dall'imposta sulle attività produttive."

**NOTA ALL'ART. 45, COMMA 2:**

• L'art. 2 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento", rubricato "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", a seguito delle modifiche arrecate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:

"1. Il Presidente della Regione e gli Assessori esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

- a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
- b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
- c) l'individuazione, sentiti i dirigenti generali, delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;
- d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
- e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;
- f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di giustizia amministrativa;
- g) gli altri atti indicati dalla legge.

2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la

gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate al comma 2 possono essere derogate soltanto da specifiche disposizioni legislative.
- 3 bis. Le commissioni dell'Assemblea regionale siciliana, per l'adempimento dei compiti loro assegnati, hanno diritto, previa richiesta scritta, di ottenere dagli uffici della Regione, dagli enti e dalle aziende da essa dipendenti e/o controllati, informazioni, notizie e documenti. Hanno inoltre il diritto di chiamare nel loro seno i dirigenti generali dei predetti organi, per avere chiarimenti sugli affari di loro competenza. Hanno altresì diritto di ottenere dagli stessi dirigenti generali, anche per iscritto, delucidazioni in merito all'esecuzione di leggi e all'adozione di atti e provvedimenti amministrativi.
- 3 ter. Nei casi previsti dal comma 3 bis, il Presidente della Regione, su proposta motivata del dirigente generale, può opporre il segreto di ufficio a tutela dell'amministrazione interessata o delle persone, secondo le vigenti disposizioni legislative in materia. Ove la commissione ritenga fondata l'opposizione del segreto di ufficio, può deliberare, dandone tempestiva comunicazione al Presidente dell'Assemblea, di riunirsi in seduta segreta informandone, altresì, il Presidente della Regione o l'Assessore da questi delegato.
- 3 quater. Per le esigenze conoscitive di cui al presente articolo, ai deputati regionali, oltre agli atti e alle delibere, devono essere forniti su richiesta i relativi documenti preparatori.
4. Il Presidente della Regione e gli Assessori non possono annullare, revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o di ingiustificato ritardo il Presidente della Regione o gli Assessori fissano un termine perentorio per l'adozione dei relativi provvedimenti od atti. Permanendo l'inerzia od in caso di reiterata inosservanza delle direttive che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico o nel caso di comportamenti contrari alla legge ed ai regolamenti, il Presidente della Regione o gli Assessori, previa contestazione, salvo nei casi di assoluta urgenza, possono nominare un commissario ad acta scelto tra i dirigenti di prima fascia dandone comunicazione alla Giunta regionale. Resta salvo il potere di annullamento per motivi di legittimità del Presidente della Regione.

**NOTA ALL'ART. 47, COMMA 2:**

• L'art. 11 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana", rubricato "Impegni di spesa", al comma 6 così dispone:

"6. Per le spese correnti possono essere assunti impegni estesi a carico dell'esercizio successivo, ovvero a carico di più esercizi qualora trattasi di spese

per affitti o di altre spese continuative e ricorrenti, previo assenso del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro, su proposta dei competenti dirigenti generali o degli altri dirigenti responsabili della gestione delle relative spese, ove ciò sia indispensabile per la continuità dei servizi, a norma della consuetudine o qualora l'Amministrazione riconosca la necessità o la convenienza.”.

**NOTA ALL'ART. 49:**

- L'art. 3 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, recante “Norme in materia di protezione civile”, rubricato “Servizio tecnico idrografico regionale”, a seguito delle modifiche arretrate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:
  - “1. La sezione autonoma per il Servizio idrografico regionale, cui, tra i compiti istituzionali, compete l'attività di monitoraggio idro-meteo-pluviometrico, è costituita in Ufficio idrografico regionale.
  2. L'Ufficio idrografico regionale, cui viene garantita autonomia tecnica, scientifica e organizzativa, ai sensi dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è posto, nelle more dell'attuazione della legge sul decentramento di funzioni agli enti locali, alle dirette dipendenze del Presidente della Regione.
  3. Ai sensi dell'art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stesso Ufficio vigila sulle grandezze idrologiche al fine di prevenire situazioni di rischio e pericolo in occasione di eventi e situazioni eccezionali, sia riguardo ai fenomeni di piena, sia riguardo alle risorse idriche superficiali e profonde.
  - 3 bis. Lo svolgimento organico e l'indirizzo delle attività tecnico-scientifiche-conoscitive, di previsione e prevenzione di cui all'art. 2 della legge 18 maggio 1989, n. 183 ed all'art. 3, commi 2 e 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, relativamente al ciclo integrato dell'acqua, avviene ad opera del predetto Ufficio che, a tal fine, provvede per la realizzazione, l'organizzazione e la gestione delle reti di rilevamento e sorveglianza e del relativo sistema informativo pluvio-meteo-idrologico polifunzionale promuovendo, anche, l'innovazione tecnologica di interesse. A tal fine l'Ufficio utilizza stabilmente il personale tecnico di cui all'art. 2, comma 2, ultimo periodo, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito nella legge 3 agosto 1998, n. 267.
  4. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione emana apposito regolamento per il potenziamento e l'organizzazione dell'Ufficio e provvede a garantirne il funzionamento. L'Ufficio, per le prerogative di autonomia di cui al comma 2, adotta le necessarie articolazioni organizzative e funzionali, previa deliberazione della Giunta regionale. Si applicano le norme e la disciplina discendenti dalla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.
  5. Per il potenziamento dell'Ufficio e l'avviamento del centro funzionale di previsione e prevenzione del rischio idrogeologico di cui all'art. 2, comma 7, della legge 3 agosto 1998, n. 267 sono trasferite le somme di cui al comma 2 dello stesso articolo, assegnate alla Regione siciliana e non impegnate, alla data del 28 febbraio 2003.”.

**NOTE ALL'ART. 50, COMMA 1:**

- Il decreto legislativo 11 settembre 2000, n. 296, reca “Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana, recanti modifiche ed integrazioni al D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113, in materia di comunicazioni e trasporti”.
- L'art. 19 della legge 1 dicembre 1986, n. 870, recante “Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti”, al comma 6 così dispone:
 

“6. Per le operazioni elencate nella suddetta tabella 3 - ad esclusione di quelle di cui ai numeri 5) e 6) - le corrispondenti tariffe sono maggiorate del 50 per cento nel caso che le operazioni stesse vengano richieste con carattere d'urgenza e siano effettuate, entro tre giorni decorrenti dalla data della richiesta, con prestazioni, ove occorra, oltre il normale orario di ufficio.”.
- L'art. 135 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”, rubricato “Continuità territoriale per la Sicilia”, così dispone:
  - “1. Al fine di realizzare la continuità territoriale per la Sicilia, in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone con proprio decreto:
    - a) l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sicilia e i principali aeroporti nazionali e tra gli scali aeroportuali della Sicilia e quelli delle isole minori siciliane in conformità alle conclusioni della conferenza di servizi di cui ai commi 2 e 3;
    - b) qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico, una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra gli scali aeroportuali della Sicilia e gli aeroporti nazionali.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della regione Sicilia, delegato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, indice una conferenza di servizi.
  3. La conferenza di servizi di cui al comma 2 definisce i contenuti dell'onere di servizio in relazione:
    - a) alle tipologie e ai livelli tariffari;
    - b) ai soggetti che usufruiscono di agevolazioni;
    - c) al numero dei voli;
    - d) agli orari dei voli;
    - e) alle tipologie degli aeromobili;
    - f) alla capacità dell'offerta;
    - g) all'entità dell'eventuale copertura finanziaria da porre a carico del



bilancio dello Stato qualora si proceda alla gara di appalto europea.

4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera a), il Ministro dei trasporti e della navigazione, d'intesa con il Presidente della Regione siciliana, indice la gara di appalto europea, secondo le procedure previste dall'art. 4, paragrafo 1, lettere d), e), f), g) e h), del Regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992.
5. Ai sensi delle disposizioni vigenti, la decisione di imporre gli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei sulle rotte tra gli scali siciliani e nazionali è comunicata all'Unione europea.
6. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico accettati dai vettori conseguentemente all'esito della gara di appalto di cui al comma 4, sono stanziati lire 50 miliardi per l'anno 2001 e lire 100 miliardi a decorrere dall'anno 2002.
7. L'entità del cofinanziamento regionale alle agevolazioni di cui al presente articolo non potrà essere inferiore al 50 per cento del contributo statale.”.

**NOTA ALL'ART. 50, COMMA 2:**

- L'art. 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante “Nuovo codice della strada”, rubricato “Revisioni”, così dispone:
  - “1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti; le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a cura degli uffici competenti del dipartimento per i trasporti terrestri. Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa.
  2. Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in applicazione del comma 1 sono mantenute in armonia con quelle contenute nelle direttive della Comunità europea relative al controllo tecnico dei veicoli a motore.
  3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia.
  4. Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico

superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere disposta annualmente, salvo che siano stati già sottoposti nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e 6.

5. Gli uffici competenti del dipartimento per i trasporti terrestri, anche su segnalazione degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento prescritti, possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singoli veicoli.
6. I decreti contenenti la disciplina relativa alla revisione limitata al controllo dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono emanati sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
7. In caso di incidente stradale nel quale i veicoli a motore o rimorchi abbiano subito gravi danni in conseguenza dei quali possono sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione, gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, intervenuti per i rilievi, sono tenuti a darne notizia al competente ufficio del dipartimento per i trasporti terrestri per la adozione del provvedimento di revisione singola.
8. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli uffici competenti del dipartimento per i trasporti terrestri, il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, può per singole province individuate con proprio decreto affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitano altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione. Tali imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Le suddette revisioni possono essere altresì affidate in concessione ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni.
9. Le imprese di cui al comma 8 devono essere in possesso di requisiti tecnico-professionali, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; il titolare della ditta o, in sua vece, il responsabile tecnico devono essere in possesso dei requisiti personali e professionali precisati nel regolamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto le

- modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di cui al comma 8.
10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - dipartimento per i trasporti terrestri, effettua periodici controlli sulle officine delle imprese di cui al comma 8 e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici sulle officine delle imprese di cui al comma 8 sono effettuati, con le modalità di cui all'art. 19, commi 1, 2, 3, e 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 870, da personale del dipartimento per i trasporti terrestri in possesso di laurea ad indirizzo tecnico ed inquadrato in qualifiche funzionali e profili professionali corrispondenti alle qualifiche della ex carriera direttiva tecnica, individuati nel regolamento. I relativi importi a carico delle officine dovranno essere versati in conto corrente postale ed affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la cui denominazione viene conseguentemente modificata dal Ministro dell'economia e delle finanze.
  11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni relative ai compiti di revisione sono revocate.
  12. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce le tariffe per le operazioni di revisione svolte dal dipartimento per i trasporti terrestri e dalle imprese di cui al comma 8, nonché quelle inerenti ai controlli periodici sulle officine ed ai controlli a campione effettuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - dipartimento per i trasporti terrestri, ai sensi del comma 10.
  13. Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e con le modalità che saranno stabilite con disposizioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, trasmettono all'ufficio competente del dipartimento per i trasporti terrestri la carta di circolazione, la certificazione della revisione effettuata con indicazione delle operazioni di controllo eseguite e degli interventi prescritti effettuati, nonché l'attestazione del pagamento della tariffa da parte dell'utente, al fine della relativa annotazione sulla carta di circolazione cui si dovrà procedere entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della carta stessa. Effettuato tale adempimento, la carta di circolazione sarà a disposizione presso gli uffici competenti del dipartimento per i trasporti terrestri per il ritiro da parte delle officine, che provvederanno a restituirla all'utente. Fino alla avvenuta annotazione sulla carta di circolazione la certificazione dell'impresa che ha effettuato la revisione sostituisce a tutti gli effetti la carta di circolazione.
  14. Chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20. Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle scadenze previste dalle disposizioni vigenti ovvero nel caso in cui si circoli con un veicolo

- sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione. Da tali violazioni discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
15. Le imprese di cui al comma 8, nei confronti delle quali sia stato accertato da parte dei competenti uffici del dipartimento per i trasporti terrestri il mancato rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del comma 13, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55. Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, l'ufficio competente del dipartimento per i trasporti terrestri revoca la concessione.
  16. L'accertamento della falsità della certificazione di revisione comporta la cancellazione dal registro di cui al comma 8.
  17. Chiunque produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.”

**NOTA ALL'ART. 51, COMMA 1:**

- L'art. 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante “Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi” rubricato “Ambito di applicazione”, così dispone:
  - “1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano per l'aggiudicazione, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 2, degli appalti di servizi di cui all'allegato 1, il cui valore di stima, al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, è uguale o superiore al controvalore in euro di 200.000 diritti speciali di prelievo (DPS).
  2. Salvo quanto previsto al comma 3, sono soggetti alle disposizioni del presente decreto anche gli appalti di servizi di cui al comma 1 il cui valore di stima, al netto dell'IVA, è uguale o superiore al controvalore in euro di 130.000 DSP, se sono indetti dalle amministrazioni di cui all'allegato 8.
  3. Per gli appalti di servizi di cui all'allegato 2, per quelli di telecomunicazioni di cui all'allegato 1, categoria n. 5, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526, per gli appalti di servizi di cui all'allegato 1, categoria n. 8, e per quelli di cui all'art. 3, comma 5, le disposizioni del presente decreto si applicano solo se il relativo valore di stima, al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, è uguale o superiore a 200.000 euro.
  4. Sulla base delle comunicazioni pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee dalla Commissione europea, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica cura la tempestiva pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, del controvalore in euro e, fino al 31 dicembre 2001, in moneta nazionale, dei

DSP da assumere a base per la determinazione degli importi indicati ai commi 1 e 2; tale valore, salve successive diverse indicazioni, pure da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, conformi ad eventuali nuove comunicazioni da parte della Commissione europea, ha efficacia per un biennio, decorrente dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione o dalla diversa data eventualmente precisata in sede di pubblicazione. Fino al 31 dicembre 2001 i bandi di gara, recano l'indicazione in lire e in euro dell'importo dell'appalto.”.

**NOTE ALL'ART. 52:**

- L'art. 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”, rubricato “Disposizioni e interventi vari di razionalizzazione”, al comma 14 così dispone:  
“14. Le assegnazioni finanziarie alla Regione siciliana attuative di leggi di settore nazionali che, alla data del 31 dicembre 1998, risultino non impegnate o per le quali non sia ancora stato identificato il soggetto beneficiario, possono, con legge regionale, essere riutilizzate per interventi nel settore cui erano originariamente destinate.”.
- La legge 15 ottobre 1981, n. 590, reca “Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale”.
- L'art. 123 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante “Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese”, rubricato “Indennità compensativa pregressa”, così dispone:  
“1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere aiuti al reddito relativi all'indennità compensativa annua agli imprenditori agricoli che operano nelle zone svantaggiate delimitate ai sensi delle direttive comunitarie in materia, al fine di completare l'erogazione dell'aiuto relativo alle richieste presentate fino al 31 dicembre 1999 nell'ambito del POP Sicilia 1994-1999.
- 2. L'esame delle predette richieste avviene nel rispetto dei criteri, delle procedure, delle modalità e dei livelli di aiuto stabiliti in attuazione del medesimo programma operativo plurifondo.
- 3. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 120 miliardi.”.

**NOTE ALL'ART. 53:**

- L'art. 28 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, recante “Provvedimenti per l'agrumicoltura”, così dispone:  
“L'Assessore per l'agricoltura e le foreste procederà, entro otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a redigere la carta regionale delle zone agrumetate e di quelle a vocazione agrumicola articolata sulla base di ciascun territorio

comunale.

A tal fine l'Assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad avvalersi della collaborazione di organismi universitari e dell'Istituto sperimentale per l'agrumicoltura di Acireale mediante la stipula di apposite convenzioni alle quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 16 della presente legge, ed al secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, modificata con la legge regionale 26 maggio 1973, n. 21.

L'Assessore per l'agricoltura e le foreste determinerà, previo parere del Consiglio regionale dell'agricoltura, i temi delle indagini e delle rilevazioni nonché gli elementi e le caratteristiche tecniche ed illustrative delle carte agrumicole di cui al presente articolo.

Le carte agrumicole di ciascun territorio comunale, munite del parere del Consiglio regionale dell'agricoltura, saranno pubblicate per trenta giorni consecutivi negli albi dei comuni interessati.

Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del suddetto termine, chiunque ne abbia interesse può presentare ricorso all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

Entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso di cui al precedente comma, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste si pronuncerà sul ricorso medesimo.”.

- L'art. 9 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 86, recante “Provvedimenti urgenti per il settore agricolo”, così dispone:  
“L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste procederà, sentiti i rappresentanti dei comuni interessati, delle organizzazioni professionali di categoria e del movimento cooperativo a livello regionale, a redigere la carta delle zone coltivate ad uva Italia e quella delle zone suscettibili di sviluppo di tale coltura, delimitando nell'ambito e per ciascuno dei territori comunali interessati delle province di Agrigento e Caltanissetta:
  - a) le zone in atto impiantate o in cui siano in corso operazioni di impianto all'atto dei rilevamenti;
  - b) le zone, ricadenti nei medesimi territori comunali, che presentino suscettibilità agronomica alla coltivazione dell'uva Italia;
  - c) le zone dei predetti comuni, delimitate ai sensi del precedente punto a, che non possiedono sufficienti requisiti ambientali ed agronomici per garantire adeguati risultati produttivi e qualitativi della predetta coltura.
 L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a modificare i programmi esecutivi delle convenzioni stipulate con le Università di Catania e Palermo per la realizzazione delle carte regionali di cui agli articoli 24 e 55 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36 e successive aggiunte e modificazioni, per perseguire le finalità di cui al precedente comma.  
L'Assessore medesimo è autorizzato a corrispondere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge regionale 28 luglio 1978, n. 23 e successive aggiunte e modificazioni, alle predette Università di Catania e Palermo la somma

complessiva di lire 250 milioni da distribuire alle medesime Università in proporzione alle aree di rispettivo rilevamento.

Le Università di Catania e Palermo per la realizzazione delle carte di cui al primo comma del presente articolo adotteranno le procedure e le scadenze indicate nell'art. 8 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 88.

Per le finalità di cui ai precedenti punti a), b) e c) le Università di Catania e Palermo, tramite le rispettive facoltà di agraria, potranno chiedere la collaborazione dell'Istituto regionale della vite e del vino e delle sezioni operative e periferiche dell'assistenza tecnica, di cui alla legge regionale 1 agosto 1977, n. 73, i quali forniranno, previa autorizzazione dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, ogni possibile prestazione operativa.

Le carte di cui al primo comma del presente articolo, relative a ciascun territorio comunale, sentito il sottocomitato regionale per la vitivinicoltura di cui all'art. 62 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36, sono pubblicate per 30 giorni consecutivi negli albi dei comuni interessati.

Entro i 30 giorni successivi alla scadenza del suddetto termine, chiunque ne abbia interesse può presentare ricorso all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste che si pronuncia in via definitiva entro i sessanta giorni dal ricevimento del ricorso, sentito il sottocomitato regionale per la vitivinicoltura di cui al precedente comma.

Gli elementi essenziali relativi alla delimitazione nell'ambito di ciascun territorio comunale delle zone di cui ai precedenti punti a), b) e c), sono pubblicati per estratto mediante decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Le carte suddette entreranno in vigore nello stesso giorno di pubblicazione del decreto di cui al comma precedente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.”.

• Gli articoli 10 ed 11 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 50, recante “Provvedimenti straordinari ed urgenti per la difesa e la valorizzazione dell'uva Italia”, così dispongono:  
“Art. 10. - L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a redigere la carta delle utilizzazioni agricole e forestali dei suoli siciliani, relativa sia alle situazioni attuali che alle capacità d'uso, avvalendosi della collaborazione delle facoltà di agraria delle Università degli studi di Palermo e di Catania. La carta di cui al presente articolo sostituisce ad ogni effetto le carte previste dall'art. 28 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, dall'art. 24 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36 e dall'art. 9 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 86 e successive modifiche.”.

“Art. 11. - L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, ai fini della redazione della carta prevista dall'articolo precedente, è autorizzato ad apportare, d'intesa con le Università interessate, le opportune modifiche alle convenzioni già stipulate per la redazione delle carte sostituite, osservando le disposizioni dell'art. 16 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24 e dell'art. 2, secondo

comma, della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19 e successive modifiche, nonché ai programmi esecutivi delle medesime convenzioni, approvati dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

I tempi di redazione della carta delle utilizzazioni agricole e forestali dei suoli saranno stabiliti nei programmi esecutivi di cui al primo comma.

Per la redazione della carta, l'Università degli studi di Palermo dovrà utilizzare apposite aerofotogrammetrie rilevate per tutto il territorio siciliano successivamente al 31 agosto 1984 e dovrà fornire all'Università degli studi di Catania le aerofotogrammetrie relative ai territori ai quali avrà riguardo l'attività di questa Università.

I fondi già attribuiti alle Università degli studi di Catania e Palermo per la redazione delle carte sostituite possono essere utilizzati per la redazione della carta delle utilizzazioni agricole e forestali dei suoli siciliani, in relazione alle convenzioni ed ai programmi esecutivi di cui al primo comma. Per le stesse finalità è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 3.500 milioni, di cui lire 1.700 milioni per l'esercizio finanziario 1984 e lire 1.800 milioni per l'esercizio finanziario 1985.

Le sezioni operative e quelle periferiche dell'assistenza tecnica, istituite con la legge regionale 1 agosto 1977, n. 73, possono essere autorizzate, su richiesta delle Università degli studi di Catania e di Palermo, a prestare la propria attività per lo svolgimento di specifici compiti inerenti alla realizzazione della carta suindicata.

Per quanto non espressamente richiamato dall'articolo precedente e dal presente articolo, sono abrogate le disposizioni del l'art. 28 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, dell'art. 24 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36, dell'art. 9 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 86.”.

**NOTA ALL'ART. 54, COMMA 1, LETT. C):**

• L'art. 9 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 73, recante “Provvedimenti in materia di assistenza tecnica e di attività promozionali in agricoltura”, così dispone:  
“Le sezioni di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 2 svolgono le loro attività in conformità ai programmi preventivi annuali, ed alle relative varianti autorizzate, che saranno redatti dalle stesse in base alle indicazioni ed alle direttive determinate con le modalità previste dall'art. 6 della presente legge. Negli stessi programmi verranno opportunamente distinte eventuali azioni ed interventi concernenti l'informazione socio-economica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste approva e rende esecutivi i programmi anzidetti entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, provvedendo contestualmente all'emissione di ordini di accreditamento, per l'intero importo dei singoli programmi approvati a favore dei funzionari preposti alle sezioni stesse, i quali sono considerati funzionari delegati ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme in materia di contabilità generale e sono obbligati alla



rendicontazione annuale delle somme accreditate.

Al coordinamento operativo ed amministrativo delle sezioni specializzate ed operative provvede l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste che esercita altresì i controlli ritenuti necessari.

L'Assessore regionale per le finanze è autorizzato ad assicurare, d'intesa con l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste e nei limiti delle disponibilità, recate da un apposito capitolo istituito nella rubrica destinata al "Provveditorato ed autoparco della Regione", le dotazioni finanziarie, nonché quelle mobili ed immobili necessarie per consentire all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste l'espletamento dei compiti attribuitigli dalla presente legge."

**NOTA ALL'ART. 54, COMMA 2:**

• L'art. 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, recante "Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione", rubricato "Bilanci", così dispone:

- “1. I bilanci di previsione, le variazioni di bilancio, i bilanci consuntivi e i regolamenti di enti, aziende e istituti regionali, devono essere trasmessi dagli organi di tutela e vigilanza, prima dell'approvazione, all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze per l'acquisizione del parere che deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di ricevimento. Trascorso tale termine il parere si intende reso favorevolmente. Resta fermo l'obbligo per l'Assessorato di concludere l'iter istruttorio del parere. In caso di osservazioni, richieste di chiarimenti o nuovi elementi di giudizio, integrazioni di documentazione acquisibili anche attraverso visite ispettive, che possono essere effettuate una sola volta, il termine è ridotto a dieci giorni che decorrono dalla data di ricevimento della risposta da parte degli enti, delle aziende e degli istituti regionali.
2. Il parere dell'Assessorato del bilancio e delle finanze, preventivo e obbligatorio, accerta la conformità degli atti alle norme di contabilità e valuta il contenuto delle relazioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 17 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 introdotti con l'art. 21 della presente legge.
3. Le variazioni di bilancio effettuate da enti, aziende e istituti regionali discendenti da utilizzazioni del fondo di riserva o da storni sono immediatamente esecutive e devono essere trasmesse per conoscenza all'amministrazione vigilante unitamente al parere del collegio dei revisori.
4. L'istituto della perenzione amministrativa di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 12 della legge regionale 4 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni non si applica agli enti di cui al comma 1.
5. Gli enti, istituti ed aziende regionali per le richieste di pareri si avvalgono, per il tramite delle amministrazioni di tutela e vigilanza, degli uffici regionali.
6. I contributi per le spese di funzionamento di enti, aziende ed istituti regionali sono erogati in due semestralità anticipate. L'erogazione della seconda semestralità è condizionata alla presentazione del conto consuntivo dell'anno

precedente e deve essere effettuata al netto dell'avanzo di amministrazione utilizzabile determinato con il predetto conto; qualora l'importo dell'avanzo dovesse risultare superiore alla seconda semestralità, detto maggiore importo è conguagliato con l'erogazione della successiva semestralità.

7. I trasferimenti a carico del bilancio della Regione a favore degli enti di cui al comma 1 sono erogati con mandati diretti, fatte salve diverse modalità previste da specifiche disposizioni legislative.
8. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 si applicano anche alle Aziende unità sanitarie locali, alle Aziende ospedaliere, alle Aziende policlinico, all'Istituto zooprofilattico sperimentale per la Sicilia e al Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario (CEFPAS), con sede in Sicilia."

**NOTE ALL'ART. 54, COMMA 3:**

• L'art. 28 della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21, recante "Trasformazione dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia in Ente di sviluppo agricolo", all'ultimo comma così dispone:  
"Il direttore generale è nominato a seguito di pubblico concorso per titoli."

• L'art. 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento", rubricato "Modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali", al comma 4 così dispone:

"4. L'incarico di dirigente generale è conferito con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, a dirigenti di prima fascia, e nel limite di un terzo, che può essere superato in caso di necessità di servizio e nel rispetto del limite numerico di cui alla tabella A allegata alla presente legge, a dirigenti di seconda fascia ovvero a soggetti di cui al comma 8."

• Il decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2001, n. 10, reca "Recepimento dell'accordo per il rinnovo contrattuale del personale regionale e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, con qualifiche non dirigenziali per il biennio economico 2000/2001 - Accordo ponte per la dirigenza e trattamento accessorio per i componenti degli uffici di Gabinetto - Nuovo ordinamento professionale del personale - Contratto collettivo regionale di lavoro dell'Area della dirigenza".

**NOTE ALL'ART. 55, COMMA 1:**

• L'art. 13 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, recante "Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate", rubricato

“Disposizioni in materia idrica”, così dispone:

- “1. Al fine di assicurare il corretto funzionamento dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, per l’anno 2002 è assegnato al predetto ente un contributo straordinario di 8 milioni di euro.
2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a 8 milioni di euro per l’anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al capitolo n. 1730 “Fondo da ripartire per l’orientamento e la modernizzazione del settore forestale e del settore agricolo” dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Fatto salvo quanto previsto per l’affidamento del servizio idrico integrato dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, e dalle relative disposizioni di attuazione, nei casi in cui la realizzazione di schemi idrici ad uso plurimo a prevalente scopo irriguo avvenga con il concorso finanziario di altri soggetti pubblici o privati, i soggetti titolari del finanziamento pubblico di cui all’art. 141, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono gestire tali schemi idrici tramite società di cui mantengano la maggioranza ineccepibile. I rapporti fra azionisti e società sono disciplinati da una convenzione contenente, a pena di nullità, gli obblighi ed i diritti tra le parti.
- 4-bis. Alle imprese agricole, singole e associate, e alle cooperative agricole di conduzione, ricadenti nei territori danneggiati dalla siccità negli anni 2000, 2001 e 2002, dichiarata eccezionale con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, che abbiano subito danni in uno dei predetti anni, sono concesse le provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, secondo procedure e modalità in essa previste, integrate dalle disposizioni del presente articolo.
- 4-ter. Alle imprese di cui al comma 4-bis, sono concessi, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 4-octies, finanziamenti decennali a tasso agevolato, per il pagamento delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, comprese quelle scadute e non pagate, già prorogate o in corso di proroga, poste in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e con scadenza entro il 31 marzo 2003.
- 4-quater. I consorzi di bonifica e gli altri enti che gestiscono la distribuzione di acqua per l’irrigazione, operanti nei territori delimitati ai sensi del comma 4-bis, che a causa della carenza idrica hanno dovuto sospendere anche parzialmente l’erogazione dell’acqua per usi irrigui, possono concedere per gli anni 2001 e 2002 l’esonero dal pagamento dei contributi dovuti per la gestione dell’irrigazione e la riduzione fino al cinquanta per cento degli oneri consortili.
- 4-quinquies. Agli enti di cui al comma 4-quater, che registrano minori entrate a seguito dell’applicazione delle misure di cui al medesimo comma, sono

concessi contributi fino al novanta per cento delle spese non coperte a causa del minore gettito conseguito e, comunque, nel limite delle risorse finanziarie disponibili.

- 4-sexies. Nell’ambito delle risorse finanziarie di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 e decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, un importo pari a 10 milioni di euro a partire dall’anno 2002 è destinato al finanziamento del fondo di riassicurazione dei rischi atmosferici di cui all’art. 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
- 4-septies. Ai fini del mantenimento degli impegni assunti dai beneficiari delle misure contenute nei “Piani di sviluppo rurale” (PSR) e nei “Programmi operativi regionali” (POR), costituiscono causa di forza maggiore riconosciuta dalle dichiarazioni di stato di calamità, tutti gli interventi che comportano il ridimensionamento temporaneo del potenziale produttivo aziendale, resisi necessari e non procrastinabili per non pregiudicare ulteriormente la produttività delle aziende stesse, a causa della perdurante siccità che ha colpito le regioni dell’Italia meridionale nel corso dell’attuale annata agraria. Con successivo provvedimento, il Ministro delle politiche agricole e forestali, d’intesa con le regioni interessate, stabilirà tempi e modalità di ricostituzione del potenziale produttivo ridimensionato a causa degli eventi siccitosi in questione. Per la campagna 2002, alle imprese di cui al comma 4-bis sono fatti salvi i diritti individuali assegnati ai produttori di carni ovicaprine e di vacche nutrici che non possono ottemperare all’impegno di mantenere nel periodo di detenzione obbligatoria gli animali relativi alle due specie limitatamente ai territori di cui al comma 4-bis. La mancata o ridotta commercializzazione di latte delle imprese titolari di quota di cui al comma 4-bis, verificatasi nella campagna 2002-2003, non comporta la riduzione o la perdita del quantitativo individuale di riferimento di cui hanno titolarità. Tali misure si applicano fino alla fine della seconda campagna successiva alla cessazione dell’evento calamitoso.
- 4-octies. Per l’attuazione degli interventi di cui ai commi da 4-bis a 4-quinquies del presente articolo è autorizzato il limite di impegno complessivo di 18 milioni di euro. Alla relativa copertura si provvede, quanto a euro 12.900.000, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 7-ter, comma 5, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, quanto a 2,6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 121, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e quanto a 2,5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 144, comma 17, della citata legge n. 388 del 2000. Il limite di impegno è ripartito tra le regioni interessate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella misura di 8 milioni di euro senza alcun vincolo e di 10 milioni di euro in relazione ad analogo

cofinanziamento da parte delle regioni interessate.

4-nonies. Per assicurare la realizzazione, l'adeguamento funzionale e il ripristino di strutture irrigue di rilevanza nazionale nonché il recupero di risorse idriche disponibili, previsti nel "Programma nazionale per l'approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione", approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 18 aprile 2002, i limiti di impegno quindicennali di cui all'art. 141, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono incrementati di 15,494 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

4-decies. Al fine di supportare gli interventi e l'azione delle amministrazioni, degli enti territoriali nonché degli organismi interessati in materia di approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione, il Ministero delle politiche agricole e forestali assicura la raccolta di informazioni e dati sulle strutture e infrastrutture idriche esistenti, in corso di realizzazione o programmate per la realizzazione, avvalendosi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), degli enti vigilati nonché della SOGESID. Per le finalità del presente comma, è autorizzata anche l'utilizzazione delle risorse finanziarie attribuite all'ex AGENSUD per scopi di assistenza tecnica. Nell'assicurare il monitoraggio dell'attuazione degli interventi per l'approvvigionamento idrico e per lo sviluppo dell'irrigazione, si procede anche alla definizione dei pregressi rapporti amministrativi di tutte le opere avviate dall'ex AGENSUD anche al fine di pervenire alla definizione e individuazione, per la loro riprogrammazione, di eventuali economie di spesa sulle somme stanziare a valere sul Fondo di cui all'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96."

• La legge 14 febbraio 1992, n. 185, reca "Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale".

**NOTA ALL'ART. 55, COMMA 2:**

• L'art. 88 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002", rubricato "Fondi cofinanziamenti ed adesioni organismi ultraregionali", al comma 2 così dispone:  
"2. Con decreto dell'Assessore per il bilancio, su richiesta del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, le somme sono iscritte nelle apposite U.P.B. dei dipartimenti interessati."

**NOTA ALL'ART. 55, COMMA 3:**

• L'art. 58 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002", rubricato "Competitività nel settore agricolo", a seguito delle modifiche arretrate dalla disposizione che si annota risulta il seguente:

- "1. Al fine di agevolare la ripresa produttiva e la competitività del comparto agricolo siciliano, alle aziende agricole siciliane singole o associate, costituite anche in forma societaria, alle aziende esercenti l'attività di prima trasformazione di prodotti agricoli, alle cooperative, ai consorzi ed associazioni di produttori costituiti in forma societaria, gli istituti e gli enti anche regionali esercenti l'attività creditizia consentono la concessione di finanziamenti di soccorso ventennale, con preammortamento triennale, da destinare specificamente al pagamento di tutte le passività pregresse ad oggi contratte anche se non scadute, derivanti dall'attività, nonché quelle di esercizio e miglioramento, ivi compresi i ratei relativi a prestiti di dotazione per l'acquisto di attrezzature, macchine agricole ed animali.
2. I finanziamenti concessi dagli istituti di credito e dagli enti anche regionali, ai sensi del comma 1, sono regolati al tasso di riferimento vigente al momento della stipula fermo restando che sugli stessi può essere riconosciuto il concorso pubblico nel pagamento degli interessi nei limiti e con le modalità previste dall'art. 128, commi 5 e 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, senza ulteriori oneri a carico del bilancio della Regione.
3. Gli istituti e gli enti anche regionali esercenti l'attività creditizia possono prorogare, con durata concordata tra le parti, le passività di carattere agricolo, nonché i ratei relativi a prestiti di dotazione per l'acquisto di macchine agricole ed animali già scaduti o che andranno a scadere entro il 30 dicembre 2002, ancorché già prorogati purché contratte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge."

**NOTA ALL'ART. 55, COMMA 4:**

• Per l'art. 13 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, si veda nota sub art. 55, comma 1.

**NOTA ALL'ART. 56, COMMA 1, LETT. C):**

• L'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, recante "Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura", così dispone:

"Si considera a titolo principale l'imprenditore che dedichi all'attività agricola almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dall'attività medesima almeno due terzi del proprio reddito globale da lavoro risultante dalla propria posizione fiscale.

Il requisito del reddito e quello inerente al tempo dedicato all'attività agricola è accertato dalle regioni.

Il requisito della capacità professionale si considera presunto quando l'imprenditore che abbia svolto attività agricola sia in possesso di un titolo di

studio di livello universitario nel settore agrario, veterinario, delle scienze naturali, di un diploma di scuola media superiore di carattere agrario, ovvero di istituto professionale agrario o di altra scuola ad indirizzo agrario equivalente. Il detto requisito si presume, altresì, quando l'imprenditore abbia esercitato per un triennio anteriore alla data di presentazione della domanda l'attività agricola come capo di azienda, ovvero come coadiuvante familiare o come lavoratore agricolo: tali condizioni possono essere provate anche mediante atto di notorietà. Negli altri casi il requisito della capacità professionale è accertato da una commissione provinciale nominata dal presidente della giunta regionale e composta dai rappresentanti delle organizzazioni nazionali professionali degli imprenditori agricoli più rappresentative e da un funzionario della Regione che la presiede.

Le società sono considerate imprenditori agricoli a titolo principale qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo dell'attività agricola, ed inoltre:

- a) nel caso di società di persone qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale. Per le società in accomandita la percentuale si riferisce ai soci accomandatari;
- b) nel caso di società cooperative qualora utilizzino prevalentemente prodotti conferiti dai soci ed almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale;
- c) nel caso di società di capitali qualora oltre il 50 per cento del capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli a titolo principale. Tale condizione deve permanere e comunque essere assicurata anche in caso di circolazione delle quote o azioni. A tal fine lo statuto può prevedere un diritto di prelazione a favore dei soci che abbiano la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, nel caso in cui altro socio avente la stessa qualifica intenda trasferire a terzi a titolo oneroso, in tutto o in parte, le proprie azioni o la propria quota, determinando le modalità e i tempi di esercizio di tale diritto. Il socio che perde la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale è tenuto a darne comunicazione all'organo di amministrazione della società entro quindici giorni.”.

**NOTE ALL'ART. 59:**

- Per l'art. 45, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si veda nota sub art. 52.
- La legge 15 ottobre 1981, n. 590, reca “Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale”.

**NOTA ALL'ART. 60, COMMA 6:**

- L'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante “Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria”, rubricato “Legge

finanziaria”, al comma 2, lett. g), prevede che la legge finanziaria prevede, tra l'altro:

“g) alla determinazione, in apposita tabella, dell'importo da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria.”.

**NOTA ALL'ART. 62:**

• L'art. 14 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, recante “Provvedimenti per favorire la pratica delle attività sportive ed il potenziamento degli impianti sportivi nel territorio della Regione siciliana”, a seguito delle modifiche arretrate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:

“Ai fini della formulazione del piano di riparto di cui all'ultimo comma del precedente art. 13, in base ai programmi di attività, devono essere tenuti presenti i seguenti elementi preferenziali:

- a) l'istituzione e gestione di centri di preparazione sportiva e di formazione fisico-sportiva;
- b) il volume di attività svolta e documentata, nonché l'iniziativa promozionale di base;
- c) l'applicazione di un criterio di contenimento dei prezzi dei biglietti di ingresso agli spettacoli sportivi;
- d) l'utilizzazione di tecnici, istruttori ed animatori.

Nel piano per la concessione di contributi a favore delle iniziative dello sport sociale, giovanile e scolastico, sono riservati i seguenti finanziamenti nella misura massima del:

- a) 15 per cento a sostegno delle attività degli enti di promozione sportiva e del tempo libero;
- b) 20 per cento a sostegno delle spese di funzionamento dei centri di preparazione, di avviamento o di addestramento ad iniziativa degli enti locali, delle organizzazioni sportive e promozionali;
- c) 7,5 per cento a sostegno dell'attività scolastica ed iniziativa degli organi di autogoverno della scuola;
- d) 7,5 per cento a sostegno dell'organizzazione di manifestazioni sportive.

Dopo l'approvazione del piano di riparto l'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere agli enti, associazioni ed istituti beneficiari che ne facciano richiesta una anticipazione fino alla concorrenza del 50 per cento del contributo assegnato.

Alla liquidazione del contributo si provvede a conclusione dell'attività in funzione della quale il contributo stesso è assegnato, previa attestazione da parte del soggetto beneficiario dell'avvenuto svolgimento dell'attività, con la specifica analitica delle spese sostenute. La documentazione relativa alle dette spese deve essere conservata per dieci anni a cura del soggetto beneficiario del contributo al



fine di consentire la verifica da parte dell'Amministrazione regionale.”.

**NOTE ALL'ART. 63:**

• Gli articoli 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 59 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante “Disposizioni per l’attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese”, sono così rubricati: Art. 48. Aiuti all’investimento; Art. 50. Aiuti per l’apprendistato; Art. 51. Aiuti per la costituzione di forme associative; Art. 52. Crediti di gestione; Art. 53. Contributi per la partecipazione a mostre e fiere; Art. 54. Modalità di erogazione dei contributi per la partecipazione a mostre e fiere; Art. 55. Finanziamenti concessi dall’Artigiancassa; Art. 56. Infrastrutture produttive; Art. 57. Contributi aree attrezzate; Art. 59. Modifiche alla legge regionale 19 agosto 1999, n. 16.

• L’art. 1 della legge regionale 30 ottobre 2002, n. 16, recante “Disposizioni urgenti nei settori dell’artigianato, del commercio, della cooperazione e della pesca” è rubricato “Artigianato di servizi e di produzione”.

• Gli articoli 186 e 187 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, così dispongono:

“Art. 186. - Procedura automatica. -

1. La procedura automatica si applica qualora non risulti necessaria per l’attuazione degli interventi una attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario del programma di spesa. L’intervento è concesso in misura percentuale ovvero in misura fissa d’ammontare predeterminato, sulle spese ammissibili.
2. L’Assessore competente per materia determina previamente, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, l’ammontare massimo dell’intervento concedibile e degli investimenti ammissibili nonché le modalità di erogazione.
3. Per l’accesso agli interventi, l’interessato presenta una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa e dal presidente del collegio sindacale o, in assenza di quest’ultimo, da un revisore dei conti iscritto al relativo registro, attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l’accesso alle agevolazioni. L’interessato presenta altresì la documentazione e le informazioni necessarie per l’avvio dei procedimenti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.
4. Il soggetto competente accerta, secondo l’ordine cronologico di presentazione, esclusivamente la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e di quant’altro previsto dal comma 3.
5. Entro 30 giorni, l’intervento è concesso nei limiti delle risorse disponibili.
6. Qualora la dichiarazione sia viziata o incompleta, entro il medesimo termine di cui al comma 5, è comunicata all’impresa la richiesta di integrazione della documentazione ovvero il diniego all’intervento in caso di vizi insanabili.
7. L’impresa beneficiaria, entro sessanta giorni dalla realizzazione

dell’iniziativa, con le medesime forme e modalità di cui al comma 3, fornisce i documenti giustificativi delle spese sostenute, ivi compresi gli estremi identificativi degli eventuali impianti, macchinari o attrezzature acquistati, nonché una perizia giurata da un professionista competente nella materia, iscritto al relativo albo professionale, attestante l’inerenza dei costi sostenuti alle tipologie ammissibili e la loro congruità. Tale perizia giurata non è obbligatoria nel caso di interventi di sostegno dell’occupazione e nel caso di aiuti concessi nell’ambito del “de minimis”.

8. Il soggetto competente accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta entro il termine previsto dalle norme specifiche e comunque non oltre sessanta giorni dalla presentazione della documentazione stessa, fatti salvi i maggiori termini eventualmente previsti dalla normativa antimafia, provvede all’erogazione dell’intervento mediante unica somministrazione.”.

“Art. 187. - Procedura valutativa. -

1. La procedura valutativa si applica ai progetti o ai programmi organici e complessi. Il soggetto competente comunica i requisiti, le modalità e le condizioni concernenti i procedimenti, a “graduatoria” o a “sportello”, con avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana almeno novanta giorni prima del termine previsto per l’invio delle domande.
2. Nel procedimento a “graduatoria” sono regolati partitamente nel bando di gara i contenuti, le risorse disponibili, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande. La selezione delle iniziative ammissibili è effettuata mediante valutazione comparata, nell’ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati.
3. Nel procedimento a “sportello” è prevista l’istruttoria delle agevolazioni secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande nonché la definizione di soglie e condizioni minime, anche di natura quantitativa, connesse alle finalità dell’intervento ed alle tipologie delle iniziative per l’ammissibilità alla attività istruttoria. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell’intervento è disposta secondo il predetto ordine cronologico.
4. La domanda di accesso agli interventi è presentata con una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa e dal presidente del collegio sindacale o, in assenza di quest’ultimo, da un revisore dei conti iscritto al relativo registro, attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l’accesso alle agevolazioni e contenente tutti gli elementi necessari per effettuare la valutazione sia del proponente che della iniziativa per la quale è richiesto l’intervento. L’interessato presenta altresì la documentazione e le informazioni necessarie per l’avvio dei procedimenti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.
5. L’attività istruttoria è diretta a verificare il perseguimento degli obiettivi previsti dalle singole normative, la sussistenza dei requisiti soggettivi del

richiedente, la tipologia del programma e il fine perseguito, la congruità delle spese. Qualora l'attività istruttoria presupponga anche la validità tecnica, economica e finanziaria della iniziativa, la stessa è svolta con particolare riferimento alla redditività, alle prospettive di mercato e al piano finanziario per la copertura del fabbisogno finanziario derivante dalla gestione nonché la sua coerenza con gli obiettivi di sviluppo aziendale. Le attività istruttorie e le relative decisioni sono definite entro e non oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda.”.

**NOTA ALL'ART. 64, COMMA 2:**

• L'art. 10 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002”, così dispone:

“Imposta sulle assicurazioni. -

1. Il gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, spettante alla Regione siciliana ai sensi degli artt. 2 e 4 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, è attribuito alle province regionali, in conformità a quanto disposto dall'art. 60, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale attuativo previsto al comma 3 dello stesso articolo.
2. I concessionari della riscossione sono tenuti a comunicare i dati dei versamenti eseguiti in favore delle province regionali della Sicilia all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, dipartimento regionale finanze e credito.
3. I trasferimenti alle province regionali di cui all'art. 76 della presente legge sono ridotti per un importo pari al gettito riscosso per l'imposta sulle assicurazioni. Resta di competenza della Regione siciliana il gettito dell'imposta versato dalle società di assicurazione fino all'entrata in vigore della presente legge.”.

**NOTA ALL'ART. 64, COMMI 4 E 5:**

• Per l'art. 10 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, vedi la precedente nota all'art. 64, comma 2.

**NOTA ALL'ART. 64, COMMI 6, 7 E 8:**

• L'art. 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002”, a seguito delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:

“Assegnazioni agli enti locali. - 1. L'Assessore regionale per gli enti locali, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sentita la conferenza Regione, autonomie locali, determina i criteri ed i parametri per la ripartizione delle risorse attribuite agli enti locali ai sensi del comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni salvaguardando la funzionalità dei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.

1 bis. Nell'ambito delle assegnazioni agli enti locali la somma di 3.000 migliaia di euro viene destinata quale contributo ai comuni delle Isole minori, per il finanziamento del servizio di trasporto rifiuti via mare.

2. L'Assessore regionale per gli enti locali, sentita la conferenza Regione, autonomie locali, con proprio provvedimento antecedente alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1, da emanarsi di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, determina una variazione percentuale, in aumento o in diminuzione, delle assegnazioni medesime, in relazione ad indicatori che fanno riferimento ed incentivano lo sforzo tariffario e fiscale, la capacità di riscossione e la propensione agli investimenti dimostrati dagli stessi enti locali nell'anno precedente, tenuto conto del rapporto tra il numero dei dipendenti degli enti locali stessi e l'ammontare delle spese correnti.

3. I criteri di cui al comma 2 devono essere in linea con quanto stabilito dall'art. 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in tema di patto di stabilità. Le informazioni previste dal citato articolo devono essere parimenti inviate all'Assessorato regionale degli enti locali.

4. Una quota pari al 5 per cento delle risorse di cui al comma 1 riservate ai comuni rimane nella disponibilità dell'Assessore regionale per gli enti locali per essere attribuita, sotto forma di contributi straordinari finalizzati, in aggiunta ai benefici concessi dallo Stato, alla promozione e/o gestione ed alla realizzazione di forme associative e di cooperazione tra enti locali nonché per concedere contributi straordinari ai comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti colpiti da eventi calamitosi per i quali sono state emanate ordinanze previste dall'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni ovvero a favore di comuni che versano in particolari condizioni di disagio sulla base di appositi progetti di risanamento o di sviluppo economico e sociale. Un'ulteriore somma pari a 15.494 migliaia di euro da iscrivere in un apposito capitolo di spesa resta nella disponibilità dell'Assessore regionale per gli enti locali e viene dallo stesso gestita, quanto al 50 per cento per i rapporti, anche in convenzione, con le comunità alloggio per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile nell'ambito della competenza civile ed amministrativa, e quanto al restante 50 per cento per i rapporti anche in convenzione per i ricoveri nelle comunità alloggio e case famiglia dei pazienti dimessi dagli ex ospedali psichiatrici, con esclusione dei soggetti ricoverati presso i CTA, in quanto convenzionati con il servizio sanitario.

5. Con apposito decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali da emanarsi previo parere della Commissione legislativa permanente entro quaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite la misura, la durata e le modalità di erogazione dei contributi previsti al comma 4, tenendo conto del numero degli enti locali associati, dei servizi gestiti in comune e della durata dell'organismo costituito, in modo tale da erogare il massimo dei contributi nelle ipotesi di massima integrazione.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2002 le attribuzioni relative all'assegnazione dei fondi di cui all'art. 45, comma 5, della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 sono

trasferite all'Assessorato regionale degli enti locali.

7. Ai contratti stipulati dagli enti locali in attuazione di programmi di fuoriuscita predisposti ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, finanziati con i fondi regionali di cui al presente articolo, non si applicano i limiti relativi alle spese correnti previsti dall'art. 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

8. Sono abrogati i commi 2, 3, 4, 6 e 8 dell'art. 13, e l'art. 15 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8.

9. Il fondo per il miglioramento dei servizi di polizia municipale, istituito con il comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 1° agosto 1990, n. 17, è finanziato nell'ambito delle somme attribuite al fondo unico per le autonomie locali.

10. A tal fine l'Assessore regionale per gli enti locali, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sentita la conferenza Regione autonomie locali, riserva una quota da assegnare nel rispetto delle prescrizioni contenute nei commi 2 e 3 dell'art. 13 della legge regionale 1° agosto 1990, n. 17.

11. Restano in vigore le disposizioni contenute nell'art. 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 21, come sostituito dall'art. 16 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41 e modificato dall'art. 57, comma 10, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, relative all'istituzione ed al finanziamento del fondo efficienza servizi per il personale degli enti locali, in quanto compatibili con le vigenti disposizioni contrattuali.”.

#### NOTA ALL'ART. 64, COMMA 9:

- Il comma 15 dell'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, recante “Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione”, fa salve, in esecuzione dell'art. 18 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, e successive modifiche ed integrazioni, le assegnazioni al comune di Ragusa nella misura determinata per l'anno 1996 e cioè lire 8.236.480.000.

#### NOTA ALL'ART. 64, COMMA 10:

- La legge 8 novembre 2000, n. 328, reca “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”.

#### NOTA ALL'ART. 64, COMMA 11:

- L'art. 2 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002”, a seguito delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Servizio riscossione tributi. Accesso dei concessionari all'anagrafe comunale -

1. Al fine di pervenire a migliori risultati del servizio di esazione, i comuni della Regione devono fornire gratuitamente al concessionario del servizio riscossione tributi e alle amministrazioni finanziarie dello Stato territorialmente competenti i dati relativi ai propri archivi anagrafici dei cittadini. I comuni provvedono ad aggiornare i dati anagrafici forniti con

periodicità almeno trimestrale.

2. I comuni che già si avvalgono di sistemi informatici per la gestione dell'anagrafe devono, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sottoscrivere con il concessionario e con le amministrazioni finanziarie dello Stato territorialmente competenti un protocollo d'intesa contenente sia le tecniche per il trasferimento dei dati che i criteri di normalizzazione delle banche dati.
3. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, i comuni sono tenuti ad individuare l'unità organizzativa responsabile del procedimento di cui ai commi 1 e 2.
4. Il mancato adempimento agli obblighi di cui al presente articolo comporta per il comune una diminuzione del trasferimento dovuto per l'anno successivo ai sensi dell'art. 76 della presente legge pari al 3 per cento e l'intervento sostitutivo, previa diffida, da parte dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.
5. La mancata o difforme comunicazione da parte del concessionario al dipartimento regionale finanze e credito dell'inadempimento del comune dà luogo alle sanzioni amministrative di cui all'art. 15 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.”.

#### NOTE ALL'ART. 64, COMMA 13:

- Il comma 7 dell'art. 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, recante “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2000”, abrogato dall'art. 14, comma 1, della legge regionale 18 dicembre 2000, n. 26, così disponeva: “7. Una ulteriore quota del fondo, pari al costo del trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori, rimane nella disponibilità dell'Assessorato regionale degli enti locali per essere assegnata ai comuni interessati, che documentano la spesa sostenuta nell'anno precedente, in rapporto al costo per il trasporto con il servizio pubblico di linea e per l'effettiva frequenza.”.

- L'art. 9 della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14, recante “Norme per l'erogazione del buono scuola ed interventi per l'attuazione del diritto allo studio nelle scuole dell'infanzia, elementari e secondarie”, ha disposto che per l'anno 2002 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8.

#### NOTA ALL'ART. 64, COMMA 15:

- L'art. 12 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, recante “Interventi nei comparti produttivi, altre disposizioni di carattere finanziario e norme per il contenimento, la razionalizzazione e l'acceleramento della spesa.”, al comma 1, così dispone: “Nell'ambito dei trasferimenti alle Province regionali per le spese correnti, lire 15.000 milioni sono destinati e per la gestione dei licei linguistici e musicali



attualmente gestiti da tali enti nonché per gli altri fini istituzionali degli enti stessi.”.

**NOTA ALL'ART. 65, COMMA 1:**

• La legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, recante “Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi”, ha introdotto con modificazioni, nell’ambito del territorio della Regione siciliana, la legge 11 febbraio 1994, n. 109 “Legge quadro in materia di lavori pubblici”; l’art. 8 ha sostituito l’art. 14 della citata legge 109 del 1994 e disciplina la programmazione dei lavori pubblici prevedendo che l’attività di realizzazione dei lavori si svolga sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali predisposti e aggiornati, nel rispetto del documento di programmazione economico-finanziaria e degli altri strumenti programmatori pubblici, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso.

**NOTA ALL'ART. 66, COMMA 1:**

• L’art. 4 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, recante “Disposizioni in materia di lavoro e occupazione. Norme di proroga e di finanziamento degli oneri per il contingente dell’arma dei carabinieri operante in Sicilia”, così dispone:

“Interventi per l’occupazione affidati agli enti locali. - 1. L’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione è autorizzato a ripartire annualmente alle province ed ai comuni dell’isola una somma prelevata dal fondo siciliano per l’assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, da destinare ad interventi per l’occupazione. La ripartizione sostituisce il finanziamento di cantieri di lavoro regionali in favore degli enti locali.

2. Le province ed i comuni istituiscono a tal fine un “Fondo per l’occupazione” nel quale confluiscono le somme di cui al comma 1. Gli enti di cui al presente articolo potranno fruire della ripartizione annuale qualora il proprio “Fondo per l’occupazione” sia cofinanziato con risorse finanziarie dalle amministrazioni interessate.

3. Il cofinanziamento dovrà essere di almeno il 5 per cento per i comuni fino a 10.000 abitanti, di almeno il 20 per cento per i comuni dai 10.000 fino a 50.000 abitanti, di almeno il 30 per cento per tutti gli altri comuni e per le province. Ai fini del cofinanziamento gli enti possono utilizzare anche i fondi di cui all’art. 45, comma 1, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.

4. Le province ed i comuni possono utilizzare i fondi di cui al comma 1 per finanziare:

a) interventi di incentivazione e di sostegno a nuove attività imprenditoriali, a tutte le forme di lavoro autonomo nonché ad attività che comportano l’esercizio di arti e professioni. I limiti delle agevolazioni, sotto forma di contributi in conto capitale, mutui agevolati e contributi di esercizio non potranno essere superiori a quelli previsti dagli artt. 4 e 5 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85.

Deve essere data precedenza all’approvazione di progetti presentati dai soggetti di cui alle lett. a) e b) dell’art. 25, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) l’istituzione e la gestione diretta di cantieri di lavoro. I cantieri potranno essere gestiti secondo le vigenti disposizioni in materia di cantieri regionali, per quanto attiene all’incidenza della manodopera, mentre per l’acquisto e la fornitura dei materiali e dei noli gli enti vi provvedono con riferimento ai prezzi ricorrenti nel mercato locale, che non possono in ogni caso superare quelli ricompresi nel prezzario regionale vigente per le opere pubbliche. Gli enti possono altresì affidare la gestione totale o parziale dei cantieri di lavoro, secondo la normativa vigente in materia di appalti, a società cooperative composte per almeno 2/3 da soggetti di cui all’art. 25, comma 5, lett. a) e b), della legge 23 luglio 1991, n. 223;

c) il cofinanziamento dei contratti di diritto privato ai sensi dell’art. 12, comma 6, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni.

5. L’Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione è autorizzato a finanziare, nel 2002 e nel 2003, interventi straordinari per l’occupazione, a seguito di declaratoria della Giunta regionale che individua gli enti beneficiari e nell’ambito delle disponibilità finanziarie del fondo siciliano per l’assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, per un importo sino a 5.000 migliaia di euro, agli enti locali colpiti da calamità naturali a seguito di eventi sismici, vulcanici o idrogeologici, in deroga alle procedure di riparto di cui al comma 1. Per gli interventi di cui al presente comma non trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, lett. a) e c).

6. Gli interventi di cui al comma 5 devono riguardare il ripristino dello status quo ante delle strutture e dei siti colpiti e la realizzazione di opere miranti all’abbattimento delle barriere architettoniche.”.

**NOTA ALL'ART. 67, COMMA 4:**

• L’art. 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, recante “Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione”, così dispone:

“Trasformazione dei fondi a gestione separata istituiti presso l’IRCAC. -

1. I fondi a gestione separata, istituiti presso l’IRCAC per la concessione di garanzie con l’art. 1 della legge regionale 26 aprile 1972, n. 28, con l’art. 3 della legge regionale 30 luglio 1973, n. 28, con l’art. 19 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24 e con l’art. 93 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 (Cooperfidi), sono soppressi e le disponibilità sono versate in un unico fondo a gestione separata da destinare agli interventi previsti dalla vigente normativa sul credito agevolato a favore delle cooperative.
2. Nel fondo costituito in virtù delle disposizioni di cui al comma 1 confluiscono altresì i fondi di cui all’art. 3 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, con



le correlative attività, ad eccezione del fondo di dotazione.

3. Nel fondo costituito in virtù delle disposizioni di cui al comma 1 confluiscono, con le correlative attività, altresì i fondi di cui all'art. 3 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, all'art. 1 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, e all. 1 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 29, ad eccezione del fondo di dotazione e delle riserve ricostituite integralmente con il bilancio 1997. Le ulteriori riserve ricostituite con il bilancio 1998 sono riversate al fondo unificato con il bilancio 1999. Le disponibilità rivenienti sul fondo così unificato possono essere destinate a qualsiasi forma di intervento previsto dalla normativa vigente.”.

**NOTA ALL'ART. 68, COMMA 1:**

- Il decreto legislativo C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, reca “Provvedimenti per la cooperazione”, ed è stato ratificato, con modificazioni, con legge 2 aprile 1951, n. 302.

**NOTA ALL'ART. 69, COMMI 1 E 2:**

- La legge 19 dicembre 1992, n. 488, reca: “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64 in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive”.

**NOTA ALL'ART. 69, COMMA 2:**

Il Regolamento CE n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, è relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore (de minimis).

**NOTE ALL'ART. 69, COMMI 4, 5, 6 E 8:**

- L'art. 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, recante “Provvedimenti straordinari per lo sviluppo industriale” ha istituito presso l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.), a carico del bilancio della Regione, un fondo regionale, a gestione separata, destinato a finanziamenti per l'impianto, la trasformazione e l'ampliamento di stabilimenti industriali. Le disponibilità e i rientri in conto capitale degli stanziamenti che, ai sensi dei commi che si annotano, sono trasferiti sul fondo di cui al sopraccitato art. 11, della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, hanno riguardo a fondi relativi, rispettivamente, a finanziamenti ad istituti ed aziende di credito, a finanziamenti di commesse acquisite da imprese industriali, ad agevolazioni finanziarie per l'utilizzo di aree e fabbricati di opifici dismessi o disattivati, al fondo per l'anticipazione del contributo CASMEZ, al fondo di rotazione a gestione separata per la concessione di credito agevolato in favore degli operatori del settore dei materiali lapidei di pregio, alle locazione finanziaria agevolata di beni mobili ed immobili in favore delle piccole e medie imprese industriali, ivi comprese quelle di costruzione edilizia, nonché le cooperative operanti nei predetti settori.

- L'art. 26 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, recante “Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia”, rubricato “Prestiti partecipativi”, così dispone:
  - “1. Al fine di favorire e promuovere in Sicilia la creazione e lo sviluppo dell'imprenditoria, l'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a concedere contributi in conto interessi in favore delle piccole e medie imprese industriali e di servizi operanti in Sicilia, nonché di quelle imprese che commercializzano i prodotti industriali siciliani, che perfezionino prestiti partecipativi con gli enti creditizi operanti in Sicilia. A tali prestiti possono accedere anche imprese industriali operanti in Sicilia incluse quelle di impiantistica - con eccezione di quelle elettriche e petrolchimiche, le raffinerie e i cementifici - i cui parametri non rientrino tra quelli definiti dall'Unione europea per le piccole e medie imprese.
  2. Per l'individuazione delle piccole e medie imprese si applicano le disposizioni emanate al riguardo dall'Unione europea.
  3. I prestiti partecipativi sono finanziamenti concessi alle piccole e medie imprese condotte sotto forma di società di capitale che dispongano già di un capitale sociale di importo non inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni. I prestiti partecipativi sono destinati ad adeguare la struttura finanziaria delle piccole e medie imprese a fronte delle esigenze connesse a programmi di sviluppo comportanti un incremento del fabbisogno finanziario aziendale. I programmi possono riguardare la realizzazione di nuovi investimenti fissi, l'attività produttiva ed il potenziamento della rete commerciale. I prestiti partecipativi sono altresì destinati ad adeguare le strutture finanziarie delle imprese industriali i cui parametri non rientrino tra quelli definiti dall'Unione europea per le piccole e medie imprese operanti in Sicilia e presenti nei mercati a elevata tecnologia e concorrenza internazionale, o sottoposte a processi di rapida innovazione tecnologica, con nuovi investimenti fissi di potenziamento dell'attività produttiva.
  4. Ai prestiti partecipativi si applica un tasso di interesse annuo non inferiore al 36 per cento del tasso di riferimento vigente al momento della stipula dell'atto, che sarà annualmente incrementato in rapporto ai risultati economici conseguiti nell'esercizio precedente, e non potrà superare in ogni caso la misura del tasso di riferimento medesimo. Per le imprese che non rientrano nei parametri definiti dall'Unione europea per le piccole e medie imprese, l'ammontare dell'aiuto non potrà superare i limiti massimi stabiliti nella decisione della Commissione europea dell'1 marzo 1995.
  5. L'onere della remunerazione grava sulla società che utilizza il prestito mentre le quote di capitali di ammortamento saranno corrisposte dai soci. Nel caso in cui questi non dovessero assolvere ai loro obblighi di rimborso, dovrà provvedere in via sussidiaria la società.
  6. I prestiti partecipativi hanno una durata minima di quattro anni e massima di otto anni, ivi compreso un eventuale periodo di preammortamento non superiore ad un anno.

7. Le operazioni sono assistite da garanzie reali e/o personali da prestarsi in via principale da parte dei soci ed in via sussidiaria dalla società beneficiaria. Tali operazioni possono essere assistite dalle garanzie sussidiarie e/o integrative vigenti al momento della stipula del contratto di finanziamento.

8. L'entità del contributo in conto interessi di cui al comma 1 è pari alla differenza tra il tasso di riferimento fissato mensilmente per il settore industriale dal Ministro del tesoro ed il tasso agevolato fissato dal comma 4.

9. Il Comitato regionale per il credito ed il risparmio, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria, fissa entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo, i criteri da seguire nella scelta dei settori specifici da ammettere alle agevolazioni, la misura massima del finanziamento concedibile e quant'altro è necessario in ordine all'attivazione del sistema di intervento di cui al presente articolo.

10. Per le finalità del presente articolo è autorizzato per l'esercizio finanziario 1995 il limite di impegno decennale di lire 10.000 milioni. La spesa derivante dall'applicazione del presente articolo trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 03.02.00. All'onere di lire 10.000 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1995 si provvede con le disponibilità del capitolo 64991.

11. Per le finalità del presente articolo il fondo di rotazione di cui all'articolo 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, è incrementato della somma di lire 20.000 milioni. Detto stanziamento verrà utilizzato in via esclusiva per la concessione da parte del Comitato amministrativo di cui all'art. 10 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni, di finanziamenti secondo i criteri fissati dal presente articolo.

12. All'onere di lire 20.000 milioni derivante dall'applicazione del comma 11 si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 64990.

13. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo possono essere integrate con fondi comunitari nel quadro degli obiettivi fissati dall'Unione europea per l'Asse industria e servizi.”.

#### **NOTA ALL'ART. 69, COMMA 7:**

L'art. 22 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, recante “Provvidenze straordinarie per l'economia siciliana”, a seguito delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Il fondo di cui all'art. 5 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, è altresì incrementato di lire 15.000 milioni per la concessione di finanziamenti commisurati al cinquanta per cento dell'ammontare delle forniture e lavorazioni acquisite dopo l'entrata in vigore della presente legge, sia in applicazione delle riserve previste dall'art. 107 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, dall'art. 17, della legge 1 marzo 1986, n. 64, e dall'art. 29 della presente legge, sempreché non fruiscono di altre agevolazioni nei termini di pagamento,

sia in forza di contratti non rientranti nelle predette riserve e convenuti con imprese pubbliche o private, sempreché la loro esecuzione richieda tempi tecnici e/o immobilizzi finanziari di particolare impegno.

I benefici di cui al presente articolo sono concessi anche alle imprese di costruzioni industriali, impiantistiche e di manutenzione, nonché ai consorzi di imprese costituiti in prevalenza da aziende singolarmente ammissibili a fruire delle agevolazioni.

L'importo massimo dei finanziamenti di cui all'art. 16 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 38, concedibili sul fondo di cui all'art. 5 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, incrementato come all'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 108, e successive modifiche ed integrazioni, è fissato in lire 2.500 milioni. Per i consorzi di imprese l'importo massimo del finanziamento è fissato in lire 4.000 milioni. Tali limiti possono essere elevati con decreto dell'Assessorato regionale per l'industria.

I finanziamenti di cui al terzo comma sono concessi sotto forma di apertura di credito al tasso annuo fissato dall'art. 49 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 57, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, non possono avere durata superiore a tre anni e sono assistiti da procura irrevocabile all'incasso dell'importo delle commesse, integrata da polizza fidejussoria rilasciata da primaria compagnia di assicurazione o da società finanziarie iscritte nell'elenco di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in misura non inferiore al 30 per cento del credito nascente dal finanziamento concesso, ovvero da garanzia rilasciata da consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi aventi i requisiti di cui all'art. 97 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, in misura non inferiore al 60 per cento del credito nascente da finanziamento concesso.

Stipulato il contratto di finanziamento e acquisita la documentazione legale e le previste garanzie, l'impresa beneficiaria potrà fruire di un primo utilizzo dell'apertura di credito per non più del quindici per cento dell'ammontare del finanziamento a titolo di anticipazione non ripetibile sui costi iniziale della commessa, da detrarre in sede di successivo utilizzo, in base alla documentazione di spesa sostenuta.

L'utilizzo dei finanziamenti e gli eventuali successivi riutilizzi nell'ambito della stessa commessa - qualora sia finanziabile per un importo superiore al limite massimo concedibile - non può superare l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di materiali e per i costi di trasformazione, per la realizzazione delle commesse o comunque il cinquanta per cento del credito ceduto al netto dei pagamenti via via effettuati dal committente.

L'apertura di credito potrà successivamente essere riutilizzata, ferma restando la durata massima della operazione di anni tre, fino all'importo originariamente accordato, sempreché la ditta finanziata dimostri di avere acquisito altre proporzionali commesse aventi le caratteristiche previste dal primo comma del presente articolo e ne abbia ceduto il relativo credito o abbia rilasciato delega per l'incasso.

Le direttive per l'attuazione del presente articolo vengono impartite con decreto dell'Assessore regionale per l'industria.”.

**NOTE ALL'ART. 69, COMMA 8:**

• Per il decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, vedi nota all'art. 69, commi 1 e 2.

• La circolare 14 luglio 2000, n. 900315, “D.M. 20 ottobre 1995, n. 527 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, modificato ed integrato dal D.M. 31 luglio 1997, n. 319 e dal D.M. 9 marzo 2000, n. 133, concernente il regolamento di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sulle modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del paese”, emanata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 28 luglio 2000, supplemento ordinario n. 122.

**NOTA ALL'ART. 70, COMMA 1:**

• L'art. 26 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, recante “Disciplina dei consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione della Sicilia”, così dispone:  
“Acquisizione dei terreni. - L'Assessore regionale per l'industria è autorizzato ad anticipare ai consorzi di cui alla presente legge le somme occorrenti all'acquisizione, anche mediante espropri, dei terreni necessari per l'insediamento o l'ampliamento delle iniziative industriali.  
Con decreto da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale per l'industria, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, provvederà a regolare le modalità di utilizzazione ed i tempi di restituzione delle somme anticipate.”.

**NOTA ALL'ART. 70, COMMA 2:**

• L'art. 29 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, recante “Disciplina dei consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione della Sicilia”, così dispone:  
“Contributi. - L'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a concedere ai consorzi di cui alla presente legge i seguenti contributi:  
a) contributi integrativi ragguagliati alla differenza fra il prezzo di acquisizione dei terreni ed il prezzo corrisposto dagli imprenditori ai sensi del precedente art. 25;  
b) contributi annui per spese di funzionamento e di organizzazione dei consorzi. Tali contributi vengono concessi sulla base dei dati risultanti dal bilancio di previsione adottato dagli organi del consorzio e corredato del parere analitico del collegio dei revisori in misura non superiore al 90 per cento delle spese correnti, con particolare riguardo agli oneri diretti e riflessi per gli organi, per il personale in servizio ed in quiescenza;

c) ... ..

d) contributi per spese di gestione diretta ed indiretta di infrastrutture e di servizi comuni nella misura massima del 50 per cento della spesa sostenuta, restando a carico delle imprese o enti fruitori la restante parte.”.

**NOTA ALL'ART. 70, COMMA 3:**

• I commi 2 e 3 dell'art. 102 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, recante: “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001”, così, rispettivamente, dispongono:  
“2. In dipendenza delle disposizioni di cui al comma 1 le disponibilità dei capitoli di spesa sotto elencati confluiscono nel fondo, di cui all'art. 39 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, per essere successivamente iscritti nei pertinenti capitoli relativi alle misure del P.O.R. con le modalità di cui al predetto art. 39, ovvero direttamente in detti capitoli del P.O.R.:  
a) Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste: capitoli: 542004, 542802, 542803, 542806, 542835, 542838, 542839, 542860, 542862, 550005, 550006, 550007, 550008, 550011, 550014, 550801;  
b) Assessorato regionale dell'industria: capitoli: 642401, 642402, 645604;  
c) Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione: capitoli: 776003, 776007, 776010, 776401.

3. Con decorrenza dall'esercizio 2002 i capitoli elencati nel comma 2 sono soppressi”.

**NOTA ALL'ART. 71, COMMA 1:**

• I commi 1 e 2 dell'art. 19 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, recante “Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della Regione siciliana in materia urbanistica”, così, rispettivamente, dispongono:  
“Decorsi i termini per l'approvazione del piano regolatore generale, del regolamento edilizio, del programma di fabbricazione e dei piani particolareggiati senza che sia intervenuta alcuna determinazione di approvazione con modifiche di ufficio, di rielaborazione totale o parziale degli stessi, da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, i predetti strumenti urbanistici diventano efficaci a tutti gli effetti.  
La susseguente determinazione dell'Assessorato, da effettuarsi nel termine perentorio di centottanta giorni, deve fare salvi tutti i provvedimenti emessi dal comune nelle more dell'intervento assessoriale”.

**NOTA ALL'ART. 73, COMMA 1:**

• L'art. 56 della legge regionale 1 ottobre 1956, n. 54, recante “Disciplina della ricerca e coltivazione delle sostanze minerali nella Regione”, a seguito della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:  
“Il permesso e la concessione non possono essere ceduti, a qualsiasi titolo, senza

la preventiva autorizzazione dell'Assessore per l'industria e commercio. La cessione non preventivamente autorizzata è nulla e comporta la decadenza dal diritto, che è pronunciata dall'Assessore per l'industria e commercio, sentito il Consiglio regionale delle miniere, ai sensi degli artt. 20 e 48.

Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali, il soggetto titolare che abbia ceduto il permesso o la concessione a terzi, senza la preventiva autorizzazione di cui al comma 1, può presentare istanza di autorizzazione in sanatoria alla suddetta cessione nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, purché il soggetto concessionario sia in possesso dei necessari requisiti di legge. Il soggetto cessionario è tenuto al pagamento dei relativi oneri concessori anche riferiti ad anni pregressi.”.

**NOTE ALL'ART. 74, COMMA 1:**

• La legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, reca “Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi”.

• Il comma 34 dell'art. 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)”, così dispone: “34. Per il completamento degli interventi per la continuità territoriale della Sicilia, di cui agli artt. da 133 a 137 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'anno 2002, alla Regione Sicilia sono assegnate ulteriori risorse finanziarie per complessivi 51.645.689,91 euro.”.

**NOTE ALL'ART. 75:**

• Per quanto attiene al D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509, si rinvia al testo coordinato di seguito pubblicato.

**NOTA ALL'ART. 76, COMMA 3:**

• Il comma 8 dell'art. 3 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, così dispone: “8. Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile. La regione disciplina le cause di risoluzione del rapporto con il direttore amministrativo e il direttore sanitario. Il trattamento economico del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo è definito, in sede di revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, anche con riferimento ai trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale per le posizioni apicali della dirigenza medica e amministrativa.”.

**NOTA ALL'ART. 77, COMMI 1, 2 E 3:**

• L'art. 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante “Disposizioni per l'attuazione del P.O.R. 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese”, a seguito delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:

**“Aiuti al bed and breakfast. -**

1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti eroga contributi nell'ambito del massimale previsto per gli aiuti “de minimis” ai soggetti che, avvalendosi della propria organizzazione familiare, utilizzano parte della loro abitazione, fino ad un massimo di cinque camere ed un massimo di venti posti letto, fornendo alloggio e prima colazione.
- 1 bis. L'attività di bed e breakfast può essere esercitata anche in locali non di proprietà. Circa le modalità valgono le norme previste ai commi successivi. L'esercizio di attività in locali in affitto non prevede l'erogazione dei contributi di cui al comma 10 da parte dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti e/o da parte di enti all'uopo delegati.
2. L'attività ricettiva di cui al comma 1, in qualsiasi forma giuridica esercitata, deve assicurare i servizi minimi stabiliti dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.
3. I locali delle unità di cui al comma 1 devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti per l'uso abitativo dalle leggi e regolamenti.
4. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile e comporta per i proprietari delle unità abitative l'obbligo di adibire ad abitazione personale l'immobile medesimo.
5. Il servizio di cui al comma 1 viene classificato ad una stella, se esiste nell'unità abitativa una sola stanza per gli ospiti ed il bagno in comune con i proprietari; a due stelle, se le camere per gli ospiti sono due o tre e dispongono di un bagno comune riservato agli ospiti; a tre stelle se ogni camera per ospiti ha il proprio bagno privato.
6. L'esercente l'attività di bed and breakfast presenta la dichiarazione di inizio attività al comune e alla provincia di residenza, autocertificando il possesso dei requisiti richiesti, comunica alla provincia nei termini usuali, tutte le informazioni necessarie ai fini delle rilevazioni statistiche ed ai fini dell'inserimento dell'esercizio negli elenchi che questa annualmente pubblica in merito alle disponibilità di alloggi turistici.
7. La provincia provvede ad effettuare apposito sopralluogo al fine della conferma della idoneità all'esercizio dell'attività ed alla classificazione della stessa nel numero di stelle confacente.
8. Alle attività di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di pubblica sicurezza previste per le locazioni immobiliari anche temporanee.
9. Alle attività di cui al presente articolo si applica il regime fiscale previsto per le attività saltuarie previa iscrizione all'ufficio I.V.A.
10. Il contributo di cui al comma 1 è concesso a tantum e a fondo perduto per i lavori di adeguamento strutturale dei locali, dell'impiantistica e per acquisto



attrezzature idonee a migliorare i locali ai fini dell'esercizio di attività di alloggio e prima colazione nelle seguenti misure:

- a) esercizio ad una stella: fino ad un massimo di lire 4.000.000 a posto letto;
- b) esercizio a due stelle: fino ad un massimo di lire 5.000.000 a posto letto;
- c) esercizio a tre stelle: fino ad un massimo di lire 6.000.000 a posto letto.

11. I requisiti per l'attribuzione della classifica in riferimento alle dimensioni delle camere sono quelli fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1437.
12. Le dotazioni minimali delle camere e dei bagni sono fissate con decreto assessoriale.
13. Per usufruire dei benefici di cui al presente articolo i destinatari degli interventi devono impegnarsi a svolgere l'attività per almeno un quinquennio dalla data di erogazione, a documentare almeno 50 presenze annue e a sottoscrivere apposita fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'effettivo esercizio.
14. All'attività di bed e breakfast si applicano, in quanto compatibili, i benefici previsti dagli artt. 18, 19, 35 e 50 della presente legge.”.

**NOTA ALL'ART. 81, COMMA 5:**

- Gli artt. 26 e 27 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, recante “Disciplina dei consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione della Sicilia”, così, rispettivamente, dispongono:
 

“Art. 26 - Acquisizione dei terreni. - L'Assessore regionale per l'industria è autorizzato ad anticipare ai consorzi di cui alla presente legge le somme occorrenti all'acquisizione, anche mediante espropri, dei terreni necessari per l'insediamento o l'ampliamento delle iniziative industriali.

Con decreto da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale per l'industria, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, provvederà a regolare le modalità di utilizzazione ed i tempi di restituzione delle somme anticipate.”.

Art. 27 - Infrastrutture ed altre opere. - L'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a provvedere al finanziamento di:

  - a) opere infrastrutturali previste dai piani regolatori dei consorzi, anche in concorso con altri enti pubblici;
  - b) servizi sociali e tecnologici nell'ambito delle aree e dei nuclei;
  - c) ulteriori infrastrutture, impianti o servizi di cui all'ultimo comma dell'art. 22 della presente legge;
  - d) progetti per la realizzazione di rustici industriali all'interno delle aree e dei nuclei;
  - e) iniziative nel campo della ricerca scientifica e tecnologica atte a favorire lo sviluppo industriale.

Il finanziamento delle opere di cui alle lett. a), b) e c) del precedente comma

avverrà sulla base di un piano regionale di interventi che l'Assessore regionale per l'industria predisporrà annualmente sulla scorta delle richieste di finanziamento che ciascun consorzio dovrà inoltrare all'Assessorato medesimo entro il 30 aprile di ogni anno.

Le richieste di finanziamento di cui al comma precedente dovranno rientrare nelle previsioni dei programmi triennali di intervento di cui all'art. 22 della presente legge o dei loro aggiornamenti annuali.

Il piano regionale di interventi di cui al secondo comma del presente articolo sarà trasmesso alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana al fine di acquisirne il parere.

Per il primo anno di applicazione della presente legge, l'Assessore regionale per l'industria potrà concedere i finanziamenti richiesti senza tener conto delle procedure di cui ai commi precedenti, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.”.

**NOTA ALL'ART. 82, COMMA 1:**

- Gli artt. 76 e 78 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante “Disposizioni per l'attuazione del P.O.R. 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese”, così, rispettivamente dispongono:
 

“Art. 76 - Contributi sulle operazioni di mutuo. -

  1. L'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti è autorizzato a concedere contributi in conto capitale e/o in conto interessi su operazioni di mutuo, effettuate da istituti di credito operanti in Sicilia alle imprese del settore turistico che intendano realizzare iniziative di costruzione, trasformazione, ampliamento ed ammodernamento di:
    - a) alberghi, motel, villaggi-alberghi, residenze turistico-alberghiere, aziende turistico-residenziali, campeggi, villaggi turistici, alloggi agrituristici e di turismo rurale, esercizi di affittacamere, case ed appartamenti per le vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, posti di ristoro, impianti e stabilimenti idrotermominerali;
    - b) opere ed impianti costituenti coefficiente per l'incremento del turismo e per la valorizzazione delle caratteristiche climatiche, paesistiche, quali funivie, stabilimenti balneari, marittimi, lacuali e fluviali, nonché opere a carattere sportivo e ricreativo aventi o meno carattere di complementarità rispetto a quelli considerati alla lett. a).
  2. Possono essere oggetto delle agevolazioni:
    - a) attrezzature, impianti ed arredamenti necessari per le iniziative di cui alle lett. a) e b) del comma 1;
    - b) l'acquisto del terreno occorrente per la realizzazione delle opere previste alle lett. a) e b) del comma 1, purché la relativa spesa, comprovata da atto di compravendita, non superi il 10 per cento del costo delle opere murarie degli impianti fissi. Tale percentuale è elevabile fino al 40 per cento per gli impianti ricreativi, sportivi e per i campeggi;

c) il costo reale dell'immobile da trasformare in attività turistico-alberghiera e da ristrutturare, comprovato da atto di compravendita e nota di trascrizione, solo se trattasi di immobile che non abbia già destinazione alberghiera o che, comunque, non abbia usufruito di altre agevolazioni regionali, nazionali o comunitarie.

3. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sull'aiuto previsto dal presente articolo per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 500 miliardi.

Art. 78 - Contributi in conto interessi. -

1. L'importo dei mutui assistiti dal contributo in conto interessi è determinato nella misura massima del 40 per cento del costo ammissibile dell'investimento.
2. Il contributo in conto interessi di cui all'art. 76 è concesso per mutui di durata non superiore a 20 anni per le opere murarie ed impianti fissi ed a 10 anni per le attrezzature e per l'arredamento, ed è determinato nella misura del 4 per cento annuale dell'ammontare complessivo dei predetti mutui.
3. Il contributo in conto interessi viene erogato direttamente all'istituto di credito in rate semestrali posticipate e costanti e non può comunque essere superiore all'ammontare dell'importo complessivo degli interessi a carico del mutuatario.”.

**NOTA ALL'ART. 83, COMMA 1:**

- Il decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, reca “Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'art. 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196”.

**NOTA ALL'ART. 84, COMMA 1:**

- Il quarto comma dell'art. 30 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, recante “Norme per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali”, così dispone:  
“Nella prima attuazione della presente legge possono essere ammesse singole deroghe alle norme di cui al precedente art. 8, comma primo, lett. b), con riferimenti alla realizzazione di opere funzionali e necessarie per l'utilizzazione sportiva degli impianti esistenti all'entrata in vigore della presente legge.”.

**NOTE ALL'ART. 86, COMMA 1:**

- La data di scadenza prevista dal comma 5 dell'art. 67 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002”, è riferita alla data di scadenza dell'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale, fissata nelle convenzioni.

- Il periodo transitorio di cui il comma 7 dell'art. 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante

norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144” è fissato in cinque anni a decorrere dal 31 dicembre 2000. Tale periodo può essere incrementato, alle condizioni sotto indicate, in misura non superiore a:

- a) un anno nel caso in cui, almeno un anno prima dello scadere dei cinque anni, si realizzi una fusione societaria che consenta di servire un'utenza complessivamente non inferiore a due volte quella originariamente servita dalla maggiore delle società oggetto di fusione;
- b) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui alla lett. a), l'utenza servita risulti superiore a centomila clienti finali, o il gas naturale distribuito superi i cento milioni di metri cubi all'anno, ovvero l'impresa operi in un ambito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale;
- c) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui alla lett. a), il capitale privato costituisca almeno il 40% del capitale sociale.

**NOTE ALL'ART. 87, COMMA 1:**

- Per la legge 19 dicembre 1992, n. 488, vedi nota all'art. 69, commi 1 e 2.

- L'art. 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante “Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie”, così dispone:  
“Sanatoria delle opere abusive. Possono, su loro richiesta, conseguire la concessione o la autorizzazione in sanatoria i proprietari di costruzioni e di altre opere che risultino essere state ultimate entro la data del 1° ottobre 1983 ed eseguite:  
a) senza licenza o concessione edilizia o autorizzazione a costruire prescritte da norme di legge o di regolamento, ovvero in difformità dalle stesse;  
b) in base a licenza o concessione edilizia o autorizzazione annullata, decaduta o comunque divenuta inefficace, ovvero nei cui confronti sia in corso procedimento di annullamento o di declaratoria di decadenza in sede giudiziaria o amministrativa.

Ai fini delle disposizioni del comma precedente, si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente.

Alla richiesta di sanatoria ed agli adempimenti relativi possono altresì provvedere coloro che hanno titolo, ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, a richiedere la concessione edilizia o l'autorizzazione nonché, salvo rivalsa nei confronti del proprietario, ogni altro soggetto interessato al conseguimento della sanatoria medesima.

Conservano efficacia gli atti ed i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni dell'art. 6 del D.L. 31 luglio 1982, n. 486, dell'art. 9 del D.L. 30 settembre 1982, n. 688, e del D.L. 5 ottobre 1983, n. 529, non convertiti in legge.

Restano fermi i rapporti giuridici sorti sulla base delle medesime disposizioni anche ai fini dei provvedimenti che i comuni, in ordine alle richieste di sanatoria già presentate, devono adottare per la definitiva determinazione della oblazione ai sensi della presente legge.

Per le opere ultimate anteriormente al 1° settembre 1967 per le quali era richiesto, ai sensi dell'art. 31, primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e dei regolamenti edilizi comunali, il rilascio della licenza di costruzione, i soggetti di cui ai commi primo e terzo del presente articolo conseguono la concessione in sanatoria previo pagamento, a titolo di oblazione, della somma determinata a norma dell'art. 34 della presente legge.”.

**NOTA ALL'ART. 88, COMMA 1:**

• L'art. 3 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 134, recante “Norme per la gestione degli impianti di dissalamento delle acque marine”, a seguito delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Il dissalamento dell'acqua è affidato nel pubblico interesse, secondo i parametri e le caratteristiche stabiliti dalla convenzione e con l'osservanza delle proporzioni risultanti dal piano di erogazione approvato dalla Presidenza della Regione e relativo alle varie utenze.

L'acqua dissalata è ceduta alle utenze civili ed industriali con l'obbligo del gestore di stipulare con ciascun utente apposito contratto per regolare i rapporti derivanti dalle utenze.

3. A decorrere dalla data di attivazione della gestione dei sistemi acquedottistici sovrambito, la tariffa relativa alla fornitura dell'acqua dissalata per le utenze civili non può essere superiore a quella applicata dal soggetto gestore dello stesso sistema per la fornitura idropotabile all'ingrosso agli ambiti territoriali ottimali di pertinenza, di cui alla legge 5 gennaio 1984, n. 36. Le utenze civili costituite dai comuni, anche attraverso le società di gestione del servizio idrico integrato di pertinenza, e dalle società di gestione dei sistemi acquedottistici sovrambito sono tenute a versare al gestore dell'impianto di dissalazione la tariffa per la fornitura dell'acqua nella misura stabilita al presente comma. L'eventuale differenza tra il costo di produzione dell'acqua dissalata e la tariffa come sopra determinata è a carico della Regione che può erogare tale differenza anche attraverso società pubblica da costituire, finalizzata alla perequazione delle risorse e delle tariffe idriche tra i vari ambiti territoriali ottimali.”.

**NOTA ALL'ART. 88, COMMA 2:**

• L'art. 37 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002”, a seguito dell'abrogazione operata dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Trasformazione E.A.S. - 1. Le procedure di trasformazione dell'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.) in società per azioni, ivi compresa la cessione di parte delle azioni, sono completate entro il 31 dicembre 2002 in conformità alle disposizioni di cui all'art. 23, comma 2, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, come

modificato dal presente articolo.

2. Al comma 2 dell'art. 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, il periodo “e secondo il disposto dell'art. 1, comma 83, della legge 28 dicembre 1995, n. 549” è soppresso e dopo le parole “per azioni” sono aggiunte le parole “anche mediante la creazione di società per la gestione di tutte o parte delle attività”.

3. All'art. 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 dopo il comma 2 bis sono aggiunti i seguenti commi:

“2 ter. L'E.A.S. mantiene le attività progressivamente residue dal processo di trasformazione di cui al comma 2 nonché il personale dipendente o a qualunque titolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con le attribuzioni dello stato giuridico, economico e previdenziale possedute, o collocato in quiescenza.

2 quater. Le società di gestione del servizio idrico anche integrato utilizzano prioritariamente personale dell'E.A.S., previa stipula di contratti di fornitura di servizi concertati con le organizzazioni sindacali.

2 quinquies. Alla eventuale liquidazione e cessazione dell'attività dell'E.A.S. il personale, in deroga alle disposizioni dell'art. 12 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è trasferito, con oneri a carico della Regione, negli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, facendo salvi i diritti acquisiti e con il mantenimento dello status posseduto.

2 sexies. Le disposizioni di cui al comma 2 quinquies si applicano anche al personale dell'E.A.S. in quiescenza”.

4. ...

**NOTA ALL'ART. 89, COMMII 1 E 2 ED ALL'ART. 139, COMMII 1 E 71:**

• L'art. 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana”, a seguito delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:

“Bilancio annuale di previsione. - 1. La gestione finanziaria della Regione si svolge in base al bilancio annuale. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

2. Le previsioni del bilancio annuale della Regione sono formulate in termini di competenza e di cassa.

3. La Regione adotta ogni anno, insieme con il bilancio annuale di previsione, un bilancio pluriennale.

4. Il bilancio annuale e quello pluriennale sono presentati dal Governo regionale all'Assemblea regionale siciliana, allegati ad un unico disegno di legge, entro il primo giorno non festivo del mese di ottobre e sono approvati dall'assemblea, entro il mese di dicembre.

5. Il bilancio annuale di previsione è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, dallo stato di previsione della spesa e dal quadro generale riassuntivo.

6. Il bilancio annuale di previsione in termini di competenza è articolato, sia per l'entrata che per la spesa, in unità previsionali di base, stabilite in modo che a

ciascuna unità corrisponda un unico centro di responsabilità amministrativa, cui è affidata la relativa gestione. Le unità previsionali di base sono determinate con riferimento ad aree omogenee di attività, anche a carattere strumentale, in cui si articolano le competenze della Regione.

7. Con apposito articolo della legge di approvazione del bilancio della Regione sono annualmente individuate, in allegati alla legge medesima, le unità previsionali di base e le funzioni-obiettivo determinate con riguardo alle esigenze di definire le politiche regionali di settore e di misurare il prodotto delle attività amministrative, ove possibile anche in termini di servizi finali resi ai cittadini.

8. Lo stato di previsione dell'entrata è articolato per:

- a) centri di responsabilità, corrispondenti ai dipartimenti regionali e altri uffici equiparati cui è affidata la relativa gestione;
- b) titoli, secondo che riguardino entrate correnti, entrate in conto capitale, entrate per accensione di prestiti e, ove ritenuto necessario per le esigenze dell'amministrazione, entrate per contabilità speciali e per partite di giro;
- c) aggregati economici, secondo la natura delle entrate (tributi erariali spettanti alla Regione, altre entrate erariali spettanti alla Regione, tributi propri, entrate proprie extratributarie, trasferimenti correnti, trasferimenti in conto capitale, altre entrate in conto capitale);
- d) unità previsionali di base secondo la tipologia dei cespiti, su cui si manifesta la volontà di voto o decisionale dell'Assemblea regionale siciliana.

9. Lo stato di previsione della spesa è articolato per:

- a) centri di responsabilità, corrispondenti ai dipartimenti regionali e altri uffici equiparati cui è affidata la relativa gestione;
- b) titoli, secondo che riguardino spese correnti, spese in conto capitale, spese per rimborso di prestiti e, ove ritenuto necessario per le esigenze dell'amministrazione, spese per contabilità speciali e per partite di giro;
- c) aggregati economici, secondo la natura delle spese (spese di funzionamento, spese per trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi, spese per interventi di parte corrente, spese per oneri del debito pubblico regionale, oneri comuni, spese per investimenti, altre spese per interventi in conto capitale, oneri comuni);
- d) unità previsionali di base secondo la tipologia delle spese, su cui si manifesta la volontà di voto o decisionale dell'Assemblea regionale siciliana.

10. Per ogni unità previsionale di base del bilancio di previsione è indicato l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce. Con riguardo alle entrate erariali spettanti alla Regione si intendono per accertate le somme versate nelle apposite contabilità speciali o direttamente nella cassa regionale.

10 bis. Il bilancio annuale di previsione, in termini di cassa, è articolato per l'entrata e per la spesa, per centri di responsabilità, corrispondenti ai dipartimenti regionali, agli uffici di diretta collaborazione all'opera del Presidente della Regione e degli Assessori ed agli uffici speciali cui è affidata la relativa gestione, con separata evidenziazione dell'aggregato concernente interventi comunitari,

statali e connessi cofinanziamenti.

11. Fra le previsioni di competenza di cui alla lett. a) del comma 10 è, altresì, iscritto il saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente.

11 bis. Fra le previsioni di cassa di cui al comma 10 bis è iscritto fra le entrate l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce e fra le spese appositi fondi di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa di ciascuna amministrazione in relazione ad indifferibili necessità; alle occorrenti variazioni si provvede con decreto dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, su richiesta della competente amministrazione, previo parere della competente ragioneria centrale. Al fine di adeguare le previsioni di cassa alle effettive esigenze di ciascuna amministrazione regionale, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è altresì autorizzato ad effettuare, con proprio decreto, tutte le occorrenti variazioni compensative di cassa; è inoltre autorizzato ad effettuare le variazioni derivanti da maggiori o minori entrate di cassa, quelle conseguenti all'applicazione di legge e per il pagamento di obbligazioni indifferibili e improrogabili. Entro il limite delle autorizzazioni di cassa stabilito per ciascun aggregato di ciascuna amministrazione, i pagamenti sono disposti, di norma, per importi non superiori a un dodicesimo per ciascun mese dell'anno, e secondo le priorità indicate nel comma 5 dell'art. 32 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, fatta salva la valutazione di celerità e snellimento dell'azione amministrativa.

11 ter. Per i fondi di riserva da adoperarsi per la riproduzione di residui passivi perenti, per la riproduzione di economie e per l'incremento delle dotazioni dei capitoli relativi a spese obbligatorie, oltre alla dotazione di competenza è prevista una dotazione di cassa. Alle occorrenti variazioni di cassa si provvede con le modalità previste per le correlate variazioni di competenza.

12. Formano oggetto di approvazione dell'Assemblea regionale siciliana le previsioni del bilancio di competenza di cui al comma 10 nonché le previsioni di bilancio di cassa di cui al comma 10 bis riassunte in apposito quadro. Le previsioni di spesa di cui ai medesimi commi costituiscono il limite per le autorizzazioni, rispettivamente, di impegno e di pagamento.

13. Nel quadro generale riassuntivo, redatto per titoli, con riferimento alle dotazioni di competenza, è data distinta indicazione:

- a) del risultato differenziale fra il totale delle entrate correnti ed il totale delle spese correnti (risparmio pubblico);
- b) del risultato differenziale fra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie ed i conferimenti, nonché la concessione e riscossione di crediti e l'accensione e il rimborso di prestiti (indebitamento o accrescimento netto);
- c) del risultato differenziale delle operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni di accensione e di rimborso di prestiti (saldo netto da finanziare o da impiegare);
- d) del risultato differenziale fra il totale delle entrate finali e il totale delle spese



(ricorso al mercato).

14. Al quadro generale riassuntivo sono allegati:

- 1) un riepilogo delle categorie in cui viene classificata la spesa secondo l'analisi economica, distintamente per ciascuna amministrazione;
- 2) un riepilogo per funzioni-obiettivo in cui viene ripartita la spesa secondo l'analisi funzionale, distintamente per ciascuna amministrazione. Le classificazioni economica e funzionale si conformano ai criteri adottati in contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione;
- 3) l'elenco delle entrate a destinazione vincolata e delle correlative spese distinte in relazione alla provenienza delle risorse di seguito riepilogate:

- a) Programma operativo regionale;
- b) altri interventi comunitari;
- c) Fondo sanitario regionale;
- d) finanziamenti dello Stato ed altri enti;
- e) interventi finanziari con risorse proprie della Regione.

15. Appositi prospetti danno dimostrazione degli eventuali incroci tra i diversi criteri di ripartizione.

16. In apposito allegato tecnico al bilancio le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli, secondo l'oggetto per l'entrata e secondo il contenuto economico funzionale per la spesa. E' altresì indicato per ciascun capitolo il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale delle spese, con il rinvio, anche in apposito allegato, alle relative disposizioni legislative. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione.

17. Una nota preliminare al bilancio di previsione illustra le previsioni di entrata e di spesa ed indica i criteri adottati per la loro quantificazione, con riguardo anche alla presumibile evoluzione dei principali aggregati socio-economici ed alle scelte di programmazione, rimanendo preclusa ogni quantificazione basata sul mero calcolo della spesa storica incrementale.

18. Contestualmente all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio o di autorizzazione all'esercizio provvisorio, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sulla base dell'allegato tecnico di cui al comma 16, provvede a ripartire, con proprio decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, le unità previsionali di base in capitoli e, ove necessario, in articoli ai fini della gestione e della rendicontazione (bilancio gestionale per capitoli).

19. La numerazione delle funzioni-obiettivo, delle unità previsionali di base, delle categorie e dei capitoli può essere anche discontinua in relazione alle necessità della codificazione meccanografica.

20. ...

21. Su proposta del dirigente generale responsabile, con decreti dell'Assessore competente, da comunicare, anche con evidenze informatiche, all'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, possono essere effettuate variazioni compensative tra capitoli della medesima unità previsionale, fatta eccezione per

le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge. Sono escluse le variazioni compensative fra le unità di spesa oggetto della deliberazione parlamentare. La legge di assestamento del bilancio o eventuali ulteriori provvedimenti legislativi di variazione possono autorizzare compensazioni tra le diverse unità previsionali.

21 bis. ...

21 ter. ...

22. Le modifiche apportate al bilancio nel corso della discussione parlamentare, con apposita nota di variazioni, formano oggetto di ripartizione in capitoli, fino all'approvazione della legge di bilancio.

23. L'amministrazione regionale adotta, in via sperimentale per il dipartimento bilancio e tesoro a decorrere dall'1 gennaio 2003, e per gli altri dipartimenti individuati con provvedimento del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro a decorrere dal 2004, la contabilità economico-patrimoniale in aggiunta alla contabilità finanziaria.

24. La contabilità di cui al comma 23, è introdotta definitivamente in tutti i dipartimenti regionali, strutture equiparate ed altri uffici a decorrere dall'1 gennaio 2005, mantenendo in parallelo l'attuale contabilità finanziaria.".

#### NOTA ALL'ART. 91, COMMA 4:

• L'art. 5 bis della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, recante "Norme per l'esecuzione dei lavori pubblici in Sicilia", abrogato dall'art. 42, comma 1, della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, così disponeva:

"Livelli di progettazione. - 1. Ai fini della presente legge l'attività di progettazione si articola su 3 livelli adeguati alle finalità cui è preordinata. In particolare, la progettazione preliminare richiede l'approntamento dei seguenti elaborati: corografia della zona con l'indicazione dell'opera, studio di fattibilità con analisi costi-benefici, relazione generale che tenga particolare conto dell'impatto ambientale, disegni illustrativi dell'opera, calcolo sommario della spesa sulla base del prezzario regionale in vigore.

2. La progettazione di massima richiede che vengano approntati i seguenti elaborati: corografia della zona con l'indicazione dell'opera, relazione generale, elaborati grafici e descrittivi delle caratteristiche spaziali e strutturali dei lavori, relazione geomorfologica, descrizione puntuale dei vincoli gravanti sulla zona interessata dall'opera, calcolo della spesa attraverso computo metrico estimativo, calcolo della spesa per espropriazioni, valutazione dell'impatto ambientale, schema di capitolato speciale d'appalto, tempi di esecuzione dell'opera.

3. La progettazione esecutiva, redatta in conformità a quella di massima, deve contenere i seguenti altri elaborati: particolari costruttivi, risultanze di apposito studio geognostico, calcolo delle fondazioni, calcolo delle strutture, indicazione dei materiali da utilizzare e delle tecnologie da adottare, planimetria con il dettaglio delle particelle da espropriare e con il calcolo delle indennità di espropriazione, esecutivi degli impianti.

4. In ogni caso i progetti di massima e i progetti esecutivi devono contenere gli elementi previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1895 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Per il finanziamento e l'affidamento di lavori relativi a manutenzioni periodiche e scavi archeologici nonché agli interventi di cui agli artt. 69 e 70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, si prescinde dal progetto esecutivo così come definito dal comma 3, del presente articolo.”

**NOTE ALL'ART. 91, COMMA 6:**

• Gli artt. 7 e 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante “Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio”, così, rispettivamente, dispongono:

“7. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine. - Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito, nella parte corrente, un “Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine” le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:

- 1) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa;
- 2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.

Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.”

“8. Fondo speciale per la riassegnazione di residui perenti delle spese in conto capitale. - Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito, nella parte in conto capitale, un “Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa”.”

• L'art. 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, recante “Misure di politiche attive del lavoro in Sicilia. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85. Norme in materia di attività produttive e di sanità. Disposizioni varie”, così dispone:

“Nuove competenze delle Ragionerie centrali. - 1. Ai fini dell'accelerazione della spesa e della semplificazione dei procedimenti amministrativi, a decorrere dall'1 ottobre 1997, la predisposizione dei provvedimenti di variazione al bilancio per la reiscrizione dei residui passivi perenti e dei nulla osta al pagamento dei residui medesimi ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 28 dicembre 1979, n. 256 viene attribuita in aggiunta alle competenze ed alle funzioni attualmente esercitate in applicazione delle disposizioni in vigore alle singole ragionerie

centrali presso gli Assessorati regionali.

2. I provvedimenti di variazione al bilancio ed i nulla osta di cui al comma 1, possono essere a firma di un delegato dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.”

**NOTA ALL'ART. 92, COMMA 1:**

• L'art. 62 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante “Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria”, così dispone: “Ragionerie centrali. - 1. Al fine di garantire un migliore funzionamento dell'Assessorato del bilancio e delle finanze ed una migliore efficacia dell'azione sono emanate le disposizioni seguenti:

- a) le ragionerie centrali previste dalla legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, fino al riordino delle norme sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, provvedono alla tenuta delle scritture contabili delle operazioni relative alla gestione delle entrate e delle spese di bilancio ed alla gestione del patrimonio della Regione, nonché al riscontro ed alla registrazione degli atti emanati dalle coesistenti amministrazioni attive, secondo le disposizioni della contabilità generale dello Stato;
- b) le disposizioni di cui alla lett. a), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2000.”

**NOTE ALL'ART. 93, COMMI 1 E 2:**

• L'art. 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, recante “Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione”, a seguito delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente: “Fondi agli enti sub-regionali. - A decorrere dal 1° luglio 1997, le somme assegnate o trasferite a qualunque titolo a comuni, province, enti ed aziende del settore pubblico regionale, sono versate in appositi conti correnti di tesoreria regionale presso gli sportelli delle aziende di credito che gestiscono il servizio di cassa della Regione.

1 bis. Le amministrazioni regionali non possono emettere titoli di spesa di parte corrente in favore degli enti di cui al comma 1 sottoposti al regime di tesoreria unica regionale fin quanto le disponibilità dei sottoconti di tesoreria unica regionale istituiti per finalità analoghe in favore dei predetti enti non risultino diminuite del 70 per cento rispetto al saldo risultante al 1° gennaio di ogni anno. Il dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro su richiesta delle amministrazioni regionali interessate all'emissione di specifici titoli di spesa può autorizzare, in casi motivati ed eccezionali, deroghe al rispetto del predetto limite.

1 ter. Le somme relative a trasferimenti di parte corrente ed in conto capitale accreditate in favore degli enti di cui al comma 1, negli appositi sottoconti di

tesoreria unica regionale, non utilizzate da almeno 3 anni dalla data dell'ultimo prelevamento, sono eliminati dai pertinenti sottoconti ed i relativi finanziamenti regionali si intendono revocati. Le predette somme sono versate in appositi capitoli di entrata del bilancio della Regione. Con decreto del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro, si provvede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del presente comma. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale del consuntivo della Regione. Dell'eliminazione delle somme di cui al presente comma è data comunicazione agli enti interessati.

1 quater. Le disponibilità di cui al comma 1 ter sono destinate in parte ad incremento di un apposito Fondo da utilizzare per far fronte ad eventuali obbligazioni giuridicamente perfezionate prima dell'emissione del decreto di eliminazione di cui al comma 1 ter.

1 quinquies. All'eventuale pagamento delle spese relative alle somme eliminate ai sensi del comma 1 ter si provvede, nel caso in cui sussista il relativo obbligo, previa istanza documentata da presentarsi non oltre i 12 mesi successivi alla notifica del decreto di cui al comma 1 ter alle amministrazioni regionali che hanno dato luogo agli originari trasferimenti, con le disponibilità dei capitoli di spesa aventi finalità analoghe a quelle su cui gravavano originariamente le spese, successivamente o, in mancanza di disponibilità, preventivamente incrementate dalle somme occorrenti, mediante iscrizione in bilancio delle relative somme da effettuarsi con decreto del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro, mediante prelevamento dall'apposito Fondo.

1 sexies. Trascorso il termine sopra indicato nessuna somma può essere più richiesta all'Amministrazione regionale.

2. Le operazioni di assegnazione o trasferimento di somme dal bilancio della Regione ai conti correnti dei soggetti di cui al comma 1, non sono computate nel movimento generale di cassa della Regione e sono effettuate senza perdita di valuta per la Regione stessa.

3. I soggetti cui si applicano le disposizioni del presente articolo sono individuati con decreto del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

3 bis. Con decreto del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, si provvede alle modifiche ed integrazioni dell'elenco di enti ed aziende assoggettate alle norme sulla tesoreria unica regionale, la cui efficacia decorre dalla data di pubblicazione del decreto dirigenziale.

4. Le somme assegnate ai comuni e alle province sono iscritte nei rispettivi bilanci di previsione, a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, distintamente dalle altre fonti di finanziamento. In ogni caso non possono essere utilizzate a copertura di disavanzi di amministrazione o per ripiano di deficit strutturale.

5. I comuni e le Province regionali sono tenuti a predisporre ed approvare un piano triennale di attività per la valorizzazione dei beni culturali, ambientali e paesaggistici, la promozione turistica ed agro-turistica, di manifestazioni ed

iniziative promozionali, di festività di interesse locale.

6. In assenza del piano le somme assegnate ai sensi del comma 4, non possono essere utilizzate per le predette finalità.

7. Il piano è approvato dai consigli comunali e provinciali entro i termini di approvazione del bilancio di previsione e può essere rivisto ogni anno in ragione di sopravvenute esigenze. Per l'anno 1997, il piano dovrà essere approvato entro il 30 giugno ed il divieto di cui al precedente periodo decorre da tale data.”.

#### NOTA ALL'ART. 94, COMMA 1:

• L'art. 90 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, recante “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001”, a seguito delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. - 1. Per l'esercizio delle funzioni in materia di prevenzione e tutela ambientale, di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni, da esercitarsi nel rispetto del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni è istituita l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente in sigla (A.R.P.A.) ente strumentale della Regione e di seguito denominata “Agenzia”, con sede in Palermo.

2. L'Agenzia è dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia tecnica, gestionale, amministrativa e contabile ed è posta sotto la vigilanza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente da cui promanano gli indirizzi programmatici.

2 bis. Per la definizione dell'assetto organizzativo dell'A.R.P.A. Sicilia trovano applicazione il comma 2 dell'art. 5, il comma 2 dell'art. 7 e gli artt. 11 e 53 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 e gli articoli 15 e seguenti del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, salvo i necessari adeguamenti disposti con apposito regolamento. Al personale dell'Agenzia, ivi comprese le figure dirigenziali, si applica il contratto collettivo nazionale del servizio sanitario.

3. La Regione e gli enti pubblici sia singoli che consorziati devono avvalersi delle funzioni e dei servizi dell'Agenzia per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla legge in materia di prevenzione e di controllo ambientale. Le Aziende unità sanitarie locali, ai sensi dell'art. 7 quinquies del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, si avvalgono delle strutture laboratoristiche dell'Agenzia.

4. L'Agenzia è articolata in una struttura centrale che svolge i compiti di cui alle lett. a), b), c), d), e), f), g), m), n), dell'art. 1 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, e successive modifiche ed integrazioni e in nove strutture periferiche che svolgono i compiti di cui alle lett. h), i) ed l), del suddetto articolo. Tali strutture periferiche hanno sede presso gli attuali laboratori chimici d'igiene e profilassi, i cui beni immobili e strumentali ed il relativo personale, transitano all'Agenzia.

Tale personale mantiene in sede di prima applicazione il trattamento giuridico ed economico da esso posseduto alla data di entrata in vigore della presente legge.

4 bis. Il servizio sanitario nazionale, per lo svolgimento delle competenze sanitarie dei dipartimenti di prevenzione, si avvale dei reparti medici dei laboratori di igiene e profilassi, che pertanto restano alle dipendenze delle Aziende unità sanitarie locali di appartenenza con il relativo personale in servizio e le relative attrezzature.

4 ter. Fermo restando le competenze attribuite all'ARPA Sicilia con il comma 4 della presente legge e le competenze già attribuite ai dipartimenti di prevenzione e ai laboratori di igiene e profilassi medici con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e d integrazioni, con il regolamento di cui al successivo comma 8 sono definite le modalità di espletamento delle attività delle Aziende unità sanitarie locali e dell'Agenzia che, per loro natura, necessitano di coordinamento ed integrazione.

4 quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il personale del ruolo sanitario in servizio presso i laboratori di igiene e profilassi medici può optare per il passaggio all'Agenzia nella misura massima del 10 per cento su base regionale del personale in servizio alla data del 31 dicembre 2001.

4 quinquies. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per la sanità e del legale rappresentante dell'ARPA Sicilia, provvede alla definizione del piano di assegnazione dei beni immobiliari tra le Aziende unità sanitarie locali e l'Agenzia.

5. L'organico delle strutture periferiche è adeguato, entro 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge, ai valori medi nazionali rilevati per addetto e riferito alla popolazione residente. La dotazione organica della struttura centrale è assicurata senza oneri aggiuntivi tramite l'inquadramento di personale regionale che ne faccia domanda, purché, per i profili tecnici, in possesso di diploma di laurea e di relativa abilitazione professionale ed iscrizione agli albi professionali.

6. Sono organi dell'Agenzia:

a) il direttore, nominato dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente tra soggetti in possesso di idoneo diploma di laurea e di comprovata esperienza in materia di protezione ambientale. Allo stesso competono i poteri di gestione, amministrazione e rappresentanza dell'ente ed è assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale rinnovabile. Il rapporto di lavoro è a tempo pieno e allo stesso si applica il principio di esclusività di cui alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. Lo stesso nomina un direttore tecnico e un direttore amministrativo in possesso del diploma di laurea ai quali si applica l'art. 3 bis, commi 8, 10 e 11, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229. Il trattamento delle tre figure apicali è equiparato a quello delle Aziende sanitarie di massima dimensione;

b) il collegio dei revisori dei conti, composto da 3 membri effettivi e da 2 supplenti, nominato con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale e su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, tra gli iscritti al registro previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. La durata del collegio è fissata in 5 anni; i

poteri dei membri del collegio sono comunque prorogati fino alla nomina del nuovo collegio. I componenti possono essere riconfermati. Ai membri del collegio spetta una indennità annua lorda il cui ammontare è determinato nella misura stabilita dal disposto del comma 13 dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, aumentato del 20 per cento in funzione della complessità dell'articolazione territoriale ed organizzativa dell'Agenzia.

7. Nella prima applicazione le funzioni del direttore dei dipartimenti periferici sono svolte dagli attuali direttori dei laboratori chimici di igiene e profilassi. Gli attuali direttori dei laboratori di igiene e profilassi medici continuano a svolgere le funzioni in atto ricoperte.

8. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, emana entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento che fissi la dotazione organica del personale e le modalità di consulenza e supporto dell'Agenzia in favore degli altri enti pubblici.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte mediante istituzione di apposito capitolo nella parte relativa alla spesa del bilancio della Regione. In tale capitolo affluiscono le somme portate in diminuzione dai capitoli del bilancio della Regione riguardanti i beni mobili ed immobili, le attrezzature ed il personale trasferito, ivi incluse le somme destinate per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni, nonché per il personale e le somme relative al salario accessorio.

10. Salvo quanto previsto dal successivo comma 11, al fine di far fronte agli oneri derivanti dal passaggio del personale dei laboratori di igiene e profilassi e agli oneri inerenti le spese di funzionamento e di manutenzione dei beni in uso all'Agenzia, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la sanità, sentito l'Assessore per il territorio e l'ambiente, vengono stabiliti i parametri per la definizione della quota di fondo sanitario regionale da destinare all'ARPA Sicilia.

11. Per l'anno 2001 gli oneri di cui al presente articolo, ed alla cui copertura si provvede con le modalità descritte ai commi precedenti, sono quantificati in misura non inferiore a lire 20.000 milioni e per gli anni successivi a lire 40.000 milioni.

12. Concorrono alla formazione del capitolo di cui al comma 1, i capitoli 442519, 442521, 442522, 442523, 842002, 442517, 442518, 442528, 842005, 842401. I fondi derivanti da finanziamenti di natura extraregionale sono assegnati per le stesse finalità originarie.”

#### NOTA ALL'ART. 95, COMMA 1:

• L'art. 40 della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 23, recante “Norme finanziarie urgenti - Variazioni al bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002 - Seconda misura salva deficit”, a seguito delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:  
“Fondo per le politiche migratorie. - 1. L'Assessorato regionale del lavoro, della



previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è autorizzato a cofinanziare il fondo per le politiche migratorie di cui all'art. 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nella misura di 500 migliaia di euro, U.P.B. 7.2.1.3.1, capitolo 313301, nonché ad attivare le stesse risorse del Fondo nazionale per le politiche migratorie ripartite annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla Regione siciliana in forza dell'art. 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.”.

**NOTE ALL'ART. 96, COMMI 1 E 2:**

• L'art. 7 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, recante “Norme per il personale dell'assistenza tecnica, dell'ESA, dei consorzi di bonifica e degli Enti parco. Disposizioni varie in materia di agricoltura”, a seguito delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:

- “1. Il personale comandato che presta servizio presso gli enti parco regionali continua ad essere utilizzato in tali enti, anche in soprannumero, fino a quando non saranno stati coperti i posti previsti nella pianta organica.
2. Il personale degli enti anzidetti in servizio a qualunque titolo in uno degli enti parco siciliani alla data del 28 febbraio 2003, può essere immesso a domanda nel ruolo organico dell'ente parco presso il quale presta servizio, mantenendo il profilo, l'anzianità e la qualifica posseduti, al momento del passaggio, nell'amministrazione di provenienza.
3. La domanda di cui al comma 2, deve essere presentata entro 30 giorni dall'approvazione della pianta organica e del relativo regolamento del personale. Qualora l'ente parco sia già dotato della pianta organica e del relativo regolamento ovvero, qualora adottata, nelle more della sua approvazione, il termine di 30 giorni, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.”.

**NOTA ALL'ART. 98:**

• L'art. 12 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14, recante “Norme integrative e di coordinamento della legislazione agricola in Sicilia”, così dispone: “L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a sostenere spese e concedere contributi per l'impianto e la conduzione, ivi compresi i canoni dei terreni, dei vivai di viti americane e di piante fruttifere”.

**NOTA ALL'ART. 99:**

• L'art. 60 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002”, così dispone: “Agevolazioni fiscali. - Al fine di favorire la ricomposizione fondiaria, aumentare le economie di scala e ottimizzare il ritorno degli investimenti nel settore agricolo, gli atti elencati al primo comma dell'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 604, da chiunque posti in essere fino alla data del 31 dicembre 2006, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura di cui all'art. 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e sono esenti dalle imposte di bollo e catastale”.

**NOTA ALL'ART. 100:**

Il comma 3 dell'art. 30 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, recante “Modifiche ed integrazioni all'attuale legislazione regionale in materia di cooperazione”, così dispone: “Nei comuni di cui al comma 1 dell'art. 4 del decreto legge 5 marzo 1991, n. 65, il pagamento delle rate di mutuo dovute dalle cooperative edilizie i cui stabili, costruiti con i contributi della Regione, siano stati colpiti da ordinanze di sgombero perché inagibili, con inagibilità anche parziale, per effetto degli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990, è sospeso sino a totale riattamento e alla ricostruzione degli immobili cui si riferiscono.”.

**NOTA ALL'ART. 101:**

L'art. 1 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 16, recante “Interventi in favore dei familiari di vittime di naufragi e dei marinai e degli armatori dei motopescherecci Brivido, Antonino Vella, Francesco II e Orione IV, sequestrati dalle autorità libiche”, così dispone: “1. In favore di ciascuno dei nuclei familiari dei marittimi deceduti o dispersi nei naufragi dei motopescherecci Ben Hur, Agostino Padre, Prudentia, Massimo Garau e Rossella, iscritti nei compartimenti marittimi di Mazara del Vallo, Trapani e Porto Empedocle, è concesso un contributo straordinario di lire 50 milioni.  
2. Il contributo di cui al comma 1 è incrementato di lire 10 milioni per ciascuno dei figli dei marittimi deceduti o dispersi che non fosse maggiorenne alla data dell'evento”.  
3. I benefici di cui ai commi 1 e 2 sono altresì concessi in favore dei nuclei familiari dei pescatori deceduti o dispersi a seguito del naufragio verificatosi nel golfo di Catania il 21 dicembre 1988 che ha coinvolto il motopeschereccio iscritto al n. 2702 del Registro navi minori e galleggianti di Catania e dei naufragi del motopeschereccio San Giuseppe, verificatosi a Trapani il 12 marzo 1989, del motopeschereccio Lucia Madre iscritto al n. 364 del compartimento marittimo di Favignana, verificatosi l'11 luglio 1990, nelle acque vicine alla stessa isola, e della motobarca Maria Luisa, verificatosi in prossimità di Scoglitti il 18 dicembre 1987, nonché dei familiari delle vittime e dei dispersi del naufragio della nave-traghetto Espresso Trapani-Livorno, avvenuto al largo del porto di Trapani il 29 aprile 1990.”.

**NOTA ALL'ART. 102, COMMA 1:**

• Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, recante “Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della Regione siciliana in materia urbanistica” così dispone: “Dopo l'entrata in vigore della presente legge nella formazione di nuovi piani regolatori generali e nella revisione di quelli esistenti dovranno essere dettate prescrizioni esecutive concernenti i fabbisogni residenziali pubblici, privati, turistici, produttivi e dei servizi connessi, rapportati ad un periodo di cinque anni.”.

**NOTE ALL'ART. 103:**

• L'art. 114 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001", così dispone:  
"Compenso sociale per interruzione temporanea di attività di pesca. - Il compenso annuale forfettario di natura sociale di cui all'art. 171 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 è corrisposto ai componenti degli equipaggi anche nel caso di interruzione temporanea della attività di pesca dovuta all'attuazione dei piani di conservazione delle risorse acquatiche previsti dall'art. 170, comma 2, ovvero delle misure di cui all'art. 175 della medesima legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32. Il compenso è corrisposto nella misura di L. 106.000 per ciascuna giornata di interruzione dell'attività di pesca ai componenti degli equipaggi che abbiano effettuato almeno 181 giorni di navigazione su natanti iscritti nei compartimenti marittimi della Sicilia per gli interventi previsti dagli artt. 170, comma 2, 171 e 175 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e non può in ogni caso superare l'importo annuale di lire 4.800.000".

• Gli artt. 170, 171 e 175 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante "Disposizioni per l'attuazione del P.O.R. 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese" rispettivamente dispongono:

"Art. 170 - Misure di carattere socio-economico. - 1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere contributi per le misure di carattere socio-economico indicate dal Regolamento CE n. 2792/99, articolo 12, comma 3, lettera a), relativa al prepensionamento; lettera b) per pagamenti compensativi individuali per pescatori imbarcati su navi da pesca oggetto di una misura di arresto definitivo; lettera c) per pagamenti compensativi individuali per la riconversione o diversificazione dell'attività professionale di pesca; lettera d) per premi individuali ai giovani pescatori di età inferiore ai 35 anni. La misura dei premi individuali di cui alle lettere c) e d) è stabilita dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca nel rispetto del massimale previsto dall'art. 12 del predetto regolamento.

2. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è altresì autorizzato a concedere contributi per misure di accompagnamento a carattere sociale per i pescatori, finanziate con bilancio regionale, per promuovere l'interruzione temporanea dell'attività di pesca nel quadro dei piani di protezione delle risorse acquatiche, ai sensi del Regolamento CE n. 2792/99, art. 12, comma 6".

"Art. 171. - Azioni realizzate dagli operatori del settore. - Ai componenti degli equipaggi delle imbarcazioni da pesca interessate a limitazioni dello sforzo di pesca che rientrano in progetti di interesse collettivo e di durata limitata di cui agli obiettivi previsti dall'art. 15, commi 2 e 3, lett. b) e d) del regolamento CE n. 2792/99 è corrisposto un compenso nella misura massima forfettaria di lire 4.800.000".

"Art. 175 - Arresto temporaneo delle attività di pesca. - 1. L'Assessorato regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca previa comunicazione alla Commissione europea delle motivazioni scientifiche, può concedere a pescatori e proprietari di navi indennità per l'arresto temporaneo delle attività nel caso di evento non prevedibile dovuto, in particolare, a cause biologiche. L'indennità è concessa per un massimo di due mesi all'anno per il periodo 2000-2006 nella misura stabilita con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca tenuto conto del danno realmente subito dai soggetti beneficiari.

2. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, possono essere approvati piani per il recupero di risorse che rischiano di esaurirsi. Per l'attuazione dei piani è concessa, per un massimo di due anni, con possibilità di proroga per un altro anno, per il periodo 2000-2006, indennità ai pescatori e proprietari di navi nella misura stabilita nello stesso decreto, tenuto conto in particolare del danno subito per l'arresto dell'attività di pesca. Per la stessa durata può essere concessa un'indennità alle industrie di trasformazione il cui approvvigionamento dipenda dalla risorsa oggetto dei piani di recupero, allorché le importazioni non siano in grado di compensare le riduzioni di approvvigionamento.

3. Con la procedura di cui al comma 2 possono essere concesse, per un periodo di sei mesi, compensazioni finanziarie destinate a consentire l'adeguamento tecnico ai pescatori e proprietari di navi in caso di restrizioni tecniche imposte ad alcuni attrezzi o metodi di pesca a seguito di una decisione del Consiglio della Comunità europea.

4. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie complessivamente non possono superare l'importo di lire 300 miliardi.

5. I criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi sull'arresto temporaneo delle attività di pesca nonché l'ammontare delle indennità sono stabiliti per il periodo 2000-2006 con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca. Per tali finalità sono utilizzate le disponibilità esistenti in bilancio per l'esercizio finanziario 2000. L'arresto temporaneo delle attività di pesca può riguardare periodi continuativi di 45 giorni anche intercorrenti tra due annualità successive."

**NOTA ALL'ART. 105, COMMI 1 E 2:**

• L'art. 13 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 4, recante "Interventi per l'accelerazione ed il completamento del risanamento della città di Messina. Interventi nel settore abitativo. Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e alla legge regionale 26 marzo 2002, n. 2", così dispone:

"Contributi in favore dei soci di cooperative edilizie. -

1. Il Presidente della Regione, Dipartimento regionale di protezione civile è autorizzato ad erogare un finanziamento straordinario ai soggetti destinatari

delle ordinanze sindacali di sgombrò degli alloggi siti nel piano di zona Tremonti - Ritiro di Messina ricadenti nelle palazzine A14, A15, A16, A17 e B12 della cooperativa edilizia “Il Cerbiatto” e A11, A12, A13, B6, B7, B8, B9 e B11 della cooperativa “La Gazzella”.

2. Il contributo viene erogato su richiesta degli interessati, previa trasmissione della copia autentica dell’ordinanza di sgombrò e della copia dell’originario atto di assegnazione quale titolo di detenzione.
3. Il contributo viene, altresì, erogato in luogo degli interventi di recupero, ricostruzione e ristrutturazione previsti dal comma 5 dell’art. 1 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 22, in misura pari alle somme versate da ciascun beneficiario fino alla data di emanazione dell’ordinanza alla cooperativa di appartenenza e agli istituti di credito mutuanti per il rimborso delle semestralità di mutuo.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata per l’esercizio finanziario 2002 la spesa di euro 2.700 migliaia cui si fa fronte mediante riduzione della spesa autorizzata per l’esercizio finanziario medesimo, dalla legge regionale 6 luglio 1990, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni (U.P.B. 6.2.2.6.1 cap. 672407), di importo corrispondente sia in termini di competenza che di cassa”.

**NOTA ALL’ART. 106, COMMI 1 E 2:**

- L’art. 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, recante “Norme per il personale dell’assistenza tecnica, dell’ESA, dei consorzi di bonifica e degli Enti parco. Disposizioni varie in materia di agricoltura”, così dispone:
  - “1. A decorrere dall’1 gennaio 1996 i consorzi di bonifica e di bonifica montana, qualora sussistano comprovate esigenze funzionali, sono autorizzati a stipulare rapporti di lavoro ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230, avvalendosi preferibilmente dei contrattisti d’opera utilizzati nel triennio 1992-1994 per i fini istituzionali dei consorzi medesimi.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono applicate con le modalità previste dal comma 6 dell’art. 30 della legge regionale 29 maggio 1995, n. 45.
  3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per ciascun anno 1996 e 1997.
  4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si fa fronte con parte della spesa autorizzata per gli anni medesimi con l’art. 36, comma 3, della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45”.

**NOTA ALL’ART. 106, COMMA 5:**

- L’art. 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante “Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria”, rubricato “Legge finanziaria”, al comma 2, lett. g), prevede che la legge finanziaria provvede, tra l’altro:
  - “g) alla determinazione, in apposita tabella, dell’importo da iscrivere in ciascuno

degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria”.

**NOTA ALL’ART. 106, COMMA 6:**

- Il decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1363 reca “Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l’esercizio delle dighe di ritenuta”.

**NOTA ALL’ART. 106, COMMA 7:**

- L’art. 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come recepita dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, a seguito della modifica apportata dalla disposizione che qui si annota è il seguente:
  - “Trattativa privata. - 1. L’affidamento a trattativa privata è ammesso per i soli appalti di lavori pubblici esclusivamente nei seguenti casi:
    - a) lavori di importo complessivo non superiore a 150.000 euro, nel rispetto delle norme sulla contabilità generale dello Stato e, in particolare, dell’art. 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
    - b) lavori di importo complessivo superiore a 150.000 euro, nel caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza attestati dal dirigente o dal funzionario responsabile del procedimento rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli appalti;
    - c) appalti di importo complessivo non superiore a 150.000 euro, per lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e superfici architettoniche decorate di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.
  2. Gli affidamenti di appalti mediante trattativa privata sono motivati e comunicati all’Osservatorio dal responsabile del procedimento e i relativi atti sono posti in libera visione di chiunque lo richieda.
  3. I soggetti ai quali sono affidati gli appalti a trattativa privata devono possedere i requisiti per l’aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante pubblico incanto o licitazione privata.
  4. Nessun lavoro può essere diviso in più affidamenti al fine dell’applicazione del presente articolo.
  5. L’affidamento di appalti di cui al comma 1 avviene mediante gara informale alla quale debbono essere invitati almeno cinque concorrenti nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e almeno dieci concorrenti nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.
  6. I lavori in economia sono ammessi fino all’importo di 200 mila ECU, fatti salvi i lavori del Ministero della difesa che vengono eseguiti in economia a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare, disciplinati dal regolamento per l’attività del Genio militare di cui all’art. 3, comma 7-bis.
  - 6bis. I lavori di rimboschimento, rinsaldamento e opere costruttive connesse, di ricostituzione boschiva, gli interventi di prevenzione e repressione degli incendi



boschivi e gli interventi colturali e manutentori, ivi compresi quelli per la gestione dei demani, dei vivai forestali e delle riserve naturali, di cui all'art. 64 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, sono di norma realizzati in economia, prescindendo dal limite di importo previsto dal comma 6.

6 ter. Per i lavori di manutenzione ordinari e straordinari delle opere pubbliche e degli impianti di bonifica e di irrigazione da eseguirsi in economia, in amministrazione diretta, si prescinde dal limite di importo previsto dal comma 3 dell'art. 143 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, come recepito dalla lett. a) del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7.

7. Qualora un lotto funzionale appartenente ad un'opera sia stato affidato a trattativa privata, non può essere assegnato con tale procedura altro lotto da appaltare in tempi successivi e appartenente alla medesima opera.

8. Gli enti e organismi di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) non possono, nel corso di uno stesso anno solare, affidare ad una stessa impresa lavori per importi complessivi superiori a quelli indicati al comma 1.

9. Il ricorso alla trattativa privata è di competenza del legale rappresentante dell'ente, il quale adotta la relativa determinazione previo parere degli uffici competenti.

10. Tutte le determinazioni devono essere trasmesse per conoscenza, entro il termine di cinque giorni dall'adozione, alla Presidenza dell'organo assembleare o consiliare. Le stesse devono essere pubblicate nell'albo dell'ente.

11. Per l'affidamento dei lavori mediante trattativa privata, previa gara informale, si applica il criterio del massimo ribasso di cui all'art. 1, primo comma, lett. a) della legge 2 febbraio 1973, n. 14. Sono escluse dall'aggiudicazione le offerte che presentano un ribasso superiore di oltre il 20 per cento rispetto alla media aritmetica di tutte le offerte ammesse. La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a cinque".

#### NOTA ALL'ART. 106, COMMA 8:

• L'art. 6 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, recante "Norme sui consorzi di bonifica. Garanzie occupazionali per i prestatori d'opera dell'ESA e disposizioni per i commissari straordinari" a seguito della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:

"Costituzione dei consorzi. - 1. I consorzi sono costituiti con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste "sentito il parere dei consigli delle province regionali. Decorso il termine di sessanta giorni il parere si intende favorevolmente reso".

2. Per ciascun consorzio l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste nomina con decreto un amministratore provvisorio, con il compito di provvedere all'ordinaria amministrazione e allo svolgimento delle elezioni degli organi consortili, secondo modalità determinate con proprio decreto.

3. L'assemblea dei consorziati è convocata per le elezioni entro quattro mesi

dalla nomina dell'amministratore provvisorio.

4. La nomina dell'amministratore provvisorio è effettuata dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste fra funzionari regionali in servizio o in quiescenza".

#### NOTA ALL'ART. 106, COMMA 9:

• Il comma 4 dell'art. 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16, recante "Disposizioni per l'Ente di sviluppo agricolo ed altri interventi urgenti per l'agricoltura", così dispone:  
"Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Ente di sviluppo agricolo provvederà alla riorganizzazione del servizio di meccanizzazione agricola sulla base dei principi di efficienza, efficacia ed economicità di gestione, provvedendo altresì alla revisione delle relative tariffe in modo da assicurare entro un biennio la copertura minima del 40 per cento della spesa".

#### NOTA ALL'ART. 107, COMMA 1:

• Gli artt. 2, 3, 4, e 9 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, recante "Nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari" così rispettivamente dispongono:  
"Art. 2. - Speciale sostegno economico in favore dei familiari delle vittime della criminalità mafiosa. - 1. In favore dei familiari dei cittadini innocenti che rimangono uccisi in seguito ad azioni mafiose e della criminalità organizzata individuati dalla competente autorità, il Presidente della Regione è autorizzato a concedere una speciale elargizione di lire 150 milioni.  
2. L'elargizione di cui alla presente legge è corrisposta secondo il seguente ordine:  
a) coniuge, o convivente more uxorio, superstite e figli se a carico;  
b) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione;  
c) genitori;  
d) fratelli e sorelle se a carico delle vittime.  
3. Fermo restando l'ordine stabilito al comma 2 per le categorie di cui alle diverse lettere, nell'ambito di ciascuna di esse si applicano le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile.  
4. Ai familiari delle persone decedute a causa di incidenti stradali determinati da automezzi in servizio di scorta o tutela di soggetti sottoposti a misure di protezione su disposizione dei competenti organi dello Stato si applicano le disposizioni di cui al presente articolo ed agli artt. 3 e 4 della presente legge.  
5. Ai componenti degli equipaggi delle vetture di scorta o tutela deceduti a seguito di incidenti stradali avvenuti nell'espletamento del servizio di cui al comma 4, si applicano le disposizioni ivi previste.  
6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per



l'anno 1999 e di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.

7. All'onere previsto per l'anno 1999 si provvede mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata dall'art. 109 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.

8. Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.

9. Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

“Art. 3. - Sostegno agli orfani. - 1. Il Presidente della Regione è autorizzato ad erogare agli orfani delle vittime della mafia e della criminalità organizzata contributi di sostegno alla formazione nelle seguenti misure:

a) sino al compimento della scuola dell'obbligo, L. 4.500.000 annue;  
b) sino al compimento della scuola media superiore, lire 6.000.000 annue;  
c) sino al compimento di un corso di studi universitari presso una università statale o legalmente riconosciuta, anche nell'ambito dei paesi dell'Unione europea, e comunque non oltre il primo anno fuori corso, lire 9 milioni annue.

2. I contributi di cui al presente articolo sono annualmente rivalutati in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali I.S.T.A.T.

3. L'erogazione dei contributi cessa nel momento in cui il beneficiario intraprenda un'attività lavorativa autonoma o intrattenga un rapporto di lavoro dipendente.

4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1999 e di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.

5. All'onere previsto per l'anno 1999 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione mediante utilizzo dell'accantonamento di cui al codice 1001.

6. Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.

7. Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47”.

“Art. 4. - Assunzioni di familiari delle vittime della mafia presso pubbliche amministrazioni. -

1. L'Amministrazione regionale, gli enti locali, le aziende sanitarie locali e gli enti o gli istituti dagli stessi vigilati sono tenuti, a richiesta, ad assumere nei propri ruoli, anche in soprannumero, per chiamata diretta e personale e con qualifica corrispondente al titolo di studio posseduto, in assenza di attività lavorativa autonoma o di rapporto di lavoro dipendente, il coniuge superstite, i genitori, il convivente more uxorio e gli orfani delle vittime della mafia e della criminalità organizzata, o delle vittime del dovere individuati nei modi di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modifiche ed integrazioni.

2. In assenza o in caso di espressa rinuncia del coniuge superstite, del convivente

more uxorio, di orfani o di entrambi i genitori, gli enti di cui al comma 1 sono autorizzati ad assumere, secondo le precedenze stabilite dalla legge, sino a due dei fratelli o delle sorelle della vittima, previo accertamento da parte dell'autorità competente dell'estraneità a associazioni criminali delle persone da assumere.

3. Gli oneri derivanti dalle assunzioni in soprannumero di cui al presente articolo sono posti a carico della Regione sino al riassorbimento dei beneficiari nei ruoli degli enti di cui al comma 1.

4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 35 milioni per l'anno 1999 e di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.

5. All'onere di lire 35 milioni previsto per l'anno 1999 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 10721 del bilancio della Regione.

6. Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.

7. Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47”.

“Art. 9. - Fondo per le costituzioni di parte civile. -

1. Possono accedere al Fondo regionale per le parti civili nei processi contro la mafia, istituito dall'art. 7 della legge regionale 12 agosto 1989, n. 14, oltre ai familiari delle vittime della violenza mafiosa, anche i soggetti privati - siano questi persone fisiche, Enti non riconosciuti, persone giuridiche - che abbiano riportato lesioni personali o danni patrimoniali e non, e che abbiano titolo a costituirsi ai sensi di quanto disposto dal codice di procedura penale nei modi e nei termini previsti. Possono accedere altresì i comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti per un importo pari al 30 per cento delle spese come individuate nel presente articolo.

2. Oggetto del contributo sono i mezzi necessari per sostenere le spese relative alla costituzione di parte civile, ed in particolare:

a) le spese, i diritti e gli onorari spettanti al legale, debitamente documentati e ritenuti congrui dal consiglio dell'ordine degli avvocati e comunque nei limiti della tariffa penale, per l'attività relativa sia al giudizio penale che alla procedura di acquisizione del privilegio del credito sui beni sequestrati o confiscati ai sensi degli artt. da 316 a 320 del codice di procedura penale;

b) le spese di viaggio e soggiorno, nei limiti di quanto previsto per il trattamento di missione dei dipendenti dell'Amministrazione regionale con la qualifica di assistente, relative esclusivamente alla persona costituitasi parte civile o, nel caso di ente, al suo rappresentante legale e sostenute per presenziare alle udienze nella sede principale del processo, nei casi in cui sia obbligatorio per legge. Coloro che sono stati ammessi al gratuito patrocinio possono presentare istanza di accesso al contributo limitatamente alle spese di cui alla presente lettera.

3. Le modalità ed i termini di presentazione delle istanze di cui al presente

articolo, nonché il relativo procedimento di trattazione presso l'ufficio speciale di cui all'art. 7, sono disciplinati con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. L'istruttoria del procedimento di concessione dei benefici di cui al presente articolo è coperta dal segreto d'ufficio, salve le disposizioni degli artt. 114 e 329 del codice di procedura penale, ove si tratti di atti e documenti del procedimento penale.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge in sede di prima applicazione, e successivamente ogni sei mesi, il Presidente della Regione, su proposta della competente sezione provinciale dell'Ufficio speciale di cui all'art. 7, provvede alla valutazione delle istanze di cui al presente articolo la cui istruttoria si è conclusa positivamente; ove la disponibilità del fondo sia sufficiente alla copertura delle spese inerenti alle richieste accolte, entro i successivi trenta giorni procede al pagamento dei contributi; ove la disponibilità del fondo non dovesse risultare sufficiente alla copertura delle spese inerenti alle medesime richieste, il Presidente della Regione, nei medesimi termini, procede a ripartire con criterio proporzionale le somme disponibili fra tutti i richiedenti. Analoga operazione sarà compiuta nelle successive scadenze annuali. Le spese ammesse a contributo che non hanno trovato copertura nell'anno di riferimento partecipano al riparto negli anni successivi.
6. Il pagamento del contributo è effettuato a favore dei soggetti la cui costituzione di parte civile nel processo sia stata ammessa, ai sensi delle relative disposizioni del codice di procedura penale. L'avente diritto al pagamento può delegare alla riscossione il legale incaricato della costituzione di parte civile, tramite apposita e specifica delega liberatoria per la Regione.
7. Il pagamento è subordinato alla cessione alla Regione del credito, anche eventuale e futuro, per i processi non definiti con sentenza che il soggetto costituitosi parte civile potrà vantare nei confronti degli autori del reato a seguito della sentenza di condanna, limitatamente alle spese sostenute per la costituzione di parte civile nonché a quelle relative al procedimento coattivo di recupero.
8. L'Amministrazione procede al recupero del contributo nell'eventualità che dovesse essere accertata con sentenza definitiva la non ascrivibilità alla matrice mafiosa del fatto oggetto del processo nel quale il beneficiario si è costituito parte civile.
9. Possono accedere alle misure previste dal presente articolo a carico del fondo di cui al comma 1 anche i soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, che si costituiscano parti civili in processi per reati di usura o inerenti al compimento di atti estorsivi.
10. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1999 e di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.

11. All'onere previsto per l'anno 1999 si provvede con lo stanziamento del capitolo 10777 del bilancio della Regione.
12. Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.
13. Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47".

**NOTA ALL'ART. 107, COMMA 2:**

- L'art. 6 del D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510, recante "Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata", rubricato: "Procedimento di competenza del Ministero dell'interno di concessione dei benefici in favore dei superstiti delle vittime del dovere e dei dipendenti pubblici rimasti invalidi nell'adempimento del dovere, nonché delle persone legalmente richieste di assistenza.", così dispone:
  - "1. Ai fini della concessione dei benefici, le amministrazioni competenti provvedono entro il termine stabilito dal regolamento di cui agli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  2. Per quanto di competenza del Ministero dell'interno l'ufficio o comando presso il quale prestava servizio il dipendente caduto o ferito nell'adempimento del dovere o dove ha prestato la propria assistenza la persona legalmente richiesta, redige un dettagliato rapporto sulle circostanze che hanno dato luogo all'evento mortale o invalidante, corredato di perizie, di eventuali testimonianze e di ogni altro elemento conoscitivo acquisito. Tale rapporto viene trasmesso, corredato del verbale della commissione medica ospedaliera della sanità militare, che verifica il nesso causale tra evento ed esito sanitario e che quantifica la percentuale di invalidità riscontrata, nel più breve tempo possibile, al prefetto della provincia in cui si è verificato l'evento, per l'ulteriore inoltro al Ministero dell'interno, che dispone la concessione della speciale elargizione con apposito decreto, anche in assenza di sentenza, qualora i presupposti per la concessione dei benefici siano di chiara evidenza.
  3. Il prefetto è tenuto ad esprimere il proprio parere in ordine alla natura delle azioni lesive, al nesso di causalità tra queste e le lesioni prodotte, o l'eventuale decesso, e agli altri presupposti stabiliti per il conferimento dei benefici, ivi compresa la matrice criminosa dell'evento. Tale parere viene trasmesso al Ministero dell'interno, unitamente al rapporto e alla documentazione di cui al comma 2.
  4. Il Ministero dell'interno, ove ritenga che gli elementi informativi acquisiti non consentano di emettere il provvedimento finale, può disporre, con provvedimento motivato, un supplemento di istruttoria.
  5. Si applicano, in quanto compatibili, le sospensioni dei termini previsti dal presente regolamento."

**NOTA ALL'ART. 108, COMMA 1:**

• Per i commi 1 e 3 dell'art. 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 si veda nota all'art. 107, comma 1.

**NOTA ALL'ART. 109:**

• Il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 36, recante "Norme concernenti la medicina dello sport e la tutela sanitaria delle attività sportive. Proroga del termine per la gestione del sistema di emergenza e del numero unico 118 di cui al comma 1 dell'art. 39 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30", così dispone:  
"Il termine di cui al comma 1 dell'art. 39 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, è prorogato al 31 dicembre 2003."

**NOTA ALL'ART. 110, COMMA 1:**

• L'art. 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie", abrogato dall'art. 136 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 così disponeva:

"Accertamento di conformità. - Fino alla scadenza del termine di cui all'art. 7, terzo comma per i casi di opere eseguite in assenza di concessione o in totale difformità o con variazioni essenziali, o dei termini stabiliti nell'ordinanza del sindaco di cui al primo comma dell'art. 9, nonché, nei casi di parziale difformità, nel termine di cui al primo comma dell'art. 12, ovvero nel caso di opere eseguite in assenza di autorizzazione ai sensi dell'art. 10 e comunque fino alla irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso può ottenere la concessione o l'autorizzazione in sanatoria quando l'opera eseguita in assenza della concessione o l'autorizzazione è conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione della domanda.

Sulla richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria il sindaco si pronuncia entro sessanta giorni, trascorsi i quali la richiesta si intende respinta. Il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di concessione in misura doppia, ovvero, nei soli casi di gratuità della concessione a norma di legge, in misura pari a quella prevista dagli artt. 3, 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Per i casi di parziale difformità l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dalla concessione.

L'autorizzazione in sanatoria è subordinata al pagamento di una somma determinata dal sindaco nella misura da lire cinquecentomila a lire due milioni".

• L'art. 1 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, recante "Nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive", così dispone:  
"Applicazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47. - La legge 28 febbraio 1985,

n. 47, recante "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive" e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione degli artt. 3, 5, 23, 24, 25, 29 e 50, si applica nella Regione siciliana con le sostituzioni, modifiche ed integrazioni di cui alla presente legge.

Nei casi in cui la predetta legge fa riferimento al Presidente della Giunta regionale, a tale organo deve intendersi sostituito l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente e al Provveditore alle opere pubbliche deve intendersi sostituito l'Assessore regionale per i lavori pubblici."

• L'art. 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, recante "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica", così dispone:

"Denuncia dei lavori. - Le opere di cui all'art. 1 devono essere denunciate dal costruttore all'ufficio del genio civile, competente per territorio, prima del loro inizio.

Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore.

Alla denuncia devono essere allegati:

- a) il progetto dell'opera in duplice copia, firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;
- b) una relazione illustrativa in duplice copia firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.

L'ufficio del Genio civile restituirà al costruttore, all'atto stesso della presentazione, una copia del progetto e della relazione con l'attestazione dell'avvenuto deposito.

Anche le varianti che nel corso dei lavori si volessero introdurre alle opere di cui all'art. 1 previste nel progetto originario, dovranno essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, all'ufficio del genio civile nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle opere costruite per conto dello Stato o per conto delle regioni, delle province e dei comuni, aventi un ufficio tecnico con a capo un ingegnere".

• Gli artt. 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche" così rispettivamente dispongono  
"Art. 17 - Denuncia dei lavori, presentazione ed esame dei progetti. - Nelle zone sismiche di cui all'art. 3 della presente legge, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto,

notificato a mezzo del messo comunale o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contemporaneamente, al sindaco ed all'ufficio tecnico della regione o all'ufficio del Genio civile secondo le competenze vigenti, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.

Alla domanda deve essere unito il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori.

Il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione che in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.

Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale dovranno illustrarsi i criteri adottati nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione.

La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazioni, in quanto necessari.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non è tenuta all'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi, sempreché non trattisi di manufatto per la cui realizzazione è richiesto il preventivo rilascio della licenza edilizia".

"Art. 18 - Autorizzazione per l'inizio dei lavori. - Fermo restando l'obbligo della licenza di costruzione prevista dalla vigente legge urbanistica, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui al secondo comma del precedente art. 3, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta dell'ufficio tecnico della regione o dell'ufficio del Genio civile secondo le competenze vigenti.

Per i manufatti da realizzarsi da parte dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non è richiesta l'autorizzazione di cui al precedente comma.

L'autorizzazione viene comunicata, subito dopo il rilascio, al comune per i provvedimenti di sua competenza.

Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale o al provveditore regionale alle opere pubbliche, che decidono con provvedimento definitivo.

I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze".

- Il comma 3 dell'art. 26 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, così dispone:

"Alla domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria devono essere allegati:

- a) una descrizione delle opere per le quali si chiede la concessione o l'autorizzazione in sanatoria.
- b) un'apposita dichiarazione dalla quale risulti lo stato dei lavori; quando l'opera

abusiva superi i 450 metri cubi devono altresì essere prodotte entro il termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda, una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere ed una certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneità statica delle opere eseguite;

- c) un certificato di residenza, in data non anteriore a tre mesi nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 34, nonché copia della dichiarazione dei redditi nell'ipotesi di cui al primo e secondo comma dell'art. 36;

- d) un certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di data non anteriore a tre mesi, da cui risulti che la sede dell'impresa è situata nei locali per i quali si chiede la concessione in sanatoria, nelle ipotesi previste dal quinto comma dell'art. 34;

- e) documentazione o dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti di avere avviato le procedure di accatastamento.

La prova dell'avvenuta presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria ai fini dell'accatastamento dovrà essere comunque prodotta prima del rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria.

- f) un atto notorio o dichiarazione sostitutiva del richiedente che attesti l'epoca della realizzazione delle opere stesse;

- g) copia dell'istanza diretta ad ottenere la concessione o la proprietà del suolo su cui insiste l'immobile per i casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 23 della presente legge".

- L'art. 7 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, recante "Interventi nel settore della pesca", così dispone:

"Ai fini dell'applicazione della presente legge, il Consiglio regionale della pesca è integrato da un componente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, da un rappresentante del settore della trasformazione e conservazione o della commercializzazione del pescato, designato dagli organismi maggiormente rappresentativi di categoria, e da un rappresentante dell'Istituto centrale, per la ricerca scientifica applicata della pesca nonché da un altro rappresentante sindacale".

#### NOTA ALL'ART. 113:

- La delibera del comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, 4 febbraio 1977, reca "Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lett. b), d) ed e), della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento" ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 febbraio 1977, n. 48, S.O.

#### NOTA ALL'ART. 114, COMMA 1:

- L'art. 83 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001", così dispone:  
"1. I compensi da corrispondere ai presidenti di organi collegiali di cui all'art. 1



della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, di dimensione sovracomunale individuati con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale, sono stabiliti nella misura del 75 per cento della indennità di funzione minima stabilita per i presidenti delle province regionali corrispondenti, in attuazione dell'art. 19, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e decorrono dalla data di emanazione del predetto decreto.

2. L'onere conseguente l'applicazione del comma 1 grava sui bilanci degli enti di pertinenza".

#### NOTE ALL'ART. 115:

- La legge 31 dicembre 1991, n. 433, reca "Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa".

- Il comma 1 dell'art. 20 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)", così dispone:

"1. La regione Sicilia e gli enti locali della regione medesima provvedono alla trasformazione in rapporti a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati, ai sensi dell'art. 21, comma 2, dell'O.M. del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2212/FPC, del 3 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 1992, come sostituito dall'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 2414/FPC dell'18 settembre 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 28 settembre 1995, e degli artt. 14, comma 14, e 23-quater del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni, dalla regione medesima e dagli enti locali delle province di Siracusa, Catania e Ragusa, colpiti dagli eventi sismici del dicembre 1990, sulla base di apposite procedure selettive, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, nei limiti delle dotazioni organiche".

#### NOTA ALL'ARTICOLO 117:

- L'art. 17 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, recante "Provvedimenti per l'autonomia delle istituzioni scolastiche statali e delle istituzioni scolastiche regionali.", rubricato "Scuole materne regionali", a seguito delle modifiche recate dalla disposizione che si annota risulta il seguente:

"1. Gli oneri relativi alla locazione degli immobili da destinare a sedi di scuole materne regionali, nonché alla pulizia, fornitura di acqua, energia elettrica, riscaldamento, spese telefoniche e manutenzioni ordinarie sono a carico delle amministrazioni comunali. Sono abrogati l'art. 18, commi 1 e 2, della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67, così come sostituiti dall'art. 5 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 15 nonché i commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 5 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 15.

2. ...

2bis. Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole materne regionali è ripartito con decreto dell'Assessore regionale e posto a disposizione delle singole istituzioni scolastiche mediante mandato diretto.

2ter. Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione per il capitolo 372524 "Spese per l'assicurazione contro gli infortuni dei bambini delle scuole materne regionali" confluisce nel fondo previsto, dal comma 1, terzo capoverso, è ripartito con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione e posto a disposizione delle singole istituzioni scolastiche mediante mandato diretto.

3. Le disposizioni del presente articolo entreranno in vigore a decorrere dal 1° settembre 2000."

#### NOTA ALL'ART. 118, COMMA 2:

- L'art. 8 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 13, recante "Norme in materia di autoservizi pubblici non di linea in servizio di piazza. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 29", a seguito della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:

"Rilascio delle licenze e valutazione del servizio espletato. -

1. Le licenze sono concesse con bando di concorso esclusivamente a persona fisica. In capo al medesimo soggetto non è ammesso il cumulo di licenze, anche se rilasciate da comuni diversi. Le autorizzazioni per il noleggio con conducente di autovetture sono concesse con bando di concorso a persone fisiche o giuridiche ed è ammesso il cumulo.
2. L'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo complessivo di almeno dodici mesi ovvero essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo oggetto di valutazione ai fini rispettivamente del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente".

#### NOTA ALL'ART. 119, COMMA 1:

- L'art. 7 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, recante "Soppressione e liquidazione degli enti economici regionali AZASI, EMS, ESPI" a seguito della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:

"1. Le opzioni per il diritto ad usufruire dell'indennità una tantum prevista dal comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27, applicate secondo i criteri indicati dal comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 10 agosto 1984, n. 46, e successive modifiche ed integrazioni, potevano essere esercitate durante il periodo di prepensionamento, siccome previsto dal comma 3 del citato art. 6 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27.

2. ...
3. ...
4. Dall'entrata in vigore della presente legge è abrogato il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27.
5. (Aggiunge un comma all'art. 6, legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27).
6. La gestione del personale a carico del fondo di cui all'art. 13, lett. a), della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni è affidata alla Resais, specificata al primo comma dell'art. 2 della presente legge, cui compete l'obbligo della rendicontazione annuale.”.

**NOTA ALL'ART. 119, COMMA 2:**

- L'art. 1 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, recante “Soppressione e liquidazione degli enti economici regionali AZASI, EMS, ESPI” così dispone:
  - “1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le modalità in essa stabilite l'Ente siciliano per la promozione industriale (ESPI), l'Azienda asfalti siciliani (AZASI) e l'Ente minerario siciliano (EMS) sono soppressi e posti in liquidazione.
  2. Il Presidente della Regione è autorizzato a rilevare al valore netto patrimoniale le quote di partecipazione al fondo di dotazione dell'ESPI appartenenti al Banco di Sicilia S.p.A., alla Sicilcassa S.p.A. e all'IRFIS S.p.A.
  3. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria, previa delibera della Giunta regionale, nomina un commissario liquidatore dei tre enti soppressi.
  4. Il compenso spettante al commissario liquidatore di cui al comma 3 è quello stabilito con D.P.Reg. 21 luglio 1994 per il presidente dell'ESPI incrementato del 100 per cento.
  5. Con decreto del Presidente della Regione vengono nominati alla scadenza i componenti dei collegi dei revisori dei tre enti soppressi.
  6. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del codice civile e le leggi dello Stato in materia.
  7. La Giunta regionale per far fronte alle esigenze finanziarie emergenti nel corso della liquidazione dei tre enti soppressi, può autorizzare il commissario liquidatore ad effettuare trasferimenti finanziari da un ente all'altro con garanzia per la Regione, da regolarsi in sede di chiusura dei bilanci finali di liquidazione.
- 7-bis. Tutti i proventi maturati e maturandi derivanti dalla gestione degli enti in liquidazione sono versati in sottoconti di tesoreria unica regionale intestati al commissario liquidatore ed utilizzabili secondo le disposizioni di cui all'art. 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.
- 8. Il bilancio finale di liquidazione dei tre enti sarà sottoposto ad approvazione della Giunta regionale, previ pareri della Commissione legislativa di merito e dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze. Quest'ultimo provvederà ad acquisire i saldi positivi al patrimonio della Regione e ad

assumere le iniziative occorrenti a far fronte agli eventuali saldi negativi.”.

**NOTE ALL'ART. 121:**

- L'art. 39bis della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, recante “Norme per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali”, rubricato “Reclutamento del personale per la gestione delle riserve”, così dispone: “Ferma restando l'utilizzazione del personale del Corpo forestale della Regione, la dotazione organica complessiva per i parchi e le riserve regionali, da assumere secondo la normativa vigente ed il cui finanziamento resta a carico della Regione, non può superare le 500 unità assegnate secondo l'allegata tabella B. Le province regionali, per l'espletamento dei compiti connessi alla gestione delle riserve, sono autorizzate a modificare le proprie dotazioni organiche. “Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, il personale assegnato alle province regionali secondo l'allegata tabella B sarà ripartito tra le singole province regionali sulla base del numero delle riserve ricadenti in ciascuna provincia e della superficie delle riserve stesse e secondo le qualifiche previste nell'allegata tabella A.”.

- L'art. 18 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, recante “Istituzione della Provincia regionale”, così dispone: “Società per azioni. - I comuni e le province hanno facoltà di promuovere, per la gestione di servizi pubblici, la costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.”.

**NOTA ALL'ART. 123, COMMA 1:**

- La legge 9 gennaio 1989, n. 13, reca “Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”.

**NOTA ALL'ART. 126:**

- L'art. 18 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, recante “Disposizioni in materia di lavoro e occupazione. Norme di proroga e di finanziamento degli oneri per il contingente dell'Arma dei carabinieri operante in Sicilia.” così dispone: “Oneri di funzionamento del contingente dei Carabinieri. - Per far fronte agli oneri occorrenti al funzionamento del contingente dell'Arma dei carabinieri da impiegare nella Regione ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520 e dell'art. 9 bis, comma 14, ultimo periodo, della legge 28 novembre 1996, n. 608, di conversione del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, riguardanti le retribuzioni, gli altri assegni fissi, le prestazioni di lavoro straordinario entro il limite massimo di 300 ore annue, con annessi gli oneri previdenziali, l'indennità di trasferta ed il rimborso delle spese di trasporto spettanti ai militari componenti il contingente stesso, nonché la collocazione dei reparti nei vari uffici, gli arredi d'ufficio e le altre connesse all'approvvigionamento, gestione e manutenzione degli automezzi forniti dall'Arma, è autorizzata, per l'anno finanziario 1997, la

spesa di lire 2.250 milioni, che potrà essere utilizzata anche per fare fronte agli oneri afferenti al 1996. All'onere di lire 2.250 milioni derivante dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con pari riduzione delle disponibilità esistenti sul capitolo 73752 del bilancio per l'esercizio finanziario 1997".

**NOTA ALL'ART. 127, COMMA 1:**

• L'art. 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37, recante "Provvedimenti in favore delle cooperative", così dispone:

- "1. Le garanzie concesse, prima della data di entrata in vigore del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, da soci di cooperative agricole, a favore delle cooperative stesse, sono assunte a carico del bilancio della Regione, con facoltà di rivalsa di quest'ultima nei confronti della cooperativa debitrice ove gli stessi non siano stati ammessi ai benefici della medesima legge 19 luglio 1993, n. 237, per carenza di finanziamento o in caso di mancata presentazione dell'istanza per carenza di requisiti.
2. Le garanzie dovranno risultare da certificazioni rilasciate da istituti di credito e/o da enti pubblici finanziatori.
3. Sono ammessi a godere dei benefici previsti dal comma 1 i soci delle cooperative agricole per le quali sia stato già dichiarato lo stato di insolvenza o il fallimento o sia stata già avviata la liquidazione coatta amministrativa.
4. Le istanze per godere delle agevolazioni di cui al comma 1 dovranno essere presentate dai soci garanti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, il quale provvederà all'istruttoria e alla definizione della pratica entro i centoventi giorni successivi al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3.
5. Nel caso che, in relazione alla garanzia prestata dal socio, lo stesso abbia già provveduto alla liquidazione di parte o tutto il debito garantito, ovvero il creditore abbia soddisfatto il proprio credito promuovendo azioni esecutive nei confronti del garante, l'intervento della Regione è limitato alla sola parte di credito ancora in essere alla data di emissione dei singoli decreti con i quali verranno assunte le garanzie prestate dai soci delle cooperative in favore delle banche creditrici".

**NOTE ALL'ART. 128:**

• Il comma 1 dell'art. 4 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche" così dispone:

"1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo, di cui all'art. 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle funzioni di cui al medesimo art. 4 della citata legge n. 183 del 1989, con propri

decreti determina:

- a) le direttive generali e di settore per il censimento delle risorse idriche, per la disciplina dell'economia idrica e per la protezione delle acque dall'inquinamento;
- b) le metodologie generali per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche e le linee della programmazione degli usi plurimi delle risorse idriche;
- c) i criteri e gli indirizzi per la programmazione dei trasferimenti di acqua per il consumo umano di cui all'art. 17;
- d) le metodologie ed i criteri generali per la revisione e l'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti, e successive varianti, di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 129, e successive modificazioni, da effettuarsi su scala di bacino salvo quanto previsto all'art. 17;
- e) le direttive ed i parametri tecnici per la individuazione delle aree a rischio di crisi idrica con finalità di prevenzione delle emergenze idriche;
- f) i criteri per la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue;
- g) i livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti in ciascun ambito territoriale ottimale di cui all'art. 8, comma 1, nonché i criteri e gli indirizzi per la gestione dei servizi di approvvigionamento, di captazione e di accumulo per usi diversi da quello potabile;
- h) meccanismi ed istituti di conguaglio a livello di bacino ai fini del riequilibrio tariffario;
- i) i sistemi già esistenti che rispondano all'obiettivo di cui all'art. 17, ai fini dell'applicazione del medesimo articolo.

• Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 1996 reca "Disposizioni in materia di risorse idriche.", ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 marzo 1996, n. 62, S.O.

• La legge 4 febbraio 1963, n. 29, reca "Piano regolatore generale degli acquedotti e delega al governo ad emanare le relative norme di attuazione" ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 2 marzo 1963, n. 59.

**NOTA ALL'ART. 129:**

• Il comma 3 dell'art. 10 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, recante "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione", così dispone:

"3. Nei boschi di superficie compresa tra 1 e 10 ettari la fascia di rispetto di cui ai precedenti commi è così determinata: da 1,01 a 2 ettari metri 75; da 2,01 a 5 ettari metri 100; da 5,01 a 10 ettari metri 150".

**NOTA ALL'ART. 131:**

• Il decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 reca “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765”. ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 aprile 1968, n. 97.

**NOTA ALL’ART. 132, COMMA 1:**

• L’art. 14 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, recante “Addestramento professionale dei lavoratori”, così dispone:  
“È istituito presso l’Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione l’albo regionale del personale docente dei corsi di formazione professionale. Le modalità per l’iscrizione, la cancellazione e la tenuta dell’albo saranno determinate dalla Commissione di cui al successivo art. 15.  
Gli aspiranti all’iscrizione all’albo debbono in ogni caso:

- 1) essere immuni da condanne penali;
- 2) godere dei diritti civili e politici;
- 3) essere in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 13.

Nella prima attuazione della presente legge, possono essere iscritti all’albo, su domanda, gli insegnanti che, sforniti dei requisiti di cui al precedente art. 13, risultino comunque essere stati impegnati in attività didattiche da almeno un anno.

Per i docenti degli enti pubblici di cui al terzo comma del precedente art. 4, in servizio alla data del 1 dicembre 1975, si prescinde dall’iscrizione all’albo”.

**NOTE ALL’ART. 132, COMMA 2:**

• L’art. 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante “Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria”, rubricato “Legge finanziaria”, al comma 2, lett. g), prevede che la legge finanziaria provvede, tra l’altro:  
“g) alla determinazione, in apposita tabella, dell’importo da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria”.

• L’art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)” così dispone:  
“Interventi in materia di formazione professionale nonché disposizioni di attività svolte in fondi comunitari e di Fondo sociale europeo così dispone”.

**NOTA ALL’ART. 133:**

L’art. 26 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, recante “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2001”, rubricato “Banca del sangue cordonale”, così dispone:

“1. Per consentire il potenziamento ed il miglior funzionamento della banca del sangue cordonale del centro di riferimento regionale, di cui al decreto assessoriale n. 30449 del 28 ottobre 1999, viene stanziata, a decorrere dall’esercizio finanziario 2001, una somma di lire mille milioni l’anno per tre anni. Dopo il terzo anno, il finanziamento è ridotto, ogni anno, di una somma pari al ricavo ottenuto dalla concessione delle unità ai centri trapianto che ne fanno richiesta. La somma stanziata ogni anno è utilizzata per il personale che opera nella banca, per le spese relative al trasferimento delle unità dai centri di raccolta alla banca del sangue cordonale di Sciacca, per lo studio, la tipizzazione e la criopreservazione delle unità, per il rinnovo delle attrezzature, per promuovere campagne di informazione sulla donazione di sangue cordonale e midollo osseo ed infine per i corsi di addestramento per il personale ostetrico di tutte le divisioni di ostetricia degli ospedali e delle cliniche private della Sicilia. Ogni anno è presentata, da parte del responsabile del servizio trasfusionale dell’azienda di Sciacca, una dettagliata relazione sull’attività svolta. Nella relazione si deve fare riferimento al numero di unità criopreservate e al numero di unità cedute ai Centri di trapianto di midollo.

2. Gli stanziamenti di cui al comma 1 gravano sul fondo sanitario regionale”.

**NOTA ALL’ART. 134:**

- L’art. 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante “Riordino della legislazione in materia portuale”, così dispone:  
“Trasformazione in società delle compagnie e gruppi portuali. -
1. Le compagnie ed i gruppi portuali entro il 18 marzo 1995 debbono trasformarsi in una o più società di seguito indicate:
    - a) in una società secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, per l’esercizio in condizioni di concorrenza delle operazioni portuali;
    - b) in una società o una cooperativa secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, per la fornitura di servizi, nonché, fino al 31 dicembre 1996, mere prestazioni di lavoro in deroga all’art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369;
    - c) in una società secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, avente lo scopo della mera gestione, sulla base dei beni già appartenenti alle compagnie e gruppi portuali disciolti.
  2. Scaduto il termine di cui al comma 1 senza che le compagnie ed i gruppi portuali abbiano provveduto agli adempimenti di cui al comma 6, le autorizzazioni e le concessioni ad operare in ambito portuale, comunque rilasciate, decadono.
  3. Le società e le cooperative di cui al comma 1 hanno l’obbligo di incorporare



tutte le società e le cooperative costituite su iniziativa dei membri delle compagnie o dei gruppi portuali prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché di assumere gli addetti alle compagnie o gruppi alla predetta data. Le società o cooperative di cui al comma 1, devono avere una distinta organizzazione operativa e separati organi sociali.

4. Le società derivanti dalla trasformazione succedono alle compagnie ed ai gruppi portuali in tutti i rapporti patrimoniali e finanziari.
5. Ove se ne verificassero le condizioni, ai dipendenti addetti tecnici ed amministrativi delle compagnie portuali, che non siano transitati in continuità di rapporto di lavoro nelle nuove società di cui al comma 1, è data facoltà di costituirsi in imprese ai sensi del presente articolo. Alle società costituite da addetti si applica quanto disposto nei commi successivi per le società costituite dai soci delle compagnie.
6. Entro la data di cui al comma 1, le compagnie ed i gruppi portuali possono procedere, secondo la normativa vigente in materia, alla fusione con compagnie operanti nei porti vicini, anche al fine di costituire nei porti di maggior traffico un organismo societario in grado di svolgere attività di impresa.
7. Le Autorità portuali nei porti già sedi di enti portuali e l'autorità marittima nei restanti porti dispongono la messa in liquidazione delle compagnie e gruppi portuali che entro la data del 18 marzo 1995 non abbiano adottato la delibera di trasformazione secondo le modalità di cui al comma 1 ed effettuato il deposito dell'atto per l'omologazione al competente tribunale. Nei confronti di tali compagnie non potranno essere attuati gli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lett. c), del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343.
8. Continuano ad applicarsi, sino alla data di iscrizione nel registro delle imprese, nei confronti delle compagnie e gruppi portuali che abbiano in corso le procedure di trasformazione ai sensi del comma 6, le disposizioni di cui al comma 8 dell'art. 27 concernenti il funzionamento degli stessi, nonché le disposizioni relative alla vigilanza ed al controllo attribuite all'Autorità portuale, nei porti già sedi di enti portuali ed all'autorità marittima nei restanti porti".

**NOTA ALL'ART. 135:**

- L'art. 16 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, recante "Provvedimenti per lo sviluppo del turismo in Sicilia", così dispone  
"Il consiglio comunale, con deliberazione adottata a maggioranza di due terzi dei componenti, può avanzare al Presidente della Regione motivata istanza di deroga relativamente agli indici di densità fissati dalle lettere b e c del precedente art. 15. Sull'istanza del consiglio comunale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede con proprio decreto, entro centoventi giorni dalla richiesta, previo parere favorevole del Consiglio regionale dell'urbanistica e previa acquisizione del concerto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed

ambientali e per la pubblica istruzione, che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta".

**NOTA ALL'ART. 137:**

- Il comma 1 dell'art. 19 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 26, recante "Interventi in favore dei soggetti affetti da malattie inguaribili. Integrazioni e modifiche alla legge regionale 1 agosto 1990, n. 20 e alla legge regionale 3 novembre 1993, n. 30. Applicazione dell'art. 22 della legge regionale 20 agosto 1994, n. 33. Norme in materia di assistenza indiretta. Contributi a enti vari. Applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 314 e attuazione del decreto ministeriale 7 novembre 1991", così dispone:  
"L'Assessore regionale per gli enti locali è autorizzato a concedere in favore dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili (ANMIC) e dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL) un contributo annuo di lire 1.000 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1996".

**NOTA ALL'ART. 139, COMMA 1:**

- Per l'art. 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 si veda la nota all'art. 89, commi 1 e 2.

**NOTA ALL'ART. 139, COMMA 2:**

- L'art. 2 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, a seguito della modifica apportata dal comma che si annota risulta il seguente:  
"Servizio riscossione tributi. Accesso dei concessionari all'anagrafe comunale -  
1. Al fine di pervenire a migliori risultati del servizio di esazione, i comuni della Regione devono fornire gratuitamente al concessionario del servizio riscossione tributi e alle amministrazioni finanziarie dello Stato territorialmente competenti i dati relativi ai propri archivi anagrafici dei cittadini. I comuni provvedono ad aggiornare i dati anagrafici forniti con periodicità almeno trimestrale.  
2. I comuni che già si avvalgono di sistemi informatici per la gestione dell'anagrafe devono, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sottoscrivere con il concessionario e con le amministrazioni finanziarie dello Stato territorialmente competenti un protocollo d'intesa contenente sia le tecniche per il trasferimento dei dati che i criteri di normalizzazione delle banche dati al fine di consentire ai comuni di migliorare l'accertamento dei propri tributi, il protocollo può stabilire le tecniche di utilizzo della banca dati dell'Amministrazione finanziaria dello stato per la visualizzazione dei redditi analiticamente dichiarati dai contribuenti".  
3. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, i comuni sono tenuti ad individuare l'unità organizzativa responsabile del procedimento di cui ai commi 1 e 2.  
4. Il mancato adempimento agli obblighi di cui al presente articolo comporta per il comune una diminuzione del trasferimento dovuto per l'anno successivo ai sensi dell'art. 76 della presente legge pari all'1 per cento e l'intervento

sostitutivo, previa diffida, da parte dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.

5. La mancata o difforme comunicazione da parte del concessionario al dipartimento regionale finanze e credito dell'inadempimento del comune dà luogo alle sanzioni amministrative di cui all'art. 15 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237".

**NOTA ALL'ART. 139, COMMA 3:**

• L'art. 19 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 26, recante "Interventi in favore dei soggetti affetti da malattie inguaribili. Integrazioni e modifiche alle leggi regionali 1 agosto 1990, n. 20 e 3 novembre 1993, n. 30. Applicazione dell'art. 22 della legge regionale 20 agosto 1994, n. 33. Norme in materia di assistenza indiretta. Contributi a enti vari. Applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 314 e attuazione del decreto ministeriale 7 novembre 1991", a seguito della modifica apportata dal comma che si annota risulta il seguente:

"Contributi all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili (ANMIC) e dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL). - 1. L'Assessore regionale per gli enti locali è autorizzato a concedere in favore dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili (ANMIC) "e dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL)" un contributo annuo di lire 1.000 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1996. 2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato annualmente al Comitato regionale siciliano dell'ANMIC ed al Consiglio regionale dell'ANMIL ed è ripartito tra il Comitato o il Consiglio e le rispettive sedi provinciali delle associazioni; le somme assegnate sono destinate al funzionamento, nella misura massima del 20 per cento, e per la rimanente parte all'adempimento delle finalità istituzionali in favore dei mutilati invalidi civili e dei mutilati ed invalidi del lavoro residenti in Sicilia.

2 bis. Con gli stessi fini e modalità dei commi 1 e 2 è concesso, con decorrenza dall'esercizio finanziario 2003, un contributo annuo all'unione nazionale mutilati ed invalidi per servizio, all'Unione nazionale invalidi civili e all'Opera nazionale mutilati ed invalidi civili.

3. Il legale rappresentante dell'ANMIC è tenuto a presentare all'Assessore regionale per gli enti locali rendiconto annuale sull'impiego e la destinazione delle somme.

4. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2 di lire 2.000 milioni per l'esercizio finanziario 1996 si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

5. Per ciascuno degli esercizi finanziari 1997 e 1998 gli oneri di lire 2.000 milioni trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 1001."

**NOTA ALL'ART. 139, COMMA 4:**

• L'art. 59 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, recante "Norme

integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della Regione siciliana in materia urbanistica" a seguito della modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

"Composizione del consiglio regionale dell'urbanistica. - Il consiglio regionale dell'urbanistica è composto:

- 1) dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, che lo presiede, o da un suo delegato;
  - 2) dal direttore regionale dell'urbanistica;
  - 3) dal direttore regionale del territorio e dell'ambiente;
  - 4) da quattro dirigenti tecnici in servizio presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente con almeno dieci anni di anzianità;
  - 5) dall'avvocato distrettuale dello Stato di Palermo;
  - 6) dal soprintendente per i beni culturali e ambientali competente per territorio;
  - 7) da tre docenti universitari, di cui due di materie urbanistiche ed uno di materie geologiche, scelti dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente su terne proposte dalle università dell'isola;
  - 8) da un ingegnere e da un architetto, liberi professionisti, iscritti ai relativi albi professionali, nonché da un geologo, scelti dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente su terne proposte dalle consulte regionali dei rispettivi ordini professionali;
  - 9) da sei urbanisti designati dalle tre principali associazioni degli enti locali.
  - 10) da un dottore agronomo forestale libero professionista iscritto al relativo albo professionale su terna proposta dalla federazione regionale degli ordini professionali;
  - 11) dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile competente per territorio".
- Possono essere sentiti, di volta in volta, dal consiglio, per la trattazione di problemi particolari, i direttori regionali degli Assessorati interessati, esperti di chiara fama, rappresentanti di pubbliche amministrazioni.
- Deve essere sentito il rappresentante dell'amministrazione di cui si esamina il piano.

I componenti di cui ai numeri 7), 8) e 9) sono nominati con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, durano in carica quattro anni e non possono essere riconfermati.

Ai medesimi, compatibilmente con le leggi in vigore, spetta, in quanto dovuto, il trattamento di missione a norma delle vigenti disposizioni, nonché gettoni determinati con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

Per la validità delle sedute del consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Per la emissione dei pareri di competenza, è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le funzioni di segretario del consiglio sono espletate da un dirigente amministrativo dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

In materia di urbanistica, il parere del consiglio regionale dell'urbanistica

sostituisce ogni altro parere di amministrazione attiva o corpi consultivi.”.

**NOTA ALL'ART. 139, COMMA 6:**

• L'art. 81 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002” a seguito della modifiche apportate dal comma che si annota risulta il seguente:  
“Corresponsione somme. - 1. La somma iscritta al capitolo 109301 del bilancio della Regione siciliana per l'anno 2002 ed ai corrispondenti capitoli per i successivi esercizi finanziari deve essere corrisposta in due quote semestrali anticipate rispettivamente, entro 15 giorni dall'approvazione del bilancio stesso ed entro il quindici luglio dell'anno di riferimento”.

**NOTA ALL'ART. 139, COMMA 7:**

• L'art. 90 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002” a seguito della modifica apportata dal comma che si annota risulta il seguente:

“Cinquantacinquesimo anniversario prima seduta Ars. - 1. In occasione del 55° anniversario della prima seduta dell'Assemblea regionale siciliana, svoltasi il 25 maggio 1947, la Regione siciliana promuove un programma di iniziative volte a celebrare e valorizzare il retaggio storico del Parlamento e delle istituzioni giuridiche siciliane e a svilupparne la conoscenza. A tal fine, presso la Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana è costituito un Comitato promotore presieduto dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana e composto:

- a) dal Presidente della Regione o da un Assessore da lui delegato;
- b) dai membri del Consiglio di Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana;
- c) dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione;
- d) dal segretario generale dell'Assemblea regionale siciliana o da un funzionario da lui delegato;
- e) dal segretario generale della Presidenza della Regione o da un funzionario da lui delegato, con qualifica non inferiore a dirigente superiore;
- f) dal direttore generale della Fondazione Federico II;
- g) da tre esperti di chiara fama, designati dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana.

2. Il Comitato di cui al comma 1 cura l'organizzazione e lo svolgimento delle iniziative e delle manifestazioni da organizzare in Sicilia nel periodo intercorrente tra il maggio 2002 ed il dicembre 2004, per l'attuazione delle finalità della presente legge, predisponendo apposito programma e calendario.

3. La Fondazione Federico II, prevista dalla legge regionale 9 dicembre 1996, n. 44, promuove, sulla base delle decisioni del suddetto Comitato promotore, anche in collaborazione con gli enti locali interessati e con le università siciliane, iniziative culturali nei luoghi dove si sono verificati eventi di particolare significato giuridico ed istituzionale. Tali iniziative potranno essere diffuse, anche a livello scolastico, in collaborazione con le relative istituzioni.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di 750 migliaia di euro, di cui 400 migliaia di euro ricadenti nell'esercizio finanziario 2002 e 350 migliaia di euro ricadenti nell'esercizio finanziario 2003”.

**NOTA ALL'ART. 139, COMMA 8:**

• L'art. 16 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante “Disposizioni per l'attuazione del P.O.R. 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese”, a seguito della modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Contributi in conto interesse ed operazioni di credito a tasso agevolato. - 1. Per le operazioni di credito a tasso agevolato e per i contributi in conto interesse relativi ai regimi di aiuto disciplinati dalla presente legge, i tassi d'interesse sono uniformati ai criteri seguenti:

- a) il tasso di interesse applicabile alle operazioni di credito assistite dal contributo a carico di fondi della Regione è liberamente determinato tra la banca ed il soggetto beneficiario compresi i consorzi di garanzia fidi e può essere fisso o variabile per la durata del finanziamento. In ogni caso il tasso, non può superare quello di riferimento determinato per il settore interessato sulla base dei criteri fissati dalla Commissione europea, maggiorato di due punti;
- b) le operazioni di cui alla lett. a) fruiscono di un contributo in conto interessi o, per le operazioni di leasing, in conto canone, nella misura del 60 per cento del tasso applicato alle operazioni di credito, comunque non superiore al limite massimo stabilito alla lett. a). La misura del contributo è aumentata al 70 per cento nel caso in cui i richiedenti siano società cooperative oppure giovani imprenditori;
- c) per le operazioni di credito poste in essere da enti pubblici o istituti bancari a carico di fondi costituiti con risorse regionali, il tasso di interesse da porre a carico dei beneficiari, comprensivo di ogni onere accessorio, è pari al 40 per cento del tasso di riferimento fissato dalla Commissione europea per ogni Stato membro per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti di Stato, senza alcuna maggiorazione. Tale tasso è ridotto al 30 per cento di quello di riferimento se i richiedenti siano società cooperative, associazioni di produttori ovvero giovani imprenditori.

2. Il riferimento ai tassi di interesse fissati dal Ministero del tesoro contenuto all'art. 32 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è sostituito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge medesima, con il tasso utilizzato dalla Commissione europea per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti a finalità regionale”.

**NOTA ALL'ART. 139, COMMA 9:**

• L'art. 60 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante “Disposizioni per l'attuazione del P.O.R. 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese” a seguito della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:



“Aiuti all’investimento. - 1. Al fine di agevolare l’accesso al credito delle piccole e medie imprese commerciali è istituito, previa stipula di apposita convenzione, presso una società o ente in possesso dei necessari requisiti tecnici ed organizzativi un fondo a gestione separata per la concessione delle seguenti agevolazioni, a condizione che complessivamente l’importo dell’aiuto non superi i massimali stabiliti per le regioni di cui all’art. 87, paragrafo 3, lett. a), del Trattato CE, pari al 35 per cento in ESN cui è aggiunto un 15 per cento in ESL per le piccole e medie imprese:

1) finanziamenti fino al 75 per cento della spesa realizzata e per un importo comunque non superiore a lire 500 milioni, della durata massima di dodici anni, di cui due di preammortamento, a fronte di programmi di investimento che abbiano per oggetto, congiuntamente o alternativamente:

a) l’acquisto, la costruzione, ivi compresa l’acquisizione della relativa area, il rinnovo, la trasformazione, l’adattamento e l’ampliamento dei locali adibiti o da adibire all’esercizio dell’attività commerciale;

b) l’acquisto delle attrezzature e il rinnovo degli arredi necessari per l’esercizio dell’attività commerciale;

c) per un importo non superiore al 25 per cento dell’investimento ammissibile, costi immateriali relativi alla certificazione di qualità, alla tutela ambientale all’innovazione tecnologica, all’acquisto di programmi gestionali per l’informatizzazione e agli oneri derivanti dai contratti di franchising;

2) contributi in conto interessi sui mutui contratti con gli istituti di credito, per un importo superiore a 100.000 euro e fino a 516.458,90 euro e comunque entro il limite del 75 per cento dell’investimento, diretti al finanziamento di spese di cui alle lett. a), b) e c) del punto 1);

3) contributi in conto capitale pari al 30 per cento degli investimenti di cui al punto 1) agli esercizi di vicinato e alle piccole e medie imprese commerciali operanti nelle aree rurali e nelle zone urbane degradate;

4) in alternativa ai finanziamenti per gli investimenti di cui alle lettere a) e b) del punto 1), contributi in conto canoni sulle operazioni di locazione finanziaria, di durata massima di otto anni, per i beni immobili, e di cinque anni per quelli mobili, di importo massimo non superiore a lire 500 milioni e non inferiore a lire 30 milioni.

2. Nel caso in cui gli investimenti da realizzare attengano soltanto alle spese indicate alle lettere b) e c) del comma 1, i limiti massimi dei finanziamenti, ammissibili ai benefici nello stesso comma previsti sono ridotti del 40 per cento.

3. Per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazione rientranti nei programmi di investimento di cui al comma 1, di beni mobili ed immobili acquistati nuovi di fabbrica o fatti costruire dal locatore, su scelta ed indicazione del conduttore, con facoltà per quest’ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito.

4. Alle operazioni creditizie di cui al presente articolo si applicano le disposizioni generali previste dall’art. 16.

5. Alla gestione del fondo istituito dal presente articolo sovrintende un comitato amministrativo, nominato con decreto del Presidente della Regione, presieduto dal direttore generale dell’ente o della società di gestione o, in caso di assenza o impedimento di questi, da chi ne fa le veci, ed è composto:

a) da cinque componenti designati dall’Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca, scelti su terne proposte dalle associazioni regionali dei commercianti maggiormente rappresentative;

b) da due funzionari con qualifica non inferiore a dirigente, rispettivamente in servizio presso l’Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca e presso l’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, designati dai rispettivi assessori;

c) da un componente designato dall’associazione bancaria italiana;

d) da due esperti in materia creditizia designati dall’Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca.

6. Svolge le funzioni di segretario un dipendente dell’ente gestore nominato dal suo presidente.

7. I componenti ed il segretario durano in carica quattro anni.

8. Ai fini della determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti ed al segretario del Comitato il cui onere è a carico del fondo, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 11 maggio 1993, n. 15.

9. Ai fini dell’autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l’importo di lire 35 miliardi”.

#### **NOTA ALL’ART. 139, COMMA 10:**

• L’art. 172 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante “Disposizioni per l’attuazione del P.O.R. 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese” a seguito della modifica apportata dal comma che si annota risulta il seguente:

“Iniziativa per lo sviluppo e il riequilibrio del patrimonio ittico. - 1. Al fine di non disperdere il patrimonio produttivo e allo scopo di tutelare e valorizzare le risorse marine, l’Assessorato della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca, nel rispetto delle finalità del Programma regionale per la pesca, promuove la costituzione dei consorzi previsti dalla legge regionale 1 agosto 1974, n. 31. Dei consorzi possono fare parte enti pubblici ed enti locali.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca, con proprio decreto, adotta lo statuto tipo al quale devono uniformarsi gli istituendi consorzi. I consorzi già costituiti ai sensi della legge regionale 1° agosto 1974, n. 31 per i quali sia in atto il commissariamento degli organi entro sei mesi dall’emanazione del decreto di adozione dello statuto tipo devono procedere all’adeguamento dei propri statuti. I commissari straordinari rimangono in carica sino all’insediamento dei consigli di amministrazione. I consorzi già dotati di organismi consortili in carica procedono all’adeguamento del nuovo statuto entro



otto mesi dalla scadenza naturale del mandato.

3. I consorzi possono presentare programmi di attività sulla base delle norme di cui all'art. 15, commi 2 e 3 del regolamento CE n. 2792/99.

4. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 10 miliardi.

5. L'Assessorato è autorizzato altresì a finanziare, in favore dei consorzi di cui al presente articolo, le iniziative di cui ai punti 1), 2) e 3) dell'art. 1 della legge regionale 1 agosto 1974, n. 31, con le modalità di cui agli articoli 3, 4 e 6 della stessa legge.

6. Le disponibilità destinate agli interventi di cui al presente articolo per ciascun esercizio finanziario sono ripartite a favore dei consorzi operanti nella Regione con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.

7. ...”.

#### NOTA ALL'ART. 139, COMMA 11:

• L'art. 94 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante “Disposizioni per l'attuazione del P.O.R. 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese” a seguito della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Consorzi fidi di primo e di secondo grado. - 1. Le disposizioni contenute nella legge regionale 18 luglio 1974, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, nella legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, nella legge regionale 23 maggio 1991, n. 34, nella legge regionale 28 marzo 1995, n. 23 e successive modifiche e integrazioni e all'art. 3 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, relative all'integrazione dei fondi rischi e monti fideiussioni costituiti dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi, si applicano a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge con le modifiche stabilite al presente articolo.

2. Le garanzie sono prestate dai consorzi fidi industriali di primo grado su operazioni a breve, medio e lungo termine, fino all'importo massimo determinato dai singoli statuti e comunque non superiore a lire 1.000 milioni e dai consorzi fidi di primo grado aderenti ai consorzi di secondo grado su operazioni a medio e lungo termine d'importo fino a un massimo di lire 3 miliardi. In quest'ultimo caso la garanzia è prestata fino all'importo massimo di lire 1 miliardo dal consorzio di primo grado e, per la parte eccedente, dal consorzio di secondo grado. Per i consorzi fidi operanti nel settore artigianale, commerciale e in altri settori, con esclusione di quelli di cui all'allegato I del Trattato CE gli importi del presente comma sono ridotti rispettivamente a lire 700 milioni, di cui lire 200 milioni per il credito di esercizio o forme ad esso assimilabili, e a lire 1.000 milioni.

3. La misura della garanzia prestata dai consorzi fidi non può superare l'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione creditizia.

4. L'integrazione regionale dei fondi rischi dei consorzi di primo grado non può

comunque eccedere l'importo di lire 6.000 milioni per ogni consorzio industriale con più di 30 aziende associate e l'importo di lire 300 milioni per ogni impresa o soggetto aderente ai consorzi fidi industriali di primo e secondo grado. Per i settori del commercio e dell'artigianato l'integrazione regionale dei fondi rischi dei consorzi e delle cooperative di garanzia di primo grado è pari all'ammontare del fondo rischi e monte fideiussioni costituito dai soci e non può comunque eccedere l'importo di lire 2.000 milioni; tale integrazione è concessa ai consorzi o società cooperative costituite da almeno duecento soci a prescindere dal numero di soci che ha fruito delle garanzie o che intenda fruire. L'integrazione è altresì concessa ogni qualvolta i soci partecipano alla formazione del fondo rischi e del monte fideiussione. È inoltre concessa, in fase di prima applicazione, nel momento in cui i soci che partecipano alla formazione del fondo rischi e monte fideiussione rappresentano almeno il 50 per cento del minimo previsto per la costituzione del consorzio o cooperativa fidi.

5. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo e dall'art. 95, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 200 miliardi”.

#### NOTA ALL'ART. 139, COMMA 12:

• L'art. 5 della legge regionale 30 ottobre 2002, n. 16, recante “Disposizioni urgenti nei settori dell'artigianato, del commercio, della cooperazione e della pesca”, a seguito della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Disposizioni transitorie per i consorzi fidi. - 1. Il termine previsto dall'art. 93, comma 4, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è prorogato al 31 dicembre 2003.

2. I consorzi di garanzia fidi il cui statuto sia stato approvato dall'Amministrazione regionale sono autorizzati ad avviare rapporti di operatività con ogni Assessorato regionale secondo le disposizioni normative in atto vigenti.

3. Alla fine del comma 4 dell'art. 94 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è aggiunto il seguente periodo:

“L'integrazione è concessa ogni qualvolta i soci partecipano alla formazione del fondo rischi e del monte fideiussione. E' inoltre concessa, in fase di prima applicazione, nel momento in cui i soci che partecipano alla formazione del fondo rischi e monte fideiussione rappresentano almeno il 50 per cento del minimo previsto per la costituzione del consorzio o cooperativa fidi.”.

4. I consorzi di garanzia fidi previsti dal D.P.Reg. 6 dicembre 2000, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere costituiti tra piccole e medie imprese anche cooperative e possono prevedere pluralità di fondi rischi non soggetti alle modalità di approvazione del D.P.Reg. 6 dicembre 2000, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni, purché mantengano la gestione finanziaria separata.

#### NOTA ALL'ART. 139, COMMA 13:

• L'art. 9 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25, recante "Modificazioni e integrazioni della legislazione regionale in materia di pesca" a seguito della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:

1. Al fine di favorire il ripopolamento ittico nei golfi di Catania, Castellammare e Patti è vietato l'esercizio della pesca a strascico e/o con sistemi allo stesso assimilabili che sono individuati con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione nelle zone di mare così delimitate con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca:

- a) golfo di Catania, nel tratto di mare compreso entro la congiungente tra Capo Molino e Capo Santacroce;
- b) golfo di Patti, nel tratto di mare compreso entro la congiungente tra Capo Milazzo e Capo Calavà;
- c) golfo di Castellammare, nel tratto di mare compreso entro la congiungente tra Capo Rama e Torre dell'Uzzo.

2. Le imprese, persone fisiche o giuridiche, che risiedano o abbiano sede legale nel territorio della Regione e che quivi svolgano la loro attività di pesca a strascico e/o con sistemi allo stesso assimilabili con natanti iscritti nei compartimenti marittimi di Catania, Palermo, Messina, Trapani e Augusta, non in disarmo da oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge, operanti nelle aree delimitate ai sensi del comma 1, sono ammesse a beneficiare delle agevolazioni di cui all'art. 14 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, e successive modificazioni, con esonero dal termine minimo di attività indicato nella medesima legge.

3. Il medesimo esonero si estende ai componenti degli equipaggi dei suddetti natanti al fine di conseguire le indennità previste dall'art. 14 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, e successive modificazioni.

4. Le imprese di pesca ed i componenti degli equipaggi dei natanti interessati al divieto di cui al comma 1 sono ammessi a beneficiare dei contributi e delle indennità di cui ai commi 2 e 3 sino ad un massimo di centocinquanta giorni lavorativi annui e comunque sino al 31 dicembre 1994.

5. Al fine di favorire l'esodo definitivo dell'attività di pesca a strascico e/o con sistemi allo stesso assimilabili, il contributo di cui all'art. 4 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, è elevato a lire 7 milioni per T.S.L. a favore dei soggetti di cui al presente articolo.

6. I benefici di cui ai commi precedenti avranno termine qualora i natanti e/o i componenti degli equipaggi, rispettivamente, vengano utilizzati o esplicino qualsiasi altra attività, o comunque se beneficino di altre provvidenze previste dalla presente legge o dalla legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, e successive modificazioni."

#### NOTA ALL'ART. 139, COMMA 14:

• L'art. 3 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 10, come integrato dall'art. 2 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 4, recante "Interventi per il risanamento delle aree degradate di Messina" a seguito della modifica apportata dal comma

che si annota, risulta il seguente:

1. Ai fini del risanamento delle aree di cui all'art. 2 il comune di Messina adotta piani particolareggiati attuativi.
2. Tutti i piani particolareggiati di risanamento adottati dal consiglio comunale di Messina sono approvati integralmente con la presente legge unitamente agli emendamenti approvati in sede di adozione ed alle osservazioni ed opposizioni accolte dal consiglio comunale, anche come prescrizioni esecutive del Piano regolatore generale. Eventuali modifiche all'interno di essi, limitatamente alle aree da risanare, che riguardino specifiche destinazioni d'uso, di distribuzione degli standard urbanistici, densità fondiaria, purché mantenute all'interno del dimensionamento complessivo, non costituiscono variante al Piano regolatore generale vigente e alla variante generale adottata e sono approvate con deliberazione della giunta comunale non soggetta ad ulteriore approvazione.
3. ...
4. Gli interventi di risanamento possono essere allocati anche nelle aree destinate all'edilizia residenziale nei piani particolareggiati di cui al comma 2. Nel caso in cui le aree indicate nei commi precedenti non siano sufficienti, gli interventi di risanamento possono allocarsi nelle aree destinate ad edilizia residenziale pubblica dallo strumento urbanistico adottato, senza ulteriori pareri.
5. Al fine di favorire gli obiettivi di integrazione sociale e di riqualificazione urbana dell'azione di risanamento degli ambiti di cui all'art. 2, nelle aree riservate all'intervento dei privati, individuate nei piani particolareggiati di risanamento, possono essere allocati programmi costruttivi di edilizia residenziale convenzionata. Gli interventi di edilizia sovvenzionata, la cui realizzazione o acquisizione è finanziata dalla presente legge, possono essere allocati nelle aree destinate ad edilizia economica e popolare dallo strumento generale adottato.

#### NOTA ALL'ART. 139, COMMA 15:

- L'art. 36 della legge regionale 1997, n. 30, recante "Misure di politiche attive del lavoro in Sicilia. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85. Norme in materia di attività produttive e di sanità. Disposizioni varie" a seguito dell'abrogazione operata dal comma che si annota, risulta il seguente: "Urbanizzazione aree artigianali. - 1. Le aree degli strumenti urbanistici generali destinate a zona omogenea D, indipendentemente dalle norme di attuazione degli stessi strumenti urbanistici, possono essere assegnate agli operatori economici o a loro consorzi o cooperative mediante piani attuativi, redatti dagli stessi operatori ed approvati dal Consiglio comunale, per l'acquisizione ed urbanizzazione di aree artigianali.
- 2. ...
- 3. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano comunque nelle aree di Parco e nelle aree delimitate a riserva ai sensi della legislazione vigente."

#### NOTA ALL'ART. 139, COMMA 16:

• L'art. 29 della legge 11 febbraio 1994, n.109, recante "Legge quadro in materia di lavori pubblici", come sostituito dall'art. 23 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, a seguito delle modifiche recate dalla disposizione che si annota risulta il seguente:

"Pubblicità. -

1. Le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, contenuti nei programmi, sono rese note mediante comunicazione di preinformazione all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali del l'Unione europea.
2. Per i lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, gli avvisi ed i bandi sono inviati all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e, dopo dodici giorni dall'invio all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea, per estratto su almeno uno dei principali quotidiani nazionali con particolare diffusione nella Regione e su almeno tre quotidiani regionali.
3. Per i lavori di importo pari o superiore a un milione di euro ed inferiore alla soglia comunitaria, gli avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e, per estratto, su uno dei principali quotidiani nazionali con particolare diffusione nella regione e su almeno tre quotidiani regionali, nonché su almeno un periodico a diffusione regionale e su un periodico edito dall'Assemblea regionale siciliana o dalla Fondazione "Federico II".
4. Per i lavori di importo compreso tra 200.000 e un milione di euro gli avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e, per estratto, su almeno tre dei principali quotidiani regionali aventi maggiore diffusione nella provincia in cui si eseguono i lavori, nonché su un periodico a diffusione regionale.
5. Per gli importi inferiori a 200.000 euro la pubblicazione è effettuata presso l'albo pretorio del comune ove si eseguono i lavori ovvero presso l'albo pretorio del comune sede della stazione appaltante.
6. È facoltà dell'ente appaltante ricorrere ad ulteriori forme di pubblicità anche telematica.
7. La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana reca menzione della data di spedizione e non deve contenere informazioni diverse rispetto a quelle comunicate; le stazioni appaltanti devono essere in grado di provare la data di spedizione.
8. La *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana deve pubblicare, senza oneri, i bandi di cui al presente articolo entro dodici giorni dalla ricezione della richiesta. Il termine di ricezione della domanda di partecipazione alla gara deve essere stabilito dagli enti appaltanti in misura non inferiore a quindici giorni dalla data della pubblicazione suddetta. Ai fini dell'assolvimento del predetto ordine di pubblicità lo stesso giornale non può essere utilizzato contemporaneamente come nazionale e come regionale.

9. La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana dei bandi va fatta per estratto e non deve eccedere, di massima, le seicentocinquanta parole. Al termine dell'estratto, l'ente appaltante deve indicare l'ufficio presso cui gli interessati possono acquisire il bando in forma integrale. La pubblicazione per estratto dei predetti avvisi e bandi su quotidiani e periodici deve essere effettuata utilizzando lo stesso corpo dei caratteri dei testi della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.
10. Gli estratti di avvisi e di bandi di gara contengono le seguenti notizie: la tipologia delle commesse, l'importo dei lavori, la località di esecuzione, la data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee e/o nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la data di presentazione dell'offerta e della domanda di partecipazione alla gara, l'indirizzo dell'ufficio ove potere acquisire le informazioni necessarie.
11. Le spese relative alla pubblicità devono essere inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione, che è tenuta ad assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, tramite il responsabile del procedimento di cui all'art. 80, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il quale, in caso di mancata osservanza delle disposizioni stesse, deve effettuare a proprio carico le forme di pubblicità ivi disciplinate, senza alcuna possibilità di rivalsa sull'amministrazione.

#### NOTA ALL'ART. 139, COMMA 17:

- L'art. 127 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, a seguito della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:  
"Informazione e comunicazione. - 1. Nell'ambito della Regione siciliana si applicano gli artt. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9, limitatamente ai commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 giugno 2000, n. 150 "Disciplina delle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni". Negli uffici stampa di cui all'art. 58 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33 l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva da svolgersi presso l'Assessorato regionale alla Presidenza, in osservanza e nel rispetto del contratto collettivo n. 1 giornalistic FNSI-FIEG.
- 2. In sede di prima applicazione ai giornalisti componenti gli uffici stampa già esistenti presso gli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, è attribuita la qualifica ed il trattamento contrattuale di redattore capo, in applicazione del Contratto nazionale di lavoro giornalistic ed in sintonia con l'art. 72 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41.
- 3. Nell'ambito dell'Amministrazione regionale, per il trattamento economico del personale di cui all'art. 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150, si applicano le norme regolamentari vigenti per gli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali.
- 4. Per l'espletamento delle funzioni di informazione di comunicazione di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150 da parte del Presidente della Regione e degli

Assessori regionali è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa complessiva di 715 migliaia di euro in ragione di 55 migliaia di euro per ciascun ramo dell'Amministrazione regionale. Per gli anni successivi la relativa spesa è valutata in 55 migliaia di euro per ciascun ramo dell'Amministrazione regionale.

5. È fatto obbligo a tutti gli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 di individuare, in sede di predisposizione dei bilanci annuali, un capitolo dedicato alle spese complessive per la comunicazione e informazione pubblica, in una percentuale inferiore al 2 per cento delle risorse generali.

6. In sede di predisposizione degli appositi regolamenti, gli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 confermano, in base alle disposizioni dell'art. 6, comma 2, della legge 7 giugno 2000, n. 150, le funzioni di comunicazione e di informazione svolte dal personale a qualsiasi titolo alla data del 30 giugno 2000. Il predetto personale, di ruolo frequenta appositi corsi di qualificazione per la definitiva stabilizzazione della funzione ricoperta.”.

**NOTE ALL'ART. 139, COMMA 18:**

- L'art. 64 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante “Disposizioni programmatiche e finanze per l'anno 2002” a seguito delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:  
“Valorizzazione beni culturali e riserve naturali - 1. L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione ai fini della valorizzazione dei beni culturali ed ambientali nonché per la realizzazione di antiquaria, di musei locali e di servizi aggiuntivi può: stipulare accordi con amministrazioni pubbliche o con soggetti privati; costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni o società secondo modalità e criteri già definiti per il Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; affidare all'esterno i servizi per la fruizione pubblica dei beni culturali con le modalità di cui all'art. 33 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive norme attuative.
- 2. L'Assessore presenta annualmente all'Assemblea regionale siciliana una relazione sulle iniziative adottate ai sensi del presente comma. Gli enti locali interessati alla realizzazione di antiquaria, di musei locali e di servizi aggiuntivi provvedono direttamente o anche attraverso interventi di finanza di progetto, affidando in concessione a soggetti privati, in forma singola o associata, la costruzione, la gestione e l'esercizio degli antiquaria e dei musei.
- 3. Con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono fissati i criteri per l'attribuzione delle risorse e la ripartizione degli introiti, la durata delle eventuali concessioni a privati dei servizi museali, tenendo conto, ai fini della scelta dei soggetti ai quali affidare servizi o con i quali costituire nuove persone giuridiche, dell'impiego di soggetti già impegnati nei lavori socialmente utili.
- 4. Per l'espletamento dei servizi di cui all'art. 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26 di custodia, conservazione e fruizione dei beni culturali e di custodia,

manutenzione, tutela e fruizione dei beni ambientali come integrati dall'art. 6, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2 è autorizzata, per ciascuno degli esercizi 2002, 2003 e 2004, la spesa di 20.659 migliaia di euro.

5. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente applica, in quanto compatibili e nel rispetto delle specifiche finalità istitutive di ciascuna area naturale protetta, le disposizioni del presente articolo con riferimento alle riserve naturali, sentito l'ente gestore e con priorità del medesimo a parità di servizi offerti e di oneri finanziari.”.

**NOTE ALL'ART. 139, COMMA 19:**

• L'art. 2 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 20, recante “Interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Sicilia. Trasformazione in fondazioni degli enti lirici, sinfonici e del comitato Taormina arte.Scuole materne regionali paritarie”, a seguito della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Destinatari degli interventi. -

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono destinati a tutti i soggetti aventi titolo a frequentare corsi di laurea o di diploma delle Università della Regione, indipendentemente dalla loro provenienza. Gli studenti di nazionalità straniera e quelli ai quali le competenti autorità statali abbiano riconosciuto la condizione di apolide o di rifugiato politico fruiscono dei servizi e dei benefici economici secondo gli accordi internazionali e le vigenti disposizioni statali e comunitarie.
2. Gli interventi sono altresì destinati agli studenti iscritti alle scuole di specializzazione, alle scuole superiori dirette a fini speciali ed ai corsi di perfezionamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai corsi di dottorato di ricerca istituiti presso le Università degli studi e presso gli istituti di istruzione universitaria ed in generale ai corsi di specializzazione e perfezionamento post-laurea, nonché agli iscritti ai corsi di formazione a cui si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, attivati dalle Istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale operanti nella Regione, secondo quanto previsto dall'art. 6 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.
3. Gli studenti stranieri accedono agli interventi secondo le modalità previste dall'art. 46, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394
4. Gli interventi sono rivolti anche agli studenti iscritti alle università non statali legalmente riconosciute che rilasciano titoli di studio. Detti soggetti accedono agli interventi di cui all'art. 3 solo ove ricorrono le condizioni di merito e di reddito previste per i rimanenti destinatari.”.

• L'art. 10 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 20, “Interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Sicilia. Trasformazione in fondazioni degli enti lirici, sinfonici e del comitato Taormina arte.Scuole materne



regionali paritarie” a seguito della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Consiglio di amministrazione. - 1. Il consiglio di amministrazione di ciascun ente è nominato con decreto dell’Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione ed è composto da:

- a) il presidente;
- b) due rappresentanti della Regione, scelti tra soggetti di comprovata esperienza gestionale e amministrativa, designati dal Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentita la Commissione legislativa “Cultura e pubblica istruzione” dell’Assemblea regionale siciliana;
- c) due rappresentanti dei professori universitari di prima e di seconda fascia;
- d) un rappresentante dei ricercatori universitari;
- e) tre rappresentanti degli studenti che non si trovano oltre il secondo anno fuori corso dalla data di prima immatricolazione;
- f) un rappresentante delle categorie di cui all’art. 2, comma 2;
- g) un rappresentante degli studenti che frequentano i consorzi universitari istituiti nelle province sulle quali gli E.R.S.U. esercitano la propria competenza territoriale.

2. I rappresentanti di cui alle lett. c), d), e) ed f) sono eletti dalle rispettive categorie dell’Università di riferimento. Le votazioni si effettuano, con voto limitato a uno, con le modalità fissate per l’elezione del consiglio di amministrazione della ed in concomitanza con la stessa. La mancata nomina o elezione di una delle componenti non impedisce la costituzione né il funzionamento dell’organo collegiale ove sia presente la metà più uno dei componenti.

3. La perdita delle qualifiche o dei requisiti di cui alle lett. c), d), e) ed f) comporta la decadenza dalla carica. Nei casi di decadenza subentra il primo dei non eletti.

4. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti che durano in carica due anni, e possono essere rieletti una sola volta”.

#### NOTA ALL’ART. 139, COMMI 20 E 21:

• L’art. 13 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, recante “Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l’anno finanziario 2001” a seguito delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:

“Personale assegnato o comandato ad altro ufficio. - 1. Gli oneri relativi al personale con qualifica non dirigenziale della Regione siciliana trasferito, assegnato o comandato nel corso dell’esercizio finanziario, dopo l’approvazione del bilancio della Regione, da un Dipartimento regionale, ufficio speciale, ufficio di diretta collaborazione del Presidente o degli Assessori o qualsiasi altro ufficio di gestione autonoma ad un altro restano a carico dell’amministrazione di

provenienza sino alla chiusura dell’esercizio Nel caso di trasferimento o assegnazione presso gli uffici di diretta collaborazione del Presidente o degli Assessori, il relativo trattamento economico accessorio è posto a carico degli stessi. Nel caso di maggiori oneri, su richiesta del responsabile della spesa dei predetti uffici, l’Assessore per il bilancio e le finanze è autorizzato ad effettuare le necessarie variazioni di bilancio con prelevamento dal fondo, istituito nella rubrica del dipartimento bilancio e tesoro, a valere sulle disponibilità del Fondo efficienza servizi di cui all’art. 4 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 1.

2. Nel caso di trasferimento o assegnazione di personale con qualifica dirigenziale da un dipartimento regionale, ufficio speciale, ufficio di diretta collaborazione del Presidente o degli Assessori o qualsiasi altro ufficio a gestione autonoma ad un altro, nel corso dell’esercizio finanziario, dopo l’approvazione del bilancio della Regione, il dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale, sulla base della retribuzione di posizione attribuita a seguito di incarico dall’ufficio di provenienza, richiede al dipartimento bilancio e tesoro le conseguenti variazioni compensative di bilancio. Nel caso di maggiori oneri, le variazioni di bilancio sono effettuate con prelevamento dal fondo, istituito nella rubrica del dipartimento bilancio e tesoro, a valere sulle assegnazioni previste dal contratto collettivo regionale di lavoro dell’area della dirigenza recepito con il decreto presidenziale 22 giugno 2001, n. 10”.

#### NOTA ALL’ART. 139, COMMA 22:

• L’art. 79 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2002” a seguito della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Disposizioni in materia di residui passivi e di residui perenti. - 1. Le somme eliminate per perenzione amministrativa fino all’esercizio 1993 non riscritte in bilancio entro la data di entrata in vigore della presente legge sono eliminate dal conto generale del patrimonio della Regione per l’esercizio 2001. All’eventuale pagamento delle spese relative a somme eliminate si provvede, nei casi in cui sussista l’obbligo della Regione e sia documentata l’interruzione dei termini di prescrizione, con le disponibilità dei capitoli aventi finalità analoghe a quelli su cui gravavano originariamente le spese o, in mancanza di disponibilità, mediante iscrizione in bilancio delle relative somme da effettuarsi con decreti del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni e dell’art. 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30.

2. Con decreti del dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro si procede all’individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1; copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale consuntivo della Regione per l’esercizio 2001.

3. Gli impegni di parte corrente assunti a carico del bilancio della Regione fino all’esercizio 2000 e quelli di conto capitale assunti fino all’esercizio 1999, ad

eccezione degli interventi disposti dalla legge regionale 11 aprile 1981, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni, o, qualora trattasi di investimenti diretti in opere e lavori pubblici, fino all'esercizio 1996, cui alla chiusura dell'esercizio 2001 non corrispondono obbligazioni da pagare, sono eliminati dalle scritture contabili e i relativi importi contribuiscono al miglioramento del risultato di gestione dell'esercizio 2001 medesimo.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, il progetto dell'opera finanziata sia esecutivo, così come definito dall'art. 20, comma 3, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 e gli enti appaltanti abbiano già adottato le deliberazioni che indicano la gara, stabilendo le modalità di appalto, ovvero vi siano comunque obbligazioni giuridicamente vincolanti alla stessa data.

5. Con decreti del dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro, su proposta delle competenti amministrazioni, si procede, all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 3; copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale consuntivo della Regione per l'esercizio 2001.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana."

#### NOTA ALL'ART. 139, COMMA 23:

• L'art. 88 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002", a seguito della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:

"Fondi cofinanziamenti ed adesioni organismi ultraregionali. -

1. È istituito nel bilancio della Regione, dipartimento bilancio e tesoro, un fondo con la dotazione per l'esercizio finanziario 2002 di 1.000 migliaia di euro, per far fronte a cofinanziamenti regionali non previsti dalla vigente legislazione.
2. Con decreto dell'Assessore per il bilancio, previa delibera della Giunta regionale, le somme sono iscritte nelle apposite U.P.B. dei dipartimenti interessati.
3. È istituito nel bilancio della Regione, dipartimento segreteria generale, un fondo per le partecipazioni e le convenzioni. Il fondo è destinato a:
  - a) partecipazione, costituzione di organismi, enti pubblici o privati comunque denominati o società;
  - b) stipula di convenzioni o accordi;
  - c) stipula di convenzioni per studi e ricerche.
4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'anno 2002, la spesa a destinazione vincolata di 1.000 migliaia di euro. Per ciascuno degli anni 2003 e 2004 la spesa è valutata in 500 migliaia di euro.
5. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata, per l'anno 2002, la spesa di 1.000 migliaia di euro. Per ciascuno degli anni 2003 e 2004 la spesa è valutata in 500 migliaia di euro".

#### NOTA ALL'ART. 139, COMMA 24:

• L'art. 6 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 23, recante "Disposizioni sul credito agrario e altre norme in favore dell'agricoltura", a seguito delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:

- "1. Al fine di favorire la difesa attiva delle produzioni agricole dalle avversità atmosferiche e di ridurre il grado di inquinamento dell'agricoltura migliorando il rapporto tra agricoltura ed ambiente naturali nonché di fornire ogni servizio di supporto a ciò necessario, è istituito il Servizio informativo agrometeorologico siciliano (S.I.A.S.), quale servizio dell'Assessorato regionale per l'agricoltura e le foreste.
2. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste determina con decreto le modalità organizzative ed operative del S.I.A.S. anche per quanto concerne la relativa dotazione organica, usufruendo a tal fine anche del personale del ruolo dell'assistenza tecnica.
3. Il SIAS si articola in stazioni di rilevamento distribuite nel territorio regionale collegate con una struttura centrale di raccolta, elaborazione e diffusione dei dati anche al fine di offrire servizi innovativi in grado di aumentare la potenzialità e la competitività del settore agricolo e di assicurare le azioni di assistenza tecnica e di integrazione dei risultati della ricerca nell'ambito dei servizi allo sviluppo.
4. Il SIAS è collegato con il Servizio informatico nazionale istituito ai sensi della legge 8 novembre 1986, n. 752.
5. Per la progettazione, la conduzione, lo sviluppo e per la gestione scientifica del S.I.A.S., l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste può avvalersi della collaborazione delle università di Catania e di Palermo e/o di enti pubblici di ricerca nazionali e regionali e/o di enti ed organismi privati in possesso di alta qualificazione scientifica nel settore della ricerca agrometeorologica e climatologica, mediante convenzioni da stipularsi ai sensi della legge regionale 28 luglio 1978, n. 23.
6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario in corso la spesa di lire 1.000 milioni".

#### NOTA ALL'ART. 139, COMMA 25:

• L'art. 42 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001", a seguito delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:  
"Garanzie in favore I.A.C.P. di Catania. - 1. Al fine di definire l'esposizione debitoria dell'Istituto autonomo delle case popolari di Catania e dell'Istituto autonomo delle case popolari di Palermo nei confronti degli istituti di credito, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a prestare garanzia sussidiaria fino all'importo di lire 35.000 milioni a favore di ciascuno dei suddetti enti. L'onere per l'anno 2001 è valutato in lire 200 milioni e grava sul capitolo 214102".

#### NOTA ALL'ART. 139, COMMII 26 E 27:

• L'art. 9 della legge regionale 15 maggio 1993, n. 15, recante "Interventi nei comparti produttivi, altre disposizioni di carattere finanziario e norme per il contenimento, la razionalizzazione e l'acceleramento della spesa" a seguito delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:

"Nomina dei presidenti e dei componenti dei collegi dei revisori dei conti e dei collegi sindacali di competenza della Regione - 1. Il presidente ed i componenti dei collegi dei revisori dei conti, dei collegi sindacali in enti o società la cui nomina sia di competenza della Regione, degli enti pubblici sottoposti alla vigilanza ed al controllo della Regione, degli enti locali, devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito con il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 in attuazione della direttiva 84/253/CEE relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili.

2. I revisori dei conti ed i membri dei collegi sindacali non possono essere contemporaneamente componenti in più di due collegi nominati dallo stesso ente.

3. Il comma 2 trova applicazione anche nei casi in cui la nomina sia vincolata per legge. In tale ipotesi l'organo competente alla nomina, accertato che nel proprio organico mancano o sono insufficienti i funzionari, od in caso di cumulo di incarichi, procede alla nomina del sindaco o del revisore iscritto all'apposito registro dei revisori contabili.

4. Ogni nomina deve essere comunicata all'ordine o collegio professionale competente per l'accertamento di eventuale cumulo di incarichi.

5. Le disposizioni di cui al comma 1 in conformità a quanto previsto per i rappresentanti di autorità ministeriali, dal comma 1, lett. h), dell'art. 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 non si applicano ai rappresentanti dell'Amministrazione regionale individuati fra i dipendenti in servizio, con profilo professionale non inferiore a funzionario, che abbiano svolto mansioni inerenti il controllo dei conti pubblici."

#### NOTA ALL'ART. 139, COMMA 29:

• L'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento" a seguito della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:

"Blocco dei pensionamenti anticipati. - 1. Nelle more del riordino del sistema pensionistico regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003 è sospesa l'applicazione delle norme che consentono pensionamenti di anzianità. È fatta salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 per i dipendenti che abbiano maturato l'anzianità di servizio utile ivi pre-vista o che tale anzianità maturino entro la predetta data, nonché l'applicazione dell'art. 18 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73. Per i dipendenti regionali genitori o coniugi non legalmente od effettivamente separati di disabili gravi continua ad applicarsi l'attuale normativa in materia di pensionamento dei dipendenti

regionali.

2. Al fine di creare condizioni favorevoli all'avvio della riforma burocratica e al completo decentramento di funzioni, in deroga a quanto disposto dal comma 1, i dipendenti regionali in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, hanno diritto a conseguire l'anticipato collocamento a riposo entro il limite del 45 per cento dei dipendenti in servizio, in ciascuna qualifica, al 31 dicembre 1993.

3. Nella suddetta percentuale sono ricompresi i dipendenti cessati anticipatamente dal servizio a partire dal 1994 in presenza dei medesimi requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, ad eccezione di coloro che vantano comunque 35 anni di servizio utile ai fini pensionistici, nonché dei soggetti portatori di handicap cui è stata riconosciuta la situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

4. La domanda per accedere al pensionamento di cui al comma 2 va presentata nel termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Ove le domande di pensionamento superino la percentuale di cui al comma 2, al beneficio sono ammessi i dipendenti con la maggiore anzianità contributiva. A parità, sono preferiti i dipendenti maggiori per età. Qualora per una o più qualifiche vengano presentate domande di pensionamento per un numero di dipendenti inferiore rispetto alla percentuale stabilita, la differenza viene ripartita tra i dipendenti delle altre qualifiche in proporzione alla maggiore consistenza numerica delle stesse. In ogni caso in nessuna qualifica la percentuale di pensionamento può superare il 50 per cento. Per i soggetti con ricongiungimento di carriera in corso è data la possibilità di presentare domanda di pensionamento anche con riserva, con verifica dei requisiti all'atto del pensionamento. Sono fatti salvi gli effetti delle domande di pensionamento del personale docente degli istituti regionali d'arte presentate alla data di pubblicazione della presente legge, ai quali si applicano i benefici di cui al comma 2.

6. A far data dal 1° gennaio 2004 il sistema pensionistico regionale si adegua ai principi fondamentali del sistema pensionistico vigente per i dipendenti dello Stato, facendo salvi comunque i diritti quesiti.

7. I trattamenti provvisori di quiescenza vengono riliquidati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza far luogo a corresponsione di arretrati.

8. Il collocamento a riposo di cui al presente articolo è disposto a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge per contingenti semestrali pari ad un sesto degli aventi diritto.

9. Le disposizioni di cui all'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, si applicano al personale degli enti locali inquadrato anche in soprannumero nei ruoli dei predetti enti, ai sensi della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 39".

#### NOTA ALL'ART. 139, COMMA 30:

L'art. 16 bis della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26, recante "Nuove disposizioni per la lotta contro la sofisticazione dei vini e per il potenziamento del servizio regionale per la repressione delle frodi vinicole", a seguito delle modifiche apportate dal comma che si annota è il seguente:

"1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, con successivi provvedimenti, individua le nuove competenze da attribuire ai comuni e assume le necessarie iniziative inerenti la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario del potenziale viticolo in Sicilia, di cui ai regolamenti CE n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, e n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Ai fini dell'aggiornamento dell'inventario vitivinicolo regionale, di cui ai regolamenti CE n. 1493/99 e n. 1227/2000 e successive modifiche, il competente dipartimento stipula apposita convenzione con l'Agenzia per l'erogazione in agricoltura, d'ora in avanti AGEA.

3. La convenzione prevede, fra l'altro, la soluzione di ogni caso controverso (codice di validazione G) già individuato da Agea ovvero di nuova individuazione e la trasmissione a ciascun comune dei dati catastali di ciascuna particella destinata in tutto o in parte a vigneto".

#### NOTA ALL'ART. 139, COMMA 31:

• L'art. 36 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, recante "Norme finanziarie urgenti - Variazioni al bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002 - Seconda misura salva deficit" a seguito della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:  
"Trasformazione EAS. - 1. Al fine di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 23, comma 2, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, come modificato ed integrato dall'art. 37 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 40 migliaia di euro, U.P.B. 6.2.2.7.99, capitolo 675601, per la sottoscrizione di azioni da parte della Regione nonché per le spese di funzionamento della commissione giudicatrice di cui al bando di gara previsto dal decreto del Presidente della Regione 2 aprile 2002".

#### NOTA ALL'ART. 139, COMMA 32:

L'art. 28 della legge regionale 7 maggio 2001, n. 6, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001", a seguito della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:

"Filiere lattiero casearia. - 1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a disporre, per ciascuno degli esercizi finanziari 2001, 2002 e 2003, 2004 e 2005, al consorzio per la ricerca sulla filiera lattiero casearia, istituito ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 5 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 88 e all'art. 2 della legge regionale 7 novembre 1995, n. 81, finanziamenti pari a lire 4.000 milioni.

2. All'onere di cui al comma 1, si fa fronte a carico delle disponibilità del capitolo 143305 del bilancio della Regione."

#### NOTA ALL'ART. 139, COMMA 33:

• Il comma 3 dell'art. 16 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, così dispone:

"3. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta del Segretario generale e dell'Avvocato generale, informandone le organizzazioni sindacali, sono stabilite, per il personale degli uffici di cui al comma 2, le misure di speciali indennità di presenza, correlate alle prestazioni lavorative, pomeridiane, notturne e festive, in ragione delle qualifiche di appartenenza ed è individuato il personale che, in ragione delle effettive esigenze, rende le predette prestazioni lavorative".

#### NOTA ALL'ART. 139, COMMA 34:

• L'art. 102 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 così dispone:  
"Disposizioni relative al P.O.R. 2000-2006. -

1. Al fine di consentire una immediata attivazione del Programma operativo regionale della Sicilia 2000-2006, a decorrere dall'anno 2001 lo stanziamento dei capitoli di spesa del bilancio della Regione relativi alle singole misure del P.O.R. può contenere somme relative ad interventi coerenti con le misure medesime, finanziati con fondi regionali.
2. In dipendenza delle disposizioni di cui al comma 1 le disponibilità dei capitoli di spesa sotto elencati confluiscono nel fondo, di cui all'art. 39 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, per essere successivamente iscritti nei pertinenti capitoli relativi alle misure del P.O.R. con le modalità di cui al predetto art. 39, ovvero direttamente in detti capitoli del P.O.R.:
  - a) Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste: capitoli: 542004, 542802, 542803, 542806, 542835, 542838, 542839, 542860, 542862, 550005, 550006, 550007, 550008, 550011, 550014, 550801;
  - b) Assessorato regionale dell'industria: capitoli: 642401, 642402, 645604;
  - c) Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione: capitoli: 776003, 776007, 776010, 776401.
3. Con decorrenza dall'esercizio 2002 i capitoli elencati nel comma 2 sono soppressi
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire i progetti già finanziati, inseriti nelle misure del P.O.P. Sicilia 1994-1999 in esubero rispetto alle esigenze della rendicontazione comunitaria, in un apposito programma regionale mantenendo il finanziamento sui capitoli originali senza determinare ulteriori oneri per il bilancio regionale. I dipartimenti regionali possono imputare tali progetti al POR Sicilia 2002-2006, dopo averne accertato la coerenza programmatica e la compatibilità tecnica con le schede tecniche di misura del complemento di programmazione dello stesso P.O.R. Sicilia".

#### NOTA ALL'ART. 139, COMMA 36:



• L'art. 52 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, a seguito delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:  
“Crediti di gestione. - 1. La Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) è autorizzata a concedere le seguenti agevolazioni a favore delle imprese artigiane:

- a) finanziamento per la formazione di scorte di materie prime e/o prodotti finiti pari al 25 per cento del volume degli affari, da un minimo di 10 milioni di lire fino ad un massimo di 200 milioni di lire, e con durata di 36 mesi;
  - b) finanziamenti del credito di esercizio per una durata massima di 36 mesi e per un importo minimo di lire 10 milioni e massimo di lire 100 milioni;
  - c) contributi in conto interessi per il ripianamento delle esposizioni debitorie per un importo minimo di lire 20 milioni, maturate alla data del 31 dicembre 2002, tramite piani di risanamento concordati con istituti di credito di importo non superiore a lire 300 milioni. Il contributo in conto interesse è concesso per una sola volta alle imprese che non abbiano già usufruito del medesimo beneficio.
2. I tassi di interesse riguardanti i finanziamenti agevolati ed i prestiti di cui al comma 1 sono applicati nella misura stabilita dalla presente legge per le operazioni di credito agevolato ovvero assistite dal concorso degli interessi.
3. Gli aiuti previsti dal presente articolo sono concessi nel rispetto della regola “de minimis” stabilita dalla Commissione europea”.

**NOTA ALL'ART. 139, COMMA 37:**

L'art. 63 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, a seguito delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Crediti a breve termine. - 1. Nel rispetto dei massimali fissati dalla Commissione europea per gli aiuti “de minimis” a carico del fondo a gestione separata di cui all'art. 60 sono concesse alle piccole e medie imprese commerciali le seguenti forme di sostegno finanziario:

- a) credito di avviamento, sotto forma di apertura di credito concesso dalle banche operanti in Sicilia a favore dei soggetti che intraprendano una nuova attività. L'apertura di credito deve avere un importo minimo di lire 10 milioni e non può superare l'importo di lire 200 milioni e può essere utilizzata per tutti gli acquisti necessari per la formazione di scorte preordinate all'avviamento dell'attività di impresa, nonché per i pagamenti di emolumenti e compensi a terzi per servizi resi all'impresa stessa;
- b) credito di esercizio, sotto forma di apertura di credito concesso dalle banche operanti in Sicilia a fronte delle esigenze della gestione aziendale. L'ammontare dell'apertura di credito non può superare il 60 per cento dei costi sostenuti e documentati dall'impresa nel corso dell'esercizio precedente, per acquisti di beni non duraturi e necessari all'esercizio dell'attività, nonché per emolumenti e compensi a terzi per servizi acquisiti. L'apertura di credito deve avere un importo minimo di lire 10 milioni e non può comunque superare l'importo di lire 200 milioni;
- c) operazioni di anticipazione effettuate da banche o società finanziarie a

partecipazione bancaria operanti in Sicilia, a fronte della cessione di crediti commerciali, per un importo minimo di lire 10 milioni e non superiore a lire 200 milioni;

d) contributi in conto interessi per il ripianamento delle esposizioni debitorie per un minimo di lire 30 milioni e un massimo di lire 500 milioni, maturate alla data del 31 dicembre 2002, tramite piani di risanamento concordati con istituti di credito. Il contributo in conto interesse è concesso per una sola volta alle imprese che non abbiano già usufruito del medesimo beneficio.

2. Il perfezionamento delle aperture di credito, di cui alle lett. a) e b) del comma 1, ha luogo previa verifica da parte delle banche che le somme rese disponibili siano destinate esclusivamente al pagamento dei beni e servizi indicati nelle stesse lettere.

3. Alle operazioni creditizie di cui al presente articolo si applica la misura dei tassi di interesse stabilita dall'art. 16.

4. Alle operazioni di credito di avviamento e di credito di esercizio si applicano le seguenti modalità:

- a) l'utilizzazione delle aperture di credito deve avvenire esclusivamente mediante disposizione di pagamento dell'impresa nei confronti della banca, la quale provvede, verificato che il credito afferisce ad una delle causali previste dal presente articolo, al pagamento dei creditori;
- b) allo scadere dei sei mesi, decorrenti dalla data dell'apertura di credito, le somme effettivamente prelevate dovranno essere rimborsate entro il periodo massimo di 48 mesi con rate mensili o trimestrali posticipate. Gli operatori beneficiano di sei mesi di preammortamento.”.

**NOTA ALL'ART. 139, COMMA 41:**

• L'art. 6 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 39, recante “Determinazione dei requisiti tecnici delle case di cura private per l'autorizzazione alla gestione” a seguito delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:  
“Tipologia e requisiti delle case di cura private. - 1. Le case di cura private sono così distinte:

- a) case di cura medico - chirurgiche generali, destinate ad ammalati di forme morbose pertinenti alla medicina generale, alla chirurgia generale ed eventualmente a specialità mediche e chirurgiche;
- b) case di cura mediche, destinate prevalentemente ad ammalati di forme morbose pertinenti alla medicina generale ed a specialità mediche;
- c) case di cura chirurgiche, destinate prevalentemente ad ammalati di forme morbose pertinenti alla chirurgia generale ed a specialità chirurgiche;
- d) case di cura ad indirizzo polispecialistico, destinate ad ammalati di forme morbose pertinenti a due o più specialità, tutte rientranti nell'ambito della medicina generale oppure della chirurgia generale;
- e) case di cura ad indirizzo monospecialistico destinate ad ammalati di forme morbose pertinenti ad una sola specialità medica o chirurgica;
- f) case di cura ad indirizzo specifico (neuropsichiatriche, sanatoriali, ortopedico -

riabilitative, riabilitative e di day hospital, ecc.).

2. ...

3. ...

4. Le case di cura che dispongono delle soprariportate branche specialistiche sono classificabili di altissima specializzazione se dispongono di tutti o parte dei seguenti servizi in relazione alla specialità esercitata: TAC; PET; RMN; angiografia digitalizzata; densitometria ossea; medicina nucleare in vivo; terapia radiante (cobalto, acceleratore lineare, curiterapia, ecc.). I suddetti servizi tecnologicamente avanzati, se istituiti e gestiti in forma associata o consortile, in relazione alla tipologia ed alla dimensione delle case di cura, possono, con decreto dell'Assessore regionale per la sanità, essere riconosciuti quali servizi di ciascuna casa di cura, purché, in relazione alla loro localizzazione spaziale nel contesto urbano e della viabilità di collegamento, la loro utilizzabilità sia tale da non compromettere la loro specifica funzione e finalità. Con decreto assessoriale sarà previsto un apposito compenso aggiuntivo onnicomprensivo per le prestazioni di alta e altissima specializzazione. Le unità sanitarie locali competenti per territorio, per motivate esigenze riconosciute dall'Assessorato regionale della sanità, possono richiedere alle case di cura l'istituzione di servizi di pronto soccorso generale e specialistico il cui compenso sarà determinato con decreto dell'Assessore per la sanità.

5. L'apertura e l'esercizio di case di cura private sul territorio della regione siciliana sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti dallo schema allegato alla presente legge.”

**NOTA ALL'ART. 139, COMMA 42:**

L'art. 65 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, a seguito delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Polo universitario di Enna. - 1. Per le finalità di cui al comma 1-bis dell'art. 15 della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 26, è autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari 2002 e 2003, 2004 e 2005 la spesa di 2.000 migliaia di euro.

**NOTA ALL'ART. 139, COMMA 43:**

L'art. 120 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, a seguito delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:

“Contributo straordinario in favore delle imprese commerciali. - 1. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, del-l'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere, nell'ambito del “de minimis”, un contributo straordinario a titolo di indennizzo agli imprenditori i cui esercizi siano ubicati nell'ambito di centri urbani la cui attività abbia subito danni per effetto della chiusura prolungata al traffico per almeno un mese nei centri medesimi. Per le finalità del presente comma è autorizzata a carico del bilancio della Regione per l'anno 2001 la spesa di lire 500 milioni.

2. Con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, previo parere della competente commissione legislativa

dell'Assemblea regionale siciliana, sono determinati i criteri e le modalità per la concessione e l'el contributo di cui al comma 1.

3. Le disposizioni assessoriali di cui al comma 2 si applicano anche alle istanze eventualmente già presentate riferite ad eventi dannosi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.”

**NOTA ALL'ART. 139, COMMA 44:**

• L'art. 19 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante “Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria”, a seguito della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Aggiornamento rendite patrimoniali, canoni e altri proventi del demanio. - 1. Il canone superficario di cui all'art. 13 della legge regionale 1 ottobre 1956, n. 54, è determinato in lire 7.600 per ogni ettaro e frazione di ettaro della superficie compresa nell'area del permesso.

2. Il canone superficario di cui all'art. 33 della legge regionale 1 ottobre 1956, n. 54, è determinato in lire 19.200 per ogni ettaro e frazione di ettaro della superficie compresa nell'area della concessione.

3. I canoni di cui ai commi 1 e 2 sono rivalutati, rispetto al 31 dicembre 1999, ogni biennio con decreto dell'Assessore regionale per l'industria, in base all'indice di svalutazione della lira (indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati).

4. Il pagamento del canone superficario deve essere effettuato in forma anticipata entro il 31 gennaio di ciascun anno.

5. Il canone annuo sostitutivo della partecipazione ai profitti d'impresa di cui all'art. 25, lett. g), della legge regionale 1 ottobre 1956, n. 54, è determinato nei seguenti importi e secondo le seguenti modalità:

a) per la concessione di acque minerali:

1) produzione annua fino a 5.000.000 di litri, canone annuo anticipato fisso pari a lire 10 milioni;

2) produzione superiore a 5.000.000 di litri e fino a 35.000.000 di litri, lire 2,00 per ogni litro d'acqua;

3) produzione eccedente i 35.000.000 di litri, lire 0,025 per ogni litro d'acqua;

b) per la concessione di acque termali, il canone risulta determinato applicando l'aliquota del 5 per cento sul fatturato annuo delle aziende termali; entro il 31 gennaio di ogni anno le aziende termali devono corrispondere il saldo dell'anno precedente ed un acconto per l'anno in corso pari al 50 per cento di quanto versato complessivamente nell'anno precedente;

c) in caso di mancato esercizio delle attività a seguito della concessione, il concessionario è tenuto al pagamento della quota canone per il limite di produzione inferiore;

d) con decreto dell'Assessore regionale per l'industria viene disposta, sentito il Consiglio regionale delle miniere, la revisione dei suindicati parametri e valori. Per le produzioni di acque minerali superiori a 5.000.000 di litri e per quelle di

acque termali superiori a 10.000.000 di litri, conseguite nell'anno, il relativo corrispettivo è versato dal concessionario sull'apposito capitolo di bilancio della Regione entro il 31 gennaio dell'anno successivo;

e) con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria, sono approvate le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma. I canoni relativi ai titoli minerari vigenti sono adeguati secondo le precedenti disposizioni con decorrenza dall'esercizio finanziario in corso

6. I fitti e gli altri redditi di beni immobili patrimoniali, i canoni, censi, livelli ed altre annue prestazioni attive, i diritti erariali, i proventi delle concessioni di acque pubbliche e di spiagge e pertinenze lacuali, i proventi delle concessioni di beni del demanio marittimo e tutti gli altri proventi comunque denominati derivanti dalla concessione o comunque dall'uso di beni patrimoniali e demaniali della Regione, sono rivalutati alla data del 31 dicembre 1998 in base all'indice di svalutazione della lira (indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati) corrispondente all'anno in cui sono stati istituiti o revisionati i proventi medesimi. Gli importi così rivalutati non possono comunque essere inferiori a quelli determinati, per le varie fattispecie, secondo criteri e modalità stabiliti da leggi e altri provvedimenti dello Stato. Gli importi rivalutati sono stabiliti con decreti del Presidente della Regione su proposta dei competenti Assessori da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni del presente comma si applicano, in quanto compatibili, anche agli enti e alle aziende regionali; i relativi provvedimenti di rivalutazione sono adottati dai rispettivi organi di amministrazione entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.”

**NOTA ALL'ART. 139, COMMA 46:**

L'art. 107 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, a seguito della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Contributo Pontificia facoltà teologica e Studio teologico San Paolo. - 1.

L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali è autorizzato a concedere, a decorrere dall'esercizio finanziario 2002, un contributo annuo di 207 migliaia di euro alla Pontificia facoltà teologica di Sicilia, con sede in Palermo, finalizzato al sostegno dell'attività scientifica e di promozione culturale dalla stessa svolta nel territorio della Regione.

2. L'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere, a decorrere dall'esercizio finanziario 2003, un contributo annuo di 138 migliaia di euro allo studio teologico San Tommaso con sede in Messina.

3. La legge regionale 4 giugno 1980, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni è abrogata.

4. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere, a decorrere dall'esercizio finanziario 2002, un contributo annuo di 138 migliaia di euro allo Studio teologico San Paolo con

sede in Catania”.

**NOTA ALL'ART. 139, COMMA 47:**

• L'art. 25 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, recante “Disposizioni per l'inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili. Norme urgenti in materia di lavoro ed istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili” a seguito della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Organizzazione dell'attività del comitato. -

1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentito il comitato di gestione, provvede ad emanare con proprio decreto le disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento del medesimo comitato.
2. I competenti organi dell'Amministrazione regionale del lavoro, in conformità ai principi organizzativi contenuti nella legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 provvedono all'individuazione degli uffici di cui il comitato si avvale per lo svolgimento della propria attività.
3. Ai componenti del comitato di gestione è corrisposto per l'attività svolta un compenso il cui ammontare è determinato a norma delle vigenti disposizioni, oltre alla diaria di missione ed al rimborso delle spese, ove spettanti.
4. I proventi di cui al comma 3 dell'art. 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono destinati al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili previsto dall'art. 21 della presente legge.”

**NOTA ALL'ART. 139, COMMA 48:**

• L'art.22 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, recante “Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali” a seguito della modifica apportata dal comma che si annota risulta il seguente:

“Funzionamento del Centro. -

1. Il rapporto di lavoro del personale del Centro è di diritto privato. Per il perseguimento dei suoi particolari fini, il Centro può fare ricorso ad assunzioni di personale con contratto a termine di diritto privato anche a tempo parziale.
2. Ai fini di assicurare la funzionalità del Centro il Presidente della Regione può disporre, su richiesta del direttore generale, il comando di un massimo di dieci unità di personale scelte tra i dipendenti della Regione.
3. Il contingente del personale comandato non può eccedere, per fascia di qualifica, le quantità seguenti:
  - a) dirigenti: tre;
  - b) assistenti: tre;
  - c) dattilografi: quattro.

4. Le spese di esercizio sono finanziate annualmente con una quota del fondo sanitario regionale determinata triennialmente nell'ambito della legge di bilancio regionale.
5. Le spese per l'adeguamento tecnologico ed edilizio sono finanziate con apposito capitolo del bilancio regionale
6. Si applicano al Centro le disposizioni vigenti per i bilanci delle unità sanitarie locali".

**NOTA ALL'ART. 139, COMMA 49:**

L'art. 4 della legge regionale 28 gennaio 1998, n. 3, a seguito della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Interventi per l'occupazione affidati agli enti locali. - 1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a ripartire annualmente alle province ed ai comuni dell'isola una somma prelevata dal Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, da destinare ad interventi per l'occupazione. La ripartizione sostituisce il finanziamento di cantieri di lavoro regionali in favore degli enti locali.

2. Le province ed i comuni istituiscono a tal fine un “Fondo per l'occupazione” nel quale confluiscono le somme di cui al comma 1. Gli enti di cui al presente articolo potranno fruire della ripartizione annuale qualora il proprio “Fondo per l'occupazione” sia cofinanziato con risorse finanziarie dalle amministrazioni interessate.

3. Il cofinanziamento dovrà essere di almeno il 5 per cento per i comuni fino a 10.000 abitanti, di almeno il 20 per cento per i comuni dai 10.000 fino a 50.000 abitanti, di almeno il 30 per cento per tutti gli altri comuni e per le province. Ai fini del cofinanziamento gli enti possono utilizzare anche i fondi di cui all'art. 45, comma 1, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.

4. Le province ed i comuni possono utilizzare i fondi di cui al comma 1 per finanziare:

- a) interventi di incentivazione e di sostegno a nuove attività imprenditoriali, a tutte le forme di lavoro autonomo nonché ad attività che comportano l'esercizio di arti e professioni. I limiti delle agevolazioni, sotto forma di contributi in conto capitale, mutui agevolati e contributi di esercizio non potranno essere superiori a quelli previsti dagli artt. 4 e 5 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85. Deve essere data precedenza all'approvazione di progetti presentati dai soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 25, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
- b) l'istituzione e la gestione diretta di cantieri di lavoro. I cantieri potranno essere gestiti secondo le vigenti disposizioni in materia di cantieri regionali, per quanto attiene all'incidenza della manodopera, mentre per l'acquisto e la fornitura dei materiali e dei noli gli enti vi provvedono con riferimento ai prezzi ricorrenti nel mercato locale, che non possono in ogni caso superare quelli ricompresi nel prezzario regionale vigente per le opere pubbliche. Gli enti possono altresì affidare la gestione totale o parziale dei cantieri di lavoro, secondo la normativa

vigente in materia di appalti, a società cooperative composte per almeno 2/3 da soggetti di cui all'art. 25, comma 5, lettere a) e b), della legge 23 luglio 1991, n. 223;

c) il cofinanziamento dei contratti di diritto privato ai sensi dell'art. 12, comma 6, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni.

5. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è autorizzato a finanziare, nel 2002 e nel 2003, interventi straordinari per l'occupazione, a seguito di declaratoria della Giunta regionale che individua gli enti beneficiari e nell'ambito delle disponibilità finanziarie del fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, per un importo sino a §, agli enti locali colpiti da calamità naturali a seguito di eventi sismici, vulcanici o idrogeologici, in deroga alle procedure di riparto di cui al comma 1. Per gli interventi di cui al presente comma non trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, lett. a) e c)

6. Gli interventi di cui al comma 5 devono riguardare il ripristino dello status quo ante delle strutture e dei siti colpiti e la realizzazione di opere miranti all'abbattimento delle barriere architettoniche”.

**NOTA ALL'ART. 139, COMMA 50:**

• L'art. 13 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, a seguito della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Interventi di finanza derivata per il sostegno produttivo delle imprese. -

1. Al fine di favorire lo sviluppo del sistema produttivo regionale, la Regione siciliana è autorizzata, direttamente o per il tramite di struttura a tal fine istituita, a promuovere la costituzione e a sottoscrivere quote minoritarie di fondi mobiliari di tipo chiuso per l'investimento nel capitale di imprese siciliane che, in relazione al settore in cui operano, presentano prospettive di sviluppo.
2. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze, previa deliberazione della Giunta regionale, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente articolo.
3. L'ammontare del fondo di cui al comma 1 nonchè il contributo regionale per la costituzione e l'avvio della società di gestione del risparmio è determinato annualmente ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. g) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni”.

**NOTA ALL'ART. 139, COMMA 53:**

• L'art. 108, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, recante “Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia. Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia”, a seguito della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:  
“Altri interventi dell'Assessorato regionale beni culturali ed interventi umanitari per i bambini della Bosnia. - 1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed



ambientali e per la pubblica istruzione, al fine di consentire la conservazione e la fruizione dei dipinti di Renato Guttuso, adotta iniziative volte a promuovere attività di carattere artistico e scientifico di particolare rilevanza.

2. Al fine della ristrutturazione e adeguamento dell'edificio destinato alla Galleria d'arte moderna di Bagheria è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni.

3. Per assicurare le spese di funzionamento della istituzione museale l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere annualmente lire 300 milioni quale contributo alle spese sostenute dal comune per la migliore conservazione e fruizione anche multimediale del patrimonio pittorico di Bagheria.

4. Al fine di consentire il sostegno delle attività teatrali e delle scuole di teatro per gli enti e le organizzazioni operanti nel settore è autorizzata la spesa di 5.500 milioni aggiuntiva alla somma stanziata sul capitolo 38083 e di 500 milioni aggiuntiva alla somma stanziata sul capitolo 38076.

5. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere un contributo di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1993 in favore della scuola di teatro Teates, con sede in Palermo ai fini del proseguimento dell'attività ordinaria della scuola.

6. Il Presidente della Regione è autorizzato a concedere un contributo di lire 1.000 milioni all'UNICEF per i bambini della Bosnia.”.

**NOTA ALL'ART. 139, COMMA 54:**

L'art. 13 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, recante “Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione”, a seguito della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Piani di assestamento forestale. - 1. Per la gestione del patrimonio boschivo, l'AFDRS opera, di norma, sulla base di piani di assestamento forestale.

2. I piani di assestamento forestale contengono:

- a) una relazione tecnico-economica sullo stato del bosco;
- b) indicazioni, di ordine quantitativo e temporale, in ordine ai tagli e alle altre utilizzazioni;
- c) le norme di gestione e di cura colturale del bosco;
- d) un programma di interventi colturali ed infrastrutturali finalizzati al miglioramento del bosco sotto il profilo produttivo;
- e) un programma di interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell'ambiente e al restauro ambientale, anche attraverso la demolizione di manufatti e la dismissione di piste.

3. La proposta di piano è deliberata dal Consiglio di amministrazione dell'AFDRS, sentito il Comitato tecnico-amministrativo della stessa, ed è pubblicata presso le sedi dei comuni interessati e dei distaccamenti forestali competenti per territorio, per la durata di 15 giorni. Entro detto termine chiunque può formulare osservazioni e proposte.

4. Il piano è approvato con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

5. Dell'approvazione del piano è dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

6. Nelle more dell'approvazione dei piani di assestamento, entro 1 anno dall'entrata in vigore della presente legge, l'AFDRS elabora, avvalendosi degli Ispettorati ripartimentali delle foreste, linee programmatiche che fissino gli indirizzi di natura forestale che si intendono perseguire nella gestione di ogni sistema boscato.

7. Le concessioni rilasciate o da rilasciare e i contratti di vendita stipulati o da stipulare relativi al materiale legnoso destinato come biomassa alla produzione di energia non possono avere durata inferiore a 9 anni.”.

**NOTA ALL'ART. 139, COMMA 55:**

• L'art. 5 bis del decreto legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalità degli uffici dell'Amministrazione dell'interno”, così dispone:

“Attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza. -

1. Per esigenze di carattere eccezionale e temporaneo può essere conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza a conducenti di veicoli in uso ad alte personalità che rivestono incarichi istituzionali di governo, al fine di consentire lo svolgimento di una più efficace azione di prevenzione e tutela dell'incolumità di tali personalità.
2. La nomina ad agente di pubblica sicurezza è conferita ai sensi dell'art. 43 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, previo accertamento del possesso dei requisiti di cui all'art. 4 bis del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
3. I soggetti di cui al comma 1, del presente articolo prestano giuramento ai sensi dell'art. 32 del regolamento di cui al regio decreto 20 agosto 1909, n. 666.
4. Agli agenti di pubblica sicurezza di cui al presente articolo è consentito l'uso del segnale distintivo di cui all'art. 24 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, contenente l'indicazione dell'amministrazione per la quale prestano servizio, nonché l'utilizzo sugli autoveicoli condotti del dispositivo acustico supplementare di allarme e del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, previsti dall'art. 177 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al fine di agevolare nei centri urbani la marcia dell'autoveicolo.
5. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, non trova applicazione l'art. 73 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
6. L'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai soggetti di cui

al comma 1, non comporta il diritto alla corresponsione di alcun compenso.”.

**NOTA ALL'ART. 139, COMMA 56:**

L'art. 5 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9, recante “Norme in materia di lavoro, cultura ed istruzione. Disposizioni varie”, a seguito della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Lavoro irregolare. Processi di emersione. Funzionamento apposita Commissione regionale. - 1. Per il funzionamento ed il raggiungimento delle finalità della Commissione regionale istituita ai sensi dell'art. 78, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche ed integrazioni, ivi compreso il pagamento dei compensi e delle spese di missione per i componenti, nonché gli oneri per il trattamento economico accessorio previsto per il personale regionale in favore del personale della pubblica amministrazione comandato presso la Commissione, è autorizzata la spesa di 50 migliaia di euro.

2. All'onere di cui al comma 1, si provvede con parte delle disponibilità della U.P.B. 4.2.1.5.2 (capitolo 215704, accantonamento 1001). Per gli esercizi finanziari 2003-2004 l'onere, valutato in 50 migliaia di euro annui, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, U.P.B. 4.2.1.5.2, codice 12.02.01, accantonamento 1010.

3. Per le spese di missione si applicano le disposizioni vigenti per i dirigenti generali.

4. La Commissione di cui al comma 1 per la quale è prevista la figura del vicepresidente ha sede presso la Presidenza della Regione ed il relativo supporto è assicurato da struttura operante nell'ambito della segreteria generale.”.

**NOTA ALL'ART. 139, COMMA 57:**

L'art. 2 della legge regionale 30 aprile 2001, n. 4, recante “Norme a sostegno dell'attività del Consiglio regionale dell'Unione italiana ciechi. Istituzione del centro “Helen Keller” di Messina. Incremento della produzione della stamperia regionale Braille di Catania”, a seguito della abrogazione operata dal comma che si annota, risulta il seguente:

“1. L'Assessore regionale per gli enti locali è autorizzato a concedere al consiglio di amministrazione del Centro regionale “Helen Keller” dell'Unione italiana ciechi operante in Sicilia, il contributo per le spese di primo impianto ed il contributo annuo di gestione di cui all'art. 8, comma 1, vincolato alle funzioni di cui all'art. 1.

2. L'erogazione del contributo di cui al comma 1, avviene sulla base del preventivo di spesa presentato all'Assessorato regionale degli enti locali dal consiglio di amministrazione del Centro regionale “Helen Keller”. Dell'impiego della somma erogata il consiglio di amministrazione del Centro è tenuto a presentare apposito rendiconto annuale all'Assessorato regionale degli enti locali.

3. ...

4. La gestione del Centro regionale “Helen Keller” è affidata ad un consiglio di

amministrazione composto da 5 membri di cui 4 designati dal Consiglio regionale dell'Unione italiana ciechi ed uno designato dall'Assessorato regionale degli enti locali. I componenti del consiglio d'amministrazione del Centro regionale “Helen Keller” durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati una sola volta.

5. Le funzioni di controllo della gestione e della contabilità del Centro regionale “Helen Keller” sono esercitate da un collegio di 3 revisori dei conti iscritti all'Albo dei revisori dei conti nominati rispettivamente dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con funzioni di presidente, dall'Assessore regionale per gli enti locali e dall'Assessore regionale per la sanità. I componenti del collegio dei revisori dei conti durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati una sola volta. I compensi da corrispondere ai componenti del collegio dei revisori dei conti, secondo le relative tariffe professionali, sono a carico dell'Unione italiana ciechi.”.

**NOTA ALL'ART. 139, COMMA 58:**

• L'art. 29 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9, recante “Norme in materia di lavoro, cultura ed istruzione. Disposizioni varie”, a seguito della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Abrogazione e modifiche di norme. -

1. Il punto 3) del comma 2, e il comma 4, dell'art. 6 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, sono abrogati.
2. La lettera c) dell'art. 4 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61 è abrogata.
3. La lett. b) dell'art. 4 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61 è sostituita dalla seguente:  
“b) dal Sovrintendente ai beni culturali e ambientali di Ragusa o da un suo delegato”.
4. L'art. 4 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 85, è così sostituito:  
“Art. 4. - Per la concessione dei contributi di cui all'art. 3, il legale rappresentante di ogni istituzione scolastica presenta, entro il 30 maggio di ogni anno, all'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione domanda corredata di un dettagliato programma di attività didattica integrativo o di educazione degli adulti, approvato dai competenti organi collegiali e accompagnato da un preventivo di spesa”.
5. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17, sono aggiunte le seguenti parole: “- Museo geologico G. G. Gemmellaro con sede in Palermo”.

**NOTA ALL'ART. 139, COMMA 59:**

• L'art. 4 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, recante “Norme per il risanamento ed il recupero edilizio del centro storico di Ibla e di alcuni quartieri di Ragusa”, a seguito della modifica apportata dal comma che si annota nonché dal comma 58, dell'art. 139, precedentemente annotato, risulta il seguente:  
“Commissione per il risanamento. - Presso il comune di Ragusa è istituita la

Commissione per il risanamento delle zone A e B1 del piano regolatore generale, di cui al precedente art. 1, così composta:

- a) dal sindaco di Ragusa o da un suo delegato, che la presiede;
- b) dal Sovrintendente ai beni culturali e ambientali di Ragusa o da un suo delegato;
- c) ...
- d) da 2 architetti esperti in materia di restauro e recupero di centri storici designati rispettivamente dagli Assessori regionali per il territorio e l'ambiente e per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione;
- e) da un docente universitario in materia urbanistica designato dal Rettore dell'Università di Catania;
- f) da un docente universitario in materia di composizione architettonica designato dal Rettore dell'Università di Palermo;
- g) ...
- h) dall'ingegnere capo del comune o da un suo delegato;
- i) dall'ufficiale sanitario del comune;
- l) dai presidenti dei consigli di circoscrizioni di Ragusa Ibla e di Ragusa centro;
- m) da un esperto in tecnologia dei materiali da costruzione designato dal Rettore dell'Università di Messina;
- n) dall'ingegnere capo del genio civile o da un tecnico suo delegato.

Un funzionario amministrativo del comune svolge le funzioni di segretario.

La Commissione deve essere costituita con delibera del consiglio comunale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e deve essere rinnovata alla scadenza di ogni quinquennio e rimane in carica sino all'espletamento dei compiti ad essa affidati.

Della sua costituzione deve essere data comunicazione agli Assessorati regionali del territorio e dell'ambiente, dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.

Della sua costituzione deve essere data comunicazione agli Assessorati regionali del territorio e dell'ambiente, dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.

Gli esperti di cui alla lett. g), cessano dalle funzioni all'atto dell'insediamento del nuovo consiglio comunale.

Alle nuove nomine si provvede entro 30 giorni dalla cessazione.”.

#### NOTA ALL'ART. 139, COMMI 60 E 61:

L'art. 1 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 24, come sostituito dall'art. 9 della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14, a seguito delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:

“Trasporto gratuito alunni scuole dell'obbligo e medie superiori. - 1. Gli artt. 1 e 2 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 24, sono sostituiti dal seguente:  
“1. La Regione siciliana garantisce attraverso i comuni il trasporto gratuito agli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori residenti nel comune, o frazione diversa dello stesso comune, che si recano presso altro

comune, o frazione diversa dello stesso comune, per frequentare scuole pubbliche statali o paritarie, qualora non esista nel comune di residenza, frazione dello stesso, la corrispondente scuola pubblica. Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono assimilati alle frazioni le borgate e gli agglomerati urbani e rurali.”.

2. Sono esclusi dai benefici di cui al comma 1, gli alunni che usufruiscono di provvidenze regionali per la frequenza scolastica presso scuole paritarie.
3. Il sindaco, sulla base delle certificazioni attestanti la frequenza scolastica, assicura agli alunni il trasporto gratuito attraverso il rilascio di abbonamenti a servizi pubblici di linea o, su richiesta motivata degli interessati, mediante altri mezzi gestiti direttamente dal comune o mediante servizio affidato a terzi.
4. ...
5. Il contributo per il trasporto scolastico è commisurato al costo dell'abbonamento per il servizio pubblico di linea per la scuola allocata nel comune più vicino, anche se lo studente sceglie una scuola più lontana.
6. Il contributo per il trasporto gratuito è riconosciuto per i giorni di effettiva frequenza. Se lo studente documenta una frequenza scolastica inferiore a 15 giorni non ha diritto per il mese corrispondente ad alcun rimborso. Per i mesi in cui ricadono le festività infrasettimanali o i periodi di vacanza o la chiusura e l'inizio dell'anno scolastico, i giorni di frequenza minima ai fini del rimborso del trasporto sono ridotti proporzionalmente.
7. Per l'anno 2002, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 7, dell'art. 13 della regionale 17 marzo 2000, n. 8.”.

#### NOTA ALL'ART. 139, COMMA 63:

• L'art. 122 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, recante “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001”, a seguito della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Progetti integrati territoriali ricadenti nei parchi e riserve naturali. -

1. Nelle more dell'approvazione degli strumenti pianificatori dei Parchi e delle riserve naturali, l'approvazione e la realizzazione delle opere ivi ricadenti è effettuata previa indizione della Conferenza di servizi indetta dal presidente del Parco per gli interventi ricadenti nelle aree di competenza dell'ente e dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente per gli interventi ricadenti nelle riserve naturali.
2. Sulle determinazioni della Conferenza il consiglio del Parco si pronuncia definitivamente previo parere del comitato tecnico-scientifico.”.

#### NOTA ALL'ART. 139, COMMA 64:

• L'art. 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002”, a seguito della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:  
“Assegnazioni agli enti locali. - 1. L'Assessore regionale per gli enti locali, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sentita la

Conferenza Regione - autonomie locali, determina i criteri ed i parametri per la ripartizione delle risorse attribuite agli enti locali ai sensi del comma 1, dell'art. 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni salvaguardando la funzionalità dei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.

2. L'Assessore regionale per gli enti locali, sentita la conferenza Regione - autonomie locali, con proprio provvedimento antecedente alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1, da emanarsi di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, determina una variazione percentuale, in aumento o in diminuzione, delle assegnazioni medesime, in relazione ad indicatori che fanno riferimento ed incentivano lo sforzo tariffario e fiscale, la capacità di riscossione e la propensione agli investimenti dimostrati dagli stessi enti locali nell'anno precedente, tenuto conto del rapporto tra il numero dei dipendenti degli enti locali stessi e l'ammontare delle spese correnti.

3. I criteri di cui al comma 2, devono essere in linea con quanto stabilito dall'art. 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in tema di patto di stabilità. Le informazioni previste dal citato articolo devono essere parimenti inviate all'Assessorato regionale degli enti locali.

4. Una quota pari al 5% delle risorse di cui al comma 1, riservate ai comuni rimane nella disponibilità dell'Assessore regionale per gli enti locali per essere attribuita, sotto forma di contributi straordinari finalizzati, in aggiunta ai benefici concessi dallo Stato, alla promozione e/o gestione ed alla realizzazione di forme associative e di cooperazione tra enti locali nonché per concedere contributi straordinari ai comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti colpiti da eventi calamitosi per i quali sono state emanate ordinanze previste dall'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni ovvero a favore di comuni che versano in particolari condizioni di disagio sulla base di appositi progetti di risanamento o di sviluppo economico e sociale. Un'ulteriore somma pari a 15.494 migliaia di euro resta nella disponibilità dell'Assessore regionale per gli enti locali e viene dallo stesso gestita, quanto al 50% per i rapporti, anche in convenzione, con le comunità alloggio per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile nell'ambito della competenza civile ed amministrativa, e quanto al restante 50% per i rapporti anche in convenzione per i ricoveri nelle comunità alloggio e case famiglia dei pazienti dimessi dagli ex ospedali psichiatrici, con esclusione dei soggetti ricoverati presso i CTA, in quanto convenzionati con il servizio sanitario.

5. Con apposito decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali da emanarsi entro 40 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite la misura, la durata e le modalità di erogazione dei contributi previsti al comma 4, tenendo conto del numero degli enti locali associati, dei servizi gestiti in comune e della durata dell'organismo costituito, in modo tale da erogare il massimo dei contributi nelle ipotesi di massima integrazione.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2002, le attribuzioni relative all'assegnazione dei fondi di cui all'art. 45, comma 5, della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, sono

trasferite all'Assessorato regionale degli enti locali.

7. Ai contratti stipulati dagli enti locali in attuazione di programmi di fuoriuscita predisposti ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, finanziati con i fondi regionali di cui al presente articolo, non si applicano i limiti relativi alle spese correnti previsti dall'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

8. Sono abrogati i commi 2, 3, 4, 6 e 8, dell'art. 13, e l'art. 15 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8.

9. Il fondo per il miglioramento dei servizi di polizia municipale, istituito con il comma 1, dell'art. 13 della legge regionale 1° agosto 1990, n. 17, è finanziato nell'ambito delle somme attribuite al fondo unico per le autonomie locali.

10. A tal fine l'Assessore regionale per gli enti locali, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sentita la Conferenza Regione - autonomie locali, riserva una quota da assegnare nel rispetto delle prescrizioni contenute nei commi 2 e 3, dell'art. 13 della legge regionale 1° agosto 1990, n. 17.

11. Restano in vigore le disposizioni contenute nell'art. 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 21, come sostituito dall'art. 16 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41 e modificato dall'art. 57, comma 10, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, relative all'istituzione ed al finanziamento del fondo efficienza servizi per il personale degli enti locali, in quanto compatibili con le vigenti disposizioni contrattuali.”.

#### NOTE ALL'ART. 139, COMMA 65:

• L'art. 22 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, recante “Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della Regione siciliana in materia urbanistica”, a seguito delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Interventi produttivi nel verde agricolo. -

1. Nelle zone destinate a verde agricolo dai piani regolatori generali sono ammessi impianti o manufatti edilizi destinati alla lavorazione o trasformazione di prodotti agricoli o zootecnici locali ovvero allo sfruttamento a carattere artigianale di “risorse naturali locali” tassativamente individuate nello strumento urbanistico.
2. Le concessioni edilizie rilasciate ai sensi del comma 1, devono rispettare le seguenti condizioni:
  - a) rapporto di copertura non superiore a un decimo dell'area di proprietà proposta per l'insediamento;
  - b) distacchi tra fabbricati non inferiori a 10 metri;
  - c) distacchi dai cigli stradali non inferiori a quelli fissati dall'art. 26 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
  - d) parcheggi in misura non inferiore ad un decimo dell'area interessata;
  - e) rispetto delle distanze stabilite dall'art. 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, come interpretato dall'art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;



f) distanze dagli insediamenti abitativi ed opere pubbliche previsti dagli strumenti urbanistici non inferiori a metri 200, ad esclusione di quanto previsto dalla lett. c).

3. Previa autorizzazione delle amministrazioni competenti, nelle zone destinate a verde agricolo è consentito il mutamento di destinazione d'uso dei fabbricati realizzati con regolare concessione edilizia, da civile abitazione a destinazione ricettivo-alberghiera e di ristorazione ove sia verificata la compatibilità ambientale della nuova destinazione ed il rispetto di tutte le prescrizioni igienico-sanitarie nonché di sicurezza. Nelle zone agricole è ammessa l'autorizzazione all'esercizio stagionale, primaverile ed estivo, dell'attività di ristorazione anche in manufatti destinati a civile abitazione e loro pertinenze, nel rispetto della cubatura esistente e purché la nuova destinazione, ancorché temporanea, non sia in contrasto con interessi ambientali e con disposizioni sanitarie. La destinazione ricettivo-alberghiera e di ristorazione cessa automaticamente allorché cessi la relativa attività.”.

**NOTA ALL'ART. 139, COMMA 66:**

- L'art. 3 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212, recante “Norme riguardanti l'Ente di sviluppo agricolo (ESA), l'Istituto regionale della vite e del vino (IRVV), l'Azienda siciliana trasporti (AST), l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) e l'Ente acquedotti siciliani (EAS)”, a seguito della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:  
“Composizione del consiglio di amministrazione dell'IRVV. - L'Istituto regionale della vite e del vino è amministrato da un consiglio di amministrazione composto:
  - a) dal presidente;
  - b) da 5 esperti tra i quali nel provvedimento di nomina viene scelto il vice presidente;
  - c) da 3 rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali dei coltivatori diretti più rappresentative;
  - d) da un rappresentante designato dalle organizzazioni degli agricoltori;
  - e) da 3 rappresentanti designati dagli organismi di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo;
  - f) da un rappresentante designato dall'industria enologica siciliana;
  - g) da un rappresentante designato dall'assoenologi.

Fanno altresì parte del consiglio di amministrazione, con voto consultivo, 3 rappresentanti delle maggiori organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle medesime.

Il presidente è scelto fra persone che abbiano rilevante competenza in materia agricola, economica, giuridica, industriale e commerciale per aver svolto attività scientifiche, professionali e amministrative o per aver acquisito esperienze

altamente qualificate di gestione o direzione aziendale.

Gli esperti di cui alla lett. b), sono scelti fra persone che abbiano ricoperto per almeno 5 anni cariche di amministratori di enti pubblici o di aziende operanti nel settore agricolo, economico, industriale e commerciale, o svolto attività scientifica, professionale o amministrativa nelle medesime materie.

Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale, adottata su proposta degli Assessori regionali competenti allo svolgimento della vigilanza e della tutela e dura in carica 4 anni.

La norma istitutiva della commissione di cui all'art. 6 della legge regionale 30 luglio 1973, n. 28, è abrogata a decorrere dalla nomina del consiglio di amministrazione.”.

**NOTA ALL'ART. 139, COMMA 67:**

- L'art. 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, recante “Nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari”, a seguito della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Assunzioni di familiari delle vittime della mafia presso pubbliche amministrazioni. -

1. L'Amministrazione regionale, gli enti locali, le Aziende sanitarie locali e gli enti o gli istituti dagli stessi vigilati sono tenuti, a richiesta, ad assumere nei propri ruoli, anche in soprannumero, per chiamata diretta e personale e con qualifica corrispondente al titolo di studio posseduto, in assenza di attività lavorativa autonoma o di rapporto di lavoro dipendente, il coniuge superstite, la vittima sopravvissuta, i genitori, il convivente more uxorio e gli orfani delle vittime della mafia e della criminalità organizzata o della vittima sopravvissuta, che abbia riportato un'invalidità permanente non inferiore al 50%, o delle vittime del dovere individuati nei modi di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modifiche ed integrazioni.
2. In assenza o in caso di espressa rinuncia del coniuge superstite, del convivente more uxorio, di orfani o di entrambi i genitori, gli enti di cui al comma 1, sono autorizzati ad assumere, secondo le precedenze stabilite dalla legge, sino a 2 dei fratelli o delle sorelle della vittima, previo accertamento da parte dell'autorità competente dell'estraneità a associazioni criminali delle persone da assumere.
3. Gli oneri derivanti dalle assunzioni in soprannumero di cui al presente articolo sono posti a carico della Regione sino al riassorbimento dei beneficiari nei ruoli degli enti di cui al comma 1.
4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 35 milioni per l'anno 1999 e di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.
5. All'onere di lire 35 milioni previsto per l'anno 1999, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 10721 del bilancio della Regione.
6. Per gli anni 2000 e 2001, l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della

Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.

7. Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.”.

**NOTA ALL'ART. 139, COMMA 68:**

• L'art. 4 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, recante “Norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana”, a seguito della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:

“È istituito il Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali.

Esso è composto:

- a) dal Presidente della Regione;
- b) dagli Assessori regionali per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, per le finanze, per lo sviluppo economico e per il turismo;
- c) da 9 membri eletti dall'Assemblea regionale anche fra i suoi componenti, scelti fra esperti nelle materie indicate all'art. 2 o fra titolari di cattedre in scienze umanistiche, con voto limitato a uno;
- d) da 6 membri designati dalle associazioni regionali degli enti locali e loro amministratori, scelti tra i consiglieri comunali e provinciali;
- e) da 9 docenti universitari di materie relative ai beni di cui all'art. 2, scelti dal Presidente della Regione, sentita la Commissione legislativa per i beni culturali dell'Assemblea regionale;
- f) da 3 rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori regionali maggiormente rappresentative, designati dalle rispettive organizzazioni;
- g) da 3 rappresentanti eletti dai presidenti dei consigli scolastici provinciali, fra gli stessi;
- h) da un esperto designato dalla Conferenza episcopale siciliana;
- i) da un rappresentante dell'associazione “Italia nostra”;
- l) da 3 rappresentanti delle associazioni ricreative e culturali nazionali dei lavoratori maggiormente rappresentative;
- m) da 5 rappresentanti del personale scientifico e tecnico delle Soprintendenze, eletti, uno per ciascuna sezione indicata all'art. 12, dal personale medesimo;
- n) da un rappresentante della sezione regionale siciliana dell'Associazione italiana biblioteche;
- o) da 2 rappresentanti del personale tecnico e scientifico dei centri regionali rispettivamente del restauro e della catalogazione, eletti dal personale medesimo;
- p) da 4 rappresentanti degli istituti di alta cultura con sede in Sicilia, di cui uno dell'Accademia di scienze, lettere ed arti di Palermo;
- q) dal rappresentante della Regione nel Consiglio nazionale dei beni culturali e ambientali.

Partecipano ai lavori del consiglio il presidente e 2 componenti della Commissione legislativa beni culturali dell'Assemblea regionale siciliana.

Il Consiglio regionale è presieduto dal Presidente della Regione o da un suo delegato.

Alle sedute del Consiglio regionale partecipano con voto consultivo, il direttore regionale per i beni culturali e ambientali, nonché i Soprintendenti.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente in servizio presso l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.

Il Consiglio regionale è nominato con decreto del Presidente della Regione, dura in carica 5 anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.”.

**NOTA ALL'ART. 139, COMMI 69 E 70:**

• L'art. 27 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, recante “Norme finanziarie urgenti - Variazioni al bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002 - Seconda misura salva deficit”, a seguito delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:

“Controllo e monitoraggio spesa pubblica. - 1. Qualsiasi disposizione o atto amministrativo assessoriale o dirigenziale che possa comportare oneri diretti o indiretti a carico del bilancio della Regione non coperti dallo stanziamento di bilancio o comunque oltre i limiti previsti da eventuali provvedimenti legislativi di supporto, deve essere portato preventivamente a conoscenza della Giunta regionale a cura dell'Assessore competente, la quale, previa acquisizione di relazione finanziaria dal dipartimento bilancio e tesoro ne autorizza l'adozione, della quale l'amministrazione è obbligata a dare conoscenza alla competente ragioneria centrale.

2. Per gli enti pubblici non economici sottoposti a o vigilanza e/o controllo della Regione provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza e segnalazione i rispettivi collegi sindacali o di revisione dei conti.

3. Ai fini di un efficace controllo sulla spesa, qualora nel corso dell'attuazione delle leggi si verificano o si prevedano scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi, al fine della copertura finanziaria, l'Amministrazione competente deve dare tempestiva comunicazione all'Assessore per il bilancio e le finanze al fine di assumere le eventuali conseguenti iniziative legislative.

4. Ai fini di un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, qualora si accerti un rilevante scostamento dagli obiettivi di finanza pubblica, il Presidente della Regione su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze previa delibera della Giunta regionale, dispone con proprio decreto la limitazione all'assunzione di impegni di spesa o all'emissione di titoli di pagamento a carico del bilancio della Regione, con esclusione delle spese relative agli stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate comprese le regolazioni contabili, alle spese derivanti dall'attuazione di programmi comunitari e nazionali, alle annualità relative ai limiti d'impegno decorrenti da esercizi precedenti e alle rate di ammortamento mutui. Per effettive

motivate e documentate esigenze il Presidente della Regione su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze, su proposta delle competenti amministrazioni, può escludere altre spese dalla predetta limitazione all'assunzione di impegni di spesa o all'emissione di titoli di pagamento.

5. Per le medesime finalità e con le modalità di cui al comma 4, il Presidente della Regione su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze può con proprio decreto disporre la riduzione di spese di funzionamento degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione anche se previste nei rispettivi bilanci. È fatto obbligo a ciascun organo interno di revisione e di controllo di vigilare sull'applicazione di tale decreto, assicurando la congruità delle conseguenti variazioni di bilancio. L'eventuale maggiore avanzo finanziario è reso indisponibile fino a diversa determinazione del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze, sentito l'Assessore competente.”.

**NOTA ALL'ART. 139, COMMA 71:**

Per l'art. 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, si veda nota all'art. 89, commi 1 e 2.

**NOTA ALL'ART. 139, COMMA 72:**

L'art. 1 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 24, recante “Provvedimenti per assicurare il trasporto gratuito agli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori”, a seguito dell'abrogazione operata dal comma che si annota, risulta il seguente:

- “1. La Regione siciliana garantisce attraverso i comuni il trasporto gratuito agli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori che si recano presso altro comune per frequentare scuole pubbliche statali o paritarie qualora non esista nel comune di residenza la corrispondente scuola pubblica.
2. Sono esclusi dai benefici di cui al comma 1, gli alunni che usufruiscono di provvidenze regionali per la frequenza scolastica presso scuole paritarie.
3. Il sindaco, sulla base delle certificazioni attestanti la frequenza scolastica, assicura agli alunni il trasporto gratuito attraverso il rilascio di abbonamenti a servizi pubblici di linea o, su richiesta motivata degli interessati, mediante altri mezzi gestiti direttamente dal comune o mediante servizio affidato a terzi.
4. ...
5. Il contributo per il trasporto scolastico è commisurato al costo dell'abbonamento per il servizio pubblico di linea per la scuola allocata nel comune più vicino, anche se lo studente sceglie una scuola più lontana.
6. Il contributo per il trasporto gratuito è riconosciuto per i giorni di effettiva frequenza. Se lo studente documenta una frequenza scolastica inferiore a 15 giorni non ha diritto per il mese corrispondente ad alcun rimborso. Per i mesi in cui ricadono le festività infrasettimanali o i periodi di vacanza o la chiusura e l'inizio dell'anno scolastico, i giorni di frequenza minima ai fini del rimborso del trasporto sono ridotti proporzionalmente.

7. Per l'anno 2002, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 7, dell'art. 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8.”.

**NOTA ALL'ART. 139, COMMA 73:**

L'art. 46 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002”, a seguito delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Impianti di marinocoltura. - 1. I benefici di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 29, possono essere, altresì, concessi per il ripristino degli impianti di marinocoltura nonché per le spese relative alla perdita del pescato ed ai danneggiamenti delle attrezzature subito per calamità dai soggetti in possesso di autorizzazione alla mattanza rilasciata dalle competenti autorità.”.

**NOTA ALL'ART. 139, COMMA 74:**

• L'art. 195 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante “Disposizioni per l'attuazione del P.O.R. 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese”, a seguito della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Organismi di cooperazione internazionale. - 1. La Regione siciliana promuove e sostiene gli organismi di cooperazione internazionale tesi a favorire lo sviluppo del partenariato euro-mediterraneo e, in particolare, considera strumento decisivo dello sviluppo dei rapporti politici, istituzionali, economici e culturali, il Comitato permanente dei rappresentanti degli enti locali dell'area euro-mediterranea.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione accoglie positivamente la decisione dei rappresentanti delle autonomie locali dei 27 Paesi dell'area euro-mediterranea partecipanti alla riunione di Barcellona del 27-28 novembre 1995, di fissare a Palermo la sede del Comitato permanente.

3. Al fine di dare impulso ed assicurare il coordinamento delle attività del Comitato permanente di cui al comma 1, e di fornire le funzioni di supporto al medesimo, la Regione si avvale del Comitato permanente di partenariato dei poteri locali e regionali (COPPEM) che istituisce appositamente una struttura amministrativa ed una tecnico-scientifica.

4. Per l'adesione della Regione al Comitato permanente di partenariato dei poteri locali e regionali (COPPEM) è autorizzata l'erogazione della quota associativa annuale.

5. Per lo svolgimento delle funzioni assegnate ai sensi del comma 3, la Presidenza della Regione trasferisce annualmente al Comitato permanente di partenariato dei poteri locali e regionali (COPPEM) una somma di lire 300 milioni.

6. La Presidenza della Regione dispone il distacco di 3 dipendenti, di cui almeno uno con qualifica dirigenziale, presso il Comitato medesimo.

7. Per la posizione giuridica ed economica del personale distaccato si applicano

le disposizioni contenute nel comma 2, dell'art. 35 bis del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con la legge 26 aprile 1983, n. 131, e successive modifiche ed integrazioni.

8. All'onere derivante dal comma 5, del presente articolo si provvede, per l'anno in corso, con parte delle disponibilità del capitolo 21257 - accantonamento 1018 - del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000, e per quanto riguarda il comma 4, del presente articolo con parte delle disponibilità di cui al capitolo 10616 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000.

9. Per gli anni successivi si provvederà ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.”.

**NOTA ALL'ART. 139, COMMA 75:**

• L'art. 68 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, recante “Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della Regione siciliana in materia urbanistica”, a seguito delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Destinazione dei proventi. - I proventi dei contributi e delle sanzioni pecuniarie previsti dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, e dalla presente legge sono versati in favore del comune in un conto corrente vincolato presso uno degli istituti di credito indicati dall'art. 1 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 45, con preferenza per quello tesoriere del comune, e sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di riqualificazione, arredo e decoro urbano, al risanamento dei complessi edilizi compresi nei centri storici, all'acquisizione delle aree da espropriare per la realizzazione dei programmi pluriennali, dei programmi costruttivi, dei piani di zona, nonché, prioritariamente, al rimborso delle anticipazioni di cui al precedente art. 34.

Per i comuni nei quali gli istituti di credito suindicati non abbiano propri sportelli i conti correnti vincolati potranno essere accesi presso altra azienda di credito presente sulla piazza.

Per i comuni dove non esistano sportelli bancari, gli stessi conti potranno essere accesi presso il tesoriere comunale o, alternativamente, presso azienda di credito che abbia uno sportello in comune vicinore.

Gli istituti di credito, le aziende ed i tesoriere di cui ai precedenti commi dovranno trasmettere agli Assessorati regionali del bilancio e delle finanze, degli enti locali, del territorio e dell'ambiente, con periodicità annuale e comunque quando ne siano richiesti, dettagliate informazioni sulla consistenza e sui movimenti dei conti correnti vincolati, di cui al presente articolo.

È fatto obbligo ai comuni di tenere separata gestione dei proventi di cui al primo comma.”.

**NOTA ALL'ARTICOLO 140, COMMA 1:**

• L'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana”, così dispone:

“Fondi lobali. -

1. Nel bilancio regionale possono essere iscritti uno o più fondi globali destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio.
2. Gli importi previsti nei fondi di cui al precedente comma rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo sono collegati ad uno o più accantonamenti di segno positivo o parte di essi. L'utilizzazione degli accantonamenti di segno positivo è subordinata all'entrata in vigore del provvedimento legislativo presentato dalla Giunta all'Assemblea regionale siciliana relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo ovvero alla realizzazione delle entrate o alla riduzione delle spese relative al corrispondente accantonamento di segno negativo.
3. Con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze le risorse derivanti dalla riduzione di spese o dall'incremento di entrate sono portate rispettivamente in diminuzione ai pertinenti capitoli di spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio regionale e correlativamente assegnate in aumento alle dotazioni dei fondi di cui al primo comma.
4. I fondi di cui al presente articolo non sono utilizzabili per l'imputazione di titoli di spesa.
5. Se i creditori sono già individuati negli atti di assunzione degli impegni, le competenti Amministrazioni provvedono all'emissione contestuale dei titoli di spesa limitatamente alle somme dovute e liquidate e sempreché si preveda che i titoli stessi possano essere operati entro l'esercizio”.

**NOTA ALL'ART. 140, COMMI 2 E SEGUENTI:**

• L'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante “Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria”, così dispone:

“Legge finanziaria. -

1. Contestualmente alla presentazione del disegno di legge del bilancio annuale e del bilancio pluriennale il Governo presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge “finanziaria” con i tempi e le modalità di cui all'art. 1.
2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 2, determina annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede per il medesimo periodo:
  - a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito delle entrate di competenza regionale, normalmente con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;
  - b) alla determinazione del limite massimo del ricorso al mercato finanziario e



- del saldo netto da finanziare per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, conformemente a quanto previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'art. 2;
- c) alla determinazione, in apposita tabella, dell'eventuale rifinanziamento, per non più di 1 anno, delle principali leggi regionali di spesa;
  - d) alla determinazione, in apposita tabella, dell'eventuale riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
  - e) alla determinazione, in apposita tabella, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, delle rimodulazioni delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
  - f) alla determinazione, in apposita tabella, degli effetti finanziari derivanti da abrogazione di leggi di spesa i cui effetti sono esauriti o non più idonei alla realizzazione degli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria;
  - g) alla determinazione, in apposita tabella, dell'importo da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;
  - h) alla determinazione, in apposita tabella, dei contributi e degli altri trasferimenti in favore di associazioni, fondazioni, centri studio ed altri organismi comunque denominati, nonché delle altre spese continuative annue da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale;
  - i) alla determinazione, in apposita tabella, delle spese che, ai sensi dell'art. 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, hanno ottenuto l'autorizzazione comunitaria.
3. La legge "finanziaria" non può disporre nuove o maggiori spese oltre quanto previsto dal presente articolo.
4. Il disegno di legge "finanziaria" è approvato dall'Assemblea regionale siciliana prima del disegno di legge concernente il bilancio annuale e pluriennale della Regione siciliana."



### Lavori preparatori.

D.D.L. n. 553

"Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003".

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Cuffaro) su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze (Pagano) il 17 dicembre 2002.

Trasmesso alla Commissione "Bilancio" (II) il 19 dicembre 2002.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute

- n. 100 del 22 gennaio;
- n. 103 del 4 febbraio;
- n. 104 del 5 febbraio;
- n. 105 dell'11 febbraio;
- n. 106 del 12 febbraio;
- n. 107 del 13 febbraio;
- nn. 109 e 110 del 6 marzo;
- n. 111 del 10 marzo;
- nn. 112 e 113 dell'11 marzo;
- n. 114 del 12 marzo e
- n. 115 del 13-14 marzo 2003.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 115 del 13-14 marzo 2003.

Relatore di maggioranza: Savona.

Relatore di minoranza: Capodicasa.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute

- n. 123 del 18 marzo;
- n. 125 del 20 marzo;
- n. 127 del 26 marzo;
- n. 128 del 27 marzo;
- n. 130 dell'1 aprile;
- n. 132 del 2 aprile;
- n. 133 del 3 aprile;
- n. 134 del 3, 4, 5 aprile 2003.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 134 del 5 aprile 2003.

**Regione siciliana**  
**Legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, artt. 30 e 95**

**Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio  
della Regione per l'anno finanziario 2001.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 59 dell'11 dicembre 2001, parte I

Regione siciliana  
L'Assemblea regionale ha approvato

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
PROMULGA**

la seguente legge:

**Titolo I**

*Disposizioni per la razionalizzazione della spesa  
e dell'attività amministrativa.*

**Art. 30**

*Turismo rurale.*

1. L'attività di turismo rurale è inserita tra le attività ricettive di cui all'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27.
2. Per turismo rurale si intende una specifica articolazione dell'offerta ricettiva turistico regionale, composta da un complesso di attività che comprende ospitalità, ristorazione, attività sportive e del tempo libero, finalizzate alla corretta fruizione dei beni ambientali e/o culturali del territorio rurale.
3. Per lo svolgimento dell'attività non è richiesta da parte dell'operatore la qualifica di imprenditore agricolo.
4. L'attività di turismo rurale va esercitata nel rispetto delle seguenti condizioni:
  - a) offerta di ospitalità e/o di ristorazione esercitata in immobili già esistenti e catastati come edifici rurali;
  - b) ristorazione basata su un'offerta gastronomica tipica della zona in cui l'edificio è ubicato, preparata con l'utilizzazione di materie prime provenienti, in prevalenza, da aziende agricole locali;
  - c) dotazione di arredi e servizi consoni alle tradizioni locali e, in particolare, alla cultura della zona.

5. Con decreto dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana si provvederà alla determinazione dei requisiti per la classificazione delle attività di turismo rurale ai sensi della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27.
6. Il dipartimento regionale turismo effettua la vigilanza periodica delle strutture ricettive di cui all'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 avvalendosi anche delle Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico territorialmente competenti".
7. È abrogato il secondo comma dell'articolo 6 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46.

**Art. 95**

*Iniziativa turistico-alberghiere.*

1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato ad erogare ai soggetti beneficiari degli interventi di cui all'articolo 86 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, un contributo straordinario in conto interessi per l'esercizio finanziario 2001.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, la spesa di lire 800 milioni (capitolo 872818), cui si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo 215704, accantonamento 1007, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

**Regione siciliana - Decreto dell'Assessore per il turismo,  
le comunicazioni ed i trasporti 6 giugno 2002**

**Requisiti per la classificazione e per lo svolgimento  
dell'attività di turismo rurale.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 41 del 30 agosto 2002

**L'ASSESSORE PER IL TURISMO,  
LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI**

- Visto lo Statuto della Regione;
- Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 27;
- Visto l'art. 30 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21;
- Visto il decreto 11 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 35 del 13 luglio 2001, contenente l'aggiornamento dei parametri per la classifica in stelle delle aziende turistico-ricettive per il quinquennio 2002-2006;
- Visto il decreto 29 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 1 del 4 gennaio 2002, contenente i parametri di classifica per le aziende agrituristiche;
- Considerato che, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, occorre procedere alla determinazione dei requisiti per lo svolgimento dell'attività di turismo rurale;
- Sentite le associazioni di categoria nella riunione del 27 febbraio 2002;
- Vista la scheda tecnica della misura 2.3 "Aiuti al turismo rurale" di cui al POP 94/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 3 del 13 gennaio 1996 ed il bando pubblico per l'attivazione della suddetta misura, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 55 del 7 ottobre 1997, che hanno espressamente previsto che le iniziative da ammettere al contributo comunitario dovevano rispettare le condizioni di una ricettività minima di 9 camere e 15 posti letto con superficie minima di 8 mq. per un posto e 10 mq. per due posti letto;
- Ritenuto, conseguentemente, che in sede di classificazione delle strutture rurali che hanno beneficiato dei contributi comunitari del POP 94/99, misura 2.3, "Aiuti al turismo rurale", occorrerà tener conto dei requisiti richiesti nella scheda tecnica di misura e nel bando di cui sopra è cenno;

DECRETA:

**Art. 1**

Per i motivi di cui alla premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti, sono approvati, nel testo che si allega e che costituisce parte integrante del presente decreto, i requisiti per la classificazione e lo svolgimento dell'attività di turismo rurale di cui all'art. 30 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21.

**Art. 2**

Per le strutture di turismo rurale che hanno beneficiato dei contributi comunitari di cui al POP 94/99, misura 2.3, si terrà conto, in sede di classificazione delle particolari condizioni stabilite dalla scheda tecnica di misura e del bando citati in premessa, in materia di ricettività e di superficie delle camere.

**Art. 3**

Il consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico competente per territorio deve adottare il provvedimento di classifica di aziende ricettive entro il termine previsto all'art. 3 della legge regionale n. 27/96. Decorso infruttuosamente il termine de quo, vi provvederà, su richiesta dell'interessato, l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti. Ogni provvedimento di classifica va notificato al soggetto richiedente, al comune e all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

**Art. 5**

Ai sensi del 6° comma dell'art. 30 della legge regionale n. 21/2001, il Dipartimento regionale turismo effettua la vigilanza periodica nelle strutture ricettive di cui all'art. 3 della legge regionale n. 27/96 e all'art. 30 della legge regionale n. 21/2001, avvalersi anche delle Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico territorialmente competenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana in forma integrale, comprensiva dell'allegato.

Palermo, 6 giugno 2002.

CASCIO

## Relazione istruttoria

Con il presente testo vengono diramate le disposizioni attuative dell'art. 30 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 con riferimento agli alloggi di turismo rurale, che costituisce oggi un'apposita tipologia ricettiva ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27.

Sono alloggi di turismo rurale quelli la cui attività viene esercitata in immobili già esistenti e già catastati come edifici rurali. Per lo svolgimento di tale attività non è richiesta, da parte dell'operatore, la qualifica di imprenditore agricolo, bensì la successiva iscrizione del soggetto al registro ditte della camera di commercio, dal quale risulti l'attività di gestione di strutture turistico-ricettive. La licenza all'esercizio dell'attività viene rilasciata dal comune in cui si trova la struttura ai sensi del D.P.R. 27 luglio 1977, n. 616, recepito dalla Regione con la legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale è necessario acquisire il parere igienico-sanitario e la delibera di classifica dell'A.A.P.I.T. competente per territorio, prevista dalla legge regionale n. 27/96.

Ai sensi del combinato disposto del primo e secondo comma dell'art. 30 della legge regionale n. 21/2001, l'attività ricettiva di turismo rurale è costituita da un complesso di attività che può comprendere ospitalità, ristorazione, attività sportive, del tempo libero e di servizio, finalizzate alla corretta fruizione dei beni naturalistici, ambientali e/o culturali del territorio rurale.

L'attività è esercitata in immobili già esistenti e già catastati come edifici rurali per i quali non è consentito alcun aumento di cubatura, salvo le deroghe previste dalla legge regionale n. 71/78, così come specificato nella circolare della direzione regionale urbanistica n. 4/2000 e nella delibera della Giunta regionale n. 185 del 5 luglio 2000, punto h).

L'attività di turismo rurale va esercitata nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) offerta di ospitalità e/o di ristorazione esercitata in immobili già esistenti e già catastati come edifici rurali;
- b) ristorazione basata su un'offerta gastronomica tipica della zona in cui l'edificio è ubicato, preparata con l'utilizzazione di materie prime provenienti, in prevalenza, da prodotti acquisiti da aziende e/o cooperative agricole locali;
- c) dotazione di arredi e servizi consoni alle tradizioni locali e, in particolare, alla cultura rurale della zona.

Gli alloggi di turismo rurale devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie previste per l'uso abitativo dalle leggi e dai regolamenti, nonché la conformità degli stessi a quanto previsto dal D.P.R. 30 dicembre 1970,

n. 1437, salvo eventuali deroghe previste dai regolamenti edilizi-comunali per quanto attiene le dimensioni delle camere che, in ogni caso, non potranno contenere più di quattro posti letto non sovrapponibili, ed essere adeguati a quanto disposto dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 e successive modifiche e dal decreto legislativo n. 626/94. Nel caso di appartamenti, le dimensioni dovranno essere quelle richieste per le case ed appartamenti per vacanze.

Gli alloggi di turismo rurale devono possedere in relazione a quanto è previsto dalla suddetta normativa ed in analogia a quelli agrituristici i seguenti requisiti minimi:

- acqua corrente calda e fredda;
- riscaldamento, si prescinde da tale requisito nei casi in cui l'attività della struttura è limitata alla stagione estiva;
- condizionamento e/o sistemi alternativi di ventilazione nei locali comuni ed in tutte le camere, si prescinde da tale requisito nei casi in cui la struttura è ubicata in località montane;
- impianti idroelettrici conformi alle norme di sicurezza;
- bagni comuni completi (lavabo, vasca da bagno o doccia, bidet, wc con cacciata di acqua) almeno 1 ogni 6 persone o frazione, ivi comprese le persone appartenenti al nucleo familiare o conviventi;
- apparecchio telefonico comune o similari a disposizione dei clienti;
- sala comune che può coincidere con la sala di somministrazione di alimenti;
- deposito e/o magazzino;
- pulizia degli alloggi ogni giorno se a cinque o quattro stelle;
- cambio biancheria: lenzuole e federe a giorni alterni e in ogni caso ad ogni cambio di cliente; asciugamani tutti i giorni;
- arredamento confortevole e adeguato alla categoria, consoni alle tradizioni locali, ed in particolare alla cultura rurale della zona;
- interno ed esterno degli edifici in buon stato di manutenzione.

Le aziende rurali sono classificate in stelle sulla base dei parametri posseduti e sono divise in cinque classi, contrassegnate in ordine decrescente da cinque ad una stella.

I parametri sulla base dei quali viene attribuita la classifica sono indicati nelle tabelle che seguono:

A - Requisiti e servizi;

B - Contesto e attività caratteristiche;

C - Attrezzature sportive e del tempo libero, rapportati alle stesse da assegnare.

### TABELLA A

Requisiti e servizi.

- 1) Servizio di ristorazione con offerta gastronomica tipica della zona, preparata con l'utilizzazione di materie prime provenienti da aziende



- agricole locali.
- 2) Edifici di pregio.
- 3) Arredi di pregio.
- 4) Biancheria di pregio.
- 5) Ampi spazi interni.
- 6) Riscaldamento.
- 6.1) Condizionamento e/o sistemi alternativi di ventilazione nei locali comuni ed in tutte le camere.
- 7) Cucina.
- 8) Bagni completi in tutte le camere (fatta eccezione per gli appartamenti in cui si richiede l'esistenza di un solo bagno a servizio di tutte le camere che lo compongono).
- 8.1) Bagni completi per il 50% delle camere.
- 9) Telefono nell'alloggio e/o nella struttura.
- 10) Cambio biancheria ogni giorno.
- 10.1) Cambio biancheria a giorni alterni.
- 10.2) Cambio biancheria due volte alla settimana.

### TABELLA B

Contesto ed attività caratteristiche.

- 1) Assistenza agli ospiti.
- 2) Sala comune diversa da quella destinata alla ristorazione.
- 3) Attività artigianali e culturali.
- 4) Spazio espositivo di prodotti tipici della zona.
- 5) Significativo contesto paesaggistico e naturalistico.

### TABELLA C

Attrezzature sportive e ricreative. Impianti sportivi e del tempo libero finalizzati alla corretta fruizione dei beni ambientali e/o culturali del territorio rurale

- 1) Piscina.
- 2) Tennis.
- 3) Bocce.
- 4) Campo da gioco.
- 5) Parco bambini.
- 6) Ping pong.
- 7) Agricampeggio.
- 8) Equitazione.
- 9) Attività faunistico-venatoria.
- 10) Pesca.
- 11) Biciclette.
- 12) Spazi attrezzati.
- 13) Saune e centro fitness.

- 14) Palestre e/o attrezzature ed impianti ginnico sportivi.
- 15) Altro.

Parametri richiesti per l'assegnazione delle stelle, tenendo conto che le voci A.6.1, A.8.1., A.10.1 e A.10.2 sono da considerarsi rispettivamente facenti parte dei parametri A.6, A.8 e A.10.

#### ESERCIZI A 5 STELLE: REQUISITI MINIMI ED INOLTRE:

- tabella A - Almeno dieci parametri, tra cui obbligatoria l'esistenza delle voci A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.8, A.9 e A.10 (otto voci);
- tabella B - Obbligatorie l'esistenza di tutte le voci;
- tabella C - Almeno sette parametri, tra cui obbligatoria le voci C.2 e/o C.4 e C.5 e/o C.12.

#### ESERCIZI A 4 STELLE: REQUISITI MINIMI ED INOLTRE:

- tabella A - Almeno nove parametri, tra cui obbligatoria l'esistenza delle voci A.1, A.2, A.3, A.5, A.8, A.9 e A.10 (sette voci);
- tabella B - Obbligatoria l'esistenza delle voci B.1, B.2 e B.5;
- tabella C - Almeno quattro parametri, di cui obbligatori C.2 e/o C.4 e C.5 e/o C.12.

#### ESERCIZI A 3 STELLE: REQUISITI MINIMI ED INOLTRE:

- tabella A - Almeno sette parametri, tra cui obbligatorie l'esistenza delle voci A.6.1, A.7, A.8.1, A.9 e A.10 (cinque voci);
- tabella B - Almeno due parametri, tra cui obbligatoria l'esistenza della voce B.5 (una voce);
- tabella C - Almeno tre parametri.

#### ESERCIZI A 2 STELLE: REQUISITI MINIMI ED INOLTRE:

- tabella A - Almeno quattro parametri, tra cui obbligatoria l'esistenza delle voci A.6.1, A.7 e A.10.2 (tre voci);
- tabella B - Obbligatoria l'esistenza di almeno una voce;
- tabella C - Almeno due parametri.

#### ESERCIZI AD 1 STELLA: SOLI REQUISITI MINIMI.

L'obbligo negli alloggi rurali del parametro A.7 è previsto solo nei casi in cui gli esercizi sono ubicati in frazione o località isolate.

Per la valutazione dell'esistenza dei parametri più complessi si fa riferimento al decreto del 29 novembre 2001 "Requisiti per la classificazione in stelle delle aziende agrituristiche...".

È indispensabile, inoltre, che la vegetazione debba essere costituita, ove non già esistente, da essenze arboree ed arbustive autoctone, tipiche della zona.

Gli elementi di arredo esterno devono rispettare le caratteristiche peculiari della zona garantendo l'aspetto rurale. Le finiture interne dei locali adibiti ad attività di turismo rurale, nonché gli arredi delle camere e degli spazi comuni e dei locali

## La normativa turistica in Sicilia.

© AAPIT Palermo - II edizione, 2003  
www.palermotourism.com

aperti al pubblico devono essere improntati al recupero e alla conservazione di atmosfere della tradizione locale, tramite utilizzo di materiali idonei, di mobili ed arredi originali o in stile, e di oggettistica in stile. Non è consentito l'utilizzo di materiali sintetici quali la moquette, il linoleum, ecc. Le pareti potranno essere rivestite con materiale ligneo, carte da parati, tende o altro, purché in armonia con gli arredi e conformi alle vigenti normative.

Refrigeratori ed espositori di prodotti di gelateria e di pasticceria o di bevande non devono contrastare con l'arredo del locale, oppure devono essere opportunamente mimetizzati. Le indicazioni di cui sopra non si applicano per i locali di servizio e di lavorazione e di preparazione dei cibi.

I servizi di turismo rurale offerti alla clientela, relativamente alle strutture ricettive rurali, devono essere dichiarati al momento della presentazione di istanza di classifica all'AAPIT competente per territorio.

Le aziende rurali comunicano all'AAPIT le tariffe da applicare, ai sensi della legge n. 284/91 e della legge regionale n. 27/96.

## Commento sulla normativa del "bed and breakfast"

### Il "bed and breakfast", l'ospitalità nella propria abitazione.

L'ospitalità turistica offerta nell'ambito dell'organizzazione familiare viene definita "bed and breakfast". Questi termini inglesi significano: camera e prima colazione. Questa forma di ospitalità non è assolutamente concorrenziale con le proposte alberghiere, in quanto essa è priva di servizi centralizzati offerti da personale dipendente.

Infatti, i servizi di cui si può fruire all'interno di un B&B sono solamente quelli del cambio delle lenzuola, della pulizia e del riordino delle camere, oltre, naturalmente alla fornitura di energia elettrica ed acqua.

Altro elemento è la somministrazione alimentare non manipolata. La formula B&B, ampiamente diffusa in diversi paesi, in Italia è stata avviata solo nel 1997; nel Lazio a seguito della legge regionale 29 maggio 1997, n. 18.

Le altre regioni italiane che, ad oggi, hanno disciplinato il B&B sono:

- la Sardegna, con la legge regionale 12 agosto 1998, n. 27;
- l'Emilia Romagna, con legge regionale 25 giugno 1999, n. 11;
- il Friuli Venezia Giulia, con legge regionale 5 luglio 1999, n. 17;
- il Veneto, con legge regionale 22 ottobre 1999, n. 49;
- la Toscana, con legge regionale 9 dicembre 1999, n. 63;
- la Liguria con legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5;
- le Marche con legge regionale 14 febbraio 2000, n. 8;
- il Piemonte con legge regionale 13 marzo 2000, n. 20;
- la Basilicata, con legge regionale 14 aprile 2000, n. 38;
- la Sicilia con l'art. 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.32;
- la Campania con la legge regionale 14 maggio 2001, n.26;
- il Molise con la legge regionale 16 luglio 2002, n.16;
- la Puglia con la legge regionale 4 dicembre 2001, n.31;
- l'Umbria con la legge regionale 15 gennaio 2001, n.2;
- la Provincia autonoma di Trento con la legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3.

La ragione per la quale in Italia, a differenza di altri paesi, il B&B vada regolato da una normativa specifica, è dovuto alla legge del 16 giugno 1939, n. 1111 "Disciplina degli affittacamere", infatti, la norma dispone che per fornire alloggio, a fini di lucro, i titolari devono munirsi di licenza dell'autorità locale di

Pubblica Sicurezza (art. 108 T.U.L.P.S.).

L'eventuale somministrazione di alimenti è regolata dalla legge 25 agosto 1991, n. 297 e la relativa licenza viene rilasciata dal Sindaco del Comune in cui si ricade l'esercizio (tale licenza non è prevista per il *bed and breakfast*).

L'attività di affittacamere prevede, come per tutte le tipologie ricettive contemplate dalla legge 17 maggio 1983, n. 217, oltre la licenza, l'iscrizione alla Camera di Commercio e l'apertura della partita IVA.

Dopo questa premessa esaminiamo l'art. 88 della legge, della Regione siciliana sul *bed and breakfast*, del 23 dicembre 2000, n. 32, il decreto di attuazione della stessa, emanato dall'Assessore regionale al turismo, comunicazioni e trasporti dell'8 febbraio 2000, l'art. 110 della legge regionale n. 6 del 3 maggio 2001 e l'art. 41 della legge regionale n. 2 del 26 marzo 2002 e l'art. 77 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.

Il primo punto dispone aiuti "de minimis" ai soggetti che avvieranno l'attività di *bed and breakfast*. Si ricorda che l'aiuto "de minimis" prevede un contributo, nell'arco di tre anni, nell'ambito degli "aiuti di Stato a finalità regionali", non superiore a 100.000 ECU (lire 193.627.000).

L'attività in argomento può essere svolta, elusivamente, all'interno dell'abitazione nella quale il titolare dimora e ne è proprietario ma anche per chi non è proprietario, con un massimo di 5 stanze e 20 posti letto (art. 77, legge regionale 16 aprile 2003, n. 4), fornendo alloggio e prima colazione non manipolata avvalendosi della propria organizzazione familiare.

Il secondo punto richiede l'assicurazione dei servizi minimi, secondo le disposizioni del decreto di attuazione della legge, successivamente specificati. Il terzo punto stabilisce che i locali delle abitazioni devono possedere i requisiti previsti per l'uso abitativo.

Il quarto punto dispone che non è richiesto il cambio di destinazione d'uso dell'immobile, che, pertanto, resta accatastato come casa di civile abitazione.

I criteri generali per la classifica, previsti dal punto cinque, determinano le stelle in base alla disponibilità dei servizi igienici.

Pertanto, se nell'abitazione il bagno è comune sia agli ospiti che ai proprietari, all'esercizio verrà assegnata una stella, se gli ospiti possono fruire di un bagno, che non sia lo stesso dei proprietari, ma non a disposizione di ogni camera, verrà attribuita la categoria due stelle; se ogni camera per gli ospiti può disporre di un proprio servizio igienico, il *bed and breakfast* potrà essere classificato a tre stelle. Ma la classifica deve seguire i requisiti minimi previsti dal decreto dell'8 febbraio 2001, pertanto, oltre a quanto detto per i servizi igienici, verrà verificato lo stato dell'abitazione, nel contesto dell'area residenziale in cui si trova l'edificio, la qualità dell'arredamento e dei servizi offerti.

Le modalità di avviamento sono regolamentate dal punto sei; non essendo previsto l'ottenimento di una licenza il titolare di un *bed and breakfast* dovrà dare comunicazione di inizio attività al Comune e all'A.A.P.I.T. competente.

La comunicazione dei dati statistici va effettuata alle *Aziende autonome provinciale per l'incremento turistico*, o alle *Aziende di soggiorno e turismo*.

Le stesse Aziende inseriranno i dati relativi agli esercizi di B&B negli annuari delle strutture turistico-ricettive riconosciute dalla legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 che ha recepito la legge regionale 17 maggio 1983, n. 217, in materia di esercizi ricettivi.

Il punto sette prevede la classifica degli esercizi di B&B da parte delle Province Regionali, a tal proposito, il decreto di attuazione della legge regionale 32/2000 specifica che la predetta classifica è di competenza delle Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico, in attuazione dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione siciliana del 19 settembre 1986; "Trasformazione degli *Enti provinciali per il turismo in Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico*", infatti quest'ultimo decreto prevede che le Province Regionali si avvalgano, in materia di turismo, delle Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico.

La classifica viene deliberata, previo sopralluogo, dalle suddette Aziende, dopo la presentazione di apposita istanza, da parte degli aventi diritto, che deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- Parere igienico-sanitario rilasciato dal Distretto di Base della ASL competente, a seguito di richiesta dell'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico; il servizio di Medicina Pubblica della ASL, per il rilascio del parere di cui sopra, richiede n. 3 copie di planimetria e relazione tecnica sull'appartamento, contenenti le modalità di approvvigionamento idrico e di scarico fognario;
- Copia certificato di abitabilità;
- Copia attestazione adeguamento legge 5 marzo 1990, n. 46 "Norme di sicurezza degli impianti";
- Autocertificazione attestante la dimora e la proprietà dell'appartamento, da parte del titolare del B&B.

Il punto otto stabilisce, come meglio specificato dal decreto di attuazione, che le presenze degli ospiti vengano comunicate, giornalmente, all'autorità di Pubblica Sicurezza, al fine di garantire anche i gestori stessi.

La parte riguardante l'Iva viene trattata al punto nove, sebbene la legge richieda l'apertura Iva, è bene fare un distinguo. Se l'attività viene svolta in modo continuato, la stessa rientra nel campo di applicazione Iva, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, conformante a quanto previsto dal dettato normativo comunitario, perché trattasi di attività commerciale continuata si è in presenza di attività di impresa, pertanto è necessario richiedere l'inizio attività all'Ufficio delle entrate (IVA), sia per l'attribuzione della partita Iva, sia del codice fiscale in questo caso la contabilità può essere scelta in 2 modi: semplificata o ordinaria. La dichiarazione dei redditi, nel modello unico, verrà effettuata nei quadri A/G o A/F, ai sensi degli artt. 79, 80 del T.U.I.R. (imprese minori, imprese minime). Se l'attività di *bed and breakfast*, invece, viene svolta in modo saltuario, non è

richiesta l'apertura di partita Iva. Ai sensi dell'art. 81, comma 1, lettera i) del TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917 in quanto attività non continuativa.

Quanto sopra è stabilito da due risoluzioni, emanate dal Ministero delle finanze n. 180/E del 14 dicembre 1998 e 155 del 13 ottobre 2000.

In queste risoluzioni, richieste rispettivamente dalla Regione Lazio e dalla Regione Emilia Romagna, viene ribadito che, ai fini dell'Iva, per l'attività di B&B, la sussistenza dell'occasionalità determina l'esclusione del campo di applicazione dell'attività che viene di volta in volta esercitata, peraltro, l'obbligo di residenza negli appartamenti per i proprietari, fa presumere che l'immobile non venga utilizzato, prevalentemente, per fini commerciali bensì per quelli che caratterizzano una condizione del tipo familiare-ordinaria.

### DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi, i proventi derivanti dalla gestione di un B&B vanno inseriti nel modello unico, se l'attività è svolta in modo saltuario. Al cliente dovrà essere rilasciata una ricevuta numerata, non fiscale e pertanto la "madre" resterà al titolare del B&B e la "figlia" verrà consegnata all'ospite.

Se, quest'ultimo dovesse richiedere una ricevuta per poterla, successivamente scaricare, lo stesso dovrà apporre sulla ricevuta una marca da bollo di lire 2.500.

### CONTRIBUTI

I punti dieci e tredici dispongono che, i contributi verranno concessi, da parte della Regione siciliana per avviare un'attività di B&B, in attuazione del POR 2000/2006, per il riordino dei regimi di aiuto alle imprese, nell'ambito di "Agenda 2000" (Finanziamenti dell'UE). Per ottenere i predetti aiuti di Stato a finalità regionali, i titolari di esercizio di B&B dovranno garantire almeno 50 presenze annue, svolgere l'attività per almeno cinque anni e sottoscrivere apposita fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'effettivo esercizio. L'importo del contributo di cui sopra, modificato con l'art. 110 della legge regionale 6/01 verrà assegnato "a fondo perduto" per i lavori di adeguamento strutturale e dei locali, dell'impiantistica e per acquisto di attrezzature idonee a migliorare i locali.

Per l'erogazione dei contributi bisognerà attendere i bandi che l'*Assessorato regionale al turismo*, emanerà in attuazione dell'articolo di legge in argomento, secondo il principio aiuti "de minimis".

### CARATTERISTICHE DEI LOCALI

Le dimensioni delle camere per gli esercizi di *bed and breakfast* saranno le stesse previste dal decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1970, n. 1437 e, pertanto, per un posto-letto occorreranno, almeno, 8 mq; per due posti-letto 14 mq; per tre posti letto, almeno, 20 mq; e per quattro posti letto, almeno 26 mq.



## La normativa turistica in Sicilia.

© AAPIT Palermo - II edizione, 2003  
www.palermotourism.com

### CLASSIFICA

Il decreto di attuazione dell'art. 88 della legge regionale 32/2000, ha dettato le disposizioni per i requisiti minimi necessari alla classifica a stelle degli esercizi di *bed and breakfast*.

Pertanto verranno concesse le tre stelle se ogni stanza avrà un bagno a disposizione, ogni camera dovrà essere fornita di apparecchio televisivo, di impianto di climatizzazione (esclusi gli esercizi ubicati in località montana che siano forniti di riscaldamento), inoltre, la biancheria, l'arredamento dovranno essere di qualità. I servizi obbligatori saranno: cambio della biancheria a giorni alterni, pulizia delle camere e dei servizi igienici giornalmente. Per le due stelle ci dovrà essere un bagno ad esclusivo uso degli ospiti, l'apparecchio televisivo ad uso comune e l'impianto di climatizzazione potrà essere sostituito dalla ventilazione a pale. I servizi obbligatori saranno: cambio della biancheria due volte la settimana, pulizia delle camere e dei servizi igienici ogni giorno.

Gli esercizi di *bed and breakfast* verranno classificati ad una stella se il bagno sarà comune a quello dei proprietari, se l'apparecchio televisivo sarà ad uso comune, l'impianto di riscaldamento potrà essere costituito da attrezzature di riscaldamento alternativo (obbligatorio se l'attività viene svolta anche nel periodo invernale) e ventilatori nel periodo estivo.

I servizi obbligatori saranno: cambio biancheria: lenzuola e federe ad ogni cambio di cliente ed una volta la settimana; asciugamani ad ogni cambio di cliente e a giorni alterni; pulizia nelle camere una volta al giorno.

Regione siciliana  
Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti  
Decreto 8 febbraio 2001

Requisiti per la classifica in stelle dell'attività ricettiva di "bed and breakfast", disciplinata all'art. 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 17 del 13 aprile 2001, parte I

L' ASSESSORE PER IL TURISMO,  
LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

- Visto l'art. 88 "Aiuti al bed and breakfast" della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante "Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese";
- Vista la legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 "Istituzione della Provincia regionale";
- Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, recante norme in materia di turismo, con la quale è stata definita l'attività ricettiva, sono state individuate le tipologie ricettive ed è stata attribuita alle aziende autonome provinciali per l'incremento turistico l'attività inerente la classificazione delle strutture stesse nell'ambito dei poteri di coordinamento dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti;
- Considerato che la legge regionale n. 32/2000 individua il bed and breakfast quale attività ricettiva, con attribuzione della classifica con riferimento a quanto è previsto dalla cennata normativa dal D.P.R. n. 1437/70 e dagli standards determinati dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti;
- Ritenuto, conseguentemente, di determinare i requisiti per l'attribuzione della classifica in stelle del bed and breakfast;
- Considerato che le Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico istituite presso le province regionali sono gli organi ai quali in virtù del combinato disposto dall'art. 2 del D.P.R. 19 settembre 1986 e della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, è demandata l'attività inerente la classificazione delle strutture ricettive, nonché quella inerente l'accertamento delle violazioni agli obblighi di legge;
- Considerato che, in virtù del combinato disposto dell'art. 14 dello Statuto della Regione siciliana, della legge regionale n. 9/86 e della legge regionale n.

27/96, occorre effettuare anche una costante attività di vigilanza sulle strutture ricettive dell, in quanto il mantenimento degli standards di qualità del sistema di accoglienza è essenziale per la capacità competitiva dell'offerta turistica della Regione siciliana;

DECRETA:

**Art. 1**

Sono approvati, nel testo che si allega e che fa parte integrante del presente decreto, i requisiti determinati per l'attribuzione della classifica in stelle del "bed and breakfast".

Vengono, altresì, stabilite le modalità di classifica e le modalità per la definizione in stelle applicabili alle attività di cui sopra.

**Art. 2**

Le aziende autonome provinciali per l'incremento turistico delle Province regionali adottano entro 30 giorni dalla richiesta il provvedimento di classifica delle attività di bed and breakfast del territorio di competenza secondo la normativa di cui alla legge regionale n. 32/2000 e dei requisiti indicati nel testo di cui all'art. 1 del presente decreto.

Decorso infruttuosamente il suddetto termine vi provvede l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

Ogni provvedimento di classifica va notificato al soggetto richiedente, al comune ed all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

**Art. 3**

Le Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, devono inviare all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti il piano delle ispezioni da effettuare nel semestre successivo presso le strutture ricettive del territorio di competenza.

L'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti potrà disporre che un proprio funzionario partecipi alle operazioni di vigilanza. Decorso infruttuosamente i termini suddetti, provvede in via sostitutiva l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 8 febbraio 2001.

ROTELLA

segue «Allegato» >>>>>

## Normativa classifica

Per *bed and breakfast* si intende un'attività ricettiva esercitata da soggetti che avvalendosi della propria organizzazione familiare, utilizzano parte della loro abitazione fino ad un massimo di tre camere, con non più di 4 posti letto per camera, non sovrapponibili, fornendo alloggio e prima colazione in qualsiasi forma giuridica esercitata.

L'attività di *bed and breakfast* non necessita della iscrizione alla Camera di commercio da parte del titolare dell'attività.

Alla suddetta attività si applica quanto previsto dal punto 9 dell'art. 88 della legge regionale n. 32/2000.

All'attività suddetta si applicano le disposizioni di pubblica sicurezza previste per le locazioni immobiliari anche temporanee.

L'inizio delle attività va comunicata al comune e alla provincia competente per territorio e per essa all'Azienda provinciale per l'incremento turistico, ai fini della classificazione dell'esercizio ricettivo.

Il privato potrà, comunque, sulla base di una mera comunicazione in conformità dell'art. 19 della legge n. 241/90, come modificato dall'art. 2, comma decimo, della legge n. 537/93, intraprendere l'esercizio dell'attività.

Sarà cura dell'amministrazione comunale competente verificare ai sensi delle predette disposizioni (legge Bassanini) la sussistenza dei requisiti di legge e, ove necessario, disporre entro 60 giorni con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione degli effetti.

Gli esercizi di *bed and breakfast* sono classificati ad una stella, se esiste nell'unità abitativa una sola stanza per gli ospiti e il bagno comune con i proprietari; a due stelle, se le camere per gli ospiti sono 2 o 3 e dispongono di un bagno comune riservato agli ospiti; a tre stelle se ogni camera per gli ospiti ha il proprio bagno privato.

Alla richiesta di classifica occorre allegare una relazione tecnica, a firma di un tecnico abilitato, corredata da una planimetria dell'unità abitativa, che attesti che l'immobile possiede i requisiti igienico-sanitari previsti per l'uso abitativo dalle leggi e dai regolamenti, nonché la conformità dello stesso e quanto previsto dal D.P.R. 30 dicembre 1970, n. 1437, per quanto attiene le dimensioni delle camere e l'adeguamento degli impianti alle norme di sicurezza di cui alla legge n. 46/90. Alla richiesta di classificazione va allegata apposita dichiarazione rilasciata dal proprietario nelle forme di legge, circa l'obbligo di adibire l'immobile ad abitazione personale.

Il provvedimento di classificazione degli esercizi di *bed and breakfast* viene

adottato, previo sopralluogo, dall'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della richiesta di classificazione.

Decorso il suddetto termine provvede in via sostitutiva l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti ai sensi della legge regionale n. 27/96.

Ai sensi del punto 6 dell'art. 88 della legge regionale n. 32/2000, il titolare dell'attività deve comunicare all'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico competente per territorio ogni sei mesi la situazione degli arrivi e delle presenze ed ogni altra informazione ai fini delle rilevazioni statistiche e dell'inserimento del l'esercizio negli elenchi annuali pubblicati sulle strutture ricettive.

La comunicazione delle presenze viene effettuata giornalmente alle autorità locali di pubblica sicurezza.

### TARIFFE

Le Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico competenti per territorio annualmente stabiliscono le tariffe minime e massime da applicare all'esercizio di attività di alloggio e prima colazione, distinte per categoria. Le tariffe sono pubblicate sugli annuali provinciali e regionali delle strutture turistico ricettive.

### 3 stelle \*\*\*

#### REQUISITI MINIMI:

- Bagni privati e completi (vasca o doccia, lavabo, wc e bidet) per ogni camera.
- Televisione in tutte le camere.
- Impianto di climatizzazione in tutte le camere anche con ventilazione a pale (si prescinde da tale requisito per esercizi ubicati in località montane che siano forniti di impianto di riscaldamento).
- I servizi di biancheria devono essere adeguati al tipo dell'arredamento degli ambienti.
- Prestazione di servizi obbligatori
- Servizio di prima colazione.
- Cambio di biancheria: lenzuola e federe a giorni alterni e in ogni caso ad ogni cambio di cliente; asciugamani tutti i giorni.
- Pulizia nelle camere e nei servizi igienici ogni giorno.

#### DOTAZIONI

*Bagni completi in ogni camera:*

- accessori: saponetta, bagnoschiuma, cuffia, un telo da bagno, un asciugamano e una salvietta per persona, riserva di carta igienica, sacchetti igienici, cestino rifiuti.

*Sistemazione camere:*

- letto, tavolino o ripiano, armadio, comodino o ripiano e specchio;
- lampade o appliques da comodino;
- punto di illuminazione per leggere e scrivere;
- secondo comodino o ripiano nelle camere doppie;
- sgabello o ripiano apposito per bagagli;
- cestino rifiuti;
- una sedia per letto.

**2 stelle \*\***

**REQUISITI MINIMI:**

- Bagno completo (lavabo, bidet, wc, doccia) ad uso esclusivo degli ospiti.
- Televisione ad uso comune (obbligatoria solo per gli esercizi che non hanno tutte le camere dotate di televisione).
- Impianto di climatizzazione in tutte le camere anche con ventilazione a pale (si prescinde da tale requisito per esercizi ubicati in località montane che siano forniti di impianto di riscaldamento).
- Prestazione di servizi obbligatori
- Servizio di prima colazione.
- Cambio biancheria: lenzuola e federe due volte la settimana e comunque ad ogni cambio di cliente, asciugamani ogni giorno.
- Pulizia nelle camere e nel servizio igienico 1 volta al giorno.

**DOTAZIONI**

*Servizi igienico-sanitari:*

- accessori: saponetta, un telo da bagno, un asciugamano e una salvietta per persona, riserva carta igienica, sacchetti igienici, cestino rifiuti;

*Sistemazione camere:*

- letto, tavolino, armadio, comodino o ripiano e specchio;
- lampade o appliques da comodino;
- punto di illuminazione per leggere e scrivere;
- secondo comodino o ripiano nelle doppie;
- sgabello o ripiano per bagagli;
- cestino rifiuti;
- una sedia per letto.

**1 stella \***

**REQUISITI MINIMI:**

- Servizio di prima colazione.
- Impianto di riscaldamento e/o attrezzature di riscaldamento alternativo (obbligatorio se l'attività viene svolta anche nel periodo invernale) e

ventilatori nel periodo estivo.

- Prestazione di servizi obbligatori
- Cambio di biancheria: lenzuola e federe ad ogni cambio di cliente e una volta la settimana; asciugamani ad ogni cambio di cliente e a giorni alterni.
- Pulizia nelle camere 1 volta al giorno.

**DOTAZIONI**

*Servizi igienico-sanitari:*

- accessori: saponetta, un telo da bagno, un asciugamano e una salvietta per persona, riserva carta igienica, sacchetti igienici, cestino rifiuti.

*Sistemazione camere:*

- letto, tavolino o ripiano, armadi, comodino o ripiano e specchio;
- lampade o appliques da comodino;
- cestino rifiuti;
- una sedia per letto;
- uno specchio con presa di corrente, un telo da bagno e un asciugamano per persona.



Regione siciliana  
Legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, art. 110

Disposizioni programmatiche e finanziarie  
per l'anno 2001.

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana  
n. 21 del 7 maggio 2001, parte I

**Art. 110**

*Modifiche ed integrazioni  
alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.*

1. Alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sono apportate le modifiche e le integrazioni di cui al presente articolo.
2. All'articolo 16, comma 1, lettera c), le parole "del tasso applicato alle operazioni di credito, comunque non superiore al limite massimo stabilito alla lettera a)", sono sostituite con le parole "del tasso di riferimento fissato dalla Commissione europea per ogni Stato membro per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti di Stato, senza alcuna maggiorazione."
3. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 16 non si applicano alle operazioni a tasso agevolato perfezionate nei limiti della regola comunitaria "de minimis" prima dell'entrata in vigore della presente legge.
4. All'articolo 26, comma 1, le parole da "volti" a "paese estero" sono sostituite dalle parole "volti alla realizzazione dei progetti di cui alla misura 4.1.1 del POR Sicilia 2000/2006".
5. All'articolo 27, comma 1, sopprimere le parole "attraverso appositi bandi"; al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente: "b) contributi in favore di iniziative finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi su base territoriale"; al comma 3 sopprimere le parole da "il quale stabilisce" fino alla fine; al comma 4 sostituire le parole "per il finanziamento dei predetti PIT" con le parole "su base territoriale".
6. All'articolo 28, comma 1, sopprimere le parole "e nel limite del 35 per cento delle disponibilità economiche delle relative misure".
7. Gli aiuti di cui all'articolo 38 possono essere erogati nell'ambito della regola "de minimis".
8. All'articolo 43, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: "6. Le garanzie da costituire in favore dell'ente erogatore, per le finalità della legge regionale 28

agosto 1997, n. 31, a valere dall'entrata in vigore della stessa, consistono esclusivamente in garanzie reali sui terreni e/o sugli immobili, qualora questi siano oggetto del programma di finanziamento. Nel caso in cui il programma di finanziamento non preveda l'acquisto di terreno e/o di immobile non è richiesta alcuna forma di garanzia e le eventuali insolvenze restano a carico dei fondi di rotazione istituiti presso gli enti erogatori nel rispetto delle modalità e dei limiti indicati nell'articolo 4 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 15."

9. Il comma 2 dell'articolo 49 è così modificato: "2. I contributi in conto capitale per gli interventi di cui al comma 1 sono concessi nella misura del 35 per cento della spesa ammissibile e per un importo non superiore a lire 250 milioni, elevabili di lire 10 milioni per ogni nuova assunzione effettuata con decorrenza 1 gennaio 2001 e, comunque, fino all'importo massimo di lire 300 milioni; detti importi sono elevabili per i consorzi e le cooperative d'impresе sino a un massimo di un miliardo."
10. All'articolo 55, comma 2, lettera c), le parole "del tasso agevolato ai sensi della" sono sostituite con le parole "del tasso di riferimento di cui alla".
11. All'articolo 66, comma 5, le parole "alla data di pubblicazione della presente legge" sono sostituite con le parole "alla data in cui il nuovo fondo sarà operativo".
12. All'art. 72 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: "d) finanziamento per la normalizzazione dell'equilibrio finanziario delle imprese operanti nel settore dei materiali lapidei di pregio, di cui al fondo di rotazione previsto dall'articolo 44 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, come disciplinato dall'articolo 20 della legge 18 febbraio 1986, n. 7."
13. All'articolo 75, comma 5, lettera c), le parole "contributo complessivo" sono sostituite con "investimento complessivo".
14. L'articolo 88 è così modificato:
  - a) al comma 6 vengono sostituite le parole da "L'esercizio di attività di alloggio" fino alle parole "di tutte le informazioni" con le seguenti "L'esercente l'attività di Bed and breakfast presenta la dichiarazione di inizio attività al comune e alla provincia di residenza, autocertificando il possesso dei requisiti richiesti, comunica alla provincia nei termini usuali, tutte le informazioni";
  - b) al comma 10 le parole "a fondo perduto per l'esercizio" sono sostituite dalle seguenti: "a fondo perduto per i lavori di adeguamento strutturale dei locali, dell'impiantistica e per acquisto attrezzature idonee a migliorare i locali ai fini dell'esercizio";
  - c) al comma 12 sono abrogate le parole "in riferimento agli esercizi alberghieri rispettivamente a tre, due ed una stella".
15. All'articolo 94, comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "per i consorzi fidi operanti nel settore artigianale, commerciale e in altri settori, con esclusione di quelli di cui all'allegato I del Trattato CE gli importi del

presente comma sono ridotti rispettivamente a lire 700 milioni, di cui lire 200 milioni per il credito di esercizio o forme ad esso assimilabili, e a lire 1.000 milioni”.

16. All’articolo 95 è aggiunto il seguente comma: “5. L’Amministrazione regionale è autorizzata a versare ai consorzi fidi di primo grado un contributo annuale erogato nella misura del 2 per cento dei finanziamenti in essere al 31 dicembre, al netto dei rientri, diretto alla costituzione di un apposito fondo che può essere utilizzato dai consorzi stessi per reintegrare prelevamenti, anche a titolo provvisorio, effettuati sui propri fondi di garanzia da parte degli istituti di credito convenzionati, a fronte di insolvenze relative a qualsivoglia finanziamento per cui il consorzio ha prestato garanzia”.
17. All’articolo 97, comma 1, lettera c), l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Per i consorzi artigiani e commerciali il limite rispettivamente è fissato in lire 700 milioni, di cui lire 200 milioni per credito di esercizio o forme ad esso assimilabili, e in lire 1.000 milioni”.
18. Gli aiuti previsti dagli articoli 92, con esclusione dei consorzi fidi riguardanti l’agricoltura e la pesca, 94, 95 e 96 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 possono essere concessi nell’ambito del “*de minimis*”.
19. L’articolo 108 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 è sostituito dal seguente: “Art. 108
  1. Si continua ad applicare fino al 31 dicembre 2006 la legge regionale 27 novembre 1995, n. 65 e successive modifiche ed integrazioni.
  2. L’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere aiuti agli imprenditori agricoli singoli e associati, a condizione che siano rispettati, conformemente a quanto stabilito per gli analoghi interventi del P.O.R., i seguenti requisiti:
    - a) possesso da parte dell’imprenditore agricolo di adeguate conoscenze e competenze professionali;
    - b) dimostrazione della redditività dell’azienda oggetto dell’intervento;
    - c) rispetto dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali.
  3. L’aiuto è concesso nella misura del 40 per cento delle spese ammissibili a finanziamento, elevabile al 50 per cento nelle zone svantaggiate, e del 45 per cento per i giovani, elevabile al 55 per cento nelle zone svantaggiate, per un importo massimo fino a 500.000 euro per azienda singola e fino a 1.500.000 euro per azienda associata.
  4. Le azioni previste agli articoli 8 e 19 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 65 possono essere finanziate nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.
  5. Sono abrogati gli articoli 4 e 18 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 65.”.

20. Al comma 6 dell’articolo 126 dopo le parole “erogare agli enti locali” eliminare “incaricati”.

21. A decorrere dalla data di entrata in vigore dell’articolo 52 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 4 gli aiuti a finalità regionale sono concessi nell’ambito del “*de minimis*” fino a quando non siano stati autorizzati dalla Commissione europea i regimi di aiuto previsti dalla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.



A tal fine, il/la sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni, la formazione e/o l'uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità (artt. 75 e 76, D.P.R. 445/2000),

**DICHIARA**

(è obbligatorio crocettare tutti i quadratini)

- che l'immobile in cui verrà svolta l'attività ricettiva è destinato prioritariamente ad abitazione personale del denunciante (art. 88, co. 4, legge regionale 32/2000);
- di adempiere agli obblighi della classificazione da parte dell'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico (art. 88, co. 7, legge regionale 32/2000 e all. Decr. reg. 8 febbraio 2001)
- di adempiere alle disposizioni di pubblica sicurezza previste per le locazioni immobiliari anche temporanee (art. 88, co. 8, legge regionale 32/2000);
- di adempiere alle norme fiscali previste per le attività saltuarie (art. 88, co. 9, legge regionale 32/2000);
- di avvalersi della propria organizzazione familiare per lo svolgimento dell'attività ricettiva;
- che le camere destinate all'attività ricettiva sono n. .... con n. .... di posti letto complessivi, comunque non oltre tre camere, con non più di quattro posti letto non sovrapponibili per ciascuna (all. Decr. reg. 8 febbraio 2001);
- di essere a conoscenza degli obblighi di comunicazione delle presenze all'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico e alla Questura (all. Decr. reg. 8 febbraio 2001),
- che sussistono i servizi minimi da fornire all'utenza, secondo quanto stabilito dall'allegato al Decr. reg. 8 febbraio 2001.
  
- che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575" (antimafia);

di aver rispettato, relativamente al locale dell'esercizio:

- i regolamenti locali di polizia urbana, polizia annonaria e la normativa igienico sanitaria;
- i regolamenti edilizi;
- le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso, in quanto (specificare gli estremi dei relativi provvedimenti) .....
- le norme relative alla sicurezza e prevenzione incendi;

Inoltre, il/la sottoscritto/a

**ALLEGA**

1. **Relazione tecnica**, a firma di un tecnico abilitato, descrittiva dell'immobile che attesti che il medesimo possiede i requisiti igienico-sanitari previsti per l'uso abitativo dalle leggi e dai regolamenti, nonché la conformità dello stesso a quanto previsto dalla normativa vigente per quanto attiene alle dimensioni delle camere e l'adeguamento degli impianti alle norme di sicurezza di cui alla legge n. 46/90;
2. **Planimetria** dell'unità abitativa, a firma di un tecnico abilitato;
3. **Copia del proprio documento di riconoscimento**, nell'ipotesi che la sottoscrizione non avvenga dinanzi all'impiegato addetto alla ricezione della commentazione.

Città ....., lì .....

Il denunciante .....

**NOTA INFORMATIVA PER IL DICHIARANTE**

(art. 48, co. 2, D.P.R. 445/2000)

- Ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti di dati personali, si informa che i dati personali forniti potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata. Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse all'attività di questa Amministrazione. In relazione ai predetti trattamenti, potranno essere esercitati i diritti di cui all'art. 13 della legge n. 675.





Ministero delle finanze  
Risoluzione 14 dicembre 1998, n. 180

Quesito dell'Azienda di promozione turistica della  
provincia di Roma:  
IVA - servizio di alloggio e prima colazione  
disciplinato dall'art. 8 della legge regionale del Lazio  
29 maggio 1997, n. 18.

L'Azienda di Promozione turistica della provincia di Roma ha fatto presente che con legge della Regione Lazio 29 maggio 1997, n. 18, contenente norme relative alla disciplina ed alla classificazione degli esercizi di affittacamere, degli ostelli per la gioventù e delle case per ferie, è stato previsto e regolamentato anche il servizio di "alloggio e prima colazione".

L'articolo 8 della legge regionale definisce tale il servizio consistente nell'offrire nella casa di abitazione alloggio e prima colazione, per non più di tre camere con un massimo di sei posti letto, con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali. Caratteristica del servizio è che esso viene reso avvalendosi della normale organizzazione familiare e fornendo, esclusivamente a chi è alloggiato, cibi e bevande confezionati per la prima colazione, senza alcun tipo di manipolazione.

Per lo svolgimento di tale attività non è necessario che venga richiesta l'autorizzazione amministrativa rilasciata dal comune per l'esercizio delle altre strutture ricettive ai sensi del precedente articolo 7, essendo sufficiente che venga inoltrata una comunicazione preventiva all'«Azienda provinciale per il turismo» competente per territorio.

La legge regionale, nel disciplinare la fattispecie nell'ambito dell'ordinamento amministrativo, ha usato espressioni che possono avere conseguenze nell'interpretazione del regime fiscale sotto il profilo dell'IVA, poichè l'attività di "alloggio e prima colazione" viene definita di carattere saltuario ovvero stagionale. Si rende pertanto necessario chiarire i termini dell'esercizio dell'attività al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di imponibilità all'IVA previsti dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

L'insieme delle caratteristiche delineate si ritiene che evidenzii, in linea generale, la carenza di professionalità nell'esercizio del servizio di fornitura di *alloggio e prima colazione*, ricavabile, oltre che dalla dizione letterale della disposizione recata dall'art. 8 della legge regionale, dallo spirito stesso della legge che posiziona, sotto il profilo amministrativo, l'attività in questione al limite tra

l'ospitalità volontaria e l'ospitalità imprenditoriale.

In particolare, la **compresenza del titolare e degli ospiti** nelle unità immobiliari messe a disposizione lascia intendere che l'attività non rientra tra quelle di sfruttamento dell'immobile per fini commerciali, essendo questo destinato principalmente a soddisfare le esigenze abitative di coloro che offrono ospitalità. È, altresì, da ritenere che rientrino nella normale conduzione e manutenzione dell'immobile i servizi di pulizia delle stanze e di prima colazione, forniti unitamente alla messa a disposizione dei locali, resi in assenza di autorizzazioni sanitarie e senza l'impiego di particolari strumentazioni tecniche ma avvalendosi della normale organizzazione familiare.

Infine, anche se non assume in se valore decisivo, nel contesto normativo delineato, appare rilevante il fatto che l'esercizio dell'attività in questione non è subordinato al rilascio di autorizzazioni amministrative, diversamente da quanto previsto per l'esercizio delle altre strutture ricettive disciplinate dalla medesima legge regionale.

In relazione alla disciplina fiscale applicabile ai fini dell'IVA, si fa presente che il presupposto soggettivo di imponibilità al tributo sussiste qualora le prestazioni di servizi siano non occasionali e cioè rientranti in un'attività esercitata per professione abituale. Pertanto, il carattere saltuario della attività di fornitura di *alloggio e prima colazione*, che si identifica sostanzialmente con quello della occasionalità, ne consente in via generale l'**esclusione dal campo di applicazione dell'IVA**.

Ciò sempre che, ovviamente, tale attività, anche se esercitata periodicamente, non sia svolta in modo sistematico, con un carattere di stabilità, evidenziando una opportuna organizzazione di mezzi che è indice della professionalità dell'esercizio dell'attività stessa.

Le attività economiche che danno luogo a ricavi aventi un certo carattere di stabilità sono, infatti, attratte nella sfera impositiva dell'I.V.A. ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. n. 633 del 1972 citato, attuativo dell'articolo 4, comma 2 della VI direttiva CEE n. 77/389 del 17 maggio 1977.

Ministero delle finanze  
Risoluzione 13 ottobre 2000, n. 155

IVA - Trattamento tributario applicabile al servizio  
di alloggio e prima colazione per il *bed and breakfast*  
reso nella Regione Emilia Romagna,  
ai sensi della legge regionale 26 maggio 1999, n. 170.

SINTESI REDAZIONALE:

In risposta ad un quesito posto da un'associazione, il ministero delle finanze, con la risoluzione in oggetto, ha fornito alcune precisazioni in merito al regime IVA applicabile alle prestazioni di alloggio e prima colazione, dette anche *bed & breakfast*. Ribadendo un orientamento già espresso, si afferma che il presupposto soggettivo di imponibilità all'IVA sussiste qualora le prestazioni di servizi siano non occasionali, cioè rientranti in un'attività esercitata per professione abituale, e che il carattere saltuario dell'attività di fornitura di alloggio e prima colazione si identifica con quello della occasionalità; ne consegue, in via generale, che l'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA può affermarsi solo se l'attività viene esercitata non in modo sistematico o con carattere di stabilità e senza quella organizzazione di mezzi che è indice di professionalità dell'esercizio dell'attività stessa.

Peraltro, l'obbligo di residenza nelle unità immobiliari per i proprietari o i possessori delle stesse e quindi la necessaria compresenza con gli ospiti, come chiarito d'altronde nella menzionata risoluzione n. 180/E del 1998, fa presumere che l'immobile non venga utilizzato per fini commerciali bensì per quelli che caratterizzano più tipicamente una normale conduzione familiare.

Si conclude inoltre che non influiscono in alcun modo, sul trattamento tributario applicabile, le condizioni di esercizio del *bed & breakfast* stabilite dalle regioni. (A.C.)

RISOLUZIONE

Con la nota che si riscontra la Direzione regionale per l'Emilia Romagna ha fatto presente che codesta Associazione ... ha chiesto dei chiarimenti in ordine al trattamento tributario, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, applicabile alle prestazioni di alloggio e prima colazione effettuate nelle strutture ricettive, meglio note come *bed and breakfast*, operanti nella Regione Emilia Romagna. Più precisamente la suddetta Associazione ha chiesto di conoscere se le anzidette prestazioni possano essere escluse dal campo di applicazione dell'IVA,

analogamente al trattamento fiscale riservato alle medesime attività rese nella Regione Lazio, a condizione, ovviamente, che vengano rispettati i limiti e le condizioni stabiliti nella risoluzione ministeriale n. 180/E del 14 dicembre 1998. L'attività in oggetto risulta essere disciplinata dalla legge regionale n. 170 del 26 maggio 1999, in particolare l'articolo 1, comma 3, dispone che "costituisce attività ricettiva a conduzione familiare *bed and breakfast*, l'offerta di alloggio e prima colazione esercitata in non più di quattro stanze dell'unità abitativa ad uso residenziale e con un massimo di 10 posti letto". Inoltre, i successivi articoli 2 e 3, prevedono, tra l'altro, che l'esercizio dell'attività in argomento non costituisca cambio di destinazione d'uso dell'immobile e comporta per i proprietari delle unità abitative l'obbligo di residenza delle stesse; infine, la medesima attività può essere intrapresa previa denuncia di inizio attività da inviare al comune territorialmente competente.

PREMESSO CIÒ

SI RITIENE DI PRECISARE QUANTO SEGUE.

Con la citata risoluzione n. 180/E del 1998 la scrivente, in una fattispecie del tutto analoga disciplinata nella Regione Lazio, ha, opportunamente, chiarito che il presupposto soggettivo di imponibilità all'IVA sussiste qualora le prestazioni di servizi siano non occasionali, cioè rientranti in un'attività esercitata per professione abituale, e che il carattere saltuario dell'attività di fornitura di "alloggio e prima colazione" si identifica con quello della occasionalità; ne consegue, in via generale, che l'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA può affermarsi solo se l'attività viene esercitata non in modo sistematico o con carattere di stabilità e senza quella organizzazione di mezzi che è indice di professionalità dell'esercizio dell'attività stessa.

Al riguardo, la scrivente è del parere che l'assenza nella citata legge regionale n. 170 del 1999, emanata dalla Regione Emilia Romagna, di un qualsiasi riferimento al carattere di saltuarietà della attività di che trattasi o all'utilizzo delle tre camere a sei posti letto, come invece previsto dalla predetta legge regionale per il Lazio, non rappresenti un elemento dirimente al fine di stabilire l'esclusione o meno della stessa attività dall'ambito applicativo del tributo. La suddetta risoluzione n. 180/E, nello stabilire la irrilevanza ai fini IVA dell'attività di *bed and breakfast* esercitata in conformità alle disposizioni normative approvate dalla Regione Lazio, in quanto caratterizzata da elementi che fanno ritenere la sussistenza dell'occasionalità nell'esercizio della medesima, ribadisce, come innanzi menzionato, principi di carattere generale presenti nell'ordinamento fiscale, che quando si verificano determinano la carenza del presupposto soggettivo dell'IVA e quindi la esclusione dal suo campo di applicazione dell'attività che viene di volta in volta esercitata. Premesso ciò, la scrivente ritiene non decisivo, al fine di stabilire la rilevanza al tributo dell'attività di *bed and breakfast*, la semplice considerazione che la legge regionale approvata dalla Regione Emilia Romagna non richiami tutte le condizioni previste in quella, disciplinante la stessa attività, adottata dalla

## La normativa turistica in Sicilia.

© AAPT Palermo - II edizione, 2003  
www.palermotourism.com

Regione Lazio.

In conclusione, si ritiene che anche l'attività di alloggio e prima colazione resa sul territorio della Regione Emilia Romagna ai sensi della citata legge regionale n. 170 del 1999, ben possa considerarsi, se effettivamente resa con carattere di occasionalità, esclusa dal campo di applicazione dell'IVA.

Peraltro, l'obbligo di residenza nelle unità immobiliari per i proprietari o i possessori delle stesse e quindi la necessaria compresenza con gli ospiti, come chiarito d'altronde nella menzionata risoluzione n. 180/E del 1998, fa presumere che l'immobile non venga utilizzato per fini commerciali bensì per quelli che caratterizzano più tipicamente una normale conduzione familiare.

Per converso, nell'eventualità in cui l'attività in oggetto venisse svolta in modo sistematico e con carattere di stabilità, evidenziando una certa organizzazione di mezzi, la medesima attività si qualificerebbe in termini abituali e quindi professionali.

In tal caso, l'attività rientrerebbe nel campo di applicazione dell'IVA, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, conformemente con quanto previsto dal dettato normativo comunitario. È appena il caso di evidenziare che l'attività in questione, ancorché - ricorrendone i presupposti - non rientri nell'ambito applicativo dell'IVA, in quanto attività commerciale non esercitata abitualmente, è soggetta all'imposizione sui redditi, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, lettera i) del T.U.I.R. approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.



Legge 30 aprile 1962, n. 283

## Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

Gazzetta Ufficiale n. 139 del 4 giugno 1962

Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265  
Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1

Sono soggette a vigilanza per la tutela della pubblica salute la produzione ed il commercio delle sostanze destinate alla alimentazione. A tal fine l'autorità sanitaria può procedere, in qualunque momento ed a mezzo dei competenti organi ed uffici, ad ispezione e prelievo di campioni negli stabilimenti ed esercizi pubblici, dove si producano, si conservino in deposito, si smercino o si consumino le predette sostanze, nonché sugli scali e sui mezzi di trasporto. Essa può, altresì, procedere al sequestro delle merci e, ove dagli accertamenti eseguiti risulti necessario per la tutela della pubblica salute, alla loro distruzione. Gli esami e le analisi dei campioni sono compiuti dai laboratori provinciali di igiene e profilassi o da altri laboratori all'uopo autorizzati. Quando dall'analisi risulti che i prodotti non corrispondono ai requisiti fissati dalla legge, il capo del laboratorio trasmetterà denuncia al medico o al veterinario provinciale, unendovi il verbale di prelievo ed il certificato di analisi. Contemporaneamente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicherà all'esercente presso cui è stato fatto il prelievo e all'autorità che ha disposto il prelievo stesso il risultato dell'analisi. Analoga comunicazione sarà fatta al produttore, nel caso che il prelievo riguardi campioni in confezioni originali. Entro 15 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, gli interessati potranno presentare al medico o al veterinario provinciale istanza di revisione, in

bollo, unendo la ricevuta di versamento effettuato presso la Tesoreria provinciale, della somma che sarà indicata nel regolamento per ogni singola voce. Le analisi di revisione saranno eseguite presso l'Istituto superiore di sanità, entro il termine massimo di mesi sei. In caso di mancata presentazione, nei termini, della istanza di revisione, o nel caso che l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza, il medico o il veterinario provinciale trasmetteranno, entro quindici giorni, le denunce all'autorità giudiziaria.

#### Art. 2

L'esercizio di stabilimenti, laboratori di produzione, preparazione e confezionamento, nonché di depositi all'ingrosso di sostanze alimentari, è subordinato ad autorizzazione sanitaria. Il rilascio di tale autorizzazione è condizionato dall'accertamento dei requisiti igienico-sanitari, sia di impianto, che funzionali, previsti dalle leggi e dai regolamenti. I titolari degli stabilimenti e laboratori, nonché dei depositi all'ingrosso, di cui al primo comma, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono, nel termine di tre mesi dalla detta data, richiedere la prescritta autorizzazione sanitaria, anche nel caso che fossero in possesso di autorizzazioni rilasciate da altri dicasteri in base a leggi speciali. I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 300.000.

#### Art. 3

Le ispezioni ed i prelievi di campioni, di cui all'art. 1, sono effettuati da personale sanitario o tecnico appositamente incaricato, dipendente dall'autorità sanitaria provinciale o comunale. Le persone indicate nel comma precedente, nei limiti del servizio a cui sono destinate e secondo le attribuzioni ad esse conferite, sono ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e possono, in ogni caso, richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

#### Art. 4

Chiunque produce, prepara, detiene, vende o pone in vendita sostanze destinate all'alimentazione, è tenuto a fornire gratuitamente alle persone di cui all'art. 3, i campioni delle sostanze stesse, da prelevarsi nei limiti e secondo le modalità stabilite nel regolamento. I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 10.000 a 100.000, salvo l'esecuzione coattiva del prelievo.

#### Art. 5

È vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo, sostanze alimentari:

- private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiori o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali;
- in cattivo stato di conservazione;

- c) con cariche microbiche superiori ai limiti che saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali;
- d) insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione;
- e) adulterate, contraffatte o non rispondenti per natura, sostanza o qualità alla denominazione con cui sono designate o sono richieste;
- f) colorate artificialmente quando la colorazione artificiale non sia autorizzata o, nel caso che sia autorizzata, senza l'osservanza delle norme prescritte e senza l'indicazione a caratteri chiari e ben leggibili, della colorazione stessa. Questa indicazione, se non espressamente prescritta da norme speciali, potrà essere omessa quando la colorazione è effettuata mediante caramello, infuso di truciolo di quercia, enocianina od altri colori naturali consentiti;
- g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanità o, nel caso che siano stati autorizzati, senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego. I decreti di autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali;
- h) che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l'uomo. Il Ministro per la sanità, con propria ordinanza, stabilisce per ciascun prodotto, autorizzato all'impiego per tali scopi, i limiti di tolleranza e l'intervallo minimo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta e, per le sostanze alimentari immagazzinate, tra l'ultimo trattamento e l'immissione al consumo.

#### **Art. 6**

La produzione, il commercio, la vendita delle sostanze di cui alla lettera h) dell'articolo precedente – fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari immagazzinate – sono soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanità, a controllo e a registrazione come presidi medico-chirurgici. Sono parimenti soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanità anche se disciplinati da leggi speciali: a) la produzione, il commercio, la detenzione e la pubblicità degli additivi chimici destinati alla preparazione di sostanze alimentari; b) la produzione ed il commercio di surrogati o succedanei di sostanze alimentari. Tale disposizione non si applica ai surrogati o succedanei disciplinati da leggi speciali, salvo il controllo del Ministero della sanità per quanto attiene alla composizione, all'igienicità e al valore alimentare di essi. I contravventori alle disposizioni del presente articolo e dell'articolo precedente, salvo le maggiori pene previste dal Codice penale, sono puniti con l'ammenda da lire 200.000 a lire 5.000.000. Tale ammenda può elevarsi a lire 20.000.000 per le contravvenzioni alle disposizioni di cui alle lettere h) del precedente art. 5 e a) del presente articolo.

#### **Art. 7**

Il Ministro per la sanità con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di

sanità, può consentire la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subito aggiunte o sottrazioni o speciali trattamenti ivi compreso l'impiego di raggi ultravioletti, radiazioni ionizzanti, antibiotici, ormoni, prescrivendo, del pari, anche le indicazioni che debbono essere riportate sul prodotto finito. *Cfr [D.M. 30 agosto 1973, n. 743800 ET]*

#### **Art. 8**

I prodotti alimentari o le bevande confezionati debbono riportare, a caratteri leggibili ed indelebili, sulla confezione, oltre il nome o ragione sociale e la sede dell'impresa produttrice, i singoli ingredienti, elencati in ordine decrescente di quantità presente, riferita a peso o volume, nonché la data di confezionamento, mese ed anno ed il quantitativo netto in peso o volume. Invece che sull'etichetta le predette indicazioni potranno essere riportate su un talloncino apposto sul recipiente sotto la etichetta principale, altrimenti sulla confezione. I prodotti venduti sfusi debbono essere posti in commercio con la denominazione rispondente alla loro natura, sostanza e qualità. I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000.

#### **Art. 9**

Le sostanze, il cui impiego non è consentito nella lavorazione di alimenti e bevande, non possono essere detenute nei locali stessi di lavorazione o comunque in locali che siano in diretta comunicazione con questi. I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.

#### **Art. 10**

Il Ministro per la sanità, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanità, approva con proprio decreto l'elenco dei colori che possono essere impiegati nella colorazione delle sostanze alimentari e della carta o degli imballaggi destinati ad involgere le sostanze stesse, nonché degli oggetti d'uso personale e domestico, determinandone le caratteristiche fisico-chimiche, gli standards di purezza, i metodi, di dosaggio negli alimenti, i casi di impiego e le modalità d'uso. Il Ministro per la sanità provvederà nello stesso modo ai successivi periodici necessari aggiornamenti. Chiunque produce, vende o comunque mette in commercio sostanze alimentari o carta od imballaggi destinati specificatamente ad involgere le sostanze stesse, nonché oggetti d'uso personale e domestico, colorati con colori non autorizzati, è punito con l'ammenda da lire 200.000 a lire 5.000.000.

#### **Art. 11.**

È vietato produrre, detenere per il commercio, porre in commercio od usare utensili da cucina o da tavola, recipienti o scatole per conservare sostanze alimentari, nonché qualsiasi altro oggetto destinato a venire a contatto diretto con sostanze alimentari, che siano:

- a) di piombo, zinco o di leghe contenenti più del 10 per cento di piombo ad

eccezione dei tubi per l'acqua potabile;

- b) stagnati internamente con stagno contenente piombo al di sopra dell'1 per cento;
- c) rivestiti internamente con strati vetrificati, verniciati o smaltati, che, messi a contatto per 24 ore con una soluzione all'1 per cento di acido acetico, cedano piombo alla temperatura ordinaria;
- d) saldati con lega di stagno-piombo, con contenuto di piombo superiore al 10 per cento; sono, tuttavia, tollerate, per la saldatura esterna dei recipienti, leghe contenenti piombo in misura superiore al 10 per cento, purchè le aggraffature da saldare siano realizzate in modo da garantire la impenetrabilità da parte della lega saldante;
- e) costituiti da materiale nella cui composizione si trovi più di tre centigrammi di arsenico per 100 grammi di materiale;
- f) di materie plastiche o di qualsiasi altro prodotto che possano cedere sapori od odori che modificano sfavorevolmente le proprietà organolettiche e rendano nocive le sostanze alimentari.

Per le sostanze che possono essere cedute dall'imballaggio al prodotto alimentare, il Ministro per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, stabilisce con proprio decreto entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge le eventuali condizioni, limitazioni o tolleranze di impiego ai fini indicati. Le predette disposizioni si applicano altresì ai recipienti, utensili ed apparecchi che possano venire a contatto diretto con le sostanze alimentari durante la loro lavorazione o preparazione, nonché ai recipienti destinati a contenere qualsiasi sostanza d'uso personale, domestico o igienico, che possa essere assorbita dalla cute o dalle mucose. I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000.

### Art. 12

È vietata l'introduzione nel territorio della Repubblica di qualsiasi sostanza destinata all'alimentazione non rispondente ai requisiti prescritti dalla presente legge. I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 200.000 a lire 5.000.000.

### Art. 13

È vietato offrire in vendita o propagandare a mezzo della stampa od in qualsiasi altro modo, sostanze alimentari, adottando denominazioni o nomi impropri, frasi pubblicitarie, marchi o attestati di qualità o genuinità da chiunque rilasciati, nonché disegni illustrativi tali da sorprendere la buona fede o da indurre in errore gli acquirenti circa la natura, sostanza, qualità o le proprietà nutritive delle sostanze alimentari stesse o vantando particolari azioni medicamentose. I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000. Alla stessa pena sono soggetti coloro che verbalmente, per iscritto, a mezzo della stampa ed in qualsiasi modo, offrono in vendita sostanze di qualsiasi natura atte ad adulterare e contraffare alimenti e bevande.

### Art. 14

Il personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari deve essere munito di apposito libretto di idoneità sanitaria rilasciato dall'ufficiale sanitario. Esso è tenuto a sottoporsi a periodiche visite mediche di controllo ed a eventuali speciali misure profilattiche nei modi e termini stabiliti. È vietato assumere o mantenere in servizio per la produzione, preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari personale non munito del libretto di idoneità sanitaria. I contravventori alla disposizione di cui al primo comma del presente articolo sono puniti con l'ammenda fino a lire 20.000, ed i contravventori alle disposizioni di cui al secondo comma con l'ammenda fino a lire 50.000.

Quest'ultima ammenda si applica altresì a carico di chi, pur a conoscenza di essere affetto da manifestazioni di malattia infettiva diffusiva, continui ad attendere alla preparazione, produzione, manipolazione o vendita di sostanze alimentari.

### Art. 15

Il medico ed il veterinario provinciale, secondo la competenza dei rispettivi uffici, indipendentemente dal procedimento penale, possono ordinare per le trasgressioni di maggiore gravità, la chiusura temporanea fino a sei mesi e nei casi di recidiva o di maggiore gravità anche la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio. Del provvedimento devono darne pubblicità a mezzo di avviso da apporre all'esterno dello stabilimento o dell'esercizio stesso per l'intero periodo di chiusura, con l'indicazione del motivo del provvedimento. Contro il provvedimento del medico o del veterinario provinciale è ammesso il ricorso al Ministro per la sanità nel termine di quindici giorni.

### Art. 16

L'autorità sanitaria, quando accerti la nocività di sostanze di qualsiasi natura destinate all'alimentazione, ne ordina il sequestro e la distruzione, a meno che non ritenga di consentirne l'utilizzazione per scopi diversi dall'alimentazione umana.

### Art. 17

I contravventori alle disposizioni contenute nel regolamento generale di esecuzione della presente legge e ai vari regolamenti speciali sono puniti con l'ammenda fino a lire 500.000.

### Art. 18

Le disposizioni di cui agli articoli 5, 9, 10, 11, 12 e 17 si applicano quando i fatti ivi contemplati non costituiscono reato più grave ai sensi di altre disposizioni.

### Art. 19

Le sanzioni previste dalla presente legge non si applicano al commerciante che

vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prodotti in confezioni originali, qualora la non corrispondenza alle prescrizioni della legge stessa riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione o la confezione originale non presenti segni di alterazione.

### **Art. 20**

Sono abrogati gli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché qualsiasi altra disposizione incompatibile con la presente legge.

### **Art. 21**

La determinazione dei metodi ufficiali di analisi delle sostanze alimentari spetta al Ministero della sanità; a tale scopo è costituita, presso il Ministero della sanità, una Commissione permanente, di cui fanno parte:

- a) un rappresentante del Ministero della sanità che la presiede;
- b) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
- c) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;
- d) un rappresentante del Ministero delle finanze;
- e) tre rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità;
- f) un direttore di sezione chimica di laboratorio provinciale d'igiene e profilassi;
- g) un direttore di sezione medico-micrografica di laboratorio provinciale d'igiene e profilassi;
- h) un rappresentante del laboratorio chimico centrale delle dogane;
- i) un direttore di istituto di chimica agraria.

Gli elenchi dei metodi ufficiali di analisi dovranno essere revisionati almeno ogni due anni. La Commissione ha la facoltà di avvalersi dell'opera di esperti particolarmente competenti nelle singole materie in esame.

### **Art. 22**

Il Ministro per la sanità, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanità, pubblicherà, con suo decreto, l'elenco degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, nel quale dovranno essere specificate, oltre le loro caratteristiche chimico-fisiche, gli standards di purezza, i metodi di dosaggio negli alimenti, i casi di impiego e le dosi massime d'uso degli stessi. Entro un anno il Ministro per la sanità pubblicherà l'elenco dei metodi ufficiali d'analisi delle sostanze alimentari.

Il Ministro per la sanità è autorizzato a provvedere con successivi decreti ai periodici necessari aggiornamenti.

### **Art. 23**

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le disposizioni della presente legge in materia di additivi chimici, compresi i coloranti, entrano in vigore sei mesi dopo la pubblicazione dei decreti di cui ai precedenti articoli 10 e 22. È concesso il termine massimo di diciotto mesi dalla data della predetta pubblicazione per lo smaltimento dei prodotti alimentari disciplinati dall'art. 8 della legge non confezionati con le norme prescritte. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Governo emanerà il regolamento per la sua esecuzione.



**DPR - Decreto Presidente della Repubblica  
26 marzo 1980, n. 327**

**Disciplina igienica della produzione e della vendita  
delle sostanze alimentari e delle bevande.**

Regolamento di esecuzione delle norme contenute nella legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

*Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 16 luglio 1980

*(omissis)*

**Titolo I**

*Vigilanza igienico-sanitaria.*

**Art. 1**

*Norma generale.*

Agli effetti del presente regolamento il termine «legge» senza ulteriori precisazioni, si intende riferito alla legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441 e dalla legge 6 dicembre 1965, n. 1367.

**Art. 2**

*Oggetto della vigilanza.*

Ai fini della tutela della pubblica salute sono soggetti a vigilanza da parte dell'autorità sanitaria la produzione, il commercio e l'impiego:

- 1) delle sostanze destinate all'alimentazione;
- 2) degli utensili da cucina e da tavola;
- 3) dei recipienti per conservare le sostanze alimentari nonché degli imballaggi e contenitori esterni che, pur non venendo a contatto diretto con le sostanze alimentari, per la natura di queste e per le condizioni di impiego, possono cedere i loro componenti alle sostanze stesse;
- 4) dei recipienti, utensili ed apparecchi, che possono venire a contatto diretto con le sostanze alimentari nelle normali fasi della produzione e del commercio;
- 5) dei prodotti usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255.

Sono altresì soggetti a vigilanza da parte dell'autorità sanitaria:

- a) i locali, gli impianti, gli apparecchi e le attrezzature usati nelle varie fasi della produzione e del commercio delle sostanze alimentari;
- b) il personale addetto alla produzione, al confezionamento e al commercio delle sostanze alimentari;
- c) i mezzi adibiti al trasporto delle sostanze alimentari.

**Art. 3**

*Individuazione delle autorità sanitarie competenti.*

La vigilanza di cui all'art. 2 del presente regolamento è esercitata:

- 1) dal Ministero della sanità, attraverso i propri organi centrali, ovvero attraverso gli uffici di sanità marittima e aerea e gli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna;
- 2) dall'organo delle regioni, o delle province autonome di Trento e di Bolzano, competente secondo il rispettivo ordinamento;
- 3) dai comuni, o loro consorzi, attraverso le unità sanitarie locali.

L'autorità sanitaria, per l'espletamento dei servizi di vigilanza sull'igiene degli alimenti, si avvale dell'opera del personale all'uopo posto alle proprie dipendenze, nonché in particolari circostanze, e con l'osservanza delle norme vigenti, di personale di altre amministrazioni, previa intesa con le stesse amministrazioni.

*(omissis)*

**Art. 5**

*Ambito della vigilanza operativa.*

Gli organi di vigilanza di cui all'art. 3 del presente regolamento, salvo quanto previsto al successivo art. 12, possono procedere in qualsiasi momento ad ispezioni o prelievi di campioni negli stabilimenti, nei laboratori di produzione e confezionamento, nei magazzini, nei depositi, nei mercati, negli spacci di vendita, negli alberghi, ristoranti, trattorie ed altri pubblici esercizi, nonché nelle mense soggette ad autorizzazione sanitaria ed amministrativa, ed in genere ovunque si distribuiscono a qualsiasi titolo per il consumo e si smerciano sostanze alimentari.

La vigilanza si esercita altresì sulle merci, sia all'atto della spedizione che durante il trasporto, nonché al loro arrivo e destinazione.

Nel caso di trasporti aerei, ferroviari e navali, le operazioni di ispezione o prelievo si effettuano con l'assistenza del vettore negli impianti di partenza e di arrivo.

A tale scopo il personale delle amministrazioni ferroviarie nonché quello delle imprese di navigazione marittima, aerea lagunare e fluviale e di trasporto stradale non può impedire le ispezioni ed i prelievi di campioni ritenuti necessari dagli

organi di vigilanza né può condizionarne l'esecuzione ad una preventiva autorizzazione amministrativa.

*(omissis)*

## **Titolo II**

### *Autorizzazioni sanitarie.*

#### **Art. 25**

##### *Autorizzazioni sanitarie per stabilimenti e laboratori di produzione e depositi all'ingrosso di sostanze alimentari.*

È soggetto ad autorizzazione l'esercizio di stabilimenti di produzione, preparazione e confezionamento, nonché di depositi all'ingrosso di sostanze alimentari.

Salvi i casi in cui la legge, nonché leggi e regolamenti speciali, ne prevedano il rilascio da parte del Ministro della sanità, l'autorizzazione di cui al comma precedente è rilasciata:

- a) dall'organo delle regioni, o delle province autonome di Trento e di Bolzano, competente secondo il rispettivo ordinamento in materia medica, nel caso di laboratori e stabilimenti per la produzione, preparazione e confezionamento delle sostanze alimentari di origine vegetale e nei casi previsti in deroga alla successiva lettera b);
- b) dall'organo delle regioni, o delle province autonome di Trento e Bolzano, competente secondo il rispettivo ordinamento in materia veterinaria, nel caso di impianti di macellazione e di laboratori e stabilimenti per la produzione, la preparazione e il confezionamento delle sostanze alimentari di origine animale, o miste di origine prevalentemente animale, ed eccezione degli stabilimenti che trattano latte e prodotti derivati, sostanze alimentari miste di origine prevalentemente vegetale, e di carattere dolciario;
- c) dal comune, o consorzio di comuni, attraverso le unità sanitarie locali, nel caso di depositi all'ingrosso di alimenti di origine vegetale e animale e nel caso di piccoli laboratori artigianali annessi ad esercizi di somministrazione di sostanze alimentari e bevande.

#### **Art. 26**

##### *Modalità di inoltro delle richieste di autorizzazione.*

Le domande per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo precedente debbono contenere:

- a) il nome e la ragione sociale e la sede dell'impresa;
- b) l'indicazione dell'ubicazione dello stabilimento o del laboratorio di produzione, preparazione e confezionamento o deposito all'ingrosso;
- c) l'indicazione per generi merceologici delle sostanze alimentari che si intendono produrre, preparare, confezionare tenere in deposito;

- d) la descrizione e gli estremi di deposito degli eventuali marchi depositati che valgono ad identificare l'impresa;
- e) l'eventuale carattere stagionale delle lavorazioni;
- f) l'indicazione del presumibile termine di approntamento dello stabilimento o del laboratorio di produzione, preparazione e confezionamento o del deposito all'ingrosso.

Le domande debbono, inoltre, essere corredate:

- 1) dalla pianta planimetrica dei locali, in scala non superiore a 1:500. In casi particolari potranno essere richieste piante più dettagliate;
- 2) dalla descrizione sommaria dei locali, degli impianti e delle attrezzature;
- 3) dall'indicazione relativa all'impianto di approvvigionamento idrico, alla idoneità della rete di distribuzione, nonché dalla documentazione sulla potabilità dell'acqua, qualora non si tratti di acquedotti pubblici;
- 4) dall'indicazione relativa all'impianto di smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, e, ove necessario, ai mezzi impiegati per la depurazione delle acque;
- 5) dall'indicazione dei sistemi scelti per assicurare la salubrità e la conservazione delle sostanze alimentari, nonché dalla documentazione di tali sistemi, ove richiesta;
- 6) da un esemplare degli eventuali marchi depositati.

I titolari di depositi all'ingrosso sono esonerati dall'obbligo di produrre le dichiarazioni previste dalle lettere d) ed e) del primo comma e dai punti 3) e 6) del secondo comma del presente articolo.

I titolari degli stabilimenti o laboratori di produzione che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, concernente norme sull'igiene del lavoro, sono tenuti ad effettuare le notifiche prescritte dalla suddetta norma.

*(omissis)*

#### **Art. 28**

##### *Requisiti minimi obbligatori per gli stabilimenti e laboratori di produzione e confezionamento.*

L'autorità sanitaria competente deve accertare che gli stabilimenti e i laboratori di produzione, preparazione e confezionamento di cui all'art. 25, fatti salvi i requisiti stabiliti da leggi o regolamenti speciali, siano provvisti di locali distinti e separati:

- a) per il deposito delle materie prime;
- b) per la produzione, preparazione e confezionamento delle sostanze destinate all'alimentazione;
- c) per il deposito dei prodotti finiti;
- d) per la detenzione di sostanze non destinate all'alimentazione.

I locali debbono essere in numero adeguato al potenziale produttivo ed alle caratteristiche o dei prodotti finiti, con separazioni ed attrezzature idonee a garantire l'igienicità dei prodotti in lavorazione.

Tutti i locali ai quali si può accedere dall'interno dello stabilimento o del laboratorio, ivi compresi i locali adibiti ad abitazione od uffici, sono soggetti ad accertamento dei requisiti igienico-sanitari.

Nel caso di imprese che effettuano anche la vendita al dettaglio per il consumo è obbligatorio che le lavorazioni avvengano in banchi diversi da quelli di vendita, con separazioni ed attrezzature idonee a garantire l'igienicità dei prodotti.

L'autorità sanitaria può consentire in particolari casi, anche in relazione alle esigenze tecnologiche del processo produttivo che i locali di cui alle lettere a), b), c) e d) siano riuniti in un solo locale di adeguata ampiezza.

L'autorità sanitaria deve inoltre accertare che i predetti locali siano:

- 1) costruiti in modo tale da garantire una facile e adeguata pulizia;
- 2) sufficientemente ampi, cioè tali da evitare l'ingombro delle attrezzature e l'affollamento del personale;
- 3) rispondenti ai requisiti razionali sotto il profilo igienico sanitario, con valori microclimatici atti ad assicurare condizioni di benessere ambientale anche in relazione alle peculiari esigenze di lavorazione; aerabili - naturalmente o artificialmente - sia per prevenire eventuali condensazioni sia per evitare lo sviluppo di muffe; con sistema di illuminazione naturale o artificiale - tale da prevenire, in ogni caso, la contaminazione delle sostanze alimentari;
- 4) con pareti e pavimenti le cui superfici siano, in rapporto al tipo della lavorazione che viene effettuata, facilmente lavabili e disinfettabili;
- 5) muniti di dispositivo idonei ad evitare la presenza di roditori, ed altri animali od insetti;
- 6) adibiti agli usi cui sono destinati, secondo quanto indicato nella pianta planimetrica allegata alla domanda di autorizzazione.

Per particolari esigenze di taluni prodotti, quali i formaggi ed i salumi, nonché i vini, gli aceti, i liquori e le acquaviti, l'autorità sanitaria competente potrà prescrivere requisiti diversi da quelli di cui ai precedenti punti 3) e 4) limitatamente ai locali di conservazione, di stagionatura e di invecchiamento.

Per i depositi di cereali e di prodotti ortofrutticoli non trasformati potrà derogarsi a quanto previsto dal precedente n. 4). I stabilimenti e laboratori di produzione devono essere inoltre provvisti:

- a) di impianti, attrezzature ed utensili riconosciuti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e costruiti in modo da consentire la facile, rapida e completa pulizia. Le superfici destinate a venire a contatto con le sostanze alimentari nelle varie fasi della produzione, preparazione e confezionamento, debbono essere in materiale idoneo ai sensi dell'art. 11 della legge e relativi decreti di attuazione;
- b) di depositi o magazzini dotati di attrezzature di refrigerazione idonee alla sosta delle materie prime o dei prodotti finiti, qualora la natura ed il tipo di lavorazione degli stessi lo renda necessario;

- c) di acqua in quantità sufficiente allo scopo.

Ove non sia disponibile una quantità sufficiente di acqua potabile si può ricorrere ad acqua con caratteristiche chimico fisiche diverse, ma in ogni caso corrispondenti ai requisiti microbiologici e, relativamente alle tolleranze ammesse per le sostanze nocive, a quelli chimici prescritti per le acque potabili. È vietata l'utilizzazione di tali acque non potabili nel ciclo di lavorazione delle sostanze alimentari e nella pulizia degli impianti, delle attrezzature e degli utensili destinati a venire a contatto con tali sostanze, salvo quanto previsto al successivo art. 29.

L'autorità sanitaria accerterà che le reti di distribuzione interna delle acque potabili e non potabili siano nettamente separate, indipendenti e riconoscibili, in modo da evitare possibilità di miscelazione;

- d) di servizi igienici rispondenti alle normali esigenze igienico-sanitarie non comunicanti direttamente con i locali adibiti a lavorazione, deposito e vendita delle sostanze alimentari.

I locali adibiti a servizi igienici ed il locale antistante dotato di porta a chiusura automatica, debbono avere pareti e pavimenti costruiti in materiale impermeabile e facilmente lavabile e disinfettabile.

Ove i procedimenti di lavorazione lo richiedano, deve essere previsto un numero di lavabi, con comando non manuale dell'erogazione dell'acqua, facilmente raggiungibili dal luogo di lavorazione.

I gabinetti debbono essere in numero adeguato al personale addetto alla lavorazione: dotati di acqua corrente in quantità sufficiente e forniti di vaso a caduta di acqua, di lavabo con erogazione a comando non manuale (a pedale o con altri accorgimenti tecnici), con distributori di sapone liquido od in polvere e con asciugamani elettrici o con asciugamani non riutilizzabili da cestinare dopo l'uso.

Gli spogliatoi devono essere forniti di armadietti individuali lavabili, disinfettabili e disinfestabili, a doppio scomparto per il deposito, rispettivamente, degli indumenti personali e di quelli usati per il lavoro.

Le docce debbono essere di numero adeguato a seconda del tipo di lavorazione ed al numero di persone addette alla lavorazione;

- e) di dispositivo per lo smaltimento dei rifiuti, rispondenti alle esigenze dell'igiene sia per lo smaltimento delle acque di rifiuto industriale e delle acque luride, sia dei rifiuti solidi che debbono essere rimossi al più presto dalle aree e dai locali di lavorazione e confezionamento;
- f) di contenitori di rifiuti e immondizie, e, ove necessario, di inceneritori od altri mezzi atti ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti stessi, posti a congrua distanza dai locali di lavorazione in aree opportunamente protette.

I laboratori di produzione, preparazione e confezionamento annessi agli esercizi di vendita al dettaglio di sostanze alimentari destinate prevalentemente ad essere vendute nei predetti esercizi, ancorché muniti di attrezzature, impianti ed utensili in conformità alle prescrizioni contenute nei regolamenti locali d'igiene, devono adeguarsi alle disposizioni del presente

articolo, in relazione alle effettive esigenze igieniche dell'attività svolta accertate di volta in volta dall'autorità sanitaria competente ai sensi dell'art. 25.

### **Art. 29**

#### *Norme igieniche per i locali e gli impianti.*

I locali, gli impianti, le attrezzature e gli utensili di cui agli articoli precedenti, debbono essere mantenuti nelle condizioni richieste dall'igiene mediante operazioni di ordinaria e straordinaria pulizia. Essi, dopo l'impiego di soluzioni detergenti e disinfettanti, e prima della utilizzazione, debbono essere lavati abbondantemente con acqua potabile per assicurare l'eliminazione di ogni residuo.

La corrispondenza delle acque impiegate negli stabilimenti e laboratori, non provenienti dai pubblici acquedotti, ai requisiti previsti dall'art. 28 del presente regolamento deve essere accertata dall'autorità sanitaria competente mediante periodici controlli, eseguiti dai laboratori provinciali di igiene e profilassi. Per le particolari esigenze e le caratteristiche di taluni settori della produzione, in caso di insufficiente disponibilità di acqua potabile, può essere ammesso l'uso di altra acqua, ma comunque rispondente ai requisiti microbiologici e, relativamente alle tolleranze ammesse per le sostanze nocive, a quelli chimici prescritti per le acque potabili. Tale acqua potrà essere utilizzata anche oltre i limiti di impiego di cui al precedente art. 28 previa autorizzazione della competente autorità sanitaria.

La stessa autorità sanitaria potrà esonerare da tali obblighi per le lavorazioni in cui, a causa di particolari necessità tecnologiche, possa essere giustificato l'impiego di acque non rispondenti ai requisiti di cui sopra, purché il procedimento tecnologico assicuri in ogni caso l'assoluta salubrità del prodotto finito,

Nei locali di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo precedente è consentita la detenzione di sostanze il cui impiego è determinato da esigenze di manutenzione, disinfezione e disinfestazione degli impianti e dei locali, nei quantitativi ragionevolmente necessari per tali usi e sempreché disposizioni speciali non ne vietino l'uso e la detenzione.

Le materie coloranti, gli additivi ed i coadiuvanti tecnologici debbono essere custoditi in depositi separati da quelli destinati alla custodia delle sostanze chimiche e degli utensili usati per la pulizia e disinfezione.

### **Art. 30**

#### *Requisiti dei depositi all'ingrosso.*

I depositi all'ingrosso debbono possedere caratteristiche di costruzione nonché impianti ed attrezzature tali da soddisfare le esigenze di una buona conservazione delle sostanze alimentari, in rapporto alla natura e alle caratteristiche dei prodotti in deposito.

(omissis)

### **Art. 35**

#### *Mezzi di lotta contro gli insetti e gli animali nocivi.*

Nei locali di cui all'art. 2, lettera a), del presente regolamento debbono essere attuati efficaci mezzi di lotta e di precauzione contro gli insetti, i roditori ed altri animali nocivi.

Tali mezzi non debbono costituire pericolo di danno anche indiretto per l'uomo, a causa di contaminazione delle sostanze alimentari.

### **Art. 36**

#### *Sostanze alimentari deperibili in deposito in stato di alterazione.*

Le sostanze alimentari deperibili che si trovino in stato di alterazione non possono essere tenute in deposito. Tuttavia, qualora sia dimostrabile l'impegno del fornitore al loro ritiro, ovvero l'assolvimento degli obblighi previsti da disposizioni speciali in materia, tali sostanze debbono essere tenute in locali, o parti di locali, separati da quelli di conservazione delle sostanze alimentari, destinate alla vendita o somministrazione.

Le suddette sostanze debbono essere contraddistinte da cartelli indicanti la destinazione al ritiro da parte del fornitore.

### **Titolo III**

#### *Igiene e sanità del personale addetto alla produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari e alle operazioni di trasporto.*

### **Art. 37**

#### *Libretto di idoneità sanitaria.*

Il personale addetto alla produzione, preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari - ivi compresi il conduttore dell'esercizio e i suoi familiari che prestino attività, anche a titolo gratuito, nell'esercizio stesso-destinato anche temporaneamente od occasionalmente a venire a contatto diretto o indiretto con le sostanze alimentari, deve essere munito del libretto di idoneità sanitaria previsto dall'art. 14 della legge, rilasciato dall'autorità sanitaria del comune di residenza, competente ai sensi dell'art. 3, comma primo, n. 3), del presente regolamento, previa visita medica ed accertamenti idonei a stabilire che il richiedente non sia affetto da una malattia infettiva contagiosa o da malattia comunque trasmissibile ad altri, o sia portatore di agenti patogeni.

Il libretto di idoneità sanitaria distribuito ai sensi del successivo art. 40 ha validità un anno che permane anche in caso di trasferimento del titolare da un comune all'altro.

Per il rilascio del libretto di idoneità sanitaria, nel caso che il lavoratore provenga



da altro comune, deve essere prodotta una dichiarazione della competente autorità del comune di provenienza, attestante che all'interessato non era stato rilasciato in precedenza ovvero era stato negato, e per quali motivi, il libretto di idoneità sanitaria.

Presso il comune che rilascia il libretto di idoneità sanitaria è istituito apposito schedario tenuto costantemente aggiornato.

L'autorità sanitaria competente ai sensi dell'art. 3, comma primo, n. 3), del presente regolamento, può disporre in ogni momento accertamenti sullo stato sanitario del personale di cui al primo comma del presente articolo e adottare i provvedimenti che ritenga necessari ai fini della tutela della salute pubblica.

### **Art. 38**

#### *Vaccinazioni del personale.*

Il personale di cui all'articolo precedente deve essere sottoposto alla vaccinazione antitifico-paratifica, nonché ad ogni altro trattamento di profilassi che sia ritenuto necessario dall'autorità sanitaria competente, a salvaguardia della salute pubblica.

*(omissis)*

### **Art. 41**

#### *Prescrizioni supplementari e garanzie richieste in caso di malattia del personale.*

I libretti di idoneità sanitaria del personale debbono essere conservati sul posto di lavoro a cura del titolare o conduttore dell'esercizio, il quale ha altresì l'obbligo di presentarli ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

I titolari o conduttori dell'esercizio hanno l'obbligo di segnalare immediatamente all'autorità sanitaria i casi sospetti di malattie infettive e contagiose del personale dipendente per l'adozione degli eventuali provvedimenti conseguenziali, ivi compresa l'eventuale sospensione dell'attività lavorativa.

I titolari o conduttori dell'esercizio hanno altresì l'obbligo di richiedere al personale assentatosi per causa di malattia per oltre cinque giorni il certificato medico dal quale risulti che il lavoratore non presenta pericolo di contagio dipendente dalla malattia medesima. A tal fine, i medici curanti od i medici di cui all'art. 5, terzo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono tenuti a rilasciare l'attestazione sopra richiesta.

### **Art. 42**

#### *Igiene, abbigliamento e pulizia del personale.*

Negli stabilimenti industriali e nei laboratori di produzione il personale di cui al primo comma dell'art. 37 deve indossare tute o sopravvesti di colore chiaro, nonché idonei copricapo che contengano la capigliatura.

Il personale addetto alla preparazione, manipolazione e confezionamento di sostanze alimentari negli esercizi di vendita deve indossare adeguata giacca o

sopravveste di colore chiaro, nonché idoneo copricapo che contenga la capigliatura.

Le tute, le giacche, le sopravvesti e i copricapi debbono essere tenuti puliti; inoltre, il personale deve curare la pulizia della propria persona e in particolare le mani e deve eseguire il proprio lavoro in modo igienicamente corretto.

L'autorità sanitaria può disporre particolari misure per determinate lavorazioni ed in casi specifici.

### **Art. 43**

Idoneità igienico-sanitaria dei mezzi di trasporto di sostanze alimentari in generale.

Il trasporto delle sostanze alimentari deve avvenire con mezzo igienicamente idoneo e tale da assicurare alle medesime una adeguata protezione, in relazione al genere delle sostanze trasportate, evitando ogni causa di insudiciamento o altro danno che possa derivare alle sostanze alimentari trasportate dagli agenti atmosferici o da altri fattori ambientali.

È fatto obbligo di provvedere alla pulizia del mezzo di trasporto adoperato, in maniera tale che dal medesimo non derivi insudiciamento o contaminazione alle sostanze alimentari trasportate.

È vietata la promiscuità di carico di sostanze alimentari con altre sostanze alimentari od anche non alimentari che possano modificare le caratteristiche dei prodotti o possano comunque inquinarli, salvo che si faccia uso di confezioni o imballaggi atti ad evitare qualsiasi contaminazione o insudiciamento.

Ai fini e secondo la procedura del presente regolamento, l'esercizio della vigilanza igienico-sanitaria sui mezzi di trasporto in circolazione sulla rete dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è affidato al servizio sanitario dell'amministrazione medesima.

*(omissis)*

## **TITOLO VI**

### *Prescrizioni per le etichette delle sostanze alimentari.*

### **Art. 64**

#### *Indicazioni obbligatorie per le sostanze alimentari confezionate.*

Le sostanze alimentari poste in commercio in confezioni debbono riportare sulla confezione o su etichetta saldamente appostavi le seguenti indicazioni:

- 1) denominazione legale, ove prevista, o merceologica, che caratterizza il prodotto; nel caso di prodotti tipici regionali o esteri, anche se di produzione nazionale, che non abbiano una corrispondente denominazione italiana, è consentito riportare la denominazione originaria;
- 2) nome o ragione sociale o marchio depositato dall'impresa produttrice o dall'impresa confezionatrice;

- 3) sede dello stabilimento di produzione e di confezionamento o di solo confezionamento; nel caso in cui l'impresa disponga di più stabilimenti, situati in località diverse, è consentito indicare sull'etichetta tutti gli stabilimenti purché quello effettivo di produzione e di confezionamento venga evidenziato mediante punzonatura o altro segno particolare; nel caso dell'impresa che provvede alla distribuzione e vendita di sostanze alimentari prodotte da terzi per suo conto deve essere indicato anche l'indirizzo dello stabilimento di produzione e confezionamento;
- 4) gli ingredienti, in ordine decrescente, determinato in base alla quantità rispettivamente ponderale o volumetrica dei singoli ingredienti impiegati, a seconda che il contenuto sia espresso in peso o volume;
- 5) il quantitativo netto in peso o volume espresso in base al sistema metrico decimale indicato con maggiore ed immediata evidenza rispetto a quelli impiegati per l'indicazione dei singoli ingredienti.

Salvo quanto previsto da norme speciali, ai fini della prescrizione di cui al precedente punto 5), sulle confezioni di prodotti alimentari ai quali siano stati aggiunti i liquidi di governo, l'indicazione del contenuto netto complessivo deve essere accompagnata da quella del peso del prodotto sgocciolato. Si intende per liquido di governo quello di copertura ordinariamente non destinato alla consumazione.

Le indicazioni di cui ai numeri 3), 4) e 5) del primo comma possono essere omesse quando si tratta di confezioni di sostanze alimentari non destinate alla vendita al dettaglio purché risultino nei documenti di vendita e di consegna; dette indicazioni debbono risultare dai documenti di vendita e di consegna, anche nel caso dei prodotti alimentari non confezionati, oggetto di commercio internazionale o di scambio tra produttori e utilizzatori professionali che vengono venduti al dettaglio previa trasformazione e frazionamento. In entrambi i casi l'eventuale presenza di additivi deve risultare dai documenti di accompagnamento,

L'indicazione del peso (o volume) netto non è obbligatoria per i prodotti destinati alla vendita al dettaglio a peso, purché sugli involucri sia riportata la dizione «da vendersi a peso».

La denominazione legale costituisce denuncia di ingredienti. Le indicazioni di cui al punto 1) del presente articolo debbono essere riportate di seguito con caratteri e dimensioni uniformi.

Tutte le indicazioni obbligatorie debbono essere riportate sulla confezione o sull'etichetta in lingua italiana ed in modo ben visibile, con caratteri facilmente leggibili ed indelebili salvo quanto previsto al punto 1) del presente articolo. Le indicazioni richieste specificamente da leggi o regolamenti speciali debbono essere riportate quando non costituiscono indicazioni equipollenti a quelle prescritte dal presente regolamento.

Gli imballaggi di qualsiasi specie, anche se comprendenti una singola unità di vendita al dettaglio e contenenti prodotti confezionati eterogenei, possono non

riportare le indicazioni previste nel presente articolo, purché esse figurino sulle singole confezioni dei prodotti contenuti.

I prodotti omogenei confezionati contenuti in unico imballaggio costituente una singola unità di vendita al dettaglio possono non riportare e predette indicazioni, purché esse figurino sull'imballaggio stesso. L'indicazione del peso netto può essere riferita al contenuto complessivo della unità di vendita.

*(omissis)*

## **Art. 67**

### *Tolleranza di peso o volume.*

Nella determinazione del peso o del volume sono fatte salve le tolleranze relative al contenuto previste da leggi e regolamenti speciali per determinate sostanze, nonché quelle previste per pesi, misure, bilance e riempitrici automatiche.

Qualora in sede di analisi sia emersa una deficienza di peso o volume rispetto al dichiarato, il relativo controllo, ai fini dell'accertamento di una eventuale violazione dell'art. 8 della legge, deve essere effettuato, salvo il caso previsto al quarto comma del presente articolo, su una campionatura da prelevarsi in fabbrica o presso esercizi pubblici diversi, formata da dieci confezioni dello stesso tipo, qualora si tratti di confezioni di peso o volume non superiore a g 250 o ml 250, da cinque confezioni dello stesso tipo, qualora si tratti di confezioni di peso o volume superiori a g 250 o ml 250, e da tre confezioni qualora si tratti di confezioni di peso o volume superiore a g 1.000 o ml 1.000.

Per ogni singolo recipiente il contenuto netto in peso o volume non potrà in ogni caso essere inferiore ai limiti previsti, per i vari tipi di prodotti, nella seconda parte del suddetto allegato D.

Ove a seguito dell'analisi di primo grado emerga una irregolarità nel peso o volume netto, in caso di mancata presentazione della domanda di revisione di analisi nei termini previsti oppure di conferma dei risultati dell'analisi di prima istanza, l'autorità sanitaria competente trasmette denuncia all'autorità giudiziaria.

**DPR - Decreto Presidente della Repubblica  
30 dicembre 1970, n. 1437**

**Modificazioni al regolamento  
per le migliorie igieniche negli alberghi.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 22 aprile 1971

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

- Visto l'art. 87 della Costituzione;
- Visto il regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, che approva il regolamento per le migliorie igieniche negli alberghi;
- Sentito il Consiglio superiore di sanità;
- Udito il parere del Consiglio di Stato;
- Sentito il Consiglio dei Ministri;
- Sulla proposta del Ministro per la Sanità, di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo;

**DECRETA**

**Art. 1**

Il primo comma dell'art. 4 del regolamento per le migliorie Igieniche negli alberghi, approvato con regio decreto 24 maggio 1925 n. 1102, è modificato come segue:

“Negli alberghi e nelle pensioni la cubatura minima delle camere a un letto è fissata in metri cubi 24 e quella delle camere a due letti in metri cubi 42.

La superficie minima sarà rispettivamente di metri quadrati 8 e metri quadrati 14.

L'altezza utile interne sarà quella stabilita dai regolamenti comunali di igiene.

Le suindicate dimensioni vanno calcolate al netto di ogni altro ambiente accessorio.

Nelle località di altitudine superiore a metri 700 sul livello del mare, i regolamenti comunali di igiene possono ridurre la cubatura delle camere in relazione a particolari condizioni climatiche, fino al limite minimo di metri cubi 23 e 40, rispettivamente per le camere ad un letto e a due letti. Anche in questo caso l'altezza utile interna sarà quella stabilita dai regolamenti comunali di igiene.

Per le camere a più di due letti la cubatura e la superficie minima sono quelle risultanti dalle misure stabilite per le camere a due letti aumentate, per ogni letto

in più, di un numero rispettivamente di metri cubi o quadrati pari alla differenza di cubatura e superficie tra le camere ad uno e quelle a due letti.

La consistenza ricettiva degli alberghi e delle pensioni è indicata nella licenza di costruzione, nella autorizzazione all'abitabilità nel provvedimento di classificazione e nella licenza di esercizio”.

**Art. 2**

Il terzo comma dell'art. 5 dello stesso regolamento è modificato come segue: “Le latrine ed i bagni, se destinati ad uso comune di più camere, dovranno essere illuminati e ventilati con finestra all'esterno e dovranno avere le pareti rivestite fino a due metri di altezza di materiale lavabile e impermeabile, preferibilmente di mattonelle smaltate, maiolicate, con angoli fra le pareti, e fra queste e i pavimenti, arrotondati. Qualora le latrine ed i bagni siano annessi a singole camere, è consentita la illuminazione artificiale e l'areazione forzata mediante idonea apparecchiatura meccanica”.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DM - Ministero per la sanità  
Decreto 5 luglio 1975

Modificazioni alle istruzioni ministeriali  
del 20 giugno 1986 relativamente  
all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari  
principali dei locali d'abitazione.

Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975

IL MINISTRO PER LA SANITÀ:

- Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
- Visti gli articoli 218, 344 e 345 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
- Viste le istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, concernenti la compilazione dei regolamenti locali sull'igiene del suolo e dell'abitato;
- Considerata la necessità di apportare d'urgenza modifiche alle predette istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 per la parte riguardante l'altezza minima ed i requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione, in attesa di procedere all'aggiornamento della restante parte delle istruzioni ministeriali stesse;
- Udito il parere del Consiglio superiore di sanità il 27 febbraio 1975;

DECRETA:

**Art. 1**

L'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m 2,70, riducibili a m 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli.

Nei comuni montani al di sopra dei m 1000 sul livello del mare può essere consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia, una riduzione dell'altezza minima dei locali abitabili a m 2,55.

**Art. 2**

Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14, per i primi 4 abitanti, ed mq 10, per ciascuno dei successivi.

Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq 9, se per una persona, e di mq 14, se per due persone.

Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq 14. Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra apribile.

**Art. 3**

Ferma restando l'altezza minima interna di m 2,70, salvo che per i comuni situati al di sopra dei m 1000 sul livello del mare per i quali valgono le misure ridotte già indicate all'art. 1, l'alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq 28, e non inferiore a mq 38, se per due persone.

**Art. 4**

Gli alloggi debbono essere dotati di impianti di riscaldamento ove le condizioni climatiche lo richiedano.

La temperatura di progetto dell'aria interna deve essere compresa tra i 18° C e i 20° C; deve essere, in effetti, rispondente a tali valori e deve essere uguale in tutti gli ambienti abitati e nei servizi, esclusi i ripostigli.

Nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi, le superfici interne delle parti opache delle pareti non debbono presentare tracce di condensazione permanente.

**Art. 5**

Tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso.

Per ciascun locale d'abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2%, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento.

Per gli edifici compresi nell'edilizia pubblica residenziale occorre assicurare, sulla base di quanto sopra disposto e dei risultati e sperimentazioni razionali, l'adozione di dimensioni unificate di finestre e, quindi, dei relativi infissi.

**Art. 6**

Quando le caratteristiche tipologiche degli alloggi diano luogo a condizioni che non consentano di fruire di ventilazione naturale, si dovrà ricorrere alla ventilazione meccanica centralizzata immettendo aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti.

é comunque da assicurare, in ogni caso, l'aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione (cucine, gabinetti, ecc.) prima che si diffondano.

Il "posto di cottura" eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest'ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli.



### **Art. 7**

La stanza da bagno deve essere fornita di apertura all'esterno per il ricambio dell'aria o dotata di impianto di aspirazione meccanica.

Nelle stanze da bagno sprovviste di apertura all'esterno è proibita l'installazione di apparecchi a fiamma libera.

Per ciascun alloggio, almeno una stanza da bagno deve essere dotata dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo.

### **Art. 8**

I materiali utilizzati per le costruzioni di alloggi e la loro messa in opera debbono garantire un'adeguata protezione acustica agli ambienti per quanto concerne i rumori da calpestio, rumori da traffico, rumori da impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui e da locali o spazi destinati a servizi comuni.

All'uopo per una completa osservanza di quanto sopra disposto occorre far riferimento ai lavori ed agli standards consigliati dal Ministero dei lavori pubblici o da altri qualificati organi pubblici.

### **Art. 9**

Tutta la parte delle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 incompatibile o, comunque, in contrasto con le presenti disposizioni deve ritenersi abrogata.

Regione siciliana  
**Legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, art. 40**

**Norme in tema di programmazione sanitaria  
e di riorganizzazione territoriale  
delle unità sanitarie locali.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 54 dell'8 novembre 1993

**Art. 40**

*Funzioni in materia di igiene e sanità pubblica.*

1. Le funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, non espressamente riservate allo Stato ed alla Regione, ivi comprese quelle demandate agli uffici del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario, nonché quelle di cui all'articolo 7 della n. 833 del 1978, sono attribuite alle unità sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni di ciascun sindaco quale autorità sanitaria locale.
2. L'Assessore regionale per la sanità emana ordinanze di carattere contingibile ed urgente, dandone immediata comunicazione al Presidente della Regione, in materia di igiene e sanità pubblica con efficacia estesa al territorio dell'intera regione o al territorio di più comuni. L'esecuzione delle predette ordinanze è demandata ai sindaci dei comuni interessati. Qualora non venga data esecuzione a detti provvedimenti nei termini previsti, l'Assessore regionale per la sanità provvede direttamente attraverso la nomina di un commissario ad acta.
3. Sono attribuite nel settore dell'igiene e sanità pubblica all'Assessorato regionale della sanità le funzioni di coordinamento, indirizzo e programmazione, nonché ogni competenza attribuita alla Regione in materia dalle leggi vigenti.
4. In materia di igiene e sanità pubblica spetta al sindaco l'emanazione delle ordinanze di carattere contingibile e urgente con efficacia estesa al territorio comunale, a norma dell'articolo 32 della legge n. 833 del 1978 nonché l'emanazione di provvedimenti, ivi compresi quelli già demandati ai medici provinciali e agli ufficiali sanitari, che comportano l'uso dei poteri autorizzativi, prescrittivi e di concessione, che non siano conseguenti a mera ricognizione di presupposti fissati da legge o da regolamento. Per lo svolgimento delle attività istruttorie inerenti all'esercizio delle funzioni di cui

al presente articolo, i sindaci si avvalgono dei presidi e settori della competente unità sanitaria locale e, prioritariamente, del personale di cui all'articolo 5 del decreto legge 29 dicembre 1990, n. 415, convertito dalla legge 26 febbraio 1991 n. 58. Tutti i provvedimenti per i quali non sia prevista per legge la specifica competenza del sindaco, sono adottati dall'unità sanitaria locale.

5. L'organo di gestione di ciascuna unità sanitaria locale, in base ad uno schema predisposto, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dall'Assessorato regionale della sanità, di concerto con l'Assessorato regionale del territorio, approva il regolamento di igiene secondo le esigenze locali, previo parere dei comuni interessati che si intende espresso favorevolmente se non reso entro sessanta giorni dalla richiesta.
6. Spettano alle aziende unità sanitarie locali tutte le attività in materia di igiene e sanità di cui al comma 1 e di vigilanza sulle farmacie, ivi comprese quelle già di competenza dei medici provinciali e degli ufficiali sanitari, nonché le attività istruttorie, di vigilanza e controllo in relazione alle attribuzioni del sindaco previste dal comma 4.
7. L'organo di gestione dell'unità sanitaria locale, nel rispetto delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 21 della legge n. 833 del 1978, individua il personale dell'unità sanitaria locale in servizio presso il settore igiene, sanità pubblica, assistenza sanitaria collettiva in ambienti di vita e di lavoro e presso il settore sanità pubblica veterinaria, per lo svolgimento delle attività ispettive di vigilanza e di controllo in materia di igiene e sanità.
8. Il personale di cui al comma 7 nell'esercizio delle funzioni già di competenza dei medici provinciali, degli ufficiali sanitari e dei vigili sanitari, provinciali e comunali, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni ad esso conferite, svolge le funzioni di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale.
9. Con decreto dell'Assessore regionale per la sanità, che sarà adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno emanate le direttive per l'applicazione del presente articolo.
10. Nelle commissioni, nei collegi e nei comitati previsti dalla vigente legislazione, i medici provinciali e gli ufficiali sanitari sono sostituiti dal responsabile del settore sanitario competente per materia dell'unità sanitaria locale territorialmente competente o per sua delega da altro medico del settore.

**Regione siciliana - Assessorato alla sanità  
Decreto 18 novembre 1994, n. 13306, art. 4**

**Disciplina delle competenze e delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di farmacie, ivi comprese quelle già esercitate dai medici provinciali e dagli ufficiali sanitari nonché quelle in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria, ivi comprese quelle già esercitate dai veterinari provinciali e dai veterinari comunali.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 59 del 26 novembre 1994

**Art. 4**

*Attribuzioni del sindaco.*

- 1) In materia di igiene e sanità pubblica spetta al sindaco l'emanazione delle ordinanze di carattere contingibile e urgente con efficacia estesa al territorio comunale, a norma dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché l'emanazione di provvedimenti, ivi compresi quelli già demandati agli ufficiali sanitari, che comportano l'uso dei poteri autorizzativi prescrittivi e di concessione, che non siano conseguenti a mera ricognizione di presupposti fissati da leggi o regolamenti, ed in particolare:
  - a) rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di attività di barbiere, parrucchiere ed affini e presidenza della relativa commissione comunale di cui all'art. 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142;
  - b) rilascio di autorizzazioni ed emissione dei provvedimenti in materia edilizia;
  - c) rilascio delle autorizzazioni per l'uso di combustibili ai sensi dell'art. 13 della legge 13 luglio 1966, n. 615;
  - d) rilascio delle autorizzazioni per lo smaltimento dei liquami ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali;
  - e) emissione dei provvedimenti, per quanto di propria competenza, relativi agli usi potabili dell'acqua, alla mitilicoltura, alla balneazione, alla protezione della salute pubblica di cui all'art. 26, ultimo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319;
  - f) emissione di ordinanze per la regolamentazione delle attività rumorose, ai sensi dell'art. 66 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

- approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni;
- g) rilascio di autorizzazioni per l'esercizio alberghiero ed affini e per autorimesse;
  - h) rilascio di autorizzazione sanitaria di cui all'art. 25 lettera c) ed ex art. 44 lettera a) del D.P.R. n. 327/80, limitatamente ai mezzi che operano nell'ambito comunale;
  - i) rilascio di autorizzazioni sanitarie per l'utilizzo, per il consumo umano e/o per uso igienico sanitario delle risorse idriche che ricadono nel territorio comunale, sempre che le stesse siano utilizzate esclusivamente per utenze del comune e con le procedure fissate dal D.A. n. 3446 21 novembre 1992 e successive integrazioni e modifiche, sostituendo il medico provinciale con il capo servizio o con un funzionario da lui delegato del settore igiene pubblica;
  - l) provvedimenti autorizzativi in tema di utilizzo e custodia dei gas tossici (R.D. n. 147 del 9 gennaio 1927 e successive integrazioni);
  - m) provvedimenti relativi al titolo 10° del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, regolamento di polizia mortuaria;
  - n) ogni altra competenza che, in base alle leggi vigenti, è attribuita al sindaco in materia di igiene e sanità pubblica.

**Art. 5**

Per lo svolgimento delle attività istruttorie, inerenti all'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 4, i sindaci, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 25 della legge regionale n. 6/1981 e dai commi I e IV dell'art. 40 della legge regionale n. 30/1993, si avvalgono prioritariamente dei servizi di igiene pubblica.

Consiglio delle Comunità europee  
Direttiva 14 giugno 1993 n. 93/43/CEE

Igiene dei prodotti alimentari.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

- Visto il trattato che istituisce la Comunità Economica europea, in particolare l'articolo 100 A;
- Vista la proposta della Commissione, in cooperazione col Parlamento europeo;
- Visto il parere del Comitato economico e sociale;
- considerando che la libera circolazione dei prodotti alimentari è essenziale per il completamento del mercato interno; che questo principio presuppone la fiducia nel livello di sicurezza dei prodotti alimentari destinati al consumo umano messi in libera circolazione, particolarmente sotto il profilo igienico, in tutte le fasi di preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito, trasporto, distribuzione, manipolazione, vendita, o fornitura al consumatore;
- Considerando che la tutela della salute umana costituisce una preoccupazione fondamentale;
- Considerando che tale tutela è già stata oggetto della direttiva 89/397/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, nonché di norme più specifiche in questo settore; che uno dei principali obiettivi di tale controllo è l'igiene dei prodotti alimentari; che la direttiva 89/397/CEE mette l'accento sull'ispezione, il prelievo e l'analisi dei campioni e che essa deve essere completata da disposizioni intese a migliorare il livello di igiene dei prodotti alimentari e ad aumentare la fiducia nella qualità igienica dei prodotti alimentari in libera circolazione;
- Considerando che, per tutelare la salute umana, si devono armonizzare per i prodotti alimentari le norme generali di igiene da rispettare nelle fasi di preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito, trasporto, distribuzione, manipolazione, vendita, o fornitura al consumatore;
- Considerando che è riconosciuto l'uso dell'analisi del rischio, della valutazione dei rischi e di altre tecniche di gestione aziendale per individuare, controllare e sorvegliare i punti critici di controllo;
- Considerando che si possono adottare, per certi prodotti alimentari, criteri di tipo microbiologico e di controllo della temperatura; che, se adottati, tali criteri dovrebbero essere conformi a principi generali scientificamente accettati;

- Considerando che gli Stati membri devono incoraggiare e prendere parte all'elaborazione di manuali in materia di corretta prassi igienica come guida per le aziende alimentari, basati se del caso sul Codice internazionale di prassi raccomandato, principi generali di igiene alimentare del *Codex alimentarius*;
- Considerando che la Commissione, assistita dagli Stati membri e da altre parti interessate, deve promuovere, laddove necessario, l'elaborazione di manuali in materia di corretta prassi igienica come guida per le aziende alimentari di tutta la Comunità;
- Considerando, tuttavia, che l'osservanza di detti manuali non costituisce un'esigenza della presente direttiva e che tali manuali non hanno valenza di legge, in quanto un operatore del settore alimentare è responsabile dell'igiene nella sua impresa alimentare;
- Considerando che, ai fini dell'attuazione delle norme generali di igiene per i prodotti alimentari e dei manuali in materia di corretta prassi igienica, dovrebbe essere raccomandata l'applicazione di norme della serie EN 29000;
- Considerando che l'osservanza delle norme generali di igiene per i prodotti alimentari dovrebbe essere controllata, conformemente alla direttiva 89/397/CEE, dalle autorità competenti degli Stati membri, per non esporre il consumatore ad eventuali rischi a causa di prodotti non adatti al consumo umano o potenzialmente pericolosi per la salute umana;
- Considerando che gli operatori del settore alimentare devono garantire che soltanto i prodotti alimentari non pericolosi per la salute siano immessi sul mercato e che, per tutelare la salute pubblica, alle autorità competenti dovrebbero essere conferiti adeguati poteri; che dovrebbero tuttavia essere garantiti i diritti legittimi delle aziende alimentari;
- Considerando che la Comunità dovrebbe essere messa al corrente riguardo alle autorità competenti negli Stati membri, responsabili del controllo ufficiale dell'igiene dei prodotti alimentari.

HA ADOTTATO

la presente direttiva:

**Art. 1**

1. La presente direttiva stabilisce le norme generali di igiene dei prodotti alimentari e le modalità di verifica dell'osservanza di tali norme.
2. La presente direttiva si applica fatte salve le disposizioni adottate nel contesto di norme comunitarie più specifiche in materia di igiene dei prodotti alimentari. Entro tre anni dall'adozione della presente direttiva la Commissione esamina il rapporto tra le norme comunitarie specifiche in materia di igiene dei prodotti alimentari e la presente direttiva e, se necessario, presenta proposte.

**Art. 2**

Ai fini della presente direttiva si intende per:



- igiene dei prodotti alimentari, in appresso denominata “igiene”: tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e l'integrità dei prodotti alimentari. Le misure comprendono tutte le fasi successive alla produzione primaria (quest'ultima include tra l'altro la raccolta, la macellazione e la mungitura), vale a dire: preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito, trasporto, distribuzione, manipolazione e vendita, o fornitura al consumatore;
- industria alimentare: ogni impresa, pubblica o privata che, a scopo di lucro oppure no, esercita una qualsiasi o tutte le seguenti attività, preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito, trasporto, distribuzione, manipolazione, vendita, o fornitura di prodotti alimentari.
- alimenti integri: alimenti adatti al consumo umano in termini di igiene.

### Art. 3

1. La preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito, trasporto, distribuzione, manipolazione, vendita, o fornitura di prodotti alimentari devono essere effettuati in modo igienico.
2. Le imprese del settore alimentare devono individuare nelle loro attività ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza degli alimenti e garantire che siano individuate, applicate, mantenute e aggiornate le opportune procedure di sicurezza avvalendosi dei seguenti principi su cui è basato il sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points - Analisi di rischio e punti critici di controllo):
  - analisi dei potenziali rischi alimentari nelle attività di un'impresa alimentare;
  - individuazione, durante tali attività, dei punti in cui possono verificarsi rischi alimentari;
  - decisioni da adottare riguardo ai punti individuati che possono nuocere alla sicurezza degli alimenti: “punti critici”
  - individuazione e applicazione di procedure di controllo e di sorveglianza di tali punti critici;
  - riesame periodico, e qualora cambino le attività delle imprese alimentari, delle analisi dei rischi alimentari, dei punti critici e delle procedure in materia di controllo e sorveglianza.
3. Le imprese del settore alimentare devono attenersi alle norme di igiene di cui all'allegato della presente direttiva. Possono essere accordate deroghe a talune disposizioni dell'allegato secondo la procedura prevista all'articolo 14.

### Art. 4

Fatte salve norme comunitarie più specifiche, i criteri microbiologici nonché i criteri di controllo della temperatura per talune classi di prodotti alimentari possono essere adottati, secondo la procedura prevista all'articolo 14 e previa consultazione del comitato scientifico per l'alimentazione umana, istituito dalla

decisione 74/234/CEE.

### Art. 5

1. Gli Stati membri incoraggiano l'elaborazione di manuali in materia di corretta prassi igienica che possono essere utilizzati su base volontaria dalle imprese del settore alimentare quale aiuto per conformarsi alle esigenze dell'articolo 3.
2. L'elaborazione dei manuali di cui al paragrafo 1, se ha luogo, è effettuata:
  - dai settori dell'industria alimentare e dai rappresentanti di altre parti interessate quali, ad esempio, autorità competenti e gruppi di consumatori;
  - in consultazione con i soggetti sostanzialmente interessati al riguardo, comprese le autorità competenti;
  - laddove necessario, tenendo conto del Codice internazionale di prassi raccomandato e dei principi generali di igiene del *Codex alimentarius*.
3. I manuali di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere elaborati sotto forma di norme nazionali da un organismo nazionale di cui all'elenco 2 dell'allegato della direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.
4. Gli Stati membri valutano i manuali di corretta prassi igienica di cui ai paragrafi 1 e 2 per determinare in quale misura si possono presumere conformi all'articolo 3.
5. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i manuali di corretta prassi igienica che essi presumono conformi all'articolo 3. La Commissione mette tali manuali a disposizione degli Stati membri.
6. Qualora uno o più Stati membri o la Commissione ritengano che a fini di armonizzazione sia necessario elaborare su base volontaria manuali di corretta prassi igienica a livello europeo (denominati qui di seguito manuali europei di corretta prassi igienica), la Commissione consulta per gli Stati membri in sede di comitato permanente per i prodotti alimentari, in conformità dell'articolo 14, per esaminare l'utilità di tali manuali facoltativi nei settori o nelle attività in questione e, qualora ritenga che essi siano necessari:
  - indicare l'intento previsto, il contenuto e il calendario per l'elaborazione di tali manuali facoltativi, tenendo conto del periodo di tempo necessario per la consultazione dei soggetti sostanzialmente interessati dai medesimi, nonché
  - demandare l'elaborazione e/o la valutazione di questi manuali facoltativi sotto l'egida di un istituto europeo di normalizzazione.
7. All'atto dell'elaborazione dei documenti europei di corretta prassi igienica di cui al paragrafo 6, vengo adottate tutte le misure necessarie per:
  - garantire che tali manuali siano elaborati dai rappresentanti dei settori dell'industria e di altri sostanzialmente interessati, quali ad esempio le autorità competenti e i gruppi di consumatori;

- assicurare che il contenuto di detti manuali sia conforme alle disposizioni dell'articolo 3 e, se del caso, tenga conto del Codice internazionale di prassi raccomandato, principi generali di igiene alimentare del *Codex alimentarius*;
- garantire che il contenuto di detti manuali sia attuabile per i settori dell'industria alimentare cui essi si riferiscono, e ciò in tutta la Comunità;
- garantire che i manuali di corretta prassi igienica stilati in conformità dei paragrafi da 1 a 3 siano presi in considerazione;
- garantire che tutti i soggetti sostanzialmente interessati da tali manuali, compresi gli Stati membri, siano consultati e che le loro osservazioni vengano prese in considerazione.

8. I titoli e i riferimenti dei manuali europei di corretta prassi igienica elaborati in conformità della procedura di cui ai paragrafi 6 e 7 sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C. Gli Stati membri assicurano che i manuali, una volta pubblicati, siano portati a conoscenza dei rispettivi settori dell'industria alimentare e delle autorità competenti nel proprio territorio.

### **Art. 6**

Se lo ritengono opportuno, gli Stati membri raccomandano alle imprese del settore alimentare di applicare le norme europee della serie EN 29000 onde attuare le norme generali di igiene e i manuali di corretta prassi alimentare.

### **Art. 7**

1. Nel rispetto del trattato, gli Stati membri possono mantenere, modificare o introdurre disposizioni nazionali in materia di igiene dei prodotti alimentari più specifiche di quelle previste dalla presente direttiva, a condizione che:
  - non siano meno rigorose di quelle riportate nell'allegato.
  - non costituiscano una restrizione, un ostacolo o una barriera agli scambi di prodotti alimentari conformemente alla presente direttiva.
2. In attesa delle disposizioni particolareggiate di cui all'articolo 4, gli Stati membri possono mantenere, modificare o introdurre disposizioni nazionali pertinenti, nel rispetto del trattato.
3. Nei casi previsti ai paragrafi 1 e 2, qualora uno Stato membro reputi necessario adottare una nuova legislazione o modificare quella esistente, esso comunica alla Commissione e agli altri Stati membri le misure che intende adottare precisando i motivi che le giustificano. La Commissione, qualora lo ritenga utile o su richiesta di uno Stato membro, consulta gli Stati membri in seno al comitato permanente dei prodotti alimentari istituito dalla decisione 69/414/CEE.

Lo Stato membro può adottare le misure previste solo tre mesi dopo tale comunicazione e se non ha ricevuto parere contrario della Commissione.

In questo ultimo caso, prima dello scadere del termine di cui al secondo comma, la Commissione avvia la procedura prevista all'articolo 14 per stabilire se le misure proposte possono essere applicate mediante, eventualmente, le opportune modifiche.

### **Art. 8**

1. Le autorità competenti procedono a controlli conformemente alla direttiva 89/397/CEE per assicurarsi che le aziende alimentari rispettino l'articolo 3 della presente direttiva e, ove opportuno, qualsiasi disposizione stabilita ai sensi dell'articolo 4 della presente direttiva. Per tali controlli, le autorità tengono debitamente conto dei manuali di corretta prassi igienica di cui all'articolo 5 della presente direttiva, laddove essi siano stati elaborati.
2. Le ispezioni effettuate dalle autorità competenti comportano una valutazione generale dei rischi potenziali in materia di sicurezza alimentare legati alle attività dell'azienda. Le autorità competenti prestano un'attenzione particolare ai punti critici di controllo evidenziati dalle aziende alimentari per determinare se le operazioni di sorveglianza e di verifica sono correttamente effettuate.  
Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie affinché tutti i locali in cui vengano trattati prodotti alimentari vengano ispezionati con una frequenza che tenga conto del rischio connesso con tali locali.
3. Le autorità competenti vigilano affinché i controlli sui prodotti alimentari importanti nella Comunità siano effettuati conformemente alla direttiva 89/397/CEE per garantire il rispetto delle pertinenti disposizioni dell'articolo 3 della presente direttiva e, ove opportuno, di qualsiasi disposizione stabilita ai sensi dell'articolo 4 della presente direttiva.

### **Art. 9**

1. Qualora, durante i controlli di cui all'articolo 8, le autorità competenti constatino che il mancato rispetto delle disposizioni dell'articolo 3 oppure, ove opportuno, di qualsiasi disposizione stabilita ai sensi dell'articolo 4, possa compromettere la sicurezza e l'integrità dei prodotti alimentari, esse adottano le misure adeguate che possono includere, per esempio, il ritiro e/o la distruzione del prodotto alimentare o la chiusura totale o parziale dell'azienda per un periodo adeguato.  
Al fine di determinare il rischio per la sicurezza o l'integrità dei prodotti alimentari, si deve tenere conto del tipo di prodotto, del modo con cui è stato trattato e confezionato e di qualsiasi altra operazione cui esso è sottoposto prima della fornitura al consumatore, nonché delle condizioni cui è esposto o in cui è immagazzinato.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica interessata dal controllo di cui trattasi abbia un diritto di ricorso contro le misure che l'autorità competente ha preso in seguito al controllo.

### Art. 10

1. Qualora insorga o si sviluppi sul territorio di un paese terzo un problema di igiene dei prodotti alimentari tale da costituire un rischio grave per la salute umana, la Commissione, in funzione della gravità della situazione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, adotta immediatamente le misure seguenti:
  - sospensione delle importazioni in provenienza dall'insieme del paese terzo in questione, o da una parte di esso, e, se del caso, dal paese terzo di transito, e/o
  - fissazione di condizioni particolari per i prodotti alimentari provenienti dall'insieme del paese terzo in questione, o da una parte di esso.
2. Nel caso previsto al paragrafo 1, la Commissione può adottare provvedimenti cautelari temporanei nei confronti di detti prodotti alimentari.
3. La Commissione consulta, salvo in caso di urgenza, gli Stati membri prima di adottare le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. La Commissione comunica immediatamente al Consiglio e agli Stati membri qualsiasi decisione presa in conformità ai paragrafi 1 e 2. Ciascuno Stato membro può, entro un termine di trenta giorni a decorrere dalla comunicazione di cui al primo comma, deferire al Consiglio la decisione della Commissione. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può confermare, modificare o abrogare la decisione della Commissione. Se il Consiglio non ha adottato una decisione entro il termine di trenta giorni, la decisione della Commissione viene considerata abrogata.
5. Qualora uno Stato membro informi ufficialmente la Commissione della necessità di adottare misure di salvaguardia o qualora quest'ultima non abbia fatto ricorso alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2, esso può prendere provvedimenti cautelari temporanei nei confronti delle importazioni di prodotti alimentari. Qualora uno Stato membro adotti provvedimenti cautelari temporanei esso ne informa gli altri Stati membri e la Commissione. Entro un termine di dieci giorni lavorativi la Commissione sottopone la questione al comitato permanente dei prodotti alimentari secondo la procedura prevista dall'articolo 14, ai fini della proroga, della modifica o dell'abrogazione dei provvedimenti cautelari temporanei nazionali.

### Art. 11

1. Se a seguito di nuove informazioni o di una nuova valutazione di informazioni già esistenti uno Stato membro ha fondati motivi di sospettare che l'applicazione delle disposizioni fissate conformemente all'articolo 4 costituisce un rischio per la salute, esso può sospendere o limitare temporaneamente l'applicazione delle disposizioni in questione sul suo territorio. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione motivando la propria decisione.

2. La Commissione esamina al più presto i motivi dello Stato membro di cui al paragrafo 1 nell'ambito del comitato permanente dei prodotti alimentari, emette un parere e adotta le misure del caso secondo la procedura prevista dall'articolo 14.

### Arti. 12

Gli Stati membri designano le autorità competenti, responsabili del controllo ufficiale dell'igiene e le notificano alla Commissione.

### Art. 13

Secondo la procedura prevista all'articolo 14 possono essere adottate modifiche relative ai riferimenti alle norme internazionali, come quelle del *Codex alimentarius*, contenute nella presente direttiva.

### Art. 14

La Commissione è assistita dal comitato permanente dei prodotti alimentari, in appresso denominato "comitato".

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere su un progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro tali misure.

### Art. 15

Entro il 31 dicembre 1998 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata di adeguate proposte, relative all'esperienza acquisita in seguito all'applicazione della presente direttiva.

### Art. 16

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro trenta mesi a decorrere dall'adozione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

### **Art. 17**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 1993.

### INTRODUZIONE

1. I capitoli da V a X di questo allegato si applicano a tutte le fasi successive alla produzione primaria, ossia: preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito, trasporto, distribuzione, manipolazione e vendita o fornitura al consumatore.  
I rimanenti capitoli dell'allegato si applicano come segue:
  - il capitolo I a tutti i locali tranne quelli contemplati dal capitolo III
  - il capitolo II a tutti i locali in cui gli alimenti vengono preparati, trattati o trasformati, tranne quelli contemplati dal capitolo III ed esclusi i locali adibiti a mensa,
  - il capitolo III ai locali elencati nel titolo del capitolo,
  - il capitolo IV a tutti i tipi di trasporto.
2. Le espressioni “*ove opportuno*” e “*ove necessario*” utilizzate in questo allegato mirano a garantire la sicurezza e l'integrità dei prodotti alimentari.

### I

#### *Requisiti generali per i locali (diversi da quelli precisati al capitolo III).*

1. I locali devono essere tenuti puliti, sottoposti a manutenzione e tenuti in buone condizioni.
2. Lo schema, la progettazione, la costruzione e le dimensioni dei locali alimentari devono:
  - a) consentire un'adeguata pulizia e/o disinfezione;
  - b) essere tali da impedire l'accumulo di sporcizia e il contatto con materiali tossici, la penetrazione di particelle nei prodotti alimentari e, per quanto fattibile, la formazione di condensa o muffa indesiderabile sulle superfici;
  - c) consentire una corretta prassi igienica impedendo anche la contaminazione crociata, durante le operazioni, fra prodotti alimentari, apparecchiatura, materiali, acqua, ricambio d'aria o interventi del personale ed escludendo agenti esterni di contaminazione quali insetti e altri animali nocivi.
  - d) fornire, ove necessario, adeguate condizioni di temperatura per la lavorazione e l'immagazzinamento igienici dei prodotti.
3. Devono essere disponibili un sufficiente numero di lavabi, adeguatamente collocati e indicati per lavarsi le mani. Gabinetti disponibili in numero sufficiente devono essere collegati ad buon sistema di scarico. I gabinetti non devono dare direttamente sui locali di manipolazione degli alimenti.
4. I lavabi devono disporre di acqua corrente fredda e calda, materiale per lavarsi le mani e un sistema igienico di asciugatura. Ove necessario, gli impianti per



il lavaggio dei prodotti alimentari dove devono essere separati dai lavabi.

5. Si deve assicurare una corretta areazione meccanica o naturale, evitando il flusso meccanico di aria da una zona contaminata verso una zona pulita. I sistemi di areazione devono essere tali da permettere un accesso agevole ai filtri e alle parti che devono essere puliti o sostituiti.
6. Tutti gli impianti sanitari nei locali dove si lavorano gli alimenti devono disporre di un buon sistema di areazione, naturale o meccanico.
7. Nei locali devono esserci una adeguata illuminazione, naturale e/o artificiale.
8. Gli impianti di scarico devono essere adatti allo scopo, nonché progettati e costruiti in modo da evitare il rischio di contaminazione dei prodotti alimentari.
9. Ove necessario, devono essere previste installazioni adeguate adibite a spogliatoio per il personale.

## II

### *Requisiti specifici all'interno dei locali in cui i prodotti alimentari vengono preparati, lavorati o trasformati*

(esclusi i locali adibiti a mensa e quelli specificati nel capitolo III).

1. Nei locali dove i prodotti alimentari sono preparati, lavorati o trasformati (esclusi i locali adibiti a mensa):
  - a) i pavimenti devono essere mantenuti in buone condizioni, essere facili da pulire e ove necessario da disinfettare. Ciò richiede l'impiego di materiale resistente, non assorbente, lavabile e non tossico, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri tipi di materiali possano essere impiegati appropriatamente. Ove opportuno la superficie dei pavimenti deve assicurare un sufficiente scorrimento;
  - b) le pareti dei muri devono essere mantenute in buone condizioni e essere facili da pulire e ove necessario da disinfettare. Ciò richiede l'impiego di materiale resistente, non assorbente, lavabile e non tossico e una superficie liscia fino ad un'altezza opportuna per le operazioni, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri tipi di materiali possono essere impiegati appropriatamente;
  - c) i soffitti e le attrezzature sopraelevate devono essere progettati, costruiti e rifiniti in modo da evitare l'accumulo di sporcizia e ridurre la condensa, la formazione di muffe indesiderabili e lo spargimento di particelle.
  - d) le finestre e le altre aperture devono essere costruite in modo da impedire l'accumulo di sporcizia e quelle che possono essere aperte verso l'esterno devono essere se necessario munite di reti antinsetti facilmente amovibili per la pulizia. Qualora l'apertura di finestre provochi contaminazione di alimenti, queste devono restare chiuse e bloccate durante la produzione;
  - e) le porte devono avere superfici facilmente pulibili e se necessario disinfettabili e a tale fine si richiedono superfici lisce e non assorbenti, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all'autorità competente

che altri tipi di materiali utilizzati sono adatti allo scopo.

- f) i piani di lavoro (comprese le superfici degli impianti) a contatto con gli alimenti devono essere mantenuti in buone condizioni ed essere facili da pulire e se necessario da disinfettare. A tal fine si richiedono materiali lisci, lavabili e in materiale non tossico, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri tipi di materiali utilizzati sono adatti allo scopo.

2. Se necessario, si devono prevedere opportune disposizioni per la pulizia e la disinfezione degli strumenti di lavoro e degli impianti, i quali devono essere in materiale resistente alla corrosione, facili da pulire e avere un'adeguata erogazione di acqua calda e fredda.
3. Ove opportuno, si devono prevedere adeguate disposizioni per le necessarie operazioni di lavaggio degli alimenti. Ogni acquaio o impianto analogo previsto per il lavaggio degli alimenti deve disporre di un'adeguata erogazione di acqua potabile calda e/o fredda onde poter essere mantenuti puliti.

## III

### *Requisiti per i locali mobili e/o temporanei*

(quali padiglioni, chioschi di vendita, banchi di vendita autotrasportati), locali utilizzati principalmente come abitazione privata, locali utilizzati occasionalmente a scopo di approvvigionamento e distributori automatici.

1. I locali e i distributori automatici devono essere situati, progettati e costruiti nonché mantenuti puliti e sottoposti a regolare manutenzione in modo tale da evitare, per quanto ragionevolmente possibile, rischi di contaminazione degli alimenti e di annidamento di agenti nocivi.
2. In particolare e laddove necessario:
  - a) devono essere disponibili appropriate attrezzature per mantenere un'adeguata igiene personale (compresi impianti igienici per lavarsi e asciugarsi le mani, attrezzature igienico sanitarie e locali adibiti a spogliatoi);
  - b) le superfici in contatto col cibo devono essere in buone condizioni e facilmente lavabili e se necessario disinfettabili. A tale fine si richiedono materiali lisci, lavabili e non tossici, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri tipi di materiali utilizzati sono adatti allo scopo.
  - c) si devono prevedere opportune disposizioni per la pulizia e se necessario la disinfezione degli strumenti di lavoro e degli impianti;
  - d) si devono prevedere adeguate disposizioni per la pulitura degli alimenti;
  - e) deve essere disponibile un'adeguata erogazione di acqua potabile calda e/o fredda;
  - f) devono essere disponibili attrezzature e impianti appropriati per il deposito e l'eliminazione in condizioni igieniche di sostanze pericolose e/o non

- commestibili, nonché dei residui (liquidi o solidi);
- g) devono essere disponibili appropriati impianti e/o attrezzature per mantenere e controllare adeguate condizioni di temperatura dei cibi;
- h) i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare, per quanto ragionevolmente possibile, i rischi di contaminazione.

#### IV

##### *Trasporto.*

1. I veicoli e/o i contenitori utilizzati per il trasporto di prodotti alimentari devono essere mantenuti puliti nonché sottoposti a regolare manutenzione al fine di proteggere gli alimenti da fonti di contaminazione e devono essere se necessario progettati e costruiti in modo tale da consentire un'adeguata pulizia e disinfezione.
2. I vani di carico dei veicoli e/o i contenitori non debbono essere utilizzati per trasportare materiale diverso dagli alimenti poichè questi ultimi possono risultarne contaminati.  
Gli alimenti sfusi liquidi, granulari o in polvere devono essere trasportati in vani di carico e/o contenitori/cisterne riservati al trasporto di prodotti alimentari. Sui contenitori deve essere apposta una menzione chiaramente visibile e indelebile in una o più lingue comunitarie relativa alla loro utilizzazione per il trasporto di prodotti alimentari ovvero la menzione "esclusivamente per prodotti alimentari".
3. Se i veicoli e/o i contenitori sono adibiti al trasporto di altra merce in aggiunta agli alimenti o di differenti tipi di alimenti contemporaneamente, si deve provvedere a separare in maniera efficace i vari prodotti ove necessario per impedire il rischio di contaminazione.
4. Se i veicoli e/o i contenitori sono adibiti al trasporto di merci che non siano prodotti alimentari o di differenti tipi di prodotti alimentari, si deve provvedere a pulirli accuratamente tra un carico e l'altro per evitare il rischio di contaminazione.
5. I prodotti alimentari nei veicoli c/o contenitori devono essere collocati e protetti in modo da rendere minimo il rischio di contaminazione.
6. Laddove necessario, i veicoli e/o i contenitori utilizzati per trasportare gli alimenti debbono poter mantenere questi ultimi in condizioni adeguate di temperatura e, se del caso, essere progettati in modo che la temperatura possa essere controllata.

#### V

##### *Requisiti per l'apparecchiatura.*

- Tutto il materiale, l'apparecchiatura e le attrezzature che vengono a contatto degli alimenti devono essere mantenuti puliti e
- a) essere progettati e costruiti in materiale tale da rendere minimi, se mantenuti in buono stato e sottoposti a regolare manutenzione, i rischi di

contaminazione degli alimenti;

- b) ad eccezione dei contenitori e degli imballaggi a perdere, devono essere progettati e costruiti in materiale tale che, se mantenuti in buono stato e sottoposti a regolare manutenzione restino sempre assolutamente puliti e, se necessario, sufficientemente disinfettati in funzione degli scopi previsti;
- c) essere installati in modo da consentire un'adeguata pulizia dell'area circostante.

#### VI

##### *Residui alimentari.*

1. I residui alimentari e altri scarti non devono essere ammassati nelle aree di trattamento degli alimenti tranne se ciò sia inevitabile ai fini di un corretto funzionamento dell'azienda alimentare.
2. I residui alimentari e altri scarti devono essere depositati in contenitori chiudibili a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri tipi di contenitori utilizzati sono adatti allo scopo. Questi contenitori devono essere costruiti in modo adeguato, mantenuti in buone condizioni igieniche e ove necessario essere facilmente pulibili e disinfettabili.
3. Si devono prevedere opportune disposizioni per la rimozione e il deposito dei residui alimentari e di altri scarti. I magazzini di deposito dei rifiuti devono essere progettati e costruiti in modo da poter essere mantenuti facilmente puliti e da impedire l'accesso di insetti e di altri animali nocivi e la contaminazione dei prodotti alimentari, dell'acqua potabile, degli impianti o locali.

#### VII

##### *Rifornimento idrico.*

1. Il rifornimento di acqua potabile deve essere adeguato, come specificato nella direttiva 80/778/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, e usato, ove necessario, per garantire che gli alimenti non siano contaminati.
2. Ove opportuno, il ghiaccio deve essere prodotto con acqua conforme alle specifiche di cui alla direttiva 80/778/CEE e deve essere impiegato, ogniqualvolta necessario, in modo tale da garantire che i prodotti alimentari non siano contaminati. Deve essere fabbricato, maneggiato e conservato in modo da evitare ogni possibile contaminazione.
3. Il vapore direttamente a contatto con i prodotti alimentari non deve contenere alcuna sostanza che presenti un rischio per la salute o possa contaminare il prodotto.
4. L'acqua non potabile adoperata per la produzione di vapore, la refrigerazione, i sistemi antincendio e altri scopi analoghi non concernenti gli alimenti deve passare in condotte separate, facilmente individuabili e prive di alcun

raccordo o possibilità di riflusso rispetto al sistema di acqua potabile.

## VIII

### *Igiene personale.*

1. Ogni persona che lavora in locali per il trattamento di prodotti alimentari deve mantenere uno standard elevato di pulizia personale ed indosserà indumenti adeguati, puliti, e, se del caso, protettivi.
2. Nessuna persona riconosciuta o sospetta di essere affetta da malattia o portatrice di malattia trasmissibile attraverso gli alimenti o che presenti, per esempio, ferite infette, infezioni della pelle, piaghe o soffra di diarrea può essere autorizzata a lavorare in qualsiasi area di trattamento degli alimenti, a qualsiasi titolo qualora esista una probabilità, diretta o indiretta di contaminazione degli alimenti con microrganismi patogeni.

## IX

### *Disposizioni applicabili ai prodotti alimentari.*

1. Un'impresa alimentare non deve accettare materie prime o ingredienti se risultano contaminati, o si può logicamente presumere che siano contaminati, da parassiti, microrganismi patogeni o tossici, decomposti o sostanze estranee che, anche dopo le normali operazioni di cernita e/o le procedure preliminari o di trattamento eseguite in maniera igienica, non siano adatte al consumo umano.
2. Le materie prime e gli ingredienti immagazzinati nello stabilimento devono essere opportunamente conservati in modo da evitare un deterioramento nocivo e la contaminazione.
3. Tutti gli alimenti manipolati, immagazzinati, imballati, collocati e trasportati, devono essere protetti da qualsiasi forma di contaminazione atta a renderli inadatti al consumo umano, nocivi per la salute o contaminati in modo tale da non poter essere ragionevolmente consumati in tali condizioni. In particolare, gli alimenti devono essere collocati e/o protetti in modo da ridurre al minimo qualsiasi rischio di contaminazione. Devono essere previsti procedimenti appropriati per garantire il controllo degli agenti nocivi.
4. Le materie prime, gli ingredienti, i prodotti intermedi e quelli finiti, sui quali possono proliferare microrganismi patogeni, o formarsi tossine devono essere conservati a temperature che non provochino rischi per la sanità pubblica. Compatibilmente con la sicurezza degli alimenti, è permesso derogare al controllo della temperatura per periodi limitati, qualora ciò sia necessario per motivi di praticità durante la preparazione, il trasporto, l'immagazzinamento, la collocazione e il servizio degli alimenti.
5. Se gli alimenti devono essere conservati e serviti a bassa temperatura, è necessario raffreddarli il più rapidamente possibile, al termine dell'ultimo trattamento termico o dell'ultima fase di preparazione se non è applicato un trattamento termico ad una temperatura che non provochi rischi per la salute.

6. Le sostanze pericolose e/o non commestibili compresi gli alimenti per animali devono essere adeguatamente etichettate e immagazzinate in contenitori separati e ben chiusi.

## X

### *Formazione.*

Gli operatori alimentari devono assicurare che gli addetti siano controllati e abbiano ricevuto un addestramento e/o una formazione, in materia di igiene alimentare, in relazione al tipo di attività.

**Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155**

**Attuazione delle direttive 93/43/CEE  
e 96/3/CE concernenti l'igiene  
dei prodotti alimentari.**

Modificato dall'art. 10 della legge 21 dicembre 1999, n. 526

*Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 13 giugno 1997, supplemento ordinario n. 118

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

- Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
- Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria per il 1994, ed in particolare l'articolo 32;
- Vista la direttiva 93/43/CEE, del Consiglio del 14 giugno 1993, sull'igiene dei prodotti alimentari;
- Vista la direttiva 93/3/CE, della Commissione del 26 gennaio 1996, recante deroga a talune norme della direttiva 93/43/CEE, con riguardo al trasporto marittimo di oli e grassi liquidi sfusi;
- Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni;
- Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;
- Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, e successive modificazioni;
- Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107;
- Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 1997;
- Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 1997;
- Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali;

**EMANA**

il seguente decreto legislativo:

**Art. 1**

*Campo di applicazione.*

1. Il presente decreto stabilisce, fatte salve le disposizioni previste da norme specifiche, le norme generali di igiene dei prodotti alimentari e le modalità di verifica dell'osservanza di tali norme.

**Art. 2**

*Definizioni.*

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
  - a) igiene dei prodotti alimentari, di seguito denominata "igiene": tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salubrità dei prodotti alimentari. Tali misure interessano tutte le fasi successive alla produzione primaria, che include tra l'altro la raccolta, la macellazione e la mungitura, e precisamente: la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o la fornitura, compresa la somministrazione, al consumatore;
  - b) industria alimentare: ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che esercita una o più delle seguenti attività: la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o la fornitura, compresa la somministrazione, di prodotti alimentari;
  - c) alimenti salubri: gli alimenti idonei al consumo umano dal punto di vista igienico;
  - d) autorità competente: il Ministero della sanità, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, i comuni e le unità sanitarie locali, secondo quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;
  - e) responsabile dell'industria alimentare: il titolare dell'industria alimentare ovvero il responsabile specificatamente delegato.

**Art. 3**

*Autocontrollo.*

1. Il responsabile dell'industria deve garantire che la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o la fornitura, compresa la somministrazione, dei prodotti alimentari siano effettuati in modo igienico.
2. Il responsabile della industria alimentare deve individuare nella propria attività ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza degli alimenti e deve garantire che siano individuate, applicate, mantenute ed aggiornate le adeguate procedure di sicurezza avvalendosi dei seguenti principi su cui è basato il sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points):



- a) analisi dei potenziali rischi per gli alimenti;
- b) individuazione dei punti in cui possono verificarsi dei rischi per gli alimenti;
- c) decisioni da adottare riguardo ai punti critici individuati, cioè a quei punti che possono nuocere alla sicurezza dei prodotti;
- d) individuazione ed applicazione di procedure di controllo e di sorveglianza dei punti critici;
- e) riesame periodico, ed in occasione di variazioni di ogni processo e della tipologia d'attività, dell'analisi dei rischi, dei punti critici e delle procedure di controllo e di sorveglianza.

3. Il responsabile dell'industria alimentare deve tenere a disposizione dell'autorità competente preposta al controllo tutte le informazioni concernenti la natura, la frequenza e i risultati alla procedura di cui al comma 2.
4. Qualora a seguito dell'autocontrollo di cui al comma 2, il responsabile dell'industria alimentare constati che i prodotti possano presentare un rischio immediato per la salute provvede al ritiro dal commercio dei prodotti in questione e di quelli ottenuti in condizione tecnologiche simili informando le autorità competenti sulla natura del rischio e fornendo le informazioni relative al ritiro degli stessi; il prodotto ritirato dal commercio deve rimanere sotto la sorveglianza e la responsabilità dell'autorità sanitaria locale fino al momento in cui, previa autorizzazione della stessa, non venga distrutto o utilizzato per fini diversi dal consumo umano o tratto in modo da garantirne la sicurezza; le spese sono a carico del titolare dell'industria alimentare.
5. Le industrie alimentari devono attenersi alle disposizioni di cui all'allegato, fatte salve quelle più dettagliate o rigorose attualmente vigenti purché non costituiscano restrizione o ostacolo agli scambi; modifiche a tali disposizioni possono essere effettuate con regolamento del Ministro della sanità previo espletamento delle procedure comunitarie.

#### **Art. 4**

##### *Manuali di corretta prassi igienica.*

1. Al fine di facilitare l'applicazione delle misure di cui all'articolo 3, possono essere predisposti manuali di corretta prassi igienica tenendo conto, ove necessario, del Codice internazionale di prassi raccomandato e dei principi generali di igiene del *Codex Alimentarius*.
2. L'elaborazione dei manuali di cui al comma 1 è effettuata dai settori dell'industria alimentare e dai rappresentanti di altre parti interessate quali le autorità competenti e le associazioni dei consumatori, in consultazione con i soggetti sostanzialmente interessati tenendo conto, se necessario, del Codice internazionale di prassi raccomandato e dei principi generali di igiene del *Codex Alimentarius*.
3. I manuali di cui ai commi 1 e 2 possono essere elaborati anche dall'Ente

nazionale italiano di unificazione (UNI).

4. Il Ministero della sanità valuta la conformità all'articolo 3 dei manuali di cui ai commi 1 e 2 secondo le modalità da esso stabilite e, se li ritiene conformi, li trasmette alla Commissione europea.
5. Ai fini dell'attuazione delle norme generali di igiene e della predisposizione dei manuali di corretta prassi igienica, le industrie alimentari possono tenere anche conto delle norme europee della serie EN 29000 ovvero ISO 9000.

#### **Art. 5**

##### *Controlli.*

1. Il controllo ufficiale per accertare che le industrie alimentari osservino le prescrizioni previste dall'articolo 3, si effettua conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123; per tale controllo si deve tener conto dei manuali di corretta prassi igienica di cui all'articolo 4.
2. Gli incaricati del controllo di cui al comma 1 effettuano una valutazione generale dei rischi potenziali concernenti la sicurezza degli alimenti, in relazione alle attività svolte dall'industria alimentare, prestando una particolare attenzione ai punti critici di controllo dalla stessa evidenziati, al fine di accertare che le operazioni di sorveglianza e di verifica siano state effettuate correttamente dal responsabile.
3. Al fine di determinare il rischio per la salubrità e la sicurezza dei prodotti alimentari si tiene conto del tipo di prodotto, del modo in cui è stato trattato e confezionato e di qualsiasi altra operazione cui esso è sottoposto prima della vendita o della fornitura, compresa la somministrazione al consumatore, nonchè delle condizioni in cui è esposto o in cui è immagazzinato.
4. I locali utilizzati per le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), vengono ispezionati con la frequenza, ove prevista, indicata nel decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 132 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 7 novembre 1995; tale frequenza può tuttavia essere modificata in relazione al rischio.
5. Il controllo di prodotti alimentari in impostazione si effettua in conformità al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123.

#### **Art. 6**

##### *Educazione sanitaria in materia alimentare.*

1. Il Ministero della sanità, d'intesa con le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le unità sanitarie locali, promuove campagne informative dei cittadini sull'educazione sanitaria in materia di corretta alimentazione, anche, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, nelle scuole di ogni ordine e grado, con la partecipazione dei docenti di materie scientifiche e di educazione fisica, nell'ambito delle attività didattiche previste dalla programmazione annuale.

## **Art. 7**

### *Modifiche di talune disposizioni preesistenti.*

1. All'articolo 4, primo comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283, dopo la parola: "alimentazione" sono inserite le seguenti: ", materiali e oggetti destinati a venire a contatto con sostanze alimentari" e, dopo la parola: "campioni" le parole: "delle sostanze stesse" sono sostituite dalle seguenti: "di tali sostanze, materiali e oggetti".
2. All'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, introdotto dall'articolo 2 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108, sono soppresse le parole: "di zinco".

## **Art. 8**

### *Sanzioni.*

1. Salvo che il fatto costituisca reato il responsabile dell'industria alimentare è punito con:
  - a) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni per l'inosservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3, comma 3;
  - b) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire diciotto milioni per la mancata o non corretta attuazione del sistema di autocontrollo di cui all'articolo 3, comma 2, o per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5;
  - c) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni per la violazione degli obblighi di ritiro dal commercio previsti dall'articolo 3, comma 4.
2. L'Autorità incaricata del controllo procede all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1, lettere a) e b), qualora il responsabile dell'industria alimentare non provveda ad eliminare il mancato o non corretto adempimento delle norme di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, entro un congruo termine prefissato.
3. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, ovvero la violazione dell'obbligo di ritiro dal commercio previsto dall'articolo 3, comma 4, è punito, se ne deriva pericolo per la salubrità e la sicurezza dei prodotti alimentari, con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da lire seicentomila a lire sessanta milioni.

## **Art. 9**

### *Norme transitorie e finali.*

1. Le industrie alimentari devono adeguarsi alle disposizioni del presente decreto entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore, fatta eccezione per quelle che vendono o somministrano prodotti alimentari su aree pubbliche, le quali devono adeguarsi entro diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione.
2. Nella applicazione delle disposizioni di cui ai capitoli I e II dell'allegato, alle

lavorazioni alimentari svolte per la vendita diretta ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e per la somministrazione sul posto ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730, nonché per la produzione, la preparazione e il confezionamento in laboratori annessi agli esercizi di vendita al dettaglio di sostanze alimentari destinate ad essere vendute nei predetti esercizi, l'autorità sanitaria competente per territorio tiene conto delle effettive necessità connesse alla specifica attività.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1997.

**SCALFARO**

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri  
BINDI, Ministro della sanità  
BERSANI, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato  
DINI, Ministro degli affari esteri  
FLICK, Ministro di grazia e giustizia  
CIAMPLI, Ministro del tesoro  
PINTO, Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali

(allegato al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155)

**Attuazione delle direttive 93/43/CEE  
e 96/3/CE concernenti l'igiene  
dei prodotti alimentari.**

**INTRODUZIONE**

1. I capitoli da V a X di questo allegato si applicano a tutte le fasi successive alla produzione primaria, ossia: preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito, trasporto, distribuzione, manipolazione e vendita o fornitura al consumatore. I rimanenti capitoli dell'allegato si applicano come segue:
  - il capitolo I a tutti i locali tranne quelli contemplati dal capitolo III;
  - il capitolo II a tutti i locali in cui gli alimenti vengono preparati, trattati o trasformati, tranne quelli contemplati dal capitolo III ed esclusi i locali adibiti a mensa;
  - il capitolo III ai locali elencati nel titolo del capitolo;
  - il capitolo IV a tutti i tipi di trasporto.
2. Le espressioni "ove opportuno" e "ove necessario" utilizzate in questo allegato mirano a garantire la sicurezza e l'integrità dei prodotti alimentari.

**Capitolo I**

*Requisiti generali per i locali  
(diversi da quelli precisati al capitolo III).*

1. I locali devono essere tenuti puliti, sottoposti a manutenzione e tenuti in buone condizioni.
2. Lo schema, la progettazione, la costruzione e le dimensioni dei locali alimentari devono:
  - a. consentire un'adeguata pulizia e/o disinfezione;
  - b. essere tali da impedire l'accumulo di sporcizia e il contatto con materiali tossici, la penetrazione di particelle nei prodotti alimentari e, per quanto fattibile, la formazione di condensa o muffa indesiderabile sulle superfici;
  - c. consentire una corretta prassi igienica impedendo anche la contaminazione crociata, durante le operazioni, fra prodotti alimentari, apparecchiatura, materiali, acqua, ricambio d'aria o interventi del personale ed escludendo agenti esterni di contaminazione quali insetti e altri animali nocivi;
  - d. fornire, ove necessario, adeguate condizioni di temperatura per la

lavorazione e l'immagazzinamento igienici dei prodotti.

3. Devono essere disponibili un sufficiente numero di lavabi, adeguatamente collocati e indicati per lavarsi le mani. Gabinetti disponibili in numero sufficiente devono essere collegati ad un buon sistema di scarico. I gabinetti non devono dare direttamente sui locali di manipolazione degli alimenti.
4. I lavabi devono disporre di acqua corrente fredda e calda, materiale per lavarsi le mani e un sistema igienico di asciugatura. Ove necessario, gli impianti per il lavaggio dei prodotti alimentari devono essere separati dai lavabi.
5. Si deve assicurare una corretta aerazione meccanica o naturale, evitando il flusso meccanico di aria da una zona contaminata verso una zona pulita. I sistemi di aerazione devono essere tali da permettere un accesso agevole ai filtri e alle altre parti che devono essere puliti o sostituiti.
6. Tutti gli impianti sanitari nei locali dove si lavorano gli alimenti devono disporre di un buon sistema di aerazione, naturale o meccanico.
7. Nei locali devono esserci una adeguata illuminazione, naturale e/o artificiale.
8. Gli impianti di scarico devono essere adatti allo scopo, nonché progettati e costruiti in modo da evitare il rischio di contaminazione dei prodotti alimentari.
9. Ove necessario, devono essere previste installazioni adeguate adibite a spogliatoio per il personale.

**Capitolo II**

*Requisiti specifici all'interno dei locali in cui i prodotti  
alimentari vengono preparati, lavorati o trasformati*

(esclusi i locali adibiti a mensa e quelli specificati nel capitolo III).

1. Nei locali dove i prodotti alimentari sono preparati, lavorati o trasformati (esclusi i locali adibiti a mensa):
  - a. i pavimenti devono essere mantenuti in buone condizioni, essere facili da pulire e ove necessario da disinfettare. Ciò richiede l'impiego di materiale resistente, non assorbente, lavabile e non tossico, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri tipi di materiali possano essere impiegati appropriatamente. Ove opportuno la superficie dei pavimenti deve assicurare un sufficiente scorrimento;
  - b. le pareti dei muri devono essere mantenute in buone condizioni ed essere facili da pulire e ove necessario da disinfettare. Ciò richiede l'impiego di materiale resistente, non assorbente, lavabile e non tossico e una superficie liscia fino ad un'altezza opportuna per le operazioni, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri tipi di materiali possono essere impiegati appropriatamente;
  - c. i soffitti e le attrezzature sopraelevate devono essere progettati, costruiti e rifiniti in modo da evitare l'accumulo di sporcizia e ridurre la condensa, la formazione di muffe indesiderabili e lo spargimento di particelle;

- d. le finestre e le altre aperture devono essere costruite in modo da impedire l'accumulo di sporcizia e quelle che possono essere aperte verso l'esterno devono essere se necessario munite di reti antinsetti facilmente amovibili per la pulizia. Qualora l'apertura di finestre provochi contaminazioni di alimenti, queste devono restare chiuse e bloccate durante la produzione;
- e. le porte devono avere superfici facilmente pulibili e se necessario disinfettabili e a tale fine si richiedono superfici lisce e non assorbenti, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri tipi di materiali utilizzati sono adatti allo scopo;
- f. i piani di lavoro (comprese le superfici degli impianti) a contatto con gli alimenti devono essere mantenuti in buone condizioni ed essere facili da pulire e se necessario da disinfettare. A tal fine si richiedono materiali lisci, lavabili e in materiale non tossico, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri tipi di materiali utilizzati sono adatti allo scopo.

2. Se necessario, si devono prevedere opportune disposizioni per la pulizia e la disinfezione degli strumenti di lavoro e degli impianti, i quali devono essere in materiale resistente alla corrosione, facili da pulire e avere una adeguata erogazione di acqua calda e fredda.
3. Ove opportuno, si devono prevedere adeguate disposizioni per le necessarie operazioni di lavaggio degli alimenti. Ogni acquaio o impianto analogo previsto per il lavaggio degli alimenti deve disporre di un'adeguata erogazione di acqua potabile calda e/o fredda onde poter essere mantenuti puliti.

### Capitolo III

#### *Requisiti per i locali mobili e/o temporanei*

(quali padiglioni, chioschi di vendita, banchi di vendita autotrasportati), locali utilizzati principalmente come abitazione privata, locali utilizzati occasionalmente a scopo di approvvigionamento e distributori automatici.

1. I locali e i distributori automatici debbono essere situati, progettati e costruiti nonché mantenuti puliti e sottoposti a regolare manutenzione in modo tale da evitare, per quanto ragionevolmente possibile, rischi di contaminazione degli alimenti e di annidamento di agenti nocivi.
2. In particolare e laddove necessario:
  - a. devono essere disponibili appropriate attrezzature per mantenere un'adeguata igiene personale (compresi impianti igienici per lavarsi e asciugarsi le mani, attrezzature igienico-sanitarie e locali adibiti a spogliatoio);
  - b. le superfici in contatto col cibo devono essere in buone condizioni e facilmente lavabili e se necessario disinfettabili. A tale fine si richiedono materiali lisci, lavabili e non tossici, a meno che gli operatori alimentari

- non dimostrino all'autorità competente che altri materiali utilizzati sono adatti allo scopo;
- c. si devono prevedere opportune disposizioni per la pulizia e se necessario la disinfezione degli strumenti di lavoro e degli impianti;
- d. si devono prevedere adeguate disposizioni per la pulitura degli alimenti;
- e. deve essere disponibile un'adeguata erogazione di acqua potabile calda e/o fredda;
- f. devono essere disponibili attrezzature e impianti appropriati per il deposito e l'eliminazione in condizioni igieniche di sostanze pericolose e/o non commestibili, nonché dei residui (liquidi o solidi);
- g. devono essere disponibili appropriati impianti e/o attrezzature per mantenere e controllare adeguate condizioni di temperatura dei cibi;
- h. i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare, per quanto ragionevolmente possibile, i rischi di contaminazione.

### Capitolo IV

#### *Trasporto.*

1. I veicoli e/o contenitori utilizzati per il trasporto di prodotti alimentari devono essere mantenuti puliti nonché sottoposti a regolare manutenzione al fine di proteggere gli alimenti da fonti di contaminazione e devono essere se necessario progettati e costruiti in modo tale da consentire un'adeguata disinfezione.
2. I vani di carico dei veicoli e/o i contenitori non debbono essere utilizzati per trasportare materiale diverso dagli alimenti poiché questi ultimi possono risultare contaminati. Gli alimenti sfusi liquidi, granulari o in polvere devono essere trasportati in vani di carico e/o contenitori/cisterne riservati al trasporto di prodotti alimentari. Sui contenitori deve essere apposta una menzione chiaramente visibile ed indelebile in una o più lingue comunitarie relativa alla loro utilizzazione per il trasporto di prodotti alimentari ovvero la menzione "esclusivamente per prodotti alimentari".
3. Se i veicoli e/o contenitori sono adibiti al trasporto di altra merce in aggiunta agli alimenti o di differenti tipi di alimenti contemporaneamente, si deve provvedere a separare in maniera efficace i vari prodotti ove necessario per impedire il rischio di contaminazione.
4. Se i veicoli e/o i contenitori sono adibiti al trasporto di merci che non siano prodotti alimentari o di differenti tipi di prodotti alimentari, si deve provvedere a pulirli accuratamente tra un carico e l'altro per evitare il rischio di contaminazione.
5. I prodotti alimentari nei veicoli e/o contenitori devono essere collocati e protetti in modo da rendere minimo il rischio di contaminazione.
6. Laddove necessario, i veicoli e/o i contenitori utilizzati per trasportare gli alimenti debbono poter mantenere questi ultimi in condizioni adeguate di temperatura e, se del caso, essere progettati in modo che la temperatura possa essere controllata.



## Capitolo IV

### *A - Trasporto marittimo di oli e di grassi liquidi sfusi.*

1. Il trasporto con imbarcazioni marittime di oli o grassi liquidi sfusi, che devono essere sottoposti a lavorazione e che sono destinati al consumo umano o che potrebbero essere utilizzati a tale scopo, in serbatoi non adibiti esclusivamente al trasporto di prodotti alimentari è consentito alle seguenti condizioni:
  - a. qualora gli oli o i grassi vengano trasportati in serbatoi di acciaio inossidabile o in serbatoi rivestiti di resina epossidica, o di un suo equivalente tecnico, il carico immediatamente precedente deve essere un prodotto alimentare o un carico incluso nell'elenco dei carichi precedenti accettabili di cui all'appendice 1;
  - b. qualora gli oli o i grassi vengano trasportati in serbatoi di materiali diversi da quelli indicati alla lettera a), i tre carichi trasportati in precedenza in detti serbatoi devono essere prodotti alimentari o carichi inclusi nell'elenco dei carichi precedenti accettabili di cui all'appendice 1.
2. Il trasporto con imbarcazioni marittime di oli o grassi liquidi sfusi, che non devono essere sottoposti a ulteriore lavorazione e che sono destinati al consumo umano o potrebbero essere utilizzati a tale scopo, in serbatoi non adibiti esclusivamente al trasporto di prodotti alimentari è consentito alle seguenti condizioni:
  - a. i serbatoi devono essere di acciaio inossidabile o essere rivestiti di resina epossidica, o di un suo equivalente tecnico;
  - b. i tre carichi trasportati in precedenza devono essere prodotti alimentari.
3. Il comandante d'imbarcazioni marittime che trasportano in serbatoi oli e grassi liquidi sfusi, destinati al consumo umano o che potrebbero essere utilizzati a tale scopo, conserva un'accurata documentazione probatoria in merito ai tre carichi precedenti dei serbatoi in oggetto e in merito all'efficacia del procedimento di pulitura applicato tra un carico e l'altro.
4. Qualora il carico sia stato trasbordato, oltre alla documentazione di cui al paragrafo 3, il comandante della nave che ha ricevuto il carico conserva accurata documentazione comprovante che il trasporto precedente degli oli o dei grassi liquidi sfusi è avvenuto in conformità delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 e attestante l'efficacia del procedimento di pulitura applicato sull'altra nave tra un carico e l'altro.
5. Ove richiestone, il comandante della nave fornisce alle competenti autorità di controllo la documentazione probatoria di cui ai paragrafi 3 e 4.

## Capitolo V

### *Requisiti per l'apparecchiatura.*

Tutto il materiale, l'apparecchiatura e le attrezzature che vengono a contatto

degli alimenti devono essere mantenuti puliti e

- a. essere progettati e costruiti in materiale tale da rendere minimi, se mantenuti in buono stato e sottoposti a regolare manutenzione, i rischi di contaminazione degli alimenti;
- b. ad eccezione dei contenitori e degli imballaggi a perdere, devono essere progettati e costruiti in materiale tale che, se mantenuti in buono stato e sottoposti a regolare manutenzione restino sempre assolutamente puliti e, se necessario, sufficientemente disinfettati in funzione degli scopi previsti;
- c. essere installati in modo da consentire un'adeguata pulizia dell'area circostante.

## Capitolo VI

### *Residui alimentari.*

1. I residui alimentari e altri scarti non devono essere ammassati nelle aree di trattamento degli alimenti tranne se ciò sia inevitabile ai fini di un corretto funzionamento dell'azienda alimentare.
2. I residui alimentari e altri scarti devono essere depositati in contenitori chiudibili a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri tipi di contenitori utilizzati sono adatti allo scopo. Questi contenitori devono essere costruiti in modo adeguato, mantenuti in buone condizioni igieniche e ove necessario essere facilmente pulibili e disinfettabili.
3. Si devono prevedere opportune disposizioni per la rimozione e il deposito dei residui alimentari e di altri scarti. I magazzini di deposito dei rifiuti devono essere progettati e costruiti in modo da poter essere mantenuti facilmente puliti e da impedire l'accesso di insetti e di altri animali nocivi e la contaminazione dei prodotti alimentari, dell'acqua potabile, degli impianti o locali.

## Capitolo VII

### *Rifornimento idrico.*

1. Il rifornimento di acqua potabile deve essere adeguato, come specificato nella direttiva 80/778/CEE del Consiglio del 15 luglio 1980, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, e usato, ove necessario, per garantire che gli alimenti non siano contaminati.
2. Ove opportuno, il ghiaccio deve essere prodotto con acqua conforme alle specifiche di cui alla direttiva 80/778/CEE e deve essere impiegato, ogniquale volta necessario, in modo tale da garantire che i prodotti alimentari non siano contaminati. Deve essere fabbricato, maneggiato e conservato in modo da evitare ogni possibile contaminazione.
3. Il vapore direttamente a contatto con i prodotti alimentari non deve contenere alcuna sostanza che presenti un rischio per la salute o possa contaminare il prodotto.

4. L'acqua non potabile adoperata per la produzione di vapore, la refrigerazione, i sistemi antincendio e altri scopi analoghi non concernenti gli alimenti deve passare in condotte separate, facilmente individuabili e prive di alcun raccordo o possibilità di riflusso rispetto al sistema di acqua potabile.

## **Capitolo VIII**

### *Igiene personale.*

1. Ogni persona che lavori in locali per il trattamento di prodotti alimentari deve mantenere uno standard elevato di pulizia personale ed indosserà indumenti adeguati, puliti e, se del caso, protettivi.
2. Nessuna persona riconosciuta o sospetta di essere affetta da malattia o portatrice di malattia trasmissibile attraverso gli alimenti o che presenti, per esempio, ferite infette, infezioni della pelle, piaghe o soffra di diarrea può essere autorizzata a lavorare in qualsiasi area di trattamento degli alimenti, a qualsiasi titolo qualora esista una probabilità, diretta o indiretta di contaminazione degli alimenti con microrganismi patogeni.

## **Capitolo IX**

### *Disposizioni applicabili ai prodotti alimentari.*

1. Un'impresa alimentare non deve accettare materie prime o ingredienti se risultano contaminati, o si può logicamente presumere che siano contaminati, da parassiti, microrganismi patogeni o tossici, decomposti o sostanze estranee che, anche dopo le normali operazioni di cernita e/o le procedure preliminari o di trattamento eseguite in maniera igienica, non siano adatte al consumo umano.
2. Le materie prime e gli ingredienti immagazzinati nello stabilimento devono essere opportunamente conservati in modo da evitare un deterioramento nocivo e la contaminazione.
3. Tutti gli alimenti manipolati, immagazzinati, imballati, collocati e trasportati, devono essere protetti da qualsiasi forma di contaminazione atta a renderli inadatti al consumo umano, nocivi per la salute o contaminati in modo tale da non poter essere ragionevolmente consumati in tali condizioni. In particolare, gli alimenti devono essere collocati e/o protetti in modo da ridurre al minimo qualsiasi rischio di contaminazione. Devono essere previsti procedimenti appropriati per garantire il controllo degli agenti nocivi.
4. Le materie prime, gli ingredienti, i prodotti intermedi e quelli finiti, sui quali possono proliferare microrganismi patogeni, o formarsi tossine devono essere conservati a temperature che non provochino rischi per la salute pubblica. Compatibilmente con la sicurezza degli alimenti, è permesso derogare al controllo della temperatura per periodi limitati, qualora ciò sia necessario per motivi di praticità durante la preparazione, il trasporto, l'immagazzinamento, la collocazione e il servizio degli alimenti.
5. Se gli alimenti devono essere conservati o serviti a bassa temperatura, è

necessario raffreddarli il più rapidamente possibile, al termine dell'ultimo trattamento termico o dell'ultima fase di preparazione se non è applicato un trattamento termico ad una temperatura che non provochi rischi per la salute.

6. Le sostanze pericolose e/o non commestibili compresi gli alimenti per animali devono essere adeguatamente etichettate e immagazzinate in contenitori separati e ben chiusi.

## **Capitolo X**

### *Formazione.*

Gli operatori alimentari devono assicurare che gli addetti siano controllati e abbiano ricevuto un addestramento e/o una formazione, in materia di igiene alimentare, in relazione al tipo di attività.

**Elenco dei carichi precedenti accettabili.**

Sostanza	n. Chemical Abstract Service
Acido acetico (acido etanoico; acido di aceto; acido carbossilico di metano)	64-19-7
Acetone - dimetilchetone; 2-propanone	67-64-1
Distillati di oli acidi e di acidi grassi da oli e grassi vegetali e/o loro miscele e da grassi e oli animali e marini	
Idrossido di ammonio (idrato di ammonio; soluzione di ammoniaca; idrato ammonico)	1336-21-6
Oli e grassi animali, marini e vegetali (diversi da quelli estratti dal guscio dell'anacardio e dal tallolio grezzo)	
Cera d'api	8012-89-3
Alcole benzilico (solo purezza per reagenti e NF)	100-51-6
Acetati di butile (n-; sec-; tert-)	123-86-4
	105-46-4
	540-88-5
Soluzione di cloruro di calcio	10043-52-4
Lignosolfonato di calcio	
Cera candelilla	8006-44-8
Cera carnauba (cera di carnauba)	8015-86-9
Cicloesano (esametilene; esanaftene; esalidrobenzene)	110-82-7
Cicloesano (esaidrofenolo)	108-93-0
Olio epossidato di soia (con un tenore minimo di ossigeno ossirano 7%)	8013-07-8
Etanolo (alcole etilico)	64-17-5
Acetato d'etile (etere acetico; estere acetico; nafta di aceto)	141-78-6

2-etilesanolo (2-etilesilalcole)	104-76-7
Acidi grassi	
Acido butirrico (acido n-butirrico; acido butanoico; acido acetico etilico acido formico propilico)	107-92-6
Acido valerico (acido n-pentanoico; acido valerianico)	109-52-4
Acido capronico (acido n-esanoico)	142-62-1
Acido eptoico (acido n-eptanoico)	111-14-8
Acido caprilico (acido n-ottanoico)	124-07-2
Acido pelargonico (acido n-nonanoico)	112-05-0
Acido caprinico (acido n-decanoico)	334-48-5
Acido laurico (acido n-dodecanoico)	143-07-7
Acido lauroleico (acido dodecanoico)	4998-71-4
Acido miristico (acido n-tetradecanoico)	544-63-8
Acido miristoleico (acido n-tetradecenoico)	544-64-9
Acido palmitico (acido n-esadecanoico)	57-10-3
Acido palmitoleico (acido cis-9-esadecenoico)	373-49-9
Acido stearico (acido n-ottadecanoico)	57-11-4
Acido ricinoleico (acido cis 12-idrossiottadec-9-enoico acido dell'olio di ricino)	141-22-0
Acido oleico (acido n-ottadecenoico)	112-80-1
Acido linoleico (acido 9,12-ottadecadienoico)	60-33-3
Acido linolenico (acido 9,12,15-ottadecatrienoico)	463-40-1
Acido arachidico (acido eicosanoico)	506-30-9
Acido benetico (acido docosanoico)	112-85-6
Acido erucico (acido cis 13-docosenoico)	112-86-7
Alcoli grassi - alcoli naturali	
Alcole butilico (1-butanolo; alcole butirrico)	71-36-3
Alcole caprolico (1-esanolo; alcole esilico)	111-27-3
Alcole enantilico (1-eptanolo; alcole eptilico)	110-70-6
Alcole caprilico (1 n-ottanolo)	111-87-5

Alcole nonilico (1-nonanolo; alcole pelargonico; ottilcarbinolo)	143-08-8
Alcole decilico (1-n-decanolo)	112-30-1
Alcole laurilico (n-dodecanolo; alcole dodecilico)	112-53-8
Alcole tridecilico (1-tridecanolo)	27458-92-0
Alcole miristilico (1-tetradecanolo; tetradecanolo)	112-72-1
Alcole cetilico (alcole c-16; 1-esadecanolo; alcole cetilico; alcole palmitilico alcole n-primario esadecilico)	36653-82-4
Alcole stearilico (1-ottadecanolo)	112-92-5
Alcole oleilico (ottadecenolo)	143-28-2
Alcole miristilico laurilico (miscela C12-C14)	
Alcole stearilico cetilico (miscela C16-C18)	
Esteri di acidi grassi - qualsiasi estere prodotto dalla combinazione di uno qualunque degli acidi grassi sopra elencati con uno qualunque degli alcoli grassi sopra elencati. Ad esempio: miristrato di butile, palmitato oleilico e stearato cetilico.	
Acidi grassi - Esteri metilici	
Laurato metilico (dodecanoatometilico)	111-8
Palmitato metilico (esadecanoatometilico)	112-39-0
Stearato metilico (ottadecanoatometilico)	112-61-8
Oleato metilico (ottadecanoatometilico)	112-62-9
Acido formico (acido metanoico; acido carbossilico di idrogeno)	64-18-6
Glicerina (glicerolo)	56-81-5
Glicole Butanodiolo (1,3-butilenglicole; 1,3-butanodiolo; 1,4-butilenglicole 107-88-0 1,4-butanodiolo; 2,3-butilenglicole; 110-63-4 2,3-butanodiolo, butilenglicole)	513-85-9
Polipropilenglicole (peso molecolare maggiore di 400)	25322-69-4
Propilenglicole [1,2-propilenglicole; 1,2-propanodiolo; 1,2-diidrossipropano monopropilenglicole (MPG); metilglicole]	57-55-6
1,3-propilenglicole (trimetilenglicole; 1,3-propanodiolo)	504-63-2
n-eptano	142-82-5
n-esano (purezza tecnica)	110-54-3
	64742-49-0

Isobutanolo (2-metil-1-propanolo)	78-83-1
Isobutilacetato	110-19-0
Isodecanolo (alcole isodecilico)	25339-17-7
Isononal (alcole isononilico)	27458-94-2
Isoottanolo (alcole isoottilico)	26952-21-6
Isopropanolo (alcole isopropilico; IPA)	67-63-0
Limonene (dipentene)	138-86-3
Soluzione di cloruro di magnesio	7786-30-3
Metanolo (alcole metilico)	67-56-1
Metiletilchetone (2-butanone)	78-93-3
Metilisobutilchetone (4-metil-2-pentanone)	108-10-1
Metil-ter-butil-etero (MTBE)	1634-04-4
Microsilice	7631-86-9
Melasse	57-50-1
Cera di lignite	8002-53-7
Nonano	111-84-2
Paraffina (di tipo commestibile)	
Pentano	109-66-0
Acido fosforico (acido ortofosforico)	7664-38-2
L'acqua potabile è accettabile come carico precedente solo se il carico immediatamente precedente a quello con il quale è stata trasportata figura nel presente elenco	
Idrossido di potassio (potassa caustica)	1310-58-3
Acetato n-propilico	109-60-4
Idrossido di sodio (soda caustica, liscivia)	1310-73-2
Sorbitolo (d-sorbitolo; alcole esaidrico; d-sorbite)	50-70-4
Acido solforico	7664-93-9
Soluzione di nitrato di ammoniaca di urea (UAN)	
Fecce di vino (vinasses, vinaccia, tartaro, vini, argil, arcilla, weinstein, ditartrato di potassio, biturato grezzo di potassio)	868-14-4



Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156

Attuazione della direttiva 93/99/CEE  
concernente misure supplementari in merito  
al controllo ufficiale dei prodotti alimentari.

Disposizioni generali alimenti, bevande:  
igiene, vigilanza sanitaria, metodi di analisi.

*Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 13 giugno 1997,  
supplemento ordinario n. 118

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
- Vista la legge 6 gennaio 1996, n. 52, ed in particolare gli articoli 1 e 33 e gli allegati A e B;
- Vista la direttiva 93/99/CEE, del Consiglio del 29 ottobre 1993, riguardante misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;
- Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123;
- Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 1997;
- Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 1997;
- Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, delle risorse agricole, alimentari e forestali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

**Art. 1**

*Ambito di applicazione.*

Il presente decreto completa le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123, in particolare quelle concernenti:

- a) il personale delle strutture cui compete il controllo ufficiale;
- b) i requisiti necessari per il funzionamento dei laboratori adibiti al controllo ufficiale;
- c) gli organismi responsabili della verifica dei laboratori adibiti al controllo ufficiale;
- d) i requisiti e le modalità dei sistemi di verifica dei laboratori adibiti al controllo ufficiale;
- e) le procedure relative al sistema di mutua assistenza amministrativa e di scambio di informazioni nonché alle ispezioni congiunte con gli agenti dell'Unione europea.

**Art. 2**

*Personale.*

1. Le amministrazioni dello Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito della propria competenza, individuano le tipologie del personale delle strutture deputate al controllo ufficiale dei prodotti alimentari tra cui quello che opera nei campi della chimica, della chimica alimentare, della medicina veterinaria, della medicina, della microbiologia alimentare, dell'igiene alimentare, della tecnologia alimentare e della legislazione nel settore alimentare, tenendo conto, in relazione ai diversi profili professionali delle caratteristiche e della portata delle attività ispettive, di quelle relative al prelievo dei campioni ed al controllo analitico.
2. Le autorità di cui al comma 1 definiscono ed adeguano i requisiti professionali e formativi, ivi compreso l'aggiornamento, del personale.
3. Le autorità di cui al comma 1 devono disporre, con riguardo all'articolazione delle proprie strutture territoriali, di sufficiente personale esperto ed adeguatamente qualificato in relazione alle tipologie individuate ai sensi del comma 1, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 1993 n. 123.
4. Dall'applicazione del presente articolo non possono discendere ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

**Art. 3**

*Requisiti minimi dei laboratori.*

1. I laboratori di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123, che effettuano analisi ai fini del controllo ufficiale dei prodotti alimentari, devono essere conformi ai criteri generali per il funzionamento dei laboratori di prova stabiliti dalla norma europea EN 45001 e alle procedure standard previste nei punti 3 e 8 dell'allegato II al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120; la conformità è verificata con ispezioni casuali da parte del personale responsabile del controllo di qualità.
2. I laboratori di cui al comma 1 si adeguano a tali criteri entro il 1 novembre 1998.

## **Art. 4**

### *Laboratori specializzati.*

1. Al fine di individuare, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano tra i laboratori deputati al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, quelli da adibire agli accertamenti che per motivi di complessità e di valutazione costo-beneficio devono essere effettuati in laboratori specializzati si tiene conto dei seguenti criteri:
  - a) esigenze del territorio, in relazione al tipo ed alla consistenza degli insediamenti produttivi, distributivi e di ristorazione, alla entità degli eventuali flussi di importazione nonché alla densità di popolazione e al numero degli abitanti;
  - b) esperienza acquisita;
  - c) dotazione di personale, strutture e strumentazione.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano comunicano al Ministero della sanità i laboratori aventi i requisiti di cui all'articolo 3 e quelli individuati ai sensi del comma 1.

## **Art. 5**

### *Valutazione e riconoscimento.*

1. Le amministrazioni dello Stato, nell'ambito della rispettiva competenza, designano, tenuto conto del termine di cui all'articolo 3, comma 2, gli organismi responsabili della valutazione e del riconoscimento dei laboratori preposti al controllo ufficiale.
2. Gli organismi di cui al comma 1 devono soddisfare i relativi criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45003.
3. La valutazione dei laboratori di cui al comma 1 viene effettuata secondo i criteri stabiliti dalla norma europea EN 45002 ed è riferita a singole prove o a gruppi di prove.

## **Art. 6**

### *Ispezioni congiunte.*

1. Il personale delle amministrazioni dello Stato collabora con gli agenti specializzati incaricati dalla Commissione europea di valutare l'uniformità e l'efficienza dei sistemi ufficiali di controllo alimentare.

## **Art. 7**

### *Sistema di mutua assistenza amministrativa e organo di collegamento.*

1. Nell'ambito del sistema di mutua assistenza amministrativa tra gli Stati membri le autorità competenti in materia di controllo ufficiale dei prodotti alimentari sono tenute a fornire le informazioni richieste sulle procedure di

controllo in relazione alle disposizioni giuridiche e alle norme di qualità applicabili ai prodotti alimentari nonché sulle procedure applicabili in caso di trasgressione delle disposizioni vigenti nel settore dei prodotti alimentari.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero della sanità è, l'organo di collegamento con gli omologhi organi designati dagli altri Stati membri; esso:
  - a) provvede allo scambio di informazioni di cui ai commi 3 e 4, previa richiesta alle amministrazioni competenti;
  - b) cura e coordina la comunicazione e, in particolare, la trasmissione e il ricevimento delle domande di assistenza amministrativa con gli omologhi organi di collegamento degli altri Stati membri;
  - c) definisce le modalità di mutua assistenza amministrativa con gli omologhi organi di collegamento degli altri Stati membri.

3. Al ricevimento di una richiesta motivata, il Ministero della sanità fornisce tutte le informazioni, escluse quelle che non possono essere divulgate in base alla normativa vigente, necessarie per garantire la conformità alle disposizioni e alle norme di qualità di cui al comma 1.
4. Le informazioni e i documenti forniti in conformità al comma 3 sono trasmessi dal Ministero della sanità oppure, ove opportuno, direttamente dall'autorità competente, che ne dà comunicazione al Ministero della sanità.
5. Qualora dallo scambio di informazioni emerga l'eventualità di una violazione della normativa comunitaria o nazionale l'autorità competente trasmette a quella dello Stato membro con cui è in atto lo scambio di informazioni nonché al Ministero della sanità ogni notizia utile relativa:
  - a) a qualsiasi iniziativa eventualmente presa per accertare la presunta inadempienza;
  - b) ai provvedimenti adottati, compresi quelli diretti ad evitare il ripetersi delle presunte inadempienze.

## **Art. 8**

### *Riservatezza.*

1. Le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi dell'articolo 7 sono riservate e coperte dal segreto professionale o commerciale; la mancata garanzia della segretezza da parte dell'autorità richiedente consente all'autorità interpellata di non fornire le informazioni.
2. Al ricevimento di una richiesta o nello scambio di informazioni è resa nota l'eventuale esistenza di norme che consentono a chiunque il libero accesso alle informazioni tenute dalle autorità competenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Legge 9 gennaio 1989, n. 13

## Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.

Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 1989

### 1.

1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, presentati dopo sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche previste dal comma 2.
2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici fissa con proprio decreto le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata (1).
3. La progettazione deve comunque prevedere:
  - a) accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala;
  - b) idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità immobiliari;
  - c) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento;
  - d) l'installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini.
4. È fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del professionista abilitato di conformità degli elaborati alle disposizioni adottate ai sensi della presente legge.

(1) Si ricorda che con Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (*Gazzetta Ufficiale* 23 giugno 1989, n. 145, S.O.) sono state approvate le citate prescrizioni tecniche.

### 2.

1. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all'articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all'interno degli edifici privati, sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile.
2. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro primo del codice civile, possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages.
3. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile.

### 3.

1. Le opere di cui all'articolo 2 possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati (2).
2. È fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile nell'ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà o di uso comune.

(2) Si ricorda che il comma è stato così sostituito dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1989, n. 62 (*Gazzetta Ufficiale* 27 febbraio 1989, n. 48).

### 4.

1. Per gli interventi di cui all'articolo 2, ove l'immobile sia soggetto al vincolo di cui all'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le regioni, o le autorità da esse subdelegate, competenti al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 della citata legge, provvedono entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione della domanda, anche impartendo, ove necessario, apposite prescrizioni.
2. La mancata pronuncia nel termine di cui al comma 1 equivale ad assenso.
3. In caso di diniego, gli interessati possono, entro i trenta giorni successivi, richiedere l'autorizzazione al Ministro per i beni culturali e ambientali, che deve pronunciarsi entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
4. L'autorizzazione può essere negata solo ove non sia possibile realizzare le

opere senza serio pregiudizio del bene tutelato.

5. Il diniego deve essere motivato con la specificazione della natura e della serietà del pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto al complesso in cui l'opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate dall'interessato.

### 5.

1. Nel caso in cui per l'immobile sia stata effettuata la notifica ai sensi dell'articolo 2 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla domanda di autorizzazione prevista dall'articolo 13 della predetta legge la competente soprintendenza è tenuta a provvedere entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda, anche impartendo, ove necessario, apposite prescrizioni. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 4 e 5.

### 6.

1. L'esecuzione delle opere edilizie di cui all'articolo 2, da realizzare nel rispetto delle norme antisismiche e di prevenzione degli incendi e degli infortuni, non è soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.
2. Resta fermo l'obbligo del preavviso e dell'invio del progetto alle competenti autorità, a norma dell'articolo 17 della stessa legge 2 febbraio 1974, n. 64.

### 7.

1. L'esecuzione delle opere edilizie di cui all'articolo 2 non è soggetta a concessione edilizia o ad autorizzazione. Per la realizzazione delle opere interne, come definite dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, contestualmente all'inizio dei lavori, in luogo di quella prevista dal predetto articolo 26, l'interessato presenta al sindaco apposita relazione a firma di un professionista abilitato.
2. Qualora le opere di cui al comma 1 consistano in rampe o ascensori esterni ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio, si applicano le disposizioni relative all'autorizzazione di cui all'articolo 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni.

### 8.

1. Alle domande ovvero alle comunicazioni al sindaco relative alla realizzazione di interventi di cui alla presente legge, è allegato certificato medico in carta libera attestante l'handicap e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risultino l'ubicazione della propria abitazione, nonché le difficoltà di accesso.

### 9.

1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, anche se edibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza ai soggetti di cui al

comma 3, sono concessi contributi a fondo perduto con le modalità di cui al comma 2. Tali contributi sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo al condominio, al centro o istituto o al portatore di handicap (3).

2. Il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta per costi fino a lire cinque milioni; è aumentato del venticinque per cento della spesa effettivamente sostenuta per costi da lire cinque milioni a lire venticinque milioni, e altresì di un ulteriore cinque per cento per costi da lire venticinque milioni a lire cento milioni.
3. Hanno diritto ai contributi, con le procedure determinate dagli articoli 10 e 11, i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, ovvero quelle relative alla deambulazione e alla mobilità, coloro i quali abbiano a carico i citati soggetti ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i condomini ove risiedano le suddette categorie di beneficiari.
4. Nella lettera e) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "mezzi necessari per la deambulazione e la locomozione", sono sostituite dalle parole "mezzi necessari per la deambulazione, la locomozione e il sollevamento". La presente disposizione ha effetto dal 1° gennaio 1988.

(3) Si ricorda che il comma è stato così modificato dall'art. 2, legge 27 febbraio 1989, n. 62 (*Gazzetta Ufficiale* 27 febbraio 1989, n. 48).

### 10.

1. È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati.
2. Il Fondo è annualmente ripartito tra le regioni richiedenti con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri per gli affari sociali, per i problemi delle aree urbane e del tesoro, in proporzione del fabbisogno indicato dalle regioni ai sensi dell'articolo 11, comma 5. Le regioni ripartiscono le somme assegnate tra i comuni richiedenti.
3. I sindaci, entro trenta giorni dalla comunicazione delle disponibilità attribuite ai comuni, assegnano i contributi agli interessati che ne abbiano fatto tempestiva richiesta.
4. Nell'ipotesi in cui le somme attribuite al comune non siano sufficienti a coprire l'intero fabbisogno, il sindaco le ripartisce con precedenza per le domande presentate da portatori di handicap riconosciuti invalidi totali con difficoltà di deambulazione dalle competenti unità sanitarie locali e, in subordine, tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande. Le domande non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi restano valide per gli anni successivi.
5. I contributi devono essere erogati entro quindici giorni dalla presentazione delle fatture dei lavori, debitamente quietanzate.



## 11.

1. Gli interessati debbono presentare domanda al sindaco del comune in cui è sito l'immobile con indicazione delle opere da realizzare e della spesa prevista entro il 1° marzo di ciascun anno.
2. Per l'anno 1989 la domanda deve essere presentata entro il 31 luglio (4).
3. Alla domanda debbono essere allegati il certificato e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8.
4. Il sindaco, nel termine di trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, stabilisce il fabbisogno complessivo del comune sulla base delle domande ritenute ammissibili e le trasmette alla regione.
5. La regione determina il proprio fabbisogno complessivo e trasmette entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 4 al Ministero dei lavori pubblici la richiesta di partecipazione alla ripartizione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 2.

(4) Si ricorda che il comma è stato così modificato dall'art. 3, legge 27 febbraio 1989, n. 62 (*Gazzetta Ufficiale* 27 febbraio 1989, n. 48).

## 12.

1. Il Fondo di cui all'articolo 10 è alimentato con lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991. Al predetto onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989 all'uopo utilizzando l'accantonamento "Concorso dello Stato nelle spese dei privati per interventi volti al superamento delle barriere architettoniche negli edifici" per lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991.
2. Le somme eventualmente non utilizzate nell'anno di riferimento sono riassegnate al fondo per l'anno successivo.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**DM - Decreto Ministero dei lavori pubblici  
14 giugno 1989, n. 236**

**Regolamento di attuazione  
dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13.  
Abbattimento barriere architettoniche.**

Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.

*Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1989, supplemento ordinario

**IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI**

- Visto l'art. 1 della legge 9 gennaio, n.13;
- Visto l'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384;
- Visto l'art. 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
- Visto l'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
- Udito il parere del Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

**EMANA**

il seguente decreto:

**Capo I**

*Generalità.*

**Art. 1**

*Campo di applicazione.*

Le norme contenute nel presente decreto si applicano:

- 1) agli edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non, ivi compresi quelli di edilizia residenziale convenzionata;
- 2) agli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, di nuova costruzione;
- 3) alla ristrutturazione degli edifici privati di cui ai precedenti punti 1) e 2), anche se preesistenti alla entrata in vigore del presente decreto;

- 4) agli spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui ai punti precedenti.

**Art. 2**

*Definizioni.*

Ai fini del presente decreto:

- A) Per barriere architettoniche si intendono:
  - a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
  - b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;
  - c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.
- B) Per unità ambientale si intende uno spazio elementare e definito, idoneo a consentire lo svolgimento di attività compatibili tra loro.
- C) Per unità immobiliare si intende una unità ambientale suscettibile di autonomo godimento ovvero un insieme di unità ambientali funzionalmente connesse, suscettibile di autonomo godimento.
- D) Per edificio si intende una unità immobiliare dotata di autonomia funzionale, ovvero un insieme autonomo di unità immobiliari funzionalmente e/o fisicamente connesse tra loro.
- E) Per parti comuni dell'edificio si intendono quelle unità ambientali che servono o che connettono funzionalmente più unità immobiliari.
- F) Per spazio esterno si intende l'insieme degli spazi aperti, anche se coperti, di pertinenza dell'edificio o di più edifici ed in particolare quelli interposti tra l'edificio o gli edifici e la viabilità pubblica o di uso pubblico.
- G) Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.
- H) Per visitabilità si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta.
- I) Per adattabilità si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.
- L) Per ristrutturazione di edifici si intende la categoria di intervento definita al titolo IV art. 31 lettera d) della legge n. 457 del 5.8.1978

- M) Per adeguamento si intende l'insieme dei provvedimenti necessari a rendere gli spazi costruiti o di progetto conformi ai requisiti del presente decreto.
- N) Per legge si intende la legge 9 gennaio 1989, n. 13 e successive modificazioni.

## Capo II

### *Criteria di progettazione.*

#### Art. 3

##### *Criteria generali di progettazione.*

3.1. In relazione alle finalità delle presenti norme si considerano tre livelli di qualità dello spazio costruito.

L'accessibilità esprime il più alto livello in quanto ne consente la totale fruizione nell'immediato.

La visitabilità rappresenta un livello di accessibilità limitato ad una parte più o meno estesa dell'edificio o delle unità immobiliari, che consente comunque ogni tipo di relazione fondamentale anche alla persona con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. La adattabilità rappresenta un livello ridotto di qualità, potenzialmente suscettibile, per originaria previsione progettuale, di trasformazione in livello di accessibilità; l'adattabilità è, pertanto, un'accessibilità differita.

3.2. L'accessibilità deve essere garantita per quanto riguarda:

- gli spazi esterni; il requisito si considera soddisfatto se esiste almeno un percorso agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotte o impedito capacità motorie o sensoriali;
- le parti comuni.

Negli edifici residenziali con non più di tre livelli fuori terra è consentita la deroga all'istallazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala, purché sia assicurata la possibilità della loro istallazione in un tempo successivo. L'ascensore va comunque istallato in tutti i casi in cui l'accesso alla più alta unità immobiliare è posto oltre il terzo livello, ivi compresi eventuali livelli interrati e/o porticati.

3.3. Devono inoltre essere accessibili:

- almeno il 5% degli alloggi previsti negli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata, con un minimo di 1 unità immobiliare per ogni intervento. Qualora le richieste di alloggi accessibili superino la suddetta quota, alle richieste eccedenti si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.
- gli ambienti destinati ad attività sociali, come quelle scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali, sportive;
- gli edifici sedi di aziende o imprese soggette alla normativa sul collocamento

obbligatorio, secondo le norme specifiche di cui al punto 4.5.

3.4. Ogni unità immobiliare, qualsiasi sia la sua destinazione, deve essere visitabile, fatte salve le seguenti precisazioni:

- negli edifici residenziali non compresi nelle precedenti categorie il requisito di visitabilità si intende soddisfatto se il soggiorno o il pranzo, un servizio igienico ed i relativi percorsi di collegamento interni alle unità immobiliari sono accessibili;
  - nelle unità immobiliari sedi di riunioni o spettacoli all'aperto o al chiuso, temporanei o permanenti, compresi i circoli privati, e in quelle di ristorazione, il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se almeno una zona riservata al pubblico, oltre a un servizio igienico, sono accessibili; deve essere garantita inoltre la fruibilità degli spazi di relazione e dei servizi previsti, quali la biglietteria e il guardaroba;
  - nelle unità immobiliari sedi di attività ricettive il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se tutte le parti e servizi comuni ed un numero di stanze e di zone all'aperto destinate al soggiorno temporaneo determinato in base alle disposizioni di cui all'art. 5, sono accessibili;
  - nelle unità immobiliari sedi di culto il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se almeno una zona riservata ai fedeli per assistere alle funzioni religiose è accessibile;
  - nelle unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico, il requisito di visitabilità si intende soddisfatto se, nei casi in cui sono previsti spazi di relazione nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta, questi sono accessibili; in tal caso deve essere prevista l'accessibilità anche ad almeno un servizio igienico.
- Nelle unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico, di superficie netta inferiore ai 250 mq, il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se sono accessibili gli spazi di relazione, caratterizzanti le sedi stesse, nelle quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta;
- nei luoghi di lavoro sedi di attività non aperte al pubblico e non soggette alla normativa sul collocamento obbligatorio, è sufficiente che sia soddisfatto il solo requisito dell'adattabilità.
  - negli edifici residenziali unifamiliari ed in quelli plurifamiliari privi di parti comuni, è sufficiente che sia soddisfatto il solo requisito dell'adattabilità.

3.5. Ogni unità immobiliare, qualunque sia la destinazione, deve essere adattabile per tutte le parti e componenti per le quali non è già richiesta l'accessibilità e/o la visitabilità, fatte salve le deroghe consentite dal presente decreto.

#### Art. 4

##### *Criteria di progettazione per l'accessibilità.*

4.1. Unità ambientali e loro componenti.

4.1.1. Porte

Le porte di accesso di ogni unità ambientale devono essere facilmente manovrabili, di tipo e luce netta tali da consentire un agevole transito anche da parte di persona su sedia a ruote; il vano della porta e gli spazi antistanti e retrostanti devono essere complanari.

Occorre dimensionare adeguatamente gli spazi antistanti e retrostanti, con riferimento alle manovre da effettuare con la sedia a ruote, anche in rapporto al tipo di apertura.

Sono ammessi dislivelli in corrispondenza del vano della porta di accesso di una unità immobiliare, ovvero negli interventi di ristrutturazione, purché questi siano contenuti e tali comunque da non ostacolare il transito di una persona su sedia a ruote.

Per dimensioni, posizionamento e manovrabilità la porta deve essere tale da consentire una agevole apertura della/e ante da entrambi i lati di utilizzo; sono consigliabili porte scorrevoli o con anta a libro, mentre devono essere evitate le porte girevoli, a ritorno automatico non ritardato e quelle vetrate se non fornite di accorgimenti per la sicurezza. Le porte vetrate devono essere facilmente individuabili mediante l'apposizione di opportuni segnali.

Sono da preferire maniglie del tipo a leva opportunamente curvate ed arrotondate. *(Per le specifiche vedi 8.1.1).*

#### 4.1.2 Pavimenti

I pavimenti devono essere di norma orizzontali e complanari tra loro e, nelle parti comuni e di uso pubblico, non sdruciolevoli.

Eventuali differenze di livello devono essere contenute ovvero superate tramite rampe con pendenza adeguata in modo da non costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote.

Nel primo caso si deve segnalare il dislivello con variazioni cromatiche; lo spigolo di eventuali soglie deve essere arrotondato.

Nelle parti comuni dell'edificio, si deve provvedere ad una chiara individuazione dei percorsi, eventualmente mediante una adeguata differenziazione nel materiale e nel colore delle pavimentazioni.

I grigliati utilizzati nei calpestii debbono avere maglie con vuoti tali da non costituire ostacolo o pericolo rispetto a ruote, bastoni di sostegno etc.; gli zerbini devono essere incassati e le guide solidamente ancorate.

*(Per le specifiche vedi 8.1.2).*

#### 4.1.3 Infissi esterni

Le porte, le finestre e le porte-finestre devono essere facilmente utilizzabili anche da persone con ridotte o impedito capacità motorie o sensoriali.

I meccanismi di apertura e chiusura devono essere facilmente manovrabili e percepibili e le parti mobili devono poter essere usate esercitando una lieve pressione.

Ove possibile si deve dare preferenza a finestre e parapetti che consentono la visuale anche alla persona seduta. Si devono comunque garantire i requisiti di

sicurezza e protezione dalle cadute verso l'esterno. *(Per le specifiche vedi 8.1.3).*

#### 4.1.4. Arredi fissi

La disposizione degli arredi fissi nell'unità ambientale deve essere tale da consentire il transito della persona su sedia a ruote e l'agevole utilizzabilità di tutte le attrezzature in essa contenute. Dev'essere data preferenza ad arredi non taglienti e privi di spigoli vivi.

Le cassette per la posta devono essere ubicate ad una altezza tale da permetterne un uso agevole anche a persona su sedia a ruote.

Per assicurare l'accessibilità gli arredi fissi non devono costituire ostacolo o impedimento per lo svolgimento di attività anche da parte di persone con ridotte o impedito capacità motorie.

In particolare:

- i banconi e i piani di appoggio utilizzati per le normali operazioni del pubblico devono essere predisposti in modo che almeno una parte di essi sia utilizzabile da persona su sedia a ruote, permettendole di espletare tutti i servizi;
- nel caso di adozione di bussole, percorsi obbligati, cancelletti a spinta etc., occorre che questi siano dimensionati e manovrabili in modo da garantire il passaggio di una sedia a ruote;
- eventuali sistemi di apertura e chiusura, se automatici, devono essere temporizzati in modo da permettere un agevole passaggio anche a disabili su sedia a ruote;
- ove necessario deve essere predisposto un idoneo spazio d'attesa con posti a sedere. *(Per le specifiche vedi 8.1.4).*

#### 4.1.5. Terminali degli impianti

Gli apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole e i rubinetti di arresto delle varie utenze, i regolatori degli impianti di riscaldamento e condizionamento, nonché i campanelli, pulsanti di comando e i citofoni, devono essere, per tipo e posizione planimetrica ed altimetrica, tali da permettere un uso agevole anche da parte della persona su sedia a ruote; devono, inoltre, essere facilmente individuabili anche in condizioni di scarsa visibilità ed essere protetti dal danneggiamento per urto. *(Per le specifiche vedi 8.1.5)*

#### 4.1.6. Servizi igienici

Nei servizi igienici devono essere garantite, con opportuni accorgimenti spaziali, le manovre di una sedia a ruote necessarie per l'utilizzazione degli apparecchi sanitari.

Deve essere garantito in particolare:

- lo spazio necessario per l'accostamento laterale della sedia a ruote alla tazza e, ove presenti, al bidet, alla doccia, alla vasca da bagno, al lavatoio alla lavatrice;
- lo spazio necessario per l'accostamento frontale della sedia a ruote al



lavabo, che deve essere del tipo a mensola;

- la dotazione di opportuni corrimano e di un campanello di emergenza posto in prossimità della tazza e della vasca.

Si deve dare preferenza a rubinetti con manovra a leva e, ove prevista, con l'erogazione dell'acqua calda regolabile mediante miscelatori termostatici, e a porte scorrevoli o che aprono verso l'esterno. (Per le specifiche vedi 8.1.6).

#### 4.1.7 Cucine

Nelle cucine gli apparecchi, e quindi i relativi punti di erogazione, devono essere preferibilmente disposti sulla stessa parete o su pareti contigue.

Al di sotto dei principali apparecchi e del piano di lavoro va previsto un vano vuoto per consentire un agevole accostamento anche da parte della persona su sedia a ruote. (Per le specifiche vedi 8.1.7).

#### 4.1.8 Balconi e terrazze

La soglia interposta tra balcone o terrazza e ambiente interno non deve presentare un dislivello tale da costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote. È vietato l'uso di porte-finestre con traversa orizzontale a pavimento di altezza tale da costituire ostacolo al moto della sedia a ruote.

Almeno una porzione di balcone o terrazza, prossima alla porta-finestra, deve avere una profondità tale da consentire la manovra di rotazione della sedia a ruote.

Ove possibile si deve dare preferenza a parapetti che consentano la visuale anche alla persona seduta, garantendo contemporaneamente i requisiti di sicurezza e protezione dalle cadute verso l'esterno. (Per le specifiche vedi 8.1.8).

#### 4.1.9. Percorsi orizzontali

Corridoi e passaggi devono presentare andamento quanto più possibile continuo e con variazioni di direzione ben evidenziate.

I corridoi non devono presentare variazioni di livello; in caso contrario queste devono essere superate mediante rampe.

La larghezza del corridoio e del passaggio deve essere tale da garantire il facile accesso alle unità ambientali da esso servite e in punti non eccessivamente distanti tra loro essere tale da consentire l'inversione di direzione ad una persona su sedia a ruote.

Il corridoio comune posto in corrispondenza di un percorso verticale (quale scala, rampa, ascensore, servoscala, piattaforma elevatrice) deve prevedere una piattaforma di distribuzione come vano di ingresso o piano di arrivo dei collegamenti verticali, dalla quale sia possibile accedere ai vari ambienti, esclusi i locali tecnici, solo tramite percorsi orizzontali. (Per le specifiche vedi 8.1.9).

#### 4.1.10. Scale

Le scale devono presentare un andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro

sviluppo. Ove questo non risulti possibile è necessario mediare ogni variazione del loro andamento per mezzo di ripiani di adeguate dimensioni. Per ogni rampa di scale i gradini devono avere la stessa alzata e pedata. Le rampe devono contenere possibilmente lo stesso numero di gradini, caratterizzati da un corretto rapporto tra alzata e pedata.

Le porte con apertura verso la scala devono avere uno spazio antistante di adeguata profondità.

I gradini delle scale devono avere una pedata antisdrucchiole a pianta preferibilmente rettangolare e con un profilo preferibilmente continuo a spigoli arrotondati.

Le scale devono essere dotate di parapetto atto a costituire difesa verso il vuoto e di corrimano. I corrimano devono essere di facile prendibilità e realizzati con materiale resistente e non tagliente.

Le scale comuni e quelle degli edifici aperti al pubblico devono avere i seguenti ulteriori requisiti:

- 1) la larghezza delle rampe e dei pianerottoli deve permettere il passaggio contemporaneo di due persone ed il passaggio orizzontale di una barella con una inclinazione massima del 15% lungo l'asse longitudinale;
- 2) la lunghezza delle rampe deve essere contenuta; in caso contrario si deve interporre un ripiano in grado di arrestare la caduta di un corpo umano;
- 3) il corrimano deve essere installato su entrambi i lati;
- 4) in caso di utenza prevalente di bambini si deve prevedere un secondo corrimano ad altezza proporzionata;
- 5) è preferibile una illuminazione naturale laterale. Si deve dotare la scala di una illuminazione artificiale, anche essa laterale, con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo.
- 6) Le rampe di scale devono essere facilmente percepibili, anche per i non vedenti. (Per le specifiche vedi 8.1.10).

#### 4.1.11. Rampe

La pendenza di una rampa va definita in rapporto alla capacità di una persona su sedia a ruote di superarla e di percorrerla senza affaticamento anche in relazione alla lunghezza della stessa. Si devono interporre ripiani orizzontali di riposo per rampe particolarmente lunghe. Valgono in generale per le rampe accorgimenti analoghi a quelli definiti per le scale. (Per le specifiche vedi 8.1.10 e 8.1.11).

#### 4.1.12. Ascensore

L'ascensore deve avere una cabina di dimensioni minime tali da permettere l'uso da parte di una persona su sedia a ruote. Le porte di cabina e di piano devono essere del tipo automatico e di dimensioni tali da permettere l'accesso alla sedia a ruote. Il sistema di apertura delle porte deve essere dotato di idoneo meccanismo (come cellula fotoelettrica, costole mobili) per l'arresto e l'inversione della chiusura in caso di ostruzione del vano porta.

I tempi di apertura e chiusura delle porte devono assicurare un agevole e comodo

accesso alla persona su sedia a ruote. Lo stazionamento della cabina ai piani di fermata deve avvenire con porte chiuse. La bottoniera di comando interna ed esterna deve avere il comando più alto ad un'altezza adeguata alla persona su sedia a ruote ed essere idonea ad un uso agevole da parte dei non vedenti. Nell'interno della cabina devono essere posti un citofono, un campanello d'allarme, un segnale luminoso che confermi l'avvenuta ricezione all'esterno della chiamata di allarme, una luce, di emergenza.

Il ripiano di fermata, anteriormente alla porta della cabina deve avere una profondità tale da contenere una sedia a ruote e consentirne le manovre necessarie all'accesso.

Deve essere garantito un arresto ai piani che renda complanare il pavimento della cabina con quello del pianerottolo.

Deve essere prevista la segnalazione sonora dell'arrivo al piano e un dispositivo luminoso per segnalare ogni eventuale stato di allarme.

*(Per le specifiche vedi 8.1.12).*

#### 4.1.13. Servoscala e piattaforma elevatrice

Per servoscala e piattaforma elevatrice si intendono apparecchiature atte consentire, in alternativa ad un ascensore o rampa inclinata, il superamento di un dislivello a persone con ridotta o impedita capacità motoria.

Tali apparecchiature sono consentite in via alternativa ad ascensori negli interventi di adeguamento o per superare differenze di quota contenute.

Fino all'emanazione di una normativa specifica, le apparecchiature stesse devono essere rispondenti alle specifiche di cui al punto 8.1.13; devono garantire un agevole accesso e stazionamento della persona in piedi, seduta o su sedia a ruote, e agevole manovrabilità dei comandi e sicurezza sia delle persone trasportate che di quelle che possono venire in contatto con l'apparecchiatura in movimento.

A tal fine le suddette apparecchiature devono essere dotate di sistemi anticaduta, antiscioiamento, antischiacciamento, antiurto e di apparati atti a garantire sicurezze di movimento, meccaniche, elettriche e di comando.

Lo stazionamento dell'apparecchiatura deve avvenire preferibilmente con la pedana o piattaforma ribaltata verso la parete o incassata nel pavimento.

Lo spazio antistante la piattaforma, sia in posizione di partenza che di arrivo, deve avere una profondità tale da consentire un agevole accesso o uscita da parte di una persona su sedia a ruote. *(Per le specifiche vedi 8.1.13).*

#### 4.1.14. Autorimesse

Il locale per autorimessa deve avere collegamenti con gli spazi esterni e con gli apparecchi di risalita idonei all'uso da parte della persona su sedia a ruote.

Lo spazio riservato alla sosta delle autovetture al servizio delle persone disabili deve avere dimensioni tali da consentire anche il movimento del disabile nelle fasi di trasferimento; deve essere evidenziato con appositi segnali orizzontali e verticali. *(Per le specifiche vedi 8.1.13).*

## 4.2. Spazi Esterni

### 4.2.1. Percorsi

Negli spazi esterni e sino agli accessi degli edifici deve essere previsto almeno un percorso preferibilmente in piano con caratteristiche tali da consentire la mobilità delle persone con ridotte o impedita capacità motorie, e che assicuri loro la utilizzabilità diretta delle attrezzature dei parcheggi e dei servizi posti all'esterno, ove previsti.

I percorsi devono presentare un andamento quanto più possibile semplice e regolare in relazione alle principali direttrici di accesso ed essere privi di strozzature, arredi, ostacoli di qualsiasi natura che riducano la larghezza utile di passaggio o che possano causare infortuni. La loro larghezza deve essere tale da garantire la mobilità nonché, in punti non eccessivamente distanti fra loro, anche l'inversione di marcia da parte di una persona su sedia a ruote.

Quando un percorso pedonale sia adiacente a zone non pavimentate, è necessario prevedere un ciglio da realizzare con materiale atto ad assicurare l'immediata percezione visiva nonché acustica se percorso con bastone.

Le eventuali variazioni di livello dei percorsi devono essere raccordate con lievi pendenze ovvero superate mediante rampe in presenza o meno di eventuali gradini ed evidenziate con variazioni cromatiche.

In particolare, ogni qualvolta il percorso pedonale si raccorda con il livello stradale, o è interrotto da un passo carrabile, devono predisporre rampe di pendenza contenute e raccordate in maniera continua col piano carrabile, che consentano il passaggio di una sedia a ruote. Le intersezioni tra percorsi pedonali e zone carrabili devono essere opportunamente segnalate anche ai non vedenti.

*(Per le specifiche vedi 8.2.1).*

### 4.2.2. Pavimentazione

La pavimentazione del percorso pedonale deve essere antisdrucchiolevole.

Eventuali differenze di livello tra gli elementi costituenti una pavimentazione devono essere contenute in maniera tale da non costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote.

I grigliati utilizzati nei calpestii debbono avere maglie con vuoti tali da non costituire ostacolo o pericolo, rispetto a ruote, bastoni di sostegno, e simili.

*(Per le specifiche vedi 8.2.2).*

### 4.2.3. Parcheggi

Si considera accessibile un parcheggio complanare alle aree pedonali di servizio o ad esse collegato tramite rampe o idonei apparecchi di sollevamento.

Lo spazio riservato alla sosta delle autovetture delle persone disabili deve avere le stesse caratteristiche di cui al punto 4.1.14. *(Per le specifiche vedi 8.2.3).*

## 4.3. Segnaletica

Nelle unità immobiliari e negli spazi esterni accessibili devono essere installati, in posizioni tali da essere agevolmente visibili, cartelli di indicazione che facilitino

l'orientamento e la fruizione degli spazi costruiti e che forniscano una adeguata informazione sull'esistenza degli accorgimenti previsti per l'accessibilità di persone ad impedite o ridotte capacità motorie; in tale caso i cartelli indicatori devono riportare anche il simbolo internazionale di accessibilità di cui all'art. 2 del DPR 27 aprile 1978 n. 384.

I numeri civici, le targhe e i contrassegni di altro tipo devono essere facilmente leggibili.

Negli edifici aperti al pubblico deve essere predisposta una adeguata segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle. Per i non vedenti è opportuno predisporre apparecchi fonici per dette indicazioni, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille.

Per facilitarne l'orientamento è necessario prevedere punti di riferimento ben riconoscibili in quantità sufficiente ed in posizione adeguata.

In generale, ogni situazione di pericolo dev'essere resa immediatamente avvertibile anche tramite accorgimenti e mezzi riferibili sia alle percezioni acustiche che a quelle visive.

#### 4.4 Strutture Sociali

Nelle strutture destinate ad attività sociali come quelle scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali e sportive, devono essere rispettate quelle prescrizioni di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3, atte a garantire il requisito di accessibilità.

Limitatamente ai servizi igienici, il requisito si intende soddisfatto se almeno un servizio igienico per ogni livello utile dell'edificio è accessibile alle persone su sedia a ruote. Qualora nell'edificio, per le dimensioni e per il tipo di afflusso e utilizzo, debbano essere previsti più nuclei di servizi igienici, anche quelli accessibili alle persone su sedia a ruote devono essere incrementati in proporzione.

#### 4.5 Edifici sedi di aziende o imprese soggette al collocamento obbligatorio.

Negli edifici sedi di aziende o imprese soggette al collocamento obbligatorio, il requisito dell'accessibilità si considera soddisfatto se sono accessibili tutti i settori produttivi, gli uffici amministrativi e almeno un servizio igienico per ogni nucleo di servizi igienici previsto. Deve essere sempre garantita la fruibilità delle mense, degli spogliatoi, dei luoghi ricreativi e di tutti i servizi di pertinenza.

#### 4.6 Raccordi con la normativa antincendio

Qualsiasi soluzione progettuale per garantire l'accessibilità o la visitabilità deve comunque prevedere una adeguata distribuzione degli ambienti e specifici accorgimenti tecnici per contenere i rischi di incendio anche nei confronti di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

A tal fine dovrà essere preferita, ove tecnicamente possibile e nel rispetto delle vigenti normative, la suddivisione dell'insieme edilizio in "comportamenti antincendio" piuttosto che l'individuazione di "sistemi di via d'uscita" costituiti da scale di sicurezza non utilizzabili dalle persone con ridotta o impedita capacità

motoria.

La suddivisione in compartimenti, che costituiscono "luogo sicuro statico" così come definito dal D.M. 30 novembre 1983, recante "termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzioni incendi" pubblicato su *Gazzetta Ufficiale* n. 339 del 12 dicembre 1983 deve essere effettuata in modo da prevedere ambienti protetti opportunamente distribuiti ed in numero adeguato, resistenti al fuoco e facilmente raggiungibili in modo autonomo da parte delle persone disabili, ove attendere i soccorsi.

### Art. 5

#### *Criteria di progettazione per la visitabilità.*

##### 5.1. Residenza

Nelle unità immobiliari visitabili di edilizia residenziale, di cui all'art. 3, deve essere consentito l'accesso, da parte di persona su sedia a ruote, alla zona di soggiorno o di pranzo, ad un servizio igienico e ai relativi percorsi di collegamento. A tal fine si deve assicurare la rispondenza ai criteri di progettazione di cui ai punti 4.1.1, 4.1.6, 4.1.9, 4.2 e alle relative specifiche dimensionali e/o soluzioni tecniche.

In particolare per i percorsi orizzontali si vedano anche le soluzioni tecniche di cui al punto 9.1.1.

##### 5.2. Sale e luoghi per riunioni, spettacoli e ristorazione

Nelle sale e nei luoghi per riunioni e spettacoli, almeno una zona deve essere agevolmente raggiungibile, anche dalle persone con ridotta o impedita capacità motoria, mediante un percorso continuo in piano o raccordato con rampe, ovvero mediante ascensore o altri mezzi di sollevamento.

Qualora le attività siano soggette alla vigente normativa antincendio, detta zona deve essere prevista in posizione tale che, nel caso di emergenza, possa essere agevolmente raggiunta una via di esodo accessibile o un "luogo sicuro statico".

In particolare, la sala per riunione, spettacolo e ristorazione deve inoltre:

- essere dotata di posti riservati per persone con ridotta capacità motoria, in numero pari ad almeno due posti per ogni 400 o frazione di 400 posti, con un minimo di due;
- essere dotata, nella stessa percentuale, di spazi liberi riservati per le persone su sedia a ruote, predisposti su pavimento orizzontale, con dimensioni tali da garantire la manovra e lo stazionamento di una sedia a ruote;
- essere consentita l'accessibilità ad almeno un servizio igienico e, ove previsti, al palco, al palcoscenico ed almeno ad un camerino spogliatoio con relativo servizio igienico.

Nelle sale per la ristorazione, almeno una zona della sala deve essere raggiungibile mediante un percorso continuo e raccordato con rampe, dalle persone con ridotta o impedita capacità motoria e deve inoltre essere dotata di almeno uno spazio libero per persone su sedia a ruote.

Questo spazio deve essere predisposto su pavimento orizzontale e di dimensione tale da garantire la manovra e lo stazionamento di una sedia a ruote; deve essere consentita l'accessibilità ad almeno un servizio igienico. Per consentire la visitabilità nelle sale e nei luoghi per riunioni, spettacoli e ristorazione si devono rispettare quelle prescrizioni di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3, che sono atte a garantire il soddisfacimento dei suddetti requisiti specifici.

### 5.3. Strutture ricettive

Ogni struttura ricettiva (alberghi, pensioni, villaggi turistici, campeggi, etc.) deve avere tutte le parti e servizi comuni ed un determinato numero di stanze accessibili anche a persone con ridotta o impedita capacità motoria.

Tali stanze devono avere arredi, servizi, percorsi e spazi di manovra che consentano l'uso agevole anche da parte di persone su sedia a ruote.

Qualora le stanze non dispongano dei servizi igienici, deve essere accessibile sullo stesso piano, nelle vicinanze della stanza, almeno un servizio igienico.

Il numero di stanze accessibili in ogni struttura ricettiva deve essere di almeno due fino a 40 o frazione di 40, aumentato di altre due ogni 40 stanze o frazione di 40 in più. In tutte le stanze è opportuno prevedere un apparecchio per la segnalazione, sonora e luminosa, di allarme.

La ubicazione delle stanze accessibili deve essere preferibilmente nei piani bassi dell'immobile e comunque nelle vicinanze di un "luogo sicuro statico" o di una via di esodo accessibile.

Per i villaggi turistici e campeggi, oltre ai servizi ed alle attrezzature comuni, devono essere accessibili almeno il 5% delle superfici destinate alle unità di soggiorno temporaneo con un minimo assoluto di due unità.

Per consentire la visitabilità nelle strutture ricettive si devono rispettare le prescrizioni di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3, atte a garantire il soddisfacimento dei suddetti requisiti specifici.

### 5.4. Luoghi per il culto

I luoghi per il culto devono avere almeno una zona della sala per le funzioni religiose in piano, raggiungibile mediante un percorso continuo e raccordato tramite rampe. A tal fine si devono rispettare le prescrizioni di cui ai punti 4.1., 4.2, 4.3, atte a garantire il soddisfacimento di tale requisito specifico.

### 5.5. Altri luoghi aperti al pubblico

Negli altri luoghi aperti al pubblico deve essere garantita l'accessibilità agli spazi di relazione. A tal fine si devono rispettare le prescrizioni di cui ai punti 4.1, 4.2, e 4.3, atte a garantire il soddisfacimento di tale requisito.

Questi locali, quando superano i 250 mq di superficie utile devono prevedere almeno un servizio igienico accessibile.

### 5.6. Arredi fissi

Per assicurare la visitabilità gli arredi fissi non devono costituire ostacolo o

impedimento per lo svolgimento di attività anche da parte di persone con ridotte o impedito capacità motorie.

A riguardo valgono le prescrizioni di cui al precedente punto 4.1.4.

### 5.7 Visitabilità condizionata

Negli edifici, unità immobiliari o ambientali aperti al pubblico esistenti, che non vengano sottoposti a ristrutturazione e che non siano in tutto o in parte rispondenti ai criteri per l'accessibilità contenuti nel presente decreto, ma nei quali esista la possibilità di fruizione mediante personale di aiuto anche per le persone a ridotta o impedita capacità motoria, deve essere posto in prossimità dell'ingresso un apposito pulsante di chiamata al quale deve essere affiancato il simbolo internazionale di accessibilità di cui all'art. 2 del D.P.R. 384/78.

## Art. 6

### *Criteri di progettazione per la adattabilità.*

#### 6.1 Interventi di nuova edificazione.

Gli edifici di nuova edificazione e le loro parti si considerano adattabili quando, tramite l'esecuzione differita nel tempo di lavori che non modificano né la struttura portante, né la rete degli impianti comuni, possono essere resi idonei, a costi contenuti, alle necessità delle persone con ridotta o impedita capacità motoria, garantendo il soddisfacimento dei requisiti previsti dalle norme relative alla accessibilità.

La progettazione deve garantire l'obiettivo che precede con una particolare considerazione sia del posizionamento e dimensionamento dei servizi ed ambienti limitrofi, dei disimpegni e delle porte sia della futura eventuale dotazione dei sistemi di sollevamento.

A tale proposito quando all'interno di unità immobiliari a più livelli, per particolari conformazioni della scala non è possibile ipotizzare l'inserimento di un servoscala con piattaforma, deve essere previsto uno spazio idoneo per l'inserimento di una piattaforma elevatrice.

#### 6.2 Interventi di ristrutturazione.

Negli interventi di ristrutturazione si deve garantire il soddisfacimento di requisiti analoghi a quelli descritti per la nuova edificazione, fermo restando il rispetto della normativa vigente a tutela dei beni ambientali, artistici, archeologici, storici e culturali.

L'istallazione dell'ascensore all'interno del vano scala non deve compromettere la fruibilità delle rampe e dei ripiani orizzontali, soprattutto in relazione alla necessità di garantire un adeguato deflusso in caso di evacuazione in situazione di emergenza.

## Capo III

### *Cogenza delle prescrizioni.*



## Art. 7

7.1. Le specificazioni contenute nel capo IV art. 8 hanno valore prescrittivo, le soluzioni tecniche contenute all'art. 9, anche se non basate su tali specificazioni, sono ritenute rispondenti ai criteri di progettazione e quindi accettabili in quanto superiscono alle riduzioni dimensionali con particolari soluzioni spaziali o tecnologiche.

7.2 Tuttavia in sede di progetto possono essere proposte soluzioni alternative alle specificazioni e alle soluzioni tecniche, purchè rispondano alle esigenze sottintese dai criteri di progettazione.

In questo caso, la dichiarazione di cui all'art. 1 comma 4 della legge n. 13 del 9 gennaio 1989 deve essere accompagnata da una relazione, corredata dai grafici necessari, con la quale viene illustrata l'alternativa proposta e l'equivalente o migliore qualità degli esiti ottenibili.

7.3 La conformità del progetto alle prescrizioni dettate dal presente decreto, e l'idoneità delle eventuali soluzioni alternative alle specificazioni e alle soluzioni tecniche di cui sopra sono certificate dal professionista abilitato ai sensi dell'art. 1 della legge. Il rilascio dell'autorizzazione o della concessione edilizia è subordinato alla verifica di tale conformità compiuta dall'Ufficio Tecnico o dal Tecnico incaricato dal Comune competente ad adottare tali atti. L'eventuale dichiarazione di non conformità del progetto o il mancato accoglimento di eventuali soluzioni tecniche alternative devono essere motivati.

7.4 Le prescrizioni del presente decreto sono derogabili solo per gli edifici o loro parti che, nel rispetto di normative tecniche specifiche, non possono essere realizzati senza barriere architettoniche, ovvero per singoli locali tecnici il cui accesso è riservato ai soli addetti specializzati.

7.5 Negli interventi di ristrutturazione, fermo restando il rispetto dell'art. 1 comma 3 della legge, sono ammesse deroghe alle norme del presente decreto in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici.

Le suddette deroghe sono concesse dal Sindaco in sede di provvedimento autorizzativo previo parere favorevole dell'Ufficio Tecnico incaricato dal Comune per l'istruttoria dei progetti.

## Capo IV

### *Specifiche e soluzioni tecniche.*

## Art. 8

### *Specifiche funzionali e dimensionali.*

8.0. Generalità.

8.0.1. Modalità di misura.

Altezza parapetto.

Distanza misurata in verticale dal lembo superiore dell'elemento che limita l'affaccio (copertina, traversa inferiore infisso, eventuale corrimano o ringhierino) al piano di calpestio.

Altezza corrimano

Distanza misurata in verticale dal lembo superiore dei corrimano al piano di calpestio.

Altezza parapetto o corrimano scale

Distanza dal lembo superiore del parapetto o corrimano al piano di calpestio di un qualunque gradino, misurata in verticale in corrispondenza della parte anteriore del gradino stesso.

Lunghezza di una rampa

Distanza misurata in orizzontale tra due zone in piano dislivellate e raccordate dalla rampa.

Luce netta porta o porta-finestra

Larghezza di passaggio al netto dell'ingombro dell'anta mobile in posizione di massima apertura se scorrevole, in posizione di apertura a 90° se incernierata (larghezza utile di passaggio).

Altezza maniglia

Distanza misurata in verticale dall'asse di rotazione della manopola, ovvero del lembo superiore del pomello, al piano di calpestio.

Altezze apparecchi di comando, interruttori, prese, pulsanti

Distanza misurata in verticale dall'asse del dispositivo di comando al piano di calpestio.

Altezza citofono

Distanza misurata in verticale dall'asse dell'elemento grigliato microfonico, ovvero dal lembo superiore della cornetta mobile, al piano di calpestio.

Altezza telefono a parete e cassetta per lettere

Distanza misurata in verticale sino al piano di calpestio dell'elemento da raggiungere, per consentirne l'utilizzo, posto più in alto.

8.0.2 Spazi di manovra con sedia a ruote

Gli spazi di manovra, atti a consentire determinati spostamenti alla persona su sedia a ruote, sono i seguenti:

*(immagine)*

Nei casi di adeguamento e per consentire la visitabilità degli alloggi, ove non sia possibile rispettare i dimensionamenti di cui sopra, sono ammissibili i seguenti spazi minimi di manovra (manovra combinata):

*(immagine)*

8.1. Unità ambientali e loro componenti

8.1.1. Porte

La luce netta della porta di accesso di ogni edificio e di ogni unità immobiliare

deve essere di almeno 80 cm.

La luce netta delle altre porte deve essere di almeno 75 cm.

Gli spazi antistanti e retrostanti la porta devono essere dimensionati nel rispetto dei minimi previsti negli schemi grafici di seguito riportati.

*(immagine)*

L'altezza delle maniglie deve essere compresa tra 85 e 95 cm (consigliata 90 cm).

Devono inoltre, essere preferite soluzioni per le quali le singole ante delle porte non abbiano larghezza superiore ai 120 cm, e gli eventuali vetri siano collocati ad una altezza di almeno 40 cm dal piano del pavimento.

L'anta mobile deve poter essere usata esercitando una pressione non superiore a 8 Kg.

#### 8.1.2. Pavimenti

Qualora i pavimenti presentino un dislivello, questo non deve superare i 2,5 cm.

Ove siano prescritte pavimentazioni antisdrucciolevoli, valgono le prescrizioni di cui al successivo punto 8.2.2.

#### 8.1.3 Infissi esterni

L'altezza delle maniglie o dispositivo di comando deve essere compresa tra cm 100 e 130; consigliata 115 cm.

Per consentire alla persona seduta la visuale anche all'esterno, devono essere preferite soluzioni per le quali la parte opaca del parapetto, se presente, non superi i 60 cm. di altezza dal calpestio, con l'avvertenza, però, per ragioni di sicurezza, che l'intero parapetto sia complessivamente alto almeno 10 cm e inattraversabile da una sfera di 10 cm di diametro.

Nelle finestre lo spigolo vivo della traversa inferiore dell'anta apribile deve essere opportunamente sagomato o protetto per non causare infortuni.

Le ante mobili degli infissi esterni devono poter essere usate esercitando una pressione non superiore a Kg 8.

Spazi antistanti e retrostanti la porta (segue 8.1.1. Porte)

*(immagine)*

#### 8.1.4. Arredi fissi

Negli edifici residenziali le cassette per la posta non devono essere collocate ad una altezza superiore ai 140 cm.

Nei luoghi aperti al pubblico, nei quali il contatto con il pubblico avviene mediante tavoli o scrivanie, deve essere previsto un adeguato spazio libero, eventualmente in ambiente separato, per poter svolgersi una ordinata attesa, nel quale inoltre possano disporsi un congruo numero di posti a sedere (preferibilmente sedie separate).

La distanza libera anteriormente ad ogni tavolo deve essere di almeno 1,50 m e lateralmente di almeno 1,20 m al fine di consentire un agevole passaggio fra i tavoli e le scrivanie.

Nei luoghi aperti al pubblico nei quali il contatto con il pubblico avviene

mediante sportelli su bancone continuo o su parete, deve essere consentita un'attesa sopportabile dalla generalità del pubblico, al fine di evitare l'insorgere di situazioni patologiche di nervosismo e di stanchezza.

In tali luoghi deve pertanto essere previsto un adeguato spazio libero, eventualmente in ambiente separato, dove possa svolgersi una ordinata attesa, nel quale inoltre possono disporsi un congruo numero di posti a sedere (preferibilmente sedie separate). Quando, in funzione di particolari affluenze di pubblico, è necessario prevedere transenne guida-persone, queste devono essere di lunghezza pari a quella della coda di persone che viene considerata la media delle grandi affluenze, e di larghezza utile minima di 0.70 m.

La transenna che separa il percorso di avvicinamento allo sportello da quello di uscita deve essere interrotta ad una distanza di 1,20 m dal limite di ingombro del bancone continuo o del piano di lavoro dello sportello a parete.

In ogni caso le transenne guida-persone non devono avere una lunghezza superiore a 4.00 m.

Le transenne guida-persone devono essere rigidamente fissate al pavimento ed avere una altezza al livello del corrimano di 0,90 m.

Almeno uno sportello deve avere il piano di utilizzo per il pubblico posto ad altezza pari a 0,90 m dal calpestio della zona riservata al pubblico.

Nei luoghi aperti al pubblico nei quali il contatto con il pubblico avviene mediante bancone continuo, almeno una parte di questo deve avere un piano di utilizzo al pubblico posto ad un'altezza pari a 0,90 m da calpestio.

Apparecchiature automatiche di qualsiasi genere ad uso del pubblico, poste all'interno o all'esterno di unità immobiliari aperte al pubblico, devono, per posizione, altezza e comandi, poter essere utilizzate da persona su sedia a ruote. A tal fine valgono le indicazioni di cui allo schema del punto 8.1.5 per quanto applicabili.

#### 8.1.5 Terminali degli impianti.

Gli apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole e i rubinetti di arresto delle varie utenze, i regolatori di impianti di riscaldamento e di condizionamento, i campanelli di allarme, il citofono, devono essere posti ad una altezza compresa tra i 40 e i 140 cm.

Schema delle altezze consigliate per la collocazione di quadri, interruttori e prese.

*(immagine)*

#### 8.1.6. Servizi igienici.

Per garantire la manovra e l'uso degli apparecchi anche alle persone con impedita capacità motoria, deve essere previsto, in rapporto agli spazi di manovra di cui al punto 8.0.2, l'accostamento laterale alla tazza w.c., bidè, vasca, doccia, lavatrice e l'accostamento frontale al lavabo.

A tal fine devono essere rispettati i seguenti minimi dimensionali:

- lo spazio necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia

a ruote alla tazza w.c. e al bidet, ove previsto, deve essere minimo 100 cm misurati dall'asse dell'apparecchio sanitario;

- lo spazio necessario all'accostamento laterale della sedia a ruote alla vasca deve essere minimo di 140 cm lungo la vasca con profondità minima di 80 cm;
- lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo deve essere minimo di 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo.

Relativamente alle caratteristiche degli apparecchi sanitari inoltre:

- i lavabi devono avere il piano superiore posto a cm 80 dal calpestio ed essere sempre senza colonna con sifone preferibilmente del tipo accostato o incassato a parete;
- i w.c. e i bidet preferibilmente sono del tipo sospeso, in particolare l'asse della tazza w.c. o del bidet deve essere posto ad una distanza minima di cm 40 dalla parete laterale, il bordo anteriore a cm 75-80 dalla parete posteriore e il piano superiore a 45-50 cm dal calpestio. Qualora l'asse della tazza - w.c. o bidet sia distante più di 40 cm dalla parete, si deve prevedere, a cm 40 dall'asse dell'apparecchio sanitario un maniglione o corrimano per consentire il trasferimento;
- la doccia deve essere a pavimento, dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono;

Negli alloggi accessibili di edilizia residenziale sovvenzionata di cui al capo II art. 3 deve inoltre essere prevista l'attrezzabilità con maniglioni e corrimano orizzontali e/o verticali in vicinanza degli apparecchi; il tipo e le caratteristiche dei maniglioni o corrimano devono essere conformi alle specifiche esigenze riscontrabili successivamente all'atto dell'assegnazione dell'alloggio e posti in opera in tale occasione.

Nei servizi igienici dei locali aperti al pubblico è necessario prevedere e installare il corrimano in prossimità della tazza w.c., posto ad altezza di cm 80 dal calpestio, e di diametro cm 3 - 4; se fissato a parete deve essere posto a cm 5 dalla stessa.

Nei casi di adeguamento è consentita la eliminazione del bidet e la sostituzione della vasca con una doccia a pavimento al fine di ottenere anche senza modifiche sostanziali del locale, uno spazio laterale di accostamento alla tazza w.c. e di definire sufficienti spazi di manovra.

Negli alloggi di edilizia residenziale nei quali è previsto il requisito della visitabilità, il servizio igienico si intende accessibile se è consentito almeno il raggiungimento di una tazza w.c. e di un lavabo, da parte di persona su sedia a ruote.

Per raggiungimento dell'apparecchio sanitario si intende la possibilità di arrivare sino alla diretta prossimità di esso, anche senza l'accostamento laterale per la tazza w.c. e frontale per il lavabo.

### 8.1.7 Cucine

Per garantire la manovra e l'uso agevole del lavello e dell'apparecchio di cottura, questi devono essere previsti con sottostante spazio libero per un'altezza minima di cm 70 dal calpestio.

In spazi limitati sono da preferirsi porte scorrevoli o a libro.

### 8.1.8 Balconi e terrazze.

Il parapetto deve avere una altezza minima di 100 cm ed essere inattraversabile da una sfera di 10 cm di diametro.

Per permettere il cambiamento di direzione, balconi e terrazze dovranno avere almeno una spazio entro il quale sia inscrivibile una circonferenza di diametro 140 cm.

### 8.1.9 Percorsi orizzontali e corridoi.

I corridoi o i percorsi devono avere una larghezza minima di 100 cm, ed avere allargamenti atti a consentire l'inversione di marcia da parte di persona su sedia a ruote (Vedi punto 8.0.2 - spazi di manovra). Questi allargamenti devono di preferenza essere posti nelle parti terminali dei corridoi e previsti comunque ogni 10 m di sviluppo lineare degli stessi.

Per le parti di corridoio o disimpegni sulle quali si aprono porte devono essere adottate le soluzioni tecniche di cui al punto 9.1.1, nel rispetto anche dei sensi di apertura delle porte e degli spazi liberi necessari per il passaggio di cui al punto 8.1.1; le dimensioni ivi previste devono considerarsi come minimi accettabili.

### 8.1.10 Scale.

Le rampe di scale che costituiscono parte comune o siano di uso pubblico devono avere una larghezza minima di 1,20 m, avere una pendenza limitata e costante per l'intero sviluppo della scala.

I gradini devono essere caratterizzati da un corretto rapporto tra alzata e pedata (pedata minimo di 30 cm): la somma tra il doppio dell'alzata e la pedata deve essere compresa tra 62/64 cm.

Il profilo del gradino deve presentare preferibilmente un disegno continuo a spigoli arrotondati, con sottogrado inclinato rispetto al grado, e formante con esso un angolo di circa 75°-80°.

In caso di disegno discontinuo, l'aggetto del grado rispetto al sottogrado deve essere compreso fra un minimo di 2 cm e un massimo di 2,5 cm.

Un segnale al pavimento (fascia di materiale diverso o comunque percepibile anche da parte dei non vedenti), situato almeno a 30 cm dal primo e dall'ultimo scalino, deve indicare l'inizio e la fine della rampa.

Il parapetto che costituisce la difesa verso il vuoto deve avere un'altezza minima di 1,00 m ed essere inattraversabile da una sfera di diametro di cm 10.

In corrispondenza delle interruzioni del corrimano, questo deve essere prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino. Il corrimano deve essere posto ad una altezza compresa tra 0,90/1 metro.

Nel caso in cui è opportuno prevedere un secondo corrimano, questo deve essere posto ad un'altezza di 0,75 m. Il corrimano su parapetto o parete piena deve essere distante da essi almeno 4 cm.

Le rampe di scale che non costituiscono parte comune o non sono di uso pubblico devono avere una larghezza minima di 0,80 m.

In tal caso devono comunque essere rispettati il già citato rapporto tra alzata e pedata (in questo caso minimo 25 cm), e la altezza minima del parapetto.

#### 8.1.11. Rampe

Non viene considerato accessibile il superamento di un dislivello superiore a 3,20 m ottenuto esclusivamente mediante rampe inclinate poste in successione.

La larghezza minima di una rampa deve essere:

- di 0,90 m. per consentire il transito di una persona su sedia a ruote;
- di 1,50 m per consentire l'incrocio di due persone.

Ogni 10 m di lunghezza ed in presenza di interruzioni mediante porte, la rampa deve prevedere un ripiano orizzontale di dimensioni minime pari a 1,50 x 1,50 m, ovvero 1,40 x 1,70 m in senso trasversale e 1,70 m in senso longitudinale al verso di marcia, oltre l'ingombro di apertura di eventuali porte.

Qualora al lato della rampa sia presente un parapetto non piano, la rampa deve avere un cordolo di almeno 10 cm di altezza.

La pendenza delle rampe non deve superare l'8%.

Sono ammesse pendenze superiori, nei casi di adeguamento, rapportate allo sviluppo lineare effettivo della rampa.

In tal caso il rapporto tra la pendenza e la lunghezza deve essere comunque di valore inferiore rispetto a quelli individuati dalla linea di interpolazione del seguente grafico.

*(immagine)*

#### 8.1.12 Ascensore

a) Negli edifici di nuova edificazione, non residenziali, l'ascensore deve avere le seguenti caratteristiche:

- cabina di dimensioni minime di 1,40 m di profondità e 1,10 m di larghezza;
- porta con luce minima di 0,80 m posta sul lato corto;
- piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1,50 x 1,50 m.

b) Negli edifici di nuova edificazione residenziali l'ascensore deve avere le seguenti caratteristiche:

- cabina di dimensioni minime di 1,30 m di profondità e 0,95 m di larghezza;
- porta con luce netta minima di 0,80 m posta sul lato corto;
- piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1,50 x 1,50 m.

c) L'ascensore in caso di adeguamento di edifici preesistenti, ove non sia possibile l'installazione di cabine di dimensioni superiori, può avere le seguenti caratteristiche:

- cabina di dimensioni minime di 1,20 m di profondità e 0,80 m di larghezza;
- porta con luce netta minima di 0,75 m posta sul lato corto;
- piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1,40 x 1,40 m.

Le porte di cabina e di piano devono essere del tipo a scorrimento automatico.

Nel caso di adeguamento la porta di piano può essere del tipo ad anta incernierata purché dotata di sistema per l'apertura automatica.

In tutti i casi le porte devono rimanere aperte per almeno 8 secondi e il tempo di chiusura non deve essere inferiore a 4 sec.

L'arresto ai piani deve avvenire con autolivellamento con tolleranza massima + 2 cm.

Lo stazionamento della cabina ai piani di fermata deve avvenire con porte chiuse.

La bottoniera di comando interna ed esterna deve avere i bottoni ad una altezza massima compresa tra i 1,10 e 1,40 m: per ascensori del tipo a), b) e c) la bottoniera interna deve essere posta su una parete laterale ad almeno 35 cm dalla porta della cabina.

Nell'interno della cabina, oltre il campanello di allarme, deve essere posto un citofono ad altezza compresa tra i 1,10 m e 1,30 m e una luce d'emergenza con autonomia minima di 3 h.

I pulsanti di comando devono prevedere la numerazione in rilievo e le scritte con traduzione in Braille: in adiacenza alla bottoniera esterna deve essere posta una placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille.

Si deve prevedere la segnalazione sonora dell'arrivo al piano e, ove possibile, l'installazione di un sedile ribaltabile con ritorno automatico.

#### 8.1.13 Servoscala e piattaforme elevatrici

##### Servoscala

Per servoscala si intende un'apparecchiatura costituita da un mezzo di carico opportunamente attrezzato per il trasporto di persone con ridotta o impedita capacità motoria, marciante lungo il lato di una scala o di un piano inclinato e che si sposta, azionato da un motore elettrico, nei due sensi di marcia vincolato a guida/e.

I servoscala si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) pedana servoscala: per il trasporto di persona in piedi;
- b) sedile servoscala: per il trasporto di persona seduta;
- c) pedana servoscala a sedile ribaltabile: per il trasporto di persona in piedi o seduta;
- d) piattaforma servoscala a piattaforma ribaltabile: per il trasporto di persona su sedia a ruote;



e) piattaforma servoscala a piattaforma e sedile ribaltabile: per il trasporto di persona su sedia a ruote o persona seduta.

I servoscala sono consentiti in via alternativa ad ascensori e preferibilmente, per superare differenze di quota non superiori a m 4.

Nei luoghi aperti al pubblico e di norma nelle parti comuni di un edificio, i servoscala devono consentire il superamento del dislivello anche a persona su sedia a ruote: in tale caso, allorché la libera visuale tra persona su piattaforma e persona posta lungo il percorso dell'apparecchiatura sia inferiore a m 2, è necessario che l'intero spazio interessato dalla piattaforma in movimento sia protetto e delimitato da idoneo parapetto e quindi l'apparecchiatura marci in sede propria con cancelletti automatici alle estremità della corsa.

In alternativa alla marcia in sede propria è consentita marcia con accompagnatore lungo tutto il percorso con comandi equivalenti ad uso dello stesso, ovvero che opportune segnalazioni acustiche e visive segnalino l'apparecchiatura in movimento.

In ogni caso i servoscala devono avere le seguenti caratteristiche:

#### DIMENSIONI:

- per categoria a) pedana non inferiore a cm 35 x 35
- per categorie b) e c) sedile non inferiore a cm 35 x 40, posto a cm 40 - 50 da sottostante predellino per appoggio piedi di dimensioni non inferiori a cm 30 x 20
- per categorie d) ed e) piattaforma (escluse costole mobili) non inferiori a cm 70 x 75 in luoghi aperti al pubblico.

#### PORTATA:

- per le categorie a) b) e c) non inferiore a Kg 100 e non superiore a Kg 200
- per le categorie d) e) non inferiore a Kg 150 in luoghi aperti al pubblico e 130 negli altri casi.

#### VELOCITÀ:

massima velocità riferita a percorso rettilineo 10 cm/sec

#### COMANDI:

sia sul servoscala che al piano devono essere previsti comandi per salita-discesa e chiamata-rimando posti ad un'altezza compresa tra cm 70 e cm 110.

È consigliabile prevedere anche un collegamento per comandi volanti ad uso di un accompagnatore lungo il percorso.

Ancoraggi:

gli ancoraggi delle guide e loro giunti devono sopportare il carico mobile moltiplicato per 1,5.

#### SICUREZZE ELETTRICHE:

- tensione massima di alimentazione V. 220 monofase (preferibilmente V. 24

cc.)

- tensione del circuito ausiliario: V 24
- interruttore differenziale ad alta sensibilità (30 mA)
- isolamenti in genere a norma CEI
- messa a terra di tutte le masse metalliche; negli interventi di ristrutturazione è ammessa, in alternativa, l'adozione di doppi isolamenti.

#### SICUREZZE DEI COMANDI:

- devono essere del tipo "uomo presente" e protetti contro l'azionamento accidentale in modo meccanico oppure attraverso una determinata sequenza di comandi elettrici; devono essere integrati da interruttore a chiave estraibile e consentire la possibilità di fermare l'apparecchiatura in movimento da tutti i posti di comando.
- i pulsanti di chiamata e rimando ai piani devono essere installati quando dalla posizione di comando sia possibile il controllo visivo di tutto il percorso del servo scala ovvero quando la marcia del servoscala avvenga in posizione di chiusura a piattaforma ribaltata.

#### SICUREZZE MECCANICHE:

devono essere garantite le seguenti caratteristiche:

- coefficiente di sicurezza minimo:  $K=2$  per parti meccaniche in genere ed in particolare:
  - per traino a fune (sempre due indipendenti)  $K = 6$  cad.,
  - per traino a catena (due indipendenti  $K = 6$  cad. ovvero una  $K = 10$ );
  - per traino pignone cremagliera o simili  $K = 2$ ;
  - per traino ad aderenza  $K = 2$ .
- limitatore di velocità con paracadute che entri in funzione prima che la velocità del mezzo mobile superi di 1,5 volte quella massima ed essere tale da comandare l'arresto del motore principale consentendo l'arresto del mezzo mobile entro uno spazio di cm. 5 misurato in verticale dal punto corrispondente all'entrata in funzione del limitatore.
- freno mediante dispositivi in grado di fermare il mezzo mobile in meno di cm 8 misurati lungo la guida, dal momento della attivazione.

#### SICUREZZA ANTICADUTA:

Per i servoscala di tipo a) b) c) si devono prevedere barre o braccioli di protezione (almeno uno posto verso il basso) mentre per quelli di tipo d) ed e) oltre alle sbarre di cui sopra si devono prevedere bandelle o scivoli ribaltabili di contenimento sui lati della piattaforma perpendicolari al moto.

La barre, le bandelle, gli scivoli ed i braccioli durante il moto devono essere in posizione di contenimento della persona e/o della sedia a ruote.

Nei servoscala di categoria d) ed e) l'accesso o l'uscita dalla piattaforma posta nella posizione più alta raggiungibile deve avvenire con un solo scivolo abbassato.

Lo scivolo che consente l'accesso o l'uscita dalla piattaforma scarica o a pieno carico deve raccordare la stessa al calpestio mediante una pendenza non superiore al 15%.

#### SICUREZZA DI PERCORSO:

Lungo tutto il percorso di un servoscala lo spazio interessato dall'apparecchiatura in movimento e quello interessato dalla persona utilizzatrice, deve essere libero da qualsiasi ostacolo fisso o mobile quali porte, finestre, sportelli, intradossoli sovrastanti ecc.

Nei casi ove non sia prevista la marcia in sede propria del servoscala, dovranno essere previste le seguenti sicurezze:

- sistema antincendio nel moto verso l'alto da prevedere sul bordo superiore del corpo macchina e della piattaforma.
- sistema antischiacciamento nel moto verso il basso interessante tutta la parte al di sotto del piano della pedana o piattaforma e del corpo macchina.
- sistema antiurto nel moto verso il basso da prevedere in corrispondenza del bordo inferiore dal corpo macchina e della piattaforma.

#### PIATTAFORME ELEVATRICI

Le piattaforme elevatrici per superare dislivelli, di norma, non superiori a ml. 4, con velocità non superiore a 0,1 m/s, devono rispettare, per quanto compatibili, le prescrizioni tecniche specificate per i servoscala.

Le piattaforme ed il relativo vano-corsa devono avere opportuna protezione ed i due accessi muniti di cancelletto.

La protezione del vano corsa ed il cancelletto del livello inferiore devono avere altezza tale da non consentire il raggiungimento dello spazio sottostante la piattaforma, in nessuna posizione della stessa.

La portata utile minima deve essere di Kg 130.

Il vano corsa deve avere dimensioni minime pari a m 0,80 x 1,20.

Se le piattaforme sono installate all'esterno gli impianti devono risultare protetti dagli agenti atmosferici.

#### 8.1.14 Autorimesse

Le autorimesse singole e collettive, ad eccezione di quelle degli edifici residenziali per i quali non è obbligatorio l'uso dell'ascensore e fatte salve le prescrizioni antincendio, devono essere servite da ascensori o altri mezzi di sollevamento, che arrivino alla stessa quota di stazionamento delle auto, ovvero essere ricollegate alla quota di arrivo del mezzo di sollevamento, mediante rampe di modesto sviluppo lineare ed aventi pendenza massima pari all'8%.

Negli edifici aperti al pubblico devono essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a m 3,20, da riservarsi gratuitamente agli eventuali veicoli al servizio di persone disabili.

Nella quota parte di alloggi di edilizia residenziale pubblica immediatamente accessibili di cui al precedente art. 3 devono essere previsti posti auto con le

caratteristiche di cui sopra in numero pari agli alloggi accessibili.

Detti posti auto opportunamente segnalati sono ubicati in prossimità del mezzo di sollevamento ed in posizione tale da cui sia possibile in caso di emergenza raggiungere in breve tempo un "luogo sicuro statico", o una via di esodo accessibile.

Le rampe carrabili e/o pedonali devono essere dotate di corrimano.

## 8.2. Spazi esterni

### 8.2.1. Percorsi

Il percorso pedonale deve avere una larghezza minima di 90 cm ed avere, per consentire l'inversione di marcia da parte di persona su sedia a ruote, allargamenti del percorso, da realizzare almeno in piano, ogni 10 m di sviluppo lineare, (per le dimensioni vedi punto 8.0.2 spazi di manovra).

Qualsiasi cambio di direzione rispetto al percorso rettilineo deve avvenire in piano; ove sia indispensabile effettuare svolte ortogonali al verso di marcia, la zona interessata alla svolta, per almeno 1,70 m su ciascun lato a partire dal vertice più esterno, deve risultare in piano e priva di qualsiasi interruzione.

Ove sia necessario prevedere un ciglio, questo deve essere sopraelevato di 10 cm dal calpestio, essere differenziato per materiale e colore dalla pavimentazione del percorso, non essere a spigoli vivi ed essere interrotto, almeno ogni 10 m da varchi che consentano l'accesso alle zone adiacenti non pavimentate.

La pendenza longitudinale non deve superare di norma il 5%; ove ciò non sia possibile, sono ammesse pendenze superiori, purché realizzate in conformità a quanto previsto al punto 8.1.11.

Per pendenze del 5% è necessario prevedere un ripiano orizzontale di sosta, di profondità di almeno 1,50 m, ogni 15 m di lunghezza del percorso; per pendenze superiori tale lunghezza deve proporzionalmente ridursi fino alla misura di 10 m per una pendenza dell'8%.

La pendenza trasversale massima ammissibile è dell'1%.

In presenza di contropendenze al termine di un percorso inclinato o di un raccordo tra percorso e livello stradale, la somma delle due pendenze rispetto al piano orizzontale deve essere inferiore al 22%.

Il dislivello ottimale tra il piano di percorso ed il piano del terreno o delle zone carrabili ad esso adiacenti è di 2,5 cm.

Allorquando il percorso si raccorda con il livello stradale o è interrotto da un passo carrabile, sono ammesse brevi rampe di pendenza non superiore al 15% per un dislivello massimo di 15 cm.

Fino ad un'altezza minima di 2,10 m dal calpestio, non devono esistere ostacoli di nessun genere, quali tabelle segnaletiche o elementi sporgenti dai fabbricati, che possono essere causa di infortunio ad una persona in movimento.

### 8.2.2. Pavimentazioni

Per pavimentazione antisdrucchiole si intende una pavimentazione realizzata

con materiali il cui coefficiente di attrito, misurato secondo il metodo della British Ceramic Research Association Ltd. (B.C.R.A.) Rep. CEC.6/81, sia superiore ai seguenti valori:

- 0.40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta;
- 0.40 per elemento scivolante gomma dura standard su pavimentazione bagnata.

I valori di attrito predetto non devono essere modificati dall'apposizione di strati di finitura lucidanti o di protezione che, se previsti, devono essere applicati sui materiali stessi prima della prova.

Le ipotesi di condizione della pavimentazione (asciutta o bagnata) debbono essere assunte in base alle condizioni normali del luogo ova sia posta in opera. Gli strati di supporto della pavimentazione devono essere idonei a sopportare nel tempo la pavimentazione ed i sovraccarichi previsti nonchè ad assicurare il bloccaggio duraturo degli elementi costituenti la pavimentazione stessa. Gli elementi costituenti una pavimentazione devono presentare giunture inferiori a 5 mm, stilate con materiali durevoli, essere piani con eventuali risalti di spessore non superiore a mm 2.

I grigliati inseriti nella pavimentazione devono essere realizzati con maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro; i grigliati ed elementi paralleli devono comunque essere posti con gli elementi ortogonali al verso di marcia.

### 8.2.3. Parcheggio

Nelle aree di parcheggio devono comunque essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a m 3,20, e riservati gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabili.

Detti posti auto, opportunamente segnalati, sono ubicati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio o attrezzatura.

Al fine di agevolare la manovra di trasferimento della persona su sedia a ruote in comuni condizioni atmosferiche, detti posti auto riservati sono, preferibilmente, dotati di copertura.

## Art. 9

### Soluzioni tecniche conformi.

#### 9.1 Unità ambientali

##### 9.1.1 Percorsi orizzontali

Schemi con luce netta della porta pari a 75 cm.

Le soluzioni A1 - C1 - C3 e C5 sono ammissibili solo in caso di adeguamento.

a) - Passaggio in vano porta posta su parete perpendicolare al verso di marcia della sedia a ruote

a1) - necessità di indietreggiare durante l'apertura.

Profondità libera necessaria cm 190 (*immagine*)

Larghezza dal corridoio cm 100.

a2) - Manovra semplice senza indietreggiare.

Spazio laterale di rispetto di cm 45. (*immagine*)

Profondità libera necessaria cm 135.

a3) - Larghezza libera cm 100.

Profondità libera necessaria cm 120. (*immagine*)

b) - Passaggio in vano porta posta su parete parallela al verso di marcia della sedia a ruote.

b1) - Larghezza del corridoio cm 100.

Spazio necessario oltre la porta cm 20 (*Immagine*)

Spazio per l'inizio manovra prima della porta cm 100.

Apertura porta oltre i 90°

Idem per l'immissione opposta.

b2) - Larghezza del corridoio cm 100

Spazio necessari, oltre la porta, di cm 110 per poterla aprire: poi, retromarcia e accesso.

Spazio necessario prima della porta, quanto il suo ingombro. (*immagine*)

Idem per l'immissione opposta.

b3) - Larghezza del corridoio cm 100.

Apertura porta 90° (*immagine*)

Spazio necessario, oltre la porta, nel corridoio cm 20.

Spazio necessario prima della porta, nel corridoio, cm 90 (per garantire ritorno)

b4) - Larghezza del corridoio cm 100.

Apertura porta oltre i 90° (*immagine*)

Spazio necessario, oltre la porta, nel corridoio, cm 10.

Spazio necessario, oltre la porta, nel vano d'immissione, cm 20.

Spazio necessario, prima della porta, nel corridoio, almeno cm 90, (per garantire ritorno).

c) - Passaggi in disimpegni e attraverso porte poste in linea tra loro e su pareti perpendicolari al verso di marcia della sedia a ruote.

c1) - Necessità di indietreggiare durante l'apertura della porta.

Profondità necessaria cm 190 (*immagine*)

Profondità necessaria, prima del disimpegno, cm 120.

Larghezza del disimpegno cm 100.

c2) - Manovra semplice, senza dover indietreggiare.

Spazio di rispetto a lato della seconda porta cm 45.

Profondità necessaria, cm 180.

Larghezza necessaria cm 135 (*immagine*)

c3) - Necessità di indietreggiare durante l'apertura della porta.

Larghezza del disimpegno cm 100 (*immagine*)

Profondità necessaria cm 190

c4) - Manovra semplice senza dover indietreggiare.

Spazio di rispetto a lato della seconda porta cm 45.

Profondità necessaria cm 210. (*immagine*)

c5) - Idem come c.1 e c.3 (*immagine*)

c6) - Manovra semplice senza dover indietreggiare

Spazio di rispetto a lato della seconda porta cm 45  
Profondità necessaria cm 170 (*immagine*)  
Profondità necessaria, prima del disimpegno, cm 135.  
d) - Passaggi in disimpegni e attraverso porte ortogonali tra loro.  
d1) - Larghezza del disimpegno cm 100  
Spazio necessario oltre la porta cm 20 (*Immagine*)  
Spazio necessario tra le due porte cm. 110  
d2) - Larghezza del disimpegno cm 100  
Apertura porte prefissata a 90° (*Immagine*)  
Profondità del disimpegno cm 140

## **Capo V**

### *Norme finali.*

## **Art. 10**

### *Elaborati tecnici.*

10.1. Gli elaborati tecnici devono chiaramente evidenziare le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici adottati per garantire il soddisfacimento delle prescrizioni di accessibilità, visitabilità e adattabilità di cui al presente decreto.

In particolare, per quanto concerne l'adattabilità, le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici atti a garantire il soddisfacimento devono essere descritti tramite specifici elaborati grafici.

10.2. Al fine di consentire una più chiara valutazione di merito gli elaborati tecnici devono essere accompagnati da una relazione specifica contenente la descrizione delle soluzioni progettuali e delle opere previste per la eliminazione delle barriere architettoniche, degli accorgimenti tecnico-strutturali ed impiantistici e dei materiali previsti a tale scopo;  
del grado di accessibilità delle soluzioni previste per garantire l'adeguamento dell'edificio.

## **Art. 11**

### *Verifiche.*

11.1. Il Sindaco, nel rilasciare la licenza di abitabilità o di agibilità ai sensi dell'art. 221 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto della legge.

11.2. A tal fine egli può richiedere al proprietario dell'immobile una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato.

## **Art. 12**

### *Aggiornamento e modifica delle prescrizioni.*

12.1. La soluzione dei problemi tecnici derivanti dall'applicazione della presente normativa, nonché l'esame o l'elaborazione delle proposte di aggiornamento e modifica, sono attribuite ad una Commissione permanente istituita con decreto interministeriale dei Ministri dei Lavori Pubblici e degli Affari Sociali, di concerto con il Ministro del Tesoro.

12.2. Gli enti Locali, gli istituti universitari, i singoli professionisti possono proporre soluzioni tecniche alternative a tale Commissione permanente la quale, in caso di riconosciuta idoneità, può utilizzarle per l'aggiornamento del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 14 giugno 1989.

Il Ministro: FERRI

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI

Registrato dalla Corte dei conti, addì 21 giugno 1989

Atti del Governo, registro n. 78, foglio n. 1

Art. 3 - Criteri generali di progettazione



Accessibile Visitabile Adattabile

- \* Unifamiliari e plurifamiliari privi di parti comuni
- \* Unità immobiliari Plurifamiliari con non più di tre livelli fuori terra

Edifici

residenziali

- \*
- \* Parti comuni Plurifamiliari con non più di tre livelli fuori terra

Edifici

residenziali

- \*
- \* Unità immobiliari Plurifamiliari con più di tre livelli fuori terra

Edifici

residenziali

- \* Parti comuni Plurifamiliari con più di tre livelli fuori terra

Edifici residenziali

- \* Attività sociali (scuola, sanità, cultura, assistenza, sport)

Edifici non residenziali

- \*
- \* Collocamento non obbligatorio Riunione o spettacolo e ristorazione

Edifici non residenziali

- \* Collocamento obbligatorio Riunione o spettacolo e ristorazione Edifici non residenziali

\*

- \* Collocamento non obbligatorio Ricettivi e pararicettivi Edifici non residenziali

- \* Collocamento obbligatorio Ricettivi e pararicettivi Edifici non

residenziali

\*

Culto Edifici non residenziali

\*

- \* Collocamento non obbligatorio Locali aperti al pubblico non previsti nelle precedenti categorie Edifici non residenziali

- \* Collocamento obbligatorio Locali aperti al pubblico non previsti nelle precedenti categorie Edifici non residenziali

- \* Collocamento non obbligatorio Luoghi di lavoro non aperti al pubblico

Edifici non residenziali

- \* Collocamento obbligatorio Luoghi di lavoro non aperti al pubblico Edifici non residenziali

DPR - Decreto Presidente della Repubblica  
24 luglio 1996, n. 503

Regolamento recante norme per l'eliminazione  
delle barriere architettoniche  
negli edifici, spazi e servizi pubblici.

Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1996, supplemento ordinario

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- Visto l'art. 87 della Costituzione;
- Vista la legge 30 marzo 1971, n. 118, recante conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, ed in particolare l'art. 27 concernente le barriere architettoniche e trasporti pubblici;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, recante regolamento di attuazione dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118;
- Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- Vista il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- Considerata la esigenza di aggiornare le disposizioni del predetto regolamento;
- Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1996;
- Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'interno, per la solidarietà sociale, del tesoro, della pubblica istruzione, dei trasporti e della navigazione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente regolamento:

**Titolo I**

*Scopi e campo di applicazione.*

**Art. 1**

*Definizioni ed oggetto.*

1. Le norme del presente regolamento sono volte ad eliminare gli impedimenti comunemente definiti «barriere architettoniche».
2. Per barriere architettoniche si intendono:
  - a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
  - b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti;
  - c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.
3. Le presenti norme si applicano agli edifici e spazi pubblici di nuova costruzione, ancorché di carattere temporaneo, o a quelli esistenti qualora sottoposti a ristrutturazione. Si applicano altresì agli edifici e spazi pubblici sottoposti a qualunque altro tipo di intervento edilizio suscettibile di limitare l'accessibilità e la visitabilità, almeno per la parte oggetto dell'intervento stesso. Si applicano inoltre agli edifici e spazi pubblici in tutto o in parte soggetti a cambiamento di destinazione se finalizzata all'uso pubblico, nonché ai servizi speciali di pubblica utilità di cui al successivo titolo VI.
4. Agli edifici e spazi pubblici esistenti, anche se non soggetti a recupero o riorganizzazione funzionale, devono essere apportati tutti quegli accorgimenti che possono migliorarne la fruibilità sulla base delle norme contenute nel presente regolamento.
5. In attesa del predetto adeguamento ogni edificio deve essere dotato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, a cura dell'Amministrazione pubblica che utilizza l'edificio, di un sistema di chiamata per attivare un servizio di assistenza tale da consentire alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale la fruizione dei servizi espletati.
6. Agli edifici di edilizia residenziale pubblica ed agli edifici privati compresi quelli aperti al pubblico si applica il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
7. Non possono essere erogati contributi o agevolazioni da parte dello Stato e di altri enti pubblici per la realizzazione di opere o servizi pubblici non conformi alle norme di cui al presente regolamento.

**Art. 2**

*Contrassegni.*

1. Gli edifici, i mezzi di trasporto e le strutture costruite, modificate o adeguate tenendo conto delle norme per l'eliminazione delle barriere, devono recare in posizione agevolmente visibile il simbolo di "accessibilità" secondo il modello di cui all'allegato A.
2. È fatta salva la specifica simbologia dell'Organizzazione internazionale della

aviazione civile ove prescritta.

3. Il sistema di chiamata di cui all'art. 1 deve essere posto in luogo accessibile e contrassegnato con il simbolo di "accessibilità condizionata" secondo il modello di cui all'allegato B.
4. Uffici, sale per riunioni, conferenze o spettacoli, posti telefonici pubblici ovvero apparecchiature quali ascensori e telefoni che assicurano servizi di comunicazione per sordi, devono recare in posizione agevolmente visibile il simbolo internazionale di accesso alla comunicazione per le persone sorde di cui all'allegato C.

## Titolo II

*Aree edificabili, opere di urbanizzazione e opere di arredo urbano.*

### Art. 3

*Aree edificabili.*

1. Nell'elaborazione degli strumenti urbanistici le aree destinate a servizi pubblici sono scelte preferendo quelle che assicurano la progettazione di edifici e spazi privi di barriere architettoniche.

### Art. 4

*Spazi pedonali.*

1. I progetti relativi agli spazi pubblici e alle opere di urbanizzazione a prevalente fruizione pedonale devono prevedere almeno un percorso accessibile in grado di consentire con l'utilizzo di impianti di sollevamento ove necessario, l'uso dei servizi, le relazioni sociali e la fruizione ambientale anche alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. Si applicano, per quanto riguarda le caratteristiche del suddetto percorso, le norme contenute ai punti 4.2.1., 4.2.2. e 8.2.1., 8.2.2. del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, e, per quanto riguarda le caratteristiche degli eventuali impianti di sollevamento, le norme contenute ai punti 4.1.12., 4.1.13. e 8.1.12., 8.1.13. dello stesso decreto, con le successive prescrizioni elaborate dall'ISPESL e dall'U.N.I. in conformità alla normativa comunitaria.

### Art. 5

*Marciapiedi.*

1. Per i percorsi pedonali in adiacenza a spazi carrabili le indicazioni normative di cui ai punti 4.2.2. e 8.2.2. del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, valgono limitatamente alle caratteristiche delle pavimentazioni ed ai raccordi tra marciapiedi e spazi carrabili.
2. Il dislivello, tra il piano del marciapiede e zone carrabili ad esso adiacenti non deve comunque superare i 15 cm.
3. La larghezza dei marciapiedi realizzati in interventi di nuova urbanizzazione

deve essere tale da consentire la fruizione anche da parte di persone su sedia a ruote.

### Art. 6

*Attraversamenti pedonali.*

1. Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali devono essere illuminati nelle ore notturne o di scarsa visibilità.
2. Il fondo stradale, in prossimità dell'attraversamento pedonale, potrà essere differenziato mediante rugosità poste su manto stradale al fine di segnalare la necessità di moderare la velocità.
3. Le piattaforme salvagente devono essere accessibili alle persone su sedia a ruote.
4. Gli impianti semaforici, di nuova installazione o di sostituzione, devono essere dotati di avvisatori acustici che segnalano il tempo di via libera anche a non vedenti e, ove necessario, di comandi manuali accessibili per consentire tempi sufficienti per l'attraversamento da parte di persone che si muovono lentamente.
5. La regolamentazione relativa agli impianti semaforici è emanata con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

### Art. 7

*Scale e rampe.*

1. Per le scale e le rampe valgono le norme contenute ai punti 4.1.10., 4.1.11. e 8.1.10., 8.1.11. del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. I percorsi che superano i 6 metri di larghezza devono essere, di norma, attrezzati anche con corrimano centrale.

### Art. 8

*Servizi igienici pubblici.*

1. Per i servizi igienici valgono le norme contenute ai punti 4.1.6. e 8.1.6. del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. Deve essere prevista l'accessibilità ad almeno un w.c. ed un lavabo per ogni nucleo di servizi installato.

### Art. 9

*Arredo urbano.*

1. Gli elementi di arredo nonché le strutture, anche commerciali, con funzione di arredo urbano da ubicare su spazi pubblici devono essere accessibili, secondo i criteri di cui all'art. 4 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
2. Le tabelle ed i dispositivi segnaletici devono essere installati in posizione tale da essere agevolmente visibili e leggibili.
3. Le tabelle ed i dispositivi segnaletici di cui al comma 2, nonché le strutture di

sostegno di linee elettriche, telefoniche, di impianti di illuminazione pubblica e comunque di apparecchiature di qualsiasi tipo, sono installate in modo da non essere fonte di infortunio e di intralcio, anche a persone su sedia a ruote.

4. I varchi di accesso con selezione del traffico pedonale devono essere sempre dotati di almeno una unità accessibile.

### **Art. 10**

#### *Parcheggi.*

1. Per i parcheggi valgono le norme di cui ai punti 4.2.3 e 8.2.3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
2. Per i posti riservati disposti parallelamente al senso di marcia, la lunghezza deve essere tale da consentire il passaggio di una persona su sedia a ruote tra un veicolo e l'altro. Il requisito si intende soddisfatto se la lunghezza del posto auto non è inferiore a 6 m; in tal caso la larghezza del posto auto riservato non eccede quella di un posto auto ordinario.
3. I posti riservati possono essere delimitati da appositi dissuasori.

### **Art. 11**

#### *Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone disabili.*

1. Alle persone detentrici del contrassegno di cui all'art. 12 viene consentita, dalle autorità competenti, la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio, purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico, nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta.
2. Le facilitazioni possono essere subordinate alla osservanza di eventuali motivate condizioni e cautele.
3. La circolazione e la sosta sono consentite nelle «zone a traffico limitato» e «nelle aree pedonali urbane», così come definite dall'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, qualora è autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l'espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità.
4. Per i percorsi preferenziali o le corsie preferenziali riservati oltre che ai mezzi di trasporto pubblico collettivo anche ai taxi, la circolazione deve intendersi consentita anche ai veicoli al servizio di persone invalide detentrici dello speciale contrassegno di cui all'art. 12.
5. Nell'ambito dei parcheggi o delle attrezzature per la sosta, muniti di dispositivi di controllo della durata della sosta ovvero con custodia dei veicoli, devono essere riservati gratuitamente ai detentori del contrassegno almeno 1 posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili.
6. I suddetti posti sono contrassegnati con il segnale di cui alla figura II 79/a art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

### **Art. 12**

#### *Contrassegno speciale.*

1. Alle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta è rilasciato dai comuni, a seguito di apposita documentata istanza, lo speciale contrassegno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che deve essere apposto sulla parte anteriore del veicolo.
2. Il contrassegno è valido per tutto il territorio nazionale.
3. La normativa di cui al presente articolo si intende estesa anche alla categoria dei non vedenti.

### **TITOLO III**

#### *Struttura edilizia in generale.*

### **Art. 13**

#### *Le norme generali per gli edifici.*

1. Le norme del presente regolamento sono riferite alla generalità dei tipi edilizi.
2. Negli edifici pubblici deve essere garantito un livello di accessibilità degli spazi interni tale da consentire la fruizione dell'edificio sia al pubblico che al personale in servizio, secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
3. Per gli spazi esterni di pertinenza degli stessi edifici il necessario requisito di accessibilità si considera soddisfatto se esiste almeno un percorso per l'accesso all'edificio fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.
4. Le normative specifiche riguardanti singoli tipi edilizi possono articolare o limitare il criterio generale di accessibilità in relazione alla particolarità del tipo.
5. In sede di definizione e di applicazione di norme concernenti specifici settori, quali sicurezza, contenimento consumi energetici, tutela ambientale, ecc., devono essere studiate o adottate, nel rispetto di tali normative, soluzioni conformi alle disposizioni del presente regolamento.
6. Per gli alloggi di servizio valgono le disposizioni di cui all'art. 3.3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, relative agli alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata.
7. Negli interventi di recupero, gli eventuali volumi aggiuntivi relativi agli impianti tecnici di sollevamento non sono computabili ai fini della volumetria utile.

### **Art. 14**

#### *Modalità di misura.*

1. Per le modalità di misura dei componenti edilizi e per le caratteristiche degli spazi di manovra con la sedia a ruote valgono le norme stabilite al punto 8.0 del decreto del Ministro dei lavori pubblici dal 14 giugno 1989, n. 236.



## **Art. 15**

### *Unità ambientali e loro componenti.*

1. Per le unità ambientali e loro componenti come porte, pavimenti, infissi esterni, arredi fissi, terminali degli impianti, servizi igienici, cucine, balconi e terrazze, percorsi orizzontali, scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici, autorimesse, valgono le norme stabilite ai punti 4.1 e 8.1 del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.

## **Art. 16**

### *Spazi esterni di pertinenza dell'edificio e loro componenti.*

1. Per gli spazi esterni di pertinenza dell'edificio e loro componenti come percorsi, pavimentazioni e parcheggi valgono le norme stabilite ai punti 4.2 e 8.2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

## **Art. 17**

### *Segnaletica.*

1. Per la segnaletica valgono le norme stabilite al punto 4.3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

## **Art. 18**

### *Raccordi con la normativa antincendio.*

1. Per i raccordi con la normativa antincendio, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di sistemi di via d'uscita, valgono le norme stabilite al punto 4.6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

## **Titolo IV**

### *Procedure.*

## **Art. 19**

### *Deroghe e soluzioni alternative.*

1. Le prescrizioni del presente regolamento, sono derogabili solo per gli edifici o loro parti che, nel rispetto di normative tecniche specifiche, non possono essere realizzati senza dar luogo a barriere architettoniche, ovvero per singoli locali tecnici il cui accesso è riservato ai soli addetti specializzati.
2. Negli edifici esistenti sono ammesse deroghe alle norme del presente regolamento in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali o impiantistici.
3. Per gli edifici soggetti al vincolo di cui all'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (1), e all'art. 2 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (2), la deroga è consentita nel caso in cui le opere di adeguamento costituiscono pregiudizio per valori storici ed estetici del bene tutelato; in tal caso il soddisfacimento del requisito di accessibilità è realizzato attraverso opere provvisorie ovvero, in

subordine, con attrezzature d'ausilio e apparecchiature mobili non stabilmente ancorate alle strutture edilizie. La mancata applicazione delle presenti norme deve essere motivata con la specificazione della natura e della serietà del pregiudizio.

4. La deroga è concessa dall'amministrazione cui è demandata l'approvazione del progetto e della stessa si dà conto nell'ambito dell'atto autorizzativo. La stessa deroga viene inoltre comunicata alla Commissione di cui all'art. 22.
5. Sono ammesse eventuali soluzioni alternative, così come definite all'art. 7.2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, purché rispondenti ai criteri di progettazione di cui all'art. 4 dello stesso decreto.

### **NOTE:**

(1) Il testo dell'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali), è il seguente:

“Art. 1 - Sono soggette alla presente legge a causa del loro notevole interesse pubblico:

- 1) le cose immobili che hanno cospicui carattere di bellezza naturale o singolarità geologica;
- 2) le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose d'interesse artistico e storico, si distinguono per la loro non comune bellezza;
- 3) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;
- 4) le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze”.

(2) Il testo dell'art. 2 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose di interesse artistico o storico), è il seguente:

“Art. 2 - Sono altresì sottoposte alla presente legge le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, siano state riconosciute di interesse particolarmente importante e come tali abbiano formato oggetto di notificazione, in forma amministrativa, del Ministero per la educazione nazionale. La notifica, su richiesta del Ministro, è trascritta nei registri delle conservatorie delle ipoteche ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore della cosa a qualsiasi titolo”.

## **Art. 20**

### *Elaborati tecnici.*

1. Gli elaborati tecnici devono chiaramente evidenziare le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici adottati per garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento.
2. Al fine di consentire una più chiara valutazione di merito, gli elaborati tecnici

devono essere accompagnati da una relazione specifica contenente la descrizione delle soluzioni progettuali e delle opere previste per la eliminazione delle barriere architettoniche, degli accorgimenti tecnico-strutturali ed impiantistici e dei materiali previsti a tale scopo.

- Quando vengono proposte soluzioni alternative la relazione di cui al comma 2 corredata dai grafici necessari, deve essere integrata con l'illustrazione delle alternative e dell'equivalente o migliore qualità degli esiti ottenibili.

### **Art. 21**

#### *Verifiche.*

- In attuazione dell'art. 24, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e fatto obbligo di allegare ai progetti delle opere di cui al presente regolamento, la dichiarazione del professionista che ha progettato l'opera attestante la conformità degli elaborati alle disposizioni contenute nel regolamento stesso e che illustra e giustifica eventuali deroghe o soluzioni tecniche alternative.
- Spetta all'amministrazione cui è demandata l'approvazione del progetto, l'accertamento e l'attestazione di conformità; l'eventuale attestazione di non conformità del progetto o il mancato accoglimento di eventuali deroghe o soluzioni tecniche alternative devono essere motivati.

### **Art. 22**

#### *Aggiornamento e modifica delle prescrizioni.*

- Sono attribuiti alla commissione permanente istituita a sensi dell'art. 12 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, la soluzione dei problemi tecnici derivanti dall'applicazione della presente normativa, l'esame o l'elaborazione delle proposte di aggiornamento e modifica, nonché il parere per le proposte di aggiornamento delle normative specifiche di cui all'art. 13. Gli enti locali, gli istituti universitari, i singoli professionisti possono proporre soluzioni alternative alla commissione la quale, in caso di riconosciuta idoneità, può utilizzarle per le proposte di aggiornamento del presente regolamento.

### **Titolo V**

#### *Edilizia scolastica.*

### **Art. 23**

#### *Edifici scolastici.*

- Gli edifici delle istituzioni prescolastiche, scolastiche, comprese le università e delle altre istituzioni di interesse sociale nel settore della scuola devono assicurare la loro utilizzazione anche da parte di studenti non deambulanti o con difficoltà di deambulazione.
- Le strutture interne devono avere le caratteristiche di cui agli articoli 7, 15, e 17, le strutture esterne quelle di cui all'art. 10.

- L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature necessarie per assicurare lo svolgimento delle attività didattiche devono avere caratteristiche particolari per ogni caso di invalidità (banchi, sedie, macchine da scrivere, materiale Braille, spogliatoi, ecc.).
- Nel caso di edifici scolastici a più piani senza ascensore, la classe frequentata da un alunno non deambulante deve essere situata in un'aula al pianterreno raggiungibile mediante un percorso continuo orizzontale o raccordato con rampe.

### **Titolo VI**

#### *Servizi speciali di pubblica utilità.*

### **Art. 24**

#### *Tranvie, filovie, linee automobilistiche, metropolitane.*

- Sui mezzi di trasporto tranviario, filoviario, metropolitano, devono essere riservati a persone con limitate capacità motorie deambulanti almeno tre posti a sedere in prossimità della porta di uscita.
- Alle persone con ridotta capacità motoria è consentito l'accesso dalla porta di uscita.
- All'interno di almeno un autovettura del convoglio deve essere riservata una piattaforma di spazio sufficientemente ampio per permettere lo stazionamento di sedia a ruote, senza intralciare il passaggio.
- Tale spazio riservato deve essere dotato di opportuni ancoraggi, collocati in modo idoneo per consentire il bloccaggio della sedia a ruote.
- Nelle stazioni metropolitane devono essere agevolati l'accesso e lo stazionamento su sedia a ruote, anche con l'installazione di idonei ascensori e rampe a seconda dei dislivelli, al fine di consentire alle persone non deambulanti di accedere con la propria sedia a ruote al piano di transito della vettura della metropolitana.
- I veicoli adibiti al trasporto in comune di persone su strada ad uso pubblico devono rispondere alle caratteristiche costruttive di cui al decreto del Ministro dei trasporti 18 luglio 1991.

### **Art. 25**

#### *Treni, stazioni, ferrovie.*

- Le principali stazioni ferroviarie devono essere dotate di passerelle, rampe mobili o altri idonei mezzi di elevazione al fine di facilitare l'accesso alle stesse ed ai treni alle persone con difficoltà di deambulazione. In relazione alle specifiche esigenze tecniche degli impianti ferroviari è consentito il superamento, mediante rampe inclinate, anche di dislivelli superiori a m 3,20. In assenza di rampe, ascensori, o altri impianti necessari per un trasferimento da un marciapiede ad un altro, il disabile su sedia a ruote può utilizzare i passaggi di servizio a raso purché accompagnato da personale di stazione

- appositamente autorizzato, ad integrazione di quanto previsto dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753. (3)
2. Il sistema di chiamata per l'espletamento del servizio di assistenza, previsto dal comma 5 dell'art. 1, deve essere realizzato nelle principali stazioni presenziate dal personale ferroviario, mediante l'attivazione di appositi centri di assistenza opportunamente pubblicizzati.
  3. Per consentire la sistemazione del disabile su sedia a ruote all'interno delle carrozze ferroviarie deve essere opportunamente attrezzato un adeguato numero di carrozze da porre in composizione di alcuni treni in circolazione su linee principali.
  4. L'ente che gestisce il servizio è tenuto ad evidenziare i treni ed i servizi offerti alla clientela portatrice di handicap, sia nelle stazioni che nel proprio «orario ufficiale».
  5. In ogni caso deve essere riservato un numero adeguato di posti a sedere per le persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. Il trasporto gratuito dell'eventuale sedia a ruote è consentito in relazione alle caratteristiche del materiale in composizione al treno.
  6. Il Ministero dei trasporti, sulla base delle indicazioni fornite dal dipartimento per la famiglia e la solidarietà sociale definisce d'intesa con quest'ultimo e tenute presenti le peculiarità dell'esercizio ferroviario, gli interventi e la loro pianificazione, le relative modalità di finanziamento nonché i criteri di copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle norme di cui al presente articolo, entro i limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
  7. Le norme del presente regolamento non sono vincolanti per gli edifici e per gli impianti delle stazioni e delle fermate impresenziate, sprovviste cioè di personale ferroviario sia in via temporanea che in via permanente.

**NOTE:**

(3) - Il testo dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), è il seguente:  
"Art. 21. - Nelle stazioni e fermate è vietato alle persone estranee al servizio l'attraversamento dei binari. Ove non esistano appositi soprapassaggi o sottopassaggi, l'attraversamento è ammesso solo nei punti stabiliti e attenendosi alle avvertenze specifiche.  
È vietato, comunque, attraversare un binario quando sullo stesso sopraggiungendo un treno o una locomotiva od altro materiale mobile. È vietato, inoltre, attraversare i binari in immediata vicinanza dei veicoli fermi, oppure introducendosi negli stessi o fra due veicoli in sosta, siano essi agganciati o disgiunti.  
Può essere, però, consentito di attraversare i binari fra due colonne di veicoli fermi, od alle loro estremità, quando ciò sia indispensabile per il servizio viaggiatori, con l'osservanza delle avvertenze del personale.  
I trasgressori delle suddette norme sono soggetti alla sanzione amministrativa da

L. 10.000 a L. 30.000.

Nell'applicazione delle norme di cui ai precedenti commi ai servizi di pubblico trasporto diversi da quelli ferroviari e tranviari in sede propria, si intendono sostituiti ai binari le piste, corsie o vie di corsa caratterizzanti detti servizi. Dette norme non si applicano alle fermate su pubbliche vie delle autolinee e filovie, nonché alle ferrovie e tranvie in sede promiscua”.

**Art. 26**

*Servizi di navigazione marittima: navi nazionali.*

1. Le aperture dei portelloni di accesso a bordo impiegabili per: persone con impedita capacità motoria o sensoriale, trasportate con autovettura o sedia a ruote, devono avere dimensioni adeguate all'agevole passaggio dell'autovettura o sedia a ruote e non presentare pertanto soglie o scalini. Per il passaggio della sedia a ruote è richiesta una larghezza non inferiore a m 1,50.
2. Le rampe o passerelle di accesso da terra a bordo devono avere pendenza modesta, e comunque non superiore all'8 per cento, salvo che non siano adottati speciali accorgimenti per garantirne la sicura agibilità per l'incolumità delle persone.
3. La zona di ponte ove si accede a bordo deve permettere il passaggio fino all'area degli alloggi destinati alle persone con impedita capacità motoria o sensoriale con percorso sullo stesso ponte, ovvero fino all'ascensore od alla rampa, nel caso che gli alloggi siano su altro ponte. In tal caso la zona antistante l'ascensore o la rampa deve avere dimensioni tali da permettere lo sbarco della persona con impedita capacità motoria o sensoriale dall'autovettura, e il trasferimento su sedia a ruote, nonché la manovra di essa.
4. Il percorso di cui al comma 3 raccordato da rampe deve essere privo di ostacoli, con eventuali dislivelli non superiori di norma al 5 per cento e di larghezza, nel caso di impiego di sedie a ruote non inferiore ad 1,50 m. La zona di ponte corrispondente deve essere rivestita con materiale antisdrucciolevole. Eventuali soglie e simili devono avere altezza non superiore a cm 2,5.
5. Gli ascensori accessibili alle persone su sedie a ruote devono avere le caratteristiche rispondenti alle norme dell'art. 15. Le rampe sostitutive degli ascensori non essendo ammesse scale se non di emergenza, devono avere le caratteristiche rispondenti alle norme dell'art. 7 del presente regolamento. Ascensori e rampe devono sfociare al chiuso entro l'area degli alloggi.
6. L'area degli alloggi, preferibilmente ubicata su un solo ponte, deve essere tale da consentire, in caso di emergenza, un agevole accesso ai mezzi di sfuggita e di salvataggio e deve avere: corridoi, passaggi e relative porte di larghezza non inferiori a m 1,50 e privi di ostacoli; porte, comprese quelle di locali igienici, di larghezza non inferiore a m 0,90 e provviste di agevoli dispositivi di manovra; pavimenti antisdrucciolevoli nelle zone di passaggio; apparecchi di segnalazione per chiamata del personale di servizio addetto alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale; locali igienici riservati

alle stesse persone, rispondenti alle norme dell'art. 15.

7. Le presenti disposizioni non si applicano alle unità veloci o a sostentamento dinamico quali aliscafi, catamarani, SES, le cui dimensioni sono tali da non rendere ragionevole e praticabile l'applicazione delle disposizioni di cui sopra.

### **Art. 27**

#### *Servizi di navigazione interna.*

1. Le passerelle e gli accessi alle navi devono essere larghi almeno metri uno, essere idonei al passaggio delle sedie a ruote ed avere pendenza modesta, e comunque non superiore all'8 per cento, salvo che non siano adottati speciali accorgimenti per garantirne la sicura agibilità per l'incolumità delle persone.
2. Sulle navi nelle immediate vicinanze dell'accesso deve essere ricavata una superficie di pavimento opportunamente attrezzata per dislocarvi sedie a ruote salvo gravi difficoltà tecniche.
3. Le presenti disposizioni non si applicano alle unità veloci o a sostentamento dinamico quali aliscafi, catamarani, SES, le cui dimensioni siano tali da non rendere ragionevole e praticabile l'applicazione delle disposizioni di cui sopra.

### **Art. 28**

#### *Aerostazioni.*

1. Ogni aeroporto deve essere dotato di appositi sistemi per consentire un percorso continuo e senza ostacoli dall'aerostazione all'interno dell'aereo o viceversa. Qualora non siano presenti pontili di imbarco, l'accesso all'aeromobile è assicurato da elevatore a cabina chiusa.
2. Le strutture esterne connesse agli edifici debbono avere le caratteristiche di cui agli articoli 4, 10 e 11; le strutture interne degli edifici aperti al movimento dei passeggeri debbono avere le caratteristiche di cui agli articoli 7, 15 e 17.
3. All'interno del mezzo aereo deve essere prevista la dotazione di sedie a ruote per garantire, per quanto possibile, l'autonoma circolazione del passeggero disabile.

### **Art. 29**

#### *Servizi per viaggiatori.*

1. I servizi per i viaggiatori nelle stazioni devono essere accessibili.

### **Art. 30**

#### *Modalità e criteri di attuazione.*

1. Il Ministero dei trasporti stabilisce con propri decreti le modalità e i criteri di attuazione delle norme del presente regolamento relative al trasporto pubblico di persona.

### **Art. 31**

#### *Impianti telefonici pubblici.*

1. Al fine di consentire l'uso di impianti telefonici pubblici da parte anche di persone con ridotte o impedito capacità motorie o sensoriali sono adottati i seguenti criteri:
  - a) nei posti telefonici pubblici ubicati nei capoluoghi di provincia, deve essere installato in posizione accessibile almeno un apparecchio posto ad una altezza massima di 0,90 m dal pavimento e convenientemente, isolato sotto il profilo acustico. Negli uffici anzidetti, con un numero di cabine non inferiori a 10, una delle cabine deve essere strutturata e attrezzata come segue: 1) il dislivello massimo tra il pavimento interno della speciale cabina telefonica e il pavimento esterno non deve essere superiore a cm 2,5; la porta di accesso deve avere una luce netta minima di 0,85 m; l'apparecchio telefonico deve essere situato ad un'altezza minima di 0,90 m dal pavimento; sulla parete ove è applicato l'apparecchio deve prevedersi un sedile ribaltabile a scomparsa avente piano di appoggio ad una altezza di 0,45 m; la mensola porta elenchi deve essere posta ad una altezza di 0,80 m; eventuali altre caratteristiche sono stabilite con decreto del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
  - b) in ogni comune, secondo un programma da realizzarsi gradualmente in un quinquennio, deve essere posto a disposizione dell'utenza, preferibilmente nella sede del locale posto telefonico pubblico, almeno un apparecchio telefonico con i requisiti di cui alla lettera a);
  - c) il 5 per cento delle cabine di nuova installazione poste a disposizione del pubblico deve essere rispondente ai requisiti di cui alla lettera a); il 5 per cento degli apparecchi posti a disposizione del pubblico deve essere installato ad un'altezza non superiore a 0,90 m. I predetti impianti sono dislocati secondo le esigenze prioritarie segnalate da parte dei singoli comuni interessati.

### **Art. 32**

1. Sono abrogate, dalla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 luglio 1996.

**SCALFARO**

- N.B.: *Si omettono gli allegati*



DPR - Decreto Presidente della Repubblica  
19 ottobre 2000, n. 369

**Regolamento recante modifica al decreto  
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162,  
in materia di collaudo degli ascensori.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 14 dicembre 2000

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
- Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- Vista la legge 24 ottobre 1942, n. 1415;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497;
- Visto l'articolo 2 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597;
- Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare l'articolo 19 che ha previsto che le operazioni di collaudo degli impianti installati fino alla data del 30 giugno 1999 avrebbero dovuto concludersi entro il 25 giugno 2000;
- Considerato che gli impianti da collaudare risultano essere ancora diverse migliaia, e che pertanto è necessario procedere alla modifica del suddetto articolo 19 provvedendo alla proroga del suddetto termine, in quanto non è stato possibile completare le suddette operazioni entro il termine previsto;
- Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 giugno 2000;
- Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2000;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 ottobre 2000;
- Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per il coordinamento

delle politiche comunitarie, per la funzione pubblica, per gli affari regionali, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente regolamento:

**Art. 1**

Modifiche all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162

1. Il comma 3 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, è sostituito dal seguente:
 

“3. Gli impianti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono sprovvisti della certificazione CE di conformità ovvero della licenza di esercizio, di cui all'articolo 6 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, nonché gli impianti di cui al comma 1, sono legittimamente messi in servizio se, entro il 30 giugno 2001, il proprietario o il suo legale rappresentante trasmettono al competente ufficio comunale l'esito positivo del collaudo effettuato, ai sensi delle norme vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento:

  - a) dagli organismi competenti ai sensi della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);
  - b) da un organismo di certificazione di cui all'articolo 9;
  - c) dall'installatore avente il proprio sistema di qualità certificato, ai sensi del presente regolamento;
  - d) con autocertificazione dell'installatore corredata da perizia giurata di un ingegnere iscritto all'albo”.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



**Comune di Palermo - Ripartizione edilizia privata  
Disposizione di servizio 17 aprile 2000, n. 20**

**Opere interne.  
Interpretazione dell' art. 9 della legge regionale 37/85.  
Direttive.**

Il Dirigente coordinatore

Al Dirigente del Servizio concessioni abitabilità per l'edilizia residenziale  
Al Dirigente del Servizio concessioni abitabilità per le attività produttive  
Al Dirigente del Servizio condono / abusivismo edilizio  
All'Assessore all'Edilizia privata  
Al Segretariato generale  
Loro sedi

Oggetto: Opere interne

Interpretazione dell'art. 9 della legge regionale R. 37 / 85 - Direttive.

- Visto l'articolo 9 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, che ha recepito, modificandolo, l'art. 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, con il quale viene stabilito che le opere interne alle costruzioni sono soggette alla sola presentazione da parte del proprietario e contestualmente all'inizio dei lavori, di una relazione tecnica a firma di un professionista abilitato alla progettazione nella quale venga asseverato il rispetto delle norme igienici - sanitarie e di sicurezza vigenti.
- Considerato che per opere interne, a norma della sopracitata disposizione di legge, si intendono tutte quelle opere che non comportino modifiche della sagoma della costruzione, dei prospetti, nè aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d'uso della costruzione e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile.
- Vista la Circolare Ministeriale 16 novembre 1977, Direzione Generale Urbanistica - Div. I. n. 1918, avente per oggetto: "Concessione ad edificare - Opere da realizzare nell'ambito degli stabilimenti industriali".

- Vista la Circolare Ministeriale 30 luglio 1985, n. 3337 / 23 LL.PP., avente per oggetto: "Legge 28 febbraio 1985, n. 47 - Decreto legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito nella legge 21 giugno 1985, n. 298 - Decreto legge 22 luglio 1985, n. 356 - Norme in materia di recupero e sanatoria delle opere abusive. Opere interne".
- Considerato che al punto 10 - Opere interne (art. 26) - della suddetta circolare si rileva che la disciplina dell'art. 26 non sia di agevole applicazione in quanto le opere in questione coincidono, almeno in parte, con gli interventi di recupero così come definiti dall'art. 31 della legge 457/78 (in Sicilia art. 20 della legge regionale 71/78).
- Considerato che il contenuto tipicamente derogatorio dell'art. 9 della legge regionale 37/85 ha determinato, in ossequio ai principi generali vigenti nell'ordinamento giuridico in materia di successioni delle leggi nella concessione o dell'autorizzazione edilizia per gli interventi edilizi realizzati all'interno degli edifici che siano comunque assimilabili alla casistica risultante dalla lettura dell'articolo sopraccitato.
- Considerato che da un esame della giurisprudenza consolidata in materia di opere interne sono emersi orientamenti intesi ad una sostanziale estensione della fattispecie normativa alla quasi totalità degli interventi edilizi realizzati all'interno degli edifici e delle loro pertinenze, o comunque rientranti nella tipologia pertinenziale delle c.d. verande non prospicienti su pubbliche vie o piazze, orientamenti di cui si riportano di seguito le decisioni più significative:
  - a) "Cassazione Penale, Sez. III, sent. n. 5755 del 10 maggio 1988  
Rientra nel novero delle opere interne per le quali non è richiesta concessione o autorizzazione a norma dell'art. 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, la modificazione, rispetto al progetto autorizzato, della struttura portante del tetto di capannoni, ove essa sia interna a questi ultimi e non risultino modificati il profilo esterno, la sagoma, la volumetria, la superficie dei manufatti nonché la loro destinazione d'uso."
  - b) "Cassazione Penale, Sez. III, sent. n. 6573 del 3 giugno 1994  
Rientra nel novero delle opere interne non soggette, secondo la previsione dell'art. 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, a concessione o ad autorizzazione e non integra, per tanto, violazione della legge penale la divisione in due dell'altezza di un vano destinato all'esercizio della medesima attività commerciale, realizzata mediante struttura metallica ed assi di legno si da ricavare un soppalco, in quanto tale manufatto non determina né un'alterazione dei volumi preesistenti né costituzione di una nuova unità edilizia".
- Considerato che ai fini della oggettività necessita di proseguire nel compito di semplificazione dell'azione amministrativa e di rendere meno gravosi per gli Utenti gli adempimenti procedurali loro spettanti, occorre dare un contenuto di massima chiarezza nell'ambito di una disciplina - quella delle opere interne - che ancora oggi, a distanza di quindici anni dalla pubblicazione della

legge, si presta a diversa interpretazione tra gli addetti ai lavori ed anche tra i Funzionari dei Servizi di questa Ripartizione.

- Ritenuto di conseguenza necessario per una corretta applicazione della norma, individuare con esattezza la categoria delle opere interne, con lo scopo di ridurre ulteriormente i tempi di definizione delle pratiche attraverso la già paventata semplificazione dei procedimenti.

### SI DISPONE

L'art.26 della legge 47/85 , nel testo sostituito dall'art 9 della legge regionale 37/85 , va interpretato secondo le sottoelencate precisazioni.

Le opere interne possono riguardare singole unità immobiliari sia l'intera costruzione e comprendono le seguenti fattispecie di interventi edilizi:

1. Ampliamenti delle unità immobiliari all'interno della costruzione, mediante accorpamento totale o parziale di unità contigue, anche nei casi in cui, per ottenere l'accorpamento tra due unità, occorre realizzare un collegamento verticale tra due livelli, previa eliminazione della parte di solaio necessaria per l'inserimento della scala interna.
2. Eliminazione o spostamento (demolizione e ricostruzione) di pareti divisorie o parti di esse al fine di ottenere una diversa distribuzione degli spazi interni dell'unità immobiliare;
3. Rinnovo e/o sostituzione di parti strutturali (lettera B e C, art. 20, della legge regionale 71/78), sempre che non riguardino l'esterno dell'edificio;
4. Sostituzione di singoli elementi costitutivi dell'edificio (lettera D, art. 20, della legge regionale 71/78), semprechè non costituiscano, per tipo ed ampiezza, un insieme sistematico di opere con la finalità tipica della ristrutturazione edilizia;
5. Realizzazione ex novo e/o integrazione di servizi igienici all'interno dell'unità immobiliare ed anche nel caso limite in cui la stessa ne sia sprovvista;
6. Realizzazione ex novo e/o integrazione degli impianti tecnologici e dei macchinari esterni necessari al loro funzionamento, a condizione che la collocazione di tali macchinari (caldaie a gas e/o metano, serbatoi prefabbricati per la riserva idrica, ecc..) non riguardi i fronti dell'edificio prospicienti su pubbliche vie o piazze; (fatta eccezione per le pompe di calore con riferimento alle quali si rinvia alla disposizione della scrivente n. 16 del 3 aprile 2000);
7. Chiusura, con strutture precarie, di balconi e verande non prospicienti pubbliche vie o piazze e ciò anche nel caso limite della chiusura di un balcone privo della copertura;
8. Collocazione, negli spazi liberi degli edifici (anche sui lastrici solari) non prospicienti su pubbliche vie o piazze, di piccoli elementi di arredo prefabbricati quali gazebo, pergolati, ecc. Tali strutture devono comunque rimanere aperte da tutti i lati.

Le opere interne non possono in ogni caso comportare negli edifici modifiche dell'aspetto esterno e della copertura e, negli edifici ricadenti nelle zone indicate alla lettera A, dell'art. 2, del D.M. 1444/68, occorre che vengano eseguite nel rispetto delle originarie caratteristiche costruttive.

Dalla procedura dell'art. 9 della legge regionale 37/85 sono esclusi gli immobili soggetti a vincolo monumentale ex legge n. 1089 1497 del 1939, per cui occorrerà l'autorizzazione edilizia per le opere interne da eseguirsi su detti immobili, previa acquisizione del nulla osta da parte della Soprintendenza ai BB.CC.AA.; se l'immobile è solo parzialmente vincolato, l'inapplicabilità della procedura di cui all'art. 9 riguarda soltanto la parte vincolata.

A titolo esemplificativo si indicano, qui di seguito, alcune opere che possono rientrare nella categoria di quelle "interne", da realizzare nel rispetto dei termini sopra riportati:

#### 1) Edilizia residenziale e destinazioni produttive:

- accorpamento di intere unità immobiliari o di soli vani, anche nel caso in cui le unità o i vani da accorpare giacciono su piani diversi susseguenti;
- chiusura con struttura precarie di balconi e verande;
- eliminazione o spostamento di pareti interne o di parte o di esse ;
- opere interne che rispettano le originarie caratteristiche costruttive per gli immobili, ricadenti nelle zone di cui alla lett. A) dell'art. 2 del D.M. 1444/68;
- realizzazione di piccoli soppalchi con luce libera inferiore a ml 2,40 da destinare a locali di sgombero, a condizione che gli stessi non superino il 20% della superficie del vano a cui afferiscono ed in ogni caso la superficie massima di mq 6,00;
- realizzazione ex novo di servizi igienici ed impianti tecnologici;
- sostituzione o consolidamento di scale interne o di solai interpiano;
- apertura o spostamento di vani parta interni nella muratura portante o consequenziale realizzazione di architravi;
- collocazione di gazebi e/o pergolati.

#### 2) Edilizia industriale:

- attrezzature semifisse per carico e scarico da autobotti e ferrocisterne (bracci di scarichi e pensiline) nonché da navi (bracci sostegno manichette);
- attrezzature per la movimentazione di materie prime e prodotti alla rinfusa ed in confezione, quali nastri trasportatori, elevatori a tazze, ecc ;
- baracche ad elementi componibili in legno, metallo, o conglomerato armato;
- basamenti incastellature di sostegno e apparecchiature all'aperto per la modifica e il miglioramento di impianti esistenti;
- cabine per trasformatori o per interruttori elettrici;
- cabine per valvole di intercettazione fluidi, site sopra o sotto il livello di campagna;

## La normativa turistica in Sicilia.

© AAPT Palermo - II edizione, 2003  
www.palermotourism.com

- cabine per stazioni di trasmissione dati e comandi, per gruppi di riduzione, purchè al servizio dell'impianto;
- canne fumarie ed altri sistemi di adduzione e di abbattimento;
- chioschi per l'operatore di pese a bilico, per posti telefonici distaccati, per quadri di comando di apparecchiature non presidiate;
- garitte;
- installazione di pali portatubi in metallo e conglomerato armato, semplici e composti;
- opere relative a lavori eseguiti all'interno di locali chiusi;
- passerelle di sostegno in metallo o conglomerato armato per l'attraversamento delle strade interne con tubazioni di processo e servizi;
- ricoveri protetti realizzati con palloni di plastica pressurizzata;
- separazione di aree interne allo stabilimento realizzate mediante muretti e rete ovvero in muratura;
- sistemi per la canalizzazione dei fluidi mediante tubazioni, fognature, ecc. realizzati all'interno dello stabilimento stesso;
- tettoie di protezione dei mezzi meccanici;
- trincee a cielo aperto, destinate a raccogliere tubazioni di processo e servizi, nonché canalizzazioni fognanti aperte e relative vasche di trattamento e decantazione.

Per quanto concerne la procedura interna ai Servizi occorre riscontrare le sole comunicazioni di opere interne relative ad interventi strutturali, ribadendo la necessità di acquisire il preventivo nulla osta da parte del Genio civile nei casi in cui sia previsto dalla legge. La lettura, da notificare all'interessato, dovrà essere inviata per conoscenza all'ufficio del Genio civile.

I dirigenti dei servizi in indirizzo sono pregati di diffondere la presente a tutto il personale della Ripartizione.

Il Dirigente amministrativo: DR. ENNIO MILAZZO

Il Dirigente coordinatore: ARCH. ITALIA CANNELLA



Regione siciliana  
Legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, art. 9

**Deroghe in favore di insediamenti  
produttivi turistici e fabbricati agricoli.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 35 del 17 agosto 1985

**Art. 9**

*Opere interne.*

L'art. 26 è così sostituito:

«Non sono soggette a concessioni nè ad autorizzazioni le opere interne alle costruzioni che non comportino modifiche della sagoma della costruzione, dei fronti prospicienti pubbliche strade o piazze, nè aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile e, per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone indicate alla lett. a) dell'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 97 del 16 aprile 1968, rispettino le originarie caratteristiche costruttive. Ai fini dell'applicazione del presente articolo non è considerato aumento delle superfici utili l'eliminazione o lo spostamento di pareti interne o di parte di esse. Non è altresì considerato aumento di superficie utile o di volume nè modificazione della sagoma della costruzione la chiusura di verande o balconi con strutture precarie.

Nei casi di cui al comma precedente, contestualmente all'inizio dei lavori, il proprietario dell'unità immobiliare deve presentare al sindaco una relazione a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asservi le opere da compiersi e il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie vigenti.

Le sanzioni di cui all'art. 10, ridotte di un terzo, si applicano anche nel caso di mancata presentazione della relazione di cui al precedente comma.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di immobili vincolati ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli spazi di cui all'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, così come integrato e modificato con l'art. 13 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21,

costituiscono pertinenze delle costruzioni, ai sensi e per gli effetti degli articoli 817, 818 e 819 del codice civile».

Regione siciliana  
Legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, art. 36

**Deroghe in favore di insediamenti  
produttivi turistici e fabbricati agricoli.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 35 del 17 agosto 1985

**Art. 36**

*Possibilità di ampliamento volumetrico del 30%  
alla data del 10 agosto 1985.*

Gli insediamenti produttivi esistenti, ivi compresi quelli ammessi a sanatoria ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 133, sostituito con l'art. 20 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, o ai sensi della presente legge, possono, in deroga alle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici, effettuare ampliamenti degli immobili strettamente necessari alle esigenze produttive e comunque in misura non eccedente il 30 per cento della superficie in atto coperta.

Le licenze e le concessioni edilizie riguardanti gli insediamenti turistici ricettivi rilasciate entro la data del 1 ottobre 1983 conservano la loro efficacia a tutti gli effetti, purchè le opere relative risultino ultimate almeno al rustico alla data predetta.

Nelle parti del territorio destinate ad usi agricoli è ammessa la loro demolizione di fabbricati e la ricostruzione degli stessi nei limiti della cubatura preesistente.

## Linee guida del Dipartimento di prevenzione.

- Ai direttori generali AA.UU.SS.LL.
- Ai direttori sanitari AA.UU.SS.LL.
- Ai direttori amministrativi AA.UU.SS.LL.
- Ai capi settore I.P. AA.UU.SS.LL.
- Ai capi settore medicina veterinaria AA.UU.SS.LL.
- Ai dirigenti dei servizi AA.UU.SS.LL.

Il gruppo di lavoro interistituzionale ha esitato il proprio lavoro nel mese di dicembre u.s. proponendo un modello di Dipartimento di prevenzione che tiene conto, non soltanto delle modifiche organizzative introdotte dal decreto legislativo n. 229/99 e dal Piano sanitario regionale, ma anche delle nuove strategie organizzative per linee trasversali e non solo verticali dell'attività dipartimentale, al fine di offrire un modello innovativo agile in cui l'efficacia, l'efficienza e la rapidità delle risposte ai bisogni degli utenti siano un fatto ordinario e non eccezionale.

A tal fine le tre aree dipartimentali dovranno garantire oltre le attività istituzionali, quelle degli obiettivi di salute specifici e misurabili, utilizzando metodiche gestionali relative all'appropriatezza e qualità delle prestazioni e degli interventi, nonché l'accreditamento delle strutture.

Si è fissata nel capitolo 3 la metodologia di lavoro del dipartimento, nel capitolo 4 le funzioni, all'interno di detto capitolo si è prevista, come momento qualificante dell'attività dipartimentale, la creazione dello sportello della prevenzione; nel capitolo 5 particolare importanza è stata posta all'integrazione con il distretto per le ovvie ricadute di salute che comporta l'armonica attività della prevenzione primaria con la medicina curativa.

Nel capitolo 6 si è affrontato l'assetto organizzativo del dipartimento. A tal riguardo si fa presente che tale assetto è fissato dalle leggi dello Stato decreto legislativo n. 502/92 come modificato dal n. 517/93 dal decreto legislativo n. 229/99 e in sede regionale dal D.P. Regione 11 maggio 2000 (Piano sanitario regionale 2000-2002) e dal D.A. n. 34120 del 14 marzo 2001.

Il dipartimento si articola in strutture complesse (aree dipartimentali e relativi servizi).

L'area dipartimentale è il livello organizzativo che, nell'ambito del Dipartimento di prevenzione, ha la funzione di coordinamento delle materie ad essa attribuite. Tale prerogativa che il Piano sanitario regionale attribuiva alla veterinaria

soltanto per le province di Catania, Messina, Ragusa e Palermo, per motivi di evidente funzionalità ed opportunità, è stata estesa a tutte e tre le aree del dipartimento e a tutte le nove province.

Le tre aree dipartimentali sono le seguenti:

1. Igiene e sanità pubblica;
2. Tutela della salute e sicurezza degli ambienti di lavoro;
3. Sanità pubblica veterinaria.

Le cennate leggi e il D.P. Regione 11 maggio 2000 (Piano sanitario regionale) stabiliscono i servizi in cui si articola ciascuna area. In particolare, nella stesura finale, nell'articolazione dei servizi, si sono fatte proprie le indicazioni fornite dal documento di indirizzo esitato dal Consiglio superiore sanitario nel dicembre 2000, delle osservazioni formulate dal competente gruppo della I Direzione in merito agli aspetti normativi e finanziari, nonché di quanto prescritto dal D.A. n. 34120 del 14 marzo 2001 (atto aziendale).

Inoltre, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 254 del 28 luglio 2000, si è istituito nell'ambito dell'area dipartimentale Tutela della salute negli ambienti di lavoro, un nuovo servizio "Medicina dello sport".

Area di igiene e sanità pubblica si articola in:

- a) servizio sanità pubblica, epidemiologia e medicina preventiva;
- b) servizio igiene degli ambienti di vita;
- c) servizio igiene degli alimenti, sorveglianza e prevenzione nutrizionale.

Area tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.

- d) servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro;
- e) servizio impiantistica ed infortunistica;
- f) servizio medicina dello sport;

Area sanità pubblica veterinaria.

- g) servizio sanità animale;
- h) servizio igiene della produzione degli alimenti di origine animale e loro derivati;
- i) servizio igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;

Servizi interareali.

- j) laboratorio di sanità pubblica (LSP) - si articola in due servizi tecnico-scientifici-tematici;
- k) servizio di laboratorio medico;
- l) servizio di laboratorio chimico-fisico.

Ciascun servizio è dotato di autonomia tecnica, funzionale ed organizzativa e di un proprio budget ed opera sotto la direzione di un responsabile tecnico-organizzativo.

Ciascun servizio si articola in strutture semplici denominate unità operative che

possono essere a valenza centrale o periferica.

Nel documento proposto sono state individuate le unità operative centrali e periferiche in cui devono articolarsi i servizi. Si è prevista la possibilità di attivare da parte dei direttori generali, dei direttori di dipartimento, unità operative semplici.

Nello stesso capitolo 6 sono stati individuati i doveri del direttore del dipartimento, dei direttori delle aree dipartimentali, dei direttori dei servizi.

Il capitolo 7 è dedicato al comitato del Dipartimento di prevenzione.

Il capitolo 8 individua le risorse umane costituite da tutto il personale già assegnato alle piante organiche dei settori, dei servizi e dei laboratori.

Il capitolo 9 individua le risorse, strutture edilizie ed attrezzature, già di pertinenza dei servizi e settori che concorrono alla costituzione del dipartimento. Il capitolo 10 è dedicato al finanziamento del Dipartimento di prevenzione e il capitolo 11 è la norma transitoria di attivazione del Dipartimento di prevenzione. Negli allegati sono individuate le attività che devono essere garantite e svolte dai singoli servizi.

I sigg. direttori generali sono tenuti ad attivare il Dipartimento di prevenzione in conformità con le presenti linee guida.

Qualora siano stati attivati Dipartimenti non coerenti con il presente documento, gli stessi devono essere adeguati nei tempi previsti dal capitolo 11.

L'Assessore: PROVENZANO



## Linee guida del Dipartimento di prevenzione.

Previste dal punto 2.1.1 del Piano sanitario Regionale, approvato con D.P. Reg. 11 maggio 2000.

### 1.

#### *Premessa.*

La salute è un bene costituzionalmente tutelato quale diritto del singolo ed interesse della collettività.

L'art. 1 del decreto legislativo n. 229/99 ribadisce che “la tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività è garantita attraverso il Servizio sanitario nazionale (S.S.N.)”.

Il Servizio sanitario nazionale assicura, in coerenza con gli artt. 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale (P.S.N.) 1998-2000.

I livelli essenziali di assistenza comprendono:

- a) l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro;
- b) l'assistenza distrettuale;
- c) l'assistenza ospedaliera.

#### 1.1. Le indicazioni nazionali

Il Piano sanitario nazionale 1998-2000 riconduce i tradizionali sei macrolivelli di assistenza sanitaria a tre livelli, in riferimento alla assistenza sanitaria collettiva in ambienti di vita e di lavoro, assistenza distrettuale e assistenza ospedaliera.

L'individuazione del livello dell'assistenza collettiva in ambienti di vita e di lavoro risponde principalmente alla esigenza di sviluppare e valorizzare l'attività del Dipartimento di prevenzione (D.P.), in quanto il Piano sanitario nazionale indica esplicitamente che attività rilevanti di prevenzione primaria e secondaria debbano essere svolte a tutti i livelli del Servizio sanitario nazionale. Al Dipartimento di prevenzione sono invece confermate le competenze specifiche relative a:

- profilassi delle malattie infettive e diffuse;
- tutela dei rischi connessi con gli ambienti di vita e gli effetti sanitari dell'inquinamento ambientale;
- tutela dei rischi connessi con le attività lavorative e gli ambienti di lavoro;
- sanità pubblica veterinaria;
- tutela igienico-sanitaria degli alimenti;
- sorveglianza e prevenzione nutrizionale;
- contribuire alle attività di promozione della salute;



- contribuire alle attività di prevenzione delle malattie cronico-degenerative.

Queste funzioni corrispondono alle attività svolte direttamente dal Dipartimento di prevenzione, in aggiunta alle più generali funzioni di supporto tecnico alla direzione strategica aziendale ed alla collaborazione con gli altri servizi, distretti e dipartimenti aziendali.

### 1.2. Le strategie regionali

La scelta della Regione siciliana è decisamente orientata a favorire l'allargamento dell'ambito di intervento della sanità pubblica, comprendendo programmaticamente all'interno dei suoi obiettivi il contributo ai servizi della medicina clinica, prevenzione secondaria e terziaria.

Le decisioni strategiche orientate alla promozione della salute e alla prevenzione delle malattie e delle disabilità sono pertanto collocate nel Dipartimento di prevenzione, in quanto, oltre ad implicare la partnership decisionale e la intersectorialità degli interventi con le rappresentanze istituzionali o spontanee delle comunità interessate, necessitano di un intervento coordinato di tutti i servizi aziendali che possono concorrere al raggiungimento degli obiettivi. In questo ambito, il ruolo delle peculiari competenze tecniche presenti nel Dipartimento di prevenzione è di management e di strategie operative ma anche di consulenza tecnica e di collaborazione operativa, in particolare nelle aree della informazione, educazione e comunicazione del rischio e della epidemiologia.

La autonomia funzionale e organizzativa del Dipartimento di prevenzione si esprime nella responsabilità di organizzare la produzione e la erogazione delle prestazioni necessarie a soddisfare le funzioni relative ai suoi ambiti propri di attività, a livello aziendale e distrettuale, garantendo la necessaria integrazione con i servizi aziendali ed in particolare con il distretto, a livello territoriale. Questa organizzazione richiede una ulteriore separazione fra le attività che possono trovare una collocazione sovradistrettuale e, in taluni casi, sovraziendale, e le prestazioni a valenza individuale, i cui punti di erogazione devono invece essere collocati il più possibile vicino ai loro destinatari, e quindi a livello distrettuale, per favorirne l'accessibilità.

L'obiettivo programmatico rimane lo sviluppo delle politiche di prevenzione, sia attraverso il completamento del percorso istituzionale-organizzativo riguardante il Dipartimento di prevenzione delle Aziende unità sanitaria locale, sia attraverso la definizione di obiettivi di salute specifici e misurabili, sia infine attraverso l'introduzione delle metodiche gestionali relative all'appropriatezza e qualità delle prestazioni e degli interventi.

Il convincimento espresso dal legislatore che il settore della prevenzione primaria negli ambienti di vita e di lavoro rimanga un aspetto garantito dal Servizio sanitario nazionale ed una funzione strategica per la salute della popolazione, colloca il Dipartimento di prevenzione in un ruolo primario all'interno delle scelte programmatiche dell'Azienda unità sanitaria locale e ne rende necessario l'accreditamento.

## 2.

### *Riferimenti normativi.*

L'attuale collocazione organizzativa del Dipartimento di prevenzione (D.P.) e la definizione delle sue funzioni trovano il loro fondamento normativo in:

- 1) decreto legislativo n. 502/92 modificato dal n. 517/93 e dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, art. 7, istituisce il Dipartimento di prevenzione dell'Azienda unità sanitaria locale e i relativi servizi;
- 2) Piano sanitario nazionale (P.S.N.) 1998-2000 del gennaio 1998;
- 3) legge regionale n. 30/93 e successive modifiche ed integrazioni;
- 4) Piano sanitario regionale (P.S.R.) 2000-2002 D.P.Reg. 11 maggio 2000;
- 5) decreto legislativo n. 254 del 28 luglio 2000;
- 6) decreto n. 34120 del 14 marzo 2001 (atto aziendale).

## 3.

### *Collocazione istituzionale,*

#### *“mission” ed obiettivi del Dipartimento di prevenzione.*

Il Dipartimento di prevenzione si configura come una delle tre articolazioni aziendali della Azienda unità sanitaria locale insieme con distretto e presidio ospedaliero. Si rapporta quindi con l'organo di direzione dell'Azienda unità sanitaria locale.

Il Dipartimento di prevenzione è la struttura operativa dell'Azienda unità sanitaria locale che ha come missione il garantire la tutela della salute collettiva perseguendo obiettivi di promozione della salute, prevenzione degli stati morbosi e delle disabilità, miglioramento della qualità di vita.

Tale funzione si esplica, inoltre, nei confronti degli enti locali e degli altri soggetti coinvolti, in particolare della conferenza dei sindaci, nella elaborazione della programmazione delle attività in collaborazione con gli altri soggetti coinvolti in particolare nelle aree relative alla descrizione epidemiologica dei rischi sanitari e dei fenomeni patologici, all'educazione alla salute, all'informazione, alla comunicazione del rischio.

Il Dipartimento di prevenzione è inoltre la struttura dell'Azienda unità sanitaria locale preposta alle attività proprie del livello di assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro. Nell'ambito di tale livello, tramite la individuazione, valutazione e proposta di mitigazione dei fattori di rischio e delle cause di nocività e malattia, la valutazione dell'impatto sulla salute delle politiche ambientali, economiche e sociali, l'informazione, l'educazione e la comunicazione per la salute vengono assicurate le funzioni proprie del dipartimento.

A tal fine il Dipartimento di prevenzione promuove azioni volte ad individuare e rimuovere le cause di rischio di nocività e di malattia di origine ambientale, umana e animale, mediante iniziative coordinate con i distretti, con i dipartimenti dell'Azienda unità sanitaria locale e delle Aziende ospedaliere, prevedendo il

coinvolgimento di operatori di diverse discipline. Partecipa alla formulazione del programma di attività dell'Azienda unità sanitaria locale, formulando proposte di intervento nelle materie di competenza ed indicazioni in ordine alla loro copertura finanziaria.

Il Dipartimento di prevenzione persegue gli obiettivi regionali di salute del Piano sanitario regionale con particolare riferimento dei punti: dal 5.1 al punto 5.4.12 e del punto 5.6.22; collabora altresì con gli altri dipartimenti e strutture per il raggiungimento degli obiettivi regionali di salute.

Per i campi di attività il Dipartimento di prevenzione adotta una modalità di programmazione annuale, definita piano di attività, con la seguente metodologia:

- analisi del contesto e dei bisogni/domanda;
- analisi dei problemi;
- individuazione degli obiettivi;
- definizione delle azioni;
- analisi degli interlocutori aziendali, della rete della prevenzione regionale ed esterni;
- individuazione dei professionisti partecipanti al progetto;
- previsione dei tempi, delle risorse necessarie;
- esplicitazione degli indicatori per la valutazione;
- individuazione delle responsabilità dirigenziali per ogni progetto.

Tale metodologia, che dovrà essere adottata e resa operativa entro il periodo di vigenza del Piano sanitario regionale 2000-2002, permette di evidenziare l'efficienza dell'organizzazione e l'efficacia delle prestazioni ed introdurre la valutazione di appropriatezza anche nelle attività di prevenzione.

#### 4.

##### *Funzioni del Dipartimento di prevenzione.*

In base alla definizione dei livelli essenziali di assistenza il Dipartimento di prevenzione garantisce le seguenti funzioni di prevenzione collettiva e sanità pubblica anche a supporto dell'autorità sanitaria locale:

- a) profilassi delle malattie infettive e parassitarie;
- b) tutela della collettività dai rischi sanitari degli ambienti di vita anche con riferimento agli effetti sanitari degli inquinamenti ambientali;
- c) tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi agli ambienti di lavoro;

Il decreto legislativo n. 254 del 28 luglio 2000 ha integrato l'art. 7 ter comma I aggiungendo alla lettera f), la lettera f) bis che istituisce il servizio "Tutela della salute nelle attività sportive". Tale servizio trova naturale collocazione all'interno dell'area dipartimentale "Tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro", in quanto trattasi di attività di prevenzione sul singolo individuo, basata prevalentemente sull'attività diagnostica, strumentale e a visita;

- d) sanità pubblica veterinaria che comprende sorveglianza epidemiologica degli

animali e profilassi delle malattie infettive parassitarie, farmacovigilanza veterinaria, igiene della produzione zootecnica, tutela igienico-sanitaria degli alimenti di origine animale;

- e) tutela igienico-sanitaria degli alimenti;
- f) sorveglianza e prevenzione nutrizionale.

Il Dipartimento di prevenzione contribuisce inoltre alle attività di promozione della salute e di prevenzione delle malattie cronico-degenerative in collaborazione con i distretti, gli altri servizi e dipartimenti aziendali e delle aziende ospedaliere.

Il Dipartimento di prevenzione garantisce nei distretti, attraverso proprie articolazioni organizzative, attività e servizi alla persona.

Il dipartimento ha giurisdizione su:

- tutto il personale assegnato al dipartimento;
- strutture ed attrezzature utilizzate.

Alcune funzioni hanno rilevanza strategica ed innovativa:

##### 4.1. Le funzioni di controllo e vigilanza

Le condizioni in cui si esercitano il controllo e la vigilanza attraversano una fase di profonda trasformazione, per la riduzione della rilevanza e dell'onere delle autorizzazioni preventive a carico della pubblica amministrazione e l'aumento delle responsabilità dei cittadini e delle imprese nella progettazione e nel controllo dei rischi che vengono a determinarsi nei luoghi di produzione di beni e di servizi. Esempi paradigmatici sono il decreto legislativo n. 626/94, e successive integrazioni e modifiche, sulla salute nei luoghi di lavoro e il decreto legislativo 155/97, e successive integrazioni e modifiche, per la sicurezza igienica dei prodotti alimentari di origine vegetale ed animale con le relative direttive verticali, che hanno portato mutamenti profondi nelle procedure e nelle responsabilità della prevenzione in questi due settori estremamente rilevanti per la sicurezza dei lavoratori e del pubblico.

Questa tendenza, destinata a svilupparsi ulteriormente per effetto delle norme comunitarie, ha determinato da un lato lo sviluppo di nuove figure professionali nel campo dell'igiene, della sanità pubblica, della salute e sicurezza nel lavoro e della sanità pubblica veterinaria, con specifiche responsabilità nella identificazione e nel controllo dei rischi presso i luoghi di produzione e dall'altro l'aumento della domanda di informazioni e di formazione da parte di cittadini e di imprenditori, singoli e associati, più direttamente coinvolti nelle attività e nelle scelte per la prevenzione.

La crescita della responsabilizzazione dei privati non comporta tuttavia la diminuzione delle responsabilità pubbliche, ma richiede piuttosto una sua trasformazione. Occorre sviluppare un "nuovo" sistema di vigilanza e controllo coerente con le tendenze in atto, adeguato ai rischi esistenti e alla loro evoluzione, capace di intervenire sia sui prodotti, sia sulle procedure e sui processi di valutazione e gestione dei rischi.

Il rispetto dei ruoli e delle reciproche responsabilità richiede che le funzioni di controllo e vigilanza coinvolga tutti gli attori e le parti sociali sulle priorità e sulle modalità di applicazione delle norme attraverso azioni di informazione e di assistenza preventiva, che rappresentano le aree emergenti di esercizio della nuova funzione di controllo.

Il nuovo sistema di vigilanza e controllo pubblico richiedono in particolare:

- operatori competenti, capaci di identificare e selezionare i problemi, di programmare interventi secondo criteri di priorità e di promuovere le necessarie azioni;
- strutture tecniche qualificate, attrezzate e con competenze specialistiche (sulle malattie infettive, in epidemiologia, in tossicologia, in igiene industriale e ambientale, nelle tecniche produttive, nella sicurezza, nella normativa, nella comunicazione, ecc.) che conoscano la situazione dei rischi nelle aree di competenza, supportino tecnicamente le attività sul campo e siano capaci di intervenire sui problemi di salute più rilevanti;
- interventi coordinati tra i soggetti pubblici che hanno titolo ad adottare decisioni per la gestione dei rischi, in modo adeguato alla complessità e alla dimensione dei problemi. In questa logica è importante definire le competenze e le modalità di integrazione tra coloro che concorrono alla valutazione e alla gestione dei rischi, considerando che le attività ispettive e repressive sono solo un aspetto di tale processo.

4.2. Lo sportello per la prevenzione, istituito presso lo staff del direttore del dipartimento

L'esercizio delle funzioni di prevenzione è tradizionalmente caratterizzato da un elevato ricorso ad autorizzazioni preventive e interventi ispettivi, frequentemente percepiti come procedure burocratiche, inutilmente limitative della autonomia o, addirittura, delle libertà individuali.

Questa percezione deve essere interpretata come un invito alla semplificazione delle procedure e come una richiesta legittima di motivazioni che deve essere adeguatamente soddisfatta da chi ha il compito di tutelare la sanità pubblica. Le relazioni con gli utenti e con i cittadini acquistano pertanto anche per il Dipartimento di prevenzione una rilevanza critica come, e forse più che, nelle altre attività sanitarie. La Regione siciliana intende assumere le relazioni con gli utenti e con i cittadini e la semplificazione burocratica delle attività di prevenzione come una priorità, sviluppando gli sportelli per la prevenzione. Tali strutture informative rivolte ai cittadini dovranno essere costituite attraverso la collaborazione tra i Dipartimenti di prevenzione, i distretti, i comuni e gli enti interessati anche per rispondere alle esigenze determinate dalla recente istituzione degli sportelli unici per le aziende attraverso una rete informatizzata. Gli sportelli per la prevenzione, alla cui formazione dovranno concorrere gli R.S.L. ove già attivati, dovranno essere il primo, ed eventualmente il principale, punto di incontro con i cittadini e dovranno collaborare con tutti gli operatori e i

servizi interessati per affrontare e risolvere problematiche complesse o trasversali alle aree del dipartimento in modo da:

- aiutare i cittadini nella utilizzazione dei servizi;
- raccogliere le lamentele e le critiche, sia relative a problemi esistenti sul territorio sia a disfunzioni in terne;
- promuovere il ruolo e l'immagine della prevenzione, facendo conoscere gli obiettivi, le attività, i programmi e i risultati ottenuti;
- informare sui rischi per la salute, rispondere a quesiti sui temi della prevenzione e facilitare l'accesso alla documentazione;
- produrre strumenti informativi e di comunicazione.

In una visione integrata delle attività di comunicazione gli sportelli per la prevenzione dovranno inoltre collaborare a:

- gestire il rapporto con gli organi di comunicazione;
- progettare e organizzare iniziative di confronto pubblico su temi riguardanti la salute;
- curare la raccolta ed il raccordo dei dati ambientali ed i dati dei rischi lavorativi che vengono segnalati sia dagli utenti che dalle organizzazioni dei lavoratori.

4.3. L'integrazione a livello dipartimentale e aziendale

Il processo di innovazione che deve coinvolgere anche il Dipartimento di prevenzione prevede la riconversione, lo sviluppo di nuove competenze, strumenti e tecnologie con l'obiettivo di realizzare elevati livelli di integrazione entro e fra Dipartimenti di prevenzione, attività dei servizi territoriali a livello distrettuale ed interaziendale.

Il Dipartimento di prevenzione è una macrostruttura dell'Azienda unità sanitaria locale dotata di autonomia funzionale e organizzativa, che collabora in modo sistematico con tutti gli altri presidi dell'Azienda unità sanitaria locale ed ospedaliera.

A livello dipartimentale questo comporta lo sviluppo della più ampia collaborazione tra gli operatori dei diversi servizi nell'ambito di programmi di intervento comuni che porti al rafforzamento delle funzioni specifiche del Dipartimento di prevenzione e delle competenze specialistiche (ad esempio in epidemiologia, tossicologia, comunicazione del rischio, etc.) per aumentare la capacità delle Aziende sanitarie di rispondere alle nuove esigenze organizzative e agli obiettivi del Piano sanitario regionale.

L'innovazione organizzata ed il miglioramento della qualità delle attività di prevenzione dovrà essere operata secondo i seguenti criteri:

- programmazione e revisione delle attività svolte in base alla disponibilità di prove di efficacia delle tecnologie di prevenzione utilizzate;
- adozione di piani e protocolli per le attività di prevenzione;
- sviluppo di modalità di organizzazione dell'offerta in funzione degli

obiettivi del Dipartimento di prevenzione tenendo presente le esigenze dei cittadini e della committenza.

#### 4.4. Tutela degli alimenti

Garantire prodotti alimentari rispondenti a criteri di sicurezza e integrità è requisito preliminare per la tutela della salute pubblica e per la tutela degli interessi dei consumatori e degli operatori.

Tale esigenza assume particolare significato in Sicilia sia per l'importanza socio-economica delle produzioni alimentari regionali e tipiche ed il rilievo della ristorazione collettiva e pubblica anche in ambito turistico, sia per effetto di una domanda di consumi più sofisticata e rivolta a prodotti alimentari garantiti sotto l'aspetto della sicurezza e dell'integrità e che soddisfino esigenze di qualità. La crescente complessità della "filiera" alimentare, articolata in varie fasi che vanno dalla produzione primaria al consumo, attraverso la lavorazione, trasformazione, conservazione, distribuzione e somministrazione degli alimenti nonché la variabilità dei fattori, interni ed esterni alla stessa filiera rendono evidente che le garanzie, richieste e dovute, non possono essere soddisfatte unicamente dal controllo ufficiale svolto dai servizi del Dipartimento di prevenzione.

Il coinvolgimento delle imprese alimentari, dei servizi addetti al controllo ufficiale, delle componenti istituzionali, sociali e tecnico-scientifiche interessate, rappresenta un elemento essenziale per organizzare un sistema nel cui ambito ciascuno, nel rispetto di ruoli e competenze, concorre a realizzare un'organica sinergia di interventi, coerentemente finalizzati a garantire la sicurezza e l'integrità dei prodotti alimentari. In particolare in tale sistema devono essere ricompresi:

- la puntuale attuazione, da parte delle aziende alimentari, di piani aziendali di controllo ai sensi delle vigenti normative;
- il controllo ufficiale da parte dei competenti servizi dei Dipartimenti di prevenzione;
- gli interventi finalizzati a favorire la riduzione e comunque il corretto impiego dei prodotti fitosanitari in agricoltura e delle sostanze farmacologiche in zootecnia, nonché le connesse attività di controllo;
- gli interventi per promuovere la certificazione volontaria di qualificazione dei processi produttivi e di prodotti mediante l'adozione di specifici disciplinari di produzione, nonché le connesse attività di controllo;
- gli interventi di formazione degli addetti, nonché di assistenza e supporto tecnico alle aziende;
- l'attività di istituzioni ed enti tecnico-scientifici finalizzata alla ricerca scientifica e lo sviluppo tecnologico nel settore alimentare;

Il controllo ufficiale degli alimenti è assicurato, per la parte di competenza, dai servizi di igiene degli alimenti delle rispettive aree dipartimentali ed è supportata tecnicamente e scientificamente dai laboratori di sanità pubblica e dall'Istituto

zooprofilattico sperimentale.

Il ruolo di questi non può essere circoscritto alla pur importante erogazione di prestazioni laboratoristiche. È invece indispensabile sviluppare con i servizi territoriali una costante integrazione professionale e sinergia operativa, nella fase di programmazione delle attività e nelle azioni di controllo e valutazione. È obbligatorio che il funzionamento di laboratori anche per il controllo ufficiale degli alimenti sia conforme alla norma europea EN 45001 e al decreto legislativo n. 120/92 e, a tal fine, è opportuno procedere ad una debita razionalizzazione, sul territorio, delle strutture laboratoristiche.

#### 4.5. Livello regionale

Molte attività preventive presentano una dimensione sovraziendale in quanto hanno elevati livelli di complessità che richiedono l'integrazione di competenze specialistiche e di organizzazioni diverse, presentano economie di scala, richiedono sistemi informativi comuni e capacità di coordinamento per garantire uniformità di valutazione e di interventi nelle varie aree.

Nella sanità pubblica veterinaria, l'esigenza di strutture tecniche specialistiche, intermedie tra il livello locale e quello nazionale, può essere soddisfatta con la collaborazione con l'Istituto zooprofilattico, prevedendo anche le modalità con cui deve essere disciplinata la collaborazione tra il Dipartimento di prevenzione e detto istituto.

I servizi veterinari si avvalgono delle prestazioni e della collaborazione tecnico-scientifica dell'Istituto zooprofilattico sperimentale. La programmazione regionale individua le modalità di raccordo funzionale tra i servizi veterinari delle unità sanitarie locali e l'Istituto zooprofilattico sperimentale per il coordinamento delle attività di sanità pubblica veterinaria, nonché le modalità integrative rispetto all'attività dei posti di ispezione frontiera veterinaria e degli uffici veterinari di confine, porto ed aeroporto e quelli per gli adempimenti degli obblighi comunitari.

I processi di innovazione nelle attività di prevenzione sottolineano la necessità di disporre, anche per questo campo, di un supporto tecnico regionale alle attività aziendali, che garantisca l'accesso a conoscenze e competenze specialistiche, l'integrazione tra sistemi informativi, lo sviluppo di una maggiore capacità epidemiologica, livelli adeguati di scambi e di coordinamento tecnico per uniformare strategie e migliorare l'uso delle risorse, formazione, possibilità di collaborazione a progetti di ricerca, ecc.

Per quanto sopra tali problematiche devono essere affrontate e definite in sede di conferenza regionale unificata di servizio ex art. 11 e 14 del decreto n. 13306/94; a seguito dei pareri di tale conferenza l'Assessorato regionale della sanità individuerà i Dipartimenti di prevenzione di riferimento ed i livelli e le modalità di integrazione tra le varie strutture.

## 5.

*I rapporti con il distretto.*



Se al Dipartimento di prevenzione compete la promozione della salute nel suo complesso e la prevenzione delle malattie infettive, dismetaboliche, cronico-degenerative, genetiche, neoplastiche, nonché la prevenzione di quelle correlate ai fattori di rischio ambientali ed occupazionali, compito del distretto è invece l'erogazione di tutte quelle prestazioni e servizi (cura e prevenzione secondaria e terziaria) "orientati all'utente".

Così nell'ambito distrettuale devono armonicamente integrarsi le prestazioni proprie del dipartimento e quelle assistenziali proprie del distretto agli utenti. La situazione attuale è caratterizzata da una non perfetta conoscenza dei bisogni assistenziali della popolazione, specialmente se si fa riferimento alle fasce più deboli della popolazione.

Inoltre, sempre più rilevante con l'allungarsi della vita media assume oggi la conoscenza e il controllo delle malattie cronico-degenerative quali malattie cardiovascolari, ipertensione arteriosa, diabete, broncopatie croniche, malattie degenerative del S.N.C., malattie neoplastiche, ecc.

Né sembra trascurabile evidenziare l'esistenza o meno di fattori di rischio ambientali che possono essere causa o concausa favorente di stati patologici. La definizione di un corretto piano di interventi deve essere necessariamente supportato da una puntuale conoscenza della realtà epidemiologica locale che spesso resta misconosciuta nel contesto regionale e provinciale. Affinché l'intervento sia veramente incisivo ed efficace deve acquisirsi un dato disaggregato riferito alla realtà distrettuale.

Poiché è impensabile che il S.S.N. possa garantire tutte le prestazioni sanitarie oggi erogabili, l'accertamento epidemiologico dei bisogni con l'indicazione delle priorità in relazione ai fattori di rischio costituisce il fondamento per una corretta gestione del programma delle attività territoriali che il direttore di distretto definisce con il direttore del dipartimento nella conferenza dei sindaci.

In tale scenario la competenza esclusiva del dipartimento in materia di prevenzione ed epidemiologia deve essere offerta puntualmente e gratuitamente ai distretti, ai servizi e alle Aziende ospedaliere.

Tale presupposto è indispensabile in quanto l'offerta sanitaria distrettuale è rivolta a garantire:

- l'assistenza sanitaria di base;
- l'assistenza farmaceutica;
- l'assistenza specialistica e ambulatoriale;
- l'assistenza territoriale e semiresidenziale;
- l'assistenza residenziale sanitaria;
- assistenza domiciliare integrata (ADI).

In tale percorso l'attività propria del dipartimento avviene con l'integrazione e l'implementazione delle attività del medico di medicina generale e del pediatra di famiglia in quanto nell'esercizio della prevenzione un ruolo sempre più importante viene riservato a questi professionisti sia dal decreto legislativo n. 229/99 che dal Piano sanitario nazionale, che dal Piano sanitario regionale, che

dai nuovi contratti di lavoro.

Non vi è alcun dubbio che proprio a livello distrettuale avvenga il perfetto interfacciamento tra la struttura che deve pilotare i programmi di osservazione epidemiologica e di prevenzione e chi invece assiste giornalmente gli utenti.

In questo quadro gli interventi operativi primari di prevenzione trovano sempre più coinvolti i medici di famiglia ed i pediatri di famiglia.

Gli eventuali incentivi da corrispondere ai M.M.G. e ai P.d.F. per la partecipazione alle singole campagne restano a carico del distretto, in quanto in tale percorso il soddisfacimento dei bisogni essenziali di assistenza per gli utenti comporta il rientro delle quote di F.S.N. che dal macro livello distretto finiscono al macro livello ospedale (spostamenti in atto superiori al 10%).

Il direttore generale potrà prevedere particolari articolazioni di unità operative I direttori generali dovranno prevedere strutture complesse per l'area di sanità pubblica veterinaria, così come è previsto nel Piano sanitario regionale, nei distretti in cui sono presenti rilevanti strutture di interesse veterinario, tendenti a rendere le prestazioni del dipartimento più vicine alla committenza.

Sarà cura del direttore generale dell'Azienda unità sanitaria locale assegnare, sulla scorta delle richieste formalizzate dal Direttore del Dipartimento, una adeguata dotazione di personale tecnico ed amministrativo in relazione alle particolari esigenze dell'attività distrettuale.

Particolare attenzione dovrà essere posta ad una adeguata dotazione di personale per le unità operative veterinaria in relazione alle competenze istituzionali da svolgere nel territorio considerato.

## 6.

### *Assetto organizzativo del dipartimento.*

Il Dipartimento di prevenzione si configura come una struttura complessa, con propria autonomia organizzativa, contabile e gestionale unitaria e con ampi margini di autonomia organizzativa ed operativa, oltre che tecnica, delle aree e dei servizi ed è organizzato in centri di costo e di responsabilità.

Il Dipartimento di prevenzione, in relazione alle funzioni proprie del livello di assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, si articola in strutture complesse definite aree dipartimentali e servizi.

Le strutture complesse sono centri di responsabilità.

Le tre aree dipartimentali sono le seguenti:

- 1) area di igiene e sanità pubblica;
- 2) area di tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro;
- 3) area di sanità pubblica veterinaria.

L'area dipartimentale è il livello organizzativo che, nell'ambito del Dipartimento di prevenzione, ha la funzione di coordinamento delle materie ad essa attribuite ed opera per garantire:

- la promozione delle attività connesse allo svolgimento delle funzioni proprie dell'area, la loro verifica;

- lo svolgimento coordinato e uniforme, su base aziendale, delle funzioni e delle attività;
- l'integrazione operativa tra le strutture organizzative ad essa afferenti;
- i rapporti di integrazione e di sinergia operativa con le altre aree dipartimentali e con le altre strutture aziendali e con enti ed organizzazioni esterne.

Promozione dell'utilizzo integrato nonché della fruizione unitaria degli spazi e delle attrezzature comuni, al fine di migliorare i livelli qualitativi, quantitativi ed economici del sistema.

Sviluppo di metodologia e protocolli comuni per la realizzazione dei compiti affidati.

Per garantire quanto sopra è previsto un coordinamento organizzativo e di programmazione delle aree dipartimentali, salvaguardando la specifica autonomia tecnico-funzionale organizzativa delle strutture organizzative.

Le aree dipartimentali si articolano nei seguenti servizi, strutture organizzative complesse, che, in rapporto all'omogeneità della disciplina di riferimento, operano quali centri di responsabilità, dotati di autonomia tecnico funzionale e organizzativa.

Tale prerogativa deve essere garantita in ogni caso per i servizi dell'area dipartimentale dei servizi di sanità pubblica veterinaria che rispondono del perseguimento degli obiettivi del servizio, nonché della gestione delle risorse economiche attribuite.

Per l'area di igiene e sanità pubblica:

- a) sanità pubblica, epidemiologia e medicina preventiva; in ottemperanza a quanto previsto dal Piano sanitario nazionale ha il compito di contrastare le principali patologie che colpiscono la popolazione e provocano il maggior numero di decessi, di disabilità o malattie prevenibili attraverso interventi di prevenzione primaria e secondaria, ivi compresa la prevenzione odontoiatrica. Le aree cruciali di intervento sono: malattie cardio-cerebrovascolari, malattie neoplastiche, malattie infettive;
- b) igiene degli ambienti di vita;
- c) igiene degli alimenti e della nutrizione;

Per l'area di tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro:

- d) prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro;
- e) impiantistica e antinfortunistica;
- f) medicina dello sport;

Per l'area di sanità pubblica veterinaria:

- g) sanità animale;
- h) igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto di alimenti di origine animale e loro derivati;
- i) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;

Servizi interareali;

- 1) il laboratorio di sanità pubblica si articola in due servizi tecnico-scientifici-tematici, servizio di laboratorio medico di sanità pubblica e servizio di laboratorio chimico-fisico di sanità pubblica, che assicurano funzioni trasversali alle aree dipartimentali e rispondono al direttore di dipartimento.

A ciascun servizio sono assegnate, all'interno del budget del Dipartimento di prevenzione, idonee risorse economico-finanziarie.

Tutti i servizi hanno valenza aziendale e si articolano in strutture semplici: unità operative centrali (U.O.C.) e territoriali (U.O.T.), in rapporto all'omogeneità della disciplina di riferimento ed alle funzioni attribuite, nonché alle caratteristiche e alle dimensioni del bacino di utenza.

I servizi sono strutture complesse, dotate di autonomia tecnico-funzionale ed operativa per lo svolgimento specialistico delle funzioni e compiti propri del servizio, organizzate sotto la direzione di un responsabile specialistico tecnico-organizzativo.

Le unità operative sono strutture afferenti ai servizi, dotate di autonomia tecnico-funzionale ed operativa per lo svolgimento specialistico delle funzioni e compiti propri della disciplina, operano come équipes organizzate sotto la direzione di un responsabile tecnico-organizzativo

Ogni articolazione territoriale dovrà assicurare ri spettivamente per l'area di igiene e sanità pubblica e per l'area di sanità pubblica veterinaria le tre unità operative territoriali di pertinenza dei singoli servizi.

Per favorire la gestione e l'ottimizzazione delle risorse comuni di tali unità operative territoriali le stesse sono coordinate da uno dei tre responsabili tecnico-organizzativi scelto dal dirigente di area dipartimentale tenuto conto del numero di dirigenti sanitari in servizio nelle UU.OO.

L'articolazione territoriale coincide di norma con i distretti previsti dal Piano sanitario regionale, salvo particolari condizioni geografiche, sociali e/o strutturali.

L'area dipartimentale della tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro si articola esclusivamente in unità operative a valenza centrale.

Per il servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro in almeno tre unità operative:

- unità operativa di prevenzione igienico-sanitaria;
- unità operativa di controllo e vigilanza;
- unità operativa di assistenza, formazione, educazione alla salute, epidemiologia occupazionale.

Per il servizio impiantistico antinfortunistico in almeno due unità operative:

- unità operativa impiantistica;
- unità operativa controllo combustioni.

Il dirigente coordinatore di tale area, in raccordo con i dirigenti dei servizi afferenti all'area, garantirà a livello distrettuale la massima efficacia degli interventi.

Il Servizio medicina dello sport (MdS) è una struttura organizzativa complessa deputata a governare, autonomamente, le funzioni specifiche individuate per la materia.

I servizi pubblici di medicina dello sport riconoscono il proprio mandato di educazione sanitaria, motoria, e sportiva della popolazione quale mezzo efficace di mantenimento, promozione e recupero della salute di ciascun soggetto, di tutela sanitaria delle attività sportive e di recupero funzionale di soggetti affetti da patologie che possono beneficiare dell'esercizio fisico.

Obiettivi del servizio di medicina dello sport sono:

- valorizzazione dell'attività fisica e sportiva come strumento di promozione della salute;
- educazione sanitaria nei confronti delle scuole, delle società sportive e delle aggregazioni sociali;
- prevenzione delle malattie e lesioni da sport;
- esecuzione delle certificazioni di idoneità all'attività sportiva secondo i livelli stabiliti dalle normative vigenti sulla tutela sanitaria degli sportivi;
- riabilitazione e recupero funzionale dei traumi sportivi, concorso alla riabilitazione del cardiopatico e del pneumopatico e delle patologie che possano beneficiare dell'attività motoria;
- prevenzione e controllo dell'uso di doping;
- informazione e formazione permanente dei medici certificatori e delle figure professionali coinvolte nella promozione e prescrizione corretta dell'esercizio fisico;
- elaborazione e realizzazione di programmi di screening;
- coordinamento e verifica dei centri accreditati;
- ricezione ed elaborazione dei dati epidemiologici raccolti;
- concorso alla vigilanza igienico-ambientale nei centri di medicina dello sport, negli impianti sportivi e nelle palestre.

In caso di emergenza il direttore di dipartimento può attivare unità operative temporanee, che saranno ratificate dal direttore generale, per la gestione dell'emergenza.

Le Aziende unità sanitarie locali, per particolari esigenze territoriali, possono istituire ulteriori servizi nel l'ambito delle aree dipartimentali.

Tutti i servizi e le unità operative centrali e le unità operative territoriali devono essere supportati da personale qualificato dei vari ruoli commisurato all'attività da svolgere.

Eventuali variazioni nella strutturazione del dipartimento, mediante l'inserimento di altre unità operative, o mediante riconversione di alcune strutture, dovranno essere comunque sempre deliberati dalla direzione aziendale su proposta del

direttore dipartimentale, sentito il comitato di dipartimento e secondo le norme contrattuali vigenti.

È auspicabile che nel periodo di vigenza del Piano sanitario regionale le attività ed il personale della medicina scolastica siano ricondotti come servizio di medicina ed igiene scolastica nell'area dipartimentale di igiene e sanità pubblica, provvedendo al contestuale trasferimento al Dipartimento di prevenzione della massa finanziaria di pertinenza.

Il Dipartimento di prevenzione si avvale di un ufficio di segreteria che si occupa degli aspetti relativi a: affari generali, personale, amministrativo, valutazione di qualità, accreditamento, aggiornamento e formazione del personale, educazione alla salute, attività di biblioteca e documentazione bibliografica.

In particolare per lo svolgimento delle attività amministrative proprie del Dipartimento di prevenzione deve essere prevista, nello stesso, una articolazione periferica del dipartimento amministrativo.

Il direttore del dipartimento è scelto e nominato dal direttore generale tra i dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse aggregate nel dipartimento, con almeno 5 anni di anzianità di funzione, sentito il comitato di dipartimento, e risponde alla direzione aziendale del perseguimento degli obiettivi aziendali assegnati al dipartimento, dell'assetto organizzativo e della gestione, in relazione alle risorse assegnate. Resta in carica per almeno un quinquennio e per il periodo dell'incarico rimane titolare della struttura complessa cui è preposto; per tale periodo e temporaneamente non ha la responsabilità di tale struttura che viene affidata ad altro dirigente della stessa area di provenienza.

L'incarico è rinnovabile, previa verifica dei risultati ottenuti.

Il direttore ha responsabilità di negoziare il budget, gli obiettivi e quanto approvato dal comitato di dipartimento.

Il direttore del Dipartimento di prevenzione, in particolare, assicura:

- l'elaborazione del piano di produzione sulla base delle esigenze risultanti dalle diverse committenze e delle risorse disponibili;
- la negoziazione del budget e degli obiettivi di produttività di dipartimento;
- l'integrazione delle attività del dipartimento con i distretti, le aziende ospedaliere e le altre strutture dell'Azienda;
- la valutazione quantitativa e qualitativa dell'attività delle aree dipartimentali, attraverso la verifica dei risultati rispetto agli indicatori stabiliti a livello aziendale;
- la convocazione e la presidenza del comitato di dipartimento;
- la direzione delle funzioni di supporto tecnico, amministrativo e logistico per i servizi e le aree dipartimentali;
- il tramite tra il personale e la direzione generale e viceversa.

Relazioni periodiche alla direzione generale in ordine all'attività espletata dal dipartimento.

Il direttore cura i rapporti del Dipartimento di prevenzione con istituzioni, amministrazioni e società civile e subentra ai capi settore nella Conferenza regionale di servizio ex artt. 11 e 14 decreto n. 13306 del 18 novembre 1994.

Il direttore di dipartimento può altresì delegare determinate funzioni ai dirigenti di area del dipartimento per competenze specifiche.

I direttori di area dipartimentale vengono nominati dal direttore generale, in prima applicazione su proposta del direttore sanitario secondo quanto previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, successivamente su proposta del direttore di dipartimento nei modi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro, tra i dirigenti dei servizi di ciascuna delle tre aree.

Il dirigente di area dipartimentale collabora con il direttore del dipartimento nelle attività della propria area, inoltre verifica periodicamente, almeno trimestralmente, che l'attività dei servizi sia coerente con gli obiettivi prefissati, concordando con i singoli dirigenti di servizio gli aggiustamenti e gli opportuni correttivi da adottare.

L'esercizio della nomina è almeno quinquennale e rinnovabile, previa verifica dei risultati ottenuti. Per il periodo dell'incarico il direttore di area rimane titolare della struttura complessa cui è preposto; per tale periodo e temporaneamente non ha la responsabilità di tale struttura che viene affidata ad altro dirigente della stessa area di provenienza.

I direttori di area sostituiscono i capi settore di cui alla circolare 875/96 per le materie di specifica competenza nelle funzioni loro attribuite.

I direttori dei servizi hanno la responsabilità tecnico-professionale ed organizzativa delle funzioni attribuite alla struttura e della gestione delle risorse assegnate; hanno inoltre la responsabilità della partecipazione della propria struttura ai processi che coinvolgono più strutture organizzative. Il direttore risponde delle risorse assegnate e del conseguimento dei risultati al direttore del dipartimento.

Negozia il budget ed il programma con il direttore del dipartimento sentito il direttore di area.

L'esercizio della nomina è almeno quinquennale e rinnovabile, previa verifica dei risultati ottenuti.

## 7.

### *Comitato del Dipartimento di prevenzione.*

#### 7.1. Il comitato

Il comitato del Dipartimento di prevenzione è un organo collegiale che coadiuva il direttore del dipartimento nell'esercizio delle proprie funzioni ed ha lo scopo di coinvolgere sulle scelte generali, in un momento di partecipazione e corresponsabilizzazione, i principali dirigenti delle strutture dipartimentali. Nel comitato si dovranno altresì definire i reciproci rapporti fra i servizi ed adottare criteri di uniformazione di comportamenti e procedure.

Il comitato del Dipartimento di prevenzione è composto dal direttore del dipartimento, dai direttori delle tre aree facenti parte del dipartimento e dai

direttori dei servizi del dipartimento.

Il comitato approva le proposte del direttore di dipartimento per la negoziazione del budget, l'organizzazione interna, i regolamenti operativi e quant'altro ritenuto utile all'organizzazione.

Il comitato potrà essere integrato nella sua composizione qualora, nel corso del biennio, vengano individuate nuovi servizi; in questa ipotesi il direttore del nuovo servizio entrerà di diritto a far parte del comitato.

Il comitato è organismo collegiale consultivo e propositivo, con funzioni di indirizzo e di controllo e verifica della gestione rispetto al budget e agli obiettivi assegnati, all'interno del quale vengono valutate e concordate le scelte di programmazione, di indirizzo tecnico, organizzativo ed economico finanziario proprie del dipartimento stesso, utili alla definizione del piano di attività e del budget da sottoporre alla direzione generale da parte del direttore di dipartimento.

Il comitato ha il compito di garantire l'attuazione dei compiti di dipartimento.

In particolare rientrano nelle competenze del comitato di dipartimento:

- a) l'ottimizzazione di tutte le risorse disponibili (attrezzature, spazi, personale) sulla base degli indirizzi e dei criteri fissati dall'Azienda;
- b) la sperimentazione e l'adozione di modalità organizzative volte al miglioramento dell'efficienza e all'integrazione delle attività delle strutture del dipartimento;
- c) lo sviluppo delle attività preventive, di ricerca, di formazione, di studio e di verifica della qualità delle prestazioni;
- d) il miglioramento del livello di accessibilità e di trasparenza;
- e) il coordinamento con le attività distrettuali delle strutture aziendali e delle aziende ospedaliere connesse alle funzioni del dipartimento;
- f) l'approvazione dei protocolli operativi e delle procedure per l'attività svolta;
- g) la verifica della qualità delle prestazioni;
- h) definisce le attività da esercitare a livello territoriale.
- i) esprime pareri su richiesta del direttore di dipartimento.

Il comitato di dipartimento elabora entro 90 giorni dalla sua prima seduta la proposta di organico standard del dipartimento, con particolare riguardo all'area di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, sulla base della valutazione dei carichi di lavoro nonché delle figure professionali ritenute indispensabili all'assolvimento dei compiti istituzionali che sottopone per il tramite del direttore di dipartimento al direttore generale per la sua approvazione.

#### 7.2. Convocazione del comitato

Il comitato di dipartimento è convocato dal direttore del dipartimento, e su espressa delega dello stesso, in caso di suo impedimento, da un suo delegato, mediante avviso, con almeno sette giorni di anticipo rispetto alla data della seduta, unitamente al del giorno con eventuali relazione o proposte degli



argomenti all'ordine del giorno, in caso di emergenza non si applica il predetto termine.

Il comitato è convocato una volta ogni due mesi dal direttore di dipartimento, con apposito avviso recante l'ordine del giorno su specifici argomenti di servizio, con apposita relazione o proposta operativa.

La prima convocazione verrà effettuata dal direttore generale.

### 7.3. Disciplina della seduta

Il comitato di dipartimento è presieduto dal direttore del dipartimento.

Alle sedute del comitato, per essere valide, devono essere presente almeno i 2/3 dei componenti del comitato stesso in prima convocazione e la metà più uno in seconda convocazione, che può avvenire anche nella stessa giornata dopo un'ora dalla prima.

La seduta del comitato si apre con l'appello nominale dei componenti per accertare l'esistenza del numero legale e per la validità della seduta stessa. Dopo l'appello nominale il direttore dichiara aperta la seduta e si procede all'esame degli argomenti posti all'o.d.g. con la discussione ed il voto su ciascun argomento. La discussione è disciplinata dal direttore ed il voto viene espresso da parte dei componenti per appello nominale.

Di ogni seduta sarà redatto apposito verbale su apposito registro predisposto in ordine cronologico da personale all'uopo individuato non facente parte del comitato (segretario).

Le funzioni di segreteria saranno svolte dall'ufficio segreteria del direttore di dipartimento.

Copia di detto verbale, previa lettura, sarà sottoscritta da tutti i componenti del comitato e sarà inviato al direttore generale e al direttore sanitario dell'azienda, con lettera raccomandata.

### 7.4. Astensione dal voto

Qualora il comitato di dipartimento sia chiamato ad esprimere parere su questioni nelle quali componenti dello stesso o loro parenti, o affini fino al quarto grado, abbiano interessi, i componenti stessi non possono partecipare alla discussione né alla votazione. Di ciò deve esserne fatta menzione nel verbale.

### 7.5. Partecipazione alla seduta di persone estranee al comitato

È in facoltà del direttore, di propria iniziativa o su proposta di almeno un terzo dei componenti, fare intervenire nelle sedute persone particolarmente competenti in materie speciali sottoposte all'esame ed al parere del comitato o invitare il direttore generale e/o il direttore sanitario aziendale e/o i direttori di distretto, e/o il coordinatore della conferenza dei sindaci.

## 8.

### *Organico.*

L'organico del Dipartimento di prevenzione è costituito da tutto il personale già

assegnato alle piante organiche dei settori, dei servizi e dei laboratori che concorrono alla composizione del dipartimento.

Ogni componente di questo organico, oltre ai compiti specifici svolti nella struttura alla quale è assegnato, è tenuto a dare il proprio contributo anche alle attività di interesse generale del dipartimento (attività di prevenzione, programmi di ricerca, attività di aggiornamento, ....).

## 9.

### *Risorse.*

Le risorse del dipartimento sono rappresentate dalle strutture edilizie e dalle attrezzature disponibili all'atto della costituzione del dipartimento, oltre a quelle che potranno essere assegnate in futuro.

Le risorse rappresentate da personale, mezzi ed attrezzature già assegnate ai settori ed alle strutture afferenti al Dipartimento di prevenzione rimangono di pertinenza dello stesso.

È compito degli organi direttivi del dipartimento garantire la massima razionalità di impiego e lo sfruttamento ottimale di queste risorse anche attraverso la stesura di specifici "accordi di programma", documenti concordati con i dirigenti delle aree, i dirigenti dei servizi ed i responsabili delle unità operative afferenti al dipartimento volti alla definizione degli obiettivi da raggiungere in un periodo temporale predeterminato nonché delle risorse (umane, finanziarie, strutturali, tecnologiche, ...) messe a disposizione e quindi utilizzabili allo scopo.

Il direttore del dipartimento è tenuto ad una costante verifica di gestione delle risorse sulla scorta delle indicazioni dell'ufficio di controllo di gestione dell'azienda.

## 10.

### *Il finanziamento del Dipartimento di prevenzione.*

Le indicazioni del Piano sanitario regionale, le decisioni della Conferenza Stato-Regioni ed il Piano sanitario nazionale prevedono il 5% della quota capitaria del Fondo sanitario per il livello "Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro".

Il finanziamento pari al 5% della quota capitaria del fondo sanitario si ritiene sufficiente a coprire tutte le spese necessarie al funzionamento dei Dipartimenti di prevenzione ed all'esercizio delle funzioni di competenza.

A tal fine nell'assegnazione annuale delle risorse il finanziamento del 5% della quota capitaria del fondo sanitario regionale è appostato come somma a destinazione vincolata per il Dipartimento di prevenzione.

Le Aziende unità sanitarie locali hanno l'obbligo di appostare tale quota del fondo sanitario, nonché tutti gli introiti derivanti dalle attività dei servizi del Dipartimento di prevenzione, in apposito capitolo che costituirà il budget del Dipartimento di prevenzione, a tale quota va aggiunta una parte del fondo di accantonamento per il potenziamento dell'area di tutela della salute e sicurezza

nei luoghi di lavoro.

Per raggiungere questo obiettivo, è necessario riaffermare il primato della prevenzione (primaria, secondaria e terziaria) su quella del ricovero ospedaliero, puntando a tutti quegli interventi che permettono di conseguire reali vantaggi in termine di salute e di miglioramento dell'assistenza sanitaria, della qualità della vita, in uno sforzo organizzativo di tipo trasversale del Dipartimento di prevenzione, del distretto e dei suoi servizi sia territoriali che domiciliari, in modo tale da ridurre drasticamente le richieste di ricovero ospedaliero, riservandole soltanto ai "ricoveri propri e per acuti", realizzando in tal modo un reale contenimento della spesa con un reinvestimento della produzione-risparmio sull'attività territoriale.

Le entrate proprie derivano dalle prestazioni a pagamento o a tariffa effettuate dai servizi, comprese quelle delle sanzioni amministrative derivanti dalle attività di vigilanza (D.P.R. n. 327/82, decreto legislativo n. 758/94, regolamenti locali, ecc.) verranno regolamentate da apposite disposizioni regionali.

Non rientrano comunque nella quota del bilancio aziendale da assegnare ai servizi dell'area dipartimentale di sanità pubblica veterinaria le somme derivanti dall'applicazione del decreto legislativo n. 432/98, le cui finalità sono stabilite dal decreto stesso e disciplinate dal decreto n. 32964/2000.

## 11.

### *Istituzione del Dipartimento di prevenzione.*

I direttori generali provvedono ad istituire i Dipartimenti di prevenzione entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente documento, secondo le direttive in questo contenute.

L'Assessore: PROVENZANO

Sono attribuite ai servizi del Dipartimento le funzioni indicate dalle seguenti disposizioni:

- Legge 22 dicembre 1978, n. 833;
- D.P.R. n. 502/92 e D.P.R. n. 517/93;
- Legge delega n. 419/98;
- Legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;
- Legge regionale 20 agosto 1994, n. 33;
- Decreto Assessorato regionale della sanità 18 novembre 1994, n. 13306, comprese le funzioni che le leggi dello Stato attribuivano ai soppressi uffici dei medici e veterinari provinciali, degli ufficiali sanitari;
- Decreto legislativo n. 229/99;
- PSR 2000-2002;
- Ex circolare Assessorato regionale della sanità 20 maggio 1996, n. 875.

### **Area dipartimentale di igiene e sanità pubblica.**

La cultura della nuova sanità pubblica ha riproposto il tema degli obiettivi e del ruolo della sanità pubblica, con particolare riguardo alle relazioni con i servizi clinici ed assistenziali.

Questa scelta è altresì coerente con le sempre più frequenti decisioni e con l'interesse manifestato dagli organismi sovranazionali nel campo dell'igiene e della sanità pubblica; ricordiamo i più recenti e significativi:

- 1) Progetto OMS "Health 21";
- 2) V programma quadro dell'Unione europea e relative 6 azioni chiave:
  - alimentazione e salute;
  - controllo delle malattie infettive;
  - la "fabbrica cellula";
  - ambiente e salute;
  - agricoltura, silvicoltura;
  - invecchiamento della popolazione e disabilità.
- 3) III conferenza OMS su ambiente e salute (Londra 1999):
  - il protocollo su acqua e salute.
  - la carta sui trasporti, ambiente e salute.
  - la salute dei bambini e l'ambiente.
  - cambiamento climatico e dell'impoverimento della fascia di ozono sulla salute umana.
  - l'implementazione di piani di azione nazionale per l'igiene dell'ambiente.
  - la partecipazione pubblica in materia di ambiente e salute.
  - i processi locali per azioni in materia di ambiente e salute.

Obiettivi specifici prioritari ed azioni per il raggiungimento:

## 1.

### *Prevenzione delle malattie infettive.*

Si intende ridurre l'incidenza delle malattie infettive, in particolare di quelle di più rilevante impatto sanitario e sociale. In questo settore i risultati ottenuti sono significativi: gli interventi vanno comunque presidiati e sviluppati rispetto anche ad alcuni segnali cui prestare attenzione (incremento tubercolosi polmonare, aumento della mobilità delle persone fra paesi anche extracomunitari con quadri epidemiologici diversi), lotta alle antropozoonosi. Saranno mantenuti i sistemi di sorveglianza e continuata a garantire l'offerta attiva dei vaccini anche in stretta collaborazione con medici e pediatri di famiglia.

## 2.

### *La prevenzione del tabagismo.*

Il tabacco rappresenta ancora uno dei principali fattori di rischio della popolazione: il programma relativo, in attesa di precise direttive e disposizioni nazionali e regionali, vedrà uno sviluppo nell'ambito dei più generali programmi di informazione e educazione alla salute.

## 3.

### *Il sistema della qualità e dell'accreditamento dei servizi e presidi di prevenzione.*

Gli indirizzi e le modalità previste dal D.P.R. gennaio 1997 e dal PSN 1998-2000 per l'implementazione del sistema qualità nelle Aziende sanitarie (anche ai fini della certificazione e dell'accreditamento): va attuato nelle strutture del Dipartimento di prevenzione delle Aziende unità sanitarie locali in particolare in quelle che erogano direttamente i servizi alla persona.

## 4.

### *Il Sistema informativo della prevenzione.*

Gli assi portanti del Sistema informativo devono sfociare in una fase operativa di attuazione che possa garantire sufficienti livelli di omogeneità nel territorio e coerenza col Sistema informativo sanitario aziendale e regionale.

- 1) Implementazione delle funzioni strategiche.
- 2) Sviluppo delle funzioni innovative, con particolare riguardo alla ricerca e studio ed attraverso la formazione ed aggiornamento costante del personale.
- 3) Censimento e monitoraggio di tutte le strutture di produzione, trasformazione e commercializzazione degli alimenti di origine non animale, secondo un protocollo diretto a verificare le condizioni igienico sanitarie delle strutture, di igiene del personale, la validità della documentazione autorizzativa, i sistemi di autocontrollo ed i loro risultati.
- 4) Potenziamento qualitativo dell'attività di controllo ufficiale basato su una corretta analisi, valutazione e gestione dei rischi e su livelli operativi

omogenei e accreditati secondo norme di assicurazione della qualità.

- 5) Incremento quali quantitativo, secondo protocolli operativi della vigilanza sistematica ed omogenea degli alimenti di origine non animale limitatamente alla filiera diretta a verificare la presenza di contaminanti chimici, fisici e biologici e di sostanze residue, diretta a diminuire e ad eliminare i rischi anziché alla mera constatazione dell'infrazione o ad una semplice valutazione del danno; coordinamento con gli altri soggetti ed enti a ciò preposti.
  - 6) Potenziamento dei controlli sulla farmacovigilanza, sperimentazione su piante e colture; sia con la valutazione a tavolino ma anche con controllo sul campo specie nel settore delle colture protette in serra.
  - 7) Sviluppo delle attività di formazione e aggiornamento degli operatori di sanità pubblica, con particolare riguardo all'applicazione delle regole comunitarie e degli accordi con i paesi terzi, anche mediante un coerente collegamento con i piani di studio delle Università; partecipazione ad attività di formazione degli specializzandi sia in Istituto che con tutoraggio nelle attività da svolgere nei servizi delle Aziende unità sanitarie locali.
  - 8) Sviluppo di programmi di ricerca finalizzati a rendere più efficienti ed efficaci gli interventi e le misure sanitarie nel campo della sanità pubblica.
- Per il conseguimento di questi obiettivi, è necessaria l'assegnazione delle risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi.

Contenuto, in forma generale, delle prestazioni erogata dall'area dipartimentale di igiene e sanità pubblica che comprende le attività e le prestazioni volte alla promozione e tutela della salute della popolazione nel suo complesso:

- 1.0.0 Coordinamento dell'area dipartimentale.
- 1.0.1 Educazione sanitaria.
- 1.0.2 Protezione civile.
- 1.0.3 Fonte di dati di pertinenza.
- 1.0.4 Ricerca e studio.
- 1.0.5 Sistema informativo.
- 1.1.0 Prevenzione e controllo delle malattie infettive e diffuse.
- 1.2.0 Tutela della salute della comunità nei luoghi di vita
- 1.2.1 Tutela della salute dai rischi connessi all'inquinamento ambientale.
- 1.2.2 Igiene cimiteriale.
- 1.2.3 Igiene edilizia.
- 1.3.0 Tutela igienico-sanitaria degli alimenti.

Definizione della tipologia delle prestazioni.

- 1.0.0 Coordinamento area dipartimentale igiene e sanità pubblica.
- 1.1.0 Servizio di sanità pubblica, epidemiologia e medicina preventiva.
- 1.2.0 Servizio di igiene degli ambienti di vita.
- 1.3.0 Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione.

Prestazioni di area dipartimentale.

- 1.0.0 Coordinamento area dipartimentale di igiene e sanità pubblica
  - 1.0.1.0 Coordinamento dell'educazione sanitaria e dell'informazione.
    - 1.0.1.0 Interventi diretti su popolazioni bersaglio.
      - 1.0.1.1 Interventi diretti su enti e/o istituzioni.
      - 1.0.1.2 Produzione e diffusione di materiale educativo-informativo.
      - 1.0.1.3 Conferenze e partecipazione a corsi di educazione sanitaria.
      - 1.0.1.4 Carta dei servizi e relazioni con il pubblico.
      - 1.0.1.5 Bibliografia.
    - 1.0.2.0 Coordinamento della protezione civile.
      - 1.0.2.1 Coordinamento della funzione 2 sanità presso la Prefettura.
      - 1.0.2.2 Mappatura del territorio per la gestione delle catastrofi.
      - 1.0.2.3 Attivazione in caso di emergenza delle strutture di protezione civile sanitaria di pertinenza.
    - 1.0.2.4 Elaborazione ed aggiornamento dei protocolli operativi.
    - 1.0.2.5 Esercitazioni pratiche.
    - 1.0.2.6 Predisposizione piani per la tutela del personale (decreto legislativo n. 626/94 e n. 242/96);
  - 1.0.3.0 Coordinamento fonte di dati e flussi informativi di pertinenza delle tre strutture organizzative.
    - 1.0.3.1 Gestione del sistema informatizzato.
    - 1.0.3.2 Raccolta dati.
    - 1.0.3.3 Produzione dati.
    - 1.0.3.4 Elaborazione dati.
    - 1.0.3.5 Trasmissioni dati.
    - 1.0.3.6 Diffusione dati.
    - 1.0.3.7 Interpretazione dati.
    - 1.0.3.8 Relazione annuale.
    - 1.0.3.9 Aggiornamento sito web su Internet.
  - 1.0.4.0 Coordinamento ricerca e studio
    - 1.0.4.1 Lavori scientifici da pubblicare e/o da presentare a congressi.
    - 1.0.4.2 Tutorato degli specializzandi in materie di pertinenza.
    - 1.0.4.3 Collaborazione a studi scientifici multicentrici con enti ed istituzioni nazionali ed estere.
  - 1.0.5.0 Direzione sistema informativo programmazione e controllo;
    - 1.0.5.1 Sorveglianza esterna: controllo dello stato di salute delle popolazioni attraverso informazioni di carattere generale e continuativo (statistiche bio-sanitarie) ed in particolare fenomeni patologici (informazioni epidemiologiche), nonché sui fattori che determinano gli stati di malattia e di rischio;
    - 1.0.5.2 Monitoraggio interno: controllo delle attività che si svolgono nell'ambito dell'area (statistiche di organizzazione, dati finanziari) e sulle relazioni tra soggetto e sistema bisogni, domanda, domanda soddisfatta;
    - 1.0.5.3 Valutazione e revisione di qualità VRQ: controlli sulla rispondenza delle

attività agli scopi prefissati e all'uso ottimale delle risorse.

Prestazioni dei servizi e delle U. O. ad essi afferenti.

- 1.1.0 Servizio di sanità pubblica, epidemiologia e medicina preventiva
  - 1.1.1 Prevenzione e controllo delle malattie infettive e diffuse.
  - 1.1.2 Controllo e vigilanza sull'esecuzione dei trattamenti immunologici di massa, delle vaccinazioni obbligatorie e consigliate, queste ultime anche in collaborazione con i medici ed i pediatri di famiglia, secondo programmi regionali e locali concordati.
  - 1.1.3 Promozione ed esecuzione vaccinazioni obbligatorie e consigliate e rilascio certificazioni.
  - 1.1.4 Promozione ed esecuzione vaccinazioni internazionali: Centro di medicina del viaggiatore e delle migrazioni e rilascio certificati (ove attivato).
  - 1.1.5 Sorveglianza sanitaria delle persone provenienti dai paesi soggetti alle misure di profilassi previste dal regolamento sanitario internazionale.
  - 1.1.6 Controllo epidemiologico delle malattie infettive, ricevimento delle notifiche e segnalazione al riguardo.
  - 1.1.7 Indagini epidemiologiche.
  - 1.1.8 Attività volta alla conservazione dello stato di salute e prevenzione delle malattie cronico-degenerative in collaborazione con gli altri servizi, dipartimenti aziendali e distretti.
  - 1.1.9 Certificati sanitari ai fini preventivi per gli operatori impiegati nelle attività soggette a vigilanza e controllo sanitario.
  - 1.1.10 Primi interventi in tema di malattie infettive.
  - 1.1.11 Controlli sanitari sulle persone da avviare ai centri di accoglienza temporanea.
  - 1.1.12 Controlli per gli episodi epidemici.
  - 1.1.13 Valutazione delle cause e proposizione dei provvedimenti necessari, verifica degli interventi attuati in prima istanza dalle U.O.
  - 1.1.14 Certificazioni a richiesta dei privati.
  - 1.1.15 Raccolta ed elaborazione dati statistici attinenti al servizio.
  - 1.1.16 Approvvigionamento vaccini obbligatori e consigliati.
  - 1.1.17 Anagrafe vaccinale provinciale, distrettuale e comunale.
  - 1.1.18 Educazione sanitaria.
  - 1.1.19 Profilassi internazionale art. 7-septies decreto legislativo n. 299/99.
  - 1.1.20 Sorveglianza per TBC.
  - 1.1.21 Sorveglianza per brucellosi.
  - 1.1.22 Sorveglianza per paralisi flaccide.
  - 1.1.23 Sorveglianza e notifica eventuali effetti avversi delle vaccinazioni.
  - 1.1.24 Profilassi delle malattie infettive e diffuse di cui all'art. 6, lettera b della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  - 1.1.25 Epidemiologia territoriale;
  - 1.1.26 Profilassi delle malattie veneree;



- 1.1.27 Conservazione dei sieri e vaccini;
- 1.1.28 Sperimentazione su nuovi presidi farmacologici, vaccini, etc.;
- 1.1.29 Interventi diretti su popolazioni bersaglio;
- 1.1.30 Interventi diretti su enti e/o istituzioni;
- 1.1.31 Produzione e diffusione di materiale educativo-informativo;
- 1.1.32 Conferenze e partecipazione a corsi di educazione sanitaria;
- 1.1.33 Carta dei servizi e relazioni con il pubblico.
- 1.1.34 Bibliografia;

Ogni altra materia che rientri nella specifica competenza del servizio (e non riservata in base alle leggi vigenti allo Stato e alla Regione), ivi comprese le attività istruttorie, i pareri, i nulla osta, le certificazioni e le proposte alle autorità competenti per la emanazione di provvedimenti autorizzativi, concessivi e prescrittivi e di ordinanze contingibili e urgenti nella materia ed ogni altra funzione afferente alle competenze del servizio derivante dalla normativa nazionale o regionale vigenti non prevista nei punti precedenti o delegata dall'organo regionale.

- 1.2.0 Servizio di igiene degli ambienti di vita
- 1.2.0.0 Tutela della salute della comunità nei luoghi di vita.
- 1.2.0.1 Controlli ed ispezioni nelle carceri e medicina preventiva penitenziaria, decreto legislativo n. 230 del 22 giugno 1999.
- 1.2.0.2 Attività ispettiva sulle case di cura, day hospital, poliambulatori, laboratori analisi, centri prelievo, servizi e centri trasfusionali di concerto con i presidi ospedalieri ed i distretti.
- 1.2.0.3 Tenuta ed aggiornamento dei registri delle cause di morte, nonché del registro dei parti e degli aborti.
- 1.2.0.4 Pareri, controllo, verifica, vigilanza ed istruttoria relativa all'esercizio di alberghi, pensioni, locande, alberghi diurni, affittacamere.
- 1.2.0.5 Controllo, verifica, vigilanza ed istruttoria relativa all'esercizio di complessi ricettivi all'aria aperta, ostelli della gioventù, campeggi, locali di pubblico spettacolo, impianti sportivi e ricreativi.
- 1.2.0.6 Controllo, verifica, vigilanza ed istruttoria relativa all'esercizio di piscine, stabilimenti balneari, balneazione, spiagge ed arenili, stabilimenti termali.
- 1.2.0.7 Igiene delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private: controllo, vigilanza, pareri per autorizzazione all'apertura.
- 1.2.0.8 Controllo, vigilanza ed autorizzazioni per asili nido pubblici e privati.
- 1.2.0.9 Controllo e verifiche igieniche sui locali pubblici o aperti al pubblico e sugli edifici ad uso collettivo.
- 1.2.0.10 Controllo e verifiche igieniche sulle case di riposo, comunità tipo famiglia, istituti di ricovero per minori, inabili ed anziani, case di accoglienza, centri diurni di assistenza ed incontro, case albergo, case protette, soggiorni vacanze, centri per handicappati ed altre strutture sociosanitarie, centri di prima accoglienza.

- 1.2.0.11 Istruttoria ed attività di vigilanza sulle case di riposo di concerto con i distretti.
  - 1.2.0.12 Ogni altra competenza in materia di igiene e sanità pubblica finora demandata, in base alle vigenti leggi, all'ex Ufficiale sanitario e non ricompresa tra le funzioni di competenza regionale.
  - 1.2.0.13 Istruzione, vigilanza e controllo per l'esercizio di laboratori analisi, studi medici, stabilimenti balneari e quanto previsto dall'art. 6, lett. F, decreto assessoriale n. 13306/94.
  - 1.2.0.14 Coordinamento e gestione dati provinciali di igiene scolastica;
  - 1.2.0.15 Educazione sanitaria per quanto di competenza.
  - 1.2.0.16 Istruttoria verifica e controllo dei servizi di trasporto infermi e di infortunati a mezzo ambulanze sia per i privati che per le associazioni di volontariato che per gli enti morali, ivi compresa la predisposizione di conseguenti provvedimenti per la firma del legale rappresentante dell'Azienda unità sanitaria locale.
  - 1.2.0.17 Interventi diretti su popolazioni bersaglio.
  - 1.2.0.18 Interventi diretti su enti e/o istituzioni.
  - 1.2.0.19 Produzione e diffusione di materiale educativo-informativo.
  - 1.2.0.20 Conferenze e partecipazione a corsi di educazione sanitaria.
  - 1.2.0.21 Carta dei servizi e relazioni con il pubblico.
  - 1.2.0.22 Bibliografia.
  - 1.2.0.23 Controllo sui servizi di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione.
  - 1.2.0.24 Controllo sugli aspetti igienici connessi alla lotta contro le mosche ed i roditori e gli altri vettori di malattie infettive
  - 1.2.0.25 Controllo e vigilanza sugli esercenti arti e professioni sanitarie e professioni sanitarie ausiliarie;
  - 1.2.0.26 Attività di vigilanza e controllo in relazione alle attribuzioni del sindaco previste dal comma 4, art. 40, legge regionale 3 novembre 1993 n. 30, nonché dall'art. 4 del decreto 18 novembre 1994.
  - 1.2.0.27 Primi interventi di igiene ambientale riguardo acqua, aria, rumore, suolo ed abitato art. 8 legge regionale n. 30/93.
  - 1.2.0.28 Certificazioni a richiesta dei privati;
- Ogni altra materia che rientri nella specifica competenza del servizio (e non riservata in base alle leggi vigenti allo Stato e alla Regione), ivi comprese le attività istruttorie, i pareri, i nulla osta, le certificazioni e le proposte alle autorità competenti per la emanazione di provvedimenti autorizzativi, concessivi e prescrittivi e di ordinanze contingibili e urgenti nella materia ed ogni altra funzione afferente alle competenze del servizio derivante dalla normativa nazionale o regionale vigenti non prevista nei punti precedenti o delegata dall'organo regionale.
- 1.2.1.0 Tutela della salute dai rischi connessi all'inquinamento ambientale.
  - 1.2.1.1 Attività di vigilanza e controllo nelle materie di competenza regionale.
  - 1.2.1.2 Ispezioni ordinarie e straordinarie ai gabinetti radiologici.

- 1.2.1.3 Controllo, vigilanza ed autorizzazioni per l'esercizio di autorimesse.
- 1.2.1.4 Vigilanza igienica sulle condizioni del suolo e dell'abitato e relative cause di insalubrità.
- 1.2.1.5 Controllo igienico sulla raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali, tossici e nocivi e relativi impianti, ed accertamento dell'idoneità delle rispettive aree e vigilanza in materia.
- 1.2.1.6 Controllo igienico della produzione, preparazione, confezionamento e deposito all'ingrosso di detergenti sintetici e di detersivi e vigilanza in materia.
- 1.2.1.7 Controllo igienico e vigilanza sulla produzione ed impiego di cosmetici.
- 1.2.1.8 Istruttoria, pareri e verifica degli aspetti igienici connessi alla classificazione delle attività insalubri di I e II classe e relative proposte di classificazione ai sensi dell'art. 216 del T.U.LL.SS. del 27 luglio 1934, n. 1265.
- 1.2.1.9 Rilascio di autorizzazioni sanitarie per l'utilizzo per il consumo umano e/o per l'uso igienico-sanitario delle risorse idriche che ricadono nel territorio di competenza comunale.
- 1.2.1.10 Controllo sanitario sui pozzi, sorgenti e tutte le fonti di approvvigionamento idrico dell'acqua potabile.
- 1.2.1.11 Controllo e vigilanza sulle acque superficiali e telluriche.
- 1.2.1.12 Controllo e vigilanza sugli scarichi dei rifiuti liquidi in fognatura, nel suolo, nel sottosuolo, in acque superficiali.
- 1.2.1.13 Controllo inquinamento acustico; proposte relative ordinanze di regolamentazione.
- 1.2.1.14 Controllo aspetti igienici relativi alle attività ausiliarie sanitarie di barbiere, parrucchiere, estetista, massaggiatore, etc. sui procedimenti tecnici adoperati sulle sostanze utilizzate.
- 1.2.1.15 Promozione di ordinanze contingibili ed urgenti in materia di igiene e sanità pubblica;
- 1.2.1.16 Istruttoria, controllo igienico della produzione, preparazione, confezionamento, e deposito di detergenti sintetici e di detersivi e vigilanza in materia.
- 1.2.1.17 Gestione in sede provinciale dei dati relativi alle industrie insalubri di I e II classe nonché delle attività soggette a nulla osta preventivo da parte dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, parere, istruttoria e vigilanza.
- 1.2.1.18 Istruttoria per il rilascio nulla osta sanitario, controllo e vigilanza automezzi per il trasporto dei rifiuti speciali ospedalieri.
- 1.2.1.19 Istruttoria e controllo dei locali ed attrezzature per il commercio e deposito delle sostanze radioattive naturali ed artificiali e di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, attività ispettiva ordinaria e straordinaria ai gabinetti radiologici R. D. 28 gennaio 1935.
- 1.2.1.20 Istruttoria, controllo e vigilanza radiazioni ionizzanti e non ex art. 89, 90, 92, 93.
  - 1.2.1.21 Commissione per la protezione della popolazione dalle radiazioni ionizzanti.
  - 1.2.1.22 Verifica degli aspetti igienici connessi alla classificazione e controllo delle industrie insalubri e dallo smaltimento dei rifiuti radioattivi, nonché di concerto con il servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro alla detenzione ed all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti, all'esercizio delle roentgenterapia e delle terapie radioattive.
  - 1.2.1.23 Controllo, vigilanza ed istruttoria ai fini dell'autorizzazione per la detenzione e commercio di fitofarmaci e presidi delle derrate immagazzinate.
  - 1.2.1.24 Controlli sulla produzione, detenzione, commercio ed impiego dei gas tossici ed altre sostanze pericolose.
  - 1.2.1.25 Commissione per il rilascio e/o rinnovo patenti di abilitazione all'impiego di gas tossici, nonché le competenze relative al rilascio e/o rinnovo dei patentini.
  - 1.2.1.26 Adempimenti in materia di igiene pubblica già di competenza ex medici provinciali.
  - 1.2.1.27 Istruttoria e giudizio su rischi per la salute da campi elettromagnetici.
  - 1.2.1.28 Educazione sanitaria.
  - 1.2.1.29 Competenze di cui agli artt. 193, 194, 195, 196, 197, 198 del T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, all'art. 43 della n. 833/78, nonché quelle di cui agli artt. 89, 92, 93 e 102 D.P.R. n. 185/64; per l'esercizio di tali funzioni il servizio provvede di concerto con i distretti ivi compresa la predisposizione dei provvedimenti per la firma del legale rappresentante dell'Azienda unità sanitaria locale.
  - 1.2.1.30 Certificazioni a richiesta dei privati.
- 1.2.2.0 Igiene cimiteriale
  - 1.2.2.1 Controllo e vigilanza sull'igiene cimiteriale
  - 1.2.2.2 Vigilanza sugli accertamenti necroscopici e registrazione delle cause di morte.
  - 1.2.2.3 Polizia mortuaria: applicazione delle norme sui trattamenti conservativi, cremazione, seppellimenti di prodotti abortivi, di deceduti per malattie infettive pericolose per la salute pubblica, di deceduti con presenza di isotopi radioattivi.
  - 1.2.2.4 Controllo sui trasporti fuori comune e all'estero.
  - 1.2.2.5 Controllo sulle esumazioni ed estumulazioni straordinarie.
  - 1.2.2.6 Controllo sui mezzi adibiti a trasporto funebre e vigilanza sugli stessi.
  - 1.2.2.7 Elaborazione statistica cause di morte in sede provinciale.
  - 1.2.2.8 Istituzione nuovi cimiteri ,ampliamento di quelli preesistenti, ampliamento o riduzione fascia di rispetto cimiteriale.
  - 1.2.2.9 Certificazioni a richiesta dei privati.
- 1.2.3.0 Igiene edilizia.
  - 1.2.3.1 Controllo sugli interventi straordinari nel campo dell'igiene del suolo e

dell'abitato effettuati a seguito di contributi concessi dall'Assessorato alla sanità per interventi straordinari nel campo dell'igiene nei vari comuni della provincia.

- 1.2.3.2 Esame igienistico dei progetti di costruzione e ristrutturazione edilizia e dei miglioramenti fondiari al fine del rilascio del parere ai sensi dell'art. 220 del T.U.LL.SS. 27 luglio 1934, n. 1265.
- 1.2.3.3 Commissioni edilizie, commissioni pubblici spettacoli, commissioni comunali per le arti ausiliarie, etc.
- 1.2.3.4 Accertamenti dell'idoneità igienica di alloggi e costruzioni in generale e delle costruzioni rurali.
- 1.2.3.5 Ispezioni per i locali di pubblico spettacolo, teatrale, sportivo, circense, etc.
- 1.2.3.6 Giudizi di idoneità igienica su abitazioni e costruzioni abitative o con permanenza di persone, anche in riferimento ad inquinati ambientali quali radon, amianto, campi elettromagnetici, etc.
- 1.2.3.7 Esame sotto il profilo della compatibilità igienistica dei piani regolatori.
- 1.2.3.8 Certificazioni a richiesta dei privati.

### 1.3.0 Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione

Tutela igienico-sanitaria degli alimenti di origine non animale.

A fronte del permanere dello statuto di peculiare autonomia attribuito al Dipartimento di prevenzione all'interno delle Aziende sanitarie, stanno i profondi mutamenti della normativa nazionale e comunitaria, che regola compiti e responsabilità delle imprese commerciali e degli insediamenti produttivi e le innovazioni concettuali ed operative introdotte dal movimento culturale della "nuova" sanità pubblica.

La tendenza della normativa nazionale e comunitaria è decisamente orientata verso la ridefinizione delle relazioni fra la pubblica amministrazione e le imprese commerciali volte a semplificare i rapporti e ad allargare la responsabilizzazione interna rispetto ai controlli esterni.

Anche nella sanità, la più recente normativa di settore ha determinato un significativo spostamento dell'esercizio diretto delle attività di controllo da parte dei servizi della pubblica amministrazione alla attribuzione ai singoli soggetti della responsabilità di prevenire le possibili ricadute negative sulla sanità pubblica delle proprie attività.

- 1.3.1. Controllo degli aspetti igienici relativi al rilascio delle autorizzazioni sanitarie alla produzione, preparazione, deposito e somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283.
- 1.3.2. Attività istruttoria e di controllo e predisposizione dei provvedimenti autorizzativi per quanto previsto dal D.P.R. n. 327/80 e per i mezzi di trasporto di alimenti e bevande, compreso il latte, di cui all'art. 44 del suddetto D.P.R.
- 1.3.3. Controllo e vigilanza igienica sulla produzione, lavorazione, deposito e

commercio di alimenti e bevande in genere e sui venditori ambulanti di tipo alimentare.

- 1.3.4 Controllo e vigilanza su mercati e fiere.
- 1.3.5 Controllo delle condizioni sanitarie del personale addetto alla manipolazione e vendita di alimenti e bevande, controllo, rilascio, rinnovo libretti idoneità sanitaria addetti settore alimentare.
- 1.3.6 Attuazione delle procedure previste dalla legge per l'accertamento di laboratorio e la denuncia dei campioni di alimenti e bevande non regolamentari, predisposizione delle ordinanze di chiusura temporanea e/o definitiva, sequestri cautelativi, distruzione sostanze destinate all'alimentazione ed altri provvedimenti consequenziali.
- 1.3.7. Prelevamento di campioni di alimenti e bevande e/o di oggetti che vengono a contatto con gli alimenti e bevande.
- 1.3.8. Controllo e vigilanza sull'idoneità degli utensili e degli attrezzi che vengono a contatto con gli alimenti e bevande.
- 1.3.9. Controllo e vigilanza sui coloranti, conservanti e sostanze varie che vengono aggiunti agli alimenti e bevande.
- 1.3.10. Controllo e vigilanza sulle autorizzazioni alla detenzione e vendita di fitofarmaci e presidi sanitari per le derrate alimentari ed in agricoltura.
- 1.3.11 Micologia: studio, ricerca e certificazione di commestibilità dei funghi eduli, consulenza in caso di avvelenamento.
- 1.3.12. Controllo e vigilanza esercizio stabilimenti acque minerali.
- 1.3.13. Istruttoria, controllo e vigilanza in materia di acqua e bevande gasate imbottigliate e simili.
- 1.3.14. Istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione alla produzione, deposito e trasporto sostanze alimentari, compreso il latte, ai sensi dell'art. 25 lett. a) e art. 44 comma a) del D.P.R. n. 327/80, controllo e vigilanza.
- 1.3.15. Accertamento delle idoneità delle zone di mare, dei centri di raccolta, nonché degli impianti di depurazione destinati alla coltivazione, all'allevamento ed al deposito di molluschi eduli lamellibranchi.
- 1.3.16 Rilascio delle autorizzazioni e delle relative attestazioni in materia di trasformazione industriale degli agrumi (circolare Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali n. 6 del 26 novembre 1994).
- 1.3.17 Adempimenti in tema di produzione, lavorazione, deposito e commercio di prodotti dietetici ed alimenti della prima infanzia.
- 1.3.18 Istruttoria delle pratiche ai fini dell'autorizzazione di deposito all'ingrosso di margarina e grassi idrogenati alimentari.
- 1.3.19 Competenze di cui all'art. 6, lettere i), l), ed m) del decreto n. 13306 del 18 novembre 1994.
- 1.3.20 Gestione in sede provinciale dei dati relativi alle industrie insalubri di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> classe di tipo alimentare, nonché delle attività alimentari soggette a nulla osta preventivo da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
- 1.3.21 Ispezioni nelle carceri per quanto di competenza.

- 1.3.22 Controllo e vigilanza sulle acque potabili in distribuzione per uso umano.
- 1.3.23 Controllo e vigilanza sui sistemi di potabilizzazione e di clorazione dell'erogazione idrica.
- 1.3.24 Rilascio di certificato internazionale di alimento per uso esclusivo umano per l'esportazione (Food's Sanitary Certificate for human alimentation).
- 1.3.25 Controllo e vigilanza sugli alimenti e bevande secondo il decreto legislativo n. 155/97 e ulteriori modificazioni.
- 1.3.26 Informazione e educazione sanitaria alle aziende alimentari, associazioni e singoli utenti ai fini di una corretta attuazione delle metodiche HACCP nell'igiene degli alimenti e bevande attraverso corsi, mass media, conferenze e sito Internet.
- 1.3.27 Studio, costruzione e validazione dei protocolli dietetici a valenza preventiva.
- 1.3.28 Studio, costruzione e validazione dei protocolli dietetici per una corretta alimentazione del bambino.
- 1.3.29 Studio, costruzione e validazione dei protocolli dietetici applicati alla ristorazione.
- 1.3.30 Educazione sanitaria per quanto di competenza.
- 1.3.31 Ogni altra funzione afferente alle peculiari competenze del Servizio non prevista nei punti precedenti, derivante dalle normative nazionali, regionali o delegate dall'organo regionale o già di competenza degli ex medici provinciali.
- 1.3.32 Interventi diretti su popolazioni bersaglio.
- 1.3.33 Produzione e diffusione di materiale educativo-informativo.
- 1.3.34 Conferenze e partecipazione a corsi di educazione sanitaria.
- 1.3.35 Carta dei servizi e relazioni con il pubblico.
- 1.3.36 Bibliografia.
- 1.3.37 Primi interventi in tema di tossinfezioni ed intossicazioni alimentari.
- 1.3.38 Certificazioni a richiesta dei privati;
- ogni altra materia che rientri nella specifica competenza del servizio (e non riservata in base alle leggi vigenti allo Stato e alla Regione), ivi comprese le attività istruttorie, i pareri, i nulla osta, le certificazioni e le proposte alle autorità competenti per la emanazione di provvedimenti autorizzativi, concessivi e prescrittivi e di ordinanze contingibili e urgenti nella materia ed ogni altra funzione afferente alle competenze del servizio derivante dalla normativa nazionale o regionale vigenti non prevista nei punti precedenti o delegata dall'organo regionale.

## **2. Area dipartimentale di tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.**

Per migliorare la salute e la sicurezza dei lavoratori è necessaria l'interazione tra i diversi soggetti interessati.

In tale contesto il PSR 2000-2002 pone, in particolare ai Dipartimenti di prevenzione, i seguenti obiettivi:

- 1) sorvegliare l'evoluzione dei rischi e dei danni da lavoro per mettere in luce gli aspetti e le tendenze epidemiologicamente più rilevanti;
- 2) promuovere e monitorare l'applicazione delle normative;
- 3) collaborare a migliorare il coordinamento delle Amministrazioni pubbliche deputate al controllo e alla promozione della salute nei luoghi di lavoro;
- 4) facilitare la informazione e la formazione nelle piccole aziende dei diversi soggetti interessati e, in particolare, dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- 5) migliorare la qualità degli interventi di prevenzione nonché di quelli dei professionisti della salute nei luoghi di lavoro;
- 6) promuovere l'integrazione tra i servizi sanitari per facilitare l'accesso ai lavoratori con patologie professionali o correlate con il lavoro e garantire una migliore assistenza sia nella fase diagnostica che in quella della riabilitazione e del reinserimento lavorativo.

Secondo un modello di rete collaborativa e sulla base di criteri e modalità da concordare a livello regionale e locale gli strumenti operativi comprendono, tra l'altro:

- l'organizzazione di un sistema di sorveglianza epidemiologica su scala regionale dello stato di salute dei lavoratori addetti ad attività definite a "rischio" con particolare attenzione al fenomeno infortunistico e alle patologie correlabili al lavoro;
- elaborazione e a sperimentazione di linee guida e di protocolli operativi per affrontare i principali rischi connessi con il lavoro e per elevare i livelli di sicurezza degli ambienti, degli impianti, delle attrezzature;
- elaborazione di iniziative mirate a tutelare la salute dei lavoratori esposti agli agenti cancerogeni presenti negli ambienti lavorativi;
- l'avvio di azioni coordinate delle attività di informazione, formazione e vigilanza tra i soggetti pubblici deputati al controllo e alla prevenzione nell'ambito del Comitato di coordinamento regionale istituito ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo n. 626/94;
- l'organizzazione di attività di informazione e assistenza per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e per gli altri soggetti interessati da assicurare in particolare attraverso gli sportelli della prevenzione e sulla base di protocolli di intesa con le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria;
- la realizzazione del progetto interregionale di monitoraggio dell'applicazione del decreto legislativo n. 626/94;
- il coordinamento degli interventi di assistenza e vigilanza sui cantieri in genere ed in particolare di opere pubbliche;
- la realizzazione di piani mirati di prevenzione con il coinvolgimento delle aziende e dei professionisti della sicurezza, di programmi specifici di



vigilanza soprattutto nei comparti delle costruzioni, degli idrocarburi, della pesca, della sanità, dell'agricoltura tradizionale e avanzata e dell'hi-tech;

- la realizzazione di piani mirati al miglioramento delle condizioni di sicurezza nelle strutture sanitarie con particolare riguardo ai rischi da esposizione ad agenti biologici e alla movimentazione dei carichi.

### Definizione della tipologia delle prestazioni.

#### 1. Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPRESAL):

- individuazione, accertamento e controllo dei fattori di nocività, di pericolosità e di deterioramento negli ambiti di lavoro;
- comunicazione dei dati rilevati e diffusione della loro conoscenza nei luoghi di lavoro e di vita;
- indicazione delle misure idonee all'eliminazione dei fattori di rischio ed al risanamento degli ambienti di lavoro;
- indagini strumentali per il rilievo e la campionatura dei fattori nocivi ambientali;
- indagini epidemiologiche volte ad individuare lo stato di salute dei lavoratori;
- informazione e formazione ed educazione alla salute dei lavoratori e dei cittadini sui rischi derivanti dal lavoro;
- controlli per la verifica della compatibilità del luogo di lavoro con la tutela delle lavoratrici madri ai sensi dell'art. 5, lett. b, legge n. 1204/71;
- prevenzione e vigilanza sui lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti non provenienti da energia nucleare o da sostanze radioattive e sui lavoratori esposti a campi elettromagnetici;
- informazione ed assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro in particolare nei confronti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro (art. 24 del decreto legislativo n. 626/94);
- attività di polizia giudiziaria d'iniziativa o su delega A.G. connesse con la funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro, comprese inchieste su infortuni e malattie professionali;
- attività di polizia giudiziaria atte a rimuovere le contravvenzioni in applicazione delle disposizioni del capo II del decreto legislativo n. 758/94;
- le autorizzazioni in deroga in materia previste dalle vigenti norme;
- visite di idoneità sanitaria su lavoratori minori di competenza del S.S.N. ai sensi del decreto legislativo n. 345/99;
- gestione notifiche ex decreto legislativo n. 626/94 e successive modifiche;
- esame e controllo preventivo delle notifiche dei progetti dei nuovi insediamenti ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. n. 303/56;
- ricezione e controllo preventivo delle notifiche preliminari ai sensi del decreto legislativo n. 494/96 e successive modifiche ed integrazioni;
- ricezione e controllo preventivo dei piani di sicurezza ai sensi dell'art. 63 legge regionale n. 10/93;

- pareri dell'organo di vigilanza nei casi previsti dalla normativa (NIP, art. 34 del decreto legislativo n. 277/91, ecc.);
- visite di idoneità sanitaria su ricorso avverso al giudizio del medico competente aziendale;
- controllo e vigilanza sull'impiego di presidi sanitari in agricoltura;
- controllo attivo delle intossicazione acute da antiparassitari usati in agricoltura;
- controllo e coordinamento della sorveglianza sanitaria dei medici competenti aziendali;
- ogni altro adempimento connesso alla specifica materia di competenza dell'Unità sanitaria locale.

#### 2. Servizio impiantistico antinfortunistico (SIA):

- verifiche impianti di messa a terra;
- verifiche impianti di protezione contro il pericolo di scariche atmosferiche;
- verifiche impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione e incendio;
- verifiche impianti di sollevamento;
- verifiche ascensori, montacarichi;
- verifiche generatori di vapore e acqua surriscaldata;
- verifiche recipienti a pressione;
- verifiche impianti di riscaldamento;
- supporto tecnico ai vari servizi del Dipartimento di prevenzione;
- ogni altro adempimento connesso alla specifica materia di competenza dell'Unità sanitaria locale.

### 3. Area dipartimentale di sanità pubblica veterinaria.

La domanda interna e le esigenze internazionali poste dal nuovo mercato europeo impongono una profonda innovazione nella sanità pubblica veterinaria.

L'accresciuta attenzione collettiva verso i problemi igienico-sanitari e ambientali legati alla convivenza uomo-animali, la costante domanda di sicurezza e integrità dei prodotti alimentari nonché di metodi di produzione ecologici, la maggiore sensibilità sociale per il benessere degli animali, esigono strategie di sanità pubblica veterinaria in grado di assicurare azioni efficienti ed efficaci che forniscano adeguate risposte ad una domanda interna sempre più sofisticata e complessa.

In questa prospettiva vanno privilegiate quelle attività e quegli interventi finalizzati alla tutela della salute del consumatore, ad elevare gli standard sanitari delle produzioni zootecniche ed a valorizzare il rapporto uomo / animale / ambiente.

L'attuazione del mercato unico, nel contesto dell'Unione europea e gli accordi internazionali nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio per la libera circolazione degli animali e dei prodotti alimentari, impongono che le azioni di prevenzione e controllo della salute degli animali e della salubrità degli alimenti di origine animale siano programmate e gestite prendendo a riferimento

uno scenario di livello internazionale, che pretende adeguati livelli e standard igienico-sanitari, nonché il riconoscimento dell'affidabilità di tali azioni.

Il PSR 2000-2002 individua i seguenti obiettivi prioritari:

- a) innalzare i livelli sanitari delle popolazioni animali, con riduzione della incidenza delle infezioni zoonosiche e di quelle a maggiore rilevanza zoonosanitaria, e con l'eradicazione dagli allevamenti ovi-caprini della brucellosi e dagli allevamenti bovini della tubercolosi, della brucellosi e della leucosi bovina enzootica;
- b) migliorare l'igiene degli allevamenti zootecnici, con particolare riferimento al benessere degli animali allevati, all'alimentazione degli animali e all'utilizzo dei medicinali veterinari;
- c) migliorare l'igiene urbana veterinaria attraverso un corretto equilibrio uomo-animale-ambiente;
- d) garantire un elevato livello di sicurezza e di integrità dei prodotti alimentari di origine animale;
- e) individuare gli standard per una corretta, coerente e pertinente definizione delle dotazione di risorse in termini di personale, attrezzature, automezzi, e materiali di consumo ed assegnare all'area di sanità pubblica veterinaria delle risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi;
- f) accreditare il funzionamento dei servizi veterinari secondo norme di assicurazione della qualità.

Per il conseguimento di questi obiettivi, si individuano le seguenti azioni prioritarie da attuare attraverso una programmazione articolata e specifica:

- censimento, registrazione di tutti gli allevamenti bovini ed ovi-caprini esistenti nel territorio regionale ed identificazione dei relativi capi;
- istituzione di un sistema efficace di identificazione e di registrazione dei bovini, nella fase di produzione, e di un sistema specifico di etichettatura adeguata e chiara delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, nella restante filiera, al fine di assicurare al consumatore finale, con la massima trasparenza, tutte le informazioni sul prodotto (Reg. CE n. 1760/2000, *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea IT L204/1 dell'11 agosto 2000);
- ricontrollo di tutti gli allevamenti bovini ed ovi-caprini in possesso della qualifica sanitaria ed effettuazione, nel rispetto delle procedure e dei tempi, dei controlli su tutto il patrimonio trattabile, onde pervenire nel triennio al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalle leggi nazionali e comunitarie con l'eradicazione delle predette malattie infettive;
- regolamentazione della movimentazione degli animali sul territorio onde evitare che gli spostamenti avvengano senza il rispetto della normativa vigente e con pericolo di propagazione delle infezioni;
- istituzione di un sistema di reti di sorveglianza epidemiologica veterinaria, così come configurato dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 in attuazione della direttiva n. 97/12/CE, debitamente supportato da una base

dati informatizzata di gestione dell'anagrafe zootecnica, dallo sviluppo del Centro epidemiologico presso l'Assessorato regionale alla sanità e dalla istituzione della figura del veterinario aziendale riconosciuto;

- attuazione di programmi di sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili degli animali (TSE);
- censimento e monitoraggio di tutte le strutture di produzione, trasformazione e commercializzazione degli alimenti di origine animale, secondo un protocollo diretto a verificare le condizioni igienico sanitarie delle strutture, di igiene del personale, la validità della documentazione autorizzativa, i sistemi di autocontrollo ed i loro risultati;
- potenziamento qualitativo dell'attività di controllo ufficiale veterinario basato su una corretta analisi, valutazione e gestione dei rischi e su livelli operativi omogenei e accreditati secondo norme di assicurazione della qualità;
- incremento quali quantitativo, secondo protocolli operativi della vigilanza sistematica ed omogenea degli alimenti di origine animale limitatamente alla filiera animale diretta a verificare la presenza di contaminanti chimici, fisici e biologici e di sostanze ormonali ed antiormonali residue, diretta a diminuire e ad eliminare i rischi anziché alla mera constatazione dell'infrazione o ad una semplice valutazione del danno;
- potenziamento dei controlli sulla farmacovigilanza, sperimentazione animale, alimentazione animale e sulla riproduzione animale;
- riqualificazione organizzativa e rafforzamento operativo degli Istituti zooprofilattici sperimentali, con completamento del processo di adeguamento delle norme EN45000, al fine di assicurare, nell'espletamento dei compiti istituzionali, servizi tecnologicamente e scientificamente avanzati;
- potenziamento del sistema informativo veterinario locale integrato a livello regionale e nazionale anche allo scopo di una razionalizzazione dell'intero sistema;
- sviluppo delle attività di formazione e aggiornamento degli operatori di sanità pubblica veterinaria, con particolare riguardo all'applicazione delle regole comunitarie e degli accordi con i paesi terzi, anche mediante un coerente collegamento con i piani di studio delle Università;
- sviluppo di programmi di ricerca finalizzati a rendere più efficienti ed efficaci gli interventi e le misure sanitarie nel campo della sanità pubblica veterinaria;
- assegnazione di tutte le risorse, umane, tecnologiche, strumentali etc, per il raggiungimento degli obiettivi.

#### **Definizione della tipologia delle prestazioni.**

- 3.0.0 Area dipartimentale di sanità pubblica veterinaria;
- 3.1.0 Servizio sanità animale (ex area "a");
- 3.2.0 Servizio igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione,

conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale (ex area “b”);

- 3.3.0 Servizio igiene degli allevamenti, delle produzioni zootecniche e igiene urbana veterinaria (ex area “c”);
- 3.0.0 Coordinamento area dipartimentale di sanità pubblica veterinaria
- 3.0.1 Coordinamento dell'educazione sanitaria e dell'informazione veterinaria permanente.
  - 3.0.1.1 Carta dei servizi e relazioni con il pubblico.
  - 3.0.1.2 Bibliografia.
  - 3.0.2 Coordinamento della protezione civile.
    - 3.0.2.1 Coordinamento della funzione 2 sanità presso la Prefettura.
    - 3.0.2.2 Predisposizione piani per la tutela del personale (decreto legislativo n. 626/94 e n. 242/96).
  - 3.0.3 Coordinamento flussi informativi e fonte di dati di pertinenza delle tre strutture organizzative.
    - 3.0.3.1 Gestione del sistema informatizzato.
    - 3.0.3.2 Relazione annuale.
    - 3.0.3.3 Aggiornamento sito web su Internet.
  - 3.0.4 Coordinamento ricerca e studio.
  - 3.0.5 Coordinamento sistema informativo veterinario, programmazione e controllo.
    - 3.0.5.1 Sorveglianza esterna: controllo dello stato di salute delle popolazioni attraverso informazioni di carattere generale e continuativo (statistiche bio-sanitarie) ed in particolare fenomeni patologici (informazioni epidemiologiche), nonché sui fattori che determinano gli stati di malattia e di rischio.
    - 3.0.5.2 Monitoraggio interno: controllo delle attività che si svolgono nell'ambito dell'area veterinario (statistiche di organizzazione, dati finanziari) e sulle relazioni tra soggetto e sistema bisogni, domanda, domanda soddisfatta.
    - 3.0.5.3 Valutazione e revisione di qualità vrq: controlli sulla rispondenza delle attività agli scopi prefissati e all'uso ottimale delle risorse.
  - 3.0.6 Coordinamento vigilanza.
    - 3.0.6.1 pianificazione per l'ottimizzazione ed uniformità degli interventi di vigilanza ordinaria e straordinaria nel territorio dell'azienda, secondo normativa ed andamento epidemiologico;
  - 3.0.7 coordinamento richiesta materiali, presidi, strumenti, attrezzature, altro.

**Prestazione dei servizi e delle UU.OO ad essi afferenti.**

- 3.1.0 Servizio sanità animale (ex area “a”)
- 3.1.1 Gestione dei focolai di malattie infettive che impongono l'abbattimento degli animali (lista A dello OIE) e istruttoria dei provvedimenti relativi di competenza del direttore generale.
- 3.1.2 Profilassi delle malattie infettive/infestive e diffuse degli animali.

- 3.1.3 Profilassi pianificate di eradicazione a carattere obbligatorio e/o volontario, pagamento veterinari libero professionisti.
- 3.1.4 Predisposizione dei piani di abbattimento degli animali infetti di TBC, brucellosi e leucosi bovina enzootica e istruttoria e pagamento indennità allevatori.
- 3.1.5 Rilascio delle certificazioni sanitarie inerenti le profilassi pianificate.
- 3.1.6 Controllo, prelievi e vigilanza sui focolai di malattie infettive e istruttoria provvedimenti conseguenti.
- 3.1.7 Adempimenti e competenza in materia di registrazione delle aziende zootecniche ed alla identificazione e registrazione degli animali D.P.R. n. 317/96 e REG. CE n. 1760/2000.
- 3.1.8 Adempimenti e competenza in materia di identificazione e registrazione degli apiari ai sensi dell'art. 5, comma 3 e comma 4 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 65 e successive modifiche ed integrazioni.
- 3.1.9 Pareri per l'autorizzazione a stalle di sosta, fiere, mercati.
- 3.1.10 Vigilanza e controllo su stalle di sosta, fiere, mercati.
- 3.1.11 Controllo animali morti e provvedimenti conseguenti.
- 3.1.12 Vigilanza veterinaria permanente ed interventi per le emergenze attinenti alla sanità animale.
- 3.1.13 Sorveglianza epidemiologica, monitoraggio delle malattie esotiche e di altre malattie a rilevanza anche locale.
- 3.1.14 Movimentazione animale ANIMO.
- 3.1.15 Pareri, nulla osta e certificazioni per import ed esport animali.
- 3.1.16 Interventi di disinfezione e disinfestazione.
- 3.1.17 Richiesta materiali, presidi, strumenti, attrezzature, altro di pertinenza del servizio.
- 3.1.18 Incremento delle risorse per lo sviluppo della zootecnia;
- 3.1.19 Ogni altra materia che rientri nella specifica competenza della struttura organizzativa (e non riservata in base alle leggi vigenti allo Stato e alla Regione), ivi comprese le attività istruttorie, i pareri, i nulla osta, le certificazioni e le proposte alle autorità competenti per la emanazione di provvedimenti autorizzativi, concessivi e prescrittivi e di ordinanze contingibili e urgenti nella materia ed ogni altra funzione afferente alle competenze del servizio derivante dalla normativa nazionale o regionale vigenti non prevista nei punti precedenti o delegata dall'organo regionale.
- 3.1.20 Educazione sanitaria e informazione veterinaria attinente alla struttura organizzativa.
  - 3.1.20.1 Interventi diretti su popolazioni bersaglio.
  - 3.1.20.2 Interventi diretti su enti e/o istituzioni.
  - 3.1.20.3 Produzione e diffusione di materiale educativo-informativo.
  - 3.1.20.4 Conferenze e partecipazione a corsi di educazione sanitaria.
- 3.1.21 Protezione civile attinente alla struttura organizzativa.

- 3.1.21.1 Mappatura del territorio per la gestione delle catastrofi.
- 3.1.21.2 Attivazione in caso di emergenza delle strutture di protezione civile sanitaria di pertinenza.
- 3.1.21.3 Elaborazione ed aggiornamento dei protocolli operativi.
- 3.1.21.4 Esercitazioni pratiche.
- 3.1.22 Fonte di dati e flussi informativi attinenti alla struttura organizzativa.
  - 3.1.22.1 Raccolta dati.
  - 3.1.22.2 Produzione dati.
  - 3.1.22.3 Elaborazione dati.
  - 3.1.22.4 Trasmissioni dati.
  - 3.1.22.5 Diffusione dati.
  - 3.1.22.6 Interpretazione dati.
  - 3.1.22.7 Relazione annuale.
  - 3.1.22.8 Aggiornamento sito web su Internet.
- 3.1.23 Ricerca e studio attinente alla struttura organizzativa.
  - 3.1.23.1 Sperimentazione su nuovi vaccini.
  - 3.1.23.2 Lavori scientifici da pubblicare e/o da presentare a congressi.
  - 3.1.23.3 Tutorato degli specializzandi in materie di pertinenza al servizio.
  - 3.1.23.4 Collaborazione a studi scientifici multicentrici con enti ed istituzioni nazionali ed estere.
- 3.1.24 Sistema informativo veterinario programmazione e controllo attinente alla struttura organizzativa.
  - 3.1.24.1 Sorveglianza esterna: controllo dello stato di salute delle popolazioni attraverso informazioni di carattere generale e continuativo (statistiche bio-sanitarie) ed in particolare fenomeni patologici (informazioni epidemiologiche), nonché sui fattori che determinano gli stati di malattia e di rischio.
  - 3.1.24.2 Monitoraggio interno: controllo delle attività che si svolgono nell'ambito della struttura organizzativa (statistiche di organizzazione, dati finanziari) e sulle relazioni tra soggetto e sistema bisogni, domanda, domanda soddisfatta;
  - 3.1.24.3 Valutazione e revisione di qualità vrq: controlli sulla rispondenza delle attività agli scopi prefissati e all'uso ottimale delle risorse.
- 3.2.0 Servizio igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale (ex area "b")
  - 3.2.1 Ispezione, controllo e vigilanza sugli impianti destinati alla produzione, trasformazione, deposito, commercializzazione e distribuzione degli alimenti di origine animale o prevalentemente di origine animale, ivi compresi i prodotti dietetici e gli alimenti della prima infanzia, nonché sui mezzi di trasporto, e sulle stalle di sosta annesse agli stabilimenti di macellazione autorizzati ad importare animali da abbattere entro le 72 ore dall'arrivo.
  - 3.2.2 Istruttoria pratiche e pareri per il riconoscimento/l'autorizzazione degli stabilimenti, laboratori, depositi, spacci e laboratori annessi, e automezzi

- per la vendita ambulante di alimenti di origine animale o prevalentemente di origine animale.
- 3.2.3 Ispezione, controllo e vigilanza sugli alimenti di origine animale (carne, miele, prodotti ittici, uova, latte), loro derivati e prodotti prevalentemente di origine animale.
- 3.2.4 Istruttoria pratiche e pareri per il rilascio dell'autorizzazione al trasporto degli alimenti di origine animale (carne, miele, prodotti ittici, uova, latte) e loro prodotti.
- 3.2.5 Vigilanza annonaria dei prodotti di origine animale per la repressione delle frodi alimentari.
- 3.2.6 Vigilanza dell'attività di autocontrollo delle imprese alimentari, informazione e educazione sanitaria alle aziende alimentari, associazioni e singoli utenti ai fini di una corretta attuazione delle metodiche HACCP nell'igiene degli alimenti di origine animale e loro derivati attraverso corsi, mass media, conferenze, sito Internet, altro.
- 3.2.7 Vigilanza veterinaria permanente ed interventi per le emergenze (infezioni, intossicazioni, tossinfezioni) attinenti ai prodotti di origine animale.
- 3.2.8 Le competenze delegate ai sensi dell'art. 18, comma 2 lett. c, della legge regionale n. 33/94 in materia di alimenti di origine animale o prevalentemente di origine animale.
- 3.2.9 Coordinamento attività in collaborazione con il servizio igiene degli alimenti e della nutrizione.
- 3.2.10 Richiesta materiali, presidi, strumenti, attrezzature, altro di pertinenza del servizio;
- 3.2.11 Ogni altra materia che rientri nella specifica competenza del servizio (e non riservata in base alle leggi vigenti allo Stato e alla Regione), ivi comprese le attività istruttorie, i pareri, i nulla osta, le certificazioni e le proposte alle autorità competenti per la emanazione di provvedimenti autorizzativi, concessivi e prescrittivi e di ordinanze contingibili e urgenti nella materia ed ogni altra funzione afferente alle competenze del servizio derivante dalla normativa nazionale o regionale vigenti non prevista nei punti precedenti o delegata dall'organo regionale.
- 3.2.12 Educazione sanitaria e informazione veterinaria attinente alla struttura organizzativa.
  - 3.2.12.1 Interventi diretti su popolazioni bersaglio.
  - 3.2.12.2 Interventi diretti su enti e/o Istituzioni.
  - 3.2.12.3 Produzione e diffusione di materiale educativo-informativo.
  - 3.2.12.4 Conferenze e partecipazione a corsi di educazione sanitaria.
- 3.2.13 Protezione civile attinente alla struttura organizzativa.
  - 3.2.13.1 Mappatura del territorio per la gestione delle catastrofi.
  - 3.2.13.2 Attivazione in caso di emergenza delle strutture di protezione civile sanitaria di pertinenza.
  - 3.2.13.3 Elaborazione ed aggiornamento dei protocolli operativi.



- 3.2.13.4 Esercitazioni pratiche.
- 3.2.14 Fonte di dati e flussi informativi attinenti alla struttura organizzativa.
  - 3.2.14.1 Raccolta dati.
  - 3.2.14.2 Produzione dati.
  - 3.2.14.3 Elaborazione dati.
  - 3.2.14.4 Trasmissioni dati.
  - 3.2.14.5 Diffusione dati.
  - 3.2.14.6 Interpretazione dati.
  - 3.2.14.7 Relazione annuale.
  - 3.2.14.8 Aggiornamento sito WEB su Internet.
- 3.2.15 Ricerca e studio attinente alla struttura organizzativa.
  - 3.2.15.1 Sperimentazione su nuovi vaccini.
  - 3.2.15.2 Lavori scientifici da pubblicare e/o da presentare a congressi.
  - 3.2.15.3 Tutorato degli specializzandi in materie di pertinenza al servizio.
  - 3.2.15.4 Collaborazione a studi scientifici multicentrici con Enti ed Istituzioni nazionali ed estere.
- 3.2.16 Sistema informativo veterinario programmazione e controllo attinente alla struttura organizzativa.
  - 3.2.16.1 Sorveglianza esterna: controllo dello stato di salute delle popolazioni attraverso informazioni di carattere generale e continuativo (statistiche bio-sanitarie) ed in particolare fenomeni patologici (informazioni epidemiologiche), nonché sui fattori che determinano gli stati di malattia e di rischio.
  - 3.2.16.2 Monitoraggio interno: controllo delle attività che si svolgono nell'ambito della struttura organizzativa (statistiche di organizzazione, dati finanziari) e sulle relazioni tra soggetto e sistema bisogni, domanda, domanda soddisfatta.
  - 3.2.16.3 Valutazione e revisione di qualità vrq: controlli sulla rispondenza delle attività agli scopi prefissati e all'uso ottimale delle risorse.
- 3.3.0 Servizio igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche e igiene urbana veterinaria (ex area "c")
  - 3.3.1 Controllo sui residui in tutta la filiera (dalla produzione, alla trasformazione e alla distribuzione).
  - 3.3.2 Prelievi per i piani comunitari, nazionali e regionali in attuazione dei programmi sulla ricerca dei residui, con particolare riferimento ai trattamenti illeciti e impropri.
  - 3.3.3 Controlli e vigilanza sulla produzione, commercializzazione ed impiego degli alimenti destinati agli animali da reddito, d'affezione, degli zoo e sulla nutrizione animale.
  - 3.3.4 Istruzioni e pratica per l'autorizzazione a detenere farmaci per uso veterinario (allevamenti, ambulatori, etc.).
  - 3.3.5 Controlli sulla produzione, commercializzazione ed impiego dei farmaci veterinari, allevamenti, ambulatori, farmacie, grossisti etc.
  - 3.3.6 Adempimenti e controlli sulla disciplina della riproduzione animale

naturale ed artificiale.

- 3.3.7 Adempimenti e controlli sulla qualità igienico sanitaria delle produzioni animali (carne, latte, miele, pesce, uova) nella fase produttiva presso gli allevamenti. Loro promozione e valorizzazione.
- 3.3.8 Documentazione epidemiologica relativa ai rischi ambientali di natura biologica, chimica e fisica derivanti dall'attività zootecnica e dalla industria di trasformazione dei prodotti di origine animale.
- 3.3.9 Tutela dell'allevamento dai rischi di natura ambientale.
- 3.3.10 Controllo sulla igienicità delle strutture, delle tecniche di allevamento e delle produzioni, anche ai fini della promozione della qualità dei prodotti di origine animale.
- 3.3.11 Trasporto degli animali vivi, benessere animale durante il trasporto.
- 3.3.12 Controllo sul benessere degli animali da reddito, d'affezione e di quelli destinati alla sperimentazione animale.
- 3.3.13 Adempimenti e controlli sull'impiego degli animali nella sperimentazione.
- 3.3.14 Adempimenti e controlli sulla fauna dei parchi naturali, montani e marini, e oasi.
- 3.3.15 Adempimenti nel settore di igiene urbana veterinaria, con particolare riguardo agli interventi per gli animali d'affezione e sinantropici in genere e per l'attuazione delle norme in materia di istituzione dell'anagrafe canina e prevenzione del randagismo (legge n. 281/91) e legge regionale n. 15/2000.
- 3.3.16 Controllo degli animali morsicatori.
- 3.3.17 Istruttoria e pareri per l'autorizzazione ai canili privati e pubblici.
- 3.3.18 Vigilanza e controlli sui canili privati e pubblici.
- 3.3.19 Vigilanza e attuazione dei programmi di profilassi sugli animali sinantropi e sulla fauna urbanizzata.
- 3.3.20 Vigilanza e controllo sanitario della fauna selvatica.
- 3.3.21 Vigilanza sull'esercizio della libera professione e delle arti e dei mestieri di interesse veterinario.
- 3.3.22 Adempimenti in materia di strutture veterinarie di cui agli artt. 18, 24 e 25 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazione ed in materia di raccolta, trattamento e smaltimento di spoglie animali e di rifiuti di origine animale (impianti di rendering).
- 3.3.23 Competenze trasferite ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 33/94 in materia di laboratori di analisi per uso veterinario, la vigilanza sulla professione veterinaria, sulla pubblicità sanitaria in campo veterinario e sugli ambulatori veterinari.
- 3.3.24 Vigilanza sui piani di miglioramento zootecnico promossi da altri enti o associazioni.
- 3.3.25 Richiesta materiali, presidi, strumenti, attrezzature, altro di pertinenza del servizio.
- 3.3.26 Ogni altra materia che rientri nella specifica competenza del servizio (e

non riservata in base alle leggi vigenti allo Stato e alla Regione), ivi comprese le attività istruttorie, i pareri, i nulla osta, le certificazioni e le proposte alle autorità competenti per la emanazione di provvedimenti autorizzativi, concessivi e prescrittivi e di ordinanze contingibili e urgenti nella materia ed ogni altra funzione afferente alle competenze del servizio derivante dalla normativa nazionale o regionale vigenti non prevista nei punti precedenti o delegata dall'organo regionale.

- 3.3.27 Educazione sanitaria e informazione veterinaria attinente alla struttura organizzativa.
- 3.3.27.1 Interventi diretti su popolazioni bersaglio.
- 3.3.27.2 Interventi diretti su enti e/o istituzioni.
- 3.3.27.3 Produzione e diffusione di materiale educativo-informativo.
- 3.3.27.4 Conferenze e partecipazione a corsi di educazione sanitaria.
- 3.3.28 Protezione civile attinente alla struttura organizzativa.
- 3.3.28.1 Mappatura del territorio per la gestione delle catastrofi.
- 3.3.28.2 Attivazione in caso di emergenza delle strutture di protezione civile sanitaria di pertinenza.
- 3.3.28.3 Elaborazione ed aggiornamento dei protocolli operativi.
- 3.3.28.4 Esercitazioni pratiche.
- 3.3.29 Fonte di dati e flussi informativi attinenti alla struttura organizzativa.
- 3.3.29.1 Raccolta dati.
- 3.3.29.2 Produzione dati.
- 3.3.29.3 Elaborazione dati.
- 3.3.29.4 Trasmissioni dati.
- 3.3.29.5 Diffusione dati.
- 3.3.29.6 Interpretazione dati.
- 3.3.29.7 Relazione annuale.
- 3.3.29.8 Aggiornamento sito WEB su Internet.
- 3.3.30 Ricerca e studio attinente alla struttura organizzativa.
- 3.3.30.1 Sperimentazione su nuovi vaccini.
- 3.3.30.2 Lavori scientifici da pubblicare e/o da presentare a congressi.
- 3.3.30.3 Tutorato degli specializzandi in materie di pertinenza al servizio.
- 3.3.30.4 Collaborazione a studi scientifici multicentrici con Enti ed Istituzioni nazionali ed estere.
- 3.3.31 Sistema informativo veterinario programmazione e controllo attinenti alla struttura organizzativa.
- 3.3.31.1 Sorveglianza esterna: controllo dello stato di salute delle popolazioni attraverso informazioni di carattere generale e continuativo (statistiche bio-sanitarie) ed in particolare fenomeni patologici (informazioni epidemiologiche), nonché sui fattori che determinano gli stati di malattia e di rischio.
- 3.3.31.2 Monitoraggio interno: controllo delle attività che si svolgono nell'ambito della struttura organizzativa (statistiche di organizzazione, dati finanziari) e sulle relazioni tra soggetto e sistema bisogni, domanda,

domanda soddisfatta.

- 3.3.31.3 Valutazione e revisione di qualità vrq: controlli sulla rispondenza delle attività agli scopi prefissati e all'uso ottimale delle risorse.

#### **4. Laboratori di sanità pubblica (LSP).**

Il LSP è la struttura tecnico-scientifica laboratoristica per la prevenzione e rappresenta uno strumento fondamentale per lo svolgimento delle attività di istituto, specie per quanto riguarda le seguenti materie:

- profilassi delle malattie infettive;
- controlli delle acque per il consumo umano;
- igiene degli alimenti e della nutrizione;
- igiene industriale;
- igiene degli ambienti confinati;
- controlli ai fini della balneazione;
- controlli sui cosmetici;
- controlli su farmaci e stupefacenti;
- controlli su radiazioni ionizzanti e non ionizzanti.

I soggetti istituzionali afferenti ai LSP sono: le aree e i rispettivi servizi del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda unità sanitaria locale, gli enti locali e quando istituita l'ARPA.

Si possono ipotizzare tre tipologie di prestazioni erogabili dai LSP:

- prestazioni routinarie di base, che di norma non possono essere svolte in altri laboratori: sono quelle che, pur complesse, sono caratterizzate da una completa standardizzazione e da una sostanziale ripetitività su base programmatica;
- prestazioni di tipo consulenziale semplice: la consulenza è rivolta agli enti istituzionalmente afferenti al LSP (Aziende sanitarie, enti locali, ARPA, ecc.);
- prestazioni di particolare complessità: costituiscono le attività su progetto.

L'erogazione delle prestazioni dovrebbe avvenire su programmazione annuale effettuata in sede di coordinamento con le utenze principali, con l'approvazione di un piano di lavoro annuale o pluriennale, salvo emergenze, che contiene l'individuazione di obiettivi di lavoro e delle modalità di verifica del loro raggiungimento.

Le analisi svolte dai LSP avranno, in via esclusiva, una precisa valenza giuridica in base all'ordinamento vigente e nella prospettiva dell'accreditamento, specie per il controllo ufficiale degli alimenti; in questo campo in particolare i LSP dovranno essere certificati dall'Istituto superiore di sanità. Nella prospettiva di breve e medio termine i LSP possono avere un ruolo determinante ai fini dello sviluppo socio-economico della nostra Regione, in quanto, se accreditati, possono concorrere a rilasciare certificati di qualità e di sicurezza dei prodotti, condizione indispensabile per la commercializzazione degli stessi sia nella U.E. che nei

Paesi terzi.

Oltre all'attività per l'utenza istituzionale, quindi, i LSP contribuiranno a produrre risorse economico-finanziarie a favore dell'Azienda unità sanitaria locale.

In prospettiva potrebbero essere previste strutture di riferimento rispetto ad alcune tematiche: microcontaminanti, tossicologia, doping, malattie a trasmissione sessuale, virologia, micologia, ecc.

I rapporti con l'istituenda ARPA dovranno essere regolati da apposite convenzioni previste dalla Regione.

### Organigramma dipartimento di prevenzione.

- 1) Area di igiene e sanità pubblica
  - servizio sanità pubblica, epidemiologia e medicina preventiva;
  - servizio igiene ambienti di vita;
  - servizio igiene degli alimenti e della nutrizione;
- 2) Area di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
  - servizio di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro;
  - servizio impiantistica ed antinfortunistica;
- 3) Area di sanità pubblica veterinaria
  - servizio di sanità animale;
  - servizio di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto di alimenti di esclusiva origine animale e loro derivati;
  - servizio degli allevamenti e delle produzioni zootecniche; Servizi interareali
  - servizio di laboratorio medico di sanità pubblica;
  - servizio di laboratorio chimico-fisico di sanità pubblica.

### Appendice normativa vigente o di riferimento.

Elenco della normativa nazionale e della Regione siciliana vigente (o di riferimento per le bozze di piani sanitari) che prevede una distinta e separata articolazione organizzativa tra le unità operative di igiene pubblica e quelle di ogni altra struttura organizzativa dell'ASL che opera nel campo della diagnosi e cura e/o dell'assistenza sanitaria:

- 1) Decreto legislativo n. 502/92 così come modificato dal decreto legislativo n. 517/93 (art. 7);
- 2) Linee guida per il settore igiene pubblica emanate con circolare 20 maggio 1996, n. 875 (*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 30 dell'8 giugno 1996; si veda in particolare a pag. 28 "organizzazione ed attività dei distretti del settore igiene pubblica");
- 3) Piano sanitario nazionale 1994-1996 (pagg. 23-25, 31-33 e 69);
- 4) Piano sanitario nazionale 1998-2000 del gennaio 1998 (pagg. 65-67);
- 5) Piano sanitario regionale della Sicilia in *Gazzetta Ufficiale* della Regione

siciliana, parte I, n. 26 del 2 giugno 2000;

- 6) Decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999;
- 7) Legge delega n. 419 del 30 novembre 1998 di riforma del decreto legislativo n. 502/92 (art. 2 comma 1, lettera r).

Elenco della normativa regionale vigente in altra regioni che prevede una distinta e separata articolazione organizzativa tra le unità operative di igiene pubblica e quelle di ogni altra struttura organizzativa dell'Azienda sanitaria locale che opera nel campo della diagnosi e cura e/o dell'assistenza sanitaria (elenco provvisorio):

- 1) Legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 della regione Piemonte (artt. 23 e 24);
- 2) legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 della regione Lombardia (artt. 8 e 9);
- 3) legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 della regione Veneto (artt. 22 e 23);
- 4) legge regionale 30 agosto 1994, n. 12 della regione Friuli Venezia Giulia (artt. 21 e 22);
- 5) legge regionale 8 settembre 1994, n. 42 della regione Liguria (artt. 19 e 25);
- 6) legge regionale 2 gennaio 1995, n. 1 della regione Toscana (artt. 9 e 15);
- 7) legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 della regione Emilia-Romagna (artt. 6 e 9);
- 8) legge regionale 4 gennaio 1995, n. 1 della regione Umbria (artt. 16 e 19);
- 9) legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 della regione Marche (artt. 5, 20, 21 e 24);
- 10) legge regionale 21 febbraio 1997, n. 2 della regione Molise (artt. 4, 5, 6 e 9);
- 11) legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 della regione Campania (artt. 6, 8, 10 e 12);
- 12) legge regionale 28 dicembre 1994, n. 36 della regione Puglia (artt. 24 e 26);
- 13) legge regionale 10 giugno 1996, n. 27 della regione Basilicata (artt. 23, 24, 28 e 29);
- 14) legge regionale 22 gennaio 1996, n. 2 della regione Calabria (artt. 3 e 14);
- 15) Linee guida della regione Emilia Romagna "Dipartimento di sanità pubblica". Deliberazione n. 322 dell'1 marzo 2000;
- 16) Piano sanitario regionale Emilia-Romagna 1999-2001;
- 17) Linee guida per l'organizzazione del Dipartimento di prevenzione nelle Aziende sanitarie locali. Unità organizzativa di prevenzione regione Lombardia 27 luglio 2000.

**Regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102  
artt. 1, 2, 3**

**Approvazione del regolamento  
per le migliorie igieniche negli alberghi.**

Regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102 (1) (2)

*Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 9 luglio 1925

**VITTORIO EMANUELE III**

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

- Veduto l'art. 10 del decreto-legge 12 ottobre 1919, n. 2099;
- Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio di Stato;
- Udito il Consiglio dei Ministri;
- Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

**ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:**

È approvato l'unito regolamento, che sarà vidimato e sottoscritto, d'ordine nostro, dai Ministri proponenti, contenente le norme per rendere obbligatoria l'attuazione delle migliorie igieniche e sanitarie negli alberghi, e per mettere in grado l'Ente nazionale per le industrie turistiche di raggiungere le finalità di vigilanza, che sotto tale riguardo gli sono attribuite dal proprio statuto. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1925

**VITTORIO EMANUELE**

MUSSOLINI – FEDERZONI – NAVA

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco



**ALLEGATO**

**Regolamento**

**Art. 1**

L'Ente nazionale per le industrie turistiche (3), nel promuovere o incoraggiare con premi, sovvenzioni od altro ausilio, iniziative intese a dotare di alberghi luoghi che ne siano privi o che ne siano provvisti solo in modo inadeguato ai bisogni del turismo, avrà cura, presi gli opportuni accordi col medico provinciale, che sia data la preferenza a quelle atte a conseguire meglio le finalità igieniche a cui intendono le disposizioni del presente regolamento.

Lo stesso criterio di preferenze sarà osservato dai Comuni nel concedere agli effetti dell'art. 8 del decreto reale 12 ottobre 1919, n. 2099, esenzione dalle tasse locali per gli edifici di nuova costruzione destinati ad uso di albergo.

**Art. 2**

Indipendentemente dall'autorizzazione prescritta dall'art. 60 (4) della legge sulla pubblica sicurezza, e da quanto è prescritto ai fini dell'edilizia, per l'apertura di alberghi, occorrerà ai fini igienico-sanitari, anche l'autorizzazione del sindaco, da concedere su parere favorevole dell'ufficiale sanitario.

Per ottenere la prescritta autorizzazione i richiedenti trasmettono al sindaco il progetto sia delle nuove costruzioni, sia delle trasformazioni di locali ad uso di albergo.

Anche quando non si debba eseguire alcuna trasformazione di locali sarà trasmessa al sindaco la pianta di tutti i locali da occupare.

Contro il rifiuto di autorizzazione da parte del sindaco è dato ricorso al Prefetto, che decide sentito il medico provinciale.

La decisione del Prefetto è provvedimento definitivo.

Chi eserciterà l'industria alberghiera nonostante il rifiuto della prescritta autorizzazione, sarà punito a termini dell'art. 451, comma 2°, del Codice penale (5).

**Art. 3**

Gli alberghi dovranno essere situati preferibilmente nei siti salubri.

Il sindaco, su proposta dell'ufficiale sanitario o dell'Ente nazionale per le industrie turistiche (3), potrà ordinare la chiusura di quegli alberghi, i quali per la ubicazione, oppure per le condizioni intrinseche dei locali o delle loro dipendenze e relativi impianti ed arredamenti siano giudicati insalubri, qualora l'esercente non possa o non voglia eseguire i lavori necessari per rimuovere le cause di insalubrità.

Contro l'ordinanza che prescrive la chiusura oppure i lavori di risanamento



ritenuti indispensabili, è dato ricorso al Prefetto che decide, sentito il medico provinciale.

La decisione del Prefetto è provvedimento definitivo.

Quando un albergo si trovi posto in zona malarica, e non sia opportuno, per ragioni di pubblico interesse, ordinarne la chiusura, dovranno adottarsi per esso, secondo le prescrizioni da darsi dall'ufficiale sanitario, misure efficaci di difesa antianofelica (protezione meccanica alle porte e finestre mercè applicazioni di reticelle, distruzione delle zanzare negli ambienti, ecc.) e di piccola bonifica antimalarica nell'ambito del fabbricato e nelle sue dipendenze.

#### **Art. 4**

Negli alberghi di nuova costruzione le camere da letto dovranno avere una cubatura di almeno 30 metri cubi a persona. Tutti gli ambienti abitati e gli altri che abbiano una superficie di pavimento superiore ai 4 metri quadrati dovranno avere luce diretta e le finestre dovranno avere una superficie libera sufficiente ed assicurare una buona aerazione.

I pavimenti dovranno essere costruiti con materiale impermeabile; è, tuttavia, consentito l'uso di pavimenti di legno.

Per le camere da letto si cercherà di usufruire meglio che sia possibile delle esposizioni più aeree e soleggiate e di disporle in modo che ne resti lontano tutto ciò che possa costituire fonte di insalubrità.

#### **Art. 5**

Salva l'osservanza della disposizione dell'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636 (6), e di quelle contenute nei regolamenti locali d'igiene, le latrine, in numero non inferiore ad una per piano o ad una per ogni venti persone, dovranno essere sempre a chiusura ermetica ed inodore, e, nei luoghi dove esiste distribuzione interna di acqua nelle case, dovranno essere a chiusura idraulica e con cassetta di lavaggio.

Nelle località, ove manchi la fognatura a circolazione continua dovranno essere adottati, per la raccolta e lo smaltimento delle acque luride dell'albergo, quei sistemi di fognatura statica che garantiscono i locali dell'albergo da qualsiasi esalazione ed il sottosuolo da qualsiasi inquinamento. I progetti da presentarsi al sindaco a norma dell'art. 2 del presente regolamento dovranno sempre contenere una descrizione dettagliata ed illustrata degli impianti di raccolta e smaltimento delle acque luride predette.

Le latrine dovranno essere illuminate e ventilate con finestra allo esterno, e dovranno avere le pareti rivestite fino a due metri di altezza di materiale lavabile e impermeabile, preferibilmente di mattonelle smaltate, maiolicate, con gli angoli fra le pareti, e fra queste e i pavimenti, arrotondati.

Gli alberghi dovranno essere pure forniti di congrui gabinetti da bagno in numero proporzionato all'importanza di essi, determinata dalla categoria ove trovansi classificati. I camerini da bagno dovranno avere pavimenti impermeabili e pareti rivestite nel modo suindicato.

#### **Art. 6**

Le cucine, le dispense e le sale da pranzo dovranno essere ben ventilate ed avere luce diretta. Esse dovranno essere protette con mezzi idonei dalla invasione delle mosche. A tal fine le cucine e le dispense dovranno avere porte e finestre munite di reticelle metalliche, da mantenersi sempre integre e pulite.

Gli alberghi, che fanno servizio di trattoria, dovranno essere forniti di adatte celle e armadi frigoriferi per la conservazione degli alimenti di facile alterazione. La capacità dei relativi impianti sarà proporzionata al servizio di cucina.

#### **Art. 7**

L'acqua potabile, da accertarsi in quantità sufficiente, dovrà essere distinta da quella destinata ad altri servizi, e dove esista acqua impotabile i relativi rubinetti dovranno recare speciale indicazione.

Dove esiste regolare acquedotto, con distribuzione nelle case l'acqua potabile dovrà essere erogata da rubinetto attaccato alla condotta diretta che conduce l'acqua nei serbatoi, e non a quella derivata dai serbatoi stessi.

Dove manca l'acquedotto i recipienti dell'acqua potabile dovranno essere separati da quelli contenenti acqua per altri usi e mantenuti con tutte le cautele igieniche per la più scrupolosa provvista, conservazione ed erogazione dell'acqua.

#### **Art. 8**

La biancheria dovrà essere sempre fornita di bucato ad ogni nuovo ospite e venire ricambiata a brevi periodi.

Si dovrà vigilare perchè il bucato venga eseguito con sistemi igienici, e qualora gli alberghi dispongano di propria lavanderia, questa dovrà funzionare nel modo più atto ad assicurare la perfetta ripulitura e sterilizzazione della biancheria.

Gli effetti lettereschi dovranno pure essere mantenuti nello stato della più scrupolosa pulizia ed esenti da parassiti animali.

Le tende, i tappeti, i mobili ricoperti di stoffa e simili dovranno essere liberati dalla polvere a periodi frequenti ed in modo igienico.

#### **Art. 9**

Gli alberghi che dispongono di un numero di letti superiori a cento, dovranno avere, secondo la capacità di essi e secondo quanto sarà stabilito caso per caso dall'ufficiale sanitario, uno o più ambienti appartati, rispondenti a speciali requisiti igienici, pel ricovero temporaneo di infermi che, in base agli accertamenti di cui al 1° comma del successivo art. 15, siano stati ritenuti sospetti o riconosciuti affetti da malattie contagiose, fino al loro allontanamento. Pei maggiori alberghi dovrà essere prescritto che i detti ambienti comprendano anche un camerino per il personale di assistenza ed un bagno distinto dai bagni in uso per gli altri ospiti.

I suindicati ambienti dovranno essere riservati esclusivamente a tale destinazione.

Gli alberghi dovranno essere pure forniti di cassette contenenti ciò che è più indispensabile per eventuali soccorsi di urgenza, e nei siti malarici anche una congrua provvista di chinino di Stato.

### **Art. 10**

Le stalle e i pollai di cui gli alberghi fossero eventualmente provvisti, dovranno essere situati in località isolate dall'edificio alberghiero e ad una distanza sufficiente a garantirlo dalla molestia o dal nocimento proveniente dal materiale di rifiuto o da esalazioni e dovranno possedere inoltre finestre od aperture che permettano una sufficiente aereazione, ed illuminazione. Dovranno avere pareti e pavimenti costruiti con materiali che ne permetta la lavatura e la disinfezione. Inoltre i pavimenti dovranno essere impermeabili con scoli adatti e sufficienti al rapido smaltimento delle deiezioni liquide, delle acque di lavatura e dei materiali di disinfezione.

La cubatura delle stalle dovrà essere non inferiore a 30 metri cubi per ogni animale ricoverato, con un'altezza di ambiente non inferiore a m. 3,50.

Le stalle dovranno essere provviste di adatta concimaia costruita con pareti e pavimento impermeabili.

Il concime dovrà essere giornalmente asportato.

### **Art. 11**

I direttori di alberghi dovranno esigere dai passeggeri, possessori di cani, che questi non vadano fuori dalle loro camere, se non muniti di museruola o tenuti al laccio.

### **Art. 12**

Nelle camere di alloggio, nelle sale di trattenimento nei corridoi, nei vestiboli, nei pianerottoli delle scale ed in altri ambienti abitabili, si dovranno porre sputacchiere igieniche in numero adeguato.

Nei vestiboli non dovranno mancare i nettascarpe.

### **Art. 13**

Per l'arredamento degli alberghi è vietato lo acquisto di effetti lettereschi ed arredi d'uso personale già usati, salvo quelli provenienti da altro albergo che abbia dismesso l'esercizio. In via di eccezione, quando possa escludersi in modo sicuro che siano appartenuti a persone affette da malattie contagiose, si potrà consentirne l'acquisto, purchè siano sottoposti ad efficace disinfezione, che dovrà risultare da apposita dichiarazione dell'ufficio locale di igiene.

Le suppellettili di cucina e da tavola dovranno essere di sostanza innocua, con assoluta esclusione di quelle indicate all'art. 125 del regolamento generale sanitario, modificato dal regio decreto 23 giugno 1904, n. 369.

### **Art. 14**

Non potrà essere assunto personale in servizio negli alberghi, se non previo accertamento, in base a certificato medico debitamente legalizzato, di data

recente, che non sia affetto da malattia contagiosa.

Sopravvenendo al personale in servizio o alle persone con esso conviventi un'infermità di tale genere, dovrà essere allontanato al più presto.

L'esclusione sarà definitiva quando trattasi di personale affetto da tubercolosi polmonare. Per le altre malattie la riammissione potrà avvenire su certificato dell'ufficiale sanitario che assicuri non esservi più pericolo di contagio.

I trasgressori saranno puniti a termini dell'art. 129 del testo unico delle leggi sanitarie (7).

L'autorità sanitaria locale potrà disporre, quando ne riconosca il bisogno, visite ed accertamenti sullo stato sanitario di detto personale, come anche in genere sul funzionamento igienico dell'esercizio. Ai fini suindicati farà anche eseguire ispezioni periodiche agli alberghi.

### **Art. 15**

A modifica di quanto prescrive nell'ultimo comma l'art. 129 del regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, n. 45 i direttori di alberghi dovranno denunziare subito all'ufficio locale d'igiene, per gli accertamenti e i provvedimenti del caso, qualsiasi infermità degli ospiti e del personale di servizio che dia luogo a sospetti circa la natura contagiosa.

I trasgressori saranno puniti ai termini dell'art. 129 del testo unico delle leggi sanitarie. (8)

### **Art. 16**

Nell'esercizio della industria alberghiera dovrà essere curata in ogni tempo la massima pulizia sia dei mobili sia dei locali.

L'esercizio dell'industria stessa è vincolato oltre che alla esecuzione delle ordinarie ripuliture quotidiane e periodiche, anche alla esecuzione di una ripulitura generale e radicale accompagnata da accurata disinfezione e dalla distruzione di insetti, da farsi almeno una volta all'anno.

Le cennate opere di ripulitura, nonchè di disinfezione o di distruzione degli insetti, generali o parziali, dovranno altresì essere eseguite ogni qualvolta ne venga riconosciuta la necessità.

### **Art. 17**

All'Ente nazionale per l'incremento delle industrie turistiche è data ampia facoltà di vigilare, d'intesa col Prefetto, sull'osservanza delle prescrizioni del presente regolamento e di disporre sempre d'intesa col Prefetto, e promuovere quelle ispezioni che riterrà all'uopo opportune. (9)

### **Art. 18**

Le dette prescrizioni si osserveranno anche relativamente alle locande, alle pensioni ed agli altri luoghi destinati ad alloggio collettivo per mercede, in quanto riescano per essi applicabili.

### **Art. 19**

Le contravvenzioni alle prescrizioni del presente regolamento, che non siano già previste da disposizioni speciali, saranno punite ai termini dell'art. 218, ultimo comma, del testo unico delle leggi sanitarie.

D'ordine di S. M. il Re:

*Il Ministro per l'interno: FEDERZONI*

*Il Ministro per l'economia nazionale: NAVA*



- (1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 9 luglio 1925.
- (2) La materia relativa alla vigilanza igienico-sanitaria sugli esercizi alberghieri è anche disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630 e dal decreto del Commissario per il turismo 29 ottobre 1955. Vedi pure le istruzioni impartite al riguardo dal Commissariato per il turismo con circolare 08680 in data 25 novembre 1955.
- (3) Con l'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630 le parole: «Ente nazionale per le industrie turistiche» sono sostituite con le parole: «Ente provinciale per il turismo».
- (4) Attualmente art. 86 del T. U. delle leggi di pubblica sicurezza.
- (5) Attualmente art. 665 del Codice penale: «*Agenzie di affari ed esercizi pubblici non autorizzati o vietati*. Chiunque, senza la licenza dell'Autorità o senza la preventiva dichiarazione alla medesima, quando siano richieste, apre o conduce agenzie di affari, stabilimenti o esercizi pubblici, ovvero per mercede alloggia persone o le riceve in convitto o in cura, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire cinquemila. Se la licenza è stata negata, revocata o sospesa, le pene dell'arresto e dell'ammenda si applicano congiuntamente. Qualora, ottenuta la licenza, non si osservino le altre prescrizioni della legge o dell'Autorità, la pena è dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda fino a lire tremila».
- (6) Attualmente artt. 218 e 221 del Testo unico delle leggi sanitarie.
- (7) Attualmente art. 260 del Testo unico delle leggi sanitarie.
- (8) Con ordinanza dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità – 1° febbraio 1959 – l'obbligo della denuncia è stato esteso a tutti coloro che danno alloggio per mercede.
- (9) Modificato con l'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630, citato.

**DPR - Decreto Presidente della Repubblica  
28 giugno 1955, n. 630, artt. 21, 22, 23**

## Decentramento dei servizi del Commissariato per il turismo.

*Gazzetta Ufficiale* n. 181 dell'8 agosto 1955

### Capo IV

*Vigilanza igienico-sanitaria sugli esercizi alberghieri.*

#### Art. 21

Nell'art. 1 e nell'art. 3 del regolamento approvato con regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, alle parole: «Ente nazionale per le industrie turistiche» sono sostituite le parole: «Ente provinciale per il turismo».

#### Art. 22

L'art. 17 del regolamento approvato con regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, è modificato come segue:  
«All'Ente provinciale per il turismo è data ampia facoltà di vigilare, d'intesa col Prefetto, sull'osservanza delle prescrizioni del presente regolamento e di disporre, sempre d'intesa col Prefetto, e promuovere quelle ispezioni che riterrà all'uopo opportune».

#### Art. 23

Nel primo comma dell'art. 232 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, le parole: «Ente nazionale per le industrie turistiche» sono sostituite con le parole: «Ente provinciale per il turismo».

Analogamente al secondo comma dello stesso articolo le parole: «Ente nazionale per le industrie turistiche» sono sostituite le parole: «Ente provinciale per il turismo».

### Capo V

*Affittacamere.*

#### Art. 24

Il primo comma dell'art. 11 della legge 16 giugno 1939, n. 1111, è sostituito dal

seguinte:

«La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge è esercitata dai Prefetti, a mezzo della autorità di pubblica sicurezza, e dai funzionari degli Enti provinciali per il turismo».



ALLEGATO

### **Decreto Commissario turismo 29 ottobre 1955**

*Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 5 novembre 1955

#### DIRETTIVE DI CARATTERE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DEL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO IN MATERIA DI TURISMO.

##### *Affittacamere.*

La vigilanza degli affittacamere, di cui all'art. 24 del DPR 28 giugno 1955, n.630, da esercitarsi d'intesa con l'autorità di pubblica sicurezza e con quella sanitaria, verterà:

- a. sull'accertamento del numero delle camere e dei letti adibiti al funzionamento dell'esercizio;
- b. sull'osservanza del limite previsto dall'art.3 della legge 16 giugno 1939, n.1111, circa la durata minima dell'alloggio da fornire;
- c. sull'esistenza, specie nelle località riconosciute stazione di cura, soggiorno e turismo, dei requisiti che caratterizzano gli affittacamere, al fine di evitare che questi esplichino attività proprie degli esercizi alberghieri;
- d. sull'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie, ai sensi della legge 16 giugno 1939, n.1112;
- e. sull'adempimento dell'obbligo di presentare, entro il mese di settempre di ciascun anno, la denuncia dei prezzi, a norma dell'art. 10 della legge n. 1111.



Commissario per il turismo  
Decreto 29 ottobre 1955

Direttive di carattere generale  
per l'attuazione del decentramento amministrativo  
in materia di turismo.

*Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 5 novembre 1955

Decreto Commissario per il turismo 29 ottobre 1955 (1)

IL COMMISSARIO PER IL TURISMO

- Viste le leggi 11 marzo 1953, n. 150, e 18 giugno 1954, n. 343, riguardanti la delega al Governo per l'attribuzione di funzioni statali d'interesse esclusivamente locale ai Comuni, alle Province e ad altri Enti locali e per l'attuazione del decentramento amministrativo;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630, sul decentramento dei servizi del Commissariato per il turismo;

DECRETA:

*Agenzie di viaggio*

**Art. 1**

Ai fini dell'attuazione dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630, gli Enti provinciali per il turismo accerteranno che:

- 1) il richiedente e il direttore tecnico abbiano la cittadinanza italiana, a meno che non si tratti di cittadini stranieri appartenenti a Stati con cui esista trattamento di reciprocità;
- 2) il richiedente e il direttore tecnico siano di buona condotta morale e civile
- 3) il richiedente sia il legale rappresentante della società o dell'ente, nel caso che l'azienda assuma tali forme;
- 4) il direttore tecnico risiede nel Comune, sede della istituenda azienda o si obblighi a trasferirsi in esso;
- 5) il direttore tecnico abbia esercitato funzioni di concetto, con attribuzioni turistiche, alle dirette dipendenze di un organismo di viaggio e turismo per un periodo: di cinque anni, per gli uffici di categoria A; di tre anni, per gli uffici di categoria A limitata al territorio nazionale; di un anno, per gli uffici

di categoria B o C;

- 6) il direttore tecnico sappia parlare e scrivere correntemente, oltre la lingua italiana, almeno due delle principali lingue estere europee, se si tratta di uffici di viaggio e turismo (categoria A e categoria A limitata al territorio nazionale), e almeno una delle principali lingue estere europee, se si tratta di uffici turistici (categoria B) o di uffici di navigazione (categoria C);
- 7) i locali siano decorosi, convenientemente ubicati e indipendenti da altri ambienti o esercizi commerciali;
- 8) le attrezzature e l'arredamento siano efficienti e adeguati alla categoria dell'agenzia;
- 9) l'azienda disponga di mezzi finanziari adeguati alla sua importanza;
- 10) la concessione della licenza sia opportuna in rapporto allo sviluppo turistico della zona e alle esigenze generali e locali del turismo, da desumersi dal movimento dei viaggiatori stranieri e nazionali, dalla ricettività e attrezzatura turistica esistenti, dalle particolari attrattive storiche, monumentali, paesistiche, climatiche, curative, ecc., dal tipo di turismo (di sosta, di transito, ecc.) nonchè dall'eventuale qualifica di «stazione di cura, soggiorno e turismo» ovvero di «Comune di interesse turistico» della località in cui dovrà sorgere l'ufficio di viaggio.

Per quanto riguarda la denominazione dell'azienda, gli Enti accerteranno che essa non sia uguale o simile a quella di altre agenzie di viaggio. A tale scopo chiederanno al Commissariato per il turismo se, successivamente alla pubblicazione dell'elenco delle aziende nella *Gazzetta Ufficiale*, nuove agenzie di altre Province abbiano scelto denominazioni simili.

Per le agenzie di viaggio costituite in società, gli Enti accerteranno che l'attività turistica sia fra quelle che la società intenda svolgere per il conseguimento degli scopi sociali

**Art. 2**

Gli Enti provinciali per il turismo daranno il «nulla osta», oltre che per l'apertura di nuove agenzie di viaggio, anche in caso di apertura di succursali o filiali, passaggio di categoria, sostituzione di titolari e dirigenti tecnici, trasferimento di sede.

Resta riservata al Commissariato per il turismo la concessione del nulla osta per il rilascio delle licenze a ditte straniere, che intendano gestire agenzie di viaggio in Italia.

**Art. 3**

Gli Enti provinciali per il turismo, nell'esercitare le funzioni di vigilanza e controllo di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630, accerteranno che la piega funzionalità dell'azienda sia garantita anche dalla continuità delle prestazioni del dirigente tecnico.

**Art. 4**

Gli Enti provinciali per il turismo provvederanno – ai sensi dell’art. 22 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2650, – a pubblicare mensilmente, nel Foglio degli annunci legali della Provincia, “elenco delle nuove agenzie di viaggio autorizzate e, per quelle già esistenti, la cessazione, la revoca e ogni altra variazione riguardante la denominazione, la categoria, il titolare, il direttore tecnico e la sede.

Gli Enti invieranno al Commissariato per il turismo, entro il 31 dicembre di ciascun anno, l’elenco degli uffici di viaggio di categoria, *A, B e C* esistenti nella Provincia, completo e aggiornato di ogni variazione verificatasi durante l’anno.

### **Art. 5**

Gli Enti provinciali per il turismo, per l’approvazione prevista dall’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630, accerteranno che i programmi, gli annunci, i manifesti, ecc., riguardanti l’organizzazione di viaggi e di crociere, da effettuarsi nell’interno del territorio nazionale, contengano le seguenti indicazioni:

- itinerario-orario del viaggio o o della crociera;
- quote di partecipazione;
- servizi da fornire, loro classe, qualità e quantità (sia per i mezzi di trasporto che per l’alloggio);
- importi da pagare per eventuali servizi supplementari;
- termini per le iscrizioni e le rinunzie;
- condizioni di rimborso delle quote pagate, sia per rinuncia del liente che per l’annullamento del viaggio o per causa di forza maggiore, o per altro motivo prestabilito.

Sul programma e su ogni stampato di propaganda dovranno essere indicati gli estremi dell’approvazione.

L’approvazione di programmi di viaggi o di crociere all’estero, rimane di competenza del Commissariato per il turismo.

### **Art. 6**

Per la concessione delle deroghe di cui all’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630, gli Enti provinciali per il turismo accerteranno:

- 1) il carattere patriottico, culturale o religioso del viaggio o della gita;
- 2) il carattere occasionale, nonchè l’assenza di scopi speculativi del viaggio o della gita;
- 3) l’appartenenza dei partecipanti all’ente o alla associazione che organizza la gita.

I viaggi e le gite di cui sopra non potranno formare oggetto di manifesti o di opuscoli di propaganda da diffondere pubblicamente. È consentita soltanto la diffusione fra i soci dell’ente organizzatore, di avvisi, anche sotto forma di

notiziari. Detti avvisi dovranno indicare, fra l’altro, la data e gli estremi della conseguita autorizzazione.

Resta ferma la competenza del Commissariato per il turismo per le deroghe riguardanti l’organizzazione di viaggi e di gite collettive all’estero.

*Guide, interpreti, corrieri.*

### **Art. 7**

Nell’esercizio della vigilanza e del controllo sull’attività professionale delle guide, degli interpreti e dei corrieri, di cui all’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630, gli Enti provinciali per il turismo:

- a) accerteranno l’efficienza della preparazione professionale, la idoneità fisica e il comportamento delle guide, degli interpreti e dei corrieri, nonchè l’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 7 del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448, convertito nella legge 17 giugno 1937, n. 1249;
- b) riferiranno al Commissariato per il turismo e, eventualmente, all’autorità di pubblica sicurezza, ogni irregolarità, abuso, infrazione, omissione o violazione di legge che riscontrassero nel settore;
- c) promuoveranno i provvedimenti necessari in relazione ai punti di cui alle precedenti lettere.

### **Art. 8**

Il programma di esami, previsto dall’art. 4 del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448, dovrà comprendere anche «nozioni generali sull’organizzazione e sulla legislazione turistica italiana».

*Prezzi.*

### **Art. 9**

Gli Enti provinciali per il turismo, d’intesa con l’autorità provinciale di pubblica sicurezza, eserciteranno assidua vigilanza sull’osservanza delle disposizioni in materia di prezzi alberghieri, ai sensi dell’art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630.

In particolare, i controlli saranno effettuati:

- 1) sui registri dei clienti e delle presenze;
- 2) sulle copie dei conti delle persone alloggiate;
- 3) sulla pubblicità dei prezzi.

*Vigilanza igienico-sanitaria  
sugli esercizi alberghieri.*

### **Art. 10**

Gli Enti provinciali per il turismo, previe intese con il Prefetto, eserciteranno

opportuna vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni igieniche per gli alberghi, le pensioni e le locande, di cui al regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, che approva il regolamento per le migliori igieniche negli alberghi e all'art. 232 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

In particolare, gli accertamenti verteranno:

- 1) sugli impianti igienico-sanitari dei bagni e gabinetti;
- 2) sugli impianti delle cucine, lavanderie, stirerie, ecc.;
- 3) sulle condizioni in genere di salubrità dei locali dell'esercizio e delle dipendenze, nonché dei relativi impianti e arredamenti.

### *Affittacamere.*

#### **Art. 11**

La vigilanza sugli affittacamere, di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630, da esercitarsi d'intesa con l'autorità di pubblica sicurezza e con quella sanitaria, verterà:

- a) sull'accertamento del numero delle camere e dei letti adibiti al funzionamento dell'esercizio;
- b) sull'osservanza del limite previsto dall'art. 3 della legge 16 giugno 1939, n. 1111, circa la durata minima dell'alloggio da fornire;
- c) sull'esistenza, specie nelle località riconosciute stazioni di cura, soggiorno e turismo, dei requisiti che caratterizzano gli affittacamere, al fine di evitare che questi esplicino attività proprie degli esercizi alberghieri;
- d) sull'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie, ai sensi della legge 16 giugno 1939, n. 1112;
- e) sull'adempimento dell'obbligo di presentare, entro il mese di settembre di ciascun anno, la denuncia dei prezzi, a norma dell'articolo 10 della legge n. 1111.

### *Rifugi alpini.*

#### **Art. 12**

Gli Enti provinciali per il turismo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla costruzione o all'apertura di rifugi alpini, accerteranno che:

- 1) si tratti di costruzioni isolate in zone montane, raggiungibili attraverso sentieri, mulattiere, ghiacciai, morene, ecc., per ricetto dei turisti e degli escursionisti di montagna;
- 2) la costruzione abbia carattere permanente, costituisca valida difesa dal freddo e dall'umidità, sia ubicata in modo da garantire sicuro asilo, abbia ricettività adeguata alla cubatura e risponda comunque a criteri razionali;
- 3) i rifugi con custode dispongono di locali destinati ad alloggio per il custode e allo stazionamento delle guide;

- 4) i rifugi accessibili, durante la chiusura invernale, dispongano di uno o più locali di fortuna con parti apribili dall'esterno;
- 5) i rifugi dispongano di servizi igienici, di rifornimento idrico e di riscaldamento, nonché di conveniente attrezzatura per il conforto, la sosta e il pernottamento di chi vi trova ricetto e siano dotati di cassetta di medicazione e pronto soccorso.

Per la costruzione e l'apertura di rifugi nelle zone militarmente importanti determinate dalle leggi 1° giugno 1931, n. 886, e 27 gennaio 1941, n. 285, gli Enti dovranno accertare che gli interessati abbiano ottenuto la prescritta autorizzazione dalle competenti autorità militari.

#### **Art. 13**

Gli Enti provinciali per il turismo, ai fini dell'approvazione della nomina del gestore o della persona incaricata della custodia del rifugio, accerteranno che la persona prescelta:

- 1) abbia la cittadinanza italiana;
- 2) sia di buona condotta morale e civile;
- 3) abbia conoscenza della zona ove sorge il rifugio, nonché delle vie di accesso ad esso, ai rifugi limitrofi e ai posti di soccorso più vicini;
- 4) abbia la capacità di apprestare le necessarie provvidenze in caso di pericolo e i soccorsi sanitari di primo intervento.

#### **Art. 14**

Gli Enti provinciali per il turismo, nell'esercizio della funzione di vigilanza ad essi affidata, ai sensi dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630, accerteranno che:

- 1) la costruzione, l'apertura e la gestione dei rifugi siano state debitamente autorizzate;
- 2) i rifugi, tenute presenti le loro caratteristiche funzionali siano sempre mantenuti in buone condizioni igienico-sanitarie;
- 3) i gestori e i custodi osservino le disposizioni in vigore sulla disciplina dei rifugi alpini, e, in particolare, quelle riguardanti la tenuta dei registri di pernottamento e la notificazione all'autorità di pubblica sicurezza delle persone alloggiate;
- 4) le tariffe per la somministrazione del vitto e per il pernottamento siano tenute in luogo visibile in uno dei locali di uso comune del rifugio.

Le infrazioni alle disposizioni del regio decreto-legge 31 ottobre 1935, n. 2024, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 525, e successive modificazioni, saranno comunicate all'autorità provinciale di pubblica sicurezza e le infrazioni alle leggi 1° giugno 1931, n. 886, e 27 gennaio 1941, n. 285, alle autorità militari, per i provvedimenti di rispettiva competenza.

### **Art. 15**

Gli Enti provinciali per il turismo, nell'accertare la sussistenza dei motivi eccezionali per la dispensa prevista dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630, terranno presenti le possibilità dell'Amministrazione comunale di assicurare con idonei servizi e personale specializzato il pieno assolvimento dei compiti demandati alle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.

I motivi eccezionali previsti dall'art. 10 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, in presenza dei quali potrà essere accordata la dispensa, dovranno essere soprattutto considerati in relazione alla natura ed all'entità del movimento turistico della stazione di cura, soggiorno e turismo, che non dovrebbe postulare la dispensa quando lo stesso assuma rilevanza di interesse nazionale (2).

### **Art. 16**

I pareri espressi dagli Enti provinciali per il turismo sui bilanci e sui rendiconti delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, nonché sugli estratti dei bilanci e dei rendiconti dei Comuni dispensati dalla costituzione dell'azienda, attinenti alle partite di entrata e di uscita di cui al primo comma dell'art. 10 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 705, devono essere informati al criterio del necessario coordinamento di tutte le iniziative turistiche, particolarmente di quelle concernenti le manifestazioni e la propaganda, onde conseguire la più razionale utilizzazione dei fondi comunque destinati al perseguimento di fini di interesse pubblico.

Ad approvazione avvenuta, gli Enti provinciali per il turismo devono trasmettere al Commissariato per il turismo un estratto dei bilanci e dei rendiconti di cui al precedente comma ed eventuali successive variazioni.

### *Disposizioni comuni.*

### **Art. 17**

Gli accertamenti di cui al presente decreto dovranno essere svolti attraverso idonea istruttoria.

### **Art. 18**

Le decisioni delle maierie di cui agli articoli 1, 2, 12, 15 e 16 del presente decreto, saranno adottate con deliberazione consiliare che dovrà essere opportunamente motivata e contenere i risultati degli accertamenti eseguiti. Con le stesse modalità saranno proposti il ritiro temporaneo o la revoca della licenza, di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630.

Gli Enti, ove lo ritengano opportuno, potranno chiedere che alle riunioni dei Consigli partecipi, senza voto deliberativo, un funzionario di grado direttivo del Commissariato per il turismo.

Ogni altra decisione di cui al presente decreto sarà adottata con provvedimento dei presidenti degli Enti.

### **Art. 19**

I funzionari degli Enti provinciali per il turismo, che eserciteranno la vigilanza di cui agli artt. 16, 24 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630, e agli articoli 9, 11 e 14 del presente decreto, saranno investiti dell'incarico con atto formale.

### **Art. 20**

Tutti i provvedimenti adottati dagli Enti provinciali per il turismo, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630, e del presente decreto, saranno comunicati al Commissariato per il turismo per l'esercizio delle funzioni di vigilanza ad esso attribuite dall'art. 2, n. 5), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 settembre 1947, n. 941.

### **Art. 21**

Resta salva, ai sensi e nei limiti dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, la competenza attribuita alle Regioni a statuto speciale nelle materie oggetto del decentramento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1955.

Il Commissario: ROMANI



(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 5 novembre 1955.

(2) Abrogato per effetto dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042.



**Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,  
artt. 231 e 232**

**Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 9 agosto 1934, supplemento ordinario

- Vista la legge 6 luglio 1933, n. 947.

È approvato l'unito testo unico delle leggi sanitarie composto di 394 articoli e otto tabelle allegate, visto, d'ordine nostro, dal capo del governo, primo ministro segretario di Stato, ministro segretario di Stato per l'interno.

TESTO UNICO

**Titolo III**

*Dell'igiene del suolo e dell'abitato.*

**Capo V**

*Degli alberghi.*

**Art. 231**

Per l'apertura degli alberghi, oltre l'autorizzazione prescritta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, occorre, ai fini igienico-sanitari, anche l'autorizzazione del podestà, che la concede su parere favorevole dell'ufficiale sanitario.

Contro il provvedimento del podestà, è ammesso ricorso al prefetto che decide sentito il medico provinciale.

La decisione del prefetto è definitiva.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 200 a 1000.

**Art. 232**

La vigilanza sulle prescrizioni igieniche sugli alberghi, oltre che al podestà, spetta anche all'ente nazionale per le industrie turistiche.

Il podestà, anche su proposta dell'ente nazionale delle industrie turistiche, sentito l'ufficiale sanitario, quando un albergo è giudicato insalubre per la sua ubicazione, oppure per le condizioni dei locali o delle dipendenze e relativi impianti ed arredamenti, può prescrivere all'esercente i lavori necessari per

rimuovere le cause di insalubrità. Se l'esercente non voglia o non possa eseguire tali lavori, può ordinare la chiusura dell'albergo.

Contro l'ordinanza, che prescrive la chiusura oppure i lavori di risanamento ritenuti indispensabili, è ammesso ricorso al prefetto che decide sentito il medico provinciale.

Il provvedimento del prefetto è definitivo.

Quando un albergo si trovi posto in zona malarica e non sia opportuno, per ragioni di pubblico interesse, ordinarne la chiusura, debbono essere adottate, secondo le prescrizioni dell'ufficiale sanitario, misure efficaci di difesa antianofelica.

**Commissariato per il turismo**  
**Circolare 25 novembre 1955, n. 08680**

**Istruzioni impartite dal Commissariato per il turismo  
per l'applicazione delle norme  
sul decentramento amministrativo.**  
**Vigilanza igienico-sanitaria sugli esercizi alberghieri.**

Vigilanza igienico-sanitaria sugli esercizi alberghieri.

L'art. 10 del decreto del Commissario per il turismo 29 ottobre 1955, stabilisce le direttive da seguire per l'esercizio della funzione di vigilanza igienico-sanitaria sulle aziende alberghiere.

Per lo svolgimento di tale funzione, gli Enti provinciali per il turismo si avvarranno di personale addestrato, che, all'uopo delegato, dovrà visitare periodicamente gli esercizi ricettivi della provincia e riferire in merito con relazione scritta al Presidente dell'Ente, cui spetta la proposta, se del caso, delle sanzioni previste dall'art. 232 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1265, e dal regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, che rappresentava il regolamento per le miglione igieniche negli alberghi.

Data l'importanza della materia, gli Enti eserciteranno le loro specifiche funzioni con particolare scrupolo.

**Ministero degli interni**  
**Circolare 15 febbraio 1951, n. 16, artt. 104 - 110**

**Norme di sicurezza per la costruzione,  
l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi  
e altri locali di spettacolo in genere.**

Modificata ed integrata ai sensi delle:

- Circolare 24 gennaio 1963, n. 12;
- Circolare 1 marzo 1963, n. 28;
- Circolare 29 luglio 1971, n. 72.

**Titolo I**

*Norme di procedura - Vigilanza.*

**Capo I**

*Procedure per la costruzione o modificazione  
dei locali di pubblico spettacolo.*

**Art. 1**

1. Chi intende costruire un locale qualsiasi deve presentare alla prefettura, unitamente alla domanda di autorizzazione, il relativo progetto corredato da:
  - 1) una planimetria in scala 1:500 rappresentante l'area occupata dalla costruzione e le aree adiacenti con indicazioni esatte relative alla altimetria ed alla destinazione degli edifici confinanti o prossimi, fino ad una distanza di metri 100 dal perimetro dell'edificio progettato, nonché le aree limitrofe, fino allo sbocco delle strade urbane adiacenti con le relative sezioni stradali;
  - 2) piante in scala 1:100 rappresentanti i diversi piani dell'edificio, la disposizione ed il numero dei posti, le installazioni ed impianti previsti, i servizi igienici, ecc.;
  - 3) sezioni longitudinali e trasversali in scala 1:100 dell'edificio;
  - 4) documento da cui risulti che sulle aree libere adiacenti al locale e destinate allo sfollamento dello stesso il proprietario del locale stesso abbia diritto di servitù attiva; ove tale servitù venisse a mancare, la licenza di esercizio dovrà considerarsi sospesa fino a nuovo accertamento inteso a stabilire se eventuali modifiche possano rendere il locale idoneo all'esercizio;
  - 5) documento comprovante o la proprietà dell'area da parte del richiedente,

ove si tratti di nuova costruzione o, nel caso di domande presentate da proprietari di immobili, la proprietà dell'immobile ove si tratti di locale già esistente;

- 6) dichiarazione legale del locatore dalla quale risulti l'impegno contrattuale a favore del richiedente, nonché un titolo che dimostri la proprietà dell'immobile da parte del locatore nel caso di domande presentate da persone non proprietarie dell'immobile;
- 7) una carta topografica del comune e frazioni con la indicazione del luogo preciso del costruendo locale e della ubicazione dei vicini locali eventualmente esistenti;
- 8) certificato del comune dal quale risulti il numero degli abitanti, ripartito fra le singole frazioni;
- 9) documento di approvazione del progetto da parte del comune.

2. I documenti di cui innanzi dovranno essere firmati dal richiedente e quelli di cui ai numeri 2, 3 e 7 anche dai progettisti che dovranno risultare regolarmente iscritti agli albi professionali.

**Art. 2**

1. La prefettura, prima di trasmettere alla presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale dello spettacolo, le domande di cui sopra a norma dell'art. 143 del regolamento sulla legge di P.S. sottoporrà il progetto all'esame della commissione provinciale di vigilanza prevista dall'art. 80 del testo unico della legge di P.S., la quale redigerà apposito verbale con motivato parere circa l'idoneità del locale all'uso per il quale viene richiesta la licenza. Il verbale di cui innanzi dovrà essere allegato ai documenti presentati dall'interessato.

**Art. 3**

1. La prefettura, nel trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale dello spettacolo, le domande accompagnate dai documenti di cui sopra dovrà fornire i seguenti dati:
  - a) dichiarazione di convalida del certificato del comune dal quale risulti il numero degli abitanti, ripartito fra le singole frazioni;
  - b) numero dei teatri e cinema esistenti nel centro e nelle frazioni con la precisazione del numero dei posti e distinguendo i locali al chiuso o all'aperto (arene) e i permanenti o saltuari (se con attività a carattere continuativo o saltuario, uno o più giorni alla settimana), compresi i locali in costruzione o in via di adattamento e per i quali sia già stato concesso o meno il nulla osta della presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Nel caso in cui trattasi di località sprovviste di sale teatrali o cinematografiche, la prefettura dovrà farne esplicita menzione.

**Art. 4**

1. Per i cinema con apparecchi per la proiezione di pellicole a formato ridotto le domande debbono essere corredate dagli stessi documenti previsti negli articoli precedenti, di cui saranno osservate tutte le norme ad eccezione di quanto stabilito dal decreto legge 3 giugno 1948, n. 534.

### **Art. 5**

1. Il nulla osta per l'esercizio commerciale di cinema ambulanti è rilasciato, soltanto per proiezione con apparecchi funzionanti con pellicole di sicurezza, direttamente dalla presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Quando le proiezioni abbiano luogo in locali chiusi, le richieste di autorizzazione debbono essere presentate alla prefettura accompagnate da una planimetria del locale e da una breve relazione tecnica.
3. Quando le proiezioni abbiano luogo all'aperto, si dovranno precisare le località nelle quali si intendono effettuare le proiezioni: in tal caso non è necessario presentare le piante delle arene.
4. Sulla domanda di autorizzazione, il prefetto deciderà sentita la commissione provinciale di vigilanza o la commissione prevista nell'art. 3 del decreto legge 3 giugno 1948, n. 534.

### **Art. 6**

1. Dell'avvenuta concessione del nulla osta da parte della presidenza del Consiglio dei Ministri la prefettura provvederà entro quindici giorni a dare la comunicazione agli interessati, invitandoli a fornire ad integrazione di quanto già presentato i seguenti particolari in triplice copia:
  - a) calcoli di stabilità prescritti dalle vigenti disposizioni con speciale riguardo a quelle sugli agglomeranti idraulici e cementizi;
  - b) schema degli impianti elettrici;
  - c) progetto particolareggiato del sipario di sicurezza;
  - d) schemi e descrizioni degli impianti antincendi;
  - e) progetto particolareggiato dell'impianto di condizionamento dell'aria e dell'aerazione e di quello di riscaldamento.

### **Art. 7**

1. Dopo la presentazione della documentazione di cui all'articolo precedente, la commissione provinciale di vigilanza procederà all'esame ed alla approvazione definitiva del progetto, curandone altresì il controllo dell'esecuzione.
2. Durante la costruzione del locale, la commissione di vigilanza deve eseguire almeno due verifiche; la prima appena ultimata la costruzione al rustico, la seconda, per il controllo definitivo, prima della apertura dell'esercizio.
3. Delle due verifiche, di cui al precedente comma, verranno redatti distinti verbali di cui sarà inviata copia all'interessato.

### **Art. 8**

1. La concessione del nulla osta dei locali al chiuso viene subordinata, sotto pena di decadenza, alla condizione che i lavori abbiano inizio entro il termine di tre mesi dalla comunicazione dell'ottenuto nulla osta e siano condotti a termine entro diciotto mesi dalla data di inizio.
2. Le prefetture dovranno segnalare, nel più breve termine di tempo possibile, il caso in cui, avvenuta la concessione del nulla osta non si sia provveduto da parte del richiedente alla osservanza delle norme predette.
3. Gli interessati, prima della scadenza del termine, potranno richiedere una proroga massima di tre mesi per l'inizio dei lavori mediante l'esibizione di documenti comprovanti l'impossibilità dell'inizio dei lavori stessi nei termini prescritti per ragioni tecniche o cause di forza maggiore.
4. Per le arene estive, invece, il nulla osta è subordinato alla condizione che l'agibilità abbia inizio nella stagione stessa.
5. Per l'ultimazione dei lavori potranno essere concesse proroghe sempre che siano giustificate da documentate necessità tecniche o da cause di forza maggiore.
6. Tutte le proroghe sopra previste, per i casi in cui i lavori non siano stati iniziati e portati a termine nei termini sopra fissati, sono concesse direttamente dalla presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il parere della commissione istituita per il rilascio del nulla osta.

### **Art. 9**

1. Ultimata la costruzione del locale l'esercente è tenuto a presentare alla prefettura domanda di visita di costatazione.
2. Il prefetto a seguito della visita da parte della commissione provinciale di vigilanza che costaterà con apposito verbale la rispondenza dei lavori eseguiti con quelli progettati, decide sulla domanda di autorizzazione, a norma dell'art. 143 del regolamento del testo unico della legge di P.S.

### **Art. 10**

1. Sugli ampliamenti delle sale cinematografiche che non comportano aumento di posti decide il prefetto sentita la commissione provinciale di vigilanza.
2. Per i cinema che nel periodo estivo vengano trasferiti all'aperto, sempre che si tratti di terreno immediatamente adiacente alla normale sala già esistente e dello stesso numero di posti, l'autorizzazione al trasferimento sarà concessa direttamente dalla competente prefettura.
3. Per l'agibilità delle arene annesse a cinema al chiuso e sempre che esse funzionino nel periodo di chiusura del cinema permanente, varrà la stessa autorizzazione concessa per il cinema permanente. Pertanto, all'atto dell'apertura o riattivazione dell'arena annessa, il titolare della licenza del cinema al chiuso non è tenuto a corrispondere una nuova tassa di concessione governativa.
4. La riapertura delle arene cinematografiche che abbiano già esercitato nella precedente stagione è autorizzata direttamente dalla prefettura, sentita la



commissione provinciale di vigilanza.

5. Il periodo normale di agibilità delle arene estive si intende quello corrente tra il 10 giugno ed il 15 ottobre.

### **Art. 11**

1. Per i cinema parrocchiali i nulla osta e le relative licenze di esercizio debbono essere intestate al parroco, o vice parroco, o comunque ad un religioso e non possono essere trasferite ad un laico.
2. La direzione della sala non può essere affidata che ad enti o persone dipendenti dalle autorità ecclesiastiche.
3. Le sale cinematografiche parrocchiali possono programmare esclusivamente i films ammessi dall'organizzazione a ciò preposta dall'autorità ecclesiastica.

## **Capo II**

### *Commissione di vigilanza.*

### **Art. 12**

1. La commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo è quella prevista dall'art. 80 del testo unico della legge di P.S. approvato con decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dall'art. 141 del regolamento per l'applicazione della legge di P.S. approvato con decreto 6 giugno 1940, n. 635.
2. La commissione di vigilanza potrà delegare alcuni suoi membri ad eseguire verifiche; fra essi dovrà essere sempre compreso il comandante del corpo dei vigili del fuoco.

### **Art. 13**

1. Le verifiche della commissione di vigilanza dovranno essere disposte tutte le volte che saranno ritenute necessarie e comunque nei seguenti casi:
  - 1) quando il locale sia stato adibito ad altri usi o dopo che vi siano state apportate riparazioni o varianti di una certa entità;
  - 2) in occasione del rinnovarsi della licenza o del cambiamento del genere di spettacolo tenuti nel locale;
  - 3) in occasione di incendi, o quando si verificano altri sinistri che interessino le strutture e gli impianti.

### **Art. 14**

1. La visita della commissione di vigilanza deve essere chiesta tempestivamente, da chi ne abbia interesse, all'autorità prefettizia.

## **TITOLO II**

### *Disposizioni preliminari.*

### **Art. 15**

1. Le presenti norme riguardano la costruzione e l'esercizio dei locali in cui

hanno luogo spettacoli o trattenimenti di qualsiasi genere o entità. Le norme generali di prevenzione incendi negli edifici in genere, nonché, quelle previste nei regolamenti locali edilizi e di igiene sono applicabili se e in quanto non contrastanti con le presenti.

2. Le norme stesse si applicano tanto ai locali in cui il pubblico è ammesso a pagamento quanto a quelli in cui è ammesso ad invito.

### **Art. 16**

#### *Definizione di locale.*

1. Con la locuzione "locale" si intende l'insieme dei fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento nonch, i servizi ed i disimpegni ad essi annessi.

### **Art. 17**

#### *Classificazione dei locali.*

1. Teatri: dove si presentano al pubblico spettacoli lirici drammatici, coreografici, di riviste e varietà; caratterizzati dalla scena comprendente scenari mobili con relativi meccanismi ed attrezzature.
2. Cinematografi: destinati unicamente alle proiezioni cinematografiche.
3. Cinema-teatri: destinati oltre che alle proiezioni cinematografiche anche a numeri di avanspettacolo su palcoscenico con limitate attrezzature oppure su semplice pedana.
4. Altri locali di trattenimento: ove si tengono concerti, conferenze, trattenimenti danzanti, numeri di varietà su semplice pedana, spettacoli di burattini, spettacoli e trattenimenti nelle scuole, nei circoli, negli oratori, ecc., nonch, altri locali ove il pubblico affluisce per ragioni varie senza sostarvi in modo permanente, come esposizioni, mostre, fiere, ecc.
5. Circhi: specialmente costruiti od occasionalmente destinati a presentare al pubblico manifestazioni di abilità, forza e coraggio che si svolgono con o senza l'intervento di animali feroci o domestici.
6. Serragli: dove si accolgono gabbie, collocate o non sopra veicoli, destinate a contenere animali di qualsiasi genere, ma specialmente belve feroci.
7. Stadi, sferisteri campi sportivi ed in genere luoghi per divertimento o spettacolo all'aperto: dove si presentano al pubblico, in luogo aperto, spettacoli teatrali o cinematografici o manifestazioni sportive, quali gioco del pallone, palle al cesto, atletismo, corse di cavalli, corse ciclistiche, automobilistiche, gare di calcio, ecc.
8. Baracche in legno o tende per spettacoli ambulanti.

## **TITOLO III**

### *Norme generali per la costruzione dei locali.*

## **Capo I**

## *Isolamento.*

### **Art. 18**

#### *Isolamento dell'edificio.*

1. I locali devono essere isolati da altri edifici, mediante interposizione di strade o piazze pubbliche, o, eccezionalmente, anche di ampi cortili a cielo scoperto o vie private, per non meno di metà del perimetro totale per i teatri con oltre 1.000 posti e di un terzo del perimetro totale per i teatri sino a 1.000 posti e per i locali di cui ai numeri 2 e 3 dell'art. 25.
2. Per i rimanenti locali l'isolamento sarà stabilito dalla commissione provinciale di vigilanza.
3. Avendo particolare riguardo alla capienza del locale, alla intensità del traffico nella zona, all'altezza degli edifici antistanti, la commissione provinciale di vigilanza stabilirà le distanze minime ammesse tra questi edifici e i lati del locale.
4. Le strade, le piazze o cortili predetti devono consentire il libero accesso ai mezzi di soccorso dei vigili del fuoco per le relative operazioni di intervento.

### **Art. 19**

#### *Requisiti dell'area.*

1. L'area per la costruzione di un locale deve essere scelta, oltre che tenendo conto del necessario isolamento, anche in vista della necessità di realizzare la simmetria della pianta e la distribuzione delle uscite per il pubblico, come è prescritto dall'art. 35.

### **Art. 20**

1. I teatri della capacità di oltre 2.000 spettatori non potranno essere incorporati in edifici adibiti ad altri usi.
2. I teatri di capacità inferiore ai 2.000 spettatori e tutti gli altri locali di qualsiasi capacità possono essere incorporati in edifici destinati ad altri usi purchè non vi siano parti ad uso promiscuo e a condizione che nello stesso edificio non esistano magazzini, laboratori, officine, autorimesse, ecc., ovvero si manipolino o siano presenti materie infiammabili od esplosive.
3. In uno stesso edificio potranno sussistere più locali dislocati anche a piani diversi.
4. Ognuno di tali locali dovrà avere però propri ingressi ed uscite indipendenti, opportunamente ubicati e sufficienti a consentire un rapido sfollamento degli spettatori.

### **Art. 21**

1. I cortili o le vie private di cui all'art. 18 dovranno avere superficie libera sufficiente a contenere, a giudizio della commissione provinciale di vigilanza, un adeguato numero di spettacoli defluenti dal locale. Comunque il percorso

per raggiungere attraverso tali cortili o vie private la pubblica via o piazza deve essere il più breve possibile e mantenuto sempre libero.

### **Art. 22**

1. Le strutture (muri, solai, ecc.) di separazione dei locali da altri edifici o ambienti, devono essere a tagliafuoco. I muri dovranno avere spessore nudo da intonaco, non inferiore a cm 50 se in pietrame, a cm 40 se in mattoni pieni o a cm 20 se in calcestruzzo armato, ovvero anche in spessori minori purchè costituiti da speciali materiali che garantiscano una pari resistenza al fuoco. Dette strutture dovranno estendersi convenientemente anche mediante sopraelevazione sui tetti circostanti, per almeno 1 metro, con sommità a passerella e parapetto resistente al fuoco per l'accesso e le operazioni dei vigili del fuoco.
2. I solai e le altre strutture separatrici dovranno avere resistenza al fuoco non minore di quella sopra prescritta per i muri.

### **Art. 23**

#### *Isolamento della scena.*

1. Nei teatri della capacità di oltre 1.000 spettatori, il perimetro esterno dell'edificio contenente la scena deve essere isolato per una frazione non inferiore al 50 per cento.
2. Per i teatri di capacità inferiore a 1.000 spettatori e per tutti gli altri locali muniti di palcoscenico dovrà aversi l'isolamento dell'edificio contenente la scena per non meno di un terzo del perimetro predetto.
3. Le distanze minime ammesse tra l'edificio contenente la scena e gli edifici prospicienti il perimetro libero, di cui al precedente alinea, saranno stabilite dalla commissione provinciale di vigilanza avendo riguardo che, oltre che alle circostanze di cui al secondo e terzo alinea dell'art. 18, anche alla complessità e pericolosità della scena.

### **Art. 24**

#### *Abitazioni ed esercizi ammessi entro il locale.*

1. Nel locale sono ammessi soltanto gli ambienti necessari alla gestione ed amministrazione, nonché, l'abitazione del custode.
2. Quest'ultima dovrà avere ingresso indipendente ed essere separata dal resto del locale con strutture resistenti al fuoco. Può esservi consentita una unica porta di comunicazione con il resto del locale, purchè tale porta sia resistente al fuoco e a chiusura automatica.
3. Nel locale sono ammessi esercizi di bar, caffè, ecc., destinati esclusivamente al servizio del locale stesso; qualora questi esercizi non fossero destinati esclusivamente al servizio del locale, essi dovranno avere uscita diretta sulla pubblica via o piazza, da non computarsi con quella destinata allo sgombero degli spettatori.
4. L'ampiezza e l'ubicazione di detta comunicazione verrà stabilita a giudizio

della commissione provinciale di vigilanza.

## Capo II

### *Materiali e strutture.*

#### Artt. 25 - 26 - 27

(omissis) (\*)

(\*) *Articoli abrogati dall'art. 7 del decreto ministeriale 6 luglio 1983.*

#### Art. 28

##### *Collaudo delle strutture.*

1. Per le prove dei conglomerati cementizi armati, si osserveranno le disposizioni di legge in vigore.
2. Copia dei relativi verbali dovrà essere trasmessa alla commissione provinciale di vigilanza.
3. Il sovraccarico al quale dovranno essere calcolati i solai di tutti i locali ed ambienti destinati al passaggio del pubblico o a magazzini non sarà inferiore a Kg 600 (seicento) per metro quadrato.

#### Art. 29

##### *Finestre.*

1. Le aperture delle finestre non debbono avere inferriate n, chiusure fisse salvo casi eccezionali e previa autorizzazione della commissione provinciale di vigilanza.

## Capo III

### *Separazione tra sala e scena.*

#### Art. 30

##### *Ambienti necessari alla scena ed alla sala e loro separazioni.*

1. Il progetto di un locale deve prevedere tutti gli ambienti necessari al suo regolare funzionamento, in relazione alla sua importanza, nonché, al genere di spettacolo cui esso è destinato.
2. Nei teatri in genere la parte di edificio comprendente la sala e servizi relativi, deve essere completamente separata da quella comprendente la scena ed i relativi servizi.
3. La separazione tra le predette due parti deve essere realizzata mediante muro tagliafuoco che, partendo dalle fondazioni salga ininterrottamente fino a 1 metro sopra la copertura più elevata.
4. L'unica apertura ammessa nel muro tagliafuoco di separazione tra sala e scena è il boccascena.
5. Può essere ammesso anche qualche passaggio di servizio purchè realizzato

attraverso ambiente intermedio (chiusura di sicurezza) mediante due porte convenientemente distanziate tra loro. Tale ambiente intermedio deve avere strutture verticali e orizzontali resistenti al fuoco e le porte anch'esse resistenti al fuoco ed a chiusura automatica.

#### Art. 31

##### *Sipario di sicurezza.*

1. Nei teatri con capacità di 1.000 spettatori ed oltre, il boccascena deve essere munito di sipario metallico di sicurezza.
2. Nei teatri con capacità inferiore ai 1.000 spettatori e negli altri locali muniti di palcoscenico, la commissione provinciale di vigilanza stabilirà di volta in volta se, in relazione alle dimensioni ed alle condizioni di pericolosità della scena, il boccascena debba essere munito del sipario di sicurezza.
3. L'installazione del sipario di sicurezza non è obbligatoria nei locali adibiti normalmente a spettacoli cinematografici con capacità, anche superiore a 1.000 spettatori nei quali, saltuariamente, vengono effettuate rappresentazioni teatrali o di arte varia, sempre che il palcoscenico, definito a norma dell'art. 61, secondo comma, abbia dimensioni inferiori a 120 metri quadri.

## Titolo IV

### *Disposizioni particolari per la sala.*

## Capo I

### *Platea.*

#### Art. 32

##### *Livello della platea.*

1. La platea dei locali di cui al numero 3 dell'art. 17, deve, di regola, essere al livello del piano stradale di spazi liberi adiacenti.
2. Qualora speciali condizioni altimetriche delle strade e spazi liberi adiacenti lo esigessero, potrà essere ammessa parziale deroga alle norme dell'alinea precedente.
3. Per i "locali" di cui ai numeri 2 e 4 dell'art. 17, è ammessa l'ubicazione del pavimento della platea o sala all'altezza dei piani superiori al livello stradale, semprechè quando trattasi di locali di cui al numero 4 dell'art. 17 non sussista palcoscenico.

#### Art. 33

##### *Locali sotto il livello stradale.*

1. Solo eccezionalmente per "locali" capaci di non oltre 800 spettatori, è ammesso che il pavimento della sala sia a livello inferiore a quello stradale purchè:
  - 1) l'isolamento dell'edificio contenente la scena (art. 18) sia ottenuto

- mediante corte ribassata fino al livello del pavimento del palcoscenico e raccordata a strada pubblica mediante almeno una rampa a dolce pendio;
- 2) il boccascena abbia sipario metallico di sicurezza;
  - 3) il piano di platea non sia ad un dislivello superiore a m 7,50 rispetto al piano di strada;
  - 4) la larghezza dei corridoi di disimpegno fra i posti a sedere, delle porte e dei corridoi che conducono all'esterno, nonché, delle scale, sia quella contemplata all'art. 35;
  - 5) sia previsto il condizionamento dell'aria dei locali cui può accedere il pubblico.

### **Art. 34**

#### *Distribuzione dei posti a sedere.*

1. I posti a sedere debbono essere distribuiti in gruppi di non più di dieci file.
2. Uno o più gruppi di file nel senso longitudinale della sala costituiscono un settore.
3. I gruppi di ciascun settore saranno nettamente separati l'uno dall'altro mediante passaggi trasversali.
4. Ogni passaggio trasversale deve essere predisposto in corrispondenza alle porte di uscita situate nelle pareti laterali.
5. Fra i posti a sedere e le pareti della sala dovrà essere lasciato un passaggio di larghezza non inferiore a m 1,20. Della stessa larghezza minima dovranno essere tutte le eventuali corsie longitudinali e trasversali.
6. Per i locali con meno di 150 posti la commissione provinciale di vigilanza stabilirà di volta in volta la larghezza da dare alle corsie che, in ogni modo, non dovrà essere inferiore a m 0,80.
7. Il numero dei posti di ciascuna fila di ogni settore non potrà essere maggiore di sedici.
8. Tutti i passaggi devono essere ininterrotti. È consentita soltanto l'interruzione per separazione di posti di categorie diverse a condizione che essa sia realizzata a mezzo di cordoni o di altro mezzo analogo prescritto dalla commissione provinciale di vigilanza.
9. Nei circhi equestri la prima fila di posti dovrà distare di almeno un metro dalla periferia esterna della pista.

### **Art. 35**

#### *Larghezza delle uscite.*

1. Le porte di uscita della sala verso i corridoi di disimpegno, e quelle che conducono all'esterno, le scale ed i passaggi in genere debbono avere larghezza utile calcolata come segue:
  - 1) in ragione di m 1,20 per ogni 100 spettatori che devono transitarvi quando essi provengono da locali la cui platea è a piano di strada;
  - 2) in ragione di m 1,20 per ogni 75 spettatori quando l'esodo avviene

- percorrendo scale in salita per locali la cui platea si trovi fino a quota di meno m 7,50;
- 3) in ragione di m 1,20 per ogni 75 spettatori quando l'esodo avviene percorrendo scale di discesa in locali il cui piano di platea sia fino a m 7,50 sul livello del piano stradale;
- 4) in ragione di m 1,20 per ogni 65 spettatori quando l'esodo del pubblico avviene percorrendo scale in discesa provenienti dai locali con platea a quota compresa tra m 7,50 e m 14 sul livello stradale;
- 5) in ragione di m 1,20 per ogni 50 spettatori quando l'esodo del pubblico avviene percorrendo scale in discesa provenienti da locali con quota compresa fra m 14 e m 18 sul livello stradale;
- 6) in ragione di m 1,20 ogni 40 spettatori quando l'esodo del pubblico avviene percorrendo scale in discesa provenienti da quote superiori a m 18 sul livello stradale.

2. Le uscite dalla sala devono, di norma, essere distribuite con criteri di uniformità e di simmetria rispetto all'asse longitudinale del locale stesso. Qualora risulti impossibile per le caratteristiche del locale, dovrà provvedersi ad assicurare lo sfollamento dei vari settori con opportuno studio del movimento del pubblico in uscita e con conseguente dimensionamento dei vari corridoi di disimpegno interni in modo da offrire in ogni punto almeno un metro di passaggio per ogni 100 spettatori. Saranno però sempre rispettate le dimensioni minime di cui all'art. 34.
3. Le porte di uscita ed i corridoi di disimpegno debbono avere per quanto possibile larghezza multipla di m 0,60. In ogni caso non minore di m 1,20.

### **Art. 36**

#### *Gradini nei passaggi.*

1. Nei passaggi interni alla sala sono di norma vietati i gradini; qualora in via di eccezione venissero concessi, per impossibilità di superare il dislivello mediante leggere rampe, dovranno applicarsi le norme previste per le scale.
2. Ogni gradino dovrà essere illuminato con apposite luci da collocarsi ai lati o comunque in modo che ogni gradino sia visto tanto da chi sale quanto da chi scende.

### **Art. 37**

#### *Pendenza dei corridoi o passaggi.*

1. Eventuale pendenza dei corridoi o passaggi non può superare il rapporto di 1/20.
2. Quando il pavimento inclinato finisce su una scala, la pendenza deve cessare almeno ad una distanza dalla scala pari alla larghezza di questa.

### **Art. 38**



### *Superfici levigate.*

1. I pavimenti in genere, e i gradini in particolare non debbono avere superfici eccessivamente levigate.
2. Eventuali gradini esposti alle intemperie debbono essere protetti dalla neve e dalle formazioni di ghiaccio.

## **Capo II**

### *Ordini di gallerie.*

#### **Art. 39**

##### *Distribuzione dei posti negli ordini.*

1. Per quanto riguarda la distribuzione dei posti a sedere, le dimensioni e la distribuzione dei passaggi longitudinali e trasversali per i vari ordini di gallerie, valgono le disposizioni stabilite per la platea, i corridoi trasversali però debbono essere previsti al massimo per ogni otto file di posti.

#### **Art. 40**

##### *Ordini di palchi.*

1. Sono ammessi non più di sei ordini di palchi. Soluzioni diverse dovranno essere approvate caso per caso dalla commissione provinciale di vigilanza.

## **Capo III**

### *Sistemazione dei posti per gli spettacoli.*

#### **Art. 41**

##### *Sedili permessi.*

1. Tutti i posti a sedere debbono essere numerati. La distanza tra lo schienale di una fila di posti ed il corrispondente schienale della fila successiva deve essere almeno di m 0,75 se in piano, di m 0,82 se su gradini. La larghezza di ciascun posto dovrà essere almeno di m 0,50.
2. Le sedie o poltrone debbono essere saldamente fissate al suolo ed essere del tipo con sedile a ribaltamento automatico o per gravità.
3. Sono ammessi i sedili mobili solo nei palchi.

#### **Art. 42**

##### *Uso di sedie o panche.*

1. Qualora in locali non provvisti di installazione permanente di posti a sedere come stabilito nell'art. 41, venisse concesso da parte delle autorità l'impiego temporaneo di sedie, queste debbono venire collegate a gruppi di almeno otto con liste trasversali.
2. Potrà essere approvato dalla commissione provinciale di vigilanza altro equivalente modo di fissaggio delle sedie.

3. Nei locali di cui sopra è ammesso anche l'uso delle panche.
4. La distanza tra file di sedie o di panche resta quella prescritta nel precedente articolo.
5. Usandosi sedie, panche o in genere sedili senza braccioli, la larghezza di ciascun posto prescritta dall'articolo precedente è ridotta a m 0,45.
6. Comunque le sistemazioni previste al presente articolo non sono ammesse per locali di oltre 300 spettatori esclusi i locali di cui ai commi quinto, sesto, settimo e ottavo dell'art. 17.

#### **Art. 43**

##### *Divieti per i sedili.*

1. È vietato collocare sedili mobili nei passaggi che conducono ai posti a sedere.
2. È consentito l'uso da parte del pubblico di sedili ribaltabili aggettanti sui passaggi (strapuntini), purchè computati nel numero dei posti e la luce netta dei corridoi resti di m 1,20 a strapuntino abbassato.
3. I sedili destinati agli inservienti nei corridoi dovranno rialzarsi automaticamente, disponendosi verticalmente in apposito alloggio.
4. Accessori, eventualmente applicati allo schienale dei sedili, non dovranno sporgere dalla superficie esterna dello stesso in modo da diminuire la luce libera di passaggio prescritta: ciò nemmeno temporaneamente.

#### **Art. 44**

##### *Posti in piedi.*

1. Nessun spettatore può sostare nei passaggi esistenti nella sala.
2. La commissione di vigilanza può concedere posti in piedi purchè siano soddisfatte le seguenti condizioni:
  - 1) che i posti in piedi siano computati agli effetti della larghezza delle uscite;
  - 2) siano stabilite le aree riservate ai posti in piedi e tali aree siano delimitate da barriere o cordoni che non ostacolino gli accessi alle vie di uscita;
  - 3) il numero dei posti in piedi autorizzati sia fissato in relazione alle aree stabilite al precedente comma in ragione di quattro spettatori per metro quadro.

#### **Art. 45**

##### *Aree per posti in piedi.*

1. Le aree previste nel precedente articolo per i posti in piedi possono essere disposte soltanto posteriormente ai posti a sedere lasciando sempre libere le aperture di entrata e di uscita.
2. Il numero dei posti assegnati per ciascuna area deve essere indicato con cartelle affisse in prossimità dell'area stessa ed in posizione approvata dalla commissione provinciale di vigilanza.

## **Capo IV**

## *Controllo all'ingresso - guardaroba.*

### **Art. 46**

#### *Barriere o cordoni per avviare il pubblico.*

1. La biglietteria deve essere ubicata in modo da non costituire intralcio all'uscita del pubblico in caso di emergenza.
2. Le eventuali barriere destinate a facilitare i controlli del pubblico dovranno potersi spostare senza essere travolte, per effetto della sola spinta verso l'esterno, senza che venga ristretta la larghezza dei passaggi verso le uscite.
3. È preferibile che le barriere siano tenute con cordoni fissati mediante ganci o collegamenti automatici che si sgancino facilmente sotto la pressione del pubblico.
4. Le barriere o cordoni dovranno essere aperti o rimossi non appena cessata la necessità del loro uso e ad ogni modo prima del termine dello spettacolo.

### **Art. 47**

#### *Guardaroba.*

1. Il guardaroba è obbligatorio per tutti i locali.
2. La sua disposizione deve essere particolarmente curata in modo che il servizio avvenga senza intralcio o creazione di controcorrenti nella circolazione del pubblico.
3. La commissione di vigilanza potrà concedere deroga in relazione all'importanza del locale ed al tipo dello spettacolo.
4. Tale concessione dovrà essere inserita nel verbale di visita.

## **Capo V**

### *Scale.*

### **Art. 48**

#### *Costruzione.*

1. Le scale devono avere strutture portanti in cemento od altre di equivalente resistenza al fuoco, il marmo e le pietre usate per i gradini debbono avere solo funzione di rivestimento.
2. Le scale debbono avere ringhiere o balaustre atte a sopportare le forti sollecitazioni che possono derivare da un rapido e disordinato afflusso del pubblico anche se provocato da panico; avere soffitto in cemento armato o in altra struttura resistente al fuoco.

### **Art. 49**

#### *Illuminazione e aerazione.*

1. Le scale debbono essere convenientemente illuminate e aerate.

### **Art. 50**

## *Distribuzione.*

1. Le scale debbono essere di norma distribuite simmetricamente rispetto all'asse longitudinale del locale.
2. Ogni ordine di posti deve avere almeno due scale esclusivamente ad esso destinate una per ciascun lato.
3. Nei locali provvisti di una o più gallerie o ordini di palchi l'ampiezza delle uscite dal piano di platea verso l'esterno deve essere commisurata per dimensioni e disposizione al numero totale dei posti del locale nonché, alla quota della platea stessa, secondo le norme contenute nell'art. 35.
4. L'ampiezza delle scale a servizio degli eventuali ordini di galleria o palchi, deve essere commisurata al numero di posti dei singoli ordini e alla quota delle uscite delle gallerie o palchi rispetto al piano di platea. Dette scale sboccheranno in altri corridoi o disimpegni opportunamente dimensionati che conducano alle uscite verso la strada.
5. Può essere ammesso che la scala conduca al piano terreno sulla strada o su un atrio, qualora in esso esistano passaggi ed uscite verso l'esterno, esclusivamente riservato al servizio della scala e di larghezza corrispondente.

### **Art. 51**

#### *Gradini, rampe, pianerottoli.*

1. I gradini debbono essere di pianta rettangolare, avere una pedata non inferiore a cm 30 ed alzata non superiore a cm 17.
2. Le rampe delle scale debbono essere rettilinee, avere non meno di tre gradini e non più di quindici.
3. I pianerottoli devono avere la stessa larghezza delle scale senza allargamenti o restringimenti.
4. Sono consigliabili nei pianerottoli raccordi circolari che abbiano la larghezza radiale costante ed uguale a quella della scala.
5. Nessuna sporgenza o rientranza deve esistere nelle pareti delle scale per un'altezza di m 2 dal pavimento.
6. Tutte le scale saranno munite di corrimano collocati entro un incavo del muro o comunque sporgenti non oltre cm 8.
7. Le estremità di tali corrimano dovranno rientrare con dolce raccordo nel muro stesso.
8. È ammessa la fusione di due rampe di scale in unica rampa, purchè questa abbia la larghezza uguale alla somma di quelle.
9. Per scale di larghezza superiore a m 3 la commissione provinciale di vigilanza potrà prescrivere il corrimano centrale.

### **Art. 52**

#### *Scale esterne per servizio dei vigili del fuoco.*

1. A giudizio della commissione provinciale di vigilanza e per locali di particolare importanza, potrà essere richiesto che sulle parti esterne

dell'edificio della sala e della scena siano collocate scale metalliche fisse esterne che consentano ai vigili del fuoco l'accesso ai vari piani del fabbricato ed al tetto.

2. Tali scale potranno avere inizio all'altezza da 4 a 5 metri dal suolo e finiranno sul tetto con corrimano superanti il tetto stesso, seguendone il pendio fino al colmo.

## Capo VI

### *Uscite - corridoi.*

#### Art. 53

##### *Disposizioni per le uscite.*

1. Nella determinazione della larghezza delle vie di esodo vanno computati per intero i vani d'ingresso, purchè dotati di serramenti apribili anche verso l'esterno (1).
2. I passaggi attraversanti caffè, bar, ed altri servizi non saranno calcolati. La misurazione della larghezza delle porte e dei passaggi sarà fatta nel punto dove la luce è minore. In nessun caso un locale potrà avere meno di tre uscite all'esterno.

(1) *Comma così sostituito dal punto B) della circolare 16 giugno 1980, n. 13473.*

#### Art. 54

##### *Tipi di porte ammessi.*

1. Unico tipo di porta ammesso è quella a due battenti rigidi aprentisi verso l'esterno, o, per la sala, verso gli eventuali corridoi, atri o scale.
2. I battenti delle porte sugli stipiti non debbono essere inferiori a cm 2.
3. Le porte d'ingresso debbono poter servire anche per l'uscita del pubblico; pertanto saranno del tipo a ventola, i cui battenti debbono fissarsi automaticamente nella posizione di massima apertura in direzione della uscita verso l'esterno.

#### Art. 55

##### *Ingombro dei serramenti.*

1. I battenti delle porte non debbono ostruire, quando aperti, passaggi o corridoi.
2. Quando i battenti sono completamente aperti debbono fissarsi automaticamente nella posizione di massima apertura.
3. Le porte che danno sulle scale non debbono mai aprirsi direttamente su una rampa ma su un pianerottolo e in modo che la larghezza di questo non sia ridotta dai battenti.

#### Art. 56

##### *Disposizioni sulla chiusura delle porte.*

1. I serramenti e le porte di uscita debbono avere un sistema di chiusura a barre di comando o altro sistema equivalente da approvarsi dalla commissione provinciale di vigilanza. Questi devono comunque consentire che la pressione esercitata dal pubblico sulla sbarra o su uno qualsiasi dei battenti, comandi in modo sicuro l'apertura completa del serramento.
2. Le barre di comando debbono essere applicate orizzontalmente a m 0,90 dal suolo a ciascuno dei due battenti delle porte.
3. Le porte destinate esclusivamente a uscite di sicurezza debbono portare ben visibile, in caratteri di appropriata dimensione, la dicitura "Uscita di sicurezza" - "Apertura a spinta".

#### Art. 57

##### *Costruzione dei serramenti.*

1. Le porte devono essere di costruzione robusta, senza applicazione di vetri, a meno che si tratti di vetri infrangibili o che non possano produrre, rompendosi, frammenti pericolosi. Tale applicazione va comunque limitata alla metà superiore della porta.
2. Le porte costruite interamente in vetro infrangibile sono consentite soltanto come porte d'ingresso dalla strada al locale, quando particolari esigenze di ordine estetico lo richiedano.

#### Art. 58

##### *Ostacoli alla apertura delle porte e loro visibilità.*

1. È vietata la immobilizzazione delle porte anche mediante una semplice legatura con cordicella. Superiormente a tutte le porte di uscita verrà applicata una scritta luminosa con la dizione "Uscita" posta in chiara evidenza e opportunamente dimensionata, a non meno di 2 metri dal suolo.

#### Art. 59

##### *Disponibilità delle uscite.*

1. "Alla fine degli spettacoli le porte di uscita di cui il locale dispone debbono poter essere utilizzate dal pubblico". (2)  
(2) *Così sostituito dalla circolare n. 72/1971.*

## Capo VII

### *Acustica.*

#### Art. 60

##### *Acustica e isolamento acustico.*

1. Le sale destinate a spettacoli, concerti e conferenze debbono essere realizzate in modo da garantire il soddisfacimento dei seguenti principali requisiti dal punto di vista acustico:
  - a) sufficiente densità dell'energia sonora in ogni punto dell'ambiente per

- garantire una buona udibilità;
- b) opportuna durata della coda sonora in relazione alla destinazione ed al volume dell'ambiente;
  - c) assenza di fenomeni di eco, distorsione e sufficiente isolamento acustico per impedire il propagarsi dei disturbi dall'esterno verso la sala e viceversa.

2. I materiali impiegati, al fine di assicurare le buone condizioni acustiche sopraindicate, debbono essere incombustibili.
3. Le caratteristiche di tali materiali, sia dal punto di vista delle proprietà acustiche che da quello della incombustibilità, devono risultare da certificato rilasciato da laboratori ufficiali dello Stato.

## Titolo V

### *Disposizioni particolari per la scena.*

#### Capo I

##### *Scena.*

#### Art. 61

(omissis) (3)

(3) Articolo abrogato dall'art. 7 del decreto ministeriale 6 luglio 1983.

#### Art. 62

##### *Scena.*

1. Nei teatri la scena comprende:
  - a) il palcoscenico col retropalco e le quinte laterali;
  - b) il sottopalco o i sottopalchi;
  - c) le gallerie di manovra;
  - d) i piani forati.

#### Art. 63

##### *Altezza della scena.*

1. Il piano di copertura della scena deve risultare sopraelevato rispetto al punto più alto della copertura della sala di almeno m 6 per i grandi palcoscenici e di almeno m 2 in tutti gli altri casi, in modo che le fiamme ed il fumo prodotti da un eventuale incendio nella scena stessa non vadano ad invadere la sala.

#### Art. 64

##### *Disposizioni per la scena.*

1. Nella scena propriamente detta sono vietati camerini, magazzini, ecc., e la destinazione di qualsiasi parte ad altro uso che non sia in funzione immediata della rappresentazione offerta al pubblico.

2. Ogni apertura nei muri perimetrali della scena deve essere munita di serramenti resistenti al fuoco e a chiusura automatica.
3. Aperture di dimensioni eccezionali destinate al passaggio di scene ingombranti, saranno ubicate e munite di serramenti resistenti al fuoco a giudizio della commissione provinciale di vigilanza.

#### Art. 65

##### *Posti di deposito di materiali sulla scena.*

1. Nei teatri, gli scenari, gli spezzati e gli attrezzi che, per necessità dello spettacolo del giorno, non possono essere depositati nei magazzini, possono venire collocati nella scena soltanto in luoghi all'uopo destinati e comunque in modo da non ingombrare i passaggi.

#### Capo II

##### *Corridoi, scale, porte, uscite verso l'esterno.*

#### Art. 66

##### *Corridoi di disimpegno della scena.*

1. Ad eccezione dei magazzini che possono comunicare direttamente con la scena essendone separati da porte resistenti al fuoco, tutti i locali della scena debbono accedere su corridoi di disimpegno situati all'intorno della scena stessa.
2. La larghezza di detti corridoi deve essere sufficiente al facile movimento degli artisti e delle masse e non potrà essere inferiore a m 1,50 per quelli al piano di palcoscenico e a m 1,20 per quelli ai piani superiori.
3. I corridoi devono condurre all'esterno con breve e facile percorso, attraverso passaggi e scale di sicurezza, della larghezza minima di m 1,20 ubicati simmetricamente ai due lati della scena.
4. Il numero delle scale sarà determinato in relazione alla importanza della scena ed alle necessità funzionali e di sicurezza.
5. Le porte, i corridoi e le scale dovranno inoltre avere la larghezza libera complessiva commisurata ad almeno m 1,20 per ogni 100 persone che possono, per qualsiasi motivo, trovarsi riunite nella scena.

#### Art. 67

##### *Scale a prova di fumo.*

1. Nei teatri più importanti la commissione di vigilanza potrà richiedere che alcune scale di sicurezza siano a prova di fumo.
2. Le scale a prova di fumo debbono rispondere alle seguenti caratteristiche:
  - 1) essere racchiuse fra muri e solai tagliafuoco;
  - 2) avere aperture lungo uno dei muri esterni (verso strada e corti) per dare accesso a ballatoi scoperti o terrazze aperte su cui sbocchino tutti i locali ai quali la scala serve;



- 3) i serramenti delle porte, che dalle scale danno sui detti ballatoi o terrazze, debbono essere del tipo resistenti al fuoco ed a chiusura automatica;
- 4) l'aerazione della scala deve essere effettuata mediante lucernario od apertura situata nella parte più elevata, entrambi muniti di serramenti facilmente manovrabili tanto per la apertura che per la chiusura con sistema da approvarsi dalla commissione provinciale di vigilanza.

### **Art. 68**

#### *Uscite ai piani di manovra.*

1. Nei teatri propriamente detti ogni ripiano della scena (gallerie di manovra, piani forati, ecc.) deve essere provvisto di porte resistenti al fuoco e con chiusura automatica, che diano all'esterno in modo da servire di uscita al personale di scena ed ai vigili del fuoco per l'attacco di eventuale incendio dall'esterno.

### **Art. 69**

#### *Scale e ripostigli vietati.*

1. Le scale a chiocciola sono da evitare e solo eccezionalmente possono essere autorizzate per servizi secondari.
2. Sono vietati i ripostigli sotto le scale.

### **Capo III**

#### *Sipario di sicurezza.*

### **Art. 70**

#### *Funzionamento del sipario di sicurezza.*

1. Il sipario di sicurezza deve costituire una separazione, resistente al fuoco e a tenuta di fumo, della sala dal palcoscenico.
2. Esso deve, di regola, funzionare a discesa verticale. Detto sipario deve chiudersi con velocità non minore di m 0,25 al secondo e resistere ad una pressione di almeno kg 45 per metro quadro senza che si verifichino inflessioni che possono compromettere il suo sicuro funzionamento. Il sipario di sicurezza in posizione abbassata deve fare battuta sul piano di palcoscenico in corrispondenza del muro tagliafuoco sottostante.

### **Art. 71**

#### *Comando del sipario di sicurezza.*

1. I comandi del sipario di sicurezza debbono essere ubicati in condizioni tali da consentirne facile e sicura manovra nonché completa visibilità del sipario stesso durante l'operazione di discesa.

### **Art. 72**

#### *Protezione del sipario di sicurezza.*

1. Il sipario di sicurezza sarà protetto dal lato scena con dispositivo di pioggia di raffreddamento o automatica o a comando. Detto comando sarà situato nello stesso punto del comando del sipario.
2. Tutte le decorazioni interne alla apertura del boccascena chiusa dal sipario di sicurezza, dovranno essere fatte con materiale resistente al fuoco.
3. Le norme per la costruzione e le prescrizioni relative al funzionamento del sipario metallico sono specificamente indicate nell'Allegato B.

### **Capo IV**

#### *Lucernari ed aperture per regolare il tiraggio in caso di incendio.*

### **Art. 73**

#### *Apertura e tiraggio.*

1. La copertura della scena dovrà presentare nella sua parte più alta e più lontana dal boccascena una o più aperture di ampiezza tale da consentire un efficace tiraggio in caso di incendio; tali aperture, sopraelevate sul piano del tetto dovranno essere munite di serramenti con congegni di apertura e di chiusura che possano funzionare sia a comando che automaticamente (per azione termica).

### **Art. 74**

#### *Cavedi di tiraggio.*

1. Qualora esistessero ambienti interposti fra il palcoscenico ed il resto dell'edificio, dovranno essere creati uno o più cavedi, sprovvisti di qualsiasi apertura nelle pareti, al fine di convogliare, oltre il tetto, i prodotti della combustione.
2. La sezione complessiva utile dei cavedi e quella delle aperture di sfogo in sommità dovranno essere tali da consentire un efficace tiraggio.

### **Capo V**

#### *Camerini e cameroni.*

### **Art. 75**

#### *Ubicazione.*

1. I camerini e cameroni per artisti debbono essere sistemati nell'edificio della scena, esternamente ai muri perimetrali della scena propriamente detta.
2. Le comunicazioni dei camerini e cameroni con la scena e con l'esterno, devono avvenire esclusivamente a mezzo dei corridoi di disimpegno e delle scale previsti dall'art. 66.
3. Nessuna installazione, neppure provvisoria dei camerini e cameroni per artisti, può essere concessa nell'ambiente della scena propriamente detta, ivi compreso naturalmente il sottopalco.

## **Art. 76**

### *Aerazione.*

1. I camerini e cameroni per artisti devono essere aerati direttamente mediante finestre prospicienti all'esterno di superficie non inferiore a mq 0,80.
2. Si potranno consentire finestre che si aprano su chiostrini di ventilazione, qualora la aerazione realizzata in tal modo venga riconosciuta sufficiente.

## **Art. 77**

### *Ampiezza e servizi.*

1. I camerini devono avere di massima una superficie non inferiore a mq 4, debbono essere riscaldati razionalmente nella stagione fredda (circa 18° C) ed essere muniti ciascuno di un lavabo ad acqua corrente. I cameroni collettivi debbono avere una superficie adeguata al numero delle persone contenibili, essere muniti di un numero di lavabi ad acqua corrente proporzionato al numero delle persone cui sono destinati (di massima un lavabo ogni sei persone). Detti cameroni potranno, per il tempo strettamente necessario, essere destinati per effettuare prove a settori a condizione che esistano camerini in numero adeguato per gli artisti o le comparse impegnate nelle prove in atto.

## **Capo VI**

### *Laboratori, magazzini e impianti ausiliari.*

## **Art. 78**

### *Laboratori.*

1. I laboratori a servizio del teatro debbono essere ubicati di norma nell'edificio della scena e sempre esternamente ai muri perimetrali della scena propriamente detta. Tali laboratori saranno eventualmente serviti da scale o montacarichi che conducano nei corridoi di disimpegno della scena.
2. Ciascun laboratorio deve essere di costruzione resistente al fuoco, avere serramenti pure resistenti al fuoco, nonché finestre di aerazione diretta verso l'esterno ed almeno una uscita su ballatoi o terrazze scoperte che conducano a scale di servizio.
3. Possono esistere comunicazioni tra laboratori ed altri locali, purchè a mezzo di porte resistenti al fuoco ed a chiusura automatica.

## **Art. 79**

### *Magazzini.*

1. I magazzini debbono corrispondere costruttivamente alle stesse norme dei laboratori. Può, però, essere ammessa per taluni magazzini una comunicazione diretta col palcoscenico. La apertura di comunicazione con questo deve essere munita di serramento resistente al fuoco e automatica.

2. I magazzini debbono essere normalmente chiusi e restare aperti il tempo strettamente necessario per lo spostamento dei materiali.

## **Art. 80**

### *Rete di sicurezza.*

1. Nella costruzione dei locali dove possano svolgersi esercizi acrobatici a considerevole altezza, debbono essere predisposti opportuni attacchi per la installazione di trapezi e simili attrezzi, nonchè per la rete di sicurezza.

## **Art. 81**

### *Scuderie.*

1. Le scuderie ed altri ambienti destinati al ricovero di animali debbono essere assolutamente separati dalla sala.
2. Se gli animali che occorrono per le rappresentazioni permangono stabilmente nel locale, essi debbono essere tenuti in ambienti indipendenti da quelli dove si svolge lo spettacolo, con separazione munita di robuste porte.

## **Titolo VI**

### *Disposizioni particolari per le cabine cinematografiche.*

## **Capo I**

### *Costruzione.*

## **Art. 82**

### *Cabine proiezione.*

1. "La pianta della cabina di proiezione dovrà essere proporzionata al numero e all'ingombro degli apparecchi che vi saranno installati. In ogni caso dovrà essere osservato un libero passaggio di larghezza minima di m 0,80 dal lato di lavoro di ciascun proiettore, di m 0,60 posteriormente e di m 0,50 dal lato non di lavoro del proiettore.
2. Le dimensioni delle cabine debbono essere comunque non inferiori a m 2,00 nel senso dell'asse di proiezione e di m 2,50 nel senso trasversale e m 2,20 di altezza" (\*).  
(\*). Così sostituito dalla circolare 72/1971.

## **Art. 83**

### *Strutture e accessi.*

1. "La cabina di proiezione deve essere costruita con struttura muraria. Oltre che dall'esterno, l'accesso alla cabina può avvenire anche dall'interno, in tal caso tramite disimpegno munito di porte incombustibili distanti tra loro non meno di un metro" (\*).  
(\*). Così sostituito dalla circolare 72/1971.

### **Art. 84**

#### *Aerazione della cabina.*

*(abrogato)*

### **Art. 85**

#### *Aperture prescritte nelle pareti della cabina.*

1. “Le feritoie di proiezione, di riflettori e di spia del palcoscenico devono essere munite di cristalli di idoneo spessore e non devono avere dimensioni superiori alle necessità funzionali. Le cabine devono essere opportunamente aerate” (1).  
(1) *Così sostituito dalla circolare 72/1971.*

### **Capo II**

#### *Impianti ed attrezzature.*

### **Art. 86**

#### *Impianti elettrici.*

1. Per quanto riguarda gli impianti elettrici, dovranno osservarsi le norme di cui all’Allegato A con le seguenti avvertenze:
  - a) tutti gli interruttori, valvole, resistenze, trasformatori, ecc., debbono essere protetti;
  - b) la illuminazione della cabina deve essere abbondante e dovrà ottenersi esclusivamente mediante lampade elettriche fisse; almeno una di tali lampade dovrà essere alimentata dalla rete della illuminazione di sicurezza;
  - c) il quadro per la distribuzione della corrente deve avere nel circuito dell’apparecchio per le proiezioni, un voltmetro di rete ed amperometro di alimentazione;
  - d) nei quadri di distribuzione non sono ammessi conduttori in metallo nudo a meno che non siano muniti di idonea protezione in vetro o lamiera forata, posta a conveniente distanza dai conduttori stessi.

### **Art. 87**

#### *Interruttori e comandi.*

1. L’impianto elettrico della cabina nel suo complesso, escluso soltanto un circuito dell’illuminazione di sicurezza deve essere comandato da un interruttore generale posto fuori della cabina in prossimità della porta di accesso.
2. L’interruttore, facilmente visibile ed accessibile, deve essere indicato con una targa rossa portante la dicitura “Interruttore generale della cabina”.
3. Nella cabina possono essere installati soltanto quegli impianti a forte intensità di corrente che sono destinati alla proiezione, al riscaldamento, alla illuminazione ed all’aerazione della cabina.
4. Deve pure essere installato nella cabina un comando della illuminazione

generale della sala.

5. Tanto tale comando, quanto altri comandi di circuiti di illuminazione parziale, debbono essere del tipo con comando a distanza ed i circuiti comandati non debbono passare attraverso la cabina o l’anticabina per evitare interruzioni in caso d’incendio.
6. Fa eccezione il comando della illuminazione di sicurezza che deve avvenire anche direttamente dalla cabina e che deve essere collegato con relais funzionante a rottura di pellicola.

### **Art. 88**

#### *Impianti elettrici.*

1. Macchine elettriche, trasformatori, convertitori, interruttori, resistenze, valvole di sicurezza, prese di corrente e simili apparecchi che nell’uso normale possono generare riscaldamenti o scintille, debbono avere installazione fissa ed essere opportunamente protetti anche dal possibile contatto con materiali infiammabili da griglie di protezione.

### **Art. 89**

1. “Nella cabina deve essere prevista idonea custodia delle pellicole” (1).  
(1) *Così sostituito dalla circolare 72/1971.*

### **Art. 90**

#### *Apparecchio di proiezione.*

1. L’apparecchio di proiezione deve avere dispositivi che provvedano:
  - a) ad intercettare sicuramente il fascio luminoso diretto sulla pellicola mediante un dispositivo automatico che entri in funzione quando la velocità della pellicola scenda al disotto del limite di 12 fotogrammi al secondo;
  - b) a raffreddare il fotogramma in proiezione per rendere impossibile l’accensione della pellicola anche con un rallentamento della velocità di svolgimento, fino alla minima velocità di proiezione;
  - c) a far sì che arrestandosi la marcia, o semplicemente rallentandosi sino ad una velocità di 8 fotogrammi al secondo o rompendosi la pellicola, si produca istantaneamente lo spegnimento della sorgente luminosa del proiettore, l’arresto del motore, l’accensione della illuminazione normale e quella sussidiaria della sala e servizi;
  - d) con unico comando a mano, atto a produrre gli effetti di cui al comma c) quando il meccanismo automatico non abbia funzionato onde limitare la temperatura di regime degli organi meccanici fra i quali scorre la pellicola ad un massimo di 40° C al di sopra della temperatura ambiente.
2. I dispositivi di cui sopra debbono essere incorporati nella macchina di proiezione e collegati con essa in modo tale che non sia possibile mettere in azione il proiettore se tutti i dispositivi stessi non siano funzionanti.

### Capo III

#### *Mezzi di spegnimento incendi.*

#### Art. 91

##### *Piccoli mezzi di spegnimento.*

1. Nella cabina deve essere tenuto un estintore a secco o a CO2 ed uno idrico ed inoltre una coperta di amianto di mq 2 con il lato minore di m 1,40.
2. Tale materiale deve essere tenuto in vista ed a portata di mano dell'operatore.

#### Art. 92

##### *Manovra di incendio.*

(omissis)

### Capo IV

#### *Disposizioni per i locali in cui si proiettano soltanto pellicole di sicurezze.*

#### Art. 93

1. Non è necessaria la costruzione della cabina in quei locali nei quali vengono proiettate soltanto le "pellicole di sicurezza" e cioè quelle che a contatto con una fiamma o un corpo incandescente, bruciano lentamente senza produzione di fiamma e di apprezzabile fumo, senza che la combustione si propaghi velocemente alle parti vicine, allontanando la fiamma od il corpo incandescente la pellicola di sicurezza in brevissimo tempo si spegne.
2. L'apparecchio di proiezione di formato ridotto, nel quale debbono essere passate soltanto "Le pellicole di sicurezza", può essere collocato in un punto qualunque della sala purchè sia tenuto, a mezzo di una robusta separazione, distante almeno 2 metri dagli spettatori e dalle uscite e non ostacoli in alcun modo il rapido sfollamento della sala.
3. Piccoli mezzi di estinzione incendi (un estintore od un secchio di acqua con spugna) saranno tenuti a portata di mano, presso l'apparecchio di proiezione.

### Capo V

#### *Disposizioni per i piccoli apparecchi cinematografici automatici.*

#### Art. 94

1. Gli apparecchi di proiezione cinematografici funzionanti automaticamente (per esempio con l'introduzione di una moneta o di un gettone) potranno utilizzare soltanto "pellicole di sicurezza" di cortometraggio, racchiuse in carter metallico ed illuminate da una lampada ad incandescenza a debole emanazione di calore.
2. L'interno di ciascun apparecchio dovrà essere ben ventilato per evitare un aumento esagerato della temperatura, come pure l'accumularsi di gas

suscettibili d'infiammarsi.

3. Dovrà essere predisposto un dispositivo per togliere automaticamente la corrente di alimentazione della lampada elettrica nel caso di improvviso arresto nello svolgimento della pellicola.
4. Gli apparecchi dovranno essere solidamente fermati sul pavimento o al muro dell'ambiente ed in modo da non ostacolare la libera circolazione del pubblico.
5. In prossimità di ciascun apparecchio dovrà sempre trovarsi a portata di mano un secchio d'acqua.

### Titolo VII

#### *Disposizioni particolari per i locali all'aperto o per locali non costruiti per destinazione a pubblici spettacoli.*

#### Art. 95

##### *Locali spettacolo all'aperto.*

1. I locali di pubblico spettacolo all'aperto, di cui al comma settimo dell'art. 17, debbono rispondere, in quanto consentito dalle loro caratteristiche speciali, alle norme di sicurezza ed igieniche stabilite nel presente regolamento, salvo disposizioni particolari per essi previste in questo titolo.

#### Art. 96.

1. Tutti i locali di pubblico spettacolo all'aperto, quando la loro capienza superi i 30 mila spettatori debbono essere provvisti all'esterno di selezionatori, opportunamente ubicati, che assicurino una regolare ed ordinata affluenza del pubblico agli ingressi dei vari settori.
2. Essi debbono inoltre essere circondati da zona completamente libera, riservata esclusivamente ai pedoni, di superficie non inferiore a my 1 per spettatore.
3. All'esterno di tale zona, che deve essere servita da una adeguata rete stradale, debbono essere previsti piazzali per autoparcheggi e per sosta di mezzi di trasporto pubblici.

### INSTALLAZIONI SPORTIVE

(omissis)

*Per gli impianti sportivi valgono ora le norme del decreto ministeriale 10 settembre 1986.*

### PISCINE

#### Art. 104

1. L'agibilità delle piscine è subordinata all'osservanza delle norme sanitarie stabilite dal medico provinciale dalle quali deve risultare il sistema di depurazione dell'acqua ed il numero dei cicli giornalieri di rinnovo della



medesima.

### **Art. 105**

1. Le pareti della vasca debbono essere perpendicolari e rivestite di materiale antisdrucchiolevole di colore chiaro da impiegarsi anche per il fondo della vasca.
2. Le testate dei lati corti della piscina, per almeno una profondità di m 0,80 debbono avere pareti perfettamente piane allo scopo di assicurare una regolare virata.
3. La vasca deve essere circondata da ogni lato da una banchina di larghezza non inferiore a m 1,50 rivestita di materiale antisdrucchiolevole.

### **Art. 106**

1. Per la zona riservata agli impianti per i tuffi debbono essere osservate le seguenti norme:
  - a) sia i trampolini che le piattaforme debbono essere rivestiti di una stuoia di fibre di cocco;
  - b) le piattaforme di lancio, da m 5,00 e m 10,00 di altezza, debbono essere rigide e misurare non meno di m 5,00 di lunghezza e m 2,00 di larghezza con recinzione su tre lati;
  - c) la scaletta di accesso deve essere inclinata ed interrotta da un ripiano in corrispondenza della piattaforma di m 5,00;
  - d) la profondità dell'acqua nelle zone di lancio deve essere la seguente:
    - 1) per i trampolini (altezza dal pelo dell'acqua m 1,00 a m 3,00); profondità m 3,50 con larghezza della fossa sottostante al trampolino di almeno m 7,00;
    - 2) per le piattaforme (altezza dal pelo dell'acqua da m 5,00 a m 10,00): profondità di almeno m 5,00 con larghezza della fossa sottostante alla piattaforma di almeno m 8 e lunghezza di almeno m 18,00. Alla fine dei 18,00 metri occorre prevedere uno scivolo.

### **Art. 107**

1. La capacità del pubblico di una piscina deve essere calcolata in relazione o al volume dell'acqua, nella misura di mc 3 per ogni bagnante, o alla superficie dello specchio dell'acqua, nella misura di mq 2 per ogni bagnante.
2. La superficie complessiva del solarium deve essere non minore del doppio di quella dello specchio d'acqua.

### **Art. 108**

1. L'accesso alla piscina deve avvenire unicamente attraverso un passaggio obbligato munito di docce e zampilli che garantiscano le perfette pulizie del bagnante.

### **Art. 109**

1. Gli impianti igienici debbono comprendere almeno:

- a) due docce per ogni 40 bagnanti;
  - b) un gabinetto e due orinatoi per ogni 60 uomini;
  - c) un gabinetto per ogni 30 donne.
2. Il rapporto uomini donne si può valutare 4 a 1.

### **Art. 110**

1. "Il servizio di salvataggio deve essere disimpegnato da almeno due bagnini all'uopo abilitati dalla sezione salvamento della Federazione italiana nuoto ovvero muniti di brevetti di idoneità per i salvataggi a mare rilasciati da società autorizzata dal Ministero della marina mercantile". (\*)  
(\*) *Articolo così sostituito dall'art. 20 del D.M. 25 agosto 1989.*

## **PISTE AUTOMOBILISTICHE**

### **Art. 111**

1. Piste ad anello chiuso in velodromi:
  - a) debbono essere adottate strutture che garantiscono sia la indeformabilità dell'anello che la resistenza alla usura del manto superficiale;
  - b) l'ingresso dall'esterno dei corridoi deve avvenire mediante un raccordo che consente l'imbocco nel senso della utilizzazione della pista stessa. Tale raccordo deve essere assolutamente inaccessibile al pubblico;
  - c) la zona interna della pista deve essere provvista di una banchina di riposo di larghezza non inferiore a m 1,00, posta allo stesso livello del terreno e realizzata con lo stesso materiale della pista;
  - d) la zona esterna deve essere delimitata da una rete metallica a protezione del pubblico;
  - e) deve essere previsto un recinto di concentramento dei corridori non in gara, lontano dalla zona di partenza.

### **Art. 112**

1. L'agibilità della pista, in relazione ai mezzi che su di essa debbono essere impiegati, deve essere concessa dalla commissione dopo l'esame dei calcoli di progetto dai quali risulti la velocità massima con fondo bagnato e asciutto, prevista per la pista stessa.

### **Art. 113**

1. Le piste in terra possono essere utilizzate solo per gare ciclistiche.

### **Art. 114**

1. Il pubblico può essere ammesso nella zona interna alla pista solo quando vi si possa accedere mediante sottopassaggio o cavalcavia. La zona ad esso riservata deve essere limitata da rete metallica e distante dal bordo della pista non meno di 10 metri.

### Art. 115

1. Per la loro agibilità debbono essere osservate le seguenti norme:
  - a) il fondo stradale deve essere di natura uniforme e in buone condizioni. Debbono essere evitate in modo assoluto riparazioni che per qualità di materiali impiegati o insufficienza nel periodo di costipazione non assicurino la necessaria uniforme consistenza e aderenza al fondo di corsa;
  - b) la larghezza della sede stradale, in rettilineo, deve essere non inferiore agli 8 metri;
  - c) la larghezza della sede stradale in curva deve essere possibilmente maggiore e mai minore di quella in rettilineo;
  - d) gli spigoli vivi del fabbricato situati ai margini delle curve debbono essere opportunamente ricoperti da adeguati rivestimenti, come balle di paglia e simili;
  - e) i posti di rifornimento debbono essere collocati esclusivamente lungo tratti rettilinei all'esterno e sulla destra della sede stradale;
  - f) nei punti più pericolosi del percorso debbono essere installati apparecchi telefonici e di segnalazioni che assicurino il collegamento con i posti di partenza e di direzione della corsa;
  - g) il pubblico deve essere tenuto a distanza non inferiore ai m 3,00 dalla sede stradale; esso deve essere in ogni caso escluso, mediante recinzioni non valicabili, dalle zone all'esterno delle curve.

### IPPODROMI

### Art. 116

1. La pista, la zona del peso, i passaggi e le zone di sosta dei cavalli debbono essere recintati con staccionate o cancellate o siepi di sufficiente spessore, in modo da essere completamente isolati dal pubblico, il quale non deve avervi accesso.
2. Qualora il pubblico fosse ammesso all'interno della pista o in ogni caso in cui non possa essere evitato il transito degli spettatori in zone utilizzate anche per il passaggio dei cavalli, queste ultime debbono essere provviste di aperture, munite di infissi tali che non consentano il contemporaneo transito dei cavalli e degli spettatori.
3. Per la giuria deve essere prevista una torretta o una tribuna da porsi al centro del campo per le corse al trotto, all'esterno della pista, all'altezza del palo d'arrivo, per le corse al galoppo, completamente isolata dal pubblico mediante una recinzione in rete metallica di altezza non inferiore ai m 2,20.
4. Per le corse al trotto deve essere prevista anche una tribunetta sopraelevata, all'interno delle piste, per il giudice di partenza. Anch'essa deve essere isolata dal pubblico.

### FIERE, ESPOSIZIONI, PROIEZIONI DA AUTOFURGONI

### Art. 117

#### *Fiere - parchi di divertimento.*

1. In occasione di impianti di fiere, parchi di divertimento e simili locali all'aperto di rilevante importanza a giudizio delle autorità di pubblica sicurezza, la commissione provinciale di vigilanza dovrà assicurarsi:
  - 1) che la località prescelta per l'impianto della fiera o parco sia sufficientemente isolata, ai fini della propagazione degli incendi;
  - 2) che esistano in luogo impianti idraulici adatti per la protezione contro gli eventuali incendi o, in mancanza, siano portati in luogo a cura degli esercenti idonei mezzi di estinzione;
  - 3) che la distanza tra padiglione e padiglione o fra i carriaggi di trasporto sia sufficiente per evitare che l'incendio dell'uno possa trasmettersi all'altro. A tale scopo si curerà che i padiglioni con scarsa consistenza di materiale combustibile siano alternati con altri, sì da aumentare le distanze utili di isolamento;
  - 4) che ogni attrezzo, struttura, o meccanismo sia atto all'uso cui è destinato e che la manutenzione ne sia curata giornalmente dagli esercenti;
  - 5) che nessun pericolo possa derivare a causa del funzionamento del locale al pubblico che lo frequenta, n, a quello che abita o che passa nelle vicinanze;
  - 6) che siano eliminate cause di incendio non solo nei padiglioni, ma anche nei parchamenti di carri di trasporto del materiale e del personale addetto alle varie carovane.

### Art. 118

#### *Proiezioni cinematografiche in fiere o esposizioni.*

1. In occasione di fiere, esposizioni e simili, potranno essere autorizzate proiezioni cinematografiche in locali, costruiti in legno o comunque, non regolamentari dal punto di vista della resistenza al fuoco dei materiali di costruzioni, purchè vengano proiettate soltanto "pellicole di sicurezza" e siano osservate:
  - a) le norme di cui al Titolo IV per quanto concerne le porte di uscita all'esterno, il rapporto tra la larghezza di queste ed il numero degli spettatori nonch, la distribuzione e sistemazione dei posti a sedere ed in piedi;
  - b) le norme di cui al Titolo VIII per quanto concerne l'igiene e l'aerazione del locale, la illuminazione di sicurezza e quella normale, il riscaldamento e gli impianti per estinzione incendi.
2. Data la natura, non resistente al fuoco, della costruzione, gli apparecchi di proiezione a formato ridotto (vedi art. 93) e tutti i relativi accessori di manovra devono essere contenuti in una cabina, costruita con lamiera zincata

o stagnata o con qualsiasi altro materiale incombustibile; avente le dimensioni minime di m 1,60 x 1,40 in pianta e m 2,30 in altezza.

3. La cabina può essere collocata in qualsiasi punto della sala purché non ostacoli la circolazione e l'uscita degli spettatori e si trovi a non meno di m 2,00 da questi ultimi. Deve essere assicurata una conveniente aerazione della cabina mediante apertura munita di rete metallica a maglie fini ed occorrendo anche con condotto di comunicazione con l'aria esterna applicato al soffitto della cabina stessa.
4. La porta della cabina dovrà essere apribile verso l'esterno di essa e mantenuta normalmente chiusa con semplice molla a scatto.
5. Un interruttore generale, manovrabile sia dall'interno che dall'esterno della cabina, deve permettere di interrompere con unica manovra, tutte le linee di corrente impiegate nella cabina. Come pure la illuminazione normale della sala deve poter essere comandata sia dall'interno della cabina che da un posto fisso della sala stessa.
6. Nella cabina e nel predetto recinto è vietato fumare e vi dovranno essere predisposti adeguati mezzi di estinzione incendi (estintori, secchi portatili, ecc.).

### **Art. 119**

#### *Proiezioni cinematografiche da autofurgoni.*

1. Proiezioni cinematografiche da cabine costituite da autofurgoni di tipo approvato, possono essere autorizzate in luogo aperto, purché il furgone sia tenuto lontano e fuori dal recinto destinato al pubblico e siano previsti servizi di vigilanza e di estinzione incendi.

## **Titolo VIII**

### *Norme igieniche - Servizi tecnici.*

#### **Capo I**

#### *Servizi igienici e norme relative.*

### **Art. 120**

#### *Osservanza dei regolamenti di igiene - cubatura dei locali.*

1. Per la costruzione dei locali da adibirsi a pubblico spettacolo debbono essere osservate le norme prescritte dai regolamenti edilizi e di igiene.
2. Comunque, la cubatura di un locale di pubblico spettacolo non deve essere in nessun caso inferiore a m 4,00 per persona.

### **Art. 121**

#### *Servizi igienici per la sala.*

1. Ogni locale deve essere dotato di un adeguato numero di latrine per uomini e donne, segnalate da apposite scritte indicatrici, e distribuite in modo da ben

servire ogni ordine di posti (platea, galleria e ordini di palchi).

2. Nei teatri, circhi ed altri locali dove lo spettacolo dura parecchie ore, vi deve essere almeno una latrina e due orinatoi ogni 200 persone.
3. Per gli altri locali ove il pubblico si trattiene un tempo più limitato (cinema), le latrine e gli orinatoi possono essere ridotti rispettivamente ad uno e due ogni 300 persone.

### **Art. 122**

#### *Prescrizioni costruttive e d'impianto*

1. Ogni latrina, compresi gli ambienti destinati agli orinatoi, deve essere preceduta da una antilatrina. Tanto la latrina che l'antilatrina debbono essere ventilate direttamente dall'esterno.
2. Si può consentire che, ove non sia possibile altrimenti, la ventilazione si effettui attraverso un chiostrino di ventilazione.
3. Tutte le antilatrine devono essere munite di un lavabo ad acqua corrente, scarico libero a chiusura idraulica.
4. Il pavimento delle latrine ed antilatrine deve essere impermeabile, declive verso un chiusino idraulico per lo smaltimento delle acque di lavaggio.
5. Le pareti debbono essere lisce lavabili, piastrellate con materiale greificato o di vetro.
6. I vasi delle latrine debbono essere isolati dalle pareti del vano e con seditore ribaltabile a forma di ferro di cavallo aperto anteriormente.
7. I vasi medesimi devono essere raccordati ai tubi collettivi o di caduta mediante tubo a sifone (chiusura idraulica), con branca montante a sua volta raccordata a tubo esalatore, onde evitare risucchi.
8. Il serbatoio d'acqua deve funzionare a cacciate automatiche periodiche o a flussuometro.

### **Art. 123**

#### *Servizi igienici per la scena*

1. Nell'edificio scena, in prossimità dei camerini per gli artisti, deve essere sistemato un numero proporzionato di latrine distinte per uomini e donne (mai meno di una latrina ogni 15 persone per donne o di una ogni 20 per uomini). Nelle latrine degli uomini debbono essere collocati anche altrettanti orinatoi.

### **Art. 124**

#### *Armadio frigorifero*

1. Ove al locale sia annesso un bar, esso deve essere dotato di acqua corrente. Ove sia necessario un armadio frigorifero è indispensabile che il fluido frigorifero non sia n, tossico n, irritante.

### **Art. 125**

#### *Acqua potabile*

1. Ogni locale deve essere munito di impianto di acqua potabile, con rubinetti di erogazione a disposizione degli spettatori ed in numero proporzionato alla capacità della sala.

## **Capo II**

### *Servizi tecnici - Norme generali.*

#### **Art. 126**

##### *Locali per servizi pericolosi e molesti.*

1. In genere tutti i servizi tecnici che possono presentare qualche pericolo di incendio o di produzione di vapori a gas nocivi od essere altrimenti molesti, debbono essere sistemati in ambienti con pareti, pavimenti e soffitti resistenti al fuoco, senza alcuna comunicazione col locale; nè dal lato di scena, nè dal lato di sala.
2. Detti ambienti debbono avere facile e diretto accesso dall'esterno e gli interruttori e i comandi di particolare importanza, per la sicurezza degli impianti, debbono essere immediatamente raggiungibili in prossimità della porta di entrata dall'esterno.
3. L'uso di generatori di vapore, di motori o di altri macchinari, oltre che rispondere agli obblighi speciali di legge, deve essere approvato dalla commissione provinciale di vigilanza particolarmente per la ubicazione degli impianti e per quanto riguarda la incolumità del pubblico.

## **Capo III**

### *Riscaldamento.*

#### **Art. 127**

##### *Tipi di riscaldamento e loro efficacia.*

1. Il riscaldamento dei locali di spettacolo deve essere effettuato con impianti di tipo centrale, e cioè ad acqua calda (termosifone) a vapore o ad aria calda. L'impianto di riscaldamento deve assicurare, anche nei giorni più freddi della stagione invernale, ed indipendentemente dal grado di affollamento del locale, una temperatura di almeno 16° C nei diversi ambienti di soggiorno degli spettatori, e di almeno 18° C nei camerini degli artisti.
2. La distribuzione delle sorgenti di calore deve essere tale da dar luogo ad un riscaldamento uniforme in ciascun ambiente.

#### **Art. 128**

##### *Disposizioni sui radiatori.*

1. Negli impianti ad acqua ed a vapore, le condotte ed i radiatori debbono essere disposti, ed eventualmente schermati, in modo che l'irradiazione diretta non disturbi gli spettatori vicini.

#### **Art. 129**

##### *Protezione delle tubazioni.*

1. Le tubazioni metalliche degli impianti di riscaldamento debbono, in tutte le parti non destinate a funzionare come mezzo di erogazione di calore, essere rivestite di materiale termicamente isolante ed esser collocate in modo da permettere la facile pulizia esterna.
2. Anche i radiatori debbono avere forma e collocamento tali che la pulizia ne sia facile.

#### **Art. 130**

##### *Stufe isolate.*

1. Nessun caminetto o nessuna stufa a fuoco diretto di qualunque tipo può essere collocata o mantenuta di regola in qualsiasi parte del locale.

## **Capo IV**

### *Impianti di riscaldamento ad aria di aerazione e di condizionamento d'aria.*

#### **Art. 131**

##### *Generalità.*

1. Gli impianti di riscaldamento ad aria, di aerazione e di condizionamento d'aria, dovranno essere tali da garantire il ricambio di un volume di aria esterna non inferiore ai m 20 per persona e per ora.
2. La velocità di immissione ed estrazione nella zona (dal pavimento sino all'altezza di m 2,50) occupata dal pubblico non sarà superiore a m/sec. 0,70.
3. Qualora non sia consentito al pubblico di fumare in sala, il numero dei ricambi d'aria così ottenuto potrà essere diminuito di un quarto.

#### **Art. 132**

##### *Temperatura ed umidità.*

1. Gli impianti di condizionamento d'aria dovranno essere costruiti e mantenuti in esercizio in modo da ottenere le seguenti condizioni ambientali di benessere:
  - d'inverno: temperatura 18-20° C, umidità 40-60%;
  - d'estate: temperatura inferiore di non più di 6-7° C alla temperatura esterna, umidità 40-50%.
2. Termometri ed igrometri di controllo tarati da laboratori ufficialmente riconosciuti dovranno essere installati in almeno due punti del locale, scelti d'accordo con la C.V.T.

#### **Art. 133**



### *Sistemi di refrigerazione vietati.*

1. È proibito installare impianti di refrigerazione senza la necessaria deumidificazione.
2. Sono assolutamente vietati i sistemi a refrigerazione diretta, cioè quella nei quali l'aria di condizionamento è inviata a investire direttamente i tubi del refrigerante, a meno che non si impieghino come fluidi refrigeranti acqua o aria.

### **Art. 134**

#### *Dispositivi di sicurezza.*

1. I comandi e controlli principali della macchina refrigerante e di tutte le apparecchiature inerenti al funzionamento degli impianti di condizionamento dovranno essere disposti in un apposito quadro che deve essere installato in un locale adiacente a quello in cui è in esercizio la macchina refrigerante, da questo separato mediante una porta a tenuta stagna del tipo antigas; tra i due locali vi saranno dei fori di ispezione opportunamente corredati di vetri di sicurezza che permettano di vedere la centrale frigorifera dal locale in cui sono installati i comandi. La porta dovrà essere munita di un dispositivo atto a mantenerla permanentemente chiusa.
2. Tutte le apparecchiature in cui circoli o sia depositato il fluido refrigerante (a meno che non si tratti di acqua o di aria) dovranno essere raccolte in un unico ambiente le cui porte siano a tenuta di gas. Detto ambiente non potrà essere contemporaneamente destinato ad altri usi, n, potrà comunicare con l'esterno se non a mezzo di porte stagne a tenuta di gas. Detto locale dovrà avere almeno una via di uscita diretta con l'esterno. Nel locale dovrà essere installato un impianto di ventilazione che garantisca un ricambio d'aria orario pari ad almeno sei volte il volume del fluido refrigerante nello stato di vapore saturo secco alla temperatura del refrigeratore. Sia il condotto di aspirazione che quello di mandata di tale impianto dovranno comunicare direttamente con l'esterno quanto più possibile lontano dalle bocche di presa e di espulsione di eventuali impianti di condizionamento d'aria. Le due condotte di aspirazione e di espulsione dovranno essere dimensionate in modo che la velocità dell'aria non sia superiore ai m 2,5 al secondo ed in nessun caso potranno avere sezioni inferiori ai mq 0,0625 ciascuno. L'impianto dovrà avere un solo ventilatore posto nella condotta di aspirazione o in quella di mandata in modo che una delle due condotte resti completamente libera da ogni ostruzione.
3. La macchina frigorifera sarà munita almeno dei seguenti dispositivi di sicurezza:
  - a) valvole di sicurezza tarate con scarichi all'aria libera;
  - b) by-pass tra mandata ed aspirazione del compressore con apertura del corto-circuito per pressione stabilita;
  - c) testate mobili dei cilindri del compressore per evitare eventuali "colpi di liquido";

- d) pressostato al condensatore per l'arresto automatico del motore del compressore;
  - e) costituzione di un circuito elettrico di sicurezza che passi attraverso dispositivi a contatto ognuno dei quali, se aperto, determini l'arresto del compressore e ne determini la messa in marcia. I dispositivi saranno disposti in modo da controllare tutte le operazioni che debbono essere necessariamente effettuate per l'avviamento normale della macchina, tutte le condizioni necessarie al suo funzionamento entro i limiti di sicurezza stabiliti, nonch, tutte le chiusure di porte o vani che durante il funzionamento della macchina frigorifera debbono essere chiusi secondo le norme già dettate, esclusi quelli strettamente indispensabili per l'esercizio della macchina stessa.
4. Tra gli organi in movimento della macchina refrigerante (compressore) e quelli statici in cui è accumulata la maggiore quantità di fluido refrigerante (condensatore, sottoraffreddatore, evaporatore, ecc.) dovrà essere realizzata una robusta parete paraschegge, in modo che eventuali scoppi o rotture delle parti in movimento non possano produrre schegge atte a perforare i recipienti in cui è contenuto il fluido refrigerante a pressione superiore a quella atmosferica.
  5. La macchina refrigerante in caso di rottura del compressore dovrà essere automaticamente sezionata nelle sue principali costituenti, nel senso che dovrà essere possibile che il fluido refrigerante non funzionando più il compressore, ritorni dal condensatore verso il compressore stesso o seguiti ad affluire dall'evaporatore. Ciò potrà essere ottenuto disponendo una valvola di non ritorno tra condensatore e compressore ed una valvola che si chiuda automaticamente (ad esempio: per mancanza di energia elettrica in caso di arresto del compressore) tra refrigerante e compressore.

### **Art. 135**

#### *Impianti distinti per sala e scena.*

1. Qualora nell'impianto di condizionamento d'aria anche una parte dell'aria venga fatta circolare in circolo chiuso dovranno essere esclusi in maniera assoluta i locali pericolosi da quelli serviti dall'impianto stesso (per esempio: la cabina di proiezione).
2. Nei teatri l'aerazione ed il condizionamento dovranno essere realizzati con impianti distinti: uno per la sala e l'altro per la scena solo per quanto si riferisce alla distribuzione dell'aria.

### **Art. 136**

#### *Isolamento.*

1. I complessi costituiti dai ventilatori e dalle annesse camere a polvere, camere di miscela, di filtraggio, di lavaggio, di raffreddamento dell'aria, che si

trovano in regime di depressione, debbono essere collocati in ambienti separati dalle altre parti dell'edificio, ed in particolar modo dai locali delle caldaie e dei refrigeranti, per mezzo di strutture resistenti al fuoco e muniti di porte a tenuta di fumo ed a chiusura automatica (a molla).

2. Le aperture delle camere dei ventilatori debbono essere protette con opportuni schermi in rete metallica, al fine di evitare accidenti e di impedire l'entrata di materiali estranei.

### **Art. 137**

#### *Condotte.*

1. Le condotte aerotermiche, come pure le camere di distribuzione, debbono essere costruite con materiali resistenti al fuoco, sia all'interno che all'esterno ed essere sostenute in modo efficiente da mensole o da staffe in ferro.
2. Quando per la realizzazione delle condotte venga impiegata lamiera di ferro o di acciaio, questa dovrà essere zincata; nel caso invece di condotte rettangolari composte con lastre, le lastre stesse debbono essere unite per mezzo di angolari di ferro.
3. Eventuali rivestimenti delle condotte sia interni che esterni, applicati ai fini dell'isolamento termico od acustico, debbono essere eseguiti soltanto con materiali incombustibili; le superfici interne delle condotte devono risultare lavabili.

### **Art. 138**

#### *Attraversamento di locali pericolosi.*

1. Le condotte non debbono passare attraverso i locali pericolosi di cui agli artt. 82, 83 e 126.
2. In nessun caso la distanza di esse, quando siano realizzate con materiali metallici, da altri materiali combustibili posti nelle vicinanze deve essere inferiore ai cm 15, a meno che non vi sia interposto uno strato di intonaco di almeno cm 2.
3. Quando le condotte passino attraverso spazi normalmente sottratti alla vista, in detti spazi non debbono esservi materiali combustibili; in caso contrario le condotte stesse debbono essere rivestite di intonaco protettivo di almeno cm 2.

### **Art. 139**

#### *Tenuta delle condotte.*

1. Le condotte debbono essere a perfetta tenuta lungo tutto il loro percorso, a tal fine si impiegheranno guarnizioni assolutamente incombustibili e pertanto sono da escludersi dai giunti, nella maniera più completa, mastici a base di sostanze bituminose o picee o comunque infiammabili.
2. Dove siano richieste connessioni flessibili, atte ad impedire la trasmissione di vibrazioni lungo la condotta (ad esempio: nei collegamenti tra ventilatori e

condotte) dovranno impiegarsi manicotti di pesante tessuto di amianto o di altro materiale resistente al fuoco.

### **Art. 140**

#### *Aperture nelle condotte.*

1. Le condotte non debbono presentare altre aperture all'infuori di quelle strettamente necessarie per le operazioni di manutenzione e di pulizia dell'impianto. Dette aperture poste alla distanza di m 6-8 l'una dall'altra debbono essere chiuse da serrande a scorrimento a perfetta tenuta.

### **Art. 141**

#### *Attraversamento di strutture.*

1. Dove le condotte passano attraverso muri, pareti divisorie o pavimenti, lo spazio attorno ad esse dovrà essere sigillato con corda di amianto, lana minerale od altro materiale, incombustibile atto ad impedire il passaggio delle fiamme e del fumo.

### **Art. 142**

#### *Bocche di aspirazione degli ambienti.*

1. Le bocche di aspirazione dovranno essere realizzate in modo che non possano penetrarvi detriti e che non si possa depositare polvere lungo la sezione di afflusso dell'aria in specie quando l'impianto prevede una pur parziale ricircolazione.

### **Art. 143**

#### *Dispositivi di intercettazione automatici.*

1. Il passaggio della condotta attraverso muri tagliafuoco deve essere evitato il più possibile.
2. Quando tale passaggio risulti assolutamente necessario, le condotte dovranno essere provviste di serrande tagliafuoco a funzionamento automatico in corrispondenza delle due facce del muro attraverso cui passano.
3. Altrettanto dovrà essere realizzato in corrispondenza dei punti di innesto delle condotte secondarie nelle condotte principali.
4. In entrambi i casi le serrande devono essere tali da sganciarsi automaticamente quando la temperatura nella condotta raggiunga i 70° C e disposte in modo da chiudersi nella direzione del flusso d'aria.

### **Art. 144**

#### *Bocche di presa d'aria esterna.*

1. Le bocche di presa d'aria esterna dovranno essere ubicate con particolare discernimento; dovranno pertanto aprirsi in posizione elevata ben al sicuro dai pericoli che possano derivare da eventuali incendi nelle vicinanze ed a conveniente distanza, sia in orizzontale che in verticale, da camini, onde

evitare che il fumo sfuggente da questi, anche in giornate di vento, possa essere risucchiato dalle bocche stesse, lontane ed a quota notevolmente diversa da quelle delle bocche di estrazione.

2. Le bocche dovranno essere difese da schermi a telaio con rete metallica robusta resistente alla corrosione, con maglie non superiori ai mm 5 di lato; detti telai dovranno inoltre essere smontabili, per le periodiche operazioni di pulizia.

### **Art. 145**

#### *Filtri dell'aria.*

1. I filtri dell'aria non dovranno essere di tipo combustibile, e dovranno permettere una separazione di particelle fino ad almeno 1 micron.
2. L'olio minerale usato nei filtri come liquido adesivo dovrà avere un punto di infiammabilità non inferiore a 180° C.
3. I serbatoi di liquido adesivo in cui i filtri di ricambio sono immersi dovranno essere ubicati in locale separato e resistente al fuoco ai fini del lavaggio invernale per i fumi e gli odori.

### **Art. 146**

#### *Dispositivi di comando e controllo.*

1. Ogni impianto dovrà essere dotato di un dispositivo di comando a mano per l'arresto dei ventilatori in caso di incendio, situato in un punto facilmente e prontamente accessibile.
2. Negli impianti utilizzando la ricircolazione, un dispositivo termostatico tarato a 50° C sarà installato in un punto adattato della condotta dell'aria di ritorno, prima della bocca d'ingresso dell'aria fresca in modo da fermare automaticamente i ventilatori quando la temperatura dell'aria nel sistema diventi eccessiva.
3. Le lampade eventualmente installate all'interno degli impianti di condizionamento d'aria dovranno essere del tipo protetto con calotta a tenuta di gas.

### **Capo V**

#### *Illuminazione.*

### **Art. 147**

#### *Generalità.*

1. Tutti i locali di spettacolo devono essere illuminati elettricamente con adeguata e graduabile intensità luminosa.
2. Nelle sale per il pubblico, l'impianto di illuminazione deve essere predisposto in modo che l'accensione e lo spegnimento siano graduabili.
3. Per l'impianto e l'esercizio dei servizi di illuminazione è obbligatorio attenersi alle prescrizioni predisposte dal comitato elettrotecnico italiano che

si riportano nell'Allegato A, ed a quelle che lo stesso comitato elettrotecnico italiano potrà ulteriormente prescrivere.

4. Quando sia possibile, per locali importanti potranno essere prescritte due sorgenti indipendenti di energia elettrica per l'illuminazione normale in modo che l'una costituisca riserva per la eventualità che l'altra venga a mancare.

### **Art. 148**

#### *Impianti normali e di sicurezza.*

1. Ogni locale deve avere due impianti distinti di illuminazione:
  - a) illuminazione normale;
  - b) illuminazione di sicurezza.
2. La sala, gli accessi, i corridoi, le scale, i servizi vari, la scena ed i servizi annessi, la cabina di proiezione, ecc., debbono avere sufficienti corpi illuminanti alimentati dall'uno e dall'altro impianto di illuminazione.
3. Anche le iscrizioni luminose delle porte, le frecce indicatrici, dovranno essere alimentate da entrambi i predetti impianti (normale e di sicurezza).

### **Art. 149**

#### *Caratteristiche dell'illuminazione di sicurezza.*

1. La illuminazione di sicurezza deve essere ottenuta con sorgente di energia completamente indipendente da quella della illuminazione normale e deve essere predisposta in modo che:
  - a) possa sostituirsi automaticamente ed immediatamente alla illuminazione normale quando questa venga a mancare;
  - b) la potenza, il numero e la ubicazione dei corpi illuminanti di sicurezza siano tali da mantenere nel locale una illuminazione sufficiente a guidare il pubblico, gli artisti ed il personale di scena, ecc., fino alla pubblica via;
  - c) le condutture provenienti dalla sorgente di energia della illuminazione di sicurezza seguano un percorso diverso da quello del circuito normale senza passare sulla scena o in altri locali ove potrebbero essere danneggiate in caso di incendio.

### **Art. 150**

#### *Batterie*

1. Le batterie di alimentazione dell'impianto di illuminazione di sicurezza, debbono essere mantenute sempre cariche.
2. Il sistema di carica per le batterie deve essere munito di dispositivo automatico che ne assicuri permanentemente lo stato di piena efficienza.

### **Art. 151**

#### *Corpi illuminanti di sicurezza.*

1. Ogni corpo illuminante della luce di sicurezza dovrà essere contrassegnato da visibile targhetta fissata alla parete recante un numero progressivo e le lettere

“I.S.” affinché sia facile identificare i corpi illuminanti che fossero eventualmente spenti.

2. In nessun caso l’illuminazione di sicurezza potrà essere messa fuori servizio.
3. Della piena osservanza di questa disposizione è personalmente responsabile il dirigente del locale.

## Capo VI

### *Impianti per estinzione incendi.*

#### Art. 152

##### *Impianto idraulico normale di incendio.*

1. Tutti i locali di cui ai comma primo, secondo e terzo dell’art. 17 debbono essere muniti di impianto fisso di idranti sotto pressione. È fatta eccezione soltanto per i cinematografi con meno di 600 posti, a condizione però che esista, nel raggio di 50 metri dal perimetro del locale, una bocca da incendio pubblica.
2. Gli idranti dovranno essere del tipo U.N.I. ed essere corredati di tubazione flessibile e lancia; detti idranti dovranno sempre essere accessibili e pronti per l’uso. La commissione provinciale di vigilanza stabilirà quali di essi dovranno essere muniti di manometro.
3. Il numero degli idranti da installare nell’interno di ciascun locale, la loro ubicazione ed il loro corredo, verranno stabiliti a giudizio della commissione provinciale di vigilanza.
4. Comunque il numero degli idranti richiesti per ciascun tipo di locale, salvo l’eccezione di cui sopra, non potrà essere inferiore a:
  - n. 1 per locali di cui al comma secondo dell’art. 17;
  - n. 2 per locali di cui al comma primo e terzo dell’art. 17.

#### Art. 153

##### *Pioggia automatica e a comando.*

1. A giudizio della commissione di vigilanza potrà essere richiesto un impianto idraulico di pioggia, automatico o a comando, in relazione alla complessità e pericolosità della scena.
2. I comandi della pioggia saranno opportunamente disposti in locali accessibili facilmente anche in caso di incendio.

#### Art. 154

##### *Impianto idraulico esterno.*

1. È altresì necessario che nelle vie e piazze adiacenti ai locali di particolare importanza di cui ai comma primo, secondo e terzo dell’art. 17, siano installati, ove non esistano, idranti esterni. Tali idranti debbono essere segnalati a mezzo di apposite targhe collocate in posizione ben visibile e recanti le coordinate per la individuazione.

#### Art. 155

##### *Alimentazione degli idranti.*

1. Gli idranti dovranno essere alimentati di norma dai pubblici acquedotti. A seconda dell’importanza dei locali, e delle condizioni di efficienza degli acquedotti, a giudizio della commissione provinciale di vigilanza, può essere richiesto:
  - a) l’alimentazione della rete di idranti mediante due sorgenti indipendenti;
  - b) apposito impianto autonomo di pompe che possano conferire alla rete di idranti le caratteristiche idrauliche di cui all’articolo seguente. La alimentazione idrica delle pompe sarà in tale caso realizzata o dalla rete dell’acquedotto, ovvero da apposite congrue riserve di acqua all’uopo predisposte;
  - c) l’impianto autonomo, se mosso da energia elettrica, dovrà avere una presa diretta dalla strada, indipendentemente da quella degli altri servizi elettrici del locale, e quindi potersi azionare anche ad interruttore generale aperto. L’impianto delle pompe dovrà essere ubicato in ambienti quali sono previsti dall’art. 126 con ingresso dalla via pubblica;
  - d) eventuali bocche di alimentazione degli impianti idraulici della estinzione incendi mediante le pompe dei vigili del fuoco. Tali bocche dovranno essere in posizione di immediato e sicuro accesso dalla pubblica via e contrassegnate da targhe murali.

#### Art. 156

##### *Potenzialità degli impianti.*

1. Le caratteristiche degli impianti idraulici normali e di riserva debbono essere tali da garantire la pressione minima di 2 atmosfere al bocchello della lancia collegata all’idrante che si trovi nelle condizioni più sfavorevoli di altimetria e di distanza dagli acquedotti principali e dalle pompe.
2. Gli impianti debbono essere completamente indipendenti dagli altri impianti idraulici previsti nel locale per i diversi servizi.
3. Potrà essere richiesta la installazione di autoclavi e serbatoi di riserva inseriti negli impianti per maggiore sicurezza e regolarità di funzionamento.

#### Art. 157

##### *Altri mezzi di estinzione.*

1. In aggiunta agli idranti, saranno opportunamente distribuiti nei vari ambienti dei locali di cui all’art. 17, estintori ed altri mezzi portatili di spegnimento ed attrezzi vari del tipo e nella quantità stabilita dalla commissione provinciale di vigilanza.

#### Art. 158

##### *Installazione per altri locali.*

1. Per i teatri all’aperto con installazioni a carattere permanente la commissione



provinciale di vigilanza determinerà, caso per caso, il numero e l'ubicazione degli idranti da impiantarsi.

2. Per i circhi, serragli, fiere, teatri, ecc., a carattere temporaneo, occasionalmente destinati a presentare al pubblico spettacoli o manifestazioni in genere, la commissione provinciale di vigilanza determinerà di volta in volta la possibilità che tali locali siano protetti adeguatamente da idranti o da altre risorse idriche esistenti nelle adiacenze.

## **Titolo IX**

### *Disposizioni complementari per l'esercizio.*

#### **Capo I**

#### *Obblighi per l'esercente.*

#### **Art. 159**

#### *Prospetti ed istruzioni per il servizio incendi.*

1. Prima di aprire all'esercizio un locale, l'esercente dovrà esibire al comando corpo dei vigili del fuoco, le planimetrie interessanti il servizio antincendi dalle quali risultino chiaramente:
  - 1) l'ubicazione:
    - a) delle bocche d'incendio e delle relative tubazioni nonchè, di tutte le saracinesche di manovra;
    - b) dei serbatoi;
    - c) delle pompe ed estintori;
    - d) delle uscite;
    - e) dei quadri della illuminazione;
    - f) dei posti di comando del sipario di sicurezza e degli altri meccanismi inerenti alla difesa incendio;
    - g) delle lampade di sicurezza;
    - h) del locale di servizio a disposizione dei vigili del fuoco;
  - 2) l'ubicazione delle scale e la relativa numerazione;
  - 3) l'indicazione della persona incaricata della direzione del locale della manutenzione e sorveglianza degli impianti e del personale addetto.
2. L'esercente dovrà inoltre curare che il personale addetto in modo permanente al servizio del locale, quali macchinisti, portieri, ecc., sia in grado di portare il più pronto ed efficace ausilio nei casi di incendio e di pericolo.

#### **Art. 160**

#### *Feste e veglioni.*

1. Volendosi usare di un locale per scopi diversi da quelli indicati nella licenza di esercizio (feste, veglioni, ecc.) indipendentemente dalle pratiche per ottenere il permesso dalle autorità di pubblica sicurezza, l'esercente dovrà darne

avviso al comando dei vigili del fuoco almeno ventiquattro ore prima, affinché, occorrendo, questo possa provvedere ad un conveniente servizio.

2. Per l'addobbo della sala sarà vietato l'uso di materiali facilmente combustibili o comunque non ignifugati, rimanendo proibito di mascherare od ostruire le uscite e le lampade di sicurezza.

#### **Art. 161**

#### *Prove generali.*

1. È fatto obbligo alla direzione dei teatri di preannunciare all'autorità di P.S. ed al comando dei vigili del fuoco le prove generali degli spettacoli.

#### **Art. 162**

#### *Affissione della pianta del locale e del regolamento.*

1. Nei corridoi ed in altre località opportune, dovranno essere affissi quadri con la pianta del teatro e l'indicazione del percorso da seguirsi per raggiungere le scale e le porte di uscita.
2. Le piante della platea e della galleria recanti la disposizione di tutti i posti e la ubicazione dei vari servizi ad uso degli spettatori dovranno essere del pari collocate in vista del pubblico.
3. L'estratto del presente regolamento, nella parte riguardante il pubblico, gli artisti ed il personale di servizio, sarà affisso in chiara evidenza sul palcoscenico e nell'atrio del locale.

#### **Art. 163**

#### *Divieto di fumare e di ingombro.*

1. L'amministrazione e la direzione dei locali sono tenute di regola ad esigere rigorosamente l'osservanza del divieto di fumare da parte del pubblico, nella sala e sue dipendenze.
2. Le eventuali deroghe a tale divieto dovranno essere richieste alla commissione di vigilanza che valuterà le condizioni igieniche e di sicurezza necessarie alle deroghe stesse.
3. È vietato a chicchessia di fumare sulla scena e sue dipendenze, salvo che per esigenze sceniche, tale divieto sarà indicato da numerose scritte poste in chiara evidenza.
4. Ad evitare infrazioni, ogni locale, sarà, per quanto possibile, provveduto di adatti ambienti, opportunamente ubicati dove rispettivamente il pubblico, artisti e personale di scena possano liberamente fumare. Ivi saranno collocati vasi con acqua per gettarvi fiammiferi e mozziconi, nonché cartelli con la scritta: "Qui è permesso fumare".
5. Nella sala e sue dipendenze il personale di servizio impedirà al pubblico di trattenersi nei passaggi che servono per accedere ai posti a sedere.

#### **Art. 164**

### *Igiene dei gabinetti di decenza.*

1. I complessi dei servizi igienici dovranno essere tenuti costantemente in perfetto stato di pulizia e di disinfezione.

#### **Art. 165**

##### *Pulizia dei locali.*

1. I locali di pubblico spettacolo debbono essere costantemente tenuti in uno stato di perfetta pulizia, ordine e decoro.
2. La pulizia deve essere fatta almeno tre ore prima dell'apertura del locale avvalendosi anche degli aspiratori di polvere.
3. I pavimenti debbono essere lavati o spazzati ad umido.
4. Durante e subito dopo le operazioni di pulizia deve essere assicurata nell'interno dei locali un'abbondante ventilazione.

#### **Art. 166**

##### *Manutenzione di impianti di riscaldamento ad aria, di aerazione e di condizionamento d'aria.*

1. Le ispezioni alle condotte, sia di scarico che di ritorno, eseguite al fine di accertare la quantità di polvere o di detriti accumulatisi, debbono essere compiute ogni tre-quattro mesi.
2. Quando dall'ispezione compiuta risulti la necessità di pulire le condotte, questa ripulitura dovrà essere immediatamente eseguita. In tal caso la ripulitura dovrà essere estesa anche ai dispositivi di riscaldamento e di raffreddamento.
3. La ripulitura dovrà essere eseguita, se necessario, anche scrostando e spazzolando le condotte con spazzole di acciaio in considerazione del fatto che un normale aspirapolvere non può togliere la polvere di natura grassa o pesanti accumulazioni di rifiuti nei gomiti e nelle giunture.
4. Le camere a polvere debbono essere ispezionate e pulite almeno una volta al mese.
5. Frequenti ispezioni dovranno anche essere eseguite ai motori ed ai ventilatori al fine di pulirli e lubrificarli per accertarsi che il loro moto avvenga senza attriti.
6. I dispositivi di intercettazione automatica dovranno essere verificati almeno una volta all'anno e, se necessario, sganciati e ripuliti nei perni e nelle giunture.
7. Tutte le riparazioni che si rendessero necessarie dovranno essere eseguite con molta prudenza e diligenza.

#### **Art. 167**

##### *Assistenza sanitaria.*

1. Gli esercenti dei locali di cui ai numeri 1, 5, 6 e 7 dell'art. 17 debbono provvedere ad assicurare un servizio di pronta assistenza sanitaria,

impegnando uno o più medici che si debbono rendere prontamente reperibili in caso di necessità.

2. In ogni locale deve sempre essere tenuta in efficienza un cassetta di medicazione, fornita di tutto il necessario per un intervento di pronto soccorso.
3. La cassetta deve essere del tipo approvato dalle autorità sanitarie.

#### **Art. 168**

##### *Pulizia delle stalle.*

1. Nei circhi, anche se impiantati occasionalmente in via temporanea sotto tende, deve provvedersi ad una diligente pulizia delle stalle e degli altri posti di ricovero degli animali, curandosi il quotidiano asporto degli escrementi e materiale di rifiuto in maniera da eliminare sia per i frequentatori del locale, sia per la zona circostante, le molestie e gli inconvenienti igienici dipendenti da cattivi odori, esalazioni, ecc.
2. La scorta di foraggi per cibo o lettiera, non deve eccedere i bisogni della giornata.

#### **Art. 169**

##### *Spegnimento dell'illuminazione della sala.*

1. Lo spegnimento a fine spettacolo dell'illuminazione della sala ed ambienti annessi, per i quali transita il pubblico, non dovrà essere fatto se non quando tutti gli spettatori siano usciti all'aperto.

### **Capo II**

#### *Norme di esercizio per la scena.*

#### **Art. 170**

##### *Protezione degli scenari.*

1. Gli scenari debbono essere tenuti distanti dagli apparecchi di illuminazione non meno di cm 20; se necessario, dovranno impiegarsi apposite reti metalliche di protezione.

#### **Art. 171**

##### *Scenari ammessi sulla scena.*

1. Il personale di scena dovrà porre la necessaria cura affinché gli scenari, le attrezzature, ecc., siano collocati sulla scena nella quantità strettamente necessaria e che, dopo l'impiego siano subito accantonati nelle località prescritte (artt. 64-65) in modo da non impedire i servizi di sorveglianza e che non abbiano ad essere mascherate o comunque inutilizzate le bocche da incendio e le porte di uscita.
2. Le porte, e quant'altro non sia indispensabile alle rappresentazioni in corso o imminenti, dovranno essere collocate nei magazzini (artt. 64-65) i quali

dovranno essere normalmente tenuti chiusi e stare aperti soltanto il tempo strettamente necessario per lo spostamento dei materiali.

### **Art. 172**

#### *Personale ammesso sulla scena*

1. Il direttore di scena dovrà vigilare a che sul palcoscenico non sostino persone la cui presenza non sia indispensabile. Ad ogni modo è vietato a chicchessia di ingombrare i passaggi e di trattenersi tra le quinte per seguire lo spettacolo.
2. Lo spazio vicino al boccascena tanto di destra che di sinistra è riservato unicamente ai direttori di scena, ai vigili del fuoco di guardia ed ai servizi di scena.

### **Art. 173**

#### *Armi da fuoco*

1. Occorrendo fare uso di armi da fuoco in scena, queste non dovranno essere rivolte verso il pubblico; il caricamento sarà fatto a salve con stoppacci ininfiammabili. È vietata la manipolazione sul posto di preparati pirici; questi dovranno essere portati nel locale soltanto al momento dello spettacolo entro apposite cassette metalliche.

### **Art. 174**

#### *Fuochi d'artificio, bengala, ecc.*

1. Nelle prove generali e nelle rappresentazioni, occorrendo fare uso di fuochi d'artificio e di bengala, spari con armi, simulacri di incendio e simili indipendentemente dalla richiesta di autorizzazione dell'autorità di P.S. si dovrà darne avviso al comando dei vigili del fuoco almeno ventiquattro ore prima.
2. I fuochi di bengala, le fiamme di licopodio e simili dovranno accendersi su piatti metallici e secondo le disposizioni impartite dal comando dei vigili del fuoco.

### **Art. 175**

#### *Lumi portatili.*

1. Di norma è vietato l'uso di lumi portatili sulla scena. Qualora esigenze speciali di scena lo richiedessero, dovranno adottarsi apparecchi ad illuminazione elettrica, salvo casi eccezionali in cui fosse riconosciuta la necessità di usare lumi a candela.
2. In quest'ultimo caso saranno prescritte dal comando vigili del fuoco le modalità di uso e sarà intensificato il servizio di sorveglianza.

### **Art. 176**

#### *Materie pericolose.*

1. È vietato introdurre nei locali anche minime quantità di materie facilmente

inflammabili quali olii minerali, benzina, essenze e gas compressi o liquefatti.

2. Qualora il loro uso fosse riconosciuto indispensabile per effetti scenici potrà essere, in via eccezionale, autorizzato purchè dette materie vengano portate sul palcoscenico con la necessaria precauzione solo poco prima del loro uso e vengano immediatamente asportate dal locale non appena abbiano cessato di servire.
3. È ad ogni modo vietato l'uso di apparecchi o materiali di celluloidi o verniciati con nitro-cellulosa.
4. Quando falegnami, carpentieri, pittori, ecc., abbiano a lavorare sulla scena o in ambienti ad essa contigui, i trucioli ed altri cascami e residui del lavoro dovranno giornalmente essere asportati dal locale prima della rappresentazione o comunque alla fine del lavoro.

### **Art. 177**

#### *Prove del sipario di sicurezza.*

1. Il sipario di sicurezza dovrà essere manovrato per far constatare al pubblico il buon funzionamento; esso verrà abbassato prima dello spettacolo, durante il primo intervallo e dovrà essere nuovamente calato appena ultimato lo spettacolo.
2. Per quanto possibile, durante le prove, il sipario di sicurezza rimarrà abbassato.

### **Art. 178**

#### *Verifiche del sipario di sicurezza.*

1. Ogni anno all'inizio della stagione, tanto il sipario che il relativo macchinario dovranno essere sottoposti ad una accurata verifica da parte dell'ENPI per accertare:
  - a) se le funi e gli altri elementi di costruzione si trovano in buono stato;
  - b) se tutti i vari organi non risultino manomessi o modificati;
  - c) se la discesa, sia per la manovra che per gravità, funziona regolarmente.
2. Di dette visite sarà redatto verbale del quale verrà dall' esercente trasmessa copia alla commissione di vigilanza.

### **Art. 179**

#### *Manutenzione del sipario di sicurezza.*

1. La pulizia e manutenzione dei meccanismi inerenti al funzionamento del sipario dovranno essere affidate a ditta o persona competente.
2. Almeno una volta al mese dovrà essere eseguita la pulizia, la lubrificazione, la visita alle funi ed infine tutto quanto può essere opportuno per la migliore conservazione e funzionamento del sipario.
3. L'accesso all'ambiente dove sono installati i macchinari per il funzionamento del sipario, deve essere severamente inibito agli estranei al servizio.

### **Art. 180**

(omissis) (\*)

(\*) Articolo abrogato dalla circolare 72/1971.

### **Art. 181**

(omissis) (\*)

(\*) Articolo abrogato dall'art. 7 del D.M. 6 luglio 1983.

### **Art. 182**

(omissis) (\*)

(\*) Articolo abrogato dalla circolare 72/1971.

### **Art. 183**

#### *Divieto di fumare nella cabina.*

(omissis)

1. "Può essere consentito fumare nella cabina e nell'anticamera dei locali nei quali non sussiste il divieto di fumare in sala" (\*).

(\*) Così sostituito dalla circolare 72/1971.

### **Art. 184**

#### *Animali feroci.*

1. Qualora nello spettacolo debbono prendere parte, od anche solo apparire animali feroci, dovrà darsene avviso almeno quattro giorni prima all'autorità di P.S. affinché questa possa chiedere il parere della commissione di vigilanza. Le gabbie contenenti le belve dovranno in ogni caso essere collocate lontane dalle uscite destinate al pubblico.
2. Occorrendo per la rappresentazione dell'esercizio delle fiere l'impiego di una gabbia sulla scena o nella pista di un circo, l'autorità di P.S. dovrà pure esserne avvertita per la preventiva visita della commissione di vigilanza.
3. Questa dovrà assicurarsi della solidità, efficacia e facilità di uso dei mezzi impiegati per collegare gli elementi costituenti la gabbia, che dovrà avere due porte, l'una per l'entrata delle fiere, e l'altra, doppia, per la entrata dei domatori.
4. L'altezza della parete della gabbia non dovrà essere inferiore a m 3,50; le sbarre avranno cuspidi acuminati ripiegati verso l'interno.

### **Art. 185**

#### *Esercizi acrobatici.*

1. Gli esercizi acrobatici a grande altezza non potranno essere eseguiti se non sia stata predisposta la rete di sicurezza allo scopo di rendere innocue eventuali cadute.

## **Titolo X**

## *Servizio di difesa incendi e sorveglianza.*

### **Capo I**

#### *Servizio di difesa incendi.*

### **Art. 186**

(omissis) (\*)

(\*) Articolo abrogato dall'art. 9 del D.M. 22 febbraio 1996, n. 261.

### **Art. 187**

#### *Mezzi di spegnimento.*

1. Ciascun locale deve essere provveduto di un sufficiente numero di mezzi ed attrezzi atti a combattere l'incendio, in dei tipi riconosciuti idonei dal comando dei vigili del fuoco, al quale spetta altresì fissare il loro numero nonchè, il posto per la loro conservazione.
2. La direzione del locale incaricherà persona idonea di vigilare sulla buona manutenzione dei mezzi ed attrezzi di cui all'art. 65.

### **Art. 188**

(omissis) (\*)

(\*) Articolo abrogato dall'art. 9 del D.M. 22 febbraio 1996, n. 261.

### **Art 189**

(omissis) (\*)

(\*) Articolo abrogato dall'art. 9 del D.M. 22 febbraio 1996, n. 261.

### **Art. 190**

#### *Impianti di segnalazione.*

1. In relazione all'importanza del locale saranno previsti impianti di campanelli elettrici, avvisatori e apparecchi di segnalazione facenti tutti capo al corpo di guardia ed all'abitazione del custode ove esista.
2. Tali apparecchi dovranno essere sempre provati prima dell'inizio dello spettacolo.

### **Art. 191**

#### *Telefono.*

1. Tutti i locali di pubblico spettacolo di capienza superiore alle 600 persone debbono essere provvisti di apparecchio telefonico urbano.
2. Nei locali per i quali sia prescritto durante gli spettacoli il servizio permanente dei vigili del fuoco, l'apparecchio telefonico deve essere installato nel corpo di guardia, salvo che il comando non ritenga più idoneo altro locale.
3. È consentita la installazione di un apparecchio derivato, purchè il commutatore sia situato presso l'apparecchio a disposizione dei vigili del



fuoco.

## Capo II

### *Servizio di sorveglianza.*

#### Art. 192

(omissis) (\*)

(\*) *Articolo abrogato dall'art. 9 del D.M. 22 febbraio 1996, n. 261.*

#### Art. 193

(omissis) (\*)

(\*) *Articolo abrogato dall'art. 9 del D.M. 22 febbraio 1996, n. 261.*

#### Art. 194

### *Ispezioni a fine spettacolo.*

1. Un'accurata visita a tutto il locale deve essere eseguita, successivamente a quella dei vigili del fuoco ed a conveniente distanza di tempo, da parte del custode e della persona all'uopo delegata dall'esercente.
2. Di tal visita verrà fatta annotazione in un registro da tenersi a disposizione dell'autorità di P.S. e del comando del corpo dei vigili del fuoco.

#### Art. 195

### *Ispezione della Commissione di Vigilanza.*

1. Ciascun componente la commissione di vigilanza ha facoltà di eseguire visite ai vari locali. Dell'esito dei relativi accertamenti e delle infrazioni al presente regolamento eventualmente riscontrate, dovrà riferire alla commissione di vigilanza per i provvedimenti di sua competenza.
2. Per l'esercizio delle attribuzioni di cui al precedente comma, i componenti la commissione di vigilanza, saranno muniti dalla prefettura di apposita tessera di libero accesso in qualsiasi locale e loro dipendenze, sia durante gli spettacoli che in ogni altro tempo.
3. L'esercente deve tenere a disposizione dei componenti della commissione di vigilanza almeno un posto, oltre quello per il comando del corpo dei vigili del fuoco, da scegliersi in posizione idonea ai fini del servizio.

## TITOLO XI

### *Disposizioni finali e transitorie.*

#### Art. 196

1. Le norme del presente regolamento si applicano a tutti i locali di nuova costruzione.
2. Per tutti i locali preesistenti, è fatto obbligo ai titolari delle licenze di esercizio di presentare - entro il termine massimo di sei mesi dalla pubblicazione del

presente regolamento un progetto particolareggiato con tutte le modifiche necessarie per rendere il locale rispondente alle norme del presente regolamento.

3. Per i locali ritenuti dai gestori rispondenti alle presenti norme, è fatto obbligo di presentare nello stesso termine una esauriente documentazione (piante aggiornate, sezioni, calcoli, ecc.) che dimostri tale rispondenza.
4. La commissione provinciale di vigilanza dopo esame del progetto o della documentazione di cui al comma precedente e visita del locale, accerterà se il locale sia suscettibile di adattamento, oppure sia effettivamente rispondente alle norme presenti.
5. Ove il locale non fosse suscettibile di adattamento alle nuove norme sarà proposto alla Presidenza del Consiglio - Direzione generale dello spettacolo, la revoca del nulla osta.
6. Ove, invece, il locale con le modifiche proposte ed altre eventualmente prescritte dalla commissione provinciale di vigilanza, possa esser ritenuto suscettibile di adattamento alle presenti norme, sarà concesso al gestore o proprietario un congruo termine di tempo per l'esecuzione dei lavori prescritti.
7. Sarà ugualmente proposto alla Presidenza del Consiglio il ritiro del nulla osta per quei locali i cui gestori non provvedano a quanto disposto al comma secondo e terzo del presente articolo ed a coloro che non provvedano nel termine stabilito all'esecuzione dei lavori prescritti.

#### Art. 197

1. Per quanto riguarda le sale cinematografiche, quanto previsto dal precedente articolo verrà eseguito in armonia al disposto dell'art. 23 della legge n. 958 del 29 dicembre 1949

#### Art. 198

1. I sopralluoghi di cui all'art. 196 dovranno essere effettuati dalla commissione provinciale di vigilanza in numero legale, cioè nella composizione prevista dall'art. 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e art. 141 del regolamento per l'applicazione del detto testo unico.

#### Art. 199

### *Norme per le visite ai locali esistenti.*

1. Nell'eseguire le visite di cui all'articolo precedente, la commissione di vigilanza accerterà che i locali siano:
  - a) conformi, per quanto è possibile, in ciò che si riferisce alla costruzione, alle condizioni generali d'igiene ed in particolare di aerazione;
  - b) la commissione terrà presente soprattutto che il locale risponda ad un minimo di sicurezza a tutela della pubblica incolumità ed alla tutela dell'igiene degli spettatori e degli artisti. Nel caso esistano delle strutture non resistenti al fuoco potranno essere prescritte opere di protezione al fine

di diminuire il rischio nel caso di incendio, senza richiedere lavori eccessivamente onerosi;

c) del tutto conformi alle norme regolamentari, per quanto si riferisce:

- 1) all'esistenza, al numero ed al regolare funzionamento delle uscite e scale la cui ampiezza complessiva deve essere proporzionata al numero totale degli spettatori;
- 2) al regolare funzionamento della illuminazione, sia ordinaria che di sicurezza;
- 3) al regolare funzionamento del sipario di sicurezza nei locali in cui è prescritto;
- 4) all'esistenza e sufficienza degli impianti idraulici e dei mezzi di difesa incendi;
- 5) in genere a tutte le norme di esercizio contemplate dal presente regolamento.

2. Per i materiali scenografici, già esistenti alla data della entrata in vigore del presente regolamento, la ignifugazione dovrà essere effettuata a giudizio della commissione provinciale di vigilanza, nel termine e con le modalità stabilite dalla medesima.

### **Art. 200**

#### *Compensazione per asimmetria ai locali preesistenti.*

1. Qualora nei locali preesistenti non possa essere realizzata la simmetria delle uscite, la commissione di vigilanza potrà richiedere a compenso della minor sicurezza un aumento delle uscite stesse rispetto al minimo prescritto dall'art. 35 fino ad un massimo corrispondente al rapporto di m 1,20 ogni 50 spettatori nei casi di asimmetria più grave che crei condizioni difficili di sfollamento.

### **Art. 201**

#### *Ripartizione dei lavori in più esercizi.*

1. Qualora nei locali preesistenti opere costruttive e di sistemazione di una certa importanza debbano necessariamente essere eseguite, la commissione di vigilanza potrà autorizzare la ripartizione dei lavori in più esercizi cominciando dai lavori più urgenti per la sicurezza del pubblico.
2. In occasione di ampliamenti e di restauri dei locali, la commissione provinciale di vigilanza farà attuare quelle ulteriori realizzazioni di prescrizioni regolamentari che non avesse ritenuto opportuno fare attuare nella prima sistemazione.

### **Art. 202**

#### *Deroghe parziali.*

1. Nell'eventuale riordinamento costruttivo di un locale preesistente la commissione di vigilanza potrà ammettere qualche deroga all'applicazione

integrale delle presenti norme regolamentari purchè con le sistemazioni previste si realizzi un effettivo notevole miglioramento nelle condizioni di sicurezza del locale.

### **Art. 203**

#### *Competenza dei controlli.*

1. La vigilanza ed il controllo sulla applicazione del presente regolamento saranno esercitate, secondo le rispettive competenze di merito e territoriali, dagli ufficiali o da agenti della forza pubblica, dagli ufficiali e personale del corpo dei vigili del fuoco e dalla commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.
2. I contravventori alle disposizioni del presente regolamento saranno puniti a termine delle vigenti disposizioni di legge, indipendentemente dal ritiro della licenza di esercizio e da quelle altre misure che potranno essere adottate, a seconda dei casi, nell'interesse del pubblico ed a tutela della pubblica incolumità".

## Norme particolari di costruzione e di esercizio degli impianti elettrici nei teatri, cinematografi e locali di spettacoli in genere.

### 1.

#### *Definizioni e norme generali.*

- 1.01 Gli impianti elettrici in tali locali, oltre soddisfare alle norme C.E.I. per la costruzione e l'esercizio degli impianti elettrici, devono corrispondere alle prescrizioni seguenti.
- 1.02 Gli impianti per la produzione e la trasformazione della energia e in particolare tutti i trasformatori in olio devono essere disposti in un ambiente costruito con materiale incombustibile, possibilmente separato da tutti gli altri, con l'accesso dall'esterno e tale, in ogni modo, che in caso di esplosione od incendio degli impianti contenutivi, non vi sia pericolo per gli altri ambienti del locale per pubblico spettacolo. Nello stesso ambiente va installato su ogni conduttura che vi arrivi dall'esterno, o che parta dal generatore quando l'energia sia prodotta in loco, un interruttore, manovrabile anche dall'esterno, il quale permetta di togliere completamente la corrente a tutto il locale ad eccezione del servizio incendio. L'accesso a tale ambiente sarà riservato alle persone appositamente autorizzate.
- 1.03 La distribuzione dell'energia deve essere fatta a mezzo di un quadro di manovra, il quale, oltre che l'interruttore generale, deve portare per ogni circuito un interruttore multipolare automatico a massima e provvisto di valvole. Il quadro va installato in posizione ed in modo da risultare sufficientemente lontano e convenientemente separato da materiali combustibili e da essere accessibile soltanto al personale che vi è addetto. È consentita l'adozione, di due quadri, nel quale caso è consigliabile siano disposti in ambienti il più possibile lontani fra di loro.
- 1.04 La distribuzione deve essere suddivisa convenientemente in modo che risultino alimentati, indipendentemente l'uno dall'altro, i seguenti impianti:
  - a) illuminazione della sala del pubblico;
  - b) illuminazione degli ambienti accessori e di servizio della sala stessa e illuminazione esterna;
  - c) illuminazione generale del palcoscenico;
  - d) illuminazione degli ambienti accessori e di servizio del palcoscenico e dei camerini;
  - e) effetti scenici;

- f) cabina di proiezione cinematografica;
- g) forza motrice;
- h) servizio incendi (pompe).

È consigliabile di suddividere le lampade della sala, delle scale, dei corridoi e dei vestiboli, e di tutti gli ambienti in genere percorsi dal pubblico per uscire, su almeno due circuiti indipendenti. Tale norma è obbligatoria per tutti i locali di capienza di 800 persone o più. Un circuito è considerato "indipendente" quando origina direttamente dal quadro generale attraverso un apposito interruttore automatico e provvisto di valvole ed i suoi conduttori sono contenuti da soli in una protezione isolante o metallica.

- 1.05 Salvo gli ambienti di cui al Titolo VI non è ammesso l'impiego dell'alta tensione, cioè di sistemi a tensione superiore a 300 volta.
- 1.06 È vietato l'impiego dei conduttori nudi o dei cordoncini multipli. I conduttori devono essere del tipo ad isolamento forte e devono essere contenuti in tubi isolanti e metallici, interamente lisci e largamente dimensionati, resistenti all'urto e inalterabili per effetto dell'umidità. Per le linee principali è raccomandato l'uso dei cavi sottopiombo armati ed opportunamente protetti. Speciale cura si deve adottare per l'esecuzione dei terminali. Il percorso delle condutture incassate deve essere opportunamente contrassegnato e va inoltre riportato su schemi topografici che rendano facile individuarlo.
- 1.07 Gli interruttori e le valvole, muniti di targhette che ne indichino il circuito comandato e protetto, devono essere raggruppati il più possibile, inaccessibili al pubblico e installati o protetti in modo da risultare sufficientemente e convenientemente lontani da materiali combustibili.
- 1.08 Quando l'illuminazione di sicurezza è ottenuta elettricamente con sorgente centrale, questa sarà installata in un ambiente esterno al locale per pubblici spettacoli, distribuita su circuiti e sottratta per quanto possibile, all'azione immediata di un eventuale incendio. Le batterie di accumulatori destinate all'illuminazione di sicurezza non possono adoperarsi per altri usi. È raccomandabile l'adozione di due lampadine per ogni centro luminoso, inserito su due circuiti indipendenti preferibilmente alimentati da due distinte batterie, installate in ambienti separati. Il circuito di sicurezza, quando non sia normalmente mantenuto in funzione, deve attivarsi automaticamente venendo a mancare la corrente principale, e la batteria relativa deve avere capacità sufficiente ad assicurare la regolare alimentazione per almeno due ore. È vietato l'impiego del sistema a lampadine in serie, e del pari l'installazione di interruttori intermedi.
- 1.09 È ammesso di provvedere all'illuminazione di sicurezza mediante lampade provviste ciascuna di una propria piccola batteria di accumulatori, costituente un unico apparecchio con la lampada.
- 1.10 Non è ammesso n, per l'illuminazione normale n, per quella di sicurezza

l'uso di lampadine di potenza inferiore a 20 watt.

- 1.11 I corpi illuminanti, le lampade, i globi di vetro e simili, applicati al soffitto delle sale del pubblico o comunque direttamente soprastanti al pubblico, devono essere fissati, disposti o protetti in modo che sia resa impossibile la loro caduta sugli spettatori.

## 2.

### *Prescrizioni particolari per il palcoscenico.*

- 2.01 Il quadro di distribuzione per i servizi della scena deve essere costruito ed ubicato in modo da non costituire alcun pericolo; tutti gli apparecchi devono essere installati con precauzioni tali da non poter essere danneggiati dai vari materiali usati sulla scena; inoltre il quadro dovrà essere accessibile soltanto al personale che vi è espressamente addetto.
- 2.02 Per i reostati regolari non è ammesso l'impiego di materiale combustibile n, di olio. Quando sono stati usati a servizio di apparecchi alimentati a più di due fili non devono in nessun caso essere installati sul conduttore neutro.
- 2.03 Per gli apparecchi di illuminazione a tre colori la sezione del conduttore eventualmente comune ai diversi circuiti deve essere determinata nell'ipotesi della condizione più sfavorevole di carico.
- 2.04 Le condutture volanti vanno ridotte alla minima lunghezza possibile. Esse devono essere costruite in modo da sottrarre i conduttori ad ogni sforzo di trazione anche nel caso che la conduttura sia assoggettata a grandi sforzi meccanici. Inoltre il collegamento alla parte fissa deve essere tale che in caso di strappo sia evitata la rottura nei punti di attacco. Le condutture medesime devono avere un rivestimento protettivo stagno flessibile ma resistente all'usura e non metallico (cuoio, spesso tubo di gomma con tela, ecc.). Le stesse norme vanno adottate per le condutture mobili usate per l'illuminazione di leggii d'orchestra.
- 2.05 Le valvole devono in ogni caso far parte della installazione fissa. È ammesso l'uso di una sola valvola multipolare per tutte le lampade dello stesso colore alimentate da una unica linea a sezione costante per tutto il suo percorso e per tutte le sue diramazioni.
- 2.06 Le lampade a incandescenza fisse per l'illuminazione generale del palcoscenico e degli ambienti di servizio relativi (scale, corridoi, guardaroba, depositi, camerini, ecc.) devono essere provviste di gabbie metalliche e di spessi globi di vetro fissati al supporto e non mai al portalampane. Quelle di sicurezza devono essere contenute in una gabbia metallica così resistente da non essere danneggiata anche se urtata con le varie parti mobili sulla scena, e devono essere numerate e contrassegnate in modo da poterle facilmente distinguere da quelle ordinarie.
- 2.07 Le prese di spina, nel piano di scena, devono essere disposte all'interno di un involucro isolante e incombustibile contenute in scatola metallica meccanicamente resistente e provvista di coperchio da poter essere fissate

quando la presa non è in funzione.

- 2.08 Le lampade ad arco, gli apparecchi per i lampi e simili, devono essere provvisti di dispositivo atto ad impedire la caduta di particelle infiammate.
- 2.09 Gli apparecchi elettrici di riscaldamento (bollitori, scaldaferrì, ecc.) usati nei camerini devono essere installati in modo che non possano essere causa di incendio anche in caso di guasto. A questo scopo vanno disposti su supporti incombustibili e protetti pure con materiale incombustibile dalla vicinanza con eventuali oggetti combustibili; per il collegamento all'impianto fisso si devono adoperare attacchi speciali e le minori lunghezze possibili di cordone, in modo che l'apparecchio non possa usarsi se non nel posto a ciò destinato.

## 3.

### *Esercizio.*

- 3.01 L'impianto elettrico di un locale per pubblici spettacoli deve essere affidato per l'esercizio e la manutenzione ad una persona idonea (elettricista), coadiuvato nel caso di impianti importanti da uno o più aiutanti uno dei quali in grado di sostituirlo in caso di necessità. L'elettricista del teatro è anche responsabile nei confronti dell'elettricista eventualmente addetto alla compagnia agente.
- 3.02 In prossimità del quadro generale di manovra e sul palcoscenico deve essere esposto uno schema generale dell'impianto tenuto aggiornato. La persona preposta all'impianto elettrico deve inoltre avere a disposizione uno schema topografico aggiornato con tutte le indicazioni del caso.
- 3.03 L'elettricista o il suo sostituto deve essere sempre presente in teatro durante le prove e gli spettacoli. Prima dell'ammissione del pubblico e fino a quando tutti gli spettatori abbiano abbandonato l'edificio, deve essere accesa una parte sufficiente della illuminazione principale, come pure deve essere accesa o messa in condizione di entrare automaticamente in funzione la illuminazione di sicurezza.
- 3.04 Prima dell'inizio della stagione di spettacoli e in ogni caso almeno una volta all'anno tutto l'impianto elettrico deve essere minutamente ispezionato da un incaricato della associazione nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o altro ente assimilabile, e del risultato dell'ispezione va tenuto nota in un apposito registro. Nel registro stesso si tiene nota del controllo delle condizioni di isolamento delle singole parti dell'impianto, che la persona preposta è tenuta a fare settimanalmente. Egli deve inoltre ispezionare con cura ogni settimana le condutture usate per le installazioni mobili del palcoscenico.
- 3.05 La carica delle batterie di accumulatori per la illuminazione di sicurezza deve essere fatta quando la illuminazione stessa non è in funzione e l'elettricista deve controllare, almeno una mezz'ora prima dell'ammissione del pubblico in teatro che le batterie stesse siano in condizioni normali di carica e che tutto l'impianto di illuminazione di



sicurezza sia in condizioni di normale efficienza.

- 3.06 L'elettricista deve avere sempre a sua disposizione gli strumenti necessari di misura, di controllo e di lavoro (compresi guanti di gomma, pinze speciali e simili) in buone condizioni di funzionamento e di uso, nonché, una conveniente dotazione di apparecchi e materiali di ricambio e di lavoro, come valvole, lampadine, condutture isolanti, nastro gommato, isolatori, ecc.

#### 4.

#### *Disposizioni transitorie.*

- 4.01 Le presenti norme si applicano integralmente ai nuovi impianti ed alla trasformazione completa delle installazioni esistenti; si devono anche applicare agli ampliamenti, alle trasformazioni ed alle riparazioni che non comportano grandi cambiamenti nella parte destinata a rimanere, la quale può continuare a sussistere, purchè dia sufficienti garanzie di sicurezza.



## ALLEGATO B

### **Sipario di sicurezza.**

Oltre le disposizioni contenute nel presente regolamento si terranno presenti le seguenti norme:

- il sipario di sicurezza deve essere del tipo previsto dall'art. 70;
- gli organi per il suo funzionamento (salita e discesa mediante motore elettrico) dovranno essere montati in località prossima al sipario in modo che il personale addettovi possa vedere se esso scenda liberamente e se la discesa si arresti o sia comunque ostacolata;
- il fornitore del sipario metallico dovrà costruire gli organi per la manovra normale (scatola di manovra e leva, controller, interruttori, funi di manovra) in modo che, chi fa agire il sipario, debba tenere la leva in mano fino a tanto che il sipario stesso abbia finito completamente la sua corsa e cioè l'impianto dovrà essere provvisto di un cosiddetto "ritorno automatico a zero";
- tanto le funi che sostengono il sipario od i contrappesi come pure quelle motrici del sipario, devono avere un coefficiente di sicurezza di sei volte per trazione e flessione combinata; tutte le carrucole che servono per il rinvio di dette funi come pure il tamburo della macchina dove si avvolgono e svolgono le funi stesse, dovranno avere un diametro di almeno 800 volte il diametro dei singoli fili della fune, dovranno cioè corrispondere

pienamente alle disposizioni del decreto legge in vigore per le funi destinate ad ascensori e montacarichi in servizio privato;

- onde ottenere una maggiore sicurezza dell'impianto, le funi dovranno essere almeno due e cioè ciascun contrappeso del sipario dovrà essere sospeso con due funi; del pari le funi che provocano il movimento (funi di trazione) dovranno essere almeno due.

La costruzione dell'impianto dovrà essere fatta in modo che in nessun caso le funi abbiano ad essere sovraccariche (applicazione di un interruttore di massima, salvo che tale risultato non venga sicuramente raggiunto con altri mezzi o che il sistema adottato escluda il sovraccarico della fune).

Le installazioni dovranno essere munite di un dispositivo di sicurezza destinato ad interrompere il circuito del motore non appena le funi di trazione non siano tese, e prima quindi che possano uscire dalla gola delle singole carrucole, cosicchè il sipario abbia a fermarsi automaticamente urtando contro qualsiasi ostacolo di forte resistenza anche nel caso che la persona destinata alla manovra non ne sia accorta. Questo dispositivo non deve però entrare in funzione se il sipario scende automaticamente per "gravità", perchè in questo caso il motore deve già essere staccato dal tamburo della macchina ed il sipario deve continuare la sua opera per chiudere al più presto possibile il boccascena.

Se esistono freni ad aria destinati a regolare la velocità di discesa, formati cioè da una ruota a pale collegata col tamburo di sollevamento mediante un moltiplicatore di velocità, essi dovranno essere convenientemente protetti così da evitare qualsiasi accidente.

La discesa del sipario tagliafuoco dovrà verificarsi in due modi e cioè:

- 1) per effetto di inserzione della corrente del macchinario;
- 2) per effetto di gravità.

Per il primo caso la manovra dovrà essere collocata in vicinanza al boccascena ed in località opportuna da dove chi manovra possa vedere se il sipario scendendo incontra ostacoli.

La discesa per gravità dovrà effettuarsi per effetto di "strappo"; il relativo manubrio dovrà essere collocato in vicinanza alla "manovra" di discesa per inserzione di corrente, od in un altro punto da stabilirsi di volta in volta su parere della commissione di vigilanza.

Il sipario manovrato per inserzione di corrente, dovrà fermarsi automaticamente alle due estremità del percorso, a mezzo di interruttori montati vicino al sipario stesso e azionati dalla parte mobile del sipario per mezzo di respingenti o di interruttori montati alla macchina e azionati direttamente dal tamburo. È però preferibile munire i sipari di tutti e due i sistemi di interruzione, di modo che uno serva quale interruzione di sicurezza.

Ogni macchinario per l'azionamento di sipari dovrà essere munito di un freno azionato elettricamente da calamita o motorino o simili, affinché la macchina venga frenata immediatamente se durante la corsa viene a mancare la corrente,

come pure se il manovratore porta l'organo di manovra nella posizione "fermo" oppure se alla estremità di percorso del sipario la corrente viene interrotta per mezzo degli interruttori di fine corsa sopra accennati.

Durante la discesa per semplice gravità, questo freno azionato elettricamente non può entrare in funzione, perché il tamburo è staccato dalla macchina. Il sipario dovrà quindi appoggiare sul pavimento senza frenatura. Il dispositivo dovrà però essere costruito in modo che l'urto possa venire attutito a mezzo di paraurti idraulici montati in vicinanza del sipario, o per mezzo di freno applicato alla macchina o al sipario stesso, il quale dovrà entrare in funzione prima che il sipario appoggi sul pavimento. Questi freni paraurti dovranno però essere costruiti in modo che non abbiano ad ostacolare la corsa del sipario.

Essi, che possono essere di vari tipi a seconda delle dimensioni e peso del sipario, saranno scelti di volta in volta ed opportunamente calcolati. In tutti i casi i migliori da preferirsi sono quelli idraulici che sono i più silenziosi, meno soggetti ad avarie e che permettono di frenare gradatamente il sipario senza oscillazioni e vibrazioni che danno gli altri tipi come quelli a molla. Il telaio al quale sono fissate le lamiere dovrà essere costituito da elementi opportunamente disposti e controventati, formati con profilati di spessore proporzionale alla ampiezza del boccascena.

Nella parte superiore della parete mobile dovrà essere applicato un dispositivo tagliafiamma formato da profilati collegati fra di loro in modo da formare una canale ad U capovolto, senza soluzione di continuità, una delle ali del quale, sarà fissata alla parete mobile mentre l'altra a sipario abbassato andrà a collocarsi nell'interno di un secondo canale fissato alla parete dell'architrave delimitante la bocca di opera simile al primo, ma disposto in senso inverso (e cioè con la concavità rivolta verso l'alto) e riempito di sabbia od altro materiale incombustibile, cosicché si venga a realizzare una chiusura pressoché, ermetica fra il telaio metallico e l'architrave.

Il lembo inferiore del sipario destinato al contatto col palcoscenico, sarà guarnito di materiale incombustibile (cartone di amianto od altro).

Il sipario sarà controbilanciato da contrappesi destinati a facilitarne il funzionamento.

Per misura prudenziale anche i contrappesi saranno sospesi con due funi fissate per mezzo di un bilanciante in modo da garantire che ciascuna fune porti lo stesso peso.

I vani nei quali corrono i contrappesi e le relative funi dovranno essere difesi in modo da impedire l'introduzione di qualsiasi corpo estraneo.

Nel caso il sipario scendendo avesse ad appoggiarsi su qualche corpo (sedia, tavolo, ecc.) nessun inconveniente dovrà accadere; il sipario dovrà semplicemente fermarsi se il contrappeso impedirà di vincere la resistenza opposta dal corpo stesso; se invece l'oggetto che ha ostacolato la discesa sarà più debole (per esempio una semplice sedia) questo verrà schiacciato ed il sipario proseguirà la sua corsa; in tal modo le funi in nessun caso verranno ad essere sovraccariche.

Per il funzionamento del sipario il manovratore dovrà tenere in mano la manovella di manovra fino a tanto che il sipario abbia finito la sua corsa e dovrà così forzatamente accorgersi se il sipario si ferma sopra qualche ostacolo; in tal caso egli interromperà la manovra, farà risalire per un lieve tratto il sipario, ritirerà l'ostacolo e quindi riprenderà la manovra per la discesa.

A norma del presente regolamento dovranno esistere due quadri di manovra per il sipario di sicurezza ed i servizi ausiliari del suo funzionamento, l'uno situato sul palcoscenico in prossimità del posto del vigile del fuoco di servizio in proscenio, l'altro fuori della scena in posizione di facile accesso dall'esterno.

Detti quadri comprenderanno:

- a) il comando ordinario del sipario;
- b) il comando a caduta per gravità;
- c) il comando della pioggia di protezione del sipario di sicurezza (art. 72);
- d) il comando di apertura dei lucernari per il tiraggio (art. 73).

### SERVIZI GABINETTI PER IL PUBBLICO

Devono essere distinti per sesso, con ingresso separato per ciascuno. Il numero delle donne si considera un quarto del totale degli spettatori. Ogni 400 uomini devono disporre, almeno, di un gabinetto e tre orinatoi; ogni 1000 donne di sette gabinetti.

Tale proporzione può essere ridotta, previ accordi con la commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, come segue:

- ogni 500 uomini: un gabinetto e sei orinatoi;
- ogni 1.000 donne: cinque gabinetti.

Caratteristiche igieniche: quelle dei gabinetti per gli spogliatoi.

Ministero della sanità  
Circolare 16 luglio 1971, n. 128

Vigilanza igienico-sanitaria sulle piscine.

Ministero della Sanità  
Direz. Gen. Serv. Ig. Pubbl. Div. VI.  
n. 400.6/5.AG/1790  
Risposta al foglio del ... N° ...

Circolare n. 128  
Oggetto: Vigilanza igienico-sanitaria sulle piscine.  
Roma, 16 luglio 1971

Ai Medici Provinciali, loro sedi

*e, per conoscenza:*

- Al Ministero dell'Interno, Roma
- Al Ministero del Turismo e dello Spettacolo, Roma
- Al Commissario dello Stato della Regione Siciliana, Palermo
- Al Rappresentante del Governo nella Regione Sarda, Cagliari
- Al Commissario del Governo nella Regione Trentino-Alto Adige, Trento
- Al Vice-Commissario del Governo nella Regione Trentino-Alto Adige, Bolzano
- Al Presidente della Commissione di coordinamento della Valle d'Aosta, Aosta
- Al Commissario del Governo presso la Regione Friuli-Venezia Giulia, Trieste
- Ai Commissari Governativi presso le Regioni a Statuto ordinario, loro sedi
- Ai Prefetti della Repubblica, loro sedi
- Ai Presidenti delle Amministrazioni Provinciali, loro sedi
- Al Medico regionale della Valle d'Aosta, Aosta
- Al C.O.N.I., Roma

Come è noto le SS.LL., quali componenti delle Commissioni provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e a norma dell'art. 104 della circolare n.16 del 15 febbraio 1951 del Ministero dell'Interno, dettano prescrizioni in merito al ricambio dell'acqua delle piscine aperte al pubblico e agli impianti di ricircolazione e trattamento delle acque di dette piscine. Agli Ufficiali Sanitari spetta poi la vigilanza relativa alla attuazione di dette

prescrizioni e la sorveglianza igienico-sanitaria di tali impianti. Si è ritenuto opportuno pertanto dare delle indicazioni di massima che possono essere tenute presenti per lo svolgimento dei compiti sopraindicati ed assicurino una certa uniformità di impostazione in tutto il territorio nazionale. Dal punto di vista igienico la agibilità delle piscine è subordinata alla osservanza di norme e condizioni di uso che principalmente concernono l'affluenza dei bagnanti, le modalità di esecuzione e di esercizio dell'impianti di depurazione e la entità del ciclo di rinnovo dell'acqua nel bacino. Incidentalmente va osservato che anche le norme di sicurezza relative soprattutto al controllo del carico massimo di affluenza del pubblico ed ai provvedimenti miranti ad evitare incidenti o quantomeno rischi per i bagnanti rappresentano elementi che direttamente o indirettamente esercitano la loro influenza sotto il profilo igienico-sanitario.

**1.**

*Acqua di alimentazione.*

Qualunque sia il sistema di alimentazione, l'acqua in entrata deve possedere buone caratteristiche igieniche. In particolare gli indici batterici di inquinamento devono essere assenti o contenuti entro i limiti normalmente ammessi per le acque potabili. Le caratteristiche chimiche e chimico-fisiche variano ovviamente con il tipo di acqua utilizzata (Potabile, marina, etc.). In ogni caso deve essere esente da sostanze tossiche o irritanti o inquinanti che possano riuscire nocive ai bagnanti. È però prevista la possibilità di aggiungere all'acqua in entrata piccole quantità di sostanze algicide come, ad esempio, il solfato di rame in quantità variabile da 1 a 2 g/m<sup>3</sup>. L'acqua di alimentazione deve affluire nella vasca con una portata di base sufficiente a sostenere il numero di cicli di rinnovo prescritti. A questa portata deve in ogni caso sommarsi la integrazione necessaria a compensare le perdite per evaporazione, per sfioro o per altre cause, in misura non inferiore al 10% della portata di base.

**2.**

*Controllo del numero dei bagnanti.*

Perché non si verificano condizioni di eccessivo affollamento nello specchio d'acqua, pregiudizievoli sotto il profilo della sicurezza e dell'igiene, è necessario che i valori riportati nell'art. 107 della citata circolare del Ministero dell'interno, circa la disponibilità di 2 m<sup>2</sup> o m<sup>3</sup> per ogni bagnante siano riferiti a tutti i frequentatori della piscina, presenti oltre la barricata di cui all'art.108 e non al numero dei bagnanti che effettivamente sono contemporaneamente nella vasca (ad esempio le norme americane richiedono circa 2 m<sup>2</sup> per nuotatore effettivamente presente in acqua). Pertanto il numero massimo di frequentatori che potranno essere contemporaneamente ammessi nella piscina, viene calcolato

con le seguenti formule:

N. max frequentatori contemporaneamente presenti

= Superficie del bacino / 2 in m<sup>2</sup>

oppure:

N° max frequentatori contemporaneamente

= Volume del bacino / 3 in m<sup>3</sup>

In base ai risultati di valutazioni statistiche, adottati tra l'altro negli Standards americani, si può considerare che mediamente il numero dei bagnanti contemporaneamente presenti in acqua rappresenta un'aliquota pari a 2/3 dei frequentatori totali contemporaneamente presenti nella piscina.

Negli impianti aperti liberamente al pubblico nei quali non è possibile computare l'affluenza dei frequentatori, il controllo può effettuarsi solo attraverso verifiche saltuarie tendenti ad accertare che mai il numero dei bagnanti presenti nella vasca superi i limiti consentiti.

Negli impianti in cui l'affluenza del pubblico nella piscina è invece registrata, è possibile controllare il numero di frequentatori e verificare che mai si superino i limiti di affollamento sopra citati (2 m<sup>2</sup> di specchio d'acqua o 3 m<sup>3</sup> di volume per ogni frequentatore contemporaneamente presente nella piscina).

Dalla valutazione delle presenze complessive giornaliere può invece calcolarsi quale sarà la quantità residua di impurità e quindi la diluizione di essa al termine di ciascun ciclo di rinnovo dell'acqua e quindi anche la loro regressione quando in assenza di immissione successiva di impurità si continui ad effettuare il rinnovo dell'acqua nell'impianto (ad esempio si è calcolato che in queste condizioni sono sufficienti da 4 a 5 cicli di rinnovo per ottenere una diluizione del carico inquinante fino a circa l'1%). Queste considerazioni sono di basilare importanza per giustificare la necessità di proseguire ininterrottamente la ricircolazione dell'acqua durante le 24 ore anche quando la piscina non è occupata.

Per assicurare che alla fine della giornata l'accumulo delle impurità apportate dai bagnanti che si avvicendano nella vasca non raggiunga limiti di intollerabilità, è sconsigliabile che siano autorizzati numerosi turni di ingresso del pubblico ed è necessario accertarsi che si realizzi in congruo periodo di riposo tra ciascun turno o gruppi di turni di affluenza.

### 3.

#### *Entità della ricircolazione dell'acqua.*

In base a dati raccolti da studi ed indagini sull'argomento e sulla scorta di quanto prescritto dalle norme vigenti in altri Paesi, il proporzionamento delle ricircolazioni dovrebbe assicurare un prelievo di acqua usata ed una riimmissione di acqua depurata, in modo continuo durante le 24 ore, nella quantità oraria non inferiore a 1/8 del volume totale della vasca (cioè 3 ricambi completi nelle 24 ore).

### 4.

#### *Filtrazione.*

I filtri del tipo a pressione o gravità debbono essere installati in batterie multiple per permettere il lavaggio di una aliquota di essi, mentre le altre unità sono in funzione. Le sostanze inquinanti sospese debbono essere eliminate mediante idonea flocculazione e successiva filtrazione.

### 5.

#### *Disinfezione.*

L'acqua presente nella piscina, in linea di massima, dovrà conservare, entro certi limiti, le caratteristiche igieniche che caratterizzano l'acqua in origine; a tal fine oltre al rinnovo parziale dell'acqua di alimentazione questa dovrà essere costantemente depurata mediante l'aggiunta di quantità di sostanze ad azione disinfettante, allo scopo di distruggere quanto più rapidamente possibile i microrganismi patogeni, le alghe ed altre sostanze organiche facilmente cedute dai bagnanti.

Pertanto l'acqua dovrà essere addizionata di una quantità di sostanza di disinfettante tale che possa esplicare una azione battericida per tutto il tempo di permanenza dell'acqua nella vasca.

Per tale operazione, viene prevalentemente impiegato il cloro sotto forma di ipocloriti o cloro gassoso; possono essere impiegati anche altri disinfettanti a condizione che non esplicino, o nelle reali condizioni di impiego, effetti tossico irritanti.

Inoltre si ritiene opportuno sconsigliare la disinfezione con lampade germicide a raggi U.V. oppure con apparecchi ozonatori, in quanto tali procedimenti, pur esercitando una immediata e spiccata azione battericida sull'acqua da trattare, non sono in grado, in particolari condizioni, di assicurare alcuna azione disinfettante residua sull'acqua durante il periodo di permanenza nella vasca. Nell'operazione di disinfezione a mezzo di clorazione, la quantità di cloro da aggiungere all'acqua in entrata varia in relazione alla portata e alla clororichiesta dell'acqua stessa, dovuta alla quantità di sostanze organiche ed inorganiche rapidamente ossidabili.

Comunque la quantità di cloro attivo da aggiungere dovrà essere tale da rilevare, alla uscita dell'acqua dalla vasca, la presenza di cloro residuo libero compreso tra 0,4 e 0,6 mg/l, mentre in nessun punto della piscina potrà mai superare un mg/litro.

Qualora per ottenere, nell'acqua in uscita, le concentrazioni di cloro residuo libero sopra menzionate (0,4 - 0,6) si debba aggiungere un quantitativo di cloro tale che nella piscina venga superato il limite di 1 mg/l ciò può essere dovuto a un eccessivo carico inquinante conseguente ad un eccesso di bagnanti oppure ad un insufficiente ricambio.

Spesso nel processo di clorazione può verificarsi, per la presenza di particolari sostanze organiche o di alghe formatesi nella piscina stessa, la formazione di



cloro - composti organici che impartiscono all'acqua sgradevoli odori. In questo caso si può ricorrere alla cloro-ammoniazione per prevenire la formazione di clorofenoli.

Con questo procedimento si ha la formazione di cloroammine le quali hanno il vantaggio di essere più stabili e quindi di esplicare più a lungo un'azione residua nelle acque trattate; di contro hanno lo svantaggio di possedere potere ossidante e microbicide più lento.

Per queste ultime caratteristiche, quindi, si reputa opportuno evitare tale processo, in quanto l'impiego di sostanze dotate di azione disinfettante immediata residua, come il cloro e i suoi composti, offrono maggiore garanzie di carattere igienico-sanitario.

### DOSAGGIO DEL CLORO ATTIVO DELLE ACQUE

Premesso che, per esprimere un giudizio definitivo alla avvenuta depurazione di un'acqua trattata con cloro, è necessario l'esame batteriologico, tuttavia, poiché tale esame richiede qualche giorno, è evidente la necessità di potere applicare altri metodi di esame che permettano di riconoscere rapidamente se nell'acqua trattata siano presenti, dopo un insufficiente periodo di contatto, piccole quantità di cloro libero in eccesso che ci consentano di esprimere un sicuro giudizio sull'efficacia del trattamento eseguito.

I metodi studiati per la determinazione qualitativa e quantitativa del cloro attivo presente nell'acqua sono numerosi, tuttavia la lunga esperienza ha dimostrato che un metodo più rapido e rispondente allo scopo, per la sua praticità di uso, specie lontano dal laboratorio, è quello clorimetrico ottenuto con l'aggiunta della soluzione cloridrica di ortotolidina.

### 6.

#### *Controllo.*

Come qualunque altro giudizio igienico, anche quello circa la idoneità delle piscine si basa sull'insieme dei dati rilevati in sede ispettiva e sui dati analitici. Tuttavia, nel caso particolare delle piscine, il controllo del cloro residuo, eseguito alla uscita della vasca con frequenza idonea, offre un criterio più semplice, immediato e significativo per valutare la idoneità igienica dell'impianto.

Il controllo del cloro residuo dovrà essere effettuato, a cura del gestore, almeno due volte per turno, alla apertura e nel periodo di massimo affollamento della vasca e comunque almeno una volta ogni due ore.

I campioni per il controllo del cloro residuo saranno prelevati sulla tubazione di uscita ed in diversi punti della vasca. Il cloro residuo in uscita dovrà essere compreso tra 0,4 e 0,6 mg/l; nella vasca non dovrà superare la concentrazione di 1 mg/l.

I dati rilevati dovranno essere annotati di volta in volta su apposito registro da tenere sempre aggiornato e a disposizione della Autorità sanitaria. Sullo stesso registro sarà annotato, alla chiusura, il numero di bagnanti presenti nell'intera giornata e nei singoli turni.

L'Autorità sanitaria procederà dal canto suo ad analoghi controlli del cloro residuo almeno una volta la settimana ed al prelievo di campioni per esami batteriologici e chimico almeno due volte all'anno.

Qualora la concentrazione di cloro residuo risultasse inferiore a 0,4 mg/l in uscita o superiore ad 1 mg/l nella vasca o si rilevassero sensibili discordanze fra il controllo del cloro residuo eseguito dalla Autorità sanitaria e quello eseguito dal gestore, l'Autorità sanitaria dovrà effettuare i necessari accertamenti al fine di mettere in evidenza i motivi della disfunzione o invitare il gestore a prendere gli opportuni provvedimenti.

Qualora, per inosservanza delle norme e per qualsiasi altro motivo, perdurassero gli inconvenienti rilevati, deve essere immediatamente informato il presidente delle Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo per i provvedimenti del caso.

### 7.

#### *Controlli batteriologici.*

A cura dell'Autorità sanitaria tutte le piscine dovranno essere sottoposte a controllo batteriologico almeno una volta all'anno. Inoltre si dovrà procedere al controllo batteriologico ogni volta che si rilevi una concentrazione di cloro-residuo in uscita inferiore a 0,4 mg/l.

Dovranno essere eseguiti controlli batteriologici tutte le volte che si accerti o si sospetti una qualche deficienza dell'impianto. Opportuni accertamenti batteriologici dovranno altresì essere eseguiti ogni volta che ciò sia indicato da rilievi epidemiologici.

I campioni per l'esame batteriologico dovranno essere prelevati in corrispondenza della tubazione di uscita della vasca. Quando si debba accertare l'idoneità igienica dell'acqua di alimentazione della vasca, si procederà inoltre al prelievo di campioni dell'acqua in entrata.

I campioni dovranno essere prelevati con bottiglie sterili contenenti ml 0,1 di tiosolfato di sodio al 10% per ogni 100 ml di capacità della bottiglia.

Gli accertamenti batteriologici comprenderanno:

- la ricerca quantitativa dei coliformi totali – che non dovranno essere superiori a 1/100 ml – effettuata con il metodo riportato nella circolare di questo Ministero n. 160 del 1 ottobre 1970;
- Il conteggio delle colonie su agar a 37° C che non dovrà essere superiore a 200/1 ml.

Se la concentrazione di cloro residuo in uscita è compresa fra 0,4 e 0,6 mg/litro, è consentita la presenza saltuaria di campioni che eccedano i limiti batteriologici suddetti. Sarà pertanto necessario in tali casi procedere fra l'altro ad una serie di esami batteriologici al fine di la reale situazione igienica. In linea generale e può essere consentito, sempre in presenza di cloro-residuo nella concentrazione richiesta che non più del 20% dei campioni superino i limiti suddetti.

In particolari circostanze, ove l'Autorità sanitaria lo ritenga opportuno, potrà

essere eseguita la ricerca di altri indici batterici; fra questi particolarmente importanti, per motivi epidemiologici e a causa di una loro maggiore resistenza al cloro nei confronti dei coliformi, risultino gli stafilococchi ed in particolare lo *Staphylococcus aureus*. È consigliabile effettuare la ricerca utilizzando la tecnica delle membrane filtranti e terreni fortemente selettivi per lo *Staph aureus* come il terreno di Zebowitz (Tellurite-Glycine-Agar). Il limite consentito per lo *Staph aureus* è intorno a 10/ml.

### ESAMI CHIMICI

L'esame chimico di un'acqua utilizzata per piscine ha lo scopo di accertare, unitamente alle indagini batteriologiche, l'idoneità dell'acqua stessa ad uso balneazione.

Per tanto l'analisi chimica ha un duplice scopo: uno di evidenziare le caratteristiche chimiche e fisiche dell'acqua in origine (alimentazione), l'altro di controllare la conservazione di tali caratteristiche, mediante la determinazione di alcuni elementi significativi ai fini di un giudizio sullo stato igienico dell'acqua in corso di utilizzazione.

A tal fine gli elementi necessari a stabilire rapidamente le quantità igieniche di detta acqua possono identificarsi in alcuni parametri base di cui si riportano i limiti di accettabilità, all'uscita della vasca:

PH	6,5 - 8,3
Torpidità	10 mg/l SiO <sub>2</sub>
Sostanze organiche	(KMnO <sub>4</sub> ) contenuto uguale a quello dell'acqua di riempimento
NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	non rilevabile
NO <sub>2</sub> <sup>-</sup>	non rilevabile
Cl	30 mg/l oltre il contenuto dell'acqua di riempimento.

Qualora i cloruri dovessero superare i 50mg/l, oltre il contenuto dell'acqua di alimentazione, è necessario rinnovare completamente l'acqua.

Con le indicazioni sopra riportate si ritiene di avere fornito uno strumento valido per la vigilanza igienico-sanitaria delle piscine. Si gradirà la segnalazione di eventuali difficoltà incontrate nella loro applicazione pratica.

Il Ministro: F.to MARIOTTI

**Ministero della sanità  
Circolare 15 giugno 1972, n. 86**

**Vigilanza igienico-sanitaria sulle piscine.**

Ministero della Sanità  
Direz. Gen. Serv. Ig. Pubbl. Div. VI  
N 400.6/5. AG.  
Risposta al foglio del ... n. ...

Circolare n. 86  
Oggetto: Vigilanza igienico-sanitaria sulle piscine.  
Roma, 15 giugno 1972

AI Presidenti delle giunte regionali delle regioni a statuto ordinario, loro sedi  
Ai medici provinciali delle regioni a statuto speciale, loro sedi  
Al medico regionale della Valle d'Aosta, Aosta

*e, per conoscenza:*

Al Ministero dell'interno, Roma  
Al Ministero del turismo e dello spettacolo, Roma  
Ai Commissari del governo per le Regioni;  
Torino - Milano - Trento - Bolzano - Trieste - Genova - Bologna - Firenze -  
Perugia - Ancona - Roma - L'Aquila - Campobasso - Napoli - Bari -  
Potenza - Catanzaro  
Al Rappresentante del governo per la Regione sarda, Cagliari  
Al Commissario dello stato per la Regione siciliana, Palermo  
Al Presidente la Commissione di coordinamento regione Valle d'Aosta,  
Aosta  
Ai Prefetti della repubblica, loro sedi  
Ai Medici provinciali delle regioni a statuto ordinario, loro sedi  
Ai Presidenti delle giunte regionali delle regioni a statuto speciale, loro sedi  
Ai Presidenti delle amministrazioni provinciali, loro sedi  
Ai Direttori dei reparti medico e chimico dei laboratori provinciali di igiene e  
profilassi, loro sedi  
Al C.O.N.I., Roma

Questo ministero in data 16 luglio 1971 diramava la circolare n. 128 relativa alla  
vigilanza igienico-sanitaria sulle piscine di cui si allega copia.  
Avvicinandosi la stagione estiva nel richiamare il testo di detta circolare si ritiene

opportuno fornire le seguenti precisazioni anche in seguito a quesiti e richieste di  
chiarimenti pervenuti.

Anzitutto si precisa che le istruzioni riportate in detta circolare riguardano le  
piscine per le quali vengono dettate prescrizioni a norma dell'art. 104 della  
circolare n. 16 del 15 febbraio 1951 del Ministero dell'interno e quindi non si  
riferiscono alle piscine alimentate con acque minerali e a quelle nelle quali si fa  
uso di acque comuni a scopo terapeutico (R.D. 28 settembre 1919, n. 1924, titolo  
II, art. 14).

Per quanto riguarda i procedimenti di filtrazione di cui al paragrafo 4) si precisa  
che la flocculazione non è necessaria se il mezzo filtrante impiegato garantisce  
una purezza del filtrato almeno tale da rispettare i limiti di accettabilità di cui al  
paragrafo 7).

Per la disinfezione di cui al paragrafo 5) si ritiene opportuno integrare quanto è  
stato detto in merito alla disinfezione con apparecchi ozonatori precisando che  
possono essere adottati sistemi di disinfezione a base di ozono soltanto quando il  
trattamento di azonizzazione venga seguito da idonea clorazione allo scopo di  
garantire costantemente un'azione disinfettante residua per prevenire eventuali  
pericoli di contaminazione derivanti dai bagnanti presenti nella vasca.

Per quanto riguarda il contenuto del 4° e 5° capoverso del paragrafo 6) controllo,  
mentre si ribadisce l'obbligo da parte del gestore della annotazione su apposito  
registro – preventivamente vistato dall'ufficiale sanitario – del cloro residuo e  
del numero presenti nell'intera giornata e nei singoli turni, si precisa che il  
controllo del cloro residuo da parte della Autorità sanitaria deve essere effettuato  
saltuariamente, in rapporto alla importanza dell'impianto senza la necessità di  
rispettare la periodicità di cui al 5° capoverso –.

Il Ministero: F.to VALSECCHI

Commento sulla legislazione che regola la sicurezza

Nuove norme per il miglioramento della sicurezza e la tutela della salute nei luoghi di lavoro.

LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI  
PER LE STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE.

Il decreto 9 aprile 1994 del Ministero dell'interno "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere dispone le modalità per la prevenzione degli incendi nelle strutture ricettive previste dall'art.6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, competente all'attuazione ad alla vigilanza delle disposizioni impartite dal decreto è il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

Legge 5 marzo 1990, n. 46 recante norme per la sicurezza degli impianti ed il successivo decreto di attuazione del Presidente della Repubblica del 6 dicembre 1991, n. 447 riguardano le disposizioni sulla sicurezza di:

- impianti di distribuzione e utilizzazione dell'energia elettrica;
- impianti radiotelevisivi ed elettronici;
- impianti idro-sanitari;
- impianti di gas;
- impianti di sollevamento di persone o cose;
- impianti di protezione antincendio.

NORME PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA  
E LA TUTELA DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO.

Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626

PREMESSA

Il reperimento, nella normativa nazionale delle direttive comunitarie sulla sicurezza con i decreti legislativi 626/94, 242/96, 493/96, 494/96, etc., interviene sulla già vasta e complessa legislazione che regola la materia della prevenzione degli infortuni e della tutela della salute nei posti di lavoro, ma come stabilisce l'art. 98 del D.Lgs. 626/94 "restano in vigore se non specificatamente modificate dal presente decreto, le disposizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro".

Le modifiche alle precedenti leggi ed anche le nuove materie introdotte non incidono in modo fortemente quantitativo sulle precedenti disposizioni in materia

tecnologica e normativa; ma ciò che ostacola certamente l'avvio del nuovo sistema e determinato dal dato che le disposizioni precedenti in materia di sicurezza sono state spesso disattese, particolarmente nella Pubblica Amministrazione.

L'avvio al nuovo approccio della gestione del «Sistema sicurezza» sta negli obblighi che il D.Lgs. 626/94 stabilisce in materia di organizzazione, formazione ed informazione, coinvolgimento di tutti i livelli aziendali, valutazione, intatti i cardini del D.Lgs. 626/94 possono essere considerati:

- misure generali di tutela, valutazione dei rischi e piani di sicurezza (art. 3);
- ruolo dei datori di lavoro, dirigenti e preposti (art. 4);
- partecipazione attiva dei lavoratori (art. 5);
- progettazione dei luoghi di lavoro ed impianti (art. 6);
- servizio di prevenzione e protezione (artt. 8, 9, 10);
- informazione e formazione dei lavoratori (artt. 21, 22);
- consultazione e partecipazione dei lavoratori (artt. 18, 19, 20);
- piani di emergenza e prevenzione antincendio (artt. 12, 13).

I nuovi obblighi comportano degli appesantimenti in termini organizzativi e di costi, ma indubbiamente è possibile una proposta operativa che permetta di trasformare i vincoli in opportunità a partire dallo stimolo/necessità di una revisione dell'esistente in termini normativi e tecnologici, per una conseguente ed adeguata "bonifica".

Un sistema globale di sicurezza (come previsto dal D. Lgs. 626/94) potrà diventare sicuramente un investimento con tangibili ritorni anche sul breve termine.

L'obiettivo di eccellere nella sicurezza non è soltanto moralmente corretto e condivisibile da datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori, ma anche economico (giornate di lavoro perdute, conservazione del patrimonio, tariffe assicurative, rivalse, etc.), ed è soprattutto indice di buona gestione, attraverso:

- a) l'individuazione dei ruoli;
- b) la preparazione di procedure operative, scritte, ragionevoli, conosciute ed applicate;
- c) sviluppo delle risorse umane;
- d) comportamenti culturali;
- e) valutazione dei risultati e sistema premiante.

Il modello sistemico che può essere usato anche come strumento di diagnosi, a cui ci riferiamo per raggiungere gli obiettivi della sicurezza, è basato sulla coerenza delle seguenti variabili:

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

- Ruolo, autorità, responsabilità, rendere conto dei datori di lavoro e dei supervisori;
- Ruolo di "staff" del Servizio di prevenzione e protezione, inserimento



- nell'organizzazione del Rappresentante dei lavoratori;
- Ruolo del medico competente;
- Linee di comunicazione;
- Riunioni periodiche.

### MECCANISMI OPERATIVI

- Verificare l'adeguatezza tecnologica e normativa delle strutture, macchine, etc.;
- Adempimenti di legge e documentazione;
- Verificare e preparare norme e procedure operative scritte, ragionevoli, conosciute, applicate.

### SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

- Professionalità dei supervisori;
- Addestramento dei nuovi lavoratori;
- Programmi di aggiornamento professionale;
- Riunioni periodiche dedicate alla sicurezza,
- Analisi e pubblicazione degli infortuni e degli incidenti.

### COMPORAMENTI CULTURALI

- Rendere visibile il coinvolgimento dell'organizzazione attraverso l'entusiasmo alla Sicurezza e l'esempio;
- Reagire esplicitamente ai risultati eccellenti o cattivi;
- Stimolare un cambiamento culturale alla sicurezza non soltanto sui luoghi di lavoro, ma anche in casa, nella guida, etc.

### CONTROLLO DEI RISULTATI ED "AUDITS"

- Controllare e verificare il rispetto delle norme e procedure operative e determinare l'efficienza delle procedure al conseguimento degli obiettivi, coerentemente al ciclo di "management": programmare, attivare, controllare, affinare;
- Instaurare un sistema di motivazione positiva, correttiva e punitiva.

### DIRETTIVE COMUNITARIE RECEPITE

D.Lsg. 626/94 e modifiche 242/96:

- 83/91 (Direttiva Quadro): Principi fondamentali per promuovere il miglioramento della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Titolo I)
- 89/654 Luoghi di lavoro (Titolo II)
- 89/655 Attrezzature di lavoro (Titolo III)
- 89/656 Dispositivi di protezione individuale (Titolo IV)
- 90/269 Movimentazione manuale dei carichi (Titolo V)
- 90/270 Uso dei videoterminali (Titolo VI)
- 90/394 Protezione da agenti cancerogeni (Titolo VII)
- 90/679 Protezione da agenti biologici (Titolo VIII)

DPR 459/96:

- 89/392 – 95/368 Direttiva macchine

DPR 494/96:

- 92/57 Direttiva cantieri

DPR 493/96:

- 92/58 Direttiva segnaletica

D.Lgs. 645/96:

- 92/98 Direttive lavoratrici gestanti, puerpere e in allattamento

Recepimento delle direttive comunitarie in materia di sicurezza.

Avvio trasformazione da un sistema basato su norme tecniche specifiche a gestione globale della sicurezza, attraverso:

- Organizzazione;
- Prevenzione;
- Valutazione;
- Informazione;
- Partecipazione.

Marginali correzioni a normative precedenti.

Quattro nuove materie contenute nel D.Lgs 626/94

Innovazione in termini qualitativi.

La sicurezza sul lavoro è obiettivo dell'esecuzione del lavoro e non più un requisito necessario per svolgerlo.

Aspetti innovativi D.Lgs. 626/94

### Art. 3

*Misure di tutela.*

- Valutazione;
- Progresso tecnico;
- Programmazione;
- Informazione, formazione, istruzione, consultazione.

### Artt. 4, 5, 6, 7

*Obblighi del datore di lavoro,  
dirigenti, preposti, fabbricanti, progettisti, lavoratori.*

- Assegnazione di compiti di responsabilità;
- Predisposizione e distribuzione delle istruzioni;
- Coordinamento attività simultanee;
- Operatività e manutenzione delle opere finite;

### Art. 11

*Riunione periodica.*

- Verifica sull'efficacia del programma di sicurezza.

**Artt. 21, 22, 37, 38, 66**

*Formazione dei lavoratori.*

- Quando, comprensibile, documentata;
- Partecipazione;
- Condizioni per il passaggio da strumenti a carattere puntuale “Command and control” a strumenti di gestione per trasformare vincoli in opportunità.

D.Lgs. 626/94 e 242/96, soggetti coinvolti:

- Datore di lavoro;
- Dirigenti e supervisori;
- Lavoratori autonomi;
- Lavoratori;
- Servizio di sicurezza e suo responsabile;
- Coordinatore per la sicurezza durante la progettazione;
- Coordinatore per la sicurezza durante la esecuzione;
- Rappresentante per la sicurezza;
- Medico competente;
- Organi di sorveglianza.

DM - Decreto Ministero dell'interno 16 febbraio 1982

Modificazioni del decreto ministeriale  
27 settembre 1965, concernente la determinazione  
delle attività soggette a visite di prevenzione incendi.

Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA,  
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

- Visto l'art.4 della legge 26 luglio 1965, n.966
- Considerata la necessità di aggiornare e modificare il decreto interministeriale 27 settembre 1965, n.1973, contenente l'elenco dei depositi e industrie pericolosi soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi;

DECRETA

I locali, le attività, i depositi, gli impianti e le industrie pericolose i cui progetti sono soggetti all'esame e parere preventivo dei comandi provinciali dei vigili del fuoco ed il cui esercizio è soggetto a visita e controllo ai fini del rilascio del "Certificato di prevenzione incendi", nonché la periodicità delle visite successive, sono determinati come dall'elenco allegato che, controfirmato dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, forma parte integrante del presente decreto.

I responsabili delle attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui al presente decreto hanno l'obbligo di richiedere il rinnovo del "Certificato di prevenzione incendi" quando vi sono modifiche di lavorazione o di struttura, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi, e ogniqualvolta vengano a mutare le condizioni di sicurezza precedentemente accertate, indipendentemente dalla data di scadenza dei certificati già rilasciati. La scadenza dei "Certificati di prevenzione incendi" già rilasciati e validi alla data di emanazione del presente decreto, dovrà intendersi modificata secondo i nuovi termini da questo previsti.

Agli stabilimenti ed impianti che comprendono, come parti integranti del proprio

ciclo produttivo, più attività singolarmente soggette al controllo da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, dovrà essere rilasciato un unico "Certificato di prevenzione incendi" relativo a tutto il complesso e con scadenza triennale.

(\* ) Il presente decreto aggiorna, modifica ed integra il D.I.M. 27 settembre 1965, n. 1973

ELENCO DEI DEPOSITI E INDUSTRIE PERICOLOSE  
SOGGETTI ALLE VISITE ED AI CONTROLLI  
DI PREVENZIONE INCENDI.

(art. 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966)

ATTIVITÀ E PERIODICITÀ DELLE VISITE (IN ANNI):

1. Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti) con quantità globali in ciclo o in deposito superiori a 50 Nmc/h.
  - Gli impianti di compressione d'aria per martelli pneumatici o per gonfiaggio gomme o simili non rientrano fra le attività di cui ai punti 1) e 2) del D.M. 16 febbraio 1982 e pertanto non sono soggetti alle visite e controlli di prevenzione incendi da parte dei comandi dei VV.F (circolare 11 dicembre 1985, n. 36). Periodicità 3 anni
2. Impianti di compressione o di decompressione dei gas combustibili e comburenti con potenzialità superiore a 50 Nmc/h.
  - Gli impianti di compressione d'aria per martelli pneumatici o per gonfiaggio gomme o simili non rientrano fra le attività di cui ai punti 1) e 2) del D.M. 16 febbraio 1982 e pertanto non sono soggetti alle visite e controlli di prevenzione incendi da parte dei comandi dei VV.F. (circolare 11 dicembre 1985, n. 36).
  - I gruppi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di trasporto e distribuzione cittadina con pressione di esercizio non superiore a cinque bar sono considerati dispositivi dei sistemi di distribuzione cittadina quindi parte integrante delle reti di distribuzione medesime come previsto del punto 4.4.1. del decreto ministeriale 24 novembre 1984 à (estratto del telegramma circolare n. 4183 del 17 ottobre 1986). Periodicità 6 anni
3. Depositi e rivendite di gas combustibili in bombole:
  - a) compressi:
    - per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc Periodicità 6 anni
    - per capacità complessiva superiore a 2 mc Periodicità 3 anni

- |   |  |
|---|--|
| <p>b) disciolti o liquefatti (in bombole o bidoni):<br/>per quantitativi complessivi da 75 a 500 kg      Peridicità 6 anni<br/>per quantitativi complessivi superiori a 500 kg      Peridicità 3 anni</p> <p>• <i>Gli impianti di riempimento e lo stoccaggio di bombolette spray pressurizzate con GPL sono soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi qualora i quantitativi dei GPL impiegati superino i limiti inferiori previsti per le attività di cui al D.M. 16 febbraio 1982 (estratto della lettera circolare n. 350/4106 del 4 aprile 1991).</i></p>  | <p>11. Aziende per la seconda lavorazione del vetro con l'impiego di oltre 15 becchi a gas.      Peridicità 6 anni</p>   |
| <p>4. Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi:<br/>a) compressi:<br/>per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc      Peridicità 6 anni<br/>per capacità complessiva superiore a 2 mc      Peridicità 3 anni</p> <p>b) disciolti o liquefatti:<br/>per capacità complessiva da 0,3 a 2 mc      Peridicità 6 anni<br/>per capacità complessiva superiore a 2 mc      Peridicità 3 anni</p>  | <p>12. Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi infiammabili (punto di infiammabilità a 650 °C) con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 mc.<br/>• <i>Gli impianti di riempimento e lo stoccaggio di bombolette spray pressurizzate con GPL sono soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi qualora i quantitativi dei GPL impiegati superino i limiti inferiori previsti per le attività di cui al D.M. 16 febbraio 1982 (estratto della lettera circolare n. 350/4106 del 4 aprile 1991).</i>      Peridicità 3 anni</p>  |
| <p>5. Depositi di gas comburenti in serbatoi fissi:<br/>a) compressi per capacità complessiva superiore a 3 mc      Peridicità 6 anni<br/>b) liquefatti per capacità complessiva superiore a 2 mc      Peridicità 6 anni</p>  | <p>13. Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi combustibili con punto di infiammabilità da 65 °C a 125 °C, per quantitativi globali in ciclo o in deposito superiori a 0,5 mc.      Peridicità 3 anni</p>  |
| <p>6. Reti di trasporto e distribuzione, di gas combustibili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione cittadina e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 5 bar.<br/>• <i>I gruppi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di trasporto e distribuzione cittadina con pressione di esercizio non superiore a cinque bar sono considerati dispositivi dei sistemi di distribuzione cittadina quindi parte integrante delle reti di distribuzione medesime come previsto del punto 4.4.1. del decreto ministeriale 24 novembre 1984 (estratto del telegramma circolare n. 4183 del 17 ottobre 1986).</i>      Peridicità u.t.</p> | <p>14. Stabilimenti ed impianti per la preparazione di olii lubrificanti, olii diatermici e simili.      Peridicità 6 anni</p>   |
| <p>7. Impianti di distribuzione di gas combustibili per autotrazione.      Peridicità 6 anni</p>  | <p>15. Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili: (*)<br/>a) per uso industriale o artigianale con capacità geometrica complessiva da 0,5 a 25 mc      Peridicità 6 anni<br/>b) per uso industriale o artigianale o agricolo o privato, per capacità geometrica complessiva superiore a 25 mc      Peridicità 3 anni<br/><i>I depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili:</i><br/>• <i>per uso industriale sono quelli destinati ed inseriti nei cicli di produzione industriale;</i><br/>• <i>per uso artigianale sono quelli destinati all'esercizio di attività artigianali;</i><br/>• <i>per uso agricolo sono quelli destinati all'esercizio di aziende agricole;</i><br/>• <i>per uso privato sono quelli necessari per riscaldamento ambienti;</i><br/>• <i>produzione di acqua calda per edifici civili;</i><br/>• <i>cucina e lavaggio stoviglie;</i><br/>• <i>sterilizzazione e disinfezioni mediche;</i><br/>• <i>lavaggio biancheria;</i><br/>• <i>distruzione rifiuti;</i><br/>• <i>forni da pane e forni di imprese artigiane trattanti materiali non combustibili né infiammabili (circolare 11 dicembre 1985, n. 36).</i></p> |
| <p>8. Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzando gas combustibili e/o comburenti, con oltre 5 addetti.      Peridicità 6 anni</p>   | <p>16. Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso commerciale:<br/>a) per capacità geometrica complessiva da 0,2 a 10 mc      Peridicità 6 anni<br/>b) per capacità geometrica complessiva superiore a 10 mc      Peridicità 3 anni</p>   |
| <p>9. Impianti per il trattamento di prodotti ortofrutticoli e cereali utilizzando gas combustibili.      Peridicità 6 anni</p>   | <p>17. Depositi e/o rivendite di olii lubrificanti, di olii diatermici e simili per</p>  |
| <p>10. Impianti per l'idrogenazione di olii e grassi.      Peridicità 6 anni</p>  |  |



- capacità superiore ad 1 mc. Peridicità 6 anni
- 
18. Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio.  
 • *Per impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione si intendono quelli definiti all'art. 82 del D.M. 31 luglio 1934 (circolare 11 dicembre 1985, n. 36).*  
 • *I contenitori distributori mobili utilizzati per il rifornimento di carburante macchine in uso presso aziende agricole cave e cantieri non sono soggetti ai controlli antincendio da parte dei comandi dei vigili del fuoco e le norme tecniche contenute nel decreto ministeriale 19 marzo 1990 devono essere osservate sotto la responsabilità del titolare dell'attività (Telegramma - circolare n. 4113/170 dell'11 aprile 1990)* Peridicità 6 anni
- 
19. Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 500 kg. Peridicità 3 anni
- 
20. Depositi e/o rivendite di vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili:  
 • con quantitativi da 500 a 1.000 kg Peridicità 6 anni  
 • con quantitativi superiori a 1.000 kg Peridicità 3 anni
- 
21. Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti. Peridicità 6 anni
- 
22. Depositi e/o rivendite di alcoli a concentrazione superiore al 60% in volume:  
 • con capacità da 0,2 a 10 mc Peridicità 6 anni  
 • con capacità superiore a 10 mc Peridicità 3 anni
- 
23. Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di olii e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 mc. Peridicità 3 anni
- 
24. Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché perossidi organici.  
 • *Su conforme parere della Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, i perossidi organici devono essere inclusi nella voce 26 del 16 febbraio 1982 (estratto della circolare n. 17 del D.M. 28 giugno 1986).* Peridicità 3 anni

25. Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti di cui ai decreti ministeriali 18 ottobre 1973 e 18 settembre 1975, e successive modificazioni ed integrazioni. Peridicità 6 anni
- 
26. Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori. Peridicità 3 anni
- 
27. Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici. Peridicità 3 anni
- 
28. Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili. Peridicità 3 anni
- 
29. Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno. Peridicità 3 anni
- 
30. Fabbriche e depositi di fiammiferi. Peridicità 6 anni
- 
31. Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo. Peridicità 3 anni
- 
32. Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo. Peridicità 3 anni
- 
33. Depositi di zolfo con potenzialità superiore a 100 q.li. Peridicità 6 anni
- 
34. Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio. Peridicità 3 anni
- 
35. Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 200 q.li e relativi depositi. Peridicità 6 anni
- 
36. Impianti per l'essiccazione dei cereali e di vegetali in genere con depositi di capacità superiore a 500 q.li di prodotto essiccato.  
 • *Tenuto conto che le attività indicate al punto 36) del D.M. 16 febbraio 1982 si riferiscono di capacità superiore a 500 q.li di prodotto essiccato ad una entità unica, comprendente sia l'impianto di essiccazione che il relativo deposito di prodotto essiccato, sono soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi da parte dei comandi provinciali dei Vigili del fuoco le attività nelle quali l'impianto di essiccazione è ubicato nello stesso locale destinato al deposito del prodotto essiccato.* Peridicità 6 anni

37. Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè.	Peridicità 6 anni
38. Zuccherifici e raffinerie dello zucchero.	Peridicità 6 anni
39. Pastifici con produzione giornaliera superiore a 500 q.li.	Peridicità 6 anni
40. Riserie con potenzialità giornaliera superiore a 100 q.li.	Peridicità 6 anni
41. Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito a 500 q.li.	Peridicità 6 anni
42. Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti e/o con materiale in deposito o lavorazione superiore a 500 q.li.	Peridicità 6 anni
43. Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici nonché depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta con quantitativi superiori a 50 q.li. • <i>Gli archivi destinati alla custodia di documenti con quantitativi superiori a 50 q.li rientrano nell'attività 43 del D.M. 16 febbraio 1982 solamente se gli stessi sono realizzati in apposito locale. La presenza di documenti cartacei in altri locali od uffici va computata ovviamente, nel calcolo del carico d'incendio (Lettera - circolare 19917/4161 del 24 settembre 1985).</i>	Peridicità 6 anni
44. Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche; radiografiche e fotografiche di sicurezza con materiale in deposito superiore a 100 q.li.	Peridicità 6 anni
45. Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e detengono pellicole cinematografiche e fotografiche con supporto infiammabile per quantitativi superiori a 5 kg.	Peridicità 3 anni
46. Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero ed altri prodotti affini; esclusi i depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne non inferiori a 100 m misurate secondo le disposizioni di cui al punto 2.1 del decreto ministeriale 30 novembre 1983: (**) • da 500 a 1.000 q.li (***) • superiori a 1.000 q.li	Peridicità 6 anni Peridicità 3 anni

• *Tenuto conto della equivalenza delle condizioni ambientali potenzialmente influenti ai fini del rischio d'incendio, possono considerarsi all'aperto anche i depositi dei prodotti di cui al punto 46) del D.M. 16 febbraio 1982 aventi protezioni orizzontali e verticali dagli agenti atmosferici realizzati con materiali di qualsiasi genere. Tali depositi possono avere pareti perimetrali continue purchè almeno una di tali pareti sia provvista di aperture di areazione senza infissi d'ampiezza non inferiore al 50% della superficie della parete stessa.*

• *Le distanze di sicurezza esterne vanno misurate tra il perimetro del deposito ed il perimetro del più vicino fabbricato esterno all'attività o di altre opere pubbliche o private oppure rispetto ai confini ci aree edificabili (Decreto ministeriale 30 novembre 1983).*

• *Ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni di sicurezza antincendi per le attività di cui al punto 46) del D.M. 16 febbraio 1982, si intendono "fabbricati esterni" quelli ubicati fuori dei confini del complesso aziendale e che hanno una destinazione diversa da quella dell'attività in argomento.*

• *Per prodotti affini si intendono i prodotti di cui sopra aventi caratteristiche chimico-fisiche tali da rendere possibili processi di combustione (circolare 11 dicembre 1985, n. 36).*

47. Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito:	
• da 50 a 1.000 q.li	Peridicità 6 anni
• oltre 1.000 q.li	Peridicità 3 anni
48. Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi:	
• da 50 a 1.000 q.li	Peridicità 6 anni
• oltre 1.000 q.li	Peridicità 3 anni
49. Industrie dell'arredamento, dell'abbigliamento e della lavorazione della pelle; calzaturifici:	
• da 25 a 75 addetti	Peridicità 6 anni
• oltre 75 addetti	Peridicità 3 anni
50. Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in lavorazione o in deposito pari o superiori a 50 q.li.	Peridicità 6 anni
51. Teatri di posa per le riprese cinematografiche e televisive.	Peridicità 6 anni

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 52. Stabilimenti per lo sviluppo e la stampa delle pellicole cinematografiche.  | Peridicità 6 anni |
| 53. Laboratori di attrezzerie e scenografie teatrali.   | Peridicità 6 anni |
| 54. Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma, con quantitativi superiori a 50 q.li.  | Peridicità 6 anni |
| 55. Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 q.li.   | Peridicità 6 anni |
| 56. Laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma con più di 50 q.li in lavorazione o in deposito.  | Peridicità 6 anni |
| 57. Stabilimenti ed impianti per la produzione e lavorazione di materie plastiche con quantitativi superiori a 50 q.li.   | Peridicità 3 anni |
| 58. Depositi di manufatti in plastica con oltre 50 q.li.  | Peridicità 6 anni |
| 59. Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti, organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili.   | Peridicità 3 anni |
| 60. Depositi di concimi chimici a base di nitrati e fosfati e di fitofarmaci, con potenzialità globale superiore a 500 q.li.<br>• <i>I depositi indicati al punto 60) sono da intendersi quelli aventi quantitativi in deposito superiori a 500 q.li (circolare 11 dicembre 1985, n. 36).</i>   |                   |
| 61. Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati.   |                   |
| 62. Depositi e rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi superiori a 100 q.li.   |                   |
| 63. Centrali termoelettriche.   |                   |
| 64. Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 kw.  |                   |
| 65. Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche, lampade a tubi luminescenti, pile ed accumulatori elettrici, valvole elettriche, ecc.   |                   |
| 66. Stabilimenti siderurgici e stabilimenti per la produzione di altri metalli.   |                   |
| 67. Stabilimenti e impianti per la zincatura, ramatura e lavorazioni similari comportanti la fusione di metalli o altre sostanze.   |                   |
| 68. Stabilimenti per la costruzione di aeromobili, automobili e motocicli.  |                   |
| 69. Cantieri navali con oltre cinque addetti.   |                   |
| 70. Stabilimenti per la costruzione e riparazione di materiale rotabile ferroviario e tramviario con oltre cinque addetti.  |                   |
| 71. Stabilimenti per la costruzione di carrozzerie e rimorchi per autoveicoli con oltre cinque addetti.   |                   |
| 72. Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre venticinque addetti.<br>• <i>Per autoveicolo si intende un "veicolo o macchina a combustione interna" (D.M. 20 novembre 1981).</i><br>• <i>L'indicazione circa il numero di autoveicoli in riparazione ricade sotto la responsabilità del titolare dell'attività in analogia a quanto già previsto dal D.M. 20 novembre 1981 per le autorimesse (circolare 11 dicembre 1985, n. 36).</i>  |                   |
| 73. Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre venticinque addetti.   |                   |
| 74. Cementifici.  |                   |
| 75. Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali per le quali si impiegano isotopi radioattivi, apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti (art. 13 dicembre 1962, n. 1860 e art. 102 del DPR 13 febbraio 1964, n. 185).<br>• <i>Le attività che detengono o impiegano macchine radiogene a scopo terapeutico, autorizzate dal medico provinciale a norma dell'art. 96 del DPR 13 febbraio 1964, n. 185, non rientrano tra le attività di cui al punto 75 del D.M. 16 febbraio 1982 e pertanto non sono soggette alla visita e controlli di prevenzione incendi da parte dei comandi dei Vigili del fuoco, limitatamente a tali utilizzazioni (circolare 11 dicembre 1985, n. 36).</i><br>• <i>Gli istituti, i laboratori, gli stabilimenti e i depositi in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali rientrano nel punto 75 del D.M. 16 febbraio 1982 se impiegano isotopi radioattivi eccedenti i limiti stabiliti dall'art. 110 del DPR 13 febbraio 1964, n. 185 che rimanda agli articoli 3 e 5 del D.M. 14 luglio 1970.</i> |                   |

- *Resta valido quanto chiarito al punto 8 della circolare ministeriale n. 36 dell'11 dicembre 1985 per le attività che detengono o impiegano macchine radiogene a scopo terapeutico autorizzate dal medico provinciale a norma dell'art. 96 del citato DPR 13 febbraio 1964, n. 185 (circolare n. 42 del 17 dicembre 1986 - punto 1).*

- 
76. Esercizi commerciali con detenzione di sostanze radioattive (capo IV del DPR 13 febbraio 1964, n. 185). Peridicità 6 anni
- 
77. Autorimesse di ditte in possesso di autorizzazione permanente al trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del DPR 30 dicembre 1965, n. 1704). Peridicità 6 anni
- 
78. Impianti di deposito delle materie nucleari, escluso il deposito in corso di spedizione. Peridicità 6 anni
- 
79. Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi (art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860). Peridicità 6 anni
- 
80. Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego:
- impianti nucleari;
  - reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto;
  - impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari;
  - impianti per la separazione degli isotopi;
  - impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti.
- Peridicità 6 anni
- 
81. Stabilimenti per la produzione di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini. Peridicità 3 anni
- 
82. Centrali elettroniche per l'archiviazione e l'elaborazione di dati con oltre venticinque addetti. Peridicità u.t.
- 
83. Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti.
- *Ai fini dell'applicazione delle normative di cui al punto 5) dell'art. 15 del DPR 577, con la dizione "luogo aperto al pubblico" deve intendersi "un delimitato spazio all'aperto" attrezzato per accogliere una qualsiasi*

*manifestazione e che contenga strutture e/o impianti e/o apparecchiature delle quali sia possibile verificare il grado di rispondenza alle misure tecniche di sicurezza antincendi (circolare 20 novembre 1982, n. 52).*

- *Per spettacoli e/o trattenimenti possono intendersi tutti quei divertimenti, distrazioni, amenità intenzionalmente offerti al pubblico, in rapporto ai quali si prospetta l'esigenza che la potestà tutrice della pubblica autorità intervenga per garantire l'incolumità pubblica, l'ordine, la moralità e il buon costume (artt. 70, 80 testo unico delle leggi di P.S.).*

- *La differenza tra "spettacoli" e "trattenimenti" consiste essenzialmente nel fatto che gli spettacoli sono divertimenti cui il pubblico assiste in forma più passiva (cinema, teatro, ecc.) mentre i trattenimenti sono divertimenti cui il pubblico partecipa più attivamente (feste da ballo, giostre, baracconi di tiro a segno, ecc.).*

- *Qualora dette attività siano state già sottoposte in precedenza ai controlli da parte delle Commissioni provinciali di vigilanza ed abbiano ottenuto regolare agibilità ma che non abbiano subito trasformazioni o modifiche, i verbali di visita e gli elaborati grafici da acquisire da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del fuoco possono essere gli stessi già in possesso delle segreterie delle Commissioni provinciali medesime. Tali documentazioni sono pertanto da ritenersi valide agli effetti della richiesta per il rilascio del Certificato di prevenzione incendi.*

- *Le eventuali certificazioni previste dall'art. 18 del decreto Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, potranno, invece, essere acquisite direttamente dai Comandi per il rilascio del Certificato di prevenzione incendi stesso.*

- *Si conferma anche che i sopralluoghi per il rilascio del predetto Certificato di prevenzione incendi possono essere eseguiti contestualmente a quelli da effettuare in seno alle Commissioni provinciali di vigilanza (circolare 20 novembre 1982, n. 52).*

- *I "ristoranti, bar e simili" non rientrano tra le attività di cui al punto 83) del decreto ministeriale 16/2/1982 come già chiarito con circolare n. 52 del 20 novembre 1982 e pertanto non sono soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi dei Vigili del Fuoco, fatto salvo quanto previsto all'art. 15 punto 5 del decreto Presidente della Repubblica n. 577 del 1982. Sono comunque soggetti ai controlli antincendi i relativi impianti di produzione di calore di cui al punto 91) del decreto ministeriale citato (circolare 11 dicembre 1985, n. 36).*

- *Le "case da gioco" sono locali di spettacolo e di trattenimento e pertanto sono comprese al punto 83) del decreto ministeriale 16 dicembre 1982. Alle stesse vanno applicate le disposizioni di sicurezza contenute nella circolare n. 16 del 15 febbraio 1951, e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto previsto agli artt. 34, 41, 42, 43, 44, 45 e ferme restando le competenze delle commissioni provinciali di vigilanza (circolare n. 42 del 17 dicembre 1986 punto 2 - Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1987).*



- Le “sale consiliari” (sale per consigli regionali, provinciali, comunali, aule di tribunali, ecc.) non sono locali di spettacolo e trattenimento, secondo i chiarimenti contenuti nella circolare n. 52 del 20 novembre 1982, punto 4.1, e pertanto non sono comprese nel punto 83) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (circolare n. 42 del 17 dicembre 1986 punto 3 - Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1987).
- Per “passaggi in genere” si intendono i percorsi “esterni” al locale di spettacolo o trattenimento verso le uscite (circolare n. 42 del 17 dicembre 1986 punto 4 - Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1987). Tutti i locali classificati all'art. 17 della circolare n. 16 del 15 febbraio 1951, con “capienza inferiore a 150 posti” possono essere dotati di due sole uscite, in analogia a quanto già previsto dalla circolare n. 79 del 27/8/1971 per i locali indicati al punto 4 del citato art. 17 della circolare n. 16/1951 (circolare n. 42 del 17 dicembre 1986 punto 5 - Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1987).
- Il punto B.3 della circolare n. 16 del 16 giugno 1980 è applicabile unicamente alle multisale cinematografiche e non alle multisale da ballo che presentano problematiche difformi ai fini della sicurezza antincendi (circ. n. 42 del 17 dicembre 1986 punto 6 - Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1987).
- Gli “edifici destinati al culto” non sono locali di pubblico spettacolo e trattenimento secondo i chiarimenti contenuti nella circolare n. 52 del 20 novembre 1982 punto 4.1, e pertanto non sono compresi nel punto 83 del D.M. 16 febbraio 1982. Sono fatte salve le disposizioni contenute nell'art.15, punto 5 del DPR 29 luglio 1982, n. 577 (circolare n. 42 del 17 dicembre 1986 punto 8 - Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1987).
- In attesa dell'emanazione delle specifiche normative ed in considerazione che il decreto ministeriale 6 luglio 1983, e successive variazioni e/o integrazioni, non fa riferimento ai materiali di allestimento di tipo standistico utilizzati per mostre e fiere, le commissioni provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ed i comandi provinciali dei vigili del fuoco, possono accettare, per la realizzazione degli stands, la posa in opera di materiali non classificati ai fini della reazione al fuoco. Sotto la diretta responsabilità del titolare dell'attività, devono comunque essere adottati effettivi accorgimenti migliorativi delle condizioni globali di sicurezza mediante l'utilizzo di squadre di vigilanza aziendale opportunamente attrezzate e ritenute numericamente sufficienti dall'organo di controllo. Per la composizione numerica delle predette squadre di vigilanza, deve tenersi conto della riduzione delle condizioni di rischio conseguente all'utilizzo, per gli allestimenti di tipo standistico, di materiali omologati o semplicemente certificati oppure trattati con sostanze protettive di documentata efficacia. (circolare n. 42 del 17 dicembre 1986 punto 9 - Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1987). Peridicità 6 anni

84. Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti-letto. Peridicità 6 anni
- Le residenze turistico alberghiere, le case e appartamenti per vacanze, così come definiti all'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 25 maggio 1983), le caserme e le case di reclusione, non rientrano fra quelle attività di cui ai punti 84) e 85) del D.M. 16 febbraio 1982 e pertanto non sono attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi da parte dei comandi VV.F. (circolare 11 dicembre 1985, n. 36).
  - Alberghi: rientrano nel punto 84 del D.M. 16 febbraio 1982;
  - Motels: rientrano nel punto 84 del D.M. 16 febbraio 1982;
  - Villaggi albergo: rientrano nel punto 84 del D.M. 16 febbraio 1982;
  - Residenze turistico alberghiere: non rientrano nel punto 84 del D.M. 16 febbraio 1982; (vedi circolare n. 36 dell'11 dicembre 1985);
  - Campeggi: non rientrano nel punto 84 del D.M. 16 febbraio 1982; gli stessi sono sottoposti al controllo di una apposita Commissione, della quale fa parte il Comandante provinciale dei VV.F. prevista dall'art. 3 della legge 21 marzo 1958, n. 326, nonché dall'art. 4, 2° comma, del DPR 20 giugno 1961, n. 869, attuativo della citata legge n. 326;
  - Villaggi turistici: non rientrano nel punto 84 del D.M. 16 febbraio 1982 se nel loro ambito non esistono unità immobiliari con oltre 25 posti letto cadauna;
  - Alloggi agroturistici: non rientrano nel punto 84 del D.M. 16 febbraio 1982 se nel loro ambito non esistono unità immobiliari con oltre 25 posti letto cadauna;
  - Affittacamere: non rientrano nel punto 84 del D.M. 16 febbraio 1982 se nel loro ambito non esistono unità immobiliari con oltre 25 posti letto cadauna;
  - Case ed appartamenti per vacanze: non rientrano nel punto 84 del D.M. 16 febbraio 1982 (vedi circolare n. 36 dell'11 dicembre 1985).
- 
85. Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti. Peridicità 6 anni
- 
86. Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti-letto. Peridicità 6 anni
- 
87. Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi. Peridicità 6 anni
- 
88. Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1.000 mq. Peridicità 6 anni
- 
89. Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti. Peridicità u.t.

- 
90. Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564. Peridicità u.t.
- 
91. Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.0000 Kcal/h. Peridicità 6 anni
- 
92. Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili. Peridicità 6 anni
- 
93. Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti. Peridicità 6 anni
- 
94. Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 metri. Peridicità u.t.
- 
95. Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri e quelli installati in edifici industriali di cui all'art. 9 del DPR 29 maggio 1963, n. 1497. Peridicità u.t.
- 
96. Piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al DPR 24 maggio 1979, n. 886. Peridicità u.t.
- 
97. Oleodotti con diametro superiore a 100 mm. Peridicità u.t.
-

DPR - Decreto Presidente della Repubblica  
29 luglio 1982, n. 577

Approvazione del regolamento  
concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione  
e di vigilanza antincendi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- Visto l'art.87 della Costituzione;
- Visto l'art.2, primo comma, della legge 18 luglio 1980, n. 406, che prevede l'emanazione delle disposizioni intese a regolare l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendi, da assolversi dai vari organi del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ai sensi delle leggi 27 dicembre 1941, n. 1570, 13 maggio 1961, n. 469 e 26 luglio 1965, n. 966, nonché del DPR 27 aprile 1955, n. 547;
- Sentite le competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
- Udito il parere del Consiglio di Stato;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 1982;
- Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

DECRETA:

È approvato l'annesso regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendi, vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



ALLEGATO

**Regolamento concernente  
«Norme sui servizi di prevenzione incendi»**

in esecuzione dell'art. 2 della legge 18 luglio 1980, n. 406.

**Titolo I**

*Finalità e caratteristiche generali.*

**Art. 1**

*Obiettivi e competenze.*

1. La prevenzione incendi costituisce servizio di interesse pubblico per il conseguimento di obiettivi di sicurezza della vita umana e incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente secondo criteri applicativi uniformi nel territorio nazionale.
2. Il servizio di prevenzione incendi costituisce compito istituzionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

**Art. 2**

*Definizione.*

1. Per prevenzione incendi si intende la materia di rilevanza interdisciplinare, nel cui ambito vengono promossi, studiati, predisposti e sperimentati misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare, secondo le norme emanate dagli organi competenti, l'insorgenza di un incendio e a limitarne le conseguenze.

**Art. 3**

*Principi di base e misure tecniche fondamentali.*

1. Per il conseguimento delle finalità perseguite dal presente DPR si provvede, oltre che mediante controlli, anche mediante norme tecniche che vengono adottate dal Ministero dell'interno di concerto con le amministrazioni di volta in volta interessate.
2. Le predette norme, fondate su presupposti tecnico - scientifici generali in relazione alle situazioni di rischio tipiche da prevenire, dovranno specificare:
  - 1) misure, provvedimenti e accorgimenti operativi intesi a ridurre le probabilità dell'insorgere dell'incendio quali dispositivi, sistemi, impianti, procedure di svolgimento di determinate operazioni atti ad influire sulle sorgenti d'ignizione, sul materiale combustibile e sull'agente ossidante;
  - 2) misure, provvedimenti e accorgimenti operativi atti a limitare le



conseguenze dell'incendio quali sistemi, dispositivi e caratteristiche costruttive, sistemi per le vie d'esodo d'emergenza, dispositivi, impianti, distanziamenti, compartimentazioni e simili;

- 3) apprestamenti e misure antincendi predisposti a cura di titolari di attività comportanti notevoli livelli di rischio ai sensi di quanto fissato dall'art. 2, comma c), della legge 13 maggio 1961, n. 469.

#### **Art. 4**

##### *Collegamenti con le normative antinfortunistiche e con il servizio sanitario nazionale.*

1. Nel rispetto delle attribuzioni assegnate in via primaria ad altri enti e organismi, la prevenzione incendi si esplica, ai sensi degli artt. 36 e 37 del DPR 27 aprile 1955, n. 547, anche nel settore della prevenzione degli infortuni sul lavoro e concorre al conseguimento degli obiettivi specificati nella legge 23 dicembre 1978, n. 833, sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale.
2. In tale ambito, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, saranno determinati il ruolo, le competenze e i collegamenti del servizio di prevenzione incendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine del coordinamento dell'azione svolta da uffici statali con quelli regionali, a norma dell'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n.382, e con organismi, pubblici o privati, operanti istituzionalmente nelle materie indicate al primo comma.

#### **Art. 5**

##### *Collegamenti con organismi internazionali.*

Nell'ambito delle direttive generali del Ministro dell'interno, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco coordina la propria azione nel settore della prevenzione incendi in conformità alle iniziative della Comunità economica europea e di altri organismi internazionali, al fine preminente di armonizzare le prassi e i criteri informatori nazionali con quelli comunitari o internazionali, anche mediante sistematici scambi di conoscenze e di esperienze rivolte al progresso e all'aggiornamento del settore medesimo.

#### **Art. 6**

##### *Collegamenti con organismi nazionali.*

Il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, oltreché con i collegamenti di cui al precedente art. 5, programma, coordina e sviluppa l'attività di prevenzione incendi nei suoi aspetti interdisciplinari mediante la più ampia collaborazione con gli organismi nazionali competenti in materia, anche attraverso seminari, riunioni, iniziative didattiche, esercitazioni e dimostrazioni pratiche.

#### **Art. 7**

##### *Attività formative.*

In relazione alle esigenze emergenti dall'espletamento del servizio di prevenzione incendi, verranno programmati in sede centrale i modi e i tempi per svolgere l'attività formativa relativa al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nonché la verifica dei risultati conseguiti.

Tale attività formativa potrà comprendere seminari, conferenze, cicli di formazione e di aggiornamento, collegamenti con organi didattici e scientifici e potrà essere articolata in varie sedi, incluse le scuole centrali antincendi ed il Centro studi ed esperienze antincendi opportunamente adeguati per corrispondere a tali compiti.

### **Titolo II**

#### *Servizi di prevenzione incendi.*

#### **Art. 8**

##### *Attività di prevenzione incendi.*

1. Il servizio di prevenzione incendi comprende le seguenti attività fondamentali:
  - organizzazione e programmazione centrale e periferica del servizio;
  - predisposizione di norme generali e specificazioni tecniche e procedurali;
  - studio, ricerca, sperimentazione e prove su materiali, strutture, impianti, apparecchiature, ecc.;
  - designazione in organi collegiali centrali e periferici, interni o esterni all'amministrazione dell'interno;
  - esame di progetti di costruzioni e di installazioni industriali e civili;
  - accertamenti sopralluogo (visite tecniche).

#### **Art. 9**

##### *Competenze degli organi centrali.*

Oltre alle competenze previste dalle vigenti disposizioni, agli organi centrali del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco sono attribuite, in materia di prevenzione incendi, le seguenti funzioni:

- a) organizzazione generale e coordinamento delle attività di prevenzione incendi;
- b) rapporti, nel settore, con gli altri organi del Corpo;
- c) prospettazione di esigenze e trasmissione di elementi conoscitivi sulle norme di prevenzione incendi al comitato di cui all'art. 10;
- d) coordinamento degli adempimenti connessi agli interventi da esplicare nel settore del Servizio sanitario nazionale, ai sensi del precedente art. 4;
- e) organizzazione e aggiornamento dell'attività di documentazione, statistica e informazione inerenti la prevenzione incendi;
- f) organizzazione dell'attività di segreteria del comitato centrale tecnico-scientifico.



## Art. 10

### *Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi.*

È istituito, con decreto del Ministro dell'interno, il comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, avente i compiti indicati nel successivo art. 11 e composto:

- dall'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco che lo presiede;
- da un dirigente degli organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
- dal direttore del Centro studi ed esperienze antincendi;
- da tre dirigenti scelti fra gli ispettori regionali e aeroportuali;
- da un funzionario dirigente amministrativo della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno;
- da un esperto designato dal Consiglio nazionale delle ricerche;
- da un funzionario designato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- da un rappresentante dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
- da un funzionario designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- da un tecnico designato dal Ministero dei lavori pubblici;
- da un ingegnere designato dal consiglio nazionale dell'Ordine degli ingegneri;
- da un architetto designato dal consiglio nazionale dell'Ordine degli architetti;
- da quattro esperti, designati rispettivamente dalle confederazioni dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e dell'artigianato, maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
- da un esperto designato dall'Associazione nazionale delle imprese assicuratrici (ANIA);
- da tre esperti, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
- da un rappresentante della "piccola industria" ed uno della "proprietà edilizia".

Per ogni componente titolare del comitato è nominato un membro supplente. Il comitato dura in carica tre anni e i componenti possono essere riconfermati. Il componente che, senza giustificato motivo, non interviene per tre sedute consecutive, viene dichiarato decaduto e ne viene richiesta la tempestiva sostituzione.

Il Comitato adotta i pareri di cui alla lettera d) dell'art. 11 a maggioranza dei presenti e ogni componente ha facoltà di far verbalizzare il proprio dissenso.

Funge da segretario un funzionario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

## Art. 11

### *Competenze del comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi.*

Il comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi provvede:

- a) all'elaborazione e all'aggiornamento delle norme tecniche e procedurali in materia di prevenzione incendi in armonia con quanto stabilito nel decreto di cui all'art. 4, secondo comma;
- b) a fornire il necessario apporto tecnico-scientifico per la elaborazione delle norme di prevenzione incendi interessanti le macchine, gli impianti e le attrezzature soggetti ad omologazione di cui al penultimo comma dell'art. 23 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale;
- c) ad esprimere pareri su questioni e problemi inerenti la prevenzione incendi;
- d) (\*)
- e) a richiedere agli organi del Corpo l'effettuazione di studi, ricerche e progetti nella specifica materia.

Nell'espletamento delle proprie attribuzioni il comitato potrà articolarsi in gruppi di lavoro.

Per determinati settori di competenza e per un tempo limitato alle esigenze di elaborazione e di aggiornamento di particolari norme tecniche, il comitato può avvalersi dell'opera di esperti o di rappresentanti di enti e organismi diversi da quelli indicati nel precedente art. 10.

All'emanazione delle norme e delle specifiche tecniche, elaborate e aggiornate dal comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi si provvede mediante decreti del Ministero dell'interno con l'eventuale concerto di altri Ministeri interessati.

Il comitato, all'inizio di ogni anno, formula il programma generale della propria attività concernente i compiti al medesimo attribuiti, nonché una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

(\*) *Lettera abrogata dall'art. 9 del D.P.R. del 12 gennaio 1998, n. 37.*

## Art. 12

### *Attività di studio, ricerca e sperimentazione.*

Per la promozione e l'attuazione degli studi, della ricerca e sperimentazione nel settore della prevenzione incendi, il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco si avvale del Centro studi ed esperienze antincendi il quale, a tali fini, può assumere idonee iniziative ivi compresa la cooperazione con altri istituti, enti, aziende che operano nel settore della ricerca.

Centro studi ed esperienze antincendi formulerà in tal senso specifici programmi

annuali e pluriennali, da approvarsi preventivamente da parte degli organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Il complesso delle attività di studio, ricerca e sperimentazione, di cui ai precedenti commi del presente articolo, concorre a fornire elementi tecnico-scientifici da porsi a base dei fondamenti attuativi della prevenzione incendi, anche ai fini delle "omologazioni" di macchinari, impianti e attrezzature.

### **Art. 13**

#### *Esame dei progetti.*

1. I competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvedono, ai sensi dell'art. 37 del DPR 27 aprile 1955, n. 547, all'esame preventivo dei progetti delle aziende e lavorazioni elencate nelle tabelle A e B del DPR 26 maggio 1959, n. 689, per l'accertamento della rispondenza dei progetti stessi alle vigenti norme o, in mancanza, ai criteri tecnici di prevenzione incendi, tenendo presenti le finalità ed i principi di base di cui al precedente art. 3 e le esigenze funzionali e costruttive degli insediamenti, delle attività, degli impianti, ecc.
2. Il motivato parere in merito all'esame preventivo dei progetti deve essere comunicato agli interessati entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della richiesta corredata della prescritta documentazione ovvero dalla data di perfezionamento della richiesta medesima.
3. Le norme tecniche di prevenzione e le osservazioni generali formulate sui progetti, nonché i pareri espressi in materia dai competenti organi sono comunicati ai sindaci ai fini di tutti gli interventi, gli adeguamenti anche regolamentari, e i necessari adempimenti da disporre nell'ambito di competenza.

### **Art. 14**

#### *Visite tecniche.*

1. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tenuto anche conto di quanto verrà stabilito nel decreto di cui all'art. 4, provvede agli accertamenti sopralluogo presso gli insediamenti industriali e civili, gli impianti e le attività soggetti al controllo di prevenzione incendi al fine di valutare direttamente i fattori di rischio, verificare la rispondenza alle norme e ai criteri tecnici di prevenzione incendi e l'attuazione delle prescrizioni e degli obblighi a carico dei responsabili delle attività soggette a controllo.
2. Gli accertamenti sopralluogo possono essere effettuati:
  - a) su richiesta degli interessati per procedere al controllo dell'osservanza delle prescrizioni impartite in sede di esame dei progetti delle nuove attività e dei nuovi impianti soggetti ai controlli stessi;
  - b) su richiesta dei soggetti interessati, a norma di legge, alla sicurezza antincendi, al fine del controllo dell'osservanza delle norme di prevenzione incendi per le attività in esercizio;

- c) per procedere al controllo di situazioni di potenziale pericolo segnalate o comunque rilevate;
- d) per procedere a controlli a campione, in base a disposizioni da emanarsi da parte degli organi tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Per insediamenti industriali e impianti di tipo complesso e a tecnologia avanzata, gli accertamenti sopralluogo sono effettuati da una commissione composta da tre esperti in materia, designati dal comitato tecnico regionale di cui all'art. 20.
4. Di detta commissione deve far parte un componente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

### **Art. 15**

#### *Adempimenti di enti e privati.*

1. Gli enti e i privati sono tenuti a richiedere ai comandi provinciali dei vigili del fuoco:
  - 1) l'esame dei progetti di nuovi insediamenti industriali e civili soggetti al controllo di prevenzione incendi o dei progetti di modifiche o ampliamenti di quelli esistenti;
  - 2) le visite per il controllo dell'esecuzione delle prescrizioni impartite;
  - 3) le visite periodiche secondo le modalità stabilite dal decreto di cui agli artt. 2 e 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966;
  - 4) le visite di collaudo ad impianto o costruzione ultimati, prima dell'inizio delle lavorazioni per le attività indicate nelle tabelle A e B del DPR 26-5-1959, n. 689, ai sensi dell'art. 37 del DPR 27 aprile 1955, n. 547;
  - 5) - omissis - (2)

(2) *Numero abrogato dall'art. 9 del DPR 18 gennaio 1998, n. 37*

2. Le richieste di approvazione dei progetti e quelle delle visite di controllo di cui sopra debbono essere inoltrate al comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio e debbono essere corredate dalla idonea documentazione tecnico-illustrativa necessaria. In particolare, per insediamenti industriali e impianti di tipo complesso e a tecnologia avanzata, le richieste di cui al presente comma debbono essere corredate anche di studi analitici di sicurezza e di affidabilità degli impianti di processo e dei sistemi di protezione.
3. Dopo il rilascio del certificato di prevenzione incendi, di cui al successivo art. 17, il responsabile dell'attività è tenuto ad osservare e a far osservare le limitazioni, i divieti e, in genere, le condizioni di esercizio indicate nel certificato stesso.
4. Il responsabile dell'attività per la quale è stato rilasciato il certificato di prevenzione incendi è altresì tenuto a curare il mantenimento dell'efficienza dei sistemi, dei dispositivi e delle attrezzature espressamente finalizzati alla

prevenzione incendi.

5. Le determinazioni dei comandanti provinciali dei vigili del fuoco sono atti definitivi.

### **Art. 16**

#### *Compiti dei comandi provinciali.*

1. I comandi provinciali dei vigili del fuoco provvedono alla organizzazione ed al funzionamento del servizio di prevenzione incendi.
2. A tal fine essi adegueranno la propria organizzazione interna alle esigenze della migliore funzionalità del servizio, anche mediante la programmazione del controllo delle attività con sistemi meccanizzati, secondo criteri stabiliti dagli organi centrali del Corpo.
3. Accertata con le modalità di cui all'art. 14, la osservanza delle norme di prevenzione incendi, i comandi provinciali dei vigili del fuoco rilasciano il certificato di prevenzione incendi di cui al successivo art. 17 anche per insediamenti industriali e impianti di tipo complesso e a tecnologia avanzata, sentito il parere del comitato tecnico regionale di cui all'art. 20.
4. Qualora dai controlli effettuati, venga invece accertata la inosservanza di norme o la alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza, i comandi provinciali dei vigili del fuoco comunicano i propri rilievi all'autorità comunale e alle altre autorità competenti ai fini dell'adozione dei relativi provvedimenti.

### **Art. 17**

#### *Certificato di prevenzione incendi.*

1. Il certificato di prevenzione incendi attesta che l'attività sottoposta a controllo è conforme alle disposizioni vigenti in materia e alle prescrizioni dell'autorità competente.

### **Art. 18**

#### *Procedure di prevenzione incendi.*

1. Ai fini dell'approvazione di un progetto o del rilascio del certificato di prevenzione incendi, i comandi provinciali dei vigili del fuoco, oltre agli accertamenti ed alle valutazioni direttamente eseguite, possono avvalersi, nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti, di certificazioni rilasciate da enti e laboratori legalmente riconosciuti o da professionisti iscritti agli albi professionali.
2. L'esito degli accertamenti sopralluogo svolti dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, deve essere formalizzato a mezzo di apposito verbale da acquisire agli atti del comando provinciale.
3. Nella fase preliminare di progettazione i comandi provinciali dei vigili del fuoco potranno valutare le proposte dei professionisti e degli operatori privati per la individuazione delle soluzioni tecniche più idonee a garantire le

condizioni di sicurezza antincendio.

### **Art. 19**

#### *Competenze degli ispettori regionali o interregionali.*

1. Gli ispettori regionali o interregionali:
  - a) coordinano l'attività di prevenzione incendi nell'ambito della regione di competenza, ai fini di assicurare l'uniformità dei criteri applicativi delle norme e delle disposizioni procedurali emanate dagli organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  - b) avanzano proposte e suggerimenti desunti in base allo svolgimento del servizio di prevenzione incendi in sede regionale e suscettibili di applicazione su scala nazionale;
  - c) presiedono i comitati tecnici regionali di cui al successivo art. 20;
  - d) procedono all'esame, dal punto di vista della prevenzione incendi, dei progetti di realizzazione, ampliamento o modifica di installazioni od impianti di particolare rilevanza o che presentino, per le tecnologie adottate, alti livelli di rischio, per i successivi adempimenti, sentito in proposito il parere del comitato tecnico regionale e secondo quanto sarà previsto dalla direttiva CEE; a tal fine i progetti dovranno essere corredati anche di studi analitici di sicurezza e di affidabilità degli impianti di processo e dei sistemi di protezione;
  - e) esprimono motivato parere agli organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sulle istanze di deroga di cui all'art. 21;
  - f) ai sensi dell'art. 107, secondo comma, del DPR 24 luglio 1977, n. 616, possono far parte di organismi tecnici consultivi delle regioni che trattano problemi connessi con l'applicazione di norme di prevenzione incendi, secondo le norme regionali che ne disciplinano la composizione.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, su proposta degli organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sarà provveduto a determinare l'elenco delle attività demandate, per l'esame, agli ispettori regionali o interregionali.

### **Art. 20**

#### *Comitato tecnico regionale o interregionale per la prevenzione incendi.*

1. Presso l'ufficio dell'ispettore regionale o interregionale è istituito, con decreto del Ministro dell'interno, un comitato tecnico regionale o interregionale per la prevenzione incendi, con il compito di esprimere pareri sui progetti delle installazioni o impianti concernenti le attività di cui all'art. 19 e designare gli esperti della commissione incaricata di effettuare gli accertamenti sopralluogo per gli insediamenti industriali e gli impianti di tipo complesso e a tecnologia avanzata di cui all'art. 14.

Il comitato è composto dai seguenti membri:

- un ispettore regionale o interregionale competente per territorio con funzione di presidente;
- tre funzionari tecnici del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco della regione, di cui almeno due con funzioni di comandante;
- un ispettore del lavoro designato dall'ispettorato regionale del lavoro;
- un rappresentante dell'ordine degli ingegneri della provincia in cui ha sede l'ispettorato regionale o interregionale.

Per l'esame delle questioni connesse a competenze delle regioni, può essere chiamato a far parte del comitato un esperto tecnico designato dalla regione. In aggiunta a ciascun componente titolare del comitato è nominato anche un membro supplente. Il comitato può avvalersi a titolo consultivo, per particolari problemi, di tecnici aventi specifiche competenze. Funge da segretario un dipendente dell'ispettorato regionale designato dall'ispettore.

### **Art. 21**

*Deroghe.*

*(omissis) (3)*

*(3) Articolo abrogato dall'art. 9 del D.P.R del 12 gennaio 1998, n. 37.*

### **Art. 22**

1. Fino a quando non entreranno in vigore le norme e specificazioni tecniche di cui all'art. 11 del presente decreto, si applicano le norme e i criteri tecnici in materia di prevenzione incendi attualmente in vigore.
2. Salvo quanto specificamente previsto dal presente decreto, le attività soggette, ai fini della prevenzione incendi, al controllo dei competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono quelle elencate nelle tabelle A e B annesse al DPR 26 maggio 1959, n. 689 e nell'elenco allegato al decreto ministeriale 16 febbraio 1982, con le periodicità indicate nel decreto ministeriale medesimo.

### **Art. 23**

1. Con successive norme regolamentari si provvederà a determinare una nuova ed organica disciplina delle procedure per l'attuazione del servizio di vigilanza, in armonia con gli indirizzi del presente regolamento e a completo adempimento della previsione espressa dall'art. 2, primo comma, della legge 18 luglio 1980, n. 406.



Ministero dell'interno  
Circolare 11 dicembre 1985, n. 36, punto 10

Prevenzione incendi:  
chiarimenti interpretativi di vigenti disposizioni e pareri  
espressi dal comitato centrale tecnico scientifico per la  
prevenzione incendi su questioni e problemi di  
prevenzioni incendi.

Ministero dell'interno  
Direzione generale protezione civile e servizi antincendi

Pervengono a questo Ministero numerose istanze intese ad ottenere chiarimenti interpretativi di vigenti disposizioni di prevenzioni incendi sia dal punto di vista tecnico che procedurale.

Al riguardo, per uniformità di indirizzo e per consentire una corretta interpretazione delle normative esistenti, tenendo conto anche della prossima scadenza del 31 dicembre 1985 per la presentazione delle istanze per l'ottenimento del nulla osta provvisorio, si forniscono di seguito i chiarimenti ad alcuni punti dell'elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi allegato al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 tenendo conto delle modificazioni intervenute con il decreto ministeriale 27 marzo 1985. Per alcuni problemi specifici rientranti nell'ambito delle disposizioni contenute nell'art. 11 del decreto Presidente della Repubblica n. 577 del 1982 è stato acquisito il parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la Prevenzione Incendi (C.C.T.S.).

I Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, sia nella fase provvisoria prevista dalla legge n. 818 del 1984, che nella fase definitiva per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, si atterranno pertanto, ai chiarimenti e ai pareri di seguito riportati per l'espletamento della loro attività.

**1.**

D.M. 16 febbraio 1982 punto 1): Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti), con quantità globale in ciclo o in deposito superiori a 50 Nm<sup>3</sup>/h.

D.M. 16 febbraio 1982 punto 2): Impianti di compressione o di decompressione dei gas combustibili e comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm<sup>3</sup>/h.

**CHIARIMENTO:**

Gli impianti di compressione d'aria per martelli pneumatici o per gonfiaggio gomme e simili non rientrano tra le attività di cui ai punti 1) e 2) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e pertanto non sono soggetti alle visite e controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi dei Vigili del Fuoco.

**2.**

D.M. 27 marzo 1985 - Art. 1 (punto 15) D.M. 16 febbraio 1982: Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili:

a) per uso industriale o artigianale con capacità geometrica complessiva da 0,5 a 25 m<sup>3</sup>. b) per uso industriale o artigianale o agricolo o privato, per capacità geometrica complessiva superiore a 25 m<sup>3</sup>.

**CHIARIMENTO:**

I depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili:

- per uso industriale sono quelli destinati e inseriti nei cicli di produzione industriale;
- per uso artigianale sono quelli destinati all'esercizio di attività artigianali;
- per uso agricolo sono quelli destinati all'esercizio di aziende agricole;
- per uso privato sono quelli necessari per:
- riscaldamento di ambienti;
- produzione di acqua calda per edifici civili;
- cucine e lavaggio stoviglie;
- sterilizzazione e disinfezioni mediche;
- lavaggio biancheria;
- distruzione rifiuti;
- forni da pane e forni di imprese artigiane trattanti materiali non combustibili né infiammabili.

**3.**

D.M. 16 febbraio 1982 punto 18): Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio.

**CHIARIMENTO:**

Per impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio o miscele per autotrazione si intendono quelli definiti all'art. 82 del D.M. 31 luglio 1934.

**4.**

D.M. 16 febbraio 1982 punto 36): Impianti per l'essiccazione dei cereali e di vegetali in genere con depositi di capacità superiore a 500 q di prodotto essiccato.

**CHIARIMENTO:**

Tenuto conto che le attività indicate al punto 36) del D.M. 16 febbraio 1982 si

riferiscono ad una entità unica, comprendente sia l'impianto per l'essiccazione che il relativo deposito di prodotto essiccato, sono soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi dei Vigili del Fuoco le attività nelle quali l'impianto di essiccazione è ubicato nello stesso locale destinato al deposito del prodotto essiccato.

### 5.

D.M. 27 marzo 1985 - Art. 2 punto 46) D.M. 16 febbraio 1982: Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero ed altri prodotti affini, esclusi i depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne non inferiori a 100 m misurate secondo le disposizioni di cui al punto 2.1 del decreto ministeriale 30 novembre 1983:

- da 50 a 1.000 q;
- superiori a 1.000 q.

#### CHIARIMENTO:

Tenuto conto della equivalenza delle condizioni ambientali potenzialmente influenti ai fini del rischio d'incendio, possono considerarsi all'aperto anche i depositi dei prodotti di cui al punto 46) del decreto ministeriale 16 febbraio 82 aventi protezioni orizzontali e verticali dagli agenti atmosferici realizzate con materiali di qualsiasi genere.

Tali depositi possono avere pareti perimetrali continue purché almeno una di tali pareti sia provvista di aperture di aerazione senza infissi d'ampiezza non inferiore al 50% della superficie della parete stessa.

Le distanze di sicurezza esterne vanno misurate tra il perimetro del deposito ed il perimetro del più vicino fabbricato esterno all'attività o di altre opere pubbliche o private oppure rispetto ai confini di aree edificabili (decreto ministeriale 30 novembre 1983).

Ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni di sicurezza antincendi per le attività di cui al punto 46) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982, si intendono "fabbricati esterni" quelli ubicati fuori dei confini del complesso aziendale e che hanno una destinazione diversa da quella dell'attività in argomento.

Per prodotti affini si intendono i prodotti di cui sopra aventi caratteristiche chimico-fisiche tali da rendere possibili processi di combustione.

### 6.

D.M. 6 febbraio 1982 punto 60): Depositi di concimi chimici a base di nitrati e fosfati e di fitofarmaci, con potenzialità globale superiore a 500 q.

#### CHIARIMENTO:

I depositi indicati al punto 60 sono da intendersi quelli aventi quantitativi in deposito superiori a 500 q.

### 7.

D.M. 16 febbraio 1982 punto 72): Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre venticinque addetti.

#### CHIARIMENTO:

Per autoveicolo si intende un "veicolo o macchina a combustione interna" (decreto ministeriale 20 novembre 1981).

L'indicazione circa il numero massimo di autoveicoli in riparazione ricade sotto la responsabilità del titolare dell'attività in analogia a quanto già previsto dal decreto ministeriale 20 novembre 81 per le autorimesse.

### 8.

D.M. 16 febbraio 1982 punto 75): Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali per le quali si impiegano isotopi radioattivi, apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti (art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185).

#### CHIARIMENTO:

Le attività che detengono o impiegano macchine radiogene a scopo terapeutico, autorizzate dal Medico provinciale a norma dell'art. 96 del DPR 13 febbraio 1964 n. 185, non rientrano tra le attività di cui al punto 75) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e pertanto non sono soggette alle visite e controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi dei Vigili del Fuoco, limitatamente a tali utilizzazioni.

### 9.

D.M. 16 febbraio 1982 punto 83): Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti.

#### PARERE C.C.T.S.:

I ristoranti, bar e simili non rientrano tra le attività di cui al punto 83) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 come già chiarito con circolare n. 52 del 20 novembre 1982 e pertanto non sono soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi dei Vigili del Fuoco, fatto salvo quanto previsto all'art. 15 punto 5 del decreto Presidente della Repubblica n. 577 del 1982. Sono comunque soggetti ai controlli antincendi i relativi impianti di produzione di calore di cui al punto 91) del decreto ministeriale citato.

### 10.

D.M. 16 febbraio 1982 punto 84): Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti-letto.

D.M. 16 febbraio 1982 punto 85): Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi,

accademie e simili per oltre 100 persone presenti.

**PARERE C.C.T.S.:**

Le residenze turistico-alberghiere, le case e appartamenti per vacanze, così come definiti all'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, le caserme e le case di reclusione, non rientrano tra le attività di cui ai punti 84) o 85) del decreto ministeriale 16 febbraio 82 e pertanto non sono attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi dei Vigili del Fuoco.

**11.**

D.M. 16 febbraio 1982 punto 87): Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 m2 comprensiva dei servizi e depositi.

**CHIARIMENTO:**

Rientrano tra le attività di cui al punto 87) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 i musei, gallerie e simili aperti al pubblico quando le rispettive superfici lorde superano i 400 m2.

**12.**

D.M. 16 febbraio 1982 punto 90): Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al Regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564.

**CHIARIMENTO:**

Da più parti, e segnatamente dall'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali, viene richiesto di conoscere quali effettivamente, ai fini antincendi, sono gli edifici compresi al punto 90) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e pertanto soggetti ai controlli da parte dei Vigili del Fuoco.

Al riguardo considerato che le disposizioni contenute nel Regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564 tendono essenzialmente a salvaguardare gli edifici pregevoli ed i loro contenuti di interesse storico o culturale, tenuto conto che le norme di prevenzione incendi si prefiggono come scopo primario quello della salvaguardia della incolumità delle persone, si ritiene che, in linea di massima, possono formularsi le seguenti considerazioni in merito all'obbligo di assoggettabilità degli edifici pregevoli per arte o storia ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi dei Vigili del Fuoco:

a) non sono compresi al punto 90) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e quindi non soggetti ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi dei Vigili del Fuoco, gli edifici pregevoli per arte o storia nei quali non si svolge alcuna delle attività elencate nel citato decreto 16 febbraio 1982. Per tali edifici, però, restano soggette ai controlli antincendi le aree a rischio specifico, quali gli impianti di produzione di calore, le autorimesse, i depositi, ecc.;

b) sono invece compresi al punto 90 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982, e quindi soggetti ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi dei Vigili del Fuoco, gli edifici pregevoli per arte o storia nei quali si svolge una o più delle attività elencate nel citato decreto 16 febbraio 1982, quali i musei o esposizioni, gli alberghi, gli ospedali, le scuole, i teatri, i cinematografi, ecc.; per tali edifici, in relazione all'uso a cui sono destinati, debbono osservarsi oltre alle disposizioni di cui al Regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564 anche le norme antincendi specifiche previste per le attività in essi svolte.

Restano salve le disposizioni contenute al punto 5 dell'art. 15 del decreto Presidente della Repubblica n. 577 del 1982.

**13.**

D.M. 16 febbraio 1982 punto 91): Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h.

**PARERE C.C.T.S.:**

Gli impianti per la produzione del calore, nei quali avvenga la variazione del tipo di combustibile di alimentazione (ad esempio da liquido a gassoso), possono essere considerati "esistenti" ai fini della applicazione della legge 7 dicembre 1984, n. 818.

Nel caso di sostituzione del generatore di calore il certificato di prevenzione incendi mantiene la propria validità a condizione che la potenza termica resa al focolare non superi il 20% di quella preesistente e che risultino osservate le relative disposizioni di sicurezza e fermi restando limiti di assoggettabilità ai controlli dei Vigili del Fuoco.

**CHIARIMENTO:**

Le disposizioni contenute nella lettera-circolare 8419/4183 dell'11 agosto 1975 relative ai generatori di aria calda per impianti di riscaldamento in ambienti industriali, si applicano anche nel settore artigianale e agricolo e vanno estese agli impianti funzionanti con combustibile liquido o solido, ferme restando le condizioni e le limitazioni ivi previste.

**14.**

Protezione contro le scariche atmosferiche.

**PARERE C.C.T.S.:**

L'obbligo della protezione contro le scariche atmosferiche, ai fini del rilascio delle autorizzazioni antincendi da parte dei Comandi dei Vigili del Fuoco, sussiste per le attività indicate nelle tabelle A e B allegate al decreto Presidente della Repubblica 26 maggio 1951, n. 689 e nei casi ove è espressamente previsto da specifiche norme antincendio.

## 15.

Applicazione articolo 4 legge n. 818 del 1984:

### PARERE C.C.T.S.:

Al rinnovo del certificato di prevenzione incendi, in attuazione dell'articolo 4 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, può farsi luogo, per quanto riguarda l'efficienza dei dispositivi sistemi e impianti antincendi, mediante effettuazione di entrambi i seguenti tipi di controlli:

- a) controllo della esistenza dei dispositivi, sistemi ed impianti, espressamente finalizzati alla prevenzione incendi direttamente inseriti nell'ordinario ciclo funzionale dell'attività;
- b) controlli dell'efficienza dei dispositivi, sistemi ed impianti non inseriti nell'ordinario ciclo funzionale della attività, e finalizzati alla protezione attiva antincendi. L'avvenuta effettuazione del controllo di cui al punto a) costituisce presunzione di efficienza dei dispositivi, sistemi ed impianti controllati e può essere attestata anche dal titolare dell'attività.

I controlli di cui al punto b) debbono formare oggetto di accertamenti in loco eseguiti dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ovvero di perizia giurata.

## 16.

Punto 2.2. All. A al D.M. 8 marzo 1985:

### CHIARIMENTO:

La direttiva contenuta nel primo comma del punto 2.2 dell'allegato A al decreto ministeriale 8 marzo 1985 è da applicarsi alle attività che non hanno relazione diretta o indiretta tra loro in analogia a quanto indicato nell'ultimo comma del punto 2.1 dello stesso allegato A.



Ministero dell'interno  
Circolare 17 dicembre 1986, n. 42, punto 10

Chiarimenti interpretativi  
di questioni e problemi di prevenzione incendi.

Ministero dell'interno  
Direzione generale protezione civile e servizi antincendi

Di seguito alla circolare n. 36 dell'11 dicembre 1985 si ritiene opportuno, per uniformità di indirizzo, riportare i più significativi quesiti di prevenzione incendi posti a questa amministrazione nel corso del corrente anno, nonché i chiarimenti formulati, sentito, ove necessario, il parere del comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del DPR 29 luglio 1982, n. 577.

I comandi provinciali dei vigili del fuoco, sia nella fase provvisoria prevista dalla legge n. 818 del 1984, che nella fase definitiva per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, si atterrano, pertanto, ai concetti contenuti nei chiarimenti di seguito riportati.

**1.**

Punto 75) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 - limiti inferiori. Gli istituti, i laboratori, gli stabilimenti e i depositi in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali rientrano nel punto 75) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 se impiegano isotopi radioattivi eccedenti i limiti stabiliti dall'art. 110 del DPR 13 febbraio 1964, n. 185, che rimanda agli artt. 3 e 5 del decreto ministeriale 14 luglio 1970.

**2.**

Resta valido quanto chiarito al punto 8 della circolare Ministeriale n. 36 dell'11 dicembre 1985, per le attività che detengono o impiegano macchine radiogene a scopo terapeutico autorizzate dal medico provinciale a norma dell'art. 96 del citato DPR 13 febbraio 1964, n. 18 Le "case da gioco" sono locali di spettacolo e di trattenimento e pertanto sono comprese al punto 83) del decreto ministeriale 16 dicembre 1982. Alle stesse vanno applicate le disposizioni di sicurezza contenute nella circolare n. 16 del 15 febbraio 1951, e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto previsto agli artt. 34, 41, 42, 43, 44, 45 e ferme restando le competenze delle commissioni provinciali di vigilanza.

**3.**

Sale consiliari - punto 83) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (locali di spettacolo di trattenimento in genere con capienza superiore a cento posti). Le "sale consiliari" (sale per consigli regionali, provinciali, comunali, aule di tribunali, ecc.) non sono locali di spettacolo e trattenimento, secondo i chiarimenti contenuti nella circolare n. 52 del 20 novembre 1982, punto 4.1, e pertanto non sono comprese nel punto 83) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982.

**4.**

Locali di spettacolo e trattenimento - punto 1 dell'art. 2 del decreto ministeriale 6 luglio 1983 - passaggi in genere. Per "passaggi in genere" si intendono i percorsi "esterni" al locale di spettacolo o trattenimento verso le uscite.

**5.**

Locali di spettacolo e trattenimento con capienza inferiore a centocinquanta posti - numero delle uscite. Tutti i locali classificati all'art. 17 della circolare n. 16 del 15 febbraio 1951, con capienza inferiore a centocinquanta posti possono essere dotati di due sole uscite, in analogia a quanto già previsto dalla circolare n. 79 del 27 agosto 1971 per i locali indicati al punto 4 del citato art. 17 della circolare n. 16 del 1951.

**6.**

Circolare n. 16 del 16 giugno 1980 - punto B.3 - applicabilità alle sale da ballo. Il punto B.3 della circolare n. 16 del 16 giugno 1980 è applicabile unicamente alle multisale cinematografiche e non alle multisale da ballo che presentano problematiche difformi ai fini della sicurezza antincendi.

**7.**

Locali di spettacolo e trattenimento - installazione di cucine a gas con densità non superiore a 0,8. L'installazione di cucine alimentate a gas con densità non superiore a 0,8 a servizio di locali di spettacolo e trattenimento è consentita purché le cucine siano installate in locali appositi. La comunicazione tra il locale di spettacolo e trattenimento con quello in cui sono installate le cucine, deve avvenire tramite filtro a prova di fumo, realizzato nel rispetto del decreto ministeriale 30 novembre 1983. Devono comunque essere osservate tutte le altre norme di sicurezza vigenti per gli impianti di produzione di calore alimentati a gas, eccettuata la lettera circolare n. 8242/4183 del 5 aprile 1979, che non può essere applicata al caso di specie essendo relativa ad impianti di cucina e lavaggio stoviglie a servizio di ristoranti, mense collettive, alberghi, ospedali e simili che presentano problematiche difformi ai fini della sicurezza antincendio.

## 8.

Edifici destinati al culto - punto 83) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a cento punto 83) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982. Sono fatte comunque salve le disposizioni contenute nell'art.15, punto 5 del DPR del 29 luglio 1982, n. 577

## 9.

Decreto ministeriale 6 luglio 1983, e successive variazioni e/o integrazioni - applicabilità ai materiali di allestimento (stands) utilizzati nelle mostre e fiere. In attesa dell'emanazione delle specifiche normative ed in considerazione che il decreto ministeriale 6 luglio 1983, e successive variazioni e/o integrazioni, non fa riferimento ai materiali di allestimento di tipo standistico utilizzati per mostre e fiere, le commissioni provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ed i comandi provinciali dei vigili del fuoco, possono accettare, per la realizzazione degli stands, la posa in opera di materiali non classificati ai fini della reazione al fuoco. Sotto la diretta responsabilità del titolare dell'attività, devono comunque essere adottati effettivi accorgimenti migliorativi delle condizioni globali di sicurezza mediante l'utilizzo di squadre di vigilanza aziendale opportunamente attrezzate e ritenute numericamente sufficienti dall'organo di controllo. Per la composizione numerica delle predette squadre di vigilanza, deve tenersi conto della riduzione delle condizioni di rischio conseguente all'utilizzo, per gli allestimenti di tipo standistico, di materiali omologati o semplicemente certificati oppure trattati con sostanze protettive di documentata efficacia.

## 10.

Art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217: alberghi, motels, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agro-rustici affitta-camere, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpini - punto 84) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre venticinque posti-letto).

- **Alberghi:** rientrano nel punto 84) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982.
- **Motels:** rientrano nel punto 84) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982.
- **Villaggi-albergo:** rientrano nel punto 84) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982.
- **Residenze turistico-alberghiere:** non rientrano nel punto 84) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (vedi circolare 11 dicembre 1985, n. 36).
- **Campeggi:** Non rientrano nel punto 84) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982; gli stessi sono sottoposti al controllo di una apposita commissione, della quale fa parte il comandante provinciale dei vigili del fuoco, prevista dall'art. 3 della legge 21 marzo 1958, n. 326, nonché dall'art. 4, secondo comma, del DPR 20 giugno 1961, n. 869, attuativo della citata legge n. 326.
- **Villaggi turistici:** non rientrano nel punto 84) del decreto ministeriale 16

febbraio 1982 se nel loro ambito non esistono unità immobiliari con oltre venticinque posti letto cadauna.

- **Alloggi turistici:** non rientrano nel punto 84) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 se nel loro ambito non esistono unità immobiliari con oltre venticinque posti letto cadauna.
- **Case e appartamenti per vacanze:** non rientrano nel punto 84) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (vedi circolare 11 dicembre 1985, n. 36).
- **Case per ferie:** non rientrano nel punto 84) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 se nel loro ambito non esistono unità immobiliari con oltre venticinque posti letto cadauna.
- **Ostelli per la gioventù:** non rientrano nel punto 84) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 se nel loro ambito non esistono unità immobiliari con oltre venticinque posti letto cadauna.
- **Rifugi alpini:** i rifugi alpini intesi come locali aventi per requisito fondamentale il ricovero per alpinisti, come base per escursioni o ascensioni e come riparo e sosta al rientro in caso di avverse condizioni meteorologiche, non rientrano nel punto 84) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982. Devono comunque essere osservati, sotto la diretta responsabilità del titolare dell'attività, i divieti ed obblighi imposti dai punti 7, 8, 10, 11 dell'allegato A alla legge n. 406 del 19 luglio 1980 che prevedono, riferiti al caso specifico di rifugi alpini, quanto segue:
  - 1) il divieto di impiegare fornelli di qualsiasi tipo per il riscaldamento di vivande, stufe e apparecchi di riscaldamento in genere e funzionamento elettrico con resistenza in vista o alimentati con combustibili liquidi o gassosi;
  - 2) il divieto di tenere depositi, anche modesti, di sostanze infiammabili nei locali facenti parte del volume destinato all'attività;
  - 3) l'obbligo di tenere in chiara evidenza, in ogni locale le indicazioni sui provvedimenti più appropriati da adottare e le istruzioni sul comportamento che in caso di incendio dovranno tenere gli utenti;
  - 4) l'obbligo di installare un estintore di classe 5A ogni 20 m di superficie netta.

Restano comunque soggette ai controlli antincendio le aree a rischio specifico quali impianti per la produzione del calore (centrali termiche, cucine, ecc. con potenzialità superiore a 100.000 cal/h), gruppi elettrogeni, ecc. e qualsiasi attività rientrante nel decreto ministeriale 16 febbraio 1982.

## 11.

Densità di affollamento delle aree destinate ad uffici a servizio di attività commerciali.

Per la determinazione della densità di affollamento delle aree destinate ad uffici a servizio di attività commerciali può essere accettata una dichiarazione del titolare dell'attività circa il numero dei dipendenti impiegati negli uffici e tale dato dovrà

essere aumentato del 20%.

### **12.**

Negozi di profumeria, di mobili, di abbigliamento, librerie - Decreto ministeriale 16 febbraio 1982.

I negozi di profumeria, di mobili, di abbigliamento, le librerie rientrano unicamente nel punto 87 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 qualora superino i 400 m di superficie lorda comprensiva dei servizi e depositi.

### **13.**

Ascensori e montacarichi – rilascio del nulla osta provvisorio – condotti suborizzontali per l'areazione de suborizzontali per l'areazione del locale macchina a condizione che sia assicurato un adeguato tiraggio a mezzo di elettroventilatori di caratteristiche idonee.

**Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi  
Circolare 18 giugno 1990, n. 10411**

**Uso di fornelli a fiamma libera  
nei ristoranti annessi agli alberghi.**

Per opportuna conoscenza e norma si trascrive di seguito il parere del «Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi», espresso nella riunione del 7 marzo 1990, relativo all'uso di fornelli per cottura a fiamma libera nelle sale dei ristoranti annessi agli alberghi:

“Il Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi esprime parere favorevole all'uso, nelle sale ristoranti annesse agli alberghi, di fornelli alimentati con gas metano, alcool, G.P.L., ecc., per cottura a fiamma libera, a condizione che gli stessi abbiano potenzialità non superiore a 2000 kcal/h. Qualora i fornelli siano alimentati a G.P.L., la bombola di alimentazione non dovrà avere peso superiore a 0,5 Kg ed il loro impiego non dovrà essere ammesso nei locali interrati”.



Ministero dell'interno  
Circolare 13 dicembre 1990, n. 21723 - 4122

**Norme sull'abbattimento  
delle barriere architettoniche.**

Come è noto la materia sull'eliminazione delle barriere architettoniche è regolamentata dalle seguenti disposizioni legislative:

- La legge 30 marzo 1971, n. 118 (*Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 2 aprile 1971) “conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili”;
- Il DPR 27 aprile 1978, n. 384 (*Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 22 luglio 1978) “regolamento di attuazione dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici”;
- La legge 9 gennaio 1989, n. 13 (*Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 26 gennaio 1989) “disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”;
- La legge 27 febbraio 1989, n. 62 (*Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 1989) “modifiche ed integrazioni alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 recante disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”;
- Il decreto del Ministero dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236 (*Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 23 giugno 1989) “prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche”.

Per quanto di competenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, si conferma la validità delle vigenti disposizioni emanate in materia antincendi da questo Ministero. Si informa che per armonizzare le prescrizioni tecniche emanate dal «Ministero dei lavori pubblici» con il decreto 14 giugno 1989, n. 246, con le disposizioni antincendio emanate da questo Ministero è stato costituito, nell'ambito del «Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi», un apposito gruppo di studio. Le risultanze dei lavori, una volta approvate dal Comitato medesimo, saranno portate a conoscenza delle SS.LL. ai fini del corretto espletamento dell'attività di prevenzione incendi.

DM - Decreto Ministero dell'interno 9 aprile 1994

## Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere.

*Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 26 aprile 1994, serie generale

Così come modificato dal D.M. 7 aprile 1999 e dal D.M. 20 dicembre 1999

È approvata la regola tecnica di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere, allegata al presente decreto.  
Sono abrogate tutte le disposizioni tecniche attualmente in vigore in materia.  
Il presente decreto entra in vigore l'11 maggio 1994.



ALLEGATO

## Regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere.

### Titolo I

*Generalità.*

#### 1.

*Oggetto.*

La presente regola tecnica di prevenzione incendi, emanata allo scopo di tutelare l'incolumità delle persone e salvaguardare i beni contro i rischi dell'incendio, ha per oggetto i criteri di sicurezza da applicarsi agli edifici ed ai locali adibiti ad attività ricettive turistico-alberghiere, definiti dall'art. 6 della legge n. 217 del 17 maggio 1983 e come di seguito elencate:

- a) alberghi;
- b) motel;
- c) villaggi-albergo;
- d) villaggi turistici;
- e) esercizi di affittacamere;
- f) case ed appartamenti per vacanze;
- g) alloggi agroturistici;
- h) ostelli per la gioventù;
- i) residenze turistico-alberghiere;
- l) rifugi alpini.

#### 2.

*Campo di applicazione.*

Le presenti disposizioni si applicano agli edifici ed ai locali di cui al precedente punto, esistenti e di nuova costruzione. Agli edifici e locali esistenti, già adibiti ad attività di cui al *punto 1*, si applicano le disposizioni previste per le nuove costruzioni nel caso di rifacimento di oltre il 50% dei solai. Le disposizioni previste per le nuove costruzioni si applicano agli eventuali aumenti di volume e solo a quelli.

#### 3.

*Classificazione.*

Le attività di cui al punto 1, in relazione alla capacità ricettiva (numero dei posti letto a disposizione degli ospiti) dell'edificio e/o dei locali facenti parte di una

unità immobiliare, le attività di cui al punto 1 si distinguono in:

- a) attività con capienza superiore a venticinque posti letto, alle quali si applicano le prescrizioni di cui al *titolo II*;
- b) attività con capienza sino a venticinque posti letto, alle quali si applicano le prescrizioni di cui al *titolo III*.

Ai rifugi alpini, si applicano le prescrizioni di cui al *titolo IV*.

#### 4.

##### *Termini, definizioni e tolleranze dimensionali.*

Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda a quanto emanato con *decreto ministeriale 30 novembre 1983*. Inoltre, ai fini della presente regola tecnica, si definisce:

- corridoio cieco: corridoio o porzione di corridoio dal quale è possibile l'esodo in un'unica direzione. La lunghezza del corridoio cieco va calcolata dall'inizio dello stesso fino all'incrocio con un corridoio dal quale sia possibile l'esodo in almeno due direzioni, o fino al più prossimo luogo sicuro o via di esodo verticale.
- spazio calmo: luogo sicuro statico contiguo e comunicante con un via di esodo verticale od in essa inserito. Tale spazio non dovrà costituire intralcio alla fruibilità delle vie di esodo ed avere caratteristiche tali da garantire la permanenza di persone con ridotte o impedito capacità motorie in attesa dei soccorsi.

## Titolo II

### *Disposizioni relative alle attività ricettive con capacità superiore a venticinque posti letto.*

## Parte I

### *Attività di nuova costruzione.*

#### 5.

##### *Ubicazioni.*

##### **5.1. Generalità** (anche esistenti).

Gli edifici da destinare ad attività ricettive devono essere ubicati nel rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle disposizioni vigenti, da altre attività che comportino rischi di esplosione od incendio.

Le attività ricettive possono essere ubicate:

- a) in edifici indipendenti, costruiti per la tale specifica destinazione ed isolati da altri;
- b) in edifici o locali, anche contigui ad altri aventi destinazioni diverse, purchè fatta salva l'osservanza di quanto disposto nelle specifiche normative, tali destinazioni, se soggette ai controlli di prevenzione incendi, siano limitate a

quelle di cui ai *punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92 e 94 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982*.

##### **5.2. Separazioni - Comunicazioni** (anche esistenti).

Salvo quanto disposto nelle specifiche regole tecniche, le attività ricettive:

- a) non possono comunicare con attività non ad esse pertinenti;
- b) possono comunicare direttamente con attività ad esse pertinenti non soggette ai controlli dei vigili del fuoco ai sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 1982;
- c) possono comunicare tramite filtri a prova di fumo o spazi scoperti con le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ad esse pertinenti, elencate al *punto 5.1*;
- d) devono essere separate dalle attività indicate alle lettere a) e c) del presente punto, mediante strutture di caratteristiche almeno REI 90.

Per le attività pertinenti di cui al *punto 83 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982*, si applicano le specifiche prescrizioni riportate nel successivo punto 8.4.

##### **5.3. Accesso all'area.**

Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei vigili del fuoco, gli accessi alle aree dove sorgono gli edifici oggetto della presente norma devono avere i seguenti requisiti minimi:

- larghezza: 3,50 m;
- altezza libera: 4 m;
- raggio di svolta: 13 m;
- pendenza: non superiore 10%;
- resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse anteriore, 12 sull'asse posteriore, passo 4 m).

##### **5.4. Accostamento mezzi di soccorso.**

deve essere assicurata la possibilità di accostamento all'edificio delle autoscale dei vigili del fuoco almeno ad una facciata, al fine di raggiungere tramite percorsi interni di piano i vari locali. Qualora tale requisito non sia soddisfatto, gli edifici di altezza superiore a 12 m devono essere dotati di scale a prova di fumo.

#### 6.

##### *Caratteristiche costruttive.*

##### **6.1. Resistenza al fuoco delle strutture** (anche esistenti).

I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali devono essere valutati secondo le prescrizioni e le modalità di prova stabilite dalla *circolare del Ministero dell'interno n. 91 del 14 settembre 1961*, prescindendo dal tipo di materiale impiegato nella realizzazione degli elementi medesimi (calcestruzzo, laterizi, acciaio, legno massiccio, legno lamellare, elementi compositi).

Gli elementi strutturali legalmente riconosciuti in uno dei Paesi della Comunità

europea sulla base di norme armonizzate o di norme o regole tecniche straniere riconosciute equivalenti ovvero originari di Paesi contraenti l'accordo SEE possono essere commercializzati in Italia per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto.

A tal fine per ciascun prototipo il produttore dovrà presentare apposita istanza diretta al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, che comunicherà al richiedente l'esito dell'esame dell'istanza stessa motivando l'eventuale diniego.

L'istanza di cui al precedente comma dovrà essere corredata dalla documentazione necessaria all'identificazione del prodotto e dei relativi certificati di prova rilasciati o riconosciuti dalle competenti autorità dello Stato membro.

Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare, per i vari tipi di materiali suddetti, nonché la classificazione degli edifici in funzione del carico di incendio, vanno determinati con le tabelle e con le modalità specificate nella *circolare n. 91* citata, tenendo conto delle disposizioni contenute nel *decreto ministeriale 6 marzo 1986*, per quanto attiene il calcolo del carico di incendio per locali aventi strutture portanti in legno.

I requisiti di resistenza al fuoco delle porte e degli altri elementi di chiusura vanno valutati ed attestati in conformità al *decreto del Ministero dell'interno del 14 dicembre 1993*.

Le strutture portanti dovranno garantire resistenza al fuoco R e quelle separanti REI secondo quanto indicato nella successiva tabella:

Altezza antincendio dell'edificio	R / REI
Fino a 24 m	60
Superiore a 24 m fino a 54 m	90
Oltre 54 m	120

Per le strutture di pertinenza delle aree a rischio specifico devono applicarsi le disposizioni emanate nelle relative normative.

### 6.2. Reazione al fuoco dei materiali. (anche esistenti) tranne e)

I materiali devono essere conformi a quanto di seguito specificato:

- negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, è consentito l'impiego dei materiali di classe 1 in ragione del 50% massimo della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale). Per le restanti parti debbono essere impiegati materiali di classe 0 (non combustibili);
- in tutti gli altri ambienti è consentito che le pavimentazioni, compresi i relativi rivestimenti, siano di classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento

siano di classe 1, oppure di classe 2, se in presenza di impianti di spegnimento automatico o di sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione degli incendi;

- i materiali di rivestimento combustibili, nonché i materiali isolanti in vista di cui alla successiva lettera f), ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco, devono essere posti in opera in aderenza agli elementi costruttivi di classe 0 escludendo spazi vuoti o intercapedini. Ferme restando le limitazioni previste alla precedente lettera a), è consentita l'installazione di controsoffitti nonché di materiali di rivestimento e di materiali isolanti in vista posti non in aderenza agli elementi costruttivi, purché abbiano classe di reazione al fuoco non superiore a 1 o 1-1 e siano omologati tenendo conto delle effettive condizioni di impiego anche in relazione alle possibili fonti di innesco;
- i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc.) devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1;
- i mobili imbottiti ed i materassi devono essere di classe 1 IM;
- i materiali isolanti in vista con componente isolante direttamente esposto alle fiamme, devono avere classe di reazione al fuoco non superiore ad 1. Nel caso di materiale isolante in vista con componente isolante non esposto direttamente alle fiamme, sono ammesse le classi di reazione al fuoco 0-1, 1-0, 1-1. I materiali di cui alle lettere precedenti devono essere omologati ai sensi del *decreto ministeriale 26 giugno 1984*.

Per i materiali già in opera, per quelli installati entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto nonché per quelli rientranti negli altri casi specificatamente previsti *dall'art. 10 del decreto ministeriale 26 giugno 1984*, è consentito che la relativa classe di reazione al fuoco sia attestata ai sensi del medesimo articolo.

È consentita la posa in opera di rivestimenti lignei, opportunamente trattati con prodotti vernicianti omologati di classe 1 di reazione al fuoco, secondo le modalità e le indicazioni contenute nel *decreto ministeriale 6 marzo 1992*.

I materiali isolanti installati all'interno di intercapedini devono essere incombustibili. È consentita l'installazione di materiali isolanti combustibili all'interno di intercapedini delimitate da strutture realizzate con materiali incombustibili ed aventi resistenza al fuoco almeno REI 30.

### 6.3. Compartimentazione (anche esistenti)

Gli edifici devono essere suddivisi in compartimenti (costituiti al massimo da due piani) di superficie non superiore a quella indicata in tabella A.

È consentito che i primi due piani fuori terra dell'edificio costituiscano un unico compartimento, avente superficie complessiva non superiore a 4.000 m<sup>2</sup> e che il primo piano interrato, per gli spazi destinati ad aree comuni a servizio del pubblico, se di superficie non eccedente 1.000 m<sup>2</sup>, faccia parte del compartimento sovrastante.

Gli elementi costruttivi di separazione tra compartimenti devono soddisfare i



requisiti di resistenza al fuoco indicati al *punto 6.1.*

Le separazioni e le comunicazioni con i locali a rischio specifico devono essere congruenti con quanto previsto dalle specifiche regole tecniche, ove emanate, oppure con quanto specificato nel presente decreto.

**TABELLA A**

Altezza antincendi	Sup. max compartimenti ( m )
Fino a 24 m	3.000
Superiore a 24 m fino a 54 m	2.000
Oltre 54 m	1.000 (*)

(\*) *Il compartimento deve estendersi ad un solo piano.*

#### **6.4. Piani interrati** (anche esistenti)

Le aree comuni a servizio del pubblico possono essere ubicate non oltre il secondo piano interrato fino alla quota di -10,00 m.

Le predette aree, ubicate a quota compresa tra -7,50 e -10,00 m, devono essere protette mediante impianto di spegnimento automatico ad acqua frazionata comandato da impianto di rivelazione di incendio.

Nei piani interrati non possono essere ubicate camere per ospiti.

#### **6.5. Corridoi** (anche esistenti) – solo tramezzi

I tramezzi che separano le camere per ospiti dai corridoi devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 30. Le porte delle camere devono avere caratteristiche non inferiori a REI 30 con dispositivo di autochiusura.

#### **6.6. Scale.**

Le caratteristiche di resistenza al fuoco dei vani scala devono essere congrue con quanto previsto al *punto 6.1.*

Le scale a servizio di edifici a più di due piani fuori terra e non più di sei piani fuori terra, devono essere almeno di tipo protetto. Le scale a servizio di edifici a più di sei piani fuori terra devono essere del tipo a prova di fumo.

La larghezza delle scale non può essere inferiore a 1,20 m.

Le rampe delle scale devono essere rettilinee, avere non meno di tre gradini e non più di quindici. I gradini devono essere a pianta rettangolare, devono avere alzata e pedata costanti, rispettivamente non superiore a 17 cm e non inferiore a 30 cm. Sono ammesse rampe non rettilinee, a condizione che vi siano pianerottoli di riposo almeno ogni quindici gradini e che la pedata del gradino sia di almeno 30 cm, misurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno. Il vano scala deve avere superficie netta di aerazione permanente in sommità non inferiore ad 1 m . Nel vano di aerazione è consentita l'installazione di dispositivi

per la protezione dagli agenti atmosferici, da realizzare anche tramite infissi apribili automaticamente a mezzo di dispositivo di comando da rivelatori automatici di incendio o manualmente a distanza.

#### **6.7. Ascensori e montacarichi** (anche esistenti)

Gli ascensori ed i montacarichi non possono essere utilizzati in caso di incendio, ad eccezione degli ascensori antincendio definiti al punto 6.8.

Gli ascensori ed i montacarichi che non siano installati all'interno di una scala di tipo almeno protetto, devono avere il vano corsa di tipo protetto, con caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto previsto al punto 6.1.

Le caratteristiche di ascensori e montacarichi debbono rispondere alle specifiche disposizioni vigenti di prevenzione incendi.

#### **6.8. Ascensori antincendio.**

Nelle strutture ricettive ubicate in edifici aventi altezza antincendio superiore a 54 m dovranno essere previsti "ascensori antincendio" da poter utilizzare, in caso di incendio, nelle operazioni di soccorso e da realizzare come segue:

- 1) le strutture del vano corsa e del macchinario devono possedere resistenza al fuoco REI 120; l'accesso allo sbarco dei piani deve avvenire da filtro a prova di fumo di resistenza al fuoco REI 120. L'accesso al locale macchinario deve avvenire direttamente dall'esterno o tramite filtro a prova di fumo, realizzato con strutture di resistenza al fuoco REI 120;
- 2) gli ascensori devono disporre di doppia alimentazione elettrica, una delle quali di sicurezza;
- 3) in caso di incendio si deve realizzare il passaggio automatico da alimentazione normale ad alimentazione di sicurezza;
- 4) in caso di incendio la manovra di questi ascensori deve essere riservata al personale appositamente incaricato ed ai vigili del fuoco;
- 5) i montanti dell'alimentazione elettrica normale e di sicurezza del locale macchinario devono essere protetti contro l'azione del fuoco e tra di loro nettamente separati;
- 6) gli ascensori debbono essere muniti di un sistema citofonico tra cabina, locale macchinario e pianerottoli;
- 7) gli ascensori devono avere il vano corsa ed il locale macchinario distinti dagli altri ascensori.

## 7.

### *Misure per l'evacuazione in caso di emergenza.*

#### **7.1. Affollamento** (anche esistenti).

Il massimo affollamento è fissato in:

- aree destinate alle camere: numero dei posti letto;
- aree comuni a servizio del pubblico: densità di affollamento pari a 0,4 persone/m , salvo quanto previsto al punto 8.4.4;
- aree destinate ai servizi: persone effettivamente presenti più il 20%.

## 7.2. Capacità di deflusso (anche esistenti)

Al fine del dimensionamento delle uscite, le capacità di deflusso devono essere non superiori ai seguenti valori:

- 50,0 per il piano terra;
- 37,5 per gli edifici sino a tre piani fuori terra;
- 37,5 per i piani interrati;
- 33,0 per gli edifici a più di tre piani fuori terra.

## 7.3. Sistemi di vie di uscita.

Gli edifici, o la parte di essi destinata a struttura ricettiva, devono essere provvisti di un sistema organizzato di vie di uscita, dimensionato in base al massimo affollamento previsto in funzione della capacità di deflusso e che adduca in luogo sicuro.

Il percorso può comprendere corridoi, vani di accesso alle scale e di uscita all'esterno, scale, rampe e passaggi.

Deve essere previsto almeno uno spazio calmo per ogni piano ove hanno accesso persone con capacità motorie ridotte o impedite. Gli spazi calmi devono essere dimensionati in base al numero di utilizzatori previsto dalle normative vigenti.

La larghezza utile deve essere misurata deducendo l'ingombro di eventuali elementi sporgenti con esclusione degli estintori.

Tra gli elementi sporgenti non sono considerati quelli posti ad altezza superiore a 2 m ed eventuali corrimano lungo le pareti, con ingombro non superiore a 8 cm. È vietato disporre specchi che possano trarre in inganno sulla direzione dell'uscita.

Le porte di accesso alle scale e quelle che immettono all'esterno o in luogo sicuro, devono aprirsi nel verso dell'esodo a semplice spinta.

Le porte delle camere per ospiti devono essere dotate di serrature a sblocco manuale istantaneo delle mandate dall'interno, al fine di facilitare l'uscita in caso di pericolo.

Le porte che si aprono sulle vie di uscita non devono ridurre la larghezza utile delle stesse.

## 7.4. Larghezza delle vie di uscita.

La larghezza delle vie di uscita deve essere multipla del modulo di uscita e non inferiore a due moduli (1,20 m). La misurazione della larghezza delle uscite sarà eseguita nel punto più stretto della luce. Fa eccezione la larghezza dei corridoi interni agli appartamenti per gli ospiti e delle porte delle camere.

## 7.5. Lunghezza delle vie di uscita.

Dalla porta di ciascuna camera e da ogni punto dei locali comuni deve essere possibile raggiungere una uscita su luogo sicuro o su scala di sicurezza esterna con un percorso non superiore a 40 m.

È consentito, per edifici fino a 6 piani fuori terra, che il percorso per raggiungere una uscita su scala protetta sia non superiore a 30 m, purchè la stessa immetta

direttamente su luogo sicuro.

La lunghezza dei corridoi ciechi non può superare i 15 m.

## 7.6. Larghezza totale delle uscite. (anche esistenti)

La larghezza totale delle uscite da ogni piano, espressa in numero di moduli, è determinata dal rapporto tra il massimo affollamento previsto e la capacità di deflusso del piano.

Per le strutture ricettive che occupano più di due piani fuori terra, la larghezza totale delle vie di uscita che immettono all'aperto viene calcolata sommando il massimo affollamento previsto in due piani consecutivi, con riferimento a quelli aventi maggiore affollamento.

Nel computo della larghezza delle uscite sono conteggiate anche le porte d'ingresso, quando queste sono apribili verso l'esterno.

È consentito installare porte d'ingresso:

- a) di tipo girevole, se accanto è installata una porta apribile a spinta verso l'esterno avente le caratteristiche di uscita;
- b) di tipo scorrevole con azionamento automatico, unicamente se possono essere aperte a spinta verso l'esterno (con dispositivo appositamente segnalato) e restare in posizione di apertura quando manca l'alimentazione elettrica.

Le eventuali scale mobili non devono essere computate ai fini della larghezza delle uscite.

## 7.7. Numero di uscite.

Il numero delle uscite dai singoli piani dell'edificio non deve essere inferiore a due. Esse vanno poste in punti ragionevolmente contrapposti. È consentito che gli edifici a due piani fuori terra siano serviti da una sola scala, purchè la lunghezza dei corridoi che adducono alla stessa non superi i 15 m, e ferma restando l'osservanza del punto 7.5, primo comma.

Nelle strutture ricettive monopiano in cui tutte le camere per ospiti hanno accesso direttamente dall'esterno non è richiesta la realizzazione della seconda via di esodo limitatamente all'area riservata alle camere.

## 8.

*Aree ed impianti a rischio specifico.*

*(anche esistenti)*

## 8.1. Locali adibiti a depositi.

*8.1.1. Locali, di superficie non superiore a 12 mq, destinati a deposito di materiale combustibile.*

Possono essere ubicati anche al piano camere. Le strutture di separazione nonchè le porte devono possedere caratteristiche almeno REI 60 ed essere munite di dispositivo di autochiusura. Il carico di incendio deve essere limitato a 60 kg/m

e deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme di incendio. La ventilazione naturale non deve essere inferiore ad 1/40 della superficie in pianta. Ove non sia possibile raggiungere per l'aerazione naturale il rapporto di superficie predetto, è ammesso il ricorso alla aerazione meccanica con portata di due ricambi orari, da garantire anche in situazioni di emergenza, semprechè sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari al 25% di quella prevista.

In prossimità delle porte di accesso al locale deve essere installato un estintore.

#### *8.1.2. Locali di superficie massima di 500 m<sup>2</sup>, destinati a deposito di materiale combustibile.*

Possono essere ubicati all'interno dell'edificio con esclusione dei piani camere.

Le strutture di separazione e la porta di accesso, che deve essere dotata di dispositivo di autochiusura, devono possedere caratteristiche almeno REI 90.

Deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio.

Il carico d'incendio deve essere limitato a 60 kg/m<sup>2</sup>; qualora sia superato tale valore, il deposito deve essere protetto con impianto di spegnimento automatico.

L'aerazione deve essere non inferiore ad 1/40 della superficie del locale.

#### *8.1.3. Depositi di sostanze infiammabili.*

Devono essere ubicati al di fuori del volume del fabbricato. È consentito detenere, all'interno del volume dell'edificio in armadi metallici dotati di bacino di contenimento, prodotti liquidi infiammabili, strettamente necessari per le esigenze igienico-sanitarie. Tali armadi devono essere ubicati nei locali deposito.

## **8.2. Servizi tecnologici.**

### *8.2.1. Impianti di produzione calore.*

Gli impianti di produzione di calore devono essere di tipo centralizzato. I predetti impianti devono essere realizzati a regola d'arte e nel rispetto delle specifiche disposizioni di prevenzione incendi. Nei villaggi albergo e nelle residenze turistico-alberghiere, è consentito, in considerazione della specifica destinazione, che le singole unità abitative siano servite da impianti individuali per riscaldamento ambienti e/o cottura cibi alimentati da gas combustibile sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- gli apparecchi e gli impianti di adduzione del gas, le superfici di aerazione e le canalizzazioni di scarico devono essere realizzate a regola d'arte in conformità alle vigenti norme di sicurezza;
- gli apparecchi di riscaldamento ambiente e produzione acqua calda alimentati a gas, devono essere ubicati all'esterno;
- ciascun bruciatore a gas sia dotato di dispositivo a termocoppia che consenta l'interruzione del flusso del gas in caso di spegnimento della fiamma;
- i contatori e/o le bombole di alimentazione del gas combustibile devono essere posti all'esterno;
- la portata termica complessiva degli apparecchi alimentati a gas deve essere

limitata a 34,89 Kw (30.000 Kcal/h);

- gli apparecchi devono essere oggetto di una manutenzione regolare adeguata e le istruzioni per il loro uso devono essere chiaramente esposte.

### *8.2.1.1. Distribuzione dei gas combustibili.*

Le condutture principali dei gas combustibili devono essere a vista ed esterne al fabbricato. In alternativa, nel caso di gas con densità relativa inferiore a 0,8, è ammessa la sistemazione a vista, in cavei direttamente aerati in sommità. Nei locali dove l'attraversamento è ammesso, le tubazioni devono essere poste in guaina di classe zero, aerata alle due estremità verso l'esterno e di diametro superiore di almeno 2 cm rispetto alla tubazione interna. La conduttura principale del gas deve essere munita di dispositivo di chiusura manuale, situato all'esterno, direttamente all'arrivo della tubazione e perfettamente segnalato.

### *8.2.2. Impianti di condizionamento e ventilazione.*

Gli impianti di condizionamento e/o di ventilazione possono essere centralizzati o localizzati. Tali impianti devono possedere i requisiti che garantiscano il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- mantenere l'efficienza delle compartimentazioni;
- evitare il ricircolo dei prodotti della combustione o di altri gas ritenuti pericolosi;
- non produrre, a causa di avarie e/o guasti propri, fumi che si diffondano nei locali serviti;
- non costituire elemento di propagazione di fumi e/o fiamme, anche nella fase iniziale degli incendi.

Tali obiettivi si considerano raggiunti se gli impianti sono realizzati come di seguito specificato:

### *8.2.2.1. Impianti centralizzati.*

Le unità di trattamento dell'aria e i gruppi frigoriferi non possono essere installati nei locali dove sono installati gli impianti di produzione calore.

I gruppi frigoriferi devono essere installati in appositi locali, realizzati con strutture di separazione di caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 60 ed accesso direttamente dall'esterno o tramite disimpegno aerato di analoghe caratteristiche, munito di porte REI 60 dotate di congegno di autochiusura.

L'aerazione nei locali dove sono installati i gruppi frigoriferi non deve essere inferiore a quella indicata dal costruttore dei gruppi stessi, con una superficie minima non inferiore a 1/20 della superficie in pianta del locale.

Nei gruppi frigoriferi devono essere utilizzati come fluidi frigoriferi prodotti non infiammabili e non tossici. I gruppi refrigeratori che utilizzano soluzioni acquose di ammoniaca possono essere installati solo all'esterno dei fabbricati o in locali aventi caratteristiche analoghe a quelli delle centrali termiche alimentate a

gas.

Le centrali frigorifere destinate a contenere gruppi termorefrigeratori ad assorbimento a fiamma diretta devono rispettare le disposizioni di prevenzione incendi in vigore per gli impianti di produzione calore, riferiti ai tipi di combustibile impiegato.

Non è consentito utilizzare aria di ricircolo proveniente da cucine, autorimesse e comunque da spazi a rischio specifico.

#### 8.2.2.2. *Condotte.*

Le condotte devono essere realizzate in materiale di classe 0 di reazione al fuoco; le tubazioni flessibili di raccordo devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore alla classe 2.

Le condotte non devono attraversare:

- luoghi sicuri, che non siano a cielo libero;
- vani scala e vani ascensore;
- locali che presentino pericolo di incendio, di esplosione e di scoppio.

L'attraversamento dei soprarichiamati locali può tuttavia essere ammesso se le condotte sono racchiuse in strutture resistenti al fuoco di classe almeno pari a quella del vano attraversato.

Qualora le condotte attraversino strutture che delimitano i compartimenti, nelle condotte deve essere installata, in corrispondenza degli attraversamenti, almeno una serranda avente resistenza al fuoco pari a quella della struttura che attraversano, azionata automaticamente e direttamente dai rivelatori di fumo. Negli attraversamenti di pareti e solai, lo spazio attorno alle condotte deve essere sigillato con materiale di classe 0, senza tuttavia ostacolare le dilatazioni delle stesse.

#### 8.2.2.3. *Dispositivi di controllo.*

Ogni impianto deve essere dotato di un dispositivo di comando manuale, situato in un punto facilmente accessibile, per l'arresto dei ventilatori in caso di incendio. Inoltre, gli impianti a ricircolo d'aria, a servizio di più compartimenti, devono essere muniti, all'interno delle condotte, di rivelatori di fumo che comandino automaticamente l'arresto dei ventilatori e la chiusura delle serrande tagliafuoco. L'intervento dei rivelatori deve essere segnalato nella centrale di controllo di cui al punto 12.2.

L'intervento dei dispositivi, sia manuali che automatici, non deve consentire la rimessa in marcia dei ventilatori senza l'intervento manuale dell'operatore.

#### 8.2.2.4. *Schemi funzionali.*

Per ciascun impianto dovrà essere predisposto uno schema funzionale in cui risultino:

- gli attraversamenti di strutture resistenti al fuoco;
- l'ubicazione delle macchine;

- l'ubicazione delle serrande tagliafuoco;
- l'ubicazione di rivelatori di fumo, e del comando manuale;
- lo schema di flusso dell'aria primaria e secondaria;
- la logica sequenziale delle manovre e delle azioni previste in emergenza.

#### 8.2.2.5. *Impianti localizzati.*

È consentito il condizionamento dell'aria a mezzo di armadi condizionatori, a condizione che il fluido refrigerante non sia infiammabile. È comunque escluso l'impiego di apparecchiature a fiamma libera.

### 8.3. **Autorimesse.**

Le autorimesse a servizio delle strutture ricettive devono essere realizzate in conformità e con le limitazioni previste dalle vigenti disposizioni.

### 8.4. **Spazi per riunioni, trattenimento e simili.**

Ai locali e agli spazi, frequentati da pubblico, ospite o non dell'attività, inseriti nell'ambito di un edificio o complesso ricettivo, destinati a trattenimenti e riunioni a pagamento o non, si applicano le seguenti norme di prevenzione incendi. A titolo esemplificativo le suddette manifestazioni possono comprendere:

- conferenze;
- convegni;
- sfilate di moda;
- riunioni conviviali;
- piccoli spettacoli di cabaret;
- piccoli spettacoli;
- feste danzanti;
- esposizioni d'arte e/o merceologiche con o senza l'ausilio di mezzi audiovisivi.

#### 8.4.1. *Ubicazione.*

I locali di trattenimento possono essere ubicati a qualsiasi quota al di sopra del piano stradale ed ai piani interrati, purchè non oltre 10 m al di sotto del piano stradale.

#### 8.4.2. *Comunicazioni.*

I locali di trattenimento con capienza inferiore a 100 persone possono essere posti in comunicazione diretta con altri ambienti dell'attività ricettiva, salvo quanto previsto dalle norme, relativamente alle aree a rischio specifico.

Per gli altri locali, le relative comunicazioni con altri ambienti dell'attività ricettiva devono avvenire mediante porte di resistenza al fuoco almeno REI 30, purchè ciò non sia in contrasto con le norme di prevenzione incendi relative alle aree a rischio specifico.



#### 8.4.3. Strutture e materiali.

Per quanto concerne i requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali e le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali di rivestimento e di arredo, valgono le prescrizioni indicate ai precedenti punti 6.1 e 6.2.

#### 8.4.4. Misure per l'evacuazione in caso di emergenza.

L'affollamento massimo ipotizzabile, in quei locali in cui il pubblico trova posto in sedili distribuiti in file, gruppi e settori, viene fissato pari al numero dei posti a sedere. Negli altri casi esso viene fissato pari a quanto risulta in base ad una densità di affollamento non superiore a 0,7 persone per m<sup>2</sup> e che in ogni caso dovrà essere dichiarato sotto la diretta responsabilità del titolare dell'attività. I locali devono disporre di un sistema organizzato di vie di esodo per le persone, conforme alle vigenti disposizioni in materia ed alle seguenti prescrizioni:

- locali con capienza superiore a 100 persone: devono essere serviti da uscite che, per numero e dimensioni, siano conformi alle vigenti norme sui locali di spettacolo e trattenimento. Almeno la metà di tali uscite deve addurre direttamente all'esterno o su luogo sicuro dinamico mentre le altre possono immettere nel sistema di vie di esodo del piano;
- locali con capienza complessiva tra 50 e 100 persone: devono essere dotati di almeno due uscite, la cui larghezza sia conforme alle vigenti norme di prevenzione incendi sui locali di pubblico spettacolo, che immettano nel sistema di vie di esodo del piano;
- locali con capienza inferiore a 50 persone: è ammesso che tali locali siano serviti da una sola uscita, di larghezza non inferiore a 0,90 m, che immetta nel sistema di vie di uscita del piano.

#### 8.4.5. Distribuzione dei posti a sedere.

La distribuzione dei posti a sedere deve essere conforme alle vigenti disposizioni, con eccezione dei locali destinati a feste danzanti, riunioni conviviali etc. per i quali è consentito che i sedili non siano uniti tra di loro e siano distribuiti secondo le necessità del caso, a condizione che non costituiscano impedimento ed ostacolo per lo sfollamento delle persone in caso di emergenza.

## 9.

### *Impianti elettrici.*

*(anche esistenti)*

Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge n. 186 del 1 marzo 1968.

In particolare, ai fini della prevenzione degli incendi, gli impianti elettrici:

- non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione;
- non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi. Il comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali;

- devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza);
- devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni "protette" e devono riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.

I seguenti sistemi utenza devono disporre di impianti di sicurezza:

- illuminazione;
- allarme;
- rivelazione;
- impianti di estinzione incendi;
- ascensori antincendio.

La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere attestata con la procedura di cui alla legge n. 46 del 5 marzo 1990 e successivi regolamenti di applicazione.

L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve ( $\leq 0,5$  sec) per gli impianti di rivelazione, allarme e illuminazione e ad interruzione media ( $\leq 15$  sec) per ascensori antincendio ed impianti idrici antincendio.

Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore.

L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso l'autonomia minima viene stabilita per ogni impianto come segue:

- rivelazione allarme: 30 minuti;
- illuminazione di sicurezza: 1 ora;
- impianti idrici antincendio: 1 ora.
- ascensori antincendio: 1 ora.

L'installazione dei gruppi elettrogeni deve essere conforme alle regole tecniche vigenti. L'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux, ad 1 m di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita.

Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma, purchè assicurino il funzionamento per almeno 1 ora.

Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta dall'incendio.

## 10.

### *Sistemi di allarme.*

*(anche esistenti)*

Gli edifici o la parte di essi destinata ad attività ricettiva, devono essere muniti di un sistema di allarme acustico in grado di avvertire gli ospiti ed il personale presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio.

I dispositivi sonori devono avere caratteristiche e ubicazioni tali da poter segnalare il pericolo a tutti gli occupanti del fabbricato o delle parti di esso coinvolte dall'incendio.

Il comando del funzionamento simultaneo dei dispositivi sonori deve essere posto in ambiente presidiato, sotto il continuo controllo del personale preposto: può essere previsto un secondo comando centralizzato ubicato in un locale distinto dal precedente che non presenti particolari rischi d'incendio.

Per edifici muniti di impianto fisso di rivelazione e segnalazione d'incendio, il sistema di allarme deve funzionare automaticamente, secondo quanto prescritto nel punto 12.

Il funzionamento del sistema di allarme deve essere garantito anche in assenza di alimentazione elettrica principale, per un tempo non inferiore a 30 minuti.

## 11.

### *Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi.*

*(anche esistenti)*

#### 11.1. Generalità.

Le apparecchiature e gli impianti di estinzione degli incendi devono essere realizzati a regola d'arte ed in conformità a quanto di seguito indicato.

#### 11.2. Estintori.

Tutte le attività ricettive devono essere dotate di un adeguato numero di estintori portatili. Nelle more della emanazione di una apposita norma armonizzata, gli estintori devono essere di tipo approvato dal Ministero dell'interno ai sensi del decreto ministeriale 20-12-1982 e successive modificazioni.

Gli estintori devono essere distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere, è comunque necessario che almeno alcuni si trovino:

- in prossimità degli accessi;
- in vicinanza di aree di maggior pericolo.

Gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile; appositi cartelli segnalatori devono facilitarne l'individuazione, anche a distanza. Gli estintori portatili devono essere installati in ragione di uno ogni 200 m di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano.

Gli estintori portatili dovranno avere capacità estinguente non inferiore a 13 A - 89 B; a protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono essere previsti estintori di tipo idoneo. Per attività fino a 25 posti letto è sufficiente la sola installazione di estintori.

#### 11.3. Impianti idrici antincendio.

Gli idranti ed i naspi, correttamente corredati, devono essere:

- distribuiti in modo da consentire l'intervento in tutte le aree dell'attività;
- collocati in ciascun piano negli edifici a più piani;

- dislocati in posizione facilmente accessibile e visibile.

Appositi cartelli segnalatori devono agevolare l'individuazione a distanza. Gli idranti ed i naspi non devono essere posti all'interno delle scale in modo da non ostacolare l'esodo delle persone. In presenza di scale a prova di fumo interne, al fine di agevolare le operazioni di intervento dei vigili del fuoco, gli idranti devono essere ubicati all'interno dei filtri a prova di fumo.

##### *11.3.1. Naspi DN 20.*

Le attività con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 100, devono essere almeno dotate di naspi DN 20.

Ogni naspo deve essere corredato da una tubazione semirigida lunga 20 m, realizzata a regola d'arte.

I naspi possono essere collegati alla normale rete idrica, purchè questa sia in grado di alimentare in ogni momento contemporaneamente, oltre all'utenza normale, i due naspi in posizione idraulicamente più sfavorevole, assicurando a ciascuno di essi una portata non inferiore a 35 l/min ed una pressione non inferiore a 1,5 bar, quando sono entrambi in fase di scarica.

L'alimentazione deve assicurare una autonomia non inferiore a 60 min. Qualora la rete idrica non sia in grado di assicurare quanto sopra prescritto, deve essere predisposta una alimentazione di riserva, capace di fornire le medesime prestazioni.

##### *11.3.2. Idranti DN 45.*

Le attività con capienza superiore a 100 posti letto devono essere dotate di una rete idranti DN 45. Ogni idrante deve essere corredato da una tubazione flessibile lunga 20 m.

##### *11.3.2.1. Rete di tubazioni.*

L'impianto idrico antincendio per idranti deve essere costituito da una rete di tubazioni, realizzata preferibilmente ad anello, con montanti disposti nei vani scala.

Da ciascun montante, in corrispondenza di ogni piano, deve essere derivato, con tubazione di diametro interno non inferiore a 40 mm, un attacco per idranti DN 45.

La rete di tubazioni deve essere indipendente da quella dei servizi sanitari.

Le tubazioni devono essere protette dal gelo, da urti e qualora non metalliche, dal fuoco.

##### *11.3.2.2. Caratteristiche idrauliche.*

L'impianto deve avere caratteristiche idrauliche tali da garantire una portata minima di 360 l/min per ogni colonna montante e nel caso di più colonne il funzionamento contemporaneo di almeno due. Esso deve essere in grado di garantire l'erogazione ai 3 idranti in posizione idraulica più sfavorita, assicurando

a ciascuno di essi una portata non inferiore a 120 l/min con una pressione al bocchello di 2 bar.

L'alimentazione deve assicurare una autonomia di almeno 60 minuti.

#### 11.3.2.3. Alimentazione.

L'impianto deve essere alimentato normalmente dall'acquedotto pubblico. Qualora l'acquedotto non garantisca la condizione di cui al punto precedente, dovrà essere realizzata una riserva idrica di idonea capacità.

Il gruppo di pompaggio di alimentazione della rete antincendio deve essere realizzato da elettropompa con alimentazione elettrica di riserva (gruppo elettrogeno ad azionamento automatico) o da una motopompa con avviamento automatico.

#### 11.3.2.4. Alimentazione ad alta affidabilità.

Per le attività con oltre 500 posti letto e per quelle ubicate in edifici aventi altezza antincendio superiore a 32 m, l'alimentazione della rete antincendio deve essere del tipo ad alta affidabilità. Affinché una alimentazione sia considerata ad alta affidabilità dovrà essere realizzata in uno dei seguenti modi:

- una riserva virtualmente inesauribile;
- due serbatoi o vasche di accumulo, la cui capacità singola sia pari a quella minima richiesta dall'impianto e dotati di rinalzo;
- due tronchi di acquedotto che non interferiscano fra loro nell'erogazione, non siano alimentati dalla stessa sorgente, salvo che virtualmente inesauribile.

Tale alimentazione deve essere collegata alla rete antincendio tramite due gruppi di pompaggio, composti da una o più pompe, ciascuno dei quali in grado di assicurare le prestazioni richieste secondo una delle seguenti modalità:

- una elettropompa ed una motopompa, una di riserva all'altra;
- due elettropompe, ciascuna con portata pari a metà del fabbisogno ed una motopompa di riserva avente portata pari al fabbisogno totale;
- due motopompe, una di riserva all'altra;
- due elettropompe, una di riserva all'altra, con alimentazioni elettriche indipendenti.

Ciascuna pompa deve avviarsi automaticamente.

#### 11.3.3. Idranti DN 70.

Nelle strutture ricettive con oltre 500 posti letto e in quelle ubicate in edifici con altezza antincendio oltre 32 m, deve esistere all'esterno, in posizione accessibile ed opportunamente segnalata, almeno un idrante DN 70, da utilizzare per rifornimento dei mezzi dei Vigili del fuoco. Tale idrante dovrà assicurare una portata non inferiore a 460 l/min per almeno 60 minuti.

Nel caso la stessa rete alimenti sia gli idranti interni che quelli esterni, le

alimentazioni devono assicurare almeno il fabbisogno contemporaneo dell'utenza complessiva.

#### 11.3.4. Collegamento delle autopompe VV.F.

Al piede di ogni colonna montante di edifici con più di tre piani fuori terra, deve essere installato un attacco di mandata per il collegamento con le autopompe VV.F.

#### 11.3.5. Impianti di spegnimento automatico.

Oltre alla rete idranti, nelle strutture ricettive con oltre 1.000 posti letto, deve essere previsto l'impianto di spegnimento automatico a pioggia su tutta l'attività.

## 12.

### *Impianti di rivelazione e segnalazione degli incendi.*

*(anche esistenti)*

#### 12.1. Generalità.

Nelle attività ricettive con capienza superiore a 100 posti letto deve essere prevista l'installazione di un impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi in grado di rivelare e segnalare a distanza un principio d'incendio che possa verificarsi nell'ambito dell'attività. Nei locali deposito, indipendentemente dal numero di posti letto, devono essere comunque installati tali impianti come previsto dal precedente punto 8.1.

#### 12.2. Caratteristiche.

L'impianto deve essere progettato e realizzato a regola d'arte.

La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori utilizzati dovrà sempre determinare una segnalazione ottica ed acustica di allarme incendio nella centrale di controllo e segnalazione, la quale deve essere ubicata in ambiente presidiato.

Il predetto impianto dovrà consentire l'azionamento automatico dei dispositivi di allarme posti nell'attività entro:

- a) 2 minuti dall'emissione della segnalazione di allarme proveniente da due o più rilevatori o dall'azionamento di un qualsiasi pulsante manuale di segnalazione incendio;
- b) 5 minuti dall'emissione di una segnalazione di allarme proveniente da un qualsiasi rivelatore, qualora la segnalazione presso la centrale di allarme non sia tacitata dal personale preposto della tipologia dell'attività e dei rischi in essa esistenti.

Qualora previsto dalla presente regola tecnica o nella progettazione dell'attività, l'impianto di rivelazione dovrà consentire l'attivazione automatica di una o più delle seguenti azioni:

- chiusura automatica di eventuali porte tagliafuoco, normalmente aperte, appartenenti al compartimento antincendio da cui è pervenuta la

- segnalazione, tramite l'attivazione degli appositi dispositivi di chiusura;
- disattivazione elettrica dell'eventuale impianto di ventilazione o condizionamento esistente;
- attivazione degli eventuali filtri in sovrappressione;
- chiusura di eventuali serrande tagliafuoco esistenti poste nelle canalizzazioni degli impianti di ventilazione o condizionamento, riferite al compartimento da cui proviene la segnalazione;
- eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme in posti predeterminati in un piano operativo interno di emergenza.

Inoltre, nelle attività ricettive con oltre 300 posti letto o con numero superiore a 100 posti letto ubicate all'interno di edifici di altezza superiore a 24 m, dovranno essere installati dispositivi ottici di ripetizione di allarme lungo i corridoi, per i per i rivelatori ubicati nelle camere e nei depositi. Tali ripetitori, inoltre, dovranno essere previsti per quei rivelatori che sorvegliano aree non direttamente visibili.

### 13.

#### *Segnaletica di sicurezza.*

*(anche esistenti)*

La segnaletica di sicurezza dovrà essere conforme al DPR 8 giugno 1982, n. 524. Inoltre, la posizione e la funzione degli spazi calmi dovrà essere adeguatamente segnalata.

### 14.

#### *Gestione della sicurezza.*

*(anche esistenti)*

##### **14.1. Generalità.**

Il responsabile dell'attività deve provvedere affinché nel corso della gestione non vengano alterate le condizioni di sicurezza, ed in particolare che:

- sui sistemi di vie di uscita non siano collocati ostacoli (depositi, mobilio, ecc.) che possano intralciare l'evacuazione delle persone riducendo la larghezza o che costituiscano rischio di propagazione dell'incendio;
- siano presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari, quali: manutenzioni, risistemazioni, ecc.;
- siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti elettrici, in conformità a quanto previsto dalle vigenti norme;
- siano mantenuti efficienti i mezzi e gli impianti antincendio, siano eseguite tempestivamente le eventuali manutenzioni o sostituzioni necessarie e siano condotte periodicamente prove degli stessi con cadenze non superiori a sei mesi;
- siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti di ventilazione,

condizionamento e riscaldamento.

In particolare, il controllo dovrà essere finalizzato alla sicurezza antincendio e deve essere prevista una prova periodica degli stessi con cadenza non superiore ad un anno. Le centrali termiche devono essere affidate a personale qualificato in conformità a quanto previsto dalle vigenti regole tecniche.

##### **14.2. Chiamata servizi di soccorso.**

I servizi di soccorso debbono poter essere avvertiti facilmente, con la rete telefonica.

La procedura di chiamata deve essere chiaramente indicata, a fianco di qualsiasi apparecchio telefonico dal quale questa chiamata sia possibile. Nel caso della rete telefonica pubblica, il numero di chiamata dei vigili del fuoco deve essere esposto bene in vista presso l'apparecchio telefonico dell'esercizio.

### 15.

#### *Addestramento del personale.*

*(anche esistenti)*

##### **15.1. Primo intervento ed azionamento del sistema di allarme.**

Il responsabile dell'attività deve provvedere affinché, in caso di incendio, il personale sia in grado di usare correttamente i mezzi disponibili per le operazioni di primo intervento, nonché di azionare il sistema di allarme e il sistema di chiamata di soccorso.

Tali operazioni devono essere chiaramente indicate al personale ed impartite anche in forma scritta. Tenendo conto delle condizioni di esercizio, il personale deve essere chiamato a partecipare almeno due volte l'anno a riunioni di addestramento e di allenamento all'uso dei mezzi di soccorso, di allarme e di chiamata di soccorso, nonché a esercitazioni di evacuazione dell'immobile sulla base di un piano di emergenza opportunamente predisposto.

##### **15.2. Azioni da svolgere.**

In caso di incendio, il personale di un'attività ricettiva, deve essere tenuto a svolgere le seguenti azioni:

- applicare le istruzioni che gli sono state impartite per iscritto;
- contribuire efficacemente all'evacuazione di tutti gli occupanti dell'attività ricettiva.

##### **15.3. Attività di capienza superiore a 500 posti letto.**

Nelle attività ricettive di capienza superiore a 500 posti letto deve essere previsto un servizio di sicurezza opportunamente organizzato, composto da un responsabile, e da addetti addestrati per il pronto intervento e dotati di idoneo equipaggiamento.



## 16.

### *Registro dei controlli.*

*(anche esistenti)*

Deve essere predisposto un registro dei controlli periodici, dove siano annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi alla efficienza degli impianti elettrici, di illuminazione, di sicurezza, dei presidi antincendi, dei dispositivi di sicurezza e di controllo delle aree a rischio specifico e della osservanza della limitazione dei carichi di incendio nei vari ambienti dell'attività, nonché le riunioni di addestramento e le esercitazioni di evacuazione. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte del comando provinciale dei vigili del fuoco.

## 17.

### *Istruzioni di sicurezza.*

*(anche esistenti) (anche < 25)*

#### **17.1. Istruzioni da esporre all'ingresso.**

All'ingresso della struttura ricettiva devono essere esposte bene in vista precise istruzioni relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di sinistro ed in particolare una planimetria dell'edificio per le squadre di soccorso che deve indicare la posizione:

- delle scale e delle vie di evacuazione;
- dei mezzi e degli impianti di estinzione disponibili;
- del dispositivo di arresto del sistema di ventilazione;
- dei dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas e dell'elettricità;
- del quadro generale del sistema di rivelazione e di allarme;
- degli impianti e locali che presentano un rischio speciale;
- degli spazi calmi.

#### **17.2. Istruzioni da esporre a ciascun piano.**

A ciascun piano deve essere esposta una planimetria d'orientamento, in prossimità delle vie di esodo. La posizione e la funzione degli spazi calmi deve essere adeguatamente segnalata.

#### **17.3. Istruzioni da esporre in ciascuna camera.**

In ciascuna camera precise istruzioni, esposte bene in vista, devono indicare il comportamento da tenere in caso di incendio.

Oltre che in italiano, queste istruzioni devono essere redatte in alcune lingue estere, tenendo conto della provenienza della clientela abituale della struttura ricettiva. Queste istruzioni debbono essere accompagnate da una planimetria semplificata del piano, che indichi schematicamente la posizione della camera

rispetto alle vie di evacuazione, alle scale ed alle uscite. Le istruzioni debbono attirare l'attenzione sul divieto di usare gli ascensori in caso di incendio.

Inoltre devono essere indicati i divieti di:

- impiegare fornelli di qualsiasi tipo per il riscaldamento di vivande, stufe ed apparecchi di riscaldamento o di illuminazione in genere a funzionamento elettrico con resistenza in vista o alimentati con combustibili solidi, liquidi o gassosi;
- tenere depositi, anche modesti, di sostanze infiammabili nei locali facenti parte del volume destinato all'attività.

## Parte II

### *Attività esistenti.*

## 18.

### *Ubicazione.*

Devono essere rispettati i *punti 5.1* e *5.2*, salvo quanto previsto al *punto 20.5*. Per gli alloggi agrituristici è consentita la congruità con i depositi di paglia, fieno o legname posti all'esterno della volumetria dell'edificio utilizzato per l'attività ricettiva, purchè la struttura di separazione abbia caratteristiche almeno REI 120.

## 19.

### *Caratteristiche costruttive.*

#### **19.1. Resistenza al fuoco delle strutture.**

I requisiti di resistenza al fuoco vanno valutati secondo quanto previsto al *punto 6.1*, con l'applicazione dei valori minimi sotto riportati:

Altezza antincendio dell'edificio	R / REI
Fino a 12 m	30
Superiore a 12 m fino a 54 m	60
Oltre 54 m	90

#### **19.2. Reazione al fuoco dei materiali.**

È richiesto il rispetto del *punto 6.2* con esclusione della lettera e) relativamente ai mobili imbottiti.

#### **19.3. Compartimentazioni.**

Gli edifici devono essere suddivisi in compartimenti (costituiti al massimo da due piani) come previsto al *punto 6.3*. Sono consentiti compartimenti, di superficie complessiva non superiore a 4.000 m<sup>2</sup>, su più piani, a condizione che il carico d'incendio, in ogni piano, non superi il valore di 30 Kg/m<sup>2</sup> e che sia installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme di incendio in tutti gli

ambienti.

Gli elementi costruttivi di separazione tra compartimenti devono soddisfare i requisiti di resistenza al fuoco indicati al *punto 19.1*.

Le separazioni e comunicazioni con i locali a rischio specifico devono essere congruenti con quanto previsto dalle specifiche norme, ove emanate, oppure secondo quanto specificato nel presente decreto.

#### **19.4. Piani interrati.**

È richiesto il rispetto del *punto 6.4*.

#### **19.5. Corridoi.**

È richiesto il rispetto del *punto 6.5* con eccezione delle porte delle camere, che devono avere caratteristiche non inferiori a RE 15 con autochiusura. La prescrizione relativa all'installazione delle porte RE 15 non si applica alle attività ubicate in edifici a non più di 3 piani fuori terra in cui la capienza non superi i 40 posti letto ed il carico di incendio in ciascun piano non superi i 20 Kg/m<sup>2</sup>. È consentito, altresì, che le porte delle camere non abbiano caratteristiche RE 15, quando l'attività è protetta da un impianto automatico di rivelazione ed allarme di incendio installato nei corridoi e nelle camere per ospiti.

#### **19.6. Scale.**

In edifici con più di due piani fuori terra e di altezza antincendi fino a 32 m le scale ad uso esclusivo devono essere di tipo protetto. Negli edifici di altezza superiore, le scale devono essere del tipo a prova di fumo. Le caratteristiche di resistenza al fuoco dei vani scala e delle porte di accesso alle scale devono essere conformi con quanto previsto al *punto 19.1*. Ogni vano scala deve avere una superficie netta di aerazione permanente in sommità come previsto al *punto 6.6. ultimo comma*. Le camere per ospiti devono comunicare con il vano scala attraverso corridoi. La comunicazione diretta di tali camere con i vani scala è consentita, purchè tramite disimpegno con porte di resistenza al fuoco congrua con quanto richiesto al *punto 19.1*. Per i vani scala ad uso promiscuo si rimanda a quanto impartito al successivo *punto 20.5* (strutture ricettive servite da vie di uscita ad uso promiscuo).

#### **19.7. Ascensori e montacarichi.**

Deve essere rispettato il *punto 6.7*. Le caratteristiche di resistenza al fuoco devono essere congrue al *punto 19.1*.

## **20.**

### *Misure per l'evacuazione in caso di incendio.*

Le caratteristiche delle vie di esodo devono essere poste in relazione alle caratteristiche delle strutture ricettive e degli edifici entro cui queste sono ubicate, secondo quanto di seguito indicato.

#### **20.1. Affollamento - Capacità di deflusso.**

Devono essere rispettati i *punti 7.1 e 7.2*, salvo il caso indicato al successivo *20.5* (vie di uscita ad uso promiscuo).

#### **20.2. Larghezza delle vie di uscita.**

È consentito utilizzare, ai fini del deflusso, scale e passaggi aventi larghezza minima di m 0,90 computati pari ad un modulo ai fini del calcolo del deflusso. Le aree ove sia prevista la presenza di persone con ridotte o impedito capacità motorie devono essere dotate di vie di uscita congruenti con le vigenti disposizioni in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.

#### **20.3. Larghezza totale delle uscite.**

La larghezza totale delle uscite deve essere verificata secondo quanto previsto al *punto 7.6*, con esclusione delle strutture ricettive servite da scale ad uso promiscuo.

#### **20.4. Vie di uscita ad uso esclusivo.**

*20.4.1. L'edificio è servito da due o più scale.*

Il percorso di esodo, misurato a partire dalla porta di ogni camera e da ogni punto dei locali comuni, non può essere superiore a:

- 40 m: per raggiungere una uscita su luogo sicuro o su scala di sicurezza esterna;
- 30 m: per raggiungere una scala protetta, che faccia parte del sistema di vie di uscita.

La lunghezza dei corridoi ciechi non può essere superiore a 15 m.

Le suddette lunghezze possono essere incrementate di 5 m, qualora venga realizzato quanto segue, in corrispondenza del percorso interessato:

- i materiali installati a parete e soffitto siano di classe 0 di reazione al fuoco, e non sia installato materiale suscettibile di prendere fuoco su entrambe le facce;
- sia installato, lungo le vie di esodo e nelle camere, un impianto automatico di rivelazione ed allarme di incendio.

Limitatamente ai corridoi ciechi può essere consentita una lunghezza di 25 metri a condizione che:

- tutti i materiali installati in tali corridoi siano di classe 0 di reazione al fuoco;
- le porte delle camere aventi accesso da tali corridoi, possiedano caratteristiche RE 30 e siano dotate di dispositivo di autochiusura;
- sia installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio nelle camere e nei corridoi.

In corrispondenza delle comunicazioni dei piani interrati con i vani scala devono essere installate porte aventi caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 60, munite di congegno di autochiusura.

#### 20.4.2. L'edificio è servito da una sola scala.

È ammesso, limitatamente alle strutture ricettive ubicate in edifici con non più di 6 piani fuori terra, disporre di una sola scala. Questa deve essere di tipo protetto in edifici con più di due piani fuori terra.

La lunghezza dei corridoi che adducono alla scala deve essere normalmente limitata a 15 m, incrementabile a 20 m o 25 m, qualora siano realizzati gli accorgimenti previsti al precedente punto 20.4.1, con l'estensione dell'impianto di rivelazione ed allarme incendio a tutta l'attività.

La comunicazione del vano scala con i piani interrati può avvenire esclusivamente tramite disimpegno, anche non aerato, avente porte di tipo REI 60 munite di congegno di autochiusura.

Limitatamente agli edifici a tre piani fuori terra, è consentito non realizzare le scale di tipo protetto a condizione che:

- tutti i locali dell'attività siano protetti da impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio;
- il carico d'incendio ad ogni piano deve essere inferiore a 20 Kg /m , con esclusione dei depositi che devono essere conformi a quanto indicato al *punto 8.1*;
- la lunghezza dei corridoi che adducono alle scale sia limitata a 20 metri, sotto l'osservanza degli accorgimenti previsti al *punto 20.4.1*.

Resta fermo, per gli edifici serviti da scale non protette, che la lunghezza del percorso totale per addurre su luogo sicuro, sia limitata a 40 o 45 m secondo quanto specificato al *punto 20.4.1*.

#### 20.5. Vie di uscita ad uso promiscuo.

È consentita la permanenza di strutture ricettive in edifici a destinazione mista, servite da scale ad uso promiscuo, alle seguenti condizioni:

- le comunicazioni dei vani scala con i piani cantinati e con le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ammesse nell'ambito dell'edificio ai sensi del punto 5.1, lettera b), avvengano tramite porte resistenti al fuoco almeno REI 60;
- l'edificio abbia altezza antincendi non superiore a 24 m;
- le scale siano dotate di impianto di illuminazione di sicurezza;
- l'intera area dell'attività ricettiva sia protetta da impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio;
- l'attività ricettiva sia distribuita in compartimenti le cui strutture separanti, comprese le porte di accesso ai vani scala, abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI 60;
- il carico di incendio all'interno dei compartimenti non sia superiore a 20

Kg/m ;

- la larghezza della scala e della via di esodo sia commisurata al piano di massimo affollamento, ove è ubicata l'attività ricettiva.

Inoltre, a seconda del numero di scale, dovrà essere osservato quanto segue:

- ogni piano è servito da due o più scale: il percorso massimo dalla porta delle camere alle scale dell'edificio non sia superiore a 25 m. I corridoi ciechi non possono superare la lunghezza di 15 m;
- ogni piano è servito da una sola scala: l'attività ricettiva sia distribuita in compartimenti aventi superficie non superiore a 250 m ; il percorso massimo per raggiungere la scala, dalla porta di ogni camera, non sia superiore a 15 m.

## 21.

### Altre disposizioni.

#### 21.1. Disposizioni tecniche.

Le attività esistenti devono, inoltre, rispettare i *punti 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17* del presente decreto.

È consentito che i dispositivi automatici di arresto dei ventilatori e di azionamento delle serrande tagliafuoco, negli impianti a ricircolo di aria di potenzialità non superiore a 30.000 mc/h é siano di tipo termostatico. Tali dispositivi tarati a 70 °C, devono essere installati in punti adatti, rispettivamente delle condotte dell'aria di ritorno (prima della miscelazione con l'aria esterna) e della condotta principale di immissione dell'aria.

Inoltre, l'intervento di tali dispositivi non deve consentire la rimessa in moto dei ventilatori senza l'intervento manuale. Negli impianti di potenzialità superiore a 30.000 mc/h i dispositivi di controllo devono essere costituiti da rivelatori di fumo posti nelle condotte secondo quanto previsto al *punto 8.2.2.3*.

#### 21.2. Disposizioni transitorie.

Le attività ricettive esistenti devono adeguarsi alle disposizioni del presente decreto, a decorrere dall'entrata in vigore dello stesso, entro i seguenti termini:

- a) due anni per quanto riguarda le disposizioni gestionali di cui ai *punti 14, 15 e 16*;
- b) "30 giugno 2000". (\*) per quanto riguarda l'adeguamento alle restanti prescrizioni, con esclusione di quanto previsto alla successiva lettera c);
- c) otto anni per l'adeguamento, all'interno delle camere per ospiti, dei materiali di rivestimento, dei tendaggi e dei materassi a quanto previsto dal *punto 19.2*.

Entro un anno dall'entrata in vigore del decreto dovrà essere presentato ai Comandi provinciali dei vigili del fuoco, un piano programmato degli eventuali lavori di adeguamento a firma del responsabile dell'attività.

(\*) Termine sostituito dapprima dal D.M. 7 aprile 1999 e successivamente dal

D.M. 20 dicembre 1999.

### **Titolo III**

*Disposizioni relative alle attività ricettive  
con capacità non superiore a 25 posti letto.*

#### **22.**

##### *Generalità.*

Le strutture orizzontali e verticali devono avere resistenza al fuoco non inferiore a REI 30.

Gli impianti devono essere realizzati a regola d'arte.

Deve essere assicurato per ogni eventuale caso di emergenza il sicuro esodo degli occupanti. Devono inoltre essere osservate le disposizioni contenute nei *punti 11.2, 13, 14 e 17.*

### **Titolo IV**

#### *Rifugi alpini.*

#### **23.**

##### *Generalità.*

Ai fini della presente regola tecnica i rifugi alpini sono classificati secondo i seguenti criteri:

- categoria A: raggiungibili con strada rotabile;
- categoria B: raggiungibili con mezzo meccanico di risalita in servizio pubblico, con esclusione delle sciovie;
- categoria C, D ed E: rifugi non rientranti nelle categorie precedenti e che vengono classificati in relazione alla situazione locale con riferimento alla quota, durata e difficoltà di accesso, nonché all'incidenza del sistema normalmente adottato per i rifornimenti.

Non rientrano nella categoria dei rifugi alpini i bivacchi fissi ed i ricoveri, intendendosi con tale denominazione quelle modeste costruzioni adibite al ricovero degli alpinisti con le seguenti peculiarità: sempre incustoditi ed aperti in permanenza, senza presenza di viveri e di dispositivi di cottura, ma con lo stretto necessario per il riposo ed il ricovero d'emergenza.

#### **24.**

##### *Regole generali.*

Indifferentemente dalla categoria di appartenenza, la protezione antincendio in ogni rifugio deve essere mirata a:

- ridurre i rischi che possa divampare un incendio;
- limitare la propagazione del fuoco e dei fumi;
- consentire a tutti gli occupanti di uscire incolumi.

In particolare devono essere rispettate le seguenti disposizioni:

- a) sorgenti di innesco: devono essere eliminate le sorgenti di innesco, deve essere imposto il divieto di fumare od accendere fuochi, eccezion fatta nei locali per ciò appositamente predisposti di cui alla successiva lettera f);
- b) apparecchi di cottura: sugli apparecchi di cottura (fornelli e cucine) di pertinenza del rifugio, funzionanti a gas, qualunque sia la loro potenzialità, devono essere installati rubinetti valvolati oltre ad una valvola generale di intercettazione segnalata. Con eccezione dei rifugi di cui al punto 25, le eventuali bombole di gas vanno poste all'esterno del rifugio e senza comunicazione diretta con questo;
- c) depositi pericolosi: i depositi di sostanze combustibili, prodotti infiammabili, rifiuti, ecc. devono essere ubicati all'esterno, od in locali separati senza diretta comunicazione;
- d) porte d'esodo: dalle porte di esodo devono essere eliminate le chiusure a chiave dall'interno, i dispositivi a catenaccio a scorrere, o similari, garantendo l'apertura con l'azionamento di maniglia dall'interno. L'eventuale chiusura potrà avvenire solo dall'esterno nei periodi di inattività od in caso di cessazione della stessa. Qualora le condizioni delle precipitazioni nevose lo rendano necessario, le porte d'esodo attestate sull'esterno possono aprirsi verso l'interno;
- e) inferriate: le inferriate o qualsiasi altra protezione fissa delle finestre che non ne consenta l'uso come via d'esodo di emergenza e parimenti, l'accesso ai soccorsi, devono essere eliminate;
- f) locali cottura: i locali da adibirsi a cottura cibi, anche da parte degli ospiti, devono essere protetti sulle pareti per almeno 150 cm da terra, e sui pavimenti per un raggio di almeno 100 cm attorno ai posti ove vi può essere fiamma libera, con materiali di classe 0. La larghezza delle zone protette sulle pareti deve estendersi per lo stesso raggio di 100 cm;
- g) protezione delle sorgenti calore: attorno alle stufe per un raggio di almeno 1 metro, sia in altezza che in larghezza devono essere disposte protezioni incombustibili. I canali da fumo, negli attraversamenti od in vicinanza di materiali combustibili, devono essere protetti evitando che vi siano punti con temperature in grado di provocare innesco sugli stessi. Per l'operazione di asciugatura degli indumenti devono essere predisposti appositi appoggi o sostegni fissi a distanza adeguata dalle sorgenti di calore onde evitare la possibilità di innesco;
- h) dispositivi di chiamata: ove non sia presente e disponibile per l'emergenza un apparecchio telefonico, dovrà essere installato, in posizione segnalata e protetta, un apparecchio radio di chiamata ad alimentazione autonoma, su banda fissa, in grado di inviare automaticamente la segnalazione di soccorso per un periodo non inferiore alle 4 ore, differenziata in base al tipo di intervento richiesto e codificata per l'individuazione;
- i) dotazione d'emergenza: quando la quota del rifugio superi i 200 m sul livello del mare o, pur a quote inferiori, le condizioni meteorologiche locali che si



possano presentare siano riconducibili a quelle di detta quota limite, dovrà essere reso disponibile il sacco d'emergenza. Questo, disposto in custodie sigillate, sarà costituito da un telo alluminato a forma di sacco, atto a contenere completamente l'alpinista, o da un dispositivo analogo in grado di fornire almeno le stesse caratteristiche di salvaguardia termica. I sacchi di emergenza, in numero pari alla capienza massima del rifugio, aumentata del 20%, dovranno essere custoditi in un apposito alloggiamento, chiaramente segnalato, provvisto di chiare indicazioni sul suo uso, distante dal rifugio in modo da non essere coinvolto dall'eventuale incendio;

- 1) schede tecniche: a cura del titolare dovranno essere redatte schede tecniche indicanti le caratteristiche di ogni rifugio ai fini antincendio, nelle quali dovrà essere indicato nome e cognome del gestore e del responsabile della sicurezza, nominato dal titolare. Il responsabile della sicurezza dovrà provvedere almeno annualmente al controllo generale della situazione, delle dotazioni previste e dell'efficienza degli impianti.

## 25.

### *Rifugi di capienza non superiore a venticinque posti.*

I rifugi alpini, di qualsiasi categoria, con capienza non superiore a venticinque posti letto, devono rispettare quanto di

- a) le strutture orizzontali e verticali dei rifugi di nuova costruzione devono possedere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a R 30. Tale prescrizione non si applica ai rifugi esistenti;
- b) devono essere svolte le prove periodiche di cui al *punto 14.1.* con frequenza almeno annuale;
- c) fermo restando il rispetto delle prescrizioni del *punto 24*, è consentito mantenere all'interno del locale una sola bombola di G.P.L., di peso non eccedente i 25 Kg, purchè la stessa sia utilizzata per l'alimentazione di apparecchi di cottura;
- d) devono essere installati estintori conformemente a quanto richiesto nel precedente *punto 11.2.*

## 26.

### *Rifugi di capienza superiore a venticinque posti.*

#### **26.1. Rifugi di categoria A.**

Ai rifugi alpini di questa categoria si applicano, a seconda che siano nuovi o esistenti, le disposizioni di cui alle *parti I e II* del titolo secondo del presente decreto.

#### **26.2. Rifugi nuovi di categoria B, C, D, ed E.**

Per i rifugi di queste categorie, valgono le disposizioni di cui al titolo II parte prima. È però ammesso che:

- non siano rispettate le prescrizioni dei *punti 5.3 e 5.4* e siano, invece,

disponibili almeno scale a pioli in grado di raggiungere tutti i piani dell'edificio. Per altezze superiori a 6 m, le scale devono essere fisse. L'ubicazione delle scale deve essere chiaramente indicata per un facile ed agevole utilizzo da parte dei soccorritori;

- la frequenza delle prove periodiche di cui al *punto 14.1.*, sia almeno annuale;
- per i rifugi di cat. C, D ed E sino a due piani fuori terra, è consentito che il numero delle uscite sia di una per ogni piano.

#### **26.3. Rifugi esistenti di categoria B.**

Per tali rifugi valgono le disposizioni impartite al *titolo II parte seconda.* È inoltre richiesto che:

- siano disponibili scale a pioli in grado di raggiungere tutti i piani dell'edificio. Per altezze superiori a 6 m, le scale devono essere fisse. L'ubicazione delle scale deve essere chiaramente indicata per un facile ed agevole utilizzo da parte dei soccorritori;
- vi sia, per edifici con più di due piani fuori terra, per ogni piano, una seconda via di esodo e sia garantito il necessario sfollamento.

È però ammesso che:

- a) la resistenza al fuoco delle strutture, indipendentemente dal carico d'incendio e dall'altezza dell'edificio, sia non inferiore a R 30;
- b) non si applichi la prescrizione relativa alle separazioni con caratteristiche di resistenza al fuoco fra corridoi e stanze di cui al *punto 19.5*;
- c) le scale siano di tipo protetto negli edifici a più di tre piani fuori terra;
- d) la larghezza minima delle vie di esodo non sia inferiore a cm 60, senza ulteriori riduzioni in ragione delle tolleranze dimensionali, conteggiando la stessa con una capacità di deflusso pari a 30. Per larghezze pari o superiori a cm 90, si rimanda a quanto previsto al *punto 20.2*;
- e) le vie di esodo, ulteriori alla prima, siano costituite da scale a pioli, realizzate in materiali incombustibili, poste all'esterno del rifugio, solidamente ancorate e con le seguenti caratteristiche minime: larghezza non inferiore a 35 cm netti sui pioli,alzata netta non superiore a 30 cm e con pioli distanti almeno 15 cm dalle pareti. Tali scale devono essere raggiungibili attraverso vani apribili, di dimensioni nette non inferiori a cm 60 di larghezza e cm 80 di altezza. Ciascuna scala a pioli, realizzata come sopra, sarà conteggiata con una capacità di deflusso pari a 20. Tali scale devono essere realizzate in conformità alle norme antinfortunistiche ed inoltre, occorre prevedere anche un corrimano continuo che sporga per almeno 30 cm dal filo dei pioli, o altro equivalente riparo. Per altezze delle scale a pioli superiori a 10 m, occorre prevedere un piano di sosta almeno di 70 cm di larghezza e di 50 cm di sporgenza dal fabbricato con parapetto normale e fermapiEDE, da cui sia possibile riprendere la discesa su altra scala adiacente (anche a pioli);
- f) nell'impossibilità di realizzare un impianto idrico antincendio per assenza di

- fonti idriche o riserve adeguate, le prescrizioni del *punto 11.3* siano sostituite dalla disposizione di almeno un estintore di capacità estinguente 13 A e 89 BC, in ragione di uno ogni 50 m e comunque uno ogni piano;
- g) i dispositivi di illuminazioni di sicurezza, e di allarme siano alimentati, qualora non sia disponibile l'alimentazione elettrica di rete, da altra fonte alternativa (gruppo elettrogeno, generatore eolico, fotovoltaico, ecc.);
  - h) la frequenza delle prove periodiche, di cui al *punto 14.1*, sia almeno annuale.

#### **26.4. Rifugi esistenti di categoria C, D ed E.**

A tali rifugi si applicano le prescrizioni di cui al precedente *punto 26.3*, con esclusione di quanto richiesto alle lettere a) e c). Inoltre non è richiesta l'osservanza del *punto 19* del presente decreto. È però ammesso che, qualora non vi sia alcun tipo di alimentazione elettrica, l'illuminazione di sicurezza sia del tipo con lampade portatili ad alimentazione autonoma ed i dispositivi di allarme siano ad azionamento manuale.

### **27.**

#### *Disposizioni transitorie.*

I rifugi alpini esistenti devono adeguarsi alle disposizioni del presente decreto entro cinque anni dalla sua entrata in vigore.

Ministero dell'interno  
Circolare 20 maggio 1994, n. p 1226/4122/1

**Decreto Ministero dell'interno 9 aprile 1994.  
Regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione  
e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere.  
Chiarimenti.**

Ministero dell'interno  
Direzione Generale Protezione civile e Servizi antincendi  
Sez. Tecn. Centrale

Al fine di chiarire, a seguito di quesiti pervenuti, la portata del punto 2 (Campo di applicazione) del *decreto ministeriale 9 aprile 1994*, si precisa quanto segue:

**A)**

*Attività di nuova costruzione  
con ricettività superiore a 25 posti letto.*

Le disposizioni di cui al Titolo II - Parte Prima - del decreto, si applicano:

- a) alle attività da realizzare in edifici di nuova costruzione;
- b) alle attività da realizzare in edifici o locali già esistenti e che allo stato hanno altra destinazione;
- c) alle attività esistenti in caso di ristrutturazione degli edifici che comportino il rifacimento di oltre il 50% dei solai;
- d) agli aumenti di volume (ampliamenti) di attività esistenti.

Le disposizioni previste dal Titolo II - Parte Prima - decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto (26-4-1994) e pertanto vanno applicate in tutti i progetti presentati ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco per la preventiva approvazione, a decorrere da tale data.

Per quanto attiene i progetti di attività che, pur riferendosi ai casi sopraindicati, sono stati invece presentati ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco prima della data di entrata in vigore del decreto, gli stessi, qualora non ancora evasi, vanno esaminati in base alla previgente normativa (lettera circolare n. 27030/4122/1 del 21 ottobre 1974), fermo restando l'obbligo dei necessari adeguamenti alle misure di cui al Titolo II - Parte Seconda - del decreto, entro i termini previsti dal punto 21.2.

**B)**

*Attività esistenti  
con ricettività superiore a 25 posti letto.*

Le disposizioni di cui al Titolo II - Parte Seconda - si applicano alle attività esistenti alla data di entrata in vigore del decreto e come tali vanno intese quelle attività che al 25 aprile 1994 di fatto esercitavano con una autorizzazione rilasciata dall'organo amministrativo competente.

Il piano programmato dei lavori di adeguamento, di cui all'ultimo comma del punto 21.2 del decreto, deve consistere in una relazione che evidenzi lo stato di fatto dell'attività alla data di entrata in vigore del decreto e riporti gli adeguamenti necessari, da mettere in atto per rendere l'attività conforme alle misure di sicurezza richieste.

I progetti di adeguamento di attività esistenti, che non comportino il rifacimento di oltre il 50% dei solai, anche se presentati ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto (26 aprile 1994) vanno esaminati sulla base delle disposizioni di cui al Titolo II - Parte Seconda.

Al fine di rendere più immediata la lettura del decreto, si allegano alcune tabelle riassuntive e di confronto relativamente ad alcune specifiche misure.

**Attività ricettive turistico-alberghiere  
con oltre 25 posti letto.**

(D.M. 9 aprile 1994)

**1)**

*Lunghezza dei percorsi di esodo in relazione  
al numero di piani ed alla tipologia di scala.*

**A) ATTIVITÀ DI NUOVA COSTRUZIONE.**

A1) (servite da due o più scale a servizio esclusivo dell'attività)

N. piani fuori terra	Tipo di scala consentita	Lunghezza dei percorsi di esodo
fino a 2	aperta	40 m fino a luogo sicuro
da 3 a 6	protetta (*)	30 m fino a scala protetta 40 m fino a scala esterna
oltre 6	prova di fumo	40 m fino a scala a prova di fumo o esterna

(\*) *Se non sono soddisfatti i requisiti di accostamento dell'autoscala, gli edifici con Hant > 12 m devono essere dotati di scale a prova di fumo.*

A2) (Servite da una sola scala a servizio esclusivo dell'attività)

N. piani fuori terra	Tipo di scala consentita	Lunghezza dei percorsi di esodo
fino a 2	aperta	15 m fino alla scala (lunghezza corridoio) 40 m fino a luogo sicuro

**B) ATTIVITÀ ESISTENTI  
SERVITE DA SCALE AD USO ESCLUSIVO.**

B1) (servite da due o più scale ad uso esclusivo dell'attività)

N. piani fuori terra	Tipo di scala consentita	Lunghezza dei percorsi di esodo
fino a 2	aperta	40 m o 45 m (*) fino a luogo sicuro
oltre 2 e fino a 32 m altezza antincendi	protetta	30 m o 35 m (*) fino a scala protetta 40 m o 45 m (*) fino a scala esterna
oltre 32 m altezza antincendi	prova di fumo	40 m o 45 m (*) fino alla scala a prova di fumo

B2) (Servite da una sola scala ad uso esclusivo dell'attività)

N. piani fuori terra	Tipo di scala consentita	Lunghezza dei percorsi di esodo
2	aperta	
3	aperta con Q æ 20 kg/m impianto automatico rivelazione incendi	40 m o 45 m (*) fino a luogo sicuro
	protetta	15 m o 20 m (*) o 25 m (***) (lunghezza dei corridoi di collegamento con le scale)
da 4 a 6	protetta	

(\*) *Lungo il percorso interessato:*

- 1) *i materiali installati a parete ed a soffitto siano di classe 0 di reazione al fuoco e non siano installati materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce;*
- 2) *installare impianto di rivelazione automatica d'incendio lungo le vie d'esodo interessate e nelle camere.*

(\*\*) *Il corridoio può avere lunghezza di 25 m a condizione che:*

- 1) *tutti i materiali installati nei corridoi siano di classe 0 di reazione al fuoco;*
- 2) *le porte delle camere abbiano caratteristiche REI 30;*
- 3) *sia installato un impianto automatico di rivelazione di incendio nelle camere e nel corridoio.*



**C) ATTIVITÀ ESISTENTI (\*)  
SERVITE DA SCALE AD USO PROMISCUO.**

C1) (Servite da due o più scale ad uso promiscuo con altre attività)

N. piani fuori terra	Tipo di scala consentita	Lunghezza dei percorsi di esodo
edificio fino a 24 m	aperta	25 m fino alla scala

C2) (Servite da una scala ad uso promiscuo con altre attività)

N. piani fuori terra	Tipo di scala consentita	Lunghezza dei percorsi di esodo
edificio fino a 24 m	aperta	15 m fino alla scala

(\*) *Per tali attività vanno osservate le specifiche disposizioni e limitazioni previste dal punto 20.5 del D.M. 9 aprile 1994.*

**2)**

*Requisiti di resistenza al fuoco delle porte delle camere per ospiti.*

Attività nuove	RE 30
Attività esistenti	<p>a) Nessun requisito per</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>attività in edifici fino a 3 piani f.t. con ricettività 40 posti letto e Q 20 kg/m ;</li> <li>tutte le attività se viene installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio nei corridoi e nelle camere;</li> </ul> <p>b) RE 15,</p> <p>c) RE 30 limitatamente alle porte che immettono nei corridoi ciechi di lunghezza mag. di 20 m (fino a 25 m);</p> <p>d) REI pari al livello di resistenza al fuoco richiesto per il vano scala, se la camera comunica direttamente con esso.</p>

**3)**

*Lunghezza dei corridoi ciechi.*

Attività nuove	RE 30
15 m	<p>a) 15 m;</p> <p>b) 20 m, valido solo se l'attività è servita da scale ad uso esclusivo. Se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i materiali installati a parete e soffitto sono di classe 0 o di reazione al fuoco;</li> <li>non sono installati materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce;</li> <li>è installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio nelle camere e nei corridoi;</li> </ul> <p>c) 25 m solo se l'attività è servita da scale ad uso esclusivo ed almeno protette se a più di due piani f.t.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i materiali installati lungo il corridoio devono essere di classe 0 di reazione al fuoco;</li> <li>le porte delle camere devono essere RE 30;</li> <li>deve essere installato un impianto automatico di rivelazione e allarme incendio nelle camere e nei corridoi.</li> </ul>

Ministero dell'interno  
Circolare 29 novembre 1995, n. 2215

Decreto Ministeriale 9 aprile 1994.  
Criteri per la concessione delle deroghe  
in via generale al punto 20.4.2.

Pervengono a questo Ministero istanze di deroga relative ad attività alberghiere esistenti che non possono essere adeguate al punto 20.4.2 del decreto in oggetto in quanto il numero di piani è superiore a sei.

Al riguardo, sulla scorta del parere espresso dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi nella riunione del 25 ottobre 1995, si inviano in allegato le misure di sicurezza alternative a quanto richiesto dal disposto in argomento da applicarsi esclusivamente ai casi di strutture alberghiere esistenti ubicate in edifici aventi altezza antincendio non superiore a 24 metri.

Qualora siano integralmente rispettate le misure di sicurezza equivalenti riportate in allegato, i Comandi provinciali VV.F. potranno procedere direttamente all'approvazione dei progetti, dovendosi intendere accolta in via generale la deroga al punto in argomento.

**DPR - Decreto Presidente della Repubblica  
12 gennaio 1998, n. 37**

**Regolamento recante disciplina  
dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi,  
a norma dell'articolo 20, comma 8,  
della legge 15 marzo 1997, n. 59**

**Art. 1**

*Oggetto del regolamento.*

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di controllo delle condizioni di sicurezza per la prevenzione incendi attribuiti, in base alla vigente normativa, alla competenza dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, per le fasi relative all'esame dei progetti, agli accertamenti sopralluogo, all'esercizio delle attività soggette a controllo, all'approvazione delle deroghe alla normativa di conformità.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento gli adempimenti previsti per il settore delle attività industriali a rischio di incidente rilevante soggette alla disciplina della notifica ai sensi del DPR del 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Ai sensi del presente regolamento, il comando provinciale dei vigili del fuoco è denominato «comando».
4. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, e successive modifiche ed integrazioni.
5. Al fine di garantire l'uniformità delle procedure nonché la trasparenza e la speditezza dell'attività amministrativa, le modalità di presentazione delle domande per l'avvio dei procedimenti oggetto del presente regolamento, il contenuto delle stesse e la relativa documentazione da allegare sono disciplinate con decreto del Ministro dell'interno di concerto il Ministro per la funzione pubblica (v. D.M. 4 maggio 1998). Con lo stesso decreto sono fissati criteri uniformi per lo svolgimento dei servizi a pagamento resi da parte dei comandi.

**Art. 2**

*Parere di conformità.*

1. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui al comma "4" (1) dell'articolo 1 sono tenuti a richiedere al comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni o di modifiche di quelli esistenti.
2. Il comando esamina i progetti e si pronuncia sulla conformità degli stessi alla normativa antincendio entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione. Qualora la complessità del progetto lo richieda, il predetto termine, previa comunicazione all'interessato entro 15 giorni dalla data di presentazione del progetto, è differito al novantesimo giorno. In caso di documentazione incompleta od irregolare ovvero nel caso in cui il comando ritenga assolutamente indispensabile richiedere al soggetto interessato l'integrazione della documentazione presentata, il termine è interrotto, per una sola volta, e riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta. Ove il comando non si esprima nei termini prescritti, il progetto si intende respinto.

**Art. 3**

*Rilascio del certificato di prevenzione incendi.*

1. Completate le opere di cui al progetto approvato, gli enti e privati sono tenuti a presentare al comando domanda di sopralluogo in conformità a quanto previsto nel decreto di cui all'articolo 1, comma "5" (2).
2. Entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda il comando effettua il sopralluogo per accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio richiesti. Tale termine può essere prorogato, per una sola volta, di quarantacinque giorni, dandone motivata comunicazione all'interessato.
3. Entro quindici giorni dalla data di effettuazione del sopralluogo viene rilasciato all'interessato, in caso di esito positivo, il certificato di prevenzione incendi che costituisce, ai soli fini antincendio, il nulla osta all'esercizio dell'attività.
4. Qualora venga riscontrata la mancanza dei requisiti di sicurezza richiesti, il comando ne dà immediata comunicazione all'interessato ed alle autorità competenti ai fini dell'adozione dei relativi provvedimenti.
5. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, l'interessato, in attesa del sopralluogo, può presentare al comando una dichiarazione, corredata da certificazioni di conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato, con la quale attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 5. Il comando rilascia all'interessato contestualmente ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione che costituisce, ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività.
6. Al fine di evitare duplicazioni, nel rispetto del criterio di economicità, qualora il sopralluogo richiesto dall'interessato debba essere effettuato dal comando nel corso di un procedimento di autorizzazione che preveda un atto

deliberativo propedeutico emesso da organi collegiali dei quali è chiamato a far parte il comando stesso, il termine di cui al comma 2 non si applica dovendosi far riferimento ai termini procedurali ivi stabiliti.

#### **Art. 4**

##### *Rinnovo del certificato di prevenzione incendi.*

1. Ai fini del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, gli interessati presentano al comando, in tempo utile e comunque prima della scadenza del certificato, apposita domanda conforme alle previsioni contenute nel decreto di cui all'articolo 1, comma 5, (3) corredata da una dichiarazione del responsabile dell'attività, attestante che non è mutata la situazione riscontrata alla data del rilascio del certificato stesso, e da una perizia giurata, comprovante l'efficienza dei dispositivi, nonché dei sistemi e degli impianti antincendio. Il comando, sulla base della documentazione prodotta, provvede entro quindici giorni dalla data di presentazione della domanda.

#### **Art. 5**

##### *Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività.*

1. Gli enti e i privati responsabili di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le scadenze temporali che sono indicate dal comando nel certificato di prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 5. Essi provvedono, in particolare, ad assicurare una adeguata informazione e formazione del personale dipendente sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.
2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, l'informazione e la formazione del personale, che vengono effettuati, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del comando.
3. Ogni modifica delle strutture o degli impianti ovvero delle condizioni di esercizio dell'attività, che comportano una alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga l'interessato ad avviare nuovamente le procedure previste dagli articoli 2 e 3 del presente regolamento.

#### **Art. 6**

##### *Procedimento di deroga.*

1. Qualora gli insediamenti o gli impianti sottoposti a controllo di prevenzione

incendi e le attività in essi svolte presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza della normativa vigente, gli interessati, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 1, comma 5, (4) possono presentare al comando domanda motivata per la deroga al rispetto delle condizioni prescritte.

2. Il comando esamina la domanda e, con proprio motivato parere, la trasmette entro trenta giorni dal ricevimento, all'ispettorato regionale dei vigili del fuoco. L'ispettore regionale, sentito il comitato tecnico regionale di prevenzione incendi, di cui all'articolo 20 del DPR 29 luglio 1982, n. 577, si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione, dandone contestuale comunicazione al comando ed al richiedente. L'ispettore regionale dei vigili del fuoco trasmette ai competenti organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco i dati inerenti alle deroghe esaminate per la costituzione di una banca dati, da utilizzare per garantire i necessari indirizzi e l'uniformità applicativa nei procedimenti di deroga.

#### **Art. 7**

##### *Nulla osta provvisorio.*

1. I soggetti che hanno ottenuto il nulla osta provvisorio per le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, sono tenuti all'osservanza delle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi indicate nel decreto del Ministro dell'interno 8 marzo 1985, nonché all'osservanza degli obblighi di cui all'articolo 4 del presente regolamento. Il nulla osta provvisorio consente l'esercizio dell'attività ai soli fini antincendio, salvo l'adempimento agli obblighi previsti dalla normativa in materia di prevenzione incendi, ivi compresi gli obblighi conseguenti alle modifiche degli impianti e costruzioni esistenti nonché quelli previsti nei casi richiamati all'articolo 4, comma secondo, della legge 26 luglio 1965, n. 966, nei termini stabiliti dalle specifiche direttive emanate dal Ministero dell'interno per singole attività o gruppi di attività di cui all'allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982. Tali direttive, ove non già emanate, devono essere adottate entro tre anni dall'emanazione del presente regolamento.

#### **Art. 8**

##### *Norme transitorie.*

1. Alle domande presentate ai comandi prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, ai fini della acquisizione di pareri su progetti, di certificazioni di prevenzione incendi, di autorizzazioni in deroga e per le quali alla stessa data non si sia ancora provveduto, si applica la disciplina del presente regolamento. In tali casi si intende per data di presentazione della domanda quella dell'entrata in vigore dello stesso regolamento o quella di trasmissione di documentazione aggiuntiva, ove necessaria, richiesta dal



comando.

### **Art. 9**

#### *Abrogazioni.*

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti norme:
  - a) articoli 10, comma quinto; 11, comma primo, lettera d); 15, comma primo, numero 5); 21 del DPR 29 luglio 1982, n. 577;
  - b) articoli 2, commi quinto, sesto, settimo, ottavo; e 4 della legge 7 dicembre 1984, n. 818.

### **Art. 10**

#### *Entrata in vigore.*

1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



(1), (2), (3), (4)

Numero così corretto dal Telegramma del Ministero dell'interno 13 marzo 1998, n. P 363/4101.

**Legge 31 dicembre 2001, n. 463**

**Conversione in legge, con modificazioni,  
del decreto legge 23 novembre 2001, n. 411,  
recante proroghe e differimenti di termini  
del certificato antincendio.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 9 gennaio 2002

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica  
hanno approvato;

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
PROMULGA**

la seguente legge:

**Art. 1**

1. Il decreto legge 23 novembre 2001, n. 411, recante proroghe e differimenti di termini, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



ALLEGATO

**Lavori preparatori**

**SENATO DELLA REPUBBLICA (ATTO N. 892):**

- Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi), dal Ministro dell'economia e finanze (Tremonti), dal Ministro degli affari esteri (Ruggiero), dal Ministro delle comunicazioni (Gasparri), dal Ministro dell'istruzione (Moratti), dal Ministro per la funzione pubblica (Frattoni) e dal Ministro per gli italiani nel mondo (Tremaglia) il 26 novembre 2001.
- Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 26 novembre 2001 con pareri della commissione 3<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup>, 6<sup>a</sup>, 7<sup>a</sup> e 8<sup>a</sup>.
- Esaminato dalla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 29 novembre 2001.
- Esaminato dalla 1a commissione il 29 novembre 2001, il 4 e 11 dicembre 2001.
- Esaminato in aula l'11 dicembre 2001 e approvato il 12 dicembre 2001.

**CAMERA DEI DEPUTATI (ATTO N. 2091):**

- Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 13 dicembre 2001 con pareri del comitato per la legislazione e delle commissioni III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII e parlamentare per le questioni regionali.
- Esaminato dalla I commissione il 14, 15 e 17 dicembre 2001.
- Esaminato ed approvato in aula il 19 dicembre 2001.

**AVVERTENZA**

- Il decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 275 del 26 novembre 2001. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 63.

**Modificazioni apportate in sede di conversione  
al decreto legge  
23 novembre 2001, n. 411**

- All'articolo 1, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Comitato degli italiani all'estero".
- All'articolo 3, comma 1, la parola: "pagati" è sostituita dalla seguente: "utilizzati".
- Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:  
"Art. 3-bis. - (Adeguamenti alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive esistenti).  
1. Le attività ricettive esistenti con oltre venticinque posti letto completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi di cui alle lettere b) e c) del punto 21.2 della regola tecnica di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere, approvata con decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1994, entro il termine del 31 dicembre 2004. Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno provvede, ai sensi del penultimo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, ad aggiornare le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale 9 aprile 1994 relative alle attività ricettive esistenti, avendo particolare riguardo alle esigenze di quelle ubicate nei centri storici".

**RIFERIMENTI NORMATIVI:**

- Il testo del decreto del Ministero dell'interno 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 aprile 1994, n. 95 e ripubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 maggio 1994, n. 116, con una modifica al punto 7.5.
- Il testo dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 è il seguente:  
«Art. 11 (Competenze del comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi). — Il comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi provvede:  
a) all'elaborazione e all'aggiornamento delle norme tecniche e procedurali in materia di prevenzione incendi in armonia con quanto stabilito nel decreto di

- cui all'art. 4, secondo comma;
- b) a fornire il necessario apporto tecnico-scientifico per la elaborazione delle norme di prevenzione incendi interessanti le macchine, gli impianti e le attrezzature soggetti ad omologazione di cui al penultimo comma dell'art. 23, legge 23 dicembre 1978, n. 833, sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale;
- e) ad esprimere pareri su questioni e prevenzione incendi;
- d) lettera abrogata;
- e) a richiedere agli organi del Corpo l'effettuazione di studi, ricerche e progetti nella specifica materia. Nell'espletamento delle proprie attribuzioni il comitato potrà articolarsi in gruppi di lavoro.

Per determinati settori di competenza e per un tempo limitato alle esigenze di elaborazione e di aggiornamento di particolari norme tecniche, il comitato può avvalersi dell'opera di esperti o di rappresentanti di enti e organismi diversi da quelli indicati nel precedente art. 10.

All'emanazione delle norme e delle specifiche, tecniche, elaborate e aggiornate dal comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi si provvede mediante decreti del Ministero dell'interno con l'eventuale concerto di altri Ministeri interessati.

Il comitato, all'inizio di ogni anno, formula il programma generale della propria attività concernente i compiti al medesimo attribuiti, nonché una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente».

- All'articolo 4: al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:  
"Il termine di cui all'articolo 41, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, relativo al regime di contribuzione diretta per le spedizioni postali, è prorogato al 1° gennaio 2003";

dopo il primo periodo, è inserito il seguente:

"Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, per il periodo 1 gennaio-31 dicembre 2002, sono destinate al rimborso delle riduzioni tariffarie applicate nel medesimo periodo dalla società per azioni Poste Italiane alle spedizioni postali di cui all'articolo 41, comma 1, della citata legge n. 448 del 1998, e successive modificazioni";

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Fino all'entrata in vigore delle agevolazioni previste dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, alle spedizioni di prodotti editoriali effettuate dalle case editrici e da librerie autorizzate si applicano le tariffe vigenti al 31 agosto 2001 come previste dal decreto ministeriale 28 marzo 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 1997, nel limite massimo delle risorse stanziato con le

autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni".

• Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente: "Art. 5-bis. - (Edilizia).

1. Il termine di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, è prorogato al 30 giugno 2002".

• All'articolo 7, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Le somme iscritte nell'unità previsionale di base 15.1.2.2 «Collettività italiana all'estero» - capitolo 4065 - dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 2001, per le finalità di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 72, recante «Interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia», possono essere impegnate entro il 31 dicembre 2002".

• Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

"Art. 7-bis. - (Proroga del termine per la domanda di ricostruzione del rapporto assicurativo).

1. Il termine per la presentazione della domanda di ricostruzione del rapporto assicurativo dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, o dei loro familiari superstiti aventi diritto, licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi, di cui alla legge 26 febbraio 2001, n. 30, scade il 30 giugno 2002".

• Dopo l'articolo 8, sono inseriti i seguenti:

"Art. 8-bis. - (Proroga dei termini per la domanda di accredito della contribuzione figurativa).

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1 gennaio 2001 secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2002.

Art. 8-ter. - (Proroga di termini relativi alla disciplina delle cooperative).

1. I termini di cui all'articolo 6, comma 1, e all'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, sono prorogati al 30 giugno 2002.

Art. 8-quater. - (Proroga di termini relativi ad adempimenti delle società a responsabilità limitata).

1. Le società a responsabilità limitata, costituite antecedentemente al 1 gennaio 2002, hanno termine sino al 31 dicembre 2004 per adeguare l'ammontare delle quote e del capitale alle disposizioni dettate dall'articolo 2474, primo, secondo e terzo comma, del codice civile, come modificato dall'articolo 4, comma 2,

lettera b), del decreto legislativo 24 agosto 1998, n. 213, ferma restando la contabilizzazione in euro prescritta dal citato decreto legislativo.

Art. 8-quinquies. - (Differimento di termini di scadenze previste dalla legge n. 416 del 1998, in materia di metanizzazione del Mezzogiorno).

1. I termini per la presentazione al Ministero delle attività produttive della documentazione finale di spesa e della documentazione di collaudo, già previsti dall'articolo 1, commi 1, 2 e 4, della legge 30 novembre 1998, n. 416, sono differiti al 31 dicembre 2002.

Art. 8-sexies. - (Etichettatura di sfarinati e paste alimentari).

1. All'articolo 12, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, le parole: «Per centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 30 giugno 2002».

Art. 8-septies. - (Proroga del termine per la prestazione del servizio militare nelle loro province da parte dei giovani residenti nei comuni delle Marche e dell'Umbria colpiti dal sisma del 26 settembre 1997).

1. Per i giovani soggetti all'obbligo di leva e per i militari in servizio di leva le disposizioni di cui all'articolo 1-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, e successive modificazioni, si applicano nei territori delle regioni Marche ed Umbria, nei limiti delle richieste di personale avanzate dalle singole amministrazioni che attestino la persistenza di effettive esigenze connesse agli interventi necessari a fronteggiare la crisi sismica del 26 settembre 1997, fino al 31 dicembre 2002.

Art. 8-octies. - (Minoranze linguistiche storiche).

1. I termini di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, sono prorogati di tre mesi a decorrere dalla scadenza fissata nel medesimo articolo.

2. Le somme iscritte nel bilancio dello Stato per l'anno 2001 ai sensi degli articoli 9, comma 2, e 15, comma 1, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche», non utilizzate al 31 dicembre 2001, possono essere impegnate nell'esercizio successivo.

Art. 8-nonies. - (Differimento di interventi nel settore della ricerca scientifica).

1. Al fine di differire gli interventi nel settore della ricerca scientifica utilizzando le risorse finanziarie stanziata dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa:

a) di lire 2 miliardi per l'anno 2001, di 41.317 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003, finalizzata all'incremento dell'importo per il



- finanziamento di progetti di ricerca universitaria di rilevante interesse nazionale e di grandi attrezzature scientifiche universitarie;
- b) di lire 4,5 miliardi per l'anno 2001, di 1.291 migliaia di euro per l'anno 2002 e di 1.807 migliaia di euro per l'anno 2003, per interventi straordinari a sostegno della ricerca universitaria;
- c) di 19.109 migliaia di euro per l'anno 2002 e di 20.658 migliaia di euro per l'anno 2003 per il potenziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 per il triennio 2001-2003, pari a 6,5 miliardi di lire per l'anno 2001, a 61.717 migliaia di euro per l'anno 2002 e a 63.782 migliaia di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 2001.

**CIAMPI**

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri  
TREMONTI, Ministro dell'economia e delle finanze  
RUGGIERO, Ministro degli affari esteri  
GASPARRI, Ministro delle comunicazioni  
MORATTI, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca  
FRATTINI, Ministro per la funzione pubblica

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI

Legge 5 marzo 1990, n. 46

## Norme per la sicurezza degli impianti.

Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 1990

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

la seguente legge:

#### **Art. 1**

##### *Ambito di applicazione.*

1. Sono soggetti all'applicazione della presente legge i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile:
  - a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;
  - b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;
  - c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
  - d) gli impianti idrosanitari nonchè quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;
  - e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;
  - f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
  - g) gli impianti di protezione antincendio.
2. Sono altresì soggetti all'applicazione della presente legge gli impianti di cui al comma 1, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi.

#### **Art. 2**

#### *Soggetti abilitati.*

1. Sono abilitate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all'art.1 tutte le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e successive modificazioni ed integrazioni, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.
2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali, di cui all'art. 3, da parte dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso, prepone all'esercizio delle attività di cui al medesimo comma 1 un responsabile tecnico che abbia tali requisiti.

#### **Art. 3**

##### *Requisiti tecnico-professionali.*

1. I requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 2, comma 2, sono i seguenti:
  - a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università statale o legalmente riconosciuta;
  - b) oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'art.2, comma 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
  - c) oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
  - d) oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa del settore, nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa, per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1.

#### **Art. 4**

##### *Accertamento dei requisiti tecnico-professionali.*

1. L'accertamento dei requisiti tecnico-professionali è espletato per le imprese artigiane dalle commissioni provinciali per l'artigianato. Per tutte le altre imprese è espletato da una commissione nominata dalla giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e composta da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri dei quali un membro in rappresentanza degli ordini professionali, un membro in rappresentanza dei colleghi professionali, un membro in rappresentanza degli enti erogatori di energia elettrica e di gas ed i restanti membri designati dalle organizzazioni delle

categorie più rappresentative a livello nazionale degli esercenti le attività disciplinate dalla presente legge; la commissione è presieduta da un docente universitario di ruolo di materia tecnica o da un docente di istituto tecnico industriale di ruolo di materia tecnica.

2. Le imprese, alle quali siano stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione di cui all'art. 15.

### **Art. 5**

#### *Riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.*

1. Hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, previa domanda da presentare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla commissione provinciale per l'artigianato, coloro che dimostrino di essere iscritti, alla medesima data, da almeno un anno nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, come imprese installatrici o di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1.
2. Hanno altresì diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, previa domanda da presentare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, coloro che dimostrino di essere iscritti, alla medesima data, da almeno un anno nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e successive modificazioni ed integrazioni, come imprese installatrici o di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1.

### **Art. 6**

#### *Progettazione degli impianti.*

1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell'art. 1 è obbligatoria la redazione del progetto da parte di professionisti, iscritti negli albi professionali, nell'ambito delle rispettive competenze.
2. La redazione del progetto per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui al comma 1 è obbligatoria al di sopra dei limiti dimensionali indicati nel regolamento di attuazione di cui all'art. 15.
3. Il progetto di cui al comma 1 è depositato:
  - a) presso gli organi competenti al rilascio di licenze di impianto o di autorizzazioni alla costruzione quando previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;
  - b) presso gli uffici comunali, contestualmente al progetto edilizio, per gli impianti il cui progetto non sia soggetto per legge ad approvazione.

### **Art. 7**

#### *Installazione degli impianti.*

1. Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonchè nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte.
2. In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalenti.
3. Tutti gli impianti realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere adeguati, entro tre anni da tale data, a quanto previsto dal presente articolo.

### **Art. 8**

#### *Finanziamento dell'attività di normazione tecnica.*

1. Il 3 per cento del contributo dovuto annualmente dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attività di ricerca di cui all'art. 3, terzo comma, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, è destinato all'attività di normazione tecnica, di cui all'art. 7 della presente legge, svolta dall'UNI e dal CEI.
2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare del contributo versato dall'INAIL nel corso dell'anno precedente, è iscritta a carico del capitolo 3030 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1990 e a carico delle proiezioni del corrispondente capitolo per gli anni seguenti.

### **Art. 9**

#### *Dichiarazione di conformità.*

1. Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'art. 7. Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell'impresa installatrice e recante i numeri di partita IVA e di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonchè, ove previsto, il progetto di cui all'art. 6.

### **Art. 10**

#### *Responsabilità del committente o del proprietario.*

1. Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 2.

### **Art. 11**

### *Certificato di abitabilità e di agibilità.*

1. Il sindaco rilascia il certificato di abitabilità o di agibilità dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti.

### **Art. 12**

#### *Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri.*

1. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo, nonchè dall'obbligo di cui all'art. 10, i lavori concernenti l'ordinaria manutenzione degli impianti di cui all'art. 1.
2. Sono altresì esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità di cui all'art. 9.

### **Art. 13**

#### *Deposito presso il comune del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo.*

1. Qualora nuovi impianti tra quelli di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell'art. 1, vengano installati in edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di abitabilità, l'impresa installatrice deposita presso il comune, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, il progetto di rifacimento dell'impianto e la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto da altre norme o dal regolamento di attuazione di cui all'art. 15.
2. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto e la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo, ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento. Nella relazione di cui all'art. 9 dovrà essere espressamente indicata la compatibilità con gli impianti preesistenti.

### **Art. 14**

#### *Verifiche.*

1. Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformità degli impianti alle disposizioni della presente legge e della normativa vigente, i comuni, le unità sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facoltà di avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze, di cui all'art. 6, comma 1, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'art. 15.
2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi dalla

presentazione della relativa richiesta.

### **Art. 15**

#### *Regolamento di attuazione.*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato, con le procedure di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di attuazione. Nel regolamento di attuazione sono precisati i limiti per i quali risulti obbligatoria la redazione del progetto di cui all'art. 6 e sono definiti i criteri e le modalità di redazione del progetto stesso in relazione al grado di complessità tecnica dell'installazione degli impianti, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica, per fini di prevenzione e di sicurezza.
2. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita una commissione permanente, presieduta dal direttore generale della competente Direzione generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o da un suo delegato, e composta da sei rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie imprenditoriali e artigiane interessate, da sei rappresentanti delle professioni designati pariteticamente dai rispettivi consigli nazionali e da due rappresentanti degli enti erogatori di energia elettrica e di gas.
3. La commissione permanente di cui al comma 2 collabora ad indagini e studi sull'evoluzione tecnologica del comparto.

### **Art. 16**

#### *Sanzioni.*

1. Alla violazione di quanto previsto dall'art. 10 consegue, a carico del committente o del proprietario, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all'art. 15, una sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila.  
Alla violazione delle altre norme della presente legge consegue, secondo le modalità previste dal medesimo regolamento di attuazione, una sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.
2. Il regolamento di attuazione di cui all'art. 15 determina le modalità della sospensione delle imprese dal registro o dall'albo di cui all'art. 2, comma 1, e dei provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza violazione delle norme relative alla sicurezza degli impianti, nonchè gli aggiornamenti dell'entità delle sanzioni amministrative di cui al comma 1.

### **Art. 17**

#### *Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali.*

1. I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti, qualora siano in contrasto con la presente legge.



## **Art. 18**

### *Disposizioni transitorie.*

1. Fino all'emanazione del regolamento di attuazione di cui all'art. 15, sono autorizzate ad eseguire opere di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 le imprese di cui all'art. 2, comma 1, le quali sono tenute ad eseguire gli impianti secondo quanto prescritto dall'art. 7 ed a rilasciare al committente o al proprietario la dichiarazione di conformità recante i numeri di partita IVA e gli estremi dell'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti la dichiarazione di conformità di cui all'art. 9.

## **Art. 19**

### *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**DPR - Decreto Presidente della Repubblica  
6 dicembre 1991, n. 447**

**Regolamento di attuazione della  
legge 5 marzo 1990, n. 46,  
in materia di sicurezza degli impianti.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 15 febbraio 1992

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

- Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
- Visto l'art. 15 della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per la sicurezza degli impianti;
- Visto l'art. 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 27 giugno 1991;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 1991;
- Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

**EMANA**

il seguente regolamento:

**Art. 1**

*Ambito di applicazione.*

1. Per edifici adibiti ad uso civile, ai fini del comma 1 dell'art. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, di seguito denominata "legge", si intendono le unità immobiliari o la parte di esse destinate ad uso abitativo, a studio professionale o a sede di persone giuridiche private, associazioni, circoli o conventi e simili.
2. Sono soggetti all'applicazione della legge, per quanto concerne i soli impianti elettrici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della legge, anche gli edifici adibiti a sede di società, ad attività industriale, commerciale o agricola o comunque di produzione o di intermediazione di beni o servizi, gli edifici di culto, nonchè gli immobili destinati ad uffici, scuole, luoghi di cura, magazzini o depositi o in genere a pubbliche finalità, dello Stato o di enti pubblici territoriali, istituzionali o economici.
3. Per impianti di utilizzazione dell'energia elettrica si intendono i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con

esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nell'ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli posti all'esterno di edifici se gli stessi sono collegati ad impianti elettrici posti all'interno. Gli impianti luminosi pubblicitari rientrano altresì nello stesso ambito qualora siano collegati ad impianti elettrici posti all'interno.

4. Per impianto radiotelevisivo ed elettronico si intende la parte comprendente tutte le componenti necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati ad installazione fissa funzionanti in bassissima tensione, mentre tutte le componenti funzionanti a tensione di rete nonchè i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico. Per gli impianti elettronici interni collegati alla rete pubblica, continua ad applicarsi il decreto 4 ottobre 1982 del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 10 gennaio 1983, con riferimento all'autorizzazione, all'installazione e agli ampliamenti degli impianti stessi.
5. Per impianto del gas a valle del punto di consegna si intende l'insieme delle tubazioni e dei loro accessori dal medesimo punto di consegna all'apparecchio utilizzatore, l'installazione ed i collegamenti del medesimo, le predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione del locale dove deve essere installato l'apparecchio, le predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione.
6. Per impianti di protezione antincendio si intendono gli idranti, gli impianti di spegnimento di tipo automatico e manuale nonchè gli impianti di rilevamento di gas, fumo e incendio.

**Art. 2**

*Requisiti tecnico-professionali.*

1. Con la dizione "alle dirette dipendenze di un'impresa del settore" di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e c), della legge deve intendersi non solo il rapporto di lavoro subordinato ma altresì ogni altra forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa artigiana da parte del titolare, dei soci o dei familiari.

**Art. 3**

*Certificato di riconoscimento  
dei requisiti tecnico-professionali.*

1. Il certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali è rilasciato alle imprese artigiane dalla commissione provinciale per l'artigianato che ha provveduto all'accertamento dei requisiti a norma dell'art. 4 della legge o al riconoscimento degli stessi a norma dell'art. 5, comma 1.
2. Alle altre imprese singole o associate o al responsabile tecnico di cui al comma 2 dell'art. 1 della legge, il certificato di riconoscimento è rilasciato

dalla Camera di commercio competente presso la quale è stata presentata la domanda di cui all'art. 5, comma 2, della legge o presso la quale si è concluso positivamente l'accertamento di cui all'art. 4 della legge ad opera della commissione nominata dalla giunta della medesima Camera di commercio.

3. Il certificato è rilasciato sulla base di modelli approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che fisserà altresì le modalità per l'effettuazione di periodiche verifiche circa la permanenza in capo alle imprese dei requisiti tecnico-professionali.

N.B.: *Articolo abrogato dall'art. 7, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 392 a decorrere dal 15 dicembre 1994.*

#### **Art. 4**

##### *Progettazione degli impianti.*

1. Fatta salva l'applicazione di norme che impongono una progettazione degli impianti, la redazione del progetto di cui all'art. 6 della legge è obbligatoria per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento dei seguenti impianti:
  - a) per gli impianti elettrici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della legge, per tutte le utenze condominiali di uso comune aventi potenza impegnata superiore a 6 kW e per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq; per gli impianti effettuati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA rese dagli alimentatori;
  - b) per gli impianti di cui all'art. 1, comma 2, della legge relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione qualora la superficie superi i 200 mq;
  - c) il progetto è comunque obbligatorio per gli impianti elettrici con potenza impegnata superiore o uguale a 1,5 kW per tutta l'unità immobiliare provvista, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o maggior rischio di incendio;
  - d) per gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge, per gli impianti elettronici in genere, quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione nonchè per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc dotati di impianti elettrici soggetti a normativa specifica CEI o in edifici con volume superiore a 200 mc e con un'altezza superiore a 5 metri;
  - e) per gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), della legge, per le canne fumarie collettive ramificate, nonchè per gli impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera

pari o superiore a 40.000 frigoriferi/ora;

- f) per gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), della legge, per il trasporto e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 34,8 kW o di gas medicali per uso ospedaliero e simili, nel caso di stoccaggi;
- g) per gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera g), della legge, qualora siano inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e comunque quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.

2. I progetti debbono contenere gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici, nonchè una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Si considerano redatti secondo la buona tecnica professionale i progetti elaborati in conformità alle indicazioni delle guide dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del CEI.
3. Qualora l'impianto a base di progetto sia variato in opera, il progetto presentato deve essere integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante tali varianti in corso d'opera, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore deve fare riferimento nella sua dichiarazione di conformità.

#### **Art. 5**

##### *Installazione degli impianti.*

1. I materiali e componenti costruiti secondo le norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza dell'UNI e del CEI, nonchè nel rispetto della legislazione tecnica vigente in materia di sicurezza, si considerano costruiti a regola d'arte.
2. Si intendono altresì costruiti a regola d'arte i materiali ed i componenti elettrici dotati di certificati o attestati di conformità alle norme armonizzate previste dalla legge 18 ottobre 1977, n. 791, o dotati altresì di marchi di cui all'allegato IV del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 13 giugno 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 1989.
3. Gli impianti realizzati in conformità alle norme tecniche dell'UNI e del CEI, nonchè alla legislazione tecnica vigente si intendono costruiti a regola d'arte.
4. Nel caso in cui per i materiali e i componenti gli impianti non siano state seguite le norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza dell'UNI e del CEI, l'installatore dovrà indicare nella dichiarazione di conformità la norma di buona tecnica adottata.
5. In tale ipotesi si considerano a regola d'arte i materiali, componenti ed impianti per il cui uso o la cui realizzazione siano state rispettate le normative emanate dagli organismi di normalizzazione di cui all'allegato II della

direttiva n. 83/189/CEE, se dette norme garantiscono un livello di sicurezza equivalente.

6. Per interruttori differenziali ad alta sensibilità si intendono quelli aventi corrente differenziale nominale non superiore ad 1A. Gli impianti elettrici devono essere dotati di interruttori differenziali con il livello di sensibilità più idoneo ai fini della sicurezza nell'ambiente da proteggere e tale da consentire un regolare funzionamento degli stessi. Per sistemi di protezione equivalente ai fini del comma 2 dell'art. 7 della legge, si intende ogni sistema di protezione previsto dalle norme CEI contro i contatti indiretti.
7. Con riferimento alle attività produttive, si applica l'elenco delle norme generali di sicurezza riportate nell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 21 aprile 1989.
8. Per l'adeguamento degli impianti già realizzati alla data di entrata in vigore della legge è consentita una suddivisione dei lavori in fasi operative purché l'adeguamento complessivo avvenga comunque nel triennio previsto dalla legge, vengano rispettati i principi di progettazione obbligatoria con riferimento alla globalità dei lavori e venga rilasciata per ciascuna fase la dichiarazione di conformità che ne attesti l'autonoma funzionalità e la sicurezza. Si considerano comunque adeguati gli impianti elettrici preesistenti che presentino i seguenti requisiti: sezionamento e protezione contro le sovracorrenti, posti all'origine dell'impianto, protezione contro i contatti diretti, protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.

### Art. 6

#### *Attività di normazione tecnica.*

1. L'UNI ed il CEI svolgono l'attività di elaborazione di specifiche tecniche per la salvaguardia della sicurezza di cui all'art. 7 della legge, anche sulla base di indicazioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato – Direzione generale della produzione industriale – e di osservazioni della commissione permanente di cui all'art. 15, comma 2, della legge ed inviano semestralmente alla Direzione generale predetta la descrizione dei lavori svolti in tale settore, per l'attribuzione delle somme, di cui all'art. 8 della legge, che verranno erogate secondo criteri da determinarsi con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro.

### Art. 7

#### *Dichiarazione di conformità.*

1. La dichiarazione di conformità viene resa sulla base di modelli predisposti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti l'UNI e il CEI.

2. La dichiarazione di conformità è rilasciata anche sugli impianti realizzati dagli uffici tecnici interni delle ditte non installatrici, intendendosi per uffici tecnici interni le strutture aziendali preposte all'impiantistica.
3. Copia della dichiarazione è inviata dal committente alla commissione provinciale per l'artigianato o a quella insediata presso la camera di commercio (1).

(1) *Comma abrogato dall'art. 7, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 392 a decorrere dal 15 dicembre 1994.*

### Art. 8

#### *Manutenzione degli impianti.*

1. Per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in servizi privati continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415.
2. Per interventi di ordinaria manutenzione degli impianti si intendono tutti quelli finalizzati a contenere il degrado normale d'uso nonchè a far fronte ad eventi accidentali che comportino la necessità di primi interventi, che comunque non modifichino la struttura essenziale dell'impianto o la loro destinazione d'uso.

### Art. 9

#### *Verifiche.*

1. Per l'esercizio della facoltà prevista dall'art. 14 della legge, gli enti interessati operano la scelta del libero professionista nell'ambito di appositi elenchi conservati presso le camere di commercio e comprendenti più sezioni secondo le rispettive competenze. Gli elenchi sono formati annualmente sulla base di documentata domanda di iscrizione e approvati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti gli ordini e i collegi professionali, sono adottati schemi uniformi di elenchi e di sezioni a cui dovranno adeguarsi gli elenchi e le sezioni predisposti dalle camere di commercio.
3. I soggetti direttamente obbligati ad ottemperare a quanto previsto dalla legge devono conservare tutta la documentazione amministrativa e tecnica e consegnarla all'avente causa in caso di trasferimento dell'immobile a qualsiasi titolo, nonchè devono darne copia alla persona che utilizza i locali.
4. All'atto della costruzione o ristrutturazione dell'edificio contenente gli impianti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della legge, il committente o il proprietario affiggono ben visibile un cartello che, oltre ad indicare gli estremi della concessione edilizia ed informazioni relative alla parte edile, deve riportare il nome dell'installatore dell'impianto o degli impianti e, qualora sia previsto il progetto, il nome del progettista dell'impianto o degli impianti.



## **Art. 10**

### *Sanzioni.*

1. Le sanzioni amministrative, di cui all'art. 16, comma 1, della legge, vengono determinate nella misura variabile tra il minimo e il massimo, con riferimento alla entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.
2. Le sanzioni amministrative sono aggiornate ogni cinque anni con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base dell'evoluzione tecnologica in materia di prevenzione e sicurezza e della svalutazione monetaria.
3. Le violazioni della legge accertate, mediante verifica o in qualunque altro modo, a carico delle imprese installatrici sono comunicate alla commissione di cui all'art. 4 della legge, competente per territorio, che provvede all'iscrizione nell'albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle ditte in cui l'impresa inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale.
4. La violazione reiterata per più di tre volte delle norme relative alla sicurezza degli impianti da parte delle imprese abilitate comporta altresì, in casi di particolare gravità, la sospensione temporanea dell'iscrizione delle medesime imprese dal registro delle ditte o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, su proposta dei soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che sovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi.
5. Dopo la terza violazione delle norme riguardanti la progettazione e i collaudi, i soggetti accertatori propongono agli ordini professionali provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi.
6. All'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

**Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626**

**Attuazione delle direttive  
89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,  
89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE,  
90/394/CEE e 90/679/CEE  
riguardanti il miglioramento della sicurezza  
e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 26 aprile 1994, parte I

*Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 12 novembre 1994,  
supplemento ordinario, n. 141

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA:**

- Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
- Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, ed in particolare l'art. 43, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive del Consiglio 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro;
- Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante proroga del termine della delega legislativa contemplata dall'art. 43 della citata legge n. 142 del 1992, nonchè delega al Governo per l'attuazione delle direttive particolari già adottate, ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, successivamente alla medesima legge 19 febbraio 1992, n. 142;
- Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 1994;
- Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 1994;
- Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

**Titolo I**

**Capo I**

*Disposizioni generali.*

**Art. 1**

*Campo di applicazione.*

1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici.
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia e dei servizi di protezione civile, le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato e delle attribuzioni loro proprie, individuate con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della funzione pubblica.
3. Nei riguardi dei lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, nonchè dei lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato, le norme del presente decreto si applicano nei casi espressamente previsti.
4. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e relative norme di attuazione.

**Art. 2**

*Definizioni.*

Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:

- a) **lavoratore:** persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari, e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) **datore di lavoro:** qualsiasi persona fisica o giuridica o soggetto pubblico che è titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore e abbia la responsabilità dell'impresa ovvero dello stabilimento;
- c) **servizio di prevenzione e protezione dai rischi:** insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e

- protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovvero unità produttiva;
- d) medico competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli:
- 1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o specializzazione equipollente;
  - 2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;
  - 3) autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
- e) responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate;
- f) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona, ovvero persone, elette o designate per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro;
- g) prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;
- h) agente: l'agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute.

### **Art. 3**

#### *Misure generali di tutela.*

1. Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:
  - a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
  - b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo;
  - c) riduzione dei rischi alla fonte;
  - d) programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'azienda nonchè l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
  - e) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
  - f) rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
  - g) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
  - h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;

- i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;
- l) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
- m) allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona;
- n) misure igieniche;
- o) misure di protezione collettiva ed individuale;
- p) misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
- q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
- s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- t) istruzioni adeguate ai lavoratori.

2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

### **Art. 4**

#### *Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto.*

1. Il datore di lavoro è tenuto all'osservanza delle misure generali di tutela previste dall'art. 3 e, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, deve valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonchè nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.
2. All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente:
  - a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
  - b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate in conseguenza della valutazione di cui alla lettera a), nonchè delle attrezzature di protezione utilizzate;
  - c) il programma di attuazione delle misure di cui alla lettera b).
3. Il documento è custodito presso l'azienda ovvero unità produttiva.
4. Il datore di lavoro designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione ed il relativo responsabile o incarica persone o servizi esterni all'azienda, e nomina, nei casi previsti dall'art. 16, il medico competente.

5. Il datore di lavoro, il dirigente e il preposto che esercitano, dirigono o sovrintendono le attività indicate all'art. 1, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, adottano le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ed in particolare:
- designano i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato e di pronto soccorso;
  - aggiornano le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione;
  - nell'affidare i compiti ai lavoratori tengono conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
  - forniscono ai lavoratori i necessari ed idonei mezzi di protezione;
  - prendono le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
  - richiedono l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme e delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di uso dei mezzi di protezione collettivi ed individuali messi a loro disposizione;
  - richiedono l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto, informandolo sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva;
  - adottano le misure per il controllo per le situazioni di rischio in caso di emergenza e danno istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
  - informano il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
  - si astengono, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
  - permettono ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
  - prendono appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;
  - tengono un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni, compreso quello dell'evento. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del

lavoro. Il registro sul luogo di lavoro è tenuto conformemente al modello approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente di cui all'art. 394 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 del conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell'organo di vigilanza;

- consultano il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall'art. 19, comma 1, lettere b), c) e d);
- adottano le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonchè per il caso di pericolo grave ed immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti.

- Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1 ed elabora il documento di cui al comma 2 in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
- La valutazione di cui al comma 1 ed il documento di cui al comma sono rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.
- Al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro consegna al lavoratore copia della cartella sanitaria e di rischio.
- Per le piccole e medie aziende, con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, in relazione alla natura dell'attività e alle dimensioni dell'azienda, ad eccezione delle attività industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, delle centrali termoelettriche, degli impianti e laboratori nucleari, delle aziende estrattive e altre attività minerarie, delle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, sono definiti:
  - procedure standardizzate per gli adempimenti documentali di cui al presente articolo;
  - i casi, relativi ad ipotesi di scarsa pericolosità, nei quali è possibile lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione oltre i limiti di addetti di cui all'allegato I;
  - i casi in cui è possibile la riduzione ad una sola volta all'anno della visita, di cui all'art. 17, lettera h), degli ambienti di lavoro da parte del medico competente, ferma restando l'obbligatorietà di visite ulteriori, allorchè si modificano le situazioni di rischio.
- Il decreto di cui al comma 9 deve essere emanato entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.



## **Art. 5**

### *Obblighi dei lavoratori.*

1. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. In particolare i lavoratori:
  - a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
  - b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
  - c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
  - d) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
  - e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
  - f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
  - g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
  - h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

## **Art. 6**

### *Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori.*

1. I progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono macchine nonché dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nella legislazione vigente.
2. Sono vietati la vendita, il noleggio, la concessione in uso e la locazione finanziaria di macchine, attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alla legislazione vigente.
3. Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici devono

attenersi alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi tecnici per la parte di loro competenza.

## **Art. 7**

### *Contratto di appalto o contratto d'opera.*

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi:
  - a) verifica, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera;
  - b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro:
  - a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
  - b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
3. Il datore di lavoro promuove il coordinamento di cui al comma 2, lettera b). Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

## **Capo II**

### *Servizio di prevenzione e protezione.*

## **Art. 8**

### *Servizio di prevenzione e protezione.*

1. Salvo quanto previsto dall'art. 10, il datore di lavoro organizza all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, il servizio di prevenzione e protezione, o incarica persone o servizi esterni all'azienda, secondo le regole di cui al presente articolo.
2. Il datore di lavoro designa all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, una o più persone da lui dipendenti per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 9, tra cui il responsabile del servizio in possesso di attitudini e capacità adeguate, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
3. I dipendenti di cui al comma 2 devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per

- lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.
4. Il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne all'azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie per integrare l'azione di prevenzione e protezione.
  5. L'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:
    - a) nelle aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175;
    - b) nelle centrali termoelettriche;
    - c) negli impianti e laboratori nucleari;
    - d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
    - e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori dipendenti;
    - f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori dipendenti.
  6. Se la capacità dei dipendenti all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, sono insufficienti, il datore di lavoro può far ricorso a persone o servizi esterni all'azienda, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
  7. Il servizio esterno deve essere adeguato alle caratteristiche dell'azienda, ovvero unità produttiva, a favore della quale è chiamato a prestare la propria opera, anche con riferimento al numero degli operatori.
  8. Il responsabile del servizio esterno deve possedere attitudini e capacità adeguate.
  9. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, può individuare specifici requisiti, modalità e procedure, per la certificazione dei servizi, nonchè il numero minimo degli operatori di cui ai commi 3 e 7.
  10. Qualora il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni egli non è per questo liberato dalla propria responsabilità in materia.
  11. Il datore di lavoro comunica all'ispettorato del lavoro e alle unità sanitarie locali territorialmente competenti il nominativo della persona designata come responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno ovvero esterno all'azienda. Tale comunicazione è corredata da una dichiarazione nella quale si attesti con riferimento alle persone designate:
    - a) i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione;
    - b) il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti;
    - c) il curriculum professionale.

## Capo II

### *Servizio di prevenzione e protezione.*

## Art. 9

### *Compiti del servizio di prevenzione e protezione.*

1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
  - a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
  - b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di cui all'art. 4, comma 2, lettera b) e i sistemi di controllo di tali misure;
  - c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
  - d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
  - e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui all'art. 11;
  - f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 21.
2. Il datore di lavoro fornisce ai servizi di prevenzione e protezione informazioni in merito a:
  - a) la natura dei rischi;
  - b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
  - c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
  - d) i dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali;
  - e) le prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. I componenti del servizio di prevenzione e protezione e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto.
4. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.

## Art. 10

### *Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi.*

1. Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nonchè di prevenzione incendi e di evacuazione, nei casi previsti nell'allegato I, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi. Esso può avvalersi della facoltà di cui all'art. 8, comma 4.
2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare apposito corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, promosso anche dalle associazioni dei datori di lavoro e trasmettere all'organo di vigilanza competente per territorio:

- a) una dichiarazione attestante la capacità di svolgimento dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi;
- b) il documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3;
- c) una relazione sull'andamento degli infortuni e delle malattie professionali della propria azienda elaborata in base ai dati degli ultimi tre anni del registro infortuni o, in mancanza dello stesso, di analogo documentazione prevista dalla legislazione vigente;
- d) l'attestazione di frequenza del corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

### **Art. 11**

#### *Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi.*

1. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano più di 15 dipendenti, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:
  - a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
  - b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
  - c) il medico competente ove previsto;
  - d) il rappresentante per la sicurezza.
2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:
  - a) il documento, di cui all'art. 4, commi 2 e 3;
  - b) l'idoneità dei mezzi di protezione individuale;
  - c) i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.
3. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
4. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano fino a 15 dipendenti, nelle ipotesi di cui al comma 3, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può chiedere la convocazione di una apposita riunione.
5. Il datore di lavoro, anche tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, provvede alla redazione del verbale della riunione che è tenuto a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

### **Capo III**

#### *Prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso.*

### **Art. 12**

### *Disposizioni generali.*

1. Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 5, lettera q), il datore di lavoro:
  - a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
  - b) designa i lavoratori incaricati di attuare le misure di pronto soccorso, salvataggio, prevenzione incendi, lotta antincendi e gestione dell'emergenza;
  - c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti ad un pericolo grave ed immediato circa le misure predisposte ed i comportamenti da adottare;
  - d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori possano, in caso di pericolo grave ed immediato che non può essere evitato, cessare la loro attività, ovvero mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
  - e) prende i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza ovvero per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.
2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda ovvero dei rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unità produttiva.
3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni ovvero dei rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unità produttiva.
4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

### **Art. 13**

#### *Prevenzione incendi.*

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione al tipo di attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:
  - a) i criteri diretti ad individuare:
    - 1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio e a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
    - 2) misure precauzionali di esercizio;
    - 3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature

- antincendio;
- 4) criteri per la gestione delle emergenze;
- b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio di cui all'art. 12, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.
2. Per il settore minerario il decreto di cui al comma 1 è adottato dai Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

### **Art. 14**

#### *Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato.*

1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro ovvero da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.
2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.

### **Art. 15**

#### *Pronto soccorso.*

1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell'attività e delle dimensioni dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, sentito il medico competente ove previsto, prende i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
2. Il datore di lavoro, qualora non vi provveda direttamente, designa uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1.
3. Le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione sono individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio, con decreto dei Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, della funzione pubblica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente e il Consiglio superiore di sanità.
4. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 3 si applicano le disposizioni vigenti in materia.

## **Capo IV**

### *Sorveglianza sanitaria.*

### **Art. 16**

#### *Contenuto della sorveglianza sanitaria.*

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente.
2. La sorveglianza di cui al comma 1 è effettuata dal medico competente e comprende:
  - a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;
  - b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
3. Gli accertamenti di cui al comma 2 comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.

### **Art. 17**

#### *Il medico competente.*

1. Il medico competente:
  - a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione di cui all'art. 8, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda ovvero dell'unità produttiva e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
  - b) effettua gli accertamenti sanitari di cui all'art. 16;
  - c) esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro, di cui all'art. 16;
  - d) istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale;
  - e) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  - f) informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari di cui alla lettera b) e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
  - g) comunica, in occasione delle riunioni di cui all'art. 11, ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati;
  - h) congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione



- dai rischi, visita gli ambienti di lavoro almeno due volte all'anno e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza;
- i) fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera b), effettua le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;
  - l) collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso di cui all'art. 15;
  - m) collabora all'attività di formazione e informazione di cui al capo VI.
2. Il medico competente può avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialisti scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.
  3. Qualora il medico competente, a seguito degli accertamenti di cui all'art. 16, comma 1, lettera b), esprima un giudizio sull'inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore, ne informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.
  4. Avverso il giudizio di cui al comma 3 è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
  5. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:
    - a) dipendente da una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l'imprenditore per lo svolgimento dei compiti di cui al presente capo;
    - b) libero professionista;
    - c) dipendente del datore di lavoro.
  6. Qualora il medico competente sia dipendente del datore di lavoro, questi gli fornisce i mezzi e gli assicura le condizioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.
  7. Il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere l'attività di medico competente ai sensi del comma 5, lettera a), qualora espliciti attività di vigilanza.

## **Capo V**

### *Consultazione e partecipazione dei lavoratori.*

## **Art. 18**

### *Rappresentazione per la sicurezza.*

1. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza.
2. Nelle aziende, o unità produttive, che occupano sino a 15 dipendenti il

rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza può essere individuato per più aziende nell'ambito territoriale ovvero del comparto produttivo. Esso può essere designato o eletto dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali, così come definite dalla contrattazione collettiva di riferimento.

3. Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno.
4. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
5. In caso di mancato accordo nella contrattazione collettiva di cui al comma 4, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le parti, stabilisce con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla comunicazione del mancato accordo, gli standards relativi alle materie di cui al comma 4. Per le amministrazioni pubbliche provvede il Ministro per la funzione pubblica sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
6. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 1, è il seguente:
  - a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 dipendenti;
  - b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1000 dipendenti;
  - c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unità produttive.
7. Le modalità e i contenuti specifici della formazione del rappresentante per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale di categoria con il rispetto dei contenuti minimi previsti dal decreto di cui all'art. 22, comma 7.

## **Art. 19**

### *Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza.*

1. Il rappresentante per la sicurezza:
  - a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
  - b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva;
  - c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
  - d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22,

- comma 5;
- e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
  - f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
  - g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall'art. 22;
  - h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
  - i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
  - l) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11;
  - m) fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
  - n) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
  - o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
2. Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli.
  3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
  4. Il rappresentante per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
  5. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso, per l'espletamento della sua funzione, al documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, nonché al registro degli infortuni sul lavoro di cui all'art. 4, comma 5, lettera o).

## Capo V

### *Consultazione e partecipazione dei lavoratori.*

#### Art. 20

##### *Organismi paritetici.*

1. A livello territoriale sono costituiti organismi paritetici tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, con funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori. Tali organismi sono inoltre prima istanza di riferimento in merito a controversie

sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.

2. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali.
3. Agli effetti dell'art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, gli organismi di cui al comma 1 sono parificati alla rappresentanza indicata nel medesimo articolo.

## Capo VI

### *Informazione e formazione dei lavoratori.*

#### Art. 21

##### *Informazione dei lavoratori.*

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su:
  - a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale;
  - b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
  - b) i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
  - d) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
  - e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;
  - f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente;
  - g) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 12 e 15.
2. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all'art. 1, comma 3.

#### Art. 22

##### *Formazione dei lavoratori.*

1. Il datore di lavoro, i dirigenti ed i preposti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, assicurano che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all'art. 1, comma 3, ricevano una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio postodi lavoro e alle proprie mansioni.
2. La formazione deve avvenire in occasione:
  - a) dell'assunzione;

- b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
  - c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
3. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.
  4. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare di salute e sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
  5. Il lavoratore incaricato dell'attività di pronto soccorso, di lotta antincendio e di evacuazione dei lavoratori deve essere adeguatamente formato.
  6. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti di cui al comma 4 deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'art. 20, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
  7. I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, possono stabilire i contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro di cui all'art. 10, comma 3, tenendo anche conto delle dimensioni e della tipologia delle imprese.

## **Capo VII**

### *Disposizioni concernenti la pubblica amministrazione.*

#### **Art. 23.**

##### *Vigilanza.*

1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è svolta dalla unità sanitaria locale e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè per il settore minerario, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. Per attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza può essere esercitata anche dall'ispettorato del lavoro che ne informa preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza della unità sanitaria locale competente per territorio.
3. Il decreto di cui al comma 2 deve essere emanato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

#### **Art. 24**

### *Informazione, consulenza, assistenza.*

1. Le regioni, il Ministro dell'interno tramite le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'ISPESL, anche mediante i propri dipartimenti periferici, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per mezzo degli ispettorati del lavoro, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il settore estrattivo, tramite gli uffici della Direzione generale delle miniere, l'Istituto italiano di medicina sociale e gli enti di patronato, svolgono attività di informazione, consulenza ed assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro.
2. L'attività di consulenza non può essere prestata dai soggetti che svolgono attività di controllo e di vigilanza.

#### **Art. 25**

##### *Coordinamento.*

1. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri al fine di assicurare unità ed omogeneità di comportamenti in tutto il territorio nazionale nell'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

#### **Art. 26**

##### *Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro.*

1. L'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:
 

«Art. 393 (Costituzione della commissione ).

  1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita una commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro. Essa è presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o dal direttore generale della Direzione generale dei rapporti di lavoro da lui delegato, ed è composta da:
    - a) cinque funzionari esperti designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui tre ispettori del lavoro, laureati uno in ingegneria, uno in medicina e chirurgia e uno in chimica o fisica;
    - b) il direttore e tre funzionari dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro;
    - c) un funzionario dell'Istituto superiore di sanità;
    - d) un funzionario per ciascuno dei seguenti Ministeri: sanità; industria, commercio ed artigianato; interno; funzione pubblica; trasporti; risorse agricole, alimentari e forestali; ambiente;
    - e) sei rappresentanti delle regioni e province autonome designati dalla

- Conferenza Stato-regioni;
- f) un rappresentante dei seguenti organismi: Istituto nazionale assicurazioni e infortuni sul lavoro; Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Consiglio nazionale delle ricerche; UNI; CEI; Agenzia nazionale protezione ambiente;
  - g) quattro esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale;
  - h) quattro esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale;
  - i) un esperto nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei dirigenti d'azienda maggiormente rappresentative a livello nazionale.
2. Per ogni rappresentante effettivo è designato un membro supplente.
  3. All'inizio di ogni mandato la commissione può istituire comitati speciali permanenti dei quali determina la composizione e la funzione.
  4. La commissione può chiamare a far parte dei comitati di cui al comma 3 persone particolarmente esperte, anche su designazione delle associazioni professionali, dell'università e degli enti di ricerca, in relazione alle materie trattate.
  5. Le funzioni inerenti alla segreteria della commissione sono disimpegnate da due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
  6. I componenti della commissione consultiva permanente ed i segretari sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione degli organismi competenti e durano in carica tre anni.».
2. L'art. 394 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:
- «Art. 394 (Compiti della commissione).
1. La commissione consultiva permanente ha il compito di:
    - a) esaminare i problemi applicativi della normativa in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro e predisporre una relazione annuale al riguardo;
    - b) formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente e per il suo coordinamento con altre disposizioni concernenti la sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori, nonchè per il coordinamento degli organi preposti alla vigilanza;
    - c) esaminare le problematiche evidenziate dai comitati regionali sulle misure preventive e di controllo dei rischi adottate nei luoghi di lavoro;
    - d) proporre linee guida applicative della normativa di sicurezza;
    - e) esprimere parere sugli adeguamenti di natura strettamente tecnica relativi alla normativa CEE da attuare a livello nazionale;
    - f) esprimere parere sulle richieste di deroga previste dall'art. 48 del decreto

- g) legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
  - g) esprimere parere sulle richieste di deroga previste dall'art. 8 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77;
  - h) esprimere parere sul riconoscimento di conformità alle prescrizioni per la sicurezza e la salute dei lavoratori di norme tecniche;
  - i) esprimere il parere sui ricorsi avverso le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro nell'esercizio della vigilanza, sulle attività comportanti rischi particolarmente elevati, individuate ai sensi dell'art. 43, comma 1, lettera g), n. 4, della legge 19 febbraio 1991, n. 142, secondo le modalità di cui all'art. 402;
  - l) esprimere parere, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o del Ministero della sanità o delle regioni, su qualsiasi questione relativa alla sicurezza del lavoro e alla protezione della salute dei lavoratori.
2. La relazione di cui al comma precedente, lettera a), è resa pubblica ed è trasmessa alle commissioni parlamentari competenti ed ai presidenti delle regioni.
  3. La commissione, per l'espletamento dei suoi compiti, può chiedere dati o promuovere indagini e, su richiesta o autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, effettuare sopralluoghi.».
3. L'art. 395 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1995, n. 547, è soppresso.

### **Art. 27**

#### *Comitati regionali di coordinamento.*

1. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-regioni, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono individuati criteri generali relativi all'individuazione di organi operanti nella materia della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro al fine di realizzare uniformità di interventi ed il necessario raccordo con la commissione consultiva permanente.
2. Alle riunioni della Conferenza Stato-regioni, convocate per i pareri di cui al comma 1, partecipano i rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNICEM.

### **Art. 28**

#### *Adeguamenti al progresso tecnico.*

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente:



- a) è riconosciuta la conformità alle vigenti norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza in attività lavorative comportanti rischi elevati e di nuove tecnologie;
- b) si dà attuazione alle direttive in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro della Comunità europea per le parti in cui modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive già recepite nell'ordinamento nazionale;
- c) si provvede all'adeguamento della normativa di natura strettamente tecnica e degli allegati al presente decreto in relazione al progresso tecnologico.

## **Capo VIII**

### *Statistiche degli infortuni e delle malattie professionali.*

#### **Art. 29**

#### *Statistiche degli infortuni e delle malattie professionali.*

1. L'INAIL e l'ISPESL si forniscono reciprocamente i dati relativi agli infortuni ed alle malattie professionali anche con strumenti telematici.
2. L'ISPESL e l'INAIL indicano una conferenza permanente di servizio per assicurare il necessario coordinamento in relazione a quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, nonchè per verificare l'adeguatezza dei sistemi di prevenzione ed assicurativi, e per studiare e proporre soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali.
3. I criteri per la raccolta ed elaborazione delle informazioni relative ai rischi e ai danni derivanti da infortunio durante l'attività lavorativa sono individuati nelle norme UNI, riguardanti i parametri per la classificazione dei casi di infortunio, ed i criteri per il calcolo degli indici di frequenza e gravità e loro successivi aggiornamenti.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, possono essere individuati criteri integrativi di quelli di cui al comma 3 in relazione a particolari rischi.
5. I criteri per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni relative ai rischi e ai danni derivanti dalle malattie professionali, nonchè ad altre malattie e forme patologiche eziologicamente collegate al lavoro, sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, sulla base delle norme di buona tecnica.

## **Titolo II**

### *Luoghi di lavoro.*

#### **Art. 30**

### *Definizioni.*

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo si intendono per luoghi di lavoro:
  - a) i luoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, nonchè ogni altro luogo nell'area della medesima azienda ovvero unità produttiva comunque accessibile per il lavoro.
2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano:
  - a) ai mezzi di trasporto;
  - b) ai cantieri temporanei o mobili;
  - c) alle industrie estrattive;
  - d) ai pescherecci;
  - e) ai campi, boschi e altri terreni facenti parte di una impresa agricola o forestale, ma situati fuori dall'area edificata dell'azienda.
3. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti, le prescrizioni di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro sono specificate nell'allegato II.
4. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, di eventuali lavoratori portatori di handicap.
5. L'obbligo di cui al comma 4 vige, in particolare, per le porte, le vie di circolazione, le scale, le docce, i gabinetti e i posti di lavoro utilizzati od occupati direttamente da lavoratori portatori di handicap.
6. La disposizione di cui al comma 4 non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993, ma debbono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.

#### **Art. 31**

#### *Requisiti di sicurezza e di salute.*

1. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari vigenti, i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto devono essere adeguati alle prescrizioni di sicurezza e salute di cui al presente titolo entro il 1° gennaio 1996.

#### **Art. 32**

#### *Obblighi del datore di lavoro.*

1. Il datore di lavoro provvede affinché:
  - a) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;
  - b) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente

- possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
- d) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.

### **Art. 33**

#### *Adeguamenti di norme.*

1. L'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:  
«Art. 13 (Vie e uscite di emergenza).
  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    - a) via di emergenza: percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro;
    - b) uscita di emergenza: passaggio che immette in un luogo sicuro;
    - c) luogo sicuro: luogo nel quale le persone sono da considerarsi al sicuro dagli effetti determinati dall'incendio o altre situazioni di emergenza.
  2. Le vie e le uscite di emergenza devono rimanere sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro.
  3. In caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in piena sicurezza da parte dei lavoratori.
  4. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza devono essere adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione d'uso, alle attrezzature in essi installate, nonchè al numero massimo di persone che possono essere presenti in detti luoghi.
  5. Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima di m 2,0 e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio.
  6. Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono essere apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza.
  7. Le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave, se non in casi specificamente autorizzati dall'autorità competente.
  8. Nei locali di lavoro e in quelli destinati a deposito è vietato adibire, quali porte delle uscite di emergenza, le saracinesche a rullo, le porte scorrevoli verticalmente e quelle girevoli su asse centrale.
  9. Le vie e le uscite di emergenza, nonchè le vie di circolazione e le porte che vi danno accesso non devono essere ostruite da oggetti in modo da poter essere utilizzate in ogni momento senza impedimenti.

10. Le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate da apposita segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, durevole e collocata in luoghi appropriati.
  11. Le vie e le uscite di emergenza che richiedono un'illuminazione devono essere dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, che entri in funzione in caso di guasto dell'impianto elettrico.
  12. Gli edifici che siano costruiti o adattati interamente per lavorazioni che comportano un numero di lavoratori superiore a 25, ed in ogni caso quando le lavorazioni ed i materiali ivi utilizzati presentino pericoli di esplosione o di incendio e siano adibiti nello stesso locale più di 5 lavoratori, devono avere almeno due scale distinte di facile accesso. Per gli edifici già costruiti si dovrà provvedere in conformità, quando non ne esista la impossibilità accertata dall'organo di vigilanza: in quest'ultimo caso sono disposte le misure e cautele ritenute più efficienti.
  13. Per i luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993 non si applica la disposizione contenuta nel comma 4, ma gli stessi debbono avere un numero sufficiente di vie ed uscite di emergenza.»
2. L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:  
«Art. 14 (Porte e portoni).
    1. Le porte dei locali di lavoro devono, per numero, dimensioni, posizione, e materiali di realizzazione, consentire una rapida uscita delle persone ed essere agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro.
    2. Quando in un locale le lavorazioni ed i materiali comportino rischi di esplosione e di incendio e siano adibiti alle attività che si svolgono nel locale stesso più di 5 lavoratori, almeno una porta ogni 5 lavoratori deve essere apribile nel verso dell'esodo ed avere larghezza minima di m 1,20.
    3. Quando in un locale si svolgono lavorazioni diverse da quelle previste al comma 2, la larghezza minima delle porte è la seguente:
      - a) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano fino a 25, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 0,90;
      - b) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra 26 e 50, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 che si apra nel verso dell'esodo;
      - c) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra 51 e 100, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 e di una porta avente larghezza minima di m 0,90, che si aprano entrambe nel verso dell'esodo;
      - d) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero superiore a 100, in aggiunta alle porte previste alla lettera c) il locale deve essere dotato di almeno 1 porta che si apra nel verso dell'esodo avente larghezza minima di m 1,20 per ogni 50

- lavoratori normalmente ivi occupati o frazione compresa tra 10 e 50, calcolati limitatamente all'eccedenza rispetto a 100.
4. Il numero complessivo delle porte di cui al comma 3 può anche essere minore, purchè la loro larghezza complessiva non risulti inferiore.
  5. Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di m 1,20 è applicabile una tolleranza in meno del 5% (cinque per cento).
  6. Quando in un locale di lavoro le uscite di emergenza di cui all'art. 13, comma 5, coincidono con le porte di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 13, comma 5.
  7. Nei locali di lavoro ed in quelli adibiti a magazzino non sono ammesse le porte scorrevoli, le saracinesche a rullo, le porte girevoli su asse centrale, quando non esistano altre porte apribili verso l'esterno del locale.
  8. Immediatamente accanto ai portoni destinati essenzialmente alla circolazione dei veicoli devono esistere, a meno che il passaggio dei pedoni sia sicuro, porte per la circolazione dei pedoni che devono essere segnalate in modo visibile ed essere sgombre in permanenza.
  9. Le porte e i portoni apribili nei due versi devono essere trasparenti o essere muniti di pannelli trasparenti.
  10. Sulle porte trasparenti deve essere apposto un segno indicativo all'altezza degli occhi.
  11. Se le superfici trasparenti o traslucide delle porte e dei portoni non sono costituite da materiali di sicurezza e c'è il rischio che i lavoratori possano rimanere feriti in caso di rottura di dette superfici, queste devono essere protette contro lo sfondamento.
  12. Le porte scorrevoli devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di uscire dalle guide o di cadere.
  13. Le porte ed i portoni che si aprono verso l'alto devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di ricadere.
  14. Le porte ed i portoni ad azionamento meccanico devono funzionare senza rischi di infortuni per i lavoratori. Essi devono essere muniti di dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili ed accessibili e poter essere aperti anche manualmente, salvo che la loro apertura possa avvenire automaticamente in caso di mancanza di energia elettrica.
  15. Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza devono essere contrassegnate in maniera appropriata con segnaletica durevole conformemente alla normativa vigente. Esse devono poter essere aperte, in ogni momento, dall'interno senza aiuto speciale.
  16. Quando i luoghi di lavoro sono occupati le porte devono poter essere aperte.
  17. Per i luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993 non si applicano le disposizioni dei commi precedenti. I locali di lavoro e quelli adibiti a deposito devono essere provvisti di porte di uscita che abbiano la larghezza di almeno m 1,10 e che siano in numero non inferiore ad una per ogni 50 lavoratori normalmente ivi occupati o frazione compresa fra

10 e 50. Il numero delle porte può anche essere minore, purchè la loro larghezza complessiva non risulti inferiore.».

3. L'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:  
«Art. 8 (Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi).
  1. Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e rampe di carico, devono essere situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione non corrano alcun rischio.
  2. Il calcolo delle dimensioni delle vie di circolazione per persone ovvero merci dovrà basarsi sul numero potenziale degli utenti e sul tipo di impresa.
  3. Qualora sulle vie di circolazione siano utilizzati mezzi di trasporto, dovrà essere prevista per i pedoni una distanza di sicurezza sufficiente.
  4. Le vie di circolazione destinate ai veicoli devono passare ad una distanza sufficiente da porte, portoni, passaggi per pedoni, corridoi e scale.
  5. Nella misura in cui l'uso e l'attrezzatura dei locali lo esigano per garantire la protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione deve essere evidenziato.
  6. Se i luoghi di lavoro comportano zone di pericolo in funzione della natura del lavoro e presentano rischi di cadute dei lavoratori o rischi di cadute d'oggetti, tali luoghi devono essere dotati di dispositivi per impedire che i lavoratori non autorizzati possano accedere a dette zone.
  7. Devono essere prese misure appropriate per proteggere i lavoratori autorizzati ad accedere alle zone di pericolo.
  8. Le zone di pericolo devono essere segnalate in modo chiaramente visibile.
  9. I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto.
  10. I pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombrati da materiali che ostacolano la normale circolazione.
  11. Quando per evidenti ragioni tecniche non si possono completamente eliminare dalle zone di transito ostacoli fissi o mobili che costituiscono un pericolo per i lavoratori o i veicoli che tali zone devono percorrere, gli ostacoli devono essere adeguatamente segnalati.».
4. L'intestazione del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituita dalla seguente:  
«Titolo II  
Disposizioni particolari».

5. Nell'art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, dopo le parole «da destinarsi al lavoro nelle aziende» è soppressa la parola «industriali».
6. L'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:  
«Art. 9 (Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi). –  
1. Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì che tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente.  
2. Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere sempre mantenuto funzionante. Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di controllo, quando ciò è necessario per salvaguardare la salute dei lavoratori.  
3. Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo che i lavoratori non siano esposti a correnti d'aria fastidiosa.  
4. Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata deve essere eliminato rapidamente.».
7. L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:  
«Art. 11 (Temperatura dei locali). –  
1. La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.  
2. Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve tener conto della influenza che possono esercitare sopra di essa il grado di umidità ed il movimento dell'aria concomitanti.  
3. La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di sorveglianza, dei servizi igienici, delle mense e dei locali di pronto soccorso deve essere conforme alla destinazione specifica di questi locali.  
4. Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e della natura del luogo di lavoro.  
5. Quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l'ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione.».
8. L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:  
«Art. 10 (Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro).

1. I luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale ed essere dotati di dispositivi che consentono un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere di lavoratori.
2. Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione devono essere installati in modo che il tipo d'illuminazione previsto non rappresenta un rischio di infortunio per i lavoratori.
3. I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificiale, devono disporre di un'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità.
4. Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e di efficienza.».
9. L'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:  
«Art. 7 (Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico).  
1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità della lavorazione, è vietato adibire a lavori continuativi i locali chiusi i che non rispondono alle seguenti condizioni:  
a) essere ben difesi contro gli agenti atmosferici, e provvisti di un isolamento termico sufficiente, tenuto conto del tipo di impresa e dell'attività fisica dei lavoratori;  
b) avere aperture sufficienti per un rapido ricambio d'aria;  
c) essere ben asciutti e ben difesi contro l'umidità;  
d) avere le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti tali da poter essere pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene.  
2. I pavimenti dei locali devono essere esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi, devono essere fissi, stabili ed antisdrucchiolevoli.  
3. Nelle parti dei locali dove abitualmente si versano sul pavimento sostanze putrescibili o liquidi, il pavimento deve avere superficie unita ed impermeabile e pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidi verso i punti di raccolta e scarico.  
4. Quando il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di passaggio si mantiene bagnato, esso deve essere munito in permanenza di palchetti o di graticolato, se i lavoratori non sono forniti di idonee calzature impermeabili.  
5. Qualora non ostino particolari condizioni tecniche, le pareti dei locali di lavoro devono essere a tinta chiara.  
6. Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, nei locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione, devono essere chiaramente segnalate e costituite da materiali di sicurezza ovvero essere separate dai posti di lavoro e dalle



vie di circolazione succitati, in modo tale che i lavoratori non possono entrare in contatto con le pareti, nè essere feriti qualora esse vadano in frantumi.

7. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza. Quando sono aperti essi devono essere posizionati in modo da non costituire un pericolo per i lavoratori.
  8. Le finestre e i lucernari devono essere concepiti congiuntamente con l'attrezzatura o dotati di dispositivi che consentono la loro pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano tale lavoro nonchè per i lavoratori presenti nell'edificio ed intorno ad esso.
  9. L'accesso ai tetti costituiti da materiali non sufficientemente resistenti può essere autorizzato soltanto se sono fornite attrezzature che permettono di eseguire il lavoro in tutta sicurezza.
  10. Le scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare in piena sicurezza, devono essere muniti dei necessari dispositivi di sicurezza e devono possedere dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili ed accessibili.
  11. Le banchine e rampe di carico devono essere adeguate alle dimensioni dei carichi trasportati.
  12. Le banchine di carico devono disporre di almeno un'uscita. Ove è tecnicamente possibile, le banchine di carico che superano m 25,0 di lunghezza devono disporre di un'uscita a ciascuna estremità.
  13. Le rampe di carico devono offrire una sicurezza tale da evitare che i lavoratori possano cadere.».
10. L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:
- «Art. 14 (Locali di riposo).
1. Quando la sicurezza e la salute dei lavoratori, segnatamente a causa del tipo di attività, lo richiedono, i lavoratori devono poter disporre di un locale di riposo facilmente accessibile.
  2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando il personale lavora in uffici o in analoghi locali di lavoro che offrono equivalenti possibilità di riposo durante la pausa.
  3. I locali di riposo devono avere dimensioni sufficienti ed essere dotati di un numero di tavoli e sedili con schienale in funzione del numero dei lavoratori.
  4. Nei locali di riposo si devono adottare misure adeguate per la protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del fumo.
  5. Quando il tempo di lavoro è interrotto regolarmente e frequentemente e non esistono locali di riposo, devono essere messi a disposizione del personale altri locali affinché questi possa soggiornarvi durante l'interruzione del lavoro nel caso in cui la sicurezza o la salute dei

lavoratori lo esige. In detti locali è opportuno prevedere misure adeguate per la protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del fumo.

6. L'organo di vigilanza può prescrivere che, anche nei lavori continuativi, il datore di lavoro dia modo ai dipendenti di lavorare stando a sedere ogni qualvolta ciò non pregiudica la normale esecuzione del lavoro.
  7. Le donne incinte e le madri che allattano devono avere la possibilità di riposarsi in posizione distesa e in condizioni appropriate.».
11. L'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:
- «Art. 40 (Spogliatoi e armadi per il vestiario).
1. I locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si può loro chiedere di cambiarsi in altri locali.
  2. Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente arredati.
  3. I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacità sufficiente, essere possibilmente vicini ai locali di lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili.
  4. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.
  5. Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonchè in quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive od infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati.
  6. Qualora non si applichi il comma 1 ciascun lavoratore deve poter disporre delle attrezzature di cui al comma 4 per poter riporre i propri indumenti.».
12. Gli articoli 37 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, sono sostituiti dai seguenti:
- «Art. 37 (Docce e lavabi).
1. Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività o la salubrità lo esigono.
  2. Devono essere previsti locali per le docce separati per uomini e donne o un'utilizzazione separata degli stessi. Le docce o i lavabi e gli spogliatoi devono comunque facilmente comunicare tra loro.
  3. I locali delle docce devono avere dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e in condizioni appropriate di igiene.
  4. Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi.

5. Devono essere previsti lavabi separati per uomini e donne ovvero un'utilizzazione separata dei lavabi, qualora ciò sia necessario per motivi di decenza.

Art. 39 (Gabinetti e lavabi).

1. I lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi, delle docce o lavabi, di locali speciali dotati di un numero sufficiente di gabinetti e di lavabi, con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi. Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati.».

13. L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni).

1. I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l'investimento di materiali in dipendenza dell'attività lavorativa.
2. Ove non è possibile la difesa con mezzi tecnici, devono essere adottate altre misure o cautele adeguate.
3. I posti di lavoro, e vie di circolazione e altri luoghi o impianti all'aperto utilizzati od occupati dai lavoratori durante le loro attività devono essere concepiti in modo tale che la circolazione dei pedoni e dei veicoli può avvenire in modo sicuro.
4. Le disposizioni di cui all'art. 7 e le disposizioni sulle vie di circolazione e zone di pericolo sono altresì applicabili alle vie di circolazione principali sul terreno dell'impresa, alle vie di circolazione che portano a posti di lavoro fissi, alle vie di circolazione utilizzate per la regolare manutenzione e sorveglianza degli impianti dell'impresa, nonché alle banchine di carico.
5. Le disposizioni sulle vie di circolazione e zone di pericolo si applicano per analogia ai luoghi di lavoro esterni.
6. I luoghi di lavoro all'aperto devono essere opportunamente illuminati con luce artificiale quando la luce del giorno non è sufficiente.
7. Quando i lavoratori occupano posti di lavoro all'aperto, questi devono essere strutturati, per quanto tecnicamente possibile, in modo tale che i lavoratori:
  - a) sono protetti contro gli agenti atmosferici e, se necessario, contro la caduta di oggetti;
  - b) non sono esposti a livelli sonori nocivi o ad agenti esterni nocivi, quali gas, vapori, polveri;
  - c) possono abbandonare rapidamente il posto di lavoro in caso di pericolo o possono essere soccorsi rapidamente;
  - d) non possono scivolare o cadere.».

14. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo la

pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

### **Titolo III**

#### *Uso delle attrezzature di lavoro.*

#### **Art. 34**

##### *Definizioni.*

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intendono per:
  - a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;
  - b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, lo smontaggio;
  - c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso.

#### **Art. 35**

##### *Obblighi del datore di lavoro.*

1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero adatte a tali scopi ed idonee ai fini della sicurezza e della salute.
2. Il datore di lavoro attua le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte.
3. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro il datore di lavoro prende in considerazione:
  - a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
  - b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
  - c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse.
4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano:
  - a) installate in conformità alle istruzioni del fabbricante;
  - b) utilizzate correttamente;
  - c) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la rispondenza ai requisiti di cui all'art. 36 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso.
5. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o

responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro si assicura che:

- a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro è riservato a lavoratori all'uopo incaricati;
- b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, il lavoratore interessato è qualificato in maniera specifica per svolgere tali compiti.

### Art. 36

#### *Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro.*

1. Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono soddisfare alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori stessi ad esse applicabili.
2. Nulla è innovato nel regime giuridico che regola le operazioni di verifica periodica delle attrezzature per le quali tale regime è obbligatoriamente previsto. In ogni caso le modalità e le procedure tecniche delle relative verifiche seguono il regime giuridico corrispondente a quello in base al quale l'attrezzatura è stata costruita e messa in servizio.
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, può stabilire modalità e procedure per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 2.
4. Nell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  - «Se ciò è appropriato e funzionale rispetto ai pericoli dell'attrezzatura di lavoro e del tempo di arresto normale, un'attrezzatura di lavoro deve essere munita di un dispositivo di arresto di emergenza.».
5. Nell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  - «Qualora i mezzi di cui al comma 1 svolgano anche la funzione di allarme essi devono essere ben visibili ovvero comprensibili senza possibilità di errore.».
6. Nell'art. 374 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  - «Ove per le apparecchiature di cui al comma 2 è fornito il libretto di manutenzione occorre prevedere l'aggiornamento di questo libretto.».
7. Nell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1956, n. 303, dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  - «Un'attrezzatura che presenta pericoli causati da cadute o da proiezione di oggetti deve essere munita di dispositivi appropriati di sicurezza corrispondenti a tali pericoli.
  - Un'attrezzatura di lavoro che comporta pericoli dovuti ad emanazione di gas, vapori o liquidi ovvero ad emissioni di polvere, deve essere munita di

appropriati dispositivi di ritenuta ovvero di estrazione vicino alla fonte corrispondente a tali pericoli.».

8. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo la pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

### Art. 37

#### *Informazione.*

1. Il datore di lavoro provvede affinché per ogni attrezzatura di lavoro a disposizione, i lavoratori incaricati dispongano di ogni informazione e di ogni istruzione d'uso necessaria in rapporto alla sicurezza e relativa:
  - a) alle condizioni di impiego delle attrezzature anche sulla base delle conclusioni eventualmente tratte dalle esperienze acquisite nella fase di utilizzazione delle attrezzature di lavoro;
  - b) alle situazioni anormali prevedibili.
2. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.

### Art. 38

#### *Formazione ed addestramento.*

1. Il datore di lavoro si assicura che:
  - a) i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevono una formazione adeguata sull'uso delle attrezzature di lavoro;
  - b) i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'art. 35, comma 5, ricevono un addestramento adeguato e specifico che li metta in grado di usare tali attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi causati ad altre persone.

### Art. 39

#### *Obblighi dei lavoratori.*

1. I lavoratori si sottopongono ai programmi di formazione o di addestramento eventualmente organizzati dal datore di lavoro.
2. I lavoratori utilizzano le attrezzature di lavoro messe a loro disposizione conformemente all'informazione, alla formazione ed all'addestramento ricevuti.
3. I lavoratori:
  - a) hanno cura delle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione;
  - b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa;
  - c) segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto od inconveniente da essi rilevato nelle attrezzature di

lavoro messe a loro disposizione.

## **Titolo IV**

### *Uso dei dispositivi di protezione individuale.*

#### **Art. 40**

##### *Definizioni.*

1. Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
2. Non sono dispositivi di protezione individuale:
  - a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
  - b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
  - c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
  - d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;
  - e) i materiali sportivi;
  - f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
  - g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

#### **Art. 41**

##### *Obbligo di uso.*

1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

#### **Art. 42**

##### *Requisiti dei DPI.*

1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475.
2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:
  - a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
  - b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
  - c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
  - d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.

3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

#### **Art. 43**

##### *Obblighi del datore di lavoro.*

1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:
  - a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
  - b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
  - c) valuta, sulla base delle informazioni a corredo dei DPI fornite dal fabbricante e delle norme d'uso di cui all'art. 45 le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);
  - d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione di cui al comma 1.2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso di cui all'art. 45, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:
    - a) entità del rischio;
    - b) frequenza dell'esposizione al rischio;
    - c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
    - d) prestazioni del DPI.
3. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI conformi ai requisiti previsti dall'art. 42 e dal decreto di cui all'art. 45, comma 2.
4. Il datore di lavoro:
  - a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie;
  - b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
  - c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
  - d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
  - e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
  - f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
  - g) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.



5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile:
- per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;
  - per i dispositivi di protezione dell'udito.

### **Art. 44**

#### *Obblighi dei lavoratori.*

- I lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'art. 43, commi 4, lettera g), e 5.
- I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato.
- I lavoratori:
  - hanno cura dei DPI messi a loro disposizione;
  - non vi apportano modifiche di propria iniziativa.
- Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.
- I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.

### **Art. 45**

#### *Criteri per l'individuazione e l'uso.*

- Il contenuto degli allegati III, IV e V costituisce elemento di riferimento per l'applicazione di quanto previsto all'art. 43, commi 1 e 4.
- Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio, indica:
  - i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;
  - le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le proprietà delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l'impiego dei DPI.

### **Art. 46**

#### *Norma transitoria.*

- Fino alla data del 31 dicembre 1998 e, nel caso di dispositivi di emergenza destinati all'autosalvataggio in caso di evacuazione, fino al 31 dicembre 2004, possono essere impiegati:
  - i DPI commercializzati ai sensi dell'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475;
  - i DPI già in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto prodotti

conformemente alle normative vigenti nazionali o di altri Paesi della Comunità europea.

## **Titolo V**

### *Movimentazione manuale dei carichi.*

### **Art. 47**

#### *Campo di applicazione.*

- Le norme del presente titolo si applicano alle attività che comportano la movimentazione manuale dei carichi con i rischi, tra l'altro, di lesioni dorso-lombari per i lavoratori durante il lavoro.
- Si intendono per:
  - movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano tra l'altro rischi di lesioni dorso-lombari;
  - lesioni dorso-lombari; lesioni a carico delle strutture osteomiotendinee e nerveovascolari a livello dorso-lombare.

### **Art. 48**

#### *Obblighi dei datori di lavoro.*

- Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie o ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.
- Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati o fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, in base all'allegato VI.
- Nel caso in cui la necessità di una movimentazione manuale di un carico ad opera del lavoratore non può essere evitata, il datore di lavoro organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione sia quanto più possibile sicura e sana.
- Nei casi di cui al comma 3 il datore di lavoro:
  - valuta, se possibile, preliminarmente, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione e tiene conto in particolare delle caratteristiche del carico, in base all'allegato VI;
  - adotta le misure atte ad evitare o ridurre tra l'altro i rischi di lesioni dorso-lombari, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta, in base all'allegato VI;

- c) sottopone alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 16 gli addetti alle attività di cui al presente titolo.

### **Art. 49**

#### *Informazione e formazione.*

1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:
  - a) il peso di un carico;
  - b) il centro di gravità o il lato più pesante nel caso in cui il contenuto di un imballaggio abbia una collocazione eccentrica;
  - c) la movimentazione corretta dei carichi e i rischi che i lavoratori corrono se queste attività non vengono eseguite in maniera corretta, tenuto conto degli elementi di cui all'allegato VI.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata, in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.

### **TITOLO VI**

#### *Uso di attrezzature munite di videotermini.*

### **Art. 50**

#### *Campo di applicazione.*

1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative che comportano l'uso di attrezzature munite di videotermini.
2. Le norme del presente titolo non si applicano ai lavoratori addetti: (1)
  - a) ai posti di guida di veicoli o macchine;
  - b) ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto;
  - c) ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all'utilizzazione da parte del pubblico;
  - d) ai sistemi denominati «portatili» ove non siano oggetto di utilizzazione prolungata in un posto di lavoro;
  - e) alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure, necessario all'uso diretto di tale attrezzatura;
  - f) alle macchine di videoscrittura senza schermo separato.

(1) [Così rettificato in Gazzetta Ufficiale, 21 novembre 1994, n. 272]

### **TITOLO VI**

#### *Uso di attrezzature munite di videotermini.*

### **Art. 51**

#### *Definizioni.*

1. Ai fini del presente titolo si intende per:
  - a) videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato;
  - b) posto di lavoro: l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, ovvero software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente circostante;
  - c) lavoratore: il lavoratore che utilizza una attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico ed abituale, per almeno quattro ore consecutive giornaliere, dedotte le pause di cui all'art. 54, per tutta la settimana lavorativa.

### **Art. 52**

#### *Obblighi del datore di lavoro.*

1. Il datore di lavoro, all'atto della valutazione del rischio di cui all'art. 4, comma 1, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo:
  - a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
  - b) ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale;
  - c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.
2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.

### **Art. 53**

#### *Organizzazione del lavoro.*

1. Il datore di lavoro assegna le mansioni e i compiti lavorativi comportanti l'uso dei videotermini anche secondo una distribuzione del lavoro che consente di evitare il più possibile la ripetitività e la monotonia delle operazioni.

### **Art. 54**

#### *Svolgimento quotidiano del lavoro.*

1. Il lavoratore, qualora svolga la sua attività per almeno quattro ore consecutive, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività.
2. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale.
3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.

4. Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessità.
5. È comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro.
6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro.
7. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all'interno di accordi che prevedono la riduzione dell'orario complessivo di lavoro.

### **Art. 55**

#### *Sorveglianza sanitaria.*

1. I lavoratori di cui all'art. 54, prima di essere addetti all'attività di cui al presente titolo, sono sottoposti ad una visita medica per evidenziare eventuali malformazioni strutturali e ad un esame degli occhi e della vista effettuati dal medico competente.  
Qualora l'esito della visita medica ne evidenzi la necessità, il lavoratore è sottoposto ad esami specialistici.
2. In base alle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori vengono classificati in:
  - a) idonei, con o senza prescrizioni;
  - b) non idonei.
3. I lavoratori classificati come idonei con prescrizioni ed i lavoratori che abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età sono sottoposti a visita di controllo con periodicità almeno biennale.
4. Il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta, ogni qualvolta sospetta una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente.
5. La spesa relativa alla dotazione di dispositivi speciali di correzione in funzione dell'attività svolta è a carico del datore di lavoro.

### **Art. 56**

#### *Informazione e formazione.*

1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:
  - a) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'art. 52;
  - b) le modalità di svolgimento dell'attività;
  - c) la protezione degli occhi e della vista.

2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, stabilisce con decreto una guida d'uso dei videoterminali.

### **Art. 57**

#### *Consultazione e partecipazione.*

1. Il datore di lavoro informa preventivamente i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza dei cambiamenti tecnologici che comportano mutamenti nell'organizzazione del lavoro, in riferimento alle attività di cui al presente titolo.

### **Art. 58**

#### *Adeguamento alle norme.*

1. I posti di lavoro utilizzati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere conformi alle prescrizioni dell'allegato VII.
2. I posti di lavoro utilizzati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere adeguati a quanto prescritto al comma 1 entro il 1° gennaio 1996.

### **Art. 59**

#### *Caratteristiche tecniche.*

1. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, sono disposti, anche in recepimento di direttive comunitarie, gli adattamenti di carattere tecnico all'allegato VII in funzione del progresso tecnico, della evoluzione delle normative e specifiche internazionali oppure delle conoscenze nel settore delle attrezzature dotate di videoterminali.

## **Titolo VII**

### *Protezione da agenti cancerogeni.*

### **Capo I**

#### *Disposizioni generali.*

### **Art. 60**

#### *Campo di applicazione.*

1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni a causa della loro attività lavorativa.
2. Le norme del presente titolo non si applicano alle attività disciplinate dal:
  - a) decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 962;

- b) decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77;
- c) decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, capo III.

3. Il presente titolo non si applica ai lavoratori esposti soltanto alle radiazioni previste dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

### **Art. 61**

#### *Definizioni.*

1. Agli effetti del presente decreto si intende per agente cancerogeno:
  - a) una sostanza alla quale, nell'allegato 1 della direttiva 67/548/CEE, è attribuita la menzione R 45: «Può provocare il cancro» o la menzione R 49: «Può provocare il cancro per inalazione»;
  - b) un preparato su cui, a norma dell'art. 3, paragrafo 5, lettera j), della direttiva 88/379/CEE deve essere apposta l'etichetta con la menzione R 45: «Può provocare il cancro» o con la menzione R 49: «Può provocare il cancro per inalazione»;
  - c) una sostanza, un preparato o un processo di cui all'allegato VIII nonchè una sostanza od un preparato prodotti durante un processo previsto all'allegato VIII.

### **Capo II**

#### *Obblighi del datore di lavoro.*

### **Art. 62**

#### *Sostituzione e riduzione.*

1. Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente cancerogeno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, sempre che ciò è tecnicamente possibile, con un sostanza o un preparato o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non è o è meno nocivo alla salute e eventualmente alla sicurezza dei lavoratori.
2. Se non è tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno il datore di lavoro provvede affinché la produzione o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno avvenga in un sistema chiuso sempre che ciò è tecnicamente possibile.
3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile.

### **Art. 63**

#### *Valutazione del rischio.*

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 62, il datore di lavoro effettua una valutazione dell'esposizione a agenti cancerogeni, i risultati della quale sono riportati nel documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3.

2. Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni prodotti ovvero utilizzati, della loro concentrazione, della capacità degli stessi di penetrare nell'organismo per le diverse vie di assorbimento, anche in relazione al loro stato di aggregazione e, qualora allo stato solido, se in massa compatta o in scaglie o in forma polverulenta e se o meno contenuti in una matrice solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita.
3. Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della valutazione di cui al comma 1, adotta le misure preventive e protettive del presente titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.
4. Il documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, è integrato con i seguenti dati:
  - a) le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni o di processi industriali di cui all'allegato VIII, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni;
  - b) i quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti;
  - c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni;
  - d) l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della stessa;
  - e) le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati;
  - f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni e le sostanze e i preparati eventualmente utilizzati come sostituti.
5. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.
6. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso anche ai dati di cui al comma 4, fermo restando l'obbligo di cui all'art. 9, comma 3.

### **Art. 64**

#### *Misure tecniche, organizzative, procedurali.*

1. Il datore di lavoro:
  - a) assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle varie operazioni lavorative sono impiegati quantitativi di agenti cancerogeni non superiori alle necessità delle lavorazioni e che gli agenti cancerogeni in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non sono accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità predette;
  - b) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti ad agenti cancerogeni, anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate provviste di adeguati segnali di avvertimento e di



- sicurezza, compresi i segnali «vietato fumare», ed accessibili soltanto ai lavoratori che debbono recarvisi per motivi connessi con la loro mansione o con la loro funzione. In dette aree è fatto divieto di fumare;
- c) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi è emissione di agenti cancerogeni nell'aria. Se ciò non è tecnicamente possibile, l'eliminazione degli agenti cancerogeni deve avvenire il più vicino possibile al punto di emissione mediante aspirazione localizzata, nel rispetto dell'art. 4, comma 5, lettera n). L'ambiente di lavoro deve comunque essere dotato di un adeguato sistema di ventilazione generale;
  - d) provvede alla misurazione di agenti cancerogeni per verificare l'efficacia delle misure di cui alla lettera c) e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni dell'allegato VIII del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
  - e) provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti;
  - f) elabora procedure per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni elevate;
  - g) assicura che gli agenti cancerogeni sono conservati, manipolati, trasportati in condizioni di sicurezza;
  - h) assicura che la raccolta e l'immagazzinamento, ai fini dello smaltimento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni, avvengano in condizioni di sicurezza, in particolare utilizzando contenitori ermetici etichettati in modo chiaro, netto, visibile;
  - i) dispone, su conforme parere del medico competente, misure protettive particolari per quelle categorie di lavoratori per i quali l'esposizione a taluni agenti cancerogeni presenta rischi particolarmente elevati.

### **Art. 65**

#### *Misure igieniche.*

1. Il datore di lavoro:
  - a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati ed adeguati;
  - b) dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti protettivi da riporre in posti separati dagli abiti civili;
  - c) provvede affinché i dispositivi di protezione individuale siano custoditi in luoghi determinati, controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi, prima di ogni nuova utilizzazione.
2. È vietato assumere cibi e bevande o fumare nelle zone di lavoro di cui all'art. 64, lettera b).

### **Art. 66**

#### *Informazione e formazione.*

1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:
  - a) gli agenti cancerogeni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare;
  - b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
  - c) le misure igieniche da osservare;
  - d) la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi individuali di protezione ed il loro corretto impiego;
  - e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.
3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione e vengono ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.
4. Il datore di lavoro provvede inoltre affinché gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile. I contrassegni utilizzati e le altre indicazioni devono essere conformi al disposto della legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Art. 67**

#### *Esposizione non prevedibile.*

1. Se si verificano eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un'esposizione anomala dei lavoratori, il datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell'evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.
2. I lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione e ad altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di lavoro. In ogni caso l'uso dei dispositivi di protezione non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al minimo strettamente necessario.
3. Il datore di lavoro comunica al più presto all'organo di vigilanza il verificarsi degli eventi di cui al comma 1 e riferisce sulle misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze.

## Art. 68

### *Operazioni lavorative particolari.*

1. Nel caso di determinate operazioni lavorative, come quella di manutenzione, per le quali, nonostante l'adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, è prevedibile un'esposizione rilevante dei lavoratori addetti, il datore di lavoro previa consultazione del rappresentante per la sicurezza:
  - a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche provvedendo, ove tecnicamente possibile, all'isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi contrassegni;
  - b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale che devono essere indossati dai lavoratori adibiti alle suddette operazioni.
2. La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti è in ogni caso ridotta al minimo compatibilmente con le necessità delle lavorazioni.

## Capo III

### *Sorveglianza sanitaria.*

## Art. 69

### *Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche.*

1. I lavoratori per i quali la valutazione di cui all'art. 63 ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.
2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive per singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati.
3. Le misure di cui al comma 2 possono comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell'art. 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
4. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di una anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro.
5. A seguito dell'informazione di cui al comma 4 il datore di lavoro dispone una nuova valutazione del rischio in conformità all'art. 63 e, ove tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione dell'agente in aria, per verificare l'efficacia delle misure adottate.
6. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti, con particolare riguardo all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa.

## Art. 70

### *Registro di esposizione e cartelle sanitarie.*

1. I lavoratori di cui all'art. 69 sono iscritti in un registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente cancerogeno utilizzato ed, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente. Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e il rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro.
2. Per ciascuno dei lavoratori di cui all'art. 69 è istituita una cartella sanitaria e di rischio, custodita, a cura del medico competente, presso l'azienda ovvero l'unità produttiva, sotto la responsabilità del datore di lavoro.
3. Il datore di lavoro:
  - a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPEL ed all'organo di vigilanza competente per territorio e comunicando loro ogni 3 anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;
  - b) consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanità copia del registro di cui al comma 1;
  - c) comunica, all'ISPEL e all'organo di vigilanza competente per territorio, la cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori di cui all'art. 69, con le eventuali variazioni sopravvenute dall'ultima comunicazione, delle relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1. Consegna all'ISPEL le relative cartelle sanitarie e di rischio di cui al comma 2;
  - d) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna il registro di cui al comma 1 all'ISPEL e copia dello stesso all'organo di vigilanza competente per territorio. Consegna all'ISPEL le cartelle sanitarie e di rischio di cui al comma 2;
  - e) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività con esposizione al medesimo agente, richiede all'ISPEL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio di cui al comma 2;
  - f) tramite il medico competente comunica ai lavoratori interessati le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e nella cartella sanitaria e di rischio di cui al comma 2 ed al rappresentante per la sicurezza, i dati collettivi anonimi contenuti nel registro di cui al comma 1.
4. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio di cui al comma 2 sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPEL fino a quaranta anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti cancerogeni.
5. La documentazione di cui ai precedenti commi è custodita e trasmessa con

salvaguardia del segreto professionale.

6. I modelli e le modalità di tenuta dei registri e delle cartelle sanitarie di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 sono determinati con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente.
7. L'ISPEL trasmette annualmente al Ministero della sanità dati di sintesi relativi alle risultanze dei requisiti di cui al comma 1.

### **Art. 71**

#### *Registrazione dei tumori.*

1. I medici, le strutture sanitarie pubbliche e private, nonché gli istituti previdenziali assicurativi pubblici o privati, che refertano casi di neoplasie da loro ritenute causate da esposizione lavorativa ad agenti cancerogeni, trasmettono all'ISPEL copia della relativa documentazione clinica ovvero anatomopatologica e quella inerente l'anamnesi lavorativa.
2. Presso l'ISPEL è tenuto, ai fini di analisi aggregate, un archivio nominativo dei casi di neoplasia di cui al comma 1.
3. Con decreto dei Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente, sono determinate le caratteristiche dei sistemi informativi che, in funzione del tipo di neoplasia accertata, ne stabiliscono la raccolta, l'acquisizione, l'elaborazione e l'archiviazione, nonché le modalità di registrazione di cui al comma 2, e le modalità di trasmissione di cui al comma 1.
4. Il Ministero della sanità fornisce, su richiesta, alla Commissione CE, informazioni sulle utilizzazioni dei dati del registro di cui al comma 1.

### **Art. 72**

#### *Adeguamenti normativi.*

1. Nelle attività con uso di sostanze o preparati ai quali è attribuita dalla direttiva comunitaria la menzione R 45: «Può provocare il cancro» o la menzione R 49: «Può provocare il cancro per inalazione», il datore di lavoro applica le norme del presente titolo.
2. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente e la commissione tossicologica nazionale, è aggiornato periodicamente l'elenco delle sostanze e dei processi di cui all'allegato VIII in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di normative e specifiche internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti cancerogeni.

## **Titolo VIII**

### *Protezione da agenti biologici.*

#### **Capo I**

### **Art. 73**

#### *Campo di applicazione.*

1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici.
2. Restano ferme le disposizioni particolari di recepimento delle norme comunitarie sull'impiego confinato di microorganismi geneticamente modificati e sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.

### **Art. 74**

#### *Definizioni.*

1. Ai sensi del presente titolo si intende per:
  - a) agente biologico: qualsiasi microorganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
  - b) microorganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;
  - c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.

### **Art. 75**

#### *Classificazione degli agenti biologici.*

1. Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:
  - a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
  - b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
  - c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
  - d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.
2. Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di classificazione non può essere attribuito in modo inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio più elevato tra le due possibilità.

3. L'allegato XI riporta l'elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3, 4.

### **Art. 76**

#### *Comunicazione.*

1. Il datore di lavoro che intende esercitare attività che comportano uso di agenti biologici dei gruppi 2 o 3, comunica all'organo di vigilanza territorialmente competente le seguenti informazioni, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori:
  - a) il nome e l'indirizzo dell'azienda e il suo titolare;
  - b) il documento di cui all'art. 78, comma 5.
2. Il datore di lavoro che è stato autorizzato all'esercizio di attività che comporta l'utilizzazione di un agente biologico del gruppo 4 è tenuto alla comunicazione di cui al comma 1.
3. Il datore di lavoro invia una nuova comunicazione ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni mutamenti che comportano una variazione significativa del rischio per la salute sul posto di lavoro, o, comunque, ogni qualvolta si intende utilizzare un nuovo agente classificato dal datore di lavoro in via provvisoria.
4. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso alle informazioni di cui al comma 1.
5. Ove le attività di cui al comma 1 comportano la presenza di microorganismi geneticamente modificati appartenenti al gruppo II, come definito all'art. 4 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, il documento di cui al comma 1, lettera b), è sostituito da copia della documentazione prevista per i singoli casi di specie dal predetto decreto.
6. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono tenuti alla comunicazione di cui al comma 1 anche per quanto riguarda gli agenti biologici del gruppo 4.

### **Art. 77**

#### *Autorizzazione.*

1. Il datore di lavoro che intende utilizzare, nell'esercizio della propria attività, un agente biologico del gruppo 4 deve munirsi di autorizzazione del Ministero della sanità.
2. La richiesta di autorizzazione è corredata da:
  - a) le informazioni di cui all'art. 76, comma 1;
  - b) l'elenco degli agenti che si intende utilizzare.
3. L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della sanità sentito il parere dell'Istituto superiore di sanità. Essa ha la durata di 5 anni ed è rinnovabile. L'accertamento del venir meno di una delle condizioni previste per

l'autorizzazione ne comporta la revoca.

4. Il datore di lavoro in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1 informa il Ministero della sanità di ogni nuovo agente biologico del gruppo 4 utilizzato, nonché di ogni avvenuta cessazione di impiego di un agente biologico del gruppo 4.
5. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono esentati dagli adempimenti di cui al comma 4.
6. Il Ministero della sanità comunica all'organo di vigilanza competente per territorio le autorizzazioni concesse e le variazioni sopravvenute nell'utilizzazione di agenti biologici del gruppo 4. Il Ministero della sanità istituisce ed aggiorna un elenco di tutti gli agenti biologici del gruppo 4 dei quali è stata comunicata l'utilizzazione sulla base delle previsioni di cui ai commi 1 e 4.

## **Capo II**

### *Obblighi del datore di lavoro.*

### **Art. 78**

#### *Valutazione del rischio.*

1. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'art. 4, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:
  - a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall'allegato XI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'art. 75, commi 1 e 2;
  - b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte;
  - c) dei potenziali effetti allergici e tossici;
  - d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta;
  - e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio;
  - f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.
2. Il datore di lavoro, in relazione al rischio accertato, adotta le misure protettive e preventive di cui al presente titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.
3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche dell'attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.
4. Nelle attività, quali quelle riportate a titolo esemplificativo nell'allegato IX, che, pur non comportando la deliberata intenzione di operare con agenti



biologici, possono implicare il rischio di esposizioni dei lavoratori agli stessi, il datore di lavoro può prescindere dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 80, 81, commi 1 e 2, 82, comma 3, e 86, qualora i risultati della valutazione dimostrano che l'attuazione di tali misure non è necessaria.

5. Il documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, è integrato dai seguenti dati:
- le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici;
  - il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a);
  - le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
  - i metodi e le procedure lavorative adottate, nonchè le misure preventive e protettive applicate;
  - il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico.
6. Il rappresentante per la sicurezza è consultato prima dell'effettuazione della valutazione di cui al comma 1 ed ha accesso anche ai dati di cui al comma 5.

## Capo II

### *Obblighi del datore di lavoro.*

#### Art. 79

##### *Misure tecniche, organizzative, procedurali.*

- In tutte le attività per le quali la valutazione di cui all'art. 78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.
- In particolare, il datore di lavoro:
  - evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente;
  - limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici;
  - progetta adeguatamente i processi lavorativi;
  - adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione;
  - adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro;
  - usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell'allegato X, e altri segnali di avvertimento appropriati;
  - elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale;
  - definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti;

- verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile;
- predispone i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi;
- concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all'interno del luogo di lavoro.

#### Art. 80

##### *Misure igieniche.*

- In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'art. 78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che:
  - i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonchè, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle;
  - i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili;
  - i dispositivi di protezione individuale siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva;
  - gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti.
- È vietato assumere cibi o bevande e fumare nelle aree di lavoro in cui c'è rischio di esposizione.

#### Art. 81

##### *Misure specifiche per le strutture sanitarie e veterinarie.*

- Il datore di lavoro, nelle strutture sanitarie e veterinarie, in sede di valutazione dei rischi, presta particolare attenzione alla possibile presenza di agenti biologici nell'organismo dei pazienti o degli animali e nei relativi campioni e residui e al rischio che tale presenza comporta in relazione al tipo di attività svolta.
- In relazione ai risultati della valutazione, il datore di lavoro definisce e provvede a che siano applicate procedure che consentono di manipolare, decontaminare ed eliminare senza rischi per l'operatore e per la comunità, i materiali ed i rifiuti contaminati.
- Nei servizi di isolamento che ospitano pazienti od animali che sono, o potrebbero essere, contaminati da agenti biologici del gruppo 3 o del gruppo 4, le misure di contenimento da attuare per ridurre al minimo il rischio di

infezione sono indicate nell'allegato XII.

### **Art. 82**

#### *Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari.*

1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all'allegato XI, punto 6, nei laboratori comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 o 4 a fini di ricerca, didattici o diagnostici, e nei locali destinati ad animali da laboratorio deliberatamente contaminati con tali agenti, il datore di lavoro adotta idonee misure di contenimento in conformità all'allegato XII.
2. Il datore di lavoro assicura che l'uso di agenti biologici sia eseguito:
  - a) in aree di lavoro corrispondenti almeno al secondo livello di contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 2;
  - b) in aree di lavoro corrispondenti almeno al terzo livello di contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 3;
  - c) in aree di lavoro corrispondenti almeno al quarto livello di contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 4.
3. Nei laboratori comportanti l'uso di materiali con possibile contaminazione da agenti biologici patogeni per l'uomo e nei locali destinati ad animali da esperimento, possibili portatori di tali agenti, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del secondo livello di contenimento.
4. Nei luoghi di cui ai commi 1 e 3 in cui si fa uso di agenti biologici non ancora classificati, ma il cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento.
5. Per i luoghi di lavoro di cui ai commi 3 e 4, il Ministero della sanità, sentito l'Istituto superiore di sanità, può individuare misure di contenimento più elevate.

### **Art. 83**

#### *Misure specifiche per i processi industriali.*

1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all'allegato XI, punto 6, nei processi industriali comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, il datore di lavoro adotta misure opportunamente scelte tra quelle elencate nell'allegato XIII, tenendo anche conto dei criteri di cui all'art. 82, comma 2.
2. Nel caso di agenti biologici non ancora classificati, il cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento.

### **Art. 84**

#### *Misure di emergenza.*

1. Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, i lavoratori devono

abbandonare immediatamente la zona interessata, cui possono accedere soltanto quelli addetti ai necessari interventi, con l'obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione.

2. Il datore di lavoro informa al più presto l'organo di vigilanza territorialmente competente, nonché i lavoratori ed il rappresentante per la sicurezza, dell'evento, delle cause che lo hanno determinato e delle misure che intende adottare, o che ha già adottato, per porre rimedio alla situazione creatasi.
3. Il lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto, qualsiasi infortunio o incidente relativo all'uso di agenti biologici.

### **Art. 85**

#### *Informazioni e formazione.*

1. Nelle attività per le quali la valutazione di cui all'art. 78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:
  - a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati;
  - b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
  - c) le misure igieniche da osservare;
  - d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego;
  - e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4;
  - f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.
3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione, e ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.
4. Nel luogo di lavoro sono apposti in posizione ben visibile cartelli su cui sono riportate le procedure da seguire in caso di infortunio od incidente.

### **Capo III**

#### *Sorveglianza sanitaria.*

### **Art. 86**

#### *Prevenzione e controllo.*

1. I lavoratori addetti alle attività per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.
2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure

protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali:

- a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all'agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente;
- b) l'allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell'art. 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.

### **Art. 87**

#### *Registri degli esposti e degli eventi accidentali.*

1. I lavoratori addetti ad attività comportanti uso di agenti del gruppo 3 ovvero 4 sono iscritti in un registro in cui sono riportati, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente utilizzato e gli eventuali casi di esposizione individuale.
2. Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro di cui al comma 1 e ne cura la tenuta tramite il medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro.
3. Il datore di lavoro:
  - a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'Istituto superiore di sanità e all'ISPESL, comunicando ad essi ogni tre anni e comunque ogni qualvolta questi ne fanno richiesta, le variazioni intervenute;
  - b) comunica all'ISPESL la cessazione del rapporto di lavoro, dei lavoratori di cui al comma 1 fornendo nel contempo l'aggiornamento dei dati che li riguardano e consegna al medesimo Istituto le relative cartelle sanitarie e di rischio di cui all'art. 86, comma 5;
  - c) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna all'Istituto superiore di sanità copia del registro di cui al comma 1 ed all'ISPESL copia del medesimo registro nonchè le cartelle sanitarie e di rischio di cui all'art. 86, comma 5;
  - d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato attività che comportano rischio di esposizione allo stesso agente richiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonchè copia della cartella sanitaria e di rischio di cui all'art. 86, comma 5;
  - e) tramite il medico competente comunica ai lavoratori interessati le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e nella cartella sanitaria e di rischio di cui all'art. 86, comma 5, ed al rappresentante per la sicurezza i dati collettivi anonimi contenuti nel registro di cui al comma 1.
4. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio di cui all'art. 86, comma 5, sono conservate dal datore di lavoro fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a dieci anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti biologici. Nel

caso di agenti per i quali è noto che possono provocare infezioni consistenti o latenti o che danno luogo a malattie con recrudescenza periodica per lungo tempo o che possono avere gravi sequele a lungo termine tale periodo è di quaranta anni.

5. La documentazione di cui ai precedenti commi è custodita e trasmessa con salvaguardia del segreto professionale.
6. I modelli e le modalità di tenuta dei registri e delle cartelle sanitarie di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 sono determinati con decreto dei Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale sentita la commissione consultiva permanente.
7. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della sanità dati di sintesi relative alle risultanze del registro di cui al comma 1.

### **Art. 88**

#### *Registro dei casi di malattia e di decesso.*

1. Presso l'ISPESL è tenuto un registro dei casi di malattia ovvero di decesso dovuti all'esposizione ad agenti biologici.
2. I medici, nonchè le strutture sanitarie, pubbliche o private, che refertano i casi di malattia, ovvero di decesso di cui al comma 1, trasmettono all'ISPESL copia della relativa documentazione clinica.
3. Con decreto dei Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva, sono determinati il modello e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1, nonchè le modalità di trasmissione della documentazione di cui al comma 2.
4. Il Ministero della sanità fornisce alla commissione CE, su richiesta, informazioni su l'utilizzazione dei dati del registro di cui al comma 1.

## **Titolo IX**

### *Sanzioni.*

### **Art. 89**

#### *Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti.*

1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
  - a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), l), n) e q); 22, comma 1; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31; 54, commi 1, 2, 3 e 4; 55, commi 1, 3 e 4; 58;
  - b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione dell'art. 4, comma 5, lettere a), c), f), g), i), m) e p).
2. Il datore di lavoro è punito:

- a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 4, commi 2 e 7; 12, comma 1, lettere d), e), e comma 4; 15, comma 1; 32; 35, commi 1, 2, 4 e 5; 38; 43, commi 3, 4, lettere a), b), d), g), e comma 5; 48; 49, comma 2; 52, comma 2; 56, comma 2; 62; 63, comma 1, 3, 4 e 5; 64; 65, comma 1; 66, comma 2; 68; 69, commi 1, 2 e 5; 78; comma 2; 79, comma 2; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82, commi 1, 2, 3 e 4; 83; 85, comma 2; 86;
- b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione degli articoli 4, commi 4 e 6; 7, commi 1, 2 e 3; 6, commi 2, 3, 7 e 8; 9, comma 2; 10; 12, comma 1, lettere a), b) e c); 15, comma 2; 21; 37; 43, comma 4, lettere c), e) ed f); 49, comma 1; 56, comma 1; 57; 63, comma 6; 66, commi 1 e 4; 67; 70, commi 1 e 2; 76; 77, commi 1 e 4; 78, comma 3; 84, commi 2 e 4; 85, comma 1; 87, commi 1 e 2.
3. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per la violazione dell'art. 4, comma 5, lettera o).
4. Il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli 4, comma 8; 8, comma 11; 11, commi 1 e 3; 70, commi 3 e 4; 87, commi 3 e 4.

### **Art. 90**

#### *Contravvenzioni commesse dai preposti.*

1. I preposti sono puniti:
- a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), l), n) e q); 22, comma 1; 31, nonchè per la inosservanza delle prescrizioni minime di cui all'art. 30, comma 3; 54, commi 1, 2, 3 e 4; 55, commi 1, 3 e 4; 58;
- b) con l'arresto sino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione per la violazione dell'art. 4, comma 5, lettere a), c), f), g), i), m) e p);
- c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni per la violazione dell'art. 4, comma 5, lettera o).

### **Art. 91**

#### *Contravvenzioni commesse dai commercianti e dagli installatori.*

1. La violazione dell'art. 6, comma 2, è punita con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire sessanta milioni.
2. La violazione dell'art. 6, commi 1 e 3, è punita con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire seicentomila a lire due milioni.

### **Art. 92**

#### *Contravvenzioni commesse dal medico competente.*

1. Il medico competente è punito:
- a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli 17, comma 1, lettere b), d), h) e l); 69, comma 4; 70, commi 1 e 2;
- b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni per la violazione degli articoli 17, comma 1, lettere e), f), g) ed i), nonchè del comma 3; 69, comma 6.

### **Art. 93**

#### *Contravvenzioni commesse dai lavoratori.*

1. I lavoratori sono puniti:
- a) con l'ammenda da lire quattrocentomila a lire un milione e duecentomila per la violazione degli articoli 5, comma 2; 39; 44; 84, comma 3;
- b) con l'ammenda da lire duecentomila a lire seicentomila per la violazione degli articoli 67, comma 2; 84, comma 1.

### **Art. 94**

#### *Violazioni amministrative.*

1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 65, comma 2, e 80, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire trecentomila.

## **Titolo X**

### *Disposizioni transitorie e finali.*

### **Art. 95**

#### *Norma transitoria.*

1. In sede di prima applicazione del presente decreto e comunque non oltre il 31 dicembre 1996 il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi è esonerato dalla frequenza del corso di formazione di cui al comma 2 dell'art. 10, ferma restando l'osservanza degli adempimenti previsti dal predetto art. 10, comma 2, lettere a), b) e c).

### **Art. 96**

#### *Decorrenza degli obblighi di cui all'art. 4.*

1. È fatto obbligo di adottare le misure di cui all'art. 4 nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

### **Art. 97**

#### *Obblighi d'informazione.*



1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette alla commissione:
  - a) il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nel settore della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;
  - b) ogni cinque anni, una relazione sull'attuazione pratica delle disposizioni dei titoli I, II, III e IV;
  - c) ogni quattro anni, una relazione sull'attuazione pratica delle disposizioni dei titoli V e VI.
2. Le relazioni di cui al comma 1 sono trasmesse anche alle commissioni parlamentari.

### **Art. 98**

#### *Norma finale.*

1. Restano in vigore, in quanto non specificatamente modificate dal presente decreto, le disposizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.



## ALLEGATO 1

### **Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi.**

(Art. 10)

- |                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| 1. Aziende artigiane e industriali | fino a 30 addetti      |
| 2. Aziende agricole e zootecniche  | fino a 10 addetti (1)  |
| 3. Aziende della pesca.            | fino a 20 addetti      |
| 4. Altre aziende (2)               | fino a 200 addetti (2) |

(1) *Addetti assunti a tempo indeterminato.*

(2) *Escluse le attività industriali di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 175/88, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, gli ospedali e le cliniche.*



## ALLEGATO 2

### **Prescrizioni di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro.**

#### **1.**

#### *Rilevazione e lotta antincendio.*

A seconda delle dimensioni e dell'uso degli edifici, delle attrezzature presenti, delle caratteristiche fisiche e chimiche delle sostanze presenti, nonché del numero massimo di persone che possono essere presenti, i luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi adeguati per combattere l'incendio, e se del caso, di rilevatori di incendio e di sistemi di allarme.

I dispositivi non automatici di lotta antincendio devono essere facilmente accessibili e utilizzabili.

Essi devono essere oggetto di una segnaletica conforme alla normativa vigente. Questa segnaletica deve essere apposta nei luoghi appropriati ed essere durevole.

#### **2.**

#### *Locali adibiti al pronto soccorso.*

Qualora l'importanza dei locali, il tipo di attività in essi svolta e la frequenza degli infortuni lo richiedano, occorre prevedere uno o più locali adibiti al pronto soccorso.

I locali adibiti al pronto soccorso devono essere dotati di apparecchi e di materiale di pronto soccorso indispensabili ed essere facilmente accessibili con barelle.

Essi devono essere oggetto di una segnaletica conforme alla normativa vigente. Il materiale di pronto soccorso deve inoltre essere disponibile in tutti i luoghi in cui le condizioni di lavoro lo richiedano.

Esso deve essere oggetto di una segnaletica appropriata e deve essere facilmente accessibile.

## La normativa delle Agenzie di viaggio e turismo.

Le modalità per la vendita di pacchetti turistici sono regolate dal D. Lgs 17 marzo 1995, n. 111

Articolo 9 legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 - Circolare 13 marzo 2000, prot. n. 518 sulla scorta, anche, della sentenza della Corte Costituzionale n. 362 del 28 ottobre - 6 novembre 1998 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 45, prima serie speciale dell'11 novembre 1998, con il predetto articolo di legge la Regione siciliana assume le competenze per l'istruzione delle pratiche e il rilascio della licenza delle agenzie di viaggi.

Normativa di riferimento (la seguente normativa viene attuata in mancanza di emanazione di apposito regolamento per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 9 della legge regionale 27/96:

R.D.L. 23 novembre 1936, n. 2523 convertito in legge 30 dicembre 1937, n. 2650 vengono definite le categorie A-B-C (inserire schema attività di assistenza turistica).

### A)

Vengono definite le competenze delle agenzie di viaggi e le modalità per il rilascio della licenza e i documenti da presentare, i requisiti per il direttore tecnico, le caratteristiche dei locali da adibire alle agenzie di viaggi e le autorizzazioni per la pubblicazione di materiale di propaganda.

Competenze delle agenzie di viaggi:

- Vendita biglietti di trasporto
- Prenotazione posti mezzi di trasporto
- Organizzazione viaggi ed escursioni
- Emissioni voucher per prenotazione alberghiera
- Assistenza ai clienti

### B)

Le licenze per le sedi e le succursali sottomesse all'autorità D.P.S. (oggi Regione siciliana)

### D)

- Certificato di cittadinanza italiana
- Copia atto costitutivo della società
- Certificato del casellario giudiziario

Il direttore tecnico dovrà dimostrare il periodo di esperienza lavorativa presso altra agenzia e conoscenza di almeno due lingue europee.

### OBBLIGO DI CAUZIONE

Il materiale di propaganda autorizzato prima di essere diffuso, oggi tale controllo viene espletato dalla Regione siciliana nel rispetto del decreto legislativo 11/95 che regola la vendita di pacchetti viaggi.

Decreto D.P.R. 28 giugno 1955, n. 630 viene inserito il rilascio delle licenze subordinato al nulla osta da parte delle A.A.P.I.T. e nulla osta anche per la nomina di direttore tecnico (oggi queste competenze sono della Regione siciliana), nulla osta anche per le agenzie.

Vigilanza per gli enti provinciali per il turismo.

Decreto per il commissario per il turismo 29 ottobre 1955.

Attribuzioni all'Ente provinciale per il turismo delle competenze per l'istruzione delle pratiche di agenzia di viaggi.

Circolare n. 08680 del 25 novembre 1955.

Modalità relative alla concessione della licenza e relative alla documentazione.

### PER LE AGENZIE DI VIAGGI

- 1) Lire 50.000 deposito cauzionale, euro 25,82, una volta;
- 2) Prima taxa concessione regionale;
- 3) Entro il 31 gennaio di ogni anno taxa concessione regionale annuale.

Regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523

## Norme per la disciplina delle agenzie di viaggio e turismo.

Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 1937

Regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523 (1) (2) (3) (4)

VITTORIO EMANUELE III  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA  
IMPERATORE D'ETIOPIA

- Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1931, n. 371, che istituisce il Commissariato per il turismo ed i successivi regio decreto-legge 21 novembre 1934, n. 1851, e regio decreto 24 giugno 1935, n. 1009, che ne trasferiscono le attribuzioni al Sottosegretariato prima e successivamente al Ministero per la stampa e la propaganda;
- Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
- Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare norme per la disciplina delle aziende che si occupano di viaggi e di turismo, secondo la mozione approvata dalla Corporazione dell'ospitalità nella sua prima sessione;
- Visto il decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, in data 12 dicembre 1931, circa la vigilanza ed il controllo sulle agenzie di viaggio e sugli uffici di turismo;
- Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il regolamento per l'esecuzione della legge di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 21 gennaio 1929, n. 62;
- Sentito il Consiglio dei Ministri;
- Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la stampa e la propaganda, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per le comunicazioni e per le corporazioni;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

### Art. 1

Le aziende che, disponendo di una organizzazione adeguata, prestano mediante

compenso l'assistenza turistica ai viaggiatori, sono distinte in tre categorie:

- Categoria A - Uffici viaggi e turismo;
- Categoria B - Uffici turistici;
- Categoria C - Uffici di navigazione.

Per «assistenza turistica» ai fini del presente decreto, s'intende lo svolgimento di tutte o di alcune delle operazioni indicate nell'articolo seguente.

### Art. 2

Sono uffici viaggi e turismo le aziende che svolgono tutte o gran parte delle attività di seguito elencate:

- a) vendita di biglietti per qualsiasi mezzo di trasporto terrestre o di navigazione interna, sia nazionale che estero, in tutte le forme d'uso e così biglietti a tariffa intera o ridotta, di corsa semplice, di andata-ritorno, circolare, ecc.;
- b) prenotazione di posti nelle carrozze ferroviarie ed in ogni altro mezzo di trasporto;
- c) vendita di biglietti di passaggio e di cabine per conto di imprese nazionali od estere di navigazione marittima;
- d) vendita di biglietti di trasporto per linee nazionali od estere di navigazione aerea;
- e) organizzazione di viaggi isolati od in comitiva e di crociere con o senza inclusione dei servizi accessori di soggiorno;
- f) organizzazioni di escursioni private o collettive, con o senza accompagnamento, per la visita delle città e dei dintorni, e noleggio di autovetture;
- g) spedizione e ritiro di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;
- h) emissione di propri ordinativi per alberghi e vendita di buoni d'albergo emessi da organizzazioni nazionali od estere;
- i) rilascio e pagamento di assegni turistici e circolari per viaggiatori (traveller's cheques) altresì di lettere di credito emessi da istituti bancari e cambio di valute, in quanto attinenti a servizi turistici, e sempre che il titolare della azienda abbia ottenute le prescritte autorizzazioni;
- l) rilascio di polizze di assicurazione contro infortuni di viaggio, a persone o cose, per conto di imprese autorizzate;
- m) informazioni di ogni genere in materia turistica;
- n) diffusione gratuita di materiale turistico di propaganda e rendita di guide, orari, ecc.;
- o) speciali prestazioni, purchè di qualche interesse turistico anche se indiretto (visti consolari ai passaporti, vendita di biglietti teatrali, per manifestazioni di pubblico interesse, lotterie, ecc.);
- p) assistenza in genere ai clienti.

### Art. 3

Sono uffici turistici le aziende che delle attività elencate all'art. 2 ne svolgono

soltanto alcune e con carattere ricettivo o locale, escluse in ogni modo quelle di cui alle lettere a), b), c), d) ed e).

#### **Art. 4**

Sono uffici di navigazione le aziende la cui attività si limita a fornire informazioni e biglietti di passaggio per i servizi di navigazione interna, marittima (esclusi quelli per emigranti) od aerea, di società od imprese nazionali od estere delle quali esse abbiano la rappresentanza (5).

#### **Art. 5**

Le aziende di cui all'art. 1 sono tenute a munirsi della licenza di P.S. prescritta dall'art. 115 del testo unico, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (6), e dall'art. 220 del regolamento approvato con regio decreto 21 gennaio 1929, n. 62 (7).

Il rilascio della licenza è però subordinato al previo nulla osta (su parere della speciale Commissione di cui al seguente art. 10) del Ministero per la stampa e la propaganda, al quale spetta di accertare l'idoneità tecnica del richiedente (o del dirigente l'azienda quando questi non sia il titolare stesso), il decoro dei locali di esercizio, l'efficienza delle attrezzature, la disponibilità dei mezzi adeguati all'importanza dell'azienda e l'opportunità della concessione ai fini delle esigenze del turismo. Al Ministero stesso spetta anche di approvare la denominazione che l'azienda crede di adottare (8).

La licenza di P.S. dovrà contenere l'espresso divieto che nei locali delle aziende sopra menzionate siano esercitate le altre attività specificate nel già citato art. 220 del regolamento di P.S. (7) (9).

#### **Art. 6**

Le aziende estere possono ottenere la licenza di cui all'art. 5 soltanto se i legali rappresentanti delle aziende abbiano la cittadinanza italiana. Potrà tuttavia essere concessa la licenza di esercizio anche a ditte straniere, rappresentate in Italia da cittadini stranieri, nel caso di riconosciuta idoneità di questi ultimi da parte del Ministero per la stampa e la propaganda, quando esista trattamento di reciprocità da parte delle Nazioni cui tali ditte appartengono.

#### **Art. 7**

La licenza di cui all'art. 5 è valida anche per le succursali e filiali, che l'azienda avesse o volesse stabilire nella stessa od in altre località del regno, previo tuttavia nulla osta, per ognuna di esse, del Ministero per la stampa e la propaganda e del Ministero dell'interno. L'obbligo del nulla osta sussiste anche per le succursali di aziende che, per speciale concessione, fossero esenti dall'obbligo della licenza di P.S. (10).

#### **Art. 8**

Le succursali o filiali specificate nell'art. 7 che hanno gestione autonoma ed i rappresentanti o corrispondenti di aziende autorizzate, che agiscono in proprio,

dovranno sottostare all'obbligo della licenza di P.S.; tuttavia la licenza di cui già fossero, o venissero, in possesso per altro titolo, potrà essere estesa all'esercizio di attività turistiche, previo parere favorevole del Ministero per la stampa e la propaganda (11) (12).

#### **Art. 9**

Le aziende nazionali ed estere che attualmente godano dell'esenzione dall'obbligo della licenza di P.S. possono, nel termine di mesi sei dall'entrata in vigore del presente decreto, chiedere una proroga del beneficio stesso. Sull'istanza di proroga il Ministero per la stampa e la propaganda, sentita la Commissione di cui all'art. 10, decide di concerto col Ministero dell'interno. La proroga del beneficio della esenzione può essere concessa per un periodo massimo di quattro anni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Se l'istanza di concessione della proroga viene respinta, le aziende interessate devono chiedere la licenza della P.S. prevista nell'art. 5 entro il termine di mesi sei dalla comunicazione del provvedimento di rigetto.

Fuori del caso che sia stata chiesta la proroga del beneficio dell'esenzione, le aziende nazionali ed estere, che attualmente ne godono, devono chiedere la licenza della P.S. prevista nell'art. 5 entro il termine di un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

#### **Art. 10**

Il Ministero per la stampa e la propaganda, per le aziende di nuova formazione esprime il nulla osta di cui all'art. 5 dopo sentita una Commissione composta come segue:

- 1) un rappresentante del Ministero per la stampa e la propaganda con funzioni di presidente;
- 2) un rappresentante del Ministero dell'interno;
- 3) tre rappresentanti del Ministero delle comunicazioni con un solo voto;
- 4) un rappresentante del Ministero delle corporazioni;
- 5) un rappresentante della Federazione nazionale fascista alberghi e turismo;
- 6) un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna;
- 7) un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese di trasporti marittimi ed ausiliari;
- 8) un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese di trasporti automobilistici;
- 9) un rappresentante della Federazione nazionale fascista lavoratori del turismo e dell'ospitalità;
- 10) un rappresentante della Federazione nazionale degli autoferrotramvieri ed autointernavigatori;
- 11) un rappresentante della Federazione nazionale fascista della gente del mare.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario del Ministero



per la stampa e la propaganda.

Alle indennità dovute ai commissari, nelle forme di legge, sarà provveduto con i fondi stanziati nel bilancio del Ministero per la stampa e la propaganda per i servizi del turismo (13).

### **Art. 11**

La domanda di licenza di cui al precedente art. 5, oltre che contenere le indicazioni di cui all'art. 219 del regolamento di P.S. 21 gennaio 1929, n. 62 (14), dovrà essere accompagnata dai seguenti documenti:

- 1) certificato di cittadinanza italiana del richiedente la licenza di P.S. salva l'eccezione di cui all'art. 6;
- 2) copia autentica dell'atto costitutivo della società per le aziende costituite in tale forma, con l'elenco nominativo delle persone componenti il Consiglio di amministrazione della società e del personale dirigente, provvisto di procura;
- 3) certificato generale del casellario giudiziario in data non anteriore a tre mesi riguardante il titolare ovvero i legali rappresentanti della ditta o società;
- 4) documenti da cui risulti che i dirigenti abbiano esercitato funzioni di concetto in un organismo di viaggio e turismo per un periodo di almeno cinque anni e che sappiano parlare e scrivere correttamente, oltre alla lingua italiana, almeno due delle principali lingue estere europee.

### **Art. 12**

Il titolare della licenza di cui all'art. 5 che intenda procedere alla chiusura temporanea di una sede dell'azienda, ne deve informare, indicandone la durata, il Ministero per la stampa e la propaganda e la Questura competente. Nel caso che la chiusura avvenga senza tale avviso, la licenza s'intende decaduta.

Il termine di chiusura non può essere superiore a 6 mesi; è ammessa una sola proroga di non più di 6 mesi per gravi ragioni da comprovarsi al Ministero per la stampa e la propaganda. Decorso anche il termine di proroga senza che l'ufficio sia riaperto, si verifica la decadenza della licenza (15).

### **Art. 13**

Salve le particolari disposizioni stabilite dalla legge di P.S., il Ministero per la stampa e la propaganda, su conforme parere della Commissione di cui al precedente art. 10, può provocare il ritiro temporaneo o la revoca della licenza, quando l'attività dell'azienda o dei suoi titolari sia ritenuta dannosa o contraria agli scopi del turismo, o che comunque si siano modificate le condizioni originali della concessione (16).

### **Art. 14**

Entro dieci giorni dalla data di comunicazione della concessione della licenza di esercizio, il titolare dovrà versare alla Cassa depositi e prestiti una cauzione in titoli di rendita pubblica esenti da qualsiasi vincolo, intestati al titolare stesso oppure in titoli al portatore, nella misura che verrà determinata dal Ministero

dell'interno, di concerto con il Ministero per la stampa e la propaganda, in relazione all'importanza presunta dell'azienda, fra un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 50.000, salve le disposizioni vigenti per i depositi cauzionali derivanti dalla concessione di biglietteria delle Ferrovie italiane dello Stato (17). All'obbligo di prestare cauzione non sono tenute le aziende esonerate dall'obbligo della licenza secondo il disposto dell'art. 9.

La cauzione è vincolata per tutto il periodo di esercizio dell'ufficio a garanzia dei danni eventualmente arrecati ai terzi od alle Amministrazioni dello Stato in dipendenza dell'esercizio stesso, nonchè a garanzie di tasse non pagate e di eventuali pene pecuniarie.

Lo svincolo della cauzione non potrà essere consentito che con le modalità prescritte dall'art. 116 del testo unico delle leggi di P.S. 18 giugno 1931, n. 773, previa autorizzazione del Ministero per la stampa e la propaganda e non prima che siano trascorsi 180 giorni dalla regolare liquidazione dell'ufficio e dalla cessazione della sua attività.

Nel caso che l'ufficio o l'azienda acquisti uno sviluppo tale da richiedere l'aumento dell'importo della cauzione, il titolare dovrà provvedere, sotto pena di decadenza della licenza, ad effettuare il deposito dell'aumento richiestogli.

### **Art.15**

Le funzioni di vigilanza e di controllo sugli uffici viaggi e turismo, sugli uffici turistici e sugli uffici di navigazione sono esercitate dal Ministero per la stampa e la propaganda, con norme stabilite di concerto col Ministero delle comunicazioni e con i Ministeri dell'interno, degli affari esteri e delle corporazioni ed avranno principalmente per oggetto: (18)

- a) l'orientamento generale dell'attività turistica dell'azienda;
- b) l'efficienza della sua attrezzatura ricettiva e della sua organizzazione di propaganda;
- c) l'applicazione di eque tariffe globali per i viaggi in Italia;
- d) la qualità ed il funzionamento dei vari servizi ed in particolar modo di quelli di informazione, dei mezzi di trasporto, degli interpreti e delle guide;
- e) il decoro e la conveniente ubicazione e costituzione dei locali, in cui gli uffici hanno le loro sedi sia principali che secondarie.

### **Art. 16**

Non potranno essere pubblicati, nè distribuiti programmi annunci, manifesti, ecc., concernenti l'organizzazione di viaggi collettivi a carattere turistico o di crociere, sia all'interno che per l'estero, se non dopo aver ottenuta l'approvazione del Ministero per la stampa e la propaganda (19).

Della conseguita approvazione dovrà essere fatta citazione nelle pubblicazioni stesse.

Requisito indispensabile per l'approvazione sarà che le pubblicazioni contengano precise ed esplicite le indicazioni seguenti:

- 1) itinerario del viaggio o della crociera;

- 2) prezzo;
- 3) specificazione dei servizi da fornire, loro classe, qualità e quantità;
- 4) termini di tempo per le iscrizioni e per le rinunzie;
- 5) condizioni di rimborso, nei vari casi delle quote pagate;
- 6) data ed estremi dell'autorizzazione ministeriale.

Per quanto riguarda le eventuali facilitazioni ferroviarie occorre che l'organizzatore delle crociere o dei viaggi abbia conseguito dal Ministero delle comunicazioni l'adesione per la concessione delle facilitazioni stesse.

### Art. 17

Le aziende contemplate nelle presenti disposizioni, nei riferimenti al loro esercizio, dovranno fare chiara distinzione fra le sedi e le succursali di loro diretta gestione e quelle date in concessione a terzi, o di semplice rappresentanza. Per gli ultimi due casi, dovrà essere indicato il nome del concessionario o del rappresentante.

### Art. 18

Le denominazioni «uffici od agenzie turistiche», di «navigazione» e simili, nonchè le corrispondenti in lingue straniere, sono riservate alle aziende che hanno ottenuta regolare licenza (20).

### Art. 19

Le rappresentanze di ferrovie estere e gli uffici di propaganda turistica di nazioni straniere, sono soggetti alla vigilanza ed al controllo del Ministero per la stampa e la propaganda, al quale spetta di concedere le nuove autorizzazioni dopo sentito il parere dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno e delle comunicazioni.

### Art. 20

Ai Comitati od Enti promotori di movimenti di masse è fatto divieto di svolgere le attività di cui all'art. 2 del presente decreto, se non per il tramite di aziende autorizzate.

Potranno essere consentite deroghe dal Ministero per la stampa e la propaganda per l'organizzazione di viaggi o gite occasionali con carattere patriottico, religioso o culturale senza scopi speculativi (21).

### Art. 21

L'esercizio abusivo delle attività disciplinate dalle presenti disposizioni è punito ai sensi dell'art. 665 del Codice penale.

Le infrazioni agli articoli 18 e 20 sono punite a termine della prima parte, ovvero del primo e del secondo capoverso dell'articolo stesso se la licenza sia stata negata, revocata o sospesa.

Le infrazioni agli articoli 16 e 17 possono soltanto dar luogo a diffida da parte dell'autorità di P.S. e, in caso di recidività (se commesse malgrado una precedente diffida), alla sospensione o alla revoca della licenza.

### Art. 22

Presso il Ministero per la stampa e la propaganda sarà istituito e tenuto aggiornato un elenco, nel quale saranno iscritti gli uffici viaggi e turismo, gli uffici turistici e gli uffici di navigazione, che, al momento della pubblicazione del presente decreto, siano muniti di licenza di P.S. per il rilascio della quale il Ministero per la stampa e la propaganda abbia già espresso il nulla osta prescritto dal decreto del Capo del Governo in data 12 dicembre 1931.

Un estratto dell'elenco sarà pubblicato nel foglio degli annunci legali di ogni Provincia, per la parte che riguarda la Provincia stessa e chiunque vi abbia interesse potrà farvi opposizione nei trenta giorni successivi, mediante ricorso al Ministero per la stampa e la propaganda che deciderà definitivamente.

L'elenco sarà poi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno dove saranno anche rese note le variazioni successive delle quali le Prefetture daranno comunicazione al Ministero per la stampa e la propaganda allo scopo di tenere l'elenco stesso continuamente aggiornato.

### Art. 23

Le licenze di P.S. rilasciate senza l'intervento del Ministero per la stampa e la propaganda, non potranno essere rinnovate che con la procedura prescritta dall'art. 5 delle presenti disposizioni: è lasciata tuttavia facoltà al Prefetto di concedere una dilazione fino al compimento del sesto mese successivo alla pubblicazione del presente decreto per quelle licenze la cui scadenza fosse anteriore a tale data.

Entro lo stesso termine anche gli uffici viaggi e turismo, gli uffici turistici e gli uffici di navigazione già provvisti di regolare licenza dovranno versare la cauzione prescritta con l'art. 14.

### Art. 24

Sono applicabili agli uffici viaggi e turismo, agli uffici turistici ed agli uffici di navigazione tutte le disposizioni del testo unico delle leggi di P.S. e del relativo regolamento, in materia di autorizzazioni di polizia alle agenzie viaggi, in quanto non contrastanti con le disposizioni del presente decreto.

### Art. 25

L'assistenza turistica nelle stazioni ferroviarie ed agli scali marittimi, compresa l'attività che si svolge a bordo dei piroscafi in arrivo, senza distinzione di bandiera, deve essere affidata ad uffici viaggi e turismo nazionali. Deroghe potranno essere consentite dal Ministero per la stampa e la propaganda soltanto per uffici stranieri appartenenti a Nazioni con le quali esistano accordi di reciprocità per le organizzazioni turistiche italiane.

### Art. 26

Non sono soggette alla disciplina del presente decreto le aziende che si occupano esclusivamente della vendita dei biglietti delle Ferrovie dello Stato.

La vigilanza e il controllo tecnico e amministrativo della gestione riguardante la vendita dei biglietti delle Ferrovie dello Stato, anche per gli uffici di viaggio e turismo menzionati all'art. 2 è di esclusiva competenza dell'Amministrazione ferroviaria, alla quale è pure riservata la decisione per le concessioni relative e la facoltà di adottare i provvedimenti di revoca delle medesime.

Le norme del presente decreto non si applicano alle aziende esercenti servizi pubblici di trasporto in concessione, nè agli uffici delle compagnie italiane di navigazione marittima, da queste gestiti direttamente o con proprio personale stipendiato o a contratto, la cui attività turistica è limitata esclusivamente ai servizi medesimi o connessa al funzionamento dei trasporti marittimi.

### **Art. 27**

Ogni disposizione contraria al presente decreto s'intende abrogata.

### **Art. 28**

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il nostro Ministro Segretario di Stato per la stampa e la propaganda è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1936.

**VITTORIO EMANUELE**

MUSSOLINI – ALFIERI – CIANO – SOLMI

DI REVEL – BENNI – LANTINI

Visto, il Guardasigilli: SOLMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1937.

Atti del Governo, registro 386, foglio 155. – MANCINI



- (1) La materia riguardante gli uffici di viaggio e turismo, gli uffici turistici ecc. è anche disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630 e dal decreto del Commissario per il turismo 29 ottobre 1955. Vedi pure le istruzioni impartite in merito dal Commissariato per il turismo con circolare n. 09680 in data 25 novembre 1955.
- (2) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 30 giugno 1937.
- (3) Convertito in legge 30 dicembre 1937, n. 2650 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 1938).
- (4) Modificato con legge 4 aprile 1940, n. 860.

- (5) Abrogato e sostituito con l'art. 5 della legge 4 aprile 1940, n. 860.
- (6) Riportato a pag. 463 (nдр: "Legislazione turistica" a cura di Francesco Fazio, Ettore Balsamo, Mario Lattanzi - Ministero del Turismo e dello Spettacolo - Direzione generale del Turismo, IV edizione, Roma, giugno 1964, Istituto Poligrafico dello Stato, Libreria dello Stato).
- (7) Ora Regolamento per le leggi di P.S., approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, art. 20.
- (8) Sostituito con l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630.
- (9) Aggiunto un comma con l'art. 5 della legge 4 aprile 1940, n. 860.
- (10) Sostituito con l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630.
- (11) Modificato con l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630.
- (12) Aggiunto un comma con l'art. 1 della legge 22 gennaio 1942, n. 187.
- (13) Sostituito dall'art. 5 della legge 4 aprile 1940, n. 860.
- (14) Ora art. 204 del Regolamento per le leggi di P.S. 6 maggio 1940, n. 635.
- (15) Modificato con l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630.
- (16) Modificato con l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630.
- (17) Vedi art. 3 della legge 4 aprile 1940, n. 860, citata.
- (18) Modificato con l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630.
- (19) Modificato con l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630.
- (20) Con circolare n. 20, prot. n. 10563.61/0044 in data 22 febbraio 1963, il Ministero del turismo e dello spettacolo, allo scopo di non ingenerare confusione, nella denominazione in lingua straniera, circa il tipo delle prestazioni particolari degli uffici di categoria B, ha fissato le seguenti diciture:  
in francese: «Agence de voyages, à compétence provinciale»;  
in inglese: «Resort Tourist Bureau, covering local area»;  
in tedesco: «Reisebüro, zugelassen für Stadt und Landkreis».
- (21) Modificato con l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630.

**Legge 4 aprile 1940, n. 860**

**Modificazioni al regio decreto-legge  
23 novembre 1936, n. 2523,  
sulla disciplina delle agenzie di viaggi e turismo.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 20 luglio 1940

Legge 4 aprile 1940, n. 860 (1)

VITTORIO EMANUELE III  
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA E DI ALBANIA  
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

**Art. 1**

Gli uffici di viaggi e turismo di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, possono limitare la loro attività al territorio nazionale, ai Possedimenti e alle Colonie, Tale limitazione deve essere indicata nella domanda di concessione e risultare dalla licenza rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza.

**Art. 2**

Nel caso di cui all'articolo precedente possono essere titolari o dirigenti anche coloro i quali abbiano esercitato funzioni di concetto presso un organismo di viaggio e turismo per un periodo di almeno tre anni.  
Se si tratta di uffici turistici e di uffici di navigazione, possono essere titolari o dirigenti anche coloro che abbiano esercitato funzioni di concetto presso uffici di navigazione per il periodo di almeno un anno e che conoscano correttamente una lingua estera.  
I titolari e i dirigenti di uffici di navigazione i quali all'entrata in vigore della presente legge siano in servizio da almeno due anni, possono essere senz'altro confermati.

**Art. 3**

La cauzione per gli uffici turistici e di navigazione può essere ridotta fino al minimo di L. 2.000.

**Art. 4**

Gli uffici di viaggi e turismo, gli uffici turistici e quelli di navigazione sono esonerati dall'obbligo di tenere il registro giornaliero degli affari e da quello di tenere affissa nei locali degli uffici la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative mercedi.

**Art. 5**

Al regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, sono apportate le seguenti varianti:

L'art. 4 è abrogato e sostituito dal seguente:

«Sono uffici di navigazione le aziende che forniscono informazioni e biglietti di passaggio per i servizi di navigazione sia interna che marittima (esclusi quelli per emigranti) od aerea di società ed imprese nazionali od estere delle quali siano diretta emanazione od abbiano la rappresentanza; fermo il disposto di cui all'art. 26 comma 3°».

All'art. 5 è aggiunto il comma seguente:

«Allorquando il dirigente dell'azienda è persona diversa dal titolare della licenza, questa deve essere vincolata anche al nome del dirigente.

La nomina di tali dirigenti è subordinata al possesso dei requisiti prescritti per la concessione delle autorizzazioni di polizia ed al nulla osta del Ministero della cultura popolare per ciò che si attiene alla competenza tecnica» (2).

All'art. 7 è aggiunto il comma seguente:

«Le succursali a gestione diretta debbono essere provviste di copie conformi della licenza di polizia, rilasciata al titolare dell'azienda previo nulla osta come al comma precedente. È fatto obbligo ai titolari della licenza di comunicare al Ministero della cultura popolare, oltre che alle questure competenti, i nominativi dei dirigenti le succursali e le successive variazioni» (3).

L'art. 10 è abrogato e sostituito dal seguente:

«Il Ministero della cultura popolare, per le aziende di nuova formazione esprime il nulla osta di cui all'art. 5 dopo sentito il parere di una Commissione composta come segue:

- 1) del direttore generale per il turismo, con le funzioni di presidente;
- 2) di un rappresentante del Ministero dell'interno;
- 3) di un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
- 4) di un rappresentante del Ministero delle comunicazioni;
- 5) di un rappresentante del Ministero delle corporazioni;
- 6) di un rappresentante del Ministero per gli scambi e le valute;
- 7) del vice presidente della Corporazione dell'ospitalità;
- 8) di un rappresentante dell'Ente nazionale industrie turistiche;
- 9) di un rappresentante della Federazione nazionale fascista alberghi e turismo;



- 10) di un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna;
- 11) di un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese di trasporti marittimi ed ausiliari;
- 12) di un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese di trasporti automobilistici;
- 13) di un rappresentante della Federazione nazionale fascista lavoratori del turismo e dell'ospitalità;
- 14) di un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli autoferrotranvieri ed autointernavigatori;
- 15) di un rappresentante della Federazione nazionale fascista della gente del mare.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario designato dal Ministero della cultura popolare.

Nell'emettere il proprio parere, la Commissione delibera a maggioranza dei membri presenti.

A parità di voti prevale quello del presidente.

Alle indennità dovute ai commissari, nelle forme di legge, sarà provveduto con i fondi stanziati nel bilancio del Ministero della cultura popolare per i servizi del turismo».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 aprile 1940.

**VITTORIO EMANUELE**

MUSSOLINI – PAVOLINI – CIANO – GRANDI  
– DI REVEL – HOST VENTURI – RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI



- (1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 20 luglio 1940.
- (2) Modificato con l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630.
- (3) Sostituito con l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630.

Legge 22 gennaio 1942, n. 187

Variazioni al regio decreto-legge  
23 novembre 1936, n. 2523,  
convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2650,  
concernente la disciplina delle agenzie di viaggi.

Gazzetta Ufficiale n. 68 del 24 marzo 1942

VITTORIO EMANUELE III  
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA E DI ALBANIA  
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

**Art. 1**

All'art. 8 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2650, è aggiunto il seguente comma:  
«Agli Uffici turistici ed agli Uffici di navigazione può essere affidata la rappresentanza di Uffici viaggi e turismo per la raccolta di iscrizioni ai viaggi ed alle crociere da questi organizzati».

**Art. 2**

L'esenzione dall'obbligo della licenza di pubblica sicurezza di cui all'art. 9 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2650, può, dal Ministro per la cultura popolare, sentita la Commissione di cui all'art. 10, d'intesa col Ministro per l'interno, essere prorogata fino a tre mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

**Art. 3**

La chiusura temporanea degli Uffici viaggi e turismo, degli Uffici turistici e degli Uffici di navigazione, di cui all'art. 12 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2650, può, dal Ministro per la cultura popolare, essere prorogata fino a tre mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 gennaio 1942.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI – PAVOLINI – GRANDI – GORLA  
– HOST VENTURI – RICCI – RICCARDI  
Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

**NOTE:**

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 24 marzo 1942.

DPR - Decreto Presidente della Repubblica  
28 giugno 1955, n. 630

Decentramento dei servizi  
del Commissariato per il turismo.

Gazzetta Ufficiale n. 181 dell'8 agosto 1955

DPR - Decreto Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630 (1)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- Viste le leggi 11 marzo 1953, n. 150 e 18 giugno 1954, n. 343, concernenti delega legislativa al Governo per l'attribuzione di funzioni statali d'interesse esclusivamente locale alle Province, ai Comuni e ad altri Enti locali e per l'attuazione del decentramento amministrativo;
- Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;
- Udito il parere della Commissione consultiva istituita con l'art. 2 della legge 11 marzo 1953, n. 150;
- Sentito il Consiglio dei Ministri;
- Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno;

DECRETA:

**Capo I**

*Agenzie di viaggio (2)*

**Art. 1**

Il secondo comma dell'art. 5 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2650, è sostituito dai seguenti:  
«Il rilascio della licenza è però subordinato al previo nulla osta dell'Ente provinciale per il turismo competente per territorio, al quale spetta di accertare, con deliberazione consiliare (3), secondo le direttive di carattere generale emanate, con suo decreto, dal Commissario per il turismo ai sensi dell'art. 4 della legge 11 marzo 1953, n. 150, l'idoneità tecnica del richiedente (o del dirigente l'azienda quando questi non sia il titolare stesso), il decoro dei locali di esercizio, la efficienza delle attrezzature, la disponibilità dei mezzi adeguati all'importanza dell'azienda e l'opportunità della concessione ai fini delle esigenze del turismo.

Allo stesso Ente provinciale per il turismo spetta inoltre approvare la denominazione che l'azienda crede di adottare, previo accertamento che nell'elenco di cui al successivo art. 22 non esista altra azienda autorizzata avente la stessa denominazione.

Avverso il diniego del nulla osta da parte dell'Ente provinciale per il turismo è ammesso, entro trenta giorni dalla notifica all'interessato, ricorso al Commissariato per il turismo, il quale decide in via definitiva.

Resta riservato al Commissariato per il turismo il nulla osta per il rilascio delle licenze alle aziende di cui al successivo art. 6.

Dei provvedimenti suddetti, emessi dagli Enti provinciali per il turismo, è data immediata comunicazione al Commissariato per il turismo».

**Art. 2**

L'ultimo comma dell'art. 5 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2650, aggiunto per effetto all'art. 5 della legge 4 aprile 1940, n. 860, è modificato come segue:

«La nomina di tali dirigenti è subordinata al possesso dei requisiti prescritti per la concessione delle autorizzazioni di polizia e, per ciò che si attiene alla competenza tecnica, al nulla osta dell'Ente provinciale per il turismo».

**Art. 3**

L'art. 7 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2650, modificato per effetto dell'art. 5 della legge 4 aprile 1940, n. 860, è sostituito dal seguente:

«La licenza di cui all'art. 5 è valida anche per le succursali e filiali che l'azienda avesse o volesse stabilire nella stessa od in altra località della Repubblica, previo tuttavia nulla osta, per ognuna di esse, dell'Ente provinciale per il turismo e della Questura della provincia nella quale esista o si intenda istituire la succursale o filiale.

Avverso il diniego del nulla osta da parte dell'Ente provinciale per il turismo è ammesso, entro trenta giorni dalla notifica all'interessato, ricorso al Commissariato per il turismo, il quale decide in via definitiva.

Le succursali a gestione diretta debbono essere provviste di copie conformi della licenza di polizia, rilasciata al titolare dell'azienda previo il nulla osta previsto dal primo comma. È fatto obbligo ai titolari della licenza di comunicare all'Ente provinciale per il turismo, oltre che alle Questure competenti, i nominativi dei dirigenti le succursali e le successive variazioni».

**Art. 4**

L'art. 8 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523 convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2650, è modificato come segue:

«Le succursali o filiali specificate nell'art. 7 che hanno gestione autonoma e i rappresentanti o corrispondenti di aziende autorizzate, che agiscano in proprio, dovranno sottostare all'obbligo della licenza di pubblica sicurezza; tuttavia la

licenza di cui già fossero, o venissero in possesso per altro titolo, potrà essere estesa all'esercizio di attività turistiche, previo parere favorevole dell'Ente provinciale per il turismo.

Avverso il parere contrario dell'Ente provinciale per il turismo è ammesso, entro trenta giorni dalla notifica all'interessato, ricorso al Commissariato per il turismo, il quale pronunzia in via definitiva».

### **Art. 5**

L'art. 12 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2650, è modificato come segue:

«Il titolare della licenza, che intenda procedere alla chiusura temporanea di una sede dell'azienda, ne deve informare, indicandone la durata, la Questura e l'Ente provinciale per il turismo competenti.

Nel caso che la chiusura avvenga senza tale preavviso, la licenza s'intende decaduta.

Il termine di chiusura non può essere superiore a sei mesi; è ammessa una sola proroga di non più di sei mesi per gravi ragioni da comprovarsi all'Ente provinciale per il turismo. Decorso anche il termine di proroga senza che l'ufficio sia riaperto, si verifica la decadenza della licenza.

Dalla chiusura, della concessa proroga e della avvenuta decadenza, l'Ente provinciale per il turismo deve dare immediata comunicazione al Commissariato per il turismo».

### **Art. 6**

L'art. 13 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2650, è modificato come segue:

«Salve le particolari disposizioni stabilite dalla legge di pubblica sicurezza, il Commissariato per il turismo, sentito l'Ente provinciale per il turismo competente, o l'Ente provinciale per il turismo, possono provocare il ritiro temporaneo o la revoca della licenza, quando l'attività dell'azienda o dei suoi titolari sia ritenuta dannosa o contraria agli scopi del turismo, o comunque si siano modificate le condizioni originali della concessione».

### **Art. 7**

L'art. 15 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2650, è modificato come segue:

«Le funzioni di vigilanza e di controllo sugli uffici viaggi e turismo, sugli uffici turistici e sugli uffici di navigazione sono esercitate, secondo le direttive di carattere generale emanate, con suo decreto, dal Commissario per il turismo ai sensi dell'art. 4 della legge 11 marzo 1953, n. 150, dall'Ente provinciale per il turismo competente, al fine di accertare precipuamente:

- a) l'orientamento della attività turistica della azienda;
- b) l'efficienza della sua attrezzatura ricettiva e della sua organizzazione di propaganda;

- c) l'applicazione di eque tariffe globali per i viaggi in Italia;
- d) la qualità ed il funzionamento dei vari servizi ed in particolar modo di quelli di informazione, dei mezzi di trasporto, degli interpreti e delle guide;
- e) il decoro e la conveniente ubicazione e costituzione dei locali in cui gli uffici hanno le loro sedi sia principali che secondarie.

Il Commissariato per il turismo può disporre ispezioni e controlli, a mezzo di propri funzionari, agli uffici di viaggi e turismo, agli uffici turistici ed agli uffici di navigazione».

### **Art. 8**

Il primo comma dell'art. 16 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2650, è modificato come segue:

«Non potranno essere pubblicati né distribuiti programmi, annunci, manifesti, ecc., concernenti l'organizzazione di viaggi collettivi a carattere turistico o di crociere se non dopo ottenuta l'approvazione del Commissariato per il turismo o dell'Ente provinciale per il turismo a seconda che si tratti di viaggi o crociere all'estero o di viaggi o crociere all'interno».

### **Art. 9**

Il secondo comma dell'art. 20 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2650, è modificato come segue:

«Per l'organizzazione dei viaggi o gite occasionali con carattere patriottico, religioso o culturale, senza scopi speculativi, potranno essere consentite deroghe dal Commissariato per il turismo o dall'Ente provinciale per il turismo della provincia ove i richiedenti hanno la loro sede, a seconda che si tratti di viaggi o gite all'estero o all'interno.

Quando l'organizzazione dei viaggi o gite di cui sopra sia assunta da enti, sodalizi o istituti di carattere nazionale, la deroga può essere concessa anche dal Commissariato per il turismo».

## **Capo II**

### *Guide - Interpreti - Corrieri.*

### **Art. 10**

L'art. 8 del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448, convertito nella legge 17 giugno 1937, n. 1249, è sostituito dal seguente:

«Salvo quanto di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza, la vigilanza ed il controllo sulla attività professionale delle guide, interpreti e corrieri spetta agli Enti provinciali per il turismo».

### **Art. 11**

Il primo comma dell'art. 9 del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448,



convertito nella legge 17 giugno 1937, n. 1249, è modificato come segue:  
«La revoca della licenza concessa a guide, interpreti e corrieri, oltre che per iniziativa dell'autorità di pubblica sicurezza, potrà essere disposta anche su richiesta dell'Ente provinciale per il turismo quando, per constatata inefficacia di ammonizioni precedenti o per sopravvenuta diminuzione della capacità del titolare, o per altra causa, esso Ente reputi la misura necessaria o utile nell'interesse del turismo».

### **Capo III**

#### *Prezzi*

#### **Art. 12**

Nel primo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 526, le parole «... al Prefetto della Provincia e al Ministero per la stampa e propaganda, Direzione generale per il turismo» sono sostituite con le parole: «all'Ente provinciale per il turismo».

#### **Art. 13**

Alla lett. p) dell'art. 2 del regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 526, le parole «... il Ministero per la stampa e la propaganda, Direzione generale per il turismo» sono sostituite con le parole: «Ente provinciale per il turismo».

#### **Art. 14**

Nel primo comma dell'art. 4 del regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 526, sono soppresse le seguenti parole: «... per il tramite dei Sindacati provinciali della Federazione nazionale alberghi e turismo».

Sono abrogati il secondo, terzo e quarto comma dello stesso articolo; nel quinto comma le parole: «Ministero per la stampa e la propaganda, Direzione generale per il turismo» sono sostituite con le parole: «Ente provinciale per il turismo».

#### **Art. 15**

Nell'art. 11 del regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 526, le parole: «al Ministero per la stampa e la propaganda» sono sostituite con le parole: «all'Ente provinciale per il turismo».

#### **Art. 16**

L'art. 14 del regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 526, è modificato come segue:

«La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni del presente decreto è esercitata dai Prefetti a mezzo delle autorità di pubblica sicurezza e dagli Enti provinciali per il turismo, secondo le direttive di carattere generale emanate, con suo decreto, dal Commissario per il turismo, a sensi dell'art. 4 della legge 11 marzo

1953, n. 150.

Il Commissariato per il turismo può disporre ispezioni e controlli a mezzo di propri funzionari.

Le infrazioni alle norme del presente decreto sono accertate dagli ufficiali ed agenti della Forza pubblica, nonché dai funzionari del Commissariato per il turismo e dell'Ente provinciale per il turismo nell'esercizio della vigilanza ad essi affidata».

#### **Art. 17**

L'art. 15 del regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 526, è modificato come segue:

«I reclami contro i conduttori di esercizi, che hanno contravvenuto alle disposizioni riguardanti l'applicazione dei prezzi, dovranno essere documentati e presentati, entro sessanta giorni dall'infrazione, all'Ente provinciale per il turismo, che, fatti gli opportuni accertamenti, denuncerà i contravventori al Prefetto per i provvedimenti di competenza».

#### **Art. 18**

L'art. 16 del regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 526, le parole: «Il Ministero per la stampa e la propaganda, sentita la Federazione nazionale alberghi e turismo» sono sostituite con le parole: «l'Ente provinciale per il turismo».

#### **Art. 19**

Al secondo comma dell'art. 17 del regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 526, le parole: «dai Prefetti, sentiti i Sindacati provinciali della federazione nazionale alberghi e turismo» sono sostituite con le parole: «dai Prefetti, su proposta, degli Enti provinciali per il turismo, o, comunque, previo loro parere».

#### **Art. 20**

All'art. 6 del regio decreto 23 novembre 1936, n. 2469, convertito nella legge 17 giugno 1937, n. 1112, le parole: «dal Ministero per la stampa e la propaganda» sono sostituite con le parole: «dall'Ente provinciale per il turismo».

### **Capo IV**

#### *Vigilanza igienico-sanitaria sugli esercizi alberghieri.*

#### **Art. 21**

Nell'art. 1 e nell'art. 3 del regolamento approvato con regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, alle parole: «Ente nazionale per le industrie turistiche» sono sostituite le parole: «Ente provinciale per il turismo».

#### **Art. 22**

L'art. 17 del regolamento approvato con regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102,

è modificato come segue:

«All'Ente provinciale per il turismo è data ampia facoltà di vigilare, d'intesa col Prefetto, sull'osservanza delle prescrizioni del presente regolamento e di disporre, sempre d'intesa col Prefetto, e promuovere quelle ispezioni che riterrà all'uopo opportune».

### **Art. 23**

Nel primo comma dell'art. 232 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, le parole: «Ente nazionale per le industrie turistiche» sono sostituite con le parole: «Ente provinciale per il turismo».

Analogamente al secondo comma dello stesso articolo le parole: «Ente nazionale delle industrie turistiche» sono sostituite con le parole: «Ente provinciale per il turismo».

### **Capo V**

#### *Affittacamere.*

### **Art. 24**

Il primo comma dell'art. 11 della legge 16 giugno 1939, n. 1111, è sostituito dal seguente:

«La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge è esercitata dai Prefetti, a mezzo della autorità di pubblica sicurezza, e dai funzionari degli Enti provinciali per il turismo».

### **Capo VI**

#### *Rifugi alpini (4).*

### **Art. 25**

L'art. 1 del regio decreto-legge 31 ottobre 1935, n. 2024, è sostituito dal seguente:

«Agli Enti provinciali per il turismo sono attribuite le facoltà:

- a) di esercitare la vigilanza sui rifugi e sui locali simili dove convergono o trovano ricetto i turisti escursionisti di montagna;
- b) di regolare il funzionamento di tali locali;
- c) di promuovere la costruzione di rifugi nonchè di alberghi a carattere turistico e di transito.

Sono esclusi, dalla disposizione di cui alla lettera a) i rifugi o simili di pertinenza dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali».

### **Art. 26**

L'art. 4 del regio decreto-legge 31 ottobre 1935, n. 2024, è sostituito dal seguente:

«La vigilanza sui rifugi è esercitata, secondo direttive di carattere generale emanate, con suo decreto, dal Commissario per il turismo ai sensi dell'art. 4 della legge 11 marzo 1953, n. 150, dai funzionari degli Enti provinciali per il turismo, nonchè dagli ufficiali e agenti della Forza pubblica».

### **Art. 27**

L'art. 5 del regio decreto-legge 31 ottobre 1935, n. 2024, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 525, è modificato come segue:

«Chiunque intenda costruire un rifugio deve chiedere la preventiva autorizzazione all'Ente provinciale per il turismo, unendo all'uopo i disegni debitamente quotati del prospetto esterno, della pianta o di almeno una sezione, oltre una sommaria descrizione dei lavori e le indicazioni delle notizie di cui all'art. 2 del presente decreto-legge.

Sulla richiesta di autorizzazione provvede l'Ente provinciale per il turismo, secondo le direttive di carattere generale emanate, con suo decreto, dal Commissario per il turismo a sensi dell'art. 4 della legge 11 marzo 1953, n. 150. La nomina dei gestori e delle persone incaricate della custodia del rifugio deve essere approvata dall'Ente provinciale per il turismo.

Avverso i provvedimenti di diniego adottati dall'Ente provinciale per il turismo a sensi del presente articolo è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni, al Commissariato per il turismo, il quale decide in via definitiva. In ogni caso il Commissariato per il turismo ha il potere di annullare i provvedimenti adottati dall'Ente provinciale per il turismo quando siano in contrasto con le direttive emanate dallo stesso Commissariato».

### **Art. 28**

L'art. 6 del regio decreto-legge 31 ottobre 1935, n. 2024, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 525, è modificato come segue:

«Chiunque non ottempera all'obbligo previsto dall'art. 2 o ritarda di fare la prescritta denuncia o omette alcune delle notizie indicate nell'art. 3, oppure costruisce o fa funzionare un rifugio senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione dell'Ente provinciale per il turismo, oppure custodisce o fa custodire il rifugio senza avere ottenuto l'approvazione dell'Ente provinciale per il turismo è punito con l'ammenda fino a lire duemila e con l'arresto fino a tre mesi».

### **Art. 29**

Il secondo comma dell'art. 7 del regio decreto-legge 31 ottobre 1935, n. 2024, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 525, è abrogato.

### **Capo VII**

*Aziende autonome per l'amministrazione  
delle stazioni di cura, soggiorno e di turismo.*

### **Art. 30**

Nell'art. 8 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, sostituito con l'art. 6 della legge 29 gennaio 1934, n. 321, al n. 1) del primo comma e al secondo comma dell'art. 19 dello stesso regio decreto-legge, sono aggiunte le parole «sentito il parere del Presidente dell'Ente provinciale per il turismo».

Al n. 2) dello stesso comma del citato art. 8 alle parole «Ente nazionale per le industrie turistiche» sono sostituite le parole «Ente provinciale per il turismo».

### **Art. 31 (5)**

Il primo comma dell'art. 10 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, è sostituito dal seguente:

«Per giustificati motivi eccezionali, i Comuni in cui il territorio di cura, di soggiorno o di turismo abbraccia l'intero fabbricato urbano e larga parte del territorio circostante, possono essere dal Prefetto, su conforme parere dell'Ente provinciale per il turismo, dispensati dal costituire l'azienda separata».

### **Art. 32**

L'art. 3 del regio decreto-legge 2 luglio 1931, n. 1242, convertito nella legge 4 gennaio 1932, n. 40, è abrogato.

### **Art. 33**

All'art. 17 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, è aggiunto il seguente comma:

«Sui bilanci e sui rendiconti delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo deve essere sentito il parere dell'Ente provinciale per il turismo».

### **Art. 34**

Nel terzo comma dell'art. 12 del regolamento approvato con regio decreto 12 agosto 1927, n. 1615, le parole «Giunta provinciale amministrativa» sono sostituite con le parole: «Ente provinciale per il turismo».

### **Art. 35**

Il terzo comma dell'art. 17 del regolamento approvato con regio decreto 12 agosto 1927, n. 1615, è modificato come segue:

«Dopo la deliberazione, il bilancio deve essere trasmesso all'Ente provinciale per il turismo e depositato per la durata di 8 giorni consecutivi nell'ufficio comunale».

### **Art. 36**

All'art. 18 del regolamento approvato con regio decreto 12 agosto 1927, n. 1615, è aggiunto il seguente comma:

«L'Ente provinciale per il turismo, nel termine di cui sopra, esprime alla giunta provinciale amministrativa il proprio parere».

## **Capo VIII**

### *Disposizioni comuni e finali.*

### **Art. 37**

Nulla è innovato ai poteri attribuiti al Commissariato per il turismo dall'art. 2, n. 5, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 settembre 1947, n. 941.

### **Art. 38**

Resta salva la competenza attribuita nelle materie disciplinate dal presente decreto alle Regioni a statuto speciale, ai sensi e nei limiti dei rispettivi statuti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1955.

**GRONCHI**

SCELBA

*Visto, il Guardasigilli:* MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1955

Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 19. - CARLOMAGNO

- (1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 dell'8 agosto 1955.
- (2) Vedi pure, al riguardo, gli artt. 1-6 del decreto del Commissario per il turismo 29 ottobre 1955.
- (3) In ordine alla competenza degli organi di amministrazione degli Enti provinciali per il turismo vedasi anche la nota (2) a pag. 142 (ndr: "Legislazione turistica" a cura di Francesco Fazio, Ettore Balsamo, Mario Lattanzi - Ministero del Turismo e dello Spettacolo - Direzione generale del Turismo, IV edizione, Roma, giugno 1964, Istituto Poligrafico dello Stato, Libreria dello Stato).  
In particolare per quanto attiene la materia delle agenzie di viaggio va tenuto presente la circolare n. 120, prot. n. 45369 in data 25 luglio 1963 che si ritiene opportuno trascrivere qui di seguito:  
«Con circolari nn. 106 e 110, in data rispettivamente 29 marzo e 7 maggio 1963, sono stati affermati e chiariti i principi che, in relazione alle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1044, disciplinano le attribuzioni di competenza degli organi di amministrazione degli Enti provinciali per il turismo.  
In particolare per quanto concerne la possibilità che il Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica citato, demandi proprie competenze al Comitato esecutivo, precisata la portata dell'art. 7 medesimo, con la circolare n. 106 sono stati stabiliti i limiti di tale potestà, nel senso che le competenze consiliari non suscettibili di attribuzione al Comitato sono quelle esclusive del Consiglio medesimo, quelle cioè enunciate espressamente dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1044, nonchè quelle attribuite in modo espresso dalle norme «vigenti». Veniva quindi precisato che per «vigenti» si intendono le norme entrate in vigore successivamente al decreto del Presidente della Repubblica n. 1044, dovendo quelle precedenti alla data del 27 agosto 1960 considerarsi assimilate alla generica competenza dell'Ente e come tali, pertanto idonee ad essere, con la deliberazione consiliare, attribuite al Comitato esecutivo.  
Non sussistono, per tanto, perplessità di ordine giuridico in merito alle attribuzioni di cui trattasi.  
Per altro in sede di opportunità amministrativa, considerata l'importanza che di fatto assumono, sul piano locale, alcuni adempimenti riguardanti le agenzie di viaggio, molti Enti provinciali per il turismo non hanno ritenuto di trasferire ai Comitati esecutivi tutte le attribuzioni in maeria.  
Onde addivenire ad una uniforme disciplina al riguardo, questo Ministero suggerisce che restino di esclusiva competenza dei Consigli gli aspetti preminenti della materia quali il rilascio di nulla osta per l'apertura di nuovi uffici o di filiali, la revoca di licenze e, eventualmente, le nomine di nuovi

direttori tecnici».

- (4) Gli articoli del Capo VI sono stati integralmente rifusi nel testo organico delle norme sulla disciplina dei rifugi alpini, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918.
- (5) Per effetto dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042 il presente articolo deve intendersi abrogato.



**Circolare Commissariato per il turismo  
25 novembre 1955, n. 08680, capo I**

**Agenzie di viaggio.**

**ISTRUZIONI IMPARTITE DAL COMMISSARIATO PER IL TURISMO  
PER L'APPLICAZIONE  
DELLE NORME SUL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO**

**I**

*NULLA OSTA PER IL RILASCIO DELLA LICENZA DI P.S.*

Ai sensi dell'art. I del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630, spetta ora agli Enti provinciali per il turismo (1) dare il «nulla osta» per il rilascio della licenza di P.S., all'apertura di:

- Uffici di viaggio e turismo (categoria A e categoria A limitata al territorio nazionale).
- Uffici turistici (categoria B).
- Uffici di navigazione (categoria C).

**DOMANDE PER LA CONCESSIONE DELLA LICENZA  
E RELATIVA DOCUMENTAZIONE.**

Al riguardo, gli Enti prenderanno contatti con le Autorità provinciali di P.S., al fine di stabilire intese sulle modalità da seguire per l'esecuzione degli accertamenti previsti dall'art. I del decreto del Commissario per il turismo 29 ottobre 1955.

Peraltro, allo scopo di acquisire con immediatezza idonei elementi di valutazione per la concessione del «nulla osta» e di assicurare alle istruttorie uno svolgimento rapido, esauriente e quanto più possibile uniforme, appare opportuno che dalle stesse domande di licenza, risultino le seguenti indicazioni:

- a) generalità e cittadinanza del titolare, e, ove si tratti di società, la qualità di legale rappresentante di essa;
- b) generalità e cittadinanza del dirigente, se questi sia persona diversa dal titolare;
- c) denominazione che si intende dare all'azienda;
- d) categoria della istituenda azienda;
- e) ubicazione e descrizione dei locali in cui l'agenzia avrà sede;
- f) attività che l'azienda intende svolgere;
- g) attrezzatura dell'azienda (sedi proprie e di rappresentanza in Italia e all'estero;

- h) incarichi di rappresentanza eventualmente conferiti all'agenzia da ferrovie, da società di navigazione o da altre imprese di trasporto internazionali o estere; mezzi di trasporto di cui dispone, ecc.);
- h) consistenza patrimoniale dell'azienda.

Le domande poi dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

- 1) certificato di cittadinanza italiana del richiedente e del dirigente tecnico, qualora quest'ultimo sia persona diversa dal titolare;
- 2) certificato generale del casellario giudiziale sia del titolare che del dirigente tecnico;
- 3) certificato di residenza del dirigente tecnico nel Comune sede dell'istituenda azienda o dichiarazione con cui il dirigente si impegna a trasferirsi in esso;
- 4) certificato dal quale risulti:
  - per gli uffici di viaggio e turismo (categoria A): che il dirigente abbia esercitato funzioni di concetto, con attribuzioni turistiche, alle dirette dipendenze di un organismo di viaggio e turismo, per un periodo di almeno cinque anni;
  - per gli uffici di viaggio e turismo (categoria A limitata al territorio nazionale): che il dirigente abbia esercitato funzioni di concetto presso un organismo di viaggio e turismo, per un periodo di almeno tre anni;
  - per gli uffici turistici (categoria B): che il dirigente abbia esercitato funzioni di concetto presso un ufficio di categoria A o B per un periodo di almeno un anno;
  - per gli uffici di navigazione (categoria C): che il dirigente abbia esercitato funzioni di concetto presso un ufficio di categoria A o C per un periodo di almeno un anno.
- Per «organismi di viaggio e turismo» devono intendersi gli Uffici di viaggio e turismo (categoria A e categoria A limitata al territorio nazionale);
- 5) certificato dal quale risulti che il dirigente «parla e scrive correntemente» oltre la lingua italiana, almeno due delle principali lingue estere europee, se si tratta di ufficio di viaggio e turismo (categoria A e categoria A limitata al territorio nazionale), e almeno una lingua estera europea, se si tratta di uffici turistici (categoria B) o di uffici di navigazione (categoria C);
- 6) dichiarazione con cui il dirigente tecnico s'impegna a dare esclusiva e continua prestazione presso l'istituendo ufficio di viaggio;
- 7) copia autentica dell'atto costitutivo della società o istitutivo dell'ente (se le aziende assumono tali forme) con l'indicazione del capitale sociale e con l'elenco nominativo dei componenti il Consiglio di amministrazione, nonché dei dirigenti provvisti di procura.
- Inoltre, dall'atto costitutivo deve risultare che l'attività turistica sia fra quelle che la società o l'ente intende svolgere per il conseguimento dei propri scopi;
- 8) pianta planimetrica dei locali dalla quale deve risultare che essi siano completamente indipendenti da ogni altro ambiente commerciale ed abbiano, possibilmente, proprio ingresso su strada;

9) nota descrittiva dell'arredamento.

I certificati di cui ai nn. 1, 2 e 3 possono essere sostituiti dal modulo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1954, n. 1053.

I certificati di cui ai nn. 1 e 6 devono essere redatti su carta bollata competente e debitamente legalizzati.

Il certificato di cui al n. 4 deve portare la firma, debitamente autenticata, del titolare dell'agenzia presso la quale è stato prestato il servizio. Dal certificato stesso, fra l'altro, deve risultare la data di inizio e di cessazione del servizio prestato.

Il certificato di cui al n. 5 deve essere rilasciato da Istituti di lingue estere riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione ovvero da insegnanti di lingue presso scuole statali o parificate. La firma deve essere debitamente autenticata.

Le Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo alle quali, a seguito di conforme parere del Consiglio, è consentito di gestire, in base alla licenza dell'Autorità di P.S., agenzie di viaggio, non sono tenute a presentare i documenti di cui al punto 7).

### ISTRUTTORIA

Gli Enti provinciali per il turismo, appena avranno notizie della richiesta di apertura di una nuova agenzia di viaggio, ne daranno comunicazione a questo Commissariato. E così per ogni domanda di istituzione di filiali, mutamento di categoria, sostituzione di titolari e di dirigenti, trasferimento di sede.

Sulla base della documentazione che accompagna la domanda di licenza, dovranno essere chieste riservate notizie:

- alla Questura, per accertare che il titolare ed il dirigente tecnico siano in possesso dei prescritti requisiti civili e morali; che il proposto dirigente abbia effettivamente prestato il servizio indicato nei certificati prodotti; che per il servizio dal medesimo prestato, i datori di lavoro abbiano versato le quote di R.M. cat. C/2 e i contributi per le Assicurazioni sociali e per la Cassa malattie; che i locali destinati all'azienda siano convenientemente ubicati, decorosamente arredati, indipendenti da altri ambienti commerciali. È raccomandabile che i locali abbiano, possibilmente, diretto ingresso su strada;
- alla Camera di commercio, industria e agricoltura, per accertare la potenzialità economica del richiedente nonchè l'estimazione e il credito goduti negli ambienti commerciali sia dal titolare che dal dirigente;
- all'Associazione professionale degli agenti di viaggio e a quella degli albergatori, per accertare i requisiti professionali e linguistici del dirigente tecnico prescelto.

Agli Enti suddetti sarà chiesto, altresì, l'avviso sulla opportunità della concessione della licenza in rapporto allo sviluppo turistico della zona e alle esigenze generali e locali del turismo.

Al riguardo, dovrà tenersi conto della consistenza del movimento dei viaggiatori stranieri e nazionali, della ricettività e dell'attrezzatura turistica esistenti, delle particolari attrattive storiche, monumentali, paesistiche, climatiche, curative, ecc., del tipo di turismo (di sosta, di transito, ecc.), nonchè dell'eventuale qualifica di stazione di cura, soggiorno e turismo o della qualifica di «comune d'interesse turistico» della località in cui dovrà sotgere l'ufficio di viaggio. Per il trasferimento della sede e il mutamento della categoria della azienda, dovranno essere osservate le norme di cui sopra.

È superfluo soggiungere che la licenza di esercizio per le agenzie di viaggio è titolo strettamente personale. Ne consegue che in caso di morte del titolare, gli eredi dovranno chiedere una nuova licenza. Così anche per la sostituzione del legale rappresentante di una società e per la trasformazione in società di una ditta individuale.

Nel primo caso gli eredi dovranno comprovare la successione; nel secondo dovrà essere esibita copia notarile del verbale dell'assemblea dei soci relativa alla sostituzione del legale rappresentante della società; nel terzo gli Enti accerteranno che attraverso la trasformazione non si voglia mascherare la cessione dell'azienda.

### II

#### *DENOMINAZIONE DELL'AZIENDA.*

Spetta agli Enti Provinciali per il turismo «approvare» la denominazione che l'agenzia di viaggio intende adottare.

Tale approvazione è subordinata all'accertamento da parte degli Enti, che nell'elenco di cui all'art. 22 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre 30 dicembre 1937, n. 2650, non risulti iscritta altra azienda autorizzata con denominazione uguale o simile.

Poichè però tale elenco viene pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, aggiornato al 31 dicembre di ogni anno gli Enti dovranno chiedere al Commissariato se, per il periodo successivo a tale data, nuove agenzie di altre Province abbiano eventualmente adottato denominazioni uguali o simili.

Si segnala, peraltro, l'opportunità di non concedere l'approvazione di quelle denominazioni che portino il nome della città dove l'agenzia ha sede. Ciò potrebbe ingenerare, specie all'estero, il convincimento che non si tratti di imprese private aventi scopi di lucro, bensì di organizzazioni ufficiali del turismo locale.

### III

#### *NOMINA DEL DIRIGENTE DELL'AZIENDA.*

Tale nomina è subordinata, per quanto attiene alla «competenza tecnica» al nulla osta dell'Ente Provinciale per il Turismo.

Gli accertamenti da eseguire sono analoghi a quelli indicati per il nulla osta al rilascio della licenza di P.S. per l'apertura di una agenzia di viaggio, e l'istruttoria

tenderà, in particolare, ad accertare che il dirigente possenga i prescritti requisiti morali, tecnici e linguistici. Ad avvenuta concessione del nulla osta, gli Enti invieranno al Commissariato copia dei certificati di servizio e di quelli linguistici.

Nel caso che la persona indicata abbia già esercitato le mansioni di dirigente tecnico, non occorre una nuova istruttoria. Basterà la comunicazione del nominativo alla Questura competente, per l'annotazione di esso sulla licenza di esercizio, che, com'è noto, è vincolata anche al nome del direttore tecnico. Qualora nella domanda si asserisca che il dirigente tecnico abbia prestato servizio presso agenzie di viaggio aventi sede in altra provincia, occorrerà chiederne conferma al Commissariato.

Si richiama l'attenzione degli Enti sulla necessità che le agenzie di viaggio non rimangano sprovviste lungamente del direttore tecnico, il quale garantisce, con la sua presenza, la continuità ed il regolare svolgimento della vita aziendale. È bene, quindi, nel caso che il dirigente cessi dalle sue funzioni, che egli sia sostituito nel più breve termine possibile, e, comunque, non oltre un mese o, eccezionalmente, due, qualora il reperimento di altro direttore presenti particolari difficoltà.

#### IV

##### *SUCCURSALI E FILIALI A GESTIONE DIRETTA.*

È valida, per le succursali e per le filiali a gestione diretta, la licenza prevista dall'art. 5 del regio decreto-legge n. 2523 del 1936, previo il nulla osta, per ognuna di esse, dell'Ente Provinciale per il turismo e della Questura della provincia in cui sarà istituita la succursale o la filiale.

La «categoria» delle succursali o delle filiali deve essere la stessa di quella della sede centrale; gli accertamenti sono analoghi a quelli per il nulla osta al rilascio della licenza di apertura di nuove agenzie e devono riferirsi – oltre che alla opportunità dell'iniziativa – all'idoneità tecnica e linguistica del dirigente e al decoro e alla conveniente ubicazione dei locali.

Sarà opportuno, inoltre, interpellare la Camera di commercio della provincia ove si trova la sede centrale, sulla potenzialità economica della ditta in rapporto agli scopi che essa si propone.

Nell'effettuare l'istruttoria sarà bene tenere informata la Questura che ha rilasciato la licenza, alla quale dovrà, a suo tempo, essere comunicata la concessione del nulla osta, per il rilascio della copia della licenza da valere per l'istituenda succursale o filiale.

#### V

##### *SUCCURSALI E FILIALI CON GESTIONE AUTONOMA, RAPPRESENTANTI E CORRISPONDENTI DI AZIENDE AUTORIZZATE.*

Le succursali e le filiali con gestione autonoma, i rappresentanti ed i corrispondenti di aziende autorizzate, che agiscono in proprio, sono tenuti a

presentare domanda di licenza di P.S. con le modalità richieste per l'apertura di nuove agenzie.

#### VI

##### *AZIENDE ESTERE.*

Resta riservata alla competenza di questo Commissariato la concessione del «nulla osta» per il rilascio delle licenze ad aziende straniere che intendano gestire agenzie di viaggio e turismo in Italia, nonchè per la sostituzione, in aziende straniere o italiane, di titolari e dirigenti che siano cittadini stranieri.

#### VII

##### *CONSISTENZA PATRIMONIALE.*

Per quanto riguarda la situazione patrimoniale del richiedente, essa dovrà essere adeguata alla importanza dell'Ufficio. Giova comunque far presente che per le aziende costituite in società, si è finora ritenuto di richiedere che il capitale fosse di almeno L. 990.000 per gli uffici di categoria A e di categoria C, e di almeno L. 600.000 per le aziende di categoria B.

#### VIII

##### *CAUZIONE.*

L'art. 14 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, prescrive che il titolare della licenza di esercizio deve costituire, presso la Cassa Depositi e Prestiti, una cauzione in titoli di rendita pubblica, esenti da qualsiasi vincolo, intestati al titolare, oppure in titoli al portatore, nella misura che verrà determinata dal Ministero dell'Interno di concerto con il Commissariato.

Gli Enti, pertanto, ad avvenuta concessione del nulla osta previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630, trasmetteranno al Commissariato copia della deliberazione adottata.

#### IX

##### *RITIRO TEMPORANEO O REVOCA DELLA LICENZA.*

Quando l'attività dell'azienda o dei suoi titolari sia ritenuta dannosa o contraria agli scopi del turismo, o abbia dato luogo a gravi irregolarità di ordine valutario o amministrativo, o comunque si siano modificate le condizioni originarie della concessione, l'Ente Provinciale per il turismo può provocare il ritiro temporaneo o la revoca della licenza, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630.

È, peraltro, opportuno che preventivamente sia svolta accurata istruttoria, interessando all'uopo, per le informazioni ed i pareri del caso, la Questura, la Camera di commercio industria e agricoltura, l'Associazione professionale degli agenti di viaggio e quella degli albergatori.

Ove l'Ente intenda avvalersi della facoltà di proporre direttamente all'Autorità provinciale di P.S. l'adozione delle misure di cui sopra, ne informerà, in via

preventiva, questo Commissariato, specificando i motivi che consigliano il provvedimento.

## X

### *CHIUSURA TEMPORANEA.*

In caso di chiusura temporanea di un'agenzia di viaggio (per non più di sei mesi), o di eventuale proroga (per non oltre sei mesi) o di avvenuta decadenza della licenza, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630, gli Enti Provinciali per il turismo dovranno darne immediata comunicazione al Commissariato.

## XI

### *FUNZIONI DI VIGILANZA E DI CONTROLLO.*

Gli Enti Provinciali per il turismo, nell'esercitare le funzioni di vigilanza e di controllo di cui all'art. 3 del decreto del Commissario per il Turismo 29 ottobre 1955, avranno cura di accertare che le agenzie di viaggio non presentino né applichino alla clientela tariffe alberghiere difformi da quelle riportate sull'Annuario Ufficiale degli alberghi, edito dall'Ente Nazionale per le Industrie Turistiche.

## XII

### *VIAGGI COLLETTIVI A CARATTERE TURISTICO E CROCIERE.*

L'approvazione dei programmi, degli annunci, dei manifesti, ecc. riguardanti l'organizzazione, da parte di Agenzie di viaggio, di viaggi collettivi a carattere turistico o di crociere all'interno dell'Italia, è stata demandata agli Enti Provinciali per il turismo, mentre resta alla competenza del Commissariato l'approvazione dei viaggi e delle crociere per l'estero.

L'approvazione dovrà essere richiesta all'Ente Provinciale per il turismo con domanda in bollo; e i programmi e ogni pubblicazione dovranno contenere le indicazioni di cui all'art. 5 del decreto del Commissario per il turismo 29 ottobre 1955.

Per quanto riguarda le condizioni di partecipazione al viaggio o alla crociera, occorre, fra l'altro, che sia fatta menzione dei termini per le iscrizioni e le rinunzie e delle modalità di rimborso delle quote pagate nei casi di:

- 1) rinunzia al viaggio da parte del cliente;
- 2) annullamento del viaggio da parte dell'agenzia;
- 3) annullamento del viaggio per causa di forza maggiore o per altro motivo prestabilito.

Nel primo caso, considerate le controversie sorte in passato fra agenzie e clienti, è opportuno che nelle norme di partecipazione sia precisato che l'iscritto avrà diritto al rimborso della somma versata, meno il 10% della quota di partecipazione e degli importi per i servizi, sempreché la rinunzia pervenga almeno dieci giorni prima della partenza. A chi rinuncerà dopo tale termine, oltre

alla trattenuta di cui sopra, potranno essere addebitate le spese telegrafiche e telefoniche per l'annullamento dei servizi predisposti, come pure il costo di quelle prestazioni che la ristrettezza del tempo non consentirà di recuperare. Nessun rimborso spetta invece a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà a parte del viaggio già iniziato.

Nel secondo caso, l'agenzia è tenuta al rimborso dell'intera somma versata dal cliente.

Nel terzo caso, come questo Commissariato ha avuto occasione di precisare con la circolare 8 gennaio 1953, n. 7, prot. 1055, l'agenzia può operare sulle quote pagate dal cliente una ritenuta, a titolo di concorso nelle spese di organizzazione, non superiore all'8% per importi fino a L. 150.000 e al 5% per la parte eccedente tale somma.

Sui programmi e su ogni altro stampato di propaganda dovranno essere indicati gli estremi dell'approvazione.

Per le gite periodiche di breve durata, i giri turistici della città e i limiti di itinerario in relazione alla categoria dell'agenzia, si precisa quanto segue:

#### *a) GITE PERIODICHE*

Il Commissariato non ha ritenuto finora di autorizzare la diffusione di programmi riguardanti gite periodiche su lunghi percorsi (oltre 500 Km) da effettuarsi entro le 24 ore, nella considerazione che gite siffatte si risolverebbero in estenuanti viaggi e rapidi spostamenti che non darebbero la minima possibilità di ammirare le bellezze panoramiche e artistiche delle località previste nel programma.

Gli Enti vorranno, quindi, in linea di massima, attenersi a tale direttiva.

Per le gite periodiche di 24 ore, da effettuarsi su itinerari serviti da autolinee in concessione, si confermano le istruzioni impartite con le circolari 23 ottobre 1951, n. 5749, 14 agosto 1952, n. 5105, e 31 ottobre 1952, n. 6433.

Si tenga presente, comunque, che sui programmi delle gite dovrà essere sentito l'Ispettorato Compartimentale della Motorizzazione Civile e che l'autorizzazione potrà essere concessa solo quando le gite non interferiscano con gli autoservizi di linea relativamente agli orari, alle tariffe, alla periodicità, ecc.

Ove occorra, e al fine di evitare situazioni di concorrenza, gli Enti disporranno che le gite si effettuino una sola volta la settimana, possibilmente in giorni non utilizzati dalle autolinee e a prezzi superiori alle tariffe praticate dalle stesse.

Dovrà essere inoltre prevista la prestazione obbligatoria di servizi accessori, (guide, interpreti, visite a musei, pasti, ecc.) il cui importo, da indicarsi specificatamente, deve essere cumulato con quello del trasporto.

#### *b) GIRI TURISTICI*

Per i «giri turistici» della città, si raccomanda che i relativi programmi siano attentamente esaminati specie per quanto riguarda: la durata della gita che non deve essere eccessivamente contratta, i servizi offerti che devono essere di prima qualità (ritrovi ed esercizi pubblici veramente tipici e caratteristici, torpedoni moderni e confortevoli, guide poliglote autorizzate, ecc.), gli itinerari che



devono essere completati con opportune soste per la visita alla località, ai musei, ecc., e le tariffe che devono essere eque e possibilmente concordate nella stessa misura per tutte le agenzie.

### **c) LIMITI DI ITINERARIO**

#### **IN RELAZIONE ALLA CATEGORIA DELL'AGENZIA**

È superfluo soggiungere che i viaggi e le crociere per l'estero possono essere organizzati soltanto dagli Uffici di viaggio e turismo (categoria A illimitata) di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 23 novembre 1923, n. 2523; e che i viaggi per l'interno del territorio nazionale, oltre che dalle agenzie di categoria A illimitata possono essere organizzati dagli uffici di viaggio e turismo (categoria A limitata) di cui all'art. 1 della legge 4 aprile 1940, n. 860.

Gli Uffici turistici (categoria B) devono limitarsi alla organizzazione di escursioni per la visita della città in cui hanno sede e dei dintorni.

## **XIII**

### *DEROGHE PER VIAGGI E GITE OCCASIONALI.*

Gli Enti, i Comitati, i Sodalizi, gli Istituti che si assumono l'organizzazione di viaggi, escursioni o gite collettive a carattere occasionale, per ottenere la deroga di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630, e dell'art. 6 del decreto del Commissario per il turismo 29 ottobre 1955, dovranno presentare all'Ente per il turismo della provincia in cui ha sede il sodalizio richiedente, domanda in carta legale recante le seguenti indicazioni:

- a) denominazione e domicilio dell'ente, sodalizio, istituto o comitato che organizza la gita, con la precisazione delle finalità statutarie e del carattere della gita;
- b) itinerario e programma del viaggio che dovrà comprendere: il giorno di partenza e di arrivo, i servizi che saranno forniti, i termini per le iscrizioni e le rinunzie;
- c) quote di partecipazione;
- d) condizione di rimborso delle quote pagate;
- e) numero complessivo dei partecipanti;
- f) dichiarazione di appartenenza al sodalizio o all'ente di tutti i partecipanti alla gita;
- g) esistenza o meno di forme assicurative contro gli eventuali danni alle persone.

Condizione essenziale alla concessione della deroga è che il viaggio o la gita sia occasionale, abbia carattere patriottico, culturale, religioso o sportivo e non persegua scopi speculativi.

I viaggi e le gite suddette non potranno formare oggetto di manifesti o di opuscoli di propaganda rivolti al pubblico. È tuttavia consentita la diffusione di avvisi, anche sotto forma di notiziari, esclusivamente tra i soci dell'ente organizzatore. Detti avvisi dovranno indicare, fra l'altro, la data e gli estremi della conseguita autorizzazione.

Gli enti concederanno la deroga dopo aver accertato la esistenza di tali requisiti. Il Commissariato, nell'intento di favorire lo sviluppo del turismo sociale, ha ritenuto finora di poter prescindere da specifiche richieste di deroga per le iniziative promosse da enti, istituti o sodalizi a carattere nazionale, i quali oltre a essere noti per le finalità patriottiche, culturali, religiose, sportive, non aventi fini di lucro, danno altresì, affidamento di garanzia per l'impiego di idonei mezzi tecnici [Touring Club Italiano (TCI), Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (ENAL), Club Alpino Italiano (CAI), Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani (ACLI), Associazione Scoutistica Cattolica Italiana (ASCI), Centro Turistico Giovanile (CTG), Federazione Italiana Escursionismo (FIE)].

Potranno essere ammessi alla dispensa di cui sopra anche altri enti, istituti, comitati o sodalizi che siano dal Commissariato riconosciuti a carattere nazionale e non aventi scopi speculativi.

Resta ferma la competenza del Commissariato per le deroghe riguardanti l'organizzazione di viaggi e di gite collettive all'estero.

La deroga, per altro, potrà essere concessa dagli Enti provinciali per il turismo delle provincie di confine, per le gite non eccedenti le 48 ore che abbiano per meta località in territorio limitrofo di oltre frontiera.

Gli Enti suddetti comunicheranno alla competente autorità di P.S. l'avvenuta concessione della deroga ai fini del rilascio del passaporto collettivo.



- (1) *Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630  
"Decentramento dei servizi del Commissariato per il Turismo".*

**DM - Decreto Ministero dell'industria, del commercio  
e dell'artigianato delegato per il turismo  
23 luglio 1999, n. 349**

**Regolamento recante norme per la gestione  
ed il funzionamento del fondo nazionale di garanzia  
per il consumatore di pacchetto turistico.**

Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 1999  
in vigore dal 26 ottobre 1999

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA,  
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

delegato per il turismo, di concerto con

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

- Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, recante attuazione della direttiva n. 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso";
- Visto in particolare, l'articolo 21, comma 5, del predetto decreto legislativo n. 111/1995 con il quale è stabilito che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, saranno emanate le norme regolamentari per la gestione ed il funzionamento del Fondo di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico;
- Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1998 di delega al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la materia del turismo;
- Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 7 giugno 1999;
- Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata ai sensi del menzionato articolo 17 della legge n. 400/1998 con nota 16769ZH3C-2 dell'8 luglio 1999;

ADOTTA

il seguente regolamento:

**Art. 1**

*Competenze e ambito di applicazione.*

1. Al Dipartimento del turismo è affidata la gestione del Fondo nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico istituito dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 111/1995, di seguito denominato Fondo.
2. Compito del Fondo è quello di:
  - a) assicurare al consumatore il rimborso del prezzo versato sia in caso di fallimento del venditore o dell'organizzatore, che in caso di accertata insolvenza degli stessi soggetti, tale da non consentire, in tutto o in parte, l'osservanza degli obblighi contrattuali assunti;
  - b) organizzare il rimpatrio del turista in viaggio all'estero nel caso in cui si verificano le circostanze di cui al punto a);
  - c) assicurare la fornitura di un'immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno all'organizzatore.
3. Il Fondo interviene esclusivamente nei casi in cui il pacchetto turistico è stato venduto od offerto in vendita con contratto stipulato nel territorio nazionale dall'organizzatore o dal venditore in possesso di regolare autorizzazione.
4. Al fine di assicurare al comitato di gestione di cui all'articolo 2 un'immediata disponibilità economica, il Dipartimento del turismo stipula con un Istituto di credito – da individuare con procedura ad evidenza pubblica – un'apposita convenzione della durata triennale.

**AVVERTENZA:**

- Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

**NOTE ALLE PREMESSE:**

- Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, recante "Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso": "Art. 21 (Fondo di garanzia).
  1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – rubrica 43 relativa alle spese per il turismo e lo spettacolo – un Fondo nazionale di garanzia per consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del

consumatore nel caso di viaggi all'estero, nonché per fornire una immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore.

2. Il Fondo è alimentato annualmente da una quota pari allo 0,5% dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria di cui all'art. 20 che è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, al Fondo di cui al comma 1.
3. Il Fondo interviene, per le finalità di cui al comma 1, nei limiti dell'importo corrispondente alla quota così come determinata ai sensi del comma 2.
4. Il Fondo potrà avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente.
5. Entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto verranno determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo".

• Il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, reca: "Testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private".

• Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".

#### NOTA ALL'ART. 1:

• Per il testo dell'art. 21 del decreto legislativo n. 111 del 1995 si veda nelle note alle premesse.

### Art. 2

#### *Comitato di gestione.*

1. Il Fondo opera attraverso un comitato di gestione, successivamente denominato comitato, con compiti decisionali di intervento e di controllo, formato da:
  - a) capo del Dipartimento del turismo – membro di diritto – con funzioni di presidente o in caso di impedimento da un dirigente dello stesso Dipartimento;
  - b) un rappresentante del Ministero degli affari esteri con qualifica non inferiore a quella di consigliere d'ambasciata;
  - c) un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e

dell'artigianato, con qualifica non inferiore a quella di dirigente;

- d) un funzionario del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con qualifica non inferiore a quella di dirigente.

2. Per la validità delle deliberazioni del comitato si richiede la presenza di almeno tre componenti, e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
3. Nell'ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), ove le circostanze rendono necessario un intervento con carattere d'urgenza, delibera il presidente salvo ratifica del comitato.
4. Per ogni componente effettivo viene nominato un componente supplente, al fine di garantire l'operatività permanente del comitato nonché un segretario effettivo ed uno supplente, senza diritto di voto, scelti tra i funzionari del Dipartimento del turismo di livello non inferiore al settimo.
5. I componenti del comitato ed i segretari, nominati dal Ministro proponente in materia di turismo, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta, ad eccezione del membro di diritto.

### Art. 3

#### *Funzioni del comitato di gestione.*

1. Il comitato di gestione, di cui all'articolo 2, delibera:
  - a) su ogni caso concreto per il quale viene chiesto l'intervento del Fondo stabilendo tempi e modalità di erogazione della somma concessa, sulla base dell'attività istruttoria espletata dal Dipartimento del turismo;
  - b) su ogni altra questione relativa all'applicazione della legge e del presente regolamento;
  - c) su eventuali revoche degli interventi già effettuati e non utilizzati per lo scopo per il quale il Fondo era intervenuto e sui relativi mezzi di rivalsa;
  - d) sull'esercizio del diritto di rivalsa nei confronti del soggetto in luogo del quale il Fondo è intervenuto.
2. Nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), spetta al comitato:
  - a) espletare ogni attività istruttoria, con la maggiore celerità possibile, per accertare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'intervento del Fondo. A tal fine il comitato acquisisce, a mezzo del rappresentante del Ministero degli affari esteri, una breve relazione – trasmessa con ogni mezzo anche oralmente – del fatto denunciato riservandosi di acquisire, quanto prima, agli atti del comitato copia scritta della relazione medesima; la denuncia dell'emergenza può provenire da ogni soggetto interessato;
  - b) deliberare sulle determinazioni da assumere, tenuto anche conto della dotazione del Fondo;
  - c) disporre le opportune verifiche, da effettuarsi successivamente alla

liquidazione della somma da parte del Fondo.

3. Gli organi chiamati a svolgere gli adempimenti, di cui al comma 2, curano che la rispettiva attività sia espletata in base a criteri tali da assicurare la massima speditezza del procedimento.
4. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) e c), è di tre giorni, salvo che per circostanze particolari, da verificarsi di volta in volta, il comitato stesso non ritenga necessario ed indispensabile prorogare detto termine.
5. Il comitato si riunisce almeno due volte l'anno e comunque ogni qualvolta se ne ravvisa la necessità. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, per due riunioni consecutive costituisce causa di decadenza dall'incarico.
6. Nel deliberare sull'impiego delle somme disponibili, il comitato ha riguardo alle esigenze di liquidità del Fondo. Le somme disponibili possono essere investite esclusivamente in titoli emessi o garantiti dallo Stato italiano.
7. Ove situazioni di necessità e di urgenza non consentono l'utilizzo della disponibilità del Fondo nel rispetto delle ordinarie procedure contabili, il comitato può ricorrere al finanziamento di carattere straordinario presso l'istituto di credito convenzionato ai sensi dell'articolo 1, comma 4.

#### **Art. 4**

##### *Individuazione di strutture operative.*

1. Il comitato – nel caso di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), al fine di assolvere il prioritario compito di garantire il rientro nel territorio dello Stato dei consumatori, quali individuati all'articolo 5 del decreto legislativo n. 111/1995 – provvede a:
  - a) verificare con i competenti organismi diplomatici o consolari, presenti nel territorio, il ricorso all'utilizzazione di vettori di linea e ove ciò non fosse possibile, all'individuazione di altri idonei mezzi di trasporto;
  - b) stabilire contatti con tutte le amministrazioni dello Stato, sia civili che militari, dotate di mezzi necessari;
  - c) individuare le compagnie di trasporto sia nazionali che estere, ovvero altre strutture private, dotate dei mezzi necessari.

#### **NOTA ALL'ART. 4:**

• Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo n. 111 del 1995 è il seguente:  
"Art. 5 (Consumatore). - 1. Ai fini del presente decreto, consumatore è l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purchè soddisfi a tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico".

#### **Art. 5**

##### *Domanda per l'intervento del Fondo fuori dei casi di urgenza.*

1. La domanda per accedere alle erogazioni del Fondo nazionale di garanzia per il turista è indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento del turismo, comitato di gestione del Fondo nazionale di garanzia.
2. La domanda, da presentare entro tre mesi dalla data prevista per la conclusione del viaggio, al fine di consentire al Fondo di avvalersi del diritto di rivalsa, è corredata da:
  - a) contratto di viaggio in originale;
  - b) copia della ricevuta del versamento della somma corrisposta all'agenzia di viaggio;
  - c) ogni elemento atto a comprovare la mancata fruizione dei servizi pattuiti.

#### **Art. 6**

##### *Contributo al Fondo di garanzia.*

1. Il Fondo è alimentato con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n. 111/1995 dalla quota pari allo 0,5% sui premi delle polizze di assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 20, comma 1, al netto delle imposte.
2. Le somme di cui al comma 1 sono versate allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del turismo.
3. Le compagnie di assicurazione versano alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, sull'apposito capitolo di bilancio, la quota dello 0,5% di cui al comma 1, entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui il premio è stato incassato, e nel mese successivo a quello di versamento trasmettono le relative quietanze al Dipartimento del turismo.
4. Entro il 30 aprile di ciascun anno le compagnie di assicurazione trasmettono al Dipartimento del turismo un elenco riepilogativo relativo all'anno precedente, contenente i seguenti dati:
  - a) dati identificativi dell'organizzatore e del venditore obbligati ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 111/1995 alla stipula di assicurazioni per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 15 e 16 dello stesso decreto legislativo n. 111/1995;
  - b) ammontare del premio complessivo, al netto delle tasse, della polizza di assicurazione e relativa quota dello 0,5% di competenza del Fondo;
  - c) data in cui è stato effettuato il versamento della quota dello 0,5% alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato.
5. Il Dipartimento del turismo, anche avvalendosi di dati e notizie richiesti direttamente agli organizzatori e venditori verifica l'esattezza e la tempestività dei versamenti effettuati dalle compagnie di assicurazione alla tesoreria provinciale dello Stato, nonché la congruità dei capitali assicurati da ciascun organizzatore e venditore, in rapporto all'importanza dell'agente di viaggio e al volume delle operazioni svolte nell'ambito della propria attività turistica.



#### NOTE ALL'ART. 6:

- Per il testo del comma 2 dell'art. 21 del citato decreto legislativo n. 111 del 1995 si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 20 del decreto legislativo n. 111 del 1995, è il seguente: “Art. 20 (Assicurazione). - 1. L'organizzatore e il venditore devono essere coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso il consumatore per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 15 e 16. 2. È fatta salva la facoltà di stipulare polizze assicurative di assistenza al turista”.
- Il testo dell'art. 15 del decreto legislativo n. 111 del 1995, è il seguente: “Art. 15 (Responsabilità per danni alla persona).
  1. Il danno derivante alla persona dall'inadempimento o dalla inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico è risarcibile nei limiti delle convenzioni internazionali che disciplinano la materia, di cui sono parte l'Italia o l'Unione europea, ed, in particolare, nei limiti previsti dalla convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con legge 19 maggio 1932, n. 841, dalla convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario, resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n. 806, e dalla convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 (C.C.V.), resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, per ogni altra ipotesi di responsabilità dell'organizzatore e del venditore così come recepite nell'ordinamento.
  2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene all'inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico per le quali si applica l'art. 2951 del codice civile.
  3. È nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento inferiori a quelli di cui al comma 1”.
- Il testo dell'art. 16 del decreto legislativo n. 111 del 1995, è il seguente: “Art. 16 (Responsabilità per danni diversi da quelli alla persona).
  1. Le parti contraenti possono convenire in forma scritta, fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 1341, secondo comma, del codice civile, limitazioni al risarcimento del danno, diverso dal danno alla persona, derivante dall'inadempimento o dalla inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico.
  2. La limitazione di cui al comma 1 non può essere, a pena di nullità, comunque inferiore a quanto previsto dall'art. 13 della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva con legge 29 dicembre 1977, n. 1084.
  3. In assenza di specifica pattuizione, il risarcimento del danno è ammesso nei limiti previsti dall'art. 13 della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva con

legge 29 dicembre 1977, n. 1084, e dall'art. 1783 e seguenti del codice civile.

4. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno dal rientro del viaggiatore nel luogo della partenza”.

#### Art. 7

##### *Esecuzione dei pagamenti.*

1. Sulla base delle deliberazioni assunte dal comitato, il Dipartimento del turismo esegue i pagamenti ai consumatori e alle strutture private mediante ordinativi di pagamento e rimborsa alle amministrazioni intervenute gli oneri dalle medesime sostenuti.

#### Art. 8

##### *Norma transitoria.*

1. Entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, le compagnie di assicurazione versano le quote già riscosse. La rendicontazione, separata per ciascun anno solare e redatta secondo le indicazioni contenute nell'articolo 6, comma 3, deve pervenire al Dipartimento del turismo entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Coloro che ritengono di avere diritto al rimborso del prezzo versato a causa dell'insolvenza o del fallimento dell'organizzatore o del venditore possono, nel termine di tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, produrre domanda a norma dell'articolo 5. Nello stesso termine sopra indicato vanno riprodotte le domande già presentate, nel caso in cui non rispondono ai requisiti di cui al citato articolo 5.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 23 luglio 1999

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica  
*Visto, il Guardasigilli:* DILIBERTO

Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1999  
Registro n. 1, Industria, commercio e artigianato, foglio n. 249

**Corte Costituzionale  
Sentenza n. 362, anno 1998**

**Disciplina dell'attività e dei servizi  
concernenti viaggi e soggiorni.  
Ordinamento amministrativo delle agenzie  
di viaggio e turismo e delega alle Province.**

Repubblica Italiana  
in nome del Popolo italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Dott. RENATO GRANATA Presidente  
Prof. GIULIANO VASSALLI Giudice  
Prof. FRANCESCO GUIZZI  
Prof. CESARE MIRABELLI  
Avv. MASSIMO VARI  
Dott. CESARE RUPERTO  
Dott. RICCARDO CHIEPPA  
Prof. VALERIO ONIDA  
Prof. CARLO MEZZANOTTE  
Avv. FERNANDA CONTRI  
Prof. GUIDO NEPI MODONA  
Prof. PIERO ALBERTO CAPOTOSTI  
Prof. ANNIBALE MARINI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 3, 4, commi 1 e 6, 5, comma 1, lettera f), 7, commi 2 e 6, 11, comma 1, 13, comma 1, 14, comma 4, 17, commi 1 e 2, e 20 della legge della Regione Lombardia del 16 settembre 1996, n. 27 (Disciplina dell'attività e dei servizi concernenti viaggi e soggiorni. Ordinamento amministrativo delle agenzie di viaggio e turismo e delega alle Province), promosso con ordinanza emessa il 16 gennaio 1997 dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sul ricorso proposto da Ferti Viaggi s.r.l. ed altre contro la Regione Lombardia ed altra, iscritta al n. 412 del registro

ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1997.

- Visti gli atti di costituzione della Ferti Viaggi s.r.l. ed altre e della Regione Lombardia;
- Udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1998 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte;
- Uditi gli avvocati Massimo Burghignoli e Guido Romanelli per la Ferti Viaggi s.r.l. ed altre e l'Avvocato Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Lombardia.

RITENUTO IN FATTO

**1.**

Nel corso del giudizio proposto da otto agenzie di viaggi nei confronti della Regione Lombardia, per ottenere l'annullamento, previa sospensione della esecuzione, della deliberazione 18 ottobre 1996 della Giunta regionale avente ad oggetto "Criteri operativi per la gestione amministrativa delle istanze di nuova apertura nonché delle autorizzazioni regionali per l'esercizio di attività di agenzia di viaggio e turismo, di cui alla legge regionale 16 settembre 1996, n. 27", il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, dopo aver disposto, in via interinale e sino alla restituzione degli atti a seguito del giudizio di questa Corte, la sospensione della esecuzione della delibera impugnata, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 3, 4, commi 1 e 6, 5, comma 1, lettera f), 7, commi 2 e 6, 11, comma 1, 13, comma 1, 14, comma 4, 17, commi 1 e 2, e 20 della legge della Regione Lombardia 16 settembre 1996, n. 27 (Disciplina dell'attività e dei servizi concernenti viaggi e soggiorni. Ordinamento amministrativo delle agenzie di viaggio e turismo e delega alle Province), deducendone il contrasto con gli articoli 117, 120, 41, 3 e 97 della Costituzione.

Il giudice a quo prospetta la illegittimità costituzionale delle disposizioni della legge regionale che impongono la autorizzazione non solo per lo svolgimento della attività della agenzia, ma anche per l'apertura di eventuali filiali (art. 4, comma 1, e 7, comma 6); delle connesse disposizioni concernenti la indicazione della qualità di agenzia principale o di filiale sia nella domanda volta ad ottenere l'autorizzazione (art. 5, comma 1, lettera f), sia nel provvedimento di autorizzazione (art. 7, comma 2); di quelle che impongono la necessaria presenza del direttore tecnico (art. 14, comma 4), il pagamento della tassa regionale (art. 11, comma 1) e il versamento della cauzione non solo per la sede principale ma anche per le filiali (art. 13, comma 1); di quella che consente l'installazione di terminali remoti presso strutture o locali diversi da quelli dell'agenzia, precludendo, peraltro, la possibilità di distaccare presso tali strutture personale dipendente dall'agenzia stessa (art. 3, comma 3); di quella che richiede il

requisito della indipendenza dei locali per le agenzie che svolgano la propria attività presso strutture pubbliche o private (art. 4, comma 6).

Le disposizioni relative alla prescrizione dell'autorizzazione anche per le filiali sarebbero illegittime, ad avviso del giudice a quo, per violazione:

- dell'articolo 117 della Costituzione, come attuato dall'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica), in quanto contrasterebbero con il principio della legge statale, secondo il quale l'agenzia di viaggi costituisce una impresa destinata ad essere considerata unitariamente;
- dell'articolo 41 della Costituzione, in quanto limiterebbero il nucleo essenziale della libertà di impresa economica;
- dell'articolo 120 della Costituzione, in quanto irragionevolmente richiederebbero il rilascio di un'autorizzazione anche per le agenzie che già siano state autorizzate da altre Regioni e che intendano operare nella Regione Lombardia, così limitando il diritto delle agenzie stesse di esercitare la propria attività in qualunque parte del territorio nazionale.

Le disposizioni che prescrivono il pagamento della tassa regionale (art. 11, comma 1) e il deposito cauzionale per ogni filiale (art. 13, comma 1) sarebbero poi illegittime, sempre ad avviso del giudice a quo, per contrasto con l'articolo 41 della Costituzione, in quanto creerebbero ostacoli all'attività dell'agenzia, mentre la disposizione che prescrive la necessaria presenza del direttore tecnico presso ogni filiale sarebbe illegittima anche per violazione dell'articolo 117 della Costituzione, nell'attuazione ad esso data dall'articolo 9 della legge quadro, secondo il quale l'agenzia dovrebbe essere considerata come una unica impresa, a prescindere dalle sue articolazioni territoriali.

La disposizione concernente la disciplina dei terminali remoti (art. 3, comma 3) sarebbe a sua volta contrastante con l'articolo 41 della Costituzione, in quanto inciderebbe sulla autonomia imprenditoriale in ordine alla scelta sulla opportunità o meno di attrezzare la dislocazione dell'agenzia con proprio personale ed in quanto imporrebbe di considerare i distaccamenti presso i clienti come filiali con i conseguenti obblighi di munirsi della relativa autorizzazione, di pagare la tassa regionale, di versare il deposito cauzionale e di dotarsi di un direttore tecnico, determinando così una lesione del principio della concorrenza, tanto più evidente dal momento che l'articolo 17 della legge regionale, oggetto di autonoma censura, esclude le imprese esercenti il servizio pubblico di trasporto dalla disciplina della legge regionale nel caso in cui intendano svolgere la prenotazione e la vendita dei propri biglietti presso strutture pubbliche o private.

Un'ultima censura è rivolta dal giudice a quo alla disposizione di cui all'art. 20 della legge regionale, sotto il profilo che il riparto di competenze ivi stabilito tra Regione e Province sarebbe lesivo del principio di buon andamento della

pubblica amministrazione.

## 2.

Si sono costituite nel presente giudizio le parti private del giudizio principale, insistendo per la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate.

Nella loro memoria, le parti private, tutte agenzie di viaggi particolarmente impegnate nella organizzazione di viaggi di affari, ivi compreso il relativo servizio di prenotazione e biglietteria, dopo aver illustrato le caratteristiche di tale settore di attività, rilevano che le disposizioni impugnate contrasterebbero con il principio della unitaria considerazione dell'agenzia come impresa, risultante dalla normativa statale di attuazione dell'articolo 117 della Costituzione in materia.

Le medesime disposizioni, ad avviso delle parti private, contrasterebbero ad un tempo anche con l'articolo 120 della Costituzione, dal momento che costituirebbero un evidente ostacolo al libero esercizio di una professione, e con l'articolo 41 della Costituzione, perché impedirebbero all'agente di viaggi di estendere sul territorio la propria organizzazione.

In particolare, quanto al dedotto contrasto delle disposizioni impugnate con l'art. 41 della Costituzione, la difesa delle parti private ricorda che, con segnalazione del 30 giugno 1995, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sul presupposto che nel settore delle agenzie di viaggio la tutela del pubblico interesse, assicurata dalla verifica della idoneità tecnica, della correttezza professionale e della solidità finanziaria degli operatori del settore, costituisce l'unica esigenza che possa giustificare un intervento regolativo, ha censurato le normative regionali allora vigenti basate sul sistema del contingentamento, in quanto limitative della possibilità di entrata di nuovi operatori nel mercato stesso.

Le disposizioni censurate sarebbero lesive, per le parti private, anche dell'art. 3 della Costituzione, dal momento che dalla applicazione della legge regionale discenderebbe un risultato irragionevole, non potendosi limitare in una sola Regione la libertà di impresa se non per fondatissime ragioni inerenti a particolarità del singolo territorio, ragioni nel caso insussistenti. Contraddittoriamente, poi, la legge consentirebbe la installazione presso la clientela di macchine emettitrici di biglietti, vietando però la permanenza di personale sul posto. Irrazionale sarebbe anche, ad avviso delle parti private, la pretesa che il distacco trasformato in filiale ottemperi al requisito di indipendenza dei locali da altre attività, trattandosi di requisito impossibile perché in contrasto con l'interesse del cliente.

Ma irrazionalità e diseguaglianze sarebbero amplificate, sempre ad avviso delle

parti private, dal mancato assoggettamento delle imprese esercenti servizi pubblici di trasporto, la cui attività si limiti esclusivamente alla prenotazione e vendita dei propri biglietti, ai vincoli autorizzativi ed operativi imposti invece alle agenzie di viaggi.

Secondo le parti private, la normativa sui terminali remoti contrasterebbe anche con l'art. 97 della Costituzione, dal momento che il divieto di permanenza dei dipendenti potrebbe essere giustificato solo nel caso in cui costoro si fossero resi responsabili di condotte non regolamentari; ma, in questo caso, il loro allontanamento non potrebbe non costituire una sanzione amministrativa, che potrebbe essere applicata solo all'esito di un procedimento disciplinare.

Quanto, infine, alla questione concernente l'art. 20, le parti private rilevano che la frammentazione delle competenze tra Regione e Province non costituirebbe certo il miglior modo di coniugare i controlli amministrativi che precedono l'applicazione delle sanzioni con le informazioni che sono istituzionalmente disponibili a chi ha effettuato le istruttorie ed emesso le autorizzazioni.

### 3.

Si è costituita anche la Regione Lombardia, la quale, rinviando ad una successiva memoria lo svolgimento delle proprie difese, ha chiesto che le questioni siano dichiarate inammissibili e comunque non fondate.

Nella memoria depositata in prossimità dell'udienza, la Regione ha poi illustrato le ragioni della inammissibilità delle questioni, le quali sarebbero costituite, in via generale, dall'assoluto difetto di motivazione della ordinanza di remissione in ordine alla rilevanza delle questioni e dalla errata individuazione delle disposizioni impugnate. Dalla lettura degli atti di causa, resa necessaria, ad avviso della Regione, dalla laconicità della ordinanza quanto alla rilevanza (di per sé sintomo della inammissibilità delle questioni), sembrerebbe, infatti, potersi desumere che la delibera della Giunta regionale è stata impugnata esclusivamente per la questione dei terminali remoti; tuttavia, l'articolo 3, comma 3, che disciplina appunto i terminali remoti, non risulta incluso, nel dispositivo dell'ordinanza, tra le disposizioni per le quali è sollevata questione di legittimità costituzionale.

In ogni caso, a prescindere dalla mancanza della motivazione, difetterebbe, ad avviso della Regione, la rilevanza delle questioni sollevate ai fini della definizione del giudizio principale, dal momento che non risulterebbe in atto né una controversia circa il rilascio o il mancato rilascio di un'autorizzazione per una filiale, né una controversia sul requisito della presenza del direttore tecnico in ogni filiale, né, infine, una controversia circa la indipendenza dei locali della agenzia o della filiale. Del tutto estranea all'oggetto del giudizio principale sarebbe poi la disposizione dell'art. 20, in relazione alla quale la questione

sarebbe comunque proposta in termini ipotetici e dubbiosi.

In sostanza, conclude la Regione, sarebbe del tutto evidente il carattere astratto delle questioni, le quali celerebbero una sorta di inammissibile impugnazione diretta della legge.

Le questioni sarebbero, ad avviso della Regione, in ogni caso non fondate.

La Regione osserva che la legge quadro, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice a quo, porrebbe il principio secondo il quale, a tutela del pubblico, ogni struttura dotata di autonomia deve essere diretta da un soggetto adeguato e preparato; quindi, il principio della unicità, ma in senso diverso da quello sostenuto dal giudice a quo: una sede, un soggetto autorizzato. La legge regionale non limiterebbe in alcun modo l'articolazione organizzativa delle agenzie sul territorio regionale e anzi la consentirebbe, ma nel rispetto dell'esigenza che il titolare o il direttore tecnico siano sempre in possesso dei requisiti minimi di professionalità previsti dalla legge. Del resto, la stessa legge quadro stabilisce che il titolare debba prestare la propria attività con carattere di continuità ed esclusività nella agenzia e che se il titolare è impedito (il che si verificherebbe anche in caso di pluralità di sedi) deve esserci un direttore tecnico munito dei medesimi requisiti professionali del titolare. Ciò renderebbe manifesto, ad avviso della Regione, che mentre l'attività di direzione e di organizzazione spettante all'imprenditore rimane inscindibile e unitaria, gli specifici requisiti possono essere posseduti da altri soggetti che svolgano con continuità ed esclusività la loro opera nella sede alla quale sono preposti sotto la direzione dell'imprenditore.

Del tutto infondato, poi, sarebbe il rilievo secondo il quale il regime dell'autorizzazione mirerebbe ad una regolamentazione dirigistica e contraria alla libertà di impresa, dal momento che esso costituirebbe estrinsecazione del principio di tutela degli utenti fatto proprio dalla legge. Inoltre, poiché l'autorizzazione è legata a parametri predeterminati, con esclusione di ogni discrezionalità, e risponde all'esigenza della tutela dei consumatori, dovrebbe escludersi ogni violazione dell'articolo 41 della Costituzione. Così come dovrebbe escludersi ogni violazione dell'art. 120 della Costituzione, dal momento che sarebbe la legge statale ad esigere la presenza in ogni unità operativa di un soggetto dotato di alcuni requisiti tecnici e quindi la relativa verifica da effettuarsi in sede di rilascio dell'autorizzazione ad opera della singola Regione.

Quanto infine alla questione relativa alla situazione dei terminali remoti, la Regione rileva che è la descrizione dell'attività di tali strutture contenuta nel ricorso al tribunale amministrativo regionale a suggerire la necessità che l'attività stessa si svolga sotto la vigilanza di un soggetto qualificato.



#### 4.

Anche le parti private hanno depositato una memoria, nella quale contestano le eccezioni di inammissibilità formulate dalla Regione, rilevando che la delibera impugnata nel giudizio principale ha una sua autonoma efficacia prescrittiva ed è idonea, comunque, a ledere le posizioni soggettive delle agenzie.

Quanto al merito delle questioni, le parti private sottolineano che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con segnalazione in data 30 ottobre 1997, ha ritenuto che varie disposizioni delle leggi delle Regioni Lombardia, Liguria e Marche, e tra queste quelle della Regione Lombardia oggetto di censura, determinano distorsioni della concorrenza che non sono giustificate da un interesse generale. Le parti private osservano sul punto che l'Autorità ha ritenuto anticoncorrenziali e, quindi, illegittimi: il non riconoscimento dell'efficacia ultraregionale dell'autorizzazione conseguita presso una singola Regione; l'imposizione dell'autorizzazione per ogni articolazione territoriale dell'agenzia di viaggio; il divieto di distaccare personale dipendente dell'agenzia presso la clientela d'affari. Le ultime due prescrizioni, sottolineano le parti private, prefigurano una struttura obbligata dell'agenzia di viaggi, la quale viene regolata come un esercizio commerciale, in contrasto con l'articolo 9 della legge quadro.

Le parti private rilevano, poi, che la pretesa di sottoporre a controllo l'organizzazione interna delle agenzie di viaggi sarebbe irragionevole anche in considerazione del fatto che il mercato della mobilità sta subendo rilevanti trasformazioni e che, secondo autorevoli stime, nei prossimi cinque anni, il 35 per cento di tale mercato verrà gestito da agenzie multimediali o da operatori che utilizzano canali innovativi o nuove tecnologie o servizi, e che solo il 45 per cento sarà intermediato dalle agenzie tradizionali. In un contesto in cui le agenzie di viaggi, sia grandi che piccole, debbono competere con i nuovi operatori in un momento di profonda trasformazione del mercato, solo le agenzie di viaggi, quindi, e non anche gli altri operatori del medesimo mercato, si troverebbero sottoposte ad un regime autorizzatorio e ai connessi costi aggiuntivi. Paradossalmente, proseguono le parti private, proprio la Lombardia, che è l'unica Regione che sembra tenere conto delle nuove forme di distribuzione telematica dei servizi di viaggio, non considera affatto l'esigenza di tutelare la concorrenza in modo paritario tra tutti i competitori.

Le parti private, oltre a ribadire le argomentazioni già svolte all'atto della costituzione nel presente giudizio, prospettano poi una nuova questione di legittimità costituzionale, chiedendo alla Corte di sollevarla dinanzi a sé. Muovendo dalla premessa che gli articoli 52 e 59 del trattato dell'Unione europea, nel garantire la libertà di circolazione e di stabilimento, non ostano a che la normativa di uno Stato membro preveda la necessità di un'autorizzazione amministrativa, le parti private rilevano che la previsione dell'autorizzazione

anche per le filiali delle agenzie di viaggio da parte della legge regionale difetterebbe dei requisiti di legittimità richiesti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, ponendosi così in contrasto con gli articoli del trattato e, quindi, indirettamente, con gli artt. 11 e 117 della Costituzione.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO.

##### 1.

Oggetto del presente giudizio di legittimità costituzionale sono numerose disposizioni della legge della Regione Lombardia 16 settembre 1996, n. 27 (Disciplina dell'attività e dei servizi concernenti viaggi e soggiorni. Ordinamento amministrativo delle agenzie di viaggio e turismo e delega alle Province), della legittimità costituzionale delle quali il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia dubita in riferimento agli articoli 117, 120, 41, 3 e 97 della Costituzione.

In particolare, oggetto di censura sono sia la disposizione che stabilisce che l'esercizio dell'attività delle filiali delle agenzie di viaggio sia sottoposto ad autorizzazione regionale (articolo 4, comma 1), sia le altre disposizioni che presuppongono la distinzione delle agenzie di viaggio e turismo in relazione alla natura principale o secondaria della loro sede e che, sulla base di tale distinzione, impongono determinati oneri: l'articolo 5, comma 1, lettera f), il quale impone di specificare, nella domanda volta ad ottenere l'autorizzazione, la qualità di agenzia principale ovvero di filiale alla quale si riferisce la richiesta; l'articolo 7, comma 2, il quale dispone che nell'autorizzazione venga annotato il carattere di agenzia principale ovvero di filiale, e comma 6, il quale prevede che l'esercizio dell'attività in sedi diverse, fermo l'obbligo del pagamento di una sola tassa di concessione, comporta autorizzazioni distinte con l'indicazione della sede e della filiale; l'articolo 11, comma 2, il quale subordina al pagamento della tassa di concessione regionale l'apertura dell'agenzia di viaggio e turismo, principale e/o filiale; l'articolo 13, comma 1, secondo il quale la cauzione deve essere prestata dall'agenzia, sia essa sede o filiale; l'articolo 14, comma 4, il quale dispone che il direttore tecnico deve prestare la propria attività in una sola agenzia, o filiale, a tempo pieno e con carattere di esclusività.

Ad avviso del remittente, tutte queste disposizioni sarebbero illegittime per violazione: a) dell'articolo 117 della Costituzione, come attuato dall'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica), in quanto contrasterebbero con il principio fondamentale della materia, secondo il quale l'agenzia di viaggio e turismo costituisce una impresa destinata ad essere considerata unitariamente; b) dell'articolo 41 della Costituzione, in quanto limiterebbero il nucleo essenziale della libertà di iniziativa economica; c)

dell'articolo 120 della Costituzione, in quanto irragionevolmente assoggetterebbero alla medesima disciplina agenzie già autorizzate da altre Regioni che intendano operare nel territorio della Regione Lombardia.

Il remittente dubita, poi, della legittimità costituzionale della disciplina posta dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale, secondo il quale l'attività delle agenzie di viaggio esercitate presso i locali dei propri clienti può essere svolta solo se è supportata esclusivamente da sistemi e mezzi informatizzati, con esclusione di personale dipendente dell'agenzia stessa. La questione è prospettata sia in riferimento all'articolo 41 della Costituzione, sotto il profilo della indebita compressione dell'autonomia imprenditoriale, sia in relazione all'articolo 3 della Costituzione, sotto il profilo della diversità di trattamento riservata alle imprese esercenti servizi pubblici di trasporto, alle quali non si applicano le disposizioni della legge regionale.

Censure più particolari riguardano, inoltre, l'articolo 4, comma 6, che prevede per le agenzie che svolgono la propria attività all'interno di strutture pubbliche o private, il requisito della indipendenza dei locali da altre attività, della legittimità costituzionale del quale il giudice remittente dubita in riferimento agli articoli 117 e 41 della Costituzione, e l'articolo 20, il quale attribuisce alla Regione, in via esclusiva, le funzioni di vigilanza e controllo sulle agenzie di viaggio, della cui legittimità costituzionale il giudice remittente dubita in riferimento all'articolo 97 della Costituzione.

Un'ultima questione è prospettata, ma solo nel dispositivo della ordinanza di remissione, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, della legge regionale, il quale esclude dall'ambito di applicazione della legge stessa le imprese di viaggio esercenti servizi pubblici di trasporto la cui attività si limiti esclusivamente alla prenotazione e vendita dei propri biglietti mediante l'apertura di propri uffici.

## 2.

Vanno preliminarmente respinte le eccezioni di inammissibilità sollevate, sotto più profili, dalla Regione Lombardia.

Privo di fondamento è, in primo luogo, l'addebito mosso all'ordinanza di remissione circa l'assenza di qualsiasi motivazione sulla rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale. Seppure in maniera succinta, nella ordinanza si dà atto della posizione delle ricorrenti quali imprese aventi sede anche in Regioni diverse dalla Lombardia e dei motivi per i quali esse ritengono lesive del loro interesse le varie prescrizioni contenute nella delibera della Giunta regionale del 18 ottobre 1996, impugnata nel giudizio a quo, concernente le modalità di presentazione delle istanze di apertura e di estensione delle attività delle agenzie di viaggio, nonché di variazione delle condizioni originali dell'autorizzazione.

La rilevanza è motivata, in termini generali, allorché nella ordinanza si riferisce che i vizi denunciati nei confronti della deliberazione regionale riguardano l'illegittimità derivata, per contrasto con parametri costituzionali puntualmente indicati, delle disposizioni della legge regionale, della quale la deliberazione della Giunta costituisce attuazione.

Non può essere condiviso neppure il rilievo secondo il quale la disposizione che disciplina i terminali remoti, e cioè l'articolo 3, comma 3, della legge regionale, non è ricompresa tra quelle per le quali è sollevata questione di legittimità costituzionale. Anche se non specificamente indicato nel dispositivo dell'ordinanza, una corretta interpretazione di questa induce a ritenere che la censura sia stata estesa all'articolo 3, là dove (a pagina 7, punto 3) si prospetta una violazione della "autonomia imprenditoriale di ciascun singolo operatore turistico autorizzato, al quale soltanto compete, fermo il riscontro della conformità della stessa attività alle diverse prescrizioni stabilite dall'articolo 3, di valutare se sia opportuno o meno attrezzare la indicata dislocazione remota con proprio personale".

Quanto, poi, alla eccezione secondo la quale dall'ordinanza di remissione non risulterebbe l'esistenza di controversie concrete tra le agenzie ricorrenti e la Regione a seguito della applicazione delle singole disposizioni oggetto di censura, si deve osservare che la natura dell'atto impugnato, che è atto generale, rende vana la ricerca di controversie sugli eventuali atti applicativi. Il solo problema che avrebbe potuto essere posto, nel giudizio a quo, era se, di fronte a un atto generale, la lesione lamentata dalle ricorrenti, alla stregua dei criteri elaborati dal giudice amministrativo, potesse dirsi attuale e non meramente ipotetica o se, al contrario, perché sorgesse un interesse a ricorrere, fosse necessario attendere l'adozione di un provvedimento applicativo. Ma si tratta di una questione che non può essere affrontata da questa Corte, non apparendo manifestamente implausibile che la delibera della Giunta regionale, per il contenuto proprio delle sue prescrizioni, fosse suscettibile di ledere immediatamente le posizioni soggettive dei destinatari imponendo vincoli e divieti incidenti direttamente sulla loro attività.

## 3.

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge regionale lombarda è fondata. Correttamente il giudice remittente rileva una contraddizione tra l'articolo 3 della stessa legge regionale che definisce le agenzie di viaggio e turismo come "imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione, prenotazione e vendita biglietti di viaggi e soggiorni", e il successivo articolo 4 che assoggetta ad autorizzazione le eventuali filiali, che non sono autonome imprese, comprendendovi anche le agenzie che hanno la loro sede principale in altre Regioni. In quest'ultima previsione è effettivamente ravvisabile una violazione degli articoli 41, 117 e 120 della Costituzione.

La definizione delle agenzie di viaggio e turismo è contenuta nell'articolo 9 della legge 17 marzo 1983, n. 217. Da questa disposizione, che funge da principio al quale la legislazione regionale, in forza dell'articolo 117 della Costituzione, è vincolata ad attenersi, emerge una configurazione unitaria delle agenzie. Queste sono definite, testualmente, imprese, termine dotato di una attitudine qualificatoria non equivoca, che rimanda, per l'ovvia esigenza di lettura sistematica della disposizione, alla nozione di impresa desumibile dagli articoli 2082 e 2555 del codice civile, riguardanti, rispettivamente, l'imprenditore e l'azienda: il primo è colui che esercita professionalmente una attività economica per la produzione o lo scambio di beni o servizi; la seconda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa. Le filiali, le sedi secondarie, o le altre articolazioni territoriali della attività produttiva (uffici, punti vendita, ecc.) non costituiscono, nel nostro ordinamento, entità separate dall'azienda, né centro autonomo di imputazione di interessi economici distinti da quelli che fanno capo all'imprenditore.

Non si vuol dire che sarebbe inibito al legislatore nazionale stabilire, avuto riguardo alle caratteristiche peculiari dell'attività produttiva nei diversi settori economici e degli interessi pubblici che siano in essi coinvolti, oneri o limitazioni suscettibili di attenuare la configurazione unitaria dell'impresa quale scaturisce dal diritto comune, ed attribuire autonoma rilevanza, a determinati fini, alle singole unità produttive nelle quali l'impresa sia strutturata. Ma non vi è alcun elemento nell'articolo 9 della legge quadro che consenta di ritenere che il legislatore statale, nel porre con esso un principio fondamentale della materia del turismo, abbia inteso discostarsi, agli effetti della definizione di impresa, dalle risapute nozioni del diritto commerciale e che abbia voluto permettere che nelle singole legislazioni regionali divenisse impresa una realtà più circoscritta, diversa da quella prevista e regolata nell'ordinamento generale. L'autorizzazione all'esercizio delle attività di produzione e di intermediazione nei servizi turistici riguarda, nell'articolo 9, l'impresa come entità unitaria e non le filiali o le sedi secondarie che l'imprenditore abbia istituito o intenda istituire.

#### 4.

Non viene una indicazione contraria alla conclusione appena raggiunta dal rilievo che, nel ripartire la competenza tra lo Stato e le Regioni, in attuazione dell'art. 117 della Costituzione, il legislatore abbia attribuito a queste la competenza a rilasciare, previo accertamento del possesso dei requisiti professionali stabiliti, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività produttiva. Dal carattere regionale dell'autorizzazione non può argomentarsi un intento del legislatore di imporre alle agenzie una limitazione territoriale di attività, nel senso che esse possano dedicarsi soltanto alla erogazione di servizi turistici locali e sia loro precluso l'accesso ad un mercato più ampio.

Più di un elemento nella legge quadro induce a ritenere che le agenzie, sebbene

autorizzate dalla Regione nella quale hanno sede, siano legittimate ad operare sull'intero territorio della Repubblica. Non è puro accidente che proprio in tale legge sia assente la distinzione tra agenzie locali e agenzie nazionali, non sia contemplata alcuna forma di autorizzazione statale e siano previste soltanto agenzie autorizzate dalla Regione. Ciò non può evidentemente significare che, nella visione del legislatore del 1983, il mercato delle agenzie turistiche sia popolato di sole imprese operanti localmente e sia escluso un livello nazionale di attività. Significa invece che l'ambito territoriale delle agenzie di viaggio non è diriggisticamente imposto dallo Stato, ma è interamente affidato alla capacità delle singole imprese di diffondersi e di estendere la propria attività. Ne è indiretta conferma il fatto che l'apposito elenco, tenuto e aggiornato dallo Stato "sulla base delle comunicazioni relative alle autorizzazioni rilasciate dalle Regioni", è definito, nel sesto comma dell'art. 9, "elenco nazionale delle agenzie di viaggio"; e il fatto che allo Stato, al quale appartiene la tutela dell'interesse nazionale, spetti aggiornare annualmente l'anzidetto elenco e pubblicarlo nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; e, ancora, il fatto che tale elenco venga inserito in una apposita pubblicazione dell'ENIT da diffondere in Italia e all'estero, come prevede il successivo comma.

Non è infine priva di rilievo la circostanza che, in occasione del rilascio delle autorizzazioni, le Regioni siano tenute ad accertare l'inesistenza di agenzie con denominazione uguale o simile già operanti sul territorio nazionale. La ditta, quale segno distintivo dell'impresa, deve essere non confondibile non solo con ditte locali, ma con ogni altra ditta del settore esistente in Italia. È questa la dimostrazione di quanto pregnante sia, nella legge quadro, l'istanza di conformazione del mercato in senso unitario. Secondo le regole del diritto comune, un obbligo di modificare o integrare la ditta con indicazioni idonee a differenziarla dalla ditta uguale o simile di altro imprenditore sussiste solo se l'impresa possa creare confusione, oltre che per il suo oggetto, "per il luogo in cui questa è esercitata" (art. 2564 cod. civ.): la confondibilità deve essere effettiva e concreta e un obbligo di differenziarsi non grava sull'imprenditore se di fatto le imprese svolgano la rispettiva attività in ambiti territoriali diversi. Non così per le agenzie di viaggio. Il tipo di servizio che esse erogano (intermediazione nei viaggi e nel turismo) genera sempre, nella valutazione del legislatore nazionale, potenziale confondibilità delle imprese che abbiano una identica ditta ovunque sia ubicata la rispettiva sede, poiché la clientela a cui le imprese si rivolgono è, potenzialmente, clientela non locale, così come non locali sono i servizi ai quali le agenzie di viaggio, in forza del provvedimento autorizzatorio, sono abilitate.

#### 5.

Una diversa interpretazione della legge quadro, che affermasse per le agenzie di viaggio una limitazione territoriale allo svolgimento dell'attività di impresa, si porrebbe oltretutto in contrasto con gli articoli 41 e 120 della Costituzione, dai

quali emerge una nozione unitaria di mercato che non consente la creazione di artificiose barriere territoriali all'espandersi dell'impresa e al diritto di questa di calibrare le proprie strutture organizzative sulla propria capacità produttiva.

Entrambi gli anzidetti parametri, nel fungere da criterio interpretativo della legge quadro, esplicano poi, unitamente all'articolo 117 della Costituzione, una efficacia invalidante sull'articolo 4, comma 1, della legge della Regione Lombardia n. 27 del 1996, che subordina ad autorizzazione regionale l'apertura di semplici filiali. L'articolo 120 della Costituzione impedisce, infatti, alle Regioni di porre ostacoli allo svolgimento delle attività professionali e vieta alle Regioni stesse di negare alle agenzie di viaggio che abbiano ottenuto l'autorizzazione in altre Regioni la natura di imprese e la loro vocazione ad intrattenere rapporti con una utenza non territorialmente limitata. In base all'articolo 41 della Costituzione, la decisione se mantenere l'attività di impresa circoscritta all'ambito territoriale in cui è sorta o se estenderla ed articolarla in un territorio più vasto, all'interno di una stessa Regione o anche oltre i confini di questa, è espressione della libertà organizzativa dell'imprenditore ed è affidata esclusivamente alle sue valutazioni.

## 6.

Una volta dichiarata fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1, nella parte in cui prevede l'obbligo dell'autorizzazione per le filiali o sedi secondarie, si devono dichiarare altresì fondate le questioni che hanno ad oggetto disposizioni che tale obbligo di autorizzazione presuppongono: l'articolo 5, comma 1, lettera f), il quale dispone che la domanda per ottenere l'autorizzazione deve contenere l'indicazione della qualità della agenzia, se principale o filiale; l'articolo 7, comma 2, il quale stabilisce che nell'autorizzazione viene annotato il carattere di agenzia principale ovvero di filiale; l'articolo 7, comma 6, in base al quale, fermo restando l'obbligo del pagamento di una sola tassa di concessione nella misura prevista dalla legislazione statale vigente, qualora si determini la necessità di esercitare l'attività in sedi diverse, questa comporta autorizzazioni distinte con l'indicazione della sede e della filiale; l'articolo 11, comma 1, che assoggetta al pagamento della tassa di concessione regionale prevista dalla legislazione vigente anche l'apertura di filiali di agenzie di viaggio e turismo già autorizzate; l'articolo 13, comma 1, il quale prevede che la cauzione, in misura pari al doppio dell'entità della sanzione amministrativa massima (40 milioni), deve essere prestata anche dalla filiale.

## 7.

La illegittimità costituzionale, per violazione dell'articolo 117 della Costituzione, colpisce anche l'articolo 14, comma 4, della legge regionale lombarda, il quale stabilisce che il direttore tecnico deve prestare la propria attività in una sola agenzia o filiale, a tempo pieno e con carattere di continuità ed esclusività. Che il

legislatore regionale fosse legittimato ad imporre alle agenzie la presenza di un direttore tecnico per ciascuna filiale o sede secondaria è da escludere in base all'interpretazione testuale e logica del più volte citato articolo 9 della legge n. 217 del 1983, contenente i principi fondamentali della materia: questo dispone al quarto comma che, qualora la persona fisica titolare dell'autorizzazione non presti con carattere di continuità ed esclusività la propria opera nell'agenzia, i requisiti previsti nel secondo comma (conoscenza dell'amministrazione e dell'organizzazione delle agenzie di viaggio, conoscenza della tecnica, della legislazione e della geografia turistica, conoscenza di almeno due lingue straniere) dovranno essere posseduti dal direttore tecnico. Il termine "agenzia" che compare in questa disposizione non può non essere inteso nel significato corrispondente alla definizione di "agenzia di viaggio" contenuta nel primo comma: non quindi punto vendita o sede secondaria o filiale ma, come si è già detto, impresa in senso unitario, qualunque ne sia l'articolazione sul territorio; sicché l'onere di nominare un direttore tecnico sussiste, in base alla legge quadro, oltre che per le agenzie persone giuridiche, per le persone fisiche che non esercitano l'attività di agenzia (ossia di impresa) con carattere di continuità ed esclusività.

In altre parole, la scelta del legislatore nazionale è di non gravare l'impresa di vincoli organizzativi così penetranti quale indubbiamente sarebbe l'onere di assumere un direttore tecnico per ciascuna sede secondaria, ma di lasciare le agenzie turistiche libere di giovare, nella direzione e nel coordinamento dell'attività dei commessi, dei molteplici mezzi di comunicazione a distanza che la tecnologia moderna può offrire. L'implicita premessa dalla quale tale scelta procede è che, per lo svolgimento di un'attività lavorativa che non richiede la frequentazione di corsi d'istruzione superiore né il possesso di una cultura di livello accademico, le regole economiche della concorrenza, integrate dalla prescrizione giuridica di nominare un instatore (il direttore tecnico) con funzioni di coordinamento nei casi in cui se ne appalesa effettivamente la necessità (persone giuridiche o persone fisiche dedite anche ad altre attività), valgano ad orientare l'imprenditore verso l'impiego di mezzi tecnici e di personale più confacente alla propria posizione di mercato e alle aspettative dei consumatori. In definitiva, l'ordine di idee sotteso alla disciplina posta dalla legge quadro è che gli ampi margini di autonomia di organizzazione che l'art. 9, quarto comma, lascia alle agenzie turistiche, non collidano con l'esigenza di tutelare i consumatori o con altre preminenti istanze di pubblico interesse, e che, semmai, oneri ulteriori o limitazioni più pervasive, come quelli contenuti nel censurato articolo 14 della legge regionale, comportino un sacrificio inutile e comunque sproporzionato dell'interesse delle agenzie. Se questa è la ponderazione che fa da sfondo alla scelta compiuta dalla legge quadro, essa non appare irragionevole e non può pertanto indurre ad una interpretazione diversa, non confacente al testo dell'articolo 9. Non è infatti così evidente che il punto di possibile frizione tra l'interesse delle agenzie e quello degli utenti sia rinvenibile sul piano della



ampiezza della libertà di organizzazione delle prime e non piuttosto su quello della adeguatezza delle garanzie patrimoniali che è in base peraltro alla normativa di derivazione comunitaria e le agenzie turistiche devono offrire al cliente per i casi di inadempienza ad esse imputabili.

### 8.

Illegittima, per violazione dell'articolo 41 della Costituzione, è la disposizione dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale lombarda la quale impone alle agenzie di viaggio, che abbiano propri terminali remoti presso clienti con esse convenzionati, di avvalersi esclusivamente di sistemi informatizzati ed automatizzati, con esclusione di personale dipendente dall'agenzia medesima.

Con tale vessatorio divieto, è ancora la libertà di organizzazione dell'impresa ad essere colpita. Peraltro, una volta venuta meno la necessità dell'autorizzazione per l'apertura delle sedi secondarie, la disciplina dei terminali remoti e del personale ad essi addetto, risulta equiparata a quella delle altre articolazioni territoriali dell'impresa, libera quest'ultima di stabilire se adibire ad esse personale o avvalersi unicamente di strumenti informatici.

Resta assorbita la censura, proposta solo nel dispositivo della ordinanza di remissione, relativa all'articolo 17, commi 1 e 2, della legge regionale n. 27 del 1996, che esonera dall'osservanza di tutte le disposizioni della legge medesima le imprese esercenti servizi pubblici di trasporto ferroviario, automobilistico, di navigazione aerea, marittima, lacuale, fluviale, la cui attività si limiti esclusivamente alla prenotazione e vendita di propri biglietti di trasporto mediante l'apertura di propri uffici. La caducazione del regime autorizzatorio delle sedi secondarie e delle prescrizioni ad esso connesse, nonché della limitazione imposta alla installazione di terminali remoti, determina il superamento della dedotta disparità di trattamento.

### 9.

Non fondate sono, viceversa, le questioni di legittimità costituzionale che investono, in riferimento agli articoli 41 e 117 della Costituzione, l'articolo 4, comma 6, e, in riferimento all'articolo 97 della Costituzione, l'articolo 20 della legge della Regione Lombardia n. 27 del 1996.

Per quanto riguarda l'articolo 4, il quale impone alle agenzie di viaggio, che svolgano la loro attività all'interno di strutture pubbliche o private alle quali il pubblico non abbia libero accesso, il requisito di indipendenza dei locali da altre attività, la previsione, lungi dal comportare una violazione della libertà di impresa, appare non irragionevolmente preordinata alla salvaguardia dell'affidamento dell'utente e del suo interesse ad una agevole identificabilità del soggetto con il quale si accinge a concludere un contratto e che assume la responsabilità del servizio offerto. Né dai principî della legge quadro è

desumibile un divieto a carico del legislatore regionale di ampliare la tutela del consumatore fino al punto di pretendere l'esclusività dei locali da adibire all'esercizio dell'attività di agenzia.

Per quanto riguarda l'articolo 20, il quale attribuisce alla Giunta regionale le funzioni di vigilanza e di controllo sulle attività disciplinate dalla legge, la circostanza che l'attività istruttoria sia rimessa alle Province e sia invece affidata alla Regione l'attività di vigilanza e di controllo sulle attività delle agenzie non comporta sotto alcun profilo la violazione del canone del buon andamento della pubblica amministrazione, rilevando le opposte considerazioni svolte sul punto dal giudice remittente solo sul piano della opportunità della scelta compiuta dal legislatore regionale.

## PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la illegittimità costituzionale:

- dell'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge della Regione Lombardia 16 settembre 1996, n. 27 (Disciplina dell'attività e dei servizi concernenti viaggi e soggiorni. Ordinamento amministrativo delle agenzie di viaggio e turismo e delega alle Province);
- dell'articolo 4, comma 1, della medesima legge regionale, nella parte in cui subordina al rilascio della preventiva autorizzazione l'esercizio dell'attività delle filiali delle agenzie di viaggio e turismo;
- dell'articolo 5, comma 1, lettera f), della medesima legge, nella parte in cui dispone che la domanda per ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 4 deve contenere la specificazione della qualità di agenzia principale ovvero di filiale;
- dell'articolo 7, comma 2, della medesima legge regionale, nella parte in cui prevede che nell'autorizzazione venga annotato il carattere di agenzia principale ovvero di filiale;
- dell'articolo 7, comma 6, della medesima legge regionale, nella parte in cui prevede che l'esercizio dell'attività in sedi diverse comporta autorizzazioni distinte con l'indicazione della sede e della filiale;
- dell'articolo 11, comma 1, della medesima legge regionale, nella parte in cui assoggetta l'autorizzazione all'apertura di una filiale di un'agenzia di viaggio e turismo al pagamento della tassa di concessione regionale;
- dell'articolo 13, comma 1, della medesima legge regionale, nella parte in cui prevede che la cauzione debba essere prestata anche dalla filiale;
- dell'articolo 14, comma 4, della medesima legge regionale, nella parte in cui prevede che nella filiale di un'agenzia di viaggio e turismo il direttore tecnico debba prestare la propria attività con carattere di esclusività;

- 2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 4, comma 6, e 20 della legge della Regione Lombardia 16 settembre 1996, n. 27 (Disciplina dell'attività e dei servizi concernenti viaggi e soggiorni. Ordinamento amministrativo delle agenzie di viaggio e turismo e delega alle Province), sollevate, in riferimento agli articoli 117, 41, 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,  
Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 1998.

Presidente: RENATO GRANATA  
Redattore: CARLO MEZZANOTTE

Depositata in cancelleria il 6 novembre 1998.

Regione siciliana  
Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti  
Circolare 13 marzo 2000, n. 518

Direttive per l'esercizio delle attività professionali  
delle agenzie di viaggi e turismo.

Regione siciliana  
Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

Lettera circolare 13 marzo 2000, prot. n. 518  
Direttive per l'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggi e turismo.

Alla F.I.A.V.E.T., Palermo  
Assoturismo, Palermo  
Confcommercio, Palermo  
alle Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico della Sicilia  
Questure della Sicilia

e, p.c. al Dipartimento del turismo, Roma

Nelle more dell'approvazione del D.D.L. relativo alla "disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggi e turismo", si ravvisa la necessità di impartire specifiche direttive sulla scorta, anche, della sentenza della Corte costituzionale n. 362 del 28 ottobre - 6 novembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 45, prima serie speciale, dell'11 novembre 1998 che ha inteso fornire in materia elementi di indirizzo su tutto il territorio della Repubblica.

Con la citata sentenza preliminarmente viene messo in evidenza il contenuto dell'art. 9 della legge 17 marzo 1983, n. 217 (espressamente richiamato dall'art. 9 della legge regionale n. 27/96), che definisce testualmente le agenzie di viaggi e turismo "imprese" alle quali sono applicabili gli artt. 2082 e 2555 del codice civile riguardanti rispettivamente l'imprenditore e l'azienda.

Da ciò emerge una incontrovertibile configurazione unitaria dell'agenzia di viaggi che comporta:

- 1) l'autorizzazione all'esercizio delle attività di produzione ed intermediazione nei servizi turistici riguarda l'impresa nella sua entità unitaria, prescindendo

- dalle filiali o sedi secondarie che l'imprenditore abbia istituito o intenda istituire nell'esercizio della sua attività commerciale-imprenditoriale;
- 2) il carattere regionale dell'autorizzazione non impone una limitazione territoriale di attività nel senso che esse possano dedicarsi soltanto alla erogazione di servizi turistici locali e sia loro precluso l'accesso ad un mercato più ampio. È affidato alla capacità delle singole imprese di diffondersi e di estendere la propria attività.

Ciò è confermato dal fatto:

- a) che l'apposito elenco, tenuto aggiornato dallo Stato "sulla base delle comunicazioni relative alle autorizzazioni rilasciate dalle Regioni" è definito, nel 6° comma dell'art. 9 precisato, "elenco nazionale delle agenzie di viaggi";
- b) che allo Stato spetti di aggiornare annualmente l'anzidetto elenco e pubblicarlo nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica;
- c) che tale elenco venga inserito in un'apposita pubblicazione dell'ENIT. Non è priva di rilievo, poi, la circostanza che, in occasione del rilascio dell'autorizzazione, le Regioni sono tenute ad accertare l'esistenza di agenzie con denominazione uguale o simile già operanti sul territorio nazionale;

- 3) le filiali, le sedi secondarie o le altre articolazioni territoriali dell'attività produttiva (uffici, punti vendita, etc. ...) non costituiscono entità separate dall'Azienda, nè centro autonomo di imputazione di interessi economici distinti da quelli che fanno capo all'imprenditore.

Da ciò discende pertanto che:

- a) nell'istanza per ottenere l'autorizzazione non è necessario indicare la qualità dell'agenzia se principale o filiale;
- b) nell'autorizzazione non è necessario annotare il carattere di agenzia principale o filiale;
- c) il pagamento di una sola tassa di concessione nella misura prevista dalla vigente legislazione statale, qualora si determini la necessità di esercitare l'attività in sedi diverse;
- d) la corresponsione della tassa di concessione regionale una volta soltanto e non già anche per l'apertura di filiali di agenzia di viaggi già autorizzata;
- e) il pagamento della cauzione non deve essere prestata dalla filiale di agenzia di viaggi già autorizzata.

**DIRETTORE TECNICO**

Nella considerazione che il termine agenzia di viaggi deve essere inteso unitariamente essendo intrinseco il concetto di impresa, qualunque ne sia l'articolazione sul territorio, discende che è da escludere, in base all'interpretazione testuale dell'art. 9 della legge n. 217/83, la presenza di un direttore tecnico per ciascuna filiale o sede secondaria.

La scelta del legislatore nazionale è di non gravare l'impresa di vincoli organizzativi quale sarebbe l'onere di assumere un direttore tecnico per ciascuna sede secondaria.

### SISTEMI INFORMATIZZATI

In presenza di un'agenzia che utilizzi sistemi informatici e che abbia propri terminali "remoti" presso clienti con essa convenzionati è fatto divieto di avvalersi soltanto di tali sistemi automatizzati, con esclusione di personale dipendente dell'agenzia medesima. Tale previsione non trova attuazione nell'ipotesi di clienti individuali e/o non convenzionati. Con successivo provvedimento saranno emanate opportune direttive in ordine ai nuovi sistemi informatici che verranno utilizzati nel campo della telematica avanzata.

### INDIPENDENZA DEI LOCALI DA ALTRE ATTIVITÀ

Ai fini della tutela del consumatore si ravvisa l'opportunità che i locali da adibire all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggi ubicati all'interno di strutture pubbliche o private alle quali il pubblico non abbia libero accesso, possiedano il requisito della indipendenza da altre attività esercitate.

Per quanto riguarda l'apertura di nuova agenzia di viaggi, il trasferimento della sede e il mutamento della categoria dell'azienda, si applicano le procedure previste dal D.P.R. 28 giugno 1955, n. 630, non in contrasto con le presenti direttive.

In ordine all'organizzazione di viaggi "tutto compreso", trovano applicazione le norme contenute nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111. In particolare, si sottolinea l'obbligo di copertura assicurativa della responsabilità civile per gli organizzatori e i venditori di pacchetti turistici.

Al riguardo si specifica che i programmi di viaggio devono essere presentati all'Assessorato turismo, comunicazioni e trasporti della Regione siciliana entro e non oltre i 60 giorni precedenti l'inizio delle attività pubblicizzate. Gli stessi si intendono automaticamente approvati se, entro 30 giorni dalla data di ricezione, da parte dell'Assessorato, non interviene provvedimento contrario e motivato. La presente circolare viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

L'Assessore: ROTELLA



Regione siciliana  
Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti  
Circolare 13 marzo 2000, n. 521

Direttive in tema  
di formulazione di programmi di viaggio.

Regione siciliana  
Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

Lettera circolare 13 marzo 2000, prot. n. 521  
Direttive in tema di formulazione di programmi di viaggio.

Ai Provveditori agli studi della Sicilia  
Presidenti delle Province regionali della Sicilia  
Presidenti delle AA.AA.P.I.T. della Sicilia  
Sindaci dei comuni dell'Isola  
alle Arcidiocesi e Diocesi della Sicilia

e, p.c. all'Assessorato regionale degli enti locali  
ai Prefetti della Sicilia  
ai Questori della Sicilia  
all'ANCI Sicilia  
all'Unione regionale province siciliane  
al Comando regionale Guardia di finanza

Al fine di regolamentare l'esercizio di organizzatore di viaggi, quale risulta dall'art. 3, lettere b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, che espressamente richiama l'art. 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, torna utile richiamare l'attenzione degli enti in indirizzo alla scrupolosa osservanza del decreto legislativo n. 111/95 citato, attuativo della direttiva n. 90/314/CEE del Consiglio del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti "tutto compreso".

Nella considerazione che tale normativa è stata emanata a tutela dei consumatori, gli enti in indirizzo, allorché prevedano l'organizzazione di viaggi, ivi compresi quelli "d'istruzione", vacanze e circuiti "tutto compreso" per i propri dipendenti, per gli alunni e per i propri associati e che non si avvalgano della professionalità delle agenzie di viaggio, sono tenuti al rispetto di quanto previsto dal legislatore nazionale. In particolare, si richiama il contenuto degli artt. 7, 8, 9 e 20 del

decreto su richiamato.

In ordine poi all'autorizzazione, ai sensi e per gli effetti della circolare del Commissariato per il turismo n. 8581/1955, dei programmi di viaggio relativi alle suindicate iniziative la stessa dovrà essere richiesta alla scrivente Amministrazione entro i 60 giorni antecedenti la data di inizio effettivo del viaggio. Tali programmi si intendono tacitamente approvati se, entro 30 giorni dalla data di ricezione, da parte dell'Assessorato, non interviene provvedimento contrario e motivato.

In caso di accertata mancata ottemperanza alle superiori direttive saranno interessati gli organi giudiziari e amministrativi per i successivi provvedimenti di competenza.

La presente circolare verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

L'Assessore: ROTELLA

**Regione Siciliana**  
**Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti**  
**Decreto 12 luglio 2001**

**Contributi in favore degli operatori turistici  
e delle agenzie di viaggio.**

Approvazione della circolare n. 3/XII del 12 luglio 2001, concernente contributi per trasporti turistici a mezzo charter ed I.T.



**ALLEGATO**

**Circolare 12 luglio 2001, n. 3/XII.**

Contributi in favore degli operatori turistici e delle agenzie di viaggio per l'abbattimento del costo di trasporto dei turisti diretti in Sicilia: criteri per la formulazione dei programmi operativi di cui alla legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, art. 117, modificato dall'art. 74 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6. Modalità, condizioni e prescrizioni per l'ottenimento del contributo per l'anno 2000 e seguenti.

**PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER L'ANNO 2002.**

I contributi previsti dall'art. 117 della legge regionale n. 25/93, così come modificato dall'art. 74, legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, diretti ad agevolare i trasporti turistici a mezzo voli charter e I.T. a mezzo aereo, ferrovia, nave o pullman destinati agli operatori turistici che assumono il noleggio degli aeromobili per il trasporto dei turisti in Sicilia, nonché alle agenzie di viaggio italiane e straniere per trasporti effettuati a mezzo inclusive tours ovvero a mezzo ferrovie, nave, pullman sono corrisposti fino al 18% del costo sostenuto per l'anno 2000, fino al 16% per l'anno 2001 e fino al 14% per l'anno 2002.

Il contributo è soppresso a partire dall'anno 2003.

La fruizione dei contributi di cui sopra è finalizzata all'abbattimento del costo delle tariffe di trasporto in favore dei turisti che pernottano in Sicilia per non meno di 6 notti.

Gli operatori turistici e le agenzie di viaggio riconosciute dai Paesi di appartenenza, interessate alle agevolazioni, dovranno presentare apposita istanza per l'anno 2002, come da fac-simile all'uopo predisposto (allegato 1), entro e

non oltre il termine perentorio del 31 ottobre del corrente anno.

Le istanze dovranno essere inoltrate esclusivamente in originale ed a mezzo servizio postale.

Verranno escluse dalla formulazione del piano di riparto le istanze per le quali ricorrono i motivi sotto elencati:

- istanze inoltrate oltre il termine perentorio assegnato, a tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante;
- istanze pervenute non in originale e/o non conformi al fac-simile allegato;
- istanze non correttamente compilate o recanti abrasioni e/o correzioni.

**TRASPORTI TURISTICI A MEZZO VOLI CHARTER.**

Il contributo sarà commisurato al costo sostenuto per il noleggio di aeromobili diviso la capacità del mezzo noleggiato, moltiplicato il numero di turisti trasportati in Sicilia.

Il contributo di cui sopra è finalizzato all'abbattimento del costo delle tariffe di trasporto in favore dei turisti che pernottano in Sicilia per non meno di 6 notti. Trasporti turistici a mezzo inclusive tours.

Il contributo per i trasporti turistici effettuati a mezzo "inclusive tours", ovvero a mezzo ferrovie, navi, pullman è destinato all'abbattimento del costo delle tariffe di trasporto in favore dei turisti che pernottano in Sicilia per non meno di 6 notti.

Il contributo per i trasporti turistici a mezzo I.T. sarà commisurato al costo accertato della tariffa di trasporto relativo alla tratta di origine con esclusiva destinazione la Sicilia; nel caso di trasporti non effettuati direttamente per la Sicilia, con presenza di tratte intermedie, il contributo sarà commisurato solo al costo relativo alla tappa, sia essa intermedia o finale dell'intero "inclusive tour", necessaria a trasferire i turisti nell'isola per il tempo prescritto.

Le individuate agevolazioni devono essere pubblicizzate dagli operatori turistici e dalle agenzie di viaggio nei programmi di vendita al pubblico (brochure).

Le eventuali variazioni al programma presentato dovranno essere comunicate all'Amministrazione regionale entro e non oltre il 15 maggio dell'anno 2002; ogni programma operativo presentato ed approvato dovrà essere realizzato almeno al 60%.

Dovrà, inoltre, essere inoltrato esclusivamente in originale ed a mezzo servizio postale, entro e non oltre il sopracitato termine perentorio del 15 maggio (a tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante), il programma di vendita al pubblico (brochure) dal quale risulti la pubblicazione del contributo della Regione siciliana.

La mancata presentazione della brochure entro il termine sopraindicato, ovvero la mancata pubblicizzazione del contributo della Regione siciliana, comporterà l'esclusione dal piano di riparto dei contributi previsti.

Definito il suddetto piano di riparto sulla base delle istanze presentate ed ammesse sulla scorta dell'accertata conformità alle presenti disposizioni, le determinazioni di questa amministrazione, concernente i programmi operativi approvati ed il relativo contributo, verranno comunicate agli operatori turistici e

alle agenzie di viaggio.

La realizzazione del programma operativo in misura inferiore al 60% di quello approvato comporterà la revoca del contributo assegnato; in merito si chiarisce che il raggiungimento di tale percentuale riguarda sia il numero di turisti effettivamente trasportati, sia i costi effettivamente sostenuti.

#### LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI.

Al fine di procedere allo snellimento ed alla velocizzazione dell'azione della pubblica amministrazione, il contributo verrà erogato sulla scorta della documentazione prodotta dall'interessato ai sensi della vigente normativa in materia di autocertificazione; al riguardo si rammentano le responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci.

Per la liquidazione del contributo gli operatori turistici e le agenzie di viaggio dovranno trasmettere dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione alla Camera di commercio - registro delle imprese - (nel caso di operatori stranieri, presso altro albo o elenco equipollente tenuto da pubblica amministrazione), nonché di insussistenza di procedimenti penali, fallimentari e/o concorsuali di cui al fac-simile predisposto (allegato 2).

Altresì, dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

#### TRASPORTI TURISTICI A MEZZO VOLI CHARTER.

- 1) Dichiarazione di responsabilità (allegato A), resa ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di autocertificazione dalla quale risulti:
  - la realizzazione in misura non inferiore al 60% del programma operativo proposto in sede di istanza;
  - la lista dei turisti che hanno pernottato in Sicilia per un periodo minimo di 6 notti; al riguardo si precisa che, constatata la frequente incompatibilità del supporto informatico con gli standard di questa amministrazione, non è consentita la presentazione su floppy disc o su cd-rom;
  - che gli stessi hanno realmente usufruito del contributo di cui all'art. 117, anche sotto forma di sconto sul costo del pacchetto;
  - il numero del volo, la data di partenza, la tratta, il cognome e nome del turista, la data di ritorno, l'hotel.

Alla voce "prodotto" dovrà essere indicato se trattasi di soggiorno, ovvero di contratti "Fly & Drive" o autotour di Sicilia; in tale ipotesi, alla voce hotel dovrà essere specificata la compagnia di noleggio dell'autovettura ed il numero del relativo contratto.

- 2) Fattura in originale con firma e quietanza della compagnia vettrice.
- 3) Certificazione della competente direzione aeroportuale attestante numero del volo, data di arrivo del volo, tipo di aereo e capacità e numero dei turisti trasportati.
- 4) Dichiarazione di responsabilità (allegato B) resa ai sensi delle vigenti

disposizioni in materia di autocertificazione, da cui si evinca il totale del costo sostenuto per il trasporto dei turisti che hanno soggiornato almeno 6 notti, ammissibile a contributo.

A tal fine si chiarisce che:

- il costo del noleggio, così come indicato nella fattura, andrà diviso per la capacità dell'aereo;
- tale risultato dovrà essere moltiplicato per il n. pax, che hanno soggiornato in Sicilia almeno 6 notti relativamente al volo cui si fa riferimento;
- l'importo ottenuto andrà indicato alla voce "costo ammissibile a contributo";
- la somma dei singoli costi costituirà il totale su cui sarà commisurato l'intervento finanziario della Regione siciliana.

#### TRASPORTI TURISTICI A MEZZO INCLUSIVE TOURS.

- 1) Dichiarazione di responsabilità (allegato A) resa dall'operatore turistico secondo le modalità già specificate al punto 1), voli charter.
- 2) Copertina in originale del titolo di viaggio oppure tagliando di agenzia del titolo di viaggio in caso di trasporti turistici a mezzo I.T. con aereo, nave o ferrovia.
- 3) Fattura in originale di acquisto del servizio in caso di trasporti turistici a mezzo I.T. con pullman unitamente al documento di viaggio del gruppo dal quale si rilevi il numero dei turisti trasportati, la data di arrivo e la capacità (n. posti) del pullman.
- 4) Dichiarazione di responsabilità (allegato C) resa ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di autocertificazione, da cui si evinca il totale del costo sostenuto per il trasporto dei turisti che hanno soggiornato almeno 6 notti, ammissibile a contributo.

A tal fine si chiarisce che:

- il "costo unitario biglietto", così come indicato nella copertina in originale del tagliando di agenzia del titolo di viaggio, nel caso di trasporti turistici a mezzo I.T. con aereo, nave o ferrovia, andrà moltiplicato per il numero pax che hanno pernottato in Sicilia almeno 6 notti, relativamente al mezzo di trasporto cui si fa riferimento;
- l'importo ottenuto andrà indicato alla voce "costo ammissibile a contributo";
- la somma dei singoli costi costituirà il totale su cui sarà commisurato l'intervento finanziario della Regione siciliana.

Nel caso di trasporti turistici a mezzo I.T. con pullman, l'allegato C) dovrà essere compilato secondo la nota a margine indicata, utilizzando per la quantificazione del costo le procedure di cui al punto 4 voli charter.

La documentazione giustificativa precisata dovrà essere presentata dall'operatore beneficiario successivamente alla data di comunicazione del programma

operativo approvato da questa amministrazione e dopo la sua completa realizzazione.

Per la liquidazione degli anni 1996 e 1997, per i quali, a seguito della controversia insorta con l'Unione europea, non si è stipulata la convenzione - ex comma 4°, art. 117, legge regionale n. 25/93 - oggi abrogata dal comma 2° dell'art. 74 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, si applicano integralmente le disposizioni della presente circolare.

Gli allegati B) e C) dovranno anche essere prodotti per l'anno 1993/94/95, a supporto della documentazione già prestata secondo le circolari assessoriali all'epoca vigenti, al fine di consentire la rapida liquidazione delle pratiche rimaste inevase a causa del perdurare del procedimento avviato dalla Commissione europea in merito all'erogazione dei contributi di che trattasi. La documentazione prodotta in lingua straniera dovrà essere munita di traduzione in lingua italiana, vistata dalle competenti autorità diplomatiche. Tutta la documentazione sopra elencata dovrà essere prodotta in duplice copia. Non verrà presa in considerazione documentazione prodotta in difformità alle superiori disposizioni o prodotta secondo schemi difformi dai modelli allegati. La circolare n. 1 del 19 aprile 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 26 del 2 giugno 2000, nonché tutte le disposizioni di carattere operativo precedentemente impartite ed in contrasto con la presente circolare, sono abrogate.

Infine, si informa che, per quanto riguarda l'anno 2000, non esiste alcuna disponibilità finanziaria per la formulazione del relativo piano di riparto; il reperimento delle somme occorrenti è subordinato all'emanazione di apposita norma di legge.

L'Assessore: ROTELLA



Regione siciliana  
Modulistica per le agenzie di viaggi

Procedure per apertura  
nuova agenzia di viaggi e turismo.

Istanza, come da schema allegato (All. 1), indirizzata  
all'Assessorato regionale turismo  
Dipartimento turismo, spettacolo e sport  
Servizio "Vigilanza enti turistici, imprese e professioni"  
90142 Palermo - via Notarbartolo n. 9

con le seguenti indicazioni:

- generalità complete, cittadinanza e residenza del titolare – persona fisica in caso di impresa individuale, oppure, per le società, denominazione – ragione sociale e sede della società nonché generalità complete, residenza e cittadinanza del legale rappresentante e recapito telefonico;
- indicazione del codice fiscale del titolare e della partita Iva, per le società;
- ubicazione dell'istituenda agenzia (via, civico e comune);
- categoria dell'istituenda agenzia;
- denominazione che si intende dare all'agenzia (preferibile fornire più di una denominazione in ordine prioritario);
- generalità complete, cittadinanza e residenza della persona che assume la direzione tecnica dell'agenzia, se questi sia persona diversa dal titolare.

**DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE**

**Richiedente:**

- 1) autocertificazione di cittadinanza italiana, residenza e possesso dei requisiti previsti dalla normativa antimafia;
- 2) certificato del casellario giudiziale;
- 3) autocertificazione di cui allo schema allegato (All. 2);
- 4) fotocopia del codice fiscale;
- 5) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto (per le società) con l'indicazione del capitale sociale e con l'elenco nominativo dei componenti il C.d.A.;
- 6) certificato di iscrizione alla CCIAA (per le società);
- 7) fotocopia del documento di identità valido.

**Locali:**

- 8) copia autenticata del contratto di locazione debitamente registrato ovvero del

titolo di proprietà,

- 9) certificato di agibilità con destinazione d'uso commerciale;
- 10) certificato di adeguamento dell'impianto elettrico alle norme CEI con allegato certificato di iscrizione alla CCIAA della ditta che ha eseguito i lavori;
- 11) pianta planimetrica dei locali firmata da un tecnico abilitato, dalla quale deve risultare che essi siano completamente indipendenti da ogni altro ambiente commerciale ed abbiano, possibilmente, proprio ingresso su strada;
- 12) progetto di sistemazione dei locali vidimato da un tecnico;
- 13) nota descrittiva dell'arredamento.

**Direttore tecnico:**

- 1) *Se già abilitato*
  - a) copia autenticata della delibera di abilitazione;
  - b) autocertificazione di cittadinanza italiana e di residenza e se questa è diversa da quella dove ha sede l'istituenda agenzia occorre anche una dichiarazione, resa ai sensi della legge 15/68, con la quale si impegna a trasferirsi nel Comune dove ha sede l'agenzia;
  - c) certificato del casellario giudiziale;
  - d) autodichiarazione, resa ai sensi della legge 15/68, con la quale si impegna a dare esclusiva e continuativa prestazione presso l'istituenda agenzia;
  - e) autocertificazione di cui allo schema allegato;
  - f) fotocopia del documento di identità valido.
- 2) *Se da abilitare*
  - a) certificato dal quale risulti:
    - per le agenzie di cat. A/ill.: che il dirigente abbia esercitato funzioni di concetto, con attribuzioni turistiche, alle dirette dipendenze di un organismo di viaggio e turismo di cat. A (ill. o lim.) per un periodo di almeno cinque anni;
    - per le agenzie di cat. A/lim.: che il dirigente abbia esercitato funzioni di concetto presso un organismo di viaggio e turismo di cat. A (ill. o lim.) per un periodo di almeno tre anni;
    - per gli uffici turistici di cat. B: che il dirigente abbia esercitato funzioni di concetto presso un ufficio di cat. A o B per un periodo di almeno un anno;
    - per gli uffici di navigazione di cat. C: che il dirigente abbia esercitato funzioni di concetto presso un ufficio di cat. A o C per un periodo di almeno un anno.

Detto certificato deve portare la firma, debitamente autenticata, del titolare dell'agenzia presso la quale è stato prestato il servizio. Dal certificato stesso tra l'altro deve risultare la data di inizio e di cessazione del servizio prestato.

- b) copia autenticata degli estratti contributivi INPS (Mod.01/M - OTT);
- c) certificato dal quale risulti che il dirigente “parla e scrive correntemente”, oltre la lingua italiana, almeno due delle principali lingue estere europee, se si tratta di ufficio di viaggio e turismo (cat. A/ill. o A/lim.) e almeno una lingua estera europea, se si tratta di uffici turistici (cat. B) o di uffici di navigazione (cat. C).  
Detto certificato deve essere rilasciato da Istituti di lingue estere riconosciuti dal Ministero della Pubblica Istruzione oppure da insegnanti di lingue presso scuole statali o parificate. La firma deve essere debitamente autenticata dal Preside della scuola.
- d) autocertificazione di cittadinanza italiana e di residenza e se questa è diversa da quella dove ha sede l’istituenda agenzia occorre anche una dichiarazione, resa ai sensi della legge 15/68, con la quale si impegna a trasferirsi nel Comune dove ha sede l’agenzia;
- e) certificato del casellario giudiziale;
- f) autodichiarazione con la quale si impegna a dare esclusiva e continuativa prestazione presso l’istituenda agenzia;
- g) autocertificazione di cui allo schema allegato (All. 2);
- h) fotocopia del documento di identità valido.

#### DEPOSITO CAUZIONALE E TASSA DI RILASCIO:

- deposito cauzionale di euro 25,82 (= lire 50.000), di cui all’art. 14 del R.D.L. 23 novembre 1936, n. 2523, che il titolare dell’autorizzazione deve versare presso la Direzione Provinciale del Tesoro della competente provincia;
- tassa di concessione regionale per il rilascio dell’autorizzazione all’apertura di una nuova agenzia di viaggi e turismo, commisurata al numero degli abitanti del Comune dove avrà sede l’istituenda agenzia di viaggi e turismo, ai sensi del Dlg. 22 giugno 1991, n. 230, da versare sul conto corrente postale n. 17770900 intestato alla Cassa provinciale della Regione siciliana – Gestione Banco di Sicilia, Palermo –, Tassa sulle Concessioni Governative Regionali”.



- L’esercizio dell’attività di agenzia di viaggi e turismo è soggetto al versamento della tassa di concessione annuale da effettuarsi entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, nella misura prevista dal Dlg. 22 giugno 1991, n. 230, in relazione al numero di abitanti del Comune in cui ha sede l’agenzia di viaggi e turismo. Tale versamento vale a tutti gli effetti quale rinnovo dell’autorizzazione.



## ALLEGATO N. 1

### **Richiesta apertura nuova agenzia di viaggi e turismo**

a ..... da denominare “.....”.

#### **Assessorato regionale turismo**

Dipartimento turismo, spettacolo e sport  
Servizio “Vigilanza enti turistici, imprese e professioni”  
90142 Palermo - via Notarbartolo n. 9

Il/la sottoscritto/a .....  
cittadino/a ..... nato/a a ..... il .....  
e residente a ..... in via .....  
codice fiscale ..... recapito telefonico .....  
in qualità di Impresa individuale oppure in qualità di legale rappresentante  
della Società .....  
con sede legale a ..... in via ..... partita IVA .....  
iscritta al n. .... della CCIAA di .....

#### **CHIEDE**

a codesto spett.le Assessorato l’autorizzazione per l’apertura di una nuova agenzia di viaggi e turismo di cat. ....

A tal proposito fa presente che:

- la sede dell’istituenda agenzia di viaggi e turismo è la seguente:  
indicare via, civico, comune, provincia;
- la denominazione che si intende dare all’istituenda agenzia di viaggi e turismo è la seguente: “.....”  
e in subordine si forniscono altre denominazioni in ordine  
prioritario: “.....”, “.....”, “.....”.
- la persona che assumerà la direzione tecnica dell’istituenda agenzia di viaggi e turismo è il/la sig./sig.ra ..... cittadino/a .....  
nato/a a ..... il ..... e residente a ..... in via .....,  
già abilitato/a a svolgere le funzioni di Direttore tecnico oppure da abilitare a svolgere le funzioni di Direttore tecnico di A.d.V.

Si allega la seguente documentazione: .....  
Firma .....

segue “Allegato n. 2” >>>>>



**Schema di autocertificazione**

... I ..... sottoscritt .....

nat ..... a ..... il .....

e residente in ..... via .....

in qualità di .....

dichiara sotto la propria responsabilità:

- di non avere procedimenti penali e civili in corso;
- di non avere avuto inflitte condanne con sentenze passate in giudicato;
- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche e integrazioni;
- di possedere pertanto tutti i requisiti civili e morali richiesti dal DPR 630/55.

Il dichiarante .....

Regione siciliana - Modulistica per le agenzie di viaggi

Procedure per apertura succursale di  
agenzia di viaggi e turismo.

Istanza, come da schema allegato, indirizzata  
all' **Assessorato regionale turismo**  
Dipartimento turismo, spettacolo e sport  
Servizio "Vigilanza enti turistici, imprese e professioni"  
90142 Palermo - via Notarbartolo n. 9

con le seguenti indicazioni:

- generalità complete, cittadinanza e residenza del titolare - persona fisica in caso di impresa individuale, oppure, per le società, denominazione - ragione sociale e sede della società nonché generalità complete, residenza e cittadinanza del legale rappresentante e recapito telefonico;
- indicazione del codice fiscale del titolare, della partita Iva e del numero di iscrizione alla CCIAA;
- indicazione, categoria e sede dell'agenzia di viaggi e turismo principale (via, civico e comune), e indicazione della licenza o autorizzazione assessoriale per gestire detta agenzia principale;
- ubicazione dell'istituenda succursale (via, civico e comune);
- generalità complete, cittadinanza e residenza del Direttore tecnico dell'agenzia di viaggi e turismo principale.

**DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE**

**Richiedente:**

- 1) copia autenticata della licenza o autorizzazione assessoriale rilasciata per gestire l'agenzia di viaggi e turismo principale;
- 2) fotocopia del documento di identità valido.

**Locali:**

- 3) copia autenticata del contratto di locazione debitamente registrato ovvero del titolo di proprietà,
- 4) certificato di agibilità con destinazione d'uso commerciale;
- 5) certificato di adeguamento dell'impianto elettrico alle norme CEI con allegato certificato di iscrizione alla CCIAA della ditta che ha eseguito i lavori;
- 6) pianta planimetrica dei locali firmata da un tecnico abilitato, dalla quale deve risultare che essi siano completamente indipendenti da ogni altro ambiente

- 7) progetto di sistemazione dei locali vidimato da un tecnico abilitato;
- 8) nota descrittiva dell'arredamento.



ALLEGATO

**Apertura di succursale/filiale  
dell'agenzia di viaggi e turismo**

a ..... da denominare “.....”.

**Assessorato regionale turismo**

Dipartimento turismo, spettacolo e sport  
Servizio "Vigilanza enti turistici, imprese e professioni"  
90142 Palermo - via Notarbartolo n. 9

Il/la sottoscritto/a ....., cittadino/a .....  
nato/a a ..... il .....  
e residente a ..... in via .....  
codice fiscale ..... recapito telefonico .....  
in qualità di Impresa individuale oppure in qualità di legale rappresentante  
della Società .....  
con sede legale a ..... in via .....  
partita Iva ..... iscritta al n. .... della CCIAA di .....  
già titolare della licenza ..... rilasciata il .....  
dalla Questura di ..... oppure dell'autorizzazione assessoriale n. ....  
del ..... per gestire l'agenzia di viaggi e turismo, cat. ....,  
denominata “.....”,  
con sede a ..... in via .....  
la cui direzione tecnica è affidata al/alla Sig./Sig.ra .....  
cittadino/a ..... nato/a a ..... il ..... e residente a .....  
in via ....., già abilitato/a a svolgere le funzioni di Direttore tecnico

**COMUNICA**

a codesto spett.le Assessorato che è in corso l'apertura di una succursale/filiale  
della predetta agenzia di viaggi e turismo con sede a ..... in via .....

Pertanto, al fine del previsto sopralluogo da parte di codesto Assessorato,  
si allega la seguente documentazione: .....

Firma .....



Regione siciliana - Modulistica per le agenzie di viaggi

Procedure per avanzamento o declassamento di categoria di agenzia di viaggi e turismo.

Istanza, come da schema allegato (All. 1), indirizzata all' **Assessorato regionale turismo** Dipartimento turismo, spettacolo e sport Servizio "Vigilanza enti turistici, imprese e professioni" 90142 Palermo - via Notarbartolo n. 9

con le seguenti indicazioni:

- generalità complete, cittadinanza e residenza del titolare - persona fisica in caso di impresa individuale, oppure, per le società, denominazione - ragione sociale e sede della società nonché generalità complete, residenza e cittadinanza del legale rappresentante e recapito telefonico;
- indicazione del codice fiscale del titolare e della partita Iva;
- indicazione, categoria e sede dell'agenzia di viaggi e turismo (via, civico e comune), e indicazione della licenza o autorizzazione assessoriale per gestire detta agenzia;
- tipologia della categoria richiesta;
- generalità complete, cittadinanza e residenza del Direttore tecnico dell' Agenzia di viaggi e turismo.

**DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:**

**Richiedente:**

- 1) autocertificazione di cittadinanza italiana, residenza e possesso dei requisiti previsti dalla normativa antimafia;
- 2) certificato del casellario giudiziale;
- 3) autocertificazione di cui allo schema allegato (All. 2);
- 4) fotocopia del codice fiscale e della partita IVA;
- 5) certificato di iscrizione alla CCIAA;
- 6) copia notarile del verbale di assemblea dei soci, in cui è deliberato l'avanzamento o il declassamento della categoria dell'agenzia di viaggi e turismo (per le società di capitale);
- 7) copia autenticata della precedente licenza o autorizzazione assessoriale rilasciata e attestazione di pagamento della tassa di CC.GG. regionale per l'anno in corso;
- 8) fotocopia del documento di identità valido.



**ALLEGATO N. 1**

**Richiesta avanzamento/declassamento categoria dell'agenzia di viaggi e turismo**

a ..... da denominare ".....".

**Assessorato regionale turismo**

Dipartimento turismo, spettacolo e sport  
 Servizio "Vigilanza enti turistici, imprese e professioni"  
 90142 Palermo - via Notarbartolo n. 9

Il/la sottoscritto/a ....., cittadino/a ..... nato/a a ..... il ..... e residente a ..... in via ..... codice fiscale ..... recapito telefonico ..... in qualità di Impresa individuale oppure in qualità di legale rappresentante della Società ..... con sede legale a ..... in via ..... partita Iva ..... iscritta al n. .... della CCIAA di ....., già titolare della licenza ..... rilasciata il ..... dalla Questura di ..... oppure dell'autorizzazione assessoriale n. .... del ..... per gestire l'agenzia di viaggi e turismo, cat. ...., denominata ".....", con sede a ..... in via .....

**CHIEDE**

a codesto spett.le Assessorato l'autorizzazione per il passaggio alla cat. .... (e per la sostituzione del Direttore tecnico, ove richiesto) della predetta agenzia di viaggi e turismo.

A tal proposito fa presente che:

- la direzione tecnica della predetta agenzia di viaggi e turismo resta affidata al/alla Sig./Sig.ra ..... cittadino/a ..... nato/a a ..... il ..... e residente a ..... in via .....

già abilitato/a a svolgere le funzioni di Direttore tecnico, oppure

- la persona che assumerà la direzione tecnica della citata agenzia di viaggi e turismo è il/la Sig./Sig.ra ....., cittadino/a ..... nato/a a ..... il .....

e residente a ..... in via .....  
già abilitato/a a svolgere le funzioni di Direttore tecnico oppure da abilitare a  
svolgere le funzioni di Direttore tecnico di A.d.V.

Si allega la seguente documentazione: .....

*Nota: In caso di contestuale richiesta di sostituzione/abilitazione del Direttore  
tecnico occorre allegare anche la documentazione relativa al nuovo  
Direttore tecnico abilitato o da abilitare.*

Firma .....



## ALLEGATO N. 2

### Schema di autocertificazione

... I ..... sottoscritt .....

nat ..... a ..... il .....

e residente in ..... via .....

in qualità di .....

dichiara sotto la propria responsabilità:

- di non avere procedimenti penali e civili in corso;
- di non avere avuto inflitte condanne con sentenze passate in giudicato;
- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche e integrazioni;
- di possedere pertanto tutti i requisiti civili e morali richiesti dal DPR 630/55.

Il dichiarante .....

Regione siciliana  
Modulistica per le agenzie di viaggi

Procedure per trasferimento sede di  
agenzia di viaggi e turismo.

Istanza, come da schema allegato (All.1), indirizzata  
all' **Assessorato regionale turismo**  
Dipartimento turismo, spettacolo e sport  
Servizio "Vigilanza enti turistici, imprese e professioni"  
90142 Palermo - via Notarbartolo n. 9

con le seguenti indicazioni:

- generalità complete, cittadinanza e residenza del titolare - persona fisica in caso di impresa individuale, oppure, per le società, denominazione - ragione sociale e sede della società nonché generalità complete, residenza e cittadinanza del legale rappresentante e recapito telefonico;
- indicazione del codice fiscale del titolare e della partita IVA;
- indicazione, categoria e sede dell'agenzia di viaggi e turismo (via, civico e comune), e indicazione della licenza o autorizzazione assessoriale per gestire detta agenzia;
- ubicazione della nuova sede dell'agenzia di viaggi e turismo (via, civico e comune).

**DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:**

**Richiedente:**

- 1) autocertificazione di cittadinanza italiana, residenza e possesso dei requisiti previsti dalla normativa antimafia;
- 2) certificato del casellario giudiziale;
- 3) autocertificazione di cui allo schema allegato (All. 2);
- 4) fotocopia del codice fiscale e della partita Iva;
- 5) certificato di iscrizione alla CCIAA;
- 6) copia notarile del verbale di assemblea dei soci, in cui è deliberato il trasferimento della sede dell'agenzia di viaggi e turismo (per le società di capitale);
- 7) copia autenticata della precedente licenza o autorizzazione assessoriale rilasciata e attestazione di pagamento della tassa di CC.GG. regionale per l'anno in corso;
- 8) fotocopia del documento di identità valido.

**Locali:**

- 9) copia autenticata del contratto di locazione debitamente registrato ovvero del titolo di proprietà,
- 10) certificato di agibilità con destinazione d'uso commerciale;
- 11) certificato di adeguamento dell'impianto elettrico alle norme CEI con allegato certificato di iscrizione alla CCIAA della ditta che ha eseguito i lavori;
- 12) pianta planimetrica dei locali firmata da un tecnico abilitato, dalla quale deve risultare che essi siano completamente indipendenti da ogni altro ambiente commerciale ed abbiano, possibilmente, proprio ingresso su strada;
- 13) progetto di sistemazione dei locali vidimato da un tecnico;
- 14) nota descrittiva dell'arredamento.



## ALLEGATO N. 1

### Richiesta trasferimento sede dell'agenzia di viaggi e turismo

a ..... da denominare “.....”.

#### Assessorato regionale turismo

Dipartimento turismo, spettacolo e sport  
Servizio “Vigilanza enti turistici, imprese e professioni”  
90142 Palermo - via Notarbartolo n. 9

Il/la sottoscritto/a ....., cittadino/a .....  
nato/a a ..... il .....  
e residente a ..... in via .....  
codice fiscale ..... recapito telefonico .....  
in qualità di Impresa individuale oppure in qualità di legale rappresentante  
della Società .....  
con sede legale a ..... in via .....  
partita Iva ..... iscritta al n. .... della CCIAA di .....  
già titolare della licenza ..... rilasciata il .....  
dalla Questura di .....  
oppure dell'autorizzazione assessoriale n. ....  
del ..... per gestire l'agenzia di viaggi e turismo, cat. ....,  
denominata “.....”,  
con sede a ..... in via .....

#### CHIEDE

a codesto spett.le Assessorato l'autorizzazione per il trasferimento della sede  
della predetta agenzia di viaggi e turismo nella nuova sede ubicata

a ..... in via .....

A tal proposito fa presente che:

la direzione tecnica della predetta agenzia di viaggi e turismo resta affidata  
al/alla Sig./Sig.ra ....., cittadino/a ..... nato/a a ..... il .....  
e residente a ..... in via .....  
già abilitato/a a svolgere le funzioni di Direttore tecnico.

Si allega la seguente documentazione: .....

Firma .....



## ALLEGATO N. 2

### Schema di autocertificazione

... I ..... sottoscritt .....

nat ..... a ..... il .....

e residente in ..... via .....

in qualità di .....

dichiara sotto la propria responsabilità:

- di non avere procedimenti penali e civili in corso;
- di non avere avuto inflitte condanne con sentenze passate in giudicato;
- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche e integrazioni;
- di possedere pertanto tutti i requisiti civili e morali richiesti dal DPR 630/55.

Il dichiarante .....



**Regione siciliana  
Modulistica per le agenzie di viaggi**

**Procedure per voltura licenza di  
agenzia di viaggi e turismo.**

Istanza, come da schema allegato (All.1), indirizzata  
all' **Assessorato regionale turismo**  
Dipartimento turismo, spettacolo e sport  
Servizio "Vigilanza enti turistici, imprese e professioni"  
90142 Palermo - via Notarbartolo n. 9

con le seguenti indicazioni:

- generalità complete, cittadinanza e residenza del titolare - persona fisica in caso di impresa individuale, oppure, per le società, denominazione - ragione sociale e sede della società nonché generalità complete, residenza e cittadinanza del legale rappresentante e recapito telefonico;
- indicazione del codice fiscale del titolare e della partita Iva, per le società;
- ubicazione dell'agenzia di viaggi e turismo (via, civico e comune);
- categoria dell'agenzia di viaggi e turismo;
- indicazione della tipologia di voltura;
- generalità complete, cittadinanza e residenza del Direttore tecnico dell'agenzia di viaggi e turismo.

**DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE**

**Richiedente:**

- 1) autocertificazione di cittadinanza italiana, residenza e possesso dei requisiti previsti dalla normativa antimafia;
- 2) certificato del casellario giudiziale;
- 3) autocertificazione di cui allo schema allegato (All. 2);
- 4) fotocopia del codice fiscale e della partita Iva, per le società;
- 5) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto (per le società) con l'indicazione del capitale sociale e con l'elenco nominativo dei componenti il C.d.A.;
- 6) certificato di iscrizione alla CCIAA (per le società);
- 7) copia notarile della cessione delle quote e della vendita dell'azienda o altro (in caso di donazione o di successione copia notarile dell'atto comprovante la successione o la donazione);
- 8) copia notarile del verbale di assemblea dei soci relativa alla sostituzione del

- legale rappresentante della società (per le società di capitale);
- 9) copia autenticata della precedente licenza o autorizzazione assessoriale rilasciata e attestazione di pagamento della tassa di CC.GG. regionale per l'anno in corso;
- 10) fotocopia del documento di identità valido.

**NOTA:**

Per ogni variazione che comporti modifica alla titolarità della licenza o dell'autorizzazione assessoriale precedente sono dovute:

- a) la tassa di rilascio, ai sensi del Dlg. 22 giugno 1991, n. 230, commisurata in base al numero di abitanti del Comune dove ha sede l'agenzia di viaggi e turismo, da versare sul conto corrente postale n. 17770900 intestato alla Cassa Provinciale della Regione siciliana - Gestione Banco di Sicilia Palermo - Tassa sulle concessioni governative;
- b) deposito cauzionale di Euro 25,82 (= lire 50.000), di cui all'art.14 del R.D.L. 23 novembre 1936, n. 2523, che il titolare dell'autorizzazione deve versare presso la Direzione Provinciale del Tesoro della competente provincia.



### Richiesta voltura licenza/autorizzazione assessoriale dell'agenzia di viaggi e turismo

a ..... da denominare “.....”.

#### Assessorato regionale turismo

Dipartimento turismo, spettacolo e sport  
Servizio “Vigilanza enti turistici, imprese e professioni”  
90142 Palermo - via Notarbartolo n. 9

Il/la sottoscritto/a ....., cittadino/a .....  
nato/a a ..... il .....  
e residente a ..... in via .....  
codice fiscale ..... recapito telefonico .....  
in qualità di Impresa individuale oppure in qualità di legale rappresentante  
della Società .....  
con sede legale a ..... in via .....  
partita Iva ..... iscritta al n. .... della CCIAA di .....  
a seguito di ..... (specificare le motivazioni della voltura) .....

#### CHIEDE

a codesto spett.le Assessorato l'autorizzazione per la voltura della precedente  
licenza/autorizzazione assessoriale n. .... del .....  
per gestire l'agenzia di viaggi e turismo, cat. ....  
denominata “.....” con sede a ..... in via .....

A tal proposito fa presente che:

la direzione tecnica della predetta agenzia di viaggi e turismo resta affidata  
al/alla Sig./Sig.ra ....., cittadino/a .....  
nato/a a ..... il .....  
e residente a ..... in via .....  
già abilitato/a a svolgere le funzioni di Direttore tecnico.

Si allega la seguente documentazione: .....  
Firma .....



### Schema di autocertificazione

... I ..... sottoscritt .....

nat ..... a ..... il .....

e residente in ..... via .....

in qualità di .....

dichiara sotto la propria responsabilità:

- di non avere procedimenti penali e civili in corso;
- di non avere avuto inflitte condanne con sentenze passate in giudicato;
- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche e integrazioni;
- di possedere pertanto tutti i requisiti civili e morali richiesti dal DPR 630/55.

Il dichiarante .....

Regione siciliana  
Modulistica per le agenzie di viaggi

Procedure per abilitazione a direttore tecnico  
di agenzia di viaggi e turismo.

Istanza, come da schema allegato (All. 1), indirizzata  
all'Assessorato regionale turismo  
Dipartimento turismo, spettacolo e sport  
Servizio "Vigilanza enti turistici, imprese e professioni"  
90142 Palermo - via Notarbartolo n. 9

con le seguenti indicazioni:

- generalità complete, cittadinanza e residenza del richiedente e recapito telefonico;
- indicazione del codice fiscale del richiedente.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

**Richiedente:**

- a) certificato dal quale risulti:
- per le agenzie di cat. A/III.: che il dirigente abbia esercitato funzioni di concetto, con attribuzioni turistiche, alle dirette dipendenze di un organismo di viaggio e turismo di cat. A (III. o Lim.) per un periodo di almeno cinque anni;
  - per le agenzie di cat. A/Lim.: che il dirigente abbia esercitato funzioni di concetto presso un organismo di viaggio e turismo di cat. A (III. o Lim.) per un periodo di almeno tre anni;
  - per gli uffici turistici di cat. B: che il dirigente abbia esercitato funzioni di concetto presso un ufficio di cat. A o B per un periodo di almeno un anno;
  - per gli uffici di navigazione di cat. C: che il dirigente abbia esercitato funzioni di concetto presso un ufficio di cat. A o C per un periodo di almeno un anno.

*Nota: Detto certificato deve portare la firma, debitamente autenticata, del titolare dell'agenzia presso la quale è stato prestato il servizio. Dal certificato stesso tra l'altro deve risultare la data di inizio e di cessazione del servizio prestato.*

- c) certificato dal quale risulti che il dirigente "parla e scrive correntemente", oltre la lingua italiana, almeno due delle principali lingue estere europee, se si tratta di ufficio di viaggio e turismo (cat. A/III. o A/Lim.) e almeno una lingua estera europea, se si tratta di uffici turistici (cat. B) o di uffici di navigazione (cat. C).  
Detto certificato deve essere rilasciato da Istituti di lingue estere riconosciuti dal Ministero della Pubblica Istruzione oppure da insegnanti di lingue presso scuole statali o parificate. La firma deve essere debitamente autenticata dal Preside della scuola.
- d) autocertificazione di cittadinanza italiana e di residenza;
- e) certificato del casellario giudiziale;
- f) autocertificazione di cui allo schema allegato (All. 2);
- g) fotocopia del documento di identità valido.

b) copia autenticata degli estratti contributivi INPS (Mod.01/M - OTT);

segue «Allegato n. 1» >>>>>



## ALLEGATO N. 1

### **Richiesta abilitazione a Direttore tecnico dell'agenzia di viaggi e turismo**

di agenzia di viaggi e turismo di cat. ....

#### **Assessorato regionale turismo**

Dipartimento turismo, spettacolo e sport  
Servizio "Vigilanza enti turistici, imprese e professioni"  
90142 Palermo - via Notarbartolo n. 9

Il/la sottoscritto/a .....

cittadino/a ..... nato/a a ..... il .....

e residente a ..... in via .....

codice fiscale ..... recapito telefonico .....

#### **CHIEDE**

a codesto spett.le Assessorato l'autorizzazione per essere abilitato a svolgere le  
funzioni di Direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo di cat. ....

Si allega la seguente documentazione: .....

Firma .....



## ALLEGATO N. 2

### **Schema di autocertificazione**

... I ..... sottoscritt .....

nat ..... a ..... il .....

e residente in ..... via .....

in qualità di .....

dichiara sotto la propria responsabilità:

- di non avere procedimenti penali e civili in corso;
- di non avere avuto inflitte condanne con sentenze passate in giudicato;
- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche e integrazioni;
- di possedere pertanto tutti i requisiti civili e morali richiesti dal DPR 630/55.

Il dichiarante .....



Regione siciliana  
Modulistica per le agenzie di viaggi

Procedure per sostituzione del direttore tecnico  
di agenzia di viaggi e turismo.

Istanza, come da schema allegato (All.1), indirizzata  
all'Assessorato regionale turismo  
Dipartimento turismo, spettacolo e sport  
Servizio "Vigilanza enti turistici, imprese e professioni"  
90142 Palermo - via Notarbartolo n. 9

con le seguenti indicazioni:

- generalità complete, cittadinanza e residenza del titolare – persona fisica in caso di impresa individuale, oppure, per le società, denominazione – ragione sociale e sede della società nonché generalità complete, residenza e cittadinanza del legale rappresentante e recapito telefonico;
- indicazione del codice fiscale del titolare e della partita Iva;
- indicazione, categoria e sede dell'agenzia di viaggi e turismo (via, civico e comune), e indicazione della licenza o autorizzazione assessoriale per gestire detta agenzia;
- generalità complete, cittadinanza e residenza della persona che assume la direzione tecnica dell'agenzia di viaggi e turismo.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

**Richiedente:**

- 1) copia autenticata della licenza o dell'autorizzazione assessoriale rilasciata e attestazione di pagamento della tassa di CC.GG. regionale per l'anno in corso;
- 2) copia notarile del verbale di assemblea, in cui viene deliberata la sostituzione del direttore tecnico (per le società);
- 4) autocertificazione di iscrizione alla CCIAA;
- 5) lettera di dimissioni o di cessazione servizio del precedente direttore tecnico.

**Direttore tecnico:**

- 1) *Se già abilitato*
  - a) copia autenticata della delibera di abilitazione;
  - b) autocertificazione di cittadinanza italiana e di residenza e se questa è diversa da quella dove ha sede l'istituenda agenzia occorre anche una dichiarazione, resa ai sensi della legge 15/68, con la quale si impegna a

- trasferirsi nel Comune dove ha sede l'agenzia;
- c) certificato del casellario giudiziale;
- d) autodichiarazione con la quale si impegna a dare esclusiva e continuativa prestazione presso l'istituenda agenzia;
- e) autocertificazione di cui allo schema allegato;
- f) fotocopia del documento di identità valido.

2) *Se da abilitare*

- a) certificato dal quale risulti:
  - per le agenzie di cat. A/III.: che il dirigente abbia esercitato funzioni di concetto, con attribuzioni turistiche, alle dirette dipendenze di un organismo di viaggio e turismo di cat. A (III. o Lim.) per un periodo di almeno cinque anni;
  - per le agenzie di cat. A/Lim.: che il dirigente abbia esercitato funzioni di concetto presso un organismo di viaggio e turismo di cat. A (III. o Lim.) per un periodo di almeno tre anni;
  - per gli uffici turistici di cat. B: che il dirigente abbia esercitato funzioni di concetto presso un ufficio di cat. A o B per un periodo di almeno un anno;
  - per gli uffici di navigazione di cat. C: che il dirigente abbia esercitato funzioni di concetto presso un ufficio di cat. A o C per un periodo di almeno un anno.
 Detto certificato deve portare la firma, debitamente autenticata, del titolare dell'agenzia presso la quale è stato prestato il servizio. Dal certificato stesso tra l'altro deve risultare la data di inizio e di cessazione del servizio prestato.

- b) copia autenticata degli estratti contributivi INPS (Mod.01/M - OTT);
- c) certificato dal quale risulti che il dirigente "parla e scrive correntemente", oltre la lingua italiana, almeno due delle principali lingue estere europee, se si tratta di ufficio di viaggio e turismo (cat. A/III. o A/Lim.) e almeno una lingua estera europea, se si tratta di uffici turistici (cat. B) o di uffici di navigazione (cat. C).  
Detto certificato deve essere rilasciato da Istituti di lingue estere riconosciuti dal Ministero della Pubblica Istruzione oppure da insegnanti di lingue presso scuole statali o parificate. La firma deve essere debitamente autenticata dal Preside della scuola.
- d) autocertificazione di cittadinanza italiana e di residenza e se questa è diversa da quella dove ha sede l'istituenda agenzia occorre anche una dichiarazione, resa ai sensi della legge 15/68, con la quale si impegna a trasferirsi nel Comune dove ha sede l'agenzia;
- e) certificato del casellario giudiziale;
- f) autodichiarazione con la quale si impegna a dare esclusiva e continuativa prestazione presso l'istituenda agenzia;
- g) autocertificazione di cui allo schema allegato (All. 2);

h) fotocopia del documento di identità valido.



Se il direttore tecnico da nominare è il titolare e non possiede i versamenti INPS occorre produrre:

- n. 2 certificazioni con firma autenticata, rilasciate da Tour operators, compagnie aeree o ferroviarie, dalle quali risulti che il titolare abbia esercitato funzioni di concetto con attribuzioni turistiche per almeno cinque anni (oppure tre anni, o un anno in base alla tipologia della categoria dell'agenzia) riportando la data di inizio e di eventuale cessazione del rapporto commerciale con i tour operators, compagnie aeree e/o ferroviarie;
- n. 1 certificazione con firma autenticata rilasciata dall'uscente direttore tecnico, il quale dichiara che il titolare sotto le sue direttive ha esercitato funzioni di concetto e che nell'espletamento delle stesse ha dimostrato buone capacità sia in campo direttivo che operativo.



## ALLEGATO N. 1

### **Richiesta sostituzione Direttore tecnico dell'agenzia di viaggi e turismo**

denominata "....." di .....

#### **Assessorato regionale turismo**

Dipartimento turismo, spettacolo e sport  
Servizio "Vigilanza enti turistici, imprese e professioni"  
90142 Palermo - via Notarbartolo n. 9

Il/la sottoscritto/a ....., cittadino/a ..... nato/a a .....  
il ..... e residente a ..... in via ..... codice fiscale .....  
recapito telefonico ....., in qualità di Impresa individuale  
oppure in qualità di legale rappresentante della Società .....  
con sede legale a .....  
in via ..... partita Iva ..... iscritta al n. ....  
della CCIAA di ....., già titolare della licenza .....  
rilasciata il ..... dalla Questura di .....  
oppure dell'autorizzazione assessoriale n. .... del .....  
per gestire l'agenzia di viaggi e turismo,  
cat. ....., denominata ".....",  
con sede a ..... in via ..... a seguito di .....  
del precedente Direttore tecnico Sig./Sig.ra ..... a far data dal .....

#### **CHIEDE**

a codesto spett.le Assessorato l'autorizzazione per la sostituzione del predetto  
Direttore tecnico.

A tal proposito fa presente che:

la persona che assumerà la direzione tecnica  
della citata agenzia di viaggi e turismo è il/la Sig./Sig.ra .....  
cittadino/a ..... nato/a a .....  
il ..... e residente a ..... in via .....  
già abilitato/a a svolgere le funzioni di Direttore tecnico oppure da abilitare a  
svolgere le funzioni di Direttore tecnico di Agenzia di viaggi.

Si allega la seguente documentazione: .....

Firma .....



**Schema di autocertificazione**

... I ..... sottoscritt .....

nat ..... a ..... il .....

e residente in ..... via .....

in qualità di .....

dichiara sotto la propria responsabilità:

- di non avere procedimenti penali e civili in corso;
- di non avere avuto inflitte condanne con sentenze passate in giudicato;
- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche e integrazioni;
- di possedere pertanto tutti i requisiti civili e morali richiesti dal DPR 630/55.

Il dichiarante .....

**Commento  
alla disciplina delle professioni turistiche**

**Guide e corrieri turistici.**

La Regione siciliana non ha recepito la legge quadro sul turismo n. 217/83 relativamente alla disciplina delle professioni turistiche, la nuova legge quadro n. 135/01 è ancora entrata in vigore.

Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 46 ha abrogato l'art. 123 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, su questo articolo si basava la normativa di riferimento delle professioni turistiche nella regione Sicilia che era la seguente:

- R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 448 che ha definito le modalità di acquisizione della qualifica per la professione turistica;
- D.P.R. 28 giugno 1955, n. 630, capo II, art. 10 e 11;
- Decreto del Commissario per il turismo 29 ottobre 1955, art. 7 e 8;
- Circolare n. 08680 del 25 novembre 1955;
- TULPS, Testo unico leggi di pubblica sicurezza - Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, art. 123 (obbligo patentino riconosciuto dal Questore)

**NORMATIVE IN ATTO**

- Decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 (riconoscimento formazione professionale nell'ambito dell'Unione europea), *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 28 maggio 1994, supplemento n. 81;
- D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, artt. 39 e 49 (modalità per il riconoscimento di titoli professionali per cittadini non appartenenti all'Unione europea) *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 3 gennaio 1999, supplemento ordinario n. 190/L;
- Circolare Ministero delle attività produttive 21 ottobre 2000 (modalità di applicazione degli artt. 39 e 49 del DPR 31 agosto 1999, n. 394)
- D.P.R. 13 dicembre 1995 (modalità dell'attività di guida turistica nel territorio italiano per guide abilitate negli stati membri dell'Unione europea), *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 1996;
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, artt. 45 (conferimento di funzioni - turismo alle regioni) e 46 (abrogazione art. 123 TULPS), *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1998;
- Regione siciliana - Legge regionale 6 aprile 1996, n. 28 (ordinamento guide alpine e vulcanologiche), *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 17

dell'11 aprile 1996;

- Legge 21 dicembre 1999, n. 526, art. 16 (obblighi appartenenza dell'Italia all'Unione europea), *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 18 gennaio 2000;
- Decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229 (riconoscimento qualifiche professionali nell'Unione europea), *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 22 ottobre 2002).



## Appunti di deontologia professionale delle guide turistiche.

ANGT

ASSOCIAZIONE NAZIONALE GUIDE TURISTICHE

*Membro della Fèdération Européenne*

*des Associations de Guides Touristiques*

Sede legale: 00186 Roma - via Monterone, 2 int. 4

Poiché al momento attuale la professione di Guida turistica è una professione amministrativamente disciplinata e la tenuta degli Albi e degli Elenchi della categoria è affidata alle Regioni o alle Province, così come la vigilanza ed il controllo sono ad esse affidati o delegati ai Comuni, la categoria delle Guide turistiche non ha, come le Guide alpine, un organismo di autogoverno o autodisciplina.

Purtuttavia, la categoria ha sentito da sempre il bisogno di integrare le norme di legge che disciplinano la professione, con altre norme di deontologia professionale, non scritte, alle quali il comportamento dei professionisti deve adeguarsi nell'esercizio della professione e che sono l'applicazione dei principi contenuti nel codice civile e nelle leggi sulla professione.

L'elencazione dei punti basilari della deontologia professionale, che seguirà più innanzi, è una prima bozza, da me delineata, che integra norme già scritte con il frutto di analisi delle concrete situazioni concernenti l'attività professionale, nonché di comportamenti deontologici acquisiti.

Nel formulare l'elencazione è stata tenuta presente la natura della professione di Guida turistica e la sua interazione con il patrimonio dei beni e dei valori, oggetto della professione, esaminati in altra sede.

Premesso che la professione di Guida turistica si eslica tramite un rapporto interattivo ed interpersonale, possiamo focalizzare i poli in relazione fra di loro nei:

- professionisti;
- clienti;
- beni culturali e ambientali, e valori di cui tali beni sono portatori, oggetto della professione.

Per un corretto comportamento interpersonale ed interattivo, il professionista deve, in primis, acquisire la coscienza della natura e della dignità della propria professione, per operare nel:

- rispetto di sé stesso e dei propri colleghi;

- rispetto dei clienti;
- rispetto dell'oggetto della professione.

Per ciò stesso, alla base dei comportamenti deontologicamente corretti, stanno i principi fondamentali del rispetto della verità, lealtà ed onestà.

Il rispetto di sé stessi e dei colleghi, presuppone la non accettazione di compromessi lesivi di un corretto esercizio delle funzioni e dei modi di esercizio propri della professione, fra i quali i limiti dell'ambito territoriale di esercizio per il quale sia stata acquisita l'abilitazione; il rispetto degli accordi presi e della concorrenza leale.

Il rispetto del cliente richiede che il proprio compito si svolga, in base a degli accordi presi, con onestà, ossia con la debita preparazione, ma anche con calore umano e con sensibilità, adeguando il proprio linguaggio ed il proprio vocabolario alle conoscenze linguistiche e culturali, della clientela presente, prestando particolare attenzione alla psicologia del pubblico infantile e giovanile.

Richiede, inoltre, che ci si astenga dall'esprimere giudizi personali che possono toccare la sensibilità del cliente in materia religiosa, politica o di altra natura.

Richiede, da parte del professionista, non uno sfoggio di erudizione, bensì un'educare all'apprezzamento di ciò che si sta illustrando ed alla salvaguardia dei valori rappresentati dai beni oggetto dell'illustrazione.

Il rispetto per la materia oggetto della professione, presuppone che l'informazione sia data oggettivamente corretta e non distorta per convincimenti o interessi personali, politici, o altro; che essa sia fornita seguendo criteri scientifici nella scelta delle fonti, sia in merito a dati storici, scientifici e tecnici, che in merito all'attualità, appurando l'attendibilità delle fonti.

### PUNTI FONDAMENTALI PER UN COMPORAMENTO DEONTOLOGICAMENTE CORRETTO

1. La Guida turistica è responsabile della propria opera nei confronti del cliente; si assume incarichi che sia obiettivamente in grado di svolgere con cura e specifica competenza; opera nel rispetto delle idee e delle credenze dei propri clienti; si comporta lealmente con i colleghi;
2. La Guida turistica non svolge prestazioni professionali in condizione di incompatibilità manifesta e conclamata, in contrasto con norme specifiche che lo vietino e senza l'autorizzazione delle competenti autorità; non si sottomette a richieste del cliente che siano volte a contravvenire leggi, norme e regolamenti vigenti o siano in contrasto palese con la funzione pubblicistica della professione, o comportino offesa al prestigio del professionista o della categoria;
3. La Guida turistica non sottoscrive prestazioni professionali che non abbia personalmente svolto e non dà avallo implicito o esplicito a lavoro svolto da persone non autorizzate;
4. La Guida turistica definisce esplicitamente e in precedenza, con il cliente, nel

rispetto delle norme vigenti, i termini della propria prestazione professionale e svolge quest'ultima in conformità agli impegni assunti;

5. La Guida turistica può farsi sostituire, nello svolgimento dell'incarico ricevuto, da persona abilitata in possesso della licenza prevista per l'esercizio della professione, previa comunicazione al cliente;
6. La Guida turistica chiamata a sostituire un altro professionista in un incarico, ne informa il professionista stesso e si accerta di se e perchè l'incarico sia stato esplicitamente revocato;
7. La Guida turistica evita ogni forma di concorrenza illecità nei riguardi dei colleghi e non formula nei loro confronti critiche denigratorie o che non siano improntate alla più rigorosa correttezza, nella forma e nella sostanza, in merito a comportamenti professionali;
8. La Guida turistica è compensata per le prestazioni professionali a norma delle vigenti tariffe e, nel rispetto della concorrenza leale, non concede sconti sui minimi tariffari di legge.

### CONCLUSIONI

Il pubblico per il quale opera la Guida turistica è vastissimo e l'esercizio della professione può essere espletato per persone singole o in gruppo in occasione di:

- visite guidate di programmi culturali;
- visite guidate programmate per viaggi a scopo culturale;
- visite guidate programmate per viaggi di pura evasione, congressi o altre manifestazioni;
- visite guidate a carattere didattico per le scuole, università e altri istituti di istruzione;
- visite guidate per gruppi di persone in pellegrinaggio;

per elencare i casi principali.

Poichè gran parte delle visite sopra elencate vengono effettuate per persone provenienti da altre località, spinte dalle più svariate motivazioni, abbiamo quindi un incontro fra persone in mobilità e persone che svolgono attività ricettiva e di accoglienza.

E l'accoglienza, secondo le parole di Mons. Lanza della Pontificia Università Lateranense, "traduce nel concreto le possibilità pedagogiche e le valenze formative che sono insite nel viaggio", per cui esso diventa "luogo di valori (possibili)".

Se il viaggio è apparso ed appare da sempre un momento formativo della personalità, di maturazione dell'uomo ed uno dei più validi strumenti integrativi per l'apprendimento, è in particolare molto importante l'incontro con la Guida Turistica, affinché ciò si produca.

Perciò, anche se il lavoro e l'attività professionale debbono le necessità primarie di sopravvivenza della persona, non debbono comunque essere dominati da un'ottica esclusivamente economica, ma essere apprezzati anche in quanto mezzi

per lo sviluppo della propria ed altrui personalità e come servizio sociale reso alla comunità.

MARCELLA BAGNASCO

Roma, 19 marzo 1995

**Regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448**

**Norme per la disciplina  
delle guide, degli interpreti e dei corrieri.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 17 aprile 1937

Regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448 (1) (2) (3)

VITTORIO EMANUELE III  
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA  
IMPERATORE D'ETIOPIA

- Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1931, n. 371, che istituisce il Commissariato per il turismo;
- Visto il regio decreto-legge 21 novembre 1934, n. 1851, che trasferisce al Sottosegretariato per la stampa e la propaganda le attribuzioni del Commissariato per il turismo;
- Visto il regio decreto 24 giugno 1935, n. 1009, che istituisce il Ministero per la stampa e la propaganda;
- Visto il testo unico delle leggi di P.S., approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il regolamento per la loro applicazione, approvato con regio decreto 21 gennaio 1929, n. 62;
- Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
- Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere al disciplinamento delle guide, secondo la mozione votata dalla Corporazione dell'ospitalità nella sua prima sessione;
- Sentito il Consiglio dei Ministri;
- Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la stampa e la propaganda, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia, per l'educazione nazionale e per le Corporazioni;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

**Art. 1 (4)**

L'art. 252 del regolamento, approvato con regio decreto 21 gennaio 1929, n. 62, per l'esecuzione della legge di P.S. è, per la parte che riguarda le guide, i corrieri

e gli interpreti, sostituito dal seguente:

«Per l'accertamento della capacità tecnica all'esercizio della professione di guida, di interprete e di corriere, di cui all'art. 123 del testo unico delle leggi di P.S. 18 giugno 1931, n. 773, il prefetto della Provincia costituirà una Commissione esaminatrice formata da:

- 1) un consigliere di Prefettura, con funzioni di presidente;
- 2) un rappresentante del Ministero per la stampa e la propaganda (Direzione generale per il turismo);
- 3) un rappresentante del Ministero dell'educazione nazionale /Direzione generale antichità e belle arti);
- 4) un rappresentante degli enti locali (pubblici o privati) possessori di musei, gallerie, ecc.;
- 5) un docente per le lingue estere per le quali vi siano esaminandi, da designare dal Ministero dell'educazione nazionale;
- 6) un rappresentante della Federazione nazionale fascista lavoratori del turismo e dell'ospitalità;
- 7) un funzionario di P.S. quale segretario.

È in facoltà del prefetto di nominare, su designazione dei podestà dei Comuni interessati, o dal Ministero dell'educazione nazionale o del Ministero per la stampa e la propaganda, membri aggregati alla Commissione con voto consultivo».

**Art. 2 (5)**

L'art. 254 del regolamento, approvato con regio decreto 21 gennaio 1929, n. 62, per l'esecuzione del testo unico delle leggi di P.S. per la parte che riguarda le guide, i corrieri e gli interpreti, è sostituito dal seguente:

«L'esame di cui al precedente articolo ha luogo di regola ogni anno, sempre che nel ruolo, di cui al seguente art. 6 vi sia un congruo numero di vacanze.

Per esservi ammesso il candidato deve farne domanda al prefetto indicando la professione che intende esercitare, la località ed il territorio per il quale chiede l'autorizzazione, le lingue sulle quali intende essere esaminato e produrre i seguenti documenti:

- a) atto di nascita;
- b) certificato generale del casellario giudiziario;
- c) certificato medico da cui risulti che il candidato è fisicamente esente da difetti ed idoneo all'esercizio della professione cui aspira;
- d) certificato di cittadinanza italiana;
- e) certificato di iscrizione al P.N.F. (6);
- f) certificato di licenza da una scuola media inferiore od equipollente;
- g) quietanza dell'eseguito versamento presso il conto corrente della Prefettura della somma di L. 100 quale concorso nelle spese di esame.

Non possono essere ammessi agli esami coloro che si trovano nelle condizioni

indicate dall'art. 11 e dal secondo capoverso dell'art. 123 della legge 18 giugno 1931, n. 773, o che, a giudizio del prefetto, non risultino di buona condotta. Dalla presentazione del certificato di cui alle lett. d) ed e) sono dispensati coloro che richiedono la licenza di corriere se siano sudditi di Stati con i quali esistano accordi di reciprocità».

### **Art. 3 (7)**

L'art. 253 del regolamento, approvato con regio decreto 21 gennaio 1929, n. 62, per l'esecuzione del testo unico delle leggi di P.S. per la parte che riguarda le guide, i corrieri e gli interpreti, è sostituito come segue:

«L'esame è orale e verte:

- 1) *per le guide*: sulla illustrazione storico-artistica delle opere d'arte, dei monumenti, delle cose archeologiche e sulle bellezze naturali delle località in cui il candidato aspira ad esercitare la professione di guida, nonché su una o più lingue straniere indicate dal candidato.
- 2) *per i corrieri*: su elementi di geografia turistica, sui regolamenti per le comunicazioni ed i trasporti e sull'organizzazione turistica;
- 3) *per gli interpreti*: sulla lingua o sulle lingue straniere indicate dal candidato.

### **Art. 4**

Un programma particolareggiato delle materie di esame, sulla base delle disposizioni del precedente articolo e delle cognizioni specifiche necessarie all'esercizio della professione, dovrà essere predisposto dall'Ente provinciale per il turismo, di concerto con la Sovrintendenza per l'antichità e belle arti e da essi sottoposto per l'approvazione al Ministero per la stampa e la propaganda ed al Ministero dell'educazione nazionale, rispettivamente. Tale programma dovrà essere comunicato a tutti coloro che presenteranno domanda di ammissione agli esami ed a chiunque altro lo richieda e dovrà altresì essere incluso nel bando di concorso quando esso fosse pubblicato.

A cura dell'Ente provinciale per il turismo e della Sovrintendenza per le antichità e le belle arti (qualora essi lo giudichino opportuno) potrà, con la cooperazione di funzionari del Ministero dell'educazione nazionale, essere tenuto, nel periodo che intercorre fra l'annuncio e l'epoca della sessione di esami, un corso di lezioni preparatorie.

### **Art. 5**

La Commissione esaminatrice dovrà chiedere per il tramite dell'autorità di P.S., dell'Ente provinciale per il turismo e delle Federazioni di categoria, opportune informazioni sulla specifica attitudine fisica dei candidati.

### **Art. 6**

Per ogni Provincia il prefetto, sentito l'Ente provinciale per il turismo e le organizzazioni sindacali di categoria, stabilirà il numero massimo di guide, interpreti e corrieri da essere consentito per ogni località, e disporrà per la loro

iscrizione in appositi ruoli, i quali dovranno annualmente essere sottoposti a revisione in occasione del rinnovo delle licenze.

### **Art. 7**

È fatto divieto alle guide, agli interpreti ed ai corrieri di esercitare nei confronti dei turisti attività estranee alla loro professione e principalmente quelle di carattere commerciale. Il divieto comprende l'esercizio di ogni attività in concorrenza alle agenzie di viaggio quale la funzione di corrispondenti di altre organizzazioni estere o nazionali e l'accaparramento diretto od indiretto di clienti per conto di alberghi, imprese di trasporti e simili.

### **Art. 8 (8)**

Salvo quanto di competenza dell'autorità di P.S. la vigilanza ed il controllo sulla attività professionale delle guide, interpreti e corrieri, spetta al Ministero per la stampa e la propaganda.

### **Art. 9**

La revoca della licenza concessa a guide, interpreti e corrieri, oltre che per iniziativa dell'autorità di P.S. potrà essere disposta anche su richiesta del Ministero per la stampa e la propaganda quando, per segnalazioni avute dai propri organi, oppure a seguito di reclami, o per constatata inefficacia di ammonizioni precedenti o per sopravvenuta diminuzione della capacità del titolare, o per altra causa, esso Ministero reputi la misura necessaria o utile nell'interesse del turismo (9).

È estesa al Ministero dell'educazione nazionale la facoltà di chiedere la revoca della licenza di P.S. alle guide, interpreti e corrieri che se ne fossero resi immeritevoli.

### **Art. 10**

Le tariffe per la retribuzione delle guide, interpreti e corrieri sono fissate su richiesta e proposta del Ministero per la stampa e la propaganda (Direzione generale per il turismo), sentito il parere delle organizzazioni interessate, dalla Corporazione dell'ospitalità ai sensi dell'art. 10 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, ed avranno effetto obbligatorio (10).

### **Art. 11**

La licenza di P.S. di cui al presente decreto, dovrà specificare la professione per la quale l'abilitazione è stata accertata e, per le guide, anche la località ed il territorio.

### **Art. 12**

Le guide munite di licenza, quando accompagnano visitatori, saranno ammesse gratuitamente in tutti i musei, le gallerie, i monumenti, ecc., delle località o del territorio per i quali sono autorizzate, appartengano essi allo Stato, ad enti locali od a privati, durante le ore di apertura al pubblico.



### Art. 13

Le disposizioni di cui all'art. 123 della legge di P.S. 18 giugno 1931, n. 773, non si applicano ai corrieri provenienti dall'estero in accompagnamento di stranieri, per i quali sarà sufficiente una attestazione dell'autorità consolare italiana del paese di provenienza.

Essi dovranno però uniformarsi alle altre disposizioni vigenti per i corrieri nazionali, eventualmente richiedendole all'Ente provinciale per il turismo nella prima o più prossima località di fermata nel regno.

Nella stessa località essi dovranno anche produrre in visione al questore l'attestazione consolare di cui al primo capoverso di questo articolo ed ottenere il visto.

### Art. 14

Per la prima applicazione delle presenti disposizioni, il rinnovo annuale della licenza di P.S. sarà subordinato alla produzione del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lett. f); potrà tuttavia essere concesso il rinnovo della licenza alle guide, interpreti e corrieri, che non lo possedessero, facendo però loro ingiunzione di sottoporsi nuovamente, nella più prossima sessione di esami, all'esperienza prescritta dall'art. 1. Le Commissioni, per esprimere il loro giudizio, terranno conto della passata attività del candidato e la mancanza a di lui carico di addebiti, derivanti o non da lagnanze o reclami, costituirà elemento favorevole per la riconcessione della licenza.

### Art. 15

Fino a quando non venga diversamente stabilito, rimangono in vigore per le guide alpine e i portatori alpini – ai quali non sono applicabili gli articoli 1, 2 e 3 di questo decreto – le disposizioni di cui agli articoli 252, 253 e 254 del vigente regolamento per l'applicazione del testo unico delle leggi di P.S. (11).

### Art. 16

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del regno ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il nostro Ministro Segretario di Stato per la stampa e la propaganda è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1937.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI – ALFIERI – SOLMI –  
BOTTAI – LANTINI

Visto, il Guardasigilli: SOLMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1937

Atti del Governo, registro 384, foglio 43. – MANCINI



- (1) La materia riguardante le guide, ecc. è anche disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630 e dal decreto del Commissario per il turismo 29 ottobre 1955. Vedi pure le istruzioni impartite in merito dal Commissariato per il turismo con circolare n. 08680 in data 25 novembre 1955. Per la Regione Valle d'Aosta tener conto della particolare disciplina prevista.
- (2) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 17 aprile 1937.
- (3) Convertito in legge 17 giugno 1937, n. 1249 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 3 agosto 1937).
- (4) Vedi ora art. 236 del regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di P.S.
- (5) Vedi ora art. 239 del regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di P.S.
- (6) Il P.N.F. è stato soppresso con regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704.
- (7) Vedi ora l'art. 237 del regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di P.S.
- (8) Sostituito dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630.
- (9) Modificato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630.
- (10) Ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, le tariffe per la retribuzione delle guide, interpreti e corrieri sono autorizzate, sentiti gli Organi competenti, dal Comitato provinciale prezzi.
- (11) Vedi regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 773; Testo unico delle leggi di P.S. artt. 123 - 125, e relativo regolamento (regio decreto-legge 6 maggio 1940, n. 635, artt. 234, e segg.

Commissariato per il turismo  
Circolare 25 novembre 1955, n. 08680

L'attività delle guide, degli interpreti e dei corrieri.

ISTRUZIONI IMPARTITE  
DAL COMMISSARIATO PER IL TURISMO  
PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME  
SUL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO.

Il compito di vigilanza e di controllo sull'attività delle guide, degli interpreti e dei corrieri spetta agli Enti provinciali per il turismo.

A tal fine, e in armonia con quanto dispone l'art. 7 del decreto del Commissario per il turismo 29 ottobre 1955, si richiama l'attenzione degli Enti sulla esigenza:

- a) di disporre opportuni controlli, al fine di accertare che i titolari della licenza siano in possesso dei prescritti requisiti di preparazione professionale e di idoneità fisica, e di proporre la revoca della licenza nei riguardi di coloro che risultassero inadatti per scarsa preparazione professionale, per età, per condizioni di salute o per altra causa (decoro nell'abbigliamento, comportamento, correttezza, ecc.);
- b) di riferire al Commissariato, ed eventualmente all'Autorità di P.S., ai fini dell'adozione degli opportuni conseguenti provvedimenti, ogni irregolarità, abuso, infrazione, omissione o violazione di legge, e in genere quanto risulti o venga denunciato dalle autorità, dalla stampa, dai privati;
- c) di vigilare sull'osservanza dell'art. 7 del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448, convertito nella legge 17 giugno 1937, n. 1249, che fa divieto alle guide, interpreti e corrieri di esercitare, nei confronti dei turisti, attività estranee alla loro professione e, in genere, attività di carattere commerciale o d'intermediazione, nonchè quelle in concorrenza con le agenzie di viaggio, quali la funzione di corrispondente di organizzazioni estere o nazionali, l'accaparramento diretto o indiretto di clienti per conto di alberghi, imprese di trasporti e simili, ecc.

In particolare, per quanto riguarda le guide, esse debbono poter assicurare la continuità delle loro prestazioni professionali secondo le esigenze turistiche locali, e saranno diffidate quelle di esse che, per impegni dipendenti da rapporti di lavoro con enti pubblici o privati ovvero per qualsiasi altra causa, non siano in grado di corrispondere alle necessità di servizio.

Gli Enti accerteranno, inoltre che il nullero delle guide sia adeguato alle effettive esigenze locali in rapporto alla affluenza dei turisti, e, occorrendo, proporranno all'Autorità prefettizia l'integrazione dei ruoli attraverso l'espletamento di pubblici concorsi, come pure, se necessario, l'ampliamento degli organici. Gli Enti, nel predisporre i programmi degli esami previsti dall'art. 4 del regio decreto-legge sopra citato, cureranno che tra le materie sia inserita quella di «nozioni generali sull'organizzazione e sulla legislazione turistica italiana», ai sensi dell'art. 9 del decreto commissariale.

Infine, gli Enti comunicheranno tempestivamente al Commissariato per il turismo i provvedimenti proposti o adottati, e, alla fine di ciascun anno:

- l'elenco nominativo delle guide, degli interpreti e dei corrieri muniti di licenza di P.S., con l'indicazione dell'età;
- la consistenza numerica dell'organico provinciale;
- le eventuali proposte che intendano formulare per un completo ordinamento del delicato settore.

**TULPS, Testo unico leggi di Pubblica Sicurezza  
Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, art. 123**

**Guide, interpreti, corrieri.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 26 giugno 1931

**Art. 123**

*(art. 124 T. U. 1926)*

Le guide, gli interpreti, i corrieri e i portatori alpini devono ottenere la licenza del questore.

Oltre quanto è disposto dall'art. 11, la licenza può essere negata a chi ha riportato condanna per reati contro la moralità pubblica o il buon costume.

La concessione della licenza è subordinata all'accertamento della capacità tecnica del richiedente.

**DPR - Decreto Presidente della Repubblica  
13 dicembre 1995**

**Atto di indirizzo e coordinamento  
in materia di guide turistiche.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 1996, serie generale

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

- Visto l'art. 1, comma 1, lettera hh), della legge 12 gennaio 1991, n. 13;
- Visto l'art. 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86;
- Visto il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203;
- Visto l'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217;
- Visti gli articoli 52, 59 e 60 del trattato CEE;
- Vista la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa C/180/89, emessa in data 26 febbraio 1991, con la quale è stato dichiarato che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell'art. 59 del trattato CEE, avendo subordinato "la prestazione dei servizi di guida turistica che accompagna un gruppo di turisti proveniente da un altro Stato membro, quando si tratta di visite guidate in luoghi diversi da musei o monumenti storici che richiedono l'intervento di una guida specializzata, al possesso di una licenza rilasciata dopo l'acquisizione di una determinata qualifica comprovata mediante il superamento di un esame";
- Ritenuta l'esigenza, nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del trattato CEE, di conformare l'ordinamento italiano alla sentenza anzidetta;
- Considerato che tale sentenza si applica unicamente all'ipotesi di servizi di guida turistica prestati professionalmente da cittadini di altri Stati membri, stabiliti in uno Stato della Unione europea diverso dall'Italia e resi nel corso di un viaggio a circuito chiuso, vale a dire organizzato da un'impresa turistica stabilita in detto Stato ed effettuato da turisti che da detto Stato, in cui sono stabiliti, si trasferiscono temporaneamente, in gruppo, nello Stato membro da visitare;
- Considerato che in base a quanto statuito nella predetta sentenza l'art. 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, per garantire la compatibilità con gli articoli 59 e 60 del trattato CEE, deve essere applicato nel senso che le guide stabilite in

un Paese membro della Unione europea diverso dall'Italia e che accompagnano un gruppo di turisti provenienti dallo stesso Stato membro, nel corso di un viaggio organizzato con durata limitata nel tempo ed a circuito chiuso, possono esercitare la suddetta attività anche in assenza della prescritta autorizzazione, rilasciata dall'ente locale nel cui ambito territoriale l'attività medesima è esercitata;

- Considerato che l'esecuzione della citata sentenza comporta l'adozione di misure volte ad una puntuale definizione delle condizioni di libero espletamento dell'attività anzidetta, nonché dei relativi controlli per evitare fenomeni abusivi;
- Considerato che tali misure non possono non essere uniformi per tutto il territorio nazionale, anche in relazione al normale carattere interregionale dell'attività dei prestatori del servizio di guida che accompagnano un gruppo di turisti provenienti da uno Stato membro dell'Unione europea nel corso di un viaggio organizzato con durata limitata nel tempo ed a circuito chiuso;
- Considerata inoltre l'esigenza di definire criteri per l'individuazione di musei, monumenti storici ed altri beni, per la cui visita è richiesto l'intervento di una guida in possesso di abilitazione ai sensi della normativa regionale;
- Considerato inoltre che la Commissione europea, con nota del 5 luglio 1995, ha iniziato la procedura di infrazione n. 87/0071, in base all'art. 171 del trattato CEE, per la mancata attuazione delle statuizioni contenute della citata sentenza;
- Consultate la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266;
- Sentita la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella riunione del 29 settembre 1995, in base all'art. 2 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 1995; Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, incaricato del coordinamento delle politiche dell'Unione europea, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali e con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

**DECRETA**

È approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di guide turistiche.

**1.**

1. Le regioni assicurano che il controllo dell'esercizio professionale dell'attività di guida turistica che accompagna un gruppo di turisti proveniente da un altro Stato membro dell'Unione europea, nel corso di un viaggio organizzato con



durata limitata nel tempo ed a circuito chiuso, abbia ad oggetto:

- a) il possesso di un documento rilasciato dallo Stato membro di provenienza attestante lo svolgimento professionale dell'attività di guida turistica;
- b) il possesso di un documento sottoscritto dal titolare dell'impresa di viaggio, contenente:
  - 1) la denominazione dell'impresa di viaggio, il nominativo del suo titolare e lo Stato membro di stabilimento dell'impresa stessa;
  - 2) i dati anagrafici della guida e l'indicazione del rapporto di lavoro dipendente od autonomo con l'impresa turistica organizzatrice del viaggio, avente ad oggetto la prestazione dell'attività di guida turistica;
  - 3) il programma di viaggio indicante la data iniziale e finale del viaggio e le date relative al percorso da effettuare sul territorio italiano e le località oggetto di visita turistica;
  - 4) il numero dei partecipanti al viaggio.

2. I documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 devono essere accompagnati da fedele traduzione in lingua italiana.

## 2.

1. Le regioni individuano, d'intesa con le competenti sovrintendenze ai fini di una migliore fruizione del valore culturale del patrimonio storico ed artistico nazionale, i siti che possono essere illustrati ai visitatori solo da guide specializzate che, in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, abbiano conseguito specifica abilitazione in relazione ai siti oggetto di visita turistica.
2. Le regioni rilasciano specifica abilitazione per la prestazione di attività di guida turistica nei siti di cui al comma 1, subordinandola alla conoscenza approfondita della storia e delle caratteristiche del sito oggetto di visita turistica.
3. I siti di cui al comma 1 sono individuati tra beni ed aree di interesse archeologico, artistico e storico, istituti di antichità ed arte, musei, monumenti e chiese, aventi un rilievo culturale particolarmente importante nell'ambito del patrimonio storico, artistico ed archeologico nazionale.
4. Tra i siti di cui al comma 3 rientrano quelli riconosciuti dall'UNESCO quale patrimonio culturale dell'umanità.

## 3.

1. Le regioni assicurano l'attuazione delle suddette disposizioni entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.
2. Decorso il termine previsto nel comma 1, senza che le regioni abbiano provveduto ad adeguarsi alle disposizioni del presente decreto, l'attività di guida turistica può essere svolta secondo le condizioni previste nell'art. 1.
3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto le regioni a statuto

speciale provvederanno in base a quanto stabilito dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

4. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto nell'ambito delle proprie competenze, in base a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

Fiavet Lazio

00185 Roma - Via Castelfidardo, 18

Tel. 06.4885051 - 42884881 Fax 06.483509

**Regione siciliana  
Legge regionale 6 aprile 1996, n. 28**

**Ordinamento delle professioni  
di guida alpina e di guida vulcanologica.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 17 dell'11 aprile 1996

Regione siciliana  
L'Assemblea regionale ha approvato

**IL PRESIDENTE REGIONALE  
PROMULGA**

la seguente legge:

**Art. 1**

*Finalità della legge.*

1. La presente legge disciplina l'ordinamento delle professioni di guida alpina e di guida vulcanologica.

**Art. 2**

*Compiti della guida alpina.*

1. È guida alpina chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:
  - a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna;
  - b) accompagnamento di persone in ascensioni sci - alpinistiche o in escursioni sciistiche;
  - c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci - alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo.

**Art. 3**

*Gradi della professione di guida alpina.*

1. La professione di guida alpina si articola in due gradi:
  - a) aspirante guida;
  - b) guida alpina - maestro di alpinismo.

2. L'aspirante guida alpina può svolgere le attività di cui all'articolo 2 con esclusione delle ascensioni di maggiore impegno, come determinate dal Collegio regionale delle guide di seguito indicato come Collegio; il divieto non sussiste e se l'aspirante guida fa parte di comitive condotte da una guida alpina - maestro di alpinismo.
3. L'aspirante guida può esercitare l'insegnamento sistematico delle tecniche alpinistiche e sci - alpinistiche solo nell'ambito di una scuola di alpinismo o di sci - alpinismo.
4. L'aspirante guida deve conseguire il grado di guida alpina - maestro di alpinismo entro il decimo anno successivo a quello in cui ha conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione come aspirante guida; in mancanza della predetta abilitazione decade di diritto dall'iscrizione al relativo Registro professionale di cui all'articolo 4.

**Art. 4**

*Registro professionale  
delle guide alpine.*

1. È istituito il Registro professionale delle guide alpine della Regione siciliana, di seguito indicato come Registro.
2. Possono esercitare stabilmente la professione di guida alpina nel territorio regionale soltanto le guide alpine - maestri di alpinismo e gli aspiranti guida che risultino iscritti al Registro o che vi siano temporaneamente aggregati.
3. L'esercizio della professione da parte di guide e aspiranti guida o figure professionali corrispondenti, provenienti dall'estero con i loro clienti, in possesso dell'abilitazione tecnica secondo l'ordinamento del Paese di provenienza, purchè non svolto in modo stabile nel territorio nazionale, non è subordinato all'iscrizione al Registro.
4. È considerato esercizio stabile della professione l'attività svolta dalla guida alpina - maestro di alpinismo o dall'aspirante guida che abbia un recapito, anche stagionale, nel territorio regionale, ovvero che in esso offra le proprie prestazioni ai clienti.

**Art. 5**

*Condizioni per l'iscrizione al Registro.*

1. Possono ottenere l'iscrizione al Registro coloro che sono in possesso della relativa abilitazione tecnica, nonché dei seguenti requisiti:
  - a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea;
  - b) età minima di 21 anni per le guide alpine - maestri di alpinismo, e di 18 anni per gli aspiranti guida;
  - c) idoneità psico - fisica attestata da certificato rilasciato dall'azienda unità sanitaria locale del comune di residenza;
  - d) possesso del diploma di scuola media inferiore;
  - e) non aver subito condanne penali che comportino l'interdizione dai pubblici

uffici e per le quali non sia stata applicata la sospensione condizionale della pena, salvo avere ottenuto la riabilitazione;  
f) residenza, o domicilio, o stabile recapito in un comune della Regione.

### **Art. 6**

#### *Trasferimento e aggregazioni temporanee.*

1. Le guide alpine - maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti nel Registro o albo di altra regione o provincia autonoma che intendono esercitare stabilmente la professione possono richiedere il trasferimento dell'iscrizione nel Registro professionale della Regione siciliana.
2. Il trasferimento è disposto dal Collegio a condizione che l'interessato abbia la propria residenza o il proprio domicilio o uno stabile recapito in un comune della Regione.
3. La guida alpina - maestro di alpinismo iscritta al Registro o albo di altra regione o provincia autonoma che intende svolgere per periodi determinati, della durata massima di sei mesi, l'attività di insegnamento presso scuole di alpinismo o di sci - alpinismo situate nel territorio regionale può chiedere l'aggregazione temporanea al Registro della Regione siciliana, conservando l'iscrizione al Registro o albo della regione o provincia autonoma di provenienza.  
L'aggregazione è disposta dal Collegio.
4. Non è consentita l'aggregazione temporanea degli aspiranti guida.

### **Art. 7**

#### *Corsi di formazione professionale.*

1. L'abilitazione tecnica all'esercizio della professione si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico - pratici ed il superamento dei relativi esami.
2. I corsi, nell'ambito dei programmi regionale relativi alla formazione professionale, sono finanziati dall'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione e organizzati dal Collegio.
3. Per quanto riguarda la composizione delle commissioni esaminatrici, i programmi dei corsi e i criteri per le prove d'esame si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all'articolo 7 della legge 2 gennaio 1989, n. 6.
4. L'ammontare delle spese a carico dei partecipanti ai corsi è determinato con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti.
5. Sono ammessi ai corsi i residenti in un comune della Regione che abbiano l'età prescritta per l'iscrizione al relativo Registro e, nel caso dei corsi per guide alpine - maestri di alpinismo, coloro che abbiano effettivamente esercitato la professione come aspiranti guida per almeno due anni.
6. Le funzioni di istruttore tecnico nei corsi sono affidate esclusivamente a guide alpine - maestri di alpinismo che abbiano conseguito il diploma di istruttore di

guida alpina, rilasciato a seguito della frequenza di appositi corsi organizzati dal Collegio nazionale delle guide di cui all'articolo 15 della legge 2 gennaio 1989, n. 6.

### **Art. 8**

#### *Aggiornamento professionale.*

1. Le guide alpine - maestri di alpinismo e gli aspiranti guida sono tenuti a frequentare, almeno ogni tre anni, un apposito corso di aggiornamento.
2. Il rinnovo periodico dell'iscrizione al Registro, con le modalità di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, è subordinato all'adempimento degli obblighi di aggiornamento professionale di cui al comma 1.
3. Per la definizione dei contenuti e delle modalità dei corsi di aggiornamento e per l'individuazione dei casi di esonero dall'obbligo di frequenza, si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 9 della legge 2 gennaio 1989, n. 6.

### **Art. 9**

#### *Doveri della guida alpina.*

1. Le guide alpine - maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti al Registro sono tenuti ad esercitare la professione con dignità e correttezza, conformemente alle norme della deontologia professionale.
2. Le guide alpine - maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti nel Registro sono tenuti, in caso di infortuni in montagna o comunque di pericolo per alpinisti, escursionisti o sciatori, a prestare la loro opera individualmente o nell'ambito delle operazioni di soccorso, compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti.

### **Art. 10**

#### *Tariffe professionali.*

1. Le tariffe massime per le prestazioni professionali delle guide alpine - maestri di alpinismo e degli aspiranti guida vengono determinate ogni due anni con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, sentito il Collegio.

### **Art. 11**

#### *Collegio regionale delle guide alpine.*

1. È istituito, come organo di autodisciplina della professione, il Collegio regionale delle guide alpine.
2. Del Collegio fanno parte di diritto tutte le guide alpine - maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti nel Registro nonché le guide alpine - maestri di alpinismo e gli aspiranti guida che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità, residenti nella Regione.
3. L'assemblea del Collegio è formata da tutti i membri del Collegio medesimo.

Ad essa partecipano senza diritto di voto, salvo quanto previsto dal comma 5, le guide vulcanologiche iscritte nell'elenco di cui all'articolo 19.

4. L'assemblea si riunisce di diritto una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, e tutte le volte che lo decida il direttivo ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un quarto dei componenti. Le riunioni, convocate con un preavviso di almeno sette giorni, sono valide qualunque sia il numero dei presenti.
5. Il direttivo dura in carica tre anni ed è composto da non più di sette membri, dei quali uno designato dalle guide vulcanologiche iscritte nell'elenco di cui all'articolo 19.
6. Il direttivo elegge tra i propri componenti aventi la qualifica di guida alpina - maestro di alpinismo il presidente del collegio.
7. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti determina con proprio decreto le modalità di elezione del direttivo.
8. Il direttivo si riunisce ogni volta che lo decida il presidente ovvero su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.
9. La vigilanza sul Collegio è esercitata dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

### **Art. 12**

#### *Funzioni del Collegio.*

1. Spetta all'assemblea del Collegio:
  - a) eleggere il direttivo;
  - b) approvare annualmente il bilancio del Collegio predisposto dal direttivo;
  - c) approvare eventuali regolamenti di organizzazione interna;
  - d) pronunciarsi su ogni questione che le venga sottoposta dal direttivo.
2. Il direttivo del Collegio esercita le attribuzioni previste dall'articolo 14, comma 2, della legge 2 gennaio 1989, n. 6. In particolare, spetta al direttivo:
  - a) svolgere le funzioni concernenti la tenuta del Registro, nonché l'iscrizione nel medesimo e il rinnovo della stessa;
  - b) vigilare sull'osservanza delle regole della deontologia professionale e applicare le sanzioni disciplinari;
  - c) stabilire la misura dei contributi a carico degli iscritti;
  - d) collaborare con le competenti autorità regionali anche sulla base di apposite convenzioni, al fine di tracciare e mantenere i sentieri e gli itinerari montani, nonché per il mantenimento di rifugi e bivacchi.
3. Il presidente rappresenta il Collegio, convoca le riunioni del direttivo e dell'assemblea e ne presiede i lavori.

### **Art. 13**

#### *Sanzioni disciplinari.*

1. Le guide alpine - maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti nel Registro che si rendano responsabili di violazioni delle norme della deontologia professionale, ovvero delle norme di cui agli articoli 9 e 10, sono passibili, in relazione alla gravità delle violazioni medesime e all'eventuale recidiva, delle seguenti sanzioni disciplinari:
  - a) ammonizione scritta;
  - b) censura;
  - c) sospensione dal Registro per un periodo da un mese a un anno;
  - d) radiazione dal Registro.
2. Gli addebiti che motivano l'irrogazione di una sanzione disciplinare sono contestati all'interessato, il quale può chiedere di essere sentito o presentare memorie scritte entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla contestazione dell'addebito.
3. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal direttivo del Collegio a maggioranza assoluta dei componenti; contro di essi, entro trenta giorni dalla notifica, può essere proposto ricorso al direttivo del Collegio nazionale delle guide. La proposizione del ricorso sospende, fino alla decisione, l'esecuzione del provvedimento.

### **Art. 14**

#### *Esercizio abusivo della professione.*

1. L'esercizio abusivo della professione di guida alpina e di guida vulcanologica di cui al comma 2 dell'articolo 17 è punito ai sensi dell'articolo 18 della legge 2 gennaio 1989, n. 6.
2. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 18, comma 2, della legge 2 gennaio 1989, n. 6, è irrogata dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti.

### **Art. 15**

#### *Scuole di alpinismo.*

1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti può autorizzare l'istituzione di scuole di alpinismo o di sci - alpinismo per l'esercizio coordinato delle attività professionali di insegnamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c). I relativi decreti assessoriali sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.
2. Alle scuole istituite ai sensi del comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 19 della legge 2 gennaio 1989, n. 6.
3. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20 della legge 2 gennaio 1989, n. 6 per le scuole e gli istruttori del Club alpino italiano (CAI).

### **Art. 16**

#### *Accompagnamento in ascensioni*



### *ed escursioni su vulcani.*

1. L'attività di accompagnamento a titolo professionale di persone in ascensioni o escursioni su vulcani che prevedono percorsi in zone rocciose, su ghiacciai, terreni innevati, o comunque richiedano per la progressione l'uso di corda, piccozza e ramponi, è riservato alle guide alpine di cui all'articolo 2.
2. Nelle escursioni e nelle ascensioni su vulcani che non abbiano le caratteristiche di cui al comma 1 l'attività di accompagnamento può essere svolta anche da guide vulcanologiche abilitate ai sensi dell'articolo 18 ed iscritte nell'elenco speciale di cui all'articolo 19.

### **Art. 17**

#### *Assistenza di guida alpina.*

1. I concessionari dei servizi pubblici di trasporto dei turisti sull'Etna, che praticano l'accompagnamento di comitive di escursioni oltre i 2000 metri di quota, devono assicurare la presenza di una guida alpina - maestro di alpinismo per ogni comitiva.

### **Art. 18**

#### *Corsi per l'abilitazione professionale.*

1. L'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida vulcanologica si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico - pratici ed il superamento dei relativi esami.
2. I corsi, nell'ambito dei programmi regionali relativi alla formazione professionale, sono finanziati dall'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione e organizzati dal Collegio.
3. Per quanto riguarda la composizione delle commissioni esaminatrici, i programmi dei corsi e i criteri per le prove d'esame si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all'articolo 7 della legge 2 gennaio 1989, n. 6.
4. L'ammontare delle spese a carico dei partecipanti ai corsi è determinato con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti.
5. Sono ammessi ai corsi i residenti in un comune della Regione che abbiano l'età prescritta per l'iscrizione al relativo Registro.

### **Art. 19**

#### *Elenco delle guide vulcanologiche.*

1. Presso il Collegio è istituito l'elenco delle guide vulcanologiche.
2. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di cui all'articolo 18.
3. Gli iscritti nell'elenco partecipano, senza diritto di voto, all'assemblea del Collegio e designano un loro rappresentante nel direttivo del Collegio medesimo.

4. Il Collegio organizza almeno ogni quattro anni corsi di aggiornamento professionale per le guide vulcanologiche.
5. La mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento, non determinata da cause di forza maggiore riconosciute dal direttivo del Collegio, comporta la decadenza dall'elenco.

### **Art. 20**

#### *Tariffe.*

1. Le tariffe massime per le prestazioni professionali delle guide vulcanologiche sono ogni due anni determinate con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti.

### **Art. 21**

#### *Norme transitorie.*

1. Fino a quando non sarà costituito il Collegio, per ogni adempimento connesso all'attuazione della presente legge, la Regione si avvale dell'Associazione Guide Alpine Italiane (AGAI).
2. Nella prima applicazione della presente legge le guide alpine e gli aspiranti guida alpina già abilitati all'esercizio della professione ai sensi delle leggi vigenti e residenti nel territorio della Regione sono iscritti di diritto, a domanda da presentarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, al Registro di cui all'articolo 4.

### **Art. 22**

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 6 aprile 1996.

**Decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319**

**Attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa  
ad un secondo sistema generale di riconoscimento  
della formazione professionale  
che integra la direttiva 89/48/CEE.**

Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 1994, supplemento ordinario

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

- Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
- Vista la legge 22 febbraio 1994 n. 146 - legge comunitaria 1993, ed in particolare l'art. 9, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva del Consiglio 92/51/CEE del 18 giugno 1992, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE;
- Ritenuta l'opportunità di dare attuazione alla predetta direttiva anche per sanare una violazione del trattato CEE in tema di professioni marittime;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 22 aprile 1994;
- Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e degli affari regionali, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, dei trasporti e della navigazione, delle risorse agricole, alimentari e forestali, del commercio con l'estero e, ad interim, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per le riforme elettorali ed istituzionali e, ad interim, degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

**EMANA**

il seguente decreto legislativo:

**Art. 1**

*Riconoscimento dei titoli di formazione professionale  
acquisiti nella Comunità europea.*

1. Alle condizioni stabilite dalle disposizioni del presente decreto, sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione

del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione.

2. Il riconoscimento è concesso a favore del cittadino comunitario ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratore autonomo o dipendente, della professione corrispondente a quella cui è abilitato nel Paese che ha rilasciato i titoli di cui al presente articolo.
3. I titoli sono ammessi al riconoscimento se includono l'attestazione che il richiedente ha seguito con successo:
  - a) un ciclo di studi post-secondari diverso da quello previsto all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 (1), della durata di almeno un anno, oppure di durata equivalente a tempo parziale, per il quale una delle condizioni di accesso è, di norma, quella di aver portato a termine il ciclo di studi secondari richiesto per accedere all'insegnamento universitario, oppure uno dei cicli di formazione che figurano all'allegato A al presente decreto. L'allegato è modificato ed integrato con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da adottarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (2), al fine di adeguarlo alle modificazioni eventualmente apportate all'allegato C della direttiva 92/51/CEE del 18 giugno 1992;
  - b) successivamente al compimento di un ciclo di studi secondari, un ciclo di studi o di formazione, diverso da quelli di cui alla lettera a), impartito in un istituto di istruzione o in una impresa, o, in alternativa, in un istituto di istruzione e in una impresa;
  - c) un ciclo di studi secondari a carattere tecnico o professionale.
4. Sono, altresì, ammessi al riconoscimento i titoli:
  - a) rilasciati in seguito ad una valutazione delle qualifiche personali, delle attitudini o delle conoscenze del richiedente ritenute essenziali per l'esercizio di una professione da un'autorità designata in conformità delle disposizioni legislative regolamentari o amministrative di uno Stato membro, senza che sia richiesta la prova di una formazione preliminare;
  - b) che sanciscono una formazione che non fa parte di un insieme costituente un titolo ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 (1), o un titolo ai sensi delle lettere a), b), e c) del comma precedente;
  - c) che comprovano una formazione generale di livello di istruzione elementare o secondaria.
5. Se la formazione è stata acquisita, per una durata superiore ad un terzo, in un Paese non appartenente alla Comunità europea, il riconoscimento è ammissibile se il Paese membro che ha riconosciuto i titoli acquisiti nel Paese terzo certifica che il richiedente è in possesso, oltre che del titolo formale, di una esperienza professionale di tre anni, nel caso di possesso di titolo contemplato alla lettera a) del comma 3, e di due anni, nel caso di possesso di titolo contemplato alle lettere b) e c) del comma 3.

## **Art. 2**

### *Professioni.*

1. Ai fini del presente decreto si considerano professioni:
  - a) le attività per il cui esercizio è richiesta la iscrizione in albi, registri ed elenchi, tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se la iscrizione è subordinata al possesso di una formazione professionale rispondente ai requisiti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 1;
  - b) i rapporti di impiego pubblico o privato, se l'accesso ai medesimi è subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di una formazione professionale rispondente ai requisiti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 1;
  - c) le attività esercitate con l'impiego di un titolo professionale il cui uso è riservato a chi possiede una formazione professionale rispondente ai requisiti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 1;
  - d) le attività attinenti al settore sanitario nei casi in cui il possesso di una formazione professionale rispondente ai requisiti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 1 è condizione determinante ai fini della retribuzione delle relative prestazioni o della ammissione al rimborso.

## **Art. 3**

### *Formazioni professionali non abilitanti nel Paese di provenienza.*

1. Il cittadino comunitario può ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 1 anche nel caso in cui la professione da esercitare in Italia corrisponde, nel Paese di provenienza, ad una professione il cui esercizio non è subordinato al possesso di titoli di formazione professionale. A tale fine è necessario che il richiedente, in via alternativa:
  - a) sia in possesso di un titolo rispondente ai requisiti indicati all'art. 1, comma 3, lettera a), che attesti la idoneità all'esercizio della professione e abbia esercitato a tempo pieno la professione per la durata di due anni negli ultimi dieci anni;
  - b) sia in possesso di un titolo rispondente ai requisiti indicati all'art. 1, comma 3, lettera b), lettera c), che attesti la idoneità all'esercizio della professione e abbia esercitato a tempo pieno la professione per la durata di due anni negli ultimi dieci anni;
  - c) sia in possesso di un titolo, rispondente ai requisiti indicati all'art. 1, comma 3, la cui struttura ed il cui livello siano disciplinati da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, o siano soggetti a controllo o autorizzazione di una autorità a tale scopo designata, che sia specificamente orientato all'esercizio di una professione;
  - d) dimostri di essere in possesso di qualifiche, attitudini e conoscenze di cui all'art. 1, comma 4, lettera a);
  - e) sia in possesso di una formazione indicata nell'allegato B al presente

decreto. Si applica, per la modifica dell'allegato la disposizione di cui all'art. 1, comma 3, lettera a). Le formazioni elencate all'allegato B rispondono ai requisiti di cui all'art. 1, comma 3, lettera a).

2. I requisiti di cui alle lettere a) e b) del primo comma sono ugualmente soddisfatti se il richiedente possiede titoli riconosciuti equivalenti dal Paese di provenienza ed il riconoscimento è stato notificato alla Commissione della Comunità europea e alla Repubblica italiana.
3. I titoli ammessi ai sensi dei precedenti commi devono attestare una formazione integralmente acquisita nella Comunità europea.

## **Art. 4**

### *Titoli professionali assimilati.*

1. Sono ammessi al riconoscimento i titoli che abilitano all'esercizio di una professione a parità di condizioni con altri titoli rispondenti al requisito di cui all'art. 1, comma 3, e che sono riconosciuti di livello equivalente ai titoli predetti.
2. I titoli ammessi ai sensi del comma 1 devono attestare una formazione integralmente acquisita nella Comunità europea.

## **Art. 5**

### *Composizione e durata della formazione professionale.*

1. La formazione professionale attestata dai titoli oggetto di riconoscimento rispondenti ai requisiti indicati all'art. 1, commi 3 e 4, o all'art. 4, può consistere:
  - a) nello svolgimento con profitto di un ciclo di studi di cui all'art. 1, comma 3;
  - b) in un tirocinio professionale effettuato sotto la guida di un istruttore e sanzionato da un esame;
  - c) in un periodo di attività professionale pratica sotto la guida di un professionista qualificato.

## **Art. 6**

### *Misure compensative.*

1. Qualora il richiedente sia in possesso di un titolo di formazione dello stesso livello o di livello superiore a quello prescritto per l'accesso o l'esercizio delle attività di cui all'art. 2, il riconoscimento è subordinato, a scelta del richiedente, al compimento di un tirocinio di adattamento della durata massima di tre anni oppure al superamento di una prova attitudinale:
  - a) se la formazione professionale attestata dai titoli di cui all'art. 1 e all'art. 3 verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente;
  - b) se la professione cui si riferisce il riconoscimento dei titoli comprende

attività professionali che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato i titoli o nella professione esercitata ai sensi dell'art. 3, comma 1.

2. Il riconoscimento è, altresì, subordinato, a scelta del richiedente, al compimento di un tirocinio di adattamento della durata massima di tre anni, oppure al superamento di una prova attitudinale, se riguarda professioni per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di un titolo di formazione rispondente ai requisiti dell'art. 1, comma 3, lettera a), ed il richiedente possiede un titolo di formazione rispondente ai requisiti di cui all'art. 1, comma 3, lettera b) o lettera c).

### **Art. 7**

#### *Adeguamento durata formazione professionale.*

1. Quando la durata della formazione fatta valere dal richiedente ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera a), o dell'art. 3, comma 1, lettera a), è inferiore di almeno un anno a quella prescritta, ai fini del riconoscimento del titolo, dal medesimo art. 1, comma 3, lettera a), può essere richiesta la prova del possesso di una esperienza professionale di durata doppia del periodo di formazione mancante nelle ipotesi di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) o lettera b), e di durata pari al periodo mancante nell'ipotesi di cui all'art. 5, comma 1, lettera c).
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente è computabile l'esercizio professionale contemplato all'art. 3, comma 1, lettera a).

### **Art. 8**

#### *Fattispecie di applicazione della prova attitudinale.*

1. Il riconoscimento è subordinato al superamento della prova attitudinale:
  - a) se riguarda professioni per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di un titolo di formazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 (3), attestante il compimento di un ciclo di studi post-secondari di durata non superiore a quattro anni ed il richiedente possieda uno dei titoli di formazione indicati all'art. 1, comma 1, lettera a), o all'art. 3, comma 1, lettera a);
  - b) se riguarda professioni per il cui accesso o esercizio è richiesta una precisa conoscenza del diritto nazionale ed in cui un elemento costante dell'attività consiste nel fornire consulenza e/o assistenza concernente il diritto nazionale;
  - c) se riguarda professioni per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di un titolo di formazione rispondente ai requisiti di cui all'art. 1, comma 3, lettera b) o lettera c), ed il richiedente, pur non essendo in possesso di uno dei titoli di formazione previsti all'art. 1, comma 3, o all'art. 3, comma 1, ha esercitato, nel corso dei dieci anni precedenti la professione a tempo

pieno per tre anni consecutivi in uno stato membro della Comunità europea, oppure a tempo parziale per una durata equivalente.

### **Art. 9**

#### *Tirocinio di adattamento.*

1. Il tirocinio di adattamento consiste nell'esercizio dell'attività corrispondente alla professione in relazione alla quale è richiesto il riconoscimento, svolta sotto la responsabilità di un professionista abilitato.
2. Il tirocinio può essere accompagnato da una formazione complementare.
3. Il tirocinio è oggetto di valutazione finale.
4. In caso di valutazione finale sfavorevole, il tirocinio può essere ripetuto.

### **Art. 10**

#### *Prova attitudinale.*

1. La prova attitudinale consiste in un esame volto ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche ed a valutare la capacità all'esercizio della professione, tenendo conto che il richiedente il riconoscimento è un professionista qualificato nel Paese di origine o di provenienza.
2. Le materie su cui svolgere l'esame devono essere scelte in relazione alla loro importanza essenziale per l'esercizio della professione.
3. In caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale può essere ripetuta non prima di sei mesi.

### **Art. 11**

#### *Disposizioni applicative misure compensative.*

1. Con decreti del Ministro competente ai sensi dell'art. 13, di concerto con i Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie, della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, sono emanate disposizioni e direttive generali per l'applicazione degli articoli 5, 6, 8, 9, 10, con riferimento alle singole professioni ed alle relative formazioni professionali.

### **Art. 12**

#### *Requisiti formali dei titoli.*

1. I documenti da esibire ai fini del riconoscimento devono essere accompagnati, se redatti in lingua straniera, da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui i documenti sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

### **Art. 13**

#### *Competenze per il riconoscimento.*

1. Sulle domande di riconoscimento sono competenti a pronunciarsi:
  - a) il Ministero titolare della vigilanza sulle professioni di cui all'art. 2, lettera a), individuato nell'allegato C al presente decreto. L'allegato può essere



modificato o integrato, tenuto conto delle disposizioni sopravvenute nei vari settori professionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri anche con la individuazione di professioni aventi i requisiti di cui alla lettera b) del precedente art. 8;

- b) il Ministro per la funzione pubblica, per le professioni che si traducono in rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto alle successive lettere c) e d);
- c) il Ministero della sanità per le professioni sanitarie;
- d) il Ministero della pubblica istruzione, per il personale docente e non docente delle scuole materne ed elementari e degli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado;
- e) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale nei casi di attività professionali per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di attestati o qualifiche professionali conseguiti ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (4), della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (5), o della normativa in materia di contratti aventi finalità formativa;
- f) il Ministero dei trasporti e della navigazione per le professioni marittime;
- g) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, in ogni altro caso.

### Art. 14

#### *Procedura di riconoscimento.*

1. La domanda di riconoscimento deve essere presentata al Ministero competente, corredata della documentazione relativa ai titoli da riconoscere, rispondente ai requisiti indicati all'art. 12.
2. La domanda deve indicare la professione o le professioni di cui all'art. 2, in relazione alle quali il riconoscimento è richiesto.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, il Ministero accerta la completezza della documentazione esibita, comunicando all'interessato le eventuali necessarie integrazioni.
4. Per la valutazione dei titoli acquisiti, il Ministero competente indice una conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (6), alla quale partecipano i rappresentanti:
  - a) dei Ministeri indicati all'allegato C;
  - b) del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;
  - c) del Ministero degli affari esteri;
  - d) del Ministero della pubblica istruzione;
  - e) del Dipartimento per la funzione pubblica;
  - f) del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
  - g) del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
5. Nella conferenza sono sentiti un rappresentante dell'ordine o della categoria professionale ed un rappresentante del Consiglio nazionale della pubblica istruzione designato dal Ministro per la pubblica istruzione. La conferenza è

integrata da un rappresentante delle regioni designato dalla Conferenza Stato-regioni per la valutazione dei titoli di formazione di competenza regionale.

6. Il riconoscimento viene disposto con decreto del Ministro competente da emettersi nel termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda, o della sua integrazione a norma del precedente comma 3.
7. Nei casi di cui all'art. 6, il decreto stabilisce le condizioni del tirocinio di adattamento o della prova attitudinale, tenendo conto di quanto disposto dall'art. 10, comma 2, individuando l'ente o organo competente a norma dell'art. 17.
8. Il decreto di cui al comma 6 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.
9. I commi 4 e 8 non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto.

### Art. 15

#### *Effetti del riconoscimento.*

1. Il decreto di riconoscimento attribuisce al beneficiario il diritto di accedere alla professione e di esercitarla, nel rispetto delle condizioni richieste dalla normativa vigente ai cittadini italiani, diverse dal possesso della formazione e delle qualifiche professionali.
2. Resta salvo il requisito della cittadinanza italiana per l'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 (7).

### Art. 16

#### *Uso del titolo professionale e del titolo di studio.*

1. I cittadini di uno Stato membro della Comunità europea che sono stati ammessi all'esercizio di una professione ai sensi del presente decreto, fermo il diritto all'uso del corrispondente titolo professionale previsto in Italia, hanno diritto di far uso del titolo di studio conseguito nel Paese di origine o di provenienza nella lingua di tale Stato. Il titolo di studio deve essere seguito dal nome e dalla sede dell'istituto o della autorità che lo ha rilasciato.

### Art. 17

#### *Esecuzione delle misure compensative.*

1. Gli adempimenti relativi alla esecuzione e valutazione del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale sono di competenza degli enti e degli organi che presiedono alla tenuta degli albi, elenchi o registri professionali.
2. In assenza degli enti o degli organi di cui al comma 1 provvedono:
  - a) il Ministro per la funzione pubblica in relazione all'accesso a rapporti o qualifiche di pubblico impiego;
  - b) il Ministero della sanità in relazione alle attività inerenti al settore

- sanitario;
- c) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione ai casi previsti all'art. 13, comma 1, lettera e), nonché, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, in relazione ai casi previsti dal medesimo art. 13, lettera g);
  - d) il Ministero della pubblica istruzione in relazione ai casi indicati all'art. 13, comma 1, lettera d);
  - e) il Ministero dei trasporti e della navigazione in relazione ai casi indicati all'art. 13, comma 1, lettera f).

### **Art. 18**

#### *Prova dei requisiti non professionali.*

1. Nei casi in cui per l'ammissione all'esercizio della professione sono richiesti requisiti di onorabilità, di moralità, di assenza di dichiarazione di fallimento, di assenza di condanne penali, i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento ai sensi dell'art. 1 possono avvalersi, ai fini della relativa prova, di documenti rilasciati dalle autorità competenti del Paese di origine o di provenienza, che attestano il possesso dei requisiti medesimi.
2. I documenti di cui al precedente comma, se non ne è previsto il rilascio nel Paese di origine o di provenienza, possono essere sostituiti da un attestato rilasciato da un organo giurisdizionale o amministrativo, da un notaio o da un organismo professionale, certificante il ricevimento di una dichiarazione giurata, o, se non ammessa, di una dichiarazione solenne, del soggetto interessato sul possesso del requisito per l'ammissione all'esercizio della professione.
3. La sana costituzione fisica o psichica del richiedente può essere provata con il corrispondente documento prescritto nel Paese di origine o di provenienza; se tale documento non è prescritto, con attestato rilasciato da autorità competente del Paese medesimo, conforme a quanto richiesto dalle disposizioni vigenti in Italia.
4. Al momento della loro presentazione, i documenti di cui ai precedenti commi non devono essere di data anteriore a tre mesi e debbono altresì soddisfare a quanto disposto dal precedente art. 12.

### **Art. 19**

#### *Certificazioni per il riconoscimento dei titoli rilasciati in Italia.*

1. Ai fini del riconoscimento in altri Paesi della Comunità europea, il valore abilitante all'esercizio della professione dei titoli di formazione professionale di cui agli articoli 1 e 4 conseguiti in Italia è certificato dai Ministeri competenti a norma dell'art. 13.
2. I Ministeri competenti certificano altresì il possesso dei titoli di formazione indicati all'art. 3, comma 1, lettera b).
3. I predetti Ministeri sono competenti ad individuare le formazioni professionali

equivalenti a norma dell'art. 3, comma 3, da notificare alla Commissione e agli altri Paesi della Comunità europea a cura del Ministero degli affari esteri.

### **Art. 20**

#### *Relazione alla Commissione delle Comunità europee.*

1. Al fine di predisporre la relazione alla Commissione delle Comunità europee sull'applicazione del presente decreto, i Ministeri competenti mettono a disposizione del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie le informazioni e i dati statistici necessari.
2. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie assolve altresì ai compiti:
  - a) di coordinatore nazionale presso la Commissione delle Comunità europee;
  - b) di informazione sulle condizioni e procedure di riconoscimento dei titoli di formazione professionale ai sensi del presente decreto.

### **Art. 21**

#### *Norme di rinvio.*

1. Le disposizioni contenute nei provvedimenti elencati nell'allegato D al presente decreto, relative all'esercizio di attività non salariate, si applicano anche all'esercizio delle medesime attività svolte a titolo subordinato.

### **Art. 22**

#### *Materie non regolate.*

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle professioni regolate da direttive della Comunità europea relative al reciproco riconoscimento di diplomi, né alle attività formanti oggetto delle direttive contenute nell'allegato E al presente decreto.

### **Art. 23**

#### *Equiparazione dei cittadini comunitari ai cittadini italiani nel settore delle professioni marittime.*

1. I cittadini degli Stati membri della Comunità europea sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'iscrizione nelle matricole e nei registri di cui agli articoli 118, 119, 120 e 121, relativi al personale marittimo, ed agli articoli 132 e 133, relativi al personale della navigazione interna, del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.
2. I cittadini degli Stati membri della Comunità europea sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della formazione degli equipaggi di cui agli articoli 318 e 319 del codice della navigazione.

*Si omettono gli allegati (8).*

- 1) Riportato al n. A/CXXX.
- 2) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
- 3) Riportato al n. A/CXXX.
- 4) Riportata alla voce Lavoro.
- 5) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori.
- 6) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
- 7) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
- 8) Gli allegati sono stati modificati con D.P.C.M. 7 agosto 1996, n. 621 (*Gazzetta Ufficiale* 12 dicembre 1996, n. 291) e con D.P.C.M. 8 luglio 1998, n. 307 (*Gazzetta Ufficiale* 26 agosto 1998, n. 198).

**Modello di istanza.  
Decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.**

*Istanza di riconoscimento di titolo professionale  
conseguito nella Comunità europea.*

Decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva n. 89/48/CEE.

Al Ministero della giustizia  
Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni  
Ufficio VII  
00186 Roma - via Arenula, 71

Il/la sottoscritto/a (1) .....  
nato/a il ..... a .....  
cittadino/a residente in (2) .....  
in possesso del titolo professionale di .....  
rilasciato da .....  
a compimento di un corso di studi di ..... anni,  
comprendente le materie sostenute presso l'Università .....  
con sede in .....  
ed iscritto nell'albo professionale di (3) ..... dal (4) .....

**DOMANDA**

ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1992, n. 319,  
il riconoscimento del proprio titolo professionale di .....  
ai fini dell'iscrizione / esercizio della professione di .....

**ALLEGA**

la seguente documentazione (5) .....

Data e firma.

1. La domanda va presentata in lingua italiana, preferibilmente in forma dattiloscritta.  
La sottoscrizione dell'istanza non è soggetta ad autenticazione se viene apposta in presenza del dipendente addetto.  
Autocertificazione relativa ai propri dati anagrafici, secondo il fac-simile allegato.  
Nel caso in cui la domanda venga inoltrata per via postale, via fax, e comunque in tutti i casi in cui la domanda non venga presentata personalmente dall'interessato, è necessario allegare la fotocopia di un documento di identità, ai sensi dell'art. 3 comma 11 della legge n. 127/1997.
2. Indicare eventuale indirizzo e recapito telefonico in Italia.
3. Se tale iscrizione è obbligatoria – nello Stato di appartenenza – ai fini dell'accesso/esercizio alla professione, come di seguito specificato al punto d1).
4. Vedi sopra.
5. I documenti necessari ai fini del riconoscimento sono i seguenti:
  - a) titoli accademici;
  - b) documentazione che dimostri le materie oggetto di esame e costitutive della formazione professionale del richiedente, nonché la durata del corso accademico seguito.
  - c) dichiarazione di valore rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel Paese in cui è stato rilasciato il titolo di cui si chiede il riconoscimento, che attesti se la professione interessata è regolamentata o meno, e quali attività professionali si possono esercitare in tale Paese in seguito al percorso formativo di cui il richiedente è in possesso.
  - d) d1) nel caso in cui la professione sia regolamentata nel Paese d'origine, certificato rilasciato dall'ente competente da cui risulti che il richiedente è abilitato all'esercizio della professione nel Paese di origine, con relativo certificato di iscrizione all'ordine professionale se tale iscrizione costituisce un requisito fondamentale per l'accesso e/o esercizio alla professione;
  - d2) nel caso in cui invece la professione non sia regolamentata, il richiedente dovrà dimostrare il possesso di almeno due anni di esperienza professionale (svolti negli ultimi dieci anni), con adeguata certificazione rilasciata dall'ente presso cui è stata svolta. Nel caso in cui si tratti di

esercizio della libera professione, l'attività dovrà essere dimostrata con adeguata certificazione fiscale.

e) due marche da bollo da euro 10,33 (lire 20.000).

Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 127/1997, i dati relativi ai punti a), b), e d1), possono risultare da una dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato secondo il fac-simile allegato.

Si fa presente che in questo caso l'Ufficio potrà procedere – a norma dell'art. 11 del D.P.R. n. 403 del 20 ottobre 1998 – ad una verifica a campione, interessando le competenti autorità.

In alternativa, per accelerare i tempi connessi alla procedura del controllo a campione, si richiede di presentare le dichiarazioni sostitutive di certificazione unitamente a fotocopie semplici della relativa documentazione – ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. n. 403/94 – con la relativa traduzione.

La traduzione in lingua italiana della documentazione da esibire ai fini del riconoscimento deve essere certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui i documenti sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 115/92 e dell'art.12 del decreto legislativo n. 319/94.

L'esperienza professionale può essere documentata esclusivamente con documenti in originale od in copia conforme all'originale.

Per informazioni è possibile rivolgersi al

Reparto internazionale dell'ufficio VII

Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni

Dottorssa Emanuela Ronzitti

Signora Stefania Napoleoni

Dottorssa Franca Mancini

Tel. 06.68852314 - Fax 06.68852314



DPR - Decreto Presidente della Repubblica  
31 agosto 1999, n. 394, artt. 39 e 49

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico  
delle disposizioni concernenti la disciplina  
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello  
straniero, a norma dell'art. 1, comma 6,  
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Gazzetta Ufficiale n. 258 del 3 novembre 1999,  
supplemento ordinario n. 190/L

Capo I	Disposizioni di carattere generale.
Capo II	Ingresso e soggiorno.
Capo III	Espulsione e trattenimento.
Capo IV	Disposizioni di carattere umanitario.
Capo V	Disciplina del lavoro.
Capo VI	Disposizioni in materia sanitaria.
Capo VII	Disposizioni in materia di istruzione diritto allo studio e professioni.
Capo VIII	Disposizioni sull'integrazione sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- Visto l'articolo 87 della Costituzione;
- Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, che dispone l'emanazione del regolamento di attuazione del medesimo testo unico;
- Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- Udita la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;
- Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze dell'11 gennaio 1999 e del 24 maggio 1999;
- Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1999;
- Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
- Viste le osservazioni della Corte dei conti;

- Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 4 giugno e del 4 agosto 1999;
- Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per gli affari regionali, con il Ministro per la solidarietà sociale, con il Ministro per le pari opportunità, con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno, con il Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione, economica, con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro dei trasporti e della navigazione, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente regolamento:

**Capo I**

*Disposizioni di carattere generale.*

**Art. 1**

*Accertamento della condizione di reciprocità.*

1. Per le persone fisiche straniere, i responsabili del procedimento amministrativo che ammette lo straniero al godimento dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino, ed i notai che redigono gli atti che comportano l'esercizio di taluno dei predetti diritti, o che vi prestano assistenza, richiedono l'accertamento della condizione di reciprocità al Ministero degli affari esteri, nei soli casi previsti dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norma sulla condizione dello straniero, di seguito denominato: "testo unico", ed in quelli per i quali le convenzioni internazionali prevedono la condizione di reciprocità.
2. L'accertamento di cui al comma 1, non è richiesto per i cittadini stranieri titolari della carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico, nonché per i cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per l'esercizio di un'impresa individuale, e per i relativi familiari in regola con il soggiorno.

**Art. 2**

*Rapporti con la pubblica amministrazione.*

1. I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione

di specifici documenti.

2. Gli stati, fatti, e qualità personali diversi da quelli indicati nel comma 1, sono documentati, salvo che le Convenzioni internazionali dispongano diversamente, mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale dopo aver avvisato l'interessato che la produzione di atti o documenti non veritieri è prevista come reato dalla legge Italiana.

### **Art. 3**

#### *Comunicazioni allo straniero.*

1. Le comunicazioni dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria relative ai procedimenti giurisdizionali previsti dal testo unico e dal presente regolamento sono effettuate con avviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio.
2. Le comunicazioni dei provvedimenti concernenti gli stranieri diversi da quelli indicati nel comma 1, emanati dal Ministro dell'interno, dai prefetti, dai questori o dagli organi di polizia sono effettuate a mezzo di ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, con le modalità di cui al comma 3 o quando la persona è irreperibile, mediante notificazione effettuata nell'ultimo domicilio conosciuto. pubblici impieghi.

*(omissis)*

### **Art. 39**

#### *Disposizioni relative al lavoro autonomo.*

1. Lo straniero che intende svolgere in Italia attività per le quali è richiesto il possesso di una autorizzazione o licenza o l'iscrizione in apposito registro o albo, ovvero la presentazione di una dichiarazione o denuncia, ed ogni altro adempimento amministrativo è tenuto a richiedere alla competente autorità amministrativa, anche tramite proprio procuratore, la dichiarazione che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio, comunque denominato, osservati i criteri e le procedure previsti per il rilascio dello stesso. Oltre a quanto previsto dagli articoli 49, 50 e 51, per le attività che richiedono l'accertamento di specifiche idoneità professionali o tecniche, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o altro Ministero o diverso organo competente per materia provvedono al riconoscimento dei titoli o attestati delle capacità professionali rilasciati da Stati esteri.
2. La dichiarazione è rilasciata quando sono soddisfatte tutte le condizioni e i presupposti previsti dalla legge per il rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio richiesto, salvo l'effettiva presenza dello straniero in Italia, in possesso del prescritto permesso di soggiorno.
3. Anche per le attività che non richiedono il rilascio di alcun titolo abilitativo o

autorizzatorio, lo straniero è tenuto ad acquisire presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il luogo in cui l'attività lavorativa autonoma deve essere svolta, o presso il competente Ordine professionale, l'attestazione dei parametri di riferimento riguardanti la disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio dell'attività.

4. La dichiarazione di cui al comma 2, unitamente a copia della domanda e della documentazione prodotta per il suo rilascio, nonchè l'attestazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 3 devono essere presentate, anche tramite procuratore, alla questura territorialmente competente, per l'apposizione del nulla osta provvisorio ai fini dell'ingresso.
5. Il nulla osta provvisorio è posto in calce alla dichiarazione di cui al comma 2 entro 20 giorni dal ricevimento, previa verifica che non sussistono, nei confronti dello straniero, motivi ostativi all'ingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato per motivi di lavoro autonomo. La dichiarazione provvista del nulla osta è rilasciata all'interessato o al suo procuratore.
6. La dichiarazione, l'attestazione, ed il nulla osta di cui ai commi 2, 3 e 4 sono presentati alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per il rilascio del visto di ingresso, la quale provvede a norma dell'articolo 26, comma 5, del testo unico, previo accertamento dei requisiti richiesti sulla base della normativa e della documentazione fatta pervenire al Ministero degli affari esteri dai Ministeri competenti e dalla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
7. Oltre a quanto previsto dall'articolo 14, lo straniero già presente in Italia, in possesso di regolare permesso di soggiorno diverso da quello che consente l'esercizio di attività lavorativa, può chiedere alla questura competente per il luogo in cui intende esercitare lavoro autonomo la conversione del permesso di soggiorno. A tal fine, oltre alla documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3, e fino a quando non saranno operativi i collegamenti con il S.I.L., deve essere prodotta l'attestazione della Direzione provinciale del lavoro che la richiesta rientra nell'ambito delle quote di ingresso per lavoro autonomo determinate a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico.

*(omissis)*

### **Art. 49**

#### *Riconoscimento titoli abilitanti all'esercizio delle professioni.*

1. I cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia che intendono iscriversi agli ordini, collegi ed elenchi speciali istituiti presso le amministrazioni competenti, nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico e del presente regolamento, se in possesso di un titolo abilitante all'esercizio di una professione, conseguito in un Paese non appartenente all'Unione europea, possono richiederne il

riconoscimento ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratori autonomi o dipendenti, delle professioni corrispondenti.

2. Per le procedure di riconoscimento dei titoli di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dei decreti legislativi 27 gennaio, 1992, n. 115, e 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita.
3. Ove ricorrano le condizioni previste dai decreti legislativi di cui al comma 2 per l'applicazione delle misure compensative, il Ministro competente, cui è presentata la domanda di riconoscimento, sentite le conferenze dei servizi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e all'articolo 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, può stabilire, con proprio decreto, che il riconoscimento sia subordinato ad una misura compensativa consistente nel superamento di una prova attitudinale. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di svolgimento della predetta prova nonché i contenuti della formazione e le sedi presso le quali la stessa deve essere acquisita.
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche ai fini del riconoscimento di titoli rilasciati da Paesi terzi, abilitanti all'esercizio di professioni regolate da specifiche direttive della Unione europea.



#### NOTE ALL'ART. 49

- Per il testo dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 14.
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 (Attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni):  
"Art. 12 (Procedura di riconoscimento).  
1. La domanda di riconoscimento deve essere presentata al Ministero competente, corredata della documentazione relativa ai titoli da riconoscere, rispondente ai requisiti indicati all'art. 10.  
2. La domanda deve indicare la professione o le professioni di cui all'art. 2, in relazione alle quali il riconoscimento è richiesto.  
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, il Ministero accerta la completezza della documentazione esibita, comunicando all'interessato le eventuali necessarie integrazioni.  
4. Per la valutazione dei titoli acquisiti, il Ministero competente indice una conferenza di servizi ai sensi della legge n. 241/1990 alla quale partecipano i rappresentanti:  
a) degli altri Ministeri di cui all'allegato A;  
b) del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;  
c) del Ministero degli affari esteri;  
d) del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;  
e) del Dipartimento per la funzione pubblica. Nella conferenza sono sentiti un rappresentante dell'ordine o della categoria professionale ed un docente universitario in rappresentanza delle università designato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.  
5. Sul riconoscimento provvede il Ministro competente con decreto da emettersi nel termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda o della sua integrazione a norma del precedente comma 3.  
6. Nei casi di cui all'art. 6, il decreto stabilisce le condizioni del tirocinio di adattamento o della prova attitudinale, individuando l'ente o organo competente a norma dell'art. 15.  
7. I decreti di cui al precedente comma 5 sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.  
8. I precedenti commi 4 e 7 non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto".

• Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 (Attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE):

“Art. 14 (Procedura di riconoscimento).

1. La domanda di riconoscimento deve essere presentata al Ministero competente, corredata della documentazione relativa ai titoli da riconoscere, rispondente ai requisiti indicati all'art. 12.
2. La domanda deve indicare la professione o le professioni di cui all'art. 2, in relazione alle quali il riconoscimento è richiesto.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, il Ministero accerta la completezza della documentazione esibita, comunicando all'interessato le eventuali necessarie integrazioni.
4. Per la valutazione dei titoli acquisiti, il Ministero competente indice una conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale partecipano i rappresentanti:
  - a) dei Ministeri indicati all'allegato C;
  - b) del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;
  - c) del Ministero degli affari esteri;
  - d) del Ministero della pubblica istruzione;
  - e) del Dipartimento per la funzione pubblica;
  - f) del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
  - g) del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
5. Nella conferenza sono sentiti un rappresentante dell'ordine o della categoria professionale ed un rappresentante del Consiglio nazionale della pubblica istruzione designato dal Ministro per la pubblica istruzione. La conferenza è integrata da un rappresentante delle regioni designato dalla Conferenza Stato-regioni per la valutazione dei titoli di formazione di competenza regionale.
6. Il riconoscimento viene disposto con decreto del Ministro competente da emettersi nel termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda, o della sua integrazione a norma del precedente comma 3.
7. Nei casi di cui all'art. 6, il decreto stabilisce le condizioni del tirocinio di adattamento o della prova attitudinale, tenendo conto di quanto disposto dall'art. 10, comma 2, individuando l'ente o organo competente a norma dell'art. 17.
8. Il decreto di cui al comma 6 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.
9. I commi 4 e 8 non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto”.



Legge 21 dicembre 1999, n. 526, art. 16

## Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 1999.

*Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 18 gennaio 2000

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1

*Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie.*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B sono trasmessi, dopo che su di essi sono stati acquisiti gli altri pareri previsti da disposizioni di legge ovvero sono trascorsi i termini prescritti per l'espressione di tali pareri, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto

dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

5. Il termine per l'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 97/5/CE è di sei mesi.

#### AVVERTENZA:

- Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per la materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

- Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE), nella nota finale unica relativa agli allegati A, B, C.

#### NOTA ALL'ART. 1:

- L'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), così recita: "Art. 14 (Decreti legislativi). -  
  1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
  2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
  3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitare mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
  4. In ogni caso, qualora il termine per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi,

esaminato il parere, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni”.

## Art. 2

### *Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa.*

1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri generali:
  - a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;
  - b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;
  - c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire 200 milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. È fatta salva la previsione delle sanzioni alternative o sostitutive della pena detentiva di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge 25 giugno 1999, n. 205. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 50 mila e non superiore a lire 200 milioni sarà prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni medesime;
  - d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere

previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362;

- e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo si procederà, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;
  - f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
  - g) nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, l'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e l'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. Nell'attuazione delle normative comunitarie, gli oneri di prestazioni e controlli da eseguirsi da parte di uffici pubblici in applicazione delle normative medesime sono posti a carico dei soggetti interessati in relazione al costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.

### NOTE ALL'ART. 2:

- L'art. 10 comma 1, della legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario), così recita: “Art. 10. (Sanzioni alternative alla detenzione).
  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo in materia di sanzioni alternative alla detenzione, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
    - a) per i reati di cui al libro terzo del codice penale nonché per le altre contravvenzioni previste da leggi speciali, non trasformate in illeciti amministrativi ai sensi della presente legge, previsione di sanzioni alternative alla detenzione o sostitutive della medesima detenzione, quali la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività o di altre forme di lavoro sostitutivo, l'obbligo di permanenza in casa o misure prescrittive specifiche;
    - b) individuazione dei diversi tipi di sanzioni di cui alla lettera a) in relazione

alle diverse fattispecie di reato, con attribuzione al giudice del potere di scegliere la sanzione alternativa applicabile e di individuare obblighi specifici per il condannato relativi all'applicazione della stessa;

- c) previsione di uno specifico delitto punito con pena detentiva fino ad un anno non sostituibile in caso di inosservanza o di violazione reiterata degli obblighi connessi alle sanzioni alternative alla detenzione”.

• Si riporta il testo degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari): “Art. 5 (Fondo di rotazione).

1. È istituito nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato “Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, nel quale sono versate:
  - a) le disponibilità residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a decorrere della data di inizio della operatività del fondo di cui al comma 1;
  - b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunità europee per contributo e sovvenzioni a favore dell'Italia;
  - c) le somme erogate da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalità di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare;
  - d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'art. 7. 3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunità europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748”. “Art. 21 (Misure di intervento finanziario). - 1. Quando i decreti delegati di cui alla presente legge prevedono misure di intervento finanziario non contemplate da leggi vigenti e non rientranti nell'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali competenti, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'art. 5”.

• Si riporta il testo dell'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio): “2. I disegni di legge e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzioni di entrate devono essere

corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, sulla quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e delle relative coperture, con la specializzazione, per la spesa corrente e per le minori entrate degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari”. - La legge 23 agosto 1988, n. 362, reca: “Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità dello Stato”.

• Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari): “Art. 9 (Competenze delle regioni e delle province autonome).

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza esclusiva, possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie.
2. Le regioni, anche a statuto ordinario, e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza concorrente, possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie.
- 2-bis. Le leggi regionali e provinciali di cui ai commi 1 e 2 recano nel titolo il numero identificativo di ogni direttiva attuata. Il numero e gli estremi di pubblicazione di ciascuna legge sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie.
3. La legge comunitaria o altra legge dello Stato che dia attuazione a direttive in materia di competenza regionale indica quali disposizioni di principio non sono derogabili dalla legge regionale sopravvenuta e prevalgono sulle contrarie disposizioni eventualmente già emanate dagli organi regionali. Nelle materie di competenza esclusiva, le regioni a statuto speciale e le province autonome si adeguano alla legge dello Stato nei limiti della Costituzione e dei rispettivi statuti.
4. In mancanza degli atti normativi della Regione, previsti nei commi 1, 2 e 3, si applicano tutte le disposizioni dettate per l'adempimento degli obblighi comunitari dalla legge dello Stato ovvero dal regolamento di cui all'art. 4.
5. La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle regioni, nelle materie cui hanno riguardo le direttive, attiene ad esigenze di carattere unitario, anche in riferimento agli obiettivi della programmazione economica ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali.
6. Fuori dei casi in cui sia esercitata con legge o con atto avente forza di legge nei modi indicati dal comma 3 o, sulla base della legge comunitaria, con il regolamento preveduto dall'art. 4, la funzione di indirizzo e coordinamento di

cui al comma 5 è esercitata mediante deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa con i Ministri competenti”.

- Si riporta il testo dell'art. 6, primo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382):  
“Art. 6 - Sono trasferite alle regioni in ciascuna delle materie definite dal presente decreto anche le funzioni amministrative relative all'applicazione dei regolamenti della Comunità economica europea nonché all'attuazione delle sue direttive fatte proprie dallo Stato con legge che indica espressamente le norme di principio”.
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59):  
“Art. 2 (Rapporti internazionali e con l'Unione europea). - 1. Lo Stato assicura la rappresentanza unitaria nelle sedi internazionali e il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea. Spettano allo Stato i compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali. Ogni altra attività di esecuzione è esercitata dallo Stato ovvero dalle regioni e dagli enti locali secondo la ripartizione delle attribuzioni risultante dalle norme vigenti e dalle disposizioni del presente decreto legislativo”.

### **Art. 3**

#### *Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato.*

1. Il Governo è autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, attenendosi a principi e criteri direttivi corrispondenti a quelli enunciati nelle lettere b), e), e g) del comma 1 dell'articolo 2.
2. Fermo restando il disposto dell'articolo 5, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, i regolamenti di cui al comma 1 possono altresì, per tutte le materie non coperte da riserva assoluta di legge, dare attuazione alle direttive che costituiscono modifica, aggiornamento o completamento delle direttive comprese nell'allegato C.
3. Ove le direttive cui i regolamenti di cui al comma 1 danno attuazione prescrivano di adottare discipline sanzionatorie, il Governo può prevedere nei regolamenti stessi, per le fattispecie individuate dalle direttive medesime, adeguate sanzioni amministrative, che dovranno essere determinate in ottemperanza ai principi stabiliti in materia dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2.

### **NOTE ALL'ART. 3:**

- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400: “2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari”.
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, della citata legge 9 marzo 1989, n. 86: “Art. 5 (Attuazioni modificative). - 1. Fermo quanto previsto dall'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, la legge comunitaria può disporre che, all'attuazione di ciascuna modifica delle direttive da attuare mediante regolamento a norma dell'art. 4, si provveda con la procedura di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo”.

### **Art. 4**

#### *Pubblicazione per l'attuazione di direttive comunitarie in via amministrativa.*

1. All'articolo 10 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: “3-quater. Al fine di agevolare la conoscenza delle direttive delle Comunità europee attuate o da attuare in via amministrativa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri predispone l'elenco di tali direttive per la pubblicazione, a titolo informativo, nella *Gazzetta Ufficiale*, unitamente alla legge comunitaria annuale”.

### **NOTE ALL'ART. 4:**

- Si riporta il testo dell'art. 10 del d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana), così come modificato dalla presente legge: “Art. 10 (Legge 11 dicembre 1984, n. 839, articoli 7, 6, primo comma, e 8) Pubblicazioni notiziali relative alle leggi ed agli altri atti normativi statali.
  1. Gli estremi dei lavori preparatori delle leggi sono pubblicati, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella prima parte della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mediante annotazione in calce al testo della legge.
  2. Quando una legge ovvero un decreto o altro atto avente contenuto normativo disponga la soppressione, l'aggiunta o la sostituzione di una o più parole nel



corpo di una preesistente espressione normativa, il Ministro di grazia e giustizia provvede alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, in calce al provvedimento modificativo, anche del nuovo testo, della intera disposizione come risulta a seguito delle modifiche apportatevi, le quali sono stampate in modo caratteristico.

3. Quando una legge ovvero un decreto o altro atto normativo contenga rinvii numerosi o comunque complessi a preesistenti disposizioni normative, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per i decreti e gli altri atti, il Ministro competente per materia, trasmette, unitamente alla legge, al decreto o all'atto da pubblicare, il testo delle norme alle quali è operato il rinvio. Queste norme sono pubblicate, per informazione, nella *Gazzetta Ufficiale* unitamente alla legge, al decreto o all'altro atto normativo.
- 3-bis. Al fine di agevolare la lettura di una legge, decreto o altro atto normativo, i cui articoli risultino di particolare complessità in ragione dell'elevato numero di commi, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ne predisponde, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, un testo corredato da sintetiche note a margine, stampate in modo caratteristico, che indichino in modo sommario il contenuto di singoli commi o di gruppi di essi. Tale testo viene pubblicato in una data indicata contestualmente alla pubblicazione della legge o dell'atto normativo e, comunque, non oltre quindici giorni dalla pubblicazione stessa.
- 3-ter. Al fine di agevolare la conoscenza delle norme comunitarie destinate ad incidere sulle disposizioni dell'ordinamento nazionale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri predisponde, per la pubblicazione, a titolo informativo, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale il giorno della scadenza del termine per l'attuazione di ogni direttiva delle Comunità europee, un avviso contenente il numero di ciascuna direttiva, il suo oggetto, gli estremi della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee, nonché l'indicazione delle norme adottate per la sua attuazione.
- 3-quater. Al fine di agevolare la conoscenza delle direttive delle Comunità europee attuate o da attuare in via amministrativa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri predisponde l'elenco di tali direttive per la pubblicazione, a titolo informativo, nella *Gazzetta Ufficiale*, unitamente alla legge comunitaria annuale".

• Per il testo dell'art. 14 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda in nota all'art. 1.

### Art. 5

#### *Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie.*

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate ai sensi della presente legge in via regolamentare o amministrativa e di regolamenti comunitari vigenti alla data del 31 luglio 1999 per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia; i decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo il Governo acquisisce i pareri delle competenti Commissioni parlamentari che devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi stessi. Decorsi inutilmente i termini predetti, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
4. Nello stesso termine di cui al comma 1, e con le modalità di cui ai commi 2 e 3, il Governo è delegato ad emanare disposizioni per il riordino del sistema sanzionatorio penale ed amministrativo per le violazioni in danno del bilancio dell'Unione europea, conformemente ai principi e alle indicazioni contenute nella Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee approvata a Bruxelles il 26 luglio 1995, nonché adeguate norme di coordinamento ed armonizzazione, per assicurare, in base ai principi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del regolamento (CE/Euratom) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità, la piena applicabilità nell'ordinamento nazionale delle sanzioni amministrative previste dai regolamenti comunitari.

### NOTE ALL'ART. 5:

- La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: "Modifiche al sistema penale".

### Art. 6

#### *Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie.*

1. Il Governo è autorizzato ad emanare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 o dell'articolo 1, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici compilativi delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite con la presente legge per il recepimento di direttive comunitarie coordinando le norme legislative vigenti nelle stesse materie con le sole integrazioni e modificazioni necessarie a garantire la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa.

### Art. 7

#### *Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86.*

1. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e

successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Si dà altresì conto della legislazione regionale attuativa di direttive comunitarie, fornendo i dati di cui all’articolo 9, comma 2-bis”.

#### NOTA ALL’ART. 7:

- Si riporta l’art. 2, comma 3, lett. c), della citata legge 9 marzo 1989, n. 86: “Art. 1 (Legge comunitaria).
1. Il Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie trasmette alle Camere, contestualmente alla loro ricezione, gli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell’Unione europea e delle Comunità europee; verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformità dell’ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione ai suddetti atti e ne trasmette tempestivamente le risultanze, anche con riguardo alle misure da intraprendere per assicurare tale conformità, alle Commissioni parlamentari competenti per la formulazione di ogni opportuna osservazione ed atto d’indirizzo.
  2. Sulla base della verifica e delle osservazioni ed atti d’indirizzo di cui al comma 1, il Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, un disegno di legge recante: “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee tale dicitura è completata dall’indicazione: “legge comunitaria seguita dall’anno di riferimento.
  3. Nell’ambito della relazione al disegno di legge di cui al comma 2:
    - a) si riferisce sullo stato di conformità dell’ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato delle eventuali procedure d’infrazione dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana;
    - b) si fornisce l’elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa;
    - c) si dà partitamente conto delle ragioni dell’eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l’esercizio della delega legislativa. Si dà altresì conto della legislazione regionale attuativa di direttive comunitarie, fornendo i dati di cui all’art. 9, comma 2-bis”.

#### Art. 8

*Attuazione della direttiva 97/63/CE e modifiche alla legge 19 ottobre 1984, n. 748, in materia di fertilizzanti.*

1. Nella legge 19 ottobre 1984, n. 748, e successive modificazioni, le parole: “concimi CEE” e “concime CEE”, ovunque ricorrano, sono sostituite,

rispettivamente, dalle seguenti: “concimi CE” e “concime CE”.

2. Il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 8 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, come sostituito dall’articolo 5 del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, è sostituito dal seguente: “Alle modifiche dell’allegato 1 A e dell’allegato 3, limitatamente a quanto attiene alle tolleranze applicabili ai titoli dichiarati in elementi fertilizzanti per i vari tipi di concime elencati nell’allegato 1 A, si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali”.

#### NOTE ALL’ART. 8:

- La legge 19 ottobre 1984, n. 748, reca: “Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti”.
- Il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, reca: “Attuazione delle direttive 89/284/CEE del Consiglio del 13 aprile 1989 e 89/530/CEE del Consiglio del 18 settembre 1989 concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi”.
- Il testo vigente dell’art. 8, comma 1, della legge 19 ottobre 1984, n. 748, come sostituito dall’art. 5 del succitato decreto legislativo, come ulteriormente modificato dalla presente legge, così recita: “Art. 8 (Concimi). - 1. Concimi C.E.E. - L’indicazione di “Concime CE può essere usata unicamente per i concimi appartenenti ad uno dei “TIPI di cui all’allegato 1 A della presente legge. Alle modifiche dell’allegato 1 A e dell’allegato 3, limitatamente a quanto attiene alle tolleranze applicabili ai titoli dichiarati in elementi fertilizzanti per i vari tipi di concime elencati nell’allegato 1 A, si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali”.

#### Art. 9

*Ammissione provvisoria di materiali forestali di propagazione controllati ai sensi della direttiva 66/404/CEE, modificata dalla direttiva 75/445/CEE.*

1. All’articolo 7, primo comma, della legge 22 maggio 1973, n. 269, come sostituito dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 494, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al numero 1), la lettera a) è abrogata;
  - b) al numero 4), le parole: “dagli articoli 3 e 4” sono sostituite dalle seguenti: “dall’articolo 7-bis”.
2. Il terzo comma dell’articolo 15 della legge 22 maggio 1973, n. 269, come sostituito dall’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 494, è sostituito dal seguente: “Per un periodo di durata non superiore a dieci anni, qualora dai risultati delle prove comparative si possa desumere che determinati materiali di base soddisferanno, al termine degli esami, i requisiti richiesti per l’ammissione di cui agli articoli 7-bis e 7-ter, tali materiali potranno essere usati come base per la produzione di materiale di

propagazione controllato”.

**NOTE ALL'ART. 9:**

- La legge 22 maggio 1973, n. 269, reca: “Disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante di rimboschimento”.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 494, reca: “Attuazione della direttiva (CEE) n. 75/445 relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione”.
- Il testo vigente dell’art. 7, comma 1, della citata legge 22 maggio 1973, n. 269, sostituito dall’art. 2 del succitato d.P.R., come ulteriormente modificato dalla presente legge, così recita: “Art. 7. - Ai fini della presente legge si intendono per:
  - 1) materiali forestali di base:
    - a) abrogata;
    - b) per i materiali di propagazione vegetativa: i cloni e i miscugli di cloni in proporzioni specificate;
  - 2) materiali forestali di propagazione:
    - a) le sementi di specie forestali: le infruttescenze, i frutti, i semi destinati alla semina diretta o alla semina nei vivai, gli strobili e le infruttescenze destinate alla propagazione di detti semi;
    - b) le parti di piante: le talee, le margotte, le radici e le marzie destinate alla produzione di piante, ad esclusione dei piantoni;
    - c) le piante: le piante di specie forestali ottenute da seme o per via vegetativa, compresi i piantoni ed i selvaggioni;
  - 3) materiali forestali di propagazione selezionati: i materiali provenienti da materiali di base, di cui a precedente punto 1) ed ufficialmente ammessi secondo i criteri recati dall’allegato B della presente legge;
  - 4) materiali forestali di propagazione controllati: i materiali di base ufficialmente ammessi in conformità di quanto disposto dall’art. 7-bis della presente legge”.
- Il testo vigente dell’art. 15 della citata legge 22 maggio 1973, n. 269, come sostituito dall’art. 7 del citato d.P.R. 10 maggio 1982, n. 494, come ulteriormente modificato dalla presente legge, così recita: “Art. 15. - Per l’iscrizione nei libri o nei registri nazionali previsti dalla presente legge, i materiali di base destinati alla produzione di materiali di propagazione selezionati debbono rispondere ai requisiti indicati nell’allegato B della presente legge. Le caratteristiche esteriori dei materiali forestali di propagazione, su proposta della commissione di cui al successivo art. 16, saranno stabilite con decreto del Ministro dell’agricoltura e delle foreste, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Per un periodo di durata non superiore a dieci anni, qualora dai risultati delle prove comparative si possa desumere determinati materiali di base soddisferanno, al termine degli esami, i requisiti richiesti per l’ammissione di cui

agli articoli 7-bis e 7-ter, tali materiali potranno essere usati come base per la produzione di materiale di propagazione controllato”.

**Art. 10**

*Modifiche al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, di attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE, concernente l’igiene dei prodotti alimentari e altre disposizioni in materia.*

1. Il comma 3 dell’articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, è sostituito dal seguente: “3. Il responsabile dell’industria alimentare che esercita attività di produzione, di trasporto, distribuzione, vendita e somministrazione diretta di prodotti alimentari al consumatore deve tenere a disposizione dell’autorità competente preposta al controllo, anche in assenza dei manuali di cui all’articolo 4, un documento contenente l’individuazione, da lui effettuata, delle fasi critiche di cui al comma 2 e delle procedure di controllo che intende adottare al riguardo, nonchè le informazioni concernenti l’applicazione delle procedure di controllo e di sorveglianza dei punti critici e i relativi risultati”.
2. All’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, dopo la parola: “comunitarie” sono aggiunte le seguenti: “,anche su richiesta motivata del responsabile dell’industria alimentare o del rappresentante di associazione dei produttori”.
3. Dopo l’articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, è inserito il seguente: “Art. 3-bis. (Procedura per il riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari).
  1. Ove, nell’ambito della procedura di autocontrollo di cui all’articolo 3, si renda opportuno, a giudizio del responsabile dell’autocontrollo ed al fine di verificare la funzionalità e l’efficacia dello stesso, effettuare controlli analitici dei prodotti, questi possono essere affidati anche a laboratori esterni, iscritti in elenchi predisposti dalle regioni e province autonome. Copia degli elenchi è inviata al Ministero della sanità.
  2. Per l’inserimento nell’elenco di cui al comma 1, il responsabile del laboratorio presenta istanza alla regione o provincia autonoma, diretta a dimostrare di essere in grado di svolgere controlli analitici idonei a garantire che le attività di cui al presente decreto siano effettuate in modo igienico.
  3. L’istanza di cui al comma 2 deve essere corredata della indicazione sulla idoneità delle strutture, della dotazione strumentale e del personale, nonchè di copia dell’autorizzazione rilasciata dall’autorità locale ai fini dell’esercizio del laboratorio.
  4. I laboratori esterni di cui al comma 1 devono essere conformi ai criteri generali per il funzionamento dei laboratori di prova stabiliti dalla norma europea EN45001 ed alle procedure operative standard previste ai punti 1 e 8 dell’allegato II del decreto-legislativo 27 gennaio 1992, n. 120.

5. Con decreto del Ministro della sanità sono fissati i requisiti minimi ed i criteri generali per il riconoscimento dei laboratori di cui al comma 1, nonché di quelli disciplinati da norme specifiche che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo e sono disciplinate le modalità dei sopralluoghi di cui al comma 7.
6. Le spese derivanti dalla procedura di riconoscimento dei laboratori non pubblici sono a carico dei titolari dei medesimi secondo tariffe stabilite ai sensi dell'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.
7. Ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 115, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Ministero della sanità può effettuare sopralluoghi presso i laboratori diretti a verificare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 5".
4. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, è sostituito dal seguente: "2. L'Autorità incaricata del controllo deve indicare nel verbale di accertamento le carenze riscontrate e le prescrizioni di adeguamento necessarie per assicurare il rispetto delle norme contenute nel presente decreto. La stessa Autorità procede con separato provvedimento ad applicare le sanzioni di cui al comma 1 qualora risulti che il responsabile dell'industria alimentare non ha provveduto ad adeguarsi alle prescrizioni impartite a seguito del primo controllo, entro un termine prefissato, comunque non inferiore a centoventi giorni dalla data del verbale del primo accertamento".
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, le industrie alimentari nei confronti delle quali adottare, in relazione alla tipologia di attività, alle dimensioni dell'impresa e al numero di addetti, misure dirette a semplificare le procedure del sistema Hazard analysis and critical control points (HACCP). I provvedimenti sono inviati al Ministro della sanità ai fini dell'emanazione degli opportuni regolamenti ovvero, ove occorra, della proposizione di appropriate modifiche alla direttiva 93/43/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993.
6. Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, le parole: "gli esercizi di vendita al dettaglio di sostanze alimentari destinate ad essere vendute nei predetti esercizi" sono sostituite dalle seguenti: "agli esercizi di somministrazione e vendita al dettaglio di sostanze alimentari destinate ad essere somministrate e vendute nei predetti esercizi".
7. I prodotti alimentari che richiedono metodi di lavorazioni e locali, particolari e tradizionali, nonché recipienti di lavorazione e tecniche di conservazione essenziali per le caratteristiche organolettiche del prodotto, non conformi alle prescrizioni di attuazione delle direttive 93/43/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, e 96/3/CE della Commissione, del 26 gennaio 1996, non possono essere esportati, nè essere oggetto di commercializzazione, fatta

- eccezione per i prodotti tradizionali individuati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.
8. Non costituisce commercializzazione, ai sensi del divieto di cui al comma 7, la vendita diretta dal produttore e da consorzio fra produttori ovvero da organismi e associazioni di promozione degli alimenti tipici al consumatore finale, nell'ambito della provincia della zona tipica di produzione.
9. Gli alberghi, i pubblici esercizi, le collettività, le mense devono conservare i prodotti alimentari, di cui al comma 7, in modo idoneo a garantire la non contaminazione dei prodotti alimentari prodotti conformemente al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e successive modificazioni.
10. Con decreto del Ministro della sanità può essere disposto il divieto temporaneo di vendita di prodotti alimentari regolamentati dai commi 7 e seguenti in caso di pericolo per la salute umana.
11. Il Governo è delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme per il sostegno dei produttori di prodotti alimentari tipici e tradizionali, di cui al comma 7, al fine di favorire il raggiungimento di un reddito minimo nelle zone economicamente depresse o a rischio ambientale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

#### NOTE ALL'ART. 10:

- Il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, reca: "Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari".
- Il testo vigente dell'art. 3, comma 5, del succitato decreto legislativo, così come modificato dalla presente legge, così recita: "5. Le industrie alimentari devono attenersi alle disposizioni di cui all'allegato, fatte salve quelle più dettagliate o rigorose attualmente vigenti purchè non costituiscano restrizione o ostacolo agli scambi; modifiche a tali disposizioni possono essere effettuate con regolamento del Ministro della sanità previo espletamento delle procedure comunitarie, anche su richiesta motivata del responsabile dell'industria alimentare o del rappresentante di associazione dei produttori".
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120, reca: "Attuazione delle direttive n. 88/320/CEE e n. 90/18/CEE in materia di ispezione e verifica della buona prassi di laboratorio".
- L'allegato II del succitato decreto legislativo riguarda i principi di buona pratica di laboratorio (BPL). Il punto 1 concerne il campo di applicazione, mentre il punto 8 concerne i metodi operativi standard.
- L'art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993), così recita: "12. Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro trenta giorni dalla data



di entrata in vigore della presente legge, sono fissati le tariffe e i diritti spettanti al Ministero della sanità, all'Istituto superiore di sanità e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilità di soggetti interessati, tenendo conto del costo reale dei servizi resi e del valore economico delle operazioni di riferimento; le relative entrate sono utilizzate per le attività di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero della sanità e degli Istituti superiori predetti”.

• L'art. 115, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), così recita: “2. Nelle materie di cui all'art. 112 sono conferiti tutte le funzioni e i compiti amministrativi non compresi nel comma 1 del presente articolo nè disciplinati dagli articoli seguenti del presente capo, ed in particolare quelli concernenti: a) - b) (omissis); c) la verifica della conformità rispetto alla normativa nazionale e comunitaria di attività, strutture, impianti, laboratori, officine di produzione, apparecchi, modalità di lavorazione, sostanze e prodotti, ai fini del controllo preventivo, salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, nonchè la vigilanza successiva, ivi compresa la verifica dell'applicazione della buona pratica di laboratorio;”.

• L'art. 8 del citato decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, così come modificato dalla presente legge, così recita: “Art. 8 (Sanzioni).

1. Salvo che il fatto costituisca reato il responsabile dell'industria alimentare è punito con:
  - a) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni per l'inosservanza dell'obbligo di cui all'art. 3, comma 3;
  - b) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire diciotto milioni per la mancata o non corretta attuazione del sistema di autocontrollo di cui all'art. 3, comma 2, o per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 5;
  - c) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni per la violazione degli obblighi di ritiro dal commercio previsti dall'art. 3, comma 4.
2. L'Autorità incaricata del controllo deve indicare nel verbale di accertamento le carenze riscontrate e le prescrizioni di adeguamento necessarie per assicurare il rispetto delle norme contenute nel presente decreto. La stessa Autorità procede con separato provvedimento ad applicare le sanzioni di cui al comma 1 qualora risulti che il responsabile dell'industria alimentare non ha provveduto ad adeguarsi alle prescrizioni impartite a seguito del primo controllo, entro un termine prefissato, comunque non inferiore a centoventi giorni dalla data del verbale del primo accertamento.
3. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, ovvero la violazione

dell'obbligo di ritiro dal commercio previsto dall'art. 3, comma 4, è punito, se ne deriva pericolo per la salubrità e la sicurezza dei prodotti alimentari, con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da lire seicentomila a lire sessanta milioni”.

• Il testo vigente dell'art. 9, comma 2, del citato decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, così come modificato dalla presente legge, così recita: “2. Nella applicazione delle disposizioni di cui ai capitoli I e II dell'allegato, alle lavorazioni alimentari svolte per la vendita diretta ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e per la somministrazione sul posto ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730, nonchè per la produzione, la preparazione e il confezionamento in laboratori annessi agli esercizi di somministrazione e vendita al dettaglio di sostanze alimentari destinate ad esser somministrate e vendute nei predetti esercizi, l'autorità sanitaria competente per territorio tiene conto delle effettive necessità connesse alla specifica attività”.

- L'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), così recita: “Art. 8 (Valorizzazione del patrimonio gastronomico).
1. Per l'individuazione dei “prodotti tradizionali”, le procedure delle metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura il cui uso risulta consolidato dal tempo, sono pubblicate con decreto del Ministro per le politiche agricole, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 6 mesi dalla suddetta pubblicazione predispongono, con propri atti, l'elenco dei “prodotti tradizionali”.
  2. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per le politiche agricole e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono definite le deroghe, relative ai “prodotti tradizionali” di cui al comma 1, riguardanti l'igiene degli alimenti, consentite dalla regolamentazione comunitaria.
  3. Allo scopo di promuovere e diffondere le produzioni agroalimentari italiane tipiche e di qualità e per accrescere le capacità concorrenziali del sistema agroalimentare nazionale, nell'ambito di un programma integrato di valorizzazione del patrimonio culturale, artigianale e turistico nazionale, è costituito, senza oneri, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Comitato, composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, da quattro rappresentanti designati, uno per ciascuno, dai Ministri per le politiche agricole, per i beni culturali e ambientali, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il commercio con l'estero e da quattro rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Il Comitato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, può essere integrato da rappresentanti di enti ed associazioni pubbliche o private e da persone particolarmente esperte nel settore della diffusione del marketing agroalimentare.
5. Il Comitato ha il compito di redigere una guida tecnica per la catalogazione, per ogni singola regione italiana, di produzioni e beni agroalimentari a carattere di tipicità, con caratteristiche tradizionali, ai fini della redazione di un Atlante del patrimonio gastronomico, integrato con i riferimenti al patrimonio culturale, artigianale e turistico”.

### Art. 11

#### *Modifiche all'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e altre disposizioni in materia di armi con modesta capacità offensiva.*

1. All'articolo 2, primo comma, lettera h), della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo le parole: “modelli anteriori al 1890” sono aggiunte le seguenti: “fatta eccezione per quelle a colpo singolo”.
2. All'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni, le parole: “le armi ad aria compressa sia lunghe sia corte” sono sostituite dalle seguenti: “le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule,”.
3. Al fine di pervenire ad un più adeguato livello di armonizzazione della normativa nazionale a quella vigente negli altri Paesi comunitari e di integrare la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, nel pieno rispetto delle esigenze di tutela della sicurezza pubblica il Ministro dell'interno, con proprio regolamento da emanare nel termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta una disciplina specifica dell'utilizzo delle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule.
4. Le sanzioni di cui all'articolo 34 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non si applicano alle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule.
5. Il regolamento di cui al comma 3 deve essere conforme ai seguenti criteri:
  - a) la verifica di conformità è effettuata dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, accertando in particolare che l'energia cinetica non superi 7,5 joule. I produttori e gli importatori sono tenuti a immatricolare gli strumenti di cui al presente articolo. Per identificare gli strumenti ad aria compressa è utilizzato uno specifico punzone da apporre ad opera e sotto la responsabilità del produttore o dell'eventuale importatore, che ne certifica l'energia entro il limite consentito;
  - b) l'acquisto delle armi ad aria compressa di cui al presente articolo è

- consentito a condizione che gli acquirenti siano maggiorenni e che l'operazione sia registrata da parte dell'armiere;
  - c) la cessione e il comodato degli strumenti di cui alle lettere a) e b) sono consentiti fra soggetti maggiorenni. È fatto divieto di affidamento a minori, con le deroghe vigenti per il tiro a segno nazionale. L'utilizzo di tali strumenti in presenza di maggiorenni è consentito nel rispetto delle norme di pubblica sicurezza;
  - d) per il porto degli strumenti di cui al presente articolo non vi è obbligo di autorizzazione dell'autorità di pubblica sicurezza. L'utilizzo dello strumento è consentito esclusivamente a maggiori di età o minori assistiti da soggetti maggiorenni, fatta salva la deroga per il tiro a segno nazionale, in poligoni o luoghi privati non aperti al pubblico;
  - e) restano ferme le norme riguardanti il trasporto degli strumenti di cui al presente articolo, contenute nelle disposizioni legislative atte a garantire la sicurezza e l'ordine pubblico.
6. Nel regolamento di cui al comma 3 sono prescritte specifiche sanzioni amministrative per i casi di violazione degli obblighi contenuti nel presente articolo.

#### NOTE ALL'ART. 11:

- La legge 18 aprile 1975, n. 110, reca: “Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi”.
- Il testo vigente dell'art. 2 della succitata legge, così come modificato dalla presente legge così recita: “Art. 2 (Armi e munizioni comuni da sparo). - Agli stessi effetti indicati nel primo comma del precedente art. 1 e salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo stesso sono armi comuni da sparo:
  - a) i fucili anche semiautomatici con una o più canne ad anima liscia;
  - b) i fucili con due canne ad anima rigata, a caricamento successivo con azione manuale;
  - c) i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce o rigate, a caricamento successivo con azione manuale;
  - d) i fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna ad anima rigata, anche se predisposti per il funzionamento semiautomatico;
  - e) i fucili e le carabine che impiegano munizioni a percussione anulare, purchè non a funzionamento automatico;
  - f) le rivoltelle a rotazione;
  - g) le pistole a funzionamento semiautomatico;
  - h) le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890, fatta eccezione per quelle a colpo singolo. Sono altresì armi comuni da sparo i fucili e le carabine che, pur potendosi prestare all'utilizzazione del munizionamento da guerra, presentino specifiche caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia o sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano

destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari. Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate “da bersaglio da sala, o ad emissione di gas, nonchè le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un’energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all’art. 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l’attitudine a recare offesa alla persona. Le munizioni a palla destinate alle armi da sparo comuni non possono comunque essere costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, ad espansione, autopropellenti, nè possono essere tali da emettere sostanze stupefacenti, tossiche o corrosive, eccettuate le cartucce che lanciano sostanze e strumenti narcotizzanti destinate a fini scientifici e di zoofilia per le quali venga rilasciata apposita licenza del questore. Le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con le successive rispettive modificazioni e della presente legge relative alla detenzione ed al porto delle armi non si applicano nei riguardi degli strumenti lanciarazzi e delle relative munizioni quando il loro impiego è previsto da disposizioni legislative o regolamentari ovvero quando sono comunque detenuti o portati per essere utilizzati come strumenti di segnalazione per soccorso, salvataggio o attività di protezione civile”.

- L’art. 34 della succitata legge 18 aprile 1975, n. 110, così recita: “Art. 34 (Sanzioni penali). - Le pene stabilite dal codice penale e dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, per le contravvenzioni alle norme concernenti gli esplosivi sono triplicate. In ogni caso l’arresto non può essere inferiore a tre mesi”.

### **Art. 12**

#### *Vendita delle carni equine.*

1. All’articolo 30, secondo comma, del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni, approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, sono soppresse le parole: “,escluse le equine, che devono essere sempre vendute in spacci a parte”.
2. All’ articolo 3 della legge 4 aprile 1964, n. 171, come sostituito dall’articolo 1 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1977, n. 63, sono soppresse le parole: “di quelle equine e”.

#### **NOTE ALL’ART. 12:**

- Il regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298 reca: “Approvazione del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni”.
- Il testo vigente dell’art. 30 del succitato regio decreto, così come modificato dalla presente legge, così recita: “Art. 30. - È vietato di tenere e di vendere nello

stesso spaccio carni ammesse al libero consumo e carni di bassa macelleria. L’autorità comunale può, invece, autorizzare la vendita nello spaccio delle carni appartenenti alle diverse specie animali”.

- Il testo vigente dell’art. 3 della legge 4 aprile 1964, n. 171 (Modificazioni al regio decreto-legge 26 settembre 1930, n. 1458, sulla disciplina della vendita delle carni fresche e congelate), già modificato dall’art. 1 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3 e dalla legge 18 marzo 1977, n. 63, come ulteriormente modificato dalla presente legge, così recita: “Art. 3. - Negli spacci destinati alla vendita di carni possono essere vendute carni fresche, congelate e scongelate, e comunque preparate, conservate o confezionate, di qualsiasi specie animale, ad eccezione di quelle di bassa macelleria, che devono essere vendute in spacci a ciò esclusivamente destinati”.

### **Art. 13**

#### *Modifica all’articolo 25 della legge 24 aprile 1998, n. 128.*

1. Il comma 2 dell’articolo 25 della legge 24 aprile 1998, n. 128, è sostituito dal seguente: “2. La prestazione di servizi soggetta ad autorizzazione generale, ove non sia stata presentata o inviata la, prescritta dichiarazione, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
  - a) da lire un milione a lire sei milioni, nel caso di servizi il cui avvio può essere contestuale alla dichiarazione;
  - b) da lire dieci milioni a lire sessanta milioni, nel caso di servizi il cui avvio può avvenire dopo quattro settimane dalla dichiarazione”.

#### **NOTA ALL’ART. 13:**

- Il testo vigente dell’art. 25 della legge 24 aprile 1998, n. 128 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 1995-1997), come modificato dalla presente legge, così recita: “Art. 25 (Sanzioni per le violazioni delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318).
  1. L’installazione di reti di telecomunicazioni, la loro fornitura e la prestazione dei servizi di telecomunicazioni senza la prescritta licenza individuale sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.
  2. La prestazione di servizi soggetta ad autorizzazione generale, ove non sia stata presentata o inviata la prescritta dichiarazione, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
    - a) da lire un milione a lire sei milioni, nel caso di servizi il cui avvio può essere contestuale alla dichiarazione;
    - b) da lire dieci milioni a lire sessanta milioni, nel caso di servizi il cui avvio può avvenire dopo quattro settimane dalla dichiarazione.
  3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l’autorità per le garanzie nelle

comunicazioni può provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare o a rimuovere l'impianto ritenuto abusivo ed a sequestrare le apparecchiature terminali e gli apparati di rete.

4. L'effettuazione di servizi in difformità da quanto sancito nella licenza individuale o nell'autorizzazione generale è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire cento milioni per le fattispecie relative alle licenze individuali e di una somma da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni per le fattispecie relative alle autorizzazioni generali.
5. Nei casi di cui al comma 4 e nelle ipotesi di mancato pagamento nei termini previsti dei contributi, degli altri indennizzi e di quanto altro dovuto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, l'autorità può sospendere, previa contestazione e diffida, il servizio per un periodo di tempo da dieci giorni fino ad un massimo di sei mesi. Nel caso di recidiva, previa ulteriore contestazione, l'autorità procede alla revoca della licenza individuale o dell'autorizzazione generale. Nei predetti casi l'autorità rimane esonerata da ogni altra responsabilità nei riguardi di terzi e non è tenuta ad alcun indennizzo nei confronti dell'organismo di telecomunicazioni.
6. La violazione delle disposizioni contenute negli articoli: 4, commi 2, 7 e 9; 5, commi 1 e 5; 11, commi 3 e 8; 15; 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.
7. La violazione delle disposizioni contenute negli articoli: 4, comma 8; 7, comma 4, primo periodo; 8, commi, 1, 5 e 6; 9, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trenta milioni a lire centottanta milioni.
8. La violazione delle disposizioni contenute negli articoli: 10, commi 1, 2, 5 e 6; 16, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire cento milioni".

### **Art. 14**

*Modifica dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128.*

1. L'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, è sostituito dal seguente: "Art. 53. (Controlli e vigilanza sulle denominazioni protette e sulle attestazioni di specificità).
  1. In attuazione di quanto previsto all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, e all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, il Ministero delle politiche agricole e forestali è l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo è responsabile della vigilanza sulla stessa. L'attività di controllo di cui all'articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e

all'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 è svolta da autorità di controllo pubbliche designate e da organismi privati autorizzati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il gruppo tecnico di valutazione istituito con decreto del Ministro per le politiche agricole 25 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 10 agosto 1998.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 agli organismi di controllo privati devono preventivamente prevedere una valutazione dei requisiti relativi a:
  - a) conformità alla norma europea EN 45011 del 26 giugno 1989;
  - b) disponibilità di personale qualificato sul prodotto specifico e di mezzi per lo svolgimento dell'attività di controllo;
  - c) adeguatezza delle relative procedure.
3. Nel caso in cui gli organismi privati si avvalgano, per taluni controlli, di un organismo terzo, quest'ultimo deve soddisfare i requisiti di cui al comma 2.
4. Le autorizzazioni possono essere sospese o revocate in caso di:
  - a) perdita dei requisiti di cui al comma 2 sia da parte degli organismi privati autorizzati sia da parte di organismi terzi dei quali essi si siano eventualmente avvalsi;
  - b) violazione della normativa comunitaria in materia;
  - c) mancanza dei requisiti in capo agli organismi privati e agli organismi terzi, accertata successivamente all'autorizzazione in forza di silenzio-assenso ai sensi del comma 13.
5. La revoca o la sospensione dell'autorizzazione all'organismo di controllo privato può riguardare anche una singola produzione riconosciuta. Per lo svolgimento di tale attività il Ministero delle politiche agricole e forestali si avvale delle strutture del Ministero stesso e degli enti vigilati.
6. Gli organismi privati che intendano proporsi per il controllo delle denominazioni registrate ai sensi degli articoli 5 e 17 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell'articolo 7 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 devono presentare apposita richiesta al Ministero delle politiche agricole e forestali.
7. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali un elenco degli organismi privati che soddisfino i requisiti di cui al comma 2, denominato "Elenco degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP), la indicazione geografica protetta (IGP) e la attestazione di specificità (STG)".
8. La scelta dell'organismo privato è effettuata tra quelli iscritti all'elenco di cui al comma 7:
  - a) dai soggetti proponenti le registrazioni, per le denominazioni registrate ai sensi dell'articolo 5 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92;
  - b) dai soggetti che abbiano svolto, in conformità alla normativa nazionale sulle denominazioni giuridicamente protette, funzioni di controllo e di vigilanza, per le denominazioni registrate ai sensi dell'articolo 17 del



- citato regolamento (CEE) n. 2081/92. In assenza dei suddetti soggetti la richiesta è presentata dai soggetti proponenti le registrazioni;
- c) dai produttori, singoli o associati, che intendono utilizzare attestazioni di specificità registrate ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2082/92, individuando l'organismo di controllo nella corrispondente sezione dell'elenco previsto al comma 7 e comunicando allo stesso l'inizio della loro attività.
9. In assenza della scelta di cui al comma 8, le regioni e le province autonome, nelle cui aree geografiche ricadono le produzioni, indicano le autorità pubbliche da designare o gli organismi privati che devono essere iscritti all'elenco di cui al comma 7. Nel caso di indicazione di autorità pubbliche, queste, ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3, del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92, possono avvalersi di organismi terzi che, se privati, devono soddisfare i requisiti di cui al comma 2 e devono essere iscritti all'elenco.
  10. Il Governo esercita, ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il potere sostitutivo nei confronti delle regioni nell'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari in caso di inadempienza da parte delle autorità di controllo designate.
  11. Gli organismi privati autorizzati e le autorità pubbliche designate possono svolgere la loro attività per una o più produzioni riconosciute ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e del citato regolamento (CEE) n. 2082/92. Ogni produzione riconosciuta ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 è soggetta al controllo di un solo organismo privato autorizzato o delle autorità pubbliche designate, competenti per territorio, tra loro coordinate. Ogni produzione riconosciuta ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 è soggetta al controllo di uno o più organismi privati autorizzati o delle autorità pubbliche designate, competenti per territorio, fra loro coordinate.
  12. La vigilanza sugli organismi di controllo privati autorizzati è esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni o province autonome per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza.
  13. Le autorizzazioni agli organismi privati sono rilasciate entro sessanta giorni dalla domanda; in difetto si forma il silenzio-assenso, fatta salva la facoltà di sospensione o revoca ai sensi del comma 4.
  14. Gli oneri derivanti dall'istituzione dell'elenco di cui al comma 7 sono posti a carico degli iscritti, senza oneri per il bilancio dello Stato.
  15. I consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità sono costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile ed hanno funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi relativi alle denominazioni. Tali attività sono distinte dalle attività di controllo e sono svolte nel pieno rispetto di quanto previsto all'articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e

all'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92. I consorzi di tutela già riconosciuti svolgono le funzioni di cui al presente comma su incarico dell'autorità nazionale preposta ai sensi delle leggi vigenti e, nei casi di consorzi non ancora riconosciuti, su incarico conferito con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali. Nello svolgimento della loro attività i consorzi di tutela:

- a) possono avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgono compiti consultivi relativi al prodotto interessato;
  - b) possono definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo delle produzioni in termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto commercializzato;
  - c) possono promuovere l'adozione di delibere con le modalità e i contenuti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, purché rispondano ai requisiti di cui al comma 17 del presente articolo;
  - d) collaborano, secondo le direttive impartite dal Ministero delle politiche agricole e forestali, alla vigilanza, alla tutela e alla salvaguardia della DOP, della IGP o della attestazione di specificità da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge; tale attività è esplicita ad ogni livello e nei confronti di chiunque, in ogni fase della produzione, della trasformazione e del commercio. Agli agenti vigilatori dipendenti dai consorzi, nell'esercizio di tali funzioni, può essere attribuita nei modi e nelle forme di legge la qualifica di agente di pubblica sicurezza purché essi possiedano i requisiti determinati dall'articolo 81 del regolamento approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666, e prestino giuramento innanzi al sindaco o suo delegato. Gli agenti vigilatori già in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedimento di revoca.
16. I segni distintivi dei prodotti a DOP, IGP e STG sono quelli indicati nei rispettivi disciplinari vigenti ai sensi dei citati regolamenti (CEE) n.2081/92 e n. 2082/92. Gli eventuali marchi collettivi che identificano i prodotti DOP, IGP e STG, sono detenuti, in quanto dagli stessi registrati, dai consorzi di tutela per l'esercizio delle attività loro affidate. I marchi collettivi medesimi sono utilizzati come segni distintivi delle produzioni conformi ai disciplinari delle rispettive DOP, IGP e STG, come tali attestate dalle strutture di controllo autorizzate ai sensi del presente articolo, a condizione che la relativa utilizzazione sia garantita a tutti i produttori interessati al sistema di controllo delle produzioni stesse. I costi derivanti dalle attività contemplate al comma 15 sono a carico di tutti i produttori e gli utilizzatori secondo criteri stabiliti con regolamento del Ministro delle politiche agricole e

forestali.

17. Con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 31 marzo 2000, sono stabilite le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela nonché i criteri che assicurino una equilibrata rappresentanza delle categorie dei produttori e dei trasformatori interessati alle DOP, IGP e STG negli organi sociali dei consorzi stessi.
18. I consorzi regolarmente costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione devono adeguare, ove necessario, i loro statuti entro un anno dalla data di pubblicazione dei decreti di cui al comma 17 alle disposizioni emanate ai sensi del presente articolo.
19. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le presenti disposizioni si applicano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione”.

**NOTE ALL'ART. 14:**

- Per il titolo della legge 24 aprile 1998, n. 128, si veda in note all'art. 13.
- L'art. 10. del regolamento (CEE) n. 2081/92 (in G.U.C.E. legge 208 del 24 luglio 1992), così recita: “Art. 10 -
  1. Gli Stati membri provvedono a che entro sei mesi dell'entrata in vigore del presente regolamento vi siano strutture di controllo aventi il compito di garantire che i prodotti agricoli e alimentari recanti una denominazione protetta rispondano ai requisiti del disciplinare.
  2. La struttura di controllo può essere composta da una o più autorità di controllo designate e/o da uno o più organismi privati autorizzati a tal fine dallo Stato membro. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle autorità e/o degli organismi autorizzati, nonché le loro rispettive competenze. La Commissione pubblica queste informazioni nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee.
  3. Le autorità di controllo designate e/o gli organismi privati devono offrire garanzie sufficienti di obiettività e di imparzialità nei confronti di ogni produttore o trasformatore soggetto al controllo e disporre permanentemente degli esperti e dei mezzi necessari per assicurare i controlli dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari recanti una denominazione protetta. Se la struttura di controllo si avvale, per taluni controlli, di un organismo terzo, quest'ultimo deve offrire le stesse garanzie. Tuttavia, le autorità di controllo designate e/o gli organismi privati autorizzati sono tuttavia responsabili, nei confronti dello Stato membro della totalità dei controlli. A decorrere dal 1o gennaio 1998, per ottenere l'autorizzazione dello Stato membro ai fini del presente regolamento, gli organismi devono adempiere le condizioni stabilite nella norma EN 45011 del 26 giugno 1989.
  4. Qualora constatino che un prodotto agricolo o alimentare recante una denominazione protetta originaria del suo Stato membro non risponde ai

requisiti del disciplinare, le autorità di controllo designate e/o gli organismi privati di uno Stato membro prendono i necessari provvedimenti per assicurare il rispetto del presente regolamento. Essi informano lo Stato membro delle misure adottate nell'esercizio dei controlli. Le decisioni prese devono essere notificate agli interessati.

5. Qualora le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 non siano più soddisfatte, lo Stato membro revoca l'autorizzazione dell'organismo di controllo. Esso ne informa la Commissione che pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee un elenco riveduto degli organismi autorizzati.
6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il produttore che rispetta il presente regolamento abbia accesso al sistema di controllo.
7. I costi dei controlli previsti dal presente regolamento sono sostenuti da coloro che utilizzano l'attestazione di specificità”.

• L'art. 14. del regolamento (CEE) n. 2082/92 (in G.U.C.E. L. 208 del 24 luglio 1992), così recita: “Art. 14. -

1. Gli Stati membri provvedono affinché entro sei mesi dell'entrata in vigore del presente regolamento vi siano strutture di controllo aventi il compito di garantire che i prodotti agricoli e alimentari recanti un'attestazione di specificità rispondano ai requisiti del disciplinare.
2. La struttura di controllo può essere composta da una o più autorità di controllo designate e/o da uno o più organismi privati autorizzati a tal fine dallo Stato membro. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle autorità e/o degli organismi autorizzati, nonché le loro rispettive competenze. La Commissione pubblica queste informazioni nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee.
3. Le autorità di controllo designate e/o gli organismi privati devono offrire garanzie sufficienti di obiettività e di imparzialità nei confronti di ogni produttore o trasformatore soggetto al controllo e devono disporre permanentemente degli esperti e dei mezzi necessari per assicurare i controlli dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari che beneficiano di un'attestazione comunitaria di specificità. Se la struttura di controllo si avvale, per taluni controlli, di un organismo terzo, quest'ultimo deve offrire le stesse garanzie. Tuttavia, le autorità di controllo designate e/o gli organismi privati autorizzati continuano ad essere responsabili nei confronti dello Stato membro, della totalità dei controlli. A decorrere dal 1o gennaio 1998, per ottenere l'autorizzazione dello Stato membro ai fini del presente regolamento, gli organismi devono soddisfare i requisiti definitivi nella norma EN 45011 del 26 giugno 1989.
4. Qualora constatino che un prodotto agricolo o alimentare recante l'attestazione di specificità rilasciata dal proprio Stato membro non risponde ai requisiti del disciplinare, le autorità di controllo designate e/o gli organismi privati di uno Stato membro prendono i necessari provvedimenti per assicurare il rispetto del presente regolamento. Essi informano lo Stato

membro delle misure adottate nell'esercizio dei controlli. Le decisioni prese debbono essere notificate agli interessati.

5. Qualora le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 non siano più soddisfatte lo Stato membro revoca l'autorizzazione dell'organismo di controllo. Esso ne informa la Commissione che pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee un elenco riveduto degli organismi autorizzati.
6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il produttore che rispetta il presente regolamento abbia accesso al sistema di controllo.
7. I costi dei controlli previsti dal presente regolamento sono sostenuti da coloro che utilizzano l'attestazione di specificità".

- Il decreto del Ministro per le politiche agricole 25 maggio 1998, reca: "Istituzione del gruppo tecnico di valutazione degli organismi di controllo privati".

- Si riporta il testo degli articoli 5 e 17 del successivo regolamento (CEE) n. 2081/92. "Art. 5. -

1. Solo le associazioni o, a determinate condizioni da stabilirsi secondo la procedura prevista all'art. 15, le persone fisiche o giuridiche sono autorizzate a inoltrare una domanda di registrazione. Ai fini del presente articolo si intende per "associazioni qualsiasi organizzazione, a prescindere dalla sua forma giuridica o dalla sua composizione, di produttori e/o di trasformatori interessati al medesimo prodotto agricolo o al medesimo prodotto alimentare. Altre parti interessate possono far parte dell'associazione.
2. La domanda di registrazione può essere presentata dalle associazioni o dalle persone fisiche o giuridiche soltanto per i prodotti agricoli o alimentari che esse producono o ottengono ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) o b).
3. La domanda di registrazione include segnatamente il disciplinare di cui all'articolo 4.
4. La domanda di registrazione è inviata allo Stato membro sul cui territorio è situata l'area geografica.
5. Lo Stato membro verifica che la domanda sia giustificata e qualora ritenga che i requisiti del presente regolamento siano soddisfatti, trasmette alla Commissione la domanda, corredata del disciplinare di cui all'articolo 4 e di qualsiasi altra documentazione sulla quale ha fondato la propria decisione. Nel caso in cui la domanda riguardi una denominazione che designi anche un'area situata in un altro Stato membro, quest'ultimo deve essere consultato prima che venga presa qualsiasi decisione.
6. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per l'osservanza del presente articolo".

"Art. 17. -

1. Entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del

presente regolamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione quali denominazioni, tra quelle giuridicamente protette o, negli Stati membri in cui non vige un sistema di protezione, sancite dall'uso, essi desiderano far registrare a norma del presente regolamento.

2. La Commissione registra, secondo la procedura prevista all'articolo 15, le denominazioni di cui al paragrafo 1 conformi agli articoli 2 e 4. L'art. 7 non si applica. Tuttavia non vengono registrate le denominazioni generiche.
3. Gli Stati membri possono mantenere la protezione nazionale delle denominazioni comunicate in conformità del paragrafo 1 sino alla data in cui viene presa una decisione in merito alla registrazione".

- L'art. 7 del succitato regolamento (CEE) n. 2082/92, così recita: "Art. 7. -

1. Solo un'organizzazione è autorizzata a inoltrare una domanda per far registrare la specificità di un prodotto agricolo o alimentare.
2. La domanda di registrazione, corredata del disciplinare, è inoltrata presso l'autorità competente dello Stato membro in cui ha sede l'organizzazione.
3. L'autorità competente trasmette la domanda alla Commissione se la giudica conforme ai requisiti posti dagli articoli 4, 5 e 6. 4. Gli Stati membri pubblicano, al più tardi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, i dati utili relativi alle autorità competenti da essi designate e ne informano la Commissione".

- Si riporta il testo dell'art. 11 della legge citata, legge 9 marzo 1989, n. 86: "Art. 11 (Inadempimenti delle regioni e province autonome). -

1. Se l'inadempimento di uno degli obblighi previsti dall'articolo 1, comma 1, dipende da inattività amministrativa di una regione o di una provincia autonoma, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali ed i Ministri competenti, avvia la procedura prevista dall'articolo 6, terzo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 6162.
2. Il Consiglio dei Ministri, con la deliberazione prevista dall'articolo 6, terzo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 successivamente alla scadenza del termine assegnato alla regione o alla provincia autonoma interessata per provvedere, dispone, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 3, della presente legge, l'intervento sostitutivo dello Stato; a tal fine può conferire, con le opportune direttive, i poteri necessari ad una commissione da nominarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, sentito il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie.
3. La commissione di cui al comma 2, è composta:
  - a) dal commissario del Governo, che la presiede;
  - b) da un magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato o da un professore universitario di ruolo di materie giuridiche;
  - c) da un terzo membro designato dalla regione o provincia autonoma

interessata o, in mancanza di tale designazione entro trenta giorni dalla richiesta, dal presidente del tribunale avente sede nel capoluogo della regione o della provincia, il quale provvede con riferimento alle categorie di cui alla lettera b).

4. Le funzioni di segreteria della commissione sono svolte da personale del commissariato di Governo”.

• L’art. 2602 del codice civile, così recita: “Art. 2602. (Nozione e norme applicabili). - Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. Il contratto di cui al precedente comma è regolato dalle norme seguenti, salve le diverse disposizioni delle leggi speciali”.

• L’art. 11 del citato decreto legislativo, 30 aprile 1998, n. 173, così recita: “Art. 11. (Accordi del sistema agroalimentare).

1. Gli accordi realizzati tra produttori agricoli o fra produttori agricoli ed imprese, che beneficino di una stessa denominazione di origine protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP) e attestazione di specificità (AS) riconosciuta ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, o che siano integrati nella stessa filiera di produzione avente la dicitura di “agricoltura biologica” ai sensi del regolamento (CE) n. 2092/91, del Consiglio del 24 giugno 1991, sono approvati dal Ministero per le politiche agricole. Tali accordi devono essere stipulati per iscritto, per un periodo determinato che non può essere superiore a tre anni e possono riguardare soltanto:

- a) una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione del mercato;
- b) un piano di miglioramento della qualità dei prodotti, avente come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta;
- c) una concentrazione dell’offerta e dell’immissione sui mercati della produzione degli aderenti.

2. In caso di grave squilibrio del mercato, gli accordi realizzati fra produttori agricoli, o fra produttori agricoli ed imprese di approvvigionamento o di trasformazione e le disposizioni autolimitatrici, adottate dalle organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996 e del regolamento (CE) n. 952/97 del Consiglio del 20 maggio 1997, e le organizzazioni interprofessionali di cui all’art. 12, destinati a riassorbire una temporanea sovracapacità produttiva per ristabilire l’equilibrio del mercato, devono essere autorizzati dal Ministero per le politiche agricole. Tali misure devono essere adeguate a superare gli squilibri e non possono in alcun caso riguardare la materia dei prezzi. La durata degli accordi non può eccedere un anno.

3. Gli accordi di cui ai commi 1 e 2 non possono in ogni caso prevedere restrizioni non strettamente necessarie al raggiungimento degli scopi indicati nei medesimi commi, nè possono eliminare la concorrenza da una parte sostanziale del mercato.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non costituiscono deroghe a quanto previsto dall’art. 2 della legge 10 ottobre 1990. n. 287”.

• Il regio decreto 20 agosto 1909, n. 666, reca: “Amministrazione della pubblica sicurezza: personale civile. Regolamento speciale per gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza”.

• L’art. 81 del regolamento approvato con il succitato regio decreto, così recita: “Art. 81. - I requisiti necessari, perchè possa essere attribuita la qualità di agente di pubblica sicurezza, a norma dell’art. 43 del testo unico delle leggi sul personale di pubblica sicurezza, sono: 1° essere di età maggiore; 2° saper leggere e scrivere; 3° non essere stati mai condannati per delitti contro le persone, portanti pene restrittive della libertà personale oltre un anno, o per reati per associazione a delinquere, di furto, di ricettazione dolosa di oggetti furtivi, truffa, appropriazione indebita, abuso di fiducia, e frode di ogni altra specie e sotto qualunque altro titolo del Codice penale, per qualunque specie di falso, falsa testimonianza o calunnia, per eccitamento all’odio fra le varie classi sociali, nonchè per reati contro il buon costume, salvo i casi di riabilitazione a termine di legge; 4° avere condotta incensurata”.

### **Art. 15**

#### *Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409.*

1. Alla legge 24 luglio 1985, n. 409, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nella rubrica del Titolo IV, le parole: “cittadini italiani” sono sostituite dalle seguenti: “iscritti all’Ordine professionale”;
- b) all’articolo 15, la parola: “italiani” è sostituita dalle seguenti: “di Paesi membri dell’Unione europea”.

### **NOTA ALL’ART. 15.**

• Si riporta il titolo IV e l’art. 15, della legge 24 luglio 1985, n. 409 (Istituzione della professione sanitaria di odontoiatria e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee), così come modificati dalla presente legge:

Titolo IV - Esercizio della professione negli altri Stati membri delle comunità europee da parte di odontoiatri iscritti all’ordine professionale

“Art. 15. - Gli odontoiatri cittadini iscritti all’Ordine professionale di Paesi membri dell’Unione europea che si trasferiscono in uno dei Paesi membri delle Comunità europee possono, a domanda, conservare l’iscrizione all’Ordine professionale italiano di appartenenza”.



## Art. 16

### *Norme in materia di domicilio professionale.*

1. Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in albi, elenchi o registri, il domicilio professionale è equiparato alla residenza.

## Art. 17

### *Piante ornamentali: criteri di delega.*

1. L'attuazione della direttiva 98/56/CE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
  - a) individuare le autorità responsabili per le prestazioni concernenti la qualità;
  - b) individuare organismi abilitati responsabili della conservazione del germoplasma con previsione di eventuali tariffe;
  - c) prevedere un controllo ufficiale, effettuato almeno per sondaggio, destinato ad accertare che siano state rispettate le prescrizioni e le condizioni fissate dalla direttiva stessa ed applicare le relative misure sanzionatorie;
  - d) prevedere che i fornitori autorizzati di materiali di moltiplicazione o di piante ornamentali siano abilitati a garantire che i loro prodotti rispondano alle condizioni prescritte.

## Art. 18

### *Sistemi di pagamento e di regolamento titoli: criteri di delega.*

1. L'attuazione della direttiva 98/26/CE, con riferimento alla quale il Governo dovrà avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 4 della direttiva medesima, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
  - a) riduzione delle turbative al funzionamento dei sistemi di pagamento e di quelli di regolamento titoli, derivanti dalle procedure concorsuali o dalla sospensione dei pagamenti cui sia sottoposto un partecipante a tali sistemi;
  - b) estensione della disciplina anche ai sistemi transfrontalieri operanti nell'ambito dell'Unione europea;
  - c) irrevocabilità ed opponibilità degli ordini di trasferimento immessi in un sistema e dell'eventuale compensazione e regolamento degli stessi, nei limiti previsti dalla direttiva;
  - d) previsione che le garanzie da chiunque fornite per assicurare l'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla partecipazione ad un sistema ovvero fornite alla Banca d'Italia, alle altre banche centrali degli Stati membri dell'Unione europea e alla Banca centrale europea, non siano pregiudicate da una procedura concorsuale o dalla sospensione dei pagamenti nei confronti del partecipante o della controparte della Banca d'Italia, delle altre banche centrali nazionali e della Banca centrale europea e che dette garanzie possano essere realizzate al fine di soddisfare tali obbligazioni;
  - e) previsione dell'immediata comunicazione ai sistemi, alla Banca d'Italia e

agli altri Stati membri dell'Unione europea della sottoposizione ad una procedura concorsuale o della sospensione dei pagamenti di un partecipante ad un sistema;

- f) previsione che l'assoggettamento a una procedura concorsuale o la sospensione dei pagamenti non abbiano effetto retroattivo sui diritti e sugli obblighi dei partecipanti rispetto al momento della sospensione dei pagamenti;
- g) coordinamento della disciplina di attuazione della direttiva, per il perseguimento delle finalità della stessa, con le norme previste dall'ordinamento interno, in particolare in materia di procedure concorsuali e sospensione dei pagamenti;
- h) introduzione di disposizioni volte a ridurre i rischi connessi ai rapporti intercorrenti tra i partecipanti diretti ai sistemi di pagamento e di regolamento titoli e gli intermediari per conto dei quali essi operano, in relazione alle specifiche modalità di funzionamento di tali sistemi.

## Art. 19

### *Attuazione della direttiva 98/5/CE in materia di esercizio della professione di avvocato.*

1. Al fine di facilitare l'attuazione dei principi del diritto comunitario in tema di libera circolazione dei servizi professionali all'interno del territorio dell'Unione europea e in tema di diritto allo stabilimento dei professionisti cittadini di Stati membri dell'Unione europea in ogni Stato membro dell'Unione, nonchè al fine di garantire la tutela del pubblico degli utenti e il buon funzionamento della giustizia, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa vigente in materia di esercizio in Italia della professione di avvocato ai principi e alle prescrizioni della direttiva 98/SICE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998.
2. L'attuazione della direttiva 98/5/CE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
  - a) garantire l'informazione del pubblico, per ciò che concerne la qualificazione e la collocazione professionale degli avvocati che esercitano in Italia l'attività con il proprio titolo di origine, prevedendo che l'attestato previsto dall'articolo 3, comma 2, della direttiva non sia stato rilasciato prima dei tre mesi precedenti la sua presentazione ai fini dell'iscrizione; che sia menzionata, relativamente a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della direttiva, l'iscrizione presso l'autorità competente dello Stato membro di origine; che siano indicati, in base a quanto previsto dall'articolo 12, secondo comma, della direttiva, la forma giuridica dello studio collettivo nello Stato membro di origine e i nominativi dei suoi membri che operano in Italia;
  - b) prevedere, ai fini del buon funzionamento della giustizia, le condizioni che consentono agli avvocati che esercitano l'attività in Italia con il loro titolo

- professionale di origine l'accesso alle giurisdizioni superiori in armonia con le disposizioni vigenti;
- c) tutelare la migliore esplicazione possibile del diritto alla difesa prevedendo che gli avvocati che esercitano l'attività in Italia con il loro titolo professionale di origine agiscano di intesa con avvocati stabiliti in Italia per ciò che concerne la rappresentanza e la difesa dei clienti in giudizio, stabilendo le forme in cui l'intesa deve realizzarsi in armonia, con i principi del diritto comunitario;
- d) stabilire, al fine di assicurare una razionale tutela del pubblico e di garantire eque condizioni concorrenziali fra i professionisti, che gli avvocati che esercitano l'attività in Italia con il loro titolo professionale di origine possano essere soggetti all'obbligo di sottoscrivere un'assicurazione per la responsabilità professionale ed eventualmente all'obbligo di affiliarsi a un fondo di garanzia professionale, secondo la normativa che disciplina le attività professionali esercitate in Italia e con i limiti previsti dall'articolo 6, comma 3, della direttiva;
- e) definire, ai fini dell'attuazione dell'articolo 11 della direttiva, quali siano le norme a tutela dei clienti e dei terzi che regolano le forme e le modalità di esercizio in comune dell'attività di rappresentanza e difesa in giudizio. In particolare l'esercizio in comune di tali attività non potrà in nessun caso vanificare la personalità della prestazione, il diritto del cliente a scegliere il proprio difensore, la responsabilità personale dell'avvocato e la sua piena indipendenza, la soggezione della società professionale a un concorrente regime di responsabilità e ai principi di deontologia generali propri delle professioni intellettuali e specifici della professione di avvocato. La società professionale tra avvocati dovrà inoltre essere soggetta alle seguenti regole:
- 1) tipologia specifica quale società tra professionisti, obbligo di iscrizione della società nell'albo professionale e soggezione a tutti ed ai soli controlli stabiliti per l'esercizio della professione in forma individuale;
  - 2) esclusione di soci che non siano avvocati esercenti a pieno titolo nella società e non ammissibilità di amministratori scelti al di fuori dei soci stessi;
  - 3) mantenimento dell'esercizio in comune della professione forense attraverso studi associati;
- f) prevedere, conseguentemente, che qualsiasi disposizione di uno Stato membro dell'Unione europea, relativa alla costituzione e all'attività di uno studio collettivo destinato a prestare attività di rappresentanza e difesa in giudizio, non sarà applicabile, per quanto previsto dall'articolo 11, punto 1), della direttiva, se in contrasto con i principi generali indicati dalla lettera e);
- g) prevedere inoltre che, in base a quanto previsto dall'articolo 11, punto 5), ultima parte, della direttiva, sia preclusa l'apertura in Italia di filiali o agenzie di qualsiasi studio collettivo, destinato a prestare attività di

- rappresentanza e difesa in giudizio, costituito in base a norme contrastanti con i principi generali indicati dalla lettera e).
3. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono emanati sentito il Consiglio nazionale forense.

## **Art. 20**

*Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 1998, n. 333, di attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento.*

1. Al decreto legislativo 10 settembre 1998, n. 333, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) la lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 è abrogata;
  - b) all'articolo 7, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il personale che esegue le operazioni relative allo stordimento deve essere in possesso di un adeguato grado di qualificazione attestato dalla azienda unità sanitaria locale competente anche attraverso appositi corsi di formazione";
  - c) al comma 2 dell'articolo 9, la parola: "bovina" è soppressa.

### **NOTA ALL'ART. 20:**

- Si riporta, l'art. 7 comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333 (Attuazione della direttiva n. 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento), così come modificato dalla presente legge: "Art. 7. - 1. Le operazioni di trasferimento, stabulazione, immobilizzazione, stordimento, macellazione o abbattimento di animali possono essere effettuate solo da persone in possesso della preparazione teorica e pratica necessaria a svolgere tali attività in modo umanitario ed efficace. Il personale che esegue le operazioni relative allo stordimento deve essere in possesso di un adeguato grado di qualificazione attestato dalla azienda unità sanitaria locale competente anche attraverso appositi corsi di formazione".

## **Art. 21**

*Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, concernente i dispositivi medici.*

1. All'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini di tale aggiornamento, è necessario inviare al Ministero della sanità una dichiarazione solo in caso di variazione; per variazione si intende, in particolare, qualsiasi modifica sostanziale relativa alle tipologie di dispositivi prodotti e già comunicati al Ministero della sanità".

### **NOTA ALL'ART. 21:**

- Si riporta l'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 (Attuazione della direttiva n. 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici), così

come modificato dalla presente legge. “6. Chiunque mette in commercio sul territorio nazionale dispositivi “su misura” ha l’obbligo di comunicare l’elenco di detti dispositivi al Ministero della sanità. Detto elenco deve essere aggiornato ogni sei mesi a partire dalla data di prima notifica. Ai fini di tale aggiornamento, è necessario inviare al Ministero della sanità una dichiarazione solo in caso di variazione; per variazione si intende, in particolare, qualsiasi modifica sostanziale relativa alle tipologie di dispositivi prodotti e già comunicati al Ministero della sanità”.

## Art. 22

### *Riserva di scorte petrolifere: criteri di delega.*

1. L’attuazione della direttiva 98/93/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998, che modifica la direttiva 68/414/CEE, che stabilisce l’obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
  - a) modificare ed integrare le norme in materia di riserva di scorte petrolifere, nel rispetto degli obblighi dell’Accordo relativo ad un programma internazionale per l’energia, approvato con legge 7 novembre 1977, n. 883, anche specificando le procedure da adottare in caso di emergenza;
  - b) adottare opportune misure per ottenere appropriate informazioni sul costo della detenzione delle scorte, al fine di garantire la trasparenza dei costi e l’accessibilità di tali informazioni alle parti interessate;
  - c) potenziare, da parte del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, il sistema di vigilanza e controllo delle scorte, nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;
  - d) prevedere la possibilità di dedurre dall’obbligo di mantenimento delle scorte, fino ad un massimo del 25 per cento, la parte del consumo interno coperta da prodotti derivati dal petrolio di estrazione nazionale.

### NOTA ALL’ART. 22:

- La legge 7 novembre 1977, n. 883 reca: “Approvazione ed esecuzione dell’accordo relativo ad un programma internazionale per l’energia, firmato a Parigi il 18 novembre 1974”.

## Art. 23

### *Impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati: criteri di delega.*

1. L’attuazione della direttiva 98/81/CE del Consiglio, del 26 ottobre 1998, che modifica la direttiva 90/219/CEE sull’impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
  - a) classificare gli impieghi confinati di microrganismi geneticamente modificati in base ai rischi che comportano per la salute umana e per l’ambiente;

- b) assicurare il controllo sulle attività di impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati;
- c) definire le procedure di notifica ed autorizzazione per l’impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati;
- d) prevedere l’elaborazione di piani di emergenza relativi al rilascio accidentale nell’ambiente di agenti biologici e di microrganismi geneticamente modificati;
- e) prevedere misure adeguate per il controllo dell’eliminazione del materiale derivante dagli impieghi confinati di microrganismi geneticamente modificati;
- f) recepire il completamento dell’allegato II, parti B e C, in conformità a quanto disposto dall’articolo 20-bis, introdotto dalla direttiva, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell’ambiente;
- g) apportare le necessarie modifiche al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91.

### NOTA ALL’ART. 23:

- Il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91 reca: “Attuazione della direttiva n. 90/219/CEE concernente l’impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati”.

## Art. 24

### *Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86.*

1. All’articolo 7, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, come modificato dalla legge 5 febbraio 1999, n. 25, le parole: “Ministro competente per le politiche comunitarie” sono sostituite dalla seguente: “Governo”.

### NOTA ALL’ART. 24:

- Si riporta l’art. 7, comma 1, della citata legge, 9 marzo 1989, n. 86, così come modificato dalla presente legge: “Art. 7. (Relazione annuale al Parlamento). -
1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione sui seguenti temi:
    - a) gli sviluppi del processo di integrazione europea, con particolare riferimento alle attività del Consiglio dell’Unione europea, alle questioni istituzionali, alle relazioni esterne dell’Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni ed agli orientamenti generali delle politiche dell’Unione;
    - b) la partecipazione dell’Italia al processo normativo comunitario con l’esposizione dei principi e delle linee caratterizzanti della politica italiana nei lavori preparatori all’emanazione degli atti normativi comunitari e, in particolare, degli indirizzi del Governo su ciascuna politica comunitaria, sui gruppi di atti normativi riguardanti la stessa materia e su singoli atti normativi che rivestono rilievo di politica generale;
    - c) l’attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale e

l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti delle Comunità europee per ciò che concerne l'Italia".

### Art. 25

#### *Modifiche del capo XIV-bis del codice civile.*

1. Al primo comma dell'articolo 1469-bis del codice civile le parole: "che ha per oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi," sono soppresse.
2. All'articolo 1469-quater del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: "La disposizione di cui al secondo comma non si applica nei casi di cui all'articolo 1469-sexies".
3. Al quinto comma dell'articolo 1469. quinquies del codice civile le parole: "dal presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "dal presente capo".

#### NOTE ALL'ART. 25:

- Si riporta l'art. 1469-quater del codice civile, così come modificato dalla presente legge: Art. 1469-quater (Forma e interpretazione). - Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore. La disposizione di cui al secondo comma non si applica nei casi di cui all'articolo 1469-sexies".
- Si riporta l'art. 1469-quinquies del codice civile, così come modificato dalla presente legge: "Art. 1469-quinquies (Inefficacia). - Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 1469-bis e 1469-ter sono inefficaci mentre il contratto rimane efficace per il resto. Sono inefficaci le clausole che, qualunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di:
  - 1) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista;
  - 2) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
  - 3) prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto. L'inefficacia opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Il venditore ha diritto di regresso nei confronti del fornitore per i danni che ha subito in conseguenza della declaratoria d'inefficacia delle clausole dichiarate abusive. è inefficace ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilità al contratto di una legislazione di un Paese extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente capo laddove il contratto presenti un collegamento più stretto con il territorio di uno Stato membro

dell'Unione europea".

### Art. 26

#### *Vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo: criteri di delega.*

1. L'attuazione della direttiva 98/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo, è informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
  - a) assicurare che la vigilanza supplementare riguardi le imprese partecipate da imprese di assicurazione, le imprese partecipanti in imprese di assicurazione, le imprese partecipate da un'impresa partecipante nell'impresa di assicurazione, prevedendo che dalla vigilanza supplementare possano essere escluse le imprese che, pur facendo parte del gruppo, hanno la sede legale in un Paese terzo, in cui esistono ostacoli giuridici al trasferimento delle informazioni necessarie all'esercizio effettivo della vigilanza, fatte salve le disposizioni dell'Allegato I, punto 2.5 e dell'Allegato II, punto 4, della direttiva;
  - b) prevedere che un'impresa possa essere esclusa dalla vigilanza supplementare, secondo il prudente apprezzamento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), quando:
    - 1) tale impresa presenta un interesse trascurabile rispetto allo scopo della vigilanza supplementare sul gruppo assicurativo;
    - 2) è inopportuno o fuorviante considerare la situazione finanziaria di un'impresa rispetto allo scopo della vigilanza supplementare sul gruppo assicurativo;
  - c) prevedere le misure necessarie affinché l'ISVAP possa coordinarsi con le autorità competenti degli altri Paesi dell'Unione europea, anche al fine di definire preventivamente a quale autorità deve essere demandata la vigilanza supplementare allorché imprese autorizzate in Stati membri differenti facciano capo alla medesima impresa non soggetta a vigilanza prudenziale;
  - d) disporre che ogni impresa di assicurazione appartenente ad un gruppo assicurativo instauri adeguate procedure di controllo interno per la produzione di dati e di informazioni utili ai fini dell'esercizio della vigilanza supplementare;
  - e) prevedere che l'ISVAP abbia accesso alle informazioni utili per l'esercizio della vigilanza supplementare anche presso imprese non assicurative del gruppo;
  - f) integrare la normativa vigente in materia di vigilanza sulle operazioni all'interno di un gruppo, nel rispetto comunque dei principi generali fissati dalla direttiva;
  - g) prevedere che per il calcolo della solvibilità corretta delle imprese di



assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo venga adottato il metodo basato sui conti consolidati. L'ISVAP può tuttavia autorizzare o imporre l'applicazione di uno degli altri due metodi previsti dalla direttiva, nel rispetto comunque dei principi generali ivi contenuti e dei criteri determinati dal Governo;

- h) prevedere sulla base dei criteri individuati dagli allegati I e II alla direttiva, che possano essere consentite esenzioni dagli obblighi di effettuare i calcoli ivi previsti;
- i) prevedere che per le imprese di assicurazione o di riassicurazione situate in un Paese terzo possano essere presi in considerazione gli elementi che soddisfano i requisiti di solvibilità in tale Paese, purchè siano comparabili con quelli previsti dalle disposizioni comunitarie in materia.

### **Art. 27**

*Modificazioni al decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178,  
come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44,  
in materia di specialità medicinali.*

1. Al decreto legislativo 29 maggio 1991 n. 178, come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) all'articolo 2, comma 1, le parole: "di ciascun medicinale" sono sostituite dalle seguenti: "di specialità medicinali";
  - b) all'articolo 4, comma 2, è aggiunta la seguente lettera: "b-bis) siano iscritti all'albo professionale";
  - c) all'articolo 24, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In tale ipotesi, inoltre, il Ministero della sanità può sospendere il direttore tecnico dalle sue funzioni per un periodo di tempo non superiore a sei mesi.";
  - d) all'articolo 25, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Parimenti le disposizioni sulla autorizzazione all'immissione in commercio non si applicano ai medicinali industriali:
    - a) preparati per essere destinati ad esclusiva esportazione;
    - b) preparati su richiesta del medico, scritta e non sollecitata, il quale si impegna ad utilizzare i prodotti su pazienti propri o della struttura alla quale è preposto, sotto la sua diretta e personale responsabilità; a tale ipotesi si applicano le disposizioni previste per le preparazioni magistrali dall'articolo 5 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94.";
  - e) all'articolo 25, comma 5, le parole da: "Nell'ipotesi disciplinata" fino a: "su ordinazione del medico;" sono sostituite dalle seguenti: "Nelle ipotesi disciplinate dal comma 4 il produttore è tenuto a comunicare subito al Ministero della sanità le preparazioni effettuate;"
  - f) all'articolo 25, comma 7, all'alinea, le parole da: "destinati" fino a: "trenta giorni" sono soppresse;
  - g) all'articolo 25, comma 7, alla lettera a), in fine, sono aggiunte le seguenti

parole: "purchè destinati ad un trattamento terapeutico non superiore a trenta giorni;"

### **NOTA ALL'ART. 27:**

- Si riportano gli articoli 2, comma 1, 4, comma 2, 24, comma 2 e 25, commi 4, 5 e 7, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, recante "Recepimento delle direttive della Comunità economica europea in materia di specialità medicinali", così come modificati dalla presente legge:

"Art. 2. (Autorizzazione alla produzione di specialità medicinali). -

1. Nessuno può produrre anche a solo scopo di esportazione, una specialità medicinale senza l'autorizzazione del Ministero della sanità, la quale è rilasciata previa verifica ispettiva diretta ad accertare che lo stabilimento disponga di personale e di mezzi tecnico-industriali adeguati per la preparazione, il controllo e la conservazione di specialità medicinali in conformità alla documentazione fornita dal richiedente, e che sia diretto da persona avente i requisiti prescritti dall'art. 4".

"Art. 4. (Requisiti e compiti del direttore tecnico). -

1. (Omissis).

2. Egli deve essere scelto fra soggetti che abbiano i seguenti requisiti:

- a) siano in possesso del diploma di laurea in farmacia, o in chimica, o in chimica e tecnologia farmaceutiche o in chimica industriale; ove nello stabilimento si effettuino produzione e controllo dei prodotti di cui agli articoli 20 e 22 è ritenuto valido anche il possesso del diploma di laurea in scienze biologiche; la formazione a livello universitario deve comprendere gli insegnamenti teorici e pratici delle seguenti discipline di base e il superamento dei relativi esami: fisica sperimentale, chimica generale ed inorganica, chimica organica, chimica analitica, chimica farmaceutica, compresa l'analisi dei medicinali, biochimica generale e applicata, fisiologia, microbiologia, farmacologia, tecnologia farmaceutica, tossicologia, farmacognosia. L'equivalenza di insegnamenti analoghi impartiti in corsi di laurea diversi è stabilita con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale; con le stesse modalità potrà essere riconosciuta l'equivalenza alle lauree sopra indicate, in relazione ai requisiti richiesti, delle lauree in medicina e chirurgia e in medicina veterinaria nonchè, a tutti gli effetti, della laurea in scienze biologiche;
  - b) abbiano svolto attività pratica concernente analisi qualitative di medicinali, analisi quantitative di principi attivi, prove e verifiche necessarie per garantire la qualità dei farmaci, per un periodo di almeno due anni in imprese autorizzate alla fabbricazione di medicinali;
- b-bis) siano iscritti all'albo professionale".

“Art. 24 (Sanzioni amministrative). -

1. *(Omissis)*.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dall’art. 4, comma 5, il direttore tecnico soggiace alla sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milioneduecentomila. La sanzione è raddoppiata in caso di violazione dell’obbligo di cui alla lettera e) del comma citato. In tale ipotesi, inoltre, il Ministero della sanità può sospendere il direttore tecnico dalle sue funzioni per un periodo di tempo non superiore a sei mesi”.

“Art. 25. (Ambito di applicazione del decreto). -

3. *(Omissis)*.
4. Parimenti le disposizioni sulla autorizzazione all’immissione in commercio non si applicano ai medicinali industriali:
  - a) preparati per essere destinati ad esclusiva esportazione;
  - b) preparati su richiesta del medico, scritta e non sollecitata, il quale si impegna ad utilizzare i prodotti su pazienti propri o della struttura alla quale è preposto, sotto la sua diretta e personale responsabilità; a tale ipotesi si applicano le disposizioni previste per le preparazioni magistrali dall’articolo 5 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94.
5. Nelle ipotesi disciplinate dal comma 4 il produttore è tenuto a comunicare subito al Ministero della sanità le preparazioni effettuate; è fatto divieto al produttore di sollecitare in qualunque modo, anche attraverso informazione scientifica sulle caratteristiche dei medicinali, le richieste del medico.
6. *(Omissis)*.
7. Le disposizioni dell’art. 6 e quelle sull’autorizzazione all’immissione in commercio non si applicano, fatto in ogni caso salvo quanto disposto dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ai quantitativi di medicinali:
  - a) che vengano personalmente portati dal viaggiatore al momento dell’ingresso nel territorio nazionale purchè destinati ad un trattamento terapeutico non superiore a trenta giorni”.

### **Art. 28**

#### *Modifiche all’articolo 1746 del codice civile, in materia di responsabilità dell’agente.*

1. Nel secondo comma dell’articolo 1746 del codice civile, dopo la parola: “commissionario” sono inserite le seguenti: “ad eccezione di quelli di cui all’articolo 1736”.
2. Dopo il secondo comma dell’articolo 1746 del codice civile è inserito il seguente: “È vietato il patto che ponga a carico dell’agente una responsabilità,

anche solo parziale, per l’inadempimento del terzo. è però consentito eccezionalmente alle parti di concordare di volta in volta la concessione di una apposita garanzia da parte dell’agente, purchè ciò avvenga con riferimento a singoli affari, di particolare natura ed importo, individualmente determinati; l’obbligo di garanzia assunto dall’agente non sia di ammontare più elevato della provvigione che per quell’affare l’agente medesimo avrebbe diritto a percepire; sia previsto per l’agente un apposito corrispettivo”.

#### **NOTA ALL’ART. 28:**

- Si riporta l’art. 1746 del codice civile, così come modificato dalla presente legge: “Art. 1746. (Obblighi dell’agente). - L’agente deve adempiere l’incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari. Egli deve altresì osservare gli obblighi che incombono al commissionario ad eccezione di quelli di cui all’articolo 1736 in quanto non siano esclusi dalla natura del contratto di agenzia. è vietato il patto che ponga a carico dell’agente una responsabilità, anche solo parziale, per l’inadempimento del terzo. è però consentito eccezionalmente alle parti di concordare di volta in volta la concessione di una apposita garanzia da parte dell’agente, purchè ciò avvenga con riferimento a singoli affari, di particolare natura ed importo, individualmente determinati; l’obbligo di garanzia assunto dall’agente non sia di ammontare più elevato della provvigione che per quell’affare l’agente medesimo avrebbe diritto a percepire; sia previsto per l’agente un apposito corrispettivo”.

### **Art. 29**

#### *Poteri dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.*

1. Il comma 2 dell’articolo 54 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è sostituito dal seguente: “2. Per l’assolvimento dell’incarico di cui al comma 1, da espletare con le modalità previste dalla normativa comunitaria, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato dispone dei poteri di cui al Titolo II della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e, in caso di opposizione dell’impresa interessata e su richiesta della Commissione delle Comunità europee, può chiedere l’intervento della Guardia di finanza che esegue gli accertamenti richiesti avvalendosi dei poteri d’indagine ad essa attribuiti ai fini dell’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi”.

#### **NOTA ALL’ART. 29:**

- La legge 6 febbraio 1996, n. 52 reca: “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1994”.

### **Art. 30**

#### *Tutela degli interessi finanziari comunitari.*

1. Al fine di assicurare, per la tutela degli interessi finanziari comunitari, gli stessi strumenti adottati per la tutela degli interessi finanziari nazionali, conformemente all'articolo 280 del Trattato che istituisce la Comunità europea, come sostituito dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, i militari della Guardia di finanza, per l'accertamento e la repressione delle violazioni in danno dell'Unione europea e di quelle lesive del bilancio nazionale connesse alle prime, procedono avvalendosi dei poteri d'indagine attribuiti alla Guardia di finanza ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1999.

#### CIAMPI

D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri  
LETTA, Ministro per le politiche comunitarie  
*Visto, il Guardasigilli:* DILIBERTO

#### NOTA ALL'ART. 30:

- La legge 16 giugno 1998, n. 209 reca: "Ratifica ed esecuzione del Trattato di Amsterdam che modifica il Trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee ed alcuni atti connessi, con allegato e protocolli, fatto ad Amsterdam il 2 ottobre 1997".



### Nota unica relativa agli allegati A, B, C

La direttiva 95/5/CE è pubblicata in G.U.C.E. L 43 del 14 febbraio 1997.  
 La direttiva 97/63/CE è pubblicata in G.U.C.E. L 335 del 6 dicembre 1997.  
 La direttiva 66/404/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 125 dell'11 luglio 1966.  
 La direttiva 75/445/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 196 del 26 luglio 1975.  
 La direttiva 93/43/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 175 del 19 luglio 1993.  
 La direttiva 96/3/CE è pubblicata in G.U.C.E. L 21 del 27 gennaio 1996.  
 La direttiva 91/477/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 256 del 13 settembre 1991.  
 La direttiva 98/56/CE è pubblicata in G.U.C.E. L 226 del 13 agosto 1998.  
 La direttiva 98/26/CE è pubblicata in G.U.C.E. L 166 dell'11 giugno 1998.  
 La direttiva 98/5/CE è pubblicata in G.U.C.E. L 77 del 14 marzo 1998.  
 La direttiva 93/119/CE è pubblicata in G.U.C.E. L 340 del 31 dicembre 1993.  
 La direttiva 98/93/CE è pubblicata in G.U.C.E. L 358 del 31 dicembre 1998.  
 La direttiva 68/414/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 308 del 23 dicembre 1968.  
 La direttiva 98/81/CE è pubblicata in G.U.C.E. L 330 del 5 dicembre 1998.  
 La direttiva 90/219/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 117 del-1'8 maggio 1990.  
 La direttiva 98/78/CE è pubblicata in G.U.C.E. L 330 del 5 dicembre 1998.

- Elenco delle direttive comunitarie, attuate o da attuare in via amministrativa, da pubblicare ai sensi dell'articolo 10, comma 3-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e successive modificazioni.
- 98/37/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.
- 98/47/CE: direttiva della Commissione, del 25 giugno 1998, recante iscrizione di una sostanza attiva (azossistrobina) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.
- 98/53/CE: direttiva della Commissione, del 16 luglio 1998, che fissa metodi per il prelievo di campioni e metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di taluni contaminanti nei prodotti alimentari.
- 98/54/CE: direttiva della Commissione, del 16 luglio 1998, recante modifica delle direttive 71/250/CEE, 72/199/CEE, 73/46/CEE e che abroga la direttiva 75/84/CEE.
- 98/55/CE: direttiva del Consiglio, del 17 luglio 1998, che modifica la direttiva

93/75/CEE relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti.

- 98/57/CE: direttiva del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente la lotta contro *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al.
- 98/61/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, che modifica la direttiva 97/33/CE per quanto concerne la portabilità del numero di operatore e la preselezione del vettore.
- 98/62/CE: ventitreesima direttiva della Commissione, del 3 settembre 1998, recante adeguamento al progresso tecnico degli allegati II, III, VI e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici.
- 98/64/CE: direttiva della Commissione, del 3 settembre 1998, che fissa i metodi di analisi comunitari per la determinazione degli amminoacidi, delle materie grasse grezze e dell'olaquinox negli alimenti per gli animali e che modifica la direttiva 71/393/CEE.
- 98/65/CE: direttiva della Commissione del 3 settembre 1998, che adegua il progresso tecnico la direttiva del Consiglio 82/130/CEE riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva nelle miniere grisutose.
- 98/66/CE: direttiva della Commissione del 4 settembre 1998, che modifica la direttiva 95/31/CE e stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti per uso alimentare.
- 98/68/CE: direttiva della Commissione del 10 settembre 1998, che stabilisce il modello di documento di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 95/53/CE del Consiglio nonché talune modalità relative ai controlli, all'entrata nella Comunità, di alimenti per animali provenienti da paesi terzi.
- 98/69/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore e recante modificazione della direttiva 70/220/CEE del Consiglio.
- 98/70/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e dei combustibili diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio.

- 98/72/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 ottobre 1998, che modifica la direttiva 95/2/CE, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti.
- 98/73/CE: direttiva della Commissione, del 18 settembre 1998, recante XXIV adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose.
- 98/74/CE: direttiva della Commissione del 1o ottobre 1998, che modifica la direttiva 93/75/CEE del Consiglio relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette ai porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti.
- 98/75/CE: direttiva della Commissione del 1o ottobre 1998, recante aggiornamento dell'elenco degli enti disciplinati dalla direttiva 90/547/CEE concernente il transito di energia elettrica sulle grandi reti.
- 98/77/CE: direttiva della Commissione del 2 ottobre 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva 79/220/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni da veicoli a motore.
- 98/82/CE: direttiva della Commissione del 27 ottobre 1998, recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli.
- 98/86/CE: direttiva della Commissione dell'11 novembre 1998, recante modifica della direttiva 96/77/CE della Commissione che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti.
- 98/88/CE: direttiva della Commissione del 13 novembre 1998, che stabilisce gli orientamenti per l'identificazione a microscopio e la stima dei costituenti di origine animale nell'ambito del controllo ufficiale degli alimenti per animali.
- 98/89/CE: direttiva della Commissione del 20 novembre 1998, che adegua il progresso tecnico la direttiva 74/152/CEE del Consiglio relativa alla velocità massima per costruzione e alle piattaforme di carico dei trattori agricoli o forestali a ruote.



- 98/90/CE direttiva della Commissione del 30 novembre 1998, che adegua il progresso tecnico la direttiva 70/387/CEE del Consiglio relativa alle porte dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.
- 89/91/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 1998, riguardante i veicoli a motore e i loro rimorchi destinati a trasporto di merci pericolose su strada e che modifica la direttiva 70/156/CEE relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.
- 98/98/CE: direttiva della Commissione del 15 dicembre 1998, recante XXV adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose.
- 98/100/CE: direttiva della Commissione del 21 dicembre 1998, che modifica la direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità.
- 98/101/CE: direttiva della Commissione del 22 dicembre 1998, che adegua il progresso tecnico la direttiva del Consiglio 91/157/CEE relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose.



## ALLEGATO A

*(Articolo 1, comma 1)*

- 97/5/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui bonifici transfrontalieri. 98/34/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.
- 98/43/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco.
- 98/48/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa ad una modifica della direttiva 98/34/CE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.
- 98/49/CE: direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della Comunità europea.
- 98/50/CE: direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1998, che modifica la direttiva 77/187/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti.
- 98/52/CE: direttiva del Consiglio, del 13 luglio 1998, relativa all'estensione della direttiva 97/80/CE riguardante l'onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
- 98/56/CE: direttiva del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali.
- 98/71/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli.
- 98/76/CE: direttiva del Consiglio, del 1o ottobre 1998, che modifica la direttiva 96/26/CE riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

- 98/79/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro.
- 98/83/CE: direttiva del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.
- 98/84/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 1998, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato.
- 98/93/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1998, che modifica la direttiva 68/414/CEE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi.
- 99/2/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti.
- 99/3/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti.
- 1999/20/CE: direttiva del Consiglio, del 22 marzo 1999, che modifica le direttive 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, 82/471/CEE relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali, 95/53/CE, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali.
- 1999/34/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 1999, che modifica la direttiva 85/374/CEE del Consiglio, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danni da prodotti difettosi.
- 1999/35/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea.
- 1999/38/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1999, che modifica per la seconda volta la direttiva 90/394/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro, estendendola ad agenti mutageni.



## ALLEGATO B

*(Articolo 1, commi 1 e 3)*

- 98/5/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica.
- 98/26/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi, di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli.
- 98/27/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori.
- 98/30/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale.
- 98/31/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che modifica la direttiva 93/6/CEE del Consiglio, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi.
- 98/32/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che modifica, per quanto riguarda in particolare le ipoteche, la direttiva 89/647/CEE del Consiglio, relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi.
- 98/33/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che modifica l'articolo 12 della direttiva 77/780/CEE del Consiglio relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio, gli articoli 2, 5, 6, 7, 8 e gli allegati II e III della direttiva 89/647/CEE relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi e l'articolo 2 e l'allegato II della direttiva 93/6/CEE del Consiglio relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi.
- 98/58/CE: direttiva del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.
- 98/59/CE: direttiva del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi.
- 98/63/CE: direttiva della Commissione, del 3 settembre 1998, che modifica la

direttiva 93/16/CEE del Consiglio intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli.

- 98/78/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo.
- 98/81/CE: direttiva del Consiglio, del 26 ottobre 1998, che modifica la direttiva 90/219/CEE sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati.
- 98/95/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1998, che modifica, per quanto riguarda il consolidamento del mercato interno, le varietà geneticamente modificate e le risorse genetiche delle piante, le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE e 70/458/CEE concernenti la commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi - seme di patate, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole.
- 98/96/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1998, recante modifica, tra l'altro, per quanto riguarda le ispezioni sul campo non ufficiale, delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE e 70/458/CEE relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi - seme di patata, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole.
- 99/10/CE: direttiva della Commissione, del 10 marzo 1999, che introduce deroghe alle disposizioni di cui all'articolo 7 della direttiva 79/112/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura dei prodotti alimentari.



## ALLEGATO C

*(Articolo 3)*

- 98/35/CE: direttiva del Consiglio, del 25 maggio 1998, che modifica la direttiva 94/58/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare.
- 99/4/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria.
- 1999/21/CE: direttiva della Commissione, del 25 marzo 1999, sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali.
- 1999/22/CE: direttiva del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici.
- 1999/39/CE: direttiva della Commissione, del 6 maggio 1999, che modifica la direttiva 96/5/CE sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini.
- 1999/50/CE: direttiva della Commissione, del 25 maggio 1999, che modifica la direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento.



## Lavori preparatori

Camera dei deputati (atto n. 5619):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (D'ALEMA) e dal Ministro per le politiche comunitarie (LETTA) il 29 gennaio 1999.

Assegnato alla XIV commissione (Politiche dell'Unione europea), in sede referente, il 10 febbraio 1999, con pareri delle commissioni I, II, III, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, e parlamentare questioni regionali.

Esaminato dalla XIV commissione il 2, 3, 4, 11, 18, 23 e 24 marzo 1999.

Relazione scritta annunciata il 25 marzo 1999 (atto n. 5619/A - relatore on. BOVA).

Esaminato in aula il 30 aprile 1999, 25 maggio 1999 ed approvato il 26 maggio 1999.

Senato della Repubblica (atto n. 4057):

Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali) in sede referente, l'11 giugno 1999, con pareri delle commissioni 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, della giunta affari Comunità europee e parlamentare questioni regionali.

Esaminato dalla 1a commissione l'8, 15, 27, 28 e 29 luglio 1999.

Relazione scritta annunciata il 14 settembre 1999 (atto n. 4057/A - relatore sen. BESOSTRI).

Esaminato in aula il 15 e 16 settembre 1999 ed approvato, con modificazioni, il 22 settembre 1999.

Camera dei deputati (atto n. 5619/B): Assegnato alla XIV commissione (Politiche dell'unione europea), in sede referente, il 27 settembre 1999, con pareri delle commissioni I, II, III, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, e parlamentare questioni regionali.

Esaminato dalla XIV commissione il 13, 19, 20 e 27 ottobre 1999.

Relazione scritta annunciata l'11 novembre 1999 (atto n. 5619/C - relatore on. BOVA).

Esaminato in aula il 15 novembre 1999, ed approvato, con modificazioni, il 30 novembre 1999.

Senato della Repubblica (atto n. 4057/B):

Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 7 dicembre 1999, con il parere delle commissioni 2<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup>, 9<sup>a</sup>, 10<sup>a</sup>, 12<sup>a</sup>, della giunta affari Comunità europee e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1<sup>a</sup> commissione il 9 e 14 dicembre 1999.

Esaminato in aula ed approvato, il 16 dicembre 1999.



Ministero delle attività produttive  
Circolare 21 ottobre 2000

Modalità di applicazione degli artt. 39 e 49  
del DPR 31 agosto 1999, n. 394, concernenti  
il riconoscimento dei titoli professionali di cittadini  
stranieri non appartenenti all'Unione europea.

Ministero delle attività produttive - Ufficio III/B

Il D.P.R. 394/99 ha fissato una serie di norme miranti al riconoscimento dei titoli professionali dei cittadini non appartenenti all'Unione europea, ai fini dell'esercizio in Italia di una serie di attività di lavoro e di impresa, richiamando quanto disposto per i cittadini dell'Unione europea.

Quanto all'esercizio delle professioni di carattere turistico, di cui allegato c) del d.lvo 319/94, gli uffici hanno ritenuto utile elaborare, dopo i necessari approfondimenti intervenuti in sede di Conferenza di servizi, un quadro completo della documentazione necessaria e delle modalità di presentazione della stessa, in relazione alle varie ipotesi previste negli artt. 39 e 49 del D.P.R. 394/99, onde favorire gli interessati al procedimento.

Tali norme dovranno essere attentamente consultate dagli interessati.

**1.**

*Titolo conseguito o riconosciuto in Unione europea.*

**A)**

*Cittadino straniero non comunitario  
regolarmente soggiornante in Italia*

Il cittadino straniero non comunitario regolarmente soggiornante in Italia, in possesso di titolo professionale conseguito o riconosciuto in Unione europea, deve presentare domanda di riconoscimento del titolo secondo il fac-simile all. 1, allegando la seguente documentazione:

- a) Curriculum vitae firmato;
- b) Copia autenticata del permesso di soggiorno;
- c) Copia autenticata del diploma con indicazione delle materie oggetto degli studi con allegata dichiarazione di valore, da parte dell'Autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza, dalla quale risulti la natura

- d) Copia autenticata del titolo professionale con dichiarazione di valore, da parte dell'Autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza, circa la validità abilitante del titolo all'esercizio della professione;
- e) Attestazione dell'Autorità di Governo del Paese dell'Unione europea che ha riconosciuto o rilasciato il titolo dal quale risulti che non esistono impedimenti penali all'esercizio della professione (con data non anteriore a 3 mesi);
- f) Copia autenticata del tesserino o del patentino di guida turistica;
- g) Attestati di enti o privati presso i quali è stata esercitata l'attività con indicazione dei periodi e del tipo di attività svolta.

Ovviamente, una volta presentata l'istanza, secondo gli schemi allegati, l'Amministrazione verifica la documentazione con riserva di chiedere eventuali integrazioni. L'Amministrazione, dopo la riferita istruttoria, e nel termine di 4 mesi riunirà la Conferenza di servizi per la valutazione dei titoli e della documentazione allegata alla domanda e procederà, su conforme parere della Conferenza, alla richiesta di eventuali ulteriori elementi o al rilascio del decreto di riconoscimento ovvero al diniego di riconoscimento.

Nel decreto di riconoscimento sono inoltre definite le modalità di svolgimento della misura compensativa: prova attitudinale, previa acquisizione da parte della Regione competente per territorio dei contenuti della predetta prova che il candidato dovrà sostenere.

**B)**

*Cittadino straniero non comunitario  
non soggiornante in Italia.*

Il cittadino straniero non comunitario non soggiornante in Italia, in possesso di titolo professionale conseguito o riconosciuto in Unione europea, deve presentare domanda di riconoscimento del titolo direttamente o tramite l'Ambasciata o Procuratore, secondo il fac-simile all. 2, allegando la seguente documentazione:

- a) Curriculum vitae firmato;
- b) Certificato di cittadinanza e copia autenticata del passaporto;
- c) Copia autenticata del diploma con indicazione delle materie oggetto degli studi ed allegata dichiarazione di valore, da parte dell'Autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza, dalla quale risulti la natura pubblica o privata dell'Istituto che ha rilasciato il titolo di studio e che lo stesso dia accesso all'Università;
- d) Copia autenticata del titolo professionale con dichiarazione di valore, da parte dell'Autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza, circa la validità abilitante del titolo all'esercizio della professione;
- e) Attestazione dell'Autorità di Governo del Paese di provenienza dal quale risulti che non esistono impedimenti penali all'esercizio della professione

(con data non anteriore a 3 mesi);

- f) Copia autentica del tesserino o patentino di guida turistica;
- g) Attestati di enti o privati presso i quali è stata esercitata l'attività con indicazione dei periodi e del tipo di attività svolta.

Ovviamente, una volta presentata l'istanza, secondo gli schemi allegati, l'Amministrazione verifica la documentazione con riserva di chiedere eventuali integrazioni. L'Amministrazione, dopo la riferita istruttoria, e nel termine di 4 mesi riunirà la Conferenza di servizi per la valutazione dei titoli e della documentazione allegata alla domanda e procederà, su conforme parere della Conferenza, alla richiesta di eventuali ulteriori elementi o al rilascio del decreto di riconoscimento ovvero al diniego di riconoscimento. Nel decreto di riconoscimento sono inoltre definite le modalità di svolgimento della misura compensativa: prova attitudinale, previa acquisizione da parte della Regione competente per territorio dei contenuti della predetta prova che il candidato dovrà sostenere.

## 2.

### *Titolo conseguito in Paese terzo.*

#### A)

#### *Cittadino straniero non comunitario regolarmente soggiornante in Italia.*

Professione regolamentata

Il cittadino straniero non comunitario regolarmente soggiornante in Italia, in possesso di titolo professionale rilasciato da un Paese terzo nel quale la professione è legislativamente regolamentata, deve presentare domanda di riconoscimento del titolo secondo il fac-simile all. 3, allegando la seguente documentazione:

- a) Curriculum vitae firmato;
- b) Copia autenticata del permesso di soggiorno;
- c) Copia autenticata del diploma con indicazione delle materie oggetto degli studi con allegata dichiarazione di valore, rilasciata dall'Autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza, dalla quale risulti la natura pubblica o privata dell'Istituto che ha rilasciato il titolo di studio e che lo stesso dia accesso all'Università;
- d) Copia autenticata del titolo professionale con dichiarazione di valore rilasciata dall'Autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese che ha emesso il titolo professionale che attesti la natura pubblica o privata dell'Istituzione che lo ha rilasciato, i requisiti per il rilascio dello stesso, il percorso formativo (durata degli studi, programmi ed esami sostenuti) e la validità abilitante del titolo all'esercizio della professione precisando, inoltre,

- e) che l'attività è regolamentata e che il richiedente è in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legislazione locale per l'esercizio della professione;
- e) Certificato penale o estratto del casellario giudiziale (o documento di analogo rilevanza giuridica previsto dall'ordinamento locale) rilasciato dall'autorità competente nel Paese in cui è stato acquisito il titolo professionale in data non anteriore a 3 mesi;
- f) Eventuale copia autenticata del tesserino o patentino, se previsto nel Paese di provenienza;
- g) Attestati di enti o privati presso i quali è stata esercitata l'attività con indicazione dei periodi e del tipo di attività svolta.

Ovviamente, una volta presentata l'istanza, secondo gli schemi allegati, l'Amministrazione verifica la documentazione con riserva di chiedere eventuali integrazioni. L'Amministrazione, dopo la riferita istruttoria, e nel termine di 4 mesi riunirà la Conferenza di servizi per la valutazione dei titoli e della documentazione allegata alla domanda e procederà, su conforme parere della Conferenza, alla richiesta di eventuali ulteriori elementi o al rilascio del decreto di riconoscimento ovvero al diniego di riconoscimento. Nel decreto di riconoscimento sono inoltre definite le modalità di svolgimento della misura compensativa: prova attitudinale, previa acquisizione da parte della Regione competente per territorio dei contenuti della predetta prova che il candidato dovrà sostenere.

#### B)

#### *Cittadino straniero non comunitario regolarmente soggiornante in Italia.*

Professione non regolamentata.

Il cittadino straniero non comunitario regolarmente soggiornante in Italia, in possesso di formazione professionale svolta in un Paese terzo nel quale la professione non è legislativamente regolamentata, deve presentare domanda di riconoscimento secondo il fac-simile all. 4, allegando la seguente documentazione:

- a) Curriculum vitae firmato;
- b) Copia autenticata del permesso di soggiorno;
- c) Copia autenticata del diploma con indicazione delle materie oggetto degli studi con allegata dichiarazione di valore, rilasciata dall'Autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza, dalla quale risulti la natura pubblica o privata dell'Istituto che ha rilasciato il titolo di studio e che lo stesso dia accesso all'Università;
- d) Dichiarazione rilasciata dall'Autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza che attesti che l'attività non è regolamentata
- e) Dichiarazione da parte di Enti o privati presso i quali è stata svolta l'attività di guida turistica per almeno 2 anni con indicazione dei periodi, del tipo di

- attività svolta e relativa certificazione fiscale;
- f) Eventuale altra documentazione autenticata di documenti ritenuti utili al riconoscimento della formazione professionale;
  - g) Certificato penale o estratto del casellario giudiziale (o documento di analogia rilevanza giuridica previsto dall'ordinamento locale) rilasciato dall'autorità competente nel Paese in cui ha esercitato l'attività, in data non anteriore a 3 mesi;

Ovviamente, una volta presentata l'istanza, secondo gli schemi allegati, l'Amministrazione verifica la documentazione con riserva di chiedere eventuali integrazioni. L'Amministrazione, dopo la riferita istruttoria, e nel termine di 4 mesi riunirà la Conferenza di servizi per la valutazione dei titoli e della documentazione allegata alla domanda e procederà, su conforme parere della Conferenza, alla richiesta di eventuali ulteriori elementi o al rilascio del decreto di riconoscimento ovvero al diniego di riconoscimento.

Nel decreto di riconoscimento sono inoltre definite le modalità di svolgimento della misura compensativa: prova attitudinale, previa acquisizione da parte della Regione competente per territorio dei contenuti della predetta prova che il candidato dovrà sostenere.

### C)

#### *Cittadino straniero non comunitario, non soggiornante in Italia.*

Professione regolamentata

Il cittadino straniero non comunitario non soggiornante in Italia, in possesso di titolo professionale rilasciato da un Paese terzo nel quale la professione è legislativamente regolamentata, deve presentare domanda di riconoscimento del titolo secondo il fac-simile all. 5, allegando la seguente documentazione:

- a) Curriculum vitae firmato;
- b) Certificato di cittadinanza e copia autenticata del passaporto;
- c) Copia autenticata del diploma con indicazione delle materie oggetto degli studi con allegata dichiarazione di valore, da parte dell'Autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza, dalla quale risulti la natura pubblica o privata dell'Istituto che ha rilasciato il titolo di studio e che lo stesso dia accesso all'Università;
- d) Copia autenticata del titolo professionale con dichiarazione di valore rilasciata dall'Autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese che ha emesso il titolo professionale che attesti la natura pubblica o privata dell'Istituzione che lo ha rilasciato, i requisiti per il rilascio dello stesso, il percorso formativo (durata degli studi, programmi ed esami sostenuti) e la validità abilitante del titolo all'esercizio della professione precisando, inoltre, che l'attività è regolamentata e che il richiedente è in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legislazione locale per l'esercizio della professione;

- e) Certificato penale o estratto del casellario giudiziale (o documento di analogia rilevanza giuridica previsto dall'ordinamento locale) rilasciato dall'autorità competente nel Paese in cui è stato acquisito il titolo professionale in data non anteriore a 3 mesi;
- f) Eventuale copia autenticata del tesserino o patentino, se previsto nel Paese di provenienza;
- g) Attestati di enti o privati presso i quali è stata esercitata l'attività con indicazione dei periodi e del tipo di attività svolta.

Ovviamente, una volta presentata l'istanza, secondo gli schemi allegati, l'Amministrazione verifica la documentazione con riserva di chiedere eventuali integrazioni. L'Amministrazione, dopo la riferita istruttoria, e nel termine di 4 mesi riunirà la Conferenza di servizi per la valutazione dei titoli e della documentazione allegata alla domanda e procederà, su conforme parere della Conferenza, alla richiesta di eventuali ulteriori elementi o al rilascio del decreto di riconoscimento ovvero al diniego di riconoscimento.

Nel decreto di riconoscimento sono inoltre definite le modalità di svolgimento della misura compensativa: prova attitudinale, previa acquisizione da parte della Regione competente per territorio dei contenuti della predetta prova che il candidato dovrà sostenere.

### D)

#### *Cittadino straniero non comunitario, non soggiornante in Italia.*

Professione non regolamentata.

Il cittadino straniero non comunitario non soggiornante in Italia, in possesso di titolo professionale rilasciato da un Paese terzo nel quale la professione non è legislativamente regolamentata, deve presentare domanda di riconoscimento del titolo secondo il fac-simile all. 6, allegando la seguente documentazione:

- a) Curriculum vitae firmato;
- b) Certificato di cittadinanza e copia autenticata del passaporto;
- c) Copia autenticata del diploma con indicazione delle materie oggetto degli studi con allegata dichiarazione di valore, da parte dell'Autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza, dalla quale risulti la natura pubblica o privata dell'Istituto che ha rilasciato il titolo di studio e che lo stesso dia accesso all'Università;
- d) Dichiarazione rilasciata dall'Autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza che attesti che l'attività non è regolamentata
- e) Dichiarazione da parte di Enti o privati presso i quali è stata svolta l'attività di guida turistica per almeno 2 anni con indicazione dei periodi, del tipo di attività svolta e relativa certificazione fiscale;
- f) Eventuale altra documentazione autenticata di documenti ritenuti utili al riconoscimento della formazione professionale;

- g) Certificato penale o estratto del casellario giudiziale (o documento di analoga rilevanza giuridica previsto dall'ordinamento locale) rilasciato dall'autorità competente nel Paese in cui ha esercitato l'attività, in data non anteriore a 3 mesi.

Ovviamente, una volta presentata l'istanza, secondo gli schemi allegati, l'Amministrazione verifica la documentazione con riserva di chiedere eventuali integrazioni. L'Amministrazione, dopo la riferita istruttoria, e nel termine di 4 mesi riunirà la Conferenza di servizi per la valutazione dei titoli e della documentazione allegata alla domanda e procederà, su conforme parere della Conferenza, alla richiesta di eventuali ulteriori elementi o al rilascio del decreto di riconoscimento ovvero al diniego di riconoscimento.

Nel decreto di riconoscimento sono inoltre definite le modalità di svolgimento della misura compensativa: prova attitudinale, previa acquisizione da parte della Regione competente per territorio dei contenuti della predetta prova che il candidato dovrà sostenere.

### 3.

*Cittadino italiano o comunitario con titolo abilitante  
conseguito in un Paese terzo  
e non riconosciuto in Unione europea.*

Si applica, a scelta dell'interessato, l'equipollenza del titolo di studio e partecipazione ai bandi di concorso regionali ovvero il riconoscimento del titolo ai sensi del D.P.R. 394/99.

Roma, 21 ottobre 2000

Il Dirigente generale  
dott. STEFANO LANDI

Da presentare, all'ufficio indicato, su carta da bollo da lire 20.000 o in carta semplice, ma con marca da bollo da lire 20.000.

Al Ministero Industria Commercio  
Direzione generale per il turismo  
Ufficio III rip. B  
Via della Ferratella in Laterano, 51  
00184 Roma

Oggetto: D.P.R. 394/99

Richiesta di riconoscimento titolo formazione professionale di guida turistica conseguito o riconosciuto in un Paese dell'Unione europea - Cittadino non comunitario regolarmente soggiornante.

Il/la sottoscritto/a .....  
cittadino/a .....  
nato/a a ..... il .....  
residente a .....  
in via /piazza ....., n. ....

### CHIEDE

il riconoscimento del titolo di guida turistica, acquisito  
in ..... (1)  
presso ..... (2)  
di ..... (3)  
il ..... (4)  
per esercitare la professione a ..... (5)

Chiede inoltre che il riconoscimento sia finalizzato all'esercizio della professione nelle seguenti lingue: ..... (6)  
non sussistendo, per il periodo di soggiorno in Italia, impedimenti di tipo penale e professionale all'esercizio della stessa.

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità, dichiara vero quanto sopra (art. 26 legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Data .....  
Firma .....



**SI ALLEGA:**

- a) Curriculum vitae firmato
- b) Copia autenticata del permesso di soggiorno
- c) Copia autenticata del diploma con dichiarazione di valore
- d) Copia autenticata del titolo professionale con dichiarazione di valore
- e) Attestazione di non sussistenza di impedimenti penali all'esercizio della professione
- f) Copia autenticata del tesserino o patentino
- g) Attestati di enti e privati presso i quali è stata esercitata l'attività

L'autenticazione delle copie può essere effettuata presso il Comune, la competente rappresentanza consolare o diplomatica, o un Notaio. Tutti i documenti redatti in lingua straniera devono essere muniti della relativa traduzione in italiano, che può essere effettuata in Italia, a cura di traduttori autorizzati dalla competente Autorità giudiziaria o diplomatica e/o consolare. Il titolo di studio e quello professionale devono essere presentati in copia autentica dell'originale che risulti già legalizzato a cura della competente rappresentanza diplomatica o consolare o munito del timbro "Apostille".

- 1) Indicare lo Stato che lo ha rilasciato
- 2) indicare il nome dell'ente che ha rilasciato il titolo
- 3) indicare la città
- 4) indicare la data di rilascio del titolo
- 5) indicare in quale ambito territoriale si vuole esercitare in Italia
- 6) indicare le stesse lingue indicate sul tesserino di guida estero o in mancanza di tesserino le lingue in cui si esercitava nello Stato di provenienza.



**MODELLO**

*Da presentare, all'ufficio indicato, su carta da bollo da lire 20.000 o in carta semplice, ma con marca da bollo da lire 20.000.*

Al Ministero Industria Commercio  
Direzione generale per il turismo  
Ufficio III rip. B  
Via della Ferratella in Laterano, 51  
00184 Roma

Oggetto: D.P.R. 394/99  
Richiesta di riconoscimento titolo formazione professionale di guida turistica conseguito o riconosciuto in un Paese dell'Unione europea - Cittadino non comunitario non soggiornante.

Il/la sottoscritto/a .....  
cittadino/a .....  
nato/a a ..... il .....  
residente a .....  
in via /piazza ....., n. ....

**CHIEDE**

il riconoscimento del titolo di guida turistica, acquisito  
in ..... (1)  
presso ..... (2)  
di ..... (3)  
il ..... (4)  
per esercitare la professione a ..... (5)

Chiede inoltre che il riconoscimento sia finalizzato all'esercizio  
della professione nelle seguenti lingue: ..... (6)

Data .....  
Firma .....

**SI ALLEGA:**

- a) Curriculum vitae firmato
- b) Certificato di cittadinanza e copia autenticata del passaporto
- c) Copia autenticata del diploma con dichiarazione di valore
- d) Copia autenticata del titolo professionale
- e) Attestazione di non sussistenza di impedimenti penali all'esercizio della

professione

- f) Copia autenticata del tesserino
- g) Attestati di enti o privati presso i quali è stata esercitata l'attività.

L'autenticazione delle copie può essere effettuata presso il Comune, la competente rappresentanza consolare o diplomatica, o un Notaio. Tutti i documenti redatti in lingua straniera devono essere muniti della relativa traduzione in italiano, che può essere effettuata in Italia, a cura di traduttori autorizzati dalla competente Autorità giudiziaria o diplomatica e/o consolare. Il titolo di studio e quello professionale devono essere presentati in copia autentica dell'originale che risulti già legalizzato a cura della competente rappresentanza diplomatica o consolare o munito del timbro "Apostille".

- 1) Indicare lo Stato che lo ha rilasciato
- 2) indicare il nome dell'ente che ha rilasciato il titolo
- 3) indicare la città
- 4) indicare la data di rilascio del titolo
- 5) indicare in quale ambito territoriale si vuole esercitare in Italia
- 6) indicare le stesse lingue indicate sul tesserino di guida estero o in mancanza di tesserino le lingue in cui si esercitava nello Stato di provenienza.

*Da presentare, all'ufficio indicato, su carta da bollo da lire 20.000 o in carta semplice, ma con marca da bollo da lire 20.000.*

Al Ministero Industria Commercio  
Direzione generale per il turismo  
Ufficio III rip. B  
Via della Ferratella in Laterano, 51  
00184 Roma

Oggetto: D.P.R. 394/99  
Richiesta di riconoscimento titolo formazione professionale di guida turistica conseguito in un Paese terzo - Cittadino non comunitario regolarmente soggiornante (professione regolamentata).

Il/la sottoscritto/a .....  
cittadino/a .....  
nato/a a ..... il .....  
residente a .....  
in via /piazza ....., n. ....

**CHIEDE**

il riconoscimento del titolo di guida turistica, acquisito  
in ..... (1)  
presso ..... (2)  
di ..... (3)  
il ..... (4)  
per esercitare la professione a ..... (5)

Chiede inoltre che il riconoscimento sia finalizzato all'esercizio della professione nelle seguenti lingue: ..... (6)  
non sussistendo, per il periodo di soggiorno in Italia, impedimenti di tipo penale e professionale all'esercizio della stessa.

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità, dichiara vero quanto sopra (art. 26 legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Data .....  
Firma .....

**SI ALLEGA:**

- a) Curriculum vitae firmato
- b) Copia autenticata del permesso di soggiorno
- c) Copia autenticata del diploma con dichiarazione di valore
- d) Copia autenticata del titolo professionale con dichiarazione di valore
- e) Certificato penale
- f) Copia autentica del tesserino o patentino
- g) Attestati di enti o privati presso i quali è stata esercitata l'attività

L'autenticazione delle copie può essere effettuata presso il Comune, la competente rappresentanza consolare o diplomatica, o un Notaio.

Tutti i documenti redatti in lingua straniera devono essere muniti della relativa traduzione in italiano, che può essere effettuata in Italia, a cura di traduttori autorizzati dalla competente Autorità giudiziaria o diplomatica e/o consolare.

Il titolo di studio e quello professionale devono essere presentati in copia autentica dell'originale che risulti già legalizzato a cura della competente rappresentanza diplomatica o consolare o munito del timbro "Apostille".

- 1) Indicare lo Stato che lo ha rilasciato
- 2) indicare il nome dell'ente che ha rilasciato il titolo
- 3) indicare la città
- 4) indicare la data di rilascio del titolo
- 5) indicare in quale ambito territoriale si vuole esercitare in Italia
- 6) indicare le stesse lingue indicate sul tesserino di guida estero o in mancanza di tesserino le lingue in cui si esercitava nello Stato di provenienza.



**MODELLO**

*Da presentare, all'ufficio indicato, su carta da bollo da lire 20.000 o in carta semplice, ma con marca da bollo da lire 20.000.*

Al Ministero Industria Commercio  
Direzione generale per il turismo Ufficio III rip. B  
Via della Ferratella in Laterano 51  
00184 Roma

Oggetto: D.P.R. 394/99

Richiesta di riconoscimento titolo formazione professionale di guida turistica conseguito in un Paese terzo - Cittadino non comunitario regolarmente soggiornante (professione non regolamentata).

Il/la sottoscritto/a .....  
cittadino/a .....  
nato/a a ..... il .....  
residente a .....  
in via /piazza ....., n. ....

**CHIEDE**

il riconoscimento della formazione professionale acquisita  
in ..... (1)  
per esercitare la professione a ..... (2)

Chiede inoltre che il riconoscimento sia finalizzato all'esercizio della  
professione nelle seguenti lingue: ..... (3)  
non sussistendo, per il periodo di soggiorno in Italia, impedimenti di tipo penale  
e professionale all'esercizio della stessa.

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla  
legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale  
responsabilità, dichiara vero quanto sopra (art. 26, legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Data .....  
Firma .....

**SI ALLEGA:**

- a) Curriculum vitae firmato;
- b) Copia autenticata del permesso di soggiorno;
- c) Copia autenticata del diploma con dichiarazione di valore;

- d) Dichiarazione dell’Autorità diplomatica attestante la non regolamentazione della professione;
- e) Dichiarazione di enti o privati presso i quali è stata esercitata l’attività;
- f) Altro;
- g) Certificato penale.

L’autenticazione delle copie può essere effettuata presso il Comune, la competente rappresentanza consolare o diplomatica, o un Notaio.

Tutti i documenti redatti in lingua straniera devono essere muniti della relativa traduzione in italiano, che può essere effettuata in Italia, a cura di traduttori autorizzati dalla competente Autorità giudiziaria o diplomatica e/o consolare.

Il titolo di studio e quello professionale devono essere presentati in copia autentica dell’originale che risulti già legalizzato a cura della competente rappresentanza diplomatica o consolare o munito del timbro “Apostille”.

- 1) Indicare lo Stato
- 2) indicare in quale ambito territoriale si vuole esercitare in Italia
- 3) indicare le stesse lingue in cui si esercitava nello Stato di provenienza.



**MODELLO**

*Da presentare, all’ufficio indicato, su carta da bollo da lire 20.000 o in carta semplice, ma con marca da bollo da lire 20.000.*

Al Ministero Industria Commercio  
Direzione generale per il turismo - Ufficio III, rip. B  
Via della Ferratella in Laterano, 51  
00184 Roma

Oggetto: D.P.R. 394/99

Richiesta di riconoscimento titolo formazione professionale di guida turistica conseguito in un Paese terzo - Cittadino non comunitario non soggiornante (professione regolamentata).

Il/la sottoscritto/a .....  
cittadino/a .....  
nato/a a ..... il .....  
residente a .....  
in via /piazza ....., n. ....

**CHIEDE**

il riconoscimento del titolo di guida turistica, acquisito  
in ..... (1)  
presso ..... (2)  
di ..... (3)  
il ..... (4)  
per esercitare la professione a ..... (5).  
Chiede inoltre che il riconoscimento sia finalizzato all’esercizio della  
professione nelle seguenti lingue: ..... (6).

Data .....  
Firma .....

**SI ALLEGA:**

- a) Curriculum vitae firmato;
- b) Certificato di cittadinanza e copia autenticata del passaporto;
- c) Copia autenticata del diploma con dichiarazione di valore;
- d) Copia autenticata del titolo professionale con dichiarazione di valore;
- e) Certificato penale;
- f) Copia autenticata del tesserino o patentino;
- g) Attestati di enti o privati presso i quali è stata esercitata l’attività.



L'autenticazione delle copie può essere effettuata presso il Comune, la competente rappresentanza consolare o diplomatica, o un Notaio. Tutti i documenti redatti in lingua straniera devono essere muniti della relativa traduzione in italiano, che può essere effettuata in Italia, a cura di traduttori autorizzati dalla competente Autorità giudiziaria o diplomatica e/o consolare. Il titolo di studio e quello professionale devono essere presentati in copia autentica dell'originale che risulti già legalizzato a cura della competente rappresentanza diplomatica o consolare o munito del timbro "Apostille".

- 1) Indicare lo Stato che lo ha rilasciato
- 2) indicare il nome dell'ente che ha rilasciato il titolo
- 3) indicare la città
- 4) indicare la data di rilascio del titolo
- 5) indicare in quale ambito territoriale si vuole esercitare in Italia
- 6) indicare le stesse lingue indicate sul tesserino di guida estero o in mancanza di tesserino le lingue in cui si esercitava nello Stato di provenienza.



**MODELLO**

*Da presentare, all'ufficio indicato, su carta da bollo da lire 20.000 o in carta semplice, ma con marca da bollo da lire 20.000.*

Al Ministero Industria Commercio  
Direzione generale per il turismo  
Ufficio III rip. B  
Via della Ferratella in Laterano 51  
00184 Roma

Oggetto: D.P.R. 394/99  
Richiesta di riconoscimento titolo formazione professionale di guida turistica conseguito in un Paese terzo - Cittadino non comunitario non soggiornante (Professione non regolamentata).

Il/la sottoscritto/a .....  
cittadino/a .....  
nato/a a ..... il .....  
residente a .....  
in via /piazza ....., n. ....

**CHIEDE**

il riconoscimento della formazione professionale acquisita  
in ..... (1)  
per esercitare la professione a ..... (2)

Chiede inoltre che il riconoscimento sia finalizzato all'esercizio della  
professione nelle seguenti lingue: ..... (3)

Data .....  
Firma .....

**SI ALLEGA:**

- a) Curriculum vitae firmato;
- b) Certificato di cittadinanza e copia autenticata del passaporto;
- c) Copia autenticata del diploma con dichiarazione di valore;
- d) Dichiarazione dell'Autorità diplomatica attestante la non regolamentazione della professione;
- e) Dichiarazione Enti o privati presso i quali è stata esercitata l'attività;
- f) Altro;
- g) Certificato penale.

L'autenticazione delle copie può essere effettuata presso il Comune, la competente rappresentanza consolare o diplomatica, o un Notaio.  
Tutti i documenti redatti in lingua straniera devono essere muniti della relativa traduzione in italiano, che può essere effettuata in Italia, a cura di traduttori autorizzati dalla competente Autorità giudiziaria o diplomatica e/o consolare.

Il titolo di studio e quello professionale devono essere presentati in copia autentica dell'originale che risulti già legalizzato a cura della competente rappresentanza diplomatica o consolare o munito del timbro "Apostille".

- 1) Indicare lo Stato
- 2) indicare in quale ambito territoriale si vuole esercitare in Italia
- 3) indicare le stesse lingue in cui si esercitava nello Stato di provenienza

**Decreto legislativo  
20 settembre 2002, n. 229**

**Attuazione della direttiva 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 22 ottobre 2002

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

- Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
- Vista la legge 1 marzo 2002, n. 39, Legge Comunitaria 2001, ed in particolare l'allegato B, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee;
- Vista la direttiva 1999/42 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche;
- Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2002;
- Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 luglio 2002;
- Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie, delle attività produttive e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali;

**EMANA**

il seguente decreto legislativo:

**Art. 1**

*Ambito di applicazione.*

1. Il presente decreto legislativo detta disposizioni per assicurare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento o di libera prestazione di servizi nei settori di attività di cui all'allegato A, ai seguenti soggetti di seguito denominati beneficiari:
  - a) cittadini degli Stati membri dell'Unione europea;
  - b) società costituite in conformità con la legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione europea, a condizione che, nel caso in cui abbiano soltanto la sede sociale all'interno dell'Unione europea, la loro attività, presenti un legame effettivo e continuato con l'economia di uno Stato membro dell'Unione europea.
2. Alle condizioni stabilite dal presente decreto le conoscenze e competenze attestata da diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un altro Stato membro dell'Unione europea sono riconosciute in Italia per l'accesso o l'esercizio a titolo autonomo o subordinato, di attività di cui all'allegato A.
3. Le norme contenute nel presente decreto non possono essere invocate in alcun modo per finalità diverse da quelle relative all'ambito di applicazione di cui ai commi 1 e 2. Esse non possono essere invocate per la definizione degli aspetti, anche contrattuali, relativi alla costituzione e qualificazione del rapporto di lavoro.

**AVVERTENZA:**

- Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

**NOTE ALLE PREMESSE:**

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 1 marzo 2002, n. 39, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge

comunitaria 2001.

• L'allegato B della citata legge così recita:  
"93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro. 94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.

96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.

1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti.

1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche.

1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST).

1999/64/CE della Commissione, del 23 giugno 1999, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da persone giuridiche distinte.

1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive (quindicesima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità.

2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio

(quarta direttiva assicurazione autoveicoli).

2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico).

2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, che modifica la direttiva 93/104/CE del Consiglio concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, al fine di comprendere i settori e le attività esclusi dalla suddetta direttiva.

2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana.

2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.

2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso.

2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico.

2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.

2000/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2000, recante modifica della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale.

2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA),



European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA).

2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.

2001/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie.

2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza.

2001/15/CE della Commissione, del 15 febbraio 2001, sulle sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.

2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale.

2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio.

2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE,

78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico.

2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti.

2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001,

sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione.

2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, che modifica la direttiva 89/655/CEE del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2001, recante modificazione della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e delle direttive 70/524/CEE,

96/25/CE e 1999/29/CE del Consiglio, relative all'alimentazione animale. 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie.

2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale.

2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.”.

• La direttiva 1999/42 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, è pubblicata in GUCE L 201 del 31 luglio 1999.

## **Art. 2**

### *Riconoscimento.*

1. Per le attività elencate nell'allegato A, il cui accesso o esercizio è subordinato dalla normativa vigente al possesso di conoscenze e capacità generali o professionali, il riconoscimento è subordinato alla dimostrazione dell'esercizio effettivo dell'attività in un altro Stato dell'Unione europea.

2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 3, per le attività elencate nell'allegato A, prima parte, se le conoscenze e competenze richieste dalle norme nazionali dello Stato d'origine o di provenienza attestata da diploma, certificato o altri titoli, in possesso del richiedente, vertono su argomenti sostanzialmente diversi per contenuto da quelli contemplati dalla legislazione vigente nello Stato italiano, tenuto conto anche, ove disponibili, dei dispositivi e degli indicatori di trasparenza di cui alla risoluzione del Consiglio del 15 luglio 1996 sulla trasparenza dei certificati di formazione professionale, il riconoscimento è subordinato al superamento di un tirocinio di adattamento o di una prova attitudinale di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, a scelta del richiedente.
3. In deroga al comma 2, per le attività elencate nell'allegato A, prima parte, esercitate a titolo autonomo o con mansioni direttive, per le quali la normativa vigente richiede la conoscenza e l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali, il riconoscimento è subordinato al superamento della prova attitudinale.
4. Gli oneri conseguenti all'attuazione dei commi 2 e 3 sono a carico dei soggetti interessati.

#### NOTE ALL'ART. 2:

- La risoluzione del Consiglio del 15 luglio 1996, reca: “Trasparenza delle certificazioni della formazione professionale.”.
- Il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, reca: “Attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE.”.
- Gli articoli 9 e 10 del citato decreto così recitano:  
“Art. 9 (Tirocinio di adattamento).  
1. Il tirocinio di adattamento consiste nell'esercizio dell'attività corrispondente alla professione in relazione alla quale è richiesto il riconoscimento, svolta sotto la responsabilità di un professionista abilitato.  
2. Il tirocinio può essere accompagnato da una formazione complementare.  
3. Il tirocinio è oggetto di valutazione finale.  
4. In caso di valutazione finale sfavorevole, il tirocinio può essere ripetuto.”.

#### “Art. 10 (Prova attitudinale).

1. La prova attitudinale consiste in un esame volto ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche ed a valutare la capacità all'esercizio della professione, tenendo conto che il richiedente il riconoscimento è un professionista qualificato nel Paese di origine o di provenienza.
2. Le materie su cui svolgere l'esame devono essere scelte in relazione alla loro importanza essenziale per l'esercizio della professione.
3. In caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale può essere ripetuta non

prima di sei mesi.”.

### Art. 3

#### Riconoscimento

#### *sulla base dell'esperienza professionale.*

1. Per le attività comprese nell'allegato A, prima parte, lista I, è considerato esercizio effettivo dell'attività di cui all'articolo 2, comma 1, quello prestatato alternativamente per un periodo pari a:
  - a) sei anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda;
  - b) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente;
  - c) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo, nel caso in cui il beneficiario dimostri di avere esercitato l'attività in questione come lavoratore dipendente per almeno cinque anni;
  - d) cinque anni consecutivi in funzioni direttive, di cui almeno tre anni con mansioni tecniche che implicino la responsabilità di almeno uno dei reparti dell'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente.
2. Per le attività comprese nell'allegato A, prima parte, lista II, è considerato esercizio effettivo dell'attività, di cui all'articolo 2, comma 1, quello prestatato, alternativamente, per un periodo pari a:
  - a) sei anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda;
  - b) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente, ovvero quattro anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno due anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente;
  - c) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo in qualità di dirigente

- d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di avere esercitato l'attività in questione come lavoratore dipendente per almeno cinque anni;
- d) cinque anni consecutivi come lavoratore dipendente, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente, ovvero sei anni consecutivi come lavoratore dipendente, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno due anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente.
3. Per le attività comprese nell'allegato A, prima parte, lista III, è considerato esercizio effettivo dell'attività di cui all'articolo 2, comma 1, quello prestato, alternativamente, per un periodo pari a:
- a) sei anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda;
- b) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente;
- c) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver esercitato l'attività in questione come lavoratore dipendente per almeno cinque anni.
4. Per le attività comprese nell'allegato A, prima parte, lista IV, è considerato esercizio effettivo dell'attività, di cui all'articolo 2, comma 1, quello prestato, alternativamente, per un periodo pari a:
- a) cinque anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda;
- b) due anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente;
- c) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno due anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale

- competente;
- d) due anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver esercitato l'attività in questione come lavoratore dipendente per almeno tre anni;
- e) tre anni consecutivi come lavoratore dipendente, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno due anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente.
5. Per le attività comprese nell'allegato A, prima parte, lista V, lettere a) e b) dell'allegato A, prima parte, è considerato esercizio effettivo dell'attività, di cui all'articolo 2, comma 1, quello prestato, alternativamente, per un periodo pari a:
- a) tre anni come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda a condizione che l'attività in questione non sia cessata da più di due anni alla data in cui è depositata la domanda prevista nell'articolo 6;
- b) tre anni come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, a condizione che l'attività in questione non sia cessata da più di due anni alla data in cui è depositata la domanda prevista nell'articolo 6.
6. Per le attività comprese nell'allegato A, prima parte, lista VI, è considerato esercizio effettivo dell'attività, di cui all'articolo 2, comma 1, quello prestato, alternativamente, per un periodo pari a:
- a) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda;
- b) due anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente;
- c) due anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver esercitato l'attività in questione come lavoratore dipendente per almeno tre anni;
- d) tre anni consecutivi come lavoratore dipendente, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente.
7. Nei casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 6, lettere a) e c), l'attività non deve essere cessata da più di dieci anni alla data in cui è depositata la domanda prevista nell'articolo 6.

## **Art. 4**

### *Dirigente d'azienda.*

1. Ai soli fini di cui all'articolo 3, si considera dirigente d'azienda qualsiasi persona che abbia svolto in un'impresa del settore professionale corrispondente, alternativamente:
  - a) la funzione di direttore d'azienda o di filiale;
  - b) la funzione di institore o vice direttore d'azienda, se tale funzione implica una responsabilità corrispondente a quella dell'imprenditore o del direttore d'azienda rappresentato;
  - c) la funzione di dirigente con mansioni commerciali o tecniche e responsabile di uno o più reparti dell'azienda.

## **Art. 5**

### *Titoli equivalenti.*

1. In sostituzione della formazione prevista all'articolo 3, comma 1, lettere b) e d), comma 2, lettere b) e d), comma 3, lettera b), e comma 4, lettere b), c), ed e), sono riconosciuti i certificati rilasciati dall'autorità competente dello Stato membro di origine o di provenienza che attestino l'equivalenza delle conoscenze e le capacità nell'attività in questione, ad una formazione professionale di almeno due o tre anni, a seconda dei casi.
2. Nel caso in cui la formazione sia di durata almeno pari a due anni ed inferiore a tre, i requisiti di cui all'articolo 3 sono soddisfatti se la durata dell'esperienza professionale in qualità di lavoratore autonomo o di dirigente di azienda di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e d), comma 2, lettera b), prima opzione, comma 3, lettera b), comma 4, lettera b), o come lavoratore dipendente di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), prima opzione, è aumentata del periodo necessario a coprire la minore durata della formazione.

## **Art. 6**

### *Procedura di riconoscimento.*

1. Le regioni e le province autonome individuano l'autorità competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento presentate dai beneficiari.
2. Fino all'individuazione di cui al comma 1, sulle domande di riconoscimento provvedono:
  - a) il Ministero delle attività produttive per le attività di cui all'allegato A, prima parte, Lista I, Lista II, Lista III, Lista IV, Lista V, Lista VI e non comprese nelle lettere b), c) e d);
  - b) il Ministero per i beni e le attività culturali per le attività di cui all'allegato A, prima parte, Lista I, punto I, limitatamente alle attività che riguardano lavori di restauro e manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni

- culturali e ambientali e Lista VI, punto 3, limitatamente alle attività afferenti al settore sportivo;
- c) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le attività di cui all'allegato A, prima parte, Lista VI, punto 3, classe ex 851 e 855;
- d) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le attività di cui all'allegato A, prima parte, Lista IV e Lista VI nelle parti afferenti ad attività di trasporto.

3. Il riconoscimento di cui al comma 1 ha valore su tutto il territorio nazionale e il relativo procedimento di riconoscimento deve concludersi entro quattro mesi dalla data di presentazione della documentazione completa da parte del beneficiario.

### **NOTA ALL'ART. 6:**

- Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, reca: "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352."

## **Art. 7**

### *Prova di altri requisiti.*

1. Nei casi in cui, per l'ammissione all'esercizio delle attività di cui all'allegato A, sono richiesti requisiti di onorabilità, di assenza di dichiarazione di fallimento e di assenza di sanzioni a carattere professionale o amministrativo, i soggetti di cui all'articolo 1 possono avvalersi, ai fini della relativa prova, di un estratto del casellario giudiziale o, in sua mancanza, di un documento equipollente rilasciato dall'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato d'origine attestanti il possesso dei requisiti medesimi.
2. Nel caso in cui i requisiti di cui al comma 1 non risultino dal documento di cui al medesimo comma, essi possono essere certificati da un attestato rilasciato dalle autorità di cui al comma 1 che faccia riferimento agli elementi richiesti dalle norme nazionali.
3. Qualora lo Stato membro d'origine o di provenienza non rilasci nè il documento di cui al comma 1 nè l'attestato di cui al comma 2, l'interessato può presentare una dichiarazione giurata o, se non prevista nello Stato d'origine o di provenienza, una dichiarazione solenne dinanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa competente o ad un notaio dello Stato d'origine o di provenienza.
4. Qualora la dichiarazione di cui al comma 3 è diretta ad attestare l'assenza di un precedente fallimento, essa può essere resa anche davanti ad un organismo professionale competente, ove esistente, dello Stato d'origine o di provenienza.
5. Il requisito della capacità finanziaria è soddisfatto da attestati rilasciati da una banca dello Stato membro d'origine o di provenienza, da cui risultino certificati i requisiti previsti dalle norme vigenti.



6. La prova della copertura assicurativa contro le conseguenze pecuniarie della responsabilità professionale può essere fornita da un attestato rilasciato da un istituto assicurativo di un altro Stato membro, nel quale sia precisato che l'assicuratore soddisfa le prescrizioni legislative regolamentari in vigore nello Stato ospitante per quanto riguarda le modalità e l'estensione della garanzia.
7. Al momento della presentazione, i documenti e gli attestati di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 non devono essere di data anteriore a tre mesi.

### **Art. 8**

#### *Certificazioni di requisiti acquisiti in Italia.*

1. Ai fini del riconoscimento in altri Stati membri dell'Unione europea delle conoscenze e capacità generali o professionali di cui all'articolo 2, comma 1, rilasciano un attestato riguardante il tipo e la durata della relativa attività, conforme al modello di cui all'allegato B:
  - a) nel caso di attività esercitate in forma di lavoro autonomo: le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  - b) per le attività esercitate in forma di lavoro dipendente: le direzioni provinciali del lavoro.
2. I requisiti di onorabilità e assenza di dichiarazione di fallimento di cui all'articolo 7, comma 1, sono attestati, ai fini del riconoscimento in altri Stati membri dell'Unione europea, da:
  - a) la Procura della Repubblica del Tribunale del luogo di nascita dell'interessato, se nel territorio italiano;
  - b) la Procura della Repubblica del Tribunale di Roma negli altri casi.
3. Il requisito di assenza di sanzioni a carattere professionale o amministrativo di cui all'articolo 7, comma 1, è attestato, ai fini del riconoscimento in altri Stati membri dell'Unione europea, da:
  - a) per le attività di stimatore, intermediari del commercio: le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  - b) per l'attività di interprete: la Questura della provincia dove si esercita l'attività;
  - c) per gli uffici di informazioni commerciali: la Prefettura della provincia dove l'ufficio esercita l'attività;
  - d) per le attività che prevedono l'iscrizione in registri, ruoli, elenchi o albi: le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
4. Per i casi non riconducibili a quanto indicato ai commi 1 e 3, i requisiti di cui agli stessi commi sono attestati dalle autorità di cui all'articolo 6.

### **Art. 9**

#### *Attività di coordinamento.*

1. Ai fini di predisporre la relazione biennale alla Commissione europea sull'applicazione del presente decreto, le autorità competenti al riconoscimento di cui all'articolo 6 mettono a disposizione del Dipartimento per le politiche comunitarie le informazioni e i dati statistici necessari.
2. Il Dipartimento per le politiche comunitarie assolve, altresì, ai compiti:
  - a) di coordinatore nazionale presso la Commissione europea;
  - b) di informazione sulle condizioni e procedure di riconoscimento delle qualifiche professionali nei settori di attività di cui al presente decreto.

### **Art. 10**

#### *Disposizioni finali.*

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, comma quinto, della Costituzione, le disposizioni del presente decreto trovano applicazione nei confronti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano con le modalità e nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 5, della legge 1 marzo 2002, n. 39.
2. Ciascuna Regione o Provincia autonoma adotta le eventuali norme di attuazione della direttiva n. 1999/42/CE, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dal presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 2002.

#### **CIAMPI**

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri  
 BUTTIGLIONE, Ministro per le politiche comunitarie  
 MARZANO, Ministro delle attività produttive  
 MARONI, Ministro del lavoro e delle politiche sociali  
 CASTELLI, Ministro della giustizia  
 TREMONTI, Ministro dell'economia e delle finanze  
 LA LOGGIA, Ministro per gli affari regionali  
*Visto, il Guardasigilli:* CASTELLI

#### **NOTE ALL'ART. 10**

• L'art. 117, quinto comma della Costituzione, così recita: Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di

inadempienza.”.

- Per la legge 1 marzo 2002, n. 39, vedi note alle premesse. L'art. 1, comma 5, della citata legge così recita: “5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa regionale e provinciale entrano in vigore, per le regioni e province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma.”.

- Per la direttiva 1999/42/CE, vedi note alle premesse.



## ALLEGATI

*(Omissis)*

## Nuove opportunità per le comunità dei pescatori del Compartimento marittimo di Palermo in una ottica di diversificazione dello sforzo di pesca e di valorizzazione del territorio.

Il compartimento marittimo di Palermo, che geograficamente si estende da Balestrate a Cefalù comprende le marinerie (da ovest verso est), di: Balestrate, Trappeto, Terrasini, Isola delle Femmine, Sferracavallo, Mondello, Palermo con le borgate marinare di Arenella, Acqua Santa e Bandita, Aspra, Porticello, San Nicola l'Arena (Trabia), Termini Imerese e Cefalù. Alle quali bisogna aggiungere anche l'isola di Ustica, nella quale insiste la "Riserva marina - legge n. 979/82)", che assieme alla neo istituita "Riserva marina di Isola delle Femmine - Capo Gallo - legge n. 394/92", costituiscono, all'interno del compartimento marittimo di Palermo, motivo di attrazione turistica che, a parte la bellezza dei fondali e la varietà della flora e della fauna ittica, si lega profondamente all'attività tipica di pesca ed a quella integrativa del Pescaturismo e Ittiturismo.

Sia per numero di addetti (2.441), che per numero di natanti (1.021), il compartimento marittimo di Palermo è senza dubbio quello che in Sicilia esprime più forza lavoro nel settore.

La posizione geografica, la morfologia delle sue coste (un alternarsi di spiagge lunghissime interrotte da ripide rocce a strapiombo sul mare) e la presenza di venti che danno origine a condizioni meteomarine favorevoli, hanno fatto sì, che nel tempo si sia sviluppata, più delle altre, l'attività di pesca costiera artigianale che rappresenta, da sola, circa 80% dell'intero comparto pesca.

È a questa tipologia di pesca (la più rispettosa dell'ecosistema marino perché incide meno sui prelievi e che ha più risentito dell'inquinamento costiero), che bisogna guardare con un occhio di rispetto e tutela al fine di indicare ai pescatori strade di diversificazione dello sforzo di pesca, praticando attività integrative come il *Pescaturismo* e l'*Ittiturismo*, che nella logica di una- pesca responsabile e di uno sviluppo sostenibile-, continuo a dare ai Pescatori e alle loro famiglie possibilità di reddito, fermo restando il mantenimento delle loro tradizioni e della loro cultura.

È con questo spirito che ci si rivolge agli operatori del settore e si traccia una linea guida su ciò che è, e può rappresentare lo sviluppo del Pescaturismo e dell'Ittiturismo a livello di comunità di pescatori del palermitano.

La Regione Sicilia con l'art. 152 e 167 della legge regionale n. 32/2000, ha recepito le disposizioni nazionali di cui all'art.27 bis della legge n. 41/82. A dieci anni dall'introduzione della normativa che istituisce il pescaturismo (legge n. 41/82, modificata con la legge n. 164/98 e D.M. 19 giugno 1992), il pescaturismo, sebbene riconosciuto come attività ricca di potenzialità e di prospettive, rimane tuttora poco sviluppata, a causa soprattutto delle limitazioni normative e la scarsa diffusione tra gli operatori.

La normativa è stata più volte modificata, a fronte di una evoluzione delle esperienze che venivano maturate dai primi operatori, giustamente definiti "pionieri" del pescaturismo. Al momento è in vigore il D.M. 13 aprile 1999, che ha accolto alcune forti innovazioni, già introdotte dalla cosiddetta legge Pinto (n. 164/98), che ha modificato ulteriormente la stessa legge quadro sulla pesca (n. 41/82).

Tuttavia, continua ad apparire di particolare rilevanza la possibilità di effettuare iniziative a carattere locale, che diano risalto a questa attività, che ne promuovano la diffusione sia a livello delle Autorità marittime coinvolte e degli stessi operatori della pesca e di conseguenza anche tra il pubblico, beneficiario dei servizi del pescaturismo e molla dello sviluppo economico di questo settore. Ciò che muove l'interesse a sviluppare iniziative di promozione del pescaturismo, è inoltre l'intento di creare sinergie all'interno dei sistemi locali, per integrarlo tra le offerte in campo turistico: il tentativo di coinvolgere le Amministrazioni locali o altri organi pubblici e privati per sviluppare iniziative di supporto, sarà la via da percorrere per fare finalmente del pescaturismo una vera opportunità di sviluppo locale e dell'economia della pesca.

Il pescaturismo - introdotto con l'articolo 27 bis della legge 41/82, in cui si affermava che "sulle navi da pesca può essere autorizzata [...], a scopo turistico-ricreativo, imbarco di non pescatori" - attualmente è regolamentato dal D.M. 13 aprile 1999. L'attuale normativa ha accolto le istanze introdotte dalla legge 164, del 21 maggio 1998 ("Misure in materia di pesca ed acquacoltura"), che a sua volta faceva proprie anche numerose proposte delle stesse Associazioni di categoria, che hanno seguito con attenzione le prime esperienze di pescaturismo in Italia.

Con il termine "*Pescaturismo*" si intende in sostanza un'attività puramente integrativa della pesca, in particolar modo per quella artigianale (il segmento cosiddetto della piccola pesca) che, per tipologia di imbarcazioni e di attrezzi, si è dimostrato particolarmente vocato ad offrire servizi di tipo turistico, ricreativo e divulgativo al pubblico di "non pescatori".

Nonostante la normativa vigente abbia esteso anche ad altri segmenti (ad esempio lo strascico) la possibilità di esercitare tale attività, i vincoli posti per rendere idonee le imbarcazioni all'imbarco di turisti (sbarco delle attrezzature ecc.) sono tante e così onerose da non essere prese in considerazione dagli armatori. La piccola pesca resta quindi, di fatto, l'unico segmento interessato al pescaturismo che nell'ottica della legge istitutiva può così avvalersi di una importante fonte integrativa di reddito e, nell'attenuare lo sforzo di pesca che per

tale segmento (data la selettività propria degli attrezzi) è di per se scarsamente impattante sulle risorse, conferisce a questa pratica un elevato livello di sostenibilità ambientale.

Tra le iniziative di pescaturismo rientrano:

- lo svolgimento di attività di pesca sportiva mediante l'impiego degli attrezzi da pesca sportiva previsti dalla normativa vigente;
- lo svolgimento di attività turistico ricreative nell'ottica della divulgazione della cultura del mare e della pesca, quali in particolare: brevi escursioni lungo le coste, osservazione delle attività di pesca professionale, ristorazione a bordo o a terra;
- lo svolgimento di attività finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione dell'ambiente costiero, delle lagune e, dove autorizzato dalle Regioni competenti, delle acque interne, avvicinando così il grande pubblico al mondo della pesca professionale.

Un'altra attività vicina al pescaturismo, non solo per la denominazione ma per la natura e gli obiettivi, è il cosiddetto "Ittiturismo", ancora privo di un decreto attuativo che ne sancisca definitivamente le modalità di esercizio, ma presente nel disegno di legge di riforma della pesca marittima (legge 963/65), al momento approvato dalle Commissioni Agricoltura dei due rami del Parlamento e dal Senato, ma non ancora passato all'approvazione definitiva della Camera.

L'ittiturismo è definito come una diretta derivazione dell'agriturismo in quanto "attività di ricezione ed ospitalità esercitata [da pescatori professionisti, n.d.r.], attraverso l'utilizzo della propria abitazione o struttura appositamente acquisita da destinare e vincolare esclusivamente a questa attività, ed all'offerta di servizi collegati. L'ittiturismo può essere svolto in diretto rapporto con il pescaturismo ed in rapporto e complementarietà rispetto alle attività prevalenti della pesca, acquacoltura e lavorazione artigianale del prodotto ittico. Possono svolgere attività di ittiturismo, allo scopo di agevolare la diminuzione dello sforzo di pesca, i pescatori professionisti, autonomi o associati in cooperativa, dei caratisti e proprietari armatori imbarcati su navi da pesca".

Se l'ittiturismo non può ancora dirsi attività diffusa data la recente e non ancora completa definizione normativa, anche per quanto riguarda il pescaturismo, numerose sono state le difficoltà che ne hanno condizionato lo sviluppo, nonostante ne siano state riconosciute da più parti l'interesse e le potenzialità. Come tutte le attività di recente introduzione, il pescaturismo ha innanzitutto incontrato le difficoltà proprie di una normativa in evoluzione. Questa, piuttosto che offrire soluzioni facilmente applicabili, è risultata più attenta agli aspetti legati alla sicurezza dei turisti imbarcati e a quelli relativi all'iter autorizzativo, dissuadendo quanti fossero tentati di intraprendere una nuova attività integrativa (e per certi versi culturalmente alternativa), della tradizionale e comunque primaria attività di pesca.

D'altro canto è anche vero che la categoria dei pescatori naturalmente vocata al pescaturismo, quella della piccola pesca, è caratterizzata solitamente da

imbarcazioni molto piccole, spesso appena sufficienti al trasporto dell'equipaggio e dell'attrezzatura. Ciò, in conseguenza degli oneri cui è sottoposto l'operatore in conseguenza delle necessarie modifiche al natante (necessarie ad offrire ai turisti imbarcati sufficienti garanzie di sicurezza personale e non intralciare le operazioni di pesca, seppure effettuate a titolo dimostrativo), costituisce un ulteriore elemento di rinuncia.

Ma l'aspetto che forse più di altri ha influito sullo sviluppo del pescaturismo – e che probabilmente ha determinato anche gli altri – è stata la poca conoscenza di questa attività sia da parte degli stessi pescatori (in molte regioni le esperienze in questo senso sono state rarissime), sia da parte delle stesse Autorità marittime, che in molti casi non sono state sufficientemente pronte a rispondere alle richieste e alle esigenze dei pescatori, forse anche a causa della ossessiva libertà di interpretazione lasciata loro dalla normativa.

#### INFORMAZIONI UTILI:

Capitaneria di Porto di Palermo (sede del comando del compartimento)  
90100 Palermo - Via Francesco Crispi tel. 091.6043111 (centralino)

#### UFFICI DIPENDENTI:

Numero iscrizione	Ufficio telefono
1. Palermo - Termini Imerese	091.8141007
2. Palermo - Balestrate (ufficio decentrato a Terrasini)	
3. Palermo - Terrasini	091.8682501
4. Palermo - Isola delle Femmine	091.8677775
5. Palermo - Mondello	091.455313
6. Palermo - Ustica	091.8449652
7. Palermo - Porticello	091.957329
8. Palermo - Trabia (ufficio decentrato a Porticello)	
9. Palermo - Cefalù	0921.421580

#### STRUTTURE PORTUALI:

Porto di Palermo	(commerciale-turistico, peschereccio)
Porto di Termini Imerese	(commerciale-turistico, peschereccio)
Porto di Porticello	(peschereccio-diporto)
Porto di San Nicola l'Arena - Trabia	(turistico-peschereccio)
Porto di Isola delle femmine	(peschereccio-diporto)
Porto di Cefalù	(peschereccio-diporto)
Porto di Balestrate	(turistico-peschereccio-diporto)





## Iter burocratico per ottenere l'autorizzazione per esercitare "il pescaturismo".

Premesso che soltanto coloro i quali sono muniti di licenza di pesca (D.M. 26 luglio 1995) in corso di validità possono richiedere l'autorizzazione ad esercitare l'attività.

### ITER PER LA PRIMA RICHIESTA

La prima cosa da richiedere (se non se ne è in possesso) è il "**Patentino di radiotelegrafista**" rilasciato dal Ministero delle Comunicazioni, che va fatta alle Poste e Telecomunicazioni. In concomitanza con questa richiesta si deve richiedere alla Capitaneria di Porto il "**Nominativo internazionale**" dell'imbarcazione. Questa fase preliminare serve successivamente per potere utilizzare il VHF.

La richiesta deve essere presentata alla Capitaneria di Porto, in quanto responsabile del compartimento marittimo. Prima di iniziare l'attività, va inoltrata la richiesta al Comandante della Capitaneria, il quale, d'ufficio richiede al RINa (Registro Italiano Navale) la visita a bordo, per constatare quante persone l'imbarcazione può trasportare, "**Prova di stabilità**" (che va fatta una sola volta, salvo non ci siano cambiamenti sostanziali del natante) inoltre per rilasciare delle "**Annotazioni di sicurezza specifiche per il pescaturismo**". Questa è una fase cruciale di tutto l'iter perché in base alla prova di stabilità e quindi, stabilito quante persone possono essere trasportate, ci si deve adeguare con i mezzi di salvataggio. 2 Per evitare che l'Ingegnere del RINa sia costretto a tornare una seconda volta, è consigliabile che tutti i mezzi di salvataggio siano già a bordo per la visita della prova di stabilità 3.

Ottenute, sia la prova di stabilità che le annotazioni specifiche per il pescaturismo, le stesse si consegnano al Comandante della Capitaneria di Porto, con il quale si concorda la visita a bordo. Superata questa fase si deve stipulare la polizza assicurativa Responsabilità Civile per tutte le persone imbarcate a bordo. Infine il Comandante della Capitaneria di Porto rilascia "**l'autorizzazione alla pesca turismo**".

Per il rinnovo dell'autorizzazione si deve fare richiesta sempre alla Capitaneria, che successivamente richiede al RINa, la visita al fine di ottenere le *Annotazioni di sicurezza* specifiche per il pescaturismo. Rinnovare l'assicurazione. Pertanto, non vengono ulteriormente richieste, la prova di stabilità e l'acquisto dei mezzi di salvataggio.

1. L'attività si può esercitare d'estate nel periodo compreso tra maggio e ottobre però non vi sono più limitazioni durante la stagione invernale, purché le unità autorizzate nel periodo 1° novembre - 30 aprile, sono dotate di sistemazioni, anche amovibili, per il ricovero al coperto delle persone imbarcate.

2. Se dalla prova di stabilità viene fuori che l'imbarcazione può trasportare n. 10 persone ci si deve adeguare con mezzi di salvataggio sia singoli che collettivi in numero sufficiente, quindi non meno di n. 10 salvagente omologati e n. 1 mezzo collettivo di salvataggio per n. 10 persone; se si trasportano bambini si devono avere a bordo inoltre tanti salvagente per bambini quanti ne sono imbarcati. Inoltre si deve avere un VHF, possibilmente portatile così si evitano tante visite in più, due boette fumogene, due estintori uno da Kg 6 uno da Kg 2 a polvere.
3. Di solito per una imbarcazione di circa 8 metri fuori tutto non si possono trasportare più di 8 persone.

Legge 17 febbraio 1982, n. 41, art. 27 bis

Piano per la razionalizzazione  
e lo sviluppo della pesca marittima.

Gazzetta Ufficiale n. 53 del 24 febbraio 1982

Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima (1) (2) (3).

- (1) *A partire dal 1 gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. A decorrere dal 1 gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. Se tale operazione di conversione produce un risultato espresso anche in decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali (art. 51, d.lg. 24 giugno 1998, n. 213).*
- (2) *Allo scopo di agevolarne la lettura, nel presente provvedimento la nomenclatura dei Ministri e dei Ministeri è stata aggiornata sulla base degli accorpamenti e delle soppressioni intervenute negli ultimi anni.*
- (3) *Vedi legge 21 maggio 1998, n. 164.*

PREAMBOLO

(omissis)

**Art. 1**

*Piano nazionale.*

Al fine di promuovere lo sfruttamento razionale e la valorizzazione delle risorse biologiche del mare attraverso uno sviluppo equilibrato della pesca marittima, il Ministro per le politiche agricole, tenuto conto dei programmi statali e regionali anche in materie connesse, degli indirizzi comunitari e degli impegni internazionali, adotta con proprio decreto il piano nazionale degli interventi previsti dalla presente legge. Tale piano, di durata triennale, è elaborato dal Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, istituito ai sensi del successivo articolo 3, ed approvato dal CIPE.

Con la stessa procedura sono adottati i successivi piani triennali, da predisporre entro il penultimo semestre di ciascun triennio, e le eventuali modifiche che si

rendessero necessarie in relazione alla evoluzione tecnologica ed alla situazione della pesca marittima.

Gli interventi previsti dalla presente legge debbono essere finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) gestione razionale delle risorse biologiche del mare;
- b) incremento di talune produzioni e valorizzazione delle specie massive della pesca marittima nazionale;
- c) diversificazione della domanda, ampliamento e razionalizzazione del mercato, nonché aumento del consumo dei prodotti ittici nazionali;
- d) aumento del valore aggiunto dei prodotti ittici e relativi riflessi occupazionali;
- e) miglioramento delle condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza a bordo;
- f) miglioramento della bilancia commerciale del settore.

Per il raggiungimento di tali obiettivi debbono essere realizzati:

- 1) lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima ed all'acquacoltura nelle acque marine e salmastre;
- 2) la conservazione e lo sfruttamento ottimale delle risorse biologiche del mare;
- 3) la regolazione dello sforzo di pesca in funzione delle reali ed accertate capacità produttive del mare;
- 4) la ristrutturazione e l'ammodernamento della flotta peschereccia e dei mezzi di produzione;
- 5) l'incentivazione della cooperazione, dei consorzi di cooperative e delle associazioni dei produttori;
- 6) lo sviluppo dell'acquacoltura nelle acque marine e salmastre;
- 7) l'istituzione di zone di riposo biologico e di ripopolamento attivo, da realizzarsi anche attraverso strutture artificiali;
- 8) l'ammodernamento, l'incremento e la razionalizzazione delle strutture a terra;
- 9) la riorganizzazione e lo sviluppo della rete di distribuzione e conservazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura in acque marine e salmastre (1);
- 10) il potenziamento delle strutture centrali e periferiche indispensabili per la prevenzione, il controllo e la sorveglianza necessari alla regolazione dello sforzo di pesca e alla programmazione;
- 10 bis) il miglioramento ed il potenziamento delle strutture e delle infrastrutture al servizio della pesca (2).

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al numero 6) del quarto comma, il Ministro per le politiche agricole, nell'adozione del piano, tiene conto anche delle agevolazioni delle quali, in conseguenza della equiparazione ad altre categorie produttive prevista da norme speciali, beneficiano gli acquacoltori in acque marine e salmastre (3).

- (1) *Numero così modificato dall'art. 1, legge 21 maggio 1998, n. 164;*
- (2) *Numero aggiunto dall'art. 1, legge 10 febbraio 1992, n. 165;*

(3) *Comma aggiunto dall'art. 1, legge 10 febbraio 1992, n. 165.*

## **Art. 2**

### *Elaborazione del piano.*

Il piano nazionale della pesca è costituito di tre parti.

La prima parte riguarda l'attività in mare della pesca marittima e lo sviluppo dell'acquacoltura ed è intesa a mantenere l'equilibrio più conveniente per la collettività nazionale tra livello di sfruttamento delle risorse e loro disponibilità, tenuto conto dei diversi sistemi di pesca utilizzati in ciascuna zona o distretto di pesca, sulla base degli indicatori bioeconomici prescelti e delle indicazioni del Comitato di cui all'articolo 6 (1).

(Omissis) (2).

La seconda parte riguarda le strutture a terra collegate all'esercizio della pesca marittima, con particolare riguardo allo sviluppo della cooperazione tra i pescatori, dell'associazionismo tra gli armatori, dell'adeguamento e modernizzazione dei mercati ittici all'ingrosso, delle reti distributive, degli impianti di conservazione, lavorazione e trasformazione dei prodotti della pesca. Le regioni potranno fornire, entro i primi quattro mesi di ogni anno successivo al secondo anno dell'insediamento del Comitato di cui al successivo articolo 3, un esauriente quadro conoscitivo, articolato in specifici progetti tecnico-finanziari ed elaborato sulla base di apposito schema-tipo predisposto dal Ministero per le politiche agricole, formulando proposte allo scopo di raggiungere gli obiettivi generali della presente legge.

La terza parte ripartisce gli stanziamenti tra: i contributi per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima ed all'acquacoltura, che debbono essere almeno pari al 10 per cento degli stanziamenti annuali; i contributi per gli incentivi alla cooperazione di cui all'articolo 20, comma 3, lettere a) e b), che debbono essere almeno pari al 10 per cento degli stanziamenti annuali; i restanti contributi a fondo perduto che non devono superare il 10 per cento degli stanziamenti annuali; i contributi per le attività promozionali e i fondi annuali destinati al credito peschereccio. Devono essere stabiliti anche gli stanziamenti necessari per il funzionamento tecnico degli organi previsti dalla presente legge e per il funzionamento del sistema statistico della pesca (1).

Gli stanziamenti per il credito peschereccio e quelli per i contributi a fondo perduto sono destinati, per almeno il 50 per cento, ad iniziative promosse da cooperative della pesca o loro consorzi. Le quote di riserva a favore delle cooperative della pesca e loro consorzi, non utilizzate per mancanza di iniziative ammissibili, in ciascun anno, possono essere utilizzate, negli anni successivi, senza alcun vincolo di riserva, previo parere favorevole del Comitato di cui all'articolo 23 (1) (3).

I piani nazionali della pesca successivi al primo sono preceduti dalla relazione annuale del Ministro per le politiche agricole sullo stato di attuazione del precedente piano.

(1) *Comma così sostituito dall'art. 2, legge 10 febbraio 1992, n. 165.*

(2) *Comma abrogato dall'art. 2, legge 10 febbraio 1992, n. 165.*

(3) *Il Comitato di cui all'art. 23 è stato soppresso dall'art. 3, d.p.r. 9 maggio 1994, n. 608.*

## **Art. 3**

### *Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare.*

Per l'elaborazione e l'aggiornamento del piano di cui al precedente articolo 1 la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, istituita dalla legge 14 luglio 1965, n. 963, si costituisce in «Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare»; a tal fine la Commissione è integrata da:

- a) un rappresentante del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- b) un rappresentante per ciascuna delle regioni Sicilia, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia;
- c) cinque rappresentanti delle altre regioni designati dalla Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;
- d) un rappresentante delle industrie conserviere;
- e) un rappresentante designato dal Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima previsto dal successivo articolo 6.

Il presidente del Comitato può invitare alle riunioni rappresentanti di associazioni e di organizzazioni interessate alla materia.

Il Comitato può operare anche per gruppi di lavoro. Le funzioni di segreteria del Comitato e dei relativi gruppi di lavoro sono affidate al segretario della Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, coadiuvato da due impiegati di livello inferiore al VII.

Il regolamento interno del Comitato è approvato entro 3 mesi dalla entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro per le politiche agricole, su proposta dello stesso Comitato.

## **Art. 4**

### *Regolazione dello sforzo di pesca.*

Al fine di regolare lo sforzo di pesca sulla base della consistenza delle risorse biologiche del mare, il Ministro per le politiche agricole può stabilire, tenuto conto delle indicazioni contenute nella prima parte del piano nazionale della pesca, il numero massimo delle licenze di pesca, suddivise a seconda delle zone di pesca, degli attrezzi utilizzati, delle specie catturabili, della distanza dalla costa e della potenza dell'apparato motore installato sulla nave.

Si intende per licenza di pesca un documento, rilasciato dal Ministero per le

politiche agricole, che autorizza la cattura di una o più specie di una o più aree da parte di una nave di caratteristiche determinate con uno o più attrezzi. La proprietà o il possesso di una nave da pesca non costituisce titolo sufficiente per ottenere la licenza di pesca.

I permessi di pesca rilasciati ai sensi dell'articolo 12 della legge 14 luglio 1965, n. 963, sono equiparati alle licenze di pesca in attesa della loro sostituzione con il nuovo documento.

Il Ministro per le politiche agricole, su conforme parere del Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, con proprio decreto:

- a) approva il modello della licenza di pesca;
- b) emana le norme necessarie per la costituzione presso il Ministero per le politiche agricole, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dell'archivio delle licenze di pesca;
- c) determina i criteri per l'assegnazione delle nuove licenze di pesca qualora le richieste siano superiori alle previsioni di rilascio;
- d) adotta le eventuali misure di riduzione del numero delle licenze oppure di modifica delle zone di pesca, delle specie o delle attrezzature consentite (1).

Il Ministro per le politiche agricole può delegare agli organi periferici compiti tecnico-amministrativi, tra i quali il rinnovo delle licenze (2).

Le autorizzazioni per pesche speciali, di cui al D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, sono a titolo oneroso. L'ammontare dell'onere è determinato dal Ministro per le politiche agricole, sentito il Comitato di cui all'articolo 3 (2).

Ai fini della gestione razionale delle risorse biologiche del mare, il Ministro per le politiche agricole, sentito il Comitato di cui all'art. 3, può suddividere le aree di pesca in distretti (2).

(1) *Vedi, anche, d.m. 5 maggio 1986.*

(2) *Comma aggiunto dall'art. 3, legge 10 febbraio 1992, n. 165.*

## Art. 5

### *Statistiche della pesca*

#### *ed adeguamento delle strutture amministrative.*

Presso l'Istituto centrale di statistica è costituito un gruppo di lavoro incaricato della formulazione di proposte relative alle modifiche od alle integrazioni ritenute necessarie per migliorare l'attuale sistema di statistiche della pesca, composto da:

- a) due funzionari dell'ISTAT, dei quali uno designato a convocare e presiedere il gruppo;
- b) due funzionari del Ministero per le politiche agricole – Direzione generale della pesca marittima – designati dal Ministro per le politiche agricole;
- c) un rappresentante del comitato di cui all'articolo 6 della presente legge,

designato dal Comitato stesso.

I componenti il gruppo di lavoro sono nominati con delibera del presidente dell'ISTAT entro un mese dalla pubblicazione della presente legge e svolgono la loro attività per un triennio.

Alle riunioni del gruppo di lavoro possono essere invitati esperti le cui specifiche competenze siano ritenute necessarie per l'espletamento dell'incarico affidato al gruppo stesso.

Il titolare di una licenza di pesca, rilasciata ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, è tenuto a presentare una dichiarazione concernente i dati statistici riguardanti l'attività svolta. In caso di mancata od inesatta dichiarazione, accertata da un agente delle statistiche della pesca, si applica una pena pecuniaria da 50 mila a 500 mila lire. La sanzione è comminata dal comandante della capitaneria di porto competente.

Al fine di adeguare le strutture centrali e periferiche del Ministero per le politiche agricole ai compiti derivanti dal perseguimento degli obiettivi stabiliti dall'articolo 1 della presente legge, alla Direzione generale della pesca marittima, alle direzioni marittime ed alle sezioni di pesca dei compartimenti marittimi è assegnato il personale civile indispensabile per la raccolta, la verifica e l'elaborazione delle dichiarazioni statistiche presentate dai titolari delle licenze di pesca e di tutti i dati necessari per la realizzazione della programmazione dell'attività peschereccia e della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca, della gestione razionale delle risorse biologiche del mare, della regolazione dello sforzo di pesca, nonché della razionalizzazione della rete di commercializzazione, trasformazione, lavorazione e conservazione dei prodotti della pesca marittima e dell'acquacoltura.

Il personale di cui al comma precedente è assunto per pubblico concorso ed è ripartito come segue:

- a) n. 2 impiegati con il profilo professionale di funzionario addetto alle statistiche della pesca in possesso del diploma di laurea in scienze statistiche ed attuariali della settima ed ottava qualifica funzionale di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, da assegnare alla Direzione generale della pesca marittima;
- b) n. 60 impiegati con il profilo professionale di agente addetto alle statistiche della pesca in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado della sesta e settima qualifica funzionale di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, da destinare come segue:
  - n. 5 alla Direzione generale della pesca marittima;
  - n. 12 alle direzioni marittime con il compito di coordinare la raccolta, la verifica e l'elaborazione delle dichiarazioni statistiche e degli altri dati riguardanti i compartimenti della direzione marittima;
  - n. 43 alle sezioni pesca delle capitanerie di porto.

Il personale di cui sopra, oltre ai compiti connessi con gli obiettivi di cui al



precedente quinto comma, svolge tutte le funzioni di coordinamento, raccolta, verifica ed elaborazione delle dichiarazioni statistiche e di tutti i dati relativi al settore della pesca marittima.

In relazione a quanto previsto dai commi precedenti, a partire dal 1° gennaio 1982 i posti indicati nella tabella.

A relativa alla carriera direttiva del ruolo amministrativo del Ministero per le politiche agricole, approvata con decreto interministeriale del 19 dicembre 1972, sono aumentati di due unità. A partire dalla stessa data i posti indicati nella tabella B relativa alla carriera di concetto del ruolo amministrativo del Ministero per le politiche agricole, approvata con decreto interministeriale del 25 giugno 1971, sono aumentati di n. 60 unità.

I funzionari e gli agenti addetti alle statistiche della pesca assumono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria quando svolgono i compiti relativi agli accertamenti connessi all'obbligo della dichiarazione statistica che incombe ai titolari delle licenze di pesca.

### **Art. 6**

#### *Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima.*

Presso il Ministero per le politiche agricole è istituito il Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima.

Su richiesta del Ministro per le politiche agricole, il Comitato esprime il proprio parere su ogni questione relativa agli studi, alle ricerche ed alle indagini che abbiano importanza scientifica, tecnica, statistica ed economica per la pesca marittima.

Il Comitato è presieduto dal direttore generale della pesca marittima del Ministero per le politiche agricole ed è composto da:

- 1) il vice direttore generale della pesca marittima del Ministero per le politiche agricole che, in caso di assenza od impedimento del direttore generale, assume le funzioni di presidente;
- 2) tre funzionari della direzione generale della pesca marittima del Ministero per le politiche agricole;
- 3) il direttore generale dei servizi veterinari ed il direttore generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione del Ministero della sanità o loro delegati;
- 4) un rappresentante del Ministero dell'ambiente;
- 5) tre esperti in ricerche applicate alla pesca marittima ed all'acquacoltura, scelti tra terne designate dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- 6) tre esperti in ricerche applicate alla pesca marittima ed all'acquacoltura, scelti tra terne designate dal Consiglio nazionale delle ricerche tra propri ricercatori;
- 7) tre esperti in ricerche applicate alla pesca marittima ed all'acquacoltura, scelti tra terne designate dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica

applicata alla pesca marittima;

- 8) il presidente dell'Istituto nazionale della nutrizione o un suo delegato;
- 9) il direttore del Laboratorio centrale di idrobiologia del Ministero per le politiche agricole o un suo delegato;
- 10) tre esperti in ricerche applicate alla pesca marittima ed all'acquacoltura, scelti tra quelli designati dai presidenti delle regioni marittime;
- 11) tre esperti in ricerche applicate alla pesca marittima ed all'acquacoltura, scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni nazionali delle cooperative della pesca;
- 11 bis) un esperto in ricerche applicate alla pesca marittima ed all'acquacoltura scelto tra una terna designata dalla Federazione nazionale delle imprese di pesca (1);
- 12) il direttore dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima (2).

Le designazioni dei membri del Comitato debbono essere effettuate entro trenta giorni dalla richiesta formulata dal Ministero per le politiche agricole. Trascorso tale termine si provvederà alla nomina del Comitato che sarà successivamente integrato con le designazioni pervenute dopo il predetto termine.

I membri del Comitato, nominati con decreto del Ministro per le politiche agricole, restano in carica per tre anni e decadono dall'esercizio delle loro funzioni dopo tre assenze consecutive.

I membri di cui ai numeri 2), 5), 6), 7), 10) e 11) del terzo comma possono essere riconfermati una sola volta.

Nell'ambito del Comitato possono essere costituiti gruppi di lavoro per la trattazione di specifici argomenti. È in ogni caso costituito il gruppo di lavoro tecnico di gestione delle risorse biologiche del mare, ai cui lavori possono essere invitati a partecipare anche esperti designati da istituti, laboratori o centri di ricerca che si occupino di valutazione e gestione delle risorse biologiche del mare, nonché altri esperti italiani o stranieri. Il gruppo di lavoro tecnico di gestione delle risorse biologiche del mare ha il compito di accertare l'abbondanza ed il grado di sfruttabilità delle risorse biologiche dei mari italiani, allo scopo di fornire al Comitato di cui all'articolo 3 i dati necessari per mantenere l'equilibrio più conveniente tra livello di sfruttamento delle risorse e loro disponibilità. In particolare, il gruppo di lavoro tecnico formula proposte di razionalizzazione della pesca, di interventi attivi di ripopolamento e di valorizzazione delle risorse suscettibili di maggiore sfruttamento (2).

Nell'ambito del Comitato possono essere costituiti gruppi di lavoro per la trattazione di specifici argomenti. In particolare, deve essere costituito il gruppo di lavoro tecnico di gestione delle risorse biologiche del mare, ai cui lavori possono essere invitati a partecipare anche esperti designati dagli istituti, laboratori o centri di ricerca che si occupino di valutazione e gestione delle risorse biologiche del mare, nonché esperti italiani o stranieri. Il gruppo di lavoro tecnico di gestione delle risorse biologiche del mare ha il compito di accertare

l'abbondanza ed il grado di sfruttabilità delle risorse biologiche dei mari italiani, allo scopo di fornire al Comitato, di cui all'articolo 3 della presente legge, i dati necessari per mantenere l'equilibrio più conveniente tra livello di sfruttamento delle risorse e loro disponibilità. In particolare il gruppo di lavoro tecnico formula proposte di razionalizzazione della pesca, di interventi attivi di ripopolamento e di valorizzazione delle risorse poco o male sfruttate. Le funzioni di segreteria del Comitato o dei gruppi di lavoro sono affidate ad un funzionario del Ministero per le politiche agricole – Direzione generale della pesca marittima – di un livello non inferiore al settimo coadiuvato da due impiegati appartenenti ad un livello inferiore al settimo.

Il presidente può invitare alle sedute del Comitato funzionari dell'Amministrazione dello Stato e delle regioni o persone particolarmente esperte ed interessate ai problemi all'ordine del giorno, senza diritto di voto.

(1) *Numero aggiunto dall'art. 1, l. 21 maggio 1998, n. 164.*

(2) *Comma così sostituito dall'art. 4, l. 10 febbraio 1992, n. 165.*

### **Art. 7**

#### *Programmi relativi agli studi ed alle ricerche.*

Entro il secondo semestre di ogni anno il Comitato di cui all'articolo 6 predispone l'elenco delle ricerche e degli studi che siano ritenuti meritevoli di finanziamento, secondo valutazioni di priorità specificamente enunciate.

L'elenco e la relativa previsione di spesa sono approvati con decreto del Ministro per le politiche agricole e sono allegati al piano nazionale della pesca come parte integrante di esso.

Nella scelta degli studi e delle ricerche da finanziare deve essere data priorità ai progetti di carattere biologico, economico e statistico riguardanti la valutazione e la gestione razionale delle risorse biologiche del mare ed a quelli riguardanti l'acquacoltura in acque marine e salmastre (1).

Fatte salve le priorità di cui al precedente comma, l'elenco può comprendere i programmi relativi a:

- 1) la realizzazione di studi e ricerche a carattere chimico, fisico, biologico e tecnologico sull'ambiente marino e sulle soluzioni tecnico-scientifiche adeguate a ripristinare la salubrità delle acque, a conservare le risorse biologiche e ad individuarne di nuove;
- 2) la realizzazione di studi e ricerche di ogni ordine scientifico, tecnologico, economico, merceologico, nutrizionale e statistico, volti alla valutazione delle risorse, alla loro gestione razionale, al loro possibile incremento e/o alla loro protezione, anche mediante opportune iniziative di ripopolamento, alla razionalizzazione dei sistemi di cattura, alla riduzione dei costi di produzione, al miglioramento dei sistemi di lavorazione, conservazione e trasformazione a terra ed a bordo dei prodotti ittici ed a quanto altro consenta uno sviluppo razionale della pesca marittima ed una migliore distribuzione, utilizzazione e valorizzazione delle risorse stesse;

- 3) (Omissis) (2);
- 4) la realizzazione di studi e ricerche volti a dotare il Comitato di cui all'articolo 3 delle informazioni necessarie per il suo funzionamento;
- 5) l'acquisto, la costruzione, la trasformazione e/o il noleggio di mezzi nautici, apparecchiature, strumenti, attrezzature, impianti sperimentali e quant'altro necessario all'espletamento degli studi e delle ricerche indicati ai precedenti numeri 1, 2, 3 e 4;
- 6) il conferimento di borse di studio e soggiorno per il perfezionamento presso sedi nazionali ed estere e per la qualificazione, l'aggiornamento o la specializzazione del personale tecnico e scientifico direttamente coinvolto nella realizzazione degli studi e delle ricerche indicati ai precedenti numeri 1, 2, 3 e 4;
- 7) l'istituzione di corsi d'insegnamento o di corsi di qualificazione tecnico-scientifica in discipline attinenti alle scienze del mare afferenti alla pesca, presso università o istituti specializzati, e la realizzazione di seminari, convegni ed altre iniziative idonee alla formazione del personale e dei quadri tecnici ed alla diffusione, all'ampliamento ed alla applicazione pratica delle conoscenze tecnico-scientifiche acquisite, organizzati dal Ministero per le politiche agricole, dalle università o da istituti scientifici.

I contributi per studi e ricerche sono concessi con decreto del Ministro per le politiche agricole.

I risultati delle ricerche eseguite sono esaminati dal Comitato di cui all'articolo 6 che riferisce, con le proprie valutazioni, al Ministro per le politiche agricole, al quale ne può proporre la pubblicazione; i risultati delle ricerche debbono essere, in ogni caso, trasmessi al Ministro per la ricerca scientifica.

(1) *Comma così sostituito dall'art. 5, legge 10 febbraio 1992, n. 165.*

(2) *Numero abrogato dall'art. 5, legge 10 febbraio 1992, n. 165.*

### **Art. 8**

#### *Istituto centrale per le ricerche scientifiche e tecnologiche applicate alla pesca marittima.*

In attesa della riforma della organizzazione nazionale della ricerca scientifica e del riordinamento degli enti pubblici di ricerca, è istituito, sotto la vigilanza del Ministero per le politiche agricole, l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, inserito nella categoria VI «Enti scientifici di ricerca e sperimentazione» della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

L'Istituto provvede, sulla base del proprio piano triennale, avente la stessa cadenza temporale del piano di cui all'articolo 1, e di accordi di programma definiti con il Ministero per le politiche agricole, all'espletamento sistematico delle ricerche di ogni ordine scientifico e tecnologico nonché dei servizi tecnici riguardanti (1):

- a) la valutazione dell'entità e della capacità produttiva delle risorse biologiche del mare;
- b) la individuazione e la sperimentazione degli interventi tecnici idonei a proteggere, a sviluppare e a migliorare le risorse ittiche ai fini di un esercizio razionale della pesca e dell'acquacoltura nelle acque marine;
- c) lo studio e il controllo dell'inquinamento del mare ai fini della pesca marittima e dell'acquacoltura;
- d) la pubblicazione dei risultati scientifici e tecnologici d'interesse generale ed applicativo per i settori inerenti alle proprie competenze istituzionali;
- e) la qualificazione e la specializzazione professionale del proprio personale, nonché dei giovani laureati e diplomati in discipline inerenti all'attività istituzionale, mediante corsi di perfezionamento, conferimento di borse di studio ed altre idonee iniziative a carattere nazionale ed internazionale.

Nell'ambito dei propri fini istituzionali, l'Istituto svolge altresì gli incarichi che, mediante convenzioni, ad esso vengono conferiti da altre pubbliche amministrazioni, da enti ed organizzazioni nazionali ed internazionali; inoltre, nell'esecuzione dei propri programmi di ricerca, l'Istituto può avvalersi di contributi o collaborazioni complementari esterni (2).

L'Istituto comunica, ai fini di coordinamento, i propri programmi di ricerca al Ministro incaricato per la ricerca scientifica e tecnologica ed al presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

Organi di amministrazione dell'Istituto sono:

- 1) il presidente;
- 2) il consiglio di amministrazione;
- 3) il collegio dei revisori dei conti;
- 3 bis) la giunta esecutiva (3).

Il presidente è nominato con decreto del Ministro per le politiche agricole, con la procedura prevista dall'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ed è scelto tra persone aventi comprovate competenze professionali o scientifiche.

Il consiglio di amministrazione è composto:

- a) dal direttore generale della pesca marittima che, in caso di assenza o di impedimento del presidente dell'Istituto, ne assume le funzioni vicarie;
- b) da tre funzionari del Ministero per le politiche agricole, con qualifica non inferiore a primo dirigente, di cui due della direzione generale della pesca marittima ed uno dell'ispettorato centrale per la difesa del mare (4);
- c) da un rappresentante del Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica;
- d) da un rappresentante del CNR;
- e) da tre rappresentanti della cooperazione peschereccia, designati dalle associazioni cooperative a base nazionale;
- f) da un rappresentante dei datori di lavoro della pesca designato dalla Federazione nazionale delle imprese di pesca.

Al consiglio di amministrazione partecipa il direttore dell'Istituto.

Il collegio dei revisori dei conti è composto:

- 1) da un rappresentante del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che lo presiede;
- 2) da un rappresentante del Ministro per le politiche agricole;
- 3) da un rappresentante del Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica.

La giunta esecutiva è composta:

- a) dal presidente;
- b) dai membri del consiglio di amministrazione di cui alle lettere a) e c) del settimo comma;
- c) da uno dei membri del consiglio di amministrazione di cui alla lettera e) del settimo comma, eletto dallo stesso consiglio.

Alla giunta esecutiva partecipa il direttore dell'Istituto (5).

Il personale dell'Istituto è composto come segue:

- a) il direttore dell'Istituto;
- b) 10 ricercatori in possesso della laurea in scienze naturali od in scienze biologiche;
- c) 5 ricercatori laureati in matematica od in informatica;
- d) 3 ricercatori laureati in chimica;
- e) 2 ricercatori laureati in fisica;
- f) 2 ricercatori laureati in ingegneria elettronica;
- g) 3 ricercatori medici veterinari specializzati in ittopatologia;
- h) 2 ricercatori laureati in ingegneria navale;
- i) 2 laureati in scienze economiche e commerciali;
- l) 2 laureati in scienze giuridiche;
- m) 10 diplomati degli studi nautici;
- n) 10 impiegati in possesso della licenza media.

Si applicano all'Istituto per quanto riguarda l'ordinamento, il reclutamento e la disciplina del personale le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70. Con decreto del Ministro per le politiche agricole sono definite entro sei mesi le norme di organizzazione dell'Istituto.

(1) *Alinea così modificato dall'art. 6, legge 10 febbraio 1992, n. 165.*

(2) *Comma così sostituito dall'art. 6, legge 10 febbraio 1992, n. 165.*

(3) *Numero aggiunto dall'art. 6, legge 10 febbraio 1992, n. 165.*

(4) *Lettera così sostituita dall'art. 6, legge 10 febbraio 1992, n. 165.*

(5) *Comma aggiunto dall'art. 6, legge 10 febbraio 1992, n. 165.*

## **Art. 9**

*Stanziamiento per l'Istituto centrale per la ricerca scientifica*

*e tecnologica applicata alla pesca marittima.*

Per far fronte alle spese necessarie per l'impianto dell'Istituto centrale di cui al precedente articolo 8, è autorizzata la concessione all'Istituto medesimo di un contributo straordinario in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1981, 1982 e 1983, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per le politiche agricole negli anni finanziari medesimi.

Per le spese relative al funzionamento dell'Istituto centrale, è autorizzata la concessione, a decorrere dall'anno 1982, di un contributo ordinario, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per le politiche agricole, la cui misura sarà annualmente determinata con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato.

**Art. 10**

*Istituzione del*

*«Fondo centrale per il credito peschereccio».*

È istituito presso il Ministero per le politiche agricole il «Fondo centrale per il credito peschereccio» per i fini indicati nel successivo articolo 11, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Al predetto Fondo affluiscono le somme di cui al precedente articolo 2, le rate di ammortamento dei mutui erogati dal Fondo stesso, i rientri provenienti da estinzioni anticipate totali o parziali dei mutui medesimi, gli interessi e le penalità stabilite nel successivo articolo 19, relativi a contratti di mutuo concessi ai sensi della presente legge, nonché le dotazioni e le somme risultanti a credito del fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli Istituti di credito possono sospendere, in caso di inadempienza dei mutuatari, il versamento delle rate di ammortamento all'atto della dichiarazione di risoluzione del contratto di mutuo, che è tempestivamente comunicata al Ministero per le politiche agricole.

Le eventuali perdite derivanti dai mutui sono poste a carico del fondo.

Alla data di entrata in vigore della presente legge cessa di funzionare il «Fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio» di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e successive modificazioni ed integrazioni. Le domande di mutuo presentate ed istruite prima dell'entrata in vigore della presente legge e che hanno ottenuto il parere favorevole del Comitato di cui all'articolo 3 della legge 28 marzo 1968, n. 479, sono sottoposte solo all'esame del Comitato previsto dall'articolo 13 della presente legge.

Le domande avanzate ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'ottenimento di mutui sul fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio, possono essere rinnovate entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con istanza ricognitiva, conservando le priorità acquisite, purché compatibili con i vincoli e gli obiettivi

fissati dal piano nazionale di cui all'articolo 1. La documentazione già presentata è valida purché conforme alle disposizioni della presente legge.

Gli interventi finanziari a carico del fondo, nell'ambito del piano nazionale della pesca marittima, devono essere erogati nella misura del sessanta per cento a favore di iniziative localizzate nel Mezzogiorno.

Le somme non utilizzate nel corso dell'esercizio possono essere impegnate anche nell'esercizio successivo per iniziative localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523.

**Art. 11**

*Iniziative da finanziare.*

Le dotazioni del credito peschereccio sono utilizzate, in coerenza con gli obiettivi del piano, per la concessione di mutui a tasso agevolato per le seguenti iniziative (1):

- 1) costruzione od acquisto di navi da adibire in via esclusiva alla pesca marittima previa demolizione di unità già di proprietà dei richiedenti il mutuo da almeno due anni, in esercizio o in disarmo da non oltre sei mesi dalla data della domanda, per un tonnellaggio complessivo non inferiore al 70 per cento di quello delle navi da costruire o acquistare. Nel piano sono stabilite, in relazione al tipo di nave da costruire o acquistare, al sistema di pesca cui le navi saranno adibite e alle zone di pesca, deroghe all'obbligo della preventiva demolizione, a condizione che i richiedenti il mutuo:
  - a) siano pescatori marittimi iscritti da almeno tre anni nel registro di cui all'articolo 9 della legge 14 luglio 1965, n. 963;
  - b) non siano proprietari di navi da almeno tre anni;
  - c) siano soci di cooperative di pescatori o di associazioni di produttori della pesca marittima (2);
- 2) costruzione di navi per la lavorazione, la trasformazione ed il trasporto dei prodotti della pesca;
- 3) lavori di trasformazione, di ampliamento o miglioramento degli scafi esistenti nonché sostituzione di apparati motori a bordo di navi da pesca già in esercizio; acquisto di apparecchiature per la pesca ivi compresi i mezzi necessari per l'individuazione dei banchi di pesci, inclusi gli aeromobili appartenenti a cooperative o a consorzi di cooperative; acquisto di apparati radioelettrici, radar, ecometri e di altri strumenti per la navigazione e per la cattura del pesce; miglioramento e potenziamento degli impianti di conservazione del pescato a bordo;
- 4) costruzione, acquisto, ampliamento o miglioramento di impianti di acquacoltura in acque marine e salmastre, per la riproduzione e crescita di pesci, crostacei e molluschi; costruzione di strutture artificiali a fini di ripopolamento attivo; acquisto di impianti esistenti al netto di eventuali contributi ottenuti per la loro realizzazione dallo Stato, dalle regioni, dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno o da altri enti



- ed istituti, ovvero dalla Comunità economica europea (3);
- 5) costruzione, ampliamento o miglioramento di impianti a terra per la depurazione, la conservazione, lo stoccaggio, la lavorazione, la trasformazione, la commercializzazione e la raccolta dei prodotti della pesca nazionale o proveniente dai Paesi membri della Comunità economica europea; acquisto di impianti esistenti al netto di eventuali contributi ottenuti per la loro realizzazione dallo Stato, regioni, Cassa per il Mezzogiorno o da altri enti pubblici ed istituti, ovvero dalla Comunità economica europea acquisto di marchi collettivi per la comunicazione e la commercializzazione (4);
  - 6) acquisto di contenitori, di automezzi e di motomezzi frigoriferi o isotermici per il trasporto e la vendita dei prodotti della pesca, esclusi i normali mezzi di trasporto, da parte di cooperative di pesca o di loro consorzi (3);
  - 7) costruzione, ampliamento o miglioramento di spacci gestiti da cooperative di pescatori, da consorzi di cooperative di pescatori oppure dai produttori della pesca marittima associati, per la vendita diretta dal produttore al consumatore dei prodotti nazionali della pesca, ivi compresi gli acquisti delle relative attrezzature; acquisto di spacci esistenti al netto di eventuali contributi ottenuti per la loro realizzazione dallo Stato, regioni, Cassa per il Mezzogiorno o da altri enti pubblici ed istituti, ovvero dalla Comunità economica europea;
  - 8) costruzione, acquisto, ampliamento o miglioramento di magazzini, negozi, impianti e relative attrezzature per l'acquisto collettivo e la vendita ai propri soci di materiale nautico, carburante, imballaggi, provviste di bordo, nonché per la fabbricazione di ghiaccio per la istituzione di centri di raccolta di prodotti ittici e per le confezioni e riparazioni di reti ed attrezzature di pesca;
  - 8 bis) costituzione di consorzi tra cooperative per la gestione di aree e sistemi di pesca finalizzati alla realizzazione di investimenti destinati al controllo ed all'accrescimento delle risorse biologiche, anche mediante allevamento, lungo la fascia costiera ed oltre la medesima. Nelle spese ammissibili sono inclusi i costi di assistenza tecnica, di organizzazione e di impianto delle suddette iniziative (5);
  - 8 ter) piani di ristrutturazione aziendale finalizzati al risanamento della gestione a favore di cooperative e loro consorzi di particolare rilevanza, che operino nel settore della pesca, dell'acquacoltura, nonché della trasformazione e commercializzazione del prodotto ittico o molluschi (5);
  - 9) altre iniziative collegate all'applicazione dei regolamenti emanati dalla Comunità economica europea in materia di pesca marittima, nonché allo sviluppo delle attività di pesca ritenute meritevoli di incentivazione ed inserite nel piano nazionale di cui al precedente articolo 1 (6).

*(omissis)* (7).

Ai fini di quanto stabilito al n. 1 del presente articolo, si considerano demolite le navi da pesca di proprietà del richiedente perdute per naufragio nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda.

Gli interventi finanziari per la costruzione di navi da pesca saranno destinati prioritariamente ai progetti concernenti navi rispondenti a particolari tipologie costruttive indicate nel piano di cui all'articolo 1.

- (1) *Alinea così sostituito dall'art. 7, legge 10 febbraio 1992, n. 165.*
- (2) *Comma così sostituito dall'art. 7, legge 10 febbraio 1992, n. 165.*
- (3) *Numero così sostituito dall'art. 7, legge 10 febbraio 1992, n. 165.*
- (4) *Numero così modificato dall'art. 7, legge 10 febbraio 1992, n. 165.*
- (5) *Numero aggiunto dall'art. 7, legge 10 febbraio 1992, n. 165.*
- (6) *Numero così sostituito dall'art. 6, legge 28 agosto 1989, n. 302.*
- (7) *Comma abrogato dall'art. 6, legge 28 agosto 1989, n. 302.*

## Art. 12

### *Beneficiari dei mutui.*

I mutui sono concessi alle imprese singole od associate che esercitino direttamente:

- 1) l'attività della pesca marittima con mezzi propri o da loro stesse armati siano iscritte da almeno 3 anni nel registro delle imprese di pesca, previsto dall'articolo 11 della legge 14 luglio 1965, n. 963. Nel caso di domande avanzate da cooperative di pescatori o da consorzi di cooperative di pescatori si prescinde dal requisito dell'iscrizione da almeno tre anni nel registro delle imprese di pesca, a condizione che non meno dell'80 per cento dei soci siano iscritti da almeno 5 anni nel registro dei pescatori di cui all'articolo 9 della legge 14 luglio 1965, n. 963 (1);
- 2) l'allevamento delle specie ittiche in acque marine e salmastre e siano iscritte presso la camera di commercio per l'esercizio dell'attività per la quale richiedono le provvidenze previste dalla presente legge oppure di attività connesse;
- 3) la conservazione, la lavorazione o la trasformazione dei prodotti nazionali della pesca e siano iscritte presso la camera di commercio per l'esercizio delle attività per le quali richiedono le provvidenze previste dalla presente legge.

Beneficiano dei mutui le cooperative della pesca o loro consorzi, anche se non esercitano direttamente le attività di cui al primo comma, nonché le cooperative che esercitano a favore dei propri soci i servizi e le attività di cui al numero 8) del primo comma dell'articolo 11 (2). Le cooperative ed i consorzi di cooperative debbono risultare da dichiarazione rilasciata dalla competente prefettura, in possesso dei requisiti di mutualità previsti, dalle leggi in vigore.

Qualora le imprese richiedenti non siano proprietarie dei mezzi, degli impianti e delle attrezzature oggetto dell'intervento, la durata della disponibilità, dimostrata con atti regolarmente registrati, deve essere tale da garantire il rispetto del periodo vincolante di cui all'articolo 19 (3).

- (1) *Numero così modificato dall'art. 1, legge 21 maggio 1998, n. 164.*
- (2) *Comma così sostituito dall'art. 8, legge 10 febbraio 1992, n. 165.*

(3) *Comma aggiunto dall'art. 1, legge 21 maggio 1998, n. 164.*

### **Art. 13**

#### *Concessione dei mutui.*

La concessione dei mutui è disposta con decreto del Ministro per le politiche agricole, previa delibera del Comitato di cui all'articolo 23 (1) (2).

I rapporti con gli Istituti di credito abilitati sono regolati da apposite convenzioni stipulate tra il Ministero per le politiche agricole, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e gli Istituti di credito.

Le convenzioni sono approvate con decreto del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Nelle convenzioni sono stabilite anche le modalità per la devoluzione degli interessi maturati sui mutui.

L'istruttoria bancaria da parte degli istituti di credito di cui al secondo comma deve essere compiuta entro sessanta giorni dalla richiesta del Ministero per le politiche agricole (3).

(1) *Comma così sostituito dall'art. 9, legge 10 febbraio 1992, n. 165.*

(2) *Il Comitato di cui all'art. 23 è stato soppresso dall'art. 3, d.p.r. 9 maggio 1994, n. 608.*

(3) *Comma aggiunto dall'art. 9, legge 10 febbraio 1992, n. 165.*

### **Art. 14**

#### *Condizioni dei mutui.*

1. I mutui previsti dagli articoli precedenti sono concessi per un ammontare fino all'80 per cento della spesa documentata.

2. Per le cooperative della pesca e loro consorzi il limite di cui al comma 1 è elevato all'85 per cento.

3. L'ammortamento dei mutui è compiuto nel termine massimo di:

- a) 15 anni per le iniziative di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 11;
- b) 6 anni per le iniziative di cui al numero 3) del primo co. dell'articolo 11;
- c) 20 anni per le iniziative di cui ai numeri 4), 5) e 7) del primo comma dell'articolo 11;
- d) 3 anni per le iniziative di cui al numero 6) del primo co. dell'articolo 11;
- e) 20 anni per le iniziative di cui ai numeri 8) e 9) del primo comma dell'articolo 11.

4. I mutui entrano in ammortamento il 1° gennaio od il 1° luglio successivi alla data di somministrazione del prestito.

5. I mutui indicati alle lettere a) e c) del terzo comma del presente articolo entrano in ammortamento un anno dopo l'entrata in esercizio delle navi o

degli impianti a terra (1).

(1) *Articolo così sostituito dall'art. 10, legge 10 febbraio 1992, n. 165.*

### **Art. 15**

#### *Impianti igienico-sanitari.*

Le navi da pesca superiori a 50 tonnellate di stazza lorda debbono essere dotate degli indispensabili impianti igienico-sanitari, aventi i requisiti stabiliti con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentita la Commissione prevista dall'articolo 80 della legge 16 giugno 1939, n. 1045.

### **Art. 16**

#### *Vigilanza.*

Le navi in costruzione sono iscritte negli appositi registri tenuti dall'autorità marittima e sono sottoposte alla vigilanza del R.I.Na. Gli impianti a terra e gli impianti di acquacoltura sono costruiti sotto la vigilanza, secondo le rispettive attribuzioni, del genio civile per le opere marittime, del provveditorato alle opere pubbliche e dell'ufficio regionale del genio civile, il quale vista il computo metrico estimativo preventivo e provvede, su richiesta dell'Amministrazione dei trasporti e della navigazione, anche ai collaudi e all'accertamento degli stati di avanzamento (1).

Ai fini della vigilanza sulla corretta utilizzazione degli interventi finanziari, concessi per gli scopi stabiliti dalla presente legge, il Ministero per le politiche agricole, anche d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dispone ispezioni e verifiche a mezzo di dipendenti propri o di altre amministrazioni dello Stato o di enti pubblici tecnici.

I beneficiari delle provvidenze sono tenuti a fornire ogni informazione necessaria ed a collaborare per lo svolgimento delle ispezioni e verifiche ritenute utili per l'espletamento della vigilanza.

(1) *Comma così modificato dall'art. 11, legge 10 febbraio 1992, n. 165.*

### **Art. 17**

#### *Garanzia.*

I crediti derivanti dai mutui concessi in base alla presente legge sono garantiti da:

- a) ipoteca di primo grado sulle navi, sugli immobili, sugli impianti a terra e sugli automezzi;
- b) privilegio sulle navi, sugli immobili, sui macchinari, sugli impianti a terra e sugli automezzi;
- c) fideiussione bancaria di cui alla lettera b) dell'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348;
- d) polizza fideiussoria di cui alla lettera c) dell'articolo 1 della citata legge n. 348 del 1982 (1).

Le navi date in garanzia debbono essere assicurate contro i rischi ordinari della navigazione entro i limiti in cui le navi stesse sono autorizzate a navigare dall'autorità marittima. Gli altri beni debbono essere assicurati contro il rischio della perdita totale o parziale e per furto. Le relative polizze di assicurazione debbono essere vincolate a favore dell'Istituto di credito finanziatore per l'intera durata dell'ammortamento del mutuo.

Gli Istituti di credito non possono chiedere garanzie oltre quelle previste nei commi precedenti.

(1) *Comma così sostituito dall'art. 12, l. 10 febbraio 1992, n. 165.*

### **Art. 18**

#### *Interessi.*

I mutui concessi in base alla presente legge sono gravati da un interesse pari al 40 per cento del tasso di riferimento stabilito ogni semestre dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 2 della legge 25 maggio 1978, n. 234, e successive modificazioni ed integrazioni. Per le iniziative localizzate nel Mezzogiorno, l'interesse è del 30 per cento del tasso di riferimento predetto.

### **Art. 19**

#### *Modalità e vincoli per la concessione dei mutui.*

Le domande di ammissione ai finanziamenti sul Fondo per il credito peschereccio devono essere presentate prima dell'inizio della costruzione delle navi o delle opere e prima dell'acquisto dei beni.

Le costruzioni devono, a pena di decadenza, salvo i casi di forza maggiore da accertarsi a cura del Ministero per le politiche agricole, essere iniziate entro un anno dalla data di comunicazione della concessione del finanziamento e completate entro il termine stabilito dal provvedimento di concessione del mutuo. Entro tale ultimo termine devono essere perfezionati gli acquisti.

Il cambio di destinazione delle opere e dei beni acquistati, per i quali sono stati concessi i mutui previsti dalla presente legge, non può essere effettuato nel corso del periodo di ammortamento del mutuo.

La vendita, nel corso del periodo di ammortamento del mutuo, a cittadini o società italiane può essere autorizzata dal Ministro per le politiche agricole soltanto se gli acquirenti siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12; rimane ferma la competenza del Comitato di cui al precedente articolo 13 in ordine alle modifiche contrattuali che dovessero verificarsi nel corso dell'ammortamento del mutuo. In ogni caso tale vendita non potrà essere effettuata prima che sia trascorsa almeno la metà, del periodo di ammortamento.

La vendita o il cambio di destinazione effettuati in violazione dei precedenti commi comportano la decadenza dai benefici e la risoluzione del mutuo. In tal caso i beneficiari sono tenuti a rimborsare in unica soluzione, nel termine di tre

mesi dalla data della dichiarazione di decadenza, l'intero ammontare delle rate di ammortamento non ancora pagate, oltre una penale fissata nella misura del doppio del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data della dichiarazione di decadenza.

Con il decreto di concessione del finanziamento il Ministro per le politiche agricole dispone l'erogazione in base agli stati di avanzamento della costruzione delle navi o delle opere stabilendo le relative garanzie.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle domande di mutuo indicate al quinto comma dell'articolo 10.

Qualora per la medesima iniziativa siano concessi mutui a tasso agevolato da enti nazionali, l'ammontare del mutuo sul Fondo centrale per il credito peschereccio è determinato in misura tale che il finanziamento complessivo non sia superiore alle percentuali di cui al primo e secondo comma dell'articolo 14.

Il Ministero per le politiche agricole riduce d'ufficio l'ammontare del finanziamento sul Fondo centrale per il credito peschereccio, qualora i benefici ottenuti per la medesima iniziativa superino nel loro importo nominale le predette percentuali.

I vincoli e la relativa scadenza, indicati nel terzo e nel quarto comma del presente articolo, sono annotati:

- a) per le navi, nelle matricole e nei registri tenuti dalle autorità marittime;
- b) per gli immobili, nei registri immobiliari;
- c) per gli automezzi, nel pubblico registro automobilistico.

Le autorità marittime, i conservatori dei registri immobiliari e i responsabili del pubblico registro automobilistico comunicano al Ministero per le politiche agricole le variazioni della proprietà dei beni sopra indicati avvenute nel periodo di ammortamento del mutuo.

### **Art. 20**

#### *Contributi a fondo perduto.*

1. Gli stanziamenti previsti dall'articolo 2 sono utilizzati per la concessione di contributi a fondo perduto in misura non superiore al 40 per cento della spesa documentata per le iniziative di cui all'articolo 11, nonché per quelle di cui agli articoli 21 e 22.
2. Con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 28, possono essere concessi contributi per agevolare la costituzione di società di capitali o di armamento costituite tra cittadini o enti italiani o cittadini o enti di altri Stati per l'esercizio della pesca in acque territoriali o comunque sottoposte alla giurisdizione dei predetti Stati, ovvero per agevolare le iniziative, previste dai regolamenti comunitari, di impiego delle navi da pesca al di fuori delle acque comunitarie.
3. Sono altresì concessi contributi a fondo perduto, nella misura fissata dall'articolo 2 e con i criteri stabiliti nel piano di cui all'articolo 1, per:
  - a) corsi di qualificazione per i soci e i dirigenti delle cooperative della pesca e

- loro consorzi organizzati dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca marittima riconosciute ai sensi delle leggi vigenti;
- b) iniziative volte a favorire la cooperazione tra i pescatori, i consorzi tra cooperative della pesca e le associazioni tra i produttori della pesca marittima, sulla base di programmi annuali o pluriennali predisposti dalle associazioni nazionali;
- b bis) iniziative volte a favorire l'associazionismo dei produttori ittici sulla base di programmi triennali predisposti dalla relativa Associazione nazionale (1).

4. Il decreto del Ministro per le politiche agricole, con il quale sono concessi i contributi, stabilisce l'erogazione del contributo in base allo stato di avanzamento dei lavori, determinandone le modalità e le garanzie (2).

- (1) *Lettera aggiunta dall'art. 1, legge 21 maggio 1998, n. 164.*  
(2) *Articolo così sostituito dall'art. 13, legge 10 febbraio 1992, n. 165.*

### **Art. 21**

#### *Contributo per la demolizione o l'affondamento volontario di navi da pesca.*

Ai soggetti indicati nel precedente articolo 12 è concesso un premio per la demolizione di navi da pesca o per l'affondamento volontario di navi da pesca ai fini della creazione di zone di ripopolamento, purché si tratti di navi da pesca in esercizio o in disarmo da non più di 6 mesi.

L'ammontare del contributo è commisurato alla misura espressa in ECU prevista dalla normativa comunitaria. Il relativo importo in lire è determinato in base al tasso di conversione, stabilito annualmente dalla Comunità economica europea, in vigore alla data del processo verbale di riconsegna all'autorità marittima della licenza di pesca della nave da demolire o affondata volontariamente. I contributi sono concessi con decreto del Ministro per le politiche agricole nel quadro delle procedure di programmazione previste dalla legge 16 aprile 1987, n. 183 (1).

I contributi sono concessi con decreto del Ministro per le politiche agricole. Le zone di ripopolamento da realizzare mediante l'affondamento volontario di navi da pesca sono stabilite con la procedura prevista dall'articolo 98 del regolamento approvato con D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639.

- (1) *Comma così sostituito dall'art. 14, legge 10 febbraio 1992, n. 165.*

### **Art. 22**

#### *Contributo per la cessione gratuita di navi da pesca ad istituti scientifici.*

Ai soggetti indicati nel precedente articolo 12 è concesso un premio per la cessione gratuita di navi da pesca ad un istituto scientifico, riconosciuto dal

Ministero per le politiche agricole, a condizione che le unità siano adibite alle ricerche applicate alla pesca marittima.

Il contributo è concesso con decreto del Ministro per le politiche agricole nella misura indicata alla lettera a) del precedente articolo 21.

### **Art. 23**

#### *Concessione dei contributi a fondo perduto.*

[La concessione dei contributi a fondo perduto è disposta con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentito il parere di un apposito Comitato composto da:

- a) il direttore generale della pesca marittima del Ministero per le politiche agricole, che lo presiede;
- b) il vice direttore generale della direzione generale della pesca marittima del Ministero per le politiche agricole, che lo presiede in caso di assenza o impedimento del presidente;
- c) due funzionari della direzione generale della pesca marittima del Ministero per le politiche agricole;
- d) un funzionario del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
- e) quattro esperti in ricerche applicate alla pesca marittima ed all'acquacoltura, designati dal Comitato di cui all'articolo 6, di cui due dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima;
- f) tre rappresentanti delle associazioni nazionali delle cooperative della pesca designati dalle associazioni stesse;
- g) due rappresentanti degli armatori delle navi da pesca designati dalle associazioni nazionali di categoria;
- h) quattro rappresentanti dei lavoratori della pesca designati dalle organizzazioni sindacali presenti nella Commissione consultiva centrale per la pesca marittima;
- i) un rappresentante delle industrie conserviere;
- l) un rappresentante degli acquacoltori (1) (2).

I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro per le politiche agricole. I componenti di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i) e l) del primo comma possono essere confermati una sola volta (3).

Il Comitato esprime il proprio preventivo parere sulle domande di concessione dei mutui sul Fondo per il credito peschereccio. Il Comitato valuta la compatibilità delle singole iniziative con il piano di cui all'articolo 1, nel rispetto delle priorità, dei vincoli e degli obiettivi fissati dal piano stesso.

Il Comitato riferisce ogni sei mesi, con apposita relazione, al Comitato di cui all'articolo 3.

Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario della Direzione generale della pesca marittima di livello non inferiore al settimo coadiuvato da un impiegato di livello inferiore al settimo. Le sedute del Comitato sono valide con



la presenza di almeno la metà dei membri in prima convocazione e di almeno un terzo in seconda convocazione (2).

Le deliberazioni sono valide quando siano adottate dalla maggioranza degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Il presidente può convocare alle riunioni, senza diritto di voto, funzionari del Ministero per le politiche agricole, di altre amministrazioni dello Stato o estranei, all'amministrazione statale] (4).

- (1) *Lettera così sostituita dall'art. 1, legge 21 maggio 1998, n. 164.*
- (2) *Comma così sostituito dall'art. 15, legge 10 febbraio 1992, n. 165.*
- (3) *Comma così modificato dall'art. 15, legge 10 febbraio 1992, n. 165.*
- (4) *Il Comitato consultivo per la concessione di contributi a fondo perduto è stato soppresso dall'art. 3, d.p.r. 9 maggio 1994, n. 608.*

### **Art. 24**

#### *Modalità e vincoli per la concessione dei contributi a fondo perduto per nuove opere ed acquisti.*

Le domande di ammissione a contributi a fondo perduto devono essere presentate prima dell'inizio delle opere e prima dell'acquisto dei beni.

Le opere devono, a pena di decadenza, salvo casi di forza maggiore da accertarsi a cura del Ministero per le politiche agricole, essere iniziate entro 6 mesi dalla data di comunicazione della concessione del contributo e completate nel termine stabilito nel provvedimento di concessione. Entro tale ultimo termine devono essere perfezionati gli acquisti.

Le opere e gli acquisti ammessi a contributo sono soggetti, a pena di decadenza, agli stessi vincoli e penalità previsti dall'articolo 19, per la durata indicata al terzo comma dell'articolo 14, lettere b) e c).

### **Art. 25**

#### *Priorità a favore delle cooperative.*

Nella concessione dei contributi a fondo perduto e dei mutui a tasso agevolato hanno priorità le richieste delle cooperative dei pescatori e dei consorzi di cooperative di pescatori che provvedono direttamente alla distribuzione, alla commercializzazione e alla lavorazione del pescato o dei prodotti della acquacoltura.

### **Art. 26**

#### *Organizzazione delle iniziative promozionali.*

Il programma per l'organizzazione di campagne e di iniziative promozionali deve essere finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi, tenuto conto delle indicazioni fornite dal piano di cui all'articolo 1:

- a) incremento del consumo dei prodotti massivi della pesca marittima (1);
- b) spostamento della domanda dalle specie cosiddette pregiato di alto prezzo

verso le specie abbondanti di prezzo più accessibile.

Il programma è predisposto sulla base delle indicazioni e dei dati forniti dalle associazioni dei produttori e dalle cooperative dei pescatori e loro consorzi. Esso è articolato in progetti operativi con la specifica indicazione dei tempi e dei mezzi pubblicitari ritenuti più efficaci anche in relazione alle particolari esigenze regionali e locali.

L'attuazione della fase promozionale del programma di cui al primo comma può essere affidata dal Ministero per le politiche agricole alle associazioni nazionali delle cooperative della pesca (2).

- (1) *Lettera così sostituita dall'art. 16, legge 10 febbraio 1992, n. 165.*
- (2) *Comma aggiunto dall'art. 16, legge 10 febbraio 1992, n. 165.*

### **Art. 27**

#### *Organizzazione di corsi per il personale civile e militare addetto alla pesca marittima.*

Il personale dell'Amministrazione centrale e quello degli uffici periferici addetto ai servizi riguardanti la pesca marittima partecipa ai corsi di formazione professionale e di aggiornamento organizzati dal Ministero per le politiche agricole in collaborazione con gli istituti scientifici e laboratori riconosciuti ai sensi della legge 14 luglio 1965, n. 963.

### **Art. 27 bis**

#### *Iniziative di pesca-turismo.*

1. Sulle navi da pesca può essere autorizzato a scopo turistico-ricreativo, l'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio, secondo le modalità fissate con decreto del Ministro per le politiche agricole di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (1).

- (1) *Articolo aggiunto dall'art. 20, legge 10 febbraio 1992, n. 165 e così sostituito dall'art. 1, legge 21 maggio 1998, n. 164.*

### **Art. 27 ter**

#### *Concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura.*

1. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste dalle cooperative di pescatori, acquacoltori e loro consorzi, e da organizzazioni di produttori per iniziative di pesca, di ripopolamento attivo e passivo, di protezione della fascia costiera e di zone acquee, di piscicoltura, di molluschicoltura, di realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio se l'ente cooperativo richiedente è inserito nel registro prefettizio

della sezione «pesca». Tali concessioni sono rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa e con l'applicazione del disposto dell'articolo 542 del regolamento per la navigazione marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

2. La concessione di beni del demanio marittimo è rilasciata dall'autorità competente ai sensi della legislazione vigente, acquisito, entro trenta giorni dall'approvazione dei progetti per le iniziative di cui al comma 1, il parere di una conferenza dei servizi. La conferenza è convocata dall'autorità competente al rilascio della concessione e ad essa partecipa un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni competenti ad esprimere il parere sul rilascio della concessione ai sensi della legislazione vigente.
3. Il canone di cui al comma 1 si applica a tutte le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze nonché di zone di mare territoriale ancorché richieste da imprese singole non cooperative ed aventi ad oggetto iniziative di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura. Alghicoltura, nonché di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato o pescato dalle stesse imprese (1).
- 3 bis. Alle concessioni di specchi acquei demaniali, rilasciate o rinnovate, ai sensi dei commi 1 e 3, dopo il 1° gennaio 1990, per le aree non occupate da strutture produttive, si applica il canone annuo pari ad un decimo di quanto previsto dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595, e successive modificazioni. Le eventuali somme versate in eccedenza, rispetto a quelle dovute negli anni precedenti, sono compensate con quelle da versare allo stesso titolo (2) (3).

(1) *Comma così sostituito dall'art. 1, legge 21 maggio 1998, n. 164.*

(2) *Comma aggiunto dall'art. 1, legge 21 maggio 1998, n. 164.*

(3) *Articolo aggiunto dall'art. 21, legge 10 febbraio 1992, n. 165. Vedi, anche, gli artt. 1 e 3, d.m. 15 novembre 1995, n. 595.*

### **Art. 28**

#### *Norme di attuazione.*

Con decreto del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le particolari modalità tecniche per la concessione dei finanziamenti e dei contributi previsti dalla presente legge.

### **Art. 29**

#### *Commissione consultiva centrale per la pesca marittima.*

(omissis) (1).

(1) *Sostituisce l'art. 6, legge 14 luglio 1965, n. 963.*

### **Art. 30**

#### *Commissioni consultive locali per la pesca marittima.*

(omissis) (1).

(1) *Modifica il terzo comma dell'art. 8, legge 14 luglio 1965, n. 963.*

### **Art. 31**

#### *Composizione del Consiglio superiore della marina mercantile.*

Il numero dei rappresentanti dell'armamento peschereccio in seno al Consiglio superiore della marina mercantile, istituito con decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177, è elevato a due, di cui uno appartenente al movimento cooperativo.

### **Art. 32**

#### *Abrogazioni espresse.*

Sono abrogate tutte le norme in contrasto od incompatibili con la presente legge.

### **Art. 33**

#### *Oneri finanziari.*

Per l'attuazione del piano di cui all'articolo 1 della presente legge relativo al periodo 1981-1983 è autorizzata la spesa complessiva di lire 60 miliardi, che verrà iscritta nello stato di previsione del Ministero per le politiche agricole secondo quote da determinare in sede di legge finanziaria, di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468. La quota relativa all'anno 1981 viene determinata in lire 2 miliardi.

### **Art. 34**

#### *Copertura finanziaria.*

All'onere di lire 2 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1981 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

### **Art. 35**

#### *Norme transitorie.*

Il primo piano nazionale della pesca è predisposto entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto delle indicazioni che le

## La normativa turistica in Sicilia.

© AAPT Palermo - II edizione, 2003  
www.palermotourism.com

regioni potranno fornire entro 6 mesi dalla predetta data.

In attesa del compimento delle fasi necessarie per l'elaborazione e l'approvazione del primo piano nazionale, il Ministro per le politiche agricole è autorizzato, per il periodo di 12 mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al precedente articolo 28, a concedere mutui sul Fondo centrale per il credito peschereccio, contributi a fondo perduto e contributi per le ricerche scientifiche e tecnologiche applicate alla pesca, a condizione che gli interventi siano effettuati:

- a) nel rispetto degli obiettivi fissati nell'articolo 1;
- b) in conformità alle priorità, ai vincoli ed alle linee stabilite in uno schema preliminare di piano approvato entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge dalla Commissione consultiva centrale per la pesca marittima e adottato dal Ministro per le politiche agricole con proprio decreto.

**Legge 21 maggio 1998, n. 164**

**Misure in materia di pesca e di acquacoltura.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 1998

**Art. 1**

1. Le disposizioni della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, si applicano all'attività di acquacoltura di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 102, e alla relativa Associazione nazionale.
2. Alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) all'articolo 1, quarto comma, numero 9), le parole: "prodotti del mare" sono sostituite dalle seguenti: "prodotti della pesca e dell'acquacoltura in acque marine e salmastre";
  - b) all'articolo 6, terzo comma, dopo il numero 11) è inserito il seguente: "11-bis) un esperto in ricerche applicate alla pesca marittima ed all'acquacoltura scelto tra una terna designata dalla Federazione nazionale delle imprese di pesca";
  - c) all'articolo 12, primo comma, numero 1), dopo le parole: "con mezzi propri" sono aggiunte le seguenti: "o da loro stesse armati";
  - d) all'articolo 12, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Qualora le imprese richiedenti non siano proprietarie dei mezzi, degli impianti e delle attrezzature oggetto dell'intervento, la durata della disponibilità, dimostrata con atti regolarmente registrati, deve essere tale da garantire il rispetto del periodo vincolante di cui all'articolo 19";
  - e) all'articolo 20, comma 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: "b-bis) iniziative volte a favorire l'associazionismo dei produttori ittici sulla base di programmi triennali predisposti dalla relativa Associazione nazionale";
  - f) all'articolo 23, primo comma, la lettera l) è sostituita dalla seguente: "l) un rappresentante degli acquacoltori";
  - g) l'articolo 27-bis è sostituito dal seguente: "Art. 27-bis (Iniziative di pescaturismo). - 1. Sulle navi da pesca può essere autorizzato a scopo turistico ricreativo l'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio, secondo le modalità fissate con decreto del Ministro per le politiche agricole di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400";
  - h) all'articolo 27-ter, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il canone di cui al comma 1 si applica a tutte le concessioni di aree demaniali

marittime e loro pertinenze nonché di zone di mare territoriale ancorché richieste da imprese singole non cooperative ed aventi ad oggetto iniziative di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, algicoltura, nonché di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato o pescato dalle stesse imprese";

- i) all'articolo 27-ter, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Alle concessioni di specchi acquei demaniali, rilasciate o rinnovate, ai sensi dei commi 1 e 3, dopo il 1 gennaio 1990, per le aree non occupate da strutture produttive, si applica il canone annuo pari ad un decimo di quanto previsto dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595, e successive modificazioni. Le eventuali somme versate in eccedenza, rispetto a quelle dovute negli anni precedenti, sono compensate con quelle da versare allo stesso titolo".
3. Gli oneri derivanti dalla nomina di un ulteriore membro del Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, di cui al comma 2, lettera b), sono posti a carico delle risorse già stanziare per il funzionamento del Comitato medesimo.
4. All'onere derivante dall'attuazione delle lettere h) ed i) del comma 2, pari a lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.
5. All'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 72, sono aggiunte, in fine, le parole: "e, nonché i soggetti che esercitano l'attività di acquacoltura di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 102".
6. Per fronteggiare la grave crisi del comparto ittico il Ministro per le politiche agricole è autorizzato ad aggiornare il Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura per il triennio 1997-1999, comprendendo tra gli interventi del Piano anche quelli diretti al settore dell'acquacoltura in acqua dolce, nel limite massimo di spesa di lire 6.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 10.000 milioni per l'anno 1999.
7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6, pari a lire 6.000 milioni per l'anno 1998 e a lire 10.000 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.



8. In caso di particolari, documentate e motivate esigenze locali, rappresentate unitariamente dalle Associazioni nazionali professionali della pesca promotrici dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi, istituiti ai sensi del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 12 gennaio 1995, n. 44, i consorzi stessi possono essere autorizzati, in via sperimentale, alla gestione su base regionale. L'autorizzazione e le modalità di attuazione e di controllo della sperimentazione sono disciplinate con decreto del Ministro per le politiche agricole, in conformità con le decisioni unanimemente adottate dalla regione, dagli enti locali, dai consorzi e da tutte le associazioni nazionali professionali della pesca.

### Art. 2

1. Per l'attuazione del *Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura* per il triennio 1997-1999, di cui all'articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, e all'articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 45.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 45.000 milioni per l'anno 1999.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede quanto a lire 34.000 milioni per l'anno 1998 e a lire 40.000 milioni per l'anno 1999 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole; quanto a lire 11.000 milioni per l'anno 1998 e a lire 5.000 milioni per l'anno 1999 mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni.
3. Al fine di completare la razionalizzazione della pesca dei molluschi bivalvi è autorizzata per l'anno 1998 la spesa di lire 70.000 milioni, finalizzata, quanto a lire 40.000 milioni, al ritiro delle autorizzazioni di pesca con draga idraulica, quanto a lire 10.000 milioni, per l'erogazione di contributi ai consorzi di cui al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 12 gennaio 1995, n. 44, per le finalità ivi indicate, e quanto a lire 20.000 milioni per l'erogazione di contributi alle imprese di pesca in dipendenza delle operazioni di fermo tecnico, già disposte con provvedimento dell'autorità amministrativa a seguito della moria di molluschi negli anni 1997 e 1998.
4. Fermo restando lo stanziamento complessivo di cui al comma 3, per il ritiro delle autorizzazioni per ciascun compartimento, il cui numero, rideterminato in applicazione della presente legge, non può essere aumentato fino al 31 dicembre 2008, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1996, n. 107.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni.
6. Al fine di attuare interventi per il superamento della crisi del comparto della piccola pesca costiera artigianale è autorizzata, per l'anno 1998, la spesa di lire 15.000 milioni, finalizzata ad iniziative di sostegno, di cui lire 3.000 milioni da destinare alle imprese di pesca residenti nei comuni compresi nelle aree protette marine o nelle zone costiere dei parchi nazionali. Il Ministro per le politiche agricole, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fissa le modalità attuative dei relativi interventi. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni.
7. Per progetti finalizzati ad attività nell'ambito dell'economia ittica, ai lavoratori in mobilità o in cassa integrazione o che svolgono lavori socialmente utili, e che si costituiscono in società o cooperative, può essere concesso un prestito d'onore con un onere massimo per addetto non superiore a lire 30 milioni. Al relativo onere, cui si fa fronte nel limite massimo di spesa di lire 3.000 milioni per il 1998, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni.
8. Le somme da utilizzare in attuazione della presente legge, a carico del Fondo di cui ai commi 2, 5, 6 e 7 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 3, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per le politiche agricole.
9. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima, sono stabilite le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni del presente articolo.
10. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

### Art. 3

1. È istituita, per il solo anno 1998 e nel limite massimo di spesa di lire 50.000 milioni, una misura di accompagnamento sociale in dipendenza delle interruzioni tecniche della pesca, per periodi superiori a trenta giorni consecutivi, disposte dal Ministro per le politiche agricole in attuazione dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41. La misura consiste nella corresponsione del minimo monetario garantito per il personale imbarcato, nel rimborso degli oneri previdenziali ed assistenziali dovuti per il medesimo

personale e in un'indennità all'armatore per l'adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro.

2. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono disposte le modalità tecniche di attuazione del comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 50.000 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni.

#### **Art. 4**

1. L'articolo 172-bis del codice della navigazione è sostituito dal seguente:  
“Art. 172-bis (Esenzione dall'annotazione di imbarco e sbarco).
  1. Per i marittimi, arruolati con il patto di cui al secondo comma dell'articolo 327, su navi e galleggianti dello stesso tipo, appartenenti al medesimo armatore e adibiti al servizio nell'ambito dei porti e delle rade, o a servizi pubblici di linea o privati di carattere locale, l'autorità marittima può autorizzare che, in caso di trasbordo, non si faccia luogo alla annotazione di imbarco e sbarco sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, qualora, per la particolare organizzazione del lavoro a bordo, vi sia necessità di far ruotare il personale tra le navi e i galleggianti medesimi.
  2. L'armatore deve comunque comunicare giornalmente all'autorità marittima, con apposita nota, la composizione effettiva dell'equipaggio di ciascuna nave o galleggiante e le successive variazioni.
  3. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere concessa anche:
    - a) per i marittimi arruolati, a norma di contratto nazionale o con contratto cosiddetto alla parte e con il patto di cui al secondo comma dell'articolo 327, su navi o galleggianti appartenenti al medesimo armatore e adibiti alla pesca costiera locale o ravvicinata o agli impianti di acquacoltura;
    - b) per i proprietari armatori imbarcati su navi e galleggianti adibiti alla pesca costiera locale o ravvicinata o agli impianti di acquacoltura.
  4. Nei casi previsti dal comma 3 la comunicazione di cui al comma 2 deve essere effettuata settimanalmente con apposita nota riepilogativa, previa comunicazione giornaliera scritta, anche tramite telefax, all'autorità marittima, dell'effettiva composizione dell'equipaggio di ciascuna nave o galleggiante.
  5. L'armatore può essere autorizzato dall'istituto assicuratore a tenere un'unica posizione contributiva per tutte le navi ovvero più posizioni contributive per gruppi di navi interessate alla procedura di cui al presente articolo”.

DM - Decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293

Regolamento recante norme  
in materia di disciplina dell'attività di pescaturismo,  
in attuazione dell'art. 27-bis della legge 17 febbraio  
1982, n. 41, e successive modificazioni.

*Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 1999

Entrata in vigore del decreto: 7 settembre 1999

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

di concerto con

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

- Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, modificata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 165, recante piano per lo sviluppo della pesca marittima, ed in particolare l'articolo 27-bis, come modificato dall'articolo 1, comma 2, lettera g), della legge 21 maggio 1998, n. 164;
- Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, articolo 17, comma 3;
- Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;
- Visto il decreto ministeriale 19 giugno 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 27 giugno 1992, recante norme di attuazione dell'articolo 27-bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41, in materia di esercizio dell'attività di pescaturismo;
- Visto il decreto ministeriale 1 aprile 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 dell'8 giugno 1998, che modifica il predetto decreto ministeriale 19 giugno 1992;
- Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 22 luglio 1982, riguardante il regolamento di sicurezza per le navi adibite alla pesca costiera;
- Vista la deliberazione 23 aprile 1997 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, concernente l'approvazione del piano per la razionalizzazione e la riconversione delle spade per il periodo 1997/1999;
- Considerato che occorre stabilire le modalità di attuazione del richiamato articolo 27-bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41;
- Visto il parere favorevole espresso all'unanimità nella seduta del 3 novembre

1998 dal Comitato nazionale per la gestione e la conservazione delle risorse biologiche del mare e dalla Commissione consultiva centrale della pesca marittima, di cui rispettivamente all'articolo 3 ed all'articolo 29 della legge n. 41 del 1992;

- Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 dicembre 1998;
- Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 5538 del 22 febbraio 1999;

ADOTTA

il seguente regolamento:

**Art. 1**

1. Per pescaturismo, ai sensi dell'articolo 27-bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera g), della legge 21 maggio 1998, n. 164, si intendono le attività intraprese dall'armatore - singolo, impresa o cooperativa - di nave da pesca costiera locale o ravvicinata, che imbarca sulla propria unità persone diverse dall'equipaggio per lo svolgimento di attività turisticoricreative.
2. Tra le iniziative di pescaturismo rientrano:
  - a) lo svolgimento di attività pratica di pesca sportiva mediante l'impiego degli attrezzi da pesca sportiva previsti dal successivo articolo 3, comma 2;
  - b) lo svolgimento di attività turisticoricreative nell'ottica della divulgazione della cultura del mare e della pesca, quali, in particolare, brevi escursioni lungo le coste, osservazione delle attività di pesca professionale, ristorazione a bordo o a terra;
  - c) lo svolgimento di attività finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione dell'ambiente costiero, delle lagune costiere e, ove autorizzate dalla regione competente, delle acque interne, nonchè ad avvicinare il grande pubblico al mondo della pesca professionale.

**AVVERTENZA:**

- Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

**NOTE ALLE PREMESSE:**

- Si riporta il testo dell'art. 27-bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41 (Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca), introdotto dall'art. 20 della legge n. 165/1992, come modificato dall'art. 1, comma 2, lettera g), della legge 21

maggio 1998, n. 164:

“Art. 27-bis (Iniziative di pescaturismo). - 1. Sulle navi da pesca può essere autorizzato a scopo turisticoricreativo l'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio, secondo le modalità fissate con decreto del Ministro per le politiche agricole di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400”.

• Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

“3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al primo comma ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di “regolamento”, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*”.

• La legge 14 luglio 1965, n. 963, recante norme sulla disciplina della pesca marittima, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 agosto 1965, n. 203.

• Il testo della deliberazione 23 aprile 1997 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, concernente l'approvazione del piano per la razionalizzazione e la riconversione delle spadare per il periodo 1997-1999, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997.

• Il testo degli articoli 3 e 29 della legge n. 41/1992, è il seguente:

“Art. 3 (Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare). - Per l'elaborazione e l'aggiornamento del piano di cui al precedente art. 1 la commissione consultiva centrale per la pesca marittima, istituita dalla legge 14 luglio 1965, n. 963, si costituisce in «Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare»; a tal fine la Commissione è integrata da:

- a) un rappresentante del Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica;
- b) un rappresentante per ciascuna delle regioni Sicilia, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia;
- c) cinque rappresentanti delle altre regioni designati dalla commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;
- d) un rappresentante delle industrie conserviere;

- e) un rappresentante designato dal comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima previsto dal successivo art. 6.

Il presidente del comitato può invitare alle riunioni rappresentanti di associazioni e di organizzazioni interessate alla materia. Il comitato può operare anche per gruppi di lavoro. Le funzioni di segreteria del comitato e dei relativi gruppi di lavoro sono affidate al segretario della commissione consultiva centrale per la pesca marittima, coadiuvato da due impiegati di livello inferiore all'ottavo. Il regolamento interno del comitato è approvato entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della marina mercantile, su proposta dello stesso comitato”.

“Art. 29 (Composizione della commissione consultiva centrale). - La commissione consultiva centrale, presieduta dal Ministero della marina mercantile, è così composta:

- a) il direttore generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile, con funzioni di vice presidente;
- b) il vicedirettore generale della direzione generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile;
- c) tre funzionari della direzione generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile;
- d) un rappresentante del Ministero del tesoro;
- e) un rappresentante del Ministero delle finanze;
- f) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- g) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
- h) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
- i) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- l) due rappresentanti del Ministero della sanità rispettivamente della direzione generale servizi veterinari e della direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione;
- m) due rappresentanti del Ministero dell'ambiente;
- n) un rappresentante dell'Istituto italiano della nutrizione;
- o) un rappresentante dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima;
- p) un rappresentante del Laboratorio di idrobiologia del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
- q) quattro esperti scelti tra docenti universitari e cultori di discipline scientifiche, giuridiche, economiche applicate alla pesca, di cui due designati dal Consiglio nazionale delle ricerche e due dal Consiglio universitario nazionale;
- r) sei rappresentanti della cooperazione peschereccia scelti tra terne designate da ciascuna delle tre associazioni nazionali delle cooperative della pesca;
- s) un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria,



artigianato e agricoltura;

- t) un rappresentante dei commercianti in prodotti ittici;
- u) quattro rappresentanti dei lavoratori della pesca scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni sindacali a base nazionale;
- v) tre rappresentanti dei datori di lavoro della pesca scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni sindacali a base nazionale;
- z) un rappresentante dei direttori dei mercati ittici scelto in una terna dell'associazione nazionale;
- aa) un rappresentante degli acquacoltori in acque marine e salmastre scelto in una terna designata dall'associazione nazionale;
- bb) un rappresentante della pesca sportiva designato dalla organizzazione nazionale della pesca sportiva.

I componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile, restano in carica un triennio e possono essere riconfermati. Le sedute della commissione sono valide con l'intervento di almeno la metà dei membri in prima convocazione o di almeno un terzo in seconda convocazione. Possono essere chiamati, anche a richiesta di almeno dieci membri, a partecipare ai lavori della commissione, senza diritto di voto, persone particolarmente esperte in materia di pesca, nonché i rappresentanti di enti interessati ai problemi posti all'ordine del giorno.

Le funzioni di segretario della commissione sono affidate ad un funzionario del Ministero della marina mercantile di livello non inferiore al settimo”.

#### NOTA ALL'ART. 1:

- Per il testo dell'art. 27-bis della legge n. 41/1982, come da ultimo modificato dall'art. 1, primo comma, lettera g), della legge n. 164/1998, si veda nelle note alle premesse.

#### Art. 2

1. Le iniziative di cui al precedente articolo 1 possono essere svolte anche nei giorni festivi, in ore diurne e, qualora esistenti le sistemazioni previste dall'articolo 5, primo comma, lettera c), del decreto ministeriale 22 giugno 1982, anche in ore notturne, non oltre le sei miglia per le imbarcazioni autorizzate alla pesca costiera locale e non oltre le venti miglia per le imbarcazioni autorizzate alla pesca costiera ravvicinata, per tutto l'arco dell'anno, nell'ambito del compartimento di iscrizione ed in quelli confinanti, con condizioni meteomarine favorevoli.
2. Le unità adibite all'esercizio dell'attività di pescaturismo sono obbligate a ricondurre nel porto di partenza le persone imbarcate, ovvero, in caso di necessità, in altro porto del compartimento.
3. È autorizzato l'imbarco di minori di anni 14 se accompagnati da persona di maggiore età.
4. Le unità di cui al primo comma, per essere autorizzate nel periodo 1

novembre - 30 aprile, devono essere dotate di sistemazioni, anche amovibili, per il ricovero al coperto delle persone imbarcate.

#### NOTA ALL'ART. 2:

- Il testo dell'art. 5, primo comma, lettera c), del decreto ministeriale 22 giugno 1982 (Regolamento di sicurezza per le navi adibite alla pesca costiera), è il seguente:  
“Art. 5 (Imbarco di ricercatori). - (Omissis); c) nel caso di pernottamento a bordo delle persone per le quali viene consentito l'imbarco a norma del presente articolo esistono sistemazioni d'alloggio di caratteristiche pari a quelle dell'equipaggio”.

#### Art. 3

1. L'attività di pescaturismo può essere svolta con i sistemi di pesca previsti nella prescritta licenza di pesca, nel rispetto delle norme di comportamento di cui all'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.
2. Gli armatori di unità munite di licenza di pesca riportanti sistemi a traino, previa rinuncia agli stessi, possono esercitare l'attività di pescaturismo con tutti i sistemi consentiti dall'articolo 19 del decreto ministeriale 26 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 31 agosto 1995, mediante il rilascio di una attestazione provvisoria da parte del capo del Compartimento marittimo del luogo di iscrizione dell'unità da pesca interessata. I predetti sistemi a traino sono sbarcati e sigillati, prima dell'inizio dell'attività di pesca turistico, dalla locale autorità marittima.
3. Quando l'attività di pescaturismo è effettuata utilizzando gli attrezzi da pesca sportiva, l'armatore ne cura la sistemazione in maniera che non rechini intralcio al normale svolgimento dell'attività di bordo durante la navigazione.

#### NOTE ALL'ART. 3:

- Si riporta il testo dell'art. 96 del D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 (Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963): “Art. 96 (Norme di comportamento). - I pescatori debbono tenersi a conveniente distanza gli uni dagli altri, in conformità del tipo di attrezzo impiegato, secondo le consuetudini locali salva la osservanza di diverse disposizioni di legge o regolamento. Il capo del compartimento, sentito il parere della commissione consultiva locale per la pesca marittima, al fine di assicurare il disciplinato esercizio della pesca nella zona di mare della rispettiva circoscrizione, può stabilire norme particolari per l'uso degli attrezzi e fissare turni per il loro impiego”.
- Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto ministeriale 26 luglio 1995 (Disciplina delle licenze di pesca): “Art. 19 (Piccola pesca).
  1. Alle licenze delle navi esercenti la piccola pesca, al fine di consentirne la diversificazione dell'attività, si applicano i criteri previsti ai commi da 2 a 5.
  2. Esclusivamente ai fini del presente articolo per nave esercente la piccola

pesca si intende l'unità, non superiore a 10 tsl, abilitata esclusivamente ad uno o più dei seguenti sistemi: 1) attrezzi da posta; 2) ferrettara; 3) palangari; 4) lenze; 5) arpione.

3. Alle unità di cui al comma 2 abilitate a quattro o cinque dei sistemi previsti dal medesimo comma sono confermati i sistemi già autorizzati.
4. Alle unità abilitate esclusivamente al sistema lenze ovvero arpione è consentita l'aggiunta sulla licenza di uno tra i sistemi di cui ai numeri 1) o 3) del comma 2.
5. Alle unità abilitate esclusivamente ad uno tra i sistemi di cui ai numeri 1), 2) o 3) del comma 2, è consentita l'aggiunta di un altro tra i citati sistemi, ad esclusione di quello di cui numero 2), più uno tra i sistemi di cui ai numeri 4) o 5) del medesimo comma 2.
6. L'interessato può richiedere al Ministero la sostituzione di uno tra i sistemi di cui ai numeri 1), 2) o 3) del comma 2, cui sia abilitata la nave, con altro compreso o tra gli stessi sistemi, ad esclusione di quello di cui al numero 2)".

#### **Art. 4**

1. In aggiunta alle previsioni dell'art. 2, primo comma, le cooperative di pesca e le imprese di pesca, in relazione alle esigenze di riconversione delle attività di pesca ed in considerazione dei problemi occupazionali e sociali connessi, possono essere autorizzate ad esercitare l'attività di pescaturismo, mediante utilizzazione di navi non superiori a 10 tonnellate di stazza lorda acquisite a tale esclusivo fine, con i sistemi previsti dall'articolo 19 del decreto ministeriale 26 luglio 1995, ad esclusione dei palangari. Per tali unità, che potranno esercitare l'attività nel limite delle 6 miglia, saranno applicate le norme in vigore sulla sicurezza inerenti l'attività di pesca costiera locale.
2. Il regime di cui al primo comma non si applica alle navi di nuova costruzione che non abbiano avuto il nulla osta per l'iscrizione quale nave da pesca nel pertinente registro.
3. Le cooperative e le imprese concessionarie di specchi acquei per la mitilicoltura, l'allevamento in mare e le tonnare possono intraprendere l'attività di pescaturismo all'interno dell'area assentita in concessione con imbarcazioni iscritte in quinta categoria.

#### **NOTA ALL'ART. 4:**

- Per il testo dell'art. 19 del decreto ministeriale 26 luglio 1995 si veda nelle note all'art. 3.

#### **Art. 5**

1. Al fine di ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di pescaturismo è presentata domanda al capo del compartimento marittimo del luogo di iscrizione della nave. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
  - a) copia delle annotazioni di sicurezza dell'unità;

- b) copia della prova di stabilità e/o copia della prova occasionale di stabilità;
- c) copia delle annotazioni di sicurezza, finalizzate esclusivamente all'esercizio della pescaturismo.

2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di pescaturismo, è rilasciata dal capo del compartimento marittimo del luogo di iscrizione della nave, tenuto conto degli accertamenti di sicurezza eseguiti anche per il tramite degli uffici marittimi dipendenti e della prova pratica di stabilità effettuata dal Registro navale italiano.
3. Il capo del compartimento, in sede di rilascio dell'autorizzazione, fissa il numero massimo di persone imbarcabili, nel numero massimo di 12, attenendosi anche alle indicazioni del Registro navale italiano.
4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di pescaturismo deve essere rilasciata dal capo del compartimento entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.
5. L'esercente attività di pescaturismo è tenuto ad aggiornare la documentazione relativa alla sicurezza e, nel caso di modificazioni delle caratteristiche tecniche dell'unità, è tenuto a presentare nuova domanda di autorizzazione.

#### **Art. 6**

1. Le navi destinate all'esercizio dell'attività di pescaturismo devono essere provviste del materiale sanitario indicato nelle istruzioni annesse al decreto 25 maggio 1988, n. 279 del Ministero della sanità, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 25 maggio 1998.
2. I mezzi di salvataggio da sistemare a bordo delle unità da pesca, autorizzate all'esercizio della pesca turismo, sono quelli indicati dagli articoli 12, 13, 14, e 15 del decreto ministeriale 22 giugno 1982; gli stessi dovranno essere sufficienti per tutte le persone a bordo; per l'imbarco di minori di anni 14, le unità devono essere dotate di mezzi di salvataggio individuali per bambini.
3. Le unità dovranno comunque essere in possesso del certificato di annotazioni di sicurezza in regolare corso di validità.
4. Per le esigenze delle persone imbarcate, ove non previsto dalle pertinenti disposizioni del regolamento di sicurezza per la pesca, le unità autorizzate alla pescaturismo devono essere dotate di apparato radiotelefonico VHF, anche di tipo portatile.

#### **NOTA ALL'ART. 6:**

- Si riporta il testo degli articoli 12, 13, 14 e 15 del decreto ministeriale 22 giugno 1982 (Approvazione del regolamento di sicurezza per le navi abilitate all'esercizio della pesca costiera):  
 “Art. 12 (Mezzi di salvataggio). - I mezzi di salvataggio collettivi ed individuali devono essere sempre di pronta utilizzazione, in conformità alle disposizioni del presente regolamento”.

“Art. 13 (Mezzi di salvataggio collettivi). - Le navi devono avere le seguenti dotazioni di mezzi collettivi di salvataggio:

- a) navi abilitate alla pesca ravvicinata: zattere di salvataggio di capacità sufficienti per tutte le persone a bordo;
- b) navi abilitate alla pesca locale: apparecchi galleggianti sufficienti per tutte le persone a bordo.  
Le navi autorizzate all'esercizio della pesca ad una distanza massima di tre miglia dalla costa non hanno l'obbligo di essere dotate di mezzi di salvataggio collettivi”.

“Art. 14 (Mezzi di salvataggio individuali). - Ogni nave deve essere dotata di una cintura di salvataggio per ogni persona a bordo”.

“Art. 15 (Salvante anulare). - Ogni nave, ad eccezione di quelle operanti entro un miglio dalla costa, deve avere oltre quanto previsto negli articoli che precedono, una dotazione di salvante anulari corrispondenti alla seguente tabella:

- a) per navi di lunghezza fuori tutto non superiore a mt. 10, n. 1;
- b) per navi di lunghezza fuori tutto da mt. 10 a mt. 24, n. 2 di cui uno con boetta luminosa;
- c) per navi di lunghezza fuori tutto superiori a mt. 24, n. 4 di cui 2 con boetta luminosa”.

### **Art. 7**

1. Le domande degli armatori che intendono svolgere l'attività di pescaturismo o rinnovare l'autorizzazione all'esercizio di tale attività sono indirizzate al capo del compartimento marittimo del luogo di iscrizione della nave con l'indicazione anche delle tariffe che si intendono applicare.
2. L'autorizzazione è revocata per un anno in caso di inosservanza delle previsioni del presente decreto.

### **Art. 8**

1. I decreti ministeriali 19 giugno 1992 e 1 aprile 1998 di cui alle premesse sono abrogati.
2. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale in materia di pesca nell'ambito del mare territoriale.

#### **NOTA ALL'ART. 8:**

Il decreto ministeriale 1 aprile 1998 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 dell'8 giugno 1998), reca modifiche al decreto ministeriale 19 giugno 1992.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 aprile 1999.

Il Ministro per le politiche agricole: DE CASTRO  
Il Ministro dei trasporti e della navigazione: TREU  
*Visto, il Guardasigilli:* DILIBERTO

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1999  
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 251

**Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
Circolare 2 agosto 2002**

**Pescaturismo per unità da pesca  
di stazza lorda inferiore alle tre tonnellate.**

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
Gabinetto - Ufficio interrogazioni  
Classifica 1226/ISS, prot. n. 3073, 2 agosto 2002

Al Sen. Loredana De Petris, Senato della Repubblica, Roma

e p.c. alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento rapporti con il  
Parlamento - Ufficio III, Roma  
al Segretariato generale del Senato della Repubblica, Roma  
allo Schedario elettronico della Camera dei Deputati, Roma

Oggetto: Interrogazione n. 4/02137 pubblicata sul resoconto sommario n. 169 del  
9 maggio 2002

In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si forniscono i seguenti  
elementi di risposta.

Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ha fatto conoscere che,  
relativamente alla possibilità di effettuare l'attività di pesca turismo da parte delle  
unità di stazza inferiore alle tre tonnellate, si era già espressa favorevolmente  
emanando le opportune disposizioni alle autorità marittime periferiche nonché al  
Registro navale italiano (RINA) con lettera circolare prot. 82/001102/sic Nav. in  
data 7 maggio 1997.

Con tale circolare si istruivano, difatti, le Autorità marittime circa la liceità  
dell'esercizio delle attività in questione anche da parte delle unità da pesca  
inferiori alle tre tonnellate di stazza lorda.

Sempre in detta circolare si confermava che dette unità avrebbero dovuto  
comunque essere in possesso del certificato di Annotazione di Sicurezza in  
regolare corso di validità.

Pertanto, nella fattispecie della pesca turismo, fa conoscere il predetto Comando  
delle Capitanerie di Porto, l'obbligo delle annotazioni deve considerarsi esteso  
anche alle unità in questione, in aggiunta al "certificato" previsto dal D.M. 19  
giugno 1992 in attuazione della legge 17 febbraio 1982, n. 41.

Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, nel comunicare

quanto premesso, ha fatto conoscere di avere esteso tale posizione anche al  
RINA.

Si fa infine presente che, a prescindere dagli aspetti connessi alle necessità di  
avere a bordo le dotazioni di sicurezza prescritte, non può non affermarsi  
l'importanza dell'accertamento del RINA. Detto accertamento mira, tra l'altro, a  
verificare l'esistenza dei requisiti tecnici e strutturali dell'unità di navigazione,  
dell'apparato motore e, soprattutto, della stabilità.

Quanto ai controlli periodici, il predetto Comando informa che, fermi restando  
quelli a cadenza triennale di competenza del RINA, non risulta l'esistenza di  
alcuna prescrizione che imponga una verifica annuale.

Per il Ministro: f.to on. MAMMOLA





### Interrogazione n. 4/02137

Interrogazione n. 4/02137 pubblicata sul resoconto sommario n. 169 del 9 maggio 2002.

DE PETRIS – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole e forestali.

#### PREMESSO CHE:

- l'attività di pescaturismo, definita ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e regolamentata con decreto del Ministro delle politiche agricole 13 aprile 1999, n. 293, costituisce un importante ausilio per lo sviluppo delle imprese del settore della pesca, rappresentando una opportunità di favorire la differenziazione multifunzionale e l'integrazione del reddito degli operatori;
- lo sviluppo delle attività di pescaturismo può incidere favorevolmente sull'offerta innovativa di servizi ricreativi e turistici e di opportunità occupazionali nelle località costiere tutt'ora interessate dalla presenza di comunità di pescatori;
- il rilascio delle autorizzazioni per le imbarcazioni abilitate al pescaturismo è di competenza dei compartimenti marittimi, previa effettuazione dei controlli e delle verifiche di sicurezza a cura del Registro navale (RINA);
- nell'effettuazione dei suddetti controlli il RINA ritiene ad oggi di non concedere il proprio nulla-osta alle imbarcazioni di stazza inferiore alle tre tonnellate, venendosi di fatto a determinare l'esclusione di una parte significativa degli operatori della piccola pesca costiera dalle opportunità offerte dal pescaturismo;
- mentre i controlli sulle imbarcazioni per l'abilitazione alla pesca devono essere effettuati con cadenza triennale, le verifiche in caso di attività di pescaturismo devono essere ripetute ogni anno, con notevole aggravio di oneri burocratici ed economici a carico degli operatori;
- appare opportuno, nel massimo rispetto delle norme di sicurezza, favorire uno snellimento delle procedure burocratiche in materia,

#### SI CHIEDE DI SAPERE:

- se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario definire, in accordo con gli organi addetti ai controlli e nel rispetto delle dotazioni di sicurezza, modalità che consentano anche agli operatori della piccola pesca, con imbarcazioni di

stazza inferiore alle tre tonnellate, di esercitare attività di pescaturismo.

- se non ritengano opportuno valutare la possibilità che i controlli annuali sulle imbarcazioni siano effettuati dagli uffici del compartimento marittimo, ferma restando la verifica triennale di competenza del Registro navale.

**Ministero delle politiche agricole e forestali  
Circolare 26 giugno 2002**

**Decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293  
Attività di pescaturismo.**

Ministero delle politiche agricole e forestali  
Dipartimento delle politiche di mercato  
Direzione generale della pesca e dell'acquicoltura  
Lettera circolare 26 giugno 2002

Al        Comando delle Capitanerie di porto  
          Sede

e. p.c.   Federcoopescas  
          Roma - via de' Gigli d'Oro, 21

Roma, 26 giugno 2002.

Oggetto: Decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293 - Attività di pesca - turismo.

Riferimento quesito n. 923/MC/gf del 6 giugno 2002 della Federcoopescas, unito in copia per il Comando in indirizzo.

Com'è noto la ratio dell'art. 3 comma 2, del D.M. 13 aprile 1999, n. 293 è che durante lo svolgimento dell'attività di pesca turismo da parte di imbarcazioni munite di licenza di pesca riportanti i sistemi a traino, tali sistemi non siano a bordo; essi infatti devono essere sbarcati e sigillati prima dell'inizio dell'attività di pesca turismo dalla locale Autorità marittima.

In relazione al quesito in riferimento si comunica pertanto che nel momento in cui si effettua l'attività di pesca turismo è essenziale e conforme allo spirito della normativa vigente il fatto che i sopra menzionati sistemi a traino siano stati sbarcati e sigillati.

Ciò relativamente alla materiale durata dell'attività di pesca turismo.

Pertanto, qualora nell'arco temporale di vigenza dell'autorizzazione all'esercizio di tale attività di pesca gli interessati vogliano svolgere attività di pesca professionale, essi, nel momento in cui non effettuano la pesca turismo possono riprendere in consegna gli attrezzi da traino, purché li sbarchino nei giorni in cui svolgano la pesca turismo.

Quanto sopra può essere in ogni caso nel rispetto di tutti i requisiti del D.M. 13

aprile 1999, n. 293.

Il Comando Generale in indirizzo è pregato di estendere alle Capitanerie di porto e agli Uffici marittimi il contenuto del presente dispaccio.

Il Direttore generale: ATTILIO TRIPODI

**Ministero delle politiche agricole e forestali  
Circolare 26 luglio 2002, n. 270090**

**Regolamento interministeriale (trasporti - politiche  
agricole), recante norme in materia di disciplina  
dell'attività di pesca turismo  
(impianto radiotelefonico VHS anche di tipo portatile).**

Ministero delle politiche agricole e forestali  
Dipartimento delle politiche di mercato  
Direzione generale della pesca e dell'acquicoltura  
Lettera circolare 26 luglio 2002, prot. 270090

A tutte le Capitanerie di porto - Loro sedi  
tutti gli Uffici circondariali marittimi - Loro sedi

e, p.c. Ministero delle comunicazioni  
Direzione generale pianificazione e gestione frequenze - Div. IV - Sez.  
II  
00144 Roma

Comando Generale del Capo delle Capitanerie di porto  
Reparto 6° - Sicurezza della navigazione - Sede

tutte le Associazioni di categoria - Loro sedi

Roma, 26 luglio 2002.

Oggetto: Decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293. Regolamento interministeriale (trasporti - politiche agricole), recante norme in materia di disciplina dell'attività di pesca turismo.

Con riferimento alla normativa in oggetto, in sede applicativa, si è manifestata la necessità di giungere alla corretta interpretazione delle disposizioni contenute nell'articolo 6 – comma 4 – che, per le navi autorizzate alla pesca turismo prescrive la donazione di un apparato radiotelefonico VHF, anche di tipo portatile.

Ciò in quanto, per tale tipologia di attività, sono pervenute alla scrivente quesiti dall'utenza e da alcune Autorità marittime, in merito ai comportamenti posti in

essere da Ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di pesca turismo, impongono agli armatori di navi da pesca i seguenti adempimenti che non trovano riscontro nelle norme vigenti in materia:

- l'installazione di un impianto radio fisso VHF/DSC “di tipo approvato”, con funzioni DSC disattivate;
- l'obbligatorietà della visita di collaudo anche agli apparati portatili.

Tali comportamenti hanno creato confusione nelle marinerie.

Si ritiene, quindi, indispensabile inviare, in allegato la nota n. 10913 del 2 luglio c.a. del Comando generale, diretta al Dicastero delle comunicazioni, che chiarisce in maniera puntuale ed esaustiva le problematiche sopra evidenziate, con riferimento alle norme vigenti in materia di sicurezza.

Detto chiarimento, condiviso dalla scrivente, non deve dare adito ad ulteriori dubbi interpretativi, in quanto chiarisce entrambi gli aspetti che hanno dato origine agli inconvenienti sopra segnalati ovvero:

- che è possibile utilizzare un apparato radio portatile, in alternativa a quello fisso;
- che detto apparato non deve essere sottoposto a collaudo. Nella fattispecie in questione, si applica in via analogica, la stessa prassi adottata per il diporto nautico, sia pure limitatamente alle navi di lunghezza inferiore a 15 tonnellate di stazza lorda.

Alla luce di quanto sopra esposto e secondo quanto concertato in merito con i competenti servizi del Comando Generale, si conferma che le previsioni interpretative anzidette trovano riscontro nelle finalità che la scrivente intende perseguire con le disposizioni in oggetto, in un'ottica di semplificazione delle procedure amministrative, di eliminazione delle difficoltà insorte in diverse maniere, che ostacolano il regolare svolgimento delle attività di pesca turismo ed infine, per evitare ulteriori oneri non giustificati a carico dell'utenza peschereccia.

Le Associazioni di categoria sono invitate a dare alla presente lettera circolare la massima diffusione tra gli associati e gli operatori del settore.

Il Direttore generale reggente: ATTILIO TRIPODI

**Decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293.  
Regolamento recante norme in materia di disciplina  
dell'attività di pescaturismo.**

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto  
Reparto 6° - Sicurezza della navigazione  
Prot. n. 86/10915 Uff. II Sez. II

Genova, 2 luglio 2002.

Al Ministero delle comunicazioni  
Direzione generale pianificazione e gestione frequenze  
Divisione IV - Sezione II  
00144 Roma

Oggetto: Decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293.  
Regolamento recante norme in materia di disciplina dell'attività di pescaturismo.

Rif. a) nota prot. n. 4125 del 10 dicembre 2001;  
b) nota prot. n. 086/0433 / Uff. II - Sez. II del 12 gennaio 2001.

Con la nota in riferimento a) codesto Ministero ha chiesto di conoscere le eventuali osservazioni e/o disposizioni in merito ai requisiti tecnici degli impianti VHF installati a bordo delle unità destinate all'attività di pescaturismo.

Ciò premesso si precisa quanto segue:

1. Se le unità di che trattasi rientrano nel campo di applicazione della Direttiva 97/70/CE (navi nuove di lunghetta uguale o superiore a 24 metri ed esistenti di lunghezza uguale o superiore a 45 metri) ad esse devono applicarsi le norme contenute nel capitolo IX della convenzione Torremolinos, in applicazione del quale esse devono essere dotate anche di un impianto radio fisso VHF/DSC di tipo approvato (Med o Solas);
2. Le unità che non rientrano nei limiti del precedente punto 1 e di stazza lorda superiore a 15 tonnellate devono essere dotate di impianto radio VHF fisso di tipo approvato (D.M. 22 giugno 1982);
3. Le unità che non rientrano nei precedenti punti 1 e 2 ma esercitano la pescaturismo, devono essere comunque dotate di apparecchiature radio VHF, anche di tipo portatile e devono assicurare un corretto funzionamento nell'ambiente

marino, rispettare tutti i requisiti del SMSSM, (Sistema mondiale di soccorso e di sicurezza).



**Testo coordinato delle leggi sul diporto nautico.**

**La normativa sulla navigazione da diporto.**

Pesca turismo e diporto nautico

Emittente: Stato Italiano

La legge 11 febbraio 1971, n. 50 sulla navigazione da diporto è stata modificata dalle seguenti disposizioni:

- a) Leggi: 14 agosto 1971, n. 823; 14 agosto 1974, n. 378; 6 marzo 1976, n. 51; 26 aprile 1986, n. 193; 5 maggio 1989, n. 171; 8 agosto 1994, n. 498, 23 dicembre 1996, n. 647 (artt. 6,10,11,15 e 17) e 30 novembre 1998, n. 413 (artt. 12 e 14);
- b) Decreti legislativi 14 agosto 1996, n. 436 come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1997, n. 205;
- c) dal D.P.R. n. 431 del 9 ottobre 1997 recante il regolamento sulle patenti nautiche.

INDICE CRONOLOGICO DEGLI ARTICOLI.  
CAMPO DI APPLICAZIONE.

**Art. 1**

*Costruzione delle imbarcazioni da diporto.*

**Art. 2 e 3**

*Iscrizione ed abilitazioni delle imbarcazioni e navi da diporto (legge 5071).*

**Art. 5**

*Iscrizione nei registri delle unità da diporto con Marcatatura CE.*

**Art. 11**

*Stranieri e società estere proprietari di unità da diporto.*

**Art. 7**

*Abilitazione alla navigazione delle navi e imbarcazioni da diporto (legge 501971).*

**Art. 8**

*Abilitazione alla navigazione delle unità da diporto con Marcatatura CE.*

**Art. 12**

*Licenza di navigazione alle unità da diporto (legge 501971).*

**Art. 9**

*Licenza di navigazione delle unità da diporto con Marcatatura CE.*

**Art. 13**

*Bandiera e facoltà di dare il nome alle navi e imbarcazioni.*

**Art. 11**

*Visite di idoneità alle unità da diporto (legge 501971).*

**Art. 12**

*Visite di idoneità e di sicurezza alle unità da diporto con Marcatatura CE.*

**Art. 14**

*Limiti di navigazione dei natanti.*

**Art. 13**

*Manifestazioni sportive (gare e allenamenti) con unità da diporto.*

**Art. 14**

*Certificato d'uso dei motori.*

**Art. 15**

*Navigazione temporanea di prova.*

**Art. 16**

*Licenza provvisoria alle unità da diporto (legge 50/1971).*

**Art. 17**

*Sanzioni amministrative per condotta di unità senza patente o scaduta nella validità.*

**Art. 29**

*Numero minimo delle persone componenti l'equipaggio.*

**Art. 33**

*Comando e condotta del motore  
con una sola persona (telecomandi in plancia).*

**Art. 34**

*Servizi di bordo sulle imbarcazioni e navi  
e imbarcazioni da diporto.*

**Art. 35**

*Navigazione effettuata sulle navi e imbarcazioni da diporto.*

**Art. 36**

*Personale delle gente di mare imbarcato  
(ruolino di equipaggio).*

**Art. 37**

*Comando di unità da diporto con abilitazioni straniere.*

**Art. 38**

*Disposizioni penali e sanzioni amministrative.*

**Art. 39**

*Tassa di ammissione agli esame per patenti nautiche.*

**Art. 43**

*Tributi speciali per servizi resi  
dall'Amministrazione all'utenza.*

**Art. 44**

*Norme del Codice della navigazione  
non applicabili alle unità da diporto.*

**Art. 46**

*Responsabilità civile derivante  
dalla circolazione delle unità da diporto.*

**Art. 47**

*Assicurazione obbligatoria  
per le imbarcazioni e natanti da diporto.*

**Art. 48**

*Apparati ricetrasmittenti a bordo delle navi  
e imbarcazioni da diporto.*

**Art. 49**

*Disposizioni transitorie e finali.*

**Artt. 53- 55**

Norme integrative:

- 1) Art. 20 legge 6 marzo 1976, n. 51 - Benefici alle unità dirette all'estero (Giornale partenze e arrivi)
- 2) Art. 28 legge 193/1986 - Vendita all'estero delle imbarcazioni
- 3) Art. 3 legge 498/1994 - Norme transitorie e integrative in materia di nautica da diporto
- 4) Art. 10 legge 647/1996 - Istituzione del titolo di "conduttore per imbarcazioni da diporto"
- 5) Tabella dei tributi per la nautica di cui alla legge 255/1991
- 6) Tabella dei tributi per le prestazioni in materia di navigazione da diporto
- 7) Disposizioni sull'imposta di registro relative alle unità da diporto
- 8) Art. 11 legge 23 dicembre 1999, n. 488 (fin. 2000) tassa cc. gg. patente nautica e legge sulla tassa di stazionamento
- 9) Art. 25 legge 7 dicembre 1999, n. 472 - Navigazione ad uso privato o in conto proprio nelle acque marittime.

**Capo I**

*Disposizioni generali.*

**Art. 1**

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alla navigazione da diporto nelle acque marittime ed in quelle interne.
2. È navigazione da diporto quella effettuata a scopi sportivi o ricreativi, dai quali esuli il fine di lucro (\*).  
(\* ) (Per l'impiego delle unità in attività di locazione e noleggio vd. art. 10 - commi 10 e 11 - della legge 23 dicembre 1996, n. 647)
3. In materia di navigazione da diporto, per tutto ciò che non sia espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nel codice della navigazione, nei relativi regolamenti di esecuzione e nelle altre leggi speciali.
4. Ai fini della presente legge, le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:

- a) unità da diporto: ogni costruzione destinata alla navigazione da diporto;
  - b) nave da diporto: ogni costruzione a motore o a vela, anche se con motore ausiliario, destinata alla navigazione da diporto avente lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri;
  - c) imbarcazione da diporto: ogni unità destinata alla navigazione da diporto avente lunghezza fuori tutto superiore a metri 7,50 se a motore o a metri 10,00 se a vela, anche se con motore ausiliario;
  - d) natante da diporto: ogni unità da diporto avente lunghezza fuori tutto non superiore a metri 7,50 se a motore o a metri 10,00 se a vela, anche se con motore ausiliario.
5. È unità da diporto a vela con motore ausiliario quella in cui il rapporto tra la superficie velica in metri quadrati di tutte le vele che possono essere bordate contemporaneamente in navigazione su idonee attrezzature fisse, compresi l'eventuale fiocco genoa e le vele di strallo (escluso lo spinnaker) e la potenza del motore in cavalli o in KW è superiore rispettivamente a 2 o a 2,72. È motoveliero l'unità da diporto a propulsione mista, meccanica e a vela, in cui il rapporto tra superficie in metri quadrati di tutte le vele che possono essere bordate contemporaneamente in navigazione su idonee attrezzature fisse, compreso l'eventuale fiocco genoa e le vele di strallo e con esclusione dello spinnaker, e la potenza del motore in CV o in KW sia superiore o uguale rispettivamente a 1 o a 1,36 e non superiore a 2 o a 2,72.
  6. Ai fini della applicazione delle norme del codice della navigazione, dei relativi regolamenti di esecuzione e delle altre leggi speciali, le imbarcazioni da diporto sono equiparate, ad ogni effetto, alle navi e ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle 10 tonnellate se a propulsione meccanica ed alle 25 in ogni altro caso, anche se l'imbarcazione supera detta stazza, fino al limite di 24 metri.
  7. Per potenza del motore, ai fini della presente legge, si intende la potenza massima di esercizio come definita con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro per i trasporti.
  8. Con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro per i trasporti, sono emanate le norme relative all'omologazione, al collaudo ed all'accertamento della potenza dei motori. La fabbrica costruttrice rilascia, per ciascun esemplare di motore di una serie il cui prototipo sia stato omologato, una dichiarazione attestante che detto esemplare è conforme in tutte le sue parti al tipo omologato (\*).  
(\* ) *Le norme per la definizione e l'accertamento della potenza massima di esercizio sono state definite con D.M. 21 settembre 1994, n. 664.*
  9. Di tale dichiarazione, che deve essere redatta su modello stabilito con il decreto di cui al comma precedente, la fabbrica che la rilascia assume piena responsabilità civile e penale.
  10. L'autorità che ha proceduto all'omologazione ha facoltà di sottoporre ad accertamenti di controllo i motori omologati.

11. Gli accertamenti possono essere effettuati sia presso le fabbriche costruttrici, sia presso le sedi di vendita situate nel territorio nazionale.
12. Gli accertamenti sono compiuti da funzionari muniti di apposita delega ministeriale; i funzionari hanno libero accesso nei locali di costruzione o di vendita e provvedono al prelievo di campioni disponendo per le effettuazioni delle prove.
13. Le prove di accertamento sono effettuate in contraddittorio con il costruttore o con il venditore, oppure con persona munita dei poteri di rappresentanza dell'uno o dell'altro, i relativi oneri sono a carico del titolare dell'impianto di costruzione e del punto di vendita, presso il quale ha luogo l'accertamento.
14. L'efficacia della omologazione può essere sospesa dall'autorità che l'ha rilasciata in caso di accertata difformità, anche parziale, di uno o più esemplari della serie rispetto al tipo omologato.
15. L'omologazione può essere revocata quando sia stato adottato più di un provvedimento di sospensione.

## Capo II

### Costruzione delle imbarcazioni da diporto.

#### Art. 2

1. Per le imbarcazioni da diporto di stazza lorda non superiore alle cinque tonnellate e per quelle costruite in serie la dichiarazione di costruzione è facoltativa.
2. Per le unità da diporto aventi uno scafo di lunghezza non superiore a 24 metri la dichiarazione di costruzione è facoltativa.

#### Art. 3

1. I progetti per la costruzione di imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore alle cinque tonnellate devono essere firmati da persona abilitata alla progettazione delle costruzioni navali, a norma degli artt. 277 e 278 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni. Ai fini dell'applicazione dei suddetti articoli le costruzioni con materiali tecnologicamente avanzati sono equiparate alle costruzioni metalliche.
2. I progetti per la costruzione di imbarcazioni da diporto possono essere firmati anche da coloro che abbiano conseguito apposita abilitazione, mediante esame da sostenere con le modalità e il programma stabiliti con decreto del Ministro della marina mercantile emanato di concerto con il Ministro per i trasporti, e che siano iscritti nel registro di cui all'art. 275 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione di cui al primo comma, in base alle norme stabilite con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato di concerto con il Ministro dei trasporti (\*).  
(\* ) *Con D.P.R. 4 giugno 1997, n. 271 sono stati stabiliti i requisiti dei*

*progettisti delle imbarcazioni da diporto.*

3. I maestri d'ascia possono costruire imbarcazioni da diporto in legno di stazza lorda superiore alle cinque tonnellate, anche senza formale progetto, purchè presentino, all'atto della dichiarazione di costruzione, un disegno schematico contenente i dimensionamenti delle strutture essenziali.
4. Il titolare della ditta costruttrice deve indicare un responsabile delle costruzioni che sia in possesso dei requisiti previsti dai commi 1 e 2 per le relative progettazioni o sia riconosciuto esperto dalla competente Autorità marittima o della Navigazione interna, sulla base dei requisiti stabiliti con Decreto emanato dal Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro dei trasporti (\*).

(\* *Il relativo decreto non è stato emanato.*)

#### **Art. 4**

*(L'art. 4 è stato abrogato dall'art. 3 della legge 193/1986)*

### **Capo III**

*Iscrizione ed abilitazione alla navigazione  
delle imbarcazioni e delle navi da diporto.*

#### **Art. 5**

1. Le imbarcazioni da diporto sono iscritte in registri conformi al modello approvato con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro per i trasporti (\*).  
(\* *Con D.M. - 3 giugno 1972 è stato approvato il modello di registro.*)
2. Tali registri sono tenuti dalle Capitanerie di Porto, dagli Uffici Circondariali Marittimi, dagli Uffici Locali Marittimi, dalle Delegazioni di Spiaggia autorizzate dal Direttore Marittimo a tenere i registri delle navi minori e galleggianti, nonchè dagli Uffici della Motorizzazione civile.
3. Le navi da diporto sono iscritte in registri conformi al modello approvato con decreto del Ministro per la Marina mercantile, tenuti dalle Capitanerie di Porto e dagli Uffici Circondariali Marittimi.
4. Ai fini previsti dall'art. 315, primo comma, n. 2, del Regolamento di esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, ove l'imbarcazione da diporto da iscrivere sia stata prodotta in serie è sufficiente la presentazione all'autorità competente di copia del certificato di omologazione del prototipo da cui risultino fra l'altro anche i dati di stazza e di una dichiarazione di conformità al prototipo omologato rilasciata dal costruttore (\*).  
(\* *L'art.19 del D. Lgvo 436 del 14 agosto 1996, prevede che dopo il 16 giugno 1998 le unità da diporto per essere commercializzate devono riportare la Marcatura CE; Per l'iscrizione delle unità usate dopo il 16 giugno 1998, si richiamano le circolari n. 266512 e 267733 in data 15*

*giugno 1998 e 15 luglio 1998 della D. G. Naviglio recanti norme interpretative per l'applicazione della Direttiva dell'Unione europea 9425CE.*

### **Disposizioni integrative della legge 11 febbraio 1971, n. 50**

e successive modificazioni per le unità da diporto munite di Marcatura CE di cui al Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, come modificato dal Decreto legislativo 11 giugno 1997, n. 205.

#### **Art. 11**

*Iscrizione nei registri.*

1. Le unità da diporto munite di marcatura CE di conformità, aventi uno scafo di lunghezza superiore a metri 7,50 se a motore o a metri 10,00 se a vela o a vela con motore ausiliario o motoveliero, sono iscritte nei registri delle imbarcazioni di cui all'articolo 5 della legge sulla nautica da diporto.
2. Le unità da diporto munite di marcatura CE di conformità, aventi uno scafo di lunghezza pari o inferiore a quelle indicate al comma 1, rientranti nella categoria dei natanti di cui all'art. 13 della legge sulla nautica da diporto, possono essere iscritte nei registri delle imbarcazioni da diporto assumendone il relativo regime giuridico ed essere abilitate alla navigazione conformemente alla categoria di progettazione e costruzione quale risulta dalla relativa certificazione.
3. Per ottenere l'iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto, il proprietario o un suo legale rappresentante, deve presentare all'autorità competente:
  - a) atto di compravendita in forma di scrittura privata autenticata, dal quale risultino le complete generalità e la nazionalità delle parti contraenti nonchè gli elementi di individuazione dell'unità;
  - b) dichiarazione di conformità CE rilasciata dal costruttore o da un suo mandatario stabilito nel territorio comunitario, conforme a quanto previsto dall'allegato VIII, unitamente all'attestazione "CE del tipo" rilasciata, ove prevista, da un organismo notificato;
  - c) certificato di cancellazione dal registro ove l'unità era iscritta, per le unità provenienti da uno Stato membro o da unpaese terzo.
4. Qualora la legislazione del paese di provenienza dell'unità da diporto non preveda l'iscrizione nei registri, il certificato di cui al comma 3, lettera c), è sostituito da apposita dichiarazione del proprietario dell'unità o del suo legale rappresentante.



### Art. 6

Abrogato dall'art. 5 della legge 193/1986 - "Alle navi e imbarcazioni da diporto non si applica la disposizione dell'art. 148 del Codice della navigazione" (iscrizione all'estero).

### Art. 7

1. Ai fini dell'iscrizione nei registri previsti dall'art. 5 si prescinde dai requisiti di nazionalità di cui agli artt. 143, 158 e 159 del Codice della Navigazione, modificati con la legge 9 dicembre 1975, n. 723 (\*).  
(\*). *Gli artt. 143 e 159 del C.N. sono stati modificati dall'art. 7 della legge 27 febbraio 1998, n. 30.*
2. Gli stranieri e le società estere che intendano iscrivere imbarcazioni e navi da diporto di loro proprietà nei registri di cui all'art. 5, se non hanno domicilio in Italia, devono eleggerlo presso l'autorità consolare dello Stato al quale appartengono nei modi e nelle forme previste dalla legislazione dello Stato stesso o possono nominare un proprio rappresentante, che abbia domicilio in Italia, al quale le autorità marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unità iscritta (\*).  
(\*). *L'art. 5 della legge 17/11/1989 stabilisce: "1. Il cittadino straniero che acquista una imbarcazione o nave da diporto in Italia può chiedere alla competente autorità marittima o della navigazione interna il rilascio di un'autorizzazione provvisoria alla navigazione".*
3. Nel caso il rappresentante scelto sia straniero, deve trattarsi di persona regolarmente soggiornante in Italia.
2. L'autorità competente, previa visita di accertamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, rilascia l'autorizzazione di cui al comma 1, della durata non prorogabile di centottanta giorni, attribuendo all'unità da diporto una sigla terminante con la bilatera "DE".
3. Per tutta la durata della validità dell'autorizzazione l'unità da diporto è considerata in temporanea importazione".
4. I cittadini italiani residenti all'estero che intendono iscrivere imbarcazioni e navi da diporto di loro proprietà nei registri di cui all'art. 5 devono eleggere domicilio in Italia.

### Art. 8

1. Le imbarcazioni da diporto sono abilitate, mediante rilascio di apposita licenza, alla navigazione:
  - a) nelle acque interne senza alcun limite e in quelle marittime fino a sei miglia dalla costa;
  - b) nelle acque interne e in quelle marittime, senza alcun limite.
2. Le navi da diporto sono abilitate, mediante rilascio di apposita licenza, alla navigazione nelle acque interne e in quelle marittime senza alcun limite.
3. La licenza che abilita le imbarcazioni da diporto alla navigazione, di cui alla

lettera a), del primo comma, è rilasciata dalle Capitanerie di Porto, dagli Uffici Circondariali Marittimi, dagli Uffici Locali Marittimi, dalle Delegazioni di Spiaggia autorizzate dal Direttore Marittimo a tenere i registri delle navi minori e galleggianti nonché dagli uffici della motorizzazione civile.

4. Le imbarcazioni munite di licenza rilasciata dagli uffici marittimi possono navigare, senza che occorra altro documento, nelle acque interne e le imbarcazioni munite di licenza rilasciata dagli uffici della motorizzazione civile possono navigare, senza che occorra altro documento, nelle acque marittime.
5. La licenza che abilita le imbarcazioni da diporto alla navigazione, di cui alla lettera b), primo comma, è rilasciata dalle Capitanerie di Porto, dagli Uffici Circondariali Marittimi, dagli Uffici Locali Marittimi, dalle Delegazioni di Spiaggia autorizzate dal Direttore Marittimo a tenere i registri delle navi minori e galleggianti.
6. La licenza che abilita alla navigazione le navi da diporto è rilasciata dalle Capitanerie di Porto e dagli Uffici Circondariali Marittimi.

### Disposizioni integrative della legge 11 febbraio 1971, n. 50

e successive modificazioni, per le unità da diporto munite di Marcatura CE di cui al Decreto legislativo 14 agosto 1996 n. 436 come modificato dal Decreto legislativo 11 giugno 1997 n. 205 e dall'art. 12 della legge 30 novembre 1998, n. 413.

### Art. 12

#### *Abilitazione alla navigazione.*

1. Le unità da diporto iscritte nei registri di cui all'articolo 11 sono abilitate alla navigazione con il rilascio di apposita licenza a norma dell'articolo 13. L'abilitazione è determinata conformemente alla categoria di progettazione, di cui all'allegato II, punto 1, indicata nella dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore o dal suo mandatario stabilito nel territorio comunitario per le seguenti specie di navigazione:
  - a) senza alcun limite per le unità appartenenti alla categoria di progettazione A);
  - b) di altura con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a 4 metri (mare agitato) per le unità appartenenti alla categoria di progettazione B);
  - c) litoranea con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a 2 metri (mare molto mosso) per le unità appartenenti alla categoria di progettazione C);
  - d) speciale per la navigazione in acque protette con vento fino a forza 4 e

altezza significativa delle onde fino a 0,5 metri, per le unità appartenenti alla categoria di progettazione D)”;

2. Le unità da diporto iscritte nei registri di cui al comma 1. possono essere abilitate per una specie di navigazione inferiore a quella di progettazione.
3. Le unità da diporto appartenenti alle categorie di progettazione A) e B), qualora rientranti nella categoria dei natanti di cui all'articolo 13 della legge sulla nautica da diporto, sono abilitate a navigare entro 12 miglia dalla costa.
4. Le unità da diporto appartenenti alla categoria di progettazione C) e D) qualora rientranti nella categoria dei natanti di cui all'articolo 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sono abilitate a navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di appartenenza.

### Art. 9

1. La licenza che abilita le imbarcazioni da diporto alla navigazione di cui alla lettera a) dell'art.8 è conforme al modello approvato con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro dei trasporti (\*).  
(\* Con D.M. 10 gennaio 1974 è stato approvato il modello di licenza.
2. La licenza che abilita le imbarcazioni da diporto alla navigazione di cui alla lettera b) dell'art. 8 e la licenza che abilita alla navigazione le navi da diporto sono conformi al modello approvato con decreto del Ministro della marina mercantile (\*).  
(\* Con D.M. 17 novembre 1973 è stato approvato il modello di licenza.
3. La licenza di cui al primo comma della art. 8 è rinnovata in caso di modifica della stazza, del numero e dell'ufficio d'iscrizione, ovvero del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo e dell'apparato motore dell'imbarcazione o nave da diporto.
4. Oltre ai risultati degli accertamenti di cui all'art. 12 e alle condizioni di idoneità stabilite dall'art. 33, sulla licenza sono annotati gli atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprietà e degli altri diritti reali di godimento e di garanzia sulle imbarcazioni e navi da diporto, ferma restando l'osservanza del disposto di cui agli artt. 249, 250, 251, primo comma, 252, 253, 254, 255, primo comma, e 257 del Codice della Navigazione (\*).  
(\* La circolare 252242 del 14 maggio 1997 della D. G. Naviglio reca disposizioni relative all' "Art. 2688 C.C. - Effetti della mancanza della continuità delle trascrizioni nei registri di pubblicità navale tenute dagli uffici marittimi".
5. Sia la licenza che gli altri documenti prescritti dalla presente legge debbono essere tenuti a bordo in originale. Tuttavia, nelle navigazioni tra porti nazionali, può essere tenuta a bordo copia fotostatica dei documenti stessi autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n.15, oppure da un ufficio marittimo o della motorizzazione civile, secondo le disposizioni

impartite dal Ministro della Marina Mercantile, di concerto con il Ministro dei Trasporti, fermo restando l'obbligo di presentare successivamente l'originale alla competente autorità marittima o della motorizzazione civile che ne faccia richiesta entro il termine da queste stabilito (\*).

(\* Con D.M. 28 marzo 1977 sono state stabilite le modalità per l'autentica delle copie dei documenti da tenere a bordo delle unità da diporto.

### Disposizioni integrative della legge 11 febbraio 1971, n. 50

e successive modificazioni, per le unità da diporto munite di Marcatura CE di cui al Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436 come modificato dal Decreto legislativo 11 giugno 1997, n. 205.

### Art. 13

#### Licenza di navigazione e documentazione di bordo.

1. La licenza che abilita le unità da diporto alla navigazione di cui all'articolo 12, lettere a), b) e c), è rilasciata dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, dagli uffici locali marittimi e dalle delegazioni di spiaggia autorizzate dal direttore marittimo a tenere i registri per le navi minori e galleggianti.
2. La licenza che abilita le unità da diporto alla navigazione di cui all'articolo 12, lettera c) oltre che dagli uffici marittimi indicati al comma 1, è rilasciata dagli uffici provinciali della motorizzazione civile.
3. La licenza che abilita le unità da diporto alla navigazione di cui all'articolo 12 lettera d) è rilasciata dagli uffici provinciali della motorizzazione civile.
4. Le unità da diporto munite di licenza rilasciata dall'autorità marittima possono navigare anche nelle acque interne e le unità da diporto munite di licenza rilasciata dagli uffici provinciali della motorizzazione civile, qualora appartenenti alle categorie di progettazione A), B), C) e D), possono navigare anche nelle acque marittime.
5. Per le unità da diporto, i cui proprietari all'atto della prima iscrizione nei registri presentino il titolo di proprietà di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), in corso di registrazione, è rilasciata una licenza di navigazione provvisoria avente validità non superiore a novanta giorni. I modelli delle licenze di cui ai commi 1 e 3 e della licenza provvisoria sono stabiliti con il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione (\*).  
(\* Con D.M. 16 dicembre 1998 sono stati approvati i nuovi Modelli di licenza (provvisoria e definitiva) per le unità munite di "Marcatura CE".
6. Le unità da diporto, munite di marcatura "CE" di conformità, rientranti nella categoria dei natanti di cui all'articolo 13 della legge sulla nautica da diporto, nel corso della navigazione devono avere a bordo il manuale del proprietario di cui all'allegato II, punto 2.5.

### Art. 10

L'art. 10 è stato abrogato dall'art. 9 della legge 193/1986. L'art. 9 della legge 193/1986 stabilisce inoltre "Non si applica alle imbarcazioni e alle navi da diporto il disposto di cui all'art. 304 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328".

### Art. 11

1. Le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte nei registri di cui all'art.5 della presente legge espongono la bandiera nazionale e sono contraddistinte dalla sigla dell'ufficio presso cui sono iscritte e dal relativo numero progressivo di iscrizione.
2. Il proprietario ha facoltà di contraddistinguere l'imbarcazione o nave da diporto anche con un nome che deve essere differente da ogni altro già registrato nel medesimo circondario marittimo o ufficio della motorizzazione.

### Art. 12

1. L'abilitazione delle imbarcazioni da diporto alla navigazione entro i limiti di cui all'art.8 lettera a) è stabilita dal Capo del Circondario Marittimo o da un funzionario da lui delegato ovvero dagli uffici della motorizzazione civile previa visita di accertamento effettuata con l'osservanza delle norme tecniche e delle direttive emanate dal Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro per i trasporti (\*).  
(\* ) *Note: a) con D.M. 8 agosto 1977 sono state emanate le direttive per l'effettuazione delle visite ai fini dell'abilitazione alla navigazione delle unità da diporto; b) Il Regolamento recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto è stato approvato con D.M. 5 ottobre 1999, n. 478.*
2. L'abilitazione delle navi da diporto e delle imbarcazioni nei casi non contemplati dal precedente comma è stabilita dal Capo del Circondario Marittimo o da un funzionario da lui delegato, assistito, quando occorra, da un ingegnere o un perito del registro italiano navale.
3. La prima visita periodica per le navi e le imbarcazioni abilitate alla navigazione oltre le sei miglia è effettuata dopo otto anni dall'iscrizione; per le imbarcazioni non abilitate alla navigazione oltre le sei miglia è effettuata invece dieci anni dopo l'iscrizione. Per entrambi i tipi di unità le successive visite periodiche sono effettuate ogni cinque anni.
4. Le visite occasionali sono effettuate quando, a seguito di danni subiti da imbarcazione o nave da diporto, o per mutamenti apportati allo scafo o all'apparato motore di propulsione, siano mutate le condizioni di navigabilità o di sicurezza.
5. Ricorrendo le circostanze indicate nel quarto comma, il proprietario ha l'obbligo di chiedere l'effettuazione delle visite periodiche o di quelle occasionali all'autorità marittima o della navigazione interna presso cui

l'unità è iscritta o a quella nella cui giurisdizione essa si trova.

6. Per le opportune annotazioni sulla licenza, copia del verbale delle visite sarà trasmesso, a cura dell'organo tecnico che le ha effettuate, all'ufficio d'iscrizione dell'imbarcazione stessa.
7. Ove si tratti di imbarcazione prodotta in serie il cui prototipo sia stato omologato, l'abilitazione alla navigazione viene stabilita nella stessa sede dell'omologazione, salvo accertamenti delle annotazioni di sicurezza.

### Disposizioni integrative della legge 11 febbraio 1971, n. 50

e successive modificazioni, per le unità da diporto munite di Marcatura CE di cui al Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436 come modificato dal Decreto legislativo 11 giugno 1997, n. 205.

### Art. 14

#### Visite di idoneità e di sicurezza.

1. La prima visita periodica per le unità da diporto di prima commercializzazione, munite di certificato CE di conformità, appartenenti alle categorie di progettazione A) e B), è effettuata dopo 8 anni dall'iscrizione; per le unità da diporto appartenenti alle categorie di progettazione C) e D) è effettuata dopo 10 anni dall'iscrizione. Le successive visite periodiche sono effettuate ogni 5 anni.
2. Le visite occasionali sono effettuate quando, a seguito di danni subiti o per mutamenti apportati allo scafo o all'apparato motore di propulsione, siano mutate le condizioni di navigabilità o di sicurezza.
3. Le visite periodiche e occasionali sono dirette ad accertare la permanenza dei requisiti di cui all'attestato di certificazione CE.
4. Per le unità da diporto munite di marcatura CE di conformità, l'ufficio competente all'atto della prima iscrizione provvede al rilascio del certificato di sicurezza per il periodo indicato al comma 1, annotandone gli estremi sulla licenza di navigazione.
5. Alla conferma della validità e al rinnovo del certificato di sicurezza provvede la competente autorità marittima o della motorizzazione civile sulla base delle certificazioni di visita di idoneità e di sicurezza, rilasciate dall'ente tecnico.

### Art. 13

1. Sono natanti: a) le unità da diporto a remi; b) le unità da diporto aventi lunghezza fuori tutto non superiore a metri 7,50 se a motore e a metri 10,00 se a vela, anche se con motore ausiliario, ed i motovelieri aventi lunghezza fuoritutto non superiore a metri 10,00. La lunghezza fuori tutto è la distanza, misurata in linea retta, tra il punto estremo anteriore della prora e il punto

- estremo posteriore della poppa, escluse tutte le appendici come le delfiniere, il bompresso, le piattaforme poppiere, le falchette e similari.
2. I natanti sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione di cui all'art. 5 e della relativa licenza.
  3. I natanti possono navigare entro sei miglia dalla costa, salvo quelli indicati nel comma seguente. L'art 19 del Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436 come modificato dall'art. 5 del Decreto legislativo 11 giugno 1997, n. 205 stabilisce "I natanti da diporto di cui all'art. 13 della legge sulla nautica da diporto, riconosciuti idonei dall'ente tecnico per la navigazione senza alcun limite e muniti di certificato di omologazione e di dichiarazione di conformità al prototipo, possono navigare entro dodici miglia dalla costa. Analogamente possono navigare entro tale limite le unità costruite in singolo esemplare se munite della certificazione di idoneità rilasciata dall'ente tecnico. Durante la navigazione copia delle certificazioni deve essere tenuta a bordo".
  4. I natanti comunemente denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, tavole a vela, scooters acquatici, mezzi similari a natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, possono navigare entro il limite di un miglio dalla costa. L'Autorità Marittima può estendere o ridurre detto limite in relazione a particolari condizioni locali. La navigazione e l'utilizzazione delle unità da diporto denominate acqua scooters o moto d'acqua e mezzi similari sono disciplinate con ordinanze delle competenti autorità marittime o della navigazione interna.
  5. I natanti indicati nel presente articolo sono soggetti alle determinazioni dell'Autorità competente per quanto attiene i limiti di velocità e le zone dello specchio acqueo nelle quali non è consentita la navigazione.
  6. Con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione vengono stabilite le norme tecniche per determinare il numero massimo delle persone trasportabili, il numero minimo delle persone componenti l'equipaggio dei natanti di cui al presente articolo, nonché la potenza minima e massima dei motori installabili a bordo di detti natanti, in base al loro dislocamento ed alle altre caratteristiche strutturali (\*).
- (\* *Il relativo decreto non è stato emanato.*)

#### **Art. 14**

1. In occasione di manifestazioni sportive, preventivamente comunicate alle autorità competenti, organizzate dalla Lega navale italiana, dalla Federazione italiana vela, dalla Federazione italiana motonautica e dai circoli nautici affiliati alle predette federazioni, le imbarcazioni di cui all'articolo 8, anche se sprovviste di licenza, ed i natanti ammessi a parteciparvi, possono navigare senza alcun limite di distanza dalla costa.
2. Le stesse deroghe sono estese anche alle imbarcazioni ed ai natanti di cui al comma precedente durante gli allenamenti ad eccezione dei natanti di cui al quarto comma dell'art. 13 per i quali è necessaria apposita autorizzazione

rilasciata dall'autorità marittima.

3. Nel corso degli stessi, deve essere tenuta a bordo una dichiarazione del circolo di appartenenza, con validità non superiore al trimestre, vistata dall'autorità competente nel cui ambito territoriale si trova la sede del circolo, da cui risulti che l'unità è destinata ad attività agonistica e che si trova in allenamento con un determinato equipaggio.
4. Nelle manifestazioni sportive e negli allenamenti suddetti devono essere osservati i regolamenti per l'organizzazione dell'attività sportiva della Lega e delle Federazioni suddette.

#### **Art. 15**

1. Ai motori amovibili di qualsiasi potenza da applicare sulle unità da diporto e a quelli entrobordo da installare sui natanti di cui all'articolo 13, è rilasciato un certificato per l'uso nel quale sono indicati i dati identificativi e quelli relativi all'omologazione o al collaudo (\*).
- (\* *Con D.M. 21 settembre 1994, n. 664 è stato approvato il regolamento per l'accertamento della potenza massima di esercizio dei motori delle unità da diporto.*)
2. Il certificato per l'uso del motore rilasciato dal Capo del circondario marittimo è valido anche per le acque interne, e quello rilasciato dalla Direzione Compartimentale della Motorizzazione civile è valido anche per le acque marittime; esso è conforme al modello approvato con decreto del Ministro per la Marina Mercantile di concerto con il Ministro dei Trasporti e l'Aviazione civile (\*).
- (\* *Con D.M. 1 luglio 1983 è stato approvato il modello del certificato d'uso del motore. La circolare della D. G. Naviglio n. 260705 dell'11 maggio 1995 reca le direttive per il rilascio del certificato d'uso del motore.*)

#### **Art. 16**

1. Ai cantieri navali, ai costruttori di motori marini ed alle aziende di vendita può essere rilasciata dal Capo del Circondario Marittimo o dalla Direzione Compartimentale della motorizzazione civile, nei limiti delle rispettive competenze stabilite dall'art. 8, l'autorizzazione per la navigazione temporanea di prova, dimostrativa o di trasferimento. L'atto di autorizzazione vale a tutti gli effetti come documento di bordo (\*).
- (\* *Con D.M. 19 novembre 1992, n. 566 è stato approvato il regolamento recante le norme per l'autorizzazione alla navigazione temporanea. (Sulla materia vedi anche la circolare n. 260625 del 19 aprile 1995 della D. G. Naviglio).*)
- 1.bis. - L'unità da diporto che fruisce di tale autorizzazione deve essere comandata o condotta dal titolare o da persona che abbia un regolare contratto di lavoro con la ditta intestataria dell'autorizzazione medesima, che siano abilitati, se richiesto, al comando o alla condotta di quella determinata unità.



### Art. 17

1. Le imbarcazioni e le navi da diporto per le quali il procedimento d'iscrizione nei registri di cui all'art. 5 non sia ancora concluso, possono essere abilitate alla navigazione marittima ed a quella interna, nei limiti fissati dal precedente articolo 8, dai rispettivi uffici d'iscrizione.
2. Il periodo di validità della licenza provvisoria non può essere superiore a sei mesi.

### Capo IV

#### *Comando e condotta di natanti, imbarcazioni e navi da diporto.*

*(Gli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 sono stati abrogati dall'art. 33 del D.P.R. n. 431 del 9 ottobre 1997).*

### Art. 29

1. Il comma 1 dell'art. 29 è stato abrogato dall'art. 33 del DPR 431/1997.
2. Chiunque assume il comando o la condotta di unità da diporto con abilitazione la cui validità sia scaduta, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 39, secondo comma, della presente legge. 3° e 4° comma dell'art. 29: sono stati abrogati dall'art. 33 del DPR 431/1997. Gli articoli 30, 31 e 32 sono stati abrogati dall'art. 33 del DPR 431/1997

### Capo V

#### *Comandante ed equipaggio dell'imbarcazione e della nave da diporto.*

### Art. 33

1. L'autorità che abilita alla navigazione l'imbarcazione e la nave da diporto stabilisce ed annota, sulla licenza di cui all'art. 8, al momento del suo rilascio, il numero minimo delle persone componenti l'equipaggio, nonché il numero massimo delle persone trasportabili, sulla base delle norme tecniche emanate con decreto del Ministro della Marina Mercantile, di concerto con il Ministro dei Trasporti (\*).

*(\*) Il relativo decreto non è stato emanato.*

### Art. 34

1. Quando, a giudizio dell'autorità marittima o della motorizzazione civile, le sistemazioni di bordo lo consentono, il comando o la condotta delle imbarcazioni da diporto e la condotta del motore possono essere contemporaneamente assunti da una sola persona.

### Art. 35

1. I servizi di bordo delle imbarcazioni da diporto possono essere svolti dalle

- persone imbarcate in qualità di passeggeri, anche se non cittadini italiani, purchè abbiano compiuto il 16° anno di età, per i servizi di coperta, camera e cucina, ed il 18° anno di età, per i servizi di macchina.
2. I servizi di bordo delle navi da diporto sono svolti dal personale iscritto nelle matricole della gente di mare e della navigazione interna.
  3. I servizi complementari di bordo possono essere svolti dalle persone imbarcate sulle navi da diporto, in qualità di passeggeri, anche non cittadini italiani, purchè abbiano compiuto il 16° anno di età.

### Art. 36

1. Al personale appartenente alla gente di mare ed a quello della navigazione interna che presti servizio a bordo di imbarcazioni o di navi da diporto avvalendosi di una delle abilitazioni previste dall'art. 20, (ora artt. 3 e 4 del regolamento sulle patenti) non è riconosciuta la navigazione compiuta solo agli effetti professionali previsti dal Codice della Navigazione e dai relativi regolamenti di esecuzione.

### Art. 37

1. I nominativi del personale iscritto nelle matricole della gente di mare e della navigazione interna, arruolato sulle imbarcazioni e sulle navi da diporto sono trascritti su apposito documento conforme al modello approvato con decreto del Ministro per la Marina Mercantile, di concerto con il Ministro dei Trasporti e l'Aviazione Civile (\*).  
*(\*) Con D.M. 20 marzo 1973 è stato approvato il modello di documento per le navi e le imbarcazioni da diporto. Alle unità impiegate in attività di noleggio deve essere rilasciato il "ruolino equipaggio" (Vd. circolare n. 262584 del 14 aprile 1997 della D. G. Naviglio).*

### Art. 38

1. Gli stranieri e i cittadini italiani residenti all'estero, muniti di un titolo di abilitazione o documento riconosciuto equipollente dallo stato di appartenenza o, rispettivamente, di residenza, possono comandare o condurre, purchè a titolo gratuito, imbarcazioni e navi da diporto iscritte nei registri di cui all'art. 5, entro i limiti della abilitazione medesima.
2. Il titolo o documento di cui al comma precedente deve essere tenuto a bordo.
3. Per gli stranieri si prescinde dall'obbligo del titolo per comandare o condurre una unità iscritta, qualora esibiscano una dichiarazione rilasciata dalle proprie autorità, da cui risulti che la legislazione del paese non prevede il rilascio di alcuno dei menzionati titoli di abilitazione o il possesso di altro documento sostitutivo ai detti fini.

### Capo VI

#### *Disposizioni penali.*

### Art. 39

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi assume o ritiene il comando o la condotta di unità da diporto senza la prescritta abilitazione è punito con l'arresto da cinque giorni a sei mesi, o con l'ammenda da lire un milione a lire due milioni.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chi non osserva i divieti segnalati di interdizione alla navigazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a lire due milioni.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi una disposizione della presente legge o un provvedimento emanato dall'autorità competente in base alla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire un milione (\*).  
(\*): *Nota: L'art. 18 - comma 1 - della legge 7 dicembre 1999, n. 472 stabilisce: "I proventi contravvenzionali previsti dalla legge 26 gennaio 1865, n. 2134, derivanti dall'accertamento delle violazioni alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, non sono soggetti a riparto".*

### Art. 40 (\*)

1. Nelle contravvenzioni per le quali si debba applicare la sola pena dell'ammenda prevista dall'art. 39, prima che il decreto di condanna sia divenuto esecutivo o, quando sia stata fatta opposizione, prima dell'apertura del dibattito innanzi all'autorità giudiziaria di primo grado, il contravventore, qualora non sia recidivo, può presentare domanda di oblazione al comandante del porto o al direttore compartimentale della motorizzazione civile per l'accertata infrazione.
2. Il comandante del porto o il direttore compartimentale della motorizzazione civile, ricevuta la domanda di oblazione, richiede, qualora occorra, gli atti del procedimento all'autorità giudiziaria e determina, discrezionalmente, ed entro i limiti dell'ammenda stabilita dall'articolo precedente, la somma che l'istante deve pagare per l'oblazione e per le spese fissando il termine entro il quale il pagamento deve essere eseguito, sotto pena di decadenza dal beneficio dell'oblazione.
3. Il provvedimento del comandante del porto o del direttore compartimentale della motorizzazione civile è notificato o comunicato verbalmente all'interessato. Nel caso di comunicazione verbale, il funzionario che vi ha proceduto ne fa attestazione sull'originale del provvedimento.
4. Il pagamento della somma stabilita per la oblazione e per le relative spese, eseguito nel termine prescritto, estingue il reato.  
(\*): *Con sentenza della Corte Costituzionale 7 luglio 1976, n. 164 è stata dichiarata l'incostituzionalità della competenza del comandante del porto.*

## Capo VII

*Regime tributario.*

### Art. 41

(L'art. 41 è stato abrogato dall'art. 15 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641)

### Art. 42

(L'art. 42 è stato abrogato dall'art. 15 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641) (\*).

(\*): *La disciplina sulle tasse di concessioni governative per le patenti nautiche è prevista nel Decreto del Ministero delle Finanze in data 28 dicembre 1995, Titolo V, art. 16 (G.U. 303 del 30 dicembre 1995).*

### Art. 43 (\*)

L'art. 52 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, è sostituito dal seguente: Art. 52 (tassa di ammissione agli esami per il conseguimento delle abilitazioni relative alla navigazione da diporto). - L'ammissione agli esami per il conseguimento delle abilitazioni riguardanti la navigazione da diporto è subordinata al pagamento di una tassa (\*):

- a) di lire 25.000 se l'abilitazione concerne il comando o la condotta di imbarcazione da diporto;
- b) di lire 125.000 se l'abilitazione concerne il comando di navi da diporto;
- c) di lire 7.500 se l'abilitazione concerne la condotta di motori.

(\*): *Gli importi sono stati aumentati del 150% dall'art. 7 della legge 6 agosto 1991, n. 255.*

### Art. 44

1. Per le prestazioni e i servizi da richiedere agli organi competenti gli interessati sono tenuti al pagamento dei diritti e dei compensi previsti nella tabella annessa alla presente legge.
2. Le modalità di pagamento e riscossione dei diritti e dei compensi di cui al comma precedente saranno stabilite dal regolamento di attuazione della presente legge.
3. I diritti ed i compensi previsti dalla tabella D ai numeri 5, 6, 7 e 8 del D.L. 31 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869, per la navigazione marittima, e dalla tabella VI/A, allegata al D.L. 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito nella legge 16 febbraio 1967, n. 14 (\*), per la navigazione interna, non si applicano in materia di navigazione da diporto.
4. Per le operazioni che richiedono l'intervento del Registro Italiano Navale, secondo le norme vigenti, le tariffe per l'intervento dello stesso sono approvate con decreto del Ministro della Marina Mercantile. Tali spese sono a carico degli interessati. Per le operazioni previste dalla tabella allegata alla presente legge, i tributi in essa stabiliti sono ridotti della metà se è richiesto l'intervento del Registro Italiano Navale.  
(\*): *Modificata con legge 1 dicembre 1986, n. 870 (SO.GU 291/1986).*

## Capo VIII

*Disposizioni complementari.*

### **Art. 45**

(L'art. 45 è stato abrogato dall'art. 24 della legge 26 aprile 1986, n. 193)

### **Art. 46**

1. Alle imbarcazioni da diporto non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 274, 275, 276 e 277 del codice della navigazione (\*).
2. Ai natanti da diporto indicati all'art. 13 non si applicano le disposizioni di cui agli artt. da 232 a 375 del codice della navigazione.

(\* *L'art. 15 - comma 3bis - della legge 23 dicembre 1996, n. 647 stabilisce: "Gli articoli 179 e 181 del codice della navigazione non si applicano alle unità da diporto".*

### **Art. 47**

1. La responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei natanti e delle imbarcazioni di cui all'articolo precedente è regolata dall'art. 2054 del codice civile.
2. Si applica la prescrizione stabilita dal secondo comma dell'art. 2947 dello stesso codice.

### **Art. 48**

1. Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, si estendono a tutte le imbarcazioni da diporto quali definite dall'art. 1, quarto comma, della presente legge, escluse le imbarcazioni a remi e a vela non dotate di motore ausiliario, e comprese invece le imbarcazioni indicate all'art. 401 del regolamento di esecuzione al codice della navigazione, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328.
  2. Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, si applicano ai motori amovibili di potenza superiore a 3 cavalli fiscali, previsti dall'art. 15 della presente legge, indipendentemente dall'imbarcazione alla quale vengono applicati.
  3. La disposizione dell'art. 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è estesa ai motori muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente, emesso all'estero, che siano impiegati nelle acque territoriali nazionali (\*).
- (\* *La circolare n. 261016 del 21 maggio 1993 della D. G. Naviglio, reca disposizioni sulla "carta verde".*

### **Art. 49**

1. Su tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza superiore ai 24 metri è fatto obbligo di installare un impianto ricetrasmittente in radiofonia, ad onde elettromagnetiche, secondo le norme stabilite dalla autorità competente (2). Tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza inferiore ai 24 metri, abilitate alla navigazione oltre le sei miglia dalla costa, devono essere dotate almeno di un apparato ricetrasmittente a onde metriche (VHF), secondo le norme stabilite dall'autorità competente (3). Gli organi ricetrasmittenti installati a bordo

delle unità da diporto, che non vengano utilizzati per traffico di corrispondenza pubblica, non hanno l'obbligo di essere affidati in gestione a una società concessionaria e di corrispondere il relativo canone. Gli apparati ricetrasmittenti impiegati a bordo delle unità da diporto che non effettuano traffico di corrispondenza pubblica sono esonerati dalle ispezioni ordinarie. I medesimi apparati quando di tipo portatile e muniti di omologazione sono esenti dal collaudo e dalle ispezioni periodiche. (Il comma (4) è stato abrogato dall'art. 14 - comma 1 - della legge 30 novembre 1998, n. 413).

2. Le unità da diporto devono essere dotate dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza prescritte per la distanza dalla costa ove la navigazione è effettivamente svolta.

## **Capo IX**

*Disposizioni transitorie e finali.*

### **Artt. 50 - 51**

*(Gli articoli 50 e 51 sono stati abrogati dall'art. 33 del DPR n. 431/1997).*

### **Art. 52**

*(L'art. 52 è stato abrogato dall'art. 16 della legge 6 marzo 1976, n. 51).*

### **Art. 53**

1. Nei sei mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge l'importazione dall'estero di imbarcazioni e navi da diporto battenti bandiera straniera da almeno sei mesi prima dell'entrata in vigore della legge medesima è consentita, in deroga alle norme vigenti, franco valuta e previo pagamento di una tassa fissa pari all'uno per cento del valore corrente, sostitutiva di ogni altra tassa od imposta.

### **Art. 54**

1. Le disposizioni della presente legge che richiedano, per la loro applicazione, l'emanazione di norme esecutive, non entrano in vigore fino a quando dette norme non sono state emanate.
2. Le norme di esecuzione saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la Marina Mercantile, di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

### **Art. 55**

1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni contrarie ed incompatibili con la medesima.

## **introdotte dall'art. 20 della legge 6 marzo 1976, n. 51.**

Il secondo comma dell'articolo 254 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è sostituito dal seguente: "La precedente disposizione è applicabile alle navi militari italiane solo quando debbono recarsi in crociera fuori del mare territoriale. È altresì applicabile alle unità italiane e straniere da diporto, a condizione che siano in partenza da un porto marittimo dello Stato con diretta destinazione ad un porto estero e a condizione che la partenza avvenga entro le otto ore successive all'imbarco e sia annotata sul giornale nautico e che, in caso di rientro in un porto nazionale, lo scalo nel porto estero risulti comprovato mediante il visto apposto sul giornale nautico dall'Autorità marittima estera; qualora le predette condizioni non si verificano, i benefici già accordati si intendono revocati e si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi finanziarie" (Sulla materia si richiama la circolare n. 265658 del 5 giugno 1976 della D. G. Naviglio).

### **Norme integrative in materia di nautica da diporto introdotte con legge 26 aprile 1986, n. 193**

*(omissis)*

#### **Art. 28**

Il proprietario che intende alienare o trasferire all'estero l'imbarcazione da diporto di sua proprietà, deve ottenere dall'ufficio di iscrizione dell'unità il preventivo nulla osta alla dismissione della bandiera nazionale che è rilasciato previo accertamento dell'inesistenza di diritti reali di garanzia o della avvenuta estinzione degli stessi. Successivamente all'avvenuta vendita o trasferimento all'estero dell'imbarcazione da diporto, la stessa viene cancellata dai registri nazionali (1).

(1) *Sulla materia si richiama la circolare n. 2510368 del 12 settembre 1987 della D. G. Naviglio.*

### **Norme transitorie in materia di nautica da diporto introdotte con D.L. 16 giugno 1994, n. 378 convertito con legge 8 agosto 1994, n. 498.**

#### **Art. 2 bis**

*Disposizioni per la navigazione in acque interne.*

1. Per la navigazione in acque interne, alle imbarcazioni si applicano le disposizioni di legge e di regolamento previsti per i natanti.

#### **Art. 3**

*(omissis)*

3. Le unità da diporto di lunghezza fuori tutto maggiore di metri 7.50 se a motore o di metri 10 se a vela e i motovelieri di lunghezza fuori tutto maggiore di metri 10, se non iscritti, devono essere iscritti nei registri tenuti dalle autorità locali di cui all'art. 5 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni, entro il termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla data di iscrizione le unità di cui trattasi continuano ad essere assoggettate alle disposizioni della precedente normativa, a condizione che venga tenuta a bordo una dichiarazione autenticata del costruttore, dell'importatore o del rivenditore o un atto notorio del proprietario dai quali si evinca, in modo inequivocabile, che l'immissione nel possesso dell'unità è avvenuta in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto.
4. I proprietari delle unità da diporto di lunghezza fuori tutto pari o inferiore a metri 7,50 se a motore o a metri 10,00 se a vela o di motovelieri di lunghezza inferiore a metri 10 possono, se iscritte, chiederne la cancellazione dai pubblici registri, mediante domanda presentata all'organismo competente con effetto dalla data di presentazione della domanda stessa (\*).  
(\* *La firma può essere autenticata dall'ufficio a norma dell'art. 2 - comma 11 - della legge 15 maggio 1997, n. 127 come modificata dalla legge 16 giugno 1998, n. 191) ovvero con le modalità previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15.*
5. I proprietari delle unità da diporto classificate motovelieri possono chiedere l'aggiornamento dell'iscrizione e le relative annotazioni sulla licenza di navigazione, dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. I proprietari delle unità da diporto di stazza lorda inferiore alle 50 tonnellate, ma aventi lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri, devono richiedere, all'autorità presso la quale sono iscritte, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il passaggio dell'iscrizione dai registri delle imbarcazioni da diporto a quello delle navi da diporto e il rilascio di una nuova licenza di navigazione.
7. I proprietari delle unità da diporto di stazza lorda superiore alle 50 tonnellate, ma aventi lunghezza fuori tutto pari o inferiore a 24 metri, devono richiedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'ufficio di iscrizione il passaggio dell'iscrizione dai registri delle navi da diporto a quello delle imbarcazioni e il rilascio di una nuova licenza di navigazione.
8. I proprietari di unità le quali a norma del presente decreto transitano da una



categoria superiore a una inferiore, che hanno già corrisposto l'importo della tassa di stazionamento per l'anno 1994, non possono richiedere la restituzione delle somme versate in eccedenza.

9. I proprietari o possessori di unità, le quali a norma del presente decreto transitano da una categoria inferiore a una superiore, devono corrispondere l'importo della tassa di stazionamento prevista, per quest'ultima categoria a partire dal 1° gennaio 1995.
10. Per le abilitazioni di cui all'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come integrato dal comma 4 dell'articolo 2, che hanno, per decorrenza decennale o quinquennale dal momento del rilascio o dell'ultima revisione, cessato di avere validità in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto, deve essere richiesta, agli uffici competenti, la convalida entro il 31 dicembre 1994 (\*).  
(\*). *Le circolari n. 261294 del 17 giugno 1994 e 261674 del 16 agosto 1994 della D. G. Naviglio recano disposizioni di attuazione del provvedimento.*
10. bis. - I possessori di motori per unità da diporto aventi potenza attestata sul libretto d'uso pari o inferiori a 18,4 KW o a 25 CV e cilindrata superiore a quella prevista dall'articolo 18, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito dall'articolo 2, comma 2, del presente decreto, ma che, per avvenuta alterazione del motore e in particolare del relativo impianto di alimentazione, abbiano potenza superiore a quella attestata, possono produrre all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessioni ovvero all'autorità marittima che ha rilasciato la documentazione attestante la potenza del motore apposita istanza a sanatoria della propria posizione, per chiedere, previo accertamento dell'ente tecnico, il rilascio di un nuovo certificato. In attesa del predetto accertamento, il certificato può essere rilasciato sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte dell'interessato attestante l'effettiva potenza del motore. La dichiarazione deve essere accompagnata da copia del certificato del motore in possesso dell'interessato, nonché dell'attestazione del pagamento di una tassa annua di lire 125.000 per ciascuno degli anni 1994, 1995, 1996 e 1997, da versare all'entrata del bilancio dello Stato, per il 1994 contestualmente all'istanza e per gli anni successivi entro il 31 dicembre di ciascun anno. Nella causale di versamento saranno riportate le caratteristiche e la matricola del motore nonché la dizione "riassetamento potenza". Copia del bollettino di versamento e dell'istanza, vistata dall'autorità alla quale essa è stata presentata, sarà custodita dall'interessato unitamente alla documentazione del motore, costituirà nel suo insieme documentazione sostitutiva e permetterà di circolare per il periodo massimo di quattro anni dalla data della dichiarazione stessa in attesa del rilascio della nuova certificazione. Per la conduzione delle unità da diporto spinte da motore di cui al presente comma sussiste obbligo della patente e, con effetto dal 1° gennaio 1995, se dovuto, il rispetto di quanto sancito dal comma 3-ter dell'articolo 17 della legge 16 marzo 1976, n. 51, introdotto dal comma 2 del

presente articolo. Le modalità e i termini tecnici delle singole operazioni di collaudo di cui al presente comma saranno stabiliti con decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione (\*).

- (\*). *Le modalità per il riaccertamento della potenza dei motori sono state stabilite con D.M. 1 giugno 1996, n. 366. Si richiamano anche le circolari n. 11101 del 24 luglio 1995 del Ministro Trasporti e navigazione (G.U. 17595) e n. 261294 del 17 giugno 1994; n. 261674 del 16 agosto 1994 e n. 262378 del 9 novembre 1995 della D. G. Naviglio.*

## Norme integrative in materia di nautica da diporto introdotte con d.l. 21 ottobre 1996, n. 535 convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 647

(omissis)

### Art. 10

#### *Istituzione del titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio per le acque marittime e interne.*

1. Ad integrazione di quanto stabilito negli articoli 115, 123, 130 e 134 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono istituiti, rispettivamente, il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio e il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne.
2. Per conseguire il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio occorrono i seguenti requisiti:
  - a) aver compiuto i 21 anni di età;
  - b) essere in possesso delle abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto senza alcun limite di distanza dalla costa di cui all'articolo 20, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, ovvero dell'abilitazione al comando di navi da diporto prevista dal secondo comma del medesimo articolo, in corso di validità e conseguite da almeno tre anni;
  - c) essere in possesso del certificato limitato RFT;
  - d) non avere riportato condanne per i reati di cui all'articolo 238, primo comma, n. 4, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
  - e) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare.

3. Per conseguire il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne occorrono i seguenti requisiti:
  - a) avere compiuto i 21 anni di età;
  - b) essere in possesso delle abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto entro sei miglia di distanza dalla costa, di cui all'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, in corso di validità e conseguite da almeno tre anni;
  - c) non avere riportato condanne per i reati di cui all'articolo 49, primo comma, n. 4, del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;
  - d) essere iscritto nella terza categoria del personale navigante.
4. Il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio abilita al comando delle imbarcazioni da diporto adibite al noleggio a motore o a vela, con o senza motore ausiliario, per la navigazione nelle acque marittime senza alcun limite dalla costa, nonché nelle acque interne.
5. Il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne abilita al comando delle imbarcazioni da diporto adibite a noleggio a motore o a vela, con o senza motore ausiliario, per la navigazione nelle acque interne e nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa.
6. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, coloro che sono in possesso dei titoli professionali marittimi e dei titoli professionali della navigazione interna, per i servizi di coperta, di cui rispettivamente agli articoli 123 e 134 del codice della navigazione, possono comandare o condurre imbarcazioni da diporto, adibite al noleggio, nei limiti di navigazione stabiliti per ciascun titolo;
7. Il titolo professionale è rilasciato dal capo del circondario marittimo di iscrizione per la gente di mare e dall'ufficio di iscrizione per il personale della navigazione nelle acque interne. Restano validi i titoli professionali di conduttore di imbarcazioni da diporto rilasciati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto (\*).  
(\*). *Con D.M. 14 marzo 1997 (G.U. 8097) è stato stabilito il modello del titolo professionale di "conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio".*
8. Ai fini della disciplina del noleggio e della locazione di unità da diporto si intende:
  - a) per locazione, il contratto con cui una delle parti si obbliga verso corrispettivo a far godere all'altra per un dato periodo di tempo l'unità da diporto. L'unità passa in godimento autonomo del conduttore il quale esercita con essa la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi;
  - b) per noleggio di unità da diporto, il contratto con cui una delle parti in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere con l'unità da

diporto una determinata navigazione, ovvero entro il periodo di tempo convenuto, la navigazione ordinata dall'altra parte alle condizioni stabilite dal contratto avendo a bordo non più di dodici passeggeri escluso l'equipaggio. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio.

9. Il noleggiante ed il locatore devono consegnare l'unità in perfetta efficienza completa di tutte le dotazioni di sicurezza e coperta dall'assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di noleggio l'assicurazione è estesa in favore del noleggiatore e dei passeggeri per gli infortuni ed i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto in conformità alle disposizioni ed ai massimali previsti per la responsabilità civile.
10. L'utilizzazione dei natanti da diporto di cui all'articolo 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, per l'esercizio della locazione e del noleggio per finalità ricreative nonché per gli usi turistici di carattere locale è disciplinata, anche per quanto concerne i requisiti della loro condotta, con provvedimenti delle competenti autorità marittime o locali (\*).  
(\*). *La circolare n. 262584 del 14 aprile 1997 della D. G. Naviglio (G.U. 1351997) reca direttive di attuazione del provvedimento.*
11. L'articolo 15 della legge 5 maggio 1989, n. 171, è sostituito dal seguente:
  1. In deroga a quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni, le navi, le imbarcazioni ed i natanti da diporto possono essere utilizzate mediante contratti di locazione o di noleggio".
  2. L'utilizzazione dell'unità da diporto per finalità di locazione e noleggio è annotata nei registri di iscrizione delle unità da diporto, con l'indicazione dei soggetti, ditte individuali o società, esercenti l'attività di locazione noleggio e degli estremi della loro iscrizione nei registri delle imprese della competente camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura. Gli estremi della annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione" (\*).  
(\*). *La circolare del Ministero dei trasporti e della navigazione n. 262584 del 14 aprile 1997 (G.U. 1351997) reca le direttive per l'esercizio dell'attività di locazione e noleggio.*
12. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 settembre 1994, n. 731 è abrogato.
13. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanati uno o più decreti per la disciplina delle condizioni di sicurezza delle unità da diporto utilizzate in attività di noleggio, nonché per la attuazione delle disposizioni del presente articolo (\*).  
(\*). *I relativi decreti non sono stati ancora emanati.*

**Tabella dei tributi per le prestazioni  
ed i servizi resi dagli organi competenti  
in materia di navigazione da diporto.**

- 1) Visite di accertamento e stazzatura imbarcazioni di tipo non omologato e rilascio di certificazioni di collaudo e di stazza, lire 30.000
- 2) Visite di accertamento e stazzatura navi di tipo non omologato e rilascio di certificazioni di collaudo e di stazza, lire 60.000
- 3) Stazzatura o ristazzatura imbarcazioni e navi e rilascio certificazioni, lire 5.000
- 4) Visite periodiche ed occasionali imbarcazioni (Ridotta alla metà ai sensi della legge 50/71 art. 44 - comma 4), lire 5.000
- 5) Visite periodiche ed occasionali navi (Ridotta alla metà ai sensi della legge 50/71 art. 44 - comma 4), lire 15.000
- 6) Omologazione prototipi navi ed imbarcazioni e rilascio certificati di omologazione, lire 100.000
- 7) Rilascio licenze, lire 2.000
- 8) Aggiornamento licenze, lire 5.000
- 9) Omologazione prototipi motori e rilascio certificato di omologazione, lire 100.000
- 10) Collaudo di motore non omologato, lire 20.000
- 11) Rilascio certificato uso dei motori, lire 2.000
- 12) Aggiornamento certificato uso dei motori, lire 5.000
- 13) Esami per il conseguimento dell'abilitazione al comando ed alla condotta di imbarcazioni, lire 5.000
- 14) Esami per il conseguimento dell'abilitazione al comando di navi, lire 30.000
- 15) Esami per il conseguimento dell'abilitazione alla condotta di motori, lire 10.000
- 16) Iscrizione nei registri di imbarcazioni e navi (per dichiarazione di costruzione, prima iscrizione, trasferimento), lire 2.000
- 17) Rinnovo licenze, lire 2.000
- 18) Trascrizione nei registri di atti relativi alla proprietà e di altri atti e domande per i quali occorre la trascrizione Iscrizione o cancellazione di ipoteche; rilascio estratto matricolare o copia di un documento, lire 2.000
- 19) Rilascio di un duplicato, lire 2.000
- 20) Autorizzazione per la navigazione temporanea di prova e licenza provvisoria di navigazione, lire 2.000.

Con Decreto del Ministro della Marina Mercantile, emanato di concerto con il Ministro dei Trasporti e con il Ministro del Tesoro, la misura dei tributi indicati

nella presente tabella può essere modificata in relazione alle variazioni dell'indice del costo della vita.

ALLEGATO 1

(previsto dall'articolo 7) Tabella D

**Tributi speciali per i servizi resi  
dal Ministero della marina mercantile.**

Introdotti con legge 6 agosto 1991 N. 255 ... estratto ...

Oggetto Tariffe Annotazioni

1. ... iscrizione di navi, unità da pesca e da diporto (compresi i passaggi di proprietà), lire 120.000
2. Visite di sicurezza, di idoneità e tecnico-sanitarie (comprese le unità da diporto), lire 100.000 Riduzione del 50% per le navi inferiori alle 250 t.s.l. 3° e 4° comma.

*(omissis)*

**Disposizioni concernenti l'imposta di registro  
relative alle unità da diporto.**

**Art. 14 della legge 5 maggio 1989, n. 171**

(modificato dal D.L. 1511991, convertito con legge 12 luglio 1991, n. 202, e successivamente dall'art. 17 - 2° comma - dal D.L. 22 maggio 1993, n. 155 - che ha aumentato le tariffe del 50%)

1. Agli atti di natura traslativa o dichiarativa, aventi per oggetto le unità da diporto, di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, parte prima, della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
2. All'articolo 7, parte prima, della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la lettera f), introdotta dall'articolo 14, comma 2, della legge 5 maggio 1989, n. 171, è sostituita dalla seguente: f) unità da diporto:
  - 1) natanti:
    - a) fino a sei metri fuori tutto, lire 105.000
    - b) oltre sei metri di lunghezza fuori tutto, lire 210.000
  - 2) imbarcazioni:

- a) fino a otto metri di lunghezza fuori tutto, lire 600.000
  - b) fino a dodici metri di lunghezza fuori tutto, lire 900.000
  - c) fino a diciotto metri di lunghezza fuori tutto, lire 1.200.000
  - d) oltre diciotto metri di lunghezza fuori tutto, lire 1.500.000
- 3) navi, lire 7.500.000

### Bollo sulla patente nautica

Art. 11 Legge 23 dicembre 1999, n. 488

Disposizioni fiscali per il settore della nautica.

1. È soppressa la tassa sulle concessioni governative di rilascio e annuale per la patente di abilitazione al comando o alla condotta di imbarcazioni da diporto, compresi i motoscafi, e di navi da diporto prevista dall'articolo 16 della nuova tariffa delle tasse di concessioni governative introdotta con decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995 (G.U. 303 del 30 dicembre 1995) Testo coordinato della normativa che disciplina la tassa di stazionamento (Aggiornato al 1° gennaio 2000) L'articolo 13 della legge 5 maggio 1989, n. 171 (come da ultimo modificato dall'art. 11 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 - S.O. G.U. n. 30299) stabilisce quanto segue: 1. L'articolo 17 della legge 6 marzo 1976 n. 51, come sostituito dall'art. 2 della legge 20 aprile 1978, n. 153, è sostituito dal seguente: "Art. 17. - 1. Le navi e le imbarcazioni (a motore o a vela con motore ausiliario) da diporto nazionali sono soggetti al pagamento della tassa di stazionamento annuale (\*) Il comma 2, dell'art. 13 della legge 5 maggio 1989, come sostituito prima dall'art. 8 del D.L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito con legge 12 luglio 1991, n. 202, e successivamente modificato (nelle tariffe) dall'art. 3 del D.L. 16 giugno 1994, n. 378, convertito con legge 8 agosto 1994, n. 498 e da ultimo dall'art.11 - comma 2 - della legge 23 dicembre 1999 n. 488 (finanziaria anno 2000), stabilisce: 2. L'importo della tassa di stazionamento dovuta è determinato sommando all'importo fisso di lire 360.000 le seguenti somme: a) L. 1.500 per ogni cm. eccedente metri sette e mezzo e fino a dodici metri; d) L. 4.000 per ogni cm. eccedente dodici metri e fino a diciotto metri; e) L. 6.000 per ogni cm. eccedente diciotto metri e fino a ventiquattro metri; f) L. 8.000 per ogni cm. eccedente ventiquattro metri.
2. L'applicazione dei parametri della tassa di stazionamento per le unità da diporto di cui al comma 2 decorre dal 1° gennaio 1995 (art. 3 della legge 8 agosto 1994, n. 498). Il pagamento della tassa annuale di stazionamento di cui all'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51 e successive modificazioni, dovuta per le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte nei registri nazionali deve essere effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno o entro il giorno precedente l'effettiva messa in acqua, se successivo a tale data. Tale termine può essere modificato con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato di concerto con i Ministri delle finanze e dei trasporti.

(art. 65 - comma 6- della legge 29 ottobre 1993 n. 427- Il relativo decreto non è stato emanato).

2. bis. La tassa di stazionamento non si applica agli apparecchi obbligatori di salvataggio, nonchè ai battelli di servizio purchè questi rechino l'indicazione della imbarcazione o della nave al cui servizio sono posti. (art. 8 del D.L. 16 giugno 1994, n. 378 convertito con legge 12 luglio 1994, n. 202).
2. ter. Gli importi indicati nel comma 2 sono ridotti del 15, del 30 e del 45 per cento rispettivamente dopo cinque, dieci e quindici anni dalla prima immatricolazione, dovunque avvenuta, o dalla costruzione qualora l'immatricolazione non risulti eseguita: in quest'ultimo caso i periodi anzidetti decorrono dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione (art. 65 - comma 7 della legge 29 ottobre 1993, n. 427).
3. Per le unità a vela con motore ausiliario la tassa di stazionamento calcolata come previsto al comma 2 è ridotta alla metà.
3. bis. Per i motovelieri la tassa di stazionamento, calcolata come previsto al comma 2 del presente articolo, è ridotta a 2/3 (art. 3 della legge 8 agosto 1994, n. 498).
4. Le modalità di riscossione della tassa di stazionamento sono stabilite con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato di concerto con i Ministri delle finanze e trasporti.
5. La mancata corresponsione della tassa di stazionamento comporta una sovrattassa pari al triplo della tassa dovuta, oltre il pagamento del tributo evaso. Articolo 6 della legge 23 dicembre 1996, n. 647 - Unità da diporto utilizzate a fini di assistenza e soccorso 1. A decorrere dal 1° gennaio 1995 sono esenti dalla tassa di stazionamento di cui all'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, le unità da diporto possedute ed utilizzate da enti e da associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di prevenzione degli incidenti in acqua, di assistenza e soccorso.

Con circolare n. 262584 del 14 aprile 1997 del Ministro dei trasporti e della navigazione (publicata nella *Gazzetta Ufficiale* 351997) sono state fornite al riguardo le seguenti direttive: "In assenza di una normativa che disciplini espressamente l'attività del volontariato, si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni per il riconoscimento del beneficio dell'esenzione dal pagamento della tassa di stazionamento per le unità di cui trattasi:

- 1) Gli enti e le associazioni di volontariato devono essere iscritti presso gli organismi provinciali della protezione civile che provvedono a rilasciare apposita dichiarazione nella quale devono essere indicate specificatamente le unità da diporto che l'ente o associazione pone a disposizione dell'organo provinciale ai fini della prevenzione degli incidenti nelle acque marittime o in quelle interne, nonchè per l'assistenza a persone o al loro soccorso.
- 2) Gli enti e le associazioni di volontariato possono impiegare dette unità, sia in caso di emergenza sia per le esercitazioni, nell'ambito della provincia nella



quale sono iscritte. Gli enti medesimi possono utilizzare dette unità anche in province diverse previa autorizzazione dell'organismo della protezione civile di iscrizione. La dichiarazione di cui al punto 1) nonchè le autorizzazioni di cui al punto 2), rilasciate dall'organismo provinciale per operare in sedi diverse devono essere inviate alla competente autorità marittima o a quella delle acque interne, nella cui circoscrizione l'unità normalmente staziona o viene utilizzata nei casi di emergenza o per le esercitazioni".

(\*) *Note:* a) L'art. 25 della legge 7 dicembre 1999, n. 472 recante la disciplina della "navigazione ad uso privato in conto proprio nelle acque marittime" prevede che le unità destinate ad uso privato e uso in conto proprio "per la loro utilizzazione è dovuta la tassa di stazionamento di cui all'art. 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51 e successive modificazioni, da versare in ragione d'anno; b) L'art. 2 bis della legge 8 agosto 1994 stabilisce: "Disposizioni per la navigazione in acque interne - 1. Per la navigazione in acque interne alle imbarcazioni si applicano le disposizioni di legge e di regolamento vigenti per i natanti".

## **Regolamento concernente modalità di riscossione della tassa di stazionamento per la navigazione da diporto.**

(approvato con D.M. 10 gennaio 1991, n. 77)

### **Art. 1**

1. Sono soggette al pagamento della tassa di stazionamento di cui all'art. 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, come sostituito dall'art. 13 della legge 5 maggio 1989, n. 171, le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte nei registri nazionali che navighino, sostino o siano ancorate in acque pubbliche (marittime o interne) anche se assentite in concessione a privati.
2. Sono inoltre soggetti alla citata tassa i natanti a motore o a vela con motore ausiliario posseduti o comunque nella disponibilità di cittadini italiani, qualora utilizzati nelle condizioni di cui la precedente comma.

### **Art. 2**

1. La tassa di stazionamento, come stabilito dal secondo comma dell'art. 17 sopracitato, è calcolata in base alla lunghezza fuoritutto dell'unità ed è pari a lire (omissis ... vd. tariffe) "La lunghezza fuori tutto è la distanza, misurata in linea retta, tra il punto estremo anteriore della prora e il punto estremo posteriore della poppa, escluse tutte le appendici, come le delfiniere, il bompresso, le piattaforme poppiere, le falchette e similari" (art. 1 - comma 5 - della legge 8 agosto 1994, n. 498).
2. Per tutte le unità da diporto (natanti, imbarcazioni e navi) a vela con motore

ausiliario, la tassa di stazio-namento calcolata come sopra è ridotta alla metà. (Per i motovelieri è ridotta a 23 - art. 3 legge 8 agosto 1994, n. 498).

### **Art. 3**

1. La tassa di stazionamento è corrisposta mediante versamento su conto corrente postale n. 21524004 intestato a: "Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Roma". Nella causale del versamento nonchè sul retro della ricevuta che rimane al contribuente deve essere riportata la seguente dizione: "Legge n. 17189 - Tassa di stazionamento anno ... (per le imbarcazioni e le navi) numero mesi ... (per i natanti) (\*)". Devono altresì essere indicati: per le imbarcazioni e le navi gli elementi di identificazione dell'unità (numero e sigla dell'ufficio di iscrizione, lunghezza fuori tutto espressa in centimetri) nonchè se trattasi di unità a vela, a motore o a vela con motore ausiliario (o motoveliero - art. 1 - comma 2 - legge 8 agosto 1994, n. 498); per i natanti il modello, la ditta costruttrice, la lunghezza fuoritutto espressa in centimetri nonchè se trattasi di natante a motore o a vela con motore ausiliario (o motoveliero).  
(\*) *Nota:* la tassa di stazionamento per i natanti è stata soppressa dall'art. 11 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
2. La ricevuta di pagamento deve essere tenuta a bordo dell'unità in originale o in copia autenticata.
  - *Nota:* Il bollettino di c.c.p. per la gestione meccanizzata della tassa di stazionamento è stato approvato con decreto interministeriale in data 9 marzo 1998 (Gazzetta Ufficiale 75/1998).

### **Art. 4**

1. Il versamento della tassa di cui sopra deve essere effettuato:
  - per le imbarcazioni e le navi da diporto in un'unica soluzione per l'intero anno solare;
  - per le imbarcazioni e le navi da diporto di prima iscrizione per tanti dodicesimi della tassa annuale quanti sono i mesi intercorrenti da quello di iscrizione compreso fino al 31 dicembre dello stesso anno;
  - per i natanti (\*) da diporto per un importo minimo di quattro mesi decorrenti dalla data del versamento.
 (\*) *Vedi nota art. 3.*

### **Art. 5**

1. La tassa di stazionamento pagata per una determinata unità è valida fino alla sua scadenza anche qualora intervenga il trasferimento di proprietà dell'unità stessa.

### **Art. 6**

1. Contro gli atti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni può essere

proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al capo I, sezione II della legge 24 novembre 1981, n. 689. (Con D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571 sono stati individuati gli Uffici periferici del Ministero (Compamare e Circomare) cui spetta l'applicazione del sistema sanzionatorio susseguente all'accertamento di infrazioni amministrative).

Il comma 2 del D.M. 10 gennaio 1991, n. 77, deve ritenersi tacitamente abrogato e sostituito dall'art. 6 - comma 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 647 che prevede: 2. In caso di mancato o parziale pagamento della tassa di stazionamento, la sovrattassa ed il tributo evaso, di cui all'articolo 13 della legge 5 maggio 1989, n. 171, sono versati all'ufficio del registro competente per territorio.

Con circolare n. 262584 del 14 aprile 1997 del Ministro dei Trasporti e della navigazione (pubblicata nella G.U. 1351997) sono state fornite le seguenti direttive: "Le somme riscosse in applicazione di sanzioni amministrative per violazione alle norme che disciplinano la tassa di stazionamento sono conferite allo Stato, con gli stessi criteri e modalità stabilite per le altre sanzioni previste dal codice della navigazione e dalla legge sulla nautica da diporto, anche per quanto concerne la riscossione coattiva".

#### A) RIFERIMENTI NORMATIVI:

- Art. 17 della legge 6 marzo 1971, n. 51 (*Gazzetta Ufficiale* 741976);
- Art. 13 della legge 5 maggio 1989, n. 171 (*Gazzetta Ufficiale* 1091989);
- Decreto ministeriale 10 gennaio 1991, n. 77 (*Gazzetta Ufficiale* 611991);
- Art. 8 del D.L. 13 maggio 1991, n. 151 (*Gazzetta Ufficiale* 1101991) convertito e modificato con legge 12 luglio 1991, n. 202 (*Gazzetta Ufficiale* 1621991);
- Art. 65 - comma 6 - della legge 29 ottobre 1993, n. 427 (*Gazzetta Ufficiale* 2871993);
- Artt. 2 bis e 3 della legge 8 agosto 1994, n. 498 (*G.U.* 1881994);
- Art. 6 e 17 della legge 23 dicembre 1996, n. 647 (v 35/1997);
- Art. 11 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (*G.U.* n. 3021999).

#### B) RIFERIMENTI NORMATIVI SANZIONATORI:

- Art. 1 D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571 (*Gazzetta Ufficiale* 2231982);
- Art. 13 - comma 5 - della legge 5 maggio 1989, n. 171 come modificato dall'art. 11 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (S.O. *G.U.* n. 302999);
- Art. 25 della legge 7 dicembre 1999, n. 472 (pubblicata nel S.O. *Gazzetta Ufficiale* 294 del 16 dicembre 1999).

### **Navigazione ad uso privato o in conto proprio nelle acque marittime.**

1. Le navi minori e i galleggianti, di cui all'articolo 146 del codice della

navigazione, aventi una lunghezza fuori tutto non superiore a 24 metri, possono essere iscritti nei registri e destinate a servizi speciali per uso privato ovvero per uso in conto proprio per la navigazione nelle acque marittime entro 12 miglia dalla costa.

2. Agli effetti del comma 1) si intende:

- a) per uso privato, l'utilizzazione dell'unità come mezzo di locomozione propria e di terzi a titolo amichevole;
- b) per uso in conto proprio, l'utilizzazione dell'unità per il soddisfacimento di necessità strettamente connesse all'attività istituzionale di soggetti pubblici o privati o all'attività imprenditoriale di soggetti commerciali ivi compresa l'attività di acquacoltura in acque marine con gabbie galleggianti o sommerse.

3. Le navi minori e i galleggianti possono essere comandanti e condotti dal proprietario dell'unità, dal titolare della ditta o da persona che abbia un regolare contratto di lavoro con la ditta medesima, che siano in possesso di una delle abilitazioni già previste dall'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 (ora artt. 3 e 4 del DPR 4311997), previo corso di addestramento e di familiarizzazione a bordo dell'unità per il periodo ritenuto necessario sotto la diretta responsabilità della ditta per le sole unità di cui al comma 2 lettera b), del presente articolo. Alle stesse condizioni il personale dipendente della ditta può essere imbarcato ed impiegato per lo svolgimento dei servizi di bordo dell'unità.
4. Ai fini della sicurezza della navigazione alle unità destinate ad uso privato, di cui al comma 2, lettera a), si applica il regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto, approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 gennaio 1994, n. 232 (ora D.M. 5 ottobre 1999, n. 478).
5. I requisiti di idoneità e di sicurezza per le unità destinate ad uso in conto proprio, di cui al comma 2 lettera b), sono determinati con uno o più decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione, in relazione al particolare servizio speciale cui l'unità è destinata. In attesa dell'emanazione dei decreti stessi, alle unità destinate ai servizi speciali per uso in conto proprio si applica il regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435. Nelle relative certificazioni di idoneità e di sicurezza sentito l'ente tecnico, devono essere indicate le prescrizioni particolari, in relazione al concreto servizio speciale cui l'unità è destinata, con riferimento alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia delle persone imbarcate.
6. Le unità indicate nei precedenti commi possono trasportare un numero massimo di 12 persone escluso l'equipaggio. Le medesime unità non sono soggette al rilascio del ruolino di equipaggio previsto per le navi minori e i galleggianti; per la loro utilizzazione è dovuta la tassa di stazionamento di cui all'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni, da versare in ragione d'anno.

**Decreto Ministeriale 5 ottobre 1999, n. 478**

**Regolamento recante norme di sicurezza  
per la navigazione da diporto.**

Pesca turismo e diporto nautico  
Emittente: Stato Italiano

*Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 1999, serie generale

**Art. 1**

*Finalità e campo di applicazione.*

1. Il presente regolamento stabilisce le condizioni per il rilascio del certificato di sicurezza ed individua i mezzi di salvataggio nonché le dotazioni di sicurezza minime che devono essere tenute a bordo delle unità da diporto in relazione alla navigazione effettivamente svolta. Resta nella responsabilità del conduttore dotare l'unità degli ulteriori mezzi e delle attrezzature di sicurezza e marinaresche necessarie in relazione alle condizioni meteo-marine e alla distanza da porti sicuri per la navigazione che intende effettivamente intraprendere. La disciplina del presente regolamento si applica alla navigazione intrapresa nelle acque marittime ed interne dalle unità da diporto di seguito indicate:
  - a) unità con scafo di lunghezza compresa tra i 2,5 e i 24 metri, munite di marcatura CE, di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;
  - b) unità da diporto rientranti nella categoria delle imbarcazioni e dei natanti, conformi alle prescrizioni della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni.
2. Per la navigazione intrapresa con unità da diporto rientranti nella categoria dei natanti, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, le disposizioni del presente decreto si applicano limitatamente a quanto stabilito per i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza, per il numero delle persone trasportabili, nonché per il motore ausiliario.

**Art. 2**

*Certificato di sicurezza.*

1. Il certificato di sicurezza, conforme all'allegato A è il documento che attesta la rispondenza dell'unità da diporto alle disposizioni del presente regolamento.
2. Il certificato di sicurezza è rilasciato dall'autorità marittima o della navigazione interna competente, all'atto della prima iscrizione nel registro delle imbarcazioni da diporto:
  - a) per le unità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), sulla base della documentazione tecnica prevista, ai fini dell'iscrizione, dall'articolo 11, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436;
  - b) per le unità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), sulla base di una attestazione di idoneità rilasciata, per i fini e con le modalità indicate all'articolo 9, da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo n. 436 del 1996, ovvero autorizzato, ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, scelti dal proprietario dell'unità o dal suo legale rappresentante.
3. Per le unità usate di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), il certificato di sicurezza è rilasciato sulla base della documentazione tecnica richiesta per l'iscrizione nei registri ed in tal caso il certificato di sicurezza ha validità limitata al periodo residuo rispetto a quello indicato all'articolo 3. Per le unità usate di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), provenienti da Paesi dell'Unione europea, la documentazione tecnica è valida solo se equivalente a quella nazionale.
4. Al rinnovo e alla convalida del certificato di sicurezza provvede l'autorità marittima o della navigazione interna del luogo in cui si trova l'unità, sulla base di una attestazione di idoneità rilasciata, ai fini e con le modalità di cui all'articolo 9, da un organismo tecnico autorizzato ai sensi del decreto legislativo n. 314 del 1998, ovvero da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo n. 436 del 1996, scelto dal proprietario dell'unità o dal suo legale rappresentante. Per le unità che si trovino in un porto estero, al rinnovo e alla convalida del certificato di sicurezza provvede l'autorità consolare con le modalità indicate nel presente regolamento.
5. Gli estremi del certificato di sicurezza sono annotati sulla licenza di navigazione dell'unità. Copia del certificato è inviata all'ufficio di iscrizione dell'unità.
6. Restano valide fino alla loro scadenza le attestazioni di sicurezza rilasciate alle unità da diporto anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Per tali unità al rilascio del certificato provvede l'autorità marittima o della navigazione interna con le modalità indicate al comma 4.

**Art. 3**

*Validità del certificato di sicurezza.*

1. il certificato di sicurezza delle unità da diporto di cui all'articolo 1, comma 2, ha le seguenti validità:

- a) otto anni per le unità appartenenti alle categorie di progettazione A) e B) e per le unità di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, abilitate alla navigazione senza limite dalla costa;
  - b) dieci anni per le unità appartenenti alle categorie di progettazione C) e D) e per le unità di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, abilitate alla navigazione entro sei miglia dalla costa.
2. il certificato di sicurezza delle unità da diporto di cui all'articolo 1, è rinnovato ogni cinque anni. La validità del certificato decorre dalla data di rilascio dell'attestazione di idoneità.
  3. Nel caso in cui l'unità abbia subito gravi avarie o siano state apportate innovazioni o abbia subito mutamenti alle caratteristiche tecniche di costruzione non essenziali, il certificato di sicurezza deve essere sottoposto a convalida con le procedure di cui all'articolo 2. Qualora le innovazioni apportate all'apparato di propulsione o alle altre caratteristiche tecniche dell'unità siano tali da far venire meno i requisiti essenziali in base ai quali è stato rilasciato il certificato di sicurezza, lo stesso perde di validità e il proprietario ha l'obbligo di richiederne il nuovo rilascio, unitamente alla nuova licenza di navigazione.
  4. Per le unità da diporto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), il certificato di sicurezza può avere una validità inferiore rispetto a quella indicata al comma 1, su conforme prescrizione contenuta nell'attestazione di idoneità rilasciata da uno degli organismi tecnici di cui all'articolo 2, comma 2. 5. L'Autorità marittima o della navigazione interna, qualora ritenga che siano venute meno le condizioni che hanno consentito il rilascio del certificato di sicurezza, può disporre motivatamente che l'unità sia sottoposta alla procedura di convalida del certificato di sicurezza con le procedure di cui all'articolo 2, comma 4.

#### **Art. 4**

##### *Mantenimento delle condizioni dopo il rilascio del certificato di sicurezza.*

1. Al fine di assicurare il mantenimento delle condizioni intrinseche di sicurezza dell'unità da diporto, il proprietario ha l'obbligo di mantenere l'unità in buone condizioni di uso e manutenzione per quanto attiene allo scafo, all'apparato motore, all'impianto elettrico e alla protezione contro gli incendi, nonché di provvedere alla sostituzione delle apparecchiature, dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza che presentino b) dieci anni per le unità appartenenti alle categorie deterioramento o deficienze tali da comprometterne di progettazione C) e D) e per le unità di cui alla l'efficienza.

#### **Art. 5**

##### *Requisiti e caratteristiche tecniche dei mezzi*

##### *di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza.*

1. I mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza delle unità da diporto sono conformi ai requisiti tecnici stabiliti con i decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione di cui all'articolo 23 del decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232, nonché dall'Unione europea o previsti da convenzioni internazionali.
2. I mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza regolamentari di cui sono dotate le unità da diporto alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere mantenuti a bordo fino a quando non si renda necessaria la loro sostituzione per deterioramento, cattivo funzionamento o stato di conservazione, o per scadenza, fermo restando l'obbligo della revisione periodica, ove previsto.

#### **Art. 6**

##### *Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza.*

1. Le unità da diporto di cui all'articolo 1, devono avere a bordo i mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza minimi indicati nell'allegato B) al presente regolamento, in relazione alla navigazione effettivamente svolta. I mezzi di salvataggio individuali e collettivi devono essere sufficienti per il numero delle persone presenti a bordo, compreso l'equipaggio.
2. I conduttori delle tavole a vela, degli acquascooter e unità simili, devono indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta. Detta disposizione si applica anche alle persone trasportate.
3. I mezzi di salvataggio devono essere sistemati in modo che nella manovra di messa a mare non devono esservi impedimenti per il libero galleggiamento ed essere dotati di adeguate ritenute che ne permettano il rapido distacco dall'unità durante la navigazione.

#### **Art. 7**

##### *Navigazione occasionale e di prova.*

1. La competente autorità marittima o della navigazione interna può autorizzare le unità da diporto, munite di certificazione scaduta nella validità, ad effettuare la navigazione di trasferimento per un singolo viaggio. Nella autorizzazione sono indicate le prescrizioni particolari in relazione alla durata del viaggio, alle condizioni meteo-marine, alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia delle persone a bordo.
2. La competente autorità marittima o della navigazione interna può autorizzare prove di navigazione con unità da diporto, di nuova costruzione o che abbiano subito lavori di riparazione o di trasformazione presso cantieri navali o officine meccaniche, non provviste dell'autorizzazione alla navigazione temporanea di prova, di cui all'articolo 16 della legge 11 febbraio 1971, n.



50, e successive modificazioni. Nella autorizzazione sono indicate le prescrizioni particolari in relazione alla durata e al percorso della prova, alle condizioni meteo-marine, alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia delle persone a bordo.

### **Art. 8**

#### *Navigazione con battelli al servizio delle unità da diporto (tender).*

1. I battelli di servizio, compresi gli acquascooter, rientranti nella categoria dei natanti e individuati con la sigla ed il numero di iscrizione dell'unità da diporto al cui servizio sono posti, non hanno l'obbligo di essere muniti delle dotazioni di sicurezza e mezzi di salvataggio previsti dal presente regolamento, fatti salvi i mezzi di salvataggio individuali, quando sono utilizzati in navigazione entro un miglio dalla costa ovvero dall'unità, ovunque si trovi.

### **Art. 9**

#### *Modalità di esecuzione degli accertamenti tecnici per il rilascio, il rinnovo e la convalida del certificato di sicurezza.*

1. Per le unità da diporto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), l'attestazione di idoneità è rilasciata ai fini dell'abilitazione alla navigazione e della relativa licenza, a seguito di completa ispezione dell'unità con riferimento allo scafo, all'apparato motore, all'impianto elettrico e alla protezione antincendio; a tali fini si applicano le disposizioni degli articoli 7 e 19 del decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232.
2. Per le unità da diporto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) e b), il certificato di sicurezza è rinnovato o convalidato sulla base di una attestazione di idoneità comprovante la permanenza dei requisiti in base ai quali il certificato di sicurezza è stato rilasciato.

### **Art. 10**

#### *Motore ausiliario.*

1. Sulle unità da diporto munite di unico motore, può essere installato un motore ausiliario di emergenza, da impiegare in caso di avaria al motore principale.
2. il secondo motore è considerato ausiliario alle seguenti condizioni:
  - a) sia di tipo amovibile e sistemato su proprio supporto dello specchio poppiere;
  - b) abbia una potenza non superiore al 20% di quella del motore principale;
  - c) sia munito del certificato d'uso del motore.

### **Art. 11**

#### *Unità impiegate in gare e manifestazioni sportive.*

1. Le unità da diporto di cui all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, alle condizioni previste dalla norma stessa, sono esentate dall'applicazione del presente regolamento.
2. Le unità da diporto ammesse a partecipare alle manifestazioni sportive indette dalle federazioni sportive nazionali e internazionali o da organizzazioni da esse riconosciute, durante le gare, i trasferimenti e le prove, sono esentate dall'applicazione del presente regolamento. A dette unità si applicano le norme ed i regolamenti specifici adottati dalle federazioni o dagli organismi citati.
3. Le unità di cui al comma 1 e 2 devono essere dotate dei fanali e degli apparecchi di segnalazione sonora regolamentari.

### **Art. 12**

#### *Navigazione nelle acque interne.*

1. Alle imbarcazioni da diporto che si avvalgono della facoltà prevista dall'articolo 2-bis del decreto legge 16 giugno 1994, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 498, le disposizioni del presente regolamento si applicano limitatamente a quanto stabilito per i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza, nonché le disposizioni dell'articolo 10 e 13 concernenti il motore ausiliario e il numero delle persone trasportabili.

### **Art. 13**

#### *Persone trasportabili su natanti non omologati ed omologati.*

1. il numero delle persone trasportabili dai natanti prototipi non omologati di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è determinato come segue:
  - a) per lunghezza ft. fino a mt 3,50 n. 3 persone;
  - b) per lunghezza f.t. compresa tra mt 3,51 e 4,50 n. 4 persone;
  - c) per lunghezza ft. compresa tra mt 4,51 e 6,00 n. 5 persone;
  - d) per lunghezza f.t. compresa tra mt 6,00 e 7,50 n. 6 persone;
  - e) per lunghezza f.t. superiore a mt 7,50 n. 7 persone.
2. I natanti prototipi, per trasportare un numero di persone superiore a quello indicato al comma 1, devono essere muniti di apposita certificazione di idoneità rilasciata da uno degli organismi tecnici di cui all'articolo 2, comma 2.
3. Per i natanti prodotti in serie, il numero delle persone trasportabili è determinato dalla certificazione di omologazione che, unitamente alla dichiarazione di conformità, deve essere tenuta a bordo quando il numero delle persone imbarcate è superiore a quello indicato al comma 1.
4. Qualora i natanti di cui ai commi precedenti trasportano attrezzature sportive

subacquee, il numero delle persone trasportabili è ridotto in ragione di una persona per ogni 75 Kg di materiale imbarcato.

### **Art. 14**

#### *Disposizioni finali.*

1. Le disposizioni del decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232, recante regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto, restano applicabili alle unità da diporto di lunghezza f.t. superiore a 24 metri. Alle imbarcazioni e alle unità da diporto di cui al presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto n. 232 del 1994 espressamente richiamate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 5 ottobre 1999.

**Regione siciliana**  
**Assessorato per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti**  
**Decreto 16 novembre 2001**

**Approvazione del piano di sviluppo  
della nautica da diporto della Regione siciliana.**

Piano regionale della nautica da diporto  
*Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 1 del 4 gennaio 2002*

Regione siciliana  
Assessorato per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti

**L'ASSESSORATO PER IL TURISMO,  
LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI**

- Visto lo Statuto della Regione;
- Visto il P.O.P. Sicilia 1994/99 ed, in particolare, le Misure 5.1 Assistenza tecnica e 2.2 Interventi per lo sviluppo turistico;
- Visto il Regolamento CE n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
- Visto il P.O.R. Sicilia 2000/2006 ed il relativo Complemento di programmazione;
- Considerato che la Commissione europea, sia nel corso di diversi comitati di sorveglianza del P.O.P. Sicilia 1994/99, sia attraverso comunicazioni formali ha più volte richiesto la elaborazione di un Piano di settore della portualità turistica, contenente un censimento delle opere già finanziate dai fondi strutturali in Sicilia, e gli itinerari nautici previsti in relazione ad una analisi dello stato della domanda attuale e potenziale, e più in generale del comparto economico del turismo nautico e della nautica da diporto, richiedendo altresì l'impegno della Regione siciliana a recepire i risultati del Piano di settore e a prenderli in considerazione ai fini della programmazione 2000/2006;
- Visto il decreto n. 1403/XIV del 27 dicembre 1999, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2000, reg. n. 1, fg. n. 50, con il quale è stato approvato il disciplinare con il quale è stato affidato all'ing. Giuseppe Mallandrino l'incarico di produrre uno "Studio tecnico di rilievo delle infrastrutture per la nautica da diporto della Regione siciliana", riguardante l'approfondimento delle tematiche relative all'inquadramento normativo, la rilevazione della portualità esistente, la graficizzazione dei risultati del rilievo;

- Visto il decreto n. 1352/XIV del 21 dicembre 1999, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2000, reg. n. 1, fg. n. 51, con il quale è stato approvato il disciplinare con il quale è stato affidato al professor Giuseppe Loy Puddu l'incarico di produrre uno "Studio economico finanziario relativo al comparto economico della nautica da diporto";
- Visto il decreto n. 2083/Gab del 20 luglio 2000, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2001, registro n. 1 foglio n. 10, con il quale è stato stabilito che le risorse della Misura 4.4.3 del P.O.R. Sicilia, destinate ad infrastrutture portuali, vengano utilizzate per il completamento, la funzionalizzazione e la qualificazione di infrastrutture portuali esistenti purché in possesso di Piano regolatore portuale, in considerazione del fatto che, i tempi necessari a pervenire alla cantierabilità di interventi in porti privi di piano regolatore sono estremamente lunghi e non compatibili con le scadenze imposte dalla Programmazione comunitaria 2000/2006;
- Considerato che il P.O.R. Sicilia 2006 comprende la Misura 4.4.3 Portualità turistica, la quale, in coerenza con le risultanze degli studi di settore realizzato con le risorse finanziarie del Programma operativo plurifondo 1994/99, prevede la realizzazione di interventi che assicurino il completamento, la funzionalizzazione e la qualificazione delle infrastrutture portuali esistenti, privilegiando in particolare gli interventi che prevedono la creazione di infrastrutture, in ambito portuale, per lo smaltimento e la gestione dei rifiuti, e gli interventi che utilizzano la finanza di progetto;
- Considerato che il ricorso alla finanza di progetto è disciplinato dagli artt. 9 della legge regionale n. 32/2000, che richiama la normativa nazionale, e dagli articoli della legge regionale n. 21/85, nn. 42 e 42-bis, come modificato dalla legge regionale n. 6/2001, art. 100, che fissa un tetto massimo del 50% dell'intervento finanziario pubblico;
- Considerato che in relazione alle limitazioni economiche previste dall'art. 42-bis della legge regionale n. 21/85, non può procedersi mediante l'utilizzo della finanza di progetto nei casi in cui l'entità delle opere di completamento sia inferiore all'entità delle opere già realizzate e che andrebbero date in gestione al concessionario;
- Considerato che può farsi ricorso al project financing soltanto laddove l'importo dei progetti di completamento sia preponderante rispetto al valore delle opere da gestire già realizzate con finanziamento pubblico;
- Visto il Complemento di programmazione, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 325 del 2 agosto 2001, esternata con decreto del Presidente della Regione n. 212 del 13 agosto 2001;
- Considerato che il Complemento di programmazione alla Misura 4.4.3 prevede la realizzazione di interventi di completamento, funzionalizzazione, e qualificazione della portualità delle isole minori e dei porti turistici esistenti, secondo le risultanze degli studi di settore, prevedendo altresì la utilizzazione dei seguenti criteri per la selezione degli interventi di completamento della portualità turistica esistente da ammettere a finanziamento nella Misura:

- coerenza programmatica con le risultanze dello studio di settore;
  - presenza di strumento di pianificazione portuale;
  - attivazione di finanza privata;
  - presenza di strutture per lo smaltimento dei rifiuti prodotti in ambito portuale;
  - grado di avanzamento della realizzazione;
  - sicurezza degli itinerari nautici;
  - presenza nell'entroterra di attrattori turistici ed infrastrutture ricettive;
- Considerato che la Misura 4.4.3 del P.O.R. Sicilia prevede che gli interventi di portualità da realizzare con tale Misura, siano individuati dall'Amministrazione responsabile (Dipartimento turismo), attraverso l'approvazione di un programma di interventi che recepisca le risultanze degli studi di settore;
  - Considerato che la Misura 4.4.3 del P.O.R. Sicilia prevede che il programma individui gli interventi, il loro costo presunto, le modalità di realizzazione (con finanziamento totalmente pubblico o col ricorso alla finanza di progetto) tenendo conto dell'esistenza degli strumenti di pianificazione portuale, della possibilità di realizzazione di un itinerario nautico con approdi sicuri per la navigazione costiera, della presenza nell'entroterra di attrattori turistici ed infrastrutture ricettive, e del grado di avanzamento della realizzazione degli interventi portuali;
  - Considerato che la Misura 4.4.3 del P.O.R. Sicilia ha una dotazione finanziaria di 134.222.222 euro pari a lire 259.890.461.792, di cui lire 207.912.369.434 da destinarsi ad opere portuali;
  - Considerato che dell'importo destinato per infrastrutture portuali dalla Misura 4.4.3 del P.O.R., lire 77.967.138.538, possono essere spese all'interno del programma regionale, mentre la restante somma di lire 129.945.230.896, va destinata ad opere inserite nei Programmi territoriali integrati per la realizzazione di opere conformi alla pianificazione regionale;
  - Considerato che i beneficiari finali della Misura 4.4.3 sono gli enti pubblici di cui all'art. 1 della legge regionale n. 21/85 e le autorità portuali;
  - Visto lo "Studio tecnico di rilievo delle infrastrutture per la nautica da diporto della Regione siciliana" redatto dal prof. Giuseppe Mallandrino;
  - Considerato che con decreto n. 946/XIV del 13 giugno 2001 è stata accertata la conformità dello studio prodotto dal prof. Giuseppe Mallandrino alle specifiche del disciplinare di incarico;
  - Considerato che dallo studio di rilievo effettuato dal prof. G. Mallandrino risulta, tra l'altro, l'esistenza di ampi specchi d'acqua già realizzati e protetti in porti il cui piano regolatore non prevede destinazioni relative alla nautica da diporto, ancorché di fatto esista uno sfruttamento in tal senso di dette strutture;
  - Ritenuto opportuno procedere in questi casi all'adozione delle necessarie varianti, finalizzate ad individuare spazi acquei con destinazione turistico-

diportistica, al fine di favorire il rilascio di concessioni demaniali di più ampio respiro temporale, tali da giustificare consistenti investimenti da parte di privati imprenditori per la realizzazione delle infrastrutture a terra necessarie per tutti i servizi destinati al natante ed al turista al fine di poter classificare l'approdo come Marina, quali ad esempio spazi commerciali, farmacie, ristoranti, bar, uffici informazioni etc.;

- Visto lo "Studio economico finanziario relativo al comparto economico della nautica da diporto" redatto dal prof. Giuseppe Loy Puddu;
- Considerato che con decreto n. 2072 del 27 agosto 2001 è stata accertata la conformità dello studio prodotto dal prof. Giuseppe Loy Puddu alle specifiche del disciplinare di incarico;
- Considerato che l'incarico conferito al prof. Giuseppe Loy Puddu prevede la formulazione di una proposta di piano di sviluppo della nautica da diporto nella Regione Sicilia articolato su fasi ed obiettivi intermedi (a breve, medio e lungo termine);
- Considerato che il prof. Giuseppe Loy Puddu, al fine di un pronto utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, ha provveduto ad elaborare la propria proposta di piano tenendo conto anche dei vincoli programmatici di scendenti dalla Misura 4.4.3. del P.O.R. Sicilia 2000/2006, pervenendo alla individuazione degli interventi proposti, previa valutazione dei fabbisogni stimati, individuando gli interventi realizzabili attraverso il ricorso alla finanza privata e tenendo conto:
  - a) della presenza degli strumenti di pianificazione portuale con destinazione turistica e del grado di avanzamento della realizzazione delle opere portuali, dedotti dallo "Studio tecnico di rilievo delle infrastrutture per la nautica da diporto della Regione siciliana" redatto dal prof. Giuseppe Mallandrino;
  - b) della sicurezza degli itinerari nautici con possibilità di effettuare un periplo della Sicilia con tappe assistite di circa 30 miglia marine;
  - c) della presenza nell'entroterra di attrattori turistici ed infrastrutture ricettive;
- Considerato che dallo studio del prof. Giuseppe Loy Puddu risulta necessaria per una piena funzionalità, a medio e lungo termine, della rete portuale regionale, anche l'attivazione dei seguenti interventi, non rientranti tra le tipologie finanziabili a valere sulle risorse finanziarie della Misura 4.4.3 del P.O.R. 2000/2006:
  - a) azioni relative alla adozione delle varianti degli strumenti urbanistici portuali, finalizzate a consentire destinazioni d'uso turistiche di alcuni specchi acquei già protetti localizzati nei porti sottoelencati:
    - porto di Siracusa - porto grande specchio acqueo adiacente allo sporgente Sant'Antonio;
    - porto di Licata - darsena di levante;
    - porto di Porto Empedocle - specchio acqueo antistante la banchina di riva attualmente utilizzata per diporto;
    - porto di Trapani - specchio acqueo protetto dall'isola di Lazzaretto;
    - porto di Marsala - specchio acqueo a ridosso del molo di levante;



b) completamento delle opere di difesa portuale, per una migliore fruizione degli specchi acquei parzialmente protetti già esistenti nei seguenti porti:

- Isola delle Femmine;
- Cefalù;
- Terrasini;
- San Vito Lo Capo;
- Ustica;
- Lipari;
- Favignana;
- Palermo - Addaura;
- Palermo - Arenella;
- Castellammare del Golfo;
- Giardini Naxos;

c) redazione di studi di fattibilità per le finalità che seguono:

- studio della interazione tra il porto di Capo d'Orlando e il litorale circostante, finalizzato alla individuazione delle idonee soluzioni dei problemi, che hanno portato a situazioni di notevole dissesto, particolarmente evidenti nella costa a levante del porto;
- studi di fattibilità e redazioni di eventuali P.R.P. per il potenziamento della ricettività portuale delle isole Eolie, Egadi, Pelagie;

d) realizzazione di un adeguato porto turistico a servizio del polo di rilevanza internazionale costituito da Taormina, Giardini e Letojanni;

- Considerato che il completamento del porto turistico di Cefalù e la realizzazione del porto turistico di Taormina, per il potenziale bacino di utenza dei relativi poli turistici, si prestano ad una realizzazione attraverso il ricorso alla finanza di progetto;
- Ritenuto di dover condividere la suddetta proposta di "Piano di sviluppo della nautica da diporto nella Regione Sicilia" avanzata dal professionista incaricato, sia come piano di sviluppo generale della portualità turistica siciliana, sia come ipotesi di utilizzo delle risorse finanziarie afferenti alla Misura 4.4.3 del P.O.R. Sicilia 2000/2006;
- Visto l'art. 36, comma 1, lett. g), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, che prevede che le somme anticipate dalla Regione per conto dello Stato e della Commissione europea possono essere assegnate con decreto di variazione di bilancio da parte della ... .. bilancio, su richiesta delle competenti amministrazioni, ai capitoli di spesa sui quali sono state imputate le anticipazioni, o previa deliberazione della Giunta regionale per il finanziamento di interventi analoghi finalizzati al conseguimento degli obiettivi di sviluppo individuati dalla programmazione regionale, in modo da rispettare i principi stabiliti dall'art. 11 del Regolamento CE n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999, relativamente alla addizionalità degli interventi

comunitari rispetto a quelli ordinariamente condotti dagli Stati membri;

- Considerato che la scheda tecnica della Misura 2.2 del P.O.P. 1994/99 "Interventi per lo sviluppo turistico" prevede tra l'altro la realizzazione di interventi di completamento delle infrastrutture portuali di tipo turistico e delle relative attrezzature di servizio per la nautica da diporto, nonché la realizzazione di strutture sportive e per il tempo libero;
- Considerato che la Misura 2.2 del P.O.P. 1994/99 "Interventi per lo sviluppo turistico" ha una dotazione finanziaria di 135 MLD, con una spesa effettivamente sostenuta di importo superiore alla disponibilità finanziaria;
- Considerato che è in corso l'attività di riconciliazione finanziaria con la Commissione europea finalizzata alla chiusura dei rapporti finanziari relativi al P.O.P. 1994/99, attività nell'ambito della quale verrà esaminata e riconosciuta l'ammissibilità delle spese imputate alle varie misure del P.O.P. 1994/99 e tra queste le spese imputate alla Misura 2.2;
- Considerato che con delibere di Giunta regionale, n. 267/97 e n. 388/97, sono stati imputati alla Misura 2.2 - Interventi per lo sviluppo turistico - del P.O.P. Sicilia 1994/99 diversi interventi relativi ad impiantistica sportiva finanziati a valere interamente sulle risorse stanziare sul bilancio della Regione siciliana, per la realizzazione delle Universiadi;
- Considerato che dopo la conclusione dell'attività di riconciliazione finanziaria potrà procedersi al recupero ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett g), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, delle somme anticipate per conto dello Stato e della Commissione per il finanziamento dei suddetti progetti di sponda, imputati alla Misura 2.2 del P.O.P. 1994/99;
- Ritenuto opportuno, in coerenza alle risultanze degli studi, destinare le somme da recuperarsi ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett g), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, alla realizzazione di quegli interventi ritenuti necessari per una piena funzionalità, a medio e lungo termine, della rete portuale regionale, non rientranti tra le tipologie finanziabili a valere sulle risorse finanziarie della Misura 4.4.3 del P.O.R. 2000/2006;
- Visto l'art. 102 della legge regionale n. 6 del 3 maggio 2001, che prevede che i progetti già finanziati, inseriti nelle misure del P.O.P. Sicilia 1994/99, in esubero rispetto alle esigenze di rendicontazione comunitaria, possono essere imputati al P.O.R. 2000/2006, previo accertamento della loro coerenza programmatica e della loro compatibilità tecnica con le schede tecniche di misura del Complemento di programmazione;

DECRETA:

### **Art. 1**

È approvato il Piano di sviluppo della nautica da diporto della Regione Sicilia; il Piano prevede la realizzazione degli investimenti di cui all'art. 2 a valere sulle risorse del P.O.R. 2000/2006 Misura 4.4.3, e delle azioni di cui all'art. 3.

## Art. 2

Le risorse della Misura 4.4.3. del P.O.R. Sicilia 2000-2006 saranno utilizzate per la realizzazione degli interventi nel seguito indicati senza ordine di priorità:

- progetto di completamento del porto di Porto Palo di Menfi, intervento da realizzarsi con la formula del project financing, importo pubblico stimato 9.000.000 di euro per la realizzazione di circa 150 ulteriori posti barca e funzionalizzazione degli esistenti. *Beneficiario finale comune di Menfi;*
- previa stipula di convenzione con l'autorità portuale di Palermo: progetto di completamento delle opere di difesa del piano regolatore portuale di Sant'Erasmus, intervento da realizzarsi con la formula del project financing, intervento pubblico stimato 5.000.000 di euro per la realizzazione di circa 200 posti barca. *Beneficiario finale autorità portuale di Palermo;*
- progetto di completamento delle opere di difesa del mare del piano regolatore portuale di Fossa del Gallo (Palermo), importo stimato 4.000.000 di euro per la realizzazione di circa 140 ulteriori posti barca. *Beneficiario finale comune di Palermo;*
- previa stipula di convenzione con l'autorità portuale di Catania: porto turistico di Catania nell'ambito del porto di 1ª classe esistente, intervento da realizzarsi con la formula del project financing con importo pubblico stimato di 15.000.000 di euro per la realizzazione di circa ulteriori 1.100 posti barca. *Beneficiario finale autorità portuale di Catania;*
- progetto per il completamento delle opere di difesa e di accosto del porto turistico di Marina di Ragusa intervento da realizzarsi con la formula del project financing con importo pubblico stimato di 9.000.000 di euro per la realizzazione di circa 990 posti barca. *Beneficiario finale comune di Ragusa;*
- progetto per la realizzazione delle opere di accosto e servizi della darsena turistica del porto di Termini Imerese, importo stimato 4.000.000 di euro per la realizzazione di circa 250 posti barca. *Beneficiario finale comune di Termini Imerese;*
- opere di accosto della darsena turistica di Santa Marina Salina, importo stimato 3.000.000 di euro per la realizzazione di circa 100 ulteriori posti barca. *Beneficiario finale comune di Santa Marina Salina;*
- previa stipula di convenzione con l'autorità portuale di Messina: completamento della banchina di buontempo alla Marina di Nettuno (Messina), importo stimato 3.000.000 di euro per la realizzazione di circa ulteriori 140 posti barca. *Beneficiario finale autorità portuale di Messina;*
- progetto di prolungamento delle opere di difesa del porto di Riposto, importo stimato 5.000.000 di euro. *Beneficiario finale comune di Riposto;*
- progetto per il completamento e la funzionalizzazione del porto di Lampedusa, zona Cavallo Bianco, importo stimato di 4.000.000 di euro. *Beneficiario finale comune di Lampedusa e Linosa;*
- progetto per il completamento e la funzionalizzazione dello sporgente Cidonio del porto di Pantelleria, importo stimato di 5.000.000 di euro per la funzionalizzazione di circa 300 ulteriori posti barca. *Beneficiario finale*

*comune di Pantelleria;*

- progetto di completamento del porto di Balestrate, importo stimato 5.000.000 di euro per la realizzazione di circa ulteriori 100 posti barca e la funzionalizzazione di quelli in corso di realizzazione. *Beneficiario finale comune di Balestrate.*

Tutti i progetti dovranno essere coerenti con la Misura 4.4.3 del P.O.R. Sicilia e dovranno prevedere, ove già non realizzati o in corso di realizzazione, i seguenti impianti:

- impianti per il trattamento delle acque di sentina e delle acque nere delle imbarcazioni con manichetta di aspirazione e pompa centrifuga con eiettore, l'impianto di depurazione e ossidazione totale, previa separazione degli oli minerali da inviare al Consorzio obbligatorio per lo smaltimento;
- sistemi per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.) prodotti nell'ambito portuale.

Per i progetti da realizzarsi con il ricorso alla finanza di progetto, ai fini della verifica del rispetto dei limiti finanziari di partecipazione pubblica fissati dall'art. 42-bis della legge regionale n. 21/85, andrà valutato, attualizzandolo a costi correnti, il valore delle opere già esistenti, realizzate a totale carico del pubblico erario.

Tutti i progetti dovranno prevedere, a carico delle imprese appaltatrici, gli oneri conseguenti al rispetto del Regolamento CE n. 1159/2000 del 30 maggio 2000, relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli stati membri sugli interventi dei fondi strutturali.

## Art. 3

Le attività necessarie per una piena funzionalità della rete portuale regionale, in coerenza alla proposta di piano avanzata dal professionista incaricato, sono di quattro tipi:

- a) azioni relative all'adozione delle varianti degli strumenti urbanistici portuali, finalizzate a consentire destinazioni d'uso turistiche di alcuni specchi acquei già protetti localizzati nei porti sottoelencati:
  - porto di Siracusa - porto grande specchio acqueo adiacente allo sporgente S. Antonio;
  - porto di Licata - darsena di levante;
  - porto di Porto Empedocle - specchio acqueo antistante la banchina di riva attualmente utilizzata per diporto;
  - porto di Trapani - specchio acqueo protetto dall'isola di Lazzaretto;
  - porto di Marsala - specchio acqueo a ridosso del molo di levante;
- b) completamento delle opere di difesa portuale, per una migliore fruizione degli specchi acquei parzialmente protetti già esistenti nei seguenti porti:
  - Isola delle Femmine;

- Cefalù;
- Terrasini;
- San Vito Lo Capo;
- Ustica;
- Lipari;
- Favignana;
- Palermo - Addaura;
- Palermo - Arenella;
- Castellammare del Golfo;
- Giardini Naxos;

- c) redazione di studi di fattibilità per le finalità che seguono:
- studio della interazione tra il porto di Capo d'Orlando e il litorale circostante, finalizzato alla individuazione delle idonee soluzioni dei problemi, che hanno portato a situazioni di notevole dissesto, particolarmente evidenti nella costa a levante del porto;
  - studi di fattibilità e redazioni di eventuali P.R.P. per il potenziamento della ricettività portuale delle isole Eolie, Egadi, Pelagie;
- d) completamento del porto turistico di Cefalù e realizzazione del porto turistico di Taormina, attraverso il ricorso allo strumento della finanza di progetto.

#### **Art. 4**

Le attività di cui all'art. 3 verranno realizzate su impulso dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, di concerto con l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, i comuni e le autorità portuali interessati, ed il Ministero competente in materia di pianificazione portuale, relativamente agli interventi ricadenti in porti di interesse nazionale.

#### **Art. 5**

Entro 3 mesi dalla pubblicazione del presente decreto i beneficiari finali degli interventi di cui all'art. 2 provvederanno a trasmettere all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti i progetti e tutta la documentazione necessaria per l'adozione del programma regionale di finanziamento di cui all'art. 4 della legge regionale n. 21/85 e successive modifiche, ivi compresa la documentazione necessaria a dimostrare il rispetto delle norme comunitarie in materia di impatto ambientale e delle relative norme di recepimento nazionali e regionali.

#### **Art. 6**

Alla scadenza dei termini di cui all'art. 5 si provvederà all'approvazione del programma regionale di spesa ex art. 4 della legge regionale n. 21/85, nei limiti dell'importo finanziario della quota non territorializzata della Misura 4.4.3, detratto l'importo dei progetti di sponda da imputarsi al P.O.R. 2000/2006, ai

sensi dell'art. 102 della legge regionale n. 6 del 3 maggio 2001.

L'inserimento dei progetti avverrà privilegiando gli interventi da attivarsi con il ricorso alla finanza di progetto ed in seconda battuta facendo riferimento all'ordine cronologico di presentazione di tutta la documentazione a supporto delle istanze di inserimento in programma.

I progetti non inseriti nel programma regionale saranno finanziati, ove previsti, nell'ambito dei progetti integrati territoriali.

Eventuali disponibilità finanziarie, eccedenti le somme necessarie alla realizzazione del programma di interventi di cui all'art. 2, saranno utilizzate per finanziarie progetti di opere previste dall'art. 3 lett. b), dopo la definizione dell'iter di approvazione del relativo piano regolatore portuale, e compatibilmente con il rispetto dei termini relativi all'assunzione degli atti giuridicamente vincolanti e al pagamento delle spese conseguenti, fissati nelle normative comunitarie applicabili al P.O.R. Sicilia 2000-2006.

#### **Art. 7**

Le somme da recuperarsi ai sensi dall'art. 36, comma 1, lett. g), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, quali somme anticipate dalla Regione per conto dello Stato e della Comunità europea, in relazione alla imputazione di progetti di sponda alla Misura 2.2 del P.O.P. 1994/99, effettuata con le delibere di Giunta n. 267/97 e n. 388/97, saranno destinate, previa attivazione delle procedure di cui all'art. 36, comma 1, lett. g), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, alle seguenti finalità:

- a) prioritariamente alla realizzazione in project financing del porto turistico di Taormina e del completamento del porto turistico di Cefalù Presidiana;
- b) in relazione alle disponibilità finanziarie residuali, alla redazione degli studi di fattibilità e dei P.R.P. di cui all'art. 3, lett. c), nonché alla realizzazione delle opere di cui all'art. 3, lett. b), che non potessero trovare copertura finanziaria con le modalità previste dall'art. 6.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 16 novembre 2001.

**CASCIO**

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 11 dicembre 2001. Reg. n. 1

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, fg. n. 134.

## Commento generale sulla normativa dei finanziamenti

### I finanziamenti per le strutture turistico ricettive.

Gli imprenditori che intendono avviare un'attività in Sicilia hanno la possibilità di accedere a diverse agevolazioni e contributi di natura regionale, nazionale e comunitaria. Tutto questo accade per il semplice motivo che la Sicilia è stata qualificata, sulla base dei livelli di reddito pro-capite, area obiettivo 1 in forte ritardo strutturale. Questo non è il solo motivo per il quale questi fondi pervengono alla nostra regione, dietro deve esserci una particolare programmazione che decide in che modo questi strumenti devono essere ripartiti e impiegati.

In ambito turistico, com'è possibile verificare nel prosieguo, gli strumenti sono diversi e ognuno si preoccupa di offrire agevolazioni alle esigenze più svariate. Con l'art. 36 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 "Deroghe in favore di insediamenti produttivi turistici e fabbricati agricoli", la Regione siciliana, talvolta, ha permesso, in deroga, un ampliamento non eccedente il 30% della superficie coperta alla data del 10 agosto 1985. L'art. 16 della legge regionale 27/96 prevede un contributo in conto capitale (fondo perduto) del 35% per la ristrutturazione e l'adeguamento alle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie delle strutture turistico ricettive.

La legge 488/92 Turismo, prevalentemente si preoccupa delle strutture ricettive e di alcuni servizi annessi.

L'articolo 75 della legge n. 32/2000 ovvero "Agenda 2000" ha introdotto un insieme di altre attività che servono a completare e a riqualificare l'offerta turistica in Sicilia e a dislocarla nelle aree geografiche meno mature del settore. Ancora la Regione Siciliana, sempre con "Agenda 2000" ha voluto introdurre alcune attività del settore turistico anche negli articoli 29 e 30 che mirano ad incentivare le iniziative promosse da giovani o da donne. Per queste ultime, poi, non bisogna dimenticare la legge 215/92 che, come la legge 488/92, ha valenza nazionale, ma sulle aree obiettivo 1 raggiunge i massimali di aiuto più elevati.

Altre norme di finanziamenti a favore dell'imprenditoria giovanile:

- Art. 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 "Ulteriori disposizioni in favore dell'imprenditoria giovanile";
- Legge regionale 23 maggio 1994, n. 11, modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 agosto 1978, n. 37 ed alla legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 in materia di imprenditoria giovanile;

- D.P. (Presidente della Regione siciliana) 8 marzo 1995, n. 50 "Regolamento attuativo delle ulteriori disposizioni sull'imprenditoria giovanile di cui all'art. 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni";
- Art. 60, legge regionale 7 marzo 1996, n. 6 "Garanzie regionali", circolare n. 2972 del 7 luglio 1997 "Attuazione del regime aiuti P.O.P. Sicilia 1994-1999 sottoprogramma 1 del F.E.S.R.".

Le istanze per l'ammissione dei progetti secondo le norme di cui sopra vanno inoltrate presso la Presidenza della Regione siciliana, Segreteria tecnica, Direzione rapporti extraregionali per l'imprenditoria giovanile. L'entità del finanziamento è nella misura del 40%, in conto capitale al netto dell'I.V.A. e delle spese generali per il 50% della spesa ammissibile, il restante 50% viene ammesso ad un finanziamento in conto interessi con un abbattimento degli stessi al 3%; il 10% dell'intero ammontare è a carico degli interessati che devono costituirsi in società, i cui 2/3 devono essere soci giovani o da cooperative, composte da almeno 9 soci di cui 2/3 siano giovani. Il Consiglio della Provincia regionale di Palermo nella seduta del 30 ottobre 1996, con deliberazione n. 261/2/C ha approvato la modifica del cap. IV - Norme per il settore c. del Regolamento dei contributi, riguardanti gli interventi intesi alla promozione dello sviluppo turistico nell'ambito dell'iniziativa "Paese Albergo". Per "Paese Albergo" si intende una forma di finanziamento, in conto capitale, nell'ambito della provincia di Palermo, per strutture ricettive classificate nelle tipologie affittacamere e case o appartamenti per vacanze di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, che incrementi la ricettività pubblica nei comuni che abbiano una potenziale vocazione turistica.

La Provincia Regionale di Palermo ha formulato un regolamento per la qualificazione delle seguenti tipologie di strutture ricettive classificate ad una e due stelle: alberghi, motels, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agrituristici, case per ferie, ostelli per la gioventù e rifugi alpini. L'iniziativa offre, agli operatori del settore finanziamenti in conto capitale sino al 50% con dei massimali di lire 100.000.000 per i campeggi e lire 150.000.000 per le altre tipologie, al fine di adeguare gli esercizi alle normative per la sicurezza ed ai parametri di classifica previsti dalla normativa vigente.

Tutti questi strumenti si traducono in mere agevolazioni e non prescindono nè dalle capacità manageriali di chi pone in essere l'impresa, nè dalla effettiva disponibilità finanziaria in quanto il contributo è relativo solo all'acquisto di beni e attrezzature e non per le spese di gestione.

Ancora, le aziende turistiche che richiedono tali agevolazioni devono essere sopra ogni ragione, in regola con la normativa che vige sia sulle questioni strutturali che sulle autorizzazioni.



Commento alla legge della Regione siciliana  
23 dicembre 2000, n. 32, art. 75, mis. 4.19

Riqualficazione dell'offerta turistica.

**BENEFICIARI:**

*Le imprese devono essere già iscritte al registro delle imprese e devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposte a procedure concorsuali né ad amministrazione controllata. Solo le imprese individuali possono avere istruita la domanda anche in assenza dell'iscrizione al registro imprese purché siano titolari di partita IVA.*

- Tutte le piccole e medie imprese che svolgono attività di gestione delle strutture individuate e definite dall'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217 (alberghi, motels, villaggi-albergo, residenze turistico alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agriturismo, esercizi di affittacamere, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù e rifugi alpini), quelle che gestiscono le ulteriori attività indicate nel D.A. n. 466/6 Tur del 20 aprile 2001 (ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie con riferimento alla cucina tipica siciliana; ristoranti, bar, caffè con annesso intrattenimento e spettacolo con riferimento alle tradizioni folkloristiche siciliane; strutture per la nautica da diporto; aviosuperfici ed eliporti; charter nautico; centri, sale e strutture congressuali; parchi divertimento; parchi a tema relativi alla cultura siciliana; centri per la valorizzazione dell'artigianato tipico; attività di biblioteche, archivi e musei; attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali; gestione di impianti di risalita; campi da golf; stabilimenti e spiagge attrezzate; impianti e stabilimenti idrotermominerali e idrotermali), nonché le agenzie di viaggio e turismo di cui all'art. 9 della legge n. 217/83, purché realizzino investimenti nell'ambito delle proprie unità locali ubicate nella regione Sicilia.

**INIZIATIVE AGEVOLABILI:**

*Il programma può riguardare la realizzazione di una nuova unità locale, l'ampliamento, l'ammodernamento, la riconversione, la riattivazione o il trasferimento di una unità locale esistente.*

- Il programma che prevede l'ampliamento è quello che attraverso un incremento dell'occupazione e degli altri fattori produttivi mira ad accrescere la potenzialità delle strutture esistenti.

- Il programma che prevede l'ammodernamento è quello volto al miglioramento, sotto l'aspetto qualitativo, della struttura e del servizio offerto, dell'impatto ambientale, alla riorganizzazione, al rinnovo tecnologico dell'impresa e al miglioramento del processo produttivo e dell'attività gestionale.
- Il programma che prevede la riconversione è quello che mira all'utilizzo di una struttura esistente per lo svolgimento di un'attività ammissibile diversa da quella svolta dalla precedente.
- Il programma che prevede la riattivazione è quello che prevede l'utilizzo di una struttura esistente inattiva per lo svolgimento di una o più attività ammissibili, anche diversa dalla precedente da parte di nuovi soggetti che abbiano una prevalente partecipazione nella gestione dell'impresa.
- Il programma che prevede il trasferimento è quello che comporta il cambiamento della localizzazione dell'unità locale, imposto comunque da decisioni e/o ordinanze emanate dalla amministrazione pubblica.

**SPESE AMMISSIBILI:**

*La domanda può riferirsi esclusivamente alle spese sostenute successivamente alla data di presentazione. La domanda deve riferirsi alle spese capitalizzate, al netto dell'IVA e di altre tasse.*

*Essa inoltre può riferirsi anche alle spese per gli acquisti effettuati mediante locazione finanziaria, relativamente al costo del bene, al netto dell'IVA, fatturato dal fornitore alla società di locazione finanziaria.*

*Gli investimenti devono essere conclusi entro 24 mesi o entro 48 mesi a decorrere dalla data di avvio del programma.*

- Progettazioni riguardanti le strutture dei fabbricati e degli impianti, sia generali che specifici, direzione dei lavori, studi di fattibilità tecnico-economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie, collaudi di legge, quote iniziali di franchising, prestazioni di terzi per l'implementazione dei sistemi di qualità, nel limite massimo del 5% dell'investimento complessivo ammissibile.
- Suolo aziendale, sue sistemazioni e indagini geognostiche, nel limite del 10% dell'investimento complessivo ammissibile.
- Opere murarie e assimilate ivi compreso l'acquisto dell'immobile fino ad un valore massimo del 50% dell'investimento complessivo ammissibile.
- Infrastrutture specifiche aziendali.
- Macchinari, impianti, attrezzature varie ed arredi, nuovi di fabbrica, mezzi mobili purché non iscritti al pubblico registro funzionali allo svolgimento dell'attività ammissibile e comunque utilizzati all'interno dell'unità locale. Sono incluse anche le spese per corredi, stoviglie e posateria purché iscritte nel libro dei cespiti ammortizzabili.
- Programmi informatici, ivi comprese le spese relative alla realizzazione di siti internet.

### AGEVOLAZIONI:

*L'erogazione del contributo in conto capitale può avvenire in 2 o 3 quote di pari importo a seconda se il programma si conclude in 24 o in 48 mesi. La prima quota può essere richiesta anche come anticipazione previa presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa.*

- L'agevolazione concessa dalla legge consiste in un contributo in conto capitale, espressa in ESN o ESL. L'agevolazione massima espressa in ESN è pari al 35%, mentre quella espressa in ESL è pari al 15%. L'ESN e L'ESL sono due parametri introdotti dalla UE per tenere conto, compensandoli, degli eventuali scostamenti temporali tra la realizzazione degli investimenti e l'erogazione delle agevolazioni.

### PROCEDURA:

- L'impresa può presentare domanda per il contributo solo in seguito all'apertura del bando e entro e non oltre i termini prestabiliti dallo stesso e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.
- Il modello predisposto dall'Assessorato al Turismo si compone di un modulo per la richiesta delle agevolazioni da redigere in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà e contenente le informazioni riguardanti l'impresa richiedente e il programma d'investimento; di una scheda tecnica riguardante la descrizione dettagliata dell'iniziativa e i relativi piani economici e finanziari.
- Al modulo di domanda deve essere allegata la ricevuta del versamento di una cauzione, ovvero una fideiussione bancaria o assicurativa per lo stesso importo della cauzione. Il suo importo è composto da una quota fissa di euro 1.807,60 più un importo progressivo rapportato all'entità degli investimenti. La fideiussione o la cauzione saranno escusse o trattenute qualora le agevolazioni già concesse siano revocate per rinuncia o qualora non l'impresa non abbia rispettato lo stato avanzamento lavori alla data della disponibilità dell'ultima quota di contributo.
- Le domande ritenute ammissibili sono poi distinte in graduatorie, ordinate in senso decrescente sulla base dei seguenti criteri di priorità.
- Valore del capitale proprio investito nel programma rispetto all'investimento complessivo (non inferiore al 25%), numero di occupati attivati dal programma rispetto all'investimento complessivo, valore dell'agevolazione richiesta rispetto alla massima ammissibile, punteggio complessivo conseguito dal programma sulla base della attività (max 30), della localizzazione (max 10), tipologia di investimento (max 10). Detti punteggi sono aumentati del 5% per le imprese che aderiscono ad uno dei sistemi di certificazione ambientale, ISO 14001 o EMAS. Per le imprese che inseriranno nel loro organico persone soggette ad esclusione sociale (disoccupati, LSU, donne, ecc.), l'incremento sarà del 0,50%; per le imprese che utilizzeranno tecnologie a basso impatto ambientale,

l'incremento massimo sarà del 12,50%; per le imprese che attiveranno iniziative connesse con la società dell'informazione e con la new economy, l'incremento sarà del 0,50%.

- Esiste un ulteriore incremento per le iniziative ammesse che riguarda principalmente priorità stabilite in ambito strettamente territoriale dai comprensori dei PIT (programmi integrati territoriali) così si può individuare un incremento del 30% per il livello 1 – altamente pertinente, un incremento del 10% per il livello 2 – pertinente, un incremento del 5% per il livello 3 – parzialmente pertinente.

### ACCERTAMENTO ISTRUTTORIO

Esso riguarda principalmente:

- La sussistenza di tutte le condizioni per l'ammissione alle agevolazioni.
- La consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa richiedente e anche dei soci.
- La validità tecnico-economico-finanziaria del programma con particolare riferimento agli obiettivi dell'iniziativa.
- La piena disponibilità dell'immobile nell'ambito del quale viene realizzato il programma e la corrispondenza dello stesso ai requisiti edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso.
- L'ammissibilità degli investimenti indicati dall'impresa, sia per quello che attiene la pertinenza che la congruità.
- I dati che determinano il valore degli indicatori.

Normativa europea

Definizione di piccole e medie imprese.  
Aiuti "de minimis".

A)

*Comunicazione della commissione relativa alla procedura di approvazione accelerata per i regimi di aiuto alle PMI e per la modificazione di regimi esistenti (92/C 213/03).*

Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee

Adottata dalla commissione il 2 luglio 1992

La commissione ha modificato la sua decisione (1) relativa alla valutazione di aiuti degli importanza minore, nel modo seguente:

In linea di principio la commissione non opporrà obiezioni a regimi di aiuto nuovi o a modificazioni di regimi esistenti, notificati ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE, che rispondano ai seguenti criteri.

1.

Nuovi regimi di aiuti ad esclusione dei settori industriali oggetto di discipline specifiche della Comunità (2) e degli aiuti nel settore agricolo, della pesca, dei trasporti e del carbone, purché i regimi di aiuto siano limitati esclusivamente alle piccole e medie imprese. Risponde a tale definizione quell'impresa che

- ha un massimo di 250 dipendenti, ed
- ha un fatturato annuo non superiore ai 20 milioni di ECU, oppure
- un totale dello stato patrimoniale non superiore ai 10 milioni di ECU, e
- fa capo per non più di un quarto ad una o più imprese che non rispondono a questa definizione, ad eccezione delle società finanziarie pubbliche, delle società a capitale di rischio o, purché non esercitino alcun controllo, degli investitori istituzionali.

I regimi di aiuto debbono, inoltre rispondere a uno dei seguenti criteri:

- nel caso in cui il regime di aiuto è destinato ad investimenti specifici l'intensità dell'aiuto stesso non può oltrepassare il 7,5 % del costo dell'investimento;

- nel caso in cui il regime di aiuto è destinato alla creazione di nuovi posti di lavoro, l'aiuto non può oltrepassare l'ammontare di 3000 ECU per ciascuno dei posti alla cui creazione è destinato;
- in assenza di investimenti specifici ovvero diretti alla creazione di posti di lavoro, l'ammontare totale dell'aiuto destinato ad un singolo beneficiario non può eccedere 200 000 ECU.

Tutti gli importi sopra indicati sono al lordo di ogni possibile prelievo fiscale. Gli Stati membri devono accertare che i beneficiari non ricevano, per uno stesso progetto, aiuti di entità superiore e quella consentita dai criteri di cui sopra il che potrebbe avvenire mediante la notifica ripetuta di regimi conformi a tali criteri o il cumulo con altri aiuti erogati nel quadro di regimi a carattere generale, regionale o settoriale.

Il pagamento degli aiuti può avvenire su base nazionale, regionale o locale. Sono esclusi dalla procedura tutti gli aiuti al funzionamento.

2.

Modificazioni di regimi di aiuto esistenti, previamente approvati dalla Commissione, ad eccezione dei casi specifici in cui l'autorizzazione sia stata strettamente limitata ad un arco temporale o agli stanziamenti o alle condizioni oggetto della notifica, in caso di:

- propaga nel tempo senza aumento delle dotazioni di bilancio;
- aumenti del bilancio disponibile fino al 20 % dell'importo originario, ma senza proroga,

3.

Proroga nel tempo con aumenti di bilancio fino al 20 % dell'importo originario;

- modifiche intese a rendere più ristrettivi i criteri di erogazione.

Presentiamo qui di seguito un modulo semplificato da utilizzarsi per le notifiche riguardanti tanto i regimi esistenti che quelli nuovi.

La Commissione deciderà in merito alle proposte entro 20 giorni lavorativi.

(1) Gazzetta Ufficiale n. C 40 del 20 febbraio 1990, pag. 2

(2) Attualmente acciaio, costruzioni navali, fibre sintetiche, autoveicoli.

**B)**

*Comunicazione della Commissione  
relativa agli aiuti “de minimis” (96/C 68/06).*

Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee

Testo rilevanti ai fini del SEE.

L'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE vieta, con alcune possibili deroghe, “gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che favorendo talune imprese o talune produzioni, falsano o minacciano di falsare la concorrenza” e che incidono sugli scambi tra Stati membri. Se qualsiasi intervento finanziario dello Stato accordato ad un'impresa falsa o può falsare in modo più o meno significativo la concorrenza tra tale impresa e i suoi concorrenti che non ne beneficiano, non tutti gli aiuti hanno un impatto sensibile sugli scambi e sulla concorrenza tra Stati membri. Ciò vale in particolare per gli aiuti di importo assai poco elevato, che sono per la maggior parte – ma non esclusivamente – accordati alle PMI, principalmente nell'ambito dei regimi gestiti da enti locali o regionali.

Ai fini di una semplificazione amministrativa sia per gli Stati membri che per i servizi della commissione- che deve poter concentrare le sue risorse sui casi d'effettiva importanza a livello comunitario- e nell'interesse delle PMI, la commissione ha introdotto nel 1992 (1) una regola detta de minimis che fissa una cifra assoluta quale soglia di aiuto al di sotto della quale si può considerare come inapplicabile l'articolo 92, paragrafo 1 e l'aiuto non è più soggetto all'obbligo di previa notifica alla Commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3. È emerso tuttavia che, da un lato, in tale regola non rientravano taluni aiuti che chiaramente non possono falsare in modo sensibile la concorrenza né gli scambi tra Stati membri e, dall'altro, che il controllo delle condizioni per l'applicazione di tale regola poteva risultare difficile, in particolare per quanto concerne i casi di cumulo con regimi di aiuto approvati dalla Commissione. La Regola *de minimis* è quindi modificata come segue:

- l'importo massimo totale dell'aiuto rientrante nella categoria de minimis è di 100 000 ECU (2) su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo aiuto de minimis;
- Tale importo comprende qualsiasi aiuto pubblico accordato quale aiuto de minimis e non pregiudica la possibilità del beneficiario di ottenere altri aiuti in base a regimi autorizzati dalla commissione;
- Tale importo comprende tutte le categorie di aiuti, indipendentemente dalla loro forma e obiettivo, ad eccezione degli aiuti all'esportazione (3), che sono esclusi dal beneficio della misura.

Gli aiuti pubblici da prendere in considerazione ai fini del rispetto del massimale di 1000 000 ECU sono quelli concessi dalle autorità nazionali, regionali o locali, a prescindere dal fatto che le risorse provengano interamente dagli Stati membri o che le misure siano cofinanziate dalla Comunità tramite i fondi strutturali, in particolare il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).

La regola de minimis, benché interessi prioritariamente le PMI, è applicabile a prescindere dalle dimensioni delle imprese beneficiarie. Non si applica tuttavia ai settori disciplinari dal trattato CECA, alla costruzione navale al settore dei trasporti e agli aiuti concessi per spese relative ad attività dell'agricoltura o della pesca.

Nella regola de minimis, l'importo massimo è espresso sotto forma di una sovvenzione di 100 000 ECU. Quando gli aiuti vengono erogati in forma diversa dalla sovvenzione diretta in denaro, ai fini dell'applicazione del limite previsto dalla regola de minimis devono essere convertiti in equivalente sovvenzione. Le altre forme più comunemente utilizzate per la concessione di aiuti di modesta entità sono i prestiti agevolati, gli sgravi fiscali e le garanzie sui prestiti. Per convertire gli aiuti erogati sotto queste forme nel loro equivalente sovvenzione occorre procedere come segue.

L'equivalente sovvenzione va calcolato al lordo, ossia senza dedurre l'imposta eventualmente applicabile all'aiuto. Se l'aiuto non è soggetto ad imposizione, come nel caso di certi sgravi fiscali, dev'essere preso in conto il valore nominale dell'aiuto, che è allo stesso tempo netto e lordo.

Qualsiasi aiuto da erogarsi ad una data futura deve essere scontato al valore attuale. Il tasso di sconto da applicare è il tasso di riferimento in vigore al momento della concessione dell'aiuto. Le sovvenzioni vanno tuttavia considerate come se fossero erogate in una sola volta anche se sono versate in più quote. L'equivalente sovvenzione di un prestito agevolato per un dato anno è pari alla differenza tra gli interessi che sarebbero dovuti al tasso d'interesse di riferimento e quelli effettivamente pagati. Tutti gli interessi risparmiati per via dell'abbuono d'interesse fino al completo rimborso del prestito devono essere scontati al valore attuale al momento dell'erogazione del prestito e sommati.

L'equivalente sovvenzione di uno sgravio fiscale è il risparmio in termini di imposta realizzato nell'anno in questione. Anche in questo caso le economie d'imposta che saranno realizzate nel corso degli anni successivi devono essere scontate al loro valore attuale, applicando il tasso d'interesse di riferimento. Per le garanzie sui prestiti, l'equivalente sovvenzione per un dato anno può essere calcolato in due modi:

- allo stesso modo dell'equivalente sovvenzione di un prestito a tasso agevolato: previa detrazione dei premi versati, l'agevolazione è pari alla differenza tra il tasso d'interesse di riferimento e il tasso effettivamente ottenuto grazie alla garanzia dello Stato;

oppure

- come pari alla differenza tra
  - a) l'importo del debito residuo garantito moltiplicato per il coefficiente di



rischio (probabilità di mancato rimborso) e  
b) il premio versato, ossia;  
(importo garantito x rischio) - premio.

Il coefficiente di rischio dovrà rispecchiare i casi di mancato rimborso registrati per i prestiti erogati in circostanze analoghe (settore, dimensione dell'impresa, livello dell'attività economica generale). Lo sconto al valore attuale dev'essere operato come indicato sopra.

La Commissione ha il dovere di accertarsi che gli Stati membri non concedano alle loro imprese aiuti incompatibili con il mercato comune (4). Gli Stati membri sono tenuti a facilitare alla Commissione l'adempimento di questo compito instaurando modalità di controllo che garantiscano che il cumulo di diversi aiuti accordati ad uno stesso beneficiario a titolo di aiuto "de minimis" non facciano salire l'importo complessivo di questo tipo di aiuti al di là del limite di 100 000 ECU su un periodo di tre anni. In particolare la concessione di aiuto "de minimis" o le modalità di un regime che preveda la concessione di aiuti di questo tipo devono comportare espressamente la condizione che qualsiasi altro aiuto supplementare, concesso alla medesima impresa a titolo della regola de minimis, non deve far sì che l'importo complessivo degli aiuti de minimis di cui l'impresa beneficia ecceda il limite di 100 000 ECU su un periodo di tre anni. Le modalità di controllo devono inoltre mettere gli Stati membri in condizione di rispondere alle domande che la commissione potrebbe essere indotta a porre loro.

- (1) *Disciplina comunitaria degli aiuti alle piccole e medie imprese, punto 3.2 (Gazzetta Ufficiale n. C 213 del 19 agosto 1992, pag.2).*
- (2) *La lettera esplicativa trasmessa agli Stati membri il 23 marzo 1993 (D/06878) resta valida per quanto riguarda le modalità di calcolo dell'equivalente sovvenzione degli aiuti concessi sotto forma diversa dalla sovvenzione.*
- (3) *Per aiuto all'esportazione poi s'intende qualsiasi aiuto direttamente legato alle quantità esportate, alla costituzione e al funzionamento di una rete di distribuzione o alle spese correnti connesse all'attività di esportazione. Non sono invece considerati aiuti alle esportazione i costi per la partecipazione a fiere, l'esecuzione di studi e le consulenze necessarie all'introduzione di un nuovo prodotto o di un prodotto esistente su un nuovo mercato geografico.*
- (4) *La Commissione si riserva inoltre il diritto di adottare le opportune misure nei confronti di aiuti che soddisfacessero le condizioni delle regole de minimis ma violassero altre disposizioni del trattato.*

**B)**

*Disciplina comunitaria  
per gli aiuti alle piccole e medie imprese (PMI).  
Applicazione del principio "de minimis".*

Commissione delle Comunità europee

Signor Ambasciatore,

Mi prego trasmetterle in allegato una nota della DG IV per guidare gli Stati membri nell'applicazione del principio "de minimis" introdotto dalla disciplina per gli aiuti alla PMI.

La nota era stata preannunciata alla riunione multilaterale sugli aiuti di Stato dell'8 dicembre 1992.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, i sensi della mia alta considerazione.

C. D. Ehlermann

S.E. L'Ambasciatore

Federico di Roberto

Rappresentanza permanente dell'Italia

presso le Comunità europee

Rue du Maréchal 9

1040 - Bruxelles

Oggetto: Applicazione del principio "de minimis" di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti alle piccole e medie imprese.

Il 20 maggio 1992 la Commissione ha tradotto la sua politica in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese (PMI) in una disciplina comunitaria. Detta disciplina, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea n. C 213 del 19 agosto 1992, comporta una semplificazione per gli aiuti di minima entità. In virtù di tale semplificazione, in futuro non dovranno più essere notificati alla Commissione per autorizzazione, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE, gli aiuti di importo non superiore a 50 000 ECU per impresa nell'arco di tre anni per una determinata grande categoria di spesa. La Commissione ritiene improbabile che aiuti di modesto importi possono avere una sensibile incidenza sugli scambi e sulla concorrenza tra Stati membri e considera quindi che essi non ricadono nella sfera di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1.

Tuttavia non si può escludere un effetto sugli scambi e sulla concorrenza qualora un'impresa riceva un aiuto di 50 000 ECU per più categoria di spese

contemporaneamente o superi il limite per una determinata categoria di spese quando riceve aiuti da più fonti. La disciplina non specifica quali tipi di spesa debbano essere considerati come categorie distinte ai fini dell'applicazione del regime "de minimis", limitandosi a citare a titolo di esempio gli investimenti e la formazione. Essa rimane muta anche su una serie di questioni importanti ai fini dell'applicazione pratica del limite per categoria di spesa, ossia la decorrenza del periodo di tre anni, la possibilità di ricevere aiuti nel quadro di un regime autorizzato in aggiunta ad aiuti considerati di minima entità e la quantificazione degli aiuti erogati in forma diversa dalla sovvenzioni dirette.

Questi problemi e la questione generale del controllo sono stati discussi con i rappresentanti dei governi degli Stati membri in una riunione multilaterale in data 8 dicembre 1992; in tale occasione è stato annunciato che la DG IV avrebbe emanato un'apposita nota interpretativa in proposito. È questo l'oggetto della presente lettera agli Stati membri.

Primo punto da chiarire concerne il numero e la definizione delle categorie di spesa per ognuna delle quali un'impresa può ricevere aiuti per 50.000 ECU nell'arco di tre anni senza obbligo di notifica.

A questo riguardo vanno distinte due categorie, ossia:

- investimenti di qualsiasi tipo e per qualsiasi scopo, eccetto la R&S
- altre spese.

Una data impresa può quindi ricevere aiuti per un massimo di 100.000 ECU per l'insieme delle due categorie in un arco di tre anni senza obbligo di notifica. Si noti che, in conformità di una prassi consolidata, non sono ammessi aiuti all'esportazione.

In secondo luogo, il periodo di tre anni in riferimento al quale il limite è applicabile va calcolato a decorrere dalla data in cui l'impresa interessata riceve per la prima volta un aiuto ricompreso nel regime "de minimis" dopo la pubblicazione della disciplina degli aiuti alle PMI, vale a dire il 19 agosto 1992. In materia di cumulo tra aiuti ricompresi nel regime "de minimis" e aiuti nel quadro di un regime autorizzato va applicata la regola seguente. Se un'impresa che ha beneficiato di aiuti nel quadro della deroga per gli aiuti di minime entità negli ultimi tre anni in una delle due categorie di spesa di cui sopra intende beneficiare di aiuti nel quadro di un regime autorizzato che ricade nella medesima categoria, la somma dell'aiuto di minima entità e dell'aiuto autorizzato non può accedere l'importo massimo autorizzato dalla Commissione per il regime notificato se detto importo è superiore a 50.000 ECU. Ciò significa che l'importo erogato nel quadro di quest'ultimo regime deve essere eventualmente ridotto in modo che il totale rientri nel massimale.

Il limite per l'applicazione del regime "de minimis" è fissato a 50.000 ECU. Se l'aiuto viene erogato in forma diversa dalla sovvenzione diretta in denaro, ai fini dell'applicazione del limite del regime "de minimis" il suo ammontare deve essere convertito nel suo equivalente in valore attuale. Le altre forme nelle quali

vengono più comunemente erogati aiuti di modesto valore assoluto sono i prestiti agevolati, gli sgravi fiscali e le garanzie sui prestiti.

Per convertire gli aiuti erogati in questa forma nel loro equivalente sovvenzione in valore attuale si deve procedere come segue.

L'equivalente sovvenzioni di valori attuali va calcolato al lordo ossia senza dedurre l'imposta eventualmente applicabile all'aiuto (1).

Tutti gli aiuti pagabili in futuro devono essere scontati al loro valore attuale (2). Il tasso di sconto da applicare è il tasso d'interesse di riferimento comunicato alla commissione ogni anno dallo stato membro interessato.

L'equivalente sovvenzione in valore attuale di un prestito agevolato in un dato anno è la differenza tra l'interesse dovuto al tasso d'interesse di riferimento e quello effettivamente pagato. Tutti gli interessi risparmiati fino al completo rimborso del prestito devono essere scontati al loro valore al momento dell'erogazione del prestito e sommati. Un esempio di calcolo dell'equivalente sovvenzione in valore attuale di un prestito agevolato è riportato in allegato. Sono illustrate due varianti, con o senza un periodo di grazia per la restituzione del capitale.

L'equivalente sovvenzione in valore attuale di uno sgravio fiscale è il risparmio in termini di imposta dovuta nell'anno in questione. Anche in questo caso l'imposta che sarà risparmiata in futuro deve essere scontata al suo valore attuale applicando il tasso di interesse di riferimento.

Per le garanzie sui prestiti, l'equivalente sovvenzione in valore attuale in un dato anno può essere calcolato come la differenza tra:

- a) importo residuo garantito moltiplicato per il coefficiente di rischio (probabilità di insolvenza)
- b) l'eventuale premio pagato ossia: (importo garantito x rischio) – premio

(1) *Se l'aiuto non è assoggettato ad imposta. Come nel caso di certi sgravi fiscali, dev'essere preso in conto il valore nominale dell'aiuto, che allo stesso tempo netto e lordo.*

(2) *Le sovvenzioni vanno tuttavia considerate come se fossero erogate in una sola volta anche se sono versate in più quote.*

Il coefficiente di rischio va posto quale al tasso di insolvenza registrato ai prestiti erogati in circostanze simili (settore industriale, mansioni dell'impresa, livello di attività economica generale). Lo sconto del valore attuale deve essere operato come indicato sopra.

Ciascuno stato membro deve prendere gli opportuni provvedimenti per assicurare che il regime "de minimis" venga applicato rispettando le regole sopra enunciate. Non è necessario instaurare un sistema di monitoraggio complesso e con molto personale, ma sono indispensabili alcune misure di salvaguardia minime. Si noti che nella stessa disciplina al PMI si precisa che per ogni aiuto o regime non notificato deve essere imposta espressamente la condizione che

## La normativa turistica in Sicilia.

© AAPT Palermo - II edizione, 2003  
www.palermotourism.com

qualsiasi aiuto supplementare concesso alla medesima impresa per lo stesso tipo di spesa da altre fonti o in base ad altri regimi non può portare l'importo complessivo degli aiuti di cui l'impresa beneficia al di là del limite di 50.000 ECU. Le autorità che erogano aiuti nell'ambito della semplificazione applicabile agli aiuti di minima entità dovrebbero richiamare detta condizione ai richiedenti ed esigere che questi dichiarino gli eventuali aiuti già ricevuti per accertarsi che non venga superato il limite. Verifiche analoghe dovrebbero essere compiute dalle autorità che erogano aiuti nel quadro di regimi autorizzati.

A norma dell'articolo 5 del trattato CEE, gli stati membri sono tenuti a facilitare la commissione nell'adempimento dei propri compiti solo gli stati membri sono in grado di vigilare sull'applicazione del regime "*de minimis*" per accertarsi che ne beneficino effettivamente solo gli aiuti che non eccedono l'importo che la commissione considera sufficientemente modesto da non incidere in misura significativa sugli scambi e sulla concorrenza. Ai sensi dell'articolo 5 del trattato, gli stati membri sono quindi inviati a comunicare alla commissione entro il 31 maggio 1993 i provvedimenti da essi presi per vigilare sul rispetto delle regole sopra enunciate.

**Commento**

**Finanziamenti agriturismo e turismo rurale.  
POR Sicilia 2000-2006 - Mis. 4.15**

**Azione a)  
Agriturismo**

**BENEFICIARI:**

Imprenditori singoli e associati, sotto qualsiasi forma, purché in possesso del nulla osta ispettoriale per l'attività agrituristica rilasciato o convalidato in data non anteriore a 3 anni dalla data di presentazione della domanda; in regola con i requisiti minimi in materia d'ambiente e, in presenza di allevamenti, in regola con le norme in materia di igiene e benessere degli animali.

**INIZIATIVE AMMISSIBILI:**

Gli investimenti proposti devono tenere conto dei seguenti massimali di ricettività:

- Numero massimo di posti letto: 55 per aziende singole e 100 per aziende associate;
- Numero massimo di equipaggi (4 persone in tende, roulotte, campers etc.): 15 per azienda singola e 25 per aziende associate;
- Numero massimo coperti per offerta pasti: 230 per azienda singola, 300 per azienda associata.

In ogni caso devono essere rispettati i requisiti dettati nel nulla osta ispettoriale.

- Ristrutturazione e adeguamento dei fabbricati, per attività agrituristiche, compresa l'installazione e il ripristino di impianti termici e telefonici.
- Adattamento degli spazi aperti nell'ambito aziendale per le attività agrituristiche.
- Adattamento e adeguamento di locali esistenti in azienda per la conservazione dei prodotti agricoli utilizzati per l'attività agrituristica.
- Realizzazione di strutture sportive e ricreative per il tempo libero.
- Acquisto di macchinari, attrezzature, arredi e corredi nuovi necessari per l'esercizio dell'attività.
- Acquisto di apparecchiature informatiche e relativi programmi.

**AGEVOLAZIONI**

**Regime per le PMI**

Le dimensioni massime dell'investimento sono:

- 500.000 euro per aziende singole;
- 1.500.000 euro per aziende associate.

**Regime de minimis**

L'aiuto è concesso in forma di contributo in conto capitale dell'investimento ammissibile a finanziamento suddiviso nel modo seguente:

- Giovani agricoltori (età inferiore ai 40 anni) 55% sia che l'insediamento ricada nelle zone svantaggiate che non;
- Imprenditori agricoli: 55% zone svantaggiate, 50% zone non svantaggiate.

In alternativa gli aiuti potranno essere erogati in applicazione del regime de minimis, con un livello massimo di aiuto pari a 100.000 euro.

**CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE**

- Caratteristiche del richiedente (età, possesso dell'autorizzazione comunale, formazione).
- Orientamento culturale.
- Aspetti economici (incremento delle ore lavorative).
- Ubicazione dell'azienda e caratteristiche dell'immobile oggetto dell'intervento.
- Modalità di coltivazione.
- Caratteristiche progettuali (risparmio energetico, basso impatto ambientale etc.).

L'ente competente per la fase ispettiva e di istruttoria è l'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste.

**Azione b)  
Turismo rurale**

**BENEFICIARI:**

Imprenditori singoli e associati, sotto qualsiasi forma, purché regolarmente iscritti alla competente CCIAA, nella cui azienda siano presenti locali e/o strutture di edifici rurali non più necessari all'attività agricola; in regola con i requisiti minimi in materia d'ambiente e, in presenza di allevamenti, in regola con la norma in materia di igiene e benessere degli animali.

I richiedenti devono risultare nel pieno possesso dell'azienda agricola condotta e dimostrare di essere proprietari dell'immobile oggetto dell'intervento (per le aziende in comproprietà, l'istanza deve essere sottoscritta da ogni proprietario, con firma autentica).

Restano esclusi dal bando i titolari di nulla osta ispettoriale per l'esercizio dell'attività agrituristica.

**INIZIATIVE AMMISSIBILI:**



Gli investimenti proposti devono tenere conto dei seguenti massimali di ricettività:

- Numero massimo di posti letto: 15-55 per aziende singole e 30-100 per aziende associate;
- Numero massimo coperti per offerta pasti non superiore al doppio dei posti letto sopra indicati anche in assenza di ospitalità.
- Ristrutturazione e adeguamento dei fabbricati, per attività artigianali e di turismo rurale, compresa l'installazione e il ripristino di impianti termici e telefonici.
- Adattamento degli spazi aperti nell'ambito aziendale per le attività di turismo rurale.
- Adattamento e adeguamento di locali esistenti in azienda per la conservazione dei prodotti agricoli utilizzati per l'attività di ristorazione.
- Realizzazione di strutture sportive e ricreative per il tempo libero.
- Acquisto di macchinari, attrezzature, arredi e corredi nuovi necessari per l'esercizio dell'attività.
- Acquisto di apparecchiature informatiche e relativi programmi.

#### AGEVOLAZIONI

##### **Regime per le PMI**

La dimensione massima dell'investimento non può superare i 750.000 euro. L'aiuto è concesso in forma di contributo in conto capitale dell'investimento ammissibile a finanziamento suddiviso nel modo seguente:

- Giovani agricoltori (età inferiore ai 40 anni) 55% sia che l'insediamento ricada nelle zone svantaggiate che non;
- Imprenditori agricoli: 55% zone svantaggiate, 50% zone non svantaggiate.

##### **Regime de minimis**

In alternativa gli aiuti potranno essere erogati in applicazione del regime de minimis, con un livello massimo di aiuto pari a 100.000 euro.

#### CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE.

- Caratteristiche del richiedente (età, possesso dell'autorizzazione comunale, formazione).
- Aspetti economici (incremento delle ore lavorative).
- Ubicazione dell'azienda e caratteristiche dell'immobile oggetto dell'intervento.
- Caratteristiche progettuali (risparmio energetico, basso impatto ambientale etc.).

L'ente competente per la fase ispettiva e di istruttoria è l'Assessorato regionale agricoltura e foreste.

Agenzia delle entrate  
Circolare 18 aprile 2001, n. 41

Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8.  
Agevolazione per gli investimenti  
nelle aree svantaggiate (credito d'imposta).

Agenzia delle entrate, Direzione centrale, Normativa e contenzioso

Oggetto: art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388

SINTESI:

La circolare fornisce chiarimenti ed illustra le modalità applicative delle agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate introdotte dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, alla luce delle modifiche apportate dalla nota di approvazione della Commissione europea n. 286841 del 13 marzo 2001.

1. Beneficiari
2. Soggetti esclusi
3. Ambito territoriale
4. Cumulabilità
5. Decorrenza
6. Oggetto dell'agevolazione
  - 6.1 Nozione di struttura produttiva
  - 6.2 Beni agevolabili
    - 6.2.1 Beni materiali
    - 6.2.2 Beni immateriali
    - 6.2.3 Beni esclusi
  - 6.3 Requisito della novità
  - 6.4 Momento rilevante
  - 6.5 Determinazione dell'investimento agevolabile
7. Utilizzo del credito d'imposta
8. Codice tributo
9. Settori speciali
  - 9.1 Settore della siderurgia
  - 9.2 Settore dell'industria automobilistica
  - 9.3 Settore della cantieristica navale
  - 9.4 Settore delle fibre sintetiche

- 9.5 Richiesta di preventiva autorizzazione
- 9.6 Disciplina multisettoriale dei grandi progetti
10. Clausole antielusive
  - 10.1 Beni agevolati non entrati in funzione
  - 10.2 Beni agevolati dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse
  - 10.3 Rideterminazione del credito d'imposta
  - 10.4 Rimpiazzo dei beni agevolati
  - 10.5 Recupero del credito d'imposta non spettante
11. Controlli

Allegato A/1

Allegato B/1

Allegato B/2

PREMESSA

Con nota n. 286841 del 13 marzo 2001, la Commissione europea ha comunicato di aver approvato l'agevolazione fiscale di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001). Tale agevolazione consiste in un credito di imposta, da utilizzarsi esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i nuovi investimenti effettuati dalle imprese localizzate nelle aree svantaggiate.

Si segnala che la citata approvazione ha ad oggetto il regime di aiuto di cui al testo normativo contenuto nell'originario disegno di legge presentato dal Governo. La stessa, pertanto, non si estende alle disposizioni introdotte per effetto degli emendamenti apportati al testo dell'art. 8 in sede di approvazione finale.

Si tratta, in particolare, delle disposizioni di cui al comma 3 del citato articolo, che prevedono la deduzione degli ammortamenti nella misura del 90 per cento relativamente agli investimenti realizzati nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché in quelli delle Regioni Abruzzo e Molise. Le stesse disposizioni hanno costituito oggetto di separata notifica alla Commissione e, pertanto, non possono trovare immediata applicazione, se non successivamente alla specifica autorizzazione da parte dell'Organo comunitario.

Con la stessa nota innanzi citata, la Commissione europea ha inoltre precisato che l'autorizzazione non riguarda i settori dell'agricoltura - ivi compresi i comparti relativi alla prima trasformazione (ad esempio, attività molitoria) - e dei trasporti, che pertanto sono momentaneamente esclusi dal regime agevolativo, in quanto formeranno oggetto di una decisione distinta. Con la presente circolare vengono forniti chiarimenti ed illustrate le modalità applicative dell'agevolazione in esame.

## 1.

### *Beneficiari.*

Destinatari del beneficio sono i soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, localizzati nelle aree svantaggiate del Mezzogiorno e del Centronord. Si tratta, in particolare, delle imprese che effettuano nuovi investimenti nelle aree territoriali individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209.

La nozione di reddito d'impresa si ricava, sotto il profilo oggettivo, dall'art. 51 del TUIR, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che ricomprende in questa categoria tutte le attività di cui all'art. 2195 del codice civile - anche se non organizzate in forma d'impresa -, l'attività agricola che eccede i limiti di cui all'art. 29 del citato testo unico, nonché, tra le altre, le attività organizzate in forma d'impresa dirette alla prestazioni di servizi che non rientrano nel citato art. 2195.

Da un punto di vista soggettivo, si ricomprendono tra i titolari dei redditi d'impresa, oltre alle persone fisiche che esercitano le attività sopra individuate, i soggetti di cui all'articolo 5, comma 3, del TUIR, nonché quelli di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), e le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

## 2.

### *Soggetti esclusi.*

Sono esclusi dalla predetta agevolazione, per espressa previsione normativa, gli enti non commerciali di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), ancorchè svolgano attività d'impresa.

Sono altresì escluse, per espressa previsione della Commissione europea, le imprese in difficoltà finanziaria (Cfr. Comunicazione 1999/C 288/02).

Al riguardo, si precisa che "l'impresa, a prescindere dalla sua dimensione, è comunque considerata in difficoltà, a) se si tratta di società a responsabilità limitata qualora abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure b) se si tratta di società a responsabilità illimitata qualora abbia perduto più della metà dei suoi fondi propri, quali indicati nei libri della società, e la perdita di più di un quarto di detti fondi sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure c) per qualunque forma di impresa qualora ricorrano le condizioni previste... per avviare nei suoi confronti una procedura concorsuale per insolvenza".

Si precisa, inoltre, che per le imprese soggette a discipline comunitarie specifiche - quali ad esempio quelle del settore siderurgico e del settore automobilistico - nonché per tutti i progetti di investimento di dimensioni superiori alle soglie definite dalla Commissione europea nella "Disciplina multisettoriale dei grandi

progetti d'investimento", l'applicazione del beneficio è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione ed ai controlli previsti dalle discipline stesse, così come dettato dal comma 6 dell'articolo 8 in esame.

## 3.

### *Ambito territoriale.*

L'agevolazione consiste nel riconoscimento di un credito di imposta, commisurato ai nuovi investimenti acquisiti, applicato nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione europea. Per determinare concretamente le percentuali rilevanti ai fini dell'individuazione del limite di fruibilità del credito di imposta, è necessario tenere conto sia della localizzazione dell'investimento, sia della dimensione dell'impresa. Come già anticipato, l'articolo 8, comma 1, della legge n. 388/2000 riconosce l'agevolazione ai soggetti che effettuano nuovi investimenti nelle aree territoriali individuate dalla Commissione europea come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209. Per definire preliminarmente il quadro giuridico di riferimento, si rammenta che il richiamato articolo 87 del Trattato stabilisce in via di principio, al paragrafo 1, che "sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza". Lo stesso articolo 87, dopo avere definito al paragrafo 2 le specifiche categorie di aiuto comunque compatibili con il mercato comune, individua al successivo paragrafo 3 talune fattispecie di aiuti suscettibili di compatibilità con il mercato comune tra le quali, per ciò che rileva ai fini della disposizione in esame, quelle di cui alle lettere a) e c).

Può configurarsi una situazione di compatibilità nel caso di:

1. aiuti destinati allo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di disoccupazione (articolo 87, paragrafo 3, lettera a);
2. aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse (articolo 87, paragrafo 3, lettera c).

### **3.1 Regioni ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato della Comunità europea.**

Con decisione del 13 marzo 2000 (in *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità Europee serie C 175 del 24 giugno 2000) la Commissione europea ha approvato, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, l'elenco delle regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato, in quanto ricomprese nel livello II della NUTS (Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica), nonché i relativi

massimali di intensità degli aiuti.

Premesso che la misura dell'agevolazione dovrà adattarsi automaticamente alle eventuali modifiche dell'intensità dell'aiuto e del massimale globale di copertura della Carta degli aiuti a finalità regionale, si fornisce l'elenco delle misure attualmente in vigore:

- Calabria: 50%;
- Basilicata: 35%;
- Campania: 35%;
- Puglia: 35%;
- Sardegna: 35%;
- Sicilia: 35%.

Tutti i massimali di intensità sopra indicati sono maggiorati di 15 punti percentuali per le piccole e medie imprese secondo la definizione comunitaria. Tenendo presente che il totale risulta dalla somma delle due percentuali sopra citate, è pertanto possibile identificare con immediatezza il limite di fruibilità del credito di imposta, in base alla localizzazione dell'investimento ed alla dimensione dell'impresa, secondo la seguente tabella indicativa:

**TABELLA N. 1**

Regioni ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato che istituisce la Comunità europea

REGIONE	DIMENSIONE IMPRESA	% TOTALE
Calabria	PMI	65
Calabria	Altre imprese	50
Campania	PMI	50
Campania	Altre imprese	35
Basilicata	PMI	50
Basilicata	Altre imprese	35
Puglia	PMI	50
Puglia	Altre imprese	35
Sicilia	PMI	50
Sicilia	Altre imprese	35
Sardegna	PMI	50
Sardegna	Altre imprese	35

Il totale costituisce il limite di fruibilità del credito di imposta in esame.

### **3.2 Aree territoriali ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunità europea.**

Con decisione del 20 settembre 2000, la Commissione europea ha successivamente approvato la parte della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato. Per quanto qui rileva, si rammenta sinteticamente che tale decisione ha riconosciuto, con riferimento ai massimali di intensità di aiuto consentito, una percentuale dell'8% per le zone proposte, ad eccezione di quelle relative alle aree ammissibili delle regioni Abruzzo e Molise cui è applicabile una percentuale del 20%. Detti massimali sono maggiorati di 10 punti percentuali per le piccole imprese e di 6 punti percentuali per le medie imprese, come definite nella già richiamata Raccomandazione 96/280/CE del 3 aprile 1996 della Commissione europea. Nelle aree ammissibili dell'Abruzzo e del Molise la maggiorazione è di 10 punti percentuali sia per le piccole sia per le medie imprese.

L'elenco complessivo delle aree ammesse con la predetta decisione comunitaria del 20 settembre 2000 alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato risulta composto da:

- i) allegato A, contenente l'elenco dei Sistemi locali del lavoro (SLL) ammessi totalmente;
- ii) allegato B, contenente l'elenco dei SLL ammessi parzialmente;
- iii) allegato A/1, contenente l'elenco dettagliato dei Comuni compresi in ciascun SLL ammesso integralmente (cfr. allegato A/1 alla presente circolare);
- iiii) allegato B/1, contenente l'elenco dei Comuni o delle parti di Comuni compresi in ciascun SLL ammesso parzialmente. (cfr. allegato B/1 alla presente circolare)

Si fa presente che la Commissione europea sta esaminando la proposta di alcune correzioni - richieste dalle Regioni interessate - relative all'elenco di cui al richiamato allegato B/1.

A tal fine, nell'allegato B/2 alla presente circolare, si riporta l'elenco delle zone che devono conseguentemente ritenersi momentaneamente "sospese" in attesa della decisione comunitaria di recepimento delle proposte modificative. L'elenco corretto di tali aree, che all'atto di adozione della presente circolare non risulta ancora formalizzato, dovrà essere confermato con successiva comunicazione circolare.

Tenendo presente quanto già chiarito in ordine al necessario adattamento dell'agevolazione ad eventuali modifiche di intensità e copertura della Carta degli aiuti a finalità regionale, si riporta qui di seguito una tabella indicativa delle aree territoriali interessate e delle relative intensità di aiuto ammesse:



## TABELLA 2

Aree territoriali ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunità europea

AREE IN DEROGA	DIMENSIONE IMPRESA	% TOTALE
Molise	PMI	30
Molise	altre imprese	20
Abruzzo	PMI	30
Abruzzo	altre imprese	20
Centro Nord	PI - piccole imprese	18
Centro Nord	MI - medie imprese	14
Centro Nord	altre imprese	8

Al fine della concreta individuazione dei comuni e delle altre unità territoriali di cui alla Tabella 2, ricomprese nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato, i soggetti interessati possono fare riferimento all'elenco fornito in allegato alla presente circolare tenendo presente, come già segnalato in precedenza, che per tale elenco è in corso di emanazione la relativa decisione da parte della Commissione europea.

### 4.

#### *Cumulabilità.*

Si evidenzia che il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti a diversa finalità che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono di tale beneficio.

In particolare, il regime agevolativo in esame non è cumulabile con altre forme di aiuti o altri regimi a finalità regionale o ad altra finalità, di origine locale, regionale, nazionale o comunitaria, relativi agli stessi costi ammissibili, e/o con combinazioni di aiuti all'investimento e aiuti regionali sotto forma di aiuti all'occupazione legati all'investimento in relazione agli stessi costi ammissibili. Non è cumulabile con altri contributi a fondo perduto, in conto capitale o in conto interessi, eventualmente percepiti dall'impresa per l'acquisizione dello stesso bene.

Sono, invece, fruibili gli aiuti che soddisfano i criteri della regola c.d. *de minimis*, di importo così poco elevato da non avere un impatto sensibile sugli scambi e sulla concorrenza fra Stati membri, per i quali non vi è obbligo di previa notifica alla Commissione europea.

Sono pertanto fruibili anche i benefici derivanti, ad esempio, dall'applicazione dell'art. 7, comma 10, della stessa legge n. 388 del 2000, introduttivo di un ulteriore credito d'imposta per i datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1 ottobre 2000 ed il 31 dicembre 2003, effettuano nuove assunzioni di lavoratori

con contratto a tempo indeterminato da destinare ad unità produttive ubicate nei territori indicati dall'articolo 4 della legge n. 448 del 1998 e nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché in quelle delle regioni Abruzzo e Molise.

Sono inoltre fruibili, perchè diversi dagli aiuti di Stato, le misure fiscali di carattere generale, cioè quelle misure che si rivolgono, su base paritaria, a tutte le imprese che operano sul territorio nazionale, in quanto non si considerano aiuti di Stato. Tali sono, ad esempio:

- 1) le misure di pura tecnica fiscale (ad esempio, fissazione di aliquote);
- 2) le misure che, nel ridurre l'onere fiscale connesso a determinati costi di produzione perseguono un obiettivo di politica economica generale.

Ne discende la piena fruibilità, ad esempio, della agevolazione in commento con i benefici della legge 13 maggio 1999, n. 133, cosiddetta agevolazione "Visco", e quelli dell'art. 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in quanto tipiche misure di carattere generale nel significato sopraindicato.

Occorre precisare che la previsione di non cumulabilità riguarda le stesse spese ammissibili del progetto di investimento oggetto di agevolazione. Non esclude che, all'interno di un eventuale più ampio programma d'investimento, costituito da una pluralità di progetti, si possa far riferimento a due diversi regimi agevolativi e, quindi, a due diverse fonti di finanziamento: potrebbero essere agevolati - nell'ambito di un contratto di programma e quindi di un complesso di progetti di investimento - diversi e distinti progetti, con caratteristiche di autonomia e funzionalità, utilizzando distinti regimi agevolativi (ad esempio, legge n. 488 del 1992 e credito d'imposta in esame, con riferimento a diverse spese agevolabili).

Il beneficiario deve comunque partecipare al finanziamento dell'investimento con un apporto pari almeno al 25 per cento dell'ammontare dell'investimento stesso.

L'eventuale cumulo illegittimo sarà sanzionato con il recupero dell'aiuto fruito e con l'irrogazione delle sanzioni previste dai d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e n. 472. L'agevolazione, pur essendo automaticamente fruibile, sarà comunque oggetto di controllo fiscale, volto anche a riscontrare - in particolare - il rispetto delle condizioni di non cumulabilità.

La fruizione dell'agevolazione, infatti, che avviene con il meccanismo della compensazione previsto dal d.lgs. 241/97, sarà controllata attraverso le informazioni acquisite in sede di dichiarazione dei redditi, nonché quelle acquisite in via telematica sui dati relativi ai versamenti, contenuti nel Mod. F24, come meglio specificato nel paragrafo 11.

Su ogni fattura di acquisto riguardante beni ovvero servizi per i quali è applicata l'agevolazione di cui all'art. 8 della l. 23 dicembre 2000, n. 388, deve essere apposta, a pena di revoca dell'agevolazione, con scrittura indelebile, anche mediante apposito timbro, la dicitura: "Bene acquistato con il credito di imposta di cui all'art 8 della l. 388/2000, esposto mediante il modello F24 del mese di...".

Nel caso di locazione finanziaria, la predetta dicitura deve essere apposta su tutte le fatture che si riferiscono ai canoni.

## 5.

### *Decorrenza.*

L'agevolazione ha per oggetto i nuovi investimenti realizzati dalle imprese durante il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 e fino al 31 dicembre 2006.

Con riguardo al primo esercizio di applicazione, sono agevolabili gli investimenti effettuati successivamente alla data di approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione, avvenuto in data 13 marzo 2001, risultanti da fatture emesse successivamente alla predetta data.

Considerato che il punto 6) dell'autorizzazione con cui la Commissione europea ha approvato il regime agevolativo in commento ne fissa la scadenza al 31 dicembre 2006, non potranno fruire dell'agevolazione eventuali investimenti realizzati successivamente a tale data, anche se la stessa non dovesse coincidere con la chiusura dell'esercizio.

## 6.

### *Oggetto dell'agevolazione.*

Sono agevolabili, ai sensi del comma 2 dell'art. 8, i nuovi investimenti realizzati dalle imprese per l'acquisto di beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, di cui agli articoli 67 e 68 del TUIR, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, compresi quelli acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 1 dell'articolo in esame.

#### **6.1 Nozione di struttura produttiva.**

Si è detto che sono agevolabili i nuovi investimenti realizzati dalle imprese per l'acquisto di beni strumentali nuovi, meglio specificati nei paragrafi precedenti, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 1 dell'articolo in esame, anche per avviare nuove attività, tramite razionalizzazione, diversificazione o ammodernamento.

Per "struttura produttiva" deve intendersi ogni singola unità locale ubicata nei territori di cui al comma 1 dell'art. 8, in cui si esercita l'attività d'impresa.

Può trattarsi di un autonomo ramo di azienda, inteso come un insieme coordinato di beni materiali, immateriali e risorse umane precisamente identificabili ed esclusivamente ad esso attribuibili, dotato di autonomia decisionale come centro di costo e di profitto, idoneo allo svolgimento di un'attività consistente nella produzione di un output specifico indirizzato al mercato; ovvero può trattarsi di una autonoma diramazione territoriale dell'azienda, purchè costituisca di per sé un centro autonomo di imputazione di costi e non rappresenti parte integrante del

processo produttivo dell'unità locale, situata nello stesso territorio comunale. Non può essere in nessun caso considerata autonoma struttura produttiva una mera linea di produzione o un reparto, pur dotato di autonomia organizzativa, che costituisca parte integrante del processo produttivo di un'unità localizzata nel medesimo perimetro aziendale o nel medesimo Comune.

Si precisa, inoltre, che l'impresa con sede o stabilimento in una determinata località ubicata in area svantaggiata e che opera con stabilimenti o sedi anche in altre aree, svantaggiate o no, ai fini degli investimenti agevolabili deve fare riferimento agli acquisti, alle dismissioni e agli ammortamenti dei beni relativi ad ogni struttura produttiva.

Ai fini dell'agevolazione, i beni acquisiti devono comunque essere destinati a una struttura produttiva ubicata nelle aree indicate dal comma 1.

Tanto si desume dal disposto letterale del comma 2, esaminato in coordinamento con la norma antielusiva del comma 7. In tal senso la relazione ministeriale ribadisce che "occorre confrontare, per ciascuna struttura produttiva situata nelle aree territoriali... i costi sostenuti in ognuno dei periodi agevolati per l'acquisizione di detti beni strumentali con il costo non ammortizzato dei beni ceduti o dismessi e gli ammortamenti dedotti nel medesimo periodo d'imposta". Per la determinazione separata delle dismissioni e degli ammortamenti, riferiti a ciascuna struttura produttiva, non si richiede necessariamente la tenuta di una contabilità separata per ognuna delle medesime strutture, essendo sufficiente tenere separata evidenza della destinazione dei singoli cespiti.

Per quanto concerne l'eventuale destinazione dei beni agevolati da una struttura produttiva ad un'altra, sempre appartenente alla stessa impresa, si rimanda al paragrafo 10.2.

#### **6.2 Beni agevolabili.**

Il riferimento ai "beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68" attribuisce senza equivoci una precisa qualificazione giuridica ai beni oggetto di investimento.

##### **6.2.1 Beni materiali.**

Costituiscono oggetto dell'agevolazione i beni materiali mobili e immobili strumentali, destinati ad essere utilizzati durevolmente nell'attività di impresa. Deve ritenersi, inoltre, che l'agevolazione in parola riguarda non soltanto l'acquisto dei beni a titolo derivativo o a seguito di contratti di locazione finanziaria, ma anche la realizzazione degli stessi in appalto o in economia da parte del soggetto beneficiario.

Sono ricompresi nell'agevolazione il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione e l'ammodernamento di impianti esistenti, e quindi anche la realizzazione di impianti generici, realizzati con nuovi progetti, che costituiscano un bene autonomo rispetto al vecchio impianto e non rappresentino meri interventi di manutenzione di quelli preesistenti.

Gli investimenti in immobili strumentali per natura sono agevolabili solo se

effettivamente destinati alla struttura produttiva dell'impresa, come definita al precedente paragrafo 6.1.

### 6.2.2 Beni immateriali.

I beni immateriali, in ottemperanza agli "orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale", sono agevolabili solo se sfruttati esclusivamente presso la struttura produttiva in cui sono realizzati gli investimenti rilevanti ai fini dell'agevolazione e a condizione che gli stessi beni siano acquistati da terzi a prezzi di mercato.

Per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in beni immateriali non possono superare il limite del 25 per cento calcolato sugli investimenti agevolati complessivamente considerati.

Il riferimento normativo ai "beni" indica che costituiscono oggetto di agevolazione non tutte le immobilizzazioni immateriali come identificate dall'art. 2424 del codice civile, ma soltanto quelle che danno luogo a beni immateriali, in sè precisamente identificabili, che conservano una propria individualità, essendo rappresentati da diritti suscettibili di tutela giuridica che conferiscono all'imprenditore la potestà di sfruttare determinati benefici futuri. Sono annoverabili tra i beni immateriali le acquisizioni:

- Q di brevetti;
- Q di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate;
- Q di conoscenze tecniche non brevettate (know-how);
- Q di diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno.

La natura dei beni immateriali agevolabili e le condizioni per la fruizione dei benefici sono indicate al punto 4.6 degli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale".

A differenza dei beni materiali, dunque, per quelli immateriali l'agevolazione è fruibile solo in caso di acquisizione esterna e non anche di produzione interna.

### 6.2.3 Beni esclusi.

Sono esclusi dall'agevolazione gli investimenti in immobilizzazioni immateriali che non costituiscono beni, ma meri costi, ciò anche se l'impresa ne trae un'utilità che non si esaurisce in un solo periodo, ma che si protrae, quale beneficio economico, lungo l'arco temporale di più esercizi come, ad esempio, i costi di pubblicità e di ricerca e sviluppo, nonché l'avviamento, in quanto non rappresenta un bene suscettibile di tutela giuridica autonoma, bensì una qualità dell'azienda.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 8 in commento restano espressamente esclusi da tale agevolazione, inoltre, i costi relativi all'acquisto di "mobili e macchine ordinarie di ufficio", di cui alla tabella concernente i coefficienti di ammortamento, approvata con DM 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1989. Si precisa, al riguardo, che tale categoria non comprende anche le macchine

d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, compresi i computer e i sistemi telefonici ed elettronici, che, pertanto, sono ammessi all'agevolazione in esame. Si ricorda inoltre che per il settore dei trasporti, gli orientamenti comunitari sanciscono l'esclusione dall'agevolazione per gli investimenti in mezzi di trasporto (c.d. "attivi mobili") destinati al trasporto in conto terzi.

### 6.3 Requisito della novità.

Gli investimenti agevolabili si caratterizzano, inoltre, per il requisito della novità del bene, restando esclusi, di conseguenza, quelli riguardanti beni a qualunque titolo già utilizzati. Il requisito della novità sussiste anche nel caso in cui l'acquisto del bene avvenga presso un soggetto che non sia nè il produttore nè il rivenditore, a condizione che il bene stesso non sia mai stato utilizzato (o dato ad altri in uso) nè da parte del cedente, nè da alcun altro soggetto.

Nella fattispecie dei beni complessi autoprodotti, ove alla loro realizzazione abbia concorso anche un bene usato, il requisito della novità sussiste, purchè il costo del bene usato non sia di rilevante entità rispetto al costo complessivamente sostenuto. Nel caso in cui il bene complesso, che incorpora anche un bene usato, sia stato acquistato a titolo derivativo, il cedente dovrà attestare che l'impiego del bene usato non è di rilevante entità rispetto al costo complessivo.

Relativamente ai diversi diritti di utilizzazione di beni immateriali, come individuati nel precedente paragrafo 6.2.2, il requisito della novità è riferibile distintamente a ciascuno dei possibili diritti di utilizzazione, purchè esattamente individuabili ed indipendenti dagli altri, a condizione che l'acquisto sia effettuato direttamente dall'autore.

### 6.4 Momento rilevante.

La fruizione del beneficio fiscale è subordinata all'acquisizione del bene nel periodo d'imposta, da assumere secondo i criteri stabiliti nell'art. 75 del TUIR. Pertanto, le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, per i beni immobili, al momento della stipulazione dell'atto, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Gli oneri relativi alle prestazioni di servizi direttamente connesse alla realizzazione dell'investimento rilevano ai fini della determinazione dell'investimento stesso e si considerano sostenuti alla data in cui esse sono ultimate.

Nell'ipotesi in cui l'investimento venga realizzato attraverso un contratto di appalto a terzi, i costi si considerano sostenuti alla data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data di accettazione degli stessi. L'importo dell'investimento che rileva in ciascun periodo agevolato è commisurato, pertanto, all'ammontare dei corrispettivi liquidati in base allo stato di avanzamento lavori (S.A.L.), sia che il contratto abbia durata ultrannuale, sia infrannuale. Il riferimento alla somma liquidata sulla base del S.A.L., infatti, anche alla luce degli articoli 1655 e ss. del codice civile,

permette di individuare con certezza la porzione di opera realizzata (cioè ultimata, in quanto verificata ed accettata dal committente) e quindi agevolabile nell'ambito di ciascun periodo d'imposta.

Per gli investimenti realizzati in economia, i relativi costi sono determinati con riferimento alle spese complessivamente sostenute nel periodo d'imposta avuto riguardo ai predetti criteri di competenza di cui all'art. 75 citato.

Il credito d'imposta compete anche per le opere in corso, già iniziate in esercizi precedenti al periodo di applicazione dell'agevolazione, ma limitatamente ai costi sostenuti negli esercizi agevolabili.

Si ricorda, tuttavia, che i progetti di cui al comma 6 dell'art. 8, elencati al successivo paragrafo n. 9 restano in ogni caso subordinati alla preventiva autorizzazione, ove prescritta, da parte della Commissione delle Comunità europee.

### 6.5 Determinazione dell'investimento agevolabile.

L'ammontare dell'investimento rilevante ai fini della concessione della agevolazione in argomento (di seguito "investimento netto") è dato dal costo complessivo dei nuovi investimenti, a diverso titolo acquisiti, decurtato del costo non ammortizzato dei beni ceduti e dei beni dismessi, nonché degli ammortamenti dedotti, relativi ai beni appartenenti alla stessa struttura produttiva nella quale si effettua il nuovo investimento.

Tuttavia, le cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti relativi ai beni esclusi di cui al paragrafo 6.2.3 dall'agevolazione, non rilevano ai fini della determinazione dell'investimento netto. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, assume rilevanza il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni, al netto delle spese di manutenzione.

Premesso che il comma 1 dell'art. 8 in esame prevede l'attribuzione del credito "entro la misura massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti" dalla Commissione europea, si fa presente che la stessa, con nota della Direzione generale della concorrenza del 6 aprile 2001, D/51407, ha precisato, con riferimento alla decisione del 13 marzo u.s., che "nel caso di beni che sono stati o saranno acquisiti tramite contratti di leasing, ai fini della determinazione dell'investimento netto, occorre dedurre dall'investimento lordo anche gli ammortamenti che sarebbero stati calcolati nel caso in cui i beni fossero stati acquisiti a titolo di proprietà".

Ciò consente, infatti, in conformità ai principi comunitari, di escludere gli investimenti di mera sostituzione, con un meccanismo di determinazione del beneficio che ne permette l'applicazione automatica da parte dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi. Infatti, come chiarito nella relazione ministeriale di accompagnamento alla legge finanziaria 2001, il montante delle acquisizioni dei beni strumentali che supera le dismissioni e gli ammortamenti di periodo - montante cui la norma correla il beneficio - è, di regola, espressivo proprio di investimenti di rinnovo, cioè di investimenti che non si possono definire di "mera sostituzione"; questi ultimi, infatti, devono essere esclusi dagli

aiuti a finalità regionale, ai sensi del punto 4.4 degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.

La determinazione extracontabile degli "ammortamenti" riferibili ai beni in leasing sarà effettuata tenendo conto del costo di acquisizione del bene da parte del concedente e dei coefficienti previsti dal D.M. 31 dicembre 1988, fermo restando che gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria rilevano esclusivamente per l'utilizzatore.

Gli ammortamenti relativi ai beni, acquisiti a titolo di proprietà o in locazione finanziaria, che formano oggetto dell'investimento netto rileveranno, in diminuzione, a partire dall'esercizio successivo a quello della loro entrata in funzione.

Pertanto, l'ammontare dell'investimento netto è determinato in base al seguente schema:

#### Investimento netto

- a) «COSTO COMPLESSIVO DEI NUOVI INVESTIMENTI»
- b) meno «COSTO NON AMMORTIZZATO BENI CEDUTI»
- c) meno «COSTO NON AMMORTIZZATO BENI DISMESSI»
- d) meno «AMMORTAMENTI» (ad esclusione di quelli relativi ai beni agevolati per il periodo di entrata in funzione)

La voce di cui al punto a) rappresenta la somma dei costi sostenuti per l'acquisizione, a diverso titolo, dei beni strumentali agevolati. Le voci di cui ai punti b) e c) si riferiscono, rispettivamente, alle cessioni ed alle dismissioni di beni strumentali appartenenti alle categorie di beni agevolabili. La voce di cui al punto d) non comprendono le quote di ammortamento relative ai beni strumentali esclusi dall'agevolazione.

Il credito d'imposta è calcolato applicando all'investimento netto, come sopra determinato, la percentuale spettante secondo le tabelle di cui al precedente paragrafo 3:

Credito d'imposta spettante = Investimento netto x percentuale spettante

In caso di rivalutazione dei beni ai sensi della legge n. 342 del 16 novembre 2000, gli ammortamenti ed il costo non ammortizzato dei beni rivalutati devono essere dedotti dall'ammontare dell'investimento in beni agevolabili per l'importo che risulta in seguito alla rivalutazione stessa.

#### Stima dell'investimento netto

Investimento (lordo) complessivo in beni agevolabili (IL) = lire 2.000.000.000  
 Cessioni, dismissioni e ammortamenti (CDA) = lire 250.000.000  
 L'investimento netto (IN) stimato sarà:  
 IL 2.000.000.000



- CDA - 250.000.000

IN 1.750.000.000

A tale importo sarà applicata la percentuale spettante.

### **Determinazione dell'investimento netto**

Nella stima del valore delle cessioni, delle dismissioni e degli ammortamenti non si è tenuto conto del valore di talune dismissioni il cui costo non ammortizzato è pari a lire 150.000.000.

IL 2.000.000.000

- CDA - 400.000.000

IN 1.600.000.000

## **7.**

### *Utilizzo del credito d'imposta.*

Il comma 5 dell'art. 8 dispone che il credito d'imposta è determinato direttamente dal contribuente con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito nè della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del TUIR ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento dei costi.

Atteso che gli effetti finanziari di tale agevolazione hanno trovato copertura nella legge n. 388 del 2000, si conferma, analogamente a quanto espresso nella risoluzione ministeriale n. 86 del 24 maggio 1999, che anche per il credito d'imposta previsto dall'art. 8 in esame non è operante – ai fini della compensazione prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 – il limite annuo massimo che l'art. 34, comma 1, della citata legge n. 388 ha stabilito, a decorrere dal 1 gennaio 2001, in misura pari a un miliardo.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione sia delle imposte (dirette, IVA e IRAP) sia dei contributi previdenziali e assicurativi, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Pertanto non può essere chiesto a rimborso nè può essere ceduto in applicazione della disciplina sulla cessione del credito, ai sensi degli artt. 43 bis e 43 ter del DPR 602/1973. Il beneficio matura già a partire dalla data in cui l'investimento si considera realizzato (cfr. par. 6.4) e, pertanto, in deroga ai criteri ordinari disciplinanti il credito d'imposta, è possibile utilizzarlo in compensazione con il modello F24 in occasione della prima scadenza successiva alla predetta data. Qualora il contribuente intenda avvalersi della facoltà di utilizzare il credito d'imposta sin dalla data di acquisizione del bene, dovrà stimare, in via preventiva, l'ammontare dell'investimento agevolabile, tenuto conto anche delle cessioni, dismissioni, ammortamenti, ultimazioni di opere e acquisizioni di beni rilevanti ai fini dell'agevolazione in esame, che prevede di effettuare nel corso del periodo d'imposta. In ogni caso, l'ammontare del credito da utilizzare in

compensazione non può essere superiore a quello determinato a seguito dell'applicazione, sull'investimento lordo già effettuato, della percentuale spettante di cui al par. 3. Sul maggiore credito eventualmente utilizzato, in eccedenza rispetto al limite massimo appena evidenziato, saranno dovute le sanzioni, nonchè gli interessi. In sede di chiusura dell'esercizio, infatti, dovrà essere verificata la corretta determinazione dell'ammontare del credito d'imposta utilizzato sulla base delle predette stime.

Qualora l'importo del credito d'imposta complessivamente utilizzato in compensazione sia superiore a quello effettivamente spettante, così come correttamente determinato in sede di dichiarazione, il contribuente dovrà versare il maggior credito d'imposta utilizzato, maggiorato degli interessi maturati, ma senza sanzioni. Quest'ultime saranno invece applicate se l'ammontare del credito utilizzato in compensazione sia superiore all'investimento lordo assunto nei limiti della percentuale spettante.

Gli interessi, dovuti ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, saranno calcolati proporzionalmente in relazione a tutte le compensazioni effettuate.

Si fornisce di seguito un esempio.

### **Stima dell'investimento netto (IN)**

Investimento lordo complessivo in beni agevolabili (IL)= lire 2.000.000.000

Stima delle cessioni, dismissioni e ammortamenti (CDA) = lire 500.000.000

Percentuale spettante = 35%

IL 2.000.000.000

- CDA - 500.000.000

IN 1.500.000.000

Applicando a tale importo la percentuale di cui al paragrafo 1, si ottiene l'importo del credito utilizzabile, pari a 525.000.000 (1.500.000.000 x 35%)

Tale somma è stata così utilizzata in compensazione:

in data 31 maggio 200x per 420.000.000 (80%)

in data 30 novembre 200x per 105.000.000 (20%)

### **Determinazione dell'investimento netto**

In sede di dichiarazione si procede alla determinazione del credito spettante sulla base delle effettive cessioni e dismissioni, nonchè degli ammortamenti calcolati a fine esercizio. Nel caso ipotizzato, il contribuente si accorge che - nella stima del valore delle cessioni, delle dismissioni e degli ammortamenti, effettuata in occasione delle compensazioni del 31.05.200x e del 30.11.200x ai fini della utilizzazione del credito e pari a 500.000.000 - non aveva tenuto conto della dismissione di un bene strumentale il cui costo non ammortizzato è pari a lire 200.000.000 (CDA\*).

IL 2.000.000.000  
- CDA - 500.000.000  
- CDA\* - 200.000.000  
IN 1.300.000.000

### **Determinazione del credito d'imposta**

L'importo del credito d'imposta effettivamente spettante è pari a 455.000.000 (1.300.000.000 x 35%).

Credito stimato 525.000.000  
Credito effettivo - 455.000.000  
Differenza da versare 70.000.000

La differenza tra il credito d'imposta utilizzato in compensazione e il credito effettivamente spettante (70.000.000) deve essere versata, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 8, entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta nel quale l'investimento è stato effettuato. Gli interessi da corrispondere sulla somma di 70.000.000 matureranno sull'80% (56.000.000) a far data dal 31 maggio 200x e sul 20% (14.000.000) a far data dal 30 novembre 200x.

## **8.**

### *Codice tributo.*

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione sia delle imposte (dirette, IVA e IRAP) sia dei contributi previdenziali e assicurativi, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Si fa presente che, a tal fine, con risoluzione n. 23 del 15 febbraio 2001, è stato istituito il codice tributo 6734, denominato "Credito d'imposta - Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate - Art. 8 della l. 23 dicembre 2000, n. 388".

## **9.**

### *Settori speciali.*

A differenza del meccanismo agevolativo fin qui esaminato, consistente fondamentalmente in una fruizione automatica - senza alcuna istanza preventiva a carico del contribuente - del credito di imposta, la disciplina di cui al comma 6 dell'articolo 8 in esame chiaramente identifica una diversa regolamentazione per i c.d. "settori sensibili", vale a dire quei settori soggetti a normative comunitarie specifiche, nonchè per tutti i progetti di investimento di ammontare superiore alle soglie definite dalla disciplina multisettoriale dei grandi progetti. Per tali settori, infatti, il regime agevolativo può essere riconosciuto, nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione europea, previa autorizzazione - ove prevista - da parte della Commissione europea. Sono altresì soggetti alla "notifica individuale" e dunque alla preventiva

approvazione da parte della Commissione europea gli investimenti realizzati dalle piccole e medie imprese che si configurino come "singoli aiuti di importo elevato", così come definiti dall'articolo 6 del Regolamento della Commissione n. 70 del 2001.

Qualora sia stata inoltrata, ove prescritta, la richiesta di autorizzazione alla Commissione europea, - secondo la procedura individuata al successivo paragrafo 9.5 - le imprese interessate potranno, nelle more della decisione della stessa Commissione, procedere al calcolo del credito di imposta maturato, il quale tuttavia potrà essere finanziariamente utilizzato in compensazione di imposte e contributi solo a partire dal periodo di imposta nel corso del quale sia eventualmente intervenuta la relativa decisione favorevole della Commissione europea.

Tenendo presente che per i singoli settori regolamentati è previsto l'obbligo di notifica alla Commissione europea solo al superamento di determinate soglie di aiuto deve ritenersi che, nei predetti casi, pur in assenza di tale obbligo di notifica preventiva, le imprese interessate debbano inviare apposita comunicazione al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - Direzione Generale Sviluppo Produttivo e Competitività - Politiche Industriali Comunitarie e Internazionali - via Molise, n. 2 - 00187 Roma.

Ciò in quanto l'ultimo periodo del comma 6 dell'art. 8 in esame prevede che il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, oltre a curare l'inoltro alla Commissione europea della richiesta di preventiva autorizzazione - ove prevista - procede al controllo del rispetto delle norme sostanziali e procedurali della normativa comunitaria.

Si illustrano brevemente, per ogni singolo settore, le sopra richiamate condizioni sostanziali e procedurali.

### **9.1 Settore della siderurgia.**

Per le imprese riconducibili alle classi indicate alla lettera A) di seguito richiamata possono essere ammessi solo programmi di investimento finalizzati alla protezione dell'ambiente; la concessione delle agevolazioni è subordinata alla notifica della stessa alla Commissione UE ed all'approvazione di quest'ultima. Per le categorie indicate alla lettera B), invece, possono essere ammessi tutti i programmi di investimento; anche per essi, tuttavia, la concessione è subordinata alla notifica della stessa ed all'approvazione di cui sopra.

Lettera A):

ultima normativa di riferimento: decisione 2496/96/CECA della Commissione, del 18 dicembre 1996, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia, pubblicata in G.U.C.E. L 218 del 18 luglio 1997. Classificazione ISTAT 1991:

13.10 "Estrazione di minerali di ferro" (tutta la classe ad eccezione delle piriti);  
13.20 "Estrazione di minerali metallici non ferrosi" (limitatamente al minerale di

manganese);

27.10 “Produzione di ferro, acciaio e ferroleghie (CECA)” (tutta la classe).

Lettera B):

ultima normativa di riferimento: “Inquadramento di alcuni settori siderurgici non CECA” - G.U.C.E. C 320 del 13 dicembre 1988. Classificazione Istat 1991:

27.22.1 “Produzione di tubi senza saldatura”;

27.22.2 “Produzione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili”.

### 9.2 Settore dell’industria automobilistica.

Per i programmi delle imprese che rientrano nelle classi indicate alla lettera C) e che comportano investimenti ammessi pari o superiori a 50 milioni di euro o che beneficiano di una riduzione di imposta pari o superiore a 5 milioni di euro, la concessione delle agevolazioni è subordinata alla notifica della stessa alla Commissione UE ed all’approvazione da parte di quest’ultima. Il superamento della soglia accennata va riferito al progetto inteso nella sua globalità.

Lettera C):

ultima normativa di riferimento: “Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato automobilistica” 97/C 279/01 - in G.U.C.E. C 279 del 15 settembre 1997.

Classificazione Istat 1991:

34.10 “Fabbricazione di autoveicoli” limitatamente a:

- fabbricazione di autovetture destinate al trasporto di persone;
- fabbricazione di autoveicoli per il trasporto di merci: limitatamente agli autocarri, ai furgoni ed ai trattori stradali;
- fabbricazione di telai muniti di motori per gli autoveicoli di questa classe;
- fabbricazione di autobus, filobus;
- fabbricazione di motori per autoveicoli.

34.20 “Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, fabbricazione di rimorchi e semirimorchi”, fabbricazione di carrozzerie (comprese le cabine) per autoveicoli;

34.30 “Fabbricazione di parti e di accessori per autoveicoli e per loro motori”:

- fabbricazione di varie parti e accessori per autoveicoli: fabbricazione di freni, cambi di velocità, assi, ruote, ammortizzatori di sospensione, radiatori, silenziatori, tubi di scappamento, frizioni, volani, piantoni e scatole dello sterzo;
- fabbricazione di parti ed accessori di carrozzeria di autoveicoli: cinture di sicurezza, portiere, paraurti.

### 9.3 Settore della cantieristica navale.

Per le categorie indicate alla lettera D), sono ammessi solo programmi di investimento che non comportano un aumento della capacità di costruzione dell’unità produttiva interessata, a meno che l’aumento non sia connesso direttamente ad una corrispondente riduzione irreversibile, nello stesso periodo,

della capacità di costruzione di altri eventuali cantieri interessati da un unico programma complessivo di ristrutturazione. La concessione delle agevolazioni è in ogni caso subordinata alla notifica della stessa alla Commissione UE ed all’approvazione da parte di quest’ultima.

Lettera D):

ultima normativa di riferimento: Regolamento (CE) n. 1540/1998 del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativo alle nuove norme per gli aiuti alla costruzione navale, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* L 202 del 18 luglio 1998.

Classificazione Istat 1991:

35.11.1 “Cantieri navali per costruzioni metalliche” limitatamente a:

- costruzione di navi mercantili a scafo metallico per il trasporto di passeggeri e/o merci, di almeno 100 tsl;
- costruzione di pescherecci a scafo metallico di almeno 100 tsl (solo se destinati all’esportazione);
- costruzione di draghe o altre navi per lavoro in mare a scafo metallico (escluse le piattaforme di trivellazione), di almeno 100 tsl; costruzione di rimorchiatori a scafo metallico con potenza inferiore a 365 KW;

35.11.3 “Cantieri di riparazioni navali”:

- la trasformazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1, di almeno 1000 tsl, limitatamente all’esecuzione di lavori che comportano una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture destinate ad ospitare i passeggeri;
- la riparazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1.

### 9.4 Settore delle fibre sintetiche.

Per la classe indicata alla lettera E), sono ammessi solo programmi di investimento che comportano una riduzione significativa della capacità produttiva dell’unità interessata; la concessione delle agevolazioni è subordinata alla notifica della stessa alla Commissione UE ed alla approvazione da parte di quest’ultima.

Lettera E):

ultima normativa di riferimento: “Disciplina degli aiuti all’industria delle fibre sintetiche” 96/C94/07 - G.U.C.E. C 94 del 30 marzo 1996. Relativa proroga pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* C 24 del 29 gennaio 1999. Classificazione Istat 1991:

24.70 “Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali” (tutta la classe).

### 9.5 Richiesta di preventiva autorizzazione.

Come è noto, il comma 6 dell’articolo 8 in commento prevede che il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato inoltri alla Commissione europea la richiesta di preventiva autorizzazione, provvedendo altresì al controllo

del rispetto delle disposizioni sostanziali e procedurali della normativa comunitaria. A tal fine, le imprese interessate potranno pertanto indirizzare apposita comunicazione al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - Direzione Generale Sviluppo Produttivo e Competitività - Politiche Industriali Comunitarie e Internazionali - via Molise n. 2 - 00187 Roma.

I settori dell'agricoltura e dei trasporti, come evidenziato in premessa, sono esclusi dal regime agevolativo, in quanto formeranno oggetto di una decisione distinta da parte della Commissione europea.

### 9.6 Disciplina multisettoriale dei grandi progetti.

Oltre a quanto innanzi illustrato in merito alla disciplina specifica dei c.d. settori sensibili, va tenuto presente che particolari obblighi di notificazione sono previsti dalla normativa comunitaria relativamente ai grandi progetti, trattati nell'apposita "Comunicazione della Commissione sulla disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento" (in *Gazzetta Ufficiale* C 107 del 7 aprile 1998). In tale Comunicazione, la Commissione ha tra l'altro ribadito la sussistenza dell'obbligo di notifica di qualsiasi progetto di aiuto regionale agli investimenti nel quadro di un regime autorizzato, in presenza di uno dei due requisiti seguenti:

- 1) costo totale del progetto pari o superiore a 50 milioni di euro, più un'intensità di aiuto cumulata, espressa in percentuale dei costi d'investimento ammissibili, pari o superiore al 50% del massimale degli aiuti regionali alle grandi imprese vigente nella zona considerata, più un aiuto per posto di lavoro creato o salvaguardato pari o superiore a 40.000 euro; oppure
- 2) aiuto totale pari o superiore a 50 milioni di euro.

## 10.

### *Clausole antielusiva.*

Il comma 7 prevede il recupero dell'agevolazione nel caso in cui i beni oggetto dell'investimento non entrino in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, ovvero siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni. Le clausole di decadenza dal beneficio, in virtù delle quali il contribuente deve procedere alla rideterminazione dell'investimento netto su cui calcolare l'agevolazione, possono essere raggruppate nelle seguenti ipotesi.

### 10.1 Beni agevolati non entrati in funzione.

Nel caso in cui i beni oggetto dell'agevolazione non siano entrati in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dall'ammontare

dell'investimento netto il costo storico dei beni non entrati in funzione.

Il momento di acquisizione o ultimazione degli investimenti deve essere determinato in base ai criteri evidenziati al precedente paragrafo 6.4. In particolare, per gli investimenti realizzati mediante appalto a terzi, mentre l'investimento si considera sostenuto, ai fini della maturazione ed utilizzabilità del credito, separatamente per ciascun stato di avanzamento lavori, il dies a quo per la rideterminazione del beneficio coincide con la data di ultimazione dell'opera e, cioè, con il momento in cui avviene il collaudo definitivo della prestazione complessivamente considerata.

### 10.2 Beni agevolati dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse.

Nel caso in cui i beni oggetto dell'agevolazione siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, si dovrà procedere alla rideterminazione dell'investimento netto escludendo da tale ammontare il costo storico dei beni dismessi, ceduti, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse. In relazione a quest'ultima ipotesi, si ricorda che si dovrà procedere alla predetta rideterminazione in diminuzione del credito d'imposta, anche nel caso di trasferimento da un ramo d'azienda ad un altro, ancorchè nell'ambito del medesimo perimetro aziendale, posto che essi configurano distinte strutture produttive. Come già chiarito in precedenza, per i beni immateriali deve in ogni caso essere garantito l'esclusivo sfruttamento nella stessa struttura produttiva per almeno cinque anni, in conformità a quanto previsto al paragrafo 4.6 degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.

### 10.3 Rideterminazione del credito d'imposta.

In caso di decadenza dall'agevolazione, il credito d'imposta viene rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo originario dei beni non entrati in funzione, ovvero fatti uscire dal regime d'impresa, destinati a strutture produttive diverse. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria il beneficio in commento viene meno nel caso in cui non venga esercitato il riscatto ovvero nell'ipotesi in cui venga ceduto il contratto. Il termine per l'effettuazione del riscatto deve essere indicato nel contratto; di conseguenza, i contratti senza clausola di riscatto non consentono di fruire dell'agevolazione.

Si consideri il seguente esempio (decadenza per dismissione di uno dei beni agevolati dopo due anni):

Anno 2001 - Determinazione dell'agevolazione  
Acquisti di beni strumentali agevolabili 1000  
Dismissioni e cessioni dell'anno - 250  
Ammortamenti dell'anno - 100



Investimento netto 650

Credito d'imposta spettante = Investimento netto, nei limiti della percentuale spettante

Anno 2003 - Rideterminazione dell'agevolazione

Investimento netto 2001 650

Decadenza per un bene agevolato di costo originario pari a - 300

Investimento netto 2001 rideterminato 350

Il credito deve essere ricalcolato applicando la percentuale spettante all'importo dell'investimento netto rideterminato. Qualora il credito indebitamente utilizzato sia già stato utilizzato, occorrerà corrispondere l'eccedenza indebitamente fruita, maggiorata degli interessi calcolati secondo i criteri di cui al paragrafo 7.

#### **10.4 Rimpiazzo dei beni agevolati.**

L'ultima parte del secondo periodo del comma 7 in esame si occupa del caso in cui, nello stesso periodo di imposta in cui si verifica una delle ipotesi precedenti, vengano acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati.

Al fine di stabilire se i beni siano riconducibili alla stessa categoria di quelli ceduti, occorre fare riferimento alle categorie merceologiche indicate nella tabella sui coefficienti di ammortamento approvata con DM 31 dicembre 1988, precisando, tuttavia, che deve trattarsi di nuovi beni aventi le medesime caratteristiche tecniche e merceologiche di quelli sostituiti. Nella riferita ipotesi di rimpiazzo dei beni, l'originario investimento netto è rideterminato, computando in diminuzione dello stesso l'eventuale eccedenza del costo non ammortizzato del bene sostituito rispetto al costo di acquisizione del nuovo bene. Il beneficio originariamente previsto, infatti, viene meno solo nella misura in cui il costo residuo da ammortizzare del bene uscente è superiore a quello del nuovo bene.

La rideterminazione inciderà sull'ammontare del credito d'imposta relativo al periodo d'imposta in cui lo stesso deve intendersi maturato. Va precisato che qualora il costo del nuovo bene sia superiore al costo non ammortizzato del bene sostituito, tale differenza concorre alla determinazione dell'investimento netto del periodo d'imposta in cui il rimpiazzo si è verificato.

Valga, al proposito, il seguente esempio:

Anno 2001 - Acquisto del bene agevolato 100

Anno 2003 - Cessione dello stesso bene con costo residuo da ammortizzare pari a 50

Ipotesi a): Investimento di rimpiazzo pari a 70

In questo caso il costo dell'investimento originario non viene rideterminato, perchè il costo del nuovo bene (70) è superiore al costo residuo di quello

sostituito (50). L'eccedenza di 20 concorrerà alla determinazione dell'investimento netto per l'anno 2003.

Ipotesi b): Investimento di rimpiazzo pari a 40

In questo caso il costo dell'investimento originario viene rideterminato e ridotto per un importo pari a 10, dato dalla differenza tra costo residuo del bene uscente (50) e il costo del bene di rimpiazzo (40).

In entrambe le ipotesi, qualora il nuovo bene acquistato nell'anno 2003, ancorchè appartenente alla stessa categoria del bene acquistato nel 2001 e ceduto nel 2003, non sia da considerare - per le sue peculiari caratteristiche tecniche e merceologiche - come mero rimpiazzo del precedente, il costo dello stesso rileverà nei modi ordinari ai fini del calcolo dell'agevolazione per l'anno 2003; mentre per l'anno 2001 assumerà rilevanza la cessione del bene: si dovrà quindi procedere alla rideterminazione del beneficio deducendo dall'investimento netto dello stesso anno il costo storico del bene ceduto (100).

#### **10.5 Recupero del credito d'imposta non spettante.**

Il minore credito d'imposta determinato per effetto della decadenza dal beneficio deve essere versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano dette ipotesi. Le somme derivanti dalla rideterminazione dell'investimento netto sono versate utilizzando il modello F24 e, pertanto, possono essere compensate anche con il credito d'imposta maturato in periodi d'imposta successivi a quello a cui si riferisce la rideterminazione. In caso di rideterminazione del beneficio ai sensi del comma 7, non sono dovute sanzioni; la decorrenza degli interessi è computata in base a quanto evidenziato al precedente paragrafo 7.

## **11.**

### *Controlli*

L'ultimo comma dell'art. 8 prevede, infine, l'emanazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento, di decreti del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con cui verranno dettate disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione dell'agevolazione in esame. Tali verifiche, da effettuare dopo almeno dodici mesi dall'attribuzione del credito di imposta, sono altresì finalizzate alla valutazione della qualità degli investimenti effettuati, anche al fine di valutare l'opportunità di effettuare un riequilibrio con altri strumenti aventi analoga finalità. Si fisseranno altresì le modalità e le priorità dei controlli da effettuare ai settori sensibili e ai grandi progetti che ricadono nella disciplina multisettoriale e alla cumulabilità. Nell'ambito dei predetti decreti sarà previsto l'obbligo per le imprese che si avvarranno del regime in esame di dichiarare esplicitamente nella dichiarazione

dei redditi che, con riferimento ai medesimi investimenti, l'agevolazione di cui hanno fruito non è stata cumulata con altri aiuti, di qualsiasi origine, nè con altri regimi di aiuti alla creazione di posti di lavoro legati agli stessi investimenti. Sarà inoltre disposto che le imprese che hanno fruito del regime in esame, in sede di dichiarazione dei redditi, alternativamente dichiarino: a. di non essere imprese in difficoltà (GU C 288 del 9 ottobre 1999), di non aver fruito dell'aiuto in oggetto per investimenti in attività che riguardano prodotti o appartengono a settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, nè per investimenti che ricadono nella disciplina multisettoriale dei grandi progetti (*Gazzetta Ufficiale* C107 del 7 aprile 1998); b. di avere adempiuto a tutte le condizioni sostanziali e procedurali previste dalle discipline ricordate al precedente punto a) e di avere ricevuto preventivamente le autorizzazioni necessarie. Sarà, altresì, necessario segnalare ogni trasferimento dei beni materiali oggetto dell'agevolazione in altra struttura produttiva. Occorrerà distinguere quelli effettuati in aree soggette ad uno stesso grado d'intensità d'aiuto, da quelli effettuati in aree ad intensità di aiuto differente, con separata indicazione - in tal caso - delle specifiche aree e della misura dell'aiuto previsto.

1. Pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 302 del 29 dicembre 2000.
2. Si tratta degli aiuti "destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione", nonchè degli aiuti "destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.
3. Per il settore agricolo, si rimanda a quanto chiarito in premessa.
4. In *Gazzetta Ufficiale* CE del 9 ottobre 1999, n. C 288.
5. Vedi nota 14 del successivo paragrafo 9.
6. In base all'Allegato alla Raccomandazione 96/280/CE del 3 aprile 1996 della Commissione europea relativa alla definizione delle piccole e medie imprese, ripresa in Allegato 1 al Regolamento (CE) 70/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, nonchè al Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 18 settembre 1997 recante "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese" (in *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1 ottobre 1997), le PMI sono definite come imprese aventi meno di 250 dipendenti, con fatturato annuo non superiore a 40 milioni di euro ovvero un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di euro, in presenza di una partecipazione inferiore al 25% detenuta da una o più imprese non conformi alla definizione di PMI. Ove sia necessario distinguere tra una piccola ed una media impresa, la "piccola impresa" è definita come un'impresa con meno di 50 dipendenti, avente un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di euro ovvero un totale di bilancio non superiore a 5 milioni di euro, in possesso dei medesimi requisiti di indipendenza previsti per le PMI.
7. Per "aiuto di Stato" si intende generalmente ogni possibile beneficio conferito ad un'impresa operante sul mercato da un atto della pubblica autorità, laddove l'elemento rilevante è riconducibile, pertanto, ad una manifestazione di volontà di pubblici poteri che, incidendo direttamente o indirettamente sulle risorse pubbliche - in termini di maggiore spesa o di minore entrata per l'erario - sia finalizzata ad attenuare o ad eliminare oneri che gravano su di un'impresa in condizioni normali di libero mercato. Nel Trattato CE, le principali norme di riferimento per gli aiuti di Stato sono contenute negli articoli 87, 88 e 89. L'art. 87, in particolare, non fornisce una definizione di "aiuto di Stato", ma si limita a indicare come "incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o

minaccino di falsare la concorrenza”, aiuti, cioè, che siano specifici o selettivi.

La Commissione europea ha chiarito i criteri di applicazione delle norme del Trattato sugli aiuti di Stato con la “Comunicazione sull’applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese” (in GUCE C 384 del 10 dicembre 1998). Per quanto riguarda gli aiuti di Stato a finalità regionale, la Commissione ha da ultimo chiarito i criteri per verificare la compatibilità degli aiuti regionali con il mercato comune con gli “Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale”, in GUCE C 74 del 10 marzo 1998.

8. Tale regola fu introdotta dalla Commissione nel 1992 (in GUCE n. C 213 del 19 agosto 1992 e modificata con la Comunicazione 96/C 68 06, in GUCE n. C 68/9 del 6 marzo 1996) con la quale fu fissato un importo assoluto di aiuto al di sotto del quale non vi è obbligo di previa notifica. Si segnala, inoltre, che con Reg. (CE) n. 69/2001 del 12 gennaio 2001 (in GU n. 19 dell’8 marzo 2001), la Commissione europea ha chiarito da ultimo le modalità di applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti *de minimis*. I criteri dettati dalla Commissione in merito agli aiuti *de minimis* prevedono:
- che l’importo complessivo degli aiuti *de minimis* per ciascuna impresa non sia superiore a 100.000 EUR su un periodo di tre anni;
  - che tale massimale comprende qualsiasi aiuto pubblico accordato quale aiuto *de minimis*, indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall’obiettivo perseguito, ad eccezione degli aiuti all’esportazione, che sono esclusi dal beneficio della misura;
  - che il citato massimale è espresso in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta diretta. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l’importo dell’aiuto è l’equivalente sovvenzione lordo.

Ai sensi del quinto considerando del regolamento n. 69/2001 “la regola *de minimis* lascia impregiudicata la possibilità che le imprese ricevano, anche per lo stesso progetto, aiuti di Stato autorizzati dalla Commissione o rientranti in un regolamento di esenzione per categoria”. Si rileva, altresì, che il terzo considerando dello stesso regolamento esclude dalla regola *de minimis* “... i settori dell’agricoltura, della pesca, dell’acquacoltura, nonché dei trasporti...” tenuto conto delle speciali disposizioni per essi previste, nonché “... del rischio che in tali settori persino aiuti di importo limitato possano corrispondere ai criteri di applicazione del divieto di cui all’articolo 87, paragrafo 1)...” del Trattato.

9. Si segnala che i benefici di cui all’art. 7 qui richiamato si riferiscono ad ipotesi diverse da quelle previste dal comma 10 dello stesso articolo, precedentemente evidenziato.
10. cfr. nozione civilistica di azienda, di cui all’art. 2555 codice civile: “l’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per

l’esercizio dell’impresa”.

11. Sono definite “grandi imprese”, ai sensi della normativa comunitaria, le imprese diverse da quelle ricomprese nella definizione di piccole e medie imprese, riportata nella precedente nota n. 6.
12. In GUCE 10 marzo 1998, n. C 74. “Le spese per attivi immateriali ammissibili al beneficio sono unicamente quelle legate al trasferimento di tecnologie sotto forma di acquisizione e saranno soggette alle condizioni necessarie per assicurare che restino legate alla regione beneficiaria destinataria degli aiuti a finalità regionale e che pertanto non siano trasferiti ad altre regioni e in particolare a regioni non ammissibili ai predetti aiuti. A tal fine dovranno essere soddisfatte le seguenti condizioni:
- Q essere sfruttati esclusivamente nello stabilimento beneficiario dell’aiuto regionale;
  - Q essere considerati elementi patrimoniali ammortizzabili;
  - Q essere acquistati presso un terzo alle condizioni di mercato;
  - Q figurare all’attivo dell’impresa e restare nello stabilimento del beneficiario dell’aiuto regionale almeno per un periodo di cinque anni”.
13. Con riferimento al settore dei trasporti, come precisato in premessa, si ricorda che le agevolazioni sono attualmente sospese.
14. I settori disciplinati da regole specifiche sono: trasporti, siderurgia, costruzioni navali, fibre sintetiche, tessile, abbigliamento, industria automobilistica.
15. Si tratta di aiuti che raggiungono una delle due soglie seguenti:
- a) il totale dei costi ammissibili dell’intero progetto è pari o superiore a 25 milioni di EUR, e i) nelle regioni che non sono ammesse al beneficio degli aiuti regionali, l’intensità lorda dell’aiuto è pari o superiore al 50% del limite di cui all’art. 4, paragrafo 2; oppure ii) nelle regioni ammesse al beneficio degli aiuti regionali, l’intensità netta dell’aiuto è pari o superiore al 50% del massimale di intensità netta stabilito nella mappa degli aiuti regionali per la zona considerata; oppure
  - b) l’importo totale lordo dell’aiuto è pari o superiore a 15 milioni di euro.
16. Per attività dell’industria siderurgica, quale definita nel trattato CECA, si intende: ghisa e ferroleghie, ghisa per la produzione dell’acciaio, per fonderia e altre ghise grezze, manganese e ferro-manganese carburato, prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d’acciaio comune o d’acciaio speciale, compresi i prodotti di reimpiego o di rilaminazione, acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura, prodotti semilavorati quali blumi, billette e bramme, bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale (non sono compresi i getti di acciaio, i pezzi fucinati e i prodotti ottenuti con impiego di polveri), rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm e piatti

inferiori a 150 mm, vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi e i coils considerati come prodotti finiti), lamiere laminate a caldo inferiori a 3 mm, piastre e lamiere di spessore di 3 mm e più; larghi piatti di 150 mm e più; prodotti terminali di ferro, acciaio comune o acciaio speciale (non sono compresi i tubi in acciaio, i nastri laminati a freddo di larghezza inferiore a 500 mm, eccetto quelli destinati alla produzione di banda stagnata, i trafilati, le barre calibrate e i getti di ghisa, latta, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo inferiori a 3 mm, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, lamiere laminate a freddo, in rotoli e in fogli di spessore uguale o superiore a 3 mm).

17. 15 milioni di euro, nel caso di progetti realizzati nel settore tessile e dell'abbigliamento.
18. 30 mila euro, nel caso di progetti realizzati nel settore tessile e dell'abbigliamento.



**Circolare 18 aprile 2001, n. 41/E**

*(omissis)*

Circolare del 26 aprile 2001, n. 42  
Agenzia delle Entrate  
Direzione Centrale, Normativa e contenzioso

**Oggetto**

Istruzioni per l'avvio del procedimento di notifica ai sensi art. 8, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 - Rettifica della circolare n. 41/E del 18 aprile 2001.

(Documento in fase di trattamento redazionale.)

**Testo**

Per favorire gli adempimenti delle imprese che, in conformità alle indicazioni riportate nel paragrafo 9.5 della circolare n. 41/E del 18 aprile 2001, devono richiedere al Ministero dell'industria l'autorizzazione ad avvalersi del credito d'imposta di cui all'art 8 della legge 23 dicembre 2001 n. 388, si forniscono nell'Allegato 1 alla presente, le "Istruzioni per l'avvio del procedimento di notifica alla Commissione Europea ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388".

Con l'occasione, si fa presente che a causa di un errore, nell'Allegato B/1 alla circolare 41/E non è stata apposta la dicitura "sospeso" in corrispondenza di alcuni ambiti territoriali per i quali l'agevolazione deve intendersi momentaneamente sospesa, in attesa delle determinazioni della Commissione Europea.

Ai fini della corretta individuazione di questi ultimi ambiti, pertanto, dovrà farsi esclusivo riferimento all'elenco riportato nell'Allegato B/2, concernente le "Zone momentaneamente sospese".



## Istruzioni per l'avvio del procedimento di notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

### PREMESSA

Non è possibile fornire regole uniformi per l'avvio del procedimento di notifica preventiva; per alcune fattispecie la normativa comunitaria offre una modulistica estremamente precisa e complessa (si veda in proposito l'allegato alla Disciplina multisettoriale dei grandi progetti d'investimento - GUCE C 107 del 7 aprile 1998 - o l'allegato alla Disciplina degli aiuti al settore automobilistico - GUCE C 279 del 15 settembre 1997), ma non è sempre agevole stabilire se il caso di specie la richieda. Per tutti gli altri casi tale modulistica non è applicabile o è ridondante.

Inoltre alcune Discipline (si veda la già citata Disciplina multisettoriale) prevedono espressamente una pre-notifica informale. Infine occorre precisare che l'atto di notifica incombe in ultima analisi all'Amministrazione pubblica (si notifica l'intenzione di concedere un aiuto, non la mera intenzione di effettuare l'investimento), anche se il beneficiario finale è l'impresa e il procedimento non è immaginabile senza la fattiva collaborazione di quest'ultima.

Al fine di limitare al minimo necessario gli oneri amministrativi per le imprese, si propone di seguito una griglia di informazioni indispensabili alla valutazione della necessità della notifica, che tutte le imprese operanti nei settori indicati (in tutti i settori per progetti di investimento superiori alle soglie definite nella citata disciplina multisettoriale) dovranno trasmettere. Successivamente si procederà, se del caso, a stabilire gli opportuni contatti con i responsabili del progetto per predisporre la notifica e affrontare l'istruttoria conseguente. (Altrimenti il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato rilascerà una "Dichiarazione liberatoria" da allegare alla dichiarazione dei redditi, che attesti che la notifica non è richiesta).

Occorre infine precisare che in nessun caso sarà possibile procedere alla notifica di progetti di investimento già avviati a realizzazione.

### Notizie sull'impresa.

1. Ragione sociale
2. Indirizzo
3. Codice di attività economica (ISTAT '91)
4. Persona da contattare (telefono, fax, indirizzo di posta elettronica)

### Notizie sul progetto d'investimento.

1. Unità locale (se diversa da quella sopra indicata)
2. Descrizione sintetica del progetto
3. Ammontare dell'investimento (previsione), articolato per categorie di spesa (fabbricati, macchinari, brevetti, ecc.) e per anno

### Notizie sul prodotto.

1. L'investimento è volto a migliorare il processo produttivo, ad accrescere la produzione, a diversificarla?
2. Valutazione dell'investimento rispetto al mercato di riferimento

Le informazioni, redatte secondo lo schema sopra delineato, dovranno essere trasmesse a mezzo raccomandata al seguente indirizzo:

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato  
Direzione Generale, Sviluppo produttivo e competitività  
Ufficio C3 - Politiche industriali internazionali e comunitarie  
Via Molise, 2 - 00184 Roma



Provincia regionale di Palermo  
Assessorato turismo, sport e spettacolo  
Delibera Consiglio provinciale 30 ottobre 1996, n. 261/2/C

## Regolamento "Paese Albergo" Come accedere ai contributi della Provincia regionale di Palermo.

Regolamento di cui alla Delibera Consiglio Provinciale n. 261/2/C 30 ottobre 1996 (Modifica capitolo IV – Norme per il settore c) del regolamento dei contributi riguardanti gli interventi intesi alla promozione dello sviluppo turistico nell'ambito dell'iniziativa "Paese Albergo" di cui alla Delibera del Consiglio Provinciale n. 0426/6/C 30 dicembre 1991.

### Capo IV

Norme per il settore c) Interventi intesi alla promozione dello sviluppo turistico e delle strutture ricettive, nonché dell'attività produttiva, ivi compresa la concessione di incentivi e contributi; organizzazione e realizzazione dei servizi necessari e/o complementari alle attività turistiche.

#### Art. 27 c. 1

##### Finalità.

La Provincia Regionale di Palermo, per incentivare lo sviluppo turistico nelle zone carenti o prive delle relative infrastrutture e che comunque abbiano una potenziale vocazione turistica, potrà concedere finanziamenti in conto capitale per la realizzazione dell'iniziativa "Paese Albergo" nei comuni di questa provincia.

Il concetto a cui si ispira la formula dell'organizzazione "Paese Albergo" è quello di favorire lo sviluppo ricettivo dei centri urbani ed extra-urbani, mediante trasformazione e/o adattamento di camere da destinare alla ricettività alberghiera, mediante anche il recupero di case rustiche esistenti nelle campagne dotandole dei servizi necessari a tal fine e mettendole a disposizione dei turisti attraverso il Comune e/o le Pro loco e/o Associazioni di categoria.

#### Art. 27 c. 2

#### Istanze.

Ogni anno, sulla base delle richieste (da redigere secondo lo schema Allegato "A") che dovranno pervenire entro e non oltre il 31 gennaio, avanzate dagli interessati per il tramite dei Sindaci, integrate da un parere di accompagnamento (da redigere secondo lo schema Allegato "B") contenente anche i seguenti dati:

- Ricettività pubblica;
- Elenco del patrimonio artistico, culturale ed ambientale;
- Calendario delle manifestazioni locali.

La Provincia Regionale di Palermo, in riferimento alle superiori indicazioni, redigerà una apposita graduatoria dei Comuni e delle ditte da ammettere al beneficio per ogni singolo Comune.

Di ciò la Provincia darà comunicazione agli interessati e per conoscenza ai Comuni, invitando i suddetti a recepire in toto le norme del presente regolamento e a presentare la documentazione prevista dal successivo articolo 27 c. 6.

Le somme autorizzate verranno versate agli interessati alle condizioni previste dai successivi articoli.

#### Art. 27 c. 3

##### Documentazione.

La Provincia Regionale di Palermo, Assessorato al Turismo, dovrà con apposito bando affisso all'albo pretorio di questa Amministrazione e dei Comuni di tutta la provincia, per un periodo di giorni trenta, per mezzo di manifesti murali e tramite avviso stampa, rendere di dominio pubblico l'iniziativa "Paese Albergo".

Coloro che intendono avvalersi dei contributi dovranno presentare alla Provincia per il tramite dei Comuni di appartenenza, entro un mese dalla data di pubblicazione del bando, istanza (Allegato "A") in triplice copia che dovrà contenere una relazione descrittiva dell'immobile da riattare contenente:

- 1) riferimento alla sua ubicazione e al suo contesto, urbano o extra urbano con evidenziazione delle potenziali vocazioni turistico ricettive dello stesso;
- 2) una breve descrizione dell'immobile nel suo complesso;
- 3) indicazioni su:
  - titolo di proprietà o altro titolo sostitutivo;
  - via, piano, numero civico;
  - anno di costruzione;
  - stato d'uso con riferimento ai materiali di finitura;
  - superficie e cubatura dell'immobile e dei vani da riattare;
  - possesso di licenza, concessione o autorizzazione o idoneo documento che attesti la conformità agli strumenti urbanistici e alle normative sanitarie e sugli impianti vigenti;
  - destinazione urbanistica attuale;
  - eventuale presenza di vincoli: monumentali, paesaggistici, idrogeologici etc.;

- tipologia dell'intervento richiesto con riferimento alla necessità di:
- a) semplice comunicazione al Sindaco per opere di manutenzione ordinaria o opere interne;
  - b) richiesta di autorizzazione per opere di manutenzione straordinaria;
  - c) richiesta di concessione edilizia per opere di ristrutturazione o equivalenti.

Gli stessi interessati dovranno obbligarsi a destinare gli immobili per i quali è stato richiesto il contributo a ricettività alberghiera per i turisti italiani e stranieri per un periodo di almeno dieci anni decorrenti dal giorno del rilascio della licenza di esercizio, mantenendoli in ottimo stato locativo e applicando le tariffe vidimate dall' A.A.P.I.T. di Palermo (legge n. 281/91).

La suddetta obbligazione da sottoscrivere in presenza del Segretario Comunale o suo delegato, dovrà essere redatta secondo lo schema predisposto dall'Assessorato Provinciale al Turismo, unitamente a quanto previsto ai successivi artt. 27 c. 7 e 27 c. 9 e registrata presso l'Ufficio del Registro.

### **Art. 27 c. 4**

#### *Modalità di pagamento.*

Per il raggiungimento delle finalità di cui sopra, la Provincia Regionale di Palermo concederà, ai proprietari privati e/o Società o soggetti che ne abbiano titolo, che si sono dichiarati disponibili, un contributo in conto capitale secondo i parametri stabiliti nella allegata Tabella "C".

I suddetti parametri saranno determinati dall'Ufficio tecnico di questa Amministrazione, di anno in anno.

Detti contributi potranno essere richiesti dai proprietari delle camere o da soggetti aventi titolo della concessione in uso, alle stesse condizioni di cui al citato atto d'obbligo.

I suddetti aventi titolo non potranno richiedere ad altre Pubbliche Amministrazioni contributi aventi le stesse finalità di cui al presente regolamento.

### **Art. 27 c. 5**

#### *Requisiti richiesti.*

Le camere destinate a tale forma di ricettività dovranno essere non meno di due e non più di sei, ed avere i seguenti requisiti:

Tipologia a) Affittacamere - comma 10 art. 3 della legge regionale n. 27/96;

Tipologia b) Case e appartamenti per vacanze comma 11 art. 3 legge regionale n. 27/96;

per entrambe le tipologie:

- ingresso indipendente, preferibilmente su strada;
- servizio igienico sanitario, composto da bagno o doccia, lavabo, vaso e bidet, con acqua calda e fredda;
- arredamento semplice e funzionale rispondente alle caratteristiche alberghiere;

- adeguato riscaldamento per i mesi invernali;
- segnaletica all'ingresso della struttura ricettiva.

I servizi di propaganda, prenotazione, ricezione ed assistenza, saranno disimpegnati dai Comuni, dalle Associazioni pro-loco e/o Associazioni di categoria.

Le licenze di esercizio, dovranno essere rilasciate dai Comuni agli aventi diritto che siano in possesso dei requisiti e della veste giuridica, commerciale e fiscale, per l'esercizio dell'attività di cui alle superiori tipologie in riferimento alla legislazione vigente.

### **Art. 27 c. 6**

#### *Commissione e Istruttoria.*

Una apposita Commissione costituita dal Responsabile del Settore Turismo della Provincia Regionale di Palermo, dal Direttore dell'A.A.P.I.T di Palermo o da loro delegati, dal Tecnico Comunale dei Comuni interessati o da suo delegato (quest'ultimo parteciperà alle riunioni della Commissione solo durante la fase dei sopralluoghi negli immobili da trasformare e/o adattare e dell'esame dei progetti), da un segretario dipendente dell'Assessorato Provinciale al Turismo, di qualifica non inferiore alla VII, procederà ad ispezionare gli immobili per i quali sono stati richiesti contributi e stabilirà l'accoglimento o meno delle domande formulando una proposta di graduatoria.

Detta proposta di graduatoria sarà sottoposta al parere obbligatorio della Commissione Consiliare Turismo per la definitiva approvazione.

Il suddetto parere dovrà essere espresso entro 30 giorni dalla acquisizione al protocollo della Segreteria della predetta Commissione Consiliare.

La graduatoria definitiva verrà formulata tenendo conto dei seguenti criteri:

Fruibilità ed accessibilità dell'immobile;

- Collocazione dello stesso in relazione alla vicinanza al centro storico e a particolari caratteristiche storiche ed ambientali. Le ditte utilmente collocate nella suddetta graduatoria saranno invitate da questa Amministrazione a presentare in triplice copia il progetto edilizio dell'immobile da trasformare e/o adattare, ove occorra, munito di visto di conformità urbanistica vigente nel Comune interessato, con allegati la relazione tecnica, il computo metrico ed il preventivo degli arredi e corredi.

I progetti, aventi i requisiti previsti dal D.P.R. n. 1437/70, dovranno essere successivamente trasmessi dai Comuni a questa Amministrazione, dopo l'approvazione da parte della competente commissione edilizia, ove occorra.

### **Art. 27 c. 7**

#### *Comunicazioni.*

Coloro che risulteranno beneficiari del contributo, riceveranno dall'Assessorato Provinciale al Turismo apposita comunicazione e dovranno sottoscrivere lo schema d'atto d'obbligo (da redigere secondo lo schema Allegato "D"), predisposto da questa Amministrazione, da trasformare in successivo atto d'obbligo da registrare a proprie spese presso l'Ufficio Registro dopo il rilascio della licenza di esercizio da parte del Comune. I lavori di trasformazione degli immobili dovranno essere iniziati, entro dieci giorni dal rilascio della concessione o autorizzazione edilizia, con obbligo della tempestiva comunicazione all'Assessorato Provinciale al Turismo ed ultimati entro la data che sarà fissata dalla Commissione di cui all'art. 27 c. 6 in rapporto al tipo di intervento richiesto.

### **Art. 27 c. 8**

#### *Liquidazione.*

Dopo che saranno sottoscritti gli schemi d'atto d'obbligo, la Provincia Regionale di Palermo accrediterà alle ditte interessate che abbiano acquisito l'iscrizione del R.E.C. per l'esercizio dell'attività ricettiva le somme dovute nella seguente misura:

- il 50% del contributo allorquando sarà stato realizzato almeno il 50% delle opere in base al progetto approvato dalla Commissione di cui all'art. 27 c. 6, e dietro presentazione di apposita attestazione redatta dalla direzione lavori. Lo stesso contributo potrà essere erogato, anche prima dell'inizio dei lavori, previa stipula di una polizza fideiussoria, di importo pari alla somma anticipata, in favore della Provincia Regionale di Palermo;
- il restante 50% del contributo sarà erogato ad ultimazione lavori, come risultante da apposita attestazione redatta dalla direzione lavori, e dopo il rilascio della licenza di esercizio.

La suddetta licenza sarà rilasciata dalle Autorità competenti alle ditte interessate dopo la classificazione dell'esercizio da parte dell'A.A.P.I.T. in applicazione alla legge n. 217/83 ed alla legge regionale n. 27/96, ed alla formalizzazione dello schema di atto d'obbligo in atto definitivo registrato presso l'Ufficio Registro. La delibera di classificazione dell'esercizio da parte dell'A.A.P.I.T. verrà affissa all'Albo Provinciale secondo quanto disposto dall'art. 5 della legge regionale n. 27/96.

### **Art. 27 c. 9**

#### *Controlli.*

L'Assessorato Provinciale al Turismo e l'A.A.P.I.T. di Palermo, hanno l'obbligo di porre in essere validi meccanismi di controllo per assicurare che effettivamente le camere per cui viene concesso il contributo siano destinate all'uso stabilito.

Nel caso in cui l'immobile per il quale è stato concesso il contributo non dovesse

essere destinato per l'uso previsto dal presente regolamento e per il periodo indicato all'art. 27 c. 4, i beneficiari del contributo saranno obbligati alla restituzione di quanto percepito maggiorato del 50% a titolo di penale più gli interessi legali sulle somme ricevute, decorrenti dal giorno della percezione del contributo.

Inoltre la Provincia Regionale di Palermo Assessorato al Turismo - dovrà effettuare ispezioni e sopralluoghi, all'inizio dei lavori di trasformazione e/o adattamento degli immobili, a metà lavori ed ad ultimazione lavori, oltre ad un controllo periodico per la verifica sulla destinazione d'uso degli stessi immobili, fino allo scadere del periodo di cui all'art. 27 c. 4.

### **Art. 27 c. 10**

#### *Pubblicità.*

L'Assessorato Provinciale al Turismo e il Presidente dell'A.A.P.I.T., dovranno attuare una azione promo-pubblicitaria consistente in:

- a) inserzioni su quotidiani locali e nazionali;
- b) targhe indicative da affiggere presso ciascuna abitazione adibita a "Paese Albergo";
- c) segnaletica stradale indicativa.

Sarà compito dell'A.A.P.I.T. di sostenere e coordinare le Associazioni pro-loco dei Comuni interessati e/o Associazioni di categoria per l'attivazione del flusso dei turisti verso la fruizione di detti servizi.



Al Signor Presidente  
della Provincia regionale di Palermo  
(Tramite il Sindaco del Comune di .....)  
Oggetto: Richiesta intervento finanziario previsto dal Capo IV  
Norme per il Settore c) del regolamento dei contributi  
(Iniziativa "Paese Albergo").

Tipologia .....  
(Specificare la tipologia a) o b) dell'art. 27 c. 5 del Regolamento)

..... I ..... sottoscritt .....  
nat ..... a ..... provincia di ..... il .....  
residente in ..... provincia di .....  
via/piazza ..... n. .... Cap ..... tel. ....  
nella qualità di .....  
dell'immobile sito nel Comune di .....  
Via ..... n. civ. .... Piano ..... Anno di costruzione .....  
Stato d' uso con riferimento ai materiali di finitura .....  
superficie mq. .... Cubatura dell'immobile .....  
in possesso di licenza, concessione o autorizzazione e di idonei documenti  
attestanti la conformità dell' immobile agli strumenti urbanistici,  
alle normative sanitarie e sugli impianti vigenti  
(allegati alla presente istanza in copia conforme), con o senza vincoli:  
monumentali, paesaggistici, idrogeologici .....;  
in riferimento al bando della Provincia Regionale di Palermo del .....  
fa richiesta alla S.V. dell' intervento finanziario in oggetto per la trasformazione  
e/o l'adattamento n. .... camere, secondo la seguente Tipologia  
di intervento ..... e per complessive Lire .....  
secondo i parametri stabiliti nella tabella Allegato "C" del regolamento.  
..... I ..... suddett....., qualora l'immobile venisse ammesso al contributo, si  
obbliga a destinarlo a ricettività alberghiera per i turisti italiani e stranieri per un  
periodo di dieci anni decorrenti dal giorno del rilascio della licenza di esercizio  
ed alla sottoscrizione di un apposito atto d'obbligo, redatto secondo lo schema  
predisposto dall'Assessorato Provinciale al Turismo, da registrare a proprie spese  
presso l'Ufficio del Registro.

Si allegano alla presente istanza, in copia conforme i seguenti documenti:  
.....  
.....

(firma autenticata)

Comune di .....  
Oggetto: Parere di accompagnamento

Il sottoscritto .....  
nella qualità di Sindaco del Comune di .....  
In riferimento all' istanza presentata dal Sig. ....  
ed assunta al protocollo di questa Amministrazione in data .....  
n. .... relativa alla richiesta di un intervento finanziario, nell'ambito dei  
benefici previsti dal CAPO IV - Norme per il settore c) (Iniziativa "Paese  
Albergo") del Regolamento dei contributi della Provincia Regionale di Palermo,  
ai sensi dell'art.27 comma 2) di detto regolamento,  
esprime il seguente parere: .....  
in considerazione dei seguenti elementi: .....  
Si comunicano, inoltre, i seguenti dati relativi a: .....  
Ricettività pubblica: .....  
Elenco del patrimonio artistico, culturale ed ambientale:  
.....  
.....  
Calendario delle manifestazioni locali:  
.....  
.....

Il Sindaco

**Tabella tipologie e limiti di finanziamento  
per interventi nell'ambito dell'iniziativa  
“Paese Albergo”.**

Valori riferiti all' anno 1997 (che saranno aggiornati rispetto agli incrementi medi registrati attraverso i Prezziari Lavori Pubblici Regionali).

Tipologia di intervento ammesso	Limiti di spesa ammessi £ / mc.	Cubatura ammessa a finanziamento	Limiti di spesa totale per tipo di camera	Limiti di spesa per arredi	Limite di spesa complessiva per tipo camera	Limite 70% di contributo per tipo camera
Ristrutturazione o completamento	250.000	S 24 + 12 D 42 + 14 T 60 + 16	9.000.000 14.000.000 19.000.000	-20% 5.000.000 +15%	13.000.000 19.000.000 24.750.000	9.100.000 13.300.000 17.325.000
Manutenzione straordinaria	170.000	S 24 + 12 D 42 + 14 T 60 + 16	6.120.000 9.520.000 12.920.000	-20% 5.000.000 +15%	10.120.000 14.520.000 18.670.000	7.084.000 10.164.000 13.069.000
Manutenzione ordinaria	125.000	S 24 + 12 D 42 + 14 T 60 + 16	4.500.000 7.000.000 9.500.000	-20% 5.000.000 +15%	8.500.000 12.000.000 15.250.000	5.950.000 8.400.000 10.675.000

S = camera singola

D = Doppia

T = Tripla

mc. 24142160 = cubatura delle camere, minima consentita e massima di finanziamento

mc. 12/14116 = cubatura dei servizi, minima consentita e massima di finanziamento

**Atto d'obbligo.**

..... I..... sottoscritt .....

nat ..... a ..... provincia di .....

il ..... residente in .....

via ..... n. ....

Codice fiscale .....

nella qualità di .....

dell'immobile sito in .....

via ..... piano .....

in catasto foglio n. .... particella n. .... del NCT

del Comune di .....

premesso che in seguito al bando pubblicato  
dalla Provincia Regionale di Palermo in data .....

è stata presentata istanza per la concessione di un contributo in contocapitale per  
la ..... di n. .... camere ubicate .....

dell'immobili di cui sopra da destinare all'iniziativa “Paese Albergo”  
nel Comune di .....

e successivamente la Commissione competente  
ha determinato in Lire .....

il contributo da assegnare per la ristrutturazione delle suddette camere

**DICHIARA**

- 1) di essere ..... dell'immobile sopra descritto il cui progetto di ristrutturazione è stato presentato alla Commissione competente e dalla stessa approvato in data .....
- 2) di impegnarsi ad eseguire le opere come previste nel citato progetto e nella relazione tecnica ed in particolare ogni camera presenterà i requisiti previsti dall'art. 27 c. 5 del Regolamento e precisamente:
  - ingresso indipendente;
  - il servizio igienico-sanitario composto da bagno o doccia, vaso, bidet, lavabo, annesso a ciascuna camera con acqua calda e fredda;
  - arredamento semplice e funzionale rispondente alle caratteristiche alberghiere composto da: materassi, comodini, armadio, tavolino, lampada da notte, lampadario, scendilette, biancheria da letto e da bagno per l'uso e per il ricambio, coperte, di cui ai preventivi presentati in fase di presentazione del progetto;
  - adeguato riscaldamento per i mesi invernali;
  - segnaletica all'ingresso della struttura ricettiva;

- 3) di accettare che il contributo assegnato pari a Lire ..... (.....) sia corrisposto da parte della Provincia Regionale di Palermo, secondo quanto previsto dall'art.27 c.8 del Regolamento e nella seguente misura:
- il 50% del contributo allorquando sarà stato realizzato il 50% delle opere in base al progetto approvato dalla commissione di cui all'art. 27 c. 6 e dietro presentazione di apposita attestazione redatta dalla direzione lavori;
  - il restante 50% del contributo sarà erogato ad ultimazione lavori, come risultante da apposita attestazione redatta dalla direzione lavori e dopo il rilascio della licenza di esercizio.

Il suddetto si impegna:

1. ad iniziare i lavori di trasformazione degli immobili entro dieci giorni dal rilascio della concessione o autorizzazione edilizia, ed in ogni caso i dieci giorni devono decorrere dall' ultima autorizzazione rilasciata dagli organi competenti, con obbligo della tempestiva comunicazione all'Assessorato Provinciale al Turismo ed ultimati entro la data che sarà fissata dalla Commissione di cui all'art. 27 c. 6 del Regolamento, in rapporto al tipo di intervento richiesto;
2. a restituire alla Provincia Regionale di Palermo le somme percepite a titolo di liquidazione parziale o totale del Contributo, maggiorato del 50% a titolo di penale più gli interessi legali, qualora le opere non vengano ultimate o l'immobile venga destinato a scopi diversi dall'iniziativa "Paese Albergo";
3. a destinare, esclusivamente, l'immobile di che trattasi, alla suddetta iniziativa e di mantenerlo in ottimo stato locativo per un periodo non inferiore a 10 anni dalla data di rilascio della licenza di esercizio ed alla formalizzazione del presente atto d'obbligo, praticando le tariffe vidimate dall'A.A.P.I.T. di Palermo (legge n. 284/91);
4. di accettare che i servizi di propaganda, prenotazione, ricezione ed assistenza saranno disimpegnati, oltre che dal medesimo, quanto dal Comune e/o dall'Associazione turistica pro loco ove esista, e/o Associazioni di categoria e/o cooperative;
5. di accettare che la Provincia Regionale di Palermo controlli periodicamente che l'immobile non venga destinato ad altri scopi, stesso controllo dovrà essere fatto dall'A.A.P.I.T. di Palermo;
6. di registrare il presente atto a proprie spese, presso l'Ufficio del registro, ai sensi di legge.

..... li .....

(firma autenticata)



Provincia Regionale di Palermo

## Regolamento per la concessione di contributi finalizzati alla riqualificazione delle Aziende turistico-ricettive classificate ad 1 e 2 stelle della Provincia di Palermo.

### Art. 1

#### *Finalità.*

La Provincia Regionale di Palermo, nel quadro delle competenze assegnatele dalla normativa vigente in materia di promozione dello sviluppo ricettivo e turistico, promuove e sostiene le attività alberghiere classificate con una o due stelle, mediante l'erogazione di incentivi finalizzati alla riqualificazione dell'offerta.

### Art. 2

#### *Soggetti beneficiari.*

Destinatari dei benefici contributivi del presente regolamento, nei limiti e con le modalità dei successivi articoli, sono le aziende ricettivo – alberghiere, proprietarie o gestori delle stesse, definite dall'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, o le loro dipendenze, definite secondo la normativa vigente, escluse le strutture di cui al comma 10 e 11, già in possesso di licenza alla data di pubblicazione del bando di cui al presente regolamento.

### Art. 3

#### *Settori di intervento.*

Il sostegno della Provincia è destinato ai soggetti di cui all'art. 2 che realizzano progetti in linea con gli indirizzi di politica comunitaria nazionale e regionale compresi nelle seguenti categorie:

- adeguamento delle strutture e degli impianti ai parametri di classifica definiti dal D.A. 11 settembre 1997 (Assessorato al Turismo della Regione siciliana), con priorità alle norme tecnico-edilizie, igieniche, sanitarie, di sicurezza e antinfortunistiche stabilite dalla legge 46/90, dal D.L. 626/94 e

- da successive modifiche ed integrazioni;
- ampliamento di strutture esistenti;
- adozione di sistemi indirizzati al risparmio energetico;
- opere di bonifica di strutture o parti di strutture realizzate in eternit.

Il sostegno è esteso anche alle opere, conformi ai punti a, b e c, realizzate entro l'anno precedente alla data di presentazione della istanza, sempreché esse non abbiano goduto di altro finanziamento e solo dietro presentazione delle relative fatture e delle certificazioni di idoneità alle relative normative.

Anche in questo caso le istanze dovranno essere corredate dai medesimi documenti descritti al successivo art. 5.

### Art. 4

#### *Modalità e termine di presentazione delle istanze.*

Al fine di accedere al finanziamento le domande dei soggetti beneficiari dovranno pervenire alla Provincia Regionale di Palermo per il tramite dell'Azienda Autonoma Provinciale per l'Incremento Turistico Assessorato al Turismo entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del bando, e per gli anni successivi entro il 30 Settembre dell'anno precedente.

### Art. 5

#### *Criteri per la formazione della graduatoria.*

L'attribuzione dei punteggi per la definizione della graduatoria avverrà come di seguito descritto:

- per l'adeguamento alle norme di sicurezza di cui al punto a) dell'art. 3 – punti 20;
- per la realizzazione di opere di cui ai punti c) dell'art. 3 – punti 10;
- per la realizzazione o ristrutturazione di servizi igienici e cucine, ai sensi dell'art. 3, – punti 10;
- per la realizzazione o ristrutturazione di parti comuni e la creazione di nuove camere o la ristrutturazione di quelle già esistenti, ai sensi dell'art. 3 – punti 10;
- per la realizzazione di opere di cui ai punti b) e d) dell'art. 3 – punti 5;
- per la ristrutturazione di camere già esistenti – punti 5;
- per acquisto mobili e arredi, ai sensi dell'art. 3, – punti 5;
- per la realizzazione e ristrutturazione impianti sportivi e ricreativi complementari all'interno della struttura – punti 5.

### Art. 6

#### *Domanda e relativa documentazione.*

La documentazione da predisporre, prodotta in triplice copia, comprende:

- domanda, come da modello predisposto a cura di codesta Amministrazione Provinciale (allegato 1);
- dichiarazione a non distogliere dal previsto impiego per almeno 5 anni le



attrezzature e gli immobili oggetto del contributo, e che non è stato e non sarà richiesto il concorso di altre leggi o analogo finanziamento;

- dichiarazione attestante l'inizio dell'attività (data rilascio della 1<sup>a</sup> licenza);
- progetto esecutivo delle opere e degli impianti da realizzare;
- computo metrico estimativo degli interventi di adeguamento, valutati secondo il prezzario regionale opere pubbliche vigente;
- preventivi o fatture di spesa vidimati dalla Camera di Commercio per le attrezzature che si intendono acquistare o già acquistati;
- attestazione del progettista circa la rispondenza delle opere murarie e degli impianti, fissi o mobili, alle norme vigenti in materia di igiene, sanità e sicurezza;
- idonea documentazione comprovante la proprietà o l'affitto o il comodato della struttura oggetto dell'intervento. Per l'affitto o il comodato dovranno essere rispettati gli obblighi di cui al precedente comma b);
- per le attrezzature e gli arredi dovranno essere fornite opportune garanzie dettate dall'art. 11 del DPR 9 aprile 1956, n. 1 tramite polizza fideiussoria.

Nel caso in cui i finanziamenti vengano richiesti dai gestori dovrà prodursi: dichiarazione del proprietario in cui si attesti la volontà di vincolare per 5 anni l'uso dell'immobile al richiedente il contributo.

Prima dell'inizio dei lavori, pena la revoca del provvedimento, il richiedente dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie all'esecuzione dei lavori stessi.

### **Art. 7**

#### *Istruttoria delle pratiche.*

Le pratiche saranno istruite dall'A.A.P.I.T. secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. Per ciascuna pratica l'A.A.P.I.T. esprimerà un parere sull'opportunità dell'iniziativa. Alle richieste a cui non siano allegati i documenti di cui all'art. 6 sarà richiesta l'integrazione. L'esame della pratica avverrà allorché sarà integrata e per tale motivo assumerà un nuovo ordine cronologico.

Se entro trenta giorni dalla comunicazione di richiesta di integrazione o rettifica la ditta non regolarizza quanto richiesto, l'A.A.P.I.T. rigetterà l'istanza e la stessa verrà archiviata dandone indicazione motivata al richiedente.

L'istruttoria della pratica comprende un sopralluogo preventivo, eseguito dal personale dell'A.A.P.I.T., che dovrà verificare la corrispondenza tra il progetto e lo stato di fatto.

Il dirigente del gruppo competente coordina le procedure di verifica preliminare di accettabilità o meno delle pratiche pervenute e per quelle ammissibili sarà predisposto un elenco per il finanziamento.

Tale elenco sarà sottoposto ad una apposita Commissione costituita dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Settore Turismo della Provincia Regionale

di Palermo, dal Direttore dell'A.A.P.I.T. di Palermo o da loro delegati, da un segretario dipendente della Provincia Regionale di Palermo, di qualifica non inferiore alla VI. La Commissione formulerà una proposta di graduatoria che sarà sottoposta al parere obbligatorio della Commissione Consiliare Turismo per la definitiva approvazione.

### **Art. 8**

#### *Emissione della delibera di finanziamento e pubblicità dell'atto.*

La Giunta Provinciale a completamento della fase istruttoria delle pratiche emetterà relativa delibera di impegno ove, tra l'altro, si evidenzierà il tipo di opera, l'ammontare del finanziamento, i termini, le modalità di liquidazione nonché tutte le eventuali prescrizioni di corredo.

La richiamata delibera di impegno sarà notificata al beneficiario mediante lettera raccomandata.

Il nominativo del beneficiario e l'elenco delle opere finanziate sarà trasmesso al Comune in cui risiede, per la pubblicazione nell'albo comunale. La Provincia Regionale provvederà alla pubblicazione nel proprio albo.

Chiunque potrà prendere visione di tutti gli atti a corredo della delibera di finanziamento (anche successivamente al periodo di pubblicazione) previa richiesta scritta. Potranno essere rilasciate copie degli atti che corredano le domande di finanziamento.

Copia del presente regolamento sarà inviata agli Enti Pubblici e a tutte le associazioni competenti in materia e sarà diffuso avviso pubblico.

### **Art. 9**

#### *Determinazione del finanziamento.*

Il contributo in conto capitale, sia per le opere murarie e/o edilizie che per le apparecchiature e/o attrezzature, sarà concesso per un massimo del 50% del costo complessivo al netto di IVA.

Il contributo, per le tipologie di cui all'art. 2, non potrà superare l'importo di Lire 7.500.000 a camera, e comunque entro un tetto massimo di Lire 150.000.000.

Nel caso dei campeggi gli interventi dovranno essere rivolti ai manufatti ed agli impianti fissi, sempre per le categorie di lavoro contenuti nell'art.3 del presente regolamento, ed il parametro di costo non potrà superare Lire 5.000.000 per ciascuna piazzola.

Il contributo dovrà essere contenuto entro un tetto massimo di £. 100.000.000.

I diritti di progettazione e direzione dei lavori sono compresi nel contributo assegnato ed entro i tetti massimi di cui sopra.

Non possono essere concesse anticipazioni sul contributo assegnato.

### **Art. 10**

#### *Erogazione del contributo.*

Dopo che saranno sottoscritti gli schemi d'atto d'obbligo, la Provincia Regionale di Palermo accrediterà alle aziende interessate le somme dovute nella seguente misura:

- il 50% del contributo allorquando sarà stato realizzato almeno il 50% delle opere in base al progetto approvato, dietro presentazione di stato d'avanzamento redatto dal direttore dei lavori e di relazione di verifica da parte della Commissione Tecnica di cui all'art.7 del regolamento;
- il restante 50% del contributo sarà erogato ad ultimazione dei lavori, dietro presentazione dei seguenti documenti:  
relazione di fine lavori;  
contabilità finale;  
certificato di regolare esecuzione;  
eventuale certificato di collaudo redatto da un tecnico della Provincia regionale.

Nel caso di opere già realizzate, entro i tempi stabiliti dall'art. 3, il contributo sarà erogato in unica soluzione dietro presentazione dei seguenti documenti:

- fatture in originale o copie autenticate, quietanzate o accompagnate da lettera liberatoria ed ogni altro documento giustificativo comprovante le spese e/o acquisto di macchine o impianti;
- attestazione rilasciata da un tecnico abilitato circa la rispondenza dei lavori e degli impianti, fissi o mobili, alle norme vigenti in materia di igiene, sanità e sicurezza;
- verifica da parte di un tecnico della Provincia regionale.

### **Art. 11**

#### *Tempi di realizzazione.*

I tempi di realizzazione del progetto finanziato decorrono dalla data della comunicazione della concessione del contributo e avranno una durata massima di sei mesi salvo ulteriore proroga concessa dall'Amministrazione Provinciale su richiesta del beneficiario del contributo. Tale proroga motivata su proposta del dirigente competente, non potrà comunque avere una durata superiore a sei mesi.

### **Art. 12**

#### *Decadenza e revoca del finanziamento.*

Decadono dal beneficio coloro che incorrono in una delle seguenti situazioni:

- rendere dichiarazioni non veritiere ovvero volutamente omettere di dichiarare fatti o situazioni note, che sarebbero ostative alla concessione del contributo, oltre ad ogni eventuale responsabilità penale derivante da tali dichiarazioni;
- ricevere ulteriori benefici finanziari presenti e futuri per le opere e attrezzature finanziate con il presente regolamento;
- mancata realizzazione del progetto secondo il programma approvato in fase

di istruttoria o in fase di variante in corso d'opera;

- venire meno alle condizioni per le quali l'agevolazione è stata concessa. Il beneficiario del contributo sarà obbligato, in caso di revoca, a restituire la somma percepita, aumentata dagli interessi legali ed entro e non oltre i sessanta giorni dal ricevimento di apposita richiesta da parte dell'Amministrazione Provinciale.

### **Art. 13**

#### *Effettuazione dei sopralluoghi e accertamenti di regolare esecuzione.*

L'Amministrazione Provinciale effettuerà tramite propri tecnici uno o più sopralluoghi sia nella fase di istruttoria preliminare della pratica che nel corso della realizzazione delle opere. Gli accertamenti sulle opere e/o acquisti saranno espletati da personale tecnico della Provincia diverso da quello utilizzato nella fase istruttoria preliminare. Gli incarichi saranno conferiti dal dirigente tecnico responsabile che avrà cura di controllare il buon andamento di tutte le operazioni preposte. L'Amministrazione Provinciale si riserva altresì di verificare il rispetto delle condizioni di concessione del finanziamento e, mediante controlli diretti, la veridicità delle dichiarazioni rese sotto la responsabilità ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15.

### **Art. 14**

#### *Liquidazione finale del contributo.*

Acquisita la documentazione prevista dall'art.10 e i verbali di sopralluogo e/o collaudo di cui all'art. 14 la Giunta Provinciale, con proprio atto deliberativo, provvede a liquidare il saldo del contributo concesso.

### **Art. 15**

#### *Disposizioni particolari e finali.*

È fatto d'obbligo ai soggetti beneficiari, di fare risultare negli atti che pubblicizzino le attività finanziate la dicitura attestante che il progetto o la iniziativa è realizzata con il sostegno finanziario della Provincia Regionale di Palermo.

La concessione dei contributi di cui al presente regolamento non attribuisce al beneficiario alcun diritto o pretesa di continuità per le realizzazioni future e/o collegate a quelle già finanziate.

La Provincia non assume alcuna responsabilità per la realizzazione di progetti o iniziative alle quali ha accordato interventi finanziari.

Annualmente il Presidente o l'Assessore delegato relaziona il Consiglio sulle attività incentivate e sugli obiettivi raggiunti.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le norme che disciplinano l'attività degli Enti Locali.

### **Art. 16**

#### *Norme finanziarie.*

In base alla giacenza delle istanze inoltrate ai sensi del presente regolamento l'Amministrazione Provinciale procederà annualmente alla determinazione della spesa presunta da iscrivere nel bilancio.

### **Art. 17**

#### *Aggiornamenti.*

Il presente regolamento sarà automaticamente adeguato, da parte dell'Ufficio Affari Generali ed Istituzionali, ad eventuali modifiche normative intervenute in materia.

### **Art. 18**

#### *Entrata in vigore.*

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione dell'organo di controllo e successiva pubblicazione all'albo della Provincia per la durata di 15 giorni consecutivi.

**Commento  
alla legge 19 luglio 1993, n. 236**

**Imprenditoria giovanile.**

Legge pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 1993

**BENEFICIARI:**

I giovani che vogliono avviare una nuova impresa costituiti in società (società in nome collettivo, società semplice, società in accomandita semplice, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative) che al momento della presentazione della domanda non devono ancora avere avviato l'attività.

In dette società la maggioranza assoluta, sia numerica che finanziaria, deve essere in possesso di giovani di età compresa fra i 18 e i 30 anni oppure la totalità dei soci deve avere un'età compresa fra i 18 e i 36 anni (non compiuti alla data di presentazione della domanda).

I soci e la sede legale della società devono ricadere all'interno delle cosiddette aree depresse (obiettivo 1, 2 e 5b).

**INIZIATIVE AMMISSIBILI:**

*Sono pure ammissibili iniziative nel campo della manutenzione di opere civili e industriali, nel campo della diffusione di innovazioni tecnologiche, nel campo della tutela ambientale e della agricoltura e trasformazione e commercializzazione di prodotti agroindustriali.*

- Fruizione dei beni culturali: servizi editoriali relativi ai beni culturali, servizi riguardanti i beni librari e archivistici, servizi di caffetteria e di ristorazione correlati alla promozione museale, intrattenimento artistico ludico come cinema, teatro, conferenze, esposizioni come mostre d'arte, antiquariato ecc, scuole d'arte, luoghi di sosta come ostelli, piccoli alberghi e rifugi con connessa ristorazione volti alla valorizzazione dell'entità culturale. In ogni caso il contenitore culturale deve essere di proprietà di enti locali, università, enti ecclesiastici e privati, ma non di proprietà pubblica statale.
- Turismo: programmi per la piccola ricettività sia alberghiera che extra alberghiera, iniziative per la prenotazione centralizzata e a distanza, charter nautico e altri servizi collaterali offerti.

**SPESE AMMISSIBILI:**

*Non sono ammissibili le spese sostenute anteriormente alla data di presentazione della domanda. In caso di rigetto della domanda di ammissione alle agevolazioni e di presentazione di una nuova domanda da parte della medesima società, sono ammissibili le spese sostenute dopo la presentazione della prima domanda.*

- Studio di fattibilità comprensivo dell'analisi di mercato nella misura massima del 3% dell'investimento complessivo da realizzare.
- Acquisto dell'immobile (non ammesso nei servizi per la fruizione del patrimonio culturale) e opere di ristrutturazione nel limite del 70% della spesa totale. Nel caso di nuova costruzione detto limite scende al 50%.
- Allacciamenti.
- Macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica.
- Altri beni materiali e immateriali che servono per diversi anni al ciclo produttivo e all'esercizio.
- Materie prime, semilavorati, prodotti finiti, servizi ricevuti concernenti l'attività di progetto, oneri finanziari, canoni di locazione, canoni di leasing limitatamente alla quota di interessi.
- L'IVA non è agevolabile.

**AGEVOLAZIONI:**

*Le agevolazioni finanziarie per gli investimenti sono erogate direttamente dalla IG per stati di avanzamento, il cui numero può variare da tre a cinque. Ciascuno dei S.A. non può essere inferiore al 10% o superiore al 50% della spesa complessiva, tranne l'ultimo che non deve superare il 10% della stessa. Per ciascun S.A. non è necessario che le fatture siano quietanzate. In ogni caso in effetti, la IG verificherà la corretta destinazione delle somme. Solo per l'ultimo S.A. dovranno essere presentate le fatture quietanzate. Il mutuo agevolato viene erogato in un'unica soluzione.*

- I massimali di aiuto per l'investimento, pari al 40% ESN più 15% ESL sono suddivisi in una parte (circa il 40%) in aiuti in conto capitale e in un'altra (circa il 50%) in un mutuo agevolato. I massimali di aiuto per le spese di gestione, costituiti da un contributo in conto capitale, sono così suddivisi: 70% per i primi 150.000 euro di spese al primo anno, 50% per i primi 300.000 euro di spese al secondo anno, il 50% per un massimo di 100.000 euro.

**PROCEDURA:**

- Per accedere alle agevolazioni occorre formulare una domanda secondo lo schema distribuito dalla IG corredandola di tutta la documentazione



richiesta ivi compreso il progetto d'impresa.

- Il progetto viene esaminato verificando la validità della documentazione formale e i requisiti di accoglibilità della proposta.
- Vengono effettuati gli approfondimenti sulla compagine sociale e sull'idea-progetto.
- Si passa alla deliberazione (entro circa 120 giorni) che può comportare una valutazione negativa, una sospensione o una valutazione positiva (quest'ultima autorizza l'avvio della fase esecutiva del progetto).
- Nella fase esecutiva, attraverso l'organismo che assumerà la funzione di tutor, si definiscono: il piano economico degli investimenti e della gestione, i tempi di attuazione, le agevolazioni e la pianificazione economico-finanziaria; si analizzano i bisogni formativi della compagine e si delineano i percorsi di crescita imprenditoriale.
- Alla fine di questa fase, superata una nuova delibera per l'ammissione alle agevolazioni, viene stipulato tra la IG e la società beneficiaria un apposito contratto.

Commento alla legge della Regione siciliana  
23 dicembre 2000, n. 32, artt. 29 e 30, mis. 4.03.b

## Imprenditoria giovanile e femminile.

### INIZIATIVE AGEVOLABILI

*Sono ammesse differenti attività in diversi settori quelle inerenti i servizi turistici sono quelle evidenziate nella colonna accanto (beneficiari).*

*Il limite massimo dell'investimento ammissibile è 775.000 euro.*

### BENEFICIARI

- Imprese siciliane nuove o esistenti da non più di un anno, ma ancora inattive, costituite per almeno il 60% da donne ovvero da giovani di età compresa fra i 18 e i 40 anni (tale requisito deve essere chiaramente in possesso del titolare della ditta individuale).
- Lavanderie per alberghi, ristoranti ecc., servizi di centri e stabilimenti per il benessere fisico, altre attività connesse ai trasporti terrestri, noleggio di autovetture e di altri mezzi di trasporto terrestri, noleggio di mezzi di trasporto marittimi e fluviali, altre attività connesse con i trasporti per via d'acqua, charter nautico, attività delle agenzie di viaggio e turismo, attività delle guide e degli accompagnatori turistici, campeggi e altri tipi di alloggio n.c.a., ristoranti e bar.

### SPESE AMMISSIBILI

*La domanda può riferirsi esclusivamente alle spese sostenute successivamente alla data di presentazione. La domanda deve riferirsi alle spese capitalizzate, al netto dell'IVA e di altre tasse.*

*Gli investimenti devono essere conclusi entro 24 mesi o entro 36 mesi a decorrere dalla data di concessione provvisoria delle agevolazioni.*

- Progettazioni riguardanti le strutture dei fabbricati e degli impianti, sia generali che specifici, direzione dei lavori, studi di fattibilità tecnico-economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie, collaudi di legge, quote iniziali di franchising, prestazioni di terzi per l'implementazione dei sistemi di qualità, nel limite massimo del 5% dell'investimento complessivo ammissibile.
- Suolo aziendale, sue sistemazioni e indagini geognostiche, nel limite del 10% dell'investimento complessivo ammissibile.
- Opere murarie e assimilate ivi compreso l'acquisto dell'immobile fino ad

- un valore massimo del 50% dell'investimento complessivo ammissibile.
- Infrastrutture specifiche aziendali.
- Macchinari, impianti, attrezzature varie ed arredi, nuovi di fabbrica, mezzi mobili purché non iscritti al pubblico registro funzionali allo svolgimento dell'attività ammissibile e comunque utilizzati all'interno dell'unità locale. Sono incluse anche le spese per corredi, stoviglie e posateria purché iscritte nel libro dei cespiti ammortizzabili.
- Programmi informatici, ivi comprese le spese relative alla realizzazione di siti internet.

### AGEVOLAZIONI

*L'erogazione del contributo in conto capitale può avvenire in 2 o 3 quote di pari importo a seconda se il programma si conclude in 24 o in 36 mesi. La prima quota può essere richiesta anche come anticipazione previa presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa.*

- L'agevolazione concessa dalla legge consiste in un contributo in conto capitale, espressa in ESN o ESL. L'agevolazione massima espressa in ESN è pari al 35%, mentre quella espressa in ESL è pari al 15%. L'ESN e L'ESL sono due parametri introdotti dalla UE per tenere conto, compensandoli, degli eventuali scostamenti temporali tra la realizzazione degli investimenti e l'erogazione delle agevolazioni.

### PROCEDURA

- L'impresa può presentare domanda per il contributo solo in seguito all'apertura del bando e entro e non oltre i termini prestabiliti dallo stesso e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.
- Il modello predisposto dall'Assessorato all'industria si compone di un modulo per la richiesta delle agevolazioni da redigere in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà e contenente le informazioni riguardanti l'impresa richiedente e il programma d'investimento; di una scheda tecnica riguardante la descrizione dettagliata dell'iniziativa e i relativi piani economici e finanziari.
- Le domande ritenute ammissibili sono poi distinte in due graduatorie, una per l'imprenditoria giovanile e una per l'imprenditoria femminile, ordinate in senso decrescente sulla base dei seguenti criteri di priorità.
- Valore del capitale proprio investito nel programma rispetto all'investimento complessivo (non inferiore al 25%), numero di occupati attivati dal programma rispetto all'investimento complessivo (numero di donne attivate dal programma nel caso di imprenditoria femminile, numero di giovani nel caso di imprenditoria giovanile), punteggio complessivo conseguito dal programma sulla base della attività (max 30), Detti punteggi sono aumentati del 5% per le imprese che aderiscono ad uno dei sistemi di

certificazione ambientale, ISO 14001 o EMAS, per le imprese che inseriranno nel loro organico persone soggette ad esclusione sociale (disoccupati, LSU, donne ecc.), per le imprese che utilizzeranno tecnologie a basso impatto ambientale, per le imprese che attiveranno iniziative connesse con la società dell'informazione e con la new economy.

### ACCERTAMENTO ISTRUTTORIO

Esso riguarda principalmente:

- La sussistenza di tutte le condizioni per l'ammissione alle agevolazioni.
- La consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa richiedente e anche dei soci.
- La validità tecnico-economico-finanziaria del programma con particolare riferimento agli obiettivi dell'iniziativa.
- L'ammissibilità degli investimenti indicati dall'impresa, sia per quello che attiene la pertinenza che la congruità.
- I dati che determinano il valore degli indicatori.

### ULTERIORI SETTORI AMMISSIBILI

#### **Attività ad alto contenuto tecnologico con riguardo allo sviluppo di nuovi canali di distribuzione dei prodotti mediante tecnologie telematiche:**

- Attività di commercio elettronico (l'attività commerciale – ovvero quella di acquisto di merci in nome e per conto proprio e la loro rivendita – svolta tramite rete internet, mediante l'utilizzo di un sito web).

#### **Attività nei settori dello sport:**

- gestione stadi
- gestione campi da tennis
- gestione di piscine
- gestione di impianti polivalenti
- gestione di altri impianti sportivi
- gestione di palestre
- altre attività sportive
- enti e organizzazioni sportive
- attività e organizzazione e promozione di eventi sportivi.

#### **Attività nei settori dello spettacolo ed altre attività ricreative:**

- produzioni cinematografiche e di video
- proiezioni cinematografiche
- attività radiotelevisive
- creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie
- gestione di sale di spettacolo ed attività connesse
- attività riguardanti parchi divertimento
- discoteche, sale da ballo, night clubs e simili
- altre attività di intrattenimento e di spettacolo

- altre attività non classificate altrimenti

#### **Attività nei settori dell'editoria:**

- attività delle agenzie di stampa
- attività di biblioteche ed archivi
- editoria di libri, opuscoli, etc.
- edizione di giornali
- edizione di riviste e periodici
- edizione di supporti sonori registrati
- altre edizioni
- stampa ed attività connessa alla stampa
- riproduzione di supporti sonori registrati
- organizzazione di convegni
- traduzioni e interpretariato
- dattilografia e fotocopiatura

#### **Attività inerenti alle nuove tecnologie delle informazioni e della comunicazione:**

- telecomunicazioni – con esclusione di: comunicazioni telefoniche, telegrafiche e mediante telex – manutenzione della rete
- fornitura di software e consulenza in materia di informatica

#### **Attività inerenti la rivalutazione degli spazi culturali e del tempo libero e valorizzazione del patrimonio culturale e delle risorse endogene locali:**

- attività degli orti botanici, dei giardini zoologici etc.
- creazioni ed interpretazioni artistiche e letterarie
- attività volte alla valorizzazione e alla promozione dei prodotti tipici locali
- design e styling relativo a tessuti, abbigliamento, calzature, gioielleria, mobili ed altri beni personali o per la casa.

#### **Servizi per le piccole e medie imprese**

(studi di mercato ivi inclusi i servizi connessi alle problematiche del marketing e della penetrazione commerciale nonché quelle riguardanti import ed export):

- studi di mercato e sondaggi di opinione
- pubbliche relazioni
- agenzie di informazioni commerciali
- studi di promozione pubblicitaria

#### **Servizi a domicilio:**

- fornitura di pasti preparati a domicilio
- servizi domestici presso famiglie e convivenze

#### **Servizi per la custodia di bambini:**

- nidi d'infanzia

Commento alla legge 25 febbraio 1992, n. 215

Imprenditoria femminile:  
il confronto fra il vecchio e il nuovo regolamento.

PREMESSA

Una recente ricerca, condotta da Ipsos - Explorer nell'ambito del progetto W.E.PRO. (Women Entrepreneur Project), ha messo in luce gli aspetti caratterizzanti delle imprese in rosa di alcuni stati dell'UE (Italia, Germania, Gran Bretagna, Olanda e Portogallo).

Il quadro risultante dall'indagine campionaria mostra una convergenza delle imprenditrici di tutti i paesi sopra citati verso le problematiche connesse con lo sviluppo di dette imprese: scarsità di informazione, riconoscimento e legittimazione del ruolo, rapporti con le banche e vicende personali. Dette questioni, ovviamente, innescano un meccanismo tale per cui risulta difficile superare le difficoltà sia dal punto di vista dimensionale che organizzativo. Il problema, se può consolarci, comunque non cambia neppure oltreoceano. Anche negli USA si lamentano problematiche simili e proprio la sottocapitalizzazione e l'accesso ai finanziamenti rappresentano la "bestia nera" per le imprese gestite da donne (1).

In questa direzione si è, perciò, mossa la promozione delle pari opportunità nelle attività imprenditoriali offrendo con la L. 215/92 uno strumento valido per favorire lo sviluppo delle aziende in "rosa".

Fino a questo momento, però, nonostante il grande interesse suscitato dall'intervento (circa 14.000 domande nei 3 bandi precedenti), la scarsità dei fondi e la complessità dell'iter ne hanno fortemente limitato la resa. Oggi, grazie ad alcuni interventi diretti sul regolamento, si è cercato non solo di snellire le procedure, ma anche di decentralizzare le responsabilità dei progetti, offrendo così l'opportunità alle regioni di inserire le proprie risorse e di definire i propri programmi di sostegno e di promozione in relazione alle vocazioni territoriali. In tal modo è stato possibile stimare che il budget disponibile per questo strumento potrà raggiungere i 400 miliardi di lire.

Il nuovo regolamento cercherà di snellire procedure e tempi:

- Non potranno passare più di sei mesi dalla presentazione della domanda alla concessione del contributo.
- Viene abolita la perizia giurata.
- Aumentano i soggetti beneficiari: potranno accedere anche le aziende nate prima del 22 marzo 1992.

- Diventano ammissibili le spese per opere murarie e progettazione.
- L'unica forma di agevolazione prevista sarà il contributo in conto capitale.

Nel prosieguo analizzeremo e metteremo a confronto il vecchio regolamento con il nuovo fermo restando la condizione per cui ancora, a causa di conflitti burocratici, non si può sapere nulla circa l'attuazione di quest'ultimo ed essendo consapevoli del fatto che comunque sia (cioè anche se i conflitti non vengono risolti) il bando per la legge 215/92 deve uscire entro fine anno (2), anche con il vecchio regolamento.

**Legge n. 215/92**  
"Vecchio regolamento"

BENEFICIARI

*Piccole imprese costituite dopo il 23 marzo 1992*

- Ditte individuali il cui titolare e gestore sia una donna;
- Società cooperative e di persone costituite da donne in misura non inferiore al 60%;
- Società di capitali le cui quote di partecipazione spettanti alle donne non siano inferiori ai due terzi e dove gli organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne;
- Imprese, consorzi, associazioni, enti e società di promozione imprenditoriale anche a capitale misto pubblico e privato, i centri di formazione, gli ordini professionali che gestiscono attività di formazione riservati a donne per una quota pari ad almeno il 70%.

SPESE AMMISSIBILI

*I progetti devono essere completati entro 12 mesi a decorrere dalla comunicazione di concessione del contributo; entro tale data deve peraltro essere concluso almeno il 60% del progetto pena la revoca dell'agevolazione. Nel caso in cui il progetto non è stato concluso, ma la quota realizzata è superiore al 60%, viene erogata la parte spettante a detta quota realizzata. Per investimento effettuato, il regolamento intende che i beni sono stati consegnati, fatturati e pagati dall'impresa per almeno il 30%, oppure i servizi sono stati fatturati e pagati per almeno il 60%.*

- Avvio dell'attività: acquisto di macchine e attrezzature, impianti generali, brevetti, software, progettazione e direzione dei lavori.
- Acquisto di attività esistenti: macchine, attrezzature e impianti preesistenti limitatamente a quanto stimato attraverso una perizia giurata,



ammodernamento e ampliamento dell'attività, compresi i costi relativi ai locali.

- Realizzazione progetti innovativi: studi di fattibilità, progettazione, acquisto brevetti, macchinari, impianti e attrezzature, costo del personale adibito alla realizzazione del progetto.
- Acquisizione di servizi per l'incremento della produttività, all'innovazione tecnologica, al trasferimento di tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati, all'acquisizione di tecniche di gestione, produzione e commercializzazione e di sviluppo di sistemi di qualità: relativamente ai costi sostenuti per l'acquisizione dei servizi stessi.

### AGEVOLAZIONI

*Sono previsti contributi in conto interessi e contributi in conto capitale, i quali possono anche essere richiesti sotto forma di crediti d'imposta. Naturalmente le agevolazioni concesse ai sensi della legge 215/92 non possono essere cumulate con altre agevolazioni nazionali o regionali.*

- Contributo in conto capitale per progetti che richiedono un intervento inferiore all'importo *de minimis* (3): 50% per le spese di avvio dell'attività e per la realizzazione di progetti innovativi, 30% per l'acquisizione di servizi, percentuale elevata al 40% per i soggetti operanti e costituiti entro i territori obiettivi 1, 2 e 5b.
- Contributo in conto capitale per progetti che richiedono un intervento superiore al regime *de minimis* espressa in ESL (4) (equivalente sovvenzione lordo) (5): 65% per le zone di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Trapani; 55% per le zone di Catania, Palermo, Ragusa, Siracusa.
- Contributo in conto interessi: Finanziamenti agevolati di importo non superiore ai 300 milioni di lire per una durata massima di 5 anni, il cui tasso di interesse è stabilito nel 50% del tasso di riferimento del settore di appartenenza dell'impresa, ridotto al 40% per le aree appartenenti alle zone obiettivo 1, 2 e 5b.

### PROCEDURE

- Le domande devono essere inviate a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento sia l'originale che le copie, al Ministero, alla regione di appartenenza e, qualora si richiede il finanziamento a tasso agevolato, all'istituto di credito interessato. Sia la regione che l'istituto di credito ne danno poi avviso al ministero esprimendo il proprio parere.
- La domanda deve essere redatta secondo lo schema predisposto dal Ministero e dovrà essere accompagnata da una certificazione rilasciata da un revisore dei conti, da un dottore commercialista o da un professionista iscritto all'albo dei ragionieri o dei periti commerciali, attestante l'effettiva

regolarità documentale.

- Alla domanda deve essere altresì allegata una perizia giurata asseverata attestante la validità tecnica del progetto e la congruità dei costi.
- Le domande, una volta esaminate, saranno inserite in graduatoria con un punteggio che si otterrà in base ad alcuni elementi che tendono ad incentivare una maggiore componente femminile all'interno della società, le nuove iniziative, le imprese che garantiscono un maggior numero di nuovi occupati, i progetti ancora da iniziare e quelli di minor costo; costituiscono motivo di priorità anche una proiezione extranazionale dell'impresa e l'eventuale collegamento del progetto con specifici programmi di sviluppo regionale.

Com'è comprensibile, anche se a parole sembra molto semplice, il procedimento risulta lungo, tenuto conto del fatto che il Ministero deve attendere il parere delle regioni, degli istituti di credito per poi procedere all'analisi delle domande. Inoltre, la presentazione della domanda comporta dei costi troppo elevati (il costo minimo di una perizia giurata è infatti di 2 milioni) e deresponsabilizza l'imprenditrice. Ancora, su 14.000 domande presentate nei tre bandi precedenti, solo il 16,15% ha richiesto un finanziamento a tasso agevolato sia per lo scarso interesse rivolto verso questo tipo di contributo, probabilmente influenzate anche dai tempi di restituzione, che per la difficoltà degli istituti di credito a erogarlo. Non bisogna dimenticare, però, che nonostante tutto, i tre bandi precedenti hanno distribuito complessivamente 258 miliardi tra il 1997 e 1999, sufficienti a finanziare 2.746 imprese che hanno creato complessivamente oltre 16.500 posti di lavoro.

## Legge n. 215/92

*"Il nuovo bando"*

### BENEFICIARI

*Piccole imprese anche se costituite prima del 22 marzo 1992 a prevalente partecipazione femminile, requisito che deve sussistere alla data di presentazione e deve essere mantenuto per almeno 5 anni.*

- Ditte individuali il cui titolare e gestore sia una donna;
- Società cooperative e di persone costituite da donne in misura non inferiore al 60%;
- Società di capitali le cui quote di partecipazione spettanti alle donne non siano inferiori ai due terzi e dove gli organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne.

## INIZIATIVE AGEVOLABILI

La domanda può avere come oggetto solo una delle iniziative ammissibili, anche se all'interno dei programmi può essere prevista l'acquisizione di servizi reali.

Le iniziative che hanno come oggetto l'avvio di attività imprenditoriale o l'acquisto di attività preesistente possono essere poste solo da imprese che non svolgevano alcuna attività. Viceversa, le iniziative riguardanti le innovazioni tecnologiche possono essere poste in essere solo da imprese già esistenti e attive.

- Avvio di attività imprenditoriale.
- Acquisto di attività preesistente mediante cessione dell'attività medesima o di un ramo azienda ovvero mediante affitto per almeno 5 anni.
- Realizzazione di progetti aziendali innovativi relativamente all'introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica o organizzativa, anche se finalizzata all'ampliamento e all'ammodernamento dell'attività.
- Acquisizione di servizi reali destinati all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa, al trasferimento di tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati, a nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, allo sviluppo di sistemi di qualità.

## SPESE AMMISSIBILI

*La domanda può riferirsi esclusivamente alle spese sostenute successivamente alla data di presentazione della stessa e a quelle sostenute a decorrere dal termine di chiusura del bando precedente.*

*La domanda deve riferirsi alle spese capitalizzate, al netto dell'IVA e di altre tasse.*

*Essa inoltre può riferirsi anche alle spese per gli acquisti effettuati mediante locazione finanziaria, relativamente al costo del bene, al netto dell'IVA, fatturato dal fornitore alla società di locazione finanziaria.*

*Gli investimenti devono essere conclusi entro 24 mesi a decorrere dalla data di concessione del contributo.*

- Impianti generali;
- Macchinari e attrezzature;
- Brevetti;
- Software;
- Opere murarie e relativi oneri di progettazione e direzione lavori, nel limite del 25% della spesa per impianti generali, macchinari ed attrezzature, per le opere murarie, mentre per la direzione lavori nel limite del 5% dell'importo per opere murarie;
- Studi di fattibilità e piani d'impresa, comprensivi di analisi di mercato, impatto ambientale, nel limite del 2% del costo dell'investimento complessivo;

- Servizi reali;
- È ammesso anche il costo per l'acquisto di attività preesistenti limitatamente al valore relativo a macchinari, attrezzature, brevetti e software (6);
- Sono escluse tutte le spese non pertinenti la realizzazione del progetto, l'acquisto di terreni e fabbricati, gli investimenti realizzati mediante commesse interne o oggetto di autofatturazione, l'avviamento e le spese di gestione.

## AGEVOLAZIONI

*L'erogazione del contributo in conto capitale avviene in due quote, a stato avanzamento lavori, entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta di erogazione: la prima quota è pari al 30% dell'agevolazione, la seconda è pari, invece, al suo 60%, ad essa va infatti aggiunto un 10% che verrà erogato solo dopo il controllo della documentazione finale, entro 9 mesi dal ricevimento della documentazione. Detto termine viene dimezzato per iniziative la cui agevolazione non supera i 200 milioni.*

*La prima quota può comunque essere richiesta a titolo di anticipazione previa presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa.*

L'agevolazione concessa dalla legge consiste in un contributo in conto capitale, la cui intensità varia a seconda della localizzazione dell'unità produttiva oggetto dell'investimento ed è espressa in ESN o ESL. Per la Sicilia, l'agevolazione massima espressa in ESN è pari al 35%, mentre quella espressa in ESL è pari al 15%.

In alternativa, l'impresa può richiedere le agevolazioni a titolo di "aiuti de minimis". Tale opzione non solo comporta l'applicazione del massimale di aiuto pari a 100.000 euro, ma anche l'impegno a non superare tale massimale per un triennio dalla data di ottenimento della prima agevolazione "de minimis". Essa risulta comunque molto utile soprattutto in quelle aree, considerate non svantaggiate, i cui massimali in ESL sono molto contenuti.

## PROCEDURA

- Nel caso in cui le Regioni provvedono all'integrazione, esse possono anche gestire tutte le fasi dell'intervento dalla ricezione delle domande di agevolazione fino all'erogazione dei contributi. Viceversa, cioè nel caso in cui tale integrazione non ci sia stata, le fasi dell'intervento vengono gestite dal Ministero. In entrambe i casi, la domanda deve essere inoltrata all'ente competente a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento.
- Il modello predisposto dal Ministero si compone di un modulo per la richiesta delle agevolazioni da redigere in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà e contenente le informazioni riguardanti l'impresa richiedente e

il programma d'investimento; di una scheda tecnica riguardante la descrizione dettagliata dell'iniziativa e i relativi piani economici e finanziari.

- Le domande ritenute ammissibili sono poi distinte in graduatorie, ordinate in senso decrescente, separate per macro settori: agricoltura, manifatturiero e assimilati, commercio, turismo e servizi.
- I criteri di priorità attraverso i quali vengono ordinate le domande riguardano: il grado di partecipazione femminile alle imprese, l'entità dei nuovi investimenti, l'impatto occupazionale complessivo e la relativa percentuale di manodopera femminile, i criteri di priorità eventualmente fissati dalla regione stessa.

In questo caso è chiaro che la procedura ha snellito i suoi tempi di attuazione grazie soprattutto all'aver decentralizzato verso le regioni anche la fase di gestione delle istruttorie e delle erogazioni. Entro 90 giorni dalla chiusura del bando, infatti, sono completate le istruttorie e formate le graduatorie la cui pubblicazione avviene entro i successivi 30 giorni. A decorrere 30 giorni da tale data si avrà l'erogazione del contributo.

Inoltre, per facilitare l'accesso ai fondi, il Ministero ha predisposto un progetto con Unioncamere, Mediocredito, Abi, Confidi e Artigiancassa che partirà proprio con questo bando fornendo non solo un valido strumento informativo per le aspiranti imprenditrici o per quelle che hanno "voglia di crescere", ma anche una facilitazione per quello che riguarda le richieste di finanziamenti a breve e a medio termine grazie anche all'intervento di un apposito fondo come controgaranzia per le imprese che richiederanno detti finanziamenti a Confidi. Lo strumento è sicuramente più accessibile rispetto al precedente, anche se bisogna sottolineare che l'ampliamento dei fondi a disposizione non significa automaticamente un aumento della percentuale di iniziative agevolate sul totale delle domande presentate, visto anche che si ammetterebbero un numero maggiore di imprese (anche quelle costituite prima del marzo 1992).

Inoltre, ammesso che la procedura che dà alle regioni più ampi poteri nella gestione dei fondi e delle fasi di istruttoria possa evitare i lunghi rimandi al Ministero, bisognerà vedere con che velocità le stesse regioni recepiranno il regolamento stilando le proprie linee guida e conseguentemente con che tempi tutto ciò verrà reso noto all'utenza (consulenti, imprese, associazioni, ecc.) È chiaro che alla vigilia del quarto bando i dubbi e le incertezze, relativamente ad uno strumento che per quanto farraginoso e costoso si è comunque rivelato abbastanza efficiente, sono ancora troppi per potere valutare con una certa serenità la sua reale facilità e immediatezza.

- 1) Fonte «Il Sole 24 ore» del 24 luglio 2000.
- 2) Molte fonti addirittura citano la fine del mese di novembre 2000 per l'apertura dei termini.
- 3) Si tratta di un particolare regime inserito dalla Commissione europea tendente a salvaguardare la concorrenza fra le imprese dei paesi membri. Secondo questo criterio, gli aiuti di importo poco elevato non possono falsare la concorrenza tra le imprese e pertanto gli Stati membri possono erogarli senza particolari vincoli. Fino al 1996 la soglia era pari a 50.000 euro (100 milioni di lire) erogabili in 3 anni dal primo aiuto. A partire dal 1996 il regime è stato elevato a 100.000 euro (200 milioni di lire).
- 4) Si tratta di un sistema di calcolo che permette di tenere conto, compensandoli, degli eventuali scostamenti temporali tra la realizzazione degli investimenti e l'erogazione delle agevolazioni.
- 5) Il testo contiene solo le province siciliane.
- 6) Nel caso in cui l'acquisto è perfezionato tra coniugi o tra parenti entro il secondo grado, non è ammesso il relativo costo di acquisto; lo stesso vale nel caso in cui la titolare, ovvero uno o più soci della richiedente siano parenti entro il secondo grado con la cedente, solo che il costo viene decurtato delle quote detenute da tali soggetti dell'impresa cessionaria.
- 7) Si vedano in proposito le percentuali proposte nella scorsa sezione in merito alle imprese attivate e all'impatto occupazionale.

Regione siciliana  
Legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, art. 22

**Finanziamenti in favore  
dell'imprenditoria giovanile in Sicilia.**

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana  
n. 42 del 6 settembre 1993

**Art. 22**

*Ulteriori disposizioni  
in favore dell'imprenditoria giovanile.*

1. Allo scopo di favorire lo sviluppo della imprenditoria giovanile la Regione concede benefici per progetti di sviluppo produttivo proposti da società cooperative costituite, in misura non inferiore ai due terzi dei soci, da giovani in età compresa tra i diciotto ed i trentacinque anni non compiuti o da società di capitali, le cui quote di partecipazione o le quote di azioni siano possedute per almeno due terzi da giovani di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni o società di persone costituite per almeno due terzi da giovani di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni non compiuti, purché abbiano sede legale ed operativa nel territorio della Regione siciliana.
2. I progetti di sviluppo produttivo dovranno riguardare settori economici ed interventi che verranno determinati con apposito Regolamento predisposto dalla Presidenza della Regione, sentita la competente Commissione legislativa.
3. Ai soggetti di cui al primo comma potranno essere concessi contributi in conto capitale in misura del quaranta per cento, contributi in conto interessi, contributi per le spese di progettazione, consulenza ed azione formativa, contributi per spese di esercizio, contributi in conto canone per locazioni finanziarie, servizio di tutoraggio. Il Regolamento di cui al precedente comma dovrà specificare l'entità dei benefici concedibili, i casi di incompatibilità, nonché i criteri e le modalità operative per la concessione delle agevolazioni.
4. I progetti di cui al primo comma saranno sottoposti all'esame di un apposito Nucleo di valutazione, costituito presso la Presidenza della Regione. Il Nucleo di valutazione, nominato con decreto dell'Assessore regionale alla Presidenza, è composto da un Presidente e da sei componenti tutti esperti nelle materie di economia agraria, industriale, aziendale e statistica di alto profilo curriculare, di cui tre designati dalle Università di Palermo, Catania e Messina, e tre

designati dalle Associazioni imprenditoriali regionali, e da un dirigente regionale, con funzioni di segretario. Il Nucleo di valutazione, che dura in carica tre anni prorogabili per una sola volta, sostituisce il Comitato tecnico amministrativo di cui all'articolo 19 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125.

5. Le cooperative giovanili finanziate ai sensi della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, e successive modifiche, che abbiano fruito nel corso della realizzazione del progetto, di proroghe regolarmente autorizzate, e che nell'esercizio successivo a quello di approvazione degli atti di collaudo finale abbiano assunto il numero di soci previsto, ed abbiano raggiunto almeno l'80 per cento del fatturato programmato, sono ammessi a fruire quale bonifico sulle rate di mutuo e del credito di esercizio erogate dall'Ircac, una sola volta, delle seguenti agevolazioni:
  - a) contributo a fondo perduto pari al 50 per cento delle spese sostenute per interessi bancari relativi ad anticipazioni di pagamento degli stati di avanzamento lavori e credito d'Iva;
  - b) contributo a fondo perduto pari al 50 per cento delle spese sostenute per interessi sullo sconto effetti, utilizzati come pagamento in prestazioni d'opera e forniture regolarmente contabilizzate e collaudate;
  - c) contributi a fondo perduto pari al 50 per cento delle spese sostenute per il pagamento dei premi di polizze fidejussorie relative ad anticipazioni di quota parte del finanziamento;
  - d) contributo a fondo perduto pari al 50 per cento del capitale sociale versato dai soci o sottoscritto con impegno di versamento con ratei annuali, nel triennio successivo a quello di sottoscrizione.
6. È abrogata ogni altra disposizione regionale non compatibile con le norme contenute nel presente articolo.
7. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 40.000 milioni e per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 50.000 milioni.



Regione siciliana  
Decreto Presidenziale 8 marzo 1995, n. 50

Regolamento attuativo delle ulteriori disposizioni  
sulla imprenditoria giovanile di cui all'art. 22  
della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25,  
e successive modifiche ed integrazioni.

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana  
n. 31 del 10 giugno 1995, parte I

IL PRESIDENTE  
DELLA REGIONE SICILIANA

- Visto lo Statuto della Regione;
- Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, ed, in particolare, l'art. 2;
- Vista la legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, ed, in particolare, l'art. 22 così come risulta a seguito delle modifiche ed integrazioni recate dall'art. 1 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 11;
- Visti specificatamente i commi 2 e 3 del citato art. 22, che prevedono la predisposizione, da parte della Presidenza della Regione, sentita la competente Commissione legislativa, di un apposito regolamento al fine di determinare i settori economici e gli interventi cui debbono avere riguardo i progetti di sviluppo produttivo, nonché di specificare l'entità dei benefici concedibili, i casi di incompatibilità, i criteri e le modalità operative per la concessione delle agevolazioni e la destinazione del contributo per spese istruttorie a carico dei soggetti istanti;
- Udito il parere favorevole reso dalla Commissione legislativa "Attività produttive" dell'Assemblea regionale siciliana, nelle sedute del 25 ottobre e del 21 dicembre 1994;
- Uditi i pareri nn. 423/94 e 743/94 espressi dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana rispettivamente nelle adunanze del 18 ottobre 1994 e del 17 gennaio 1995;
- Viste le deliberazioni della Giunta regionale nn. 51 del 31 gennaio 1995 e 87 del 22 febbraio 1995;

il seguente regolamento:

**Titolo I**  
*Requisiti.*

**Art. 1**  
*Soggetti ammissibili*

1. I soggetti ammissibili sono quelli indicati all'art. 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, e con le caratteristiche ivi previste.
2. Le imprese giovanili di cui al 1° comma devono inoltre possedere i seguenti requisiti:
  - a) non aver subito dichiarazioni di fallimento, nè avere in atto procedure concorsuali, nei confronti della società, se dotata di piena autonomia patrimoniale, o dei soci amministratori, nel caso di società di persone;
  - b) essere iscritte alla camera di commercio;
  - c) essere iscritte al registro delle società presso il tribunale;
  - d) per le sole società cooperative, essere iscritte al registro prefettizio;
  - e) non avere ottenuto altri finanziamenti e non avere in corso altre richieste di finanziamento ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.
3. Tutte le persone fisiche, soci ed amministratori, e i rappresentanti legali delle persone giuridiche, partecipanti alle imprese giovanili di cui al primo comma, devono possedere i seguenti requisiti:
  - a) essere residenti nel territorio della Regione;
  - b) non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16;
  - c) non far parte, in atto e non avere già fatto parte di altre società che abbiano in precedenza ottenuto finanziamenti ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche e della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37;
  - d) non essere dipendenti di pubbliche amministrazioni o di enti pubblici.
4. Le imprese giovanili ed i loro soci devono possedere i requisiti indicati all'atto della presentazione del progetto di sviluppo produttivo, e sono tenuti a mantenerli anche al momento dell'eventuale ammissione alle agevolazioni di legge fino a tre anni successivamente a tale ultima data, fatto salvo il trascorrere del tempo sul requisito dell'età.
5. L'ottenimento delle agevolazioni disciplinate dal presente regolamento non esclude la possibilità di fruire di altre agevolazioni finanziarie, fiscali o in materia di rapporti di lavoro, purchè non riferite ai medesimi beni e servizi oggetto dell'investimento, fatti salvi eventuali divieti di cumulabilità disposti

dalle normative di riferimento.

## **Titolo II** *Agevolazioni.*

### **Art. 2**

#### *Contributo in conto capitale.*

1. Ai progetti di sviluppo produttivo proposti dalle imprese giovanili può essere attribuito un contributo in conto capitale, nella misura massima del 40% dell'investimento, calcolato con esclusione dell'I.V.A., delle spese generali, e dei beni per i quali è prevista la locazione finanziaria.
2. Il contributo in conto capitale può essere concesso limitatamente;
  - a) ai primi 3.000 milioni di investimento, per le attività turistico-ricettive (esclusi i servizi al turismo), industriali, editoriali, dell'informazione e dello spettacolo, per le attività agricole, agrituristiche, zootecniche, della pesca e dell'acquacultura;
  - b) ai primi 1.000 milioni di investimento per le attività di servizi alle imprese (compresi i servizi al turismo), come da delibera CIPI 16 luglio 1986 integrata dalla delibera CIPI del 24 marzo 1988, n. 145.
3. I limiti di cui al secondo comma potranno essere incrementati ogni due anni, con decreto dell'Assessore regionale alla Presidenza, di un importo percentuale corrispondente all'intervenuta diminuzione del potere d'acquisto della moneta.
4. I progetti di sviluppo produttivo che prevedano un investimento superiore al massimo consentito possono ugualmente essere ammessi alle agevolazioni di legge, a condizione che la quota non ammissibile a finanziamento rimanga a totale carico della società richiedente, e che quest'ultima dimostri la possibilità di affrontare con i propri mezzi la relativa spesa.
5. L'Assessore regionale alla Presidenza, dopo un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, in deroga a quanto previsto al 3° comma del presente articolo, può modificare gli importi di cui al 2° comma entro il limite di lire 5.000 milioni per le attività di cui alla lettera a) e lire 2.000 milioni per le attività di cui alla lettera b).

### **Art. 3**

#### *Contributo in conto interessi.*

1. Ai progetti di sviluppo produttivo proposti può essere attribuito un contributo in conto interessi finalizzato all'abbattimento ad un terzo del tasso di interesse correntemente praticato dallo stesso istituto di credito nei confronti della società beneficiaria, relativamente ad un mutuo quindicennale di misura massima pari al 50% dell'investimento, calcolato ai sensi del primo comma dell'art. 2, più l'ammontare totale dell'I.V.A. sulle spese ammesse a

finanziamento, comprese le spese generali, ed escluse quelle per le quali è prevista la locazione finanziaria.

2. Il mutuo potrà essere acceso presso uno degli enti e istituti creditizi di cui al terzo comma, ai quali sarà direttamente corrisposto il contributo in conto interessi. Per le società cooperative il mutuo può essere acceso anche presso lo I.R.C.A.C.
3. Per gli scopi di cui al presente regolamento, la Presidenza della Regione stipulerà apposite convenzioni con gli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale, e con le casse rurali ed artigiane e le banche popolari, tramite gli istituti di rappresentanza di queste ultime.
4. Gli enti e istituti di credito interessati al convenzionamento devono inoltrare alla Presidenza della Regione apposita richiesta, redatta secondo lo schema riportato all'allegato B del presente regolamento, o sottoscritta dal legale rappresentante.
5. Il contributo in conto interessi è concesso con gli stessi limiti di cui al secondo comma dell'art. 2.

### **Art. 4**

#### *Contributo in conto canone per operazioni di locazione finanziaria.*

1. Ai progetti di sviluppo produttivo ammessi a finanziamento può essere attribuito un contributo in conto canone, per l'abbattimento ad un terzo del costo delle operazioni di locazione finanziaria, anche immobiliare, eventualmente previste nel progetto di sviluppo produttivo e ritenute congrue ed ammissibili.
2. Ai sensi dell'applicazione del presente articolo si intendono per operazioni di locazione finanziaria le locazioni di beni mobili e immobiliare acquistati su scelta e indicazione del conduttore, che ne assume tutti i rischi e con facoltà, per quest'ultimo, di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo stabilito.
3. Le operazioni di locazione finanziaria relative alla realizzazione di uno stesso progetto di sviluppo produttivo non possono superare, compresa I.V.A. gli importi stabiliti dal secondo comma dell'articolo 2.
4. Il contributo in conto canone attualizzato sarà corrisposto, per il tramite dell'istituto di credito prescelto per la stipula del mutuo di cui all'art. 3, alla società di locazione finanziaria interessata, la quale lo porterà in detrazione diretta dei canoni dovuti dal soggetto beneficiario. Nell'ipotesi che non venga richiesto o non venga concesso il mutuo agevolato di cui all'art. 3, il contributo in conto canone attualizzato viene versato direttamente alla società di locazione finanziaria interessata.

### **Art. 5**

#### *Garanzie finanziarie.*

1. Le operazioni di credito finalizzate alla realizzazione dei progetti di sviluppo produttivo approvati, di cui rispettivamente all'articolo 3, potranno essere assistite, ai sensi del secondo periodo del terzo comma dell'art. 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, aggiunto dal secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 11, da fideiussione prestata dall'Assessorato regionale bilancio e finanze fino al novanta per cento del relativo ammontare, in favore dell'istituto concedente il mutuo, ove la società beneficiaria e i soci della stessa dimostrino di non essere in grado di fornire sufficienti garanzie proprie.
2. Il procedimento relativo alla concessione della fideiussione regionale dovrà essere concluso entro sessanta giorni.
3. La concessione della fideiussione costituisce titolo per l'iscrizione, sui beni oggetto del finanziamento, di ipoteca e privilegio di secondo grado in favore dell'Amministrazione regionale.

### **Art. 6**

#### *Contributo per spese per la formazione professionale.*

1. Ai progetti di sviluppo produttivo ammessi a finanziamento è attribuito un contributo aggiuntivo, a copertura totale delle spese per azioni formative, compresi il viaggio, il vitto e l'alloggio, effettuate nei confronti dei soci giovani della società proponente, nelle seguenti materie:
  - a) programmazione operativa aziendale, budgeting economico-finanziario, pianificazione delle risorse;
  - b) controllo di gestione;
  - c) pianificazione operativa commerciale;
  - d) ottimizzazione delle risorse e della qualità;
  - e) organizzazione e gestione del personale.
2. La società richiedente presceglie, all'atto dell'istanza, il soggetto cui affidare il compito di formazione tra gli enti e società specializzati nella formazione imprenditoriale, convenzionati con l'Amministrazione regionale.

### **Art. 7**

#### *Contributo per spese di tutoraggio.*

1. Ai progetti di sviluppo produttivo ammessi a finanziamento è attribuito un contributo aggiuntivo, a copertura totale delle spese, per un servizio di tutoraggio, assistenza tecnica e commerciale e formazione in azienda, relativamente alla fase di realizzazione del progetto di sviluppo produttivo ed ai primi due anni di attività, prestato da imprese, società ed associazioni imprenditoriali.
2. Le spese di cui al primo comma devono essere calcolate nella seguente misura percentuale dell'investimento, al netto dell'I.V.A. e delle spese generali:

- 10% per i primi 1.000 milioni;
- 5% oltre 1.000 e fino a 3.000 milioni.

3. All'atto della presentazione del piano d'impresa il proponente, di intesa con il nucleo di valutazione tramite la segreteria tecnica, individua il soggetto prestatore dell'attività di tutoraggio.

### **Art. 8**

#### *Contributo per le spese d'avviamento.*

1. Ai progetti di sviluppo produttivo ammessi a finanziamento sono attribuiti:
  - a) un contributo pari al 25% delle spese di esercizio per il primo anno di attività, previste nel progetto di sviluppo produttivo approvato, comunque non superiore al 10% dell'investimento complessivo ammissibile, da erogarsi all'atto del saldo successivo al collaudo finale;
  - b) un contributo pari al 25% delle spese effettivamente sostenute e documentate a conclusione di ciascuno dei successivi due anni di attività e comunque, per ciascun anno, non superiore al 10% dell'investimento complessivo ammissibile. Di tale contributo è erogabile una anticipazione pari al 40%;
  - c) un contributo pari al 70% delle spese sostenute nel primo anno di attività per azioni pubblicitarie riferite alla promozione del prodotto o del servizio, comunque non superiore al 2% dell'investimento complessivo ammissibile, da erogarsi dietro presentazione di documentazione giustificativa della spesa.
2. Possono essere ricomprese tra le spese di esercizio ammissibili a contributo quelle, al netto dell'I.V.A., relative a:
  - a) scorte di semilavorati e materie prime, in misura e tipo adeguati all'attività svolta;
  - b) trasporti;
  - c) altri beni e servizi riconosciuti come indispensabili all'esercizio dell'attività.
3. Sono invece escluse dal computo per i contributi per le spese di avviamento quelle relative a:
  - a) oneri finanziari derivanti dall'accensione del mutuo di cui all'art. 3 del presente regolamento;
  - b) canoni di locazione finanziaria, assistiti dal contributo di cui all'art. 4 del presente regolamento;
  - c) accantonamenti per ammortamenti e TFR;
  - d) tasse ed imposte di qualsiasi tipo;
  - e) salari, stipendi ed oneri sociali connessi;
  - f) oneri finanziari e assicurativi di qualsiasi tipo;
  - g) rimborsi a soci prestatori d'opera.

4. Condizioni necessarie per l'attribuzione dei contributi di cui al primo comma sono:
  - a) il puntuale adempimento degli obblighi connessi alle agevolazioni di legge;
  - b) l'assenza di protesti e/o procedure concorsuali avviate o richieste nei confronti della società beneficiaria;
  - c) l'avviamento dell'attività, risultante da apposita comunicazione tempestivamente inviata alla segreteria tecnica;
  - d) l'effettivo esercizio dell'attività al momento della richiesta del contributo stesso.
5. La richiesta dei contributi per l'avviamento deve essere inviata, su apposito modulo e insieme alla necessaria documentazione, alla segreteria tecnica; questa ultima, verificata entro 60 giorni la sussistenza delle condizioni per l'erogazione, predisporrà i necessari adempimenti.

### Titolo III

#### *Requisiti dei progetti di sviluppo produttivo.*

#### Art. 9

##### *Spese d'investimento ammissibili.*

1. Le spese ammissibili al contributo in conto capitale di cui all'art. 2, al contributo in conto interessi di cui all'art. 3 e al contributo in conto canone di cui all'art. 4 possono comprendere, in misura congrua rispetto alla tipologia e alle dimensioni dell'iniziativa:
  - a) acquisto di immobili, comprensivo delle spese notarili, opere murarie ed assimilabili, per un importo non superiore alle seguenti percentuali dell'intero investimento, calcolato al netto delle spese generali, di formazione e di tutoraggio:
    - 60%, per le attività turistiche, per la serricoltura e l'acquacultura;
    - 40% per le attività industriali, manifatturiere e per quelle agricole diverse dalla serricoltura e dall'acquacultura;
  - b) uffici direzionali, tecnici, amministrativi adeguati all'iniziativa;
  - c) brevetti e licenze, concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, non consistenti in percentuali di fatturato, royalties e simili, entro un limite massimo del 5 % dell'investimento;
  - d) impianti, macchinari ed attrezzature;
  - e) programmi e servizi informatici commisurati alle esigenze dell'impresa.
2. I beni di cui alla lettera d) del comma precedente devono essere nuovi di fabbrica, salvo particolari deroghe concedibili per motivate ragioni da parte del nucleo di valutazione.
3. Negli importi dei beni finanziabili possono essere comprese le spese di

trasporto ed installazione.

4. Sono esclusi dall'ammissibilità a finanziamento:
  - a) gli autoveicoli per il trasporto privato di persone, omologati per meno di nove posti;
  - b) i punti di vendita al dettaglio, a meno di iniziative artigianali in cui il laboratorio sia coincidente o contiguo al punto di vendita.
5. Il valore ammissibile a finanziamento dei terreni agricoli è quello medio, pubblicato periodicamente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana a cura dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.
6. Il valore ammissibile a finanziamento delle aree edificabili, escluse quelle ricadenti nelle aree di sviluppo industriale, va calcolato mediante il prodotto della superficie espressa in metri quadrati per un prezzo unitario ottenuto moltiplicando tra loro i seguenti elementi:
  - a) costo base di produzione edilizia, computato secondo quanto disposto dalla legge 27 luglio 1978, n. 392 e successive modifiche;
  - b) coefficiente dipendente dalla classe demografica del comune nel cui territorio si trova l'area:
    - oltre 400.000 ab. = 1,2;
    - da 200.001 a 400.000 ab. = 1,1;
    - da 100.001 a 200.000 ab. = 1,05;
    - da 50.001 a 100.000 ab. = 0,95;
    - da 10.001 a 50.000 ab. = 0,90;
    - fino a 10.000 ab. = 0,80;
  - c) indice di edificabilità dell'area;
  - d) aliquota di incidenza del costo dell'area sul costo finale dell'edificio, dipendente dalla classe demografica del comune nel cui territorio l'area stessa si trova:
    - oltre 400.000 ab. = 0,25;
    - da 250.001 a 400.000 ab. = 0,23;
    - da 100.001 a 250.000 ab. = 0,21;
    - da 50.001 a 100.000 ab. = 0,18;
    - da 10.001 a 50.000 ab. = 0,15;
    - fino a 10.000 ab. = 0,12;
  - e) coefficiente dipendente dall'ubicazione e dalla classe demografica del comune:
    - comuni oltre 20.000 abitanti:
      - periferia non urbanizzata = 0,85;
      - periferia urbanizzata = 1,00;
      - semiperiferia = 1,10;
      - semicentro = 1,20;
      - centro = 1,40;



comuni con meno di 20.000 abitanti:

- periferia = 0,85;
- semicentro = 1,00;
- centro = 1,20;

f) coefficiente dipendente dalla superficie del terreno in questione:

- fino a 1.000 mq. = 1,00;
- da 1.001 a 2.500 mq. = 0,90;
- da 2.501 a 5.000 mq. = 0,80;
- oltre 5.000 mq. = 0,70.

7. Ove, tra le voci di spesa di un progetto di sviluppo produttivo, ve ne siano alcune non ammissibili a finanziamento, o che eccedano i limiti stabiliti per quella data categoria, il medesimo progetto di sviluppo produttivo può ugualmente essere finanziato, limitatamente alle spese riconosciute ammissibili ed entro i limiti stabiliti, e a condizione che la società richiedente dichiari di assumere a proprio carico l'onere delle spese non finanziabili e possa dimostrare la possibilità di affrontare con propri mezzi finanziari la spesa connessa.
8. Non sono ammissibili a finanziamento progetti di ammodernamento, ristrutturazione, riconversione, completamento o di ampliamento di impianti in attività nell'ultimo quinquennio o di strutture le quali abbiano già beneficiato di finanziamenti pubblici ai sensi delle normative regionali, nazionali o comunitarie sulla promozione d'impresa o sulla occupazione giovanile.

### **Art. 10**

#### *Settori produttivi.*

1. Sono escluse dalle agevolazioni di legge:
  - a) le attività individuate dalla delibera CIPI del 1° luglio 1986;
  - b) le attività di servizi alle persone;
  - c) le attività riservate alle figure professionali protette di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815;
  - d) le attività che si pongano in concorrenza con l'azione istituzionale delle pubbliche amministrazioni, che prevedano, in via esclusiva, la fornitura di servizi alle pubbliche amministrazioni;
  - e) le attività a carattere commerciale, assistenziale, socio - sanitario, ricreativo, sportivo, didattico;
  - f) le attività di noleggio;
  - g) in particolare, dovranno essere esclusi dai finanziamenti i progetti di sviluppo produttivo appartenenti a settori assistiti da provvidenze legislative regionali, statali o comunitarie di qualsiasi genere in relazione a particolari difficoltà o per i quali sia stato dichiarato lo stato di crisi, o siano previsti dalla normativa vigente contributi o sussidi finalizzati alla

riduzione della produzione e/o della base produttiva.

### **Titolo IV**

#### *Procedure.*

### **Art. 11**

#### *Presentazione del progetto di sviluppo produttivo.*

1. Le società che intendono ottenere le agevolazioni disciplinate dal presente regolamento devono presentare originale e due copie dell'apposito modulo, previsto dalla lettera a) dell'art. 28, debitamente compilato in ogni sua parte, esclusivamente a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata alla Presidenza della Regione, Direzione dei rapporti extraregionali, segreteria tecnica per l'imprenditoria giovanile. Farà fede della data di presentazione il timbro postale dell'ufficio accettante. Il formulario contiene una sintesi dei dati tecnico - economici del progetto di sviluppo produttivo, e, tra l'altro:
  - a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a norma dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, resa dal legale rappresentante della società, da cui risulti:
    - che egli ha piena capacità di agire ed è stato autorizzato nei modi di legge all'inoltro dell'istanza medesima ed ai connessi adempimenti;
    - che la società richiedente possiede i requisiti di cui al primo e secondo comma dell'art. 1;
    - estremi della costituzione della società e della omologazione dello statuto o dell'atto costitutivo;
    - scopo sociale, sede legale della società, cariche sociali, elenco nominativo dei soci (con cognome, nome, data e luogo di nascita), codice fiscale o partita I.V.A., stato patrimoniale, eventuali protesti;
  - b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a norma dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, resa da ciascuna delle persone fisiche, soci ed amministratori, e dai rappresentanti legali delle persone giuridiche partecipanti alla società, da cui risulti il possesso dei requisiti di cui al terzo comma dell'art. 1, ed inoltre luogo e data di nascita, titolo di studio posseduto, curriculum vitae, attuale situazione lavorativa, codice fiscale, consistenza del patrimonio personale, eventuali protesti;
  - c) prospetto analitico delle caratteristiche tecniche dei beni di investimento dei quali si richiede il finanziamento, con indicazione del prezzo di ogni singolo bene, e con specificazione dell'I.V.A. e delle imposte doganali ove necessario; sono da comprendere nelle precedenti previsioni anche gli impianti di forzomotrice, di produzione di energia elettrica, vapore ed aria compressa, gli impianti idrici industriali, gli impianti antincendio, antintrusione e di sicurezza contro gli infortuni e gli impianti di

- condizionamento e climatizzazione;
- d) indicazione dell'istituto di credito al quale richiedere la disponibilità a concedere la linea di credito prevista nel progetto di sviluppo produttivo;
  - e) indicazione del soggetto prescelto per il programma di formazione imprenditoriale;
  - f) indicazione del soggetto prescelto per il programma di tutoraggio.
2. Il modulo di cui al primo comma dovrà essere accompagnato da:
    - a) progetto di sviluppo produttivo, sotto forma di relazione elaborata secondo lo schema di cui all'allegato A del presente regolamento, sottoscritto dal legale rappresentante della società e dal professionista responsabile della redazione, da prodursi in originale e due copie;
    - b) ricevuta di un versamento effettuato in conto entrate della Regione siciliana, ai sensi del secondo periodo del secondo comma dell'art. 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, aggiunto dal primo comma dell'art. 1 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 11, di una somma pari all'uno per mille dell'ammontare del progetto di sviluppo produttivo di cui si richiede il finanziamento, comprese le spese generali, per la formazione, per il tutoraggio e per l'I.V.A. I proventi di tali versamenti costituiscono un fondo destinato alla copertura delle spese di istruttoria, e non sono ripetibili in caso di mancato finanziamento del progetto di sviluppo produttivo.
  3. Ulteriore documentazione di accompagnamento dovrà essere prodotta nelle ipotesi elencate di seguito:
    - a) in caso di previsione nel progetto di sviluppo produttivo di opere edili, dovranno essere presentati i seguenti elaborati, firmati dal progettista e controfirmati dal rappresentante legale della società:
      - relazione illustrativa dei lavori da realizzare, comprendente le ragioni della scelta della soluzione prospettata, anche in base alla valutazione delle eventuali diverse soluzioni possibili, le verifiche della fattibilità e l'esame dei profili di impatto ambientale, la conformità agli strumenti urbanistici e l'indicazione della localizzazione mediante cartografia in scala minima 1:10.000;
      - schemi grafici in scala minima 1:500 per l'individuazione delle caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare;
      - valutazione indicativa della spesa sulla base dei costi unitari medi per analoghe categorie di opere;
    - b) in caso di acquisto o locazione, anche finanziaria, di immobili, dovrà essere presentata una relazione descrittiva analitica e dettagliata dell'immobile prescelto, recante tutti i dati necessari per la completa individuazione del bene, comprendente un'adeguata documentazione fotografica;

- c) in caso di locazione finanziaria di immobili e/o attrezzature, dovrà essere presentato contratto preliminare di locazione finanziaria, stipulato presso uno degli istituti autorizzati all'esercizio della locazione finanziaria nel Mezzogiorno, con indicazione dei canoni, della durata della locazione e dell'ammontare del riscatto finale e del contributo in conto canone eventualmente a carico dell'Amministrazione regionale.

4. Documentazione aggiuntiva potrà essere individuata e richiesta su iniziativa del nucleo di valutazione o della segreteria tecnica, ove fosse necessario un approfondimento di determinati aspetti del progetto di sviluppo produttivo. In questo caso, il soggetto proponente dovrà soddisfare la richiesta, a pena della archiviazione della richiesta di finanziamento e della restituzione del progetto di sviluppo produttivo, entro il termine indicato nella relativa comunicazione.

## Art. 12

### *Istruttoria dei progetti di sviluppo produttivo.*

1. La segreteria tecnica effettua l'istruttoria preliminare entro 90 giorni dalla ricezione, risultante dal registro di protocollo, seguendo l'ordine cronologico, appone il visto della segreteria tecnica su tutti gli elaborati progettuali, redige la conseguente relazione e predispone l'eventuale trasmissione degli atti al nucleo di valutazione e all'istituto di credito indicato.
2. L'istruttoria preliminare dei progetti di sviluppo produttivo dovrà tendere alla verifica:
  - a) dei requisiti posseduti dai soggetti richiedenti;
  - b) della completezza della documentazione prodotta;
  - c) della regolarità formale della documentazione prodotta;
  - d) della coerenza generale della documentazione;
  - e) del rispetto della legislazione vigente.
3. Ove si rilevassero irregolarità, carenza di atti, o esigenze di chiarimenti, dovrà tempestivamente darne comunicazione, una sola volta e per iscritto alla società proponente, la quale avrà 60 giorni per inviare la documentazione necessaria al completamento della pratica; tale comunicazione sospende i termini dell'istruttoria.
4. L'istruttoria preliminare si traduce in una relazione, redatta dalla segreteria tecnica diretta al nucleo di valutazione e all'istituto di credito indicato dalla società proponente, nella quale dovranno essere riassunti gli aspetti caratteristici del progetto di sviluppo produttivo esaminato e le risultanze dell'istruttoria medesima.
5. Successivamente all'emissione del parere del nucleo di valutazione, che deve essere espresso entro 90 giorni dalla ricezione della relativa richiesta, la segreteria tecnica cura gli adempimenti necessari alla definizione del procedimento.
6. Al presidente ed ai componenti del nucleo di valutazione è attribuito un

incentivo complessivamente pari a 37,5 centomillesimi dell'importo progettuale per i nuovi progetti di sviluppo produttivo esaminati, a gravare sul fondo di cui all'art. 11, 2° comma, lett. b) suddiviso in proporzione al numero dei componenti ed alle rispettive presenze.

### **Art. 13**

#### *Segreteria tecnica.*

1. La segreteria tecnica svolge i seguenti compiti:
  - a) acquisisce la documentazione relativa alle richieste di finanziamento ed effettua le operazioni istruttorie connesse alla definizione delle pratiche ed al controllo e alla gestione dei progetti di sviluppo produttivo in fase di realizzazione o già realizzati;
  - b) gestisce, secondo le modalità di cui al successivo art. 25 e seguenti, il completamento degli interventi di cui alla legge regionale 18 agosto 1978, n. 37;
  - c) coadiuva il nucleo di valutazione per i propri compiti istituzionali;
  - d) cura l'aggiornamento tecnico - scientifico del proprio personale, così come previsto dall'art. 1, 3° comma, della legge regionale 23 maggio 1994, n. 11;
  - e) cura il raccordo tecnico ed operativo dell'attività regionale in materia di promozione d'impresa con l'analoga attività statale e comunitaria e di altri enti pubblici e privati.
2. Ai sensi del secondo periodo del secondo comma dell'art. 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, aggiunto dal primo comma dell'art. 1 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 11, al personale in servizio presso la segreteria tecnica sono attribuiti semestralmente incentivi monetari pari a 37,5 centomillesimi dell'importo progettuale di tutti i nuovi progetti di sviluppo produttivo istruiti, a gravare sul fondo di cui all'art. 11, secondo comma, lettera b), le cui modalità di assegnazione saranno concordate con le rappresentanze dei lavoratori secondo le disposizioni dell'art. 3 della legge regionale n. 38/91.
3. Gli incentivi di cui al comma precedente non sono dovuti se l'istruttoria non viene completata entro la scadenza prestabilita dal primo comma dell'art. 12.
4. Altre eventuali forme di incentivazione, connesse ai servizi resi al pubblico da parte della segreteria tecnica, potranno essere individuate, con le modalità di cui alla legge regionale n. 38/91, con decreto dell'Assessore regionale alla Presidenza.

### **Art. 14**

#### *Istruttoria da parte degli istituti di credito.*

1. L'istituto di credito cui viene inviato il progetto di sviluppo produttivo, ai sensi del primo comma dell'art. 12, istruisce nel merito creditizio la documentazione ricevuta dalla segreteria tecnica, ed entro 60 giorni dalla

ricezione, trasmette alla Presidenza della Regione apposita relazione, attestante la disponibilità di massima a concedere il credito richiesto, con una quantificazione preliminare del piano di ammortamento e degli oneri per interessi a carico della Regione siciliana, ovvero la non accoglibilità della richiesta con indicazione delle motivazioni del rifiuto.

2. Resta nell'insindacabile giudizio degli istituti di credito la facoltà di concedere la linea di credito richiesta.
3. Trascorso senza utile riscontro il termine di cui al primo comma, il credito si intende rifiutato, fermo restando l'obbligo per l'istituto di credito di produrre relazione nella quale dovranno essere esplicitate le motivazioni del rifiuto.
4. Agli istituti di credito viene riconosciuto annualmente un contributo per spese istruttorie pari a 25 centomillesimi dell'importo progettuale complessivo delle pratiche istruite, a gravare sul fondo di cui all'art. 11, secondo comma, lettera b).

### **Art. 15**

#### *Ammissione alle agevolazioni.*

1. Entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno la segreteria tecnica predispone l'elenco dei progetti di sviluppo produttivo che siano stati esaminati favorevolmente dal nucleo di valutazione e che non siano ancora stati ammessi a finanziamento, secondo l'ordine di presentazione.
2. Ogni elenco semestrale, cui viene assegnato un mezzo dello stanziamento annuale previsto nel bilancio della Regione per gli interventi di cui all'art. 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, è approvato con decreto dell'Assessore regionale alla Presidenza, contenente anche l'impegno delle somme corrispondenti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.
3. Entro 30 giorni dall'approvazione degli elenchi di cui al primo comma, la segreteria tecnica invita i soggetti proponenti dei progetti di sviluppo produttivo, entro la concorrenza delle somme disponibili, a presentare la documentazione prevista dal successivo comma del presente articolo.
4. Possono essere ammessi alle agevolazioni di legge i progetti di sviluppo produttivo per i quali le società proponenti abbiano presentato la completa documentazione sottoelencata:
  - a) certificazione antimafia ai sensi della legge n. 55/90;
  - b) certificazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del presente regolamento;
  - c) progetto di massima delle opere edili eventualmente previste; per le stime dei costi, dovrà essere utilizzato, ove applicabile, il prezzario per le opere pubbliche elaborato dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici;
  - d) polizza di responsabilità civile professionale del progettista relativamente alle opere edili eventualmente previste, che copra anche i maggiori costi derivanti dalle varianti progettuali di cui al sesto comma del successivo art. 21, con un massimale non inferiore al 10% delle opere progettate;

- e) polizza assicurativa stipulata in favore della società beneficiaria relativamente agli acquisti e alle forniture previsti nel progetto di sviluppo produttivo, con un massimale non inferiore al 5% dell'intero investimento escluse le opere edili, a copertura dei maggiori costi derivanti dalle varianti progettuali di cui al sesto comma dell'art. 21;
- f) concessione edilizia o autorizzazione del sindaco, in relazione alle opere edili eventualmente previste nel progetto di sviluppo produttivo;
- g) nulla-osta degli uffici del genio civile, se richiesto;
- h) preventivi delle ditte fornitrici di attrezzature ed impianti con indicazione, oltre che delle caratteristiche tecniche e delle prestazioni dei beni proposti, anche del prezzo di ogni singolo bene, dell'ammontare imponibile complessivo, dell'I.V.A., delle imposte doganali ove necessario, delle condizioni di pagamento e della validità temporale dei prezzi riportati, corrispondenti al prospetto già prodotto di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 11 del presente regolamento, salve le modifiche imposte dal nucleo di valutazione;
- i) in caso di acquisto di immobili, e relativamente all'immobile o agli immobili già individuati nella relazione di cui alla lettera b) del terzo comma dell'art. 11, preliminare di vendita, anche sotto forma di scrittura privata con firme autenticate, valido per almeno sei mesi dalla data di presentazione, certificato storico catastale, estratto di mappa catastale (solo per i terreni), certificato ipotecario della conservatoria dei registri immobiliari o, in alternativa, relazione notarile di libertà ipotecaria nel ventennio, perizia giurata a firma di un professionista, attestante il valore di mercato dell'immobile (solo per i fabbricati);
- l) in caso di locazione di immobili, e relativamente all'immobile o agli immobili già individuati nella relazione di cui alla lettera b) del terzo comma dell'art. 11, preliminare di locazione almeno decennale, valido per almeno sei mesi, anche sotto forma di scrittura privata con firme autenticate, certificato storico catastale, estratto di mappa catastale (solo per i terreni), perizia giurata a firma di un professionista, attestante il canone corrente di mercato dell'immobile;
- m) in caso di locazione finanziaria di immobili, e relativamente all'immobile o agli immobili già individuati nella relazione di cui alla lett. c) del terzo comma dell'art. 11, certificato storico catastale, estratto di mappa catastale (solo per i terreni), certificato ipotecario della conservatoria dei registri immobiliari o, in alternativa, relazione notarile di libertà ipotecaria nel ventennio, perizia giurata a firma di un professionista, attestante il valore di mercato dell'immobile (solo per i fabbricati);
- n) in caso di localizzazione dell'attività in una area di sviluppo industriale, ai sensi della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, assegnazione provvisoria o contratto preliminare di locazione o di vendita del lotto o del rustico industriale;
- o) studio di impatto ambientale, ove richiesto dall'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modifiche, redatto secondo la norme contenute nel D.P.C.M. 27 dicembre 1988, con relativo visto di compatibilità ambientale e, in caso di progetti di sviluppo produttivo che prevedano la realizzazione di insediamenti produttivi insalubri o, comunque, attività che emettano scarichi nell'atmosfera, parere favorevole dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;
- p) atto d'obbligo a firma del rappresentante legale, con il quale si accettano il finanziamento regionale e le condizioni e gli obblighi ad esso collegati, con particolare riferimento all'esplicito consenso all'iscrizione di ipoteche e privilegi a garanzia del mutuo e della partecipazione regionale agli utili e alla stipula di apposita assicurazione sui beni costituiti in garanzia;
- q) copia della ricevuta di versamento all'istituto di credito prescelto di una somma pari ad un millesimo dell'importo del mutuo di cui si richiede il finanziamento, a titolo di contribuzione alle spese istruttorie del medesimo;
- r) adeguamento, ove necessario, dello statuto alle disposizioni di cui all'art. 19 del presente regolamento;
- s) documentazione attestante l'avvenuta elevazione del capitale sociale fino ad un ammontare almeno pari al 10% delle spese ritenute ammissibili a finanziamento;
- t) ulteriore documentazione, individuata e precisata dal nucleo di valutazione in sede di esame del progetto di sviluppo produttivo.
5. Nel caso che, entro 180 giorni dal ricevimento della richiesta, la società proponente non abbia fatto pervenire tutta la documentazione di cui al precedente comma, il progetto di sviluppo produttivo è escluso dalle agevolazioni di legge, con decreto dell'Assessore regionale alla Presidenza, a favore del successivo appartenente al medesimo elenco. Tale termine potrà essere prorogato per una sola volta e per un massimo di ulteriori 180 giorni, su motivata istanza del soggetto proponente, o, nel caso di richieste istruttorie, da parte della segreteria tecnica.
6. L'Assessore regionale alla Presidenza, con proprio decreto, ammette alle agevolazioni di legge i progetti di sviluppo produttivo di cui al quarto comma del presente articolo. Tale decreto specifica le agevolazioni concesse, il termine per il collaudo delle opere e degli acquisti previsti nel progetto, nonchè gli obblighi previsti dal presente regolamento e quelli eventualmente imposti dal nucleo di valutazione in sede di approvazione, costituisce titolo per l'attribuzione delle relative agevolazioni ed ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, limitatamente ad un periodo di tre anni. Esso viene notificato dal responsabile di progetto alla società beneficiaria, all'istituto di credito indicato dalla società beneficiaria, ed al soggetto o ai soggetti incaricati dell'attività di formazione e tutoraggio.
7. L'istituto di credito interessato procede entro 60 giorni alla notifica del provvedimento di ammissione alle agevolazioni di legge, alla stipula dell'atto condizionato di mutuo.



## Titolo V

### *Gestione finanziaria e contabile.*

#### Art. 16

#### *Erogazioni e trasferimenti da parte della Presidenza della Regione.*

1. Contestualmente all'adozione del decreto di ammissione alle agevolazioni di legge sono trasferite dalla Presidenza della Regione all'istituto di credito prescelto dal soggetto beneficiario tutte le somme relative al contributo in conto capitale, ai contributi in conto interessi e in conto canone attualizzati, ed ai contributi per spese di formazione e tutoraggio, e di avviamento, previsti dagli articoli 2, 3, 6, 7, 8.
2. Il tasso d'interesse praticato dagli istituti di credito su tali somme fino al momento dell'erogazione dovrà essere uguale a quello praticato dagli istituti di credito che svolgono i servizi di cassa e tesoreria della Regione siciliana, e gli interessi prodotti dovranno essere versati all'Amministrazione regionale.
3. La segreteria tecnica notifica tempestivamente all'istituto di credito erogante il mutuo le proroghe e le varianti progettuali autorizzate, e le variazioni societarie intervenute.

#### Art. 17

#### *Erogazioni da parte degli istituti di credito.*

1. Tutte le erogazioni di somme avverranno previa presentazione alla segreteria tecnica dei certificati di pagamento relativi allo stato di avanzamento dei lavori o, comunque, opportuna documentazione giustificativa di spesa, e previo controllo, da parte della segreteria tecnica della sussistenza delle condizioni per l'erogazione, della regolarità delle spese documentate, anche mediante sopralluogo, e della loro corrispondenza al progetto di sviluppo produttivo approvato o alle variazioni autorizzate.
2. La segreteria tecnica trasmette all'istituto di credito interessato apposita autorizzazione al pagamento, entro 30 giorni dalla completa acquisizione della seguente documentazione:
  - a) certificato di vigenza del tribunale, di data non anteriore a tre mesi, con l'indicazione dei poteri di amministrazione e che nei confronti della società non vi sono procedimenti concorsuali in atto;
  - b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, rilasciata dal legale rappresentante della società beneficiaria in data non anteriore a tre mesi, attestante l'attuale possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del presente regolamento;
  - c) certificato di iscrizione alla camera di commercio, di data non anteriore a tre mesi;
  - d) certificato di pagamento, per le opere murarie realizzate, sulla base dell'avanzamento dei lavori;

- e) fatture, fiscalmente in regola e anche non quietanzate, rilasciate dai fornitori per i macchinari, gli impianti e le attrezzature, ovvero, in alternativa, elenco notarile documentante e raggruppante più fatture;
  - f) fatture rilasciate dal professionista incaricato, per le spese generali;
  - g) fatture rilasciate dagli enti incaricati dell'attività di formazione e tutoraggio;
  - h) per le erogazioni successive alla prima, dichiarazione dei fornitori che le fatture liquidate con la precedente erogazione sono state effettivamente saldate.
3. L'istituto di credito interessato effettuerà le erogazioni entro 30 giorni dalla ricezione dell'autorizzazione al pagamento da parte della segreteria tecnica, a gravare inizialmente sulla sola aliquota di contributo in conto capitale, fino all'esaurimento di quest'ultima.  
L'istituto utilizzerà per le erogazioni l'aliquota di mutuo solo ad avvenuto esaurimento dell'aliquota di contributo in conto capitale.
  4. Per l'attività di erogazione delle somme e di controllo finanziario dell'avanzamento dei lavori, all'istituto di credito interessato viene attribuito con compenso, pari a un millesimo del mutuo concesso, di cui alla lettera q) del quarto comma dell'art. 15.
  5. Potranno essere ammessi stati di avanzamento di importo minimo non inferiore a lire 400 milioni. Nell'ipotesi di importo progettuale complessivo minore di lire 400 milioni, l'erogazione sarà effettuata in un'unica soluzione dopo il collaudo finale dei lavori.
  6. Per ciascuno stato di avanzamento, l'istituto di credito erogatore, contestualmente ai pagamenti, trasmetterà alla segreteria tecnica copia di ogni atto relativo alle liquidazioni effettuate, e segnalerà alla stessa segreteria tecnica eventuali questioni relative alla attuazione del progetto di sviluppo produttivo.
  7. L'approvazione degli atti di collaudo finale da parte dell'Assessore regionale alla Presidenza è subordinata alla presentazione, oltre a quella dettagliata al secondo comma, anche della seguente documentazione:
    - a) relazione tecnico-contabile redatta da un professionista iscritto all'albo, che consenta di individuare e riscontrare in dettaglio le opere murarie eseguite, e sistemazioni esterne, gli impianti, i macchinari e le attrezzature ammesse a finanziamento;
    - b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, rilasciata dal legale rappresentante della società beneficiaria, attestante la data di fine dei lavori e quella di entrata in funzione degli impianti, e che l'impianto non produce residui inquinanti;
    - c) certificazione del sindaco, attestante la conformità delle opere realizzate alla concessione edilizia, ovvero il certificato di agibilità;
    - d) contratto definitivo di compravendita, se il progetto di sviluppo produttivo prevedeva l'acquisto di un immobile;

- e) nota di iscrizione di ipoteca rilasciata dalla conservatoria dei registri immobiliari;
  - f) nota di iscrizione del privilegio per conservatoria, tribunale e pubblicazione sul foglio annunci legali;
  - g) polizza di assicurazione dei beni ipotecati, con vincolo in favore dell'istituto di credito erogante il mutuo.
8. La segreteria tecnica provvederà a trasmettere tempestivamente all'istituto di credito copia delle relazioni di visita di collaudo ricevute, e informerà l'istituto di ogni fatto rilevante per l'attuazione del progetto di sviluppo produttivo di cui dovesse venire a conoscenza.
  9. Il saldo finale verrà erogato entro 60 giorni dalla ricezione, da parte dell'istituto di credito, della notifica del provvedimento di approvazione degli atti di collaudo finale da parte della Presidenza della Regione.
  10. Ove si verificassero, a conclusione dei lavori e degli acquisti, minori spese rispetto a quelle preventivate, le quote di contributo in conto capitale e di mutuo andranno rideterminate al momento dell'approvazione degli atti di collaudo finale. Le somme costituenti economia di spesa, contestualmente alla liquidazione del saldo, dovranno essere versate in conto entrate della Regione siciliana.
  11. La segreteria tecnica è autorizzata all'effettuazione di controlli tendenti a verificare la regolarità e l'efficacia delle erogazioni effettuate, anche ai fini del rinnovo della convenzione.

### Art. 18

#### *Mutui e piani di ammortamento.*

1. La durata dei mutui è fissata, in via ordinaria, in un massimo di quindici anni, di cui:
  - a) due anni di utilizzo, i cui interessi saranno posti in riscossione durante il periodo di ammortamento;
  - b) tre anni di preammortamento, decorrenti dalla data di collaudo finale o dal termine del periodo di utilizzo;
  - c) dieci anni di ammortamento, decorrenti dalla fine del periodo di preammortamento.
2. Il contratto di mutuo potrà prevedere l'iscrizione del privilegio speciale, in favore dell'istituto di credito, sugli immobili, impianti, macchinari, utensili, scorte, arredi e attrezzature varie destinati all'esercizio dell'attività e di proprietà della società beneficiaria.
3. L'importo del mutuo deve essere ridotto all'ammontare delle erogazioni disposte in conto mutuo; di conseguenza, il piano d'ammortamento predisposto all'atto della stipula deve intendersi come indicativo, e deve essere rideterminato in via definitiva al momento del saldo. Le somme relative ai conguagli eventualmente conseguenti all'estinzione del mutuo devono essere

restituite all'Amministrazione regionale.

4. Il piano di preammortamento procede di norma per semestralità posticipate costanti da liquidarsi al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno. Il piano di ammortamento procede di norma per semestralità posticipate costanti, comprensive di capitale e interessi, da liquidarsi alle medesime scadenze. Eventuali interessi di mora saranno calcolati al tasso di riferimento assunto come parametro del mutuo.
5. Le condizioni della concessione del mutuo, ad eccezione del saggio d'interesse praticato e della durata e decorrenza dell'ammortamento, possono essere modificate, d'ufficio o su richiesta del soggetto beneficiario. Gli oneri a conguaglio eventualmente connessi a tali modifiche sono in ogni caso e interamente a carico della società beneficiaria.
6. L'istituto di credito erogante il mutuo può, in ogni caso di insolvenza persistente da parte della società beneficiaria, revocare la linea di credito concessa. In questo caso, l'Assessore regionale alla Presidenza provvede alla revoca anche delle altre agevolazioni concesse, fatti salvi gli impegni fideiussori assunti ai sensi dell'art. 5.

### Titolo VI

#### *Controlli e sanzioni.*

### Art. 19

#### *Variazioni societarie.*

1. I soggetti ammessi alle agevolazioni di legge devono mantenere i requisiti di cui al primo e terzo comma dell'art. 1, fatto salvo l'effetto del trascorrere del tempo sul requisito dell'età, per almeno cinque anni dalla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni di legge, a pena della revoca dei benefici accordati.
2. Le società beneficiarie, per un periodo di cinque anni a decorrere dal collaudo finale, devono comunicare alla segreteria tecnica, entro 30 giorni, ogni variazione intervenuta nella compagine sociale, nella sede legale, nel capitale sociale e nelle partecipazioni azionarie o di capitale. Nell'eventualità di ingresso nella società di nuovi soggetti, questi ultimi dovranno produrre, entro 30 giorni, dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al terzo comma dell'art. 1, a pena della revoca dei contributi di cui all'art. 8 del presente regolamento.
3. Ai fini del mantenimento dei requisiti, trasferimenti di quote o azioni da parte di soggetti partecipanti a società ammesse alle agevolazioni di legge, di età inferiore ai 35 anni al momento della richiesta del finanziamento, possono essere effettuati solo in favore di soggetti di età inferiore ai 35 anni nel momento in cui avviene il trasferimento; analogamente, i soci di società di persone e cooperative di età inferiore ai 35 anni al momento della richiesta del finanziamento possono essere sostituiti da altri soci di età inferiore ai 35 anni

al momento della sostituzione.

4. Ai sensi del primo comma, le società beneficiarie di un finanziamento devono, entro 180 giorni dal recesso per qualsiasi causa di uno o più soci, ricostituire il requisito o i requisiti di cui all'art. 1 che fossero eventualmente venuti meno a causa del recesso medesimo.
5. Le trasformazioni societarie, fusioni, incorporazioni, scissioni o scorpori di attività, coinvolgenti una società che abbia ottenuto le agevolazioni disciplinate dal presente regolamento, e che avvengano prima che siano trascorsi dieci anni dal collaudo finale delle opere e degli acquisti, devono essere comunicati entro 30 giorni alla segreteria tecnica, e sono condizionati alla approvazione, entro 60 giorni da parte dell'Assessore regionale alla Presidenza. Trascorsi 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, le variazioni si intendono tacitamente approvate.
6. I vincoli di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo, devono essere espressamente previsti nell'atto costitutivo o nello statuto della società, ovvero esservi introdotti con modifica statutaria antecedentemente all'emissione del provvedimento di ammissione alle agevolazioni di legge.

### **Art. 20**

#### *Proroghe della durata di realizzazione del progetto di sviluppo produttivo.*

1. Le società ammesse alle agevolazioni devono impegnarsi a completare le opere e gli acquisti previsti nel progetto di sviluppo produttivo entro un termine prestabilito, citato nel provvedimento di finanziamento decorrente dalla notifica dello stesso.
2. Potrà essere autorizzata dalla segreteria tecnica una sola proroga, di durata non superiore alla metà del tempo precedentemente assegnato al termine per il completamento dei lavori, ove, per cause non addebitabili alla società beneficiaria, lo stesso non potesse essere rispettato.
3. Nel caso di ulteriori richieste di proroga o di proroghe di durata superiore alla metà del tempo precedentemente assegnato, o di cause di ritardo attribuibili alla società beneficiaria, o comunque di proroghe che la segreteria tecnica non intenda autorizzare, dovrà essere sentito il parere del nucleo di valutazione.
4. Tutte le richieste di proroga successive alla prima dovranno pervenire alla segreteria tecnica, su apposito formulario inviato a mezzo del servizio postale, corredato della necessaria documentazione esplicativa e di supporto.

### **Art. 21**

#### *Variazioni progettuali.*

1. Le società ammesse alle agevolazioni devono impegnarsi a rispettare scrupolosamente, durante la fase di realizzazione delle opere e di effettuazione degli acquisti, il progetto di sviluppo produttivo approvato.
2. Potranno essere autorizzate dalla segreteria tecnica, previo parere favorevole

dei collaudatori, e a condizione che il costo complessivo del progetto di sviluppo produttivo rimanga invariato in aumento o che il maggior onere sia sopportato dalla società beneficiaria con risorse proprie, le seguenti categorie di variazioni:

- a) la sostituzione di attrezzature e macchinari originariamente previsti nel progetto di sviluppo produttivo, in atto obsoleti o non più in produzione, con altri destinati al medesimo scopo, di prestazioni analoghe o superiori, e di costo uguale o inferiore;
  - b) la sostituzione dell'immobile originariamente previsto nel progetto di sviluppo produttivo come sede dell'attività, e in atto non più disponibile, con altro immobile, situato nello stesso comune o in un comune limitrofo, idoneo allo svolgimento dell'attività, di superficie ed altre caratteristiche generali analoghe o superiori, e di costo uguale o inferiore;
  - c) l'adeguamento del progetto di sviluppo produttivo ad intervenute prescrizioni di legge o regolamentari, o a quelle eventualmente dettate dagli organi di controllo e tutela del territorio, dell'igiene pubblica e della sicurezza;
  - d) redistribuzione della spesa, spostamento di somme da una categoria di lavori o forniture ad una altra, ed assestamento delle somme precedenti il collaudo finale, con l'utilizzazione dei listini in vigore al momento dell'ammissione alle agevolazioni, e comunque entro un limite cumulativo massimo del 15% dell'importo del progetto di sviluppo produttivo approvato.
3. Tutte le richieste riguardanti variazioni da apportare al progetto di sviluppo produttivo approvato, non riconducibili ai casi contemplati dal secondo comma del presente articolo, dovranno essere espressamente e preventivamente inviate alla segreteria tecnica, corredate di apposito formulario, e della necessaria documentazione esplicativa e di supporto, affinché quest'ultima, entro 60 giorni dalla ricezione, richieda il parere del nucleo di valutazione.
  4. Il nucleo di valutazione si esprime sulle richieste di variazione progettuale entro 60 giorni dalla ricezione da parte della segreteria tecnica della relativa documentazione. Trascorso tale termine senza riscontro, la variazione si considera tacitamente autorizzata.
  5. In ogni caso, non potranno essere consentite:
    - a) variazioni che prevedano una lievitazione dei costi di realizzazione o che si configurino, mediante sostituzione e/o abolizione di voci di spesa, come surrettizie revisioni dei prezzi, o comunque variazioni in aumento dell'importo del finanziamento a carico della Amministrazione regionale;
    - b) variazioni del settore di attività originariamente previsto;
    - c) variazioni che compromettano, in tutto o in parte, la funzionalità del progetto di sviluppo produttivo originariamente approvato;
    - d) variazioni tali da configurare un progetto di sviluppo produttivo

sostanzialmente diverso da quello originariamente approvato.

6. Qualora l'esigenza di variazioni venga riconosciuta, da parte del Nucleo di valutazione, come derivante da errori od omissioni del progetto di sviluppo produttivo, la relativa autorizzazione potrà essere concessa soltanto previa acquisizione della disponibilità del soggetto beneficiario del finanziamento ad assumere l'eventuale maggiore onere necessario per il raggiungimento della completa funzionalità delle opere e degli acquisti. Qualora detta disponibilità non venga dimostrata entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta, anche mediante esibizione delle polizze di cui alle lettere d) ed e) del quarto comma dell'art. 15, la segreteria tecnica predisporrà la revoca delle agevolazioni concesse.

### **Art. 22**

#### *Altri obblighi e controlli sulla realizzazione dei progetti di sviluppo produttivo.*

1. La scelta dei fornitori dei beni il cui acquisto sia previsto nel progetto di sviluppo produttivo approvato, quella delle imprese da incaricare dell'esecuzione di lavori e quella di consulenti e progettisti, è libera da parte della società richiedente, che rimane in ogni caso unica responsabile nei confronti di soggetti terzi coinvolti nelle fasi di progettazione e realizzazione del progetto di sviluppo produttivo.
2. La società beneficiaria è comunque obbligata alla nomina di un direttore dei lavori, e a presentare preventivamente alla segreteria tecnica i contratti di fornitura.
3. Antecedentemente all'inizio dei lavori, nei casi di opere edili di importo superiore a 150.000 ECU, la società beneficiaria dovrà presentare alla segreteria tecnica il relativo contratto d'appalto firmato dalle parti e registrato, corredato dalla certificazione antimafia dell'impresa.
4. La cessione di lavori in subappalto, da parte della impresa appaltatrice, è regolata dall'art. 18 della legge 18 marzo 1990, n. 55. Tale condizione dovrà essere esplicitamente richiamata nel contratto d'appalto, e l'eventuale violazione costituirà motivo di nullità del contratto stesso.
5. I documenti giustificativi di spesa, relativi a beni e servizi, inclusi i lavori edili, o comunque ad acquisti previsti nel progetto di sviluppo produttivo, ivi compresi fabbricati, terreni, e spese di consulenza e progettazione dovranno essere corredati dalla certificazione antimafia dei fornitori, venditori e consulenti, ove prevista.
6. Dovrà essere data tempestiva comunicazione, entro 30 giorni, alla segreteria tecnica, dell'inizio dei lavori, delle eventuali sospensioni e riprese dei lavori, e della fine dei lavori.
7. Le procedure di esecuzione e la documentazione amministrativa e contabile da utilizzare per i lavori edili sono quelle previste dalla legislazione vigente per le opere pubbliche.

8. Le società beneficiarie devono impegnarsi ad avviare l'attività prevista entro 6 mesi dalla data del collaudo finale.
9. Tra le unità lavorative da assumere, le società beneficiarie dovranno dare priorità ai soci, e tra questi ultimi a quegli elementi che abbiano usufruito di attività di formazione connessa al progetto di sviluppo produttivo finanziato. La società beneficiaria deve inoltre obbligarsi all'applicazione al personale dipendente dei contratti collettivi di lavoro.
10. Macchinari, attrezzature, beni immobili e quanto altro compreso nel finanziamento devono essere coperti da polizza assicurativa nei confronti dei rischi di scoppio, incendio e atti vandalici. Macchinari, attrezzature e beni asportabili in genere dovranno inoltre essere coperti anche per il rischio di furto. Tali polizze dovranno coprire tutta la durata dell'ammortamento del mutuo, e dovranno essere vincolate in favore dell'istituto di credito mutuante. Annualmente, le polizze potranno essere rinegoziate allo scopo di adeguare premi e relativi indennizzi all'effettivo valore di mercato residuo dei beni assicurati.
11. Le società beneficiarie devono impegnarsi a non alienare, affittare o cedere in qualsivoglia modo a terzi, a non distogliere dallo scopo previsto nel progetto di sviluppo produttivo e a mantenere in efficienza i beni finanziati, eventualmente anche con la loro sostituzione e rinnovamento, per un periodo di cinque anni dal collaudo finale. Eventuali deroghe dovranno essere richieste alla segreteria tecnica e da quest'ultima espressamente e preventivamente autorizzate.
12. A partire dal primo anno di attività, e per un periodo di cinque anni dal collaudo finale, le società beneficiarie sono tenute ad inviare alla segreteria tecnica, entro il 30 giugno di ciascun anno, estratto dei libri paga e matricola, nonché copia dei bilanci e delle dichiarazioni IVA e IRPEG relativi all'esercizio precedente, accompagnati da apposito formulario riepilogativo.

### **Art. 23**

#### *Controlli amministrativi e collaudi.*

1. La segreteria tecnica è autorizzata a svolgere sopralluoghi, visite, ispezioni e controlli, anche senza preavviso, sull'attuazione dei progetti di sviluppo produttivi e sul rispetto delle condizioni poste dal presente regolamento, avvalendosi di proprio personale ed eventualmente delle Amministrazioni regionali centrali e periferiche competenti per materia e per territorio, nonché dell'istituto regionale per il credito alla cooperazione e dell'Ispettorato regionale tecnico, in relazione ai compiti istituzionali degli stessi e degli istituti di credito convenzionati e degli enti incaricati del tutoraggio e della formazione ove necessario.
2. Il collaudo in corso d'opera sarà affidato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

### **Art. 24**



### *Revoca delle agevolazioni.*

1. L'Assessore regionale alla Presidenza può disporre, previa diffida, la revoca delle agevolazioni qualora siano venuti meno i requisiti in relazione ai quali le medesime agevolazioni sono state concesse. In particolare, si procede alla revoca delle agevolazioni concesse, fatte salve le più gravi conseguenze di ordine fiscale e penale, qualora:
  - a) siano trascorsi dalla notifica del decreto di finanziamento 24 mesi, entro i quali non sia stato realizzato un avanzamento dei lavori pari almeno al 50% degli stessi, o nel caso in cui sia scaduto il termine per la realizzazione dei lavori concesso, senza che sia stato richiesto il collaudo finale o, quantomeno, senza che sia stata avanzata richiesta di proroga;
  - b) siano trascorsi 6 mesi dalla data del collaudo finale, senza che l'attività sia stata iniziata e non vi sia giustificato motivo del ritardo;
  - c) si siano verificate violazioni della legge o del presente regolamento nella fase di realizzazione, ovvero sia dimostrato che il finanziamento è stato ottenuto dolosamente o illegittimamente;
  - d) le dichiarazioni dei partecipanti alle società beneficiarie di cui al terzo comma dell'art. 1 del presente regolamento dovessero risultare in tutto o in parte non rispondenti al vero;
  - d) le dichiarazioni dei partecipanti alle società beneficiarie di cui al terzo comma dell'art. 1 del presente regolamento dovessero risultare in tutto o in parte non rispondenti al vero;
  - e) siano state verificate violazioni in ordine ai vincoli sui beni finanziati di cui al decimo e undicesimo comma dell'art. 22.
  
2. Nel caso in cui l'attività intrapresa dovesse cessare, senza giustificato motivo, prima che siano trascorsi cinque anni dall'approvazione degli atti di collaudo finale, si applicano le sanzioni previste dal primo comma del presente articolo.

### **Titolo VII**

#### *Disposizioni transitorie e finali.*

### **Art. 25**

#### *Progetti approvati secondo la legge regionale 18 agosto 1978, n. 37.*

1. Per i progetti già ammessi ai benefici della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni delle relative leggi regionali, compresa la concessione dell'anticipazione sul contributo in conto capitale e l'attribuzione del credito d'esercizio di cui al punto 4 dell'art. 13 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37. I compiti del Comitato tecnico - amministrativo per la cooperazione giovanile sono svolti dal nucleo di valutazione.

2. Le erogazioni e le eventuali varianti e proroghe relative agli stessi progetti saranno disciplinate dalle disposizioni del presente regolamento.
3. Le cooperative giovanili beneficiarie di finanziamenti ai sensi della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni, possono accedere, per i propri fabbisogni formativi, e limitatamente al numero degli occupati previsti nel piano d'impresa, alle provvidenze regionali in materia di formazione professionale.

### **Art. 26**

#### *I.R.C.A.C.*

1. Restano invariati i compiti dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione in relazione ai finanziamenti già concessi ai sensi della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni, ivi compresa la concessione di anticipazioni sul contributo in conto capitale e di crediti di esercizio.
2. Nel caso siano state concesse anticipazioni sul contributo in conto capitale, garantite da apposita polizza fidejussoria assicurativa o bancaria, è consentito, successivamente alla liquidazione di ogni stato di avanzamento lavori, lo svincolo della stessa, contestualmente alla stipula di una nuova polizza fidejussoria corrispondente all'aliquota dell'anticipazione non ancora recuperata.
3. I mutui di cui all'art. 3 non potranno gravare sul fondo di rotazione a gestione separata di cui alla legge regionale 8 novembre 1988, n. 29 e successive modifiche, la cui dotazione finanziaria dovrà essere restituita alla Regione Siciliana, ad incremento del capitolo di spesa destinato alla gestione degli interventi previsti dall'art. 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, in relazione ai piani di ammortamento dei mutui già concessi e dei relativi rientri, e con le modalità da concordarsi con l'I.R.C.A.C.

### **Art. 27**

#### *Contributo di cui al quinto comma dell'art. 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.*

1. I benefici di cui al quinto comma dell'art. 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, modificato dal quarto comma dell'art. 1 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 11, possono essere concessi a condizione che le società cooperative richiedenti:
  - a) abbiano completato il progetto di sviluppo produttivo entro i termini previsti, oppure, se lo stesso è stato completato in ritardo, abbiano usufruito di proroghe regolarmente autorizzate;
  - b) abbiano avviato al lavoro, entro l'esercizio successivo a quello di approvazione degli atti di collaudo finale, il numero di soci giovani prescritto, ed abbiano esercitato l'attività prevista senza interruzione, fino al momento della richiesta;

- c) abbiano raggiunto, nell'esercizio successivo a quello del collaudo finale, l'80% del fatturato globale programmato quale desumibile dal progetto di sviluppo produttivo originario o, se il progetto di sviluppo produttivo è stato sottoposto a variazione, dall'ultima variante progettuale approvata;
- d) non abbiano subito nè abbiano in corso procedure concorsuali;
- e) non abbiano, tra i propri amministratori e soci, soggetti che abbiano subito condanne penali e/o misure di prevenzione ai sensi della vigente legislazione antimafia.

2. Il capitale sociale di cui alla lettera d) del quinto comma dell'art. 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, deve essere quello deliberato dagli organi societari prima dell'entrata in vigore della stessa legge.
3. La richiesta del contributo di cui al 5° comma dell'art. 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, dovrà essere inviata entro tre anni dall'entrata in vigore della citata legge o entro due anni dal collaudo finale e corredata della opportuna documentazione probatori alla segreteria tecnica, che ne completerà l'istruttoria entro 60 giorni.
4. Il termine di cui al comma precedente è sospeso in caso di richiesta di documentazione integrativa.  
Qualora quest'ultima non venisse prodotta entro 60 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, la richiesta di contributo sarà archiviata e non potrà più essere ripresentata.

### **Art. 28**

#### *Formulari e schemi.*

1. Entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, l'Assessore regionale alla Presidenza provvede all'adozione, con proprio decreto, dei seguenti formulari e schemi:
  - a) presentazione del progetto di sviluppo produttivo (art. 11, primo comma);
  - b) richiesta di proroga (art. 20, quarto comma);
  - c) richiesta di variante (art. 21, terzo comma);
  - d) richiesta contributo per l'avviamento (art. 8, quinto comma);
  - e) comunicazione variazioni societarie (art. 19, secondo comma);
  - f) comunicazioni annuali (art. 22, dodicesimo comma).

### **Art. 29**

#### *Fondo di garanzia di cui all'art. 3 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 11.*

1. La Presidenza della Regione utilizza il fondo regionale di garanzia di cui all'art. 3 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 11 per l'integrazione dei fondi rischi di appositi consorzi fidi costituiti, nelle forme previste dagli articoli 2602 e 2612 e seguenti del codice civile, ovvero come società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, o ancora in forma di

società cooperativa a responsabilità limitata, su iniziativa di almeno dieci dei seguenti soggetti:

- a) cooperative giovanili beneficiarie di un finanziamento regionale ai sensi della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, e successive modifiche, in regolare attività, nei confronti delle quali non siano state avviate procedure concorsuali e i cui amministratori non abbiano subito condanne che comportino l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- b) società a prevalenza giovanile beneficiarie di un finanziamento regionale ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche, in regolare attività, nei confronti delle quali non siano state avviate procedure concorsuali e i cui amministratori non abbiano subito condanne che comportino l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.

2. I fondi rischi sono gestiti da un istituto di credito, con il quale il consorzio stipulerà apposita convenzione.
3. La domanda per l'integrazione da parte della Regione siciliana dei fondi rischi, di cui al primo comma del presente articolo, deve essere inoltrata a cura del presidente del consorzio alla segreteria tecnica, che provvederà all'istruttoria.
4. La domanda di cui al precedente comma deve essere corredata dei seguenti documenti:
  - a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio;
  - b) elenco delle imprese aderenti al consorzio, con dimostrazione, per ciascuna di esse, del possesso dei requisiti di cui al primo comma, e descrizione della consistenza tecnica e patrimoniale;
  - c) copia autentica del verbale di assemblea dal quale risulti la composizione degli organi sociali;
  - d) attestato dell'avvenuta costituzione e deposito, di cui al primo comma;
  - e) copia autentica della convenzione stipulata con l'istituto di credito prescelto;
  - f) attestazione congiunta sotto responsabilità personale del presidente del consiglio di amministrazione e del presidente del collegio sindacale del consorzio, attestante il numero dei soci che hanno interamente versato le quote sociali sottoscritte ed il loro ammontare complessivo, che a carico delle imprese associate non esistono procedure concorsuali in essere e che i loro titolari non hanno riportato condanne che comportino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
  - g) codice fiscale del consorzio.
5. Gli statuti dei consorzi che usufruiscono dell'integrazione di cui al primo comma devono essere basati su principi di mutualità ed escludere finalità lucrative. Essi vanno sottoposti alla preventiva approvazione da parte della Presidenza della Regione e devono espressamente prevedere:

- a) l'importo del concorso al fondo rischi e delle fidejussioni rilasciate dalle singole imprese consorziate;
  - b) l'importo unitario dei finanziamenti garantibili dal consorzio, che non può superare per ciascuna impresa il quaranta per cento del fatturato annuo o del giro d'affari desunto dall'ultimo esercizio sociale e, comunque, la misura massima di 250 milioni;
  - c) il rapporto tra il totale del fondo rischi e delle fidejussioni in essere e il totale dei finanziamenti garantibili;
  - d) la percentuale di ripartizione del rischio tra consorzio e istituto di credito finanziatore;
  - e) le modalità e le condizioni per la concessione delle garanzie;
  - f) il divieto di concedere garanzie a imprese nei cui confronti siano in corso procedure concorsuali o di amministrazione controllata;
  - g) che la fidejussione sia concessa fatta salva la preventiva escussione del debitore.
6. Gli statuti dei consorzi devono inoltre prevedere:
- a) la partecipazione in seno agli organi deliberanti di un rappresentante della Presidenza della Regione, con voto consultivo e che non deve essere computato ai fini della determinazione del numero legale;
  - b) la preventiva approvazione da parte della Presidenza della Regione di eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio;
  - c) la trasmissione alla Presidenza della Regione, entro il mese di giugno di ciascun anno, di una relazione sull'andamento della gestione riferita all'esercizio precedente;
  - d) la devoluzione, in caso di scioglimento o di cessazione del consorzio, di quanto residua dalla liquidazione del fondo rischi, relativamente alla quota di partecipazione della Regione Siciliana al fondo di cui all'art. 5 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51;
  - e) la cessazione del consorzio qualora il numero delle imprese aderenti sia inferiore a dieci;
  - f) che l'importo del concorso al fondo rischi di ogni singola impresa non può essere inferiore a lire 5 milioni.
7. L'integrazione regionale dell'ammontare dei fondi rischi dei consorzi fidi di cui al primo comma viene effettuata nella seguente misura:
- a) con una somma pari all'ammontare del fondo rischi per i consorzi ai quali aderiscano almeno dieci imprese;
  - b) con una somma pari all'ammontare del fondo rischi e del monte fidejussioni per i consorzi ai quali aderiscano più di quaranta imprese. Ai fini dell'integrazione regionale, il monte fidejussioni è considerato di importo pari al fondo rischi, fermo restando il diritto di ciascun consorzio di costituire, per il raggiungimento dei propri scopi, un monte fidejussioni di importo superiore.

8. La concessione dell'integrazione regionale da parte della Regione è effettuata con decreto dell'Assessore regionale alla Presidenza nel termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda.
9. L'integrazione regionale non può eccedere l'importo complessivo di lire 250 milioni per i consorzi ai quali aderiscano tra dieci e venti imprese, 500 milioni per i consorzi che abbiano oltre venti e fino a quaranta imprese, e 1.000 milioni per i consorzi con più di quaranta imprese. L'integrazione regionale non può comunque superare i 25 milioni per ogni impresa aderente al consorzio.
10. Ai consorzi possono aderire, assumendo la veste di sostenitori, anche enti, istituti di credito, associazioni ed aziende che, pur non fruendo dei servizi del consorzio stesso, concorrano al conseguimento delle sue finalità.
11. Ogni qualvolta le imprese consorziate procedono all'aumento del fondo rischi, l'Amministrazione regionale può effettuare versamenti aggiuntivi ad integrazione del fondo, nei limiti e con le modalità sopra indicati.
12. Qualora, e per qualsiasi motivo, intervengano recessi dal consorzio da parte di imprese ad esso associate, la misura del contributo regionale rimarrà invariata, fintanto che il numero delle imprese aderenti rimanga almeno pari a dieci.
13. In favore dei consorzi fidi di cui al primo comma, l'Assessore regionale alla Presidenza può concedere contributi per concorso sugli interessi delle operazioni finanziarie, in modo da ridurne il costo ad un terzo del tasso di riferimento.

### **Art. 30**

#### *Abrogazioni*

1. Con l'entrata in vigore della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, si intendono abrogati:
  - a) gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37;
  - b) l'art. 18 della legge regionale 27 maggio 1980, n. 47;
  - c) gli articoli 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125 e successive modifiche;
  - d) l'art. 16 della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 8;
  - e) l'art. 58 della legge regionale 4 maggio 1981, n. 97;
  - f) l'art. 6 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 171;
  - g) gli articoli 4 e 5 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 32;
  - h) la legge regionale 8 novembre 1988, n. 29;
  - i) la legge regionale 7 agosto 1990, n. 22.

### **Art. 31**

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 8 marzo 1995.

**MARTINO**

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 31 maggio 1995. Reg. n. 1, Atti del Governo, fg. n. 164.



## ALLEGATO A

### Schema di progetto di sviluppo produttivo.

1. Progetto:
  - 1.1. soggetto proponente;
  - 1.2. descrizione sommaria;
  - 1.3. motivazioni delle scelte progettuali;
  - 1.4. finalità del progetto;
  - 1.5. ubicazione del progetto;
  - 1.6. beni da utilizzare nel progetto.
  
2. Analisi di mercato:
  - 2.1. fonte dei dati;
  - 2.2. ambito geografico;
  - 2.3. descrizione del mercato di vendita:
    - 2.3.1. fatturato;
    - 2.3.2. numero degli occupati;
    - 2.3.3. prezzi medi praticati nel settore;
    - 2.3.4. identificazione del consumatore o dell'utente;
  - 2.4. struttura della concorrenza:
    - 2.4.1. descrizione dei principali concorrenti;
  - 2.5. descrizione del mercato di approvvigionamento:
    - 2.5.1. descrizione dei principali fornitori;
    - 2.5.2. prezzi delle materie prime;
    - 2.5.3. prezzi dei materiali ausiliari;
    - 2.5.4. prezzi dei servizi di supporto;
    - 2.5.5. prezzi delle lavorazioni esterne;
  - 2.6. ricerca di mercato (per i prodotti o servizi innovativi).
  
3. Piano di marketing:
  - 3.1. determinazione degli obiettivi di produzione;
  - 3.2. determinazione degli obiettivi di vendita;
  - 3.3. caratteristiche qualitative dei prodotti o di servizi;
  - 3.4. strategia di approccio al mercato.

4. Processo produttivo:
  - 4.1. ciclo produttivo;
  - 4.2. organizzazione:
    - 4.2.1. organizzazione produttiva;
    - 4.2.2. organizzazione logistica;
    - 4.2.3. organizzazione commerciale;
  - 4.3. tecnologia utilizzata;
  - 4.4. impianti, macchine, attrezzature:
    - 4.4.1. reperimento;
    - 4.4.2. caratteristiche tecniche e prestazionali;
  - 4.5. collegamenti con altre imprese.
  
5. Risorse umane:
  - 5.1. organigramma;
  - 5.2. reclutamento del personale;
  - 5.3. formazione del personale e suoi obiettivi:
    - 5.3.1. stima dei costi;
  - 5.4. livelli salariali correnti e previsti;
  - 5.5. indicazione del tutor.
  
6. Giustificazione economica:
  - 6.1. costo dell'investimento;
  - 6.2. copertura finanziaria dell'investimento;
  - 6.3. quadri economici:
    - 6.3.1. criteri utilizzati per la redazione;
    - 6.3.2. bilancio previsionale pluriennale;
    - 6.3.3. cash flow.
  
7. Progetto e territorio:
  - 7.1. localizzazione e sua motivazione;
  - 7.2. inserimento nelle strutture urbane/rurali;
  - 7.3. impatto sull'ambiente fisico;
  - 7.4. quadro dei vincoli urbanistici;
  - 7.5. quadro normativo dell'attività.
  - 7.6. quadro autorizzativo dell'attività.
  
8. Programma di attuazione:
  - 8.1. diagramma di Gantt.

Visto: MARTINO



## Schema di convenzione Istituti di credito.

Schema di adesione del .....  
 (codice fiscale .....) alla convenzione proposta dalla Regione siciliana (codice fiscale 80012000826) per la regolamentazione dei rapporti nascenti dalla concessione di agevolazioni finanziarie per l'imprenditoria giovanile previste dall'art. 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni.

### PREMESSO:

- che il citato art. 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, annovera, tra le altre agevolazioni concedibili ai progetti di attività produttive proposti da società a prevalenza giovanile, un contributo in conto interessi;
- che il regolamento di attuazione previsto nel medesimo articolo di legge, del quale il presente schema di adesione è parte integrante, stabilisce all'art. 16 che il precitato contributo in conto interessi, insieme agli altri contributi previsti in conto capitale, in conto canone, di formazione e tutoraggio e per l'avviamento, vada erogato direttamente all'Istituto di credito erogante, e che quest'ultimo possa essere liberamente scelto dalla società proponente;
- che lo stesso regolamento di attuazione prevede, al terzo comma dell'art. 3, la possibilità per gli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale e le casse rurali ed artigiane e le banche popolari, tramite i propri Istituti di rappresentanza, di aderire alla convenzione allo scopo proposta dalla Regione siciliana.

### TUTTO CIÒ, PREMESSO

il .....  
 della filiale di ..... del .....  
 nato a ..... il .....  
 autorizzato al presente atto dal competente organo deliberante dell'Istituto, presenta a codesta spettabile Presidenza della Regione Siciliana l'adesione del proprio Istituto di credito alla convenzione di seguito proposta, divisa in vari articoli formanti unico ed inscindibile contesto tra loro e con la premessa narrativa, nonché con i relativi allegati.

### Art. 1

1. La presente convenzione, definita ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, e del relativo regolamento di attuazione, tende a precisare i necessari adempimenti non espressamente evidenziati nella

normativa vigente.

2. Nel prosieguo della presente convenzione i contraenti saranno indicati, rispettivamente, Presidenza della Regione (codice fiscale 80012000826) e Istituto (codice fiscale.....).

### Art. 2

#### *Istruttoria.*

1. La segreteria tecnica di cui all'art. 13 del regolamento citato invia all'Istituto copia completa del progetto di sviluppo produttivo, per il quale si richiedono le agevolazioni di legge.
2. All'atto della ricezione del progetto di cui sopra, l'Istituto provvede al riscontro, comunicando alla Presidenza della Regione il numero di protocollo d'ingresso all'Istituto.
3. L'Istituto, acquisita la documentazione progettuale, ed espletati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, si impegna a trasmettere, entro 60 giorni dalla ricezione, alla Presidenza della Regione:
  - a) relazione sull'istruttoria, contenente la specificazione della propria disponibilità a concedere il credito richiesto, ovvero il rifiuto della richiesta, dettagliandone i motivi;
  - b) in caso di decisione favorevole, indicazione presuntiva del piano di ammortamento e dell'ammontare di massima del contributo in conto interessi a carico dell'Amministrazione regionale, relativamente al credito concedibile.
4. La Presidenza della Regione, per sua parte, entro i successivi 180 giorni, comunicherà all'Istituto l'avvenuta approvazione del progetto proposto, ovvero l'archiviazione della pratica.
5. All'Istituto è riconosciuto annualmente un contributo per spese istruttorie, anche in caso di rifiuto della richiesta, secondo quanto previsto dal comma quarto dell'art. 14 del regolamento di attuazione.

### Art. 3

#### *Concessione delle agevolazioni.*

1. La Presidenza della Regione, sulla base della relazione istruttoria pervenuta dall'Istituto, delle risultanze dell'esame effettuato dai propri uffici ed organi consultivi, e dell'acquisizione delle necessarie certificazioni, procede alla concessione delle agevolazioni con proprio decreto, da notificarsi all'Istituto.
2. Contestualmente all'adozione del decreto di concessione delle agevolazioni, la Presidenza della Regione trasferisce all'Istituto l'intera somma specificata dall'art. 16 del regolamento.
3. L'Istituto si impegna a praticare su tali somme un tasso di interesse uguale a quello praticato dalla Tesoreria della Regione siciliana.
4. Gli interessi prodotti dalle predette somme dovranno essere versati in conto

entrate all'Amministrazione regionale.

5. Le erogazioni relative alle agevolazioni concesse avvengono per stati di avanzamento, entro 30 giorni dalla ricezione della autorizzazione al pagamento. Decorso tale termine, sono dovuti gli interessi legali.
6. L'Istituto si impegna ad erogare alla società beneficiaria, oltrechè la quota di mutuo, anche la quota di contributo in conto capitale, secondo le modalità di cui all'art. 16 del regolamento di attuazione.
7. L'Istituto si impegna a liquidare agli enti incaricati della attività di formazione e tutoraggio e ai professionisti che hanno prestato la loro opera professionale nella redazione del progetto di sviluppo produttivo dietro autorizzazione dell'Assessore regionale alla Presidenza.
8. L'Istituto si impegna inoltre a corrispondere alla società di locazione finanziaria indicata dalla società beneficiaria, con la periodicità richiesta, l'aliquota di contributo in conto canone concessa.
9. Per lo svolgimento dell'attività di erogazione, è riconosciuto all'Istituto un contributo forfettario secondo le modalità previste dall'art. 17 del regolamento di attuazione.

#### **Art. 4**

##### *Sospensione delle erogazioni.*

1. L'accertamento della sussistenza delle condizioni per l'erogazione è affidato alla Presidenza della Regione. Qualora la Presidenza della Regione, dovesse verificare circostanze che consigliano la temporanea sospensione delle erogazioni, ne darà immediata comunicazione all'Istituto.
2. Qualora l'Istituto, per sua parte, riscontrasse irregolarità nell'esecuzione del progetto di sviluppo produttivo o nell'utilizzazione delle somme erogate, o nella conduzione amministrativa e finanziaria della società beneficiaria, dovrà temporaneamente sospendere le erogazioni in corso e darne immediatamente comunicazione alla Presidenza della Regione.
3. L'amministrazione controllata, o il concordato preventivo che non comporta la cessione dei beni finanziati, non comportano la sospensione delle erogazioni, semprechè non cessi l'attività di realizzazione del progetto di sviluppo produttivo.
4. L'Istituto, nei casi di cui al primo e secondo comma del presente articolo, riprenderà regolarmente le erogazioni solo dopo aver ricevuto formale nulla osta da parte della Presidenza della Regione.

#### **Art. 5**

##### *Cessioni di credito e procure all'incasso.*

1. Nel caso la società beneficiaria intenda effettuare cessioni di credito procure all'incasso relativamente alle somme concesse per la realizzazione degli investimenti finanziati, dovrà esserne fatta notifica nelle forme di legge alla Presidenza della Regione, la quale provvederà a prenderne atto dandone

comunicazione alla società interessata e all'Istituto.

#### **Art. 6**

##### *Restituzione di somme.*

1. Le eventuali somme costituenti economia di spesa nella realizzazione dei progetti, quelle derivanti dagli interessi prodotti sui contributi in conto capitale, quelle derivanti dai minori interessi su mutuo eventualmente conseguenti alla redazione definitiva del piano di ammortamento, e quelle derivanti dalla eventuale interruzione dei contratti di locazione finanziaria, dovranno essere restituite dall'Istituto alla Regione Siciliana.

#### **Art. 7**

##### *Adempimenti dell'Istituto.*

1. L'Istituto dovrà informare la Presidenza della Regione dell'andamento delle erogazioni e dei lavori di realizzazione, delle eventuali morosità nella fase di restituzione del mutuo, nonchè di ogni altro fatto di cui venga a conoscenza, ritenuto rilevante per l'andamento delle società beneficiarie.
  2. Le attività dell'Istituto relative alla presente convenzione rappresentano un servizio tecnico reso alla Presidenza della Regione, alla quale spettano la concessione e la disponibilità dei fondi.
  3. L'Istituto si impegna a consentire alla segreteria tecnica i necessari controlli tendenti a verificare la regolarità e l'efficacia delle erogazioni.
  4. L'Istituto si impegna comunque al rispetto di tutte le norme regolamentari non espressamente richiamate nella presente convenzione.
- Il presente atto di adesione, costituito da n. .... pagine,  
viene sottoscritto in .....  
il .....

Visto: MARTINO

## Schema di convenzione attività di formazione.

Schema di richiesta del .....  
 (codice fiscale .....)  
 di convenzionamento con la Regione siciliana (codice fiscale 80012000826)  
 per la regolamentazione dei rapporti nascenti dalla concessione di agevolazioni  
 per la formazione imprenditoriale previste dall'art. 22 della legge regionale 1  
 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni.

### PREMESSO:

- che il regolamento di attuazione, del quale il presente schema di adesione è parte integrante, previsto nel citato art. 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, annovera, tra le altre agevolazioni concedibili ai progetti di attività produttive proposti da società a prevalenza giovanile, un contributo per azioni formative nei confronti dei soci delle imprese giovanili in materia di conduzione d'impresa;
- che il medesimo regolamento di attuazione stabilisce che tali azioni formative sono affidate, a società o enti specializzati nella formazione imprenditoriale, e che questi possano essere liberamente scelti dalla società proponente;
- che il regolamento di attuazione prevede la possibilità, per le società o enti specializzati nella formazione imprenditoriale, di aderire alla convenzione allo scopo proposta dalla Regione siciliana;

### TUTTO CIÒ PREMESSO:

Il sottoscritto .....  
 nato a ..... il .....  
 nella sua qualità di rappresentante legale del presenta a codesta spettabile  
 Presidenza della Regione Siciliana l'adesione del ..... alla  
 convenzione di seguito proposta, divisa in vari articoli formanti unico ed  
 inscindibile contesto tra loro e con la premessa narrativa, nonché con i relativi  
 allegati.

### Art. 1

1. La presente convenzione, definita ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, e del relativo regolamento di attuazione, tende a precisare i necessari adempimenti non espressamente evidenziati nella normativa vigente.
2. Nel prosieguo della presente convenzione i contraenti saranno indicati, rispettivamente, Presidenza della Regione (codice fiscale 80012000826) e

..... (codice fiscale.....).

### Art. 2

#### *Definizione e attuazione del piano formativo.*

1. La segreteria tecnica di cui all'art. 13 del regolamento citato notifica a ..... il decreto di ammissione alle agevolazioni di legge del progetto di sviluppo produttivo per i cui fabbisogni formativa la società proponente lo abbia indicato quale soggetto formatore.
2. .... acquisita presso la società beneficiaria la documentazione progettuale, si impegna a trasmettere alla segreteria tecnica, entro 60 giorni dalla ricezione, il piano formativo completo dell'elenco dei corsi necessari, con le rispettive durate in giorni ed ore di docenza, e la stima dei costi, suddivisi in costo della docenza, costo della documentazione, costi generali ed eventuali altri costi, compresi quelli di viaggio, vitto ed alloggio per i giovani cui è indirizzata l'azione formativa.
3. ...., entro 120 giorni dalla ricezione del decreto di cui al primo comma, stipula apposito contratto di prestazione d'opera con la società beneficiaria, secondo le modalità operative concordate con la segreteria tecnica.
4. ...., entro 180 giorni dalla ricezione del decreto di cui al primo comma, dà corso all'esecuzione del programma di formazione, coerentemente con le modalità e i termini previsti in sede di stipula del contratto, predisponendo a tal fine quanto necessario in termini di risorse, strutture, strumenti tecnici e supporto logistico.

### Art. 3

#### *Erogazioni.*

1. Entro 30 giorni dalla ricezione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 2, l'Assessore regionale alla Presidenza provvede ad autorizzare l'Istituto di credito presso il quale sono state trasferite le somme necessarie, ad erogare a ..... una cifra pari al 20% del contributo concesso per le spese di formazione.
2. Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'inizio dell'azione formativa, l'Assessore regionale alla Presidenza provvede ad autorizzare l'Istituto di credito presso il quale sono state trasferite le somme necessarie, ad erogare a ..... una cifra pari ad un ulteriore 20% del contributo concesso per le spese di formazione.
3. Al termine dell'azione formativa ..... invierà alla segreteria tecnica una dettagliata relazione su programma svolto e sui costi sostenuti, allegando i relativi documenti giustificativi.
4. Entro 30 giorni dalla ricezione della relazione di cui al terzo comma, l'Assessore regionale alla Presidenza provvede ad autorizzare l'Istituto di credito presso il quale sono state trasferite le somme necessarie, ad erogare a

..... una cifra pari al saldo del contributo concesso per le  
spese di formazione.

5. Per lo svolgimento dell'attività di formazione svolta, .....  
si impegna a null'altro pretendere dalla Regione siciliana oltre a quanto  
specificato nei commi precedenti.

### **Art. 4**

#### *Adempimenti.*

1. Le attività del .....  
relative alla presente convenzione rappresentano un servizio tecnico reso alle  
società beneficiarie delle agevolazioni di legge.
2. .... si impegna a consentire alla segreteria tecnica i  
necessari controlli tendenti a verificare la regolarità e l'efficacia delle azioni  
formative effettuate.
3. ...., si impegna comunque al rispetto di tutte le norme  
regolamentari non espressamente richiamate nella presente convenzione.
4. Si dà atto che il perfezionamento della presente convenzione è subordinato al  
parere del Nucleo di valutazione di cui all'art. 22 della legge regionale 1  
settembre 1993, n. 25.
5. L'Assessore regionale alla Presidenza sentito il citato Nucleo di valutazione,  
provvede a confermare il presente atto entro 90 giorni dalla ricezione.  
Il presente atto di adesione, costituito da n. ....  
pagine, viene sottoscritto in .....  
il .....

Visto: MARTINO



#### **AVVERTENZA:**

- Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10,  
commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della  
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle  
disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati  
il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti.

#### **NOTA ALL'ART.1, 1° COMMA:**

- L'art.22 della legge regionale 1 settembre 1993, n.25, e successive modifiche ed  
integrazioni, recante "Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in  
Sicilia, così dispone:

"Art. 22

Ulteriori disposizioni in favore dell'imprenditoria giovanile

1. Allo scopo di favorire lo sviluppo della imprenditoria giovanile la Regione  
concede benefici per progetti di sviluppo produttivo proposti da società  
cooperative costituite, in misura non inferiore ai due terzi dei soci, da giovani  
in età compresa tra i diciotto ed i trentacinque anni non compiuti o da società  
di capitali, le cui quote di partecipazione o le quote di azioni siano possedute  
per almeno due terzi da giovani di età compresa tra i diciotto e i trentacinque  
anni o società di persone costituite per almeno due terzi da giovani di età  
compresa tra i diciotto e i trentacinque anni non compiuti, purchè abbiano  
sede legale ed operativa nel territorio della Regione siciliana.
2. I progetti di sviluppo produttivo dovranno riguardare settori economici ed  
interventi che verranno determinati con apposito Regolamento predisposto  
dalla Presidenza della Regione, sentita la competente Commissione  
legislativa. Il regolamento specifica la destinazione di un contributo per spese  
istruttorie a carico dei soggetti istanti, pari a un millesimo dell'importo  
complessivo del finanziamento, richiesto, da attribuirsi, in relazione agli  
obiettivi conseguiti, senza oneri, per l'Amministrazione regionale, agli istituti  
di credito, al Nucleo di valutazione e, secondo gli accordi stipulati con le  
organizzazioni sindacali, di cui alla legge regionale 19 giugno 1991, n. 38,  
alla segreteria tecnica.
3. Ai soggetti di cui al primo comma potranno essere concessi contributi in  
conto capitale in misura del quaranta per cento, contributi in conto interessi,  
contributi per le spese di progettazione, consulenza ed azione formativa,  
contributi per spese di esercizio, contributi in conto canone per locazioni  
finanziarie, servizio di tutoraggio. Ove i soggetti richiedenti dimostrino di non  
poter fornire garanzie, sulla base di un'apposita relazione della segreteria  
tecnica, i mutui sono assistiti da fidejussione a titolo sussidiario, fino al



novanta per cento dell'ammontare, e senza altri oneri per l'Amministrazione regionale, prestata dall'Assessorato regionale bilancio e finanze in favore del soggetto erogatore a condizione della preventiva escussione del debitore principale.

Il Regolamento di cui al precedente comma dovrà specificare l'entità dei benefici concedibili, i casi di incompatibilità, nonché i criteri e le modalità operative per la concessione delle agevolazioni.

4. I progetti di cui al primo comma saranno sottoposti all'esame di un apposito Nucleo di valutazione, costituito presso la Presidenza della Regione. Il Nucleo di valutazione, nominato con decreto dell'Assessore regionale alla Presidenza, è composto da un Presidente e da sei componenti tutti esperti nelle materie di economia agraria, industriale, aziendale e statistica di alto profilo curriculare, di cui tre designati dalle Università di Palermo, Catania e Messina, e tre designati dalle Associazioni imprenditoriali regionali, e da un dirigente regionale, con funzioni di segretario. Il Nucleo di valutazione, che dura in carica tre anni prorogabili per una sola volta, sostituisce il Comitato tecnico amministrativo di cui all'articolo 19 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125.
- 4 bis. Ai sensi dei commi 1 e 4 è istituita presso la Presidenza della Regione una segreteria tecnica con il compito di istruire ed esaminare i progetti da sottoporre all'esame del Nucleo di valutazione. Detta segreteria tecnica è dotata di una adeguata strumentazione bibliografica, informatica e telematica e il personale viene formato per la valutazione dei piani d'impresa.
5. Le cooperative giovanili finanziate ai sensi della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, e successive modifiche, che abbiano fruito nel corso della realizzazione del progetto, di proroghe regolarmente autorizzate, e che nell'esercizio successivo a quello di approvazione degli atti di collaudo finale abbiano assunto il numero di soci previsto, ed abbiano raggiunto almeno l'80 per cento del fatturato programmato, sono ammessi a fruire quale bonifico sulle rate di mutuo e del credito di esercizio erogate dall'Ircac, una sola volta, delle seguenti agevolazioni:
  - a) contributo a fondo perduto pari al 50 per cento delle spese sostenute per interessi bancari relativi ad anticipazioni di pagamento degli stati di avanzamento lavori e credito d'Iva;
  - b) contributo a fondo perduto pari al 50 per cento delle spese sostenute per interessi sullo sconto effetti, utilizzati come pagamento in prestazioni d'opera e forniture regolarmente contabilizzate e collaudate;
  - c) contributi a fondo perduto pari al 50 per cento delle spese sostenute per il pagamento dei premi di polizze fidejussorie relative ad anticipazioni di quota parte del finanziamento;
  - d) contributo a fondo perduto pari al 50 per cento del capitale sociale versato dai soci o sottoscritto con impegno di versamento con ratei annuali, nel triennio successivo a quello di sottoscrizione.

- 5 bis. Il periodo di preammortamento per i mutui, anche già stipulati, di cui agli articoli 10 e 13 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, ha decorrenza dalla data di approvazione del collaudo finale, su richiesta del mutuatario.
6. È abrogata ogni altra disposizione regionale non compatibile con le norme contenute nel presente articolo.
7. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 40.000 milioni e per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 50.000 milioni.
- 7 bis. Per le finalità del comma 4 bis è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 50 milioni cui si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 10607 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.  
Agli oneri relativi agli esercizi futuri si provvederà ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47".

**NOTA ALL'ARTICOLO 1, COMMA 3°, LETT.B):**

- L'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, recante "Norma in materia di elezioni e nomina presso le regioni e gli enti locali", così dispone:  
"Art. 1.  
I commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, sono sostituiti dai seguenti:  
«1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della Giunta regionale, assessore e consigliere regionale, presidente della Giunta provinciale, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali, presidente e componente degli organi esecutivi delle comunità montane:  
a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall'art. 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'art. 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;  
b) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto

- dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;
- c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati alla lettera b);
  - d) coloro che, per lo stesso fatto, sono stati condannati con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
  - e) coloro che sono sottoposti al procedimento penale per i delitti indicati alla lettera a), se per essi è stato già disposto il giudizio, se sono stati presentati ovvero citati a comparire in udienza per il giudizio;
  - f) coloro che nei confronti il tribunale ha applicato, anche se con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13 della legge 13 dicembre 1982, n. 646.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non definitiva, di non luogo a procedere o di proscioglimento o sentenza di annullamento, anche se con rinvio, ovvero provvedimento di revoca della misura di prevenzione, anche se non definitivo.
  3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:
    - a) del Consiglio regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale;
    - b) della Giunta regionale o provinciale o dei loro presidenti, della Giunta comunale o del sindaco, di assessori regionali, provinciali o comunali.
  4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.
- 4-bis. Se alcuna delle condizioni di cui al comma 1 sopravviene dopo l'elezione o la nomina, essa, fuori dei casi previsti dal comma 4-quinquies, comporta l'immediata sospensione delle cariche sopra indicate.
- 4-ter. La sospensione dei presidenti delle Giunte regionali, degli assessori regionali e dei consiglieri regionali è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Negli altri casi la

sospensione è adottata dal prefetto, al quale i provvedimenti dell'autorità giudiziaria sono comunicati a cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero.

- 4-quater. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorchè con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.
- 4-quinquies. Chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1 decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.
- 4-sexies. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 del codice penale o dell'art. 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.
- 4-septies. Qualora ricorra alcuna delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 1 nei confronti del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche, compresi gli enti ivi indicati, si fa luogo alla immediata sospensione dell'interessato dalla funzione o dall'ufficio ricoperti. Per il personale degli enti locali la sospensione è disposta dal capo dell'amministrazione o dall'ente locale ovvero dal responsabile dell'ufficio secondo la specifica competenza, con le modalità e procedure previste dai rispettivi ordinamenti. Per il personale appartenente alle regioni e per gli amministratori e i componenti degli organi delle unità sanitarie locali, la sospensione è adottata dal presidente della Giunta regionale, fatta salva la competenza, nella Regione Trentino-Alto Adige, dei presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano. A tal fine i provvedimenti emanati dal giudice sono comunicati, a cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero, ai responsabili delle amministrazioni o enti locali indicati al comma 1.
- 4-octies. Al personale dipendente di cui al comma 4-septies si applicano altresì le disposizioni dei commi 4-quinquies e 4-sexies».

**NOTE ALL'ARTICOLO 1, COMMA 3°,  
LETT. C) E ARTICOLO 13, COMMA 1°:**

- La legge regionale 18 agosto 1970, n. 37, reca: "Norme regionali integrative della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, sull'occupazione giovanile".

**NOTA ALL'ARTICOLO 9, COMMA 1°, LETT.C):**

• La legge 27 luglio 1978, n. 392, reca: “Disciplina delle locazioni degli immobili urbani”.

**NOTE ALL'ARTICOLO 10, COMMA 1°, LETT. C):**

• La legge 23 novembre 1939, n. 1815, reca: “Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza”.

**NOTA ALL'ARTICOLO 11, COMMA 1°, LETT. A) E B)**

• L'art.4 della legge 4 gennaio 1968, n.15, recante “Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme”, così dispone: "4. (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) - L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalità di cui all'art. 20”

**NOTA ALL'ARTICOLO 15, COMMA 4°, LETT. O):**

• L'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante “Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale”, così dispone: “Art. 6.

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo presenta al Parlamento il disegno di legge relativo all'attuazione delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale.
2. In attesa dell'attuazione legislativa delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale, le norme tecniche e le categorie di opere in grado di produrre rilevanti modificazioni dell'ambiente ed alle quali si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e 5, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro dell'ambiente, sentito il Comitato scientifico di cui al successivo art. 11, conformemente alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 85/337 del 27 giugno 1985 (13/b).
3. I progetti delle opere di cui al precedente comma 2 sono comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro dell'ambiente, al Ministro per i beni culturali e ambientali e alla regione territorialmente interessata, ai fini della valutazione dell'impatto sull'ambiente. La comunicazione contiene l'indicazione della localizzazione dell'intervento, la specificazione dei rifiuti liquidi e solidi, delle emissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore prodotte dall'opera, la descrizione dei dispositivi di eliminazione o recupero dei danni dell'ambiente ed i piani di prevenzione dei danni dell'ambiente e di monitoraggio ambientale. L'annuncio dell'avvenuta comunicazione deve essere pubblicato, a cura del committente, sul quotidiano più diffuso nella regione territorialmente interessata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale.

4. Il Ministro dell'ambiente, sentita la regione interessata, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, si pronuncia sulla compatibilità ambientale nei successivi novanta giorni, decorsi i quali la procedura di approvazione del progetto riprende il suo corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei ministri in casi di particolare rilevanza. Per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica, il Ministro dell'ambiente provvede di concerto con il Ministro per i beni culturali ed ambientali.
5. Ove il Ministro competente alla realizzazione dell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione del Ministro dell'ambiente, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri.
6. Qualora, nell'esecuzione delle opere di cui al comma 3, il Ministro dell'ambiente ravvisi comportamenti contrastanti con il parere sulla compatibilità ambientale espresso ai sensi del comma 4, o comunque tali da compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico e ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la questione al Consiglio dei ministri.
7. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i beni culturali e ambientali nelle materia di sua competenza.
8. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, nel caso previsto dall'art. 1-bis, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, esercita i poteri di cui agli articoli 4 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di concerto con il Ministro dell'ambiente.
9. Qualsiasi cittadino, in conformità delle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, al Ministro dell'ambiente, al Ministero per i beni culturali ed ambientali e alla regione interessata istanze, osservazioni o pareri sull'opera soggetta a valutazione di impatto ambientale, nel termine di trenta giorni dall'annuncio della comunicazione del progetto.”.

**NOTA ALL'ART.26, COMMA 3°**

• La legge regionale 8 novembre 1988, n.29, reca “Interventi a sostegno delle cooperative a maggiore prevalenza giovanile”.

**NOTA ALL'ARTICOLO 29, COMMA 1°:**

• L'articolo 3 della legge regionale 23 maggio 1994, n.11, recante "Norme in tema di imprenditoria giovanile", così dispone: “Art.3

Istituzione di un fondo di garanzia per consorzi fidi costituiti da cooperative giovanili

1. Al fine di favorire l'accesso al credito di esercizio da parte delle cooperative e società a prevalenza giovanile, beneficiarie di finanziamenti regionali ai sensi della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, e successive modifiche, e della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 è istituito un fondo regionale di

garanzia per l'integrazione dei fondi rischi di appositi consorzi fidi costituiti dai soggetti beneficiari.

2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui alla legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, e alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del comma 1, calcolati per il 1995 in lire 1.000 milioni, si provvede mediante riduzione dello stanziamento di cui al cap. 50491 del bilancio della Regione."

**NOTA ALL'ARTICOLO 29, COMMA 6°, LETTERA D):**

• L'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, recante "Provvedimenti straordinari per lo sviluppo industriale", così dispone:

"Art. 5

Presso l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia – IRFIS – è costituito, a norma dell'art. 7 del relativo statuto, un fondo, a gestione separata, per la garanzia e le operazioni previste ai successivi art. 6 e 7 a favore delle imprese industriali che svolgono la loro attività nel territorio della Regione ed abbiano per oggetto la valorizzazione delle risorse economiche e delle possibilità di lavoro della Sicilia.

La concessione dei benefici di cui al primo comma, per le imprese che svolgono la loro attività fuori del territorio della Regione, è limitata alle operazioni relative alla formazione di scorte presso stabilimenti localizzati in Sicilia.

L'ammontare del fondo è fissato in lire 15 miliardi, che saranno versati in ragione di lire 2 miliardi, 400 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1957-1958 al 1961-1962 e di lire 3 miliardi per l'esercizio 1962-1963.

Il fondo è formato ai sensi del D.L.vo P. reg. 9 maggio 1950, n. 17, convertito nella legge regionale 14 dicembre 1950, n. 96".

**SETTORI ESCLUSI**

La delibera CIPI del 16 luglio 1986 *Gazzetta Ufficiale* n.192 del 20 giugno 1986 e successive modificazioni ha sospeso diversi settori dalle agevolazioni finanziarie per la costruzione di nuovi impianti nel Mezzogiorno. Qui di seguito se ne fornisce l'elenco con il relativo codice ISTAT (ove esistente).

- 222 Fabbricazione di tubi di acciaio
- 223 Trafilatura, stiratura, laminazione di nastri, profilatura a freddo dell'acciaio fatta salva la produzione di materiale vario derivato dalla lavorazione dei fili
- 231.1 Estrazione di sabbia, ghiaia e pietrisco
- 231.5 Cave di marna da cemento.
- 242.1 Produzione di cemento e di agglomerante cementizio.
- 243.1 Fabbricazioni prodotti in amianto-cemento.
- 243.4 Produzione di calcestruzzo fresco (centrali di betonaggio)
- 244 Produzione di articoli in amianto
- 251.2 Produzione di prodotti chimici primari organici, inorganici e loro

derivati, esclusi i polimeri destinati ad uso non tessile

- 251.1 Produzione di materie plastiche, resine sintetiche ed elastomeri, esclusa la produzione di colle sintetiche (adesivi e sigillanti)
- 251.4 Produzione di fertilizzanti e di relativi prodotti azotati di base, esclusa la produzione di concimi misti organici
- 251.5 Produzione di emulsione di bitume, di catrame e di leganti per uso stradale, esclusa la produzione di materiali isolanti ed impermeabilizzanti in materie plastiche e bitume per l'edilizia
- 26 Industria della produzione di fibre artificiali e sintetiche
- 311.1 Fonderie di materiali ferrosi (getti di ghisa e acciaio)
- 248.3 Riparazione di apparecchi elettrici (di misura, elettromedicali, di telecomunicazioni), di apparecchi e componenti elettronici, di impianti radiofonici, televisivi, di diffusione e di amplificazione sonora
- 362 Costruzione di materiale rotabile a scartamento normale e scartamento ridotto per servizio pubblico
- 411.3 Produzione di olii di semi e di frutti oleosi limitatamente alla spremitura di semi o frutti oleosi, alla estrazione di olio di semi con solvente
- 416 Industria della lavorazione delle granaglie
- 417 Industria delle paste alimentari.
- 420 Produzione e raffinazione dello zucchero, fatti salvi i programmi di risanamento/ristrutturazione del settore approvati ai sensi della legge n. 700/83
- 422 Industria dei prodotti alimentari per zootecnia.
- 471 Produzione della carta e del cartone, salvo la produzione della carta e dei cartoni ottenuti per riciclaggio e delle paste meccaniche di legno, semichimiche di legno, chimiche di legno (cellulosa per cartiere), paste prodotte con materiale non legnoso
- Metallurgia non ferrosa limitatamente alle produzioni primarie che comportino un alto fabbisogno diretto di importazioni e/o un elevato consumo di energia rispetto al valore della produzione, salvo le iniziative che presentino una diretta capacità di valorizzazione delle risorse nazionali e/o che facciano parte di un progetto in cui risultino integrate con iniziative a valle
- Produzioni siderurgiche di cui allegato 1 del trattato CECA.



**Regione siciliana**  
**Legge regionale 23 maggio 1994, n. 11**

**Modifiche e integrazioni alla legge regionale**  
**18 agosto 1978, n. 37 e alla**  
**legge regionale 1 settembre 1993, n. 25**  
**in materia di imprenditoria giovanile.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 25 del 25 maggio 1994

Regione siciliana  
L'Assemblea regionale ha approvato

**IL PRESIDENTE REGIONALE**  
**PROMULGA**

la seguente legge:

**Art. 1**

*Modifiche e integrazioni all'articolo 22  
della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.*

1. Al comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, è aggiunto il seguente periodo: "Il regolamento specifica la destinazione di un contributo per spese istruttorie a carico dei soggetti istanti, pari a un millesimo dell'importo, complessivo del finanziamento richiesto, da attribuirsi, in relazione agli obiettivi conseguiti, senza oneri per l'Amministrazione regionale, agli istituti di credito, al Nucleo di valutazione e, secondo gli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali, di cui alla legge regionale 19 giugno 1991, n. 38, alla segreteria tecnica".
2. Al comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 dopo la parola "tutoraggio", è aggiunto il seguente periodo: "Ove i soggetti richiedenti dimostrino di non poter fornire garanzie, sulla base di un'apposita relazione della segreteria tecnica, i mutui sono assistiti da fidejussione a titolo sussidiario, fino al novanta per cento dell'ammontare, e senza altri oneri per l'Amministrazione regionale, prestata dall'Assessorato regionale bilancio e finanze in favore del soggetto erogatore a condizione della preventiva escussione del debitore principale".
3. All'articolo 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, è aggiunto il

seguinte comma:

"4. bis. Ai sensi dei commi 1 e 4 è istituita presso la Presidenza della Regione una segreteria tecnica con il compito di istruire ed esaminare i progetti da sottoporre all'esame del Nucleo di valutazione. Detta segreteria tecnica è dotata di un'adeguata strumentazione bibliografica, informatica e telematica e il personale viene formato per la valutazione dei piani d'impresa".

4. Al comma 5 dell'articolo 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, dopo le parole "e successive modifiche" sono aggiunte le seguenti: "che abbiano completato il progetto nei termini previsti o".
5. All'articolo 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, è aggiunto il seguente comma:  
"5 bis. Il periodo di preammortamento per i mutui, anche già stipulati, di cui agli articoli 10 e 13 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, ha decorrenza dalla data di approvazione del collaudo finale, su richiesta del mutuatario".
6. All'articolo 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:  
"7. bis. Per le finalità del comma 4.bis è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 50 milioni cui si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 10607 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo. Agli oneri relativi agli esercizi finanziari futuri si provvederà ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47".

**Art. 2**

*Fidejussioni alle cooperative agricole giovanili.*

1. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a fornire garanzia tramite fidejussione a titolo sussidiario alle cooperative giovanili di cui alla legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, e successive modifiche ed integrazioni, che operano nel settore agricolo, ai fini dell'accesso alle agevolazioni creditizie di cui al decreto legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31.

**Art. 3**

*Istituzione di un fondo di garanzia per consorzi fidi costituiti da cooperative giovanili.*

1. Al fine di favorire l'accesso al credito di esercizio da parte delle cooperative e società a prevalenza giovanile, beneficiarie di finanziamenti regionali ai sensi della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, e successive modifiche, e della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 è istituito un fondo regionale di garanzia per l'integrazione dei fondi rischi di appositi consorzi fidi costituiti dai soggetti beneficiari.
2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui alla legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, e alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del comma 1, calcolati per il 1995 in lire 1.000 milioni, si provvede mediante riduzione dello stanziamento di cui al cap. 50491 del bilancio della Regione.

#### **Art. 4**

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 23 maggio 1994

**MARTINO**



#### **AVVERTENZA:**

- Il testo delle note di seguito pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

- Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti secondo le relative fonti.

#### **NOTA ALL'ART. 1**

- L'art.22 della legge regionale 1 settembre 1993, n.25 a seguito delle modifiche apportate dall'articolo che qui si annota, è il seguente:

Art. 22

Ulteriori disposizioni in favore dell'imprenditoria giovanile.

1. Allo scopo di favorire lo sviluppo della imprenditoria giovanile la Regione concede benefici per progetti di sviluppo produttivo proposti da società cooperative costituite, in misura non inferiore ai due terzi dei soci, da giovani in età compresa tra i diciotto ed i trentacinque anni non compiuti o da società di capitali, le cui quote di partecipazione o le quote di azioni siano possedute per almeno due terzi da giovani di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni o società di persone costituite per almeno due terzi da giovani di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni non compiuti, purchè abbiano sede legale ed operativa nel territorio della Regione siciliana.
2. I progetti di sviluppo produttivo dovranno riguardare settori economici ed interventi che verranno determinati con apposito Regolamento predisposto dalla Presidenza della Regione, sentita la competente Commissione legislativa.

Il regolamento specifica la destinazione di un contributo per spese istruttorie: a carico dei soggetti istanti, pari a un millesimo dell'importo complessivo del finanziamento richiesto, da attribuirsi, in relazione agli obiettivi conseguiti, senza oneri per l'Amministrazione regionale, agli istituti di credito, al Nucleo di valutazione e, secondo gli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali, di cui alla legge regionale 19 giugno 1991, n.38, alla segreteria tecnica.

3. Ai soggetti di cui al primo comma potranno essere concessi contributi in conto capitale in misura del quaranta per cento, contributi in conto interessi, contributi per le spese di progettazione, consulenza ed azione formativa, contributi per spese di esercizio, contributi in conto canone per locazioni finanziarie, servizio di tutoraggio.

Ove i soggetti richiedenti dimostrino di non poter fornire garanzie, sulla base di un'apposita relazione della segreteria tecnica, i mutui sono assistiti da fideiussione a titolo sussidiario, fino al novanta per cento dell'ammontare, e senza altri oneri per l'Amministrazione regionale, prestata dall'Assessorato regionale bilancio e finanza in favore del soggetto erogatore a condizione della preventiva escussione del debitore principale.

Il Regolamento di cui al precedente comma dovrà specificare l'entità dei benefici concedibili, i casi di incompatibilità, nonché i criteri e le modalità operative per la concessione delle agevolazioni.

4. I progetti di cui al primo comma saranno sottoposti all'esame di un apposito Nucleo di valutazione, costituito presso la Presidenza della Regione. Il Nucleo di valutazione, nominato con decreto dell'Assessore regionale alla Presidenza, è composto da un Presidente e da sei componenti tutti esperti nelle materie di economia agraria, industriale, aziendale e statistica di alto profilo curriculare, di cui tre designati dalle Università di Palermo, Catania e Messina, e tre designati dalle Associazioni imprenditoriali regionali, e da un dirigente regionale, con funzioni di segretario. Il Nucleo di valutazione, che dura in carica tre anni prorogabili per una sola volta, sostituisce il Comitato tecnico amministrativo di cui all'articolo 19 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125.
- 4.bis. Ai sensi dei commi 1 e 4 è istituita presso la Presidenza della Regione una segreteria tecnica con il compito di istruire ed esaminare i progetti da sottoporre all'esame del Nucleo di valutazione. Detta segreteria tecnica è dotata di una adeguata strumentazione bibliografica, informatica e telematica e il personale viene formato per la valutazione dei piani di impresa.
5. Le cooperative giovanili finanziate ai sensi della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, e successive modifiche, che abbiano fruito nel corso della realizzazione del progetto, di proroghe regolarmente autorizzate, e che nell'esercizio successivo a quello di approvazione degli atti di collaudo finale abbiano assunto il numero di soci previsto, ed abbiano raggiunto almeno l'80 per cento del fatturato programmato, sono ammessi a fruire quale bonifico sulle rate di mutuo e del credito di esercizio erogate dall'Ircac, una sola volta, delle seguenti agevolazioni:
  - a) contributo a fondo perduto pari al 50 per cento delle spese sostenute per interessi bancari relativi ad anticipazioni di pagamento degli stati di avanzamento lavori e credito d'Iva;
  - b) contributo a fondo perduto pari al 50 per cento delle spese sostenute per interessi sullo sconto effetti, utilizzati come pagamento in prestazioni d'opera e forniture regolarmente contabilizzate e collaudate;
  - c) contributi a fondo perduto pari al 50 per cento delle spese sostenute per il pagamento dei premi di polizze fidejussorie relative ad anticipazioni di quota parte del finanziamento;
  - d) contributo a fondo perduto pari al 50 per cento del capitale sociale versato dai soci o sottoscritto con impegno di versamento con ratei annuali, nel

triennio successivo a quello di sottoscrizione.

- 5.bis. Il periodo di preammortamento per i mutui, anche già stipulati, di cui agli articoli 10 e 13 della legge regionale 18 agosto 1978, n.37, ha decorrenza dalla data di approvazione del collaudo finale, su richiesta del mutuatario.
6. È abrogata ogni altra disposizione regionale non compatibile con le norme contenute nel presente articolo.
7. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 40.000 milioni e per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 50.000 milioni.
- 7.bis. Per le finalità del comma 4.bis è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 50 milioni cui si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 10607 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo. Agli oneri relativi agli esercizi finanziari futuri si provvederà ai sensi dell'art.4 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

**NOTE ALL'ART. 2:**

- La legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 reca: "Norme regionali integrative della legge 1 giugno 1977, n.283 e successive modifiche ed integrazioni sull'occupazione giovanile".

- La legge 30 gennaio 1991, n. 31, concerne: "Conversione in legge, con modifiche, del D.L. 6 dicembre 1990, n. 367, recante misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità dell'annata agraria 1989-1990".

**NOTE ALL'ART. 3 COMMA 2:**

- La legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, reca: "Provvidenze straordinarie per l'economia siciliana".

- La legge regionale 6 maggio 1981, n.96, e successive modifiche ed integrazioni reca: "Interventi per le piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane, nonché per la cooperazione e la pesca".

Legge 28 novembre 1996, n. 608

**Prestito d'onore.**  
**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-**  
**legge 1° ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni**  
**urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi**  
**a sostegno del reddito e nel settore previdenziale.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 30 novembre 1996,  
supplemento ordinario, n. 209

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica  
hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1**

1. Il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 febbraio 1994, n. 112, 26 aprile 1994, n. 247, 24 giugno 1994, n. 405, 8 agosto 1994, n. 494, 7 ottobre 1994, n. 572, 9 dicembre 1994, n. 674, 8 febbraio 1995, n. 31, 7 aprile 1995, n. 105, 14 giugno 1996, n. 232, 4 agosto 1995, n. 326, 2 ottobre 1995, n. 416, 4 dicembre 1995, n. 515, 1° febbraio 1996, n. 39, 2 aprile 1996, n. 180, 3 giugno 1996, n. 300, e 2 agosto 1996, n. 404.
3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 16 febbraio 1993, n. 34, 19 aprile 1993, n. 110, 18 giugno 1993, n. 196, 12 agosto 1993, n. 308, 19 ottobre 1993, n. 416, 16 dicembre 1993, n. 523, 14 febbraio 1994, n. 106, 14 aprile 1994, n. 236, e 18 giugno 1994, n. 381, recanti istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica.
4. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1° febbraio

1996, n. 40, 2 aprile 1996, n. 181, 3 giugno 1996, n. 301, e 2 agosto 1996, n. 405, e del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 511.

5. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 giugno 1995, n. 262, 28 agosto 1995, n. 363, 30 ottobre 1995, n. 449, 29 dicembre 1995, n. 554, 26 febbraio 1996, n. 84, 26 aprile 1996, n. 219, e 29 giugno 1996, n. 339.
6. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 28 marzo 1996, n. 166, 27 maggio 1996, n. 295, e 26 luglio 1996, n. 396, nonché dei decreti-legge 25 novembre 1995, n. 500, 19 gennaio 1996, n. 28, e 19 marzo 1996, n. 135, recanti proroga dei termini previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, e del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 novembre 1996

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri  
TREU, Ministro del lavoro e della previdenza sociale



## Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510.

Gli articoli da 1 a 9 sono sostituiti dai seguenti:

### “Art. 1

#### *Disposizioni per l'attivazione dei lavori socialmente utili.*

1. Al fine di consentire l'attivazione di lavori socialmente utili, il Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato ai sensi del comma 4 e, in attesa della revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a cui si dovrà provvedere entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, a questi ultimi trova applicazione la normativa previgente a quella recata dall'art. 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, integrata ai sensi del comma 2. Ai fini della tempestività degli interventi per la promozione e l'attivazione dei lavori socialmente utili:
  - a) per gli enti locali spetta alla giunta assumere le deliberazioni in materia di promozione di progetti;
  - b) per gli enti locali, la giunta, ai fini dell'approvvigionamento di quanto strettamente necessario per la immediata operatività dei progetti, può ricorrere, previa autorizzazione del prefetto, a procedure straordinarie, anche in deroga alle normative vigenti in materia, fermo restando quanto previsto dalla normativa in materia di lotta alla criminalità organizzata;
  - c) l'amministrazione proponente il progetto di lavori socialmente utili è tenuta a procedere, ricorrendone i presupposti, secondo le disposizioni dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con esclusione del comma 4 del medesimo articolo, nonché dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
  - d) la commissione regionale per l'impiego e, per i progetti interregionali, la commissione centrale per l'impiego, provvedono, anche attraverso apposite sottocommissioni, all'approvazione del progetto entro sessanta giorni, decorsi i quali il medesimo si intende approvato, sempre che entro tale termine non venga comunicata al soggetto proponente la carenza delle risorse economiche necessarie;
  - e) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre, in considerazione della specificità, anche territoriale, dell'emergenza

occupazionale, modalità straordinarie per l'assegnazione dei lavoratori ai lavori socialmente utili, ivi compresa l'adozione di criteri quali il carico familiare, l'età anagrafica e il luogo di residenza;

f) in caso di mancata esecuzione dei lavori socialmente utili nel termine previsto nel progetto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro dell'interno, designa un commissario che provvede all'esecuzione dei lavori.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono integrate dalle seguenti norme dell'art. 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451: comma 1, relativamente ai soggetti promotori e gestori, nonché ai soggetti utilizzabili nei progetti; commi 3 e 4, come modificati dal comma 3 del presente articolo; comma 7. Per l'assegnazione dei lavoratori si tiene conto della corrispondenza tra la capacità dei lavoratori e i requisiti richiesti per l'attuazione dei progetti e si consente che, per i progetti formulati con riferimento a crisi aziendali, di settore o di area, l'assegnazione avvenga limitatamente a gruppi di lavoratori espressamente individuati nel progetto medesimo. All'art. 14, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Ai fini dell'utilizzazione in lavori socialmente utili l'iscrizione agli elenchi ed albi di cui all'art. 25, comma 5, lettera a), della legge 23 luglio 1991, n. 223, non costituisce impedimento qualora il soggetto interessato, con dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attesti che all'iscrizione non corrisponde l'esercizio della relativa attività professionale".
3. All'art. 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451: al comma 3, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Tale importo può non essere dovuto nei casi in cui i lavoratori siano adibiti per un numero di ore ridotto proporzionale alla misura del trattamento previdenziale o sussidio spettante."; il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. I soggetti di cui al comma 1 che non fruiscono di alcun trattamento previdenziale possono essere impegnati nell'ambito del progetto per non più di dodici mesi e per essi può essere richiesto, a carico del fondo di cui al comma 7, un sussidio non superiore a lire 800.000 mensili. Il sussidio è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e per esso trovano applicazione le disposizioni in materia di mobilità e di indennità di mobilità. Ai lavoratori medesimi può essere corrisposto, dai soggetti proponenti o utilizzatori, un importo integrativo di detti trattamenti, per le giornate di effettiva esecuzione delle prestazioni.".
4. Con priorità per le finalità di cui al comma 1, nonché per il finanziamento dei piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione di cui all'art. 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, il Fondo per l'occupazione

di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato di lire 669 miliardi per l'anno 1995, di lire 685,6 miliardi per l'anno 1996, di lire 591,3 miliardi per l'anno 1997 e di lire 691,3 miliardi a decorrere dall'anno 1998. Nell'ambito delle disponibilità, per l'anno 1995, un importo non inferiore al quaranta per cento è ripartito a livello regionale in relazione al numero dei lavoratori di cui al comma 5 e all'art. 3 e le relative risorse sono impegnate per il finanziamento di progetti che utilizzano i medesimi lavoratori.

5. Ai soggetti di cui all'art. 4, commi 1, lettere b) e c), 3 e 4, nei cui confronti siano cessati al 31 dicembre 1994 i trattamenti di mobilità ovvero di disoccupazione speciale ed ai soggetti di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, nei cui confronti siano cessati nel periodo 1° dicembre 1994-31 maggio 1995 i trattamenti di cassa integrazione salariale, i quali non abbiano più titolo a fruire per ulteriori periodi di alcuno dei predetti trattamenti, compete un sussidio nella misura pari al 64 per cento dell'importo mensile di cui alla lettera a) del secondo comma dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, come sostituito dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, per un periodo massimo di dodici mesi e limitatamente ai periodi di loro occupazione in lavori socialmente utili, nei progetti per essi approvati entro il 31 luglio 1995. Il sussidio è a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4, nei limiti delle risorse preordinate alle finalità di cui al medesimo comma. I lavoratori di cui al presente comma rimangono iscritti nelle liste di mobilità sino al 31 dicembre 1995.
6. Fino al 31 maggio 1995, ai soggetti di cui al comma 5 che non siano utilizzati in lavori socialmente utili è corrisposto un sussidio fissato:
  - a) per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 marzo 1995, nella misura del 70 per cento dell'ultimo trattamento di integrazione salariale, di mobilità ovvero di disoccupazione speciale fruito; tale misura non può essere comunque superiore all'importo derivante dalla misura del 64 per cento di cui al predetto comma 5;
  - b) per il periodo dal 1° aprile 1995 al 31 maggio 1995, nella misura del 64 per cento di cui al medesimo comma 5, ridotta del 30 per cento; tale misura non può essere comunque superiore all'importo del sussidio previsto nel periodo di cui alla lettera a).
7. Per consentire una migliore utilizzazione delle risorse finanziarie comunitarie, statali o regionali mirate alla formazione professionale, il sussidio di cui al comma 5 viene erogato ai lavoratori di cui al medesimo comma e all'art. 3, anche per i periodi di effettiva frequenza successivi al 31 maggio 1995, a corsi di formazione approvati prima del 31 maggio 1995,

sino al completamento dei corsi e comunque non oltre il 31 dicembre 1995. Detti lavoratori nei trenta giorni successivi il termine dei corsi, possono essere assegnati a progetti di lavori socialmente utili, con fruizione del sussidio previsto dal comma 5 per un periodo che sommato a quello del corso di formazione non può superare dodici mesi.

8. Per il periodo dal 1° giugno al 31 luglio 1995 gli uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione ovvero le sezioni circoscrizionali per l'impiego ovvero le agenzie per l'impiego, invitano i lavoratori di cui al comma 5 e all'art. 3 non ancora occupati in lavori socialmente utili, a partecipare ad attività di selezione ed orientamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 5-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, finalizzate alla loro assegnazione ai lavori socialmente utili. Per tale periodo, previa attestazione da parte dei predetti uffici della partecipazione alle attività predette, è riconosciuto al lavoratore il sussidio di cui al comma 6, lettera b). Per i casi in cui i lavoratori non siano ancora occupati nei lavori socialmente utili alla data del 1° agosto 1995 il predetto sussidio è riconosciuto per un ulteriore periodo e comunque non oltre il 30 settembre 1995. Il sussidio è a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4, nei limiti delle risorse preordinate alle finalità di cui al medesimo comma.
9. Per i sussidi di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 trovano applicazione le disposizioni in materia di mobilità e di indennità di mobilità, ivi compreso, per i periodi sussidiati sino al 31 luglio 1995, il riconoscimento d'ufficio di cui al comma 9 dell'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Per i sussidi imputati a periodi successivi a tale data e per quelli di cui al comma 3, il predetto riconoscimento rileva ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento.
10. Per consentire la prosecuzione dell'utilizzazione in lavori socialmente utili di soggetti nei cui confronti siano cessati ovvero cessino i trattamenti di cassa integrazione o di mobilità, ai medesimi compete il sussidio di cui ai commi 3 e 5 fino al completamento del progetto e comunque per un periodo non superiore a 12 mesi a decorrere dalla predetta cessazione, a condizione che questa fattispecie rientri tra i criteri e le priorità determinate dalla commissione regionale per l'impiego ai sensi del comma 20 e nei limiti delle risorse finanziarie assegnate ad ogni regione. Gli enti utilizzatori comunicano alla commissione regionale per l'impiego la prosecuzione dell'impegno di questi lavoratori nel progetto e segnalano alla competente sede territoriale dell'INPS l'elenco dei lavoratori impegnati nei suddetti progetti e titolari del trattamento di integrazione salariale e mobilità. Dal giorno successivo la scadenza di detti trattamenti e fino alla data di completamento del progetto la sede territoriale dell'INPS provvede d'ufficio ad erogare il sussidio. Quest'ultima provvede altresì a segnalare all'ente utilizzatore, ai fini della determinazione dell'eventuale integrazione al sussidio, la data di cessazione del trattamento di integrazione salariale ovvero di mobilità.

11. Per i progetti finanziati a carico del Fondo di cui al comma 4, approvati entro il 31 luglio 1995, sono avviati con priorità ai lavori socialmente utili i lavoratori di cui al comma 5 ed all'art. 3. Per i progetti approvati dal 1° agosto 1995 e sino al 31 dicembre 1995 concorrono con i predetti lavoratori anche i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità delle aree di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2 del regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, per i quali il trattamento di mobilità è scaduto, e i lavoratori per i quali sia cessato successivamente al 31 maggio 1995 il trattamento straordinario di cassa integrazione e che non abbiano più diritto all'indennità di mobilità. Essi, se avviati per progetti approvati entro il 31 luglio 1995, percepiscono il sussidio di cui al comma 5; se avviati per progetti approvati successivamente alla predetta data, per essi trova applicazione la disposizione di cui all'art. 14, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come modificato dal comma 3 del presente articolo. Ai predetti lavoratori si applica la disposizione di cui all'art. 6, comma 5-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Vengono avviati ai lavori socialmente utili i lavoratori che dichiarino alle sezioni circoscrizionali per l'impiego del luogo di residenza la loro disponibilità, con esclusione dei soggetti che abbiano già dichiarato detta disponibilità in applicazione dell'art. 27, comma 3, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.
12. I periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili costituiscono titolo di preferenza nei pubblici concorsi qualora, per questi ultimi, sia richiesta la medesima professionalità con la quale il soggetto è stato adibito ai predetti lavori.
13. I nominativi dei lavoratori che sono titolari di indennità di mobilità fino alla maturazione del diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia vengono comunicati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sindaci dei comuni di residenza dei predetti lavoratori perchè essi provvedano ad impiegare direttamente questi ultimi in attività socialmente utili ai sensi ed agli effetti della disciplina di cui al presente articolo ed all'art. 9, comma 1, lettera c), della legge 23 luglio 1991, n. 223.
14. Per i disoccupati utilizzati nei cantieri scuola e lavoro di cui all'art. 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni e integrazioni, non si applica l'art. 4, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 274, e continua per essi a trovare applicazione quanto previsto dall'art. 2 della legge 6 agosto 1975, n. 418 e successive modificazioni e integrazioni. La medesima disposizione di cui all'art. 4, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 274, non trova altresì applicazione nei confronti degli addetti ai lavori di forestazione, sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria assunti dalle pubbliche amministrazioni, fermo restando per essi quanto previsto dall'art. 6, comma primo, lettera a), della legge 31 marzo 1979, n. 92. Per le assunzioni di questi

ultimi lavoratori continuano ad applicarsi le norme sul collocamento ordinario.

15. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 883 miliardi per l'anno 1995, in lire 685,6 miliardi per l'anno 1996, in lire 591,3 miliardi per l'anno 1997 ed in lire 691,3 miliardi a decorrere dall'anno 1998, si provvede:
- quanto a lire 342 miliardi per l'anno 1995 a carico degli stanziamenti iscritti sui capitoli 1176 e 3664 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno, rispettivamente, per lire 129 miliardi e lire 213 miliardi; quanto a lire 482,6 miliardi per l'anno 1996, e a lire 514,3 miliardi a decorrere dall'anno 1997, a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 1176 dello stesso stato di previsione per l'anno 1996 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi;
  - quanto a lire 200 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui dei capitoli 5069, 5879 e 7893 dello stato di previsione del Ministero del tesoro e dei capitoli 1031, 1032, 1162, 1163 e 1164 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica dell'anno 1995, conservate ai sensi dell'art. 19, comma 5-ter, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 436, cui non si applicano, per l'anno 1995, le modalità e procedure di ripartizione previste dal medesimo art. 19, comma 5-ter, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96; quanto a lire 200 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui di cui al capitolo 191 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per lo stesso anno; quanto a lire 141 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità della gestione di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - quanto a lire 203 miliardi per l'anno 1996, a lire 77 miliardi per l'anno 1997 e a lire 177 miliardi a decorrere dall'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
16. Le somme di cui al comma 15, lettera b), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate anche nell'anno successivo ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

17. Per i progetti approvati successivamente al 31 luglio 1995, il sussidio a carico del Fondo di cui al comma 4 è pari, fino al 31 gennaio 1996, a lire 8.000 orarie per un massimo di cento ore mensili. Fermo restando il costo complessivo del progetto per quanto riguarda i sussidi, per i lavoratori in esso impegnati, le agenzie per l'impiego possono modificare, d'intesa con i soggetti proponenti, i progetti già approvati, per adeguarne le modalità organizzative, in conseguenza dei meccanismi di calcolo del sussidio di cui all'art. 14, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come modificato dal comma 3, che per essi viene applicato dal 1° febbraio 1996.
18. I progetti di lavoro socialmente utile possono essere presentati dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, per impegnare i soggetti ad esse assegnati nell'ambito dell'attività ordinaria delle cooperative medesime. I progetti possono prevedere che l'assegnazione avvenga su richiesta nominativa. Essi possono essere approvati quando ricorrano le seguenti condizioni:
- a) l'attività della cooperativa deve essere stata avviata da almeno due anni e deve essere stata assoggettata a revisione ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 381 del 1991;
  - b) il numero dei soggetti da impegnare non deve eccedere il 30 per cento o il 15 per cento dei lavoratori, dipendenti e soci, rispettivamente per le cooperative di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 della predetta legge;
  - c) non devono essere state effettuate riduzioni di personale nei dodici mesi precedenti la presentazione del progetto. Le cooperative sociali che abbiano gestito un progetto di lavoro socialmente utile ai sensi del presente comma possono presentare nuovi progetti quando almeno il 50 per cento dei lavoratori impegnati sulla base del precedente progetto sia stato assunto ovvero sia diventato socio lavoratore.
19. I lavoratori impegnati in lavori socialmente utili sono tenuti a partecipare ad attività di orientamento organizzate dalle agenzie per l'impiego o dalle sezioni circoscrizionali ad intervalli non inferiori a tre mesi. Per il periodo di svolgimento delle predette attività, che saranno tempestivamente comunicate dagli uffici agli enti gestori dei programmi di lavori socialmente utili ed all'INPS, i lavoratori continuano a percepire il medesimo sussidio ad essi spettante durante i lavori socialmente utili.
20. Dal 1° gennaio 1996 le risorse del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4, preordinate al finanziamento dei lavori socialmente utili, e non destinate al finanziamento dei progetti già approvati nel 1995, sono ripartite, nella misura del 70 per cento, a livello regionale in relazione alla dimensione quantitativa dei progetti già approvati nel 1995 e al numero dei disoccupati di lunga durata iscritti nelle liste di collocamento e di mobilità nelle aree di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Per i progetti approvati dal 1° gennaio 1996, le commissioni regionali per l'impiego, fermo restando quanto disposto dal secondo periodo del comma 2, determinano criteri e priorità nell'assegnazione dei soggetti, tenendo conto in particolare del criterio del maggior bisogno e delle professionalità acquisite nell'attuazione dei progetti. Le commissioni regionali per l'impiego destinano un importo non inferiore al 15 per cento delle risorse assegnate per l'approvazione di progetti di lavori socialmente utili specificamente predisposti per i lavoratori di cui all'art. 25, comma 5, lettera a), della legge 23 luglio 1991, n. 223, così come modificato dal comma 2, che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale o di mobilità. Le predette commissioni potranno utilizzare anche le risorse finanziarie eventualmente messe a loro disposizione da parte delle regioni e di altri enti pubblici proponenti ai fini dell'applicazione del presente articolo. Ai lavoratori impegnati nei progetti di lavori socialmente utili approvati utilizzando tali risorse competono, con l'applicazione della disciplina di cui al presente articolo, il sussidio di cui al comma 3 e i relativi benefici accessori; l'erogazione sarà effettuata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
21. Allo scopo di creare le necessarie ed urgenti opportunità occupazionali per i lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili, i soggetti promotori di cui al comma 1 dell'art. 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, possono costituire società miste ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, a condizione che il personale dipendente delle predette società sia costituito nella misura non inferiore al 40 per cento da lavoratori già impegnati nei predetti progetti e nella misura non superiore al 40 per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati. La partecipazione alle predette società miste è, comunque, consentita a cooperative formate da lavoratori già impegnati in progetti di lavori socialmente utili. Con tali società, in via straordinaria e limitatamente alla fase di avvio, i predetti soggetti promotori possono stipulare, anche in deroga a norme di legge o di statuto, convenzioni o contratti, di durata non superiore a 36 mesi, aventi esclusivamente ad oggetto attività uguali, analoghe o connesse a quelle svolte nell'ambito di progetti di lavori socialmente utili, precedentemente promossi dai medesimi soggetti promotori.
22. Il Fondo di cui al comma 4 è incrementato di lire 400 miliardi per l'anno 1996. A tale fine il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti, nell'ambito dei mutui autorizzati ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548. Le somme derivanti dai mutui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
23. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, anche sulla base degli



elementi forniti dalle commissioni regionali per l'impiego e dall'INPS, riferisce semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sull'andamento dell'utilizzo dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili, distinti tra quelli fruitori del trattamento straordinario di integrazione salariale, dell'indennità di mobilità e del sussidio di cui al comma 3, ripartiti per età, sesso, professionalità ed anzianità contributiva, suddivisi per regione. Analoga comunicazione è resa per i lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria e per quelli che usufruiscono dell'indennità di mobilità e di disoccupazione speciale per l'edilizia. Con il rapporto del secondo semestre è, altresì, fornito l'andamento del ricorso al trattamento ordinario di integrazione salariale.

### **Art. 2**

#### *Misure di carattere previdenziale e contributivo.*

1. Al fine di assicurare la correttezza delle prestazioni a carico del Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali, istituito dalla legge 22 dicembre 1960, n. 1612:
  - a) con decorrenza 1° gennaio 1994:
    - 1) i valori dei contributi dovuti al Fondo predetto sono elevati nella misura di cui all'allegata tabella A;
    - 2) si applicano gli aumenti a titolo di perequazione automatica di cui all'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.  
L'art. 31 del regolamento del Fondo, approvato con decreto del Ministro delle finanze 30 ottobre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 24 novembre 1973, è abrogato;
    - 3) trova applicazione, ai fini del conseguimento del requisito di età per il diritto alla pensione ordinaria di cui all'art. 25 del regolamento del Fondo, la tabella A, sezione uomini, allegata all'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;
    - 4) cessano di maturare le anzianità utili ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita di cui all'art. 32 del regolamento del Fondo previdenziale di cui al presente comma. L'importo dell'indennità di buonuscita, maturata al 31 dicembre 1993, viene liquidato al conseguimento delle prestazioni pensionistiche e, comunque, non prima della maturazione del requisito di età per il diritto alla pensione ordinaria a carico del Fondo. All'importo dell'indennità di buonuscita, maturato al 31 dicembre 1993, si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 2120 del codice civile, come sostituito dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Le disposizioni di cui al presente numero non trovano applicazione per le domande intese ad ottenere indennità di buonuscita pervenute al Fondo entro il 31 dicembre 1993;
  - b) è autorizzata l'erogazione di un contributo al Fondo previdenziale ed

assistenziale degli spedizionieri doganali pari a lire 12 miliardi per l'anno 1994, 8,6 miliardi per l'anno 1995 e 13 miliardi annui a decorrere dal 1996.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede, quanto a lire 12 miliardi per l'anno 1994, e a lire 3 miliardi per l'anno 1995 a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 3677 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1994 e corrispondente capitolo per quello successivo; quanto a lire 5,6 miliardi per l'anno 1995 a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 4, del presente decreto; quanto a lire 13 miliardi a decorrere dall'anno 1996 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
3. Le posizioni assicurative costituite dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) in favore dei propri mandatari presso l'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO), in atto alla data del 30 giugno 1983, restano utili ai fini del trattamento integrativo di previdenza disciplinato dalla legge 2 febbraio 1973, n. 12. I predetti soggetti, titolari di posizione assicurativa in vigore al 30 giugno 1983, potranno richiedere, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di essere ammessi alla prosecuzione volontaria ai sensi dell'art. 8 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, pur in difetto della sussistenza alla predetta data del requisito di almeno cinque anni di anzianità contributiva, previsto dal citato art. 8.
4. Ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, i contributi previdenziali versati alla Cassa di previdenza dei dipendenti enti locali (CPDEL) per il periodo 1° ottobre 1991-31 dicembre 1992 ai sensi dell'art. 4 della legge 8 agosto 1991, n. 274, nei confronti dei giornalisti dipendenti dagli enti locali, sono trasferiti d'ufficio all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) senza oneri a carico dei lavoratori interessati, secondo le modalità di cui all'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, con esclusione della corresponsione dell'interesse composto ivi previsto.
5. Il termine del 31 dicembre 1994 di cui all'art. 8, comma 1-bis, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, è differito al 28 febbraio 1995.
6. Al fine di assicurare la correttezza delle prestazioni a carico dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e in considerazione degli effetti derivanti sui regimi pensionistici operanti presso il predetto ente in conseguenza dell'esercizio delle deleghe di cui all'art. 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, anche in riferimento al riequilibrio finanziario delle relative gestioni, è autorizzata l'erogazione di un contributo a carico dello Stato in favore del predetto Ente pari a lire 35 miliardi per l'anno 1995, a lire 173 miliardi per l'anno 1996, a

- lire 147 miliardi per l'anno 1997 e a lire 127 miliardi a decorrere dall'anno 1998.
7. All'onere di cui al comma 6 si provvede: quanto a lire 35 miliardi per l'anno 1995 e a lire 47 miliardi a decorrere dall'anno 1996, a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 3673 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi; quanto a lire 126 miliardi per l'anno 1996, a lire 100 miliardi per l'anno 1997 e a lire 80 miliardi a decorrere dall'anno 1998 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
  8. Per realizzare una maggiore efficacia dei controlli incrociati, finalizzati alla vigilanza sugli obblighi contributivi delle attività dello spettacolo e dello sport professionistico, le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e dell'art. 3, commi 11 e 11-bis, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, si applicano alla Società italiana autori editori (SIAE) e all'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE). L'ENPALS può stipulare convenzioni con la SIAE e l'UNIRE per l'acquisizione degli elementi per l'accertamento e la riscossione dei contributi previdenziali ad esso dovuti dalle imprese dello spettacolo e dello sport.
  9. L'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, deve essere interpretato nel senso che gli esercenti impianti trasporto a fune sono esclusi dall'applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni degli operai dell'industria. I versamenti contributivi effettuati in applicazione delle norme predette, se eseguiti anteriormente alla data del 14 giugno 1995, restano salvi e conservano la loro efficacia, anche ai fini delle relative prestazioni, fino a tale data.
  10. All'art. 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:
    - “9-bis. La retribuzione tabellare è determinata su base oraria in relazione alla durata normale annua della prestazione di lavoro espressa in ore.
    - 9-ter. La retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo dei premi per l'assicurazione di cui al comma 9 è stabilita con le modalità di cui al comma 5.”.
  11. Alle minori entrate per l'Istituto nazionale di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), derivanti dall'art. 5, commi 9-bis e 9-ter, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, come modificato dal presente articolo, valutate in lire 40 miliardi per l'anno 1995 e lire 70 miliardi annui a decorrere

- dal 1996, si provvede: quanto a lire 40 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto a lire 70 miliardi annui a decorrere dall'anno 1996 a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 3680 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
12. Il disposto di cui all'art. 18, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, si applica alle imprese industriali della Provincia di Gorizia e va interpretato nel senso che l'obbligo contributivo di dette imprese nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali previsto dall'art. 4 della legge 29 gennaio 1986, n. 26, si considera comunque assolto con gli adempimenti per i periodi precedenti la data di entrata in vigore dell'art. 2, comma 17, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, anche se effettuati con conguaglio successivo alla predetta data. Alle minori entrate per l'INPS si provvede nei limiti delle somme previste per tale finalità dall'art. 18, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.
  13. A decorrere dal 1° gennaio 1996 il personale ferroviario in attività di servizio è assicurato all'INAIL secondo la normativa vigente e l'Ente ferrovie S.p.a. è tenuto al versamento dei relativi premi in base alla tariffa approvata con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 30 marzo 1994. Dalla medesima data sono poste a carico dell'INAIL tutte le rendite e tutte le altre prestazioni, comprese quelle relative agli eventi infortunistici e alle manifestazioni di malattie professionali verificatisi entro il 31 dicembre 1995 e non ancora definiti entro tale data.
  14. Con la stessa decorrenza di cui al comma 13 il personale navigante dell'Ente ferrovie S.p.a. è assicurato all'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali con la corresponsione del premio di tariffa stabilito dallo stesso Istituto. Dalla medesima data sono poste a carico del suddetto Istituto tutte le rendite e tutte le altre prestazioni, comprese quelle relative agli eventi infortunistici e alle manifestazioni di malattie professionali verificatisi entro il 31 dicembre 1995 e non ancora definiti entro tale data.
  15. Ai fini del pagamento da parte dell'INAIL e dell'IPSEMA, dal 1° gennaio 1996, delle prestazioni in essere al 31 dicembre 1995, nonché di quelle con decorrenza successiva a tale data determinate da eventi infortunistici o da malattie professionali verificatisi entro il 31 dicembre 1995, l'Ente ferrovie S.p.a. provvederà al versamento di una riserva matematica nella misura e con le modalità da definire entro il 31 dicembre 1995 con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti l'INAIL e l'IPSEMA, per la parte di rispettiva competenza,

nonché l'Ente stesso.

16. All'art. 1, comma 32, lettera b), della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole: “nel medesimo anno” sono sostituite dalle seguenti: “nel corso dell'anno 1996”.
17. Al comma 2 dell'art. 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, le parole: “dall'art. 5, comma 4,” sono sostituite dalle seguenti: “dall'art. 2, comma 4,”.

### **Art. 3**

#### *Disposizioni per i dipendenti delle società costituite dalla GEPI e dall'INSAR.*

1. In considerazione delle prospettive di impiego nelle nuove attività intraprese dalla GEPI per effetto delle misure di rifinanziamento disposte dall'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, nei progetti di lavori socialmente utili, nonché per effetto della costituzione di società miste con amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, per i lavoratori di cui all'art. 6, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dipendenti dalle società non operative costituite dalla GEPI, operanti nei territori del Mezzogiorno indicati nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e nelle aree di crisi o declino industriale di cui all'obiettivo n. 2 del regolamento CEE n. 2081/93, nonché per i dipendenti dell'INSAR, i trattamenti di integrazione salariale straordinaria sono prorogati sino e non oltre il 31 maggio 1995 con effetto dalla data di scadenza dei medesimi, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità e ferma restando l'iscrizione degli stessi nella lista di mobilità anche per il periodo per il quale non percepiscono le relative indennità. La proroga non si applica ai dipendenti in possesso dei requisiti necessari per usufruire dei trattamenti previsti dalle disposizioni di cui all'art. 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché dei trattamenti pensionistici di vecchiaia e di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.
2. Decorsi i primi sei mesi del periodo di fruizione di cui al comma 1, la misura del relativo trattamento di integrazione salariale è ridotta del 20 per cento. Detta riduzione non opera per i periodi di assegnazione a lavori socialmente utili. Nel periodo compreso tra l'8 febbraio 1995 ed il 31 maggio 1995, per i lavoratori di cui al comma 1, che non abbiano titolo per usufruire dell'indennità di mobilità, il trattamento di integrazione salariale è fissato in misura pari al sussidio di cui all'art. 1, comma 5.
3. Per i lavoratori assunti dall'INSAR ai sensi dell'art. 7, commi 6-bis, 6-ter e 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, esclusi quelli di cui alle disposizioni richiamate dall'art. 4, comma 1, lettera d), del presente decreto, i trattamenti straordinari di integrazione salariale sono prorogati sino e non oltre il 31 maggio 1995, con effetto dalla data di scadenza dei medesimi, nella misura pari al sussidio di cui all'art. 1, comma 5.
4. L'art. 1, commi 5 e 8, trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori di cui al presente articolo, fermo restando che i sussidi ivi previsti non sono dovuti per i mesi per i quali ai predetti soggetti spetti l'indennità di mobilità.
5. Per la GEPI e l'INSAR rimangono fermi, nei confronti dei lavoratori da esse già dipendenti alla data del 31 maggio 1995 i cui trattamenti di integrazione salariale siano cessati a tale data ai sensi del comma 1, tutti i compiti previsti dalla normativa vigente, ivi compresi quelli di cui al comma 1. A tal fine la GEPI e l'INSAR predispongono una apposita lista dei predetti lavoratori a favore dei quali possono svolgere, in deroga alla normativa vigente, anche attività di mediazione sul mercato del lavoro.
6. I lavoratori di cui al comma 5 percepiranno i sussidi di cui all'art. 1, comma 5, anche nei periodi in cui verranno impegnati in attività di formazione e riqualificazione professionale, entro il limite delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'art. 1, comma 4. Il sussidio erogato ai sensi del presente comma, sommato a quello fruito durante la partecipazione a lavori socialmente utili, non può superare la durata complessiva di dodici mesi.
7. L'impegno della GEPI e dell'INSAR previsto dal comma 5 viene meno nei confronti di quei lavoratori che non accettino di partecipare alle iniziative per essi predisposte.
8. La GEPI e l'INSAR, con cadenza bimestrale, a decorrere dalla data del 14 giugno 1995, presentano al Ministro del lavoro e della previdenza sociale una relazione sull'aggiornamento della lista di cui al comma 5, contenente i seguenti dati informativi:
  - a) numero di lavoratori reimpiegati a tempo indeterminato in nuove iniziative produttive ovvero riavviati presso imprese già esistenti, in attività di servizio ovvero in iniziative di autoimpiego;
  - b) numero di lavoratori temporaneamente utilizzati in lavori socialmente utili da amministrazioni pubbliche locali e centrali;
  - c) numero di lavoratori impegnati in attività di formazione e riqualificazione professionale;
  - d) numero di lavoratori cancellati dalla lista.
9. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, valutati in lire 20 miliardi per il 1994 e in lire 43 miliardi per il 1995, si provvede, a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 3664 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno e corrispondente capitolo per l'anno successivo.
10. I fondi conferiti all'INSAR per le sue attività istituzionali a qualsiasi titolo, possono essere utilizzati dalla medesima società anche per l'attuazione dei compiti assegnati all'INSAR dal presente decreto, in favore dei lavoratori di

cui al presente articolo.

11. La società INSAR, al fine di favorire la rioccupazione dei propri lavoratori è autorizzata, in analogia a quanto previsto dal decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, per la GEPI, a costituire società per azioni con i comuni e le province della Sardegna o entrare in società da essi partecipate anche per la gestione dei servizi pubblici locali.
12. La GEPI S.p.a., nell'ambito delle risorse previste dall'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, e nei limiti, rispettivamente, di lire 10 miliardi per l'anno 1995 e di lire 20 miliardi per l'anno 1996, può promuovere e favorire iniziative di autoimpiego, anche in forma cooperativa, da parte dei soggetti di cui al comma 1 secondo modalità e condizioni stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I soggetti in favore dei quali verranno realizzate le predette iniziative non potranno usufruire delle agevolazioni di cui all'art. 6.
13. Nel quadro degli interventi disposti dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, la Nova, società costituita dalla GEPI e dalla Regione Sicilia, è autorizzata ad effettuare interventi nella Regione Sicilia nei confronti dei lavoratori diversi da quelli individuati dal presente articolo e dalla delibera del CIPI del 30 luglio 1991, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine assicurate dalla Regione Sicilia. Alla società si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95.
14. Gli interventi di cui all'art. 7, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono prorogati all'anno 1996 nei limiti delle risorse allo scopo preordinate.

#### **Art. 4**

##### *Disposizioni in materia di interventi a sostegno del reddito.*

1. All'art. 5 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 16 le parole: "fino al 30 giugno 1994" e le parole: "la somma di lire 9 miliardi" sono, rispettivamente, sostituite dalle seguenti: "fino e non oltre il 31 maggio 1995" e "la somma di lire 21,5 miliardi";
  - b) al comma 17 le parole: "in scadenza alla data del 30 giugno 1994" sono sostituite dalle seguenti: "in scadenza entro l'anno 1994" e le parole: "di ulteriori quattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 1994";
  - c) al comma 18 le parole: "di ulteriori quattro mesi" sono sostituite dalle

seguenti: "fino al 31 dicembre 1994";

- d) al comma 19 le parole: "di quattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "fino e non oltre il 31 maggio 1995".
2. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1995 ed il 31 maggio 1995, per i lavoratori rientranti nell'area di applicazione delle disposizioni richiamate al comma 1, lettere a) e d), il trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni è fissato in misura pari al sussidio di cui all'art. 1, comma 5.
3. Per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità nelle aree di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e nelle aree di cui all'obiettivo n. 2 del regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, per i quali il trattamento di mobilità è scaduto o scade entro il secondo semestre 1994, il medesimo è prorogato sino al 31 dicembre 1994, previa domanda, da inoltrarsi agli uffici provinciali dell'INPS, da parte dei soggetti interessati, corredata da dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la persistenza dello stato di disoccupazione.
4. Per i lavoratori beneficiari del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei territori di cui al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per i quali il trattamento è scaduto anteriormente alla data del 31 dicembre 1994, il medesimo è prorogato fino a tale data.
5. Il termine del 31 dicembre 1994, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, è prorogato al 31 dicembre 1995. Detti termini si intendono riferiti alla decorrenza della sospensione dei lavoratori, come desunta dalla richiesta dell'impresa.
6. I periodi di proroga dei trattamenti di integrazione salariale concessi ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, che scadono anteriormente alla data del 31 dicembre 1995, nonché i periodi di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 2 del predetto art. 1, possono essere prorogati per un periodo massimo di dodici mesi, con pari riduzione del trattamento economico di mobilità. In tali casi il trattamento è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni. Tale proroga non opera per i lavoratori che, interessati dalle disposizioni dei commi 1, 1-bis e 2 del predetto art. 1, non abbiano diritto alla data di scadenza ad usufruire del trattamento di mobilità.
7. Il limite di spesa di 28 miliardi di lire per il 1994, previsto nell'art. 7, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato a 43 miliardi di lire. Il termine del 31 dicembre 1994, previsto nel medesimo comma, si intende riferito alla decorrenza della sospensione dei lavoratori, come desunta dalla



- richiesta dell'impresa.
8. Le disposizioni di cui all'art. 16 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, vanno interpretate quale formale declaratoria di soppressione del Fondo per la mobilità della manodopera, istituito dall'art. 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e del Fondo per il finanziamento integrativo dei progetti speciali di formazione professionale, istituito dall'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, le cui gestioni, ai sensi del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, erano già confluite, con effetto dal 1° gennaio 1993, nel Fondo di cui ai commi 5 e 10 dell'art. 9 del citato decreto-legge n. 148 del 1993. I finanziamenti e le disponibilità relative ai due Fondi sopracitati restano pertanto definitivamente acquisiti allo stesso Fondo di cui al comma 5 dell'art. 9 del citato decreto- legge n. 148 del 1993, al quale affluiscono anche le somme eventualmente già riversate ai sensi dei commi 1 e 2 del citato art. 16 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, che all'uopo vengono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per essere destinate al citato Fondo di cui all'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, ai fini dello svolgimento delle connesse attività. Per lo svolgimento del servizio di cassa del predetto Fondo, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può stipulare convenzioni con istituti di credito. L'erogazione da parte dei fondi ai predetti istituti è corrispondente all'effettivo ammontare dei pagamenti da eseguire.
  9. L'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, va interpretato nel senso che ai contratti di solidarietà stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1993 e la data 14 giugno 1995, che non danno luogo ai particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 dell'articolo stesso in conseguenza dei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, vanno comunque applicate, per quanto concerne l'entità del trattamento di integrazione salariale, le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. Per le finalità di cui all'art. 5, comma 13, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, è incrementato per lire 230 miliardi per l'anno 1995.
  10. Fino al 31 dicembre 1995, termine che va inteso riferito alla scadenza delle sospensioni alla predetta data, come desunta dalla richiesta dell'impresa, in favore dei lavoratori edili rientranti nel campo di applicazione dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, o dell'art. 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre, per un periodo massimo di 18 mesi, la proroga del

trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, e dell'art. 2, comma 2-ter, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56. I suddetti periodi di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale comportano la pari diminuzione della durata dei trattamenti speciali di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso.

Entro il 31 dicembre 1995, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nel caso di aziende dichiarate fallite nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88, quando sussistano fondate prospettive di ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli occupazionali, può altresì disporre, nel limite delle risorse allo scopo preordinate, per un importo non superiore a lire 8 miliardi nell'ambito del Fondo di cui all'art. 1, comma 4, la concessione del beneficio di cui al presente comma, per lavoratori edili non aventi i requisiti di effettiva prestazione lavorativa presso la medesima azienda di cui all'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 299 del 1994.

11. I requisiti di cui agli articoli 16, comma 1, e 7, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si considerano acquisiti dai lavoratori con riferimento al lavoro prestato con passaggio diretto presso le imprese dello stesso settore di attività che presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero risultino in rapporto di collegamento o controllo anche consortile che siano stati licenziati nel periodo dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1994.
12. Ai lavoratori titolari di indennità di mobilità, con scadenza entro il 31 dicembre 1996 e nel limite massimo di 200 unità, da aziende ubicate in zone interessate da accordi di programma già stipulati ai sensi dell'art. 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64, ed operanti alla data di approvazione dell'accordo stesso, il trattamento di mobilità di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è prorogato fino alla realizzazione dei progetti previsti dall'accordo e comunque non oltre un triennio dalla scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7 della citata legge n. 223 del 1991.
13. I termini di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, possono essere prolungati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale per un massimo di 40 giorni, nei casi in cui occorra acquisire, nel corso della procedura, le valutazioni, in sede di istruttoria tecnica selettiva, del Comitato di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
14. Nell'ambito delle attività di cui all'art. 18, primo comma, lettera h), della legge 21 dicembre 1978, n. 845, possono essere organizzati corsi riservati a disoccupati di lunga durata, che siano da almeno diciotto mesi soci di cooperative, non operative, finalizzate all'esercizio di attività alle quali risultino funzionali i profili professionali posti come obiettivo delle attività formative stesse. Per la individuazione degli aventi diritto, le prefetture competenti per territorio verificheranno la regolarità delle cooperative e

- comuniceranno gli appositi elenchi dei soci all'organismo incaricato della realizzazione dei corsi.
15. Il termine del 31 dicembre 1994 di cui all'art. 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni e integrazioni, relativo alle imprese di spedizione e di trasporto che occupino più di cinquanta addetti è prorogato al 31 dicembre 1996, e alle medesime imprese, per lo stesso periodo, si applicano anche le norme in materia di mobilità ed indennità di mobilità. Restano fermi i limiti di spesa di cui al medesimo comma 7 dell'art. 7 della citata legge n. 236 del 1993. All'art. 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo le parole: "con più di 50 addetti" sono aggiunte le seguenti: "e delle imprese di vigilanza".
  16. La percentuale di commisurazione dell'importo del trattamento ordinario di disoccupazione è stabilita dal 1° gennaio 1995 al 30 per cento.
  17. È differita al 31 dicembre 1997 la possibilità di iscrizione alla lista di mobilità di cui all'art. 6, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, prevista dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
  18. È differito al 31 dicembre 1996 il termine per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5, commi 7 e 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
  19. I trattamenti di cui all'art. 1, comma 3, e all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, già prorogati dall'art. 7, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, possono essere riconosciuti per un ulteriore periodo di un anno. I trattamenti in questione, entro il limite massimo di 1.800 unità, comprensivo di quelle aventi diritto alle predette proroghe, possono, altresì, essere autorizzati per un periodo massimo di dodici mesi nei confronti di lavoratori già in servizio alla data del 1° gennaio 1994 che siano licenziati o sospesi nel corso dell'anno 1995, con prelazione per i licenziati nel limite massimo di 1.100 unità. Ai relativi oneri si provvede, con l'estensione agli anni 1995 e 1996 degli obblighi inerenti al contributo speciale di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293. Per quanto non diversamente disposto continuano a trovare applicazione gli articoli 1, 2, 3 e 4 del citato decreto-legge n. 199 del 1993.
  20. Al comma 1 dell'art. 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche se il requisito occupazionale sia pari a quindici unità per effetto di decremento di organico dovuto al pensionamento anticipato".
  21. L'art. 5, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, trova applicazione, per le domande presentate, con riferimento ad esso prima della data di entrata in vigore del presente decreto, anche nel caso in cui, in luogo degli accordi di

- programma di reindustrializzazione gestiti da un unico soggetto, il Governo abbia stipulato protocolli d'intesa o intese di programma con le regioni ovvero le parti sociali per la reindustrializzazione delle aree interessate. Alla concessione del trattamento ivi previsto provvede, con proprio decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in deroga alla normativa vigente in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può altresì concedere, anche in deroga alla normativa vigente, il trattamento straordinario di integrazione salariale, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996 e per la durata massima di dodici mesi, a beneficio di unità produttive, diverse da quelle di cui al periodo precedente, ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le quali il Governo abbia stipulato, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, un protocollo d'intesa o una intesa di programma sulla reindustrializzazione con le regioni ovvero le parti sociali. L'azienda richiedente deve allegare all'istanza di cassa integrazione guadagni straordinaria un progetto di lavori socialmente utili, approvato dalla competente commissione per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1, un progetto elaborato dall'agenzia per l'impiego e gestito dall'impresa. Nei casi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, i trattamenti di integrazione salariale sono prorogati per dodici mesi, previo incarico all'agenzia per l'impiego di predisporre tempestivamente un progetto di lavori socialmente utili per i lavoratori interessati. Per i periodi successivi alla concessione del trattamento, l'erogazione di quest'ultimo è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori nel progetto di lavori socialmente utili, la cui durata per i lavoratori collocati in mobilità può essere prorogata, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo, per tutto il periodo di iscrizione nelle liste di mobilità, con il diritto dei lavoratori medesimi a percepire il sussidio di cui all'art. 14, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come modificato dall'art. 1, comma 3, del presente decreto, limitatamente ai periodi per i quali non hanno titolo a percepire l'indennità di mobilità, con onere a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 4. Sino al 30 settembre 1995 l'impresa può riservarsi, nella predetta istanza, di presentare il progetto entro lo stesso termine del 30 settembre 1995. Per gli interventi di cui al presente comma si provvede nei limiti delle somme previste per tale finalità dall'art. 5, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, nonchè quanto a lire 30 miliardi a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 4.
22. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è tenuto a comunicare tempestivamente al Comitato tecnico di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, i dati relativi ai provvedimenti adottati ai sensi del

comma 21 ed ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, che ne verifica gli effetti finanziari con riferimento alle risorse disponibili. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è tenuto, altresì, a comunicare mensilmente al predetto Comitato tecnico i dati relativi alle concessioni dei trattamenti di integrazione salariale nelle ipotesi di contratti di solidarietà, di fallimento e procedure concorsuali e di aziende commissariate.

23. Le cessioni di beni relativi ad attività produttive dismesse, effettuate gratuitamente nei confronti degli enti locali territoriali, degli enti pubblici, delle aree di sviluppo industriale (ASI), delle società di promozione a prevalente partecipazione pubblica non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto e, a tutti gli effetti di legge, non costituiscono realizzo di plusvalenze; il valore fiscalmente riconosciuto dei beni ceduti è ammesso in deduzione. Le predette cessioni aventi per oggetto beni in tutto o in parte realizzati con contributi statali non comportano la riduzione o la revoca dei contributi stessi. Qualora dette cessioni siano effettuate a favore di aree di sviluppo industriale (ASI) di enti pubblici diversi da quelli indicati nell'art. 3 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e di società di promozione a prevalente partecipazione pubblica, le stesse sono soggette agli altri tributi indiretti sugli affari relativi al trasferimento, con esclusione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, nella misura fissa di lire 150.000 per ogni tributo; l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili è ridotta al 25 per cento. In deroga alle vigenti norme, gli enti locali territoriali, previa apposita delibera della giunta, sono autorizzati ad accettare i beni ceduti gratuitamente. Le successive cessioni gratuite dei beni ricevuti a seguito di quanto sopra previsto, ovvero, la loro gratuita concessione in uso a terzi sotto qualsiasi forma, non costituiscono attività commerciale, non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto e alle disposizioni relative alle cessioni dei beni patrimoniali degli enti territoriali, sono esenti dall'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, dall'imposta di registro, da quella sulle donazioni, dalle imposte ipotecarie e catastali e da ogni altro tributo indiretto sugli affari. Il comune, con delibera della giunta, può sospendere l'applicazione di tributi comunali per il periodo di tempo occorrente al risanamento, alla ristrutturazione ed alla ricollocazione dei beni ceduti. Nella delibera la giunta comunale deve indicare il minor gettito che si verifica per effetto della sospensione dell'applicazione dei tributi comunali ed i relativi mezzi di finanziamento.
24. L'art. 2, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, si interpreta nel senso che la dimensione di 500 dipendenti può essere riferita anche a più unità produttive. La predetta disposizione si applica relativamente agli accordi collettivi stipulati prima del 31 dicembre 1994.
25. Sino al 31 dicembre 1996, quando un contratto collettivo stipulato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nei casi di cui al comma 5 dell'art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, limitatamente alle imprese sottoposte alla procedura dell'amministrazione straordinaria, consente la salvaguardia di un rilevante livello di occupazione, avuto riguardo anche alle caratteristiche del mercato del lavoro locale, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può concedere, con proprio decreto, al datore di lavoro acquirente, che non abbia le caratteristiche di cui all'art. 8, comma 4-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223, i benefici previsti dall'art. 8, comma 4, e dall'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nel limite delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
26. Al fine di favorire l'attuazione di programmi di ristrutturazione, riorganizzazione, conversione ovvero risanamento aziendale, nonchè piani di gestione delle eccedenze, aventi un arco di riferimento esteso al 1995, che presentano rilevanti conseguenze sul piano occupazionale, avuto riguardo alla dimensione dell'impresa ed alla sua collocazione sul territorio, in merito ai quali siano stati stipulati accordi con le organizzazioni sindacali, in sede governativa, prima del 31 dicembre 1994, e si siano utilizzate le disposizioni dell'art. 7, commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero quelle dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, le medesime si applicano ai lavoratori collocati in mobilità entro il 30 giugno 1997 dalle imprese interessate entro il limite massimo di 10.000 unità. Per i predetti lavoratori collocati in mobilità per effetto dell'art. 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, trovano applicazione le disposizioni e la disciplina sulla pensione di anzianità in vigore alla data del 1° settembre 1992.
27. Le imprese che intendono avvalersi delle disposizioni di cui al comma 26 debbono presentare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 15 settembre 1995. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale accerta, con proprio decreto, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 26 ed approva la domanda, entro il 15 ottobre 1995. Qualora non vengano collocate in mobilità entro il 31 dicembre 1995 tutte le previste 8.000 unità, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede ad assegnare alle aziende che hanno già presentato la domanda nei termini previsti le unità residue, in base alle ulteriori domande presentate dalle aziende medesime entro il 15 marzo 1996, in relazione alle esigenze derivanti dallo sviluppo nel 1996 dei programmi aziendali già posti a base delle istanze presentate. Le imprese la cui domanda sia stata accolta rimangono comunque tenute al rispetto delle procedure di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Le medesime aziende, se appartenenti al settore della manifattura e della installazione di impianti di telecomunicazioni, possono presentare, in relazione ad esigenze di riduzione

di personale sopravvenute, che formino oggetto di accordo sindacale stipulato con le organizzazioni sindacali, in sede governativa, una nuova istanza, entro il 31 ottobre 1996, per avvalersi delle disposizioni di cui al comma 26. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa verifica dei presupposti richiesti, assegna alle aziende richiedenti le unità aggiuntive entro il limite massimo di 2.000 unità. Per i lavoratori collocati in mobilità ai fini del presente comma, gli oneri conseguenti dal permanere nelle liste di mobilità, oltre i limiti previsti dall'art. 7, commi 1, 2 e 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono posti a carico delle imprese, ivi compreso l'onere relativo alla contribuzione figurativa, che a tal fine, corrisponderanno all'INPS i relativi importi, alla fine di ciascun anno solare, nella misura corrispondente all'onere sostenuto. L'onere per l'anticipo del pensionamento valutato in lire 114 miliardi per l'anno 2000, in lire 233 miliardi per l'anno 2001, in lire 176 miliardi per l'anno 2002, in lire 114 miliardi per l'anno 2003, in lire 118 miliardi per l'anno 2004 e in lire 60 miliardi per l'anno 2005 è posto a carico del Fondo di cui all'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Qualora non vengano collocate in mobilità entro il 31 dicembre 1996 tutte le previste 10.000 unità, assegnate ai sensi del presente comma, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede ad assegnare le unità residue alle aziende appartenenti al settore della manifattura e della installazione di impianti di telecomunicazioni o ad imprese del settore chimico relativamente, per queste ultime, ad unità produttive ubicate nei territori di cui agli obiettivi n. 1. e n. 2 del Regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, che presentino domanda entro il 31 gennaio 1997, per i lavoratori collocati in mobilità entro il 30 giugno 1997.

28. Dopo il comma 2 dell'art. 8 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, è inserito il seguente:
- “2-bis. Il beneficio del pensionamento anticipato previsto dal comma 1 del presente articolo si applica anche nel caso in cui i lavoratori, le cui domande di pensionamento anticipato sono selezionate e trasmesse dalle imprese ai competenti istituti previdenziali ai sensi del comma 2, siano collocati in mobilità successivamente al 1° gennaio 1995.”.
29. Nel caso in cui, a seguito di procedure di mobilità aperte, per più di 500 lavoratori, da imprese o complessivamente da gruppi di imprese non rientranti nell'area della cassa integrazione guadagni e conclusesi, entro il 31 dicembre 1995, con accordi collettivi, stipulati in sede governativa, che prevedano, a favore dei lavoratori il cui rapporto venga a cessare, la corresponsione di trattamenti, aggiuntivi al trattamento di fine rapporto, di misura pari ad almeno il 60 per cento dell'ultima retribuzione per il periodo mancante alla data di maturazione della pensione di anzianità o di vecchiaia, nonché il subentro dell'impresa nel pagamento dei versamenti della

contribuzione volontaria dei predetti lavoratori, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può concedere contributi alle predette imprese con riferimento all'onere della contribuzione volontaria da esse sostenuto per i primi tre anni. Ai fini della retribuzione pensionabile e del versamento dei contributi volontari, in deroga all'art. 2 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, per i lavoratori di cui al presente comma che superano il limite massimo retributivo fissato nella tabella F allegata alla citata legge, i versamenti vanno calcolati oltre l'ultima classe di contribuzione di cui alla citata tabella F. Il contributo può essere concesso con riferimento alla contribuzione volontaria dei lavoratori che, entro il 30 dicembre 1996, maturino almeno 30 anni di contribuzione comunque utili nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o in forme sostitutive della medesima ed entro il 31 dicembre 1996 inoltrino domanda di prosecuzione volontaria della contribuzione. Le istanze delle aziende vanno presentate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 15 febbraio 1996. In caso di insufficienza delle risorse si provvede mediante riduzione lineare delle richieste ammissibili. L'onere del presente comma, per l'anno 1996, è a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 4, nel limite delle risorse preordinate allo scopo, non superiori a lire 15 miliardi.

30. L'ENI S.p.a. è responsabile in solido del pagamento di quanto dovuto agli enti previdenziali dalle aziende del gruppo che subentrano, con le modalità stabilite nel comma 29, ai lavoratori, aventi i requisiti di cui al comma 29 medesimo, che risolvono consensualmente il proprio rapporto di lavoro in relazione ai riassetti organizzativi e produttivi del gruppo stesso, di cui all'art. 9-ter del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. In tale caso, l'ENI S.p.a. è altresì responsabile in solido delle liberalità aggiuntive al trattamento di fine rapporto di lavoro, a carico delle medesime aziende, di importo non inferiore a quelle di cui al comma 29 e comunque in misura non superiore al trattamento pensionistico spettante alla data di maturazione del trattamento medesimo.
31. Al fine di proseguire nel riordino dell'attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, speciali, tossici e nocivi nelle regioni, ove è stato dichiarato lo stato di emergenza, i lavoratori dipendenti o già dipendenti da discariche autorizzate, che siano state o che saranno progressivamente chiuse, nella prospettiva del riutilizzo delle risorse umane nelle attività di smaltimento dei rifiuti nel quadro del generale riassetto del settore, sono iscritti, dal momento del licenziamento e comunque non antecedentemente al 1° gennaio 1996, nelle liste di mobilità sino al 31 dicembre 1997, con conseguente fruizione della relativa indennità prevista dalla normativa vigente, fatto salvo anche quanto indicato nell'art. 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223, con riferimento alla permanenza nelle liste anche oltre la predetta data del 31 dicembre 1997. L'iscrizione dei suddetti lavoratori nelle



- liste di mobilità avviene tramite approvazione delle liste dei lavoratori da licenziare inviate dalle aziende ovvero delle istanze presentate dai singoli lavoratori già licenziati, da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che provvederà nel limite massimo di spesa di 20 miliardi, ivi compresi gli oneri previdenziali figurativi. Gli oneri di cui al presente comma sono posti a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 4.
32. I soggetti chiamati a gestire, allestire e costruire le discariche sia direttamente che in regime di convenzione, appalto o sub-appalto in esercizio provvisorio nonchè gli impianti definitivi di nuova costituzione, ivi comprese le attività e i servizi collegati, come individuati con decreto del Ministro dell'ambiente, assumono, in via prioritaria, in deroga alla normativa vigente in materia di avviamento al lavoro, il personale di cui al comma 31 secondo criteri che verranno stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  33. Il Ministero dell'ambiente, le regioni e i comuni interessati possono presentare, entro il 30 giugno 1996, alla competente commissione regionale per l'impiego progetti per lavori socialmente utili destinati ai lavoratori di cui al comma 31. Le regioni, al fine di non disperdere la professionalità dei predetti lavoratori, possono organizzare altresì appositi corsi di aggiornamento e di specializzazione professionale sulle nuove tecnologie di raccolta e trattamento dei rifiuti.
  34. La durata dell'intervento salariale di cui all'art. 7, comma 10-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si intende in deroga ai limiti di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
  35. I limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, vanno riferiti ad un arco temporale fisso.
  36. All'art. 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo le parole: "e degli operatori turistici" sono inserite le seguenti: ", nonchè delle imprese di spedizione e di trasporto" e dopo le parole: "31 dicembre 1997" sono inserite le seguenti: ", e per le imprese di spedizione e di trasporto fino al 31 dicembre 1996,".
  37. Il Fondo per lo sviluppo di cui all'art. 1-ter del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato di lire 100 miliardi per l'anno 1996 e di lire 100 miliardi per l'anno 1997.
  38. All'art. 9, comma 1, lettera d), della legge 23 luglio 1991, n. 223, le parole: "preventiva comunicazione" sono sostituite dalle seguenti: "comunicazione entro cinque giorni dall'assunzione".
  39. Fatto salvo quanto previsto dai commi 10, 19, 23, 26, 29 e 31 all'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in complessive lire 1.116 miliardi per l'anno 1995, in lire 748 miliardi per l'anno 1996, in lire 740 miliardi per l'anno 1997 ed in lire 640 miliardi a decorrere dall'anno

1998 si provvede:

- a) quanto a lire 717 miliardi per l'anno 1995 a carico degli stanziamenti iscritti sui capitoli 1176 e 3664 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1995 nonchè a carico del capitolo 7765 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, rispettivamente, per lire 230 miliardi, per lire 474,5 miliardi e per lire 12,5 miliardi; quanto a lire 38 miliardi mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità della gestione di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e successive modificazioni e integrazioni. Tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati; quanto a lire 31 miliardi a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 13 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451; quanto a lire 330 miliardi mediante utilizzo delle risorse derivanti all'INPS dalle minori spese previste per i trattamenti di integrazione salariale;
- b) quanto a lire 748 miliardi per l'anno 1996, a lire 740 miliardi per l'anno 1997 e a lire 640 miliardi a decorrere dall'anno 1998 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

## **Art. 5**

### *Disposizioni in materia di contratti di riallineamento retributivo.*

1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di consentire la regolarizzazione retributiva e contributiva per le imprese industriali ed artigiane operanti nei territori individuati all'art. 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64, è sospesa la condizione di corresponsione dell'ammontare retributivo di cui all'art. 6, comma 9, lettera c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Tale sospensione opera esclusivamente nei confronti di quelle imprese che abbiano recepito o recepiscono gli accordi provinciali di riallineamento retributivo stipulati dalle associazioni imprenditoriali ed organizzazioni sindacali locali aderenti o comunque organizzativamente collegate con le associazioni ed organizzazioni nazionali di categoria firmatarie del contratto collettivo nazionale di riferimento. Tali accordi provinciali debbono prevedere, in forme e tempi prestabiliti, programmi di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori ai livelli previsti nei corrispondenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Ai predetti accordi è riconosciuta validità pari a quella attribuita ai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento quale requisito per l'applicazione a favore delle imprese di tutte le normative

- nazionali e comunitarie. Per il riconoscimento di tale sospensione, l'impresa deve sottoscrivere apposito verbale aziendale di recepimento con le stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concessi dodici mesi di tempo per stipulare gli accordi territoriali e quelli aziendali di recepimento da depositare rispettivamente, ai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e presso le sedi provinciali dell'INPS, entro trenta giorni dalla stipula.
  3. La sospensione di cui al comma 1 cessa di avere effetto dal periodo di paga per il quale l'INPS accerta il mancato rispetto del programma graduale di riallineamento dei trattamenti economici contenuto nell'accordo territoriale. L'applicazione nel tempo dell'accordo provinciale comporta la sanatoria anche per i periodi pregressi per le pendenze contributive ed a titolo di fiscalizzazione ovvero di sgravi contributivi, per le imprese di cui al comma 1, a condizione che entro il termine di cui al comma 2 venga sottoscritto e depositato l'apposito verbale aziendale di recepimento.
  4. La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale dovuti è quella fissata dagli accordi di riallineamento. La presente disposizione deve intendersi come interpretazione autentica delle norme relative alla corresponsione retributiva ed alla determinazione contributiva di cui al combinato disposto dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 6, commi 9, lettera c), e 11 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Restano comunque salvi e conservano la loro efficacia i versamenti contributivi effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  5. È ammessa una sola variazione ai programmi di riallineamento contributivo, compresi quelli già stipulati, limitatamente ai tempi ed alle percentuali fissati dagli accordi provinciali, purchè tale modifica sia oggettivamente giustificata da intervenuti rilevanti eventi non prevedibili e che incidano sostanzialmente sulle valutazioni effettuate al momento della stipulazione dell'accordo territoriale, ed a condizione che l'intesa di aggiustamento sia sottoscritta dalle medesime parti che hanno stipulato il primitivo accordo.
  6. L'ispettorato provinciale del lavoro, nel programmare l'attività ispettiva di concerto con gli istituti previdenziali, sente le commissioni eventualmente istituite a livello provinciale delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro al fine di contrastare le forme di lavoro irregolare.

### **Art. 6**

*Norme in materia di integrazione salariale,  
contratti di solidarietà e incentivazione  
ai contratti di lavoro a tempo parziale.*

1. Al fine di consentire maggiore celerità nella concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, fino al 31 dicembre 1996, il trattamento di

integrazione salariale straordinario per crisi aziendale può essere concesso anche in una unica soluzione quando il piano contenga prospettive di risanamento e, ove necessario, modalità di gestione degli esuberanti alternativi al collocamento dei lavoratori in mobilità. Tale disposizione trova applicazione anche con riferimento alle domande attualmente all'esame degli organi della procedura.

2. Nell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: "mensile o annuale" sono sostituite dalle seguenti: "o mensile".
3. L'art. 5, commi 2 e 4, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, non trova applicazione per i contratti stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995. Per questi ultimi la misura del trattamento di integrazione salariale spettante è pari al 60 per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario.
4. I datori di lavoro che stipulino il contratto di solidarietà, ad eccezione di quelli di cui all'art. 5, commi 5, 7 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, hanno diritto, nei limiti delle disponibilità preordinate nel Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 4, e per un periodo non superiore ai 24 mesi, ad una riduzione dell'ammontare della contribuzione previdenziale ed assistenziale ad essi dovuta per i lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20 per cento. La misura della riduzione è del 25 per cento ed è elevata al 30 per cento per le aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988. Nel caso in cui l'accordo disponga una riduzione dell'orario superiore al 30 per cento, la predetta misura è elevata, rispettivamente, al 35 ed al 40 per cento.
5. L'art. 5, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si interpreta nel senso che il termine in esso previsto, come modificato dall'art. 12, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, segna esclusivamente il periodo entro il quale il contratto di solidarietà deve essere stipulato per poter accedere al beneficio ivi previsto.
6. I contratti ad incremento degli organici per i quali trova applicazione il beneficio previsto all'art. 7, comma 1, lettera a), del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono stipulati sulla base di convenzioni intervenute ai sensi dell'art. 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, fissa l'ammontare del beneficio previsto dal predetto articolo e determina le modalità della spesa e della sua attivazione attraverso le commissioni regionali per l'impiego. Con il medesimo decreto una parte delle risorse di cui al presente comma viene riservata alle imprese che occupano meno di cinquanta dipendenti.
7. Gli interventi di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n.

299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, che trova applicazione anche successivamente al 31 dicembre 1995, sono posti a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 4, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo.

### Art. 7

#### *Gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis.*

1. Il termine previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 1994, per la gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis, è prorogato al 31 gennaio 1998. La Carbosulcis S.p.a. mantiene le funzioni di gestione temporanea per un periodo non superiore a due anni.
2. Alle risorse necessarie per la gestione delle attività di cui al comma 1, la Carbosulcis S.p.a. provvede, in aggiunta all'utilizzo dei mezzi propri, con:
  - a) le risorse rinvenienti dalla medesima società, accantonate ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 6 ottobre 1982, n. 752 e successive modificazioni, per la restituzione dei contributi ricevuti ai sensi dell'art. 9 della citata legge n. 752 del 1982, per i quali pertanto non è più adottato alcun piano di recupero;
  - b) una quota pari all'80 per cento delle risorse derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 1, lettera m), della legge 29 marzo 1985, n. 110, comprensive degli interessi complessivamente maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la parte non ancora utilizzata destinata alla costruzione in Sardegna del centro di ricerca di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 27 giugno 1985, n. 351. La rimanente quota del 20 per cento delle risorse suddette resta nelle disponibilità della società costituita ai sensi della citata legge n. 351 del 1985, per il conseguimento degli scopi sociali. Le somme di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato dai soggetti detentori per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si provvede a stabilire i criteri e le modalità di rendicontazione delle somme assegnate alla Carbosulcis S.p.a. ai sensi del comma 2.
4. La presa in consegna delle strutture minerarie da parte del nuovo concessionario individuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, nonché l'assunzione di tutto il personale in forza alla Carbosulcis S.p.a., deve attuarsi non oltre trenta giorni dal momento del rilascio delle autorizzazioni, necessarie per l'apertura dei cantieri e per la realizzazione degli impianti.

### Art. 8

#### *Norme in materia di finanziamento dei patronati.*

1. Le somme destinate al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale per l'esercizio 1991 sono definitivamente ripartite tra gli istituti medesimi, che hanno operato nell'anno stesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base delle aliquote di ripartizione concordate con documenti sottoscritti dai legali rappresentanti degli istituti interessati ed inoltrati ai predetti Ministeri entro il 31 luglio 1992. Restano ferme le ripartizioni definitive effettuate per gli esercizi 1989 e 1990.
2. Le somme destinate al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale per gli esercizi 1992 e 1993 sono definitivamente ripartite tra gli istituti medesimi, che hanno operato nell'anno cui le somme stesse si riferiscono, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, secondo i seguenti criteri:
  - a) quanto al 61,60 per cento tra i seguenti istituti: Patronato delle associazioni cristiane dei lavoratori italiani (ACLI), Istituto nazionale confederale di assistenza (INCA), Istituto nazionale di assistenza sociale (INAS) e Istituto di tutela e assistenza ai lavoratori (ITAL);
  - b) quanto al 28,90 per cento tra i seguenti istituti: Ente di patrocinio e di assistenza per i coltivatori agricoli (EPACA), Istituto nazionale di assistenza ai contadini (INAC), Ente nazionale di assistenza sociale per gli esercenti attività commerciali (ENASCO), Ente nazionale di patronato e di assistenza sociale per gli artigiani (EPASA), Istituto nazionale di assistenza e patronato per gli artigiani (INAPA), Ente di assistenza sociale per gli artigiani (EASA), Istituto per la tutela e l'assistenza degli esercenti attività commerciali, turistiche e dei servizi (ITACO) ed Ente nazionale assistenza e patrocinio agricoltori (ENAPA);
  - c) quanto al 9,50 per cento tra i seguenti istituti: Istituto di patronato per l'assistenza sociale (IPAS), Ente nazionale di assistenza sociale (ENAS), Ente nazionale per l'assistenza ai coltivatori (ENPAC), Istituto nazionale assistenza lavoratori (INAL), Patronato della Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane (CLAAI), Ente nazionale confederale assistenza lavoratori (ENCAL), Istituto nazionale per l'assistenza ai lavoratori (INPAL), Istituto di patronato e di assistenza sociale per il clero italiano (FACI), Servizio italiano assistenza sociale per i servizi sociali dei lavoratori (SIAS), Patronato dell'associazione cristiana artigiani italiani (ACAI), Patronato sozialer beratungsring (SBR).
3. Ai fini della determinazione delle aliquote da riconoscersi ai singoli istituti, ciascun raggruppamento farà pervenire, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro un documento sottoscritto da tutti i legali rappresentanti degli

istituti inseriti nel raggruppamento medesimo, recante l'indicazione delle aliquote concordate con riferimento all'organizzazione esistente ed alle attività assistenziali svolte sul territorio nazionale ed all'estero.

4. Rimangono acquisiti i versamenti comunque effettuati, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, relativi sino all'esercizio 1990, dagli enti di previdenza e di assistenza sociale per i liberi professionisti.
5. In attesa di pervenire ad un riordinamento della legislazione regolante gli istituti di patronato e di assistenza sociale, da effettuarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una quota non superiore allo 0,10 per cento delle somme destinate annualmente all'erogazione del contributo al finanziamento degli istituti stessi è utilizzata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale per procedere, con proprio personale dipendente che abbia particolare competenza in materia, ad ispezioni presso le sedi degli istituti stessi all'estero finalizzate alla verifica dell'organizzazione e dell'attività di tali sedi. Le somme sono iscritte su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le predette somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario, possono esserlo per le medesime finalità nell'esercizio successivo.
6. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ha facoltà di integrare, con propri decreti, le dotazioni di cassa dei capitoli di spesa relativi all'attuazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e del presente articolo, limitatamente ai maggiori residui risultanti alla chiusura dell'esercizio rispetto a quelli presuntivamente iscritti nel bilancio dell'anno successivo.

### **Art. 9**

#### *Disposizioni diverse in materia di personale ed in materia previdenziale.*

1. Al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono apportate le seguenti modifiche: all'art. 16, il comma 7 e l'ultimo periodo del comma 14, sono soppressi; all'art. 16, comma 14, secondo periodo, le parole: "30 settembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 1995" e le parole: "31 dicembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1995"; all'art. 18, comma 1, le parole: "ad esclusione di quanto previsto all'art. 3 del decreto medesimo" sono soppresse. All'art. 1, comma 45, della legge 8 agosto 1995, n. 335: al terzo periodo le parole: "membri medesimi" vanno interpretate intendendosi riferite anche ai membri collocati fuori ruolo e dopo le parole: "di altre Amministrazioni dello Stato" sono aggiunte le seguenti: ", enti ed organi pubblici". All'art. 3, comma 3, lettera d), della citata legge n. 335 del 1995, dopo le parole:  
"con funzioni di coordinamento" sono aggiunte le seguenti: "nonché adozione di misure anche organizzative e funzionali intese a rendere più

incisiva ed efficace la difesa diretta dell'Amministrazione nelle controversie giurisdizionali in materia di invalidità civile, pensionistica, ivi compresa quella di guerra". All'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, dopo le parole: "del Ministro del lavoro e della previdenza sociale" sono aggiunte le seguenti: ", di concerto con il Ministro del tesoro.". La rappresentanza di parte datoriale nel consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica (INPDAP), fissata in dodici membri dall'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è ripartita tra due rappresentanti delle regioni, due delle province, uno dei comuni ed uno delle aziende speciali di cui all'art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tre del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, due del Ministero del tesoro ed uno del Ministero dell'interno.

2. All'art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Entro tre mesi dalla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, ovvero dalla sua sottoscrizione, il personale degli enti di cui all'elenco A può optare per la permanenza nel pubblico impiego. Ad esso si applicano le norme della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.". La opzione di cui al citato art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 509 del 1994, già esercitata alla data di entrata in vigore del presente decreto può essere revocata entro il 31 ottobre 1996, ovvero entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il suo esercizio, da parte del personale che non abbia trovato collocazione presso le pubbliche amministrazioni. Fino alla scadenza dei predetti termini per l'esercizio della revoca il personale continua a prestare servizio presso i rispettivi enti. Al comma 2 dell'art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è aggiunto il seguente periodo:
  - "Il dipendente addetto all'ufficio legale dell'ente all'atto di trasformazione in persona giuridica privata, conserva l'iscrizione nell'apposito elenco speciale degli avvocati e procuratori se e fino a quando duri il rapporto di lavoro e la collocazione presso l'ufficio legale predetto.". Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, fino a quando non sia intervenuta l'approvazione dello statuto previsto dal successivo art. 3, comma 2, lettera a), hanno facoltà di revocare la deliberazione di trasformazione in enti privatizzati con le stesse procedure e modalità previste dall'art. 1 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, per tale deliberazione. La revoca ha effetto di ripristino della previgente natura giuridica.
3. Il gettito dei contributi di cui all'art. 11, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che affluisce al capitolo 4101 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, istituito ai sensi dell'art. 20 della citata legge, si interpreta come destinato alle finalità di promozione e



- sviluppo della cooperazione previste al medesimo art. 11.
4. Le somme erogate dalla Comunità europea quali contributi per le finalità di cui all'art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed assegnate sullo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, qualora non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza, potranno esserlo in quello successivo. Le somme stanziare sul capitolo 8032 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale non impegnate in ciascun esercizio finanziario potranno esserlo fino al terzo esercizio successivo. Le somme stanziare sul capitolo 4101 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale non impegnate in ciascun esercizio finanziario potranno esserlo in quello successivo.
  5. Fino al 31 dicembre 1998, la commissione di vigilanza di cui all'art. 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, può avvalersi, fino ad un limite di venti unità, di dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di amministrazioni dello Stato o enti pubblici che svolgano la propria attività nelle materie di pertinenza della commissione. I predetti dipendenti, ivi compreso il personale con qualifica di dirigente, sono collocati, con l'assenso degli interessati, in posizione di comando o di distacco. Gli oneri relativi al trattamento economico previsto dagli ordinamenti di appartenenza restano a carico delle amministrazioni di provenienza, unitamente a quelli dei componenti della precedente commissione di vigilanza, già collocati fuori ruolo, che assumono la qualifica di esperti ai sensi e per gli effetti dall'art. 14 della legge 8 agosto 1995, n. 335. La predetta commissione può altresì effettuare, con contratti a tempo determinato, assunzioni dirette disciplinate dalle norme di diritto privato, in misura non superiore a dieci unità.
  6. All'art. 9, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, gli ultimi due periodi sono soppressi.
  7. La Commissione centrale per l'impiego di cui all'art. 26 della legge 12 agosto 1977, n. 675 e successive integrazioni e modificazioni, è integrata da due rappresentanti dei datori di lavoro e da due rappresentanti dei lavoratori. Al comma 3 dell'art. 2 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La commissione dura in carica tre anni."
  8. Il personale già dipendente dall'ente "Colombo 92" ed in servizio alla data del 31 dicembre 1994 presso la gestione di liquidazione dell'ente medesimo viene trasferito a decorrere dal 1° luglio 1995, alle dipendenze del Comune di Genova e collocato in apposito ruolo ad esaurimento del Comune medesimo, con applicazione del trattamento economico e giuridico del personale del comparto regioni-autonomie locali, per essere prioritariamente utilizzato nella gestione del complesso immobiliare trasferito al Comune di Genova ai sensi della legge 31 dicembre 1993, n. 579. Alla relativa spesa si provvede con le entrate derivanti dalla predetta gestione.
  9. Con effetto fino al 31 dicembre 1997, le commissioni regionali per l'impiego dei territori di cui al testo unico delle leggi sugli indirizzi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, possono deliberare l'elevazione dell'età massima prevista per la stipula del contratto di formazione e lavoro.
  10. Ai componenti e ai segretari della commissione tecnica di cui all'art. 8, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, spetta per la partecipazione alle riunioni della commissione medesima un gettone di presenza il cui importo e modalità di erogazione sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Per l'espletamento dei compiti assegnati alla predetta commissione compete, altresì, ai propri componenti il trattamento economico di missione secondo modalità e misure fissate dalla vigente normativa per il dirigente generale C delle amministrazioni dello Stato. Al relativo onere nonchè a quello per spese connesse ad attività di studio e ricerca funzionali ai compiti attribuiti alla commissione predetta e da quest'ultima deliberate, complessivamente previsti in lire 106 milioni annui, si provvede a carico dello stanziamento iscritto nel capitolo 4603 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
  11. Per gli adempimenti assicurativi connessi all'attuazione dei progetti di lavori socialmente utili da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale presso le proprie strutture, gli oneri sono a carico del Fondo di cui all'art. 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel limite massimo di lire 3 miliardi.
  12. Per la realizzazione di specifici progetti il personale assunto ai sensi dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, con qualifica di esperto o direttore, può essere temporaneamente impiegato anche presso altre agenzie per l'impiego ovvero presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Gli oneri relativi al trattamento economico rimangono a carico delle agenzie di provenienza, mentre quelli connessi con le indennità e il rimborso spese per le missioni sono a carico dell'agenzia per l'impiego o del Ministero del lavoro e della previdenza sociale presso cui viene effettuata la prestazione.
  13. Lo stanziamento nel capitolo 1089 dello stato di previsione del Ministero dei beni culturali ed ambientali può essere utilizzato anche per la copertura di spese per la realizzazione dei progetti, promossi dal medesimo Ministero, di lavori socialmente utili mediante lavoratori che percepiscono il trattamento di disoccupazione speciale o il sussidio di cui agli articoli 1, comma 5, e 3.
  14. All'art. 1, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, le parole: "di lire 5 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "di lire 7 miliardi e 700 milioni".
  15. All'art. 1, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 345, convertito, con

- modificazioni, dalla legge 18 ottobre 1995, n. 427, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nè sono dovuti interessi".
16. All'art. 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è aggiunto il seguente comma: "3-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono altresì destinate alla promozione di nuove cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, sulla base di un programma definito dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni nazionali operanti nel settore. I benefici sono concessi, nella misura di cui all'art. 1, comma 3, per ogni lavoratore dipendente o socio lavoratore, che non goda dei benefici di cui all'art. 4, comma 3, della predetta legge. Le domande per la concessione del beneficio sono presentate all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, competente per territorio."
  17. All'art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si avvalga di agenzie specializzate ed appositamente autorizzate a tal fine."
  18. Al fine di consentire l'espletamento delle attività connesse alle rispettive funzioni, la presidente e la vice presidente della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164, e il vice presidente del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125, hanno diritto a fruire, previa documentazione, nel limite di sei giorni mensili di permessi retribuiti, qualora siano dipendenti del settore privato o di amministrazioni pubbliche, come definite dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.
  19. I contratti stipulati con i direttori e con il personale delle agenzie regionali per l'impiego di cui all'art. 24, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sono rinnovati ovvero prorogati fino alla riforma organica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e comunque non oltre il 31 dicembre 1997. Alle medesime date è differita, per la predetta Amministrazione, l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.
  20. All'art. 47, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonchè il compenso corrisposto ai lavoratori impegnati, per effetto di specifiche disposizioni normative, in lavori socialmente utili".
  21. I lavoratori che a decorrere dal 1° dicembre 1994 abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato alle dipendenze dell'ente "Poste italiane", hanno diritto di precedenza, nei termini e alle condizioni delle norme contrattuali e di apposito accordo con le organizzazioni sindacali, in

- caso di assunzioni a tempo indeterminato da parte dell'ente "Poste italiane" per la stessa qualifica e/o mansione fino alla data del 31 dicembre 1996; i lavoratori interessati debbono manifestare la volontà di esercitare tale diritto entro il 30 novembre 1996. Le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato effettuate dall'ente "Poste italiane", a decorrere dalla data della sua costituzione e comunque non oltre il 30 giugno 1997, non possono dar luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato e decadono allo scadere del termine finale di ciascun contratto.
22. All'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, dopo le parole: "degli istituti di ogni ordine e grado" sono aggiunte le seguenti: "degli archivi, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato".
  23. La disposizione di cui all'art. 2, comma 3, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 402, si interpreta nel senso che la previgente normativa continua a trovare applicazione esclusivamente per il numero di unità indicato negli accordi sindacali di cui al medesimo comma.
  24. Ai componenti dei Comitati di valutazione dei progetti presentati per il finanziamento nell'ambito della programmazione comunitaria del Fondo sociale europeo per gli anni 1994-1999, ovvero di proroga della precedente programmazione per gli anni 1990-1993, per i programmi operativi gestiti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di altre Amministrazioni centrali dello Stato, spetta per la partecipazione alle riunioni un gettone di presenza il cui importo e modalità di erogazione sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Sono fatti salvi i provvedimenti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale adottati precedentemente in materia. Ai componenti dei predetti Comitati spetta altresì il trattamento di missione secondo modalità e misure fissate dalla vigente normativa per il dirigente generale C delle Amministrazioni dello Stato. Gli oneri relativi alla presente disposizione fanno carico alle linee finanziarie di assistenza tecnica previste per i programmi operativi del Fondo sociale europeo relativi alle programmazioni citate e, per la quota a carico del finanziamento nazionale, alla gestione fuori bilancio del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e successive modificazioni ed integrazioni.
  25. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può, nel limite complessivo di lire 50 miliardi a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4 dell'art. 1, con proprio decreto:
    - a) prorogare fino a tre mesi i progetti di lavori socialmente utili in scadenza a partire dal 30 novembre 1996 che vedano impegnati i lavoratori della Regione Sardegna;
    - b) prorogare fino a tre mesi i trattamenti di integrazione salariale di cui,

- rispettivamente, all'art. 4, comma 21, terzo e quinto periodo;
- c) prorogare fino a tre mesi i trattamenti di integrazione straordinaria dei lavoratori già sospesi dal lavoro a seguito di cessazione dell'attività, dimissioni anche parziali di rami di attività ovvero di procedure concorsuali che abbiano interessato le aziende medesime al fine di consentire il loro reimpiego in nuove iniziative industriali o di servizio realizzate nelle predette aree;
- d) prorogare fino a 12 mesi i contratti di solidarietà stipulati senza soluzione di continuità, con determinazione nella misura del 70 per cento dell'ammontare del trattamento di integrazione salariale.

Le proroghe di cui al presente comma possono interessare le aree di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2 del regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993.

26. Il personale assunto a norma dell'art. 3-bis del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, e dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1991, tuttora in servizio ed in possesso dei relativi requisiti per la nomina, è inquadrato, a domanda e previo giudizio di idoneità da espletarsi con le modalità fissate con decreto del Ministro del tesoro, nel ruolo speciale di cui all'art. 2 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 1994, in posizione non superiore a quella rivestita nel rapporto a tempo determinato. Detto personale è assegnato alle segreterie delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile con le modalità previste dalle norme vigenti. La domanda è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in mancanza il rapporto di lavoro cessa alla data di scadenza originariamente prevista. Fino al perfezionamento dell'inquadramento nel ruolo speciale sono prorogati i rapporti in corso alla data dell'11 novembre 1946. I posti che rimangono vacanti nel ruolo speciale, dopo la trasformazione del rapporto di lavoro, sono coperti con il trasferimento consensuale dei dipendenti assegnati o comandati presso le commissioni e, per le ulteriori vacanze, ai sensi della vigente normativa, con la mobilità del personale delle altre amministrazioni pubbliche in eccedenza.
27. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto-legge.

### **Art. 9-bis**

#### *Disposizioni in materia di collocamento.*

1. Nell'ambito di applicazione della disciplina del collocamento ordinario, agricolo e dello spettacolo, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici procedono a tutte le assunzioni nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia. Restano ferme le norme in materia di iscrizione dei lavoratori nelle liste di collocamento nonchè le disposizioni di cui all'art.

8 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e dell'art. 2, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.

2. Entro cinque giorni dall'assunzione effettuata ai sensi del comma 1, il datore di lavoro deve inviare alla sezione circoscrizionale per l'impiego una comunicazione contenente il nominativo del lavoratore assunto, la data dell'assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica ed il trattamento economico e normativo.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1996, il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore, all'atto dell'assunzione, una dichiarazione, sottoscritta, contenente i dati della registrazione effettuata nel libro matricola in uso. Nel caso in cui non si applichi il contratto collettivo il datore di lavoro è altresì tenuto ad indicare la durata delle ferie, la periodicità della retribuzione, i termini del preavviso di licenziamento e la durata normale giornaliera o settimanale di lavoro. La mancata consegna al lavoratore della dichiarazione di cui al presente comma ed il mancato invio alla sezione circoscrizionale per l'impiego della comunicazione di cui al comma 2 contenente tutti gli elementi ivi indicati, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000 per ciascun lavoratore interessato. Con la medesima sanzione è punita l'omessa esibizione del libro matricola nel caso in cui da quest'ultima consegua l'impossibilità di accertare che il registro sia stato compilato antecedentemente all'assunzione.
4. Nei confronti del lavoratore domestico gli obblighi di cui ai commi 2 e 3 sono adempiuti tramite la denuncia all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) prevista dalle vigenti disposizioni. Il predetto Istituto provvede periodicamente a darne comunicazione alla sezione circoscrizionale per l'impiego.
5. Ove il datore di lavoro intenda beneficiare delle agevolazioni eventualmente previste per l'assunzione, la comunicazione di cui al comma 2, viene integrata con l'indicazione degli elementi all'uopo necessari. La sezione circoscrizionale per l'impiego provvede alle conseguenti comunicazioni agli enti gestori delle predette agevolazioni. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale viene determinato un modello semplificato per tutte le predette comunicazioni e dichiarazioni.
6. Il datore di lavoro ha facoltà di effettuare le dichiarazioni e le comunicazioni di cui ai commi precedenti per il tramite dei soggetti di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione e all'amministrazione del personale dipendente del settore agricolo ovvero dell'associazione sindacale dei datori di lavoro alla quale egli aderisca o conferisca mandato. Nei confronti di quest'ultima può altresì esercitare, con riferimento alle predette dichiarazioni e comunicazioni, la facoltà di cui all'art. 5, comma 1, della citata legge. Nei confronti del soggetto incaricato dall'associazione sindacale alla tenuta dei documenti trova applicazione l'ultimo comma del citato art. 5.

7. Il datore di lavoro che assume senza osservare l'obbligo di riserva di cui all'art. 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è punito con la sanzione amministrativa prevista dal comma 3, terzo periodo, per ogni lavoratore riservatario non assunto. Inoltre, fino a che rimane inadempiente al predetto obbligo, non può godere di benefici previsti dalla legislazione statale e da quella regionale, con riferimento ai lavoratori che abbia assunto dal momento della violazione.
8. Presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego possono essere costituiti nuclei speciali di vigilanza con particolare riguardo ai controlli sul rispetto delle disposizioni contenute nei commi precedenti. Ai predetti nuclei, funzionalmente dipendenti dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro, può essere temporaneamente adibito anche personale di profilo professionale non ispettivo in possesso di adeguata professionalità. A questo ultimo personale sono attribuiti, per il periodo della adibizione, i poteri di cui all'art. 3 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazione, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.
9. Per far fronte ai maggiori impegni in materia di ispezione e di servizi all'impiego derivanti dal presente decreto, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale organizza corsi di riqualificazione professionale per il personale interessato, finalizzati allo svolgimento della attività di vigilanza e di ispezione. Per tali finalità è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1995 e di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998. Al relativo onere, comprensivo delle spese di missione per tutto il personale, di qualsiasi livello coinvolto nell'attività formativa, si provvede a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
10. Le convenzioni già stipulate ai sensi, da ultimo, dell'art. 1, comma 13, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 511, conservano efficacia.
11. Salvo diversa determinazione della commissione regionale per l'impiego, assumibile anche con riferimento a singole circoscrizioni, i lavoratori da avviare a selezione presso pubbliche amministrazioni locali o periferiche sono individuati tra i soggetti che si presentano presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego nel giorno prefissato per l'avviamento. A tale scopo gli uffici, attraverso i mezzi di informazione, provvedono a dare ampia diffusione alle richieste pervenute, da evadere entro 15 giorni. All'individuazione dei lavoratori da avviare si perviene secondo l'ordine di punteggio con precedenza per coloro che risultino già inseriti nelle graduatorie di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
12. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui al comma 11 si tiene conto dell'anzianità di iscrizione nelle liste nel limite massimo di sessanta mesi, salvo diversa deliberazione delle commissioni regionali per l'impiego le quali possono anche rideterminare, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, l'incidenza, sulle graduatorie, degli elementi che concorrono alla loro formazione. Gli orientamenti generali assunti in materia dalla Commissione centrale per l'impiego valgono anche ai fini della formulazione delle disposizioni modificative del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capo III, contemplate dal comma 13.
13. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al fine di realizzare una più efficiente azione amministrativa in materia di collocamento, sono dettate disposizioni modificative delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, intese a semplificare e razionalizzare i procedimenti amministrativi concernenti gli esoneri parziali, le compensazioni territoriali e le denunce dei datori di lavoro, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capi III e IV, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 346. Il relativo decreto del Presidente della Repubblica è emanato, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e, per la materia disciplinata dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 346 del 1994, anche con il concerto del Ministro degli affari esteri. Fino alla data di entrata in vigore del decreto e comunque per un periodo non superiore a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto rimane sospesa l'efficacia delle norme recate dai citati decreti n. 345, n. 346 e n. 487, capo IV e l'allegata tabella dei criteri per la formazione delle graduatorie.
14. In attesa della piena attuazione del riordino degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il personale dei nuclei dell'Arma dei carabinieri in servizio presso l'ispettorato provinciale del lavoro dipende, funzionalmente, dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro e, gerarchicamente, dal comandante del reparto appositamente istituito e operante alle dirette dipendente del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, con proprio decreto, può attribuire compiti specifici in materia di ispezione al fine di potenziare i servizi di vigilanza per l'applicazione della normativa nel settore del lavoro. La dotazione organica del contingente dell'Arma dei carabinieri di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, è aumentata di 143 unità di cui due ufficiali, 90 unità ripartite tra i vari gradi di maresciallo, 22 unità ripartite tra i gradi di vice brigadiere, brigadiere e brigadiere capo, 29 unità appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri. All'onere derivante dall'incremento relativo alle 102 unità valutato in lire 1.800 milioni per l'anno 1995 e in lire 5.423 milioni a decorrere dall'anno 1996, si provvede a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 2509 del medesimo stato di previsione per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. All'onere relativo alle residue 41 unità si provvede ai sensi e per gli effetti del decreto dell'assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione della Regione siciliana in data 21 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 37 del 20 luglio 1996.



15. Contro i provvedimenti adottati dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione in materia di rilascio e revoca delle autorizzazioni al lavoro in favore dei cittadini extracomunitari, nonché contro i provvedimenti adottati dagli ispettorati provinciali del lavoro in materia di rilascio dei libretti di lavoro in favore della medesima categoria di lavoratori, è ammesso ricorso, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento impugnato, rispettivamente, al direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e al direttore dell'ispettorato regionale del lavoro, competenti per territorio, che decidono con provvedimento definitivo. I ricorsi avverso i predetti provvedimenti, pendenti alla data del 14 giugno 1995, continuano ad essere decisi dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

### **Art. 9-ter**

#### *Disposizioni in materia di lavoro agricolo.*

1. Al fine di venire incontro alle esigenze di maggiore flessibilità nelle modalità di assunzione e di garantire nel contempo il tempestivo accertamento delle giornate di lavoro effettuate, anche con rapporti di compartecipazione, nel settore dell'agricoltura, i datori di lavoro adempiono agli obblighi di cui all'art. 9-bis, commi 2 e 3, mediante documenti tratti dal registro di impresa di cui all'art. 9-quater. L'obbligo di cui all'art. 9-bis, comma 2, è adempiuto anche nei confronti dell'INPS e viene meno nei confronti di quest'ultimo nel momento della realizzazione del sistema telematico integrato, in ciascuna provincia, tra il predetto Istituto ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Fino alla data del 31 dicembre 1995 gli obblighi di cui all'art. 9-bis, commi 2 e 3, continuano ad essere assolti con le modalità previste per gli altri settori. A decorrere dal 1° gennaio 1996, l'onere della riserva nelle assunzioni previsto dall'art. 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223, trova applicazione, con riferimento alle assunzioni a tempo determinato, anche ai datori di lavoro agricolo che nell'anno precedente hanno occupato lavoratori per un numero di giornate superiore a 1.350. Il potere di delibera previsto dai commi 5, lettera c), e 6 del citato art. 25 è esercitato, anche con riferimento ad ambiti circoscrizionali, dalle commissioni provinciali per la manodopera agricola le quali possono altresì determinare criteri e modalità di applicazione del predetto onere di riserva.
2. Costituiscono titolo alle prestazioni previdenziali ed assistenziali, oltre all'elenco annuale, anche la decisione della commissione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, la decisione di accoglimento del ricorso di cui all'art. 11 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, il provvedimento del capo dell'ispettorato del lavoro di riconoscimento al lavoratore di giornate lavorative a seguito di accertamento ispettivo, nonché la sentenza definitiva del giudice ordinario.
3. Sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 1, commi 1, 3, lettera a), 6 e 7,

all'art. 2, commi 1, 3, 4 e 5, agli articoli 7 e 8, comma 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375. é altresì abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 1996, l'art. 15 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83. L'art. 14, primo comma, del citato decreto-legge n. 7 del 1970, non trova applicazione con riferimento ai rapporti a tempo determinato. La denuncia aziendale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, va rinnovata solo nel caso di modificazioni aventi significativa rilevanza sul fabbisogno lavorativo dell'azienda e comunque quando si chiedi il passaggio al modello semplificato del registro d'impresa di cui all'art. 9-quater, comma 1. Il comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, è sostituito dal seguente:

‘3. Qualora dal raffronto risulti che il fabbisogno di occupazione determinato sulla base della stima tecnica è significativamente superiore alle giornate risultanti dalle dichiarazioni trimestrali, l'INPS diffida il datore di lavoro a fornirne motivazione entro il termine di quaranta giorni. Nel caso in cui non venga fornita adeguata motivazione e non siano stati individuati i lavoratori utilizzati e le relative giornate di occupazione, l'INPS procede all'imposizione dei contributi da liquidare sulla base delle retribuzioni medie di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni". I commi 1 e 2 dell'art. 20 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, sono sostituiti dai seguenti:

- ‘1. Chiunque produca dichiarazioni di manodopera occupata finalizzate all'attribuzione indebita di giornate lavorative perde, ferme restando le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni, il diritto ad ogni beneficio di legge, ivi comprese le agevolazioni ovvero le riduzioni contributive di cui al presente decreto legislativo.
2. Le agevolazioni contributive previste dalla legge sono riconosciute ai datori di lavoro agricolo che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria ovvero i contratti collettivi territoriali ivi previsti." L'art. 14, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 1991, n. 412, trova applicazione anche per il versamento dei contributi nel settore agricolo.
4. Il comma 9 dell'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si interpreta nel senso che ai fini della determinazione del diritto alla pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti, sono richiesti 35 anni di anzianità assicurativa e un requisito minimo di contribuzione di 5.460 giornate, con esclusione di quelle coperte da contribuzione figurativa per malattia e per indennità ordinaria di disoccupazione. L'anno di contribuzione dei suddetti operai agricoli ai fini del diritto a pensione di anzianità è costituito da 156 contributi giornalieri.
5. Per le giornate di contribuzione pari o inferiori a 270, riferite ad anni

antecedenti il 1° gennaio 1984, la rivalutazione con i coefficienti 2,60 e 3,86, di cui al comma 12 dell'art. 7 del decreto-legge di cui al comma 4, non può determinare per ciascun anno il superamento nè delle 270 giornate complessive nè delle 156 giornate utili per il diritto a pensione di anzianità.

6. I termini relativi al versamento dei contributi agricoli unificati per la manodopera impiegata nel quarto trimestre 1995 e nel primo trimestre 1996 sono, rispettivamente, differiti, senza interessi o altri oneri, al 10 ottobre 1996 e al 15 novembre 1996. L'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in lire 23 miliardi, è a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
7. Il Fondo per l'occupazione di cui all'art. 9-bis, comma 9, è utilizzabile, nei limiti delle risorse allo scopo preordinate, per il concorso al finanziamento di servizi di trasporto contemplati da convenzioni stipulate dalle commissioni regionali per l'impiego ai sensi dell'art. 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, per programmare rilevanti flussi stagionali di manodopera agricola che interessino ambiti territoriali comprendenti anche regioni diverse nelle aree determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale previo parere della Commissione centrale per l'impiego.

### **Art. 9-quater**

#### *Registro d'impresa nel settore agricolo.*

1. I datori di lavoro agricolo devono tenere il registro di impresa previsto dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 29 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 240 del 13 ottobre 1995. Il registro è rilasciato dall'INPS subordinatamente alla presentazione della denuncia aziendale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375. I datori di lavoro agricolo che, sulla base di dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata, assumono per un numero di giornate non superiore a 270 hanno facoltà di optare per il modello semplificato di detto registro, salvo che occupino operai a tempo indeterminato.
2. In sede di prima applicazione l'INPS, entro il 31 ottobre 1995, provvede ad inviare alle aziende agricole registrate nei propri archivi i moduli, preintestati, della denuncia aziendale. A far tempo da tale data rilascia, dietro presentazione del modulo di denuncia aziendale, il registro di impresa ovvero il modello semplificato di quest'ultimo. In sede di prima applicazione, fermo rimanendo l'obbligo della presentazione della denuncia aziendale, l'INPS rilascia il modello semplificato del registro di impresa ai datori di lavoro che risultano aver fatto assunzioni, nel 1994, per un numero di giornate non superiore a 270, salvo che occupino operai a tempo indeterminato.
3. Nella sezione matricola e paga del registro d'impresa debbono essere iscritti tutti gli operai, nell'ordine cronologico della loro assunzione, con l'indicazione dei dati anagrafici, codice fiscale, luogo di svolgimento della

prestazione, mansioni, contratto collettivo applicato e livello d'inquadramento ovvero retribuzione lorda giornaliera convenuta, data di assunzione. Per i lavoratori a tempo determinato vanno inoltre indicate la tipologia della lavorazione, le giornate di lavoro previste ed il relativo periodo di svolgimento. Per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro vanno altresì indicati il tipo di contratto e la sua durata, il livello iniziale e finale di inquadramento, gli estremi dell'autorizzazione amministrativa ove prescritta.

4. La sezione matricola e paga è composta di fogli a lettura ottica. Ciascun foglio è riprodotto in cinque esemplari, predisposti per la compilazione a ricalco, di cui i primi tre contenenti soltanto la parte matricola e gli ultimi due contenenti anche la parte paga. Il primo esemplare va inviato all'INPS entro cinque giorni dalla data di assunzione, il secondo alla sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura entro cinque giorni dalla data di assunzione, il terzo consegnato al lavoratore all'atto dell'assunzione, il quarto, denominato foglio sezione matricola e paga, va conservato a cura del datore di lavoro. Il quinto esemplare, in caso di rapporti di durata non superiore al mese, può essere utilizzato in sostituzione del documento previsto per l'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 4 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375. I termini della comunicazione all'INPS e alla sezione circoscrizionale per l'impiego si computano escludendo i giorni festivi.
5. In caso di assunzione a tempo determinato la registrazione nella sezione matricola e paga, con i relativi obblighi di cui al comma 4, deve essere effettuata con riferimento a ciascuna fase o periodo lavorativo. È consentita altresì un'unica registrazione qualora l'assunzione riguardi più fasi o periodi lavorativi, a condizione che gli stessi siano preventivamente indicati con le relative giornate.
6. Qualora l'assunzione avvenga sulla base di convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, avente per oggetto programmi di assunzione di operai a tempo determinato, il datore di lavoro, in deroga al comma precedente, potrà effettuare un'unica registrazione e comunicazione delle assunzioni programmate nell'anno, ovvero nel più breve periodo previsto dalla convenzione medesima.
7. Nella sezione presenze, predisposta per registrazioni relative a ciascun trimestre solare, devono essere trascritti i dati anagrafici del lavoratore, l'anno, il mese e il giorno in cui si svolge la prestazione di lavoro e riportati in ordine progressivo i numeri dei fogli di assunzione relativi, nel trimestre, allo stesso lavoratore.
8. Nel registro d'impresa semplificato devono essere iscritti tutti gli operai nell'ordine cronologico della loro assunzione, con l'indicazione dei dati anagrafici, codice fiscale, luogo di svolgimento della prestazione, mansioni, tipologia della lavorazione, giornate di lavoro previste e relativo periodo di svolgimento, contratto collettivo applicato e livello di inquadramento ovvero

- retribuzione lorda giornaliera convenuta, data di assunzione.
9. Il registro d'impresa semplificato è composto di fogli a lettura ottica. Ciascun foglio è riprodotto in cinque esemplari, predisposti per la compilazione a ricalco, di cui i primi tre contenenti soltanto la parte matricola e gli ultimi due contenenti anche la parte paga. Il primo esemplare va inviato all'INPS entro cinque giorni dalla data di assunzione, il secondo alla sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura entro cinque giorni dalla data di assunzione, il terzo consegnato al lavoratore all'atto dell'assunzione, il quarto, denominato foglio sezione matricola e paga, va conservato a cura del datore di lavoro. Il quinto esemplare, in caso di rapporti di durata non superiore al mese, può essere utilizzato in sostituzione del documento previsto per l'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 4 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375. In caso di rapporti di lavoro di durata superiore al mese, fermo restando l'obbligo di indicare nel registro d'impresa la retribuzione complessiva corrisposta per l'intero rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto per ciascun periodo di paga a rilasciare al lavoratore analogo documento.
  10. La sezione matricola e paga e la sezione presenze del registro d'impresa, nonchè il registro d'impresa semplificato devono essere numerati in ogni pagina e devono contenere nell'ultima pagina l'indicazione del numero dei fogli che li compongono, nonchè del primo e dell'ultimo numero progressivo. Quest'ultima indicazione deve essere datata e sottoscritta da un incaricato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
  11. La sezione matricola e paga va compilata all'atto dell'assunzione del lavoratore. Il datore di lavoro che si avvale della facoltà di tenere il predetto documento o parti di esso presso i soggetti di cui all'art. 9-bis, comma 6, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'ispettorato provinciale del lavoro e alla sede INPS competenti per territorio. Nel caso in cui il datore di lavoro non si sia avvalso della predetta facoltà, la sezione matricola e paga deve essere disponibile nella sede aziendale e deve essere esibita ad ogni richiesta dei funzionari preposti alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni in materia di legislazione sociale e del lavoro nonchè in materia di imposte.
  12. La sezione presenze va tenuta presso la sede aziendale. Essa va compilata entro il giorno successivo a quello in cui si è svolta la prestazione. Sul luogo di lavoro devono essere disponibili informazioni sugli estremi della registrazione effettuata nella sezione matricola e paga.
  13. Il registro d'impresa semplificato va compilato all'atto dell'assunzione del lavoratore. Il datore di lavoro che si avvale della facoltà di tenere il predetto documento presso i soggetti di cui all'art. 9-bis, comma 6, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'ispettorato provinciale del lavoro e alla sede INPS competenti per territorio. Il datore di lavoro che esercita la predetta facoltà deve tenere copia del registro sul posto di lavoro e deve esibirla ad ogni richiesta dei funzionari preposti alla vigilanza sull'osservanza delle

disposizioni in materia di legislazione sociale e del lavoro nonchè in materia di imposte.

14. I sistemi di registrazione devono comunque garantire la inalterabilità e la indelebilità dei dati assunti; ove siano necessarie correzioni, queste dovranno eseguirsi in modo che le registrazioni corrette siano leggibili.
15. Il datore di lavoro può sostituire il registro d'impresa o sue sezioni, rilasciato dall'INPS, con altri sistemi equipollenti, in conformità a quanto previsto per i datori di lavoro extra agricoli, secondo le modalità stabilite dal predetto Istituto.
16. All'atto dell'assunzione, in attuazione delle norme in materia di iscrizione nelle liste di collocamento, il datore di lavoro deve ritirare dal lavoratore l'attestato di disoccupazione (modello C/1) ed allegarlo alla comunicazione di assunzione da inviare alla sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, salvo che il lavoratore medesimo dichiari di non esserne momentaneamente in possesso indicandone i motivi. Il datore di lavoro, che è tenuto a riportare sul registro d'impresa e sul modello semplificato i motivi addotti dal lavoratore, non risponde della loro veridicità.
17. In sede di prima applicazione della presente normativa, gli operai a tempo indeterminato e a tempo determinato in forza alla data del 3 febbraio 1996 devono essere registrati sui documenti di cui ai commi 3 e 8. Il predetto obbligo può essere assolto entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto. Limitatamente agli operai a tempo determinato le annotazioni relative alla durata del rapporto ed al numero di giorni di lavoro devono essere riferite al periodo residuo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il termine del rapporto, indicato nella comunicazione di assunzione.
18. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui al comma 4 e l'infedele compilazione del registro di impresa sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000 per ciascun lavoratore interessato. La medesima sanzione si applica a carico del datore di lavoro che ometta di tenere o di esibire i documenti di cui ai commi 3 e 8 che egli è obbligato a tenere nella sede aziendale. Con la medesima sanzione è punita l'omessa esibizione del registro di impresa nel caso in cui da quest'ultima consegua l'impossibilità di accertare che il registro sia stato compilato antecedentemente all'assunzione. Il presente comma trova applicazione con riferimento alle violazioni che intervengano successivamente al 31 dicembre 1996.
19. L'omessa, incompleta o infedele presentazione all'INPS, nei termini prescritti, della dichiarazione della manodopera occupata prevista dall'art. 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, è punita con la sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 150.000 per ogni lavoratore dipendente.
20. Gli importi delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo e

dall'art. 9-bis sono versati su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al capitolo 1176 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, concernente il Fondo per l'occupazione di cui all'art. 9-bis, comma 9.

21. Per quanto non previsto dal presente articolo trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di tenuta, compilazione e conservazione dei documenti di lavoro.
22. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali può, con proprio decreto, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative del settore a livello nazionale, determinare nuovi modelli dei registri d'impresa di cui al presente articolo, in considerazione dell'esperienza applicativa.

### **Art. 9-quinquies**

#### *Accertamento delle giornate di lavoro nel settore agricolo.*

1. Per l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro degli operai agricoli assunti a tempo determinato, l'INPS, sulla base delle dichiarazioni della manodopera occupata di cui all'art. 6 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, a decorrere dall'anno 1996 provvede a compilare gli elenchi nominativi annuali, di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 e successive modificazioni. Provvede, altresì alla compilazione di elenchi nominativi trimestrali.
2. Gli elenchi trimestrali, con l'indicazione delle giornate di lavoro prestate presso ciascun datore di lavoro, sono pubblicati entro il terzo mese successivo alla scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni della manodopera occupata, mediante affissione per giorni quindici all'albo pretorio del comune di residenza del lavoratore.
3. L'elenco nominativo annuale è compilato e pubblicato entro il 31 maggio dell'anno successivo. Esso contiene l'indicazione delle giornate complessivamente attribuite al lavoratore in base alle dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata, tenuto anche conto delle integrazioni e modificazioni, intervenute prima della sua compilazione, conseguenti a dichiarazioni di parte e d'ufficio, alle risultanze dell'attività ispettiva e di controllo.
4. L'elenco nominativo annuale è notificato ai lavoratori interessati mediante affissione per giorni quindici all'albo pretorio del comune di residenza. Della pubblicazione effettuata dal comune viene data notizia a cura dell'INPS attraverso i mezzi di informazione. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla diretta notifica al lavoratore interessato.

5. Gli elenchi trimestrali e l'elenco nominativo annuale devono essere trasmessi a cura dell'INPS alle commissioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura non oltre venti giorni dall'avvenuta compilazione.
6. Il lavoratore, ove riscontri difformità tra le giornate lavorate e quelle risultanti nell'elenco nominativo trimestrale ed intenda attivare la procedura di riconoscimento prevista dall'art. 8 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, deve inviare al capo dell'ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del predetto elenco, una informazione circostanziata relativa alla prestazione lavorativa non riconosciuta.
7. La comunicazione deve contenere l'indicazione del datore di lavoro, del luogo della prestazione, dei giorni lavorati, della tipologia della lavorazione, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita.
8. Il capo dell'ispettorato provinciale del lavoro adotta modalità e tempi di intervento idonei a tutelare l'interesse del lavoratore a non essere discriminato sul mercato del lavoro.
9. L'ispettorato provinciale del lavoro provvede ad inviare alle commissioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura, entro il 30 settembre successivo alla pubblicazione dell'elenco annuale cui l'istanza si riferisce, una copia delle comunicazioni ricevute, con l'esito degli accertamenti svolti.
10. La commissione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura può disporre l'integrazione dell'elenco nominativo annuale ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, solo per giornate di lavoro indicate nell'informazione effettuata ai sensi del comma 6. L'integrazione è disposta sulla base delle risultanze degli accertamenti dell'ispettorato del lavoro e comunque non oltre le giornate indicate dal lavoratore nella predetta informazione.
11. L'INPS accerta, ai fini contributivi e previdenziali, le giornate prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e piccoli coltivatori diretti, di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, provvedendo all'iscrizione dei loro nominativi nell'elenco annuale sulla base delle dichiarazioni prodotte ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.
12. Per l'accertamento delle giornate di lavoro, di cui al comma 11, l'INPS applica i valori medi d'impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame stabiliti ai sensi del comma 15.
13. La dichiarazione prevista dall'art. 6, commi 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, deve essere corredata da copia autenticata del contratto registrato ovvero stipulato con l'assistenza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro agricoli, dai certificati catastali dei terreni in concessione, dagli stati di famiglia del concedente e del concessionario, nonché dall'indicazione della prevedibile ripartizione tra ciascun componente del nucleo familiare delle giornate di lavoro derivanti dall'applicazione dei



- valori medi d'impiego per singola coltura e per ciascun capo di bestiame.
14. In presenza di contratti di piccola colonia e di compartecipazione familiare in essere antecedentemente alla vigenza delle norme contenute nella legge 3 maggio 1982, n. 203, compresi i contratti in regime di proroga, la dichiarazione prevista dall'art. 6, commi 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, in assenza di contratto registrato, può essere corredata da dichiarazione personale di responsabilità resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che attesti la sussistenza di un accordo per la coltivazione dei terreni.
  15. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere della commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura, previa proposta delle commissioni provinciali della manodopera agricola, formulata tenuto conto delle caratteristiche fisiche del territorio, dei modi correnti di coltivazione dei terreni e di allevamento e governo del bestiame, nonché delle consuetudini locali, determina per ciascuna provincia, con proprio decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame.
  16. I valori medi, determinati ai sensi del comma 15, valgono, a decorrere dal 1° gennaio 1997, per l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro dei lavoratori di cui al comma 11.
  17. In fase di prima attuazione i valori medi saranno determinati entro il 30 aprile 1997, sulla base di proposte delle commissioni provinciali da inviare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale non oltre il 31 marzo 1997. In caso di mancato invio delle proposte nei termini sopraindicati si provvede con il solo parere della commissione centrale.
  18. I valori medi d'impiego di manodopera devono essere sottoposti a revisione almeno ogni tre anni.
  19. A decorrere dalla data del 3 febbraio 1996 e con riferimento all'elenco anagrafico con il quale sono accertate le giornate di lavoro agricolo dell'anno 1996 e seguenti, cessa la compilazione degli elenchi suppletivi trimestrali di cui all'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, e all'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.
  20. Ai fini dell'accertamento delle giornate di lavoro nel settore agricolo e della formazione degli elenchi anagrafici principali e suppletivi trimestrali, limitatamente all'anno 1995 e precedenti, restano confermate le disposizioni di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, nonché l'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, e l'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.

### **Art. 9-sexies**

*Disposizioni in materia di soppressione del Servizio  
per i contributi agricoli unificati (SCAU).*

1. Per effetto della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati disposta dall'art. 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con decorrenza 1° luglio 1995 la riscossione dei premi e dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, dovuti per i lavoratori subordinati ed autonomi del settore agricolo, rimane unificata ed è attribuita all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che ne dispone la ripartizione tra l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e le gestioni di pertinenza.
2. Per effetto della soppressione dello SCAU, disposta dall'art. 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con decorrenza 1° luglio 1995 l'INPS subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al soppresso SCAU.
3. È costituita, quale organo dell'INPS, la Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati di cui al comma 1. La Commissione è composta da tre rappresentanti dei lavoratori subordinati e tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali, nonché dai direttori generali dell'INPS e dell'INAIL o da un loro delegato.
4. La Commissione di cui al comma 3 nella prima seduta sceglie tra i propri membri il presidente che, in caso di assenza o impedimento, può delegare un componente della Commissione stessa.
5. La Commissione decide, in unico grado, i ricorsi previsti dagli articoli 10 e 15 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e, in seconda istanza, i ricorsi di cui al comma 2 dell'art. 11 del predetto decreto; formula pareri in ordine alla determinazione annuale dei salari medi provinciali degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato ed in ordine ai valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame; esercita attività consultiva nei confronti del consiglio di vigilanza e del consiglio di amministrazione dell'Istituto in materia di previdenza agricola; esprime pareri sui ricorsi la cui decisione è attribuita al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
6. Ai fini del trasferimento all'INPS e all'INAIL del personale già dipendente dello SCAU alla data di soppressione del medesimo, è istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una commissione tecnica, composta di due dirigenti per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali. Tale commissione provvederà ad individuare entro il 30 settembre 1995 il personale dello SCAU che, provvisoriamente assegnato all'INPS per gli adempimenti connessi alle funzioni di cui ai precedenti commi sarà trasferito all'INPS e all'INAIL, con apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. A tal fine l'INPS e l'INAIL prevedono, nell'ambito della

propria autonomia organizzativa e funzionale, apposite strutture centrali e periferiche, da definirsi nell'ordinamento dei servizi. Per le esigenze connesse all'esercizio, da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell'attività di coordinamento, indirizzo e vigilanza in materia di previdenza e collocamento in agricoltura, il personale dello SCAU trasferito all'INPS può, con il suo consenso, essere comandato a prestare servizio presso il predetto Ministero per un periodo massimo di tre anni e nel limite di un contingente non superiore al 5 per cento, sulla base di criteri fissati d'intesa tra le due amministrazioni. Gli oneri relativi al trattamento economico e gli oneri riflessi restano a carico dell'INPS.

7. I trattamenti integrativi, comprensivi dell'indennità integrativa speciale, erogati dal Fondo integrativo di previdenza dello SCAU relativi al personale cessato dal servizio fino al 30 settembre 1995, sono posti a carico della gestione speciale ad esaurimento costituita presso l'INPS ai sensi dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, alla quale vengono trasferiti i corrispettivi capitali di copertura, costituiti dalle riserve matematiche relative alle posizioni dei singoli pensionati. Per il caso di insufficienza degli accantonamenti costituiti a fronte delle prestazioni del Fondo integrativo di previdenza dello SCAU, i maggiori oneri occorrenti per i capitali di copertura faranno carico al bilancio dell'INPS e dell'INAIL, in proporzione ai contingenti di persone trasferiti ai due istituti.
8. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, sono confermati le fasi procedurali ed i provvedimenti posti in essere nel periodo intercorrente tra il 30 giugno 1995 e la data di entrata in vigore del presente decreto.

### **Art. 9-septies**

#### *Misure straordinarie per la promozione del lavoro autonomo nelle regioni del Mezzogiorno.*

1. Per favorire la diffusione di forme di lavoro autonomo, la Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a., costituita ai sensi del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, cura la selezione, il finanziamento e l'assistenza tecnica di progetti relativi all'avvio di attività autonome realizzate da inoccupati e disoccupati residenti nei territori di cui all'obiettivo 1 dei programmi comunitari.
2. I proponenti delle domande selezionate vengono ammessi a corsi di formazione/selezione, non retribuiti, della durata di quattro mesi, durante i quali viene definitivamente verificata la fattibilità dell'idea progettuale e vengono trasferite ai proponenti le principali conoscenze in materia di gestione. La struttura e l'impostazione delle attività formative sono ispirate ai criteri previsti dall'Unione europea per i programmi del Fondo sociale europeo.
3. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, fissa con proprio decreto criteri e modalità di concessione delle

agevolazioni.

4. Per le finalità di cui al comma 1 la Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a. concede ai soggetti, la cui proposta sia ritenuta valida da un punto di vista tecnico-economico, le seguenti agevolazioni:
  - a) fino a trenta milioni a fondo perduto, per l'acquisto, documentato, di attrezzature;
  - b) fino a venti milioni di prestito, restituibile in cinque anni con garanzie da acquisire sull'investimento, mediante iscrizione di privilegio speciale;
  - c) fino a dieci milioni, a fondo perduto, per spese di esercizio sostenute nel primo anno di attività;
  - d) l'affiancamento di un tutor specializzato.
5. Per l'attuazione del presente articolo la Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a. stipula apposita convenzione con i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.
6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1995 e di lire 50 miliardi per l'anno 1996. Le predette somme possono essere utilizzate quale copertura della quota di finanziamento nazionale di programmi cofinanziati dall'Unione europea.
7. I titolari delle indennità di mobilità ammessi al corso possono cumulare le agevolazioni di cui al comma 4 con il beneficio previsto dall'art. 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

### **Art. 9-octies**

#### *Piani per l'inserimento professionale dei giovani nelle aree ad alto tasso di disoccupazione.*

1. Il comma 3 dell'art. 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, è sostituito dal seguente:
 

“3. “I progetti di cui al comma 1, lettera b), sono redatti dalle associazioni dei datori di lavoro, ovvero da ordini e/o collegi professionali sulla base di apposite convenzioni predisposte di concerto con le agenzie per l'impiego ed approvate dalle commissioni regionali per l'impiego.”.
2. Il comma 7 dell'art. 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, è sostituito dal seguente:
 

“7. L'assegnazione dei giovani avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego sulla base di criteri fissati dalle commissioni regionali per l'impiego.”.
3. Per l'assegnazione dei giovani di cui al comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre, in considerazione della specificità, anche territoriale, dell'emergenza occupazionale, modalità straordinarie, ivi compresa l'adozione di criteri quali il carico familiare, l'età anagrafica e il luogo di residenza.

4. I piani di cui all'art. 15, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono realizzati fino all'anno 1998.

### **Art. 9-novies**

#### *Disposizioni per il settore siderurgico.*

1. All'art. 8, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, le parole: "di 15.500 unità" sono sostituite dalle seguenti: "di 17.100 unità".
2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 15 miliardi per l'anno 1997 e in lire 50 miliardi a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.



## TABELLA A

IT}prevista dall'art. 2, comma 1, lettera a), n. 1]

### **A)**

#### *Valore marche previdenziali.*

Per dichiarazioni, per importazioni definitive, per esportazioni definitive, per temporanee importazioni e per temporanee esportazioni, per cauzioni merci estere, per introduzioni in deposito, per reimportazioni, per riesportazioni e lasciapassare merci estere:

#### Lire

se il valore dichiarato della merce non supera L. 30.000.000 .....	2.000
se il valore suddetto supera L. 30.000.000 ma non L. 60.000.000 .....	2.600
se il valore suddetto supera L. 60.000.000 ma non L. 160.000.000 .....	4.000
se il valore suddetto supera L. 160.000.000 ma non L. 300.000.000 .....	7.000
se il valore suddetto supera L. 300.000.000 ma non L. 500.000.000 .....	20.000
se il valore suddetto supera L. 500.000.000 .....	40.000

Per manifesti di partenza e manifesti delle merci arrivate per nave:

di stazza netta fino a 1.000 tonnellate .....	5.000
di stazza netta superiore a 1.000 tonnellate ma non a 5.000 tonnellate .....	10.000
di stazza netta superiore a 5.000 tonnellate ma non a 10.000 tonnellate .....	20.000
di stazza netta superiore a 10.000 tonnellate .....	40.000

Per ogni estratto manifesto .....

2.600

Per manifesti di partenza e manifesti delle merci arrivate per aeromobili ....

5.000

Per ogni altra dichiarazione doganale o intervento ad essa inerente .....

2.600

Per ogni istanza .....

4.000

Per i documenti di cui ai punti c), d), e), f) e g) dell'art. 20 del decreto del Ministro delle finanze in data 30 ottobre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 24 novembre 1973, il valore del contributo è quello stabilito per le dichiarazioni doganali da essi sostituite o in essi comprese.

Per ogni prestazione professionale non riferita a dichiarazione doganale, ivi compresi gli adempimenti di cui all'art. 7, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66: 5 per cento sull'importo del corrispettivo fatturato mediante versamento sul conto corrente postale intestato al fondo entro e non oltre sessanta giorni dall'emissione della fattura.

**B)**

*Contributo personale.*

Contributo personale annuo Lire 3.840.000.

**C)**

*Contributo globale annuo.*

L'importo del contributo globale annuo dovuto da ciascun iscritto al fondo non può essere inferiore a Lire 6.000.000 così suddivisi: Lire 3.840.000 per contributo personale di cui al punto B) e Lire 2.160.000 per contributi di cui al punto A).

Nell'ipotesi in cui il valore dei versamenti relativi ai contributi di cui al punto A) sia inferiore a Lire 2.160.000 gli interessati dovranno effettuare entro il 30 giugno dell'anno successivo un versamento integrativo del contributo personale fino al raggiungimento dell'importo di Lire 6.000.000”.



DM - Decreto Ministeriale 8 novembre 1996, n. 591

Regolamento recante criteri e modalità  
di concessione delle agevolazioni per la promozione  
di iniziative di lavoro autonomo presentate  
da soggetti inoccupati e disoccupati residenti  
nei territori di cui all'obiettivo 1  
dei programmi comunitari.

Gazzetta Ufficiale n. 274 del 22 novembre 1996

IL MINISTRO DEL TESORO

di concerto con il

MINISTRO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE:

- Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 511, recante disposizioni urgenti in materia di collocamento, di lavoro e previdenza del settore agricolo, di disciplina degli effetti della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) nonchè di promozione dell'occupazione e, in particolare, l'art. 8, il quale prevede che per favorire la diffusione di forme di lavoro autonomo, la Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a., cura la selezione, il finanziamento e l'assistenza tecnica di progetti relativi all'avvio di attività autonome realizzate da soggetti inoccupati e disoccupati residenti nei territori di cui all'obiettivo 1 dei programmi comunitari, secondo criteri e modalità fissate con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
- Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, recante disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali;
- Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- Udito il parere del Consiglio di Stato n. 430/96 espresso nell'adunanza generale del 24 ottobre 1996;
- Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 836162 dell'11 novembre 1996);

ADOTTA

il seguente regolamento:

«Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni per la promozione di iniziative di lavoro autonomo presentate da soggetti inoccupati e disoccupati residenti nei territori di cui all'obiettivo 1 dei programmi comunitari».

**1.**

*Soggetti beneficiari.*

1. Le domande di ammissione alle agevolazioni di cui al successivo art. 3 sono presentate dai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) stato di non occupazione perdurante da almeno sei mesi alla data di presentazione della domanda;
  - b) residenza nei territori di cui all'obiettivo 1 così come definiti dal regolamento (CEE) n. 2081 del Consiglio del 20 luglio 1993 – Abruzzo (sino a dicembre 1996) Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna – alla data di entrata in vigore del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 511;
  - c) età superiore ai 18 anni alla data della presentazione della domanda.

**2.**

*Progetti finanziabili.*

1. Sono finanziabili i progetti che, prevedendo la realizzazione di un'attività autonoma in forma individuale nei territori di cui all'obiettivo 1, siano ritenuti validi sotto il profilo delle attitudini e della capacità del soggetto proponente, nonchè della fattibilità tecnica e della redditività dell'iniziativa.
2. I progetti di cui al precedente comma devono prevedere investimenti non superiori a 50 milioni di lire.
3. L'attività prevista nel progetto dovrà essere svolta per un periodo di almeno cinque anni dalla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni.

**3.**

*Agevolazioni.*

1. Ai soggetti di cui all'art. 1, i cui progetti siano stati ritenuti validi, sono concesse le seguenti agevolazioni:
  - a) contributo a fondo perduto fino a trenta milioni di lire per l'acquisto documentato di attrezzature;
  - b) prestito fino a venti milioni di lire, restituibile in cinque anni con interessi calcolati ad un tasso pari al 36 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agevolato alle imprese artigiane di durata superiore a diciotto mesi, con garanzie da acquisire sull'investimento mediante iscrizione di privilegio speciale;
  - c) contributo a fondo perduto fino a dieci milioni di lire per spese di esercizio

- sostenute nel primo anno di attività;  
d) servizi di assistenza tecnica da parte di un tutor specializzato nella fase di realizzazione degli investimenti e di avvio della gestione delle iniziative.

#### 4.

##### *Spese ammissibili.*

1. Per la realizzazione del progetto sono ammissibili le spese, al netto dell'IVA, relative all'acquisto di attrezzature ed altri beni materiali ed immateriali ad utilità pluriennale. I beni e le attrezzature devono essere direttamente collegati al ciclo produttivo, nuovi di fabbrica o usati, a condizione che non siano stati oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche e offrano idonee e comprovate garanzie di funzionalità.
2. Per il primo anno di esercizio dell'attività sono ammissibili le seguenti spese che siano state effettivamente sostenute e documentate:
  - a) acquisto di materie prime, semilavorati e prodotti finiti;
  - b) utenze e canoni di locazione per immobili;
  - c) oneri finanziari, esclusi gli interessi relativi al prestito agevolato.
3. Non sono ammissibili le spese sostenute anteriormente alla data del provvedimento di ammissione delle agevolazioni. Non sono, inoltre, ammissibili le seguenti spese:
  - a) per l'acquisto di terreni;
  - b) per la costruzione, la ristrutturazione e l'acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di immobili;
  - c) per prestazioni di servizi;
  - d) per stipendi e salari.

#### 5.

##### *Domanda di ammissione alle agevolazioni.*

1. La domanda di ammissione alle agevolazioni è inviata alla Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a., di seguito denominata «Società», esclusivamente a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento. Alla domanda è allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, secondo il modello che la Società renderà disponibile direttamente o presso gli uffici dei comuni situati nelle regioni di cui all'obiettivo 1, al fine di fornire tutti gli elementi, formali e sostanziali, necessari alla verifica di ammissibilità della domanda stessa.
2. Le domande presentate secondo altre modalità o incomplete non saranno prese in esame e ne verrà data comunicazione agli interessati.
3. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti, la Società può richiedere informazioni alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, agli ordini professionali e ad altri soggetti incaricati della tenuta di registri o elenchi.

#### 6.

##### *Provvedimento di ammissione alle agevolazioni.*

1. La Società, sulla base delle informazioni riportate nell'allegato alle domande pervenute, effettua, secondo l'ordine cronologico di arrivo, una prima verifica dei requisiti di ammissibilità delle iniziative proposte ed individua i soggetti da ammettere a corsi di formazione non retribuiti della durata di quattro mesi, organizzati tenendo conto dei criteri stabiliti dall'Unione europea per i programmi del Fondo sociale europeo e volti a trasmettere ai partecipanti le principali conoscenze in materia di gestione, durante i quali viene anche definitivamente verificata la fattibilità dell'idea progettuale. In caso di giudizio positivo, la Società delibera l'ammissione di benefici di cui all'art. 3, dandone comunicazione agli interessati.
2. La mancata partecipazione senza validi motivi ai corsi ed alle relative attività comporta la decadenza della domanda di ammissione.
3. La delibera di ammissione alle agevolazioni individua il soggetto beneficiario e le caratteristiche del progetto finanziato, stabilisce le spese ammesse ed i tempi di attuazione dell'iniziativa e fissa le agevolazioni concesse.
4. I beni oggetto delle agevolazioni sono vincolati all'esercizio dell'attività per almeno cinque anni dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni.

#### 7.

##### *Attuazione del provvedimento di ammissione alle agevolazioni.*

1. Per l'attuazione del provvedimento di ammissione alle agevolazioni la Società provvede a stipulare con il soggetto beneficiario un apposito contratto.
2. La Società può richiedere al soggetto beneficiario tutti gli elementi o documenti utili per comprovare la spesa effettivamente sostenuta e, previo apposito monitoraggio, provvede alla erogazione del contributo in conto capitale e del prestito agevolato in un'unica soluzione.
3. La Società provvede all'erogazione dei contributi in conto gestione, previa verifica delle spese effettivamente sostenute.

#### 8.

##### *Prestito agevolato.*

1. Il prestito agevolato di cui all'art. 3, lettera b), è posto in ammortamento dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di erogazione. Per il periodo di preammortamento sono dovuti gli interessi, nella misura del tasso agevolato, da versare entro il 31 dicembre dell'anno di erogazione del prestito.
2. Il beneficiario provvede alla restituzione del prestito mediante rate annuali posticipate, versandole entro il 31 dicembre di ogni anno.
3. In caso di ritardo nei versamenti viene applicato sulla somma dovuta un interesse di mora calcolato al tasso di riferimento preso a base per le operazioni di prestito.

## 9.

### *Controlli e revoca delle agevolazioni.*

1. La Società può effettuare ispezioni e verifiche intese ad accertare la permanenza dei requisiti che hanno determinato la concessione delle agevolazioni.
2. Nel caso in cui i requisiti di ammissione risultino non più sussistenti, la Società delibera l'immediata revoca delle agevolazioni concesse, attivando il recupero delle somme erogate e delle relative spese.

## 10.

### *Relazione semestrale.*

1. La Società fornisce al Ministero del lavoro una relazione semestrale sull'utilizzazione delle agevolazioni da parte dei beneficiari e sui risultati complessivi delle iniziative agevolate.

Il presente regolamento sarà inviato alla Ragioneria centrale presso il Ministero del tesoro per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**Decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148**

**Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1993

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

- Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni a sostegno dell'occupazione, tenuto conto della difficile situazione economica;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 1993;
- Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

**EMANA**

il seguente decreto-legge:

**Art. 1**

*Fondo per l'occupazione.*

1. Per gli anni 1993-1995 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro, attua, sentite le regioni, e tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1992, misure straordinarie di politica attiva del lavoro intese a sostenere i livelli occupazionali:
  - a) nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88;
  - b) nelle aree che presentano rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro secondo quanto previsto dall'art. 36, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, accertati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta delle commissioni regionali per l'impiego, sulla base delle intese raggiunte con la Commissione delle Comunità europee.
2. Le misure di cui al comma 1, riservate alla promozione di iniziative per il sostegno dell'occupazione con caratteri di economicità e stabilità nel tempo,

comprese le dotazioni di opere di pubblica utilità, di servizi terziari e di edilizia abitativa economico-popolare, prevedono, per una durata non superiore ai tre anni, l'erogazione di incentivi ai datori di lavoro, per ogni unità lavorativa aggiuntiva o reimmessa occupata a tempo pieno, secondo modulazioni decrescenti che non possono superare complessivamente una annualità del costo medio pro capite del lavoro. Il beneficio è cumulabile con le agevolazioni di cui agli articoli 8, 20 e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ed all'art. 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

3. Alle misure di cui al comma 2 possono accedere soggetti pubblici e privati, anche organizzati in forma cooperativa, che presentino motivata domanda relativa a tutti i settori economici, purchè funzionali alle finalità di cui al comma 1. Possono altresì accedere imprese, pubbliche o private, incaricate di gestire progetti di pubblica utilità, di durata non inferiore ad un anno, nei quali siano impiegati lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria e lavoratori rientranti nelle categorie di cui all'art. 25, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, promossi dalle amministrazioni statali o dalle regioni.
4. Gli interventi previsti dal comma 2 sono estesi a tutto il territorio nazionale per le iniziative riguardanti l'occupazione di persone svantaggiate, promosse dai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381.
5. Con uno o più decreti da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, definisce, in linea con la normativa comunitaria, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, i requisiti soggettivi dei lavoratori, avendo anche riguardo alle unità dei giovani disoccupati in conseguenza della ultimazione dei lavori in tema di valorizzazione di beni culturali ed ambientali e, comunque, di interventi per la realizzazione di opere di utilità collettiva di cui all'art. 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e all'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, i modelli in conformità dei quali vanno redatte le domande di contributo di cui al comma 3, i termini e le modalità di erogazione dei benefici di cui al comma 2, anche mediante conguagli con i contributi previdenziali, nonchè le modalità di controllo sui risultati conseguiti. Ai provvedimenti di ammissione ai benefici del Fondo di cui al comma 7 e di autorizzazione delle relative spese provvede il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nei limiti delle disponibilità del Fondo medesimo. La mancata attuazione del programma indicato nella domanda di contributo di cui al comma 3 comporta la decadenza dei benefici con restituzione di quanto eventualmente già fruito.
6. Per le finalità di cui al comma 1 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale stipula convenzioni con enti e società pubbliche e private di comprovata esperienza e capacità tecnica nelle materie di cui al presente articolo, nonchè con gli enti gestori dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui al comma 1 dell'art. 11 della legge 31



gennaio 1992, n. 59, diretti all'incremento dell'occupazione, per progettare modelli e strumenti di gestione attiva della mobilità e sviluppo di nuova occupazione, anche delineando le possibili forme di coordinamento tra i medesimi enti e società e le agenzie regionali per l'impiego, nonché metodi di valutazione delle fattibilità dei progetti e dei risultati conseguiti.

7. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo.
8. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 7 è autorizzata la spesa di lire 550 miliardi per l'anno 1993 e di lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo.

#### TESTO RISULTANTE A SEGUITO DELLA CONVERSIONE

[Legge 19 luglio 1993, n. 236]

- All'art. 1:  
al comma 1, dopo le parole: «ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88», sono inserite le seguenti: «o del regolamento CEE n. 328/88 così individuate ai sensi del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia»;
- Dopo il comma 1, è inserito il seguente:  
«1-bis. Ai fini della definizione degli interventi di cui al comma 1 si tiene altresì conto:
  - a) della presenza di crisi territoriali di particolare gravità o di crisi settoriali con notevole impatto sui livelli occupazionali, facendo riferimento ai criteri già definiti sulla base della legislazione vigente per particolari settori;
  - b) della sussistenza di situazioni di sviluppo ritardato o di depressione economica;
  - c) della sussistenza di processi di ristrutturazione, di riconversione industriale o di deindustrializzazione;
  - d) della presenza di gravi fenomeni di degrado sociale, economico o ambientale e di mancata valorizzazione e difesa del patrimonio storico e artistico»;

- Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le misure di cui al comma 1, riservate alla promozione di iniziative per il sostegno dell'occupazione con caratteri di economicità e stabilità nel tempo, comprese le dotazioni di opere di pubblica utilità, di servizi terziari e di edilizia abitativa economico-popolare, prevedono, per una durata non superiore ai tre anni, l'erogazione di incentivi ai datori di lavoro, per ogni unità lavorativa occupata a tempo pieno, aggiuntiva rispetto alle unità effettivamente occupate alla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo modulazioni decrescenti che non possono superare complessivamente una annualità del costo medio pro capite del lavoro.

Il beneficio è cumulabile con le agevolazioni di cui agli articoli 8, 20 e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ed all'art. 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407. Gli incentivi di cui al presente comma devono favorire l'occupazione femminile, in conformità ai principi di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125»;

- Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Per le finalità di cui al comma 1 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentite le commissioni regionali per l'impiego, stipula convenzioni con consorzi di comuni e con enti, società, cooperative o consorzi pubblici e privati, di comprovata esperienza e capacità tecnica nelle materie di cui al presente articolo, nonché con gli enti gestori dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui al comma 1 dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, diretti all'incremento dell'occupazione, per progettare modelli e strumenti di gestione attiva della mobilità e dello sviluppo di nuova occupazione, anche delineando metodi di valutazione della fattibilità dei progetti e dei risultati conseguiti»;

- Dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-bis. I contributi che verranno erogati dalla CEE per la realizzazione dei servizi di informazione sul mercato del lavoro comunitario e per gli scambi di domande e offerte di lavoro tra gli Stati membri, nonché per le attività di cooperazione tra i servizi per l'impiego comunitari, verranno versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

Dopo l'art. 1, sono inseriti i seguenti:

- «Art. 1-bis (Promozione di nuove imprese giovanili nel settore dei servizi).
  1. Una quota del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, non superiore al 10 per cento, è riservata allo sviluppo di nuove imprese giovanili nei settori della fruizione dei beni culturali, del turismo, della manutenzione di opere civili ed industriali nelle regioni del Mezzogiorno, nonché nel settore dei servizi socio-assistenziali domiciliari e di aiuto personale alle persone handicappate in situazioni di gravità di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5

- febbraio 1992, n. 104, e gli anziani non autosufficienti.
2. Le finalità di cui al comma 1, ad eccezione di quelle relative alle imprese che operano nel settore dei servizi socio-assistenziali domiciliari e di aiuto personale alle persone handicappate in situazione di gravità di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e agli anziani non autosufficienti, sono realizzate tramite il Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile, di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, come modificato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1991, n. 275, che opera con i propri criteri e le proprie procedure.
  3. I soggetti destinatari dei benefici devono avere le caratteristiche delle società o delle cooperative di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44 e successive modificazioni. Con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono definiti i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni.

• Art. 1-ter (Fondo per lo sviluppo).

1. Per consentire la realizzazione nelle aree di intervento e nelle situazioni individuate ai sensi dell'art. 1 di nuovi programmi di reindustrializzazione, di interventi per la creazione di nuove iniziative produttive e di riconversione dell'apparato produttivo esistente, con priorità per l'attuazione dei programmi di riordino delle partecipazioni statali, nonchè per promuovere azioni di sviluppo a livello locale, ivi comprese quelle dirette alla promozione dell'efficienza complessiva dell'area anche attraverso interventi volti alla creazione di infrastrutture tecnologiche, in relazione ai connessi effetti occupazionali, è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un apposito Fondo per lo sviluppo con la dotazione finanziaria di lire 75 miliardi per l'anno 1993 e di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
2. I criteri e le modalità di utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, e sentito il Comitato di cui all'art. 1, comma 1, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può avvalersi delle società di promozione industriale partecipate dalle società per azioni derivanti dalla trasformazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, ovvero da enti di gestione disciolti, nonchè della GEPI S.p.A.

4. Gli interventi a valere sul Fondo di cui al comma 1 sono determinati sulla base dei criteri di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.
5. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 1 possono essere utilizzate, nei limiti delle quote indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, per l'erogazione, alle amministrazioni pubbliche ed agli operatori pubblici e privati interessati, della quota di finanziamento a carico del bilancio dello Stato per l'attuazione di programmi di politica comunitaria, secondo le modalità stabilite dalla legge 16 aprile 1987, n. 183 e successive modificazioni.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 75 miliardi per l'anno 1993 e a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

**Art. 2**

*Interventi di reindustrializzazione  
e di sviluppo dell'occupazione.*

1. Il periodo temporale di durata del Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, istituito con l'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto interministeriale di attuazione previsto nel comma 4 del predetto articolo. Al Fondo è conferita una ulteriore somma di lire 15 miliardi per l'anno 1993. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. I rientri per capitale ed interessi derivanti per i medesimi anni dalle anticipazioni concesse dal Mediocredito centrale ai sensi dell'art. 2, lettera a), della legge 28 novembre 1980, n. 782, affluiscono nel limite di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994 al Fondo di cui al comma 1 e nel limite di lire 25 miliardi per ciascuno dei medesimi anni al Fondo istituito dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, di cui 10 miliardi con relativi rientri costituiti dalle quote di ammortamento per capitali e degli interessi corrisposti dalle cooperative mutualitarie, destinati esclusivamente ad operazioni di finanziamento delle cooperative sociali e dei loro consorzi di cui alla legge 8 (1) novembre 1991, n. 381.
3. I lavoratori dipendenti da aziende poste in vendita o in liquidazione dai proprietari che, a prescindere dallo stato di crisi dell'impresa o dalla cessazione della sua attività, intendano rilevare, in tutto o in parte, l'azienda da cui dipendono, sono compresi tra i soggetti di cui all'art. 14, comma 1, lettera

- a), della legge 27 febbraio 1985, n. 49.
4. Per consentire la realizzazione da parte di società di promozione industriale partecipate dai disciolti enti di gestione delle partecipazioni statali di nuovi programmi di reindustrializzazione nelle aree di crisi individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro incaricato delle privatizzazioni di cui al decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato di cui all'art. 1, comma 3, del medesimo decreto in relazione agli effetti occupazionali derivanti dall'attuazione dei programmi di riordino delle partecipazioni statali, è istituito presso il Ministero del tesoro un apposito Fondo rotativo con la dotazione di lire 75 miliardi per il 1993, e di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
  5. I criteri e le modalità di utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4 sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro incaricato delle privatizzazioni di cui al decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  6. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 6 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, è prorogato al 31 dicembre 1993 il termine per la presentazione delle domande relative al programma di promozione industriale della SPI ed al programma speciale di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del medesimo decreto-legge.
  7. Al fine di mantenere e sviluppare l'occupazione, i compiti di intervento nel settore bieticolo-saccarifero svolti dalla RIBS S.p.a. in base alla legge 19 dicembre 1983, n. 700 e successive modificazioni e integrazioni, sono estesi ad altri settori della produzione agricola, nei limiti delle disponibilità finanziarie della stessa RIBS S.p.a., fatte salve le funzioni di programmazione nel settore agricolo-alimentare attribuite al CIPE dall'art. 2, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752.
  8. Gli interventi di cui al comma 7, limitati al sostegno dell'occupazione in azienda del settore della trasformazione o commercializzazione dei prodotti agricoli con più di 100 dipendenti, sono deliberati dal CIPE su proposta congiunta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
  9. Ai fini della reindustrializzazione e dello sviluppo economico ed occupazionale dell'area torrese e stabiese e dell'area di Airola, la Regione Campania, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presenta al Ministro del lavoro e della previdenza sociale un

programma di interventi nell'ambito degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 9, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri per gli obiettivi di cui al presente articolo.

Per le finalità di cui al presente comma è riconosciuto un finanziamento non superiore a trenta miliardi, nell'ambito delle risorse di cui ai predetti articoli.

(1) [Così rettificato in Gazzetta Ufficiale, 25 maggio 1993, n. 120].

#### TESTO RISULTANTE A SEGUITO DELLA CONVERSIONE

[Legge 19 luglio 1993, n. 236]

- All'art. 2:  
al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il solo anno 1993 i restanti 15 miliardi sono conferiti al Fondo di dotazione della Sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro, istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 30 e successive modificazioni, congiuntamente ai rientri per capitale ed interessi, nel limite di lire 25 miliardi, relativi ai finanziamenti accordati a valere sul predetto Fondo istituito dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49»;

Dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

- «3-bis. Si applicano alle cooperative costituite ai sensi dell'art. 14 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

- 3-ter. Il comma 1 dell'art. 16 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è sostituito dal seguente:

«1. In deroga alle vigenti norme possono partecipare alle cooperative di cui all'art. 14 le società finanziarie il cui capitale sia posseduto per almeno l'80 per cento da cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi. Non rientra nel calcolo per la determinazione di tale percentuale il capitale sociale eventualmente sottoscritto dalle società e dalle associazioni che gestiscono i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59»;

- I commi 4 e 5 sono soppressi;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«9-bis. Un programma analogo a quello di cui al comma 9 è presentato dalle regioni Emilia-Romagna e Toscana per i comprensori dell'Appennino interessati a gravi crisi aziendali nei settori della trasformazione dei prodotti zootecnici, della forestazione e dell'agricoltura. Per le finalità di cui al presente comma è riconosciuto un finanziamento non superiore a 3 miliardi di lire per ciascuna

delle due regioni, nell'ambito delle risorse di cui agli articoli 1 e 9».

• Dopo l'art. 2, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis (Attività di ricerca e sviluppo sui materiali ceramici avanzati).

1. In occasione del riaccorpamento totale all'interno della struttura dell'ENEA delle attività di ricerca e sviluppo sui materiali ceramici avanzati, condotte anche su incarico del medesimo ENEA presso il centro ricerche di Bologna della Società TEMAV, l'Ente predetto è autorizzato, per assicurare continuità alle ricerche impostate, a rilevare le attività e le attrezzature della TEMAV, nonché ad assumere i 50 dipendenti del suddetto centro ricerche, anche in deroga ai limiti di età previsti alla normativa vigente.
2. Le operazioni di cui al comma 1 devono essere compiute entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'inquadramento si provvederà, previa consultazione con le organizzazioni sindacali, sulla base dei titoli di studio e delle esperienze professionali di ciascun lavoratore. Il trattamento economico spettante è pari a quello iniziale della qualifica di inquadramento. I lavoratori conservano il trattamento previdenziale vigente presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si fa fronte con le ordinarie disponibilità di bilancio dell'Ente».

### **Art. 3**

#### *Interventi nei settori della manutenzione idraulica e forestale.*

1. È autorizzata l'esecuzione di interventi di manutenzione idraulica nell'ambito degli ecosistemi fluviali, da effettuarsi secondo programmi redatti per i bacini di rilievo nazionale dalle rispettive autorità, per i bacini di rilievo interregionale dalle rispettive autorità o d'intesa tra le regioni competenti per territorio, ove le autorità non siano costituite, e per i bacini di rilievo regionale dalle regioni. I programmi sono redatti sulla base di criteri e modalità adottati con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera f), della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il decreto di cui al comma 1 definisce altresì i criteri per la ripartizione di cui al comma 7 e le modalità per l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Presidente della Giunta regionale o della provincia autonoma, in caso di inerzia degli enti pubblici incaricati della realizzazione dei singoli interventi.
3. I programmi sono presentati al Comitato dei Ministri di cui all'art. 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni e integrazioni, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 1. L'inosservanza del predetto termine comporta l'esclusione dalla ripartizione di cui al comma 7.
4. Le somme iscritte in conto residui nello stato di previsione del Ministero dei

lavori pubblici per l'anno 1992, non impegnate in tale anno e che non siano conservate in bilancio in forza di altre disposizioni legislative, possono essere impegnate nell'anno 1993 per le finalità di cui al comma 1.

5. Le somme iscritte sul capitolo 7720 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1992, non impegnate in tale anno, possono essere impegnate nell'anno 1993 per le finalità di cui al comma 1.
6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto, su proposta del Ministro dei lavori pubblici per quanto riguarda il comma 4, le occorrenti variazioni di bilancio di carattere compensativo, anche nel conto dei residui.
7. Le somme di cui ai commi 4 e 5 sono ripartite tra i bacini idrografici, sulla base dei programmi presentati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri di cui al comma 3.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dei lavori pubblici, sono individuate le disponibilità nel conto residui del bilancio dello Stato del 1992 e precedenti, che possono essere impegnate negli anni 1993-1995 per la realizzazione di opere di pubblica utilità di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni, anche mediante il cofinanziamento delle regioni e degli enti locali, finalizzati prioritariamente alla occupazione dei soggetti disoccupati di cui all'art. 1, comma 4. Le somme relative sono ripartite sulla base di appositi programmi predisposti dall'autorità di bacino e dalle regioni, d'intesa fra loro o singolarmente, con le procedure di cui al comma 7.
9. Alla Regione Calabria è concesso nel periodo 1993-1995 un contributo speciale di lire 1.340 miliardi, di cui lire 390 miliardi nell'anno 1993, lire 450 miliardi nell'anno 1994 e lire 500 miliardi nell'anno 1995, per le spese da sostenersi per il perseguimento delle finalità previste dall'art. 1 della legge 12 ottobre 1984, n. 664, limitatamente ai lavoratori già occupati nel precedente triennio. L'erogazione delle somme è subordinata agli adempimenti di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 3 febbraio 1986, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 87.
10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

#### **TESTO RISULTANTE A SEGUITO DELLA CONVERSIONE**

[Legge 19 luglio 1993, n. 236]

All'art. 3:



• il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. È autorizzata l'esecuzione di interventi di manutenzione idraulica nell'ambito degli ecosistemi fluviali, da effettuarsi secondo programmi redatti per i bacini di rilievo nazionale dalle rispettive autorità, per i bacini di rilievo interregionale dalle rispettive autorità o d'intesa tra le regioni competenti per territorio, ove le autorità non siano costituite, e per i bacini di rilievo regionale dalle regioni. I programmi sono redatti sulla base di criteri e modalità adottati con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera f), della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni e integrazioni. Il Comitato dei ministri di cui all'art. 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni, è integrato con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale»;

• Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I programmi sono presentati al Comitato dei ministri di cui all'art. 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni e integrazioni, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 1. L'inosservanza del predetto termine comporta l'esclusione della ripartizione di cui al comma 7»;

• Al comma 4:

dopo le parole: «in conto residui» sono inserite le seguenti:

«per la parte capitale»;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro il 31 dicembre 1994 possono, comunque, essere utilizzate, con le finalità orientate alla ricostruzione del Belice, le somme non impegnate di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 10 aprile 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 1990, iscritte in conto residui per il 1992»;

• Dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Tra gli istituti di credito speciali o sezioni autonome autorizzati di cui all'art. 6 della legge 23 dicembre 1992, n. 505, deve intendersi ricompresa anche la Cassa depositi e prestiti»;

• Il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Alla Regione Calabria è concesso nel periodo 1993-1995 un contributo speciale di lire 1.340 miliardi, di cui lire 390 miliardi nell'anno 1993, lire 450 miliardi nell'anno 1994 e lire 500 miliardi nell'anno 1995, per le spese da sostenersi per il perseguimento delle finalità previste dall'art. 1 della legge 12 ottobre 1984, n. 664, limitatamente ai lavoratori già occupati nel precedente triennio.

L'erogazione delle somme è subordinata agli adempimenti di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 3 febbraio 1986, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 87. La Regione Calabria trasmette

alle Camere entro il 31 dicembre 1993 una relazione sullo stato di realizzazione delle opere di cui all'art. 1 della citata legge n. 664 del 1984 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, e, entro il 30 giugno 1996, una relazione sui risultati realizzati con il finanziamento di cui al presente comma. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono parere motivato su tali relazioni entro novanta giorni».

## **Art. 4**

### *Norme in materia di politica dell'impiego.*

1. Fino al 31 dicembre 1994, nella lista di cui all'art. 6, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, possono essere iscritti i lavoratori licenziati da imprese, anche artigiane o cooperative di produzione e lavoro, che occupano fino a quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, quale risulta dalla comunicazione dei motivi intervenuta ai sensi dell'art. 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dall'art. 2, comma 2, della legge 11 maggio 1990, n. 108. L'iscrizione, che non dà titolo al trattamento di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, deve essere richiesta, entro sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento, ovvero dalla comunicazione dei motivi ove non contestuale, alla competente sezione circoscrizionale per l'impiego, la quale, previa verifica che i motivi dichiarati dal datore di lavoro corrispondono a quanto disposto dal presente articolo, trasmette la richiesta all'ufficio regionale del lavoro per gli adempimenti previsti dall'art. 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
2. I lavoratori comunque iscritti nelle liste di mobilità di cui all'art. 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e che non beneficiano dell'indennità di mobilità di cui all'art. 7 della predetta legge, sono cancellati dalle liste alle medesime scadenze previste dallo stesso art. 7, commi 1 e 2, per coloro che hanno diritto all'indennità in base all'età e all'ubicazione dell'unità produttiva di provenienza.
3. Ai datori di lavoro, comprese le società cooperative di produzione e lavoro, che non abbiano nell'azienda sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'art. 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero non abbiano proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti, salvo che l'assunzione avvenga ai fini di acquisire professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni di personale, che assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori o ammettano soci lavoratori che abbiano fruito del trattamento straordinario di integrazione salariale per almeno tre mesi, anche non continuativi, dipendenti da imprese beneficiarie da almeno sei mesi dell'intervento, sono concessi i benefici di cui all'art. 8, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, calcolati nella misura ivi prevista, ridotta di tre mesi, sulla base dell'età del lavoratore al momento dell'assunzione o ammissione. Per un periodo di dodici mesi la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista

per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalità dei lavoratori. All'art. 20, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono soppresse, le parole da «nonchè quelli» a «d'integrazione salariale».

4. All'art. 6, comma 2, lettera a), della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, avendo riguardo anche alle azioni positive per le lavoratrici di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125».
5. Al comma 1 dell'art. 11 della legge 10 aprile 1991, n. 125, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, viene stabilita la misura del compenso da corrispondere ai componenti del Comitato nazionale di cui all'art. 5 e del Collegio istruttorio e della segreteria tecnica di cui all'art. 7».
6. I criteri di assunzione presso le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici stabiliti dall'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dall'art. 5, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 1991, si applicano anche ai lavoratori comunque iscritti nelle liste di mobilità di cui all'art. 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Le commissioni regionali per l'impiego, tenuto conto del numero dei lavoratori beneficiari del trattamento di integrazione salariale straordinaria e di quelli iscritti nelle liste di mobilità, possono ripartire, tra le predette categorie, ai sensi dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, la percentuale degli avviamenti a selezione riservata agli appartenenti alle categorie medesime.
7. Lo stanziamento del capitolo 1089 del bilancio di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali può essere utilizzato anche per la copertura di spese per la realizzazione dei progetti socialmente utili mediante lavoratori che godono dell'indennità di mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223.
8. Per la prosecuzione degli interventi statali di cui all'art. 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, è autorizzata l'ulteriore spesa, rispettivamente, di lire 100 miliardi e di lire 50 miliardi per l'anno 1993. Le regioni Campania e Sicilia, sulla base dei progetti già attuati e presentati rispettivamente dal comune e dalla provincia di Napoli e dal comune di Palermo, sono tenute a trasmettere al Ministro dell'interno una relazione sulle opere pubbliche eseguite dall'inizio degli interventi sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè, prima del trasferimento delle somme, sugli specifici programmi che saranno intrapresi per l'anno 1993; il Ministro dell'interno trasmetterà copia di dette relazioni alle Commissioni parlamentari competenti ed al CNEL. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

9. Il comune e la provincia di Napoli ed il comune di Palermo sono autorizzati ad utilizzare, per le finalità di cui al presente articolo, le eventuali disponibilità non utilizzate derivanti dai contributi statali di cui al decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, e dal decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito, dalla legge 9 aprile 1986, n. 96 e successive modificazioni ed integrazioni.
10. Con il regolamento di cui all'art. 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono disciplinate particolari procedure di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura dei posti vacanti relativi a profili professionali per i quali le pubbliche amministrazioni, alla data di entrata in vigore del presente decreto, utilizzano personale con rapporto a tempo determinato ai sensi dell'art. 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554. Le relative graduatorie sono formate anche sulla base di valutazione degli eventuali servizi prestati in amministrazioni pubbliche.
11. Le pubbliche amministrazioni possono prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 10, in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino all'assunzione dei vincitori dei concorsi e comunque non oltre il 31 dicembre 1993. I relativi oneri sono a carico del bilancio delle singole amministrazioni.

#### TESTO RISULTANTE A SEGUITO DELLA CONVERSIONE

[Legge 19 luglio 1993, n. 236]

All'art. 4:

- Al comma 1, le parole: «che occupano fino a quindici dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «che occupano anche meno di quindici dipendenti»; e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Possono altresì essere iscritti i lavoratori licenziati per riduzione di personale che non fruiscono dell'indennità di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223»;

- Il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. All'art. 6, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

“d-bis) realizza, d'intesa con la regione, a favore delle lavoratrici iscritte nelle liste di mobilità, le azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125”»;

- Dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-bis. I progetti socialmente utili di cui al decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, possono essere svolti anche con il ricorso ai lavoratori che godono dell'indennità di mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223. I progetti socialmente utili debbono comunque essere inerenti a progetti approvati dal Ministero per i beni

culturali e ambientali»;

• I commi 10 e 11 sono soppressi;  
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

• «11-bis. I datori di lavoro che, per effetto della trasformazione della loro natura giuridica da pubblica a privata, devono procedere alla copertura delle aliquote d'obbligo previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, possono essere autorizzati ad adempiere gradualmente al predetto obbligo. L'autorizzazione è rilasciata, a domanda, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale tenendo conto dell'esigenza di contemperare l'assolvimento dell'obbligo di copertura delle aliquote con il mantenimento degli equilibri economici e gestionali delle imprese, secondo modalità determinate con decreto del Ministro stesso. I datori di lavoro, per i quali si è già verificata la trasformazione, devono presentare la domanda entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Gli altri datori di lavoro interessati devono presentare la domanda entro sei mesi dalla data della trasformazione della loro natura giuridica.

• 11-ter. Le società cooperative ed i loro consorzi che siano stati cancellati dal registro prefettizio delle cooperative ai sensi dell'art. 19, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, possono ottenere la reiscrizione nel suddetto registro qualora entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto presentino la relativa domanda corredata dalla certificazione di cui al comma 1 del medesimo art. 19».

Dopo l'art. 4, è inserito il seguente:

• «Art. 4-bis (Concorsi per la copertura di posti vacanti nelle pubbliche amministrazioni).

1. Le pubbliche amministrazioni che alla data di entrata in vigore del presente decreto utilizzano personale con rapporti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, dell'art. 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88 e successive modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1989, n. 261, dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, possono bandire concorsi per la copertura dei corrispondenti posti vacanti nelle qualifiche funzionali per le quali sia richiesto il titolo di studio superiore a quello di scuola secondaria di primo grado, previa valutazione dei carichi di lavoro con specifico riferimento alla quantità totale di atti e di operazioni per unità di personale prodotti negli ultimi tre anni e, ove rilevi, del grado di copertura del servizio reso in rapporto alla domanda espressa e potenziale. Le medesime disposizioni si applicano al personale che alla data del 31 dicembre 1989 era in servizio ai sensi dell'art. 5 della legge 24

dicembre 1969, n. 1013, degli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, nonchè dell'art. 7 della legge 29 novembre 1984, n. 798. Si applicano altresì al personale assunto ai sensi dell'art. 10, comma 4, della legge 28 ottobre 1986, n. 730 e successive modificazioni.

2. Per il personale che sia stato assunto a tempo determinato previo superamento di prove selettive, sono indetti, in attuazione del comma 1, concorsi riservati per soli titoli. Per la partecipazione a tali concorsi si prescinde dal requisito del limite di età.
3. Il personale che sia stato assunto a tempo determinato esclusivamente mediante valutazione dei titoli è ammesso a partecipare a concorsi pubblici banditi per i posti individuati ai sensi del comma 1, in deroga ai limiti di età. Ai candidati, qualora conseguano l'idoneità nelle prove di esame, è attribuito un punteggio aggiuntivo in sede di valutazione dei titoli non superiore al 20 per cento del punteggio complessivo finale, in relazione alla durata del servizio prestato.
4. I bandi di concorso di cui ai commi 2 e 3 sono trasmessi, non appena deliberati, al Ministero del tesoro ed al Dipartimento per la funzione pubblica, per le opportune verifiche, anche da parte degli organi ispettivi e di controllo interno di cui all'art. 8 del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143.
5. Le pubbliche amministrazioni possono prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1, in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino all'assunzione dei vincitori dei concorsi e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I relativi oneri sono a carico del bilancio delle singole amministrazioni.
6. Per il personale assunto a tempo determinato nelle qualifiche per le quali sia richiesto il titolo di studio non superiore a quello di scuola secondaria di primo grado, le pubbliche amministrazioni, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, procedono, in relazione al verificarsi di vacanze di organico, alla trasformazione dei rapporti in rapporti a tempo indeterminato.
7. Il trattamento economico spettante ai soggetti di cui ai commi 2, 3 e 6 è pari a quello iniziale delle qualifiche di inquadramento.
8. Fino all'espletamento dei concorsi di cui al comma 1 le amministrazioni di cui al medesimo comma non possono bandire concorsi, nè procedere ad assunzioni nelle qualifiche interessate, ad eccezione delle assunzioni relative a concorsi già autorizzati».

## Art. 5

### *Contratti di solidarietà.*

1. La riduzione dell'orario di lavoro prevista nell'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonchè dal comma 4 del presente articolo, può essere stabilita nelle forme di riduzione dell'orario giornaliero, settimanale, mensile o

- annuale.
2. In caso di attuazione degli accordi stipulati ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, ivi compresi quelli in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto fino al termine dei suddetti accordi e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, in favore dei datori di lavoro si applica sui contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro medesimi, per i lavoratori interessati al trattamento di integrazione salariale, una riduzione del 25 per cento, elevata al 30 per cento per le imprese operanti nelle aree individuate per l'Italia dalla CEE ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88, quando la riduzione dell'orario di lavoro concordata è superiore al 20 per cento rispetto all'orario di lavoro contrattuale. Le riduzioni sono elevate, rispettivamente, al 35 e 40 per cento quando la riduzione è superiore al 30 per cento.
  3. Sino al 31 dicembre 1995 i periodi di integrazione salariale derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, non si computano ai fini dell'art. 1, comma 9, primo periodo, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
  4. Fino al 31 dicembre 1995, nei casi in cui gli accordi sindacali intervenuti nell'ambito delle procedure disciplinate dagli articoli 1, 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, prevedano, al fine di evitare la riduzione del personale, una contrazione dell'orario di lavoro e della retribuzione non superiore al 30 per cento rispetto a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro, ovvero, in assenza di contratto collettivo, non superiore a 12 ore settimanali medie, all'impresa interessata viene corrisposto, per un periodo massimo di due anni mediante rate trimestrali, un contributo pari alla metà del differenziale retributivo, che deve essere ripartito in parti uguali tra l'impresa medesima e i lavoratori interessati. Ai soli fini pensionistici si terrà conto, per il periodo della riduzione, dell'intera retribuzione di riferimento. Il presente contributo è cumulabile con quello di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, per le imprese ivi previste.
  5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche a tutte le imprese alberghiere operanti nelle località termali che presentano gravi crisi occupazionali. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, forma l'elenco delle località termali cui si applicano le suddette disposizioni.
  6. Il contributo di cui al comma 4 può essere corrisposto, altresì, alle imprese artigiane, qualora le stesse dimostrino di beneficiare di un intervento a favore dei lavoratori con orario ridotto, per le finalità di cui al medesimo comma, di entità almeno pari alla metà bilaterali istituiti dalla contrattazione collettiva o

- da accordi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
7. Ai fini del comma 4, l'impresa presenta istanza, corredata dell'accordo sindacale, agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti a norma dell'art. 4, comma 15, della legge 23 luglio 1991, n. 223; l'ammissione è disposta, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza ovvero dalla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora l'istanza sia stata presentata in data ad essa anteriore e comunque fermi restando i trattamenti in essere.
8. Fino al 31 dicembre 1995, il requisito di ventiquattro mesi di cui all'art. 19, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è ridotto a dodici mesi. I trattamenti relativi ai dipendenti delle imprese beneficiarie dell'intervento straordinario di integrazione salariale da meno di ventiquattro mesi possono essere autorizzati nei limiti del complessivo importo di lire 95 miliardi con riferimento all'intero periodo di anticipazione.
9. Alle finalità del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'art. 1, comma 7. Le modalità di rimborso alle gestioni previdenziali interessate sono definite con i decreti di cui all'art. 1, comma 5.

#### TESTO RISULTANTE A SEGUITO DELLA CONVERSIONE

[Legge 19 luglio 1993, n. 236]

• L'art. 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Contratti di solidarietà).

1. La riduzione dell'orario di lavoro prevista dall'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché dal comma 5 del presente articolo, può essere stabilita nelle forme di riduzione dell'orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale.
2. I datori di lavoro che stipulino accordi ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, con una riduzione dell'orario superiore al 20 per cento, beneficiano di una riduzione dell'ammontare della contribuzione previdenziale ed assistenziale da essi dovuta per i lavoratori interessati al trattamento di integrazione salariale. La misura della riduzione è del 25 per cento ed è elevata al 30 per cento per le imprese operanti nelle aree individuate per l'Italia dalla CEE ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88. Nel caso in cui l'accordo disponga una riduzione dell'orario superiore al 30 per cento, la predetta misura è elevata, rispettivamente, al 35 e al 40 per cento. La presente disposizione trova applicazione con riferimento alla contribuzione dovuta a decorrere dal 10



- marzo 1993 e fino alla data di scadenza del contratto di solidarietà e comunque non oltre il 31 dicembre 1995.
3. Sino al 31 dicembre 1995 i periodi di integrazione salariale derivanti dall'applicazione dell'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, non si computano ai fini dell'art. 1, comma 9, primo periodo, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
  4. L'ammontare del trattamento di integrazione salariale corrisposto per i contratti di solidarietà stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1993 ed il 31 dicembre 1995, è elevato, per un periodo massimo di due anni, alla misura del 75 per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario e per lo stesso periodo all'impresa è corrisposto, mediante rate trimestrali, un contributo pari ad un quarto del monte retributivo da essa non dovuto a seguito della predetta riduzione.
  5. Alle imprese non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, che, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all'art. 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, stipulano contratti di solidarietà, viene corrisposto, per un periodo massimo di due anni, un contributo pari alla metà del monte retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di orario. Il predetto contributo viene erogato in rate trimestrali e ripartito in parti uguali tra l'impresa e i lavoratori interessati. Per questi ultimi il contributo non ha natura di retribuzione ai fini degli istituti contrattuali e di legge, ivi compresi gli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali. Ai soli fini pensionistici si terrà conto, per il periodo della riduzione, dell'intera retribuzione di riferimento. La presente disposizione non trova applicazione in riferimento ai periodi successivi al 31 dicembre 1995.
  6. Ai fini di cui al comma 5, l'impresa presenta istanza, corredata dell'accordo sindacale, agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti a norma dell'art. 4, comma 15, della legge 23 luglio 1991, n. 223; l'ammissione è disposta, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro quaratacinque giorni dalla presentazione dell'istanza, ovvero dalla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora l'istanza sia stata presentata in data ad essa anteriore e comunque fermi restando i trattamenti in essere.
  7. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche a tutte le imprese alberghiere, nonché alle aziende termali pubbliche e private operanti nelle località termali che presentano gravi crisi occupazionali. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, forma l'elenco delle località termali cui si applicano le suddette disposizioni.

8. Le disposizioni di cui al comma 5 trovano applicazione anche per le imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, anche ove occupino meno di 16 dipendenti, a condizione che i lavoratori con orario ridotto da esse dipendenti percepiscano, a carico di fondi bilaterali istituiti da contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, una prestazione di entità non superiore a quella corrispondente alla metà del contributo pubblico destinato ai lavoratori.
9. Fino al 31 dicembre 1995, il requisito di ventiquattro mesi di cui all'art. 19, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è ridotto a dodici mesi. I trattamenti relativi ai dipendenti delle imprese beneficiarie dell'intervento straordinario di integrazione salariale da meno di ventiquattro mesi possono essere autorizzati nei limiti del complessivo importo di lire 95 miliardi con riferimento all'intero periodo di anticipazione.
10. Nel contratto di solidarietà vengono determinate anche le modalità attraverso le quali l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento; nei limiti del normale orario contrattuale, l'orario ridotto determinato dal medesimo contratto.
11. Per i contratti di solidarietà già stipulati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ove le parti non provvedano a disciplinare la materia di cui al comma 10, può provvedervi, su richiesta dell'impresa, l'ispettorato del lavoro territorialmente competente.
12. Il maggior lavoro prestato ai sensi del comma 10 comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale ovvero del contributo previsto dal comma 5.
13. Alla finalità del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'art. 1, comma 7. Le modalità di rimborso alle gestioni previdenziali interessate sono definite con i decreti di cui all'art. 1, comma 5».

• Dopo l'art. 5, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis (Associazioni sindacali nella provincia di Bolzano).

1. Nella provincia di Bolzano, alle associazioni sindacali costituite tra lavoratori dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina, di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, sono estesi i diritti e le prerogative riconosciuti dai contratti collettivi nazionali di lavoro alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale».

## Art. 6

### *Misure per la tutela del reddito.*

1. Sino al 31 dicembre 1995, in deroga a quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il computo dei diciotto mesi di

- occupazione è riferito alla sussistenza del rapporto di lavoro.
2. Per «opere pubbliche di grandi dimensioni» di cui al comma 1 dell'art. 10 e al comma 2 dell'art. 11 della legge 23 luglio 1991, n. 223, si intendono quelle opere per le quali la durata dell'esecuzione dei lavori edili prevista è di diciotto mesi nell'ambito di un progetto generale approvato di durata uguale o superiore a trenta mesi consecutivi.
  3. Le disposizioni di cui all'art. 17 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, si applicano anche ai casi di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
  4. I periodi di astensione obbligatoria per maternità non vengono computati ai fini del raggiungimento dei limiti di permanenza nelle liste di mobilità di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, fermi restando i limiti temporali di fruizione dell'indennità di mobilità.
  5. Non viene cancellata dalla lista di mobilità ai sensi dell'art. 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, la lavoratrice che, in periodo di astensione obbligatoria per maternità, rifiuta l'offerta di lavoro, di impiego in opere o servizi di pubblica utilità, ovvero l'avviamento a corsi di formazione professionale.
  6. L'art. 22, comma 8, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai lavoratori che, alla data di entrata in vigore della predetta legge, fruiscono delle proroghe del trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427.
  7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione e l'indennità di mobilità sono incompatibili con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
  8. Sono incompatibili con i trattamenti di disoccupazione e con l'indennità di mobilità, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 23 luglio 1991, n. 223, i trattamenti di pensionamento anticipato, compresi quelli concessi ai sensi degli articoli 27 e 29 della stessa legge 23 luglio 1991, n. 223.
  9. I provvedimenti assunti sulla base delle disposizioni di cui all'art. 22, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i trattamenti concessi ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143 e successive modificazioni, nonché per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 6 del richiamato art. 22, possono essere ulteriormente prorogati per un periodo non superiore rispettivamente a dodici e a sei mesi, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità per i lavoratori interessati e ferma restando l'iscrizione degli stessi nella lista di mobilità anche per il periodo per il quale non percepiscono la relativa indennità.
  10. Il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall'art. 7, commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è prorogato al 31 dicembre 1993, ferma restando per i commi 6 e 7 l'applicazione dell'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Tali disposizioni si applicano, dalla data dell'11 marzo 1993 e sino al 31 dicembre 1993, ai lavoratori collocati in mobilità da imprese appartenenti ai settori della chimica, della siderurgia, dell'industria della difesa e dell'industria minero-metallurgica non ferrosa, nonché nelle aree di declino industriale individuate dalla CEE ai sensi dell'obiettivo 2 del regolamento CEE n. 2052/88. Per i lavoratori rientranti nell'ambito di applicazione della legge 3 gennaio 1960, n. 5, i requisiti di anzianità contributiva per il pensionamento di anzianità, richiesti per l'applicazione dell'art. 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono fissati ad un numero inferiore di cinque anni rispetto a quello previsto per il pensionamento di anzianità.
  11. La determinazione dei requisiti di età di cui all'art. 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, viene effettuata con riferimento alle disposizioni legislative in materia di pensione di vecchiaia in vigore al 31 dicembre 1992.
  12. I lavoratori di cui all'art. 22, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, iscritti nelle liste di mobilità alla data del 31 dicembre 1992 e per i quali il periodo di godimento del trattamento di disoccupazione speciale scade entro il 30 giugno 1993, beneficiano del trattamento ivi previsto per un ulteriore periodo di sei mesi.
  13. I lavoratori di cui all'art. 22, comma 8, della legge 23 luglio 1991, n. 223, iscritti nelle liste di mobilità alla data del 31 dicembre 1992, beneficiano del trattamento ivi previsto per un ulteriore periodo di sei mesi.
  14. Per gli anni 1992 e 1993, i cittadini extracomunitari, regolarmente residenti in Italia ed iscritti nelle liste di collocamento, sono equiparati ai cittadini non occupati, iscritti nelle liste di collocamento, per quanto attiene all'assistenza sanitaria erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale ed al relativo obbligo contributivo di cui all'art. 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni.
  15. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del decreto-legge 5 aprile 1993, n. 94, (1) si applicano, in quanto compatibili, anche ai lavoratori marittimi ed amministrativi sospesi dal lavoro in conseguenza della particolare situazione di crisi del settore del trasporto marittimo di linea e di massa, nel limite comunque non superiore a 2.000 unità.
  16. I lavoratori di cui al comma 15, ove licenziati, sono iscritti nelle liste di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, e per essi non trova applicazione l'art. 7 della legge medesima.
  17. Le disposizioni riguardanti il pensionamento anticipato per il periodo 1989-1993, stabilito dall'art. 9, comma 8, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, sono prorogate per il periodo 1994-1996 con le stesse modalità di attuazione e di

copertura dei relativi oneri.

(1) [Così rettificato in Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 1993].

### TESTO RISULTANTE A SEGUITO DELLA CONVERSIONE

[Legge 19 luglio 1993, n. 236]

All'art. 6:

- al comma 4, dopo la parola: «obbligatoria», sono inserite le seguenti: «e facoltativa»;
- al comma 5, dopo la parola: «obbligatoria», sono inserite le seguenti: «e facoltativa»;

dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

- «5-bis. All'art. 5, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L'impresa non può altresì collocare in mobilità una percentuale di manodopera femminile superiore alla percentuale di manodopera femminile occupata con riguardo alle mansioni prese in considerazioni”.

• 5-ter. Durante il periodo di iscrizione alle liste di mobilità le sezioni circoscrizionali per l'impiego del luogo di residenza, avvalendosi anche delle strutture delle agenzie regionali per l'impiego, convocano i lavoratori interessati per sottoporli ad un colloquio finalizzato a conoscere, oltre a notizie anagrafiche e professionali, anche disponibilità e aspirazioni rispetto alla ricollocazione al lavoro.

• 5-quater. Le sezioni circoscrizionali e le agenzie regionali di cui al comma 5-ter, oltre ad informare i lavoratori sulle concrete possibilità di inserimento lavorativo, predispongono, d'intesa con le commissioni regionali per l'impiego ed in collaborazione con le regioni, i progetti mirati a sostenere ed a promuovere la ricollocazione dei lavoratori stessi.

• 5-quinquies. Entro il 31 gennaio 1995 gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e le agenzie regionali per l'impiego predispongono una relazione sull'attività svolta e sui risultati ottenuti che è tramessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alle commissioni regionali per l'impiego, alle regioni, al Parlamento e al CNEL»;

• dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:

«8-bis. A decorrere dal 1° febbraio 1991, l'art. 7, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, non trova applicazione nei confronti dei dipendenti che, a tale data, prestavano servizio alle dipendenze delle Comunità europee, a norma del regolamento n. 31 (CEE), n. 11 (CEEA) dei Consigli, del 18 dicembre 1961,

come modificato dal regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 259 del Consiglio del 29 febbraio 1968 e successive modificazioni.

• 8-ter. L'esclusione dalla base imponibile per il computo dei contributi e premi di previdenza ed assistenza sociale e per gli effetti relativi alle conseguenti prestazioni del corrispettivo del servizio di trasporto, predisposto dal datore di lavoro con riguardo alla generalità dei lavoratori per esigenze connesse con l'attività lavorativa, si applica anche per i periodi anteriori al 1° gennaio 1993. Restano salvi e conservano la loro efficacia i versamenti contributivi sul corrispettivo predetto se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

• al comma 10, l'ultimo periodo è soppresso;

dopo il comma 10 è inserito il seguente:

• «10-bis. La determinazione dei requisiti di età di cui all'art. 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è effettuata con riferimento alle disposizioni legislative in materia di pensione di vecchiaia in vigore al 31 dicembre 1992».

• il comma 11 è soppresso;

• il comma 15 è sostituito dal seguente:

«15. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, si applicano, in quanto compatibili, anche ai lavoratori marittimi ed amministrativi sospesi dal lavoro in conseguenza della particolare situazione di crisi del settore del trasporto marittimo, nel limite comunque non superiore a 800 unità di personale dipendente da aziende pubbliche e private»;

dopo il comma 15, sono inseriti i seguenti:

• «15-bis. L'espressione “equipaggio”, di cui all'art. 4, comma 2, lettera a), della legge 26 luglio 1984, n. 413, e l'espressione “stato maggiore navigante”, di cui al citato comma 2, lettera i), devono intendersi comprensive, anche ai fini previdenziali, delle qualifiche di bordo di comandante e di direttore di macchina, e delle qualifiche equiparate alle medesime. I comandanti e i direttori di macchina ai quali si applica, ai sensi dell'art. 3, comma 10, della legge 5 dicembre 1986, n. 856, il regime giuridico ed economico del regolamento organico, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono optare, entro il 31 ottobre 1993, per conservare l'iscrizione all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI).

• 15-ter. Al fine di far fronte alle ulteriori esigenze dei porti nazionali in relazione all'andamento fluttuante dei traffici, il beneficio di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 197, è concesso per ulteriori 387 unità. Il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, determina le dotazioni

organiche e le relative eccedenze di ciascuna compagnia e gruppo portuale sulla base delle giornate rispettivamente lavorate nel corso dell'anno 1992 e nel primo trimestre dell'anno 1993, individuando, nell'ambito delle eccedenze, il numero massimo di unità cui assegnare il predetto beneficio»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

• «17-bis. All'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

• "4-bis. Le disposizioni in materia di mobilità ed il trattamento relativo si applicano anche al personale il cui rapporto sia disciplinato dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 e successive estensioni, modificazioni e integrazioni, che sia stato licenziato da imprese dichiarate fallite, o poste in liquidazione, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per i lavoratori che si trovino nelle indicate condizioni e che maturino, nel corso del trattamento di mobilità, il diritto alla pensione, la retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione deve intendersi quella dei dodici mesi di lavoro precedenti l'inizio del trattamento di mobilità.

• 4-ter. Ferma restando la previsione dell'art. 4 della legge 12 luglio 1988, n. 270, e limitatamente ai lavoratori licenziati successivamente al 1° agosto 1993, nei casi di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di procedure di liquidazione, le norme in materia di mobilità e del relativo trattamento trovano applicazione anche nei confronti delle aziende di trasporto pubblico che hanno alle proprie dipendenze personale iscritto al Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. Per i lavoratori che si trovino nelle indicate condizioni e che maturino, nel corso del trattamento di mobilità, il diritto alla pensione, la retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione deve intendersi quella del periodo di lavoro precedente l'inizio del trattamento di mobilità".

• 17-ter. In attesa che con successivo provvedimento la percentuale di commisurazione dell'indennità giornaliera di disoccupazione di cui al decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, sia elevata al 40 per cento, la percentuale stessa è elevata al 25 per cento a decorrere dal 1° luglio 1993 fino al 31 dicembre 1993. Al relativo onere si provvede a carico del Fondo di cui all'art. 1 del presente decreto».

## **Art. 7**

### *Norme in materia di cassa integrazione guadagni.*

1. Il comma 4 dell'art. 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è sostituito dal seguente:  
«4. La domanda del trattamento straordinario di integrazione salariale e l'eventuale domanda di proroga del trattamento medesimo devono essere

presentate, nel termine previsto dal primo comma dell'art. 7 della legge 20 maggio 1975, n. 164, all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ed all'ispettorato regionale del lavoro territorialmente competenti. Nel caso di presentazione tardiva della domanda si applicano il secondo ed il terzo comma del predetto art. 7.».

2. Ai fini dell'erogazione del contributo previsto dall'art. 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per «nuove assunzioni» sono da intendersi anche quelle effettuate con passaggio diretto ed immediato da società costituite dalla GEPI S.p.a. o da società in stato di amministrazione straordinaria, in quanto i lavoratori interessati siano posti in cassa integrazione guadagni straordinaria, nei limiti delle risorse disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto, a valere sulla autorizzazione di spesa di cui al predetto comma 52.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 35, 36 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni, mantengono la propria validità in quanto normativa speciale valevole per il settore dell'editoria, non modificata espressamente dalla successiva legge 23 luglio 1991, n. 223.
4. Sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni di cui all'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni, si applicano anche al settore dei giornali periodici e al settore delle imprese radiotelevisive private, estendendosi a tutti i dipendenti delle aziende interessate, quale che sia il loro inquadramento professionale, nonchè ai dipendenti delle aziende funzionalmente collegate, purchè ad essi si applichi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro.
5. Sino al 31 dicembre 1994, in deroga all'art. 1, comma 5, secondo periodo, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il CIPI può concedere, entro i limiti di spesa di 27 miliardi di lire per il 1993 e di lire 28 miliardi per il 1994, una proroga del programma per la medesima causale, di durata non superiore a sei mesi, per i casi in cui il numero dei lavoratori interessati sia pari o inferiore a 100, ove si riscontri l'esistenza di particolari difficoltà di ordine temporale nella realizzazione del programma di gestione della crisi, oppure vengano riscontrate difficoltà anche esterne non imputabili alla volontà dell'azienda.
6. Nelle aree di cui all'art. 1, comma 1, fino al 31 dicembre 1995 le integrazioni salariali ordinarie di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, relative alle contrazioni ed alle sospensioni dell'attività produttiva verificatesi nelle imprese che occupino da cinque a quindici dipendenti, possono essere concesse per un periodo non superiore a ventiquattro mesi consecutivi, ovvero per più periodi non consecutivi, la durata complessiva dei quali non superi i ventiquattro mesi in un triennio.
7. Sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 3 dell'art. 12 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono estese alle imprese esercenti attività



commerciali che occupino più di 50 addetti e meno di 200. Il CIPI approva i relativi programmi, nei limiti di spesa di lire 15 miliardi annui per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995.

8. All'art. 3, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nel primo periodo le parole da «di omologazione» sino alle parole «dei beni» sono abrogate; Al medesimo comma, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti periodi: «Il trattamento straordinario di integrazione salariale è altresì concesso nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni. In caso di mancata omologazione, il periodo di integrazione salariale fruito dai lavoratori sarà detratto da quello previsto nel caso di dichiarazione di fallimento».
9. L'art. 2-ter del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 460, è sostituito dal seguente:
 

«Art. 2-ter (Assunzione di lavoratori in esubero da parte dell'INSAR).

  1. La società Iniziative Sardegna S.p.a. (INSAR) è autorizzata all'assunzione dei lavoratori in esubero dipendenti dalle imprese costruttrici appaltatrici e subappaltatrici dei lavori per la costruzione della termocentrale ENEL di Fiumesanto (primo, secondo, terzo e quarto gruppo) e dalle medesime licenziati o collocati in mobilità.
  2. I lavoratori sono assunti dall'INSAR con decorrenza dalla data del licenziamento dalle imprese di cui al comma 1 o dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i lavoratori collocati nelle liste di mobilità.
  3. Ai predetti lavoratori assunti per le finalità di cui all'art. 5, primo comma, del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, è riconosciuto il trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui all'art. 22, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
  4. Il CIPI con propria deliberazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, indica, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5, il numero dei lavoratori aventi titolo ed i criteri per la loro individuazione, sentiti gli uffici del lavoro territorialmente competenti.
  5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
10. Per l'anno 1993 i trasferimenti dello Stato all'INPS a titolo di trattamenti straordinari di integrazione salariale sono incrementati di lire 350 miliardi.

## TESTO RISULTANTE A SEGUITO DELLA CONVERSIONE

[Legge 19 luglio 1993, n. 236]

All'art. 7:

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

• «1-bis. Dopo il comma 2 dell'art. 10 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è inserito il seguente:

• "2-bis. Con il provvedimento di cui al comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale su istanza dell'azienda, da formularsi contestualmente alle richieste di proroga, dispone, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 2, comma 6, il pagamento diretto da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) delle relative prestazioni, con i connessi assegni per il nucleo familiare ove spettanti"»;

• al comma 4, sono soppresse le parole: «, purchè ad essi si applichi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il medesimo contratto nazionale di lavoro»;

dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

• «6-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della Regione Sardegna, la società Iniziative Sardegna s.p.a. (INSAR) è autorizzata ad assumere ed a reimpiegare, secondo le disposizioni del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, i lavoratori che, precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 23 luglio 1991, n. 223, siano stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675 e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non sia intervenuto il rinnovo della stessa cassa integrazione, o che siano stati licenziati da aziende per le quali è stata conclusa o avviata la procedura di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa e che, per tutte le fattispecie, non abbiano fruito dei benefici di cui alla citata legge n. 223 del 1991.

• 6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis si applicano altresì ai lavoratori destinatari delle disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni, e 8 agosto 1972, n. 464 e successive modificazioni, nonché delle disposizioni di cui all'art. 12 della legge 6 agosto 1975, n. 427 e successive modificazioni, e al decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979, n. 36, ivi compresi quelli già collocati in mobilità.

• 6-quater. Ai lavoratori di cui ai commi 6-bis e 6-ter del presente articolo è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall'art. 22, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni.

- 6-quinquies. Sono applicabili le disposizioni vigenti concernenti l'INSAR. Agli oneri conseguenti all'avviamento delle iniziative di ricollocamento si provvede mediante il conferimento di lire 40 miliardi all'INSAR per il 1993.

- 6-sexies. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, dispone il conferimento della somma di cui al comma 6-quinquies. Al relativo onere per il 1993 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro»;

- il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 3 dell'art. 12 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono estese alle imprese esercenti attività commerciali che occupino più di 50 addetti, nonchè alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, che occupino più di 50 addetti e alle imprese di vigilanza. Fino al 31 dicembre 1994 le disposizioni del presente comma si applicano alle imprese di spedizione e di trasporto che occupino più di 50 addetti. Il CIPI approva i relativi programmi, nei limiti di spesa di lire 15 miliardi annui per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

- «10-bis. All'art. 17, comma 6, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, dopo le parole: “cooperative costituite” sono inserite le seguenti “o che abbiano iniziato l'attività”.

- 10-ter. Per i dipendenti dalle aziende commissariate in base al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, la durata dell'intervento della cassa integrazione straordinaria è equiparata al termine previsto per l'attività del commissario».

## Art. 8

### *Norme in materia di licenziamenti collettivi.*

1. Nella legge 23 luglio 1991, n. 223, all'art. 24, il comma 3 è sostituito dal seguente:
 

«3. Quanto previsto all'art. 4, commi 3, ultimo periodo, e 10, e all'art. 5, commi 4 e 5, si applica solo alle imprese di cui all'art. 16, comma 1. Il contributo previsto dall'art. 5, comma 4, è dovuto dalle imprese di cui all'art. 16, comma 1, nella misura di nove volte il trattamento iniziale di mobilità spettante al lavoratore ed è ridotto a tre volte nei casi di accordo sindacale.».
2. Nell'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che si applicano anche ai soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, devono essere garantiti i principi di non discriminazione,

diretta ed indiretta, di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.

3. Gli accordi sindacali, al fine di evitare le riduzioni di personale, possono regolare il comando o il distacco di uno o più lavoratori dall'impresa ad altra per una durata temporanea.
4. La disposizione di cui all'art. 24, comma 1, ultimo periodo, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si interpreta nel senso che la facoltà di collocare in mobilità i lavoratori di cui all'art. 4, comma 9, della medesima legge deve essere esercitata per tutti i lavoratori oggetto della procedura di mobilità entro centoventi giorni dalla conclusione della procedura medesima, salvo diversa indicazione nell'accordo sindacale di cui al medesimo art. 4, comma 9.
5. Sino al 31 dicembre 1993, nel caso di cessazione dell'attività di unità produttive con oltre cinquecento dipendenti e nei casi di riduzione del personale presso le unità produttive appartenenti alla stessa impresa o gruppi di imprese, da parte di imprese rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso, su richiesta dell'impresa interessata, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale per un periodo non superiore a dodici mesi, comunque entro i limiti di durata complessiva nell'arco di un quinquennio, di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
6. Sino al 31 dicembre 1993, nei casi di cui al comma 5, gli effetti dei provvedimenti di collocazione in mobilità dei lavoratori interessati sono sospesi sino al termine del periodo di durata del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria di cui al comma 5, che in tali casi viene concesso sulla base della comunicazione ricevuta dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi del comma 4 dell'art. 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223. La sospensione dei lavoratori, in funzione delle esigenze tecniche produttive ed organizzative, è disposta senza meccanismi di rotazione.
7. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale comunica immediatamente al CIPI l'avvenuta concessione di cui al comma 5, perchè ne tenga conto in sede di svolgimento della propria attività concessiva, fermi restando i trasferimenti dallo Stato all'INPS a titolo di integrazione salariale.
8. L'art. 4, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si interpreta nel senso che il mancato inoltro della copia della ricevuta di versamento ivi prevista non comporta la sospensione della procedura di mobilità di cui al medesimo art. 4.

### TESTO RISULTANTE A SEGUITO DELLA CONVERSIONE

[Legge 19 luglio 1993, n. 236]

All'art. 8:

dopo il comma 4, è inserito il seguente:

- «4-bis. Per i lavoratori assunti dalle imprese in favore delle quali sia stato

emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale il decreto di cui all'art. 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464, i requisiti di cui agli articoli 16, comma 1, e 7, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si considerano acquisti con riferimento anche all'attività espletata presso l'impresa di provenienza. Alla relativa spesa, prevista in lire 3.500.000.000 per l'anno 1994 e in lire 2.700.000.000 per l'anno 1995, si provvede mediante riduzione del contributo concesso alla Regione Calabria di cui all'art. 3, comma 9, del presente decreto»;

il comma 8 è sostituito dal seguente:

• «8. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 4 ed al comma 4 dell'art. 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223, si interpretano nel senso che il mancato versamento delle mensilità alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, di cui all'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, non comporta la sospensione della procedura di mobilità di cui al medesimo art. 4 e la perdita, da parte dei lavoratori interessati, del diritto a percepire l'indennità di mobilità di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223».

### Art. 9

#### *Interventi di formazione professionale.*

1. Per l'analisi e l'approfondimento delle situazioni occupazionali locali e lo svolgimento di indagini mirate ai fabbisogni di professionalità, le regioni e le province autonome possono stipulare convenzioni con organismi paritetici costituiti in attuazione di accordi tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con il finanziamento a carico del Fondo di cui al comma 5.
2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può erogare contributi, nei limiti di 20 miliardi di lire, per la realizzazione, d'intesa con le commissioni regionali per l'impiego, di servizi di informazione e consulenza in favore dei lavoratori in cassa integrazione straordinaria e degli iscritti nelle liste di mobilità, diretti a favorirne la ricollocazione anche in attività di lavoro autonomo e cooperativo, nonchè servizi di informazione e di orientamento sul mercato del lavoro in ambito comunitario e scambi di domanda e di offerta di lavoro nello stesso, con priorità per quelli in attuazione di convenzioni stipulate tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro con gli uffici regionali del lavoro e/o le agenzie per l'impiego, laddove, a livello territoriale, non siano adeguatamente presenti le strutture pubbliche.
3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le province autonome possono contribuire al finanziamento di interventi di formazione continua a lavoratori occupati in aziende beneficiarie dell'intervento straordinario di integrazione salariale, interventi di riqualificazione o aggiornamento professionali per dipendenti da aziende che contribuiscano in misura non inferiore al 20 per cento del costo delle attività, nonchè interventi di formazione professionale destinati ai lavoratori iscritti nelle liste di

mobilità, formulate congiuntamente da imprese e gruppi di imprese e dalle organizzazioni sindacali, anche a livello aziendale, dei lavoratori, ovvero dalle corrispondenti associazioni o dagli organismi paritetici che abbiano per oggetto la formazione professionale. Nei casi di crisi di settore, i contributi finanziari possono essere erogati direttamente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con le regioni. Il finanziamento degli interventi formativi di cui al presente comma non può prevedere il rimborso della retribuzione degli utenti a carico dell'impresa.

4. Le attività di cui ai commi 1, 2 e 3 gravano sulle disponibilità del Fondo per la formazione professionale di cui al comma 5.
5. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto, le risorse derivanti dalle maggiori entrate costituite dall'aumento contributivo già stabilito dalla disposizione contenuta nell'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, affluiscono interamente al Fondo di cui all'articolo medesimo per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo.
6. All'integrazione del finanziamento dei progetti speciali di cui all'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per il finanziamento delle attività di formazione professionale rientranti nelle competenze dello Stato di cui agli articoli 18 e 22 della medesima legge e per il finanziamento del coordinamento operativo a livello nazionale degli enti di cui all'art. 1 della legge 14 febbraio 1987, n. 40, si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, a carico del Fondo di cui al comma 5.
7. Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 3 della legge 16 aprile 1987, n. 183, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, propone, entro il 31 gennaio di ciascun anno, al CIPE l'ammontare delle disponibilità annuali del Fondo di cui al comma 5, in misura pari a due terzi, destinato al finanziamento degli interventi formativi per i quali è chiesto il contributo del Fondo sociale europeo, secondo le modalità ed i tempi fissati dai regolamenti comunitari. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con le regioni, programma le residue disponibilità del Fondo di cui al comma 5 in un modo appropriato rispetto ai fabbisogni formativi, acquisendo il preventivo parere della commissione centrale per l'impiego.
8. Per formulare il parere di cui al comma 7, nonchè quelli di cui all'art. 17, comma terzo, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, la commissione centrale per l'impiego, di cui è membro di diritto il dirigente generale preposto all'ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, costituisce apposito sottocomitato per la formazione professionale, nel quale sono rappresentate le regioni e le parti sociali.
9. Nell'ambito della gestione del Fondo di cui al comma 5 sono mantenuti gli impegni esposti nel bilancio di previsione per l'anno 1992 e seguenti della gestione per l'integrazione del finanziamento dei progetti speciali nel Mezzogiorno di cui all'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e

- successive modificazioni ed integrazioni, e del Fondo per la mobilità della manodopera, istituito dall'art. 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675 e successive modificazioni e integrazioni.
10. Per assicurare la continuità operativa delle attività previste dagli articoli 18 e 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dalla legge 14 febbraio 1987, n. 40, gli stanziamenti iscritti sui capitoli 8055 e 8056 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il 1993 affluiscono alle disponibilità del Fondo di cui al comma 5.
  11. Nell'ambito della stessa gestione è mantenuta evidenza contabile per la gestione dei residui attivi e passivi delle pregresse gestioni. Nella stessa gestione confluiscono le disponibilità risultanti dall'eventuale riaccertamento delle situazioni relative agli esercizi pregressi.
  12. Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 22, 24, 25 e 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per le parti già disciplinate dalle disposizioni del presente articolo, nonchè l'art. 4 della legge 14 febbraio 1987, n. 40.
  13. Per assicurare la copertura dell'onere derivante dall'attuazione, nell'anno 1992, degli interventi per promuovere l'inserimento o il reinserimento al lavoro di giovani, di disoccupati di lunga durata, di donne, o di altre categorie svantaggiate di lavoratori secondo i programmi ammessi al finanziamento del Fondo sociale europeo, le risorse di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, sono integrate dell'importo di lire 100 miliardi per l'anno medesimo, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità di cui all'art. 26, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
  14. Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, le commissioni regionali per l'impiego, su proposta delle regioni competenti, determinano gli indirizzi generali sulla base dei quali le università, i provveditorati agli studi, i centri di formazione e/o orientamento, gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su indicazione dei rispettivi responsabili, possono avviare, dandone tempestiva comunicazione all'ispettorato del lavoro territorialmente competente, gli utenti del servizio da essi esercitato presso i datori di lavoro privati che, sentite le rappresentanze sindacali aziendali, ovvero, in mancanza, le organizzazioni sindacali di categoria territoriali, siano disponibili ad ospitarli.
  15. I rapporti che il datore di lavoro privato intrattiene con le persone ad esso avviate ai sensi del comma 14 (1) non costituiscono rapporto di lavoro. I datori di lavoro sono tenuti ad assicurare le persone da essi ospitate contro gli infortuni sul lavoro mediante convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile, dandone comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali.
  16. I rapporti di cui al comma 15 interessano soggetti che hanno assolto l'obbligo scolastico e si realizzano:

- a) per gli utenti in formazione scolastica, universitaria o professionale, mediante esperienze di durata non superiore a sei settimane, da maturare in settori operativi diversi, nel caso di media e grande azienda, ovvero in più di una realtà aziendale, sulla base di apposite convenzioni tra le strutture formative e/o di orientamento e i datori di lavoro interessati;
- b) per gli utenti in uscita dai sistemi di formazione ancorchè non abbiano concluso il relativo iter, o comunque per tutti quelli in attesa di occupazione (inoccupati, disoccupati, in mobilità), inseriti in progetti di orientamento e di formazione, mediante esperienze di durata non superiore a tre mesi da maturare in specifico ruolo o ambito lavorativo, sulla base di apposite convenzioni fra le suindicate strutture di avviamento al lavoro e di orientamento e i datori di lavoro interessati.

17. Le predette convenzioni, finalizzate a definire le modalità di svolgimento dei suindicati rapporti, sono stipulate sulla base di criteri definiti a livello nazionale dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, le regioni, le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale.
18. Le disposizioni dei commi 14, 15, 16 e 17, (1) specificatamente quelle relative alle coperture assicurative, sono estese ai cittadini comunitari che effettuano esperienze professionali in Italia anche nell'ambito dei programmi comunitari in quanto compatibili con la regolamentazione degli stessi, nonchè ai cittadini extracomunitari secondo criteri e modalità da definire mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.

(1) *[Così rettificato in Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 1993].*

#### TESTO RISULTANTE A SEGUITO DELLA CONVERSIONE

[Legge 19 luglio 1993, n. 236]

All'art. 9:

• il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le province autonome possono contribuire al finanziamento di: interventi di formazione continua, di aggiornamento o riqualificazione, per operatori della formazione professionale, quale che sia il loro inquadramento professionale, dipendenti degli enti di cui all'art. 1, comma 2, della legge 14 febbraio 1987, n. 40; interventi di formazione continua a lavoratori occupati in aziende beneficiarie dell'intervento straordinario di integrazione salariale; interventi di riqualificazione o aggiornamento professionali per dipendenti da aziende che contribuiscano in



misura non inferiore al 20 per cento del costo delle attività, nonché interventi di formazione professionale destinati ai lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, formulate congiuntamente da imprese e gruppi di imprese e dalle organizzazioni sindacali, anche a livello aziendale, dei lavoratori, ovvero dalle corrispondenti associazioni o dagli organismi paritetici che abbiano per oggetto la formazione professionale. Nei casi di crisi di settore, i contributi finanziari possono essere erogati direttamente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con le regioni. Il finanziamento degli interventi formativi di cui al presente comma non può prevedere il rimborso della retribuzione degli utenti a carico dell'impresa. Tale clausola limitativa non viene applicata ai dipendenti degli enti di formazione professionale di cui sopra gravando l'onere finanziario della retribuzione sugli organismi pubblici che possono accedere ai fondi comunitari»;

• dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le province autonome approvano i progetti di intervento di formazione continua, formulati da organismi aventi per oggetto la formazione professionale, diretti ai soggetti privi di occupazione e iscritti alle liste di collocamento che abbiano partecipato ad attività socialmente utili. La partecipazione a tale attività, per tutto il periodo della sua durata, deve essere attestata, su domanda dell'interessato, dalla commissione regionale per l'impiego competente per territorio entro il termine di trenta giorni. Decorso tale termine, l'attestazione si ritiene rilasciata. I soggetti di cui al comma 3 hanno diritto a partecipare agli interventi di formazione continua secondo la graduatoria delle liste di collocamento»;

• il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 3-bis gravano sulle disponibilità del Fondo per la formazione professionale di cui al comma 5, nonché, per gli interventi diretti ai dipendenti degli enti di formazione professionale, sulla disponibilità di cui al decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito dalla legge 12 novembre 1988, n. 492»;

• il comma 14 è sostituito dal seguente:

«14. Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, le università, i provveditorati agli studi, le istituzioni scolastiche pubbliche, i centri di formazione e/o orientamento, gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su indicazione dei rispettivi responsabili, possono avviare, dandone preventiva comunicazione all'ispettorato del lavoro territorialmente competente e per suo tramite alla commissione regionale per l'impiego e alla regione, gli utenti del servizio da essi esercitato presso i datori di lavoro privati che, sentite le rappresentanze sindacali aziendali, ovvero, in mancanza, le organizzazioni sindacali di categoria territoriali, siano disponibili ad ospitarli»;

al comma 16:

• la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) per gli utenti in formazione scolastica, universitaria o professionale, mediante esperienze di durata non superiore a due mesi, da maturare in settori operativi diversi, sulla base di apposite convenzioni tra le strutture formative e/o di orientamento e i datori di lavoro interessati, garantendo comunque la presenza di un tutor come responsabile didattico ed organizzativo delle attività. I predetti limiti temporali non si applicano agli utenti appartenenti alle categorie protette, portatori di handicap»;

• alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le parole: «, garantendo comunque la presenza di un tutor come responsabile didattico ed organizzativo delle attività»;

• è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«b-bis) per gli utenti forniti di diploma di istruzione secondaria superiore che frequentino corsi post-secondari di perfezionamento o specializzazione, mediante esperienze pratiche previste nei relativi piani di studio, da effettuare presso aziende; i corsi sono istituiti sulla base di convenzioni o accordi tra l'amministrazione scolastica o le singole scuole e le regioni interessate, anche in relazione alle proposte delle associazioni dei datori di lavoro, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale e degli ordini professionali; i rapporti tra le singole istituzioni scolastiche e le aziende interessate ai corsi sono regolati da specifiche convenzioni; mediante la stipula di appositi accordi o convenzioni con le università, le attività di formazione svolte nei corsi possono valere come crediti formativi utili ai fini della prosecuzione degli studi nei corsi universitari finalizzati al conseguimento dei diplomi universitari»;

• al comma 17, dopo le parole: «suindicati rapporti», sono inserite le seguenti: «compresa l'individuazione del tutor, delle sue caratteristiche e degli oneri economici per l'eventuale retribuzione di tale figura professionale.».

Dopo l'art. 9, sono inseriti i seguenti:

• «Art. 9-bis (Lavoratori stagionali).

1. Il comma 2 dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è sostituito dal seguente:

“2. I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato nelle ipotesi previste dall'art. 8-bis del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, hanno diritto di precedenza nell'assunzione presso la stessa azienda, con la medesima qualifica, a condizione che manifestino la volontà di esercitare tale diritto entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro”.

2. Nei casi di avviamento al lavoro dei lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo, le assunzioni effettuate non concorrono a determinare la quota di

riserva prevista dall'art. 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

• Art. 9-ter (Disposizioni per l'ENI s.p.a.).

1. A seguito della trasformazione dell'ENI in società per azioni ai sensi del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e dei previsti riassetti organizzativi e produttivi, fino al 31 dicembre 1994 l'ENI s.p.a. può predisporre un programma biennale di prepensionamenti di anzianità, riguardante anche le società del gruppo, nei limiti di 1.500 unità. Di tale programma deve essere data comunicazione alle organizzazioni sindacali interessate aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
2. Possono essere ammessi al beneficio del pensionamento, di cui al comma 1, i lavoratori in possesso di almeno 30 anni di anzianità contributiva ed assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti ovvero in forme sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria. Agli stessi lavoratori il trattamento pensionistico di anzianità viene erogato con una maggiorazione dell'anzianità contributiva e assicurativa pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei 35 anni prescritto dalle disposizioni regolanti la suddetta generale obbligatoria, ed in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento dell'età pensionabile in vigore al momento della presentazione della domanda di pensione.
3. Le domande di prepensionamento devono essere presentate irrevocabilmente alle aziende di appartenenza dai lavoratori che siano già in possesso dei requisiti di cui al comma 2, ovvero che li matureranno nel corso del 1994, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. L'ENI s.p.a., sulla base del programma di cui al comma 1 e delle domande presentate, provvederà a selezionare le stesse, trasmettendole all'INPS e all'INPDAl. Il rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande sono trasmesse all'INPS e all'INPDAl si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'azienda effettua la trasmissione delle domande stesse.
5. L'ENI s.p.a e le società del gruppo interessate corrispondono per ciascun mese di anticipazione della pensione ai Fondi pensioni gestiti dagli enti di cui al comma 4, una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per i fondi medesimi sull'ultima retribuzione annua percepita da ciascun lavoratore interessato, ragguagliata a mese, nonchè una somma pari all'importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa la tredicesima mensilità. Dette somme sono corrisposte entro trenta giorni dalla richiesta all'INPS e all'INPDAl in unica soluzione o in un numero di rate mensili di pari importo, non superiore a quello dei mesi di anticipazione della pensione, maggiorato degli interessi nella misura del 10 per cento in ragione dell'anno.

• Art. 9-quater (Disposizioni concernenti i dipendenti dei partiti politici).

1. I dipendenti dei soggetti di cui alla legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni, attualmente in servizio, nonchè quelli licenziati e disoccupati a decorrere dal 18 aprile 1993, che possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti almeno ventotto anni di anzianità assicurativa e contributiva agli effetti delle disposizioni del primo comma, lettere a) e b), dell'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni, hanno facoltà di richiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la concessione della pensione di anzianità con una maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei trentacinque anni prescritto dalle disposizioni suddette ed in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia. La concessione del trattamento pensionistico di cui al presente comma ha decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1994.
2. Qualora non siano applicabili le disposizioni di cui al comma 1, ai lavoratori ed ai dipendenti licenziati di cui al medesimo comma che possano far valere alla data del 18 aprile 1993 almeno un anno di anzianità assicurativa e contributiva per effetto del rapporto di lavoro alle dipendenze dei soggetti di cui al presente articolo, sono corrisposti, a far data dal 1° settembre 1993, per un periodo non superiore ad un anno, un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria prevista dalle vigenti disposizioni, nonchè gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti, qualora risultino o siano risultati eccedenti rispetto alla necessità di organico dichiarata dai predetti organismi.
3. I periodi di godimento dell'indennità di cui al comma 2 sono riconosciuti utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e della misura della pensione stessa. Per tali periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita la predetta anzianità. L'indennità è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
4. Le domande degli interessati ai fini del conseguimento dei benefici di cui ai commi 1 e 2, nonchè il riepilogo delle necessità di organico e delle correlate eccedenze di personale sono trasmessi dai datori di lavoro interessati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che adotta i conseguenti provvedimenti di ammissione.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo per gli anni 1994 e 1995, pari, rispettivamente, a lire 51 miliardi e a lire 23 miliardi, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando lo stanziamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le

occorrenti variazioni di bilancio».

### **Art. 10**

#### *Copertura finanziaria.*

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 6 e 7, con esclusione di quelli di cui al comma 9, complessivamente valutati in lire 1.006 miliardi, si provvede:
  - a) quanto a lire 110 miliardi per l'anno 1993, mediante utilizzo delle disponibilità di cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 81;
  - b) quanto a lire 138 miliardi per l'anno 1993, a lire 95 miliardi per l'anno 1994, a lire 62 miliardi per l'anno 1995, a lire 47 miliardi per l'anno 1996 ed a lire 1 miliardo per l'anno 1997, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità della gestione di cui all'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, accertate al 31 dicembre 1992;
  - c) quanto a lire 125 miliardi per l'anno 1993 ed a lire 69 miliardi per l'anno 1997, mediante utilizzo, per i corrispondenti anni, di parte delle entrate di cui all'art. 9, comma 5;
  - d) quanto a lire 15 miliardi per l'anno 1993, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti all'INPS dall'art. 6, comma 15; (1)
  - e) quanto a lire 9 miliardi per l'anno 1993, a lire 18 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 23 miliardi a decorrere dall'anno 1995, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti all'INPS dall'art. 8, comma 1;
  - f) quanto a lire 122 miliardi per l'anno 1993, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate assicurate dall'art. 3 del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 56;
  - g) quanto a lire 103 miliardi per l'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 41 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quanto a lire 30 miliardi, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e, quanto a lire 32 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
2. Le somme di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, secondo le modulazioni ivi indicate, per essere riassegnate ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione del presente decreto, anche nel conto residui.

(1) [Così rettificato in *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 25 maggio 1993].

### **Art. 11**

#### *Entrata in vigore.*

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dall'11 maggio 1993.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

DM - Ministero del bilancio e della programmazione economica  
Decreto Ministeriale 11 maggio 1995

Definizione dei criteri e delle modalità  
di concessione  
delle agevolazioni all'imprenditoria giovanile.

Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1995

IL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA:

- Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, della legge 19 luglio 1993, n. 236, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione, che all'art. 1-bis prevede la promozione di nuove imprese giovanili nel settore dei servizi;
- Viste, in particolare, le disposizioni del citato art. 1-bis, comma 3, della legge 19 luglio 1993, n. 236, le quali stabiliscono, tra l'altro, che le agevolazioni da esso previste sono concesse secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di intesa con i Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale;
- Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95 (legge che ha dichiarato validi gli atti e i provvedimenti adottati sulla base dei precedenti decreti-legge relativi alla materia, facendone salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti), il quale dispone che il Presidente del Comitato di sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile - costituito ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44 - è autorizzato a costituire entro il 31 agosto 1994 una società per azioni denominata Società per l'imprenditorialità giovanile, cui è affidato il compito di produrre servizi a favore di organismi ed enti anche territoriali, finalizzati alla creazione di nuove imprese giovanili;
- Visto che il suddetto art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, prevede altresì che la Società per l'imprenditorialità giovanile subentra nelle funzioni già esercitate dal Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile e dalla Cassa depositi e prestiti e nei relativi rapporti giuridici a decorrere dal sessantesimo giorno della sua costituzione;
- Considerato che la suddetta società per l'imprenditorialità giovanile è stata

costituita il 26 luglio 1994 a rogito notaio dott. Angelo Falcone numero di repertorio 10479;

- Viste le note del Ministro del tesoro n. 2684 del 12 aprile 1995 e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 54026/G/44 del 24 marzo 1995, con le quali è stata espressa la prevista intesa;

DEFINISCE

i seguenti criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni:

**Art. 1**

1. Ai fini dell'attuazione dell'art. 1-bis della legge 19 luglio 1993, n. 236, si applicano i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al decreto del 24 novembre 1994, n. 695, del Ministro del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 21 dicembre 1994, con e conseguenti modifiche:
  - a) soggetti beneficiari: l'ambito territoriale è rappresentato dalle aree di cui all'obiettivo 1, così come definito dal regolamento comunitario 2081 del 24 luglio 1993 e successive modificazioni assunte in sede comunitaria;
  - b) progetti finanziabili: sono finanziabili - secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE - i progetti relativi alla fornitura di servizi nei settori della fruizione dei beni culturali, del turismo e della manutenzione di opere civili e industriali nelle aree di cui all'obiettivo 1. Sono esclusi i progetti che prevedono attività di fruizione di beni pubblici statali o investimenti superiori a un miliardo di lire.  
L'attività di impresa prevista nel progetto dovrà essere svolta per un periodo di almeno cinque anni dalla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni;
  - c) contributo per le spese di gestione: il contributo per le spese di gestione è concesso, nel limite del volume di spesa previsto nel progetto per i primi quattro anni di attività.  
Per il primo anno di attività la misura del contributo è pari al 70% per i primi 300 milioni di lire spese.  
Per il secondo anno di attività la misura del contributo è pari al 50% per i primi 600 milioni di lire spese.  
Per il terzo anno e quarto anno di attività la misura del contributo concesso è pari al 50% per i primi 400 milioni di lire spese;
  - d) domanda di ammissione alle agevolazioni: alla domanda - da redigere secondo lo schema in allegato 1 - oltre ai documenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) di cui all'art. 6, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 695, va allegata, per ciò che concerne i progetti relativi al settore della fruizione di beni culturali, la documentazione attestante, ove necessario, l'autorizzazione del soggetto proprietario e di quello preposto alla tutela della specifica categoria di bene, ai sensi della legge n. 1089/1939;



e) provvedimento di ammissibilità alle agevolazioni: i beni agevolati saranno vincolati all'esercizio dell'impresa beneficiaria per almeno cinque anni, come previsto nell'apposito contratto contenente le clausole essenziali riportate nell'allegato 2.

2. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 1, comma 6, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, che prevedono che i mutui a tasso agevolato siano assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare.
3. Alle erogazioni relative ai benefici di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica del 24 novembre 1994, n. 695, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1994, n. 297, e di cui all'art. 1, lettera c), del presente decreto provvede la Società per l'imprenditorialità giovanile, mediante prelevamenti dall'apposito conto corrente infruttifero, intestato alla Società per l'imprenditorialità giovanile, aperto presso la Cassa depositi e prestiti, cui affluiscono le risorse destinate alle finalità di cui alla legge 19 luglio 1993, n. 236, comprensive dei rientri a qualunque titolo dei mutui agevolati.
4. Semestralmente la Società per l'imprenditorialità giovanile fornisce ai Ministri del bilancio e del lavoro e previdenza sociale una relazione sulla distribuzione dei fondi, sull'utilizzazione da parte dei beneficiari e sui risultati generali delle iniziative agevolate.



## ALLEGATO 1

### **Fac-simile di domanda di ammissione alle agevolazioni.**

*(in carta semplice)*

Alla Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.A.  
Via Pietro Mascagni n.160  
00199 Roma

La sottoscritta società .....

#### **CHIEDE**

Di essere ammessa alle agevolazioni di cui alla legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 1-bis, allo scopo di realizzare  
una iniziativa .....  
con un investimento previsto in lire .....  
ed una previsione di ..... addetti.

A tal fine allega, in duplice copia, la documentazione di cui all'art.6 del decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di intesa con i Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale n. ....  
del .....

La sottoscritta società richiede inoltre l'assistenza tecnica nella fase di avvio  
.....

Data, .....

Il rappresentante legale

**Schema di contratto.**

(Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica del 24 novembre 1994, n. 695, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 1994).

- Visto ... *(omissis)*
- Visto ... *(omissis)*
- Visto ... *(omissis)*
- Visto ... *(omissis)*
- Vista la domanda di ammissione alle agevolazioni n. ....  
presentata in data .....  
dalla società .....  
con sede in .....  
Provincia di .....  
per la realizzazione di un'attività di .....
- Visto che la predetta domanda è stata ammessa alle agevolazioni con  
deliberazione del consiglio di amministrazione della Società per  
l'imprenditoria giovanile del .....

ciò premesso, che fa parte integrante del presente contratto;  
il giorno ..... del mese ..... dell'anno .....,  
le parti:

- Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a., di seguito denominata S.p.a.,  
con sede legale in Roma, via Po n. 19, codice fiscale n. 04742721006,  
rappresentata dal dott. Carlo Borgomeo, nato a Napoli il 31 agosto 1947 nella sua  
qualità di presidente;
- ....., di seguito denominata Società,  
con sede legale in ....., codice fiscale n. ....  
iscritta alla cancelleria del tribunale di ..... n. ....  
Rag. Soc., rappresentata da .....  
nato a ....., il .....  
nella qualità di .....

Convengono e stipulano quanto segue:

**Art. 1**

*Condizioni generali.*

Le agevolazioni oggetto del presente contratto sono regolate, oltre che dal contratto medesimo, ivi comprese le relative premesse, anche dai patti e dalle condizioni risultanti dal capitolato che, firmato dalle parti contraenti, si allega al presente atto (allegato A) per farne parte integrante e sostanziale e che le parti stesse dichiarano di ben conoscere ed approvare nella sua interezza.

**Art. 2**

*Obblighi della S.p.a.*

La S.p.a. si obbliga ad erogare alla Società le agevolazioni finanziarie ed i benefici reali così come specificati nella deliberazione di ammissione.

**Art. 3**

*Obblighi della Società.*

La Società si obbliga alla completa realizzazione del progetto approvato entro i termini previsti nella deliberazione di ammissione.

La Società si obbliga ad osservare i vincoli relativi all'attività d'impresa, alla destinazione d'uso dei beni agevolati, alla compagine sociale previsti nel decreto di attuazione.

La Società si obbliga a garantire il mutuo, per l'importo di cui al capitolato, con iscrizione di privilegio speciale ai sensi del decreto-legge 31 gennaio 1995, n.26, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1995, n.95, e/o costituzione delle garanzie previste dal codice civile, sui beni agevolati.

La Società si obbliga a provvedere ad idonee coperture assicurative dei beni agevolati con polizze vincolate a favore della S.p.a..

La Società si obbliga a restituire il capitale mutuato con modalità e tempi stabiliti dal decreto di attuazione e dal capitolato.

La Società si obbliga a comunicare alla S.p.a., entro quindici giorni dalla relativa deliberazione, le modificazioni dei propri organici amministrativi e della composizione degli stessi, nonché della legale rappresentanza della società medesima. Si obbliga, inoltre, a comunicare qualunque variazione nella compagine sociale.

**Art. 4**

*Restituzione somme.*

In tutti i casi di decadenza e di revoca delle agevolazioni concesse, la Società si obbliga a restituire le somme erogate in conto investimento con i relativi interessi.

**Art. 5**

*Atti aggiuntivi.*

Le parti si obbligano a stipulare atti aggiuntivi al presente contratto qualora al progetto approvato si apportino modifiche con successive deliberazioni del consiglio di amministrazione della Società per l'imprenditorialità giovanile.

**Art. 6**

*Durata.*

Il presente contratto si intende valido tra le parti fino all'estinzione del mutuo agevolato.

**Art. 7**

*Foro competente.*

Per ogni controversia relativa all'applicazione ed interpretazione del contratto e del capitolato, o comunque connessa o dipendente, sarà competente il foro di Roma.

Legge 7 agosto 1997, n. 266

## Interventi urgenti per l'economia.

Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 1996

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1

#### *Attività di valutazione di leggi e provvedimenti in materia di sostegno alle attività economiche e produttive.*

1. Al fine di effettuare attività di valutazione e controllo sull'efficacia e sul rispetto delle finalità delle leggi e dei conseguenti provvedimenti amministrativi in materia di sostegno alle attività economiche e produttive, il Governo, entro il mese di aprile di ogni anno, presenta alle Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti in materia industriale una relazione illustrativa delle caratteristiche e dell'andamento, nell'anno precedente, dei diversi provvedimenti in materia di sostegno alle attività economiche e produttive, tracciando per ciascuno di essi un quadro articolato territorialmente delle somme impegnate e di quelle erogate, degli investimenti attivati e dell'impatto occupazionale attivato e quant'altro sia ritenuto utile per una valutazione dei provvedimenti in questione. Detta relazione dovrà, inoltre, fornire, sempre in forma articolata, elementi di monitoraggio, rispetto agli andamenti degli anni precedenti, nonché l'illustrazione dei risultati dell'attività di vigilanza e di controllo esercitata dal Governo anche nei confronti di società o enti vigilati dalle pubbliche amministrazioni, ovvero dalle medesime o dalle pubbliche amministrazioni, ovvero dalle medesime direttamente o indirettamente controllati, al fine di mettere in grado le Commissioni di valutare l'efficacia di detti provvedimenti.
2. Le Commissioni parlamentari, nella loro attività di valutazione e controllo di cui al comma 1, possono richiedere informazioni ed elementi conoscitivi relativi a singoli soggetti pubblici e privati beneficiari di finanziamenti derivanti da leggi e provvedimenti di sostegno alle attività economiche e produttive direttamente alla struttura di cui al comma 3.

3. Al fine di corrispondere alle esigenze informative e di monitoraggio sugli effetti dei provvedimenti di sostegno alle attività economiche e produttive è istituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una apposita struttura, utilizzando le risorse di personale e strumentali in essere presso il medesimo.
4. I soggetti pubblici e privati, beneficiari di finanziamenti derivanti da leggi e provvedimenti di sostegno alle attività economiche e produttive, sono tenuti a fornire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ogni elemento informativo relativo all'utilizzazione di detti finanziamenti, ritenuto dal medesimo utile per le attività di cui al presente articolo.
5. Le Commissioni parlamentari di cui al comma 1 possono riferire alle Assemblee delle Camere con una relazione annuale da presentare prima dell'inizio della sessione di bilancio.

#### Art. 2

#### *Finalità della legge.*

1. Le azioni di sostegno alle attività produttive contenute nella presente legge si esplicano nel quadro degli obiettivi macroeconomici fissati dal Documento di programmazione economico-finanziaria, in accordo con i criteri e nei limiti massimi consentiti dalla normativa dell'Unione europea e con particolare riferimento alla salvaguardia e allo sviluppo dell'occupazione pur in presenza dell'innovazione tecnologica, nonché alla tutela e al miglioramento dell'ambiente. Le azioni suddette si informano altresì al principio della programmazione, della trasparenza e della redditività delle iniziative.

#### Art. 3

#### *Integrazioni e modificazioni della legge 5 ottobre 1991, n. 317.*

1. Al fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono assegnate lire 25 miliardi per il 1998 e lire 50 miliardi per il 1999 per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 22, 23, comma 1, 27 e 33, comma 2, della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Al medesimo fondo sono altresì assegnate lire 50 miliardi per il 1998 e lire 25 miliardi per il 1999 per la concessione delle agevolazioni previste dall'art. 5 della citata legge n. 317 del 1991 in favore degli interventi di cui alle dichiarazioni e domande presentate entro il 31 dicembre 1996 e non accolte per esaurimento dei fondi. Qualora i beni relativi alle domande presentate entro il 31 dicembre 1996 e non accolte per esaurimento dei fondi siano stati acquistati ai sensi dell'art. 5 della legge n. 317 del 1991, la revoca di cui al comma 4 dell'art. 13 della medesima legge è disposta solo nel caso in cui essi siano alienati, ceduti o distratti entro i diciotto mesi successivi alla concessione delle agevolazioni.
2. Qualora le risorse complessivamente assegnate agli interventi di cui al citato art. 5 della legge n. 317 del 1991 non risultino sufficienti alla concessione dei



benefici nella misura massima prevista dalla medesima legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al fine di consentire il finanziamento di tutti gli interventi, dispone la riduzione percentuale, in egual misura, dell'importo a ciascuno spettante.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato rende nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi recati dalle diverse disposizioni della legge 5 ottobre 1991, n. 317, con un comunicato che viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. A decorrere dalla stessa data non possono essere presentate dichiarazioni e domande per ottenere i benefici della medesima legge; ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, con proprio decreto, stabilire nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni e domande.
4. L'art. 7 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è abrogato. Le risorse che si rendono conseguentemente disponibili sono riattribuite agli interventi di cui all'art. 5 della citata legge n. 317 del 1991 nella misura di lire 60 miliardi ed agli interventi di cui all'art. 8 della medesima legge nella misura di lire 20 miliardi.
5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato modifica, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni per la concessione delle agevolazioni di cui all'art. 8 della legge n. 317 del 1991.
6. Per la realizzazione, nei distretti industriali di cui all'art. 36, comma 2, della citata legge n. 317 del 1991, di programmi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano volti a un miglioramento della rete di servizi, con particolare riguardo a quelli informatici e telematici, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la concessione di un contributo in misura non superiore al 50 per cento della spesa prevista. Per le regioni di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988 e successive modificazioni, la percentuale di intervento è elevata al 70 per cento. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi.
7. Ai consorzi senza fini di lucro costituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e successive modificazioni, cui siano affidati anche i compiti di cui all'art. 27, comma 7, della stessa legge, sono attribuiti dalle regioni e dalle province stesse, oltre ai finanziamenti di cui al citato art. 36, comma 3, anche contributi in conto capitale finalizzati alle prestazioni di servizi per l'innovazione e lo sviluppo tecnologico, gestionale e amministrativo. Nelle regioni interessate agli interventi di cui all'obiettivo n. 1 del citato regolamento (CEE) n. 2052/88, possono essere costituite dalle regioni stesse società consortili di sviluppo industriale anche per i fini di cui all'art. 36, comma 5, della legge n. 317 del 1991. Il Ministro dell'industria,

del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi nella misura non superiore al 50 per cento della spesa prevista, elevata al 70 per cento nelle regioni di cui all'obiettivo n. 1 del citato regolamento (CEE) n. 2052/88. A valere sulle proprie disponibilità di bilancio, l'Ente nazionale per l'energia e l'ambiente (ENEA) provvede al finanziamento di programmi di ricerca, sviluppo, adattamento, trasferimento e diffusione di servizi avanzati a supporto delle politiche di sviluppo regionali, concordati con le regioni, attraverso appositi accordi.

8. All'art. 1 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 1, lettera b), le parole: «commerciali e di servizi» sono sostituite dalle seguenti: «commerciali, turistiche e di servizi»;
  - b) al comma 2, lettera b), le parole: «piccola impresa commerciale e piccola impresa di servizi» sono sostituite dalle seguenti: «piccola impresa commerciale, piccola impresa turistica e piccola impresa di servizi».
9. All'art. 5, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:
  - «g-bis). la realizzazione o l'acquisizione di unità elettroniche o di sistemi elettronici e di programmi per l'elaborazione dei dati statistici, per la diffusione di informazioni dei dati statistici, per la diffusione di informazioni turistiche e per sistemi di prenotazione turistico-alberghiera;
  - g-ter). la realizzazione o l'acquisizione di sistemi, macchinari e programmi, gestiti da apparecchiature elettroniche, finalizzati all'adeguamento delle imprese alle normative europee, nazionali e regionali sulla sicurezza».
10. Per le finalità di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo, al fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono assegnate lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, con proprio decreto, alla ripartizione dei relativi fondi.

## Art. 4

### *Programmi del settore aeronautico.*

1. È autorizzata l'ulteriore spesa di lire 65 miliardi nel quinquennio 1997-2001, di cui 5 miliardi nel 1997 e 15 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2001, per gli interventi di cui all'art. 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.
2. È autorizzato il limite di impegno decennale di lire 105 miliardi per l'anno 1998 per la finalità di cui all'art. 3, primo comma, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 2, comma

6, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, nonché, in particolare, per sviluppare le capacità di collaborazione internazionale, con particolare riferimento alle intese produttive e tecnologiche volte ad acquisire, da parte dell'industria aeronautica nazionale, significative quote di lavoro nell'ambito dei maggiori programmi aeronautici civili predisposti dall'industria dell'Unione europea.

3. Per garantire un qualificato livello della presenza italiana nei programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale e realizzati nel contesto dell'Unione europea, è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 100 miliardi per l'anno 1998. A tal fine il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di mutuo in relazione al predetto limite di impegno nonché per corrispondere le quote di competenza italiana del programma EFA (European fighter aircraft) in conformità alle indicazioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero della difesa, che tengano conto dell'avanzamento progettuale.

### **Art. 5**

#### *Interventi nel settore della ricerca scientifica.*

1. Per la prosecuzione delle attività previste dal piano triennale approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) con deliberazione dell'8 agosto 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 30 ottobre 1995, nonché di quelle relative ai laboratori di luce di sincrotrone di Grenoble e di Trieste e alla partecipazione ai programmi di ricerca e strutturali dell'Unione europea, è autorizzato, in favore dell'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFN), un finanziamento di lire 24,5 miliardi nel 1997, di lire 25 miliardi per l'anno 1998 e di lire 25 miliardi per l'anno 1999.
2. Al fine sia di accelerare la realizzazione dei piani e dei programmi dell'INFN e dell'ENEA sia di incrementare l'occupazione giovanile anche per quanto riguarda le aree identificate dai diversi obiettivi di sviluppo, l'INFN e l'ENEA sono autorizzati, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, incluse le entrate non provenienti dal contributo ordinario dello Stato, a stipulare previa selezione pubblica, anche a livello regionale, contratti a termine di durata non superiore a cinque anni con personale anche di nazionalità straniera. L'INFN e l'ENEA sono autorizzati altresì a stipulare, nell'ambito dei predetti limiti, i contratti di formazione e lavoro di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e successive modificazioni e integrazioni, eventualmente finalizzati alla successiva assunzione da parte di un altro soggetto, e comunque in deroga alle disposizioni di cui all'art. 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e all'art. 16, comma 11, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Il comma 4 dell'art. 12 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506, è abrogato.
3. Per la prosecuzione del Programma nazionale di ricerche in Antartide è autorizzato un ulteriore contributo dello Stato pari a lire 48 miliardi per il 1998 e a lire 42 miliardi per il 1999. L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed alle Commissioni parlamentari competenti del conto economico consuntivo e dei risultati scientifici ottenuti. Le Commissioni parlamentari esprimono il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermi restando le attuali strutture operative e i soggetti incaricati dell'attuazione, sono rideterminati i compiti e gli organismi consultivi e di coordinamento, le procedure per l'aggiornamento del programma, le modalità di attuazione e la disciplina dell'erogazione delle risorse finanziarie di cui al presente comma.
4. È istituito l'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, al fine di coordinare e promuovere l'attività di studio e di ricerca nel settore, in collaborazione con regioni, enti locali, istituti e centri interessati europei e internazionali. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, gli organi di amministrazione e controllo, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi, per l'assunzione e l'utilizzo del personale, per l'erogazione delle risorse. In favore dell'Istituto, per l'avvio delle attività, è autorizzato un contributo dello Stato pari a lire 500 milioni per il 1997, lire 2 miliardi per il 1998 e lire 3 miliardi per il 1999. Al funzionamento dell'Istituto si provvede con il concorso finanziario dei soggetti che aderiscono alle attività del medesimo.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 25 miliardi per il 1997, in lire 75 miliardi per il 1998 e in lire 70 miliardi per il 1999, si provvede, quanto a lire 10 miliardi per l'anno 1997, 75 miliardi per l'anno 1998 e 70 miliardi per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché, quanto a lire 15 miliardi per l'anno 1997, mediante riduzione di pari importo del capitolo 7109 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7, comma 8, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, così come rideterminata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1996, n. 663. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. All'art. 4 della legge 16 maggio 1989, n. 184, il comma 3 è sostituito dal

seguinte:

«3. L'ASI è autorizzata a partecipare al capitale sociale della CIRA Spa, che adegua il proprio statuto alle disposizioni della presente legge, ai fini della stipula della convenzione di cui all'art. 2 e degli eventuali aggiornamenti».

7. Con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 3 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ridetermina la disciplina del programma di cui alla legge 16 maggio 1989, n. 184, dei suoi strumenti e modalità di attuazione, delle forme di partecipazione pubblica e del trattamento, anche fiscale, del soggetto di cui all'art. 4, comma 1, della legge stessa. A decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto regolamento, la citata legge n. 184 del 1989 è abrogata.

### **Art. 6**

#### *Imprenditoria femminile.*

1. Il fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è integrato di lire 10 miliardi per il 1998 e lire 20 miliardi per il 1999 per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215.
2. Il Ministro per le pari opportunità o un suo delegato e due esperti indicati dalla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna sono componenti del Comitato per l'imprenditoria femminile, di cui all'art. 10, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 215.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato rende nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi destinati alle agevolazioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, con un comunicato che viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. A decorrere dalla stessa data non possono essere presentate dichiarazioni e domande per ottenere i benefici della medesima legge; ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, con proprio decreto, stabilire nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni e domande.

### **Art. 7**

#### *Copertura finanziaria.*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, 4 e 6, pari a lire 5 miliardi per il 1997, 330 miliardi per il 1998 e 340 miliardi per il 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

### **Art. 8**

#### *Incentivi automatici.*

1. Il CIPE, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e

dell'artigianato, provvede ad adeguare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni per il riconoscimento delle agevolazioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) l'intensità dell'aiuto concedibile è ammessa fino a un massimo del 100 per cento di quella consentita dall'Unione europea;
- b) le agevolazioni sono estese a tutti i settori economici ammissibili agli interventi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ivi compreso il settore delle telecomunicazioni;
- c) sono ammesse le spese per l'acquisizione delle unità e dei sistemi elettronici per l'elaborazione dati, dei programmi e dei servizi di consulenza per l'informatica e le telecomunicazioni, nonché dei macchinari e impianti generali a supporto di quelli produttivi e delle attrezzature di controllo della produzione;
- d) l'arco temporale per la realizzazione degli investimenti è elevato fino a un massimo di trenta mesi;
- e) le agevolazioni sono riconosciute per gli investimenti effettuati da non oltre un anno antecedente la data di presentazione della dichiarazione per la prenotazione delle risorse finanziarie.

2. Al fine di sviluppare le attività produttive di piccole e medie imprese nel territorio nazionale sono concessi, nei limiti stabiliti dalla disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti statali alle imprese e nei corrispondenti limiti compatibili con gli stanziamenti di bilancio di cui al comma 5 del presente articolo, incentivi in forma automatica fruibili tramite crediti d'imposta, non cumulabili per il medesimo investimento con altre agevolazioni statali o regionali. Gli stanziamenti all'uopo previsti affluiscono al fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, per un ammontare complessivo pari all'autorizzazione di cui al comma 5.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce le norme di attuazione delle agevolazioni fruibili nel pagamento delle imposte che affluiscono al conto fiscale previsto dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, ivi incluse quelle dovute in qualità di sostituto d'imposta, detraendo l'importo dell'agevolazione dai versamenti da effettuare. Il decreto, inoltre, stabilisce le condizioni per l'accesso automatico alle agevolazioni da parte dei beneficiari sulla base delle procedure di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, in quanto applicabili, ivi incluse le norme previste dal decreto del Ministro delle finanze emanato ai sensi dell'ultimo periodo del medesimo art. 1, comma 2.
4. Per la revoca delle agevolazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si

applicano le disposizioni di cui all'art. 13, commi 1, 2 e 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Le somme restituite a seguito di revoca delle agevolazioni sono versate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle disponibilità previste per gli interventi di cui al comma 2. Il provvedimento di revoca delle agevolazioni costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modificazioni, delle somme utilizzate come credito d'imposta e dei relativi interessi e sanzioni.

5. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata, per il periodo 1998-2002, la spesa di lire 60 miliardi per ciascun anno. A tale onere si provvede mediante utilizzo per gli anni 1998 e 1999 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
6. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, sono utilizzate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la concessione dei benefici di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.
7. All'art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come modificato dall'art. 3-bis del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, dopo le parole: «della tutela ambientale» sono inserite le seguenti: «, dell'agricoltura e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroindustriali» e le parole: «nelle regioni del Mezzogiorno» sono sostituite dalle seguenti: «nelle aree depresse di cui agli obiettivi numeri 1, 2 e 5-b del regolamento (CEE) 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, relativo ai fondi strutturali dell'Unione europea e successive modificazioni».

### **Art. 9**

#### *Metanizzazione del Mezzogiorno.*

1. Al fine di consentire il completamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata la spesa massima di lire 400 miliardi per l'anno 1997 e lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, utilizzando le somme assegnate per gli interventi di metanizzazione dall'art. 1, comma 79, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, nonché a valere sulle disponibilità sui mutui di cui all'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. A tal fine è autorizzata la concessione, ai comuni e loro consorzi, che non abbiano ancora

beneficiario di agevolazioni previste per lo stesso investimento da leggi nazionali o regionali, di contributi in conto capitale fino ad un massimo del 50 per cento del costo dell'investimento previsto. Il contributo viene erogato qualora l'avanzamento dell'opera raggiunga un'entità non inferiore al 25 per cento della spesa ammessa al contributo.

2. Il CIPE con successiva deliberazione stabilisce le procedure per la concessione dei contributi e la ripartizione delle somme da destinare ai contributi stessi, secondo le seguenti priorità:
  - a) concessione alle città capoluogo di provincia che non abbiano presentato, nei tempi previsti, la domanda di contributo ai sensi delle deliberazioni del CIPE dell'11 febbraio 1988, pubblicata nel supplemento ordinario n. 25 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 30 marzo 1988, e del 25 marzo 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 1992;
  - b) avvio del programma di metanizzazione della Regione Sardegna;
  - c) proseguimento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, primo triennio operativo, di cui alla citata deliberazione del CIPE dell'11 febbraio 1988 anche per i comuni appartenenti a bacini di utenza già parzialmente finanziati.
3. Nell'ambito delle priorità di cui al comma 2, il CIPE dà preferenza ai comuni o loro consorzi che presentino progetti immediatamente eseguibili entro il termine fissato dal CIPE stesso.
4. I concessionari possono accedere a mutui agevolati al 2 per cento della durata di dieci anni fino ad un massimo del 25 per cento del costo dell'opera. Le facilitazioni complessive non possono superare il 75 per cento del costo previsto.
5. Alle regioni che inseriscono gli interventi di cui al presente articolo in sede di riprogrammazione ai sensi dell'art. 2, commi 96 e 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere concesso dal CIPE, nei limiti degli stanziamenti di cui al comma 1, un contributo a fondo perduto pari a un terzo della quota parte del contributo comunitario riconosciuto dall'Unione europea per gli interventi ammessi.

### **Art. 10**

#### *Interventi per le zone terremotate.*

1. A valere sulle somme derivanti dai mutui di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 e successive modificazioni, e di cui all'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, l'importo di lire 430 miliardi è destinato al completamento funzionale delle opere infrastrutturali da realizzare, in regime di concessione in essere, ai sensi dell'art. 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982,



approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

2. I commi 1 e 2 dell'art. 21 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sono sostituiti dai seguenti:
  - «1. Le imprese ammesse al contributo di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive modificazioni, che non siano assoggettate a procedure concorsuali e per le quali non abbiano operato provvedimenti di decadenza, annullamento o revoca del contributo stesso, potranno, nonostante diversa previsione del relativo disciplinare, ottenere in proprietà il lotto di terreno ad esse provvisoriamente assegnato se, oltre ad avere assolto a tutti i presupposti previsti in convenzione per quanto attiene la realizzazione degli stabilimenti, la dotazione delle macchine e delle scorte, abbiano realizzato almeno il 50 per cento dell'occupazione o della produzione prevista dal piano di fattibilità relativo al programma di investimenti oggetto di agevolazione.
  2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede al perfezionamento del trasferimento in proprietà dei lotti alle imprese nel termine perentorio di centoventi giorni dall'inoltro delle richieste, che devono essere accompagnate dalla presentazione del certificato di collaudo, del certificato di vigenza e della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in ordine al raggiungimento della quota del 50 per cento della produzione o della occupazione».
  3. Il termine di diciotto mesi previsto dall'art. 39, comma 11, del citato testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, è elevato, dalla data di entrata in vigore della presente legge, a trentasei mesi, prorogabili per un periodo non superiore a dieci mesi per cause non imputabili alla volontà del beneficiario, semprechè l'investimento totale sia in fase di effettivo completamento e abbia già raggiunto la misura del 75 per cento.
  4. Il comma 3 dell'art. 2 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è abrogato.
  5. Il comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, è sostituito dal seguente:
    - «1. Sono trasferite alle regioni Basilicata e Campania le funzioni di natura normativa, che devono essere esercitate entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, concernenti il completamento degli insediamenti produttivi e la gestione delle aree industriali realizzate ai sensi dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, da esercitare in raccordo con le disposizioni sui contratti d'area di cui all'art. 2, comma 203, lettera f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Sono trasferiti ai consorzi di sviluppo industriale competenti per territorio, costituiti a norma dell'art. 36, commi 4 e 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e successive modificazioni, gli impianti e le opere infrastrutturali realizzate nelle aree industriali di cui al citato art. 32 della legge n. 219 del 1981, i lotti di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito,

con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, gli importi residui dei contributi assegnati in relazione ai predetti lotti, nei limiti delle disponibilità esistenti, nonchè l'esercizio delle funzioni amministrative relative al completamento degli insediamenti produttivi. La vigilanza sui predetti consorzi è esercitata dalla regione competente. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è nominato un commissario ad acta, determinando il relativo compenso a carico delle disponibilità di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, che provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla ricognizione della consistenza e alle operazioni di consegna dei beni oggetto del trasferimento e dei relativi atti e documentazione al legale rappresentante del consorzio di sviluppo industriale competente per territorio che subentra in tutti i relativi rapporti attivi e passivi».

6. Il termine del 31 dicembre 1994, di cui all'art. 2, comma 8, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, relativo all'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione ad imprese iscritte in apposito albo tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1998.

## **Art. 11**

### *Interventi per i comuni colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990.*

1. Ai soggetti operanti nei comuni colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 21 gennaio 1991, che non siano in grado di pagare integralmente alle relative scadenze una o più rate di rimborso dei benefici ottenuti, ma che versino il 50 per cento di ciascuna rata, può essere concesso di accodare le rate non pagate all'ultima rata di ammortamento dei benefici concessi. All'onere derivante dalle minori entrate conseguenti all'applicazione del presente comma, valutato in lire 10 miliardi per il 1997 e in lire 12 miliardi per il 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

## **Art. 12**

### *Rifinanziamento di incentivi al sistema produttivo.*

1. Per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329 e successive modificazioni, il fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, è incrementato di una somma pari a lire 75 miliardi annue per dieci anni, a decorrere dal 1998, anche in applicazione delle

- disposizioni di cui all'art. 2, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. Per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227 e successive modificazioni, il fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, è incrementato di una somma pari a lire 100 miliardi annue per dieci anni, a decorrere dal 1997, anche in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  3. Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni e integrazioni, è incrementato di lire 75 miliardi annue per dieci anni, a decorrere dal 1998, anche in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, commi 30 e 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che si applicano anche alla Artigiancassa spa, per le necessità di cui al predetto fondo.
  4. Il decreto di cui all'art. 2, comma 30, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è emanato dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, in riferimento alle agevolazioni di cui al comma 2 del presente articolo, e di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in riferimento alle agevolazioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a lire 100 miliardi per l'anno 1997 e a lire 250 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo utilizzando, quanto a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999, l'accantonamento relativo al Ministero del commercio con l'estero e, quanto a lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
  6. Gli enti gestori dei fondi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono autorizzati a utilizzare le relative risorse anche nel corso del triennio 1997-1999.
  7. Il fondo di cui al comma 3 è incrementato di lire 20 miliardi per il 1997. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

### **Art. 13**

#### *Unità operative dell'ICE all'estero.*

1. All'art. 3 della legge 25 marzo 1997, n. 68, dopo il comma 4 è inserito il seguente:  
«4-bis. Le unità operative all'estero dipendono funzionalmente dalle rappresentanze diplomatiche italiane per quanto riguarda i rapporti intergovernativi e per le questioni aventi comunque rilevanza di politica estera».

### **Art. 14**

#### *Interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano.*

1. Al fine di superare la crisi di natura socio-ambientale in limitati ambiti dei comuni capoluogo di cui all'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che presentano caratteristiche di particolare degrado urbano e sociale, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede al finanziamento di interventi predisposti dalle amministrazioni comunali con l'obiettivo di sviluppare, in tali ambiti, iniziative economiche ed imprenditoriali.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da adottare d'intesa con il Ministro per la solidarietà sociale, sono determinati i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 anche per quanto concerne la predisposizione degli appositi programmi da parte dei comuni. Con il medesimo decreto possono essere previste agevolazioni di carattere finanziario connesse ai medesimi interventi, entro i limiti concordati con l'Unione europea.
3. Per il finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 46 miliardi per il 1997. Tale somma è trasferita ai comuni di cui al comma 1, in misura proporzionale alla popolazione residente.
4. All'onere di cui al comma 3 si provvede mediante utilizzo delle disponibilità previste dall'art. 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.
6. Alla Regione Friuli-Venezia Giulia è trasferita la potestà di disciplinare l'ordinamento dell'Ente zona industriale di Trieste.

### **Art. 15**

#### *Razionalizzazione dei fondi pubblici di garanzia.*

1. Al fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono attribuite, a integrazione delle risorse già destinate in attuazione dello stesso art. 2, le attività e le passività del fondo di garanzia di cui all'art. 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675 e successive modificazioni, e del fondo di garanzia di cui all'art. 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517 e successive modificazioni, nonché un importo pari a 50 miliardi di lire a valere sulle risorse destinate a favore dei consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.
2. La garanzia del fondo di cui al comma 1 del presente articolo può essere concessa alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, e alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte

all'albo di cui all'art. 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, a fronte di finanziamenti a piccole e medie imprese, ivi compresa la locazione finanziaria, e di partecipazioni, temporanee e di minoranza, al capitale delle piccole e medie imprese. La garanzia del fondo è estesa a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 155, comma 4, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo.

3. I criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del fondo nonchè le eventuali riserve di fondi a favore di determinati settori o tipologie di operazioni sono regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Apposita convenzione verrà stipulata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Mediocredito centrale ai sensi dell'art. 47, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La convenzione prevede un distinto organo, competente a deliberare in materia, nel quale sono nominati anche un rappresentante delle banche e uno per ciascuna delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese industriali e commerciali.
4. Un importo pari a 50 miliardi di lire, a valere sulle risorse destinate a favore dei consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è destinato al fondo centrale di garanzia istituito presso l'Artigianocassa spa dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068 e successive modificazioni e integrazioni. All'art. 2, comma 101, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: «Ministro del tesoro» sono inserite le seguenti: «di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».
5. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, di cui al comma 3, sono abrogati l'art. 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e l'art. 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e loro successive modificazioni.
6. All'art. 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è aggiunto, in fine, il seguente comma:  
«2-bis. Ai consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi possono continuare partecipare le imprese associate che superino i limiti dimensionali indicati dall'Unione europea per le piccole e medie imprese e non quelli previsti per gli interventi della Banca europea degli investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purchè complessivamente non rappresentino più del 5 per cento delle imprese associate. Per dette imprese i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi non possono beneficiare degli interventi agevolati previsti per le piccole e medie imprese».

## Art. 16

### *Interventi per il settore del commercio e del turismo.*

1. È istituito il fondo nazionale per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e del turismo con una dotazione finanziaria di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999. Il CIPE, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce i progetti strategici da realizzare nonchè i criteri e le modalità per la gestione del cofinanziamento nazionale.
2. Il fondo di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517 e successive modificazioni, è incrementato di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 per la concessione dei contributi previsti dall'art. 9, nono comma, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, a favore delle cooperative e dei consorzi costituiti da soggetti operanti nel settore del commercio e del turismo. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato possono essere modificati i criteri concernenti la misura e le modalità di concessione dei predetti contributi.
3. Le somme già assegnate dal Ministro del bilancio e della programmazione economica con proprio decreto 25 novembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1988, in attuazione dell'art. 26 della legge 14 maggio 1981, n. 219, alle cooperative ed ai consorzi che hanno operato con regolarità documentata sono trasferite al fondo ordinario di garanzia dei singoli consorzi. Contestualmente cessano le specifiche finalizzazioni delle somme assegnate e le medesime sono utilizzate con i criteri fissati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi del comma 2 del presente articolo.
4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari complessivamente a lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
5. All'art. 49, comma 1, lettera a), della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo le parole: «trasporti e comunicazioni;» sono aggiunte le seguenti: «delle lavanderie industriali;».
6. Per finanziare le spese di partecipazione dell'Italia all'Organismo europeo per la cooperazione nel campo della metrologia legale (WELMEC) è autorizzata la spesa di lire 5 milioni per il 1997; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto per l'anno medesimo, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento



relativo al Ministero degli affari esteri.

7. All'art. 7, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La cubatura minima delle stanze d'albergo è determinata dal prodotto della superficie minima, come definita dalla presente lettera, per l'altezza minima fissata dai regolamenti edilizi o dai regolamenti d'igiene comunali. L'altezza minima interna utile delle stanze d'albergo non può essere comunque inferiore ai parametri previsti dall'art. 1 del decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 luglio 1975;».

### **Art. 17**

#### *Prosecuzione di interventi a favore delle attività produttive.*

1. All'art. 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 2, le parole da: «Previa ripartizione» fino a: «legge 19 dicembre 1992, n. 488,»; e le parole da: «Le somme non impegnate» fino a: «deliberazione del CIPE» sono soppresse;
  - b) al comma 3-bis, le parole: «e 6» sono soppresse; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme restituite, a seguito di revoca delle agevolazioni sono versate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 5, per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo».
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che lo esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione alle Camere, tenuto conto della vigente normativa dell'Unione europea in materia di piccole e medie imprese, sono dettate norme, con particolare riferimento alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure, per la promozione e lo sviluppo di piccole e medie imprese cooperative di produzione e lavoro al fine di favorire gli interventi capaci di salvaguardare l'occupazione, anche attraverso la modifica, la soppressione e l'integrazione delle disposizioni contenute nella legge 27 febbraio 1985, n. 49, che è abrogata con effetto dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Alle cooperative costituite prima del 31 dicembre 1996 che, entro la stessa data, abbiano presentato domanda ai sensi dell'art. 17 della citata legge n. 49 del 1985, possono applicarsi, a richiesta delle medesime, le disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'art. 9, comma 5, della legge 30

luglio 1990, n. 221, le disponibilità finanziarie previste dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 204, sono incrementate per un importo pari a lire 13,5 miliardi per l'anno 1997. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

4. Le economie derivanti sulle somme assegnate al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali con deliberazione del CIPE del 13 marzo 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 23 maggio 1996, non utilizzate dalle regioni interessate nell'ambito delle azioni organiche in agricoltura, sono destinate al finanziamento di un progetto speciale promozionale, nelle aree interne già delimitate nell'ambito del progetto speciale n. 33 della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, volto alla realizzazione di impianti per la trasformazione agro-industriale dei prodotti agricoli e di centrali di commercializzazione degli stessi prodotti, ad attività di valorizzazione mediante studi, creazione di marchi di denominazione di origine controllata, nonché ad attività di promozione per la diffusione in Italia ed all'estero dei prodotti agricoli tipici. Possono accedere al suddetto finanziamento tutti i produttori agricoli singoli, o comunque associati, nonché le cooperative agricole o i consorzi di cooperative agricole localizzati nei territori interessati. Il commissario ad acta di cui all'art. 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, predispone, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il progetto di cui al presente comma e le norme di attuazione da presentare al CIPE per l'approvazione, curandone la successiva attuazione e riferendone trimestralmente al Ministero per le politiche agricole ed al Ministero del bilancio e della programmazione economica.

### **Art. 18**

#### *Ulteriori interventi a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994.*

1. Alle imprese beneficiarie dei finanziamenti agevolati di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni, che non siano inadempienti nel rimborso dei finanziamenti ottenuti, può essere concesso, a valere sulle disponibilità dei fondi per il concorso statale nel pagamento degli interessi di cui all'art. 2, comma 1, e all'art. 3, comma 1, dello stesso decreto-legge, su ciascuna rata di rimborso pagata alle scadenze previste nei piani di ammortamento, un contributo aggiuntivo tale da ridurre



dello 0,5 per cento il tasso di interesse agevolato.

2. Alle imprese beneficiarie dei finanziamenti agevolati di cui al comma 1, che non siano in grado di pagare integralmente, alle relative scadenze, una o più rate di rimborso dei finanziamenti ottenuti, e comunque nel limite delle prime sei rate, può essere concesso di accodare parzialmente, con la stessa cadenza prevista nel piano di ammortamento originario, le rate non pagate all'ultima rata di ammortamento dei finanziamenti, a condizione che abbiano pagato un importo almeno pari al 25 per cento dell'ammontare originario delle rate per le prime tre rate e non inferiore al 50 per cento per le successive tre rate; in tal caso sugli importi accodati sono calcolati interessi pari al 3,5 per cento.
3. Gli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo sono comunque contenuti entro i limiti massimi dello stanziamento di spesa autorizzato dagli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35.

### **Art. 19**

#### *Disposizione sulla SVIMEZ.*

1. Nell'ambito degli interventi pubblici nelle aree economicamente depresse, di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, per la prosecuzione delle attività di studio e di ricerca dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) è confermato, per gli anni 1997 e 1998, il contributo dello Stato, nella misura di lire 4 miliardi annui, in favore della medesima Associazione, a carico del fondo di cui all'art. 19, comma 5, del predetto decreto legislativo n. 96 del 1993 e successive modificazioni.

### **Art. 20**

#### *Incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale e sostegno alla piccola impresa.*

1. Sulla base delle direttive del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le agenzie per l'impiego possono stipulare, con le confederazioni sindacali dei dirigenti di azienda maggiormente rappresentative, convenzioni mirate allo svolgimento, in collaborazione con le predette organizzazioni o con organismo per la mobilità dalle stesse costituito, di attività utili a favorire la ricollocazione dei dirigenti il cui rapporto di lavoro sia cessato.
2. Alle imprese che occupano meno di duecentocinquanta dipendenti, ed ai consorzi tra di esse, che assumano, anche con contratto di lavoro a termine, dirigenti privi di occupazione, è concesso, per ciascuno dei predetti lavoratori, un contributo pari al 50 per cento della contribuzione complessiva dovuta agli istituti di previdenza per una durata non superiore a dodici mesi e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5. Ai fini della concessione del predetto beneficio sono stipulate convenzioni tra l'agenzia per l'impiego, le associazioni rappresentative delle predette imprese e le confederazioni

sindacali dei dirigenti di cui al comma 1. Le convenzioni sono stipulate secondo gli obiettivi di sostegno alla piccola impresa fissati in un programma definito dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le predette parti sociali a livello nazionale. L'erogazione dei benefici avviene mediante conguaglio. Al termine di ciascun anno gli istituti previdenziali chiedono al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il rimborso degli oneri sostenuti.

3. Nell'ambito delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le convenzioni di cui ai commi 1 e 2, in mancanza delle agenzie per l'impiego, possono essere stipulate dalle direzioni regionali del lavoro ovvero, in mancanza di esse, dagli uffici operanti sul territorio competenti in materia di lavoro e massima occupazione.
4. La misura delle agevolazioni di cui al comma 2 può essere modificata, in relazione alle disponibilità finanziarie ed in coerenza con le finalità promozionali del presente articolo, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 9.599 milioni annui a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

### **Art. 21**

#### *Piccola società cooperativa.*

1. La piccola società cooperativa, quale forma semplificata di società cooperativa, deve essere composta esclusivamente da persone fisiche in numero non inferiore a tre e non superiore ad otto soci.
2. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di «piccola società cooperativa». Tale indicazione non può essere usata da società che non hanno scopo mutualistico.
3. Alla piccola società cooperativa si applicano le norme relative alle società cooperative in quanto compatibili con le disposizioni del presente articolo.
4. Nella piccola società cooperativa, se il potere di amministrazione è attribuito all'assemblea, è necessaria la nomina del presidente, al quale spetta la rappresentanza legale.
5. Alla piccola società cooperativa si applicano le norme in materia di collegio sindacale previste per la società a responsabilità limitata di cui agli articoli 2488 e seguenti del codice civile.
6. Nella piccola società cooperativa per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
7. Ricorrendo i requisiti previsti dalla legge, la piccola società cooperativa deve

deliberare la propria trasformazione in società cooperativa. La piccola società cooperativa può trasformarsi esclusivamente in società cooperativa.

8. Alla trasformazione e alla fusione della piccola società cooperativa si applicano gli articoli 2498 e seguenti del codice civile.

### **Art. 22**

#### *Contributo per la rottamazione di ciclomotori e motoveicoli e per l'acquisto di analoghi beni nuovi di fabbrica.*

1. Alle persone fisiche che, in Italia, acquistano uno dei veicoli di cui al comma 2 e che consegnano per la rottamazione uno dei veicoli di cui al medesimo comma 2, immatricolato o fabbricato in data anteriore al 1° gennaio 1989, è riconosciuto un contributo statale fino a lire 300.000 per quelli di cilindrata non superiore a 50 cc. e fino a lire 500.000 per quelli di cilindrata compresa tra i 51 cc. e i 1000 cc., sempre che dal venditore sia praticato uno sconto almeno pari alla misura del contributo. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo d'acquisto. Per la verifica della data di fabbricazione dei ciclomotori fa fede la data riportata nel certificato modello 2051/OM ovvero, in caso di smarrimento, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio a cura del proprietario, corredata dalla denuncia di smarrimento o dalla richiesta di duplicato.
2. Il contributo spetta per gli acquisti effettuati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, e risultanti dal contratto stipulato dal venditore e dall'acquirente nello stesso periodo, a condizione che:
  - a) il veicolo nuovo di fabbrica acquistato sia un ciclomotore o un motoveicolo, non immatricolato in precedenza, di cui, rispettivamente, agli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come integrati dall'art. 1, comma 4, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 67 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 1994;
  - b) sia consegnato per la rottamazione uno dei veicoli di cui alla lettera a) del presente comma, intestato, da data anteriore al 31 dicembre 1996, allo stesso soggetto acquirente del veicolo nuovo o a uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo; nel caso di ciclomotori, in luogo dell'intestazione, il possesso deve risultare da una dichiarazione a cura dell'acquirente corredata da copia della documentazione di cui al comma 1;
  - c) sia espressamente dichiarato nell'atto di acquisto che il veicolo consegnato al venditore è destinato alla rottamazione e siano indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma 1.
3. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al pubblico registro automobilistico; in caso di ciclomotori il venditore provvede

con dichiarazione di presa in carico del veicolo per la rottamazione da parte di un demolitore autorizzato.

4. I veicoli usati di cui al comma 3 non possono essere rimessi in circolazione e sono consegnati alle imprese costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse imprese, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.
5. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto per l'esercizio in cui viene richiesto dal pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi; in caso di ciclomotori, per l'esercizio nel corso del quale viene emessa la fattura di vendita.
6. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:
  - a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;
  - b) copia del libretto di circolazione e del foglio complementare del veicolo usato e, nel caso di ciclomotori, copia del certificato modello 2051/OM ovvero della documentazione sostitutiva di cui al comma 1;
  - c) copia della domanda di cancellazione per demolizione del veicolo usato e, in alternativa al foglio complementare, copia del certificato di proprietà rilasciato dal pubblico registro automobilistico; nel caso di ciclomotori, questi documenti sono sostituiti da una dichiarazione di presa in carico del veicolo per la rottamazione da parte di un demolitore autorizzato;
  - d) certificato dello stato di famiglia, nel caso previsto dal comma 2, lettera b).
7. Fatta salva ogni altra responsabilità derivante dalla loro inosservanza, l'inottemperanza alle disposizioni di cui al presente articolo comporta la decadenza dai benefici dal medesimo disciplinati.
8. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutato per gli anni 1997 e 1998 rispettivamente in lire 20 miliardi e in lire 13 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il predetto importo è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo riversamento ai pertinenti capitoli dell'entrata.
9. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti nel triennio 1997-1999 dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite

realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione dell'accantonamento di cui al comma 8.

### **Art. 23**

#### *Norme concernenti la RIBS spa.*

1. Nel quadro dell'intervento per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici, la RIBS spa, in attuazione degli indirizzi approvati dal CIPE e nel rispetto delle direttive impartite dal Ministro per le politiche agricole di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone e approva i programmi ed i progetti specifici di intervento, comprensivi degli aspetti occupazionali, con l'indicazione dei relativi fabbisogni finanziari.
2. Il Ministro per le politiche agricole sottopone all'approvazione del CIPE una delibera quadro contenente la determinazione dei criteri e delle modalità di intervento della RIBS spa, ai fini della sua comunicazione alla Commissione delle Comunità europee, ai sensi dell'art. 93, paragrafo 3, del Trattato istitutivo sensi dell'art. 93, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
3. Il Ministero per le politiche agricole verifica la rispondenza dei programmi e dei progetti ai suddetti criteri, indirizzi e direttive, anche sulla base di apposite schede di valutazione predisposte dalla RIBS spa. La verifica deve avvenire entro sessanta giorni dalla ricezione del programma o del progetto, che divengono esecutivi una volta decorso tale termine.
4. Al primo comma dell'art. 2 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, le parole «Risanamento agro industriale zuccheri» sono sostituite dalle seguenti: «Interventi a sostegno del settore agro-industriale». Al quarto comma del medesimo art. 2, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sei».
5. Sono abrogati l'art. 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, brogati l'art. 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, il comma 5 dell'art. 6 del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48, e il comma 8 dell'art. 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

### **Art. 24**

#### *Norme in materia di attività di assistenza e consulenza.*

1. L'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, è abrogato.
2. Ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, per quanto di competenza, con il Ministro della sanità, fissa con proprio decreto, entro centoventi giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge, i requisiti per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815.

### **Art. 25**

#### *Norme sulle cooperative di produzione e lavoro e di consumo.*

1. All'art. 22 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al terzo comma, le parole: «nè quelle di produzione e lavoro, ammissibili ai pubblici appalti, con meno di 15 soci» sono soppresse;
  - b) il quarto comma è abrogato;
  - c) il quinto comma è sostituito dal seguente:
 

«Tuttavia il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato centrale per le cooperative, può autorizzare l'iscrizione di cooperative di consumo, con numero di soci inferiore a 50, le quali forniscano esclusivamente ai propri soci particolari servizi, in considerazione della peculiare natura dei servizi stessi».

### **Art. 26**

#### *Rifinanziamento e chiusura dell'operatività della legge 10 ottobre 1975, n. 517 e successive modificazioni.*

1. Alle domande di credito agevolato, presentate ai sensi delle leggi 10 ottobre 1975, n. 517 e successive modificazioni, e 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni, non ammesse ai contributi per carenza di fondi, per le quali è stato stipulato, alla data del 1° gennaio 1997, il relativo contratto di finanziamento agevolato, è riconosciuto, in via sostitutiva, per il tramite degli istituti di credito finanziatori, un contributo pari all'abbattimento di 4 punti del tasso di riferimento vigente al momento della stipula per le iniziative ubicate nei territori di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988 e successive modificazioni, e nei territori montani, e di 2 punti per i restanti territori. Le domande per le quali non è intervenuta la stipula del contratto di finanziamento agevolato alla suddetta data sono restituite agli istituti di credito interessati.
2. Qualora le risorse complessivamente assegnate agli interventi di cui al presente articolo non risultino sufficienti alla concessione dei benefici nella misura massima prevista al comma 1, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al fine di consentire il finanziamento di tutti gli interventi, dispone la riduzione percentuale, in eguale misura, dell'importo spettante a ciascun beneficiario.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, criteri e modalità di liquidazione tali da assicurare anche la semplificazione del procedimento amministrativo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo, nei limiti di lire 250 miliardi, delle disponibilità del Fondo di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 28 novembre 1980, n. 782, introdotto dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237. Tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

### **Art. 27**

#### *Disegno e modello industriale.*

1. Il comma 58 dell'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, è abrogato.
2. La durata della protezione giuridica del diritto di autore per opere del disegno e del modello industriale, ai sensi del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, non può essere superiore a quindici anni, fino al recepimento della direttiva comunitaria in materia di brevettabilità dei disegni e modelli industriali.

### **Art. 28**

#### *Diritto annuale a favore delle camere di commercio.*

1. I soggetti tenuti al pagamento dei diritti annuali di cui all'art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51 e successive modificazioni, relativi ad anni antecedenti al 1996 ed iscritti a ruolo, che non abbiano ancora provveduto al versamento dei relativi importi, sono ammessi, previa istanza da presentare alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, al pagamento dell'importo dovuto in unica soluzione entro il 31 dicembre 1997 oppure in due rate di pari importo entro il 31 dicembre 1997 ed entro il 30 giugno 1998. Ove il pagamento avvenga entro le predette scadenze la misura della sovrattassa per ritardato pagamento è ridotta del 60 per cento.

### **Art. 29**

#### *Semplificazione delle procedure per la pubblicazione degli atti delle società per azioni e a responsabilità limitata e delle società cooperative.*

1. A decorrere dal 1° ottobre 1997, l'obbligo di pubblicazione degli atti e dei fatti per i quali la legge prevede la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata o nel Bollettino ufficiale delle società cooperative, è assolto con l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese. Gli effetti della pubblicazione di cui all'art. 2457-ter del codice civile decorrono dalla data di iscrizione o di deposito nel registro delle imprese.

2. La pubblicazione nei Bollettini di cui al comma 1 cessa di avere effetto con la pubblicazione degli atti e dei fatti per i quali sia stata richiesta la pubblicazione anteriormente al 1° ottobre 1997.

### **Art. 30**

#### *Modifica dell'art. 29 della legge 11 giugno 1962, n. 588.*

1. L'art. 29 della legge 11 giugno 1962, n. 588 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
 

«Art. 29.

  1. Per promuovere ed assistere iniziative in tutti i comparti economici conformi al piano ed ai programmi sia direttamente sia attraverso la partecipazione al capitale delle imprese, è autorizzata la costituzione di una società finanziaria per azioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2461 del codice civile.
  2. Ai fini di cui al comma 1, la società finanziaria potrà:
    - a) assumere partecipazioni in società o enti, costituiti o da costituire;
    - b) prestare assistenza finanziaria, tecnica ed organizzativa a favore delle imprese e degli enti.
  3. Collateralmente e compatibilmente con la realizzazione dello scopo primario di cui al comma 1, la società potrà altresì assumere particolari incarichi di studio, di consulenza, di assistenza e di gestione che le siano eventualmente affidati da enti pubblici, enti privati e singoli, nonchè la gestione di speciali fondi comunitari, nazionali e regionali. In tale ambito la società potrà inoltre prestare assistenza finanziaria a enti territoriali e autonomi o ad enti strumentali degli stessi, organizzando la provvista per il conseguimento dei loro fini istituzionali e collaborando, ove richiesta, alla relativa somministrazione.
  4. Alla sottoscrizione del capitale della società e dei successivi aumenti possono concorrere la Regione Sardegna, che può avvalersi anche di appositi stanziamenti, enti pubblici o di diritto pubblico, anche in deroga a divieti statutari, nonchè, in misura non eccedente il 49 per cento dell'intero capitale sociale, banche, società private, associazioni o singoli.
  5. Il numero dei componenti il consiglio di amministrazione sarà determinato dall'assemblea ma non potrà, comunque, essere superiore a otto.
  6. Alla regione è riservata la nomina della metà degli amministratori e, tra questi, del presidente.
  7. Alla regione è riservata la nomina del presidente del collegio sindacale.
  8. Lo statuto disciplinerà la procedura di nomina dei restanti componenti degli organi sociali.
  9. Sono estese alla società finanziaria tutte le agevolazioni previste dal titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601».
2. Le disposizioni concernenti gli organi della società di cui all'art. 29 della



legge 11 giugno 1962, n. 588, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal primo rinnovo delle cariche successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

### **Art. 31**

#### *Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti.*

1. Il termine di cui all'art. 7, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46 e successive modificazioni, per gli impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile individuati dall'art. 1 della citata legge n. 46 del 1990, è differito al 31 dicembre 1998.
2. All'art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, le parole: «di proprietà pubblica» sono soppresse.

### **Art. 32**

#### *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Legge 25 febbraio 1992, n. 215

## Azioni positive per l'imprenditoria femminile.

Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 1992

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

la seguente legge:

#### **Art. 1**

##### *Principi generali.*

1. La presente legge è diretta a promuovere l'uguaglianza sostanziale e le pari opportunità per uomini e donne nell'attività economica e imprenditoriale.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge sono, in particolare, dirette a:
  - a) favorire la creazione e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, anche in forma cooperativa;
  - b) promuovere la formazione imprenditoriale e qualificare la professionalità delle donne imprenditrici;
  - c) agevolare l'accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile;
  - d) favorire la qualificazione imprenditoriale e la gestione delle imprese familiari da parte delle donne;
  - e) promuovere la presenza delle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile nei comparti più innovativi dei diversi settori produttivi.

#### **Art. 2**

##### *Beneficiari.*

1. Possono accedere ai benefici previsti dalla presente legge i seguenti soggetti:
  - a) le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne,

nonchè le imprese individuali gestite da donne, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi;

- b) le imprese, o i loro consorzi, le associazioni, gli enti, le società di promozione imprenditoriale anche a capitale misto pubblico e privato, i centri di formazione e gli ordini professionali che promuovono corsi di formazione imprenditoriale o servizi di consulenza e di assistenza tecnica o manageriale riservati per una quota non inferiore al 70 per cento a donne.

#### **Art. 3**

##### *Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile.*

1. È istituito il Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, di seguito denominato «Fondo», con apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La dotazione finanziaria del Fondo è stabilita in lire trenta miliardi per il triennio 1992-1994, in ragione di lire dieci miliardi annui.

#### **Art. 4**

##### *Incentivazioni per la promozione di nuove imprenditorialità femminili e per l'acquisizione di servizi reali.*

1. A valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'art. 3, ai soggetti indicati all'art. 2, comma 1, lettera a), costituiti in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge, possono essere concessi:
  - a) contributi in conto capitale fino al 50 per cento delle spese per impianti ed attrezzature sostenute per l'avvio o per l'acquisto di attività commerciali e turistiche o di attività nel settore dell'industria, dell'artigianato, del commercio o dei servizi, nonché per i progetti aziendali connessi all'introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica od organizzativa;
  - b) contributi fino al 30 per cento delle spese sostenute per l'acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonché per lo sviluppo di sistemi di qualità.
2. Per i soggetti di cui al comma 1 che sono costituiti e operano nei territori di cui all'allegato al regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988 e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n.

112 del 25 aprile 1989, e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato regolamento (CEE) n. 2052/88, i contributi previsti dal comma 1, lettere a) e b), possono essere elevati, rispettivamente, fino al 60 ed al 40 per cento.

3. A valere sulle disponibilità di cui al comma 1 sono concessi contributi fino ad un ammontare pari al 50 per cento delle spese sostenute dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), per le attività ivi previste.

### **Art. 5**

#### *Crediti di imposta.*

1. I soggetti di cui all'art. 4, comma 1, possono richiedere, in luogo dei contributi previsti dal medesimo art. 4, ed in misura ad essi equivalente, di usufruire di crediti di imposta ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.
2. Per la concessione dei crediti di imposta di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le relative modalità di attuazione.

### **Art. 6**

#### *Criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni.*

1. I criteri e le modalità per la presentazione delle domande e per la concessione delle agevolazioni previste dall'art. 4 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le agevolazioni sono concesse con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri competenti per i settori cui appartengono i soggetti beneficiari.

### **Art. 7**

#### *Revoca e cumulabilità delle agevolazioni.*

1. Le agevolazioni di cui agli articoli 4 e 5 possono essere revocate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri competenti per i settori cui appartengono i soggetti beneficiari, per il venir meno di uno o più requisiti prescritti per la concessione delle agevolazioni medesime. A tal fine le amministrazioni competenti per la concessione delle agevolazioni possono disporre ispezioni e verifiche presso i soggetti beneficiari.
2. Le agevolazioni di cui agli articoli 4 e 5 sono cumulabili con gli altri benefici previsti dalla presente legge nonché con i benefici previsti da altre leggi dello Stato e delle regioni, entro il limite massimo dell'80 per cento della spesa

ammessa all'agevolazione.

### **Art. 8**

#### *Finanziamenti agevolati.*

1. Ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), possono essere concessi dagli istituti ed aziende di credito di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni, finanziamenti agevolati ai fini previsti dall'art. 4, comma 1, di importo non superiore a trecento milioni e di durata non superiore a cinque anni, ad un tasso di interesse pari al 50 per cento del tasso di riferimento in vigore per il settore cui appartiene l'impresa beneficiaria.
2. Per i soggetti di cui al comma 1 che sono costituiti ed operano nei territori di cui all'allegato al citato regolamento (CEE) n. 2052/88 e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con la citata decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989, e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato regolamento (CEE) n. 2052/88, il tasso di interesse può essere ridotto fino al 40 per cento del tasso di riferimento.
3. L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) è autorizzato ad effettuare tutte le operazioni finanziarie previste dall'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, con gli istituti e le aziende di credito di cui al comma 1 del presente articolo, allo scopo di porre i predetti istituti ed aziende in grado di praticare i tassi di interesse agevolati previsti dai commi 1 e 2.
4. Per gli interventi previsti dai commi 1, 2 e 3 è conferito annualmente al Mediocredito centrale il 10 per cento delle disponibilità del Fondo di cui all'art. 3.

### **Art. 9**

#### *Garanzia integrativa.*

1. I finanziamenti previsti dall'art. 8 possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di cui all'art. 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675 e successive modificazioni, ovvero, in relazione al settore di appartenenza dei richiedenti, dalle garanzie del Fondo di cui all'art. 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, o del Fondo di cui all'art. 1 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068. La garanzia del Fondo di cui all'art. 20 della citata legge n. 675 del 1977 e del Fondo di cui all'art. 7 della citata legge n. 517 del 1975 può essere accordata, su richiesta degli istituti ed aziende di credito o dei beneficiari dei finanziamenti, con deliberazione del Mediocredito centrale. La garanzia del Fondo di cui all'art. 1 della citata legge n. 1068 del 1964 può essere accordata con deliberazione del comitato previsto dall'art. 3 della medesima legge.

### **Art. 10**

#### *Comitato per l'imprenditoria femminile.*

1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito il

Comitato per l'imprenditoria femminile composto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato, con funzioni di Presidente, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministro del tesoro, o da loro delegati; da una rappresentanza degli istituti di credito, da una rappresentante per ciascuna delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della cooperazione, della piccola industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo e dei servizi.

2. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su designazione delle organizzazioni di appartenenza, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e restano in carica tre anni. Per ogni membro effettivo viene nominato un supplente.
3. Il Comitato elegge nel primo ambito uno o due vicepresidenti; per l'adempimento delle proprie funzioni esso si avvale del personale e delle strutture messe a disposizione dai Ministri di cui al comma 1.
4. Il Comitato ha compiti di indirizzo e di programmazione generale in ordine agli interventi previsti dalla presente legge; promuove altresì lo studio, la ricerca e l'informazione sull'imprenditorialità femminile.
5. Per le finalità di cui al presente articolo il Comitato stabilisce gli opportuni collegamenti con il Servizio centrale per la piccola industria e l'artigianato di cui all'art. 39, comma 1, lettera a), della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e si avvale di consulenti, individuati tra persone aventi specifiche competenze professionali ed esperienze in materia di imprenditoria femminile.
6. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa annua di lire cinquecento milioni a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'art. 3.

### **Art. 11**

#### *Relazione al Parlamento.*

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato verifica lo stato di attuazione della presente legge, presentando a tal fine una relazione annuale al Parlamento.

### **Art. 12**

#### *Iniziative delle regioni.*

1. Le regioni, anche a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, attuano per le finalità coerenti con la presente legge, in accordo con le associazioni di categoria, programmi che prevedano la diffusione di informazioni mirate, nonché la realizzazione di servizi di consulenza e di assistenza tecnica, di progettazione organizzativa, di supporto alle attività agevolate dalla presente legge.
2. Per la realizzazione di tali programmi, le regioni possono stipulare apposite

convenzioni con enti pubblici e privati che abbiano caratteristiche di affidabilità e consolidata esperienza in materia e che siano presenti sull'intero territorio regionale.

3. Per la realizzazione dei programmi di intervento di cui al comma 1, le regioni possono ottenere contributi dal Fondo di cui all'art. 3 in misura non superiore al 30 per cento della spesa prevista.

### **Art. 13**

#### *Copertura finanziaria.*

1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire dieci miliardi per l'anno 1992, lire dieci miliardi per l'anno 1993 e lire dieci miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Interventi vari nel campo sociale (Imprenditorialità femminile)».
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Commento alla legge 19 dicembre 1992, n. 488

Agevolazioni per l'imprenditoria turistica.

BENEFICIARI

*Le imprese devono essere già iscritte al registro delle imprese e devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposte a procedure concorsuali né ad amministrazione controllata. Solo le imprese individuali possono avere istruita la domanda anche in assenza dell'iscrizione al registro imprese purché siano titolari di partita IVA.*

Tutte le imprese che svolgono attività di gestione delle strutture individuate e definite dall'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217 (alberghi, motels, villaggi-albergo, residenze turistico alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agrituristici, esercizi di affittacamere, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù e rifugi alpini), quelle che gestiscono le eventuali ulteriori attività indicate da ciascuna singola regione, nonché le agenzie di viaggio e turismo di cui all'art. 9 della legge 217/83, purché realizzino investimenti nell'ambito delle proprie unità locali ubicate nelle "aree depresse".

INIZIATIVE AGEVOLABILI

*Il programma può riguardare la realizzazione di una nuova unità locale, l'ampliamento, l'ammodernamento, la riconversione, la riattivazione o il trasferimento di una unità locale esistente.*

- Il programma che prevede l'ampliamento è quello che attraverso un incremento dell'occupazione e degli altri fattori produttivi mira ad accrescere la potenzialità delle strutture esistenti.
- Il programma che prevede l'ammodernamento è quello volto al miglioramento, sotto l'aspetto qualitativo, della struttura e del servizio offerto, dell'impatto ambientale, alla riorganizzazione, al rinnovo tecnologico dell'impresa e al miglioramento del processo produttivo e dell'attività gestionale.
- Il programma che prevede la riconversione è quello che mira all'utilizzo di una struttura esistente per lo svolgimento di un'attività ammissibile diversa da quella svolta dalla precedente.
- Il programma che prevede la riattivazione è quello che prevede l'utilizzo di una struttura esistente inattiva per lo svolgimento di una o più attività

ammissibili, anche diversa dalla precedente da parte di nuovi soggetti che abbiano una prevalente partecipazione nella gestione dell'impresa.

- Il programma che prevede il trasferimento è quello che comporta il cambiamento della localizzazione dell'unità locale, imposto comunque da decisioni e/o ordinanze emanate dalla amministrazione pubblica.

SPESE AMMISSIBILI

*La domanda può riferirsi esclusivamente alle spese sostenute successivamente alla data di presentazione della La domanda deve riferirsi alle spese capitalizzate, al netto dell'IVA e di altre tasse. Essa inoltre può riferirsi anche alle spese per gli acquisti effettuati mediante locazione finanziaria, relativamente al costo del bene, al netto dell'IVA, fatturato dal fornitore alla società di locazione finanziaria. Gli investimenti devono essere conclusi entro 24 mesi o entro 48 mesi a decorrere dalla data di avvio del programma.*

- Progettazioni riguardanti le strutture dei fabbricati e degli impianti, sia generali che specifici, direzione dei lavori, studi di fattibilità tecnico-economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie, collaudi di legge, quote iniziali di franchising, prestazioni di terzi per l'implementazione dei sistemi di qualità, nel limite massimo del 5% dell'investimento complessivo ammissibile.
- Suolo aziendale, sue sistemazioni e indagini geognostiche, nel limite del 10% dell'investimento complessivo ammissibile.
- Opere murarie e assimilate ivi compreso l'acquisto dell'immobile fino ad un valore massimo del 50% dell'investimento complessivo ammissibile.
- Infrastrutture specifiche aziendali.
- Macchinari, impianti, attrezzature varie ed arredi, nuovi di fabbrica, mezzi mobili purché non iscritti al pubblico registro funzionali allo svolgimento dell'attività ammissibile e comunque utilizzati all'interno dell'unità locale. Sono incluse anche le spese per corredi, stoviglie e posateria purché iscritte nel libro dei cespiti ammortizzabili.
- Programmi informatici, ivi comprese le spese relative alla realizzazione di siti internet.
- Limitatamente ai programmi di nuovo impianto e solo per iniziative che a regime prevedano più di 20 occupati, sono finanziabili le spese relative alla creazione, nell'ambito dell'unità locale, di asili nido nursery, ludoteche, etc.

AGEVOLAZIONI

*L'erogazione del contributo in conto capitale può avvenire in 2 o 3 quote di pari importo a seconda se il programma si conclude in 24 o in 48 mesi. La prima quota può essere richiesta anche come anticipazione previa presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa.*

- L'agevolazione concessa dalla legge consiste in un contributo in conto capitale, espressa in ESN o ESL. L'agevolazione massima espressa in ESN è pari al 35%, mentre quella espressa in ESL è pari al 15%.
- L'ESN e L'ESL sono due parametri introdotti dalla UE per tenere conto, compensandoli, degli eventuali scostamenti temporali tra la realizzazione degli investimenti e l'erogazione delle agevolazioni.

## PROCEDURA

- L'impresa può presentare domanda per il contributo solo in seguito all'apertura del bando e entro e non oltre i termini prestabiliti dallo stesso e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.
- Il modello predisposto dal Ministero si compone di un modulo per la richiesta delle agevolazioni da redigere in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà e contenente le informazioni riguardanti l'impresa richiedente e il programma d'investimento; di una scheda tecnica riguardante la descrizione dettagliata dell'iniziativa e i relativi piani economici e finanziari.
- Al modulo di domanda deve essere allegata la ricevuta del versamento di una cauzione, ovvero una fideiussione bancaria o assicurativa per lo stesso importo della cauzione. Il suo importo è composto da una quota fissa di euro 1.807,60 più un importo progressivo rapportato all'entità degli investimenti. La fideiussione o la cauzione saranno escusse o trattenute qualora le agevolazioni già concesse siano revocate per rinuncia o qualora non l'impresa non abbia rispettato lo stato avanzamento lavori alla data della disponibilità dell'ultima quota di contributo.
- Le domande ritenute ammissibili sono poi distinte in graduatorie, ordinate in senso decrescente sulla base dei seguenti criteri di priorità.
- I criteri di priorità attraverso i quali vengono ordinate le domande riguardano: valore del capitale proprio investito nel programma rispetto all'investimento complessivo (non inferiore al 25%), numero di occupati attivati dal programma rispetto all'investimento complessivo, valore dell'agevolazione massima ammissibile rispetto a quella richiesta, punteggio complessivo conseguito dal programma sulla base di specifiche priorità regionali. Detti punteggi sono aumentati del 5% per le imprese che aderiscono ad uno dei sistemi di certificazione ambientale, ISO 14001 o EMAS.

## ACCERTAMENTO ISTRUTTORIO

Esso riguarda principalmente:

- La sussistenza di tutte le condizioni per l'ammissione alle agevolazioni.
- La consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa richiedente e anche dei soci.

- La validità tecnico-economico-finanziaria del programma con particolare riferimento agli obiettivi dell'iniziativa.
- La piena disponibilità dell'immobile nell'ambito del quale viene realizzato il programma e la corrispondenza dello stesso ai requisiti edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso.
- L'ammissibilità degli investimenti indicati dall'impresa, sia per quello che attiene la pertinenza che la congruità.
- I dati che determinano il valore degli indicatori.

Legge 19 dicembre 1992, n. 488

Conversione in legge, con modificazioni,  
del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,  
recante modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64,  
in tema di disciplina organica dell'intervento  
straordinario nel Mezzogiorno e norme  
per l'agevolazione delle attività produttive.

Legge 19 dicembre 1992, n. 488 (1)

*Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 21 dicembre 1992, serie generale  
(1) [Così rettificato in *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 23 dicembre 1992]

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica  
hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1**

1. Il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, concernente rifinanziamento della legge 1 marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363.

**Art. 2**

1. A decorrere dal 1 maggio 1993 il Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno sono soppressi.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri un dettagliato rapporto contenente l'inventario di tutti gli interventi e progetti realizzati o avviati a

realizzazione o non ancora iniziati alla predetta data in conformità alla legge 1 marzo 1986, n. 64 e successive modificazioni, con particolare riguardo:

- a) ai progetti speciali e al loro stato di attuazione;
- b) alla realizzazione delle opere di completamento e al loro trasferimento agli enti competenti per legge, con particolare riferimento al patrimonio progettuale degli schemi idrici;
- c) all'incentivazione delle attività produttive, con l'indicazione dell'ammontare delle iniziative agevolate e di quelle le cui domande sono tuttora in istruttoria o risultano approvate dagli istituti di credito;
- d) all'attività degli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno;
- e) all'utilizzo degli stanziamenti assegnati dalla citata legge 1 marzo 1986, n. 64, e a quelli residui, sia di competenza che di cassa.

**Art. 3**

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 30 aprile 1993, sentite le competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che si pronunciano nei termini previsti dai rispettivi regolamenti, uno o più decreti legislativi per disciplinare il trasferimento delle competenze del Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
  - a) affidamento al Ministro del bilancio e della programmazione economica del coordinamento, della programmazione e della vigilanza sul complesso dell'azione di intervento pubblico nelle aree economicamente depresse nel territorio nazionale;
  - b) affidamento ad un'amministrazione dello Stato degli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree del territorio nazionale individuate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);
  - c) attribuzione ad una o più amministrazioni dello Stato dell'attività di programmazione e di coordinamento delle grandi infrastrutture a carattere interregionale o di interesse nazionale. Le stesse amministrazioni provvedono altresì al completamento delle infrastrutture in corso di realizzazione alla data del 30 aprile 1993, e al loro trasferimento agli enti tenuti per legge alla manutenzione e gestione. I relativi programmi sono sottoposti all'approvazione del CIPE sulla base dei finanziamenti ordinari pluriennali di settore, previsti dalle leggi finanziarie;
  - d) conferimento delle partecipazioni finanziarie dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno nell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (ISVEIMER), nell'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS), nel Credito industriale sardo (CIS) e negli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno di cui all'art. 6 della legge 1 marzo 1986, n. 64, al Ministero del tesoro, al fine

di provvedere al loro riordino, ristrutturazione, privatizzazione o liquidazione;

- e) utilizzazione del personale già in servizio alla data del 14 agosto 1992 presso il Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e presso gli altri organismi dell'intervento straordinario, prioritariamente per i compiti previsti dalla presente legge nonchè dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, come modificato dalla legge medesima, ed in particolare per le funzioni tecniche e di supporto alle attività di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma;
- f) emanazione di norme transitorie per garantire la successione delle amministrazioni individuate nei rapporti giuridici e finanziari facenti capo ai cessati organismi dell'intervento straordinario e per assicurare l'attuazione degli interventi in corso e di quelli previsti dalla presente legge nonchè dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, come modificato dalla legge medesima.

#### **Art. 4**

1. Ferme restando le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 1, comma 1, della legge 1 marzo 1986, n. 64, e l'applicazione fino al 31 dicembre 1993 delle norme di cui all'art. 17, commi 1 e 10, della legge medesima, sono soppressi con decorrenza 1 maggio 1993 gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17 e 18 della citata legge 1 marzo 1986, n. 64.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 dicembre 1992

**SCALFARO**

AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri  
REVIGLIO, Ministro del bilancio e della programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno



**ALLEGATO**

### **Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415.**

All'art. 1:

- al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «del territorio nazionale,», sono inserite le seguenti:  
«anche attraverso il ripristino della dotazione finanziaria di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64,»;
- la cifra: «14.000» è sostituita dalla seguente: «13.800» e la cifra: «3.275» è sostituita dalla seguente: «3.075»;
- dopo il comma 1, è inserito il seguente:  
«1-bis. Per gli interventi di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44 e successive modificazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 200 miliardi per l'anno 1994.»;
- il comma 2 è sostituito dal seguente:  
«2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), nell'ambito delle rispettive competenze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa determinazione di indirizzo del Consiglio dei Ministri, definiscono le disposizioni per la concessione delle agevolazioni, sulla base dei seguenti criteri:
  - a) le agevolazioni sono calcolate in “equivalente sovvenzione netto” secondo i criteri e nei limiti massimi consentiti dalla vigente normativa della Comunità economica europea (CEE) in materia di concorrenza e di aiuti regionali;
  - b) la graduazione dei livelli di sovvenzione deve essere effettuata secondo un'articolazione territoriale e settoriale e per tipologia di iniziative, che concentri l'intervento straordinario nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, nei settori a maggiore redditività anche sociale identificati nella stessa delibera;
  - c) le agevolazioni debbono essere corrisposte utilizzando meccanismi che garantiscano la valutazione della redditività delle iniziative ai fini della loro selezione, evitino duplicazioni di istruttorie, assicurino la massima trasparenza mediante il rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle domande ed il ricorso a sistemi di monitoraggio e, per le iniziative di piccole dimensioni, maggiore efficienza mediante il ricorso anche a sistemi di tutoraggio;



d) gli stanziamenti individuati dal CIPI per la realizzazione dei singoli contratti di programma e gli impegni assunti per le agevolazioni industriali con provvedimento di concessione provvisoria non potranno essere aumentati in relazione ai maggiori importi dell'intervento finanziario risultanti in sede di consuntivo.»;

• al comma 3: alla lettera a), dopo le parole: «dal CIPI», sono aggiunte le seguenti: «o negli accordi di programma stipulati ai sensi dell'art. 7 della legge 1 marzo 1986, n. 64»; le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:

«d) deliberati dalle regioni meridionali o dagli istituti di credito convenzionati con le regioni stesse ai sensi dell'art. 9, comma 14, della legge 1 marzo 1986, n. 64, fino alla concorrenza massima di lire 200 miliardi dello stanziamento previsto dal comma 1 del presente articolo;

e) richiesti con domanda acquisita dagli organismi abilitati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363, ivi comprese quelle riferite ad iniziative indotte dalla realizzazione dei contratti di programma e degli accordi di programma, purchè siano stati avviati a realizzazione gli investimenti alla predetta data ovvero riguardino investimenti per i quali risulta stipulato il contratto di locazione finanziaria con le società convenzionate, quelli deliberati o approvati dagli istituti di credito abilitati.»;

• dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Gli interventi richiesti con domanda acquisita dagli istituti abilitati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363, che non rientrano in quelli di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 3, sono regolati dalle norme di cui al comma 2.

3-ter. In ogni caso il provvedimento di concessione per gli interventi di cui al comma 3, lettera e), ha durata limitata a ventiquattro mesi, termine entro il quale il programma di investimento deve essere completato; detto termine può essere eccezionalmente prorogato per non oltre sei mesi per cause di forza maggiore.»;

• al comma 7, primo periodo, le parole: «nell'ambito del territorio delle regioni del Mezzogiorno» sono sostituite dalle seguenti: «con priorità nei territori in cui ricadono i finanziamenti revocati»;

• il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Per la realizzazione di progetti strategici funzionali agli investimenti nelle aree con maggiore ritardo di sviluppo, nonchè per la concessione delle agevolazioni previste dal comma 2, entro i limiti delle risorse destinate dal CIPE, è autorizzato il ricorso a mutui il cui onere, per capitale ed interessi, è assunto a totale carico del bilancio dello Stato, da contrarre tramite primari istituti di credito identificati dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del

bilancio e della programmazione economica, per il complessivo importo di lire 10.000 miliardi, in ragione di lire 3.000 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 e di lire 1.000 miliardi per l'anno 1995. I prestiti sono contratti nel secondo semestre di ciascun anno anche per la quota non impegnata nell'anno precedente. Qualora alla realizzazione dei progetti intervengano altre amministrazioni con risorse proprie, si provvede con gli accordi di programma, come disciplinati dalla delibera CIPE del 29 dicembre 1986, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 21 febbraio 1987. Il CIPE delibera, previo parere delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, la programmazione dei progetti strategici nei limiti delle disponibilità di cui alla citata legge 1 marzo 1986, n. 64, e al presente comma.»;

• Il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Sono prorogati, fino al 30 aprile 1993, gli organi amministrativi scaduti dell'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno, nonchè degli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno, di cui all'art. 6 della legge 1 marzo 1986, n. 64.»;

• Il comma 11 è soppresso;

• Il comma 12 è soppresso.

• Il titolo è sostituito dal seguente: «Modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno».

Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 9

**Finanziaria 1998.  
Disposizioni in favore delle imprese  
del settore turistico-alberghiero.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 1997

**Art. 9**

*Disposizioni in favore  
delle imprese del settore turistico-alberghiero.*

1. Le agevolazioni nelle aree depresse ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n.415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.488, sono estese alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero sulla base delle specifiche direttive emanate dal CIPE entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dette direttive fissano, in particolare, le attività e le iniziative ammissibili, i meccanismi di valutazione delle domande ed i criteri per la formazione di specifiche graduatorie.

**DM - Decreto Ministero dell'Industria,  
del commercio e dell'artigianato 20 luglio 1998**

**Estensione delle agevolazioni previste dalle  
disposizioni della legge n. 488/92 del settore  
turistico alberghiero, ai sensi dell'art. 9,  
comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 29 ottobre 1998,  
serie generale

**IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA,  
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO**

- Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
- Vista la deliberazione del CIPE 27 aprile 1995 concernente direttive per la concessione delle agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2 del citato decreto-legge n. 415/1992 convertito dalla legge n. 488/1992;
- Vista la deliberazione del CIPE del 18 dicembre 1996 che, con efficacia relativa alle domande di agevolazioni presentate a partire dal 1997, ha introdotto modifiche e integrazioni alla predetta deliberazione del 27 aprile 1995;
- Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche ed integrazioni, concernente modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;
- Vista la legge 27 dicembre 1997, n.449, concernente misure per la stabilizzazione della finanza pubblica;
- Visto, in particolare, l'art. 9, comma 1, della predetta legge n. 449/1997 che estende le agevolazioni della richiamata legge n. 488/1992 alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero e rimanda a specifiche direttive del CIPE, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge n. 449/1997 stessa, la fissazione, in particolare, delle attività e delle iniziative ammissibili, dei meccanismi di valutazione delle domande e dei criteri per la formazione di specifiche graduatorie;
- Visto il decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 concernente il conferimento di funzioni e compiti dello Stato alle regioni ed agli enti locali;

- Visto, in particolare, l'art. 18, comma 1, lettera aa) del predetto decreto legislativo n. 112/1998 che prevede che, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, le direttive per la concessione delle agevolazioni di cui al predetto decreto-legge 415/1992 sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni;
- Vista la legge quadro per il turismo n. 217 del 17 maggio 1983;
- Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* Comunità europea n. C213 del 23 luglio 1996;
- Viste le decisioni della Commissione dell'Unione europea del 1° marzo 1995 e del 30 giugno 1997;
- Ritenuto di dover adottare misure tese, in particolare, ad adeguare, valorizzare, qualificare ed ammodernare l'offerta turistico-alberghiera tramite il sostegno, nelle aree depresse del Paese, di iniziative che comportino un riequilibrio tra domanda ed offerta turistica locale, una rilevante ricaduta economico-occupazionale ed il raggiungimento di elevati standard qualitativi anche finalizzati alla tutela ambientale, senza tuttavia determinare sovrapposizioni con altri strumenti agevolativi locali;
- Vista l'intesa espressa dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 25 giugno 1998 ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

**DECRETA:**

**Art. 1**

1. Il presente decreto è finalizzato ad adeguare, valorizzare, qualificare ed ammodernare l'offerta turistico-alberghiera tramite il sostegno, nelle aree depresse del Paese a maggiore vocazione turistica, di iniziative che comportano un riequilibrio tra domanda ed offerta turistica locale, una rilevante ricaduta economico-occupazionale, ed il raggiungimento di elevati standard qualitativi anche finalizzati alla tutela ambientale. Per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, si applicano le modalità e le procedure di cui al decreto ministeriale n. 527 del 20 ottobre 1995 e successive modifiche e integrazioni ed ai relativi successivi decreti e circolari ministeriali.

**Art. 2**

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono ammissibili alle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 le attività svolte dalle imprese turistiche di cui all'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, attraverso le strutture ricettive di cui all'art. 6 della stessa legge, nonché quelle svolte dalle agenzie di viaggio e turismo di cui all'art. 9 della legge medesima. Con riferimento a ciascun territorio regionale, sono altresì

ammesse alle agevolazioni le attività, svolte dalle suddette o da altre imprese, indicate dalle competenti regioni con le modalità e le procedure di cui al successivo art. 4, purché individuate da norme regionali, programmi di intervento o regimi di aiuto approvati dalla Commissione dell'Unione europea. Alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni le imprese beneficiarie devono essere già regolarmente costituite e nel pieno e libero esercizio dei propri diritti. Ai predetti soggetti si applicano i criteri per la determinazione della dimensione di impresa di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997, con i limiti fissati per le imprese fornitrici di servizi di cui al decreto ministeriale 27 ottobre 1997.

### Art. 3

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto possono essere concesse in favore dei progetti di investimento finalizzati alla costruzione di nuovi impianti o all'ampliamento, all'ammodernamento, alla riattivazione, alla riconversione o al trasferimento di strutture esistenti. A tal fine si considera:
  - a) "ampliamento" l'iniziativa che, attraverso un incremento dell'occupazione e degli altri fattori produttivi, sia volta ad accrescere la potenzialità delle strutture esistenti;
  - b) "ammodernamento" l'iniziativa volta al miglioramento, sotto l'aspetto qualitativo, della struttura esistente e/o del servizio offerto, al miglioramento dell'impatto ambientale legato all'attività produttiva, alla riorganizzazione, al rinnovo e all'aggiornamento tecnologico dell'impresa, all'adozione di strumentazione informatica per il miglioramento del processo produttivo e/o dell'attività gestionale;
  - c) "riconversione" l'iniziativa volta all'utilizzo di una struttura esistente per lo svolgimento di una attività ammissibile di cui al precedente art. 2 diversa da quella svolta precedentemente;
  - d) "riattivazione" l'iniziativa volta all'utilizzo di una struttura esistente inattiva per lo svolgimento di una o più delle attività ammissibili di cui al precedente art. 2, anche se diversa da quella svolta precedentemente, da parte di nuovi soggetti che abbiano una prevalente partecipazione nella gestione dell'impresa;
  - e) "trasferimento", secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1, lettera g) del decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Le spese ammissibili sono, purché capitalizzate, quelle di cui all'art.4, comma 1, lettere a), b), c), d), e), ivi compresi gli arredi, ed f) del decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni – ad eccezione di quelle riferite a commesse interne di lavorazione – relative all'acquisto, all'acquisizione mediante locazione finanziaria o alla costruzione di immobilizzazioni nella misura in cui queste ultime sono necessarie alle

finalità dell'iniziativa oggetto della domanda di agevolazioni. Sono altresì ammissibili, in quanto volte al miglioramento del servizio offerto, le spese relative ai servizi annessi di cui all'art.5, comma 1, della legge n. 217/1983 ubicati nello stesso comune della struttura interessata dall'iniziativa o, qualora alla stessa struttura adiacenti, anche in altro comune, purché funzionalmente collegati alla stessa. Tra le spese di cui alla richiamata lettera a) sono ricomprese quelle relative alla quota iniziale dei contratti di franchising, quelle finalizzate all'introduzione dei sistemi di qualità secondo standard e metodologie riconosciuti (UNI o ISO 9000) e quelle relative all'adesione a sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale (ISO 14001) limitatamente alla quota parte riconducibile alla struttura interessata dall'iniziativa.. Le spese relative all'acquisto di una struttura esistente possono essere agevolate fino ad un valore massimo del 50% dell'investimento complessivo ammissibile. Per le iniziative promosse dalle agenzie di viaggio e turismo di cui all'art.9 della legge n. 217/1983 le spese ammissibili sono solo quelle di cui alle suddette lettere a), limitatamente alla quota iniziale dei contratti di franchising, e), ivi compresi gli arredi, ed f).

### Art. 4

1. Ai fini della concessione delle agevolazioni finanziarie in favore delle attività di cui al precedente art. 2, le banche concessionarie incaricate dell'attività istruttoria valutano, attraverso il business plan dell'impresa proponente, anche gli obiettivi dell'iniziativa in termini di elevazione degli standard qualitativi o quantitativi dell'offerta turistica; le banche concessionarie valutano altresì la validità dell'iniziativa da un punto di vista delle prestazioni ambientali attraverso specifiche dichiarazioni in materia che l'impresa proponente allega alla domanda o alla richiesta di erogazione delle agevolazioni. Ai fini della redazione del business plan si applicano i criteri validi per le imprese di servizi di cui al punto 3.8 della circolare del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 234363 del 20 novembre 1997 e successive modifiche e integrazioni. Successivamente all'invio delle risultanze degli accertamenti istruttori da parte delle banche concessionarie, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato forma specifiche graduatorie regionali, distinte da quelle relative alle attività estrattive, manifatturiere e di servizi, sulla base degli indicatori di cui all'art.6, comma 4, lettera a), punti 1), 2), 3) e 4) del decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni. Il valore di ciascuno di tali indicatori è incrementato del 5% per le imprese che aderiscano a sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale (ISO 14001).
2. Ai fini della determinazione dell'ultimo dei suddetti indicatori, le priorità regionali sono individuate con riferimento alle aree del territorio, alle attività ammissibili di cui al precedente art.3 e sono espresse attraverso l'attribuzione a ciascuna area, ciascuna attività e ciascuna tipologia di un punteggio numerico intero compreso tra zero e dieci.



3. Ciascuna regione, con riferimento alle domande di agevolazione da presentare nell'anno successivo, indica, con le modalità e nei termini di cui all'art. 6-bis del decreto ministeriale citato:
  - a) le eventuali ulteriori attività ammissibili di cui al precedente art. 2 finalizzate alla valorizzazione delle caratteristiche turistico-ambientali dell'area interessata, nel pieno rispetto del contesto naturalistico e paesaggistico locale;
  - b) le particolari aree del territorio regionale a maggiore vocazione turistica, le specifiche attività e/o le tipologie di investimento, nell'ambito di quelle ammissibili alle agevolazioni, ritenute prioritarie ai fini dell'attuazione degli interventi di cui si tratta ed individua il relativo punteggio da attribuire alle stesse.
4. Qualora una regione non indichi, entro i termini fissati:
  - alcuna attività aggiuntiva, sono considerate ammissibili, nella regione medesima, solo le attività svolte dalle imprese turistiche, di cui all'art. 5 della legge n. 217/1983, attraverso le strutture di cui all'art. 6 della stessa legge, e dalle agenzie di viaggio e turismo di cui all'art. 9 della legge medesima;
  - alcuna area, attività e tipologia ritenuta prioritaria ed il relativo punteggio, l'indicatore assume, convenzionalmente, valore pari a zero per tutte le iniziative della graduatoria relativa alla regione medesima.

### **Art. 5**

1. I termini di presentazione delle domande relative al primo bando di attuazione delle presenti direttive sono fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto dell'esigenza di assicurare contestualità con quelli relativi alle imprese estrattive, manifatturiere e di servizi. La decorrenza massima di ammissibilità delle spese relative al solo primo bando di attuazione della presente normativa è fissata a partire dal 1° gennaio 1998, data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

### **Art. 6**

1. Fermo restando quanto previsto dal punto 5, lettera c) della delibera CIPE del 27 aprile 1995, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad utilizzare una quota non superiore all'uno per mille dello stanziamento annuale destinato alle agevolazioni della legge n. 488 del 1992, al netto delle risorse necessarie ad assicurare il cofinanziamento, per le spese di funzionamento connesse alle attività ed agli adempimenti di propria competenza necessari all'attuazione degli interventi previsti dalla stessa legge.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 1998

Il Ministro: BERSANI

## Il mondo della certificazione ISO.

### LE NORME ISO


Le norme sono accordi documentati che contengono specificazioni tecniche o altri criteri specifici che sono usati come regole, linee guida o definizioni di caratteristiche, per assicurare che i materiali, i prodotti, i processi ed i servizi siano affidabili.

Gli standard ISO sono sviluppati secondo il consenso di tutte le parti in causa (sono prese in considerazione: manifatture, venditori, gruppi di consumatori, laboratori di test, governi, consulenti, organismi di ricerca).

Essi sono anche norme volontarie: la standardizzazione internazionale, infatti, è *market-driven* e perciò si basa sulla volontaria attenzione di tutti gli interessi del mercato.

Le norme sono emesse da comitati tecnici dell'ISO e sono riconosciute in tutto il mondo grazie ad un sistema di controllo molto rigoroso. Aderirvi significa dare un respiro internazionale ai beni ed ai servizi che si producono.

Di seguito il sistema di controllo dell'universo ISO.



### L'ISO

L'ISO è nato il 23 febbraio del 1947, ha sede a Ginevra ed è una federazione di enti di standardizzazione nazionali di 130 paesi (uno per ogni nazione).

L'ISO è un'organizzazione non governativa che si occupa di promuovere nel mondo lo sviluppo della standardizzazione (e le attività connesse), in maniera tale da facilitare lo scambio internazionale di beni e servizi, e per sviluppare la cooperazione nelle sfere di attività intellettuali, scientifiche, tecnologiche ed economiche.

Il lavoro dell'ISO consiste in accordi internazionali che sono pubblicati come norme internazionali.

Ad eccezione dell'ISO 9000, nate nel 1987, e delle ISO 14.000, nate dieci anni dopo, la maggioranza degli standard ISO sono altamente specifici.

### IL CEN

*Comitè Européen de Normalisation*

Il CEN promuove l'armonizzazione tecnica volontaria in Europa congiuntamente con organizzazioni mondiali e con partner europei ed ha sottoscritto il World Trade Organization (WTO), codice di buone pratiche per la preparazione, adozione ed applicazione di norme.

Il CEN lavora attraverso procedure che garantiscono il rispetto del consenso, della trasparenza, dell'impegno degli Stati, della coerenza tecnica e della corretta integrazione con altri lavori internazionali.

### L'UNI

*Ente Nazionale Italiano di Unificazione*

In Italia si è cominciato ad affrontare tali problemi nella seconda metà degli anni '80, ed in quel periodo gli enti di normazione italiani UNI e CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) hanno dato vita a strutture in grado di rispondere alle direttive comunitarie.

### IL SINCERT

*Sistema Nazionale per l'Accreditamento degli Organismi di Certificazione*

Creato nel 1991 dall'UNI e dal CEI, con la partecipazione del Ministero dell'Industria, del CNR e dell'ENEA, ha il compito di accreditare Enti di Certificazione di Sistemi Qualità, Prodotti, Personale, Sistemi di Gestione Ambientale e Organismi di Ispezione.

### GLI ENTI DI CERTIFICAZIONE

In Italia sono più di cinquanta e hanno il compito di verificare l'aderenza alle norme dei sistemi aziendali, prodotti e personale. È possibile che un Ente di Certificazione non sia accreditato dal SINCERT. In questo caso il valore della certificazione si riduce al solo riconoscimento dell'Ente in questione e nulla più.

### LA SOCIETÀ DI CONSULENZA

Sono società che offrono servizi di consulenza per l'implementazione delle norme nelle Imprese. La loro serietà e professionalità è commisurata al loro livello di organizzazione ed al livello di aggiornamento dei loro consulenti.

Sono le beneficiarie finali di tutto il sistema di standardizzazione.

### L'ISO è l'organizzazione aziendale: ISO 9001 del 2000

L'ISO 9000 è uno standard emesso dal comitato tecnico ISO TC 176 e concerne fondamentalmente la "gestione della qualità".

"Gestione della qualità" significa che l'organizzazione di un'impresa fa in modo di assicurare che i suoi prodotti siano conformi alle richieste del cliente.

Il comitato migliora continuamente le norme secondo cicli di circa sette anni.

Le nuove norme sono entrate in vigore nel novembre 2000 (la precedente edizione risale al 1994), e la principale novità consiste nella sparizione della suddivisione nei tre modelli ISO 9001, 9002, 9003. Così come accade per la norma ISO 14001, relativa ai sistemi di gestione ambientale, esisterà un'unica norma che ha diritto all'ottenimento del certificato di conformità: la ISO 9001 edizione 2000.

Per la norma in questione, la qualità è uno dei sistemi di gestione aziendali, possibilmente da integrare con i restanti (ambientale, della sicurezza, economico-finanziario, etc.). In questo senso la ISO 9001 edizione 2000 è stata strutturata in modo da presentare collegamenti più agevoli con la 14001.

Le novità di rilievo della nuova ISO 9001 sono rappresentate da una maggiore enfasi:

- alla soddisfazione del cliente;
- alla definizione degli obiettivi, nonché alla pianificazione per raggiungerli,
- ai concetti di misura, analisi e miglioramento, introducendo un nuovo specifico requisito;
- alla gestione per processi al loro collegamento con la pianificazione della qualità;
- alla gestione delle risorse dedicate al sistema, in particolare modo umane.

L'ISO 9001 del 2000 riguarda il modo in cui l'organizzazione è fatta, e non direttamente il risultato del suo lavoro. In altre parole, essa riguarda i processi e non i prodotti.

La filosofia della norma fa sì che i requisiti siano "generici". Non ha alcuna importanza ciò che l'organizzazione è o fa specificamente. Se essa vuole implementare un sistema di gestione per la qualità, allora il sistema in questione ha un numero di caratteristiche essenziali che sono articolate nella ISO 9001 del 2000.

### Come si implementa un sistema Qualità certificabile ISO 9001: 2000

Per implementare un Sistema Qualità certificabile ISO 9001: 2000 è opportuno affidarsi a società di consulenza esperte.

Queste dovrebbero essere in grado di dimostrare:

- L'adozione del Sistema di Qualità alla loro stessa struttura;
- La professionalità dei loro consulenti, dimostrando che questi sono

adeguatamente formati e continuamente aggiornati;

- Trasparenza e garanzia contrattuale per quanto riguarda i tempi e di modi del loro servizio;
- Adeguata presenza sul mercato per mezzo di referenze.

Il consulente che curerà il Sistema Qualità aziendale dovrà fare delle visite periodiche in Azienda al fine di:

1. trarre tutte quelle informazioni sulla realtà aziendale, necessarie a redigere il Manuale Qualità, le Procedure, le Istruzioni Operative e la modulistica che documentano il Sistema Qualità;
2. confrontarsi con il personale aziendale per rendere quanto più aderente possibile la documentazione per la Qualità alla realtà aziendale;
3. redigere tutta la documentazione del Sistema Qualità nella versione definitiva;
4. formare il personale aziendale al Sistema Qualità realizzato con la loro stessa collaborazione;
5. assistere il personale nell'applicazione del Sistema Qualità;
6. assistere la Direzione aziendale alla scelta dell'Ente di Certificazione.

Egli non deve:

1. fornire una documentazione per la Qualità già preconfezionata;
2. sostituirsi alla Direzione aziendale per quanto riguarda le scelte per la politica aziendale relativa alla Qualità;
3. evitare di confrontarsi con la realtà aziendale sulla quale sta operando.

Una volta che la documentazione del Sistema Qualità sia stata redatta in forma definitiva e che il Sistema sia stato applicato per un lasso di tempo ragionevole, l'Azienda dovrà inviare il Manuale Qualità all'Ente di Certificazione prescelto.

### Come avviene la certificazione secondo la norma ISO 9001: 2000

La comprensione dell'iter di certificazione ISO 9001 è utile per meglio comprendere i passi che un'Impresa deve compiere per raggiungere il riconoscimento della validità dei propri sforzi rispetto al miglioramento della propria organizzazione.

L'iter di certificazione ha inizio con una valutazione di conformità della documentazione di Sistema. L'Ente di certificazione, perciò, evidenzierà gli eventuali scostamenti esistenti tra la documentazione predisposta dall'Azienda e quanto prescritto dalla norma di riferimento.

In un secondo momento viene invece eseguita una visita in Azienda chiamata "audit" o "Visita Ispettiva", con la quale si verifica la conformità dell'applicazione del Sistema implementato; questa fase si sviluppa intervistando gli operatori, osservando il loro operato e valutando le principali registrazioni che caratterizzano il sistema (1).

Se l'audit avrà esito positivo l'Ente di certificazione rilascerà il Certificato di Qualità.

Una volta raggiunta la certificazione ha inizio il ciclo di audit di mantenimento con l'obiettivo di verificare il mantenimento della conformità del Sistema per i tre anni di validità della certificazione.

### **I vantaggi per un'Azienda che implementa un Sistema Qualità in accordo con la norma ISO 9001 edizione 2000.**

I vantaggi di un'Azienda che implementa un sistema di Qualità ISO 9001:2000 sono molteplici e possono essere riassunti come segue:

- strumenti collaudati a livello mediale per il controllo analitico e puntuale dei processi aziendali per migliorare l'efficienza e l'efficacia aziendale;
- strumenti collaudati a livello mondiale per la definizione degli obiettivi e per la pianificazione necessaria a raggiungerli;
- semplicità di linguaggio, facilità di comprensione all'interno dei processi aziendali e tra il personale;
- razionalizzazione della documentazione utilizzata in Azienda;
- maggiore focalizzazione sulla soddisfazione del cliente;
- reale considerazione dell'esigenze e dei benefici di tutti gli attori dei processi aziendali (proprietari, manager, fornitori, personale).

Costituzione di un punto di partenza naturale verso il miglioramento costante del prestazioni aziendali.

### **L'ISO e l'ambiente: ISO 14000**

L'ISO sviluppa sistemi standard anche per la gestione dell'ambiente che possono essere implementati in qualsiasi tipo di organizzazione sia pubblica che privata. Il comitato tecnico predisposto a tal fine è l'ISO/TC 207, Gestione ambientale, ed è stato creato nel 1993.

I primi standard sviluppati sono stati pubblicati nel 1996. I risultati del comitato sono conosciuti come "la famiglia ISO 14000".

Un Sistema di Gestione Ambientale basato sugli standard ISO 14000 è uno strumento di gestione che abilita un'organizzazione di qualunque dimensione e tipo a controllare l'impatto delle sue attività, prodotti e servizi sull'ambiente. Un Sistema di Gestione Ambientale rende dunque possibile un approccio strutturato per classificare obiettivi e scopi ambientali, per raggiungerli e per dimostrare che essi sono stati raggiunti. Ciò significa che l'organizzazione fa in modo di minimizzare gli effetti deleteri sull'ambiente causati dalle sue attività.

Le norme non specificano i livelli di performance ambientale perché sono stati concepiti a fine di provvedere un quadro di riferimento per qualsiasi tipologia aziendale. Anche in questo caso, dunque, la filosofia sottesa è che i requisiti di un Sistema di Gestione Ambientale siano "generici". Adempiere a tali requisiti richiede evidenza oggettiva che può essere controllata per dimostrare che il Sistema di Gestione Ambientale è effettivamente operante in conformità con gli standard.

### **Come si implementa un sistema Qualità certificabile secondo la norma 14001**

L'iter di implementazione rispecchia quello relativo alle norme ISO 9001:2000

### **Come avviene la certificazione secondo la norma ISO 14001**

Anche in questo caso, la verifica della conformità alla ISO 14001 rispecchia le modalità già utilizzate per la ISO 9001 tranne per il fatto che è prevista una visita in azienda dell'Ente di Certificazione chiamata "pre-audit".

Il pre-audit ha principalmente due finalità:

- valutare se le modalità con cui le Aziende hanno effettuato la fase di individuazione degli aspetti ambientali e di valutazione della loro significatività si possono considerare affidabili: un'incompleta od errata esecuzione di questo punto potrebbe minare alla base la validità dell'intero Sistema.
- verificare se la conformità legislativa dell'Azienda soggetta all'Audit è affidabile. In questa fase l'Ente non ha la minima pretesa ed autorità di sostituirsi agli organi di controllo preposti. Tuttavia è impensabile il rilascio del certificato ad un'Azienda che non sia in conformità ai requisiti legislativi necessari.

Anche per l'ISO 14001, una volta raggiunta la certificazione ha inizio il ciclo di audit di mantenimento del sistema per i tre anni di validità della certificazione.

### **L'EMAS**

In Europa, in particolare con il V Programma per l'ambiente e lo sviluppo sostenibile, si è evidenziata la necessità di sviluppare strumenti per consentire di passare dall'approccio punitivo, verso chi non viene trovato conforme alle regole cogenti, a quello premiante per coloro i quali sono in grado di dimostrare l'eccellenza ambientale dei propri processi, con l'EMAS (e/o prodotti, con l'Ecolabel).

In altri termini, si è creato uno strumento per fornire un vantaggio competitivo alle Aziende ecoefficienti.

Così l'EMAS, nascendo da un'esigenza "pubblica" anziché "industriale" ha affrontato con particolare attenzione l'aspetto di comunicazione verso l'esterno introducendo la Dichiarazione Ambientale che rappresenta la principale differenza rispetto alla ISO 14001.

D'altro canto, l'ultima versione di EMAS ha introdotto al suo interno i requisiti prescritti dalla ISO 14001.

### **Come si implementa un sistema EMAS**

L'iter di implementazione rispecchia quello relativo alle norme ISO 9001:2000

### **Come avviene la registrazione EMAS**

Un discorso particolare vale per l'EMAS, perché l'accreditamento ad effettuare



attività di verifica e convalida viene rilasciato dal Comitato per l'Ecoaudit e l'Ecoabel Sezione EMAS Italia, un organismo composto da membri indicati da diversi Ministeri.

In questo caso l'Iter si differenzia parzialmente da quello applicato per l'ISO 14001, poiché il sistema Italiano ha scelto di effettuare le attività di verifica e convalida sul sito in un unico momento. Nel caso dell'EMAS, dunque, l'attività di pre-audit e audit, prevista dalla certificazione ISO 14001, si svolgono in un'unica soluzione.

Esiste, infine, la possibilità di compiere un cammino combinato ISO 14001-EMAS per coloro i quali intendono puntare alla massima visibilità esterna, raggiungendo sia la certificazione ISO 14001 sia la registrazione EMAS.

Il regolamento EMAS prevede infatti che possa essere accettata la validità di un Sistema di Gestione Ambientale certificato secondo uno standard riconosciuto, quale è l'ISO 14001.

In questo modo, una volta raggiunta la certificazione in accordo all'ISO 14001, è possibile ridurre drasticamente le attività di verifica del sistema per quanto riguarda l'EMAS; fermo restando che la parte di convalida della dichiarazione ambientale dovrà essere seguita a parte, non essendo previsto per l'ISO alcun documento di questa tipologia.

### **I vantaggi per un'Azienda che implementa un Sistema di gestione ambientale in accordo con l'ISO 14001 e/o EMAS**

L'ISO 14001 e l'EMAS sono strumenti che possono essere usati:

1. fornire assicurazioni al management che i processi e le attività sono sotto controllo rispetto all'impatto ambientale. Gli impiegati, dal canto loro possono essere più contenti se essi sanno che lavorano per un'organizzazione responsabile nei confronti dell'ambiente;
2. fornire assicurazioni alle parti interessate, come i clienti, la comunità gli organismi di controllo.

Gli approcci ISO14000 ed EMAS impegnano l'Azienda a prendere sul serio tutte le aree in cui essa ha un impatto ambientale. Questo sistematico approccio può condurre ai seguenti benefici:

- Ridurre i costi di waste management
- Ridurre il consumo di energia e materiali
- Abbassare i costi di distribuzione
- Migliorare l'immagine aziendale nei confronti dei clienti, degli organismi di controllo e nel settore pubblico
- Fornire un quadro di riferimento per il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali.

### **I COSTI**

I costi per l'implementazione di ISO 9001, ISO 14001 ed EMAS sono difficilmente determinabili a priori.

È opportuno che essi siano definiti dopo un check-up iniziale dello stato organizzativo e/o di ecoefficienza dell'Azienda a cura dell'Azienda che svolgerà il servizio di consulenza.

- (1) *Per Imprese di piccole e medie dimensioni l'esame documentale e l'audit vero e proprio possono concentrarsi in una sola giornata.*

## Commento sul marchio di qualità

### Il progetto qualità e certificazione ISO 9000.

#### PREMESSA

Gli Alberghi e le Società di Servizi (di seguito denominati Imprese) hanno oggi a disposizione uno strumento formidabile che permette il raggiungimento di un'organizzazione interna ottimale e impostata verso il miglioramento: il Sistema Qualità conforme alle norme ISO 9000.

La Qualità si basa su principi che consentiranno la sopravvivenza delle Imprese sul mercato nazionale ed internazionale grazie a:

- una migliore erogazione del servizio ed un nuovo “modo di produrre” e l'eliminazione dei costi derivanti dalle difettosità nei processi, nei prodotti e nei servizi;
- un nuovo modo di vendere, attraverso il miglioramento delle proprie prestazioni e dei rapporti con la clientela;
- un nuovo tipo di gestione, attraverso la riduzione della complessità gerarchica e la responsabilizzazione della struttura organizzativa.

Questa è l'unica strada per garantire competitività e futura presenza in un mercato che richiede sempre maggiore affidabilità e credibilità da parte di chi eroga servizi.

Non accettare oggi questo processo di cambiamento significa dover far fronte domani a costi e sforzi molto più elevati per poter raggiungere coloro che sono partiti prima.

Anche l'organizzazione del lavoro relativo ai servizi alberghieri sta subendo profonde trasformazioni dovute alla necessità di offrire ai Clienti un servizio sempre più efficiente e “garantito”.

#### IL SISTEMA QUALITÀ

Per dare Qualità a tutto ciò che il Cliente riceve (prodotto + servizio + rapporto + fiducia) occorre un “sistema” integrato in grado di pianificare, realizzare, misurare, garantire, migliorare continuamente.

Le norme della serie ISO 9000 (ISO 9001/9002/9003), riconosciute da oltre 90 Paesi nel mondo, sono state emesse dall'ISO, Ente Internazionale di Normazione, con l'intento di fornire regole generali e applicabili a qualsiasi settore per garantire che il servizio fornito da un'impresa rispetti i requisiti contrattuali e sia adeguato alle reali aspettative del Cliente.

L'Ente di Normazione Italiano (UNI) ha riconosciuto le ISO 9000 in UNI EN

ISO 9000.

Le norme UNI EN ISO 9000 si applicano quindi anche agli Alberghi e alle Società di Servizi dove la Qualità di cui parla la Norma non entra nel merito della valutazione della “bontà” del prodotto/servizio finale, e neppure dei contenuti tecnici: il fine dell'applicazione del Sistema Qualità infatti è che il servizio fornito soddisfi le esigenze dei Clienti, si riferisce quindi alle modalità che hanno portato alla realizzazione dello stesso.

Più specificamente la norma UNI EN ISO 9001 considera l'analisi dell'intero iter di realizzazione del servizio: dalla fase preliminare di analisi del nuovo servizio sino alla customer satisfaction.

Impostare un Sistema Qualità significa quindi organizzarsi per rispondere alle esigenze implicite o espresse del Cliente, esterno ed interno, al fine di soddisfarlo.

Ciò richiede un'analisi delle risorse (umane e non) e delle attività necessarie per raggiungere il risultato richiesto, scegliere i responsabili delle singole attività, identificare le modalità operative e i momenti di controllo.

È un “esame di coscienza” che permette di stabilire le regole di base con la collaborazione di chi le utilizzerà, di costruire la “piattaforma organizzativa” che permette di migliorare realmente ogni attività dell'Impresa e rilevare in tempo le possibilità di errore in modo che queste non si trasformino in insoddisfazione e reclamo da parte del Cliente.



#### LA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITÀ

Quando l'Impresa si è organizzata con un Sistema Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001 o 9002 (la norma UNI EN ISO 9003 essendo estremamente riduttiva non è attualmente più utilizzata), richiede l'intervento di un Organismo di Certificazione scelto sulla base del suo accreditamento e della necessaria indipendenza (anche rispetto alla Società di Consulenza che ha realizzato il Sistema Qualità).

Tale Organismo rilascerà la Certificazione a seguito di un esame documentale e di una verifica circa l'effettiva applicazione di quanto è stato dichiarato nella documentazione presentata.

Almeno una volta all'anno verranno poi condotte, da parte dell'Organismo prescelto, “verifiche di sorveglianza” per accertare che i requisiti del Sistema Qualità siano soddisfatti con continuità, al fine di stimolare l'Impresa verso il miglioramento continuo e di poter continuare a garantire ai Clienti dell'Impresa stessa che tutte le attività siano sotto controllo conformemente alle Procedure del

Sistema Qualità e alla UNI EN ISO 9001 o 9002.

La Certificazione del Sistema Qualità deve essere considerata solo come una prima e fondamentale tappa nel cammino verso una gestione più consapevole della Qualità.

Le norme ISO hanno infatti chiaramente separato il concetto di “conformità” a quanto stabilito, da quello di “Qualità” intesa come “capacità di soddisfare esigenze espresse e implicite” del Cliente.

Le ISO 9000, in particolare, chiedono non solo la conformità alla norma stessa, ma l’efficacia del Sistema Qualità e la gestione della Qualità (Quality Management).

## FASI PER LO SVILUPPO DI UN SISTEMA DI QUALITÀ AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE ISO 9000

L’impostazione di un corretto Sistema Qualità ai fini della Certificazione prevede:

### 1.

#### *Valutazione della situazione di partenza e organizzazione del Progetto “Qualità e Certificazione”.*

Questa prima fase consiste nell’analizzare la realtà dell’Impresa (check up) per poter stabilire la sua corrispondenza alla norma di riferimento (UNI EN ISO 9001 o 9002). I risultati del check up vengono analizzati con la Direzione con la quale vengono fissati tempi e modalità di realizzazione del Progetto; quest’ultimo comporta un impegno da parte della Direzione, la quale deve mettere a disposizione le risorse necessarie per l’attuazione e la riuscita del Progetto stesso. Deve essere inoltre individuato nell’ambito della società un “Responsabile Assicurazione Qualità” che possa avere, accanto ai suoi specifici incarichi professionali, la funzione di referente per la realizzazione e gestione del Sistema Qualità.

### 2.

#### *Formazione ai diversi livelli e sviluppo della documentazione richiesta dalla norma.*

Per iniziare correttamente occorre che i diversi livelli della organizzazione abbiano ben chiaro ciò che comporta la realizzazione del Progetto “Qualità e Certificazione” nella propria realtà; quindi la formazione partirà dal vertice e raggiungerà tutto il personale direttamente coinvolto nel Progetto. Occorre poi effettuare un’analisi critica delle singole attività cercando di individuare i nodi critici del processo di ideazione e realizzazione dei servizi che possono portare ad errori o inefficienza.

Un Sistema Qualità per essere conforme alla Norma UNI EN ISO 9001 o 9002 deve essere documentato attraverso:

- un Manuale Qualità (documento il più possibile sintetico che descrive come l’Impresa si è organizzata per raggiungere gli obiettivi tangibili che la Direzione si è posta in relazione alla Qualità; tale documento viene inoltre utilizzato, dietro autorizzazione della Direzione, anche come strumento di marketing e di immagine);
- Procedure e Istruzioni (documenti utilizzati solo internamente che descrivono come e da chi vengono svolte le attività di tipo tecnico, gestionale e di controllo in modo da poter assicurare al Cliente la soddisfazione delle sue richieste).

La partecipazione dei collaboratori alle attività di preparazione della documentazione richiesta dalla Norma (Manuale Qualità e Procedure operative) consente di impostare un Sistema Qualità rispondente il più possibile alla realtà dell’Impresa.

### 3.

#### *Applicazione di ciò che è stato dichiarato nella documentazione richiesta dalla Norma e autovalutazione (verifiche ispettive interne).*

Dopo aver impostato il Sistema Qualità secondo la Norma UNI EN ISO 9001 o 9002, l’Impresa deve effettuare le cosiddette Verifiche Ispettive Interne. Queste hanno lo scopo sia di attuare il Sistema Qualità e successivamente di “metterlo a punto” (in termini di documentazione e di reale applicazione in modo da migliorare, dopo averle provate e averne constatato la non efficienza, le Procedure realizzate modificando i punti deboli riscontrati), sia di simulare le Verifiche Ispettive da parte dell’Organismo di Certificazione. In questa fase vengono fondati i Valutatori Interni che avranno il compito, garantendo l’autonomia di gestione del Sistema Qualità, di valutare periodicamente la conformità, l’efficienza e l’efficacia del Sistema Qualità stesso.

### 4.

#### *Certificazione.*

Dopo aver eliminato le “non conformità” emerse durante le Verifiche Ispettive interne, l’Impresa potrà sostenere la Verifica Ispettiva esterna, da parte di un Organismo indipendente e riconosciuto (Organismo di Certificazione accreditato) in modo da poter essere certificata.

La rappresentazione seguente esemplifica lo schema di certificazione evidenziando i rapporti tra l’Impresa, i Clienti dell’Impresa, l’Organismo di Certificazione e la Società di Consulenza.

## TEMPI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI QUALITÀ

I tempi di impostazione e di attuazione di un Sistema Qualità certificabile secondo la Norma UNI EN ISO 9001 o 9002 sono in funzione della complessità

dell'attività dell'Impresa, della situazione di partenza riscontrata in fase di check up e, soprattutto, dell'impegno dell'Impresa stessa nel portare avanti e sostenere il Progetto.

Il tempo di massima necessario per la realizzazione del Sistema Qualità varia dai 6 ai 18 mesi e da 1 a 3 mesi per l'iter di Certificazione da parte dell'Organismo di Certificazione prescelto.

## IL RUOLO DEL CONSULENTE DI SISTEMI DI QUALITÀ

Il ruolo del Consulente è di estrema importanza per impostare un corretto ed efficace Sistema Qualità che l'Impresa sia poi in grado di mantenere autonomamente nel tempo.

Per far questo occorre che il Consulente:

- supporti i partecipanti nella redazione della documentazione dando la giusta interpretazione della Norma UNIEN ISO 9001 o 9002 in relazione dell'attività dell'Impresa; tutto ciò per permettere all'Impresa stessa di avere un Sistema Qualità che sia conforme alla Norma e, nello stesso tempo, snello, efficace e adatto alle sue esigenze;
- formi l'Impresa all'autovalutazione del Sistema Qualità realizzato, sia in termini documentali che applicativi, in modo che possa essere pronta a superare con serenità l'intervento dei Valutatori dell'Organismo di Certificazione e, soprattutto, possa essere in grado di mantenere e migliorare nel tempo il Sistema Qualità;
- stimoli l'Impresa a rispettare i tempi previsti in fase di "pianificazione delle attività" del Progetto in modo da non accumulare ritardi rispetto agli obiettivi prefissati.

## CONCLUSIONI:

### I VANTAGGI DELLA CERTIFICAZIONE ISO 9000

Con il Sistema Qualità un'Impresa è in grado di poter ottenere un maggiore conoscenza dei propri processi aumentando la capacità di monitoraggio delle proprie prestazioni.

Ciò comporta maggiori possibilità di valutazione e decisione su base oggettiva, di conseguenza, più capacità di gestione dei servizi realizzati e un miglioramento costante della capacità di conoscere e soddisfare le esigenze dei Clienti.

L'impresa offre, inoltre, la garanzia che tutte le attività sono effettuate secondo una metodologia soggetta, in funzione delle esigenze, a continuo miglioramento rendendo sempre meno probabili errori ed inefficiente.

Il Sistema Qualità non deve quindi essere inteso come un atto formale e burocratico che si esaurisce con il suo riconoscimento (la Certificazione), bensì come un punto di partenza per un nuovo modo di operare orientato al continuo miglioramento.

Più precisamente, i vantaggi di un corretto Sistema Qualità certificato ISO 9000

si possono riassumere in:

Vantaggi rivolti verso l'esterno (mercato):

- ottenimento di un formale riconoscimento dell'affidabilità della propria organizzazione;
- risposta all'esplicita richiesta del Cliente di essere suo fornitore certificato (aziende certificate);
- riduzione di verifiche ispettive da parte delle organizzazioni esterne o interne;
- miglioramento della propria immagine;
- plus in termini di comunicazione pubblicitaria e notorietà;
- mantenimento o incremento della Clientela;
- garanzia al Cliente della coincidenza tra offerta e fornitura (trasparenza di rapporto);
- riduzione dei premi assicurativi;
- adeguamento agli standard organizzativi europei del settore;
- riconoscibilità, da parte della Clientela estera, di una garanzia nota a livello internazionale;
- maggiore competitività.

Vantaggi rivolti verso l'interno:

- ridurre i costi generati da errori e inefficienza;
- ottimizzare l'organizzazione ed il processo di realizzazione dei servizi e dei prodotti;
- responsabilizzare tutti i collaboratori al fine di soddisfare i Clienti;
- motivare costantemente tutto lo staff;
- migliorare il clima interno dell'Impresa attraverso una maggiore chiarezza di "chi fa, che cosa e come";
- diminuire i reclami e le contestazioni da parte dei Clienti;
- essere in grado di valutare le proprie prestazioni;
- lavorare in équipe con sincronia e "spirito di team";
- avere una guida nel processo di crescita e di miglioramento continuo.

In questo breve documento, Vi abbiamo fornito solo alcuni elementi che caratterizzano il Progetto; speriamo comunque di averVi trasmesso quell'entusiasmo col quale affrontiamo la realizzazione di un Progetto "Qualità e Certificazione".

Consulnet ha inoltre una specifica competenza nel settore turistico, con particolare riferimento alle Imprese Alberghiere. La nostra specifica metodologia di realizzazione dei Sistemi Qualità ci ha dimostrato di permettere ai nostri Clienti di proporsi sul mercato con un vantaggio competitivo derivante, oltre che dalla Certificazione, da una gestione dei processi interni ottimizzata. Siamo comunque a Vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione.



L'impresa alberghiera è caratterizzata da un reciproco rapporto, basato sulla cordialità e l'ospitalità, tra operatore e cliente, pertanto un sistema di qualità conforme ad una normativa europea va oltre i singoli interessi degli imprenditori e si rivolge ad un modello organizzativo che implica un impegno globale. Un cliente insoddisfatto rappresenta la peggiore pubblicità per un'azienda ricettiva, e lo spirito che anima le norme di cui sopra è rappresentato da un'acquisizione della qualità basata prevalentemente sulla fornitura di servizi che offrano la massima soddisfazione all'utente, il quale tornerà ed in ogni caso sarà veicolo di pubblicità positiva. Il percorso volto all'acquisizione di credibilità internazionale, alla rimozione di quegli errori che generalmente portano ad un'insoddisfazione da parte del cliente, all'ottenimento di un'efficienza personalizzata che renda l'azienda creativa e propositiva.

### TABELLA I

#### GENESI ED EVOLUZIONE NORME ISO 9000

- 1959 Department of Defence (DOD) of USA: MIL-Q19858 "Quality Assurance Program Requirements for Fleet Ballistic Missile Weapon System Contractors"
- 1968 NATO: AQAPI "NATO Quality Control System Requirements for Industry" Atomic Energy Commission (AEC) of USA: Appendix B 10 CFR 50 "Quality Assurance Criteria for Nuclear Power Plants"
- 1970 American National Standard Institute (ANSI): ANSI 45-2 "Program Requirements for Nuclear Power Plants"  
Canadian Standard Association – CSA: Z299 Series standards  
British Standard Institute – BSI: BS 5750 Series standards
- UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione:  
UNI 8450 "Impianti nucleari - criteri, prescrizioni e raccomandazioni per un programma di garanzia di qualità"
- ISO - International Organization for Standardization: ISO 9000 - 9001 - 9002 - 9003 - 9004.
- UNI: UNI EN 29000 - 29001 - 29002 - 29003 - 29004
- ISO: prima revisione ISO 9000 - 9001 - 9002 - 9003 - 9004
- ISO: seconda revisione ISO 9000 - > NORMA UNICA VISION 2000.

#### NORMATIVA EUROPEA

##### SUI SISTEMI DI QUALITÀ DELLE AZIENDE

- UNI EN 29000 "Regole riguardanti la conduzione aziendale per la qualità e l'assicurazione (garanzia) della qualità - Criteri di scelta e di utilizzazione". Chiarisce i principali concetti sulla qualità e fornisce i criteri di scelta e di utilizzazione delle altre norme della serie 29000.
- UNI EN 29001 "Sistemi qualità - Criteri per l'assicurazione (garanzia della qualità) nella progettazione, sviluppo, fabbricazione, installazione ed

assistenza". Da utilizzare quando la conformità ai requisiti specificati deve essere assicurata dal fornitore in diverse fasi che includono progettazione e sviluppo, fabbricazione, installazione e assistenza.

- UNI EN 29002 "Sistemi qualità - Criteri per l'assicurazione (garanzia della qualità nella fabbricazione e nell'installazione)". Da utilizzare quando la conformità ai requisiti specificati deve essere assicurata dal fornitore nelle fasi di fabbricazione e installazione.
- UNI EN 29003 "Sistemi qualità - Criteri per l'assicurazione (garanzia) della qualità nei controlli e collaudi finali". Da utilizzare quando la conformità ai requisiti specificati deve essere assicurata dal fornitore soltanto attraverso i controlli e collaudi finali.
- UNI EN 29004 "Criteri per la conduzione aziendale per la qualità e i sistemi qualità aziendali". Illustra i principi basilari di un sistema qualità aziendale e gli aspetti organizzativi per la sua attuazione.

### Manuale di qualità

#### Generalità.

#### RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Manuale Qualità soddisfa le prescrizioni delle seguenti norme:

- UNI EN ISO 9002: 1994, Sistemi Qualità – Modello per l'assicurazione della qualità nello sviluppo, fabbricazione, installazione ed assistenza, 1994;
- ISO 10011-1: 1990, Criteri generali per le verifiche ispettive dei sistemi qualità - Attività di verifica ispettiva;
- ISO 10011-2: 1991, Criteri generali per le verifiche ispettive dei sistemi qualità - Criteri di qualificazione dei valutatori di sistemi qualità (auditors);
- ISO 10011-3: 1991, Criteri generali per le verifiche ispettive dei sistemi qualità - Gestioni dei programmi di verifiche ispettive;
- Legge 675/96 Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
- Direttiva 93/43 CEE del Consiglio o del 14 giugno 1993 sull'igiene dei prodotti alimentari;
- Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626: Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
- Decreto Legislativo n. 155 del 26 maggio 1997: Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CEE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari;
- Decreto Legislativo n. 156 del 26 maggio 1997: Attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari.

#### 4.1.1

##### *Caratteristiche del servizio.*

Il servizio ricettivo è caratterizzato da tre fasi principali:

- Organizzazione (vedere 4.1.1.1);
- Erogazione (vedere 4.1.1.2);
- Controllo (vedere 4.1.1.3).

#### 4.1.1.1

##### *Organizzazione del servizio.*

Nella prima fase il gestore deve organizzare le prestazioni destinati a provvedere ai bisogni del cliente delle fasce di mercato prescelte, mediante l'allestimento della struttura, dei locali e degli arredi. Questa fase comprende anche l'attività promo-pubblicitaria all'esterno, che permette al cliente di conoscere e valutare l'offerta del servizio.

Nel caso di nuovo servizio, devono essere definite e rese disponibili le risorse (umane e tecniche) necessarie, le istruzioni per la fornitura del servizio, i requisiti da rispettare per l'erogazione dello stesso nonché un piano di controllo.

#### 4.1.1.2

##### *Erogazione del servizio.*

La fase di erogazione presuppone una prenotazione del servizio richiesto da parte del cliente accettata dal gestore. Essa si svolge durante tutto il soggiorno del cliente stesso nella struttura ricettiva e si articola nei diversi momenti di effettiva fruizione delle prestazioni fondamentali, ed eventualmente di quelle complementari, da lui richieste ed offerte dal gestore.

Per ogni attività svolta e servizio erogato deve essere chiaramente definito:

- quale lavoro deve essere fatto;
- chi lo deve fare;
- come si deve fare;
- quando lo si deve fare;
- dove si deve svolgere;
- perché (se del caso).

#### 4.1.1.3

##### *Controllo del servizio.*

Il gestore deve attuare un controllo sull'organizzazione ed erogazione del servizio, individuando gli eventuali scostamenti tra quanto progettato e pianificato e quanto effettivamente realizzato.

Devono, a tal fine, essere previste almeno le seguenti fasi:

- individuazione delle attività primarie del processo che incidono in modo significativo sulla qualità del servizio;
- analisi delle attività allo scopo di selezionare le caratteristiche da misurare e monitorare al fine di determinare eventuali aggiustamenti da apportare al processo;
- definizione degli opportuni requisiti prestazionali per ogni attività primaria;
- definizione delle azioni da intraprendere in risposta alla quantificazione delle attività chiave individuate, per adeguare il processo in modo che ogni caratteristica del servizio si mantenga entro i limiti specificati ovvero rispetti i requisiti fissati.

Il grado di approfondimento dei punti suddetti dipenderà dalla complessità della struttura alberghiera.

Il controllo deve basarsi anche su:

- il giudizio degli operatori che hanno realizzato e gestito il servizio;
- il grado di soddisfazione del cliente (vedi 4.1.7).

I risultati della fase di controllo devono costituire per il gestore la base per interventi correttivi e/o migliorativi del servizio.

#### 4.1.2

##### *Servizi minimi e servizi collaterali.*

I servizi minimi, previsti nel servizio alberghiero, obbligatori per tutte le categorie, oltre all'alloggio, sono:

- servizio di ricevimento, portineria ed informazioni;
- servizio di notte con addetto disponibile a chiamata;
- cambio biancheria;
- pulizia delle camere.

Per i servizi collaterali vedere appendice A.

#### 4.1.3

##### *Selezione del personale.*

Il gestore deve selezionare il proprio personale accertandosi che possieda le competenze ed i requisiti professionali, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva della categoria, necessari per lo svolgimento dei compiti a lui assegnati.

La selezione del personale deve, inoltre, essere basata sui seguenti criteri:

- motivazione personale;
- cultura di base;
- grado di esperienza.

Il gestore deve curare gli aspetti comportamentali, relazionali e di

comunicazione, con riferimento al personale (direttamente o indirettamente) in contatto con il pubblico. Il gestore deve assicurare che il personale addetto al servizio di ricevimento sia in grado di dare le principali informazioni circa convegni, fiere, eventi o attrattive turistiche locali in genere.

In generale, per tutto il personale devono essere:

- definite le attività da svolgere;
- comunicare le modalità per svolgere ciascuna attività;
- messe a disposizione le risorse necessarie per l'erogazione del servizio.

Nel caso in cui un servizio non venga reso direttamente ma da terzi (per esempio, i servizi di pulizia) in forza ad un contratto di appalto, il gestore deve garantire comunque i requisiti fondamentali del servizio.

A tal fine potrà seguire le stesse modalità ed i criteri previsti nella fase di selezione dei fornitori (vedere 5.2.2).

#### 4.1.4

##### *Identificazione del personale*

Il personale dell'albergo deve essere facilmente identificabile dalla clientela, in particolare quello a diretto contatto con il pubblico (personale di portineria, reception, camerieri, addetti al servizio in camera).

Il personale addetto ai servizi di pulizia deve possedere una divisa che consenta al cliente di identificarne il ruolo e l'appartenenza alla struttura.

#### 4.1.5

##### *Informazioni al cliente*

Il gestore deve garantire che qualsiasi forma (descrittiva, fotografica, ecc.) di comunicazione e/o informazione dell'offerta da lui realizzata riporti una chiara, precisa e veritiera illustrazione del servizio offerto.

Il gestore deve garantire che il personale addetto ai servizi di accoglienza ed assistenza conosca le caratteristiche dell'albergo e del servizio offerto in modo da poter dare un'informazione completa e precisa alla clientela (vedere Appendice B).

#### 4.1.6

##### *Rispetto dei requisiti contrattuali.*

Il gestore deve garantire il rispetto degli impegni contrattuali in termini di tariffe e di contenuti dell'offerta in relazione ai servizi e alle strutture da lui dichiarate e richieste dal cliente.

#### 4.1.7

##### *Soddisfazione del cliente.*

Il gestore deve attuare delle procedure di rilevazione della soddisfazione dei clienti che verifichino la rispondenza di quanto atteso con quanto offerto ed

erogato e permettano di migliorare, se necessario, il servizio sulla base dei giudizi e delle impressioni dei clienti.

Tale rilevazione può essere effettuata attraverso l'uso di un questionario da far compilare al cliente al termine del servizio (vedere appendice C).

Il questionario deve tener conto sia di aspetti connessi con il complesso dei servizi offerti dal cliente, così come dichiarati nei materiali informativi e promozionali, in termini di operatività e funzionalità ("qualità esplicita") sia degli aspetti obbligatori per legge quali igiene, sicurezza, rispetto contrattuale, condizioni assicurative, così come vengono percepiti dal cliente.

Devono essere considerati anche aspetti non quantificabili come, per esempio, la cortesia, l'accessibilità a servizi collaterali (o supplementari), la esattezza delle informazioni richieste e ricevute.

#### 4.2

##### *Requisiti per l'impresa.*

Vengono di seguito riportati i requisiti minimi per una corretta gestione interna dell'attività; a tal fine vedere anche quanto previsto dalla UNI EN 29004/2.

#### 4.2.1

##### *Capacità di erogazione.*

4.2.1.1 Il gestore deve garantire che locali, aree e strutture siano adeguati in base al servizio offerto secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

4.2.1.2 Il gestore deve garantire l'uso di strumenti, attrezzature pienamente funzionanti per un loro efficace impiego nelle diverse aree della struttura alberghiera. Per garantire un corretto utilizzo delle attrezzature, il gestore deve mettere a disposizione del personale le istruzioni d'uso, fornite dal produttore.

4.2.1.3 Il gestore deve assicurare l'identificazione dei materiali ed il loro corretto stoccaggio.

In particolare, deve garantire che gli strumenti e materiali per la pulizia e l'igiene siano idonei alla funzione, non nocivi e tali da non comportare rischi per la salute.

#### 4.2.2

##### *Competenza all'acquisto e all'acquisizione dei beni.*

4.2.2.1 Il gestore nella fase di acquisto dei prodotti deve attuare procedure che garantiscano la scelta di prodotti sia tecnici che di consumo selezionati in base a:

- marchi di qualità (ove esistenti);
- norme tecniche (ove esistenti);
- omologazione di prodotto;
- norme di legge;
- criteri oggettivi di selezione documentati o soggettivi motivati.

4.2.2.2 Il gestore deve, inoltre, selezionare i propri fornitori in base a criteri oggettivi di qualificazione, ad esempio:

- certificazione del sistema di qualità;
- possesso di autorizzazioni di legge;
- la disponibilità e la capacità di garantire la fornitura, in particolare con riferimento a tempi di consegna, quantità e qualità dei prodotti).

4.2.2.2.1 Il gestore deve garantire che la persona preposta all'acquisto di prodotti (che può coincidere con il gestore) documenti la conoscenza delle nozioni di base ed il continuo aggiornamento per la scelta dei prodotti attraverso uno o più dei seguenti requisiti:

- possesso delle qualificazioni professionali previste dal Contratto Nazionale di categoria;
- iscrizione al REC (Registro Esercenti del Commercio);
- titoli di studio o attestati di formazione professionale.

### 4.2.3

#### *Capacità di manutenzione e conservazione.*

4.2.3.1 Il gestore deve garantire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di componenti, prodotti e attrezzature necessari all'erogazione del servizio, in modo da mantenere gli stessi nella condizione di efficienza e sicurezza. A tal fine, deve garantire che siano effettuati dei programmi di manutenzione e periodici controlli sugli impianti e attrezzature per il mantenimento dello stato di efficienza e sicurezza, secondo le indicazioni del costruttore.

4.2.3.2 Per quanto riguarda la conservazione e la manipolazione dei cibi, il gestore deve attenersi al rispetto delle norme di tutela igienico-sanitaria degli alimenti stabilite dalla legislazione vigente.

### 4.2.4

#### *Formazione.*

4.2.4.1 Il gestore deve adottare le procedure necessarie affinché vengano fornite al personale addetto le istruzioni operative e le informazioni sulle modalità di erogazione del servizio e sulla sua sicurezza, per ogni singola funzione. L'addestramento deve essere settoriale e specialistico.

Il gestore deve garantire un addestramento al fine di conseguire i tre risultati seguenti:

- fornire al nuovo personale le cognizioni e le istruzioni necessarie per svolgere i compiti assegnati nell'azienda;
- fornire al personale già in forze in azienda, nel caso avesse necessità di addestramento, le indicazioni necessarie per compiere correttamente i compiti assegnati;

- fornire la personale già in forze le cognizioni e le istruzioni necessarie per prepararsi ad un'eventuale avanzamento o passaggio di qualifica.

4.2.4.2 Il gestore ha la responsabilità di mantenere per il proprio personale un livello di formazione permanente adeguato sia sotto il profilo tecnico che organizzativo.

In particolare, la formazione del personale deve essere:

- tecnica, ovvero deve fornire specifiche conoscenze in relazione al tipo di lavoro svolto;
- comportamentale, rivolta principalmente al personale in diretto contatto con il pubblico.

Il gestore deve garantire, infine, nei casi di variazione significativa (di carattere tecnologico o organizzativo) delle modalità di erogazione del servizio, l'aggiornamento del proprio personale attraverso la frequenza di corsi di formazione specialistici.



## Il progetto qualità dell'AAPIT Palermo

### Riqualficazione del sistema turistico della provincia di Palermo.

Il progetto qualità nel quale è impegnato l'AAPIT di Palermo trae la sua origine dalla necessità di venire incontro ad un mercato turistico mutato nelle sue esigenze. Il Comitato Esecutivo dell'AAPIT di Palermo ha proposto quindi per l'anno 2002 un progetto di riqualficazione integrata del comparto turistico della provincia di Palermo. Con il termine qualità integrata si intende il coinvolgimento di tutti i comparti professionali organizzativi con i quali il turista viene in contatto.

Pertanto sono stati creati dei tavoli tematici relativi alla ristorazione, alle strutture alberghiere ed extralberghiere, all'agriturismo, ai servizi guide e corrieri, ai pullman turistici, alle agenzie di viaggio, al turismo nautico, alla pescaturismo e all'ittiturismo, dei quali fanno parte funzionari dell'AAPIT, ente ideatore, promotore, coordinatore e finanziatore del progetto, la facoltà di Economia, Corso di laurea in Gestione dei servizi turistici dell'Università di Palermo, l'Ufficio Educazione Promozione alla salute (UEPS) dell'Azienda ospedaliera V. Cervello, l'Ente Bilaterale, le Associazioni ambientaliste e dei consumatori e le Associazioni di categoria.

Punto centrale dei protocolli discussi è la legalità, la sostenibilità, dello sviluppo turistico, l'ecocompatibilità (necessità di prevedere il riciclaggio delle acque, la gestione dei rifiuti e il risparmio energetico) e la tutela della salute del turista. Sono stati elaborati 3 documenti: un protocollo generale per tutti i tavoli tematici, un disciplinare al quale gli operatori aderenti al progetto dovranno attenersi e le regole della qualità, riconoscibili dal cliente e che dovrà essere affisso insieme agli altri documenti in luogo ben visibile al turista.

Ottenute le adesioni entro i termini previsti verrà avviato un processo premiante per i partecipanti, che prevede l'inserimento sul portale dell'AAPIT ([www.palermotourism.com](http://www.palermotourism.com)) e a tutte le attività di promozione, la pubblicazione di depliant specifici sui partecipanti al progetto, la carta dei diritti del turista e il

diritto di esporre il logo qualità (realizzato e finanziato dall'AAPIT) in luogo ben visibile, nonché la partecipazione a seminari di aggiornamento legislativo, sulle possibilità di accesso a finanziamenti e contributi, e di formazione per gli operatori a totale carico dell'AAPIT.

Saranno avviate delle conferenze di servizi insieme alla Regione e ai Comuni per richiedere il miglioramento della qualità dei servizi pubblici (trasporti, parcheggi turistici, gestione e smaltimento rifiuti, sicurezza e legalità nel settore turistico).

A completamento del progetto qualità, considerata l'eterogeneità del prodotto turistico provincia di Palermo con i suoi punti di forza


- 1) ambiente;
- 2) cultura e tradizioni;
- 3) patrimonio artistico, sarà possibile proporre un'offerta diversificata di qualità nell'ambito di un macromarketing che propone il territorio nella sua totalità.

Ambizione del progetto è il coinvolgimento delle altre provincie per la creazione di un prodotto turistico "Sicilia" di qualità, che abbia come scopo principale la soddisfazione, la tutela e l'assistenza del turista consumatore.



## La normativa turistica in Sicilia.

© AAPIT Palermo - II edizione, 2003  
[www.palermotourism.com](http://www.palermotourism.com)



## La normativa turistica in Sicilia.

© AAPIT Palermo - II edizione, 2003  
www.palermotourism.com

# La normativa turistica in Sicilia



Vademecum del quadro  
normativo nel  
comparto turistico.

Raccolta della  
legislazione nazionale  
e regionale.

aapit

*Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico di Palermo*



Provincia Regionale di Palermo